



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2481

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021

1.3.2.1.12. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 306 (pom.) del 18/05/2022	338
1.3.2.1.13. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 307 (pom.) del 25/05/2022	343
1.3.2.1.14. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 308 (ant.) del 30/05/2022	356
1.3.2.1.15. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 310 (ant.) del 15/06/2022	360
1.4. Trattazione in consultiva	369
1.4.1. Sedute	370
1.4.2. Resoconti sommari	374
1.4.2.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)	375
1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 323 (pom.) del 01/03/2022	376
1.4.2.1.2. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 324 (pom.) del 02/03/2022	393
1.4.2.1.3. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 164 (pom., Sottocomm. pareri) del 22/03/2022	399
1.4.2.1.4. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 171 (pom., Sottocomm. pareri) del 26/04/2022	402
1.4.2.1.5. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 185 (pom., Sottocomm. pareri) del 28/06/2022	405
1.4.2.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia)	407
1.4.2.2.1. 2ªCommissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 273 (pom.) del 22/02/2022	408
1.4.2.3. 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)	421
1.4.2.3.1. 3ªCommissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 130 (pom.) del 22/02/2022	422
1.4.2.3.2. 3ªCommissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 131 (pom.) del 01/03/2022	428
1.4.2.4. 4ª Commissione permanente (Difesa)	433
1.4.2.4.1. 4ªCommissione permanente (Difesa) - Seduta n. 134 (pom.) dell'08/02/2022	434
1.4.2.4.2. 4ªCommissione permanente (Difesa) - Seduta n. 137 (pom.) dell'08/03/2022	441
1.4.2.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio)	450
1.4.2.5.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 514 (pom.) del 22/02/2022	451
1.4.2.5.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 517 (pom.) del 01/03/2022	458
1.4.2.5.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 524 (pom.) del 15/03/2022	1338
1.4.2.5.4. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 528 (ant.) del 23/03/2022	1344
1.4.2.5.5. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 539 (pom.) del 13/04/2022	1354
1.4.2.5.6. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 541 (ant.) del 21/04/2022	1358
1.4.2.5.7. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 544 (pom.) del 27/04/2022	1365
1.4.2.5.8. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 545 (pom.) del 03/05/2022	1376
1.4.2.5.9. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 577 (pom.) del 28/06/2022	1397
1.4.2.5.10. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 578 (ant.) del 29/06/2022	1403
1.4.2.6. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro)	1407

1.4.2.6.1. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 302 (pom.) del 01/03/2022	1408
1.4.2.6.2. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 303 (ant.) del 02/03/2022	1416
1.4.2.6.3. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 304 (pom.) dell'08/03/2022	1419
1.4.2.6.4. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 306 (pom.) del 15/03/2022	1421
1.4.2.6.5. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 309 (pom.) del 24/03/2022	1423
1.4.2.7. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)	1430
1.4.2.7.1. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 288 (pom.) dell'08/02/2022	1431
1.4.2.7.2. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 291 (pom.) del 22/02/2022	1464
1.4.2.8. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)	1468
1.4.2.8.1. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 244 (pom.) del 18/01/2022	1469
1.4.2.8.2. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 247 (pom.) del 15/02/2022	1479
1.4.2.8.3. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 248 (pom.) del 22/02/2022	1484
1.4.2.8.4. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 252 (pom.) del 01/03/2022	1489
1.4.2.9. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)	1495
1.4.2.9.1. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 212 (pom.) dell'08/02/2022	1496
1.4.2.9.2. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 213 (pom.) del 15/02/2022	1502
1.4.2.9.3. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 215 (pom.) del 22/02/2022	1506
1.4.2.9.4. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 217 (pom.) del 01/03/2022	1513
1.4.2.10. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)	1524
1.4.2.10.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 204 (pom.) dell'08/02/2022	1525
1.4.2.10.2. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 205 (ant.) del 16/02/2022	1545
1.4.2.11. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	1560
1.4.2.11.1. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 286 (pom.) dell'08/02/2022	1561
1.4.2.11.2. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 289 (pom.) del 22/02/2022	1565
1.4.2.12. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità)	1573
1.4.2.12.1. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 8 (pom., Sottocomm. pareri) del 15/02/2022	1574

1.4.2.12.2. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 9 (pom., Sottocomm. pareri) del 22/02/20221575
1.4.2.13. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)1576
1.4.2.13.1. 13ªCommissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 279 (pom.) dell'08/02/2022	1577
1.4.2.13.2. 13ªCommissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 280 (ant.) del 09/02/20221586
1.4.2.13.3. 13ªCommissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 281 (ant.) del 10/02/20221590
1.4.2.13.4. 13ªCommissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 283 (ant.) del 16/02/20221593
1.4.2.13.5. 13ªCommissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 285 (pom.) del 22/02/20221595
1.4.2.13.6. 13ªCommissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 286 (ant.) del 02/03/20221604
1.5. Trattazione in Assemblea1611
1.5.1. Sedute	1612
1.5.2. Resoconti stenografici	1613
1.5.2.1. Seduta n. 443 del 21/06/2022	1614
1.5.2.2. Seduta n. 446 del 29/06/2022	1721
1.5.2.3. Seduta n. 447 del 30/06/2022	1820

1. DDL S. 2481 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2481
XVIII Legislatura

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021

Titolo breve: *Legge di delegazione europea 2021*

Iter

30 giugno 2022: approvato con modificazioni (trasmesso all'altro ramo)

Successione delle letture parlamentari

[C.3208](#)

approvato

S.2481

approvato con modificazioni

[C.3208-B](#)

approvato definitivamente. Legge

Legge n. [127/22](#) del 4 agosto 2022, GU n. 199 del 26 agosto 2022. Testo ripubblicato G.U. n. 213 del 12 settembre 2022.

Iniziativa Governativa

Pres. Consiglio [Mario Draghi](#) (Governo [Draghi-I](#))

Di concerto con

Ministro degli affari esteri e coop. inter.le [Luigi Di Maio](#) , Ministro della giustizia [Marta Cartabia](#) ,
Ministro dello sviluppo economico [Giancarlo Giorgetti](#) , Ministro dell'economia e finanze [Daniele Franco](#) ,
Ministro della salute [Roberto Speranza](#) , Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali [Stefano Patuanelli](#) ,
Ministro delle infrastrutture e mobilità sostenibili [Enrico Giovannini](#)

Natura

ordinaria

Contenente deleghe al Governo.

Presentazione

Trasmesso in data **20 dicembre 2021**; annunciato nella seduta n. 388 del 20 dicembre 2021.

Classificazione TESEO

DIRITTO DELL' UNIONE EUROPEA , LEGGE COMUNITARIA

Articoli

DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI (Artt.1-20), TRASMISSIONE DI ATTI (Art.1), PARERI PARLAMENTARI (Artt.1, 6, 7, 8), FONDI DI BILANCIO (Art.1), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.2, 3, 6-19), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Artt.2, 3, 15), PENE DETENTIVE (Artt.2, 3, 15), IMPRESE (Art.3), CREDITI (Art.3), TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI (Art.4), AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (Art.4), SISTEMA MONETARIO BANCARIO E INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA (Artt.5, 6,

7), COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA (CONSOB) (Artt.5, 7, 8), BANCA D' ITALIA E BANCHE CENTRALI (Artt.5, 6, 7), REATI BANCARI (Art.9), ETICHETTATURA DI PRODOTTI (Art.10), AGRICOLTURA BIOLOGICA (Art.10), CONCIMI E FERTILIZZANTI (Artt.10, 18), MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE (Artt.6, 11, 7, 8), ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI (IVASS) (Artt.6, 8), COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE (COVIP) (Artt.6, 8), VIGILANZA (Artt.6, 7), EPIDEMIE (Art.8), DECRETI MINISTERIALI (Art.11), AUTORITA' INDIPENDENTI DI CONTROLLO E GARANZIA (Art.11), LUOGHI E AMBIENTI DI LAVORO (Art.13), LAVORO (Art.13), CASELLARIO GIUDIZIARIO (Art.14), CONFISCA (Art.18), MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Art.18), VETERINARIA (Artt.15, 16), PROTEZIONE DEGLI ANIMALI (Art.17), TRASPORTO DI MERCI (Art.19), BIRRA (Art.20), IMPOSTE DI FABBRICAZIONE (Art.20), ALCOOL E SPIRITI (Art.20)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Barbara Masini](#) ([Misto](#), +Europa - Azione) (dato conto della nomina il 10 febbraio 2022) .

Relatore alla Commissione Sen. [Simone Bossi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (dato conto della nomina il 25 maggio 2022) (Relatore sul doc. n. LXXXVI, n. 5).

Relatore alla Commissione Sen. [Pietro Lorefice](#) ([M5S](#)) (dato conto della nomina il 25 maggio 2022) (Relatore sul doc. n. LXXXVII, n. 5).

Relatore di maggioranza Sen. [Simone Bossi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) nominato il 15 giugno 2022 sul Doc. LXXXVI, n. 5.

Relatore di maggioranza Sen. [Pietro Lorefice](#) ([M5S](#)) nominato il 15 giugno 2022 sul Doc. LXXXVII, n. 5.

Relatore di maggioranza Sen. [Barbara Masini](#) ([Misto](#), +Europa - Azione) nominato nella seduta ant. n. 310 del 15 giugno 2022 (proposto testo modificato).

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Presentato il testo degli articoli il 16 giugno 2022; annuncio nella seduta n. 441 del 16 giugno 2022.

Assegnazione

Assegnato alla [14ª Commissione permanente \(Politiche dell'Unione europea\)](#) in sede referente il 23 dicembre 2021. Annuncio nella seduta n. 391 del 23 dicembre 2021.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Aff. esteri), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 7ª (Pubbl. istruzione), 8ª (Lavori pubblici), 9ª (Agricoltura), 10ª (Industria), 11ª (Lavoro), 12ª (Sanita'), 13ª (Ambiente), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2481

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2481

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (DRAGHI)
di concerto con il **Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale** (DI MAIO)
con il **Ministro della giustizia** (CARTABIA)
con il **Ministro dello sviluppo economico** (GIORGETTI)
con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (FRANCO)
con il **Ministro della salute** (SPERANZA)
con il **Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali** (PATUANELLI)
e con il **Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili** (GIOVANNINI)

(V. Stampato Camera n. 3208)

approvato dalla Camera dei deputati il 16 dicembre 2021

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 20 dicembre 2021

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delega al Governo per l'attuazione e il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea)

1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure e i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché quelli specifici stabiliti dalla presente legge, i decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 2 a 20 della presente legge e all'annesso allegato A.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi di cui al comma 1, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe stesse. Alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della citata legge n. 234 del 2012. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 2.

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)

1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della medesima legge, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee recepite in via regolamentare o amministrativa ovvero in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

Art. 3.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/2121, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) estendere, in quanto compatibili, le disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2019/2121 alle società diverse dalle società di capitali, purché iscritte nel registro delle imprese, con esclusione delle società cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile, e alle società regolate dalla legge di uno Stato membro diverse dalle società di capitali;
- b) estendere, in quanto compatibili, le disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2019/2121 alle trasformazioni, fusioni e scissioni alle quali partecipano, o da cui risultano, una o più società non aventi la sede statutaria, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nel territorio dell'Unione europea;
- c) disciplinare le trasformazioni, le fusioni e le scissioni di società regolate dalla legge italiana a cui partecipano, o da cui risultano, società regolate dalla legge di altro Stato anche non appartenente all'Unione europea;
- d) disciplinare le trasformazioni, le fusioni e le scissioni a cui partecipano, o da cui risultano, altri enti non societari i quali abbiano quale oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività di impresa, purché regolati dalla legge di uno Stato membro e aventi la sede statutaria, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nel territorio dell'Unione europea;
- e) disciplinare le scissioni transfrontaliere, totali o parziali, che comportano il trasferimento del patrimonio attivo e passivo a una o più società preesistenti;
- f) disciplinare il trasferimento della sede sociale all'estero da parte di una società regolata dalla legge italiana senza mutamento della legge regolatrice, con integrazione delle relative disposizioni del codice civile e dell'articolo 25 della legge 31 maggio 1995, n. 218, precisando se e a quali condizioni l'operazione sia ammissibile e prevedendo, ove ritenuto ammissibile, opportuni controlli di legalità e tutele equivalenti a quelle previste dalla direttiva (UE) 2019/2121 e stabilendo, infine, un regime transitorio, applicabile prima della data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, per le società che alla medesima data hanno trasferito la sede all'estero mantenendo la legge italiana;
- g) disciplinare i procedimenti giurisdizionali, anche di natura cautelare, per la tutela avverso le determinazioni dell'autorità competente in materia di rilascio del certificato preliminare di cui agli articoli 86 *quaterdecies*, 127 e 160-*quaterdecies* della direttiva (UE) 2017/1132, anche per il caso di mancata determinazione, nonché avverso le determinazioni della medesima autorità in materia di controllo di legalità di cui agli articoli 86-*sexdecies*, 128 e 160-*sexdecies* della predetta direttiva, prevedendo la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa;
- h) prevedere, per i creditori i cui crediti sono anteriori all'iscrizione del progetto di operazione transfrontaliera nel registro delle imprese, tutele non inferiori a quelle stabilite dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108;
- i) individuare i canali informativi utilizzabili dall'autorità competente per la verifica delle pendenze delle società verso creditori pubblici, anche in funzione della richiesta di adeguate garanzie per il

pagamento di tali crediti;

l) disciplinare gli effetti sui procedimenti di rilascio del certificato preliminare e di controllo previsti dagli articoli 86-*quaterdecies*, 86-*sexdecies*, 127, 128, 160-*quaterdecies* e 160-*sexdecies* della direttiva (UE) 2017/1132, derivanti dal mancato adempimento e dal mancato rilascio delle garanzie da parte della società per le obbligazioni, anche non pecuniarie e in corso di accertamento, esistenti nei confronti di amministrazioni o enti pubblici;

m) individuare, nell'ambito della procedura per il rilascio del certificato preliminare di cui agli articoli 86-*quaterdecies*, 127 e 160-*quaterdecies* della direttiva (UE) 2017/1132, i criteri per la qualificazione di un'operazione transfrontaliera come abusiva o fraudolenta in quanto volta all'elusione del diritto dell'Unione europea o nazionale o posta in essere per scopi criminali;

n) disciplinare i criteri e le modalità di semplificazione dello scambio dei certificati preliminari tra le autorità competenti;

o) apportare le necessarie modifiche alle disposizioni dettate dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sulla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa in relazione ai procedimenti indicati alla lettera g) nonché per gli strumenti di tutela giurisdizionale previsti nella lettera h);

p) prevedere che la società, ai fini del trasferimento di attività e passività a una o più società di nuova costituzione regolate dal diritto interno, possa avvalersi della disciplina prevista per la scissione, con le semplificazioni previste dall'articolo 160-*vicies* della direttiva (UE) 2017/1132, e stabilire che le partecipazioni siano assegnate alla società scorporante;

q) prevedere una disciplina transitoria delle fusioni transfrontaliere che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108, a cui partecipi o da cui risulti una società regolata dalla legge di uno Stato che non ha ancora recepito la direttiva (UE) 2019/2121;

r) prevedere, per le violazioni delle disposizioni di recepimento della direttiva, l'applicazione di sanzioni penali e amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni delle disposizioni stesse, nel limite, per le sanzioni penali, della pena detentiva non inferiore nel minimo a sei mesi e non superiore nel massimo a cinque anni, ferma restando la disciplina vigente per le fattispecie penali già previste.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/2161, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alle disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le modifiche e le integrazioni necessarie per il recepimento delle disposizioni contenute nella direttiva;

b) coordinare le disposizioni relative all'indicazione di prezzi, da introdurre nel codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, in attuazione delle modifiche apportate alla direttiva 98/6/CE, con le altre disposizioni vigenti in materia di indicazione di prezzi e, in particolare, con le disposizioni dell'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

c) revisionare e adeguare l'apparato sanzionatorio amministrativo, già previsto dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, nelle materie oggetto della direttiva (UE) 2019/2161, attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative

violazioni;

d) stabilire che i poteri sanzionatori di cui agli articoli 1, 3 e 4 della direttiva (UE) 2019/2161 siano esercitati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato anche in relazione alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale, cui si applicano le disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 1-*bis*, del medesimo codice;

e) prevedere che il massimo edittale delle sanzioni inflitte a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2934 nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-*quater*, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, sia almeno pari al 4 per cento del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati;

f) stabilire le specifiche modalità di indicazione del prezzo precedente in caso di riduzioni di prezzo per prodotti immessi sul mercato da meno di trenta giorni, nonché in caso di aumenti progressivi della riduzione di prezzo, ed escludere, in ogni caso, dalla disciplina della indicazione del prezzo precedente i beni che possono deteriorarsi o scadere rapidamente; prolungare altresì a trenta giorni il termine di recesso per i contratti stipulati nel contesto di visite a domicilio non richieste e di escursioni organizzate per vendere prodotti e prevedere che non si applichino, nei medesimi casi, le esclusioni del diritto di recesso.

Art. 5.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/1504, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/1504 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, e per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) coordinare le esenzioni di cui alla parte II del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con quanto previsto dalla direttiva (UE) 2020/1504, comprendendovi anche i fornitori di servizi di *crowdfunding*, come definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2020/1503;

b) prevedere che la responsabilità delle informazioni fornite in una scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento, comprese le sue eventuali traduzioni, sia attribuita, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2020/1503, al titolare del progetto o ai suoi organi di amministrazione, direzione o controllo, nei casi previsti dall'articolo 23, paragrafo 10, del medesimo regolamento (UE) 2020/1503;

c) prevedere che la responsabilità delle informazioni fornite in una scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento a livello di piattaforma, comprese le sue eventuali traduzioni, sia attribuita, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503, al fornitore di servizi di *crowdfunding*, nei casi previsti dall'articolo 24, paragrafo 5, del medesimo regolamento (UE) 2020/1503;

d) individuare la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) quali autorità competenti ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503, avendo riguardo alle rispettive funzioni, anche prevedendo forme di opportuno coordinamento per evitare duplicazioni e sovrapposizioni e ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati;

e) individuare la CONSOB quale punto di contatto unico con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503;

f) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorità individuate ai sensi della lettera d), nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti, nell'ambito e per le finalità specificamente previsti dal regolamento (UE) 2020/1503 e dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento, anche con riferimento a procedure di autorizzazione semplificate per i soggetti che, alla data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2020/1503, risultino già autorizzati a norma del diritto nazionale a prestare servizi di *crowdfunding*, ai sensi dell'articolo 48 del medesimo regolamento;

g) prevedere che le autorità individuate ai sensi della lettera d) dispongano di tutti i poteri di indagine e di vigilanza necessari allo svolgimento dei loro compiti, in conformità a quanto previsto dall'articolo 30 del regolamento (UE) 2020/1503 e in coerenza con i poteri di cui esse dispongono in base alla legislazione vigente;

h) attuare l'articolo 39 del regolamento (UE) 2020/1503 coordinando le sanzioni ivi previste e quelle disciplinate dalle disposizioni nazionali vigenti sull'esercizio del potere sanzionatorio da parte della Banca d'Italia e della CONSOB, nel rispetto dei criteri, dei limiti, delle procedure e del regime di pubblicazione previsti dallo stesso regolamento, e prevedendo, per le violazioni individuate dal medesimo articolo 39, le misure amministrative e le sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste, fermi restando i massimi edittali ivi stabiliti e quanto previsto dall'articolo 39, paragrafo 2, lettera d), in coerenza con i minimi edittali stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per le violazioni della disciplina in materia di gestione di portali.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6.

(Delega al Governo per il recepimento della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali, e per l'attuazione degli articoli 23-ter, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011, come modificato dal regolamento (UE) 2021/168)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali, e per l'attuazione degli articoli 23 *ter*, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, come modificato dal regolamento (UE) 2021/168 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021.

2. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali il Governo si attiene, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) istituire un Comitato per le politiche macroprudenziali privo di personalità giuridica, quale autorità indipendente designata, ai sensi della raccomandazione CERS/2011/3, per la conduzione delle politiche macroprudenziali con la finalità di perseguire la stabilità del sistema finanziario nel suo complesso, anche attraverso il rafforzamento della capacità del sistema finanziario di assorbire le conseguenze di eventi che ne minacciano la stabilità, nonché la prevenzione e il contrasto dei rischi sistemici, promuovendo così un contributo sostenibile del settore finanziario alla crescita economica;

b) prevedere che al Comitato partecipino la Banca d'Italia, che lo presiede, la CONSOB, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), che condividono l'obiettivo di salvaguardia della stabilità del sistema finanziario;

- c)* prevedere che alle sedute del Comitato assista il Ministero dell'economia e delle finanze, senza diritto di voto, e che il Presidente possa invitare, anche su proposta degli altri membri, soggetti terzi ad assistere, a fini consultivi, alle sedute;
- d)* prevedere le regole di funzionamento e di voto del Comitato stabilendo:
- 1)* che il Comitato deliberi, di regola, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi partecipanti;
 - 2)* che, in caso di parità, il voto del Presidente valga doppio;
 - 3)* che le raccomandazioni di cui alla lettera *l)*, nonché le segnalazioni e i pareri di cui alla lettera *m)*, espressi su iniziativa del Comitato, siano approvati con il consenso o l'astensione dell'autorità cui la raccomandazione è indirizzata o che sia specificamente competente per la materia che costituisce l'oggetto principale della segnalazione o del parere;
 - 4)* i casi in cui le decisioni sono rese pubbliche;
- e)* attribuire il ruolo di guida nelle politiche macroprudenziali alla Banca d'Italia, che svolge le funzioni di segreteria del Comitato;
- f)* attribuire al Comitato il compito di identificare, analizzare, classificare, sorvegliare e valutare i rischi per la stabilità del sistema finanziario nel suo complesso;
- g)* attribuire al Comitato le funzioni, i poteri, gli strumenti e i compiti di cooperazione con altre autorità, nazionali ed europee, previsti dalla raccomandazione CERS/2011/3;
- h)* attribuire al Comitato il compito di definire indicatori per il monitoraggio del rischio sistemico e per l'uso degli strumenti macroprudenziali;
- i)* attribuire al Comitato il potere di definire e perseguire strategie e obiettivi intermedi rispetto a quelli di cui alla lettera *a)* e di rivederli periodicamente in considerazione dei rischi per la stabilità finanziaria;
- l)* attribuire al Comitato il potere di indirizzare raccomandazioni alla Banca d'Italia, alla CONSOB, all'IVASS e alla COVIP e prevedere che tali autorità motivino l'eventuale mancata attuazione delle raccomandazioni stesse;
- m)* attribuire al Comitato il potere di effettuare segnalazioni al Parlamento, al Governo, ad altre autorità, enti pubblici e organismi dello Stato aventi a oggetto l'opportunità di adottare misure, anche normative, nonché di esprimere pareri, ove richiesto o di propria iniziativa, sugli schemi di atti normativi rilevanti per i suoi obiettivi;
- n)* prevedere che il Comitato possa elaborare metodologie e procedure per identificare le istituzioni e le strutture finanziarie aventi rilevanza sistemica e provvedere alla loro identificazione, fatti salvi i poteri in materia attribuiti a singole autorità partecipanti al Comitato dalle rispettive normative di settore;
- o)* attribuire al Comitato il potere di richiedere alla Banca d'Italia, alla CONSOB, all'IVASS e alla COVIP tutti i dati e le informazioni necessari all'esercizio delle sue funzioni;
- p)* prevedere che il Comitato possa acquisire, tramite la Banca d'Italia, la CONSOB, l'IVASS e la COVIP in base alle rispettive competenze, le informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni da soggetti privati che svolgono attività economiche rilevanti ai fini della stabilità finanziaria e da soggetti pubblici, secondo quanto previsto dalla raccomandazione CERS/2011/3, e che, quando le informazioni non possono essere acquisite tramite le autorità di cui alla presente lettera ai sensi delle rispettive legislazioni di settore, il Comitato ne chieda l'acquisizione alla Banca d'Italia, alla quale sono attribuiti i necessari poteri; prevedere che il Comitato condivida con le autorità i dati e le informazioni necessari all'esercizio delle loro funzioni;
- q)* prevedere che ai soggetti privati che non ottemperano agli obblighi di fornire le informazioni richieste dalla Banca d'Italia, dalla CONSOB, dall'IVASS e dalla COVIP ai sensi delle rispettive legislazioni di settore, secondo quanto previsto dalla lettera *p)*, siano applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle medesime legislazioni di settore; negli altri casi prevedere che la Banca d'Italia possa irrogare ai soggetti privati che non ottemperano agli obblighi di fornire le informazioni da essa richieste una sanzione amministrativa pecuniaria tale da assicurare il rispetto dei

principi di proporzionalità, dissuasività e adeguatezza, secondo un'articolazione che preveda un minimo non inferiore a 5.000 euro e un massimo non superiore a 5 milioni di euro; prevedere che alle violazioni delle richieste di informazioni della Banca d'Italia si applichino gli articoli 144-*quater*, 145 e 145-*quater* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e che la Banca d'Italia possa avvalersi del Corpo della guardia di finanza per i necessari accertamenti;

r) prevedere che il Comitato presenti annualmente al Governo e alle Camere una relazione sulla propria attività;

s) apportare alle legislazioni di settore della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IVASS e della COVIP le modifiche necessarie alla corretta e integrale attuazione della raccomandazione CERS/2011/3 e, in particolare, prevedere modifiche all'articolo 188 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al fine di assicurare l'adeguato coordinamento con le disposizioni di attuazione della presente delega, prevedendo, in particolare, in coerenza con le disposizioni europee che regolano la gestione dei casi di difficoltà di imprese di assicurazione e di riassicurazione, condizioni e modalità di esercizio dei poteri ivi previsti.

3. Nell'esercizio della delega per l'attuazione degli articoli 23 *ter*, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011, come modificato dal regolamento (UE) 2021/168, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) designare il Comitato per le politiche macroprudenziali, ai sensi dell'articolo 23 *ter*, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/1011, quale autorità competente a valutare se una clausola di riserva di uno specifico tipo di accordo originariamente convenuta non rispecchi più, oppure rispecchi con differenze significative, il mercato o la realtà economica che l'indice di riferimento in via di cessazione intendeva misurare e se l'applicazione di tale clausola possa costituire una minaccia per la stabilità finanziaria;

b) prevedere che il Comitato renda pubblici gli elementi considerati alla base della valutazione di cui alla lettera a);

c) prevedere che il Comitato si doti delle procedure necessarie per l'effettuazione della valutazione di cui alla lettera a);

d) apportare al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le opportune modificazioni volte a consentire una gestione ordinata delle conseguenze derivanti dalla cessazione di un indice di riferimento ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011;

e) prevedere che le banche e gli intermediari finanziari pubblichino, anche per estratto, e mantengano costantemente aggiornati nel proprio sito *internet* i piani previsti dall'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011 e che gli aggiornamenti di tali piani siano portati a conoscenza della clientela almeno una volta ogni anno o alla prima occasione utile, con le modalità previste dall'articolo 119 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

f) prevedere che le clausole contrattuali aventi ad oggetto i tassi di interesse consentano di individuare, anche per rinvio ai piani di cui alla lettera e), le modifiche all'indice di riferimento o l'indice sostitutivo per le ipotesi di variazione sostanziale o di cessazione dell'indice di riferimento applicato al contratto;

g) prevedere che, al verificarsi di una variazione sostanziale o della cessazione dell'indice di riferimento, le modifiche all'indice di riferimento o l'indice sostitutivo, individuati ai sensi della lettera f), siano comunicati al cliente entro trenta giorni e che la modifica si intenda approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione; in quest'ultimo caso prevedere che il cliente abbia diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate;

h) stabilire che le modifiche o la sostituzione dell'indice di riferimento per le quali non siano state osservate le prescrizioni di cui alle lettere da e) a g) siano inefficaci e che in tale caso si applichi l'indice sostitutivo definito ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011; prevedere che, ove non sia definito tale indice, si applichi il tasso previsto dall'articolo 117, comma 7, lettera a), del testo unico di

cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o, per i contratti di credito di cui al capo II del titolo VI del medesimo testo unico, il tasso previsto dall'articolo 125-*bis*, comma 7, lettera *a*), dello stesso;

i) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere da *f*) a *h*) si applichino ai contratti aventi a oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche ove diversi da quelli di cui all'articolo 3, paragrafo 1, numero 18), del regolamento (UE) 2016/1011; prevedere che in tali casi non si applichi l'articolo 118 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993;

l) prevedere che entro un anno dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative del presente comma le banche e gli intermediari finanziari:

1) rendano nota alla clientela la pubblicazione dei piani secondo quanto indicato alla lettera *e*);

2) comunichino ai clienti le variazioni contrattuali necessarie per introdurre le clausole previste alla lettera *f*); la modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione; in quest'ultimo caso egli ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate;

m) prevedere che le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni di cui alla lettera *l*) siano inefficaci; in caso di inefficacia della modifica e di successiva variazione sostanziale o cessazione dell'indice di riferimento applicato al contratto, prevedere che si applichi l'indice sostitutivo definito ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011; prevedere che, ove non sia definito tale indice, si applichi il tasso previsto dall'articolo 117, comma 7, lettera *a*), del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o, per i contratti di credito di cui al capo II del titolo VI del medesimo testo unico, il tasso previsto dall'articolo 125-*bis*, comma 7, lettera *a*), dello stesso;

n) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere *l*), numero 2), e *m*) si applichino ai contratti aventi a oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche ove diversi da quelli di cui all'articolo 3, paragrafo 1, numero 18), del regolamento (UE) 2016/1011, e ai soggetti che prestano i relativi servizi; prevedere che in tali casi non si applichi l'articolo 118 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3, può emanare disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 7.

(Delega al Governo per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale e per l'attuazione del regolamento (UE) 2021/23, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) ferme restando le attribuzioni previste dal regolamento (UE) n. 648/2012, in capo alle autorità

competenti di cui all'articolo 2, numero 7), del regolamento (UE) 2021/23, designare la Banca d'Italia quale unica autorità di risoluzione nazionale, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, attribuendo a quest'ultima tutti i poteri assegnati all'autorità di risoluzione dal citato regolamento;

b) designare il Ministero dell'economia e delle finanze quale Ministero incaricato, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/23, dell'esercizio delle funzioni previste dal regolamento medesimo, definendo le opportune modalità di scambio di informazioni con la Banca d'Italia e con la CONSOB al fine dell'esercizio di tali funzioni e di quanto previsto dalla lettera c);

c) prevedere l'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze prima di dare attuazione a decisioni dell'autorità di risoluzione che, alternativamente o congiuntamente:

1) abbiano un impatto diretto sul bilancio dello Stato;

2) abbiano implicazioni sistemiche che possano verosimilmente causare un impatto diretto sul bilancio dello Stato;

3) diano avvio alla risoluzione di una controparte centrale;

d) definire la ripartizione tra la Banca d'Italia e la CONSOB dei poteri previsti dai titoli III, IV e V del regolamento (UE) 2021/23 e assegnati alle autorità competenti di cui all'articolo 2, numero 7), del medesimo regolamento, avendo particolare riguardo all'esigenza di assicurare la tempestività degli interventi e la celerità delle procedure e tenendo conto del riparto di attribuzioni previsto dalla legislazione vigente e dal regolamento (UE) n. 648/2012;

e) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB il potere di ricorrere alla disciplina secondaria, nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti e nell'ambito e per le finalità specificamente previsti dal regolamento (UE) 2021/23. Nell'esercizio dei poteri regolamentari la Banca d'Italia e la CONSOB tengono conto delle linee guida emanate dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) ai sensi del regolamento (UE) 2021/23;

f) prevedere che il regime di responsabilità di cui all'articolo 24, comma 6-*bis*, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sia esteso:

1) all'esercizio delle funzioni disciplinate dal regolamento (UE) 2021/23, con riferimento alla Banca d'Italia e alla CONSOB, ai componenti dei loro organi, ai loro dipendenti, nonché agli organi delle procedure di risoluzione, compresi i commissari, la controparte centrale-ponte e i componenti dei suoi organi;

2) all'esercizio, da parte della Banca d'Italia e della CONSOB, secondo le rispettive competenze, dei poteri di intervento precoce disciplinati dal regolamento (UE) 2021/23, nonché agli organi delle procedure di intervento precoce e ai loro componenti, compresi i commissari;

g) prevedere che, per gli atti compiuti in attuazione di provvedimenti dell'autorità di risoluzione, la responsabilità dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai sensi dell'articolo 2, numero 23), e dell'alta dirigenza, ai sensi dell'articolo 2, numero 37), del regolamento (UE) 2021/23, della controparte centrale sottoposta a risoluzione sia limitata ai casi di dolo o colpa grave;

h) non avvalersi della facoltà di imporre l'approvazione *ex ante* da parte dell'autorità giudiziaria della decisione di adottare una misura di prevenzione o di gestione della crisi prevista dall'articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23;

i) mediante estensione dell'ambito applicativo dell'articolo 2638, comma 3-*bis*, del codice civile, disporre l'equiparazione, agli effetti della legge penale, delle autorità e delle funzioni di risoluzione di cui al regolamento (UE) 2021/23 alle autorità e alle funzioni di vigilanza;

l) disporre che la violazione dell'obbligo di segreto previsto dall'articolo 73 del regolamento (UE) 2021/23 da parte di soggetti che non rivestono la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio sia punita a norma dell'articolo 622 del codice penale, con procedibilità d'ufficio;

m) con riferimento alla disciplina delle sanzioni previste dal regolamento (UE) 2021/23:

1) introdurre nell'ordinamento nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 82, paragrafo 1,

del regolamento (UE) 2021/23, nuove fattispecie di illeciti amministrativi per violazione delle disposizioni del medesimo regolamento, stabilendo:

- 1.1) l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a controparti centrali o a partecipanti diretti delle stesse controparti centrali nei cui confronti siano accertate le violazioni e i presupposti che determinano una responsabilità da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nonché dei dipendenti o di coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del soggetto vigilato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;
 - 1.2) l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie, in modo tale che:
 - 1.2.1) la sanzione applicabile alle persone giuridiche sia compresa tra il minimo di 30.000 euro e il massimo del 10 per cento del fatturato;
 - 1.2.2) la sanzione applicabile alle persone fisiche sia compresa tra il minimo di 5.000 euro e il massimo di 5 milioni di euro;
 - 1.2.3) qualora il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione sia superiore ai limiti massimi indicati ai numeri 1.2.1) e 1.2.2), le sanzioni siano elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile;
 - 2) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, il potere di irrogare le sanzioni; definire, tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/23, i criteri cui la Banca d'Italia e la CONSOB devono attenersi nella determinazione dell'ammontare della sanzione, anche in deroga alle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689;
 - 3) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, il compito di comunicare all'AESFEM, ai sensi dell'articolo 84 del regolamento (UE) 2021/23, le informazioni previste dal medesimo regolamento sulle sanzioni applicate da ciascuna di esse;
 - 4) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, il potere di definire disposizioni attuative, anche con riferimento alla definizione della nozione di fatturato utile per la determinazione della sanzione, alla procedura sanzionatoria e alle modalità di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni;
 - 5) prevedere, ove compatibili con il regolamento (UE) 2021/23, efficaci strumenti per la deflazione del contenzioso o per la semplificazione dei procedimenti di applicazione della sanzione, anche conferendo alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, la facoltà di escludere l'applicazione della sanzione per condotte prive di effettiva offensività o pericolosità;
 - 6) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, il potere di adottare le misure previste dal regolamento (UE) 2021/23 relative alla reprimenda pubblica, all'ordine di cessare o di porre rimedio a condotte irregolari e alla sospensione temporanea dall'incarico;
 - 7) introdurre la possibilità di una dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza in caso di avvio della risoluzione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e, a seguito dell'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, nel titolo IX della parte prima del medesimo codice, senza che in tal caso assuma rilievo esimente l'eventuale superamento dello stato di insolvenza per effetto della risoluzione;
 - 8) stabilire l'applicabilità agli organi della risoluzione delle fattispecie penali previste nel titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in coerenza con l'articolo 237, secondo comma, del citato regio decreto n. 267 del 1942, nonché, a seguito dell'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, nel titolo IX della parte prima del citato codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, in coerenza con l'articolo 343, commi 2 e 3, del medesimo codice.
- n) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione e attuazione del regolamento (UE) 2021/23 e a garantire il coordinamento con le

altre disposizioni vigenti per i settori interessati dalla normativa da attuare, avendo riguardo al riparto di funzioni tra la Banca d'Italia e la CONSOB previsto dalla legislazione vigente, nonché prevedendo opportune forme di coordinamento tra le due autorità;

o) fermo restando quanto previsto dalla lettera *n)*, apportare al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ogni altra modifica necessaria per chiarire la disciplina applicabile, per assicurare maggiore efficacia ed efficienza alla gestione delle crisi di tutti gli intermediari ivi disciplinati e per il coordinamento con la disciplina prevista nel regolamento (UE) 2021/23, anche tenendo conto di quanto previsto dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e delle esigenze di proporzionalità della disciplina e di celerità delle procedure;

p) prevedere che la Banca d'Italia e la CONSOB adottino la disciplina secondaria di cui al presente articolo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di attuazione della delega di cui al presente articolo.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 8.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/557, che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2021/557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2021.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene, oltre che ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta applicazione del regolamento (UE) 2021/557;

b) individuare la Banca d'Italia, l'IVASS, la CONSOB e la COVIP, secondo le relative attribuzioni, quali autorità competenti, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, come modificato dall'articolo 1, numero 13), del regolamento (UE) 2021/557;

c) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorità individuate ai sensi della lettera *b)* nell'ambito e per le finalità specificamente previste dal regolamento (UE) 2021/557 e dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento;

d) estendere la disciplina delle sanzioni amministrative introdotta in attuazione del regolamento (UE) 2017/2402 alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2021/557.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 9.

(Delega al Governo per il compiuto adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE)

2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea (« EPPO »))

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi per il compiuto adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, attuato con il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, modificando la disciplina della competenza prevista dal codice di procedura penale in modo da concentrare negli uffici giudiziari distrettuali la trattazione dei procedimenti per i reati che offendono gli interessi finanziari dell'Unione europea in ordine ai quali la Procura europea può esercitare la sua competenza, indipendentemente dalla circostanza che detta competenza sia esercitata.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 10.

(Delega al Governo per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e, limitatamente ai controlli ufficiali e altre attività ufficiali riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) adeguare il procedimento di autorizzazione e il sistema di vigilanza sugli organismi di controllo e di certificazione nonché la disciplina degli adempimenti connessi alle attività svolte dai suddetti organismi, comprese le cause di sospensione e di revoca delle autorizzazioni di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) 2018/848 e di cui agli articoli 28, 29, 31, 32 e 33 del regolamento (UE) 2017/625;

b) definire i criteri e le modalità di etichettatura di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2018/848;

c) dettare le disposizioni necessarie per procedere alla designazione dei laboratori ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio nell'ambito dei controlli ufficiali intesi a verificare il rispetto della normativa in materia di produzione biologica e etichettatura dei prodotti biologici, compresi quelli indicati nell'allegato I al regolamento (UE) 2018/848;

d) adeguare il sistema sanzionatorio per gli organismi di controllo e per gli operatori biologici, compresi i gruppi di operatori, che adottano condotte non conformi al regolamento (UE) 2018/848, compreso l'illecito utilizzo dei termini riferiti all'agricoltura biologica da parte di operatori non assoggettati al sistema di controllo.

Art. 11.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1727, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) definire le procedure di nomina, la disciplina economica e la posizione ordinamentale del membro nazionale dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e dell'aggiunto, nonché dell'assistente, in coerenza sistematica con le disposizioni relative ad altri incarichi in sede internazionale e sovranazionale analoghi in relazione alle attività svolte, fermo restando, per il profilo economico, quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

b) individuare il luogo ordinario di lavoro dell'aggiunto e dell'assistente presso la sede dell'Eurojust;

c) prevedere i presupposti in presenza dei quali il membro nazionale può essere assistito da aggiunti o assistenti ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1727; prevedere che il numero complessivo degli ulteriori aggiunti o assistenti non sia superiore a tre unità, tra le quali, in ogni caso, non può essere nominato più di un aggiunto;

d) armonizzare il diritto nazionale per consentire l'effettivo esercizio dei poteri di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 3, 4 e 5, del regolamento (UE) 2018/1727;

e) regolamentare le procedure per consentire al membro nazionale di accedere alle informazioni contenute nei registri nazionali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2018/1727;

f) disciplinare i criteri di nomina dei corrispondenti nazionali di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2018/1727, nonché, quando sono nominati più corrispondenti, i criteri di individuazione del responsabile, e disciplinare le modalità per rendere efficace il sistema di coordinamento nazionale;

g) apportare ogni opportuna modifica alle norme processuali e ordinamentali al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2018/1727, con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili, e per coordinare le norme interne vigenti con quanto in esso previsto, prevedendo anche l'abrogazione della legge 14 marzo 2005, n. 41, e delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel regolamento.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 273.862 euro annui a decorrere dall'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1805, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e confisca)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere che, fermo restando quanto previsto dagli articoli 3, paragrafo 1, 8, paragrafo 1, lettera e),

e 19, paragrafo 1, lettera *f*), del regolamento (UE) 2018/1805, il riconoscimento e l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca sono subordinati alla condizione che i fatti che hanno dato luogo all'adozione dei provvedimenti medesimi siano previsti come reato dalla legge italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualificazione ad essi attribuita nell'ordinamento giuridico dello Stato di emissione;

b) prevedere che ai certificati di sequestro o di confisca sia allegata una copia autentica del provvedimento di cui si chiedono il riconoscimento e l'esecuzione, fermo restando il potere dell'autorità di esecuzione di chiedere la trasmissione dell'originale del provvedimento, ove necessario ai fini della decisione;

c) individuare il Ministero della giustizia quale autorità centrale ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1805, consentendo comunque la possibilità di trasmissione diretta dei certificati tra autorità di emissione e autorità di esecuzione e prevedendo, per tale ipotesi, che l'autorità giudiziaria nazionale informi, anche a fini statistici, il Ministero della giustizia dei provvedimenti di sequestro e di confisca ricevuti o trasmessi per l'esecuzione; prevedere che, in ogni caso, copia dei certificati sia trasmessa al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, se essi si riferiscono a procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, e al procuratore generale presso la corte di appello, se essi si riferiscono a procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a*), del codice di procedura penale;

d) prevedere che il Ministro della giustizia sia competente a chiedere allo Stato di emissione il rimborso, totale o parziale, degli importi versati a titolo di risarcimento nei casi di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1805, destinando tali importi, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

e) determinare le regole di competenza nelle ipotesi di concorso di provvedimenti di sequestro o confisca di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2018/1805;

f) in relazione ai provvedimenti di sequestro:

1) individuare, quale « autorità di esecuzione » ai sensi dell'articolo 2, numero 9), del regolamento (UE) 2018/1805, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del capoluogo del distretto, determinando i criteri di attribuzione della competenza territoriale;

2) disciplinare la procedura di riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di sequestro e i relativi termini, prevedendo l'acquisizione del parere del pubblico ministero e l'applicazione, nei limiti della compatibilità, delle disposizioni del codice di procedura penale in materia di esecuzione, di revoca e di impugnazione del decreto di sequestro preventivo;

3) prevedere che dell'esecuzione del sequestro, delle istanze di revoca e della proposizione di atti di impugnazione l'autorità giudiziaria procedente dia tempestiva comunicazione all'autorità emittente e, quando il provvedimento di sequestro ha ad oggetto un bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale, altresì al Ministero della cultura, con avviso della facoltà di presentare osservazioni e dei termini entro i quali essa può essere esercitata;

4) individuare quale autorità di emissione, ai sensi dell'articolo 2, numero 8), del regolamento (UE) 2018/1805, la medesima autorità giudiziaria che ha adottato il provvedimento di sequestro;

g) in relazione ai provvedimenti di confisca:

1) individuare quale autorità di esecuzione, ai sensi dell'articolo 2, numero 9), del regolamento (UE) 2018/1805, la corte di appello, determinandone la competenza territoriale con criteri omogenei a quelli individuati in forza del numero 1) della lettera *f*) del presente comma;

2) prevedere che, nei casi previsti dall'articolo 21 del regolamento (UE) 2018/1805, la corte di appello disponga il rinvio del riconoscimento e dell'esecuzione del provvedimento di confisca con decreto motivato adottato senza formalità;

3) disciplinare la procedura di riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di confisca e i relativi termini, prevedendo la partecipazione anche dell'autorità di emissione, di coloro che, sulla base degli

atti, risultano essere titolari di diritti reali sul bene oggetto della confisca e, quando il provvedimento di confisca ha ad oggetto un bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale, del Ministero della cultura;

- 4) prevedere che contro la decisione sul riconoscimento del provvedimento di confisca sia ammesso ricorso per cassazione solo per violazione di legge, stabilendo, ove necessario, specifiche norme procedurali per la trattazione del ricorso;
- 5) prevedere che la sentenza di riconoscimento del provvedimento di confisca sia eseguita solo dopo che sia divenuta irrevocabile e che al procedimento esecutivo si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137;
- 6) prevedere che, fermo restando quanto disposto dall'articolo 30 del regolamento (UE) 2018/1805, per la destinazione dei beni confiscati si osservino, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137;
- 7) individuare quale autorità di emissione ai sensi dell'articolo 2, numero 8), del regolamento (UE) 2018/1805, il pubblico ministero presso il giudice dell'esecuzione e, nei procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento di confisca;
- 8) predisporre, attraverso la previsione dell'accesso a un rimedio restitutorio, la disciplina necessaria ad assicurare l'esecuzione delle confische ordinate con sentenze emesse all'esito di processi celebrati in assenza, ovvero disposte dal giudice dell'esecuzione a seguito di sentenze emesse all'esito di processi celebrati in assenza, quando non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2018/1805;
- h) provvedere, ove necessario, a modificare o abrogare le disposizioni del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 35, e del decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137, al fine di armonizzarle con quelle introdotte in esecuzione della presente delega, eventualmente anche accorpando la complessiva disciplina in un testo normativo unitario;
- i) apportare le necessarie modifiche agli articoli 419, 429 e 552 del codice di procedura penale, prevedendo l'avvertimento all'imputato della possibile adozione del provvedimento di confisca nel processo celebrato in sua assenza, conformemente a quanto previsto dall'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), punto i), del regolamento (UE) 2018/1805;
- l) apportare ogni ulteriore opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2018/1805, con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili, e abrogare espressamente le norme interne che risultino incompatibili con quelle del medesimo regolamento.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 13.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) modificare, in conformità alla disciplina della direttiva (UE) 2019/1937, la normativa vigente in materia di tutela degli autori di segnalazioni delle violazioni di cui all'articolo 2 della citata direttiva, di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un contesto lavorativo pubblico o privato, e dei soggetti indicati all'articolo 4, paragrafo 4, della stessa direttiva;
- b) curare il coordinamento con le disposizioni vigenti, assicurando un alto grado di protezione e tutela

dei soggetti di cui alla lettera *a*), operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie;

c) esercitare l'opzione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1937, che consente l'introduzione o il mantenimento delle disposizioni più favorevoli ai diritti delle persone segnalanti e di quelle indicate dalla direttiva, al fine di assicurare comunque il massimo livello di protezione e tutela dei medesimi soggetti;

d) operare gli opportuni adattamenti delle disposizioni vigenti al fine di conformare la normativa nazionale a quella europea, anche in relazione a violazioni di diritto interno riconducibili a reati o comportamenti impropri che compromettono la cura imparziale dell'interesse pubblico o la regolare organizzazione e gestione dell'ente.

Art. 14.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/816, che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari, e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alle norme di rango primario in materia di identificazione di cittadini di Stati terzi, apolidi e persone la cui cittadinanza è ignota, di casellario giudiziale e di scambio delle relative informazioni, nonché al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le modifiche e le integrazioni necessarie per l'adeguamento della normativa interna alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/816, con particolare riguardo a quelle non direttamente applicabili;

b) assicurare la conformità delle disposizioni nazionali di adeguamento di cui alla lettera *a*) ai principi e alle norme sovranazionali in materia di protezione dei dati personali;

c) adottare ogni opportuna modifica alle norme del codice penale, del codice di procedura penale, alle norme sul casellario giudiziale e a quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale, della decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario, della decisione 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI, nonché della direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio, al fine di armonizzare il quadro giuridico nazionale e di favorire il più efficace perseguimento delle finalità dei citati atti dell'Unione europea.

Art. 15.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4, relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati,

che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/167/CEE del Consiglio)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) individuare il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano quali autorità competenti a svolgere i compiti previsti dal regolamento (UE) 2019/4, specificando le rispettive competenze;

b) adeguare e semplificare le norme vigenti al fine di eliminare processi e vincoli ormai obsoleti;

c) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4 attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni.

Art. 16.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) individuare, ai sensi dell'articolo 137 del regolamento (UE) 2019/6, il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano quali autorità competenti a svolgere i compiti previsti, secondo le rispettive competenze, e prevedere forme di coordinamento tra le medesime autorità;

b) stabilire i contenuti, i tempi e le modalità di registrazione delle informazioni che i fabbricanti e i distributori all'ingrosso nonché le farmacie e altri rivenditori al dettaglio, i veterinari e gli allevatori sono tenuti a comunicare al Ministero della salute, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano;

c) rimodulare il sistema delle tariffe sulla base dei compiti effettivi previsti dal regolamento (UE) 2019/6;

d) prevedere l'adeguamento e il coordinamento dei sistemi informatici nazionali rispetto ai sistemi informatici istituiti con il regolamento (UE) 2019/6 e gestiti dall'Agenzia europea per i medicinali per le finalità previste dagli articoli 6, 55, 57, 58, 61, 67, 74, 76, 81, 88, 91, 92, 94, 95, 100, 132 e 155 del medesimo regolamento;

e) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6 attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni.

Art. 17.

(Delega al Governo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere

delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) prevedere specifiche e progressive misure finalizzate ad introdurre, entro il 31 dicembre 2026, il divieto di abbattimento selettivo dei pulcini di linea maschile delle galline della specie *Gallus gallus domesticus* provenienti da linee di allevamento orientate alla produzione di uova non destinate alla cova, ad eccezione dei casi in cui l'abbattimento dei pulcini sia stato prescritto ai sensi della normativa vigente che disciplina le malattie animali oppure sia necessario, in casi specifici, per motivi connessi alla protezione degli animali;
- b) garantire alle aziende di produzione di pulcini (incubatoi), di cui all'ambito di applicazione del presente articolo, anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni nazionali di categoria, nel rispetto dei termini di decorrenza di cui alla lettera a), congrui tempi di adeguamento alla normativa per l'aggiornamento delle procedure di lavoro e dello stato tecnologico delle medesime imprese;
- c) favorire l'introduzione e lo sviluppo e promuovere la conoscenza di tecnologie e strumenti per il sessaggio degli embrioni *in ovo* (cosiddetto « *in ovo sexing* ») in grado di identificare il sesso del pulcino ancora prima della schiusa, al fine di scartare le uova che contengano pulcini maschi, o di altre tecnologie innovative che offrano una valida alternativa alla pratica dell'abbattimento dei pulcini;
- d) promuovere appropriate politiche di incentivazione, promozione e sostegno delle tecnologie e degli strumenti di cui alla lettera c), anche al fine di favorire la tutela del benessere degli animali;
- e) adottare i provvedimenti necessari affinché le autorità sanitarie territorialmente competenti procedano ad ispezioni negli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 18.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009 che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) indicare il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali quale autorità competente nazionale e autorità di notifica, nonché l'Ente unico nazionale di accreditamento (Accredia) quale organismo di valutazione e controllo della conformità per l'applicazione del regolamento (UE) 2019/1009;
- b) definire le procedure di controllo dei prodotti fertilizzanti forniti di marchio CE di cui al regolamento (UE) 2019/1009 e dei prodotti fertilizzanti nazionali;
- c) definire un Piano di controllo nazionale pluriennale per i prodotti fertilizzanti forniti di marchio CE e per i prodotti fertilizzanti nazionali, tenuto conto delle caratteristiche dei singoli prodotti;

- d) adeguare e semplificare le norme vigenti in materia di prodotti fertilizzanti nazionali sulla base delle conoscenze tecnico-scientifiche;
- e) in adeguamento ai nuovi obblighi introdotti dal regolamento (UE) 2019/1009, in ordine alla responsabilità degli operatori economici sulla conformità dei prodotti fertilizzanti dell'Unione europea e per un più elevato livello di protezione della salute, della sicurezza dei consumatori e dell'ambiente, ridurre e semplificare gli oneri informativi e i procedimenti amministrativi a carico degli operatori professionali, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, al fine di ridurre costi e termini procedurali;
- f) predisporre un sistema informativo per la raccolta delle informazioni relative al settore dei prodotti fertilizzanti, da collegare con i sistemi informativi dell'Unione europea e delle regioni;
- g) definire le tariffe per la valutazione di nuove categorie di prodotto, le tariffe per i controlli dei prodotti fertilizzanti inseriti nel registro nazionale nonché le tariffe per i controlli dei prodotti fertilizzanti immessi in commercio;
- h) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009 attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni;
- i) destinare i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai decreti legislativi di cui al comma 1 al miglioramento dell'attività di sorveglianza sul settore dei fertilizzanti e delle campagne comunicative di sensibilizzazione.

Art. 19.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1071/2009, 1072/2009 e 1073/2009, in materia di trasporto su strada di merci e persone, nonché alle disposizioni dei regolamenti (UE) 2020/1054 e 2016/403, in materia di condizioni di lavoro dei conducenti e sull'uso dei tachigrafi, al regolamento (UE) n. 165/2014, in materia di tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, e al regolamento (UE) 2020/1055, che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all'evoluzione del settore del trasporto su strada)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti (CE) n. 1071/2009, 1072/2009 e 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, (UE) 2016/403 della Commissione, del 18 marzo 2016, (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, e (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) provvedere alla semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi all'attività di trasporto su strada e allo snellimento delle relative procedure, favorendo l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- b) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni in materia di trasporto su strada nonché di condizioni di lavoro per i conducenti e di uso dei tachigrafi, attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni, determinando altresì le modalità di contestazione delle violazioni e di notificazione delle sanzioni;
- c) potenziare la collaborazione informatica tra i soggetti istituzionali coinvolti nello scambio di comunicazioni con le autorità competenti degli altri Stati membri dell'Unione europea sulle sanzioni irrogate per violazioni della normativa europea in materia di trasporto su strada.

Art. 20.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/1151, che modifica la direttiva 92/83/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/1151 del Consiglio, del 29 luglio 2020, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico: prevedere che, in relazione alla disposizione di cui all'articolo 1 della direttiva (UE) 2020/1151, in base al quale devono essere considerati tutti gli ingredienti della birra, compresi quelli aggiunti dopo il completamento della fermentazione, ai fini della misurazione dei gradi Plato, si continui a utilizzare la metodologia sinora applicata, fino al 31 dicembre 2030, per garantire un'agevole transizione verso una metodologia armonizzata.

Allegato A
(Articolo 1, comma 1)

- 1) direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;
- 2) direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere (Testo rilevante ai fini del SEE);
- 3) direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori (Testo rilevante ai fini del SEE);
- 4) direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;
- 5) direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012;
- 6) direttiva (UE) 2020/1151 del Consiglio, del 29 luglio 2020, che modifica la direttiva 92/83/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche;
- 7) direttiva (UE) 2020/1504 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (Testo rilevante ai fini del SEE);
- 8) direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (Testo rilevante ai fini del SEE);
- 9) direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la *governance* del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 (Testo rilevante ai fini del SEE);
- 10) direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio, del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

1.2.2. Relazione 2481-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2481-A

Relazione Orale

Relatrice Masini

**TESTO PROPOSTO DALLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)**

Comunicato alla Presidenza il 16 giugno 2022

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**

di concerto con il **Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale**

con il **Ministro della giustizia**

con il **Ministro dello sviluppo economico**

con il **Ministro dell'economia e delle finanze**

con il **Ministro della salute**

con il **Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali**

e con il **Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili**

(V. Stampato Camera n. 3208)

approvato dalla Camera dei deputati il 16 dicembre 2021

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 dicembre 2021

**RELAZIONI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

(Estensore: Parrini)

sul disegno di legge

2 marzo 2022

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per le parti di competenza, in particolare gli articoli 13 e 14, si esprime in senso favorevole.

sugli emendamenti

22 marzo 2022

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 11.3 il parere non ostativo è condizionato a una riformulazione che preveda un termine per l'esercizio della delega nonché l'indicazione puntuale di principi e criteri direttivi;
- sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

su ulteriori emendamenti

26 aprile 2022

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

RELAZIONE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(Estensore: Grasso)

sul disegno di legge

22 febbraio 2022

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, si esprime in senso favorevole con la seguente osservazione:

- all'articolo 11 sarebbe necessario un espresso richiamo, tra i criteri della delega, alle previsioni del paragrafo 4 dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2018/1727 sull'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), secondo cui i membri nazionali, i sostituti e gli assistenti hanno lo stesso stato di giudici, di pubblici ministeri e di rappresentanti dell'autorità giudiziaria nazionale che hanno nel loro diritto interno. Tale specificazione servirebbe a connotare, in modo preciso e da non lasciare adito a dubbi, la natura giudiziaria delle funzioni svolte dal membro nazionale (comma 2, lettera *a*);

- sarebbe inoltre preferibile una previsione più elastica circa la possibilità di nominare più assistenti, in linea con il regolamento e come già avviene per altre rappresentanze nazionali.

Infine, si osserva che mancano del tutto norme transitorie.

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(Estensore: Craxi)

sul disegno di legge

1º marzo 2022

La Commissione, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge, valutati i contenuti relativi alle deleghe di cui agli articoli 3, 11 e 14, rispettivamente in materia di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere delle aziende dell'Unione europea, adeguamento della normativa interna alle disposizioni europee istitutive dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale e di un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di Paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN),

formula per quanto di competenza una relazione favorevole.

RELAZIONE DELLA 4ª COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

(Estensore: Casolati)

sul disegno di legge

8 marzo 2022

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, una relazione favorevole.

RELAZIONI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

sul disegno di legge

(Estensore: Manca)

1º marzo 2022

La Commissione, esaminato il disegno di legge, acquisita, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, la relazione tecnica aggiornata, preso atto che:

- in relazione all'articolo 3, viene evidenziata la natura ordinamentale e precettiva delle relative disposizioni, segnalandosi altresì che agli adempimenti di natura istituzionale potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
 - con riguardo all'articolo 6, si rappresenta che la partecipazione (senza diritto di voto) del Ministero dell'economia e della finanze al Comitato sarà assicurata dal Dipartimento del tesoro, sulla base dell'attuale assetto organizzativo, senza ulteriori modifiche strutturali comportanti l'impiego di risorse aggiuntive in termini di personale, strutture e risorse finanziarie; non sono inoltre previsti oneri derivanti dalla corresponsione di compensi, rimborsi di spese, gettoni di presenza e altri emolumenti;
 - con riferimento all'articolo 7, viene precisato che le attività operative (non finanziarie) poste in capo al Ministero dell'economia e delle finanze saranno svolte dal Dipartimento del tesoro, sulla base dell'attuale assetto organizzativo, senza ulteriori modifiche strutturali comportanti l'impiego di risorse aggiuntive in termini di personale, strutture e risorse finanziarie; relativamente al comma 2, lettera c), della medesima disposizione, nei casi in cui venga dato avvio alla risoluzione di una controparte centrale e si debba dare attuazione a decisioni dell'Autorità di risoluzione aventi (alternativamente o congiuntamente) un impatto diretto sul bilancio dello Stato, o implicazioni che possano causare un impatto diretto sul bilancio dello Stato, in ottemperanza ai generali principi di finanza pubblica, l'autorizzazione del Ministero sarà subordinata all'emanazione di una norma di rango primario, la cui tipologia dovrebbe tener conto anche dei requisiti di urgenza e delle conseguenze connesse all'eventuale situazione di crisi di una controparte centrale, che quantificherà gli oneri finanziari e provvederà al reperimento della necessaria copertura finanziaria;
 - in relazione all'articolo 12, comma 2, lettera d), sono forniti ulteriori elementi informativi e viene confermato che la disposizione ha carattere procedimentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica: si tratta infatti di un meccanismo già sperimentato all'interno dell'ordinamento giuridico nazionale e la sua estensione anche al riconoscimento di provvedimenti di sequestro e di confisca provenienti da altri Stati di emissione assicura l'uniformità di trattamento delle procedure, garantendo l'invarianza del flusso di risorse all'interno del sistema;
 - con riguardo agli articoli 13 e 14, si conferma il carattere ordinamentale e l'assenza di nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
 - per quanto concerne l'articolo 17, si rappresenta che la clausola di invarianza di cui al comma 3 non è coerente con quanto disposto dal comma 2, lettera d), della medesima disposizione: il criterio di delega è suscettibile di comportare oneri che dovranno trovare idonea copertura ai fini dell'adozione del decreto delegato, con applicazione del criterio previsto dall'articolo 1, comma 3;
 - in merito agli articoli 4, 10, 15, 16, 18 e 19, si conferma che la complessità della materia non consente la determinazione *ex ante* degli effetti finanziari e, pertanto, la quantificazione di eventuali nuovi oneri sarà effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti attuativi: nelle relazioni tecniche a loro corredo sarà dato conto della neutralità finanziaria, ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e della relativa copertura finanziaria,
- esprime, per quanto di competenza, una relazione non ostativa condizionata, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione del comma 3 dell'articolo 17.

La relazione è altresì resa con la seguente osservazione:

- si valuti l'opportunità di espungere l'articolo 20, recante una delega che risulta già esercitata dall'articolo 5, comma 15-*septies*, lettera f), numero 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.

sugli emendamenti

(Estensore: Manca)

23 marzo 2022

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di

competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.14, 4.15, 11.2, 12.1, 13.0.1, 16.9, 16.11, 16.12, 19.2 e 19.3.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 11.1, 13.0.1 (testo 2), 14.0.1 (*già* 14.1), 16.2, 16.7, 19.1, 19.5, 20.0.2, 20.0.3, 20.0.4, 20.0.5, 20.0.6, 20.0.7, 20.0.8, 20.0.9, 20.0.10, 20.0.12 e 20.0.13, il cui esame resta sospeso.

su ulteriori emendamenti

(Estensore: Manca)

13 aprile 2022

La Commissione, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 13.0.1 (testo 2), 16.2, 16.7, 19.5, 20.0.2, 20.0.3, 20.0.4, 20.0.5, 20.0.10, 20.0.12 e 20.0.13.

Sull'emendamento 14.0.1 (*già* 14.1), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta, in fine, del seguente comma:

« 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

Il parere è non ostativo sulle proposte 11.1 e 19.1.

L'esame resta sospeso sugli emendamenti 20.0.6, 20.0.7, 20.0.8 e 20.0.9.

su ulteriori emendamenti

(Estensore: Pesco)

27 aprile 2022

La Commissione, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.14 (testo 2) e 4.7 (testo 2).

L'esame resta sospeso sugli emendamenti 10.2 (testo 2), 14.0.1 (testo 2), 16.2 (testo 2), 16.7 (testo 2), 16.12 (testo 2), 18.1 (testo 2), 18.3 (testo 2), 20.0.6, 20.0.7, 20.0.8 e 20.0.9.

su ulteriori emendamenti

(Estensore: Manca)

3 maggio 2022

La Commissione, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 20.0.6, 20.0.7, 20.0.8 e 20.0.9.

Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 16.7 (testo 2).

Il parere è non ostativo sulle proposte 10.2 (testo 2), 14.0.1 (testo 2), 16.2 (testo 2), 16.12 (testo 2), 18.1 (testo 2) e 18.3 (testo 2).

RELAZIONE DELLA 6ª COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(Estensore: Grimani)

sul disegno di legge

24 marzo 2022

La Commissione, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge, premesso che:

gli articoli 5, 6, 7 e 8 recano principi e criteri direttivi in linea con le direttive che si intendono recepire in materia di servizi di *crowdfunding*, mandato macroprudenziale delle autorità nazionali, risanamento e risoluzione delle controparti centrali e quadro specifico per le cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate;

l'articolo 19 contiene deleghe per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dei

regolamenti in materia di trasporto su strada di merci e persone;

nell'allegato A è contenuta la direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la *governance* del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19;

esprime relazione favorevole con le seguenti osservazioni:

- valuti la Commissione di merito di introdurre principi e criteri di delega specifici per il recepimento della direttiva (UE) 2021/338 per precisare normativamente i casi in cui le imprese di investimento siano impossibilitate a fornire la previa comunicazione delle informazioni sui costi e sugli oneri relativi agli accordi di acquisto o vendita di strumenti finanziari conclusi utilizzando mezzi di comunicazione a distanza. Tale indicazione è volta ad evitare che la possibilità del cliente di accettare di ricevere le informazioni dopo la conclusione del contratto si trasformi in una mera formale visione tale da escludere una scelta consapevole. Infine, vista la possibilità per gli intermediari e le imprese finanziarie di ritardare la conclusione dell'operazione fino a quando il cliente al dettaglio abbia ricevuto le informazioni sui costi e sugli oneri, è opportuno prevedere una tempistica sufficiente ad una completa e consapevole presa visione delle medesime informazioni, in quanto, diversamente, si tramuterebbe in un mero adempimento *pro forma*. Infatti la *ratio* dell'intervento della direttiva in commento, così come precisato anche dalla Commissione europea, si ravvede nell'esigenza di semplificare i procedimenti e non di ridurre, eccessivamente, il grado di tutela degli investitori con lo *status* di clienti al dettaglio;
- in riferimento alla stessa direttiva, per quanto concerne l'onere delle imprese di investimento, durante la prestazione di servizi di consulenza in materia di investimenti, di comunicare al cliente se i benefici derivanti dai cambiamenti di strumenti finanziari siano superiori o inferiori ai relativi costi di cambiamento - anche se riferito alla sola clientela professionale - sarebbe opportuno effettuare una distinzione. Se i benefici del cambiamento sono superiori ai relativi costi, la disciplina appare adeguata. Se i benefici del cambiamento, invece, sono inferiori ai relativi costi, sarebbe opportuno prevedere, non essendo escluso dalla direttiva (UE) 2021/338, una previa visione delle informazioni, comunicate in formato elettronico o cartaceo, congiunta ad una consapevole scelta dell'operazione da parte del cliente che evidenzii espressamente i maggiori costi, a carico di quest'ultimo, rispetto ai benefici;
- in relazione all'articolo 19, valuti la Commissione di merito di inserire una specifica indicazione di indirizzo al fine di adeguare la disciplina nazionale dell'individuazione dei tracciati dedicati per i trasporti eccezionali su gomma, al fine di equiparare i costi oggi in capo alle imprese trasportatrici a quelli vigenti negli altri Paesi membri, al fine di una completa armonizzazione e assenza di vincoli alla circolazione delle merci, anche in riferimento ai trasporti transfrontalieri.

RELAZIONE DELLA 7ª COMMISSIONE PERMANENTE
(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA,
SPETTACOLO E SPORT)

(Estensore: Cangini)

sul disegno di legge

22 febbraio 2022

La Commissione, esaminato il disegno di legge, si esprime, per quanto di competenza, favorevolmente.

RELAZIONE DELLA 8ª COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(Estensore: Berutti)

sul disegno di legge

1º marzo 2022

La Commissione, esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge, premesso che l'articolo 19 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale ad una serie di regolamenti europei in materia di trasporto stradale e, in particolare, ai seguenti atti: regolamenti (CE) n. 1071/2009, n. 1072/2009 e n. 1073/2009, che stabiliscono norme comuni volte a disciplinare, rispettivamente, l'esercizio dell'attività di trasporto su strada di merci e persone, l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada e l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati mediante autobus; regolamento (UE) 2020/1054, che riguarda i tempi di guida e di riposo e l'utilizzo dei tachigrafi; regolamento (UE) 2016/403, che aggiorna la normativa in relazione alle infrazioni che possono portare alla perdita dell'onorabilità del trasportatore su strada; regolamento (UE) n. 165/2014, che disciplina l'installazione e l'uso dei tachigrafi; regolamento (UE) 2020/1055, che ha modificato precedenti regolamenti sul trasporto stradale per adeguarli all'evoluzione del settore,

formula una relazione favorevole con le seguenti osservazioni:

- si preveda che in sede di adeguamento della normativa nazionale a quella europea siano definiti in maniera chiara e precisa i limiti della « temporaneità » prevista dalla legislazione dell'Unione europea, attraverso l'individuazione del numero massimo di ingressi nel territorio nazionale e dei tempi massimi di permanenza consentiti ai vettori stranieri;
- si individuino specifiche modalità per la verifica del rispetto delle condizioni di lavoro e delle previsioni dettate dal decreto legislativo n. 136 del 2016 in materia di distacco nell'ambito di una prestazione di servizi ed altresì per la verifica del rispetto della disciplina nazionale sull'IVA che prescrive l'assoggettamento all'imposta per tutti i servizi di trasporto di persone svolti interamente sul territorio italiano.

**RELAZIONE DELLA 9ª COMMISSIONE PERMANENTE
(AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)**

(Estensore: Taricco)

sul disegno di legge

1° marzo 2022

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, premesso che:

il disegno di legge reca disposizioni di delega riguardanti il recepimento di dieci direttive europee inserite nell'allegato A e contiene inoltre principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a cinque direttive, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a venti regolamenti europei e a una raccomandazione;

considerato che:

l'articolo 10 reca una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e al regolamento (UE) 2017/625, limitatamente - quest'ultimo - ai controlli ufficiali riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici;

l'articolo 15 reca una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati;

l'articolo 16 dispone circa i criteri e i principi di delega per l'adozione dei decreti di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/6 in materia di immissione sul mercato, fabbricazione, importazione, esportazione, fornitura, distribuzione, farmacovigilanza, controllo e impiego di medicinali veterinari;

l'articolo 17 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento;

l'articolo 18 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa

nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE,

esprime relazione favorevole con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito, in relazione alla delega al Governo, prevista all'articolo 10, per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/848, di prevedere il coinvolgimento delle Commissioni parlamentari competenti ed un coordinamento con il quadro normativo vigente;

valuti la Commissione di merito, in relazione alla delega al Governo, prevista all'articolo 16, per l'adozione dei decreti di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/6, in materia di immissione sul mercato, fabbricazione, importazione, esportazione, fornitura, distribuzione, farmacovigilanza, controllo e impiego di medicinali veterinari,

- di prevedere un percorso per consentire la pubblicità dei medicinali veterinari immunologici soggetti a prescrizione veterinaria, rivolta ad allevatori professionisti, come previsto dall'articolo 120, paragrafo 2 dello stesso regolamento, definendo in modo puntuale i requisiti di formazione e professionalità di questi ultimi, anche prevedendo apposito requisito formativo presso le aziende sanitarie locali territoriali (servizio veterinario), e nel materiale di comunicazione il richiamo esplicito alla consultazione del veterinario;

- di adottare interventi volti a favorire l'uniformità dei criteri di scelta degli antibiotici da utilizzare negli animali, così come stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2021/1760 della Commissione, del 26 maggio 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/6, al fine di poter agevolare un percorso di armonizzazione a livello dell'Unione europea;

- di prevedere i necessari interventi normativi volti a consentire al medico veterinario la possibilità, al momento della visita, di cedere i medicinali della propria scorta, anche da confezioni multiple in frazioni distribuibili singolarmente, nel rispetto dei principi di appropriatezza delle cure e tracciabilità delle terapie;

valuti la Commissione di merito, in relazione alla delega al Governo, prevista all'articolo 18, ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'Unione europea, ponendo particolare attenzione a non creare appesantimenti burocratici non indispensabili alle aziende agricole utilizzatrici.

**RELAZIONE DELLA 10ª COMMISSIONE PERMANENTE
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)**

(Estensore: Croatti)

sul disegno di legge

16 febbraio 2022

La Commissione, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge, formula una relazione favorevole.

**RELAZIONE DELLA 11ª COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)**

(Estensore: Carbone)

sul disegno di legge

22 febbraio 2022

La Commissione, esaminato il disegno di legge, formula, per quanto di competenza, relazione favorevole.

**RELAZIONE DELLA 12ª COMMISSIONE PERMANENTE
(IGIENE E SANITÀ)**

(Estensore: Boldrini)

sul disegno di legge

22 febbraio 2022

La Commissione, esaminato il disegno di legge, viste in particolare le disposizioni recate dagli articoli 10, 15, 16, 17 e 18;

per quanto di competenza, si esprime in senso favorevole, con la seguente osservazione:

in riferimento all'articolo 16, recante delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/6, relativo ai medicinali veterinari, si invita a valutare la possibilità di integrare i principi di delega prevedendo che il veterinario, al momento della visita, nel caso sia di animali da affezione che di animali da reddito, possa effettuare la cessione di medicinali veterinari secondo principi di appropriatezza delle cure e tracciabilità della terapia, anche mediante consegna di singole unità posologiche.

RELAZIONE DELLA 13^a COMMISSIONE PERMANENTE (TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

(Estensore: Comincini)

sul disegno di legge

2 marzo 2022

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per le parti di competenza, approva una relazione favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Testo approvato dalla Camera dei deputati

Art. 1.

(Delega al Governo per l'attuazione e il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea)

1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure e i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché quelli specifici stabiliti dalla presente legge, i decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 2 a 20 della presente legge e all'annesso allegato A.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi di cui al comma 1, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe di cui al medesimo comma 1. Alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della citata legge n. 234 del 2012. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in

DISEGNO DI LEGGE

Testo proposto dalla
Commissione

Art. 1.

(Delega al Governo per l'attuazione e il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea)

1. *Identico.*

(Si vedano le modifiche apportate all'allegato A)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 2.

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)

1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della medesima legge, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee recepite in via regolamentare o amministrativa ovvero in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

Art. 3.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/2121, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a*) estendere, in quanto compatibili, le disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2019/2121 alle società diverse dalle società di capitali, purché iscritte nel registro delle imprese, con esclusione delle società cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile, e alle società regolate dalla legge di uno Stato membro diverse dalle società di capitali;
- b*) estendere, in quanto compatibili, le disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2019/2121 alle trasformazioni, fusioni e scissioni alle quali partecipano, o da cui risultano, una o più società non aventi la sede statutaria, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nel territorio dell'Unione europea;
- c*) disciplinare le trasformazioni, le fusioni e le scissioni di società regolate dalla legge italiana a cui partecipano, o da cui risultano, società regolate dalla legge di altro Stato anche non appartenente all'Unione europea;
- d*) disciplinare le trasformazioni, le fusioni e le scissioni a cui partecipano, o da cui risultano, altri enti non societari i quali abbiano quale oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività di impresa, purché regolati dalla legge di uno Stato membro e aventi la sede statutaria, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nel territorio dell'Unione europea;
- e*) disciplinare le scissioni transfrontaliere, totali o parziali, che comportano il trasferimento del patrimonio attivo e passivo a una o

Art. 2.

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)

Identico

Art. 3.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/2121, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere)

Identico

- più società preesistenti;
- f) disciplinare il trasferimento della sede sociale all'estero da parte di una società regolata dalla legge italiana senza mutamento della legge regolatrice, con integrazione delle relative disposizioni del codice civile e dell'articolo 25 della legge 31 maggio 1995, n. 218, precisando se e a quali condizioni l'operazione sia ammissibile e prevedendo, ove ritenuto ammissibile, opportuni controlli di legalità e tutele equivalenti a quelle previste dalla direttiva (UE) 2019/2121 e stabilendo, infine, un regime transitorio, applicabile prima della data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, per le società che alla medesima data hanno trasferito la sede all'estero mantenendo la legge italiana;
- g) disciplinare i procedimenti giurisdizionali, anche di natura cautelare, per la tutela avverso le determinazioni dell'autorità competente in materia di rilascio del certificato preliminare di cui agli articoli 86 *quaterdecies*, 127 e 160 *quaterdecies* della direttiva (UE) 2017/1132, anche per il caso di mancata determinazione, nonché avverso le determinazioni della medesima autorità in materia di controllo di legalità di cui agli articoli 86 *sexdecies*, 128 e 160 *sexdecies* della predetta direttiva, prevedendo la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa;
- h) prevedere, per i creditori i cui crediti sono anteriori all'iscrizione del progetto di operazione transfrontaliera nel registro delle imprese, tutele non inferiori a quelle stabilite dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108;
- i) individuare i canali informativi utilizzabili dall'autorità competente per la verifica delle pendenze delle società verso creditori pubblici, anche in funzione della richiesta di adeguate garanzie per il pagamento di tali crediti;
- l) disciplinare gli effetti sui procedimenti di rilascio del certificato preliminare e di controllo previsti dagli articoli 86 *quaterdecies*, 86 *sexdecies*, 127, 128, 160 *quaterdecies* e 160 *sexdecies* della direttiva (UE) 2017/1132, derivanti dal mancato adempimento e dal mancato rilascio delle garanzie da parte della società per le obbligazioni, anche non pecuniarie e in corso di accertamento, esistenti nei confronti di amministrazioni o enti pubblici;
- m) individuare, nell'ambito della procedura per il rilascio del certificato preliminare di cui agli articoli 86 *quaterdecies*, 127 e 160 *quaterdecies* della direttiva (UE) 2017/1132, i criteri per la qualificazione di un'operazione transfrontaliera come abusiva o fraudolenta in quanto volta all'elusione del diritto dell'Unione europea o nazionale o posta in essere per scopi criminali;
- n) disciplinare i criteri e le modalità di semplificazione dello scambio dei certificati preliminari tra le autorità competenti;
- o) apportare le necessarie modifiche alle disposizioni dettate dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sulla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa in relazione ai procedimenti indicati alla lettera g) nonché per gli strumenti di tutela giurisdizionale previsti ai sensi della lettera h);
- p) prevedere che la società, ai fini del trasferimento di attività e passività a una o più società di nuova costituzione regolate dal diritto interno, possa avvalersi della disciplina prevista per la scissione, con le semplificazioni previste dall'articolo 160 *vicies*

della direttiva (UE) 2017/1132, e stabilire che le partecipazioni siano assegnate alla società scorporante;
q) prevedere una disciplina transitoria delle fusioni transfrontaliere che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108, a cui partecipi o da cui risulti una società regolata dalla legge di uno Stato che non ha ancora recepito la direttiva (UE) 2019/2121;
r) prevedere, per le violazioni delle disposizioni di recepimento della direttiva, l'applicazione di sanzioni penali e amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni delle disposizioni stesse, nel limite, per le sanzioni penali, della pena detentiva non inferiore nel minimo a sei mesi e non superiore nel massimo a cinque anni, ferma restando la disciplina vigente per le fattispecie penali già previste.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 4.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/2161, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alle disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le modifiche e le integrazioni necessarie per il recepimento delle disposizioni contenute nella direttiva;
b) coordinare le disposizioni relative all'indicazione di prezzi, da introdurre nel codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, in attuazione delle modifiche apportate alla direttiva 98/6/CE, con le altre disposizioni vigenti in materia di indicazione di prezzi e, in particolare, con le disposizioni dell'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
c) revisionare e adeguare l'apparato sanzionatorio amministrativo, già previsto dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, nelle materie oggetto della direttiva (UE) 2019/2161, attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni;
d) stabilire che i poteri sanzionatori di cui agli articoli 1, 3 e 4 della direttiva (UE) 2019/2161 siano esercitati dall'Autorità garante della

Art. 4.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/2161, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori)

1. *Identico.*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

concorrenza e del mercato anche in relazione alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale, cui si applicano le disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 1-*bis*, del medesimo codice;

e) prevedere che il massimo edittale delle sanzioni inflitte a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, **nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-*quater*, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005**, sia almeno pari al 4 per cento del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati;

f) stabilire le specifiche modalità di indicazione del prezzo precedente in caso di riduzioni di prezzo per prodotti immessi sul mercato da meno di trenta giorni, nonché in caso di aumenti progressivi della riduzione di prezzo, ed escludere, in ogni caso, dalla disciplina della indicazione del prezzo precedente i beni che possono deteriorarsi o scadere rapidamente; prolungare altresì a trenta giorni il termine di recesso per i contratti stipulati nel contesto di visite a domicilio non richieste e di escursioni organizzate per vendere prodotti e prevedere che non si applichino, nei medesimi casi, le esclusioni del diritto di recesso.

Art. 5.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/1504, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937)

1. Nell'esercizio della delega **per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/1504 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020**, e per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) **coordinare le esenzioni di cui alla parte II del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con quanto previsto dalla direttiva (UE) 2020/1504, comprendendovi anche i fornitori di servizi di *crowdfunding*, come definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2020/1503;**

e) prevedere che il massimo edittale delle sanzioni inflitte a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sia almeno pari al 4 per cento del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati;

f) *identica.*

Art. 5.

(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937)

1. Nell'esercizio della delega per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
soppressa

- b) prevedere che la responsabilità delle informazioni fornite in una scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento, comprese le sue eventuali traduzioni, sia attribuita, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2020/1503, al titolare del progetto o ai suoi organi di amministrazione, direzione o controllo, nei casi previsti dall'articolo 23, paragrafo 10, del medesimo regolamento (UE) 2020/1503; **a) identica;**
- c) prevedere che la responsabilità delle informazioni fornite in una scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento a livello di piattaforma, comprese le sue eventuali traduzioni, sia attribuita, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503, al fornitore di servizi di *crowdfunding*, nei casi previsti dall'articolo 24, paragrafo 5, del medesimo regolamento (UE) 2020/1503; **b) identica;**
- d) individuare la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) quali autorità competenti ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503, avendo riguardo alle rispettive funzioni, anche prevedendo forme di opportuno coordinamento per evitare duplicazioni e sovrapposizioni e ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati; **c) identica;**
- e) individuare la CONSOB quale punto di contatto unico con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503; **d) identica;**
- f) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorità individuate ai sensi della lettera d), nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti, nell'ambito e per le finalità specificamente previsti dal regolamento (UE) 2020/1503 e dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento, anche con riferimento a procedure di autorizzazione semplificate per i soggetti che, alla data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2020/1503, risultino già autorizzati a norma del diritto nazionale a prestare servizi di *crowdfunding*, ai sensi dell'articolo 48 del medesimo regolamento; **e) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorità individuate ai sensi della lettera c) , nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti, nell'ambito e per le finalità specificamente previsti dal regolamento (UE) 2020/1503 e dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento, anche con riferimento a procedure di autorizzazione semplificate per i soggetti che, alla data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2020/1503, risultino già autorizzati a norma del diritto nazionale a prestare servizi di *crowdfunding*, ai sensi dell'articolo 48 del medesimo regolamento;**
- g) prevedere che le autorità individuate ai sensi della lettera d) dispongano di tutti i poteri di indagine e di vigilanza necessari allo svolgimento dei loro compiti, in conformità a quanto previsto dall'articolo 30 del regolamento (UE) 2020/1503 e in coerenza con i poteri di cui esse dispongono in base alla legislazione vigente; **f) prevedere che le autorità individuate ai sensi della lettera c) dispongano di tutti i poteri di indagine e di vigilanza necessari allo svolgimento dei loro compiti, in conformità a quanto previsto dall'articolo 30 del regolamento**

(UE) 2020/1503 e in coerenza con i poteri di cui esse dispongono in base alla legislazione vigente;
g) identica.

h) attuare l'articolo 39 del regolamento (UE) 2020/1503 coordinando le sanzioni ivi previste e quelle disciplinate dalle disposizioni nazionali vigenti sull'esercizio del potere sanzionatorio da parte della Banca d'Italia e della CONSOB, nel rispetto dei criteri, dei limiti, delle procedure e del regime di pubblicazione previsti dallo stesso regolamento, e prevedendo, per le violazioni individuate dal medesimo articolo 39, le misure amministrative e le sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste, fermi restando i massimi edittali ivi stabiliti e quanto previsto dall'articolo 39, paragrafo 2, lettera *d)*, in coerenza con i minimi edittali stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per le violazioni della disciplina in materia di gestione di portali.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6.

(Delega al Governo per il recepimento della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali, e per l'attuazione degli articoli 23 ter, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011, come modificato dal regolamento (UE) 2021/168)

Art. 6.

(Delega al Governo per il recepimento della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali, e per l'attuazione degli articoli 23 ter, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011, come modificato dal regolamento (UE) 2021/168)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali, e per l'attuazione degli articoli 23 *ter*, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, come modificato dal regolamento (UE) 2021/168 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021.

2. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali, il Governo si attiene, oltre ai principi e criteri direttivi

1. *Identico.*

2. *Identico.*

generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) istituire un Comitato per le politiche macroprudenziali privo di personalità giuridica, quale autorità indipendente designata, ai sensi della raccomandazione CERS/2011/3, per la conduzione delle politiche macroprudenziali con la finalità di perseguire la stabilità del sistema finanziario nel suo complesso, anche attraverso il rafforzamento della capacità del sistema finanziario di assorbire le conseguenze di eventi che ne minacciano la stabilità, nonché la prevenzione e il contrasto dei rischi sistemici, promuovendo così un contributo sostenibile del settore finanziario alla crescita economica;
- b) prevedere che al Comitato partecipino la Banca d'Italia, alla quale è attribuita la presidenza, la CONSOB, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), che condividono l'obiettivo di salvaguardia della stabilità del sistema finanziario;
- c) prevedere che alle sedute del Comitato assista una rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, senza diritto di voto, e che il presidente possa invitare, anche su proposta degli altri membri, soggetti terzi ad assistere, a fini consultivi, alle sedute;
- d) prevedere le regole di funzionamento e di voto del Comitato stabilendo:
 - 1) che il Comitato deliberi, di regola, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi partecipanti;
 - 2) che, in caso di parità, il voto del presidente valga doppio;
 - 3) che le raccomandazioni di cui alla lettera *l*), nonché le segnalazioni e i pareri di cui alla lettera *m*), espressi su iniziativa del Comitato, siano approvati con il consenso o l'astensione dell'autorità cui la raccomandazione è indirizzata o che sia specificamente competente per la materia che costituisce l'oggetto principale della segnalazione o del parere;
 - 4) i casi in cui le decisioni sono rese pubbliche;
- e) attribuire il ruolo di guida nelle politiche macroprudenziali alla Banca d'Italia, che svolge le funzioni di segreteria del Comitato;
- f) attribuire al Comitato il compito di identificare, analizzare, classificare, sorvegliare e valutare i rischi per la stabilità del sistema finanziario nel suo complesso;
- g) attribuire al Comitato le funzioni, i poteri, gli strumenti e i compiti di cooperazione con altre autorità, nazionali ed europee, previsti dalla raccomandazione CERS/2011/3;
- h) attribuire al Comitato il compito di definire indicatori per il monitoraggio del rischio sistemico e per l'uso degli strumenti macroprudenziali;
- i) attribuire al Comitato il potere di definire e perseguire strategie e obiettivi intermedi rispetto a quelli di cui alla lettera *a*) e di rivederli periodicamente in considerazione dei rischi per la stabilità finanziaria;
- l) attribuire al Comitato il potere di indirizzare raccomandazioni alla Banca d'Italia, alla CONSOB, all'IVASS e alla COVIP e prevedere che tali autorità motivino l'eventuale mancata attuazione delle raccomandazioni stesse;

- m)* attribuire al Comitato il potere di effettuare segnalazioni alle Camere, al Governo, ad altre autorità, enti pubblici e organismi dello Stato, aventi a oggetto l'opportunità di adottare misure, anche normative, nonché di esprimere pareri, ove richiesto o di propria iniziativa, sugli schemi di atti normativi rilevanti per i suoi obiettivi;
- n)* prevedere che il Comitato possa elaborare metodologie e procedure per identificare le istituzioni e le strutture finanziarie aventi rilevanza sistemica e provvedere alla loro identificazione, fatti salvi i poteri in materia attribuiti a singole autorità partecipanti al Comitato dalle rispettive normative di settore;
- o)* attribuire al Comitato il potere di richiedere alla Banca d'Italia, alla CONSOB, all'IVASS e alla COVIP tutti i dati e le informazioni necessari all'esercizio delle sue funzioni;
- p)* prevedere che il Comitato possa acquisire, tramite la Banca d'Italia, la CONSOB, l'IVASS e la COVIP in base alle rispettive competenze, le informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni da soggetti privati che svolgono attività economiche rilevanti ai fini della stabilità finanziaria e da soggetti pubblici, secondo quanto previsto dalla raccomandazione CERS/2011/3, e che, quando le informazioni non possono essere acquisite tramite le autorità di cui alla presente lettera ai sensi delle rispettive legislazioni di settore, il Comitato ne chieda l'acquisizione alla Banca d'Italia, alla quale sono attribuiti i necessari poteri; prevedere che il Comitato condivida con le autorità i dati e le informazioni necessari all'esercizio delle loro funzioni;
- q)* prevedere che ai soggetti privati che non ottemperano agli obblighi di fornire le informazioni richieste dalla Banca d'Italia, dalla CONSOB, dall'IVASS e dalla COVIP ai sensi delle rispettive legislazioni di settore, secondo quanto previsto dalla lettera *p)*, siano applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle medesime legislazioni di settore; negli altri casi prevedere che la Banca d'Italia possa irrogare ai soggetti privati che non ottemperano agli obblighi di fornire le informazioni da essa richieste una sanzione amministrativa pecuniaria tale da assicurare il rispetto dei principi di proporzionalità, dissuasività e adeguatezza, secondo un'articolazione che preveda un minimo non inferiore a 5.000 euro e un massimo non superiore a 5 milioni di euro; prevedere che alle violazioni delle richieste di informazioni della Banca d'Italia si applichino gli articoli 144-*quater*, 145 e 145-*quater* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e che la Banca d'Italia possa avvalersi del Corpo della guardia di finanza per i necessari accertamenti;
- r)* prevedere che il Comitato presenti annualmente al Governo e alle Camere una relazione sulla propria attività;
- s)* apportare alle legislazioni di settore relative alla Banca d'Italia, alla CONSOB, all'IVASS e alla COVIP le modifiche necessarie alla corretta e integrale attuazione della raccomandazione CERS/2011/3 e, in particolare, prevedere modifiche all'articolo 188 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al fine di assicurare l'adeguato coordinamento con le

disposizioni di attuazione della presente delega, prevedendo, in particolare, in coerenza con le disposizioni europee che regolano la gestione dei casi di difficoltà di imprese di assicurazione e di riassicurazione, condizioni e modalità di esercizio dei poteri ivi previsti.

3. Nell'esercizio della delega per l'attuazione degli articoli 23 *ter*, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011, come modificato dal regolamento (UE) 2021/168, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) designare il Comitato per le politiche macroprudenziali, ai sensi dell'articolo 23 *ter*, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/1011, quale autorità competente a valutare se una clausola di riserva di uno specifico tipo di accordo originariamente convenuta non rispecchi più, oppure rispecchi con differenze significative, il mercato o la realtà economica che l'indice di riferimento in via di cessazione intendeva misurare e se l'applicazione di tale clausola possa costituire una minaccia per la stabilità finanziaria;

b) prevedere che il Comitato renda pubblici gli elementi considerati alla base della valutazione di cui alla lettera *a)*;

c) prevedere che il Comitato si doti delle procedure necessarie per l'effettuazione della valutazione di cui alla lettera *a)*;

d) apportare al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le opportune modificazioni volte a consentire una gestione ordinata delle conseguenze derivanti dalla cessazione di un indice di riferimento ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011;

e) prevedere che le banche e gli intermediari finanziari pubblicino, anche per estratto, e mantengano costantemente aggiornati nel proprio sito *internet* i piani previsti dall'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011 e che gli aggiornamenti di tali piani siano portati a conoscenza della clientela almeno una volta ogni anno o alla prima occasione utile, con le modalità previste dall'articolo 119 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

f) prevedere che le clausole contrattuali aventi ad oggetto i tassi di interesse consentano di individuare, anche per rinvio ai piani di cui alla lettera *e)*, le modifiche all'indice di riferimento o l'indice sostitutivo per le ipotesi di variazione sostanziale o di cessazione

3. Identico:

a) identica;

b) identica;

c) identica;

d) identica;

e) prevedere che le banche e gli intermediari finanziari pubblicino, anche per estratto, e mantengano costantemente aggiornati nel proprio sito *internet* i piani previsti dall'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011 e che gli aggiornamenti di tali piani siano portati a conoscenza della clientela **tramite un'informativa relativa all'avvenuto aggiornamento del piano e che rimandi alla versione aggiornata pubblicata nei siti *internet* delle banche e degli intermediari finanziari**, con le modalità previste dall'articolo 119 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

f) identica;

dell'indice di riferimento applicato al contratto;

g) prevedere che, al verificarsi di una variazione sostanziale o della cessazione dell'indice di riferimento, le modifiche all'indice di riferimento o l'indice sostitutivo, individuati ai sensi della lettera f), siano comunicati al cliente entro trenta giorni e che la modifica si intenda approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione; in quest'ultimo caso prevedere che il cliente abbia diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate;

h) stabilire che le modifiche o la sostituzione dell'indice di riferimento per le quali non siano state osservate le prescrizioni di cui alle lettere da e) a g) siano inefficaci e che in tale caso si applichi l'indice sostitutivo definito ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011; prevedere che, ove non sia definito tale indice, si applichi il tasso previsto dall'articolo 117, comma 7, lettera a), del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o, per i contratti di credito di cui al capo II del titolo VI del medesimo testo unico, il tasso previsto dall'articolo 125-bis, comma 7, lettera a), dello stesso;

i) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere da f) a h) si applichino ai contratti aventi a oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche ove diversi da quelli di cui all'articolo 3, paragrafo 1, numero 18), del regolamento (UE) 2016/1011; prevedere che in tali casi non si applichi l'articolo 118 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993;

l) prevedere che entro un anno dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative del presente comma le banche e gli intermediari finanziari:

1) rendano nota alla clientela la pubblicazione dei piani secondo quanto indicato alla lettera e);

2) comunichino ai clienti le variazioni contrattuali necessarie per introdurre le clausole previste alla lettera f); la modifica si intenda approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione; in quest'ultimo caso egli ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate;

m) prevedere che le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni di cui alla lettera l) siano inefficaci; in caso di inefficacia della modifica e di successiva variazione

g) prevedere che, al verificarsi di una variazione sostanziale o della cessazione dell'indice di riferimento, le modifiche all'indice di riferimento o l'indice sostitutivo, individuati ai sensi della lettera f), siano comunicati al cliente **trenta giorni prima che la modifica o la cessazione dell'indice di riferimento assumano efficacia; la modifica si intende approvata** ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione; in quest'ultimo caso prevedere che il cliente abbia diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate;

h) *identica;*

i) *identica;*

l) *identica;*

m) *identica;*

sostanziale o cessazione dell'indice di riferimento applicato al contratto, prevedere che si applichi l'indice sostitutivo definito ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011; prevedere che, ove non sia definito tale indice, si applichi il tasso previsto dall'articolo 117, comma 7, lettera a), del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o, per i contratti di credito di cui al capo II del titolo VI del medesimo testo unico, il tasso previsto dall'articolo 125-bis, comma 7, lettera a), dello stesso;

n) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere l), numero 2), e n) *identica*.

m) si applichino ai contratti aventi a oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche ove diversi da quelli di cui all'articolo 3, paragrafo 1, numero 18), del regolamento (UE) 2016/1011, e ai soggetti che prestano i relativi servizi; prevedere che in tali casi non si applichi l'articolo 118 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con la

procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3, può emanare disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo

con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 7.

(Delega al Governo per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale e per l'attuazione del regolamento (UE) 2021/23, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132)

Art. 7.

(Delega al Governo per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale e per l'attuazione del regolamento (UE) 2021/23, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a)* ferme restando le attribuzioni previste dal regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, in capo alle autorità competenti di cui all'articolo 2, numero 7), del regolamento (UE) 2021/23, designare la Banca d'Italia quale unica autorità di risoluzione nazionale, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, attribuendo a quest'ultima tutti i poteri assegnati all'autorità di risoluzione dal citato regolamento;
- b)* designare il Ministero dell'economia e delle finanze quale Ministero incaricato, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/23, dell'esercizio delle funzioni previste dal regolamento medesimo, definendo le opportune modalità di scambio di informazioni con la Banca d'Italia e con la CONSOB al fine dell'esercizio di tali funzioni e di quanto previsto dalla lettera *c)*;
- c)* prevedere l'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze prima di dare attuazione a decisioni dell'autorità di risoluzione che, alternativamente o congiuntamente:
- 1) abbiano un impatto diretto sul bilancio dello Stato;
 - 2) abbiano implicazioni sistemiche che possano verosimilmente causare un impatto diretto sul bilancio dello Stato;
 - 3) diano avvio alla risoluzione di una controparte centrale;
- d)* definire la ripartizione tra la Banca d'Italia e la CONSOB dei poteri previsti dai titoli III, IV e V del regolamento (UE) 2021/23 e assegnati alle autorità competenti di cui all'articolo 2, numero 7), del medesimo regolamento, avendo particolare riguardo all'esigenza di assicurare la tempestività degli interventi e la celerità delle procedure e tenendo conto del riparto di attribuzioni previsto dalla legislazione vigente e dal regolamento (UE) n. 648/2012;
- e)* attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB il potere di ricorrere alla disciplina secondaria, nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti e nell'ambito e per le finalità specificamente previsti dal regolamento (UE) 2021/23. Nell'esercizio dei poteri regolamentari la Banca d'Italia e la CONSOB tengono conto delle linee guida emanate dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) ai sensi del regolamento (UE) 2021/23;
- f)* prevedere che il regime di responsabilità di cui all'articolo 24, comma 6-*bis*, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sia esteso:
- 1) all'esercizio delle funzioni disciplinate dal regolamento (UE) 2021/23, con riferimento alla Banca d'Italia e alla CONSOB, ai componenti dei loro organi, ai loro dipendenti, nonché agli organi delle procedure di risoluzione, compresi i commissari, la controparte centrale-ponte e i componenti dei suoi organi;
 - 2) all'esercizio, da parte della Banca d'Italia e della CONSOB, secondo le rispettive competenze, dei poteri di intervento precoce disciplinati dal regolamento (UE) 2021/23, nonché agli organi delle procedure di intervento precoce e ai loro componenti, compresi i commissari;
- g)* prevedere che, per gli atti compiuti in attuazione di provvedimenti dell'autorità di risoluzione, la responsabilità dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai sensi dell'articolo 2, numero 23), e dell'alta dirigenza, ai sensi dell'articolo 2, numero 37), del regolamento (UE) 2021/23, della

controparte centrale sottoposta a risoluzione sia limitata ai casi di dolo o colpa grave;

h) non avvalersi della facoltà di imporre l'approvazione *ex ante* da parte dell'autorità giudiziaria della decisione di adottare una misura di prevenzione o di gestione della crisi prevista dall'articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23;

i) mediante estensione dell'ambito applicativo dell'articolo 2638, comma 3-*bis*, del codice civile, disporre l'equiparazione, agli effetti della legge penale, delle autorità e delle funzioni di risoluzione di cui al regolamento (UE) 2021/23 alle autorità e alle funzioni di vigilanza;

l) disporre che la violazione dell'obbligo di segreto previsto dall'articolo 73 del regolamento (UE) 2021/23 da parte di soggetti che non rivestono la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio sia punita a norma dell'articolo 622 del codice penale, con procedibilità d'ufficio;

m) con riferimento alla disciplina delle sanzioni previste dal regolamento (UE) 2021/23:

1) introdurre nell'ordinamento nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 82, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, nuove fattispecie di illeciti amministrativi per violazione delle disposizioni del medesimo regolamento, stabilendo:

1.1) l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a controparti centrali o a partecipanti diretti delle stesse controparti centrali nei cui confronti siano accertate le violazioni e i presupposti che determinano una responsabilità da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nonché dei dipendenti o di coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del soggetto vigilato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;

1.2) l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie, in modo tale che:

1.2.1) la sanzione applicabile alle persone giuridiche sia compresa tra il minimo di 30.000 euro e il massimo del 10 per cento del fatturato;

1.2.2) la sanzione applicabile alle persone fisiche sia compresa tra il minimo di 5.000 euro e il massimo di 5 milioni di euro;

1.2.3) qualora il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione sia superiore ai limiti massimi indicati ai numeri 1.2.1) e 1.2.2), le sanzioni siano elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile;

2) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, il potere di irrogare le sanzioni; definire, tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/23, i criteri cui la Banca d'Italia e la CONSOB devono attenersi nella determinazione dell'ammontare della sanzione, anche in deroga alle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689;

3) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, il compito di comunicare all'AESFEM, ai sensi dell'articolo 84 del regolamento (UE) 2021/23, le informazioni previste dal medesimo regolamento sulle sanzioni

applicate da ciascuna di esse;

4) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, il potere di definire disposizioni attuative, anche con riferimento alla definizione della nozione di fatturato utile per la determinazione della sanzione, alla procedura sanzionatoria e alle modalità di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni;

5) prevedere, ove compatibili con il regolamento (UE) 2021/23, efficaci strumenti per la deflazione del contenzioso o per la semplificazione dei procedimenti di applicazione della sanzione, anche conferendo alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, la facoltà di escludere l'applicazione della sanzione per condotte prive di effettiva offensività o pericolosità;

6) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, il potere di adottare le misure previste dal regolamento (UE) 2021/23 relative alla reprimenda pubblica, all'ordine di cessare o di porre rimedio a condotte irregolari e alla sospensione temporanea dall'incarico;

7) introdurre la possibilità di una dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza in caso di avvio della risoluzione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e, a seguito dell'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, nel titolo IX della parte prima del medesimo codice, senza che in tal caso assuma rilievo esimente l'eventuale superamento dello stato di insolvenza per effetto della risoluzione;

8) stabilire l'applicabilità agli organi della risoluzione delle fattispecie penali previste nel titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in coerenza con l'articolo 237, secondo comma, del citato regio decreto n. 267 del 1942, nonché, a seguito dell'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, nel titolo IX della parte prima del citato codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, in coerenza con l'articolo 343, commi 2 e 3, del medesimo codice.

n) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione e attuazione del regolamento (UE) 2021/23 e a garantire il coordinamento con le altre disposizioni vigenti per i settori interessati dalla normativa da attuare, avendo riguardo al riparto di funzioni tra la Banca d'Italia e la CONSOB previsto dalla legislazione vigente, nonché prevedendo opportune forme di coordinamento tra le due autorità;

o) fermo restando quanto previsto dalla lettera *n)*, apportare al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ogni altra modifica necessaria per chiarire la disciplina applicabile, per assicurare maggiore efficacia ed efficienza alla gestione delle crisi di tutti gli intermediari ivi disciplinati e per il coordinamento con la disciplina prevista nel regolamento (UE) 2021/23, anche tenendo conto di quanto previsto

dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e delle esigenze di proporzionalità della disciplina e di celerità delle procedure;

p) prevedere che la Banca d'Italia e la CONSOB adottino la disciplina secondaria di cui al presente articolo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di attuazione della delega di cui al presente articolo.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 8.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/557, che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19)

Art. 8.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/557, che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19)

Identico

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2021/557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2021.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene, oltre che ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta applicazione del regolamento (UE)

2021/557;

b) individuare la Banca d'Italia, l'IVASS, la CONSOB e la COVIP, secondo le relative attribuzioni, quali autorità competenti, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, come modificato dall'articolo 1, numero 13), del regolamento (UE)

2021/557;

c) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorità individuate ai sensi della lettera *b)* nell'ambito e per le finalità specificamente previste dal regolamento (UE) 2021/557 e dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento;

d) estendere la disciplina delle sanzioni amministrative introdotta in

attuazione del regolamento (UE) 2017/2402 alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2021/557.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 9.

(Delega al Governo per il compiuto adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea (« EPPO »))

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi per il compiuto adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, attuato con il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, modificando la disciplina della competenza prevista dal codice di procedura penale in modo da concentrare negli uffici giudiziari distrettuali la trattazione dei procedimenti per i reati che offendono gli interessi finanziari dell'Unione europea in ordine ai quali la Procura europea può esercitare la sua competenza, indipendentemente dalla circostanza che detta competenza sia esercitata.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 10.

(Delega al Governo per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di

Art. 9.

(Delega al Governo per il compiuto adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea (« EPPO »))

Identico

Art. 10.

(Delega al Governo per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari)

1. Identico.

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e, limitatamente ai controlli ufficiali e altre attività ufficiali riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) adeguare il procedimento di autorizzazione e il sistema di vigilanza sugli organismi di controllo e di certificazione nonché la disciplina degli adempimenti connessi alle attività svolte dai suddetti organismi, comprese le cause di sospensione e di revoca delle deleghe di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) 2018/848 e di cui agli articoli 28, 29, 31, 32 e 33 del regolamento (UE) 2017/625;

b) definire i criteri e le modalità di etichettatura di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2018/848;

c) dettare le disposizioni necessarie per procedere alla designazione dei laboratori ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio nell'ambito dei controlli ufficiali intesi a verificare il rispetto della normativa in materia di produzione biologica e etichettatura dei prodotti biologici, compresi quelli indicati nell'allegato I al regolamento (UE) 2018/848;

a) *identica*;

***b)* adeguare i procedimenti amministrativi relativi alla notifica alle autorità competenti dello Stato membro di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/848 per includere le attività con metodo biologico;**

c) *identica*;

***d)* dettare le disposizioni necessarie per procedere alla designazione **dei laboratori nazionali di riferimento** e dei laboratori ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio nell'ambito dei controlli ufficiali intesi a verificare il rispetto della normativa in materia di produzione biologica e etichettatura dei prodotti biologici, compresi quelli indicati nell'allegato I al regolamento**

(UE) 2018/848;

d) adeguare il sistema sanzionatorio per gli organismi di controllo e e) *identica*.
per gli operatori biologici, compresi i gruppi di operatori, che adottano condotte non conformi al regolamento (UE) 2018/848, compreso l'illecito utilizzo dei termini riferiti all'agricoltura biologica da parte di operatori non assoggettati al sistema di controllo.

Art. 11.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1727, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio)

Art. 11.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1727, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) definire le procedure di nomina, la disciplina economica e la posizione ordinamentale del membro nazionale dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e dell'aggiunto, nonché dell'assistente, in coerenza sistematica con le disposizioni relative ad altri incarichi in sede internazionale e sovranazionale analoghi in relazione alle attività svolte, fermo restando, per il profilo economico, quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
- b) individuare il luogo ordinario di lavoro dell'aggiunto e dell'assistente presso la sede dell'Eurojust;
- c) prevedere i presupposti in presenza dei quali il membro nazionale può essere assistito da aggiunti o assistenti ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1727; prevedere che il numero complessivo degli ulteriori aggiunti o assistenti non sia superiore a tre unità, tra le quali, in ogni caso, non può essere nominato più di un aggiunto;
- d) armonizzare il diritto nazionale per consentire l'effettivo esercizio dei poteri di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 3, 4 e 5, del regolamento (UE) 2018/1727;
- e) regolamentare le procedure per consentire al membro nazionale di accedere alle informazioni contenute nei registri nazionali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2018/1727;
- f) disciplinare i criteri di nomina dei corrispondenti nazionali di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2018/1727, nonché, quando sono nominati più corrispondenti, i criteri di individuazione del responsabile, e disciplinare le modalità per rendere efficace il

Identico

sistema di coordinamento nazionale;
g) apportare ogni opportuna modifica alle norme processuali e ordinamentali al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2018/1727, con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili, e per coordinare le norme interne vigenti con quanto in esso previsto, prevedendo anche l'abrogazione della legge 14 marzo 2005, n. 41, e delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel regolamento.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 273.862 euro annui a decorrere dall'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1805, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere che, fermo restando quanto previsto dagli articoli 3, paragrafo 1, 8, paragrafo 1, lettera e), e 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2018/1805, il riconoscimento e l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca sono subordinati alla condizione che i fatti che hanno dato luogo all'adozione dei provvedimenti medesimi siano previsti come reato dalla legge italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualificazione ad essi attribuita nell'ordinamento giuridico dello Stato di emissione;

b) prevedere che ai certificati di sequestro o di confisca sia allegata una copia autentica del provvedimento di cui si chiedono il riconoscimento e l'esecuzione, fermo restando il potere dell'autorità di esecuzione di chiedere la trasmissione dell'originale del provvedimento, ove necessario ai fini della decisione;

c) individuare il Ministero della giustizia quale autorità centrale ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1805, consentendo comunque la possibilità di trasmissione diretta dei certificati tra autorità di emissione e autorità di esecuzione e prevedendo, per tale ipotesi, che l'autorità giudiziaria nazionale informi, anche a fini statistici, il Ministero della giustizia dei provvedimenti di sequestro e di confisca ricevuti o trasmessi per

Art. 12.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1805, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca)

Identico

l'esecuzione; prevedere che, in ogni caso, copia dei certificati sia trasmessa al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, se essi si riferiscono a procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, e al procuratore generale presso la corte di appello, se essi si riferiscono a procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale;

d) prevedere che il Ministro della giustizia sia competente a chiedere allo Stato di emissione il rimborso, totale o parziale, degli importi versati a titolo di risarcimento nei casi di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1805, destinando tali importi, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

e) determinare le regole di competenza nelle ipotesi di concorso di provvedimenti di sequestro o confisca di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2018/1805;

f) in relazione ai provvedimenti di sequestro:

1) individuare, quale autorità di esecuzione ai sensi dell'articolo 2, numero 9), del regolamento (UE) 2018/1805, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del capoluogo del distretto, determinando i criteri di attribuzione della competenza territoriale;

2) disciplinare la procedura di riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di sequestro e i relativi termini, prevedendo l'acquisizione del parere del pubblico ministero e l'applicazione, nei limiti della compatibilità, delle disposizioni del codice di procedura penale in materia di esecuzione, di revoca e di impugnazione del decreto di sequestro preventivo;

3) prevedere che dell'esecuzione del sequestro, delle istanze di revoca e della proposizione di atti di impugnazione l'autorità giudiziaria procedente dia tempestiva comunicazione all'autorità emittente e, quando il provvedimento di sequestro ha ad oggetto un bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale, altresì al Ministero della cultura, con avviso della facoltà di presentare osservazioni e dei termini entro i quali essa può essere esercitata;

4) individuare quale autorità di emissione, ai sensi dell'articolo 2, numero 8), del regolamento (UE) 2018/1805, la medesima autorità giudiziaria che ha adottato il provvedimento di sequestro;

g) in relazione ai provvedimenti di confisca:

1) individuare quale autorità di esecuzione, ai sensi dell'articolo 2, numero 9), del regolamento (UE) 2018/1805, la corte di appello, determinandone la competenza territoriale con criteri omogenei a quelli individuati in forza del numero 1) della lettera f) del presente comma;

2) prevedere che, nei casi previsti dall'articolo 21 del regolamento (UE) 2018/1805, la corte di appello disponga il rinvio del riconoscimento e dell'esecuzione del provvedimento di confisca con decreto motivato adottato senza formalità;

3) disciplinare la procedura di riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di confisca e i relativi termini, prevedendo la partecipazione anche dell'autorità di emissione, di coloro che, sulla

base degli atti, risultano essere titolari di diritti reali sul bene oggetto della confisca e, quando il provvedimento di confisca ha ad oggetto un bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale, del Ministero della cultura;

4) prevedere che contro la decisione sul riconoscimento del provvedimento di confisca sia ammesso ricorso per cassazione solo per violazione di legge, stabilendo, ove necessario, specifiche norme procedurali per la trattazione del ricorso;

5) prevedere che la sentenza di riconoscimento del provvedimento di confisca sia eseguita solo dopo che sia divenuta irrevocabile e che al procedimento esecutivo si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137;

6) prevedere che, fermo restando quanto disposto dall'articolo 30 del regolamento (UE) 2018/1805, per la destinazione dei beni confiscati si osservino, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137;

7) individuare quale autorità di emissione ai sensi dell'articolo 2, numero 8), del regolamento (UE) 2018/1805, il pubblico ministero presso il giudice dell'esecuzione e, nei procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento di confisca;

8) predisporre, attraverso la previsione dell'accesso a un rimedio restitutorio, la disciplina necessaria ad assicurare l'esecuzione delle confische ordinate con sentenze emesse all'esito di processi celebrati in assenza, ovvero disposte dal giudice dell'esecuzione a seguito di sentenze emesse all'esito di processi celebrati in assenza, quando non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2018/1805;

h) provvedere, ove necessario, a modificare o abrogare le disposizioni del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 35, e del decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137, al fine di armonizzarle con quelle introdotte in esecuzione della delega di cui al comma 1, eventualmente anche accorpando la complessiva disciplina in un testo normativo unitario;

i) apportare le necessarie modifiche agli articoli 419, 429 e 552 del codice di procedura penale, prevedendo l'avvertimento all'imputato della possibile adozione del provvedimento di confisca nel processo celebrato in sua assenza, conformemente a quanto previsto dall'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), punto i), del regolamento (UE) 2018/1805;

l) apportare ogni ulteriore opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2018/1805, con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili, e abrogare espressamente le norme interne che risultino incompatibili con quelle del medesimo regolamento.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 13.

Art. 13.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione)

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione)
Identico

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) modificare, in conformità alla disciplina della direttiva (UE) 2019/1937, la normativa vigente in materia di tutela degli autori di segnalazioni delle violazioni di cui all'articolo 2 della citata direttiva, di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un contesto lavorativo pubblico o privato, e dei soggetti indicati all'articolo 4, paragrafo 4, della stessa direttiva;*
- b) curare il coordinamento con le disposizioni vigenti, assicurando un alto grado di protezione e tutela dei soggetti di cui alla lettera a), operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie;*
- c) esercitare l'opzione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1937, che consente l'introduzione o il mantenimento delle disposizioni più favorevoli ai diritti delle persone segnalanti e di quelle indicate dalla direttiva, al fine di assicurare comunque il massimo livello di protezione e tutela dei medesimi soggetti;*
- d) operare gli opportuni adattamenti delle disposizioni vigenti al fine di conformare la normativa nazionale a quella europea, anche in relazione a violazioni di diritto interno riconducibili a reati o comportamenti impropri che compromettono la cura imparziale dell'interesse pubblico o la regolare organizzazione e gestione dell'ente.*

Art. 14.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/816, che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari, e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726)

Art. 14.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/816, che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari, e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726)

Identico

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più

decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alle norme di rango primario in materia di identificazione di cittadini di Stati terzi, apolidi e persone la cui cittadinanza è ignota, di casellario giudiziale e di scambio delle relative informazioni, nonché al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le modifiche e le integrazioni necessarie per l'adeguamento della normativa interna alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/816, con particolare riguardo a quelle non direttamente applicabili;

b) assicurare la conformità delle disposizioni nazionali di adeguamento di cui alla lettera a) ai principi e alle norme sovranazionali in materia di protezione dei dati personali;

c) adottare ogni opportuna modifica alle norme del codice penale, del codice di procedura penale, alle norme sul casellario giudiziale e a quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale, della decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario, della decisione 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI, nonché della direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio, al fine di armonizzare il quadro giuridico nazionale e di favorire il più efficace perseguimento delle finalità dei citati atti dell'Unione europea.

Art. 15.
(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online)

1. Nell'esercizio della delega per il completo adeguamento della normativa nazionale al

regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) individuare le autorità competenti ad emettere ed esaminare gli ordini di rimozione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2021/784, disciplinando il procedimento per l'adozione delle predette misure in modo da prevedere l'immediata informativa del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e l'acquisizione di elementi informativi e valutativi anche presso il Comitato di analisi strategica antiterrorismo di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124;

b) individuare l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, e all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, quale autorità competente per sorvegliare l'attuazione delle misure di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2021/784, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento, nonché quale struttura di supporto tecnico al punto di contatto designato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento;

c) prevedere, per le violazioni delle disposizioni indicate all'articolo 18 del regolamento

(UE) 2021/784, sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime; d) individuare le autorità competenti a irrogare le sanzioni di cui alla lettera c) e a vigilare sull'osservanza delle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784, diverse dalle misure di cui alla lettera b); e) prevedere effettivi strumenti di tutela in favore dei prestatori di servizi di *hosting* e dei fornitori di contenuti nei casi previsti dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/784; f) apportare ogni necessaria modifica alle norme in materia di terrorismo già vigenti e, in particolare, alle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2021/784, con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili, prevedendo anche l'abrogazione delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel regolamento medesimo.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 16.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4, relativo alla

Art. 15.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4, relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 del

Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/167/CEE del Consiglio)

relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/167/CEE del Consiglio)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) individuare il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano quali autorità competenti a svolgere i compiti previsti dal regolamento (UE) 2019/4, specificando le rispettive competenze;
- b) adeguare e semplificare le norme vigenti al fine di eliminare processi e vincoli ormai obsoleti;
- c) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4 attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni.

Art. 16.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) individuare, ai sensi dell'articolo 137 del regolamento (UE) 2019/6, il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano quali autorità competenti a svolgere i compiti previsti, secondo le rispettive competenze, e prevedere forme di coordinamento tra le medesime autorità;
- b) stabilire i contenuti, i tempi e le modalità di registrazione delle

Identico

Art. 17.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE)

1. *Identico.*

2. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

informazioni che i fabbricanti e i distributori all'ingrosso nonché le farmacie e altri rivenditori al dettaglio, i veterinari e gli allevatori sono tenuti a comunicare al Ministero della salute, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano;

c) rimodulare il sistema delle tariffe sulla base dei compiti effettivi previsti dal regolamento (UE) 2019/6; *c) identica;*

d) consentire la pubblicità dei medicinali veterinari immunologici, soggetti a prescrizione veterinaria, rivolta ad allevatori professionisti, come previsto dall'articolo 120, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/6, purché la pubblicità inviti esplicitamente gli allevatori professionisti a consultare il veterinario in merito al medicinale veterinario immunologico;

d) prevedere l'adeguamento e il coordinamento dei sistemi informatici nazionali rispetto ai sistemi informatici istituiti con il regolamento (UE) 2019/6 e gestiti dall'Agenzia europea per i medicinali per le finalità previste dagli articoli 6, 55, 57, 58, 61, 67, 74, 76, 81, 88, 91, 92, 94, 95, 100, 132 e 155 del medesimo regolamento;

e) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6 attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni.

e) identica;

f) identica ;

g) prevedere che il medico veterinario, nell'ambito della propria attività, possa consegnare all'allevatore o al proprietario degli animali medicinali veterinari della propria scorta, anche da confezioni multiple in frazioni distribuibili singolarmente, ove disponibili sul mercato, corredate di supporto informativo conforme, allo scopo di attuare la terapia prescritta in modo da garantire la tutela immediata del benessere animale;
h) prevedere, nel caso di medicinali registrati anche per animali destinati alla produzione di alimenti, che il medico veterinario registri in un sistema digitale lo scarico delle confezioni o quantità di

medicinali veterinari della propria scorta da lui utilizzate nell'ambito dell'attività zoiatrica ai sensi dell'articolo 85, comma 3, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, o cedute.

Art. 18.
(Delega al Governo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento)

Art. 17.
(Delega al Governo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere specifiche e progressive misure finalizzate ad introdurre, entro il 31 dicembre 2026, il divieto di abbattimento selettivo dei pulcini di linea maschile delle galline della specie *Gallus gallus domesticus* provenienti da linee di allevamento orientate alla produzione di uova non destinate alla cova, ad eccezione dei casi in cui l'abbattimento dei pulcini sia stato prescritto ai sensi della normativa vigente che disciplina le malattie animali oppure sia necessario, in casi specifici, per motivi connessi alla protezione degli animali;

b) garantire alle aziende di produzione di pulcini (incubatoi), di cui all'ambito di applicazione del presente articolo, anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni nazionali di categoria, nel rispetto dei termini di decorrenza di cui alla lettera a), congrui tempi di adeguamento alla normativa per l'aggiornamento delle procedure di lavoro e dello stato tecnologico delle medesime imprese;

c) favorire l'introduzione e lo sviluppo e promuovere la conoscenza di tecnologie e strumenti per il sessaggio degli embrioni *in ovo* (cosiddetto « *in ovo sexing* ») in grado di identificare il sesso del pulcino ancora prima della schiusa, al fine di scartare le uova che contengano pulcini maschi, o di altre tecnologie innovative che offrano una valida alternativa alla pratica dell'abbattimento dei pulcini;

d) promuovere appropriate politiche di incentivazione, promozione e sostegno delle tecnologie e degli strumenti di cui alla lettera c), anche al fine di favorire la tutela del benessere degli animali;

e) adottare i provvedimenti necessari affinché le autorità sanitarie territorialmente competenti procedano ad ispezioni negli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 18.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) indicare il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali quale autorità competente nazionale e autorità di notifica, nonché l'Ente unico nazionale di accreditamento (Accredia) quale organismo di valutazione e controllo della conformità per l'applicazione del regolamento (UE) 2019/1009;

b) definire le procedure di controllo dei prodotti fertilizzanti forniti di marchio CE di cui al regolamento (UE) 2019/1009 e dei prodotti fertilizzanti nazionali;

c) definire un Piano di controllo nazionale pluriennale per i prodotti fertilizzanti forniti di marchio CE e per i prodotti fertilizzanti nazionali, tenuto conto delle caratteristiche dei singoli prodotti;

d) adeguare e semplificare le norme vigenti in materia di prodotti fertilizzanti nazionali sulla base delle conoscenze tecnico-scientifiche;

e) in adeguamento ai nuovi obblighi introdotti dal regolamento (UE) 2019/1009, in ordine alla responsabilità degli operatori economici sulla conformità dei prodotti fertilizzanti dell'Unione europea e per un più elevato livello di protezione della salute, della sicurezza dei consumatori e dell'ambiente, ridurre e semplificare gli oneri informativi e i procedimenti amministrativi a carico degli operatori professionali, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, al fine di ridurre costi e termini procedurali;

f) predisporre un sistema informativo per la raccolta delle informazioni relative al settore dei prodotti fertilizzanti, da

Soppresso

Art. 19.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003)

1. *Identico.*

2. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

e) *identica;*

f) *identica;*

collegare con i sistemi informativi dell'Unione europea e delle regioni;

g) definire le tariffe per la valutazione di nuove categorie di prodotto, le tariffe per i controlli dei prodotti fertilizzanti inseriti nel registro nazionale nonché le tariffe per i controlli dei prodotti fertilizzanti immessi in commercio;

g) *identica*;

h) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009 attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni;

i) destinare i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai decreti legislativi di cui al comma 1 al miglioramento dell'attività di sorveglianza sul settore dei fertilizzanti e delle campagne comunicative di sensibilizzazione.

h) apportare ogni opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno, al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2019/1009, con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili, e abrogare espressamente le norme interne che risultino incompatibili con quelle del medesimo regolamento, provvedendo qualora necessario all'introduzione di una normativa organica in materia di fertilizzanti;

i) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009 attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni, anche con riguardo all'utilizzo dei fanghi di depurazione, salvo che il fatto costituisca reato;

l) destinare i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai decreti legislativi di cui al comma 1 al miglioramento dell'attività di sorveglianza sul settore dei fertilizzanti e sul ciclo di trattamento dei fanghi di depurazione nonché delle campagne comunicative di sensibilizzazione;

m) evitare la creazione di appesantimenti burocratici non indispensabili alle aziende agricole utilizzatrici.

Art. 19.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1071/2009, n. 1072/2009 e n. 1073/2009, in materia di trasporto su strada di merci e persone,

Art. 20.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dei

nonché alle disposizioni dei regolamenti (UE) 2020/1054 e 2016/403, in materia di condizioni di lavoro dei conducenti e sull'uso dei tachigrafi, al regolamento (UE) n. 165/2014, in materia di tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, e al regolamento (UE) 2020/1055, che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all'evoluzione del settore del trasporto su strada)

regolamenti (CE) n. 1071/2009, n. 1072/2009 e n. 1073/2009, in materia di trasporto su strada di merci e persone, nonché alle disposizioni dei regolamenti (UE) 2020/1054 e 2016/403, in materia di condizioni di lavoro dei conducenti e sull'uso dei tachigrafi, al regolamento (UE) n. 165/2014, in materia di tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, e al regolamento (UE) 2020/1055, che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all'evoluzione del settore del trasporto su strada)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti (CE) n. 1071/2009, n. 1072/2009 e n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, (UE) 2016/403 della Commissione, del 18 marzo 2016, (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, e (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) provvedere alla semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi all'attività di trasporto su strada e allo snellimento delle relative procedure, favorendo l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- b) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni in materia di trasporto su strada nonché di condizioni di lavoro per i conducenti e di uso dei tachigrafi, attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni, determinando altresì le modalità di contestazione delle violazioni e di notificazione delle sanzioni;
- c) potenziare la collaborazione informatica tra i soggetti istituzionali coinvolti nello scambio di comunicazioni con le autorità competenti degli altri Stati membri dell'Unione europea sulle sanzioni irrogate per violazioni della normativa europea in materia di trasporto su strada.

Art. 20.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE)

Identico

Soppresso

2020/1151, che modifica la direttiva 92/83/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/1151 del Consiglio, del 29 luglio 2020, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico: prevedere che, in relazione alla disposizione di cui all'articolo 1 della direttiva (UE) 2020/1151, in base al quale devono essere considerati tutti gli ingredienti della birra, compresi quelli aggiunti dopo il completamento della fermentazione, ai fini della misurazione dei gradi Plato, si continui a utilizzare la metodologia sinora applicata, fino al 31 dicembre 2030, per garantire un'agevole transizione verso una metodologia armonizzata.

Allegato A (Articolo 1, comma 1)	Allegato A (Articolo 1, comma 1)
1) direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;	1) <i>identico</i> ;
2) direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere (Testo rilevante ai fini del SEE);	2) <i>identico</i> ;
3) direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori (Testo rilevante ai fini del SEE);	3) <i>identico</i> ;
4) direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (Testo rilevante ai fini del SEE);	4) <i>identico</i> ;
5) direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il	5) <i>identico</i> ;

regolamento (UE) n. 1024/2012;	
6) direttiva (UE) 2020/1151 del Consiglio, del 29 luglio 2020, che modifica la direttiva 92/83/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche;	<i>soppresso</i>
7) direttiva (UE) 2020/1504 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (Testo rilevante ai fini del SEE);	6) identico;
8) direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (Testo rilevante ai fini del SEE);	7) identico;
	8) direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).
9) direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la <i>governance</i> del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 (Testo rilevante ai fini del SEE);	9) identico;
10) direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio, del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.	10) identico;
	11) direttiva (UE) 2021/1187 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T);
	12) direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio;
	13) direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale

	responsabilità (Testo rilevante ai fini del SEE);
	14) direttiva (UE) 2021/2261 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l'uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (Testo rilevante ai fini del SEE).

1.2.3. Testo correlato 2481-A (ALLEGATO)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)



N. 2481-A

Relazione orale

Relatrice MASINI

ALLEGATO

TESTO PROPOSTO DALLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

Comunicato alla Presidenza il 16 giugno 2022

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

con il Ministro della giustizia

con il Ministro dello sviluppo economico

con il Ministro dell'economia e delle finanze

con il Ministro della salute

con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

e con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

(V. Stampato Camera n. 3208)

approvato dalla Camera dei deputati il 16 dicembre 2021

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 20 dicembre 2021

**ALLEGATO
EMENDAMENTI**

esaminati dalla Commissione con indicazione del relativo esito procedurale

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1

LA RELATRICE

Accolto

Al comma 1, allegato A, aggiungere in fine le seguenti direttive:

«11) direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità;

12) direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio;

13) direttiva (UE) 2021/1187 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T);

14) direttiva (UE) 2021/2261 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l'uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).».

1.2

FAZZOLARI, MALAN, GIANNUZZI

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Unitamente agli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2, in ottemperanza alla risoluzione n. 6-00029 in merito agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (legge europea 2018), approvata dal Senato il 5 dicembre 2018, nella parte in cui impegna il Governo "ad adempiere agli obblighi stabiliti dall'articolo 7 della legge n. 234 del 2012 e pertanto a riferire regolarmente, migliorando la qualità, la rilevanza e l'efficacia delle informazioni relative agli atti di indirizzo approvati dalle

Camere in merito alla formazione delle politiche e della normativa dell'Unione europea, agevolando ulteriormente la verifica della coerenza dell'azione europea del Governo con gli orientamenti del Parlamento, sia nel testo della Relazione che nelle tabelle allegate", il Governo è tenuto altresì a presentare alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica l'analisi dell'impatto che il recepimento delle norme europee, adottate ai sensi della presente legge, avrà sulle dinamiche economiche, sociali e occupazionali in Italia.»

Art. 3

3.1

FAZZOLARI, MALAN, GIANNUZZI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera r), inserire la seguente:

«*r-bis*) prevedere la presa visione del "Progetto di trasformazione transfrontaliera" e il massimo coinvolgimento delle parti sociali al fine di garantire la tutela dell'occupazione e scongiurare la conflittualità, secondo quanto previsto dall'articolo 86-*quinquies*, lettera j), della direttiva (UE) 2019/2121.»

3.2

FAZZOLARI, MALAN, GIANNUZZI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera r), inserire la seguente:

«*r-bis*) rendere disponibili le relazioni di cui all'art. 86-*sexies*, comma 6, della direttiva (UE) 2019/2121, almeno otto settimane prima della data dell'assemblea generale di cui all'articolo 86-*nonies*.»

3.3

GINETTI

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«*f-bis*) tener conto, nel disciplinare il trasferimento della sede sociale all'estero da parte di una società regolata dalla legge italiana senza mutamento della legge regolatrice, di cui alla lettera f), i vincoli legati ad eventuali sussidi ricevuti dallo Stato e dagli enti pubblici italiani per investimenti, livelli occupazionali ed ogni altra attività d'impresa;»

Art. 4

4.1

FAZZOLARI, MALAN

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), alla fine del capoverso, aggiungere le seguenti parole: ", fatto salvo l'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo n. 206 del 2005";

b) alla lettera c), alla fine del capoverso, aggiungere le seguenti parole: ", tenendo in particolare conto del valore delle vendite dei beni o servizi oggetto dell'infrazione e dell'eventualità che, a causa della novità della fattispecie e dell'assenza di precedenti, vi fosse un ragionevole dubbio sulla qualificazione di uno specifico comportamento come violazione della normativa rilevante;"

c) alla lettera d), eliminare la parola: "1" e, dopo le parole: "siano esercitati", aggiungere le seguenti: "nel rispetto dei massimali edittali indicati alla lettera e) del presente comma e previo rafforzamento delle garanzie procedurali in favore del professionista,";

*d) sostituire la lettera e) con la seguente: "e) prevedere che il massimo edittale delle sanzioni inflitte a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2934 nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-*quater*, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, sia pari al 4 per cento del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati, in caso di infrazione diffusa o dell'infrazione diffusa avente una dimensione unionale, e all' 1 per cento in caso di fattispecie di esclusivo rilievo nazionale. Nelle fattispecie di cui agli articoli da 33 a 38 del codice del consumo, la previsione di cui al primo periodo si applica con esclusivo riferimento alle infrazioni diffuse o delle infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale e, in ogni caso, nelle sole ipotesi in cui un professionista continui a utilizzare clausole contrattuali che sono state dichiarate vessatorie con una decisione definitiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;"*

4.2

FAZZOLARI, MALAN

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), alla fine del capoverso, aggiungere le seguenti parole: "fatto salvo l'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo n. 206 del 2005";

b) alla lettera d), sopprimere le seguenti parole: "anche in relazione alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale, cui si applicano le disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005,";

c) sostituire la lettera e) con la seguente: "e) prevedere che il massimo edittale delle sanzioni inflitte a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2934 nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-quater, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, quando queste vengono applicate per sanzionare una infrazione diffusa o una infrazione diffusa di dimensione unionale, sia pari al 4 per cento del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati. Nel caso della direttiva 93/13/CEE, la previsione di cui al primo periodo si applica con esclusivo riferimento alle ipotesi in cui un professionista continui a utilizzare clausole contrattuali che sono state dichiarate vessatorie con una decisione definitiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato"

4.3

GIAMMANCO, DE SIANO, CESARO

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), sostituire le parole: «nelle materie oggetto della» con le seguenti: «per conformarlo a quanto richiesto dalla» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e precisando che, al momento di decidere di applicare la sanzione e di fissare l'ammontare della stessa, debba tenersi in debito conto anche il valore delle vendite dei beni o servizi oggetto dell'infrazione e l'eventualità che, a causa della novità della fattispecie e dell'assenza di precedenti, vi fosse un ragionevole dubbio sulla qualificazione di uno specifico comportamento come violazione della normativa rilevante»;

b) *alla lettera d)*, *sopprimere le parole*: «anche in relazione alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale, cui si applicano le disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005» *e sostituire le parole*: «del medesimo codice» *con le seguenti*: «del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005»;

c) *alla lettera e)*, *sostituire le parole*: «regolamento (UE) 2017/2934 nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-*quater*, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, sia almeno» *con le seguenti*: «regolamento (UE) 2017/2394 per le violazioni diffuse o diffuse aventi dimensione unionale sia»;

d) *dopo la lettera e)*, *inserire la seguente*: «*e-bis*): prevedere che per le violazioni di cui all'articolo 1 della direttiva (UE) 2019/2161, le sanzioni siano limitate esclusivamente alle ipotesi in cui un professionista continui a utilizzare clausole contrattuali che sono state dichiarate vessatorie con una decisione definitiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato»;

4.4

FAZZOLARI, MALAN

Ritirato

Al comma 1, lettera c), *aggiungere, in fine, le seguenti parole*: "nonché di meccanismi di diffida nel caso di violazioni sanabili e prevedendo che, qualora la violazione sia commessa da imprese aventi i parametri di microimpresa, di cui alla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, la sanzione amministrativa sia ridotta a un terzo;"

4.5

GIAMMANCO, DE SIANO

Ritirato

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera d)*, *sopprimere le seguenti parole*: «anche in relazione alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale, cui si applicano le disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005,»;

b) *sostituire la lettera e) con la seguente*: «e) prevedere che il massimo edittale delle sanzioni inflitte a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2934 nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-*quater*, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del

consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, quando queste vengono applicate per sanzionare una infrazione diffusa o una infrazione diffusa di dimensione unionale, sia pari al 4 per cento del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati. Nel caso della direttiva 93/13/CEE, la previsione di cui al primo periodo si applica con esclusivo riferimento alle ipotesi in cui un professionista continui a utilizzare clausole contrattuali che sono state dichiarate vessatorie con una decisione definitiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato».

4.6

DE PETRIS, MARCUCCI

Ritirato

Al comma 1:

a) alla lettera d), sopprimere le seguenti parole: "anche in relazione alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale, cui si applicano le disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005,";

*b) sostituire la lettera e) con la seguente: "e) prevedere che il massimo edittale delle sanzioni inflitte a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2934 nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-*quater*, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, quando queste vengono applicate per sanzionare una infrazione diffusa o una infrazione diffusa di dimensione unionale, sia pari al 4 per cento del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati. Nel caso della direttiva 93/13/CEE, la previsione di cui al primo periodo si applica con esclusivo riferimento alle ipotesi in cui un professionista continui a utilizzare clausole contrattuali che sono state dichiarate vessatorie con una decisione definitiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato".*

4.7 (testo 2)

GIAMMANCO

Accolto

*Al comma 1, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «, nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-*quater*, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005»;*

4.8

NANNICINI

Accolto

*Al comma 1, lettera e), sopprimere le seguenti parole: ", nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-*quater*, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005,".*

4.9

BERGESIO, CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, RUFA

Accolto

*Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: "nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-*quater*, da 33 a 38 e da 45 a 67, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005".*

4.10

FAZZOLARI, MALAN

Accolto

*Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: "nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-*quater*, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005".*

4.11

FAZZOLARI, MALAN

Respinto

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: "almeno pari", con le seguenti parole: "non superiore".

4.12

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, RUFA

Ritirato

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: "attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni", aggiungere le seguenti: "nonché di meccanismi di diffida nel caso di violazioni sanabili e prevedendo che, qualora la violazione sia commessa da imprese aventi i parametri di microimpresa, di cui alla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, la sanzione amministrativa sia ridotta a un terzo;".

4.13

CASTALDI, LOREFICE

Ritirato

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché di meccanismi di diffida nel caso di violazioni sanabili e prevedendo che, qualora la violazione sia commessa da imprese aventi i parametri di microimpresa, di cui alla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, la sanzione amministrativa sia ridotta a un terzo;».

4.14 (testo 2)

GINETTI

Accolto

*Al comma 1, lettera e), sopprimere le seguenti parole: ", nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-*quater*, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005."*

4.15

CASTALDI

Accolto

*Al comma 1, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-*quater*, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005,».*

Art. 5

5.1

LA RELATRICE

Accolto

All'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le parole: "per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/1504 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, e";*

b) *al comma 1, sopprimere la lettera a).*

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937".

Art. 6

6.1

GINETTI, CONZATTI

Accolto

Al comma 3, alla lettera e) sostituire le parole: «almeno una volta ogni anno o alla prima occasione utile», con le seguenti: «tramite un'informativa relativa all'avvenuto aggiornamento del piano e che rimandi alla versione aggiornata pubblicata nei siti internet delle banche e degli intermediari finanziari».

6.2 (testo 2)

GINETTI, CONZATTI

Accolto

Al comma 3, alla lettera g), sostituire le parole: «entro trenta giorni e che la modifica si intenda approvata», con le seguenti: «trenta giorni prima che la modifica o la cessazione dell'indice di riferimento assuma efficacia. La modifica si intende approvata».

Art. 9

9.1

FAZZOLARI, MALAN

Respinto

Sopprimere l'articolo.

9.2

FAZZOLARI, MALAN

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: "interessi finanziari dell'Unione europea", aggiungere le seguenti parole: "in maniera diretta ed esclusiva"

9.3

FAZZOLARI, MALAN

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: "indipendentemente dalla circostanza che detta competenza sia esercitata".

9.4

FAZZOLARI, MALAN, GIANNUZZI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il Governo è delegato, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a redigere uno specifico elenco delle fattispecie lesive degli interessi finanziari dell'Unione europea.»

Art. 10

10.1

TARICCO, MARCUCCI, MALAN

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281," inserire le seguenti: "e acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale possono essere comunque emanati,"

10.2 (testo 2)

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER

Accolto

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo la lettera a), inserire la seguente: "a-bis) adeguare i procedimenti amministrativi relativi alla notifica alle autorità competenti dello Stato membro di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/848 per includere le attività con metodo biologico;"

2) alla lettera c), dopo le parole: "alla designazione" inserire le seguenti: "dei laboratori nazionali di riferimento e".

10.3

TARICCO, MARCUCCI

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente: «d-bis) coordinare i decreti legislativi di cui al comma 1 con il quadro legislativo vigente in materia.»

10.4

BRIZIARELLI, CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, RUFA, FAZZOLARI

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Alla legge 22 aprile 2021, n. 53, articolo 14, che reca principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale"), al comma 2, lettera q), le parole: "uno specifico divieto di importazione, conservazione e commercio di", sono sostituite dalle seguenti: "una regolamentazione dell'importazione, della conservazione e del commercio della".».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Delega al Governo per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari e alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale)».

10.0.1

BRIZIARELLI, CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, RUFA, FAZZOLARI

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche alla legge 22 aprile 2021, n. 53 - Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020)

1. Alla legge 22 aprile 2021, n. 53, articolo 14, che reca principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in

materia di sanità animale"), al comma 2, lettera *q*), le parole: "uno specifico divieto di importazione, conservazione e commercio di", sono sostituite dalle seguenti: "una regolamentazione dell'importazione, della conservazione e del commercio della".

Art. 11

11.1

GINETTI, GARAVINI

Ritirato

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: "attività svolta", inserire le seguenti: "e all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1727,"

11.2

GINETTI, GARAVINI

Ritirato

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: "nazionale può", inserire le seguenti: ", ed in che numero," e sostituire le parole: "prevedere che il numero complessivo degli ulteriori aggiunti o assistenti non sia superiore a tre unità, tra le quali, in ogni caso, non può essere nominato più di un aggiunto", con le seguenti: "stabilendo inoltre il regime transitorio per i componenti nazionali, con possibilità di estensione del mandato secondo le previsioni di cui all'articolo 7, paragrafo quinto, del medesimo regolamento."

11.3

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nel rispetto dei diritti inviolabili della persona, di cui all'articolo 2 della Costituzione, nonché del diritto alla dignità umana, di cui all'articolo 3 della Costituzione e all'articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dei diritti di garanzia e tutela della maternità, di cui all'articolo 31 comma 2 della Costituzione, del divieto di fare del corpo umano fonte di lucro, di cui all'articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, conformemente alla risoluzione del Parlamento europeo, del 17 dicembre 2015, il Governo è delegato a riconoscere come forma di violazione del corpo umano per fini di lucro la pratica della maternità surrogata

e ad adottare uno o più decreti legislativi per prevedere specifici interventi finalizzati a contrastare l'organizzazione e la pubblicizzazione di tale pratica.»

Art. 12

12.1

GINETTI

Ritirato

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere il secondo periodo;*

b) *al primo periodo, dopo le parole: «per la finanza pubblica», inserire le seguenti: «, fermo restando la necessità per le amministrazioni interessate, di procedere ad una riorganizzazione della dotazione organica e degli uffici corresponsabili, al fine di poter adempiere alle nuove funzioni».*

Art. 13

13.1

GIAMMANCO

Ritirato

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la lettera b) aggiungere la seguente: «b-bis) garantire una tutela adeguata e proporzionata delle persone coinvolte dalla segnalazione, in conformità a quanto previsto dagli articoli 22 e 23 della direttiva (UE) 2019/1937»;*

b) *sostituire la lettera d) con la seguente: «d) operare gli opportuni adattamenti alle disposizioni vigenti al fine di allineare la normativa nazionale a quella europea, anche in relazione a violazioni di diritto interno che possono arrecare un grave pregiudizio all'interesse pubblico;*

c) *dopo la lettera d) aggiungere la seguente: «d-bis) curare il coordinamento con le disposizioni nazionali vigenti in materia di responsabilità amministrativa degli enti, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, assicurando che, per le relative violazioni, il canale di segnalazione utilizzabile sia esclusivamente quello interno.»*

13.0.1 (testo 2)

CASOLATI, CANDIANI, Simone BOSSI

Ritirato

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE, Euratom) 2020/2092, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione, e del regolamento (UE) 2016/679, regolamento generale sulla protezione dei dati).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi, misure per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione, allo scopo di corrispondere alla correlazione tra rispetto dello

Stato di diritto ed esecuzione efficiente del bilancio dell'Unione attraverso il rafforzamento dell'effettività della tutela dei diritti fondamentali.

2. Con la medesima finalità di cui al comma precedente, il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi, disposizioni che diano attuazione ai principi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), attraverso il rafforzamento delle attribuzioni in materia di protezione e promozione dei diritti umani del Garante per la protezione dei dati personali, di cui agli articoli 153 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. Nell'attuazione dei commi 1 e 2, anche al fine di dare seguito alle indicazioni contenute nella relazione della Commissione europea sullo Stato di diritto 2021 in Italia (SWD(2021) 716), il Governo si attiene alle disposizioni del regolamento indicato al comma 1 che richiamano i valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, del rispetto dei diritti umani, e le norme degli atti internazionali che li sanciscono, in particolare l'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea (TUE), così come l'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea (TUE), che recepisce i diritti fondamentali quali stabiliti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

4. Nell'esercizio delle deleghe di cui ai commi 1 e 2 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) attribuire al Garante per la protezione dei dati personali, disciplinato dal codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, che assume la denominazione di Garante per la protezione dei dati personali e dei diritti umani, di seguito denominato "Garante", tenuto conto della sentenza dell'8 aprile 2014 della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-288/12, il ruolo di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani, ai sensi della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 48/134, del 20 dicembre 1993, con lo scopo di promuovere e tutelare i diritti fondamentali della persona riconosciuti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte;

b) modificare il codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, prevedendo che nel collegio dei componenti del Garante siano presenti competenza ed esperienza nei

campi della protezione dei dati personali e della protezione e promozione dei diritti umani;

c) modificare il codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, prevedendo in capo al Garante i seguenti ulteriori compiti in qualità di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani: verificare e promuovere l'effettiva attuazione sul territorio nazionale delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani ratificati dall'Italia; monitorare il rispetto dei diritti umani in Italia, nella prospettiva di prevenire possibili violazioni; vigilare sul rispetto della libertà e della dignità delle persone, in particolare donne e minori, nella società digitale; ricevere e valutare segnalazioni di violazioni o limitazioni dei diritti umani che provengano dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano, ai fini del successivo inoltro all'autorità o agli uffici competenti, con poteri di accertamento, controllo e denuncia; ricevere segnalazioni - ai fini del successivo inoltro all'autorità o agli uffici competenti, con poteri di accertamento, controllo e denuncia - che riguardino l'utilizzo della rete *internet*, in particolare attraverso la diffusione senza consenso di immagini o altro materiale tale da nuocere alla integrità psico-fisica e alla dignità della persona; redigere raccomandazioni e pareri da inviare al Governo e alle Camere su questioni connesse al rispetto dei diritti umani, anche riguardanti la rete *internet*, e formulare proposte in ordine alla firma e alla ratifica degli accordi internazionali in materia; intervenire ai sensi della legge 29 maggio 2017, n. 71, recante disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del *cyberbullismo*, anche con riferimento alla prevenzione e al contrasto del fenomeno del *revenge porn*; collaborare con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR) del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per i diritti umani e con tutte le autorità, le istituzioni e gli organismi pubblici cui, a livello centrale o locale, sono attribuite specifiche competenze in relazione alla tutela dei diritti umani, nonché con gli organismi internazionali preposti alla tutela dei diritti umani, in particolare con quelli delle Nazioni Unite, dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa, e con gli omologhi organismi istituiti da altri Stati nel settore della protezione e promozione dei diritti umani; promuovere la cultura e l'insegnamento dei diritti umani, l'educazione digitale, nonché la diffusione della conoscenza degli strumenti di tutela dei diritti umani, anche attraverso iniziative di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica; realizzare con la società civile un contatto continuo nel campo dei diritti umani attraverso un confronto costante con le organizzazioni non governative, le associazioni, le fondazioni e le realtà del volontariato che nel loro statuto prevedono finalità o scopi attinenti alla protezione dei diritti umani e civili, nonché al contrasto delle discriminazioni,

anche con riguardo alla rete *internet*; predisporre e trasmettere al Governo e alle Camere una relazione annuale sulle attività svolte;

d) modificare il codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, prevedendo in capo al Garante, nell'ambito delle sue funzioni di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani, la facoltà di chiedere ad altre pubbliche amministrazioni e a qualsiasi soggetto o ente pubblico di fornire le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali; prevedendo altresì che i destinatari di tali richieste debbano tassativamente rispondere entro trenta giorni; prevedendo inoltre in capo al Garante, nell'ambito delle funzioni di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani, la facoltà di richiedere ad amministrazioni ed enti pubblici di accedere a banche di dati o ad archivi di loro competenza, fatta eccezione per i dati e le informazioni conservati nel centro di elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e alla banca dati nazionale del DNA di cui alla legge 30 giugno 2009, n. 85;

e) modificare il codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, prevedendo che il Garante, in qualità di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani, nell'ambito delle attribuzioni previste alla lettera d), possa richiedere che vengano mostrati atti, verbali e documenti connessi alle presunte violazioni dei diritti umani e svolgere visite presso le strutture interessate, e che i soggetti destinatari, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e quelli riferibili al segreto istruttorio previsti per legge, trasmettano quanto richiesto entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta;

f) modificare il codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, prevedendo l'ampliamento dell'organico del Garante di 30 unità reclutate attraverso pubblico concorso.

5. Agli oneri derivanti dai compiti del Garante di cui al comma 4, lettera c), nonché dall'aumento dell'organico di cui al comma 4, lettera f), si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 156, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo n. 30 giugno 2003, n. 196, che a tal fine è incrementato di euro 3.500.000 annui a decorrere dall'anno 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 3.500.000 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14

14.0.1 (testo 2)

LA RELATRICE

Accolto

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Delega al Governo per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online)

1. Nell'esercizio della delega per il completo adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2021 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'art. 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) individuare le Autorità competenti ad emettere ed esaminare gli ordini di rimozione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (UE) 2021/784, disciplinando il procedimento per l'adozione delle predette misure in modo da prevedere l'immediata informativa del Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e l'acquisizione di elementi informativi e valutativi anche presso il Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124;

b) individuare l'Organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269 e all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 17 aprile 2015, n. 43, quale autorità competente per sorvegliare l'attuazione delle misure di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2021/784, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1 lettera c) del medesimo regolamento, nonché quale struttura di supporto tecnico al punto di contatto designato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento;

c) prevedere, per le violazioni delle disposizioni indicate all'articolo 18 del regolamento (UE) 2021/784, sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime;

d) individuare le Autorità competenti a irrogare le sanzioni di cui alla lettera c) e a vigilare sull'osservanza delle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784, diverse dalle misure di cui alla lettera b);

e) prevedere effettivi strumenti di tutela in favore dei prestatori di servizi di *hosting* e dei fornitori di contenuti nei casi previsti dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/784;

f) apportare ogni necessaria modifica alle norme in materia di terrorismo già vigenti, e, in particolare, alle disposizioni di cui all'articolo 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 17 aprile 2015, n. 43, al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2021/784, con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili, prevedendo anche l'abrogazione delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel regolamento medesimo.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

Art. 16

16.1

FAZZOLARI, MALAN

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) prevedere una netta distinzione di ruoli tra il veterinario che prescrive il farmaco e il farmacista che lo dispensa, consentendo al veterinario, al momento della visita, sia nel caso di animali da affezione che da reddito, unicamente la consegna di singole unità posologiche necessarie per l'avvio della terapia;».

16.2 (testo 2)

TARICCO

Accolto

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) consentire la pubblicità dei medicinali veterinari immunologici, soggetti a prescrizione veterinaria, rivolta ad allevatori professionisti, così come previsto dall'articolo 120, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/6, purché la pubblicità inviti esplicitamente gli allevatori professionisti a consultare il veterinario in merito al medicinale veterinario immunologico».

16.3

BERGESIO, CANTÙ, CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, RUFA

Accolto

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) consentire la pubblicità dei medicinali veterinari immunologici, soggetti a prescrizione veterinaria, rivolta ad allevatori professionisti, così come previsto dall'articolo 120, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/6, purché la pubblicità inviti esplicitamente gli allevatori professionisti a consultare il veterinario in merito al medicinale veterinario immunologico.»

16.4

RIZZOTTI, CALIGIURI, GIAMMANCO

Accolto

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) consentire la pubblicità dei medicinali veterinari immunologici, soggetti a prescrizione veterinaria, rivolta ad allevatori professionisti, così come previsto dall'articolo 120, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/6, purché la pubblicità inviti esplicitamente gli allevatori professionisti a consultare il veterinario in merito al medicinale veterinario immunologico;»

16.5

BERGESIO, CANTÙ, CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, RUFA

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) al fine di garantire a livello comunitario l'uniformità dei criteri di scelta degli antibiotici da utilizzare negli animali, adottare i criteri stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2021/1760 della Commissione del 26 maggio 2021 che integra il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio mediante la definizione di criteri per la designazione degli antimicrobici che devono essere riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo.»

16.6

RIZZOTTI, CALIGIURI, GIAMMANCO

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) al fine di garantire a livello comunitario l'uniformità dei criteri di scelta degli antibiotici da utilizzare negli animali, adottare i criteri stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2021/1760 della Commissione del 26 maggio 2021 che integra il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio mediante la definizione di criteri per la designazione degli an-

timicrobici che devono essere riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo;»

16.7 (testo 2)

CANTÙ, BERGESIO, CAMPARI, CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, RUFA

Accolto

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

«*e-bis*) prevedere che il medico veterinario, nell'ambito della propria attività, possa consegnare all'allevatore o al proprietario degli animali medicinali veterinari della propria scorta, anche da confezioni multiple in frazioni distribuibili singolarmente, ove disponibili sul mercato, corredate di supporto informativo conforme, allo scopo di attuare la terapia prescritta in modo da garantire la tutela immediata del benessere animale;

e-ter) prevedere che il medico veterinario registri in un sistema digitale lo scarico delle confezioni o quantità di medicinali veterinari della propria scorta da lui utilizzate nell'ambito dell'attività zoiatrica ai sensi dell'articolo 85, comma 3, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, o cedute nel caso di medicinali registrati anche per animali destinati alla produzione di alimenti.».

16.8

FAZZOLARI, MALAN

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) confermare la facoltà di cessione dei medicinali veterinari da parte del medico veterinario allo scopo di iniziare la terapia, in modo da garantire la tutela immediata del benessere animale».

16.9

FAZZOLARI, MALAN

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) predisporre strumenti adatti a scongiurare la vendita illegale di farmaci veterinari attraverso canali online, anche mediante l'implementazione di misure volte a limitare la possibilità di contraffazione della cosiddetta ricetta veterinaria elettronica di cui all'articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 167».

16.10

FAZZOLARI, MALAN

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) ridefinire le previsioni della materia trattata dall'articolo 84, comma 3, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, disponendo che la consegna dei farmaci da parte del veterinario all'allevatore o al proprietario degli animali, ed in particolare delle confezioni di medicinali veterinari della propria scorta e, nel caso di animali destinati alla produzione di alimenti, solo quelle da lui già utilizzate, deve essere effettuata esclusivamente per la prima somministrazione all'animale, a titolo gratuito e solo in quantità moderata e sufficiente a consentire l'inizio della terapia, in attesa che i predetti soggetti si procurino in farmacia, dietro presentazione della ricetta redatta dal medico veterinario secondo le tipologie previste, le altre confezioni prescritte per il proseguimento della terapia medesima.»

16.11

FAZZOLARI, MALAN

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) ridefinire il sistema di farmaco vigilanza e il relativo sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 84, comma

3, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, al fine di garantire la completa tracciabilità dei farmaci consegnati dal veterinario ai proprietari degli animali, nell'ambito delle attività relative alle attività professionali svolte anche qualora consegnati ai proprietari di animali da compagnia.»

16.12 (testo 2)

LA PIETRA, FAZZOLARI

Accolto

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) consentire la pubblicità dei medicinali veterinari immunologici, soggetti a prescrizione veterinaria, rivolta ad allevatori professionisti, così come previsto dall'articolo 120, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/6, purché la pubblicità inviti esplicitamente gli allevatori professionisti a consultare il veterinario in merito al medicinale veterinario immunologico.»

16.13

LA PIETRA, FAZZOLARI

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) adottare interventi volti a favorire l'uniformità dei criteri di scelta degli antibiotici da utilizzare negli animali, così come stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2021/1760 della Commissione del 26 maggio 2021 che integra il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio mediante la definizione di criteri per la designazione degli antimicrobici che devono essere riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo, al fine di poter agevolare un percorso di armonizzazione a livello comunitario.»

Art. 17

17.1

LA RELATRICE

Accolto

Sopprimere il comma 3.

Art. 18

18.1 (testo 2)

TARICCO

Accolto

Al comma 2, dopo la lettera i), inserire la seguente: «i-bis) evitare la creazione di appesantimenti burocratici non indispensabili alle aziende agricole utilizzatrici;».

18.2 (testo 2)

LOREFICE

Accolto

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera g) inserire la seguente:

"g-bis) apportare ogni opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno, al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2019/1009, con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili, e abrogare espressamente le norme interne che risultino incompatibili con quelle del medesimo regolamento, provvedendo qualora necessario all'introduzione di una normativa organica in materia di fertilizzanti;

b) alla lettera h) aggiungere in fine le seguenti parole: ", anche relativamente all'utilizzo dei fanghi di depurazione, salvo che il fatto costituisca reato";

c) alla lettera i), dopo le parole: "dei fertilizzanti", aggiungere le seguenti: "sul ciclo di trattamento dei fanghi di depurazione".

18.3 (testo 2)

GINETTI

Accolto

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente: «i-bis) evitare la creazione di appesantimenti burocratici non indispensabili alle aziende agricole utilizzatrici».

18.4

LA PIETRA, FAZZOLARI

Accolto

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«*i-bis*) evitare la creazione di appesantimenti burocratici non indispensabili alle aziende agricole utilizzatrici.»

Art. 19

19.1

NUGNES, LA MURA, GIANNUZZI

Respinto

Al comma 2, lettera a), aggiungere le seguenti parole:

", prevedendo tra l'altro:

- 1) l'obbligo del documento di trasporto digitale;
- 2) l'obbligo di busta paga digitale;"

19.2

NUGNES, LA MURA, GIANNUZZI

Respinto

Al comma 2, lettera b), aggiungere le seguenti parole:

", prevedendo in particolare:

- 1) il riconoscimento del servizio universale;
- 2) l'applicazione della tariffa minima di sicurezza quantificata in base ai costi fissi;
- 3) il saldo trasporti alla consegna delle merci;
- 4) il riconoscimento salariale in base alle ore di lavoro;
- 5) il limite di età operativa per gli autisti e il riconoscimento del lavoro usurante;
- 6) la realizzazione dei servizi igienici all'interno dei camion per viaggi in cui sia previsto il pernottamento;
- 7) la realizzazione di un'ampia rete di servizi dedicati agli autotrasportatori per le esigenze di igiene e privacy;
- 8) la realizzazione di una scuola professionale per la formazione degli autisti;"

19.3

NUGNES, LA MURA, GIANNUZZI

Respinto

Al comma 2, lettera c), aggiungere le seguenti parole:

" tramite:

1) la realizzazione di un portale integrato GNSS europeo, affidato agli enti pubblici preposti al controllo, con la trasformazione del tachigrafo digitale in tassametro digitale per poter quantificare con precisione la tariffa di sicurezza e il salario dei lavoratori;

2) l'istituzione presso i Ministeri dei trasporti di ogni Paese della UE di un ente/dipartimento preposto al controllo digitale globale del portale integrato GNSS-UE;

3) la sospensione delle sanzioni economiche agli autisti".

19.4

GIAMMANCO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Governo è delegato ad adeguare la normativa nazionale al regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, come modificato dal regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, al fine di prevedere la deroga di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera r), del regolamento (CE) n. 561/2006.».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 19, dopo le parole: «1073/2009,» aggiungere le seguenti: «nonché alle disposizioni del regolamento (CE) n. 561/2006».

19.5

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Prevedere una normativa per l'effettiva attuazione della legge 18 maggio 1968, n. 337, nel rispetto della nuova norma europea EN 13814 in materia di spettacoli viaggianti al fine di:

a) prevedere l'obbligo per le amministrazioni comunali di predisporre un elenco delle aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività e attrezzature dello spettacolo viaggiante, dei parchi di divertimento, delle abitazioni mobili e dei carriaggi, privilegiando l'individuazione di aree attrezzate e localizzate in zone centrali o tradizionalmente rese disponibili per le attività di cui alla legge 337/1968, anche per la predisposizione stabile dei necessari dispositivi di sicurezza. In caso di utilizzo di aree demaniali si applicano le tariffe previste per le occupazioni di suolo pubblico comunale. In caso di mancata individuazione delle aree da parte delle Amministrazioni prevedere l'applicazione dei poteri sostitutivi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;

b) prevedere l'assegnazione di un tecnico di riferimento per la pratica di richiesta occupazione suolo pubblico;

c) prevedere l'obbligo per le Amministrazioni comunali di provvedere alla pubblicazione on-line di queste aree per una rapida e facile individuazione;

d) prevedere la possibilità di modifica o integrazione di tali aree in casi specificamente determinati, attraverso delibera del consiglio comunale;

e) prevedere tempi certi per il rilascio dei permessi per l'occupazione del suolo pubblico;

f) predisporre un regolamento nazionale per gli spettacoli viaggianti, in attesa che ogni comune adempia all'obbligo di adottare il proprio, nel quale siano indicati tutti gli adempimenti a carico degli esercenti l'attività di spettacolo viaggiante.»

Art. 20

20.1

LA RELATRICE

Accolto

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 1, allegato A, sopprimere il seguente punto: «6) direttiva (UE) 2020/1151 del Consiglio, del 29 luglio 2020, che modifica la direttiva 92/83/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche;».

20.0.1

BORGHESI, CANDURA, CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Modifiche al D.L. 19 maggio 2016, n. 81, per la piena attuazione della direttiva 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile)

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 10 maggio 2016, n. 81, è aggiunto in fine il seguente comma:

"6. Su richiesta dell'armaiolo interessato, il prefetto rilascia l'autorizzazione a effettuare trasferimenti multipli verso i distributori o i clienti abituali. L'autorizzazione ha la durata di tre anni. Copia dell'autorizzazione accompagna le munizioni ad ogni trasferimento fino a destinazione ed è esibita a ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza. Prima di ogni singolo trasferimento l'armaiolo interessato comunica al prefetto competente le indicazioni previste dall'articolo 12, comma 2, del presente decreto."»

20.0.2

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, FAGGI, BERGESIO, PIANASSO, CORTI, ARRIGONI, RIVOLTA, CAMPARI, BRIZIARELLI, CANTÙ, FERRERO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio);

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche il seguente criterio direttivo specifico:

a) all'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

i) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato in violazione manifesta del diritto o con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato e contro il soggetto riconosciuto colpevole per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale. Costituisce dolo il carattere intenzionale della violazione del diritto";

ii) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Salvi i casi previsti dai commi 3 e 3-bis, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di valutazione del fatto e delle prove";

iii) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste una violazione manifesta del diritto ai sensi del comma 1, deve essere valutato se il giudice abbia tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano la controversia sottoposta al suo sindacato, con particolare riferimento al grado di chiarezza e di precisione della norma violata, al carattere intenzionale della violazione, alla scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto. In caso di violazione del diritto dell'Unione europea, si deve tener conto se il giudice abbia ignorato la posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea, se non abbia osservato l'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato

«sul funzionamento dell'Unione europea, nonché se abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea".»

20.0.3

NANNICINI

Ritirato

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Delega al Governo per il recepimento della raccomandazione del Consiglio, del 20 settembre 2016, sull'istituzione di comitati nazionali per la produttività (2016/C 349/01))

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, un decreto legislativo per l'attuazione della raccomandazione del Consiglio, del 20 settembre 2016, sull'istituzione di comitati nazionali per la produttività (2016/C 349/01).

2. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della raccomandazione del Consiglio, del 20 settembre 2016, sull'istituzione di comitati nazionali per la produttività (2016/C 349/01), il Governo si attiene, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche alle indicazioni contenute nella relazione della Commissione, del 27 febbraio 2019, sui progressi compiuti in materia di attuazione della raccomandazione del Consiglio, del 20 settembre 2016, sull'istituzione di comitati nazionali per la produttività, e ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) istituire presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) un Comitato per la produttività privo di personalità giuridica, dotato di autonomia funzionale coerentemente con la raccomandazione 2016/C 349/01, per l'analisi e la valutazione della produttività e della competitività del sistema produttivo nazionale e per il monitoraggio degli andamenti, finalizzate alla proposta delle politiche e delle riforme necessarie a livello nazionale nel settore della produttività e della competitività e quelle necessarie ad un maggior coordinamento delle politiche economiche dell'Unione europea;

b) prevedere che al Comitato partecipino rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico,

del CNEL, dell'Ufficio parlamentare di bilancio, della Corte dei conti, della Banca d'Italia, dell'Istat, nonché esperti scelti tra persone di riconosciuta indipendenza, comprovata professionalità e qualificata esperienza nelle suddette materie a livello nazionale e internazionale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sentito il Presidente del CNEL, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, sono definite la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato;

c) prevedere che alle sedute del Comitato il Presidente pro-tempore possa invitare, anche su proposta degli altri membri, soggetti terzi ad assistere, a fini consultivi, alle sedute;

d) prevedere che il Comitato possa acquisire le informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni da soggetti pubblici e privati che svolgono attività economiche rilevanti;

e) attribuire al Comitato il potere di effettuare segnalazioni al Parlamento, al Governo, ad altre autorità, enti pubblici e organismi dello Stato aventi a oggetto l'opportunità di adottare misure, anche normative, nonché di esprimere pareri, ove richiesto o di propria iniziativa, sugli schemi di atti normativi rilevanti per i suoi obiettivi;

f) prevedere che il Comitato presenti annualmente al Governo e alle Camere una relazione sulla propria attività.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui ai commi 2 può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, sostituire le parole: «articoli da 2 a 20» con le seguenti: «articoli da 2 a 21».

20.0.4

FAZZOLARI, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BARBARO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO, DRAGO, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA,

LA RUSSA, MAFFONI, MALAN, NASTRI, PETRENGA, RUSPANDINI, TOTARO,
URSO, ZAFFINI

Respinto

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'interpretazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno, recepita con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, in materia di concessioni demaniali marittime, fluviali e lacuali per finalità turistico ricettive)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento e interpretazione della normativa nazionale alla direttiva 2006/123/CE del Consiglio e del parlamento europeo, recepita con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, nella parte relativa alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricettive, di cui al comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400.

2. Nell'esercizio della delega il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) disporre, attraverso un chiaro indirizzo normativo, l'esclusione definitiva dal campo di applicazione della direttiva 2006/123/CE delle concessioni demaniali marittime, fluviali e lacuali per finalità turistico ricreative, nella misura in cui le stesse sono relative a concessioni di beni e non di servizi, quest'ultimo ambito di riferimento della suddetta direttiva, in coerenza altresì con l'articolo 195 TFUE che, in materia di turismo, prevede che l'Unione europea possa limitarsi soltanto ad una politica di accompagnamento;

b) disporre un trattamento equo e non discriminatorio rispetto ad altri Stati europei come Spagna e Portogallo, che hanno prorogato le concessioni senza alcuna contestazione da parte dell'Unione europea, coerentemente al principio di non discriminazione e parità di trattamento tra gli Stati membri, anche al fine di evitare distorsioni del mercato unico europeo;

c) prevedere ulteriori forme di tutela e garanzia per il comparto balneare, in aggiunta rispetto alla ristretta proroga fino al 31 dicembre 2023 di cui alle sentenze nn. 17 e 18/2021 del Consiglio di Stato, in modo da assicurare la stabilità e lo sviluppo del settore, che non può essere altrimenti garantito a fronte di continue interpretazioni giurisprudenziali o di dottrina che comportano pesanti incertezze agli operatori e agli enti territoriali;

d) assumere ogni iniziativa di competenza volta a riconoscere il legittimo affidamento degli attuali concessionari, che hanno sviluppato la propria attività d'impresa e i propri investimenti contando su certezze normative,

anche attraverso l'adozione di atti volti a riformare i parametri di preferenzialità e la disciplina relativa alla devoluzione delle opere non amovibili attualmente previsti dal Codice della navigazione.»

20.0.5

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti criteri direttivi specifici:

a) all'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

i) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato in violazione manifesta del diritto o con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato e contro il soggetto riconosciuto colpevole per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale. Costituisce dolo il carattere intenzionale della violazione del diritto";

ii) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Salvi i casi previsti dai commi 3 e 3-bis, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di valutazione del fatto e delle prove";

iii) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste una violazione manifesta del diritto ai sensi del comma 1, deve essere valutato se il giudice abbia tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano la controversia sottoposta al suo sindacato, con particolare riferimento al grado di chiarezza e di precisione della norma violata, al carattere intenzionale della violazione, alla scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto. In caso di violazione del diritto dell'Unione europea, si

deve tener conto se il giudice abbia ignorato la posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea, se non abbia osservato l'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché se abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea".».

20.0.6

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, RUFA

Respinto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, del 28 gennaio 2020, nella causa C-122/18, per inadempimento della direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali)

1. Al fine di giungere al recepimento della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, del 28 gennaio 2020, nella causa C-122/18, per inadempimento dell'Italia, avendo omesso di assicurare che le sue pubbliche amministrazioni evitino di oltrepassare i termini di 30 o 60 giorni di calendario per il pagamento dei loro debiti commerciali, come prescritto dalla direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, il Governo è delegato ad adottare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un apposito decreto legislativo, conformandosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare che tutte le pubbliche amministrazioni rispettino effettivamente i termini di pagamento stabiliti all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;

b) rafforzare e dettare prescrizioni precise al fine di individuare conseguenze immediate a carico della pubblica amministrazione in caso di mancato rispetto della normativa in tema di tempi massimi di pagamento dei debiti della pubblica amministrazione;

c) determinare sanzioni a carico delle pubbliche amministrazioni, nonché garantire il versamento di interessi di mora e il risarcimento per i costi

di recupero sostenuti dai creditori, in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento previsti dalla direttiva 2011/7/UE.»

20.0.7

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, RUFA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, del 28 gennaio 2020, nella causa C-122/18, per inadempimento della direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali)

1. Al fine di giungere al recepimento della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, del 28 gennaio 2020, nella causa C-122/18, per inadempimento dell'Italia, avendo omesso di assicurare che le sue pubbliche amministrazioni evitino di oltrepassare i termini di 30 o 60 giorni di calendario per il pagamento dei loro debiti commerciali, come prescritto dalla direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un apposito decreto legislativo, conformandosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare che tutte le pubbliche amministrazioni rispettino effettivamente i termini di pagamento stabiliti all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;

b) rafforzare e dettare prescrizioni precise al fine di individuare conseguenze immediate a carico della pubblica amministrazione in caso di mancato rispetto della normativa in tema di tempi massimi di pagamento dei debiti della pubblica amministrazione;

c) determinare sanzioni a carico delle pubbliche amministrazioni, nonché garantire il versamento di interessi di mora e il risarcimento per i costi di recupero sostenuti dai creditori, in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento previsti dalla direttiva 2011/7/UE.»

20.0.8

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, RUFA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, del 28 gennaio 2020, nella causa C-122/18, per inadempimento della direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali)

1. Al fine di giungere al recepimento della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, del 28 gennaio 2020, nella causa C-122/18, per inadempimento dell'Italia, avendo omesso di assicurare che le sue pubbliche amministrazioni evitino di oltrepassare i termini di 30 o 60 giorni di calendario per il pagamento dei loro debiti commerciali, come prescritto dalla direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, il Governo è delegato ad adottare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un apposito decreto legislativo, conformandosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare che tutte le pubbliche amministrazioni rispettino effettivamente i termini di pagamento stabiliti all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;

b) rafforzare e dettare prescrizioni precise al fine di individuare conseguenze immediate a carico della pubblica amministrazione in caso di mancato rispetto della normativa in tema di tempi massimi di pagamento dei debiti della pubblica amministrazione;

c) determinare sanzioni a carico delle pubbliche amministrazioni, nonché garantire il versamento di interessi di mora e il risarcimento per i costi di recupero sostenuti dai creditori, in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento previsti dalla direttiva 2011/7/UE.»

20.0.9

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, RUFA

Respinto

Dopo l'articolo, 20 aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Principi e criteri direttivi per la piena attuazione della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali)

1. Al fine di giungere al pieno recepimento della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, il Governo è delegato ad adottare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un apposito decreto legislativo, conformandosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione l'effettivo rispetto dei termini di pagamento, che non deve superare i 30 giorni di calendario, nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 2011/7/UE, articolo 4, paragrafo 3, lettera a);

b) rafforzare e dettare prescrizioni precise al fine di individuare conseguenze immediate a carico della pubblica amministrazione in caso di mancato rispetto della normativa in tema di tempi massimi di pagamento dei debiti della pubblica amministrazione;

c) intervenire fissando sanzioni a carico delle pubbliche amministrazioni in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento previsti dalla direttiva 2011/7/UE, nonché il versamento di interessi di mora e il risarcimento per i costi di recupero sostenuti.»

20.0.10

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Attuazione della legge 18 maggio 1968, n. 337, nel rispetto della nuova norma europea EN 13814 in materia di spettacoli viaggianti)

1. Prevedere una normativa per l'effettiva attuazione della legge 18 maggio 1968, n. 337, nel rispetto della nuova norma europea EN 13814 in materia di spettacoli viaggianti, al fine di:

a) prevedere l'obbligo per le amministrazioni comunali di predisporre un elenco delle aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività e attrezzature dello spettacolo viaggiante, dei parchi di divertimento, delle abitazioni mobili e dei carriaggi, privilegiando l'individuazione di aree attrezzate e localizzate in zone centrali o tradizionalmente rese disponibili per le attività di cui alla legge 337/1968, anche per la predisposizione stabile dei necessari dispositivi di sicurezza. In caso di utilizzo di aree demaniali si applicano le tariffe previste per le occupazioni di suolo pubblico comunale. In caso di mancata individuazione delle aree da parte delle Amministrazioni prevedere l'applicazione dei poteri sostitutivi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;

b) prevedere l'assegnazione di un tecnico di riferimento per la pratica di richiesta occupazione suolo pubblico;

c) prevedere l'obbligo per le Amministrazioni comunali di provvedere alla pubblicazione on-line di queste aree per una rapida e facile individuazione;

d) prevedere la possibilità di modifica o integrazione di tali aree in casi specificamente determinati, attraverso delibera del consiglio comunale;

e) prevedere tempi certi per il rilascio dei permessi per l'occupazione del suolo pubblico;

f) predisporre un regolamento nazionale per gli spettacoli viaggianti, in attesa che ogni comune adempia all'obbligo di adottare il proprio, nel quale siano indicati tutti gli adempimenti a carico degli esercenti l'attività di spettacolo viaggiante.»

20.0.11

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, RUFA

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza))

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) adeguare gli istituti previsti dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, alle norme della direttiva, assicurando che gli oneri che ricadono sugli operatori economici siano il meno gravosi possibile e commisurati all'obiettivo da conseguire;

b) prevedere la possibilità, esclusivamente per i debitori, di avere accesso a uno o più strumenti di allerta precoce chiari e trasparenti in grado di individuare situazioni che potrebbero comportare la probabilità di insolvenza e di segnalare al debitore la necessità di agire senza indugio;

c) rivedere il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, al fine di sopprimere le disposizioni che in materia di strumenti di allerta prevedano il superamento dei livelli minimi di regolazione previsti dalla direttiva europea, salvo che il superamento sia giustificato dalla tutela di interessi pubblici sulla base di un'analisi di impatto dei costi e dei benefici attesi;

d) esercitare l'opzione prevista dall'articolo 34, paragrafo 2, della direttiva.

2. Dall'esercizio della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

20.0.12

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Adeguamento alle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1315/2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti)

1. Al fine di adeguare l'ordinamento interno alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, il Governo attiva ogni iniziativa necessaria alla celere realizzazione della rete ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione e di ogni altro intervento infrastrutturale ricadente sul territorio italiano parte integrante di uno o più assi transeuropei di collegamento.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente, ricorrendo, ove necessario, alle risorse europee allo scopo destinate.».

20.0.13 (testo 2)

LA RELATRICE

Accolto

All'articolo 1, comma 1, allegato A, dopo il punto 8), inserire il seguente:

«8-bis) direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione).»

1.2.4. Testo approvato 2481 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2481

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 30 giugno 2022, ha approvato, con modificazioni, il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021

Art. 1.

(Delega al Governo per l'attuazione e il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea)

1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure e i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché quelli specifici stabiliti dalla presente legge, i decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 2 a 21 della presente legge e all'annesso allegato A.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi di cui al comma 1, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe di cui al medesimo comma 1. Alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della citata legge n. 234 del 2012. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 2.

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)

1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della medesima legge, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee recepite in via regolamentare o amministrativa ovvero in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

Art. 3.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/2121, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) estendere, in quanto compatibili, le disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2019/2121 alle società diverse dalle società di capitali, purché iscritte nel registro delle imprese, con esclusione delle società cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile, e alle società regolate dalla legge di uno Stato membro diverse dalle società di capitali;
- b) estendere, in quanto compatibili, le disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2019/2121 alle trasformazioni, fusioni e scissioni alle quali partecipano, o da cui risultano, una o più società non aventi la sede statutaria, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nel territorio dell'Unione europea;
- c) disciplinare le trasformazioni, le fusioni e le scissioni di società regolate dalla legge italiana a cui partecipano, o da cui risultano, società regolate dalla legge di altro Stato anche non appartenente all'Unione europea;
- d) disciplinare le trasformazioni, le fusioni e le scissioni a cui partecipano, o da cui risultano, altri enti non societari i quali abbiano quale oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività di impresa, purché regolati dalla legge di uno Stato membro e aventi la sede statutaria, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nel territorio dell'Unione europea;
- e) disciplinare le scissioni transfrontaliere, totali o parziali, che comportano il trasferimento del patrimonio attivo e passivo a una o più società preesistenti;
- f) disciplinare il trasferimento della sede sociale all'estero da parte di una società regolata dalla legge italiana senza mutamento della legge regolatrice, con integrazione delle relative disposizioni del codice civile e dell'articolo 25 della legge 31 maggio 1995, n. 218, precisando se e a quali condizioni l'operazione sia ammissibile e prevedendo, ove ritenuto ammissibile, opportuni controlli di legalità e tutele equivalenti a quelle previste dalla direttiva (UE) 2019/2121 e stabilendo, infine, un regime transitorio, applicabile prima della data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, per le società che alla medesima data hanno trasferito la sede all'estero mantenendo la legge italiana;
- g) disciplinare i procedimenti giurisdizionali, anche di natura cautelare, per la tutela avverso le determinazioni dell'autorità competente in materia di rilascio del certificato preliminare di cui agli articoli 86 *quaterdecies*, 127 e 160 *quaterdecies* della direttiva (UE) 2017/1132, anche per il caso di mancata determinazione, nonché avverso le determinazioni della medesima autorità in materia di controllo di legalità di cui agli articoli 86 *sexdecies*, 128 e 160 *sexdecies* della predetta direttiva, prevedendo la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa;
- h) prevedere, per i creditori i cui crediti sono anteriori all'iscrizione del progetto di operazione transfrontaliera nel registro delle imprese, tutele non inferiori a quelle stabilite dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108;
- i) individuare i canali informativi utilizzabili dall'autorità competente per la verifica delle pendenze delle società verso creditori pubblici, anche in funzione della richiesta di adeguate garanzie per il pagamento di tali crediti;
- l) disciplinare gli effetti sui procedimenti di rilascio del certificato preliminare e di controllo previsti dagli articoli 86 *quaterdecies*, 86 *sexdecies*, 127, 128, 160 *quaterdecies* e 160 *sexdecies* della direttiva (UE) 2017/1132, derivanti dal mancato adempimento e dal mancato rilascio delle garanzie da parte della società per le obbligazioni, anche non pecuniarie e in corso di accertamento, esistenti nei confronti di amministrazioni o enti pubblici;
- m) individuare, nell'ambito della procedura per il rilascio del certificato preliminare di cui agli articoli 86 *quaterdecies*, 127 e 160 *quaterdecies* della direttiva (UE) 2017/1132, i criteri per la qualificazione

di un'operazione transfrontaliera come abusiva o fraudolenta in quanto volta all'elusione del diritto dell'Unione europea o nazionale o posta in essere per scopi criminali;

- n) disciplinare i criteri e le modalità di semplificazione dello scambio dei certificati preliminari tra le autorità competenti;
- o) apportare le necessarie modifiche alle disposizioni dettate dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sulla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa in relazione ai procedimenti indicati alla lettera g) nonché per gli strumenti di tutela giurisdizionale previsti ai sensi della lettera h);
- p) prevedere che la società, ai fini del trasferimento di attività e passività a una o più società di nuova costituzione regolate dal diritto interno, possa avvalersi della disciplina prevista per la scissione, con le semplificazioni previste dall'articolo 160 *vicies* della direttiva (UE) 2017/1132, e stabilire che le partecipazioni siano assegnate alla società scorporante;
- q) prevedere una disciplina transitoria delle fusioni transfrontaliere che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108, a cui partecipi o da cui risulti una società regolata dalla legge di uno Stato che non ha ancora recepito la direttiva (UE) 2019/2121;
- r) prevedere, per le violazioni delle disposizioni di recepimento della direttiva, l'applicazione di sanzioni penali e amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni delle disposizioni stesse, nel limite, per le sanzioni penali, della pena detentiva non inferiore nel minimo a sei mesi e non superiore nel massimo a cinque anni, ferma restando la disciplina vigente per le fattispecie penali già previste.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/2161, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) apportare alle disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le modifiche e le integrazioni necessarie per il recepimento delle disposizioni contenute nella direttiva;
- b) coordinare le disposizioni relative all'indicazione di prezzi, da introdurre nel codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, in attuazione delle modifiche apportate alla direttiva 98/6/CE, con le altre disposizioni vigenti in materia di indicazione di prezzi e, in particolare, con le disposizioni dell'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
- c) revisionare e adeguare l'apparato sanzionatorio amministrativo, già previsto dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, nelle materie oggetto della direttiva (UE) 2019/2161, attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni;
- d) stabilire che i poteri sanzionatori di cui agli articoli 1, 3 e 4 della direttiva (UE) 2019/2161 siano esercitati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato anche in relazione alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale, cui si applicano le disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 1-*bis*, del medesimo codice;
- e) prevedere che il massimo edittale delle sanzioni inflitte a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sia almeno pari al 4

per cento del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati;

f) stabilire le specifiche modalità di indicazione del prezzo precedente in caso di riduzioni di prezzo per prodotti immessi sul mercato da meno di trenta giorni, nonché in caso di aumenti progressivi della riduzione di prezzo, ed escludere, in ogni caso, dalla disciplina della indicazione del prezzo precedente i beni che possono deteriorarsi o scadere rapidamente; prolungare altresì a trenta giorni il termine di recesso per i contratti stipulati nel contesto di visite a domicilio non richieste e di escursioni organizzate per vendere prodotti e prevedere che non si applichino, nei medesimi casi, le esclusioni del diritto di recesso.

Art. 5.

(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937)

1. Nell'esercizio della delega per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) prevedere che la responsabilità delle informazioni fornite in una scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento, comprese le sue eventuali traduzioni, sia attribuita, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2020/1503, al titolare del progetto o ai suoi organi di amministrazione, direzione o controllo, nei casi previsti dall'articolo 23, paragrafo 10, del medesimo regolamento (UE) 2020/1503;
- b) prevedere che la responsabilità delle informazioni fornite in una scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento a livello di piattaforma, comprese le sue eventuali traduzioni, sia attribuita, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503, al fornitore di servizi di *crowdfunding*, nei casi previsti dall'articolo 24, paragrafo 5, del medesimo regolamento (UE) 2020/1503;
- c) individuare la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) quali autorità competenti ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503, avendo riguardo alle rispettive funzioni, anche prevedendo forme di opportuno coordinamento per evitare duplicazioni e sovrapposizioni e ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati;
- d) individuare la CONSOB quale punto di contatto unico con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503;
- e) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorità individuate ai sensi della lettera c), nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti, nell'ambito e per le finalità specificamente previsti dal regolamento (UE) 2020/1503 e dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento, anche con riferimento a procedure di autorizzazione semplificate per i soggetti che, alla data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2020/1503, risultino già autorizzati a norma del diritto nazionale a prestare servizi di *crowdfunding*, ai sensi dell'articolo 48 del medesimo regolamento;
- f) prevedere che le autorità individuate ai sensi della lettera c) dispongano di tutti i poteri di indagine e di vigilanza necessari allo svolgimento dei loro compiti, in conformità a quanto previsto dall'articolo 30 del regolamento (UE) 2020/1503 e in coerenza con i poteri di cui esse dispongono in base alla legislazione vigente;
- g) attuare l'articolo 39 del regolamento (UE) 2020/1503 coordinando le sanzioni ivi previste e quelle disciplinate dalle disposizioni nazionali vigenti sull'esercizio del potere sanzionatorio da parte della Banca d'Italia e della CONSOB, nel rispetto dei criteri, dei limiti, delle procedure e del regime di pubblicazione previsti dallo stesso regolamento, e prevedendo, per le violazioni individuate dal medesimo articolo 39, le misure amministrative e le sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste, fermi restando i massimi edittali ivi stabiliti e quanto previsto dall'articolo 39, paragrafo 2, lettera d),

in coerenza con i minimi edittali stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per le violazioni della disciplina in materia di gestione di portali.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6.

(Delega al Governo per il recepimento della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali, e per l'attuazione degli articoli 23 ter, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011, come modificato dal regolamento (UE) 2021/168)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali, e per l'attuazione degli articoli 23 ter, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, come modificato dal regolamento (UE) 2021/168 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021.

2. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali, il Governo si attiene, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) istituire un Comitato per le politiche macroprudenziali privo di personalità giuridica, quale autorità indipendente designata, ai sensi della raccomandazione CERS/2011/3, per la conduzione delle politiche macroprudenziali con la finalità di perseguire la stabilità del sistema finanziario nel suo complesso, anche attraverso il rafforzamento della capacità del sistema finanziario di assorbire le conseguenze di eventi che ne minacciano la stabilità, nonché la prevenzione e il contrasto dei rischi sistemici, promuovendo così un contributo sostenibile del settore finanziario alla crescita economica;

b) prevedere che al Comitato partecipino la Banca d'Italia, alla quale è attribuita la presidenza, la CONSOB, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), che condividono l'obiettivo di salvaguardia della stabilità del sistema finanziario;

c) prevedere che alle sedute del Comitato assista una rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, senza diritto di voto, e che il presidente possa invitare, anche su proposta degli altri membri, soggetti terzi ad assistere, a fini consultivi, alle sedute;

d) prevedere le regole di funzionamento e di voto del Comitato stabilendo:

1) che il Comitato delibera, di regola, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi partecipanti;

2) che, in caso di parità, il voto del presidente valga doppio;

3) che le raccomandazioni di cui alla lettera l), nonché le segnalazioni e i pareri di cui alla lettera m), espressi su iniziativa del Comitato, siano approvati con il consenso o l'astensione dell'autorità cui la raccomandazione è indirizzata o che sia specificamente competente per la materia che costituisce l'oggetto principale della segnalazione o del parere;

4) i casi in cui le decisioni sono rese pubbliche;

e) attribuire il ruolo di guida nelle politiche macroprudenziali alla Banca d'Italia, che svolge le funzioni di segreteria del Comitato;

f) attribuire al Comitato il compito di identificare, analizzare, classificare, sorvegliare e valutare i rischi per la stabilità del sistema finanziario nel suo complesso;

- g) attribuire al Comitato le funzioni, i poteri, gli strumenti e i compiti di cooperazione con altre autorità, nazionali ed europee, previsti dalla raccomandazione CERS/2011/3;
- h) attribuire al Comitato il compito di definire indicatori per il monitoraggio del rischio sistemico e per l'uso degli strumenti macroprudenziali;
- i) attribuire al Comitato il potere di definire e perseguire strategie e obiettivi intermedi rispetto a quelli di cui alla lettera a) e di rivederli periodicamente in considerazione dei rischi per la stabilità finanziaria;
- l) attribuire al Comitato il potere di indirizzare raccomandazioni alla Banca d'Italia, alla CONSOB, all'IVASS e alla COVIP e prevedere che tali autorità motivino l'eventuale mancata attuazione delle raccomandazioni stesse;
- m) attribuire al Comitato il potere di effettuare segnalazioni alle Camere, al Governo, ad altre autorità, enti pubblici e organismi dello Stato, aventi a oggetto l'opportunità di adottare misure, anche normative, nonché di esprimere pareri, ove richiesto o di propria iniziativa, sugli schemi di atti normativi rilevanti per i suoi obiettivi;
- n) prevedere che il Comitato possa elaborare metodologie e procedure per identificare le istituzioni e le strutture finanziarie aventi rilevanza sistemica e provvedere alla loro identificazione, fatti salvi i poteri in materia attribuiti a singole autorità partecipanti al Comitato dalle rispettive normative di settore;
- o) attribuire al Comitato il potere di richiedere alla Banca d'Italia, alla CONSOB, all'IVASS e alla COVIP tutti i dati e le informazioni necessari all'esercizio delle sue funzioni;
- p) prevedere che il Comitato possa acquisire, tramite la Banca d'Italia, la CONSOB, l'IVASS e la COVIP in base alle rispettive competenze, le informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni da soggetti privati che svolgono attività economiche rilevanti ai fini della stabilità finanziaria e da soggetti pubblici, secondo quanto previsto dalla raccomandazione CERS/2011/3, e che, quando le informazioni non possono essere acquisite tramite le autorità di cui alla presente lettera ai sensi delle rispettive legislazioni di settore, il Comitato ne chieda l'acquisizione alla Banca d'Italia, alla quale sono attribuiti i necessari poteri; prevedere che il Comitato condivida con le autorità i dati e le informazioni necessari all'esercizio delle loro funzioni;
- q) prevedere che ai soggetti privati che non ottemperano agli obblighi di fornire le informazioni richieste dalla Banca d'Italia, dalla CONSOB, dall'IVASS e dalla COVIP ai sensi delle rispettive legislazioni di settore, secondo quanto previsto dalla lettera p), siano applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle medesime legislazioni di settore; negli altri casi prevedere che la Banca d'Italia possa irrogare ai soggetti privati che non ottemperano agli obblighi di fornire le informazioni da essa richieste una sanzione amministrativa pecuniaria tale da assicurare il rispetto dei principi di proporzionalità, dissuasività e adeguatezza, secondo un'articolazione che preveda un minimo non inferiore a 5.000 euro e un massimo non superiore a 5 milioni di euro; prevedere che alle violazioni delle richieste di informazioni della Banca d'Italia si applichino gli articoli 144-*quater*, 145 e 145-*quater* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e che la Banca d'Italia possa avvalersi del Corpo della guardia di finanza per i necessari accertamenti;
- r) prevedere che il Comitato presenti annualmente al Governo e alle Camere una relazione sulla propria attività;
- s) apportare alle legislazioni di settore relative alla Banca d'Italia, alla CONSOB, all'IVASS e alla COVIP le modifiche necessarie alla corretta e integrale attuazione della raccomandazione CERS/2011/3 e, in particolare, prevedere modifiche all'articolo 188 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al fine di assicurare l'adeguato coordinamento con le disposizioni di attuazione della presente delega, prevedendo, in particolare, in coerenza con le disposizioni europee che regolano la gestione dei casi di difficoltà di imprese di assicurazione e di riassicurazione, condizioni e modalità di esercizio dei poteri ivi previsti.
3. Nell'esercizio della delega per l'attuazione degli articoli 23 *ter*, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del

regolamento (UE) 2016/1011, come modificato dal regolamento (UE) 2021/168, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) designare il Comitato per le politiche macroprudenziali, ai sensi dell'articolo 23 *ter*, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/1011, quale autorità competente a valutare se una clausola di riserva di uno specifico tipo di accordo originariamente convenuta non rispecchi più, oppure rispecchi con differenze significative, il mercato o la realtà economica che l'indice di riferimento in via di cessazione intendeva misurare e se l'applicazione di tale clausola possa costituire una minaccia per la stabilità finanziaria;
- b) prevedere che il Comitato renda pubblici gli elementi considerati alla base della valutazione di cui alla lettera a);
- c) prevedere che il Comitato si doti delle procedure necessarie per l'effettuazione della valutazione di cui alla lettera a);
- d) apportare al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le opportune modificazioni volte a consentire una gestione ordinata delle conseguenze derivanti dalla cessazione di un indice di riferimento ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011;
- e) prevedere che le banche e gli intermediari finanziari pubblicino, anche per estratto, e mantengano costantemente aggiornati nel proprio sito *internet* i piani previsti dall'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011 e che gli aggiornamenti di tali piani siano portati a conoscenza della clientela tramite un'informativa relativa all'avvenuto aggiornamento del piano e che rimandi alla versione aggiornata pubblicata nei siti *internet* delle banche e degli intermediari finanziari, con le modalità previste dall'articolo 119 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- f) prevedere che le clausole contrattuali aventi ad oggetto i tassi di interesse consentano di individuare, anche per rinvio ai piani di cui alla lettera e), le modifiche all'indice di riferimento o l'indice sostitutivo per le ipotesi di variazione sostanziale o di cessazione dell'indice di riferimento applicato al contratto;
- g) prevedere che, al verificarsi di una variazione sostanziale o della cessazione dell'indice di riferimento, le modifiche all'indice di riferimento o l'indice sostitutivo, individuati ai sensi della lettera f), siano comunicati al cliente trenta giorni prima che la modifica o la cessazione dell'indice di riferimento assumano efficacia; la modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione; in quest'ultimo caso prevedere che il cliente abbia diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate;
- h) stabilire che le modifiche o la sostituzione dell'indice di riferimento per le quali non siano state osservate le prescrizioni di cui alle lettere da e) a g) siano inefficaci e che in tale caso si applichi l'indice sostitutivo definito ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011; prevedere che, ove non sia definito tale indice, si applichi il tasso previsto dall'articolo 117, comma 7, lettera a), del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o, per i contratti di credito di cui al capo II del titolo VI del medesimo testo unico, il tasso previsto dall'articolo 125-*bis*, comma 7, lettera a), dello stesso;
- i) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere da f) a h) si applichino ai contratti aventi a oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche ove diversi da quelli di cui all'articolo 3, paragrafo 1, numero 18), del regolamento (UE) 2016/1011; prevedere che in tali casi non si applichi l'articolo 118 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993;
- l) prevedere che entro un anno dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative del presente comma le banche e gli intermediari finanziari:
 - 1) rendano nota alla clientela la pubblicazione dei piani secondo quanto indicato alla lettera e);
 - 2) comunichino ai clienti le variazioni contrattuali necessarie per introdurre le clausole previste alla lettera f); la modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro

due mesi dalla ricezione della comunicazione; in quest'ultimo caso egli ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate;

m) prevedere che le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni di cui alla lettera *l)* siano inefficaci; in caso di inefficacia della modifica e di successiva variazione sostanziale o cessazione dell'indice di riferimento applicato al contratto, prevedere che si applichi l'indice sostitutivo definito ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011; prevedere che, ove non sia definito tale indice, si applichi il tasso previsto dall'articolo 117, comma 7, lettera *a)*, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o, per i contratti di credito di cui al capo II del titolo VI del medesimo testo unico, il tasso previsto dall'articolo 125-*bis*, comma 7, lettera *a)*, dello stesso;

n) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere *l)*, numero 2), e *m)* si applichino ai contratti aventi a oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche ove diversi da quelli di cui all'articolo 3, paragrafo 1, numero 18), del regolamento (UE) 2016/1011, e ai soggetti che prestano i relativi servizi; prevedere che in tali casi non si applichi l'articolo 118 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3, può emanare disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 7.

(Delega al Governo per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale e per l'attuazione del regolamento (UE) 2021/23, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) ferme restando le attribuzioni previste dal regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, in capo alle autorità competenti di cui all'articolo 2, numero 7), del regolamento (UE) 2021/23, designare la Banca d'Italia quale unica autorità di risoluzione nazionale, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, attribuendo a quest'ultima tutti i poteri assegnati all'autorità di risoluzione dal citato regolamento;

b) designare il Ministero dell'economia e delle finanze quale Ministero incaricato, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/23, dell'esercizio delle funzioni previste dal regolamento medesimo, definendo le opportune modalità di scambio di informazioni con la Banca d'Italia e con la CONSOB al fine dell'esercizio di tali funzioni e di quanto previsto dalla lettera *c)*;

c) prevedere l'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze prima di dare attuazione a decisioni dell'autorità di risoluzione che, alternativamente o congiuntamente:

1) abbiano un impatto diretto sul bilancio dello Stato;

2) abbiano implicazioni sistemiche che possano verosimilmente causare un impatto diretto sul bilancio dello Stato;

- 3) diano avvio alla risoluzione di una controparte centrale;
- d) definire la ripartizione tra la Banca d'Italia e la CONSOB dei poteri previsti dai titoli III, IV e V del regolamento (UE) 2021/23 e assegnati alle autorità competenti di cui all'articolo 2, numero 7), del medesimo regolamento, avendo particolare riguardo all'esigenza di assicurare la tempestività degli interventi e la celerità delle procedure e tenendo conto del riparto di attribuzioni previsto dalla legislazione vigente e dal regolamento (UE) n. 648/2012;
- e) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB il potere di ricorrere alla disciplina secondaria, nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti e nell'ambito e per le finalità specificamente previsti dal regolamento (UE) 2021/23. Nell'esercizio dei poteri regolamentari la Banca d'Italia e la CONSOB tengono conto delle linee guida emanate dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) ai sensi del regolamento (UE) 2021/23;
- f) prevedere che il regime di responsabilità di cui all'articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sia esteso:
- l) all'esercizio delle funzioni disciplinate dal regolamento (UE) 2021/23, con riferimento alla Banca d'Italia e alla CONSOB, ai componenti dei loro organi, ai loro dipendenti, nonché agli organi delle procedure di risoluzione, compresi i commissari, la controparte centrale-ponte e i componenti dei suoi organi;
- 2) all'esercizio, da parte della Banca d'Italia e della CONSOB, secondo le rispettive competenze, dei poteri di intervento precoce disciplinati dal regolamento (UE) 2021/23, nonché agli organi delle procedure di intervento precoce e ai loro componenti, compresi i commissari;
- g) prevedere che, per gli atti compiuti in attuazione di provvedimenti dell'autorità di risoluzione, la responsabilità dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai sensi dell'articolo 2, numero 23), e dell'alta dirigenza, ai sensi dell'articolo 2, numero 37), del regolamento (UE) 2021/23, della controparte centrale sottoposta a risoluzione sia limitata ai casi di dolo o colpa grave;
- h) non avvalersi della facoltà di imporre l'approvazione *ex ante* da parte dell'autorità giudiziaria della decisione di adottare una misura di prevenzione o di gestione della crisi prevista dall'articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23;
- i) mediante estensione dell'ambito applicativo dell'articolo 2638, comma 3-bis, del codice civile, disporre l'equiparazione, agli effetti della legge penale, delle autorità e delle funzioni di risoluzione di cui al regolamento (UE) 2021/23 alle autorità e alle funzioni di vigilanza;
- l) disporre che la violazione dell'obbligo di segreto previsto dall'articolo 73 del regolamento (UE) 2021/23 da parte di soggetti che non rivestono la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio sia punita a norma dell'articolo 622 del codice penale, con procedibilità d'ufficio;
- m) con riferimento alla disciplina delle sanzioni previste dal regolamento (UE) 2021/23:
- l) introdurre nell'ordinamento nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 82, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, nuove fattispecie di illeciti amministrativi per violazione delle disposizioni del medesimo regolamento, stabilendo:
- 1.1) l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a controparti centrali o a partecipanti diretti delle stesse controparti centrali nei cui confronti siano accertate le violazioni e i presupposti che determinano una responsabilità da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nonché dei dipendenti o di coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del soggetto vigilato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;
- 1.2) l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie, in modo tale che:
- 1.2.1) la sanzione applicabile alle persone giuridiche sia compresa tra il minimo di 30.000 euro e il massimo del 10 per cento del fatturato;
- 1.2.2) la sanzione applicabile alle persone fisiche sia compresa tra il minimo di 5.000 euro e il massimo di 5 milioni di euro;

- 1.2.3) qualora il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione sia superiore ai limiti massimi indicati ai numeri 1.2.1) e 1.2.2), le sanzioni siano elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile;
- 2) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, il potere di irrogare le sanzioni; definire, tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/23, i criteri cui la Banca d'Italia e la CONSOB devono attenersi nella determinazione dell'ammontare della sanzione, anche in deroga alle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- 3) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, il compito di comunicare all'AESFEM, ai sensi dell'articolo 84 del regolamento (UE) 2021/23, le informazioni previste dal medesimo regolamento sulle sanzioni applicate da ciascuna di esse;
- 4) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, il potere di definire disposizioni attuative, anche con riferimento alla definizione della nozione di fatturato utile per la determinazione della sanzione, alla procedura sanzionatoria e alle modalità di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni;
- 5) prevedere, ove compatibili con il regolamento (UE) 2021/23, efficaci strumenti per la deflazione del contenzioso o per la semplificazione dei procedimenti di applicazione della sanzione, anche conferendo alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, la facoltà di escludere l'applicazione della sanzione per condotte prive di effettiva offensività o pericolosità;
- 6) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, il potere di adottare le misure previste dal regolamento (UE) 2021/23 relative alla reprimenda pubblica, all'ordine di cessare o di porre rimedio a condotte irregolari e alla sospensione temporanea dall'incarico;
- 7) introdurre la possibilità di una dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza in caso di avvio della risoluzione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e, a seguito dell'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, nel titolo IX della parte prima del medesimo codice, senza che in tal caso assuma rilievo esimente l'eventuale superamento dello stato di insolvenza per effetto della risoluzione;
- 8) stabilire l'applicabilità agli organi della risoluzione delle fattispecie penali previste nel titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in coerenza con l'articolo 237, secondo comma, del citato regio decreto n. 267 del 1942, nonché, a seguito dell'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, nel titolo IX della parte prima del citato codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, in coerenza con l'articolo 343, commi 2 e 3, del medesimo codice.
- n)* apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione e attuazione del regolamento (UE) 2021/23 e a garantire il coordinamento con le altre disposizioni vigenti per i settori interessati dalla normativa da attuare, avendo riguardo al riparto di funzioni tra la Banca d'Italia e la CONSOB previsto dalla legislazione vigente, nonché prevedendo opportune forme di coordinamento tra le due autorità;
- o)* fermo restando quanto previsto dalla lettera *n)*, apportare al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ogni altra modifica necessaria per chiarire la disciplina applicabile, per assicurare maggiore efficacia ed efficienza alla gestione delle crisi di tutti gli intermediari ivi disciplinati e per il coordinamento con la disciplina prevista nel regolamento (UE) 2021/23, anche tenendo conto di quanto previsto dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e delle esigenze di proporzionalità della disciplina e di celerità delle procedure;
- p)* prevedere che la Banca d'Italia e la CONSOB adottino la disciplina secondaria di cui al presente

articolo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di attuazione della delega di cui al presente articolo.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 8.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/557, che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2021/557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2021.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene, oltre che ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta applicazione del regolamento (UE) 2021/557;

b) individuare la Banca d'Italia, l'IVASS, la CONSOB e la COVIP, secondo le relative attribuzioni, quali autorità competenti, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, come modificato dall'articolo 1, numero 13), del regolamento (UE) 2021/557;

c) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorità individuate ai sensi della lettera b) nell'ambito e per le finalità specificamente previste dal regolamento (UE) 2021/557 e dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento;

d) estendere la disciplina delle sanzioni amministrative introdotta in attuazione del regolamento (UE) 2017/2402 alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2021/557.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 9.

(Delega al Governo per il compiuto adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea (« EPPO »))

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi per il compiuto adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, attuato con il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, modificando la disciplina della competenza prevista dal codice di procedura penale in modo da concentrare negli uffici giudiziari distrettuali la trattazione dei procedimenti per i reati che offendono gli interessi finanziari dell'Unione europea in ordine ai quali la Procura europea può esercitare la sua competenza, indipendentemente dalla circostanza che detta competenza sia esercitata.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 10.

(Delega al Governo per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e, limitatamente ai controlli ufficiali e altre attività ufficiali riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) adeguare il procedimento di autorizzazione e il sistema di vigilanza sugli organismi di controllo e di certificazione nonché la disciplina degli adempimenti connessi alle attività svolte dai suddetti organismi, comprese le cause di sospensione e di revoca delle deleghe di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) 2018/848 e di cui agli articoli 28, 29, 31, 32 e 33 del regolamento (UE) 2017/625;

b) adeguare i procedimenti amministrativi relativi alla notifica alle autorità competenti dello Stato membro di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/848 per includere le attività con metodo biologico;

c) definire i criteri e le modalità di etichettatura di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2018/848;

d) dettare le disposizioni necessarie per procedere alla designazione dei laboratori nazionali di riferimento e dei laboratori ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio nell'ambito dei controlli ufficiali intesi a verificare il rispetto della normativa in materia di produzione biologica e etichettatura dei prodotti biologici, compresi quelli indicati nell'allegato I al regolamento (UE) 2018/848;

e) adeguare il sistema sanzionatorio per gli organismi di controllo e per gli operatori biologici, compresi i gruppi di operatori, che adottano condotte non conformi al regolamento (UE) 2018/848, compreso l'illecito utilizzo dei termini riferiti all'agricoltura biologica da parte di operatori non assoggettati al sistema di controllo.

Art. 11.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1727, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) definire le procedure di nomina, la disciplina economica e la posizione ordinamentale del membro nazionale dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e dell'aggiunto, nonché dell'assistente, in coerenza sistematica con le disposizioni relative ad altri incarichi in sede internazionale e sovranazionale analoghi in relazione alle attività svolte, fermo restando, per il profilo economico, quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
- b) individuare il luogo ordinario di lavoro dell'aggiunto e dell'assistente presso la sede dell'Eurojust;
- c) prevedere i presupposti in presenza dei quali il membro nazionale può essere assistito da aggiunti o assistenti ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1727; prevedere che il numero complessivo degli ulteriori aggiunti o assistenti non sia superiore a tre unità, tra le quali, in ogni caso, non può essere nominato più di un aggiunto;
- d) armonizzare il diritto nazionale per consentire l'effettivo esercizio dei poteri di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 3, 4 e 5, del regolamento (UE) 2018/1727;
- e) regolamentare le procedure per consentire al membro nazionale di accedere alle informazioni contenute nei registri nazionali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2018/1727;
- f) disciplinare i criteri di nomina dei corrispondenti nazionali di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2018/1727, nonché, quando sono nominati più corrispondenti, i criteri di individuazione del responsabile, e disciplinare le modalità per rendere efficace il sistema di coordinamento nazionale;
- g) apportare ogni opportuna modifica alle norme processuali e ordinamentali al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2018/1727, con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili, e per coordinare le norme interne vigenti con quanto in esso previsto, prevedendo anche l'abrogazione della legge 14 marzo 2005, n. 41, e delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel regolamento.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 273.862 euro annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1805, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
 - a) prevedere che, fermo restando quanto previsto dagli articoli 3, paragrafo 1, 8, paragrafo 1, lettera e), e 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2018/1805, il riconoscimento e l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca sono subordinati alla condizione che i fatti che hanno dato luogo all'adozione dei provvedimenti medesimi siano previsti come reato dalla legge italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualificazione ad essi attribuita nell'ordinamento giuridico dello Stato di emissione;
 - b) prevedere che ai certificati di sequestro o di confisca sia allegata una copia autentica del provvedimento di cui si chiedono il riconoscimento e l'esecuzione, fermo restando il potere dell'autorità di esecuzione di chiedere la trasmissione dell'originale del provvedimento, ove necessario ai fini della decisione;
 - c) individuare il Ministero della giustizia quale autorità centrale ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2,

del regolamento (UE) 2018/1805, consentendo comunque la possibilità di trasmissione diretta dei certificati tra autorità di emissione e autorità di esecuzione e prevedendo, per tale ipotesi, che l'autorità giudiziaria nazionale informi, anche a fini statistici, il Ministero della giustizia dei provvedimenti di sequestro e di confisca ricevuti o trasmessi per l'esecuzione; prevedere che, in ogni caso, copia dei certificati sia trasmessa al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, se essi si riferiscono a procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, e al procuratore generale presso la corte di appello, se essi si riferiscono a procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a*), del codice di procedura penale;

d) prevedere che il Ministro della giustizia sia competente a chiedere allo Stato di emissione il rimborso, totale o parziale, degli importi versati a titolo di risarcimento nei casi di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1805, destinando tali importi, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

e) determinare le regole di competenza nelle ipotesi di concorso di provvedimenti di sequestro o confisca di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2018/1805;

f) in relazione ai provvedimenti di sequestro:

1) individuare, quale autorità di esecuzione ai sensi dell'articolo 2, numero 9), del regolamento (UE) 2018/1805, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del capoluogo del distretto, determinando i criteri di attribuzione della competenza territoriale;

2) disciplinare la procedura di riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di sequestro e i relativi termini, prevedendo l'acquisizione del parere del pubblico ministero e l'applicazione, nei limiti della compatibilità, delle disposizioni del codice di procedura penale in materia di esecuzione, di revoca e di impugnazione del decreto di sequestro preventivo;

3) prevedere che dell'esecuzione del sequestro, delle istanze di revoca e della proposizione di atti di impugnazione l'autorità giudiziaria procedente dia tempestiva comunicazione all'autorità emittente e, quando il provvedimento di sequestro ha ad oggetto un bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale, altresì al Ministero della cultura, con avviso della facoltà di presentare osservazioni e dei termini entro i quali essa può essere esercitata;

4) individuare quale autorità di emissione, ai sensi dell'articolo 2, numero 8), del regolamento (UE) 2018/1805, la medesima autorità giudiziaria che ha adottato il provvedimento di sequestro;

g) in relazione ai provvedimenti di confisca:

1) individuare quale autorità di esecuzione, ai sensi dell'articolo 2, numero 9), del regolamento (UE) 2018/1805, la corte di appello, determinandone la competenza territoriale con criteri omogenei a quelli individuati in forza del numero 1) della lettera *f*) del presente comma;

2) prevedere che, nei casi previsti dall'articolo 21 del regolamento (UE) 2018/1805, la corte di appello disponga il rinvio del riconoscimento e dell'esecuzione del provvedimento di confisca con decreto motivato adottato senza formalità;

3) disciplinare la procedura di riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di confisca e i relativi termini, prevedendo la partecipazione anche dell'autorità di emissione, di coloro che, sulla base degli atti, risultano essere titolari di diritti reali sul bene oggetto della confisca e, quando il provvedimento di confisca ha ad oggetto un bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale, del Ministero della cultura;

4) prevedere che contro la decisione sul riconoscimento del provvedimento di confisca sia ammesso ricorso per cassazione solo per violazione di legge, stabilendo, ove necessario, specifiche norme procedurali per la trattazione del ricorso;

5) prevedere che la sentenza di riconoscimento del provvedimento di confisca sia eseguita solo dopo che sia divenuta irrevocabile e che al procedimento esecutivo si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137;

6) prevedere che, fermo restando quanto disposto dall'articolo 30 del regolamento (UE) 2018/1805, per

la destinazione dei beni confiscati si osservino, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137;

7) individuare quale autorità di emissione ai sensi dell'articolo 2, numero 8), del regolamento (UE) 2018/1805, il pubblico ministero presso il giudice dell'esecuzione e, nei procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento di confisca;

8) predisporre, attraverso la previsione dell'accesso a un rimedio restitutorio, la disciplina necessaria ad assicurare l'esecuzione delle confische ordinate con sentenze emesse all'esito di processi celebrati in assenza, ovvero disposte dal giudice dell'esecuzione a seguito di sentenze emesse all'esito di processi celebrati in assenza, quando non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2018/1805;

h) provvedere, ove necessario, a modificare o abrogare le disposizioni del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 35, e del decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137, al fine di armonizzarle con quelle introdotte in esecuzione della delega di cui al comma 1, eventualmente anche accorpando la complessiva disciplina in un testo normativo unitario;

i) apportare le necessarie modifiche agli articoli 419, 429 e 552 del codice di procedura penale, prevedendo l'avvertimento all'imputato della possibile adozione del provvedimento di confisca nel processo celebrato in sua assenza, conformemente a quanto previsto dall'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), punto i), del regolamento (UE) 2018/1805;

l) apportare ogni ulteriore opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2018/1805, con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili, e abrogare espressamente le norme interne che risultino incompatibili con quelle del medesimo regolamento.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 13.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) modificare, in conformità alla disciplina della direttiva (UE) 2019/1937, la normativa vigente in materia di tutela degli autori di segnalazioni delle violazioni di cui all'articolo 2 della citata direttiva, di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un contesto lavorativo pubblico o privato, e dei soggetti indicati all'articolo 4, paragrafo 4, della stessa direttiva;

b) curare il coordinamento con le disposizioni vigenti, assicurando un alto grado di protezione e tutela dei soggetti di cui alla lettera a), operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie;

c) esercitare l'opzione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1937, che consente l'introduzione o il mantenimento delle disposizioni più favorevoli ai diritti delle persone segnalanti e di quelle indicate dalla direttiva, al fine di assicurare comunque il massimo livello di protezione e tutela dei medesimi soggetti;

d) operare gli opportuni adattamenti delle disposizioni vigenti al fine di conformare la normativa nazionale a quella europea, anche in relazione a violazioni di diritto interno riconducibili a reati o comportamenti impropri che compromettono la cura imparziale dell'interesse pubblico o la regolare organizzazione e gestione dell'ente.

Art. 14.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/816, che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari, e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alle norme di rango primario in materia di identificazione di cittadini di Stati terzi, apolidi e persone la cui cittadinanza è ignota, di casellario giudiziale e di scambio delle relative informazioni, nonché al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le modifiche e le integrazioni necessarie per l'adeguamento della normativa interna alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/816, con particolare riguardo a quelle non direttamente applicabili;

b) assicurare la conformità delle disposizioni nazionali di adeguamento di cui alla lettera a) ai principi e alle norme sovranazionali in materia di protezione dei dati personali;

c) adottare ogni opportuna modifica alle norme del codice penale, del codice di procedura penale, alle norme sul casellario giudiziale e a quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale, della decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario, della decisione 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI, nonché della direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio, al fine di armonizzare il quadro giuridico nazionale e di favorire il più efficace perseguimento delle finalità dei citati atti dell'Unione europea.

Art. 15.

(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online)

1. Nell'esercizio della delega per il completo adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) individuare le autorità competenti ad emettere ed esaminare gli ordini di rimozione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2021/784, disciplinando il procedimento per l'adozione delle predette misure in modo da prevedere l'immediata informativa del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e l'acquisizione di elementi informativi e valutativi anche presso il Comitato di analisi strategica antiterrorismo di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124;

- b)* individuare l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, e all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, quale autorità competente per sorvegliare l'attuazione delle misure di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2021/784, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera *c)*, del medesimo regolamento, nonché quale struttura di supporto tecnico al punto di contatto designato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento;
- c)* prevedere, per le violazioni delle disposizioni indicate all'articolo 18 del regolamento (UE) 2021/784, sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime;
- d)* individuare le autorità competenti a irrogare le sanzioni di cui alla lettera *c)* e a vigilare sull'osservanza delle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784, diverse dalle misure di cui alla lettera *b)*;
- e)* prevedere effettivi strumenti di tutela in favore dei prestatori di servizi di *hosting* e dei fornitori di contenuti nei casi previsti dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/784;
- f)* apportare ogni necessaria modifica alle norme in materia di terrorismo già vigenti e, in particolare, alle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2021/784, con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili, prevedendo anche l'abrogazione delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel regolamento medesimo.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 16.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4, relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/167/CEE del Consiglio)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a)* individuare il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano quali autorità competenti a svolgere i compiti previsti dal regolamento (UE) 2019/4, specificando le rispettive competenze;
- b)* adeguare e semplificare le norme vigenti al fine di eliminare processi e vincoli ormai obsoleti;
- c)* ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4 attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni.

Art. 17.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) individuare, ai sensi dell'articolo 137 del regolamento (UE) 2019/6, il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano quali autorità competenti a svolgere i compiti previsti, secondo le rispettive competenze, e prevedere forme di coordinamento tra le medesime autorità;
- b) stabilire i contenuti, i tempi e le modalità di registrazione delle informazioni che i fabbricanti e i distributori all'ingrosso nonché le farmacie e altri rivenditori al dettaglio, i veterinari e gli allevatori sono tenuti a comunicare al Ministero della salute, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano;
- c) rimodulare il sistema delle tariffe sulla base dei compiti effettivi previsti dal regolamento (UE) 2019/6;
- d) consentire la pubblicità dei medicinali veterinari immunologici, soggetti a prescrizione veterinaria, rivolta ad allevatori professionisti, come previsto dall'articolo 120, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/6, purché la pubblicità inviti esplicitamente gli allevatori professionisti a consultare il veterinario in merito al medicinale veterinario immunologico;
- e) prevedere l'adeguamento e il coordinamento dei sistemi informatici nazionali rispetto ai sistemi informatici istituiti con il regolamento (UE) 2019/6 e gestiti dall'Agenzia europea per i medicinali per le finalità previste dagli articoli 6, 55, 57, 58, 61, 67, 74, 76, 81, 88, 91, 92, 94, 95, 100, 132 e 155 del medesimo regolamento;
- f) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6 attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni;
- g) prevedere che il medico veterinario, nell'ambito della propria attività, possa consegnare all'allevatore o al proprietario degli animali medicinali veterinari della propria scorta, anche da confezioni multiple in frazioni distribuibili singolarmente, ove disponibili sul mercato, corredate di supporto informativo conforme, allo scopo di attuare la terapia prescritta in modo da garantire la tutela immediata del benessere animale;
- h) prevedere, nel caso di medicinali registrati anche per animali destinati alla produzione di alimenti, che il medico veterinario registri in un sistema digitale lo scarico delle confezioni o quantità di medicinali veterinari della propria scorta da lui utilizzate nell'ambito dell'attività zootica ai sensi dell'articolo 85, comma 3, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, o cedute.

Art. 18.

(Delega al Governo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) prevedere specifiche e progressive misure finalizzate ad introdurre, entro il 31 dicembre 2026, il divieto di abbattimento selettivo dei pulcini di linea maschile delle galline della specie *Gallus gallus domesticus* provenienti da linee di allevamento orientate alla produzione di uova non destinate alla cova, ad eccezione dei casi in cui l'abbattimento dei pulcini sia stato prescritto ai sensi della normativa

vigente che disciplina le malattie animali oppure sia necessario, in casi specifici, per motivi connessi alla protezione degli animali;

- b) garantire alle aziende di produzione di pulcini (incubatoi), di cui all'ambito di applicazione del presente articolo, anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni nazionali di categoria, nel rispetto dei termini di decorrenza di cui alla lettera a), congrui tempi di adeguamento alla normativa per l'aggiornamento delle procedure di lavoro e dello stato tecnologico delle medesime imprese;
- c) favorire l'introduzione e lo sviluppo e promuovere la conoscenza di tecnologie e strumenti per il sessaggio degli embrioni *in ovo* (cosiddetto « *in ovo sexing* ») in grado di identificare il sesso del pulcino ancora prima della schiusa, al fine di scartare le uova che contengano pulcini maschi, o di altre tecnologie innovative che offrano una valida alternativa alla pratica dell'abbattimento dei pulcini;
- d) promuovere appropriate politiche di incentivazione, promozione e sostegno delle tecnologie e degli strumenti di cui alla lettera c), anche al fine di favorire la tutela del benessere degli animali;
- e) adottare i provvedimenti necessari affinché le autorità sanitarie territorialmente competenti procedano ad ispezioni negli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 19.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) indicare il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali quale autorità competente nazionale e autorità di notifica, nonché l'Ente unico nazionale di accreditamento (Accredia) quale organismo di valutazione e controllo della conformità per l'applicazione del regolamento (UE) 2019/1009;
- b) definire le procedure di controllo dei prodotti fertilizzanti forniti di marchio CE di cui al regolamento (UE) 2019/1009 e dei prodotti fertilizzanti nazionali;
- c) definire un Piano di controllo nazionale pluriennale per i prodotti fertilizzanti forniti di marchio CE e per i prodotti fertilizzanti nazionali, tenuto conto delle caratteristiche dei singoli prodotti;
- d) adeguare e semplificare le norme vigenti in materia di prodotti fertilizzanti nazionali sulla base delle conoscenze tecnico-scientifiche;
- e) in adeguamento ai nuovi obblighi introdotti dal regolamento (UE) 2019/1009, in ordine alla responsabilità degli operatori economici sulla conformità dei prodotti fertilizzanti dell'Unione europea e per un più elevato livello di protezione della salute, della sicurezza dei consumatori e dell'ambiente, ridurre e semplificare gli oneri informativi e i procedimenti amministrativi a carico degli operatori professionali, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, al fine di ridurre costi e termini procedurali;
- f) predisporre un sistema informativo per la raccolta delle informazioni relative al settore dei prodotti fertilizzanti, da collegare con i sistemi informativi dell'Unione europea e delle regioni;
- g) definire le tariffe per la valutazione di nuove categorie di prodotto, le tariffe per i controlli dei prodotti fertilizzanti inseriti nel registro nazionale nonché le tariffe per i controlli dei prodotti

fertilizzanti immessi in commercio;

h) apportare ogni opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno, al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2019/1009, con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili, e abrogare espressamente le norme interne che risultino incompatibili con quelle del medesimo regolamento, provvedendo qualora necessario all'introduzione di una normativa organica in materia di fertilizzanti;

i) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009 attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni, anche con riguardo all'utilizzo dei fanghi di depurazione, salvo che il fatto costituisca reato;

l) destinare i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai decreti legislativi di cui al comma 1 al miglioramento dell'attività di sorveglianza sul settore dei fertilizzanti e sul ciclo di trattamento dei fanghi di depurazione nonché delle campagne comunicative di sensibilizzazione;

m) evitare la creazione di appesantimenti burocratici non indispensabili alle aziende agricole utilizzatrici.

Art. 20.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1071/2009, n. 1072/2009 e n. 1073/2009, in materia di trasporto su strada di merci e persone, nonché alle disposizioni dei regolamenti (UE) 2020/1054 e 2016/403, in materia di condizioni di lavoro dei conducenti e sull'uso dei tachigrafi, al regolamento (UE) n. 165/2014, in materia di tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, e al regolamento (UE) 2020/1055, che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all'evoluzione del settore del trasporto su strada)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti (CE) n. 1071/2009, n. 1072/2009 e n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, (UE) 2016/403 della Commissione, del 18 marzo 2016, (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, e (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) provvedere alla semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi all'attività di trasporto su strada e allo snellimento delle relative procedure, favorendo l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

b) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni in materia di trasporto su strada nonché di condizioni di lavoro per i conducenti e di uso dei tachigrafi, attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni, determinando altresì le modalità di contestazione delle violazioni e di notificazione delle sanzioni;

c) potenziare la collaborazione informatica tra i soggetti istituzionali coinvolti nello scambio di comunicazioni con le autorità competenti degli altri Stati membri dell'Unione europea sulle sanzioni irrogate per violazioni della normativa europea in materia di trasporto su strada.

Art. 21.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2020/2184, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 16 dicembre 2020, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) adeguare e coordinare i sistemi informatici nazionali ai sistemi informatici istituiti a livello di Unione europea, al fine di garantire lo scambio di informazioni e di comunicazioni tra le autorità competenti nazionali e degli Stati membri, in coerenza con il generale assetto ed il riparto delle competenze previste a livello nazionale, mediante l'istituzione di un sistema informativo centralizzato, denominato Anagrafe territoriale dinamica delle acque potabili (AnTeA), contenente dati sanitari e ambientali al fine di acquisire informazioni relative al controllo dell'attuazione delle nuove prescrizioni e di garantire un idoneo accesso al pubblico nonché la comunicazione e la condivisione dei dati tra le autorità pubbliche e tra queste e gli operatori del settore idropotabile;
- b) introdurre una normativa in materia di procedimenti volti al rilascio delle approvazioni per l'impiego di reagenti chimici, mezzi di filtrazione e mezzi di trattamento (ReMM) a contatto con acqua potabile, di organismi di certificazione e di indicazioni in etichettatura;
- c) introdurre una normativa volta alla revisione del sistema di vigilanza, sorveglianza della sicurezza dell'acqua potabile e controllo, anche attraverso l'introduzione di obblighi di controllo su sistemi idrici e sulle acque destinate ad edifici prioritari, tra cui ospedali, strutture sanitarie, case di riposo, strutture per l'infanzia, scuole, istituti di istruzione, edifici dotati di strutture ricettive, ristoranti, bar, centri sportivi e commerciali, strutture per il tempo libero, ricreative ed espositive, istituti penitenziari e campeggi;
- d) attribuire all'Istituto superiore di sanità le funzioni di Centro nazionale per la sicurezza delle acque (CeNSiA), ai fini dell'approvazione dei Piani di sicurezza delle acque (PSA), nell'ambito della valutazione della qualità tecnica dell'acqua e del servizio idrico di competenza dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), del rilascio delle approvazioni per l'impiego di reagenti chimici, mezzi di filtrazione e mezzi di trattamento (ReMM) a contatto con acqua potabile, nonché della gestione del sistema informativo centralizzato AnTeA;
- e) prevedere una disciplina volta a consentire e favorire l'accesso all'acqua, che comprenda obblighi di punti di accesso alle acque per edifici prioritari, aeroporti, stazioni, stabilimenti balneari;
- f) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni della direttiva (UE) 2020/2184 attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni.

IL PRESIDENTE

Allegato A
(Articolo 1, comma 1)

- 1) direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;
- 2) direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere (Testo rilevante ai fini del SEE);
- 3) direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori (Testo rilevante ai fini del SEE);
- 4) direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (Testo rilevante ai fini del SEE);
- 5) direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce

- norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012;
- 6) direttiva (UE) 2020/1504 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (Testo rilevante ai fini del SEE);
- 7) direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (Testo rilevante ai fini del SEE);
- 8) direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE);
- 9) direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la *governance* del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 (Testo rilevante ai fini del SEE);
- 10) direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio, del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale;
- 11) direttiva (UE) 2021/1187 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T);
- 12) direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio;
- 13) direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (Testo rilevante ai fini del SEE);
- 14) direttiva (UE) 2021/2261 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l'uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (Testo rilevante ai fini del SEE).

1.2.5. Testo 1

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA

23 giugno 2022

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e
l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge
di delegazione europea 2021 (2481-A)**

ORDINI DEL GIORNO

Art. 1

G1.200

CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2481 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021»,

premesso che:

il disegno di legge, a seguito dei lavori della Camera, risulta composto da 20 articoli che recano disposizioni di delega per il recepimento di 14 direttive europee inserite nell'Allegato A, principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa ad altre 3 direttive nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a 20 regolamenti europei e a una raccomandazione;

tenuto conto, in particolare:

della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali che ha come scopo di *"lottare contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, favorendo in tal modo la competitività delle imprese e in particolare delle PMI"*;

della comunicazione della Commissione del 26 novembre 2008 intitolata «Un piano europeo di ripresa economica» la quale, tra l'altro, si prefigge di ridurre gli oneri amministrativi e promuovere l'imprenditorialità e, in particolare, *"assicurare che le autorità pubbliche paghino le fatture per le forniture e i servizi entro un mese, compreso alle PMI, per alleviare i problemi di liquidità (...)";*

della relazione al Parlamento del 2011, dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, *sui ritardati pagamenti nella PA*, dalla quale emerge una puntuale disamina del problema e l'identificazione delle ragioni dello stesso in due ordini di fattori: la carenza di liquidità e la difficoltà di gestire il ciclo passivo;

della relazione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2018 sull'attuazione della citata direttiva 2011/7/UE, con la quale, tra l'altro:

esorta gli Stati membri ad assumere piena responsabilità per quanto concerne l'esercizio dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione e a migliorare la legislazione nazionale assicurando la piena e corretta attuazione della direttiva sui ritardi di pagamento (...);

invita gli Stati membri e la Commissione a promuovere *"un passaggio deciso verso una cultura dei pagamenti rapidi"* adottando le misure più adeguate, tra cui l'elaborazione di orientamenti in materia di migliori prassi, con l'obiettivo di creare un contesto imprenditoriale affidabile per le imprese e una cultura dei pagamenti puntuale;

esorta gli Stati membri a rendere più efficienti le procedure di pagamento e sottolinea in particolare che le procedure di verifica per il controllo delle fatture o della conformità delle merci e dei servizi con le disposizioni contrattuali non dovrebbero essere utilizzate per estendere artificialmente i periodi di pagamento oltre i limiti previsti dalla direttiva;

ricorda agli Stati membri e alla Commissione che il pagamento rapido costituisce un requisito generale per l'instaurazione di un ambiente imprenditoriale vitale e che, pertanto, dovrebbe essere integrato in tutte le iniziative politiche e legislative riguardanti le imprese (ad esempio responsabilità sociali delle imprese, *start-up* e rapporti tra piattaforme e imprese);

considerato che la direttiva 2011/7/UE, suindicata, rappresenta che: *"nelle transazioni commerciali tra operatori economici o tra operatori economici e amministrazioni pubbliche molti pagamenti sono effettuati più tardi rispetto a quanto concordato nel contratto o stabilito nelle condizioni generali che regolano gli scambi. Sebbene le merci siano fornite e i servizi prestati, molte delle relative fatture sono pagate ben oltre il termine stabilito. Tali ritardi di pagamento influiscono negativamente sulla liquidità e complicano la gestione finanziaria delle imprese. Essi compromettono anche la loro competitività e redditività quando il creditore deve ricorrere ad un finanziamento esterno a causa di ritardi nei pagamenti. Il rischio di tali effetti negativi aumenta considerevolmente nei periodi di recessione economica, quando l'accesso al finanziamento diventa più difficile";*

valutata la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, del 28 gennaio 2020, nella causa C-122/18, per inadempimento dell'Italia, avendo omesso di assicurare che le sue pubbliche amministrazioni rispettino effettivamente i termini di 30 o 60 giorni di calendario per il pagamento dei loro debiti commerciali, come prescritto dalla direttiva 2011/7/UE, citata (*Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), di tale direttiva, gli Stati membri assicurano che nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione il periodo di pagamento non superi i 30 giorni di calendario a decorrere dalle circostanze di fatto ivi elencate. Quanto all'articolo 4, paragrafo 4, della suddetta direttiva, esso accorda agli Stati membri la possibilità di prorogare tale termine fino ad un massimo di 60 giorni di calendario per le amministrazioni e gli enti pubblici ivi contemplati*);

rilevati i benefici che deriverebbero da una corretta applicazione della direttiva 2011/7/UE e della relativa legislazione nazionale, anche da parte della pubblica amministrazione, tenuto conto del suo ruolo fondamentale nel dare il "buon esempio", pagando i suoi fornitori entro i termini stabiliti;

impegna il Governo:

ad adoperarsi concretamente per assicurare che tutte le pubbliche amministrazioni rispettino effettivamente i termini di pagamento stabiliti all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;

a garantire la concreta realizzazione di una "*cultura dei pagamenti rapidi*" che contrasti efficacemente gli effetti negativi che i ritardati pagamenti determinano sull'equilibrio finanziario delle imprese e sul grado di concorrenza nel mercato;

a contrastare seriamente prassi contrattuali inique, in violazione dei principi della correttezza e buona fede contrattuale, praticate dalle pubbliche amministrazioni a scapito delle aziende creditrici;

a far sì che le pubbliche amministrazioni adottino condotte trasparenti rispetto ai diritti dei creditori dello Stato, per evitare non solo che le aziende siano costrette a subire costi ingiustificati dai ritardi nei pagamenti, ma anche che prassi dilatorie nei pagamenti incidano negativamente sulla competitività complessiva del Paese in termini di minore attrattività degli investitori nazionali ed esteri;

ad adottare concrete misure disincentivanti nei confronti delle pubbliche amministrazioni che si rendano responsabili di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

G1.201

SBROLLINI

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021";

premesso che:

con l'articolo 13 della Direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, che modifica la direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, è stato introdotto l'obbligo per gli Stati membri di garantire "un'adeguata remunerazione" alle formazioni relative alle specializzazioni mediche;

gli Stati membri erano tenuti a conformarsi alla Direttiva entro e non oltre il 31 dicembre del 1982, ma l'Italia l'ha recepita con ben otto anni di ritardo, attraverso il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257. Tuttavia, il decreto legislativo n. 257 del 1991 riconosceva una borsa di studio ai medici specializzandi unicamente per gli anni dal 1991 in poi, non prevedendo nulla per gli specializzandi degli anni precedenti;

solo nel 1999, con la legge n. 370, il legislatore è intervenuto tenendo in considerazione anche i medici specializzandi degli anni dal 1983 al 1991, concedendo, però, la borsa di studio solo a coloro i quali, essendo in possesso dei requisiti soggettivi legati sostanzialmente alla regolare frequenza e iscrizione al corso, avessero anche fatto ricorso al Tar e avessero beneficiato di una sentenza irrevocabile in tal senso;

considerato che:

sul tema è, di recente, intervenuta la Corte di Giustizia europea, che, con sentenza 3 marzo 2022, n. C-590/20, ha riconosciuto non solo che il diritto alla "adeguata remunerazione" degli specializzandi decorra dal 1° gennaio 1983, cioè dal primo giorno di mora dell'amministrazione italiana nel recepimento della direttiva 82/76/Cee, ma anche che tale diritto valga altresì per i mesi di specializzazione precedenti al 1° gennaio 1983, ove la specializzazione sia poi continuata dopo tale data, confermando, dunque, tale diritto anche per i medici iscritti alla scuola di specializzazione prima del 1982;

in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è stato accolto l'Ordine del giorno G/2598/16/1 e 7, col quale il Governo si è impegnato ad adottare le iniziative opportune che consentano ai medici specializzandi degli anni 1983-1991 di beneficiare del diritto ad una adeguata remunerazione;

data l'importanza della vicenda, risulta necessario riproporre anche in questa sede normativa volta all'adeguamento della normativa nazionale a

quella europea, compresa la giurisprudenza delle alte corti, l'impegno del Governo affinché sia dato il più completo contributo alla definitiva risoluzione del problema;

impegna il Governo:

ad adottare le più opportune iniziative che consentano la reale attuazione della Direttiva 82/76/CEE, tenendo conto anche delle indicazioni della Corte di Giustizia dell'Unione europea e della necessità di evitare la possibile infrazione dello Stato italiano rispetto alle decisioni assunte presso le istituzioni europee, consentendo ai medici specializzandi degli anni 1983-1991 di beneficiare del diritto ad una adeguata remunerazione.

G1.202

GALLONE, CALIGIURI, PAPTAEU, GIAMMANCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di legge recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021

premesso che:

al fine di garantire la transizione energetica nel nostro Paese la tutela dell'ambiente e garantire il benessere sociale ed economico accanto alla necessaria sostenibilità ambientale, occorre individuare le diverse fonti energetiche che il nostro Paese ha e dovrà avere nei prossimi anni e programmare gli investimenti necessari a tale scopo;

come sottolineato nel documento conclusivo della Riunione straordinaria del Consiglio europeo del 30 e 31 maggio 2022, ricordando la dichiarazione di Versailles e le proprie conclusioni del 21 e 22 ottobre 2021 e del 24 e 25 marzo 2022, anche per quanto riguarda i diversi mix energetici, sulla scorta delle decisioni adottate in precedenza riguardo ai divieti alle importazioni dalla Russia e della presentazione del piano REPowerEU finalizzato a ridurre rapidamente la dipendenza dai combustibili fossili russi e ad accelerare la transizione energetica, al fine di conseguire un sistema energetico più resiliente e un'Unione dell'energia adeguatamente interconnessa, il Consiglio europeo invita come priorità a breve termine, a diversificare ulteriormente le fonti e le rotte di approvvigionamento e assicurare l'approvvigionamento energetico a prezzi accessibili, rilevando l'importanza delle fonti energetiche interne per la sicurezza dell'approvvigionamento;

quindi è evidente che, anche alla luce delle recenti vicende geopolitiche internazionali, la questione della transizione energetica nel nostro Paese è strettamente connessa ad una programmazione attendibile e prevedibile

del mix delle fonti energetiche, come già alcuni paesi stanno facendo - vedi la Danimarca - , in grado di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico interno e il mantenimento e la salvaguardia del nostro sistema economico e della propria competitività sui mercati internazionali

oltre a sviluppare il più possibile le fonti rinnovabili occorre quindi diversificare quanto più possibile le fonti di approvvigionamento energetico del nostro Paese, tra cui l'incremento della produzione nazionale di gas, drasticamente ridotta nel corso degli ultimi anni,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di sviluppare la strategia di valorizzazione delle risorse energetiche nazionali, in linea con le priorità a breve termine individuate nel documento conclusivo del Consiglio Europeo del 31 maggio 2022, al fine di determinarne un maggiore sfruttamento delle stesse che garantisca la sicurezza degli approvvigionamenti e il mantenimento del benessere sociale ed economico del nostro Paese, anche mediante la revisione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI) alla, luce della mutata situazione internazionale.

G1.203

BERNINI, GALLONE, GIAMMANCO, CALIGIURI, CESARO, DE SIANO, GALLIANI, Alfredo MESSINA, PAPTHEU, DE BONIS, MANGIALAVORI, MALLEGNI, RIZZOTTI, RONZULLI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, BOCCARDI, CALIENDO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MODENA, PAGANO, PAROLI, PEROSINO, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI, VONO

Il Senato,

premessi che:

la grande siccità che si sta abbattendo sul nostro Paese ormai da qualche anno è una conseguenza anche dei cambiamenti climatici;

l'abbondanza di acqua è fondamentale per tutta la filiera agricola, la produzione di cibo e la competitività delle imprese agricole;

per questo l'obiettivo che si deve porre il Governo deve mirare a contrastare e ridurre i rischi collegati agli effetti del mutamento del clima;

il Nord Italia e il bacino del Po sono i più colpiti da questo fenomeno: oltre il 40% del PIL, il 45% della produzione agricola su scala nazionale, oltre l'85% del made in Italy, per un valore di oltre 450 miliardi di euro, dipende dalla disponibilità di acqua;

i danni all'agricoltura italiana provocati dalla siccità negli ultimi 20 anni sono stimati in 15 miliardi di euro;

sono stati 187 gli eventi calamitosi nel 2021, dei quali oltre il 70% legato alle acque e alla loro assenza;

solo l'anno scorso sono stati ben 9 gli eventi siccitosi di intensità e durata tale da richiedere lo stato di emergenza;

l'aumento degli eventi climatici estremi in Italia nei soli primi quattro mesi del 2022 è pari al 29%;

il deficit di piovosità in alcune aree ha superato il 70% rispetto alla norma; si tratta di una chiara tendenza alla tropicalizzazione, che si manifesta con un più elevato numero di eventi meteorici violenti, ma anche con sbalzi termici significativi;

è quindi necessario un nuovo paradigma per affrontare nuove sfide: meno pozzi e pompe di adduzione che assorbono energia elettrica e più invasi per raccogliere le acque piovane, grazie a questi potremmo anche produrre energia idroelettrica e fotovoltaica con impianti galleggianti sulla superficie degli invasi stessi;

in questo modo potremmo poi assicurare il rilascio della risorsa in caso di siccità per alimentare i sistemi irrigui e garantire la continuità della produzione agricola;

in generale, è stato stimato (dati ISTAT, marzo 2020), che, nei sistemi di approvvigionamento idrico in Italia, la perdita di acqua è mediamente pari al 40% del volume immesso con circa una perdita di 44 metri cubi al giorno, pari a 44000 litri per km di rete nei capoluoghi di Provincia, ma in alcuni casi essa raggiunge livelli molto più elevati che arrivano al 50% al 70%;

gli strumenti di misurazione tradizionali e l'analisi del fabbisogno di acqua basati sui dati storici sembrano non essere più adeguati in quanto sono ad alta intensità di lavoro e mancano di visibilità sui modelli di distribuzione, raccolta e consumo, con il risultato di servizi dispendiosi in termini di tempo, costosi e poco reattivi;

impegna il Governo ad adottare una "Strategia acqua" che preveda:

a) la costruzione di 200 nuovi invasi su tutto il territorio nazionale, recependo le proposte progettuali (in stato di già avanzata definizione), in possesso dei consorzi di bonifica italiani e oggetto del "piano laghetti" predisposto dall'ANBI (Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue), che ha un costo stimato di circa 3,5 miliardi di euro (il 40% delle opere da realizzare ha già una progettazione definitiva pronta);

b) la liberalizzazione dell'uso delle Tecnologie di Evoluzione Assistita, in particolare prevedere l'evoluzione assistita (TEA), chiedendo alla Commissione europea la modifica della normativa che liberalizza l'uso delle TEA svincolandole dagli OGM, posto che l'utilizzazione delle nuove biotecnologie agrarie può assicurare l'immediata sperimentazione in campo di nuove piante più resistenti alla siccità e alle parassitosi;

c) la definizione di un Contratto istituzionale di sviluppo (CIS), sul tema della risorsa idrica che coinvolga i territori interessati al fine di accelerare le procedure e avere subito fondi a disposizione, anche per le progettazioni esecutive. Attraverso questo meccanismo, già predisposto dal Ministero del sud guidato dal Ministro Mara Carfagna, si potrebbe disporre immediatamente di oltre 1 miliardo di euro con procedure analoghe a quelle del PNRR;

d) la destinazione dei fondi necessari ad affrontare questa "Strategia acqua" già nella prossima legge di bilancio, per i prossimi tre anni 2023-2025;

e) la richiesta alla Commissione UE di una modifica della normativa del Next Generation EU, per consentire il finanziamento con il PNRR di queste infrastrutture necessarie per assicurare ai cittadini europei la sicurezza aumentare;

f) la definizione, anche attraverso un apposito decreto-legge siccità, di un piano completo di ristori che possa mitigare almeno in parte le ingenti perdite della filiera agricola;

g) l'adozione, inoltre, di misure a medio termine che prevedano un nuovo Recovery Fund che riconosca la straordinarietà della situazione che si è creata a seguito del conflitto in Ucraina e stanzi nuove risorse che consentano di finanziare investimenti strutturali e di garantire la competitività delle nostre imprese agricole nel lungo periodo;

h) l'adozione di soluzioni efficienti dal punto di vista energetico e di strumenti avanzati di monitoraggio e comunicazione, progettati specificamente per la futura rete idrica intelligente, supportata dalle soluzioni basate sull'Internet of Things (IoT).

EMENDAMENTI

Art. 3

3.1

FAZZOLARI, MALAN

Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

«r-bis) prevedere la presa visione del "Progetto di trasformazione transfrontaliera" e il massimo coinvolgimento delle parti sociali al fine di garantire la tutela dell'occupazione e scongiurare la conflittualità, secon-

do quanto previsto dall'articolo 86-*quinquies*, lettera j), della direttiva (UE) 2019/2121.»

3.2

FAZZOLARI, MALAN

Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

«*r-bis*) rendere disponibili le relazioni di cui all'art. 86-*sexies*, comma 6, della direttiva (UE) 2019/2121, almeno otto settimane prima della data dell'assemblea generale di cui all'articolo 86-*nonies*.»

Art. 4

4.1

FAZZOLARI, MALAN

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), alla fine del capoverso, aggiungere le seguenti parole: «, fatto salvo l'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo n. 206 del 2005»;

b) alla lettera c), alla fine del capoverso, aggiungere le seguenti parole: «, tenendo in particolare conto del valore delle vendite dei beni o servizi oggetto dell'infrazione e dell'eventualità che, a causa della novità della fattispecie e dell'assenza di precedenti, vi fosse un ragionevole dubbio sulla qualificazione di uno specifico comportamento come violazione della normativa rilevante;»;

c) alla lettera d), sopprimere la parola: «1» e, dopo le parole: «siano esercitati», inserire le seguenti: «nel rispetto dei massimali edittali indicati alla lettera e) del presente comma e previo rafforzamento delle garanzie procedurali in favore del professionista.»;

*d) sostituire la lettera e) con la seguente: «e) prevedere che il massimo edittale delle sanzioni inflitte a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2934 nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-*quater*, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, sia pari al 4 per cento*

del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati, in caso di infrazione diffusa o dell'infrazione diffusa avente una dimensione unionale, e all' 1 per cento in caso di fattispecie di esclusivo rilievo nazionale. Nelle fattispecie di cui agli articoli da 33 a 38 del codice del consumo, la previsione di cui al primo periodo si applica con esclusivo riferimento alle infrazioni diffuse o delle infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale e, in ogni caso, nelle sole ipotesi in cui un professionista continui a utilizzare clausole contrattuali che sono state dichiarate vessatorie con una decisione definitiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;».

4.2

FAZZOLARI, MALAN

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), alla fine del capoverso, aggiungere le seguenti parole: «fatto salvo l'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo n. 206 del 2005»;

b) alla lettera d), sopprimere le seguenti parole: «anche in relazione alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale, cui si applicano le disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005,»;

*c) sostituire la lettera e) con la seguente: «e) prevedere che il massimo edittale delle sanzioni inflitte a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2934 nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-*quater*, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, quando queste vengono applicate per sanzionare una infrazione diffusa o una infrazione diffusa di dimensione unionale, sia pari al 4 per cento del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati. Nel caso della direttiva 93/13/CEE, la previsione di cui al primo periodo si applica con esclusivo riferimento alle ipotesi in cui un professionista continui a utilizzare clausole contrattuali che sono state dichiarate vessatorie con una decisione definitiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;».*

4.11

FAZZOLARI, MALAN

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «almeno pari», con le seguenti: «non superiore».

ORDINE DEL GIORNO

G4.200

MODENA, GIAMMANCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di legge recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021

premesso che:

il disegno di legge in esame all'articolo 4 reca principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/2161, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori);

il citato articolo 4, al comma 1, lettera f), dispone il prolungamento - da attuare in sede di esercizio della delega - a trenta giorni del termine di recesso per i contratti stipulati nel contesto di visite a domicilio non richieste e di escursioni organizzate per vendere prodotti e prevedere che non si applichino, nei medesimi casi, le esclusioni del diritto di recesso;

considerato che:

la direttiva (UE) 2019/2161 non fornisce alcuna definizione chiara ed univoca di "visite a domicilio non richieste" e non menziona il canale di vendita online come una delle modalità che caratterizzano il settore della vendita diretta a domicilio;

l'articolo 3 della direttiva sopracitata specifica che gli Stati membri possono adottare disposizioni volte alla tutela degli interessi dei consumatori nel contesto di visite non richieste di un professionista presso l'abitazione di un consumatore, oppure escursioni organizzate da un professionista a patto che queste siano proporzionate, non discriminatorie e giustificate da motivi di tutela dei consumatori;

il prolungamento a trenta giorni del termine di recesso andrebbe ad interessare esclusivamente il settore della vendita diretta a domicilio, caratterizzato principalmente dal rapporto di fiducia istauratosi tra cliente e venditore;

rilevato che:

la pandemia da Covid-19 ha visto accelerare il ricorso a strumenti e comportamenti digitali da parte degli incaricati alla vendita, che hanno usufruito delle opportunità offerte dai social media per mantenere viva la relazione con i propri clienti e per assicurare loro la continuità di offerta di prodotti;

tale ricorso a strumenti digitali ha contribuito ad incrementare il volume delle vendite e il numero degli incaricati (+18,2% nel 2021 rispetto all'anno precedente) senza intaccare in alcun modo il rapporto di fiducia tra clienti e venditori e, pertanto, continuerà a costituire una delle principali modalità di vendita anche negli anni a venire,

impegna il Governo a:

definire, in sede di esercizio delle delega di cui all'articolo 4, la definizione del concetto di "*visite a domicilio non richieste*" e come e se trova applicazione nei casi di incontri tra incaricati alla vendita diretta e clienti, organizzati attraverso canali multimediali, modalità di vendita che ha contraddistinto gli ultimi anni pandemici.

EMENDAMENTI

Art. 9

9.1

FAZZOLARI, MALAN

Sopprimere l'articolo.

9.2

FAZZOLARI, MALAN

Al comma 1, dopo le parole: «interessi finanziari dell'Unione europea», inserire le seguenti parole: «in maniera diretta ed esclusiva».

9.3

FAZZOLARI, MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «indipendentemente dalla circostanza che detta competenza sia esercitata».

9.4

FAZZOLARI, MALAN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il Governo è delegato, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a redigere uno specifico elenco delle fattispecie lesive degli interessi finanziari dell'Unione europea.»

Art. 17

17.200

BERGESIO, CANTÙ, CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, RUFA

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al fine di garantire a livello comunitario l'uniformità dei criteri di scelta degli antibiotici da utilizzare negli animali, adottare i criteri stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2021/1760 della Commissione del 26 maggio 2021 che integra il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio mediante la definizione di criteri per la designazione degli antimicrobici che devono essere riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo.»

17.201

FAZZOLARI, MALAN

Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) predisporre strumenti adatti a scongiurare la vendita illegale di farmaci veterinari attraverso canali online, anche mediante l'implementazione di misure volte a limitare la possibilità di contraffazione della cosiddetta ricetta veterinaria elettronica di cui all'articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 167».

17.202

FAZZOLARI, MALAN

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) ridefinire il sistema di farmaco vigilanza e il relativo sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 84, comma 3, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, al fine di garantire la completa tracciabilità dei farmaci consegnati dal veterinario ai proprietari degli animali, nell'ambito delle attività relative alle attività professionali svolte anche qualora consegnati ai proprietari di animali da compagnia.»

17.203

LA PIETRA, FAZZOLARI

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) adottare interventi volti a favorire l'uniformità dei criteri di scelta degli antibiotici da utilizzare negli animali, così come stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2021/1760 della Commissione del 26 maggio 2021 che integra il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio mediante la definizione di criteri per la designazione degli antimicrobici che devono essere riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo, al fine di poter agevolare un percorso di armonizzazione a livello comunitario.»

17.204

FARAONE

Al comma 2, lettera g), sostituire la parola: «anche» con le seguenti: «solo tramite prelievo».

17.205

FARAONE

Al comma 2, lettera h), sopprimere le seguenti parole: «, nel caso di medicinali registrati anche per animali destinati alla produzione di alimenti,».

Art. 19

19.200

BERGESIO, ARRIGONI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *Sopprimere la lettera f);*
- 2) *Alla lettera i) sopprimere le seguenti parole: «anche con riguardo all'utilizzo dei fanghi di depurazione, salvo che il fatto costituisca reato»;*
- 3) *Alla lettera l) sopprimere le seguenti parole: «e sul ciclo di trattamento dei fanghi di depurazione nonché»*

Art. 20

20.200

NUGNES

Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole:

«, prevedendo tra l'altro:

- 1) l'obbligo del documento di trasporto digitale;
- 2) l'obbligo di busta paga digitale;».

20.201

NUGNES

Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole:

«, prevedendo in particolare:

- 1) il riconoscimento del servizio universale;
- 2) l'applicazione della tariffa minima di sicurezza quantificata in base ai costi fissi;
- 3) il saldo trasporti alla consegna delle merci;
- 4) il riconoscimento salariale in base alle ore di lavoro;

5) il limite di età operativa per gli autisti e il riconoscimento del lavoro usurante;

6) la realizzazione dei servizi igienici all'interno dei camion per viaggi in cui sia previsto il pernottamento;

7) la realizzazione di un'ampia rete di servizi dedicati agli autotrasportatori per le esigenze di igiene e privacy;

8) la realizzazione di una scuola professionale per la formazione degli autisti;».

20.202

NUGNES

Al comma 2, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole:

«tramite:

1) la realizzazione di un portale integrato GNSS europeo, affidato agli enti pubblici preposti al controllo, con la trasformazione del tachigrafo digitale in tassametro digitale per poter quantificare con precisione la tariffa di sicurezza e il salario dei lavoratori;

2) l'istituzione presso i Ministeri dei trasporti di ogni Paese della UE di un ente/dipartimento preposto al controllo digitale globale del portale integrato GNSS-UE;

3) la sospensione delle sanzioni economiche agli autisti.».

20.04

FAZZOLARI, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BARBARO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO, DRAGO, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, MALAN, NASTRI, PETRENGA, RUSPANDINI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'interpretazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno, recepita con il

decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, in materia di concessioni demaniali marittime, fluviali e lacuali per finalità turistico ricettive)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento e interpretazione della normativa nazionale alla direttiva 2006/123/CE del Consiglio e del parlamento europeo, recepita con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, nella parte relativa alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricettive, di cui al comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400.

2. Nell'esercizio della delega il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) disporre, attraverso un chiaro indirizzo normativo, l'esclusione definitiva dal campo di applicazione della direttiva 2006/123/CE delle concessioni demaniali marittime, fluviali e lacuali per finalità turistico ricreative, nella misura in cui le stesse sono relative a concessioni di beni e non di servizi, quest'ultimo ambito di riferimento della suddetta direttiva, in coerenza altresì con l'articolo 195 TFUE che, in materia di turismo, prevede che l'Unione europea possa limitarsi soltanto ad una politica di accompagnamento;

b) disporre un trattamento equo e non discriminatorio rispetto ad altri Stati europei come Spagna e Portogallo, che hanno prorogato le concessioni senza alcuna contestazione da parte dell'Unione europea, coerentemente al principio di non discriminazione e parità di trattamento tra gli Stati membri, anche al fine di evitare distorsioni del mercato unico europeo;

c) prevedere ulteriori forme di tutela e garanzia per il comparto balneare, in aggiunta rispetto alla ristretta proroga fino al 31 dicembre 2023 di cui alle sentenze nn. 17 e 18/2021 del Consiglio di Stato, in modo da assicurare la stabilità e lo sviluppo del settore, che non può essere altrimenti garantito a fronte di continue interpretazioni giurisprudenziali o di dottrina che comportano pesanti incertezze agli operatori e agli enti territoriali;

d) assumere ogni iniziativa di competenza volta a riconoscere il legittimo affidamento degli attuali concessionari, che hanno sviluppato la propria attività d'impresa e i propri investimenti contando su certezze normative, anche attraverso l'adozione di atti volti a riformare i parametri di preferenzialità e la disciplina relativa alla devoluzione delle opere non amovibili attualmente previsti dal Codice della navigazione.»

20.0.6

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, RUFA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, del 28 gennaio 2020, nella causa C-122/18, per inadempimento della direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali)

1. Al fine di giungere al recepimento della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, del 28 gennaio 2020, nella causa C-122/18, per inadempimento dell'Italia, avendo omesso di assicurare che le sue pubbliche amministrazioni evitino di oltrepassare i termini di 30 o 60 giorni di calendario per il pagamento dei loro debiti commerciali, come prescritto dalla direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, il Governo è delegato ad adottare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un apposito decreto legislativo, conformandosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare che tutte le pubbliche amministrazioni rispettino effettivamente i termini di pagamento stabiliti all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;

b) rafforzare e dettare prescrizioni precise al fine di individuare conseguenze immediate a carico della pubblica amministrazione in caso di mancato rispetto della normativa in tema di tempi massimi di pagamento dei debiti della pubblica amministrazione;

c) determinare sanzioni a carico delle pubbliche amministrazioni, nonché garantire il versamento di interessi di mora e il risarcimento per i costi di recupero sostenuti dai creditori, in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento previsti dalla direttiva 2011/7/UE.»

20.0.7

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, RUFA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, del 28 gennaio 2020, nella causa C-122/18, per inadempimento della direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali)

1. Al fine di giungere al recepimento della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, del 28 gennaio 2020, nella causa C-122/18, per inadempimento dell'Italia, avendo omesso di assicurare che le sue pubbliche amministrazioni evitino di oltrepassare i termini di 30 o 60 giorni di calendario per il pagamento dei loro debiti commerciali, come prescritto dalla direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un apposito decreto legislativo, conformandosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare che tutte le pubbliche amministrazioni rispettino effettivamente i termini di pagamento stabiliti all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;

b) rafforzare e dettare prescrizioni precise al fine di individuare conseguenze immediate a carico della pubblica amministrazione in caso di mancato rispetto della normativa in tema di tempi massimi di pagamento dei debiti della pubblica amministrazione;

c) determinare sanzioni a carico delle pubbliche amministrazioni, nonché garantire il versamento di interessi di mora e il risarcimento per i costi di recupero sostenuti dai creditori, in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento previsti dalla direttiva 2011/7/UE.»

20.0.8

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, RUFA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, del 28 gennaio 2020, nella causa C-122/18, per inadempimento della direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali)

1. Al fine di giungere al recepimento della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, del 28 gennaio 2020, nella causa C-122/18, per inadempimento dell'Italia, avendo omesso di assicurare che le sue pubbliche amministrazioni evitino di oltrepassare i termini di 30 o 60 giorni di calendario per il pagamento dei loro debiti commerciali, come prescritto dalla direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, il Governo è delegato ad adottare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un apposito decreto legislativo, conformandosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare che tutte le pubbliche amministrazioni rispettino effettivamente i termini di pagamento stabiliti all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;

b) rafforzare e dettare prescrizioni precise al fine di individuare conseguenze immediate a carico della pubblica amministrazione in caso di mancato rispetto della normativa in tema di tempi massimi di pagamento dei debiti della pubblica amministrazione;

c) determinare sanzioni a carico delle pubbliche amministrazioni, nonché garantire il versamento di interessi di mora e il risarcimento per i costi di recupero sostenuti dai creditori, in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento previsti dalla direttiva 2011/7/UE.»

20.0.9

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, RUFA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Principi e criteri direttivi per la piena attuazione della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali)

1. Al fine di giungere al pieno recepimento della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, il Governo è delegato ad adottare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un apposito decreto legislativo, conformandosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione l'effettivo rispetto dei termini di pagamento, che non deve superare i 30 giorni di calendario, nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 2011/7/UE, articolo 4, paragrafo 3, lettera a);

b) rafforzare e dettare prescrizioni precise al fine di individuare conseguenze immediate a carico della pubblica amministrazione in caso di mancato rispetto della normativa in tema di tempi massimi di pagamento dei debiti della pubblica amministrazione;

c) intervenire fissando sanzioni a carico delle pubbliche amministrazioni in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento previsti dalla direttiva 2011/7/UE, nonché il versamento di interessi di mora e il risarcimento per i costi di recupero sostenuti.»

20.0.200

LA RELATRICE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 con-

cernente la qualità delle acque destinate al consumo umano il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) adeguare e coordinare i sistemi informatici nazionali ai sistemi informatici istituiti a livello di UE, al fine di garantire lo scambio di informazioni e di comunicazioni tra le Autorità competenti nazionali e degli Stati membri, in coerenza con il generale assetto ed il riparto delle competenze previste a livello nazionale, attraverso l'istituzione di un sistema informativo centralizzato, denominato Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque potabili (AnTeA), contenente dati sanitari e ambientali al fine di acquisire informazioni relative al controllo dell'attuazione delle nuove prescrizioni e di garantire un idoneo accesso al pubblico nonché la comunicazione e la condivisione dei dati tra le Autorità pubbliche e tra queste e gli operatori del settore idropotabile;

b) introdurre una normativa in materia di procedimenti volti al rilascio delle approvazioni per l'impiego di reagenti chimici, mezzi di filtrazione e mezzi di trattamento (ReMM) a contatto con acqua potabile, di organismi di certificazione e di indicazioni in etichettatura;

c) introdurre una normativa volta alla revisione del sistema di vigilanza, sorveglianza della sicurezza dell'acqua potabile e controllo, anche attraverso l'introduzione di obblighi di controllo su sistemi idrici e sulle acque destinate ad edifici prioritari, tra cui ospedali, strutture sanitarie, case di riposo, strutture per l'infanzia, scuole, istituti di istruzione, edifici dotati di strutture ricettive, ristoranti, bar, centri sportivi e commerciali, strutture per il tempo libero, ricreative ed espositive, istituti penitenziari e campeggi;

d) prevedere una disciplina volta a consentire e favorire l'accesso all'acqua tra cui obblighi di punti di accesso alle acque per edifici prioritari, aeroporti, stazioni, stabilimenti balneari;

e) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime.»

1.2.6. Testo 1 (ANNESSO)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA
28 giugno 2022
N. 1 ANNESSO

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e
l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge
di delegazione europea 2021 (2481-A)**

EMENDAMENTI

Art. 20

20.0.200 (testo 2)

LA RELATRICE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

*(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE)
2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre
2020 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano)*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) adeguare e coordinare i sistemi informatici nazionali ai sistemi informatici istituiti a livello di UE, al fine di garantire lo scambio di informazioni e di comunicazioni tra le Autorità competenti nazionali e degli Stati membri, in coerenza con il generale assetto ed il riparto delle competenze previste a livello nazionale, attraverso l'istituzione di un sistema informativo centralizzato, denominato Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque potabili (AnTeA),

contenente dati sanitari e ambientali al fine di acquisire informazioni relative al controllo dell'attuazione delle nuove prescrizioni e di garantire un idoneo accesso al pubblico nonché la comunicazione e la condivisione dei dati tra le Autorità pubbliche e tra queste e gli operatori del settore idropotabile;

b) introdurre una normativa in materia di procedimenti volti al rilascio delle approvazioni per l'impiego di reagenti chimici, mezzi di filtrazione e mezzi di trattamento (ReMM) a contatto con acqua potabile, di organismi di certificazione e di indicazioni in etichettatura;

c) introdurre una normativa volta alla revisione del sistema di vigilanza, sorveglianza della sicurezza dell'acqua potabile e controllo, anche attraverso l'introduzione di obblighi di controllo su sistemi idrici e sulle acque destinate ad edifici prioritari, tra cui ospedali, strutture sanitarie, case di riposo, strutture per l'infanzia, scuole, istituti di istruzione, edifici dotati di strutture ricettive, ristoranti, bar, centri sportivi e commerciali, strutture per il tempo libero, ricreative ed espositive, istituti penitenziari e campeggi;

d) attribuire all'Istituto Superiore di Sanità, le funzioni di Centro nazionale per la Sicurezza delle Acque (CeNSiA), ai fini dell'approvazione dei Piani di Sicurezza delle Acque, (PSA), nell'ambito della valutazione della qualità tecnica dell'acqua e del servizio idrico di competenza dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), del rilascio delle approvazioni per l'impiego di reagenti chimici, mezzi di filtrazione e mezzi di trattamento (ReMM) a contatto con acqua potabile, nonché della gestione del sistema informativo centralizzato AnTea;

e) prevedere una disciplina volta a consentire e favorire l'accesso all'acqua tra cui obblighi di punti di accesso alle acque per edifici prioritari, aeroporti, stazioni, stabilimenti balneari;

f) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime.»

1.2.7. Testo 2

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA

29 giugno 2022

N. 2

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e
l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge
di delegazione europea 2021 (2481-A)**

ORDINI DEL GIORNO

Art. 1

G1.200

CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2481 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021»,

premesso che:

il disegno di legge, a seguito dei lavori della Camera, risulta composto da 20 articoli che recano disposizioni di delega per il recepimento di 14 direttive europee inserite nell'Allegato A, principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa ad altre 3 direttive nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a 20 regolamenti europei e a una raccomandazione;

tenuto conto, in particolare:

della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali che ha come scopo di "*lottare contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato inter-*

no, favorendo in tal modo la competitività delle imprese e in particolare delle PMI";

della comunicazione della Commissione del 26 novembre 2008 intitolata «Un piano europeo di ripresa economica» la quale, tra l'altro, si prefigge di ridurre gli oneri amministrativi e promuovere l'imprenditorialità e, in particolare, *"assicurare che le autorità pubbliche paghino le fatture per le forniture e i servizi entro un mese, compreso alle PMI, per alleviare i problemi di liquidità (..)"*;

della relazione al Parlamento del 2011, dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, *sui ritardati pagamenti nella PA*, dalla quale emerge una puntuale disamina del problema e l'identificazione delle ragioni dello stesso in due ordini di fattori: la carenza di liquidità e la difficoltà di gestire il ciclo passivo;

della relazione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2018 sull'attuazione della citata direttiva 2011/7/UE, con la quale, tra l'altro:

esorta gli Stati membri ad assumere piena responsabilità per quanto concerne l'esercizio dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione e a migliorare la legislazione nazionale assicurando la piena e corretta attuazione della direttiva sui ritardi di pagamento (..);

invita gli Stati membri e la Commissione a promuovere *"un passaggio deciso verso una cultura dei pagamenti rapidi"* adottando le misure più adeguate, tra cui l'elaborazione di orientamenti in materia di migliori prassi, con l'obiettivo di creare un contesto imprenditoriale affidabile per le imprese e una cultura dei pagamenti puntuale;

esorta gli Stati membri a rendere più efficienti le procedure di pagamento e sottolinea in particolare che le procedure di verifica per il controllo delle fatture o della conformità delle merci e dei servizi con le disposizioni contrattuali non dovrebbero essere utilizzate per estendere artificialmente i periodi di pagamento oltre i limiti previsti dalla direttiva;

ricorda agli Stati membri e alla Commissione che il pagamento rapido costituisce un requisito generale per l'instaurazione di un ambiente imprenditoriale vitale e che, pertanto, dovrebbe essere integrato in tutte le iniziative politiche e legislative riguardanti le imprese (ad esempio responsabilità sociale delle imprese, *start-up* e rapporti tra piattaforme e imprese);

considerato che la direttiva 2011/7/UE, suindicata, rappresenta che: *"nelle transazioni commerciali tra operatori economici o tra operatori economici e amministrazioni pubbliche molti pagamenti sono effettuati più tardi rispetto a quanto concordato nel contratto o stabilito nelle condizioni generali che regolano gli scambi. Sebbene le merci siano fornite e i servizi prestatati, molte delle relative fatture sono pagate ben oltre il termine stabilito. Tali ritardi di pagamento influiscono negativamente sulla liquidità e complicano la gestione finanziaria delle imprese. Essi compromettono anche la loro competitività e redditività quando il creditore deve ricorrere ad un finanzia-*

mento esterno a causa di ritardi nei pagamenti. Il rischio di tali effetti negativi aumenta considerevolmente nei periodi di recessione economica, quando l'accesso al finanziamento diventa più difficile";

valutata la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, del 28 gennaio 2020, nella causa C-122/18, per inadempimento dell'Italia, avendo omesso di assicurare che le sue pubbliche amministrazioni rispettino effettivamente i termini di 30 o 60 giorni di calendario per il pagamento dei loro debiti commerciali, come prescritto dalla direttiva 2011/7/UE, citata (*Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), di tale direttiva, gli Stati membri assicurano che nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione il periodo di pagamento non superi i 30 giorni di calendario a decorrere dalle circostanze di fatto ivi elencate. Quanto all'articolo 4, paragrafo 4, della suddetta direttiva, esso accorda agli Stati membri la possibilità di prorogare tale termine fino ad un massimo di 60 giorni di calendario per le amministrazioni e gli enti pubblici ivi contemplati*);

rilevati i benefici che deriverebbero da una corretta applicazione della direttiva 2011/7/UE e della relativa legislazione nazionale, anche da parte della pubblica amministrazione, tenuto conto del suo ruolo fondamentale nel dare il "buon esempio", pagando i suoi fornitori entro i termini stabiliti;

impegna il Governo:

ad adoperarsi concretamente per assicurare che tutte le pubbliche amministrazioni rispettino effettivamente i termini di pagamento stabiliti all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;

a garantire la concreta realizzazione di una "*cultura dei pagamenti rapidi*" che contrasti efficacemente gli effetti negativi che i ritardati pagamenti determinano sull'equilibrio finanziario delle imprese e sul grado di concorrenza nel mercato;

a contrastare seriamente prassi contrattuali inique, in violazione dei principi della correttezza e buona fede contrattuale, praticate dalle pubbliche amministrazioni a scapito delle aziende creditrici;

a far sì che le pubbliche amministrazioni adottino condotte trasparenti rispetto ai diritti dei creditori dello Stato, per evitare non solo che le aziende siano costrette a subire costi ingiustificati dai ritardi nei pagamenti, ma anche che prassi dilatorie nei pagamenti incidano negativamente sulla competitività complessiva del Paese in termini di minore attrattività degli investitori nazionali ed esteri;

ad adottare concrete misure disincentivanti nei confronti delle pubbliche amministrazioni che si rendano responsabili di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

G1.201 (testo 2)

SBROLLINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021";

premessi che:

con l'articolo 13 della Direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, che modifica la direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, è stato introdotto l'obbligo per gli Stati membri di garantire "un'adeguata remunerazione" alle formazioni relative alle specializzazioni mediche;

gli Stati membri erano tenuti a conformarsi alla Direttiva entro e non oltre il 31 dicembre del 1982, ma l'Italia l'ha recepita con ben otto anni di ritardo, attraverso il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257. Tuttavia, il decreto legislativo n. 257 del 1991 riconosceva una borsa di studio ai medici specializzandi unicamente per gli anni dal 1991 in poi, non prevedendo nulla per gli specializzandi degli anni precedenti;

solo nel 1999, con la legge n. 370, il legislatore è intervenuto tenendo in considerazione anche i medici specializzandi degli anni dal 1983 al 1991, concedendo, però, la borsa di studio solo a coloro i quali, essendo in possesso dei requisiti soggettivi legati sostanzialmente alla regolare frequenza e iscrizione al corso, avessero anche fatto ricorso al Tar e avessero beneficiato di una sentenza irrevocabile in tal senso;

considerato che:

sul tema è, di recente, intervenuta la Corte di Giustizia europea, che, con sentenza 3 marzo 2022, n. C-590/20, ha riconosciuto che il diritto alla "adeguata remunerazione" degli specializzandi decorra dal 1° gennaio 1983, cioè dal primo giorno di mora dell'amministrazione italiana nel recepimento della direttiva 82/76/Cee, confermando tale diritto anche per i medici iscritti alla scuola di specializzazione prima del 1982, limitatamente al periodo di tale formazione a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla fine della formazione stessa, a condizione che la formazione riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi, sia menzionata negli articoli 5 e 7 della direttiva 75/362/CEE;

in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è stato accolto l'Ordine del giorno G/2598/16/1 e 7, col quale il Governo si è impegnato ad adot-

tare le iniziative opportune che consentano ai medici specializzandi degli anni 1983-1991 di beneficiare del diritto ad una adeguata remunerazione;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare iniziative che consentano la reale attuazione della Direttiva 82/76/CEE, tenendo conto anche delle indicazioni della Corte di Giustizia dell'Unione europea, consentendo ai medici specializzandi degli anni 1983-1991 di beneficiare del diritto ad una adeguata remunerazione.

G1.202

GALLONE, CALIGIURI, PAPTAEU, GIAMMANCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di legge recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021

premesso che:

al fine di garantire la transizione energetica nel nostro Paese la tutela dell'ambiente e garantire il benessere sociale ed economico accanto alla necessaria sostenibilità ambientale, occorre individuare le diverse fonti energetiche che il nostro Paese ha e dovrà avere nei prossimi anni e programmare gli investimenti necessari a tale scopo;

come sottolineato nel documento conclusivo della Riunione straordinaria del Consiglio europeo del 30 e 31 maggio 2022, ricordando la dichiarazione di Versailles e le proprie conclusioni del 21 e 22 ottobre 2021 e del 24 e 25 marzo 2022, anche per quanto riguarda i diversi mix energetici, sulla scorta delle decisioni adottate in precedenza riguardo ai divieti alle importazioni dalla Russia e della presentazione del piano REPowerEU finalizzato a ridurre rapidamente la dipendenza dai combustibili fossili russi e ad accelerare la transizione energetica, al fine di conseguire un sistema energetico più resiliente e un'Unione dell'energia adeguatamente interconnessa, il Consiglio europeo invita come priorità a breve termine, a diversificare ulteriormente le fonti e le rotte di approvvigionamento e assicurare l'approvvigionamento energetico a prezzi accessibili, rilevando l'importanza delle fonti energetiche interne per la sicurezza dell'approvvigionamento;

quindi è evidente che, anche alla luce delle recenti vicende geopolitiche internazionali, la questione della transizione energetica nel nostro Paese è strettamente connessa ad una programmazione attendibile e prevedibile del mix delle fonti energetiche, come già alcuni paesi stanno facendo - vedi la Danimarca - , in grado di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento

energetico interno e il mantenimento e la salvaguardia del nostro sistema economico e della propria competitività sui mercati internazionali

oltre a sviluppare il più possibile le fonti rinnovabili occorre quindi diversificare quanto più possibile le fonti di approvvigionamento energetico del nostro Paese, tra cui l'incremento della produzione nazionale di gas, drasticamente ridotta nel corso degli ultimi anni,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di sviluppare la strategia di valorizzazione delle risorse energetiche nazionali, in linea con le priorità a breve termine individuate nel documento conclusivo del Consiglio Europeo del 31 maggio 2022, al fine di determinarne un maggiore sfruttamento delle stesse che garantisca la sicurezza degli approvvigionamenti e il mantenimento del benessere sociale ed economico del nostro Paese, anche mediante la revisione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI) alla, luce della mutata situazione internazionale.

G1.203

BERNINI, GALLONE, GIAMMANCO, CALIGIURI, CESARO, DE SIANO, GALLIANI, Alfredo MESSINA, PAPTHEU, DE BONIS, MANGIALAVORI, MALLEGNI, RIZZOTTI, RONZULLI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, BOCCARDI, CALIENDO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MODENA, PAGANO, PAROLI, PEROSINO, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI, VONO

Il Senato,

premesso che:

la grande siccità che si sta abbattendo sul nostro Paese ormai da qualche anno è una conseguenza anche dei cambiamenti climatici;

l'abbondanza di acqua è fondamentale per tutta la filiera agricola, la produzione di cibo e la competitività delle imprese agricole;

per questo l'obiettivo che si deve porre il Governo deve mirare a contrastare e ridurre i rischi collegati agli effetti del mutamento del clima;

il Nord Italia e il bacino del Po sono i più colpiti da questo fenomeno: oltre il 40% del PIL, il 45% della produzione agricola su scala nazionale, oltre l'85% del made in Italy, per un valore di oltre 450 miliardi di euro, dipende dalla disponibilità di acqua;

i danni all'agricoltura italiana provocati dalla siccità negli ultimi 20 anni sono stimati in 15 miliardi di euro;

sono stati 187 gli eventi calamitosi nel 2021, dei quali oltre il 70% legato alle acque e alla loro assenza;

solo l'anno scorso sono stati ben 9 gli eventi siccitosi di intensità e durata tale da richiedere lo stato di emergenza;

l'aumento degli eventi climatici estremi in Italia nei soli primi quattro mesi del 2022 è pari al 29%;

il deficit di piovosità in alcune aree ha superato il 70% rispetto alla norma; si tratta di una chiara tendenza alla tropicalizzazione, che si manifesta con un più elevato numero di eventi meteorici violenti, ma anche con sbalzi termici significativi;

è quindi necessario un nuovo paradigma per affrontare nuove sfide: meno pozzi e pompe di adduzione che assorbono energia elettrica e più invasi per raccogliere le acque piovane, grazie a questi potremmo anche produrre energia idroelettrica e fotovoltaica con impianti galleggianti sulla superficie degli invasi stessi;

in questo modo potremmo poi assicurare il rilascio della risorsa in caso di siccità per alimentare i sistemi irrigui e garantire la continuità della produzione agricola;

in generale, è stato stimato (dati ISTAT, marzo 2020), che, nei sistemi di approvvigionamento idrico in Italia, la perdita di acqua è mediamente pari al 40% del volume immesso con circa una perdita di 44 metri cubi al giorno, pari a 44000 litri per km di rete nei capoluoghi di Provincia, ma in alcuni casi essa raggiunge livelli molto più elevati che arrivano al 50% al 70%;

gli strumenti di misurazione tradizionali e l'analisi del fabbisogno di acqua basati sui dati storici sembrano non essere più adeguati in quanto sono ad alta intensità di lavoro e mancano di visibilità sui modelli di distribuzione, raccolta e consumo, con il risultato di servizi dispendiosi in termini di tempo, costosi e poco reattivi;

impegna il Governo ad adottare una "Strategia acqua" che preveda:

a) la costruzione di 200 nuovi invasi su tutto il territorio nazionale, recependo le proposte progettuali (in stato di già avanzata definizione), in possesso dei consorzi di bonifica italiani e oggetto del "piano laghetti" predisposto dall'ANBI (Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue), che ha un costo stimato di circa 3,5 miliardi di euro (il 40% delle opere da realizzare ha già una progettazione definitiva pronta);

b) la liberalizzazione dell'uso delle Tecnologie di Evoluzione Assistita, in particolare prevedere l'evoluzione assistita (TEA), chiedendo alla Commissione europea la modifica della normativa che liberalizza l'uso delle TEA svincolandole dagli OGM, posto che l'utilizzazione delle nuove biotecnologie agrarie può assicurare l'immediata sperimentazione in campo di nuove piante più resistenti alla siccità e alle parassitosi;

c) la definizione di un Contratto istituzionale di sviluppo (CIS), sul tema della risorsa idrica che coinvolga i territori interessati al fine di accelerare le procedure e avere subito fondi a disposizione, anche per le progettazioni

esecutive. Attraverso questo meccanismo, già predisposto dal Ministero del sud guidato dal Ministro Mara Carfagna, si potrebbe disporre immediatamente di oltre 1 miliardo di euro con procedure analoghe a quelle del PNRR;

d) la destinazione dei fondi necessari ad affrontare questa "Strategia acqua" già nella prossima legge di bilancio, per i prossimi tre anni 2023-2025;

e) la richiesta alla Commissione UE di una modifica della normativa del Next Generation EU, per consentire il finanziamento con il PNRR di queste infrastrutture necessarie per assicurare ai cittadini europei la sicurezza aumentare;

f) la definizione, anche attraverso un apposito decreto-legge siccità, di un piano completo di ristori che possa mitigare almeno in parte le ingenti perdite della filiera agricola;

g) l'adozione, inoltre, di misure a medio termine che prevedano un nuovo Recovery Fund che riconosca la straordinarietà della situazione che si è creata a seguito del conflitto in Ucraina e stanzi nuove risorse che consentano di finanziare investimenti strutturali e di garantire la competitività delle nostre imprese agricole nel lungo periodo;

h) l'adozione di soluzioni efficienti dal punto di vista energetico e di strumenti avanzati di monitoraggio e comunicazione, progettati specificamente per la futura rete idrica intelligente, supportata dalle soluzioni basate sull'Internet of Things (IoT).

EMENDAMENTI

Art. 3

3.1

FAZZOLARI, MALAN

Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

«r-bis) prevedere la presa visione del "Progetto di trasformazione transfrontaliera" e il massimo coinvolgimento delle parti sociali al fine di garantire la tutela dell'occupazione e scongiurare la conflittualità, secondo quanto previsto dall'articolo 86-*quinquies*, lettera j), della direttiva (UE) 2019/2121.»

3.2

FAZZOLARI, MALAN

Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

«*r-bis*) rendere disponibili le relazioni di cui all'art. 86-*sexies*, comma 6, della direttiva (UE) 2019/2121, almeno otto settimane prima della data dell'assemblea generale di cui all'articolo 86-*nonies*.»

Art. 4

4.1

FAZZOLARI, MALAN

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), alla fine del capoverso, aggiungere le seguenti parole: «, fatto salvo l'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo n. 206 del 2005»;

b) alla lettera c), alla fine del capoverso, aggiungere le seguenti parole: «, tenendo in particolare conto del valore delle vendite dei beni o servizi oggetto dell'infrazione e dell'eventualità che, a causa della novità della fattispecie e dell'assenza di precedenti, vi fosse un ragionevole dubbio sulla qualificazione di uno specifico comportamento come violazione della normativa rilevante;»;

c) alla lettera d), sopprimere la parola: «1» e, dopo le parole: «siano esercitati», inserire le seguenti: «nel rispetto dei massimali edittali indicati alla lettera e) del presente comma e previo rafforzamento delle garanzie procedurali in favore del professionista,»;

d) sostituire la lettera e) con la seguente: «e) prevedere che il massimo edittale delle sanzioni inflitte a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2934 nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-*quater*, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, sia pari al 4 per cento del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati, in caso di infrazione diffusa o dell'infrazione diffusa avente una dimensione unionale, e all' 1 per cento in caso di fattispecie di esclusivo rilievo nazionale. Nelle fattispecie di cui agli articoli da 33 a 38 del codice del consumo, la previsione di cui al primo periodo si applica con esclusivo riferimento alle infrazioni diffuse o delle infrazioni diffuse aventi una dimensione

unionale e, in ogni caso, nelle sole ipotesi in cui un professionista continui a utilizzare clausole contrattuali che sono state dichiarate vessatorie con una decisione definitiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;».

4.2

FAZZOLARI, MALAN

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), alla fine del capoverso, aggiungere le seguenti parole: «fatto salvo l'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo n. 206 del 2005»;

b) alla lettera d), sopprimere le seguenti parole: «anche in relazione alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale, cui si applicano le disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005,»;

*c) sostituire la lettera e) con la seguente: «e) prevedere che il massimo edittale delle sanzioni inflitte a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2934 nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-*quater*, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, quando queste vengono applicate per sanzionare una infrazione diffusa o una infrazione diffusa di dimensione unionale, sia pari al 4 per cento del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati. Nel caso della direttiva 93/13/CEE, la previsione di cui al primo periodo si applica con esclusivo riferimento alle ipotesi in cui un professionista continui a utilizzare clausole contrattuali che sono state dichiarate vessatorie con una decisione definitiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;».*

4.11

FAZZOLARI, MALAN

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «almeno pari», con le seguenti: «non superiore».

ORDINE DEL GIORNO

G4.200

MODENA, GIAMMANCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di legge recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021

premesso che:

il disegno di legge in esame all'articolo 4 reca principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/2161, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori);

il citato articolo 4, al comma 1, lettera f), dispone il prolungamento - da attuare in sede di esercizio della delega - a trenta giorni del termine di recesso per i contratti stipulati nel contesto di visite a domicilio non richieste e di escursioni organizzate per vendere prodotti e prevedere che non si applichino, nei medesimi casi, le esclusioni del diritto di recesso;

considerato che:

la direttiva (UE) 2019/2161 non fornisce alcuna definizione chiara ed univoca di "visite a domicilio non richieste" e non menziona il canale di vendita online come una delle modalità che caratterizzano il settore della vendita diretta a domicilio;

l'articolo 3 della direttiva sopracitata specifica che gli Stati membri possono adottare disposizioni volte alla tutela degli interessi dei consumatori nel contesto di visite non richieste di un professionista presso l'abitazione di un consumatore, oppure escursioni organizzate da un professionista a patto che queste siano proporzionate, non discriminatorie e giustificate da motivi di tutela dei consumatori;

il prolungamento a trenta giorni del termine di recesso andrebbe ad interessare esclusivamente il settore della vendita diretta a domicilio, caratterizzato principalmente dal rapporto di fiducia istauratosi tra cliente e venditore;

rilevato che:

la pandemia da Covid-19 ha visto accelerare il ricorso a strumenti e comportamenti digitali da parte degli incaricati alla vendita, che hanno usufruito delle opportunità offerte dai social media per mantenere viva la relazione con i propri clienti e per assicurare loro la continuità di offerta di prodotti;

tale ricorso a strumenti digitali ha contribuito ad incrementare il volume delle vendite e il numero degli incaricati (+18,2% nel 2021 rispetto all'anno precedente) senza intaccare in alcun modo il rapporto di fiducia tra clienti e venditori e, pertanto, continuerà a costituire una delle principali modalità di vendita anche negli anni a venire,

impegna il Governo a:

definire, in sede di esercizio delle delega di cui all'articolo 4, la definizione del concetto di "*visite a domicilio non richieste*" e come e se trova applicazione nei casi di incontri tra incaricati alla vendita diretta e clienti, organizzati attraverso canali multimediali, modalità di vendita che ha contraddistinto gli ultimi anni pandemici.

EMENDAMENTI

Art. 9

9.1

FAZZOLARI, MALAN

Sopprimere l'articolo.

9.2

FAZZOLARI, MALAN

Al comma 1, dopo le parole: «interessi finanziari dell'Unione europea», inserire le seguenti parole: «in maniera diretta ed esclusiva».

9.3

FAZZOLARI, MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «indipendentemente dalla circostanza che detta competenza sia esercitata».

9.4

FAZZOLARI, MALAN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il Governo è delegato, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a redigere uno specifico elenco delle fattispecie lesive degli interessi finanziari dell'Unione europea.»

Art. 11

11.200

LA RELATRICE

Al comma 3, sostituire le parole: «a decorrere dall'anno 2021», con le parole: «a decorrere dall'anno 2022».

Art. 17

17.200

BERGESIO, CANTÙ, CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, RUFA

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al fine di garantire a livello comunitario l'uniformità dei criteri di scelta degli antibiotici da utilizzare negli animali, adottare i criteri stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2021/1760 della Commissione del 26 maggio 2021 che integra il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio mediante la definizione di criteri per la designazione degli antimicrobici che devono essere riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo.»

17.201

FAZZOLARI, MALAN

Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) predisporre strumenti adatti a scongiurare la vendita illegale di farmaci veterinari attraverso canali online, anche mediante l'implementazione di misure volte a limitare la possibilità di contraffazione della cosiddetta ricetta veterinaria elettronica di cui all'articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 167».

17.202

FAZZOLARI, MALAN

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) ridefinire il sistema di farmaco vigilanza e il relativo sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 84, comma 3, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, al fine di garantire la completa tracciabilità dei farmaci consegnati dal veterinario ai proprietari degli animali, nell'ambito delle attività relative alle attività professionali svolte anche qualora consegnati ai proprietari di animali da compagnia.»

17.203

LA PIETRA, FAZZOLARI

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) adottare interventi volti a favorire l'uniformità dei criteri di scelta degli antibiotici da utilizzare negli animali, così come stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2021/1760 della Commissione del 26 maggio 2021 che integra il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio mediante la definizione di criteri per la designazione degli antimicrobici che devono essere riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo, al fine di poter agevolare un percorso di armonizzazione a livello comunitario.»

17.204

FARAONE

Al comma 2, lettera g), sostituire la parola: «anche» con le seguenti: «solo tramite prelievo».

17.205

FARAONE

Al comma 2, lettera h), sopprimere le seguenti parole: «, nel caso di medicinali registrati anche per animali destinati alla produzione di alimenti,».

Art. 19

19.200

BERGESIO, ARRIGONI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *Sopprimere la lettera f);*
 - 2) *Alla lettera i) sopprimere le seguenti parole: «anche con riguardo all'utilizzo dei fanghi di depurazione, salvo che il fatto costituisca reato»;*
 - 3) *Alla lettera l) sopprimere le seguenti parole: «e sul ciclo di trattamento dei fanghi di depurazione nonché»*
-

Art. 20

20.200

NUGNES

Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole:

«, prevedendo tra l'altro:

- 1) l'obbligo del documento di trasporto digitale;
 - 2) l'obbligo di busta paga digitale;».
-

20.201

NUGNES

Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole:

«, prevedendo in particolare:

- 1) il riconoscimento del servizio universale;
 - 2) l'applicazione della tariffa minima di sicurezza quantificata in base ai costi fissi;
 - 3) il saldo trasporti alla consegna delle merci;
 - 4) il riconoscimento salariale in base alle ore di lavoro;
 - 5) il limite di età operativa per gli autisti e il riconoscimento del lavoro usurante;
 - 6) la realizzazione dei servizi igienici all'interno dei camion per viaggi in cui sia previsto il pernottamento;
 - 7) la realizzazione di un'ampia rete di servizi dedicati agli autotrasportatori per le esigenze di igiene e privacy;
 - 8) la realizzazione di una scuola professionale per la formazione degli autisti;».
-

20.202

NUGNES

Al comma 2, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole:

«tramite:

- 1) la realizzazione di un portale integrato GNSS europeo, affidato agli enti pubblici preposti al controllo, con la trasformazione del tachigrafo

digitale in tassometro digitale per poter quantificare con precisione la tariffa di sicurezza e il salario dei lavoratori;

2) l'istituzione presso i Ministeri dei trasporti di ogni Paese della UE di un ente/dipartimento preposto al controllo digitale globale del portale integrato GNSS-UE;

3) la sospensione delle sanzioni economiche agli autisti.».

20.0.4

FAZZOLARI, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BARBARO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO, DRAGO, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, MALAN, NASTRI, PETRENGA, RUSPANDINI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'interpretazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno, recepita con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, in materia di concessioni demaniali marittime, fluviali e lacuali per finalità turistico ricettive)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento e interpretazione della normativa nazionale alla direttiva 2006/123/CE del Consiglio e del parlamento europeo, recepita con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, nella parte relativa alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricettive, di cui al comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400.

2. Nell'esercizio della delega il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) disporre, attraverso un chiaro indirizzo normativo, l'esclusione definitiva dal campo di applicazione della direttiva 2006/123/CE delle concessioni demaniali marittime, fluviali e lacuali per finalità turistico ricreative, nella misura in cui le stesse sono relative a concessioni di beni e non di servizi, quest'ultimo ambito di riferimento della suddetta direttiva, in coerenza altresì con l'articolo 195 TFUE che, in materia di turismo, prevede che l'Unione europea possa limitarsi soltanto ad una politica di accompagnamento;

b) disporre un trattamento equo e non discriminatorio rispetto ad altri Stati europei come Spagna e Portogallo, che hanno prorogato le conces-

sioni senza alcuna contestazione da parte dell'Unione europea, coerentemente al principio di non discriminazione e parità di trattamento tra gli Stati membri, anche al fine di evitare distorsioni del mercato unico europeo;

c) prevedere ulteriori forme di tutela e garanzia per il comparto balneare, in aggiunta rispetto alla ristretta proroga fino al 31 dicembre 2023 di cui alle sentenze nn. 17 e 18/2021 del Consiglio di Stato, in modo da assicurare la stabilità e lo sviluppo del settore, che non può essere altrimenti garantito a fronte di continue interpretazioni giurisprudenziali o di dottrina che comportano pesanti incertezze agli operatori e agli enti territoriali;

d) assumere ogni iniziativa di competenza volta a riconoscere il legittimo affidamento degli attuali concessionari, che hanno sviluppato la propria attività d'impresa e i propri investimenti contando su certezze normative, anche attraverso l'adozione di atti volti a riformare i parametri di preferenzialità e la disciplina relativa alla devoluzione delle opere non amovibili attualmente previsti dal Codice della navigazione.»

20.0.6

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, RUFA

Ritirato

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, del 28 gennaio 2020, nella causa C-122/18, per inadempimento della direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali)

1. Al fine di giungere al recepimento della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, del 28 gennaio 2020, nella causa C-122/18, per inadempimento dell'Italia, avendo omesso di assicurare che le sue pubbliche amministrazioni evitino di oltrepassare i termini di 30 o 60 giorni di calendario per il pagamento dei loro debiti commerciali, come prescritto dalla direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, il Governo è delegato ad adottare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un apposito decreto legislativo, conformandosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare che tutte le pubbliche amministrazioni rispettino effettivamente i termini di pagamento stabiliti all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;

b) rafforzare e dettare prescrizioni precise al fine di individuare conseguenze immediate a carico della pubblica amministrazione in caso di mancato rispetto della normativa in tema di tempi massimi di pagamento dei debiti della pubblica amministrazione;

c) determinare sanzioni a carico delle pubbliche amministrazioni, nonché garantire il versamento di interessi di mora e il risarcimento per i costi di recupero sostenuti dai creditori, in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento previsti dalla direttiva 2011/7/UE.»

20.0.7

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, RUFA

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, del 28 gennaio 2020, nella causa C-122/18, per inadempimento della direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali)

1. Al fine di giungere al recepimento della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, del 28 gennaio 2020, nella causa C-122/18, per inadempimento dell'Italia, avendo omesso di assicurare che le sue pubbliche amministrazioni evitino di oltrepassare i termini di 30 o 60 giorni di calendario per il pagamento dei loro debiti commerciali, come prescritto dalla direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un apposito decreto legislativo, conformandosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare che tutte le pubbliche amministrazioni rispettino effettivamente i termini di pagamento stabiliti all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;

b) rafforzare e dettare prescrizioni precise al fine di individuare conseguenze immediate a carico della pubblica amministrazione in caso di mancato rispetto della normativa in tema di tempi massimi di pagamento dei debiti della pubblica amministrazione;

c) determinare sanzioni a carico delle pubbliche amministrazioni, nonché garantire il versamento di interessi di mora e il risarcimento per i costi

di recupero sostenuti dai creditori, in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento previsti dalla direttiva 2011/7/UE.»

20.0.8

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, RUFA

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, del 28 gennaio 2020, nella causa C-122/18, per inadempimento della direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali)

1. Al fine di giungere al recepimento della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, del 28 gennaio 2020, nella causa C-122/18, per inadempimento dell'Italia, avendo omesso di assicurare che le sue pubbliche amministrazioni evitino di oltrepassare i termini di 30 o 60 giorni di calendario per il pagamento dei loro debiti commerciali, come prescritto dalla direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, il Governo è delegato ad adottare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un apposito decreto legislativo, conformandosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare che tutte le pubbliche amministrazioni rispettino effettivamente i termini di pagamento stabiliti all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;

b) rafforzare e dettare prescrizioni precise al fine di individuare conseguenze immediate a carico della pubblica amministrazione in caso di mancato rispetto della normativa in tema di tempi massimi di pagamento dei debiti della pubblica amministrazione;

c) determinare sanzioni a carico delle pubbliche amministrazioni, nonché garantire il versamento di interessi di mora e il risarcimento per i costi di recupero sostenuti dai creditori, in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento previsti dalla direttiva 2011/7/UE.»

20.0.9

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, RUFA

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Principi e criteri direttivi per la piena attuazione della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali)

1. Al fine di giungere al pieno recepimento della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, il Governo è delegato ad adottare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un apposito decreto legislativo, conformandosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione l'effettivo rispetto dei termini di pagamento, che non deve superare i 30 giorni di calendario, nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 2011/7/UE, articolo 4, paragrafo 3, lettera a);

b) rafforzare e dettare prescrizioni precise al fine di individuare conseguenze immediate a carico della pubblica amministrazione in caso di mancato rispetto della normativa in tema di tempi massimi di pagamento dei debiti della pubblica amministrazione;

c) intervenire fissando sanzioni a carico delle pubbliche amministrazioni in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento previsti dalla direttiva 2011/7/UE, nonché il versamento di interessi di mora e il risarcimento per i costi di recupero sostenuti.»

20.0.200 (testo 2)

LA RELATRICE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) adeguare e coordinare i sistemi informatici nazionali ai sistemi informatici istituiti a livello di UE, al fine di garantire lo scambio di informazioni e di comunicazioni tra le Autorità competenti nazionali e degli Stati membri, in coerenza con il generale assetto ed il riparto delle competenze previste a livello nazionale, attraverso l'istituzione di un sistema informativo centralizzato, denominato Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque potabili (AnTeA), contenente dati sanitari e ambientali al fine di acquisire informazioni relative al controllo dell'attuazione delle nuove prescrizioni e di garantire un idoneo accesso al pubblico nonché la comunicazione e la condivisione dei dati tra le Autorità pubbliche e tra queste e gli operatori del settore idropotabile;

b) introdurre una normativa in materia di procedimenti volti al rilascio delle approvazioni per l'impiego di reagenti chimici, mezzi di filtrazione e mezzi di trattamento (ReMM) a contatto con acqua potabile, di organismi di certificazione e di indicazioni in etichettatura;

c) introdurre una normativa volta alla revisione del sistema di vigilanza, sorveglianza della sicurezza dell'acqua potabile e controllo, anche attraverso l'introduzione di obblighi di controllo su sistemi idrici e sulle acque destinate ad edifici prioritari, tra cui ospedali, strutture sanitarie, case di riposo, strutture per l'infanzia, scuole, istituti di istruzione, edifici dotati di strutture ricettive, ristoranti, bar, centri sportivi e commerciali, strutture per il tempo libero, ricreative ed espositive, istituti penitenziari e campeggi;

d) attribuire all'Istituto Superiore di Sanità, le funzioni di Centro nazionale per la Sicurezza delle Acque (CeNSiA), ai fini dell'approvazione dei Piani di Sicurezza delle Acque, (PSA), nell'ambito della valutazione della qualità tecnica dell'acqua e del servizio idrico di competenza dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), del rilascio delle approvazioni per l'impiego di reagenti chimici, mezzi di filtrazione e mezzi di trattamento (ReMM) a contatto con acqua potabile, nonché della gestione del sistema informativo centralizzato AnTea;

e) prevedere una disciplina volta a consentire e favorire l'accesso all'acqua tra cui obblighi di punti di accesso alle acque per edifici prioritari, aeroporti, stazioni, stabilimenti balneari;

f) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime.»

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2481
XVIII Legislatura

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021

Titolo breve: *Legge di delegazione europea 2021*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) in sede referente

[N. 284 \(pom.\)](#)

10 febbraio 2022

[N. 285 \(pom.\)](#)

22 febbraio 2022

[N. 287 \(pom.\)](#)

1 marzo 2022

[N. 63 \(ant.\)](#)

8 marzo 2022

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 289 \(pom.\)](#)

8 marzo 2022

[N. 290 \(pom.\)](#)

9 marzo 2022

[N. 291 \(pom.\)](#)

15 marzo 2022

[N. 296 \(pom.\)](#)

5 aprile 2022

[N. 299 \(pom.\)](#)

20 aprile 2022

[N. 300 \(pom.\)](#)

26 aprile 2022

[N. 302 \(pom.\)](#)

4 maggio 2022

[N. 306 \(pom.\)](#)

18 maggio 2022

[N. 307 \(pom.\)](#)

25 maggio 2022

[N. 308 \(ant.\)](#)

30 maggio 2022

[N. 310 \(ant.\)](#)

15 giugno 2022

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 14[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.3.2.1.1. 14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 284 (pom.) del 10/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)
GIOVEDÌ 10 FEBBRAIO 2022
284^a Seduta

Presidenza del Presidente
[STEFANO](#)

La seduta inizia alle ore 13.

IN SEDE CONSULTIVA

(1583) Rosa Silvana ABATE ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli

(Parere alla 9a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [CORBETTA](#) (M5S), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo e sugli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che l'articolo 1 prevede l'introduzione, nel rispetto della vigente normativa dell'Unione europea, di linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola, al fine di assicurare ai produttori l'accesso non discriminatorio nel mercato mediante la fissazione di prezzi minimi di vendita, nonché al fine di favorire accordi con la grande distribuzione organizzata e di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività nella vendita dei prodotti agrumicoli.

Il Relatore ricorda anche che l'articolo 2 specifica, relativamente ai prodotti ortofrutticoli, le modalità della elaborazione dei costi medi di produzione, prevista dall'articolo 10-*quater* del decreto-legge n. 27 del 2019, precisando che si deve tenere conto del ciclo delle colture, della loro collocazione geografica e della destinazione finale dei prodotti, delle caratteristiche territoriali e organolettiche, e del differente costo della manodopera negli areali produttivi attraverso le stime fornite dal Ministero del lavoro, dall'ISTAT, dall'INAIL e dall'ANPAL, nonché dei differenti valori da attribuire alle quote di ammortamento degli impianti fruttiferi.

Sottolinea, quindi, che la materia di cui al disegno di legge è oggetto anche del recente decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, di attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, nonché del regolamento (UE) n. 1308/2013, recante l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, in cui si

riafferma il principio della libera negoziazione dei prezzi.

In tal senso, il regolamento (UE) n. 1308/2013 non consente la fissazione di prezzi minimi di vendita, se non in condizioni eccezionali e temporanee, e secondo procedure bene definite. Similmente, la citata direttiva (UE) 2019/633, al considerando n. 22, ribadisce il principio della libera negoziazione dei prezzi e nell'articolo prevede una serie di obblighi e divieti a tutela del buon funzionamento del mercato agroalimentare per tutti i soggetti interessati. Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, di attuazione della direttiva, non prevede la possibilità di fissare prezzi minimi di vendita, arrivando solo a prevedere il divieto, all'articolo 5, lettera b), dell'imposizione di condizioni contrattuali eccessivamente gravose per il venditore, ivi compresa quella di vendere prodotti agricoli e alimentari a prezzi al di sotto dei costi di produzione.

Il Relatore propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo, sull'articolo e sugli emendamenti, a condizione che, dall'articolo 1, comma 1, lettera c), siano espunte le parole "mediante la fissazione di prezzi minimi di vendita", demandando ad altre forme di tutela, la finalità di assicurare ai produttori un accesso non discriminatorio al mercato.

La senatrice [GINETTI](#) (*IV-PSI*) sottolinea le difficoltà dei produttori agricoli, soprattutto quelli di piccole dimensioni, nel negoziare prezzi adeguatamente remunerativi e propone, pertanto, di aggiungere nell'osservazione l'invito all'individuazione, non solo di altre forme di tutela, ma anche di forme di sostegno, come per esempio la concessione gratuita di suolo pubblico ai produttori su cui consentire la vendita diretta ai consumatori dei loro prodotti agricoli.

Il relatore [CORBETTA](#) (*M5S*) accoglie tale proposta di integrazione.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, come integrato, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

La senatrice [MASINI](#) (*Misto-+Eu-Az*), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge di delegazione europea 2021, presentato dal Governo il 13 luglio 2021 e approvato dalla Camera dei deputati il 16 dicembre scorso, con modificazioni e con l'inserimento di 7 nuovi articoli.

Il provvedimento si compone quindi di 20 articoli, di cui l'articolo 1, come di consueto, reca la norma di delega per l'attuazione degli atti citati nell'articolo e nell'allegato A, e il richiamo ai i termini, le procedure e i principi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il comma 3 rinvia la quantificazione degli oneri all'elaborazione dei decreti attuativi, da coprire mediante il fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della citata legge n. 234 del 2012, o mediante provvedimenti legislativi *ad hoc*.

Al riguardo va ricordato che, ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, la delega deve essere esercitata entro il termine di quattro mesi antecedenti alla scadenza di ciascuna direttiva. Qualora tale termine della direttiva sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge, o scada entro i tre mesi successivi, la delega deve essere esercitata entro tre mesi successivi all'entrata in vigore della legge. Inoltre, qualora la direttiva non preveda alcun termine di recepimento, la delega scade al termine dei dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Infine, il comma 3 dell'articolo 31 prevede una

proroga di tre mesi nel caso in cui lo schema di decreto delegato sia presentato a ridosso delle predette scadenze, al fine di consentire comunque alle Commissioni parlamentari di esprimere il parere entro i 40 giorni previsti.

L'articolo 2 delega il Governo all'adozione, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge in esame, della disciplina sanzionatoria per le violazioni di direttive recepite in via regolamentare o amministrativa, o di regolamenti pubblicati fino alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Precedentemente, tale delega aveva solitamente un termine di 24 mesi. La delega è esercitata fatte salve le norme penali vigenti e nel rispetto dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012, e dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della medesima legge.

L'articolo 3 reca i principi e criteri specifici di delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2121, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.

L'articolo 4 detta i criteri specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2161, che modifica quattro direttive (93/13/CEE, 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE), ai fini di una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori.

L'articolo 5 detta i criteri specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/1504, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori di servizi di *crowdfunding* per le imprese.

L'articolo 6 reca una specifica delega per l'attuazione, entro dodici mesi, della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali, e per l'attuazione degli articoli 23-*ter*, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011. L'articolo detta anche i criteri specifici a cui il Governo si deve attenere, oltre a quelli generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.

L'articolo 7 reca una delega al Governo, con criteri specifici di delega, per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2021/23, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali, intermediari essenziali dei mercati finanziari.

L'articolo 8 delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/557, in materia di cartolarizzazione e che instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate al fine di sostenere la ripresa dalla crisi derivante dall'epidemia da COVID-19, e detta i criteri di delega.

L'articolo 9 delega il Governo per il compiuto adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea (EPPO), già recepito con il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, modificando la disciplina della competenza prevista dal codice di procedura penale in modo da concentrare negli uffici giudiziari distrettuali la trattazione dei procedimenti per i reati che offendono gli interessi finanziari dell'Unione europea in ordine ai quali la Procura europea può esercitare la sua competenza, indipendentemente dalla circostanza che detta competenza sia esercitata.

L'articolo 10 delega il Governo per adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e al regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, e detta i relativi criteri specifici di delega.

L'articolo 11 delega il Governo per adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1727, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), e detta i criteri di delega.

L'articolo 12 delega il Governo per adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1805, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e confisca, e detta i criteri di delega.

L'articolo 13 detta i criteri specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

L'articolo 14 delega il Governo per adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/816, che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di Paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari. L'articolo detta, a tal fine, i criteri specifici di delega.

L'articolo 15 delega il Governo per adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/4, relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati, e detta i criteri di delega.

L'articolo 16 delega il Governo per adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/6, relativo ai medicinali veterinari, e detta i criteri di delega.

L'articolo 17 delega il Governo per adeguare la normativa nazionale al regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, e detta i criteri di delega.

L'articolo 18 delega il Governo per adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/1009 che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, e detta i criteri di delega.

L'articolo 19 delega il Governo per adeguare la normativa nazionale ai regolamenti (CE) n. 1071/2009, 1072/2009 e 1073/2009, in materia di trasporto su strada di merci e persone, nonché alle disposizioni dei regolamenti (UE) 2020/1054 e 2016/403, in materia di condizioni di lavoro dei conducenti e sull'uso dei tachigrafi, al regolamento (UE) n. 165/2014, in materia di tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, e al regolamento (UE) 2020/1055, che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all'evoluzione del settore del trasporto su strada. L'articolo detta, a tal fine, i criteri specifici di delega.

L'articolo 20 prevede un principio direttivo specifico di delega, relativo all'attuazione della direttiva (UE) 2020/1151, che modifica la direttiva 92/83/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche, volto a garantire un'agevole transizione verso una metodologia armonizzata della produzione.

L'allegato A reca l'elenco di 10 direttive, di cui cinque sono riprese nell'articolato, per stabilire i principi e criteri specifici della delega, mentre per le altre cinque sono quindi previsti solo i principi generali di delega di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012. Diversamente dal precedente disegno di legge di delegazione, nell'allegato non sono indicati i termini di recepimento stabiliti dalle stesse direttive.

Le cinque direttive dell'allegato, non citate nell'articolato, sono le seguenti: direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo; direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012; direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (Testo rilevante ai fini del SEE); direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la *governance* del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 (Testo rilevante ai fini del SEE); direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio, del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Documento strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci (n. 352)

(Osservazioni alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative con rilievo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice [RICCIARDI](#) (M5S), relatrice, illustra uno schema di osservazioni sul Documento in titolo, trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 2015, di attuazione della direttiva 2012/34/UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, come modificato dal decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Ricorda, quindi, che il Documento illustra le esigenze in materia di mobilità ferroviaria di passeggeri e merci, di manutenzione della rete ferroviaria, di valutazione della sostenibilità ambientale, economica e sociale degli interventi, e di *standard* di sicurezza e resilienza dell'infrastruttura ferroviaria anche con riferimento agli effetti dei cambiamenti climatici, in vista del rinnovo, per il prossimo quinquennio 2022-2026, dei Contratti di programma con Rete ferroviaria italiana (RFI) per lo sviluppo e la gestione dell'infrastruttura ferroviaria, in coerenza con il quadro definito nel PNRR.

In particolare, in linea con le scadenze poste dal pacchetto climatico europeo *Fit for 55*, il Documento mira ad aumentare del 50 per cento, entro il 2030, il traffico ferroviario ad alta velocità e il traffico ferroviario merci rispetto ai livelli del 2015, e a rendere a emissioni zero i trasporti di linea collettivi inferiori a 500 km, nonché a triplicare, entro il 2050, il traffico ferroviario ad alta velocità, raddoppiare il traffico merci ferroviario e dare piena realizzazione ai corridoi europei TEN-T che attraversano il territorio italiano.

A tali fini, il Documento indica un valore complessivo dei progetti di investimento in corso e programmatici pari a circa 213 miliardi di euro, di cui 109 miliardi già finanziati con la programmazione 2017-2021 e 104 miliardi da finanziare con il nuovo CdP-I 2022-2026 (per circa 54,5 miliardi di euro) e con il successivo (per circa 49,5 miliardi di euro), mentre per la parte servizi, il CdP-S 2022-2026 prevede un fabbisogno complessivo annuo di circa 3,36 miliardi di euro, di cui 2,2 miliardi per le attività di manutenzione straordinaria e 1,16 miliardi per le attività in conto esercizio del contratto.

Per quanto riguarda la copertura di tali fabbisogni, si attingerà al programma *Connecting Europe Facility* 2021-2027, dalla programmazione 2021-2027 del Fondo di sviluppo e coesione (FSC) in complementarietà con le risorse del PNRR, dal Fondo perequativo infrastrutturale e dalla legge di bilancio 2022. In particolare, il PNRR prevede alla Missione 3 Componente 1 "Investimenti sulla rete ferroviaria", un importo pari a 24,77 miliardi di euro per gli anni 2021-2026, e alla Missione 2 Componente 2 Investimento 3.4 "Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario", un importo di 0,3 miliardi di euro per gli anni 2021-2026.

La Relatrice, quindi, valutato che il Documento strategico delinea un quadro d'insieme compatibile con l'ordinamento europeo e coerente con quanto previsto nel PNRR, propone di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostative con l'auspicio che l'attuazione del Documento strategico e dei nuovi Contratti di programma consentano la realizzazione degli interventi contemplati nel PNRR entro le scadenze stabilite con la decisione di esecuzione del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione del PNRR dell'Italia e del relativo allegato, ai fini della positiva valutazione, da parte della Commissione europea, sul raggiungimento dei pertinenti traguardi e obiettivi previsti per ogni scadenza e dell'erogazione delle risorse finanziarie europee corrispondenti.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo

schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

(2297) Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte

(Parere alla 13ª Commissione su nuovo testo unificato ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [CANDIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore, illustra uno schema di parere sul nuovo testo unificato, riferito ai disegni di legge in titolo, e sui relativi emendamenti, ricordando che il provvedimento reca misure finalizzate a favorire la rigenerazione urbana, prevedendo un insieme di azioni di trasformazione urbana ed edilizia da realizzarsi prioritariamente nelle aree caratterizzate da degrado edilizio, ambientale o socio-economico, secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale e che determinino un "saldo zero" di consumo di suolo, la de-impermeabilizzazione, la bonifica, e l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana.

Sottolinea, quindi, che gli obiettivi della rigenerazione urbana sono oggetto anche del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in modo trasversale a diverse Missioni, ma trattati in modo specifico nella Missione 5 "Inclusione e coesione", dove nella Componente 2 sono previsti a tale scopo più di 9 miliardi di euro, e che il provvedimento dovrà quindi, necessariamente, essere coordinato con il PNRR, in termini di coerenza degli interventi, tempistica e addizionalità delle risorse finanziarie.

Ritiene che non sussistano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone, pertanto, di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La senatrice [GIANNUZZI](#) (*Misto*) esprime il suo favore nei confronti delle previste misure in favore della rigenerazione urbana e, a tal fine, propone di integrare il parere con un riferimento alla necessità di adottare misure specifiche di semplificazione normativa e di rispettare la *timeline* prevista dal PNRR, come concordato con l'Unione europea, al fine di assicurare il pieno impiego di tutte le risorse europee assegnate.

Il relatore [CANDIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) precisa che il presente esame verte su una serie di provvedimenti che precedono il PNRR, ma ritiene di poter accogliere il suggerimento, considerata la stretta connessione delle due sedi.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [GIAMMANCO](#) (*FIBP-UDC*), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo,

recante misure finalizzate a promuovere la tutela e lo sviluppo della concorrenza, principio cardine dell'ordinamento dell'Unione europea, considerato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza come fattore essenziale al fine di favorire l'efficienza e la crescita dell'economia nazionale e di garantire la ripresa dalla crisi conseguente alla pandemia.

La legge annuale sulla concorrenza costituisce quindi, come evidenziato nella relazione illustrativa del Governo, un passaggio fondamentale per l'attuazione del PNRR, essendo richiesta nelle Raccomandazioni specifiche per Paese sin dal 2019 e programmata nella decisione di esecuzione del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione del PNRR dell'Italia e del relativo allegato, per l'entrata in vigore anche degli strumenti attuativi e delegati entro il 31 dicembre 2022.

L'articolo 1 illustra le finalità della legge, la quale è volta ad incentivare lo sviluppo della concorrenza, garantire l'accesso ai mercati alle imprese di minori dimensioni, al rafforzamento della giustizia sociale, dell'efficienza dei servizi, della tutela dell'ambiente, del diritto alla salute e della tutela dei consumatori.

L'articolo 2 delega il Governo all'adozione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, di un decreto legislativo per la costituzione e il coordinamento di un sistema informativo che consenta la mappatura di tutte le concessioni di beni pubblici, al fine di promuovere la trasparenza dei dati ad esse relativi. L'articolo prevede a tal fine la spesa di 1 milione di euro per il 2022 e di 2 milioni di euro a decorrere dal 2023.

L'articolo 3 novella l'articolo 18 della legge n. 84 del 1994, sul riordino della legislazione in materia portuale, prevedendo l'introduzione di procedure di evidenza pubblica, volte a promuovere la trasparenza e l'effettiva concorrenza delle procedure di affidamento delle concessioni delle aree demaniali portuali, in linea con il corrispondente obiettivo previsto nel PNRR.

L'articolo 4 elenca disposizioni volte a valorizzare le reti di distribuzione di gas di proprietà degli enti locali e al rilancio degli investimenti nel settore del gas naturale, che si applicano a decorrere dall'entrata in vigore della legge in esame. L'articolo introduce altresì delle modifiche alla disciplina in materia di concessioni di distribuzione del gas naturale al fine di favorire l'efficace svolgimento delle gare da parte degli Ambiti territoriali minimi, in linea con il corrispondente obiettivo previsto nel PNRR.

L'articolo 5 prevede modifiche alla disciplina in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica volte a promuovere la trasparenza e la concorrenza nelle procedure di assegnazione delle concessioni con la previsione di un congruo indennizzo a carico del concessionario subentrante. L'articolo fissa inoltre al 31 dicembre 2022 il termine entro cui devono essere avviate le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Tali modifiche si pongono in linea con i corrispondenti obiettivi in materia previsti nel PNRR.

L'articolo 6 reca la delega al Governo per il riordino, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, della disciplina in materia di servizi pubblici locali, da coordinare con la normativa in materia di appalti e in materia di società in partecipazione pubblica per gli affidamenti in autoproduzione, anche tramite l'adozione di un apposito testo unico. L'articolo reca principi e criteri direttivi corrispondenti agli obiettivi in materia previsti nel PNRR.

L'articolo 7 dispone misure volte a mettere a regime il sistema di affidamento mediante procedure di pubblica evidenza nel trasporto pubblico locale attraverso l'attestazione, da parte delle regioni a Statuto ordinario, dell'avvenuta pubblicazione dei bandi di gara, nonché la conformità delle medesime alle misure di cui alle delibere dell'Autorità di regolamentazione dei trasporti, in linea con i corrispondenti obiettivi in materia previsti nel PNRR.

L'articolo 8 contiene una delega legislativa volta a rivedere la disciplina in materia di trasporto pubblico non di linea e prevede principi e criteri direttivi di delega quali: la definizione di una disciplina volta a garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini; l'adeguamento dei servizi alle forme di mobilità che si svolgono mediante l'uso di applicazioni *web*; la riduzione degli adempimenti amministrativi a carico degli esercenti degli autoservizi pubblici non di linea; l'armonizzazione delle competenze regionali e degli enti locali in materia e l'adeguamento del sistema sanzionatorio per le violazioni amministrative.

L'articolo 9 modifica la disciplina vigente in materia di risoluzione delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e utenti consumatori al fine di rafforzare i meccanismi di risoluzione di tali controversie.

L'articolo 10 modifica la disciplina dei controlli e la disciplina sanzionatoria che riguarda le società partecipate attribuendo alle sezioni riunite della Corte dei conti la competenza di controllo sull'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione in società già costituite, innovando l'oggetto e le modalità del controllo.

L'articolo 11 prevede l'introduzione di procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie nella selezione, da parte dei concessionari autostradali, dell'operatore che richiede di installare punti di ricarica elettrica veloce, in linea con i corrispondenti obiettivi in materia previsti nel PNRR.

L'articolo 12 dispone alcune novelle al codice dell'ambiente in merito al periodo minimo entro cui le utenze non domestiche che producono rifiuti assimilati agli urbani possono servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato, nonché rispetto all'introduzione di due nuovi compiti in capo all'ARERA e all'esclusione, dal novero dei soggetti coinvolti nell'accordo di programma CONAI sui rifiuti di imballaggio, dei gestori delle piattaforme di selezione.

L'articolo 13 prevede la soppressione della possibilità di accreditamento provvisorio da parte della regione relativo a nuove strutture sanitarie o sociosanitarie, pubbliche o private, o a nuove attività in strutture preesistenti e modifica la disciplina sulla selezione dei soggetti privati titolari del suddetto accreditamento.

Gli articoli 14, 15 e 16 dispongono misure in materia di obbligo di detenzione, rimborsabilità e definizione del prezzo dei medicinali stabilendo: l'obbligo di detenzione, da parte dei grossisti, di medicinali oggetto di autorizzazione all'immissione in commercio ed ammessi a rimborso - inclusi medicinali generici e alcuni medicinali omeopatici - tale da rispondere alle esigenze del territorio; l'abrogazione della norma che esclude la possibilità di inserimento dei medicinali equivalenti tra i medicinali a carico del servizio sanitario nazionale; e l'introduzione di una disciplina suppletiva per l'inclusione di alcune fattispecie di farmaci nel novero dei medicinali rimborsabili con connessa determinazione del prezzo di rimborso.

L'articolo 17 novella la disciplina sulla produzione di farmaci emoderivati da plasma italiano attraverso modifiche intese in primo luogo a risolvere un caso EU-Pilot. Al riguardo, la novella sopprime il vincolo secondo il quale gli stabilimenti per il processo di frazionamento del plasma raccolto in Italia possono essere ubicati, oltre che in Italia, solo in Paesi dell'Unione europea, a condizione che in tali Paesi viga un divieto di cessione a scopo di lucro del plasma raccolto. La nuova norma consente che gli stabilimenti siano ubicati in Stati membri dell'Unione europea o in Stati terzi che siano parte di accordi di mutuo riconoscimento con essa e a condizione che nello Stato viga il principio che il plasma ivi raccolto possa provenire esclusivamente da donatori volontari non remunerati.

L'articolo 18 apporta delle modifiche alla disciplina sul conferimento degli incarichi di direzione di strutture complesse nell'ambito del servizio sanitario locale, concernenti: la composizione della commissione che procede alla selezione dei candidati; la soppressione della possibilità di scelta, da parte del direttore generale dell'ente, di un candidato diverso da quello che ha ottenuto il maggior punteggio; gli elementi da pubblicare sul sito internet dell'ente prima della nomina.

L'articolo 19 introduce modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 33 del 2016 su un quadro di regole volto a ridurre i costi per la realizzazione di reti a banda ultra larga, prevedendo che il gestore o l'operatore di rete possa rifiutare l'accesso all'infrastruttura fisica esistente nel caso in cui questa non sia idonea a ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.

L'articolo 20 prevede disposizioni volte alla razionalizzazione degli interventi relativi alla realizzazione delle reti di accesso in fibra ottica, prevedendo l'obbligo di coordinamento tra il gestore di infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete che esegue opere di genio civile, al fine di limitare le duplicazioni degli scavi e delle connesse opere civili. Le disposizioni sono inoltre volte alla riduzione dei tempi di rilascio delle autorizzazioni e dei permessi da parte dell'ente locale.

L'articolo 21 introduce disposizioni utili a contrastare il fenomeno dell'attivazione

inconsapevole o fraudolenta di servizi aggiuntivi di telefonia e comunicazioni elettroniche senza il dovuto consenso espresso e documentato del consumatore.

L'articolo 22 reca alcune modifiche all'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio, stabilendo il riesame periodico, da parte del Ministero dello sviluppo economico, dell'ambito di applicazione degli obblighi di servizio universale sulla base degli orientamenti della Commissione europea, delle esigenze degli utenti e delle offerte presenti sul mercato nazionale e segnalando al Parlamento le eventuali modifiche normative necessarie in ragione dell'evoluzione dei mercati e delle tecnologie.

L'articolo 23 delega il Governo ad adottare, entro due anni dall'entrata in vigore della legge, decreti legislativi per la semplificazione dei regimi amministrativi e autorizzatori delle attività private, anche estendendo l'ambito delle attività liberamente esercitabili, al fine di stimolare il dinamismo concorrenziale. L'articolo si pone in linea con gli obiettivi della riforma 1.9 sulla semplificazione della pubblica amministrazione (asse 3) della componente MIC1 del PNRR.

L'articolo 24 delega il Governo ad adottare decreti legislativi volti a semplificare e coordinare i controlli sulle attività economiche.

L'articolo 25 prevede la riduzione, da sette a quattro giorni, dei termini della comunicazione unica per la nascita dell'impresa, entro cui le amministrazioni competenti comunicano all'interessato e al registro delle imprese i dati definitivi sulle posizioni registrate.

L'articolo 26 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, decreti legislativi volti ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 per rafforzare la concorrenza nel mercato europeo, assicurare il controllo di conformità delle merci e promuovere la semplificazione e la razionalizzazione del sistema di vigilanza.

L'articolo 28 modifica la disciplina sul controllo esercitato dall'AGCM delle operazioni di concentrazione, sulle soglie di fatturato da cui scaturisce l'obbligo di notifica di tali operazioni e sul trattamento delle imprese comuni. Le modifiche sono volte ad adeguare la normativa nazionale al regolamento (CE) n. 139/2004 sulle operazioni di concentrazione.

L'articolo 29 prevede il rafforzamento del contrasto all'abuso di dipendenza economica nell'attività di subfornitura tra imprese, disponendo che, salvo prova contraria, si presuma la dipendenza economica di un'impresa che utilizzi i servizi di una piattaforma digitale, qualora tale piattaforma abbia un ruolo determinante per raggiungere utenti finali o fornitori, grazie anche alla disponibilità di dati.

L'articolo 30 introduce la disciplina della transazione nei procedimenti amministrativi condotti dall'AGCM in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza e di abuso di posizione dominante.

L'articolo 31 prevede l'estensione dei poteri di indagine dell'AGCM, per attribuirle anche la possibilità di richiedere, in ogni momento, alle imprese e agli enti, informazioni e documenti utili ai fini dell'applicazione della normativa nazionale ed europea in materia di libertà di concorrenza e abuso di posizione dominante.

Infine, l'articolo 32 dispone in materia di procedure di selezione dei membri delle autorità amministrative indipendenti, prevedendo l'istituzione di una commissione tecnica con il compito di selezionare le candidature a presidente e componente delle autorità.

La Relatrice comunica, quindi, di aver ricevuto sollecitazioni da parte di soggetti interessati a determinati contenuti del provvedimento in esame e chiede se la Commissione ha competenza ad approfondire tali aspetti ed esprimersi al riguardo nell'ambito del parere.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che la Commissione è chiamata a valutare la compatibilità delle disposizioni in esame rispetto alla normativa e alle politiche dell'Unione europea. Pertanto, è possibile svolgere ogni approfondimento, tra cui possibili interlocuzioni con soggetti terzi, utile a tale scopo.

La senatrice [GINETTI](#) (*IV-PSI*) suggerisce di verificare la corrispondenza dei termini temporali relativi alle numerose deleghe legislative previste nel disegno di legge, rispetto alle scadenze dei corrispondenti interventi previsti nel PNRR.

Inoltre, ritiene utile approfondire le disposizioni di cui all'articolo 4, relative alla valorizzazione delle reti di distribuzione di gas di proprietà degli enti locali oggetto di concessione pubblica, per quanto riguarda il controllo sulle stesse reti e il beneficio per il consumatore finale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 13,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1583 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La 14ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti; considerato che l'articolo 1 prevede l'introduzione, nel rispetto della vigente normativa dell'Unione europea, di linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola, al fine di assicurare ai produttori l'accesso non discriminatorio nel mercato mediante la fissazione di prezzi minimi di vendita, nonché al fine di favorire accordi con la grande distribuzione organizzata e di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività nella vendita dei prodotti agrumicoli; considerato che l'articolo 2 specifica, relativamente ai prodotti ortofrutticoli, le modalità della elaborazione dei costi medi di produzione, prevista dall'articolo 10-*quater* del decreto-legge n. 27 del 2019, precisando che si deve tenere conto del ciclo delle colture, della loro collocazione geografica e della destinazione finale dei prodotti, delle caratteristiche territoriali e organolettiche, e del differente costo della manodopera negli areali produttivi attraverso le stime fornite dal Ministero del lavoro, dall'ISTAT, dall'INAIL e dall'ANPAL, nonché dei differenti valori da attribuire alle quote di ammortamento degli impianti fruttiferi; rilevato che la materia di cui al disegno di legge è oggetto anche del recente decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, di attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, esprime, per quanto di competenza, sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti, parere non ostativo, con la seguente condizione:

in riferimento all'articolo 1, che prevede la definizione, nel rispetto della vigente normativa dell'Unione europea, di linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola, con cui fissare prezzi minimi di vendita dei prodotti, al fine di assicurare ai produttori l'accesso non discriminatorio nel mercato, si ricorda che il regolamento (UE) n. 1308/2013, recante l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, non consente la fissazione di prezzi minimi di vendita, se non in condizioni eccezionali e temporanee, e secondo procedure stabilite dalla normativa europea.

Il principio della libera negoziazione dei prezzi è ribadito anche dalla direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare (cfr. considerando n. 22), che prevede una serie di obblighi e divieti, a tutela del buon funzionamento del mercato agroalimentare per tutti i soggetti interessati. Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, di attuazione della predetta direttiva, non prevede la possibilità di fissare

prezzi minimi di vendita, arrivando solo a prevedere il divieto, all'articolo 5, lettera b), dell'imposizione di condizioni contrattuali eccessivamente gravose per il venditore, ivi compresa quella di vendere prodotti agricoli e alimentari a prezzi al di sotto dei costi di produzione.

Si ritiene pertanto necessario espungere, dall'articolo 1, comma 1, lettera c), le parole "mediante la fissazione di prezzi minimi di vendita", demandando ad altre forme di tutela e di sostegno, la finalità di assicurare ai produttori un accesso non discriminatorio al mercato.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 352

La 14a Commissione permanente, esaminato l'Atto del Governo in titolo, trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 2015, di attuazione della direttiva 2012/34/UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, come modificato dal decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); considerato che il Documento illustra le esigenze in materia di mobilità ferroviaria di passeggeri e merci, di manutenzione della rete ferroviaria, di valutazione della sostenibilità ambientale, economica e sociale degli interventi, e di *standard* di sicurezza e resilienza dell'infrastruttura ferroviaria anche con riferimento agli effetti dei cambiamenti climatici, in vista del rinnovo, per il prossimo quinquennio 2022-2026, dei Contratti di programma con Rete ferroviaria italiana (RFI) per lo sviluppo e la gestione dell'infrastruttura ferroviaria, in coerenza con il quadro definito nel PNRR; considerato che, in linea con le scadenze poste dal pacchetto climatico europeo *Fit for 55*, il Documento mira ad aumentare del 50 per cento, entro il 2030, il traffico ferroviario ad alta velocità e il traffico ferroviario merci rispetto ai livelli del 2015, e a rendere a emissioni zero i trasporti di linea collettivi inferiori a 500 km, nonché a triplicare, entro il 2050, il traffico ferroviario ad alta velocità, raddoppiare il traffico merci ferroviario e dare piena realizzazione ai corridoi europei TEN-T che attraversano il territorio italiano; considerato il Documento indica un valore complessivo dei progetti di investimento in corso e programmatici pari a circa 213 miliardi di euro, di cui 109 miliardi già finanziati con la programmazione 2017-2021 e 104 miliardi da finanziare con il nuovo CdP-I 2022-2026 (per circa 54,5 miliardi di euro) e con il successivo (per circa 49,5 miliardi di euro), mentre per la parte servizi, il CdP-S 2022-2026 prevede un fabbisogno complessivo annuo di circa 3,36 miliardi di euro, di cui 2,2 miliardi per le attività di manutenzione straordinaria e 1,16 miliardi per le attività in conto esercizio del contratto; considerate le risorse disponibili derivanti dal programma Connecting Europe Facility 2021-2027, dalla programmazione 2021-2027 del Fondo di sviluppo e coesione (FSC) in complementarità con le risorse del PNRR, dal Fondo perequativo infrastrutturale e dalla legge di bilancio 2022; valutato che il Documento strategico delinea un quadro d'insieme coerente con quanto previsto nel PNRR e in particolare nella Missione 3 Componente 1 "Investimenti sulla rete ferroviaria" (di importo pari a 24,77 miliardi di euro per gli anni 2021-2026) e nella Missione 2 Componente 2 Investimento 3.4 "Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario" (pari a 0,3 miliardi di euro per gli anni 2021-2026), esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostative con il seguente rilievo: si auspica che il Documento strategico in titolo e la successiva adozione dei nuovi Contratti di programma che regolano il rapporto di concessione a Rete ferroviaria italiana (RFI) per lo sviluppo e la gestione dell'infrastruttura ferroviaria, consentano la realizzazione degli interventi contemplati nel PNRR entro le scadenze stabilite con la decisione di esecuzione del Consiglio, del 13 luglio 2021,

relativa all'approvazione del PNRR dell'Italia e del relativo allegato, ai fini della positiva valutazione, da parte della Commissione europea, sul raggiungimento dei pertinenti traguardi e obiettivi previsti per ogni scadenza e dell'erogazione delle risorse finanziarie europee corrispondenti.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL NUOVO TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 1131, 1943, 1981 E 2297 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato, adottato come testo base in data 9 novembre 2021, riferito ai disegni di legge in titolo, e i relativi emendamenti, considerato che esso reca misure finalizzate a favorire la rigenerazione urbana, prevedendo un insieme di azioni di trasformazione urbana ed edilizia da realizzarsi prioritariamente nelle aree caratterizzate da degrado edilizio, ambientale o socio-economico, secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale e che determinino un "saldo zero" di consumo di suolo, la de-impermeabilizzazione, la bonifica, e l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana; considerato che gli obiettivi della rigenerazione urbana sono oggetto anche del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in modo trasversale a diverse Missioni, ma trattati in modo specifico nella Missione 5 "Inclusione e coesione", dove nella Componente 2 sono previsti a tale scopo più di 9 miliardi di euro. Il provvedimento dovrà quindi, necessariamente, essere coordinato con il PNRR, in termini di coerenza degli interventi, tempistica e addizionalità delle risorse finanziarie; valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul nuovo testo unificato e sui relativi emendamenti, con la seguente osservazione: si auspica che l'attuazione delle misure corrispondenti a quelle contemplate nel PNRR e delle connesse semplificazioni procedurali e normative, sia assicurata entro le scadenze stabilite con la decisione di esecuzione del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione del PNRR dell'Italia e del relativo allegato, ai fini della positiva valutazione, da parte della Commissione europea, sul raggiungimento dei pertinenti traguardi e obiettivi previsti per ogni scadenza e dell'erogazione delle risorse finanziarie europee corrispondenti.

1.3.2.1.2. 14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 285 (pom.) del 22/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 2022

285^a Seduta

Presidenza del Presidente

[STEFANO](#)

indi del Vice Presidente

[Simone BOSSI](#)

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) propone che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti sia fissato alle ore 13 del 1° marzo 2022.

La Commissione conviene.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (n. COM(2021) 562 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Il senatore [Simone BOSSI](#) (L-SP-PSd'Az), relatore, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che si propone di fornire un quadro normativo adeguato a facilitare la pianificazione e gli investimenti a lungo termine per l'uso dei combustibili rinnovabili e a basse emissioni nel trasporto marittimo, integrando e modificando la legislazione esistente e fornendo un chiaro segnale al mercato in materia, nell'ottica dell'impegno dell'UE per il raggiungimento dell'obiettivo della neutralità

climatica entro il 2050, considerata l'accelerazione nel processo di transizione ecologica e nell'adozione di politiche volte a ridurre l'emissione di gas a effetto serra e considerato l'impatto generato dal traffico navale in termini di emissioni di CO₂.

Le misure previste dalla proposta si collocano nel contesto del *Green Deal* europeo e del pacchetto climatico europeo *Fit for 55*, che prevede l'estensione del sistema europeo di scambio di quote di emissioni al trasporto marittimo e la revisione della direttiva sulla tassazione dell'energia, della direttiva sull'infrastruttura per i combustibili alternativi e della direttiva sulle energie rinnovabili. La proposta di regolamento si compone di 30 articoli, suddivisi in sei capi. Nel dettaglio, il capo I definisce all'articolo 1 l'oggetto e le finalità della proposta affermando che lo scopo del regolamento è quello di stabilire norme che impongono il limite dell'intensità dei gas a effetto serra per unità di energia usata a bordo di una nave in arrivo, all'interno o in partenza da porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro e l'obbligo di utilizzo dell'alimentazione elettrica da terra o di una tecnologia a zero emissioni durante la permanenza in porto, al fine di aumentare l'utilizzo di combustibili rinnovabili e di fonti di energia sostitutive in tutta l'Unione, garantendo nel contempo il buon funzionamento del traffico marittimo.

L'articolo 2 stabilisce l'applicazione delle misure contenute nel regolamento alle navi di stazza lorda superiore a 5000 tonnellate, escludendo le navi di Stato, da guerra, ausiliarie, i pescherecci e le navi senza mezzi di propulsione meccanica. L'articolo 3 reca le definizioni dei termini utilizzati dalla proposta.

Il capo II fissa all'articolo 4 i limiti dell'intensità media annua dei gas a effetto serra derivanti dall'energia utilizzata a bordo di una nave, per ciascun quinquennio dal 2025 al 2050. L'articolo stabilisce altresì la facoltà della Commissione di adottare atti delegati volti a modificare l'allegato sui fattori di emissione relativi alle fonti di energia per garantirne la coerenza con il progresso tecnologico e con le future norme internazionali o dell'UE.

L'articolo 5 stabilisce l'obbligo, dal 1° gennaio 2030, dell'utilizzo dell'alimentazione elettrica da terra o di energia a zero emissioni durante l'ormeggio nei porti, per le navi portacontainer e le navi passeggeri, salvo determinate eccezioni.

Il capo III definisce i principi comuni relativi all'attività di monitoraggio, stabilendo all'articolo 6 che le società navali svolgano il monitoraggio sulle emissioni delle proprie navi e comunichino i dati ai verificatori accreditati, i quali svolgeranno il successivo calcolo dell'intensità media annua di emissione per unità di energia usata a bordo. Il monitoraggio è svolto per ogni permanenza all'interno dei porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro e per ogni tratta in arrivo e in partenza. L'articolo 7 stabilisce che, entro il 31 agosto 2024, le società presentano ai verificatori un piano di monitoraggio per ciascuna nave che, in base all'articolo 8, deve essere revisionato almeno una volta l'anno. L'articolo 9 fissa i principi relativi alla certificazione dei biocarburanti, del biogas, dei biocombustibili rinnovabili di origine non biologica e dei carburanti derivanti da carbonio non riciclato.

Il capo IV fissa, all'articolo 10, l'ambito di applicazione delle attività di verifica che i verificatori devono svolgere, quali la valutazione della conformità del piano di monitoraggio e la conformità delle informazioni comunicate dalla società interessata; all'articolo 11, gli obblighi e i principi generali che si applicano ai verificatori, i quali devono esercitare la loro attività in condizioni di indipendenza e imparzialità rispetto alle società navali; all'articolo 12, i principi fondamentali da applicare durante le procedure di verifica; e all'articolo 13, le norme relative all'accreditamento dei verificatori.

Il capo V stabilisce all'articolo 14 che, a seguito della valutazione del piano di monitoraggio, le società registrino per ogni nave in arrivo o in partenza e per ogni tratta da o verso un porto di uno Stato membro, una serie di informazioni riguardanti le emissioni della nave: il collegamento all'energia elettrica da terra, la quantità di combustibile consumato all'ormeggio e in mare, i fattori di emissione per ciascun tipo di combustibile. Tali informazioni sono fornite al verificatore, entro il 30 marzo di ogni anno.

L'articolo 15 definisce le attività di verifica e calcolo dei verificatori, in relazione alle informazioni fornite dalla società navale, e l'articolo 16 stabilisce che tali calcoli per ciascuna nave sono inseriti entro il 30 aprile di ogni anno, dai verificatori, nella "banca dati sulla conformità", sviluppata dalla

Commissione europea.

L'articolo 17 istituisce un meccanismo di flessibilità nella conformità, che consente a una società di cumulare eccedenze di conformità di una nave, che la stessa nave può utilizzare nel periodo successivo o, in caso di disavanzo, di utilizzare un anticipo dell'eccedenza di conformità del periodo successivo. Similmente, l'articolo 18 consente travasi di conformità nell'ambito di un *pool* di due o più navi, verificate dallo stesso verificatore.

L'articolo 19 stabilisce le condizioni per il rilascio, entro il 30 giugno dell'anno successivo, del certificato di conformità FuelEU e l'articolo 20 prevede le sanzioni applicabili in caso di disavanzo di conformità, i cui proventi sono assegnati, dall'articolo 21, al Fondo per l'innovazione di cui alla direttiva 2003/87/CE sul sistema ETS.

L'articolo 22 definisce l'obbligo per le navi di tenere a bordo un certificato di conformità FuelEU valido.

In base all'articolo 23 gli Stati membri sono tenuti a stabilire le disposizioni sanzionatorie per violazioni al regolamento e a integrare l'attività di ispezione alle navi con la verifica del certificato di conformità FuelEU.

L'articolo 24 stabilisce il diritto di riesame, per le società navali, dei calcoli effettuati dal verificatore e delle misure adottate nei loro confronti, in funzione del rilascio del certificato.

L'articolo 25 richiede agli Stati membri la designazione di autorità competenti responsabili dell'applicazione e dell'esecuzione del regolamento.

Il capo VI stabilisce all'articolo 26 le condizioni per il conferimento dei poteri delegati alla Commissione ai sensi del regolamento in esame; all'articolo 27 la procedura di comitato per l'adozione da parte della Commissione di atti di esecuzione; all'articolo 28 che la Commissione riferisca, almeno a cadenza quinquennale, al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'applicazione del regolamento in esame; all'articolo 29 la modifica della direttiva 2009/16/CE sul controllo dello Stato di approdo, alla quale si aggiunge, la verifica del certificato di conformità FuelEU; e all'articolo 30 l'applicazione del regolamento a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, si osserva che la proposta è basata sull'articolo 100, paragrafo 2 del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per l'adozione di disposizioni per la navigazione marittima.

Il principio di sussidiarietà appare rispettato in quanto il settore dei traffici marittimi, oggetto della proposta di regolamento in esame, è per sua natura di carattere transfrontaliero e internazionale. Infatti, in Europa il 75 per cento dei viaggi comunicati nel contesto del sistema di monitoraggio, comunicazione e verifica si svolge all'interno dello Spazio economico europeo (SEE), mentre solo il 9 per cento circa del traffico costituisce viaggi nazionali. In assenza di una dimensione europea delle misure ad essi riferite potrebbe porsi il rischio di dare vita ad un mosaico di normative nazionali, relative alle emissioni delle navi, tra loro incoerenti e suscettibili di dare vita a distorsioni del mercato interno e della concorrenza.

Anche il principio di proporzionalità appare rispettato in quanto il regolamento proposto stabilisce norme minime, garantendo che il livello di intervento sia mantenuto al minimo necessario per conseguire gli obiettivi contenuti nella proposta, gli obiettivi europei in materia di transizione ecologica e il raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050 consentendo la più ampia adozione possibile di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nei trasporti marittimi. La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di quattordici Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, che non hanno ad oggi sollevato profili di criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, salvo il Parlamento dell'Irlanda, che ha adottato un parere motivato (contrario), sostenendo la violazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in quanto la Commissione europea non avrebbe adeguatamente soddisfatto i requisiti procedurali necessari a fornire indicatori quantitativi e qualitativi adeguati a permettere ai Parlamenti nazionali di valutare pienamente tutte le implicazioni della proposta a livello europeo.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo prevista dall'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritiene l'iniziativa conforme all'interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e

proporzionalità. Il Governo, inoltre, ritiene il progetto di particolare urgenza, al fine di poter iniziare quanto prima l'adozione e l'implementazione di tutte le azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni delle navi, attese le tempistiche necessarie per la realizzazione delle infrastrutture.

La senatrice [GIANNUZZI](#) (*Misto*) chiede chiarimenti circa il conferimento, alla Commissione europea, del potere di adottare atti delegati, che non sono sottoposti al vaglio dei Parlamenti nazionali, anche in relazione al citato parere contrario espresso dal Parlamento dell'Irlanda.

La senatrice [RICCIARDI](#) (*M5S*) ritiene opportuna, data l'attualità del tema in esame, un'attenta riflessione sulla proposta, proponendo anche lo svolgimento di alcune mirate audizioni.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che si farà carico della proposta relativa alle audizioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2494) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea, fatto a Bruxelles il 5 maggio 2020, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [DE SIANO](#) (*FIBP-UDC*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, recante la ratifica dell'Accordo, sottoscritto nel 2020, relativo all'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea.

Ricorda, quindi che i trattati bilaterali di investimento (TBI) sono accordi finalizzati a promuovere e proteggere gli investimenti privati esteri, garantendo agli investitori *standard* di trattamento, tra cui la garanzia che essi saranno trattati in modo giusto ed equo come se fossero cittadini del Paese ricevente, e prevedendo la clausola compromissoria che stabilisce un meccanismo di risoluzione delle controversie alternativo al ricorso alla giurisdizione ordinaria.

I Trattati europei vietano questo tipo di accordi bilaterali tra Stati membri, poiché la materia degli investimenti è sottoposta al diritto dell'Unione e poiché la clausola compromissoria di fatto sottrae alla competenza esclusiva della Corte di giustizia dell'UE il giudizio sull'accertamento e l'applicazione del diritto europeo. Inoltre, la Commissione europea ha sottolineato che questi trattati sono incompatibili con il diritto dell'Unione in quanto generano una frammentazione del mercato unico, conferendo diritti ad alcuni investitori dell'UE su base bilaterale ed entrando in conflitto con la legislazione dell'UE in materia di investimenti transfrontalieri.

L'Italia non ha in esercizio accordi bilaterali d'investimento con Stati membri dell'Unione. Tuttavia, la mancata ratifica dell'Accordo in questione ha indotto la Commissione europea ad avviare, il 2 dicembre 2021, la procedura di infrazione n. 2021/2243, poiché da tale mancata ratifica ne consegue la formale perdurante vigenza degli effetti di tre trattati bilaterali d'investimento conclusi tra il 1967 e il 2000 dall'Italia con Bulgaria, Slovenia e Malta.

La problematica della incompatibilità dei TBI con i Trattati UE si era posta soprattutto con gli allargamenti dell'Unione del 2004, del 2007 e del 2013 a dodici Paesi dell'Europa orientale e a Malta. Tra gli Stati già membri e molti di questi nuovi Paesi erano legittimamente in vigore accordi a tutela dei reciproci investimenti. Ma, una volta entrati nell'Unione, la Corte di giustizia è dovuta intervenire per dichiararne l'incompatibilità con il diritto dell'Unione.

In particolare, nella cosiddetta "sentenza *Achmea*", del 6 marzo 2018 (causa C-284/16, *Slowakische Republik* contro *Achmea BV*), la Corte ha stabilito che le clausole compromissorie per le controversie tra investitori e Stati, contenute nei TBI in essere tra Stati membri dell'Unione europea, sono in

contrasto con i Trattati dell'Unione e pertanto inapplicabili a decorrere dalla data in cui l'ultima delle Parti del trattato bilaterale di investimento interno all'Unione è divenuta Stato membro della stessa. La motivazione della Corte risiede nel fatto che gli articoli 267 e 344 del TFUE stabiliscono la competenza esclusiva della Corte di giustizia dell'UE sulle controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del diritto dell'Unione. Nel caso di specie, gli investimenti esteri tra Stati membri riguardano certamente anche il diritto dell'Unione e, pertanto, le eventuali controversie che ne nascono non possono essere assegnate a un collegio arbitrale, ma devono essere sottoposte al sistema giurisdizionale stabilito dai Trattati, che vede la competenza del giudice ordinario nazionale a demandare alla Corte di giustizia europea, in via pregiudiziale, le questioni relative all'interpretazione o all'applicazione del diritto europeo.

Per questo motivo, la clausola compromissoria è tale da rimettere in discussione, oltre al principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri, la salvaguardia del carattere proprio del diritto dell'Unione, garantita dal procedimento di rinvio pregiudiziale di cui all'articolo 267 TFUE, e non è, pertanto, compatibile con il principio di leale cooperazione enunciato all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del TUE, e pregiudica l'autonomia del sistema giuridico dell'Unione sancita, in particolare, dall'articolo 344 TFUE.

Nel 2020, proprio per dare piena attuazione alla sentenza *Achmea* è stato adottato l'Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea, oggetto del disegno di legge di ratifica in esame. L'Accordo nasce quindi dall'esigenza di garantire l'autonomia, il primato e l'efficacia del diritto dell'Unione europea, conformando gli ordinamenti nazionali alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, che ha stabilito l'incompatibilità delle clausole compromissorie contenute con il diritto dell'UE.

L'Accordo in ratifica, composto da 18 articoli, dopo aver offerto un quadro delle definizioni dei termini utilizzati (articolo 1), dichiara l'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra gli Stati membri e della eventuale clausola di caducità, che ne estendeva la vigenza per un ulteriore periodo di tempo (articoli 2 e 3), stabilisce che le clausole compromissorie, che prevedono l'arbitrato per la risoluzione delle controversie, sono in contrasto con i Trattati dell'Unione e sono quindi inapplicabili (articolo 4), ribadisce che non possono essere avviati nuovi procedimenti arbitrali sulla base delle clausole compromissorie presenti nei trattati bilaterali oggetto di estinzione (articolo 5), fa salvi i procedimenti arbitrali conclusi e le composizioni amichevoli di controversie promosse prima del 6 marzo 2018 (articolo 6), e obbliga le Parti contraenti di un trattato bilaterale di investimento a informare i collegi arbitrali di procedimenti arbitrali pendenti a tale data o di nuovi procedimenti arbitrali, delle conseguenze giuridiche derivanti dalla sentenza *Achmea* (articolo 7).

Ulteriori disposizioni disciplinano le misure applicabili ai processi arbitrali pendenti, consentendo alle Parti contraenti interessate e all'investitore di concordare altre forme di risoluzione delle controversie, compresa la composizione amichevole e il dialogo strutturato, e conferendo all'investitore la possibilità di accesso ai mezzi di ricorso giurisdizionale previsti dal diritto interno anche oltre la scadenza prevista dall'ordinamento nazionale per esperire l'azione (articoli 8, 9 e 10).

L'Accordo in ratifica prevede altresì che il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea sia il depositario dell'Accordo e che questo abbia il compito di effettuare le notifiche previste alle Parti contraenti (articolo 11), identifica gli allegati all'accordo come parte integrante di quest'ultimo affermando che nell'allegato B sono compresi gli accordi estinti per i quali può essere ancora applicata la clausola di caducità (articolo 12), stabilisce che non sono ammesse riserve all'accordo (articolo 13), che le controversie riguardanti l'applicazione o interpretazione dell'Accordo debbano essere composte in via amichevole e che, qualora entro 90 giorni non sia stato possibile pervenire alla composizione amichevole, ogni Parte possa sottoporre la controversia alla Corte di giustizia (articolo 14).

Infine, si stabilisce che l'Accordo entra in vigore decorsi trenta giorni dal deposito del secondo strumento di ratifica e che le Parti contraenti hanno la facoltà di applicare l'Accordo a titolo provvisorio (articoli 15, 16 e 17).

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza

finanziaria, stabilendo che dall'attuazione dell'Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che a eventuali oneri addizionali derivanti dai procedimenti relativi agli arbitrati pendenti, si provvederà mediante apposito provvedimento legislativo. L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il Relatore, ritenendo che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e consente l'archiviazione della citata procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, presenta un conferente schema di parere favorevole.

Su richiesta della senatrice [GIANNUZZI](#) (*Misto*) e del senatore LICHERI, il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria ([n. COM\(2021\) 759 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

La senatrice [RICCIARDI](#) (*M5S*), relatrice, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che istituisce un quadro giuridico per la digitalizzazione della cooperazione giudiziaria tra le autorità competenti e per l'accesso delle persone fisiche o giuridiche alle procedure giudiziarie, in materia civile, commerciale e penale.

In tale contesto, la proposta stabilisce anche norme in materia di: utilizzo della videoconferenza o di altre tecnologie di comunicazione a distanza; applicazione di servizi fiduciari elettronici (firma o posta elettronica certificata); effetti giuridici dei documenti elettronici; e pagamento elettronico delle spese. L'obiettivo specifico della proposta è, quindi, quello di rafforzare la cooperazione giudiziaria e l'accesso alla giustizia, attraverso la maggiore digitalizzazione delle comunicazioni tra le autorità competenti, compresi gli organi e le agenzie dell'Unione, e tra queste e le persone fisiche e giuridiche, al fine di migliorare l'efficacia e la rapidità delle procedure giudiziarie portando a risparmi di costi e tempi, alla riduzione degli oneri amministrativi e a una migliore resilienza della cooperazione giudiziaria transfrontaliera.

La proposta, anzitutto, istituisce un "sistema informatico decentrato", definito come una rete di sistemi informatici e punti di accesso interoperabili, che opera sotto la responsabilità e la gestione individuali di ciascuno Stato membro ovvero di ciascuna agenzia o di ciascun organo dell'Unione e che consente lo scambio transfrontaliero sicuro e affidabile delle informazioni. Ogni comunicazione scritta, compreso lo scambio di moduli, relativa alla cooperazione giudiziaria europea, dovrà avvenire attraverso tale sistema informatico decentrato.

Nell'ambito del sistema informatico decentrato, inoltre, la proposta di regolamento prevede l'istituzione di un "punto di accesso elettronico europeo", all'interno del portale europeo della giustizia elettronica, che consenta alle persone fisiche e giuridiche di comunicare con le autorità competenti, di presentare istanze e richieste, e di inviare e ricevere informazioni di rilevanza procedurale, in merito ai casi rientranti nell'ambito della cooperazione giudiziaria europea. Tale comunicazione può, alternativamente, avvenire anche tramite i portali informatici nazionali, ove disponibili.

La proposta prevede, poi, l'obbligo per le autorità competenti di consentire la partecipazione in videoconferenza alle udienze, nel caso di procedimenti nei quali uno dei soggetti si trovi in un altro Stato membro, a condizione che: le altre parti coinvolte abbiano avuto la possibilità di pronunciarsi sul ricorso a tali mezzi di comunicazione; le circostanze del caso giustificano il ricorso a tale tecnologia; e che l'indagato, l'imputato o il condannato abbia acconsentito all'uso della videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza.

Le specifiche tecniche relative all'istituzione del sistema informatico decentrato sono affidate ad atti di esecuzione della Commissione europea, per assicurare funzionalità e sicurezza delle informazioni. I costi legati alla creazione, manutenzione e sviluppo del *software* di implementazione del sistema informatico decentrato e del punto di accesso elettronico europeo, di cui è responsabile la Commissione, sono a carico del bilancio dell'Unione, mentre sono a carico degli Stati membri i costi relativi ai punti di accesso al sistema europeo situati sul proprio territorio nazionale.

Ogni cinque anni, la Commissione europea effettua una valutazione sull'applicazione del regolamento, sulla base dei dati forniti dagli Stati membri e dal sistema informatico decentrato, tra cui i dati relativi ai costi sostenuti e alla durata dei procedimenti giudiziari di primo grado.

In particolare, ciascuno Stato membro trasmette con cadenza annuale: il numero di casi gestiti dalle autorità nei quali la comunicazione si è svolta con mezzi diversi dal sistema informatico decentrato; il numero di udienze condotte attraverso videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza e, entro sei mesi dall'entrata in vigore della proposta di regolamento in esame, gli estremi dei portali informatici nazionali; la descrizione dell'ordinamento giuridico e delle procedure nazionali applicabili alla videoconferenza; le informazioni sulle spese dovute nel contesto di cause transfrontaliere; e tutte le eventuali modifiche a tali informazioni.

La proposta contiene, infine, le necessarie modifiche di coordinamento a una serie di regolamenti in materia di cooperazione giudiziaria civile, commerciale e penale, che riguardano tra l'altro: la presentazione della domanda di ingiunzione di pagamento europea; l'opposizione all'ingiunzione di pagamento europea; il procedimento europeo per le controversie di modesta entità; la domanda di ordinanza europea di sequestro conservativo; la trasmissione di documenti tra autorità giudiziarie o autorità competenti; la procedura per i mezzi di ricorso; il diritto di insinuazione dei crediti; le modalità di svolgimento della cooperazione e comunicazione tra giudici; e il riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca.

Da ultimo, la proposta in esame prevede che essa si applichi a decorrere dai due anni successivi alla sua entrata in vigore e che gli Stati membri inizino a utilizzare il citato sistema informatico decentrato dopo ulteriori due anni dall'adozione dei relativi atti di esecuzione da parte della Commissione europea.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, si osserva anzitutto che la proposta si basa sull'articolo 81, paragrafo 2, lettere e) ed f), e sull'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), del TFUE, che prevedono la procedura legislativa ordinaria per l'adozione di misure intese all'eliminazione degli ostacoli all'accesso e al corretto svolgimento dei procedimenti civili con implicazioni transnazionali, e a facilitare la cooperazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri in relazione all'azione penale e all'esecuzione delle relative decisioni.

La proposta appare conforme al principio di sussidiarietà in quanto l'obiettivo di rafforzare la cooperazione giudiziaria europea e l'accesso alla giustizia nei procedimenti transfrontalieri, attraverso il maggior ricorso ai mezzi digitali, non può essere raggiunto dagli Stati membri singolarmente, poiché richiede norme comuni e un coordinamento tra tutti gli Stati membri che può essere ottenuto solo mediante un'azione a livello dell'Unione. L'azione a livello di Unione è inoltre necessaria al fine di coordinare il nuovo sistema informatizzato della cooperazione giudiziaria europea con tutti i pertinenti regolamenti europei già emanati in materia.

Per quanto riguarda il principio di proporzionalità, le misure proposte non sembrano andare oltre quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi di una maggiore digitalizzazione della cooperazione giudiziaria europea e dell'accesso alla giustizia nelle cause transfrontaliere, né sembrano gravare in modo sproporzionato sugli Stati membri ai fini del conseguimento degli obiettivi, pur stabilendo l'obbligatorietà della comunicazione digitale tra gli organi giurisdizionali e le autorità competenti degli Stati membri e tra questi e le persone fisiche e giuridiche, anche mediante l'uso della videoconferenza e dei servizi fiduciari quali la firma digitale e la posta elettronica certificata.

La proposta è attualmente all'esame di cinque Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, che non hanno ad oggi sollevato criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Infine, sulla proposta non risulta ancora pervenuta la relazione del Governo prevista dall'articolo 6 della legge n. 234 del 2012.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/8/CE del Consiglio, le decisioni quadro del Consiglio 2002/465/GAI, 2002/584/GAI, 2003/577/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI, 2008/947/GAI, 2009/829/GAI e 2009/948/GAI e la direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda la digitalizzazione della cooperazione giudiziaria (n. COM(2021) 760 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Il senatore [CORBETTA](#) (M5S), relatore, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, recante disposizioni di coordinamento, finalizzate ad assicurare l'allineamento di una serie di direttive e decisioni quadro in materia civile e penale, con la nuova disciplina sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale, di cui alla proposta di regolamento COM(2021) 759.

Si tratta, in particolare, di modifiche ai seguenti atti: - direttiva 2003/8/CE, sul miglioramento dell'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere; - decisione quadro 2002/465/GAI, sulle squadre investigative comuni; - decisione quadro 2002/584/GAI, sull'adozione della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo; - decisione quadro 2003/577/GAI, sul mandato d'arresto europeo; - decisione quadro 2005/214/GAI, sul reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie; - decisione quadro 2006/783/GAI, sul reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca; - decisione quadro 2008/909/GAI, sul reciproco riconoscimento delle sentenze penali; - decisione quadro 2008/947/GAI, sul reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni di sospensione condizionale della pena; - decisione quadro 2009/829/GAI, sul reciproco riconoscimento delle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare; - decisione quadro 2009/948/GAI, sui conflitti di giurisdizione nei procedimenti penali; - direttiva 2014/41/UE, sull'ordine europeo di indagine penale. I predetti atti, oggetto di modifica, disciplinano la cooperazione giudiziaria europea e l'accesso alla giustizia nelle cause civili, commerciali e penali transfrontaliere, stabilendo anche disposizioni sulla comunicazione tra le autorità competenti, le agenzie e gli organi dell'UE che si occupano di giustizia e affari interni (GAI), e tra le stesse autorità e le persone fisiche o giuridiche. Tuttavia tali atti non prevedono l'utilizzo dei mezzi digitali come modalità principale e presentano diverse lacune in tale contesto.

Inoltre, durante la pandemia da Covid-19, il ricorso a tecnologie digitali (posta elettronica, videoconferenza, ecc.), da parte di molti Stati membri, ha contribuito a limitare la perturbazione al normale funzionamento dei rispettivi sistemi giudiziari. Tuttavia, numerose delle soluzioni tecniche adottate sono state sviluppate in maniera *ad hoc* e non soddisfano appieno le esigenze in materia di sicurezza e di esercizio dei diritti fondamentali.

In questo contesto, la proposta di direttiva in esame, volta a rendere applicabile la nuova normativa sulla digitalizzazione, di cui alla proposta di regolamento COM(2021) 759, ha la finalità di migliorare l'accesso alla giustizia nonché l'efficienza e la resilienza dei flussi di comunicazione inerenti alla cooperazione tra autorità giudiziarie, autorità competenti e persone fisiche e giuridiche nelle cause transfrontaliere dell'UE in materia civile, commerciale e penale, mediante il ricorso "per *default*" alle tecnologie digitali, consentendo di rendere più efficienti i sistemi giudiziari, alleviare gli oneri amministrativi, abbreviare i tempi di trattazione delle cause, e assicurare una comunicazione più sicura e affidabile.

Nello specifico, gli articoli da 1 a 11 introducono modifiche alle predette direttive e decisioni quadro in materia civile, commerciale e penale, rinviando alla disciplina contenuta nel regolamento sulla

digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale, di cui alla proposta COM(2021) 759.

In particolare, tali modifiche riguardano: le modalità di trasmissione della domanda di patrocinio a spese dello Stato; le modalità di comunicazione tra Stati membri nella creazione di squadre investigative comuni; le modalità di trasmissione di un mandato d'arresto europeo; le modalità di trasmissione, riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti di blocco dei beni o sequestro probatorio; le modalità di trasmissione delle decisioni e del ricorso all'autorità in materia di riconoscimento delle sanzioni pecuniarie; le modalità di trasmissione di sentenze e certificati ai fini dell'esecuzione di sanzioni penali detentive; le modalità di comunicazione nella risoluzione dei conflitti di giurisdizione nei procedimenti penali; e le modalità di trasmissione dell'ordine europeo di indagine penale.

La proposta di direttiva in esame stabilisce altresì che gli Stati membri dovranno recepirla entro due anni dall'adozione degli atti di esecuzione sul sistema informatico decentrato, previsti dalla proposta di regolamento COM(2021) 759, che la Commissione europea avrà adottato entro due anni dall'entrata in vigore di tale proposta.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, si osserva anzitutto che la proposta si basa sull'articolo dall'articolo 81, paragrafo 2, lettere e) ed f), e dall'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), del TFUE, che prevedono la procedura legislativa ordinaria per l'adozione di misure intese all'eliminazione degli ostacoli all'accesso e al corretto svolgimento dei procedimenti civili con implicazioni transnazionali, e a facilitare la cooperazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri in relazione all'azione penale e all'esecuzione delle relative decisioni.

La proposta appare conforme al principio di sussidiarietà in quanto, l'obiettivo di assicurare un efficace e omogeneo utilizzo delle tecnologie digitali nei diversi settori della cooperazione giudiziaria europea e nell'accesso alla giustizia a livello transfrontaliero, può essere conseguito solo mediante un'azione condotta a livello dell'Unione. Diversamente, come dimostrato dall'esperienza acquisita, in assenza di intervento dell'UE, sono prevedibili solo progressi molto lenti e con il rischio di non assicurare l'interoperabilità tra i sistemi informatici nazionali.

Per quanto riguarda il principio di proporzionalità, la proposta non va oltre quanto necessario per il raggiungimento del predetto obiettivo, limitandosi a introdurre, all'interno di una serie di direttive e decisioni quadro in materia giudiziaria, gli opportuni rimandi alla disciplina sulla digitalizzazione di cui alla proposta di regolamento COM(2021) 759.

La proposta di direttiva è attualmente oggetto di esame da parte di quattro Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, che non hanno ad oggi sollevato criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Infine, sulla proposta non risulta ancora pervenuta la relazione del Governo prevista dall'articolo 6 della legge n. 234 del 2012.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(716) ERRANI ed altri. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia

(Parere alla 12ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore **CORBETTA** (M5S), relatore, dà conto degli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge n. 716, adottato come testo base dalla Commissione di merito nell'esame in sede redigente, e ricorda che il provvedimento ha lo scopo di promuovere il miglioramento della qualità di vita alle persone affette da epilessia e alle loro famiglie, assicurando la rimozione delle cause che ne generano la discriminazione.

Richiamati i pareri già espressi dalla Commissione il 4 luglio 2019 sul testo del disegno di legge e il 7

luglio 2020 sugli emendamenti, ritiene che non sussistano profili di criticità in ordine alla conformità con l'ordinamento dell'Unione europea e presenta, quindi, uno schema di parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(2333) Deputato Mariastella GELMINI e Valentina APREA. - Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7a Commissione su nuovo testo ed emendamenti. Esame. Parere favorevole su nuovo testo e parere non ostativo su emendamenti)

La senatrice [MASINI](#) (FIBP-UDC), relatrice, illustra le principali modifiche del nuovo testo in esame, adottato come testo base dalla Commissione di merito l'8 febbraio 2022, in sostituzione di quello adottato il 13 gennaio 2022, e dà conto degli emendamenti ad esso riferiti.

Ricorda, brevemente, che il provvedimento, già approvato dalla Camera dei deputati, reca la ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), e richiama il parere già espresso dalla commissione, sul disegno di legge originario, in data 27 ottobre 2021.

Per quanto riguarda il nuovo testo, evidenzia che tra le modifiche apportate vi è la soppressione di ogni riferimento al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e alla necessità di dare urgente attuazione agli interventi in esso previsti in materia (cfr. articoli 1, 2, 9, 10, 11 e 14 del disegno di legge).

Al riguardo ricorda che il PNRR prevede la riforma del sistema ITS (M4C1 - riforma 1.2), da conseguire con l'entrata in vigore della legislazione primaria entro la fine del 2022 e con la legislazione secondaria entro la fine del 2023, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: - rafforzamento del modello organizzativo e didattico (tramite l'integrazione dell'offerta formativa, l'introduzione di premialità e l'ampliamento dei percorsi per lo sviluppo di competenze tecnologiche abilitanti necessarie per realizzare il piano "Impresa 4.0"); - consolidamento degli ITS nel sistema ordinamentale dell'Istruzione terziaria professionalizzante, rafforzandone la presenza attiva nel tessuto imprenditoriale dei singoli territori; - integrazione dei percorsi ITS con il sistema universitario delle lauree professionalizzanti; - rafforzamento del coordinamento fra le scuole professionali, gli ITS e le imprese.

Quanto alle risorse previste nel PNRR, allo sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS) (M4C1 - investimento 1.5), da conseguire entro la fine del 2025, sono destinati 1,5 miliardi di euro, con l'obiettivo di raddoppiare il numero degli attuali iscritti ai percorsi (per raggiungere circa 38.000 unità entro il 2026), puntando sul potenziamento dell'offerta degli enti di formazione professionale terziaria, attraverso la creazione di *network* con aziende, università e centri di ricerca tecnologica/scientifica, autorità locali e sistemi educativi/formativi. Nello specifico, si prevedono i seguenti interventi: - l'incremento del numero di ITS; - il potenziamento dei laboratori con tecnologie 4.0; - la formazione dei docenti, affinché siano in grado di adattare i programmi formativi ai fabbisogni delle aziende locali; - lo sviluppo di una piattaforma digitale nazionale per le offerte di lavoro rivolte agli studenti in possesso di qualifiche professionali.

Nell'ambito della riforma delle classi di laurea (M4C1- riforma 1.5), da conseguire con l'entrata in vigore della legislazione primaria entro la fine del 2021 e con la legislazione secondaria entro la fine del 2023, il PNRR pone l'obiettivo di ampliare le classi di laurea professionalizzanti, facilitando l'accesso all'istruzione universitaria per gli studenti provenienti dagli ITS.

Infine, la Relatrice, considerato che l'articolo 1 del nuovo testo mantiene il vincolo della coerenza del provvedimento con i parametri europei vigenti in materia di formazione tecnica superiore e che

l'articolo 5 prevede *standard* minimi dei percorsi formativi in coerenza con il quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017, sottolinea come il provvedimento costituisca attuazione degli interventi previsti in materia dal PNRR e ne auspica l'entrata in vigore entro le scadenze stabilite con la decisione di esecuzione del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione del PNRR dell'Italia e del relativo allegato, ai fini della positiva valutazione, da parte della Commissione europea, sul raggiungimento dei pertinenti traguardi e obiettivi previsti per ogni scadenza e dell'erogazione delle risorse finanziarie europee corrispondenti.

Propone, pertanto, di esprimere, per quanto di competenza, un parere favorevole sul nuovo testo e un parere non ostativo sugli emendamenti ad esso riferiti, e presenta un conferente schema di parere.

La senatrice [GIANNUZZI](#) (*Misto*) preannuncia il suo voto contrario, ritenendo che il provvedimento si ponga in linea con una impostazione ideologica errata. In particolare, ritiene che la professionalizzazione non debba essere perseguita con una maggiore tecnicizzazione che comporta una perdita di valore della formazione. In tale contesto, si vuole far credere che l'alternanza scuola-lavoro non sia un problema, a fronte del suo evidente fallimento e delle vittime che ha prodotto.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea ([n. COM\(2021\) 570 definitivo](#))
(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Il senatore [CANDIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore, introduce l'esame della proposta di decisione in titolo, che prevede l'introduzione di tre nuove risorse proprie dell'Unione europea, al fine di conferire al bilancio dell'UE le risorse necessarie per far fronte al rimborso, nell'arco di 30 anni, e al pagamento dei relativi interessi, del debito comune emesso dall'UE a titolo della componente sussidi a fondo perduto (*grants*) di *Next Generation EU*, nonché per finanziare il Fondo sociale per il clima, istituito per accompagnare la transizione verso un'economia decarbonizzata, e per consentire di ridurre il peso della risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo (RNL) nel bilancio dell'UE.

Si prevede che queste nuove fonti di entrate, una volta giunte a regime negli anni 2026-2030, genereranno in media fino a 17 miliardi di euro l'anno a favore del bilancio dell'UE.

Nel dettaglio, la prima nuova risorsa propria prevede il versamento al bilancio dell'UE del 25 per cento delle entrate degli Stati membri derivanti dalla vendita all'asta delle quote di emissione nell'ambito del sistema ETS, comprese le nuove quote relative al settore marittimo, agli edifici e al trasporto stradale di cui alla proposta COM(2021) 551. Per evitare effetti eccessivamente regressivi sui contributi derivanti dallo scambio di quote di emissioni, la proposta prevede un contributo massimo e minimo calcolato in base al reddito nazionale lordo pro capite e all'intensità di emissione di carbonio dello Stato in questione.

La seconda prevede il versamento al bilancio dell'UE pari al 75 per cento delle entrate degli Stati membri derivanti dalla vendita di certificati nell'ambito del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, di cui alla proposta di regolamento COM(2021) 564.

Infine, terza nuova risorsa propria prevede che gli Stati membri versino al bilancio dell'UE un contributo pari al 15 per cento della quota degli utili residui delle imprese multinazionali più grandi e redditizie, che sarà riassegnata agli Stati membri che sono giurisdizioni di mercato finale, secondo il

recente accordo OCSE/G20 sulla redistribuzione parziale dei diritti di imposizione ("primo pilastro"). La proposta entrerà in vigore il mese successivo al ricevimento dell'ultima notifica, da parte degli Stati membri, dell'espletamento delle procedure costituzionali richieste per la sua approvazione, e sarà applicata a decorrere dal 1° gennaio 2023 per la parte relativa alle quote di emissione ETS esistenti, e a decorrere dall'entrata in vigore delle citate proposte di revisione della direttiva ETS, di istituzione del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, e dell'accordo globale OCSE/G20 sulla redistribuzione dei diritti di imposizione, per le parti corrispondenti.

Per quanto riguarda il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità si sottolinea anzitutto che la base giuridica è individuata nell'articolo 311, terzo comma, del TFUE, il quale consente al Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo e deliberando all'unanimità, di istituire nuove categorie di risorse proprie o di sopprimerle, con decisione che deve essere poi approvata dagli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.

La proposta appare conforme al principio di sussidiarietà in quanto, per consentire il rimborso e il pagamento degli interessi, relativamente ai titoli emessi dall'UE per il finanziamento della componente sussidi a fondo perduto di *Next Generation EU*, nonché per finanziare il Fondo sociale per il clima, istituito per accompagnare la transizione verso un'economia decarbonizzata, si rende necessario l'ampliamento delle risorse proprie dell'UE, che può essere effettuato solo mediante un atto dell'Unione. Inoltre, anche l'obiettivo di ridurre il peso della risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo (RNL) nel bilancio dell'UE, con l'istituzione di nuove risorse proprie dell'UE, può essere raggiunto solo con un atto dell'Unione.

Per quanto riguarda il principio di proporzionalità, la proposta non sembra andare oltre quanto necessario per il conseguimento dei predetti obiettivi, in termini di entità quantitativa delle nuove risorse proprie di cui si propone l'istituzione. Inoltre, per quanto riguarda la risorsa basata sulla vendita delle quote di emissione ETS, si prevede un meccanismo perequativo, calcolato in base al reddito nazionale lordo pro capite e all'intensità di emissione di carbonio dello Stato in questione.

La proposta è attualmente all'esame di sei Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, che non hanno ad oggi sollevato criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. Infine, sulla proposta non risulta ancora pervenuta la relazione del Governo prevista dall'articolo 6 della legge n. 234 del 2012.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Proposta di direttiva del Consiglio relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (rifusione) ([n. COM\(2021\) 732 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Il senatore [DE SIANO](#) (*FIBP-UDC*), relatore, introduce l'esame della proposta COM(2021) 732 in titolo, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in un altro Stato membro di cui non sono cittadini e che abroga la direttiva 93/109/CE, unitamente all'esame della proposta COM(2021) 733 sulle modalità di voto ed eleggibilità alle elezioni comunali, per i residenti, cittadini di un altro Stato membro, e che abroga la direttiva 94/80/CE.

Al riguardo ricorda che i cittadini di uno Stato membro dell'UE, che risiedono, lavorano o studiano in un altro Stato membro, definiti "cittadini mobili europei", ammontano ad oggi a circa 17 milioni di persone. Tale cifra ha registrato nell'ultimo decennio un aumento dello 0,9 per cento rispetto ai dati del 2008. In particolare, l'aumento nel numero di cittadini mobili europei è stato alimentato dal consolidamento dei vantaggi legati alle quattro libertà fondamentali: la libera circolazione delle merci, delle persone, la libera prestazione di servizi, la libera circolazione di capitali e la liberalizzazione dei

pagamenti.

Per questo motivo, al fine di garantire il corretto esercizio del diritto di voto e di eleggibilità, da parte dei cittadini mobili dell'Unione, alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali, e per fare in modo che ciò avvenga alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro nel quale risiedono, si rende necessario aggiornare, chiarire e rafforzare le norme esistenti che disciplinano l'iscrizione e la partecipazione elettorale dei cittadini mobili dell'UE, in vista delle elezioni del Parlamento europeo del 2024, nonché in ragione dei cambiamenti intervenuti negli enti locali di alcuni Stati membri e del recesso del Regno Unito dall'Unione europea

In particolare, l'obiettivo delle proposte di direttiva in esame è di garantire il rispetto e il riconoscimento del diritto di voto e di eleggibilità dei cittadini dell'Unione, migliorando le procedure di identificazione degli elettori e dei candidati, iscritti sia nello Stato membro di origine, sia in quello di residenza, e facilitando lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e l'accessibilità alle informazioni elettorali.

La proposta di direttiva COM(2021) 732 si compone di 23 articoli, suddivisi in quattro capi, mentre la proposta di direttiva COM(2021) 733 si compone di 19 articoli, suddivisi in quattro capi.

Nel dettaglio, il capo I di entrambe le proposte definisce all'articolo 1 l'oggetto e l'ambito di applicazione, affermando che lo scopo delle proposte è quello di stabilire le modalità secondo cui i cittadini dell'Unione, che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza, possono esercitarvi il diritto di voto e di eleggibilità - rispettivamente - al Parlamento europeo e alle elezioni comunali.

L'articolo 2 reca le definizioni dei termini e dei concetti utilizzati nelle proposte e all'articolo 3 stabilisce come condizione per l'esercizio del diritto di voto e di eleggibilità al Parlamento europeo e alle elezioni comunali il possesso della cittadinanza europea e dei medesimi requisiti previsti per i cittadini dello Stato di residenza.

L'articolo 4 della proposta di direttiva COM(2021) 732 stabilisce il divieto del doppio voto o della doppia candidatura, nello Stato di origine e nello Stato di residenza, da parte di un cittadino dell'Unione nel corso della stessa elezione.

L'articolo 5 del COM(2021) 732 e l'articolo 4 del COM(2021) 733 stabiliscono che, qualora lo Stato di residenza richieda un periodo minimo di residenza per essere elettori o candidato, si considera assolto tale requisito con la residenza in qualunque altro Stato membro per la stessa durata.

Gli articoli 6 e 7 della proposta di direttiva COM(2021) 732 e gli articoli 5 e 6 della proposta di direttiva COM(2021) 733 prevedono l'esclusione dall'esercizio del diritto di voto o di eleggibilità per quei cittadini che siano decaduti dal diritto, nello Stato di origine o di residenza, per effetto di una decisione giudiziaria individuale, amministrativa o una decisione individuale in materia civile o penale.

L'articolo 8 della proposta COM(2021) 732 e l'articolo 7 della proposta COM(2021) 733 prevedono che l'elettore non possa essere obbligato al voto nello Stato membro di residenza.

Il capo II di entrambe le proposte di direttiva stabilisce le procedure associate all'esercizio del diritto di voto e di eleggibilità, e prevede all'articolo 9, 10 e 11 della proposta COM(2021) 732 e agli articoli 8, 9 e 11 della proposta COM(2021) 733 che: gli Stati membri adottino le misure necessarie per consentire all'elettore dell'Unione che ne abbia espresso volontà, attraverso la presentazione di una dichiarazione formale, di essere iscritto nelle liste elettorali prima della consultazione elettorale; che all'atto di deposito della dichiarazione di candidatura il cittadino fornisca le stesse prove richieste al candidato nazionale anche attraverso la presentazione di una dichiarazione formale; che lo Stato membro di residenza informi l'interessato della decisione adottata riguardo alla domanda di iscrizione nelle liste elettorali o all'ammissibilità della candidatura e che, in caso di rifiuto di iscrizione, consenta al cittadino di presentare ricorso.

Si prevede altresì il potere della Commissione di adottare atti delegati relativi alla modifica della forma e del contenuto del modello di dichiarazione formale che l'elettore deve presentare per essere iscritto nelle liste elettorali o per presentare la propria candidatura.

L'articolo 12 di entrambe le proposte di direttiva prevede che gli Stati membri indichino un'autorità

competente per l'adozione delle misure utili a informare i cittadini stranieri dell'Unione rispetto alle condizioni e modalità di iscrizione alle elezioni del Parlamento europeo o alle elezioni comunali, comunicando: la situazione relativa alla loro iscrizione; la data delle elezioni e le modalità della votazione; le norme riguardanti i diritti e gli obblighi di elettori e candidati; e i mezzi per ottenere informazioni sull'organizzazione delle elezioni.

L'articolo 13 della proposta COM(2021) 732 prevede che, al fine di evitare il doppio voto e la doppia candidatura, lo Stato di residenza trasmetta allo Stato di origine, sei settimane prima delle elezioni, i dati di identificazione personale definiti nell'allegato alla proposta, e che lo Stato di origine adotti le misure necessarie per evitare il doppio voto o la doppia candidatura. La Commissione europea fornisce agli Stati membri uno strumento sicuro che consenta la trasmissione cifrata delle informazioni personali.

L'articolo 14 della proposta di direttiva COM(2021) 732 e l'articolo 10 della proposta di direttiva COM(2021) 733 stabiliscono che gli Stati membri che prevedono per i loro cittadini la possibilità del voto anticipato, del voto elettronico, del voto per corrispondenza o del voto via internet, provvedano affinché tali metodi siano disponibili anche agli elettori dell'Unione ivi residenti.

L'articolo 15 della proposta di direttiva COM(2021) 732 prevede che gli Stati membri forniscano al pubblico e alla Commissione europea i dati relativi alla partecipazione di cittadini stranieri dell'Unione alle elezioni del Parlamento europeo.

Il capo III di entrambe le proposte reca disposizioni derogatorie e transitorie e stabilisce all'articolo 16 della proposta di direttiva COM(2021) 732 e all'articolo 13 della proposta di direttiva COM(2021) 733 che, se in uno Stato membro la percentuale degli elettori, cittadini di un altro Stato membro, supera il 20 per cento del totale degli elettori, in deroga alle disposizioni contenute nelle proposte, lo Stato membro può condizionare il diritto di voto alla residenza da più di cinque anni e il diritto di eleggibilità alla residenza da più di dieci anni.

Infine, il capo IV di entrambe le proposte reca disposizioni finali e prevede all'articolo 17 e 18 della proposta di direttiva COM(2021) 732 che, entro sei mesi dalle elezioni al Parlamento europeo, gli Stati membri trasmettano alla Commissione informazioni sull'applicazione della direttiva e dati sulla partecipazione dei residenti, cittadini di un altro Stato membro, mentre la Commissione europea, entro due anni dalle elezioni al Parlamento europeo del 2029, svolge una valutazione sul conseguimento degli obiettivi della direttiva.

Gli articoli 14 e 15 della proposta di direttiva COM(2021) 733 stabiliscono invece che, entro tre anni dall'entrata in vigore della direttiva e successivamente ogni quattro anni, gli Stati membri trasmettano alla Commissione informazioni sull'applicazione della direttiva e dati sulla partecipazione dei residenti, cittadini di un altro Stato membro, alle elezioni comunali, mentre la Commissione europea, entro due anni dalle elezioni al Parlamento europeo del 2029, svolge una valutazione sul conseguimento degli obiettivi della direttiva.

L'articolo 19 della proposta di direttiva COM(2021) 732 stabilisce che, nell'adozione di atti di esecuzione volti alla determinazione delle responsabilità e degli obblighi relativi al funzionamento dello strumento sicuro di cui all'articolo 13, a sostegno dello scambio di informazioni tra Stati membri, la Commissione europea sia assistita da un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

L'articolo 20 della proposta di direttiva COM(2021) 732 e l'articolo 16 della proposta di direttiva COM(2021) 733 disciplinano l'esercizio delle deleghe conferite alla Commissione europea dagli articoli 9, 10 e 13 del COM(2021) 732 e dagli articoli 2, 8 e 9 del COM(2021) 733, circa le informazioni dei residenti, cittadini di altro Stato membro, stabilendone il periodo indeterminato e il potere di revoca del Parlamento europeo e del Consiglio.

L'articolo 21 della proposta di direttiva COM(2021) 732 stabilisce che la direttiva sia recepita dagli Stati membri entro il 31 maggio 2023, mentre l'articolo 17 della proposta di direttiva COM(2021) 733 stabilisce come data del suo recepimento il 31 dicembre 2023.

In ultimo, l'articolo 22 della proposta COM(2021) 732 e l'articolo 18 della proposta COM(2021) 733 prevedono l'abrogazione, rispettivamente, della direttiva 93/109/CE e della direttiva 94/80/CE.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, si

osserva che la base giuridica è individuata nell'articolo 20 paragrafo 2, lettera b), e nell'articolo 22, paragrafi 1 e 2 del TFUE, che stabiliscono il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato, e che le modalità di tale esercizio sono definite con atto del Consiglio adottato all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo.

La proposta appare conforme al principio di sussidiarietà in quanto l'obiettivo di garantire il pieno esercizio dei diritti che derivano dalla cittadinanza dell'UE nel contesto delle elezioni comunali e del Parlamento europeo, la semplificazione dell'accesso alle informazioni relative alle modalità di voto e di eleggibilità, delle procedure di registrazione e di scambio di informazioni tra gli Stati membri attraverso l'aggiornamento e il rafforzamento delle norme esistenti, può essere realizzato solo mediante un'azione a livello dell'Unione.

Per quanto riguarda il principio di proporzionalità, le proposte non vanno oltre quanto necessario per il conseguimento del predetto obiettivo, limitandosi a introdurre modelli *standard* per le dichiarazioni formali di iscrizione dei cittadini mobili nelle liste elettorali o per candidarsi, a prevedere l'istituzione di un'autorità nazionale competente a dare informazioni ai cittadini stranieri dell'Unione sulle modalità di iscrizione, e a migliorare lo scambio di informazioni ai fini del contrasto alla pratica del doppio voto e della doppia candidatura al Parlamento europeo.

Entrambe le proposte sono attualmente oggetto di esame da parte di sei Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione, che non hanno finora sollevato criticità in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà.

Sulle proposte sono, inoltre, pervenute le rispettive relazioni del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritengono le proposte conformi all'interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e proporzionalità. Il Governo, tuttavia, suggerisce di allineare i due termini di recepimento al 31 dicembre 2023, ritenendo eccessivamente ristretto il termine del 31 maggio 2023 previsto per la proposta COM(2021) 732.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza (rifusione) ([n. COM\(2021\) 733 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Il senatore [DE SIANO](#) (*FIBP-UDC*), relatore, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, rinviando all'illustrazione già svolta della proposta di regolamento COM(2021) 732.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI ULTERIORI EMENDAMENTI
RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE N. 716**

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge n. 716, adottato come

testo base dalla Commissione di merito nell'esame in sede redigente, ricordato che esso ha lo scopo di promuovere il miglioramento della qualità di vita alle persone affette da epilessia e alle loro famiglie, assicurando la rimozione delle cause che ne generano la discriminazione;
richiamati i pareri espressi dalla Commissione il 4 luglio 2019 sul testo del disegno di legge e il 7 luglio 2020 sugli emendamenti;
valutata l'assenza di profili di criticità in ordine alla conformità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL NUOVO TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2333 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La 14a Commissione permanente, esaminato il nuovo testo, adottato come testo base dalla Commissione di merito l'8 febbraio 2022 (in sostituzione di quello adottato il 13 gennaio 2022) e gli emendamenti ad esso riferiti;
ricordato che il provvedimento, già approvato dalla Camera dei deputati, reca la ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
richiamato il parere espresso sul disegno di legge originario, in data 27 ottobre 2021;
considerato che tra le modifiche apportate dal nuovo testo vi è la soppressione di ogni riferimento al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e alla necessità di dare urgente attuazione agli interventi in esso previsti in materia (cfr. articoli 1, 2, 9, 10, 11 e 14 del disegno di legge);
ricordato, al riguardo, che:

- il PNRR prevede la riforma del sistema ITS (M4C1 - riforma 1.2), da conseguire con l'entrata in vigore della legislazione primaria entro la fine del 2022 e con la legislazione secondaria entro la fine del 2023, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: - rafforzamento del modello organizzativo e didattico (tramite l'integrazione dell'offerta formativa, l'introduzione di premialità e l'ampliamento dei percorsi per lo sviluppo di competenze tecnologiche abilitanti necessarie per realizzare il piano "Impresa 4.0"); - consolidamento degli ITS nel sistema ordinamentale dell'Istruzione terziaria professionalizzante, rafforzandone la presenza attiva nel tessuto imprenditoriale dei singoli territori; - integrazione dei percorsi ITS con il sistema universitario delle lauree professionalizzanti; - rafforzamento del coordinamento fra le scuole professionali, gli ITS e le imprese;
- quanto alle risorse previste nel PNRR, allo sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS) (M4C1 - investimento 1.5), da conseguire entro la fine del 2025, sono destinati 1,5 miliardi di euro, con l'obiettivo di raddoppiare il numero degli attuali iscritti ai percorsi (per raggiungere circa 38.000 unità entro il 2026), puntando sul potenziamento dell'offerta degli enti di formazione professionale terziaria, attraverso la creazione di *network* con aziende, università e centri di ricerca tecnologica/scientifica, autorità locali e sistemi educativi/formativi. Nello specifico, si prevedono i seguenti interventi: - l'incremento del numero di ITS; - il potenziamento dei laboratori con tecnologie 4.0; - la formazione dei docenti, affinché siano in grado di adattare i programmi formativi ai fabbisogni delle aziende locali; - lo sviluppo di una piattaforma digitale nazionale per le offerte di lavoro rivolte agli studenti in possesso di qualifiche professionali;
- nell'ambito della riforma delle classi di laurea (M4C1- riforma 1.5), da conseguire con l'entrata in vigore della legislazione primaria entro la fine del 2021 e con la legislazione secondaria entro la fine del 2023, il PNRR pone l'obiettivo di ampliare le classi di laurea professionalizzanti, facilitando l'accesso all'istruzione universitaria per gli studenti provenienti dagli ITS;

considerato che l'articolo 1 del nuovo testo mantiene il vincolo della coerenza del provvedimento con i parametri europei vigenti in materia di formazione tecnica superiore e che l'articolo 5 prevede *standard* minimi dei percorsi formativi in coerenza con il quadro europeo delle qualifiche per

l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017;

valutato che il provvedimento costituisce attuazione degli interventi previsti in materia dal PNRR e auspicata l'entrata in vigore entro le scadenze stabilite con la decisione di esecuzione del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione del PNRR dell'Italia e del relativo allegato, ai fini della positiva valutazione, da parte della Commissione europea, sul raggiungimento dei pertinenti traguardi e obiettivi previsti per ogni scadenza e dell'erogazione delle risorse finanziarie europee corrispondenti, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sul nuovo testo e parere non ostativo sugli emendamenti ad esso riferiti.

1.3.2.1.3. 14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 287 (pom.) del 01/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

MARTEDÌ 1 MARZO 2022

287^a Seduta

Presidenza del Presidente

[STEFANO](#)

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza odierna delle ore 13, sono stati presentati 48 emendamenti e un ordine del giorno, pubblicati in allegato al resoconto di seduta.

Su richiesta del senatore [Simone BOSSI](#) (L-SP-PSd'Az), propone di prorogare il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 13 di martedì 8 marzo 2022.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2542) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1a e 12a riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [STEFANO](#), relatore, illustra i contenuti del disegno di legge in titolo, che reca la conversione del decreto-legge n. 1 del 2022, in materia di interventi connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, già approvato dalla Camera con modificazioni e integrazioni. Durante l'esame presso la Camera, nel provvedimento in esame è stato anche trasposta larga parte del decreto-

legge 4 febbraio 2022, n. 5, che viene contestualmente abrogato, facendo salvi gli effetti già prodottisi.

L'articolo 1 stabilisce l'obbligo, fino al 15 giugno 2022, della vaccinazione contro il Covid-19 per i soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni. Dall'obbligo sono esclusi, in via temporanea o definitiva, a seconda dei casi, i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione in esame e i soggetti che abbiano contratto il Covid-19.

Il capoverso articolo 4-*quinquies* introduce, con decorrenza dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022, l'obbligo del possesso di un certificato verde Covid-19 "rafforzato" - generato, cioè, da vaccinazione o guarigione - per l'accesso ai luoghi di lavoro, pubblico e privato, e agli uffici giudiziari da parte dei soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni.

L'articolo 2 prevede un'estensione delle categorie di lavoratori che rientrano nell'obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 a prescindere dall'età. L'estensione riguarda il personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonché il personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale.

L'articolo 2-*bis* sopprime il limite temporale di validità del certificato verde Covid-19, per i casi in cui esso sia generato in seguito all'assunzione della dose di richiamo, successiva al completamento del ciclo primario, ovvero in seguito alla guarigione dal Covid-19, successiva al completamento del ciclo primario del vaccino o successiva all'assunzione della dose di richiamo. Per gli altri casi di certificato generato da guarigione dal Covid-19 e per i certificati generati dal completamento del ciclo primario suddetto, resta fermo il vigente limite di sei mesi, decorrenti, rispettivamente, dalla guarigione o dal completamento del ciclo.

L'articolo 2-*ter* estende l'applicazione del regime di autosorveglianza ai casi in cui il contatto stretto con un soggetto positivo al virus SARS-CoV-2 riguardi un soggetto guarito dal Covid-19 dopo il completamento del ciclo primario di vaccinazione, oppure dopo l'assunzione della successiva dose di richiamo.

L'articolo 2-*quater* prevede il coordinamento con le regole di altri Paesi per la circolazione in sicurezza in Italia.

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di certificati verdi Covid-19.

L'articolo 3-*bis* reca disposizioni volte ad agevolare gli spostamenti da e per le isole minori lagunari e lacustri e il trasporto scolastico dedicato.

Il successivo articolo 3-*ter* stabilisce che, a decorrere dal 10 marzo 2022, è consentito il consumo di cibi e bevande nelle sale teatrali, da concerto e cinematografiche, nei locali di intrattenimento e di musica dal vivo e in quelli assimilati, nonché nei luoghi in cui si svolgono eventi e competizioni sportive.

L'articolo 3-*quater* reca una modifica della disciplina transitoria sull'accesso, per familiari e visitatori, a strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), *hospice*, strutture riabilitative, strutture residenziali per anziani e strutture socio-assistenziali.

L'articolo 3-*quinquies* rece misure concernenti gli accessi nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie.

L'articolo 3-*sexies* ridefinisce le norme sulle conseguenze per l'attività del sistema educativo, scolastico e formativo e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti relativamente ai casi di contatto stretto, all'interno delle istituzioni in oggetto, con alunni risultati positivi al virus SARS-CoV-2.

L'articolo 5 reca misure urgenti per il tracciamento dei contagi Covid-19 nella popolazione scolastica.

L'articolo 5-*bis* istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, il Fondo per i ristori educativi, destinato alla promozione di iniziative di recupero e di consolidamento degli apprendimenti, con riferimento alle ore di scuola in presenza perse da parte degli studenti.

L'articolo 5-*ter* definisce le possibilità di applicazione transitoria dell'istituto del lavoro agile con riferimento ai genitori lavoratori che abbiano almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta o almeno un figlio con bisogni educativi speciali.

L'articolo 5-*quater* pone una norma di abrogazione, in correlazione all'intervento di cui al

precedente articolo 3-*sexies*.

L'articolo 5-*quinquies* reca la clausola di salvaguardia relativa alle autonomie territoriali speciali.

Il Presidente presenta, quindi, un conferente schema di parere non ostativo, ricordando che, in base al regolamento (UE) 2021/953, come novellato, dal 1° febbraio 2022, ai fini degli spostamenti tra i Paesi dell'Unione europea, la durata dei certificati verdi Covid, generati in base a un ciclo primario di vaccinazione, è di 270 giorni (9 mesi), mentre per i certificati verdi relativi alla dose di richiamo si esclude (ai fini degli spostamenti suddetti) qualsiasi termine finale.

Ricorda, inoltre, che il predetto regolamento (UE) 2021/953 trova applicazione fino al 30 giugno 2022, ma che la proposta di regolamento di cui al COM(2022) 50 ne prevede la proroga fino al 30 giugno 2023.

Richiama, infine, la raccomandazione (UE) 2022/107 su un approccio coordinato per agevolare la libera circolazione in sicurezza durante la pandemia di Covid-19, che riconduce le misure volte a limitare la diffusione dei contagi maggiormente allo stato di salute della persona anziché alla situazione epidemiologica, salvo qualora la circolazione del virus sia molto elevata (zone rosso scuro).

La senatrice [GIANNUZZI](#) (*Misto*) preannuncia un voto contrario, sulla scorta delle stesse motivazioni già espresse in occasione del voto sul disegno di legge n. 2488, di conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, ritenendo il provvedimento in contrasto con il regolamento (UE) 2021/953, che all'articolo 3, paragrafo 7, stabilisce il principio dell'equipollenza tra i certificati e il conseguente divieto di discriminazione sulla base di essi.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasparenza e al *targeting* della pubblicità politica ([n. COM\(2021\) 731 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 dicembre.

La senatrice [MASINI](#) (*FIBP-UDC*), relatrice, svolge una relazione integrativa sulla proposta di direttiva in titolo, ricordando che essa è finalizzata ad assicurare il buon funzionamento del mercato interno della pubblicità politica, per assicurare un dibattito democratico equo e aperto, anche alla luce delle nuove realtà digitali e dei precedenti tentativi di manipolazione dell'opinione pubblica (cfr. COM(2020) 252), in vista delle prossime elezioni del Parlamento europeo, previste per il 2024.

L'azione proposta si esplica nella duplice direzione di stabilire - in primo luogo - un quadro armonizzato di norme sulla trasparenza della pubblicità politica e dei servizi connessi, applicabile ai prestatori di servizi di pubblicità politica, e di stabilire - in secondo luogo - norme a tutela della *privacy* delle persone nell'uso delle tecniche di *targeting* e di amplificazione in ambito di pubblicità politica, applicabile a tutti i titolari del trattamento dei dati personali e quindi non solo ai prestatori di servizi di pubblicità politica.

Gli obiettivi della proposta sono quelli di ridurre la frammentazione giuridica in materia, rimuovere gli ostacoli e abbassare i costi per i servizi transfrontalieri, definire rigorosi obblighi di trasparenza per i messaggi di pubblicità politica, affrontare gli specifici rischi relativi alla protezione dei dati che scaturiscono dall'uso di alcune tecniche di *targeting* dei destinatari e di amplificazione dei contenuti, e garantire un effettivo controllo degli obblighi previsti, per assicurare elezioni libere ed eque nell'UE.

Il regolamento si applicherebbe a tutte le elezioni, sia quelle al Parlamento europeo, sia quelle nazionali, regionali e locali, inclusi i *referendum* ed eventuali elezioni per stabilire la *leadership* dei partiti politici.

Il regolamento disciplina solo gli aspetti di trasparenza nella pubblicità politica e di uso delle tecniche di *targeting*, senza interferire con le competenze nazionali per l'organizzazione del processo elettorale, come la legalità dei contenuti di pubblicità politica e i periodi di campagna elettorale durante i quali è consentito fare pubblicità, o la natura dei partecipanti al processo democratico.

La proposta, su cui non risulta ancora pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, è attualmente oggetto di esame da parte di 18 Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione, che non hanno finora, sollevato criticità in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà.

Il Senato francese, che stava valutando se esprimere un "parere motivato" (ovvero contrario), ha poi convenuto, il 17 febbraio scorso di esprimere solo un parere nell'ambito del dialogo politico, con una serie di osservazioni. In particolare, il Senato francese ritiene anzitutto insufficiente la base giuridica dell'articolo 114 del TFUE, relativo al ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di mercato interno, per giustificare l'intervento dell'Unione europea nelle campagne elettorali nazionali e locali e per imporre obblighi ai candidati elettorali nazionali e ai partiti politici (definiti "sponsor" nella proposta). In questo senso, la "frammentazione" normativa a cui si vorrebbe porre rimedio, è ritenuta dal Senato francese non tanto un problema di mercato interno, quanto piuttosto espressione delle differenze nei sistemi istituzionali nazionali (bicamerali o unicamerali, ecc.), nelle tradizioni politiche e nelle prassi e procedure di svolgimento, propri della vita democratica di ciascun Paese.

Secondo il Senato francese, quindi, il previsto quadro europeo, se adottato, influenzerebbe lo svolgimento delle campagne elettorali, anche nazionali e locali, poiché imporrebbe regole aggiuntive a candidati e partiti politici e determinerebbe in parte le loro scelte di pubblicità politica. Inoltre, come previsto dall'articolo 3 della proposta, gli Stati membri non potrebbero mantenere o introdurre disposizioni o misure divergenti da quelle previste dal regolamento.

Il Senato francese suggerisce, infine, che sarebbe più opportuna l'adozione di una direttiva, e non di un regolamento direttamente applicabile, al fine di lasciare sufficiente discrezionalità agli Stati membri e ai Parlamenti nazionali, in un ambito normativo sensibile e in grado di influenzare il corso della vita democratica nazionale o locale.

La scadenza delle 8 settimane stabilite dal Protocollo n. 2 sul controllo di sussidiarietà è prevista per oggi, 1° marzo 2022.

Il senatore [LICHERI](#) (*M5S*) ritiene che le osservazioni formulate dal Senato francese siano pertinenti. In particolare, concorda sulla necessità di valutare l'opportunità che la normativa sia veicolata non da un regolamento ma da una direttiva, maggiormente in grado di tenere conto delle diversità tra gli ordinamenti nazionali in materia di campagne elettorali.

La senatrice [GINETTI](#) (*IV-PSI*) si associa alle perplessità circa la forma giuridica della proposta, ritenendo più adatta quella della direttiva, e aggiunge che, per la parte relativa alla tutela dei dati personali, la vigente normativa in materia potrebbe essere ritenuta già adeguata allo scopo, senza richiedere un'ulteriore disciplina.

La senatrice [GIANNUZZI](#) (*Misto*) si associa alle considerazioni testé svolte, ritenendo che, per lo scopo di assicurare la trasparenza, sia preferibile lo strumento della direttiva, che consente agli Stati

di raggiungere la finalità, mantenendo vive le proprie diversità giuridiche e culturali in ambito elettorale.

La relatrice [MASINI](#) (*Misto-+Eu-Az*) ringrazia per le sollecitazioni espresse da più Gruppi e assicura che ne terrà conto nel presentare una proposta di risoluzione.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali ([n. COM\(2021\) 762 definitivo](#))
(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#), in assenza del relatore, senatore Nannicini, introduce l'esame della proposta di direttiva in titolo, finalizzata a garantire che i soggetti che svolgono la loro attività lavorativa mediante piattaforme di lavoro digitali possano godere di un adeguato complesso di diritti e prestazioni sociali, a fronte dell'accelerazione nel processo di transizione digitale e dell'impatto che ciò comporta sul mercato del lavoro.

Le misure contenute nella proposta sono connesse con la comunicazione "Migliori condizioni di lavoro per un'Europa sociale più forte: sfruttare appieno i vantaggi della digitalizzazione per il futuro dell'Unione" (COM(2021) 761) e con il progetto di Orientamenti sull'applicazione del diritto della concorrenza dell'Unione europea agli accordi collettivi concernenti le condizioni di lavoro dei lavoratori autonomi individuali (C(2021) 8838), in cui rientrano coloro che lavorano mediante piattaforme digitali.

La proposta di direttiva si compone di 24 articoli, suddivisi in sei capi. Nel dettaglio, il capo I definisce all'articolo 1 l'oggetto e l'ambito di applicazione affermando che lo scopo della direttiva è di migliorare le condizioni di lavoro delle persone che svolgono attività lavorativa mediante piattaforme digitali, offrendo garanzia della corretta determinazione della loro posizione contrattuale, la promozione della trasparenza, dell'equità e della responsabilità nella gestione algoritmica della loro attività, e migliorando la trasparenza del lavoro anche in situazioni transfrontaliere. Si stabiliscono altresì una serie di diritti minimi che si applicano a tutte le persone che svolgono la propria attività lavorativa in tale modalità nell'Unione. L'articolo prevede inoltre che le piattaforme di lavoro digitali interessate siano quelle che organizzano il lavoro nell'Unione, a prescindere dal luogo di stabilimento e dal diritto altrimenti applicabile e, all'articolo 2 una serie di termini e concetti necessari ad interpretare le disposizioni della direttiva.

Il capo II stabilisce all'articolo 3 che gli Stati membri dispongano di procedure volte a verificare e garantire la corretta determinazione della situazione contrattuale delle persone che svolgono un lavoro in tale modalità, al fine di accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro quale definito dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore negli Stati membri e che godano dei diritti sanciti dalla legislazione dell'Unione. Inoltre, la proposta specifica che la corretta determinazione contrattuale dovrebbe prevalentemente basarsi sui fatti relativi all'effettiva esecuzione del lavoro, indipendentemente dalla classificazione del lavoro in un eventuale accordo contrattuale fra le parti in questione.

L'articolo 4 stabilisce la presunzione legale che esista un rapporto di lavoro fra la piattaforma di lavoro digitale e una persona che svolge un lavoro in tale modalità, qualora tale piattaforma controlli l'esecuzione del lavoro, e che tale controllo sussista qualora siano presenti almeno due dei seguenti elementi: determinazione effettiva o fissazione dei limiti massimi del livello della retribuzione; obbligo per il lavoratore di rispettare regole riguardo l'aspetto esteriore, il comportamento verso il destinatario del servizio o l'esecuzione del lavoro; supervisione o verifica del lavoro o della qualità dei suoi risultati; limitazione della libertà di organizzare il proprio lavoro, scegliere l'orario o i

periodi di assenza e accettare o rifiutare incarichi, di sviluppare una propria clientela o svolgere lavori per terzi.

L'articolo 5 stabilisce che la possibilità di confutazione della presunzione legale, ossia l'onere dimostrare che il rapporto in questione non è in realtà un "rapporto di lavoro" corrispondente alla definizione data dallo Stato membro, ricada sulla piattaforma di lavoro digitale.

Il capo III dispone all'articolo 6 il rispetto per le piattaforme digitali dell'obbligo di trasparenza sull'uso dei sistemi automatizzati.

L'articolo 7 stabilisce che gli Stati membri provvedano affinché le piattaforme di lavoro digitali monitorino e valutino periodicamente l'impatto sulle condizioni di lavoro delle decisioni prese o sostenute dai sistemi di monitoraggio automatizzati.

L'articolo 8 sancisce il diritto dei lavoratori di ottenere una spiegazione, da parte delle piattaforme digitali, in merito a una decisione presa da sistemi automatizzati che incida sulle loro condizioni di lavoro. L'articolo impone poi alle piattaforme di fornire una motivazione scritta per le decisioni che limitino, sospendano o chiudano l'*account* del lavoratore, che non ne riconoscano la retribuzione o che incida sulla sua situazione contrattuale e che i lavoratori abbiano diritto di richiedere il riesame della decisione.

L'articolo 9 reca disposizioni sulle procedure informative e di consultazione per le decisioni che comportano modifiche sostanziali nell'uso dei sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati.

L'articolo 10 estende l'applicazione degli articoli 6, 7 e 8 anche alle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali e che non abbiano un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro. Tale estensione non si applica alle norme di cui al paragrafo 2 dell'articolo 7 sulla sicurezza dell'ambiente di lavoro.

Il capo IV stabilisce all'articolo 11 che le piattaforme dichiarino alle autorità competenti in materia di lavoro e protezione sociale dello Stato membro il lavoro svolto dai lavoratori e all'articolo 12 che gli Stati membri provvedano affinché tali piattaforme mettano a disposizione delle autorità competenti informazioni che riguardano il numero di persone che regolarmente svolgono tale attività lavorativa e la loro situazione contrattuale e occupazionale e i termini e le condizioni applicabili a tali rapporti contrattuali.

Il capo V prevede all'articolo 13 che gli Stati membri provvedano all'accesso dei lavoratori ad un'efficace e imparziale risoluzione delle controversie.

L'articolo 14 obbliga gli Stati membri a provvedere affinché i rappresentanti legali dei lavoratori possano avviare procedimenti giudiziari o amministrativi volti a far valere i diritti e gli obblighi contenuti nella proposta in esame.

L'articolo 15 prevede che gli Stati membri adottino misure volte a garantire che le piattaforme creino la possibilità per i lavoratori di beneficiare di "canali di comunicazione" tra loro.

L'articolo 16 stabilisce che gli Stati membri provvedano a rendere possibile l'accesso agli organi giurisdizionali nazionali o le autorità competenti alle prove pertinenti ai fini di eventuali ricorsi.

L'articolo 17 stabilisce che gli Stati membri adottino le misure necessarie alla protezione da trattamento o conseguenze sfavorevoli nei confronti dei lavoratori da parte delle piattaforme digitali, e all'articolo 18 che gli Stati membri adottino misure di protezione contro i licenziamenti motivati dall'esercizio, da parte del lavoratore, dei diritti contenuti nella proposta in esame.

L'articolo 19 stabilisce che le autorità nazionali competenti sull'applicazione del regolamento (UE) 2016/679 in materia di privacy, siano anche responsabili del controllo sull'applicazione degli articoli 6, 7, 8 e 10 della proposta in esame.

Infine, il capo VI prevede all'articolo 20 che la direttiva non costituisce motivo valido per ridurre l'esistente livello di protezione riconosciuto ai lavoratori negli Stati membri, né impedisce di applicare o introdurre disposizioni più favorevoli.

In base all'articolo 21, la direttiva dovrà essere recepita negli Stati membri entro due anni dalla sua entrata in vigore e questi potranno affidare alle parti sociali l'attuazione della stessa, qualora esse lo richiedano e a condizione che i medesimi Stati membri adottino tutte le misure necessarie per garantire i risultati prescritti.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, si osserva che la proposta è basata sull'articolo 153 del TFUE, sulle politiche a tutela del lavoro, e sull'articolo 16 del TFUE in materia di protezione dei dati personali.

Il principio di sussidiarietà appare rispettato in quanto le piattaforme di lavoro digitali, in base alle quali si svolge il lavoro oggetto della proposta di direttiva in esame, non essendo legate a immobilizzazioni né a locali, sono per loro natura di carattere transfrontaliero, potendo facilmente spostarsi e operare in più Stati membri, avviando rapidamente le operazioni in determinati mercati, chiudendo talvolta per motivi commerciali o normativi e riaprendo in un altro paese con norme meno rigide. Le piattaforme di lavoro digitali sono spesso stabilite in un paese, ma operano ricorrendo a persone stabilite altrove. Il 59 per cento di tutte le persone che lavorano mediante piattaforme digitali nell'UE interagisce con clienti stabiliti in un altro Paese. Questo aumenta la complessità dei rapporti contrattuali. Talune piattaforme di lavoro digitali possono adottare pratiche commerciali sleali nei confronti di altre imprese, ad esempio non rispettando le stesse norme e non operando alle stesse condizioni. Di conseguenza, è necessario un intervento dell'UE per garantire che l'economia delle piattaforme a mobilità elevata e in rapida evoluzione si sviluppi parallelamente ai diritti in materia di lavoro delle persone che lavorano mediante le piattaforme digitali.

Anche il principio di proporzionalità appare rispettato in quanto la direttiva proposta stabilisce norme minime, garantendo in tal modo che il livello di intervento sia mantenuto al minimo necessario per conseguire gli obiettivi della proposta. Gli Stati membri in cui vigono già disposizioni più favorevoli di quelle previste nella direttiva proposta non dovranno modificarle né ridurle. Gli Stati membri possono anche decidere di andare oltre le norme minime stabilite dalla presente proposta di direttiva.

La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di 15 Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, che per ora non hanno sollevato criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si afferma la sua conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, all'interesse nazionale, in quanto gli obiettivi risultano in linea con l'impegno perseguito dal Governo di estendere l'area dei lavoratori coperti da un livello adeguato di tutele al fine di migliorare le condizioni di lavoro dei soggetti impiegati tramite piattaforme digitali o nella *Gig economy* (inclusi i cosiddetti *riders*) e di garantire a tali lavoratori un trattamento equo e paritario, prevenendo situazioni di abuso dei contratti atipici. La proposta, secondo il Governo, potrebbe consentire di rafforzare ulteriormente il quadro normativo già vigente sulle tutele previste nell'ordinamento nazionale integrandolo con obblighi di informazione più puntuali a carico dei datori di lavoro e con l'introduzione di strumenti di monitoraggio e controllo, nonché con il coinvolgimento delle parti sociali.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 14,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2542

La 14ª Commissione permanente,
esaminato il decreto-legge in titolo, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in

particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore;
ricordato che in base alla disciplina europea, posta dal regolamento (UE) 2021/953, come novellato, dal 1° febbraio 2022, ai fini degli spostamenti tra i Paesi dell'Unione europea, la durata dei certificati verdi Covid, generati in base a un ciclo primario di vaccinazione (ivi comprese le ipotesi di assunzione di un prodotto vaccinale monodose o di esecuzione, dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2, di "un ciclo primario monodose di un vaccino a due dosi"), è pari a 270 giorni, mentre per un certificato verde relativo alla dose di richiamo si esclude (ai fini degli spostamenti suddetti) qualsiasi termine finale (nell'ambito dell'orizzonte temporale del medesimo regolamento (UE) 2021/953);
rilevato che il regolamento (UE) 2021/953 trova applicazione fino al 30 giugno 2022, e che la proposta di regolamento di cui al COM(2022) 50, prevede la proroga fino al 30 giugno 2023 del suddetto termine finale di applicazione;
ricordato che il 25 gennaio 2022 il Consiglio dell'Unione ha adottato la raccomandazione (UE) 2022/107 su un approccio coordinato per agevolare la libera circolazione in sicurezza durante la pandemia di Covid-19. La raccomandazione risponde al notevole aumento della copertura vaccinale e alla rapida introduzione del certificato Covid digitale dell'UE e sostituisce la precedente raccomandazione (UE) 2020/1475. In base alla nuova raccomandazione, le misure contro la pandemia da Covid-19 dovrebbero essere applicate tenendo conto dello stato di salute della persona piuttosto che della situazione epidemiologica a livello regionale, ad eccezione delle zone in cui la circolazione del virus è molto elevata (zone rosso scuro). Ciò significa che il fattore determinante dovrebbe essere il certificato Covid digitale UE del viaggiatore;
valutato che il provvedimento, già approvato dalla Camera dei deputati, non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [2481](#)

G/2481/1/14

[Gaudiano](#)

Il Senato,

premesse che:

le banche di credito cooperativo svolgono un'importante funzione nell'ambito del sostegno dell'economie locali territoriali e delle specifiche esigenze di micro credito;

il quadro normativo bancario europeo, gli standard regolamentari e di supervisione sono impostati sulla base di criteri dimensionali invece che sulla specificità normativa delle varie tipologie delle aziende di credito, andando a determinare per le banche di credito cooperativo delle regole di vigilanza altamente onerose;

nell'attuale assetto europeo, delineato dalla direttiva 2013/36/UE, le banche di credito cooperativo vengono omologate alle banche e ai gruppi di maggiori dimensioni, che nulla hanno a che vedere con le banche di comunità;

le banche di credito cooperativo non riescono a vedersi riconosciuti i diritti di proporzionalità per un disallineamento della normativa europea del 2013 rispetto alla riforma del settore del 2016;

impegna, quindi, il Governo:

ad attivarsi nelle competenti sedi europee per promuovere una riforma della normativa europea in materia di vigilanza bancaria che possa tenere conto delle specificità delle banche di credito cooperativo e della loro funzione mutualistica, revisionando i criteri dimensionali nell'ambito del processo di modifica della direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento.

Art. 1

1.1

La Relatrice

Al comma 1, allegato A, aggiungere in fine le seguenti direttive:

«11) direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità;

12) direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio;

13) direttiva (UE) 2021/1187 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T);

14) direttiva (UE) 2021/2261 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l'uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).».

1.2

[Fazzolari](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#), [Drago](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Malan](#), [Nastri](#), [Petrenga](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Unitamente agli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2, in ottemperanza alla risoluzione n. 6-00029 in merito agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (legge europea 2018), approvata dal Senato il 5 dicembre 2018, nella parte in cui impegna il Governo "ad adempiere agli obblighi stabiliti dall'articolo 7 della legge n. 234 del 2012 e pertanto a riferire regolarmente, migliorando la qualità, la rilevanza e l'efficacia delle informazioni relative agli atti di indirizzo approvati dalle Camere in merito alla formazione delle politiche e della normativa dell'Unione europea, agevolando ulteriormente la verifica della coerenza dell'azione europea del Governo con gli orientamenti del Parlamento, sia nel testo della Relazione che nelle tabelle allegate", il Governo è tenuto altresì a presentare alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica l'analisi dell'impatto che il recepimento delle norme europee, adottate ai sensi della presente legge, avrà sulle dinamiche economiche, sociali e occupazionali in Italia.»

Art. 3

3.1

[Fazzolari](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#), [Drago](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Malan](#), [Nastri](#), [Petrenga](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

Al comma 1, dopo la lettera r), inserire la seguente:

«r-bis) prevedere la presa visione del "Progetto di trasformazione transfrontaliera" e il massimo coinvolgimento delle parti sociali al fine di garantire la tutela dell'occupazione e scongiurare la conflittualità, secondo quanto previsto dall' articolo 86-quinquies, lettera j), della direttiva (UE) 2019/2121.»

3.2

[Fazzolari](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#), [Drago](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Malan](#), [Nastri](#), [Petrenga](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

Al comma 1, dopo la lettera r), inserire la seguente:

«r-bis) rendere disponibili le relazioni di cui all'art. 86-*sexies*, comma 6, della direttiva (UE) 2019/2121, almeno otto settimane prima della data dell'assemblea generale di cui all'articolo 86-*nonies*.»

Art. 4

4.1

[Fazzolari](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#), [Drago](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Malan](#), [Nastri](#), [Petrenga](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), alla fine del capoverso, aggiungere le seguenti parole: ", fatto salvo l'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo n. 206 del 2005";

b) alla lettera c), alla fine del capoverso, aggiungere le seguenti parole: ", tenendo in particolare conto del valore delle vendite dei beni o servizi oggetto dell'infrazione e dell'eventualità che, a causa della novità della fattispecie e dell'assenza di precedenti, vi fosse un ragionevole dubbio sulla qualificazione di uno specifico comportamento come violazione della normativa rilevante;"

c) alla lettera d), eliminare la parola: "1" e, dopo le parole: "siano esercitati", aggiungere le seguenti: "nel rispetto dei massimali edittali indicati alla lettera e) del presente comma e previo rafforzamento delle garanzie procedurali in favore del professionista,";

d) sostituire la lettera e) con la seguente: "e) prevedere che il massimo edittale delle sanzioni inflitte a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2934 nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-*quater*, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, sia pari al 4 per cento del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati, in caso di infrazione diffusa o dell'infrazione diffusa avente una dimensione unionale, e all' 1 per cento in caso di fattispecie di esclusivo rilievo nazionale. Nelle fattispecie di cui agli articoli da 33 a 38 del codice del consumo, la previsione di cui al primo periodo si applica con esclusivo riferimento alle infrazioni diffuse o delle infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale e, in ogni caso, nelle sole ipotesi in cui un professionista continui a utilizzare clausole contrattuali che sono state dichiarate vessatorie con una decisione definitiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;"

4.2

[Fazzolari](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#), [Drago](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Malan](#), [Nastri](#), [Petrenga](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), alla fine del capoverso, aggiungere le seguenti parole: "fatto salvo l'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo n. 206 del 2005";

b) alla lettera d), sopprimere le seguenti parole: "anche in relazione alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale, cui si applicano le disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005,";

c) sostituire la lettera e) con la seguente: "e) prevedere che il massimo edittale delle sanzioni inflitte a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2934 nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-*quater*, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, quando queste vengono applicate per sanzionare una infrazione diffusa o una infrazione diffusa di dimensione unionale, sia pari al 4 per cento del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati. Nel caso della direttiva 93/13/CEE, la previsione di cui al primo periodo si applica con esclusivo riferimento alle ipotesi in cui un professionista continui a utilizzare clausole contrattuali che sono state dichiarate vessatorie con una decisione definitiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato"

4.3

[Giammanco](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera c), sostituire le parole:* «nelle materie oggetto della» *con le seguenti:* «per conformarlo a quanto richiesto dalla» *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e precisando che, al momento di decidere di applicare la sanzione e di fissare l'ammontare della stessa, debba tenersi in debito conto anche il valore delle vendite dei beni o servizi oggetto dell'infrazione e l'eventualità che, a causa della novità della fattispecie e dell'assenza di precedenti, vi fosse un ragionevole dubbio sulla qualificazione di uno specifico comportamento come violazione della normativa rilevante»;

b) *alla lettera d), sopprimere le parole:* «anche in relazione alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale, cui si applicano le disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005» *e sostituire le parole:* «del medesimo codice» *con le seguenti:* «del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005»;

c) *alla lettera e), sostituire le parole:* «regolamento (UE) 2017/2934 nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-*quater*, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, sia almeno» *con le seguenti:* «regolamento (UE) 2017/2394 per le violazioni diffuse o diffuse aventi dimensione unionale sia»;

d) *dopo la lettera e), inserire la seguente:* «e-*bis*): prevedere che per le violazioni di cui all'articolo 1 della direttiva (UE) 2019/2161, le sanzioni siano limitate esclusivamente alle ipotesi in cui un professionista continui a utilizzare clausole contrattuali che sono state dichiarate vessatorie con una decisione definitiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato»;

4.4

[Fazzolari](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#), [Drago](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Malan](#), [Nastri](#), [Petrenga](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché di meccanismi di diffida nel caso di violazioni sanabili e prevedendo che, qualora la violazione sia commessa da imprese aventi i parametri di microimpresa, di cui alla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, la sanzione amministrativa sia ridotta a un terzo;"

4.5

[Giammanco](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera d), sopprimere le seguenti parole:* «anche in relazione alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale, cui si applicano le disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005.»;

b) *sostituire la lettera e) con la seguente:* «e) prevedere che il massimo edittale delle sanzioni inflitte a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2934 nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-*quater*, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, quando queste vengono applicate per sanzionare una infrazione diffusa o una infrazione diffusa di dimensione unionale, sia pari al 4 per cento del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati. Nel caso della direttiva 93/13/CEE, la previsione di cui al primo periodo si applica con esclusivo riferimento alle ipotesi in cui un professionista continui a utilizzare clausole contrattuali che sono state dichiarate vessatorie con una decisione definitiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato».

4.6

[De Petris](#)

Al comma 1:

a) *alla lettera d), sopprimere le seguenti parole:* "anche in relazione alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale, cui si applicano le disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005,";

b) *sostituire la lettera e) con la seguente:* "e) prevedere che il massimo edittale delle sanzioni inflitte a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2934 nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-*quater*, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, quando queste vengono applicate per sanzionare una infrazione diffusa o una infrazione diffusa di dimensione unionale, sia pari al 4 per cento del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati. Nel caso della direttiva 93/13/CEE, la previsione di cui al primo periodo si applica con esclusivo riferimento alle ipotesi in cui un professionista continui a utilizzare clausole contrattuali che sono state dichiarate vessatorie con una decisione definitiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato".

4.7

[Giammanco](#)

Al comma 1, alla lettera e), sostituire le parole: «regolamento (UE) 2017/2934 nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-*quater*, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, sia almeno» *con le seguenti:* «regolamento (UE) 2017/2394 per le violazioni diffuse o diffuse aventi dimensione unionale sia»;

4.8

[Nannicini](#)

Al comma 1, lettera e), sopprimere le seguenti parole: ", nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-*quater*, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005,".

4.9

[Bergesio](#), [Candiani](#), [Simone Bossi](#), [Casolati](#)

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: "nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-*quater*, da 33 a 38 e da 45 a 67, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005".

4.10

[Fazzolari](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#), [Drago](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Malan](#), [Nastri](#), [Petrenga](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: "nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-*quater*, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005".

4.11

[Fazzolari](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#), [Drago](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Malan](#), [Nastri](#), [Petrenga](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: "almeno pari", *con le seguenti parole:* "non superiore".

Art. 5

5.1

La Relatrice

All'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le parole:* "per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/1504 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, e";

b) *al comma 1, sopprimere la lettera a).*

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937".

Art. 9

9.1

[Fazzolari](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#), [Drago](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Malan](#), [Nastri](#), [Petrenga](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

Sopprimere l'articolo.

9.2

[Fazzolari](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#), [Drago](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Malan](#), [Nastri](#), [Petrenga](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

Al comma 1, dopo le parole: "interessi finanziari dell'Unione europea", aggiungere le seguenti parole: "in maniera diretta ed esclusiva"

9.3

[Fazzolari](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#), [Drago](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Malan](#), [Nastri](#), [Petrenga](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: "indipendentemente dalla circostanza che detta competenza sia esercitata".

9.4

[Fazzolari](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#), [Drago](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Malan](#), [Nastri](#), [Petrenga](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il Governo è delegato, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a redigere uno specifico elenco delle fattispecie lesive degli interessi finanziari dell'Unione europea.»

Art. 10

10.1

[Taricco](#)

Al comma 1, dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281," inserire le seguenti: "e acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale possono essere comunque emanati,"

10.2

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo la lettera a), inserire la seguente: "a-bis) adeguare i procedimenti amministrativi relativi alla notifica alle autorità competenti dello Stato membro di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/848 delle attività con metodo biologico;"*

2) *alla lettera c), dopo le parole: "alla designazione" inserire le seguenti: "dei laboratori nazionali di riferimento e".*

10.3

[Taricco](#)

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente: «d-bis) coordinare i decreti legislativi di cui al comma 1 con il quadro legislativo vigente in materia.»

Art. 13

13.1

Giammanco

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la lettera b) aggiungere la seguente: «b-bis) garantire una tutela adeguata e proporzionata delle persone coinvolte dalla segnalazione, in conformità a quanto previsto dagli articoli 22 e 23 della direttiva (UE) 2019/1937»;*

b) *sostituire la lettera d) con la seguente: «d) operare gli opportuni adattamenti alle disposizioni vigenti al fine di allineare la normativa nazionale a quella europea, anche in relazione a violazioni di diritto interno che possono arrecare un grave pregiudizio all'interesse pubblico;*

c) *dopo la lettera d) aggiungere la seguente: «d-bis) curare il coordinamento con le disposizioni nazionali vigenti in materia di responsabilità amministrativa degli enti, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, assicurando che, per le relative violazioni, il canale di segnalazione utilizzabile sia esclusivamente quello interno.»*

13.0.1

Casolati, Candiani, Simone Bossi

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE, Euratom) 2020/2092, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione, e del regolamento (UE) 2016/679, regolamento generale sulla protezione dei dati).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi, misure per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione, allo scopo di corrispondere alla correlazione tra rispetto dello Stato di diritto ed esecuzione efficiente del bilancio dell'Unione attraverso il rafforzamento dell'effettività della tutela dei diritti fondamentali.

2. Con la medesima finalità di cui al comma precedente, il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi, disposizioni che diano attuazione ai principi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), attraverso il rafforzamento delle attribuzioni in materia di protezione e promozione dei diritti umani del Garante per la protezione dei dati personali, di cui agli articoli 153 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. Nell'attuazione dei commi 1 e 2, anche al fine di dare seguito alle indicazioni contenute nella relazione della Commissione europea sullo Stato di diritto 2021 in Italia (SWD(2021) 716), il Governo si attiene alle disposizioni del regolamento indicato al comma 1 che richiamano i valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, del rispetto dei diritti umani, e le norme degli atti internazionali che li sanciscono, in particolare l'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea (TUE), così come l'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea (TUE), che recepisce i diritti fondamentali quali stabiliti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

4. Nell'esercizio delle deleghe di cui ai commi 1 e 2 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) attribuire al Garante per la protezione dei dati personali, disciplinato dal codice in materia di

protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, che assume la denominazione di Garante per la protezione dei dati personali e dei diritti umani, di seguito denominato "Garante", il ruolo di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani, ai sensi della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 48/134, del 20 dicembre 1993, con lo scopo di promuovere e tutelare i diritti fondamentali della persona riconosciuti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte;

b) modificare il codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, prevedendo che i componenti del Garante, oltre ad avere comprovata esperienza nel settore della protezione dei dati personali, con particolare riferimento alle discipline giuridiche o dell'informatica, abbiano comprovata competenza ed esperienza pluriennale nel campo della protezione e promozione dei diritti umani;

c) modificare il codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, prevedendo in capo al Garante i seguenti ulteriori compiti in qualità di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani: verificare e promuovere l'effettiva attuazione sul territorio nazionale delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani ratificati dall'Italia; monitorare il rispetto dei diritti umani in Italia, nella prospettiva di prevenire possibili violazioni; vigilare sul rispetto della libertà e della dignità delle persone, in particolare donne e minori, nella società digitale; ricevere e valutare segnalazioni di violazioni o limitazioni dei diritti umani che provengano dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano, ai fini del successivo inoltro all'autorità o agli uffici competenti, con poteri di accertamento, controllo e denuncia; ricevere segnalazioni - ai fini del successivo inoltro all'autorità o agli uffici competenti, con poteri di accertamento, controllo e denuncia - che riguardino l'utilizzo della rete *internet*, in particolare attraverso la diffusione senza consenso di immagini o altro materiale tale da nuocere alla integrità psico-fisica e alla dignità della persona; redigere raccomandazioni e pareri da inviare al Governo e alle Camere su questioni connesse al rispetto dei diritti umani, anche riguardanti la rete *internet*, e formulare proposte in ordine alla firma e alla ratifica degli accordi internazionali in materia; intervenire ai sensi della legge 29 maggio 2017, n. 71, recante disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del *cyberbullismo*, anche con riferimento alla prevenzione e al contrasto del fenomeno del *revenge porn*; collaborare con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR) del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per i diritti umani e con tutte le autorità, le istituzioni e gli organismi pubblici cui, a livello centrale o locale, sono attribuite specifiche competenze in relazione alla tutela dei diritti umani, nonché con gli organismi internazionali preposti alla tutela dei diritti umani, in particolare con quelli delle Nazioni Unite, dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa, e con gli omologhi organismi istituiti da altri Stati nel settore della protezione e promozione dei diritti umani; promuovere la cultura e l'insegnamento dei diritti umani, l'educazione digitale, nonché la diffusione della conoscenza degli strumenti di tutela dei diritti umani, anche attraverso iniziative di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica; realizzare con la società civile un contatto continuo nel campo dei diritti umani attraverso un confronto costante con le organizzazioni non governative, le associazioni, le fondazioni e le realtà del volontariato che nel loro statuto prevedono finalità o scopi attinenti alla protezione dei diritti umani e civili, nonché al contrasto delle discriminazioni, anche con riguardo alla rete *internet*; predisporre e trasmettere al Governo e alle Camere una relazione annuale sulle attività svolte;

d) modificare il codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, prevedendo in capo al Garante, nell'ambito delle sue funzioni di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani, la facoltà di chiedere ad altre pubbliche amministrazioni e a qualsiasi soggetto o ente pubblico di fornire le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali; prevedendo altresì che i destinatari di tali richieste debbano tassativamente rispondere entro trenta giorni; prevedendo inoltre in capo al Garante,

nell'ambito delle funzioni di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani, la facoltà di richiedere ad amministrazioni ed enti pubblici di accedere a banche di dati o ad archivi di loro competenza, fatta eccezione per i dati e le informazioni conservati nel centro di elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e alla banca dati nazionale del DNA di cui alla legge 30 giugno 2009, n. 85;

e) modificare il codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, prevedendo che il Garante, in qualità di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani, nell'ambito delle attribuzioni previste alla lettera d), possa richiedere che vengano mostrati atti, verbali e documenti connessi alle presunte violazioni dei diritti umani e svolgere visite presso le strutture interessate, e che i soggetti destinatari, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e quelli riferibili al segreto istruttorio previsti per legge, trasmettano quanto richiesto entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta;

f) modificare il codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, prevedendo l'ampliamento dell'organico del Garante di 30 unità reclutate attraverso pubblico concorso.

5. Agli oneri derivanti dai compiti del Garante di cui al comma 4, lettera c), nonché dall'aumento dell'organico di cui al comma 4, lettera f), si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 156, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo n. 30 giugno 2003, n. 196, che a tal fine è incrementato di euro 3.500.000 annui a decorrere dall'anno 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 3.500.000 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16

16.1

[Fazzolari](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#), [Drago](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Malan](#), [Nastri](#), [Petrenga](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) prevedere una netta distinzione di ruoli tra il veterinario che prescrive il farmaco e il farmacista che lo dispensa, consentendo al veterinario, al momento della visita, sia nel caso di animali da affezione che da reddito, unicamente la consegna di singole unità posologiche necessarie per l'avvio della terapia;».

16.2

[Taricco](#)

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: "c-bis) prevedere un percorso di sperimentazione per consentire la pubblicità dei medicinali veterinari immunologici soggetti a prescrizione veterinaria rivolta ad allevatori professionisti, così come previsto dall'articolo 120, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2019/6, definendo in modo puntuale i requisiti di formazione e professionalità per definire questi ultimi, e purché la pubblicità richiami esplicitamente gli stessi allevatori professionisti a consultare il veterinario in merito al medicinale veterinario immunologico e per la prescrizione dello stesso".

16.3

[Bergesio](#), [Cantù](#), [Candiani](#), [Simone Bossi](#), [Casolati](#)

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) consentire la pubblicità dei medicinali veterinari immunologici, soggetti a prescrizione

veterinaria, rivolta ad allevatori professionisti, così come previsto dall'articolo 120, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/6, purché la pubblicità inviti esplicitamente gli allevatori professionisti a consultare il veterinario in merito al medicinale veterinario immunologico.»

16.4

[Rizzotti](#), [Caligiuri](#)

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) consentire la pubblicità dei medicinali veterinari immunologici, soggetti a prescrizione veterinaria, rivolta ad allevatori professionisti, così come previsto dall'articolo 120, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/6, purché la pubblicità inviti esplicitamente gli allevatori professionisti a consultare il veterinario in merito al medicinale veterinario immunologico;»

16.5

[Bergesio](#), [Cantù](#), [Candiani](#), [Simone Bossi](#), [Casolati](#)

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) al fine di garantire a livello comunitario l'uniformità dei criteri di scelta degli antibiotici da utilizzare negli animali, adottare i criteri stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2021/1760 della Commissione del 26 maggio 2021 che integra il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio mediante la definizione di criteri per la designazione degli antimicrobici che devono essere riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo.»

16.6

[Rizzotti](#), [Caligiuri](#)

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) al fine di garantire a livello comunitario l'uniformità dei criteri di scelta degli antibiotici da utilizzare negli animali, adottare i criteri stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2021/1760 della Commissione del 26 maggio 2021 che integra il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio mediante la definizione di criteri per la designazione degli antimicrobici che devono essere riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo;»

16.7

[Cantù](#), [Bergesio](#), [Campari](#), [Candiani](#), [Simone Bossi](#), [Casolati](#)

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

«e-bis) prevedere che il medico veterinario, nell'ambito della propria attività, possa consegnare all'allevatore o al proprietario degli animali medicinali veterinari della propria scorta, anche da confezioni multiple in frazioni distribuibili singolarmente, corredate di supporto informativo conforme, allo scopo di attuare la terapia prescritta in modo da garantire la tutela immediata del benessere animale;

e-ter) prevedere che il medico veterinario registri nel sistema digitale VetInfo lo scarico delle confezioni o quantità di medicinali veterinari della propria scorta da lui utilizzate nell'ambito dell'attività zoiatrica ai sensi dell'articolo 85, comma 3, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, o cedute nel caso di medicinali registrati anche per animali destinati alla produzione di alimenti.»

16.8

[Fazzolari](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#), [Drago](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Malan](#), [Nastri](#), [Petrenga](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) confermare la facoltà di cessione dei medicinali veterinari da parte del medico veterinario allo scopo di iniziare la terapia, in modo da garantire la tutela immediata del benessere animale.»

16.9

[Fazzolari](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#), [Drago](#), [Garnero](#)

[Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Malan](#), [Nastri](#), [Petrenga](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) predisporre strumenti adatti a scongiurare la vendita illegale di farmaci veterinari attraverso canali online, anche mediante l'implementazione di misure volte a limitare la possibilità di contraffazione della cosiddetta ricetta veterinaria elettronica di cui all'articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 167».

16.10

[Fazzolari](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#), [Drago](#), [Garnero](#), [Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Malan](#), [Nastri](#), [Petrenga](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) ridefinire le previsioni della materia trattata dall'articolo 84, comma 3, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, disponendo che la consegna dei farmaci da parte del veterinario all'allevatore o al proprietario degli animali, ed in particolare delle confezioni di medicinali veterinari della propria scorta e, nel caso di animali destinati alla produzione di alimenti, solo quelle da lui già utilizzate, deve essere effettuata esclusivamente per la prima somministrazione all'animale, a titolo gratuito e solo in quantità moderata e sufficiente a consentire l'inizio della terapia, in attesa che i predetti soggetti si procurino in farmacia, dietro presentazione della ricetta redatta dal medico veterinario secondo le tipologie previste, le altre confezioni prescritte per il proseguimento della terapia medesima.»

16.11

[Fazzolari](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#), [Drago](#), [Garnero](#), [Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Malan](#), [Nastri](#), [Petrenga](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) ridefinire il sistema di farmaco vigilanza e il relativo sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 84, comma 3, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, al fine di garantire la completa tracciabilità dei farmaci consegnati dal veterinario ai proprietari degli animali, nell'ambito delle attività relative alle attività professionali svolte anche qualora consegnati ai proprietari di animali da compagnia.»

Art. 17

17.1

La Relatrice

Sopprimere il comma 3.

Art. 18

18.1

[Taricco](#)

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: "da collegare con i sistemi informativi dell'Unione europea e delle regioni" aggiungere le seguenti: "con una particolare attenzione agli adempimenti e alle procedure già previste per non creare appesantimenti burocratici non indispensabili alle aziende agricole utilizzatrici"

18.2

[Lorefice](#)

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la lettera g) inserire la seguente:*

"g-bis) apportare ogni opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno al fine di dare

piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2019/1009, con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili, e abrogare espressamente le norme interne che risultino incompatibili con quelle del medesimo regolamento, provvedendo qualora necessario all'introduzione di una normativa organica in materia di fertilizzanti;

b) *alla lettera h) aggiungere in fine le seguenti parole: "*, anche relativamente all'utilizzo dei fanghi di depurazione e di digestati in agricoltura, salvo che il fatto costituisca reato";

c) *alla lettera i), dopo le parole: "dei fertilizzanti", aggiungere le seguenti: "sul ciclo di trattamento dei fanghi di depurazione e dei digestati anaerobici".*

Art. 19

19.1

[Nugnes](#)

Al comma 2, lettera a), aggiungere le seguenti parole:

" , prevedendo tra l'altro:

- 1) l'obbligo del documento di trasporto digitale;
- 2) l'obbligo di busta paga digitale;"

19.2

[Nugnes](#)

Al comma 2, lettera b), aggiungere le seguenti parole:

" , prevedendo in particolare:

- 1) il riconoscimento del servizio universale;
- 2) l'applicazione della tariffa minima di sicurezza quantificata in base ai costi fissi;
- 3) il saldo trasporti alla consegna delle merci;
- 4) il riconoscimento salariale in base alle ore di lavoro;
- 5) il limite di età operativa per gli autisti e il riconoscimento del lavoro usurante;
- 6) la realizzazione dei servizi igienici all'interno dei camion per viaggi in cui sia previsto il pernottamento;
- 7) la realizzazione di un'ampia rete di servizi dedicati agli autotrasportatori per le esigenze di igiene e privacy;
- 8) la realizzazione di una scuola professionale per la formazione degli autisti;"

19.3

[Nugnes](#)

Al comma 2, lettera c), aggiungere le seguenti parole:

" tramite:

- 1) la realizzazione di un portale integrato GNSS europeo, affidato agli enti pubblici preposti al controllo, con la trasformazione del tachigrafo digitale in tassametro digitale per poter quantificare con precisione la tariffa di sicurezza e il salario dei lavoratori;
- 2) l'istituzione presso i Ministeri dei trasporti di ogni Paese della UE di un ente/dipartimento preposto al controllo digitale globale del portale integrato GNSS-UE;
- 3) la sospensione delle sanzioni economiche agli autisti".

19.4

[Giammanco](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Governo è delegato ad adeguare la normativa nazionale al regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, come modificato dal regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, al fine di

prevedere la deroga di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera r), del regolamento (CE) n. 561/2006.».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 19, dopo le parole: «1073/2009,» aggiungere le seguenti: «nonché alle disposizioni del regolamento (CE) n. 561/2006».

Art. 20

20.1

La Relatrice

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 1, allegato A, sopprimere il seguente punto: «6) direttiva (UE) 2020/1151 del Consiglio, del 29 luglio 2020, che modifica la direttiva 92/83/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche;».

20.0.1

[Borghesi](#), [Candura](#), [Candiani](#), [Simone Bossi](#), [Casolati](#)

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Modifiche al D.L. 19 maggio 2016, n. 81, per la piena attuazione della direttiva 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile)

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 10 maggio 2016, n. 81, è aggiunto in fine il seguente comma:

"6. Su richiesta dell'armaiolo interessato, il prefetto rilascia l'autorizzazione a effettuare trasferimenti multipli verso i distributori o i clienti abituali. L'autorizzazione ha la durata di tre anni. Copia dell'autorizzazione accompagna le munizioni ad ogni trasferimento fino a destinazione ed è esibita a ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza. Prima di ogni singolo trasferimento l'armaiolo interessato comunica al prefetto competente le indicazioni previste dall'articolo 12, comma 2, del presente decreto."»

20.0.2

[Candiani](#), [Simone Bossi](#), [Casolati](#), [Faggi](#), [Bergesio](#), [Pianasso](#), [Corti](#), [Arrigoni](#), [Rivolta](#), [Campari](#), [Briziarelli](#), [Cantù](#), [Ferrero](#)

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio);

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche il seguente criterio direttivo specifico:

a) All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

i) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato in violazione manifesta del diritto o con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato e contro il soggetto riconosciuto colpevole per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale. Costituisce dolo il carattere intenzionale della violazione del diritto";

ii) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Salvi i casi previsti dai commi 3 e 3-bis, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può

dar luogo a responsabilità l'attività di valutazione del fatto e delle prove";

iii) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste una violazione manifesta del diritto ai sensi del comma 1, deve essere valutato se il giudice abbia tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano la controversia sottoposta al suo sindacato, con particolare riferimento al grado di chiarezza e di precisione della norma violata, al carattere intenzionale della violazione, alla scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto. In caso di violazione del diritto dell'Unione europea, si deve tener conto se il giudice abbia ignorato la posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea, se non abbia osservato l'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché se abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea".»

20.0.3

[Nannicini](#)

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Delega al Governo per il recepimento della raccomandazione del Consiglio, del 20 settembre 2016, sull'istituzione di comitati nazionali per la produttività (2016/C 349/01))

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, un decreto legislativo per l'attuazione della raccomandazione del Consiglio, del 20 settembre 2016, sull'istituzione di comitati nazionali per la produttività (2016/C 349/01).

2. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della raccomandazione del Consiglio, del 20 settembre 2016, sull'istituzione di comitati nazionali per la produttività (2016/C 349/01), il Governo si attiene, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche alle indicazioni contenute nella relazione della Commissione, del 27 febbraio 2019, sui progressi compiuti in materia di attuazione della raccomandazione del Consiglio, del 20 settembre 2016, sull'istituzione di comitati nazionali per la produttività, e ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) istituire presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) un Comitato per la produttività privo di personalità giuridica, dotato di autonomia funzionale coerentemente con la raccomandazione 2016/C 349/01, per l'analisi e la valutazione della produttività e della competitività del sistema produttivo nazionale e per il monitoraggio degli andamenti, finalizzate alla proposta delle politiche e delle riforme necessarie a livello nazionale nel settore della produttività e della competitività e quelle necessarie ad un maggior coordinamento delle politiche economiche dell'Unione europea;

b) prevedere che al Comitato partecipino rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico, del CNEL, dell'Ufficio parlamentare di bilancio, della Corte dei conti, della Banca d'Italia, dell'Istat, nonché esperti scelti tra persone di riconosciuta indipendenza, comprovata professionalità e qualificata esperienza nelle suddette materie a livello nazionale e internazionale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sentito il Presidente del CNEL, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, sono definite la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato;

c) prevedere che alle sedute del Comitato il Presidente pro-tempore possa invitare, anche su proposta degli altri membri, soggetti terzi ad assistere, a fini consultivi, alle sedute;

d) prevedere che il Comitato possa acquisire le informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni da soggetti pubblici e privati che svolgono attività economiche rilevanti;

e) attribuire al Comitato il potere di effettuare segnalazioni al Parlamento, al Governo, ad altre autorità, enti pubblici e organismi dello Stato aventi a oggetto l'opportunità di adottare misure, anche normative, nonché di esprimere pareri, ove richiesto o di propria iniziativa, sugli schemi di atti normativi rilevanti per i suoi obiettivi;

f) prevedere che il Comitato presenti annualmente al Governo e alle Camere una relazione sulla propria attività.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui ai commi 2 può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, sostituire le parole: «articoli da 2 a 20» con le seguenti: «articoli da 2 a 21».

20.0.4

[Fazzolari](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#), [Drago](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Malan](#), [Nastri](#), [Petrenga](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

« Art. 20-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'interpretazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno, recepita con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, in materia di concessioni demaniali marittime, fluviali e lacuali per finalità turistico ricettive)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento e interpretazione della normativa nazionale alla direttiva 2006/123/CE del Consiglio e del parlamento europeo, recepita con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, nella parte relativa alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricettive, di cui al comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400.

2. Nell'esercizio della delega il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) disporre, attraverso un chiaro indirizzo normativo, l'esclusione definitiva dal campo di applicazione della direttiva 2006/123/CE delle concessioni demaniali marittime, fluviali e lacuali per finalità turistico ricreative, nella misura in cui le stesse sono relative a concessioni di beni e non di servizi, quest'ultimo ambito di riferimento della suddetta direttiva, in coerenza altresì con l'articolo 195 TFUE che, in materia di turismo, prevede che l'Unione europea possa limitarsi soltanto ad una politica di accompagnamento;

b) disporre un trattamento equo e non discriminatorio rispetto ad altri Stati europei come Spagna e Portogallo, che hanno prorogato le concessioni senza alcuna contestazione da parte dell'Unione europea, coerentemente al principio di non discriminazione e parità di trattamento tra gli Stati membri, anche al fine di evitare distorsioni del mercato unico europeo;

c) prevedere ulteriori forme di tutela e garanzia per il comparto balneare, in aggiunta rispetto alla ristretta proroga fino al 31 dicembre 2023 di cui alle sentenze nn. 17 e 18/2021 del Consiglio di Stato, in modo da assicurare la stabilità e lo sviluppo del settore, che non può essere altrimenti garantito a fronte di continue interpretazioni giurisprudenziali o di dottrina che comportano pesanti incertezze agli operatori e agli enti territoriali;

d) assumere ogni iniziativa di competenza volta a riconoscere il legittimo affidamento degli attuali concessionari, che hanno sviluppato la propria attività d'impresa e i propri investimenti contando su certezze normative, anche attraverso l'adozione di atti volti a riformare i parametri di preferenzialità e la disciplina relativa alla devoluzione delle opere non amovibili attualmente previsti

dal Codice della navigazione.»

1.3.2.1.4. 14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 63 (ant.) dell'08/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 63
MARTEDÌ 8 MARZO 2022

Presidenza del Presidente
[STEFANO](#)

Orario: dalle ore 12,30 alle ore 13

*AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ GARANTE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, PASQUALE STANZIONE, INTERVENUTO IN
VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2481 (LEGGE
DI DELEGAZIONE EUROPEA 2021)*

1.3.2.1.5. 14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 289 (pom.) dell'08/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

MARTEDÌ 8 MARZO 2022

289^a Seduta

Presidenza del Presidente

[STEFANO](#)

La seduta inizia alle ore 16,35.

IN SEDE REFERENTE

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° marzo.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, al termine odierno delle ore 13, sono stati presentati ulteriori 28 emendamenti e 3 ordini del giorno, per un totale complessivo di 75 emendamenti e 4 ordini del giorno, tutti pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna. Comunica altresì che la senatrice Casolati ha presentato la riformulazione dell'emendamento 13.0.1.

Con riferimento agli emendamenti della Relatrice, tra cui il nuovo emendamento 14.1, il Presidente fissa il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle ore 11 di giovedì 10 marzo.

La Commissione conviene.

Il [PRESIDENTE](#) informa che, nel corso dell'audizione informale del Presidente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nell'ambito del disegno di legge n. [2481](#) (Legge di delegazione europea 2021), svoltasi in Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in data odierna, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria ([n. COM\(2021\) 759 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 febbraio.

La senatrice [RICCIARDI](#) (*M5S*), relatrice, svolge una relazione integrativa sulla proposta di regolamento in titolo, che stabilisce un quadro giuridico per la digitalizzazione della cooperazione giudiziaria tra le autorità competenti e per l'accesso delle persone fisiche o giuridiche alle procedure giudiziarie, in materia civile, commerciale e penale.

Ricorda, quindi, che l'obiettivo della proposta è quello di migliorare l'efficacia e la rapidità delle procedure della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia, mediante una maggiore digitalizzazione delle comunicazioni tra le autorità competenti, compresi gli organi e le agenzie dell'Unione, e tra queste e le persone fisiche e giuridiche, portando a risparmi di costi e tempi, alla riduzione degli oneri amministrativi e a una migliore resilienza della cooperazione giudiziaria transfrontaliera.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo prevista dall'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritiene l'iniziativa conforme all'interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e proporzionalità. Il Governo, inoltre, ritiene il progetto di particolare urgenza, al fine di poter iniziare quanto prima lo sviluppo degli specifici software da parte della Commissione europea e delle autorità nazionali. A tali fini è prevista l'adozione entro il 2023 del primo atto di esecuzione per stabilire le specifiche tecniche della digitalizzazione degli strumenti giuridici europei, in vista della sua attuazione prevista per gli anni 2024-2025.

Infine, la proposta è attualmente all'esame di otto Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, che non hanno ad oggi sollevato criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

La Relatrice ritiene, pertanto, di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta in esame.

La Commissione prende atto.

Proposta di direttiva del Consiglio relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (rifusione) ([n. COM\(2021\) 732 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#), in assenza del relatore, senatore De Siano, ricorda che le proposte di direttiva COM(2021) 732 e COM(2021) 733 disciplinano, rispettivamente, le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità, alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali, per i circa 17 milioni "cittadini mobili europei", ovvero cittadini di uno Stato membro dell'UE, che risiedono,

lavorano o studiano in un altro Stato membro, in vista delle elezioni del Parlamento europeo del 2024, nonché in ragione dei cambiamenti intervenuti negli enti locali di alcuni Stati membri e del recesso del Regno Unito dall'Unione europea.

Ricorda, in particolare, che le proposte introducono norme volte a migliorare le procedure di identificazione degli elettori e dei candidati, iscritti sia nello Stato membro di origine, sia in quello di residenza, e a facilitando lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e l'accessibilità alle informazioni elettorali.

Come già riferito, sulle proposte sono pervenute le rispettive relazioni del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritengono le proposte conformi all'interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, e in cui si suggerisce di allineare i due termini di recepimento al 31 dicembre 2023, ritenendo eccessivamente ristretto il termine del 31 maggio 2023 previsto per la proposta COM(2021) 732.

Per quanto riguarda l'esame da parte degli altri Parlamenti nazionali dell'Unione, la proposta COM(2021) 731 è presa in considerazione da 12 Camere, mentre la proposta COM(2021) 732 è all'esame da parte di 14 Camere, che non hanno finora sollevato criticità in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà.

Il [PRESIDENTE](#) risponde a una richiesta di chiarimento sull'ambito di applicazione delle proposte, espressa dal senatore [CASTALDI](#) (M5S), e ritiene di poter confermare, a nome del relatore, senatore De Siano, l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta in esame.

La Commissione prende atto.

Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza (rifusione) (n. COM(2021) 733 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#), in assenza del relatore, senatore De Siano, rinvia alla relazione integrativa svolta per la proposta di direttiva COM(2021) 732 e ritiene di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta in esame.

La Commissione prende atto.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/8/CE del Consiglio, le decisioni quadro del Consiglio 2002/465/GAI, 2002/584/GAI, 2003/577/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI, 2008/947/GAI, 2009/829/GAI e 2009/948/GAI e la direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda la digitalizzazione della cooperazione giudiziaria (n. COM(2021) 760 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 febbraio.

Il senatore [CORBETTA](#) (*M5S*), relatore, ricorda che la proposta di direttiva in esame reca disposizioni di mero coordinamento, finalizzate ad assicurare l'allineamento una serie di direttive e decisioni quadro in materia civile e penale, con la nuova disciplina sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale, di cui alla proposta di regolamento COM(2021) 759.

Le direttive e decisioni quadro riguardano le normative europee relative alle controversie transfrontaliere, alle squadre investigative comuni, al mandato d'arresto europeo, ai conflitti di giurisdizione nei procedimenti penali e all'ordine europeo di indagine penale, nonché le normative sul reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie, delle decisioni di confisca, delle sentenze penali, delle decisioni di sospensione condizionale della pena e delle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare.

Il Relatore dà conto della relazione del Governo prevista dall'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, relativa alla proposta in esame, in cui si ritiene l'iniziativa conforme all'interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e proporzionalità. Il Governo, inoltre, ritiene il progetto di particolare urgenza, essendo strettamente collegato alla proposta di regolamento COM(2021) 759 che richiede tempi ravvicinati per lo sviluppo degli specifici software da parte della Commissione europea e delle autorità nazionali, in vista della attuazione della digitalizzazione della cooperazione giudiziaria europea, prevista per gli anni 2024-2025.

Infine, la proposta è attualmente all'esame di otto Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, che non hanno ad oggi sollevato criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Il Relatore ritiene, pertanto, di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta in esame.

La Commissione prende atto.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali (n. COM(2021) 762 definitivo)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° marzo.

Il senatore [NANNICINI](#) (*PD*), relatore, ricorda che la proposta di direttiva in esame si pone come obiettivo quello di garantire che i soggetti che svolgono la loro attività lavorativa mediante piattaforme di lavoro digitali (tra cui i cosiddetti *riders*), possano godere di un adeguato complesso di diritti e prestazioni sociali, al fine di migliorare le loro condizioni di lavoro e di garantire loro un trattamento equo e paritario, prevenendo situazioni di abuso dei contratti atipici.

In particolare, la proposta prevede misure dirette ad assicurare la corretta determinazione della loro posizione contrattuale, la promozione della trasparenza, dell'equità e della responsabilità nella gestione algoritmica della loro attività, e a migliorare la trasparenza del lavoro anche in situazioni transfrontaliere, in quanto il 59 per cento di tutte le persone che lavorano mediante piattaforme digitali nell'UE interagisce con clienti stabiliti in un altro Paese.

La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di quindici Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, che non hanno sollevato criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, salvo il Parlamento svedese.

Il Parlamento svedese ritiene che la proposta non rispetti a sufficienza le diversità dei mercati

del lavoro degli Stati membri e l'autonomia delle parti sociali. Ciò appare chiaramente, secondo il Riksdag nell'articolo 4 della proposta, in cui la presunzione legale del rapporto di lavoro invalida la nozione svedese di lavoratore dipendente. Inoltre, esiste il rischio che la direttiva abbia ripercussioni sia sul sistema fiscale che su quello delle assicurazioni sociali. Secondo il Riksdag, la proposta di direttiva potrebbe avere conseguenze di vasta portata per le società di piattaforme esistenti e per l'intera *gig economy*.

Il Relatore ricorda che, sulla proposta, è pervenuta la relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si afferma la sua conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, all'interesse nazionale. La proposta, secondo il Governo, potrebbe consentire di rafforzare ulteriormente il quadro normativo già vigente sulle tutele previste nell'ordinamento nazionale integrandolo con obblighi di informazione più puntuali a carico dei datori di lavoro e con l'introduzione di strumenti di monitoraggio e controllo, nonché con il coinvolgimento delle parti sociali.

Il Relatore ritiene, pertanto, di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta in esame.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che l'11ª Commissione, che esamina il contenuto di merito della proposta, ha proposto di svolgere, in raccordo con la 14ª Commissione, delle audizioni, con particolare riferimento all'apporto delle parti sociali.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 17.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. [2481](#)

G/2481/1/14

[Gaudiano](#)

Il Senato,

premesso che:

le banche di credito cooperativo svolgono un'importante funzione nell'ambito del sostegno dell'economie locali territoriali e delle specifiche esigenze di micro credito;

il quadro normativo bancario europeo, gli standard regolamentari e di supervisione sono impostati sulla base di criteri dimensionali invece che sulla specificità normativa delle varie tipologie delle aziende di credito, andando a determinare per le banche di credito cooperativo delle regole di vigilanza altamente onerose;

nell'attuale assetto europeo, delineato dalla direttiva 2013/36/UE, le banche di credito cooperativo vengono omologate alle banche e ai gruppi di maggiori dimensioni, che nulla hanno a che vedere con le banche di comunità;

le banche di credito cooperativo non riescono a vedersi riconosciuti i diritti di proporzionalità per un disallineamento della normativa europea del 2013 rispetto alla riforma del settore del 2016;

impegna, quindi, il Governo:

ad attivarsi nelle competenti sedi europee per promuovere una riforma della normativa europea in materia di vigilanza bancaria che possa tenere conto delle specificità delle banche di credito

cooperativo e della loro funzione mutualistica, revisionando i criteri dimensionali nell'ambito del processo di modifica della direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento.

G/2481/2/14

[Cattaneo](#), [Bonino](#), [Binetti](#), [Di Marzio](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021»,

premessi che:

l'Unione europea, con il regolamento (UE) n. 536/2014, ha definito una nuova disciplina, vincolante per gli Stati membri, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano;

tale disciplina trova applicazione a decorrere dal 31 gennaio 2022, fatte salve le norme transitorie che ancora consentono il ricorso alle norme previgenti;

l'adeguamento, da parte dell'ordinamento nazionale, alla nuova disciplina è necessario per lo svolgimento, a regime, di tutte le attività di sperimentazione clinica di medicinali per uso umano nonché per la partecipazione, già nella fase attuale, da parte dei ricercatori e dei centri di ricerca operanti in Italia, a numerosi progetti multicentrici presentati o in corso di presentazione secondo la procedura e i criteri posti dalla nuova normativa;

tale adeguamento è quindi necessario anche per consentire, nell'ambito dei suddetti progetti multicentrici, la fruizione di medicinali sperimentali da parte di pazienti residenti nel territorio nazionale;

la disciplina attualmente vigente in Italia e il relativo assetto organizzativo richiedono un adeguamento al suddetto regolamento (UE) n. 536/2014, con particolare riguardo alla ridefinizione sia dei requisiti d'idoneità dei centri di sperimentazione e dei relativi siti sia delle procedure di autorizzazione sia della struttura e dell'ordinamento dei comitati etici;

tale adeguamento può essere conseguito mediante l'emanazione dei vari provvedimenti attuativi già previsti dalle norme di rango legislativo in materia, e in particolar modo dall'articolo 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, e dal decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 52;

impegna il Governo:

ad adeguare l'ordinamento interno al regolamento (UE) n. 536/2014, ad adottare tempestivamente i decreti ministeriali previsti dall'articolo 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, e dal decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 52, previa acquisizione delle relative intese, ove contemplate, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e ad assicurare che a tale adozione seguano i provvedimenti attuativi che le suddette norme di rango legislativo demandano all'Agenzia Italiana del Farmaco.

G/2481/3/14

[Simone Bossi](#), [Candiani](#), [Casolati](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2481 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019»,

premessi che:

il disegno di legge, dopo i lavori della Camera, risulta composto da 20 articoli, che recano disposizioni di delega per il recepimento di alcune direttive europee, principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega relativa ad altre 5 direttive nonché principi e criteri per l'adeguamento della normativa nazionale ad alcuni regolamenti europei e a una raccomandazione;

considerato che:

la pesca sportiva e dilettantistica coinvolge decine di migliaia di appassionati e associazioni, che hanno un'importanza cruciale sia per l'economia del territorio interessato che per l'ambiente, dato il loro ruolo ecologico nel garantire la pulizia dei fiumi, sensibilizzare le nuove generazioni, effettuare interventi di salvaguardia della fauna ittica, promuovere e valorizzare il patrimonio naturale, turistico, storico culturale, sociale e paesaggistico;

i ripopolamenti e le immissioni delle specie ittiche rappresentano un elemento di fondamentale importanza per la funzionalità del sistema della pesca sportiva e quindi della sopravvivenza del settore della pesca sportiva e professionale è versa in una situazione critica, di consistente impatto economico;

la direttiva Habitat (direttiva 92/43/CEE) lascia agli Stati membri il controllo affinché l'introduzione intenzionale di una specie non autoctona nell'ambiente naturale del proprio territorio sia disciplinata in modo da non arrecare alcun pregiudizio agli habitat naturali, né alla fauna e alla flora selvatiche locali, non prevedendo quindi il divieto di immissione di specie alloctone;

tuttavia l'Italia, a differenza di altri Stati membri, quali Austria e Slovenia, ha recepito la direttiva Habitat in senso restrittivo disponendo il divieto assoluto di immissione delle specie non autoctone;

nello specifico, con il decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, si vietava l'immissione di fauna ittica alloctona; attualmente tale divieto è stato rimosso in forza della modifica intervenuta con il d.P.R. n. 102/2019 "Regolamento recante ulteriori modifiche dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente l'attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";

il nuovo iter procedurale stabilisce che le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti di gestione delle aree protette nazionali, possano richiedere al Ministero della transizione ecologica l'autorizzazione per l'immissione in natura delle specie e delle popolazioni non autoctone;

per effetto del decreto direttoriale MATTM 2 aprile 2020, e soprattutto del correlativo allegato 3 "Contenuti dello studio del rischio per l'immissione di specie o popolazioni non autoctone per motivazioni diverse dal controllo biologico", i criteri per l'ottenimento dell'autorizzazione risultano eccessivamente complessi, finanche ostativi, motivi che hanno portato diverse regioni ad avviare un percorso finalizzato alla richiesta di deroga all'immissione per le specie ittiche di interesse;

l'attuale normativa ha comportato l'interruzione delle immissioni di "specie non autoctone", fermando di fatto l'intero sistema pesca nazionale; un esempio concreto riguarda l'immissione del coregone lavarello (*Coregonus lavaretus*) e della trota fario (*Salmo trutta*), che avviene in modo capillare da oltre un secolo;

con nota direttoriale del 28 febbraio 2022, in ottemperanza del comma 835 della legge di bilancio 2022, legge 30 dicembre 2021, n. 234, è stato istituito presso il Ministero della transizione ecologica, un Nucleo di ricerca e valutazione, al fine di analizzare le condizioni che determinano il divieto di immissione di specie ittiche non autoctone;

considerato inoltre che:

l'iter per l'assunzione delle decisioni in ordine alle richieste di deroga richiede tempi non compatibili con le esigenze di garantire le produzioni e di evitare gravissimi danni ai sistemi di gestione della pesca, risulta necessario definire una norma transitoria atta a consentire di portare legittimamente a termine i cicli produttivi ittici, nelle more della presentazione e del perfezionamento dei procedimenti di deroga,

impegna il Governo:

a valutare la sospensione del divieto di reimmissione per le specie non autoctone già autorizzate in deroga negli ultimi 20 anni, in modo tale da consentire, durante il lavoro del Nucleo di ricerca e valutazione di cui in premessa, una valutazione ed un confronto tra enti coinvolti che porti ad una valutazione meno restrittiva da parte del nostro paese in merito all'applicazione della direttiva Habitat,

consentendo l'immissione in natura di specie o di popolazioni non autoctone, fino al 31 dicembre 2023; in tal modo si evita di pregiudicare la pesca, ricreativa e professionale, in acque interne, e i relativi allevamenti, e quindi scongiurare importanti ricadute negative per l'economia e per tutto l'indotto, con evidenza particolare per le aree interne vocate al turismo alieutico.

G/2481/4/14

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#), [Candiani](#), [Simone Bossi](#), [Casolati](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2481 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019»,

premessi che:

il disegno di legge, dopo i lavori della Camera, risulta composto da 20 articoli, che recano disposizioni di delega per il recepimento di direttive europee, principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega e per l'adeguamento della normativa nazionale ad alcune direttive, regolamenti europei e raccomandazioni;

considerato che:

con il decreto legislativo dell'8 novembre 2021 n. 196, entrato in vigore il 14 gennaio 2022, è stata recepita la direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, la cosiddetta "Direttiva SUP";

sulla base del principio "chi inquina paga", la Direttiva SUP mira a prevenire e ridurre l'impatto sull'ambiente di determinati prodotti in plastica e a promuovere una transizione verso un'economia circolare introducendo un insieme di misure specifiche, compreso un divieto a livello europeo sui prodotti in plastica monouso quando siano disponibili alternative;

il decreto legislativo n.196/2021 intende contribuire al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi della Direttiva SUP in maniera equilibrata al fine di evitare danni all'economia nazionale, particolarmente provata dalla pandemia da Covid 19, dal vertiginoso aumento del costo dell'energia e dalla carenza di materie prime, mantenendo alto il livello di tutela ambientale e consentendo di accompagnare le imprese del settore nel raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità;

nell'ottica di un'economia circolare, le materie plastiche possono avere una seconda e anche una terza vita, nonché costituire un'importante fonte energetica pulita ed economica, aspetti che in un periodo come quello che stiamo vivendo deve essere debitamente tenuto in considerazione;

una riconversione sostenibile, che non impatti in maniera drammatica sui settori produttivi nazionali ed europei già messi duramente alla prova dalle limitazioni dovute alla pandemia, e oggi più che mai dal caro energia e dalla carenza delle materie prime, deve avvenire con meccanismi realistici, che consentano ai comparti coinvolti un adeguamento e una trasformazione equilibrati e gradualmente, per evitare che si creino maggiori oneri per i consumatori, i lavoratori e le aziende;

impegna il Governo a:

intensificare il dialogo con le Istituzioni europee per tutelare l'economia nazionale e lo sviluppo sostenibile delle nostre produzioni, definendo obiettivi realistici e strategici nell'ambito dell'economia circolare per il settore della plastica che punti all'innovazione di processo ed *ecodesign*, alla prevenzione della produzione dei rifiuti, incremento della raccolta e riciclo, e che preveda misure incentivanti e premiali a sostegno della transizione ecologica delle filiere;

di farsi portavoce anche a livello europeo della necessità di tutelare le imprese europee da maggiori oneri e limitazioni che potrebbero minare ulteriormente la stabilità dell'economia europea e la sua competitività con i paesi extra-UE.

Art. 1

1.1

La Relatrice

Al comma 1, allegato A, aggiungere in fine le seguenti direttive:

«11) direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità;

12) direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio;

13) direttiva (UE) 2021/1187 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T);

14) direttiva (UE) 2021/2261 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l'uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).».

1.2

[Fazzolari](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Unitamente agli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2, in ottemperanza alla risoluzione n. 6-00029 in merito agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (legge europea 2018), approvata dal Senato il 5 dicembre 2018, nella parte in cui impegna il Governo "ad adempiere agli obblighi stabiliti dall'articolo 7 della legge n. 234 del 2012 e pertanto a riferire regolarmente, migliorando la qualità, la rilevanza e l'efficacia delle informazioni relative agli atti di indirizzo approvati dalle Camere in merito alla formazione delle politiche e della normativa dell'Unione europea, agevolando ulteriormente la verifica della coerenza dell'azione europea del Governo con gli orientamenti del Parlamento, sia nel testo della Relazione che nelle tabelle allegate", il Governo è tenuto altresì a presentare alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica l'analisi dell'impatto che il recepimento delle norme europee, adottate ai sensi della presente legge, avrà sulle dinamiche economiche, sociali e occupazionali in Italia.»

Art. 3

3.3

[Ginetti](#)

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) tener conto, nel disciplinare il trasferimento della sede sociale all'estero da parte di una società regolata dalla legge italiana senza mutamento della legge regolatrice, di cui alla lettera f), i vincoli legati ad eventuali sussidi ricevuti dallo Stato e dagli enti pubblici italiani per investimenti, livelli occupazionali ed ogni altra attività d'impresa;»

3.1

[Fazzolari](#)

Al comma 1, dopo la lettera r), inserire la seguente:

«r-bis) prevedere la presa visione del "Progetto di trasformazione transfrontaliera" e il massimo coinvolgimento delle parti sociali al fine di garantire la tutela dell'occupazione e scongiurare la conflittualità, secondo quanto previsto dall' articolo 86-quinquies, lettera j), della direttiva (UE) 2019/2121.»

3.2

[Fazzolari](#)

Al comma 1, dopo la lettera r), inserire la seguente:

«r-bis) rendere disponibili le relazioni di cui all'art. 86-*sexies*, comma 6, della direttiva (UE) 2019/2121, almeno otto settimane prima della data dell'assemblea generale di cui all'articolo 86-*nonies*.»

Art. 4

4.1

[Fazzolari](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), alla fine del capoverso, aggiungere le seguenti parole: ", fatto salvo l'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo n. 206 del 2005";

b) alla lettera c), alla fine del capoverso, aggiungere le seguenti parole: ", tenendo in particolare conto del valore delle vendite dei beni o servizi oggetto dell'infrazione e dell'eventualità che, a causa della novità della fattispecie e dell'assenza di precedenti, vi fosse un ragionevole dubbio sulla qualificazione di uno specifico comportamento come violazione della normativa rilevante;"

c) alla lettera d), eliminare la parola: "1" e, dopo le parole: "siano esercitati", aggiungere le seguenti: "nel rispetto dei massimali edittali indicati alla lettera e) del presente comma e previo rafforzamento delle garanzie procedurali in favore del professionista,";

*d) sostituire la lettera e) con la seguente: "e) prevedere che il massimo edittale delle sanzioni inflitte a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2934 nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-*quater*, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, sia pari al 4 per cento del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati, in caso di infrazione diffusa o dell'infrazione diffusa avente una dimensione unionale, e all' 1 per cento in caso di fattispecie di esclusivo rilievo nazionale. Nelle fattispecie di cui agli articoli da 33 a 38 del codice del consumo, la previsione di cui al primo periodo si applica con esclusivo riferimento alle infrazioni diffuse o delle infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale e, in ogni caso, nelle sole ipotesi in cui un professionista continui a utilizzare clausole contrattuali che sono state dichiarate vessatorie con una decisione definitiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;"*

4.2

[Fazzolari](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), alla fine del capoverso, aggiungere le seguenti parole: "fatto salvo l'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo n. 206 del 2005";

b) alla lettera d), sopprimere le seguenti parole: "anche in relazione alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale, cui si applicano le disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005,";

*c) sostituire la lettera e) con la seguente: "e) prevedere che il massimo edittale delle sanzioni inflitte a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2934 nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-*quater*, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, quando queste vengono applicate per sanzionare una infrazione diffusa o una infrazione diffusa di dimensione unionale, sia pari al 4 per cento del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati. Nel caso della direttiva 93/13/CEE, la previsione di cui al primo periodo si applica con esclusivo riferimento alle ipotesi in cui un professionista continui a utilizzare clausole contrattuali che sono state dichiarate vessatorie con una decisione definitiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato"*

4.3

[Giammanco](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera c)*, *sostituire le parole*: «nelle materie oggetto della» *con le seguenti*: «per conformarlo a quanto richiesto dalla» e *aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «e precisando che, al momento di decidere di applicare la sanzione e di fissare l'ammontare della stessa, debba tenersi in debito conto anche il valore delle vendite dei beni o servizi oggetto dell'infrazione e l'eventualità che, a causa della novità della fattispecie e dell'assenza di precedenti, vi fosse un ragionevole dubbio sulla qualificazione di uno specifico comportamento come violazione della normativa rilevante»;

b) *alla lettera d)*, *sopprimere le parole*: «anche in relazione alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale, cui si applicano le disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005» e *sostituire le parole*: «del medesimo codice» *con le seguenti*: «del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005»;

c) *alla lettera e)*, *sostituire le parole*: «regolamento (UE) 2017/2934 nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-*quater*, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, sia almeno» *con le seguenti*: «regolamento (UE) 2017/2394 per le violazioni diffuse o diffuse aventi dimensione unionale sia»;

d) *dopo la lettera e)*, *inserire la seguente*: «*e-bis*): prevedere che per le violazioni di cui all'articolo 1 della direttiva (UE) 2019/2161, le sanzioni siano limitate esclusivamente alle ipotesi in cui un professionista continui a utilizzare clausole contrattuali che sono state dichiarate vessatorie con una decisione definitiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato»;

4.12

[Candiani](#), [Simone Bossi](#), [Casolati](#)

Al comma 1, lettera c), *dopo le parole*: "attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni", *aggiungere le seguenti*: "nonché di meccanismi di diffida nel caso di violazioni sanabili e prevedendo che, qualora la violazione sia commessa da imprese aventi i parametri di microimpresa, di cui alla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, la sanzione amministrativa sia ridotta a un terzo";

4.4

[Fazzolari](#)

Al comma 1, lettera c), *aggiungere, in fine, le seguenti parole*: "nonché di meccanismi di diffida nel caso di violazioni sanabili e prevedendo che, qualora la violazione sia commessa da imprese aventi i parametri di microimpresa, di cui alla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, la sanzione amministrativa sia ridotta a un terzo";

4.13

[Castaldi](#)

Al comma 1, lettera c), *aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «nonché di meccanismi di diffida nel caso di violazioni sanabili e prevedendo che, qualora la violazione sia commessa da imprese aventi i parametri di microimpresa, di cui alla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, la sanzione amministrativa sia ridotta a un terzo»;

4.5

[Giammanco](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera d)*, *sopprimere le seguenti parole*: «anche in relazione alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale, cui si applicano le disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005.»;

b) *sostituire la lettera e) con la seguente*: «e) prevedere che il massimo edittale delle sanzioni inflitte a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2934 nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-*quater*, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, quando queste vengono applicate per sanzionare una infrazione diffusa o una infrazione diffusa di dimensione unionale, sia pari al 4 per

cento del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati. Nel caso della direttiva 93/13/CEE, la previsione di cui al primo periodo si applica con esclusivo riferimento alle ipotesi in cui un professionista continui a utilizzare clausole contrattuali che sono state dichiarate vessatorie con una decisione definitiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato».

4.6

De Petris

Al comma 1:

a) alla lettera d), sopprimere le seguenti parole: "anche in relazione alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale, cui si applicano le disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005,";

*b) sostituire la lettera e) con la seguente: "e) prevedere che il massimo edittale delle sanzioni inflitte a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2934 nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-*quater*, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, quando queste vengono applicate per sanzionare una infrazione diffusa o una infrazione diffusa di dimensione unionale, sia pari al 4 per cento del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati. Nel caso della direttiva 93/13/CEE, la previsione di cui al primo periodo si applica con esclusivo riferimento alle ipotesi in cui un professionista continui a utilizzare clausole contrattuali che sono state dichiarate vessatorie con una decisione definitiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato".*

4.14

Ginetti

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

*"e) prevedere che il massimo edittale delle sanzioni inflitte a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2934 nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-*quater*, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, quando queste vengono applicate per sanzionare una infrazione diffusa o una infrazione diffusa di dimensione unionale, sia pari al 4 per cento del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati. Nel caso della direttiva 93/13/CEE, la previsione di cui al primo periodo si applica con esclusivo riferimento alle ipotesi in cui un professionista continui a utilizzare clausole contrattuali che siano state dichiarate vessatorie con una decisione definitiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato."*

4.7

Giammanco

*Al comma 1, alla lettera e), sostituire le parole: «regolamento (UE) 2017/2934 nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-*quater*, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, sia almeno» con le seguenti: «regolamento (UE) 2017/2394 per le violazioni diffuse o diffuse aventi dimensione unionale sia»;*

4.8

Nannicini

*Al comma 1, lettera e), sopprimere le seguenti parole: ", nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-*quater*, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005,".*

4.9

Bergesio, Candiani, Simone Bossi, Casolati

*Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: "nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-*quater*, da 33 a 38 e da 45 a 67, del codice del consumo, di cui al*

decreto legislativo n. 206 del 2005".

4.10

[Fazzolari](#)

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: "nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-quater, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005".

4.15

[Castaldi](#)

Al comma 1, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-quater, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005,».

4.11

[Fazzolari](#)

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: "almeno pari", con le seguenti parole: "non superiore".

Art. 5

5.1

La Relatrice

All'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le parole: "per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/1504 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, e";*

b) *al comma 1, sopprimere la lettera a).*

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937".

Art. 6

6.1

[Ginetti, Conzatti](#)

Al comma 3, alla lettera e) sostituire le parole: «almeno una volta ogni anno o alla prima occasione utile», con le seguenti: «tramite un'informativa relativa all'avvenuto aggiornamento del piano e che rimandi alla versione aggiornata pubblicata nei siti internet delle banche e degli intermediari finanziari».

6.2

[Ginetti, Conzatti](#)

Al comma 3, alla lettera g), sostituire le parole: «entro trenta giorni e che la modifica si intenda approvata», con le seguenti: «trenta giorni prima che la modifica assuma efficacia ovvero dalla cessazione dell'indice di riferimento. La modifica si intende approvata».

Art. 9

9.1

[Fazzolari](#)

Sopprimere l'articolo.

9.2

[Fazzolari](#)

Al comma 1, dopo le parole: "interessi finanziari dell'Unione europea", aggiungere le seguenti parole: "in maniera diretta ed esclusiva"

9.3

[Fazzolari](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: "indipendentemente dalla circostanza che detta competenza sia esercitata".

9.4

[Fazzolari](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il Governo è delegato, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a redigere uno specifico elenco delle fattispecie lesive degli interessi finanziari dell'Unione europea.»

Art. 10

10.1

[Taricco](#)

Al comma 1, dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281," inserire le seguenti: "e acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale possono essere comunque emanati,"

10.2

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo la lettera a), inserire la seguente: "a-bis) adeguare i procedimenti amministrativi relativi alla notifica alle autorità competenti dello Stato membro di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/848 delle attività con metodo biologico;"*;

2) *alla lettera c), dopo le parole: "alla designazione" inserire le seguenti: "dei laboratori nazionali di riferimento e".*

10.3

[Taricco](#)

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente: «d-bis) coordinare i decreti legislativi di cui al comma 1 con il quadro legislativo vigente in materia.»

10.4

[Briziarelli](#), [Candiani](#), [Simone Bossi](#), [Casolati](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Alla legge 22 aprile 2021, n. 53, articolo 14, che reca principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («?normativa in materia di sanità animale?»), al comma 2, lettera q), le parole: "uno specifico divieto di importazione, conservazione e commercio di", sono sostituite dalle seguenti: "una regolamentazione dell'importazione, della conservazione e del commercio della".».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Delega al Governo per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari e alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale)».

10.0.1

[Briziarelli](#), [Candiani](#), [Simone Bossi](#), [Casolati](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche alla legge 22 aprile 2021, n. 53 - Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020)

1. Alla legge 22 aprile 2021, n. 53, articolo 14, che reca principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale"), al comma 2, lettera *q*), le parole: "uno specifico divieto di importazione, conservazione e commercio di", sono sostituite dalle seguenti: "una regolamentazione dell'importazione, della conservazione e del commercio della".

Art. 11

11.1

[Ginetti, Garavini](#)

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: "attività svolta", inserire le seguenti: "e all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1727,"

11.2

[Ginetti, Garavini](#)

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: "nazionale può", inserire le seguenti: ", ed in che numero," e sostituire le parole: "prevedere che il numero complessivo degli ulteriori aggiunti o assistenti non sia superiore a tre unità, tra le quali, in ogni caso, non può essere nominato più di un aggiunto", con le seguenti: "stabilendo inoltre il regime transitorio per i componenti nazionali, con possibilità di estensione del mandato secondo le previsioni di cui all'articolo 7, paragrafo quinto, del medesimo regolamento."

11.3

[Candiani, Simone Bossi, Casolati](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nel rispetto dei diritti inviolabili della persona, di cui all'articolo 2 della Costituzione, nonché del diritto alla dignità umana, di cui all'articolo 3 della Costituzione e all'articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dei diritti di garanzia e tutela della maternità, di cui all'articolo 31 comma 2 della Costituzione, del divieto di fare del corpo umano fonte di lucro, di cui all'articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, conformemente alla risoluzione del Parlamento europeo, del 17 dicembre 2015, il Governo è delegato a riconoscere come forma di violazione del corpo umano per fini di lucro la pratica della maternità surrogata e ad adottare uno o più decreti legislativi per prevedere specifici interventi finalizzati a contrastare l'organizzazione e la pubblicizzazione di tale pratica.»

Art. 12

12.1

[Ginetti](#)

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere il secondo periodo;*

b) *al primo periodo, dopo le parole: «per la finanza pubblica», inserire le seguenti: «, fermo restando la necessità per le amministrazioni interessate, di procedere ad una riorganizzazione della dotazione organica e degli uffici corresponsabili, al fine di poter adempiere alle nuove funzioni».*

Art. 13

13.1

[Giammanco](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la lettera b) aggiungere la seguente: «b-bis) garantire una tutela adeguata e proporzionata delle persone coinvolte dalla segnalazione, in conformità a quanto previsto dagli articoli*

22 e 23 della direttiva (UE) 2019/1937»;

b) *sostituire la lettera d) con la seguente*: «d) operare gli opportuni adattamenti alle disposizioni vigenti al fine di allineare la normativa nazionale a quella europea, anche in relazione a violazioni di diritto interno che possono arrecare un grave pregiudizio all'interesse pubblico;

c) *dopo la lettera d) aggiungere la seguente*: «d-bis) curare il coordinamento con le disposizioni nazionali vigenti in materia di responsabilità amministrativa degli enti, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, assicurando che, per le relative violazioni, il canale di segnalazione utilizzabile sia esclusivamente quello interno.»

13.0.1 (testo 2)

[Casolati](#), [Candiani](#), [Simone Bossi](#)

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE, Euratom) 2020/2092, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione, e del regolamento (UE) 2016/679, regolamento generale sulla protezione dei dati).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi, misure per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione, allo scopo di corrispondere alla correlazione tra rispetto dello Stato di diritto ed esecuzione efficiente del bilancio dell'Unione attraverso il rafforzamento dell'effettività della tutela dei diritti fondamentali.

2. Con la medesima finalità di cui al comma precedente, il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi, disposizioni che diano attuazione ai principi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), attraverso il rafforzamento delle attribuzioni in materia di protezione e promozione dei diritti umani del Garante per la protezione dei dati personali, di cui agli articoli 153 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. Nell'attuazione dei commi 1 e 2, anche al fine di dare seguito alle indicazioni contenute nella relazione della Commissione europea sullo Stato di diritto 2021 in Italia (SWD(2021) 716), il Governo si attiene alle disposizioni del regolamento indicato al comma 1 che richiamano i valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, del rispetto dei diritti umani, e le norme degli atti internazionali che li sanciscono, in particolare l'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea (TUE), così come l'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea (TUE), che recepisce i diritti fondamentali quali stabiliti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

4. Nell'esercizio delle deleghe di cui ai commi 1 e 2 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) attribuire al Garante per la protezione dei dati personali, disciplinato dal codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, che assume la denominazione di Garante per la protezione dei dati personali e dei diritti umani, di seguito denominato "Garante", tenuto conto della sentenza dell'8 aprile 2014 della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-288/12, il ruolo di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani, ai sensi della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 48/134, del 20 dicembre 1993, con lo scopo di promuovere e tutelare i diritti fondamentali della persona riconosciuti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte;

b) modificare il codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo

30 giugno 2003, n. 196, prevedendo che nel collegio dei componenti del Garante siano presenti competenza ed esperienza nei campi della protezione dei dati personali e della protezione e promozione dei diritti umani;

c) modificare il codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, prevedendo in capo al Garante i seguenti ulteriori compiti in qualità di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani: verificare e promuovere l'effettiva attuazione sul territorio nazionale delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani ratificati dall'Italia; monitorare il rispetto dei diritti umani in Italia, nella prospettiva di prevenire possibili violazioni; vigilare sul rispetto della libertà e della dignità delle persone, in particolare donne e minori, nella società digitale; ricevere e valutare segnalazioni di violazioni o limitazioni dei diritti umani che provengano dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano, ai fini del successivo inoltro all'autorità o agli uffici competenti, con poteri di accertamento, controllo e denuncia; ricevere segnalazioni - ai fini del successivo inoltro all'autorità o agli uffici competenti, con poteri di accertamento, controllo e denuncia - che riguardino l'utilizzo della rete *internet*, in particolare attraverso la diffusione senza consenso di immagini o altro materiale tale da nuocere alla integrità psico-fisica e alla dignità della persona; redigere raccomandazioni e pareri da inviare al Governo e alle Camere su questioni connesse al rispetto dei diritti umani, anche riguardanti la rete *internet*, e formulare proposte in ordine alla firma e alla ratifica degli accordi internazionali in materia; intervenire ai sensi della legge 29 maggio 2017, n. 71, recante disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del *cyberbullismo*, anche con riferimento alla prevenzione e al contrasto del fenomeno del *revenge porn*; collaborare con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR) del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per i diritti umani e con tutte le autorità, le istituzioni e gli organismi pubblici cui, a livello centrale o locale, sono attribuite specifiche competenze in relazione alla tutela dei diritti umani, nonché con gli organismi internazionali preposti alla tutela dei diritti umani, in particolare con quelli delle Nazioni Unite, dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa, e con gli omologhi organismi istituiti da altri Stati nel settore della protezione e promozione dei diritti umani; promuovere la cultura e l'insegnamento dei diritti umani, l'educazione digitale, nonché la diffusione della conoscenza degli strumenti di tutela dei diritti umani, anche attraverso iniziative di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica; realizzare con la società civile un contatto continuo nel campo dei diritti umani attraverso un confronto costante con le organizzazioni non governative, le associazioni, le fondazioni e le realtà del volontariato che nel loro statuto prevedono finalità o scopi attinenti alla protezione dei diritti umani e civili, nonché al contrasto delle discriminazioni, anche con riguardo alla rete *internet*; predisporre e trasmettere al Governo e alle Camere una relazione annuale sulle attività svolte;

d) modificare il codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, prevedendo in capo al Garante, nell'ambito delle sue funzioni di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani, la facoltà di chiedere ad altre pubbliche amministrazioni e a qualsiasi soggetto o ente pubblico di fornire le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali; prevedendo altresì che i destinatari di tali richieste debbano tassativamente rispondere entro trenta giorni; prevedendo inoltre in capo al Garante, nell'ambito delle funzioni di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani, la facoltà di richiedere ad amministrazioni ed enti pubblici di accedere a banche di dati o ad archivi di loro competenza, fatta eccezione per i dati e le informazioni conservati nel centro di elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e alla banca dati nazionale del DNA di cui alla legge 30 giugno 2009, n. 85;

e) modificare il codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, prevedendo che il Garante, in qualità di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani, nell'ambito delle attribuzioni previste alla lettera d), possa

richiedere che vengano mostrati atti, verbali e documenti connessi alle presunte violazioni dei diritti umani e svolgere visite presso le strutture interessate, e che i soggetti destinatari, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e quelli riferibili al segreto istruttorio previsti per legge, trasmettano quanto richiesto entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta;

f) modificare il codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, prevedendo l'ampliamento dell'organico del Garante di 30 unità reclutate attraverso pubblico concorso.

5. Agli oneri derivanti dai compiti del Garante di cui al comma 4, lettera c), nonché dall'aumento dell'organico di cui al comma 4, lettera f), si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 156, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo n. 30 giugno 2003, n. 196, che a tal fine è incrementato di euro 3.500.000 annui a decorrere dall'anno 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 3.500.000 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14

14.1

La Relatrice

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Delega al Governo per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online)

1. Nell'esercizio della delega per il completo adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2021 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'art. 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) individuare le Autorità competenti ad emettere ed esaminare gli ordini di rimozione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (UE) 2021/784, disciplinando il procedimento per l'adozione delle predette misure in modo da prevedere l'immediata informativa del Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e l'acquisizione di elementi informativi e valutativi anche presso il Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124;

b) individuare l'Organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269 e all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 17 aprile 2015, n. 43, quale autorità competente per sorvegliare l'attuazione delle misure di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2021/784, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1 lettera c) del medesimo regolamento, nonché quale struttura di supporto tecnico al punto di contatto designato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento;

c) prevedere, per le violazioni delle disposizioni indicate all'articolo 18 del regolamento (UE) 2021/784, sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime;

d) individuare le Autorità competenti a irrogare le sanzioni di cui alla lettera c) e a vigilare sull'osservanza delle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784, diverse dalle misure di cui alla lettera b);

e) prevedere effettivi strumenti di tutela in favore dei prestatori di servizi di *hosting* e dei

fornitori di contenuti nei casi previsti dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/784;

f) apportare ogni necessaria modifica alle norme in materia di terrorismo già vigenti, e, in particolare, alle disposizioni di cui all'articolo 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 17 aprile 2015, n. 43, al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2021/784, con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili, prevedendo anche l'abrogazione delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel regolamento medesimo".»

Art. 16

16.1

[Fazzolari](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) prevedere una netta distinzione di ruoli tra il veterinario che prescrive il farmaco e il farmacista che lo dispensa, consentendo al veterinario, al momento della visita, sia nel caso di animali da affezione che da reddito, unicamente la consegna di singole unità posologiche necessarie per l'avvio della terapia;».

16.2

[Taricco](#)

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: "c-bis) prevedere un percorso di sperimentazione per consentire la pubblicità dei medicinali veterinari immunologici soggetti a prescrizione veterinaria rivolta ad allevatori professionisti, così come previsto dall'articolo 120, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2019/6, definendo in modo puntuale i requisiti di formazione e professionalità per definire questi ultimi, e purché la pubblicità richiami esplicitamente gli stessi allevatori professionisti a consultare il veterinario in merito al medicinale veterinario immunologico e per la prescrizione dello stesso".

16.3

[Bergesio](#), [Cantù](#), [Candiani](#), [Simone Bossi](#), [Casolati](#)

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) consentire la pubblicità dei medicinali veterinari immunologici, soggetti a prescrizione veterinaria, rivolta ad allevatori professionisti, così come previsto dall'articolo 120, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/6, purché la pubblicità inviti esplicitamente gli allevatori professionisti a consultare il veterinario in merito al medicinale veterinario immunologico.»

16.4

[Rizzotti](#), [Caligiuri](#)

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) consentire la pubblicità dei medicinali veterinari immunologici, soggetti a prescrizione veterinaria, rivolta ad allevatori professionisti, così come previsto dall'articolo 120, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/6, purché la pubblicità inviti esplicitamente gli allevatori professionisti a consultare il veterinario in merito al medicinale veterinario immunologico;»

16.5

[Bergesio](#), [Cantù](#), [Candiani](#), [Simone Bossi](#), [Casolati](#)

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) al fine di garantire a livello comunitario l'uniformità dei criteri di scelta degli antibiotici da utilizzare negli animali, adottare i criteri stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2021/1760 della Commissione del 26 maggio 2021 che integra il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio mediante la definizione di criteri per la designazione degli antimicrobici che devono essere riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo.»

16.6

[Rizzotti](#), [Caligiuri](#)

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) al fine di garantire a livello comunitario l'uniformità dei criteri di scelta degli antibiotici da utilizzare negli animali, adottare i criteri stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2021/1760 della Commissione del 26 maggio 2021 che integra il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio mediante la definizione di criteri per la designazione degli antimicrobici che devono essere riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo;»

16.7

[Cantù](#), [Bergesio](#), [Campari](#), [Candiani](#), [Simone Bossi](#), [Casolati](#)

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

«e-bis) prevedere che il medico veterinario, nell'ambito della propria attività, possa consegnare all'allevatore o al proprietario degli animali medicinali veterinari della propria scorta, anche da confezioni multiple in frazioni distribuibili singolarmente, corredate di supporto informativo conforme, allo scopo di attuare la terapia prescritta in modo da garantire la tutela immediata del benessere animale;

e-ter) prevedere che il medico veterinario registri nel sistema digitale VetInfo lo scarico delle confezioni o quantità di medicinali veterinari della propria scorta da lui utilizzate nell'ambito dell'attività zoiatrica ai sensi dell'articolo 85, comma 3, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, o cedute nel caso di medicinali registrati anche per animali destinati alla produzione di alimenti.»

16.8

[Fazzolari](#)

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) confermare la facoltà di cessione dei medicinali veterinari da parte del medico veterinario allo scopo di iniziare la terapia, in modo da garantire la tutela immediata del benessere animale.»

16.9

[Fazzolari](#)

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) predisporre strumenti adatti a scongiurare la vendita illegale di farmaci veterinari attraverso canali online, anche mediante l'implementazione di misure volte a limitare la possibilità di contraffazione della cosiddetta ricetta veterinaria elettronica di cui all'articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 167».

16.10

[Fazzolari](#)

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) ridefinire le previsioni della materia trattata dall'articolo 84, comma 3, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, disponendo che la consegna dei farmaci da parte del veterinario all'allevatore o al proprietario degli animali, ed in particolare delle confezioni di medicinali veterinari della propria scorta e, nel caso di animali destinati alla produzione di alimenti, solo quelle da lui già utilizzate, deve essere effettuata esclusivamente per la prima somministrazione all'animale, a titolo gratuito e solo in quantità moderata e sufficiente a consentire l'inizio della terapia, in attesa che i predetti soggetti si procurino in farmacia, dietro presentazione della ricetta redatta dal medico veterinario secondo le tipologie previste, le altre confezioni prescritte per il proseguimento della terapia medesima.»

16.11

[Fazzolari](#)

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) ridefinire il sistema di farmaco vigilanza e il relativo sistema sanzionatorio per la

violazione delle disposizioni di cui all'articolo 84, comma 3, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, al fine di garantire la completa tracciabilità dei farmaci consegnati dal veterinario ai proprietari degli animali, nell'ambito delle attività relative alle attività professionali svolte anche qualora consegnati ai proprietari di animali da compagnia.»

16.12

[La Pietra, Fazzolari](#)

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) prevedere un percorso per consentire la pubblicità dei medicinali veterinari immunologici soggetti a prescrizione veterinaria rivolta ad allevatori professionisti, come previsto dall'articolo 120, paragrafo 2 dello stesso Regolamento, definendo in modo puntuale i requisiti di formazione e professionalità di questi ultimi, anche prevedendo apposito requisito formativo presso le Asl territoriali (Servizio veterinario), e nel materiale di comunicazione il richiamo esplicito alla consultazione del veterinario.»

16.13

[La Pietra, Fazzolari](#)

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) adottare interventi volti a favorire l'uniformità dei criteri di scelta degli antibiotici da utilizzare negli animali, così come stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2021/1760 della Commissione del 26 maggio 2021 che integra il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio mediante la definizione di criteri per la designazione degli antimicrobici che devono essere riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo, al fine di poter agevolare un percorso di armonizzazione a livello comunitario.»

Art. 17

17.1

La Relatrice

Sopprimere il comma 3.

Art. 18

18.1

[Taricco](#)

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: "da collegare con i sistemi informativi dell'Unione europea e delle regioni" aggiungere le seguenti: "con una particolare attenzione agli adempimenti e alle procedure già previste per non creare appesantimenti burocratici non indispensabili alle aziende agricole utilizzatrici"

18.3

[Ginetti](#)

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: "dell'Unione europea e delle regioni", aggiungere in fine le seguenti: ", senza ulteriori oneri a carico delle aziende utilizzatrici;"

18.2

[Lorefice](#)

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la lettera g) inserire la seguente:*

"g-bis) apportare ogni opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2019/1009, con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili, e abrogare espressamente le norme interne che risultino incompatibili con quelle del medesimo regolamento, provvedendo qualora necessario all'introduzione di una normativa organica in materia di fertilizzanti;

b) *alla lettera h) aggiungere in fine le seguenti parole: ", anche relativamente all'utilizzo dei*

fanghi di depurazione e di digestati in agricoltura, salvo che il fatto costituisca reato";

c) *alla lettera i), dopo le parole: "dei fertilizzanti", aggiungere le seguenti: "sul ciclo di trattamento dei fanghi di depurazione e dei digestati anaerobici".*

18.4

[La Pietra, Fazzolari](#)

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) evitare la creazione di appesantimenti burocratici non indispensabili alle aziende agricole utilizzatrici.»

Art. 19

19.1

[Nugnes](#)

Al comma 2, lettera a), aggiungere le seguenti parole:

" , prevedendo tra l'altro:

- 1) l'obbligo del documento di trasporto digitale;
- 2) l'obbligo di busta paga digitale;"

19.2

[Nugnes](#)

Al comma 2, lettera b), aggiungere le seguenti parole:

" , prevedendo in particolare:

- 1) il riconoscimento del servizio universale;
- 2) l'applicazione della tariffa minima di sicurezza quantificata in base ai costi fissi;
- 3) il saldo trasporti alla consegna delle merci;
- 4) il riconoscimento salariale in base alle ore di lavoro;
- 5) il limite di età operativa per gli autisti e il riconoscimento del lavoro usurante;
- 6) la realizzazione dei servizi igienici all'interno dei camion per viaggi in cui sia previsto il pernottamento;
- 7) la realizzazione di un'ampia rete di servizi dedicati agli autotrasportatori per le esigenze di igiene e privacy;
- 8) la realizzazione di una scuola professionale per la formazione degli autisti;"

19.3

[Nugnes](#)

Al comma 2, lettera c), aggiungere le seguenti parole:

" tramite:

- 1) la realizzazione di un portale integrato GNSS europeo, affidato agli enti pubblici preposti al controllo, con la trasformazione del tachigrafo digitale in tassametro digitale per poter quantificare con precisione la tariffa di sicurezza e il salario dei lavoratori;
- 2) l'istituzione presso i Ministeri dei trasporti di ogni Paese della UE di un ente/dipartimento preposto al controllo digitale globale del portale integrato GNSS-UE;
- 3) la sospensione delle sanzioni economiche agli autisti".

19.4

[Giammanco](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Governo è delegato ad adeguare la normativa nazionale al regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, come modificato dal regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, al fine di

prevedere la deroga di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera r), del regolamento (CE) n. 561/2006.».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 19, dopo le parole: «1073/2009,» aggiungere le seguenti: «nonché alle disposizioni del regolamento (CE) n. 561/2006».

19.5

[Candiani](#), [Simone Bossi](#), [Casolati](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Prevedere una normativa per l'effettiva attuazione della legge 18 maggio 1968, n. 337, nel rispetto della nuova norma europea EN 13814 in materia di spettacoli viaggianti al fine di:

a) prevedere l'obbligo per le amministrazioni comunali di predisporre un elenco delle aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività e attrezzature dello spettacolo viaggiante, dei parchi di divertimento, delle abitazioni mobili e dei carriaggi, privilegiando l'individuazione di aree attrezzate e localizzate in zone centrali o tradizionalmente rese disponibili per le attività di cui alla legge 337/1968, anche per la predisposizione stabile dei necessari dispositivi di sicurezza. In caso di utilizzo di aree demaniali si applicano le tariffe previste per le occupazioni di suolo pubblico comunale. In caso di mancata individuazione delle aree da parte delle Amministrazioni prevedere l'applicazione dei poteri sostitutivi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;

b) prevedere l'assegnazione di un tecnico di riferimento per la pratica di richiesta occupazione suolo pubblico;

c) prevedere l'obbligo per le Amministrazioni comunali di provvedere alla pubblicazione on-line di queste aree per una rapida e facile individuazione;

d) prevedere la possibilità di modifica o integrazione di tali aree in casi specificamente determinati, attraverso delibera del consiglio comunale;

e) prevedere tempi certi per il rilascio dei permessi per l'occupazione del suolo pubblico;

f) predisporre un regolamento nazionale per gli spettacoli viaggianti, in attesa che ogni comune adempia all'obbligo di adottare il proprio, nel quale siano indicati tutti gli adempimenti a carico degli esercenti l'attività di spettacolo viaggiante.»

Art. 20

20.1

La Relatrice

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 1, allegato A, sopprimere il seguente punto: «6) direttiva (UE) 2020/1151 del Consiglio, del 29 luglio 2020, che modifica la direttiva 92/83/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche;».

20.0.1

[Borghesi](#), [Candura](#), [Candiani](#), [Simone Bossi](#), [Casolati](#)

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«**Art. 20-bis.**

(Modifiche al D.L. 19 maggio 2016, n. 81, per la piena attuazione della direttiva 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile)

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 10 maggio 2016, n. 81, è aggiunto in fine il seguente comma:

"6. Su richiesta dell'armaiolo interessato, il prefetto rilascia l'autorizzazione a effettuare trasferimenti multipli verso i distributori o i clienti abituali. L'autorizzazione ha la durata di tre anni. Copia dell'autorizzazione accompagna le munizioni ad ogni trasferimento fino a destinazione ed è

esibita a ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza. Prima di ogni singolo trasferimento l'armaio interessato comunica al prefetto competente le indicazioni previste dall'articolo 12, comma 2, del presente decreto."»

20.0.2

[Candiani](#), [Simone Bossi](#), [Casolati](#), [Faggi](#), [Bergesio](#), [Pianasso](#), [Corti](#), [Arrigoni](#), [Rivolta](#), [Campari](#), [Briziarelli](#), [Cantù](#), [Ferrero](#)

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio);

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche il seguente criterio direttivo specifico:

a) all'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

i) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato in violazione manifesta del diritto o con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato e contro il soggetto riconosciuto colpevole per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale. Costituisce dolo il carattere intenzionale della violazione del diritto";

ii) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Salvi i casi previsti dai commi 3 e 3-bis, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di valutazione del fatto e delle prove";

iii) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste una violazione manifesta del diritto ai sensi del comma 1, deve essere valutato se il giudice abbia tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano la controversia sottoposta al suo sindacato, con particolare riferimento al grado di chiarezza e di precisione della norma violata, al carattere intenzionale della violazione, alla scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto. In caso di violazione del diritto dell'Unione europea, si deve tener conto se il giudice abbia ignorato la posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea, se non abbia osservato l'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché se abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea".»

20.0.5

[Candiani](#), [Simone Bossi](#), [Casolati](#)

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti criteri direttivi specifici:

a) all'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

i) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato in violazione manifesta del diritto o con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per

diniego di giustizia può agire contro lo Stato e contro il soggetto riconosciuto colpevole per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale. Costituisce dolo il carattere intenzionale della violazione del diritto";

ii) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Salvi i casi previsti dai commi 3 e 3-bis, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di valutazione del fatto e delle prove";

iii) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste una violazione manifesta del diritto ai sensi del comma 1, deve essere valutato se il giudice abbia tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano la controversia sottoposta al suo sindacato, con particolare riferimento al grado di chiarezza e di precisione della norma violata, al carattere intenzionale della violazione, alla scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto. In caso di violazione del diritto dell'Unione europea, si deve tener conto se il giudice abbia ignorato la posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea, se non abbia osservato l'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché se abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea".».

20.0.3

[Nannicini](#)

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Delega al Governo per il recepimento della raccomandazione del Consiglio, del 20 settembre 2016, sull'istituzione di comitati nazionali per la produttività (2016/C 349/01))

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, un decreto legislativo per l'attuazione della raccomandazione del Consiglio, del 20 settembre 2016, sull'istituzione di comitati nazionali per la produttività (2016/C 349/01).

2. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della raccomandazione del Consiglio, del 20 settembre 2016, sull'istituzione di comitati nazionali per la produttività (2016/C 349/01), il Governo si attiene, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche alle indicazioni contenute nella relazione della Commissione, del 27 febbraio 2019, sui progressi compiuti in materia di attuazione della raccomandazione del Consiglio, del 20 settembre 2016, sull'istituzione di comitati nazionali per la produttività, e ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) istituire presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) un Comitato per la produttività privo di personalità giuridica, dotato di autonomia funzionale coerentemente con la raccomandazione 2016/C 349/01, per l'analisi e la valutazione della produttività e della competitività del sistema produttivo nazionale e per il monitoraggio degli andamenti, finalizzate alla proposta delle politiche e delle riforme necessarie a livello nazionale nel settore della produttività e della competitività e quelle necessarie ad un maggior coordinamento delle politiche economiche dell'Unione europea;

b) prevedere che al Comitato partecipino rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico, del CNEL, dell'Ufficio parlamentare di bilancio, della Corte dei conti, della Banca d'Italia, dell'Istat, nonché esperti scelti tra persone di riconosciuta indipendenza, comprovata professionalità e qualificata esperienza nelle suddette materie a livello nazionale e internazionale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sentito il Presidente del CNEL, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, sono definite

la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato;

c) prevedere che alle sedute del Comitato il Presidente pro-tempore possa invitare, anche su proposta degli altri membri, soggetti terzi ad assistere, a fini consultivi, alle sedute;

d) prevedere che il Comitato possa acquisire le informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni da soggetti pubblici e privati che svolgono attività economiche rilevanti;

e) attribuire al Comitato il potere di effettuare segnalazioni al Parlamento, al Governo, ad altre autorità, enti pubblici e organismi dello Stato aventi a oggetto l'opportunità di adottare misure, anche normative, nonché di esprimere pareri, ove richiesto o di propria iniziativa, sugli schemi di atti normativi rilevanti per i suoi obiettivi;

f) prevedere che il Comitato presenti annualmente al Governo e alle Camere una relazione sulla propria attività.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui ai commi 2 può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, sostituire le parole: «articoli da 2 a 20» con le seguenti: «articoli da 2 a 21».

20.0.4

[Fazzolari](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#), [Drago](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Malan](#), [Nastri](#), [Petrenga](#), [Ruspancini](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

« Art. 20-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'interpretazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno, recepita con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, in materia di concessioni demaniali marittime, fluviali e lacuali per finalità turistico ricettive)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento e interpretazione della normativa nazionale alla direttiva 2006/123/CE del Consiglio e del parlamento europeo, recepita con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, nella parte relativa alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricettive, di cui al comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400.

2. Nell'esercizio della delega il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) disporre, attraverso un chiaro indirizzo normativo, l'esclusione definitiva dal campo di applicazione della direttiva 2006/123/CE delle concessioni demaniali marittime, fluviali e lacuali per finalità turistico ricreative, nella misura in cui le stesse sono relative a concessioni di beni e non di servizi, quest'ultimo ambito di riferimento della suddetta direttiva, in coerenza altresì con l'articolo 195 TFUE che, in materia di turismo, prevede che l'Unione europea possa limitarsi soltanto ad una politica di accompagnamento;

b) disporre un trattamento equo e non discriminatorio rispetto ad altri Stati europei come Spagna e Portogallo, che hanno prorogato le concessioni senza alcuna contestazione da parte dell'Unione europea, coerentemente al principio di non discriminazione e parità di trattamento tra gli Stati membri, anche al fine di evitare distorsioni del mercato unico europeo;

c) prevedere ulteriori forme di tutela e garanzia per il comparto balneare, in aggiunta rispetto alla ristretta proroga fino al 31 dicembre 2023 di cui alle sentenze nn. 17 e 18/2021 del Consiglio di Stato, in modo da assicurare la stabilità e lo sviluppo del settore, che non può essere altrimenti garantito a fronte di continue interpretazioni giurisprudenziali o di dottrina che comportano pesanti

incertezze agli operatori e agli enti territoriali;

d) assumere ogni iniziativa di competenza volta a riconoscere il legittimo affidamento degli attuali concessionari, che hanno sviluppato la propria attività d'impresa e i propri investimenti contando su certezze normative, anche attraverso l'adozione di atti volti a riformare i parametri di preferenzialità e la disciplina relativa alla devoluzione delle opere non amovibili attualmente previsti dal Codice della navigazione.»

20.0.6

[Candiani](#), [Simone Bossi](#), [Casolati](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, del 28 gennaio 2020, nella causa C-122/18, per inadempimento della direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali)

1. Al fine di giungere al recepimento della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, del 28 gennaio 2020, nella causa C-122/18, per inadempimento dell'Italia, avendo omesso di assicurare che le sue pubbliche amministrazioni evitino di oltrepassare i termini di 30 o 60 giorni di calendario per il pagamento dei loro debiti commerciali, come prescritto dalla direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, il Governo è delegato ad adottare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un apposito decreto legislativo, conformandosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare che tutte le pubbliche amministrazioni rispettino effettivamente i termini di pagamento stabiliti all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;

b) rafforzare e dettare prescrizioni precise al fine di individuare conseguenze immediate a carico della pubblica amministrazione in caso di mancato rispetto della normativa in tema di tempi massimi di pagamento dei debiti della pubblica amministrazione;

c) determinare sanzioni a carico delle pubbliche amministrazioni, nonché garantire il versamento di interessi di mora e il risarcimento per i costi di recupero sostenuti dai creditori, in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento previsti dalla direttiva 2011/7/UE.»

20.0.7

[Candiani](#), [Simone Bossi](#), [Casolati](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, del 28 gennaio 2020, nella causa C-122/18, per inadempimento della direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali)

1. Al fine di giungere al recepimento della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, del 28 gennaio 2020, nella causa C-122/18, per inadempimento dell'Italia, avendo omesso di assicurare che le sue pubbliche amministrazioni evitino di oltrepassare i termini di 30 o 60 giorni di calendario per il pagamento dei loro debiti commerciali, come prescritto dalla direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un apposito decreto legislativo, conformandosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare che tutte le pubbliche amministrazioni rispettino effettivamente i termini di pagamento stabiliti all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;

b) rafforzare e dettare prescrizioni precise al fine di individuare conseguenze immediate a carico della pubblica amministrazione in caso di mancato rispetto della normativa in tema di tempi massimi di pagamento dei debiti della pubblica amministrazione;

c) determinare sanzioni a carico delle pubbliche amministrazioni, nonché garantire il versamento di interessi di mora e il risarcimento per i costi di recupero sostenuti dai creditori, in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento previsti dalla direttiva 2011/7/UE.»

20.0.8

[Candiani](#), [Simone Bossi](#), [Casolati](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, del 28 gennaio 2020, nella causa C-122/18, per inadempimento della direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali)

1. Al fine di giungere al recepimento della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, del 28 gennaio 2020, nella causa C-122/18, per inadempimento dell'Italia, avendo omesso di assicurare che le sue pubbliche amministrazioni evitino di oltrepassare i termini di 30 o 60 giorni di calendario per il pagamento dei loro debiti commerciali, come prescritto dalla direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, il Governo è delegato ad adottare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un apposito decreto legislativo, conformandosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare che tutte le pubbliche amministrazioni rispettino effettivamente i termini di pagamento stabiliti all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;

b) rafforzare e dettare prescrizioni precise al fine di individuare conseguenze immediate a carico della pubblica amministrazione in caso di mancato rispetto della normativa in tema di tempi massimi di pagamento dei debiti della pubblica amministrazione;

c) determinare sanzioni a carico delle pubbliche amministrazioni, nonché garantire il versamento di interessi di mora e il risarcimento per i costi di recupero sostenuti dai creditori, in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento previsti dalla direttiva 2011/7/UE.»

20.0.9

[Candiani](#), [Simone Bossi](#), [Casolati](#)

Dopo l'articolo, 20 aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Principi e criteri direttivi per la piena attuazione della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali)

1. Al fine di giungere al pieno recepimento della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, il Governo è delegato ad adottare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un apposito decreto legislativo, conformandosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione l'effettivo rispetto dei termini di pagamento, che non deve superare i 30 giorni di calendario, nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 2011/7/UE, articolo 4, paragrafo 3, lettera a);

b) rafforzare e dettare prescrizioni precise al fine di individuare conseguenze immediate a carico della pubblica amministrazione in caso di mancato rispetto della normativa in tema di tempi massimi di pagamento dei debiti della pubblica amministrazione;

c) intervenire fissando sanzioni a carico delle pubbliche amministrazioni in caso di mancato

rispetto dei termini di pagamento previsti dalla direttiva 2011/7/UE, nonché il versamento di interessi di mora e il risarcimento per i costi di recupero sostenuti.»

20.0.10

[Candiani](#), [Simone Bossi](#), [Casolati](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Attuazione della legge 18 maggio 1968, n. 337, nel rispetto della nuova norma europea EN 13814 in materia di spettacoli viaggianti)

1. Prevedere una normativa per l'effettiva attuazione della legge 18 maggio 1968, n. 337, nel rispetto della nuova norma europea EN 13814 in materia di spettacoli viaggianti, al fine di:

a) prevedere l'obbligo per le amministrazioni comunali di predisporre un elenco delle aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività e attrezzature dello spettacolo viaggiante, dei parchi di divertimento, delle abitazioni mobili e dei carriaggi, privilegiando l'individuazione di aree attrezzate e localizzate in zone centrali o tradizionalmente rese disponibili per le attività di cui alla legge 337/1968, anche per la predisposizione stabile dei necessari dispositivi di sicurezza. In caso di utilizzo di aree demaniali si applicano le tariffe previste per le occupazioni di suolo pubblico comunale. In caso di mancata individuazione delle aree da parte delle Amministrazioni prevedere l'applicazione dei poteri sostitutivi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;

b) prevedere l'assegnazione di un tecnico di riferimento per la pratica di richiesta occupazione suolo pubblico;

c) prevedere l'obbligo per le Amministrazioni comunali di provvedere alla pubblicazione on-line di queste aree per una rapida e facile individuazione;

d) prevedere la possibilità di modifica o integrazione di tali aree in casi specificamente determinati, attraverso delibera del consiglio comunale;

e) prevedere tempi certi per il rilascio dei permessi per l'occupazione del suolo pubblico;

f) predisporre un regolamento nazionale per gli spettacoli viaggianti, in attesa che ogni comune adempia all'obbligo di adottare il proprio, nel quale siano indicati tutti gli adempimenti a carico degli esercenti l'attività di spettacolo viaggiante.»

20.0.11

[Candiani](#), [Simone Bossi](#), [Casolati](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza))

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) adeguare gli istituti previsti dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, alle norme della direttiva, assicurando che gli oneri che ricadono sugli operatori economici siano il meno gravosi possibile e commisurati all'obiettivo da conseguire;

b) prevedere la possibilità, esclusivamente per i debitori, di avere accesso a uno o più strumenti di allerta precoce chiari e trasparenti in grado di individuare situazioni che potrebbero comportare la

probabilità di insolvenza e di segnalare al debitore la necessità di agire senza indugio;

c) rivedere il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, al fine di sopprimere le disposizioni che in materia di strumenti di allerta prevedano il superamento dei livelli minimi di regolazione previsti dalla direttiva europea, salvo che il superamento sia giustificato dalla tutela di interessi pubblici sulla base di un'analisi di impatto dei costi e dei benefici attesi;

d) esercitare l'opzione prevista dall'articolo 34, paragrafo 2, della direttiva.

2. Dall'esercizio della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

20.0.12

[Candiani](#), [Simone Bossi](#), [Casolati](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Adeguamento alle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1315/2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti)

1. Al fine di adeguare l'ordinamento interno alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, il Governo attiva ogni iniziativa necessaria alla celere realizzazione della rete ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione e di ogni altro intervento infrastrutturale ricadente sul territorio italiano parte integrante di uno o più assi transeuropei di collegamento.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente, ricorrendo, ove necessario, alle risorse europee allo scopo destinate.».

1.3.2.1.6. 14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 290 (pom.) del 09/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)
MERCOLEDÌ 9 MARZO 2022
290^a Seduta

Presidenza del Presidente
[STEFANO](#)

La seduta inizia alle ore 18.10.

IN SEDE REFERENTE

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la relatrice Masini ha presentato l'emendamento 20.0.13, pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna, e propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti a tale emendamento alle ore 13 di venerdì 11 marzo 2022.
Comunica inoltre che la senatrice Giammanco ha aggiunto la sua firma agli emendamenti 16.4 e 16.6.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021
(Parere alla 10a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 febbraio.

La senatrice [GIAMMANCO](#) (FIBP-UDC), relatrice, illustra uno schema di parere favorevole, con osservazioni, sul testo del disegno di legge in titolo e non ostantivo, con osservazioni, sull'emendamento del Governo 2.0.1000.

Si rileva come il disegno di legge dia concreta attuazione agli impegni assunti nel PNRR (traguardo M1C2-6) e sia il primo di quattro disegni di legge sulla concorrenza, relativamente agli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, il cui impegno pure figura all'interno del PNRR.

Per quanto concerne il testo del disegno di legge, si invita la Commissione di merito a valutare la corrispondenza tra i termini delle deleghe previste dal disegno di legge e i termini degli interventi previsti dal PNRR. Gli articoli 2, 6, 8 e 26 del disegno di legge prevedono, infatti, che l'esercizio delle deleghe avvenga entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge e quindi in tempo utile per la data del 31 dicembre 2022, prevista dal PNRR anche per l'entrata in vigore degli strumenti delegati. Gli articoli 23 e 24, relativi rispettivamente alla revisione dei procedimenti amministrativi in funzione di sostegno alla concorrenza ed alla semplificazione dei controlli sulle attività economiche, prevedono invece un termine di esercizio della delega di 24 mesi, non coerente quindi con la data del 31 dicembre 2022. In riferimento all'articolo 4, sulle concessioni di distribuzione del gas naturale, si condivide la finalità di valorizzare adeguatamente le reti di distribuzione di gas di proprietà degli enti locali al fine di rilanciare gli investimenti nel settore e massimizzare il beneficio per il consumatore finale. Si invita tuttavia la Commissione di merito a valutare l'opportunità di contemplare modalità finalizzate a garantire che la maggiore apertura alla concorrenza del settore avvenga senza ulteriori aumenti a carico dei consumatori finali. Obiettivo di primaria importanza, ancor più in questa fase storica. In riferimento all'articolo 8, sulla revisione della disciplina in materia di trasporto pubblico non di linea, si invita la Commissione di merito a procedere ad un superamento e aggiornamento della normativa vigente di cui alla legge quadro n. 21 del 1992, coerentemente con gli indirizzi espressi dalla sentenza della Corte costituzionale n. 56/2020, in modo da assicurare una maggiore efficienza del sistema di trasporto e il conseguente migliore servizio ai cittadini utenti. In tale contesto, si invita inoltre a tenere conto delle "raccomandazioni" in merito ai servizi taxi e ai servizi NCC fornite agli Stati membri dalla recente Comunicazione della Commissione concernente il trasporto locale di passeggeri su richiesta (taxi e veicoli a noleggio con conducente) ben funzionante e sostenibile (2022/C 62/01), del 2 febbraio scorso.

Al riguardo, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere specifici principi e criteri che consentano la semplificazione delle disposizioni normative, ormai superate dalla giurisprudenza, ispirate al rigido obbligo di rientro in autorimessa e che non permettono di prelevare passeggeri nei viaggi di ritorno al di fuori delle aree coperte dalla licenza o dall'autorizzazione. Ciò anche per limitare l'inquinamento atmosferico e inutili perdite di tempo a scapito di un efficace servizio al cittadino causate da percorsi svolti a vuoto e per incentivare il miglioramento del servizio, anche incoraggiando il «raggruppamento» (pooling) dei passeggeri per ridurre il numero di corse. Ciò nell'ottica della massima integrazione possibile tra i sistemi di trasporto pubblico non di linea nonché per il miglior efficientamento e modernizzazione dei sistemi e dei mezzi di trasporto presenti nella città.

Per quanto concerne l'emendamento del Governo 2.0.1000, si osserva che con esso si recano disposizioni sull'efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e si conferisce al Governo una apposita delega legislativa in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative.

Si fornisce in tal modo una risposta normativa alle due pronunce del novembre 2021 del Consiglio di Stato, in cui è stata ribadita la contrarietà della normativa italiana sulle concessioni demaniali marittime alla normativa europea, ma ne è stata asserita la perdurante vigenza degli effetti sino al 31 dicembre 2023.

La data del 31 dicembre 2023 appare congrua rispetto all'esigenza di evitare il significativo impatto economico e sociale che altrimenti deriverebbe dall'improvvisa decadenza dei rapporti concessori in essere; allo stesso tempo, consente di approvare una normativa che possa riordinare la materia e disciplinare in conformità con l'ordinamento europeo il sistema di rilascio delle concessioni demaniali marittime, così come l'emendamento in esame provvede a delineare.

Con riferimento quindi al suddetto emendamento si osserva che andrebbe specificato - anche ai fini delle necessarie interlocuzioni con la Commissione europea - che le disposizioni in esame mirano a dare soluzione alla procedura di infrazione n. 2020/4118, in materia di concessioni balneari, non citata nel testo né nelle relazioni di accompagnamento.

Si osserva altresì che la soluzione della procedura di infrazione n. 2020/4118, sulle concessioni

demaniali marittime, non è indicata tra i contenuti obbligati del disegno di legge sulla concorrenza 2021, come fissati nel PNR (decisione di esecuzione del Consiglio, del 13 luglio 2021), per cui non dovrebbe pregiudicare l'approvazione di questo disegno di legge, ben potendo essere inclusa in un successivo provvedimento normativo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18.30

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. [2481](#)

Art. 20

20.0.13

La Relatrice

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici.

a) adeguare e coordinare i sistemi informatici nazionali ai sistemi informatici istituiti a livello di UE, al fine di garantire lo scambio di informazioni e di comunicazioni tra le Autorità competenti nazionali e degli Stati membri, in coerenza con il generale assetto ed il riparto delle competenze previste a livello nazionale, attraverso l'istituzione, di un sistema informativo centralizzato, denominato Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque potabili (AnTeA), contenente dati sanitari e ambientali al fine di acquisire informazioni relative al controllo dell'attuazione delle nuove prescrizioni e di garantire un idoneo accesso al pubblico nonché la comunicazione e la condivisione dei dati tra le Autorità pubbliche e tra queste e gli operatori del settore idropotabile;

b) introdurre una normativa in materia di procedimenti volti al rilascio delle certificazioni per l'immissione in commercio di materiali, oggetti e sostanze a contatto con acqua potabile, di organismi di certificazione e di indicazioni in etichettatura;

c) introdurre una normativa volta alla revisione del sistema di vigilanza, sorveglianza della sicurezza dell'acqua potabile e controllo, anche attraverso l'introduzione di obblighi di controllo su sistemi idrici e sulle acque destinate ad edifici prioritari, tra cui ospedali, strutture sanitarie, case di riposo, strutture per l'infanzia, scuole, istituti di istruzione, edifici dotati di strutture ricettive, ristoranti, bar, centri sportivi e commerciali, strutture per il tempo libero, ricreative ed espositive, istituti penitenziari e campeggi;

d) istituire, presso l'Istituto Superiore di Sanità, il Centro di controllo sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, con competenza in materia di approvazione dei Piani di Sicurezza delle Acque (PSA), di rilascio delle certificazioni per l'immissione in commercio dei materiali, oggetti e sostanze a contatto con acqua potabile (MORMM), della gestione del sistema informativo

centralizzato AnTea;

e) prevedere una disciplina volta a consentire e favorire l'accesso all'acqua tra cui obblighi di punti di accesso alle acque per edifici prioritari, aeroporti, stazioni, stabilimenti balneari;

f) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni della direttiva (UE) 2020/2184, attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime.».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, allegato A, dopo il punto 8), inserire il seguente:

8-bis) direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione).»

1.3.2.1.7. 14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 291 (pom.) del 15/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)
MARTEDÌ 15 MARZO 2022
291^a Seduta

Presidenza del Presidente
[STEFANO](#)

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA RICHIESTA DI ADESIONE DELL'UCRAINA ALL'UNIONE EUROPEA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Presidenza del Senato ha trasmesso alla 14^a Commissione e alla 3^a Commissione l'informativa sulla richiesta di adesione dell'Ucraina all'Unione europea, formulata il 28 febbraio 2022 e indirizzata alla Presidenza francese del Consiglio e ai Presidenti delle tre Istituzioni europee.

La domanda di adesione dell'Ucraina è stata oggetto di considerazione nel corso del Vertice informale dell'Unione europea, che si è svolto a Versailles il 10 e 11 marzo scorso. Nella Dichiarazione finale del Vertice, i Capi di Stato e di Governo dell'UE hanno riconosciuto le aspirazioni europee e la scelta europea dell'Ucraina, come affermate nell'Accordo di associazione.

Infine, informa che è pervenuta una lettera cofirmata dai Presidenti della Commissione Affari esteri e dalla Commissione Integrazione europea del Parlamento ucraino, in cui viene espresso il desiderio di instaurare un dialogo costante con le Commissioni Affari esteri, Difesa e Politiche UE del Parlamento italiano.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) ha comunicato che alle scadenze di giovedì e venerdì della scorsa settimana non

sono stati presentati subemendamenti agli emendamenti della Relatrice.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/884 che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI (n. 360)

(Osservazioni alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [RICCIARDI](#) (*M5S*), relatrice, introduce l'esame dell'atto del Governo in titolo, recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/884, che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI sullo scambio di informazioni del casellario giudiziario per estenderlo anche alle informazioni relative ai cittadini di Paesi terzi, tramite il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari ECRIS (*European Criminal Records Information System*), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI sull'istituzione del sistema ECRIS.

Ricorda che il sistema ECRIS, istituito nel 2012, è uno strumento che consente l'interconnessione telematica dei casellari giudiziari e rende effettivo lo scambio di informazioni sulle condanne fra gli Stati membri, elemento fondamentale che si inserisce all'interno dello sforzo europeo volto al raggiungimento di una maggiore cooperazione in ambito giudiziario e all'armonizzazione delle procedure in materia.

Lo schema di decreto legislativo, all'articolo 1, definisce l'oggetto della normativa, mentre l'articolo 2 prevede modifiche al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74, di attuazione della decisione quadro 2009/315/GAI, al fine di incorporare, con le opportune modifiche, le disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 2016 n. 75, di attuazione della decisione quadro 2009/316/GAI, di cui l'articolo 4 prevede l'abrogazione.

In particolare, si aggiungono le definizioni di impronte digitali e di immagine del volto, si accomunano gli apolidi ai cittadini di Paesi terzi, si precisa che le informazioni non possono essere ritrasmesse per fini diversi da un procedimento penale, si disciplina il caso in cui la richiesta di informazioni riguardi un cittadino di un Paese terzo e si disciplinano le procedure di richiesta di informazioni sulle condanne e di risposta.

L'articolo 3 prevede analoghe modifiche al testo unico sul casellario giudiziale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.

L'articolo 4 prevede l'abrogazione di norme assorbite dallo schema di decreto. In particolare, viene abrogato l'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 74 del 2016, relativo ai termini entro cui rispondere alle richieste, trasposto nel nuovo articolo 7 dello stesso decreto, e viene abrogato l'intero decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 75, di attuazione della decisione quadro 2009/316/GAI, abrogata e sostituita dalla direttiva in recepimento.

L'articolo 5 prevede la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 6 fissa al 28 giugno 2022 l'entrata in vigore del decreto legislativo, data che corrisponde al termine fissato dalla direttiva per la sua attuazione da parte degli Stati membri.

La senatrice [GIANNUZZI](#) (*Misto*), pur ritenendo condivisibile il provvedimento, rileva una carenza nelle garanzie sulla *privacy*, soprattutto dei minori coinvolti, derivante dalla maggiore messa in condivisione di dati personali sensibili, senza prevedere le opportune misure correttive di salvaguardia.

La senatrice [RICCIARDI](#) (*M5S*) assicura di approfondire la questione, in vista della presentazione di uno schema di osservazioni.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (n. 362)

(Osservazioni alle Commissioni 8a e 10a riunite. Esame e rinvio)

Il senatore [DE SIANO](#) (*FIBP-UDC*), relatore, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, predisposto in base alla delega conferita al Governo con la legge 22 aprile 2021, n. 53, legge di delegazione europea 2019-2020. Il provvedimento ha l'obiettivo di recepire nell'ordinamento nazionale le disposizioni contenute nella direttiva (UE) 2019/882, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi, in favore delle persone con disabilità, il cui termine per il recepimento negli Stati membri è fissato dalla stessa direttiva al 28 giugno 2022.

Lo scopo della direttiva oggetto del recepimento è quello di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno, attraverso l'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di requisiti di accessibilità, per le persone con disabilità, a prodotti e servizi relativi alla comunicazione elettronica e al commercio *online*, al fine di eliminare gli ostacoli alla libera circolazione di tali prodotti e servizi, derivanti dall'eterogeneità delle normative nazionali sull'accessibilità.

Nel dettaglio, l'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione del decreto in esame, stabilendo, al comma 1, che esso si applica ai prodotti e servizi immessi sul mercato a partire dal 28 giugno 2025. Il comma 2 elenca i prodotti, in cui vi rientrano *smartphone*, computer, terminali *self-service* di pagamento, lettori di libri elettronici. Il comma 3 elenca i servizi, tra cui servizi di comunicazione elettronica, di commercio *online*, di accesso a media audiovisivi e libri elettronici, di prenotazione e pagamento relativi al trasporto passeggeri, servizi di *online banking*.

L'articolo 2 elenca una serie di definizioni che si applicano al decreto in esame, conformemente a quelle contenute nella direttiva (UE) 2019/882.

L'articolo 3 elenca i requisiti di accessibilità, relativi a tutti i prodotti e servizi contemplati, rinviando all'allegato I.

L'articolo 4 prevede che i servizi di trasporto si considerano conformi ai requisiti di accessibilità ove questi rispettino i requisiti previsti dai regolamenti europei vigenti salvo nei casi in cui il decreto in esame preveda ulteriori requisiti cui essi devono conformarsi.

L'articolo 5 afferma il principio di libera circolazione dei prodotti e dei servizi, provenienti da altri Stati membri, che risultano conformi ai requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto in esame.

L'articolo 6 stabilisce una serie di obblighi, per i fabbricanti dei prodotti contemplati dal decreto, relativi ai requisiti di accessibilità, alla documentazione tecnica di conformità nonché alle istruzioni e informazioni da fornire ai consumatori e agli utenti finali. Si prevede anche l'obbligo, per i fabbricanti, di comunicare al MISE e alle autorità di vigilanza degli Stati membri in cui è immesso un proprio prodotto, qualora tale prodotto non è conforme ai requisiti di accessibilità, le misure di correzione o di ritiro dal mercato. Il fabbricante deve tenere un registro dei prodotti non conformi e dei relativi reclami.

Gli articoli 7, 8 e 9 elencano gli obblighi che ricadono rispettivamente sul rappresentante autorizzato, nominato dal fabbricante, sull'importatore e sul distributore.

L'articolo 10 stabilisce che l'importatore o il distributore che immettano sul mercato un prodotto con il proprio nome o marchio, o modifichino un prodotto già immesso sul mercato, siano soggetti agli obblighi che ricadono sul fabbricante contenuti nel decreto in esame.

L'articolo 11 stabilisce che tutti gli operatori economici (fabbricante, rappresentante autorizzato, importatore, distributore) sono tenuti a indicare all'autorità di vigilanza, su richiesta, l'identità degli operatori economici a cui abbiano fornito o da cui abbiano ricevuto un prodotto di cui al decreto in esame.

L'articolo 12 introduce gli obblighi, per i fornitori di servizi, del rispetto dei requisiti di accessibilità, in conformità all'allegato IV, e di comunicazione all'Agenzia Italia digitale dei casi di non conformità e le misure correttive.

L'articolo 13 stabilisce una disciplina di esenzione dai requisiti di accessibilità, qualora il rispetto di tali requisiti richieda una modifica sostanziale del prodotto o servizio, tale da modificarne la natura, o qualora comporti un onere sproporzionato all'operatore interessato. Gli operatori economici che ricevono finanziamenti pubblici al fine di migliorare l'accessibilità non possono invocare l'onere sproporzionato.

L'articolo 14 stabilisce la presunzione di conformità ai requisiti di accessibilità, per i prodotti e servizi che rispettino analoghi requisiti stabiliti da norme armonizzate europee o le specifiche tecniche europee.

L'articolo 15 prevede che la dichiarazione UE di conformità, rilasciata dal fabbricante, attesta che è stata dimostrata la conformità ai requisiti di accessibilità applicabili, mentre l'articolo 16 stabilisce le modalità di apposizione della marcatura CE sui prodotti.

L'articolo 17 indica il Ministero dello sviluppo economico quale Autorità di vigilanza del mercato dei prodotti di cui allo schema di decreto e ne stabilisce la competenza a verificare la sussistenza dell'onere sproporzionato di cui all'articolo 13 e a controllare la conformità ai requisiti di accessibilità applicabili.

L'articolo 18 prevede che qualora il Ministero dello sviluppo economico rilevi il mancato rispetto dei requisiti di accessibilità, questo possa richiedere all'operatore economico interessato l'adozione delle opportune misure correttive in modo da provvedere a soddisfare i requisiti di conformità entro un termine ragionevole e proporzionato. Il MISE può altresì chiedere all'operatore economico interessato il ritiro del prodotto dal mercato entro un termine supplementare ragionevole qualora questo non abbia adottato misure correttive adeguate entro il termine indicato.

L'articolo 19 dà attuazione all'articolo 21 della direttiva, stabilendo che, se dopo l'adozione di una misura di ritiro dal mercato di un prodotto non conforme, questa sia ritenuta ingiustificata dalla Commissione europea e dagli altri Stati membri, il Ministero dello sviluppo economico provvede alla sua revoca. Se un altro Stato membro adotta una misura di ritiro dal mercato e tale misura è ritenuta giustificata, il Ministero dello sviluppo economico adotta le misure necessarie a garantire che il prodotto non conforme sia ritirato dal mercato nazionale e ne informa la Commissione europea. Tale ultima disposizione, di cui al secondo periodo dell'articolo 19 in esame, fa erroneamente riferimento alla "autorità di vigilanza dello Stato membro", ovvero dello Stato, diverso dall'Italia, che ha emesso la misura di ritiro dal mercato, anziché fare riferimento all'autorità di vigilanza italiana, ovvero il Ministero dello sviluppo economico.

L'articolo 20 stabilisce che il Ministero dello sviluppo economico debba fissare un termine entro il quale l'operatore economico deve porre fine alla non conformità contestata e che, in caso di permanenza della non conformità, il MISE debba adottare tutte le misure opportune per limitare la messa a disposizione del prodotto sul mercato.

L'articolo 21 stabilisce la competenza dell'Agenzia per l'Italia digitale a valutare la conformità di un servizio, ai requisiti di accessibilità, e, in caso accerti la non conformità, a richiedere al fornitore del servizio di adottare le misure correttive entro un termine ragionevole e proporzionato. In caso di non ottemperanza, l'Agenzia provvede all'oscuramento del servizio online o dell'applicazione mobile.

L'articolo 22 prevede che i prodotti e servizi disciplinati dallo schema di decreto in esame debbano essere considerati conformi agli analoghi obblighi sull'accessibilità, stabiliti nel codice degli appalti e in altri atti dell'Unione, salvo che questi dispongano diversamente.

L'articolo 23 estende la presunzione di conformità del prodotto o servizio, ai requisiti di accessibilità stabiliti in altri atti dell'Unione, anche al caso di conformità alle norme armonizzate e requisiti tecnici adottati in base alla procedura prevista all'articolo 15, paragrafi 2 e 3, della direttiva. Al riguardo, l'articolo 23 fa erroneamente riferimento all'articolo 14 dello schema di decreto, anziché all'articolo 15 della direttiva.

L'articolo 24 stabilisce le disposizioni sanzionatorie, tenendo conto dell'entità della non conformità, del

numero delle unità di prodotti o servizi non conformi nonché del numero degli utenti colpiti. L'articolo 25 reca norme transitorie in cui si stabilisce che il decreto in esame ha effetto a decorrere dal 28 giugno 2025 e che i contratti di servizi conclusi prima di tale data possono essere mantenuti invariati per non più di ulteriori cinque anni. Inoltre, fino al 28 giugno 2030 i fornitori di servizi possano continuare a prestare i loro servizi utilizzando prodotti che utilizzavano prima di tale data, mentre per i terminali *self-service* la transitorietà è estesa a venti anni dalla loro messa in funzione. L'articolo 26 autorizza l'Agenzia per l'Italia digitale ad assumere con contratto a tempo indeterminato 15 unità di personale non dirigenziale, per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza, composizione delle controversie e gestione dei reclami. Per lo svolgimento delle medesime attività, il MISE è autorizzato a bandire procedure concorsuali e ad assumere con contratto a tempo indeterminato 50 unità di personale non dirigenziale. In ultimo, l'articolo 27 contiene le disposizioni di copertura finanziaria. Il relatore presenta, quindi, un conferente schema di osservazioni favorevoli, con alcuni rilievi relativi a quanto osservato con riferimento agli articoli 19 e 23.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

(1650) FENU ed altri. - Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità

(Parere alla 1a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

La senatrice [CASOLATI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, che prevede la creazione della categoria della "impresa sociale di comunità", attribuendo ad essa il ruolo di promozione dello sviluppo sociale, economico ed umano dei territori in cui opera.

L'impresa sociale di comunità rappresenta un nuovo modo di organizzare la produzione in forma continuativa e professionale di beni e servizi di interesse di una determinata comunità, fondato sulla partecipazione diretta degli abitanti di un determinato luogo, i quali si riconoscono in obiettivi comuni di sviluppo e rigenerazione di uno specifico territorio. L'impresa sociale di comunità svolge, quindi, attività d'impresa finalizzate al contrasto di fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale o urbanistico, a beneficio dei membri della comunità territoriale in cui opera.

Nel dettaglio, si prevedono modifiche al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.112, disciplina in materia di impresa sociale, attraverso cui si stabilisce che siano inserite nel novero delle attività di interesse generale anche le attività svolte da una "impresa sociale di comunità", che operi in uno o più comuni individuati nella Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, o in uno o più comuni rientranti nelle tipologie elencate all'articolo 1, comma 13, della legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147), la cui attività sia finalizzata a contrastare lo spopolamento, il declino economico e il degrado urbanistico e sociale.

Il disegno di legge in esame introduce altresì un elenco dei servizi che le imprese di comunità, per essere considerate tali, devono svolgere nell'interesse generale della comunità e del territorio, tra cui: la riqualificazione, il potenziamento e l'adeguamento dei beni di valore storico o artistico; la realizzazione e gestione di reti a banda larga nelle aree che ne sono prive (aree bianche) o nelle aree nelle quali lo sviluppo della rete a banda larga è previsto nei prossimi tre anni (aree grigie); lo svolgimento di attività finalizzate all'autoproduzione e autoconsumo di energia rinnovabile; e lo svolgimento di attività di produzione e consumo di prodotti agricoli, locali e biologici e di realizzazione di filiere locali di raccolta e riciclo.

Inoltre, si prevede che l'atto costitutivo dell'impresa sociale di comunità debba indicare la delimitazione dell'ambito territoriale di operatività e prevedere che i soci risiedano e operino nel territorio della comunità di riferimento.

Si stabilisce poi che la denominazione o ragione sociale delle imprese che svolgono le attività di interesse generale, di cui al disegno di legge in esame, debba contenere l'indicazione di "impresa sociale di comunità" o "società cooperativa di comunità" e che gli statuti debbano disciplinare: la

nomina da parte degli utenti di almeno un componente dell'organo di amministrazione; il diritto degli utenti di far pervenire domande relative ai temi oggetto dell'assemblea generale; e l'individuazione delle materie sulle quali l'organo amministrativo deve richiedere il parere agli utenti.

Si prevede altresì che le regioni e le province autonome adottino, entro un anno dall'entrata in vigore del disegno di legge, i provvedimenti necessari ad adeguare la propria legislazione in materia di imprese che svolgono un'attività di interesse generale, riconoscendo loro esenzioni o agevolazioni fiscali. Inoltre, si prevede che le imprese costituite ai sensi delle leggi regionali, che operano in aree differenti da quelle elencate nel disegno di legge, debbano adeguare i propri statuti entro un anno dall'entrata in vigore della legge, per assicurare che l'impresa operi a beneficio del territorio in cui ha la sua sede. In caso di mancato adeguamento si sospende l'erogazione delle agevolazioni.

Si prevede poi la modifica dell'articolo 88, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, codice del Terzo settore, attraverso cui si stabilisce che le agevolazioni relative al versamento di tributi previste dall'articolo 88, comma 7 e 8 dello stesso decreto legislativo, siano concesse, oltre che ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo agli aiuti di Stato cosiddetti "*de minimis*", e del regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo agli aiuti "*de minimis*" nel settore agricolo, anche ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 360/2012, relativo agli aiuti "*de minimis*" a imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.

Il disegno di legge in esame introduce altresì una modifica del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, attraverso cui si prevede l'inserimento delle imprese sociali di comunità che esercitano un'attività di interesse generale, nel novero degli enti che possono esercitare la prelazione all'acquisto dei beni immobili confiscati.

Si prevede altresì un incremento della dotazione del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, finalizzato alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali di comunità.

Inoltre, il disegno di legge in esame modifica la legge 8 novembre 1991, n. 381, recante la disciplina delle cooperative sociali, al fine di allargare l'oggetto dell'attività delle stesse anche alle attività del settore delle filiere del commercio equo e solidale. Inoltre si prevede che le regioni possano estendere le categorie di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della stessa n. 381 del 1991, nei confronti delle quali le cooperative sociali svolgono attività di inserimento lavorativo.

In ultimo, si stabilisce che, al fine di provvedere agli oneri finanziari derivanti dal disegno di legge in esame, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si attui la corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.3.2.1.8. 14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 296 (pom.) del 05/04/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

MARTEDÌ 5 APRILE 2022

296^a Seduta

Presidenza del Presidente

STEFANO

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 marzo.

Il PRESIDENTE ricorda che, ai sensi dell'articolo 144-*bis*, comma 4, del Regolamento, sono ammissibili gli emendamenti che rientrano nell'oggetto proprio della legge di delegazione europea, così come definito dall'articolo 30 della legge n. 234 del 2012.

Il Presidente dichiara pertanto inammissibili gli emendamenti 11.3, 19.5, 20.0.1, 20.0.2, 20.0.5, 20.0.10 e 20.0.12.

Comunica, quindi, che la senatrice Cattaneo ha presentato la riformulazione G/2481/2/14 (testo 2) dell'ordine del giorno a sua firma, pubblicata in allegato al resoconto, e che sono pervenute le relazioni di tutte le Commissioni permanenti, nonché i pareri sugli emendamenti della 1a Commissione e, su alcuni emendamenti, della 5a Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/953 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (

n. COM(2022) 50 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/954 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (n. COM(2022) 55 definitivo)

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea e rinvio)

Il senatore [DE SIANO](#) (*FIBP-UDC*), relatore, introduce l'esame congiunto delle proposte di regolamento in titolo, che prorogano di 12 mesi, fino al 30 giugno 2023, il periodo di applicazione del regolamento (UE) 2021/953, che istituisce il quadro europeo dei certificati Covid per i cittadini europei, e del regolamento (UE) 2021/954, che istituisce il quadro europeo dei certificati Covid per i cittadini di Stati terzi residenti stabilmente nel territorio dell'UE. Inoltre, le proposte prevedono alcune modifiche di aggiornamento, finalizzate a facilitare l'esercizio del diritto di libera circolazione dei soggetti residenti nei Paesi UE all'interno degli stessi.

La proroga del sistema dei certificati e il loro aggiornamento si rendono necessari in considerazione degli sviluppi epidemici e di monitoraggio e gestione della diffusione del virus. In tal senso, una volta raggiunto il picco dei casi di Omicron, un'alta percentuale della popolazione dovrebbe godere, almeno per un certo lasso di tempo, della protezione dal coronavirus grazie alla vaccinazione o a una precedente infezione. Non è tuttavia possibile prevedere l'impatto di un eventuale aumento delle infezioni nel secondo semestre del 2022, così come non si può escludere la possibilità di un peggioramento della situazione pandemica a causa della comparsa di nuove varianti di SARS-CoV-2 che destino preoccupazione.

Si ricorda che il regolamento (UE) 2021/953 ha posto una normativa transitoria - valida, secondo la versione attualmente vigente, per il periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 - recante un quadro unitario, a livello di Unione europea, per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione al Covid-19 (certificato Covid digitale dell'UE). Il connesso regolamento (UE) 2021/954 estende l'applicazione del quadro suddetto con riferimento alle ipotesi di circolazione, ai sensi della disciplina relativa allo "spazio Schengen", in uno Stato membro dell'Unione europea - oppure in Islanda, Liechtenstein, Norvegia o Svizzera, in quanto Stati aderenti allo "spazio Schengen" - di cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti in altri Stati membri dell'Unione europea (ovvero negli altri 4 Stati summenzionati).

I certificati rilasciati in base alla disciplina europea in oggetto hanno validità per tutti gli Stati membri. Tuttavia, essi sono vincolanti ai soli fini degli spostamenti tra diversi Stati, mentre la definizione dei possibili effetti giuridici della suddetta validità è, in linea di massima, rimessa alla normativa del singolo Stato. A quest'ultimo compete altresì, di conseguenza e nei medesimi termini, la definizione dei possibili effetti giuridici del possesso di certificati omologhi emessi da Stati terzi e riconosciuti come equivalenti (anche sotto il profilo dell'interoperabilità) in base ad atti di esecuzione della Commissione europea.

Riguardo alle fattispecie oggetto di certificazione, la disciplina quadro in esame contempla tre categorie: il certificato di vaccinazione contro il Covid-19, il certificato di un test relativo alla malattia suddetta (certificato indicante il risultato negativo, la data e l'orario di un test molecolare di amplificazione dell'acido nucleico o di un test antigenico rapido) e il certificato di guarigione (comprovante che il titolare risulti guarito da un'infezione da SARS-CoV-2). Il certificato è rilasciato dallo Stato membro, indipendentemente dalla nazionalità del soggetto.

Riguardo alla durata della validità dei certificati, i certificati generati in base ad un ciclo primario di vaccinazione (ivi comprese le ipotesi di assunzione di un prodotto vaccinale monodose o di esecuzione, dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2, di "un ciclo primario monodose di un vaccino a due dosi") è pari a 270 giorni (9 mesi), mentre per i certificati relativi alla dose di richiamo non sussiste alcun termine finale (nell'ambito dell'orizzonte temporale della disciplina europea in

oggetto). La durata della validità dei certificati generati in base a guarigione è, invece, pari a 180 giorni (6 mesi) dalla data del primo risultato positivo del test.

Il regolamento (UE) 2021/953 precisa che il certificato non è una preconditione per esercitare il diritto alla libera circolazione e non deve essere considerato un documento di viaggio. Per le eventuali restrizioni (che prevedano, per esempio, la quarantena o l'esecuzione di un test) adottate dagli Stati membri e valide anche per gli ingressi di soggetti in possesso di uno dei certificati in esame, si prevede che lo Stato membro informi di tali misure la Commissione europea e gli altri Stati membri almeno 48 ore, se possibile, prima dell'entrata in vigore delle medesime e che, come regola generale, esso renda pubblicamente disponibili le informazioni sulle stesse misure almeno 24 ore prima della suddetta entrata in vigore.

In merito ai prodotti vaccinali, le norme europee prevedono che gli Stati debbano accettare i certificati di vaccinazione rilasciati dagli altri Stati membri a persone a cui sia stato somministrato un vaccino autorizzato dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA). Viene invece rimessa ad ogni Stato la scelta sull'eventuale accettazione dei certificati - rilasciati dagli altri Stati membri - relativi a vaccinazioni effettuate con altri prodotti, rientranti tra quelli somministrati legittimamente (in base alle norme europee) in uno Stato membro oppure tra quelli inseriti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nell'elenco per l'uso di emergenza.

La proposta COM(2022) 50 in esame, anzitutto, proroga di 12 mesi del periodo di applicazione del quadro europeo sul certificato Covid dell'UE. Pertanto la nuova durata di applicazione della normativa è dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2023.

La proposta prevede, inoltre, alcune modifiche di aggiornamento al regolamento (UE) 2021/953, con cui si ampliano i test SARS-CoV-2, per includervi, accanto ai test antigenici rapidi, anche i saggi antigenici eseguiti in un ambiente di laboratorio, basati sull'individuazione di proteine virali (antigeni). In particolare viene modificata la definizione di test antigenico rapido e si rimanda a una specifica lista di test antigenici, definita dal Comitato per la sicurezza sanitaria HSC (*Health Security Committee*), ai fini del rilascio dei certificati di test.

Si prevede un chiarimento esplicito riguardante l'obbligo di menzionare, nei certificati di vaccinazione, il numero delle dosi somministrate al titolare, indipendentemente dallo Stato membro in cui è avvenuta la somministrazione, per garantire che tali certificati riportino esattamente il numero complessivo delle dosi realmente somministrate.

Si chiarisce, inoltre, la possibilità di rilasciare un certificato Covid digitale dell'UE anche a coloro che partecipano a sperimentazioni cliniche per vaccini anti Covid-19 e la possibilità, per altri Stati membri, di accettare tali certificati al fine di non applicare restrizioni alla libera circolazione.

La proposta COM(2022) 55 si limita a stabilire la medesima proroga di 12 mesi, fino al 30 giugno 2023, prevista dalla proposta COM(2022) 54, per quanto riguarda la normativa europea sul certificato Covid dell'UE applicabile ai cittadini di Stati terzi residenti stabilmente nel territorio dell'UE.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, si osserva che la base giuridica delle due proposte è individuata nell'articolo 21, paragrafo 2, e nell'articolo 77, paragrafo 2, lettera c), del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria, per adottare disposizioni intese a facilitare l'esercizio del diritto alla libera circolazione e di soggiorno nel territorio degli Stati membri, e per stabilire le condizioni alle quali i cittadini dei Paesi terzi possono circolare liberamente nell'Unione.

Il principio di sussidiarietà appare rispettato da entrambe le proposte, in quanto l'obiettivo della proroga del quadro normativo che ha istituito i certificati Covid digitali dell'UE, interoperabili tra gli Stati membri e relativi alle condizioni del titolare in termini di vaccinazione, Covid test e guarigione dalla malattia, può essere raggiunto solo mediante un intervento a livello di Unione, in quanto l'adozione di sistemi diversi da parte dei singoli Stati membri comprometterebbe l'interoperabilità, la sicurezza e la verificabilità dei certificati emessi.

Anche il principio di proporzionalità appare rispettato, poiché le proposte si limitano a prorogare di 12 mesi il quadro normativo vigente, fino al 30 giugno 2022, nonché a prevedere alcuni

aggiornamenti normativi volti a migliorare le condizioni per l'esercizio del diritto di libera circolazione, dei soggetti residenti nei Paesi UE, all'interno degli stessi.

Le proposte sono attualmente all'esame di 12 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, che non hanno finora sollevato criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Sulle proposte sono, inoltre, pervenute le relazioni del Governo, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritengono le proposte conformi all'interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e proporzionalità. Le proposte sono, inoltre, ritenute di particolare urgenza, per avere la base giuridica necessaria per poter poi mettere in atto quanto previsto, per tempo, in vista del periodo di estensione che inizia il 1° luglio 2022.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

IN SEDE CONSULTIVA

(2564) Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina

(Parere alle Commissioni 6a e 10a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 31 marzo.

Il presidente **STEFANO** (PD), relatore, presenta uno schema di parere non ostativo sul disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.

Ricorda che il provvedimento reca misure di contenimento dei prezzi di gasolio e benzina, di sostegno alle imprese per l'acquisto dell'elettricità e del gas naturale, di sostegno alle imprese colpite dall'aumento dei prezzi energetici, di rafforzamento della sicurezza nazionale (*golden power*) e della cybersicurezza, e di potenziamento della capacità di accoglienza in seguito alla crisi ucraina.

Per quanto riguarda il contesto delle misure adottate dall'Unione europea per far fronte alle conseguenze economiche della crisi ucraina, ricorda la comunicazione della Commissione europea, del 13 ottobre 2021, sul contenimento degli effetti dell'aumento dei prezzi dell'energia, che include una serie di strumenti (il *toolbox*) che gli Stati membri possono utilizzare, tra cui misure di sostegno d'emergenza al reddito per le famiglie, specifici aiuti di Stato alle imprese e sgravi fiscali mirati.

Ricorda, inoltre, la comunicazione della Commissione europea, dell'8 marzo 2022, "REPowerEU: azione europea comune per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili" (COM(2022) 108), recante un nuovo piano per rispondere all'aumento dei prezzi dell'energia, a ricostituire le scorte di gas per il prossimo inverno e a ridurre di due terzi la domanda dell'UE di gas russo entro la fine dell'anno.

Più di recente, il 23 marzo 2022, la Commissione europea ha adottato la comunicazione "Sicurezza dell'approvvigionamento e prezzi dell'energia accessibili: opzioni per misure immediate e in vista del prossimo inverno", accompagnata, il medesimo giorno, con l'adozione della proposta di regolamento COM(2022) 135, sullo stoccaggio del gas e sulla sicurezza dell'approvvigionamento, e del "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" (2022/C 131 I/01).

Sempre sulle conseguenze economiche della crisi ucraina, ricorda le Conclusioni del Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2022, in cui i *leader* hanno invitato la Commissione e gli Stati membri a utilizzare al meglio il pacchetto di misure in materia di prezzi dell'energia e il quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato, per fornire aiuto ai cittadini e alle imprese.

Infine, sul fronte delle misure umanitarie di accoglienza dei profughi ucraini, ricorda l'adozione, il 4 marzo 2022, della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE (direttiva sulla protezione temporanea) e che ha come effetto l'introduzione di una

protezione temporanea.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N. [2481](#)

G/2481/2/14 (testo 2)

[Cattaneo](#), [Bonino](#), [Binetti](#), [Di Marzio](#), [Rizzotti](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021»,

premessi che:

l'Unione europea, con il regolamento (UE) n. 536/2014, ha definito una nuova disciplina, vincolante per gli Stati membri, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano;

tale disciplina trova applicazione a decorrere dal 31 gennaio 2022, fatte salve le norme transitorie che ancora consentono il ricorso alle norme previgenti;

l'adeguamento, da parte dell'ordinamento nazionale, alla nuova disciplina è necessario per lo svolgimento, a regime, di tutte le attività di sperimentazione clinica di medicinali per uso umano nonché per la partecipazione, già nella fase attuale, da parte dei ricercatori e dei centri di ricerca operanti in Italia, a numerosi progetti multicentrici presentati o in corso di presentazione secondo la procedura e i criteri posti dalla nuova normativa;

tale adeguamento è quindi necessario anche per consentire, nell'ambito dei suddetti progetti multicentrici, la fruizione di medicinali sperimentali da parte di pazienti residenti nel territorio nazionale;

la disciplina attualmente vigente in Italia e il relativo assetto organizzativo richiedono un adeguamento al suddetto regolamento (UE) n. 536/2014, con particolare riguardo alla ridefinizione sia dei requisiti d'idoneità dei centri di sperimentazione e dei relativi siti sia delle procedure di autorizzazione sia della struttura e dell'ordinamento dei comitati etici;

tale adeguamento può essere conseguito mediante il completamento del processo di adozione dei vari provvedimenti attuativi già previsti dalle norme di rango legislativo in materia, e in particolar modo dall'articolo 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, e dal decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 52;

impegna il Governo:

ad adeguare l'ordinamento interno al regolamento (UE) n. 536/2014, a completare il processo di adozione dei decreti ministeriali previsti dall'articolo 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, e dal decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 52, previa acquisizione delle relative intese, ove contemplate, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e ad assicurare che a tale adozione seguano i provvedimenti attuativi che le suddette norme di rango legislativo demandano all'Agenzia Italiana del Farmaco.

1.3.2.1.9. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 299 (pom.) del 20/04/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MERCOLEDÌ 20 APRILE 2022
299ª Seduta

Presidenza del Presidente
[STEFANO](#)

La seduta inizia alle ore 13,15.

IN SEDE REFERENTE

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la senatrice Casolati ha trasformato l'emendamento 13.0.1 (testo 2) nell'ordine del giorno G/2481/5/14, mentre la senatrice Ginetti ha trasformato l'emendamento 3.3 nell'ordine del giorno G/2481/6/14. La senatrice Ginetti ha, inoltre, presentato le riformulazioni 4.14 (testo 2) e 18.3 (testo 2), il senatore Taricco le riformulazioni 16.2 (testo 2) e 18.1 (testo 2), la senatrice Giammanco la riformulazione 4.7 (testo 2), il senatore Durwalder la riformulazione 10.2 (testo 2), la senatrice Cantù la riformulazione 16.7 (testo 2) e il senatore La Pietra la riformulazione 16.12 (testo 2). Comunica altresì che la relatrice Masini ha presentato la riformulazione 14.0.1 (testo 2), recependo una condizione espressa dalla commissione Bilancio.

Con riguardo ai citati emendamenti 4.7 (testo 2) e 4.14 (testo 2), il Presidente precisa che questi sono formulati in modo identico agli emendamenti 4.8, 4.9, 4.10 e 4.15. Analogamente, i citati emendamenti 16.2 (testo 2) e 16.12 (testo 2) sono formulati in modo identico agli emendamenti 16.3 e 16.4, e le riformulazioni 18.1 (testo 2) e 18.3 (testo 2) in modo identico all'emendamento 18.4.

Tutte le riformulazioni sono pubblicate in allegato al resoconto.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2588) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 10a e 13a riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **STEFANO** (PD), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.

Il provvedimento in esame, già approvato dalla Camera dei deputati, è composto di 66 articoli (43 originari e 23 aggiunti dalla Camera), suddivisi in 5 titoli, più due allegati. Esso reca principalmente misure finalizzate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, al fine di contenere l'impatto su famiglie e imprese, nonché per favorire la transizione verde e rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti di gas.

Il titolo I comprende una serie di misure volte a fronteggiare l'aumento dei prezzi delle materie prime energetiche, che hanno determinato un aumento dei costi delle bollette elettriche e del gas. Esso si divide in due capi, di cui il primo è dedicato alle misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale e il secondo ad alcune misure strutturali in materia energetica, che rispondono a una logica di medio-lungo periodo, volta a prevenire che altre crisi analoghe a quella attuale possano avere gli stessi effetti sulle famiglie e sul sistema produttivo nazionale, puntando in modo particolare a incrementare la produzione nazionale di energia.

Il titolo II riguarda le politiche industriali e, in particolar modo, la riconversione e la ricerca nel settore dell'*automotive*, con un fondo di 700 milioni di euro per l'anno 2022 e di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, e nei settori aerospaziale e delle tecnologie innovative. Inoltre, esso prevede un incremento di 150 milioni di euro per il 2022 del Fondo per l'adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione nei contratti pubblici.

Il titolo III concentra l'attenzione sull'ambito locale e, quindi, sulle Regioni e gli enti territoriali. Esso prevede il rifinanziamento, per 400 milioni di euro, del fondo per il contributo statale alle spese sanitarie collegate all'emergenza sostenute dalle Regioni, e un contributo straordinario di 250 milioni di euro agli enti locali, per garantire la continuità dei servizi erogati. È inoltre previsto lo stanziamento di 905 milioni di euro per il periodo 2022-2026, finalizzato a rafforzare gli interventi di rigenerazione urbana confluiti nella Missione 5 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale.

Il titolo IV presenta "altre misure urgenti", tra cui la riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili o con destinazione agricola e delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, nonché lo stanziamento di 200 milioni di euro, per il 2022, per gli interventi di competenza del Commissario straordinario per il contrasto all'emergenza epidemiologica Covid-19, e iniziative di solidarietà in favore dei familiari degli esercenti le professioni sanitarie, e la professione di assistente sociale e operatori socio-sanitari. Esso, inoltre, introduce modifiche urgenti al decreto legislativo n. 9 del 2021, che contiene le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'istituzione della Procura europea "EPPO", prevedendo, altresì, l'istituzione dell'Anagrafe dei dipendenti della pubblica amministrazione, al fine del completo raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi relativi alla missione di digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA prevista dal PNRR.

Infine, il testo si conclude con le disposizioni finali e di copertura finanziaria presenti nel titolo V.

Il Presidente ritiene che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea. Presenta, pertanto, uno schema di parere non ostativo, richiamando, in particolare, l'articolo 2 che prevede l'aliquota IVA ridotta per le somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali, fatturate nei mesi di aprile, maggio e giugno

2022, in linea con la direttiva IVA 2006/112/CE, e l'articolo 34 prevede modifiche al decreto legislativo n. 9 del 2021, di attuazione del regolamento (UE) 2017/1939 sull'istituzione della Procura europea "EPPO", relative alle procedure di nomina dei procuratori europei delegati.

Il [PRESIDENTE](#), in assenza di richieste di intervento e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) ([n. 374](#))

(Osservazioni alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [LICHERI](#) (M5S), relatore, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, volto a dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/1023, in materia di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione delle imprese, in forza della delega legislativa contenuta nella legge di delegazione europea 2019-2020, che scadrà il prossimo 17 giugno.

L'attuazione della direttiva europea è prevista anche tra gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che il Governo si è impegnato a realizzare entro la fine del 2022, attraverso una serie di modifiche al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, la cui entrata in vigore è stata rinviata al prossimo 16 maggio 2022, dal decreto-legge n. 118 del 2021 in materia di crisi d'impresa e di giustizia.

L'obiettivo principale della direttiva (UE) 2019/1023, come si legge dal primo considerando, in premessa alla direttiva, è quello di garantire alle imprese e agli imprenditori sani, che sono in difficoltà finanziarie, la possibilità di accedere a quadri nazionali efficaci in materia di ristrutturazione preventiva, che consentano loro di continuare a operare, e di garantire agli imprenditori onesti insolventi o sovraindebitati di poter beneficiare di una seconda opportunità mediante l'esdebitazione dopo un ragionevole periodo di tempo, attraverso procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione maggiormente efficaci e, in particolare, di durata ridotta.

La direttiva interviene, quindi, nell'ambito dei quadri di ristrutturazione preventiva, per il debitore che versa in difficoltà finanziarie e per il quale sussiste una probabilità di insolvenza, al fine di impedire l'insolvenza e di garantire la sostenibilità economica del debitore. Interviene, inoltre per facilitare le procedure che portano all'esdebitazione dai debiti contratti dall'imprenditore insolvente e per aumentare l'efficienza delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione.

La direttiva è entrata in vigore il 16 luglio 2019 e gli Stati membri avevano tempo fino al 17 luglio 2021 per darvi attuazione. Tuttavia, la stessa direttiva prevede all'articolo 34, paragrafo 2, che gli Stati membri che avessero incontrato particolari difficoltà nell'attuazione della direttiva, avrebbero potuto chiedere di una proroga di un anno. Di tale facoltà si è avvalso il Governo italiano, che ha ottenuto dunque di poter attuare la direttiva entro il 17 luglio 2022.

Lo schema di decreto in esame si compone di 50 articoli, suddivisi in due capi. Il capo I (articoli da 1 a 44) provvede a dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/1023 attraverso modifiche al Codice della crisi e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019. In particolare, viene introdotta nel Codice la nuova disciplina sui quadri di ristrutturazione preventiva, volti a prevenire l'insolvenza ed evitare la liquidazione. Si prevede che l'imprenditore predisponga un assetto organizzativo, amministrativo e contabile idoneo a rilevare tempestivamente e ad affrontare lo stato di crisi, con l'indicazione dei segnali d'allarme che vanno considerati indice di una possibile crisi.

Si prevede l'integrale sostituzione del titolo II della parte I del Codice, dedicato alle procedure di allerta e di "composizione assistita della crisi", per sostituirlle con le disposizioni già in vigore sulla "composizione negoziata della crisi" e sulla piattaforma telematica nazionale, anticipate ai fini della realizzazione degli obiettivi del PNRR dal decreto-legge n. 118 del 2021 e dal decreto-legge n. 152 del 2021. La composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa ha come obiettivo quello di superare la situazione di squilibrio dell'impresa prima che si arrivi all'insolvenza.

La procedura della composizione negoziata prevede l'utilizzo di una piattaforma telematica nazionale, collegata ad altre banche dati pubbliche, su cui dovrà essere disponibile un programma informatico per consentire la valutazione della sostenibilità del debito e la predisposizione automatica di piani di rateizzazione. Vi è poi una disciplina dettagliata della figura dell'esperto, chiamato ad affiancare l'imprenditore nell'affrontare la sua situazione di squilibrio. Per incentivare il ricorso all'istituto della composizione negoziata, sono previste misure di agevolazione fiscale.

Il titolo III della parte I del Codice è ridenominato "Quadri di ristrutturazione preventiva e procedure di insolvenza" e provvede a recepire la direttiva con riferimento al procedimento unitario per l'accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva e alle misure cautelari e protettive del patrimonio dell'impresa in crisi, della durata massima di quattro mesi, dalle quali sono comunque esclusi i diritti di credito dei lavoratori.

Il titolo IV della parte I del Codice, in materia di strumenti di regolazione della crisi, è modificato in attuazione della direttiva, nell'ambito dei quadri di ristrutturazione preventiva, prevedendo il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, per il debitore che si trovi in stato di crisi o di insolvenza, in cui il debitore può suddividere in classi i creditori, secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, distribuendo il ricavato del piano in deroga ai vincoli di distribuzione attualmente previsti per le procedure concorsuali.

Il titolo V del Codice, relativo alla liquidazione giudiziale, è integrato in attuazione della direttiva, prevedendo la possibilità per ciascun creditore di chiedere la sostituzione del curatore, nonché prevedendo la liberazione del debitore da qualsivoglia causa di ineleggibilità o decadenza a seguito di esdebitazione e prevedendo una serie di modifiche sotto il profilo dell'efficienza delle procedure di insolvenza, e della riduzione della loro durata.

Si interviene inoltre sulle disposizioni relative ai gruppi di imprese, di cui al titolo VI del Codice, allo scopo di rafforzare la già prevista prevalenza della continuità aziendale, rispetto alla liquidazione dell'impresa, purché risulti che in tal modo venga maggiormente soddisfatto l'interesse dei creditori.

Il capo II dello schema di decreto legislativo si compone di 6 articoli (articoli da 45 a 50) attraverso i quali, con finalità di coordinamento, si interviene nei decreti-legge n. 118 e n. 152 del 2021, conseguentemente all'inserimento nel corpo del Codice delle corrispondenti norme (articoli 45 e 46), si abroga parzialmente il decreto legislativo n. 147 del 2020, le cui modifiche al Codice risultano ora superate dall'attuazione della direttiva (articolo 47), si coordinano i riferimenti interni del decreto legislativo n. 270 del 1999, relativo all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (articolo 48), si prevede l'entrata in vigore del decreto legislativo il giorno stesso dell'entrata in vigore del Codice, ovvero il 16 maggio 2022 (articolo 49), e si afferma l'invarianza finanziaria del provvedimento, con l'unica eccezione dei costi connessi all'istituzione della piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata della crisi d'impresa, peraltro già coperti in base alla normativa vigente (articolo 50).

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione) ([n. COM\(2021\) 802 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo

dell'Unione europea, e rinvio)

Il senatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore, introduce l'esame della proposta di direttiva in titolo, recante la rifusione (ovvero l'abrogazione e sostituzione con modifiche) della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, al fine di allineare al *Green Deal* europeo le vigenti disposizioni sugli edifici nuovi ed esistenti e a migliorare le informazioni in materia di prestazione energetica, nonché al fine di aggiornarne il contenuto alla luce del progresso tecnico, di semplificarne l'impostazione e di garantire un finanziamento rafforzato e migliori meccanismi di esecuzione.

La proposta rientra nel contesto del pacchetto *Fit for 55*, proposto nel luglio del 2021, al fine di contribuire al conseguimento di un parco immobiliare a emissioni zero entro il 2050. Si tratta di uno strumento particolarmente importante, poiché gli edifici sono responsabili del 40 per cento del consumo energetico e del 36 per cento delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra legate all'energia. La ristrutturazione degli edifici è, quindi, fondamentale per ridurre il consumo di energia, ridurre le emissioni e abbassare le bollette energetiche. Inoltre, le ristrutturazioni generano occupazione e crescita economica a livello locale.

La proposta si compone di 35 articoli, rispetto ai 31 articoli della direttiva del 2010. Nell'articolo 2 viene introdotta la nuova definizione di "edificio a emissioni zero", nel quale il fabbisogno molto basso di energia è interamente coperto da energia generata in loco da fonti rinnovabili, oppure fornita da una comunità di energia rinnovabile o da un sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento.

L'articolo 7 stabilisce che gli "edifici a emissioni zero" diventano la nuova norma per gli edifici nuovi a partire dal 2030 (2027 per i nuovi edifici pubblici). Fino al 2030 (2027 per il pubblico) gli edifici nuovi devono almeno essere al livello degli "edifici a energia quasi zero", in cui il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa l'energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze.

Per gli edifici esistenti, l'articolo 2 definisce la "ristrutturazione profonda" come una ristrutturazione che trasforma un edificio o unità immobiliare in un "edificio a energia quasi zero" entro il 2030 o in un "edificio a emissioni zero" a partire dal 2030.

A tal fine, l'articolo 3 introduce il "Piano nazionale di ristrutturazione degli edifici" che ogni Stato membro deve adottare, per garantire la trasformazione degli edifici esistenti in "edifici a emissioni zero", in vista dell'obiettivo di ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050.

Il quadro di monitoraggio è rafforzato dall'introduzione di una valutazione dei progetti di Piani nazionali di ristrutturazione degli edifici da parte della Commissione europea e da raccomandazioni nel contesto del processo relativo ai Piani nazionali per l'energia e il clima (PNIEC). Al fine di facilitare la presentazione delle informazioni e la valutazione da parte della Commissione, nonché di migliorare la comparabilità dei Piani nazionali, nell'allegato II viene fornito un modello comune con elementi obbligatori e volontari. Il primo progetto di Piano nazionale deve essere presentato entro il 30 giugno 2024 per tener conto del tempo di adozione e di entrata in vigore della proposta di direttiva in esame.

L'articolo 4 sulla metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici in combinato disposto con l'allegato I è aggiornato per chiarire come contabilizzare l'utilizzo in loco dell'energia da fonti rinnovabili, ad esempio per i punti di ricarica, nonché dell'energia fornita da comunità energetiche.

Gli articoli 5 e 6 aggiornano le disposizioni sull'obbligo degli Stati membri di fissare requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici e le disposizioni sul calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi.

Come già accennato, l'articolo 7 riunisce tutte le disposizioni in materia di edifici nuovi che, a partire dal 2030 (2027 per i nuovi edifici pubblici), dovranno essere "edifici a emissioni zero", i cui requisiti specifici sono stabiliti nell'allegato III.

Gli articoli da 8 a 10 e l'articolo 15 sugli edifici esistenti e il sostegno finanziario combinano le disposizioni attuali sulla ristrutturazione importante, che offrono l'opportunità di applicare i requisiti minimi di prestazione energetica in vigore, per garantire la profondità minima di ristrutturazione, con le nuove norme minime di prestazione energetica a livello UE, che impongono che gli edifici pubblici e quelli non residenziali, con attestato di prestazione energetica di classe G, siano soggetti a ristrutturazione e migliorati almeno fino a raggiungere la classe di prestazione energetica F entro il 2027 e almeno la classe E entro il 2030, mentre per gli edifici residenziali la classe F entro il 2030 e la classe E entro il 2033. Tale sistema, che concentra l'attenzione sulle classi con le prestazioni energetiche più basse, assicura che gli sforzi si concentrino sugli edifici con il potenziale più elevato di decarbonizzazione, mitigazione della povertà energetica e benefici sociali ed economici estesi.

Viene, inoltre introdotto un sistema di passaporti di ristrutturazione che forniscono una tabella di marcia chiara per la ristrutturazione in fasi successive al fine di aiutare i proprietari e investitori a programmare al meglio i tempi e la portata degli interventi, rispetto ai problemi dei costi iniziali elevati e dei disagi per gli abitanti.

Viene incoraggiata la rapida diffusione di sistemi di riscaldamento a zero emissioni dirette in loco e gli Stati membri sono tenuti a concentrare il loro sostegno finanziario sulla mitigazione della povertà energetica e a sostenere l'edilizia popolare, nonché a proteggere gli inquilini da livelli di affitto sproporzionati in seguito a lavori di ristrutturazione.

L'articolo 11 si concentra sui sistemi tecnici per l'edilizia e viene introdotta una chiara base giuridica per i divieti nazionali relativi alle caldaie alimentate da combustibili fossili, consentendo agli Stati membri di stabilire requisiti per i generatori di calore in base alle emissioni di gas a effetto serra o al tipo di combustibile utilizzato. Riconoscendo l'importanza di una buona qualità dell'aria interna per garantire la salute degli edifici, è necessaria l'installazione di dispositivi di misurazione e controllo per il monitoraggio e la regolazione della qualità dell'aria interna negli edifici nuovi e, ove possibile, negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti.

L'articolo 12 sull'infrastruttura per una mobilità sostenibile, in linea con la maggiore ambizione climatica, stabilisce come norma per tutti gli edifici nuovi e gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti il pre-cablaggio e viene rafforzata la diffusione di punti di ricarica negli edifici per uffici nuovi e ristrutturati. Inoltre vengono introdotti parcheggi obbligatori per le biciclette negli edifici nuovi e negli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti.

L'articolo 13 rafforza la predisposizione degli edifici all'intelligenza (ovvero alla capacità dell'edificio di adattare il proprio funzionamento alle esigenze dell'occupante e della rete e di migliorare l'efficienza energetica e la prestazione complessiva) per edifici di grandi dimensioni non residenziali a decorrere dal 2026.

L'articolo 14 garantisce che il proprietario dell'edificio, l'inquilino e il suo gestore possano avere accesso ai dati dei sistemi dell'edificio.

Gli articoli da 16 a 19 migliorano le disposizioni già esistenti in materia attestati di prestazione energetica, loro emissione e visualizzazione, nonché le loro banche dati, al fine di garantire la comparabilità in tutta l'Unione rispettando il modello di cui all'allegato V.

Le classi di prestazione energetica sono ridefinite in vista dell'obiettivo di raggiungere un parco immobiliare a emissioni zero entro il 2050, tenendo conto allo stesso tempo delle differenze nazionali in termini di parchi immobiliari. L'attestato di prestazione energetica, a partire dal 2026, è suddiviso nelle classi da A a G: la classe A più elevata rappresenta un edificio a emissioni zero, mentre la classe G più bassa includerà il 15 per cento degli edifici aventi le prestazioni peggiori del parco immobiliare nazionale.

L'indicatore del consumo di energia in kWh rimane invariato ed è integrato da un indicatore sulle emissioni di gas a effetto serra in fase d'uso e sulle energie rinnovabili. Altri indicatori rimangono facoltativi e gli Stati membri possono scegliere tra di essi.

Gli edifici o le unità immobiliari che vengono offerti in vendita o in affitto devono possedere un attestato di prestazione energetica e gli Stati membri devono istituire banche dati nazionali per gli attestati di prestazione energetica degli edifici, che consentono di raccogliere dati relativi ai passaporti

di ristrutturazione degli edifici e agli indicatori di predisposizione degli edifici all'intelligenza. Tali informazioni sono poi trasferite all'osservatorio del parco immobiliare in sede europea.

Le disposizioni attuali sulle ispezioni sono raggruppate negli articoli 20 e 21, e chiarite per facilitarne l'attuazione, mentre il nuovo articolo 23 introduce la procedura della certificazione dei professionisti dell'edilizia che effettuano i lavori di ristrutturazione integrata.

Gli attuali sistemi di controllo indipendenti, di cui all'articolo 24, sono stati estesi per includere i passaporti di ristrutturazione e indicatori di predisposizione degli edifici all'intelligenza. Il monitoraggio e l'applicazione, anche mediante sanzioni, si concentreranno in particolare sulle norme minime di prestazione energetica e sul miglioramento del parco immobiliare esistente.

Infine, sono aggiornate le disposizioni finali e la clausola di riesame entro il 2027, mentre l'articolo 32 sul recepimento chiarisce che gli Stati membri devono fornire una tavola di concordanza unitamente all'illustrazione delle loro misure di recepimento.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, si osserva che la base giuridica rimane individuata nell'articolo 194, paragrafo 2, del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per stabilire le misure necessarie per conseguire gli obiettivi della politica dell'Unione nel settore dell'energia.

Il principio di sussidiarietà appare rispettato in quanto l'obiettivo di allineare la direttiva sulle prestazioni energetiche nell'edilizia ai rafforzati obiettivi dell'UE in materia di clima ed energia, può essere ottenuto solo mediante uno strumento legislativo dell'Unione. L'azione a livello europeo appare opportuna anche a fronte della valutazione dell'impatto sui Piani nazionali per l'energia e il clima, pubblicata dalla Commissione nel settembre del 2020, che ha messo in evidenza un divario di ambizione tra livelli nazionali e livello europeo pari a 2,8 punti percentuali per il consumo di energia primaria e 3,1 punti per il consumo di energia finale nell'UE, rispetto agli obiettivi per il 2030.

Un quadro comune rafforzato dell'UE potrà, quindi, fornire incentivi agli Stati membri per accelerare, in maniera coordinata e secondo la portata necessaria, la transizione energetica verso edifici più efficienti dal punto di vista energetico, trainando gli investimenti nella ristrutturazione degli edifici, creando posti di lavoro, stimolando l'innovazione, aumentando i vantaggi del mercato interno per i prodotti da costruzione e gli elettrodomestici e incidendo in maniera positiva sulla competitività dell'ecosistema dell'edilizia e dei settori correlati. Inoltre, l'azione dell'Unione porta a una modernizzazione delle normative nazionali nel settore degli edifici per conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione, aprendo mercati più ampi per i prodotti innovativi a livello globale e consentendo riduzioni dei costi quando sono più necessari, nonché la crescita industriale.

Anche il principio di proporzionalità appare rispettato in quanto la proposta si limita a modificare la normativa vigente, apportando le innovazioni necessarie a dare maggiore efficacia nel raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra stabilite nell'ambito del *Green Deal* per il 2030 e per il 2050. In particolare, la proposta prevede un inasprimento solo graduale delle norme minime di prestazione energetica a livello UE, lasciando agli Stati membri sufficiente margine di manovra per adattare le politiche di regolamentazione e finanziamento dell'edilizia alle circostanze nazionali e locali. Presenta una certa rigidità solo per gli edifici con le prestazioni energetiche più basse, in quanto da questi edifici è possibile conseguire i guadagni maggiori in termini di efficienza energetica, riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra e benefici collaterali per la società.

La proposta è oggetto di esame da parte di 14 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, che non hanno sollevato criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, salvo il Parlamento finlandese.

In particolare, il Parlamento finlandese ritiene che a livello dell'UE, dovrebbero essere stabiliti solo il quadro generale e gli obiettivi dei piani nazionali di miglioramento edilizio, ma non la ristrutturazione obbligatoria del parco immobiliare negli Stati membri, come invece stabilito all'articolo 9 della proposta, poiché gli Stati membri hanno la migliore conoscenza del potenziale di ristrutturazione del loro parco edilizio e dei benefici energetici e climatici della ristrutturazione. A tale riguardo, il Parlamento finlandese ritiene che ristrutturare gli edifici solo per l'efficienza energetica, senza la necessità di ulteriori riparazioni, generalmente non è conveniente e che andrebbe considerato.

Inoltre, andrebbe considerato il ciclo di vita dell'edificio, in quanto la sostituzione anticipata di parti o sistemi intatti in un edificio solo per ragioni di efficienza energetica non necessariamente è rispettosa del clima, poiché le emissioni derivano, tra l'altro, dalla demolizione, dallo smaltimento dei rifiuti e dalla produzione di nuovi rifiuti.

Infine, sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritiene l'iniziativa conforme all'interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

In particolare, la proposta può ritenersi conforme all'interesse nazionale, in quanto la visione di raggiungere un parco edilizio a emissioni zero entro il 2050 è coerente con la Strategia per la riqualificazione energetica del parco immobiliare nazionale, presentata dall'Italia a marzo 2021, sulla base delle disposizioni della direttiva attualmente in vigore. Sarà solo necessario verificare se le nuove tempistiche proposte siano conformi a quelle identificate a livello nazionale, in particolare in relazione ai nuovi *standard* per gli edifici esistenti e per gli edifici nuovi, e in relazione alla riclassificazione delle classi di prestazione energetica.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 13,40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2588

La 14ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, con il quale si dispone la conversione, con modificazioni, del decreto legge 1º marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali;

rilevato che il provvedimento in esame, composto di 66 articoli, suddivisi in 5 titoli, reca misure finalizzate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, al fine di contenere l'impatto sulle famiglie e sulle imprese, nonché misure e stanziamenti per favorire la transizione verde e rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti di gas, volte anche ad incentivare e semplificare gli investimenti diretti all'incremento dell'efficienza energetica e all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, favorendo, altresì, la ricerca e gli investimenti soprattutto nel settore dell'*automotive*;

considerato in particolare che:

- l'articolo 2 prevede che le somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali, fatturate nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022, siano assoggettate all'aliquota IVA ridotta del 5 per cento, in linea con la direttiva IVA 2006/112/CE;

- l'articolo 34 prevede modifiche al decreto legislativo n. 9 del 2021, di attuazione del regolamento (UE) 2017/1939 sull'istituzione della Procura europea "EPPO", relative alle procedure di nomina dei procuratori europei delegati;

valutato che il testo in esame non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2481](#)

G/2481/5/14 [già em. 13.0.1 (testo 2)]

[Casolati](#), [Candiani](#), [Simone Bossi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2481 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021»,

premesso che:

il disegno di legge, a seguito dei lavori della Camera, risulta composto da 20 articoli che recano disposizioni di delega per il recepimento di dieci direttive europee inserite nell'Allegato A, principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa ad altre 5 direttive nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a venti regolamenti europei e a una raccomandazione;

tenuto conto in particolare che:

è necessario dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione, allo scopo di corrispondere alla correlazione tra rispetto dello Stato di diritto ed esecuzione efficiente del bilancio dell'Unione attraverso il rafforzamento dell'effettività della tutela dei diritti fondamentali;

consapevole:

dei principi di rispetto della dignità umana, di libertà, democrazia, uguaglianza, di rispetto dei diritti umani e delle norme degli atti internazionali che li sanciscono, a cominciare dall'articolo 2 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che specifica i valori su cui si fonda l'Unione, e dall'articolo 6 del Trattato medesimo che recepisce i diritti basilari stabiliti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2000/C 364/01), nonché dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

rilevato che:

la risoluzione n. 48/134 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 20 dicembre 1993, impegna tutti gli Stati firmatari, tra cui l'Italia, a istituire organismi nazionali, autorevoli ed indipendenti, per la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

operano oggi in Italia con efficacia e capacità diverse autorità, istituzioni e organismi pubblici, a livello centrale o locale, che hanno competenza rispetto alla tutela e la valorizzazione di garanzie specifiche riconducibili alla generale accezione della tutela dei diritti umani o alle molteplici questioni connesse al rispetto di tali diritti, come ad esempio l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali - UNAR, il Comitato interministeriale per i diritti umani;

impegna il Governo:

ad adottare, tenendo conto di tutte le proposte esistenti su tale argomento, iniziative volte a dare vita ad una Istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani, razionalizzando il sistema di garanzia e controllo esistente in Italia in materia di tutela dei diritti fondamentali della persona, con il conseguente contenimento dei costi, attraverso l'ampliamento delle competenze di un organismo esistente ovvero un organismo specifico, con finalità di tutela dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione italiana e dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte, che operi in stretta collaborazione con gli organismi internazionali preposti alla tutela dei diritti umani, in particolare le Nazioni Unite, l'Unione europea e il Consiglio d'Europa e con gli omologhi organismi costituiti da altri Stati e in contatto continuo con la società civile e con le organizzazioni non governative, le associazioni, le fondazioni e le realtà del volontariato; e che abbia tra le sue finalità: monitorare il rispetto dei diritti umani in Italia nella prospettiva di prevenire possibili violazioni; vigilare sul rispetto della libertà e della dignità delle persone, incluse donne e minori nella società

digitale; verificare e promuovere l'effettiva attuazione sul territorio nazionale delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani ratificati dall'Italia; ricevere e valutare segnalazioni di violazioni o limitazioni dei diritti umani comprese le violazioni perpetrate sulla rete internet; redigere raccomandazioni e pareri da inviare al Governo e alle Camere su questioni connesse al rispetto dei diritti umani; promuovere la cultura e l'insegnamento dei diritti umani, l'educazione digitale, nonché la diffusione della conoscenza degli strumenti di tutela dei diritti umani, anche attraverso iniziative di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica.

G/2481/6/14 (già em. 3.3)

[Ginetti](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2481 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021"

premessi che:

il combinato disposto degli articoli 49 e 54 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riconosce la tutela la libertà di stabilimento, in presenza di determinati requisiti, a favore delle persone giuridiche, pertanto, riconosce alle società la possibilità di trasferire la sede sociale in uno Stato differente da quello di origine, al fine di esercitarvi un'attività economica avente carattere di continuità e stabilità;

il diritto europeo, nonostante riconosca alle società il diritto di stabilimento come libertà di trasferire liberamente la propria sede sociale all'interno dell'Unione europea, non individua l'ordinamento giuridico cui spetta disciplinare lo statuto delle società che si trasferiscono, se quello del Paese di partenza o quello di destinazione;

la disciplina italiana del trasferimento della sede legale in un Paese europeo riconosce il diritto di trasferimento senza imporre, in via preliminare, alle società che trasferiscono la sede legale all'estero, lo scioglimento e la liquidazione delle stesse;

considerato che:

la pandemia da SARS-COV2 ha avuto un impatto economico sostanziale sull'intero tessuto produttivo mondiale;

per contrastare gli effetti economici e sociali legati allo scoppio dell'epidemia da COVID-19, in sede europea, sono state adottate diverse misure di sostegno alle imprese, in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato;

la Commissione europea ha adottato un Quadro Temporaneo per consentire agli Stati membri di avvalersi pienamente della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato al fine di sostenere l'economia. La misura consente agli Stati membri di garantire che le imprese di tutti i tipi dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

considerato, inoltre, che:

alla luce di quanto premesso, molte attività italiane hanno ricevuto aiuti pubblici;

impegna il Governo:

nel disciplinare il trasferimento della sede sociale all'estero, da parte di una società regolata dalla legge italiana senza mutamento della legge regolatrice, a tener conto anche dei vincoli legati ad eventuali sovvenzioni elargite dallo Stato e dagli enti pubblici italiani per investimenti, livelli occupazionali e ogni altra attività d'impresa.»

Art. 4

4.14 (testo 2)

[Ginetti](#)

Al comma 1, lettera e), sopprimere le seguenti parole: ", nonché di quelle derivanti dalla violazione

delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-*quater*, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005."

4.7 (testo 2)

[Giammanco](#)

*Al comma 1, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «, nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-*quater*, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005»;*

Art. 10

10.2 (testo 2)

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo la lettera a), inserire la seguente: "a-bis) adeguare i procedimenti amministrativi relativi alla notifica alle autorità competenti dello Stato membro di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/848 per includere le attività con metodo biologico;"*;

2) *alla lettera c), dopo le parole: "alla designazione" inserire le seguenti: "dei laboratori nazionali di riferimento e"*.

Art. 14

14.0.1 (testo 2)

La Relatrice

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Delega al Governo per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online)

1. Nell'esercizio della delega per il completo adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2021 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'art. 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) individuare le Autorità competenti ad emettere ed esaminare gli ordini di rimozione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (UE) 2021/784, disciplinando il procedimento per l'adozione delle predette misure in modo da prevedere l'immediata informativa del Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e l'acquisizione di elementi informativi e valutativi anche presso il Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124;

b) individuare l'Organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269 e all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 17 aprile 2015, n. 43, quale autorità competente per sorvegliare l'attuazione delle misure di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2021/784, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1 lettera c) del medesimo regolamento, nonché quale struttura di supporto tecnico al punto di contatto designato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento;

c) prevedere, per le violazioni delle disposizioni indicate all'articolo 18 del regolamento (UE) 2021/784, sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime;

d) individuare le Autorità competenti a irrogare le sanzioni di cui alla lettera c) e a vigilare sull'osservanza delle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784, diverse dalle misure di cui alla lettera b);

e) prevedere effettivi strumenti di tutela in favore dei prestatori di servizi di *hosting* e dei fornitori di contenuti nei casi previsti dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/784;

f) apportare ogni necessaria modifica alle norme in materia di terrorismo già vigenti, e, in particolare, alle disposizioni di cui all'articolo 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 17 aprile 2015, n. 43, al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2021/784, con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili, prevedendo anche l'abrogazione delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel regolamento medesimo.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

Art. 16

16.2 (testo 2)

[Taricco](#)

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) consentire la pubblicità dei medicinali veterinari immunologici, soggetti a prescrizione veterinaria, rivolta ad allevatori professionisti, così come previsto dall'articolo 120, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/6, purché la pubblicità inviti esplicitamente gli allevatori professionisti a consultare il veterinario in merito al medicinale veterinario immunologico».

16.7 (testo 2)

[Cantù](#), [Bergesio](#), [Campari](#), [Candiani](#), [Simone Bossi](#), [Casolati](#)

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

«e-bis) prevedere che il medico veterinario, nell'ambito della propria attività, possa consegnare all'allevatore o al proprietario degli animali medicinali veterinari della propria scorta, anche da confezioni multiple in frazioni distribuibili singolarmente, ove disponibili sul mercato, corredate di supporto informativo conforme, allo scopo di attuare la terapia prescritta in modo da garantire la tutela immediata del benessere animale;

e-ter) prevedere che il medico veterinario registri in un sistema digitale lo scarico delle confezioni o quantità di medicinali veterinari della propria scorta da lui utilizzate nell'ambito dell'attività zoiatrica ai sensi dell'articolo 85, comma 3, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, o cedute nel caso di medicinali registrati anche per animali destinati alla produzione di alimenti.».

16.12 (testo 2)

[La Pietra](#), [Fazzolari](#)

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) consentire la pubblicità dei medicinali veterinari immunologici, soggetti a prescrizione veterinaria, rivolta ad allevatori professionisti, così come previsto dall'articolo 120, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/6, purché la pubblicità inviti esplicitamente gli allevatori professionisti a consultare il veterinario in merito al medicinale veterinario immunologico.»

Art. 18

18.1 (testo 2)

[Taricco](#)

Al comma 2, dopo la lettera i), inserire la seguente: «i-bis) evitare la creazione di appesantimenti burocratici non indispensabili alle aziende agricole utilizzatrici;».

18.3 (testo 2)

[Ginetti](#)

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente: «i-bis) evitare la creazione di appesantimenti burocratici non indispensabili alle aziende agricole utilizzatrici.».

1.3.2.1.10. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 300 (pom.) del 26/04/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

MARTEDÌ 26 APRILE 2022

300ª Seduta

Presidenza del Presidente

[STEFANO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Amendola.

La seduta inizia alle ore 13,30.

IN SEDE REFERENTE

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il senatore Rufa ha sottoscritto tutti gli ordini del giorno ed emendamenti a firma di senatori del Gruppo Lega e che il senatore Malan ha fatto altrettanto per quelli a firma del senatore Fazzolari. Inoltre, il senatore Fazzolari ha ritirato gli emendamenti 16.1, 16.8 e 16.10.

La Commissione passa all'esame degli ordini del giorno presentati al disegno di legge in titolo.

Il rappresentante del GOVERNO accoglie gli ordini del giorno G/2481/1/14 (sottoscritto dal senatore [LOREFICE](#) (M5S)), G/2481/2/14 (testo 2) (sottoscritto dal senatore [DURNWALDER](#) (Aut (SVP-PATT, UV))), mentre l'ordine del giorno G/2481/3/14 è accolto come raccomandazione.

Sull'ordine del giorno G/2481/4/14, il rappresentante del GOVERNO dichiara di poterlo accogliere se riformulato nella parte relativa all'applicazione del concetto di economia circolare alle materie plastiche.

Su richiesta del senatore [Simone BOSSI](#) (L-SP-PSd'Az), l'ordine del giorno G/2481/4/14 è

accantonato, per poter meglio valutare la proposta di riformulazione.

Il rappresentante del GOVERNO accoglie gli ordini del giorno G/2481/5/14 e G/2481/6/14.

Si passa all'esame degli emendamenti.

Previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, il [PRESIDENTE](#) pone ai voti, con il parere favorevole della relatrice [MASINI](#) (*Misto-+Eu-Az*) e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 1.1, che è approvato.

Sull'emendamento 1.2 (sottoscritto anche dalla senatrice [GIANNUZZI](#) (*Misto*)), la relatrice [MASINI](#) (*Misto-+Eu-Az*) e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario, con invito a trasformarlo in ordine del giorno.

Il senatore [MALAN](#) (*FdI*) accoglie l'invito, ritirando e trasformando l'emendamento 1.2 nell'ordine del giorno G/2481/7/14, pubblicato in allegato, che è, quindi, accolto dal Governo.

Con il parere contrario della relatrice [MASINI](#) (*Misto-+Eu-Az*) e del rappresentante del GOVERNO, posti ai voti, sono respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 3.1 (sottoscritto dalla senatrice [GIANNUZZI](#) (*Misto*)) e 3.2.

Similmente, con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.3 (sottoscritto dai senatori [DE SIANO](#) (*FIBP-UDC*) e [CESARO](#) (*FIBP-UDC*)), previo parere contrario della relatrice [MASINI](#) (*Misto-+Eu-Az*) e del rappresentante del GOVERNO.

Sugli emendamenti 4.12, 4.4 e 4.13 (sottoscritto dal senatore [LOREFICE](#) (*M5S*)), la relatrice [MASINI](#) (*Misto-+Eu-Az*) e il rappresentante del GOVERNO esprimono un invito al ritiro, essendo la materia oggetto anche di successivi emendamenti.

Su richiesta del senatore [LOREFICE](#) (*M5S*), gli emendamenti 4.12, 4.4 e 4.13 sono accantonati.

Similmente, sugli emendamenti 4.5 (sottoscritto dal senatore [DE SIANO](#) (*FIBP-UDC*)) e 4.6 (sottoscritto dal senatore [MARCUCCI](#) (*PD*)), la relatrice [MASINI](#) (*Misto-+Eu-Az*) e il rappresentante del GOVERNO esprimono un invito al ritiro.

Gli emendamenti 4.5 e 4.6 sono, quindi, ritirati dai proponenti.

Sugli emendamenti 4.14 (testo 2), 4.7 (testo 2), non è ancora pervenuto il parere della 5a Commissione. Sono, pertanto, accantonati gli emendamenti 4.14 (testo 2), 4.7 (testo 2), 4.8, 4.9, 4.10 e 4.15.

Con il parere contrario della relatrice [MASINI](#) (*Misto-+Eu-Az*) e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è respinto l'emendamento 4.11.

Con il parere favorevole della relatrice [MASINI](#) (*Misto-+Eu-Az*) e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è approvato l'emendamento 5.1.

Gli emendamenti 6.1 e 6.2 sono accantonati.

Sugli emendamenti 9.1, 9.2, 9.3 e 9.4 (sottoscritto dalla senatrice [GIANNUZZI](#) (*Misto*)), la relatrice [MASINI](#) (*Misto-+Eu-Az*) e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario.

Con distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 9.1, 9.2, 9.3, questo previa dichiarazione di voto favorevole del senatore [MALAN](#) (*FdI*), e 9.4.

Con il parere contrario della relatrice [MASINI](#) (*Misto-+Eu-Az*) e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è respinto l'emendamento 10.1 (sottoscritto dai senatori [MARCUCCI](#) (*PD*) e [MALAN](#) (*FdI*)).

Sull'emendamento 10.2 (testo 2) non è ancora pervenuto il parere della 5a Commissione e pertanto viene accantonato.

Sull'emendamento 10.3 (sottoscritto dal senatore Marcucci), la relatrice [MASINI](#) (*Misto-+Eu-Az*) e il rappresentante del GOVERNO esprimono un invito al ritiro.

L'emendamento 10.3 è quindi ritirato.

Sull'emendamento 10.4, la relatrice [MASINI](#) (*Misto-+Eu-Az*) e il rappresentante del GOVERNO esprimono un invito al ritiro, per convergere sull'analogo emendamento 10.0.1 su cui esprimono un parere favorevole, previa riformulazione nel senso di prevedere che il divieto di commercio della fauna selvatica ed esotica sia stabilito nell'ambito di una complessiva regolamentazione del settore.

Su richiesta del senatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*), gli emendamenti 10.4 e 10.0.1 sono quindi accantonati, per una più approfondita valutazione della proposta di riformulazione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (n. 377)

(Osservazioni alla 11ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 aprile.

La senatrice [RICCIARDI](#) (*M5S*), relatrice, presenta uno schema di osservazioni sull'atto del Governo in titolo, di attuazione della direttiva (UE) 2019/1152, finalizzata a migliorare la trasparenza e la prevedibilità delle condizioni di lavoro nell'UE, introducendo nuove disposizioni da applicarsi a decorrere dal 1º agosto 2022.

Dopo aver ricordato i contenuti dello schema di decreto legislativo, propone di formulare osservazioni favorevoli, invitando, tuttavia, la Commissione di merito, in riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *e*), e all'articolo 4, comma 1, lettera *c*), che introduce il nuovo articolo 2 nel decreto legislativo del 26 maggio 1997, n. 152, a valutare l'opportunità di limitare l'esenzione del personale della pubblica amministrazione con riferimento al solo comma 1, del citato articolo 2, e non anche al comma 2, che prevede la comunicazione per iscritto, prima della missione all'estero di durata superiore alle quattro settimane, delle informazioni circa le diverse condizioni di lavoro, considerato che la direttiva non prevede per tali disposizioni la possibilità di non applicazione al personale del settore pubblico.

Inoltre, in riferimento al capo IV, sulle misure di tutela, propone di invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di stabilire specifiche presunzioni, confutabili dal datore di lavoro, a beneficio del lavoratore che non ha ricevuto a tempo debito i documenti di cui al nuovo articolo 1,

comma 3, e al nuovo articolo 3, del decreto legislativo n. 152 del 1997, come previsto dall'articolo 15 della direttiva.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

(2560) Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di ratifica della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (*Persistent Organic Pollutants* POP), adottata il 22 maggio 2001 a Stoccolma ed entrata in vigore il 17 maggio 2004. La Convenzione risulta attualmente sottoscritta da 182 Paesi, tra i quali tutti gli Stati dell'UE.

La Convenzione è stata approvata anche dalla stessa Unione europea mediante la decisione del Consiglio 2006/507/CE del 14 ottobre 2004. Le misure previste dalla Convenzione sono state poi disciplinate, nell'Unione europea, dal regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Il testo della Convenzione si apre con un preambolo in cui si evidenzia la natura dannosa degli inquinanti organici persistenti (POP) e sulle problematiche che essi presentano su scala globale, tenendo conto del principio di responsabilità comune differenziata, emergente dalla Dichiarazione di Rio del 1992 e proponendosi l'obiettivo di proteggere l'ambiente e la salute umana.

Gli inquinanti in questione, di cui i più noti sono i pesticidi DDT, le diossine e i furani, persistono per molto tempo nell'ambiente e nel nostro organismo e possono essere trasportati senza subire modifiche anche molto lontano dal luogo in cui sono stati prodotti o utilizzati. I problemi causati dai POP sono legati alle loro proprietà fisiche e chimiche intrinseche, al modo e al luogo in cui vengono utilizzati, e agli effetti negativi che il loro progressivo rilascio ha sulla salute degli esseri umani e sugli ecosistemi.

La Convenzione di Stoccolma definisce una serie di azioni, tra cui il divieto della produzione e dell'uso, compreso l'importazione e l'esportazione, delle sostanze riportate negli allegati A e B, prevedendo tuttavia la salvaguardia di quantitativi destinati ad essere utilizzati per ricerche di laboratorio e come campioni di riferimento. Sono comprese, inoltre, azioni atte a prevenire la produzione e l'uso di nuove sostanze con caratteristiche inquinanti organici persistenti e l'introduzione di alcuni criteri che ne permettano l'identificazione (allegato D).

La Convenzione stabilisce, altresì, che ciascuno Stato parte è tenuto a definire un Piano di attuazione della Convenzione e un Piano d'azione per la riduzione o eliminazione delle emissioni non intenzionali di origine antropica delle sostanze POP elencate nell'allegato C. Si prevede che il Piano di attuazione deve essere trasmesso alla Conferenza delle Parti entro due anni dell'entrata in vigore della Convenzione e che ogni cinque anni venga effettuata una revisione delle strategie e della loro efficacia con il conseguente aggiornamento del Piano di azione. La Conferenza delle Parti (COP) rappresenta l'organo decisionale e si compone dei rappresentanti di tutti gli Stati parte della Convenzione; si riunisce in via ordinaria ogni due anni e alle sue riunioni possono partecipare, come osservatori, anche gli Stati che non sono parte della Convenzione, l'Organizzazione delle Nazioni Unite con le sue agenzie specializzate e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica.

Il disegno di legge si compone di quattro articoli. L'articolo 1 stabilisce le consuete disposizioni in ordine all'autorizzazione alla ratifica, mentre, l'articolo 2 prevede l'ordine di esecuzione. L'articolo 3, invece, individua nel Ministero della transizione ecologica l'autorità competente per l'attuazione delle disposizioni della Convenzione. Inoltre, il medesimo articolo, nel comma successivo, dispone che entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge venga

adottato il Piano d'azione relativo alle emissioni non intenzionali di cui all'articolo 5 della Convenzione stessa: il Piano è adottato con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, delle politiche agricole, alimentari e forestali delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e della salute, sentita la Conferenza permanente Stato/Regioni.

Il terzo comma dell'articolo 3 prevede, inoltre, che ai fini della predisposizione del Piano di attuazione, il Ministro della transizione ecologica si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

Infine, nell'articolo 4 vengono definite le disposizioni finanziarie.

Considerato che gli impegni previsti dalla Convenzione sono stati già recepiti nel diritto dell'Unione e che, dunque, sono già parte integrante del nostro ordinamento, il Relatore ritiene che il disegno di legge di ratifica in esame non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

(1650) FENU ed altri. - Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità

(Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 marzo.

La senatrice [CASOLATI](#) (L-SP-PSd'Az), relatrice, presenta uno schema di parere non ostativo sul disegno di legge n. 1650 e sugli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che il provvedimento regola la nuova categoria della "impresa sociale di comunità", attribuendo ad essa il ruolo di promozione dello sviluppo sociale, economico ed umano dei territori in cui opera.

Dopo aver riepilogato i contenuti del disegno di legge e dei relativi emendamenti, e valutata l'assenza di profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, propone di esprimere un parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce norme per prevenire l'uso improprio di entità di comodo a fini fiscali e che modifica la direttiva 2011/16/UE (n. COM(2021) 565 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Il senatore [CORBETTA](#) (M5S), relatore, introduce l'esame della proposta di direttiva in titolo, in materia di contrasto all'evasione ed elusione fiscale mediante l'uso di società di comodo.

Ricorda che la proposta di direttiva, rientra tra le iniziative annunciate il 18 maggio 2021 dalla Commissione europea, nella comunicazione sulla tassazione delle imprese per il XXI secolo (COM(2021) 251), in cui si delinea la visione di un sistema fiscale robusto efficiente ed equo nell'Unione europea, per sostenere la ripresa dell'Europa dalla pandemia da Covid-19 e per garantire entrate pubbliche adeguate nei prossimi anni.

In tale contesto, la proposta è finalizzata a contrastare l'uso improprio di entità di comodo a fini fiscali, contro l'elusione e l'evasione fiscali e si applica a tutte le imprese che sono considerate

fiscalmente residenti in uno Stato membro. A tal fine, la proposta stabilisce indicatori di "sostanza minima" economica, per identificare le imprese usate impropriamente, al solo fine di ottenere vantaggi fiscali e attribuisce a tali entità di comodo determinate conseguenze fiscali.

Sebbene negli ultimi anni siano stati compiuti importanti progressi in questo settore, in particolare con l'adozione delle direttive anti-elusione (direttiva (UE) 2016/1164 e direttiva (UE) 2017/952) e l'ampliamento dell'ambito di applicazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa, perdura il rischio che le persone giuridiche con una sostanza o un'attività economica assenti o minime siano usate a fini fiscali impropri, quali l'evasione e l'elusione fiscali.

Risulta, pertanto, necessario adottare ulteriori misure per contrastare le pratiche che non sono pienamente contemplate dall'attuale quadro giuridico dell'Unione, per far fronte alle situazioni in cui i contribuenti eludono gli obblighi previsti dal diritto tributario o agiscono contro la vera finalità del diritto tributario utilizzando impropriamente imprese che non svolgono alcuna attività economica effettiva, causando una perdita di gettito fiscale, lo spostamento del carico fiscale a scapito dei contribuenti onesti e favorendo un contesto di concorrenza fiscale sleale.

In particolare, il capo I della direttiva definisce l'ambito applicativo della disciplina e le definizioni utilizzate, identificando, all'articolo 4, i "redditi pertinenti" come i redditi di natura esclusivamente finanziaria, slegati dall'esercizio di un'attività economica. Si tratta del reddito da *passive income*, nozione simile a quella già utilizzata nell'ambito delle citate direttive anti-elusione.

Al capo II della direttiva, l'articolo 6, stabilisce che le imprese che hanno almeno il 75 per cento di ricavi rappresentati da *passive income*, e che sono coinvolte per oltre il 60 per cento in attività internazionali e sono gestite o amministrate tramite società terze, sono tenute a dichiarare, nella dichiarazione dei redditi, se soddisfano gli indicatori di sostanza minima. Si tratta del cosiddetto "test di sostanza economica", disciplinato dall'articolo 7, volto a valutare l'esistenza di un'effettiva attività economica, identificata da elementi tra cui la presenza di amministratori non esterni all'impresa e residenti nello Stato dell'impresa, il sostenimento di oneri a fronte dell'attività, e la disponibilità di uffici nello Stato di localizzazione della società. Se la sostanza minima economica è presente, allora l'impresa non è considerata società "di comodo" ed è quindi esente dagli obblighi stabiliti in tal caso dalla direttiva.

L'articolo 10 stabilisce un'ulteriore esenzione dalla disciplina, per le società che pur non avendo sostanza economica siano però in grado di dimostrare di non aver conseguito vantaggi fiscali a livello di gruppo tramite l'utilizzo dello schermo societario.

Il capo III della direttiva stabilisce che alle società prive di sostanza minima economica, considerate quindi "di comodo", è negata l'applicazione degli accordi internazionali per evitare le doppie imposizioni, assoggettandole all'imposta sui redditi da parte dello Stato membro di residenza dell'impresa e da parte degli Stati membri degli azionisti.

Il capo IV stabilisce modifiche alla direttiva 2011/16/UE in materia di scambio di informazioni, al fine di consentire, a tutti gli Stati membri di avere accesso alle informazioni sulle entità di comodo dell'UE in qualsiasi momento e senza bisogno di ricorrere a una richiesta di informazioni.

A tale scopo, si prevede che le informazioni siano scambiate tra gli Stati membri fin dalla prima fase, quando un'impresa è classificata come a rischio ai fini della direttiva. Gli Stati membri potranno inoltre chiedere allo Stato membro dell'impresa di effettuare *audit* fiscali qualora abbiano motivo di sospettare che l'impresa non abbia una sostanza minima ai fini della direttiva.

Le informazioni saranno scambiate automaticamente attraverso un registro centrale, da istituire presso la Commissione europea entro il 30 giugno 2024, a cui le autorità competenti di tutti gli Stati membri hanno accesso. Gli Stati membri si scambieranno le informazioni senza indugio e in ogni caso entro 30 giorni dal momento in cui l'amministrazione dispone delle informazioni.

I capitoli V e VI contengono le norme relative al monitoraggio dell'applicazione della direttiva, al sistema sanzionatorio e alle disposizioni finali e di entrata in vigore.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, si osserva che la base giuridica è individuata nell'articolo 115 del TFUE, che prevede la procedura

legislativa speciale, da parte del Consiglio che delibera all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, per l'adozione di direttive di ravvicinamento delle legislazioni fiscali nazionali con un'incidenza diretta sul funzionamento del mercato interno.

Il principio di sussidiarietà appare rispettato in quanto l'obiettivo stesso della proposta, di contrastare le pratiche di elusione e di evasione fiscali, è per sua natura di carattere transfrontaliero e non può essere quindi conseguito in modo soddisfacente attraverso l'azione intrapresa da ciascuno Stato membro singolarmente. La caratteristica fondamentale è in fatti proprio il coinvolgimento di sistemi fiscali di più Stati.

Alcuni Stati membri hanno elaborato norme o pratiche mirate, compresi criteri relativi alla sostanza economica, per contrastare gli abusi da parte di entità di comodo nel settore fiscale. Tuttavia le norme differiscono notevolmente tra loro e riflettono maggiormente i sistemi e le priorità fiscali nazionali, piuttosto che la dimensione del mercato interno. Occorre pertanto un rafforzamento del livello di regolamentazione europeo per eliminare la frammentazione e le attuali inefficienze e distorsioni nell'interazione tra misure distinte. Inoltre l'approccio comune europeo nei confronti delle entità di comodo può garantire la certezza del diritto e ridurre i costi di conformità per le imprese che operano all'interno dell'UE.

Anche il principio di proporzionalità appare rispettato in quanto la proposta si limita ad assicurare il livello minimo di protezione per i sistemi fiscali degli Stati membri, necessario per il mercato interno, trattandosi di una direttiva di armonizzazione minima.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritiene l'iniziativa conforme all'interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Secondo il Governo, per Paesi come l'Italia, storicamente connotati da un notevole livello impositivo, l'introduzione di norme volte a garantire una tassazione equa a livello internazionale rappresenta un importante presidio. Per quanto riguarda la disciplina nazionale di contrasto delle società di comodo, di cui all'articolo 30 della legge n. 724 del 1994, si ritiene che essa potrà essere integrata da quella proposta a livello UE, avendo entrambe in comune l'obiettivo del contrasto alle società "di comodo", ma si basandosi su modalità diverse di individuazione di tali società e di azione a contrasto delle attività elusive ed evasive.

Infine, la proposta è oggetto di esame da parte di 13 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, che non hanno sollevato criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, salvo il Parlamento svedese. Secondo il Riksdag, la Commissione europea non fornisce una giustificazione sufficiente, a fronte della legislazione già esistente nel settore, della necessità di una regolamentazione giuridica aggiuntiva, che rischia, tra l'altro, sovrapposizioni normative e maggiori oneri amministrativi sia per le imprese che per le amministrazioni fiscali nazionali. Il Parlamento svedese ritiene pertanto che la proposta vada al di là di quanto necessario per raggiungere l'obiettivo prefissato (proporzionalità) e che pertanto violi il principio di sussidiarietà.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,35.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N.
377**

La 14a Commissione permanente,
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, di attuazione della direttiva (UE) 2019/1152,
finalizzata a migliorare la trasparenza e la prevedibilità delle condizioni di lavoro nell'UE, che

introduce diritti minimi per i lavoratori e nuovi obblighi informativi in capo al datore di lavoro in merito alle condizioni di lavoro, integrando in tal senso la direttiva 91/533/CEE che viene pertanto sostituita e abrogata a decorrere dal 1° agosto 2022;

considerato che:

- il decreto legislativo definisce al capo I le finalità e l'ambito di applicazione, elencando le categorie di lavoratori esclusi dalla sua applicazione e specificando le modalità di comunicazione delle informazioni, da parte del datore di lavoro, che devono essere trasparenti, chiare, complete, conformi agli *standard* di accessibilità e gratuite;
- il capo II, esteso anche al personale del settore pubblico, contiene modifiche al decreto legislativo del 26 maggio 1997, n. 152, di attuazione della precedente direttiva 91/533/CEE, in materia informazioni sul rapporto di lavoro, prevedendo anche l'informazione sull'uso di sistemi automatizzati ai fini dell'assunzione, gestione o cessazione del rapporto di lavoro, nonché modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2015, recante la disciplina organica dei contratti di lavoro, e al decreto legislativo n. 181 del 2000, in materia di collocamento e politiche attive del lavoro;
- il capo III stabilisce le prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro, dettate dalla direttiva, prevedendo che il periodo di prova non possa essere superiore a sei mesi e, nel caso di un rapporto a tempo determinato, debba essere stabilito in maniera proporzionale alla durata del contratto e alle mansioni da svolgere in relazione alla natura dell'impiego, prevedendo, altresì, che il datore di lavoro non può vietare al lavoratore il cumulo di impieghi, purché compatibili con lo svolgimento dell'attività lavorativa concordata;
- il capo IV dispone le misure di tutela dei lavoratori, tra cui anche la tutela contro comportamenti di carattere ritorsivo o che determinano effetti sfavorevoli nei confronti dei lavoratori e contro il licenziamento o trattamenti pregiudizievoli conseguenti all'esercizio dei diritti previsti dal decreto legislativo;

valutato che lo schema di decreto legislativo provvede a dare piena attuazione alla direttiva (UE) 2019/1152, entro il termine del 1° agosto 2022, previsto dalla direttiva per il suo recepimento, formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

in riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera e), e all'articolo 4, comma 1, lettera c), che introduce il nuovo articolo 2 nel decreto legislativo del 26 maggio 1997, n. 152, si valuti l'opportunità di limitare l'esenzione del personale della pubblica amministrazione con riferimento al solo comma 1, del citato articolo 2, e non anche al comma 2, che prevede la comunicazione per iscritto, prima della missione all'estero di durata superiore alle quattro settimane, delle informazioni circa le diverse condizioni di lavoro, considerato che la direttiva non prevede per tali disposizioni la possibilità di non applicazione al personale del settore pubblico;

in riferimento al capo IV, sulle misure di tutela, si valuti l'opportunità di stabilire presunzioni favorevoli, confutabili dal datore di lavoro, a beneficio del lavoratore che non ha ricevuto a tempo debito i documenti di cui al nuovo articolo 1, comma 3, e al nuovo articolo 3, del decreto legislativo n. 152 del 1997, come previsto dall'articolo 15 della direttiva.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1650 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La 14ª Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, che prevede la creazione della categoria della "impresa sociale di comunità", attribuendo ad essa il ruolo di promozione dello sviluppo sociale, economico ed umano dei territori in cui opera, e gli emendamenti ad esso riferiti;

considerato che l'articolo 1 propone la modifica del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.112, al fine di inserire nel novero delle attività di interesse generale anche le attività svolte dalle imprese sociali di

comunità ed elenca le attività che le imprese di comunità devono svolgere nell'interesse della comunità e del territorio;

considerato che l'articolo 1, comma 2, stabilisce che le regioni e le comunità autonome debbano provvedere, entro un anno dall'entrata in vigore del disegno di legge in titolo, all'adeguamento della propria legislazione relativa alle imprese sociali in materia di esenzioni o agevolazioni nel versamento dei tributi;

considerato che l'articolo 2 modifica l'articolo 88, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, codice del Terzo settore, prevedendo che la concessione delle agevolazioni relative al versamento dei tributi, previste dal medesimo articolo, avvenga oltre che ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo agli aiuti di stato così detti "*de minimis*", e del regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo agli aiuti "*de minimis*" nel settore agricolo, anche ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 360/2012, relativo agli aiuti "*de minimis*" concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale;

considerato che l'articolo 3 modifica il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, introducendo le imprese sociali di comunità, di cui all'articolo 2 del disegno di legge in titolo, nel novero degli enti che possono esercitare la prelazione all'acquisto di beni immobili confiscati;

considerato che l'articolo 4 dispone un incremento della dotazione del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2020;

valutato che il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [2481](#)

G/2481/1/14

[Gaudiano, Lorefice](#)

Accolto

Il Senato,

premessò che:

le banche di credito cooperativo svolgono un'importante funzione nell'ambito del sostegno dell'economie locali territoriali e delle specifiche esigenze di micro credito;

il quadro normativo bancario europeo, gli standard regolamentari e di supervisione sono impostati sulla base di criteri dimensionali invece che sulla specificità normativa delle varie tipologie delle aziende di credito, andando a determinare per le banche di credito cooperativo delle regole di vigilanza altamente onerose;

nell'attuale assetto europeo, delineato dalla direttiva 2013/36/UE, le banche di credito cooperativo vengono omologate alle banche e ai gruppi di maggiori dimensioni, che nulla hanno a che vedere con le banche di comunità;

le banche di credito cooperativo non riescono a vedersi riconosciuti i diritti di proporzionalità per un disallineamento della normativa europea del 2013 rispetto alla riforma del settore del 2016;

impegna, quindi, il Governo:

ad attivarsi nelle competenti sedi europee per promuovere una riforma della normativa europea in materia di vigilanza bancaria che possa tenere conto delle specificità delle banche di credito cooperativo e della loro funzione mutualistica, revisionando i criteri dimensionali nell'ambito del processo di modifica della direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla

vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento.

G/2481/2/14 (testo 2)

[Cattaneo](#), [Bonino](#), [Binetti](#), [Di Marzio](#), [Rizzotti](#), [Durnwalder](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021»,

premessi che:

l'Unione europea, con il regolamento (UE) n. 536/2014, ha definito una nuova disciplina, vincolante per gli Stati membri, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano;

tale disciplina trova applicazione a decorrere dal 31 gennaio 2022, fatte salve le norme transitorie che ancora consentono il ricorso alle norme previgenti;

l'adeguamento, da parte dell'ordinamento nazionale, alla nuova disciplina è necessario per lo svolgimento, a regime, di tutte le attività di sperimentazione clinica di medicinali per uso umano nonché per la partecipazione, già nella fase attuale, da parte dei ricercatori e dei centri di ricerca operanti in Italia, a numerosi progetti multicentrici presentati o in corso di presentazione secondo la procedura e i criteri posti dalla nuova normativa;

tale adeguamento è quindi necessario anche per consentire, nell'ambito dei suddetti progetti multicentrici, la fruizione di medicinali sperimentali da parte di pazienti residenti nel territorio nazionale;

la disciplina attualmente vigente in Italia e il relativo assetto organizzativo richiedono un adeguamento al suddetto regolamento (UE) n. 536/2014, con particolare riguardo alla ridefinizione sia dei requisiti d'idoneità dei centri di sperimentazione e dei relativi siti sia delle procedure di autorizzazione sia della struttura e dell'ordinamento dei comitati etici;

tale adeguamento può essere conseguito mediante il completamento del processo di adozione dei vari provvedimenti attuativi già previsti dalle norme di rango legislativo in materia, e in particolar modo dall'articolo 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, e dal decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 52;

impegna il Governo:

ad adeguare l'ordinamento interno al regolamento (UE) n. 536/2014, a completare il processo di adozione dei decreti ministeriali previsti dall'articolo 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, e dal decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 52, previa acquisizione delle relative intese, ove contemplate, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e ad assicurare che a tale adozione seguano i provvedimenti attuativi che le suddette norme di rango legislativo demandano all'Agenzia Italiana del Farmaco.

G/2481/3/14

[Simone Bossi](#), [Candiani](#), [Casolati](#), [Rufa](#)

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2481 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019»,

premessi che:

il disegno di legge, dopo i lavori della Camera, risulta composto da 20 articoli, che recano disposizioni di delega per il recepimento di alcune direttive europee, principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega relativa ad altre 5 direttive nonché principi e criteri per l'adeguamento della normativa nazionale ad alcuni regolamenti europei e a una raccomandazione;

considerato che:

la pesca sportiva e dilettantistica coinvolge decine di migliaia di appassionati e associazioni, che hanno un'importanza cruciale sia per l'economia del territorio interessato che per l'ambiente, dato il loro ruolo ecologico nel garantire la pulizia dei fiumi, sensibilizzare le nuove generazioni, effettuare interventi di salvaguardia della fauna ittica, promuovere e valorizzare il patrimonio naturale, turistico, storico culturale, sociale e paesaggistico;

i ripopolamenti e le immissioni delle specie ittiche rappresentano un elemento di fondamentale importanza per la funzionalità del sistema della pesca sportiva e quindi della sopravvivenza del settore della pesca sportiva e professionale è versa in una situazione critica, di consistente impatto economico;

la direttiva Habitat (direttiva 92/43/CEE) lascia agli Stati membri il controllo affinché l'introduzione intenzionale di una specie non autoctona nell'ambiente naturale del proprio territorio sia disciplinata in modo da non arrecare alcun pregiudizio agli habitat naturali, né alla fauna e alla flora selvatiche locali, non prevedendo quindi il divieto di immissione di specie alloctone;

tuttavia l'Italia, a differenza di altri Stati membri, quali Austria e Slovenia, ha recepito la direttiva Habitat in senso restrittivo disponendo il divieto assoluto di immissione delle specie non autoctone;

nello specifico, con il decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, si vietava l'immissione di fauna ittica alloctona; attualmente tale divieto è stato rimosso in forza della modifica intervenuta con il d.P.R. n. 102/2019 "Regolamento recante ulteriori modifiche dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente l'attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";

il nuovo iter procedurale stabilisce che le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti di gestione delle aree protette nazionali, possano richiedere al Ministero della transizione ecologica l'autorizzazione per l'immissione in natura delle specie e delle popolazioni non autoctone;

per effetto del decreto direttoriale MATTM 2 aprile 2020, e soprattutto del correlativo allegato 3 "Contenuti dello studio del rischio per l'immissione di specie o popolazioni non autoctone per motivazioni diverse dal controllo biologico", i criteri per l'ottenimento dell'autorizzazione risultano eccessivamente complessi, finanche ostativi, motivi che hanno portato diverse regioni ad avviare un percorso finalizzato alla richiesta di deroga all'immissione per le specie ittiche di interesse;

l'attuale normativa ha comportato l'interruzione delle immissioni di "specie non autoctone", fermando di fatto l'intero sistema pesca nazionale; un esempio concreto riguarda l'immissione del coregone lavarello (*Coregonus lavaretus*) e della trota fario (*Salmo trutta*), che avviene in modo capillare da oltre un secolo;

con nota direttoriale del 28 febbraio 2022, in ottemperanza del comma 835 della legge di bilancio 2022, legge 30 dicembre 2021, n. 234, è stato istituito presso il Ministero della transizione ecologica, un Nucleo di ricerca e valutazione, al fine di analizzare le condizioni che determinano il divieto di immissione di specie ittiche non autoctone;

considerato inoltre che:

l'iter per l'assunzione delle decisioni in ordine alle richieste di deroga richiede tempi non compatibili con le esigenze di garantire le produzioni e di evitare gravissimi danni ai sistemi di gestione della pesca, risulta necessario definire una norma transitoria atta a consentire di portare legittimamente a termine i cicli produttivi ittici, nelle more della presentazione e del perfezionamento dei procedimenti di deroga,

impegna il Governo:

a valutare la sospensione del divieto di reimmissione per le specie non autoctone già autorizzate in deroga negli ultimi 20 anni, in modo tale da consentire, durante il lavoro del Nucleo di ricerca e valutazione di cui in premessa, una valutazione ed un confronto tra enti coinvolti che porti ad una valutazione meno restrittiva da parte del nostro paese in merito all'applicazione della direttiva

Habitat, consentendo l'immissione in natura di specie o di popolazioni non autoctone, fino al 31 dicembre 2023; in tal modo si evita di pregiudicare la pesca, ricreativa e professionale, in acque interne, e i relativi allevamenti, e quindi scongiurare importanti ricadute negative per l'economia e per tutto l'indotto, con evidenza particolare per le aree interne vocate al turismo alieutico.

G/2481/5/14 [già em. 13.0.1 (testo 2)]

[Casolati](#), [Candiani](#), [Simone Bossi](#), [Rufa](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2481 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021»,

premessi che:

il disegno di legge, a seguito dei lavori della Camera, risulta composto da 20 articoli che recano disposizioni di delega per il recepimento di dieci direttive europee inserite nell'Allegato A, principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa ad altre 5 direttive nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a venti regolamenti europei e a una raccomandazione;

tenuto conto in particolare che:

è necessario dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione, allo scopo di corrispondere alla correlazione tra rispetto dello Stato di diritto ed esecuzione efficiente del bilancio dell'Unione attraverso il rafforzamento dell'effettività della tutela dei diritti fondamentali;

consapevole:

dei principi di rispetto della dignità umana, di libertà, democrazia, uguaglianza, di rispetto dei diritti umani e delle norme degli atti internazionali che li sanciscono, a cominciare dall'articolo 2 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che specifica i valori su cui si fonda l'Unione, e dall'articolo 6 del Trattato medesimo che recepisce i diritti basilari stabiliti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2000/C 364/01), nonché dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

rilevato che:

la risoluzione n. 48/134 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 20 dicembre 1993, impegna tutti gli Stati firmatari, tra cui l'Italia, a istituire organismi nazionali, autorevoli ed indipendenti, per la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

operano oggi in Italia con efficacia e capacità diverse autorità, istituzioni e organismi pubblici, a livello centrale o locale, che hanno competenza rispetto alla tutela e la valorizzazione di garanzie specifiche riconducibili alla generale accezione della tutela dei diritti umani o alle molteplici questioni connesse al rispetto di tali diritti, come ad esempio l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali - UNAR, il Comitato interministeriale per i diritti umani;

impegna il Governo:

ad adottare, tenendo conto di tutte le proposte esistenti su tale argomento, iniziative volte a dare vita ad una Istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani, razionalizzando il sistema di garanzia e controllo esistente in Italia in materia di tutela dei diritti fondamentali della persona, con il conseguente contenimento dei costi, attraverso l'ampliamento delle competenze di un organismo esistente ovvero un organismo specifico, con finalità di tutela dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione italiana e dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte, che operi in stretta collaborazione con gli organismi internazionali preposti alla tutela dei diritti

umani, in particolare le Nazioni Unite, l'Unione europea e il Consiglio d'Europa e con gli omologhi organismi istituiti da altri Stati e in contatto continuo con la società civile e con le organizzazioni non governative, le associazioni, le fondazioni e le realtà del volontariato; e che abbia tra le sue finalità: monitorare il rispetto dei diritti umani in Italia nella prospettiva di prevenire possibili violazioni; vigilare sul rispetto della libertà e della dignità delle persone, incluse donne e minori nella società digitale; verificare e promuovere l'effettiva attuazione sul territorio nazionale delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani ratificati dall'Italia; ricevere e valutare segnalazioni di violazioni o limitazioni dei diritti umani comprese le violazioni perpetrate sulla rete internet; redigere raccomandazioni e pareri da inviare al Governo e alle Camere su questioni connesse al rispetto dei diritti umani; promuovere la cultura e l'insegnamento dei diritti umani, l'educazione digitale, nonché la diffusione della conoscenza degli strumenti di tutela dei diritti umani, anche attraverso iniziative di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica.

G/2481/6/14 (già em. 3.3)

[Ginetti](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2481 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021"

premessi che:

il combinato disposto degli articoli 49 e 54 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riconosce la tutela la libertà di stabilimento, in presenza di determinati requisiti, a favore delle persone giuridiche, pertanto, riconosce alle società la possibilità di trasferire la sede sociale in uno Stato differente da quello di origine, al fine di esercitarvi un'attività economica avente carattere di continuità e stabilità;

il diritto europeo, nonostante riconosca alle società il diritto di stabilimento come libertà di trasferire liberamente la propria sede sociale all'interno dell'Unione europea, non individua l'ordinamento giuridico cui spetta disciplinare lo statuto delle società che si trasferiscono, se quello del Paese di partenza o quello di destinazione;

la disciplina italiana del trasferimento della sede legale in un Paese europeo riconosce il diritto di trasferimento senza imporre, in via preliminare, alle società che trasferiscono la sede legale all'estero, lo scioglimento e la liquidazione delle stesse;

considerato che:

la pandemia da SARS-COV2 ha avuto un impatto economico sostanziale sull'intero tessuto produttivo mondiale;

per contrastare gli effetti economici e sociali legati allo scoppio dell'epidemia da COVID-19, in sede europea, sono state adottate diverse misure di sostegno alle imprese, in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato;

la Commissione europea ha adottato un Quadro Temporaneo per consentire agli Stati membri di avvalersi pienamente della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato al fine di sostenere l'economia. La misura consente agli Stati membri di garantire che le imprese di tutti i tipi dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

considerato, inoltre, che:

alla luce di quanto premesso, molte attività italiane hanno ricevuto aiuti pubblici;

impegna il Governo:

nel disciplinare il trasferimento della sede sociale all'estero, da parte di una società regolata dalla legge italiana senza mutamento della legge regolatrice, a tener conto anche dei vincoli legati ad

eventuali sovvenzioni elargite dallo Stato e dagli enti pubblici italiani per investimenti, livelli occupazionali e ogni altra attività d'impresa.»

G/2481/7/14 (già em. 1.2)

[Fazzolari](#), [Malan](#), [Giannuzzi](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2481 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021";

considerato

che l'articolo 1 del disegno di legge stabilisce le disposizioni di delega e procedurali, ai fini dell'applicazione, nell'ordinamento nazionale, della normativa europea, mediante l'adozione di decreti legislativi e richiamando, a tal fine, gli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012, nonché, per i profili finanziari, l'articolo 41-*bis* della citata legge n. 234 del 2012 e l'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009;

che nell'ambito dell'esame del disegno di legge europea 2018 e delle relazioni consuntiva 2017 e programmatica 2018, sull'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, il Senato ha approvato, il 5 dicembre 2018, la risoluzione n. 6-00029, in cui si impegna il Governo, tra l'altro, "ad adempiere agli obblighi stabiliti dall'articolo 7 della legge n. 234 del 2012 e pertanto a riferire regolarmente, migliorando la qualità, la rilevanza e l'efficacia delle informazioni relative agli atti di indirizzo approvati dalle Camere in merito alla formazione delle politiche e della normativa dell'Unione europea, agevolando ulteriormente la verifica della coerenza dell'azione europea del Governo con gli orientamenti del Parlamento, sia nel testo della Relazione che nelle tabelle allegate,

impegna il Governo:

a presentare alle Camere, unitamente agli schemi dei decreti legislativi adottati in esercizio delle deleghe di cui all'articolo 1 del disegno di legge, e in ottemperanza alla citata risoluzione n. 6-00029 del Senato, l'analisi dell'impatto sugli effetti che il recepimento delle norme europee, effettuato ai sensi del disegno di legge di delegazione in esame, avrà sulle dinamiche economiche, sociali e occupazionali in Italia.

Art. 1

1.1

La Relatrice

Accolto

Al comma 1, allegato A, aggiungere in fine le seguenti direttive:

«11) direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità;

12) direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio;

13) direttiva (UE) 2021/1187 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T);

14) direttiva (UE) 2021/2261 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l'uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).».

Art. 5

5.1

La Relatrice

Accolto

All'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le parole: "per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/1504 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, e";*

b) *al comma 1, sopprimere la lettera a).*

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937".

1.3.2.1.11. 14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 302 (pom.) del 04/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)
MERCLEDÌ 4 MAGGIO 2022
302^a Seduta

Presidenza del Presidente
[STEFANO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Amendola.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA

(1571-B) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare"), approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice [GINETTI](#) (IV-PSI), relattrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati. Nel soffermarsi sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati, evidenzia che con l'articolo 1, comma 2, e l'articolo 2, commi 3 e 5, sono stati aggiornati i richiami normativi al decreto legislativo n. 182 del 2003, di recepimento della direttiva 2000/59/CE, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico, facendo rinvio alle disposizioni nel frattempo introdotte dal decreto legislativo n. 197 del 2021, di recepimento della direttiva (UE) 2019/883, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, il quale ha abrogato il precedente complesso normativo.

Viene anche soppresso l'articolo 12 del testo precedentemente approvato dal Senato, che recava disposizioni in materia di prodotti che rilasciano microfibre, volte in particolare a prescrivere obblighi di etichettatura per i prodotti tessili o di abbigliamento che rilasciano microfibre al lavaggio. La previsione di obblighi di etichettatura ulteriori rispetto a quelli previsti nella normativa europea non è stata ritenuta in linea con il corretto funzionamento del mercato interno e non conforme alla direttiva (UE) 2015/1535.

Non risultando profili di contrarietà con l'ordinamento europeo, illustra quindi un conferente schema di parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#), accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere illustrato dalla relatrice, pubblicato in allegato.

La Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è pervenuto il parere della 5ª Commissione su tutti i restanti emendamenti.

Si riprende dall'esame dell'ordine del giorno e degli emendamenti che erano stati accantonati.

Sull'ordine del giorno G/2481/4/14, la relatrice [MASINI](#) (*Misto-+Eu-Az*) e il rappresentante del GOVERNO ribadiscono l'invito alla riformulazione di alcune parti delle premesse, preannunciando quindi il parere favorevole sul testo riformulato.

Il senatore [BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) accetta la riformulazione e pertanto l'ordine del giorno G/2481/4/14 (testo 2), pubblicato in allegato, viene accolto dal Governo.

Gli identici emendamenti 4.12, 4.4 e 4.13, su invito della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, sono ritirati dai proponenti.

Gli identici emendamenti 4.14 (testo 2), 4.7 (testo 2), 4.8, 4.9, 4.10 e 4.15, su cui la 5ª Commissione ha espresso un parere contrario ex articolo 81 della Costituzione, previo parere favorevole della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, posti ai voti, sono approvati con un'unica votazione.

L'emendamento 6.1, su cui la RELATRICE esprime un parere favorevole e su cui il rappresentante del GOVERNO si rimette alla Commissione, posto ai voti, è approvato.

La senatrice [GINETTI](#) (*IV-PSI*) presenta una riformulazione dell'emendamento 6.2, volta solo a chiarirne meglio il senso letterale.

Il [PRESIDENTE](#), considerata la natura della riformulazione, che non incide su aspetti finanziari, non ritiene necessaria la trasmissione alla 5ª Commissione per il parere.

Posto, quindi, ai voti, con il parere favorevole della RELATRICE e con il rappresentante del GOVERNO che si rimette alla Commissione, è approvato l'emendamento 6.2 (testo 2), pubblicato in allegato.

Con il parere favorevole della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è approvato l'emendamento 10.2 (testo 2).

La RELATRICE e il rappresentante del GOVERNO invitano a ritirare l'emendamento 10.4 ed esprimono un parere favorevole su una riformulazione dell'emendamento 10.0.1, in cui si mantengono le parole: "uno specifico divieto di importazione, conservazione e commercio di fauna selvatica ed esotica" e in cui si aggiungono le parole: "nell'ambito di una regolamentazione complessiva del settore".

Il senatore [BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia di non accogliere la proposta di riformulazione, evidenziando i notevoli e immediati danni di natura economica e commerciale, per la salute degli animali, senza benefici per la salute umana, qualora dovesse entrare in vigore una norma di attuazione del criterio di delega di cui alla lettera q) dell'articolo 14 della legge di delegazione 2019-2020, volta a vietare l'importazione, la conservazione e il commercio di specie esotiche animali, ancorché nell'ambito di una regolamentazione complessiva.

Sottolinea, inoltre, che tale divieto, stabilito come criterio di delega mediante un emendamento introdotto durante l'esame del disegno di legge di delegazione europea 2019-2020, non è previsto dal regolamento (UE) 2016/429, relativo alle malattie animali trasmissibili e alla sanità animale, né è previsto da alcun altro Paese europeo.

Ricorda, peraltro, che in sede di esame della predetta legge di delegazione, il Governo aveva preso l'impegno di rivedere la materia, cosa che poi non è avvenuta.

Risulta, pertanto, attualmente uno schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, che dovrebbe essere presentato al Consiglio dei ministri di domani, in cui si prevede un divieto di importazione, conservazione e commercio di tutte le specie esotiche animali e che rinvia a un decreto ministeriale da emanarsi entro 180 giorni per l'identificazione delle possibili deroghe.

Lo schema di decreto legislativo, inoltre, non prevede alcuna forma di ristoro per le numerosissime imprese di allevamento e commercio delle specie coinvolte, né alcuna norma concernente tali specie che dovranno essere sopresse o sottoposte a sterilizzazione o isolamento per bloccarne la riproduzione. Sottolinea, al riguardo, che la stragrande maggioranza delle specie esotiche in questione, come pesci da acquario, pappagalli, canarini e altre, non sono importate ma sono allevate ormai da generazioni in Italia e quindi non sono portatrici di rischi per la salute animale o umana.

Ritiene, peraltro, che tale schema di decreto legislativo non è privo di oneri per l'Erario, e che quindi per essere presentato validamente entro la scadenza della delega legislativa prevista per l'8 maggio prossimo dovrà ricevere una adeguata copertura finanziaria.

Ribadisce, quindi, di non accogliere la riformulazione proposta e chiede l'accantonamento di queste proposte emendative, in attesa di conoscere gli esiti della presentazione dello schema di decreto legislativo in parola.

Il sottosegretario AMENDOLA ribadisce la proposta di riformulazione, che consentirebbe di tenere le maglie aperte alle esigenze delle circa 20 mila imprese coinvolte e anche dei consumatori, e di elaborare una regolamentazione adeguata.

Il senatore [FAZZOLARI](#) (*FdI*) dichiara di sottoscrivere gli emendamenti 10.4 e 10.0.1 e chiede al senatore Briziarelli di specificare con precisione quali tipi di animali sono in questione, essendo attualmente già vietata l'importazione di talune specie di gatti, di cani, di equini e ovini.

La senatrice [GIAMMANCO](#) (*FIBP-UDC*) rimarca la *ratio* che sottende la norma di divieto, che peraltro è condivisa anche dagli altri Paesi europei e che è volta alla tutela della salute animale e umana in Europa, essendo molte specie animali potenziali portatrici di malattie anche trasmissibili all'uomo, ma che è volta anche al benessere degli stessi animali esotici in questione, il cui commercio ne comporta il distacco forzoso dai loro *habitat* naturali. Ritiene pertanto opportuno il divieto di importazione, prevedendo le opportune misure di ristoro per le aziende che ne verrebbero eventualmente danneggiate.

Il senatore [LICHERI](#) (*M5S*) si dichiara d'accordo con l'idea di vietare solo l'importazione, consentendo il commercio e l'allevamento delle specie che pur nascendo esotiche ora non lo sono più, essendo nate da generazioni su territorio europeo.

La senatrice [GIANNUZZI](#) (*CAL-Pc-Idv*) invita a separare l'aspetto economico, di tutela delle imprese coinvolte, da quello della tutela del benessere e della salute degli animali e della salute umana. Ricorda, al riguardo, che la legge di delegazione in cui è stato inserito il criterio di delega del divieto, è stata discussa e approvata in periodo pandemico ed è pertanto figlia di un comune senso di preoccupazione per il rischio di malattie e virus trasmissibili dall'animale all'uomo.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (*Misto-LeU-Eco*) ricorda che gli emendamenti del senatore Briziarelli intervengono a modifica della legge di delegazione europea precedente e ritiene che in tale sede si sia entrato nel merito dell'elencazione precisa della fauna esotica oggetto della normativa. Ritiene, quindi, centrale l'argomentazione, che è avvalorata dagli stessi interventi del senatore Briziarelli, ovvero dell'opportunità di prevedere il divieto per l'importazione delle specie esotiche che sono suscettibili di essere portatrici di nuove malattie epidemiche, mantenendo così il senso originario del criterio di cui alla lettera q) dell'articolo 14 della legge di delegazione europea 2019-2020. Suggerisce, pertanto, di riformulare in tal senso gli emendamenti in esame.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) si dichiara a favore di un rinvio della questione, per poter consentire un ulteriore approfondimento, ritenendo anche opportuno specificare meglio gli aspetti della commercializzazione e della conservazione. Ritiene inoltre necessario poter visionare lo schema di decreto legislativo citato.

La senatrice [LA MURA](#) (*CAL-Pc-Idv*) ricorda come la questione delle specie esotiche sia strettamente legata anche al tema della tutela della biodiversità, che rappresenta un grande problema in Italia e su cui pende anche una procedura di infrazione. L'introduzione di specie esotiche negli *habitat* autoctoni produce uno stravolgimento, con gravi conseguenze per le specie locali e per la biodiversità propria dei nostri territori. Si tratta di un problema che andrebbe affrontato procedendo anzitutto a un censimento delle specie esotiche presenti in Italia.

La relatrice, senatrice [MASINI](#) (*Misto-+Eu-Az*), conviene sull'opportunità di approfondire il tema e di attendere gli esiti della presentazione dello schema di decreto legislativo. Nel merito, condivide l'opinione prevalente volta a limitare il divieto all'importazione delle specie esotiche, in ragione delle importanti esigenze di tutela della salute pubblica da possibili rischi epidemici di malattie importate, e di tutela della biodiversità autoctona. In tal senso, ritiene che i divieti dovranno essere accompagnati da misure, non solo di ristoro delle imprese danneggiate, ma anche di censimento e monitoraggio delle specie coinvolte nei divieti, finalizzate a evitare una loro dispersione nell'ambiente, con conseguenti rischi per gli *habitat* locali.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, mantiene accantonati gli emendamenti 10.4 e 10.0.1.

Gli emendamenti 11.1, 11.2, 12.1 e 13.1 sono ritirati dai rispettivi proponenti, su invito della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO.

Previo parere favorevole della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è approvato l'emendamento 14.0.1 (testo 2).

Similmente, previo parere favorevole della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, posti ai voti, sono approvati con un'unica votazione gli identici emendamenti 16.2 (testo 2), 16.3, 16.4 e 16.12

(testo 2).

Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti, con un'unica votazione, gli identici emendamenti 16.5 e 16.6.

L'emendamento 16.7 (testo 2), con il parere favorevole della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è approvato.

Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 16.9, 16.11 e 16.13.

Con il parere favorevole della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, è quindi approvato l'emendamento 17.1.

Sull'emendamento 18.2, il senatore [LOREFICE](#) (M5S) presenta una riformulazione, in cui sono sopprese, alla lettera b), le parole: "e di digestati in agricoltura" e, alla lettera c), le parole: "e dei digestati anaerobici".

Il [PRESIDENTE](#), considerata la natura della riformulazione, che non incide su aspetti finanziari, non ritiene necessaria la trasmissione alla 5a Commissione per il parere.

Posto, quindi, ai voti, con il parere favorevole della RELATRICE e con il rappresentante del GOVERNO che si rimette alla Commissione, è approvato l'emendamento 18.2 (testo 2), pubblicato in allegato.

La RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole su tale riformulazione e, pertanto, posto ai voti, è approvato l'emendamento 18.2 (testo 2) pubblicato in allegato.

Con il parere favorevole della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, posti ai voti, sono approvati con un'unica votazione gli emendamenti 18.1 (testo 2), 18.3 (testo 2) e 18.4.

Le senatrici [LA MURA](#) (CAL-Pc-Idv) e [GIANNUZZI](#) (CAL-Pc-Idv) sottoscrivono gli emendamenti 19.1, 19.2 e 19.3, i quali, posti ai voti con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti con distinte votazioni.

Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è respinto l'emendamento 19.4.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2553) Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Zan ed altri; Cecconi e Magi; Michela Rostan ed altri; Dorian Sarli ed altri; Alessandro Pagano ed altri; Gilda Sportiello ed altri; Trizzino

(912) MANTERO ed altri. - Disposizioni in materia di eutanasia
(Parere alle Commissioni 2a e 12a riunite. Esame congiunto e rinvio)

Il senatore [CASTALDI](#) (M5S), relatore, introduce l'esame dei disegni di legge in titolo.

Il disegno di legge n. 2553, approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura il 10 marzo 2022, reca disposizioni in materia di "morte volontaria medicalmente assistita", disciplinando la facoltà di richiedere assistenza medica, al fine di porre fine volontariamente e autonomamente alla propria vita, in presenza di specifici presupposti e condizioni. Il disegno di legge mira a dare una risposta normativa alle indicazioni della Corte costituzionale espresse nella sentenza di incostituzionalità dell'articolo 580 del codice penale (sentenza n. 242 del 2019). Esso si compone di 11 articoli.

In base all'articolo 1, il disegno di legge è volto a disciplinare la facoltà di colui che sia affetto da patologie irreversibili e con prognosi infausta, o da una condizione clinica irreversibile, di richiedere assistenza medica, al fine di porre fine volontariamente e autonomamente alla propria vita, in presenza di specifiche condizioni, limiti e presupposti, nel rispetto dei principi della Costituzione, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. L'articolo 2 qualifica come "morte volontaria medicalmente assistita" il decesso cagionato da un atto autonomo con il quale, in esito al percorso disciplinato dalla legge, si pone fine alla propria vita in modo volontario, dignitoso e consapevole, con il supporto e sotto il controllo del Servizio sanitario nazionale, secondo le modalità previste agli articoli 4 e 5. Tale atto deve rappresentare il risultato di una volontà attuale, libera e consapevole di un soggetto pienamente capace di intendere e di volere. L'articolo 3 disciplina le condizioni e i presupposti che consentono l'accesso alla morte medicalmente assistita.

In base al successivo articolo 4, la richiesta di morte volontaria medicalmente assistita deve essere attuale, informata, consapevole, libera ed esplicita, nonché espressa nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata ovvero, qualora le condizioni della persona non consentano tali forme, mediante le modalità di cui al comma 2.

Il comma 1 dell'articolo 5 specifica che la morte volontaria medicalmente assistita deve avvenire nel rispetto della dignità della persona malata e che quest'ultima ha la facoltà di indicare chi debba essere informato nell'ambito della sua rete familiare o amicale e chi possa essere presente all'atto del decesso. I successivi commi da 2 a 7 definiscono la procedura che i soggetti competenti devono seguire successivamente alla richiesta di morte volontaria medicalmente assistita.

L'articolo 6 prevede che l'esercente la professione sanitaria non sia tenuto a prendere parte alle procedure per l'assistenza alla morte volontaria medicalmente assistita nel caso di preventiva dichiarazione di obiezione di coscienza.

L'articolo 7 introduce la figura dei Comitati per la valutazione clinica presso le aziende sanitarie locali, che esprimono un parere motivato sull'esistenza dei presupposti e dei requisiti stabiliti dalla legge a supporto della richiesta di morte volontaria medicalmente assistita.

L'articolo 8, con riferimento alle procedure di morte volontaria medicalmente assistita eseguite nel rispetto della disciplina in esame, esclude l'applicabilità al medico, al personale sanitario e amministrativo, nonché a chiunque abbia agevolato il malato nell'esecuzione della procedura, di specifiche fattispecie penali; i reati esclusi sono quello di istigazione o aiuto al suicidio e quello di omissione di soccorso.

L'articolo 9 reca le clausole di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 10 le disposizioni finali, tra cui la previsione che il Ministro della salute presenti annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al provvedimento in commento.

L'articolo 11 disciplina l'entrata in vigore e, nelle more, prevede l'aggiornamento delle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale in relazione a quelle contemplate dal provvedimento in esame e nei limiti delle risorse finanziarie destinate al medesimo Servizio sanitario nazionale dalla legislazione vigente.

Il secondo disegno di legge assegnato per l'esame (A.S. 912) prevede per ogni soggetto maggiorenne, capace di intendere e volere, il diritto, a determinate condizioni, di ricevere il trattamento di eutanasia. In Commissione di merito sono in corso di esame altri disegni di legge connessi ai due assegnati e prima illustrati, ovvero: A.S. 900 (Cerno e altri), A.S. 966 (Marcucci e altri), A.S. 1464 (Binetti e altri), A.S. 1494 (Cirinnà e altri), A.S. 2237 (Montevecchi e altri).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme transitorie per l'imballaggio e l'etichettatura dei medicinali veterinari autorizzati a norma della direttiva 2001/82/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004 ([n. COM\(2022\) 76 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea e rinvio)

Il senatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che stabilisce norme transitorie finalizzate a consentire ai medicinali veterinari, già autorizzati in conformità della direttiva 2001/82/CE o del regolamento (CE) n. 726/2004, come applicabili al 27 gennaio 2022 (ultimo giorno della loro vigenza), di poter essere immessi sul mercato (oltre che di essere commercializzati) fino al 29 gennaio 2027, anche se la loro etichettatura o il loro foglietto illustrativo non sono conformi al regolamento (UE) 2019/6.

Il periodo transitorio si rende necessario al fine di rispondere alle gravi preoccupazioni sollevate dalle autorità competenti degli Stati membri e dai portatori di interessi, in relazione alla necessità di garantire la fornitura continua dei medicinali veterinari necessari, evitando il rischio di interruzione nella disponibilità di tali medicinali, che potrebbe avere gravi ripercussioni sulla salute e sul benessere degli animali, sia di quelli da allevamento che degli quelli da compagnia.

Il vigente regolamento (UE) 2019/6 prevede, infatti, all'articolo 152, che i medicinali veterinari già immessi sul mercato prima del 28 gennaio 2022 possano continuare a essere commercializzati fino al 29 gennaio 2027.

Tuttavia, tale deroga non è prevista anche per la nuova immissione in commercio, e i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali veterinari non sono stati in grado di conformarsi per tempo, entro il 28 gennaio 2022, alle prescrizioni relative all'etichettatura e al foglietto illustrativo, di cui agli articoli da 10 a 16 del regolamento (UE) 2019/6. Peraltro, anche le autorità competenti non sono state in grado di trattare, entro tale data, tutte le variazioni alle autorizzazioni, necessarie a garantire la conformità ai citati articoli da 10 a 16 del regolamento (UE) 2019/6.

Pertanto, al fine di evitare carenze nella disponibilità di tali medicinali, si rende necessario continuare a consentire non solo la commercializzazione, ma anche la loro immissione sul mercato, nel periodo tra il 28 gennaio 2022 e il 29 gennaio 2027, ancorché non conformi alle nuove regole sull'etichettatura e sul foglietto illustrativo.

Restano ferme tutte le altre prescrizioni stabilite nel regolamento (UE) 2019/6, la cui applicazione è confermata per tutti i medicinali veterinari immessi o da immettere sul mercato a decorrere dal 28 gennaio 2022.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, si osserva che la base giuridica è individuata nell'articolo 114 del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per l'adozione di misure di ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di mercato interno, e nell'articolo 168, paragrafo 4, lettera *b*), del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per l'adozione di misure di ravvicinamento delle legislazioni nazionali nei settori veterinario e fitosanitario il cui obiettivo primario sia la protezione della sanità pubblica. Il principio di sussidiarietà appare rispettato in quanto l'obiettivo di assicurare la fornitura dei medicinali veterinari, a fronte della diffusa difficoltà, per i titolari delle autorizzazioni e per le autorità competenti, di conformarsi alle nuove norme europee sull'etichettatura e sul foglietto illustrativo, a decorrere dal 28 gennaio 2022, può essere raggiunto nel modo più appropriato mediante una deroga transitoria stabilita con un atto legislativo dell'Unione.

Anche il principio di proporzionalità appare rispettato, in quanto la deroga prevista è limitata alle sole prescrizioni circa l'etichettatura e il foglio illustrativo, e non si estende oltre la data del 29 gennaio del 2027, che corrisponde al termine del periodo transitorio già previsto per la commercializzazione dei

medicinali veterinari già immessi in commercio prima del 28 gennaio 2022.

La proposta è oggetto di esame da parte di otto Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, che non hanno finora sollevato criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Infine, sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritiene l'iniziativa conforme all'interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, e se ne sottolinea l'urgenza, al fine di non rischiare la carenza di disponibilità dei medicinali veterinari sul mercato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica ([n. COM\(2022\) 105 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea e rinvio)

La senatrice [GIAMMANCO](#) (*FIBP-UDC*), relatrice, introduce l'esame della proposta di direttiva in titolo, rilevando che la violenza contro le donne e la violenza domestica sono diffuse in tutta l'UE. Nell'UE una donna su tre ha riferito, nel 2014, di aver subito una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Secondo stime basate sui dati del 2019, la diffusione di questi atti di violenza nell'UE sarebbe pari al 21,2 per cento. Accanto alle forme di violenza contro le donne e di violenza domestica che avvengono nel mondo reale, la violenza *online*, sia contro le donne che tra *partner*, è in aumento; secondo le stime, nel 2020 avrebbe riguardato, nel mondo, il 52 per cento delle giovani donne. L'iniziativa in esame intende quindi prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica. Più nello specifico, mira a garantire una prevenzione efficace di tali tipi di violenza, a proteggere da simili atti, ad assicurare l'accesso alla giustizia e l'assistenza alle vittime, e a rafforzare il coordinamento. Mira inoltre a garantire che le molestie sessuali e la violenza *online* siano affrontate in modo efficace.

La proposta è composta da 52 articoli, ripartiti in 7 capi.

Il capo 1, oltre a contenere le disposizioni generali, tra cui l'oggetto (articolo 1), sottolinea l'attenzione particolare da prestare alle vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica più esposte a tale rischio (articolo 2).

Il capo 2 prevede un'armonizzazione minima dei reati di stupro (articolo 5) e di mutilazione genitale femminile (articolo 6). Vista la rapidità della trasformazione digitale in corso e tenuto conto dell'aumento della violenza online, esso prevede anche norme minime per alcuni tipi di reati informatici: la condivisione non consensuale di materiale intimo o manipolato (articolo 7), lo *stalking online* (articolo 8), le molestie *online* (articolo 9) e l'istigazione alla violenza o all'odio *online* (articolo 10).

Il capo 3 riguarda la protezione e l'accesso alla giustizia delle vittime di tutte le forme di violenza contro le donne o di violenza domestica. Esso contiene norme riguardanti la denuncia dei casi di violenza (articolo 16). Il capo 3 impone anche l'emanazione di misure urgenti di allontanamento e di ordini di protezione da parte degli Stati membri al fine di garantire che le vittime siano efficacemente tutelate (articolo 21). L'articolo 25 garantisce la rimozione da internet di contenuti connessi a reati di violenza *online* e la possibilità per gli utenti che ne sono vittime di ricorrere in giudizio.

Il capo 4 contiene disposizioni riguardanti l'assistenza da fornire alle vittime prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale. Gli Stati membri sono tenuti a istituire linee di assistenza telefonica nazionali per le vittime e a garantirne il funzionamento mediante un numero telefonico unico a livello dell'UE (articolo 31).

Le disposizioni del capo 5 riguardano la prevenzione efficace della violenza contro le donne e della violenza domestica. I professionisti che hanno maggiori probabilità di entrare in contatto con le vittime devono ricevere un'apposita formazione e ottenere informazioni mirate.

Il capo 6 contiene norme sul coordinamento delle politiche nazionali degli Stati membri in materia di

violenza, ma anche disposizioni riguardanti il coordinamento a livello dell'UE.

Il capo 7 contiene le disposizioni finali della direttiva. L'articolo 45 modifica la direttiva sugli abusi sessuali sui minori a fini di coerenza, chiarendo che le circostanze in cui il consenso non può essere validamente prestato da un minore di età superiore all'età del consenso sessuale comprendono quelle di cui all'articolo 5 della presente proposta.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, osserva che la base giuridica della proposta, ossia la competenza europea a legiferare in materia, è costituita dall'articolo 82, paragrafo 2, e dall'articolo 83, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'articolo 83, paragrafo 1, riguarda le norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni riguardanti lo sfruttamento sessuale di donne e minori e i reati informatici, mentre l'articolo 82, paragrafo 2, concerne le norme minime riguardanti i diritti delle vittime di reato.

In riferimento al principio di sussidiarietà, rileva che l'ampia diffusione nell'UE della violenza contro le donne e della violenza domestica e i danni che queste forme di violenza causano agli individui e alle società rendono particolarmente necessaria un'azione congiunta. La violenza contro le donne e la violenza domestica possono essere fisiche e avere una componente transfrontaliera allorché le persone si spostano da un Paese all'altro, ma nel mondo virtuale non hanno frontiere. Gli obiettivi strategici possono essere raggiunti solo se, in egual misura, si applicano norme minime a tutti i casi di violenza contro le donne e di violenza domestica. Gli Stati membri hanno affrontato il problema a livello sia legislativo che politico, ma senza giungere a una minor diffusione del fenomeno. Per garantire parità di trattamento per le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica, l'iniziativa creerebbe una convergenza verso l'alto, stabilendo norme minime sui loro diritti. Tali norme mirerebbero a prevenire e combattere questi tipi di violenza prima, durante o dopo il procedimento penale. Si introdurrebbero inoltre definizioni e sanzioni penali riguardanti i comportamenti per i quali esistono lacune a livello di perseguibilità. L'azione dell'UE garantirà la tutela dei diritti fondamentali di metà della popolazione dell'UE in tutto il territorio dell'UE.

In merito al principio di proporzionalità, rileva che le misure sono state elaborate sulla base di un'attenta analisi delle lacune effettuata a livello sia dell'UE che nazionale. Le misure: non vanno oltre quanto necessario, evitando di sovrapporsi alle norme nazionali in materia di perseguibilità penale; non obbligano le autorità pubbliche ad adottare misure la cui attuazione sarebbe eccessivamente complessa; e evitano costi sproporzionati per gli Stati membri e per i datori di lavoro. Le misure previste, inoltre, possono essere considerate necessarie per conseguire gli obiettivi in modo efficace e tale da rafforzare l'attuazione dei diritti fondamentali.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Ministero della Giustizia, trasmessa ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012. Nel fornire un giudizio positivo sulla proposta, da ritenere conforme all'interesse nazionale, la relazione evidenzia come la minor diffusione della violenza contro le donne e della violenza domestica potrebbe avere vantaggi economici quantificabili in circa 53,1 miliardi di euro, cifra che, nel lungo periodo, potrebbe potenzialmente raggiungere circa 82,7 miliardi di euro. Il maggior potenziale in termini di vantaggi economici è legato alla riduzione del costo legato ai danni fisici ed emotivi per le vittime (riduzione stimata tra i 32,2 e i 64,5 miliardi di euro). Le ricadute sociali interesserebbero vari portatori di interessi, in particolare le vittime, i testimoni, gli autori dei reati, le imprese, le autorità nazionali e la società in genere.

I costi di conformità totali oscillano tra i 5 e i 6,6 miliardi di euro. Tali costi ricadrebbero per la maggior parte sugli Stati membri, con alcune eccezioni relative alle molestie sessuali, che potrebbero comportare costi di conformità per i datori di lavoro. I costi potenziali per i datori di lavoro ammontano a 1,9 miliardi di euro a causa della partecipazione obbligatoria dei dirigenti a corsi di formazione riguardanti le molestie sessuali sul lavoro e le ripercussioni negative della violenza domestica in ambito lavorativo. I costi sarebbero limitati alla partecipazione dei dirigenti a un corso di formazione *online* di due ore e non sarebbero quindi significativi per le PMI.

Quanto alla tempistica di adozione in sede europea entro il 2022 dovrebbe essere raggiunto un accordo politico di massima in Consiglio.

La proposta è in corso di esame in 6 Parlamenti/Camere nazionali dell'UE e sinora non sono state

sollevate obiezioni in merito al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce la direttiva 2008/99/CE ([n. COM\(2021\) 851 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 marzo.

Il senatore [CORBETTA](#) (*M5S*), relatore, svolge una relazione integrativa sulla proposta di direttiva in titolo, volta a rafforzare il vigente quadro europeo contro reati ambientali, sostituendo la direttiva 2008/99/CE, in seguito alla valutazione della carente efficacia dell'impianto normativo esistente e a fronte delle crescenti minacce per l'ambiente, soprattutto di carattere transfrontaliero, a danno della qualità dell'aria, della qualità del suolo e delle fonti idriche, nonché dei conseguenti effetti negativi sulla flora e la fauna.

In particolare, nel 2020 la Commissione ha pubblicato una valutazione sull'efficacia della direttiva 2008/99/CE, nella quale si segnalavano carenze significative relative all'applicazione concreta, alla definizione dei reati, ai livelli delle sanzioni, alla scarsa cooperazione transfrontaliera, e al sistema di responsabilità per le persone giuridiche.

Per questo motivo, al fine di migliorare l'efficacia delle indagini e delle azioni penali nell'ambito dei reati contro l'ambiente, anche transfrontaliero, garantire l'efficacia delle sanzioni contro la criminalità ambientale, e migliorare la raccolta e diffusione di dati statistici, la proposta in esame provvede ad aggiornare le norme esistenti e rafforzare il ricorso al diritto penale per raggiungere gli obiettivi di tutela ambientale e di sviluppo sostenibile.

La base giuridica della proposta è individuata nell'articolo 83, paragrafo 2, del TFUE, il quale consente l'adozione di direttive per fissare norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni, necessarie all'attuazione di una politica dell'Unione, che in questo caso è la politica ambientale europea, disciplinata dall'articolo 191 del TFUE.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo prevista dall'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritiene l'iniziativa conforme all'interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.

La proposta è oggetto di esame da parte di dodici Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, che non hanno sollevato criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, salvo il Parlamento svedese. Quest'ultimo ha infatti adottato un parere motivato, sostenendo la violazione del principio di sussidiarietà, in relazione all'obbligo per gli Stati membri di prevedere, come sanzioni supplementari nei confronti di persone fisiche che hanno commesso reati ambientali, anche il temporaneo divieto di candidarsi a cariche elettive o pubbliche. Secondo il Parlamento svedese, l'introduzione di una tale norma dovrebbe, invece, rimanere nell'ambito della piena discrezionalità di ogni Stato membro. Peraltro, il Riksdag non ritiene che una tale norma sia necessaria per raggiungere l'obiettivo complessivo della proposta. Inoltre, la stessa competenza dell'Unione in materia di diritto penale non sembra arrivare fino a poter investire le regole democratiche elettorali nazionali.

Al riguardo si evidenzia che l'articolo 5 della proposta stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di prevedere sanzioni penali per i reati di cui all'articolo 3 (i reati ambientali) e di cui all'articolo 4 (favoreggiamento, istigazione, concorso e il tentato reato).

In particolare, per i reati di cui all'articolo 3 devono essere previste sanzioni con una pena massima di almeno dieci anni di reclusione se il reato ha provocato o avrebbe potuto provocare il decesso o lesioni gravi alle persone, ovvero di almeno sei anni di reclusione negli altri casi (o quattro anni per alcuni

reati).

Inoltre, il paragrafo 5 dell'articolo 5 obbliga gli Stati membri a prevedere sanzioni o misure supplementari, che possono essere comminate in aggiunta alla pena detentiva per i reati di cui all'articolo 3, o alle sanzioni penali per i reati di cui all'articolo 4, al fine di modulare una risposta sanzionatoria su misura a fronte dei diversi tipi di comportamento criminale.

Si tratta di sanzioni accessorie tra cui: l'obbligo di ripristinare l'ambiente, sanzioni pecuniarie, l'esclusione dall'accesso ai finanziamenti pubblici, il ritiro di permessi e autorizzazioni, nonché divieti temporanei di candidarsi a cariche elettive o pubbliche, e la pubblicazione, a livello nazionale o dell'Unione, della decisione giudiziaria di condanna o delle sanzioni o misure inflitte.

L'obbligo per gli Stati membri di prevedere legislativamente tali sanzioni accessorie non implica minimamente alcun pregiudizio alla piena discrezionalità dei giudici di applicarle o meno al caso concreto. Il giudice resta pertanto del tutto libero di decidere se la persona fisica che ha commesso un determinato reato ambientale, tenendo conto della gravità dello stesso e delle modalità con cui è stato perpetrato, sia meritevole - per esempio - anche dell'interdizione temporanea dalla candidatura a cariche elettive o pubbliche.

Il Relatore ritiene, pertanto, di non condividere l'opinione espressa dal Parlamento svedese e di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta in esame.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 17,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1571-B

La 14a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, cosiddetto "legge SalvaMare", già approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera;

rilevato che la Camera dei deputati ha aggiornato alcuni riferimenti normativi all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 2, commi 3 e 5, nonché ha soppresso l'articolo 12, che recava disposizioni in materia di prodotti che rilasciano microfibre, per possibili pregiudizi al corretto funzionamento del mercato interno;

valutato che le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati sono in linea con l'ordinamento europeo;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2481](#)

G/2481/4/14 (testo 2)

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#), [Candiani](#), [Simone Bossi](#), [Casolati](#), [Rufa](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2481 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021»,

premessi che:

il disegno di legge, dopo i lavori della Camera, risulta composto da 20 articoli, che recano disposizioni di delega per il recepimento di direttive europee, principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega e per l'adeguamento della normativa nazionale ad alcune direttive, regolamenti europei e raccomandazioni;

considerato che:

con il decreto legislativo dell'8 novembre 2021, n. 196, entrato in vigore il 14 gennaio 2022, è stata recepita la direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, la cosiddetta "direttiva SUP";

sulla base del principio "chi inquina paga", la direttiva SUP mira a prevenire e ridurre l'impatto sull'ambiente di determinati prodotti in plastica e a promuovere una transizione verso un'economia circolare introducendo un insieme di misure specifiche, compreso un divieto a livello europeo su alcuni prodotti in plastica monouso;

il decreto legislativo n. 196 del 2021 intende contribuire al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi della direttiva SUP in maniera equilibrata, al fine di evitare danni all'economia nazionale, particolarmente provata dalla pandemia da Covid 19, dal vertiginoso aumento del costo dell'energia e dalla carenza di materie prime, mantenendo alto il livello di tutela ambientale e consentendo di accompagnare le imprese del settore nel raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità;

nell'ottica di un'economia circolare, è necessario introdurre misure volte a prevenire e ridurre l'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, promuovere nuovi modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, che contribuiscono al corretto funzionamento del mercato e favoriscono comportamenti responsabili rispetto alla corretta gestione dei rifiuti in plastica;

una riconversione sostenibile, che non impatti in maniera drammatica sui settori produttivi nazionali ed europei, già messi duramente alla prova dalle limitazioni dovute alla pandemia, e oggi più che mai dal caro energia e dalla carenza delle materie prime, deve avvenire con meccanismi realistici, che consentano ai comparti coinvolti un adeguamento e una trasformazione equilibrati e gradualmente, per evitare che si creino maggiori oneri per i consumatori, i lavoratori e le aziende;

impegna il Governo a:

intensificare il dialogo con le Istituzioni europee per tutelare l'economia nazionale e lo sviluppo sostenibile delle nostre produzioni, definendo obiettivi realistici e strategici nell'ambito dell'economia circolare per il settore della plastica che punti all'innovazione di processo ed *ecodesign*, alla prevenzione della produzione dei rifiuti, incremento della raccolta e riciclo, e che preveda misure incentivanti e premiali a sostegno della transizione ecologica delle filiere;

di farsi portavoce anche a livello europeo della necessità di tutelare le imprese europee da maggiori oneri e limitazioni che potrebbero minare ulteriormente la stabilità dell'economia europea e la sua competitività con i Paesi extra-UE.

Art. 4

4.14 (testo 2)

[Ginetti](#)

Accolto

Al comma 1, lettera e), sopprimere le seguenti parole: ", nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-quater, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005."

4.7 (testo 2)

[Giammanco](#)

Accolto

Al comma 1, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «, nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-quater, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005»;

4.8

[Nannicini](#)

Accolto

Al comma 1, lettera e), sopprimere le seguenti parole: ", nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-quater, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005,".

4.9

[Bergesio](#), [Candiani](#), [Simone Bossi](#), [Casolati](#), [Rufa](#)

Accolto

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: "nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-quater, da 33 a 38 e da 45 a 67, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005".

4.10

[Fazzolari](#), [Malan](#)

Accolto

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: "nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-quater, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005".

4.15

[Castaldi](#)

Accolto

Al comma 1, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-quater, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005,».

Art. 6

6.1

[Ginetti](#), [Conzatti](#)

Accolto

Al comma 3, alla lettera e) sostituire le parole: «almeno una volta ogni anno o alla prima occasione utile», con le seguenti: «tramite un'informativa relativa all'avvenuto aggiornamento del piano e che rimandi alla versione aggiornata pubblicata nei siti internet delle banche e degli intermediari finanziari».

6.2 (testo 2)

[Ginetti](#), [Conzatti](#)

Accolto

Al comma 3, alla lettera g), sostituire le parole: «entro trenta giorni e che la modifica si intenda approvata», con le seguenti: «trenta giorni prima che la modifica o la cessazione dell'indice di riferimento assuma efficacia. La modifica si intende approvata».

Art. 10

10.2 (testo 2)

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#)

Accolto

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo la lettera a), inserire la seguente: "a-bis) adeguare i procedimenti amministrativi relativi alla notifica alle autorità competenti dello Stato membro di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/848 per includere le attività con metodo biologico;"*;

2) *alla lettera c), dopo le parole: "alla designazione" inserire le seguenti: "dei laboratori nazionali di riferimento e"*.

Art. 14

14.0.1 (testo 2)

La Relatrice

Accolto

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Delega al Governo per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online)

1. Nell'esercizio della delega per il completo adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2021 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'art. 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) individuare le Autorità competenti ad emettere ed esaminare gli ordini di rimozione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (UE) 2021/784, disciplinando il procedimento per l'adozione delle predette misure in modo da prevedere l'immediata informativa del Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e l'acquisizione di elementi informativi e valutativi anche presso il Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124;

b) individuare l'Organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269 e all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 17 aprile 2015, n. 43, quale autorità competente per sorvegliare l'attuazione delle misure di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2021/784, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1 lettera c) del medesimo regolamento, nonché quale struttura di supporto tecnico al punto di contatto designato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento;

c) prevedere, per le violazioni delle disposizioni indicate all'articolo 18 del regolamento (UE) 2021/784, sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime;

d) individuare le Autorità competenti a irrogare le sanzioni di cui alla lettera c) e a vigilare sull'osservanza delle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784, diverse dalle misure di cui alla lettera b);

e) prevedere effettivi strumenti di tutela in favore dei prestatori di servizi di *hosting* e dei fornitori di contenuti nei casi previsti dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/784;

f) apportare ogni necessaria modifica alle norme in materia di terrorismo già vigenti, e, in particolare, alle disposizioni di cui all'articolo 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 17 aprile 2015, n. 43, al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2021/784, con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili, prevedendo anche l'abrogazione delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel regolamento medesimo.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti

dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

Art. 16

16.2 (testo 2)

[Taricco](#)

Accolto

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) consentire la pubblicità dei medicinali veterinari immunologici, soggetti a prescrizione veterinaria, rivolta ad allevatori professionisti, così come previsto dall'articolo 120, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/6, purché la pubblicità inviti esplicitamente gli allevatori professionisti a consultare il veterinario in merito al medicinale veterinario immunologico».

16.3

[Bergesio](#), [Cantù](#), [Candiani](#), [Simone Bossi](#), [Casolati](#), [Rufa](#)

Accolto

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) consentire la pubblicità dei medicinali veterinari immunologici, soggetti a prescrizione veterinaria, rivolta ad allevatori professionisti, così come previsto dall'articolo 120, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/6, purché la pubblicità inviti esplicitamente gli allevatori professionisti a consultare il veterinario in merito al medicinale veterinario immunologico.»

16.4

[Rizzotti](#), [Caligiuri](#), [Giammanco](#)

Accolto

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) consentire la pubblicità dei medicinali veterinari immunologici, soggetti a prescrizione veterinaria, rivolta ad allevatori professionisti, così come previsto dall'articolo 120, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/6, purché la pubblicità inviti esplicitamente gli allevatori professionisti a consultare il veterinario in merito al medicinale veterinario immunologico;»

16.12 (testo 2)

[La Pietra](#), [Fazzolari](#)

Accolto

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) consentire la pubblicità dei medicinali veterinari immunologici, soggetti a prescrizione veterinaria, rivolta ad allevatori professionisti, così come previsto dall'articolo 120, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/6, purché la pubblicità inviti esplicitamente gli allevatori professionisti a consultare il veterinario in merito al medicinale veterinario immunologico.»

16.7 (testo 2)

[Cantù](#), [Bergesio](#), [Campari](#), [Candiani](#), [Simone Bossi](#), [Casolati](#), [Rufa](#)

Accolto

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

«e-bis) prevedere che il medico veterinario, nell'ambito della propria attività, possa consegnare all'allevatore o al proprietario degli animali medicinali veterinari della propria scorta, anche da confezioni multiple in frazioni distribuibili singolarmente, ove disponibili sul mercato, corredate di supporto informativo conforme, allo scopo di attuare la terapia prescritta in modo da garantire la tutela immediata del benessere animale;

e-ter) prevedere che il medico veterinario registri in un sistema digitale lo scarico delle confezioni o quantità di medicinali veterinari della propria scorta da lui utilizzate nell'ambito dell'attività zoiatrica ai sensi dell'articolo 85, comma 3, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, o cedute nel

caso di medicinali registrati anche per animali destinati alla produzione di alimenti.».

Art. 17

17.1

La Relatrice

Accolto

Sopprimere il comma 3.

Art. 18

18.2 (testo 2)

[Lorefice](#)

Accolto

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la lettera g) inserire la seguente:*

"g-bis) apportare ogni opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno, al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2019/1009, con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili, e abrogare espressamente le norme interne che risultino incompatibili con quelle del medesimo regolamento, provvedendo qualora necessario all'introduzione di una normativa organica in materia di fertilizzanti;

b) *alla lettera h) aggiungere in fine le seguenti parole: "*, anche relativamente all'utilizzo dei fanghi di depurazione, salvo che il fatto costituisca reato";

c) *alla lettera i), dopo le parole: "dei fertilizzanti", aggiungere le seguenti: "sul ciclo di trattamento dei fanghi di depurazione".*

18.1 (testo 2)

[Taricco](#)

Accolto

Al comma 2, dopo la lettera i), inserire la seguente: «i-bis) evitare la creazione di appesantimenti burocratici non indispensabili alle aziende agricole utilizzatrici;».

18.3 (testo 2)

[Ginetti](#)

Accolto

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente: «i-bis) evitare la creazione di appesantimenti burocratici non indispensabili alle aziende agricole utilizzatrici.».

18.4

[La Pietra](#), [Fazzolari](#)

Accolto

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) evitare la creazione di appesantimenti burocratici non indispensabili alle aziende agricole utilizzatrici.»

1.3.2.1.12. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 306 (pom.) del 18/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 2022
306ª Seduta

Presidenza del Presidente
[STEFANO](#)

La seduta inizia alle ore 13,35.

IN SEDE REFERENTE

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il senatore Nannicini ha ritirato l'emendamento 20.0.3 e che lo ha trasformato nell'ordine del giorno G/2481/8/14, pubblicato in allegato al resoconto.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'Agenzia dell'Unione europea per le questioni relative agli stupefacenti (n. COM(2022) 18 definitivo)
(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 maggio.

La senatrice [RICCIARDI](#) (M5S), relatrice, svolge una relazione integrativa sulla proposta di regolamento in titolo, che prevede la trasformazione dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, istituito con il regolamento (CE) n. 1920/2006, nella "Agenzia europea per le questioni relative agli stupefacenti", al fine di rafforzare l'azione di contrasto al commercio e all'abuso degli stupefacenti.

In base a tale proposta, la nuova Agenzia avrà quindi un ruolo rafforzato nelle attività di monitoraggio, nel sistema di allerta precoce e valutazione del rischio e nella ricerca, e sviluppo delle competenze in materia. Inoltre si rafforzano i collegamenti e la cooperazione con gli altri organismi e agenzie dell'Unione competenti in materia, e si estende la sua competenza anche ai mercati degli stupefacenti, al fenomeno del cosiddetto policonsumo e ai precursori di droga, oltre a rafforzare la rete "Reitox" dei punti focali nazionali, in collegamento con l'Agenzia.

La proposta è oggetto di 12 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, che non hanno finora sollevato criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

La Relatrice ricorda, infine, che sulla proposta il Governo ha trasmesso la relazione ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritiene l'iniziativa conforme agli interessi nazionali e ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, e se ne sottolinea la particolare urgenza in relazione alle esigenze dell'Italia.

Dopo un intervento delle senatrici [GIANNUZZI](#) (*CAL-A-PC-IdV*) e [GINETTI](#) (*IV-PSI*), in merito all'allargamento delle competenze della nuova Agenzia e all'autonomia giuridica della stessa, la relatrice [RICCIARDI](#) (*M5S*) ritiene di poter confermare l'orientamento favorevole sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità da parte della proposta in esame.

La Commissione prende atto.

SUL GRUPPO DI LAVORO DELLA COSAC SUL RUOLO DEI PARLAMENTI NAZIONALI NELL'UNIONE EUROPEA

La senatrice [GIAMMANCO](#) (*FIBP-UDC*) riferisce sui lavori del Gruppo di lavoro della COSAC sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, che il 16 maggio scorso ha presentato un documento contenente le proposte che sono emerse durante le varie riunioni precedenti.

Si tratta di proposte che rafforzano il ruolo dei Parlamenti nazionali mediante: la possibilità di proporre iniziative legislative al livello europeo; un maggiore coinvolgimento nella procedura decisionale a partire dalla fase pre-legislativa; una più efficace applicazione del controllo di sussidiarietà; un maggiore controllo sulle attività del Governo in Consiglio; la possibilità di porre questioni scritte alle Istituzioni europee; un dialogo più stretto con le Istituzioni europee; lo sviluppo di una più efficace cooperazione interparlamentare.

La Senatrice considera con favore il documento presentato dalla Presidenza francese della COSAC, che, correttamente, si concentra solo sulle proposte non controverse e che richiedono solo in limitati casi una modifica dei Trattati vigenti, mentre nella maggior parte dei casi richiedono solo una più stretta cooperazione e un maggior dialogo tra i Parlamenti nazionali e le Istituzioni europee.

Il Gruppo di lavoro si riunirà ancora il 31 maggio e il 14 giugno, data in cui è prevista l'approvazione definitiva del documento. A tal fine, è stato chiesto di far pervenire entro il 23 maggio eventuali commenti e suggerimenti, che potranno tenere conto anche delle conclusioni della Conferenza sul futuro dell'Europa e di eventuali segnalazioni pervenute.

Le proposte definitive del Gruppo di lavoro saranno poi approvate dalla COSAC e saranno altresì trasmesse alla Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell'Unione.

Al riguardo, la senatrice Giammanco anticipa la sua intenzione di voler rappresentare nel Gruppo di lavoro le seguenti riflessioni.

Si condivide pienamente la proposta sulla possibilità di raccomandare iniziative legislative a livello europeo (cosiddetta "green card"). Si suggerisce tuttavia di inserire in tale punto un richiamo alla condivisione dell'iniziativa sulla *green card* formulata nelle conclusioni della Conferenza sul futuro dell'Europa (proposta n. 40, punto n. 2) e di portare avanti questa proposta parallelamente al quella sul conferimento del potere di iniziativa legislativa al Parlamento europeo (proposta n. 38, punto 4, delle conclusioni della Conferenza sul futuro dell'Europa).

Si condivide la proposta di un maggiore coinvolgimento dei Parlamenti nazionali nella procedura decisionale europea, a partire dalla fase pre-legislativa, e quella su una più efficace applicazione del controllo di sussidiarietà. Si condivide altresì la proposta di un maggiore controllo sulle attività del Governo in seno al Consiglio e anche quella sulla possibilità di porre questioni per iscritto alle Istituzioni europee.

Si condivide il punto sul rafforzamento del dialogo tra Parlamenti nazionali e Istituzioni europee. Si suggerisce tuttavia di prevedere la possibilità di audizioni dei parlamentari nazionali, nella fase dell'*iter* legislativo presso il Parlamento europeo, in linea con la proposta n. 39, punto 2, terzo paragrafo, delle conclusioni della Conferenza sul futuro dell'Europa. Si suggerisce altresì di introdurre lo scambio di opinioni tra i relatori del Parlamento europeo sulle proposte legislative europee e i relatori nazionali, nell'ambito di riunioni delle Commissioni del Parlamento europeo e alla presenza di rappresentanti della Commissione europea.

Si condivide, infine, la proposta sullo sviluppo di una ancor più efficace cooperazione interparlamentare. Si suggerisce tuttavia di prevedere il rafforzamento del *network* dei rappresentanti dei Parlamenti nazionali a Bruxelles e del Segretariato COSAC. Si suggerisce altresì di prevedere conclusioni scritte o dichiarazioni della Presidenza, ad esito delle riunioni interparlamentari.

Il [PRESIDENTE](#) invita, quindi, i Gruppi parlamentari a far pervenire, entro la fine della settimana lavorativa, eventuali proposte di integrazione ai suggerimenti da trasmettere al Gruppo di lavoro.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14.

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N. [2481](#)

G/2481/8/14 (già em. 20.0.3)

[Nannicini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2481 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021"

premessi che:

il disegno di legge, a seguito dei lavori presso la Camera dei deputati, risulta composto da 20 articoli che recano disposizioni di delega per il recepimento di dieci direttive europee inserite nell'Allegato A, principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa ad altre 5 direttive nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a venti regolamenti europei e ad una raccomandazione;

tenuto conto, in particolare:

della raccomandazione del Consiglio, del 20 settembre 2016, sull'istituzione di comitati nazionali per la produttività (2016/C 349/01) che ha come obiettivo l'individuazione o l'istituzione di comitati nazionali per la produttività volti ad analizzare gli sviluppi e le politiche nel campo della produttività e della competitività, contribuendo in tal modo a promuovere la titolarità e l'attuazione delle riforme necessarie a livello nazionale, e di conseguenza a promuovere una crescita e una convergenza economica duratura;

considerato che:

la raccomandazione suindicata statuisce, in particolare, che:

1) ogni Stato membro dovrebbe disporre di un comitato per la produttività incaricato di:

a) sottoporre a diagnosi e analisi gli sviluppi in materia di produttività e competitività nello Stato membro interessato. Nell'analisi si dovrebbe tenere conto degli aspetti relativi alla zona euro e all'Unione e affrontare i fattori di stimolo e di sviluppo a lungo termine della produttività e della competitività, fra cui l'innovazione, e la capacità di attrarre investimenti, imprese e capitale umano, nonché di affrontare i fattori di costo e non di costo che possono incidere a breve termine sui prezzi e sulla qualità di beni e servizi, anche rispetto alla concorrenza internazionale. L'analisi dovrebbe essere basata su indicatori trasparenti e comparabili; e

b) analizzare in maniera indipendente le sfide politiche nel campo della produttività e della competitività e, se e nella misura in cui sia previsto dai mandati nazionali, valutare gli effetti delle opzioni politiche, rendendo espliciti i compromessi politici;

2) ciascuno Stato membro dovrebbe individuare un comitato per la produttività che, a sua volta, potrebbe avvalersi o essere costituito da altri organismi esistenti;

3) i comitati per la competitività dovrebbero esercitare le proprie attività su base continua, rendere le loro analisi accessibili al pubblico, pubblicare una relazione annuale ed essere in contatto con i comitati per la produttività degli Stati membri non appartenenti alla zona euro al fine di scambiare opinioni e migliori prassi e, ove opportuno, elaborare analisi congiunte, anche tenendo conto della dimensione più ampia della zona euro e dell'Unione. La Commissione procederà periodicamente a scambi di opinioni con tutti i comitati per la produttività partecipanti, anche nel corso di missioni di accertamento negli Stati membri, e potrebbe facilitare lo scambio di opinioni tra i comitati per la produttività;

la relazione della Commissione europea del 27 febbraio 2019, concernente i progressi compiuti in merito all'attuazione della citata raccomandazione, esorta gli Stati membri che non hanno ancora costituito i comitati nazionali per la produttività a completare il processo di nomina il prima possibile;

a gennaio 2020 numerosi Stati membri dell'Unione europea avevano già istituito i propri comitati nazionali. In particolare, all'interno della zona euro, il comitato è stato istituito da dieci Stati membri: Belgio, Cipro, Finlandia, Francia, Irlanda, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Slovenia. Tre Stati membri non appartenenti alla zona euro hanno individuato o istituito organismi analoghi: si tratta di Danimarca, Ungheria e Romania. Altri nove Stati membri della zona euro, tra cui l'Italia, hanno confermato la loro intenzione di istituire comitati per la produttività (Austria, Germania, Grecia, Estonia, Spagna, Italia, Lettonia, Malta e Slovacchia). Inoltre, sette Stati membri (Danimarca, Irlanda, Lituania, Paesi Bassi, Portogallo, Romania e Slovenia) hanno nominato, quali comitati per la produttività, degli organismi già esistenti, ampliandone il mandato per permettere loro di adempiere ai nuovi compiti. Sei Stati membri (Belgio, Cipro, Finlandia, Francia, Ungheria e Lussemburgo), viceversa, hanno creato nuovi organismi che si appoggiano a una struttura già esistente;

preso atto che:

per l'attuazione della raccomandazione del Consiglio, del 20 settembre 2016, è necessario attenersi ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché alle indicazioni contenute nella relazione della Commissione, del 27 febbraio 2019, sui progressi compiuti in materia di attuazione della raccomandazione del Consiglio, citata;

nell'applicazione della suindicata raccomandazione è opportuno (come espressamente previsto dal Consiglio) osservare pienamente l'articolo 152 del TFUE, il quale dispone che "l'Unione riconosce e promuove il ruolo delle parti sociali al suo livello, tenendo conto della diversità dei sistemi nazionali. Essa facilita il dialogo tra tali parti, nel rispetto della loro autonomia. Il vertice sociale trilaterale per la crescita e l'occupazione contribuisce al dialogo sociale" e rispettare le prassi e le istituzioni nazionali legate alla determinazione salariale;

la raccomandazione in oggetto tiene conto dell'articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea il quale, in merito al diritto di negoziazione e di azioni collettive prevede che "i

lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero" e, pertanto, non pregiudica il diritto di negoziare, concludere o applicare accordi collettivi e di intraprendere azioni collettive conformemente ai diritti e alle prassi nazionali;

rilevati:

i benefici che deriverebbero dall'istituzione di tali comitati nazionali per la produttività i quali dovrebbero contribuire a rafforzare la titolarità delle politiche e delle riforme necessarie a livello nazionale e a migliorare la base di conoscenze per il coordinamento delle politiche economiche dell'Unione,

impegna il Governo:

a costituire, in attuazione della raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea, del 20 settembre 2016, sull'istituzione di comitati nazionali per la produttività, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C, n. 349, del 24 settembre 2016, il Comitato nazionale per la produttività presso l'istituzione statale più confacente, tenuto conto delle materie sulle quali verterà l'incarico che verrà affidato allo stesso, così come definito dal punto II.4 della raccomandazione stessa. A tale Comitato è demandato il compito, nel rispetto delle competenze svolte da organi di indirizzo economico già esistenti e in raccordo con i medesimi, di monitorare gli sviluppi e informare il dibattito nazionale nel settore della produttività e della competitività, anche attraverso l'analisi della crescita in tali settori, rispetto alla concorrenza internazionale, tenendo conto delle specificità nazionali e delle prassi consolidate.

1.3.2.1.13. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 307 (pom.) del 25/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 2022
307ª Seduta

Presidenza del Presidente
[STEFANO](#)

La seduta inizia alle ore 13,35.

IN SEDE REFERENTE

[\(2481\)](#) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera dei deputati

[\(Doc. LXXXVI, n. 5\)](#) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022

[\(Doc. LXXXVII, n. 5\)](#) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2021

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 2481, congiunzione con l'esame congiunto dei Documenti LXXXVI, n. 5, e LXXXVII, n. 5, e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge n. 2481, sospeso nella seduta del 18 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il senatore [BRIZIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az) ha ritirato gli emendamenti 10.4 e 10.0.1.

Comunica altresì che il Governo ha presentato le due relazioni, consuntiva 2021 e programmatica 2022, sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, che sono state assegnate alla 14ª Commissione e, per il parere, a tutte le altre Commissioni permanenti.

Propone quindi che le relazioni siano esaminate congiuntamente con il disegno di legge di delegazione europea 2021 (AS 2481), ai sensi dell'articolo 144-bis del Regolamento.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1921) RIPAMONTI e altri. - Disciplina della professione di guida turistica

(2087) CROATTI. - Disciplina della professione di guida turistica

(Parere alla 10a Commissione sul testo unificato. Esame congiunto e rinvio)

La senatrice [CASOLATI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relattrice, introduce l'esame del testo unificato relativo ai due disegni di legge in esame, in materia di disciplina della professione di guida turistica, adottato dalla 10a Commissione il 24 marzo scorso.

Ricorda che sui due disegni di legge, la 14a Commissione si era già espressa, il 6 luglio 2021, con un parere non ostativo con osservazioni, richiamando il quadro normativo e giurisprudenziale europeo di riferimento.

In particolare, in materia di guide turistiche, la Commissione europea, il 6 settembre 2012, aveva avviato la procedura EU-Pilot 4277/12/MARK, contestando la compatibilità europea della legislazione nazionale, nella misura in cui questa prevedeva la validità dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica solo nella regione o provincia di rilascio, in violazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

Tale procedura di infrazione fu sanata e quindi archiviata grazie all'adozione dell'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97 (legge europea 2013), in cui si è stabilito che l'abilitazione alla professione di guida turistica è valida sull'intero territorio nazionale e prevedendo l'applicazione di tale principio sia alle guide turistiche italiane, sia a quelle abilitate in altri Stati membri, senza necessità di ulteriori autorizzazioni o abilitazioni.

Il testo unificato in esame, si pone in linea con tale disposizione, prevedendo all'articolo 6 che "l'idoneità alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale".

Inoltre, l'articolo 4, in linea con il decreto legislativo n. 206 del 2007, di attuazione della direttiva 2005/36/CE sulle qualifiche professionali, prevede l'accesso alla professione di guida turistica da parte di cittadini di un altro Stato membro dell'Unione europea, distinguendo tra il caso di esercizio in regime di libera prestazione di servizi, di natura temporanea e occasionale, e il caso di esercizio in maniera stabile, a seguito del riconoscimento del titolo professionale conseguito in un altro Stato membro dell'Unione europea, previa integrazione della formazione mediante misure compensative.

Ai fini del secondo caso, ovvero dell'esercizio in maniera stabile da parte di cittadini di un altro Stato membro, lo stesso articolo 4 del testo unificato rinvia a un decreto ministeriale, da adottare entro sessanta giorni, per definire le modalità di svolgimento della formazione integrativa.

L'articolo 5 istituisce l'Elenco nazionale delle guide turistiche, suddiviso nelle sezioni relative a chi ha superato l'esame di idoneità di cui all'articolo 6, a chi ha ottenuto il riconoscimento del titolo professionale conseguito in un altro Stato membro, e a chi ha ottenuto il riconoscimento del titolo conseguito in uno Stato terzo non membro dell'UE e ha sostenuto la prevista prova attitudinale.

In base all'articolo 6, l'esame di idoneità, previsto a cadenza annuale, è accessibile da parte di cittadini di qualunque Stato europeo ed extra europeo, con il requisito del possesso del diploma di laurea triennale, in una delle classi di laurea individuate con decreto ministeriale.

Al riguardo, si invita la Commissione di merito a valutare l'estensione della disposizione di cui all'articolo 3, che prevede l'attribuzione del titolo di guida turistica, necessario per l'esercizio della professione, solo previo superamento dell'esame di idoneità, al fine di prevedere l'acquisizione del titolo anche per chi accede alla professione mediante riconoscimento del titolo professionale conseguito in altro Stato membro o in Stato terzo.

Tale estensione si rende necessaria anche ai fini dell'articolo 2, che stabilisce che è definito «guida turistica» il professionista che abbia conseguito, ai sensi dell'articolo 3, il titolo idoneo.

I restanti articoli da 7 a 14 non presentano profili di particolare attenzione ai fini della compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea. In particolare, l'articolo 7 disciplina i corsi regionali di formazione, della durata di 650 ore, che consentono alle guide turistiche di iscriversi in apposite

sezioni dell'Elenco nazionale di specializzazione tematica o territoriale. L'articolo 8 prevede l'individuazione, con decreto, di un codice ATECO per la professione di guida turistica. L'articolo 9 stabilisce il diritto all'ingresso gratuito delle guide turistiche nei luoghi in cui esercitano la professione. L'articolo 10 prevede che i compensi per le prestazioni professionali devono essere proporzionati alla durata, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione. L'articolo 11 vieta a chi non sia in possesso del titolo di guida turistica di identificarsi come guida turistica. L'articolo 12 reca le abrogazioni e le disposizioni transitorie, l'articolo 13 la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 14 l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/561, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni ([n. 384](#))

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/112 che modifica il regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e l'applicazione differita delle condizioni concernenti i dispositivi fabbricati internamente ([n. 385](#))

(Osservazioni alla 12a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il senatore [DE SIANO](#) (*FIBP-UDC*), relatore, introduce l'esame dei due schemi di decreto legislativo in titolo, che sono stati predisposti in attuazione della disciplina di delega di cui agli articoli 1 e 15 della legge n. 53 del 2021 (legge di delegazione europea 2019-2020). La delega concerne l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di due regolamenti europei relativi, rispettivamente, ai dispositivi medici in generale e ai dispositivi medico-diagnostici *in vitro* (regolamento (UE) 2017/745 e regolamento (UE) 2017/746)

Lo schema di decreto n. 384 concerne l'adeguamento alla suddetta disciplina europea relativa alla generalità dei dispositivi medici, mentre lo schema di decreto n. 385 riguarda i dispositivi medico-diagnostici *in vitro*.

Avendo la Commissione di merito congiunto l'esame dei due atti del Governo si è deciso di procedere in tal modo anche in questa sede.

Lo schema di decreto legislativo n. 384, come accennato, concerne l'adeguamento alla disciplina, relativa alla generalità dei dispositivi medici, posta dal regolamento (UE) 2017/745. Tale adeguamento richiede la sostituzione della disciplina sia del decreto legislativo n. 46 del 1997, relativo ai dispositivi medici in generale, sia del decreto legislativo n. 597 del 1992, concernente i dispositivi medici impiantabili attivi.

L'articolo 1 dello schema indica l'oggetto del medesimo provvedimento, mentre l'articolo 2 rinvia per la definizione di alcuni termini alle norme europee in esame ed inserisce la definizione del termine "reclamo", operato in considerazione dell'esigenza di prevenire incertezze interpretative.

L'articolo 3 individua le autorità competenti, in conformità alle competenze del Ministero della salute, del Ministero dello sviluppo economico e dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA).

Gli articoli 4, 5 e 9 rinviano per la messa a disposizione sul mercato, la messa in servizio, i requisiti generali di sicurezza e prestazione e la classificazione dei dispositivi medici alle norme europee in

oggetto e pongono alcune norme di chiusura.

L'articolo 6, comma 1, prevede la possibilità di presentazione di dispositivi medici non conformi in occasione di fiere, esposizioni, dimostrazioni o manifestazioni simili. Il successivo comma 2 richiede che le informazioni e le indicazioni relative a qualsiasi tipologia di dispositivo medico siano fornite in lingua italiana al momento della consegna all'utilizzatore finale.

L'articolo 7 prevede, per i fabbricanti che mettano a disposizione sul territorio nazionale dispositivi su misura, l'obbligo di comunicazione al Ministero della salute dei propri dati identificativi e dell'elenco dei suddetti dispositivi.

L'articolo 8 concerne le informazioni che devono essere rese - da parte del fabbricante e delle istituzioni sanitarie - ai pazienti portatori di impianto, nonché la tessera per il portatore di impianto.

L'articolo 10 riguarda la vigilanza sugli incidenti verificatisi dopo l'immissione sul mercato dei dispositivi, disciplinando gli obblighi di segnalazione per i fabbricanti e per gli operatori sanitari, pubblici e privati, l'obbligo di svolgimento delle indagini necessarie da parte del fabbricante e le valutazioni da parte del Ministero della salute.

L'articolo 11 rinvia alle norme europee in oggetto per la disciplina della valutazione di conformità - valutazione che i fabbricanti devono eseguire prima dell'immissione sul mercato di un dispositivo medico - e prevede la possibilità, per casi eccezionali di necessità e urgenza, di autorizzazioni di deroga a tale procedura.

Gli articoli 12 e 13 fanno riferimento al sistema elettronico europeo relativo alla registrazione dei fabbricanti, dei mandatari e degli importatori di dispositivi medici diversi da quelli su misura, e alla Banca dati europea dei dispositivi medici (Eudamed); l'articolo 14 prevede una banca dati nazionale, nella quale è tenuto a registrarsi ogni distributore (non rientrante nelle suddette categorie tenute all'obbligo di registrazione a livello europeo) operante nel settore sul territorio italiano, ferma restando l'esclusione per i soggetti che distribuiscano soltanto dispositivi su misura.

L'articolo 15 richiede che le istituzioni sanitarie e gli operatori sanitari inseriscano nella propria documentazione e conservino l'identificativo unico (UDI) di ogni dispositivo ricevuto, secondo le disposizioni stabilite con decreto del Ministro della salute.

L'articolo 16 riguarda le indagini cliniche sui dispositivi medici.

L'articolo 17 concerne gli organismi notificati (organismi di valutazione della conformità).

L'articolo 18 esplicita che i dispositivi medici conformi alla disciplina europea e nazionale in esame recano la marcatura CE di conformità.

L'articolo 19 disciplina le funzioni di sorveglianza sul rispetto della disciplina in oggetto, le quali sono svolte dal Ministero della salute.

L'articolo 20 disciplina l'obbligo di motivazione e la possibilità - fatti salvi alcuni casi di urgenza - di controdeduzioni preventive per i provvedimenti amministrativi ivi indicati.

L'articolo 21 fa riferimento ad un complesso di norme - dell'Unione europea e nazionali - in materia di riservatezza.

L'articolo 22 prevede l'adozione con decreto ministeriale - secondo la procedura di emanazione definita al comma 2 - del programma nazionale di valutazione HTA (*Health Technology Assessment*) dei dispositivi medici.

Gli articoli da 23 a 25 recano norme sulle attività di vendita di dispositivi medici.

L'articolo 26 reca il divieto di pubblicità per alcune categorie di dispositivi medici ed ammette lo svolgimento della stessa per gli altri dispositivi, previa autorizzazione del Ministero della salute.

L'articolo 27 reca l'apparato sanzionatorio, costituito da sanzioni amministrative pecuniarie.

L'articolo 28 - in attuazione di uno specifico principio di delega - istituisce nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo per il governo dei dispositivi medici; esso è alimentato mediante l'introduzione di un contributo, a carico delle aziende che producono o commercializzano dispositivi medici, pari allo 0,75 per cento del fatturato - al netto dell'imposta sul valore aggiunto - derivante dalla vendita al Servizio sanitario nazionale dei dispositivi medici e delle grandi apparecchiature.

L'articolo 29 prevede l'individuazione dei meccanismi di definizione dei tetti di spesa pubblica in materia di dispositivi medici.

L'articolo 30 demanda a decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la revisione periodica delle tariffe per le attività amministrative previste dalla disciplina in esame.

L'articolo 31 reca alcune norme transitorie, in relazione a quelle omologhe previste dagli articoli 120 e 123 del citato regolamento (UE) 2017/745, e successive modificazioni.

L'articolo 33 reca le clausole di invarianza degli oneri di finanza pubblica.

Il Relatore passa all'illustrazione dell'articolato dello schema di decreto legislativo n. 385, che, come accennato, concerne l'adeguamento alla disciplina sui dispositivi medico-diagnostici *in vitro* posta dal regolamento (UE) 2017/746. Tale adeguamento richiede la sostituzione della disciplina posta dal decreto legislativo n. 332 del 2000.

L'articolo 1 dello schema indica l'oggetto del medesimo provvedimento, mentre l'articolo 2 rinvia per la definizione di alcuni termini alle norme europee in esame ed inserisce la definizione del termine "reclamo".

L'articolo 3 individua le autorità competenti, in conformità alle competenze del Ministero della salute, del Ministero dello sviluppo economico e dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA).

Gli articoli 4 e 5 rinviano per la messa a disposizione sul mercato, la messa in servizio ed i requisiti generali di sicurezza e prestazione dei dispositivi medico-diagnostici *in vitro* alle norme europee in oggetto e pongono alcune norme di chiusura.

L'articolo 6, comma 1, prevede la possibilità di presentazione di dispositivi medico-diagnostici *in vitro* non conformi al presente schema in occasione di fiere, esposizioni, dimostrazioni o manifestazioni simili. Il successivo comma 2 richiede che le informazioni e le indicazioni relative a qualsiasi tipologia di dispositivo medico-diagnostico *in vitro* siano fornite in lingua italiana al momento della consegna all'utilizzatore finale.

L'articolo 7 concerne gli organismi notificati (organismi di valutazione della conformità).

L'articolo 8 rinvia alle norme europee in oggetto per la disciplina della valutazione di conformità - valutazione che i fabbricanti devono eseguire prima dell'immissione sul mercato di un dispositivo medico-diagnostico *in vitro* - e prevede la possibilità, per casi eccezionali di necessità e urgenza, di autorizzazioni di deroga a tale procedura.

Gli articoli 9 e 10 fanno riferimento al sistema elettronico europeo relativo alla registrazione dei fabbricanti, dei mandatari e degli importatori di dispositivi medici e alla Banca dati europea dei dispositivi medici (Eudamed); l'articolo 11 prevede una banca dati nazionale, nella quale è tenuto a registrarsi ogni distributore di dispositivi medico-diagnostici *in vitro* (non rientrante nelle suddette categorie tenute all'obbligo di registrazione a livello europeo) operante sul territorio italiano.

L'articolo 12 richiede che le istituzioni sanitarie e gli operatori sanitari inseriscano nella propria documentazione e conservino l'identificativo unico (UDI) di ogni dispositivo medico-diagnostico *in vitro* ricevuto.

L'articolo 13 riguarda la vigilanza sugli incidenti verificatisi dopo l'immissione sul mercato dei dispositivi medico-diagnostici *in vitro*.

L'articolo 14 riguarda gli studi sulle prestazioni dei dispositivi medico-diagnostici *in vitro*.

L'articolo 15 disciplina le funzioni di sorveglianza sul rispetto della disciplina sui dispositivi in esame.

L'articolo 16 rinvia alle norme europee in esame per la classificazione dei dispositivi medico-diagnostici *in vitro*, mentre l'articolo 17 esplicita che i dispositivi in oggetto conformi alla disciplina europea e nazionale recano la marcatura CE di conformità.

L'articolo 18 reca una disciplina sul programma nazionale di valutazione HTA, sulla relativa attuazione, sui procedimenti di acquisto e sull'Osservatorio nazionale sui prezzi sostanzialmente identica a quella di cui all'articolo 22 dello schema di decreto n. 384.

Gli articoli da 19 a 21 recano norme sulle attività di vendita di dispositivi medico-diagnostici *in vitro*.

L'articolo 22 reca il divieto di pubblicità per alcune categorie di dispositivi medico-diagnostici ed ammette lo svolgimento della stessa per gli altri dispositivi in oggetto, previa autorizzazione del Ministero della salute.

L'articolo 23 disciplina l'obbligo di motivazione e la possibilità di controdeduzioni preventive per i

provvedimenti amministrativi ivi indicati.

Gli articoli 24 e 25 recano norme sul fondo per il governo dei dispositivi medici e sui tetti di spesa pubblica identiche a quelle di cui agli articoli 28 e 29 dello schema di decreto n. 384.

L'articolo 26 fa riferimento ad un complesso di norme - dell'Unione europea e nazionali - in materia di riservatezza.

L'articolo 27 reca l'apparato sanzionatorio, costituito da sanzioni amministrative pecuniarie.

L'articolo 28 prevede la revisione periodica delle tariffe per le attività amministrative previste dalla disciplina in esame.

L'articolo 29 reca alcune norme transitorie, in relazione a quelle omologhe previste dagli articoli 110 e 113 del citato regolamento (UE) 2017/746.

L'articolo 31 reca le clausole di invarianza degli oneri di finanza pubblica.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 (n. 381)

(Osservazioni alle Commissioni 9a e 12a riunite. Esame e rinvio)

Il senatore [CORBETTA](#) (M5S), relatore, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo n. 381, evidenziando preliminarmente che, in attuazione della delega per l'adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento (UE) 2016/429, sulle malattie animali trasmissibili agli animali o all'uomo, prevista dalla legge di delegazione europea 2019-2020 (legge 22 aprile 2021, n. 53) e dai criteri specifici di delega dell'articolo 14 della stessa legge, il Governo ha presentato tre schemi di decreto legislativo, che dispongono, per ogni ambito, la revisione e, ove necessario, l'abrogazione delle disposizioni normative vigenti.

Si tratta: dello schema n. 381, relativo al sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali; dello schema n. 382, relativo alle autorità e soggetti competenti in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali trasmissibili, e alle procedure e strumenti utilizzabili a tali fini; e dello schema n. 383, in materia di commercio, importazione e conservazione di animali selvatici ed esotici, e di formazione per gli operatori e professionisti degli animali.

Resta, invece, non esercitata la delega legislativa per la parte relativa ai criteri di cui alle lettere *c)* e *d)* del citato articolo 14, relative alla salvaguardia delle popolazioni di ciprinidi nelle acque interne nazionali, e alla lettera *m)*, sull'incentivazione delle buone prassi di allevamento non intensivo, che, come riferisce il Governo nella relazione illustrativa agli schemi, non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2016/429, che nulla dispone al riguardo.

Il Relatore ricorda, quindi, che il regolamento (UE) 2016/429 fornisce un quadro giuridico generale e detta principi armonizzati per l'intero settore della sanità animale, rivedendo e abrogando la precedente normativa, frammentata in numerosi atti normativi succedutisi nel tempo (quasi 50 direttive oltre a decisioni e regolamenti).

Oltre a tale opera di semplificazione, il regolamento ha anche modificato radicalmente l'approccio al settore della sanità animale, alla luce della strategia dell'Unione europea in materia di sanità animale 2007-2013, dal titolo "Prevenire è meglio che curare", e all'orientamento definito "*One Health*", secondo cui si riconosce uno stretto legame tra sanità animale e sanità pubblica, ambiente, sicurezza degli animali e dei mangimi, benessere animale, antimicrobico resistenza e degli aspetti produttivi ed economici del settore zootecnico.

L'elemento di novità principale apportato dal regolamento è quello di non prevedere più normative specifiche per ogni singola malattia animale, ma di individuare una normativa generale per gruppi di malattie categorizzate, cosiddette "malattie elencate", differenziate in ordine decrescente di pericolosità. Il regolamento disciplina la classificazione delle malattie e l'attribuzione delle

responsabilità in materia di sanità animale, l'identificazione precoce, la notifica e la comunicazione delle malattie, la sorveglianza, i programmi di eradicazione e lo *status* di indennità da malattia, le misure per il controllo delle malattie, incluse le misure di emergenza, la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti e dei trasportatori, i movimenti e la tracciabilità degli animali, anche a carattere non commerciale, del materiale germinale e dei prodotti di origine animale, sia *intra* UE che in ingresso e uscita dall'Unione.

Il Relatore passa quindi a illustrare lo schema di decreto legislativo in esame, precisando che esso è stato predisposto in forza della delega di cui alla legge di delegazione europea 2019-2020 (legge 22 aprile 2021, n. 53) e dei criteri specifici di delega di cui alle lettere *a)*, *b)*, *g)*, *h)*, *i)* e *p)* dell'articolo 14 della stessa legge, per l'adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento (UE) 2016/429, per la parte relativa al sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R).

Il provvedimento si avvale, inoltre, della facoltà per gli Stati membri, prevista dall'articolo 269, paragrafo 1, lettera d), del regolamento, di prevedere nei propri territori misure supplementari o più rigorose, per quanto riguarda la registrazione, l'approvazione, la conservazione della documentazione e dei registri.

Inoltre, essendo il regolamento (UE) 2016/429 strettamente correlato al regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali, lo schema di decreto legislativo prevede anche disposizioni che rinviano al decreto legislativo n. 27 del 2021, attuativo del citato regolamento n. 625.

Lo schema di decreto stabilisce, quindi, per il sistema I&R, le procedure di attuazione sul territorio nazionale della parte IV "Registrazione, riconoscimento, tracciabilità e movimenti" del regolamento, nonché le misure supplementari nazionali inerenti: la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti in cui sono detenuti gli animali; le informazioni da riportare nella Banca dati nazionale relativa agli stabilimenti, agli operatori, agli animali e agli eventi; l'identificazione degli animali detenuti; la documentazione; le azioni in caso di non conformità e le sanzioni; le misure transitorie per proteggere i diritti dei portatori d'interesse.

L'articolato del provvedimento si compone di 25 articoli. L'articolo 1 esplicita l'oggetto e le finalità. L'articolo 2 le definizioni dei termini utilizzati. L'articolo 3 individua le autorità competenti e l'autorità veterinaria centrale. L'articolo 4 contiene l'elenco dei soggetti competenti e responsabili del funzionamento del sistema I&R.

Gli articoli 5 e 6 stabiliscono le procedure di registrazione e di riconoscimento degli operatori e degli stabilimenti. L'articolo 7 istituisce e regola il Registro nazionale degli operatori e degli stabilimenti. L'articolo 8 stabilisce gli obblighi, per l'operatore degli stabilimenti e i trasportatori, di conservazione della documentazione prevista. L'articolo 9 dispone l'obbligo di identificazione e registrazione degli animali e degli eventi ad essi riferiti.

L'articolo 10 dispone ai fini della tracciabilità di animali oggetto di scambi e di importazione. Gli articoli 11 e 12 dispongono in merito ai mezzi di identificazione di bovini, equini, ovini e caprini, suini, cervidi e camelidi. L'articolo 13 stabilisce i compiti dei responsabili dei macelli.

Gli articoli 14 e 15 dispongono sui controlli veterinari da parte delle ASL e le azioni in caso di non conformità. L'articolo 16 regola l'identificazione degli animali da compagnia. Gli articoli da 17 a 21 stabiliscono la disciplina sanzionatoria. L'articolo 22 stabilisce le norme di abrogazioni di disposizioni contenute in 12 atti normativi interni.

L'articolo 23 reca le disposizioni transitorie e finali. L'articolo 24 stabilisce ai fini della formazione degli operatori sulla nuova normativa. L'articolo 25, la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *e)*, *f)*, *h)*, *i)*, *l)*, *n)*, *o)* e *p)*, della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli

animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 (n. 382)

(Osservazioni alla 12a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [CORBETTA](#) (M5S), relatore, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo n. 382, rinviando, anzitutto, alle considerazioni preliminari già esposte in relazione allo schema di decreto legislativo n. 381.

Passa quindi direttamente a illustrare i contenuti dello schema n. 382, predisposto in forza della delega di cui alla legge di delegazione europea 2019-2020 (legge 22 aprile 2021, n. 53) e dei criteri specifici di delega di cui alle lettere *a), b), e), f), h), i), l), n), o)* e *p)* dell'articolo 14 della stessa legge, per l'adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento (UE) 2016/429, per la parte relativa alle autorità e soggetti competenti in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali trasmissibili, e alle procedure e strumenti utilizzabili a tali fini.

Con lo schema in esame si provvede, in particolare, a ridefinire il quadro normativo nazionale che aveva replicato, nell'ordinamento nazionale, la frammentarietà stratificata della normativa europea, con una serie di atti di attuazione di direttive europee e con l'emanazione di ulteriori norme di adeguamento, risultando in un quadro non sistematico.

Lo schema di decreto prevede l'abrogazione espressa di disposizioni contenute in 23 atti normativi interni e l'introduzione delle sole disposizioni ritenute necessarie per consentire l'applicazione delle norme europee, direttamente applicabili nell'ordinamento interno, dettate dal regolamento (UE) 2016/429 e dai regolamenti esecutivi o delegati, modificando opportunamente l'organizzazione del sistema veterinario italiano e individuando, per ogni adempimento o obbligo previsto dal regolamento, le autorità e soggetti competenti in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, e alle procedure e strumenti utilizzabili a tali fini in ambito nazionale.

Inoltre, essendo il regolamento (UE) 2016/429 strettamente correlato al regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali, lo schema di decreto legislativo prevede anche disposizioni che rinviano al decreto legislativo n. 27 del 2021, attuativo del citato regolamento n. 625, per l'individuazione delle autorità competenti a porre in atto le misure di prevenzione e controllo delle malattie.

L'articolato del provvedimento si compone di 34 articoli e di 4 allegati. L'articolo 1 esplicita le finalità e l'ambito di applicazione. L'articolo 2 le definizioni dei termini utilizzati. L'articolo 3 individua il Ministero della salute quale autorità veterinaria centrale. L'articolo 4 stabilisce l'organizzazione delle autorità competenti (Ministero della salute e regioni) e degli enti di cui queste si avvalgono. L'articolo 5 modifica la disciplina del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali.

L'articolo 6 disciplina il sistema di notifica e comunicazione delle malattie all'autorità competente.

L'articolo 7 individua il Ministero della salute per le notifiche alla Commissione europea e agli Stati membri.

L'articolo 8 prevede i compiti attribuibili a veterinari non ufficiali. L'articolo 9 individua i laboratori di sanità animale. L'articolo 10 demanda a un decreto ministeriale per la definizione degli obblighi degli operatori in materia di biosicurezza. L'articolo 11 stabilisce gli obblighi degli operatori in materia di sorveglianza, da inserire nel sistema informativo "ClassyFarm.it". L'articolo 12 stabilisce gli obblighi dell'autorità competente, in materia di sorveglianza.

L'articolo 13 stabilisce l'elaborazione di programmi nazionali di eradicazione, da sottoporre alla Commissione europea per l'approvazione. L'articolo 14 istituisce il sistema informativo veterinario "Vetinfo.it", con il compito di garantire il flusso informativo verso l'Unione europea. Gli articoli 15 e 16 disciplinano lo *status* di "indenne da malattia". L'articolo 17 disciplina l'adozione dei Piani di emergenza.

Gli articoli 18, 19 e 20 stabiliscono le misure di controllo delle malattie, in caso di sospetto di malattie di categoria A, B e C, mentre gli articoli 21 e 22 stabiliscono le modalità di concessione di talune deroghe.

Gli articoli da 23 a 30 stabiliscono la disciplina sanzionatoria e l'articolo 31 attribuisce al Ministero della salute, alle regioni e alle ASL la competenza di controllo ufficiale e di irrogazione delle sanzioni.

L'articolo 32 stabilisce le norme di abrogazione e modificazione della normativa vigente. L'articolo 33 stabilisce la norma transitoria relativa ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, a cui non si applicherà la nuova normativa fino al 21 aprile 2026. L'articolo 34 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione e conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette (n. 383)

(Osservazioni alle Commissioni 12a e 13a riunite. Esame e rinvio)

Il senatore [CORBETTA](#) (M5S), relatore, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo n. 383, rinviando, preliminarmente, alle considerazioni iniziali già espresse in relazione allo schema di decreto legislativo n. 381.

Passa quindi a illustrare i contenuti dello schema n. 383, predisposto in forza della delega di cui alla legge di delegazione europea 2019-2020 (legge 22 aprile 2021, n. 53) e dei criteri specifici di delega di cui alle lettere *a)*, *b)*, *n)*, *o)*, *p)* e *q)* dell'articolo 14 della stessa legge, per l'adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento (UE) 2016/429, al fine di applicare le norme minime di prevenzione della diffusione di malattie animali e zoonotiche anche agli animali selvatici o esotici e domestici, comprese le strutture che detengono tali animali. Si ricorda, infatti, che il regolamento si applica sia agli animali allevati a fini zootecnici, sia a tutti gli animali terrestri, compresi gli animali da compagnia, selvatiche ed esotici, tenuti in cattività, essendo tutti in grado di diffondere malattie trasmissibili ad altri animali o all'uomo.

Lo schema di decreto detta quindi disposizioni in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica, nonché di formazione per operatori e professionisti degli animali, e introduce norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette.

L'articolato del provvedimento si compone di 18 articoli. L'articolo 1 stabilisce l'ambito di applicazione e le definizioni. L'articolo 2 individua le autorità competenti.

L'articolo 3 stabilisce il divieto di importare, detenere o commerciare animali di specie selvatiche ed esotiche, fatti salvi i giardini zoologici, le specie di animali da compagnia che saranno individuati con decreto da adottarsi entro 30 giorni e altre deroghe. L'articolo 4 stabilisce il divieto di detenere animali selvatici che costituiscano pericolo per la salute e la biodiversità, stabilendo alcune deroghe. L'articolo 5 prevede che qualora il citato decreto non sia adottato entro 30 giorni, le specie di animali da compagnia non saranno sottoposte ad alcun divieto di cui all'articolo 3.

Secondo l'articolo 6, i detentori di animali esotici non inclusi nell'elenco previsto dall'articolo 5 possono detenerli fino al termine della vita naturale, evitando la loro riproduzione e di rilasciarli nell'ambiente. Secondo l'articolo 7, i detentori di scorte commerciali dei medesimi animali non inclusi nell'elenco possono commercializzarli entro un anno.

L'articolo 8 rinvia a un decreto da adottare entro 180 giorni per stabilire le caratteristiche degli stabilimenti che detengono animali. L'articolo 9 dispone ai fini della formazione degli operatori e dei proprietari o detentori di animali selvatici, esotici e da compagnia. L'articolo 10 dispone obblighi di vigilanza sanitaria in capo ai soggetti che detengono o commerciano le specie in questione. L'articolo 11 stabilisce l'obbligo di indicare l'identificativo dell'animale negli annunci di vendita di animali e l'obbligo di certificazione medico veterinaria.

L'articolo 12 disciplina la procedura per le associazioni con stabilimenti registrati nella Banca dati nazionale, di essere individuate ai fini dell'affidamento di animali oggetto di sequestro o confisca.

L'articolo 13 individua i centri presso i quali gli esemplari oggetto di sequestro penale o

amministrativo sono custoditi. Gli articoli 14 e 15 prevedono le disposizioni sanzionatorie. L'articolo 16 le abrogazioni espresse. L'articolo 17 le disposizioni finali e l'articolo 18 la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1991 che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il *venture capital* e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale ([n. 386](#))

(Osservazioni alla 6a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [CANDIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo n. 386, recante norme per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1991, che ha riformato la disciplina europea degli organismi di investimento collettivo del risparmio per il *venture capital* (fondi EuVECA) e per l'imprenditoria sociale (fondi EuSEF).

Il regolamento risponde alla necessità di procedere verso la creazione dell'unione dei mercati dei capitali, riducendo la frammentazione dei mercati finanziari e incrementando l'offerta di capitali alle imprese, soprattutto delle piccole e medie imprese, sia dall'interno che dall'esterno dell'Unione. L'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto modifica l'articolo 4-*quinquies* del TUF (testo unico della finanza). In particolare, alla lettera *a*) si prevede il dovere di collaborazione tra Banca d'Italia e la Consob, già identificate quali Autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento EuVECA e del regolamento EuSEF.

La lettera *b*) prevede, invece, la sostituzione del comma 2 dell'articolo 4-*quinquies* del TUF, per consentire ai gestori di fondi d'investimento alternativi, autorizzati ai sensi della direttiva AIFMD, di gestire e commercializzare fondi EuVECA ed EuSEF.

La lettera *c*) introduce i nuovi commi da 2-*bis* a 2-*sexies* nell'articolo 4-*quinquies* del TUF, i quali attribuiscono i poteri e le competenze di vigilanza previsti dai regolamenti EuVECA ed EuSEF alla Banca d'Italia e alla Consob.

La lettera *d*) modifica il comma 3 dell'articolo 4-*quinquies* del TUF identificando la Banca d'Italia quale Autorità competente a ricevere la notifica nel caso di registrazione o cancellazione dal registro di un gestore di EuVECA o di EuSEF da parte delle autorità competenti degli Stati membri d'origine. Con le lettere *d*) ed *e*) vengono modificati i commi 3 e 4 dell'articolo 4-*quinquies* del TUF, identificando la Consob quale autorità competente a effettuare le notifiche previste nei confronti dell'ESMA e delle autorità competenti degli Stati membri in cui i gestori italiani di EuVECA e di EuSEF intendono commercializzare i relativi fondi limitatamente a ogni aggiunta o cancellazione nell'elenco degli Stati membri.

Specularmente, la lettera *g*) identifica la Consob quale Autorità nazionale competente a ricevere la notifica limitatamente a ogni aggiunta o cancellazione nell'elenco degli Stati membri d'origine di gestori europei (diversi dagli italiani) di EuVECA e di EuSEF che intendono commercializzare i relativi fondi in Italia.

La lettera *f*) inserisce il nuovo comma 4-*bis* nell'articolo 4-*quinquies* del TUF che identifica la Consob quale autorità competente a comunicare all'ESMA le informazioni necessarie per lo svolgimento delle verifiche *inter pares* previste dalla disciplina europea. La lettera *f*) inserisce anche il nuovo comma 4-*ter* dell'articolo 4-*quinquies* del TUF che stabilisce la ripartizione delle competenze di Banca d'Italia e Consob per quanto concerne i doveri di informativa e di comunicazione legati alle misure intraprese dalle autorità in seguito a violazioni della disciplina in esame.

Il comma 2 dell'articolo 1 contiene le modifiche all'articolo 190 del TUF relativo alle sanzioni pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari.

Infine, l'articolo 2 dello schema reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

(2598) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

(Parere alle Commissioni 1ª e 7ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 maggio.

Il presidente [STEFANO](#) (PD), relatore, presenta uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, con il quale si dispone la conversione, del decreto-legge n. 36 del 2022, recante ulteriori misure finalizzate all'accelerazione del raggiungimento di specifici obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Sul provvedimento, composto di 50 articoli, finalizzati alla semplificazione e accelerazione delle procedure, incluse quelle di spesa, strumentali all'attuazione del PNRR, nonché al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi, propone di esprimere un parere non ostativo, invitando, tuttavia, le Commissioni di merito a valutare l'opportunità di estendere il conferimento di incarichi dirigenziali, previsto dall'articolo 6 al fine di potenziare la capacità delle amministrazioni attuatrici del PNRR, anche a funzionari di organizzazioni dell'Unione europea che non siano necessariamente di cittadinanza italiana, al fine di rispettare il principio di non discriminazione in base alla nazionalità e la libertà di circolazione di cui all'articolo 45 del TFUE, come interpretata dalla giurisprudenza europea e nazionale.

Propone inoltre di invitare le Commissioni di merito a valutare l'opportunità di mantenere il limite dei trentasei mesi, previsto, per i contratti a tempo determinato, dalla normativa nazionale in attuazione di quella europea, ovvero di prevedere le opportune forme di indennizzo connesse alla violazione dello stesso, in riferimento agli articoli 11, 12 e 16, che, al fine di potenziare le capacità amministrative per l'attuazione PNRR, rispettivamente delle regioni a statuto ordinario, della Scuola nazionale dell'amministrazione e del Ministero dell'interno, autorizzano all'assunzione di personale.

La senatrice [GIANNUZZI](#) (CAL-Alt-PC-IdV) preannuncia il suo voto contrario, in quanto scorge nelle misure previste dal decreto in conversione un ritorno alle vecchie politiche italiane, che i Governi precedenti a quello attuale avevano cercato di interrompere.

Si riferisce, in particolare, alle misure di inutile rafforzamento di enti e uffici burocratici, di utilizzo della tecnica sostitutiva e non additiva delle risorse europee, in questo caso del PNRR, del rafforzamento della polarizzazione sociale tra ricchi e potenti rispetto ai poveri e deboli, di accentramento del potere nelle mani del Governo, che peraltro è restio a confrontarsi con il Parlamento.

Conviene sulle due osservazioni proposte, che vanno a evidenziare l'incongruità, rispetto all'ordinamento europeo, della misura volta a favorire l'afflusso di competenze di sola cittadinanza italiana e della previsione di assunzioni a tempo determinato in deroga al limite dei 36 mesi, pur non ritenendole sufficienti. In particolare, sulle assunzioni a tempo determinato oltre i 36 mesi, fa notare che, vista la durata decennale dei progetti, tale iniziativa tenderà a creare un quadro già visto, con bacini di precariato di lungo corso in seno alla pubblica amministrazione, ai quali sarà in seguito necessario porre rimedio, integrando tali risorse con modalità non ordinarie. Situazione non nuova, che si credeva di aver definitivamente superato, in occasione della stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili (LSU). In questo tipo di iniziative in particolare, la Senatrice rileva modalità di gestione politica delle risorse uguali al passato.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo

schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, nel corso delle audizioni informali, svoltesi in Ufficio di Presidenza della 14ª Commissione nella giornata del 24 maggio u.s., nell'ambito dell'esame dell'Atto COM (2021) 802, in materia di prestazione energetica nell'edilizia, è stata depositata documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

SUL GRUPPO DI LAVORO DELLA COSAC SUL RUOLO DEI VALORI AL CENTRO DEL SENTIMENTO DI APPARTENENZA ALL'UNIONE EUROPEA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Presidenza francese della COSAC ha depositato la bozza di documento conclusivo relativo al Gruppo di lavoro sul ruolo dei valori al centro del sentimento di appartenenza all'Unione europea.

Il documento contiene una serie di proposte che sono emerse nel corso dei lavori del Gruppo e che sono state suddivise in alcune grandi macroaree: la promozione di una migliore comprensione dei concetti di "valori europei" e "Stato di diritto" e la loro articolazione con l'identità costituzionale degli Stati; assicurare un migliore monitoraggio del rispetto dei valori europei e dello Stato di diritto; il coinvolgimento della COSAC nel monitoraggio dell'implementazione dei valori e delle regole dello Stato di diritto.

È un documento che racchiude in sé proposte che rafforzano il senso di appartenenza alla comunità europea e che sono senz'altro da condividere e portare avanti.

Il Presidente illustra, quindi, alcuni spunti di riflessione sul documento che propone di portare all'attenzione della Presidenza francese e invita i Gruppi presenti in Commissione a far pervenire eventuali ulteriori osservazioni.

Ritiene, anzitutto, che occorra rafforzare i meccanismi di condizionalità che già abbiamo visto applicati nella concessione delle risorse del *Next Generation EU*. Il rispetto dei valori e dei principi europei deve essere riaffermato sempre, anche in ambiti di bilancio e anche negli ambiti internazionali, potendo e dovendo l'Unione europea essere considerata un esempio di legalità e di giustizia nei confronti dei *partner* e degli altri Paesi terzi.

Occorre poi rafforzare il dialogo sui valori europei e sulla *Rule of Law* mediante la procedura sullo Stato di diritto, ossia quel meccanismo di dialogo preventivo che proprio il nostro Paese, l'Italia, avviò nel 2014 e che oggi sta dando i suoi buoni frutti. Le difficoltà giuridiche e politiche nell'avviare gli strumenti sanzionatori previsti, come la procedura di cui all'articolo 7 del TUE, dovrebbero lasciare preferire questo dialogo, essendo lo strumento migliore per comprendere le rispettive diversità tra Stati membri, condividere le buone prassi e discutere insieme i problemi, analizzandoli nella più ampia cornice europea.

Ritiene inoltre opportuno promuovere sempre di più la conoscenza e l'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che è la Carta costituzionale comune europea e che dovrebbe essere maggiormente valorizzata e citata nelle discussioni e nelle azioni politiche.

Occorre infine valorizzare il ruolo della COSAC quale luogo privilegiato di scambio di opinioni e di buone prassi sullo Stato di diritto, come bene testimoniato proprio dai lavori di questo Gruppo di lavoro.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2598

La 14ª Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, con il quale si dispone la conversione, del decreto-legge n. 36 del 2022, recante ulteriori misure finalizzate all'accelerazione del raggiungimento di specifici obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

rilevato che il provvedimento, composto di 50 articoli, reca disposizioni di semplificazione e accelerazione delle procedure, incluse quelle di spesa, strumentali all'attuazione del PNRR, nonché misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi e il completamento della riforma del sistema di reclutamento dei docenti (M4C1-Riforma 2.1) in scadenza al 30 giugno 2022, secondo il calendario allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 sull'approvazione del Piano,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

in riferimento all'articolo 6, in materia di mobilità orizzontale, che prevede al comma 7 che, al fine di potenziare la capacità delle amministrazioni attuatrici del PNRR, possono essere conferiti incarichi dirigenziali a funzionari di cittadinanza italiana di organizzazioni internazionali o dell'Unione europea, anche in deroga ai limiti percentuali previsti dalla normativa di riferimento, si segnala l'opportunità di valutare la compatibilità di tale disposizione con l'ordinamento europeo e in particolare con l'articolo 45 del TFUE sulla libera circolazione dei lavoratori nell'UE e con la giurisprudenza della Corte di giustizia che consente la deroga a tale libertà solo in caso di impieghi nella pubblica amministrazione aventi funzioni prevalentemente *iure imperii* e non prevalentemente di carattere amministrativo-gestionale;

in riferimento agli articoli 11, 12 e 16, che, al fine di potenziare le capacità amministrative per l'attuazione PNRR, rispettivamente delle regioni a statuto ordinario, della Scuola nazionale dell'amministrazione e del Ministero dell'interno, autorizzano all'assunzione di personale con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata complessiva anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente quella di attuazione dei progetti e comunque entro il termine del 31 dicembre 2026, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di mantenere il limite dei trentasei mesi, previsto in attuazione della normativa europea, ovvero di prevedere le opportune forme di indennizzo connesse alla violazione dello stesso.

1.3.2.1.14. 14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 308 (ant.) del 30/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

LUNEDÌ 30 MAGGIO 2022

308^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[Simone BOSSI](#)

La seduta inizia alle ore 10,35.

IN SEDE REFERENTE

[\(2481\)](#) *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(Doc. LXXXVI, n. 5\)](#) *Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022*

[\(Doc. LXXXVII, n. 5\)](#) *Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2021*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 maggio.

Il senatore [Simone BOSSI](#) (L-SP-PSd'Az), relatore, introduce l'esame della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2022, presentata al Parlamento il 16 maggio di quest'anno, in base a quanto prescritto dall'articolo 13, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Essa rappresenta la visione generale del Governo sulle prospettive future dell'Unione europea e indica le sue intenzioni politiche sui singoli *dossier* europei.

La Relazione programmatica per il 2022 si apre con una breve premessa del sottosegretario Amendola, che fa riferimento all'Anno europeo dei giovani 2022 come ispirazione per affrontare con coraggio e determinazione le sfide del presente, nell'unità già dimostrata nella campagna di vaccinazione e nel *Recovery Fund* e che ora deve essere rinnovata per affrontare le sfide umanitarie, securitarie, energetiche ed economiche poste dalla guerra in Ucraina e per procedere verso le necessarie riforme dell'Unione europea nella direzione di un "federalismo pragmatico e ideale", partendo dalle lezioni apprese durante la pandemia e dalle proposte formulate nel contesto della Conferenza sul futuro dell'UE.

Il testo della Relazione è strutturato in quattro parti, precedute ciascuna da una breve sintesi che enuclea le posizioni e le azioni che il Governo intende concretamente portare avanti, in relazione alle singole politiche dell'Unione europea. Le singole tematiche sono sviluppate nella forma di schede, ognuna delle quali riporta: una sintetica descrizione dell'obiettivo individuato; la definizione delle azioni che il Governo intende porre in essere per perseguirlo; nonché i risultati attesi. Per alcuni settori, inoltre, la Relazione è arricchita da quadri statistici elaborati dall'ISTAT.

La Parte prima "Sviluppo del processo di integrazione europea" è dedicata alle politiche e alle iniziative volte al rafforzamento del processo di integrazione europea sotto il profilo sia economico che istituzionale. In particolare, obiettivo prioritario è partecipare con funzione trainante a un processo di approfondimento dell'integrazione europea coerente con le posizioni e gli interessi nazionali, anche mediante l'elaborazione di proposte concrete per rendere l'Unione più efficace e funzionale. Diverse sono le direttrici lungo le quali si svilupperà questo processo, dai seguiti della Conferenza sul futuro dell'Europa alle nuove politiche di bilancio, cogliendo tutte le novità scaturite dalla risposta alla crisi da Covid-19 e traducendole in nuove linee di azione stabili.

Secondo il Governo, inoltre, occorrerà sfruttare appieno le opportunità offerte dall'attuazione di *Next Generation EU* e dal clima di rinnovata fiducia, continuando a sostenere la necessità che l'Unione si doti di strumenti di bilancio permanenti per rispondere agli *shock* esterni e per sostenere gli investimenti. In tale ottica, particolare rilievo assumerà il dibattito sulla revisione della *governance* economica, in vista della disattivazione della clausola di salvaguardia generale del Patto di stabilità e crescita, nella prospettiva di una riduzione delle divergenze all'interno dell'Unione e di un rafforzamento del ruolo dell'Europa nell'economia globale.

La Parte seconda, "Le politiche strategiche", è la parte più corposa. Essa sviluppa cinque obiettivi strategici, propri del programma di lavoro della Commissione per il 2022, ovvero: il *Green Deal* europeo; un'Europa pronta per l'era digitale; un'economia al servizio delle persone; la promozione dello stile di vita europeo; un nuovo slancio per la democrazia europea.

Nell'ambito del *Green Deal* si muovono le numerose iniziative connesse al pacchetto *Fit for 55* della transizione verde, volte ad allineare la legislazione corrente all'ambizioso obiettivo di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra di almeno il 55 per cento entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 e di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, investendo una molteplicità di settori economici, quali l'efficienza energetica, le energie rinnovabili, i trasporti, l'uso del suolo, la tassazione dell'energia, la condivisione degli sforzi e lo scambio di quote di emissione. A ciò si aggiunge il rinnovamento della politica energetica europea, anche alla luce del profondo riorientamento geopolitico determinato dalla aggressione russa in Ucraina.

Con riferimento alle iniziative rientranti nel pilastro dedicato alla transizione digitale, l'azione si concentra sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione, al fine di offrire al cittadino servizi corrispondenti alle nuove esigenze e in linea con le innovazioni tecnologiche. Scuola e sanità saranno il fulcro della sfida tecnologica, anche sulla scia della crisi pandemica, ma la digitalizzazione dovrà investire anche i settori della polizia e della cooperazione giudiziaria europea, e migliorare l'efficienza delle procedure giudiziarie.

Il terzo asse è dedicato alle iniziative connesse a un'economia al servizio delle persone, incentrate nel mercato unico, orientato all'innovazione, e nel Pilastro europeo dei diritti sociali, con il sostegno alla transizione occupazionale, il potenziamento dei livelli di tutela e sicurezza del lavoro, e del buon equilibrio vita familiare-vita professionale. Inoltre, saranno messe in campo iniziative per contrastare la povertà e favorire l'inclusione sociale, anche attraverso la cultura e l'istruzione.

Proseguirà, inoltre, il negoziato sul nuovo Patto europeo migrazione e asilo, con attenzione anche alla dimensione esterna della migrazione e al rafforzamento delle strategie sui temi di sicurezza, prevenzione e contrasto al terrorismo e alla criminalità organizzata.

Chiude la parte seconda, infine, l'elenco delle azioni volte a imprimere un nuovo slancio alla democrazia europea. A tal fine, il Governo lavorerà per realizzare la cultura dell'inclusione e del rispetto delle differenze, nonché per contrastare la violenza sulle donne e promuovere la riduzione delle disparità di trattamento tra uomini e donne.

La Parte terza, "Un'Europa più forte nel mondo. L'Italia e la dimensione esterna dell'UE", riguarda la partecipazione dell'Italia alle iniziative connesse alla dimensione esterna dell'UE, che trovano risponso nel pilastro dedicato ad un'Europa più forte del mondo. In un quadro geopolitico divenuto improvvisamente molto più incerto a seguito dell'aggressione dell'Ucraina da parte della Russia, l'obiettivo è quello di costruire un'autonomia strategica europea coerente con gli interessi italiani, che consenta di affrontare l'emergenza economica e sociale e garantire la sicurezza dei nostri cittadini a partire da quattro settori prioritari della dimensione esterna dell'UE: Politica estera e di sicurezza comune (PESC) e Politica di sicurezza e difesa comune (PSDC); Politica commerciale; proiezione esterna della Politica industriale; proiezione esterna delle Politiche digitali e di connettività. Saranno inoltre favoriti partenariati strategici con Paesi extra-UE per la connettività, attraverso il *Global Gateway*, ma anche in materia di ricerca e innovazione e nell'ambito delle relazioni culturali internazionali, ove l'Italia potrà far valere il suo straordinario patrimonio culturale.

Chiude la relazione la Parte quarta, "Coordinamento nazionale delle politiche europee. Comunicazione e formazione sull'attività dell'Unione europea".

Nella cornice programmatica delineata attraverso l'adozione del PNRR, il 2022 avrà come priorità l'attuazione dello stesso Piano che, come più volte ribadito dal Governo, costituisce lo strumento di rilancio del Paese fondato sulla riduzione dei divari, sull'accelerazione della transizione digitale ed ecologica, sul miglioramento della scuola, della sanità e su una profonda riforma in chiave economica. In quest'ottica, si inseriranno le azioni di coordinamento volte ad assicurare la conformità alle regole sugli aiuti di Stato (AdS) dei progetti di investimenti previsti dal Piano.

Anche la politica di coesione assumerà una nuova dimensione, operando in coordinamento con il PNRR secondo una logica di complementarietà e sinergia. In particolare, obiettivo prioritario del Governo nel 2022 sarà il completamento del processo di definizione dei programmi 2021-2027. Proseguiranno inoltre i negoziati legati alla riforma del meccanismo europeo di protezione civile, nel quadro delle innovazioni introdotte a seguito della pandemia di Covid-19.

Particolare attenzione sarà inoltre dedicata allo sviluppo di sempre più attente procedure di monitoraggio per la tutela degli interessi finanziari dell'UE, anche in ragione dell'ingente mole di provvidenze europee stanziata per far fronte alla pandemia.

Sul piano della comunicazione e formazione sull'Unione europea, sarà infine al centro dell'azione del Governo l'obiettivo di favorire il dibattito democratico sul futuro dell'Europa, la consapevolezza dei valori della cittadinanza europea e la conoscenza delle opportunità offerte dall'UE. La comunicazione istituzionale e di utilità sociale sarà sempre più rivolta ad un pubblico di giovani, nel quadro di un 2022 proprio ai giovani dedicato, nello spirito della *Next Generation EU*.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S), relatore, introduce l'esame della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2021, presentata il 16 maggio 2022 in base a quanto prescritto dall'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012. La Relazione consuntiva costituisce il principale strumento per l'esercizio della funzione di controllo *ex post* del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea, durante l'anno che si è concluso.

Il testo della Relazione consuntiva relativa al 2021 presenta una struttura complessivamente coerente con le previsioni legislative della legge n. 234 del 2012. Essa è articolata in quattro parti.

La prima parte è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea e alle questioni istituzionali e si divide, a sua volta, in due capitoli: il primo concerne le questioni istituzionali, con particolare riferimento al dibattito sul Futuro dell'Unione europea, all'Anno europeo dei giovani 2022, allo Stato di diritto, alla *Better regulation* e alla tutela degli interessi prioritari del Paese nel contesto delle nuove relazioni con il Regno Unito, mentre il secondo riguarda il coordinamento delle politiche macroeconomiche e tratta i temi della riduzione delle divergenze economiche all'interno dell'Unione e del rafforzamento del ruolo dell'Europa nell'economia globale, nonché il tema della riforma delle regole del Patto di Stabilità e crescita, e delle politiche fiscali.

La seconda parte, quella più consistente del documento, presenta una struttura diversa rispetto alle

relazioni precedenti, concentrandosi non più su tutte le politiche orizzontali e settoriali, ma sulle "politiche strategiche", identificate nelle seguenti: 1) Sostenibilità ambientale e crescita economica, comprensiva del pacchetto *Fit for 55*, la salute, le infrastrutture energetiche e dei trasporti, la biodiversità, l'agricoltura, il turismo, e la difesa; 2) Innovazione e digitalizzazione, compresi i temi della *privacy*, della proprietà intellettuale, del *cloud*, della digitalizzazione nella salute, nella giustizia, nei trasporti, nella difesa, nella cultura e turismo e nell'agricoltura; e 3) Coesione sociale, suddivisa nel capitolo sulle politiche attive del lavoro e politiche educative per la transizione, e nel capitolo sui valori comuni europei, nel campo delle politiche migratorie, le pari opportunità, l'inclusione, la salute, la cultura e il turismo.

La terza parte concerne la dimensione esterna dell'Unione europea e descrive l'operato del Governo in relazione al processo di integrazione dei Balcani occidentali, alla collaborazione con i Paesi del Mediterraneo, alla politica commerciale comune, al rafforzamento della posizione unitaria UE sulle questioni internazionali, all'azione UE nelle crisi afghana e bielorusa, al rafforzamento della Difesa europea, alla "Bussola strategica" e alla cooperazione NATO-UE.

La quarta parte tratta delle attività di coordinamento nazionale delle politiche europee, con particolare riguardo all'attuazione del PNRR, al coordinamento nella fase ascendente, al settore degli aiuti di Stato, degli aspetti doganali e di lotta antifrode. Si dà inoltre conto delle 102 procedure di infrazione pendenti al 31 dicembre 2021 (65 per violazione del diritto europeo e 37 per mancata attuazione di direttive), 6 delle quali sono giunte a sentenza ex articolo 260 del TFUE, ovvero alla condanna per mancata esecuzione di una precedente sentenza della Corte di giustizia, circostanza che comporta il versamento di sanzioni pecuniarie, stadio al quale potrebbero giungere 4 procedure già avviate ai sensi del medesimo articolo 260. Infine, si dà conto della politica di coesione, con particolare riguardo al pieno utilizzo delle risorse 2014-2020 e al completamento della programmazione 2021-2027, comprese le risorse aggiuntive *React-EU*.

La Relazione è completata da cinque appendici, di cui le prime tre concernono i Consigli dell'Unione e i Consigli europei, i flussi finanziari dall'UE all'Italia nel 2021 (a valere sulla PAC, sulla politica di coesione e sul PNRR) e il recepimento delle direttive nell'anno di riferimento. La quarta appendice riporta le risoluzioni adottate dal Senato e dalla Camera, indicando per ciascuna risoluzione le azioni adottate dal Governo per darvi seguito e le connesse prospettive negoziali in sede europea. La quinta appendice reca l'elenco degli acronimi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,50.

1.3.2.1.15. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 310 (ant.) del 15/06/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 2022
310ª Seduta

Presidenza del Presidente
[STEFANO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Amendola.

La seduta inizia alle ore 11,45.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Titolo III, "Quadro di certificazione della cibersicurezza", del regolamento (UE) 2019/881 relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 ("regolamento sulla cibersicurezza") ([n. 388](#))

(Osservazioni alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice [RICCIARDI](#) (M5S), relatrice, illustra uno schema di parere sul provvedimento in titolo, che provvede agli adempimenti previsti dal regolamento (UE) 2019/881, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA), e al sistema europeo di certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

La Relatrice ricorda che, ad integrazione di quanto già previsto dal decreto-legge n. 82 del 2022, che ha istituito l'Agenzia nazionale per la cibersicurezza, lo schema di decreto legislativo, in attuazione della legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021), provvede a definire l'organizzazione e le modalità operative delle attività di vigilanza nazionale e delle attività di rilascio dei certificati della stessa Agenzia, provvede inoltre a conferire il potere di revocare i certificati di base e quelli sostanziali, emessi da organismi di certificazione diversi dall'Agenzia, ai fini di tutela degli interessi pubblici e dei diritti fondamentali, e a stabilire un quadro sanzionatorio, con sanzioni tra i 15.000 e i 5.000.000 di euro, come indicato nei criteri di delega di cui all'articolo 4 della citata legge di delegazione europea 2019-2020.

Ritenuto che lo schema di decreto legislativo reca le disposizioni necessarie a consentire la piena attuazione del regolamento (UE) n. 526/2013 sulla cibersicurezza, propone di formulare osservazioni favorevoli.

La senatrice [GINETTI](#) (*IV-PSI*) chiede chiarimenti circa le modalità di armonizzazione dei diversi sistemi nazionali di certificazione, con particolare riguardo alla partecipazione di soggetti privati.

La relatrice [RICCIARDI](#) (*M5S*) chiarisce che i soggetti privati potranno continuare nella loro attività di certificazione, nell'ambito della nuova regolamentazione dettata in base al regolamento europeo in oggetto.

Il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Doc. LXXXVI, n. 5) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022

(Doc. LXXXVII, n. 5) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2021

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Conferito mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sulla legge di delegazione europea 2021. Approvata relazione sul *Doc. LXXXVI*, n. 5. Approvata relazione sul *Doc. LXXXVII*, n.5)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 maggio.

Sull'ordine del giorno G/2481/8/14, sottoscritto dal senatore [MARCUCCI](#) (*PD*), la relatrice [MASINI](#) (*Misto-+Eu-Az*) e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole. Esso risulta pertanto accolto.

La RELATRICE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sull'emendamento 20.1.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti l'emendamento 20.1, che risulta approvato.

Sull'emendamento 20.0.4, su cui insiste un parere contrario della 5ª Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, la RELATRICE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario, in quanto la materia è stata già regolata dal disegno di legge sulla concorrenza 2021, approvato dal Senato e ora all'esame della Camera.

Il senatore [FAZZOLARI](#) (*FdI*) preannuncia il suo voto favorevole, contestando la fondatezza della preclusione per motivi di copertura finanziaria e non ritenendo l'emendamento incompatibile con il disegno di legge sulla concorrenza 2021. Inoltre, ribadisce l'importanza di sollevare la questione di equità rispetto ad altri Paesi europei come Spagna e Portogallo che, pur avendo regimi concessori con caratteristiche simili a quello italiano, non sono oggetto di censura da parte della Commissione

europea.

La RELATRICE ribadisce la norma contenuta nel provvedimento sulla concorrenza 2021, una disciplina diversa da quella contenuta nelle lettere *a)*, *c)* e *d)* dell'emendamento.

Posto ai voti, l'emendamento 20.0.4 è respinto.

Sull'emendamento 20.0.6, così come sugli emendamenti 20.0.7, 20.0.8 e 20.0.9, la RELATRICE propone una bocciatura tecnica per consentire un ulteriore approfondimento in sede di esame presso l'Assemblea, mentre il rappresentante del GOVERNO esprime un parere contrario.

Il senatore [CANDIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) dichiara la sua intenzione di non ritirare gli emendamenti, sottolineando che questi ripropongono un tema su cui il Governo ha avuto molteplici occasioni e ampi margini di tempo per affrontarlo. Si tratta di un problema, quello dei ritardi nei pagamenti della Pubblica amministrazione, che è oggetto di procedura di infrazione e su cui insiste una sentenza di condanna da parte della Corte di giustizia europea, e che costituisce una chiara e grave ingiustizia a danno delle imprese private che forniscono beni e servizi alle istituzioni. Sebbene la normativa nazionale vigente sia pienamente rispondente a quella europea, è pur vero che, a fronte di un obbligo ad adempiere entro un determinato tempo, non è prevista alcuna forma sanzionatoria in caso di inadempimento. Ribadisce, pertanto, la necessità di trovare una soluzione alla questione, delegando il Governo in tal senso, e prevedendo eventualmente una deroga specifica e delimitata, che eventualmente escluda i dubbi del Ministero della giustizia per i servizi di intercettazione telefonica, in sede di elaborazione del decreto legislativo.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) condivide l'importanza della problematica in questione, in relazione alla quale evidenzia le difficoltà tecniche di molti enti locali, relative alle procedure interne di bilancio, nel rispettare le tempistiche previste per i pagamenti. Ritiene opportuno, al riguardo, l'adozione di un ordine del giorno che abbia un peso politico forte, sottoscritto da tutti i Gruppi, con cui si impegni il Governo a trovare una soluzione efficace in tempi ragionevoli. In tale contesto, chiede un approfondimento da parte del Governo per identificare con chiarezza i reali problemi che ostacolano l'approdo a un'effettiva soluzione del problema.

Il senatore [MARCUCCI](#) (*PD*) si associa alla sottoscrizione di un ordine del giorno, con la firma di tutti i Gruppi politici, ritenendo tale soluzione più soddisfacente rispetto alla bocciatura tecnica.

La senatrice [GINETTI](#) (*IV-PSI*) conviene sulla proposta di sottoscrivere un ordine del giorno che impegni il Governo, sottolineando la necessità di tenere conto che talvolta le difficoltà degli enti locali nel rispettare le scadenze di pagamento derivano da fattori esogeni come gli scarsi trasferimenti statali di fondi. Le eventuali sanzioni dovrebbero quindi non essere applicate all'ente pagatore, quando i ritardi non siano imputabili a meri motivi interni.

Il senatore [CASTALDI](#) (*M5S*) esprime la sua disponibilità ad appoggiare un ordine del giorno su una questione su cui vi è un consenso generale.

Il senatore [FAZZOLARI](#) (*FdI*) dichiara la sua indisponibilità a sottoscrivere un ordine del giorno che, per quanto politicamente forte, rappresenta un'elusione della volontà del Governo di dare un'effettiva soluzione al problema dei mancati pagamenti della Pubblica amministrazione.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che sugli emendamenti in esame insiste un parere contrario della 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Propone pertanto di procedere, in Assemblea, alla trasformazione degli emendamenti in un ordine del giorno sottoscritto da tutti i Gruppi di

maggioranza, evenienza che richiede un respingimento tecnico in Commissione.

Con distinte votazioni sono, quindi, respinti gli emendamenti 20.0.6, 20.0.7, 20.0.8 e 20.0.9.

Sull'emendamento 20.0.11 la RELATRICE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario, in quanto la direttiva (UE) 2019/1023 è già oggetto di recepimento da parte dello schema di decreto legislativo n. 374, sui cui è stato espresso il parere parlamentare il 17 maggio scorso ed è ora in fase di adozione definitiva entro la scadenza della delega.

Il senatore [CANDIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*), quindi, ritira l'emendamento 20.0.11.

L'emendamento 20.0.13, stante il parere contrario ex articolo 81 della Costituzione della 5a Commissione, viene riformulato dalla RELATRICE in un testo 2, pubblicato in allegato al resoconto, che inserisce nell'allegato la direttiva 2020/2184.

Con il parere favorevole del Rappresentante del GOVERNO, posto in votazione, viene approvato.

Il [PRESIDENTE](#) pone quindi in votazione il conferimento del mandato alla Relatrice a riferire oralmente all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge in titolo, con le modificazioni ad esso apportate dalla Commissione, autorizzando altresì la Relatrice ad effettuare gli interventi di coordinamento formale eventualmente necessari.

La Commissione approva.

Poste ai voti, la Commissione approva inoltre, con distinte votazioni, le relazioni all'Assemblea presentate dal senatore Loreface sulla Relazione consuntiva 2021 e dal senatore Simone Bossi sulla Relazione programmatica 2022, relative alla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (*Doc. LXXXVII, n. 5-A e Doc. LXXXVI, n. 5-A*).

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1991 che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il *venture capital* e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale ([n. 386](#))

(Osservazioni alla 6a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 maggio.

Il senatore [CANDIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore, presenta uno schema di osservazioni favorevoli sull'atto del Governo in titolo, che reca modifiche al decreto legislativo n. 58 del 1998 (testo unico della finanza) al fine di assicurare la piena efficacia al regolamento (UE) 2017/1991, che ha riformato la disciplina europea degli organismi di investimento collettivo del risparmio per il *venture capital* (fondi EuVECA) e per l'imprenditoria sociale (fondi EuSEF).

Ricorda, al riguardo, che il regolamento europeo risponde alla necessità di procedere verso la creazione dell'unione dei mercati dei capitali, riducendo la frammentazione dei mercati finanziari e incrementando l'offerta di capitali alle imprese, soprattutto delle piccole e medie imprese, sia dall'interno che dall'esterno dell'Unione.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) (n. 389)

(Osservazioni alla 11a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [GIAMMANCO](#) (*FIBP-UDC*), relatrice, introduce l'esame dell'atto del Governo in titolo, predisposto in attuazione della disciplina di delega di cui agli articoli 1 e 20 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020), per l'attuazione del regolamento (UE) 2019/1238, sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP).

Ricorda che il suddetto regolamento europeo ha istituito un nuovo tipo di prodotto pensionistico individuale ad adesione volontaria, con caratteristiche armonizzate su base europea, e che il regolamento si applica a decorrere dal 22 marzo 2022.

I prodotti che rientrano nel PEPP possono essere offerti da compagnie di assicurazione, banche, fondi pensione professionali, imprese di investimento e gestori di attivi, che beneficiano di un passaporto europeo in base al quale possono vendere tali prodotti finanziari in diversi Stati membri dell'Unione europea.

Il regolamento disciplina in dettaglio gli obblighi pre-contrattuali di fornitori e distributori, la documentazione che deve supportare le scelte di investimento, il regime di responsabilità civile, la possibilità di trasferire le risorse accumulate da un fornitore a un altro, la possibilità di continuare a versare sul proprio PEPP in caso di trasferimento della propria residenza da uno Stato membro a un altro, nonché la cosiddetta fase di decumulo, in cui il capitale accumulato negli anni viene trasformato in prestazione pensionistica complementare.

Il citato articolo 20 della legge n. 53 del 2021 reca principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega.

Lo schema di decreto legislativo si compone di 18 articoli che provvedono conseguentemente a dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1238 e ai principi definiti nella legge di delegazione europea.

L'articolo 1 dello schema reca le definizioni di alcuni termini, con riferimento all'applicazione della disciplina in oggetto. Gli articoli da 2 a 7 individuano le autorità competenti in materia, in conformità ai principi e criteri di delega.

L'articolo 8 reca le sanzioni amministrative - pecuniarie e interdittive - per le varie ipotesi di violazioni - da parte di persone fisiche o di altri soggetti - della normativa in esame.

L'articolo 9 richiede che i fornitori di PEPP trasmettano ai risparmiatori proiezioni pensionistiche aggiuntive rispetto a quelle previste dal regolamento europeo in oggetto, al fine di permettere il confronto dei PEPP con le forme pensionistiche individuali contemplate dalla disciplina generale in materia di previdenza complementare.

L'articolo 10 concerne la disciplina della fase di accumulo dei prodotti PEPP. L'articolo 11 reca il principio di segregazione delle attività e delle passività derivanti dalla fornitura e dalla gestione del PEPP. L'articolo 12 reca le norme per l'attuazione del principio che garantisce al risparmiatore la possibilità di trasferimento della propria posizione da un fornitore di PEPP ad un altro.

L'articolo 13 riguarda la disciplina dell'eventuale fase di decumulo anticipata rispetto alla fase di decumulo relativa alla liquidazione della prestazione pensionistica. L'articolo 14 disciplina il regime fiscale dei rendimenti conseguiti nella fase di investimento di ogni sottoconto italiano di un prodotto PEPP. L'articolo 15 concerne la fase finale di decumulo, relativa alla liquidazione della prestazione pensionistica.

L'articolo 16 reca un complesso di novelle di coordinamento in materia fiscale, in relazione alle norme di cui al presente schema. L'articolo 17 concerne la risoluzione stragiudiziale delle controversie tra fornitori di PEPP e clienti; l'adesione a sistemi di risoluzione stragiudiziale è obbligatoria per i

fornitori di PEPP aventi sede legale in Italia. L'articolo 18 reca norme finali di natura finanziaria.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12,25.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 388

La 14a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, che reca norme per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Titolo III, "Quadro di certificazione della cibersecurity", del regolamento (UE) 2019/881 relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersecurity, e alla certificazione della cibersecurity per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 ("regolamento sulla cibersecurity"); ricordato che:

- il regolamento ha istituito un approccio comune europeo relativo alla certificazione della cibersecurity, in cui sono stabiliti i principali requisiti orizzontali per i sistemi europei di certificazione della cibersecurity da sviluppare e che consenta di riconoscere e utilizzare i certificati europei di cibersecurity e le dichiarazioni UE di conformità per i prodotti TIC (tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni), i servizi TIC o i processi TIC in tutti gli Stati membri;
- il quadro europeo di certificazione della cibersecurity risponde al duplice obiettivo di contribuire ad aumentare la fiducia nei prodotti TIC, servizi TIC e processi TIC, e di evitare il proliferare di sistemi di certificazione nazionali della cibersecurity confliggenti o sovrapposti, riducendo così i costi per le imprese ed evitando la scelta della certificazione nazionale più vantaggiosa in base ai diversi livelli di rigore nei vari Stati membri;

considerato che, ad integrazione di quanto già previsto dal decreto-legge n. 82 del 2022, che ha istituito l'Agenzia nazionale per la cibersecurity, lo schema di decreto legislativo, in attuazione della legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021), provvede a definire l'organizzazione e le modalità operative delle attività di vigilanza nazionale e delle attività di rilascio dei certificati della stessa Agenzia, provvede inoltre a conferire il potere di revocare i certificati di base e quelli sostanziali, emessi da organismi di certificazione diversi dall'Agenzia, ai fini di tutela degli interessi pubblici e dei diritti fondamentali, e a stabilire un quadro sanzionatorio, con sanzioni tra i 15.000 e i 5.000.000 di euro, come indicato nei criteri di delega di cui all'articolo 4 della citata legge di delegazione europea 2019-2020;

valutato che lo schema di decreto legislativo reca le disposizioni necessarie a consentire la piena attuazione del regolamento (UE) n. 526/2013 sulla cibersecurity, formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 386

La 14a Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, che reca norme per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1991, che ha riformato la disciplina europea degli organismi di investimento collettivo del risparmio per il *venture capital* (fondi EuVECA) e per l'imprenditoria sociale (fondi EuSEF);

ricordato che il regolamento europeo risponde alla necessità di procedere verso la creazione dell'unione dei mercati dei capitali, riducendo la frammentazione dei mercati finanziari e incrementando l'offerta di capitali alle imprese, soprattutto delle piccole e medie imprese, sia dall'interno che dall'esterno dell'Unione;

rilevato che lo schema in titolo reca una serie di modifiche puntuali al decreto legislativo n. 58 del 1998 (cd. testo unico della finanza);

valutato che le disposizioni esaminate non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2481](#)

G/2481/8/14 (già em. 20.0.3)

[Nannicini](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2481 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021"

premessò che:

il disegno di legge, a seguito dei lavori presso la Camera dei deputati, risulta composto da 20 articoli che recano disposizioni di delega per il recepimento di dieci direttive europee inserite nell'Allegato A, principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa ad altre 5 direttive nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a venti regolamenti europei e ad una raccomandazione;

tenuto conto, in particolare:

della raccomandazione del Consiglio, del 20 settembre 2016, sull'istituzione di comitati nazionali per la produttività (2016/C 349/01) che ha come obiettivo l'individuazione o l'istituzione di comitati nazionali per la produttività volti ad analizzare gli sviluppi e le politiche nel campo della produttività e della competitività, contribuendo in tal modo a promuovere la titolarità e l'attuazione delle riforme necessarie a livello nazionale, e di conseguenza a promuovere una crescita e una convergenza economica duratura;

considerato che:

la raccomandazione suindicata statuisce, in particolare, che:

1) ogni Stato membro dovrebbe disporre di un comitato per la produttività incaricato di:

a) sottoporre a diagnosi e analisi gli sviluppi in materia di produttività e competitività nello Stato membro interessato. Nell'analisi si dovrebbe tenere conto degli aspetti relativi alla zona euro e all'Unione e affrontare i fattori di stimolo e di sviluppo a lungo termine della produttività e della competitività, fra cui l'innovazione, e la capacità di attrarre investimenti, imprese e capitale umano, nonché di affrontare i fattori di costo e non di costo che possono incidere a breve termine sui prezzi e sulla qualità di beni e servizi, anche rispetto alla concorrenza internazionale. L'analisi dovrebbe essere

basata su indicatori trasparenti e comparabili; e

b) analizzare in maniera indipendente le sfide politiche nel campo della produttività e della competitività e, se e nella misura in cui sia previsto dai mandati nazionali, valutare gli effetti delle opzioni politiche, rendendo espliciti i compromessi politici;

2) ciascuno Stato membro dovrebbe individuare un comitato per la produttività che, a sua volta, potrebbe avvalersi o essere costituito da altri organismi esistenti;

3) i comitati per la competitività dovrebbero esercitare le proprie attività su base continua, rendere le loro analisi accessibili al pubblico, pubblicare una relazione annuale ed essere in contatto con i comitati per la produttività degli Stati membri non appartenenti alla zona euro al fine di scambiare opinioni e migliori prassi e, ove opportuno, elaborare analisi congiunte, anche tenendo conto della dimensione più ampia della zona euro e dell'Unione. La Commissione procederà periodicamente a scambi di opinioni con tutti i comitati per la produttività partecipanti, anche nel corso di missioni di accertamento negli Stati membri, e potrebbe facilitare lo scambio di opinioni tra i comitati per la produttività;

la relazione della Commissione europea del 27 febbraio 2019, concernente i progressi compiuti in merito all'attuazione della citata raccomandazione, esorta gli Stati membri che non hanno ancora costituito i comitati nazionali per la produttività a completare il processo di nomina il prima possibile;

a gennaio 2020 numerosi Stati membri dell'Unione europea avevano già istituito i propri comitati nazionali. In particolare, all'interno della zona euro, il comitato è stato istituito da dieci Stati membri: Belgio, Cipro, Finlandia, Francia, Irlanda, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Slovenia. Tre Stati membri non appartenenti alla zona euro hanno individuato o istituito organismi analoghi: si tratta di Danimarca, Ungheria e Romania. Altri nove Stati membri della zona euro, tra cui l'Italia, hanno confermato la loro intenzione di istituire comitati per la produttività (Austria, Germania, Grecia, Estonia, Spagna, Italia, Lettonia, Malta e Slovacchia). Inoltre, sette Stati membri (Danimarca, Irlanda, Lituania, Paesi Bassi, Portogallo, Romania e Slovenia) hanno nominato, quali comitati per la produttività, degli organismi già esistenti, ampliandone il mandato per permettere loro di adempiere ai nuovi compiti. Sei Stati membri (Belgio, Cipro, Finlandia, Francia, Ungheria e Lussemburgo), viceversa, hanno creato nuovi organismi che si appoggiano a una struttura già esistente;

preso atto che:

per l'attuazione della raccomandazione del Consiglio, del 20 settembre 2016, è necessario attenersi ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché alle indicazioni contenute nella relazione della Commissione, del 27 febbraio 2019, sui progressi compiuti in materia di attuazione della raccomandazione del Consiglio, citata;

nell'applicazione della suindicata raccomandazione è opportuno (come espressamente previsto dal Consiglio) osservare pienamente l'articolo 152 del TFUE, il quale dispone che "l'Unione riconosce e promuove il ruolo delle parti sociali al suo livello, tenendo conto della diversità dei sistemi nazionali. Essa facilita il dialogo tra tali parti, nel rispetto della loro autonomia. Il vertice sociale trilaterale per la crescita e l'occupazione contribuisce al dialogo sociale" e rispettare le prassi e le istituzioni nazionali legate alla determinazione salariale;

la raccomandazione in oggetto tiene conto dell'articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea il quale, in merito al diritto di negoziazione e di azioni collettive prevede che "i lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero" e, pertanto, non pregiudica il diritto di negoziare, concludere o applicare accordi collettivi e di intraprendere azioni collettive conformemente ai diritti e alle prassi nazionali;

rilevati:

i benefici che deriverebbero dall'istituzione di tali comitati nazionali per la produttività i quali

dovrebbero contribuire a rafforzare la titolarità delle politiche e delle riforme necessarie a livello nazionale e a migliorare la base di conoscenze per il coordinamento delle politiche economiche dell'Unione,

impegna il Governo:

a costituire, in attuazione della raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea, del 20 settembre 2016, sull'istituzione di comitati nazionali per la produttività, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C, n. 349, del 24 settembre 2016, il Comitato nazionale per la produttività presso l'istituzione statale più confacente, tenuto conto delle materie sulle quali verterà l'incarico che verrà affidato allo stesso, così come definito dal punto II.4 della raccomandazione stessa. A tale Comitato è demandato il compito, nel rispetto delle competenze svolte da organi di indirizzo economico già esistenti e in raccordo con i medesimi, di monitorare gli sviluppi e informare il dibattito nazionale nel settore della produttività e della competitività, anche attraverso l'analisi della crescita in tali settori, rispetto alla concorrenza internazionale, tenendo conto delle specificità nazionali e delle prassi consolidate.

Art. 20

20.1

La Relatrice

Accolto

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 1, allegato A, sopprimere il seguente punto: «6) direttiva (UE) 2020/1151 del Consiglio, del 29 luglio 2020, che modifica la direttiva 92/83/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche;».

20.0.13 (testo 2)

La Relatrice

Accolto

All'articolo 1, comma 1, allegato A, dopo il punto 8), inserire il seguente:

«8-bis) direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione).»

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2481
XVIII Legislatura

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021

Titolo breve: *Legge di delegazione europea 2021*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 323 \(pom.\)](#)

1 marzo 2022

[N. 324 \(pom.\)](#)

2 marzo 2022

[N. 164 \(pom.\)](#)

22 marzo 2022

Sottocomm. pareri

[N. 171 \(pom.\)](#)

26 aprile 2022

Sottocomm. pareri

[N. 185 \(pom.\)](#)

28 giugno 2022

Sottocomm. pareri

2^a Commissione permanente (Giustizia)

[N. 273 \(pom.\)](#)

22 febbraio 2022

3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)

[N. 130 \(pom.\)](#)

22 febbraio 2022

[N. 131 \(pom.\)](#)

1 marzo 2022

4^a Commissione permanente (Difesa)

[N. 134 \(pom.\)](#)

8 febbraio 2022

[N. 137 \(pom.\)](#)

8 marzo 2022

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 514 \(pom.\)](#)

22 febbraio 2022

[N. 517 \(pom.\)](#)

1 marzo 2022

[N. 524 \(pom.\)](#)

15 marzo 2022

[N. 528 \(ant.\)](#)

23 marzo 2022

[N. 539 \(pom.\)](#)

13 aprile 2022

[N. 541 \(ant.\)](#)

21 aprile 2022

[N. 544 \(pom.\)](#)

27 aprile 2022

[N. 545 \(pom.\)](#)

3 maggio 2022

[N. 577 \(pom.\)](#)

28 giugno 2022

[N. 578 \(ant.\)](#)

29 giugno 2022

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro)

[N. 302 \(pom.\)](#)

1 marzo 2022

[N. 303 \(ant.\)](#)

2 marzo 2022

[N. 304 \(pom.\)](#)

8 marzo 2022

[N. 306 \(pom.\)](#)

15 marzo 2022

[N. 309 \(pom.\)](#)

24 marzo 2022

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)

[N. 288 \(pom.\)](#)

8 febbraio 2022

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

[N. 291 \(pom.\)](#)

22 febbraio 2022

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)

[N. 244 \(pom.\)](#)

18 gennaio 2022

[N. 247 \(pom.\)](#)

15 febbraio 2022

[N. 248 \(pom.\)](#)

22 febbraio 2022

[N. 252 \(pom.\)](#)

1 marzo 2022

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)

[N. 212 \(pom.\)](#)

8 febbraio 2022

[N. 213 \(pom.\)](#)

15 febbraio 2022

[N. 215 \(pom.\)](#)

22 febbraio 2022

[N. 217 \(pom.\)](#)

1 marzo 2022

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

[N. 204 \(pom.\)](#)

8 febbraio 2022

[N. 205 \(ant.\)](#)

16 febbraio 2022

11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

[N. 286 \(pom.\)](#)

8 febbraio 2022

[N. 289 \(pom.\)](#)

22 febbraio 2022

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità')

[N. 8 \(pom.\)](#)

15 febbraio 2022

Sottocomm. pareri

[N. 9 \(pom.\)](#)

22 febbraio 2022

Sottocomm. pareri

13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)

[N. 279 \(pom.\)](#)
8 febbraio 2022

[N. 280 \(ant.\)](#)
9 febbraio 2022

[N. 281 \(ant.\)](#)
10 febbraio 2022

[N. 283 \(ant.\)](#)
16 febbraio 2022

[N. 285 \(pom.\)](#)
22 febbraio 2022

[N. 286 \(ant.\)](#)
2 marzo 2022

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 323 (pom.) del 01/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 1 MARZO 2022
323ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto, e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah Bergamini e Maria Valentina Vezzali.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore **AUGUSSORI** (*L-SP-PSd'Az*) osserva che il disegno di legge n. **2224** ("Modifica all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di numero dei mandati per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti"), a sua prima firma, già assegnato alla Commissione affari costituzionali, attiene alla materia oggetto del disegno di legge n. 2462 (recante norme su mandato dei sindaci, controllo di gestione e inconfiribilità di incarichi) e quindi dovrebbe essere esaminato congiuntamente.

Il **PRESIDENTE** assicura che si procederà all'incardinamento nella seduta di domani, mercoledì 2 marzo, nel corso della quale era già previsto l'avvio dell'esame del disegno di legge n. 2462.

IN SEDE REDIGENTE

(1359) *Raffaella Fiormaria MARIN ed altri. - Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto e assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni maggiormente colpiti*
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 22 febbraio.

Il **PRESIDENTE** comunica che sono stati presentati due emendamenti, pubblicati in allegato. Avverte che l'emendamento 2.0.1, a prima firma del senatore Augussori, è stato altresì sottoscritto dai senatori

Bressa, Magorno, Malan, Rojc, Ruotolo, Toninelli e Vitali.

La senatrice [MANTOVANI](#) (M5S) illustra l'emendamento 1.0.1, a sua prima firma, con il quale si propone che siano promosse campagne di informazione e di sensibilizzazione sui rischi per la salute sul luogo di lavoro legate all'amianto. Infatti, spesso le imprese e i lavoratori non sono consapevoli dei pericoli derivanti dall'eventuale presenza di amianto negli edifici e non conoscono le misure da adottare per eseguire i lavori edili di bonifica o ristrutturazione in sicurezza.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 2.0.1, che recepisce la proposta - emersa nel corso delle audizioni - di prevedere un riconoscimento anche per i Comuni che si sono distinti per aver intrapreso importanti attività di rimozione e smaltimento di materiale contenente amianto su edifici o aree pubbliche.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2185) CANDIANI ed altri. - Modifiche alla disciplina relativa alla Corte dei conti a tutela del corretto riavvio del Paese

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 16 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 41 emendamenti, pubblicati in allegato.

Il relatore [BRESSA](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) annuncia che potrebbe essere pronto a comunicare i propri pareri già nella seduta convocata per domani ma che occorrerebbe in ogni caso attendere il parere della Commissione bilancio per porli in votazione.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di rinviare la fase di illustrazione degli emendamenti, in attesa del parere della 5ª Commissione, riservandosi, di valutarne, nel frattempo, l'ammissibilità.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, riferisce sul disegno di legge di delegazione europea 2021 - già approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati - su cui la Commissione è chiamata a esprimersi in sede consultiva, per le parti di propria competenza, ai fini della trasmissione di una relazione alla 14ª Commissione.

Il testo si compone di 20 articoli e di un Allegato contenente l'elenco delle direttive europee da recepire in base alla delega recata dall'articolo 1.

L'articolo 2 delega il Governo a emanare disposizioni sanzionatorie di violazioni di obblighi discendenti da atti normativi dell'Unione europea.

I successivi articoli contengono i principi e i criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a cinque direttive, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a 20 regolamenti

europei e a una raccomandazione.

Con riferimento ai profili di competenza della 1a Commissione, segnala, in primo luogo, l'articolo 13 che, per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, reca i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) modificare, in conformità alla disciplina della direttiva (UE) 2019/1937, la normativa vigente in materia di tutela degli autori di segnalazioni delle violazioni di cui all'articolo 2 della citata direttiva, di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un contesto lavorativo pubblico o privato, e dei soggetti indicati all'articolo 4, paragrafo 4, della stessa direttiva;
- b) curare il coordinamento con le disposizioni vigenti, assicurando un alto grado di protezione e tutela dei soggetti di cui alla lettera a), operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie;
- c) esercitare l'opzione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1937, che consente l'introduzione o il mantenimento delle disposizioni più favorevoli ai diritti delle persone segnalanti e di quelle indicate dalla direttiva, al fine di assicurare comunque il massimo livello di protezione e tutela dei medesimi soggetti;
- d) operare gli opportuni adattamenti delle disposizioni vigenti al fine di conformare la normativa nazionale a quella europea, anche in relazione a violazioni di diritto interno riconducibili a reati o comportamenti impropri che compromettono la cura imparziale dell'interesse pubblico o la regolare organizzazione e gestione dell'ente.

D'interesse della 1ª Commissione è anche l'articolo 14, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di Paesi terzi e apolidi e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari, e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726. Nel dettaglio, oltre ai principi e criteri direttivi generali previsti dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, sono indicati anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) apportare alle norme di rango primario in materia di identificazione di cittadini di Stati terzi, apolidi e persone la cui cittadinanza è ignota, di casellario giudiziale e di scambio delle relative informazioni, nonché al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, le modifiche e le integrazioni necessarie per l'adeguamento della normativa interna alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/816, con particolare riguardo a quelle non direttamente applicabili;
- b) assicurare la conformità delle disposizioni nazionali di adeguamento di cui alla lettera precedente ai principi e alle norme sovranazionali in materia di protezione dei dati personali;
- c) adottare, al fine di armonizzare il quadro giuridico nazionale e favorire il più efficace perseguimento delle finalità degli atti eurounitari indicati, ogni opportuna modifica alle norme del codice penale, del codice di procedura penale, del casellario giudiziale e dei decreti legislativi emanati in attuazione: della decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale; della decisione quadro 2009/315/GAI del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario; della decisione quadro 2009/316/GAI del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI; della direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di Paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio.

In conclusione, anticipa che proporrà uno schema di relazione favorevole, che sarà posto ai voti nella seduta già convocata per domani, mercoledì 2 marzo, in modo da consentire un esame più

approfondito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1785) Roberta PINOTTI ed altri. - Norme per la promozione dell'equilibrio di genere negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle società controllate da società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno è stato fissato per le ore 12 di lunedì 7 marzo.

Non essendoci interventi in discussione generale, rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1650) FENU ed altri. - Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità

(Rinvio del seguito della discussione)

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il termine emendamenti è stato fissato per le ore 12 di giovedì 3 marzo.

Non essendoci interventi in discussione generale, rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito della discussione è quindi rinviato

IN SEDE REFERENTE

(747) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - IANNONE e CALANDRINI. - Modifica all'articolo 32 della Costituzione, concernente l'introduzione del diritto di accesso allo sport

(2262) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Daniela SBROLLINI ed altri. - Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di promozione e valorizzazione dello sport

(2474) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Caterina BITI. - Modifica all'articolo 9 della Costituzione, in materia di promozione dello sport

(2478) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - AUGUSSORI. - Modifica all'articolo 32 della Costituzione in materia di promozione della pratica sportiva

(2480) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GARRUTI ed altri. - Modifiche agli articoli 32 e 33 della Costituzione per la promozione dell'educazione sportiva

(2538) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Maria Alessandra GALLONE ed altri. - Modifica all'articolo 32 della Costituzione in materia di diritto allo sport

(Seguito dell'esame congiunto, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2538 e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 11 emendamenti e un ordine del giorno, riferiti al testo base proposto dal Comitato ristretto, pubblicati in allegato.

Avverte che è stato presentato un ulteriore disegno di legge costituzionale, l'Atto Senato 2538, a prima firma della senatrice Gallone.

In sostituzione del relatore Grimani, illustra quindi il disegno di legge n. 2538, recante una modifica all'articolo 32 della Costituzione, volta ad offrire un riconoscimento costituzionale al diritto allo sport. In particolare, aggiunge un comma all'articolo 32, con il quale si dispone che la Repubblica promuova e tuteli il diritto allo sport, nella sua accezione educativa e sociale e garantisca altresì le condizioni per agevolare e rendere effettivo l'accesso alla pratica sportiva e il suo esercizio, sia in forma individuale che in forma associata.

In conclusione, propone che il provvedimento sia trattato congiuntamente a quelli sul medesimo tema già all'esame della Commissione e che il testo unificato adottato come base per il seguito dell'esame nella seduta del 16 febbraio si intenda riferito anche al disegno di legge n. 2538.

La Commissione conviene.

Il [PRESIDENTE](#), considerata la convergenza raggiunta sul testo base nel Comitato ristretto, propone di verificare in quella sede la possibilità di una condivisione altrettanto ampia, alla luce degli emendamenti presentati.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene condivisibile la proposta del Presidente. Sebbene alcuni degli emendamenti presentati ripropongano la modifica dell'articolo 32 della Costituzione, in linea con quanto previsto dal disegno di legge n. 2478 a sua firma, conferma che si atterrà all'impegno assunto in occasione dell'adozione del nuovo testo assunto come base per il seguito dell'esame - con il quale si aggiunge un comma all'articolo 33 della Costituzione - nel Comitato ristretto, anche in segno di riconoscimento del valore di tale sede.

Il [PRESIDENTE](#), nel ringraziare il senatore Augussori, sottolinea l'importanza della sede ristretta per favorire il raggiungimento di un punto di equilibrio tra le varie istanze e garantire così un dibattito più sereno.

Il senatore [BARBARO](#) (*FdI*) illustra complessivamente gli emendamenti presentati dal Gruppo Fratelli d'Italia, che sono volti, da un lato, a inserire la modifica all'articolo 32 della Costituzione e, dall'altro, a introdurre la parola "sport" in luogo dell'espressione "attività sportiva", che non sarebbe a suo avviso esaustiva, in quanto non comprenderebbe le attività sportive non organizzate. Sottolinea che il termine "sport" è stato utilizzato anche nell'articolo 165 del Trattato di Lisbona, a cui si sono conformate le principali legislazioni europee. Paventa il rischio, infatti, che sia demandato al CONI il compito di stabilire, nell'apposito Registro pubblico, quali siano le attività sportive, come previsto anche dalla legge n. 91 del 1981.

Il [PRESIDENTE](#), nel riconoscere che la questione sia meritevole di approfondimento, propone di convocare una riunione del Comitato ristretto per le ore 18.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1359](#)

Art. 1

1.0.1

[Mantovani](#), [Toninelli](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art.1-bis

(Campagne di informazione e di sensibilizzazione sui rischi per la salute sul luogo di lavoro legate all'amianto)

1. Il Ministero della salute promuove periodiche campagne di informazione e di sensibilizzazione sui rischi per la salute sul luogo di lavoro legate all'amianto. Le campagne sono dirette a diffondere una maggiore conoscenza presso le imprese e i lavoratori dei pericoli derivanti dall'eventuale presenza di amianto negli edifici e di informarli sui comportamenti da adottare al rinvenimento dello stesso nei cantieri di ristrutturazione.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 2

2.0.1

[Augussori](#), [Bressa](#), [Magorno](#), [Malan](#), [Rojc](#), [Ruotolo](#), [Toninelli](#), [Vitali](#)

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Elenco dei comuni virtuosi contro l'amianto)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito l' "Elenco dei Comuni virtuosi contro l'amianto", di seguito denominato elenco, per i Comuni che si sono distinti per aver intrapreso importanti attività di rimozione e smaltimento di materiale contenente amianto su edifici o aree pubbliche, ovvero che abbiano favorito e incentivato la bonifica da parte dei privati, o che abbiano intrapreso notevoli azioni di prevenzione e sensibilizzazione sul tema.

2. L'elenco è pubblico e può essere consultato dai cittadini sul sito internet della Presidenza del Consiglio.

3. Il Comune interessato presenta alla Presidenza del Consiglio dei ministri la domanda per l'iscrizione all'elenco, corredata della deliberazione del consiglio comunale e della documentazione attestante le attività di cui al comma 1 intraprese e programmate dall'Amministrazione comunale, allegando, a supporto della richiesta, eventuali studi e documenti.

4. La Commissione di cui all'articolo 4 esamina la domanda e dà comunicazione dell'esito al Comune richiedente. In caso di valutazione positiva, la Commissione provvede automaticamente all'iscrizione nell'Elenco e il Comune può veicolare tale informazione nei modi e con i mezzi che ritiene più opportuni.

5. La Commissione provvede altresì all'iscrizione nell'elenco dei Comuni che risultano assegnatari del titolo onorifico di cui all'articolo 2.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2185](#)

Art. 1

1.1

Valente

Sostituire l'articolo con il seguente:

«**Art. 1.**

(Sviluppo della funzione consultiva)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 46 della legge 23 dicembre 2021, n. 238, le sezioni riunite della Corte dei conti in sede consultiva, a richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi di diritto pubblico nazionali, rendono pareri in via preventiva nelle materie di contabilità pubblica, su fattispecie di valore complessivo non inferiore a due milioni di euro, e assicurano la funzione nomofilattica sull'esercizio della funzione consultiva da parte delle sezioni regionali di controllo. I medesimi pareri sono resi dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, a richiesta dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni, anche su specifiche fattispecie, purché sempre in via preventiva e di valore complessivo non inferiore a un milione di euro. È esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa qualora l'azione amministrativa si sia conformata ai pareri resi dalla Corte dei conti in via consultiva ai sensi del presente comma nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al 31 dicembre 2023.».

1.2

Toninelli, Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e degli altri organismi di diritto pubblico nazionali».

1.3

Toninelli, Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «degli altri organismi di diritto pubblico nazionali» con le seguenti: «delle società e dei gruppi, di cui all'allegato A del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175».

1.4

Toninelli, Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole: «nelle materie di contabilità pubblica,» inserire le seguenti: «in relazione ad ogni piano, programma o progetto, comunque denominato, previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché dal Piano complementare allo stesso,»;*

b) *al secondo periodo, sostituire le parole: «anche su specifiche fattispecie» con le seguenti: «in relazione ad ogni piano, programma o progetto, comunque denominato, previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché dal Piano complementare allo stesso, nelle materie di contabilità pubblica, su fattispecie di valore complessivo non inferiore ad un milione di euro».*

Conseguentemente:

a) *sostituire la rubrica dell'articolo 1 con la seguente: «Sviluppo della funzione consultiva, complementare a quella di controllo, ai fini dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;*

b) *all'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire la rubrica con la seguente: «Razionalizzazione del controllo preventivo, ai fini dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;*

2) *dopo il comma 1 aggiungere in fine il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in relazione ad ogni piano, programma o progetto, comunque denominato, previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché dal Piano complementare allo stesso, nelle materie di contabilità pubblica.»;*

c) *all'articolo 3 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire la rubrica con la seguente: «Rafforzamento del controllo concomitante, ai fini*

dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

2) *al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «ripresa e resilienza» inserire le seguenti: «, nonché dal Piano complementare allo stesso, nelle materie di contabilità pubblica.»*

1.5

[Toninelli](#), [Garruti](#), [Mantovani](#), [Perilli](#), [Santangelo](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «nelle materie di contabilità pubblica,» inserire le seguenti: «in relazione ad ogni piano, programma o progetto, comunque denominato, previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché dal Piano complementare allo stesso,»

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Sviluppo della funzione consultiva, complementare a quella di controllo, ai fini dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza».

1.6

[De Petris](#), [Ruotolo](#)

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

a) *al secondo periodo, sopprimere le parole: «anche su specifiche fattispecie»;*

b) *sostituire la rubrica con la seguente: «Sviluppo della funzione consultiva».*

1.7

[Toninelli](#), [Garruti](#), [Mantovani](#), [Perilli](#), [Santangelo](#)

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, anche su specifiche fattispecie».

1.8

[D'Alfonso](#)

Al comma 1, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «In tutti i casi previsti dal presente articolo, il parere può essere reso solo in via preventiva.»

1.9

[Toninelli](#), [Garruti](#), [Mantovani](#), [Perilli](#), [Santangelo](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «anche su specifiche fattispecie» con le seguenti: «in relazione ad ogni piano, programma o progetto, comunque denominato, previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché dal Piano complementare allo stesso, nelle materie di contabilità pubblica, su fattispecie di valore complessivo non inferiore ad un milione di euro».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Sviluppo della funzione consultiva, complementare a quella di controllo, ai fini dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza».

1.10

[Toninelli](#), [Garruti](#), [Mantovani](#), [Perilli](#), [Santangelo](#)

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: «È esclusa la gravità della colpa per gli atti di amministrazione conformi ai pareri resi, ai sensi dell'articolo 69, comma 2 e dell'articolo 95, comma 4, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.»

1.11

[Toninelli](#), [Garruti](#), [Mantovani](#), [Perilli](#), [Santangelo](#)

Al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: «gestionali» con le seguenti: «di amministrazione».

1.12

[Toninelli](#), [Garruti](#), [Mantovani](#), [Perilli](#), [Santangelo](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-bis. I pareri di cui al comma 1 sono resi nel termine di trenta giorni dalla richiesta.»

1.13

[Toninelli](#), [Garruti](#), [Mantovani](#), [Perilli](#), [Santangelo](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli atti di amministrazione successivi all'entrata in vigore della presente legge.».

1.14

[Toninelli](#), [Garruti](#), [Mantovani](#), [Perilli](#), [Santangelo](#)

Sostituire la rubrica con la seguente: «Sviluppo della funzione consultiva».

Art. 2

2.1

[Valente](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: «contratti stessi», inserire le seguenti: «; altri contratti passivi se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato»;

b) alla lettera b), capoverso «1-ter», sopprimere le seguenti parole: «di cui al comma 2 sono dimezzati. I termini»;

c) alla lettera b), capoverso «1-quater», sopprimere le seguenti parole: «con norma di legge o di statuto adottata previo parere delle sezioni riunite della Corte dei conti».

2.2

[Cioffi](#), [Toninelli](#), [Garruti](#), [Mantovani](#), [Perilli](#), [Santangelo](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere i capoversi: «1-ter» e «1-quinquies».

2.3

[De Petris](#), [Ruotolo](#)

Al comma 1, lettera b) apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le seguenti parole: «sono dimezzati. I termini»;

b) sopprimere il capoverso «1-quinquies».

2.4

[Toninelli](#), [Garruti](#), [Mantovani](#), [Perilli](#), [Santangelo](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applicano ai piani, programmi o progetti, comunque denominati, previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché dal Piano complementare allo stesso, nelle materie di contabilità pubblica.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Razionalizzazione del controllo preventivo, ai fini dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza».

Art. 3

3.1

[Toninelli](#), [Garruti](#), [Mantovani](#), [Perilli](#), [Santangelo](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «ripresa e resilienza» inserire le seguenti: «, nonché dal Piano complementare allo stesso, nelle materie di contabilità pubblica.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Rafforzamento del controllo concomitante, ai fini dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza».

3.2

[Toninelli](#), [Garruti](#), [Mantovani](#), [Perilli](#), [Santangelo](#)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, mediante apposita sezione centrale a ciò dedicata».

3.3

[Toninelli](#), [Garruti](#), [Mantovani](#), [Perilli](#), [Santangelo](#)

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

3.4

[Valente](#)

Al comma 1, al secondo periodo, dopo le parole: «può nominare» inserire le seguenti: «previa diffida nei confronti del dirigente responsabile dell'esecuzione» e, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Nei confronti della delibera di nomina si può ricorrere alle Sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti.».

3.0.1

[D'Alfonso](#)

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica della disciplina dei controlli sulle società partecipate)

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) al comma 3, le parole "a fini conoscitivi" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini di quanto previsto dal comma 4";

2) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Sull'atto deliberativo di cui al comma 1, la Corte dei conti, Sezione Autonomie, entro sessanta giorni dalla ricezione del medesimo, delibera il parere in ordine alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. La Segreteria della Corte dei conti trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito *web* istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali si discosti dal parere, e a dare pubblicità, nel proprio sito web istituzionale, a tali ragioni.";

b) all'articolo 20, comma 9, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".«

3.0.2

[D'Alfonso](#)

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica della disciplina dei controlli sulle società partecipate)

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) al comma 3, le parole: "a fini conoscitivi" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini di quanto previsto dal comma 4";

2) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Sull'atto deliberativo di cui al comma 1, la Corte dei conti, delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Avverso la delibera di cui al periodo precedente, è in ogni caso ammesso ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento, dinanzi alle Sezioni riunite in speciale composizione.";

b) all'articolo 20, comma 9, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".»

3.0.3

[Grassi](#), [Candiani](#), [Augussori](#), [Riccardi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica della disciplina dei controlli sulle società partecipate)

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 3, le parole: "a fini conoscitivi" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini di quanto previsto dal comma 4";

b) all'articolo 5, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Sull'atto deliberativo di cui al comma 1, la Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, entro sessanta giorni dalla ricezione del medesimo, delibera il parere in ordine alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. La Segreteria della Corte dei conti trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito web istituzionale.";

c) all'articolo 20, comma 9, le parole "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".»

3.0.4

[Valente](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Responsabilità erariale)

1. All'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole «e fino al 30 giugno 2023» sono soppresse.».

Art. 4

4.1

[Valente](#)

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Risorse assegnate al bilancio della Corte dei conti».

4.2

[D'Alfonso](#)

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, attribuzioni e poteri del Consiglio di presidenza della Corte dei conti sono uniformati a quelli riconosciuti al Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa dall'articolo 13 della legge 27 aprile 1982, n. 186.».

4.3

[De Petris](#), [Ruotolo](#)

Sopprimere il comma 2.

4.4

[Toninelli](#), [Garruti](#), [Mantovani](#), [Perilli](#), [Santangelo](#)

Sopprimere il comma 2.

4.5

[Modena](#), [Vitali](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al fine di implementare compiutamente le nuove funzioni istituzionali attribuite alla Corte dei conti dai precedenti articoli, i componenti elettivi dell'attuale Consiglio di presidenza perdurano nella carica fino all'effettivo completamento delle riforme interne e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.»

4.6

[Malan](#), [La Russa](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al fine di implementare compiutamente le nuove funzioni istituzionali attribuite alla Corte dei conti dai precedenti articoli, i componenti elettivi dell'attuale Consiglio di presidenza perdurano nella carica fino all'effettivo completamento delle riforme interne e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.»

4.7

[Toninelli](#), [Garruti](#), [Mantovani](#), [Perilli](#), [Santangelo](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, per un periodo non superiore a due anni»

4.8

[D'Alfonso](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I rappresentanti del Parlamento nel Consiglio di presidenza della Corte dei conti, al termine di ciascun anno di mandato, trasmettono ai Presidenti delle Camere una Relazione a firma congiunta sullo stato di attuazione delle riforme di cui alla presente legge.»

4.9

[Grassi](#), [Candiani](#), [Augussori](#), [Riccardi](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Il Presidente del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti è eletto dal Consiglio di Presidenza tra i rappresentanti del Parlamento del Consiglio di Presidenza di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 marzo 2009, n. 15.

4-ter. Il Presidente della Corte dei conti dura in carica quattro anni decorrenti dalla data del decreto di nomina del Presidente della Repubblica e non è rinnovabile.»

4.10

[Grassi](#), [Candiani](#), [Augussori](#), [Riccardi](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Il Presidente del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti è eletto dal Consiglio di Presidenza tra i rappresentanti del Parlamento del Consiglio di Presidenza di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 marzo 2009, n. 15.»

4.11

[Grassi](#), [Candiani](#), [Augussori](#), [Riccardi](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Il Presidente della Corte dei conti dura in carica quattro anni decorrenti dalla data del decreto di nomina del Presidente della Repubblica e non è rinnovabile.»

4.0.1

[D'Alfonso](#)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizione transitoria)

1. Al fine di implementare compiutamente le funzioni istituzionali attribuite alla Corte dei conti dalla presente legge, i componenti elettivi del Consiglio di presidenza della Corte dei Conti presenti alla data di entrata in vigore della presente legge perdurano nella carica fino all'effettivo completamento delle riforme interne e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.»

4.0.2

[Grassi](#), [Candiani](#), [Augussori](#), [Riccardi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Proroga del mandato dei componenti elettivi del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti)

Al fine di implementare compiutamente le nuove funzioni istituzionali attribuite alla Corte dei conti dalla più recente legislazione, i componenti elettivi del Consiglio di presidenza, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2-bis, della legge 13 aprile 1988, n. 117, perdurano nella carica fino al completamento delle riforme interne e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024.»

4.0.3

[Gallicchio](#), [Toninelli](#), [Garruti](#), [Mantovani](#), [Perilli](#), [Santangelo](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis

(Modifiche al codice di giustizia contabile)

1. Al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'Allegato 1 - Articolo 213 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il pubblico ministero territorialmente competente, inoltre, notifica la sentenza con la formula esecutiva al condannato personalmente, ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, al fine di dare avvio alla esecuzione.";

2) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il pubblico ministero, decorsi 180 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, senza che l'amministrazione abbia comunicato l'avvenuto pagamento ovvero la richiesta di rateizzazione da parte del debitore ai sensi dell'art. 214, procede con l'iscrizione a ruolo del debito ai sensi della normativa concernente la riscossione dei crediti dello Stato e degli enti locali e territoriali.";

b) l'Allegato 1 - Articolo 214 è sostituito dal seguente: "Allegato 1 - Articolo 214.

1. A seguito della notifica del titolo esecutivo, il debitore può chiedere di procedere al versamento diretto delle somme da lui dovute presso la Tesoreria dell'amministrazione o ente titolare del credito, con imputazione all'apposita voce di entrata del bilancio.

2. A richiesta del debitore, il pagamento o il recupero possono essere effettuati a mezzo di un piano di rateizzazione. Il piano di rateizzazione è determinato dall'ufficio competente, tenuto conto dell'ammontare del credito e delle condizioni economiche e patrimoniali del debitore ed è sottoposto alla previa approvazione del pubblico ministero territorialmente competente. Il mancato versamento di cinque rate anche non consecutive determina la decadenza dal beneficio della rateizzazione.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, l'amministrazione dovrà tempestivamente comunicare al pubblico ministero l'avvenuto versamento ovvero la richiesta di rateizzazione da parte del debitore e dare comunicazione dell'eventuale decadenza dal beneficio.

4. La riscossione del credito erariale è, in ogni caso, effettuata mediante iscrizione a ruolo ai sensi della normativa concernente, rispettivamente, la riscossione dei crediti dello Stato e degli Enti locali e territoriali.";

c) l'Allegato 1 - Articolo 215 è sostituito dal seguente: "Allegato 1 - Articolo 215.

1. A seguito dell'iscrizione a ruolo, il concessionario della riscossione può chiedere l'iscrizione di ipoteca sui beni del debitore per un importo pari a quello liquidato nella decisione della Corte dei Conti, nonché alle spese di iscrizione di ipoteca e con l'espressa indicazione della misura degli interessi legali, ai sensi dell'articolo 2855, secondo comma, del codice civile.

2. L'Agente della riscossione è tenuto a notificare al debitore una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1.";

d) l'Allegato 1 - Articolo 216 è sostituito dal seguente: "Allegato 1 - Articolo 216.

1. Il credito erariale è assistito da privilegio ai sensi dell'articolo 2750 del codice civile. Ai fini del grado di preferenza, il privilegio per il credito erariale derivante da condanna della Corte dei Conti sui

beni mobili e sui beni immobili segue, nell'ordine, quelli per i crediti indicati, rispettivamente, negli articoli 2778 e 2780 del codice civile."».

4.0.4

[Grassi](#), [Candiani](#), [Augussori](#), [Riccardi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis

(Modifiche agli articoli 213, 214, 215 e 216 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n.174, Codice di Giustizia contabile, in tema di esecuzione delle decisioni della Corte dei Conti)

1. Al decreto legislativo 26 agosto 2016, n.174, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 213, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Il pubblico ministero territorialmente competente, inoltre, notifica la sentenza con la formula esecutiva al condannato personalmente, ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, al fine di dare avvio alla esecuzione.

4. Il pubblico ministero, decorsi 180 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, senza che l'amministrazione abbia comunicato l'avvenuto pagamento ovvero la richiesta di rateizzazione da parte del debitore ai sensi dell'art. 214, procede con l'iscrizione a ruolo del debito ai sensi della normativa concernente la riscossione dei crediti dello Stato e degli enti locali e territoriali. ".

b) l'articolo 214 è sostituito dal seguente:

"Art. 214

(riscossione del credito erariale)

1. A seguito della notifica del titolo esecutivo, il debitore può chiedere di procedere al versamento diretto delle somme da lui dovute presso la Tesoreria dell'amministrazione o ente titolare del credito, con imputazione all'apposita voce di entrata del bilancio.

2. A richiesta del debitore, il pagamento o il recupero possono essere effettuati a mezzo di un piano di rateizzazione. Il piano di rateizzazione è determinato dall'ufficio competente, tenuto conto dell'ammontare del credito e delle condizioni economiche e patrimoniali del debitore ed è sottoposto alla previa approvazione del pubblico ministero territorialmente competente. Il mancato versamento di cinque rate anche non consecutive determina la decadenza dal beneficio della rateizzazione.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, l'amministrazione dovrà tempestivamente comunicare al p.m. l'avvenuto versamento ovvero la richiesta di rateizzazione da parte del debitore e dare comunicazione dell'eventuale decadenza dal beneficio.

4. La riscossione del credito erariale è, in ogni caso, effettuata mediante iscrizione a ruolo ai sensi della normativa concernente, rispettivamente, la riscossione dei crediti dello Stato e degli Enti locali e territoriali."

c) l'articolo 215 è sostituito con il seguente:

"Art. 215

(iscrizione di ipoteca sui beni del debitore)

1. A seguito dell'iscrizione a ruolo, il concessionario della riscossione può chiedere l'iscrizione di ipoteca sui beni del debitore per un importo pari a quello liquidato nella decisione della Corte dei Conti, nonché alle spese di iscrizione di ipoteca e con l'espressa indicazione della misura degli interessi legali, ai sensi dell'articolo 2855, secondo comma, del codice civile.

2. L'Agente della riscossione è tenuto a notificare al debitore una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1."

d) l'articolo 216 è sostituito con il seguente:

"Art. 216

(natura privilegiata del credito erariale)

1. Il credito erariale è assistito da privilegio ai sensi dell'articolo 2750 del codice civile. Ai fini del grado di preferenza, il privilegio per il credito erariale derivante da condanna della Corte dei Conti sui beni mobili e sui beni immobili segue, nell'ordine, quelli per i crediti indicati, rispettivamente, negli articoli 2778 e 2780 del codice civile."

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [747](#), [2262](#), [2474](#), [2478](#), [2480 NT](#)

G/747, 2262, 2474, 2478, 2480 NT/1/1

[Binetti](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge modificativo dell'articolo 33 della Costituzione
premessò che:

il testo in esame riguarda la cultura e l'istruzione e che, analogamente a quanto già avvenuto nell'ambito del Trattato Ue grazie al Trattato di Lisbona, come anche in altri Stati dell'Ue, propone di introdurre il riconoscimento del valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dello sport;

con tale disposizione diventa onere della Repubblica assicurare che la pratica dello sport sia realmente universale, accessibile a tutti, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali e, congiuntamente, diventa opportuno porre in essere tutte quelle iniziative che ne assicurino la tutela e la sicurezza e ne sia rafforzato l'impegno per la protezione dei minori, per una gestione integra e sana che garantisca anche la parità di genere;

l'inserimento dello sport nell'ambito dell'art 33 della Costituzione rappresenta una opportunità per accrescere l'impegno non solo per la fruizione, ma anche a farne conoscere i benefici per il benessere e la salute della nostra società, sia da un punto di vista terapeutico, sia preventivo, sia educativo;

nell'evidenziare inoltre la capacità dello sport di generare socializzazione, è necessario assicurare la pratica delle discipline sportive specificatamente rivolte alle persone con bisogni speciali le quali dalla socializzazione ricevono particolari benefici;

nel riconoscerne il valore culturale per la società, è altresì necessario che si tenga conto non solo della sua pratica per tutte le generazioni, ivi comprese le persone più vulnerabili e le persone anziane alle quali va garantita la possibilità di sviluppare l'invecchiamento attivo;

l'inserimento del portato culturale dello sport in Costituzione responsabilizza le autorità ai diversi livelli anche ad affrontare lo sport in tutte le sue dimensioni, ivi comprese quelle che afferiscono la sicurezza e la legalità connesse al mercato economico, legale ed illegale, che si attiva in connessione con i grandi eventi sportivi, e perciò, a titolo di esempio diventa importante sviluppare una politica che assicuri finanziamenti sostenibili, vantaggi economici ed innovazione per tutti, e ampliare la lotta contro il doping e la corruzione rafforzando anche l'impegno nel contesto della cooperazione internazionale;

l'inserimento di questa disposizione in Costituzione coincide con il drammatico vento di guerra, ora in EurAsia, comunque molto vicina a noi, e non è possibile non richiamare l'attenzione sulle parole pronunciate dal Presidente della Repubblica nel suo discorso di re-insediamento nei riguardi dei successi olimpici dei nostri sportivi per evidenziare il ruolo che lo sport rappresenta nel mondo, e non solo per il benessere e la qualità della vita delle persone, ma anche quale linfa per l'unità tra i popoli. A tale riguardo basterà ricordare il valore simbolico che nella storia è stato dato ai cinque cerchi della bandiera olimpionica, in cui a ogni colore corrisponde un continente e che, con l'essere tra loro inanellati, simboleggiano lo spirito di fratellanza che caratterizza i Giochi Olimpici;

la sua portata valoriale, anche nel campo internazionale dell'agonismo delle Olimpiadi e delle Para olimpiadi, avvicina le popolazioni costruendo comunità e lottando contro gli atteggiamenti

xenofobi e il razzismo e anche per questa ragione è opportuno valorizzare le potenzialità dello sport per fornire un contributo importante all'integrazione di tutte le persone,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di assumere iniziative:

per continuare a compiere progressi verso l'introduzione di obiettivi nazionali basati anche sugli orientamenti dell'UE in materia di attività fisica e sviluppare norme e condizioni effettive per l'accesso dei disabili alle strutture e agli eventi sportivi;

che accrescano la qualità educativa e dell'istruzione nell'ambito delle scuole di conciliazione tra istruzione e agonismo, assicurandone la presenza in tutto il Paese;

che riconoscano che lo sport contribuisce all'acquisizione e allo sviluppo di abilità e competenze utili, come per esempio organizzazione, responsabilità e comunicazione che offrono ai giovani ulteriori opportunità attraverso forme di apprendimento informale;

che, attivino, soprattutto in determinate aree del Paese, quella rete di sicurezza che lo sport può rappresentare proprio per quei giovani che si trovano ai margini della società;

che possano rilanciare le attività di volontariato che svolge un ruolo anche per ciò che riguarda gli aspetti della promozione della salute pubblica attraverso l'attività fisica;

di cooperazione europea ed internazionale per giungere alla definizione di risposte comuni efficaci alle sfide poste dal problema della manipolazione delle competizioni sportive, dell'esigenza di rafforzare le azioni anti riciclaggio di denaro, di assicurare lealmente il controllo dei diritti dei media e la lotta contro il coinvolgimento delle attività criminali, in particolare del crimine organizzato, nella manipolazione delle competizioni sportive che, per loro natura sono di rilevanza transnazionale.

Art. 1

1.1

[De Petris, Ruotolo](#)

Sopprimere l'articolo.

1.2

[De Petris, Ruotolo](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

1. *Dopo le parole: «All'articolo» sostituire la parola: «33», con la seguente: «32»;*

2. *Sostituire le parole: «riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva», con le seguenti: «promuove il completo benessere fisico, sociale e mentale dell'individuo.»*

1.3

[Iannone, Malan, Barbaro](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 1.

1. All'articolo 32 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dello sport in tutte le sue forme.»

1.4

[De Petris, Ruotolo](#)

Dopo le parole: «All'articolo», sostituire la parola «33», con la seguente: «32»;

1.5

[Iannone, Barbaro, Malan](#)

Sostituire le parole: «All'articolo 33», con le seguenti: «All'articolo 32»

1.6

[De Petris](#), [Ruotolo](#)

All'articolo, sostituire le parole: «ricreare il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva» con le seguenti: «promuove il completo benessere fisico, sociale e mentale dell'individuo»

1.7

[Biti](#)

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

«La Repubblica riconosce il valore dell'attività sportiva sul piano educativo, sociale e del benessere psicofisico e ne promuove la diffusione.».

1.8

[Barbaro](#), [Iannone](#), [Malan](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 1.

1.All'articolo 33 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dello sport in tutte le sue forme.»

1.9

[Gallone](#), [Galliani](#), [Toffanin](#), [Binetti](#)

Al comma 1, al capoverso, sostituire le parole: «dell'attività sportiva» con le seguenti: « dello sport e garantisce, promuove e tutela la pratica sportiva».

1.10

[Malan](#), [Barbaro](#), [Iannone](#)

Al comma 1, dopo le parole: «dell'attività sportiva», aggiungere le seguenti: «in tutte le sue forme.»

1.11

[Binetti](#), [Gallone](#)

Al comma 1, al capoverso, dopo le parole: «attività sportiva» inserire le seguenti: « e ne assicura l'accessibilità universale, in particolare alle persone con bisogni speciali e agli anziani»

1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 324 (pom.) del 02/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 2 MARZO 2022
324ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Maria
Valentina Vezzali.*

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(747) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - IANNONE e CALANDRINI. - Modifica all'articolo 32 della Costituzione, concernente l'introduzione del diritto di accesso allo sport
(2262) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Daniela SBROLLINI ed altri. - Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di promozione e valorizzazione dello sport
(2474) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Caterina BITI. - Modifica all'articolo 9 della Costituzione, in materia di promozione dello sport
(2478) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - AUGUSSORI. - Modifica all'articolo 32 della Costituzione in materia di promozione della pratica sportiva
(2480) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GARRUTI ed altri. - Modifiche agli articoli 32 e 33 della Costituzione per la promozione dell'educazione sportiva
(2538) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Maria Alessandra GALLONE ed altri. - Modifica all'articolo 32 della Costituzione in materia di diritto allo sport
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, martedì 1º marzo.

Il **PRESIDENTE** comunica che, all'esito del Comitato ristretto di ieri, cui ha partecipato anche il sottosegretario Vezzali, si è convenuto di mantenere la formulazione del testo unificato, ma di integrarla con la previsione dell'emendamento 1.10, al fine di dare un'accezione quanto più possibile ampia al concetto di attività sportiva.

Si passa all'esame dell'ordine del giorno G/747, 2262, 2474, 2478, 2480 NT/1/1 che, in assenza della

proponente, è fatto proprio dal senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*).

La rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno in esame.

L'ordine del giorno G/747, 2262, 2474, 2478, 2480 NT/1/1 è quindi accolto dal Governo.

Si passa all'esame degli emendamenti.

Il relatore esprime parere contrario sull'emendamento 1.1. Invita a ritirare gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 e 1.9. Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.10. Invita le proponenti a ritirare l'emendamento 1.11.

La rappresentante del GOVERNO si rimette alla Commissione.

Si passa alla votazione degli emendamenti.

Gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.4 e 1.6 decadono per assenza dei proponenti.

Il senatore [MALAN](#) (*FdI*) ritira l'emendamento 1.3. Non accoglie l'invito del relatore a ritirare l'emendamento 1.5 e pertanto ne chiede la votazione.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, è posto ai voti l'emendamento 1.5, che risulta respinto.

La senatrice [BITI](#) (*PD*) ritira l'emendamento 1.7.

Il senatore MALAN ritira l'emendamento 1.8.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 1.9 e lo ritira.

È quindi posto ai voti l'emendamento 1.10, che risulta approvato.

Il senatore VITALI, in assenza delle proponenti, fa proprio l'emendamento 1.11 e lo ritira.

Si passa alla votazione del mandato al relatore.

Il senatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) esprime soddisfazione per l'approvazione del testo concordato nel Comitato ristretto. Puntualizza di aver insistito in quella sede per l'inserimento dell'espressione "attività sportiva" in luogo di "sport", per evitare di modificare il testo della Costituzione con un termine della lingua inglese, per quanto ormai ampiamente acquisito anche in quella italiana. Ritiene che la modifica apportata con l'emendamento 1.10, che aggiunge la specificazione "in tutte le sue forme" sia la soluzione migliore. Annuncia pertanto il proprio voto favorevole.

La senatrice [BITI](#) (*PD*), a nome del Gruppo, dichiara il proprio voto favorevole. Ringrazia i colleghi per l'ottimo lavoro svolto, per di più in tempi rapidi. Con il nuovo testo in esame, si riconosce una tutela costituzionale anche all'attività sportiva, che è un veicolo importante per la socialità, la salute, la cultura e l'educazione.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) manifesta la propria soddisfazione per il lavoro svolto dal Comitato ristretto, con il contributo del relatore e del presidente Parrini, nonché il supporto del

Governo, che è stato particolarmente utile per definire l'ambito dell'attività sportiva meritevole di tutela. Con l'espressione individuata, cioè "attività sportiva in tutte le sue forme", si intende non solo quella organizzata, ma qualsiasi attività personale che procura benessere psicofisico e ha valore educativo e sociale.

A nome del Gruppo, annuncia un voto favorevole.

La senatrice [SBROLLINI](#) (*IV-PSI*) esprime il proprio ringraziamento al relatore, ai colleghi e al Presidente della Commissione per il lavoro "di squadra" svolto, nonché al sottosegretario Vezzali per il suo impegno sulla materia fin dalla scorsa legislatura. Con il riconoscimento a livello costituzionale del valore dello sport, infatti, si colma una lacuna rispetto agli ordinamenti degli altri Paesi europei. Sottolinea che l'attività sportiva deve essere considerata un elemento fondamentale della riforma del *welfare*, in quanto è uno strumento utile per contrastare le dipendenze e favorire l'inclusione sociale e la riduzione delle disuguaglianze sociali, economiche e culturali.

Il senatore [MALAN](#) (*FdI*) ringrazia i colleghi e la rappresentante del Governo per il proficuo lavoro svolto con spirito di collaborazione. Ciò ha consentito di attribuire un importante riconoscimento al mondo dello sport, che coinvolge milioni di persone e migliaia di piccole società, la cui attività è portata avanti grazie al contributo dei volontari e all'impegno dei dirigenti, degli atleti e dei loro genitori. Auspica che in questo modo sia possibile rendere l'attività sportiva accessibile a tutti i giovani.

Il senatore [TONINELLI](#) (*M5S*) esprime soddisfazione perché, dopo l'inserimento della tutela dell'ambiente in Costituzione, è stata apportata una ulteriore modifica costituzionale in modo appropriato, con una formula sintetica, comprensibile e lessicalmente corretta. Auspica che ora si proceda rapidamente, per concludere la doppia lettura nei due rami del Parlamento e promuovere effettivamente la diffusione della pratica sportiva a tutte le età.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) si associa ai ringraziamenti per l'approfondito lavoro svolto, sia nel Comitato ristretto, sia nella sede plenaria. Si tratta di una modifica puntuale e necessaria, il cui *iter* è auspicabile che proceda rapidamente anche nell'Aula del Senato e alla Camera dei deputati.

Il sottosegretario VEZZALI ringrazia il Presidente, il relatore e tutti i componenti della Commissione, per aver condiviso l'importanza del riconoscimento a livello costituzionale del valore educativo dell'attività sportiva. Ritiene che lo sport, insieme alla famiglia e alla scuola, siano i tre principali ambiti di formazione dei ragazzi, affinché da adulti diventino cittadini consapevoli. Si unisce all'auspicio formulato da più parti che il testo sia approvato quanto prima possibile anche dalla Camera dei deputati.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia la Commissione e la rappresentante del Governo per il soddisfacente risultato raggiunto, peraltro in tempi contenuti. Esprime la propria convinzione che allo sport debba essere riconosciuta pari dignità di altri beni da tutelare a livello costituzionale. Infatti, l'attività sportiva è uno strumento per imparare il rispetto delle regole, migliorare la salute psicofisica e favorire l'inclusione sociale. Assicura che si farà interprete presso la Conferenza dei Capigruppo dell'esigenza di calendarizzare quanto prima il disegno di legge costituzionale in Assemblea.

La Commissione conferisce quindi al relatore Grimani il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea per l'approvazione del nuovo testo unificato dei disegni di legge costituzionale in titolo, con la modifica accolta nel corso dell'esame, nonché l'incarico di apportare le necessarie correzioni formali.

La seduta, sospesa alle ore 14,55, riprende alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente **PARRINI** (PD), relatore, propone uno schema di relazione favorevole, pubblicato in allegato.

Non essendoci richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole, avanzata dal relatore.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE**, non essendo garantita la presenza di un rappresentante del Governo per il seguito dei lavori, invita a valutare quali provvedimenti già assegnati in sede redigente potrebbero essere rimessi alla sede referente per consentire in ogni caso la trattazione.

Si apre un breve dibattito, al termine del quale la Commissione conviene di rimettere alla sede referente i disegni di legge n. **2462** (Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione del mandato dei sindaci e di controllo di gestione nei comuni di minori dimensioni, nonché al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconfiribilità di incarichi negli enti privati in controllo pubblico), n. **2229** (Disposizioni in materia di compartecipazione da parte dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza) e n. **2410** (Istituzione della Giornata nazionale in memoria degli immigrati vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro). I disegni di legge nn. **2185** (Modifiche alla disciplina relativa alla Corte dei conti a tutela del corretto riavvio del Paese) e **2495** (Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi) vengono invece mantenuti nella sede redigente.

IN SEDE REDIGENTE

(2462) Deputato PELLA ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione del mandato dei sindaci e di controllo di gestione nei comuni di minori dimensioni, nonché al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconfiribilità di incarichi negli enti privati in controllo pubblico, approvato dalla Camera dei deputati (Discussione. Rimessione all'Assemblea)

Il **PRESIDENTE** comunica che, come convenuto dalla Commissione, l'esame del disegno di legge in titolo proseguirà in sede referente in altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2229) Emanuele PELLEGRINI. - Disposizioni in materia di compartecipazione da parte dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in

istituti di assistenza

(Discussione. Rimessione all'Assemblea)

Il PRESIDENTE comunica che, come convenuto dalla Commissione, l'esame del disegno di legge in titolo proseguirà in sede referente.

(2410) RUOTOLO ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria degli immigrati vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro

(Seguito della discussione. Rimessione all'Assemblea)

Il PRESIDENTE comunica che, come convenuto dalla Commissione, l'esame del disegno di legge in titolo proseguirà in sede referente.

IN SEDE REFERENTE

(2229) Emanuele PELLEGRINI. - Disposizioni in materia di compartecipazione da parte dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza

(Esame e rinvio)

Il relatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra la proposta in esame, d'iniziativa del senatore Emanuele Pellegrini, che si compone di due articoli.

L'articolo 1 prevede una compartecipazione da parte dello Stato ai costi sostenuti dagli enti locali per l'affidamento dei minori a comunità di tipo familiare o a istituti di assistenza, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 184 del 1983.

Dispone inoltre che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e previa intesa in sede di Conferenza unificata, siano definite le modalità concrete di attuazione, ivi incluse la forma di contributo e la percentuale di compartecipazione alle spese da parte dello Stato.

L'articolo 2 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri. A tale proposito, ritiene opportuno verificare se la quantificazione delle spese sostenute dagli enti locali debba essere aggiornata.

Sottolinea che questa problema riguarda in modo trasversale amministrazioni di differente appartenenza politica, ma soprattutto piccoli centri periferici rispetto alle grandi città metropolitane o localizzati su determinati assi di comunicazione, e rischia di provocarne il *default* finanziario.

Ritiene opportuno svolgere un ciclo di audizioni informali per constatare l'ampiezza e la gravità del fenomeno, che purtroppo risulta in crescita.

Il PRESIDENTE, accogliendo la proposta del relatore, propone di fissare per le ore 12 di venerdì 11 marzo il termine entro il quale i Gruppi dovranno indicare i nominativi dei soggetti da audire.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2410) RUOTOLO ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria degli immigrati vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro

(Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) chiede se si ritenga necessario svolgere audizioni.

La relatrice [ROJC](#) (PD) si rimette alla Commissione.

Il senatore [VITALI](#) (FIBP-UDC) ritiene che sarebbe utile svolgere qualche audizione, per comprendere l'entità del problema.

Il PRESIDENTE propone quindi di fissare per le ore 12 di venerdì 11 marzo il termine entro il quale i Gruppi dovranno indicare i nominativi dei soggetti da audire.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2481

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per le parti di competenza, in particolare gli articoli 13 e 14, si esprime in senso favorevole.

1.4.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 164 (pom., Sottocomm. pareri) del 22/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 22 MARZO 2022
164ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
[PARRINI](#)

La seduta inizia alle ore 14,20.

(2166) Danila DE LUCIA ed altri. - Dichiarazione di monumento nazionale dell'Arco di Traiano di Benevento

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2419) Deputato Giorgia MELONI ed altri. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2118) STEFANO ed altri. - Ordinamento della professione di enologo e della professione di enotecnico

(Parere alla 9ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo; parere in parte non ostativo con osservazioni e in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, rilevando, all'articolo 5, comma 5, l'opportunità di prevedere un coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni nel procedimento di adozione del decreto ministeriale volto a stabilire le modalità di istituzione del Registro nazionale dei tecnici del settore vitivinicolo nonché le norme relative all'iscrizione e alla cancellazione dallo stesso. Esaminati, altresì, i relativi emendamenti, propone di esprimere:

- sugli emendamenti 5.1 e 5.4 un parere non ostativo, segnalando l'opportunità di prevedere un coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni nel procedimento di adozione del decreto ministeriale previsto per l'istituzione del Registro;
- sui restanti emendamenti un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni e condizioni)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 6, comma 2,
 - alla lettera h), sarebbe opportuno precisare, già tra i principi di delega, se il monitoraggio dei costi costituisca un obbligo in capo all'ente locale o se si preveda che sia svolto da soggetti terzi;
 - alla lettera v), in merito alla definizione degli interventi sostitutivi del Governo, si invita a precisare che il riferimento all'articolo 120 della Costituzione è, nello specifico, al secondo comma; e la seguente condizione:
- all'articolo 32, nel rispetto dell'autonomia delle Camere, nonché tenuto conto di come, per talune Autorità, l'ordinamento preveda una vera e propria elezione di componenti da parte dei due rami del Parlamento, il che rende di per sé inapplicabile il modello di una commissione tecnica per la selezione delle candidature previsto dal disegno di legge, occorre sostituire l'ultimo periodo del comma 1 con una formulazione del seguente tenore: "Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle nomine effettuate dalle Camere".

La Sottocommissione conviene.

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 14ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con condizioni e in parte non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza:

- sull'emendamento 11.3 un parere non ostativo condizionato a una riformulazione che preveda un termine per l'esercizio della delega nonché l'indicazione puntuale di principi e criteri direttivi;
- sui restanti emendamenti un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2562) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 3ª e 4ª riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, premesso che le misure previste dal decreto si collocano nell'ambito dell'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, alla NATO e alle Nazioni Unite e degli obblighi da essa derivanti, nel rispetto degli articoli 11 e 117, primo comma, della Costituzione, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2533) Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)
(Parere alle Commissioni 9ª e 12ª riunite su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza:

- sugli emendamenti 1.85, 1.92, 1.93 e 1.99 un parere non ostativo, richiamando quanto rilevato nel parere già espresso sul testo circa la possibilità di realizzare le recinzioni necessarie al confinamento degli animali allevati nel rispetto delle norme di biosicurezza in deroga alle disposizioni dei regolamenti edilizi;
- sui restanti emendamenti un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,30.

1.4.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 171 (pom., Sottocomm. pareri) del 26/04/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 26 APRILE 2022
171ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
[PARRINI](#)

La seduta inizia alle ore 14,55.

(2367) NENCINI ed altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali. Delega al Governo in materia di cammini

(Parere alla 7a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, esaminato l'emendamento 6.100 relativo al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/954 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (n. COM(2022) 55 definitivo)

(Parere alla 12a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver esaminato la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La senatrice [PIROVANO](#) (L-SP-PSd'Az) chiede la rimessione alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 14a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2564) Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina
(Parere alle Commissioni 6a e 10a riunite. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, richiamandosi, per quanto concerne le disposizioni recate dall'articolo 37, avente ad oggetto un contributo straordinario contro il caro bollette, posto a carico di soggetti operanti nel settore energetico, e calcolato sugli "extraprofitti" realizzati dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022 rispetto al medesimo periodo tra il 2020 e il 2021, alla giurisprudenza della Corte costituzionale, e in particolare alla sentenza n. 10 del 2015, ritenuto legittimo, alla luce di tale giurisprudenza, lo scopo perseguito dal legislatore, non sproporzionato il sacrificio recato ai principi di eguaglianza e di capacità contributiva e non arbitrariamente discriminatoria la differenziazione dell'imposta, la cui struttura e carattere di temporaneità appaiono coerenti con tali presupposti, considerato, tuttavia, che una manovra tributaria di tale tipo deve essere idonea, sempre secondo la Corte "a conseguire le finalità solidaristiche che intende esplicitamente perseguire", evitando "che l'inasprimento fiscale diretto verso operatori economici ritenuti avvantaggiati finisca, con un effetto paradossale, per ricadere sui consumatori", propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 7, comma 1, occorre specificare quale sia l'autorità competente ad irrogare la sanzione
- all'articolo 7, commi 2-4, che istituiscono un'Unità di missione presso il Ministero dello sviluppo economico, sarebbe opportuno prevedere l'adozione, entro un limite temporale fissato dalla data di entrata in vigore del decreto legge, di un provvedimento di organizzazione interna, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
- all'articolo 10, comma 1, occorre indicare il termine di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
- all'articolo 37 occorre definire con maggior dettaglio, anche alla luce dei principi fissati dalla Corte costituzionale, i meccanismi di accertamento previsti per garantire che gli oneri derivanti dall'incremento di imposta non si traducano in aumenti del prezzo al consumo, nonché di precisare la tipologia di provvedimenti adottabili a questo scopo dall'AGCM, con particolare riguardo agli eventuali poteri sanzionatori.

La Sottocommissione conviene.

(2318) Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo
(Parere alle Commissioni 7a e 11a riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, esaminate le riformulazioni 1.4 (testo 2), 1.6 (testo 2), 3.1 (testo 3), 4.1 (testo 2), 4.0.2 (testo 3) e 4.0.13 (testo 2), riferite al disegno di legge in titolo, propone di

esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,05.

1.4.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 185 (pom., Sottocomm. pareri) del 28/06/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 28 GIUGNO 2022
185ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
[PARRINI](#)

La seduta inizia alle ore 15,25.

[\(2481-A\)](#) *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

[\(2632\)](#) *Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), dopo aver illustrato il provvedimento in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

[\(2597\)](#) *Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il*

Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Deidda ed altri; Giovanni Russo ed altri; Del Monaco ed altri; Del Monaco ed altri; Ferrari ed altri
(Parere alla 4ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), dopo avere illustrato gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza:

- sull'emendamento 5.0.2 un parere non ostativo, rilevando l'opportunità di indicare un termine per l'emanazione del decreto ministeriale ivi previsto;
- sui restanti emendamenti un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2633) Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 12ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
Illustrati i relativi emendamenti, propone di esprimere, altresì, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.4.2.2. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.4.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 273 (pom.) del 22/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 2022
273ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REDIGENTE

(2419) Deputato Giorgia MELONI ed altri. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, approvato dalla Camera dei deputati

(1425) SANTILLO ed altri. - Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 15 febbraio.

La senatrice [D'ANGELO](#) (M5S) chiede di lasciare aperta la discussione generale per consentire ai Gruppi di fare il punto su quanto emerso dalle audizioni.

Il relatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (L-SP-PSd'Az) auspica tuttavia che la discussione generale possa concludersi in tempi brevi, sottolineando l'urgenza dell'approvazione di tale disegno di legge.

La senatrice [D'ANGELO](#) (M5S) condivide l'intervento del senatore Pellegrini ma fa presente che, pur nel rispetto di tempi ristretti, si tratta di un provvedimento importante atteso dal mondo professionale e sul quale urge un approfondimento.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi un cronoprogramma che preveda la chiusura della discussione generale entro martedì prossimo, per poi procedere all'indicazione di un termine per gli emendamenti.

Il senatore [BALBONI](#) (Fdi) chiede che si possa fissare sin da ora il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene non sia possibile farlo oggi per ragioni di ordine dei lavori sottese alla stessa lettera delle disposizioni regolamentari; tuttavia ipotizza che, alla luce dell'enunciato cronoprogramma, la fissazione del termine per gli emendamenti cadrà tra 8 ed il 10 marzo.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(170) Laura GARAVINI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli

(286) Julia UNTERBERGER e Donatella CONZATTI. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

(2102) Paola BINETTI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli

(2276) Simona Flavia MALPEZZI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome

(2293) Loredana DE PETRIS ed altri. - Nuove disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai coniugi e ai figli

(Esame congiunto e rinvio)

Il **PRESIDENTE** comunica che si danno per acquisite le precedenti fasi procedurali svolte in sede redigente e che il disegno di legge n. 1025 è stato ritirato dalla senatrice Maiorino, ora formalmente correlatrice.

La relatrice **MAIORINO** (M5S) preannuncia un disegno di legge a firma del proprio gruppo; il senatore **PILLON** (L-SP-PSd'Az) ricorda che verrà depositato a breve anche il disegno di legge del gruppo della Lega e chiede pertanto la posticipazione del termine per l'indicazione degli esperti da udire su tale materia, rispetto a quanto era stato fissato nella precedente fase procedurale.

Il **PRESIDENTE** propone di fissare il termine per l'indicazione dei soggetti da udire al 4 marzo prossimo, alle ore 12.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14a Commissione. Esame e sospensione)

Il senatore **GRASSO** (Misto-LeU-Eco), relatore, illustra il disegno di legge di delegazione europea 2021: presentato dal Governo il 13 luglio 2021 e approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati il 16 dicembre scorso, si compone di 20 articoli.

Con specifico riguardo ai profili di competenza della Commissione giustizia si segnala in primo luogo l'articolo 9, il quale delega il Governo a modificare il codice di procedura penale per attribuire alla competenza degli uffici giudiziari aventi sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello la trattazione dei procedimenti penali per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'UE. Ciò al fine di consentire più agevolmente ai procuratori europei delegati - previsti dal Regolamento europeo istitutivo della Procura europea (n. 2017/1939), attuato dal recente decreto legislativo n. 9 del 2021 - di

esercitare al meglio le proprie funzioni tra i diversi uffici giudiziari, circoscrivendone gli spostamenti. In particolare, in base al comma 1 la delega dovrà essere esercitata entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge; i provvedimenti attuativi dovranno essere volti al «compiuto adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939, già attuato con il decreto legislativo n. 9 del 2021, emanato in base all'art. 4 della legge di delegazione europea 2018; la modifica alla disciplina della competenza prevista dal codice di rito dovrà riguardare tutti i «reati che offendono gli interessi finanziari dell'Unione europea in ordine ai quali la Procura europea può esercitare la sua competenza, anche a prescindere dalla circostanza che detta competenza sia esercitata». In relazione a questo ampio catalogo di reati - che al momento è sprovvisto di una codificazione normativa - il Governo dovrà prevedere sempre la competenza degli uffici giudiziari distrettuali (e dunque tanto della procura distrettuale quanto del tribunale capoluogo del distretto), anche nelle ipotesi in cui la Procura europea, apprezzate le circostanze, decida di non esercitare le proprie funzioni, lasciando le indagini e l'azione penale alle autorità nazionali.

Il disegno di legge prevede dunque un'inversione di rotta rispetto al principio e criterio direttivo per l'attuazione della Procura europea contenuto nella legge n. 117 del 2019 che, all'articolo 4, comma 3, lett. i), ha delegato il Governo ad «apportare le necessarie modifiche alle disposizioni processuali al fine di prevedere che i procuratori europei delegati svolgano le funzioni indicate dall'articolo 51 del codice di procedura penale dinanzi al tribunale ordinariamente competente per i delitti di cui alla direttiva (UE) 2017/1371». Questo cambiamento, con il conseguente aumento dei carichi di lavoro degli uffici giudiziari del distretto, è motivato dalla relazione illustrativa con l'esigenza di «contenere, nei limiti del possibile, la frequenza e la durata degli spostamenti dei procuratori europei delegati durante la fase processuale». Si ricorda, infatti, che il decreto ministeriale 15 aprile 2021, facendo seguito al decreto legislativo n. 9 del 2021 e all'accordo concluso dal Ministro della giustizia con il Procuratore europeo, ha determinato nel numero di 20 i procuratori europei delegati ed ha individuato le loro 9 sedi di servizio.

La previsione che ad oggi impone ai procuratori europei delegati (detti anche PED) di svolgere le funzioni requirenti dinanzi al tribunale ordinariamente competente per i delitti che ledono gli interessi finanziari dell'UE, unita alla disposizione che individua in 20 i procuratori europei delegati che operano sul territorio nazionale, rende particolarmente disagiata a questi magistrati l'esercizio delle funzioni, obbligandoli a frequenti spostamenti tra i vari tribunali dei diversi distretti di corte d'appello nei quali operano. Tale circostanza, peraltro, non è sfuggita al Consiglio Superiore della magistratura che, nel parere reso il 23 marzo 2021 in merito alla proposta di accordo con il procuratore capo europeo, ha rilevato che la circostanza che «i due/tre PED che opereranno presso le varie sedi si troveranno ad esercitare le proprie funzioni almeno in due distretti, in alcuni casi addirittura quattro (come i PED assegnati alla sede di Roma [...] o alla sede di Palermo [...]), comprendenti numerosi uffici giudiziari dislocati anche in regioni diverse», comporterà che tali magistrati «dovranno coordinare le indagini in ambiti territoriali molto vasti, ma soprattutto garantire la presenza in udienza, in primo e secondo grado, presso numerosi uffici giudiziari, tra loro distanti, e non sempre raggiungibili con i mezzi di trasporto in dotazione all'Amministrazione della Giustizia (si pensi ai PED assegnati alla sede di Roma che comprende anche la Sardegna)». Per ovviare a queste difficoltà il disegno di legge delega il Governo ad attribuire alla competenza degli uffici giudiziari del distretto i procedimenti penali per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea. Ciò infatti consentirà di circoscrivere le attività di ciascun procuratore europeo delegato nei 2 (o 3) tribunali distrettuali sui quali si estende l'operatività della sua sede. Il comma 2 dell'articolo 9 contiene la clausola di invarianza finanziaria: l'attuazione della delega non dovrà dunque comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni dovranno provvedere con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Di interesse della Commissione è poi l'articolo 11 che contiene i principi e i criteri per l'esercizio della delega per l'adeguamento della normativa interna alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1727 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (nuovo *Eurojust*). La delega concerne, tra l'altro: le procedure di nomina nonché la posizione giuridica ed economica del

membro nazionale di *Eurojust* e i presupposti in presenza dei quali lo stesso possa essere assistito da aggiunti o assistenti ulteriori; l'effettivo esercizio dei poteri del membro nazionale e l'accesso dello stesso alle informazioni utili per l'esercizio dell'attività; la disciplina dei criteri di nomina dei corrispondenti nazionali e delle modalità per rendere efficace il sistema di coordinamento nazionale; le modifiche alle norme processuali e ordinamentali alla normativa interna, l'abrogazione della disciplina vigente in materia e delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel regolamento. Il comma 1 delega il Governo ad adottare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1727, attenendosi ai principi e criteri direttivi specificati al comma 2. In particolare il Governo dovrà definire le procedure di nomina, la posizione giuridica ed economica (fatto salvo il limite retributivo del personale pubblico) del membro nazionale di *Eurojust*, nonché dell'aggiunto e dell'assistente, in coerenza con le disposizioni relative ad incarichi internazionali o sovranazionali analoghi in relazione alle attività svolte. In proposito si osserva che l'incarico di membro nazionale, competente ad esercitare funzioni in materia di cooperazione giudiziaria e di coordinamento investigativo internazionale, è solo per alcuni aspetti assimilabile a quello del procuratore europeo (per le attività di coordinamento) mentre non si rinvengono altri soggetti con analoga natura e compiti nel panorama internazionale. Del tutto peculiare è il "doppio cappello" che ha il membro nazionale, quale esponente del suo sistema giudiziario, inserito nel circuito informativo nazionale, e di membro di un'Agenzia europea, quale componente del Collegio. Sarebbe sul punto necessario un espresso richiamo, tra i criteri della delega, alle previsioni del paragrafo 4 art. 7 del Regolamento 1727/2018 su *Eurojust*, secondo cui i membri nazionali, i sostituti e gli assistenti, hanno lo stesso stato di giudici, pubblici ministeri e di rappresentanti dell'autorità giudiziaria nazionale che hanno nel loro diritto interno. Tale specificazione servirebbe a connotare in modo preciso e da non lasciare adito a dubbi, la natura giudiziaria delle funzioni svolte dal membro nazionale (lettera a); individuare il luogo ordinario di lavoro dell'aggiunto e dell'assistente presso la sede di *Eurojust* (lettera b); prevedere i presupposti in presenza dei quali il membro nazionale possa essere assistito da aggiunti o assistenti ulteriori (rispetto alla previsione di un assistente e un aggiunto previsti dall'art. 7 par. 2 del Reg. 2017/1727) nel limite massimo di 3 unità, tra le quali, in ogni caso, non può essere nominato più di un aggiunto. Poiché l'art. 7 par. 2 richiamato prevede che il membro nazionale sarà assistito da un sostituto ed un assistente (dotazione minima obbligatoria), ne deriva che la composizione massima dell'ufficio potrà essere, secondo i criteri della delega, di 6 componenti. In merito si osserva che già oggi l'Ufficio italiano è composto da 6 componenti, di cui 4 magistrati e 2 esperti nazionali distaccati. La limitazione numerica contrasta dunque con la costante crescita operativa dell'agenzia e con le prospettive di ulteriore crescita ed introduce un limite non previsto nel Regolamento. Quest'ultimo, infatti, prevede, all'art. 7 comma terzo, che più *deputy* ed assistenti (*additional deputies and assistants*) possono essere nominati ed avere, d'intesa con il collegio, il loro posto di lavoro ad *Eurojust*, senza porre alcun limite. In conclusione sarebbe preferibile una previsione elastica, come già contenuta nel Regolamento, circa la possibilità di nominare più assistenti, in linea con il Regolamento e come già avviene per altre rappresentanze nazionali.

Infine, si osserva che mancano del tutto norme transitorie: l'art. 80 del Regolamento 1727/2018 espressamente prevede norme transitorie per quanto riguarda il membro nazionale, con possibilità di estensione del suo mandato secondo le previsioni di cui all'art. 7 comma quinto del Regolamento (per la durata di cinque anni). Sarebbe utile una norma transitoria anche nella normativa italiana, per i magistrati italiani già in carica ad *Eurojust*, al fine di: eliminare ogni incertezza applicativa (lettera c); armonizzare la normativa interna per consentire l'effettivo esercizio dei poteri dei membri nazionali di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 3, 4 e 5 del regolamento (lettera d); regolamentare le procedure per consentire al membro nazionale di accedere alle informazioni contenute nei registri nazionali di cui all'articolo 9 del regolamento (lettera e); disciplinare i criteri di nomina dei corrispondenti nazionali di cui all'articolo 20 del regolamento, nonché, quando sono individuati più corrispondenti, i criteri di individuazione del responsabile, e disciplinare le modalità per rendere efficace il sistema di coordinamento nazionale (lettera f). Infine il Governo, al fine di dare piena attuazione alle previsioni

del regolamento, è delegato a modificare le disposizioni processuali e ordinamentali e coordinare le norme interne vigenti con quanto in esso previsto, prevedendo anche l'abrogazione della legge 14 marzo 2005 n. 41 e delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel regolamento (lettera g). Il comma 3 reca la copertura degli oneri finanziari dell'articolo in esame.

Ancora, l'articolo 12 reca i principi e i criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca. Nel dettaglio il comma 1 della disposizione delega il Governo ad adottare entro dodici mesi dalla entrata in vigore della legge in esame, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1805, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e confisca. Il comma 2 dell'articolo individua i principi e i criteri direttivi specifici ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega, in aggiunta a quelli generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. In primo luogo il legislatore delegato deve prevedere l'operatività del requisito della doppia punibilità, subordinando il riconoscimento e l'esecuzione «alla condizione che i fatti che hanno dato luogo all'adozione dei provvedimenti di sequestro o confisca siano previsti come reato dalla legge italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica ad essi attribuita nell'ordinamento giuridico dello Stato di emissione». Sono espressamente fatte salve le previsioni del regolamento che escludono la verifica in questione per alcuni reati (elencati dall'articolo 3 par. 1 del regolamento) e quelle (contenute negli articoli 8, paragrafo 1, lettera e), e 19, paragrafo 1, lettera f) del regolamento) che, in materia di reati tributari, doganali e valutari precludono il potere di rifiuto «a motivo del fatto che il diritto dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non prevede lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse e imposte, o di dogana e di cambio (lettera a)). In secondo luogo, il Governo deve prevedere che ai certificati di sequestro o di confisca debba essere allegata una copia autentica del provvedimento di cui si richiede il riconoscimento e l'esecuzione, facendo salvo il potere dell'autorità di esecuzione di richiedere la trasmissione dell'originale, ove necessario ai fini della decisione (lettera b)). Ancora, il Governo è chiamato ad individuare il Ministero della giustizia quale autorità centrale ai sensi dell'articolo 24, par. 2, del regolamento, consentendo nel contempo la possibilità di trasmissione diretta dei certificati tra autorità di emissione e autorità di esecuzione. In quest'ultima ipotesi l'autorità giudiziaria nazionale deve informare, anche a fini statistici, il Ministero della giustizia dei provvedimenti di sequestro e di confisca ricevuti o trasmessi per l'esecuzione. Inoltre deve essere previsto l'inoltro di copia dei certificati al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, se essi si riferiscono ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-*quater* del codice di procedura penale, e al procuratore generale presso la corte di appello, se essi si riferiscono ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale (lettera c)).

In quarto luogo, nell'esercizio della delega il legislatore deve prevedere la competenza del Ministro della giustizia anche per le richieste di rimborso, totale o parziale, degli importi versati dall'Italia - quale Stato di esecuzione - a titolo di risarcimento nei casi di cui all'articolo 34 del regolamento, destinandoli al Fondo unico giustizia (lettera d)). Il disegno di legge demanda al Governo, in sede di esercizio della delega, la definizione delle regole di competenza nelle ipotesi di concorso di provvedimenti di sequestro o confisca di cui all'articolo 26 del regolamento (lettera e)). L'articolo 12 reca poi, alla lettera f) del comma 2, specifici principi e criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi nell'adeguare la normativa nazionale alle regole specificamente dettate dal regolamento con riguardo al riconoscimento, all'esecuzione e alla trasmissione dei provvedimenti di sequestro. Con particolare riguardo alla procedura passiva il legislatore delegato deve: individuare, quale «autorità di esecuzione» ai sensi dell'articolo 2, n. 9), del regolamento, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del capoluogo del distretto, determinando i criteri di attribuzione della competenza territoriale; disciplinare la procedura di riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di sequestro e i relativi termini, prevedendo l'acquisizione del parere del pubblico ministero (PM) e l'applicazione, nei limiti della compatibilità, delle disposizioni del codice di procedura penale in materia di esecuzione, di revoca e di impugnazione del decreto di sequestro preventivo; prevedere che

dell'esecuzione del sequestro, delle istanze di revoca e della proposizione di atti di impugnazione l'autorità giudiziaria procedente dia tempestiva comunicazione all'autorità emittente e, quando il provvedimento di sequestro ha ad oggetto un bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale, altresì al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con avviso della facoltà di presentare osservazioni e dei termini entro i quali può essere esercitata. Relativamente alla procedura passiva il Governo deve individuare quale autorità di emissione, ai sensi dell'articolo 2, par. 1, n. 8), del regolamento la medesima autorità giudiziaria che ha adottato il provvedimento di sequestro. La lettera g) detta invece i criteri e principi di delega per la disciplina del riconoscimento, dell'esecuzione e della trasmissione dei provvedimenti di confisca. Con specifico riguardo alla procedura passiva (nn. 1- 6) si richiede al legislatore delegato di: individuare quale autorità di esecuzione dei provvedimenti di confisca la corte di appello (conformemente a quanto già previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 137 del 2015), determinandone la competenza territoriale secondo criteri omogenei a quelli individuati con riguardo alla procedura passiva dei provvedimenti di confisca; disciplinare la procedura di riconoscimento, prevedendo, da un lato, che la corte di appello disponga il rinvio del riconoscimento e dell'esecuzione del provvedimento di confisca con decreto motivato adottato senza formalità, dall'altro che ad essa partecipino anche l'autorità di emissione, coloro che - sulla base degli atti - risultino essere titolari di diritti reali sul bene oggetto della confisca e, quando il provvedimento di confisca abbia ad oggetto un bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale, il Ministero della cultura; prevedere, quale rimedio contro la decisione sul riconoscimento del provvedimento di confisca, il ricorso per cassazione, limitandone i motivi alle sole ipotesi di violazione di legge e dettando, ove necessario, specifiche norme per la trattazione; prevedere, infine, che all'esecuzione della sentenza (possibile solo dopo che essa sia divenuta irrevocabile) e alla destinazione dei beni confiscati, si applichino - nei limiti della compatibilità - le disposizioni del decreto legislativo n. 137 del 2015 (Attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca). Relativamente alla procedura attiva (nn. 7 e 8), il Governo deve, da un lato, individuare quale autorità di emissione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, numero 8), del regolamento, il pubblico ministero presso il giudice dell'esecuzione ovvero presso il giudice che ha emesso il provvedimento di confisca nei casi di procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali e, dall'altro, predisporre un meccanismo volto ad assicurare l'esecuzione delle confische ordinate con sentenze emesse all'esito di processi celebrati in assenza, ovvero disposte dal giudice dell'esecuzione a seguito di sentenze emesse all'esito di processi celebrati in assenza quando non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 19, par. 1, lett. g) del regolamento. Si vuole in altre parole prevenire la possibile opposizione del motivo di rifiuto, consentendo alla persona processata *in absentia* di accedere ad un rimedio 'restitutorio' allorché non ricorra alcuna delle condizioni contemplate dalla citata disposizione regolamentare.

L'articolo 12, infine, riconosce al Governo nell'esercizio della delega la possibilità di: adottare eventuali interventi di armonizzazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 35 del 2016 e n. 137 del 2015 (da realizzarsi, ove opportuno, anche «accorpando la complessiva disciplina in un testo normativo unitario») (lettera h); apportare le necessarie modifiche agli articoli 419 (Atti introduttivi), 429 (Decreto che dispone il giudizio) e 552 (Decreto di citazione a giudizio) c.p.p. - si tratta dei provvedimenti di instaurazione della fase processuale, come ricorda la relazione illustrativa - si da consentire all'imputato, conformemente a quanto richiesto al punto i) del paragrafo 1 dell'articolo 19 del regolamento di essere «informato in tempo utile del fatto che [il] provvedimento di confisca poteva essere emesso in caso di sua mancata comparizione in giudizio» (lettera i); prevedere ogni ulteriore opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento, con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili ed abrogare espressamente le norme interne che risultino incompatibili con quelle del regolamento (lettera l). Il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Di interesse della Commissione è poi l'articolo 13, il quale reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre

2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione. La disposizione stabilisce che nell'esercizio della delega il Governo osservi oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: modificare, in conformità alla disciplina della direttiva europea citata, la normativa vigente in materia di tutela degli autori di segnalazioni delle violazioni di cui all'articolo 2 della predetta direttiva di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un contesto lavorativo pubblico o privato e dei soggetti indicati dall'articolo 4, paragrafo 4 della stessa direttiva; curare il coordinamento con le disposizioni vigenti, assicurando un alto grado di protezione e tutela dei soggetti di cui alla lettera a), operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie; esercitare l'opzione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1937 che consente l'introduzione o il mantenimento delle disposizioni più favorevoli ai diritti delle persone segnalanti e di quelle indicate dalla direttiva, al fine di assicurare comunque il massimo livello di protezione e tutela dei medesimi soggetti; operare gli opportuni adattamenti alle disposizioni vigenti al fine di allineare la normativa nazionale a quella europea, anche in relazione a violazioni di diritto interno riconducibili a reati o comportamenti impropri che compromettono la cura imparziale dell'interesse pubblico o la regolare organizzazione e gestione dell'ente.

Infine afferisce a profili di competenza della Commissione l'articolo 14 che delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (comma 1).

Nel dettaglio il comma 2 stabilisce anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici, oltre a rinviare ai principi e criteri direttivi generali previsti dall'articolo 32 della legge n. 234/2012: apportare alle norme di rango primario in materia di identificazione di cittadini di Stati terzi, apolidi e persone la cui cittadinanza è ignota, di casellario giudiziale e di scambio delle relative informazioni, nonché al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, le modifiche e le integrazioni necessarie per l'adeguamento della normativa interna alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/816, con particolare riguardo a quelle non direttamente applicabili; assicurare la conformità delle disposizioni nazionali di adeguamento di cui alla lettera precedente ai principi e alle norme sovranazionali in materia di protezione dei dati personali; adottare - al fine di armonizzare il quadro giuridico nazionale e di favorire il più efficace perseguimento delle finalità degli atti eurounitari indicati - ogni opportuna modifica alle norme del codice penale, del codice di procedura penale, del casellario giudiziale e dei decreti legislativi. Essi sono quelli emanati in attuazione: della decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale; della decisione quadro 2009/315/GAI del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario; della decisione quadro 2009/316/GAI del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI; della direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio.

La proposta del relatore è che la Commissione, con le osservazioni sull'articolo 11 - che contiene i principi e i criteri per l'esercizio della delega per l'adeguamento della normativa interna alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1727 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (nuovo Eurojust) - esprima parere favorevole sulle parti di competenza illustrate.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime alcune perplessità nel merito del provvedimento del Governo, soprattutto nella parte in cui si prevede una vera e propria cessione della sovranità giudiziaria in favore delle autorità europee.

Il [PRESIDENTE](#) sospende la trattazione della questione per consentire adeguati approfondimenti sul tema.

[\(2469\)](#) *Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021*
(Parere alla 10a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice, senatrice [MODENA](#) (*FIBP-UDC*), prima di procedere alla puntuale disamina del disegno di legge in titolo ricorda che la legge annuale per il mercato e la concorrenza è prevista nell'ordinamento nazionale dal 2009, ma è stata in concreto adottata solo con la legge n. 124 del 2017. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ha ribadito la necessità di rispettare la sua cadenza annuale, "essendo essenziale per rivedere in via continuativa lo stato della legislazione al fine di verificare se permangano vincoli normativi al gioco competitivo e all'efficiente funzionamento dei mercati, tenendo conto del quadro socioeconomico". Secondo quanto esposto nel PNRR, una prima serie di misure in materia concorrenziale avrebbe dovuto essere presentata a luglio 2021 per entrare in vigore entro il 31 dicembre 2022, tenendo conto della Segnalazione adottata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) nel marzo 2021, considerato che la legge annuale sulla concorrenza fa parte della missione 1, componente 2, Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo.

Venendo al merito, il disegno di legge n. 2469, collegato alla manovra di finanza pubblica, si compone di 32 articoli. Con specifico riguardo ai profili di competenza della Commissione giustizia si segnala in primo luogo l'articolo 9, che interviene con alcune modifiche all'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011 al fine di rafforzare i meccanismi di risoluzione delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e i consumatori. A tale riguardo si ricorda che l'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011 aveva introdotto delle misure finalizzate alla liberalizzazione del settore dei trasporti, istituendo l'Autorità di regolazione dei trasporti. Nello specifico, per quanto attiene alle forme di risoluzione delle controversie, il richiamato articolo 37, al comma 3, lettera h), in materia di controversie tra esercenti e utenti, già prevede che l'Autorità promuova l'istituzione di procedure semplici e poco onerose per la conciliazione e la risoluzione delle suddette controversie. L'articolo 9 interviene ora al fine di rafforzare la tutela degli utenti e dei consumatori: in particolare al comma 1 si prevede che l'Autorità possa disciplinare le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra operatori economici e utenti e consumatori mediante procedure semplici e non onerose, anche in forma telematica. Per tali controversie si potrà proporre ricorso giurisdizionale solo dopo aver esperito un tentativo di conciliazione da definire entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione. Il comma 2, invece, prevede che la disposizione introdotta dal comma 1 acquisti efficacia dopo sei mesi dall'entrata in vigore della legge annuale sulla concorrenza e si applichi alle procedure iniziate successivamente a tale termine.

Di interesse poi, della Commissione è anche l'articolo 10 che modifica la disciplina dei controlli sulle società partecipate, attribuendo alle sezioni riunite della Corte dei conti la competenza del controllo sull'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta in società già costituite, innovando, al contempo, l'oggetto e le modalità di tale controllo. La disposizione interviene, inoltre, sulla disciplina sanzionatoria, prevedendo l'applicazione della sanzione della cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese della società a controllo pubblico che non abbia depositato il bilancio di esercizio o non abbia compiuto atti di gestione per oltre due anni

consecutivi (in luogo di tre anni previsti dalla disciplina vigente). A tal fine l'articolo in esame reca novelle agli articoli 5 e 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016 (testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). In particolare, viene sostituito il comma 4 dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 175, attribuendo, come detto, alle sezioni riunite della Corte dei conti, in sede di controllo, la competenza del controllo sull'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite. Nel testo vigente, tale competenza è attribuita: alle sezioni riunite in sede di controllo per i soli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali; alla sezione regionale di controllo per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione; alla sezione del controllo sugli enti per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge n. 259 del 1958. La novella mira quindi ad attribuire alle sole sezioni riunite una competenza attualmente attribuita a più sezioni della Corte dei conti. Secondo la novella al medesimo comma 4 dell'articolo 5 del testo unico, le sezioni riunite esprimono un parere sulla sostenibilità finanziaria e sulla compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Un'ulteriore modifica riguarda il comma 3 dell'articolo 5, che oggi stabilisce che l'atto deliberativo (di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta) sia inviato dall'amministrazione interessata alla Corte dei conti "a fini conoscitivi". Con una modifica a tale comma 3, si propone di introdurre il riferimento "ai fini di quanto previsto dal comma 4", in luogo della finalità meramente conoscitiva del controllo qui attribuito alle sezioni riunite. L'ulteriore novella recata dall'articolo in esame prevede la modifica dell'articolo 20, comma 9, il quale oggi stabilisce che si proceda alla cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese, da parte del conservatore del registro, della società a controllo pubblico che, secondo il testo vigente, "per oltre tre anni consecutivi", non abbia depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbia compiuto atti di gestione. Con la modifica in esame si prevede che tale sanzione si applichi in caso di mancato deposito del bilancio ovvero in caso di mancata effettuazione di atti di gestione per oltre due anni consecutivi.

Si segnala poi l'articolo 13 in materia di revisione e trasparenza dell'accreditamento e del convenzionamento delle strutture e dei soggetti privati. Tale disposizione (oltre a modificare la disciplina sull'accreditamento istituzionale - da parte della regione - relativo a nuove strutture sanitarie o sociosanitarie, pubbliche o private, o a nuove attività in strutture preesistenti, sopprimendo peraltro la possibilità di un accreditamento provvisorio) interviene sulla disciplina relativa alla selezione dei soggetti privati (strutture sanitarie e socio-sanitarie, professionisti sanitari, organizzazioni autorizzate per l'erogazione di cure domiciliari), titolari di accreditamento, ai fini della stipulazione degli accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale. La riformulazione, tra l'altro, introduce la previsione di una selezione periodica, basata su criteri oggettivi, indicati in un avviso della regione. Il comma 2 integra la disciplina sugli obblighi di pubblicazione, sul proprio sito *Internet* istituzionale, relativi agli enti, aziende e strutture, pubblici e privati, che erogano prestazioni con accreditamento istituzionale da parte del Servizio sanitario nazionale; la novella richiede la pubblicazione anche dei bilanci e dei dati sugli aspetti qualitativi e quantitativi dei servizi erogati e sull'attività medica svolta.

L'articolo 18 modifica, poi, la disciplina sul conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa nell'ambito degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. In particolare la disposizione interviene sulla composizione della commissione che procede alla selezione dei candidati; sopprime la possibilità di scelta (da parte del direttore generale dell'ente o azienda) di un candidato diverso da quello avente il miglior punteggio; individua gli elementi da pubblicare sul sito internet dell'ente o azienda prima della nomina.

L'articolo 21 introduce delle disposizioni volte a rendere più efficace il contrasto al persistente fenomeno delle attivazioni inconsapevoli e di quelle fraudolente di servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche. In particolare, con l'articolo viene vietata ai soggetti gestori dei servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche la possibilità di attivare, senza il previo consenso espresso e documentato del consumatore o dell'utente, servizi in abbonamento da parte degli operatori stessi o di terzi, inclusi quei servizi che prevedono l'erogazione di contenuti digitali forniti sia attraverso SMS e

MMS, sia tramite connessione dati, con addebito su credito telefonico o documento di fatturazione, offerti sia da terzi, sia direttamente dagli operatori. L'articolo 28 apporta modifiche alla disciplina sulla valutazione e controllo delle operazioni di concentrazione da parte dell'Autorità garante della concorrenza e il mercato (lett. a)), sulle soglie di fatturato da cui scaturisce l'obbligo di notifica delle operazioni di concentrazione (lett. b)) e sul trattamento delle imprese comuni (lett. c)). Le modifiche sono finalizzate ad adeguare la normativa nazionale alla normativa europea contenuta nel Regolamento sulle operazioni di concentrazione (Reg. n. 139/2004/UE). Ancora, l'articolo 29 modifica ed integra la disciplina dell'abuso di dipendenza economica nell'attività di subfornitura tra imprese, di cui all'articolo 9 della legge n. 192/1998, introducendo una presunzione relativa (*iuris tantum*) di dipendenza economica nelle relazioni commerciali con un'impresa che offre i servizi di intermediazione di una piattaforma digitale, allorché quest'ultima abbia un ruolo determinante per raggiungere utenti finali e/o fornitori, anche in termini di effetti di rete e/o di disponibilità dei dati. L'articolo 30 integra la legge n. 287/1990, introducendo la disciplina della transazione (cd. *settlement*) nei procedimenti amministrativi condotti dall'AGCM in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza e abuso di posizione dominante. L'Autorità può decidere in qualsiasi momento di cessare completamente le discussioni finalizzate all'accordo transattivo, qualora ritenga che ne sia comunque compromessa l'efficacia.

L'articolo 31 estende i poteri d'indagine dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato: l'AGCOM in ogni momento, dunque ora anche al di fuori di procedimenti istruttori, può richiedere, alle imprese o ad enti, informazioni e documenti utili, ai fini dell'applicazione della normativa, nazionale ed europea, che vieta le intese restrittive della libertà di concorrenza e l'abuso di posizione dominante e della normativa sulle operazioni di concentrazione. A tal fine, viene integrato l'articolo 12 e introdotto l'articolo 16-*bis* nella legge n. 287/1990.

Infine segnala il parere espresso dal Garante, in particolare sull'articolo 32 e la sua ricaduta giurisdizionale che necessita di adeguato approfondimento, relativamente alla riforma della disciplina delle procedure di selezione dei membri delle Autorità indipendenti. La norma, in particolare, demanda ai soggetti titolari del potere di nomina l'istituzione di una commissione tecnica, composta - nel rispetto del principio della parità di genere - da cinque membri, dotati di requisiti di "indiscussa indipendenza, moralità ed elevata qualificazione professionale nei settori di rispettiva competenza". Una specifica clausola di salvaguardia (all'ultimo periodo del comma 1) ribadisce l'autonomia delle Camere - e dei rispettivi Presidenti - ai fini della disciplina delle procedure di nomina di rispettiva competenza: per il Garante andrebbe individuato l'organo legittimato alla risoluzione delle controversie in questione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14a Commissione. Ripresa dell'esame. Relazione favorevole con osservazione)

Si riprende l'esame, sospeso precedentemente.

Il senatore **PILLON** (*L-SP-PSd'Az*) in sede di dichiarazione di voto esprime le proprie perplessità sul fatto che si conceda l'esercizio di funzioni giurisdizionali ad organi sovranazionali, rinunciando a porzioni di sovranità nazionale; annuncia pertanto la astensione del proprio gruppo.

Il senatore **GRASSO** (*Misto-LeU-Eco*), nella dichiarazione di voto favorevole del proprio Gruppo, segnala come si tratti di un provvedimento che viene recepito già con grave ritardo, in ragione del quale ritardo si paventa anzi il rischio di una procedura d'infrazione comunitaria; sottolinea che la cessione di porzioni di sovranità ad organi sovranazionali fa parte del sistema di cooperazione

giudiziaria europea che, ormai, è ampiamente consolidato nel nostro ordinamento (ispirato al principio di integrazione con l'ordinamento euro-unitario).

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) preannuncia la propria astensione.

La proposta di parere del senatore Grasso, messa ai voti previa verifica del numero legale, è approvata a maggioranza dalla Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(2356) CALIENDO ed altri. - *Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, in materia di proroga dell'applicazione delle modifiche inerenti le circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e di Chieti*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) riassume, in vece del relatore assente, l'*iter* in corso e l'attesa del parere della Quinta Commissione.

La senatrice [D'ANGELO](#) (*M5S*) interviene chiedendo al Sottosegretario chiarimenti in merito ai provvedimenti relativi alla geografia giudiziaria, riportati all'interno del decreto "mille-proroghe".

Il sottosegretario SISTO conferma che l'articolo 8 comma 4-*quinquies* del testo licenziato dalla Camera dispone una proroga fino al 1° gennaio 2024 per le sedi giudiziarie abruzzesi oggetto del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(76) Loredana DE PETRIS ed altri. - *Modifiche al codice civile e ulteriori disposizioni per la tutela degli animali*

(81) Loredana DE PETRIS. - *Nuove disposizioni in materia di delitti contro specie protette di fauna e flora*

(298) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - *Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali*

(845) URSO ed altri. - *Modifica al codice penale recante l'introduzione del divieto di consumo alimentare di carne di cane e di gatto*

(1030) Rosellina SBRANA. - *Modifiche al codice penale e alle altre norme a tutela degli animali*

(1078) PERILLI ed altri. - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali*

(1344) Julia UNTERBERGER ed altri. - *Disposizioni in materia di tutela degli animali*

(1356) BRUZZONE ed altri. - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché ad altre disposizioni in materia di tutela degli animali domestici e di affezione*

- e delle petizioni nn. 406, 464, 622, 913 e 1045 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso l'8 febbraio scorso.

La relatrice [CIRINNA'](#) (*PD*) chiede, quando il correlatore sarà presente, di procedere alle votazioni

degli emendamenti, essendo decorso il termine senza che la Commissione bilancio abbia espresso il proprio parere.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(1870) Anna Maria BERNINI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso politico della giustizia

(2097) BALBONI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'organizzazione e sull'attività delle correnti all'interno della magistratura, su eventuali influenze illecite nell'attribuzione di incarichi direttivi e nel funzionamento del Consiglio superiore della magistratura nonché sul ruolo esercitato dal magistrato Luca Palamara

(2130) OSTELLARI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli eventuali condizionamenti incompatibili con l'autonomia e l'indipendenza della magistratura

(Doc. XXII, n. 26) BERNINI ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso politico della giustizia

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Stante l'assenza del senatore Caliendo, su richiesta della senatrice [MODENA](#) (FIBP-UDC) il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [GRASSO](#) (Misto-LeU-Eco) annuncia il deposito di una scheda di chiarificazione relativa al disegno di legge di riforma del sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura a sua firma: lo mette a disposizione della Commissione a scopo istruttorio, per proiettare sulla regione Puglia una simulazione del suo effetto.

Il [PRESIDENTE](#) dispone che il documento testé sottoposto sia messo a disposizione dei componenti della Commissione nell'area condivisa *Intranet* "Theca".

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul trattamento dei soggetti sottoposti a regime carcerario italiano

Il [PRESIDENTE](#) porta all'attenzione della Commissione la necessità di riprendere l'attività relativa all'indagine in titolo, avviata nei primi mesi del 2020 poi sospesa a causa delle vicissitudini emergenziali connesse all'emergenza pandemica: propone ai Gruppi di tracciare un programma delle attività da svolgere, conferendo all'Ufficio di Presidenza integrato la possibilità di vagliarle. Esse dovranno contemplare l'audizione del nuovo titolare del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, quando sarà individuato.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il sottosegretario SISTO conferma che la procedura di individuazione del successore del dottor Petralia è in corso.

Per il senatore [CUCCA](#) (IV-PSI) le uniche missioni fuori sede ammissibili dovrebbero essere visite istituzionali all'interno delle carceri, per toccare con mano lo stato della situazione carceraria; auspica tuttavia semplificazione e accelerazione nella trattazione delle indagini conoscitive.

La senatrice [PIARULLI](#) (M5S) condivide l'opinione del senatore Cucca e ritiene urgente lo svolgimento di un sopralluogo in una delle carceri italiane, soprattutto in un momento particolarmente delicato per la mancanza di personale, per le situazioni emergenziali connesse alla pandemia ed ai continui movimenti di protesta all'interno del sistema carcerario.

Il [PRESIDENTE](#) propone ai Gruppi, nell'ambito della procedura sopra delineata, di individuare una sede carceraria che potrebbe essere oggetto di una visita da parte della Commissione, al fine di svolgere un'adeguata istruttoria sul tema oggetto dell'indagine conoscitiva.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Indagine conoscitiva sui pignoramenti della prima casa e sulle aste giudiziarie

Il senatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (L-SP-PSd'Az) annuncia la sua disponibilità a seguire da relatore, unitamente al senatore Lomuti, i lavori della indagine conoscitiva in titolo.

Il [PRESIDENTE](#) propone ai Gruppi di tracciare un programma delle audizioni da svolgere, conferendo all'Ufficio di Presidenza integrato la possibilità di vagliarle.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Indagine conoscitiva sui procedimenti per reati in materia di sostanze stupefacenti e loro definizione

Il [PRESIDENTE](#) propone ai Gruppi di tracciare un programma delle attività da svolgere, conferendo all'Ufficio di Presidenza integrato la possibilità di vagliarle.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

La seduta termina alle ore 15,40.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2481

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, si esprime in senso favorevole con la seguente osservazione:

- all'articolo 11 sarebbe necessario un espresso richiamo, tra i criteri della delega, alle previsioni del paragrafo 4 art. 7 del Regolamento 1727/2018 su Eurojust, secondo cui i membri nazionali, i sostituti e gli assistenti, hanno lo stesso stato di giudici, pubblici ministeri e di rappresentanti dell'autorità giudiziaria nazionale che hanno nel loro diritto interno. Tale specificazione servirebbe a connotare in modo preciso e da non lasciare adito a dubbi, la natura giudiziaria delle funzioni svolte dal membro nazionale (lettera a); sarebbe inoltre preferibile una previsione più elastica circa la possibilità di nominare più assistenti, in linea con il Regolamento e come già avviene per altre rappresentanze nazionali. Infine, si osserva che mancano del tutto norme transitorie.

1.4.2.3. 3[^] Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)

1.4.2.3.1. 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 130 (pom.) del 22/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)
MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 2022
130ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PETROCELLI](#)

Interviene il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Marina Sereni.

La seduta inizia alle ore 13,30.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2481\)](#) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021
(Relazione alla 14a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore Stefania [CRAXI](#) (FIBP-UDC), relatore, illustra, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, che si compone di 20 articoli, riguardanti il recepimento di 10 direttive europee inserite nell'allegato A, oltre ai principi e ai criteri direttivi per l'esercizio della delega relativa a 5 direttive, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a 20 regolamenti europei e a 1 raccomandazione.

Passa quindi a riferire sulle singole disposizioni, precisando innanzitutto che esse si riferiscono a settori molto eterogenei tra loro - dalle trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere alla protezione dei consumatori, dal *crowdfunding* per le imprese alle cartolarizzazioni per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19, dalle misure per il benessere degli animali alla cooperazione giudiziaria penale -, interessando in maniera piuttosto limitata ed in ogni caso residuale le competenze della Commissione.

Alcuni marginali profili di interesse - in relazione al tema della internazionalizzazione delle aziende italiane stanti gli aspetti transfrontalieri ivi disciplinati - sono contenuti nell'articolo 3, che stabilisce che, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, il Governo debba osservare, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche una serie di principi e criteri direttivi specifici. In estrema sintesi, la direttiva (UE) 2019/2121 mira, attraverso una serie di modifiche alla previgente direttiva (UE) 2017/1132, a facilitare le trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere delle aziende dell'Unione europea, al fine di assicurarne una maggiore mobilità eliminando barriere ingiustificate alla libertà di stabilimento nel mercato unico.

Aspetti di relativo interesse, per il riferimento a forme di cooperazione internazionale sia pure afferenti all'ambito giudiziario, si rinvengono con riferimento all'articolo 11, che contiene i principi e i criteri per l'esercizio della delega per l'adeguamento della normativa interna alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1727 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (nuovo *Eurojust*). La delega concerne, tra l'altro, le procedure di nomina nonché la posizione giuridica ed economica del membro nazionale di *Eurojust* e i presupposti in presenza dei quali lo stesso possa essere assistito da aggiunti o assistenti ulteriori, nonché l'effettivo esercizio dei poteri del membro nazionale e l'accesso dello stesso alle informazioni utili per l'esercizio dell'attività. Ulteriori aspetti della delega riguardano la disciplina dei criteri di nomina dei corrispondenti nazionali e delle modalità per rendere efficace il sistema di coordinamento nazionale; le modifiche alle norme processuali e ordinamentali alla normativa interna, l'abrogazione della disciplina vigente in materia e delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel regolamento.

Sempre con riferimento alla cooperazione internazionale in ambito giudiziario, l'articolo 14 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di Paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari.

A fini meramente informativi segnala poi che, secondo quanto riportato dalla banca dati EUR-Infra del Dipartimento per le politiche europee, alla data del 2 dicembre 2021 le procedure di infrazione aperte a carico dell'Italia ammontavano a 102, di cui 65 per violazione del diritto dell'Unione e 37 per mancato recepimento di direttive. Quelle relative alla materia degli affari esteri sono due, entrambe per violazione del diritto dell'Unione, rispettivamente con riferimento ai Trattati bilaterali di investimento (TBI) del nostro Paese con Stati membri dell'Unione europea come Bulgaria, Malta e Slovenia (procedura n. 2021_2243) e alla mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica Italiana e la Federazione russa (procedura n. 2010_2185). Conclude preannunciando che proporrà di esprimersi, per quanto di competenza, in senso non ostativo.

Il presidente [PETROCELLI](#) (M5S) dichiara aperta la discussione generale.

Il vice ministro Marina SERENI ringrazia la relatrice per l'ampia disamina, segnalando come, con riferimento alle procedure di infrazione richiamate ed ascrivibili alla materia degli affari esteri, la Farnesina non sia l'Amministrazione competente per le eventuali modifiche normative necessarie.

Il senatore [IWOBI](#) (L-SP-PSd'Az) chiede di rinviare alla prossima seduta utile la conclusione dell'esame, onde valutare la possibilità di sollecitare il relatore a formulare specifiche osservazioni sul provvedimento.

Il presidente [PETROCELLI](#) propone di rinviare il seguito dell'esame ad una prossima seduta.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale di individuazione, per l'anno 2022, delle priorità tematiche per l'attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici (n. 353)
(Parere al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai sensi dell'articolo 23-bis,

comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Esame e rinvio)

La senatrice [GARAVINI](#) (*IV-PSI*), relatrice, illustra lo schema di decreto ministeriale in titolo, concernente l'individuazione, per l'anno 2022, delle priorità tematiche per l'attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti da enti pubblici o privati, associazioni, anche non riconosciute, o comitati, impegnati da almeno tre anni continuativi nella formazione in campo internazionalistico o nella ricerca in materia di politica estera, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 23-bis, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 recante *Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri*.

Rammenta, in primo luogo, la disciplina legislativa che regola tale decreto, richiamando l'articolo 1, comma 588, della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018), l'articolo 1, comma 724, della legge di bilancio per il 2020, e la legge di bilancio per il 2022, che ha stanziato per l'attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici una somma complessiva pari a 778.000 euro, in linea con gli stanziamenti degli anni passati.

Rammenta, poi, come a seguito dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti e della firma del decreto da parte del Ministro, si procederà alla pubblicazione di un bando per la presentazione dei progetti di ricerca, pubblicato sul sito istituzionale della Farnesina, in cui saranno indicati i requisiti per la presentazione delle richieste di contributo, le priorità tematiche, le modalità di presentazione delle domande, la documentazione da produrre e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute per i progetti. L'esame delle istanze pervenute - e la successiva selezione dei progetti da finanziare - sarà effettuato a cura di una Commissione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, presieduta dal Direttore dell'Unità di analisi e programmazione della Segreteria Generale del Ministero stesso, composta dai rappresentanti delle Direzioni generali e dei Servizi competenti per materia.

Le priorità tematiche per l'anno 2022, individuate nell'allegato 1 allo schema di decreto in esame, sono incentrate su 4 grandi aree (in diminuzione rispetto alle 12 dello scorso anno) relative, rispettivamente, alle questioni della *Pace*, delle *Persone*, del *Pianeta* e della *Prosperità*.

Evidenzia come tali aree siano state elaborate sulla base di una consultazione svolta dalle Unità di Analisi e Programmazione, Statistica e Documentazione Storica (UAP-SDS) della nuova Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale (DGDP), struttura di cui il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si è dotato di recente con l'obiettivo di rendere il "soft power italiano" uno strumento sempre più efficace di influenza e di costruzione di un consenso globale sui temi che il Paese considera prioritari.

Come rimarcato nel documento, la definizione delle priorità tematiche per il 2022 ha tenuto conto di tre elementi fondamentali. Innanzitutto della necessità di focalizzare l'attenzione sugli effetti di medio e lungo termine della pandemia sulle aree geografiche e sui temi di maggiore interesse per la politica estera italiana e, più in generale, di individuare le principali tendenze geopolitiche che si stanno delineando come conseguenza della più ampia fase di transizione che caratterizza l'attuale scenario internazionale, a partire dall'impatto delle nuove tecnologie sugli equilibri globali e sul contesto di sicurezza.

In secondo luogo, il documento rileva la necessità di alimentare un percorso di riflessione, nel solco dell'eredità lasciata dalla presidenza italiana del G20 e dal partenariato italo-britannico al vertice della COP26, sul contributo che, anche in futuro, l'Italia potrà dare alla definizione delle priorità dell'agenda globale. Appare, in tale prospettiva, essenziale per l'insieme del Sistema-Italia, definire strategie volte al rafforzamento della capacità di previsione e di programmazione, con il duplice obiettivo di accrescere la resilienza del Paese e promuovere lo sviluppo di una politica estera più consapevole e propositiva.

Da ultimo, il documento sottolinea la particolare attenzione dedicata a progetti che propongano un taglio innovativo, finalizzato a rafforzare la capacità di previsione strategica e di analisi predittiva al servizio della politica estera italiana, soprattutto in funzione della prevenzione delle crisi internazionali.

Passando a illustrare le singole priorità tematiche individuate dal testo, si sofferma sulla prima priorità tematica, denominata *Programmare per la pace*, con la quale si intende porre l'accento innanzitutto sulle crisi regionali e sul ruolo che l'Italia e l'Unione europea devono poter avere in tali ambiti, nonché sui nuovi scenari globali che tratteggiano la realtà di un mondo sempre più interconnesso, volatile e competitivo, segnato dalla conflittualità tra le grandi potenze e dall'impatto della pandemia da COVID. In tale contesto vengono altresì richiamati i temi, in relazione alla nuova area di «vicinato mediterraneo», della stabilizzazione della Libia e del Sahel, oltre quelli afferenti al Medio Oriente, in particolare con riferimento alla transizione in atto in Iraq, alla nuova politica statunitense nell'area, all'analisi della politica regionale dell'Iran, al futuro impegno della comunità internazionale in Afghanistan, fino alla normalizzazione dei rapporti tra Israele ed alcuni Stati arabi. Attenzione viene dedicata anche ai temi delle minacce *cyber* e della sicurezza cibernetica, al contrasto alle minacce trasversali e alla lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata, in un'ottica multidimensionale, multilaterale ma anche incentrata sulle iniziative assunte dall'Italia, a partire dall'apporto della nostra diplomazia giuridica. Una specifica attenzione sarà inoltre riservata alla crisi del sistema liberaldemocratico, alla cooperazione tra le democrazie, all'efficacia del sistema multilaterale e delle Nazioni Unite, oltre che alla riflessione sullo sviluppo dell'autonomia strategica dell'Unione europea come attore globale. Da ultimo, sempre nell'ambito della prima priorità, sono posti in rilievo anche i temi relativi all'azione dell'Italia nel quadro delle collaborazioni con le organizzazioni regionali, all'impatto delle minacce climatiche in termini di sicurezza e di dinamiche migratorie nella regione euro-mediterranea, oltre alle questioni dell'allargamento ai Balcani occidentali, delle politiche di vicinato, del dialogo multiculturale e dell'impatto del fenomeno religioso sulla politica estera. In relazione alla seconda priorità - *Programmare per le Persone* - il documento pone in rilievo la questione della diplomazia pubblica e della proiezione di una nuova narrazione dell'Italia all'estero, con l'utilizzo della stessa diplomazia culturale come strumento di dialogo e di influenza politica. In tale ambito vengono annoverate le ricerche per promuovere un'effettiva parità di genere e per favorire la partecipazione delle nuove generazioni ai processi decisionali multilaterali, oltre ad un *focus* mirato sugli impegni di metà percorso in vista dell'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, in particolare in relazione a Paesi maggiormente segnati dalla pandemia, agli strumenti innovativi di finanziamento per lo sviluppo sostenibile, alle risposte alle crisi umanitarie ricorrenti e alla lotta contro ogni forma di intolleranza basata sull'orientamento sessuale e l'identità di genere. Con la terza priorità, denominata *Programma per il Pianeta e le Sfide Globali*, l'accento viene posto sui temi del rafforzamento della cooperazione multilaterale in ambito economico, sociale e sanitario, della lotta ai cambiamenti climatici e dei processi di decarbonizzazione nei quadranti del Mediterraneo allargato e dell'Africa, unitamente alla questione del nuovo Patto UE sulla migrazione e l'asilo, in una ottica di collaborazione con gli Stati d'origine e di transito dei flussi migratori. Sempre in tale ambito vengono altresì inquadrati le tematiche dell'investimento nella transizione digitale come fattori abilitanti per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, dell'eradicazione della povertà, dell'azione per la pianificazione delle risorse ambientali e del mare e della riduzione del rischio da disastri ambientali ascrivibili a fenomeni naturali e antropici. Infine, l'Allegato allo schema di decreto individua quale ultima priorità tematica quella relativa al *Programmare per la Prosperità*, in cui si collocano gli ambiti dell'internazionalizzazione e della digitalizzazione per l'*export*, dell'evoluzione del sistema fieristico globale in tempi di ricorrente pandemia, dell'attrazione degli investimenti esteri, così come del nuovo associazionismo italiano all'estero e del ruolo delle «reti» di categoria al servizio delle eccellenze italiane nel mondo. Ulteriore rilievo viene inoltre attribuito alle questioni del rilancio dell'economia mondiale dopo la pandemia, alle implicazioni economiche e politico-istituzionali del *Next Generation EU*, inclusa la questione della riforma della *governance* economica dell'Europa, ai rischi correlati alla diffusione delle *cryptovalute*, alle opportunità economiche per il nostro Paese emergenti nei vari contesti regionali, alla valorizzazione del marchio Italia e al rafforzamento del *soft power* del Paese. Sempre in tale ambito segnala inoltre i temi della diplomazia scientifica e dell'innovazione come strumenti di promozione del Sistema Paese, della finanza per il clima, della competizione strategica per lo spazio e la *space*

economy e della presenza italiana in Artide e in Antartide. Da ultimo, sempre nel quadro della priorità tematica legata alla Prosperità, sottolinea le questioni della migrazione circolare, con il tema del rientro dei talenti italiani e della capacità dell'Italia di attrarre il capitale umano, anche straniero, e dell'assistenza ai connazionali mediante l'aumento dell'offerta di servizi digitali.

In conclusione evidenzia come si tratti di priorità tematiche ad ampio spettro, che sembrano toccare le questioni più rilevanti della politica estera italiana, nel quadro di uno scenario geopolitico in profondo mutamento ed in cui appare fondamentale valorizzare il contributo e la visibilità del Paese.

Il presidente [PETROCELLI](#) propone alla Commissione di rinviare il voto sul provvedimento ad una prossima seduta, tenuto conto del termine per la formulazione del parere.

Il vice ministro Marina SERENI ringrazia la relatrice per l'ampia sintesi riportata e aggiunge come, a tre anni dalla riforma della disciplina relativa all'erogazione dei contributi statali agli enti a carattere internazionalistico, sia possibile tracciarne un bilancio molto positivo. La riforma ha infatti permesso di rispondere alle esigenze rappresentate dal Parlamento negli anni passati, garantendo ancor maggiore efficienza e trasparenza nell'impiego dei finanziamenti, assegnati interamente con procedura di evidenza pubblica, una più ampia valorizzazione delle attività realizzate e un rafforzamento degli strumenti di analisi ed elaborazione necessari alla politica estera italiana. Sottolinea altresì come per promuovere adeguatamente le opportunità offerte dal bando fin dal 2019 sia stata realizzata da parte della Farnesina una costante azione di sensibilizzazione in concomitanza con la pubblicazione delle priorità tematiche e dell'avviso pubblico, accompagnata da un flusso comunicativo capillare con gli enti candidati fino alla scadenza del bando. Tale azione ha permesso di ottenere miglioramenti in termini di qualità ed organicità delle proposte pervenute, nonché di ampliamento del novero dei soggetti partecipanti; se nel 2019 il Ministero aveva ricevuto 96 domande di finanziamento da parte di 33 enti, nel 2021 il numero di tali domande è salito fino a 119 da parte di 53 enti. Il numero di enti effettivamente finanziati è inoltre passato dai 18 del 2019 ai 30 del 2021. Nel corso degli ultimi 3 anni ciascun progetto finanziato ha ricevuto, in media, un contributo compreso tra i 13.000 e i 15.000 euro. Conclude evidenziando come l'individuazione da parte della Farnesina di alcune priorità tematiche risponda all'esigenza di concentrare i contributi disponibili su aree e temi di maggior interesse per la politica estera italiana, ovvero di ottimizzare l'apporto che gli enti internazionalistici forniscono all'attività di analisi e riflessione sulle linee direttrici dell'azione internazionale dell'Italia.

Il senatore [AIROLA](#) (M5S), nel ringraziare il Governo per le puntuali indicazioni fornite, evidenzia tuttavia criticamente la mancanza del riferimento, fra le priorità individuate, al tema della scolarizzazione.

Il presidente [PETROCELLI](#) invita la relatrice a dare conto, nella sua proposta di parere, anche delle osservazioni formulate negli anni passati dalla Commissione e del grado di recepimento da parte dell'Esecutivo, al fine di realizzare una verifica puntuale sul rapporto biunivoco che tale strumento ha consentito di realizzare.

La relatrice [GARAVINI](#) (IV-PSI) interviene innanzitutto per rassicurare il senatore Airola, sottolineando come la questione della formazione scolastica in realtà esuli dai contenuti del provvedimento in esame, incentrato sui progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici, senza che ciò debba essere considerato un *vulnus* per l'insegnamento della lingua e della cultura italiane all'estero, che beneficino di altre e più congrue forme di finanziamento, aventi carattere di continuità. In merito alla proposta del Presidente, pur ricordando di essere entrata a far parte della Commissione esteri da relativamente poco tempo, manifesta la piena disponibilità a realizzare una ricognizione del seguito dei pareri formulati in precedenza su questa materia.

Il senatore [LUCIDI](#) (L-SP-PSd'Az), nel concordare con il Presidente circa l'opportunità di una ricognizione sul seguito assicurato alle osservazioni formulate dalla Commissione in materia, in

occasione di precedenti analoghi pareri, suggerisce altresì la possibilità di svolgere un breve ciclo di audizioni dei rappresentanti degli stessi enti internazionalistici al fine di verificare criticità o, di contro, aspetti positivi della nuova normativa.

Il presidente [PETROCELLI](#) rileva come la tempistica stringente per la formulazione del parere da parte della Commissione sul provvedimento in esame non consenta di prevedere un ciclo di audizioni. Rimarca tuttavia che il tema potrà essere approfondito successivamente alla formulazione del parere.

Il vice ministro Marina SERENI concorda con il Presidente circa l'opportunità di concludere rapidamente l'esame dell'atto in titolo anche in ragione della necessità di rispettare la tempistica stabilita dalla legge, rinviando a un successivo momento la valutazione circa l'impatto che la riforma ha prodotto sulle iniziative finanziate.

Il Presidente [PETROCELLI](#) propone quindi di rinviare alla prossima seduta il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Stefania [CRAXI](#) (*FIBP-UDC*) chiede se sia possibile svolgere in seno alla Commissione una discussione sui fatti in corso di accadimento nelle regioni di confine tra la Russia e l'Ucraina.

Il presidente [PETROCELLI](#) evidenzia come il tema sarà oggetto di apposite informative in Assemblea da parte del Governo nelle prossime ore.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,05.

1.4.2.3.2. 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 131 (pom.) del 01/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

MARTEDÌ 1 MARZO 2022

131ª Seduta

Presidenza del Presidente

[PETROCELLI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Della Vedova.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale di individuazione, per l'anno 2022, delle priorità tematiche per l'attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici ([n. 353](#)) (Parere al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 febbraio.

La senatrice [GARAVINI](#) (IV-PSI), relatrice, illustra uno schema di parere favorevole (pubblicato in allegato), che dà conto dei rilievi emersi precedentemente e, soprattutto, dell'approfondimento, svolto dagli Uffici su richiesta del presidente Petrocelli, in merito all'effettiva ottemperanza, negli anni passati, alle proposte di progetti di studio formulate dal versante parlamentare.

Proprio alla luce di tale esigenza, prosegue la relatrice, ha ritenuto di inserire un apposito e ulteriore considerando che fa riferimento alla necessità di ponderare le relazioni critiche con la Russia, nonché la diffusione dei *network* di estrema destra.

Mentre il senatore [AIROLA](#) (M5S) trova congrua quest'ultima formulazione, i senatori [LUCIDI](#) (L-SP-PSd'Az) e [AIMI](#) (FIBP-UDC), pur con differenti accenti, rinvengono, invece, l'opportunità di espungere tale passaggio.

La relatrice [GARAVINI](#) (IV-PSI), nel reiterare la motivazione sottesa all'inserzione del paragrafo in questione, accoglie l'indicazione dei colleghi volta a non tener conto di questo considerando.

Non risultando alcun ulteriore intervento, il presidente [PETROCELLI](#), quindi, verificata la

presenza del numero dei senatori necessario per deliberare, pone in votazione la proposta di parere favorevole così come modificata (pubblicata in allegato).

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 febbraio.

La senatrice Stefania [CRAXI](#) (*FIBP-UDC*), relatrice, illustra uno schema di relazione favorevole.

Il presidente [PETROCELLI](#) chiude la discussione generale.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il presidente [PETROCELLI](#), verificata la sussistenza del numero legale, mette ai voti lo schema di relazione favorevole (pubblicato in allegato).

La Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice Stefania [CRAXI](#) (*FIBP-UDC*) chiede al presidente Petrocelli se non sia opportuna una riflessione, da parte sua, sulla compatibilità tra il suo ruolo apicale e il voto contrario da lui espresso stamane in Aula sulla risoluzione di maggioranza riguardante il conflitto tra Russia e Ucraina.

Il senatore [LUCIDI](#) (*L-SP-PSd'Az*) si associa alla richiesta formulata dal collega Craxi e, in aggiunta, sottopone all'attenzione dei Commissari l'esigenza di valutare la funzionalità del Protocollo sulla cooperazione parlamentare tra la Commissione esteri del Senato e l'omologo organismo del Consiglio della Federazione russa, firmato nel 2019.

Interviene, quindi, la senatrice [GARAVINI](#) (*IV-PSI*) per proporre la convocazione di un Ufficio di Presidenza, al fine di disaminare l'insieme di tali questioni.

Il presidente [PETROCELLI](#) concorda con tale richiesta e propone di convocare l'Ufficio di Presidenza il prossimo martedì 8 marzo alle ore 15,30.

Conviene la Commissione.

SULLA SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente [PETROCELLI](#) comunica che la seduta prevista per domani, mercoledì 2 marzo, alle ore 9, è sconvocata.

La seduta termina alle ore 14,25.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 353

La 3a Commissione,
esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente l'individuazione, per l'anno 2022, delle priorità tematiche per l'attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici (n. 353);
preso atto che per la definizione di tali priorità si è tenuto conto di alcune perduranti questioni di fondo caratterizzante l'attuale panorama internazionale, ovvero della pandemia e del suo impatto nel medio-lungo termine, della necessità di una riflessione sul contributo che l'Italia può offrire alla costruzione dell'agenda globale, nonché della opportunità di concorrere al rafforzamento della capacità di previsione strategica e di analisi predittiva della politica estera del Paese;
rilevato come il testo individui le priorità tematiche e geopolitiche emergenti nell'ambito dell'attuale scenario internazionale che afferiscono tutti gli ambiti di interesse della politica estera del nostro Paese, con particolare attenzione all'area geografica del Mediterraneo allargato, alle sfide globali emergenti, al contributo che la diplomazia pubblica e culturale del nostro Paese può offrire, alle risposte sistemiche dovute alla crisi pandemica e ai cambiamenti climatici;
valutato, in particolare, come nell'ambito della prima priorità, Programmare per la pace, l'accento venga posto innanzitutto sulle crisi regionali e sul ruolo che l'Italia e l'Unione europea devono poter svolgere in tali contesti, nonché sui nuovi scenari globali che tratteggiano la realtà di un mondo sempre più interconnesso, volatile e competitivo, segnato dalla conflittualità tra le grandi potenze, da minacce non tradizionali, dalla crisi del sistema liberal-democratico e dalle conseguenze imposte dalla pandemia da COVID;
espresso apprezzamento per i profili di ricerca suggeriti in relazione alla seconda priorità tematica - Programmare per le Persone -, con riferimento, in particolare, alla diplomazia culturale quale strumento di dialogo e di influenza politica, alle questioni relative alla promozione di un'effettiva parità di genere e alla partecipazione delle nuove generazioni ai processi decisionali multilaterali, nonché agli impegni per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;
condivisa l'opportunità di includere, nell'ambito della priorità denominata Programma per il Pianeta e le Sfide Globali, i temi del rafforzamento della cooperazione multilaterale in ambito economico, sociale e sanitario, della lotta ai cambiamenti climatici nei quadranti del Mediterraneo allargato e dell'Africa, unitamente alla questione del nuovo Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, in un'ottica di collaborazione con gli Stati d'origine e di transito dei flussi migratori;
valutati altresì i temi inclusi nella priorità tematica denominata Programmare per la Prosperità, con un'attenzione incentrata sulle questioni del rilancio dell'economia mondiale dopo la pandemia, sulle

implicazioni finanziarie e politico-istituzionali connesse alla *governance* economica dell'Unione europea, sull'internazionalizzazione e digitalizzazione dell'*export* nazionale, nonché sulle opportunità correlate alla cosiddetta migrazione circolare;
rilevato positivamente come nel corso degli ultimi tre anni il Governo abbia tendenzialmente dato seguito a tutte le osservazioni e ai rilievi formulati dalla Commissione in relazione agli schemi di decreto ministeriale di individuazione delle priorità tematiche per l'attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici;
auspicando altresì l'inserimento, nell'ambito delle priorità tematiche evidenziate, delle questioni relative al futuro dei rapporti fra l'Italia e la Russia, anche al fine di formulare proposte di *policy* che possano contribuire al superamento dell'attuale fase critica nei rapporti fra Mosca e i Paesi Occidentali, alla minaccia dell'estremismo violento nel contesto della crisi economica e sociale pandemica e post-pandemica, alla crescita e ai mutamenti dei *network* di estrema destra, esprime parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 353

La 3a Commissione,
esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente l'individuazione, per l'anno 2022, delle priorità tematiche per l'attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici (n. 353);
preso atto che per la definizione di tali priorità si è tenuto conto di alcune perduranti questioni di fondo caratterizzante l'attuale panorama internazionale, ovvero della pandemia e del suo impatto nel medio-lungo termine, della necessità di una riflessione sul contributo che l'Italia può offrire alla costruzione dell'agenda globale, nonché della opportunità di concorrere al rafforzamento della capacità di previsione strategica e di analisi predittiva della politica estera del Paese;
rilevato come il testo individui le priorità tematiche e geopolitiche emergenti nell'ambito dell'attuale scenario internazionale che afferiscono tutti gli ambiti di interesse della politica estera del nostro Paese, con particolare attenzione all'area geografica del Mediterraneo allargato, alle sfide globali emergenti, al contributo che la diplomazia pubblica e culturale del nostro Paese può offrire, alle risposte sistemiche dovute alla crisi pandemica e ai cambiamenti climatici;
valutato, in particolare, come nell'ambito della prima priorità, Programmare per la pace, l'accento venga posto innanzitutto sulle crisi regionali e sul ruolo che l'Italia e l'Unione europea devono poter svolgere in tali contesti, nonché sui nuovi scenari globali che tratteggiano la realtà di un mondo sempre più interconnesso, volatile e competitivo, segnato dalla conflittualità tra le grandi potenze, da minacce non tradizionali, dalla crisi del sistema liberal-democratico e dalle conseguenze imposte dalla pandemia da COVID;
espresso apprezzamento per i profili di ricerca suggeriti in relazione alla seconda priorità tematica - Programmare per le Persone -, con riferimento, in particolare, alla diplomazia culturale quale strumento di dialogo e di influenza politica, alle questioni relative alla promozione di un'effettiva parità di genere e alla partecipazione delle nuove generazioni ai processi decisionali multilaterali, nonché agli impegni per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;
condivisa l'opportunità di includere, nell'ambito della priorità denominata Programma per il Pianeta e le Sfide Globali, i temi del rafforzamento della cooperazione multilaterale in ambito economico, sociale e sanitario, della lotta ai cambiamenti climatici nei quadranti del Mediterraneo allargato e dell'Africa, unitamente alla questione del nuovo Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, in un'ottica di collaborazione con gli Stati d'origine e di transito dei flussi migratori;
valutati altresì i temi inclusi nella priorità tematica denominata Programmare per la Prosperità, con un'attenzione incentrata sulle questioni del rilancio dell'economia mondiale dopo la pandemia, sulle implicazioni finanziarie e politico-istituzionali connesse alla *governance* economica dell'Unione

europea, sull'internazionalizzazione e digitalizzazione dell'*export* nazionale, nonché sulle opportunità correlate alla cosiddetta migrazione circolare;
rilevato positivamente come nel corso degli ultimi tre anni il Governo abbia tendenzialmente dato seguito a tutte le osservazioni e ai rilievi formulati dalla Commissione in relazione agli schemi di decreto ministeriale di individuazione delle priorità tematiche per l'attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici,
esprime parere favorevole.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2481

La Commissione Affari esteri, emigrazione, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge in titolo,
valutati i contenuti relativi alle deleghe di cui agli articoli 3, 11 e 14, rispettivamente in materia di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere delle aziende dell'Unione europea, adeguamento della normativa interna alle disposizioni europee istitutive dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale e di un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di Paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN),
formula per quanto di competenza una relazione favorevole.

1.4.2.4. 4[^] Commissione permanente (Difesa)

1.4.2.4.1. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 134 (pom.) dell'08/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4ª)
MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 2022
134ª Seduta

Presidenza della Presidente
PINOTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Stefania Pucciarelli.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2505) Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico

(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice **DONNO** (M5S) evidenzia come la Commissione sia chiamata a rendere un parere, per i profili di competenza, alla Commissione Bilancio sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 4 del 2022, cosiddetto "sostegni-ter".

Il decreto-legge reca ulteriori misure urgenti di sostegno alle imprese e all'economia in relazione all'emergenza Covid-19 (Titolo I, artt. 1-10); contributi a Regioni ed enti territoriali (Titolo II, artt. 11-13); misure per il contenimento dei costi dell'energia elettrica (Titolo III, artt. 14-18); altre misure su scuola, università, vaccini, ammortizzatori sociali, settore ferroviario e fiscale (Titolo IV, artt. 19-31); disposizioni finali e finanziarie (Titolo V, artt. 32-33).

In questa sede osserva come ci si limiti ad una ricognizione delle disposizioni che interessano i profili di competenza della Commissione difesa.

L'articolo 17, nell'ambito delle misure il contenimento dei costi dell'energia, modifica l'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo alla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, e interviene sul comma 2-bis che disciplina la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, prevedendo che: il Ministro della transizione ecologica possa nominare un numero massimo di sei componenti della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale anche componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC. Si dispone che, ad eccezione dei sei componenti nominati secondo le anzidette modalità, gli altri componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC svolgano tale attività a tempo pieno; i lavori istruttori nell'ambito delle Sottocommissioni e dei Gruppi Istruttori delle due predette Commissioni possano svolgersi anche in videoconferenza, garantendo

comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni; possa essere distaccato presso le stesse Commissioni un contingente massimo di quattro unità del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri.

Ricorda che la Commissione Tecnica PNRR PNIEC si è insediata il 18 gennaio 2022 ed è l'organismo che svolgerà le funzioni di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di quelli finanziati a valere sul fondo complementare e dei progetti attuativi del Piano Nazionale Integrato per l'Energia ed il Clima (PNIEC).

L'articolo 20 contiene invece misure di interesse sul profilo della sanità militare.

Il comma 1, apporta modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, sugli indennizzi per gli effetti avversi da vaccino, e aggiunge all'articolo 1 della predetta legge il nuovo comma 1-*bis*, volto ad estendere, in conformità a quanto disposto da numerose pronunce della Corte Costituzionale, l'indennizzo a coloro che a causa della vaccinazione anti Covid-19 abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica. L'intervento recato dalla disposizione in esame era stato da più parti auspicato, in quanto la legge n. 210, nella sua originaria formulazione, avrebbe consentito solo l'indennizzo dei danni derivanti dalla vaccinazione obbligatoria, mentre il vaccino anti SARS CoV2 è fortemente raccomandato per la stragrande maggioranza della popolazione, ad eccezione di alcune specifiche categorie professionali e di età. L'indennizzo spetterà, dunque, non solo in caso di obbligo vaccinale, ma anche alle categorie che, pur non essendo obbligate, hanno seguito le raccomandazioni ministeriali ricevendo il vaccino.

Il comma 2 autorizza l'assunzione con contratto a tempo indeterminato, fino ad un massimo di 15 unità di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, del personale che ha partecipato, nel corso della pandemia, alle procedure concorsuali semplificate svolte durante l'emergenza per assicurare continuità alle prestazioni di diagnostica molecolare.

La relazione sottolinea che si tratta di personale che, dall'inizio della pandemia, è stato continuativamente impiegato presso le sedi - centrale e periferiche - del Dipartimento scientifico del Celio. Come sapete questa struttura è inclusa nel Sistema di sorveglianza integrata per il sequenziamento dei nuovi contagiati per identificare eventuali "nuove varianti" del virus. A questo impegno si è aggiunta anche l'enorme quantità di test connessi alla diagnostica molecolare e alla verifica dell'efficacia vaccinale.

Il successivo comma 3 stabilisce che i relativi oneri (611.361 euro a decorrere dall'anno 2023), si provveda a valere sulle facoltà assunzionali del Ministero della difesa già maturate a legislazione vigente.

Da ultimo, il comma 4 prevede il potenziamento e l'adeguamento della Sanità militare e del Dipartimento scientifico del Celio per le esigenze connesse all'emergenza pandemica. La relazione illustrativa evidenzia che lo stato di diffusione del virus impone carichi di lavoro eccezionali e continuativi da parte della sanità militare e del Dipartimento scientifico del Celio, in sinergia con il servizio sanitario nazionale. Per questo è necessario il potenziamento della sanità militare mediante l'adeguamento infrastrutturale e bioinformatico delle relative strutture, nonché l'approvvigionamento di dispositivi medici, macchinari e presidi igienico-sanitari, al fine di incrementare le attuali capacità di prevenzione, diagnosi e cura. Per tali finalità viene autorizzata una spesa, per l'anno 2022, pari a 8 milioni di euro.

In conclusione, propone che la Commissione esprima, per i profili di competenza, un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Interviene il sottosegretario Stefania PUCCIARELLI per ringraziare la relatrice e sottolineare l'importanza del supporto fornito in questi mesi dalla sanità militare nell'azione di contrasto alla pandemia. Sottolinea che il provvedimento in esame reca investimenti in personale e strumentazione a favore del Dipartimento scientifico del Celio, per offrire un ulteriore contributo in questa direzione.

La presidente [PINOTTI](#) constata che non vi sono altri iscritti a parlare in discussione generale, né per dichiarazioni voto.

Previa verifica della presenza del numero legale per deliberare, la proposta di parere favorevole è posta ai voti ed approvata.

La [PRESIDENTE](#) rileva l'esito unanime della votazione.

(2450) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 28 marzo 2017 e a Pretoria il 18 luglio 2017, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [CORBETTA](#) (M5S) evidenzia come la Commissione sia chiamata a rendere un parere, per i profili di competenza, alla Commissione affari esteri sul disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa sottoscritto dall'Italia e dal Sudafrica nel 2017.

L'Accordo ha lo scopo di rinnovare e di aggiornare la disciplina della cooperazione nel settore della difesa fra i due Paesi, già regolamentata da un accordo del 1997 e rinnovato nel 2009, ma non più vigente dal febbraio 2014. Come sottolinea la relazione illustrativa, con il nuovo accordo la cooperazione militare con il Sudafrica viene estesa al *procurement* e alle attività internazionali, in particolare al contrasto della pirateria nel Corno d'Africa.

L'intesa è composta da un breve preambolo e da 13 articoli.

Dopo aver enunciato principi e scopi (art. 1), il testo individua gli strumenti di attuazione (art. 2), le aree e le modalità della cooperazione (artt. 3 e 4), prevedendo l'elaborazione di piani pluriennali di cooperazione, in diversi ambiti (politica di sicurezza e difesa, ricerca e sviluppo, operazioni umanitarie, scambio di informazioni, formazione, contrasto della pirateria e altre attività di sicurezza marittima). Si prevedono visite reciproche di delegazioni, scambio di esperienze tra esperti e rappresentanti delle Parti e partecipazione reciproca a corsi ed esercitazioni militari.

Gli articoli successivi disciplinano gli aspetti finanziari (art. 5), le questioni giurisdizionali e di risarcimento danni (artt. 6 e 7), la protezione della proprietà intellettuale (art. 9) e il trattamento di informazioni classificate (art. 10).

L'articolo 8 le categorie di armamenti oggetto di possibile cooperazione bilaterale.

Vi sono poi norme sulle modalità di risoluzione delle controversie (art. 11), su entrata in vigore, revisione, e durata dell'accordo (artt. 12-13).

Stante il rilievo dell'Accordo e considerati i suoi contenuti, propone alla Commissione l'espressione di un parere favorevole.

La [PRESIDENTE](#) constata che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, né per dichiarazioni voto.

Previa verifica del numero legale, la proposta di parere favorevole del relatore viene approvata dalla Commissione.

La [PRESIDENTE](#) rileva l'esito unanime della votazione.

(2452) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 gennaio 2020, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [CORBETTA](#) (M5S) evidenzia come la Commissione sia chiamata a rendere un parere, per i

profili di competenza, alla Commissione affari esteri sul disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa sottoscritto dall'Italia e da Gibuti nel gennaio 2020.

Ricorda come Gibuti, ex colonia francese, occupi un'area di straordinaria importanza strategica, lungo una delle rotte commerciali mondiali più trafficate al mondo, di fronte allo stretto Bab El Mandeb che separa il Mar Rosso dal golfo di Aden. Il Paese ha un ruolo fondamentale per la stabilità della regione - citando il ministro Guerini nel corso della sua visita dello scorso anno - "agisce da facilitatore e da promotore del dialogo e della cooperazione tra i Paesi dell'area". Il territorio di Gibuti è sede di numerose strutture militari straniere, tra cui americane, francesi, giapponesi, cinesi e saudite. Dal 2013, vi è anche la Base Militare italiana di Supporto (BMIS), che dipende dal Comando operativo di vertice interforze (COVI), per il supporto logistico alle operazioni militari italiane in Africa Orientale e nell'Oceano Indiano.

L'Accordo in esame - che presenta numerosi profili di interesse per la Commissione Difesa - ha lo scopo di fornire un adeguato quadro giuridico per forme più strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive, migliorare il dialogo sulle questioni di sicurezza e sulla stabilizzazione dell'area e supportare le attività di contrasto della pirateria nel Corno d'Africa.

L'Accordo è composto da un breve preambolo e da 12 articoli.

Dopo aver enunciato i principi ispiratori e gli scopi (art. 1), vengono individuati gli ambiti e le modalità della cooperazione (art. 2), prevedendo in particolare l'elaborazione dai rispettivi Ministeri della difesa di piani a lungo termine di cooperazione e consultazioni dei rappresentanti delle Parti. La cooperazione può riguardare - tra l'altro - la politica di sicurezza e difesa, le operazioni umanitarie, l'organizzazione delle Forze armate, la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento in campo militare e la sanità militare.

Vi sono inoltre disposizioni di natura finanziaria (art. 3), la clausola che stabilisce la giurisdizione del Paese ospitante per i reati commessi da un membro del personale ospite (art. 4), norme sul risarcimento dei danni (art. 5) e sulla giurisdizione in materia disciplinare (art. 6).

L'articolo 7 individua i settori industriali e le categorie di armamenti aperti alla cooperazione, tra cui navi, aeromobili, ed equipaggiamenti di uso militare (escludendo espressamente le mine anti-uomo). L'Accordo disciplina inoltre le misure di protezione della proprietà intellettuale (art. 8), il trattamento di informazioni classificate (art. 9), le modalità di risoluzione delle controversie interpretative (art. 10), la revisione e l'entrata in vigore (artt. 11-12).

Stante il rilievo dell'Accordo e considerati i suoi contenuti, propone l'espressione di un parere favorevole.

La [PRESIDENTE](#) constata che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, né per dichiarazioni voto.

Previa verifica del numero legale, la proposta di parere favorevole del relatore viene approvata dalla Commissione.

La presidente [PINOTTI](#) rileva l'esito unanime della votazione.

(2471) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, del 12 maggio 2010, fatto a Doha il 9 luglio e il 22 ottobre 2019, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [CORBETTA](#) (M5S) evidenzia come la Commissione sia chiamata a rendere un parere, per i profili di competenza, alla Commissione affari esteri sul disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dello Scambio di Note, risalente all'ottobre 2019, che emenda l'Accordo

del 2010 tra l'Italia e il Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa.

Ricorda innanzitutto come la cooperazione nel settore della difesa tra i due Paesi sia già disciplinata da un accordo del 2010, che si occupa - tra l'altro - di appalti nel settore militare, importazione, esportazione e trasporto di armi e partecipazione ad operazioni umanitarie e missioni di pace.

Tale Accordo risulta però privo di una clausola sulla giurisdizione rispetto al personale in visita.

Il documento in esame introduce quindi una clausola sulla giurisdizione penale che prevede, per il personale nazionale inviato nell'altro Paese per formazione e addestramento, il riconoscimento della giurisdizione dello Stato di soggiorno. Allo Stato di origine viene però riconosciuta la giurisdizione in via prioritaria per i reati commessi contro la propria sicurezza e il proprio patrimonio e per quelli commessi durante o in relazione al servizio. Nel caso di esercizio della giurisdizione da parte dello Stato ospitante, la relativa sentenza, una volta divenuta definitiva, sarà eseguita a cura dello Stato di origine. Viene quindi riconosciuto il diritto del personale (militare e civile), a scontare la pena nel proprio Paese.

Lo scambio di note contiene anche norme sulla sicurezza delle informazioni classificate, che devono essere trasmesse, conservate o trattate in conformità alla legislazione e ai regolamenti nazionali e trasferite esclusivamente mediante i canali governativi autorizzati dall'Autorità per la sicurezza designata dalle Parti. In particolare, il paragrafo 4 individua la tabella di corrispondenza dei livelli di classificazione di sicurezza previsti dagli ordinamenti del Qatar e dell'Italia. Viene inoltre stabilito che tutte le informazioni classificate scambiate siano utilizzate esclusivamente agli scopi previsti e nell'ambito dell'Accordo. Ogni sorta di informazione classificata, acquisita nel contesto dell'Accordo, potrà essere trasferite a terze Parti o ad organizzazioni internazionali, esclusivamente previa autorizzazione scritta dalla Parte che l'ha originata. Il paragrafo 8 stabilisce che eventuali ulteriori aspetti di sicurezza relativi alle informazioni classificate saranno regolate da uno specifico Accordo generale sulla sicurezza che sarà stipulato dalle rispettive Autorità competenti per la sicurezza o da Autorità designate a tale scopo dalle Parti contraenti.

Stante il rilievo dell'Accordo e considerati i suoi contenuti, propone alla Commissione l'espressione di un parere favorevole.

Interviene in dichiarazione di voto la senatrice [RAUTI](#) (*FdI*), per preannunciare il voto contrario del suo Gruppo di appartenenza. Vi sono infatti perplessità proprio in relazione alle questioni giurisdizionali, richiamate dal relatore. A suo giudizio, infatti, la nuova disposizione non soltanto non garantisce al personale militare italiano l'immunità per i reati di servizio, ma attribuisce al Qatar una giurisdizione eccessivamente ampia in relazione a reati comuni. Tale circostanza è particolarmente pericolosa, visti i principi giuridici cui ispira l'ordinamento del Qatar, che sono molto distanti da quelli del nostro ordinamento e vedono un ruolo significativo della legge islamica (*Sharia*). Vi è pertanto il rischio che il personale italiano possa essere perseguito - anche strumentalmente - in relazione a fattispecie di reato, per noi inammissibili come l'apostasia, il consumo di bevande alcoliche o l'omosessualità.

La [PRESIDENTE](#) constata che non vi sono iscritti altri a parlare in discussione generale, né per dichiarazioni voto.

Previa verifica del numero legale, la proposta di parere favorevole della relatrice viene approvata dalla Commissione.

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [CASOLATI](#) (*L-SP-PSd'Az*), rileva che il disegno di legge trova fondamento nella legge

n. 234 del 2012, che ha introdotto una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. In particolare, la legge di delegazione europea è uno strumento volto a dare attuazione alle direttive europee e alle decisioni quadro, nonché agli obblighi direttamente riconducibili al recepimento di atti legislativi europei.

Il disegno di legge in esame, a seguito delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, si compone di 20 articoli. Il testo stabilisce il recepimento di 10 direttive europee (inserite nell'allegato A), definisce i principi e criteri direttivi per l'attuazione di altre 5 direttive, e consente infine l'adeguamento della normativa nazionale a 20 regolamenti europei e a 1 raccomandazione.

Le disposizioni si riferiscono a settori molto eterogenei tra loro (dalle trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere alla protezione dei consumatori, dal *crowdfunding* per le imprese alle cartolarizzazioni per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19, dalle misure per il benessere degli animali alla cooperazione giudiziaria penale). Si tratta di temi che interessano in maniera del tutto residuale le competenze della nostra Commissione.

Alcuni marginali profili di interesse - in relazione alle possibili ricadute per il comparto della sicurezza - si rinvengono con riferimento alle forme di cooperazione internazionale in ambito giudiziario di cui all'articolo 11, in particolare per l'esercizio della delega per l'adeguamento al regolamento (UE) 2018/1727 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (cosiddetto "nuovo *Eurojust*"). La delega concerne, tra l'altro le procedure di nomina nonché la posizione giuridica ed economica del membro nazionale di *Eurojust* e i presupposti in presenza dei quali lo stesso possa essere assistito da aggiunti o assistenti ulteriori, nonché l'effettivo esercizio dei poteri del membro nazionale e l'accesso dello stesso alle informazioni utili per l'esercizio dell'attività. Sempre con riferimento alla cooperazione internazionale in ambito giudiziario, l'articolo 14 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di Paesi terzi e apolidi e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari.

Sottolinea che la Commissione di merito sta svolgendo alcune audizioni proprio sul tema delle garanzie di riservatezza nelle attività di europeisti. Chiede pertanto di rinviare il seguito dell'esame all'esito di tali attività conoscitive.

La [PRESIDENTE](#) propone dunque di rinviare la conclusione dell'esame da parte della Commissione ad una successiva seduta.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1371) Deputati GOLINELLI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell'11 gennaio.

La [PRESIDENTE](#) ricorda che nella scorsa seduta il relatore aveva assunto l'impegno a formulare una proposta di sintesi, stante la presentazione dell'emendamento 1.1, da parte del senatore Gasparri. Vista l'assenza del relatore, propone alla Commissione di aggiornare l'esame del provvedimento alla

prossima seduta.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato

La seduta termina alle ore 16.

1.4.2.4.2. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 137 (pom.) dell'08/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4ª)
MARTEDÌ 8 MARZO 2022
137ª Seduta

Presidenza della Presidente
[PINOTTI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Stefania Pucciarelli.

La seduta inizia alle ore 16,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2533) Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)

(Parere alle Commissioni 9ª e 12ª riunite. Esame. Parere favorevole)

La presidente [PINOTTI](#), in veste di relatrice, evidenzia come la Commissione sia chiamata a rendere un parere, per i profili di competenza, alle Commissioni riunite agricoltura e igiene e sanità, sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 9 del 2022. Il decreto-legge reca disposizioni urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA), una malattia virale, non trasmissibile all'uomo, altamente contagiosa, che colpisce i suini, domestici e selvatici, spesso in modo letale, la cui presenza è stata accertata di recente nelle popolazioni di cinghiali nei territori delle Regioni Piemonte e Liguria.

Composto di sei articoli, il decreto-legge in via di conversione stabilisce tra l'altro la nomina di un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure e l'obbligo di segnalazione di rinvenimento di cinghiali feriti o deceduti ed una sanzione amministrativa pecuniaria nei casi di inadempimento.

Limitatamente alle parti di interesse per la Commissione difesa, assumono rilievo alcuni commi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge.

L'articolo 1, al comma 5, prevede che regioni e province autonome attuino i piani di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione del virus, anche avvalendosi delle guardie provinciali, dei cacciatori e dei soggetti abilitati alla caccia con metodi selettivi. Il medesimo comma prevede anche che all'interno delle aree protette i prelievi siano eseguiti dal personale del relativo ente di gestione, affidando la vigilanza sul corretto svolgimento di tali operazioni al Comando delle unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, nonché all'azienda sanitaria locale competente per territorio.

L'articolo 2, al comma 5, elenca le amministrazioni di cui il Commissario straordinario si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per l'esercizio dei compiti ad esso assegnati. Tra queste

ci sono anche il Comando Carabinieri per la tutela della salute e il Comando delle Unità forestali dell'Arma.

Il decreto-legge prevede anche che la Direzione generale della sanità animale del Ministero della salute sia potenziata con un contingente massimo pari a dieci unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario, con esclusione del personale docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario delle scuole, nonché del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e delle Forze armate.

In conclusione sottolinea come non si ravvisino ostacoli ad esprimere, relativamente ai profili di competenza, un parere favorevole alle Commissioni di merito.

Interviene il sottosegretario Stefania PUCCIARELLI per ringraziare la Presidente per la relazione, nonché per evidenziare come il provvedimento attenga ad una patologia particolarmente complessa e pericolosa, stante la sua contagiosità di lunga durata, che merita grande attenzione.

La [PRESIDENTE](#) constata che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, né per dichiarazioni voto.

Previa verifica della presenza del numero legale, la proposta di parere favorevole è posta ai voti ed approvata.

La [PRESIDENTE](#) rileva l'esito unanime della votazione.

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

La [PRESIDENTE](#) ricorda che la collega Casolati ha già svolto la sua relazione e che la Commissione ha atteso lo svolgimento della fase istruttoria da parte della Commissione di merito.

La relatrice [CASOLATI](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea come non si ravvisino ostacoli ad esprimere, relativamente ai peraltro minimi profili di competenza, una relazione favorevole alla Commissione Politiche dell'Unione europea.

La presidente [PINOTTI](#) constata che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, né per dichiarazioni voto.

Previa verifica della presenza del numero legale per deliberare, la proposta di relazione favorevole, allegata al resoconto, è posta ai voti ed approvata.

IN SEDE REFERENTE

(841) Daniela DONNO ed altri. - Delega al Governo in materia di accesso alla carriera militare per i soggetti affetti da celiachia e da intolleranze alimentari
(Esame e rinvio)

La [PRESIDENTE](#) rileva che la questione sollevata dal disegno di legge in esame (consentire l'accesso alla carriera militare ai soggetti affetti da celiachia e da intolleranze alimentari) potrebbe forse essere risolta su un piano meramente amministrativo. Il problema, sollevato a più riprese, non è però ancora stato risolto. Appare quindi opportuno dare un segnale in questa direzione, avviando l'esame del provvedimento in esame, confidando peraltro in una iniziativa autonoma del Governo per risolverlo.

Il relatore [VATTUONE](#) (PD) evidenzia come la normativa vigente in materia di reclutamento inserisce la celiachia (un'infiammazione cronica dell'intestino tenue di natura genetica che può insorgere a qualsiasi età e che si manifesta a seguito dell'ingestione di glutine), e le altre intolleranze alimentari tra le imperfezioni e le infermità che possono causare la non idoneità al servizio militare volontario. L'articolo 582, comma 1, del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, prevede infatti, come causa di inidoneità, «l'anafilassi, le reazioni allergiche e pseudoallergiche, le intolleranze a farmaci ed alimenti, con manifestazioni cliniche severe, anche in fase asintomatica, diagnosticate tramite valutazioni cliniche e procedure laboratoristiche appropriate, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea».

La normativa regolamentare è stata successivamente integrata con una direttiva tecnica (approvata con decreto del Ministero della difesa), del 4 giugno 2014, che, ad ulteriore specificazione del suddetto punto, precisa che sono incluse nelle intolleranze sopramenzionate «le intolleranze ad alimenti di abituale consumo, utilizzo e diffusione». Per giudicare l'idoneità al servizio militare di un soggetto, a ciascuna caratteristica somatico-funzionale viene pertanto attribuito un coefficiente tale da poter comportare la non idoneità all'arruolamento volontario.

Negli ultimi anni, però, considerata la notevole diffusione del disturbo, si è avviato un dibattito sulla questione, che ha portato all'emanazione di un'ulteriore direttiva emanata dall'Ispettorato generale per la sanità militare dello Stato Maggiore della difesa il 9 aprile 2015, secondo la quale «per il personale in servizio, la diagnosi di intolleranza al glutine non comporta alcun provvedimento medico-legale, salvo i casi in cui le manifestazioni sintomatologiche siano talmente rilevanti da pregiudicare la idoneità al servizio, trascorso il periodo di temporanea inidoneità».

Il provvedimento, tuttavia, non considera i celiaci e gli intolleranti alimentari desiderosi di intraprendere una carriera militare, cui resta precluso l'accesso al reclutamento, con conseguente penalizzazione degli aspiranti militari. Il disegno di legge si propone pertanto di sanare la predetta sperequazione.

Nel dettaglio, il provvedimento è composto da 5 articoli.

Gli articoli 1 e 2 ricorrono - allo scopo di eliminare ogni preclusione all'accesso alla carriera militare per le persone affette da celiachia o da altre intolleranze alimentari incluse nell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare allo strumento della delega legislativa, dettando, come di consueto, i criteri direttivi. In realtà, come detto, tale valutazione è stabilita dall'articolo 582, comma 1, del testo unico in materia di ordinamento militare (decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90). Si tratta dunque di una norma non di rango primario, bensì regolamentare.

L'articolo 3 prevede disciplina quindi l'emanazione del parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo, mentre, infine, gli articoli 4 e 5 disciplinano l'invarianza finanziaria e l'entrata in vigore. Da ultimo, collegandosi a quanto rilevato in apertura dalla Presidente sulle difficoltà che hanno finora impedito di consentire l'accesso alla carriera militare ai celiaci, suggerisce lo svolgimento di un mirato ciclo di audizioni sulla materia.

Interviene, in sede di discussione generale, il senatore [CANDURA](#) (L-SP-PSd'Az) che esprime apprezzamento per la proposta del relatore di svolgere un ciclo di audizioni sulla materia. Chiede peraltro se il disegno di legge riguardi il personale in servizio o unicamente gli aspiranti cadetti.

La senatrice [DONNO](#) (M5S), prima firmataria del disegno di legge in esame, chiarisce che l'intento

sotteso al provvedimento sia quello di consentire l'accesso alle Forze armate alle persone affette da celiachia, mettendo i cadetti nelle medesime condizioni di cui beneficia il personale in servizio. Ricorda altresì come la materia sia stata oggetto in anni passati di un apposito tavolo tecnico presso il Ministero della difesa, senza peraltro che siano stati raggiunti i risultati sperati.

La [PRESIDENTE](#) concorda sulla opportunità di organizzare un breve e mirato ciclo di audizioni, che possa consentire di fare luce sulle difficoltà di ordine tecnico che evidentemente si frappongono alla possibilità di risolvere la questione.

Il sottosegretario Stefania PUCCIARELLI evidenzia come la problematica non riguardi unicamente il comparto della Difesa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1371) Deputati GOLINELLI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 22 febbraio.

La [PRESIDENTE](#) informa come sia pervenuto un parere non ostativo da parte della Commissione bilancio sul disegno di legge in esame. Ricorda inoltre come il senatore Gasparri, dopo aver presentato un emendamento, illustrato in una scorsa seduta, avesse manifestato la disponibilità a ritirarlo nel caso in cui il relatore avesse presentato un ordine del giorno per accogliere il contenuto della sua proposta emendativa. Dà quindi la parola al relatore Vattuone.

Il relatore [VATTUONE](#) (PD) presenta l'ordine del giorno G/1371/1/4 (allegato al resoconto) che fa proprio il contenuto dell'emendamento a prima firma del senatore Gasparri e ne illustra il contenuto.

Il senatore [GASPARRI](#) (FIBP-UDC), nel ribadire la necessità di tutelare le sensibilità anche di altri Corpi delle Forze armate, meritevoli di essere a loro volta ricordati, si dichiara soddisfatto del contenuto dell'ordine del giorno presentato dal relatore e ritira quindi l'emendamento 1.1.

La [PRESIDENTE](#) rimarca come il sentimento di attenzione verso gli altri Corpi delle Forze armate, espresso dal senatore Gasparri, sia condiviso da tutta la Commissione. Constata quindi come non vi siano altri iscritti a parlare in discussione generale, né per dichiarazioni voto.

Si passa alla votazione dell'articolo 1 del provvedimento, sul quale non insistono ulteriori proposte di modifica. Verificata la presenza del numero legale, è posto in votazione l'articolo 1, che risulta approvato.

Si passa quindi alla votazione dell'articolo 2, al quale non sono state presentate proposte di modifica. L'articolo 2, posto in votazione, risulta approvato.

Si passa di seguito alla votazione dell'articolo 3, al quale non sono state presentate proposte di modifica. L'articolo 3, posto in votazione, risulta approvato.

Si passa alla votazione dell'articolo 4, al quale non sono state presentate proposte di modifica.

L'articolo 4, posto in votazione, risulta approvato.

Si passa infine alla votazione dell'articolo 5, al quale non sono state presentate proposte di modifica.
L'articolo 5, posto in votazione, risulta approvato.

La [PRESIDENTE](#) rileva l'esito unanime delle votazioni.

Si passa all'esame dell'ordine del giorno G/1371/1/4.

Il sottosegretario PUCCIARELLI accoglie l'ordine del giorno.

La presidente [PINOTTI](#), raccogliendo le sollecitazioni emerse in tal senso, valuta l'opportunità di procedere comunque alla votazione.

Il senatore [CANDURA](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel ringraziare il senatore Gasparri per la sua proposta e il relatore per la sensibilità dimostrata, interviene per dichiarazioni di voto per preannunciare il voto favorevole del suo Gruppo di appartenenza.

Verificata la presenza del numero legale, è posto in votazione l'ordine del giorno G/1371/1/4, che risulta approvato.

La Commissione conferisce quindi al relatore Vattuone il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. 1371, senza modificazioni, con richiesta di autorizzazione a svolgere la relazione orale.

ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Contributo della Commissione alla difesa europea ([n. COM\(2022\) 60 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea, e rinvio)

Introduce l'esame, in qualità di relatrice, la [PRESIDENTE](#) che evidenzia come il documento in esame, pubblicato lo scorso 15 febbraio, attiene il tema della difesa europea.

Il contesto in cui si colloca - così come la Tabella di marcia relativa alle tecnologie critiche per la sicurezza e la difesa che la Commissione difesa esaminerà a seguire - è il processo di elaborazione della Bussola Strategica, il documento di orientamento strategico militare, che si prevede venga adottato nel Consiglio europeo del 24 e 25 marzo prossimi.

La Bussola Strategica - di cui ci la Commissione difesa si è già occupata in passato - ha l'ambizione di definire scopi e obiettivi concreti per rafforzare la sicurezza e delineare le prospettive strategiche dell'Unione "per i prossimi 5-10 anni" in settori quali la gestione delle crisi, la resilienza, lo sviluppo di capacità e i partenariati. L'idea è quella di sviluppare una "cultura strategica condivisa", partendo da una visione comune delle minacce che incombono sull'Europa e dei possibili strumenti per farvi fronte.

Dopo un anno di lavoro preparatorio, che ha coinvolto Stati membri, istituzioni dell'Unione e *think tanks*, coordinati dal Servizio di azione esterna, la prima bozza del documento è stata sottoposta alla discussione tra ministri degli esteri e della difesa nel Consiglio Ue del 15 e 16 novembre del 2021.

A seguito delle osservazioni emerse in quella sede, all'inizio di gennaio è stata presentata una seconda bozza, che mantiene l'impianto di fondo ma presenta alcune significative modifiche, tra cui alcune

sollecitate dal nostro Paese.

Dopo essere stata discussa nel suo insieme dai ministri degli esteri e della difesa nella Riunione informale di Brest del 13 gennaio, a livello più tecnico la bozza è stata esaminata capitolo per capitolo in una serie di riunioni del Comitato politico e di sicurezza (che è composto dai rappresentanti degli Stati), anche sulla base delle osservazioni formulate dagli altri attori istituzionali dell'Unione, a cominciare dal Comitato militare UE, presieduto dal generale Graziano.

Ricorda come lo scorso sabato 5 marzo, l'Alto Rappresentante abbia presentato una terza bozza, che risente non solo delle proposte della Commissione in via di esame ma anche della situazione di conflitto in corso in Ucraina.

Viene quindi al merito dell'esame sulla Comunicazione sul contributo della Commissione alla Difesa europea, evidenziando come in questo testo la Commissione europea, in continuità con le iniziative intraprese negli ultimi anni, individui alcuni ambiti essenziali per rafforzare la competitività del mercato europeo della difesa, in particolare allo scopo di:

- stimolare gli investimenti degli Stati membri nelle capacità strategiche chiave e nei fattori abilitanti critici, da sviluppare o acquisire attraverso meccanismi cooperativi;
- incentivare il *procurement* cooperativo della capacità di difesa;
- avvicinare le normative nazionali sull'esportazione dei materiali di difesa, in particolare per quelli sviluppati in contesti cooperativi UE (al fine di favorire le loro opportunità di *export*).

La Commissione valuta anche di proporre nuovi strumenti per sostenere i progetti collaborativi in sede Ue, tra cui misure di incentivo fiscali (ad esempio l'abolizione dell'Iva) per l'acquisto di materiali per la difesa prodotti nell'ambito di progetti collaborativi Ue e l'estensione al *procurement* dei meccanismi premiali già previsti nel Fondo europeo della difesa per lo sviluppo congiunto dei prodotti. L'obiettivo è aumentare la quota di acquisiti attraverso progetti di cooperazione (che sono attualmente solo circa l'11 per cento del totale), per avvicinarsi all'obiettivo del 35 per cento, che era stato deciso dai Paesi partecipanti alla Cooperazione strutturata permanente.

Si prevede anche di introdurre un capitolo dedicato al mercato della difesa nel Rapporto annuale sul mercato unico, per evidenziare le opportunità e le barriere dei progetti collaborativi.

La Commissione si impegna anche a tener conto delle possibili ricadute nel settore della difesa di tutte le politiche orizzontali in materia di finanza sostenibile, accesso ai finanziamenti e investimenti.

Entro l'anno saranno anche presentate una versione aggiornata del Piano d'azione per la mobilità militare e una serie di misure per attutire gli effetti sul cambiamento climatico delle attività legate alla difesa.

La Commissione europea intende anche rafforzare gli aspetti del dominio spaziale legati alla difesa, potenziando i sistemi di sorveglianza e promuovendo un approccio "*dual use by design*" delle infrastrutture spaziali, per garantire strumenti di resilienza per i governi nazionali. Si studierà anche la possibilità di attivare le clausole di mutua assistenza e solidarietà in caso di minacce provenienti da assetti spaziali di potenze extra-Ue.

In ambito *cyber* la Commissione proseguirà nelle iniziative di sostegno alla resilienza, individuando le lacune settore per settore, promuovendo standard comuni su *cybersicurezza* e *privacy* e delineando piani di risposta a incidenti su larga scala.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Tabella di marcia relativa alle tecnologie critiche per la sicurezza e la difesa ([n. COM\(2022\) 61 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea, e rinvio)

Introduce l'esame, in qualità di relatrice, la [PRESIDENTE](#), evidenziando come il documento attenga al

tema della difesa europea e si collochi nel contesto del processo di elaborazione della Bussola Strategica.

Sottolinea come l'intento di questa comunicazione sia di individuare lacune e ritardi dell'Unione e degli Stati membri nel settore delle tecnologie critiche, per quanto riguarda sia i materiali (semi conduttori, terre rare, ecc.), che le catene di approvvigionamento e il capitale umano.

Il punto di partenza è la consapevolezza che le nuove tecnologie stanno trasformando i settori della sicurezza e della difesa a un ritmo estremamente rapido e che il confine tra la sfera civile e quella militare risulti sempre meno netto. Le tecnologie digitali, in particolare, incidono sugli equilibri di potere consolidati nel panorama mondiale della sicurezza, rendendo essenziale che i settori europei della sicurezza e della difesa rimangano tecnologicamente idonei alla loro finalità. Per accelerare l'innovazione in tutti i campi e promuovere la sovranità tecnologica nei settori della sicurezza e della difesa occorre puntare a migliorare gli scambi tra gli ambienti di ricerca e innovazione delle sfere civile e della difesa.

La Commissione invita gli Stati a contribuire al nascente Osservatorio sulle tecnologie critiche, nel cui ambito sarà istituito anche un apposito Gruppo di esperti. Il loro compito è assicurare che le politiche industriali e commerciali dell'Unione europea tengano maggiormente conto delle considerazioni in materia di sicurezza e difesa.

Entro metà anno, la Commissione presenterà uno studio sul mercato UE della sicurezza, con proposte per incoraggiare approcci più innovativi e basati sulle necessità.

Nel prossimo anno è prevista la revisione degli strumenti già esistenti in materia, e nuove proposte per incoraggiare la ricerca *dual-use*, lo sviluppo e l'innovazione a livello UE. La Commissione intende poi sostenere l'innovazione e l'imprenditorialità nel settore delle tecnologie critiche, anche attraverso strumenti innovativi (ad esempio incubatori d'impresa o meccanismi misti di finanziamento), in collaborazione con l'Agenzia europea della difesa.

Entro il 2023 sarà anche individuati i settori di rischio nell'ambito delle catene di approvvigionamento, compreso il dominio digitale. Il meccanismo di controllo degli investimenti esteri diretti (attivo da ottobre 2020) dovrà essere rafforzato, con un maggiore impegno degli Stati. Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Ricorda come la risoluzione approvata lo scorso 28 ottobre dalla Commissione difesa sull'affare assegnato n. 571 sulle prospettive strategiche della politica di sicurezza e difesa comune dell'Unione europea (Doc. XXIV, n. 55) non è stata ancora inserita nel calendario dell'Assemblea. A suo giudizio, infatti, uno dei pochi aspetti positivi della situazione di crisi che il mondo sta vivendo è la consapevolezza sempre più diffusa dell'importanza di una maggiore cooperazione a livello di Unione europea nel settore della difesa. Sarebbe quindi significativo che anche nell'Aula del Senato possa aversi una discussione specifica su questo tema. Invita pertanto i colleghi a sollecitare tale discussione.

Interviene in sede di discussione generale il senatore [CANDURA](#) (*L-SP-PSd'Az*) per sottolineare come la materia, stante anche il conflitto in corso in Ucraina, acquisti un rilievo ancora maggiore. Evidenzia l'opportunità che, in relazione alla Difesa comune europea, siano chiariti preliminarmente alcuni aspetti afferenti la guida strategica, il modo in cui si esercita l'azione di comando e la minaccia dell'uso della forza. Sottolinea altresì l'importanza strategica del tema relativo al possesso dell'arma nucleare, posto che a livello di difesa europea, solo la Francia costituisce una potenza nucleare. Rimarca inoltre la necessità che la Difesa europea sia complementare e non duplicativa rispetto alle strutture della Nato.

La [PRESIDENTE](#) ribadisce l'opportunità che la materia possa essere oggetto di discussione da parte dell'Aula del Senato nella sua interezza.

Il sottosegretario Stefania PUCCIARELLI ricorda come la Germania abbia chiesto di escludere gli investimenti nel settore della difesa dal Patto di stabilità, aspetto che merita certamente un approfondimento conoscitivo.

La [PRESIDENTE](#) ricorda come analoghe posizioni in merito all'opportunità di escludere le spese per investimento nel comparto della difesa dal Patto di stabilità siano state già espresse in passato. Sottolinea in ogni caso come a suo giudizio, considerato anche l'attuale scenario in atto, una discussione matura su questi aspetti debba essere svolta.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [GASPARRI](#) (*FIBP-UDC*), intervenendo sull'ordine dei lavori, propone alla Commissione di approfondire le vicende, oggetto di recenti inchieste giornalistiche, relative alla presunta vendita di materiale bellico da parte di alcune aziende italiane alla Colombia, che avrebbero visto personaggi politici italiani coinvolti nelle vesti di mediatori.

La [PRESIDENTE](#) evidenzia l'opportunità che tale approfondimento si svolga nell'ambito di un affare assegnato, che riprenda il lavoro già svolto dalla Commissione in relazione al tema delle prospettive dell'*export* italiano di materiali per la difesa e la sicurezza.

Il senatore [VATTUONE](#) (*PD*) concorda con quanto evidenziato dalla Presidente, convenendo sulla possibilità di chiedere l'assegnazione di un apposito affare assegnato in materia.

Il senatore [CANDURA](#) (*L-SP-PSd'Az*) condivide anch'egli la proposta della Presidente, sottolineando come l'affare assegnato potrebbe configurarsi anche quale strumento di verifica dell'attuazione degli accordi *Government-to-Government* (G2G) per la vendita di armi e per la tutela dell'interesse della Difesa italiana e dell'industria nazionale del settore.

La senatrice [PETRENGA](#) (*FdI*) concorda con la proposta del senatore Gasparri e conviene sulla possibilità di svolgere, nell'ambito di un apposito affare assegnato, un ciclo di audizioni.

La presidente [PINOTTI](#), alla luce della discussione svolta, chiede ai colleghi di formulare proposte di audizioni.

La seduta termina alle ore 17,30.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2481

La Commissione difesa,

esaminato il disegno di legge in titolo,

esprime, per quanto di competenza, una relazione favorevole.

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. [1371](#)

G/1371/1/4

IL RELATORE

La Commissione difesa,

sottolineando il contributo prezioso che tutti i Corpi delle Forze armate hanno sempre fornito al Paese, nei diversi compiti ad essi affidati, anche di carattere civile;

sottolineando l'importanza delle attività di promozione sociale svolte dalle diverse associazioni d'Arma, di categoria e di specialità;

apprezzando l'esistenza, per ciascuno di tali Corpi, di occasioni di celebrazione, in diverse forme;

nella prospettiva di possibili futuri interventi normativi in materia;

impegna il Governo:

a valorizzare in ogni forma le celebrazioni promosse per festeggiare i diversi Corpi delle Forze armate, assicurando una adeguata partecipazione dell'associazionismo d'Arma;

a valutare l'ipotesi di specifiche iniziative per ciascun Corpo delle Forze armate, in occasione di date emblematiche, al fine di consentire a tutte le realtà del mondo militare di rivisitare la propria storia e proporre episodi e valori ad una più vasta opinione pubblica.

1.4.2.5. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.5.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 514 (pom.) del 22/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 2022
514ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

[\(2505\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico

(Seguito esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 febbraio.

Il presidente [PESCO](#) avverte che, alla scadenza del termine di ieri alle ore 15, sono stati presentati 2307 emendamenti e 15 ordini del giorno, che saranno pubblicati in allegato al resoconto di una prossima seduta.

Per quanto riguarda poi le modalità e i tempi di prosecuzione dell'esame, rinvia alle determinazioni dell'Ufficio di Presidenza convocato al termine della seduta odierna.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1201-A\)](#) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire l'avviso del Governo, al fine di procedere all'aggiornamento al 2022 della decorrenza degli oneri e, conseguentemente, della copertura finanziaria di cui al comma 9 dell'articolo 5, relativo all'istituzione e al funzionamento del registro pubblico telematico denominato "Sanità trasparente".

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiornamento della decorrenza degli oneri e, conseguentemente, della copertura di cui all'articolo 5, comma 9, stante il fatto che il precedente parere era stato reso nel 2021.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente modifica:

- all'articolo 5, il comma 9 sia sostituito dal seguente: "Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 300.000 euro per l'anno 2022 e a 50.413 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede, quanto a 300.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritta nello stato di previsione del Ministero della salute, per l'anno 2022, e, quanto a 50.413 euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, con l'avviso conforme della rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva la proposta di parere testé illustrata.

Il PRESIDENTE avverte che il parere espresso per l'Assemblea verrà trasmesso, per opportuna conoscenza, anche alla 12ª Commissione, per l'eventuale seguito di competenza.

La Commissione prende atto.

(1684-A) Daisy PIROVANO ed altri. - Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, considerato che la Commissione di merito ha recepito le modifiche richieste dalla Commissione bilancio nel parere reso lo scorso 18 gennaio, non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo proposta dalla relatrice.

(2390-A) PARRINI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela giurisdizionale nel procedimento elettorale preparatorio per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione al testo, considerato che la Commissione di merito ha inserito la clausola di invarianza finanziaria e amministrativa richiesta dalla Commissione bilancio nel parere reso lo scorso 19 ottobre, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme al relatore.

Verificata del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.

(988-B) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, preso atto delle modifiche apportate presso l'altro ramo del Parlamento, non vi sono osservazioni di competenza da formulare.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme al relatore.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.

(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021
(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) comunica che i senatori Dell'Olio e Tosato svolgeranno la funzione di relatori per l'esame, in consultiva, del disegno di legge in titolo.

La Commissione prende atto.

Il relatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 3, concernente la concessione di aree demaniali portuali, il maggior ricorso a procedure di evidenza pubblica per l'affidamento delle concessioni di aree e banchine nell'ambito portuale potrebbe comportare un aggravio di costi: al riguardo, si chiede conferma che l'autorità portuale possa far fronte agli eventuali maggiori oneri con le risorse disponibili a legislazione vigente. In riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera c), occorre valutare se le procedure di rinegoziazione, da parte delle regioni, dei rapporti concessori per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, nelle more del completamento delle procedure di assegnazione, possano determinare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Con riguardo all'articolo 6, recante delega al Governo in materia di servizi pubblici locali, occorre acquisire ulteriori elementi sui profili di onerosità connessi ai criteri di cui al comma 2, lettere d) ed l), anche al fine di valutarne la

compatibilità con la clausola di invarianza prevista dal successivo comma 4. Relativamente all'articolo 12, in materia di servizi di gestione dei rifiuti, occorre valutare se la riduzione della durata minima dell'accordo con il gestore pubblico o privato del servizio da cinque a due anni possa comportare effetti finanziari negativi, in relazione all'esigenza di adeguamento di strutture non ammortizzabili in un ridotto intervallo temporale. Riguardo all'articolo 13, in tema di prestazioni fornite da strutture sanitarie private per conto del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), chiede conferma che dall'eliminazione delle valutazioni comparative della qualità e dei costi per l'accreditamento e il convenzionamento delle strutture private, sostituite da criteri di selezione incentrati sulla sola qualità delle prestazioni, non derivino maggiori oneri per la finanza pubblica, ancorché indiretti, connessi all'allentamento dei parametri quantitativi e finanziari esistenti. Andrebbe poi assicurato, in relazione all'articolo 14, in materia di distribuzione dei farmaci, che l'eliminazione, per i distributori all'ingrosso, dell'obbligo di detenere una dotazione minima dei medicinali in possesso dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) non possa comportare una carenza di specialità e quindi la necessità di ricorrere a farmaci più costosi, con riflessi onerosi a carico del SSN. Con riguardo all'articolo 16, in tema di farmaci in attesa di definizione del prezzo, andrebbero acquisiti elementi di dettaglio al fine di escludere profili di onerosità, considerato che la lettera *a*) appare suscettibile di anticipare l'erogazione dei nuovi farmaci a carico del SSN, con possibili effetti finanziari negativi, mentre la lettera *b*) potrebbe comportare dei risparmi. Con riferimento all'articolo 17, sulla revisione del sistema di produzione dei medicinali emoderivati, pur considerando che l'onere è configurato come tetto di spesa e appare modulabile entro il limite previsto, andrebbe chiarito se siano congrui i prezzi presi a riferimento dalla Relazione tecnica per quantificare lo stanziamento necessario a incrementare la produzione di plasma tramite aferesi, prezzi che appaiono inferiori a quelli previsti nelle delibere di recepimento degli accordi tra Stato e Regioni. In relazione all'articolo 26, recante delega al Governo per rafforzare la concorrenza nel mercato unico, osserva che alcuni dei principi e criteri direttivi appaiono suscettibili, almeno astrattamente, di determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con particolare riferimento al criterio di cui alla lettera *c*), che prevede l'individuazione dell'Ufficio Unico di collegamento. In relazione alla revisione dell'apparato sanzionatorio, di cui alla lettera *h*), andrebbe inoltre chiarita, rispetto alla disciplina vigente, la portata finanziaria della riassegnazione di una quota non inferiore al 50 per cento delle somme introitate agli appositi capitoli di spesa delle Autorità di vigilanza, di controllo e dell'Ufficio Unico di collegamento, atteso che tale previsione sottrae risorse altrimenti destinate all'entrata del bilancio pubblico, e fermo restando che le entrate da sanzioni assumono carattere meramente eventuale e non sono contabilizzate nei tendenziali. Alla luce di tali osservazioni, la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 2 non appare pacificamente sostenibile: ciò sembra emergere dalla stessa relazione tecnica, nella parte in cui afferma che, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. Sarebbe pertanto necessario inserire tale formula anche all'interno del testo normativo. Riguardo all'articolo 28, che attribuisce nuovi poteri istruttori per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di concentrazioni, considerato che l'AGCM è compresa nel Conto economico delle pubbliche amministrazioni ai fini della contabilità nazionale, andrebbe confermata l'adeguatezza delle risorse umane e strumentali per far fronte ai nuovi compiti previsti. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota n. 288 del Servizio del bilancio.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di acquisire gli elementi istruttori da parte delle competenti amministrazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera dei

deputati
(Relazione alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 3, concernente il recepimento di norme in tema di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere, che occorre avere conferma della sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri, con particolare riferimento alle lettere *i*), *l*) ed *m*) del comma 1, che pongono una serie di compiti in capo al Governo.

In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 6, sul recepimento di norme in tema di vigilanza macroprudenziale, occorre valutare se, con riferimento alla partecipazione all'istituendo Comitato per le politiche macroprudenziali, di cui al comma 2, lettera *a*), siano previsti compensi, indennità, gettoni o rimborsi comunque denominati, al fine di verificarne la compatibilità con la clausola di invarianza degli oneri.

Per quanto concerne l'articolo 7, che interviene sul quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali, occorre acquisire ulteriori informazioni in merito agli effetti finanziari derivanti dai compiti attribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze dalle lettere *b*) e *c*) del comma 2, al fine di valutarne la compatibilità con la clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 3.

Sempre con riferimento al medesimo comma 2 dell'articolo 7, si segnala che la lettera *c*) prevede l'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze, prima di dare attuazione a decisioni dell'autorità di risoluzione che, alternativamente o congiuntamente: 1) abbiano un impatto diretto sul bilancio dello Stato; 2) abbiano implicazioni sistemiche che possano verosimilmente causare un impatto diretto sul bilancio dello Stato; 3) diano avvio alla risoluzione di una controparte centrale. Trattandosi di impatto sul bilancio dello Stato, andrebbe previsto nei casi sopra richiamati il coinvolgimento del Parlamento, in sede consultiva o, quantomeno, mediante la previa informativa alle Commissioni competenti per i profili finanziari.

Per quanto riguarda l'articolo 12, sul riconoscimento reciproco di provvedimenti di congelamento e confisca, appare necessario acquisire dal Governo maggiori elementi informativi in merito alla lettera *d*) del comma 2, concernente il rimborso degli importi versati a titolo di risarcimento nei casi di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1805, al fine di valutarne la compatibilità con la clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 3.

In relazione all'articolo 17, in tema di protezione degli animali durante l'abbattimento, appare opportuno acquisire dal Governo ulteriori chiarimenti, con particolare riferimento ai criteri di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) del comma 2, che appaiono potenzialmente onerosi, al fine di valutarne la compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3.

Più in generale, si rileva che gli articoli 4, 10, 13, 14, 15, 16, 18 e 19 presentano criteri di delega che potrebbero determinare effetti finanziari, per i quali allo stato non è possibile procedere alla relativa determinazione: pertanto la relazione tecnica, quando presente, rinvia il momento della quantificazione alla fase dell'adozione dei decreti delegati. Al riguardo, il Governo dovrebbe confermare la disponibilità delle risorse occorrenti all'integrale copertura dei nuovi o maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle deleghe previste dal provvedimento in esame sul Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 287.

La rappresentante del GOVERNO consegna la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, che, oltre a rispondere ai rilievi del relatore, subordina la verifica positiva alla soppressione del comma 3 dell'articolo 17.

Il relatore [MANCA](#) (PD) si riserva di predisporre la proposta di relazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2117) COLLINA ed altri. - Misure per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale

(Parere alla 10a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 4 agosto.

La senatrice **RIVOLTA** (*L-SP-PSd'Az*), in sostituzione della relatrice Ferrero, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che occorre avere conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura del fondo istituito dalla proposta 1.0.1.

Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 1.0.2 per la quantificazione degli oneri correlati alle attività di mappatura e censimento dei depositi dei musei, e la conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura. Non vi sono osservazioni sul restante emendamento riferito all'articolo 1.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 2.1 e 2.2, che ampliano l'ambito operativo della qualifica di bottega storica e artigiana. Chiede conferma dell'assenza di effetti finanziari negativi dell'emendamento 2.4, che disciplina l'attribuzione della qualifica di maestro artigiano. Non vi sono osservazioni sul restante emendamento riferito all'articolo 2.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 3.0.1, che amplia i limiti dimensionali delle imprese artigiane che non lavorano in serie, in relazione all'impatto su eventuali misure di agevolazione.

Occorre avere conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 3.0.2, che istituisce un fondo per la formazione di giovani artisti e artigiani.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 3.0.3, 3.0.4, 3.0.5 e 3.0.6.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre valutare eventuali profili finanziari della proposta 4.2, nella parte in cui prevede per gli artigiani un'esenzione quinquennale dalla presentazione della dichiarazione di regolarità contributiva e previdenziale. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

In relazione all'emendamento riferito all'articolo 5, chiede conferma dell'assenza di profili finanziari della proposta 5.1, che contempla l'ampliamento dell'offerta formativa per le attività di didattica laboratoriale negli istituti tecnici superiori. Non vi sono osservazioni sull'emendamento del relatore 5.100.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 6, richiede la relazione tecnica sulla proposta 6.1, che estende l'ambito applicativo dei benefici fiscali per l'apprendistato. Comporta maggiori oneri l'emendamento 6.2.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 8, occorre avere conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 8.2, che istituisce un fondo per lo sviluppo di distretti di alto artigianato.

Occorre valutare gli eventuali profili finanziari, anche in relazione alla normativa europea, dell'emendamento 8.0.1, nella parte in cui prevede l'esonero di determinate imprese artigiane dagli obblighi di documentazione sulla tracciabilità dei prodotti. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 8, ivi compresa la proposta del relatore 8.100.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 9, ivi compresa la proposta del relatore 9.100.

La rappresentante del GOVERNO ricorda che si è ancora in attesa di acquisire la relazione tecnica sul testo richiesta formalmente dalla Commissione bilancio lo scorso 7 luglio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2330) Delega al Governo in materia di contratti pubblici

(Parere alla 8a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Seguito dell'esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 febbraio.

La relatrice **FAGGI** (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli ulteriori emendamenti 1.244 (testo 2) e 1.355 (testo 2), segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Procede poi all'illustrazione della proposta di parere sul testo, sottolineando che la condizione ivi contenuta è volta a prevedere che, sugli schemi dei decreti legislativi di attuazione della delega, venga acquisito il parere non solo delle Commissioni di merito, ma anche delle Commissioni bilancio, limitatamente ai profili di interesse per la finanza pubblica.

Propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori presentati dal Governo, dai quali risulta che:

- il potenziamento della qualificazione e della specializzazione del personale delle stazioni appaltanti previsto dal disegno di legge in esame non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si tratta di attività svolte con oneri a valere sulle risorse già stanziato allo scopo dalla legislazione vigente;
 - circa il criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), le risorse per l'applicazione del meccanismo incentivante funzionale all'utilizzo delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti ausiliarie per l'espletamento delle gare pubbliche saranno reperite nell'ambito del quadro economico di ciascun intervento, senza ulteriori oneri a carico delle amministrazioni interessate;
 - in merito al criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *f*), viene rappresentato che le attività finalizzate alla digitalizzazione e all'informatizzazione delle procedure saranno svolte con le risorse già stanziato allo scopo dalla legislazione vigente;
 - con riguardo al criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *i*), viene confermato che l'utilizzo delle banche dati centrali da parte delle stazioni appaltanti non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di un obbligo già previsto a legislazione vigente;
 - circa il criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *t*), viene confermato che le risorse per l'applicazione del meccanismo incentivante funzionale alla tempestiva esecuzione dei contratti pubblici saranno reperite nell'ambito del quadro economico dell'intervento, senza ulteriori oneri a carico delle amministrazioni interessate,
- esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta, all'articolo 1, comma 4, secondo periodo, in fine, delle seguenti parole: "nonché delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari".

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme alla relatrice.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.4.2.5.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 517 (pom.) del 01/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 1 MARZO 2022
517ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(2542) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 1a e 12a riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [SACCONE](#) (FIBP-UDC) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, nel rinviare alla Nota n. 292 del Servizio del bilancio per la disamina delle singole disposizioni, è opportuno richiedere l'acquisizione della relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, al fine di avere conferma della neutralità finanziaria complessiva del provvedimento.

La sottosegretaria SARTORE deposita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità finanza pubblica, positivamente verificata.

Il relatore [SACCONE](#) (FIBP-UDC) illustra quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2542) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore **SACCONE** (FIBP-UDC) propone l'approvazione del parere testé espresso alle Commissioni riunite.

Nessuno chiedendo di intervenire, con l'avviso conforme del Governo, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta del relatore, messa in votazione, risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1876) CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di tutela delle relazioni affettive intime delle persone detenute (Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta relazione tecnica)

Il relatore **Marco PELLEGRINI** (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare i profili finanziari relativi all'articolo 1, comma 2, che riconosce ai detenuti e agli internati il diritto a una visita mensile delle persone autorizzate ai colloqui, della durata minima di sei ore e massima di ventiquattro, da svolgersi in unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti penitenziari.

Al riguardo, il successivo articolo 4 prevede l'attuazione di tale disposizione in due fasi: in un primo momento, all'entrata in vigore della legge, il diritto alle visite dovrà essere garantito in almeno un istituto per regione; dopo i primi sei mesi, dovrà essere assicurato in tutti gli istituti di pena. Secondo quanto risulta dalla relazione illustrativa, nella parte dedicata agli aspetti finanziari, ciò comporta la presenza di apposite unità abitative in 20 istituti all'entrata in vigore della legge, e la loro realizzazione in ulteriori 170 istituti entro i primi sei mesi.

In relazione ai profili di copertura, secondo la citata relazione, le risorse per realizzare gli interventi dovrebbero essere reperiti nell'ambito dei fondi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero per le infrastrutture e la mobilità sostenibili) destinati agli immobili pubblici, per i quali esiste una specifica programmazione all'edilizia penitenziaria. Al riguardo, segnala che si tratta di una modalità di copertura sugli stanziamenti del bilancio a legislazione vigente, che non appare in linea con le regole di contabilità e finanza pubblica; inoltre, tale indicazione non trova riscontro nell'articolato del disegno di legge.

Al fine di chiarire le criticità di carattere finanziario sopra segnalate, appare necessario richiedere al Governo la predisposizione, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, di una relazione tecnica debitamente verificata.

La rappresentante del GOVERNO concorda con l'esigenza manifestata dal relatore di predisporre una relazione tecnica.

La Commissione conviene, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, di richiedere al Governo la predisposizione della relazione tecnica.

(1371) Deputato GOLINELLI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [TESTOR](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento attribuisce alle provincie e agli enti territoriali di livello equivalente o agli istituti scolastici di ogni ordine e grado la facoltà di promuovere iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini. L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria e amministrativa. Il testo pervenuto all'esame del Senato recepisce alcune condizioni sugli articoli 2 e 4, funzionali al rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, contenute nel parere reso dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati, volte a specificare che le iniziative per le celebrazioni costituiscono, per le amministrazioni interessate e per le istituzioni scolastiche, una facoltà, al fine di assicurare che i suddetti articoli risultino coerenti con la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 5. In considerazione di quanto sopra, per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare. Non vi sono, inoltre, osservazioni da formulare sull'emendamento 1.1.

La sottosegretaria SARTORE, conformemente alla relatrice, non ha osservazioni da formulare né sul testo né sull'emendamento.

Dal momento che non vi sono richieste di intervento, la RELATRICE propone di approvare un parere non ostativo sul testo e sull'emendamento.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta della relatrice è posta ai voti e approvata.

(2414) Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi (Esame alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame sul testo. Parere non ostativo. Esame degli emendamenti e rinvio)

Il relatore [SACCONI](#) (*FIBP-UDC*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che alla luce della relazione tecnica positivamente verificata, non vi sono osservazioni da formulare sul testo. In merito agli emendamenti, occorre avere conferma della sussistenza delle risorse utilizzate a copertura delle proposte 2.1 e 5.1, considerata la diversa modulazione temporale degli oneri. Comportano, invece, maggiori oneri le proposte 3.1, 3.2, 3.4 e 4.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO concorda con il relatore con la valutazione non ostativa del testo. Rappresenta invece che, sugli emendamenti, l'istruttoria risulta ancora in corso di definizione.

Non essendovi richieste di intervento, il RELATORE formula una proposta di parere non ostativo sul testo che, previa verifica della presenza del numero legale, è posta in votazione e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2533) Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA) (Parere alle Commissioni 9a e 12a riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento all'articolo 1, comma 1, considerato che il Piano regionale ivi previsto contempla tra l'altro la ricognizione della consistenza della specie interessata, che andrebbero fornite

rassicurazioni circa il fatto che le regioni dispongano delle risorse sufficienti per realizzare le attività richieste nei tempi stabiliti e senza nuovi o maggiori oneri, come ad esempio per straordinari o consulenze.

Viene inoltre in rilievo l'articolo 2, comma 4, che pone a supporto dell'attività del Commissario straordinario l'Unità centrale di crisi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 2013 e operativa presso il Ministero della salute, integrata con un rappresentante dell'ISPRA e uno del Ministero della transizione ecologica: con riferimento a tale disposizione, la relazione tecnica, nell'escludere oneri per la finanza pubblica, richiama l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, che prevede il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali con la possibilità del rimborso delle spese. Al riguardo, si chiedono chiarimenti sui profili finanziari di tale rimborso spese, con specifico riferimento ai soggetti beneficiari e alla sua sostenibilità con le risorse disponibili a legislazione vigente.

In relazione al comma 5 del medesimo articolo 2, chiede conferma, anche al fine di escludere fabbisogni organici aggiuntivi, che la destinazione di un contingente massimo di dieci unità di personale non dirigenziale al potenziamento della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, non vada a pregiudicare la capacità di compiere le funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni di appartenenza, a carico delle quali resta il trattamento economico fondamentale e accessorio (in deroga, su questo secondo punto, ai principi generali) del personale in comando, distacco o fuori ruolo.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota n. 290 del Servizio del bilancio.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di produrre elementi di risposta ai rilievi segnalati dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2415) Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Schullian ed altri; Anna Ascani; Minardo; Sasso ed altri; di un disegno di legge di iniziativa del C.N.E.L. e di un disegno di legge di iniziativa del deputato Lattanzio (Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, il Governo ha chiarito che, sulla base delle previsioni di cui agli articoli 1 e 2, in materia di facoltà di iscrizione contemporanea a due corsi presso università ed istituzioni del comparto AFAM, è indubbio che potrà determinarsi un aumento del numero complessivo delle immatricolazioni; tuttavia, il predetto aumento, rispetto al numero generale degli iscritti alle istituzioni universitarie (1.500.000 studenti circa), ragionevolmente non si verificherà in misura tale da mettere in discussione i vincoli, previsti dalla legislazione vigente, alla contribuzione studentesca per fare fronte ai maggiori oneri da parte delle istituzioni universitarie. Infatti, poiché alle nuove iscrizioni corrisponderà, di converso, un nuovo numero di contribuzioni, in una misura tale da non incidere sul citato vincolo, le misure di cui agli articoli 1 e 2 non richiederanno risorse ulteriori rispetto a quelle previste a legislazione vigente.

Con riguardo all'articolo 3, comma 1, che concerne gli studenti iscritti a due corsi, che rende applicabile - al sussistere dei relativi presupposti - l'esonero dal contributo onnicomprensivo annuale per entrambe le iscrizioni, si rappresenta che, con l'articolo 1, comma 518, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021), sono stati previsti, a decorrere dal 2021, gli incrementi del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) e del Fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) statali, già disposti, per il 2020, dal decreto-legge n. 34 del 2020, proprio al fine di ampliare il numero degli

studenti che beneficiano dell'esonero, totale o parziale, dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale. Pertanto, all'eventuale incremento degli iscritti, in tali casi, si provvederà con le ulteriori risorse già stanziare con la legge di bilancio 2021, la cui cospicua entità rende assolutamente possibile soddisfare una platea di beneficiari di molto più ampia di quella che si potrà ragionevolmente determinare per effetto delle disposizioni di cui al presente provvedimento.

Inoltre, l'articolo 4, in materia di modalità e criteri per consentire la doppia iscrizione contemporanea, prevede l'aggiornamento delle modalità di funzionamento del fascicolo elettronico dello studente, per adeguarlo alle nuove disposizioni introdotte dal provvedimento in oggetto. Tale adeguamento, tenuto conto degli strumenti di integrazione, sempre crescenti, resi disponibili dalla tecnologia, non dovrebbe determinare aggravii di spesa, fermo restando che, ove ve ne fossero, essi ricadrebbero in ogni caso sul contratto di servizio in essere con il gestore, che ricomprende già la necessità di aggiornamenti sia sotto il profilo tecnico che contenutistico degli strumenti in parola.

Gli adempimenti di cui all'articolo 5, volti al monitoraggio dell'attuazione del presente provvedimento, potranno essere fronteggiati con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Alla luce dei suddetti chiarimenti, risulta comunque opportuno acquisire ulteriori elementi di dettaglio che consentano di suffragare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria recata dall'articolo 6.

Con riguardo agli emendamenti, occorre valutare, in relazione al parere che verrà reso sul testo, le proposte 1.2 e 1.4.

Non si hanno osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO consegna una relazione tecnica, positivamente verificata, sul testo.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) si riserva di predisporre, sulla base della relazione tecnica appena depositata, una proposta di parere sul testo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

(Parere alla 10ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 febbraio.

La sottosegretaria SARTORE consegna una nota recante risposte ai quesiti avanzati dai relatori sul testo del disegno di legge.

Il PRESIDENTE dispone che la nota sia messa a disposizione della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Relazione non ostativa con condizione e osservazione. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 febbraio.

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra la seguente proposta di parere sul testo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisita, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, la relazione tecnica aggiornata, preso atto che:

- in relazione all'articolo 3, viene evidenziata la natura ordinamentale e precettiva delle relative disposizioni, segnalandosi altresì che agli adempimenti di natura istituzionale potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
- con riguardo all'articolo 6, si rappresenta che la partecipazione (senza diritto di voto) del Ministero dell'economia e della finanze al Comitato sarà assicurata dal Dipartimento del tesoro, sulla base dell'attuale assetto organizzativo, senza ulteriori modifiche strutturali comportanti l'impiego di risorse aggiuntive in termini di personale, strutture e risorse finanziarie; non sono inoltre previsti oneri derivanti dalla corresponsione di compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza e altri emolumenti;
- con riferimento all'articolo 7, viene precisato che le attività operative (non finanziarie) poste in capo al Ministero dell'economia e delle finanze saranno svolte dal Dipartimento del tesoro, sulla base dell'attuale assetto organizzativo, senza ulteriori modifiche strutturali comportanti l'impiego di risorse aggiuntive in termini di personale, strutture e risorse finanziarie; relativamente al comma 2, lettera c), della medesima disposizione, nei casi in cui venga dato avvio alla risoluzione di una controparte centrale e si debba dare attuazione a decisioni dell'Autorità di risoluzione aventi (alternativamente o congiuntamente) un impatto diretto sul bilancio dello Stato, o implicazioni che possano causare un impatto diretto sul bilancio dello Stato, in ottemperanza ai generali principi di finanza pubblica, l'autorizzazione del Ministero sarà subordinata all'emanazione di una norma di rango primario, la cui tipologia dovrebbe tener conto anche dei requisiti di urgenza e delle conseguenze connesse all'eventuale situazione di crisi di una controparte centrale, che quantificherà gli oneri finanziari e provvederà al reperimento della necessaria copertura finanziaria;
- in relazione all'articolo 12, comma 2, lettera d), sono forniti ulteriori elementi informativi e viene confermato che la disposizione ha carattere procedimentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica: si tratta infatti di un meccanismo già sperimentato all'interno dell'ordinamento giuridico nazionale e la sua estensione anche al riconoscimento di provvedimenti di sequestro e di confisca provenienti da altri Stati di emissione assicura l'uniformità di trattamento delle procedure, garantendo l'invarianza del flusso di risorse all'interno del sistema;
- con riguardo agli articoli 13 e 14, si conferma il carattere ordinamentale e l'assenza di nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- per quanto concerne l'articolo 17, si rappresenta che la clausola di invarianza di cui al comma 3 non è coerente con quanto disposto dal comma 2, lettera d), della medesima disposizione: il criterio di delega è suscettibile di comportare oneri che dovranno trovare idonea copertura ai fini dell'adozione del decreto delegato, con applicazione del criterio previsto dall'articolo 1, comma 3;
- in merito agli articoli 4, 10, 15, 16, 18 e 19, si conferma che la complessità della materia non consente la determinazione *ex ante* degli effetti finanziari e, pertanto, la quantificazione di eventuali nuovi oneri sarà effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti attuativi: nelle relazioni tecniche a loro corredo sarà dato conto della neutralità finanziaria, ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e della relativa copertura finanziaria, esprime, per quanto di competenza, una relazione non ostativa condizionata, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione del comma 3 dell'articolo 17. La relazione è altresì resa con la seguente osservazione:
 - si valuti l'opportunità di espungere l'articolo 20, recante una delega che risulta già esercitata dall'articolo 5, comma 15-*septies*, lettera *f*), numero 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215."

La sottosegretaria SARTORE esprime l'avviso favorevole del Governo.

Nessuno chiedendo di intervenire, previa verifica del prescritto numero legale, la proposta di

parere è messa ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2285) Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Silvia Fregolent; Daniela Torto ed altri; Melicchio ed altri; Melicchio ed altri; Flavia Piccoli Nardelli e Lucia Ciampi; Angiola; Paola Frassinetti ed altri
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 febbraio.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una nota recante ulteriori elementi di risposta sul testo, con particolare riguardo agli articoli 5 e 6.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana
(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni
(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana
(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana
(2292) Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici
(2297) Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte
(Parere alla 13a Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 febbraio.

La sottosegretaria SARTORE deposita una relazione tecnica sul nuovo testo unificato, verificata negativamente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2330) Delega al Governo in materia di contratti pubblici
(Parere alla 8a Commissione sugli emendamenti. Seguito e sospensione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 febbraio.

Il presidente **PESCO** (M5S), in sostituzione della relatrice Faggi, illustra gli emendamenti e le ulteriori riformulazioni, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che presentano profili di onerosità le proposte 1.84 (identica all'1.85) e 1.94 (analoga all'1.95). Occorre, invece, acquisire chiarimenti circa gli effetti finanziari derivanti dalle proposte 1.1, 1.42 (identica all'1.43), 1.56 (identica all'1.57 e analoga all'1.58), 1.81, 1.86 (identica all'1.87), 1.88, 1.109, 1.112 (analoga all'1.113), 1.116, 1.133, 1.142 (analoga all'1.142, 1.143, 1.144 e 1.145), 1.155, 1.178, 1.191, 1.207, 1.295 (analoga a 1.296, 1.297 e 1.298), 1.304, 1.334 (identica a 1.335, 1.336, 1.337 e 1.338), 1.340 e 1.361. Occorre, altresì, valutare la portata finanziaria degli analoghi emendamenti 1.94 (testo 2), 1.95 (testo 2), 1.142 (testo 2), 1.149 (testo 2), 1.150 (testo 2) e 1.334 (testo 2) sull'inserimento nei

bandi di gara di un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva ed eccezionale non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta. Occorre valutare, poi, gli effetti finanziari della proposta 1.155 (testo 2), per quanto attiene alla previsione di oneri in capo alle amministrazioni connessi alla stipula di polizze assicurative. Chiede conferma del carattere ordinamentale delle analoghe proposte 1.289 (testo 2), 1.290 (testo 2) e 1.293 (testo 2). Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti, ivi incluse le seguenti proposte: 1.3 (testo 2); gli analoghi 1.9 (testo 2), 1.14 (testo 2) e 1.16 (testo 2); 1.18 (testo 2); gli analoghi 1.24 (testo 2) e 1.25 (testo 2); gli analoghi 1.37 (testo 2), 1.38 (testo 2) e 1.39 (testo 2); 1.40 (testo 2); gli analoghi 1.33 (testo 2), 1.44 (testo 2), 1.45 (testo 2), 1.46 (testo 2), 1.48 (testo 2) e 1.49 (testo 2); 1.60 (testo 2); gli analoghi 1.70 (testo 2), 1.71 (testo 2) e 1.79 (testo 2); 1.80 (testo 2); gli analoghi 1.82 (testo 2), 1.83 (testo 2) e 1.87 (testo 2); 1.90 (testo 2); 1.104 (testo 2); 1.112 (testo 2); gli analoghi 1.117 (testo 2), 1.118 (testo 2), 1.120 (testo 2) e 1.121 (testo 2); gli analoghi 1.122 (testo 2), 1.123 (testo 2) e 1.124 (testo 2); gli analoghi 1.137 (testo 2), 1.138 (testo 2), 1.141 (testo 2) e 1.189 (testo 2); 1.139 (testo 2); 1.176 (testo 2); 1.199 (testo 2); gli analoghi 1.228 (testo 2), 1.229 (testo 2) e 1.229 (testo 3); 1.235 (testo 2); gli analoghi 1.240 (testo 2) e 1.241 (testo 2); gli analoghi 1.243 (testo 2) (già 1.143 testo 2), 1.244 (testo 2), 1.244 (testo 3), 1.245 (testo 2) e 1.247 (testo 2); 1.249 (testo 2); gli analoghi 1.265 (testo 2), 1.266 (testo 2) e 1.267 (testo 2); gli analoghi 1.272 (testo 2), 1.273 (testo 2), 1.274 (testo 2) e 1.275 (testo 2); gli analoghi 1.305 (testo 2), 1.307 (testo 2) e 1.309 (testo 2); 1.316 (testo 2); 1.355 (testo 2); 1.367 (testo 2); 1.600.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario, per oneri non quantificati e non coperti o in assenza di relazione tecnica sugli emendamenti 1.84, (identico all'1.85), 1.94, analogo all'1.95, 1.56 (identico all'1.57 e analogo all'1.58), 1.81, 1.88, 1.112 (analogo al 1.113), 1.133, 1.178, 1.191, 1.207, 1.295 (analogo a 1.296, 1.297 e 1.298), 1.334 (identico a 1.335, 1.336, 1.337 e 1.338) e 1.361. Non ha osservazioni da formulare, per quanto di competenza, sulle proposte 1.1, 1.42 (identico a 1.43), 1.86 (identico all'1.87), 1.109, 1.116, 1.142 (analogo a 1.142, 1.143, 1.144 e 1.145), 1.155 e 1.340.

Al [PRESIDENTE](#) (M5S), che chiede chiarimenti sulla valutazione espressa dal Governo con riguardo agli emendamenti 1.112, 1.191 e 1.207, risponde la sottosegretaria SARTORE, fornendo precisazioni.

Il [PRESIDENTE](#) (M5S) si sofferma quindi sulla portata normativa e finanziaria della proposta 1.178, rilevando l'opportunità di un approfondimento istruttorio. Ne dispone pertanto l'accantonamento.

Interviene il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU-Eco) per segnalare che l'emendamento 1.340, su cui il Governo ha espresso una valutazione non ostativa, potrebbe avere un impatto sulla finanza pubblica regionale.

Il senatore [MANCA](#) (PD) nel concordare con l'osservazione del senatore Errani, aggiunge che la proposta, a suo avviso, potrebbe attivare un numero cospicuo di controversie.

Anche il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) rileva al riguardo profili di criticità finanziaria.

Il PRESIDENTE, con l'accordo del Governo, dispone quindi l'accantonamento della proposta 1.340.

La sottosegretaria SARTORE, sugli analoghi emendamenti 1.94 (testo 2), 1.95 (testo 2), 1.142 (testo 2), 1.149 (testo 2), 1.150 (testo 2) e 1.334 (testo 2), fa presente che, al fine di escludere possibili effetti finanziari negativi, si rende necessario inserire la previsione ai sensi della quale la copertura degli eventuali oneri derivanti dal meccanismo dei prezzi sia posta a valere sulle risorse del quadro economico degli interventi.

Sui suddetti emendamenti, si apre una articolata discussione, alla quale prendono parte i senatori [DELL'OLIO](#) (M5S), [ERRANI](#) (Misto-LeU-Eco), [Erica RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az), il PRESIDENTE e la rappresentante del GOVERNO, all'esito della quale ne viene disposto l'accantonamento.

Sull'ordine dei lavori, interviene il senatore [CALANDRINI](#) (FdI), il quale, nel segnalare la ristrettezza dei tempi effettivamente dedicati alla discussione generale del decreto-legge "sostegni-ter", richiama l'esigenza di assicurare ai senatori dell'opposizione spazi adeguati di intervento.

Il PRESIDENTE, nel rimarcare la correttezza che ha sempre caratterizzato i rapporti tra la Presidenza della Commissione e i senatori dell'opposizione, accogliendo l'istanza del senatore Calandrini, sospende l'esame del provvedimento in titolo per passare alla discussione generale dell'A.S. n. 2505.

Il seguito dell'esame è quindi sospeso.

IN SEDE REFERENTE

(2505) Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico

(Seguito esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 febbraio.

Il PRESIDENTE avverte che sono pubblicati in allegato gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati al disegno di legge in titolo.

Comunica altresì che sono state presentate le riformulazioni 1.32 (testo 2), 3.76 (testo 3), 3.76 (testo 2), 3.105 (testo 2), 3.122 (testo 2), 3.0.27 (testo 2), 4.10 (testo 2), 5.0.16 (testo 2), 6.11 (testo 2), 6.0.19 (testo 2), 6.0.22 (testo 2), 7.14 (testo 2), 7.29 (testo 2), 7.52 (testo 2), 7.0.2 (testo 2), 7.0.14 (testo 2), 8.23 (testo 2), 8.29 (testo 2), 9.16 (testo 2), 11.0.2 (testo 2), 13.18 (testo 2), 13.0.29 (testo 2), 13.0.105 (testo 2), 13.0.158 (testo 2) 14.12 (testo 2), 14.0.18 (testo 2), 15.14 (testo 2), 15.17 (testo 2), 15.18 (testo 2), 15.0.7 (testo 2), 15.0.10 (testo 2), 17.1 (testo 2), 19.12 (testo 2), 19.37 (testo 2), 19.0.23 (testo 2), 19.0.35 (testo 2), 19.0.54 (testo 2), 20.0.20 (testo 2), 21.0.48 (testo 2), 22.5 (testo 2), 22.0.27 (testo 2), 24.0.36 (testo 2), 25.0.3 (testo 2), 25.0.6 (testo 2), 26.26 (testo 2), 26.0.3 (testo 2), 26.0.16 (testo 2), 26.0.25 (testo 2), 26.0.41 (testo 2), 26.0.65 (testo 2), 26.0.74 (testo 2), 28.0.6 (testo 2), 28.0.28 (testo 2), 28.0.36 (testo 2), 28.0.39 (testo 2), 28.0.41 (testo 2), 28.0.43 (testo 2), 28.0.46 (testo 2), 28.0.48 (testo 2), 29.0.24 (testo 2), 30.0.2 (testo 2), 31.0.2 (testo 2) e 31.0.62 (testo 2), pubblicate in allegato. Informa poi che sono stati ritirati gli emendamenti 3.107, 20.0.14, 24.36, 26.0.58, 26.0.59 e 28.36. Informa inoltre che gli emendamenti 19.6 e 19.7 sono stati ritirati e trasformati nell'ordine del giorno G/2505/16/5.

Da' quindi la parola al senatore Zaffini, che ha chiesto di intervenire in discussione generale.

Il senatore [ZAFFINI](#) (FdI), nel soffermarsi specificatamente sulle questioni concernenti le misure sanitarie di contenimento dell'emergenza pandemica, osserva che il decreto-legge in discussione si inserisce nella consueta impostazione del Governo, che pur lanciando proclami e dichiarazioni roboanti, non riesce poi ad adottare in concreto misure adeguate a risolvere i problemi, stanziando a tal fine risorse irrisorie. Ne è esempio lo stanziamento volto a contribuire alle spese sanitarie sostenute dalle Regioni, incrementato di soli 400 milioni di euro, quando la sola Umbria avrebbe necessità, per far fronte alle spese derivanti dall'emergenza sanitaria, di almeno 100 milioni di euro. Paventa quindi il rischio di dissesto finanziario di molti enti territoriali, con gravi conseguenze per i cittadini e gli

operatori economici.

Richiama quindi l'attenzione sul tema dell'indennizzo per gli eventi avversi derivanti dal vaccino anti Covid-19, anche nei casi di sola raccomandazione del vaccino. Al riguardo, pur esprimendo soddisfazione per il riconoscimento di una richiesta da tempo avanzata dal Gruppo Fratelli d'Italia, rileva comunque l'esiguità delle risorse stanziata a tal fine. Ritiene infatti indegno di un Paese civile prevedere, per la morte come conseguenza della somministrazione del vaccino, un indennizzo di 77 mila euro.

Saluta invece con favore le misure adottate per rafforzare la sanità militare, a partire dallo stanziamento di 8 milioni di euro per il Policlinico militare del Celio, che rappresenta un giusto riconoscimento per il fondamentale contributo dato dalle Forze armate al contrasto della pandemia. Con riferimento poi agli interventi volti a favorire il rientro in classe degli studenti coinvolti nelle misure di quarantena o di isolamento, segnala come nel decreto in realtà manchino le misure più efficaci per l'adeguamento delle scuole, dal potenziamento dei mezzi di trasporto, alla eliminazione delle cosiddette "classi pollaio", fino alla diffusione degli strumenti di ventilazione. Sul punto, non è previsto neanche uno stanziamento minimo di risorse, quale simbolica dimostrazione di buona volontà. In relazione alle tematiche appena indicate, fa presente che per il proprio Gruppo sono stati proposti diversi emendamenti, augurandosi che vengano presi effettivamente in considerazione, così da dare concretezza e spessore al provvedimento.

La senatrice [RAUTI](#) (*FdI*) sottopone all'attenzione della Commissione due emendamenti. In primo luogo, illustra la proposta 20.0.23, che proroga fino alla fine del 2022 i contratti del personale sanitario delle Forze armate, che meritano ogni considerazione per l'impegno serio e costante che hanno dedicato a contrastare gli effetti dell'emergenza pandemica.

Si sofferma quindi sulla proposta 26.0.31, recante misure a sostegno dei produttori e contro lo spreco alimentare, con particolare riguardo alla macellazione alimentare. L'emendamento, che può definirsi una misura "etica" per gli effetti positivi che determina senza comportare oneri a carico della finanza pubblica, è diretto a favorire il congelamento delle carni fresche, nel rispetto del regolamento europeo 853/2004, in materia di igiene per gli alimenti di origine alimentare.

Interviene incidentalmente il senatore [FERRO](#) (*FIBP-UDC*) per segnalare che quest'ultima proposta è condivisa in modo convinto dal proprio Gruppo, che ha presentato l'identico emendamento 26.0.30.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*) interviene sulle problematiche connesse all'articolo 28 del provvedimento in titolo, che ha gravemente danneggiato le imprese di costruzione e le società finanziarie, bloccando sostanzialmente l'operatività dei *bonus* edilizi.

Osserva che, per evitare abusi o utilizzi impropri delle agevolazioni fiscali in questione, sarebbero stati sufficienti due rimedi: l'asseverazione da parte di un professionista della congruità dei prezzi per tutte le tipologie di *bonus* e la tracciabilità delle cessioni dei crediti di imposta. Considerata la semplicità di tali misure, che qualunque intelligenza media avrebbe potuto preventivamente individuare, diventa fondato il sospetto che l'assenza di presidi efficaci contro le frodi sia stata consapevolmente diretta a screditare e quindi a porre fine all'utilizzo dei crediti fiscali in materia edilizia, che per alcuni esponenti del Governo appaiono una inaccettabile forma di moneta fiscale. Il risultato, tuttavia, è stato disastroso per i cittadini e le imprese.

Fa quindi presente che anche il decreto-legge correttivo, recentemente adottato, limita comunque in modo insostenibile la trasmissione dei crediti d'imposta, accanendosi in particolare sulle società finanziarie, quando in realtà risulta che le principali frodi abbiano coinvolto Poste italiane. Si rinnova, inoltre, la consueta discriminazione tra istituti bancari presuntivamente buoni e imprenditori ritenuti *a priori* disonesti. Richiama quindi le proposte emendative, dirette a portare razionalità a tale disciplina. Illustra poi la proposta 19.0.35, condivisa dai professionisti, che è volta ad estendere la sospensione dei termini in caso di malattia, introdotta con un emendamento nella scorsa legge di bilancio in materia

fiscale, anche agli adempimenti contributivi e previdenziali.

Dà quindi conto di un altro emendamento, il 9.0.5, che riguarda un impegno assunto in sede di esame dell'ultimo decreto-legge "fiscale" e disatteso dal Governo, ossia l'ulteriore rateizzazione dei pagamenti della "rottamazione-ter" e del cosiddetto "saldo e stralcio", per venire incontro ai contribuenti in difficoltà e intenzionati ad adempiere agli obblighi fiscali.

Si sofferma, dunque, sull'emendamento 19.0.11, diretto a incentivare le aggregazioni delle piccole imprese, superando la disciplina fiscale vigente che limita, proprio nel caso di aggregazioni, l'applicazione del regime forfettario.

Segnala infine, come ulteriore tema condiviso, il trattamento fiscale delle casse di previdenza dei professionisti, che allo stato risultano tassate al pari degli speculatori finanziari. Un proprio emendamento è volto a ridurre dal 26 al 20 per cento l'imposizione fiscale sulla redditività di tali enti, con l'impegno di utilizzare la differenza a fini di assistenza della categoria interessata.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

I relatori e la rappresentante del Governo rinunciano ai rispettivi interventi di replica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Il PRESIDENTE dispone la sospensione della seduta

La seduta, sospesa alle ore 17,10, riprende alle ore 18,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(2330) Delega al Governo in materia di contratti pubblici

(Parere alla 8a Commissione sugli emendamenti. Ripresa dell'esame e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame precedentemente sospeso.

Il **PRESIDENTE** (M5S), in qualità di relatore, riepiloga sinteticamente le valutazioni espresse prima della sospensione della seduta. Dà quindi la parola alla rappresentante del Governo.

La sottosegretaria SARTORE, esprime una valutazione non ostativa sugli emendamenti 1.155 (testo 2), 1.289 (testo 2), 1.290 (testo 2), 1.293 (testo 2), 1.9 (testo 2), 1.14 (testo 2), 1.16 (testo 2), 1.18 (testo 2), 1.37 (testo 2), 1.38 (testo 2), 1.39 (testo 2), 1.33 (testo 2), 1.44 (testo 2), 1.45 (testo 2), 1.46 (testo 2), 1.48 (testo 2), 1.349 (testo 2), 1.60 (testo 2), 1.70 (testo 2), 1.71 (testo 2), 1.79 (testo 2), 1.80 (testo 2), 1.82 (testo 2), 1.87 (testo 2), 1.90 (testo 2), 1.112 (testo 2), 1.137 (testo 2), 1.138 (testo 2), 1.141 (testo 2), 1.189 (testo 2), 1.139 (testo 2), 1.176 (testo 2), 1.199 (testo 2), 1.228 (testo 2), 1.229 (testo 2), 1.229 (testo 3), 1.235 (testo 2), 1.240 (testo 2), 1.241 (testo 2), 1.243 (testo 2) (già 1.43 (testo 2), 1.244 (testo 2), 1.244 (testo 3), 1.245 (testo 2), 1.247 (testo 2), 1.249 (testo 2), 1.265 (testo 2), 1.266 (testo 2), 1.267 (testo 2), 1.274 (testo 2), 1.275 (testo 2), 1.305 (testo 2), 1.307 (testo 2), 1.309 (testo 2), 1.355 (testo 2) e 1.367 (testo 2).

Formula quindi un avviso contrario, per oneri non quantificati e non coperti o in assenza di relazione tecnica necessaria a escludere effetti finanziari negativi, sulle proposte 1.31 (testo 2), 1.24 (testo 2), 1.25 (testo 2), 1.40 (testo 2), 1.117 (testo 2), 1.118 (testo 2), 1.120 (testo 2), 1.121 (testo 2), 1.122 (testo 2), 1.123 (testo 2), 1.124 (testo 2) e 1.316 (testo 2).

Sugli emendamenti 1.83 (testo 2) e 1.104 (testo 2), subordina l'avviso non ostativo nelle loro rispettive

riformulazioni, di cui dà lettura.

Si pronuncia quindi per l'espressione di un parere di semplice contrarietà sulle proposte 1.272 (testo 2), 1.273 (testo 2) e 1.600 (testo 2), riportando a quest'ultimo riguardo alcune perplessità sull'esclusione *tout court* della possibilità di operare il ribasso in sede di offerta, a proposito dei costi di manodopera.

Il PRESIDENTE chiede chiarimenti sulla valutazione contraria dell'emendamento 1.3 (testo 2).

La sottosegretaria SARTORE rappresenta che risulta necessaria la predisposizione di una relazione tecnica, al fine di escludere l'onerosità della proposta.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*) manifesta perplessità sulla sussistenza di criticità di carattere finanziario nell'emendamento in discussione.

Il PRESIDENTE, al fine di consentire le verifiche del caso, dispone l'accantonamento dell'esame della proposta 1.3 (testo 2).

Dopo l'intervento della rappresentante del GOVERNO, che segnala il rischio dell'apertura di possibili procedure di infrazione a livello europeo, nonché del senatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*), il PRESIDENTE accantona altresì l'esame delle analoghe proposte 1.24 (testo 2) e 1.25 (testo 2).

Dopo l'intervento del senatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*), ad avviso del quale la proposta 1.40 (testo 2) non determina oneri maggiori rispetto alla disciplina vigente, su richiesta della senatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*), che concorda sull'assenza di effetti finanziari negativi, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento anche dell'emendamento.

Chiede quindi chiarimenti sulla valutazione contraria espressa dal Governo sull'emendamento 1.117 (testo 2) e sulle analoghe proposte.

La sottosegretaria SARTORE illustra le ragioni della posizione espressa.

Interviene il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*) per esprimere perplessità sull'avviso contrario del Governo in relazione alle analoghe proposte 1.122 (testo 2), 1.123 (testo 2) e 1.124 (testo 2), che prevedono l'attuazione di una banca dati già esistente.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) si associa alle considerazioni del senatore Errani.

Il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento dell'esame dei suddetti emendamenti per un supplemento di istruttoria.

Si svolge quindi un ampio e circostanziato dibattito, al quale prendono parte i senatori [DELL'OLIO](#) (*M5S*), Erica [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*), [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*), Laura [BOTTICI](#) (*M5S*), la sottosegretaria SARTORE e il PRESIDENTE, sul contenuto normativo e sull'impatto finanziario degli emendamenti 1.272 (testo 2), 1.273 (testo 2), 1.274 (testo 2) e 1.275 (testo 2), in tema di previsione del sistema delle garanzie fideiussorie per la partecipazione e l'esecuzione dei contratti pubblici.

All'esito della discussione, in modo da rendere possibili gli approfondimenti necessari, il PRESIDENTE ne accantona l'esame. Chiede quindi chiarimenti sulla valutazione di semplice contrarietà espressa dal Governo sulla proposta dei relatori 1.600.

Dopo gli interventi della sottosegretaria SARTORE e del senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*), il PRESIDENTE prospetta al riguardo l'espressione di un parere non ostativo, su cui non obietta la rappresentante del GOVERNO.

La sottosegretaria SARTORE esprime quindi un avviso contrario, per oneri non quantificati e non coperti ovvero in assenza di dettagliata relazione tecnica, sui seguenti ulteriori emendamenti, non segnalati dalla Commissione: 1.3, 1.4, 1.20, 1.23, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 1.59, 1.60, 1.62, 1.66, 1.67, 1.68, 1.69, 1.70, 1.71, 1.72, 1.73, 1.90, 1.117, 1.118, 1.119, 1.120, 1.121, 1.122, 1.124, 1.125, 1.126, 1.128, 1.129, 1.132, 1.134, 1.135, 1.136, 1.146, 1.147, 1.148, 1.149, 1.152, 1.154, 1.161, 1.171, 1.172, 1.173, 1.177, 1.194, 1.221, 1.222, 1.223, 1.224, 1.227, 1.257, 1.259, 1.267, 1.285, 1.286, 1.287, 1.288, 1.289, 1.299, 1.300, 1.302, 1.303, 1.305, 1.306, 1.307, 1.308, 1.310, 1.311, 1.312, 1.314, 1.316, 1.317, 1.318, 1.319, 1.320, 1.321, 1.329, 1.330, 1.331, 1.332, 1.333, 1.341, 1.350, 1.351, 1.352, 1.353, 1.356 e 1.360.

Il PRESIDENTE, anche in relazione alle interlocuzioni in corso presso la Commissione di merito e allo scopo di svolgere le verifiche necessarie, accantona l'esame degli emendamenti 1.41, 1.146, 1.147, 1.148, 1.149 e 1.311.

Quindi, sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito e alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.84, 1.85, 1.94, 1.95, 1.56, 1.57, 1.58, 1.81, 1.88, 1.112, 1.113, 1.133, 1.191, 1.207, 1.295, 1.296, 1.297, 1.298, 1.304, 1.334, 1.335, 1.336, 1.337, 1.338, 1.361, 1.117 (testo 2), 1.118 (testo 2), 1.120 (testo 2), 1.121 (testo 2), 1.316 (testo 2), 1.3, 1.4, 1.20, 1.23, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 1.59, 1.60, 1.62, 1.66, 1.67, 1.68, 1.69, 1.70, 1.71, 1.72, 1.73, 1.90, 1.117, 1.118, 1.119, 1.120, 1.121, 1.122, 1.124, 1.125, 1.126, 1.128, 1.129, 1.132, 1.134, 1.135, 1.136, 1.152, 1.154, 1.161, 1.171, 1.172, 1.173, 1.177, 1.194, 1.221, 1.222, 1.223, 1.224, 1.227, 1.257, 1.259, 1.267, 1.285, 1.286, 1.287, 1.288, 1.289, 1.299, 1.300, 1.302, 1.303, 1.305, 1.306, 1.307, 1.308, 1.310, 1.312, 1.314, 1.316, 1.317, 1.318, 1.319, 1.320, 1.321, 1.329, 1.330, 1.331, 1.332, 1.333, 1.341, 1.350, 1.351, 1.352, 1.353, 1.356 e 1.360.

Sull'emendamento 1.83 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione della proposta emendativa: "Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «la definizione di criteri ambientali minimi» aggiungere, in fine, le seguenti: «, da rispettare obbligatoriamente e differenziati per tipologie ed importi di appalto»."

Sull'emendamento 1.104 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione della lettera c) con la seguente: "c) al numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, eventualmente introducendo meccanismi, anche facoltativi, di premialità;»."

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 1.41, 1.142, 1.143, 1.144, 1.145, 1.146, 1.147, 1.148, 1.149, 1.178, 1.340, 1.94 (testo 2), 1.95 (testo 2), 1.142 (testo 2), 1.149 (testo 2), 1.150 (testo 2), 1.334 (testo 2), 1.3 (testo 2), 1.24 (testo 2), 1.25 (testo 2), 1.40 (testo 2), 1.122 (testo 2), 1.123 (testo 2), 1.124 (testo 2), 1.272 (testo 2), 1.273 (testo 2), 1.274 (testo 2), 1.275 (testo 2) e 1.311, il cui esame resta sospeso."

La proposta di parere è posta ai voti, risultando approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20.

ELENCO EMENDAMENTI "SEGNALATI"

GRUPPO PER LE AUTONOMIE

1.0.10, 2.12, 3.54, 3.91, 3.0.26, 6.0.11 (testo 2), 10.0.22, 10.0.52, 13.0.143, 19.80, 19.0.25, 21.0.7, 25.0.20, 26.38, 26.0.35, 27.8, 29.14, 29.46, 32.0.2

GRUPPO FRATELLI D'ITALIA

3.0.51, 4.28, 5.27, 8.0.1, 8.0.23, 9.30, 9.0.5, 13.0.83, 13.0.119, 14.0.26, 14.0.27, 14.0.28, 15.20, 15.35, 18.0.2, 19.31, 19.77, 19.0.11, 19.0.35 (testo 2), 19.0.58, 20.0.8, 26.28, 26.31, 26.35, 26.40, 26.0.4, 26.0.15, 26.0.20, 26.0.31, 26.0.37, 26.0.44, 27.0.3, 28.0.24, 29.7, 29.54, 31.0.7

GRUPPO FORZA ITALIA

1.33, 3.157, 3.0.9, 3.0.14, 3.0.25, 4.10 (testo 2), 4.27, 4.0.12, 5.12, 5.65, 5.0.25, 5.0.26, 8.14, 8.23 (testo 2), 8.0.35, 8.0.36, 8.0.38, 9.36, 10.0.23, 10.0.27, 10.0.51, 11.0.8, 11.0.13, 13.0.9, 13.0.60, 13.0.109, 17.2, 18.7, 18.0.7, 19.42, 19.0.19, 19.0.23 (testo 2), 20.2, 20.0.25, 21.0.22, 21.0.35, 23.0.3, 23.0.10, 23.0.15, 23.0.24, 24.18, 24.48, 25.0.14, 26.42, 26.0.16 (testo 2), 26.0.30, 28.0.3, 28.0.34, 28.0.41 (testo 2), 29.18, 29.0.1, 31.0.2 (testo 2), 31.0.22, 31.0.27, 31.0.43

GRUPPO ITALIA VIVA

1.20, 1.41, 3.133, 3.162, 3.0.21, 3.0.22, 4.8, 5.41, 5.0.8, 7.11, 9.29, 9.0.1, 9.0.6, 13.0.27, 19.10, 19.58, 21.1, 21.0.32, 24.22, 29.20, 31.0.44, 31.0.64, 31.0.73

GRUPPO MOVIMENTO CINQUE STELLE

1.13, 3.87, 3.112, 3.124, 4.1, 5.0.5, 6.17, 6.0.4, 7.0.14 (testo 2), 8.3, 8.42, 8.0.6, 8.0.18, 10.0.5, 10.0.28, 11.0.9, 12.0.4, 13.24, 13.37, 13.0.3, 13.0.69, 13.0.152, 14.20, 15.26, 16.0.3, 16.0.5, 16.0.9, 17.3, 18.13, 18.0.19, 19.8, 19.66, 19.73, 19.0.4, 19.0.54 (testo 2), 20.3, 20.0.16, 21.0.37, 21.0.47, 21.0.49, 21.0.53, 21.0.54, 22.4, 22.5 (testo 2), 22.0.12, 23.3, 23.0.6, 23.0.9, 23.0.30, 25.2, 26.0.27, 26.0.34, 26.0.43, 26.0.65 (testo 2), 26.0.66, 26.0.71, 27.1, 28.0.1, 28.0.14, 28.0.36 (testo 2), 28.0.47, 29.15, 29.41, 29.57, 29.59, 29.63, 31.0.42, 31.0.49, 31.0.55, 31.0.71

GRUPPO MISTO

1.21, 3.23, 3.77, 3.108, 3.130, 3.166, 3.0.49, 3.0.105, 3.0.110, 4.0.16, 5.42, 9.6, 9.0.8, 10.0.19, 13.18 (testo 2), 13.0.29 (testo 2), 14.0.1, 18.2, 19.0.3, 19.0.17, 19.0.18, 19.0.34, 24.4, 24.29, 25.0.26, 26.10, 26.0.51, 26.0.54, 26.0.67, 26.0.69, 28.72, 29.10, 29.53, 29.0.7

GRUPPO PD

3.76 (testo 3), 3.122 (testo 2), 3.159, 5.66, 7.56, 7.0.24, 8.29 (testo 2), 8.0.3, 9.26, 10.0.38, 11.0.2 (testo 2), 13.40, 13.0.28, 13.0.30, 13.0.82, 13.0.95, 15.18 (testo 2), 16.46, 16.0.16, 17.1 (testo 2), 19.3, 19.48, 19.63, 19.0.8, 19.0.28, 19.0.44, 20.0.20 (testo 2), 20.0.21, 21.0.27, 21.0.33, 25.0.6 (testo 2), 25.0.16, 25.0.19, 28.0.19, 28.0.28 (testo 2), 29.12, 29.65, 30.0.2 (testo 2), 30.0.9, 31.0.16, 31.0.34, 31.0.61, 31.0.74

GRUPPO LEGA

01.1, 1.32 (testo 2), 3.0.27 (testo 2), 3.0.100, 3.94, 4.2, 4.25, 4.37, 4.0.2, 4.0.22, 5.0.31, 6.0.17, 6.0.18,

6.0.19 (testo 2), 6.0.22 (testo 2), 7.29 (testo 2), 7.0.18, 8.0.34, 11.0.5, 12.0.3, 13.22, 13.23, 13.35, 13.0.12, 13.0.59, 13.0.72, 13.0.91, 13.0.98, 13.0.105 (testo 2), 14.0.2, 14.0.18 (testo 2), 14.0.21, 15.14 (testo 2), 15.0.7 (testo 2), 15.0.10 (testo 2), 18.10, 18.0.5, 18.0.14, 19.12 (testo 2), 19.16, 19.38, 19.41, 19.53, 20.0.11, 21.0.15, 21.0.38, 22.0.32, 23.0.2, 23.0.28 (testo 2), 24.20, 24.59, 24.61, 24.63, 24.0.36 (testo 2), 24.0.37, 26.18, 26.26 (testo 2), 26.0.8, 26.0.25 (testo 2), 26.0.41 (testo 2), 26.0.70, 26.0.73, 26.0.74 (testo 2), 28.47, 28.0.9, 28.0.39 (testo 2), 29.66, 29.0.22, 29.0.24 (testo 2), 31.0.8, 31.0.56

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. [2505](#)

G/2505/1/5

[Castaldi](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge, recante «Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico»,

premessò che:

l'articolo 3, nell'intervenire sull'articolo 1-*ter* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di contributi per l'anno 2021 ai settori del *wedding*, dell'intrattenimento e dell'Hotellerie-Restaurant-Catering (di seguito HO.RE.CA), ne amplia la relativa platea rafforzando il sostegno alle imprese esercenti alcune tipologie di attività particolarmente colpite dagli effetti dell'emergenza epidemiologica;

considerato che:

la predetta disposizione, tra i codici Ateco riferiti al settore dell'HO.RE.CA, non ha inserito due attività che risultano tra le più danneggiate, insieme al turismo, dalla pandemia, come l'attività delle mense e delle lavanderie industriali che operano nel settore del turismo;

il settore della ristorazione collettiva (cod. 56.29), in particolare, proprio a fronte della drammatica situazione, ha ottenuto un riconoscimento attraverso l'istituzione di un apposito fondo nel cd. decreto Sostegni-*bis* (dl n. 73 del 2021), all'articolo 43-*bis*, di cui si è ancora in attesa di attuazione e che necessita di essere rifinanziato per poter sostenere le perdite di fatturato che le aziende stanno accumulando ormai da due anni,

impegna il Governo:

ad adottare, con urgenza, il decreto di riparto del fondo di cui all'articolo 43-*bis* del decreto-legge cd. Sostegni-*bis*;

ad inserire il settore della ristorazione collettiva (cod. 56.29) tra i codici Ateco danneggiati afferenti al settore dell'HO.RE.CA;

a sostenere il predetto settore con ulteriori risorse, in particolare rifinanziando, nel primo provvedimento utile, il fondo istituito dall'articolo 43-*bis* del decreto Sostegni-*bis*.

G/2505/2/5

[Montevecchi](#), [De Lucia](#), [Vanin](#), [Anastasi](#), [Croatti](#), [Gaudio](#), [Lanzi](#), [Giuseppe Pisani](#), [Romano](#), [Trentacoste](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge A.S. n. 2505, recante Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 recante Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il

contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico,

premessi che:

il decreto-legge n. 4/2022 in titolo reca misure di sostegno alle imprese e operatori economici connesse all'emergenza da Covid-19;

considerato che:

con il decreto-legge n. 211 del 24 dicembre 2021, recante Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19, sono state introdotte nuove e più stringenti misure, a decorrere dal 25 dicembre 2021, finalizzate al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19, fra cui, in particolare, la sospensione relativa a «le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implicino assembramenti in spazi aperti», nonché «le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati»;

valutato che:

le attività che svolgono pubblico spettacolo e, in particolare modo, quelle riconducibili a discoteche, sale da ballo, eventi e concerti sono state particolarmente colpite dagli effetti di cui ai decreti che si sono succeduti, dall'insorgere della pandemia, negli ultimi 23 mesi;

alcuni rappresentanti del comparto dei gestori di sale da ballo lamentano situazioni di concorrenza sleale, anche a discapito della sicurezza dei fruitori e richiedono dunque un adeguamento della normativa;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nel prossimo provvedimento utile, di adeguare il coefficiente di capienza dei locali adibiti a sale da ballo, discoteche e musica dal vivo, agli standard europei incrementando inoltre il numero di azioni di controllo al fine di contenere e contrastare la sleale concorrenza.

G/2505/3/5

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#)

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico,

premessi che:

il decreto-legge n. 229 del 30 dicembre 2021, confluito con un emendamento nel decreto legge 221/2021, in fase di conversione alla Camera, ha recato alcune misure restrittive fino alla cessazione dello stato di emergenza (alcune di esse decorrono dal 10 gennaio 2022);

in particolare, lo stesso ha disposto circa l'accesso e l'utilizzo di determinati servizi e attività (alberghi e strutture ricettive, sagre e fiere, convegni e congressi, feste conseguenti alle cerimonie civili e religiose; impianti di risalita, servizi di ristorazione all'aperto, piscine, sport di squadra e di contatto e centri benessere per le attività all'aperto; centri culturali, sociali e ricreativi per le attività all'aperto) e mezzi di trasporto (aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone, navi e traghetti e treni interregionali e d'alta velocità, trasporto pubblico locale, ecc.), consentendoli esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi (attestanti l'avvenuta vaccinazione, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo; l'avvenuta guarigione, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione; l'avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo);

inoltre, integra le disposizioni per le competizioni e gli eventi sportivi in zona bianca, limitandone le capienze e riservando l'accesso a detentori di green pass rafforzato;

i gestori di piscine e palestre, dopo mesi di stop, per via delle chiusure previste a causa della

grave crisi sanitaria da Covid, nonostante la timida riapertura, rischiano, a causa delle ingenti perdite finanziarie, la chiusura dell'attività,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte a consentire la riapertura attività senza limiti di capienza che si svolgono al chiuso e all'aperto nelle piscine, nei centri natatori e nelle palestre nonché negli spazi adibiti a spogliatoi e docce.

G/2505/4/5

[L'Abbate](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge, recante «Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico»,

premessi che:

il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19;

considerato che:

l'Italia si è impegnata nell'obiettivo climatico di riduzione di almeno il 55 per cento delle emissioni nette di gas serra entro il 2030, sancito nella Legge europea sul clima, e nel raggiungimento della neutralità climatica nel 2050, prevista dall'*European Green Deal* di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 (COM/2019/640 *final*);

gli Accordi di Parigi e il successivo emendamento di Kigali, in vigore dal 2019, prevedono l'abbandono degli idrofluorocarburi (HFC), sostanze chimiche altamente impattanti il cosiddetto «effetto serra», in favore dei refrigeranti naturali;

il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati, del 16 aprile 2014, ha introdotto misure per ridurre gradualmente il consumo di HFC dell'80 per cento entro il 2030;

preso atto che:

oltre la metà delle emissioni nazionali di gas serra derivanti dai processi industriali è dovuta ai gas fluorurati, che sono aumentati del 387,5 per cento dal 1990, principalmente a causa del consumo degli HFC in vari settori, tra i quali un ruolo di primo rilievo è ricoperto dalla refrigerazione commerciale;

secondo l'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA) nel 2019 in Italia i gas fluorurati rappresentano il 4,4 per cento del totale dei gas serra in termini di CO2 equivalente, e gli HFC hanno mostrato un costante aumento esponenziale tra il 1990 e il 2019, da 0,4 a 16,8 milioni di tonnellate di CO2 equivalente. L'ISPRA ha quantificato inoltre in 6 milioni di tonnellate di CO2 equivalente il contributo richiesto al settore dei processi industriali e dei gas fluorurati per allinearsi agli obiettivi di emissioni nette pari a zero al 2050;

mentre nel resto dell'Europa le emissioni serra da HFC stanno da anni progressivamente calando, in Italia stanno continuando ad aumentare, anche a causa del parco di impianti di refrigerazione commerciale ad oggi installato, in parte costituito da apparecchiature ancora funzionanti ma altamente impattanti sul clima, per le quali si può stimare una dispersione di gas nell'ambiente del 12-15 per cento all'anno a causa delle perdite in esercizio, tanto che l'Italia oggi da sola contribuisce per il 26 per cento al totale delle emissioni europee di HFC in refrigerazione commerciale;

la sostituzione di un impianto alimentato ad HFC con uno a moderno refrigerante naturale, tecnologie nelle quali le aziende italiane detengono oltretutto una *leadership* assoluta a livello mondiale, comporterebbe una riduzione dell'effetto serra diretto fino a 4000 volte;

considerato inoltre che:

anche a causa dell'alto costo che le imprese dovrebbero sostenere per la modernizzazione degli impianti installati altamente inquinanti con nuovi impianti tecnologicamente avanzati e a nullo impatto sull'effetto serra, gli attuali livelli di sostituzione del parco installato non saranno in grado di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati per la riduzione dei gas serra,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di individuare, nel primo provvedimento utile, un adeguato strumento di incentivo, quale un credito di imposta, a favore delle imprese che esercitano attività di commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di alimentari e bevande, per favorire l'acquisto di nuove apparecchiature di refrigerazione commerciale alimentati da refrigeranti naturali.

G/2505/5/5

[L'Abbate](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge, recante «Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico»,

premessi che:

l'Italia, si è impegnata nell'obiettivo climatico di riduzione di almeno il 55 per cento delle emissioni nette di gas serra entro il 2030, sancito nella Legge europea sul clima, e nel raggiungimento della neutralità climatica nel 2050, prevista dall'*European Green Deal* di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 (COM/2019/640 *final*);

gli Accordi di Parigi e il successivo emendamento di Kigali, in vigore dal 2019, prevedono l'abbandono degli idrofluorocarburi (HFC), sostanze chimiche altamente impattanti il cosiddetto «effetto serra», in favore dei refrigeranti naturali;

il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati, del 16 aprile 2014, ha introdotto misure per ridurre gradualmente il consumo di HFC dell'80 per cento entro il 2030;

preso atto che:

oltre la metà delle emissioni nazionali di gas serra derivanti dai processi industriali è dovuta ai gas fluorurati, che sono aumentati del 387,5 per cento dal 1990, principalmente a causa del consumo degli HFC in vari settori, tra i quali un molo di primo rilievo è ricoperto dalla refrigerazione commerciale;

secondo l'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA) nel 2019 in Italia i gas fluorurati rappresentano il 4,4 per cento del totale dei gas serra in termini di CO2 equivalente, e gli HFC hanno mostrato un costante aumento esponenziale tra il 1990 e il 2019, da 0,4 a 16,8 milioni di tonnellate di CO2 equivalente. L'ISPRA ha quantificato inoltre in 6 milioni di tonnellate di CO2 equivalente il contributo richiesto al settore dei processi industriali e dei gas fluorurati per allinearsi agli obiettivi di emissioni nette pari a zero al 2050;

mentre nel resto dell'Europa le emissioni serra da HFC stanno da anni progressivamente calando, in Italia stanno continuando ad aumentare, anche a causa del parco di impianti di refrigerazione commerciale ad oggi installato, in parte costituito da apparecchiature ancora funzionanti ma altamente impattanti sul clima, per le quali si può stimare una dispersione di gas nell'ambiente del 12-15 per cento all'anno a causa delle perdite in esercizio, tanto che l'Italia oggi da sola contribuisce per il 26 per cento al totale delle emissioni europee di HFC in refrigerazione commerciale;

la sostituzione di un impianto alimentato ad HFC con uno a moderno refrigerante naturale, tecnologie nelle quali le aziende italiane detengono oltretutto una *leadership* assoluta a livello mondiale, comporterebbe una riduzione dell'effetto serra diretto fino a 4000 volte;

considerato che:

anche a causa dell'alto costo che le imprese dovrebbero sostenere per la modernizzazione degli impianti installati altamente inquinanti con nuovi impianti tecnologicamente avanzati e a nullo impatto sull'effetto serra, gli attuali livelli di sostituzione del parco installato non saranno in grado di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati per la riduzione dei gas serra,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di riconoscere alle imprese che esercitano in maniera prevalente un'attività di commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande, riferita al codice ATECO 47.11, un credito di imposta relativo all'acquisto di nuove apparecchiature di refrigerazione commerciale per le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di refrigerazione commerciale di categoria R404A, R507A, R410A, R407C, R407F, con nuovi impianti di refrigerazione commerciale di categoria R744, CO2, R290.

G/2505/6/5

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico,

premessi che:

il preoccupante livello del prezzo del gas naturale, che si mantiene tale da mesi ed è ad un valore quadruplo rispetto ai primi del 2021, a causa sia di un'impennata della domanda a livello mondiale e sia delle criticità manifestatesi sul fronte dell'offerta, oltre a essere la principale fonte del caro bollette, anche quelle dell'energia elettrica visto che la formazione del prezzo di queste dipende dal gas secondo il criterio del prezzo marginale, ha fatto emergere tutte le problematiche strutturali del settore sia in sede comunitaria sia in sede italiana;

il caro energia sta confermando di avere caratteristiche strutturali, come avvalorato da molti analisti che sostengono che il costo di approvvigionamento del gas all'ingrosso si manterrà elevato almeno fino al 2023; il caro bollette sta minando la ripresa economica post Covid, va ad alimentare l'aumento dei prezzi dei beni di consumo e sta mettendo in estrema difficoltà famiglie, Pubbliche Amministrazioni (a partire da comuni e ospedali), impianti sportivi (a partire dalle piscine), imprese, soprattutto quelle energivore del settore manifatturiero, cosiddetto Hard To Abate, che sono costrette a rallentare e talvolta fermare le attività per gli insostenibili costi di produzione;

in Italia il prezzo medio giornaliero di acquisto dell'energia elettrica di gennaio e dei primi giorni della prima metà di febbraio 2022 è molto alto e si mantiene stabilmente attorno ai 215 euro/MWh (fonte GME), valore superiore alla media giornaliera del 2021, pari 125,46 euro/MWh, e circa 4 volte superiore al prezzo degli anni precedenti che era mediamente di 60 euro/MWh. Anche il prezzo del gas naturale di gennaio e dei primi giorni di febbraio 2022 è mediamente superiore agli 80 euro/MWh, valore molto alto e 4 volte superiore al prezzo degli anni precedenti;

l'Italia tra i paesi europei è quello che registra i prezzi superiori sia dell'energia elettrica e sia del gas, confermando lo storico gap negativo di prezzi che penalizza la competitività delle nostre imprese. Il prezzo medio giornaliero dell'elettricità nel 2021 in Italia è stato di 125,46 euro/MWh, un livello superiore del 29,5 per cento rispetto la Germania (96,85 euro/MWh) e 14,9 per cento rispetto la Francia (109,18 euro/MWh);

i competitori Europei, sfruttando le specificità dei propri sistemi energetici, hanno già approntato misure a vantaggio delle proprie imprese: in Francia sono stati destinati alle imprese industriali, a prezzo di costo (42 euro/MWh), 120 TWh di energia elettrica nucleare in uno schema di misura pluriennale;

nel nostro paese, in analogia con quanto posto in essere in altri paesi europei, possono essere implementate soluzioni che sfruttano la specificità che contraddistinguono il nostro sistema energetico

e portino un sollievo temporaneo alle imprese esposte al caro energia e allo stesso tempo delineino un quadro strutturale virtuoso tale da sviluppare la produzione di energia rinnovabile e supportare uno sviluppo decarbonizzato della nostra industria;

impegna il Governo:

ad adottare opportune iniziative di «*electricity release*» che prevedano la cessione e il trasferimento a settori industriali esposti al caro energia e a rischio di chiusura, attraverso contratti di medio/lungo termine a prezzi calmierati, di un quantitativo di energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili e ritirata dal GSE.

G/2505/7/5

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico,

premesso che:

il preoccupante livello del prezzo del gas naturale, che si mantiene tale da mesi ed è ad un valore quadruplo rispetto ai primi del 2021, a causa sia di un'impennata della domanda a livello mondiale e sia delle criticità manifestatesi sul fronte dell'offerta, oltre a essere la principale fonte del caro bollette, anche quelle dell'energia elettrica visto che la formazione del prezzo di queste dipende dal gas secondo il criterio del prezzo marginale, ha fatto emergere tutte le problematiche strutturali del settore sia in sede comunitaria sia in sede italiana;

il caro energia sta confermando di avere caratteristiche strutturali, come avvalorato da molti analisti che sostengono che il costo di approvvigionamento del gas all'ingrosso si manterrà elevato almeno fino al 2023; il caro bollette sta minando la ripresa economica post Covid, va ad alimentare l'aumento dei prezzi dei beni di consumo e sta mettendo in estrema difficoltà famiglie, Pubbliche Amministrazioni (a partire da comuni e ospedali), impianti sportivi (a partire dalle piscine), imprese, soprattutto quelle energivore del settore manifatturiero;

in Italia il prezzo medio giornaliero di acquisto dell'energia elettrica di gennaio e dei giorni della prima metà di febbraio 2022 è molto alto e si mantiene stabilmente attorno ai 215 euro/MWh (fonte GME), valore superiore alla media giornaliera del 2021, pari 125,46 euro/MWh, e circa 4 volte superiore al prezzo degli anni precedenti che era mediamente di 60 euro/MWh;

l'Italia tra i paesi europei è quello che registra i prezzi superiori sia dell'energia elettrica e sia del gas, confermando lo storico gap negativo di prezzi che penalizza la competitività delle nostre imprese. Il prezzo medio giornaliero dell'elettricità nel 2021 in Italia è stato di 125,46 euro/MWh, un livello superiore del 29,5 per cento rispetto la Germania (96,85 euro/MWh) e 14,9 per cento rispetto la Francia (109,18 euro/MWh);

l'aumento dei prezzi dell'energia elettrica impatta sulle bollette degli italiani, già pesantemente gravate dagli oneri di sistema addebitati in bolletta e quantificabili in circa 15 miliardi di euro, quali corrispettivi destinati alla copertura dei costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema energetico. Tra questi oneri rientrano il sostegno alle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (componente maggiormente rilevante), la promozione dell'efficienza energetica, gli oneri per la messa in sicurezza del nucleare e per compensazioni territoriali, il bonus sociale elettrico, il regime tariffario speciale per il servizio ferroviario universale e merci. Peraltro, dal 1° gennaio 2022 vi è una nuova componente degli oneri di sistema, che peserà annualmente per ulteriori circa 2 miliardi di euro, relativa al *capacity market* atto a garantire la sicurezza del sistema e l'approvvigionamento di energia elettrica per effetto della non programmabilità delle rinnovabili;

per affrontare il problema del caro energia, oltre alle significative misure di contenimento previste nel presente decreto e in precedenti provvedimenti (decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130,

«cosiddetto Bollette», e la legge di bilancio 2022), occorre anche intraprendere una revisione della disciplina degli oneri di sistema, dei costi di rete e delle imposte (accise + IVA) che impattano in bolletta,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative per un riordino della disciplina delle componenti degli oneri di sistema e delle altre voci della bolletta elettrica, anche per ragioni di equità fiscale per i contribuenti, mediante lo spostamento strutturale di una parte degli oneri di sistema nella fiscalità generale, con particolare riferimento al bonus sociale elettrico e ai regimi tariffari speciali per il servizio ferroviario universale e merci.

G/2505/8/5

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico,

premessi che:

il preoccupante livello del prezzo del gas naturale, che si mantiene tale da mesi ed è ad un valore quadruplo rispetto ai primi del 2021, sta determinando una situazione insostenibile per moltissimi utenti;

il riscaldamento invernale può avvenire tramite l'acquisto diretto del gas naturale per la combustione oppure tramite l'acquisto del calore fornito per mezzo di impianti di teleriscaldamento o in forza di contratti di servizio energia conformi al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e di Contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC) di cui al Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102;

sia il decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, «cosiddetto Bollette», e sia la legge di bilancio 2022 hanno previsto, rispettivamente per l'ultimo trimestre 2021 ed il primo trimestre 2022, l'IVA agevolata con aliquota del 5% per la somministrazione di gas ad usi civili ed industriali, ma specificando l'applicazione dell'aliquota agevolata all'acquisto di gas naturale da parte del soggetto che lo impiega per generare calore che viene venduto all'utenza finale ma non anche alla successiva fornitura di calore;

l'esclusione dell'aliquota ridotta alle ipotesi di fornitura del calore, prodotto dal gas naturale, non permette di mitigare l'impatto degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per le famiglie e le imprese voluto dalla norma in oggetto;

l'esclusione del teleriscaldamento dalla riduzione in oggetto sta determinando da mesi ripercussioni negative per l'intero comparto, poiché gli utenti del settore si trovano ad agire in un contesto di mercato distorsivo della concorrenza e lesivo del principio di neutralità tecnologica;

inoltre, nonostante la maggiore sostenibilità ambientale del teleriscaldamento rispetto a soluzioni fossili meno efficienti, lo stesso è stato escluso anche dalle agevolazioni a vario titolo introdotte per incentivare quegli interventi di efficientamento energetico che si cerca di introdurre;

peraltro, l'Unione Europea ha individuato proprio nel teleriscaldamento una tecnologia altamente efficiente per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 ed alcuni Stati membri come la Francia già da diversi anni applicano un'aliquota IVA agevolata al calore venduto tramite reti di teleriscaldamento efficienti;

le medesime considerazioni si estendono ai contratti di servizio energia che rappresentano uno strumento fondamentale per l'efficientamento energetico, in ambito sia pubblico che privato, ai fini del mantenimento delle condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, provvedendo nel contempo al

miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia,

impegna il Governo: ad adottare le opportune iniziative al fine di estendere la riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento anche alla cessione del calore agli utenti finali tramite teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un Contratto Servizio Energia di cui all'art. 16, comma 4, del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115, o di un Contratto di rendimento energetico di cui all'allegato 8 del Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 10.

G/2505/9/5

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico,

premessi che:

il preoccupante livello del prezzo del gas naturale, che si mantiene tale da mesi ed è ad un valore quadruplo rispetto ai primi del 2021, a causa sia di un'impennata della domanda a livello mondiale e sia delle criticità manifestatesi sul fronte dell'offerta, oltre a essere la principale fonte del caro bollette, anche quelle dell'energia elettrica visto che la formazione del prezzo di queste dipende dal gas secondo il criterio del prezzo marginale, ha fatto emergere tutte le problematiche strutturali del settore sia in sede comunitaria sia in sede italiana;

il caro energia non è un fenomeno temporaneo ma ha caratteristiche strutturali, come avvalorato da molti analisti che sostengono che il costo di approvvigionamento del gas all'ingrosso si manterrà elevato almeno fino al 2023;

sul fronte comunitario e interno, la corsa alla decarbonizzazione ha portato negli scorsi anni da più parti ed in modo significativo a sottovalutare e non considerare la rilevanza del gas naturale ed il suo molo di accompagnamento strategico nel processo di transizione ecologica ed energetica sia con riferimento ai processi industriali, segnatamente quelli Hard to Abate, sia con riferimento al prezzo dell'energia elettrica;

il gas naturale è la risorsa che ha contribuito in modo sostanziale alla decarbonizzazione della generazione elettrica nel nostro Paese. Ancora oggi il gas ha un molo centrale nel sostituire fonti più inquinanti e, anche in una prospettiva di ulteriore penetrazione delle FER, nella transizione continuerà ad essere fondamentale per garantire la stabilità e la sicurezza del sistema elettrico nazionale.;

la Commissione UE lo scorso 2 febbraio 2022 ha approvato definitivamente l'atto delegato complementare del regolamento sulla tassonomia dell'UE che riconosce il ruolo del gas nella transizione energetica e il nucleare. L'atto delegato contiene per il gas vincoli stringenti che rischiano di penalizzare i paesi virtuosi come l'Italia, con particolare riferimento agli impianti di generazione elettrica a gas, a vantaggio di altri paesi membri che ancora oggi hanno nel mix di generazione elettrica una percentuale elevata di carbone,

impegna il Governo

opportune iniziative in sede comunitaria affinché, nella tassonomia, applicando il principio della neutralità tecnologica, si rivedano per il gas i criteri stringenti sulle emissioni per non penalizzare i paesi più virtuosi come l'Italia, che hanno attuato un processo di *phase-out* del carbone in fase già avanzata, per non determinare impatti negativi sulla competitività delle imprese e possibili aggravii per i consumatori finali, nonché per non avere limitazioni verso una decarbonizzazione ambiziosa e nel contempo progressiva e realistica.

G/2505/10/5

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico,

premessi che:

il preoccupante livello del prezzo del gas naturale, che si mantiene tale da mesi ed è ad un valore quadruplo rispetto ai primi del 2021, a causa sia di un'impennata della domanda a livello mondiale e sia delle criticità manifestatesi sul fronte dell'offerta, oltre a essere la principale fonte del caro bollette, anche quelle dell'energia elettrica visto che la formazione del prezzo di queste dipende dal gas secondo il criterio del prezzo marginale, ha fatto emergere tutte le problematiche strutturali del settore sia in sede comunitaria sia in sede italiana;

il caro energia non è un fenomeno temporaneo ma ha caratteristiche strutturali, come avvalorato da molti analisti che sostengono che il costo di approvvigionamento del gas all'ingrosso si manterrà elevato almeno fino al 2023; il caro bollette sta minando la ripresa economica post Covid, va ad alimentare l'aumento dei prezzi dei beni di consumo e sta mettendo in estrema difficoltà famiglie, Pubbliche Amministrazioni (a partire da comuni e ospedali), impianti sportivi (a partire dalle piscine), imprese, soprattutto quelle energivore del settore manifatturiero, che sono costrette a rallentare e talvolta fermare le attività per gli insostenibili costi di produzione;

sul fronte comunitario e interno, la corsa alla decarbonizzazione ha portato negli scorsi anni da più parti ed in modo significativo a sottovalutare e non considerare la rilevanza del gas naturale ed il suo ruolo di accompagnamento strategico nel processo di transizione ecologica ed energetica sia con riferimento ai processi industriali, segnatamente quelli Hard to Abate, sia con riferimento al prezzo dell'energia elettrica;

il gas naturale è la risorsa che ha contribuito in modo sostanziale alla decarbonizzazione della generazione elettrica nel nostro Paese. Ancora oggi il gas ha un ruolo centrale nel sostituire fonti più inquinanti e, anche in una prospettiva di ulteriore penetrazione delle FER, nella transizione continuerà ad essere fondamentale per garantire la stabilità e la sicurezza del sistema elettrico nazionale. Questo deve indurre Europa e il nostro paese sia a ridurre l'elevata dipendenza da paesi terzi e dall'estero, per l'Italia oggi attestata al 95 per cento, sia ad una maggiore diversificazione degli approvvigionamenti;

sul fronte comunitario i problemi strutturali principali riguardano gli approvvigionamenti concentrati per quasi il 50 per cento su un solo fornitore extra UE, dunque con una scarsa diversificazione degli approvvigionamenti;

alla fine di novembre 2021 la Commissione Europea ha pubblicato l'atto delegato che definisce i Progetti di Interesse Comune europei, in forza del Regolamento TEN-E (in corso di revisione) sulle infrastrutture energetiche transfrontaliere in vigore dal 2013 (Regolamento 347/2013). Con la quinta revisione della lista pubblicata dei Progetti di Interesse Comuni europei è stata rimossa la previsione del raddoppio della fornitura annuale attuale del TAP (Trans-Adriatic Pipeline), da 10 a 20 miliardi metri cubi all'anno del gas naturale trasportato, con la motivazione comunicata dalla stessa Commissione Europea che l'aumento della fornitura di gas causerebbe un aumento significativo delle emissioni di CO2 in Italia;

la Commissione UE lo scorso 2 febbraio 2022 ha approvato definitivamente l'atto delegato complementare del regolamento sulla tassonomia dell'UE che riconosce il ruolo del gas nella transizione energetica e il nucleare,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative in sede comunitaria, in coerenza alla normale procedura degli atti delegati che prevede il coinvolgimento del Consiglio dell'Unione Europea quale co-legislatore, affinché si possa rivedere l'esclusione tra i Progetti di Interesse Comune europei, in forza del Regolamento TEN-E, quello del raddoppio del TAP, infrastruttura fondamentale per il

rafforzamento della capacità di trasporto gas in Italia, per la diversificazione degli approvvigionamenti in Europa e per ridurre i costi di approvvigionamento del gas.

G/2505/11/5

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico,

premessi che:

il preoccupante livello del prezzo del gas naturale, che si mantiene tale da mesi ed è ad un valore quadruplo rispetto ai primi del 2021, a causa sia di un'impennata della domanda a livello mondiale e sia delle criticità manifestatesi sul fronte dell'offerta, oltre a essere la principale fonte del caro bollette, anche quelle dell'energia elettrica visto che la formazione del prezzo di queste dipende dal gas secondo il criterio del prezzo marginale, ha fatto emergere tutte le problematiche strutturali del settore sia in sede comunitaria sia in sede italiana;

il caro energia non è un fenomeno temporaneo ma ha caratteristiche strutturali, come avvalorato da molti analisti che sostengono che il costo di approvvigionamento del gas all'ingrosso si manterrà elevato almeno fino al 2023; il caro bollette sta minando la ripresa economica post Covid, va ad alimentare l'aumento dei prezzi dei beni di consumo e sta mettendo in estrema difficoltà famiglie, Pubbliche Amministrazioni (a partire da comuni e ospedali), impianti sportivi (a partire dalle piscine), imprese, soprattutto quelle energivore del settore manifatturiero, che sono costrette a rallentare e talvolta fermare le attività per gli insostenibili costi di produzione;

sul fronte comunitario i problemi strutturali principali riguardano gli approvvigionamenti concentrati per quasi il 50 per cento su un solo fornitore extra UE, l'assenza di una regolamentazione comune e applicata in tutti gli stati membri sulla sicurezza, con particolare riferimento alla gestione degli stoccaggi ed il relativo uso delle riserve, nonché una regolamentazione degli scambi *cross border* (tariffe infrastrutture gas) che ha determinato barriere tariffarie che hanno penalizzato l'Italia influenzando negativamente sulla competitività delle nostre imprese;

sul fronte europeo e anche interno, la corsa alla decarbonizzazione ha portato negli scorsi anni da più parti ed in modo significativo a sottovalutare e non considerare la rilevanza del gas naturale ed il suo ruolo di accompagnamento strategico nel processo di transizione ecologica ed energetica sia con riferimento ai processi industriali, segnatamente quelli Hard to Abate, sia con riferimento al prezzo dell'energia elettrica,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative in sede comunitaria per definire un regolamento urgente e di immediata efficacia che stabilisca regole comuni per la gestione della sicurezza degli approvvigionamenti gas (regolamentazione degli stoccaggi e profili di riempimento comuni anche con utilizzo di contratti del tipo *capacity mechanism* e/o gestione delle riserve strategiche regolate dallo stato membro) e relativi profili di utilizzo;

ad adottare le opportune iniziative in sede comunitaria per realizzare efficacemente il mercato unico del gas al fine di cancellare tra gli stati UE le barriere tariffarie nel trasporto (c.d. *Pancaking*) che penalizzano il nostro paese.

G/2505/12/5

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali,

connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico,

premessi che:

il preoccupante livello del prezzo del gas naturale, che si mantiene tale da mesi ed è ad un valore quadruplo rispetto ai primi del 2021, sta determinando una situazione insostenibile per moltissimi utenti, in particolare per coloro che lavorano nel settore della distribuzione e nel trasporto di metano;

a differenza di altre attività che utilizzano il gas per la produzione di beni e l'erogazione di servizi (per cui il costo del gas costituisce solo una componente minore del prezzo finale del prodotto), nel caso della vendita del metano per autotrazione il prezzo del gas rappresenta la quasi totalità del «prodotto finito». Dall'ultimo trimestre del 2021 è stato inevitabile un aumento dei prezzi del metano al pubblico, nonostante molti utenti stiano vendendo anche al di sotto dei margini di guadagno;

gli aumenti del costo del gas naturale hanno portato il prezzo di vendita del metano a sorpassare quello degli altri carburanti liquidi, minando la sostenibilità del comparto del metano auto, vanificando gli effetti degli strumenti incentivanti già in essere e scatenando una pericolosa spirale inflativa per i cittadini;

il gas naturale per autotrazione è il carburante alternativo per antonomasia ed ha raggiunto percentuali d'impiego significative (circa il 2,5 per cento dell'attuale circolante);

questa escalation dei prezzi mette in difficoltà un settore di eccellenza che presenta enormi opportunità di decarbonizzazione per l'Italia e per l'Europa, considerato anche che oggi il 20 per cento del gas naturale utilizzato in autotrazione è biometano;

sia il decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, «cosiddetto Bollette», sia la legge di bilancio 2022, hanno previsto rispettivamente per l'ultimo trimestre 2021 ed il primo trimestre 2022 la riduzione di alcuni oneri di sistema sul gas ma l'IVA agevolata con aliquota del 5 per cento per la somministrazione di gas esclusivamente ad usi civili ed industriali, dunque con misure importanti ma non sufficienti a contenere l'impennata dei prezzi,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per estendere l'aliquota IVA agevolata del 5 per cento anche al gas naturale destinato all'autotrazione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, con previsione dell'applicazione della medesima aliquota ridotta anche al gas naturale ceduto direttamente al cliente per il rifornimento dei veicoli.

G/2505/13/5

[Zaffini](#)

Il Senato,

premessi che

L'elevatissima circolazione della variante Omicron ha determinato una casistica di cui questo Governo non ha finora tenuto conto nell'estensione della campagna vaccinale, ossia quella dei casi di Covid-19 non diagnosticati perché del tutto asintomatici o paucisintomatici.

Di fatto la misurazione dei titoli anticorpali nei soggetti che si sono infettati, nel nostro Paese, non è mai stata contemplata come strumento per valutare la necessità o meno di somministrare vaccino e booster in modo mirato invece che «a tappeto».

Fra le FAQ pubblicate sul sito del Ministero della salute, ce ne sono alcune che meritano, in tal senso, particolare attenzione:

- alla domanda 10 «Le persone che hanno già avuto il Covid-19 possono essere vaccinate?» si legge: «Sì, la vaccinazione è raccomandata anche per le persone che hanno già avuto l'infezione da SARS-CoV-2, sia in maniera sintomatica che asintomatica entro 6 mesi dalla documentata infezione.» La risposta non è corredata da alcun documento a supporto che motivi la raccomandazione sulla base di evidenze scientifiche sul calo dei titoli anticorpali sviluppati naturalmente nel lasso di tempo

indicato dalla contrazione dell'infezione. Peraltro tale la raccomandazione è stata tramutata in obbligo attraverso l'imposizione del green pass rafforzato;

- alla domanda 21. «Ho contratto l'infezione dopo aver completato il ciclo primario, devo comunque fare il richiamo ("booster")?» la risposta è «Sì, a distanza di almeno 4 mesi (120 giorni) dall'infezione.» La risposta in questo caso è supportata da tre Circolari in cui però la necessità del booster in chi ha contratto l'infezione non risulta motivata sulla base di evidenze scientifiche sul calo dei titoli anticorpali sviluppati naturalmente nel lasso di tempo indicato dalla contrazione dell'infezione, ma sulla base «dell'impatto epidemiologico correlato alla maggiore diffusione della variante 8.1.1.529 (Omicron) e sulla efficacia della dose booster nel prevenire forme sintomatiche di Covid-19 sostenute dalla citata variante»: di fatto anche il booster viene somministrato a prescindere dalla quantità dei titoli anticorpali sviluppati naturalmente in seguito all'infezione. A questo proposito giova ricordare che la letteratura scientifica ha inequivocabilmente dimostrato come gli attuali vaccini presentino il fenomeno della *immunity waning* (ovvero perdita di efficacia nel corso del tempo) e la specifica variante omicron sia responsabile del cosiddetto *immunity evading*, ovvero della capacità di sfuggire alla protezione immunitaria offerta dalle attuali formulazione vaccinali. Inoltre, le pubblicazioni scientifiche pubblicate in riviste mediche del calibro di The Lancet, già dall'ottobre 2021 (quando la omicron non era ancora presente) hanno evidenziato con estrema chiarezza come non vi siano dati di superiore efficacia della dose booster nella fascia di età 12-39 anni nella popolazione Israeliana. Non si comprende, pertanto, come mai la raccomandazione per l'esecuzione del booster sia ancora vigente nonostante la sua inutilità per bloccare proprio la variante omicron e come mai, in ogni caso, non sia stata limitata esclusivamente alle fasce di età superiori ai 40 anni.

Nella vicina Svizzera, dal 16 Novembre 2021 (e fino al 17 Febbraio 2022, giorno in cui la certificazione verde è stata abolita) in caso di un risultato positivo ad un test anticorpale eseguito da un laboratorio certificato, è stato possibile ottenere un certificato COVID di guarigione della validità di 90 giorni. La determinazione degli anticorpi post-infezione attraverso il suddetto test garantiva gli stessi diritti delle vaccinazioni purché tale determinazione venisse ripetuta ogni tre mesi.

La scelta di ignorare il testing anticorpale come parametro utile per lo screening dei soggetti da sottoporre a ciclo di vaccinazione primaria e dell'eventuale booster risulta oltremodo incomprensibile se si considera che per determinare l'efficacia dei vaccini durante tutta la sperimentazione è stato utilizzato come parametro di riferimento proprio la relativa risposta anticorpale ritenuta alla base della immunità vaccinale. Giova infatti ricordare che dalla lettura dello *European Public Assessment Report*, per il vaccino Comirnaty si è considerato proteggente un aumento del titolo di anticorpi neutralizzanti (misurato un mese dopo la seconda dose) superiore a 4 volte il valore pre-vaccinazione. A tale proposito ricordiamo che ad oggi non ci sono studi che possano ragionevolmente escludere che le reazioni avverse post-vaccinazione, evidenziate anche nell'ultimo rapporto AIFA, non siano dovute ad una preesistente elevata immunizzazione individuale che, associata ad una over-stimolazione del sistema immunitario attraverso vaccinazioni «al buio», possa essere stata concausa delle stesse reazioni avverse.

Rispetto all'obbligo vaccinale imposto tramite il green pass rafforzato ricordiamo che il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci.», all'art. 1, comma 2 recita: «L'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della Sanità 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, ovvero dagli esiti dell'analisi sierologica, esonera dall'obbligo della relativa vaccinazione». In altri termini, se la sierologia è positiva, il nostro ordinamento prevedrebbe l'esonero dalle vaccinazioni, ma questa previsione non si applica per la Coronavirus-Disease-19.

Ad oggi non è possibile rinvenire in nessun canale del sito del Ministero della salute alcuna pubblicazione scientifica o report che indichi, per singole fasce di età, i dati numerici della mortalità per Covid-19, e non con Covid-19, e quelli relativi allo sviluppo della malattia severa e del long-Covid

in soggetti sani e in soggetti con patologie pregresse e co-morbilità.

Il mondo scientifico è sempre più orientato nel ritenere fondamentale ricorrere al ciclo vaccinale completo per proteggere i soggetti con vari gradi di fragilità, per età, patologie pregresse e co-morbilità, mentre rimarrebbe del tutto insensato vaccinare chiunque a prescindere da una composita valutazione dei rischi, soprattutto contro un virus ad RNA che si sapeva dall'inizio essere estremamente mutevole e che ad oggi ha manifestato, in appena due anni dalla comparsa, oltre tremila varianti contro le appena centoventinove varianti (meglio conosciute come ceppi) del virus influenzale negli ultimi cento anni.

Negli ultimi mesi la ricerca si è concentrata sulla messa a punto e sperimentazione di un vaccino diverso da quelli fin qui autorizzati a mRNA, il c.d. «vaccino universale» che possa cioè bypassare l'incognita varianti risultando efficace su numerose e diverse proteine virali, pertanto a prescindere dalle mutazioni della proteina Spike.

Alla luce di quanto sopra esposto, se poi si approfondiscono i rischi di reazioni avverse (che aumentano percentualmente al decrescere dell'età), appare del tutto priva di fondamento anche la decisione di somministrare il booster ai minori di anni 18, somministrazione tuttora non autorizzata, in questa fascia di età, nemmeno nei documenti ufficiali della Agenzia Europea dei Medicinali (EMA), unica responsabile della valutazione del rapporto beneficio/rischio dei farmaci e vaccini mediante procedura centralizzata. Al contrario, EMA fornisce come indicazione quella di disporre di maggiori dati sulla vaccinazione prima di procedere in tal senso.

Impegno il governo:

a rivedere la strategia vaccinale prevedendo il ricorso ai test per le risposte anticorpali come strumento utile alla pianificazione delle somministrazioni;

a garantire la trasparenza dell'informazione sulle evidenze scientifiche disponibili dedicando una apposita sezione del sito del Ministero della Salute alla pubblicazione di report che diano conto, per singole fasce di età, dei dati numerici della mortalità per Covid-19, e non con Covid-19, nonché di quelli relativi allo sviluppo della malattia severa e del long-Covid in soggetti sani e in soggetti con patologie pregresse e co-morbilità;

a sospendere la somministrazione del booster ai minorenni in assenza di ulteriori dati sulle vaccinazioni che supportino tale scelta secondo le indicazioni fornite dall'EMA o, in caso contrario, rendere noti i dati scientifici a supporto della arbitraria scelta italiana di somministrare il booster ai minori.

G/2505/14/5

[Vitali](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n.4 recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico,

premesso che:

l'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dispone l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, di verificare, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo,

impegna il Governo:

ad adottare disposizioni volte a prevedere, per tutta la durata dello stato di emergenza, la non applicazione del citato articolo 48-*bis* nel caso in cui il contribuente ha regolarmente pagato le somme richieste dall'ente impositore a condizione che il pagamento sia comunque avvenuto durante l'espletamento - e quindi prima del provvedimento di aggiudicazione - delle procedure di gara di cui al Codice dei contratti pubblici, nonché a prevedere la non applicazione del medesimo articolo 48-*bis* alle procedure di gara già concluse alla data di emanazione del presente decreto, purché all'esito delle stesse non siano stati disposti provvedimenti di aggiudicazione in favore di alcun operatore economico, senza che ciò comporti oneri di spesa per l'Amministrazione appaltante.

G/2505/15/5

[Nugnes](#), [La Mura](#), [Mantero](#)

Il Senato

in sede di discussione dei Disegno di Legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico»

Premesso che:

il provvedimento in esame intende sostenere i settori più esposti ai fattori di rischio e di incertezza che l'attuale aumento del costo della bolletta energetica sta determinando sulla nostra economia, rallentandone la crescita, e appare in continuità con le misure urgenti già varate per far fronte all'emergenza pandemica che hanno sostenuto fin qui il tessuto economico-produttivo, il lavoro e le famiglie;

in particolare l'articolo 19 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 detta misure urgenti per la scuola, l'università e la famiglia;

con sentenza n. 152 del 2020 la Corte costituzionale ha stabilito che la pensione di invalidità civile per i soggetti sui quali viene riconosciuta una inabilità del 100 per cento sia incrementata fino alla cifra minima di 516,00 euro, considerando tale cifra come livello minimo di assistenza;

il contenuto della sentenza n. 152 del 2020 della Corte costituzionale è stato recepito dall'art. 15 del decreto-legge 4 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia;

le due principali Federazioni nazionali, *Fand e Fish*, che tutelano i diritti delle persone con disabilità denunciano che per effetto di tale incremento, sul versamento del reddito di cittadinanza a partire dalla fine di gennaio, l'Inps ha applicato decurtazioni e in alcuni casi azzeramenti alle persone disabili percettori del reddito di cittadinanza;

i tagli, che riguardano anche titolari di assegno sociale che hanno ricevuto gli aumenti, derivano dagli effetti dell'applicazione del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n.4 che include il valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti del nucleo familiare nel calcolo del reddito, ponendo proprio sulle famiglie in condizioni di disagio per la presenza di persone disabili a carico una intollerabile discriminazione;

tale situazione sta provocando non pochi disagi per donne e uomini che hanno una invalidità civile al 100 per cento, spesso costrette a sopravvivere al limite dell'indigenza;

impegna il Governo:

a valutare tutte le iniziative utili per portare, nel breve termine possibile, ad un intervento normativo volto a far sì che i benefici incrementali derivanti dall'entrata in vigore dell'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, per quei soggetti di età superiore a diciotto anni che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, non vengano considerati ai fini del rispetto dei requisiti reddituali e patrimoniali necessari alla percezione del reddito di cittadinanza, sottraendo i trattamenti assistenziali dal calcolo degli stessi.

G/2505/16/5 (già em. 19.6 e 19.7)

[Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

La Commissione,

premesso che:

da uno studio svolto dall'Università della Toscana, dove sono stati raccolti dati utili relativi al percorso accademico di studenti con dislessia, si rileva come gli studenti dislessici, a prescindere dal corso di studio frequentato, riescono ad ottenere, in media, 6 CFU in meno rispetto agli studenti non dislessici. Tale differenza, che consiste in circa un esame in meno l'anno, è maggiormente evidente nei corsi di studi umanistici. Tale considerazione è anche alla base del maggior tasso di studenti fuori corso tra i dislessici e, soprattutto, del maggior tasso di abbandono;

ovviamente simili difficoltà sono riscontrabili già nella scuola dell'obbligo e nelle scuole superiori;

esistono progetti per implementare strumenti e servizi a supporto di studenti con dislessia, alcuni co-finanziati dalla Commissione Europea all'interno del programma Erasmus+ - Strategic Partnership. Si tratta di progetti che hanno tra gli obiettivi primari quello di realizzare piattaforme digitali, in grado di suggerire allo studente dislessico la metodologia di studio per lui più appropriata, tramite l'applicazione di algoritmi di intelligenza artificiale. Si utilizza materiale didattico come applicazione per tablet e smartphone o come estensione chrome che consente: il caricamento di pdf o foto, la trasformazione di file di testo o a foto in un documento con font ad alta leggibilità, modificabile secondo le necessità, ricerca del significato di una parola, evidenziazione di parole o singole lettere con un colore, text to speech, ascolto di un intero documento di testo, associazione di immagine a una parola, creazione di mappe concettuali. Il tutto in varie lingue;

il costo dello strumento è contenuto (max 10 euro a studente) in base al numero degli iscritti certificati Dsa,

impegna il Governo:

al fine di favorire l'inclusione e il miglioramento dell'apprendimento, con conseguente diminuzione dell'abbandono dei percorsi accademici da parte degli studenti universitari che manifestano DSA, ma anche per le necessità degli studenti della scuola primaria e secondaria affetti da disturbi specifici dell'apprendimento, a stanziare le risorse necessarie per l'acquisto di strumenti digitali di supporto alla didattica fruibili su pc, tablet e smartphone.

Art. 01

01.1

[Cantù](#), [Romeo](#), [Tosato](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Fregolent](#), [Zaffini](#), [Binetti](#), [Nannicini](#), [Puglia](#), [Parente](#), [Rufa](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Ristoro in favore dei medici deceduti a causa dell'infezione da SARS-CoV-2)

1. Ai famigliari di coloro che esercenti la professione medica e odontoiatrica non in regime di rapporto di lavoro dipendente e che, in conseguenza dell'attività di servizio e professionale prestata nel periodo di massima emergenza epidemica, tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, abbiano contratto infezione da SARS-CoV-2 e, indipendentemente dalla precisa individuazione patogenetica circostanziale, siano deceduti, è riconosciuto un indennizzo nella misura di 100.000 euro quale ristoro alle condizioni e nei modi stabiliti nei commi 2 e 3. L'indennizzo di cui al presente comma consiste in un assegno una *tantum* non reversibile ed è destinato ai soggetti a carico nel seguente ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli e sorelle minori, fratelli e sorelle maggiorenni inabili al lavoro. L'indennizzo non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le domande per l'ottenimento dell'indennizzo sono presentate dagli aventi titolo, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2022, al Ministero della salute che procede alla verifica dei requisiti in ragione dell'ordine cronologico delle domande, certifica la regolarità per l'attribuzione del beneficio e provvede ad erogarlo ai famigliari beneficiari. Le relative domande sono presentate secondo lo schema predisposto dal Ministero della salute e corredate dalla documentazione comprovante la data delle diagnosi, le manifestazioni cliniche conseguenti e l'entità delle lesioni o dell'infermità da cui è derivato il decesso.

3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, vengono definiti le incompatibilità e i limiti patrimoniali, le cause di esclusione e le modalità di domanda, tenuto conto dell'eventuale sussistenza di altre coperture assicurative, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 4.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è costituito, presso il Ministero della salute, un Fondo denominato "Fondo ristoro medici deceduti vittime dell'infezione da COVID-19" con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite massimo di spesa. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

Art. 1

1.1

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1 sostituire le parole: «20 milioni di euro» con le seguenti: «50 milioni di euro»;*
- b) *al comma 4 sostituire le parole: «20 milioni di euro» con le seguenti: «50 milioni di euro».*

Conseguentemente all'art. 32, comma 1, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1691,41 milioni» e dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

«h-bis) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo di cui all'articolo 28 della legge 196 del 2009».

1.2

[Botto](#), [Giannuzzi](#), [Lezzi](#), [Abate](#), [Ortis](#), [Lannutti](#), [Angrisani](#)

Apportate le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, le parole: «20 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «40 milioni di euro»;*
- b) *al comma 2 dopo la lettera b), inserire le seguenti:*

«b-bis) i termini dei versamenti relativi per il versamento dell'IRAP, in scadenza nel mese di gennaio 2022;

b-ter) i termini versamenti delle ritenute dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza per il primo trimestre del 2022».

1.3

[Evangelista](#)

Apportate le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: «pari a 20 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 40 milioni di euro.»;*
- b) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 32».

Conseguentemente, all'articolo 32 sono apportate le seguenti modificazioni:

- *al comma 1, le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle parole: «1.681,41 milioni di euro per l'anno 2022»;*

- *dopo la lettera h) inserire la seguente:*

«h-bis) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.4

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «20 milioni di euro» con le seguenti: «40 milioni di euro» a al comma 4 sostituire le parole: «20 milioni di euro» con le seguenti: «40 milioni di euro».

Conseguentemente all'art. 32, comma 1, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.681,41 milioni» e dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

«h-bis) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 190 del 2014».

1.5

[Pittella](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «30 milioni».

Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede, quanto a 20 milioni di euro ai sensi dell'articolo 32 e quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

1.6

[Croatti](#), [Vaccaro](#), [Trentacoste](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «pari a 20 milioni» con le seguenti: «pari a 30 milioni»;*

b) *al comma 4, sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede quanto a 20 milioni di euro ai sensi dell'articolo 32 e quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.7

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Gasparri](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «pari a 20 milioni» con le seguenti: «pari a 30 milioni». Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «pari a 20 milioni» con le seguenti: «pari a 30 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 32, alinea, sostituire le parole: «41 milioni», con le seguenti: «51 milioni» e dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) quanto a 10 milioni di euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.8

[Iannone](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «pari a 20 milioni» con le seguenti: «pari a 30 milioni».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «pari a 20 milioni» con le seguenti: «pari a 30 milioni».

1.9

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, dopo le parole: «adottate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221», aggiungere le seguenti: «nonché alle attività, identificate dai codici della classificazione delle attività economiche ATECO 90.04.0, 90.02.09, 94.99.20, 94.99.90, che alla medesima data hanno subito le limitazioni di cui all'articolo 4, comma 2, del medesimo decreto-legge.»;*

2) *al comma 4, le parole: «pari a 20 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «pari a 30 milioni di euro».*

Conseguentemente all'articolo 32, comma 1, lettera e) al capoverso sostituire le parole: «quanto a» con le seguenti: «quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2022.».

1.10

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere le seguenti parole: «Le risorse del fondo sono destinate in modo prevalente, secondo criteri di proporzionalità, alle attività economiche di cui al primo periodo per le quali, per effetto delle misure di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, il periodo di chiusura alla data di entrata in vigore del presente decreto risulti superiore al periodo conseguente all'applicazione delle sole misure di prevenzione adottate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221».

1.11

[Modena](#)

Al comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "è presentata entro il 10 settembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "è presentata entro il 31 marzo 2022".

1-ter. Ai fini del comma 1, il Fondo di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.12

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Al comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "è presentata entro il 10 settembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "è presentata entro il 31 marzo 2022".».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.13

[Licheri](#), [Fenu](#), [Trentacoste](#), [Naturale](#), [Croatti](#), [Vaccaro](#), [Castaldi](#), [Pesco](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "10 settembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2021". I soggetti interessati possono presentare la domanda entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

1.14

[Naturale](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "10 settembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2021". I soggetti interessati possono presentare la domanda entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

1.15

[Croatti](#), [Vaccaro](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "10 settembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2021". I soggetti interessati possono presentare la domanda entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

1.16

[Vaccaro](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "10 settembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2021". I soggetti interessati possono presentare la domanda entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

1.17

[Pesco](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "10 settembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2021".».

1.18

[Castaldi](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "10 settembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2021".».

1.19

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Fondo di cui al comma 1 è rifinanziato, in misura pari a 150 milioni per l'anno 2022 destinati alle attività identificate dal codice ATECO 93.11.2.

1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, entro 30 giorni dalla

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per il riparto delle risorse di cui al comma 1 tenendo conto, al fine di consentire l'accesso al contributo anche alle società sportive dilettantistiche, del parametro di riferimento relativo alla superficie in metri quadri delle piscine.».

Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

1.20

[Faraone](#), [Evangelista](#)

Apportate le seguenti modificazioni:

- *al comma 2, le parole: «fino al 31 gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2022»;*

- *al comma 3, le parole: «entro il 16 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 ottobre 2022».*

1.21

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 2, alinea, dopo le parole: «del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221», inserire le seguenti: «, nonché le attività rientranti nella medesima filiera in cui operano tali soggetti e che abbiano subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al trenta per cento rispetto al 2019»;*

2) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici connessi con la filiera dei soggetti le cui attività sono vietate o sospese sino al 31 gennaio 2022.».

1.22

[Laus](#), [Manca](#)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 sono altresì estese ai soggetti esercenti attività di impresa le cui attività non risultano chiuse ma che hanno subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al trenta per cento rispetto al 2019 purché rientranti nella filiera in cui operano i soggetti di cui al comma 2.

2-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di cui al comma 2-bis, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

2-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.23

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 sono altresì estese ai soggetti esercenti attività di impresa le cui attività non risultano chiuse ma che hanno subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al trenta per cento rispetto al 2019 purché rientranti nella filiera in cui operano i soggetti di cui al comma 2.

2-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di cui al comma 2-*bis* nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

2-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-*bis* si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.24

[Modena](#)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis.* Le disposizioni di cui al comma 2 sono altresì estese ai soggetti esercenti attività di impresa le cui attività non risultano chiuse ma che hanno subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al trenta per cento rispetto al 2019 purché rientranti nella filiera in cui operano i soggetti di cui al comma 2.

2-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di cui al comma 2-*bis* nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

2-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-*bis* si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.25

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-*bis.* Le disposizioni di cui al comma 2 sono altresì estese ai soggetti esercenti attività di impresa le cui attività non risultano chiuse ma che hanno subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al trenta per cento rispetto al 2019 purché rientranti nella filiera in cui operano i soggetti di cui al comma 2.

2-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di cui al comma 2-*bis* nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

2-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-*bis* si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.26

[Montevecchi, De Lucia, Vanin, Anastasi, Croatti, Gaudiano, Lanzi, Giuseppe Pisani, Presutto, Romano, Trentacoste, Naturale](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis.* Le misure di cui al comma 1 si applicano anche alle attività economiche, individuate rispettivamente con i codici Ateco 90.04 e 90.02.09, che sono state sospese nello stesso periodo di riferimento.».

1.27

[Pittella, Ferrari](#)

Al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «o in tre rate di pari importo entro il 30 settembre, il 31 ottobre e il 30 novembre 2022.».

1.28

[Angrisani, Abate, Crucioi, Di Micco, Giannuzzi, Lannutti, Lezzi](#)

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «si fa luogo al rimborso di quanto già versato per un importo massimo di 700.000 di euro» e al comma 4 sostituire le parole: «20 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «20,7 milioni di euro per l'anno 2022».

Conseguentemente all'articolo 32 comma 1, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.662,11 milioni e dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

"h-bis) quanto a 700.000 euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo di cui all'articolo 28, della legge 196 del 2009"».

1.29

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Si fa luogo al rimborso di quanto già versato per un importo massimo di 700.000 di euro» e al comma 4 sostituire le parole: «20 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «20,7 milioni di euro per l'anno 2022».

Conseguentemente all'articolo 32 comma 1, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.662,11 milioni e dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

"h-bis) quanto a 700.000 euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 190 del 2014"».

1.30

[Gallone](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. È istituito un fondo a sostegno delle reti d'impresa attive e per le reti d'impresa che si costituiscono nel corso dell'anno 2022, al fine di favorire l'aggregazione delle imprese. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 60 giorni dall'approvazione del presente provvedimento, sono emanate le norme attuative per l'accesso al fondo per le reti d'impresa costituite o costituite nell'anno 2022.».

Conseguentemente:

al comma 4, sostituire le parole: «20 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro»;

all'articolo 32, alinea, sostituire le parole: «41 milioni», con le seguenti: «91 milioni» e dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) quanto a 91 milioni di euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.31

[Gallone](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. È istituito a livello nazionale un fondo a sostegno dei confini minori (Confidi 112), con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2022, per incrementare il Fondo Rischi. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze da emanare entro 60 giorni dall'approvazione del presente provvedimento, sono emanate le norme attuative per l'accesso al fondo da parte dei confidi minori.».

Conseguentemente:

al comma 4, sostituire le parole: «20 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro»;

all'articolo 32, alinea, sostituire le parole: «41 milioni», con le seguenti: «91 milioni» e dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) quanto a 91 milioni di euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.32 (testo 2)

[Faggi](#), [Rivolta](#), [Ferrero](#), [Tosato](#), [Testor](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, inserire i seguenti:

"3-bis. La sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari in casi di malattia o infortunio di cui all'articolo 1, commi 927-933, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applica anche ai liberi professionisti iscritti in registri ed elenchi nonché ai lavoratori autonomi di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4.

3-ter. All'articolo 1, comma 933, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "albi professionali" sono sostituite dalle seguenti: "albi, registri, elenchi o una delle attività professionali di lavoro autonomo di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4".

b) dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. Agli oneri derivanti dai commi 3-bis e 3-ter, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo."

1.32

[Faggi](#), [Rivolta](#), [Ferrero](#), [Tosato](#), [Testor](#)

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. La sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari in casi di malattia o infortunio di cui all'articolo 1, commi 927-933, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applica anche ai liberi professionisti iscritti in registri ed elenchi nonché ai lavoratori autonomi di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4.

3-ter. All'articolo 1, comma 933, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "albi professionali" sono sostituite dalle seguenti: "albi, registri, elenchi o una delle attività professionali di lavoro autonomo di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4"».

1.33

[Modena](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari in casi di malattia o infortunio di cui ai commi 927-933 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 si applica anche ai liberi professionisti iscritti in registri ed elenchi nonché ai lavoratori autonomi di cui alla legge n. 4 del 14 gennaio 2013.».

Conseguentemente, all'articolo, comma 933, lettera a) della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, sostituire le parole: «albi professionali» con le seguenti: «albi, registri, elenchi o una delle attività professionali di lavoro autonomo di cui alla legge n. 4 del 14 gennaio 2013.».

1.34

[Perosino](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. La sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari in casi di malattia o infortunio di cui ai commi 927-933 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 si applica anche ai liberi professionisti iscritti in registri ed elenchi nonché ai lavoratori autonomi di cui alla legge n. 4 del 14 gennaio 2013.

3-ter. All' articolo 1, comma 933, lettera a) della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, le parole: "albi professionali" sono sostituite con le seguenti: "albi, registri, elenchi o una delle attività professionali di lavoro autonomo di cui alla legge n. 4 del 14 gennaio 2013."».

1.35

[Taricco, Biti](#)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. In considerazione della situazione economica determinata dal quadro pandemico nel comparto agricolo, aggravata dall'aumento dei costi delle materie prime, è concesso alle imprese agricole un contributo sui maggiori costi di produzione sostenuti.

4-ter. Con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di accesso ai contributi di cui al comma 4-bis. L'aiuto è concesso ai sensi del Quadro Temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia sull'emergenza del COVID.

4-quater. Ai fini del ristoro economico delle conseguenze derivanti dalle misure di interruzione dell'attività dettate dall'Ordinanza 25 febbraio 2021 del Ministro della salute, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di infezione da SARS-CoV-2 (agente eziologico del COVID-19) nei visoni d'allevamento" il fondo di cui all'articolo 1, comma 982, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 2 milioni per l'anno 2022 e 2 milioni per l'anno 2023.

4-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 4-quater, pari a euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.36

[Caligiuri, Gallone, Berardi](#)

Dopo il comma 4, inserire in fine il seguente:

«4-bis. In considerazione della situazione economica determinata dal quadro pandemico nel comparto agricolo, aggravata dall'aumento dei costi delle materie prime, è concesso alle imprese agricole un contributo sui maggiori costi di produzione sostenuti. Con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di accesso ai contributi di cui al comma precedente. L'aiuto è concesso ai sensi del Quadro Temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia sull'emergenza del Covid. Agli oneri derivanti dal presente comma, calcolati in 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondi previsti all'articolo 1 comma 128 della legge del 30 dicembre 2020, n. 178.».

1.37

[De Carlo, Calandrini, La Pietra](#)

Dopo il comma 4, inserire in fine il seguente:

«4-bis. In considerazione della situazione economica determinata dal quadro pandemico nel comparto agricolo, aggravata dall'aumento dei costi delle materie prime, è concesso alle imprese agricole un contributo sui maggiori costi di produzione sostenuti.

4-ter. Con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di accesso ai contributi di cui al comma precedente. L'aiuto è concesso ai sensi del Quadro Temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia sull'emergenza del COVID».

1.38

[De Carlo, Calandrini](#)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Ai fini del ristoro economico delle conseguenze derivanti dalle misure di interruzione dell'attività dettate dall'Ordinanza 25 febbraio 2021 del Ministro della salute, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di infezione da SARS-CoV-2 (agente eziologico del COVID-19) nei visoni d'allevamento" il fondo di cui all'articolo 1, comma 982, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 2 milioni per l'anno 2022 e 2 milioni per l'anno 2023.

4-ter Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2022

e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

1.39

[Pittella](#), [Manca](#)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti commi:

«4-bis. Gli importi da corrispondere per la proroga delle concessioni del Bingo, previsti dall'articolo 1, comma 636 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono rideterminati in misura pari a euro 2.800 per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni e ad euro 1.400 per frazioni di mese pari o inferiore a quindici giorni da versare entro il giorno 16 del mese successivo secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; il controllo sulla tempestività e congruità dei versamenti eseguiti è effettuato dal partner tecnologico Sogei s.p.a.. Gli oneri concessori previsti dall'articolo 1 di cui al capoverso precedente, relativi al periodo di sospensione dell'attività di raccolta dovuta allo stato d'emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e delle sue successive proroghe, non sono dovuti.

4-ter. Per il solo periodo dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2023 ciascun concessionario del gioco del Bingo ha la facoltà di versare il prelievo erariale e il compenso previsto per il controllo centralizzato del gioco di cui all'articolo 5, del Decreto Ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, in maniera differita entro novanta giorni dal ritiro delle cartelle e, comunque, entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all'ultimo bimestre. L'importo costituente prelievo erariale deve essere coperto da idonea cauzione e su di esso sono dovuti interessi legali, calcolati dal giorno del ritiro fino all'effettivo versamento.».

1.40

[Croatti](#), [Vaccaro](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Il termine previsto al 16 dicembre 2022, della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativamente agli immobili e relative pertinenze destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, è prorogato al 30 giugno 2023, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.41

[Evangelista](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, si applicano anche ai contratti conclusi fino al 31 marzo 2022, pure se stipulati con soggetti diversi dalla clientela al dettaglio. La consegna della copia del contratto non costituisce requisito di validità ovvero di efficacia del contratto, felino restando l'obbligo di mettere a disposizione del cliente copia dello stesso su supporto durevole, anche mediante trasmissione presso l'indirizzo di posta non certificata del cliente ovvero altro mezzo idoneo».

1.0.1

[Croatti](#), [Vaccaro](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1- bis.

(Semplificazioni per le imprese che hanno ricevuto contributi emergenziali)

1. All'articolo i, comma 125-*bis*, della legge 4 agosto 2017, n. 124, dopo le parole: "retributiva o risarcitoria", sono inserite le seguenti: "ad esclusione di quelli erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza."».

1.0.2

[Nannicini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Disposizioni in materia di gioco del Bingo)

1. All'articolo 69, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "periodo di sospensione dell'attività", sono da intendersi riferite a ciascun mese o frazione di mese interessati dalle prescrizioni di chiusura al pubblico fino alla scadenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e delle sue successive proroghe.».

1.0.3

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Riduzione TARI per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)

1. Per l'anno 2022, per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e bevande, la tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, commi da 641 a 669 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è ridotta del 50 per cento. Per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dal presente comma, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3, dell'articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.4

[Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Disposizioni in materia di indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 283, è inserito il seguente:

"283-*bis*. A decorrere dall'anno 2022, gli indennizzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, che a partire da tale data saranno concessi ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, sono incompatibili con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222.".

2. All'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 dopo le

parole: "più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne", sono aggiunte le seguenti: ". A decorrere dal 1° gennaio 2023 il requisito anagrafico di accesso al trattamento è pari a più di 64 anni di età".

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 380, è inserito il seguente:

"380-*bis*. Dal 1° gennaio 2023, l'aliquota contributiva di cui al comma 380 è dovuta nella misura dello 0,24 per cento. La contribuzione di cui al presente comma per la quota pari allo 0,22 per cento è destinata al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 207 del 1996, mentre la restante quota pari allo 0,02 per cento è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali".

4. All'articolo 11-*ter*, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 le parole: "tra il 1° gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° gennaio 2014".».

1.0.5

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Disposizioni in materia di indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 283, è inserito il seguente:

"283-*bis*. A decorrere dall'anno 2022, gli indennizzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, che a partire da tale data saranno concessi ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, sono incompatibili con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo I della legge 12 giugno 1984, n. 222".

2. All'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 dopo le parole: "più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne", sono aggiunte le seguenti: ". A decorrere dal 1° gennaio 2023 il requisito anagrafico di accesso al trattamento è pari a più di 64 anni di età".

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 380, è inserito il seguente:

"380-*bis*. Dal 1° gennaio 2023, l'aliquota contributiva di cui al comma 380 è dovuta nella misura dello 0,24 per cento. La contribuzione di cui al presente comma per la quota pari allo 0,22 per cento è destinata al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 207 del 1996, mentre la restante quota pari allo 0,02 per cento è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali".

4. All'articolo 11-*ter*, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 le parole: "tra il 1° gennaio 2017", sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° gennaio 2014".».

1.0.6

[Tosato](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Disposizioni in materia di indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 283, è inserito il seguente:

"283-*bis*. A decorrere dall'anno 2022, gli indennizzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, che a partire da tale data saranno concessi ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, sono incompatibili con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222".

2. All'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 dopo le parole: "più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne" sono aggiunte le seguenti: ". A decorrere dal 1° gennaio 2023 il requisito anagrafico di accesso al trattamento è pari a più di 64 anni di età".

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 380, è inserito il seguente:

"380-*bis*. Dal 1° gennaio 2023, l'aliquota contributiva di cui al comma 380 è dovuta nella misura dello 0,24 per cento. La contribuzione di cui al presente comma per la quota pari allo 0,22 per cento è destinata al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 207 del 1996, mentre la restante quota pari allo 0,02 per cento è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali".

4. All'articolo 11-*ter*, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 le parole: "tra il 1° gennaio 2017", sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° gennaio 2014".».

1.0.7

[Modena](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Disposizioni in materia di indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 283, è inserito il seguente:

"283-*bis*. A decorrere dall'anno 2022, gli indennizzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, che a partire da tale data saranno concessi ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, sono incompatibili con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222".

2. All'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 dopo le parole: "più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne", sono aggiunte le seguenti: ». A decorrere dal 1° gennaio 2023 il requisito anagrafico di accesso al trattamento è pari a più di 64 anni di età».

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 380, è inserito il seguente:

"380-*bis*. Dal 1° gennaio 2023, l'aliquota contributiva di cui al comma 380 è dovuta nella misura dello 0,24 per cento. La contribuzione di cui al presente comma per la quota pari allo 0,22 per cento è destinata al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 207 del 1996, mentre la restante quota pari allo 0,02 per cento è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali".

4. All'articolo 11-*ter*, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 le parole "tra il 1° gennaio 2017", sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° gennaio 2014".».

1.0.8

[Collina](#), [Manca](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Disposizioni in materia di indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 283 è inserito il seguente:

"283-*bis*. A decorrere dall'anno 2022, gli indennizzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, che a partire da tale data saranno concessi ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, sono incompatibili con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità

di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222".

2. All'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 dopo le parole "più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne", sono aggiunte le seguenti: ». A decorrere dal 1° gennaio 2023 il requisito anagrafico di accesso al trattamento è pari a più di 64 anni di età».

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 380, è inserito il seguente:

"380-*bis*. Dal 1° gennaio 2023, l'aliquota contributiva di cui al comma 380 è dovuta nella misura dello 0,24 per cento. La contribuzione di cui al presente comma per la quota pari allo 0,22 per cento è destinata al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 207 del 1996, mentre la restante quota pari allo 0,02 per cento è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali".

4. All'articolo 11-*ter*, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 le parole: "«tra il 1° gennaio 2017", sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° gennaio 2014".».

1.0.9

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Disposizioni in materia di indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 283, è inserito il seguente:

"283-*bis*. A decorrere dall'anno 2022, gli indennizzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, che a partire da tale data saranno concessi ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, sono incompatibili con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222".

2. All'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 dopo le parole: "più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne" sono aggiunte le seguenti: ". A decorrere dal 1° gennaio 2023 il requisito anagrafico di accesso al trattamento è pari a più di 64 anni di età".

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 380, è inserito il seguente:

«380-*bis*. Dal 1° gennaio 2023, l'aliquota contributiva di cui al comma 380 è dovuta nella misura dello 0,24 per cento. La contribuzione di cui al presente comma per la quota pari allo 0,22 per cento è destinata al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 207 del 1996, mentre la restante quota pari allo 0,02 per cento è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali».

4. All'articolo 11-*ter*, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 le parole: "tra il 1° gennaio 2017", sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° gennaio 2014".».

1.0.10

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Disposizioni in materia di indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 283, è inserito il seguente:

"283-*bis*. A decorrere dall'anno 2022, gli indennizzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, che a partire da tale data saranno concessi ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, sono incompatibili con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a

carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222".

2. All'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dopo le parole: "più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne", sono aggiunte le seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2023 il requisito anagrafico di accesso al trattamento è pari a più di 64 anni di età".

3. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 380, è inserito il seguente:
"380-*bis*. Dal 1° gennaio 2023, l'aliquota contributiva di cui al comma 380 è dovuta nella misura dello 0,24 per cento. La contribuzione di cui al presente comma per la quota pari allo 0,22 per cento è destinata al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 207 del 1996, mentre la restante quota pari allo 0,02 per cento è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali".

4. All'articolo 11-*ter*, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, le parole: "tra il 1° gennaio 2017", sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° gennaio 2014".».

1.0.11

Castaldi, Trentacoste

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Disposizioni in materia di indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)

1. All'articolo 11-*ter*, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, le parole: "tra il 1° gennaio 2017", sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° gennaio 2014".

2. A decorrere dal 1 gennaio 2022 la concessione dell'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è incompatibile con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2023, il requisito anagrafico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è elevato a più di 64 anni di età per uomini e donne. A decorrere dalla medesima data l'aliquota contributiva di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 207 del 1996, è dovuta nella misura dello 0,24 per cento. La contribuzione di cui al precedente periodo è destinata, per una quota pari allo 0,22 per cento, al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 207 del 1996 e, per una quota pari allo 0,02 per cento, è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.».

1.0.12

Ferro, Berardi

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art.1- *bis*.

(Liquidità alle imprese tramite aumenti di capitale)

1. In relazione all'emergenza COVID-19, per una volta durante l'esercizio, quando l'interesse della società lo giustifica, il consiglio di amministrazione può deliberare un aumento diretto di capitale nel limite massimo di un terzo del capitale sociale preesistente a condizione che lo statuto lo preveda, definendone condizioni modalità e limiti. Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati, ove lo statuto non dispone diversamente anche se lo statuto non lo prevede, il consiglio di amministrazione può deliberare il suddetto aumento nei limiti del venti per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione sia determinato con riferimento al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in una apposita relazione da un revisore legale o da una

società di revisione.».

1.0.13

[Romeo](#), [Faggi](#), [Corti](#), [Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 1- **bis**.

1. Il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è riconosciuto anche ai soggetti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, entro il 30 novembre 2021.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di effettuazione delle istanze da presentare, al fine di ottenere il contributo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.14

[Augussori](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art.1- **bis**.

(Prima applicazione del Piano integrato di attività e organizzazione)

1. All'articolo 1, comma 12, lettera a), n. 3) del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228: a) le parole: "entro il 30 aprile 2022", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 1° gennaio 2023"».

1.0.15

[Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , *aggiungere il seguente*:

«Art. 1- **bis**.

(Prima applicazione del Piano integrato di attività e organizzazione)

1. All'articolo 1, comma 12, lettera a), n. 3) del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, sostituire le parole: "30 aprile 2022" con le seguenti: "1° gennaio 2023"».

Art. 2.

Art. 2

2.1

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «200 milioni», con le seguenti: «300 milioni»;*

b) *dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:*

«9-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza epidemiologica, per l'anno 2022 sono destinati 100 milioni di euro del fondo di cui al comma 1, per l'erogazione del contributo di cui al presente articolo in favore dei soggetti indicati al medesimo comma 1, il cui ammontare di ricavi calcolato ai sensi del comma 2 sia superiore a 2 milioni di euro, ma non superiore a 5 milioni di euro, in possesso degli altri requisiti

previsti al medesimo comma 2.

9-ter. Il contributo di cui al comma 9-bis è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del 20 per cento alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei ricavi riferiti al periodo d'imposta 2019. Ai fini della quantificazione del contributo rilevano i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9-quater. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al comma 9-bis, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 e da 6 a 8 del presente articolo.».

Conseguentemente, al comma 9, sostituire le parole: «200 milioni», con le seguenti: «300 milioni», e all'articolo 32, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «1.200 milioni», con le seguenti: «1.300 milioni».

2.2

Modena, Ferro, Saccone

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole: «200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni»;*

b) *dopo il comma 9 aggiungere i seguenti commi:*

«9-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza epidemiologica, per l'anno 2022 sono destinati 100 milioni di euro del fondo di cui al comma 1, per l'erogazione del contributo di cui al presente articolo in favore dei soggetti indicati al medesimo comma 1, il cui ammontare di ricavi calcolato ai sensi del comma 2 sia superiore a 2 milioni di euro, ma non superiore a 5 milioni di euro, in possesso degli altri requisiti previsti al medesimo comma 2.

9-ter. Il contributo di cui al comma 9-bis è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del 20 per cento alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei ricavi riferiti al periodo d'imposta 2019. Ai fini della quantificazione del contributo rilevano i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9-quater. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al comma 9-bis, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 e da 6 a 8 del presente articolo.».

Conseguentemente, al comma 9, le parole: «200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni» e all'articolo 32, comma 1, lettera a), le parole: «1.200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1.300 milioni».

2.3

Collina, Manca

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole: «200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni»;*

b) *dopo il comma 9 aggiungere i seguenti commi:*

«9-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza epidemiologica, per l'anno 2022 sono destinati 100 milioni di euro del fondo di cui al comma 1, per l'erogazione del contributo di cui al presente articolo in favore dei soggetti indicati al medesimo comma 1, il cui ammontare di ricavi calcolato ai sensi del comma 2 sia superiore a 2 milioni di euro, ma non superiore a 5 milioni di euro, in possesso degli altri requisiti previsti al medesimo comma 2.

9-ter. Il contributo di cui al comma 9-bis è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del 20 per cento alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei ricavi riferiti al periodo d'imposta

2019. Ai fini della quantificazione del contributo rilevano i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9-quater. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al comma 9-*bis*, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 e da 6 a 8 del presente articolo.».

Conseguentemente, al comma 9, sostituire le parole: «200 milioni» con le seguenti: «300 milioni» e all'articolo 32, comma 1, alinea, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1761,41» e alla lettera a), sostituire le parole: «1.200 milioni» con le seguenti: «1.300 milioni».

2.4

Calandrini, De Carlo

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole: «200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni»;*

b) *dopo il comma 9 aggiungere i seguenti commi:*

«9-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza epidemiologica, per l'anno 2022 sono destinati 100 milioni di euro del fondo di cui al comma 1, per l'erogazione del contributo di cui al presente articolo in favore dei soggetti indicati al medesimo comma 1, il cui ammontare di ricavi calcolato ai sensi del comma 2 sia superiore a 2 milioni di euro, ma non superiore a 5 milioni di euro, in possesso degli altri requisiti previsti al medesimo comma 2.

9-ter. Il contributo di cui al comma 9-*bis* è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del 20 per cento alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei ricavi riferiti al periodo d'imposta 2019. Ai fini della quantificazione del contributo rilevano i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9-quater. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al comma 9-*bis*, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 e da 6 a 8 del presente articolo.».

Conseguentemente, al comma 9, le parole: «200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni» e all'articolo 32, comma 1, lettera a), le parole: «1.200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1.300 milioni».

2.5

Castaldi, Trentacoste

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole: «200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni»;*

b) *dopo il comma 8, inserire i seguenti:*

«8-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza epidemiologica, per l'anno 2022 sono destinati 100 milioni di euro del fondo di cui al comma 1, per l'erogazione del contributo di cui al presente articolo in favore dei soggetti indicati al medesimo comma i, il cui ammontare di ricavi calcolato ai sensi del comma 2 sia superiore a 2 milioni di euro, ma non superiore a 5 milioni di euro, in possesso degli altri requisiti previsti al medesimo comma 2.

8-ter. Il contributo di cui al comma 8-*bis* è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del 20 per cento alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei ricavi riferiti al periodo d'imposta 2019. Ai fini della quantificazione del contributo rilevano i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

8-quater. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al comma 8-*bis*, si applicano le

disposizioni di cui ai commi 3 e 4 e da 6 a 8 del presente articolo.»;

c) *al comma 9, le parole: «200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni».*

Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, lettera a), le parole: «1.200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1.300 milioni».

2.6

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «200 milioni» con le seguenti: «300 milioni»;*

b) *dopo il comma 9 aggiungere i seguenti commi:*

«9-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza epidemiologica, per l'anno 2022 sono destinati 100 milioni di euro del fondo di cui al comma 1, per l'erogazione del contributo di cui al presente articolo in favore dei soggetti indicati al medesimo comma 1, il cui ammontare di ricavi calcolato ai sensi del comma 2 sia superiore a 2 milioni di euro, ma non superiore a 5 milioni di euro, in possesso degli altri requisiti previsti al medesimo comma 2.

9-ter. Il contributo di cui al comma 9-bis è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del 20 per cento alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei ricavi riferiti al periodo d'imposta 2019. Ai fini della quantificazione del contributo rilevano i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 9-quater. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al comma 9-bis, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 e da 6 a 8 del presente articolo.».

Conseguentemente, al comma 9, le parole: «200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni» e all'articolo 32, comma 1, lettera a), le parole: «1.200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1.300 milioni».

2.7

[Carbone](#), [Evangelista](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «dotazione di 200 milioni di euro» con le seguenti: «dotazione di 250 milioni di euro»;*

b) *al comma 2, primo periodo sono apportate le seguenti modificazioni:*

- *sostituire le parole: «2 milioni di euro» con le seguenti: «10 milioni di euro»;*

- *sostituire le parole: «trenta per cento» con le seguenti: «venti per cento».*

c) *al comma 9 sostituire le parole: «pari a 200 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 250 milioni di euro».*

Conseguentemente, all'articolo 32 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle parole: «1.711,41 milioni di euro per l'anno 2022»;*

b) *dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.».

2.8

[Vaccaro](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «200 milioni di euro» con le seguenti: «250 milioni di euro» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché tutte le attività dei gruppi 55.1, 55.2, 55.3 e 55.9; 56.i, 56.2 e 56.3 e 93.1 e 93.2»;*

b) *al comma 9, sostituire le parole: «200 milioni di euro» con le seguenti: «250 milioni di euro».*

Conseguentemente ai maggiori oneri, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.9

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *Al comma 1, le parole: «dotazione di 200 milioni» sono sostituite con le seguenti: «dotazione di 210 milioni» ed , in fine, dopo il numero: «47.79», aggiungere i seguenti: «47.80, 47.81»;*

2) *Al comma 9, le parole: «pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022,» sono sostituite con le seguenti: «pari a 210 milioni di euro per l'anno 2022,».*

Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, lettera e) al capoverso sostituire le parole: «quanto a» con le seguenti: «quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2022,».

2.10

[Modena](#)

Al comma 1, dopo le parole: «a favore delle imprese» aggiungere le seguenti: «e dei soggetti che svolgono la professione di agente di commercio ad esse collegate».

2.11

[Evangelista](#)

Al comma 1, dopo le parole: «a favore delle imprese» sono aggiunte le seguenti: «e dei soggetti che svolgono la professione di agente di commercio ad esse collegate».

2.12

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «in via prevalente».

2.13

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «in via prevalente».

2.14

[Croatti](#), [Vaccaro](#), [Trentacoste](#)

Al comma 1, dopo le parole: «ATECO 2007:» inserire il seguente numero: «46.31».

2.15

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «ATECO 2007: 47.19, 47.30, 47.43» sono aggiunte le seguenti: «14.19.29, 45.40.21, 46.39.20, 46.42.10, 46.47.10, 46.6, 47.11.50, 47.24.20, 47.41, 47.91.10, 56.10.20, 68.20.01, 70 22 09, 74.10.9, 77.40.00, 96.02.01».*

b) *al comma 2, le parole: «non superiore a 2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 10 milioni di euro».*

2.16

[Licheri](#), [Fenu](#), [Trentacoste](#)

Al comma 1, dopo il numero: «47.79» inserire i seguenti: «47.80, 47.81».

2.17

[Naturale](#), [Trentacoste](#)

Al comma 1, dopo il numero: «47.79» inserire i seguenti: «47.80, 47.81».

2.18

[Vaccaro](#), [Trentacoste](#)

Al comma 1, dopo il numero: «47.79» inserire i seguenti: «47.80, 47.81».

2.19

[Aimi](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Berardi](#)

Al comma 1 dopo i numeri: «47.79» aggiungere i seguenti: «47.80, 47.81».

2.20

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

Al comma 1, dopo le parole: «47.79» aggiungere le seguenti: «47.80, 47.81».

2.21

[Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «47.78, 47.79» aggiungere le seguenti: «47.81»;

b) sostituire le parole: «200 milioni» con le seguenti: «210 milioni».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.22

[Gallone](#)

Al comma 1, dopo il numero: «47.99» aggiungere i seguenti: «47.3, 47.30».

2.23

[Binetti](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché a favore delle attività di commercio al dettaglio, non comprese nei suddetti codici, insistenti nelle aree individuate ai sensi dell'articolo 59 del decreto legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.».

2.24

[Manca](#)

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché 47.3 e 47.30.».

2.25

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. L'aiuto in forma di contributo a fondo perduto di cui al comma 1 spetta agli operatori in possesso di autorizzazione di pubblica sicurezza, in corso di validità, per la fabbricazione e/o il deposito di articoli pirotecnici ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e dei capitoli II e/o III, e/o IV e/o VI dell'allegato B del Regolamento di esecuzione al T.U.L.P.S. (regio decreto 6 maggio 1940 n. 635).».

2.26

[Collina](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «2 milioni di euro», con le seguenti: «10 milioni di euro», e le parole: «trenta per cento» con le seguenti: «venti per cento».

2.27

[Calandrini, De Carlo](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «2 milioni di euro», con le seguenti: «10 milioni di euro», e le parole: «trenta per cento» con le seguenti: «venti per cento».

2.28

[Carbone](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «2 milioni di euro», con le seguenti: «10 milioni di euro», e le parole: «trenta per cento» con le seguenti: «venti per cento».

2.29

[Calandrini, De Carlo](#)

Al comma 2, sostituire parole: «2 milioni di euro» con le seguenti: «5 milioni di euro».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «500 milioni di euro».

2.30

[Lonardo, Pacifico](#)

Al comma 2 sostituire le parole: «non inferiore al 30 per cento rispetto al 2019» con le seguenti: «non inferiore al 25 per cento rispetto al 2019, con criteri di proporzionalità rispetto alla riduzione subita, privilegiando le imprese che abbiano subito una riduzione maggiore.».

2.31

[Lonardo](#)

Al comma 2 sostituire le parole: «non inferiore al 30 per cento rispetto al 2019» con le seguenti: «non inferiore al 25 per cento rispetto al 2019, con criteri di proporzionalità rispetto alla riduzione subita, privilegiando le imprese che abbiano subito una riduzione maggiore.».

2.32

[Modena, Gallone](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2 dopo le parole: «relativi ai periodi d' imposta 2019-2021», aggiungere le seguenti: «Nel caso di commercio al dettaglio di gas naturale per autotrazione, ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rileva la riduzione dei quantitativi di gas naturale per autotrazione acquistati nell'ultimo trimestre 2021 rispetto all'ultimo trimestre 2019. Potranno conseguentemente accedere agli aiuti previsti dal presente articolo le imprese che svolgono attività di commercio al dettaglio di gas naturale per autotrazione che nell'ultimo trimestre 2021 hanno subito una riduzione dei quantitativi acquistati pari al trenta per cento rispetto al medesimo periodo del 2019, comprovati dalle fatture di acquisto. Per queste attività non si applica il limite di ricavi di cui al primo periodo.»;*

b) *dopo il comma 5 è inserito il seguente:*

«5-bis. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono ripartite, nel caso dei distributori di gas naturale per autotrazione, riconoscendo a ciascuna delle predette imprese un importo a fondo perduto proporzionale alla diminuzione del gas naturale per autotrazione acquistato nell'ultimo trimestre 2021 rispetto all'ultimo trimestre 2019. Il MISE con proprio decreto determinerà la modalità di determinazione del contributo. Il limite di ricavi cui al precedente comma non si applica ai distributori di gas naturale per autotrazione.».

2.33

[Manca, Collina](#)

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni.

1) *al comma 2, dopo le parole: «relativi ai periodi d' imposta 2019-2021», aggiungere le seguenti: «Nel caso di commercio al dettaglio di gas naturale per autotrazione, ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rileva la riduzione dei quantitativi di gas naturale per*

autotrazione acquistati nell'ultimo trimestre 2021 rispetto all'ultimo trimestre 2019. Potranno conseguentemente accedere agli aiuti previsti dal presente articolo le imprese che svolgono attività di commercio al dettaglio di gas naturale per autotrazione che nell'ultimo trimestre 2021 hanno subito una riduzione dei quantitativi acquistati pari al trenta per cento rispetto al medesimo periodo del 2019, comprovati dalle fatture di acquisto. Per queste attività non si applica il limite di ricavi di cui al primo periodo.».

2) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono ripartite, nel caso dei distributori di gas naturale per autotrazione, riconoscendo a ciascuna delle predette imprese un importo a fondo perduto proporzionale alla diminuzione del gas naturale per autotrazione acquistato nell'ultimo trimestre 2021 rispetto all'ultimo trimestre 2019. Il MISE con proprio decreto determinerà la modalità di determinazione del contributo. Il limite di ricavi di cui al precedente comma non si applica ai distributori di gas naturale per autotrazione.».

2.34

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 2 dopo le parole: «relativi ai periodi d'imposta 2019-2021.», aggiungere le seguenti:* «Nel caso di commercio al dettaglio di gas naturale per autotrazione, ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rileva la riduzione dei quantitativi di gas naturale per autotrazione acquistati nell'ultimo trimestre 2021 rispetto all'ultimo trimestre 2019. Potranno conseguentemente accedere agli aiuti previsti dal presente articolo le imprese che svolgono attività di commercio al dettaglio di gas naturale per autotrazione che nell'ultimo trimestre 2021 hanno subito una riduzione dei quantitativi acquistati pari al trenta per cento rispetto al medesimo periodo del 2019, comprovati dalle fatture di acquisto. Per queste attività non si applica il limite di ricavi di cui al primo periodo.».

b) *dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-bis. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono ripartite, nel caso dei distributori di gas naturale per autotrazione, riconoscendo a ciascuna delle predette imprese un importo a fondo perduto proporzionale alla diminuzione del gas naturale per autotrazione acquistato nell'ultimo trimestre 2021 rispetto all'ultimo trimestre 2019. Il MISE con proprio decreto determinerà la modalità di determinazione del contributo. Il limite di ricavi di cui al precedente comma non si applica ai distributori di gas naturale per autotrazione.».

2.35

[Evangelista](#)

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti:* «Nel caso di commercio al dettaglio di gas naturale per autotrazione, ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rileva la riduzione dei quantitativi di gas naturale per autotrazione acquistati nell'ultimo trimestre 2021 rispetto all'ultimo trimestre 2019. Possono accedere agli aiuti previsti dal presente articolo, le imprese che svolgono attività di commercio al dettaglio di gas naturale per autotrazione che nell'ultimo trimestre 2021 hanno subito una riduzione dei quantitativi acquistati pari al trenta per cento rispetto al medesimo periodo del 2019, comprovati dalle fatture di acquisto. Per queste attività non si applica il limite di ricavi di cui al primo periodo.».

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Nel caso dei distributori di gas naturale per autotrazione, le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono ripartite riconoscendo a ciascuna delle predette imprese un importo a fondo perduto proporzionale alla diminuzione del gas naturale per autotrazione acquistato nell'ultimo trimestre 2021 rispetto all'ultimo trimestre 2019. Nei loro confronti, non si applica il limite di ricavi di cui al comma 5. Il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto, adotta la modalità di determinazione del contributo.».

2.36

[Stefano](#)

Al comma 4, dopo le parole: «definite con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico» aggiungere le seguenti: «da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

2.37

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Al comma 5, sopprimere le parole da: «Successivamente» fino a: «al comma 4» e al comma 7, sostituire le parole: «provvede a ridurre» fino alla fine del comma, con le seguenti: «provvede al rifinanziamento del fondo di cui al presente articolo nel limite massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2022.».

Conseguentemente all'art. 32, comma 1, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.811,41 milioni» e alla lettera e) al capoverso sostituire le parole: «quanto a» con le seguenti: «quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2022.».

2.38

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, sopprimere le parole da: «Successivamente» fino a: «al comma 4»;*

b) *al comma 7, sostituire le parole: «provvede a ridurre» fino alla fine del comma, con le seguenti: «provvede allo stanziamento delle risorse finanziarie necessarie.».*

2.39

[Pittella](#), [Ferrari](#)

Sopprimere il comma 8.

2.40

[Naturale](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:

«9-bis. Al fine di contrastare l'ulteriore chiusura delle piccole attività di commercio su aree colpite dalla crisi conseguente dalla pandemia da Covid-19 e di sostenere le stesse per superare le gravissime difficoltà causate anche dalle misure che hanno previsto la prolungata sospensione delle fiere, delle sagre, degli eventi e dei mercati, adottate con Ordinanze di Sospensione dai Comuni in applicazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ordinanze delle Regioni, e che hanno già beneficiato delle indennità di cui all'articolo 28 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuta una indennità di 1.000 euro per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, ovvero una indennità forfettaria di 2.400 euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione » Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

2.0.1

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2- bis.

(Investimenti per favorire l'economia reale)

1. Al fine di favorire gli investimenti nell'economia reale e stimolare la crescita economica nazionale, i redditi di cui all'articolo 44 del Testo unico delle imposte sul reddito, ai sensi del decreto

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti, attraverso l'impiego delle disponibilità liquide depositate presso i propri conto correnti, da persone fisiche che effettuano nuovi investimenti a sostegno della crescita dell'economia reale nelle modalità indicate all'articolo 1 comma 89, lettere *a*) e *b*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono assoggettati a una aliquota sostitutiva pari al 12,5 per cento.

2. Le maggiori entrate derivanti dal comma 1, sono destinate all'incremento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*) della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in pari 200 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni.

2.0.2

[Nastri](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 2- *bis*.

(Fondo per il sostegno per il trasporto di merci su strada)

1. Al fine di garantire il sostegno del settore del trasporto di merci su strada dagli effetti negativi derivanti dall'aumento dei prezzi dell'energia, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri le modalità di erogazione e di riparto del suddetto Fondo.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni per l'anno 2022 si provvede corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.0.3

[Nastri](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 2- *bis*.

(Fondo per il sostegno dei comuni montani)

1. Al fine di garantire un ristoro ai comuni montani per le maggiori spese sostenute a causa degli effetti negativi derivanti dall'aumento dei prezzi dell'energia, è istituito presso il Ministero dell'Interno un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione e di riparto del suddetto Fondo.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni per l'anno 2022 si provvede corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.0.4

[Aimi](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 2- *bis*.

(Nuova indennità per gli operatori commerciali su aree pubbliche)

1. Al fine di contrastare la ulteriore chiusura delle piccole attività di commercio su aree colpite dalla crisi conseguente dalla pandemia da covid-19 e di sostenere le stesse a superare le gravissime difficoltà causate anche dalla prolungata sospensione delle fiere, delle sagre, degli eventi e dei mercati

adottate con Ordinanze di Sospensione dai Comuni in applicazione dei DPCM e delle Ordinanze delle Regioni, e che hanno già beneficiato delle indennità di cui all'art. 28 del D. L. n. 18 del 17 marzo 2020, è riconosciuta una indennità di euro 1.000,00 per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, ovvero una indennità forfettaria di euro 2.400,00.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 530 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

2.0.5

[Granato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 2- *bis*.

(Fondo per il sostegno alla stampa locale)

1. Al fine di sostenere le attività degli organi di stampa locale è istituito, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo per il sostegno alla stampa locale, con una dotazione di 50 milioni per l'anno 2022. Il Fondo garantisce erogazioni a fondo perduto per sostenere le attività di pubblicazione e diffusione di notizie da parte di testate giornalistiche, anche online, radio e televisioni di carattere locale.

2. Con decreto dell'autorità delegata in materia di editoria, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono disciplinate le modalità e i criteri di ripartizione del fondo di cui al Gomma precedente.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.0.6

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 2- *bis*.

(Modifiche all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23)

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, la lettera *a-bis*) è sostituita dalla seguente:

"*a-bis*) previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, la durata massima dei finanziamenti di cui agli articoli 1 e 1-*bis*.1 del presente decreto è innalzata a 12 anni. Su richiesta delle parti i finanziamenti aventi una durata non superiore a 6 anni, già garantiti da SACE S.p.A. ai sensi degli articoli 1 e 1-*bis*.1 del presente decreto, possono essere estesi fino ad una durata massima di 12 anni o sostituiti con nuovi finanziamenti aventi una durata fino a 12 anni ai sensi della presente lettera *a-bis*). Le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio ovvero per l'estensione delle garanzie di cui all'articolo 1 del presente decreto saranno determinate in conformità alla Comunicazione della Commissione europea recante un 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, come specificato sul piano procedurale e documentale da SACE S.p.A"».

2.0.7

[Aimi](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 2- *bis*.

(Misure di sostegno a fondo perduto per gli operatori commerciali su aree pubbliche)

1. Agli operatori commerciali su aree pubbliche con codice ateco 47.80 - 47.81 - 47.82 - 47.89 che, da marzo a novembre 2021, non hanno ripreso l'attività nelle fiere e nei mercati è riconosciuto un ulteriore contributo "una tantum" nella misura minima di euro 3.000,00, ovvero nella misura del 20 per cento del volume d'affari dichiarato nel periodo gennaio/novembre 2019 se la perdita equivale al 30-50 per cento; nella misura minima di euro 5.000,00 se la perdita equivale al 50-80 per cento; nella misura minima di euro 15.000,00 se la perdita è superiore all'80 per cento, e viene erogato dall'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto-legge.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 530 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

2.0.8

[Modena](#), [Saccone](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 2- *bis*.

(Modifica dei termini di sospensione di scadenza dei titoli di credito)

1. I termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e a ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, sono sospesi fino al 30 aprile 2022 ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. I protesti o le constatazioni equivalenti levati nel periodo dal 1° ottobre 2022 al 30 aprile 2022 sono cancellati d'ufficio. Non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso».

Art. 3

3.1

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Berardi](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «20 milioni di euro, per l'anno 2022 da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici» con le seguenti: «40 milioni di euro, per l'anno 2022, di cui 20 milioni di euro da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici e 20 milioni di euro da destinare ad interventi in favore delle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218».

Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: «160 milioni» con le seguenti: «170 milioni».

Conseguentemente all'articolo 24:

a) *al comma 6 sostituire le parole: «15 milioni» con le seguenti: «5 milioni» e sopprimere le parole da: «, nonché» fino a: «n. 218».*

b) *al comma 10 sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «10 milioni».*

3.2

[Margiotta](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «20 milioni di euro, per l'anno 2022, da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici» con le seguenti: «40 milioni di euro, per l'anno 2022, di cui 20 milioni di euro da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici e 20 milioni di euro da destinare ad interventi in favore delle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218».

Conseguentemente,

a) *al comma 4 sostituire le parole: «160 milioni» con le seguenti: «180 milioni»;*

- b) *all'articolo 24, comma 6 sostituire le parole: «15 milioni» con le seguenti: «5 milioni» e sopprimere le parole da: «, nonché» fino a «n. 218»;*
- c) *all'articolo 24, comma 10, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «10 milioni»;*
- d) *all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: «1661,42 milioni» con le seguenti: «1671, 42 milioni» e dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

«h- bis) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

3.3

[Arrigoni](#), [Pergreffi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «20 milioni di euro, per l'anno 2022, da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici» con le seguenti: «40 milioni di euro, per l'anno 2022, di cui 20 milioni di euro da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici e 20 milioni di euro da destinare ad interventi in favore delle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218»;*

b) *al comma 4 sostituire le parole: «160 milioni» con le seguenti: «170 milioni».*

Conseguentemente, all'articolo 24, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 6 sostituire le parole: «15 milioni» con le seguenti: «5 milioni» e sopprimere le parole da: «, nonché» fino a: «n. 218»;*

b) *al comma 10 sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «10 milioni».*

3.4

[Ruspanini](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «20 milioni di euro, per l'anno 2022, da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici» con le seguenti: «40 milioni di euro, per l'anno 2022, di cui 20 milioni di euro da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici e 20 milioni di euro da destinare ad interventi in favore delle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218».

Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: «160 milioni» con le seguenti: «170 milioni».

Conseguentemente all'articolo 24:

a) *al comma 6 sostituire le parole: «15 milioni» con le seguenti: «5 milioni» e sopprimere le parole da: «,nonché» fino a: «n. 218»;*

b) *al comma 10 sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «10 milioni».*

3.5

[Di Girolamo](#), [Fede](#), [Agostinelli](#), [Trentacoste](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «20 milioni di euro, per l'anno 2022, da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici» con le seguenti: «40 milioni di euro, per l'anno 2022, di cui 20 milioni di euro da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici e 20 milioni di euro da destinare ad interventi in favore delle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti di cui alla legge li agosto 2003, n. 218.»;*

b) *al comma 4, sostituire le parole: «160 milioni» con le seguenti: «180 milioni».*

Conseguentemente, all'articolo 24:

a) *al comma 6, sostituire le parole: «15 milioni» con le seguenti: «5 milioni» e sopprimere le parole da: «, nonché» fino a: «n. 218. »;*

b) *al comma 10, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «10 milioni».*

3.6

Evangelista

Al comma 1, le parole: «20 milioni di euro, per l'anno 2022, da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni di euro, per l'anno 2022, di cui 20 milioni di euro da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici e 10 milioni di euro da destinare ad interventi in favore delle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «160 milioni» con le seguenti: «170 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 24:

a) *al comma 6, le parole: «15 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni» e le parole da: «, nonché dalle imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218» sono soppresse;*

b) *al comma 10 sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «10 milioni».*

3.7

Errani, De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Al comma 1 sostituire le parole: «20 milioni di euro» con le seguenti: «50 milioni di euro, per l'anno 2022, di cui una quota parte pari a 30 milioni di euro da destinare alle strutture ricettive nei Comuni classificati dall'Istat a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica ai sensi dell'articolo 182, comma 2-bis, del decreto 19 maggio 2020, n. 34 e quota parte pari a 20 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.691,41 milioni» e alla lettera e) al capoverso sostituire le parole: «quanto a» con le seguenti: «quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2022,».

3.8

Evangelista

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: «di 20 milioni di euro» con le seguenti: «di 40 milioni di euro»;*

b) *al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera a), sostituire le parole: «dell'HO.RE.CA» con le seguenti: «della filiera dell'HO.RE.CA»;*

2) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Per le finalità di cui al comma 1, in considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica, per l'anno 2022 sono stanziati 60 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare ad interventi per le imprese che svolgono, come attività prevalente comunicata ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633, una di quelle attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2, 46.31, 46.32, 46.33, 46.34, 46.36, 46.37, 46.38, 46.39 che nell'anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, non inferiore al 40 per cento rispetto ai ricavi del 2019. Per le imprese costituite nel corso dell'anno 2020, in luogo dei ricavi, la riduzione di cui al primo periodo deve far riferimento all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021";

c) sostituire il comma 4 con il seguente:

"Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32"».

Conseguentemente, all'articolo 32 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1.701,41 milioni di euro per l'anno 2022»;*

b) *dopo la lettera h) inserire la seguente:*

«h-bis) quanto a 40 milioni di per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.9

[Manca](#), [Collina](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «40 milioni»;*

2) *dopo le parole: «in favore» inserire le seguenti: «delle aziende del settore matrimoni ed eventi privati,»;*

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. In considerazione della necessità di inquadrare, anche a livello statistico, le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati, l'Istituto nazionale di statistica definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, una classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna attività connessa al settore, mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso con l'organizzazione di matrimoni ed eventi privati».

Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: «1661,42 milioni» con le seguenti: «1681,42 milioni» e dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.10

[Romeo](#), [Bagnai](#), [Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1. *Al comma 1, primo periodo, le parole: «20 milioni» sono sostituite con le seguenti: «40 milioni» e dopo le parole: «in favore» sono inserite le seguenti: «delle aziende del settore matrimoni ed eventi privati,»;*

2. *Il comma 4, è sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 180 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:*

a) *quanto a 160 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 32;*

b) *quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»*

3.11

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «20 milioni di euro» con le seguenti: «40 milioni di euro».

Conseguentemente all'articolo 32 comma 1, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.681,41 milioni» e dopo la lettera h) aggiungere la seguente: «h-bis) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo di cui all'articolo 28, della legge 196 del 2009».

3.12

[Boccardi](#), [Gallone](#)

Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «40 milioni»;*
- b) *dopo le parole: «in favore» inserire le seguenti: «delle aziende del settore matrimoni ed eventi privati,»;*

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «160 milioni», con le seguenti: «180 milioni»

all'articolo 32, alinea, sostituire le parole: «41 milioni», con le seguenti: «61 milioni» e dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) quanto a 20 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.».

3.13

[Boccardi](#), [Gallone](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «in favore» inserire le seguenti: «delle aziende del settore matrimoni ed eventi privati,».

3.14

[Boccardi](#), [Mallegni](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici» con le seguenti: «parchi permanenti a carattere tematico, acquatico, parchi geologici e giardini zoologici di cui ai codici ATECO primari 93.21.01 e 91.04.00».

3.15

[Fregolent](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «giardini zoologici» inserire le seguenti: «, e di ulteriori 50 milioni di euro, per l'anno 2022, da destinare ad interventi di ristoro e sostegno in favore dei soggetti gestori ovvero proprietari di impianti natatori, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, siano essi pubblici o privati.»;*

b) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 210 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;

b) quanto a 160 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 32.».

3.16

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «giardini zoologici» inserire le seguenti: «, e di ulteriori 50*

milioni di euro, per l'anno 2022, da destinare ad interventi di ristoro e sostegno in favore delle attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO: 93.11.20, 93.11.30 e 93.11.90.»;

b) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 210 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;

b) quanto a 160 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 32.».

3.17

[Romeo](#), [Bagnai](#), [Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1. *Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «giardini zoologici» sono inserite le seguenti: «e di 10 milioni di euro, per l'anno 2022, da destinare alle aziende del settore matrimoni ed eventi privati.».*

2. *Il comma 4, è sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:*

a) quanto a 160 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 32;

b) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.18

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Berardi](#)

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218».

3.19

[Testor](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Tosato](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: » , e di 10 milioni di euro, per l'anno 2022, per interventi a favore dei rifugi di montagna».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.20

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

Al comma 1 sono aggiunte infine le seguenti parole: «Le disposizioni del presente comma si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modificazioni e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione».

3.21

[Taricco](#), [Biti](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "è presentata entro il 10 settembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "è presentata entro il 31 marzo 2022".»;

b) *Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* "Per le imprese agricole che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle relative norme regionali, la riduzione di cui al presente comma deve fare riferimento all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi.";

c) *dopo il comma 3 inserire il seguente:*

"3-bis. All'articolo 1, comma 19, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, è aggiunto infine il seguente periodo: 'Per le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare, il contributo a fondo perduto di cui al comma 16 spetta anche a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 marzo 2022, sono stabilite nuove modalità e termini per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 1, comma 23, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73.'";

d) *Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:* "4-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n.116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete".»

3.22

Modena

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. L'articolo 1-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106, è sostituito dal seguente:

"Art. 1-ter - *(Contributi per i settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'HORECA e altri settori in difficoltà)* - 1. Al fine di sostenere le aziende della distribuzione del settore HORECA, identificate dai codici ATECO 46.34 e 46.39, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento per compensare le perdite sui crediti, risultanti da elementi certi e precisi iscritti a bilancio, registrate in ciascuno degli anni 2020 e 2021, per una spesa complessiva non superiore a euro 30.000 per ciascuna azienda, nei limiti delle risorse disponibili.

2. Il credito d'imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo al riconoscimento del credito per compensare le perdite su crediti è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto legislativo 241/1997, e successive modificazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al Decreto legislativo 446/1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 maggio 2022, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione della misura di cui alla presente disposizione, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

3.23

Errani, De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *al capoverso, le parole: «All'articolo 1-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73», sono sostituite dalle seguenti: «Al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73»;*

2) *premettere alla lettera a) la seguente:*

«0a) All'articolo 1, comma 16, aggiungere in fine il seguente periodo: "La richiesta di erogazione del contributo di cui al presente comma può essere presentata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.", ed al comma 24, sostituire le parole: "10 settembre 2021", con le parole: "30 novembre 2021".».

3) *ai capoversi delle lettere a) , b) e c) premettere le seguenti parole: «all'articolo 1-ter».*

3.24

[De Poli](#), [Mallegni](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a) , capoverso, dopo le parole: «Contributi per i settori» inserire le seguenti: «del trasporto pubblico non di linea,»;*

b) *alla lettera b), capoverso «2-bis», primo periodo, dopo le parole: «attività economiche ATECO:» inserire le seguenti: «49.32.,».*

3.25

[Vono](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), capoverso, dopo le parole: «Contributi per i settori» inserire le seguenti: «del trasporto pubblico non di linea,»;*

b) *alla lettera b), capoverso «2-bis», primo periodo, dopo le parole: «attività economiche ATECO:» inserire le seguenti: «49.32.,».*

3.26

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), dopo le parole: «Contributi per i settori» , inserire le seguenti: «del trasporto pubblico non di linea,»;*

b) *alla lettera b), capoverso «2-bis», primo periodo, dopo le parole: «attività economiche ATECO:» , inserire le seguenti: «49.32.».*

3.27

[Collina](#), [Manca](#), [Rossomando](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), capoverso, dopo le parole: «Contributi per i settori» inserire le seguenti: «del trasporto pubblico non di linea,»;*

b) *alla lettera b), capoverso «2-bis», primo periodo, dopo le parole: «attività economiche ATECO:» inserire le seguenti: «49.32.».*

3.28

[Faraone](#), [Evangelista](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), dopo le parole: «Contributi per i settori» inserire le seguenti: «del trasporto pubblico non di linea,»;*

b) *alla lettera b), primo periodo, dopo le parole: «attività economiche ATECO:» inserire le seguenti: «49.32.10, 49.32.20, 49.39.09, 50.30.00, 52.21.90 e 82.99.99 limitatamente alle attività di radiotaxi e radionoleggio rientranti nella legge 21/1992;».*

3.29

[De Carlo, Calandrini](#)

Al comma 2 lettera a) dopo le parole: » ai settori del wedding,» aggiungere le parole: «dei congressi» e dopo le parole: «ATECO 2007: 96.09.05 (organizzazione feste e cerimonie),» aggiungere le parole: «82.30 (organizzazione congressi ed eventi),».

3.30

[Calandrini, De Carlo](#)

Al comma 2, lettera a) dopo le parole: «ai settori del wedding,» aggiungere le parole: «dei congressi» e dopo le parole: «ATECO 2007: 96.09.05 (organizzazione feste e cerimonie),» aggiungere le parole: «82.30 (organizzazione congressi ed eventi),».

3.31

[Evangelista](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2 alla lettera a) dopo le parole: «i settori del wedding,» aggiungere le parole: «dei congressi,» ;*

b) *al comma 2 alla lettera b) al capoverso «2-bis» sono apportate le seguenti modificazioni:
- dopo le parole: «ATECO: 96.09.05,» aggiungere le seguenti: «82.30,» ; sostituire le parole: «40 milioni di euro» con le seguenti: «60 milioni di euro» ;*

c) *all'articolo 4 sostituire le parole: «pari a 160 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 180 milioni di euro».*

Conseguentemente, all'articolo 32 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle parole: «1.681,41 milioni di euro per l'anno 2022»;

dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h-bis) quanto a 20 milioni di per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190» .

3.32

[Manca, Ferrari, Rojc](#)

Al comma 2, alla lettera a), dopo le parole: «ai settori del wedding,» aggiungere le parole: «delle fiere e dei congressi» e alla lettera h) dopo le parole: «ATECO: 96.09.05,» aggiungere le seguenti: «82.30».

3.33

[Boccardi, Mallegni](#)

Al comma 2, lettera a) dopo le parole: «ai settori del wedding,» aggiungere le parole: «dei congressi» e dopo le parole: «ATECO 2007: 96.09.05 (organizzazione feste e cerimonie),» aggiungere le parole: «82.30 (organizzazione congressi ed eventi),».

3.34

[Paragone](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modifiche:

1) *alla lettera a) dopo le parole: «ai settori del wedding,» aggiungere le parole: «dei congressi»;*

2) *alla lettera b) dopo le parole: «ATECO: 96.09.05,» aggiungere il seguente: «82.30».*

3.35

[Bressa](#)

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «ai settori del wedding,» aggiungere le seguenti: «delle fiere e dei congressi», e dopo le parole: «ATECO 2007: 96.09.05 (organizzazione feste e cerimonie),» aggiungere le seguenti: «82.30 (Fiere e Congressi),».

3.36

Modena

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera a) le parole: «dell'HO.RE.CA» sono sostituite dalle seguenti: «della filiera dell'HO.RE.CA»;*

2) *alla lettera b) le parole: «40 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni», dopo le parole: «93.11.2» sono aggiunte le seguenti: «46.31, 46.32 46.33, 46.34, 46.36, 46.37, 46.38, 46.39» le parole: «non inferiore al 40» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore al 30»;*

b) *al comma 4 le parole: «160 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «270 milioni».*

Conseguentemente, all'articolo 32, alinea, sostituire le parole: «41 milioni», con le seguenti: «151 milioni» e dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) quanto a 110 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.».

3.37

Laus, Manca

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «dell'HO.RE.CA» con le seguenti: «della filiera dell'HO.RE.CA»;*

b) *al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «40 milioni di euro» con le seguenti: «150 milioni», dopo le parole: «93.11.2» inserire le seguenti: «46.31, 46.32 46.33, 46.34, 46.36, 46.37, 46.38, 46.39», e sostituire le parole: «non inferiore al 40» con le seguenti: «non inferiore al 30»;*

c) *al comma 4 sostituire le parole: «160 milioni» con le seguenti: «270 milioni».*

Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: «1661,42 milioni» con le seguenti: «1771, 42 milioni» e dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:

«h-bis) quanto a 80 milioni di euro per il 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

h-ter) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

3.38

Briziarelli, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera a), sostituire le parole: «dell'HO.RE.CA » con le seguenti: «della filiera dell'HO.RE.CA»;*

2) *alla lettera b), sostituire le parole: «40 milioni di euro» con le seguenti: «150 milioni», dopo le parole: «93.11.2», aggiungere le seguenti: «46.31, 46.32 46.33, 46.34, 46.36, 46.37, 46.38, 46.39»; sostituire le parole: «non inferiore al 40» con le seguenti: «non inferiore al 30»;*

b) *al comma 4 le parole: «160 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «270 milioni».*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 110 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.39

[Vaccaro](#), [Croatti](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2:*

1) *alla lettera a), sostituire le parole: «dell'HO.RE.CA» con le seguenti: «della filiera dell'HO.RE.CA»;*

2) *alla lettera b):*

a) *sostituire le parole: «40 milioni di euro» con le seguenti: «150 milioni»;*

b) *dopo le parole: «93.11.2» inserire le seguenti: «46.31, 46.32 46.33, 46.34, 46.36, 46.37, 46.38, 46.39»;*

c) *sostituire le parole: «non inferiore al 40 per cento» con le seguenti: «non inferiore al 30 per cento»;*

b) *al comma 4, sostituire le parole: «160 milioni» con le seguenti: «270 milioni».*

Conseguentemente, ai maggiori oneri, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.40

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2:*

1) *alla lettera a), le parole: «dell'HO.RE.CA» sono sostituite dalle seguenti: «della filiera dell'HO.RE.CA»;*

2) *alla lettera b), le parole: «40 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni», dopo le parole: «93.11.2» sono aggiunte le seguenti: «46.31, 46.32 46.33, 46.34, 46.36, 46.37, 46.38, 46.39», le parole: «non inferiore al 40» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore al 30»;*

b) *al comma 4 le parole: «160 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «270 milioni».*

3.41

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#)

Al comma 2, lettera b), capoverso «2-bis», sostituire il primo periodo con i seguenti: «Per le finalità di cui al comma 1, in considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica, per l'anno 2022 sono stanziati 50 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare ad interventi per le imprese che svolgono, come attività prevalente comunicata ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633, una di quelle attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2, 93.29.10, che nell'anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non inferiore al 40 per cento rispetto ai ricavi del 2019. A valere sullo stanziamento di cui al primo periodo, un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022 è destinato alle imprese che svolgono attività ricreative e di divertimento identificate nel codice ATECO 93.29.10».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «160 milioni», con le seguenti: «170 milioni» all'articolo 32, alinea, sostituire le parole: «41 milioni», con le seguenti: «51 milioni» e dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) quanto a 10 milioni di euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

3.42

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera b), *sostituire le parole: «40 milioni di euro» con le seguenti: «80 milioni di euro»;*

b) al comma 4 *sostituire le parole: «160 milioni di euro» con le seguenti: «200 milioni di euro».*

Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, lettera e) al capoverso sostituire le parole: «quanto a» con le seguenti: «quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2022.».

3.43

[Mollame](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Al comma 2, lettera b), capoverso «2-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *le parole: «40 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni»;*

b) *dopo le parole: «attività economiche ATECO: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2,» inserire le seguenti: «74.20, 18.12.».*

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) per 160 milioni mediante articolo 32;

b) per 10 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.44

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «40 milioni di euro» con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2022».

Conseguentemente:

a) *al comma 4 sostituire le parole: «160 milioni» con le seguenti: «180 milioni»;*

b) *all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: «1661,42 milioni» con le seguenti: «1681, 42 milioni» e dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

«h-bis) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.45

[Boccardi](#), [Ferro](#), [Modena](#)

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «40 milioni» con le seguenti: «60 milioni».

Conseguentemente,

a) *al comma 4, sostituire le parole: «160 milioni», con le seguenti: «180 milioni»*

b) *all'articolo 32, alinea, sostituire le parole: «41 milioni», con le seguenti: «61 milioni» e dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis) quanto a 20 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

3.46

[Bressa](#)

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «40 milioni di euro per l'anno 2022», con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2022».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si

provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.47

[Boccardi](#), [Mallegni](#)

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «40 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2022».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 20 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.48

[De Carlo](#), [Calandrini](#)

Al comma 2 lettera b), le parole: «40 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2022».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.49

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «40 milioni» con le seguenti: «60 milioni» e dopo il numero: «93.11.2» aggiungere i seguenti: «49.39.09, 50.30.00, 52.21.90 e 82.99.99» nonché al comma sostituire le parole: «20 milioni di euro» con le seguenti: «40 milioni di euro».

Conseguentemente all'articolo 32 comma 1, sostituire le parole:» 1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.681,41 milioni» e dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

«h-bis) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo di cui all'articolo 28, della legge 196 del 2009».

3.50

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Al comma 2, lettera b), le parole: «40 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite con le parole: «60 milioni di euro per l'anno 2022».

3.51

[Collina](#), [Giacobbe](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire le parole: «per le imprese che svolgono» con le seguenti: «per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione che svolgono»;*

2) *sostituire le parole: «Per le imprese costituite» con le seguenti: «Per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione che hanno avviato la propria attività»;*

b) *dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono aggiunti in fine i seguenti commi:

*"4-bis. Possono accedere ai contributi di cui al comma 1 anche i lavoratori autonomi professionisti titolari di partita IVA che operano nei medesimi settori del *wedding*, dell'intrattenimento, dell'organizzazione di feste e cerimonie e dell'*Hotellerie-Restaurant-Catering* (HORECA).*

4-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del comma 4-

bis, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 e tenendo altresì conto della differenza tra il fatturato annuale del 2020 e il fatturato annuale del 2019".»

3.52

[Gallone](#)

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «per le imprese che svolgono» con le parole: «per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione che svolgono» e le parole: «Per le imprese costituite» con le parole: «Per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione che hanno avviato la propria attività».

3.53

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

Al comma 2, lettera b), sopprimere le seguenti: «, come attività prevalente comunicata ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633,».

3.54

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «come attività prevalente», con le seguenti: «come attività».

3.55

[Castaldi](#), [Trentacoste](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «ATECO: 96.09.05» inserire i seguenti numeri: «46.30, 46.90.,».

3.56

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Al comma 2, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

- a) *dopo le parole: «93.11.2», aggiungere le seguenti: «46.22.00»;*
- b) *sostituire le parole: «40 milioni», con le seguenti: «50 milioni».*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.57

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 2, lettera b), dopo le parole: «93.11.2» aggiungere le seguenti: «469000, 463000»;*
- b) *al comma 4, sostituire le parole: «160 milioni di euro» con le seguenti: «165 milioni di euro».*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.58

[Manca](#), [Collina](#)

Al comma 2, lettera b), dopo la parola: «93.11.2» inserire le seguenti: «469000, 463000».

3.59

[Carbone](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «93.11.2» inserire le seguenti: «469000, 463000».

3.60

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «93.11.2» inserire le seguenti: «49.32.10, 49.32.20, 49.39.09, 50.30.00, nonché 52.21.90 e 82.99.99 limitatamente alle attività di radiotaxi e radionoleggio rientranti nella legge 21/1992.»

Conseguentemente all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.671,41 milioni» e alla lettera e) al capoverso sostituire le parole: «quanto a» con le seguenti: «quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2022,».

3.61

[Manca](#), [Collina](#)

Al comma 2, lettera b), aggiungere i seguenti codici Ateco: «49.32.10 (Trasporto con taxi), 49.32.20 (Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente) 49.39.09 (per i bus che svolgono attività di noleggio con conducente), 50.30.00 per i natanti che svolgono attività di taxi e noleggio con conducente, 52.21.90 e 82.99.99 limitatamente alle attività di radiotaxi e radionoleggio rientranti nella legge 21/1992.»

3.62

[Carbone](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «56.30, 93.11.2», inserire le seguenti: «49.32.10, 49.32.20,».

3.63

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

Al comma 2 lettera b) dopo le parole: «ATECO: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2,» inserire: «56.29».

3.64

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al comma 2, lettera b), capoverso «2-bis», primo periodo, dopo le parole: «attività economiche ATECO: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2,» inserire le seguenti: «74.20,18.12».

3.65

[Pacifico](#), [Lonardo](#)

Al comma 2, lettera b), capoverso «2-bis», primo periodo, dopo le parole: «attività economiche ATECO: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2,» inserire le seguenti: «74.20, 18.12».

3.66

[Collina](#), [Manca](#)

Al comma 2, lettera b), capoverso «2-bis», primo periodo, dopo le parole: «attività economiche ATECO: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2,» inserire le seguenti: «74.20, 18.12».

3.67

[De Poli](#)

Al comma 2, lettera b), capoverso «2-bis», primo periodo, dopo le parole: «attività economiche ATECO: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2,» inserire le seguenti: «74.20, 18.12,».

3.68

[Evangelista](#)

Al comma 2, lettera b), capoverso «2-bis», primo periodo, dopo le parole: «attività economiche ATECO: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2,» inserire le seguenti: «74.20, 18.12».

3.69

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Al comma 2, lettera b), capoverso «2-bis», primo periodo, dopo le parole: «attività economiche ATECO: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2,» inserire le seguenti: «74.20, 18.12,».

3.70

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «attività economiche ATECO: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2,» aggiungere le seguenti: «93.13.00 e 93.11.30,».

3.71

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «93.11.2», inserire le seguenti: «93.29.90, 93.21.02, 93.21.00».

3.72

[Castaldi](#), [Trentacoste](#)

Al comma 2, lettera b), dopo il numero: «93.11.2,» aggiungere, in fine, il seguente: «96.01.10.».

3.73

[Evangelista](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «ATECO: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2», inserire le seguenti: «96.01.10.».

3.74

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Rufa](#), [Zuliani](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le imprese agricole che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle relative norme regionali, la riduzione di cui al presente comma deve fare riferimento all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi.».

3.75

[De Carlo](#), [Calandrini](#)

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le imprese agricole che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle relative norme regionali, la riduzione di cui al presente comma deve fare riferimento all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi.».

3.76 (testo 3)

[Taricco](#), [Biti](#), [Bergesio](#)

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

1) al secondo comma, lettera b), dopo il primo periodo inserire il seguente: «<< nel caso di agriturismo, in coerenza con le disposizioni di legge che ne disciplinano l'attività agrituristica di cui alla Legge 20 febbraio 2006, n. 96, la prevalenza di cui al periodo precedente è da considerarsi nel solo caso in cui l'imprenditore agricolo, unitamente alle attività agricole e agrituristiche, svolga anche altre attività di natura commerciale.>>».

2) Dopo il comma 4 inserire i seguenti: «<< 4-bis. All'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al precedente periodo può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico o agrotecnico laureato e da un perito agrario o perito agrario laureato".».

4-ter. All'articolo 1, comma 1062, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al precedente periodo può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico o agrotecnico laureato e da un perito agrario o perito agrario laureato".».

4-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, si applicano anche ai termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso alle misure di sostegno al reddito per l'anno 2020 in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 515 e 516 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, nel

limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa massima. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa. Alla copertura finanziaria si provvede mediante riduzione, nei limiti predetti, di corrispondenti importi del capitolo 1481 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 1.3 Politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e dei mezzi tecnici di produzione.

3.76 (testo 2)

[Taricco](#), [Biti](#)

"font-size:medium">"All'articolo 3, apportare le seguenti modifiche :

1. Al secondo comma, lettera b), dopo il primo periodo inserire il seguente: «nel caso di agriturismo, in coerenza con le disposizioni di legge che ne disciplinano l'attività

agrituristica di cui alla Legge 20 febbraio 2006, n. 96, la prevalenza di cui al periodo precedente è da considerarsi nel solo caso in cui l'imprenditore agricolo, unitamente alle attività agricole ed agrituristiche, svolga anche altre attività di natura commerciale.

2. Dopo il comma 4 inserire i seguenti :

4-bis. All'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al precedente periodo può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico o agrotecnico laureato e da un perito agrario o perito agrario laureato".

4-ter. All'articolo 1, comma 1062, della legge 30 dicembre 2020, n.178, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al precedente periodo può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico o agrotecnico laureato e da un perito agrario o perito agrario laureato".

4-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, si applicano anche ai termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso alle misure di sostegno al reddito per l'anno 2020 in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 515 e 516 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, nel limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa massima.

L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa.

Alla copertura finanziaria si provvede mediante riduzione, nei limiti predetti, di corrispondenti importi del capitolo 1481 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 1.3 Politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e dei mezzi tecnici di produzione.

4-quinquies. All'articolo 38 della Legge 28 dicembre 2016 n. 238, dopo il comma 5 è inserito il seguente: 5-bis. Per i vini a IGT, le operazioni di assemblaggio delle partite o delle frazioni di partita di "vini finiti" e dei prodotti atti alla rifermentazione per la produzione di vini frizzanti e spumanti derivanti da uve raccolte fuori zona (massimo 15%) con vini derivanti da uve della zona di produzione (minimo 85%) è effettuato anche in una fase successiva alla produzione, nell'ambito della zona di elaborazione delimitata nel disciplinare della specifica IGP, tenendo conto delle eventuali deroghe previste nello stesso disciplinare"

Conseguentemente la rubrica è così modificata: " misure a sostegno del settore suinicolo e vitivinicolo.

3.76

[Taricco](#), [Biti](#)

Al comma 2, lettera b), dopo il primo periodo inserire il seguente: «nel caso di agriturismo, in coerenza con le disposizioni di legge che ne disciplinano l'attività agrituristica di cui alla legge 20

febbraio 2006, n. 96, la prevalenza di cui al periodo precedente è da intendersi nel solo caso in cui l'imprenditore agricolo, unitamente alle attività agricole ed agrituristiche, svolga anche altre attività di natura commerciale.».

3.77

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Al comma 2, lettera b), dopo il primo periodo inserire il seguente: «Nel caso di attività agrituristica, in coerenza con quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, la prevalenza di cui al periodo precedente è da intendersi nel solo caso in cui l'imprenditore agricolo, unitamente alle attività agricole ed agrituristiche, svolga anche altre attività di natura commerciale.».

3.78

[Modena](#)

All'articolo 3, comma 2, lettera b), dopo le parole: «93.11.2,» aggiungere le seguenti: «e ai soggetti che svolgono la professione di agente di commercio nelle medesime attività».

3.79

[Evangelista](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «93.11.2,» aggiungere le seguenti: «e ai soggetti che svolgono la professione di agente di commercio nelle medesime attività».

3.80

[La Pietra](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Al secondo comma, lettera b), dopo il primo periodo inserire il seguente: «nel caso di agriturismo, in coerenza con le disposizioni di legge che ne disciplinano l'attività agrituristica di cui alla Legge 20 febbraio 2006, n. 96, la prevalenza di cui al periodo precedente è da intendersi nel solo caso in cui l'imprenditore agricolo, unitamente alle attività agricole ed agrituristiche, svolga anche altre attività di natura commerciale.».

3.81

[Carbone](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «56.30, 93.11.2», inserire le seguenti: «nonché per le imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218,».

3.82

[Bagnai](#), [Faggi](#), [Corti](#), [Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

«b-bis) al fine di sostenere le aziende della distribuzione del settore HORECA, identificate dai codici ATECO 46.34 e 46.39, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento per compensare le perdite sui crediti, risultanti da elementi certi e precisi iscritti a bilancio, registrate in ciascuno degli anni 2020 e 2021, per una spesa complessiva non superiore a euro 30.000 per ciascuna azienda, nei limiti delle risorse disponibili.

b -ter) Il credito d'imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo al riconoscimento del credito per compensare le perdite su crediti è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241 del 1997, e successive modificazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al Decreto legislativo 446 del 1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR.

b-quater) Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione della misura di cui alla presente disposizione, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al

credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.

b-quinques) Agli oneri derivanti dal comma *b-bis*), valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.83

[Calandrini, De Carlo](#)

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) al fine di sostenere le aziende della distribuzione del settore HORECA, identificate dai codici ATECO 46.34 e 46.39, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento per compensare le perdite sui crediti, risultanti da elementi certi e precisi iscritti a bilancio, registrate in ciascuno degli anni 2020 e 2021, per una spesa complessiva non superiore a euro 30.000 per ciascuna azienda, nei limiti delle risorse disponibili.

Il credito d'imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo al riconoscimento del credito per compensare le perdite su crediti è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 241/1997, e successive modificazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al D.Lgs. 446/1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione della misura di cui alla presente disposizione, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.84

[Modena](#)

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) al fine di sostenere le aziende della distribuzione del settore HORECA, identificate dai codici ATECO 46.34 e 46.39, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento per compensare le perdite sui crediti, risultanti da elementi certi e precisi iscritti a bilancio, registrate in ciascuno degli anni 2020 e 2021, per una spesa complessiva non superiore a euro 30.000 per ciascuna azienda, nei limiti delle risorse disponibili.

Il credito d'imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo al riconoscimento del credito per compensare le perdite su crediti è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 241/1997, e successive modificazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al D.Lgs. 446/1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione della misura di cui alla presente disposizione, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.85

[Taricco](#), [Biti](#)

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b -bis*) al fine di sostenere le aziende della distribuzione del settore HORECA, identificate dai codici ATECO 46.34 e 46.39, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento per compensare le perdite sui crediti, risultanti da elementi certi e precisi iscritti a bilancio, registrate in ciascuno degli anni 2020 e 2021, per una spesa complessiva non superiore a euro 30.000 per ciascuna azienda, nei limiti delle risorse disponibili. Il credito d'imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo al riconoscimento del credito per compensare le perdite su crediti è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, e successive modificazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione della misura di cui alla presente disposizione, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa. Agli oneri derivanti dalla presente lettera, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.86

[Caligiuri](#), [Gallone](#), [Berardi](#)

All'articolo 3, comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le imprese agricole che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle relative norme regionali, la riduzione di cui al presente comma deve fare riferimento all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi.».

3.87

[Pesco](#), [Trentacoste](#), [L'Abbate](#)

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI, ai fini della riduzione di cui al primo periodo rilevano altresì i ricavi istituzionali.».

3.88

[Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«*2-bis*. In considerazione del perdurare degli effetti dell'emergenza epidemiologica, le misure contenute nell'articolo 43-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono estese all'anno 2022.

2-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, anche al fine di assicurare il limite di spesa di cui al comma *2-quater* e tenendo in considerazione anche il costo del lavoro.

2-quater Agli oneri derivanti dal comma *2-bis*, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per

l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.».

3.89

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. In considerazione del perdurare degli effetti dell'emergenza epidemiologica, le misure di cui all'articolo 43-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 sono estese all'anno 2022. Con decreto adottato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 43-bis, sono definite le modalità di attuazione per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa per l'anno 2021 e non utilizzate, con ulteriore assegnazione di risorse pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022 cui si provvede ai sensi dell'articolo 32».

Conseguentemente all'art. 32, comma 1, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.681,41 milioni» e dopo la lettera h aggiungere la seguente:

«h -bis) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 190 del 2014».

3.90

[Manca](#), [Collina](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. In considerazione del perdurare degli effetti dell'emergenza epidemiologica, le misure contenute nell'articolo 43-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito nella legge 23 luglio 2021, n. 106, sono estese all'anno 2022. Con decreto adottato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 43-bis, sono definite le modalità di attuazione per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede con le risorse già stanziato per l'anno 2021 e non utilizzate e con un ulteriore stanziamento di 20 milioni di euro ai sensi dell'articolo 32.».

Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: «1661,42 milioni» con le seguenti: «1681, 42 milioni» e dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:

«h-bis) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

3.91

[Laniece](#), [Bressa](#), [Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laus](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le società aventi per oggetto sociale la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane sono escluse, per un periodo di trentasei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, dall'applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). Resta ferma la facoltà per le amministrazioni pubbliche di costituire, acquisire o mantenere partecipazioni nelle predette società, secondo la disciplina stabilita dall'amministrazione titolare delle partecipazioni stesse.»;

3.92

[Gallone](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono aggiunti in fine i seguenti commi:

"4-bis. Possono accedere ai contributi di cui al comma 1 anche i lavoratori autonomi professionisti titolari di partita IVA che operano nei medesimi settori del *wedding*, dell'intrattenimento, dell'organizzazione di feste e cerimonie e dell'Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA).

4-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del comma 4-bis, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 e tenendo altresì conto della differenza tra il fatturato annuale del 2020 e il fatturato annuale del 2019".».

3.93

[Boccardi](#), [Gallone](#), [Dal Mas](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. In considerazione della necessità di inquadrare, anche a livello statistico, le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati, l'Istituto nazionale di statistica definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, una classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna attività connessa al settore, mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso con l'organizzazione di matrimoni ed eventi privati". Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

3.94

[Romeo](#), [Bagnai](#), [Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. In considerazione della necessità di inquadrare, anche a livello statistico, le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati, l'Istituto nazionale di statistica definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, una classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna attività connessa al settore, mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso con l'organizzazione di matrimoni ed eventi privati».

3.95

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis Limitatamente all'anno 2022, agli accordi stipulati tra le attività di commercio di articoli pirotecnici ed esecuzione di spettacoli con gli stessi e i soggetti committenti per le esecuzioni piromusicali si applica l'aliquota del 4 per cento di cui alla Tabella A, parte II, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.» .

3.96

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 11-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sostituire le parole, ovunque ricorrano, "per l'anno 2021" con le seguenti: "per gli anni 2021 e 2022".».

3.97

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 11-*septies* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sostituire le parole, ovunque ricorrano, "per l'anno 2021" con le seguenti: "per gli anni 2021 e 2022".».

3.98

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

Al comma 3, le parole: «per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2021» sono soppresse.

3.99

[Carbone](#)

Al comma 3, dopo le parole: «47.51, 47.71, 47.72» inserire le seguenti: «47.19.1».

3.100

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Al comma 3, dopo le parole: «47.51, 47.71, 47.72» inserire le seguenti: «47.19.1».

3.101

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 127-*undevicies*, è inserito il seguente:

"127-*vicies*. stampa di prodotti diversi da quelli indicati nella tabella A, parte seconda, numero 18, allegata al presente decreto, eseguita su supporti riciclati acquistati con certificazione di ecosostenibilità; supporti riciclati acquistati con certificazione di ecosostenibilità occorrenti per la stampa degli stessi."».

3.102

[Pacifico](#), [Lonardo](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 127-*undevicies*, è inserito il seguente:

"127-*vicies*. stampa di prodotti diversi da quelli indicati nella tabella A, parte seconda, numero 18, allegata al presente decreto, eseguita su supporti riciclati acquistati con certificazione di ecosostenibilità; supporti riciclati acquistati con certificazione di ecosostenibilità occorrenti per la stampa degli stessi"».

3.103

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'applicazione dell'aggiornamento dei canoni relativi alle concessioni demaniali di cui al decreto ministeriale n. 500 del 14/12/21 viene sospesa per l'intero anno 2022. Il Ministero dei Trasporti e della Mobilità Sostenibile avvierà nel contempo attività istruttoria funzionale all'aggiornamento dei criteri previsti all'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400».

3.104

[Evangelista](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Considerata la particolare situazione di emergenza del settore della vendita a domicilio ed il necessario e conseguente sviluppo di nuove modalità di valorizzazione e promozione di tali attività, l'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce una specifica classificazione merceologica delle attività di cui all'art. 1 comma 1, lettera b), della legge 17 agosto 2005, n. 173, ai fini dell'attribuzione del codice ATECO.».

3.105 (testo 2)

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Art. 3

a) dopo il comma 3, inserire i seguenti:

"3-bis. Gli importi da corrispondere per la proroga delle concessioni del Bingo, previsti dall'articolo 1, comma 636 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono rideterminati in misura pari a euro 2.800 per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni e ad euro 1.400 per frazioni di mese pari o inferiore a quindici giorni da versare entro il giorno 16 del mese successivo, mediante modello F24, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; il controllo sulla tempestività e congruità dei versamenti eseguiti è effettuato dal partner tecnologico Sogei s.p.a.. Gli oneri concessori previsti dall'articolo 1, di cui al capoverso precedente, relativi al periodo di sospensione dell'attività di raccolta dovuta allo stato d'emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e delle sue successive proroghe, non sono dovuti.

3-ter. Per il solo periodo dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2023 ciascun concessionario del gioco del Bingo ha la facoltà di versare il prelievo erariale e il compenso previsto per il controllo centralizzato del gioco di cui all'articolo 5, del Decreto Ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, in maniera differita entro novanta giorni dal ritiro delle cartelle e, comunque, entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all'ultimo bimestre. L'importo costituente prelievo erariale deve essere coperto da idonea cauzione e su di esso sono dovuti interessi legali, calcolati dal giorno del ritiro fino all'effettivo versamento.";

b) al comma 4, sostituire le parole "dal presente articolo", con le seguenti "dai commi 1, 2 e 3";

c) dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. Agli oneri derivanti dai commi 3-bis e 3-ter, valutati in 14.664.000 euro per l'anno 2022 e in 2.749.500 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo."

3.105

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Gli importi da corrispondere per la proroga delle concessioni del Bingo, previsti dall'articolo 1, comma 636 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono rideterminati in misura pari a euro 2.800 per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni e ad euro 1.400 per frazioni di mese pari o inferiore a quindici giorni da versare entro il giorno 16 del mese successivo, mediante modello F24, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; il controllo sulla tempestività e congruità dei versamenti eseguiti è effettuato dal partner tecnologico Sogei s.p.a.. Gli oneri concessori previsti dall'articolo 1 di cui al capoverso precedente, relativi al periodo di sospensione dell'attività di raccolta dovuta allo stato d'emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e delle sue successive proroghe, non sono dovuti.

3-ter. Per il solo periodo dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2023 ciascun concessionario del gioco del Bingo ha la facoltà di versare il prelievo erariale e il compenso previsto per il controllo centralizzato del gioco di cui all'articolo 5, del Decreto Ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, in maniera differita entro novanta giorni dal ritiro delle cartelle e, comunque, entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all'ultimo bimestre. L'importo costituente prelievo erariale deve essere coperto da idonea cauzione e su di esso sono dovuti interessi legali, calcolati dal giorno del ritiro fino

all'effettivo versamento.».

3.106

[Naturale](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge li agosto 2014, n.116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete".».

3.107

[Manca](#), [Ferrari](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. È stornato l'importo fino a 25 milioni di euro dal "fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge numero 198 del 2016" da destinare agli FSMA televisivi locali commerciali e comunitari i cui ricavi siano non superiore a 500 mila euro.

3-ter. Gli FSMA televisivi locali commerciali e comunitari ricevono dagli operatori di rete una capacità trasmissiva annuale in franchigia di Mbit/s 1,5 il cui costo di affitto sarà a carico del "fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della Legge numero 198 del 2016" secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico preventivamente sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative intendendosi per tali le associazioni che abbiano almeno il 5 per cento degli iscritti del comparto radiotelevisivo locale regolarmente registrati nel Libro soci dichiarati sotto forma di autodichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 3-*quater*. Gli Operatori di rete hanno l'obbligo di ospitare sulle reti del DVB-T2 i Fornitori di Contenuti Media Audiovisivi (FSMA) locali interessati ad essere veicolati sulla piattaforma digitale abbinata al digitale televisivo *Hybrid Broadcast Broadband TV*. (HbbTV) a condizioni eque e trasparenti secondo specifica normativa demandata all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni da emanare in concomitanza della transizione digitale previa consultazione pubblica e audizioni».

3.108

[Pacifico](#), [Lonardo](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 57-bis, comma 1-*quater* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è inserito infine il seguente periodo: "Il credito d'imposta di cui al presente comma, limitatamente all'anno 2022, è concesso, nei medesimi limiti e condizioni, anche per gli investimenti pubblicitari su altre pubblicazioni effettuate su supporti cartacei, anche diverse da giornali e periodici".».

3.109

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 57-bis, comma 1-*quater* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è inserito, in fine, il seguente periodo: "Il credito d'imposta di cui al presente comma, limitatamente all'anno 2022, è concesso, nei medesimi limiti e condizioni, anche per gli investimenti pubblicitari su altre pubblicazioni effettuate su supporti cartacei, anche diverse da giornali e periodici."».

3.110

[Tiraboschi](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 57-bis, comma 1-*quater* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è inserito infine il seguente periodo: "Il credito d'imposta di cui al presente comma, limitatamente all'anno 2022, è concesso, nei medesimi limiti e condizioni, anche per gli investimenti pubblicitari su altre pubblicazioni effettuate su supporti cartacei, anche diverse da giornali e periodici."».

3.111

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di sostenere la filiera ippica, l'indotto del comparto agricolo colpiti dall'emergenza pandemica COVID-19, di migliorare la qualità delle razze dei cavalli da corsa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prelievo dei prodotti di cui al comma 3, dell'articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1998, n. 169 ed al comma 1053, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, nel caso in cui nei precedenti 12 mesi solari la raccolta, rilevata il 1 gennaio di ciascun anno, raggiunga 300 milioni di euro, è ridotto, rispettivamente, per la rete "fisica" al 34 per cento e per quella a "distanza" al 38 per cento; nel caso in cui nello stesso periodo di misurazione la raccolta raggiunga 400 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete "fisica" al 25 per cento e per quella a "distanza" al 29 per cento; nel caso in cui nello stesso periodo di misurazione la raccolta raggiunga 500 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete "fisica" al 20 per cento e per quella a "distanza" al 24 per cento. Il prelievo conseguito rimane destinato per il 33 per cento a titolo di imposta unica e per il 67 per cento al finanziamento della filiera ippica, incluse le provvidenze per l'allevamento dei cavalli, e delle immagini degli eventi.».

3.112

[Vaccaro](#), [Trentacoste](#), [L'Abbate](#), [Naturale](#), [Puglia](#)

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Al fine di contrastare l'ulteriore chiusura delle piccole attività di commercio su aree colpite dalla crisi conseguente dalla pandemia da Covid-19 e di sostenere le stesse per superare le gravissime difficoltà causate anche dalle misure che hanno previsto la prolungata sospensione delle fiere, delle sagre, degli eventi e dei mercati, adottate con Ordinanze di Sospensione dai Comuni in applicazione dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ordinanze delle Regioni, e che hanno già beneficiato delle indennità di cui all'articolo 28, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuta una indennità di 1.000 euro per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, ovvero una indennità forfettaria di 2.400 euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione " Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

3.113

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022».

3.114

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Bagnai](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#), [Rivolta](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Per le imprese colpite dall'emergenza Covid-19 che hanno sede nel territorio dei comuni

già fortemente penalizzati da calamità naturali occorse in data successiva al 1° gennaio 2015, le disposizioni degli articoli 1, 1-*bis*.1 e 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, si applicano fino 31 dicembre 2022. L'importo del prestito assistito da garanzia di cui ai commi 1 e 1-*bis*, dell'articolo 1, e comma 1 dell'articolo 13, del medesimo decreto n. 23 del 2020, deve essere calcolato sulla base del maggiore degli importi tra i valori relativi all'anno fiscale precedente la calamità e all'anno fiscale 2019».

3.115

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 1, sostituire le parole, ovunque presenti: "30 giugno 2022" con le seguenti: "31 dicembre 2022";
- b) all'articolo 1-*bis*.1, comma 1, sostituire le parole: "30 giugno 2022" con le seguenti: "31 dicembre 2022"».

3.116

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) sostituire le parole, ovunque ricorrano: "30 giugno 2022" con le seguenti: "30 giugno 2023";
- b) sostituire le parole, ovunque ricorrano: "1° aprile 2022" con le seguenti: "31 dicembre 2022"».

3.117

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), sostituire le parole: "1° aprile 2022" con le seguenti: "31 dicembre 2022" e aggiungere, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 1° aprile 2022, la garanzia del Fondo può essere rilasciata, su richiesta del soggetto beneficiario e ferma restando la sussistenza dei requisiti previsti per l'accesso al Fondo, anche previo pagamento di un premio di mercato, calcolato secondo le modalità definite da un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico";
- b) alla lettera m), sostituire le parole: "1° aprile 2022" con le seguenti: "31 dicembre 2022"».

3.118

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. All'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2, ultimo periodo le parole: "sono prorogate di due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sono prorogate di tre anni";
- b) al comma 3, lettera a), ultimo periodo, le parole: "è prorogata di 12 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "è prorogata di 36 mesi";
- c) al comma 3, lettera b), ultimo periodo, le parole: "è prorogata di 24 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "è prorogata di 36 mesi".

3-*quater*. All'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e modificato dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a):

1) le parole: "dovuti in relazione agli anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "dovuti in relazione agli anni 2020, 2021 e 2022";

2) le parole: ", per i canoni dovuti dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 novembre 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019 e, per i canoni dovuti fino alla data del 15 dicembre 2021, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 15 dicembre 2021, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: ", per i canoni dovuti dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 novembre 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019 e, per i canoni dovuti fino alla data del 31 dicembre 2021, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, nonché per i canoni dovuti fino alla data del 31 luglio 2022, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 luglio 2022, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019"».

3.119

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "fino al 31 luglio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla data di cessazione dello stato di emergenza".

3-ter. All'articolo 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ai commi 2, primo periodo, e 2-bis, primo periodo, le parole: "a maggio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "a marzo 2022"».

3.120

[Manca, Collina](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. A tutte le imprese che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie in regime di accreditamento, convenzione o appalto con gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale e che hanno sostenuto, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022, spese per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, purché entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari alla maggior spesa sostenuta per i medesimi beni e servizi rispetto all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

3-ter. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

Conseguentemente:

a) all'articolo 3, comma 4, le parole: «160 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «310 milioni»;

b) all'articolo 32, comma 1, le parole: «1.661,41 milioni» sono sostituite dalle seguenti:

«1.811,41 milioni»;

c) alla lettera a), le parole: «1.200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1.320 milioni»;

d) alla lettera b), le parole: «329 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «359 milioni».

3.121

[Taverna](#), [Montevecchi](#), [Coltorti](#), [Lupo](#), [Russo](#), [Romano](#), [Trentacoste](#), [D'Angelo](#), [Castaldi](#), [Giuseppe Pisani](#), [Gaudiano](#), [Lanzi](#), [Corbetta](#), [Vanin](#), [Piarulli](#), [Ferrara](#), [Pirro](#), [Di Girolamo](#), [Pavanelli](#), [Croatti](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. A tutte le imprese che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie in regime di accreditamento, convenzione o appalto con gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale e che hanno sostenuto, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022, spese per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, purché entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari alla maggior spesa sostenuta per i medesimi beni e servizi rispetto all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

3-ter. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»;

b) al comma 4, le parole: «160 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «310 milioni» e le parole: «si provvede ai sensi dell'articolo 32» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 160 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 32 e quanto a 150 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.122 (testo 2)

[Manca](#), [Collina](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-CoV-2, tale misura è estesa all'esercizio successivo a quello di cui al primo periodo".

3-ter. Il comma 711 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è abrogato».

3-quater. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 8-quater sono aggiunti i seguenti:

"8-quinquies. Qualora dalla dichiarazione dei redditi emerga una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la quota delle attività per imposte anticipate che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione della perdita è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita di cui al presente comma. La perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente è computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente, ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla quota di attività per imposte anticipate, trasformata in crediti d'imposta ai sensi del presente comma. Qualora dalla dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive emerga un valore della produzione netta negativo, la quota delle attività per imposte anticipate, che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e

delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo, è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione di cui al periodo precedente decorre dalla data di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive in cui viene rilevato il valore della produzione netta negativo di cui al presente comma. Sono altresì convertibili in crediti di imposta le quote di minusvalenza dell'avviamento e delle altre attività immateriali deducibili ai sensi del precedente comma 8-ter che abbiano concorso alla formazione di una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o di un valore della produzione negativo ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

8-sexies. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione di cui al comma 8-quinquies non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono essere ceduti secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero essere chiesti a rimborso. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive".

3-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti.

3-sexies. Al comma 624 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il credito derivante dalla restituzione delle imposte sostitutive versate non è comunque soggetto ai limiti alla compensazione previsti dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388."».

3.122-bis

[Ferrari](#)

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al fine di fornire un sostegno al settore aeroportuale fortemente colpito dalla crisi pandemica e favorire la transizione ecologica del comparto, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo con una dotazione di 300 milioni di euro per il triennio 2022-2024 a sostegno dei programmi di investimento delle società di gestione aeroportuale.

3-ter. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, compatibilmente con la normativa europea sugli aiuti di stato, le categorie di investimenti eleggibili, le condizioni richieste in termini di costi ammissibili e intensità di aiuto, il termine e le modalità di presentazione dei progetti, i criteri di valutazione delle domande presentate.

3-quater. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3-quinquies. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per il triennio 2022-2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

3.122

[Manca, Collina](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-CoV-2, tale misura è estesa all'esercizio successivo a quello di cui al primo periodo".

3-ter. Il comma 711 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è abrogato».

3.123

[Faraone](#), [Evangelista](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "31 gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2022"».

3.124

[Presutto](#), [Nocerino](#), [Vanin](#), [Croatti](#), [Trentacoste](#), [Naturale](#), [Ricciardi](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-CoV-2, tale misura è estesa all'esercizio successivo a quello di cui al primo periodo"».

3.125

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-CoV-2, tale misura è estesa all'esercizio successivo a quello di cui al primo periodo". 11 comma 711 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è abrogato"».

3.126

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 43-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sostituire le parole: "100 milioni di euro per l'anno 2021" con le seguenti: "100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022"».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «160 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «260 milioni di euro per l'anno 2022».

3.127

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 43-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sostituire le parole: "100 milioni di euro per l'anno 2021" con le seguenti: "100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022"».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «160 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «260 milioni di euro per l'anno 2022».

3.128

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 19, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare, il contributo a fondo perduto di cui al comma 16 spetta anche a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018". A tal fine, con decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2022, saranno stabilite nuove modalità e termini per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 1, comma 23, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73.».

3.129

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al comma 1 dell'articolo 43-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: "100 milioni per l'anno 2021" aggiungere le seguenti: "e 150 milioni per l'anno 2022"»;

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 150 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3.130

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 1, comma 19, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare, il contributo a fondo perduto di cui al comma 16 spetta anche a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018".

3-ter. Ai fini di cui al comma 3-bis, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 marzo 2022, sono stabilite nuove modalità e termini per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 1, comma 23, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73.».

3.131

[Manca](#), [Collina](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 19, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare, il contributo a fondo perduto di cui al comma 16 spetta anche a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018". A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2022, sono stabilite nuove modalità e termini per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 1, comma 23, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73.».

3.132

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 19, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare, il contributo a fondo perduto di cui al comma 16 spetta anche a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018". A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2022, saranno stabilite nuove modalità e termini per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 1, comma 23, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73.».

3.133

[Carbone](#), [Evangelista](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 41-bis, comma 1, lettera b), del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: " fino al 30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 settembre 2023".».

3.134

[Vaccaro](#), [Trentacoste](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, inserire, i seguenti:

«3-bis. All'articolo i, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

g) al comma 706, le parole: "31 marzo 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

h) al comma 707, le parole: "82,5 milioni di euro per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "330 milioni per l'anno 2022"..

3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 247,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;

b) sostituire le parole: «dal presente articolo» con le seguenti: «dai commi 1, 2 e 3».

3.135

[Auddino](#), [Trentacoste](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, inserire, i seguenti:

«3-bis. All'articolo i, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

e) al comma 706, le parole: "31 marzo 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

f) al comma 707, le parole: "82,5 milioni di euro per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "330 milioni per l'anno 2022".

3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 247,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;

b) sostituire le parole: «dal presente articolo» con le seguenti: «dai commi 1, 2 e 3».

3.136

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1 comma della Legge 30 dicembre 2021 n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 706 le parole: "31 marzo 2022" sono sostituite con le seguenti "31 dicembre 2022".

b) al comma 707 le parole: "82,5 milioni di euro per l'anno 2022" sono sostituite con le seguenti: " 330 milioni per l'anno 2022».

2) al comma 4 le parole: «pari a 160 milioni» sono sostituite con le seguenti: «pari a 408 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, lettera e) al capoverso sostituire le parole: «quanto

a) *con le seguenti*: «quanto a 248 milioni di euro per l'anno 2022,».

3.137

[Naturale](#), [Trentacoste](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 3, inserire, i seguenti:*

«3-bis. All'articolo t, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 706, le parole: "31 marzo 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

b) al comma 707, le parole: "82,5 milioni di euro per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "330 milioni per l'anno 2022".

3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 247,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;

b) *sostituire le parole*: «dal presente articolo» *con le seguenti*: «dai commi 1, 2 e 3».

3.138

[Licheri](#), [Fenu](#), [Trentacoste](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 3, inserire, i seguenti:*

«3-bis. All'articolo i, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) al comma 706, le parole: "31 marzo 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

d) al comma 707, le parole: "82,5 milioni di euro per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "330 milioni per l'anno 2022".

3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 247,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;

b) *sostituire le parole*: «dal presente articolo» *con le seguenti*: «dai commi 1, 2 e 3».

3.139

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sostituire il comma 924 con il seguente:

"924. I versamenti sospesi ai sensi del comma 923 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sette rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e il valore residuo mediante rateizzazione fino ad un massimo di dodici rate mensili. Il versamento della prima rata avviene entro il 30 maggio 2022, senza interessi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato"».

3.140

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 54, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Fino al 31 dicembre 2022 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 1, lettere e), f), g-bis), g-ter), g-quater), h), i), l), o) e p) del medesimo articolo 13, per quanto compatibili con gli altri regimi di aiuto applicati dallo stesso Fondo"».

3.141

[Collina](#), [Manca](#)

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 1, comma 706, della legge del 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "31 marzo 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022".

3-ter. All'articolo 9-ter, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Le concessioni già assentite durante l'anno 2021 sulla base delle procedure semplificate di cui al primo periodo sono considerate efficaci anche per l'anno 2022 senza necessità di alcun atto ricognitorio né di presentazione di alcuna istanza o documentazione, in applicazione delle deroghe ivi previste".

3-quater. Agli oneri di cui ai commi 3-bis e 3-ter, valutati in 80 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.142

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "31 marzo 2022", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 247,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3.143

[Evangelista](#)

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dei terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone da navi da crociera a causa del perdurare dell'epidemia di COVID-19 e al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, la competitività e l'efficienza del comparto crocieristico dei terminali ai portuali, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2022, destinato a compensare la riduzione dei ricavi conseguente al decremento di passeggeri sbarcati e imbarcati nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 settembre 2022 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del biennio 2018-2019.

3-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione di cui al comma 3-bis del presente articolo alle imprese titolari di concessioni demaniali relative alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri di cui agli articoli 6 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché all'articolo 36 del codice della navigazione. Tali criteri, al fine di evitare sovracompensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. Sono esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3-quater. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1.671,41 milioni di euro per l'anno 2022»;*

b) *dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.144

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dei terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone da navi da crociera a causa del perdurare dell'epidemia di COVID-19 e al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, la competitività e l'efficienza del comparto crocieristico dei terminal portuali, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per l'anno 2022, destinato a compensare la riduzione dei ricavi conseguente al decremento di passeggeri sbarcati e imbarcati nel periodo dal 1 gennaio 2022 al 30 settembre 2022 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del biennio 2018-2019.

3-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione di cui al comma 2 del presente articolo alle imprese titolari di concessioni demaniali relative alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri di cui agli articoli 6 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché all'articolo 36 del codice della navigazione Tali criteri, al fine di evitare sovracompenzioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. Sono esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

3.145

[Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#), [Modena](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dei terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone da navi da crociera a causa del perdurare dell'epidemia di COVID-19 e al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, la competitività e l'efficienza del comparto crocieristico dei terminal portuali, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per l'anno 2022, destinato a compensare la riduzione dei ricavi conseguente al decremento di passeggeri sbarcati e imbarcati nel periodo dal 1 gennaio 2022 al 30 settembre 2022 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del biennio 2018-2019.

3-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione di cui al comma 3-bis alle imprese titolari di concessioni demaniali relative alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri di cui agli articoli 6 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché all'articolo 36 del codice della navigazione. Tali criteri, al fine di evitare sovracompenzioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. Sono esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 3-*bis* pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.146

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 3 inserire i seguenti:*

«3-*bis*. Alle imprese che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie in regime di accreditamento, convenzione o appalto con gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale e che, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, sostengano spese per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, purché entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari alla maggior spesa sostenuta per i medesimi beni e servizi rispetto all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

3-*ter*. Il credito d'imposta di cui al comma 3-*bis* è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»;

b) *al comma 4, sostituire le parole: «160 milioni» con le seguenti: «310 milioni»;*

Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.811,41 milioni» e dopo la lettera h aggiungere le seguenti:

«*h-bis*) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 190 del 2014;

h-ter) quanto a 100 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge n. 282 del 2004».

3.147

[Rizzotti](#), [Berardi](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Al fine di contenere i concomitanti effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica COVID-19 e dall'aumento dei costi del carburante, le imprese che svolgono attività identificate dal codice della classificazione delle attività economiche ATECO 49.41.00 possono usufruire del beneficio della riduzione del costo del carburante pari al 20 per cento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto-legge si provvede a dare attuazione all'intervento previsto nel precedente periodo».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3.148

[Auddino](#), [Lanzi](#), [Vanin](#), [Lannutti](#), [Trentacoste](#), [Gaudiano](#), [Nocerino](#), [Castaldi](#), [Croatti](#), [Campagna](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. In considerazione degli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e

contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica e dell'aumento del prezzo del carburante, sono stanziati, per l'anno 2022, 10 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare al rimborso del 20 per cento del costo del carburante in favore delle imprese che svolgono attività identificate dal codice della classificazione delle attività economiche ATECO 49.41.00. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri di riparto e le modalità di erogazione dei contributi di cui al periodo precedente.»;

b) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede quanto a 160 milioni di euro ai sensi dell'articolo 32 e quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero"».

3.149

[Manca](#), [Collina](#)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Al fine di dare attuazione all'articolo 12 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, e consentire l'attrazione di flussi di soggetti da altri Paesi interessati a effettuare terapie termali nelle strutture termali italiane, il Ministro della Salute favorisce gli accordi con gli altri Stati finalizzati alla divulgazione degli studi effettuati sui benefici delle cure termali e l'Agenzia nazionale italiana del turismo riserva una percentuale non inferiore al 20 per cento dei propri piani promozionali per specifiche iniziative a vantaggio del settore termale.

4-ter. La stessa Agenzia relaziona annualmente alle competenti Commissioni parlamentari circa i programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti».

3.150

[Fusco](#), [Bergesio](#), [Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«5. Al fine di dare attuazione all'articolo 12 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, e consentire l'attrazione di flussi di soggetti da altri Paesi interessati a effettuare terapie termali nelle strutture termali italiane, il Ministro della Salute favorisce gli accordi con gli altri Stati finalizzati alla divulgazione degli studi effettuati sui benefici delle cure termali e l'Agenzia nazionale italiana del turismo riserva una percentuale non inferiore al 20 per cento dei propri piani promozionali per specifiche iniziative a vantaggio del settore termale.

6. La stessa Agenzia relaziona annualmente alle competenti Commissioni parlamentari circa i programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti».

3.151

[Totaro](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«5. Al fine di dare attuazione all'articolo 12 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, e consentire l'attrazione di flussi di soggetti da altri Paesi interessati a effettuare terapie termali nelle strutture termali italiane, il Ministro della Salute favorisce gli accordi con gli altri Stati finalizzati alla divulgazione degli studi effettuati sui benefici delle cure termali e l'Agenzia nazionale italiana del turismo riserva una percentuale non inferiore al 20 per cento dei propri piani promozionali per specifiche iniziative a vantaggio del settore termale.

6. La stessa Agenzia relaziona annualmente alle competenti Commissioni parlamentari circa i

programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti».

3.152

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«5. Al fine di dare attuazione all'articolo 12 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, e consentire l'attrazione di flussi di soggetti da altri Paesi interessati a effettuare terapie termali nelle strutture termali italiane, il Ministro della Salute favorisce gli accordi con gli altri Stati finalizzati alla divulgazione degli studi effettuati sui benefici delle cure termali e l'Agenzia nazionale italiana del turismo riserva una percentuale non inferiore al 20 per cento dei propri piani promozionali per specifiche iniziative a vantaggio del settore termale.

6. La stessa Agenzia relaziona annualmente alle competenti Commissioni parlamentari circa i programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti».

3.153

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Al fine di dare attuazione all'articolo 12 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, e consentire l'attrazione di flussi di soggetti da altri Paesi interessati a effettuare terapie termali nelle strutture termali italiane, il Ministro della Salute favorisce gli accordi con gli altri Stati finalizzati alla divulgazione degli studi effettuati sui benefici delle cure termali e l'Agenzia nazionale italiana del turismo riserva una percentuale non inferiore al 20 per cento dei propri piani promozionali per specifiche iniziative a vantaggio del settore termale.

4-ter. La stessa Agenzia relaziona annualmente alle competenti Commissioni parlamentari circa i programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti».

3.154

[Mallegni](#), [Berardi](#), [Boccardi](#)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«5. Al fine di dare attuazione all'articolo 12 della legge 29 ottobre 2000, n. 323, e consentire l'attrazione di flussi di soggetti da altri Paesi interessati a effettuare terapie termali nelle strutture termali italiane, il Ministro della Salute favorisce gli accordi con gli altri Stati finalizzati alla divulgazione degli studi effettuati sui benefici delle cure termali e l'Agenzia nazionale italiana del turismo riserva una percentuale non inferiore al 20 per cento dei propri piani promozionali per specifiche iniziative a vantaggio del settore termale.

6. La stessa Agenzia relaziona annualmente alle competenti Commissioni parlamentari circa i programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti».

3.155

[Evangelista](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di sostenere l'accesso al credito da parte delle imprese agricole e le operazioni di rinegoziazione, con durata fino a 20 anni, è autorizzata, in favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare ISMEA, la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022 per la concessione di garanzie ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102. Le predette risorse sono versate su un conto corrente di tesoreria centrale per accedere alle garanzie a titolo gratuito».

3.156

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [La Pietra](#)

Dopo il comma 4, aggiungere in fine il seguente:

«4-bis. Al fine di sostenere l'accesso al credito da parte delle imprese agricole e le operazioni di

rinegoziazione, con durata fino a 20 anni, ai sensi del comma 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020 n. 27, è autorizzata, in favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare ISMEA, la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022 per la concessione di garanzie ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Le predette risorse sono versate su un conto corrente di tesoreria centrale per accedere alle garanzie a titolo gratuito».

3.157

Modena

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Considerata la particolare situazione di emergenza del settore della vendita a domicilio ed il necessario e conseguente sviluppo di nuove modalità di valorizzazione e promozione di tali attività, l'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce una specifica classificazione merceologica delle attività di cui all'articolo 1 comma 1, lettera b), della legge 17 agosto 2005, n. 173, ai fini dell'attribuzione del codice ATECO».

3.158

Marino, Evangelista

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 125, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, alle SIIQ sono assimilate le società residenti in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni i cui titoli di partecipazione siano negoziati in uno dei mercati regolamentati di cui al comma 119 e comunque anche in Italia, le quali svolgano in via preponderante l'attività di locazione immobiliare, siano soggette all'obbligo di distribuire la maggior parte del risultato dell'attività di locazione immobiliare come determinato in conformità alla normativa dello Stato di residenza della società, e che siano inoltre soggette a regimi fiscali speciali.";

b) al comma 141-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: "sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze adottato ai sensi del comma 1 dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917" sono sostituite dalle seguenti: "consentono un adeguato scambio di informazioni e che rispettano i requisiti di cui al secondo periodo del comma 125";

2) al secondo periodo, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "5 per cento";

c) dopo il comma 141-bis, è aggiunto il seguente:

"141-ter. I conferimenti della totalità degli attivi e dei passivi costituenti stabili organizzazioni di cui al comma 141-bis in favore di società che abbiano optato per il regime speciale di cui al comma 125 comportano lo scioglimento della stabile organizzazione conferente e la diretta imputazione della partecipazione nella società conferitaria alla casa-madre estera. I predetti conferimenti non costituiscono realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni conferiti. Tuttavia, la casa-madre cui viene imputata la partecipazione nella società conferitaria deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'universalità di beni e diritti conferita e la società conferitaria subentra nella posizione della conferente in ordine agli elementi dell'universalità stessa. Ai predetti conferimenti si applica, in ogni caso, il trattamento fiscale di cui al comma 140-ter in relazione all'intero patrimonio conferito. In conseguenza delle operazioni di cui ai periodi precedenti, le riserve in sospensione d'imposta presenti nel fondo di dotazione della stabile organizzazione che viene chiusa, incluse quelle tassabili solo in caso di distribuzione, sono ricostituite nelle riserve disponibili del patrimonio netto della società conferitaria, compreso il capitale sociale, nel primo bilancio di esercizio successivo al conferimento e il vincolo precedentemente gravante sul fondo

di dotazione viene meno senza alcun effetto impositivo in capo alla stabile organizzazione conferente. La diretta imputazione della partecipazione nella società conferitaria alla casa-madre estera a seguito della restituzione alla stessa del fondo di dotazione e della chiusura della stabile organizzazione in Italia non produce alcun effetto impositivo. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto l'imputazione della partecipazione alla casa-madre costituisce, in ogni caso, operazione non rilevante ai fini del calcolo del pro-rata di detraibilità ai sensi dell'articolo 19-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. I conferimenti di cui ai periodi precedenti non interrompono il regime di tassazione di gruppo di cui agli articoli 117 e seguenti del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 cui partecipa la stabile organizzazione in veste di consolidante. A seguito del conferimento e della contestuale chiusura della stabile organizzazione, la società conferitaria assume la veste di consolidante in luogo della stabile organizzazione, subentrando in tutte le posizioni soggettive rilevanti nell'ambito del persistente regime di tassazione di gruppo"».

3.159

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 125, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, alle SIIQ sono assimilate le società residenti in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni i cui titoli di partecipazione siano negoziati in uno dei mercati regolamentati di cui al comma 119 e comunque anche in Italia, le quali svolgano in via preponderante l'attività di locazione immobiliare, siano soggette all'obbligo di distribuire la maggior parte del risultato dell'attività di locazione immobiliare come determinato in conformità alla normativa dello Stato di residenza della società, e che siano inoltre soggette a regimi fiscali speciali.";

b) al comma 141-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: "sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze adottato ai sensi del comma 1 dell'articolo 168-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917" sono sostituite dalle seguenti: "consentono un adeguato scambio di informazioni e che rispettano i requisiti di cui al secondo periodo del comma 125";

2) al secondo periodo, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "5 per cento";

c) dopo il comma 141-*bis*, è aggiunto il seguente:

"141-*ter*. I conferimenti della totalità degli attivi e dei passivi costituenti stabili organizzazioni di cui al comma 141-*bis* in favore di società che abbiano optato per il regime speciale di cui al comma 125 comportano lo scioglimento della stabile organizzazione conferente e la diretta imputazione della partecipazione nella società conferitaria alla casa-madre estera. I predetti conferimenti non costituiscono realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni conferiti. Tuttavia, la casa-madre cui viene imputata la partecipazione nella società conferitaria deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'universalità di beni e diritti conferita e la società conferitaria subentra nella posizione della conferente in ordine agli elementi dell'universalità stessa. Ai predetti conferimenti si applica, in ogni caso, il trattamento fiscale di cui al comma 140-*ter* in relazione all'intero patrimonio conferito. In conseguenza delle operazioni di cui ai periodi precedenti, le riserve in sospensione d'imposta presenti nel fondo di dotazione della stabile organizzazione che viene chiusa, incluse quelle tassabili solo in caso di distribuzione, sono ricostituite nelle riserve disponibili del patrimonio netto della società conferitaria, compreso il capitale sociale, nel primo bilancio di esercizio successivo al conferimento e il vincolo precedentemente gravante sul fondo di dotazione viene meno senza alcun effetto impositivo in capo alla stabile organizzazione conferente. La diretta imputazione della partecipazione nella società conferitaria alla casa-madre estera a seguito

della restituzione alla stessa del fondo di dotazione e della chiusura della stabile organizzazione in Italia non produce alcun effetto impositivo. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto l'imputazione della partecipazione alla casa-madre costituisce, in ogni caso, operazione non rilevante ai fini del calcolo del pro-rata di detraibilità ai sensi dell'articolo 19-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. I conferimenti di cui ai periodi precedenti non interrompono il regime di tassazione di gruppo di cui agli articoli 117 e seguenti del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 cui partecipa la stabile organizzazione in veste di consolidante. A seguito del conferimento e della contestuale chiusura della stabile organizzazione, la società conferitaria assume la veste di consolidante in luogo della stabile organizzazione, subentrando in tutte le posizioni soggettive rilevanti nell'ambito del persistente regime di tassazione di gruppo"».

3.160

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 4, aggiungere, il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete"».

3.161

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. Al fine di contrastare la ulteriore chiusura delle piccole attività di commercio su aree colpite dalla crisi conseguente dalla pandemia da COVID-19 e di sostenere le stesse a superare le gravissime difficoltà causate anche dalla prolungata sospensione delle fiere, delle sagre, degli eventi e dei mercati, e che hanno già beneficiato delle indennità di cui all'articolo 28 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è riconosciuto un contributo mensile pari euro 1.000,00 per i mesi da gennaio a marzo 2022.

4-*ter*. Le modalità per la presentazione delle istanze ai fini dell'erogazione del contributo di cui al comma 4-*bis* sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

4-*quater*. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 4-*bis* e 4-*ter*, valutati in 250 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.162

[Faraone](#), [Evangelista](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-*bis*, del citato decreto-legge n. 119 del 2018, in quattro rate trimestrali di pari importo scadenti, rispettivamente, il 28 marzo 2022, il 31 maggio 2022 e il 31 agosto 2022 e 30 novembre 2022 con la maggiorazione degli interessi legali a partire dal 1° dicembre 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato"».

3.163

[Coltorti](#), [Trentacoste](#), [Piarulli](#)

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Al fine di mitigare l'impatto economico dell'emergenza epidemiologica sulle aziende di cui al comma 2, sono prorogati i seguenti termini:

a) all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "30 giugno 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022";

b) all'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "30 agosto 2021" sono sostituite dalle seguenti: "termine dello stato di emergenza";

c) all'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022";

d) all'articolo 145, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "31 agosto 2021" sono sostituite dalle seguenti: "termine dello stato di emergenza";

e) all'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "31 agosto 2021" sono sostituite dalle seguenti: "termine dello stato di emergenza"».

3.164

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis Agli operatori commerciali su aree pubbliche con codice ateco 47.80, 47.81, 47.82, 47.89 che, da marzo 2021 a novembre 2021, non hanno ripreso l'attività nelle fiere e nei mercati viene riconosciuto un ulteriore contributo. L'importo del contributo di cui al precedente periodo è pari ad almeno:

a) euro 3.000,00 ciascuno in caso di diminuzione del fatturato in una misura non inferiore al 50 per cento del volume d'affari dichiarato nel periodo intercorrente tra il mese di gennaio 2019 e il mese di novembre 2019;

b) ad euro 5.000,00 ciascuno in caso di diminuzione del fatturato in una misura compresa tra il 50 per cento e l'80 per cento del volume d'affari dichiarato nel periodo intercorrente tra il mese di gennaio 2019 e il mese di novembre 2019;

c) ad euro 15.000,00 ciascuno in caso di diminuzione del fatturato in una misura superiore all'80 per cento del volume d'affari dichiarato nel periodo intercorrente tra il mese di gennaio 2019 e il mese di novembre 2019;

4-ter. I criteri e le modalità per la presentazione delle istanze per l'erogazione del contributo di cui al comma 4-bis sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

4-quater Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui ai commi 4-bis e 4-ter, valutati in 530 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.165

[Castaldi](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-bis. Al fine di sostenere le aziende della distribuzione del settore HORECA, identificate dai codici ATECO 46.34 e 46.39, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento per compensare le perdite sui crediti, risultanti da elementi certi e precisi iscritti a bilancio, registrate in ciascuno degli anni 2020 e 2021, per una spesa complessiva non superiore a 30.000 euro per ciascuna azienda, nei limiti delle risorse disponibili.

4-ter. Il credito d'imposta, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo al riconoscimento del credito per compensare le perdite su crediti, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR.

4-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione dei commi 4-bis e 4-ter, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.

4-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi da 4-bis a 4-quater, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

3.166

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. L'articolo 4-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 è soppresso. Riacquistano vigore le disposizioni dell'articolo 6-novies del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69».

3.167

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 25 maggio n. 2021 n. 73, convertito, con modificazione, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "10 settembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "31 marzo 2022".

4-ter. I soggetti che hanno diritto ai benefici del fondo perduto di cui al comma precedente possono presentare le relative istanze entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

3.168

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 706, le parole: "31 marzo 2022" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2022";

b) al comma 707, le parole: "82,5 milioni di euro per l'anno 2022" sono sostituite con le seguenti: "330 milioni per l'anno 2022".

4-ter Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 4-bis, pari a 247,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.169

[Dell'Olio, Trentacoste](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022, a causa del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e del rispetto delle misure di contenimento disposte, nell'ambito delle obbligazioni contrattuali tra privati, tutti i termini previsti dalla legge per l'esercizio del diritto di prelazione sono prorogati di diritto di 90 giorni».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere le seguenti parole: «, nonché misure di sostegno per gli adempimenti derivanti da obbligazioni contrattuali tra privati».

3.170

[Dell'Olio, Trentacoste](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a causa del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e del rispetto delle misure di contenimento disposte, i termini ordinatori o perentori in scadenza nell'anno 2022 per gli adempimenti di natura non pecuniaria del privato nei confronti della pubblica amministrazione possono essere prorogati, per una sola volta, per un periodo non superiore a 90 giorni, su richiesta da parte del privato, con apposita istanza da notificare, anche telematicamente, all'amministrazione competente».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere le seguenti parole: «, nonché misure di sostegno per gli adempimenti di natura non pecuniaria del privato nei confronti della pubblica amministrazione».

3.171

[Iannone, Calandrini, De Carlo](#)

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. In relazione alle problematiche di comunicazione al sito del Ministero dell'economia e delle finanze, entro i termini stabiliti dalle leggi vigenti, delle delibere riguardanti i tributi comunali per il 2021, connesse alle difficoltà dovute al perdurare della pandemia da virus Covid-19, per l'anno 2021, in deroga all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le aliquote ed i regolamenti concernenti i tributi comunali, hanno effetto per l'intero anno di riferimento a condizione che risultino comunque pubblicati sul sito *internet* del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 novembre 2021. Gli eventuali adeguamenti nei pagamenti dovuti in ragione delle variazioni di cui al periodo precedente possono essere effettuati dai contribuenti interessati entro il termine per la prima rata dell'IMU 2022, senza applicazione di sanzioni e interessi».

3.172

[Evangelista](#)

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di nonne di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile.»

3.0.1

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- bis.

(Contributi per i settori tessile, moda, calzaturiero, pelletteria e accessori)

1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono erogati contributi a fondo perduto per un importo complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare ad interventi per i soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori), che nell'anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a*) e *b*), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non inferiore al 30 per cento rispetto ai ricavi del 2019.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.

4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.».

3.0.2

[Nencini, Evangelista](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Contributi per i settori tessile, moda, calzaturiero, pelletteria e accessori)

1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono erogati contributi a fondo perduto per un importo complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare ad interventi per i soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori), che nell'anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a*) e *b*), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non inferiore al 30 per cento rispetto ai ricavi del 2019.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.».

3.0.3

[Faraone, Evangelista](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Disposizioni in favore dei lavoratori marittimi che operano su navi battenti bandiera estera)

1. Ai lavoratori marittimi che svolgono attività di navigazione su navi battenti bandiera straniera o servizi di pilotaggio in acque straniere, che ai fini della tutela previdenziale sono iscritti alle assicurazioni generali gestite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'articolo 47 e 49 della legge 26 luglio 1984, n.

413, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso il rapporto di lavoro in essere, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 17 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.0.4

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 3- *bis*.

All'art. 3, comma 1, del D.lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, dopo le parole: "dalla data di entrata in vigore del presente decreto" aggiungere le seguenti ", ovvero entro il 31 dicembre 2022 per gli enti esponenziali che si sono insediati dopo il 10 febbraio 1996,».

3.0.5

[Mollame](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Contributi per i settori tessile, moda, calzaturiero, pelletteria e accessori)

1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono erogati contributi a fondo perduto per un importo complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare ad interventi per i soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori), che nell'anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a*) e *b*), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non inferiore al 30 per cento rispetto ai ricavi del 2019.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.».

3.0.6

[Tosato](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#)

Dopo l' articolo , è aggiunto il seguente:

«Art. 3- *bis*.

1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e dei Consiglio, del 12 febbraio 2021, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può rilasciare garanzie su portafogli di operazioni finanziarie, ivi inclusi i crediti di firma, finalizzate alla partecipazione ai bandi di gara e agli appalti da parte delle imprese

nonché alla realizzazione dei predetti interventi qualora tali operazioni finanziarie siano erogate da una banca o un intermediario finanziario iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero da società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, in cui uno o più soggetti iscritti nell'albo predetto ne assumono il ruolo di cedenti ovvero di promotori così come previsto all'art. 4 comma 1 dal regolamento Europeo 575/2013 così come modificato dal regolamento Europeo 2401/2017.

2. In deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo. Ai fini del rilascio di garanzie di cui al comma 1, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

a) Le operazioni finanziarie hanno durata compresa tra 12 e 180 mesi;

b) la quota della *tranche junior* coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto interministeriale del 14 novembre 2017, non può superare il 25 per cento dell'ammontare del portafoglio di operazioni finanziarie;

c) Le operazioni finanziarie sono di importo non superiore al 2 per cento dell'ammontare del portafoglio di crediti di firma, fatto salvo il rispetto dei limiti di importo massimo garantibile per singolo soggetto beneficiario previsti dalle disposizioni operative del Fondo.

3. Nell'ambito dell'operatività di cui alle misure previste dai precedenti commi, alla legge 30 aprile 1999, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:

1. al comma 1-*ter* sono apportate le seguenti modifiche:

i. le parole: "nei confronti" sono sostituite con le seguenti: "e garanzie a favore".

ii. alla lettera *a*), dopo le parole: "i prenditori dei finanziamenti" sono inserite le seguenti: "e i soggetti garantiti".

iii. alla lettera *b*), dopo le parole: "l'erogazione dei finanziamenti" sono inserite le seguenti: "o la concessione delle garanzie".

2. al comma 1-*quater*, dopo le parole: "Nel caso in cui il finanziamento" sono inserite le seguenti: "o la garanzia".

b) All'articolo 3, comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

"Nel patrimonio di cui al periodo precedente sono inclusi anche i beni e diritti che in qualunque modo costituiscono la garanzia del rimborso dei crediti relativi a ciascuna operazione, ancorché di proprietà del soggetto cedente, nonché i proventi derivanti dalla loro escussione o realizzo."

4. Il fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni a decorrere dal 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

3.0.7

[Marino, Evangelista](#)

Dopo l' articolo , è aggiunto il seguente:

«Art. 3- *bis*.

1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può rilasciare garanzie su portafogli di operazioni finanziarie, ivi inclusi i crediti di firma, finalizzate alla partecipazione ai bandi di gara e agli appalti da parte delle imprese nonché alla realizzazione dei predetti interventi qualora tali operazioni finanziarie siano erogate da una

banca o un intermediario finanziario iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero da società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, in cui uno o più soggetti iscritti nell'albo predetto ne assumono il ruolo di cedenti ovvero di promotori così come previsto all'art. 4 comma 1 dal regolamento Europeo 575/2013 così come modificato dal regolamento Europeo 2401/2017.

2. In deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo. Ai fini del rilascio di garanzie di cui al comma 1, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

a) Le operazioni finanziarie hanno durata compresa tra 12 e 180 mesi;

b) la quota della *tranche junior* coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto interministeriale del 14 novembre 2017, non può superare il 25 per cento dell'ammontare del portafoglio di operazioni finanziarie;

c) Le operazioni finanziarie sono di importo non superiore al 2 per cento dell'ammontare del portafoglio di crediti di firma, fatto salvo il rispetto dei limiti di importo massimo garantibile per singolo soggetto beneficiario previsti dalle disposizioni operative del Fondo.

3. Nell'ambito dell'operatività di cui alle misure previste dai precedenti commi, alla legge 30 aprile 1999, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-ter sono apportate le seguenti modifiche:

i. le parole: "nei confronti" sono sostituite con le seguenti: "e garanzie a favore";

ii. alla lettera a), dopo le parole: "i prenditori dei finanziamenti" sono inserite le seguenti: "e i soggetti garantiti";

iii. alla lettera b), dopo le parole: "l'erogazione dei finanziamenti" sono inserite le seguenti: "o la concessione delle garanzie";

b) al comma 1-quater, dopo le parole: "Nel caso in cui il finanziamento" sono inserite le seguenti: "o la garanzia".

c) all'articolo 3, comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Nel patrimonio di cui al periodo precedente sono inclusi anche i beni e diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso dei crediti relativi a ciascuna operazione, ancorché di proprietà del soggetto cedente, nonché i proventi derivanti dalla loro escussione o realizzo».

3.0.8

[Ginetti, Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Riduzione delle percentuali per la determinazione della "non operatività" delle società)

1. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, i coefficienti del 2 per cento, del 6 e 5 per cento, nonché del 15 per cento, di cui, rispettivamente, alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono ridotti alla metà per i soggetti che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 non sono considerati non operativi ai sensi del medesimo articolo 30.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 47,2 milioni di euro per l'anno 2022 e 20,4 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

3.0.9

[Ferro, Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 3- *bis*.

1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può rilasciare garanzie su portafogli di operazioni finanziarie, ivi inclusi i crediti di firma, finalizzate alla partecipazione ai bandi di gara e agli appalti da parte delle imprese nonché alla realizzazione dei predetti interventi qualora tali operazioni finanziarie siano erogate da una banca o un intermediario finanziario iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero da società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, in cui uno o più soggetti iscritti nell'albo predetto ne assumono il ruolo di cedenti ovvero di promotori così come previsto all'art. 4 comma 1 dal regolamento Europeo 575/2013 così come modificato dal regolamento Europeo 2401/2017.

2. In deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo. Ai fini del rilascio di garanzie di cui al comma 1, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

a) Le operazioni finanziarie hanno durata compresa tra 12 e 180 mesi;

b) la quota della *tranche junior* coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto interministeriale del 14 novembre 2017, non può superare il 25 per cento dell'ammontare del portafoglio di operazioni finanziarie;

c) Le operazioni finanziarie sono di importo non superiore al 2 per cento dell'ammontare del portafoglio di crediti di firma, fatto salvo il rispetto dei limiti di importo massimo garantibile per singolo soggetto beneficiario previsti dalle disposizioni operative del Fondo.

3. Nell'ambito dell'operatività di cui alle misure previste dai precedenti commi, alla legge 30 aprile 1999, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 1-*ter* sono apportate le seguenti modifiche:

i. le parole: "nei confronti" sono sostituite con le seguenti: "e garanzie a favore".

ii. alla lettera *a*), dopo le parole: "i prenditori dei finanziamenti" sono inserite le seguenti: "e i soggetti garantiti".

iii. alla lettera *b*), dopo le parole: "l'erogazione dei finanziamenti" sono inserite le seguenti: "o la concessione delle garanzie".

- al comma 1-*quater*, dopo le parole: "Nel caso in cui il finanziamento" sono inserite le seguenti: "o la garanzia".

b) all'articolo 3, comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente il seguente:

"Nel patrimonio di cui al periodo precedente sono inclusi anche i beni e diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso dei crediti relativi a ciascuna operazione, ancorché di proprietà del soggetto cedente, nonché i proventi derivanti dalla loro escussione o realizzo."».

Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro a decorrere dal 2022.

3.0.10

[Laus, Manca](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Disposizioni a sostegno del settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande)

1. Al fine di sostenere la ripresa economica alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, che abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 20 per cento nel 2021 rispetto all'ammontare del fatturato registrato nel 2019, è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento dell'ammontare dei crediti pecuniari vantati nei confronti dei debitori inadempienti, dedotti dalla eccedenza delle perdite su crediti rispetto alla media dell'ultimo triennio.

2. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere oggetto di cessione a terzi, compresi gli istituti bancari e di intermediazione finanziaria, e ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative del presente articolo per usufruire del credito d'imposta o per la sua cessione, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.0.11

[Croatti](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Disposizioni a sostegno del settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande)

1. Al fine di sostenere la ripresa economica delle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, che abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 20 per cento nel 2021 rispetto all'ammontare del fatturato registrato nel 2019, è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento dell'ammontare dei crediti pecuniari vantati nei confronti dei debitori inadempienti, dedotti dalla eccedenza delle perdite su crediti rispetto alla media dell'ultimo triennio.

2. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere oggetto di cessione a terzi, compresi gli istituti bancari e di intermediazione finanziaria, e ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità attuative del presente articolo per usufruire del credito d'imposta o per la sua cessione, il regime dei controlli, nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

3.0.12

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , è aggiunto il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Disposizioni a sostegno del settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande)

1. Al fine di sostenere la ripresa economica alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, che abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 20 per cento nel 2021 rispetto all'ammontare del fatturato registrato nel 2019, è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento dell'ammontare dei crediti pecuniari vantati nei confronti dei debitori inadempienti, dedotti dalla eccedenza delle perdite su crediti rispetto alla media dell'ultimo triennio.

2. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere oggetto di cessione a terzi, compresi gli istituti bancari e di intermediazione finanziaria, e ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative del presente articolo per usufruire del credito d'imposta o per la sua cessione, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

3.0.13

[Bottici](#), [Pirro](#), [Matrisciano](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Misure in favore dei centri di pet therapy e di ippoterapia per disabili)

1. Allo scopo di sostenere concretamente le importanti attività educative e sociali svolte dai centri di *pet therapy* e di ippoterapia per disabili, causate anche dalle difficoltà economiche conseguenti all'emergenza sanitaria dovute all'epidemia da Covid-19, ai centri di *pet therapy* e di ippoterapia per disabili, è riconosciuto un credito di imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute e documentate nell'anno 2022. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 5.000 euro annui per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10.000.000 euro per l'anno 2022.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 10.000.000 per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. Alla ripartizione del fondo tra i centri interessati si provvede con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

3.0.14

[Ferro](#), [Berardi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

1. A decorrere dal 1° luglio 2021, ai fini della concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 2,

comma 2, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con legge 9 agosto 2013, n. 98, l'impresa beneficiaria attesta il possesso dei parametri dimensionali previsti dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, mediante apposita autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il soggetto finanziatore effettua la sola verifica formale della dichiarazione rilasciata dall'impresa».

3.0.15

[Tosato](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

1. A decorrere dal 1° luglio 2021, ai fini della concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 2, comma 2, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con legge 9 agosto 2013, n. 98, l'impresa beneficiaria attesta il possesso dei parametri dimensionali previsti dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, mediante apposita autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il soggetto finanziatore effettua la sola verifica formale della dichiarazione rilasciata dall'impresa».

3.0.16

[Modena](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Riduzione TARI per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)

3. La tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) di cui all'articolo 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernente gli immobili rientranti nella categoria catastale C2 è ridotta per l'anno 2022 del 50 per cento per le imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, a 190».

3.0.17

[Salvini](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Cancellazione della TARI per il 2022 per discoteche, sale da ballo, night-club e simili)

1. Per le imprese operanti nel settore di cui al codice ATECO 93.29.1, la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, commi da 641 a 669, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2022.

2. Per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.0.18

[Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 3- *bis*.

(Riduzione TARI per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)

1. La tassa sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernente gli immobili rientranti nella categoria catastale C2 è ridotta per l'anno 2022 del 50 per cento per le imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale HO.RE.CA.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1.666,41 milioni di euro per l'anno 2022»;*

b) *dopo la lettera h) inserire la seguente:*

«h-bis) quanto a 5 milioni di per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.0.19

[Croatti](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 3- *bis*.

(Riduzione TARI per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)

1. La tassa sui rifiuti TARI di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 relativa agli immobili rientranti nella categoria catastale C2 è ridotta per l'anno 2022 del 50 per cento nei confronti delle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.0.20

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 3- *bis*.

(Riduzione TARI per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)

1. La tassa sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernente gli immobili rientranti nella categoria catastale C2 è ridotta per l'anno 2022 del 50 per cento per le imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.0.21

[Marino](#), [Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 3- *bis*.

1. A decorrere dal 1° luglio 2021, ai fini della concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 2, comma 2, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con legge 9 agosto 2013, n. 98, l'impresa

beneficiaria attesta il possesso dei parametri dimensionali previsti dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, mediante apposita autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il soggetto finanziatore effettua la sola verifica formale della dichiarazione rilasciata dall'impresa».

3.0.22

[Faraone](#), [Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Modifiche alla misura agevolativa «Resto al Sud» di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91)

1. A seguito del perdurare dello stato di emergenza pandemico da Covid-19 e delle forti ripercussioni nei confronti del tessuto produttivo e delle imprese, nel caso in cui l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia, accerti che il mancato rispetto del requisito di cui all'articolo 13, comma 1, lettera g) del decreto ministeriale 9 novembre 2017, n. 174 da parte del soggetto beneficiario della misura di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, derivi da fatti o atti non imputabili al medesimo soggetto e ricollegabili all'emergenza pandemica, lo stesso non è tenuto alla restituzione dei contributi eventualmente ricevuti».

3.0.23

[Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Concessione di un contributo a fondo perduto agli enti del terzo settore)

1. Al fine di far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per far fronte alla crescita esponenziale dei prezzi di luce e gas, agli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è riconosciuto un contributo a fondo perduto pari al 50 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite complessivo massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2022.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri, le modalità e l'ammontare del contributo assicurando il rispetto del limite di spesa di cui al comma 2.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.0.24

[Bernini](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Berardi](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [De Bonis](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Fazzone](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Alfredo Messina](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Saccone](#), [Sciascia](#), [Schifani](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Tiraboschi](#), [Toffanin](#), [Vitali](#), [Vono](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

1. Salvo che per i debiti già compresi in dichiarazioni di adesione alla definizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, presentate entro il 30 aprile 2019, il debitore può esercitare la facoltà ivi riconosciuta anche per i debiti di cui al comma 1 del citato articolo 3 notificati entro il 31 dicembre 2020, rendendo la dichiarazione prevista dal comma 5 del citato articolo 3 entro il 30 aprile 2022, con le modalità e in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito *internet* nel termine massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il pagamento delle somme è effettuato alternativamente:

a) in unica soluzione, entro il 31 dicembre 2022;

b) nel numero massimo di dieci rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 31 dicembre 2022, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 31 maggio, il 31 agosto, il 31 ottobre e il 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dal 2023; in tal caso, gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2022. L'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, sono comunicati dall'agente della riscossione al debitore entro il 30 settembre 2022».

3.0.25

[Saccone](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Misure in materia di interventi connessi all'emergenza da covid-19)

1. Le aree sanitarie e le opere previste all'articolo 4 della legge 24 aprile 2020, n. 27, da realizzarsi o già realizzate dai soggetti pubblici e privati di cui al comma 2 del medesimo articolo 4 per far fronte all'emergenza COVID-19, sono assentite, e ove necessario fatte salve, con le modalità previste nel presente articolo, ancorché risultino già eseguite alla data di entrata in vigore della presente norma in assenza della presentazione dell'istanza o segnalazione indicate nello stesso comma 2.

2. I soggetti interessati comunicano la realizzazione delle aree sanitarie e delle opere di cui al comma 1, ovvero il loro mantenimento, sia in via temporanea che definitiva, alle regioni e province autonome per gli eventuali profili autorizzativi e di accreditamento, e all'amministrazione comunale ai fini edilizi.

Nel caso in cui gli interventi di cui al presente articolo siano già realizzati, la comunicazione produce gli effetti dell'accertamento di conformità di cui agli articoli 36, e 37 comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, senza irrogazione delle sanzioni pecuniarie e con esonero dal contributo di costruzione.

3. La comunicazione edilizia di cui al precedente comma è corredata da uno o più elaborati grafici, e dalla relazione tecnica degli interventi asseverata da un tecnico abilitato nella quale si attesta che le aree e le opere sono connesse all'emergenza COVID-19, nonché la loro conformità ai requisiti minimi antincendio e di prevenzione del rischio sismico.

4. L'autorizzazione paesaggistica e quella culturale sono rilasciate anche in forma tacita entro 30 giorni dalla richiesta presentata anche in via postuma dai soggetti interessati, ove occorra in deroga alla normativa e alle prescrizioni vigenti in materia.

5. La comunicazione di cui al comma 2 può essere presentata sino al termine dello stato di emergenza da COVID-19; gli interventi possono essere ultimati anche successivamente alla scadenza di tale periodo emergenziale.

6. I soggetti interessati attestano l'agibilità degli interventi con le modalità previste dal comma 2 dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; la segnalazione certificata è corredata:

a) dall'attestazione del direttore dei lavori o di un professionista abilitato che asseveri la sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo e all'articolo 4 della legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché la regolare esecuzione ai fini statici degli interventi e la conformità degli stessi alla normativa in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche;

b) dagli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale.

L'utilizzo delle aree e delle opere di cui al presente articolo può essere iniziato anteriormente alla presentazione della segnalazione certificata.

7. Le disposizioni del presente articolo attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, comma 2, lettere m) e s), e alla tutela della pubblica incolumità di cui all'articolo 120, comma 2, della Costituzione e prevalgono su ogni diversa disciplina statale, regionale o provinciale».

3.0.26

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Proroga della cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19)

1. All'articolo 122, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".».

3.0.27 (testo 2)

[Salvini](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*

(Disposizioni in favore delle imprese operanti nel settore discoteche, sale da ballo, night-club e simili)

1. Per le imprese operanti nel settore di cui al codice ATECO 93.29.1, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi da giugno 2021 a maggio 2022.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.
4. Per le imprese di cui al comma 1, la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, commi da 641 a 669, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2022.
5. Per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dal comma 4, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. Al comma 3, dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: "lettera d)" sono inserite le seguenti: " e per l'anno 2022 per gli immobili di cui al comma 1, lettera e)."

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 89 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
- quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
 - quanto a 39 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

3.0.27

[Salvini](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda per discoteche, sale da ballo, night-club e simili)

1. Per le imprese operanti nel settore di cui al codice ATECO 93.29.1, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi da giugno 2021 a maggio 2022.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 24 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

3.0.28

[Collina](#), [Manca](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Proroga della cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19)

1. All'articolo 122, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".».

3.0.29

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Proroga della cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19)

1. All'articolo 122, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022" .».

3.0.30

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Proroga della cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19)

1. All'articolo 122, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

3.0.31

[Zaffini, Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Credito d'imposta per le imprese del settore sanitario e socio-sanitario)

1. Alle imprese che hanno effettuato, a decorrere dal 1° marzo 2020 e fino al 30 marzo 2022, spese per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, purché entro la data del 30 marzo 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, e a condizione che l'ammontare complessivo sia superiore a 100 mila euro, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60 per cento delle spese fino a 500 mila euro, e un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dell'ammontare delle spese eccedenti 500 mila euro e non superiori a 1,5 milioni di euro.

2. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 300 milioni di euro per gli anni 2021 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 1, comma 627, della presente legge.».

3.0.32

[Ginetti, Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Proroga degli incentivi per la valorizzazione edilizia)

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, nella legge convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n.58, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 40 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 1 le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle parole: «1.701,41 milioni di euro per l'anno 2022 »; *dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«*c -bis*) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.0.33

[Zaffini](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Credito d'imposta per le imprese del settore sanitario e socio-sanitario)

1. Alle imprese che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie in regime di accreditamento, convenzione o appalto con gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale e che hanno sostenuto, a decorrere dal 1° marzo 2020 e fino al 30 marzo 2022, maggiori spese per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, purché entro la data del 30 marzo 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto, a condizione che l'ammontare complessivo di tali acquisti sia maggiore rispetto al 2019, un credito d'imposta pari alla maggior spesa sostenuta certificabile. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 300 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 1, comma 627, della presente legge.».

3.0.34

[Faraone](#), [Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Incremento fondo perduto navi minori)

1. Il Fondo di cui all'articolo 199, comma 10-*ter*, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, è incrementato di ulteriori 50 milioni per l'anno 2022 allo scopo di sostenere la ripresa del trasporto turistico con navi minori in mare e nelle acque interne e di salvaguardarne i livelli occupazionali e in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:

- *al comma 1 le parole:* «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» *sono sostituite dalle parole:* «1.691,41 milioni di euro per l'anno 2022»; *dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«*c -bis*) quanto a 30 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.0.35

[Catalfo](#), [Romano](#), [Matrisciano](#), [Guidolin](#), [Romagnoli](#), [Gallicchio](#), [Pirro](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Misure per l'incentivazione del welfare aziendale)

1. Limitatamente ai periodi d'imposta 2022 e 2023, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad euro 516,46.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2022 e in

1,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.0.36

[Licheri](#), [Fenu](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Misure di sostegno a fondo perduto per gli operatori commerciali su aree pubbliche)

1. Ai soggetti che svolgono attività di commercio al dettaglio ambulante, identificate dai codici ATECO 47.80, 47.81, 47.82, 47.89 che, da marzo a novembre 2021, non hanno ripreso l'attività nelle fiere e nei mercati, previa presentazione di apposita istanza all'Agenzia delle entrate, è riconosciuto un contributo:

a) nella misura pari o superiori a 3.000,00 euro, ovvero in misura pari o superiore al 20 per cento del volume d'affari dichiarato nel periodo gennaio/novembre 2019, per i soggetti che abbiano subito un calo del fatturato tra il 30 e il 50 per cento;

b) in misura pari o superiore a 5.000,00 euro per i soggetti che abbiano subito un calo del fatturato tra il 50 e l'80 per cento;

c) nella misura pari a o superiore a 15.000,00 euro per i soggetti che abbiano subito un calo del fatturato superiore all'80 per cento.

2. L'Agenzia delle Entrate provvede ad erogare il contributo entro 30 giorni, dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità applicative del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 530 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.0.37

[Naturale](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Misure di sostegno a fondo perduto per gli operatori commerciali su aree pubbliche)

1. Ai soggetti che svolgono attività di commercio al dettaglio ambulante, identificate dai codici ATECO 47.80, 47.81, 47.82, 47.89 che, da marzo a novembre 2021, non hanno ripreso l'attività nelle fiere e nei mercati, previa presentazione di apposita istanza all'Agenzia delle entrate, è riconosciuto un contributo:

a) nella misura pari o superiori a 3.000,00 euro, ovvero in misura pari o superiore al 20 per cento del volume d'affari dichiarato nel periodo gennaio/novembre 2019, per i soggetti che abbiano subito un calo del fatturato tra il 30 e il 50 per cento;

b) in misura pari o superiore a 5.000,00 euro per i soggetti che abbiano subito un calo del fatturato tra il 50 e l'80 per cento;

c) nella misura pari a o superiore a 15.000,00 euro per i soggetti che abbiano subito un calo del fatturato superiore all'80 per cento.

2. L'Agenzia delle Entrate provvede ad erogare il contributo entro 30 giorni, dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità applicative del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 530 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.0.38

[Vaccaro](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Misure di sostegno a fondo perduto per gli operatori commerciali su aree pubbliche)

1. Ai soggetti che svolgono attività di commercio al dettaglio ambulante, identificate dai codici ATECO 47.80, 47.81, 47.82, 47.89 che, da marzo a novembre 2021, non hanno ripreso l'attività nelle fiere e nei mercati, previa presentazione di apposita istanza all'Agenzia delle entrate, è riconosciuto un contributo:

a) nella misura pari o superiori a 3.000,00 euro, ovvero in misura pari o superiore al 20 per cento del volume d'affari dichiarato nel periodo gennaio/novembre 2019, per i soggetti che abbiano subito un calo del fatturato tra il 30 e il 50 per cento;

b) in misura pari o superiore a 5.000,00 euro per i soggetti che abbiano subito un calo del fatturato tra il 50 e l'80 per cento;

c) nella misura pari a o superiore a 15.000,00 euro per i soggetti che abbiano subito un calo del fatturato superiore all'80 per cento.

2. L'Agenzia delle Entrate provvede ad erogare il contributo entro 30 giorni, dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità applicative del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 530 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.0.39

[Salvini](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Siri](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Modifiche al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104)

1. Al comma 3, dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: "lettera d)" sono inserite le seguenti: "e per l'anno 2022 per gli immobili di cui al comma 1, lettera e)".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.0.40

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Proroga delle disposizioni temporanee in materia di rateizzazione delle cartelle esattoriali)

1. Al comma 3, dell'articolo 13-*decies*, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".».

3.0.41

[Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Proroga delle disposizioni temporanee in materia di rateizzazioni delle cartelle esattoriali)

1. Al comma 3 dell'articolo 13-*decies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".».

3.0.42

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Proroga delle disposizioni temporanee in materia di rateizzazione delle cartelle esattoriali)

1. Al comma 3 dell'articolo 13-*decies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".».

3.0.43

[Castaldi](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Proroga delle disposizioni temporanee in materia di rateizzazioni delle cartelle esattoriali)

1. All'articolo 13-*decies*, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".».

3.0.44

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Proroga delle disposizioni temporanee in materia di rateizzazioni delle cartelle esattoriali)

1. Al comma 3 dell'articolo 13-*decies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".».

3.0.45

[Ferro](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 3- *bis*.

1. Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto l'utilizzo, da remoto e su richiesta, di una infrastruttura computazionale di titolarità di terzi, finalizzato all'accesso a servizi di cloud computing dietro pagamento di un corrispettivo quantificato in funzione dell'utilizzo effettivo, sono riconosciuti i crediti di imposta di cui all'articolo 1, commi 1057 e 1057-*bis* della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro a decorrere dal 2022.

3.0.46

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente

«Art. 3- *bis*.

(Estensione della durata massima dei finanziamenti garantiti dallo stato alle aziende Causa covid-19)

1. Per le garanzie di cui all'art. 1 comma 1 del decreto-legge n. 23 dell'8 aprile 2020, come convertito in Legge e modificato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, la durata massima è estesa a 12

anni».

3.0.47

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Ulteriori misure di sostegno per attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, comma 1, lettere c-*bis*) e m) sostituire le parole: "120 mesi", ovunque ricorrano, con le seguenti: "144 mesi"».

3.0.48

[Sbrollini](#), [Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Misure di sostegno destinate agli esercenti attività di impianti di risalita a fune)

1. Le somme non erogate di cui all'art 2, comma 2, lettera a), del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono trasferite al Fondo di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

2. All'articolo 3 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

"2-*bis*. Il fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse di cui al primo periodo sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai fini della loro destinazione ai comprensori e alle aree sciistiche a carattere locale, come definiti dalla Commissione europea, per interventi di innovazione tecnologica, ammodernamento e miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti di risalita, delle piste da sci e degli impianti di innevamento programmato. Le medesime risorse sono ripartite con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano al fine di prevedere un contributo nella misura del 70 per cento dell'importo corrispondente alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019 come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati, ridotta al 70 per cento per l'incidenza dei costi fissi sostenuti".

3. Quota parte delle risorse di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, sono erogate con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in favore dei soggetti privati esercenti attività di impianti di risalita a fune non ricompresi in aree o comprensori sciistici al fine di ristorare le perdite derivanti dalla mancata apertura per la stagione 2020/2021, con un contributo stabilito nella misura del 70 per cento dell'importo corrispondente alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019 come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati, ridotta al 70 per cento per l'incidenza dei costi fissi sostenuti».

3.0.49

[Richetti](#), [Masini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Misure di sostegno ai comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici)

1. Le somme non erogate alle aziende ai sensi dell'art 2, comma 2, lettera a), del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41 convertito, con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021 N. 69, confluiscono nel

Fondo di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

2. All'articolo 3, comma 2-*bis*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: "in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano" sono inserite le seguenti: "utilizzando come criterio per il riparto l'entità dei ricavi le imprese esercenti attività di impianti di risalita a fune con sede o unità locale poste nelle aree o comprensori sciistici a carattere locale così come definiti dalla Commissione Europea."

3. Una quota pari a 5.000.000,00 euro delle risorse non erogate ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera *a*) del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41 convertito, con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021 n. 69, confluisce in un fondo per le aziende private che gestiscono impianti a fune non ricomprese in aree o comprensori sciistici al fine di ristorare le perdite derivanti dalla mancata apertura per la stagione 2020/21. Per l'assegnazione delle risorse sono utilizzati i criteri già definiti dalla medesima legge.».

3.0.50

[Sbrollini](#), [Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Ulteriori misure urgenti di sostegno per il settore della cultura e della musica dal vivo)

1. Il credito d'imposta in favore delle imprese che svolgono attività teatrali e spettacoli dal vivo, di cui all'art. 36-*bis*, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è riconosciuto anche per il 2022, relativamente alle spese sostenute nel 2021, allorché le stesse abbiano subito nello stesso anno una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto all'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dal primo comma, pari ad euro 10 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, all'art. 32, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- all'alinea, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.671,41 milioni»;

- dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d -*bis*) quanto a 10 milioni di euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;».

3.0.51

[Calandrini](#), [De Carlo](#), [La Pietra](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

1. Il Fondo di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementato dalle somme non erogate alle aziende ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *a*), del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41 convertito, con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021 n. 69.

2. All'articolo 3, comma 2-*bis*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: "in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano" sono inserite le seguenti: "utilizzando come criterio per il riparto l'entità dei ricavi le imprese esercenti attività di impianti di risalita a fune con sede o unità locale poste nelle aree o comprensori sciistici a carattere locale così come definiti dalla Commissione Europea".

3. Con le somme non erogate ai sensi del medesimo articolo 2, comma 2, lettera *a*) del decreto-

legge 22 marzo 2021 n. 41 convertito, con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021 n. 69 viene istituito un fondo di 5.000.000,00 euro da assegnarsi alle aziende private che gestiscono impianti a fune non ricomprese in aree o comprensori sciistici al fine di ristorare le perdite derivanti dalla mancata apertura per la stagione 2020/21. Per l'assegnazione delle risorse sono utilizzati i criteri già definiti dalla medesima legge».

3.0.52

[Croatti](#), [Vaccaro](#), [Castaldi](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Fondo a sostegno delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale)

1. Il Fondo di cui all'articolo 7-*bis*, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2022. Al riparto delle risorse si procede secondo le modalità di cui al richiamato comma 3 del medesimo articolo 7-*bis*.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.0.53

[Ripamonti](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

1. All'articolo 13 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "15 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022" e le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

3. La proroga di cui al comma precedente è riferita anche alla quota interessi».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 55 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 195 milioni, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 85 milioni per l'anno 2022, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 75 milioni per il 2022, al Ministero della transizione ecologica per 25 milioni di euro per l'anno 2022 e al Ministero della cultura per 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2023.

3.0.54

[Ferro](#), [Boccardi](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

1. All'articolo 13 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre

2022".

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "15 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022" e le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

3. La proroga di cui al comma precedente è riferita anche alla quota interessi».

3.0.55

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

1. All'articolo 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "15 giugno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022" e le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

3. La proroga di cui al comma precedente è riferita anche alla quota interessi».

3.0.56

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

1. All'articolo 13 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "15 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022" e le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

3. La proroga di cui al comma precedente è riferita anche alla quota interessi».

3.0.57

[Castaldi](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Sostegno alla liquidità delle imprese)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "15 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022" e le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

3. La proroga di cui al comma precedente è riferita anche alla quota interessi».

3.0.58

[Mallegni](#), [De Poli](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Boccardi](#), [Berardi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

1. Al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio

2021, n.106 sono apportate le seguenti modificazioni.

a) all'articolo 13, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

b) all'articolo 16, al comma 1, le parole: "15 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022" e le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2. La proroga di cui al comma 1 è riferita anche alla quota interessi».

3.0.59

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Disposizioni in materia di credito alle PMI)

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: "30 giugno 2022"».

3.0.60

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Disposizioni in materia di credito alle PMI)

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: "30 giugno 2022"».

3.0.61

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Disposizioni in materia di credito alle PMI)

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "30 giugno 2022"».

3.0.62

[Collina](#), [Manca](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(ACE innovativa 2022)

1. All'articolo 19 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2020", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021";

b) al comma 3, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, al rendimento nozionale sono applicate le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in vigore al periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2022.";

c) al comma 4, dopo le parole: "Nel caso di applicazione del comma 3," sono inserite le

seguenti: "con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020," ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al presente comma riferibili al medesimo periodo d'imposta.";

d) al comma 5, dopo le parole: "Nel caso di mancata applicazione del comma 3," sono inserite le seguenti: "con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020," ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al presente comma riferibili al medesimo periodo d'imposta"».

3.0.63

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 3- *bis*.

(ACE innovativa 2022)

1. All'articolo 19 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2020", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021";

b) al comma 3, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, al rendimento nozionale sono applicate le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in vigore al periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2022.";

c) al comma 4, dopo le parole: "Nel caso di applicazione del contino 3," sono inserite le seguenti: "con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020," ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al presente comma riferibili al medesimo periodo d'imposta.";

d) al comma 5, dopo le parole: "Nel caso di mancata applicazione del comma 3," sono inserite le seguenti: "con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020," ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al presente comma riferibili al medesimo periodo d'imposta"».

3.0.64

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 3- *bis*.

(ACE innovativa 2022)

1. All'articolo 19 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2020", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021";

b) al comma 3, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, al rendimento nozionale sono applicate le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in vigore al periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2022.";

c) al comma 4, dopo le parole: "Nel caso di applicazione del comma 3," sono inserite le seguenti: "con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020," ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al presente comma riferibili al medesimo periodo d'imposta.";

d) al comma 5, dopo le parole: "Nel caso di mancata applicazione del comma 3," sono inserite le seguenti: "con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020," ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al presente comma riferibili al medesimo periodo d'imposta"».

3.0.65

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(ACE innovativa 2022)

1. All'articolo 19 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2020", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021";

b) al comma 3, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, al rendimento nozionale sono applicate le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in vigore al periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2022.";

c) al comma 4, dopo le parole: "Nel caso di applicazione del comma 3," sono inserite le seguenti: "con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020," ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al presente comma riferibili al medesimo periodo d'imposta.";

d) al comma 5, dopo le parole: "Nel caso di mancata applicazione del comma 3," sono inserite le seguenti: "con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020," ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al presente comma riferibili al medesimo periodo d'imposta"».

3.0.66

[Marino, Faraone, Evangelista](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Proroga moratorie PMI)

1. All'articolo 56, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "15 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "15 febbraio 2022" e le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: "30 giugno 2022"».

3.0.67

[Sbrollini, Evangelista](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Disposizioni in materia estensione del credito d'imposta per l'acquisto della carta)

1. All'articolo 1, comma 378, legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il credito d'imposta di cui al primo periodo, si applica, altresì, alle imprese editrici di libri iscritte al registro degli operatori di comunicazione".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.681,41 milioni», e le parole: «120,26 milioni» con le seguenti: «140,26 milioni»;*

b) *dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.0.68

[Testor](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Proroga esenzione canone unico patrimoniale per occupazioni di suolo pubblico degli esercizi commerciali)

1. All'articolo 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "31 marzo 2022", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022".

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 82,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

3.0.69

[Marino](#), [Evangelista](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista)

1. All'articolo 1, comma 933, lettera a) della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, le parole: "albi professionali" sono sostituite dalle seguenti: "albi, registri, elenchi o una delle attività professionali di lavoro autonomo di cui alla legge n. 4 del 14 gennaio 2013"».

3.0.70

[Croatti](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Ristoro dei costi fissi sostenuti dalle imprese della distribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande)

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, pari ad una percentuale del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi sostenuti dalle imprese nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 nonché dal 1° dicembre 2021 al 31 marzo 2022.

2. Ai fini del presente articolo, per costi fissi si intendono quelli documentati e sostenuti dalle

aziende indipendentemente dal livello di produzione nel periodo di cui al comma i e non coperti da altre misure di sostegno previste nell'ambito dall'emergenza epidemiologica COVID-19. Vi rientrano l'ammontare dei canoni di locazione, i costi per le materie prime, di consumo e di merci, i canoni dei *software* di amministrazione e assistenza per sistemi gestionali e informatici di esercizio, le spese di manutenzione e di assicurazione degli automezzi, le spese per la sanificazione e l'adeguamento dei locali alle prescrizioni sanitarie.

3. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 nonché dal 1° dicembre 2021 al 31 marzo 2022 sia inferiore almeno del 20 per cento rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2020.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico, un Fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022.

5. In alternativa al contributo di cui al comma t, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi di cui al comma 2, qualora sussistano le medesime condizioni di cui al comma 3.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, elenco dei costi fissi per cui ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.0.71

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Ristoro dei costi fissi sostenuti dalle imprese della distribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande)

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, pari ad una percentuale del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi sostenuti dalle imprese nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 nonché dal 1° dicembre 2021 al 31 marzo 2022.

2. Ai fini del presente articolo, per costi fissi si intendono quelli documentati e sostenuti dalle aziende indipendentemente dal livello di produzione nel periodo di cui al comma 1 e non coperti da altre misure di sostegno previste nell'ambito dall'emergenza epidemiologica COVID-19. Vi rientrano l'ammontare dei canoni di locazione, i costi per le materie prime, di consumo e di merci, i canoni dei *software* di amministrazione e assistenza per sistemi gestionali e informatici di esercizio, le spese di manutenzione e di assicurazione degli automezzi, le spese per la sanificazione e l'adeguamento dei locali alle prescrizioni sanitarie.

3. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 nonché dal 1° dicembre 2021 al 31 marzo 2022 sia inferiore almeno del 20 per cento rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2020.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è costituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, un Fondo dotato di 40 milioni di euro per l'anno 2022.

5. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi di cui al comma 2, qualora sussistano le medesime condizioni di cui al comma 3.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, l'elenco dei costi fissi per cui ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.0.72

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Contributo alle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande che hanno subito perdite per deperimento merce)

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di euro 50 mila, pari ad una percentuale del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite, per il

deperimento dei prodotti alimentari e di bevande, acquistati su base previsionale dalle imprese del settore ma per i quali non vi è stato l'acquisto da parte dei pubblici esercizi di destinazione del prodotto, in ragione delle chiusure e delle limitazioni operative da questi subite e determinate dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riferito alla inutilizzabilità del prodotto alimentare e delle bevande, poiché deperiti o scaduti, in giacenza nei magazzini delle imprese di cui al comma 1. L'ammontare del prodotto deperito o scaduto è calcolato sulla base dei dati di registro di carico e scarico merci, dei dati di giacenza di cui al bilancio annuale nonché dalle vendite del periodo. Le modalità di calcolo dell'ammontare del prodotto sui cui è determinato il contributo di cui al presente articolo, sono definite con provvedimento di cui al comma 6.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili. Per tale finalità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022.

4. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per il deperimento della merce di cui al comma 2.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

3.0.73

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Contributo alle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande che hanno subito perdite per deperimento merce)

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di euro 50 mila, pari ad una percentuale del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite, per il deperimento dei prodotti alimentari e di bevande, acquistati su base previsionale dalle imprese del settore ma per i quali non vi è stato l'acquisto da parte dei pubblici esercizi di destinazione del

prodotto, in ragione delle chiusure e delle limitazioni operative da questi subite e determinate dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riferito alla inutilizzabilità del prodotto alimentare e delle bevande, poiché deperiti o scaduti, in giacenza nei magazzini delle imprese di cui al comma 1. L'ammontare del prodotto deperito o scaduto è calcolato sulla base dei dati di registro di carico e scarico merci, dei dati di giacenza di cui al bilancio annuale nonché dalle vendite del periodo. Le modalità di calcolo dell'ammontare del prodotto sui cui è determinato il contributo di cui al presente articolo, sono definite con provvedimento di cui al comma 6.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili. Per tale finalità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022.

4. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per il deperimento della merce di cui al comma 2.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

3.0.74

[Laus](#), [Manca](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Contributo alle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande che hanno subito perdite per deperimento merce)

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di euro 50 mila, pari ad una percentuale del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite, per il deperimento dei prodotti alimentari e di bevande, acquistati su base previsionale dalle imprese del settore ma per i quali non vi è stato l'acquisto da parte dei pubblici esercizi di destinazione del prodotto, in ragione delle chiusure e delle limitazioni operative da questi subite e determinate dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riferito alla inutilizzabilità del prodotto alimentare e delle bevande, poiché deperiti o scaduti, in giacenza nei magazzini delle imprese di cui al comma 1. L'ammontare del prodotto deperito o scaduto è calcolato sulla base dei dati di registro di carico e scarico merci, dei dati di giacenza di cui al bilancio annuale nonché dalle vendite del periodo. Le modalità di calcolo dell'ammontare del prodotto sui cui è determinato il contributo di cui al presente articolo, sono definite con il decreto di cui al comma 6.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili. Per tale finalità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022.

4. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per il deperimento della merce di cui al comma 2.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 *final*, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

3.0.75

[Croatti](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Contributo a fondo perduto alle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande che hanno subito perdite per deperimento merce)

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di cinquantamila euro, pari ad una percentuale del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite, per il deperimento dei prodotti alimentari e di bevande, acquistati su base previsionale dalle imprese del settore ma per i quali non vi è stato l'acquisto da parte dei pubblici esercizi di destinazione del prodotto, in ragione delle chiusure e delle limitazioni operative da questi subite e determinate dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Il contributo di cui al comma i è riferito alla inutilizzabilità del prodotto alimentare e delle bevande, poiché deperiti o scaduti, in giacenza nei magazzini delle imprese di cui al comma 1.

L'ammontare del prodotto deperito o scaduto è calcolato sulla base dei dati di registro di carico e scarico merci, dei dati di giacenza di cui al bilancio annuale nonché dalle vendite del periodo. Le modalità di calcolo dell'ammontare del prodotto sui cui è determinato il contributo di cui al presente articolo, sono definite con provvedimento di cui al comma 6.

3. Il contributo di cui al comma i è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili. Per tale finalità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022.

4. In alternativa al contributo di cui al comma t, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per il deperimento della merce di cui al comma 2.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 *final*, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione " Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

3.0.76

[Laus, Manca](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

(Ristoro dei costi fissi sostenuti dalle imprese della distribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande)

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, pari ad una percentuale del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi sostenuti dalle imprese nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 nonché dal 1° dicembre 2021 al 31 marzo 2022.

2. Ai fini del presente articolo, per costi fissi si intendono quelli documentati e sostenuti dalle aziende indipendentemente dal livello di produzione nel periodo di cui al comma 1 e non coperti da altre misure di sostegno previste nell'ambito dall'emergenza epidemiologica COVID-19. Vi rientrano l'ammontare dei canoni di locazione, i costi per le materie prime, di consumo e di merci, i canoni dei *software* di amministrazione e assistenza per sistemi gestionali e informatici di esercizio, le spese di

manutenzione e di assicurazione degli automezzi, le spese per la sanificazione e l'adeguamento dei locali alle prescrizioni sanitarie.

3. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 nonché dal 1° dicembre 2021 al 31 marzo 2022 sia inferiore almeno del 20 per cento rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 12 gennaio 2020.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è costituito presso il Ministero dello Sviluppo economico un apposito Fondo con dotazione pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022.

5. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi di cui al comma 2, qualora sussistano le medesime condizioni di cui al comma 3.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta

successivi al primo.

7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, l'elenco dei costi fissi per cui ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 *final*, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.0.77

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Contributo alle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande che hanno subito perdite per deperimento merce)

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di euro 50 mila, pari ad una percentuale del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per il deperimento dei prodotti alimentari e di bevande, acquistati su base previsionale dalle imprese del settore ma per i quali non vi è stato l'acquisto da parte dei pubblici esercizi di destinazione del prodotto, in ragione delle chiusure e delle limitazioni operative da questi subite e determinate dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riferito alla inutilizzabilità del prodotto alimentare e delle bevande, poiché deperiti o scaduti, in giacenza nei magazzini delle imprese di cui al comma 1. L'ammontare del prodotto deperito o scaduto è calcolato sulla base dei dati di registro di carico e scarico merci, dei dati di giacenza di cui al bilancio annuale nonché dalle vendite del periodo. Le modalità di calcolo dell'ammontare del prodotto sui cui è determinato il contributo di cui al presente articolo, sono definite con provvedimento di cui al comma 6.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili. Per tale finalità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022.

4. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per il deperimento della merce di cui al comma 2.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 *final*, del 19 marzo 2020, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

3.0.78

Modena

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art.- 3-bis.

(Ristoro dei costi fissi sostenuti dalle imprese della distribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande)

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, pari ad una percentuale del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi sostenuti dalle imprese nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 nonché dal 1° dicembre 2021 al 31 marzo 2022.

2. Ai fini del presente articolo, per costi fissi si intendono quelli documentati e sostenuti dalle aziende indipendentemente dal livello di produzione nel periodo di cui al comma 1 e non coperti da altre misure di sostegno previste nell'ambito dall'emergenza epidemiologica COVID-19. Vi rientrano l'ammontare dei canoni di locazione, i costi per le materie prime, di consumo e di merci, i canoni dei *software* di amministrazione e assistenza per sistemi gestionali e informatici di esercizio, le spese di

manutenzione e di assicurazione degli automezzi, le spese per la sanificazione e l'adeguamento dei locali alle prescrizioni sanitarie.

3. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 nonché dal 1 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 sia inferiore almeno del 20 per cento rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2020.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è costituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, un Fondo dotato di 40 milioni di euro per l'anno 2022.

5. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi di cui al comma 2, qualora sussistano le medesime condizioni di cui al comma 3.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla legge di conversione del presente decreto- legge sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, l'elenco dei costi fissi per cui ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 *final*, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

3.0.79

[Modena](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Contributo alle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande che hanno subito perdite per deperimento merce)

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di euro 50 mila, pari ad una percentuale del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite, per il deperimento dei prodotti alimentari e di bevande, acquistati su base previsionale dalle imprese del settore ma per i quali non vi è stato l'acquisto da parte dei pubblici esercizi di destinazione del prodotto, in ragione delle chiusure e delle limitazioni operative da questi subite e determinate dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riferito alla inutilizzabilità del prodotto alimentare e delle bevande, poiché deperiti o scaduti, in giacenza nei magazzini delle imprese di cui al comma 1. L'ammontare del prodotto deperito o scaduto è calcolato sulla base dei dati di registro di carico e scarico merci, dei dati di giacenza di cui al bilancio annuale nonché dalle vendite del periodo. Le modalità di calcolo dell'ammontare del prodotto sui cui è determinato il contributo di cui al presente articolo, sono definite con provvedimento di cui al comma 6.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili. Per tale finalità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022.

4. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per il deperimento della merce di cui al comma 2.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 *final*, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

3.0.80

Modena

Dopo l' articolo , è inserire il seguente:

«Art. 3- bis.

(Contributo alle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande che hanno subito perdite per deperimento merce)

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di euro 50 mila, pari ad una percentuale del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite, per il deperimento dei prodotti alimentari e di bevande, acquistati su base previsionale dalle imprese del settore ma per i quali non vi è stato l'acquisto da parte dei pubblici esercizi di destinazione del prodotto, in ragione delle chiusure e delle limitazioni operative da questi subite e determinate dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riferito alla inutilizzabilità del prodotto alimentare e delle bevande, poiché deperiti o scaduti, in giacenza nei magazzini delle imprese di cui al comma 1

L'ammontare del prodotto deperito o scaduto è calcolato sulla base dei dati di registro di carico e scarico merci, dei dati di giacenza di cui al bilancio annuale nonché dalle vendite del periodo. Le modalità di calcolo dell'ammontare del prodotto sui cui è determinato il contributo di cui al presente articolo, sono definite con provvedimento di cui al comma 6.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili. Per tale finalità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022.

4. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per il deperimento della merce di cui al comma 2.

5.11 credito d'imposta di cui al comma 4 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 *final*, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

3.0.81

Modena

Dopo l' articolo , è aggiunto il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Ristoro dei costi fissi sostenuti dalle imprese della distribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande)

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, pari ad una percentuale del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi sostenuti dalle imprese nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 nonché dal 1° dicembre 2021 al 31 marzo 2022.

2. Ai fini del presente articolo, per costi fissi si intendono quelli documentati e sostenuti dalle aziende indipendentemente dal livello di produzione nel periodo di cui al comma 1 e non coperti da altre misure di sostegno previste nell'ambito dall'emergenza epidemiologica COVID-19. Vi rientrano l'ammontare dei canoni di locazione, i costi per le materie prime, di consumo e di merci, i canoni dei *software* di amministrazione e assistenza per sistemi gestionali e informatici di esercizio, le spese di manutenzione e di assicurazione degli automezzi, le spese per la sanificazione e l'adeguamento dei locali alle prescrizioni sanitarie.

3. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 nonché dal 1° dicembre 2021 al 31 marzo 2022 sia inferiore almeno del 20 per cento rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2020.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è costituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, un Fondo dotato di 40 milioni di euro per l'anno 2022.

5. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi di cui al comma 2, qualora sussistano le medesime condizioni di cui al comma 3.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, l'elenco dei costi fissi per cui ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.0.82

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l' articolo , è aggiunto il seguente:

«Art. 3- bis.

(Ristoro dei costi fissi sostenuti dalle imprese della distribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande)

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, pari ad una percentuale del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi sostenuti dalle imprese nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 nonché dal 1° dicembre 2021 al 31 marzo 2022.

2. Ai fini del presente articolo, per costi fissi si intendono quelli documentati e sostenuti dalle aziende indipendentemente dal livello di produzione nel periodo di cui al comma 1 e non coperti da altre misure di sostegno previste nell'ambito dall'emergenza epidemiologica COVID-19. Vi rientrano l'ammontare dei canoni di locazione, i costi per le materie prime, di consumo e di merci, i canoni dei software di amministrazione e assistenza per sistemi gestionali e informatici di esercizio, le spese di manutenzione e di assicurazione degli automezzi, le spese per la sanificazione e l'adeguamento dei

locali alle prescrizioni sanitarie.

3. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 nonché dal 1° dicembre 2021 al 31 marzo 2022 sia inferiore almeno del 20 per cento rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2020.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è costituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, un Fondo dotato di 40 milioni di euro per l'anno 2022.

5. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi di cui al comma 2, qualora sussistano le medesime condizioni di cui al comma 3.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, l'elenco dei costi fissi per cui ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.0.83

Modena

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- bis.

(Disposizioni a sostegno del settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande)

1. Al fine di sostenere la ripresa economica alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, che abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 20 per cento nel 2021 rispetto all'ammontare del fatturato registrato nel 2019, è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento dell'ammontare dei crediti pecuniari vantati nei confronti dei debitori inadempienti, dedotti dalla eccedenza delle perdite su crediti rispetto alla media dell'ultimo triennio.

2. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere oggetto di cessione a terzi, compresi gli istituti bancari e di intermediazione finanziaria, e ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23

dicembre 2000, n. 388.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative del presente articolo per usufruire del credito d'imposta o per la sua cessione, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 160 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 40 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.0.84

Modena

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- bis.

(Disposizioni a sostegno del settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande)

1. Al fine di sostenere la ripresa economica alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, che abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 20 per cento nel 2021 rispetto all'ammontare del fatturato registrato nel 2019, è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento dell' ammontare dei crediti pecuniari vantati nei confronti dei debitori inadempienti, dedotti dalla eccedenza delle perdite su crediti rispetto alla media dell'ultimo triennio.

2. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere oggetto di cessione a terzi, compresi gli istituti bancari e di intermediazione finanziaria, e ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative del presente articolo per usufruire del credito d'imposta o per la sua cessione, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

3.0.85

Laus, Manca

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- bis.

(Riduzione TARI per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)

1. La tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) di cui all'articolo 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernente gli immobili rientranti nella categoria catastale C2 è ridotta per l'anno 2022 del 50 per cento per le imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre

2014, n. 190».

3.0.86

[Modena](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Riduzione TARI per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)

1. La tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) di cui all'articolo 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernente gli immobili rientranti nella categoria catastale C2 è ridotta per l'anno 2022 del 50 per cento per le imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.0.87

[Pittella](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Contributi per i settori tessile, moda, calzaturiero, pelletteria e accessori)

1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono erogati contributi a fondo perduto per un importo complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare ad interventi per i soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria, che nell'anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non inferiore al 30 per cento rispetto ai ricavi del 2019.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2021, n. 190.

4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea».

3.0.88

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Contributi per i settori tessile, moda, calzaturiero, pelletteria e accessori)

1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono erogati contributi a fondo perduto per un importo complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare ad interventi per i soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori), che nell'anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non inferiore al 30 per cento rispetto ai

ricavi del 2019.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea».

3.0.89

Paragone

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Contributi per i settori tessile, moda, calzaturiero, pelletteria e accessori)

1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono erogati contributi a fondo perduto per un importo complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare ad interventi per i soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori), che nell'anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a*) e *b*), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non inferiore al 30 per cento rispetto ai ricavi del 2019.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.

4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea».

3.0.90

De Poli, Mallegni

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Contributi per i settori tessile, moda, calzaturiero, pelletteria e accessori)

1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono erogati contributi a fondo perduto per un importo complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare ad interventi per i soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori), che nell'anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a*) e *b*), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non inferiore al 30 per cento rispetto ai ricavi del 2019.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea».

3.0.91

[Fedeli](#), [Pittella](#), [Rossomando](#), [Collina](#), [Manca](#), [Stefano](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- bis.

(Contributi per i settori tessile, moda, calzaturiero, pelletteria e accessori)

1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono erogati contributi a fondo perduto per un importo complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare ad interventi per i soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori), che nell'anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non inferiore al 30 per cento rispetto ai ricavi del 2019.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea».

3.0.92

[Binetti](#), [De Poli](#), [Boccardi](#), [Papatheu](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 3- bis.

(Disposizioni urgenti per la promozione del turismo a livello nazionale e internazionale)

1. Con l'obiettivo di intervenire per la tutela del livello occupazionale, la risoluzione della crisi d'impresa e la salvaguardia della professionalità maturata, considerati i gravi danni economici causati dall'epidemia da COVID 19, e al fine di favorire la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation*, il Ministero del Turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli Interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri

e dalla Gioventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del Turismo, e al Ministero dell'Istruzione, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,4 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1 comma 200 Legge 23 dicembre 2014 n. 190.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8».

3.0.93

[Rizzotti](#), [Papatheu](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Disposizioni urgenti per la promozione del turismo a livello nazionale e internazionale)

1. Con l'obiettivo di intervenire per la tutela del livello occupazionale, la risoluzione della crisi d'impresa e la salvaguardia della professionalità maturata, considerati i gravi danni economici causati dall'epidemia da COVID 19, e al fine di favorire la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation*, il Ministero del Turismo e le altre Amministrazioni pubbliche

si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli Interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del Turismo, e al Ministero dell'Istruzione, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,4 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1 comma 200 Legge 23 dicembre 2014 n. 190.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8».

3.0.94

Pittella

Dopo l' articolo , è aggiunto il seguente:

«Art. 3- bis.

(Disposizioni urgenti per la promozione del turismo a livello nazionale e internazionale)

1. Con l'obiettivo di intervenire per la tutela del livello occupazionale, la risoluzione della crisi d'impresa e la salvaguardia della professionalità maturata, considerati i gravi danni economici causati

dall'epidemia da COVID 19, e al fine di favorire la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation*, il Ministero del turismo e le altre amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero dell'interno, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente nonna, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma 4, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del turismo, e al Ministero dell'istruzione, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,4 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1 comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8».

3.0.95

[Faggi](#), [Pillon](#), [Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Disposizioni urgenti per la promozione del turismo a livello nazionale e internazionale)

1. Con l'obiettivo di intervenire per la tutela del livello occupazionale, la risoluzione della crisi d'impresa e la salvaguardia della professionalità maturata, considerati i gravi danni economici causati dall'epidemia da COVID 19, e al fine di favorire la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation*, il Ministero del Turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli Interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del Turismo, e al Ministero dell'Istruzione, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,4 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi

precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8».

3.0.96

[Boccardi](#), [Gallone](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Fondo da ripartire per le imprese del settore dei matrimoni e degli eventi privati - Contributo a fondo perduto)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che:

a) l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019;

b) l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2021 sia inferiore al 70 per cento dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019;

3. Al fine di determinare correttamente gli importi di cui al comma 2, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

4. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, da adottare entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse nonché individuati i codici ATECO delle imprese destinatarie del contributo».

Conseguentemente,

al comma 4, sostituire le parole: «160 milioni», con le seguenti: «210 milioni»;

all'articolo 32, alinea, sostituire le parole: «41 milioni», con le seguenti: «91 milioni» e dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) quanto a 20 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282».

3.0.97

[Manca](#), [Collina](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Fondo da ripartire per le imprese del settore dei matrimoni e degli eventi privati - Contributo a fondo perduto)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che:

a) l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019;

b) l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2021 sia inferiore al 70 per cento dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019;

3. Al fine di determinare correttamente gli importi di cui al comma 2, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

4. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, da adottare entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse nonché individuati i codici ATECO delle imprese destinatarie del contributo».

Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: «1661,42 milioni» con le seguenti: «1711,42 milioni» e dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) quanto 50 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.0.98

[Romeo](#), [Bagnai](#), [Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Fondo da ripartire per le imprese del settore dei matrimoni e degli eventi privati - Contributo a fondo perduto)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che:

a) l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019;

b) l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2021 sia inferiore al 70 per cento dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019;

3. Al fine di determinare correttamente gli importi di cui al comma 2, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

4. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, da adottare entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse nonché individuati i codici ATECO delle imprese destinatarie del contributo.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.0.99

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Fondo a sostegno delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale)

1. Il fondo di cui al comma 3 dell'art. 7-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2022. Al riparto delle risorse si procede secondo le modalità di cui al medesimo comma 3 dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge di cui al periodo precedente.

2 Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.0.100

[Tosato](#), [Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Credito d'imposta per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia)

1. Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione del sistema imprenditoriale italiano, alle imprese di qualunque dimensione è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 30% delle spese di cui al comma 2 sostenute nei periodi di imposta 2022 e 2023 per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore, presenti nel calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome, che si svolgono in Italia. Il credito di imposta spetta fino a un massimo di euro 18.000,00 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di spesa pari a euro 22.500.000,00 per ciascuna delle annualità 2023 e 2024.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto relativamente alle spese inerenti a:

a) affitto spazi espositivi, ivi comprese le tasse iscrizione e assicurazione;

b) allestimento tutto compreso, inclusa progettazione;

c) pulizia;

d) trasporto campionari per fiera, assicurazioni, facchinaggio;

e) stoccaggio prodotti e materiali;

f) noleggio impianti audio-video e strumentazione varia;

g) *hostess* e interpreti;

h) servizi di ristorazione;

i) pubblicità, promozione e comunicazione, brochure, poster, cartelloni, flyer, cataloghi, listini, video, multimedia per la fiera.

3. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo e al regolamento (UE) n. 717/2014 della commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione e nei successivi periodi di imposta, fino a esaurimento del credito.

4. I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate, nell'ambito di un'apposta finestra temporale successiva alla chiusura di ciascuno dei periodi di imposta, di cui al comma 1, di ammissibilità delle spese. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con il medesimo provvedimento sono altresì stabilite le modalità di concessione del beneficio, le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta e del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1, nonché le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo, ivi incluse le modalità di recupero a seguito dell'avvenuto accertamento dell'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del beneficio.

5. Sono abrogati l'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, l'articolo 1, comma 300, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'articolo 12-*bis* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e l'articolo 46-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 22,5 milioni di euro per ciascuna dell'annualità 2023 e 2024, si provvede a valere sulle risorse rivenienti dalle abrogazioni di cui al comma 5».

3.0.101

[Manca, Collina](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Credito d'imposta per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia)

1. Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione del sistema imprenditoriale italiano, alle imprese è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 30 per cento delle spese di cui al comma 2 sostenute nei periodi di imposta 2022 e 2023 per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono in Italia. Il credito di imposta spetta fino a un massimo di euro 18.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di spesa pari a euro 22.500.000 per ciascuna delle annualità 2023 e 2024.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto per le spese di partecipazione di imprese di qualsiasi dimensione a manifestazioni fieristiche internazionali che si svolgono in Italia, relativamente alle spese inerenti a:

- a) affitto spazi espositivi, ivi comprese le tasse iscrizione e assicurazione;
- b) allestimento tutto compreso, inclusa progettazione;
- c) pulizia;
- d) trasporto campionari per fiera, assicurazioni, facchinaggio;
- e) stoccaggio prodotti e materiali;
- f) noleggio impianti audio-video e strumentazione varia;
- g) hostess e interpreti;
- h) servizi di ristorazione;
- i) pubblicità, promozione e comunicazione, brochure, poster, cartelloni, flyer, cataloghi, listini, video, multimedia per la fiera.

3. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, al regolamento (UE) n. 1408 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo e al regolamento (UE) n. 717 del 2014 della commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione e nei successivi periodi di imposta, fino a esaurimento del credito.

4. I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate, nell'ambito di un'apposta finestra temporale successiva alla chiusura di ciascuno dei periodi di imposta, di cui al comma 1, di ammissibilità delle spese. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con il medesimo provvedimento sono altresì stabilite le modalità di concessione del beneficio, le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta e del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1, nonché le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo, ivi incluse le modalità di recupero a seguito dell'avvenuto accertamento dell'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del beneficio.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 22,5 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200,

della legge 23
dicembre 2014, n. 190».

3.0.102

[Saccone](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Credito d'imposta per il rimborso spese DPI)

1. A tutte le imprese che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie in regime di accreditamento, convenzione o appalto con gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale e che hanno sostenuto, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022, spese per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, purché entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari alla maggior spesa sostenuta per i medesimi beni e servizi rispetto all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

2. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 300 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

3.0.103

[Ferro](#), [Boccardi](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Disposizioni in tema di compensazione di crediti)

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: "previste dalle leggi vigenti" sono aggiunte le seguenti: "o per un errore nella individuazione dei presupposti del credito";

b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-*bis*. Il precedente comma 5 si interpreta nel senso che il presupposto costitutivo del credito si intende mancante, in tutto o in parte, solo in presenza di documentazione falsa, artifici o altre condotte fraudolente, posti in essere dal contribuente per l'indebito utilizzo del credito"».

3.0.104

[Collina](#), [Manca](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Disposizioni in materia di credito alle PMI)

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: "30 giugno 2022"».

3.0.105

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 3- **bis.**

(Proroga misure per la liquidità delle imprese)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "15 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022" e le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

3. La proroga di cui al comma precedente è riferita anche alla quota interessi».

3.0.106

[Collina](#), [Manca](#), [Ferrari](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 3- **bis.**

(Sostegno alla liquidità delle imprese)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "15 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022" e le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

3. La proroga di cui al comma 2 è riferita anche alla quota interessi».

3.0.107

[Lonardo](#), [Pacifico](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 3- **bis.**

(Misure a sostegno delle Zone economiche speciali)

1. I capannoni industriali unitamente alle annesse aree scoperte, site in area Zes, e dismessi da oltre 24 mesi dalla produzione, possono essere riacquistate, con decreto motivato del Commissario, ed essere assegnate dai Consorzi di Sviluppo Industriale Asi alle imprese che hanno proposto manifestazione di interesse. I consorzi Asi devono corrispondere all'assegnatario dell'area ferma dalla produzione il valore del compendio industriale, così come determinato da un perito nominato dal Presidente del tribunale competente per territorio, decurtato dei contributi pubblici attualizzati e ricevuti dall'assegnatario per la realizzazione dello stabilimento».

3.0.108

[Bernini](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Berardi](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [De Bonis](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Fazzone](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Alfredo Messina](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Saccone](#), [Sciascia](#), [Schifani](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Tiraboschi](#), [Toffanin](#), [Vitali](#), [Vono](#)

Dopo l' **articolo** , *aggiungere il seguente:*

«Art. 3- **bis.**

(Proroga scadenze Rottamazione-ter e saldo e stralcio)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: "se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n.119 del 2018, entro il 9 dicembre 2021." sono sostituite dalle seguenti: "se effettuato, con il pagamento dell'unica o

della prima rata entro il 30 aprile 2022, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-*bis*, del citato decreto-legge n. 119 del 2018. Le restanti rate sono da corrispondere il 31 maggio, il 30 giugno il 31 luglio e il 30 settembre 2022.".

2. Non si fa luogo all'applicazione di sanzioni o decadenza dei piani di rateizzazione a carico dei contribuenti che non abbiano rispettato il termine precedentemente previsto dal comma 1 dell'articolo 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215. Le sanzioni e le decadenze applicate dal 10 dicembre 2021 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge sono nulle.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

3.0.109

[Evangelista](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Misure a sostegno della distribuzione del settore HORECA)

1. Al fine di sostenere le aziende della distribuzione del settore HORECA, identificate dai codici ATECO 46.34 e 46.39, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento per compensare le perdite sui crediti, risultanti da elementi certi e precisi iscritti a bilancio, registrate in ciascuno degli anni 2020 e 2021, per una spesa complessiva non superiore a euro 30.000 per ciascuna azienda, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 5.

2. Il credito d'imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo al riconoscimento del credito per compensare le perdite su crediti è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 21/199, e successive modificazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 1 del TUIR.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione della misura di cui alla presente disposizione, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.

4. Qualora la dotazione finanziaria di cui al comma 5 non sia sufficiente a soddisfare la richiesta riferite a tutte le istanze ammissibili, successivamente al termine ultimo di presentazione delle stesse, il Ministero dello sviluppo economico provvede a ridurre in modo proporzionale la misura del credito d'imposta sulla base delle risorse finanziarie disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute.

5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite massimo di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 2 dicembre 2014, n. 190».

3.0.110

[Abate](#), [Moronese](#), [Lezzi](#), [Angrisani](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [La Mura](#), [Botto](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Disposizioni a sostegno delle filiere agricole e della pesca)

1. Al fine di favorirne la ripresa economica e produttiva, le imprese agricole e della pesca possono accedere alle garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con copertura al cento per cento, a fronte di nuovi finanziamenti concessi da banche o intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, e finalizzati alla ricostituzione di liquidità.

2. Tali finanziamenti devono prevedere l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione, avere una durata fino a 60 mesi e un importo non superiore al 50 per cento del fatturato, come risultante dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di finanziamento ovvero, in difetto, da altra idonea documentazione, prodotta mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e, comunque, non superiore a 30.000 euro.

3. Per le finalità di cui al presente comma sono assegnati all'ISMEA 50 milioni di euro per l'anno 2022. Le predette risorse sono versate su un conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito, intestato a ISMEA, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32».

Conseguentemente all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1711,41 milioni» e dopo la lettera *h*) aggiungere la seguente:

«*h-bis*) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 190 del 2014».

3.0.111

[Abate](#), [Moronese](#), [Lezzi](#), [Angrisani](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [La Mura](#), [Botto](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Disposizioni a sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

All'articolo 3 dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. All'articolo 1, comma 19, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, è aggiunto infine il seguente periodo: 'Per le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare, il contributo a fondo perduto di cui al comma 16 spetta anche a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018'. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2022, saranno stabilite nuove modalità e termini per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 1, comma 23, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73"».

3.0.112

[Abate](#), [Moronese](#), [Lezzi](#), [Angrisani](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [La Mura](#), [Botto](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Prevalenza agriturismo)

1. Al secondo comma, lettera *b*), dopo il primo periodo inserire il seguente: "nel caso di agriturismo, in coerenza con le disposizioni di legge che ne disciplinano l'attività agrituristica di cui alla Legge 20 febbraio 2006, n. 96, la prevalenza di cui al periodo precedente è da intendersi nel solo caso in cui l'imprenditore agricolo, unitamente alle attività agricole ed agrituristiche, svolga anche altre attività di natura commerciale"».

3.0.113

[Ferro](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 3- *bis*.

1. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento agli anni di contribuzione 2022 e 2023. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per le annualità 2021 e 2022».

Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 50 milioni di euro a decorrere dal 2022.

3.0.114

[Ferro](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 3- *bis*.

1. In previsione di una riforma organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, che tenga conto anche delle nuove modalità di fruizione dell'informazione da parte dei cittadini, e degli effetti sulle imprese editrici di quotidiani e periodici della diffusione del Covid-19, il comma 810 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è abrogato».

Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro a decorrere dal 2022.

3.0.115

[Perosino](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato ad dotare nell'immediato tutti gli uffici pubblici di impianti di purificazione d'aria ambientale che siano efficaci nella eliminazione o nella inattivazione di microorganismi.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.0.116

[Rivolta](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Contributi per le imprese colpite dalla chiusura della Statale Regina per il cantiere della Variante della Tremezzina)

1. Al fine di sostenere le attività interessate dalla chiusura della Statale Regina a Colunno per la realizzazione della variante della Tremezzina, è istituito un fondo straordinario di 30 milioni di euro volto a compensare le medesime attività che abbiano subito una diminuzione degli utili nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2021 e il 31 marzo 2022, superiore al 30 per cento rispetto all'ultimo esercizio, con limite massimo di erogazione fissato a 20.000 euro per ciascuna attività.

2. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Eventuali residui del fondo di cui al comma 1 sono destinati in percentuale alle attività che hanno fatto richiesta che abbiano subito una diminuzione degli utili superiore a 20.000 euro rispetto all'ultimo esercizio.

4. Per il periodo compreso tra il 1° dicembre 2021 e il 31 marzo 2022, le attività beneficiarie del fondo di cui al comma 1, con sede operativa nei Comuni del Centro e Alto Lago di Como, e nei Comuni della Valle d'Intelvi e di Argegno, possono presentare domanda ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al Titolo I, Capo III del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Art. 4

4.1

[Licheri](#), [Fenu](#), [Trentacoste](#), [Vaccaro](#), [Puglia](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "operatori del settore" sono inserite le seguenti: ", incluse le imprese di cui al comma 10-ter dell'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,"».

4.2

[Pergreffi](#), [Arrigoni](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 31 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 105 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 60,7 milioni di euro destinati al beneficio di cui al comma 2,5 milioni di euro destinati alle imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e delle relative leggi regionali di attuazione, esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, e la quota rimanente destinata a misure di sostegno per la continuità aziendale e la tutela dei lavoratori delle agenzie di viaggi e dei tour operator, a condizione che abbiano subito, nel secondo semestre del 2021, una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.»;

b) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 105 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

1) quanto a 100 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 32;

2) quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

c) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Alle minori entrate derivanti dal comma 2, valutate in 9,8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 32».

4.3

[Evangelista](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

- *al comma 1, le parole: «è incrementato di 100 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti:*

«è incrementato di 120,2 milioni di euro»;

- *al comma 2, le parole: «al 31 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 aprile 2022» e le parole: «60,7 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «80,9 milioni di euro per l'anno 2022»;*

- *al comma 3, le parole: «pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 120,2 milioni di euro per l'anno 2022».*

Conseguentemente, all'articolo 32, apportare le seguenti modificazioni:

- *al comma 1, le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1.681,61 milioni di euro per l'anno 2022»;*

- *al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

«d-bis) quanto a 20,2 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.4

[Croatti](#), [Vaccaro](#), [Trentacoste](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «150 milioni di euro»;*

b) *al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».*

4.5

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Berardi](#)

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle imprese di trasporto turistico non di linea».

4.6

[Quagliariello](#), [Lonardo](#), [Pacifico](#), [Rossi](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ai datori di lavoro privati del settore alberghi e delle imprese turistico-ricettive a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2022, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile.";

b) al comma 2, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022";

c) al comma 4, le parole: "nel limite di minori entrate contributive pari a 770,9 milioni di euro per l'anno 2021 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di minori entrate contributive pari a 257 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,03 milioni di euro per l'anno 2024";

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 5, pari a 257 milioni di euro per l'anno 2022 e valutate in 32,4 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 257 milioni di euro per l'anno 2022 e a 32,4 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

4.7

Romani

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ai datori di lavoro privati del settore alberghi e delle imprese turistico-ricettive a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2022, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile";

b) al comma 2, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022";

c) al comma 4, le parole: "nel limite di minori entrate contributive pari a 770,9 milioni di euro per l'anno 2021 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di minori entrate contributive pari a 257 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,03 milioni di euro per l'anno 2024";

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 5, pari a 257 milioni di euro per l'anno 2022 e valutate in 32,4 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 257 milioni di euro per l'anno 2022 e a 32,4 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

4.8

Faraone, Evangelista

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 367, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo la lettera b) inserire la seguente:

"b-bis) salvaguardia e sostegno alle imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone via mare e per acque interne"».

4.9

Steger, Durnwalder, Laniece

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Sono beneficiarie delle misure previste all'articolo 1, comma 366 e comma 368 della legge 31 dicembre 2021 n. 234, anche le aziende identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO: 49.39.01, 49.39.09, 49.31.00.».

4.10 (testo 2)

Mallegni, De Poli, Ferro, Modena, Saccone, Toffanin, Floris, Boccardi, Berardi

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:

«L'esonero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuto nel periodo 1° gennaio 2022 - 30 giugno 2022 in relazione ai rapporti di lavoro a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo, degli stabilimenti termali e degli impianti di risalita, anche se le relative assunzioni sono avvenute prima del 1° gennaio 2022».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dal fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.10

[Mallegni](#), [De Poli](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Boccardi](#), [Berardi](#)

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:

«L'esonero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuto nel periodo 1° gennaio 2022 - 30 giugno 2022 in relazione ai rapporti di lavoro a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, anche se le relative assunzioni sono avvenute prima del 1° gennaio 2022».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dal fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.11

[Ferro](#), [Berardi](#)

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:

«L'esonero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuto nel periodo 1° gennaio 2022 - 30 giugno 2022 in relazione ai rapporti di lavoro a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, anche se le relative assunzioni sono avvenute prima del 1° gennaio 2022».

Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 30 milioni di euro a decorrere dal 2022.

4.12

[Collina](#), [Manca](#), [Ferrari](#)

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:

«2. L'esonero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuto nel periodo 1° gennaio 2022 - 30 giugno 2022 in relazione ai rapporti di lavoro a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, anche se le relative assunzioni sono avvenute prima del 1° gennaio 2022».

4.13

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«2. L'esonero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuto nel periodo 1° gennaio 2022 - 30 giugno 2022 in relazione ai rapporti di lavoro a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, anche se le relative assunzioni sono avvenute prima del 1° gennaio 2022».

4.14

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «L'esonero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuto nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022, in relazione ai rapporti di lavoro a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, anche se le relative assunzioni sono avvenute prima del 1° gennaio 2022».

4.15

[Boccardi](#), [Mallegni](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «31 marzo 2022» con le seguenti: «30 giugno 2022», e le parole: «tre mesi» con le parole «sei mesi» e le parole «sei mesi» con le parole: «dodici mesi».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.16

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «31 marzo 2022», con le seguenti: «30 giugno 2022», le parole: «tre mesi», con le seguenti: «sei mesi» e le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

4.17

[Paragone](#)

Al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) *le parole: «31 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;*
- b) *le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi»;*
- c) *le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».*

4.18

[Ripamonti](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Al comma 2, le parole: «31 marzo 2022», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) *quanto a 55 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;*

b) *quanto a 5 milioni, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.*

4.19

[Di Piazza](#), [Fenu](#), [Trentacoste](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «31 marzo 2022», con le seguenti: «30 giugno 2022».

4.20

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 2, dopo le parole: «settori del turismo», aggiungere le seguenti: «, dell'Ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande».*

b) *Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*
«2-bis. Al fine di garantire l'incremento delle assunzioni di personale nel canale ho.re.ca in ragione delle difficoltà di reclutamento registrate dalle imprese e dai pubblici esercizi operanti nel settore, nel periodo di progressiva uscita dalla fase emergenziale, il beneficio contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è riconosciuto altresì per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022 dalle imprese operanti nel settore dell'ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande, che nel medesimo periodo, assumono a tempo indeterminato lavoratori subordinati indipendentemente dalla loro età anagrafica. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo

10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.21

[Laus](#), [Manca](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 2, dopo le parole: «settore del turismo» inserire le seguenti: «, dell'Ho.re.ca, ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande»

dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire l'incremento delle assunzioni di personale nel canale ho.re.ca in ragione delle difficoltà di reclutamento registrate dalle imprese e dai pubblici esercizi operanti nel settore, nel periodo di progressiva uscita dalla fase emergenziale, il beneficio contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è riconosciuto altresì per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022 dalle imprese operanti nel settore dell'ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande, che nel medesimo periodo, assumono a tempo indeterminato lavoratori subordinati indipendentemente dalla loro età anagrafica. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.22

[Modena](#)

Al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «settori del turismo,» aggiungere le seguenti: «, dell'Ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande».

4.23

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Al comma 2, dopo le parole: «settore del turismo», sono aggiunte le seguenti: «, dell'Ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande».

4.24

[Ferro](#), [Boccardi](#), [Berardi](#)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali a decorrere dalla data di conversione del presente decreto è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2022, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruita nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile.

2-ter. L'esonero di cui al comma 2-bis è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Il beneficio contributivo di cui al comma 2-bis è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal suddetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

2-quater. L'esonero di cui al comma 2-bis è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai

sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

2-quinquies. Alle minori entrate contributive di cui ai commi precedenti, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.25

[Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«*2-bis.* Ai datori di lavoro privati operanti nel settore agenzie di viaggi e tour operator, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è riconosciuto fino a un massimo di sei mesi anche non continuativi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2022, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile.

2-ter. L'esonero di cui al comma *2-bis* è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Il beneficio contributivo di cui al comma *2-bis* è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022.

2-quater. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui ai commi 2 e *2-ter* e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero del turismo e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto ai predetti limiti di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

2-quinquies. Alle minori entrate derivanti dai commi da *2-bis* a *2-quater*, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 486, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2-sexies. L'esonero di cui al comma *2-bis* è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da *2-bis* a *2-quinquies* è subordinata ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

2-septies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 486, le parole: "del turismo," sono soppresse;*
- b) *al comma 487, le parole: ", il Ministro del turismo" sono soppresse».*

4.26

[Faggi](#), [Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«*2-bis.* Ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali a decorrere dalla data di conversione del presente decreto è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2022, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruita nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile.

2-ter. L'esonero di cui al comma 3 è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di

finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Il beneficio contributivo di cui al comma 3 è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal suddetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

2-quater. L'esonero di cui al comma 3 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022, 0,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:

a) quanto a 55 milioni, per l'anno 2022, e a 0,1 milioni per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 195 milioni, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 85 milioni per l'anno 2022, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 75 milioni per il 2022, al Ministero della transizione ecologica per 25 milioni di euro per l'anno 2022 e al Ministero della cultura per 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2023.

4.27

[Mallegni](#), [De Poli](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Boccardi](#), [Berardi](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«*2-bis.* Ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali a decorrere dalla data di conversione del presente decreto è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2022, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruita nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile.

2-ter. L'esonero di cui al comma *2-bis* è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Il beneficio contributivo di cui al comma *2-bis* è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal suddetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

2-quater. L'esonero di cui al comma *2-bis* è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

2-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi *2-bis* e *2-ter* nel limite di spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2022 e di 100.000 euro per l'anno 2023 si provvede:

a) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all' articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n.196

b) quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del fondo per

le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.28

[Calandrini, De Carlo](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:*

«*3-bis*. Ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali a decorrere dalla data di conversione del presente decreto è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2022, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruita nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile.

3-ter. L'esonero di cui al comma 3 è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Il beneficio contributivo di cui al comma 3 è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal suddetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

3-quater. L'esonero di cui al comma 3 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.»;

b) *al comma 3, aggiungere, infine, le seguenti parole:* «Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dei commi *3-bis*, *3-ter* e *3-quater*, stimati in 250 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

4.29

[Steger, Durnwalder, Laniece](#)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«*2-bis*. Ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali a decorrere dalla data di conversione del presente decreto è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2022, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruita nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile.

2-ter. L'esonero di cui al comma *2-bis* è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di

finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Il beneficio contributivo di cui al comma 2-bis è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal suddetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

2-quater. L'esonero di cui al comma 2-bis è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.»

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 250 milioni di euro per l'anno 2022 e in 0,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4.30

Evangelista

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

«2-bis. Al fine di garantire l'incremento delle assunzioni di personale nel canale ho.re.ca in ragione delle difficoltà di reclutamento registrate dalle imprese e dai pubblici esercizi operanti nel settore, nel periodo di progressiva uscita dalla fase emergenziale, il beneficio contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è riconosciuto altresì per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022 dalle imprese operanti nel settore dell'ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande, che nel medesimo periodo, assumono a tempo indeterminato lavoratori subordinati indipendentemente dalla loro età anagrafica».

b) *al comma 3, al primo periodo, sostituire le parole: «dal comma 1 pari a 100 milioni di euro» con le seguenti: «dal comma 1 e dal comma 2-bis pari a 109,9 milioni di euro».*

Conseguentemente, all'articolo 32 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle parole: «1.671,31 milioni di euro per l'anno 2022»; dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h-bis) quanto a 9,9 milioni di per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.31

Modena

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire l'incremento delle assunzioni di personale nel canale ho.re.ca in ragione delle difficoltà di reclutamento registrate dalle imprese e dai pubblici esercizi operanti nel settore, nel periodo di progressiva uscita dalla fase emergenziale, il beneficio contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è riconosciuto altresì per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022 dalle imprese operanti nel settore dell'ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande, che nel medesimo periodo, assumono a tempo indeterminato lavoratori subordinati indipendentemente dalla loro età anagrafica. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge

27 dicembre 2004, n. 307».

4.32

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire l'incremento delle assunzioni di personale nel canale ho.re.ca in ragione delle difficoltà di reclutamento registrate dalle imprese e dai pubblici esercizi operanti nel settore, nel periodo di progressiva uscita dalla fase emergenziale, il beneficio contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è riconosciuto altresì per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022 dalle imprese operanti nel settore dell'ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande, che nel medesimo periodo, assumono a tempo indeterminato lavoratori subordinati indipendentemente dalla loro età anagrafica. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.33

[Paragone](#)

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis. Al fine di garantire l'incremento delle assunzioni di personale nel canale ho.re.ca in ragione delle difficoltà di reclutamento registrate dalle imprese e dai pubblici esercizi operanti nel settore, nel periodo di progressiva uscita dalla fase emergenziale, il beneficio contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è riconosciuto altresì per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022 dalle imprese operanti nel settore dell'ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande, che nel medesimo periodo, assumono a tempo indeterminato lavoratori subordinati indipendentemente dalla loro età anagrafica. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.34

[Pittella, Ferrari](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica, per l'anno 2022, sono stanziati 39,7 milioni di euro, che costituiscono limite massimo di spesa, da destinare ad interventi in favore delle imprese che svolgono, nei Comuni delle aree interne con popolazione non superiore a 15.000 abitanti, come attività prevalente comunicata ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633, una di quelle attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO: 55.10, 55.20, 55.30, 93.11.2, che nell'anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non inferiore al 30 per cento rispetto ai ricavi del 2019.».

4.35

[Pittella, Ferrari](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica, sono stanziati 10 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sulle risorse di cui al comma 1, da destinare ad interventi per il sostegno e il rilancio di eventi e Fiere del Turismo in Italia e per la partecipazione a fiere internazionali del turismo per la promozione nel mondo dell'offerta turistica italiana.».

4.36

[Croatti](#), [Vaccaro](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 3 aggiungere, in fine, i seguenti:

«3-bis. All'articolo 74-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

"5-ter. Per le prestazioni di cui ai commi 5 e 5-bis, alle agenzie di viaggio e turismo è consentito, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di determinare l'imposta dovuta in proporzione all'aliquota applicata sugli acquisti di beni e servizi erogati da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori".

3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

4.37

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#), [Romeo](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al comma 446, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono soppresse le parole: "Per le finalità di cui ai commi 444 e 445 nonché".

3-ter. Per le finalità previste al comma 446, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è riservato un finanziamento in favore di Regione Lombardia per la realizzazione di interventi per un importo di 5 milioni di euro nell'anno 2022, 10 milioni di euro nell'anno 2023 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al comma 368, articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 per 5 milioni di euro nell'anno 2022, 10 milioni di euro nell'anno 2023 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025».

4.0.1

[Bernini](#), [Boccardi](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Berardi](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [De Bonis](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Fazzone](#), [Floris](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Alfredo Messina](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Schifani](#), [Sciascia](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Tiraboschi](#), [Toffanin](#), [Vitali](#), [Vono](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente

«Art. 4- bis.

(Riapertura di termini in materia di rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di valori di acquisto)

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2022";

b) al secondo periodo, le parole: "15 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "15 novembre 2022";

c) al terzo periodo, le parole: "15 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "15 novembre 2022".

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutati in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi speciali e

di riserva" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.0.2

[Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 4- *bis*.

1. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali del comparto turistico-ricettivo danneggiate dall'epidemia di COVID-19, le disposizioni di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano alle imprese operanti nel settore del turismo fino al 31 dicembre 2022. A tal fine, le imprese di cui al primo periodo provvedono alla comunicazione, da far pervenire al soggetto finanziatore entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo le medesime modalità di cui al comma 2 del suddetto articolo 56.

2. Agli oneri generati dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.0.3

[Boccardi](#), [Ferro](#), [Modena](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis*.

(Misure di sostegno finanziario alle imprese operanti nel comparto turistico)

1. Limitatamente alle imprese operanti nel comparto turistico, le misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate, limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile, fino alla data del 31 dicembre 2022. Conseguentemente sono prorogati, fino alla stessa data del 31 dicembre 2022, i termini di cui all'articolo 56, commi 6 e 8.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282».

4.0.4

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 4- *bis*.

(Misure di sostegno finanziario alle imprese operanti nel comparto turistico)

1. Limitatamente alle imprese operanti nel comparto turistico, le misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile, fino alla data del 31 dicembre 2022. Conseguentemente sono prorogati, fino alla stessa data del 31 dicembre 2022, i termini di cui al citato articolo 56, commi 6 e 8, del decreto-legge n. 18 del 2020».

4.0.5

[Botto](#), [Giannuzzi](#), [Lezzi](#), [Abate](#), [Ortis](#), [Lannutti](#), [Angrisani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis*.

(Fondo a sostegno dell'impresa femminile)

1. In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di

fronteggiare le ricadute economiche e occupazionali, nel settore delle imprese, la dotazione del fondo di cui al comma 97 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementata per l'anno 2022, di 20 milioni di euro».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, nel limite massimo pari a 20 milioni di euro, per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4.0.6

[Rossomando](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 4- *bis*.

(Coordinamento con le regole di altri Paesi per la circolazione in sicurezza in Italia)

1. All'articolo 9, comma 9-*bis*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'effettuazione del test di cui al primo periodo non è obbligatoria in caso di vaccinazione con dose di richiamo successivo al completamento del ciclo vaccinale primario, con vaccino autorizzato o riconosciuto come equipollente in Italia, nonché in caso di avvenuta guarigione successiva al predetto ciclo"».

4.0.7

[De Poli](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 4- *bis*.

(Coordinamento con le regole di altri Paesi per la circolazione in sicurezza in Italia)

1. All'articolo 9, comma 9-*bis*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'effettuazione del test di cui al primo periodo non è obbligatoria in caso di vaccinazione con dose di richiamo successivo al completamento del ciclo vaccinale primario, con vaccino autorizzato o riconosciuto come equipollente in Italia, nonché in caso di avvenuta guarigione successiva al predetto ciclo"».

4.0.8

[Zaffini](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 4- *bis*.

(Coordinamento con le regole di altri Paesi per la circolazione in sicurezza in Italia)

All'articolo 9, comma 9-*bis*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'effettuazione del test di cui al primo periodo non è obbligatoria in caso di vaccinazione con dose di richiamo successivo al completamento del ciclo vaccinale primario, con vaccino autorizzato o riconosciuto come equipollente in Italia, nonché in caso di avvenuta guarigione successiva al predetto ciclo"».

4.0.9

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis*.

(Coordinamento con le regole di altri Paesi per la circolazione in sicurezza in Italia)

1. All'articolo 9, comma 9-*bis*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"L'effettuazione del test di cui al primo periodo non è obbligatoria in caso di vaccinazione con dose di richiamo successivo al completamento del ciclo vaccinale primario, con vaccino autorizzato o riconosciuto come equipollente in Italia, nonché in caso di avvenuta guarigione successiva al predetto ciclo"».

4.0.10

[Croatti](#), [Vaccaro](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis*.

(Disposizioni in materia di strutture ricettive all'aperto)

1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi di cui all'articolo i commi 1 e 2 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, tra gli interventi di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c) del citato decreto-legge, sono da considerarsi comprese anche le installazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), seconda parte, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, limitatamente agli interventi di cui e con le modalità della Tabella A, Sezione II - Edilizia -Attività 16, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, quali unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.

2. Fermo restando il rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, comma 10 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 e successive modificazioni, all'attuazione del comma i del presente articolo si provvede nel limite delle risorse stanziare dall'articolo 1, comma 13, del citato decreto-legge».

4.0.11

[Faggi](#), [Rivolta](#), [Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 4- *bis*.

(Modifiche al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152)

1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi di cui all'articolo 1 commi 1 e 2 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, come modificato dalla legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, tra gli interventi di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c) del citato decreto-legge, sono da considerarsi comprese anche le installazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), seconda parte, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, limitatamente agli interventi di cui e con le modalità della Tabella A, Sezione II - Edilizia - Attività 16, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, quali unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.

2. Fermo restando il rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, comma 10 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 e successive modificazioni, all'attuazione del comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse già stanziare dall'articolo 1, comma 13 del citato decreto-legge».

4.0.12

[Ferro](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 4- *bis*.

(Modifiche al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152)

1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi di cui all'art.1 commi 1 e 2 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, come modificato dalla legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, tra gli interventi di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c) del citato decreto-legge, sono da considerarsi comprese anche le installazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), seconda parte, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, limitatamente agli interventi di cui e con le modalità della Tabella A, Sezione II - Edilizia -Attività 16, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, quali unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.

2. Fermo restando il rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, comma 10 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, all'attuazione del comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse già stanziato dall'articolo 1, comma 13 del citato decreto-legge».

4.0.13

[Berardi](#), [Caligiuri](#), [Boccardi](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 4- *bis*.

(Modifiche al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152)

1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi di cui all'articolo 1 comma 4 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, come modificato dalla legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 5, lettera e) del citato decreto-legge, sono da considerarsi comprese le installazioni citate nell'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, limitatamente agli interventi di cui e con le modalità della Tabella A, Sezione II - Edilizia - Attività 16, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, quali unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non possiedano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.

2. Fermo restando il rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, comma 10 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 e successive modificazioni, all'attuazione del comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse già stanziato dall'articolo 1, comma 13 del citato decreto».

4.0.14

[Manca](#), [Ferrari](#), [Pittella](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 4- *bis*.

(Modifiche al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152)

1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi di cui all'articolo 1 commi 1 e 2 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, come modificato dalla legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, tra gli interventi di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c) del citato decreto-legge, sono da considerarsi comprese anche le installazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), seconda parte, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, limitatamente agli interventi di cui e con le modalità della Tabella A, Sezione II - Edilizia - Attività 16, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, quali unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e

accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.

2. Fermo restando il rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, comma 10 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 e successive modificazioni, all'attuazione del comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse già stanziati dall'articolo 1, comma 13 del citato decreto-legge».

4.0.15

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 4- *bis*.

(Modifiche al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152)

1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi di cui all'articolo 1 commi 1 e 2 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, come modificato dalla legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, tra gli interventi di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c) del citato decreto-legge, sono da considerarsi comprese anche le installazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), seconda parte, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, limitatamente agli interventi di cui e con le modalità della Tabella A, Sezione II - Edilizia - Attività 16, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, quali unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.

2. Fermo restando il rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, comma 10 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 e successive modificazioni, all'attuazione del comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse già stanziati dall'articolo 1, comma 13 del citato decreto-legge».

4.0.16

[Quagliariello](#), [Fantetti](#), [Lonardo](#), [Pacífico](#), [Rossi](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 4- *bis*.

(Modifiche al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152)

1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi di cui all'articolo 1 commi 1 e 2 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, come modificato dalla legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, tra gli interventi di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c) del citato decreto-legge, sono da considerarsi comprese anche le installazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), seconda parte, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, limitatamente agli interventi di cui e con le modalità della Tabella A, Sezione II - Edilizia - Attività 16, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, quali unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.

2. Fermo restando il rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, comma 10 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 e successive modificazioni, all'attuazione del comma I del presente articolo si provvede a valere sulle risorse già stanziati dall'articolo 1, comma 13 del citato decreto-legge».

4.0.17

[Ferro](#), [Berardi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis*.

1. I minori di età superiore a 12 anni, se accompagnati da un genitore, familiare o accompagnatore in possesso di certificazione verde COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c-bis)*, del decreto-legge n. 52 del 2021 o che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 9-*bis*, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021, possono accedere agli alberghi e alle altre strutture ricettive, nonché ai servizi di ristorazione, inclusi quelli annessi alle strutture ricettive, agli impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici, e alle piscine e ai centri di benessere, se in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *c)* del decreto-legge n. 52 del 2021.

2. Le certificazioni di vaccinazione rilasciate dalle competenti autorità sanitarie nazionali estere, a seguito di vaccinazione con vaccini autorizzati da EMA o con i vaccini riconosciuti equivalenti, sono considerate come equipollenti alla certificazione verde COVID-19 italiana per le finalità previste dalla legge per tutto il periodo di loro validità, anche se superiore alla validità prevista per gli analoghi certificati vaccinali emessi dallo Stato italiano.

3. Coloro che dimorano stabilmente presso una struttura ricettiva possono attraversare i locali comuni per accedere alla propria camera o unità abitativa anche se privi delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c-bis)*, del decreto-legge n. 52 del 2021, fermo restando l'obbligo di rispettare le misure di distanziamento e prevenzione disposte dalla direzione aziendale per i locali stessi».

4.0.18

[Mallegni](#), [De Poli](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Boccardi](#), [Berardi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis*.

1. I minori di età superiore a 12 anni, se accompagnati da un genitore, familiare o accompagnatore in possesso di certificazione verde COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c-bis)*, del decreto-legge n. 52 del 2021 o che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 9-*bis*, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021, possono accedere agli alberghi e alle altre strutture ricettive, nonché ai servizi di ristorazione, inclusi quelli annessi alle strutture ricettive, agli impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici, e alle piscine e ai centri di benessere, se in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *c)* del decreto-legge n. 52 del 2021.

2. Le certificazioni di vaccinazione rilasciate dalle competenti autorità sanitarie nazionali estere, a seguito di vaccinazione con vaccini autorizzati da EMA o con i vaccini riconosciuti equivalenti, sono considerate come equipollenti alla certificazione verde COVID-19 italiana per le finalità previste dalla legge per tutto il periodo di loro validità, anche se superiore alla validità prevista per gli analoghi certificati vaccinali emessi dallo Stato italiano.

3. Coloro che dimorano stabilmente presso una struttura ricettiva possono attraversare i locali comuni per accedere alla propria camera o unità abitativa anche se privi delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c-bis)*, del decreto-legge n. 52 del 2021, fermo restando l'obbligo di rispettare le misure di distanziamento e prevenzione disposte dalla direzione aziendale per i locali stessi».

4.0.19

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis*.

1. I minori di età superiore a 12 anni, se accompagnati da un genitore, familiare o accompagnatore in possesso di certificazione verde COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c-bis*), del decreto-legge n. 52 del 2021 o che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 9-*bis*, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021, possono accedere agli alberghi e alle altre strutture ricettive, nonché ai servizi di ristorazione, inclusi quelli annessi alle strutture ricettive, agli impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici, e alle piscine e ai centri di benessere, se in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *c)* del decreto-legge n. 52 del 2021.

2. Le certificazioni di vaccinazione rilasciate dalle competenti autorità sanitarie nazionali estere, a seguito di vaccinazione con vaccini autorizzati da EMA o con i vaccini riconosciuti equivalenti, sono considerate come equipollenti alla certificazione verde COVID-19 italiana per le finalità previste dalla legge per tutto il periodo di loro validità, anche se superiore alla validità prevista per gli analoghi certificati vaccinali emessi dallo Stato italiano.

3. Coloro che dimorano stabilmente presso una struttura ricettiva possono attraversare i locali comuni per accedere alla propria camera o unità abitativa anche se privi delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c-bis*), del decreto-legge n. 52 del 2021, fermo restando l'obbligo di rispettare le misure di distanziamento e prevenzione disposte dalla direzione aziendale per i locali stessi».

4.0.20

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Berardi](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 4- *bis*.

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di prevedere specifiche misure di sostegno per i soggetti maggiormente incisi, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese con Codice Ateco 55.10.00, 55.20.10, 55.20.20, 55.20.30, 55.20.51, 56.10.11, 56.30.00, 56.10.30, 55.30.00 nonché Attività Alberghiere e di somministrazione alimenti e bevande con sede locale presso uno dei comuni identificati all'interno dei comprensori sciistici, rientranti nella categoria Local così come definita dalla Commissione Europea, posti nella catena appenninica, così come definiti dalle Regioni in sede di liquidazione dei ristori di cui al fondo previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 22 Marzo 2021, n. 41 convertito con modificazioni dalla Legge 21 Maggio 2021 n. 69.

2. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico da adottarsi entro 15 giorni dalla legge di conversione del presente decreto-legge sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1 la cui ripartizione tra le Regioni deve avvenire in base alle presenze turistiche del periodo compreso tra il 1° novembre 2018 ed il 30 aprile 2019 considerando i dati delle strutture alberghiere con sede presso uno dei comuni di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.0.21

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Berardi](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 4- *bis*.

1. Il Fondo di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementato dalle somme non erogate alle aziende ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *a)*, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con

modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

2. All'articolo 3, comma 2-*bis*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: "in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano" sono inserite le seguenti: "utilizzando come criterio per il riparto l'entità dei ricavi le imprese esercenti attività di impianti di risalita a fune con sede o unità locale poste nelle aree o comprensori sciistici a carattere locale così come definiti dalla Commissione Europea".

3. Con le somme non erogate ai sensi del medesimo articolo 2, comma 2, lettera *a*) del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è istituito nello stato di previsione del Ministero del Turismo un fondo con una dotazione di 5.000.000,00 di euro per l'anno 2022 da assegnarsi alle aziende private che gestiscono impianti a fune non ricomprese in aree o comprensori sciistici al fine di ristorare le perdite derivanti dalla mancata apertura per la stagione 2020/21. Per l'assegnazione delle risorse sono utilizzati i criteri già definiti dalla medesima legge».

4.0.22

[Pergreffi](#), [Borghesi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 4- *bis*.

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 31 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2022, destinati per la costruzione della pista ciclabile che collega la città di Bergamo con la città di Brescia.

2. L'intervento è finanziato per un terzo con le risorse di cui al comma 1, e per due terzi con risorse private o pubbliche, stanziare dalla Regione Lombardia, anche mediante l'intervento di finanziarie regionali o l'impiego di fondi comunitari a ciò destinati, o da risorse provenienti da operatori economici privati mediante operazioni di partenariato pubblico-privato.

3. Con decreto del Ministero del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le risorse di cui al comma 1 sono trasferite alla Regione Lombardia, entro sessanta giorni dall'approvazione del progetto dell'opera da trasmettere al Ministero del turismo con l'indicazione del soggetto attuatore, del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e del cronoprogramma.

4. Agli oneri generati dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.0.23

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 4- *bis*.

1. In considerazione del perdurare della situazione emergenziale connessa al COVID-19 e al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti al settore funiviario con finalità turistico sportiva, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo con una dotazione di 7 milioni di euro per l'anno 2022, destinato a compensare, nel limite di risorse disponibili e per un importo massimo non superiore al 40 per cento dei minori ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 marzo 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019.

2. Con uno o più decreti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse di cui al comma 10-*bis*.

3. Agli oneri derivanti dal comma 10-*bis*, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si

manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.0.24

[Bernini](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Berardi](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [De Bonis](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Fazzone](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Alfredo Messina](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Saccone](#), [Sciascia](#), [Schifani](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Tiraboschi](#), [Toffanin](#), [Vitali](#), [Vono](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 4- *bis*.

(Disciplina delle prestazioni occasionali)

1. Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

2. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

5. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

6. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso:

a) le persone fisiche per il ricorso a prestazioni occasionali;

b) gli altri utilizzatori, nei limiti di cui al comma 14, per l'acquisizione di prestazioni di lavoro;

c) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono fare ricorso all'utilizzo di prestazioni occasionali, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:

a) nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;

b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;

c) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;

d) per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.

7. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera b), i

compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti:

a) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo.

8. Per l'accesso alle prestazioni di cui al presente articolo, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, di seguito denominata "piattaforma informatica INPS", che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con riconoscimento della facoltà di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.

9. Ciascun utilizzatore di cui al comma 6, può acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS, con le modalità di cui al comma 8 ovvero presso gli uffici postali, titoli di pagamento, denominati "buoni lavoro" delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un'ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.

10. Attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera a) entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di *short message service* (SMS) o di posta elettronica.

11. È vietato il ricorso all'utilizzo di prestazioni occasionali da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere.

12. L'utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), è tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni:

- a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
- b) il luogo di svolgimento della prestazione;
- c) l'oggetto della prestazione;
- d) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni;
- e) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo attraverso specifico decreto ministeriale da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso comunicazione di *short message service* (SMS) o di posta elettronica.

13. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei

servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, la revoca della dichiarazione trasmessa all'INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza della predetta revoca, l'INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

14. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le parti sociali, trasmette alle Camere una relazione sullo sviluppo delle attività lavorative disciplinate dal presente articolo.

15. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge è abrogato l'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».

4.0.25

[Faggi](#), [Pillon](#), [Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente

«Art. 4- *bis*.

(Turismo e Giovani SpA)

1. Al fine di adottare adeguati interventi di sostegno e incentivazione del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, valorizzando e mettendo a sistema le esperienze in questo ambito per una più incisiva e razionale attività di supporto che tenga conto delle specificità del settore e delle potenzialità dell'offerta turistica nazionale, così da potenziarne la attrattività anche attraverso adeguate forme di stagionalizzazione, diversificazione dell'offerta, valorizzazione mirata di strutture e siti con spiccata vocazione verso tali forme di domanda turistica, nonché formazione specialistica degli addetti ai servizi e sviluppo di un ecosistema digitale per la più efficiente e razionale fruizione dei beni e servizi offerti in tali settori, è costituita una società per azioni denominata "Turismo e giovani s.p.a." con un capitale sociale di 1 milione di euro. Le azioni sono attribuite al Ministero del turismo che esercita i diritti dell'azionista. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente e uno con le funzioni di amministratore delegato, designati dal Ministro del turismo, e un membro designato dall'autorità politica competente in materia di politiche giovanili. Il presidente del collegio sindacale della società è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri componenti dal Ministro del turismo. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli organi sociali previsti dallo statuto stesso sono effettuati dalla prima assemblea, che il Ministro del turismo convoca entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La Turismo e giovani s.p.a. può stipulare convenzioni anche con le regioni, le province autonome e gli enti locali che possono apportare loro risorse al capitale della società tenuto conto del piano industriale della società e previa autorizzazione del Ministro del turismo.

3. La società è assoggettata al controllo della Corte dei conti con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. La società può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

4. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della società e di conferimento alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono, pertanto, effettuati in regime di neutralità fiscale.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.0.26

[Binetti](#), [De Poli](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 4- *bis*.

(Turismo e Giovani SpA)

1. Al fine di adottare adeguati interventi di sostegno e incentivazione del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, valorizzando e mettendo a sistema le esperienze in questo ambito per una più incisiva e razionale attività di supporto che tenga conto delle specificità del settore e delle potenzialità dell'offerta turistica nazionale, così da potenziarne la attrattività anche attraverso adeguate forme di stagionalizzazione, diversificazione dell'offerta, valorizzazione mirata di strutture e siti con spiccata vocazione verso tali forme di domanda turistica, nonché formazione specialistica degli addetti ai servizi e sviluppo di un ecosistema digitale per la più efficiente e razionale fruizione dei beni e servizi offerti in tali settori, è costituita una società per azioni denominata "Turismo e giovani s.p.a." con un capitale sociale di 1 milione di euro. Le azioni sono attribuite al Ministero del turismo che esercita i diritti dell'azionista. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente e uno con le funzioni di amministratore delegato, designati dal Ministro del turismo, e un membro designato dall'autorità politica competente in materia di politiche giovanili. Il presidente del collegio sindacale della società è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri componenti dal Ministro del turismo. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli organi sociali previsti dallo statuto stesso sono effettuati dalla prima assemblea, che il Ministro del turismo convoca entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La Turismo e giovani s.p.a. può stipulare convenzioni anche con le regioni, le province autonome e gli enti locali che possono apportare loro risorse al capitale della società tenuto conto del piano industriale della società e previa autorizzazione del Ministro del turismo.

3. La società è assoggettata al controllo della Corte dei conti con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. La società può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

4. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della società e di conferimento alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono, pertanto, effettuati in regime di neutralità fiscale.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della Legge 31 dicembre 2021, n. 234».

4.0.27

[Rizzotti](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 4- *bis*.

(Turismo e Giovani SpA)

1. Al fine di adottare adeguati interventi di sostegno e incentivazione del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, valorizzando e mettendo a sistema le esperienze in questo ambito per una più incisiva e razionale attività di supporto che tenga conto delle specificità del settore e delle potenzialità dell'offerta turistica nazionale, così da potenziarne la attrattività anche attraverso adeguate forme di stagionalizzazione, diversificazione dell'offerta, valorizzazione mirata di strutture e siti con spiccata vocazione verso tali forme di domanda turistica, nonché formazione specialistica degli addetti ai servizi e sviluppo di un ecosistema digitale per la più efficiente e razionale fruizione dei beni e servizi offerti in tali settori, è costituita una società per azioni denominata "Turismo e giovani s.p.a." con un capitale sociale di 1 milione di euro. Le azioni sono attribuite al Ministero del turismo che esercita i diritti dell'azionista. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente e uno con le funzioni di amministratore delegato, designati dal Ministro del turismo, e un membro designato dall'autorità politica competente in materia di politiche giovanili. Il presidente del collegio sindacale della società è designato dal Ministro

dell'economia e delle finanze e gli altri componenti dal Ministro del turismo. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli organi sociali previsti dallo statuto stesso sono effettuati dalla prima assemblea, che il Ministro del turismo convoca entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La Turismo e giovani s.p.a. può stipulare convenzioni anche con le regioni, le province autonome e gli enti locali che possono apportare loro risorse al capitale della società tenuto conto del piano industriale della società e previa autorizzazione del Ministro del turismo.

3. La società è assoggettata al controllo della Corte dei conti con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. La società può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

4. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della società e di conferimento alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono, pertanto, effettuati in regime di neutralità fiscale.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della Legge 31 dicembre 2021, n. 234».

4.0.28

Pittella

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis*.

(Turismo e Giovani s.p.a.)

1. Al fine di adottare adeguati interventi di sostegno e incentivazione del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, valorizzando e mettendo a sistema le esperienze in questo ambito per una più incisiva e razionale attività di supporto che tenga conto delle specificità del settore e delle potenzialità dell'offerta turistica nazionale, così da potenziarne la attrattività anche attraverso adeguate forme di destagionalizzazione, diversificazione dell'offerta, valorizzazione mirata di strutture e siti con spiccata vocazione verso tali forme di domanda turistica, nonché formazione specialistica degli addetti ai servizi e sviluppo di un ecosistema digitale per la più efficiente e razionale fruizione dei beni e servizi offerti in tali settori, è costituita una società per azioni denominata "Turismo e giovani s.p.a." con un capitale sociale di 1 milione di euro. Le azioni sono attribuite al Ministero del turismo che esercita i diritti dell'azionista. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente e uno con le funzioni di amministratore delegato, designati dal Ministro del turismo, e un membro designato dall'autorità politica competente in materia di politiche giovanili. Il presidente del collegio sindacale della società è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri componenti dal Ministro del turismo. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli organi sociali previsti dallo statuto stesso sono effettuati dalla prima assemblea, che il Ministro del turismo convoca entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La Turismo e giovani s.p.a. può stipulare convenzioni anche con le regioni, le province autonome e gli enti locali che possono apportare loro risorse al capitale della società tenuto conto del piano industriale della società e previa autorizzazione del Ministro del turismo.

3. La società è assoggettata al controllo della Corte dei conti con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. La società può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

4. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della società e di conferimento alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono, pertanto, effettuati in regime di neutralità fiscale.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di

cui all'articolo 1, comma 366, della legge 31 dicembre 2021, n. 234».

4.0.29

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 4- *bis*.

(Concessioni del demanio lacuale e fluviale)

1. Allo scopo di ridurre il contenzioso relativo alle concessioni lacuali e fluviali, i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, concernenti il pagamento dei relativi canoni, possono essere definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del concessionario, mediante versamento in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo, ovvero rateizzato fino a un massimo di sei annualità, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo.

2. La domanda per accedere alla definizione dei procedimenti giudiziari o amministrativi di cui al comma precedente è presentata entro il 15 maggio 2022 ed entro il 31 dicembre 2022 sono versati l'intero importo dovuto, se in un'unica soluzione, o la prima rata, se rateizzato.

3. Ai fini della definizione dei predetti procedimenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Art. 5

5.1

[Evangelista](#)

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la rubrica con la seguente:* «Credito d'imposta in favore di imprese del settore turismo e della filiera HO.RE.CA per canoni di locazione di immobili»;

b) *al comma 1, dopo le parole:* «settore turistico» *sono aggiunte le seguenti:* «e del settore dell'Ho.re.ca, ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande»;

c) *al comma 2, le parole:* «50 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «30 per cento»;

d) *sostituire il comma 5, con il seguente*

«Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 158 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 32.».

Conseguentemente, all'articolo 32 sono apportate le seguenti modificazioni:

- *al comma 1, le parole:* «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» *sono sostituite dalle parole:* «1691,31,51 milioni di euro per l'anno 2022»;

- *dopo la lettera h), inserire la seguente:*

«*h-bis*) quanto a 29,9 milioni di per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.2

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «settore turistico» *aggiungere le seguenti:* «e del settore dell'Ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande»;

b) *al comma 2, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «30 per cento»;*

c) *sostituire la rubrica con la seguente: «Credito d'imposta in favore di imprese del settore turismo e della filiera HO.RE.CA per canoni di locazione di immobili».*

Conseguentemente al comma 5, sostituire le parole: «128,1 milioni di euro» con le seguenti: «200 milioni di euro».

5.3

[Vaccaro](#), [Lanzi](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «settore turistico» inserire le seguenti: «e del settore dell'Ho.re.ca, ivi incluse le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «30 per cento»;*

c) *sostituire il comma 5, con il seguente:*

«5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 168,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 128,1 milioni di euro ai sensi dell'articolo 32 e quanto a 40 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Credito d'imposta in favore di imprese del settore turismo e della filiera HO.RE.CA per canoni di locazione di immobili».

5.4

[Modena](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *la rubrica è sostituita dalla seguente: «Credito d'imposta in favore di imprese del settore turismo e della filiera HO.RE.CA per canoni di locazione di immobili»;*

b) *al comma 1, dopo le parole: «settore turistico» sono aggiunte le seguenti: «e del settore dell'Ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande»;*

c) *al comma 2, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento»;*

d) *al comma 5, le parole: «128,1 milioni», sono sostituite con le seguenti: «158,1 milioni».*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

5.5

[Modena](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

e) *la rubrica è sostituita dalla seguente: «Credito d'imposta in favore di imprese del settore turismo e della filiera HO.RE.CA per canoni di locazione di immobili»;*

f) *al comma 1, dopo le parole: «settore turistico» sono aggiunte le seguenti: «e del settore dell'Ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande»;*

g) *al comma 2, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento».*

h) *al comma 5, sostituire le parole: «valutati in 128,1 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 32 con le seguenti: «valutati in 166,53 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:*

1) *quanto a 128,1 milioni di euro per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 32;*

2) *quanto a 38,45 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo*

per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;».

5.6

[Laus](#), [Manca](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la rubrica con la seguente:* «Credito d'imposta in favore di imprese del settore turismo e della filiera HO.RE.CA per canoni di locazione di immobili»;

b) *al comma 1, dopo le parole:* «settore turistico» *inserire le seguenti:* «e del settore dell'Ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande»;

c) *al comma 2, sostituire le parole:* «50 per cento» *con le seguenti:* «30 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: «1661,42 milioni» *con le seguenti:* «1771,42 milioni» *e dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:*

«h-bis) quanto a 80 milioni di euro per il 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

h-ter) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

5.7

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *la rubrica è sostituita dalla seguente:* «Credito d'imposta in favore di imprese del settore turismo e della filiera HO.RE.CA per canoni di locazione di immobili»;

b) *al comma 1, dopo le parole:* «settore turistico» *sono aggiunte le seguenti:* «e del settore dell'Ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande»;

c) *al comma 2, le parole:* «50 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «30 per cento».

5.8

[Paragone](#)

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *la rubrica è sostituita dalla seguente:* «Credito d'imposta in favore di imprese del settore turismo e della filiera HO.RE.CA per canoni di locazione di immobili»;

b) *al comma 1, dopo le parole:* «settore turistico» *sono aggiunte le seguenti:* «e del settore dell'Ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande»;

c) *al comma 2, le parole:* «50 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «30 per cento».

5.9

[Collina](#), [Manca](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «imprese del settore turistico», *inserire le seguenti:* «e della somministrazione»;

b) *al comma 1, sostituire le parole:* «febbraio e marzo», *con le seguenti:* «febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno»;

c) *al comma 4, sostituire le parole:* «128,1 milioni» *con le seguenti:* «168,1 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: «1661,42 milioni» *con le seguenti:* «1701,42 milioni» *e dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

«h-bis) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.10

[Croatti](#), [Vaccaro](#), [Trentacoste](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «settore turistico» inserire le seguenti: «ed alle imprese operanti nei settori di cui al codice ATECO 93.29.1»;*

b) *sostituire il comma 5, con il seguente:*

«5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 134,1 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede quanto a 128,1 milioni di euro ai sensi dell'articolo 32 e quanto a 6 milioni di euro mediante corrispondente riduzione, a partire dal medesimo anno, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «imprese turistiche», aggiungere le seguenti: «, discoteche, sale da ballo, night club e simili».

5.11

[Pittella](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «settore turistico» inserire le seguenti: «ed alle imprese operanti nei settori di cui al codice ATECO 93.29.10».

Conseguentemente,

- alla rubrica, dopo le parole: «imprese turistiche», aggiungere le seguenti: «, discoteche, sale da ballo, night club e simili»;

- al comma 5, sostituire le parole: «128,1 milioni», con le seguenti: «134,1 milioni»;

- all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: «1661,42 milioni» con le seguenti: «1667,42 milioni» e dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) quanto 6 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

5.12

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Gasparrini](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «settore turistico» inserire le seguenti: «ed alle imprese operanti nei settori di cui al codice ATECO 93.29.10».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «128,1 milioni», con le seguenti: «134,1 milioni»;

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «imprese turistiche», aggiungere le seguenti: «, discoteche, sale da ballo, night club e simili».

Conseguentemente, all'articolo 32, alinea, sostituire le parole: «41 milioni», con le seguenti: «47 milioni» e dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) quanto a 6 milioni di euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

5.13

[Iannone](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «settore turistico» inserire le seguenti: «ed alle imprese operanti nei settori di cui al codice ATECO 93.29.10».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «128,1 milioni», con le seguenti: «134,1 milioni»;

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «imprese turistiche», aggiungere le seguenti: «, discoteche, sale da ballo, night club e simili».

5.14

[Testor](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Tosato](#)

Al comma 1, dopo le parole: «alle imprese del settore turistico», inserire le seguenti: «nonché alle attività di locazioni brevi e bed and breakfast».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) *quanto a 50 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;*

b) *quanto a 10 milioni, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.*

5.15

[Richetti](#), [Masini](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo la parola: «turistico» inserire le seguenti: «e del settore degli impianti di risalita»;*

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 per il settore degli impianti di risalita spetta a condizione che i soggetti ivi indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato nei mesi dell'anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto alla media degli stessi mesi del triennio 2017, 2018 e 2019»;

c) *al comma 5, sostituire la parola: «128,1 milioni» con la seguente: «130,1 milioni».*

5.16

[Mallegni](#), [Berardi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la parola: «turistico» inserire le seguenti: «e del settore impianti di risalita»;*

b) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Per il settore degli impianti di risalita il parametro di riferimento è tra i mesi dell'anno 2022 e la media dei mesi del triennio 2017,2018 e 2019.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente emendamento, valutati in 2 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.17

[Sbrollini](#), [Evangelista](#)

Apportate le seguenti modificazioni:

- *al comma 1, dopo le parole: «imprese del settore turistico» inserire le seguenti: «e agli esercenti attività di impianti di risalita a fune»;*

- *al comma 2, premettere le seguenti parole: «Alle imprese del settore turistico»;*

- *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Agli esercenti attività di impianti di risalita a fune, il credito d'imposta di cui al comma 1

spetta a condizione che i soggetti ivi indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto alla media dello stesso mese degli anni 2017, 2018 e 2019.».

Conseguentemente, al comma 5, le parole: «valutati in 128,1 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «valutati in 130,1 milioni»;

Conseguentemente, all'articolo 32, apportare le seguenti modificazioni:

- al comma 1, le parole: «in 1.661,41 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «in 1.663,41 milioni di euro»;

- al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) quanto a 2 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.18

[Calandrini](#), [De Carlo](#), [La Pietra](#)

Al comma 1, dopo la parola: «turistico», inserire le seguenti: «e del settore impianti di risalita».

5.19

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

Al comma 1, dopo le parole: «spetta alle imprese del settore turistico» aggiungere le seguenti: «e alle imprese che gestiscono impianti natatori identificate dal codice ATECO 93.11.2».

5.20

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Al comma 1, dopo le parole: «settore turistico», inserire le seguenti parole: «ivi comprese le agenzie immobiliari».

5.21

[Mallegni](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022», con le seguenti: «dei mesi da gennaio a luglio 2022».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 170 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5.22

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022», con le seguenti: «dei mesi da gennaio a luglio 2022».

5.23

[Berutti](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022», con le seguenti: «dei mesi da gennaio a luglio 2022».

5.24

[Mallegni](#), [De Poli](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Boccardi](#), [Berardi](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «gennaio, febbraio e marzo 2022» con le seguenti: «gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2022»;*

b) *dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Alle imprese turistico-ricettive è riconosciuto un credito d'imposta di importo pari all'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019,

n. 160 dovuta per il primo semestre 2022 in relazione agli immobili e alle relative pertinenze in cui le imprese stesse esercitano la propria attività.

2-ter. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta previsti dal presente articolo possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito può essere altresì ceduto a locatori e concedenti, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2-quater. Agli oneri derivanti dai commi *2-bis* e *2-ter* valutati in 320 milioni di euro per l'anno 2023 si mediante corrispondente riduzione dal Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;

c) al comma 5, sostituire le parole: «128, 1 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «256,1 milioni di euro per l'anno 2022» e sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 32» con le seguenti: «quanto a 128,1 milioni di euro ai sensi dell'articolo 32 e quanto a 128 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Conseguentemente, all'articolo 32, al comma 1, sostituire le parole: «Agli oneri derivanti dagli articoli da 1 a 5» con le seguenti: «Agli oneri derivanti dagli articoli da 1, comma 1, a 5».

5.25

[Ferro](#), [Boccardi](#), [Berardi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «gennaio, febbraio e marzo 2022» con le seguenti: «gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2022»;

b) dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Alle imprese turistico-ricettive è riconosciuto un credito d'imposta di importo pari all'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovuta per il primo semestre 2022 in relazione agli immobili e alle relative pertinenze in cui le imprese stesse esercitano la propria attività.

2-ter. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta previsti dal presente articolo possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito può essere altresì ceduto a locatori e concedenti, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

Conseguentemente,

- al comma 5, sostituire le parole: «128,1 milioni», con le seguenti: «576,1 milioni»;

- all'articolo 32, alinea, sostituire le parole: «41 milioni», con le seguenti: «489 milioni» e dopo

la lettera a), *inserire le seguenti:*

«a-bis) quanto a 150 milioni di euro per il 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

a-ter) quanto a 298 milioni per il 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

5.26

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole: «gennaio, febbraio e marzo 2022», sono sostituite dalle seguenti: «gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2022»;*

b) *dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Alle imprese turistico-ricettive è riconosciuto un credito d'imposta di importo pari all'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dovuta per il primo semestre 2022 in relazione agli immobili e alle relative pertinenze in cui le imprese stesse esercitano la propria attività.

2-ter. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta previsti dal presente articolo possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito può essere altresì ceduto a locatori e concedenti, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.»

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 380 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

5.27

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, le parole: «gennaio, febbraio e marzo 2022» sono sostituite dalle parole: «gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2022»;*

b) *dopo il comma 2, dell'articolo 5, sono inseriti i seguenti:*

«2-bis. Alle imprese turistico-ricettive è riconosciuto un credito d'imposta di importo pari all'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovuta per il primo semestre 2022 in relazione agli immobili e alle relative pertinenze in cui le imprese stesse esercitano la propria attività.

2-ter. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta previsti dal presente articolo possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito può essere altresì ceduto a locatori e concedenti, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti

previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «128,1 milioni» con le seguenti: «486,1 milioni».

5.28

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022» con le seguenti: «con riferimento al primo semestre del 2022» e al comma 5, sostituire le parole: «128,1 milioni» con le seguenti: «256,2 milioni».

Conseguentemente all'articolo 32 comma 1, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.789,51 milioni» e dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) quanto a 129,1 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo di cui all'articolo 28, della legge 196 del 2009».

5.29

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Al comma 1, le parole: «e marzo» sono sostituite con le seguenti: «, marzo, aprile, maggio e giugno».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «128,1 milioni» con le seguenti: «256,2 milioni».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 128,1 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, collima 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.30

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Al comma 1, le parole: «e marzo» sono sostituite con le seguenti: «, marzo, aprile, maggio e giugno».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «128,1 milioni» con le seguenti: «256,2 milioni».

5.31

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «e marzo», con le seguenti: «, marzo, aprile, maggio e giugno».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 128,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

5.32

[Marino](#), [Evangelista](#)

Al comma 1, le parole: «dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «dei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022».

Conseguentemente, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 170,8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.».

Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 1, le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle parole «1.704,11 milioni di euro per l'anno 2022»;

- dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) quanto a 42,7 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.».

5.33

[Pesco](#), [Trentacoste](#)

Apportare le seguenti modificazioni

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1, spetta inoltre alle imprese che gestiscono impianti natatori di cui al codice ATECO 93.11.20, con le modalità e alle condizioni ivi indicate in quanto compatibili, in relazione alle limitazioni all'utilizzo delle piscine riscontrato per l'emergenza sanitaria, con riferimento a ciascuno dei mesi di novembre e dicembre 2021 e gennaio, febbraio e marzo 2022.»;

b) *al comma 2, dopo le parole: «al comma 1», inserire le seguenti: «e 1-bis», e dopo le parole: «di riferimento dell'anno» inserire le seguenti: «2021 e».*

5.34

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche alle imprese identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO: 49.39.01, 49.39.09, 49.31.00.».

5.35

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole: «di almeno il 50 per cento» con le seguenti: «di almeno il 30 per cento»;*

b) *al comma 5, sostituire le parole: «128,1 milioni» con le seguenti: «138,1 milioni».*

Conseguentemente all'articolo 32 comma 1, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.761,41 milioni» e dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo di cui all'articolo 28, della legge 196 del 2009».

5.36

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Laforgia](#), [Grasso](#), [Ruotolo](#)

Apportate le seguenti modificazioni:

1) *al comma 2, le parole: «di almeno il 50 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «di almeno il 30 per cento»;*

2) *al comma 5, le parole: «128,1 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «138,1 milioni di euro».*

Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, lettera e), al capoverso sostituire le parole: «quanto a» con le seguenti: «quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2022.».

5.37

[Di Piazza](#), [Fenu](#), [Catalfo](#), [Trentacoste](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole: «50 per cento», con le seguenti: «30 per cento».*

b) *sostituire il comma 5, con il seguente:*

«5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 140,1 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede quanto a 128,1 milioni di euro ai sensi dell'articolo 32 e 12 milioni di euro si provvede

mediante corrispondente riduzione, a partire dal medesimo anno, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

5.38

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

Al comma 2, le parole: «50 per cento» sono sostituite con le seguenti: «30 per cento».

5.39

[Mallegni](#), [De Poli](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Boccardi](#), [Berardi](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77"».

5.40

[Faggi](#), [Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77"».

5.41

[Marino](#), [Evangelista](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore

dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77."».

5.42

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Laforgia](#), [Grasso](#), [Ruotolo](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77."».

5.43

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77."».

5.44

[Ferro](#), [Boccardi](#), [Berardi](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1 comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77."».

5.45

[Collina](#), [Manca](#), [Ferrari](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni,

dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77."».

5.46

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 10, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77."».

5.47

[Calandrini](#), [De Carlo](#), [La Pietra](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per il settore degli impianti di risalita il parametro di riferimento è tra i mesi dell'anno 2022 e la media dei mesi del triennio 2017, 2018 e 2019.».

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.48

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Per l'anno 2022, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico condotte in forma imprenditoriale, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.

4-ter. In relazione a quanto previsto dal comma 4-bis, per il medesimo anno 2022, è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio" la somma di 70 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito d'imposta pari al 100 per cento dell'eventuale versamento del canone di cui al comma 4-bis intervenuto antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero disporre il trasferimento a favore della RAI-Radiotelevisione italiana Spa delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il credito d'imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile.

4-quater. Per le imprese turistico ricettive e i pubblici esercizi, gli importi dei canoni di cui all'articolo 16, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono proporzionalmente rideterminati sulla base

del periodo di effettiva attività, in ragione di un cinquantaduesimo per ogni settimana di apertura al pubblico.».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 70 milioni di euro per l'anno 2022 e in 8 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.49

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Per l'anno 2022, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico condotte in forma imprenditoriale, il canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, è ridotto del 30 per cento.

4-ter. In relazione a quanto previsto dal comma 4-bis, per il medesimo anno, è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata: "Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio", la somma di 25 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 30 per cento dell'eventuale versamento del canone di cui al comma 4-bis intervenuto antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero disporre il trasferimento a favore della RAI-Radiotelevisione italiana Spa delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il credito di imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile.

4-quater. Per le imprese turistico ricettive e i pubblici esercizi, gli importi dei canoni di cui all'articolo 16, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono proporzionalmente rideterminati sulla base del periodo di effettiva attività, in ragione di un cinquantaduesimo per ogni settimana di apertura al pubblico.».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2022 e in 8 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.50

[Mallegni](#), [De Poli](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Boccardi](#), [Berardi](#)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Per l'anno 2022, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico condotte in forma imprenditoriale, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.

4-ter. In relazione a quanto previsto dal comma 4-bis, per il medesimo anno 2022, è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio" la somma di 70 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito d'imposta pari al 100 per cento dell'eventuale versamento del canone di cui al comma 4-bis intervenuto antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero dispone il trasferimento a favore della RAI-Radiotelevisione italiana Spa delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il credito d'imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile.

4-quater. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter pari a 70 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dal fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

5.51

[Marino](#), [Evangelista](#)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Per l'anno 2022, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico condotte in forma imprenditoriale, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.

4-ter. In relazione a quanto previsto dal comma 4-bis, per il medesimo anno 2022, è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio" la somma di 70 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito d'imposta pari al 100 per cento dell'eventuale versamento del canone di cui al comma 4-bis intervenuto antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero disporre il trasferimento a favore della RAI-Radiotelevisione italiana Spa delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il credito d'imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile.»

Conseguentemente, al comma 5, le parole: «128,1 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «198,1 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 32, apportare le seguenti modificazioni:

- al comma 1, le parole: «in 1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «in 1.731,41 milioni di euro per l'anno 2022»;

- al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) quanto a 70 milioni di euro nel 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.52

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Per l'anno 2022, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico condotte in forma imprenditoriale, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.

4-ter. In relazione a quanto previsto dal comma 4-bis, per il medesimo anno 2022, è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio" la somma di 70 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito d'imposta pari al 100 per cento dell'eventuale versamento del canone di cui al comma 4-bis intervenuto antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero disporre il trasferimento a favore della RAI-Radiotelevisione italiana Spa delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il credito d'imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile.»

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «128,1 milioni» con le seguenti: «198,1 milioni».

5.53

[Ripamonti](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Per l'anno 2022, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico condotte in forma imprenditoriale, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.

4-ter. In relazione a quanto previsto dal comma 4-bis, per il medesimo anno 2022, è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio" la somma di 70 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito d'imposta pari al 100 per cento

dell'eventuale versamento del canone di cui al comma 4-*bis* intervenuto antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero dispone il trasferimento a favore della RAI-Radiotelevisione italiana Spa delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il credito d'imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 70 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 55 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 15 milioni, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

5.54

[Ferro](#), [Berardi](#)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. Per l'anno 2022, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico condotte in forma imprenditoriale, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.

4-*ter*. In relazione a quanto previsto dal comma 4-*bis*, per il medesimo anno 2022, è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio" la somma di 70 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito d'imposta pari al 100 per cento dell'eventuale versamento del canone di cui al comma 4-*bis* intervenuto antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero dispone il trasferimento a favore della RAI-Radiotelevisione italiana Spa delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il credito d'imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile.».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione valutati in 70 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5.55

[Botto](#), [Giannuzzi](#), [Lezzi](#), [Abate](#), [Ortis](#), [Lannutti](#), [Angrisani](#), [La Mura](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 7, comma 6-*ter* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2022";

b) all'ultima riga, le parole: "10 milioni di euro per l'anno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni per l'anno 2022"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Conseguentemente alla rubrica, dopo le parole: «locazione di immobili», inserire le seguenti: «, nonché ulteriori disposizioni in favore degli operatori turistici».

5.56

[Mallegni](#), [De Poli](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Boccardi](#), [Berardi](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Per le imprese turistico ricettive e i pubblici esercizi, gli importi dei canoni di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 sono proporzionalmente rideterminati sulla base del periodo di effettiva attività, in ragione di un cinquantaduesimo per ogni settimana di apertura al pubblico.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.57

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Per le imprese turistico ricettive e i pubblici esercizi, gli importi dei canoni di cui all'articolo 16, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono proporzionalmente rideterminati sulla base del periodo di effettiva attività, in ragione di un cinquantaduesimo per ogni settimana di apertura al pubblico.».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 8 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.58

[Collina](#), [Manca](#), [Ferrari](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per le imprese turistico ricettive e i pubblici esercizi, gli importi dei canoni di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono proporzionalmente rideterminati sulla base del periodo di effettiva attività, in ragione di un cinquantaduesimo per ogni settimana di apertura al pubblico. Alle minori entrate di cui al presente comma, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.59

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per le imprese turistico ricettive e i pubblici esercizi, gli importi dei canoni di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 sono proporzionalmente rideterminati sulla base del periodo di effettiva attività, in ragione di un cinquantaduesimo per ogni settimana di apertura al pubblico.».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «128,1 milioni» con le seguenti: «132,1 milioni».

5.60

[Ferro](#), [Berardi](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per le imprese turistico ricettive e i pubblici esercizi, gli importi dei canoni di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 sono proporzionalmente rideterminati sulla base del periodo di effettiva attività, in ragione di un cinquantaduesimo per ogni settimana di apertura al pubblico.».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione valutati in 4 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi

strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5.61

[Ripamonti](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per le imprese turistico ricettive e i pubblici esercizi, gli importi dei canoni di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 sono proporzionalmente rideterminati sulla base del periodo di effettiva attività, in ragione di un cinquantaduesimo per ogni settimana di apertura al pubblico.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.62

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per l'anno 2022, il beneficio dell'esenzione dall'Imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, previsto dall'articolo 9, comma 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in relazione agli immobili in cui sono esercitate l'attività alberghiera e termale, come individuati all'allegato 1 del predetto decreto, è riconosciuto anche per gli immobili concessi in locazione, oppure oggetto di un contratto di affitto di azienda o ramo d'azienda a condizione che, entro il 31 dicembre 2022, il proprietario e il conduttore o affittuario sottoscrivano un accordo per la riduzione del canone di locazione o affitto contrattualmente dovuto per il 2022 in base ai contratti vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'esenzione è riconosciuta mediante attribuzione di un credito di imposta pari alla riduzione di canone pattuita e per importo massimo pari all'IMQ calcolata in relazione agli immobili oggetto del predetto accordo.

5-ter. Ai proprietari di immobili in cui sono esercitate l'attività alberghiera e termale di cui al comma precedente, come individuati all'allegato 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è riconosciuto un credito di imposta pari agli sconti concessi, con accordo sottoscritto entro il 31 dicembre 2022, sui canoni di locazione o affitto di azienda o ramo di azienda contrattualmente maturati in relazione all'anno 2021 ai conduttori esercenti le suddette attività. Il credito di imposta è pari alla riduzione di canone pattuita e per importo massimo corrispondente all'importo dell'Imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 pagata in relazione ai medesimi immobili in relazione all'anno fiscale 2021. Il suddetto credito d'imposta è riconosciuto alle medesime condizioni anche agli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari per gli immobili da questi concessi in locazione ai soggetti che esercitano l'attività alberghiera come individuati all'Allegato 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Nel caso di OICR istituiti nella forma di fondi comuni di investimento, il credito d'imposta è riconosciuto in capo alla Società di gestione del risparmio (SGR) incaricata della gestione, fermo quanto previsto al successivo comma 5-quater.

5-quater. Il credito di cui ai commi 5-bis e 5-ter sorge alla data di stipula dell'accordo di riduzione del canone e può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla stipula dell'accordo di riduzione del canone ovvero può essere, a discrezione del beneficiario, ceduto ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34

della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5-quinques. All'articolo 1, comma 599 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, dopo le parole: "per l'anno 2021", sono aggiunte le seguenti: "nonché per il 2022".

5-sexies. Nei casi in cui a talune tipologie degli immobili di cui al comma 5-*bis*, anche in ragione delle caratteristiche soggettive dell'esercente l'attività alberghiera, si rendessero applicabili, per il 2021, il 2022 o parte di essi, altre forme di esenzione dalla medesima imposta, queste continuano ad essere applicabili a prescindere dalle previsioni dei commi precedenti.».

5.63

Mallegni

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-*bis.* In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per l'anno 2022, il beneficio dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, previsto dall'articolo 9, comma 1 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in relazione agli immobili in cui sono esercitate l'attività alberghiera e termale, come individuati all'allegato 1 del predetto decreto, è riconosciuto anche per gli immobili concessi in locazione, oppure oggetto di un contratto di affitto di azienda o ramo d'azienda a condizione che, entro il 31 dicembre 2022, il proprietario e il conduttore o affittuario sottoscrivano un accordo per la riduzione del canone di locazione o affitto contrattualmente dovuto per il 2022 in base ai contratti vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'esenzione è riconosciuta mediante attribuzione di un credito di imposta pari alla riduzione di canone pattuita e per importo massimo pari all'IMU calcolata in relazione agli immobili oggetto del predetto accordo.

5-*ter.* Ai proprietari di immobili in cui sono esercitate l'attività alberghiera e termale di cui al comma precedente, come individuati all'allegato 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è riconosciuto un credito di imposta pari agli sconti concessi, con accordo sottoscritto entro il 31 dicembre 2022, sui canoni di locazione o affitto di azienda o ramo di azienda contrattualmente maturati in relazione all'anno 2021 ai conduttori esercenti le suddette attività. Il credito di imposta è pari alla riduzione di canone pattuita e per importo massimo corrispondente all'importo dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 pagata in relazione ai medesimi immobili in relazione all'anno fiscale 2021. Il suddetto credito d'imposta è riconosciuto alle medesime condizioni anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari per gli immobili da questi concessi in locazione ai soggetti che esercitano l'attività alberghiera come individuati all'Allegato 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Nel caso di OICR istituiti nella forma di fondi comuni di investimento, il credito d'imposta è riconosciuto in capo alla società di gestione del risparmio (SGR) incaricata della gestione, fermo quanto previsto al successivo comma 5-*quater*.

5-*quater.* Il credito di cui ai commi 5-*bis* e 5-*ter* sorge alla data di stipula dell'accordo di riduzione del canone e può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla stipula dell'accordo di riduzione del canone ovvero può essere, a discrezione del beneficiario, ceduto ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5-quinques. All'articolo 1, comma 599 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, dopo le parole: "per l'anno 2021", sono aggiunte le seguenti: "nonché per il 2022".

5-sexies. Nei casi in cui a talune tipologie degli immobili di cui al comma 5-*bis*, anche in ragione delle caratteristiche soggettive dell'esercente l'attività alberghiera, si rendessero applicabili, per il 2021, il 2022 o parte di essi, altre forme di esenzione dalla medesima imposta, queste continuano ad essere

applicabili a prescindere dalle previsioni dei commi precedenti.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dai commi 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies, valutati in 529 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

5.64

[Berutti](#)

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per l'anno 2022, il beneficio dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, previsto dall'articolo 9, comma 1 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in relazione agli immobili in cui sono esercitate l'attività alberghiera e termale, come individuati all'allegato 1 del predetto decreto, è riconosciuto anche per gli immobili concessi in locazione, oppure oggetto di un contratto di affitto di azienda o ramo d'azienda a condizione che, entro il 31 dicembre 2022, il proprietario e il conduttore o affittuario sottoscrivano un accordo per la riduzione del canone di locazione o affitto contrattualmente dovuto per il 2022 in base ai contratti vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'esenzione è riconosciuta mediante attribuzione di un credito di imposta pari alla riduzione di canone pattuita e per importo massimo pari all'IMU calcolata in relazione agli immobili oggetto del predetto accordo.

5-ter. Ai proprietari di immobili in cui sono esercitate l'attività alberghiera e termale di cui al comma precedente, come individuati all'allegato 1 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è riconosciuto un credito di imposta pari agli sconti concessi, con accordo sottoscritto entro il 31 dicembre 2022, sui canoni di locazione o affitto di azienda o ramo di azienda contrattualmente maturati in relazione all'anno 2021 ai conduttori esercenti le suddette attività. Il credito di imposta è pari alla riduzione di canone pattuita e per importo massimo corrispondente all'importo dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 pagata in relazione ai medesimi immobili in relazione all'anno fiscale 2021. Il suddetto credito d'imposta è riconosciuto alle medesime condizioni anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari per gli immobili da questi concessi in locazione ai soggetti che esercitano l'attività alberghiera come individuati all'Allegato 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176. Nel caso di OICR istituiti nella forma di fondi comuni di investimento, il credito d'imposta è riconosciuto in capo alla società di gestione del risparmio (SGR) incaricata della gestione, fermo quanto previsto al successivo comma 5-quater.

5-quater. Il credito di cui ai commi 5-bis e 5-ter sorge alla data di stipula dell'accordo di riduzione del canone e può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla stipula dell'accordo di riduzione del canone ovvero può essere, a discrezione del beneficiario, ceduto ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5-quinquies. All'articolo 1, comma 599 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, dopo le parole: "per l'anno 2021", sono aggiunte le seguenti: "nonché per il 2022".

5-sexies. Nei casi in cui a talune tipologie degli immobili di cui al comma 5-bis, anche in ragione delle caratteristiche soggettive dell'esercente l'attività alberghiera, si rendessero applicabili, per il 2021, il 2022 o parte di essi, altre forme di esenzione dalla medesima imposta, queste continuano ad essere applicabili a prescindere dalle previsioni dei commi precedenti.».

5.65

[Modena](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

i) il primo periodo è sostituito dal seguente: "Nell'ambito delle azioni di contenimento della spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato e di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la dismissione di beni immobili pubblici, l'alienazione e la permuta di tali immobili sono considerate urgenti con prioritario riferimento a quelli il cui prezzo sia determinato secondo criteri e valori di mercato, ovvero a quelli utili alla realizzazione di iniziative immobiliari strategiche, anche connesse ai traguardi e agli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.";

ii) al secondo periodo, dopo le parole: "in uso," sono inserite le seguenti: "a permutare e";

iii) al quinto periodo, dopo le parole: "l'alienazione" sono inserite le seguenti: "e la permuta";

b) al comma 2, le parole: "la vendita fa" sono sostituite dalle seguenti: "la vendita e la permuta fanno";

c) al comma 3 dopo le parole: "di alienazione" sono inserite le seguenti: "e di permuta".».

5.66

[Collina](#), [Manca](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) il primo periodo è sostituito dal seguente: "Nell'ambito delle azioni di contenimento della spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato e di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la dismissione di beni immobili pubblici, l'alienazione e la permuta di tali immobili sono considerate urgenti con prioritario riferimento a quelli il cui prezzo sia determinato secondo criteri e valori di mercato, ovvero a quelli utili alla realizzazione di iniziative immobiliari strategiche, anche connesse ai traguardi e agli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.";

2) al secondo periodo, dopo le parole: "in uso," sono inserite le seguenti: "a permutare e";

3) al quinto periodo, dopo le parole: "l'alienazione" sono inserite le seguenti: "e la permuta";

b) al comma 2, le parole: "la vendita fa" sono sostituite dalle seguenti: "la vendita e la permuta fanno";

c) al comma 3 dopo le parole: "di alienazione" sono inserite le seguenti: "e di permuta".».

5.67

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 5, è inserito il seguente.

«5-bis. All'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

i) il primo periodo è sostituito dal seguente: "Nell'ambito delle azioni di contenimento della spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato e di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la dismissione di beni immobili pubblici, l'alienazione e la permuta di tali immobili sono considerate urgenti con prioritario riferimento a quelli il cui prezzo sia determinato secondo criteri e valori di mercato, ovvero a quelli utili alla realizzazione di iniziative immobiliari

strategiche, anche connesse ai traguardi e agli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.";

ii) al secondo periodo, dopo le parole: "in uso," sono inserite le seguenti: "a permutare e";

iii) al quinto periodo, dopo le parole: "l'alienazione" sono inserite le seguenti: "e la permuta";

b) al comma 2, le parole: "la vendita fa" sono sostituite dalle seguenti: "la vendita e la permuta fanno";

c) al comma 3 dopo le parole: "di alienazione" sono inserite le seguenti: "e di permuta".».

5.0.1

[Croatti](#), [Vaccaro](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda per discoteche, sale da ballo, night-club e simili)

1. Per le imprese operanti nel settore di cui al codice ATECO 93.29.10, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi da giugno 2021 a maggio 2022.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 24 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

5.0.2

[Croatti](#), [Vaccaro](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Proroga termini in materia di ristori per discoteche, sale da ballo, night-club e simili)

1. Al fine di sostenere le attività economiche con codici ATECO "93.29.10 - Discoteche, sale da ballo, *night-club* e simili", "90.01.09 - altre rappresentazioni artistiche" e "90.02.09 - altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche", all'articolo 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2022" e dopo le parole: "per l'anno 2021" aggiungere le seguenti: "e di 30 milioni per l'anno 2022".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.0.3

[Manca](#), [Ferrari](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Proroga termini in materia di ristori per Discoteche, sale da ballo, night-club e simili)

1. Al fine di sostenere le attività economiche con codice ATECO "93.29.10 - Discoteche, sale da ballo, *night-club* e simili", - 90.01.09 (altre rappresentazioni artistiche), 90.02.09 (altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche) all'articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: " nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2022" e dopo le parole: "per l'anno 2021" aggiungere le seguenti: "e di 30 milioni per l'anno 2022".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

5.0.4

[Bottici](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire i seguenti:*

«Art. 5- *bis*.

(Fondo di solidarietà in favore dei proprietari locatori)

1. Presso il Ministero dell'economia e delle Finanze è istituito un fondo di solidarietà in favore dei proprietari locatori con una dotazione complessiva di 30 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato all'erogazione di un contributo nei confronti dei medesimi proprietari che, pur avendo ottenuto una convalida di sfratto per morosità entro il 30 giugno 2021, non abbiano potuto mettere in esecuzione il provvedimento a causa della sospensione della esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, stabilita dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, e prorogata dall'articolo 13, comma 13 del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.

2. Il contributo è concesso:

a) per ciascun mese in cui il proprietario locatore ha subito la sospensione dell'esecuzione fino ad una durata massima di 16 mesi ed è dovuto in misura pari al 50 per cento del canone mensile stabilito nel contratto di locazione e comunque entro il limite complessivo massimo di euro 6.400,00;

b) a condizione che la morosità non sia stata sanata, anche in parte, dal conduttore e persista al momento della presentazione dell'istanza da parte del locatore proprietario.

3. Il contributo è riconosciuto esclusivamente in relazione alle locazioni ad uso abitativo e a condizione che il proprietario locatore sia persona fisica e che il cui contributo alla formazione del reddito ISEE derivante dalla locazione sia superiore al 40 per cento e non sia proprietario di più di due immobili.

4. L'erogazione del contributo è effettuata dall'Agenzia delle Entrate che con provvedimento del suo direttore, da emanare entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità ed i tempi di presentazione delle istanze, nonché la documentazione da produrre a corredo.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze si rivale sul conduttore inadempiente per il recupero delle risorse erogate quando il conduttore sia titolare di redditi da lavoro o di pensione e l'inadempimento non sia dovuto a morosità incolpevole ovvero quando il conduttore sia titolare di diritto di proprietà o di usufrutto o di diritto di abitazione su altro immobile da adibire ad abitazione per sé e i propri familiari conviventi nella medesima provincia in cui si trovi l'immobile locato. Per la definizione di morosità incolpevole si rinvia a quanto stabilito dall'articolo 2 del decreto del Ministero dei trasporti del 30 marzo 2016.

6. Al fine di assicurare una gestione ottimale delle risorse del Fondo, l'Agenzia delle Entrate

provvede a verifiche fiscali e patrimoniali nei confronti sia dei proprietari locatori beneficiari sia dei conduttori finalizzate all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni ed autocertificazioni rese e del possesso dei requisiti previsti dal presente articolo per la concessione dei contributi.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, complessivamente pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

Art. 5-ter.

(Fondo nazionale di garanzia per la locazione di immobili abitativi)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito il Fondo nazionale di garanzia per la locazione di immobili abitativi, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, al fine di favorire l'accesso all'abitazione in locazione mediante la concessione di una garanzia statale nella misura del 50 per cento dell'importo del canone di locazione, comprese le spese condominiali, dovuta per un massimo di sei mesi ed entro il limite massimo di 2.000 euro nel caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali relative al pagamento del canone e degli oneri condominiali, nonché mediante concessione di una garanzia statale entro il limite massimo di 1.000 euro a titolo di deposito cauzionale.

2. Ciascuna garanzia può essere concessa, anche in modo cumulativo, ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione europea, essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno;

b) essere titolare di un contratto di locazione di un'unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato, anche tardivamente, con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e di quelli locati esclusivamente per usi turistici;

c) essere giovani coppie, intendendo per tali i nuclei familiari costituiti da coniugi o da conviventi *more uxorio*, in cui almeno uno dei due componenti non ha compiuto trentacinque anni di età alla data di presentazione della domanda di accesso al Fondo nazionale di garanzia, ovvero essere un nucleo familiare mono-genitoriale con figli minori o maggiori di età disabili o non economicamente indipendenti;

d) presentazione di una certificazione dalla quale risultino il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), il valore dell'indicatore della situazione economica (ISE) e l'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore dell'ISE, calcolati ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, fermo restando che il reddito annuo complessivo del nucleo familiare non deve essere superiore a 20.000 euro e che l'incidenza del canone di locazione sul reddito annuo non deve essere inferiore al 14 per cento.

3. Il possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo è dichiarato mediante autocertificazione dei soggetti interessati presentata ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in sede di richiesta di accesso al Fondo nazionale di garanzia; in caso di dichiarazioni mendaci o fraudolente, si applicano gli articoli 316-ter e 640-bis del codice penale.

4. La concessione e la gestione delle garanzie è affidata alla Cassa depositi e prestiti Spa mediante un'apposita convenzione stipulata tra la medesima società e il Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce le modalità di funzionamento del Fondo nazionale di garanzia e, in particolare, le condizioni alle quali è subordinato il mantenimento dell'efficacia di ciascuna delle garanzie in caso di cessione dell'immobile locato, i criteri, i costi, le

condizioni e le modalità per l'operatività delle stesse per la loro concessione e la loro gestione affidata alla Cassa depositi e prestiti Spa, stabilendo, altresì, che il citato Fondo si applica ai contratti di locazione stipulati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che ciascuna garanzia non può essere concessa per i contratti di locazione stipulati tra parenti e affini entro il primo grado o tra coniugi non separati legalmente.

6. Al fine di assicurare una gestione ottimale delle risorse del fondo di cui alla presente disposizione, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, provvede con cadenza periodica, attraverso gli uffici preposti dell'Agenzia delle entrate, a effettuare verifiche fiscali e patrimoniali nei confronti dei soggetti o dei nuclei familiari beneficiari delle citate risorse, finalizzate all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni presentate e del possesso dei requisiti necessari per la concessione dei contributi.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a complessivi 300 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.;

Art. 5- *quater*.

(Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito il Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, al fine di fornire un sostegno economico agli inquilini morosi incolpevoli per il mantenimento dell'abitazione condotta in locazione tramite la concessione di un contributo per sostenere il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili.

2. Ai fini di cui al presente articolo, per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione a causa della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale del singolo soggetto o del nucleo familiare. La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale di cui al presente comma possono essere dovute a una delle seguenti cause: perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro; cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; mancato rinnovo di contratti di lavoro a termine o atipici; cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivante da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che ha comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del singolo soggetto o del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

3. Il contributo del Fondo di cui al comma 1 è concesso ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione europea, essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno;

b) essere titolare di un contratto di locazione di un'unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato, anche tardivamente, con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e di quelli locati esclusivamente per usi turistici;

c) essere residenti o detentori dell'immobile da almeno un anno dalla data di presentazione della richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 1;

d) essere titolari di un reddito con un valore dell'ISE non superiore a 35.000 euro o di un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore dell'ISEE non superiore a 26.000 euro;

e) essere incorsi in una delle cause di morosità incolpevole di cui al comma 2, con conseguente perdita del proprio reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'anno di riferimento, pari almeno al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente e non disporre di sufficiente liquidità per fare fronte al pagamento del canone di locazione o agli oneri accessori;

f) non essere titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di un altro immobile fruibile e adeguato alle esigenze del soggetto richiedente o del suo nucleo familiare.

4. Il possesso dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo da parte dei soggetti richiedenti è dichiarato mediante autocertificazione dei soggetti interessati presentata ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in sede di richiesta di concessione del contributo del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo; in caso di dichiarazioni mendaci o fraudolente, si applicano gli articoli 316-ter e 640-bis del codice penale.

5. Ai fini della concessione del contributo del Fondo di cui al comma 1 costituiscono criteri preferenziali:

a) l'essere disabile o immunodepresso, ovvero affetto da una grave e comprovata patologia con ridotta capacità lavorativa;

b) la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente disabile ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o ultrasessantenne o minore ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i criteri di calcolo del contributo del Fondo di cui al comma 1, l'importo massimo concedibile, il periodo temporale massimo entro il quale si può fruire del contributo, nonché ogni ulteriore disposizione necessaria per il funzionamento del citato Fondo.

7. Il contributo del Fondo di cui al comma 1 è erogato dall'Agenzia delle entrate secondo le modalità e i termini stabiliti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6. La citata Agenzia esamina con cadenza almeno trimestrale le richieste di contributi e provvede all'erogazione dei suddetti contributi fino a concorrenza delle risorse disponibili, dando la priorità ai soggetti o ai nuclei familiari aventi diritto con i redditi più bassi o in possesso dei criteri preferenziali di cui al comma 5 e con elevate soglie di incidenza del canone di locazione, versando le somme direttamente in favore dei proprietari degli immobili condotti in locazione.

8. Al fine di assicurare una gestione ottimale delle risorse del fondo di cui alla presente disposizione, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, provvede con cadenza periodica, attraverso gli uffici preposti dell'Agenzia delle entrate, a effettuare verifiche fiscali e patrimoniali nei confronti dei soggetti o dei nuclei familiari beneficiari delle citate risorse, finalizzate all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni presentate e del possesso dei requisiti necessari per la concessione dei contributi.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a complessivi 300 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

Conseguentemente, sopprimere il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.

5.0.5

[Pescò](#), [Bottici](#), [Coltorti](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#), [Vaccaro](#), [Puglia](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Misure urgenti per l'acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedura esecutiva)

1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e delle conseguenze derivanti sul tessuto economico e sociale, all'articolo 41-*bis*, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

"*b*) che la richiesta sia presentata entro il termine del 31 dicembre 2023, a condizione che al momento della presentazione sia pendente una procedura esecutiva immobiliare sul bene, il cui pignoramento sia stato notificato entro il 31 dicembre 2021;"

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

5.0.6

[Botto](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art.5- *bis*.

(Misure urgenti per l'acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedura esecutiva)

1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e delle conseguenze derivanti sul tessuto economico e sociale, all'articolo 41-*bis*, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

"*b*) che la richiesta sia presentata entro il termine del 31 dicembre 2023, a condizione che al momento della presentazione sia pendente una procedura esecutiva immobiliare sul bene, il cui pignoramento sia stato notificato entro il 31 dicembre 2021;"

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

5.0.7

[Faraone](#), [Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Credito d'imposta in favore delle imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone in mare e in acque interne)

1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali dopo l'emergenza epidemiologica, alle imprese di trasporto turistico di persone, in servizio di trasporto pubblico di linea e non di linea, effettuato con

navi minori in acque marittime e nelle acque interne lacuali, fluviali e lagunari, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche Ateco2007, con i codici 50.10.00 e 50.30.00, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento del costo sostenuto per l'acquisto di carburante.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'articolo 1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

5.0.8

[Faraone](#), [Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Disposizioni in materia di sospensione temporanea dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali)

1. All'articolo 60, comma 7-*bis*, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "nell'esercizio 2021 e 2022";

b) l'ultimo periodo è abrogato.».

5.0.9

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Sospensione degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali nei bilanci 2021)

1. All'articolo 1, comma 711 della legge 23 dicembre 2021, n. 234, le parole: "il 100 per cento dell'ammortamento" sono sostituite dalle seguenti: "l'ammortamento".».

5.0.10

[Fenu](#), [Coltorti](#), [Castaldi](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Ulteriori misure urgenti in favore delle imprese turistiche)

1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e degli effetti economici e produttivi derivanti dalla pandemia, al fine di sostenere le attività turistico-ricettive, le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, s'intendono prorogate fino al 30 giugno 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

5.0.11

[Botto](#), [Giannuzzi](#), [Lezzi](#), [Abate](#), [Ortis](#), [Lannutti](#), [Angrisani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Credito d'imposta per il settore turistico)

1. Per l'anno di imposta 2022, ai soggetti esercenti attività di impresa nel settore turistico incluse le agenzie di viaggio, è riconosciuto, nel limite di spesa di 100 milioni di euro, un credito di imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolgono le medesime attività, nonché alle eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con il decreto di cui al successivo comma 2 del presente articolo.

2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del credito di imposta di cui al comma 1, anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

5.0.12

[Boccardi](#), [Mallegni](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Credito d'imposta per strutture turistico-alberghiere)

1. All'articolo 79, comma 1, terzo periodo del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito, con modificazioni, con la legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: "comma 3" sono aggiunte le seguenti: "e sono abrogate le parole: 'fino ad un massimo di 200.000 euro' di cui al comma 1"».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 115 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

5.0.13

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Credito d'imposta per strutture turistico-alberghiere)

1. All'articolo 79, comma 1, terzo periodo del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: "comma 3", sono aggiunte le seguenti: "e sono abrogate le parole: 'fino ad un massimo di 200.000 euro' di cui al comma 1"».

5.0.14

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Credito d'imposta per strutture turistico-alberghiere)

1. All'articolo 79, comma 1, terzo periodo del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito, con modificazioni, con la legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: "comma 3" vengono aggiunte le seguenti: "e sono abrogate le parole: 'fino ad un massimo di 200.000 euro' di cui al comma 1"».

5.0.15

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico)

1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2022 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, dei campeggi e dei marina *resort*;
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, *night club* e simili.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche».

5.0.16 (testo 2)

[Boccardi](#), [Mallegni](#), [Ferro](#)

Dopo l'art. 5 aggiungere il seguente

«Art. 5-*bis*

"Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico"

1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2022 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, dei campeggi e dei marina *resort*.
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, *night club* e simili;
- e) strutture alberghiere;
- f) strutture per eventi privati e wedding

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 447,5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n.196".»

5.0.16

[Boccardi](#), [Mallegni](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico)

1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2022 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, dei campeggi e dei marina *resort*;
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, *night club* e simili.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 447,5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

5.0.17

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico)

1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2022 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, dei campeggi e dei marina *resort*;
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, *night club* e simili.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche».

5.0.18

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Disapplicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale)

1. Per il periodo di imposta 2021, in considerazione del perdurare degli effetti di natura economica conseguenti all'emergenza sanitaria da COVID-19, è sospesa l'applicabilità degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.».

5.0.19

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Estensione ambito di applicazione credito d'imposta Transizione 4.0)

1. Le disposizioni relative al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051-1063 e 1065, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono applicabili alle fattispecie di sostituzione di macchinari non più rientranti nella normativa vigente con macchinari che abbiano il marchio della comunità europea ovvero siano stati revisionati prima di essere immessi sul mercato, abbiano un anno di costruzione successivo al 1° gennaio 2000 e abbiano meno di dieci anni rispetto al macchinario che viene sostituito».

5.0.20

[Ferrari](#), [Manca](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Credito d'imposta e Fondo per favorire il lavoro agile nelle aree interne)

1. Al fine di favorire il ricorso al lavoro agile nelle aree interne del Paese, è riconosciuto alle imprese che utilizzano e incentivano il lavoro agile, per ciascuno degli anni 2022, 2023, e 2024, un credito d'imposta nel limite di spesa di 10 milioni per l'anno 2022 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Unificata, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le procedure e le modalità di concessione e di utilizzo del beneficio, le modalità di verifica e controllo dello stesso, le cause di decadenza e di revoca e le modalità di restituzione del credito d'imposta indebitamente fruito. L'erogazione del credito d'imposta avviene su base regionale, tenendo conto dell'incidenza dei comuni classificati come "periferici" ed "ultraperiferici", ai sensi della mappatura "aree interne" di cui all'Accordo di Partenariato 2021-2027, nonché del livello regionale di disoccupazione giovanile e femminile.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito, in via sperimentale, il "Fondo per favorire il lavoro agile nelle aree interne" del Paese, di seguito denominato Fondo, con una dotazione di 10 milioni per l'anno 2022 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Al termine del triennio 2022-2024, ai fini del rifinanziamento del Fondo, il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo e dell'incremento effettivo del numero di posti di lavoro agile nelle aree interne.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni per l'anno 2022 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo

Sviluppo e Coesione 2021-2027.».

5.0.21

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Ulteriori disposizioni per le detrazioni fiscali per le start up innovative "ricerca-sviluppo")

1. Il contribuente che matura un credito di imposta di cui all'articolo 38, comma 7, del decreto-legge 17 luglio 2020, n. 77, ha facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari».

5.0.22

[Botto](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Ulteriori disposizioni per le detrazioni fiscali per le start up innovative "ricerca-Sviluppo")

1. Il contribuente che matura un credito di imposta di cui all'articolo 38, comma 7, del decreto-legge 17 luglio 2020, n. 77, ha facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari».

5.0.23

[Caligiuri](#), [Gallone](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Proroga rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni nelle società quotate)

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2022";

b) al secondo periodo, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022";

c) al terzo periodo, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022".

2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, Come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'11 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata all'11 per cento.

3. La misura non deve comportare ulteriori oneri per lo Stato.».

5.0.24

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Maggiorazione valore catastale delle piazzole attrezzate per gli allestimenti mobili)

1. Ai sensi del secondo periodo dell'articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono da considerarsi attrezzature se installati nelle strutture ricettive all'aperto

previamente autorizzate.

2. Il valore della rendita catastale della piazzola di sosta attrezzata per i manufatti previsti all'articolo

3. Comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, viene maggiorata del 20 per cento rispetto al valore unitario della piazzola di sosta non attrezzata.».

5.0.25

[Ferro](#), [Berardi](#), [Boccardi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Maggiorazione valore catastale delle piazzole attrezzate per gli allestimenti mobili)

1. Ai sensi del secondo periodo dell'articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono da considerarsi attrezzature se installati nelle strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate. Il valore della rendita catastale della piazzola di sosta attrezzata per i manufatti previsti all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, viene maggiorata del 20 per cento rispetto al valore unitario della piazzola di sosta non attrezzata.».

5.0.26

[Ferro](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto)

1. All'articolo 1, comma 21, legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: "funzionali allo specifico processo produttivo" sono inserite le seguenti: "compresi i manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 installati nelle strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate".».

5.0.27

[Ferro](#), [Boccardi](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori fiscali)

1. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 8-*bis* sono aggiunti i seguenti commi:

"8-*ter*. La deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive del maggior valore imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-*bis* alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'articolo 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, è effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un cinquantesimo di detto importo. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore o, ancora, di eliminazione dal complesso produttivo l'eventuale minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore di cui al primo periodo, in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento come determinato ai sensi dello stesso primo periodo. Per l'avente causa la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile del maggior valore di cui al primo periodo, al netto dell'eventuale minusvalenza dedotta dal dante causa ai sensi del secondo periodo, è ammessa in deduzione in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.

8-quater. In deroga alle disposizioni contenute nel comma *8-ter*, è possibile effettuare la deduzione del maggior valore imputato in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un diciottesimo di detto importo, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura corrispondente a quella stabilita dall'articolo 176, comma *2-ter*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al netto dell'imposta sostitutiva determinata ai sensi del comma 4, da effettuare in un massimo di due rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e la seconda con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta successivo;

8-quinquies. Qualora dalla dichiarazione dei redditi emerga una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la quota delle attività per imposte anticipate che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione della perdita è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita di cui al presente comma. La perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente è computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente, ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla quota di attività per imposte anticipate, trasformata in crediti d'imposta ai sensi del presente comma. Qualora dalla dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive emerga un valore della produzione netta negativo, la quota delle attività per imposte anticipate, che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo, è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione di cui al periodo precedente decorre dalla data di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive in cui viene rilevato il valore della produzione netta negativo di cui al presente comma. Sono altresì convertibili in crediti di imposta le quote di minusvalenza dell'avviamento e delle altre attività immateriali deducibili ai sensi del precedente comma *8-ter* che abbiano concorso alla formazione di una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o di un valore della produzione negativo ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive;

8-sexies. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione di cui al precedente comma *8-quinquies* non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono essere ceduti secondo quanto previsto dall'articolo 43-*bis* o dall'articolo 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero essere chiesti a rimborso. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive".

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti.

3. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente articolo, hanno provveduto al versamento delle imposte sostitutive ai sensi del comma 6 dell'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, hanno facoltà di revocare, anche parzialmente, l'applicazione della disciplina fiscale del citato articolo 110, secondo modalità e termini da adottarsi con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La revoca costituisce titolo per il rimborso ovvero per l'utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del

Decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241, dell'importo delle imposte sostitutive versate, secondo modalità e termini da adottarsi con il medesimo Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al periodo precedente. Il credito derivante dalla restituzione delle imposte sostitutive versate non è comunque soggetto ai limiti alla compensazione previsti dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.».

5.0.28

De Bonis

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Istituzione di una zona franca produttiva nel comune di Matera per sostenere le attività economiche colpite dall'emergenza epidemiologica)

1. A causa del perdurante stato emergenziale legato all'epidemia da COVID-19, al fine di sostenere le attività economiche particolarmente colpite, quali le attività industriali, commerciali, artigianali, turistiche e culturali, nonché di sostenere e promuovere lo sviluppo dell'occupazione, il rilancio socio-economico e l'interscambio commerciale con l'estero, è istituita una zona franca produttiva nel comune di Matera.

2. Per la zona franca produttiva di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alle leggi 27 dicembre 2006, n. 296 e 24 dicembre 2007, n. 244 per le piccole e micro imprese che, per un periodo di sei anni, a decorrere dal 1° marzo 2022, costituiscono una nuova attività economica, nonché per le piccole e micro imprese che hanno avviato la propria attività prima di tale data.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

4. L'efficacia delle disposizioni del comma 1 del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea come previsto dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, di esclusione e di favore fiscale di cui al rapporto annuale allegato allo stato di previsione delle entrate serviranno per assicurare maggiori entrate a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della medesima disposizione con riferimento ai singoli regimi interessati. È inoltre istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione almeno pari a quella del 2018, atteso i positivi effetti che il provvedimento ha riverberato sulle tante imprese e sui tanti professionisti ammessi ad usufruire della misura. Il Fondo provvede al cofinanziamento di programmi regionali di intervento nell'area di Matera.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità e le procedure per la concessione del cofinanziamento in favore dei programmi regionali, nei limiti delle risorse del Fondo a tal fine vincolate.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.0.29

Ferro, Boccardi, Berardi

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Termini di consegna beni ordinati entro il 31 dicembre 2021)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1054, le parole: "ovvero entro il 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti:

"ovvero entro il 31 dicembre 2022";

b) al comma 1056, le parole: "ovvero entro il 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2022".».

5.0.30

[Aimi](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Berardi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Riapertura termini contributo a fondo perduto cosiddetto "fondo perequativo")

1. All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n. 106 le parole: "10 settembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "30 novembre 2021".

2. I soggetti che hanno diritto ai benefici del fondo perduto cosiddetto "Fondo Perequativo" possono presentare le domande entro 10 giorni dalla legge di conversione del presente decreto-legge.».

5.0.31

[Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 5- *bis*.

1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 e della conseguente situazione di tensione finanziaria degli operatori economici del settore, con gravi ricadute occupazionali e sociali, per l'anno 2022, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per i soggetti e le fattispecie di cui al comma 2.

2. L'incentivo di cui al comma 1 è riconosciuto alle imprese turistico-recettive, ivi comprese le imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, in misura corrispondente al 50 per cento dell'importo versato a titolo di seconda rata dell'anno 2021 dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività recettiva, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che i soggetti indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel periodo indicato di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.

3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 può essere fatto valere esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 164,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.0.32

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 5- *bis*.

Il comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 è modificato come segue:

le parole: "31 marzo 2022" sono sostituite da: "30 giugno 2022", le parole: "tre mesi" sono sostituite da: "sei mesi", le parole: "sei mesi" sono sostituite da: "dodici mesi".».

5.0.33

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 5- *bis*.

L'articolo 7 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 è modificato come segue:

al comma 1 le parole: "fino al 31 marzo 2022" sono sostituite da: "fino al 30 giugno 2022". Al comma 2 la parola: "84,3" è sostituita da: "168,6" e la parola: "13" è sostituita da: "26".».

5.0.34

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 5- *bis*.

Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 4 del 27 gennaio 2022 sostituire le parole: "parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici" con le seguenti: "parchi permanenti a carattere tematico, acquatico, parchi geologici e giardini zoologici di cui ai codici ATECO primari 93.21.01 e 91.04.00".».

Art. 6

6.1

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «entro la data del 31 marzo 2022» con le seguenti: «entro la data del 30 giugno 2022.».

6.2

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «e sono altresì utilizzabili, fino al 30 giugno 2022, i voucher concernenti il rimborso dei titoli di viaggio, di soggiorno e i pacchetti turistici emessi dalle agenzie di viaggio e tour operator.».

Conseguentemente alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «e voucher turistici.».

6.3

[Mallegni](#), [De Poli](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Boccardi](#), [Berardi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 29-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 maggio 2022, le risorse tornate nelle disponibilità del fondo ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 1° luglio 2021, vengono trasferite al Ministero della salute, affinché vengano utilizzate per la revisione, anche su base temporanea, delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 370, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni."».

6.4

[Fusco](#), [Ripamonti](#), [Bergesio](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 29-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 marzo 2021, le risorse tornate nelle disponibilità del fondo ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministero dello

sviluppo economico del 1° luglio 2021, vengono trasferite al Ministero della salute, affinché vengano utilizzate per la revisione, anche su base temporanea, delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 370, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni".».

6.5

[Collina](#), [Manca](#), [Ferrari](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 marzo 2022, le risorse tornate nelle disponibilità del fondo ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 1° luglio 2021, vengono trasferite al Ministero della salute, affinché vengano utilizzate per la revisione, anche su base temporanea, delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 370, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni."».

6.6

[Ferro](#), [Boccardi](#), [Berardi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 marzo 2021, le risorse tornate nelle disponibilità del fondo ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 1° luglio 2021, vengono trasferite al Ministero della salute, affinché vengano utilizzate per la revisione, anche su base temporanea, delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 370, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni."».

6.7

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 29-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 marzo 2021, le risorse tornate nelle disponibilità del fondo ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 1° luglio 2021, vengono trasferite al Ministero della salute, affinché vengano utilizzate per la revisione, anche su base temporanea, delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 370, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni."».

6.8

[Marino](#), [Evangelista](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 marzo 2021, le risorse tornate nelle disponibilità del fondo ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 1° luglio 2021, vengono trasferite al Ministero della salute, affinché vengano utilizzate per la revisione, anche su base temporanea, delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 370, della legge 30 dicembre

2004, n. 311, e successive modificazioni".».

6.9

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 29-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 marzo 2021, le risorse tornate nelle disponibilità del fondo ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 1° luglio 2021, vengono trasferite al Ministero della salute, affinché vengano utilizzate per la revisione, anche su base temporanea, delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 370, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni".».

6.10

[Fusco](#), [Bergesio](#), [Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Per le perduranti necessità di sostegno del sistema termale nazionale ed al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, il fondo di cui al comma 1, dell'articolo 29-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, numero 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, numero 126, è rifinanziato per il 2022 con una dotazione di 30 milioni di euro.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-*bis*, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6.11

[Manca](#), [Collina](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Per le perduranti necessità di sostegno del sistema termale nazionale ed al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, il fondo di cui al comma 1, dell'articolo 29-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, numero 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, numero 126, è rifinanziato per il 2022 con una dotazione di 30 milioni di euro.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-*bis*, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6.12

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Laforgia](#), [Grasso](#), [Ruotolo](#)

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«2. Per le perduranti necessità di sostegno del sistema termale nazionale ed al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, il fondo di cui al comma 1, dell'articolo 29-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, numero 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, numero 126, è rifinanziato per il 2022 con una dotazione di 30 milioni di euro.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, valutati in 30 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6.13

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Per le perduranti necessità di sostegno del sistema termale nazionale ed al fine di mitigare

la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, il fondo di cui al comma 1, dell'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, numero 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, numero 126, è rifinanziato per il 2022 con una dotazione di 30 milioni di euro.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, valutati in 30 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6.14

[Mallegni, Berardi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Per le perduranti necessità di sostegno del sistema termale nazionale ed al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, il fondo di cui al comma 1, dell'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, numero 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, numero 126, è rifinanziato per il 2022 con una dotazione di 30 milioni di euro.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, valutati in 30 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6.15

[Totaro, Calandrini, De Carlo](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«2. Per le perduranti necessità di sostegno del sistema termale nazionale ed al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, il fondo di cui al comma 1, dell'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, numero 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, numero 126, è rifinanziato per il 2022 con una dotazione di 30 milioni di euro.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, valutati in 30 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6.16

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«2. Per le perduranti necessità di sostegno del sistema termale nazionale ed al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, il fondo di cui al comma 1, dell'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, numero 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, numero 126, è rifinanziato per il 2022 con una dotazione di 30 milioni di euro.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, valutati in 30 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6.17

[Croatti, Trentacoste, Gallicchio, L'Abbate](#)

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. L'Agenzia nazionale italiana del turismo riserva una percentuale dei propri piani promozionali per specifiche iniziative a vantaggio del settore termale, oltre a usare i dati messi a disposizione dal Ministero della salute per diffondere gli studi effettuati sui benefici delle cure termali. Un'ulteriore percentuale è dedicata alla promozione del turismo dei borghi e del turismo sostenibile. La stessa Agenzia relaziona annualmente alle competenti Commissioni parlamentari circa i programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti.».

6.18

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale, con decreto del Ministro della Salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è definito l'adeguamento delle tariffe che il SSN riconosce agli stabilimenti termali per le prestazioni inserite nei LEA, accantonando una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.».

6.0.1

[Vaccaro](#), [Croatti](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6- *bis*.

(Proroga validità voucher turistici)

1. All'articolo 88-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "ventiquattro mesi", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "trenta mesi"».

6.0.2

[Botto](#), [Giannuzzi](#), [Lezzi](#), [Abate](#), [Ortis](#), [Lannutti](#), [Angrisani](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6- *bis*.

(Tax credit vacanze)

1. Al fine di sostenere il comparto turistico-ricettivo, incluso gli operatori turistici, le agenzie di viaggio e i *tour operator*, dal perdurare degli effetti economici determinati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le disposizioni di cui all'articolo 176, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono prorogate sino al 31 dicembre 2022.».

6.0.3

[Collina](#), [Manca](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6- *bis*.

(Disposizione in tema di fondo per l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher)

1. All'articolo 88-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "ventiquattro mesi", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "trentasei mesi";

b) al comma 12 le parole: "31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2022";

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 40 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6.0.4

[Pesco](#), [Trentacoste](#), [Vaccaro](#), [Croatti](#), [Gallicchio](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - *(Buoni per servizi termali e vacanze)* - 1. In considerazione della permanente situazione di emergenza epidemiologica, i buoni per l'acquisto di servizi termali di cui all'articolo 29-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, non fruiti alla data dell'8 gennaio 2022 e i crediti di cui all'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.177, non fruiti sono

utilizzabili entro la data del 30 giugno 2022.».

6.0.5

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 6- *bis*.

(Buoni per attività motoria e sportiva)

1. Per promuovere la salute e il benessere della popolazione, a seguito della prolungata inattività fisica e motoria causata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalla conseguente chiusura di palestre, piscine e centri sportivi, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, denominati "Fondo Benessere" con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2022 e 18 milioni di euro per l'anno 2023, destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, di buoni per l'acquisto di abbonamenti ed entrate singole per svolgere attività motoria e sportiva presso palestre, piscine, centri sportivi.

2. I buoni di cui al comma 1 non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del beneficio di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022 e a 18 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6.0.6

[Manca](#), [Collina](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6- *bis*.

(Investimenti INAIL nel settore termale)

1. Ai fini della prosecuzione delle iniziative di investimento di cui all'articolo 1, comma 419, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, tenuto conto altresì del protrarsi dell'emergenza epidemica, i relativi interventi possono essere valutati dall'INAIL anche nell'ambito del piano triennale degli investimenti 2022-2024.».

6.0.7

[Evangelista](#)

Dopo l' articolo , è aggiunto il seguente:

«Art. 6- *bis*.

(Investimenti INAIL nel settore termale)

1. Ai fini della prosecuzione delle iniziative di investimento di cui all'articolo 1, comma 419, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, tenuto conto altresì del protrarsi dell'emergenza epidemica, i relativi interventi possono essere valutati dall'INAIL anche nell'ambito del piano triennale degli investimenti 2022-2024.».

6.0.8

[Boccardi](#), [Mallegni](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 6- *bis*.

(Investimenti INAIL nel settore termale)

1. Ai fini della prosecuzione delle iniziative di investimento di cui all'articolo 1, comma 419, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, tenuto conto altresì del protrarsi dell'emergenza epidemica, i relativi interventi possono essere valutati dall'INAIL anche nell'ambito del piano triennale degli investimenti 2022-2024.».

6.0.9

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 6- *bis*.

(Investimenti INAIL nel settore termale)

1. Ai fini della prosecuzione delle iniziative di investimento di cui all'articolo 1, comma 419, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, tenuto conto altresì del protrarsi dell'emergenza epidemica, i relativi interventi possono essere valutati dall'INAIL anche nell'ambito del piano triennale degli investimenti 2022-2024.».

6.0.10

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , è aggiunto il seguente:

«Art.6- *bis*.

(Investimenti INAIL nel settore termale)

1. Ai fini della prosecuzione delle iniziative di investimento di cui all'articolo 1, comma 419, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, tenuto conto altresì del protrarsi dell'emergenza epidemica, i relativi interventi possono essere valutati dall'INAIL anche nell'ambito del piano triennale degli investimenti 2022-2024.».

6.0.11 (testo 2)

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 6- *bis*.

(Realizzazione di un sistema integrato di promozione del turismo medicale e del benessere)

1. Al fine di realizzare un sistema integrato di promozione del turismo medicale e del benessere anche sulla base delle positive esperienze condotte da altri Paesi europei, con decreto del Ministero del Turismo, di concerto con il Ministero della Salute, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la "Agenzia nazionale per il turismo medicale e del benessere", con il compito di individuare strategie per lo sviluppo del turismo termale-sanitario in ambito internazionale, promuovendo servizi di prevenzione, cura e riabilitazione termale e turistici integrati. In particolare, l'Agenzia si occupa di:

- a. definire un piano d'azione biennale per la crescita del turismo medicale e del benessere;
- b. favorire il partenariato pubblico-privato e tra strutture termali e turistiche;
- c. facilitare l'accesso dell'utenza straniera ai servizi termali e turistici collegati, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni;
- d. sviluppare la commercializzazione in Italia e all'estero dei prodotti termali;
- e. realizzare iniziative promozionali dedicate;
- f. favorire gli investimenti, i consumi ed il radicamento nei Comuni appartenenti al territorio nazionale dove risiedono le aziende termali.

2. L' Agenzia di cui al comma 1 è composta da:

- a. un rappresentante del Ministero della Salute;

- b. un rappresentante del Ministero del Turismo;
- c. un rappresentante del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale;
- d. un rappresentante dell'ICE;
- e. un rappresentante dell'ENIT;
- f. un rappresentante delle organizzazioni delle aziende termali comparativamente maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- g. due rappresentanti delle organizzazioni di imprese della sanità privata espressamente rappresentative a livello nazionale;
- h. due rappresentanti delle organizzazioni di imprese turistiche aderenti a confederazioni di imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono all'attuazione delle predette disposizioni nei limiti delle risorse disponibili.».

6.0.11

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 6- *bis*.

(Realizzazione di un sistema integrato di promozione del turismo medicale e del benessere)

1. Al fine di realizzare un sistema integrato di promozione del turismo medicale e del benessere anche sulla base delle positive esperienze condotte da altri Paesi europei, con decreto del Ministero del Turismo, di concerto con il Ministero della Salute, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la "Agenzia nazionale per il turismo medicale e del benessere", con il compito di individuare strategie per lo sviluppo del turismo termale-sanitario in ambito internazionale, promuovendo servizi di prevenzione, cura e riabilitazione termale e turistici integrati. In particolare, l'Agenzia si occupa di:

- a) definire un piano d'azione biennale per la crescita del turismo medicale e del benessere;
- b) favorire il partenariato pubblico-privato e tra strutture termali e turistiche;
- c) facilitare l'accesso dell'utenza straniera ai servizi termali e turistici collegati, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni;
- d) sviluppare la commercializzazione in Italia e all'estero dei prodotti termali;
- e) realizzare iniziative promozionali dedicate;
- f) favorire gli investimenti, i consumi ed il radicamento nei Comuni appartenenti al territorio nazionale dove risiedono le aziende termali.

2. L' Agenzia di cui al comma 1 è composta da:

- a) un rappresentante del Ministero della Salute;
- b) un rappresentante del Ministero del Turismo;
- c) un rappresentante del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale;
- d) un rappresentante dell'ICE;
- e) un rappresentante dell'ENIT;
- f) un rappresentante delle organizzazioni delle aziende termali comparativamente maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- g) due rappresentanti delle organizzazioni di imprese della sanità privata espressamente rappresentative a livello nazionale;
- h) due rappresentanti delle organizzazioni di imprese turistiche aderenti a confederazioni di imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale.».

6.0.12

[Manca](#), [Collina](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 6- *bis*.

(Realizzazione di un sistema integrato di promozione del turismo medicale e del benessere)

1. Al fine di realizzare un sistema integrato di promozione del turismo medicale e del benessere anche sulla base delle positive esperienze condotte da altri Paesi europei, con decreto del Ministero del turismo, di concerto con il Ministero della salute, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la "Agenzia nazionale per il turismo medicale e del benessere", con il compito di individuare strategie per lo sviluppo del turismo termale-sanitario in ambito internazionale, promuovendo servizi di prevenzione, cura e riabilitazione termale e turistici integrati. In particolare, l'Agenzia si occupa di:

- a) definire un piano d'azione biennale per la crescita del turismo medicale e del benessere;
- b) favorire il partenariato pubblico-privato e tra strutture termali e turistiche;
- c) facilitare l'accesso dell'utenza straniera ai servizi termali e turistici collegati, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni;
- d) sviluppare la commercializzazione in Italia e all'estero dei prodotti termali;
- e) realizzare iniziative promozionali dedicate;
- f) favorire gli investimenti, i consumi ed il radicamento nei Comuni appartenenti al territorio nazionale dove risiedono le aziende termali.

2. L'Agenzia di cui al comma 1 è composta da:

- a) un rappresentante del Ministero della salute;
- b) un rappresentante del Ministero del turismo;
- c) un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- d) un rappresentante dell'ICE;
- e) un rappresentante dell'ENIT;
- f) un rappresentante delle organizzazioni delle aziende termali comparativamente maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- g) due rappresentanti delle organizzazioni di imprese della sanità privata espressamente rappresentative a livello nazionale;
- h) due rappresentanti delle organizzazioni di imprese turistiche aderenti a confederazioni di imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale.»

6.0.13

[Mallegni](#), [Berardi](#), [Boccardi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 6- *bis*.

(Realizzazione di un sistema integrato di promozione del turismo medicale e del benessere)

1. Al fine di realizzare un sistema integrato di promozione del turismo medicale e del benessere anche sulla base delle positive esperienze condotte da altri Paesi europei, con decreto del Ministero del turismo, di concerto con il Ministero della salute, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la "Agenzia nazionale per il turismo medicale e del benessere", con il compito di individuare strategie per lo sviluppo del turismo termale-sanitario in ambito internazionale, promuovendo servizi di prevenzione, cura e riabilitazione termale e turistici integrati. In particolare, l'Agenzia si occupa di:

- a) definire un piano d'azione biennale per la crescita del turismo medicale e del benessere;
- b) favorire il partenariato pubblico privato e tra strutture termali e turistiche;

- c) facilitare l'accesso dell'utenza straniera ai servizi termali e turistici collegati, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni;
- d) sviluppare la commercializzazione in Italia e all'estero dei prodotti termali;
- e) realizzare iniziative promozionali dedicate;
- f) favorire gli investimenti, i consumi ed il radicamento nei Comuni appartenenti al territorio nazionale dove risiedono le aziende termali.

2. L' Agenzia di cui al comma 1 è composta da:

- a) un rappresentante del Ministero della Salute;
- b) un rappresentante del Ministero del Turismo;
- c) un rappresentante del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale;
- d) un rappresentante dell'ICE;
- e) un rappresentante dell'ENIT;
- I) un rappresentante delle organizzazioni delle aziende termali comparativamente maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- g) due rappresentanti delle organizzazioni di imprese della sanità privata espressamente rappresentative a livello nazionale;
- h) due rappresentanti delle organizzazioni di imprese turistiche aderenti a confederazioni di imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale».

6.0.14

[Totaro](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 6- bis.

(Realizzazione di un sistema integrato di promozione del turismo medicale e del benessere)

1. Al fine di realizzare un sistema integrato di promozione del turismo medicale e del benessere anche sulla base delle positive esperienze condotte da altri Paesi europei, con decreto del Ministero del Turismo, di concerto con il Ministero della Salute, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la "Agenzia nazionale per il turismo medicale e del benessere", con il compito di individuare strategie per lo sviluppo del turismo termale-sanitario in ambito internazionale, promuovendo servizi di prevenzione, cura e riabilitazione termale e turistici integrati. In particolare, l'Agenzia si occupa di:

- a) definire un piano d'azione biennale per la crescita del turismo medicale e del benessere;
- b) favorire il partenariato pubblico-privato e tra strutture termali e turistiche;
- c) facilitare l'accesso dell'utenza straniera ai servizi termali e turistici collegati, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni;
- d) sviluppare la commercializzazione in Italia e all'estero dei prodotti termali;
- e) realizzare iniziative promozionali dedicate;
- f) favorire gli investimenti, i consumi ed il radicamento nei Comuni appartenenti al territorio nazionale dove risiedono le aziende termali.

2. L' Agenzia di cui al comma 1 è composta da:

- a) un rappresentante del Ministero della Salute;
- b) un rappresentante del Ministero del Turismo;
- c) un rappresentante del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale;
- d) un rappresentante dell'ICE;
- e) un rappresentante dell'ENIT,
- f) un rappresentante delle organizzazioni delle aziende termali comparativamente

maggiormente

rappresentative a livello nazionale;

g) due rappresentanti delle organizzazioni di imprese della sanità privata espressamente rappresentative a livello nazionale;

h) due rappresentanti delle organizzazioni di imprese turistiche aderenti a confederazioni di imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale».

6.0.15

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Laforgia](#), [Grasso](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 6- *bis*.

(Rideterminazione della soglia minima dei canoni demaniali marittimi)

All'articolo 100, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "Per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2021 e 2022".».

Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.0.16

[Ferro](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 6- *bis*.

1. È sospeso fino al 31 dicembre 2022 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, ivi compresi quelli di natura convenzionale ed ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 70 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

6.0.17

[Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 6- *bis*.

1. Al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, sostituire la parola: "quindici" con la seguente: "sedici" e aggiungere, dopo le parole: "della cooperazione internazionale", le seguenti: ", uno del Ministero del turismo";

b) all'articolo 3-*bis*, comma 2, dopo le parole: "in materia di sport", aggiungere le seguenti: ", sentito il Ministro del turismo."».

6.0.18

[Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 6- *bis*.

1. All'articolo 1, comma 273, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "Abruzzo, Molise" aggiungere le seguenti: ", nei comuni di cui all'allegato 1, 2 e 2-*bis* del decreto legge 17

ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché nei comuni interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009".».

6.0.19 (testo 2)

[Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Articolo 6-*bis*

(Modifiche al decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58)

1. Al fine di migliorare la qualità delle informazioni statistiche necessarie per indirizzare correttamente gli interventi a beneficio del settore turistico all'articolo 13-*quater* del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, al comma 2, sono apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la parola "disponibili" sono inserite le seguenti "al Ministero del turismo nonché";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo "Il Ministero del turismo utilizza i predetti dati ai fini dello sviluppo di iniziative di assistenza e tutela dei turisti ovvero dell'elaborazione di programmi e la promozione di iniziative finalizzate a sensibilizzare gli utenti ad un turismo sostenibile e rispettoso del patrimonio nell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite e li rende disponibili all'Istituto nazionale di statistica, per le attività svolte ai fini dell'informazione statistica nazionale e per le esigenze previste dal programma statistico nazionale."

6.0.19

[Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 6- *bis*.

1. Al fine di migliorare la qualità delle informazioni statistiche necessarie per indirizzare correttamente gli interventi a beneficio del settore turistico, all'articolo 13-*quater* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti commi:

"8-*bis*. I dati risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 109, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono forniti dal Ministero dell'interno, in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva, per finalità statistiche, nell'ambito di quanto previsto dal decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante 'Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri', al Ministero del turismo, che li rende disponibili anche all'Istituto nazionale di statistica, per le attività svolte ai fini dell'informazione statistica nazionale e per le esigenze previste dal programma statistico nazionale. Tali dati sono utilizzati dal Ministero del turismo anche ai fini dello sviluppo di iniziative di assistenza e tutela dei turisti ovvero dell'elaborazione di programmi e la promozione di iniziative finalizzate a sensibilizzare gli utenti ad un turismo sostenibile e rispettoso del patrimonio, nell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite. L'applicazione del presente comma non deve generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8-*ter*. I criteri, i termini e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-*bis* sono stabiliti con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."».

6.0.20

[Ronzulli](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 6- *bis*.

(Disposizioni in materia di sgravio dell'IVA per i soggetti domiciliati e residenti fuori dall'Unione Europea)

1. A decorrere dal 1° giugno 2022 e fino al 31 dicembre 2023, al fine di sostenere la ripresa della filiera del turismo e il rilancio a livello internazionale dell'attrattività turistica dell'Italia, all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 1, primo periodo, le parole: "lire 300 mila" sono sostituite dalle seguenti: "70 euro".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a euro 5.436.611 per il 2022 e a euro 14.403.488 per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente, dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 6- *ter*.

(Disposizioni in materia di regolamentazione degli operatori di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208)

1. È istituito presso l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli un registro informatizzato degli operatori di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità elettronica. L'iscrizione al registro è obbligatoria per l'esercizio, da parte di tali operatori, dell'attività di rimborso dell'IVA a soggetti residenti o domiciliati fuori dall'Unione europea.

2. L'Agenzia delle accise, dogane e monopoli iscrive nel registro di cui al comma 1 gli operatori per i quali l'attività ivi indicata costituisca l'attività esclusiva o prevalente, sotto il profilo economico e organizzativo, secondo parametri individuati con la determinazione di cui al comma 4.

3. L'iscrizione ed il mantenimento della stessa sono subordinate ai seguenti requisiti:

a) forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa;

b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti di altri Stati membri, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica italiana;

c) capitale sociale versato non inferiore a 5 volte il capitale sociale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni;

d) oggetto sociale che prevede lo svolgimento di attività di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai fini del rimborso previsto dall'articolo 38 *quater*, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

e) possesso da parte di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 15, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e di professionalità e competenza che tengano conto di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore o di un titolo di studio estero ritenuto equipollente a tutti gli effetti di legge, nonché di una esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero di compiti direttivi in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario o mobiliare;

f) esercizio effettivo dell'attività;

g) versamento di un contributo annuale in misura determinata con il provvedimento di cui al comma 4;

h) assenza, nell'ultimo triennio, di violazioni gravi ed accertate alle disposizioni in materia doganale o la cui applicazione è demandata all'Agenzia delle accise, dogane e monopoli.

4. L'attivazione del registro, l'attuazione delle previsioni di cui ai commi precedenti e le modalità per la riscossione del contributo annuale di cui al comma 3, lettera g), sono disciplinate con determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. L'Agenzia delle accise, dogane e monopoli svolge le attività necessarie alla gestione del

registro di cui al comma 1, e, nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali, verifica la sussistenza ed il mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3 Per tale finalità, può chiedere agli operatori iscritti al registro di cui al comma 1 la trasmissione di notizie, dati e documenti.

6. Se, dopo l'iscrizione nel registro di cui al comma 1, l'operatore perde uno dei requisiti di cui al comma 3, l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli provvede a sospenderlo dal registro per un periodo non superiore a novanta giorni, decorso il quale, persistendo la mancanza del requisito, ne dispone la cancellazione dal registro. Con determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli sono definite le relative procedure di attuazione.

7. All'articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo le parole: "dalla legge 23 novembre 2001, n. 409" sono inserite le seguenti: ", nonché l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli nei confronti degli operatori di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che svolgono l'attività nel settore del rimborso dell'IVA a soggetti residenti o domiciliati fuori dell'Unione europea".

8. All'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo la lettera i-bis), è aggiunta la seguente:

"i-ter) gli operatori di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208".

9. Dopo il Titolo IV del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è inserito il seguente:

"TITOLO IV-bis.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER GLI OPERATORI CHE SVOLGONO L'ATTIVITÀ NEL SETTORE DEL RIMBORSO DELL'IVA IN FAVORE DI SOGGETTI RESIDENTI O DOMICILIATI FUORI DELL'UNIONE EUROPEA"

10. Dopo l'articolo 54 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono inseriti i seguenti:

"Art. 54-bis.

(Disposizioni integrative in materia di conservazione)

1. Fermo quanto stabilito dalle disposizioni di cui al presente decreto, l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli adotta nei confronti degli operatori che svolgono l'attività nel settore del rimborso dell'IVA in favore di soggetti residenti o domiciliati fuori dell'Unione europea disposizioni specifiche per la conservazione per tre anni e l'utilizzo dei dati e delle informazioni relative:

a) ai soggetti nei confronti dei quali è stata svolta l'attività di anticipazione del rimborso previsto dall'articolo 38 quater, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) alla tracciabilità dei rimborsi effettuati;

c) agli importi ricevuti da parte dei soggetti obbligati al rimborso previsto dall'articolo 38 quater, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

d) ai soggetti dai quali sono stati ricevuti gli importi di cui alla lettera e);

e) agli accordi contrattuali conclusi nell'ambito dell'attività di cui al presente Titolo.

Art. 54-ter.

(Collaborazione nelle attività di controllo)

1. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli, nel rispetto delle proprie attribuzioni e competenze, adottano protocolli d'intesa volti ad assicurare lo scambio di informazioni necessarie a garantire il coordinamento, l'efficacia e la tempestività delle attività di controllo e verifica del rispetto delle disposizioni del presente decreto applicabili nei confronti dei soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 5, lettera i-ter)".

11. All'articolo 62, del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il comma 7-bis è aggiunto il seguente:

"7-ter. Nei confronti degli operatori che svolgono l'attività nel settore del rimborso dell'IVA in favore di soggetti residenti o domiciliati fuori dell'Unione europea responsabili di violazioni delle

disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e III, e delle disposizioni attuative adottate dall'Agenzia delle accise, dogane e monopoli in materia di organizzazione, procedure, controlli interni e conservazione di cui agli articoli 7, 15, 16 e 54-*bis* si applica la sanzione amministrativa da mille a diecimila euro. In caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime la sanzione di cui al presente comma può essere aumentata fino al triplo del massimo edittale ovvero fino al doppio dell'importo dei profitti ricavati dalle violazioni accertate, quando tale importo è determinato o determinabile".

12. All'articolo 62 del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-*bis*. Fermo quanto previsto dal comma 9, l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli è competente all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 7-*bis*. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689".

13. Chiunque svolge l'attività di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 senza essere iscritto nel registro di cui al comma 1 è punito con le sanzioni di cui all'articolo 348 del codice penale.

14. All'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: "da intermediari, purché regolarmente iscritti all'albo degli istituti di pagamento di cui all'articolo 114-*septies* del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385." sono sostituite dalle seguenti: "dai soggetti iscritti nell'apposito registro istituito presso l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli".

15. All'onere derivante dalla gestione del registro di cui al comma 1 si provvede mediante il contributo annuale di cui al comma 3, lettera g) e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

6.0.21

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 6- *bis*.

(Disposizioni in materia di sgravio dell'IVA per i soggetti domiciliati e residenti fuori dall'Unione Europea)

1. A decorrere dal 1° giugno 2022 e fino al 31 dicembre 2023, al fine di sostenere la ripresa della filiera del turismo e il rilancio a livello internazionale dell'attrattività turistica dell'Italia, all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 1, primo periodo, le parole: "lire 300 mila" sono sostituite dalle seguenti: "70 euro".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a euro 5.436.611 per il 2022 e a euro 14.403.488 per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente, dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 6- *ter*.

(Disposizioni in materia di regolamentazione degli operatori di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208)

1. È istituito presso l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli un registro informatizzato degli operatori di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità elettronica. L'iscrizione al registro è obbligatoria per l'esercizio, da parte di tali operatori, dell'attività di rimborso dell'IVA a soggetti residenti o domiciliati fuori dall'Unione europea.

2. L'Agenzia delle accise, dogane e monopoli iscrive nel registro di cui al comma 1 gli operatori per i quali l'attività ivi indicata costituisca l'attività esclusiva o prevalente, sotto il profilo economico e organizzativo, secondo parametri individuati con la determinazione di cui al comma 4.

3. L'iscrizione ed il mantenimento della stessa sono subordinate ai seguenti requisiti:

- a) forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa;
- b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti di altri Stati membri, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica italiana;
- c) capitale sociale versato non inferiore a 5 volte il capitale sociale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni;
- d) oggetto sociale che prevede lo svolgimento di attività di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai fini del rimborso previsto dall'articolo 38-*quater*, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- e) possesso da parte di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 15, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e di professionalità e competenza che tengano conto di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore o di un titolo di studio estero ritenuto equipollente a tutti gli effetti di legge, nonché di una esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero di compiti direttivi in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario o mobiliare;
- f) esercizio effettivo dell'attività;
- g) versamento di un contributo annuale in misura determinata con il provvedimento di cui al comma 4;
- h) assenza, nell'ultimo triennio, di violazioni gravi ed accertate alle disposizioni in materia doganale o la cui applicazione è demandata all'Agenzia delle accise, dogane e monopoli.

4. L'attivazione del registro, l'attuazione delle previsioni di cui ai commi precedenti e le modalità per la riscossione del contributo annuale di cui al comma 3, lettera g), sono disciplinate con determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. L'Agenzia delle accise, dogane e monopoli svolge le attività necessarie alla gestione del registro di cui al comma 1, e, nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali, verifica la sussistenza ed il mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3. Per tale finalità, può chiedere agli operatori iscritti al registro di cui al comma 1 la trasmissione di notizie, dati e documenti.

6. Se, dopo l'iscrizione nel registro di cui al comma 1, l'operatore perde uno dei requisiti di cui al comma 3, l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli provvede a sospenderlo dal registro per un periodo non superiore a novanta giorni, decorso il quale, persistendo la mancanza del requisito, ne dispone la cancellazione dal registro. Con determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli sono definite le relative procedure di attuazione.

7. All'articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo le parole: "dalla legge 23 novembre 2001, n. 409" sono inserite le seguenti: ", nonché l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli nei confronti degli operatori di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che svolgono l'attività nel settore del rimborso dell'IVA a soggetti residenti o domiciliati fuori dell'Unione europea".

8. All'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo la lettera *i-bis*), è aggiunta la seguente:

"*i-ter*) gli operatori di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208".

9. Dopo il Titolo IV del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è inserito il seguente: "Titolo IV- *bis* - Disposizioni specifiche per gli operatori che svolgono l'attività nel settore del rimborso dell'IVA in favore di soggetti residenti o domiciliati fuori dell'Unione europea".

10. Dopo l'articolo 54 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono inseriti i seguenti:

"Art. 54-*bis*."

(Disposizioni integrative in materia di conservazione)

1. Fermo quanto stabilito dalle disposizioni di cui al presente decreto, l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli adotta nei confronti degli operatori che svolgono l'attività nel settore del rimborso dell'IVA in favore di soggetti residenti o domiciliati fuori dell'Unione europea disposizioni specifiche per la conservazione per tre anni e l'utilizzo dei dati e delle informazioni relative:

- a) ai soggetti nei confronti dei quali è stata svolta l'attività di anticipazione del rimborso previsto dall'articolo 38-*quater*, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- b) alla tracciabilità dei rimborsi effettuati;
- c) agli importi ricevuti da parte dei soggetti obbligati al rimborso previsto dall'articolo 38 *quater*, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- d) ai soggetti dai quali sono stati ricevuti gli importi di cui alla lettera c);
- e) agli accordi contrattuali conclusi nell'ambito dell'attività di cui al presente Titolo.

Art. 54-*ter*.

(Collaborazione nelle attività di controllo)

1. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli, nel rispetto delle proprie attribuzioni e competenze, adottano protocolli d'intesa volti ad assicurare lo scambio di informazioni necessarie a garantire il coordinamento, l'efficacia e la tempestività delle attività di controllo e verifica del rispetto delle disposizioni del presente decreto applicabili nei confronti dei soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 5, lettera *i-ter*."

11. All'articolo 62, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il comma 7-*bis* è aggiunto il seguente:

"7-*ter*. Nei confronti degli operatori che svolgono l'attività nel settore del rimborso dell'IVA in favore di soggetti residenti o domiciliati fuori dell'Unione europea responsabili di violazioni delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e III, e delle disposizioni attuative adottate dall'Agenzia delle accise, dogane e monopoli in materia di organizzazione, procedure, controlli interni e conservazione di cui agli articoli 7, 15, 16 e 54-*bis* si applica la sanzione amministrativa da mille a diecimila euro. In caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime la sanzione di cui al presente comma può essere aumentata fino al triplo del massimo edittale ovvero fino al doppio dell'importo dei profitti ricavati dalle violazioni accertate, quando tale importo è determinato o determinabile".

12. All'articolo 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-*bis*. Fermo quanto previsto dal comma 9, l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli è competente all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 7-*bis*. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689".

13. Chiunque svolge l'attività di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 senza essere iscritto nel registro di cui al comma 1 è punito con le sanzioni di cui all'articolo 348 del codice penale.

14. All'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: "da intermediari, purché regolarmente iscritti all'albo degli istituti di pagamento di cui all'articolo 114-*septies* del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385" sono sostituite dalle seguenti: "dai soggetti iscritti nell'apposito registro istituito presso l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli".

15. All'onere derivante dalla gestione del registro di cui al comma 1 si provvede mediante il contributo annuale di cui al comma 3, lettera g) e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

6.0.22 (testo 2)

[Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Articolo 6-*bis*. 1. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la lettera q), aggiungere la seguente: "q-*bis*) nomadi digitali e lavoratori da remoto, non appartenenti all'Unione europea;" e dopo il comma 1-*quinquies* aggiungere il seguente:

"1-*sexies*. I soggetti di cui al comma 1, lettera q-*bis*, sono cittadini di un Paese terzo, che svolgono attività lavorativa altamente qualificata attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto in via autonoma ovvero per un'impresa anche non residente nel territorio dello Stato italiano. Per tali soggetti, nel caso in cui svolgano l'attività in Italia, non è richiesto il nullaosta al lavoro, ed il permesso di soggiorno, previa acquisizione del visto d'ingresso, è rilasciato per un periodo non superiore ad un anno, a condizione che il titolare abbia la disponibilità di un'assicurazione sanitaria, a copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale, e che vengano rispettate le disposizioni di carattere fiscale e contributivo vigenti nell'ordinamento nazionale. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro del turismo e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità e i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno ai nomadi digitali, ivi comprese le categorie di lavoratori altamente qualificati che possono beneficiare del permesso, i limiti minimi di reddito del richiedente nonché le modalità necessarie per la verifica dell'attività lavorativa da svolgere".

6.0.22

[Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 6- *bis*.

1. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

"q-*bis*) nomadi digitali e lavoratori da remoto, non appartenenti all'Unione europea;" e, dopo il comma 1-*quinquies*, aggiungere il seguente:

"1-*sexies*. I lavoratori di cui al comma 1, lettera q-*bis*), sono cittadini di un Paese terzo, che svolgono attività lavorativa attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto in via autonoma ovvero per un'impresa anche non residente nel territorio dello Stato italiano. Per tali soggetti, nel caso in cui svolgano l'attività in Italia, non è richiesto il nullaosta al lavoro, ed il permesso di soggiorno, previa acquisizione del visto d'ingresso è rilasciato per un periodo non superiore ad un anno, a condizione che vengano rispettate le disposizioni di carattere fiscale e contributivo vigenti nell'ordinamento nazionale. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro del turismo e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità e i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno ai nomadi digitali, ivi comprese le modalità necessarie per la verifica dell'attività lavorativa da svolgere."».

Art. 7

7.1

[Croatti](#), [Vaccaro](#), [Trentacoste](#)

Al comma 1, all'*Allegato I*, sostituire le parole: «55.10 e 55.20», con le seguenti: «55.10, 55.20 e 55.30».

Conseguentemente al comma 2:

1) *alinea*, sostituire le parole: «pari a 84,3 milioni di euro per l'anno 2022 e a 13 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «pari a 85,3 milioni di euro per l'anno 2022 e a 14 milioni di euro per l'anno 2024»;

2) *alla lettera a)* aggiungere, *in fine*, le seguenti:

«a- *bis*) e quanto a i milione di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui

all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.2

[Berardi](#), [Caligiuri](#), [Boccardi](#)

All'allegato I del presente decreto-legge le parole: «55.10 e 55.20» sono sostituite con le seguenti: «55.10, 55.20 e 55.30».

7.3

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Al comma 1, alla seconda riga della tabella dell'allegato I, le parole: «55.10 e 55.20» sono sostituite con le seguenti: «55.10, 55.20 e 55.30».

7.4

[Ferro](#), [Berardi](#)

All'allegato I, voce «Turismo», sostituire le parole: «55.10 e 55.20» con le seguenti: «55.10, 55.20 e 55.30».

7.5

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Al comma 1, all'allegato I ivi richiamato, le parole: «55.10 e 55.20» sono sostituite con le seguenti: «55.10, 55.20 e 55.30».

7.6

[Collina](#), [Manca](#)

All'allegato I, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla voce: «Turismo», dopo: «Agenzie e tour operator (codici ATECO 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90)», inserire la seguente: «Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (codice ateco 55.30)»;*

b) *alla voce: «Altre attività», dopo: «Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca (codici ateco 49.31 e 49.39.09)», inserire la seguente: «Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente (codice ateco 49.32.2)».*

7.7

[Evangelista](#)

All'allegato I, dopo la voce: «Ristorazione con somministrazione (codici ateco 56.10.1)» inserire la seguente:

«Filiera HO.RE.CA.

46.31 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati

46.32 Commercio all'ingrosso di carne e di prodotti a base di carne

46.33 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili

46.34 Commercio all'ingrosso di bevande

46.36 Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolci e prodotti da forno

46.37 Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie

46.38 Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi

46.39 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco».

Conseguentemente, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo sostituire le parole: «pari a 84,3 milioni» con le seguenti: «88,3 milioni»;*

b) *dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) per l'anno 2022 quanto a 4 milioni di euro si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1.665,41 milioni di euro per l'anno 2022»;*

b) *dopo la lettera h), inserire la seguente:*

«h-bis) quanto a 4 milioni di per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

7.8

[Evangelista](#)

Alla tabella di cui all'Allegato I, capoverso «Attività ricreative», aggiungere, in fine, le seguenti righe:

«

gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici Ateco 90.04.00);
attività nel campo della recitazione (codice Ateco 90.01.01);
altre rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.01.09);
noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (codice Ateco 77.39.94);
noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codice Ateco 90.02.01);
altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.02.09);
altre creazioni artistiche e letterarie (codice Ateco 90.03.09)

».

7.9

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *all'allegato 1 richiamato al comma 1, sub voce: «Attività ricreative», aggiungere le seguenti: «Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.02.09); Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici ateco 90.04.00); Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby (codici ateco 94.99.20); Attività di altre organizzazioni associative nca (codici ateco 94.99.90)»;*

2) *il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 94,3 milioni di euro per l'anno 2022 e a 18 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) *per l'anno 2022 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante riduzione per 130,4 milioni di euro del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;*

b) *per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera e)».*

Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, lettera e), le parole: «127,52 milioni di euro per l'anno 2024», sono sostituite con le seguenti: «145,52 milioni di euro per l'anno 2024».

7.10

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

All'allegato I, dopo le parole: «43.39.01» aggiungere le seguenti: «49.31.00 e 49.39.09».

7.11

[Faraone](#), [Evangelista](#)

All'allegato I, dopo la voce: «Attività dei servizi connessi al trasporto aereo (codici ateco 52.23.00)» è inserita la seguente: «Movimento merci relativo ai trasporti aerei (codice ATECO 52.24.1)».

Conseguentemente, al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

- *le parole:* «pari a 84,3 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «pari a 84,65 milioni di euro»;

- *dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) per l'anno 2022, quanto a 0,35 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:

- *al comma 1, dopo le parole:* «7, comma 2,», *inserire le seguenti:* «lettera a-bis) e» *e le parole:* «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «1.661,76 milioni di euro per l'anno 2022»;

- *dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) quanto a 0,35 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.12

[Castaldi](#), [Trentacoste](#)

Al comma 1, Allegato I, dopo la voce: «- Attività dei servizi connessi al trasporto aereo (codice ATECO 52.23.00)», *inserire la seguente:* «- Movimento merci relativo a trasporti aerei (codice ATECO 52.24.1)»;

Conseguentemente al comma 2:

1) *alinea, sostituire le parole:* » pari a 84,3 milioni di euro per l'anno 2022 e a 13 milioni di euro per l'anno 2024» *con le seguenti:* «pari a 85,3 milioni di euro per l'anno 2022 e a 14 milioni di euro per l'anno 2024»;

2) *alla lettera a) aggiungere, in fine, la seguente:*

«a-bis) e quanto a 1 milione di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.13

[Di Piazza](#), [Fenu](#), [Trentacoste](#)

Al comma 1, all'Allegato I, aggiungere, in fine, le seguenti voci:

«

10.52.00 - produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico
10.71.10 - produzione di prodotti di panetteria freschi
10.71.20 - produzione di pasticceria fresca
10.72.00 - produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati
10.73.00 - produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
10.82.00 - produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie
10.85.0 - produzione di pasti e piatti pronti (preparati, conditi, cucinati e confezionati)
11.01.00 - distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici
13.2 - tessitura
13.92.10 - confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento
13.92.20 - fabbricazione di articoli in materie tessili n.c.a.
13.99 - fabbricazione di altri prodotti tessili n.c.a

14.13.1 - confezioni in serie di abbigliamento esterno
14.13.2 - sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
14.14.0 - confezione di camicie, t-shirt, corsetteria e altra biancheria intima
14.19.10 - confezioni varie e accessori per l'abbigliamento
14.3 - fabbricazione di articoli in maglieria
15.1 - preparazione e concia del cuoio; fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; preparazione e tintura di pellicce;
15.20 - fabbricazione di calzature
16.21 - fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
16.22 - fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato
16.23 - fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia
16.29.19 - fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi mobili)
16.29.2 - fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
16.29.3 - fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
16.29.4 - laboratori di cornici
17.1 - fabbricazione di pasta-carta, carta e cartone
17.2 - fabbricazione di articoli di carta e cartone
18.13.0 - lavorazioni preliminari alla stampa e ai media
18.14.0 - legatoria e servizi connessi
23 - fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
25 - fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)
28.22.09 - fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
30.99.0 - fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale
31.03 - fabbricazione di materassi
31.09.1 - fabbricazione di mobili per arredo domestico
31.09.2 - fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi)
31.09.5 - finitura di mobili
32 - altre industrie manifatturiere
33.12.60 - riparazione trattori agricoli
33.12.70 - riparazione macchine agricoltura, silvicoltura, zootecnia
33.15.00 - riparazione imbarcazioni commerciali, da diporto e sportive
33.19.09 - riparazione di altre apparecchiature nca
41.20.00 - costruzione di edifici residenziali e non residenziali
45.20.20 - riparazione di carrozzerie di autoveicoli
45.20.30 - riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli

45.40.30 - manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici)
74.10.10 - attività di design di moda e design industriale
74.20 - attività fotografiche
90.03 - creazioni artistiche e letterarie
91.03.00 - gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
95.22.01 - riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
95.23 - riparazione di calzature e articoli da viaggio
95.24 - riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria
95.25.00 - riparazione di orologi e gioielli
95.29.01 - riparazione di strumenti musicali
95.29.02 - riparazione di articoli sportivi
95.29.03 - modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie
95.29.04 - servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso
95.29.09 - riparazione non connessa con la vendita o fabbricazione di altri beni di consumo

».

Conseguentemente al comma 2:

1) *alinea, sostituire le parole:* «pari a 84,3 milioni di euro per l'anno 2022 e a 13 milioni di euro per l'anno 2024» *con le seguenti:* «pari a 104,3 milioni di euro per l'anno 2022 e a 24 milioni di euro per l'anno 2024»;

2) *alla lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti:*

«a-bis) e quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.14 (testo 2)

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Art. 7

(Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale)

Alla tabella di cui all'Allegato 1, aggiungere, in fine, le seguenti righe:

"gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici ateco 90.04.00)
attività nel campo della recitazione (codice Ateco 90.01.01)
altre rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.01.09)
noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (codice Ateco 77.39.94)
noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codice Ateco 90.02.01)
altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.02.09)
altre creazioni artistiche e letterarie (codice Ateco 90.03.09)".

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 17 milioni di euro per l'anno 2022, si

provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7.14

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1, aggiungere, in fine, le seguenti righe:

«

attività nel campo della recitazione (codice Ateco 90.01.01)
altre rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.01.09)
noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (codice Ateco 77.39.94)
noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codice Ateco 90.02.01)
altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.02.09)
altre creazioni artistiche e letterarie (codice Ateco 90.03.09)

».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7.15

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1, aggiungere, in fine, le seguenti righe:

«

gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici ateco 90.04.00)
attività nel campo della recitazione (codice Ateco 90.01.01)
altre rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.01.09)
noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (codice Ateco 77.39.94)
noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codice Ateco 90.02.01)
altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.02.09)
altre creazioni artistiche e letterarie (codice Ateco 90.03.09)

».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 14, 6 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7.16

[Rampi](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1, aggiungere le seguenti righe:

«

- gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici ateco 90.04.00)
- attività nel campo della recitazione (codici ateco 90.01.01)
- altre rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.01.09)
- noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (codici ateco 77.39.94)
- noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codici ateco 90.02.01)

- altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.02.09)
- altre creazioni artistiche e letterarie (codici ateco 90.03.09)

».

Conseguentemente, all'articolo:

a) *al comma 2, linea, sostituire le parole: «84,3 milioni» con le seguenti: «98,6»;*

b) *al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «120,4 milioni» con le seguenti: «134,7».*

7.17

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1, aggiungere, in fine, le seguenti righe:

«

gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici ateco 90.04.00)
attività nel campo della recitazione (codice Ateco 90.01.01)
altre rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.01.09)
noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (codice Ateco 77.39.94)
noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codice Ateco 90.02.01)
altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.02.09)
altre creazioni artistiche e letterarie (codice Ateco 90.03.09)

».

7.18

[Collina](#), [Manca](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1, aggiungere, in fine, le seguenti voci:

«

attività nel campo della recitazione (codice Ateco 90.01.01)
gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codice ateco 90.04.00)
altre rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.01.09)
noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (codice Ateco 77.39.94)
noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codice Ateco 90.02.01)
altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.02.09)
altre creazioni artistiche e letterarie (codice Ateco 90.03.09)

».

7.19

[Cangini](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 inserire le seguenti voci:

«

- gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici ateco 90.04.00)
- attività nel campo della recitazione (codici ateco 90.01.01)
- altre rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.01.09)
- noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (codici ateco 77.39.94)
- noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codici ateco 90.02.01)

- altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.02.09)

- altre creazioni artistiche e letterarie (codici ateco 90.03.09)

».

Conseguentemente, agli oneri di spesa pari a euro 14,3 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7.20

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. All'allegato 1 di cui al precedente comma sono aggiunti i seguenti codici ATECO:

46.31 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati

46.32 Commercio all'ingrosso di carne e di prodotti a base di carne

46.33 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili

46.34 Commercio all'ingrosso di bevande

46.36 Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolci e prodotti da forno

46.37 Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie

46.38 Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi

46.39 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco

».

7.21

[Laus](#), [Manca](#)

Al comma 1. Allegato I. aggiungere le seguenti voci:

Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati (codice ateco 46.31)

Commercio all'ingrosso di carne e di prodotti a base di carne (codice ateco 46.32)

Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili (codice ateco 46.33)

Commercio all'ingrosso di bevande (codice ateco 46.34)

Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolci e prodotti da forno (codice ateco 46.36)

Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie (codice ateco 46.37)

Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi (codice ateco 46.38)

Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco (codice ateco 46.39)

7.22

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

All'allegato 1, aggiungere i seguenti:

«

46.31 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati;

46.32 Commercio all'ingrosso di carne e di prodotti a base di carne;

46.33 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili;

46.34 Commercio all'ingrosso di bevande;
6.36 Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolci e prodotti da forno;
46.37 Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie;
6.38 Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi;
6.39 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco

».

7.23

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

All'Allegato 1, alla voce Altre attività, aggiungere in fine le seguenti:

«

- Fiere e Congressi (codice Ateco 82.30)
- Allestitori (codice ateco 77.39.94)

».

Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente: « h-bis) quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

7.24

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

All'Allegato 1 all'articolo 7 aggiungere la voce:» Fiere e Congressi (codice ATECO 82.30)»

7.25

[Bressa](#)

All'allegato 1 all'articolo 7 - Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale, aggiungere il seguente codice ATECO 82.30 (Fiere e Congressi).

7.26

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

All'allegato 1 dell'articolo 7 Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale, aggiungere il seguente codice ATECO 82.30 (Operatore specializzato in promozione eventi).

7.27

[De Carlo](#), [Calandrini](#)

Allegato 1 all'articolo 7 Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale, aggiungere il codice ATECO 82.30 (Operatore specializzato in promozione eventi).

7.28

[Boccardi](#), [Mallegni](#)

All'allegato 1 dell'articolo 7 aggiungere il codice ATECO 82.30 (Operatore specializzato in promozione eventi)

7.29 (testo 2)

[Romeo](#), [Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

"font-size:medium">All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «*presente decreto*» inserire le seguenti: «*nonché i soggetti erogatori di servizi di allestimento che abbiano una quota superiore al 50% del fatturato proveniente da attività derivanti dall'allestimento di fiere e congressi*»;

b) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. I periodi di integrazione salariale di cui al comma 1 non si computano ai fini del computo della durata massima di cui al comma 3-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148».

Conseguentemente, al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole: «84,3 milioni di euro» con le seguenti «85,5 milioni di euro»;

b) alla lettera a), sostituire le parole: «120,4 milioni di euro» con le seguenti «122,1 milioni di euro».

7.29

[Romeo](#), [Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Al comma 1, dopo le parole: «presente decreto» inserire le seguenti: «nonché i soggetti erogatori di servizi di allestimento che abbiano una quota superiore al 50 per cento del fatturato proveniente da attività derivanti dall'allestimento di fiere e congressi».

Conseguentemente, al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole: «84,3 milioni di euro» con le seguenti: «85,5 milioni di euro»;

b) alla lettera a), sostituire le parole: «120,4 milioni di euro» con le seguenti: «122,1 milioni di euro».

7.30

[Evangelista](#)

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 1 dopo la parola: «al presente decreto» aggiungere le seguenti: «nonché i soggetti erogatori di servizi di allestimento che abbiano una quota superiore al 50 per cento del fatturato proveniente da attività derivanti dall'allestimento di fiere e congressi».

All'allegato I, dopo la voce: «Organizzazione di feste e cerimonie (codici ateco 96.09.05)» inserire le seguenti: «Operatore specializzato in promozione eventi (ATECO 82.30)».

Conseguentemente, al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole: «pari a 84,3 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « pari a 99 milioni di euro»;

Dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) per l'anno 2022, quanto a 14,7 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 1, dopo le parole: « 7, comma 2,», inserire le seguenti: «lettera a-bis) e» e le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle parole: «1.676,11 milioni di euro per l'anno 2022»;

dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) quanto a 14,7 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.31

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

Al comma 1, dopo la parola: «decreto» inserire le seguenti: «, nonché i soggetti erogatori di servizi di allestimento che abbiano una quota superiore al 50 per cento del fatturato proveniente da attività derivanti dall'allestimento di fiere e congressi.».

Conseguentemente,

c) al comma 2, alinea, sostituire le parole: «pari a 84,3 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 85,5 milioni di euro»;

d) al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «120,4 milioni» con le seguenti: «121,6 milioni».

7.32

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

Al comma 1, dopo la parola: «decreto» aggiungere le seguenti: «nonché i soggetti erogatori di servizi di allestimento che abbiano una quota superiore al 50 per cento del fatturato proveniente da attività derivanti dall'allestimento di fiere e congressi».

Consequentemente al comma 2:

a) sostituire le parole: «pari a 84,3 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 85,5 milioni di euro»;

b) alla lettera a) sostituire le parole: «mediante riduzione per 120,4 milioni» con le seguenti: «mediante riduzione per 121,6 milioni».

7.33

[Fedeli](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «al presente decreto» inserire le seguenti: » e i datori di lavoro operanti mediante appalti e affidamenti presso le imprese committenti rientranti nei medesimi codici ATECO di cui allegato I, »;

b) dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente: «2-bis) Agli oneri relativi all'esenzione del pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5 e 29, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 per i datori di lavoro operanti mediante appalti e affidamenti di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

7.34

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) Al comma 1 dopo le parole: «allegato I al presente decreto» inserire le seguenti: «, nonché i datori di lavoro operanti mediante appalti/affidamenti presso le imprese committenti rientranti nei medesimi codici ATECO di cui all'allegato I»;

2) Al comma 2 sostituire le parole: «pari a 84,3» con le seguenti: «pari a 104,3» e alla lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: «e quanto a 20 milioni di euro ai sensi dell'articolo 32».

Consequentemente all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: » 1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.671,41 milioni» e dopo la lettera h) aggiungere la seguente: «lettera e)» al capoverso sostituire le parole: «quanto a» con le seguenti:» quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2022, » e le parole: «127,52 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «129,52 milioni di euro per l'anno 2024».

7.35-bis

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «fino al 31 marzo 2022», con le seguenti: «fino al 30 giugno 2022»;

b) al comma 2, sostituire la parola: «84,3», con la seguente: «168,6» e la parola: «13», con la seguente: «26».

7.35

[Boccardi](#), [Mallegni](#)

Apportare le seguenti modifiche:

- a) *al comma 1 le parole: «fino al 31 marzo 2022» sono sostituite da: «fino al 30 giugno 2022».*
b) *al comma 2 la parola: «84,3» è sostituita da: «168,6» e la parola: «13» è sostituita da: «26».*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 84,3 milioni di euro per l'anno 2022 e 13 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7.36

[Mallegni](#), [De Poli](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Boccardi](#), [Berardi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, sostituire le parole: «al 31 marzo 2022» con le seguenti: «al 30 giugno 2022»;*
b) *al comma 2, all'alinea, sostituire le parole: «pari a 84,3 milioni di euro» con le parole: «124,3 milioni di euro» e alla lettera a) le parole: «120,4 milioni di euro» con le parole: » 138,9 milioni di euro».*

7.37

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Al comma 1 dell'articolo 7, le parole: «al 31 marzo 2022» sono sostituite dalle parole: «al 30 giugno 2022».

Conseguentemente:

- a) *al comma 2, sostituire le parole: «84,3 milioni» con le seguenti: «124,3 milioni»;*
b) *al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «120,4 milioni» con le seguenti: «160,4».*

7.38

[Faggi](#), [Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «al 31 marzo 2022» con le seguenti: «al 30 giugno 2022».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7.39

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «al 31 marzo 2022», con le seguenti: «al 30 giugno 2022».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

7.40

[Ferro](#), [Boccardi](#), [Berardi](#)

Al comma 1 dell'articolo 7, le parole: «al 31 marzo 2022» sono sostituite dalle parole: «al 30 giugno 2022».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione valutati in 40 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7.41

[Modena](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'allegato 1 di cui al precedente comma sono aggiunti i seguenti codici ATECO:

«

46.31 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati
46.32 Commercio all'ingrosso di carne e di prodotti a base di carne
46.33 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili
46.34 Commercio all'ingrosso di bevande
46.36 Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolci e prodotti da forno
46.37 Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie
46.38 Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi
46.39 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco

».

Conseguentemente, Dopo il Comma 2 Inserire il Seguento:

«2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 20 milioni di euro per il 2022 e 10 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.».

7.42

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. I periodi di integrazione salariale di cui al comma 1 non si computano ai fini del computo della durata massima di cui al comma 3-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 32.».

Conseguentemente all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.761,41 milioni» e dopo la lettera h aggiungere la seguente:

"h-bis) quanto a 100 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 282 del 2004."».

7.43

[Castaldi](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I periodi di fruizione dei trattamenti di integrazione salariale cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1 non sono conteggiati ai fini dei limiti di durata massima di riconoscimento dell'assegno di integrazione salariale di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, previsti dall'articolo 29, comma 3-bis, del medesimo decreto legislativo.».

Conseguentemente, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole: «dal comma 1, pari a 84,3 milioni di euro per l'anno 2022», con le seguenti: «dai commi 1 e 1-bis, pari a 129,5 milioni di euro per l'anno 2022»;

b) dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) per l'anno 2022 per 45,2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014;».

7.44

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I periodi di trattamento di integrazione salariale concessi ai sensi del comma 1 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 29, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.».

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 45, 2 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

7.45

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I periodi di integrazione salariale di cui al comma 1 non si computano ai fini del computo della durata massima di cui al comma 3-bis, dell'articolo 29, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.»

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 45,2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

7.46

[Collina](#), [Manca](#), [Ferrari](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. I periodi di integrazione salariale di cui al comma 1 non si considerano ai fini del computo della durata massima di cui al comma 3-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.».

Conseguentemente all'articolo 32, comma 1, alinea, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1716,41» e dopo la lettera h), aggiungere la seguente: «h-bis) quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.47

[Ferro](#), [Boccardi](#), [Berardi](#), [Mallegni](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I periodi di integrazione salariale di cui al comma 1 non si computano ai fini del computo della durata massima di cui al comma 3-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.».

7.48

[Faggi](#), [Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I periodi di integrazione salariale di cui al comma 1 non si computano ai fini del computo della durata massima di cui al comma 3-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.».

7.49

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. I periodi di integrazione salariale di cui al comma 1 non si computano ai fini del computo della durata massima di cui al comma 3-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.».

7.50

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. I periodi di trattamento di integrazione salariale concessi ai sensi del comma 1 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 29, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.».

7.51

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I datori di lavoro che operano nel settore dell'Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA) che nel medesimo intervallo di tempo di cui al precedente comma 1, sospendono o riducono l'attività lavorativa ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono esentati dall'obbligo di anticipazione dell'importo di trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 7, comma 1 del medesimo decreto legislativo».

7.52 (testo 2)

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

"font-size:medium">Dopo il comma 2 inserire i seguenti: "2-bis. Per il periodo a decorrere dal 01/01/2022 fino a non oltre il 30/06/2022, ai datori di lavoro di cui all'"rtl">'articolo 11, commi 1 del decreto legislativo 21 ottobre 2021, n. 146 appartenenti ai settori del turismo, stabilimenti termali, della ristorazione collettiva, commerciale e pubblici esercizi, degli appalti di servizi e del commercio, che sospendono o riducono l'"rtl">'attività lavorativa per eventi riconducibili all'"rtl">'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare, per i lavoratori in forza al 31 dicembre 2021, domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga, di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22 -quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di 26 settimane nel periodo tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022. Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del presente comma resta precluso, per la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale, l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge. Le sospensioni e le preclusioni di cui al presente comma non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

2-ter. I trattamenti di cui al comma 2-bis sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo

periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 32.

Conseguentemente all'art. 32 comma 1, sostituire le parole " 1.661,41 milioni" con le seguenti: 1.861,41 milioni e dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

"h-bis) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo di cui all'articolo 18, co.1, lettera a) del DL 185/2008".

7.52

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

*«2-bis. Per il periodo a decorrere dal 01/01/2022 fino a non oltre il 30/06/2022, ai datori di lavoro di cui all'articolo 11, commi 1 del decreto legislativo 21 ottobre 2021, n. 146 appartenenti ai settori del turismo, stabilimenti termali, della ristorazione collettiva, commerciale e pubblici esercizi, degli appalti di servizi e del commercio, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare, per i lavoratori in forza al 31 dicembre 2021, domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga, di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di 26 settimane nel periodo tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022. Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del presente comma resta precluso, per la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale, l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge. Le sospensioni e le preclusioni di cui al presente comma non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.*

2-ter. I trattamenti di cui al comma 2-bis sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 32.».

Conseguentemente all'articolo 32 comma 1, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: 1.961,41 milioni e dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

«h-bis) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo di cui all'articolo 18, comma 1, decreto-legge 185 del 2008».

7.53

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 11 comma 1 del decreto legislativo 21 ottobre 2021 n.146, in materia di fisco e lavoro, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2022" e le parole: "per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti:" per i lavoratori delle compagnie aeree, gestori aeroportuali ed alle società di servizi operanti nel settore del trasporto aereo, fortemente colpito dalla crisi generata dalla pandemia COVID 19. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 32."».

Conseguentemente all'articolo 32, comma 1, all'alinea sostituire le parole: "1.661,41 milioni" con le seguenti: "1711,41 milioni" e alla lettera e) , al capoverso sostituire le parole: "quanto a" con le seguenti: "quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022.".

7.54

[Fedeli](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. A decorrere dal 1 gennaio fino al 30 giugno 2022, ai datori di lavoro di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 21 ottobre 2021, n. 146 appartenenti ai settori del turismo, stabilimenti termali, della ristorazione collettiva, commerciale e pubblici esercizi, degli appalti di servizi e del commercio, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare, per i lavoratori in forza al 31 dicembre 2021, domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga, di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di 26 settimane nel periodo tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022.

2-*ter*. Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del comma 2-*bis* resta precluso, per la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale, l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

2-*quater*. Le sospensioni e le preclusioni di cui al presente comma, non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che

aderiscono al predetto accordo. Ai lavoratori di cui al presente comma è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.».

7.55

Fedeli

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 21 ottobre 2021 n.146, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2022" e le parole: "per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "per i lavoratori delle compagnie aeree, gestori aeroportuali ed alle società di servizi operanti nel settore del trasporto aereo, fortemente colpito dalla crisi epidemiologica da COVID 19"».

7.56

Rossomando

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:

«2-bis. Alle persone con disturbi specifici di apprendimento, di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono assicurate uguali opportunità di

sviluppo delle proprie capacità e uguale accesso al mondo del lavoro, evitando ogni forma di discriminazione.

2-ter. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 8 ottobre 2010, n. 170, l'inserimento lavorativo delle persone con Disturbi Specifici di Apprendimento, in ambito privato, a partire dalle attività di selezione, è garantito senza alcuna forma di discriminazione e assicura condizioni di pari opportunità mediante modalità di esecuzione di prove e di colloqui che permettano di valorizzare le loro competenze, con la garanzia di utilizzo di strumenti e misure di supporto adeguati al profilo funzionale e alle necessità individuali.

2-quater. Al fine di favorire l'inclusione professionale di persone con DSA, che liberamente vogliono essere riconosciute come tali, presentando la relativa certificazione, le imprese prevedono che il responsabile dell'inserimento lavorativo aziendale, adeguatamente formato in materia di persone con Disturbi Specifici di Apprendimento, crei l'ambiente più adatto per l'inserimento e la realizzazione professionale delle medesime.

2-quinquies. Le misure compensative e dispensative di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater sono applicate in ogni occasione di valutazione per l'accesso o il completamento di percorsi formativi finalizzati all'esercizio di attività e professioni, nonché in ambito sociale.».

7.57

Ferro, Boccardi, Berardi

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3. I trattamenti di integrazione salariale fruiti a seguito di uno degli eventi emergenziali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1:

a) non si computano ai fini del computo della durata massima di cui al comma 3-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

b) non comportano l'applicazione della contribuzione addizionale di cui al comma 8 dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

c) non sono considerati utili ai fini del computo dei ventiquattro mesi di cui al comma 8-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

d) possono essere pagati direttamente da INPS, su richiesta del datore di lavoro, senza necessità

di documentare le difficoltà finanziarie dell'impresa.

4. Al termine del comma 8 dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è aggiunto il seguente periodo: "Il contributo addizionale non è dovuto per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili".».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione valutati in 5 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7.58

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«3. I trattamenti di integrazione salariale fruiti a seguito di uno degli eventi emergenziali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1:

a) non si computano ai fini del computo della durata massima di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

b) non comportano l'applicazione della contribuzione addizionale di cui al comma 8 dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

c) non sono considerati utili ai fini del computo dei ventiquattro mesi di cui al comma 8-*bis* dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

d) possono essere pagati direttamente da INPS, su richiesta del datore di lavoro, senza necessità di documentare le difficoltà finanziarie dell'impresa.

4. Al termine del comma 8 dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è aggiunto il seguente periodo: "Il contributo addizionale non è dovuto per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili".».

7.59

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. I trattamenti di integrazione salariale fruiti a seguito di uno degli eventi emergenziali di cui all'articolo 7, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1:

a) non si computano ai fini del computo della durata massima di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

b) non comportano l'applicazione della contribuzione addizionale di cui al comma 8 dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

c) non sono considerati utili ai fini del computo dei ventiquattro mesi di cui al comma 8-*bis* dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

d) possono essere pagati direttamente da INPS, su richiesta del datore di lavoro, senza necessità di documentare le difficoltà finanziarie dell'impresa.

2-*ter*. All'articolo 29, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il contributo addizionale non è dovuto per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili".».

7.60

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-*bis*. Per l'anno 2022, i trattamenti di integrazione salariale fruiti a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19:

a) non si computano ai fini del computo della durata massima di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

b) non comportano l'applicazione della contribuzione aggiuntiva di cui al comma 8 dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

c) non sono considerati utili ai fini del computo dei ventiquattro mesi di cui al comma 8-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

d) possono essere pagati direttamente da INPS, su richiesta del datore di lavoro, senza necessità di documentare le difficoltà finanziarie dell'impresa.

2-ter. All'articolo 29, comma 8, 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, aggiungere in fine 1 seguente periodo: "Il contributo aggiuntiva non è dovuto per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili".

2-quater. Agli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter nei limiti di 300 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 32».

Conseguentemente all'articolo 32 comma 1, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.961,41 milioni» e dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

«h-bis) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 289 del 2002».

7.61

[Faggi](#), [Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. I trattamenti di integrazione salariale fluiti a seguito di uno degli eventi emergenziali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1:

a) non si computano ai fini del computo della durata massima di cui al comma 3-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

b) non comportano l'applicazione della contribuzione aggiuntiva di cui al comma 8 dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

c) non sono considerati utili ai fini del computo dei ventiquattro mesi di cui al comma 8-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

d) possono essere pagati direttamente da INPS, su richiesta del datore di lavoro, senza necessità di documentare le difficoltà finanziarie dell'impresa.

2-ter. Al termine del comma 8 dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è aggiunto il seguente periodo: "Il contributo aggiuntiva non è dovuto per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili".».

7.62

[Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. I datori di lavoro dei settori di cui ai codici ATECO indicati nell'allegato I al presente decreto che, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022 fino al 30 giugno 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per la concessione dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di diciotto settimane nel periodo tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2022. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma

1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

Conseguentemente, all'Allegato I aggiungere in fine le seguenti parole: «Organizzazione di convegni e fiere (codici ateco 82.30)».

7.63

Granato

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 dell'articolo 9-*quinquies*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fermo restando il diritto all'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3.";

b) al comma 6 dell'articolo 9-*septies*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fermo restando il diritto all'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.".

2-ter. Per i lavoratori del settore pubblico e del settore privato cui sia stata sospesa l'erogazione della retribuzione ai sensi degli articoli 4-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, 9-*quinquies* e 9-*septies* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 è disposto un differimento del termine per il pagamento delle imposte sui redditi per l'anno 2021, in una data compresa tra il 30 dicembre 2022 e il 15 febbraio 2023. Il differimento di cui al comma precedente è disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia dell'entrate, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.».

7.64

Granato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 dell'articolo 9-*quinquies*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fermo restando il diritto all'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.";

b) al comma 6 dell'articolo 9-*septies*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fermo restando il diritto all'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3."».

7.0.1

Botto, Giannuzzi, Lezzi, Abate, Ortis, Lannutti, Angrisani

Art. 7.

(Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale)

Dopo l'articolo 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Ai datori di lavoro privati dei settori di cui al precedente comma, che hanno fatto ricorso ai trattamenti di integrazione salariale comunque denominati, disciplinati da norme emanate in conseguenza all'emergenza da COVID-19, ovvero a partire dal decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9, dal decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ad integrazione delle agevolazioni indicate dal precedente comma, è riconosciuto un credito d'imposta per

l'anno 2022, pari al 50 per cento a fronte di una comprovata riduzione di fatturato o dei corrispettivi del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148.

1-ter. Il credito d'imposta di cui al precedente comma, nel limite massimo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, ed è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e può essere ceduto ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Il credito d'imposta è fruibile dal mese successivo all'autorizzazione all'utilizzo del medesimo, fino ad esaurimento delle risorse indicate dal medesimo comma

1-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione di cui commi precedenti.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati nel limite massimo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

7.0.2 (testo 2)

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

"font-size:medium">Dopo l'articolo inserire il seguente

Articolo 7-bis

(Inquadramento di personale precario nei ruoli civili del Ministero della difesa)

1. Al fine di stabilizzare nei ruoli civili del Ministero della difesa i lavoratori già in servizio, con contratto a termine, alle dipendenze di cooperative per l'espletamento di attività previste nel livello del contratto collettivo nazionale di lavoro della Federazione imprese di servizi (FISE) che, alla data del 31 dicembre 2017, hanno prestato la propria attività lavorativa per un periodo complessivamente non inferiore a ottanta settimane nel triennio precedente la medesima data, il Ministero della difesa, è autorizzato ad assumere, mediante procedure selettive pubbliche di natura concorsuale per titoli ed esami, da svolgere entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fino a 600 unità di personale addetto ai servizi di manovalanza e di facchinaggio, secondo i criteri e le modalità indicati nel comma 2.

2. L'assunzione in servizio dei lavoratori di cui al comma 1 è effettuata con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, sulla base di una procedura di selezione per titoli ed esami i cui criteri di valutazione si basano sui compiti e il connesso livello retributivo risultanti dall'ultimo contratto di lavoro alle dipendenze di cooperative per l'espletamento di attività previste nel livello 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro della FISE di cui al comma 1, sull'aver prestato la propria attività lavorativa con tali compiti per un periodo complessivamente non inferiore a ottanta settimane nel triennio precedente il 31 dicembre 2017, nonché tenendo conto dei corrispondenti profili professionali, delle aree di inquadramento e dei livelli retributivi previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Ministeri.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rimodulato dall'articolo 194 della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7.0.2

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 7- *bis*.

(Proroga in materia di trattamenti di integrazione salariale)

1. I datori di lavoro di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza al 31 dicembre 2021, domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di quattordici settimane nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022, secondo le modalità previste all'articolo 11 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 150 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 32.».

Consequentemente all'articolo 32 comma 1, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1811,41 milioni» e dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

«h-*bis*) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 289 del 2002».

7.0.3

[Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Romano](#), [Romagnoli](#), [Guidolin](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , *aggiungere il seguente:*

«Art. 7- *bis*.

(Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale)

1. I datori di lavoro di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di assegno di integrazione salariale e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di tredici settimane nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022, secondo le modalità previste al comma 4. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 657,9 milioni di euro per l'anno 2022, ripartito in 304,3 milioni di euro per i trattamenti di assegno di integrazione salariale e in 353,6 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

2. I datori di lavoro di cui all'articolo 50-*bis*, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di nove settimane nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022, secondo le modalità previste al comma 4. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. I

trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 140,5 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

3. Le tredici settimane dei trattamenti di cui al comma i sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il periodo di tredici settimane di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 146 del 2021, decorso il periodo autorizzato. Le nove settimane di cui al comma 2 del presente articolo sono riconosciute ai datori di lavoro di cui all'articolo n, comma 2 del decreto-legge n. 146 del 2021, decorso il periodo autorizzato.

4. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo sono inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

5. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell'INPS, ferma restando la possibilità di ricorrere all'anticipazione di cui all'articolo 22-*quater*, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 2020, il datore di lavoro è tenuto a inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, oppure, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

6. I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono l'erogazione dell'assegno di integrazione salariale di cui al comma i con le medesime modalità di cui al presente articolo. Il concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione è stabilito nel limite massimo di 304,3 milioni di euro per l'anno 2022. Tale importo è assegnato ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite ai rispettivi Fondi con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

7. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 798,4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.0.4

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente

«Art. 7- *bis*.

(Proroga cassa COVID-19 per i datori di lavoro del comparto turistico-ricettivo)

1. I datori di lavoro operanti nel settore turistico-recettivo, ivi compresi i comparii fiere, congressi ed eventi pubblici e privati, allestitori e complessi termali, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data del 1° gennaio 2022, domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di tredici settimane nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022, secondo le modalità previste dal

comma 2 del presente articolo, nel limite massimo di spesa pari a 620 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 220, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

2. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo sono inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.».

7.0.5

[Faraone](#), [Evangelista](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

(Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) per i datori di lavoro delle aziende di trasporto turistico con navi minori in mare e nelle acque interne)

1. I datori di lavoro delle aziende di trasporto turistico di persone, in servizio di trasporto pubblico di linea e non di linea, effettuato con navi minori in acque marittime e nelle acque interne lacuali, fluviali e lagunari, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche Ateco2007, con i codici 50.10.00 e 50.30.00, che, a decorrere dalla data del 1° febbraio 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di diciassette settimane nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 maggio 2022. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale.

2. Per la presentazione delle domande di cui al comma 1 si seguono le procedure di cui all'articolo 8, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

3. Ai datori di lavoro di cui al comma 1, resta precluso fino al 30 maggio 2022 l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Fino alla medesima data di cui al primo periodo, resta altresì preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano, altresì, sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

4. I trattamenti di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 6 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:

- *al comma 1, dopo le parole: «comma 2, lettera b),» inserire le seguenti: «7-bis) e le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle parole: «1.667,41 milioni di euro per l'anno 2022»;*

- *dopo la alla lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) quanto a 6 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

7.0.6

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' **articolo** ,inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

(Integrazione salariale per i lavoratori di Airltaly in liquidazione)

1. Al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti dall'attuazione del programma della procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 79, comma 4- *bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 7, comma 10-*ter* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, può essere concesso ai lavoratori dipendenti di *Airltaly* in liquidazione, per una durata complessiva di 12 mesi.

Il predetto trattamento può proseguire anche successivamente alla conclusione dell'attività del commissario e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2022.

La proroga dei trattamenti di cui al presente comma è riconosciuta nel limite di 16 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2022 destinati all'integrazione del trattamento di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 51 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 32.».

Conseguentemente all'articolo 32 comma 1, sostituire le parole:» 1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.712,41 milioni» e dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

«h-bis) quanto a 51 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 289 del 2002».

7.0.7

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

(Disposizioni in favore dei lavoratori impatriati altamente qualificati)

All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2-*quater* sono inseriti i seguenti:

"2-*quinquies*. L'opzione di cui al comma 2-*bis* può essere esercitata anche dai cittadini italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), che siano rientrati in Italia prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, purché abbiano svolto all'estero un'attività di studio, conseguendo una specializzazione *post lauream* ;

2-*sexies*. Termini e modalità per l'esercizio dell'opzione di cui al comma 2-*quinquies*, nonché le modalità di riapertura dei termini per l'esercizio dell'opzione da parte dei soggetti di cui al comma 2-*quinquies*, il cui primo periodo di fruizione si è concluso il 31 dicembre 2020 e che non hanno esercitato l'opzione entro i termini precedentemente indicati, sono aggiornate con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla disposizione valutati in 3,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1,

comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7.0.8

[Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Romano](#), [Romagnoli](#), [Guidolin](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 7- *bis*.

(Detassazione degli incrementi retributivi dei CCNL)

1. All'articolo i della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 182 è inserito il seguente:

"182-*bis*. In via sperimentale, per gli anni 2022, 2023 e 2024, gli incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro per effetto del rinnovo del contratto collettivo nazionale applicato sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento entro il limite di importo complessivo pari a 3.000 euro. Tali importi non concorrono al raggiungimento del limite di importo complessivo di cui al comma 182."

2. All'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo fino al suo rinnovo. Gli importi di cui al precedente periodo sono incrementati annualmente sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione europea (IPCA), al netto dei valori energetici, rilevato nell'anno precedente".

3. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 507,7 milioni di euro per l'anno 2022, 667,2 milioni di euro per l'anno 2023, 662,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 154,4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente, all'articolo 29, al comma il, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», aggiungere le seguenti: «, come modificato dal comma 2 dell'articolo 7-bis del presente decreto legge.».

7.0.9

[Rufa](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

(Credito d'imposta in favore di imprese che investono in salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)

1. In via sperimentale, al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ai datori di lavoro privati è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute nel 2022, per un massimo di 50.000 euro per ciascun datore di lavoro e nei limiti di spesa di cui al comma 3, in relazione agli interventi finalizzati alla prevenzione dei rischi professionali sul luogo di lavoro.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso entro un limite di spesa massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le disposizioni applicative del presente articolo.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final

"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

7.0.10

[Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

(Esonero contributivo per le imprese del settore convegni e fiere)

1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale dei relativi settori e contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese del settore dell'organizzazione di convegni e fiere, di cui al codice ATECO 82.30, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico del datore di lavoro per le mensilità relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. L'esonero di cui al comma 1 è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. Il beneficio contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto, fermo restando quanto previsto dal primo periodo del presente comma, nel limite di minori entrate contributive pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

7.0.11

[Pittella](#), [Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

(Misure di tutela delle attività professionali)

1. All'articolo 1, comma 933, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "ai relativi albi professionali" sono sostituite dalle seguenti: "ai relativi albi, registri, elenchi o una delle attività professionali di lavoro autonomo di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4;».

7.0.12

[Granato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

(Differimento del termine di pagamento delle imposte per l'anno 2021 per i lavoratori sospesi)

1. Per i lavoratori del settore pubblico e del settore privato cui sia stata sospesa l'erogazione della retribuzione ai sensi degli articoli 4-*quinquies* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, 9-*quinquies* e 9-*septies* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 è disposto un differimento del termine per il pagamento delle imposte sui redditi per l'anno 2021, in una data compresa tra il 30 dicembre 2022 e il 15 febbraio 2023. Il differimento di cui al comma precedente è disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia dell'entrate, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.»

7.0.13

[Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

(Sostegno alla costituzione di cooperative di lavoratori provenienti da aziende in crisi)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 253, dopo le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai sensi" sono inserite le seguenti: "dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e" e dopo le parole: "nel limite massimo d'importo pari a 6.000 euro" sono inserite le seguenti: "per addetto";
- b) il comma 254 è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 6 milioni di euro per l'anno 2022, 18 milioni di euro per l'anno 2023 e 24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

7.0.14 (testo 2)

[Presutto](#), [Nocerino](#), [Vanin](#), [Croatti](#), [Trentacoste](#), [Naturale](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*

(Sostegno alla costituzione di cooperative di lavoratori provenienti da aziende in crisi)

1. Al fine di promuovere interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e assicurare la continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali, alle società cooperative che si costituiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è riconosciuto, per gli anni 2022 e 2023, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro per addetto su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

7.0.14

[Presutto](#), [Nocerino](#), [Vanin](#), [Croatti](#), [Trentacoste](#), [Naturale](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

(Sostegno alla costituzione di cooperative di lavoratori provenienti da aziende in crisi)

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 253:

1) dopo le parole: "a decorrere dal 1 gennaio 2022 ai sensi", sono aggiunte le seguenti:
"dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e";

2) dopo le parole: "nel limite massimo d'importo pari a 6.000 euro", sono aggiunte le seguenti:
"per addetto";

b) il comma 254 è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.0.15

[Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

(Misure agevolative per il trasferimento di aziende ai lavoratori)

1. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 3-*quater* dell'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui al richiamato articolo 23, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse di cui al presente comma sono destinate all'erogazione della misura agevolativa di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 22 febbraio 2021.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.0.16

[Presutto](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

(Misure agevolative per il trasferimento di aziende ai lavoratori)

1. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 3-*quater* dell'articolo 23 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la dotazione del Fondo crescita sostenibile di cui al medesimo articolo 23 del decreto legge 83 del 2012 è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse di cui al presente comma sono destinate all'erogazione dell'agevolazione di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 22 febbraio 2021.

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

7.0.17

[Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Romano](#), [Romagnoli](#), [Guidolin](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 7- *bis*.

(Incentivo all'occupazione giovanile stabile)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al comma 101, dopo le parole: "e non siano stati occupati", aggiungere le seguenti: "negli ultimi 24 mesi".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.0.18

[Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

(Raddoppio limite welfare aziendale anno 2022)

1. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "Limitatamente ai periodi d'imposta 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente ai periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 12,2 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.0.19

[Carbone](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 7- *bis*.

(Raddoppio limite welfare aziendale anno 2022)

1. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "Limitatamente ai periodi d'imposta 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente ai periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 12,2 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.0.20

[Modena](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 7- *bis*.

(Raddoppio limite welfare aziendale anno 2022)

1. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "Limitatamente ai periodi d'imposta 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente ai periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 12,2 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.0.21

[Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Romano](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

1. Con riferimento ai requisiti reddituali e patrimoniali necessari alla percezione del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ai soggetti di età superiore a diciotto anni, che risultino invalidi civili totali o sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, non è computato il beneficio incrementativo di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla

legge 13 ottobre 2020, n. 126. La disposizione di cui al precedente periodo ha effetto dal 1° marzo 2022.».

7.0.22

[Faraone](#), [Cucca](#), [Evangelista](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

(Disposizioni in materia di rappresentatività sindacale)

1. All'art. 31-*quinquies*, comma 1, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020, n.176, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "alla data del 31 dicembre 2021" sono sostituite con le parole: "alla data del 31 dicembre 2022";

b) le parole "entro il 15 aprile 2022." sono sostituite con le parole: "successivamente alla dichiarazione di termine dello stato di emergenza da parte del Governo e, comunque, entro il 15 aprile 2023".».

7.0.23

[Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Romano](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

(Disposizioni in materia di pubbliche amministrazioni)

1. In considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse destinate, nel rispetto dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non utilizzate nel corso del 2021, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell'anno successivo, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del *welfare* integrativo. Per i Ministeri le predette somme sono conservate nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 44,53 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».

7.0.24

[Nannicini](#), [Manca](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

(Disposizioni in materia di finanziamento degli Istituti di patronato)

1. All'articolo 46 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"Per gli esercizi finanziari dal 2021 al 2034, gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli Istituti di patronato di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente incrementati di ulteriori 50 milioni di euro per il 2021, 13.028.101 euro dal 2022 al 2024 e 14 milioni di euro dal 2025 al 2034. Ai relativi oneri pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 77. Agli oneri pari a 13.028.101 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al

2024 e pari a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034 si provvede quanto a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58-*bis*, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e quanto a 1.028.101 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58-*bis*, comma 5, del medesimo decreto-legge".

2. L'articolo 58-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è abrogato.».

7.0.25

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 7- *bis*.

(Disposizioni in materia di fondi interprofessionali per la formazione continua)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 241, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", nonché piani formativi aziendali di incremento ed adeguamento delle competenze di disoccupati e di inoccupati finalizzati all'inserimento lavorativo presso le aziende richiedenti";

b) al comma 242, dopo le parole: "mantenimento del livello occupazionale nell'impresa" sono inserite le seguenti: "nonché percorsi di incremento ed adeguamento delle competenze di disoccupati e di inoccupati finalizzati alla crescita occupazionale dell'impresa richiedente" e dopo le parole: "decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148" sono inserite le seguenti: "e che finanziano percorsi di incremento ed adeguamento delle professionalità di disoccupati e di inoccupati finalizzati all'inserimento lavorativo presso le aziende richiedenti,".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 61,7 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

7.0.26

[Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Romano](#), [Romagnoli](#), [Guidolin](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , *aggiungere il seguente:*

«Art. 7- *bis*.

(Finanziamento del fondo "Scuole dei mestieri")

1. Al fine d'incentivare l'integrazione tra il sistema delle politiche attive del lavoro e il sistema industriale nazionale, la transizione occupazionale e la formazione dei lavoratori attivi nell'ambito dei settori particolarmente specializzanti, al fondo denominato "Scuole dei mestieri" di cui all'articolo 48 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è assegnata una dotazione pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse nel rispetto del limite di spesa di cui al comma t.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 8

8.1

[Iannone](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Al comma 1, dopo le parole: «24 dicembre 2021, n. 221» inserire le seguenti: «nonché delle attività che alla medesima data hanno subito le limitazioni di cui all'art. 4, comma 2, DL 24 dicembre 2021, n. 221 individuate dai seguenti codici ATECO: 90.04.0, 90.02.09, 94.99.20, 94.99.90.».

8.2

[Mirabelli](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1- **bis** . Le risorse per l'anno 2022 di cui al Fondo per il sostegno economico temporaneo-SET dell'articolo 1, comma 352 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, pari a 40 milioni di euro, e una quota pari a 50 milioni di euro delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 486, della medesima legge, sono trasferite al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il sostegno dei lavoratori dello spettacolo dal vivo e dei settori cinema e audiovisivo, iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.».

8.3

[Montevecchi](#), [De Lucia](#), [Vanin](#), [Anastasi](#), [Croatti](#), [Gaudiano](#), [Lanzi](#), [Giuseppe Pisani](#), [Romano](#), [Trentacoste](#), [L'Abbate](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Quota parte del fondo di parte corrente, di cui al comma i, è destinata a interventi di ristoro in favore di:

a) scuole di danza private, non configurate come associazioni sportive dilettantistiche o società sportive dilettantistiche, e comunque non facenti capo al CONI;

b) organismi e soggetti che operano nel settore della musica dal vivo, ivi inclusi gestione e proprietà degli spazi adibiti alla musica dal vivo (c.d. *live club*), attività di organizzazione di festival di musica dal vivo e concerti.».

8.4

[Montevecchi](#), [De Lucia](#), [Vanin](#), [Anastasi](#), [Croatti](#), [Gaudiano](#), [Lanzi](#), [Giuseppe Pisani](#), [Romano](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Quota parte del fondo di parte corrente è destinata a interventi di ristoro in favore di organismi che operano nel settore della musica dal vivo, ivi inclusi gestione e proprietà degli spazi adibiti alla musica dal vivo (c.d. *live club*), attività di organizzazione di *festival* di musica dal vivo e concerti.».

8.5

[Montevecchi](#), [De Lucia](#), [Vanin](#), [Anastasi](#), [Croatti](#), [Gaudiano](#), [Lanzi](#), [Giuseppe Pisani](#), [Presutto](#), [Romano](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Quota parte del fondo di parte corrente è destinata a interventi di ristoro in favore delle scuole di danza private, non configurate come associazioni sportive dilettantistiche o società sportive dilettantistiche, e comunque non facenti capo al CONI.».

8.6

[Romeo](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole: «30 milioni di euro» con le seguenti: «50 milioni di euro»;*

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Il 50 per cento delle risorse di cui al comma 2, è destinato a ristorare i soggetti titolari dei musei di cui all'articolo 101, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non statali, dei maggiori oneri sostenuti derivanti dall'aumento dei prezzi nel settore energetico. Le modalità e i criteri di riparto delle risorse di cui al presente comma sono stabiliti con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro degli interni e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.»;

c) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 128,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;

b) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura;

c) quanto a 108,5 milioni di euro ai sensi dell'articolo 32».

8.7

[Cangini](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di sostenere la filiera dell'editoria specializzata in arte e turismo è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sul Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con decreto del Ministro della cultura da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione del contributo.».

8.8

[Rampi, Manca](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di sostenere la filiera dell'editoria specializzata in arte e turismo è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sul Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con decreto del Ministro della cultura da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione del contributo.».

8.9

[Sbrollini, Evangelista](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di sostenere la filiera dell'editoria specializzata in arte e turismo, è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Con decreto del Ministro della cultura da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione del contributo.».

Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- *all'alinea, sostituire le parole: «1.661,41» con le seguenti: «1673,41»;*

- *dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d- bis*) quanto a 12 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

8.10

[Corti](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis*. Al fine di sostenere la filiera dell'editoria specializzata in arte e turismo è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sul Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con decreto del Ministro della cultura da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione del contributo.».

8.11

[Iannone](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«*2-bis*. Al fine di sostenere la filiera dell'editoria specializzata in arte e turismo è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sul Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con decreto del Ministro della cultura da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione del contributo.».

8.12

[Montevecchi](#), [De Lucia](#), [Vanin](#), [Anastasi](#), [Croatti](#), [Gaudio](#), [Lanzi](#), [Giuseppe Pisani](#), [Romano](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«*2-bis*. Quota parte del fondo è destinata a interventi di ristoro in favore di soggetti che operano nel settore della musica dal vivo, ivi inclusi gestione e proprietà degli spazi adibiti alla musica dal vivo (c.d. *live club*), attività di organizzazione di festival di musica dal vivo e concerti.».

8.13

[Carbone](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 3, sostituire le parole: «30 giugno 2022» con le seguenti: «30 settembre 2022»;*

b) *Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«*3-bis*. I titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, già, sono esonerati, fino al 30 settembre 2022, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019.».

Conseguentemente:

- *al comma 4, sostituire le parole: «comma 3» con le seguenti: «commi 3 e 3-bis» e le parole: «3,5 milioni» con le seguenti: «4,5 milioni»;*

- *al comma 5, sostituire le parole: «108,5 milioni» con le seguenti: «109,5 milioni»;*

- *all'articolo 32, comma 1 sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.662,41 milioni» e, alla lettera d), dopo le parole: «quanto a» inserire le seguenti: «1 milione di euro per l'anno 2022 e».*

8.14

[Giammanco](#), [Boccardi](#), [Faraone](#), [De Bonis](#), [Perosino](#), [Barboni](#), [Berardi](#), [Cangini](#), [Caligiuri](#), [Cesaro](#), [Floris](#), [Papatheu](#), [Stabile](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, numero 146, all'articolo 3, comma 1, lettera a), dopo le parole: "con numerazione automatica (LCN)" sono aggiunte le seguenti: "e le emittenti che alla data del 31 dicembre 2021 risultavano titolari di determina ministeriale della numerazione LCN e che, non avendo ottenuto l'aggiudicazione della capacità trasmissiva nelle relative Aree tecniche, continueranno le trasmissioni del proprio marchio/palinesesto sulla piattaforma digitale HbbTV".».

Conseguentemente:

al comma 5, le parole: «108,5» sono sostituite dalle seguenti: «113,5»;

all'articolo 32, alinea, sostituire le parole: «41 milioni», con le seguenti: «46 milioni» e dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) quanto a 5 milioni di euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

8.15

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1054, le parole: "ovvero entro il 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2022";

b) al comma 1056, le parole "ovvero entro il 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2022".».

8.16

[Perosino](#)

Dopo il comma 4 inserire il seguente comma:

«4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dopo il comma 378 è inserito il seguente:

"378-bis. Il credito d'imposta di cui al comma precedente nonché quello di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e ai co. da 9-bis a 9-quater dell'articolo 67 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è riconosciuto anche ai quotidiani e ai periodici non posti in vendita con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento. La spesa per l'acquisto della carta è calcolata sulla media degli acquisti effettuati negli ultimi 5 anni"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 10 milioni per l'anno 2022 si provvede Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8.17

[Manca](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dopo il comma 378 è inserito il seguente:

"378-bis. Il credito d'imposta di cui al comma precedente nonché quello di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e ai commi da 9-bis a 9-quater dell'articolo 67 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con

modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è riconosciuto anche ai quotidiani e ai periodici non posti in vendita con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento. La spesa per l'acquisto della carta è calcolata sulla media degli acquisti effettuati negli ultimi 5 anni."».

8.18

[Iannone](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo Il Comma 4 Inserire Il Seguento Comma:

«4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dopo il comma 378 è inserito il seguente:

"378-bis. Il credito d'imposta di cui al comma precedente nonché quello di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e ai co. da 9-bis a 9-quater dell'articolo 67 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è riconosciuto anche ai quotidiani e ai periodici non posti in vendita con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento. La spesa per l'acquisto della carta è calcolata sulla media degli acquisti effettuati negli ultimi 5 anni"».

8.19

[Manca](#), [Collina](#)

Dopo il comma 4 inserire il seguente comma:

«4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dopo il comma 378 è inserito il seguente:

"378-bis. Il credito d'imposta di cui al comma precedente nonché quello di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e ai co. da 9-bis a 9-quater dell'articolo 67 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è riconosciuto anche ai quotidiani e ai periodici non posti in vendita con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento. La spesa per l'acquisto della carta è calcolata sulla media degli acquisti effettuati negli ultimi 5 anni"».

8.20

[Corti](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dopo il comma 378 è inserito il seguente: 378-bis. Il credito d'imposta di cui al comma precedente nonché quello di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e ai co. da 9-bis a 9-quater dell'articolo 67 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è riconosciuto anche ai quotidiani e ai periodici non posti in vendita con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento. La spesa per l'acquisto della carta è calcolata sulla media degli acquisti effettuati negli ultimi 5 anni.».

8.21

[Evangelista](#)

Dopo il comma 4 inserire il seguente comma:

«4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dopo il comma 378 è inserito il seguente:

"378-bis. Il credito d'imposta di cui al comma precedente nonché quello di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e ai co. da 9-bis a 9-quater dell'articolo 67 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è riconosciuto anche ai quotidiani e ai periodici non posti in vendita con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento. Ai fini del presente comma, la spesa per l'acquisto della carta è calcolata sulla media degli acquisti effettuati negli ultimi 5 anni"».

8.22

[Sbrollini, Evangelista](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di sostenere e garantire la tutela del patrimonio culturale privato soggetto a vincolo, il Fondo di cui all'articolo 65-bis, comma 1, del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura, è incrementato di 9 milioni di euro per l'anno 2022.».

Conseguentemente all'articolo 8, comma 5, le parole «108,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «117,5 milioni»;

Conseguentemente, all'articolo 32:

- al comma 1, le parole: «1.661,41 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.670,41 milioni di euro»;

- al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) quanto a 9 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Cultura.».

8.23 (testo 2)

[Toffanin, Perosino](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di sostenere e garantire la tutela del patrimonio culturale privato soggetto a vincolo, il Fondo di cui all'articolo 65-bis, comma 1, del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2022.».

Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2022.

8.23

[Toffanin, Perosino](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di sostenere e garantire la tutela del patrimonio culturale privato soggetto a vincolo, il Fondo di cui all'articolo 65-bis, comma 1, del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura, è incrementato di 9 milioni di euro per l'anno 2022.».

Conseguentemente:

a) all'articolo 8, comma 5, le parole: «108,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «117,5 milioni»;

b) all'articolo 32, comma 1, le parole: «1.661,41 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.670,41 milioni di euro»;

c) all'articolo 32, comma 1, lett. a), le parole: «1.200 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.209 milioni di euro».

8.24

[Ferro, Berardi](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di sostenere e garantire la tutela del patrimonio culturale privato soggetto a vincolo, il Fondo di cui all'articolo 65-bis, comma 1, del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, istituito nello stato di previsione del

Ministero della cultura, è incrementato di 9 milioni di euro per l'anno 2022.».

Conseguentemente:

a) all'articolo 8, comma 5, le parole: «108,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «117,5 milioni»;

b) all'articolo 32, comma 1, le parole: «1.661,41 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.670,41 milioni di euro»;

c) all'articolo 32, comma 1, lett. a), le parole: «1.200 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.209 milioni di euro».

8.25

[Briziarelli](#), [Saponara](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di sostenere e garantire la tutela del patrimonio culturale privato soggetto a vincolo, il Fondo di cui all'articolo 65-bis, comma i, del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura, è incrementato di 9 milioni di euro per l'anno 2022.».

Conseguentemente:

a) All'articolo 8, comma 5, le parole: «108,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «117,5 milioni»;

b) All'articolo 32, comma 1, le parole: «1.661,41 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.670,41 milioni di euro»;

c) All'articolo 32, comma 1, lettera a), le parole: «1.200 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.209 milioni di euro».

8.26

[Pittella](#), [Ferrazzi](#)

Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Al fine di sostenere e garantire la tutela del patrimonio culturale privato soggetto a vincolo, il Fondo di cui all'articolo 65-bis, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura, è incrementato di 9 milioni di euro per l'anno 2022. 4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

8.27

[Causin](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Al quarto comma, lettera a) dell'articolo 3 del DPR n. 633/72 dopo le parole: "relative a diritti d'autore" sono aggiunte le parole: "e diritti connessi" e dopo le parole: "effettuate dagli autori e loro eredi o legatari", sono aggiunte le parole: "nonché dagli artisti interpreti esecutori e loro eredi o legatari.».

8.28

[Cangini](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. Al quarto comma, lettera a) dell'articolo 3 del DPR n. 633/72 dopo le parole: "relative a diritti d'autore" sono aggiunte le parole: "e diritti connessi" e dopo le parole: "effettuate dagli autori e loro eredi o legatari", sono aggiunte le parole: "nonché dagli artisti interpreti esecutori e loro eredi o legatari,".

8.29 (testo 2)

[Rampi](#), [Mirabelli](#), [Verducci](#), [Marilotti](#)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

"4-*bis*. Le risorse per l'anno 2022 di cui al Fondo per il sostegno economico temporaneo-SET dell'articolo 1, comma 352 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, pari a 40 milioni di euro, e una quota pari a 50 milioni di euro delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 486, della medesima legge, sono trasferite al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il sostegno dei lavoratori dello spettacolo dal vivo e dei settori cinema e audiovisivo, iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.

4-*ter*. Al quarto comma, lettera a), dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dopo le parole: "relative a diritti d'autore" sono inserite le seguenti: "e diritti connessi" e dopo le parole "effettuate dagli autori e loro eredi o legatari" sono inserite le seguenti: ", nonché dagli artisti interpreti esecutori e loro eredi o legatari."."

8.29

[Rampi](#), [Verducci](#), [Marilotti](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Al quarto comma, lettera a), dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dopo le parole: "relative a diritti d'autore" sono inserite le seguenti: "e diritti connessi" e dopo le parole "effettuate dagli autori e loro eredi o legatari" sono inserite le seguenti: ", nonché dagli artisti interpreti esecutori e loro eredi o legatari."».

8.30

[Iannone](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Al quarto comma, lettera a) dell'articolo 3 del DPR a 633/72 dopo le parole "relative a diritti d'autore" sono aggiunte le parole "e diritti connessi" e dopo le parole "effettuate dagli autori e loro eredi o legatari", sono aggiunte le parole "nonché dagli artisti interpreti esecutori e loro eredi o legatari"».

8.31

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate nel corso dell'anno 2021 per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di agevolare il rilancio dello spettacolo dal vivo attraverso specifiche misure di sostegno destinate alle attività del settore maggiormente incise, il credito d'imposta di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, è riconosciuto nella misura del trenta per cento per le spese sostenute nell'anno 2021 per la trasformazione e l'implementazione tecnologica dei processi produttivi e gestionali legati allo spettacolo dal vivo e all'attività dei *live club*, attraverso acquisti per impianti e attrezzature audio, impianti di illuminazione, impianti di gestione e *routing* del segnale audio, sistemi di proiezione e *light design*, sistemi informatici gestionali, attrezzature audio e video per la registrazione e la riproduzione di performance dal vivo, attrezzature per la gestione di *ticketing* digitale, sistemi per l'*in-store customer Experience*, a condizione che le stesse abbiano subito nel medesimo anno una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto all'anno 2019.

4-*ter*. Agli oneri derivanti dal precedente comma 4-*bis*, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, che costituiscono il relativo limite di spesa complessivo, si provvede ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera e)».

Conseguentemente all'articolo 32, comma 1, lettera e) al capoverso sostituire le parole: «quanto a» con le seguenti: «quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2022, ».

8.32

[Sbrollini](#), [Evangelista](#)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Al fine di sostenere il settore del cinema e dell'audiovisivo, il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo di cui all'articolo 13 della legge 14 novembre 2016, n. 220, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2022 da destinare agli interventi di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b), della medesima legge n. 220 del 2016.

4-ter. Con decreto del Ministro della cultura, sentito il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo e le associazioni di settore maggiormente rappresentative, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i termini decorsi i quali è consentito lo sfruttamento di opere cinematografiche da parte dei servizi di media audiovisivi lineari e non lineari, prevedendo eventuali deroghe nel caso di opere cinematografiche coprodotte con fornitori di servizi di media audiovisivi lineari e non lineari e di opere cinematografiche incluse nelle categorie "film difficile" e "film con risorse finanziarie modeste" di cui al decreto del Ministero per i beni e le attività culturali 8 maggio 2009.».

Conseguentemente, al comma 5, le parole: «pari a 108,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 113,5 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 1, le parole «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1.666,41 milioni di euro per l'anno 2022»;

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) quanto a 5 milione di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

8.33

[Carbone](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 1, comma 452, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 dopo le parole: "degli anni 2019, 2020 e 2021" sono inserite le seguenti: "2022, 2023 e 2024". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

8.34

[Montevecchi](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«4-bis. Per le imprese del settore dello spettacolo, la moratoria straordinaria di cui all'articolo 56, comma 2, lettera c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per la parte concernente il pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 31 dicembre 2021, è prorogata fino al 30 giugno 2022. 4-ter. Per le finalità di cui al comma 4-bis, la dotazione della sezione speciale del Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2021.

4-quater. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

b) *al comma 5, sostituire le parole: «dal presente articolo» con le seguenti: «dai commi da 1 a 4».*

8.35

[Corti](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento all'anno di contribuzione 2022. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l'anno di contribuzione 2021».

8.36

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al fine di sostenere le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, ivi compresi gli spazi ove tali si svolgono attività, il credito d'imposta di cui all'art. 36 bis del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41, n. 69, è riconosciuto anche con riferimento alle spese sostenute nell'anno 2021, a condizione che le stesse abbiano subito nel medesimo anno una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto all'anno 2019»;

2) *al comma 5, le parole: «pari a 108 milioni di euro», sono sostituite dalle parole: «pari a 118 milioni di euro».*

Conseguentemente all'articolo 32, comma 1, lettera e) al capoverso sostituire le parole: «quanto a» con le seguenti: «quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2022.».

8.37

[Carbone](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 34-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole: "a decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2022" e le parole "pari ad euro 1.032.914" sono sostituite dalle seguenti "pari ad euro 2.000.000".».

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 967.086 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

8.38

[Piarulli](#), [Trentacoste](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, sostituire le parole: «dal presente articolo» con le seguenti: «dai commi da 1 a 4»;*

b) *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-bis. Al fine di assicurare il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura, tenuto conto delle mancate entrate conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19, è autorizzata la spesa straordinaria di 8 milioni di euro per l'anno 2022 in favore della città di Gravina in Puglia per la realizzazione di interventi volti a valorizzare l'habitat rupestre della città, il Parco Archeologico e le Chiese Rupestri, la Gravina sotterranea, la Cripta della Deesis, il Ponte dell'Acquedotto orsiniano e la vasca di decantazione, nonché il Complesso rupestre delle Sette camere. Ai relativi oneri, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

8.39

[Modena](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. Al fine di consentire la pubblicazione e la diffusione del Rapporto annuale sulla situazione sociale del Paese a decorrere dall'anno 2022 è autorizzato un contributo annuo di 500.000 euro a favore della Fondazione Centro studi investimenti sociali - Censis.

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

8.40

[Rampi](#), [Verducci](#), [Marilotti](#)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Al fine di garantire misure straordinarie di contrasto alla crisi del settore culturale, conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli anni 2022 e 2023, in deroga alle disposizioni vigenti, previa autorizzazione ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i titoli di ingresso agli spettacoli di musica popolare contemporanea, teatrali e cinematografici, nonché i prodotti fonografici, videofonografici, ivi incluso quelli dell'editoria audiovisiva, sia fisici che digitali transazionali, sono assoggettati all'aliquota agevolata al 5 per cento, di cui alla Tabella A, parte II-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 35 milioni di euro per il 2022 e a 50 milioni per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

8.41

[Doria](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Ai fini dell'allestimento della sezione archeologica riferita all'età romana del Museo della Cattedrale di Sorres ed alla ristrutturazione degli alloggi per i pellegrini che visitano l'abbazia, nell'ambito del circuito religioso dei santuari della Sardegna, è riconosciuto un contributo pari a 300 mila euro per l'anno 2022.

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari 300 mila euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura».

8.42

[Montevecchi](#), [De Lucia](#), [Vanin](#), [Anastasi](#), [Croatti](#), [Gaudiano](#), [Lanzi](#), [Giuseppe Pisani](#), [Romano](#), [Trentacoste](#)

Aggiungere in fine il seguente comma:

«5-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 36-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è riconosciuto alle imprese che svolgono le attività di cui al comma 1 del medesimo articolo e che hanno subito nell'anno 2021 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto all'anno 2019. Il credito d'imposta di cui al

presente comma, è autorizzato nel limite complessivo di io milioni di euro per l'anno 2022. All'onere di cui al precedente periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

8.0.1

[Balboni](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8- bis.

1. Alle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 100 per cento delle erogazioni in denaro a sostegno dei territori di operatività di fondazioni bancarie in gravi difficoltà, effettuate in ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, a condizione che le predette erogazioni siano destinate al finanziamento di iniziative nell'ambito dei settori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis) del decreto legislativo n. 153 del 1999. Le fondazioni bancarie in gravi difficoltà imputano le somme ricevute in un apposito fondo destinato all'attività istituzionale, fino alla successiva destinazione delle stesse alle iniziative di cui al periodo precedente.

2. Si considerano fondazioni bancarie in gravi difficoltà le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, con un patrimonio contabile, risultante dal bilancio approvato al 31 dicembre 2020, non superiore a 50 milioni di euro e che, sulla base dei bilanci di missione approvati nel quinquennio 2016-2020, hanno subito, rispetto al quinquennio 2011-2015, una riduzione di almeno il 30 per cento dell'importo delle erogazioni deliberate.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è altresì riconosciuto alle fondazioni bancarie incorporanti per le erogazioni, previste nei progetti di fusione per incorporazione fra le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate in quanto non in grado di raggiungere, per le loro ridotte dimensioni patrimoniali, una capacità tecnica, erogativa e operativa adeguata, ai sensi dell'articolo 12 del Protocollo d'intesa del 22 aprile 2015, tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione delle Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.a. (ACRI).

4. Il contributo di cui ai commi 1 e 3 è assegnato, fino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, secondo l'ordine temporale con cui le fondazioni erogatrici o incorporanti comunicano ad ACRI le delibere di impegno a effettuare le erogazioni di cui ai medesimi commi 1 e 3. Al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta, ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni erogatrici per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera di impegno, in ordine cronologico di presentazione. L'Agenzia delle entrate, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle delibere di impegno e nel limite massimo delle risorse annue disponibili, comunica con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, l'ammontare del credito di imposta spettante a ciascuna fondazione e per conoscenza all'ACRI, nei termini stabiliti nel provvedimento di cui al comma 6. Entro i successivi sessanta giorni dalla predetta comunicazione di riconoscimento del credito d'imposta, le fondazioni effettuano le erogazioni e trasmettono contestualmente copia della relativa documentazione bancaria ad ACRI. L'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni che hanno effettuato i versamenti, con i relativi codici fiscali e importi, al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta. Ove una fondazione non provveda al versamento, l'ACRI ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate che provvede ad annullare il riconoscimento del credito d'imposta nei confronti della fondazione inadempiente e riconoscere, nei limiti dell'importo divenuto disponibile, il credito d'imposta alle fondazioni che, pur avendo adottato le delibere di impegno, siano rimaste eventualmente escluse dal riconoscimento dello stesso per esaurimento delle risorse.

5. Al credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative a periodi d'imposta successivi in cui il credito è utilizzato, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d'imposta è cedibile dalle fondazioni erogatrici, in esenzione dall'imposta di registro, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, secondo le modalità che verranno definite con il provvedimento di cui al comma 6. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste ai fini delle imposte sui redditi.

6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini, le modalità e le procedure applicative delle disposizioni di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4.

7. Le risorse stanziare ai sensi del comma 4 sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle Entrate - Fondi di Bilancio" aperta presso la Banca d'Italia di Roma, allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico».

8.0.2

[Balboni](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

Alle operazioni di fusioni poste in essere dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le imposte di registro, ipotecaria e catastale, si applicano nella misura fissa di 200 euro per ciascuna di esse».

8.0.3

[Ferrazzi](#), [Margiotta](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione)

1. All'articolo 67, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 sostituire le parole: "45 milioni" con le seguenti: "30 milioni" e conseguentemente, all'ultimo capoverso, sopprimere le parole: "e per 15 milioni di euro sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico"».

8.0.4

[Romeo](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione)

1. All'articolo 67, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 sostituire le parole: "45 milioni" con il seguente: "30 milioni" e conseguentemente, all'ultimo capoverso, sopprimere le parole: "e per 15 milioni di euro sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico"».

8.0.5

[Stefano](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Fondo per il Pluralismo e l'innovazione dell'informazione)

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nell'ambito dell'istruttoria per la predisposizione delle graduatorie di cui all'articolo 5, nella parte relativa alle emittenti televisive commerciali, sulla base del punteggio totale che ciascuna emittente consegue dalla somma dei punteggi relativi ai parametri indicati nella tabella 1, recante aree e aliquote, e dalle maggiorazioni di punteggio di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, il Ministero forma una graduatoria, procedendo al riparto delle somme secondo il punteggio individuale conseguito per ciascuno dei tre parametri indicati nella tabella 1. Alle emittenti radiofoniche commerciali il Ministero attribuisce le risorse in misura proporzionale al punteggio individuale conseguito per ciascuna delle tre aree indicate nella tabella I".

2. All'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, dopo la lettera *d*), aggiungere la seguente:

"*d-bis*) le emittenti radio e televisive commerciali locali potranno presentare domanda per l'inserimento nelle graduatorie a carattere comunitario partecipando al riparto secondo quanto previsto nell'articolo 7"».

8.0.6

[Dell'Olio](#), [Ricciardi](#), [Trentacoste](#), [Marco Pellegrini](#), [L'Abbate](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Disposizioni in materia di Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione)

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nell'ambito dell'istruttoria per la predisposizione delle graduatorie di cui all'articolo 5, nella parte relativa alle emittenti televisive commerciali, sulla base del punteggio totale che ciascuna emittente consegue dalla somma dei punteggi relativi ai parametri indicati nella tabella I, recante aree e aliquote, e dalle maggiorazioni di punteggio di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, il Ministero forma una graduatoria, procedendo al riparto delle somme secondo il punteggio individuale conseguito per ciascuno dei tre parametri indicati nella tabella I. Alle emittenti radiofoniche commerciali il Ministero attribuisce le risorse in misura proporzionale al punteggio individuale conseguito per ciascuna delle tre aree indicate nella tabella I"».

8.0.7

[Boccardi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Misure urgenti di sostegno per emittenti locali)

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi relativi alla diffusione del contagio da COVID-19, alle campagne vaccinali ed a tutti i connessi provvedimenti legislativi ed amministrativi. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2021 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.

2. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvedere mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

8.0.8

[Boccardi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Misure urgenti di sostegno per emittenti locali)

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto di spesa, per l' erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi relativi alla diffusione del contagio da COVID-19, alle campagne vaccinali ed a tutti i connessi provvedimenti legislativi ed amministrativi. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2021 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvedere mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 per la quota spettante al Ministero dello Sviluppo Economico, a compensazione della riduzione, di pari importo, prevista dall'ultimo periodo dell'articolo 67, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvedere mediante corrispondente riduzione, a partire dal medesimo anno, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

8.0.9

[Romeo](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Misure urgenti di sostegno per emittenti locali)

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stato di previsione dei

Ministero dello sviluppo economico l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi relativi alla diffusione del contagio da COVID-19, alle campagne vaccinali ed a tutti i connessi provvedimenti legislativi ed amministrativi. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2021 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.

2. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

8.0.10

[Romeo](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Misure urgenti di sostegno per emittenti locali)

1. AI fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi relativi alla diffusione del contagio da COVID-19, alle campagne vaccinali ed a tutti i connessi provvedimenti legislativi ed amministrativi. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2021 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 per la quota spettante al Ministero dello Sviluppo Economico, a compensazione della riduzione, di pari importo, prevista dall'ultimo periodo dell'articolo 67, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, a partire dal medesimo anno, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

8.0.11

[Margiotta, Ferrazzi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Misure urgenti di sostegno per emittenti locali)

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi relativi alla diffusione del contagio da COVID-19, alle campagne vaccinali ed a tutti i connessi provvedimenti legislativi ed amministrativi. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2021 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.

2. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvedere mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

8.0.12

[Margiotta, Ferrazzi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente: *Emendamento*

«Art. 8 -*bis*.

(Misure urgenti di sostegno per emittenti locali)

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi relativi alla diffusione del contagio da COVID-19, alle campagne vaccinali ed a tutti i connessi provvedimenti legislativi ed amministrativi. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2021 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvedere mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 per la quota spettante al Ministero dello Sviluppo Economico, a compensazione della riduzione, di pari importo,

prevista dall'ultimo periodo dell'art. 67, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, a partire dal medesimo anno, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

8.0.13

[Dell'Olio, Trentacoste](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Misure urgenti di sostegno per emittenti locali)

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi relativi alla diffusione del contagio da COVID-19, alle campagne vaccinali ed a tutti i connessi provvedimenti legislativi ed amministrativi. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2021 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.

2. Il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo i della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 per la quota spettante al Ministero dello Sviluppo Economico, a compensazione della riduzione, di pari importo, prevista dall'ultimo periodo dell'articolo 67, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106.

3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

8.0.14

[Boccardi](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente articolo:

«Art. 8- *bis*.

(Misure urgenti di sostegno per emittenti locali)

1. Il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 per la quota spettante al Ministero dello Sviluppo Economico, a compensazione della riduzione, di pari importo, prevista dall'ultimo periodo dell'art. 67, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 7, convertito,

con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, a partire dal medesimo anno, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

8.0.15

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente: Emendamento

«Art. 8- *bis*.

(Misure urgenti di sostegno per emittenti locali)

1. Il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 per la quota spettante al Ministero dello Sviluppo Economico, a compensazione della riduzione, di pari importo, prevista dall'ultimo periodo dell'art. 67, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, a partire dal medesimo anno, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

8.0.16

[Romeo](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Misure urgenti di sostegno per emittenti locali)

1. Il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 per la quota spettante al Ministero dello Sviluppo Economico, a compensazione della riduzione, di pari importo, prevista dall'ultimo periodo dell'art. 67, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, a partire dal medesimo anno, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

8.0.17

[Piarulli](#), [Trentacoste](#)

Dopo L'Articolo, Inserire Il Seguento:

«Art. 8 -*bis*.

(Misure urgenti per il settore radiotelevisivo locale)

1. A decorrere dal 2022, una quota pari a 25 milioni di euro del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198 è destinata ai fornitori di servizi media audiovisivi (FSMA) televisivi locali commerciali e comunitari con fatturato

non superiore a 500 mila euro privo di televendite.

2. Gli FSMA televisivi locali commerciali e comunitari ricevono dagli operatori di rete una capacità trasmissiva annuale di 1,5Mbit/s, la cui franchigia è posta a carico delle risorse del predetto Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione. Per le predette finalità a decorrere dall'anno 2022 il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198 è incrementato di 25 milioni di euro annui, alla cui ripartizione si provvede con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, che abbiano almeno il 5 per cento degli iscritti del comparto radiotelevisivo locale regolarmente registrati nel Libro soci dichiarati sotto forma di autodichiarazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Gli Operatori di rete hanno l'obbligo di ospitare sulle reti del DVB-T2 gli FSMA locali interessati ad essere veicolati sulla piattaforma digitale abbinata al digitale televisivo *Hybrid Broadcast Broadband TV* (HbbTV). L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce, con proprio provvedimento, le condizioni di accesso degli FSMA locali alla piattaforma digitale abbinata al digitale televisivo HbbTV nel rispetto dei principi di equità e trasparenza.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

8.0.18

[Piarulli](#), [Trentacoste](#), [L'Abbate](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Misure urgenti per il settore radiotelevisivo locale)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1028, le parole: "dal 1° luglio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di attuazione dello *standard* DVB-T2 codifica HEVC";

b) al comma 1032, le parole: "dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2022," sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, e comunque non prima della data di attuazione del DVB T2 con codifica HEVC direttamente correlata ai relativi bandi di assegnazione della capacità trasmissiva e attuazione della nuova pianificazione numerica sul telecomando LCN,".

2. In via transitoria e fino all'attuazione definitiva del digitale terrestre DVB-T2 con codifica HEVC, per assicurare all'emittenza locale il regolare proseguimento dell'esercizio e servizio all'utenza, è assegnata una frequenza aggiuntiva al comparto televisivo locale coordinata a quelle previste dalla pianificazione di primo e secondo livello.».

8.0.19

[Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente articolo:

«Art. 8- *bis*.

(Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei periodici)

All'articolo 4, comma 183, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

- alla lettera b), dopo la parola: "abbonamento", aggiungere le seguenti: ",ad eccezione di quelli informativi delle fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro e delle pubblicazioni specializzate e tecnico-professionali che si rivolgono ad un pubblico di operatori professionali e «*business to business*»";

- alla lettera c), dopo le parole: "senza fini di lucro", aggiungere le seguenti parole: "e delle pubblicazioni specializzate e tecnico-professionali che si rivolgono ad un pubblico di operatori

professionali e "business to business"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 36 milioni di euro per l'anno 2021 e 42 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8.0.20

Carbone

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 8- *bis*

(Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei periodici).

1. Al fine di sostenere le imprese editrici di quotidiani e di periodici professionali e di settore, il credito d'imposta di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come rifinanziato ai sensi del comma 378 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è riconosciuto, per gli anni 2022 e 2023, nella misura del 30 per cento delle spese sostenute nell'anno 2021, anche alle pubblicazioni specializzate e tecnico-professionali che si rivolgono ad un pubblico di operatori professionali e "business to business".

2 Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, stimati in euro 10,8 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

8.0.21

de Bertoldi, Calandrini, De Carlo

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei periodici)

1. Il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo 1 commi 378-379 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e dell'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto per gli anni 2022 e 2023 nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2021 e 2022 con la seguente modifica all'articolo 4, comma 183, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Sono escluse dal beneficio le spese per l'acquisto di carta utilizzata per la stampa dei seguenti prodotti editoriali:

a) i quotidiani ed i periodici che contengono inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 150 per cento dell'intero stampato, su base annua;

b) i quotidiani ed i periodici non posti in vendita, ovvero non distribuiti con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento, ad eccezione di quelli informativi delle fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro e delle pubblicazioni specializzate e tecnico-professionali che si rivolgono ad un pubblico di operatori professionali e "business to business":

c) i quotidiani o periodici che siano ceduti a titolo gratuito per una percentuale superiore al 50 per cento della loro diffusione, ad eccezione delle pubblicazioni specializzate e tecnico-professionali che si rivolgono ad un pubblico di operatori professionali e "business to business"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati nel limite massimo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

8.0.22

Cangini

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*

(Incremento delle risorse del credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali)

1. All'articolo 1, comma 378, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "entro il limite di 60 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "entro il limite di 80 milioni di euro.

2. Agli oneri di spesa derivanti dall'applicazione del presente articolo, nel limite massimo di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

8.0.23

[Iannone](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** aggiungere il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Misure urgenti per l'editoria)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dopo il comma 378 è aggiunto il seguente:

"378-*bis*. Il credito d'imposta di cui al comma precedente nonché quello di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e ai commi da 9-*bis* a 9-*quater* dell'articolo 67 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è riconosciuto anche ai quotidiani e ai periodici non posti in vendita con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento. La spesa per l'acquisto della carta è calcolata sulla media degli acquisti effettuati negli ultimi 5 anni"».

8.0.24

[Mirabelli](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei periodici).

1. Al fine di sostenere le imprese editrici di quotidiani e di periodici di professionali e di settore, il credito d'imposta di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come rifinanziato ai sensi del comma 378 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è riconosciuto, per gli anni 2022 e 2023, nella misura del 30 per cento delle spese sostenute nell'anno 2021, anche alle pubblicazioni specializzate e tecnico-professionali che si rivolgono ad un pubblico di operatori professionali e "*business to business*".

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, stimati in euro 10,8 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

8.0.25

[Iannone](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei libri)

1. Alle imprese editrici di libri è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento della spesa per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa dei libri sostenuta negli anni 2022 e 2023. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riconoscimento del credito di imposta anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa fissato in 40 milioni di euro per il 2023 e per il 2024.

2. Il credito d'imposta è riconosciuto alle seguenti condizioni:

a) la spesa per l'acquisto della carta deve risultare dai costi certificati delle imprese editrici. Nel

caso in cui la carta sia acquistata da soggetti diversi dall'editore, essa deve comunque essere ceduta agli editori con fatturazione distinta rispetto a quella destinata ad altre prestazioni oppure, nel contesto di medesime fatture, con evidenziazione distinta delle voci di costo di acquisto carta rispetto a quelle relative ad ogni altra eventuale prestazione;

b) il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

c) il credito d'imposta non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza è riportabile al periodo di imposta successivo;

d) l'ammontare della spesa complessiva per l'acquisto della carta e l'importo del credito d'imposta di cui alla lettera a) sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta durante il quale la spesa è stata effettuata;

e) in caso di utilizzo del credito d'imposta in tutto o in parte non spettante si rendono applicabili le norme in materia di accertamento, riscossione e contenzioso nonché le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

3 Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 32.».

8.0.26

[Rampi](#), [Manca](#), [Verducci](#), [Marilotti](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8- bis.

(Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei libri)

1. Alle imprese editrici di libri è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento della spesa per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa dei libri sostenuta negli anni 2022 e 2023. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riconoscimento del credito di imposta anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa fissato in 40 milioni di euro per l'anno 2023 e per l'anno 2024.

2. Il credito d'imposta è riconosciuto alle seguenti condizioni:

a) la spesa per l'acquisto della carta deve risultare dai costi certificati delle imprese editrici. Nel caso in cui la carta sia acquistata da soggetti diversi dall'editore, essa deve comunque essere ceduta agli editori con fatturazione distinta rispetto a quella destinata ad altre prestazioni oppure, nel contesto di medesime fatture, con evidenziazione distinta delle voci di costo di acquisto carta rispetto a quelle relative ad ogni altra eventuale prestazione;

b) il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

c) il credito d'imposta non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza è riportabile al periodo di imposta successivo;

d) l'ammontare della spesa complessiva per l'acquisto della carta e l'importo del credito d'imposta di cui alla lettera a) sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta durante il quale la spesa è stata effettuata;

e) in caso di utilizzo del credito d'imposta in tutto o in parte non spettante si rendono applicabili le norme in materia di accertamento, riscossione e contenzioso nonché le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

8.0.27

[Cangini](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei libri)

1. Alle imprese editrici di libri è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento della spesa per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa dei libri sostenuta negli anni 2022 e 2023. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riconoscimento del credito di imposta.

2. La spesa per l'acquisto della carta deve risultare dai costi certificati delle imprese editrici. Nel caso in cui la carta sia acquistata da soggetti diversi dall'editore, essa deve comunque essere ceduta agli editori con fatturazione distinta rispetto a quella destinata ad altre prestazioni oppure, nel contesto di medesime fatture, con evidenziazione distinta delle voci di costo di acquisto carta rispetto a quelle relative ad ogni altra eventuale prestazione. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza è riportabile al periodo di imposta successivo. L'ammontare della spesa complessiva per l'acquisto della carta e l'importo del credito d'imposta sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta durante il quale la spesa è stata effettuata. In caso di utilizzo del credito d'imposta in tutto o in parte non spettante si rendono applicabili le norme in materia di accertamento, riscossione e contenzioso nonché le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

3. Agli oneri di spesa derivanti dall'applicazione del presente articolo, nel limite massimo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

8.0.28

[Corti](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei libri)

1. Alle imprese editrici di libri è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento della spesa per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa dei libri sostenuta negli anni 2022 e 2023. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riconoscimento del credito di imposta anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa fissato in 40 milioni di euro per il 2023 e per il 2024.

2. Il credito d'imposta è riconosciuto alle seguenti condizioni:

a) la spesa per l'acquisto della carta deve risultare dai costi certificati delle imprese editrici. Nel caso in cui la carta sia acquistata da soggetti diversi dall'editore, essa deve comunque essere ceduta agli editori con fatturazione distinta rispetto a quella destinata ad altre prestazioni oppure, nel contesto di medesime fatture, con evidenziazione distinta delle voci di costo di acquisto carta rispetto a quelle relative ad ogni altra eventuale prestazione;

b) il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

c) il credito d'imposta non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza è riportabile al periodo di imposta successivo.

d) l'ammontare della spesa complessiva per l'acquisto della carta e l'importo del credito d'imposta di cui alla lettera *a)* sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta durante il quale la spesa è stata effettuata;

e) in caso di utilizzo del credito d'imposta in tutto o in parte non spettante si rendono applicabili le norme in materia di accertamento, riscossione e contenzioso nonché le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

8.0.29

[Montevecchi](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Credito d'imposta in favore di imprese dello spettacolo per canoni di locazione di immobili)

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, 11. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta alle imprese del settore dello spettacolo, con le modalità e alle condizioni ivi indicate in quanto compatibili, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che i soggetti ivi indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. Gli operatori economici presentano apposita autodichiarazione all'Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 "Aiuti di importo limitato" e 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" della predetta Comunicazione. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. L'efficacia della presente misura è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 120 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

8.0.30

[Botto](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Ulteriori disposizioni di sostegno per il settore della cultura)

1. Al fine di favorire e sostenere la ripresa dei consumi culturali, a causa degli effetti economici negativi determinati dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c-ter) è inserita la seguente:

"c-quater) le spese culturali, per la parte che eccede euro 129,11."

2. Le spese di cui al precedente comma, sono costituite esclusivamente dalle spese per l'acquisto di biglietti di ingresso o tessere d'abbonamento a musei, mostre, eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali, concerti, spettacoli teatrali, sale cinematografiche, nonché dalle spese per l'acquisto di libri e di opere protette da diritto d'autore su supporto cartaceo, audio, o video e

prodotti musicali. Ai fini della detrazione la spesa culturale deve essere certificata da biglietto o abbonamento riportante il marchio SIAE, da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni o degli spettacoli. Il certificato di acquisto deve comunque contenere l'indicazione del nome e cognome del destinatario o il suo codice fiscale.

3. La detrazione di cui al comma 1, la lettera "c-quater) spetta a condizione che il reddito complessivo annuo, da parte del fruitore non ecceda 80.000,00 euro".

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo pari a 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

8.0.31

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art.8- *bis*.

(Fondo per il rilancio della musica dal vivo)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, prevedendo specifiche misure di sostegno per le attività maggiormente incise, e di agevolare il rilancio del sistema musicale italiano, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo, denominato "Fondo per il rilancio della musica dal vivo", con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo come definite dall'articolo 3, comma 2, del decreto interministeriale 19 agosto 2021, n. 312 ai fini del riconoscimento del credito di imposta di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91.

2. I contributi, quantificati con le modalità di cui al successivo comma 3, sono concessi nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 1.

3. Per poter beneficiare degli aiuti previsti dal presente articolo, le imprese di cui al comma 1 devono presentare un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 1 milione di euro e aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al trenta per cento rispetto al 2019.

4. Con decreto del ministero dell'economia e delle finanze vengono definite i criteri e le modalità di accesso ai contributi a fondo perduto di cui al presente articolo.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera e)».

Conseguentemente all'articolo 32, comma 1, lettera e) al capoverso sostituire le parole: «quanto a» con le seguenti: «quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2022, ».

8.0.32

[Iannone](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Ulteriori misure urgenti di sostegno per il settore della cultura e della musica dal vivo)

1. Al fine di sostenere le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, ivi compresi gli spazi ove tali attività si svolgono (c.d. live club), alle medesime è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'articolo 36-*bis* del decreto-legge del 22/03/2021 n. 41, convertito con modifiche in Legge 21/05/2021 n. 69, allorché le stesse abbiano subito nell'anno 2021 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto all'anno 2019, spettando tale credito per le spese sostenute nell'anno 2021.».

8.0.33

[Sbrollini](#), [Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 8- *bis*.

1. L'imposta di cui al Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, imposta sugli intrattenimenti, è abrogata.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 6 milioni di euro dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:

- *al comma 1 le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle parole: «1.667,41 milioni di euro per l'anno 2022»;*

- *dopo la lettera: h) inserire la seguente:*

«h-bis) quanto a 6 milioni di per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

8.0.34

[Campari](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#), [Bergesio](#), [Pergreffi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Fondo per lo sviluppo e la collaborazione tra le Città creative dell'UNESCO (UCCN- UNESCO Creative Cities Network))

1. Al fine di garantire lo sviluppo delle Città creative dell'UNESCO che per tipologia e attività possono dare un valore aggiunto all'offerta complessiva, con l'obiettivo di rafforzare la propria attrattività turistica, il fondo di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, viene incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. Per favorire la collaborazione tra le Città creative dell'UNESCO, il 60 per cento del rifinanziamento di cui al comma 1 è destinato ai progetti che coinvolgono due o più città creative.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

8.0.35

[De Bonis](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Istituzione del Museo internazionale di fotografia nei Rioni Sassi di Matera a sostegno del settore della cultura)

1. A sostegno della cultura che ha molto risentito a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19, è istituito il "Museo internazionale di fotografia nei Rioni Sassi di Matera" di seguito denominato "Museo", in collaborazione con la Fondation Henri Cartier Bresson Rues Des Archives Paris, a tutela dell'inimitabile ed esclusivo patrimonio fotografico con al centro i Rioni Sassi e la Lucania, da ubicare nel capiente e significativo vicinato dei Rioni, situato in via Purgatorio Vecchio nel Sasso Caveoso di Matera, tuttora in grave stato di abbandono, dunque recuperabile come struttura culturale di qualità.

2. Il Museo è presidio e strumento di divulgazione della fotografia quale patrimonio culturale di qualità, punto di riferimento internazionale per fotografi, studiosi, viaggiatori, studenti, nonché vanto della città di Matera capitale europea della cultura.

3. Il Museo ha la finalità di raccogliere il patrimonio fotografico storico dei numerosi fotografi

nazionali ed internazionali che, negli anni dal 1948 al 1973, hanno prodotto immagini sulla Basilicata e in particolare sulla città rupestre unica al mondo, quale quella dei Rioni Sassi di Matera. Si tratta di un archivio fotografico di grande valenza storica e culturale creato da fotografi italiani, francesi, americani, polacchi ed australiani quali Luchino Visconti, Mario Carbone, Fosco Maraini, Arturo Zavattini, Federico Patellani, Henri Cartier Bresson, Ernst Haas, Esther Bubbley, David Seymour, Dan Weiner, Eliot Erwit, Marjori Collins.

4. Il Museo ha i seguenti compiti:

- a) raccogliere ed esporre l'archivio fotografico creato dai fotografi di cui al comma 3;
- b) costituire una mostra fotografica permanente attraverso l'esposizione delle fotografie prodotte dai grandi fotografi giunti in Lucania attratti da importanti pubblicazioni, quali "Cristo si è fermato a Eboli" di Carlo Levi nel 1945;
- c) promuovere e organizzare attività di carattere didattico, manifestazioni, incontri, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film e spettacoli su temi inerenti le opere fotografiche;
- d) organizzare manifestazioni pubbliche finalizzate all'erogazione di borse di studio nonché all'assegnazione di riconoscimenti a opere fotografiche, nazionali e internazionali, che si siano particolarmente distinte nel contribuire alla divulgazione della realtà lucana dell'epoca sino ai giorni nostri.

5 Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

6. È autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2022 per la realizzazione della sede del Museo, nonché la spesa di 300.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2023, per il funzionamento del Museo.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede, quanto a 500.000 euro per l'anno 2022, con i Fondi destinati alle emergenze nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, insorte a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19, istituiti dall'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come incrementato dall'articolo 8 del presente decreto legge di conversione e quanto a 300.000 euro a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi speciali e di riserva" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

8.0.36

Papatheu

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Iniziativa a sostegno delle stagioni festivaliere promosse dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238 sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 un contributo pari a 500 mila euro in favore della Fondazione Taormina Arte Sicilia da destinare, in pari quota, per la realizzazione del Festival Internazionale del Cinema di Taormina, del Festival Internazionale TaoArte e del Festival multidisciplinare e letterario TaoBuk Festival".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari 500 mila euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo unico per lo Spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, come rideterminato dalla

Tabella C della legge 28 dicembre 2015, n. 208.».

8.0.37

[Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 8- **bis**.

(Riconoscimento dell'autonomia amministrativa della Sede Distaccata di Rodi Garganico del Conservatorio di Foggia «Umberto Giordano»)

1. Al fine di garantire lo sviluppo coordinato della formazione, ricerca e innovazione in settori strategici orientati all'arte musicale, nonché della comunicazione e dei servizi nella regione Puglia e, nello specifico, nei territori garganici, è reso autonomo il Conservatorio Statale di Musica di Rodi Garganico, mediante trasformazione dell'attuale sede staccata del Conservatorio Statale di Musica "Umberto Giordano" di Foggia istituita con decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1980 n. 1095.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è adottato lo statuto del Conservatorio, secondo le procedure definite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132.

3. In sede di prima applicazione lo statuto è deliberato da un comitato costituito dal direttore in carica del Conservatorio di Musica di Foggia e dal Fiduciario della sezione staccata di Rodi Garganico, integrato da un esperto nominato dal Ministro dell'università e della ricerca. In sede di definizione del regolamento didattico del Conservatorio, agli studenti iscritti ai corsi è sempre garantita la possibilità del completamento del percorso di studi previsto dall'ordinamento in corso.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

8.0.38

[Modena](#), [Gallone](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 8- **bis**.

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al comma 364 le parole: "già in possesso delle necessarie caratteristiche antisismiche e dotati di impianti adeguati alla normativa vigente" sono soppresse».

Art. 9

9.1

[Sbrollini](#), [Conzatti](#), [Faraone](#), [Evangelista](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «effettuati dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022»;

b) all'ultimo periodo, le parole: «20 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «40 milioni di euro».

Conseguentemente, sostituite il comma 5 con il seguente:

«Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 80 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32».

Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1.681,41 milioni di euro per l'anno 2022 »;

b) dopo la lettera c), inserire la seguente:

«**c- bis**) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del

Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9.2

[Barbaro](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «31 marzo 2022» con le seguenti: «30 giugno 2022».

Conseguentemente:

a) *al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «20 milioni di euro per il primo trimestre 2022» con le seguenti: «60 milioni di euro per il primo semestre 2022»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «20 milioni per l'anno 2022» con le seguenti: «60 milioni per l'anno 2022».*

9.3

[Barbaro](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «31 marzo 2022» con le seguenti: «30 giugno 2022».

Conseguentemente:

a) *al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «20 milioni di euro per il primo trimestre 2022» con le seguenti: «40 milioni di euro per il primo semestre 2022»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «20 milioni per l'anno 2022» con le seguenti: «40 milioni per l'anno 2022»;*

9.4

[Gallone](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI e che svolgono attività sportiva giovanile».

9.5

[Sbrollini](#), [Conzatti](#), [Evangelista](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI e che svolgono attività sportiva giovanile».

9.6

[Causin](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, sono inseriti:*

1) *il comma 1-bis:*

«Il credito d'imposta di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, esteso dall'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, e dal comma 1 agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, deve intendersi applicabile anche alle società e associazioni sportive costituite, rispettivamente, nell'anno 2021 e nell'anno 2022. In questo caso, ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta, deve ritenersi rilevante esclusivamente la soglia dell'investimento complessivo minimo non inferiore a Euro 10.000, non anche la soglia relativa ai ricavi delle società e delle associazioni sportive;

2) *la misura contenuta nel comma 1, al pari di quelle previste dall'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e dall'articolo 10 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, devono intendersi, per*

tutto il periodo di vigenza, quali deroghe compatibili con gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera *b*), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, come interpretato dalla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" C(2020) 1863, e successive modificazioni»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotte con il decreto-legge n. 229 del 2021, le risorse del "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano" di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, possono essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le società sportive professionistiche e per le associazioni e società sportive dilettantistiche con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a*) e *b*), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2021, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro e con specifico riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi. Una quota delle risorse, fino al 30 per cento della dotazione complessiva del fondo di cui al presente comma, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria. Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione».

c) dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, sono da ritenere sospesi:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti hanno operato in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021;

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021.

4-ter. I versamenti non ancora effettuati e sospesi ai sensi del comma precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sette rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 30 maggio 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 del detto mese.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

4-quater. Esclusi i casi in cui gli omessi versamenti di cui al comma 4-bis, lettere *a*) e *b*) siano stati già oggetto di accertamento e/o contestazione da parte degli Organi di controllo competenti e a condizione di adesione al pagamento nei termini e alle condizioni di cui al comma 4-ter, non si applicano:

a) le sanzioni di cui all'articolo 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;

b) le sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;

c) le sanzioni di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

4-quinquies. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 4-bis e ai commi 923 e seguenti dell'articolo

1 della legge n. 234 del 2021, nonché in caso di decadenza dalla richiesta di pagamento in forma rateale, resta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 4-*quater*»;

d) *dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-*bis*. Tutti i termini dei versamenti di cui all'articolo 1, comma 923, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono sospesi fino al 31 dicembre 2022. I versamenti sospesi dal 1° maggio 2022 al 31 dicembre 2022 sono effettuati, senza applicazioni di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 28 febbraio 2023 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sei rate mensili di pari importo, senza interessi. Il versamento della prima rata avviene entro il 28 febbraio 2023, quelle successive, rispettivamente, in data 31 marzo 2023, 2 maggio 2023, 31 maggio 2023 e 30 giugno 2023.

4-*ter*. Il comma 924 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dal seguente:

"924. I versamenti sospesi ai sensi del comma 923 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sette rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l'ultima rata di giugno 2023 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 30 novembre 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di giugno 2023 devono essere effettuati entro il giorno 30 del detto mese. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato"».

9.7

[Romeo](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-*bis*. Il credito d'imposta di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, esteso dall'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, e dal comma 1 agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, è applicabile anche alle società e associazioni sportive costituite, rispettivamente, nell'anno 2021 e nell'anno 2022. In questo caso, ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta, deve ritenersi rilevante esclusivamente la soglia dell'investimento complessivo minimo non inferiore a euro 10.000, non anche la soglia relativa ai ricavi delle società e delle associazioni sportive.

1-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 1, al pari di quelle previste dall'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e dall'articolo 10 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, devono intendersi, per tutto il periodo di vigenza, quali deroghe compatibili con gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, come interpretato dalla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" C(2020) 1863, e successive modificazioni»;

b) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotte con il decreto-legge n. 229 del 2021, le risorse del "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano" di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, possono essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le società sportive professionistiche e per le associazioni e società sportive dilettantistiche con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2021, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro e con specifico riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi. Una quota delle risorse, fino al 30 per cento della dotazione complessiva del fondo di cui al presente comma, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria. Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione

dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione».

9.8

[Ferro](#), [Berardi](#), [Galliani](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, inseriti i seguenti:

«1-bis Il credito d'imposta di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, esteso dall'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, e dal comma 1 agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, deve intendersi applicabile anche alle società e associazioni sportive costituite, rispettivamente, nell'anno 2021 e nell'anno 2022. In questo caso, ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta, deve ritenersi rilevante esclusivamente la soglia dell'investimento complessivo minimo non inferiore a Euro 10.000, non anche la soglia relativa ai ricavi delle società e delle associazioni sportive.

1-ter. La misura contenuta nel comma 1, al pari di quelle previste dall'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e dall'articolo 10 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, devono intendersi, per tutto il periodo di vigenza, quali deroghe compatibili con gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, come interpretato dalla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" C(2020) 1863, e successive modificazioni».

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotte con il decreto-legge n. 229 del 2021, le risorse del "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano" di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, possono essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le società sportive professionistiche e per le associazioni e società sportive dilettantistiche con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2021, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro e con specifico riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi. Una quota delle risorse, fino al 30 per cento della dotazione complessiva del fondo di cui al presente comma, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria. Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione».

9.9

[Pagano](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, esteso dall'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, e dal comma 1 agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, deve intendersi applicabile anche alle società e associazioni sportive costituite, rispettivamente, nell'anno 2021 e nell'anno 2022. In questo caso, ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta, deve ritenersi rilevante esclusivamente la soglia dell'investimento complessivo minimo non inferiore a Euro 10.000, non anche la soglia relativa ai ricavi delle società e delle associazioni sportive.

1-ter. La misura contenuta nel comma 1, al pari di quelle previste dall'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e dall'articolo 10 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, devono

intendersi, per tutto il periodo di vigenza, quali deroghe compatibili con gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera *b*), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, come interpretato dalla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" C(2020) 1863, e successive modificazioni.

1-quater. Ai fini del comma 1 è autorizzata la spesa, per un importo complessivo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto di spesa. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

9.10

[Manca](#), [Cirinnà](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«*1-bis.* Le disposizioni di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, già prorogate dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e come ulteriormente prorogate ai sensi del comma 1, si intendono applicabili anche alle società e associazioni sportive costituite, rispettivamente, nell'anno 2021 e nell'anno 2022. Ai fini dell'applicazione del comma 4 del medesimo articolo, si considera esclusivamente la soglia di investimento complessivo minimo non inferiore a euro 10.000, indipendentemente dai ricavi delle società e delle associazioni sportive.

1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, già prorogate dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e come ulteriormente prorogate ai sensi del comma 1 si intendono, per tutto il periodo di vigenza, quali deroghe compatibili con gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera *b*), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, come interpretato dalla Comunicazione della Commissione C(2020) 1863, del 19 marzo 2020, e successive modificazioni».

9.11

[Nencini](#), [Sbrollini](#), [Evangelista](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*1-bis.* All'articolo 119, comma 9, lettera *e*), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi (D)."sono abrogate".».

9.12

[Pesco](#), [Trentacoste](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotte con il decreto-legge n. 229 del 2021, una quota delle risorse del "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano" di cui all'articolo t, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è destinata all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi. Il 30 per cento delle risorse destinate ai contributi a fondo perduto è riservata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria. Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del -presente decreto, sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le

procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione».

b) *al comma 4 sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «150 milioni»;*

c) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 190 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 130 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 60 milioni di euro con risorse ai sensi dell'articolo 32.».

9.13

Pagano

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotte con il decreto-legge n. 229 del 2021, le risorse del "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano" di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, possono essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le società sportive professionistiche e per le associazioni e società sportive dilettantistiche con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2021, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro e con specifico riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi. Una quota delle risorse, fino al 30 per cento della dotazione complessiva del fondo di cui al presente comma, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria. Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.».

9.14

Manca

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotte con il decreto-legge n. 229 del 2021, le risorse del "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano" di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, possono essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le società sportive professionistiche e per le associazioni e società sportive dilettantistiche con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2021, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro e con specifico riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi.»;*

b) *al comma 4, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «30 milioni»;*

c) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5 Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede, quanto a 60 milioni di euro ai sensi dell'articolo 32 e quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti

variazioni di bilancio.».

9.15

[Gallone](#)

Al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole: «legge 27 dicembre 2017, n. 205,» inserire le seguenti: «per un importo non inferiore a 20 milioni di euro,»;*

b) *al secondo periodo, le parole: «fino al 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 40 per cento».*

9.16 (testo 2)

[Sbrollini](#), [Conzatti](#), [Evangelista](#)

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 3:

a. *Al primo periodo, dopo le parole: <<legge 27 dicembre 2017, n. 205,>> inserire le seguenti: << per un importo non inferiore a 25 milioni di euro, >>;*

b. *Al secondo periodo, le parole << fino al 30 per cento >> sono sostituite dalle seguenti: << fino al 40 per cento >>;*

Al comma 4, le parole << 20 milioni di euro >> sono sostituite dalle seguenti: << 25 milioni di euro >>.

Conseguentemente:

al comma 5, le parole << 60 milioni di euro >> sono sostituite dalle seguenti: << 65 milioni di euro >>;

All'articolo 32:

a. *al comma 1, le parole "1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022" sono sostituite dalle parole "1.666,41 milioni di euro per l'anno 2022";*

b. *dopo la lettera c), inserire la seguente: <<c-bis) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.>>*

9.16

[Sbrollini](#), [Conzatti](#), [Evangelista](#)

Al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

Al primo periodo, dopo le parole: «legge 27 dicembre 2017, n. 205,» inserire le seguenti: «per un importo non inferiore a 20 milioni di euro,»;

Al secondo periodo, le parole: «fino al 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 40 per cento».

9.17

[Botto](#), [Giannuzzi](#), [Lezzi](#), [Abate](#), [Ortis](#), [Lannutti](#), [Angrisani](#)

All'articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, le parole: «possono essere parzialmente destinate», sono sostituite dalle seguenti: «sono destinate»;*

b) *dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis Il Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, può prestare garanzia, fino al 30 giugno 2022, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre, nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero alle società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in

discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2020, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro».

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 70 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

9.18

[Collina](#), [Giacobbe](#)

Al comma 3 dopo le parole: «che gestiscono impianti sportivi» inserire le seguenti: «, nonché per i lavoratori autonomi che esercitano arti e professioni del medesimo settore».

9.19

[Gallone](#)

Al comma 3 dopo le parole: «che gestiscono impianti sportivi» inserire le seguenti: «, nonché per i lavoratori autonomi che esercitano arti e professioni del medesimo settore».

9.20

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «fino al 30 per cento» con le seguenti: «fino al 50 per cento».

9.21

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 3, pari ad almeno 3 milioni di euro per il 2022, è destinata a sostenere i comuni nelle spese per le attività di manutenzione degli impianti natatori. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «euro 60 milioni», con le seguenti: «euro 63 milioni».

9.22

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «20 milioni di euro» con le seguenti: «150 milioni di euro».

Conseguentemente, al comma 5 sostituire le parole: «60 milioni di euro» con le seguenti: «190 milioni di euro».

9.23

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

Al comma 4, le parole: «20 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «40 milioni».

Conseguentemente, al comma 5 aggiungere il seguente periodo: «Agli ulteriori oneri di cui al comma 4, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9.24

[Barbaro](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in

corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, sono da ritenere sospesi:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti hanno operato in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021;

b) i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021;

4-ter. I versamenti non ancora effettuati e sospesi ai sensi del comma precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sette rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 30 maggio 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 del detto mese. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

4-quater. Esclusi i casi in cui gli omessi versamenti di cui al comma 4-bis, lettere a e b siano stati già oggetto di accertamento e/o contestazione da parte degli Organi di Controllo Competenti ed a condizione di adesione al pagamento nei termini e alle condizioni di cui al comma 4-ter, non si applicano:

a) le sanzioni di cui all'articolo 10-bis del decreto legislativo n. 74/200 ss.mm. e ii.;

b) le sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 472/97 ss. mm e ii.;

c) le sanzioni di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, come modificato dall'articolo 3, comma 6 del decreto-legge n. 8/2016.

Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 4-bis e ai commi 923 e ss. della Legge n. 234 del 2021, nonché in caso di decadenza dalla richiesta di pagamento in forma rateale, resta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 4-quater.».

9.25

[Barbaro](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Tutti i termini dei versamenti di cui all'articolo 1, comma 923, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono sospesi fino al 31 dicembre 2022. I versamenti sospesi dal 1° maggio 2022 al 31 dicembre 2022 sono effettuati, senza applicazioni di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 28 febbraio 2023 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sei rate mensili di pari importo, senza interessi. Il versamento della prima rata avviene entro il 28 febbraio 2023, quelle successive, rispettivamente, in data 31 marzo 2023, 2 maggio 2023, 31 maggio 2023 e 30 giugno 2023.

4-ter. L'articolo 1, comma 924, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito con il seguente:

"924. I versamenti sospesi ai sensi del comma 923 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sette rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l'ultima rata di giugno 2023 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 30 novembre 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di giugno 2023 devono essere effettuati entro il giorno 30 del detto mese. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato"».

9.26

[Nannicini](#), [Manca](#), [Sbrollini](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5-quater è sostituito dal seguente:

"5-quater. Ai redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente e di lavoro

autonomo prodotti in Italia in ragione di rapporti di lavoro sportivo regolati dalla legge 23 marzo 1981, n. 91, e dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, non si applicano le disposizioni del presente articolo, a eccezione delle seguenti ipotesi. Nel caso in cui il reddito sia prodotto in discipline riconosciute dal CONI nelle quali le federazioni sportive nazionali di riferimento abbiano conseguito la qualificazione professionistica prima dell'anno 1990 e il reddito complessivo sia superiore all'importo di euro 1.500.000,00, l'intero reddito, concorre alla formazione del reddito imponibile limitatamente al 50 per cento del suo intero ammontare. Nel caso in cui il reddito sia prodotto in discipline riconosciute dal CONI nelle quali le federazioni sportive nazionali di riferimento abbiano conseguito la qualificazione professionistica dopo l'anno 1990 e il reddito complessivo sia superiore all'importo di euro 500.000,00, l'intero reddito, concorre alla formazione del reddito imponibile limitatamente al 50 per cento del suo intero ammontare. A tali rapporti non si applicano, in ogni caso, le disposizioni dei commi 3-*bis*, quarto periodo, e 5-*bis* del presente articolo.";

b) il comma 5-*quinquies* è sostituito dal seguente:

"5-*quinquies*. Ai rapporti di lavoro sportivo cui risulta applicabile il regime di cui al presente articolo, l'esercizio dell'opzione per il regime agevolato ivi previsto comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile. Le entrate derivanti dal contributo di cui al primo periodo sono versate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito capitolo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il potenziamento dei settori giovanili. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità di Governo delegata per lo sport e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma, definiti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3."

2. Il comma 8 dell'articolo 36 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è abrogato.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In ogni caso, le disposizioni di cui ai commi 5-*quater* e 5-*quinquies* dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, previgenti le modifiche di cui al comma 1, continuano ad applicarsi ai redditi derivanti dai contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla loro naturale scadenza.».

9.27

[Barbaro, Calandrini, De Carlo](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022 anche ai leasing operativi e ai canoni di assistenza delle associazioni o delle società sportive dilettantistiche (ASD o SSD), nonché delle società che hanno per oggetto sociale la gestione di palestre e di centri sportivi, riferiti all'approvvigionamento dei macchinari di allenamento e delle attrezzature tecniche necessarie alla conduzione dell'attività sportiva».

9.28

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8-*bis*, dopo le parole: "lettera d-*bis*" aggiungere le seguenti: "e lettera e-*bis*";

b) al comma 9, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

"e-*bis*) dai gestori di impianti natatori"».

9.29

[Nencini](#), [Sbrollini](#), [Evangelista](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 10-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: "associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro" inserire le seguenti: "e le società sportive dilettantistiche" e le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022".».

9.30

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis) Al fine di assicurare la partecipazione allo sport per le persone con disabilità mentale, le risorse di cui all'articolo 1, comma 740 della legge n.234 del 31 dicembre 2021, sono destinate al rifinanziamento delle attività nazionali di "Special Olympics Italia".».

9.31

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i termini relativi ai versamenti degli adempimenti fiscali e contributivi di cui all'articolo 1, commi da 923 a 925, della legge 30 dicembre 2021, a 234 sono rimodulati come segue:

1) *al comma 924, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) le parole: "30 maggio 2022", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2022";

b) le parole: "dicembre 2022", ovunque ricorrano sostituite dalle seguenti: "dicembre 2023".».

9.32

[Gallone](#), [Boccardi](#), [Modena](#)

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Al fine di garantire la sostenibilità dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali esistenti e da realizzare, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. La titolarità della misura è in capo all'Agenzia per la coesione territoriale e al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

5-ter. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e dell'Autorità politica delegata per lo sport, da adottare d'intesa la Regione Puglia, sentiti gli enti locali territorialmente interessati, sono identificate le opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, con l'indicazione, per ciascuna opera, del codice unico di progetto, del soggetto attuatore e, dell'entità del finanziamento concesso, delle altre fonti di finanziamento disponibili e del cronoprogramma di realizzazione. I medesimi decreti ripartiscono anche le relative risorse e individuano, altresì, le modalità di monitoraggio degli interventi, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi determinati in coerenza con le risorse di cui al comma 5-bis, nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale. Le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e sistemi collegati. Nell'ambito degli interventi, si intendono:

a) per opere essenziali, le opere infrastrutturali la cui realizzazione è prevista dal dossier di

candidatura o che si rendono necessarie per rendere efficienti e appropriate le infrastrutture esistenti individuate nel dossier di candidatura;

b) per opere connesse, le opere necessarie per connettere le infrastrutture di cui alla lettera a) ai luoghi dove si svolgono gli eventi sportivi nonché alla rete infrastrutturale esistente, in modo da rendere maggiormente efficace la funzionalità del sistema complessivo di accessibilità;

c) per opere di contesto, le opere la cui realizzazione integra il sistema di accessibilità ai luoghi di realizzazione degli eventi sportivi e alle altre localizzazioni che saranno interessate direttamente o indirettamente dall'evento o che offrono opportunità di valorizzazione territoriale in occasione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026."».

9.33

[Pesco](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Alla lettera e), comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la parola: "sportive" sono inserite le seguenti: "professionistiche nonché quelle" e dopo le parole: "ai lavori" sono inserite le seguenti "di ristrutturazione degli impianti sportivi pubblici e privati nonché ai lavori".».

9.34

[Barbaro](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. All'articolo 6-bis del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, conversione in legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "Per l'anno 2021" sono sostituite con le parole: "Per l'anno 2022".».

Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9.35

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, comma 28, lettera e), della legge n. 234 del 30 gennaio 2021, dopo le parole: "Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d)," aggiungere le seguenti: "dalle associazioni e società sportive dilettantistiche di cui al comma 9, lettera e)".».

Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.36

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. In zona bianca, l'accesso alle attività che si svolgono al chiuso e all'aperto nelle piscine, nei centri natatori e nelle palestre nonché negli spazi adibiti a spogliatoi e docce, è consentito, senza limiti di capienza, esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto *green pass* rafforzato, nel rispetto protocolli e delle linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità».

9.0.1

[Sbrollini](#), [Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 9- *bis*.

(Interpretazione autentica dell'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986, n. 917)

1. L'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986, n. 917, ai sensi del quale i compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche sono soggetti alla disciplina volta a includere la pratica sportiva dilettantistica nella categoria dei redditi diversi, si interpreta nel senso che i compensi erogati dalle Società e Associazioni sportive dilettantistiche (SSD e ASD) agli istruttori e tecnici, a fronte di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche svolta professionalmente e per un ammontare non superiore a quello previsto dall'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986, n. 917, hanno natura tributaria di redditi diversi.»

9.0.2

[Gallone](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 9- *bis*.

(Interpretazione autentica dell'articolo 67, comma 1, lett m), del decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986, n. 917)

1. L'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986, n. 917, ai sensi del quale i compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche sono soggetti alla disciplina volta a includere la pratica sportiva dilettantistica nella categoria dei redditi diversi, si interpreta nel senso che i compensi erogati dalle Società e Associazioni sportive dilettantistiche (SSD e ASD) agli istruttori e tecnici, a fronte di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche svolta professionalmente e per un ammontare non superiore a quello previsto dall'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986, n. 917, hanno natura tributaria di redditi diversi.»

9.0.3

[Ferro, Modena, Saccone](#)

Dopo l' **articolo** , *aggiungere il seguente:*

«Art. 9- *bis*.

(Proroga dei rapporti concessori relativi agli impianti sportivi pubblici)

1. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 216 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "comunque non superiore a ulteriori tre anni" sono sostituite dalle parole: "comunque non inferiore a ulteriori cinque anni e non superiore a ulteriori dieci anni".

2. Per l'anno 2022 il fine di sostenere le associazioni e le società sportive dilettantistiche (ASD o SSD), la cui attività è stata interrotta o limitata a causa delle misure di contenimento sanitario, gli importi dovuti, siano essi derivanti da canoni concessori, da corresponsione di indennità di occupazione o a qualsiasi altro titolo, sono ulteriormente ridotti in misura del 50 per cento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti le misure di ristoro degli enti concedenti, sulla base delle esigenze da questi prospettate, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2022.

3. Agli oneri derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

9.0.4

[Vattuone](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Disposizioni in materia corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali)

1. All'articolo 100, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "Per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2021 e 2022".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

9.0.5

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Disposizioni urgenti in materia fiscale)

1. In considerazione dei gravi effetti socioeconomici determinati dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i termini dei versamenti della rottamazione-*ter* e dal saldo e stralcio, sono rimodulati secondo il successivo comma 2.

2. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, alla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: "se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-*bis*, del citato decreto-legge n. 119 del 2018, entro il 9 dicembre 2021." sono sostituite dalle seguenti: "se effettuato, con il pagamento dell'unica o della prima rata entro il 28 febbraio 2022, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-*bis*, del citato decreto-legge n. 119 del 2018. Le restanti rate sono da corrispondere il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 settembre 2022."

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 90 milioni di euro, per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

9.0.6

[Faraone](#), [Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Disposizioni a sostegno delle società di corse per le attività di organizzazione delle corse ippiche)

1. Al fine di sostenere e rilanciare, favorendo la ripresa delle attività economiche e il funzionamento degli impianti ippici, il fondo di cui all'articolo 1, comma 870 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 è incrementato di 10 milioni per l'anno 2022.

2. Per la ripartizione del fondo di cui al comma 1, si provvede ai sensi del comma 871, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9.0.7

[Sbrollini](#), [Faraone](#), [Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Disposizioni a sostegno del funzionamento dei CUSI)

1. Al fine di sostenere e favorire la ripresa del Centro Universitario Sportivo Italiano (C.U.S.I.), ente dotato di personalità giuridica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 770, in considerazione delle proprie finalità statutarie relative alla promozione e sviluppo dello sport universitario, all'organizzazione di manifestazioni sportive universitarie a carattere nazionale e internazionale e al carattere di larga rappresentatività sull'intero territorio nazionale, è riconosciuto, anche in deroga alle procedure previste dal D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, quale Federazione Sportiva Nazionale degli Sport Universitari.».

9.0.8

[Fantetti](#)

Dopo l'articolo , Inserire Il Seguento:

«Art. 9 -*bis*.

(Disposizioni urgenti per il sostegno alla partecipazione politica)

1. Per il solo anno di imposta 2021, al fine di sostenere gli operatori politici che alla data di conversione in legge del presente decreto risultino iscritti al registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il termine del 30 novembre di cui al comma 3 dell'articolo 10 del suddetto decreto-legge, per quanto concerne l'accesso per l'anno 2022 ai benefici di cui agli articoli 11 e 12, è differito al 31 marzo 2022.

2. Dalla disposizione di cui Supra non devono derivare oneri per la finanza pubblica».

Art. 10

10.1

[Evangelista](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n.178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1057- *bis* , sono inseriti, in fine, i seguenti periodi "Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 5 per cento del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro."

b) dopo il comma 1059-*bis*, aggiungere il seguente:

"1059-*ter*. In luogo dell'utilizzo del credito d'imposta ai sensi del comma 1059, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito ed altri intermediari finanziari"».

10.2

[Castaldi](#), [Giroto](#), [Trentacoste](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «All'articolo 1, comma 1057-*bis* , della legge 30 dicembre 2020, n. 178,» con le seguenti: «All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1056, le parole: "30 giugno 2022" con le seguenti: "31 dicembre 2022";

b) al comma 1057-*bis*».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «comma 1» con le seguenti: «comma lettera b)».

10.3

[Turco](#), [Trentacoste](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

"1-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2024, le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali ai sensi dei commi 1057 e 1057-bis della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione di un credito di imposta di pari ammontare ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari.";

1-ter. Nel caso di opzione di cui al comma 1-bis, i soggetti presentano la richiesta all'Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica, allegando anche il documento di regolarità contributiva (DURC) e il documento unico di regolarità fiscale (DURF) nonché:

a) l'ordine vincolante;

b) la documentazione fiscale dell'acquisto ovvero, in caso di bene in *leasing* il contratto sottoscritto contenente la clausola di riscatto a scadenza;

c) la relazione tecnica asseverata contenente anche la data di interconnessione del bene;

d) la scheda tecnica del bene indicante che trattasi di bene 4.0;

e) la ricevuta del pagamento di almeno il 20 per cento del prezzo di acquisto, ovvero del primo canone *leasing*, entro la data di presentazione della domanda.

1-quater. L'Agenzia delle entrate provvede, entro 5 giorni dall'invio della comunicazione di cui al comma precedente, alla verifica della documentazione trasmessa e agli eventuali controlli di cui all'articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2021, n. 77 e, successivamente, all'attribuzione di un codice unico identificativo del credito.

1-qui quies. L'irregolarità contributiva e fiscale certificata dal DURC e dal DURF comporta l'impossibilità di procedere alla cessione del credito. Al fine di sanare la posizione fiscale e contributiva, il credito è utilizzato esclusivamente in compensazione. L'eventuale credito residuo può essere oggetto di successive cessioni ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

1-sexies. Ogni successiva cessione del credito deve indicare i dati relativi a precedenti soggetti cedenti, l'indicazione del codice unico identificativo del credito ed è subordinata alla verifica di cui al punto 2-quater, nonché alle verifiche sul cessionario ai sensi della normativa antiriciclaggio ed all'apposizione del visto di conformità da parte del professionista incaricato alla comunicazione di cessione.

1-septies. Qualora all'esito della citata verifica la documentazione non risulti in regola, il credito non può essere ceduto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 1-quinquies. I soggetti abilitati alla trasmissione della comunicazione di cessione, provvedono, ad ogni modo, a comunicare la circostanza di cui al presente comma all'Agenzia delle Entrate, la quale provvede effettua il monitoraggio periodico delle compensazioni. La violazione delle disposizioni del presente articolo è sanzionata ai sensi del Titolo V, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

1-octies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle presenti disposizioni, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica. ";

b) al comma 2 *dopo le parole:* «di cui al comma 1» *inserire le seguenti:* «, lettera a)» *e aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2022, 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

10.4

[Iannone](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis al comma 1, dopo il capoverso comma 1059-bis, aggiungere il seguente comma:

"1059-ter. In luogo dell'utilizzo del credito d'imposta ai sensi del comma 1059, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito ed altri intermediari finanziari"».

10.5

[Manca](#), [Ferrari](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunta, in fine, la seguente voce: "Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per *information technology* di gestione della connettività e di predisposizione di strumenti e servizi digitali avanzati"».

10.6

[Vono](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunta, in fine, la seguente voce: "Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per *information technology* di gestione della connettività e di predisposizione di strumenti e servizi digitali avanzati"».

10.7

[Evangelista](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'allegato B, annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunta, in fine, la seguente voce: "Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per *information technology* di gestione della connettività e di predisposizione di strumenti e servizi digitali avanzati"».

10.8

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di sostenere l'accesso al credito delle imprese è istituito un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di euro 2.000 milioni, per la concessione di forme di supporto finanziario, anche mediante garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti o altri strumenti di condivisione del rischio, volte alla liberazione di capitale regolamentare delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, funzionale a consentire la concessione di nuovi finanziamenti alle imprese. Con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti criteri, modalità e condizioni per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma, nonché le modalità di definizione delle commissioni corrisposte al fondo dalle istituzioni finanziarie beneficiarie di tali interventi, in conformità alla normativa di riferimento dell'Unione europea e ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio. La gestione del fondo è assegnata all'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sulla base di una convenzione da stipularsi tra l'Istituto medesimo e il Ministero dell'economia e delle finanze volta a definire, tra l'altro, i criteri di gestione e la remunerazione per le attività svolte a valere sulla dotazione del fondo. Ai fini di cui al presente comma, è autorizzato il versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo di 2.000 milioni di euro delle somme iscritte in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La dotazione del fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte di amministrazioni statali e di enti territoriali, in forma singola o associata, anche a valere su risorse europee. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze può costituire apposite sezioni dedicate

del fondo e stipulare accordi con i quali sono definiti gli obiettivi comuni, le priorità e i criteri di ripartizione delle risorse. A detti accordi possono aderire, anche in momenti successivi, ulteriori amministrazioni e soggetti pubblici, sottoscrivendo appositi atti integrativi con il medesimo Ministero».

10.9

[Modena](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di sostenere l'accesso al credito delle imprese è istituito un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di euro 2.000 milioni, per la concessione di forme di supporto finanziario, anche mediante garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti o altri strumenti di condivisione del rischio, volte alla liberazione di capitale regolamentare delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, funzionale a consentire la concessione di nuovi finanziamenti alle imprese. Con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti criteri, modalità e condizioni per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma, nonché le modalità di definizione delle commissioni corrisposte al fondo dalle istituzioni finanziarie beneficiarie di tali interventi, in conformità alla normativa di riferimento dell'Unione europea e ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio. La gestione del fondo è assegnata all'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sulla base di una convenzione da stipularsi tra l'Istituto medesimo e il Ministero dell'economia e delle finanze volta a definire, tra l'altro, i criteri di gestione e la remunerazione per le attività svolte a valere sulla dotazione del fondo. Ai fini di cui al presente comma, è autorizzato il versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo di 2.000 milioni di euro delle somme iscritte in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La dotazione del fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte di amministrazioni statali e di enti territoriali, in forma singola o associata, anche a valere su risorse europee. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze può costituire apposite sezioni dedicate del fondo e stipulare accordi con i quali sono definiti gli obiettivi comuni, le priorità e i criteri di ripartizione delle risorse. A detti accordi possono aderire, anche in momenti successivi, ulteriori amministrazioni e soggetti pubblici, sottoscrivendo appositi atti integrativi con il medesimo Ministero».

10.10

[Anastasi](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 38, comma 12, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "4 milioni di euro per l'anno 2020" sono aggiunte le seguenti: "e di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024".

3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

10.11

[Anastasi](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo il comma 3, inserire, in fine, i seguenti:

«3-bis. Per la promozione, attraverso lo strumento dei *voucher* per la digitalizzazione di cui all'articolo 6, commi da 1 a 3, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con

modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, dell'acquisto di *software*, *hardware* o servizi finalizzati alla digitalizzazione di micro, piccole e medie imprese, lo stanziamento di cui al comma 2 del citato articolo 6 è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

3-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

10.0.1

[Iwobi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#), [Pepe](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Misure urgenti per il potenziamento del fondo di venture capital)

1. La dotazione del fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

10.0.2

[Aimi](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Misure urgenti per il potenziamento del fondo di venture capital)

1. La dotazione del fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

10.0.3

[Garavini](#), [Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Misure urgenti per il potenziamento del fondo di venture capital)

1. La dotazione del fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

10.0.4

[Alfieri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Misure urgenti per il potenziamento del fondo di venture capital)

1. La dotazione del fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

10.0.5

[Ferrara](#), [Trentacoste](#), [Gaudiano](#), [Pavanelli](#), [Vanin](#), [Croatti](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Misure urgenti per il potenziamento del fondo di venture capital)

t La dotazione del fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

10.0.6

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Riapertura di termini in materia di rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di valori di acquisto)

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022";

b) al secondo periodo, le parole: "15 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022";

c) al terzo periodo, le parole: "15 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 19,3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

10.0.7

[Ferrero](#), [Borghesi](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Riapertura di termini in materia di rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di valori di acquisto)

1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2022";

b) al secondo periodo, le parole: "15 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022";

c) al terzo periodo, le parole: "15 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022".

2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'11 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata

all'8 per cento.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

10.0.8

[Toffanin](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art.10- *bis*.

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2022";

b) al secondo periodo, le parole: "15 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022";

c) al terzo periodo, le parole: "15 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022".

2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'11 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è pari all'11 per cento.».

10.0.9

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*

(Disposizioni in materia di rivalutazione di beni di impresa)

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole "1° gennaio 2021" con le seguenti: "1° gennaio 2022";
b) al secondo periodo, sostituire le parole "15 novembre 2021" con le seguenti: "30 settembre 2022";

c) al terzo periodo, sostituire le parole: "15 novembre 2021" con le seguenti: "30 settembre 2022".

2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e come da ultimo modificato dal presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono determinate al 10 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è determinata nell'11 per cento.».

10.0.10

[Durnwalder, Steger, Laniece](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Disposizioni urgenti in materia di rivalutazione dei terreni agricoli)

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "1 gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1 gennaio 2022";

b) al secondo periodo, le parole: "15 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022";

c) al terzo periodo, le parole: "15 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022".».

10.0.11

[Ferrari](#), [Collina](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Proroga della rivalutazione degli investimenti nelle start-up)

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: "15 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

b) al terzo periodo, le parole: "15 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

6-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-*bis*, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

10.0.12

[Manca](#), [Collina](#), [Giacobbe](#), [Ferrari](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art.10- *bis*

(Proroga misure di incentivazione del welfare aziendale)

1. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "Limitatamente al periodo d'imposta 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente ai periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022".

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione, valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2022 e in 1,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

10.0.13

[Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Proroga misure di incentivazione del welfare aziendale)

1. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "Limitatamente al periodo d'imposta 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente ai periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022".

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione, valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2022 e in 1,1

milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

10.0.14

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*

(Disposizioni in materia di welfare aziendale)

1. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sostituire le parole: "Limitatamente al periodo d'imposta 2020 e 2021" con le seguenti: "Limitatamente ai periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022".

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2022 e in 1,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

10.0.15

[Manca](#), [Collina](#), [Giacobbe](#), [Ferrari](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art.10- *bis*.

(Modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori fiscali)

1. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 8-*quater* sono aggiunti i seguenti:

"8-*quinquies*. Qualora dalla dichiarazione dei redditi emerga una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la quota delle attività per imposte anticipate che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione della perdita è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita di cui al presente comma. La perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente è computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente, ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla quota di attività per imposte anticipate, trasformata in crediti d'imposta ai sensi del presente comma. Qualora dalla dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive emerga un valore della produzione netta negativo, la quota delle attività per imposte anticipate, che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo, è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione di cui al periodo precedente decorre dalla data di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive in cui viene rilevato il valore della produzione netta negativo di cui al presente comma. Sono altresì convertibili in crediti di imposta le quote di minusvalenza dell'avviamento e delle altre attività immateriali deducibili ai sensi del precedente comma 8-*ter* che abbiano concorso alla formazione di una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o di un valore della produzione negativo ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

8-*sexies*. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione di cui al comma 8-*quinquies* non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono essere ceduti secondo quanto

previsto dall'articolo 43-*bis* o dall'articolo 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero essere chiesti a rimborso. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive".

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti.

3. Al comma 624 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il credito derivante dalla restituzione delle imposte sostitutive versate non è comunque soggetto ai limiti alla compensazione previsti dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388."».

10.0.16

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art.10- *bis*.

(Modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori fiscali)

1. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 8-*quater* sono aggiunti i seguenti:

"8-*quinquies*. Qualora dalla dichiarazione dei redditi emerga una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la quota delle attività per imposte anticipate che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione della perdita è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita di cui al presente comma. La perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente è computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente, ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla quota di attività per imposte anticipate, trasformata in crediti d'imposta ai sensi del presente comma. Qualora dalla dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive emerga un valore della produzione netta negativo, la quota delle attività per imposte anticipate, che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo, è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione di cui al periodo precedente decorre dalla data di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive in cui viene rilevato il valore della produzione netta negativo di cui al presente comma. Sono altresì convertibili in crediti di imposta le quote di minusvalenza dell'avviamento e delle altre attività immateriali deducibili ai sensi del precedente comma 8-*ter* che abbiano concorso alla formazione di una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o di un valore della produzione negativo ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

8-*sexies*. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione di cui al precedente comma 8-*quinquies* non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono essere ceduti secondo quanto previsto dall'articolo 43-*bis* o dall'articolo 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero essere chiesti a rimborso. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive".

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui al comma 1

hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti.

3. Al comma 624 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il credito derivante dalla restituzione delle imposte sostitutive versate non è comunque soggetto ai limiti alla compensazione previsti dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388."».

10.0.17

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art.10- *bis*.

(Destinazione di risorse all'economia reale)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 912, è inserito il seguente comma:

"912-*bis*. I redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-*quater*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti da contratti di assicurazione sulla vita di cui al ramo I del comma 1 dell'articolo 2 del Codice delle Assicurazioni Private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, da assoggettare a ritenuta, ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, o a imposta sostitutiva, ai sensi dell'articolo 26-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono determinati al netto della quota dei proventi degli investimenti qualificati di cui ai commi 88 e 89 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, iscritti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle attività della gestione separata istituita dalla compagnia di assicurazione, per un ammontare non superiore all'1 per cento delle attività della gestione separata risultanti nel rendiconto del periodo precedente. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per determinare la quota dei proventi di cui al periodo precedente".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, 9,9 milioni di euro per il 2023 e 10,9 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

10.0.18

[Carbone](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Disposizioni urgenti per il sostegno dell'economia reale)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 912, è inserito il seguente comma:

"912-*bis*. I redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-*quater*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti da contratti di assicurazione sulla vita di cui al ramo I del comma 1 dell'articolo 2 del Codice delle Assicurazioni Private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, da assoggettare a ritenuta, ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, o a imposta sostitutiva, ai sensi dell'articolo 26-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono determinati al netto della quota dei proventi degli investimenti qualificati di cui ai commi 88 e 89 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, iscritti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle attività della gestione separata istituita dalla compagnia di assicurazione, per un ammontare non superiore all'1 per cento delle attività della gestione separata risultanti nel rendiconto del periodo precedente. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per determinare la quota dei proventi di cui al periodo precedente".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9,9 milioni di euro per l'anno 2023 e 10,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

10.0.19

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Disposizioni in materia di supporto alla liquidità delle micro e piccole medie imprese)

1. Le risorse erogate ai sensi dell'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono essere utilizzate dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, ovvero da quelli che realizzano operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e da quelli che stipulano contratti di rete finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei confidi aderenti i quali, nel loro complesso, erogano garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro, per:

- a) concedere garanzie alle piccole e medie imprese;
- b) erogare finanziamenti agevolati a micro, piccole e medie imprese.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 si fa riferimento a quanto previsto nel decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 3 gennaio 2017 e nel decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 aprile 2021, rinviando a ulteriori disposizioni applicative per quanto non già previsto nei citati decreti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'articolo 1, comma 54, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

10.0.20

[Ferrari](#), [Collina](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Disposizioni in materia di supporto alla liquidità delle micro e piccole medie imprese)

1. Le risorse erogate ai sensi dell'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono essere utilizzate dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, ovvero da quelli che realizzano operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e da quelli che stipulano contratti di rete finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei confidi aderenti i quali, nel loro complesso, erogano garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro, per:

- a) concedere garanzie alle piccole e medie imprese;
- b) erogare finanziamenti agevolati a micro, piccole e medie imprese.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 7 si fa riferimento a quanto previsto nel decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 3 gennaio 2017 e nel decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 aprile 2021, rinviando a ulteriori disposizioni applicative per quanto non già previsto nei citati decreti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'articolo 1, comma 54, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

10.0.21

[Perosino](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Disposizioni in materia di supporto alla liquidità delle micro e piccole medie imprese)

1. Le risorse erogate ai sensi dell'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono essere utilizzate dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, ovvero da quelli che realizzano operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e da quelli che stipulano contratti di rete finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei confidi aderenti i quali, nel loro complesso, erogano garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro, per:

- a) concedere garanzie alle piccole e medie imprese;
- b) erogare finanziamenti agevolati a micro, piccole e medie imprese.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 7 si fa riferimento a quanto previsto nel decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 3 gennaio 2017 e nel decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 aprile 2021, rinviando a ulteriori disposizioni applicative per quanto non già previsto nei citati decreti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'articolo 1, comma 54, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

10.0.22

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Disposizioni in materia di supporto alla liquidità delle micro e piccole medie imprese)

1. Le risorse erogate ai sensi dell'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono essere utilizzate dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, ovvero da quelli che realizzano operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e da quelli che stipulano contratti di rete finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei confidi aderenti i quali, nel loro complesso, erogano garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro, per:

- a) concedere garanzie alle piccole e medie imprese;
- b) erogare finanziamenti agevolati a micro, piccole e medie imprese.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 si fa riferimento a quanto previsto nel decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 3 gennaio 2017 e nel decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 aprile 2021, rinviando a ulteriori disposizioni applicative per quanto non già previsto nei citati decreti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'articolo 1, comma 54, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

10.0.23

[Modena](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Disciplina delle agevolazioni per le imprese agricole nell'ambito del Piano nazionale Impresa 4.0)

1. All'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il terzo periodo è sostituito

dal seguente: "Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al precedente periodo può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico o agrotecnico laureato e da un perito agrario o perito agrario laureato".

2. All'articolo 1, comma 1062, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al precedente periodo può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico o agrotecnico laureato e da un perito agrario o perito agrario laureato"».

10.0.24

[Taricco](#), [Biti](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Disciplina delle agevolazioni per le imprese agricole nell'ambito del Piano nazionale Impresa 4.0)

1. All'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al precedente periodo può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico o agrotecnico laureato e da un perito agrario o perito agrario laureato".

2. All'articolo 1, comma 1062, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al precedente periodo può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico o agrotecnico laureato e da un perito agrario o perito agrario laureato"».

10.0.25

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art.10- *bis*.

(Proroga termini nel settore aerospaziale)

1. All'articolo 52 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "1. I versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia, relativi ai finanziamenti concessi ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n. 808, in scadenza nel 2020, nel 2021 e nel 2022, sono sospesi e sono effettuati, senza applicazione di interessi e di sanzioni, in unica soluzione rispettivamente entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024 ed entro il 31 dicembre 2025 o mediante rateizzazione fino ad *m*) massimo di dieci rate mensili di pari importo a decorrere rispettivamente dal 31 dicembre 2023, dal 31 dicembre 2024 e dal 31 dicembre 2025".

2. Con riguardo agli interventi inerenti ai progetti di ricerca e di sviluppo nell'area della sicurezza nazionale già assentiti ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, i diritti di regia derivanti dalla vendita dei prodotti utilizzando le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti finanziati, non ancora versati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono dovuti se i relativi contratti di vendita sono stati conclusi nel quinquennio successivo alla data di completamento dell'erogazione dei finanziamenti. È comunque esclusa l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile per le somme già versate. La presente disposizione si applica ai soggetti che presentano, nei termini ivi previsti, la dichiarazione di cui al comma 3

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti beneficiari che non hanno ancora completato il pagamento dei diritti dovuti presentano al Ministero dello sviluppo economico apposita dichiarazione sull'ammontare dei diritti di regia maturati ai sensi del comma 2, sulla base delle vendite effettuate nonché sulle somme ancora non versate, formulata sulla base dei bilanci regolarmente approvati.

4. Il Ministero dello sviluppo economico procede ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

10.0.26

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Proroga termini nel settore aerospaziale)

1. Con riguardo agli interventi inerenti ai progetti di ricerca e di sviluppo nell'area della sicurezza nazionale già assentiti ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, i diritti di regia derivanti dalla vendita dei prodotti utilizzando le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti finanziati, non ancora versati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono dovuti se i relativi contratti di vendita sono stati conclusi nel quinquennio successivo alla data di completamento dell'erogazione dei finanziamenti. comunque esclusa l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile per le somme già versate. La presente disposizione si applica ai soggetti che presentano, nei termini ivi previsti, la dichiarazione di cui al comma 3.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti beneficiari che non hanno ancora completato il pagamento dei diritti dovuti presentano al Ministero dello sviluppo economico apposita dichiarazione sull'ammontare dei diritti di regia maturati ai sensi del comma 1, sulla base delle vendite effettuate nonché sulle somme ancora non versate, formulata sulla base dei bilanci regolarmente approvati.

3. Il Ministero dello sviluppo economico procede ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni».

10.0.27

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art.10- *bis*.

(Proroga termini nel settore aerospaziale)

1. Con riguardo agli interventi inerenti ai progetti di ricerca e di sviluppo nell'area della sicurezza nazionale già assentiti ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, i diritti di regia derivanti dalla vendita dei prodotti utilizzando le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti finanziati, non ancora versati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono dovuti se i relativi contratti di vendita sono stati conclusi nel quinquennio successivo alla data di completamento dell'erogazione dei finanziamenti. È comunque esclusa l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile per le somme già versate. La presente disposizione si applica ai soggetti che presentano, nei termini ivi previsti, la dichiarazione di cui al comma 2.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti beneficiari che non hanno ancora completato il pagamento dei diritti dovuti presentano al Ministero dello sviluppo economico apposita dichiarazione sull'ammontare dei diritti di regia maturati ai sensi del comma 1, sulla base delle vendite effettuate nonché sulle somme ancora non versate, formulata sulla base dei bilanci regolarmente approvati.

3. Il Ministero dello sviluppo economico procede ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni».

10.0.28

[Pesco](#), [Mirabelli](#), [De Petris](#), [D'Angelo](#), [Lomuti](#), [De Lucia](#), [Naturale](#), [Campagna](#), [Matrisciano](#), [Vanin](#), [Gaudiano](#), [Pirro](#), [L'Abbate](#), [Coltorti](#), [Fede](#), [Romano](#), [Lanzi](#), [Maiorino](#), [Perilli](#), [Nocerino](#), [Fenu](#), [Gallicchio](#), [Dell'Olio](#), [Bottici](#), [Marco Pellegrini](#), [Presutto](#), [Mantovani](#), [Mautone](#), [Lannutti](#), [Croatti](#), [Piarulli](#), [Castaldi](#), [Leone](#), [Anastasi](#), [Montevecchi](#), [Auddino](#), [Corbetta](#), [Vaccaro](#), [Giroto](#), [Toninelli](#),

[Santillo](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- **bis**.

(Fondo per la riduzione della crisi da sovraindebitamento)

1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento, nonché di consentire l'esdebitazione del consumatore e delle imprese non assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n.3, è istituito un Fondo presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze volto a prevenire il rischio, da parte del debitore, di ricorrere a pratiche illegali e di usura.

2. L'accesso al Fondo di cui al comma precedente è consentito al debitore in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera a) della legge 27 gennaio 2012, n.3, che intende avviare una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento presso gli Organismi di cui all'articolo 15 della citata legge, iscritti al Registro degli Organismi tenuto dal Ministero della Giustizia, di cui al DM 24 settembre 2014, n. 202.

3. Su richiesta del debitore interessato, le somme verranno concesse attraverso un contributo che verrà erogato direttamente agli OCC presso cui il richiedente ha deciso di rivolgersi, a sostegno delle spese relative all'apertura della pratica, alla predisposizione di una prima valutazione tecnico-economica e alla successiva gestione professionale di composizione della crisi da sovraindebitamento.

4. Il contributo verrà concesso ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

5. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di richiesta di accesso al Fondo, di quantificazione dell'importo del contributo spettante da modulare in base alle diverse situazioni, comunque non inferiore a 1.000 euro, i criteri di assegnazione e le modalità di erogazione dei contributi.

6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 500 mila euro per l'anno 2022 e di i milione di euro per l'anno 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo t, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

10.0.29

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art.10- **bis**.

(Misure urgenti in favore delle PMI)

1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di mitigare gli effetti economico e finanziari che gravano sul tessuto produttivo delle piccole e medie imprese, al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

b) all'articolo 16, al comma 1, le parole: "15 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022" e le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2. La proroga di cui al comma precedente è riferita anche alla quota interessi.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

10.0.30

[La Pietra](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Proroga moratoria per le PMI)

All'articolo 16 del decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021, al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: "31 dicembre 2021" con le seguenti: "31 marzo 2022"».

10.0.31

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Cedolare secca per locazioni ad uso diverso dall'abitativo)

1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati, rinnovati o rinegoziati negli anni 2022 e 2023 aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con aliquota al 21 per cento».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200 milioni annui, a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni.

10.0.32

[Faraone](#), [Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Bonus investimenti in beni strumentali).

1. Il credito di imposta di cui ai commi da 1051 a 1063 della legge n. 178/2020, così come modificati dall'articolo 1, commi 44, 45 e 46, legge n. 234/2021, spetta, per gli anni 2022 e 2023, nella misura del cinquanta per cento, da scomputarsi in compensazione in due rate annuali di pari importo da ogni altro tributo o contributo, per gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali ed immateriali, destinati a strutture sanitarie e socio sanitarie accreditate ed a contratto con il Servizio Sanitario Nazionale.

2. Nel caso di investimenti destinati a strutture accreditate ed a contratto con il Servizio Sanitario Nazionale che rendono anche prestazioni non convenzionate, l'agevolazione spetta in misura proporzionale al rapporto tra i ricavi delle attività convenzionate e i ricavi totali.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 300 milioni di euro che costituisce limite massimo di spese, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

10.0.33

[Ferrara](#), [Dell'Olio](#), [Castaldi](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per favorire l'ingresso e il soggiorno dei "remote workers")

1. Al fine di sostenere la tempestiva ripresa del sistema economico e produttivo attraverso le

opportunità connesse alla rivoluzione digitale e alla dematerializzazione dei luoghi di lavoro, in coerenza con gli investimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e per incentivare la promozione dell'ingresso e del soggiorno dei remote workers nel territorio nazionale, incrementando l'attrattività e la facilità di accesso alle località ad alta qualità della vita, al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 3, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

"e-bis) superiore ad un anno, in relazione ad un permesso di soggiorno per 'remote workers'";

b) dopo l'articolo 27-*sexies*, è aggiunto il seguente:

"Art. 27- *septies*.

(Ingresso e soggiorno per 'remote workers')

1. Il remote worker è un lavoratore straniero il cui reddito prevalente deriva da attività estere, residente temporaneo della Repubblica Italiana.

2. L'ingresso in Italia dei remote workers, come definiti al comma 1, non appartenenti all'Unione Europea può essere consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, alle seguenti condizioni:

a) il remote worker ha l'obbligo di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;

b) il remote worker ha l'obbligo di disporre di un'assicurazione sanitaria privata valida per tutto il periodo richiesto per la durata del permesso di soggiorno in oggetto;

c) il remote worker ha l'obbligo di allegare alla richiesta di approvazione del primo soggiorno temporaneo la documentazione che attesti che non è stato condannato per reati dal Paese di origine o dal Paese in cui ha risieduto per più di un anno immediatamente prima dell'arrivo nel territorio dello Stato.

3. Il remote worker, fermi restando i requisiti di cui ai commi 1 e 2, può collaborare con soggetti economici registrati od operanti nella Repubblica Italiana. Il reddito derivante da tali collaborazioni è assoggettato, per quanto compatibile e nel rispetto dei trattamenti fiscali vigenti nei rispettivi Paesi di provenienza e delle eventuali Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi, al regime di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Sul medesimo reddito si applicano le disposizioni riferite alla disciplina sulla ritenuta d'acconto per lavoro autonomo di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

4. La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei requisiti indicati dal presente articolo, rilascia il visto di ingresso.

5. Il visto di ingresso per remote worker ed eventuali componenti del relativo nucleo familiare è rilasciato o negato entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda e della relativa documentazione e deve essere utilizzato entro centottanta giorni dalla data del rilascio.

6. Il permesso di soggiorno per remote worker ed eventuali componenti del relativo nucleo familiare che ne fanno richiesta è rinnovabile per un periodo di un anno, previa valutazione positiva sulla permanenza dei requisiti di cui al presente articolo.

7. Con l'ottenimento del visto di remote worker di cui ai commi 4 e 5, al remote worker e agli eventuali componenti del relativo nucleo familiare è assegnato un codice fiscale italiano, e gli è consentito altresì di aprire, in qualità di residente temporaneo, un proprio conto corrente presso le banche italiane e le succursali in Italia di banche extracomunitarie, nonché le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica iscritte all'Albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia."».

10.0.34

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

1. Per le società dell'Unione europea che stabiliscono la sede o nuovi insediamenti produttivi nelle Zone economiche speciali istituite nel Mezzogiorno d'Italia, l'imposizione fiscale sui redditi ivi prodotti è ridotta del 50 per cento per un periodo di sette anni dalla data dello stabilimento, prorogabili di ulteriori cinque anni, a condizione che la società mantenga gli stessi livelli occupazionali durante il periodo dell'agevolazione. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.».

10.0.35

[Puglia](#), [Naturale](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Misure finalizzate all'estensione del Bonus Investimenti Sud alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura)

1. All'articolo 1, comma 98, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: "dell'11 dicembre 2013", sono aggiunte le seguenti: "indipendentemente dal regime fiscale di determinazione del reddito".».

10.0.36

[Ferrazzi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Modifiche al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98, recante: "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia")

1. Dopo l'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98, recante: "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 2- *bis*.

(Finanziamenti per incentivare la conversione del settore dei trasformatori di materie plastiche verso l'utilizzo di plastica biodegradabile e compostabile e o di plastica proveniente dalla filiera del riciclo)

1. I commi da 184 a 199 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio 2020, ridefiniscono la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0 in modo da sostenere più efficacemente il processo di transizione digitale delle imprese, la spesa privata in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica, anche nell'ambito dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale, e l'accrescimento delle competenze nelle materie connesse alle tecnologie abilitanti il processo di transizione tecnologica e digitale.

2. In attuazione del comma 1 al fine di sostenere efficacemente, nell'ambito dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale, il processo di conversione del settore dei trasformatori di materie plastiche verso l'utilizzo di plastica biodegradabile e compostabile e o di plastica proveniente dalla filiera del riciclo nonché di razionalizzare e stabilizzare il quadro agevolativo di riferimento in un orizzonte temporale pluriennale, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, è ridefinita la disciplina dei finanziamenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, come convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

3. In attuazione dei commi 1 e 2 le imprese possono accedere a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali per la conversione del settore dei trasformatori di materie plastiche verso l'utilizzo di plastica biodegradabile e compostabile e o di

plastica proveniente dalla filiera del riciclo.

4. I finanziamenti di cui al comma 3 sono concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario, purché garantiti da banche aderenti alla convenzione di cui al comma 8, a valere su un plafond di provvista, costituito, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A., per l'importo massimo di cui al comma 10.

5. I finanziamenti di cui al comma 3 hanno durata massima di 10 anni dalla data di stipula del contratto e sono accordati per un valore massimo complessivo non superiore a 5 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria, anche frazionato in più iniziative di acquisto. I predetti finanziamenti possono coprire fino al 100 per cento dei costi ammissibili individuati dal decreto di cui al comma 7.

6. Alle imprese di cui al comma 2 il Ministero dello sviluppo economico concede un contributo, rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti di cui al comma 4, nella misura del 100 per cento e con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 5. L'erogazione del predetto contributo è effettuata in più quote determinate con il medesimo decreto. I contributi sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria applicabile e, comunque, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8.

7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso ai contributi di cui al presente articolo, la misura massima di cui al comma 6 e le modalità di erogazione dei contributi medesimi, le relative attività di controllo nonché le modalità di raccordo con il finanziamento di cui al comma 3.

8. Alle imprese di cui al comma 2 è estesa la possibilità di accedere alla concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo e possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima del 100 per cento dell'ammontare del finanziamento. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate priorità di accesso e modalità semplificate di concessione della garanzia del Fondo sui predetti finanziamenti.

9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A. stipulano una o più convenzioni, in relazione agli aspetti di competenza, per la definizione, in particolare:

a) delle condizioni e dei criteri di attribuzione alle banche e agli intermediari di cui al comma 3 del plafond di provvista di cui al comma 3, anche mediante meccanismi premiali che favoriscano il più efficace utilizzo delle risorse;

b) dei contratti tipo di finanziamento e di cessione del credito in garanzia per l'utilizzo da parte delle banche e degli intermediari di cui al comma 3 della provvista di cui al comma 3;

c) delle attività informative, di monitoraggio e rendicontazione che devono essere svolte dalle banche e dagli intermediari di cui al comma 2 aderenti alla convenzione, con modalità che assicurino piena trasparenza sulle misure previste dal presente articolo.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, di 20 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, di 9 milioni di euro per gli anni 2029 e 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della Missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero".».

10.0.37

[Ferrazzi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Modifiche alla legge 18 ottobre 2001, n. 383 recante "Primi interventi per il rilancio dell'economia")

1. Dopo l'articolo 4 "Detassazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo reinvestito" della legge 18 ottobre 2001, n. 383 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 4- *bis*.

(Detassazione reddito d'impresa per la conversione del settore dei trasformatori di materie plastiche verso l'utilizzo di plastica biodegradabile e compostabile e o di plastica proveniente dalla filiera del riciclo)

1. È escluso, per un periodo di 10 anni, dall'imposizione del reddito di impresa il 100 per cento del volume degli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali per la conversione del settore dei trasformatori di materie plastiche verso l'utilizzo di plastica biodegradabile e compostabile e o di plastica proveniente dalla filiera del riciclo, realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge successivamente al 30 giugno e nell'intero periodo di imposta successivo, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

2. L'incentivo fiscale di cui ai commi 1 si applica anche alle imprese in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se con un'attività d'impresa inferiore ai cinque anni. Per tali imprese la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o a quello successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

3. Per investimento si intende l'acquisto, nel territorio dello Stato di nuovi impianti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali per la conversione del settore dei trasformatori di materie plastiche verso l'utilizzo di plastica biodegradabile e compostabile e o di plastica proveniente dalla filiera del riciclo.

4. L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore cede a terzi o destinano i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa entro il secondo periodo di imposta successivo all'acquisto, ovvero entro il quinto periodo di imposta successivo in caso di beni immobili.

5. Per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'acconto dell'IRPEF e dell'IRPEG è calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al presente articolo.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui alla presente legge con particolare riferimento alle procedure di concessione della detassazione, i requisiti e le condizioni di accesso ai contributi di cui al presente articolo, le relative attività di controllo.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, di 20 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, di 9 milioni di euro per gli anni 2029 e 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero".».

10.0.38

[Pittella](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

1. All'articolo 44, comma 7, lettera *b*), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".».

10.0.39

[Verducci](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano, al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull'occupazione e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, anche all'area di crisi industriale complessa riconosciuta con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 dicembre 2018.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, a 10 milioni per gli anni 2026 e 2027 e a 5 milioni di euro per gli anni 2028 e 2029, si provvede a valere mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

10.0.40

[Toffanin](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

1. Al comma 711 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 la parola "soli" è soppressa e dopo le parole "materiali e immateriali" sono aggiunte le seguenti: "e per i soggetti che abbiano avuto una perdita di almeno il 50 per cento del fatturato nell'anno 2021 rispetto all'anno 2019".».

10.0.41

[Gallone](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Fondo per il settore manifatturiero)

1. Al fine di rilanciare il settore manifatturiero, duramente colpito dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, incentivandone e promuovendone la sostenibilità, alle imprese del comparto tessile, calzatura, pelletteria e conceria per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 è riconosciuto, nel limite complessivo delle risorse di cui al comma 2, un contributo diretto alla spesa pari al 60 per cento del costo degli investimenti in tecnologie riconosciute e certificate sostenibili da organismi terzi, e comunque di importo complessivo non superiore a 60.000 euro.

2. Per le finalità di cui al comma 1 nello stato di previsione Ministero dello Sviluppo economico è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di erogazione del beneficio di cui al comma 1.».

Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022,

2023 e 2024.

10.0.42

[Gallone](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

1. Nelle more del completamento degli impianti già previsti nei piani regionali o delle province autonome e alla luce del perdurare dell'emergenza Covid-19 si consente agli impianti di digestione anaerobica o compostaggio su tutto il territorio nazionale di aumentare, sino al 31 dicembre 2022, la propria capacità ricettiva e di trattamento dei rifiuti organici (codice CER 20.01.08, rifiuti di cucina e mense) del 10 per cento, ove tecnicamente possibile, al fine di accettare ulteriore rifiuto organico proveniente da altre regioni o province autonome, qualora richiedenti perché in carenza di impianti di digestione anaerobica o compostaggio. Le regioni e le province autonome interessate provvedono attraverso gli opportuni atti di competenza».

10.0.43

[Modena](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo)

1. Le operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo che comportano la continuazione sotto forma di società tra professionisti dell'attività svolta in forma individuale, associata o di società semplice o alle operazioni inverse non costituiscono realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni del soggetto dante causa, comprese quelle relative ai crediti e alle rimanenze e il valore di avviamento, della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale.

2. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-*ter* dell'articolo 176 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, può essere applicato, con le modalità, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dal soggetto avente causa delle medesime operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo indicate nel comma 1 per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche alle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo ivi indicate poste in essere tra esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni e società semplici di cui all'articolo 5 del medesimo Testo Unico.

4. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

5. Le disposizioni dei commi 1 e 3 hanno valore di norma di interpretazione autentica».

10.0.44

[Modena](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Regime opzionale di determinazione secondo il criterio di cassa del reddito delle società tra professionisti)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 66, dopo il comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

"6. Le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 costituite sotto forma di società in nome collettivo e in accomandita semplice che, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano il regime di contabilità ordinaria, anche per opzione, possono optare per la determinazione del reddito di impresa secondo le disposizioni del presente articolo. 7. L'opzione di cui al comma 6 è vincolante per almeno un triennio. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. Nel caso di opzione, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi e le spese sostenute che, ancorché di competenza del periodo in cui il reddito è stato determinato in base alle regole del regime ordinario, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime opzionale; viceversa i ricavi e le spese che, in base alle regole del regime ordinario, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi di imposta successivi in cui si applica il regime opzionale, ancorché si verificano i presupposti previsti da quest'ultimo regime. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime opzionale a quello ordinario";

b) all'articolo 81, dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente:

"2. Le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 costituite sotto forma di società di capitali e di società cooperative possono esercitare l'opzione di cui al comma 6 dell'articolo 66".

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

3. Alle attività professionali prestate dalle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 si applica il contributo soggettivo e il contributo integrativo previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun socio professionista fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Il contributo integrativo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno natura di norma di interpretazione autentica».

10.0.45

[Ferro, Berardi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui all'articolo 1 , comma 1051 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in deroga all'articolo 1, comma 1059 della legge n. 178 predetta, possono, in luogo dell'utilizzo diretto in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari».

10.0.46

[Ferro, Berardi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Proroga ammortamento Industria 4.0)

1. Il comma 185 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 è sostituito dal seguente:
Alle imprese che a decorrere dal 10 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 188, 189 e 190 in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di saldo netto da finanziare valutati in 640,5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

10.0.47

[Boccardi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

1. Tutti i termini dei versamenti di cui all'articolo 1, comma 923, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono sospesi fino al 31 dicembre 2022. I versamenti sospesi dal 1° maggio 2022 al 31 dicembre 2022 sono effettuati, senza applicazioni di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 28 febbraio 2023 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sei rate mensili di pari importo, senza interessi. Il versamento della prima rata avviene entro il 28 febbraio 2023, quelle successive, rispettivamente, in data 31 marzo 2023, 2 maggio 2023, 31 maggio 2023 e 30 giugno 2023.

2. Il comma 924 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dal seguente:

"924. I versamenti sospesi ai sensi del comma 923 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sette rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l'ultima rata di giugno 2023 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 30 novembre 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di giugno 2023 devono essere effettuati entro il giorno 30 del detto mese. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato"».

10.0.48

[Modena](#)

Dopo l' **articolo** , inserire i seguenti:

«Art. 10- *bis*.

(Termini per il pagamento dei canoni scaduti nei contratti di locazione)

1. La morosità del conduttore nel pagamento dei canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo relativi al periodo di vigenza dello stato di emergenza epidemiologica, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe, può essere sanata in sede giudiziale se il conduttore versa l'importo dovuto entro la prima udienza di comparizione per la convalida di sfratto di cui all'articolo 665 del codice penale civile e ss; a seguito di tale pagamento la domanda del locatore di rilascio dell'immobile e/o di risoluzione del contratto per inadempimento diviene improcedibile.

2. All'articolo 40-*quater* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-*bis*. In caso di provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento dei canoni alle scadenze, il conduttore può sanare la morosità entro i termini di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*) del presente articolo, con l'effetto di rendere improcedibile l'azione di risoluzione del contratto"».

10.0.49

[Ferro](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 10- *bis*.

1. I termini di accesso al beneficio di cui ai commi da 16 a 27 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 sono riaperti ai soggetti che presentano la dichiarazione dei redditi nelle mensilità infrannuali, qualora rispettino i termini di cui al comma 2 dell'articolo 4 bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34».

10.0.50

[Fazzone, Modena](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 10- *bis*.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 3, terzo periodo della legge 5 febbraio 1992, n. 104 si intendono valide per entrambi i genitori, anche adottivi, in maniera alternativa ovvero divisa in modo tale da consentire il diritto per il nucleo familiare a fruire di un massimo di 6 giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa.

4-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis* valutati in 270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 150 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282;

c) quanto a 70 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

10.0.51

[Gallone](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 10- *bis*.

1. All'articolo 39-*terdecies*, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e al 40 per cento dal 1° gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "al 32,50 per cento dal 1° luglio 2022, al 37,50 per cento dal 1° gennaio 2023, al 40 per cento dal 1° gennaio 2024".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 17 milioni di euro per l'anno 2022 e a 35 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

10.0.52

[Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 10- *bis*.

(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale)

1. Al fine di consentire uno sviluppo equilibrato dei sistemi di trasporto pubblico locale sull'intero territorio nazionale, una quota delle risorse, nel limite massimo di 500 milioni di euro, a valere sul rifinanziamento della legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1016, di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, può essere destinata anche a interventi di realizzazione o di manutenzione straordinaria di sistemi di trasporto pubblico, anche di traslazione, non aventi le caratteristiche di sistemi di trasporto rapido di massa.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa intesa con la Conferenza Unificata, da emanarsi entro il 31 marzo 2022, sono finanziati i progetti ammissibili presentati da comuni, città metropolitane e regioni ai sensi dell'Avviso 2 per la ripartizione del Fondo Investimenti, nonché di quelle delle Province autonome di Trento e Bolzano, nel limite di 75 milioni di euro, e di quelle relative agli impianti di traslazione, da presentare entro il 30 aprile 2022. Il finanziamento è effettuato, per ciascuna annualità, nei limiti delle disponibilità di competenza e cassa a legislazione vigente».

Art. 11

11.1

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le somme acquisite dalle Regioni e Province autonome a valere sul fondo possono concorrere alla valutazione dell'equilibrio finanziario per l'anno 2021 dei rispettivi servizi sanitari».

11.2

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Il fondo di cui al primo comma è utilizzato anche per finanziare la maggiorazione dei costi di assistenza domiciliare sostenuta dai comuni per prestare cure psicologiche ai residenti in età scolare affetti da sindrome di hikikomori sorta in seguito alla pandemia da COVID-19».

11.3

[Pirro](#), [Gallicchio](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di contrastare lo stato di grave insufficienza di organico, anche in considerazione dell'emergenza epidemiologica, nonché per sopperire a un aggravio di costi per la finanza pubblica, l'ente del servizio sanitario della Regione Molise (ASREM) è autorizzato a stabilizzare il personale sanitario e gli operatori socio-sanitari, assunti con contratto a tempo determinato, che, a seguito di delibere e proroghe, hanno maturato parte dell'attività lavorativa con contratto autonomo a partita IVA, da marzo 2020 a marzo 2021».

11.4

[Rizzotti](#), [Berardi](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Al fine di garantire una migliore presa in carico del paziente oncologico e ampliare la platea di volontari per l'attività di screening relativa alla diagnosi del cancro al polmone, la spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 34, comma 10-sexies, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 è incrementata di un ulteriore milione di euro per l'anno 2023. Tali risorse saranno ripartite secondo i criteri già fissati dal decreto del Ministero della salute di cui al comma 10-septies, sulla base del numero dei soggetti aggiuntivi da reclutare ed eventualmente per l'incremento del numero dei centri costituenti la Rete Italiana Screening Polmonare allo scopo di garantire la più ampia copertura del territorio nazionale. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

11.0.1

[Manca](#), [Ferrari](#)

Dopo l' articolo 11 è inserito il seguente:

«Art. 11- bis.

(Modifica dell'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191)

1. Al secondo e al terzo periodo del comma 80 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n.

191 e successive modificazioni, dopo le parole: "destinazione del relativo gettito" sono inserite le seguenti: ", anche nelle annualità successive a quella del relativo accertamento, alla riduzione della pressione fiscale, alla copertura degli oneri finanziari concernenti il servizio del debito relativo al settore sanitario nonché".».

11.0.2 (testo 2)

[Manca, Ferrari](#)

Dopo l' **articolo 11** è inserito il seguente:

«*Art. 11- bis.*

1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 80, è inserito il seguente: "80-*bis.* Le disposizioni di cui al comma 80, secondo e terzo periodo, si interpretano nel senso che la destinazione del gettito derivante dalla massimizzazione delle aliquote di cui al primo periodo del medesimo comma può essere effettuata anche nelle annualità successive al relativo accertamento ed anche per la riduzione della pressione fiscale e la copertura degli oneri finanziari concernenti il servizio del debito relativo al settore sanitario."».

2. Al fine di rafforzare la patrimonializzazione degli enti facenti parte del Servizio Sanitario Nazionale, semplificando le procedure finalizzate al trasferimento di beni immobili in favore degli stessi e degli enti pubblici territoriali, all'articolo 57, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "La disposizione di cui al primo periodo si applica anche agli atti di riscatto di beni culturali in favore delle aziende del Servizio sanitario nazionale effettuati in forza di contratti di locazione finanziaria.";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis.* Nell'ipotesi di cui al secondo periodo del comma 1, la richiesta avente ad oggetto la verifica dell'interesse culturale di cui all'articolo 12 può essere formulata, entro sessanta giorni dal riscatto, dai soggetti beneficiari dello stesso ed il riscatto non è soggetto alla prelazione di cui agli articoli 60 e seguenti."»

3. Nell'ambito delle attività connesse anche ai processi di cui al comma 1, all'articolo 16 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis.* In analogia a quanto stabilito al comma 1, nell'ambito dei progetti finalizzati all'abbattimento dell'arretrato inclusi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, tali misure straordinarie, nei confronti del personale amministrativo della Giustizia amministrativa, ad eccezione di quello assunto ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, su proposta del Segretario generale della Giustizia amministrativa, tra i dipendenti che hanno concorso al raggiungimento dell'obiettivo del P.N.R.R., secondo parametri indicati, all'inizio di ogni anno, del Segretario generale della Giustizia amministrativa. Le misure di cui al presente comma trovano copertura mediante utilizzo delle risorse ancora disponibili nel bilancio della Giustizia amministrativa tenuto conto di quanto previsto al comma 1.

1-*ter.* Al fine di consentire, altresì, la prosecuzione per gli anni 2022, 2023 e 2024 delle funzioni istituzionali di cui all'articolo 7, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito in legge con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per il supporto amministrativo a tali funzioni nonché per le funzioni di controllo di regolarità amministrativo-contabile, al personale, non dirigenziale, che presta servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i Rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), presso le Ragionerie territoriali dello Stato e presso gli Uffici centrali di Bilancio, è corrisposta una maggiorazione dell'indennità di amministrazione in godimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo confronto con le organizzazioni sindacali, sono individuate la misura e i criteri di attribuzione delle

predette maggiorazioni nel limite di spesa di euro 5.500.000 annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari 5.500.000 milioni annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

11.0.2

[Manca](#), [Ferrari](#)

Dopo l' **articolo 11** è inserito il seguente:

«Art. 11- *bis*.

(Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191)

1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 80, è inserito il seguente: "80-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 80, secondo e terzo periodo, si interpretano nel senso che la destinazione del gettito derivante dalla massimizzazione delle aliquote di cui al primo periodo del medesimo comma può essere effettuata anche nelle annualità successive al relativo accertamento ed anche per la riduzione della pressione fiscale e la copertura degli oneri finanziari concernenti il servizio del debito relativo al settore sanitario."».

11.0.3

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo 11** , inserire il seguente:

«Art. 11- *bis*.

(Misure per accelerare l'utilizzo delle risorse per investimenti del PNRR, PCN, comunitarie)

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per consentire l'immediato e tempestivo utilizzo delle risorse, le quote non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e sono immediatamente applicabili, in deroga alle modalità previste dall'articolo 42, commi 9, 10 e 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La disposizione si applica anche alle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC).

2. Le Regioni e le Province autonome che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria sono autorizzate, per gli anni dal 2021 al 2026, a iscrivere in bilancio ai fini del loro impegno i relativi finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 43 e dall'allegato 4/2 annesso del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118».

11.0.4

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 11- *bis*.

(Proroga termini approvazione del rendiconto e del bilancio consolidato 2021 in materia di rendicontazione del Servizio sanitario regionale)

1. In considerazione del protrarsi del contesto epidemiologico emergenziale legato alla diffusione del COVID-19, e dell'impegno derivante dall'accelerazione della campagna vaccinale, per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così prorogati per l'anno 2022:

a) il rendiconto relativo all'anno 2021 è approvato da parte del consiglio entro il 30 settembre 2022, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 giugno 2022;

b) il bilancio consolidato relativo all'anno 2021 è approvato entro il 30 novembre 2022.

2. Per l'anno 2022, il termine previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2021 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 è prorogato al 30 giugno 2022.

3. I termini di cui all'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così modificati per l'anno 2022:

a) i bilanci di esercizio dell'anno 2021 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2022;

b) il bilancio consolidato dell'anno 2021 del servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 30 settembre 2022».

11.0.5

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- *bis*.

(Misure in materia di sostegno agli investimenti e di sinergia delle risorse disponibili)

1. Ai fini di sostenere gli investimenti e a causa del perdurare della pandemia da COVID-19, non si applica per l'esercizio 2022 la disciplina prevista all'articolo 111, comma 2-*novies*, del decreto-legge n. 34 del 2020. Conseguentemente è ridotto in misura corrispondente il contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 per l'anno 2022 per l'importo spettante a ciascuna Regione. Le Regioni stanziavano il medesimo importo per investimenti con le medesime finalità e secondo le modalità e procedure previste dai commi da 134 a 138, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 per l'anno 2022».

11.0.6

[Manca](#)

Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 11- *bis*.

(Patrimonializzazione degli enti facenti parte del Servizio Sanitario Nazionale)

1. Al fine di rafforzare la patrimonializzazione degli enti facenti parte del Servizio Sanitario Nazionale, semplificando le procedure finalizzate al trasferimento di beni immobili in favore degli stessi e degli enti pubblici territoriali, all'articolo 57, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "La disposizione di cui al primo periodo si applica anche agli atti di riscatto di beni culturali in favore delle aziende del Servizio sanitario nazionale effettuati in forza di contratti di locazione finanziaria.";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Nell'ipotesi di cui al secondo periodo del comma 1, la richiesta avente ad oggetto la verifica dell'interesse culturale di cui all'articolo 12 può essere formulata, entro sessanta giorni dal riscatto, dai soggetti beneficiari dello stesso ed il riscatto non è soggetto alla prelazione di cui agli articoli 60 e seguenti."».

11.0.7

[Schifani](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 11- *bis*.

1. Al comma 1-*ter* dell'articolo 23 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Per le annaffie 2022-2023 dei programmi cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE della

programmazione 2014-2020, i Comitati di Sorveglianza del PSC sono autorizzati a destinare le risorse non utilizzate del Fondo per lo sviluppo e la coesione ai fini del cofinanziamento regionale di cui sopra".»

11.0.8

[Schifani](#)

Dopo l' **articolo** è inserito il seguente:

«Art. 11- *bis*.

(Modifica dell'articolo 1, comma 601, della legge 30 dicembre 2021, n. 234)

1. All'articolo 1, comma 601, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Esclusivamente per le operazioni di rinegoziazione di cui al presente comma, non si applica la verifica di cui all'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. In deroga al termine di cui al primo periodo, le Regioni interessate possono trasmettere la domanda a firma congiunta di cui al medesimo periodo entro il 30 marzo 2022".».

11.0.9

[Bottici](#), [Pirro](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo 11** , inserire il seguente:

«Art. 11- *bis*.

(Disposizioni in materia di ripartizione regionale del pay-back)

1. All'articolo 1, comma 580, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "secondo il criterio pro-capite" sono sostituite dalle seguenti: "sulla base dello scostamento dal tetto registrato da ALFA per ogni Regione".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'anno 2022.».

11.0.10

[Pirro](#), [Gallicchio](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 11- *bis*.

(Disposizioni in materia di personale del servizio sanitario)

1. All'articolo i, comma 268, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "legge 24 aprile 2020, n. 27," sono aggiunte le seguenti: "ovvero ai quali siano stati conferiti incarichi di lavoro autonomo, ivi compresi incarichi di collaborazione coordinata e continuativa,". Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato di cui all'articolo 1, comma 258, della legge di cui al precedente periodo è incrementato per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022 e a 230 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a zoo milioni di euro per l'anno 2022 e a 230 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.0.11

[Auddino](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 11- *bis*.

(Risorse in materia di edilizia sanitaria ed ammodernamento tecnologico rete ospedaliera Azienda Sanitaria Provinciale Reggio Calabria)

1. In connessione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, considerate la straordinaria situazione di emergenza in cui versa la sanità calabrese e la necessità di introdurre apposite misure a sostegno degli urgenti ed indifferibili interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico dell'ospedale spoke "Santa Maria degli Ungheresi" di Polistena,

dell'ospedale spoke di Locri e degli ospedali generali "Tiberio Evoli" di Melito Porto Salvo e Giovanni XXIII di Gioia Tauro, data la straordinarietà della situazione emergenziale relativamente alle gravissime carenze infrastrutturali e strumentali, è autorizzata la spesa per ciascun presidio ospedaliero di 2 milioni di euro per l'anno 2022, di cui il 50 per cento da utilizzare per opere di riqualificazione, ampliamento, adeguamento, ammodernamento edilizi del pronto soccorso e per la fornitura di strumentazione tecnica adeguata nei medesimi servizi di pronto soccorso; la percentuale restante è utilizzata per i medesimi interventi nei restanti reparti ospedalieri

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

11.0.12

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 11- *bis*.

(Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali)

1. All'articolo 13 del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, è aggiunto in fine il seguente comma:

"6-*bis*. Per l'anno 2022 il fondo di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aumentato di 400 milioni di euro di cui 330 milioni destinati ai comuni e alle loro forme associative e 70 milioni destinati alle città metropolitane e alle province. I criteri e le modalità del riparto delle somme di cui al presente comma è determinato sulla base di una proposta del tavolo tecnico di cui al comma 2, articolo 106, del citato decreto legge n. 34 del 2020, con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 30 giugno 2022."».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

11.0.13

[Modena](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 11- *bis*.

1. All'articolo 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il comma 5 è sostituito con il seguente: "5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono essere utilizzate dai Comuni nell'anno 2022 per le medesime finalità ovvero per il finanziamento dei piani economici finanziari del servizio di gestione integrata dei rifiuti o per attività di sostegno delle utenze domestiche e non domestiche con riferimento alla Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge".

2. All'articolo 1, comma 823, della legge 27 dicembre 2020, n. 178, l'ultimo periodo è sostituito

dal seguente: "Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, fatta eccezione per quelle di cui alla tabella allegato 1 al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1 aprile 2021, le quali possono essere utilizzate anche negli anni 2022 e seguenti per il finanziamento dei piani economico finanziari del servizio di gestione integrata dei rifiuti."».

11.0.14

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 11- *bis*.

(Termine di entrata in vigore delle modifiche di aliquote per il Tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi)

1. All'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo le parole: "L'ammontare dell'imposta è fissato, con legge della Regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo" sono sostituite dalle seguenti: "L'ammontare dell'imposta è fissato, con legge regionale in vigore entro il 30 settembre di ogni anno per l'anno successivo";

b) al secondo periodo le parole: "31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre"».

11.0.15

[Vono](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 11- *bis*.

(Misure urgenti in materia di concessioni per la prestazione del servizio di illuminazione votiva cimiteriale)

1. In considerazione delle esigenze straordinarie e degli effetti derivanti dalla diffusione del COVID-19, nonché a seguito dei consistenti aumenti dei prezzi nel settore elettrico, i Comuni possono prorogare, con apposito atto amministrativo, i termini di durata delle concessioni in scadenza nel 2022 o scadute nel 2021, per le quali non siano già state bandite nuove procedure alla data di entrata in vigore della presente norma, per i servizi di illuminazione votiva cimiteriale fino a un massimo di tre anni, alle medesime condizioni indicate nei contratti di concessione e a condizione che, per l'intera durata della proroga, l'ammontare dell'aggio versato ai Comuni sia almeno pari a quello versato nell'anno 2020. Qualora, in virtù della proroga di cui al periodo precedente, il valore stimato della concessione sia superiore alla soglia di cui all'articolo 35, primo comma, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la durata della proroga è rideterminata in modo tale da non comportare il superamento della predetta soglia. Ai fini della concessione della proroga di cui ai precedenti periodi, i concessionari devono fornire apposita documentazione nella quale si attesta la regolarità dei versamenti dell'aggio e dei canoni eventualmente previsti in forza della concessione, maturati sino al 2019, al Comune concedente.».

Art. 12

12.1

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «600 milioni» e al comma 3 sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «600 milioni».

Conseguentemente all'articolo 32 comma 1, sostituire le parole: «1661,41 milioni» con le seguenti: «2.161,41 milioni» e dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

«h-bis) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo di cui all'articolo 28, della legge 196 del 2009».

12.2

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «500 milioni».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «500 milioni».

12.0.1

[Corrado](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 12- *bis*.

(Proroga moratoria per le PMI e misure per il sostegno alla liquidità delle imprese)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2022".

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "15 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022" e le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

3. La proroga di cui al comma 2 è riferita anche alla quota interessi.».

12.0.2

[Bottici](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 12- *bis*.

(Agevolazioni Tari per le famiglie)

1. Per l'anno finanziario 2022, per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non adibita a locazione neanche temporanea e parziale e non data in comodato d'uso, neanche temporaneo, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti residenti nel territorio dello Stato in altra abitazione, e qualora il titolare delle utenze sia il medesimo titolare della proprietà, i Comuni prevedono una riduzione pari ad almeno il 30 per cento dell'importo tariffario complessivo della tassa sui rifiuti (TARI) avente natura di tributo, di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per coloro che ne facciano richiesta, sempre che lo stesso beneficio non sia già stato riconosciuto da altri Comuni.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Alla ripartizione della quota parte spettante al singolo Comune, a titolo di ristoro delle minori entrate derivanti dal comma 1 della presente disposizione, si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2022. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.».

12.0.3

[Corti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#), [Alessandrini](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 12- *bis*.

(Proroga dei termini relativi a esenzione pagamento IMU e sospensione mutui per i soggetti colpiti dagli eventi sismici del 2012)

1. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi

dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

2. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'art. 2-*bis* comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2024 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo prorogata dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126 articolo 57 comma 17, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1° e 3°, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere negli anni 2022 e 2023, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Gli oneri di cui al comma 2, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2024, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

4. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2023. Ai relativi oneri si provvede con le risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 precedentemente stanziata per tale finalità.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quanto al comma 1 pari a 7,5 milioni per ciascuna delle annualità 2022 e 2023, quanto ai commi 2 e 3 quantificati in euro 700.000 per ciascuna delle successive annualità 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

12.0.4

[Dell'Olio](#), [Fenu](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 12- *bis*.

(Disposizioni sulle procedure di reclutamento dei segretari comunali e provinciali)

1. Al fine di monitorare l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6-*bis* del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e delle procedure di reclutamento dei segretari comunali e provinciali, il Ministro dell'interno approva, con cadenza annuale ed entro il 31 dicembre di ogni anno, il Piano triennale del fabbisogno di segretari comunali e provinciali per un numero di posti corrispondenti alle cessazioni registrate nel triennio precedente.

2. In relazione al fabbisogno di segretari comunali e provinciali risultante dal Piano triennale di

cui al comma 1, in deroga all'articolo 16-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, una quota pari al 50 per cento dei posti del concorso pubblico previsto dal comma 3 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, può essere riservata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che siano in possesso dei titoli di studio previsti per l'accesso alla carriera dei segretari comunali e provinciali e abbiano un'anzianità di servizio di almeno cinque anni in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è previsto il possesso dei medesimi titoli di studio.

3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, il corso-concorso di formazione previsto dal comma 2 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ha la durata di quattro mesi ed è seguito da un tirocinio pratico di quattro mesi presso uno o più comuni. Il medesimo corso-concorso è equiparato ai fini di cui all'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ai corsi di abilitazione alle professioni per le quali vi è necessità di iscrizioni ad Albi professionali autonomi. In ogni caso, le procedure concorsuali hanno una durata complessiva non superiore ai 18 mesi, intercorrenti dal momento della pubblicazione del bando a quello dell'approvazione della graduatoria finale.

4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche alle procedure di reclutamento in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le quali non sia stato avviato il relativo corso di formazione.

5. In sede di prima applicazione di quanto stabilito dal presente articolo, i segretari comunali e provinciali iscritti alla fascia professionale C possono assumere la titolarità delle sedi di segreteria in forma singola o associata nelle sedi vacanti dei comuni con una popolazione non superiore a 5.000 abitanti o dei comuni che hanno stipulato delle convenzioni di segreteria con popolazione complessiva non superiore 10.000 abitanti, secondo le modalità di cui all'articolo 16-*ter*, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

6. L'assunzione della titolarità di sedi di segreteria con popolazione complessiva superiore alla fascia di appartenenza non determina una deroga alla disciplina giuridica sulle progressioni di carriera di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 2 milioni per l'anno 2022 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

12.0.5

[Fenu](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 12- *bis*.

(Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali)

1. Al fine di garantire l'attuazione del P.N.R.R., sino al 31 dicembre 2026, presso gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e sopperire con urgenza all'attuale carenza di Segretari Comunali iscritti all'Albo nella prima fascia professionale, in deroga alle ordinarie modalità di accesso all'Albo di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 e di cui al decreto del Ministero dell'Interno del 21 ottobre 2020, i segretari comunali iscritti in fascia C possono assumere la titolarità delle sedi vacanti dei comuni con una popolazione non superiore a 5.000 abitanti o, in regime di scavalco, delle convenzioni di segreteria tra questi enti con popolazione complessiva non superiore 10.000 abitanti, nelle regioni in cui il rapporto tra sedi e segretari in servizio, per classe, sia pari o inferiore 50 per cento. È fatto salvo, in ogni caso, l'obbligo di permanere

per due anni nella prima fascia professionale di appartenenza ai fini dell'accesso alla fascia professionale superiore.

2. Il trattamento economico dei segretari di fascia C che prestano servizio nelle sedi dei comuni con una popolazione superiore ai 3.000 abitanti, nelle more della stipula del prossimo CCNL, è integrato da un assegno ad *personam* commisurato alla differenza retributiva tra i segretari iscritti in fascia B e quelli iscritti in fascia C, nell'ambito della corrispondente fascia demografica.

3. I comuni che siano stati privi di un segretario titolare per oltre 12 mesi, ovvero lo abbiano avuto in convenzione, possono derogare ai limiti di spesa del personale previsti a legislazione vigente, ivi compreso il vincolo di cui al comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per la quota relativa al trattamento economico del segretario.

4. I comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, al fine di garantire l'assunzione di Segretari Comunali, provvedono all'attuazione del presente articolo mediante l'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 31-*bis*, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

5. I Comuni che si avvalgano delle disposizioni di cui al presente articolo, assicurano in ogni caso il rispetto dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243».

Art. 13

13.1

[Rivolta](#), [Pirovano](#), [Augussori](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono incrementate di 400 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 330 per i Comuni e 70 milioni per le Province e Città metropolitane, e sono vincolate alla finalità di ristorare l'eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, anche nell'anno 2022; le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori di spesa specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della suddetta legge n. 178 del 2020, e all'articolo 39, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, possono essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le finalità cui sono state assegnate».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

13.2

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono incrementate di 400 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 330 per i Comuni e 70 milioni per le Province e Città metropolitane, e sono vincolate alla finalità di ristorare l'eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19, anche nell'anno 2022; le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori di spesa specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della suddetta legge n. 178 del 2020, e all'articolo 39, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, possono essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le finalità cui sono state assegnate».

13.3

[Di Girolamo](#), [Fede](#), [Agostinelli](#), [Trentacoste](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole:* «legge 30 dicembre 2020, n. 178,» *inserire le seguenti:* «sono incrementate di 375 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 330 milioni di euro in favore dei comuni e 45 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province e»;

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 375 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo t, comma 200, della legge 2 dicembre 2014, n. 190».

13.4

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato».

13.5

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato» *con le seguenti:* «Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nella misura di un terzo».

13.6

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato» *con le seguenti:* «Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate eventuali risorse del bilancio dello Stato nella misura di un mezzo».

13.7

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il fondo di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come rifinanziato dall'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dall'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ulteriormente incrementato di 900 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 750 milioni di euro in favore dei comuni e 150 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. L'incremento del fondo di cui al primo periodo è ripartito, per 550 milioni di euro in favore dei comuni e per 60 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 1° maggio 2022, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità che tengano conto dei lavori del tavolo di cui all'articolo 106, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, per 200 milioni di euro in favore dei comuni e per 90 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 luglio 2022, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità che tengano conto dei lavori del citato tavolo di cui al citato articolo 106, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, e delle risultanze della certificazione per l'anno 2020 di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020».

Conseguentemente, dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 900 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 750 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;

b) quanto a 110 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali

di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 40 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e rifinanziamento per l'anno 2022».

13.8

[Rivolta](#), [Augussori](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. all'articolo 49, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, le parole: "I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto" sono sostituite con le parole: "I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, ad eccezione della rendicontazione 2021 che sarà da rendicontare entro il 2023, mediante presentazione di apposito rendiconto"».

13.9

[Manca](#), [Parrini](#), [Ferrari](#), [Fedeli](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 49, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, le parole: "I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto" sono sostituite con le parole: "I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, ad eccezione della rendicontazione 2021 che sarà da rendicontare entro il 2023, mediante presentazione di apposito rendiconto"».

13.10

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. All'articolo 49, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, le parole: "I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto" sono sostituite con le parole: "I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, ad eccezione della rendicontazione 2021 che sarà da rendicontare entro il 2023, mediante presentazione di apposito rendiconto"».

13.11

[Evangelista](#)

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. All'articolo 49, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, dopo le parole: "successivo a quello di utilizzazione dei fondi," aggiungere le seguenti: "ad eccezione della rendicontazione 2021 che sarà da rendicontare entro il 2023,"».

13.12

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «31 maggio 2023» con le seguenti: «31 maggio 2024».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

13.13-bis

[La Russa](#)

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. I comuni che hanno partecipazioni nel capitale sociale di società di produzione energetica destinano almeno la metà degli utili che vengono distribuiti come dividendo alla istituzione di un fondo finalizzato a calmierare l'aumento del prezzo delle bollette dell'energia a favore di piccoli imprenditori, aziende energivore centri sportivi e famiglie con Isee sotto i 30.000 euro.».

13.13

[La Russa](#)

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. I comuni che hanno partecipazioni nel capitale sociale di società di produzione energetica destinano gli utili che vengono distribuiti come dividendo alla istituzione di un fondo finalizzato a calmierare l'aumento del prezzo delle bollette dell'energia a favore di piccoli imprenditori, aziende energivore centri sportivi e famiglie con Isee sotto i 30.000 euro.».

13.14

[Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Il fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 180 milioni di euro in favore dei comuni e 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. I criteri e le modalità del riparto delle somme di cui al presente comma è determinato sulla base di una proposta del tavolo tecnico di cui al comma 2, articolo 106, del citato decreto legge n. 34 del 2020, con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 30 giugno 2022.

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

13.15

[Manca](#), [Parrini](#)

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. In relazione alle problematiche di comunicazione al sito del Ministero dell'economia e delle finanze, entro i termini stabiliti dalle leggi vigenti, delle delibere riguardanti i tributi comunali per il 2021, connesse alle difficoltà dovute al perdurare della pandemia da virus COVID-19, per l'anno 2021, in deroga all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,

con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le aliquote ed i regolamenti concernenti i tributi comunali, hanno effetto per l'intero anno di riferimento a condizione che risultino comunque pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 novembre 2021. Gli eventuali adeguamenti nei pagamenti dovuti in ragione delle variazioni di cui al periodo precedente possono essere effettuati dai contribuenti interessati entro il termine per la prima rata dell'IMU 2022, senza applicazione di sanzioni e interessi.

5-ter. In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile.».

13.16

[Augussori](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«*5-bis.* In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile.».

13.17

[Modena](#), [Saccone](#)

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«*5-bis.* Al comma 148-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in fine prima del punto sono aggiunte le seguenti parole: "per quanto attiene i contributi dell'anno 2019 e di otto mesi per quanto attiene i contributi dell'anno 2020"».

13.18 (testo 2)

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

All'articolo, dopo il comma 5 inserire i seguenti:

"*5-bis.* In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile.

5-ter. Per gli anni 2022 e 2023, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95% dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Le medesime misure si applicano all'accantonamento relativo al rendiconto 2021. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

5-quater. All'articolo 3, comma 5-sexies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole "per il triennio 2019-2021" sono aggiunte dalle seguenti: "e per il triennio 2022-2024".

13.18

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

All'articolo, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«*5-bis.* In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di

competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile.».

13.19

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. All'articolo 109, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, in fine, sono inserite le seguenti parole: ", nonché per la riduzione delle tariffe TARI e della tariffa corrispettiva.";

b) le parole: "limitatamente agli esercizi finanziari 2020 e 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "limitatamente agli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022"».

13.20

[Augussori](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Per l'anno 2022, i termini di cui all'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e s.m.i., sono prorogati come segue:

a) il termine di cui al terzo periodo è fissato al 15 ottobre 2022;

b) il termine di cui al quarto periodo è fissato al 15 novembre 2022;

c) il termine di cui sesto periodo è fissato al 15 marzo 2023.».

13.21

[Augussori](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, comma 449, alla lettera d-quater, comma 449, le parole: "330 milioni di euro nel 2023" sono sostituite dalle seguenti: "430 milioni di euro nel 2023"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.22

[Augussori](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per l'anno 2022, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al fine di fare fronte alla cronica carenza di segretari comunali e per garantire la piena operatività di tutti gli enti locali delle regioni, gravate dal protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i sindaci possono richiamare in servizio i segretari comunali in quiescenza con incarico di consulenza a tempo determinato per non più di 12 mesi.».

13.23

[Augussori](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. A causa della specifica gravità della situazione emergenziale, i contributi di cui ai commi 29 e 29-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, destinati ai comuni di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio 1 marzo 2020 riferiti agli anni 2020 e 2021, soggetti a revoca

per mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione lavori di cui al comma 32 della medesima legge o per parziale utilizzo del contributo, sono erogati dal Ministero dell'interno per il 50 per cento congiuntamente al contributo previsto per il 2022 e per il 50 per cento congiuntamente al contributo previsto per il 2023.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 945.000 euro per l'anno 2022 e 945.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.24

[Fenu, Trentacoste](#)

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 897 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono escluse dal limite di cui al presente comma le quota di avanzo di amministrazione derivanti da entrate con vincolo di destinazione finalizzato all'estinzione anticipata dei mutui.";

b) al comma 898 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono escluse dal limite di cui al presente comma le quota di avanzo di amministrazione derivanti da entrate con vincolo di destinazione finalizzato all'estinzione anticipata dei mutui."».

13.25

[Toffanin](#)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 817 aggiungere in fine il seguente periodo: "Gli enti determinano le tariffe con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale, nonché della ritraibilità economica e dell'impatto ambientale delle occupazioni e degli impianti oggetto del prelievo, in modo che le tariffe base previste per categorie omogenee, avendo riguardo alla mancata occupazione di suolo pubblico o all'utilizzo di spazi privati come definiti al successivo comma 819, non eccedano di oltre il 50 per cento le tariffe applicate per i prelievi soppressi a decorrere dal 2021".

b) al comma 819:

1) alla lettera a), dopo le parole: "suolo pubblico" aggiungere le seguenti: "con esclusione dei balconi, verande, *bow-windows* e simili infissi di carattere stabile; l'occupazione, anche abusiva, di aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio";

2) alla lettera b), dopo la parola: "privato" aggiungere in fine le seguenti parole: "; la diffusione di messaggi pubblicitari con mezzi, comunque utilizzati, ivi inclusa l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica. Per gli impianti e i mezzi ubicati su suolo privato, o in ambiti affidati in concessione da società pubbliche, o partecipate dal pubblico, o su demanio statale e sui veicoli pubblici e privati, il canone definito al precedente comma 817 viene ridotto almeno di un terzo, in quanto tali mezzi non occupano suolo pubblico e già corrispondono un canone alle predette società pubbliche o partecipate o ad altri enti pubblici o privati"».

13.26

[Piarulli, Trentacoste](#)

Dopo il comma 6 aggiungere, in fine, il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, comma 817, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli enti determinano le tariffe con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale, nonché della ritraibilità

economica e dell'impatto ambientale delle occupazioni e degli impianti oggetto del prelievo, in modo che le tariffe base previste per categorie omogenee, avendo riguardo alla mancata occupazione di suolo pubblico o all'utilizzo di spazi privati come definiti al comma 819, non eccedano di oltre il 50 per cento le tariffe applicate per i prelievi soppressi a decorrere dal 2021."».

13.27

[Augussori](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Al comma 817, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è aggiunto il seguente periodo: "Gli enti determinano le tariffe con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale, nonché della ritraibilità economica e dell'impatto ambientale delle occupazioni e degli impianti oggetto del prelievo, in modo che le tariffe per categorie omogenee non eccedano di oltre il 50 per cento le tariffe applicate per i prelievi soppressi a decorrere dal 2021".».

13.28

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Al comma 817, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è aggiunto il seguente periodo: "Gli enti determinano le tariffe con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale, nonché della ritraibilità economica e dell'impatto ambientale delle occupazioni e degli impianti oggetto del prelievo, in modo che le tariffe base previste per categorie omogenee, avendo riguardo alla mancata occupazione di suolo pubblico o all'utilizzo di spazi privati come definiti al successivo comma 819, non eccedano di oltre il 50 per cento le tariffe applicate per i prelievi soppressi a decorrere dal 2021".».

13.29

[Piarulli](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti:

«6-bis. All'articolo 1, comma 819, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: "suolo pubblico" sono aggiunte in fine le seguenti: ", con esclusione dei balconi, verande, *bow-windows* e simili infissi di carattere stabile; l'occupazione di aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio";

b) alla lettera b), la parola: "privato" è sostituita con le seguenti: "privato; la diffusione di messaggi pubblicitari con mezzi, comunque utilizzati, ivi inclusa l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica. Per gli impianti e i mezzi ubicati su suolo privato, o in ambiti affidati in concessione da società pubbliche, o partecipate dal pubblico, o su demanio statale e sui veicoli pubblici e privati, il canone di cui al comma 817 viene ridotto almeno di un terzo.".

6-ter. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 6-bis, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo è comunque adottato.

6-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter, pari

a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.30

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Al comma 819, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a*), dopo le parole: "suolo pubblico" sono aggiunte le seguenti: "con esclusione dei balconi, verande, *bow-windows* e simili infissi di carattere stabile; l'occupazione, anche abusiva, di aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio";

2) alla lettera *b*), la parola: "privato" è sostituita con le seguenti: "privato; la diffusione di messaggi pubblicitari con mezzi, comunque utilizzati, ivi inclusa l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica. Per gli impianti e i mezzi ubicati su suolo privato, o in ambiti affidati in concessione da società pubbliche, o partecipate dal pubblico, o su demanio statale e sui veicoli pubblici e privati, il canone definito al precedente comma 817 viene ridotto almeno di un terzo, in quanto tali mezzi non occupano suolo pubblico e già corrispondono un canone alle predette società pubbliche o partecipate o ad altri enti pubblici o privati"».

13.31

[Gallone](#)

Aggiungere in fine il seguente comma:

«6-bis. Per l'anno 2022 il fondo di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aumentato di 400 milioni di euro di cui 330 milioni destinati ai comuni e alle loro forme associative e 70 milioni destinati alle città metropolitane e alle province. I criteri e le modalità del riparto delle somme di cui al presente comma è determinato sulla base di una proposta del tavolo tecnico di cui al comma 2, articolo 106, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 30 giugno 2022.

6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis pari a 400 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

13.32

[Comincini](#), [Manca](#), [Parrini](#)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Per l'anno 2022 il fondo di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aumentato di 400 milioni di euro, di cui 330 milioni destinati ai comuni e alle loro forme associative e 70 milioni destinati alle città metropolitane e alle province. I criteri e le modalità del riparto delle somme di cui al presente comma è determinato sulla base di una proposta del tavolo tecnico di cui al comma 2, articolo 106, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 30 giugno 2022.».

13.33

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Per l'anno 2022 il fondo di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio

2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aumentato di 400 milioni di euro di cui 330 milioni destinati ai comuni e alle loro forme associative e 70 milioni destinati alle città metropolitane e alle province. I criteri e le modalità del riparto delle somme di cui al presente comma è determinato sulla base di una proposta del tavolo tecnico di cui al comma 2, articolo 106, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 30 giugno 2022.».

13.34

[Augussori](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 784 è inserito il seguente:

"784-bis. Il fondo di cui al comma 784 è incrementato di 75 milioni di euro per il 2022 e di 150 milioni di euro a decorrere dal 2023, da ripartire a favore delle città metropolitane per due terzi in proporzione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni esclusive delle città metropolitane e per un terzo sulla base dello schema di riparto approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard" ».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 75 milioni per l'anno 2022 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.35

[Pergreffi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 53 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

"1-ter. Le risorse di cui al presente articolo, assegnate e non utilizzate, possono essere impiegate dai comuni fino al 31 dicembre 2022 anche per il finanziamento di ulteriori spese e interventi di carattere sociale."».

13.36

[Catalfo](#), [Di Piazza](#), [Matrisciano](#), [Romano](#), [Romagnoli](#), [Trentacoste](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e le sanzioni di cui all'articolo 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applicano per l'erogazione delle risorse stanziare per l'anno 2021 nel Fondo di solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie in stato di bisogno, di cui all'articolo 53 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.».

13.37

[Di Piazza](#), [Fenu](#), [Dell'Olio](#), [De Petris](#), [Comincini](#), [Catalfo](#), [Trentacoste](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. All'articolo 1, comma 575, della legge 31 dicembre 2021, n. 234, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano qualora il creditore sia un ente del terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Nei casi di cui al precedente periodo la definizione del credito avviene esclusivamente offrendo il pagamento di una somma pari al 100 per cento del debito."».

13.38

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#), [Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Gasparri](#), [Mallegni](#)

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-bis. Al fine di compensare parzialmente gli enti locali per l'incremento dei costi delle utenze per energia elettrica e gas, con particolare riguardo alla salvaguardia dei servizi di illuminazione pubblica e riscaldamento di locali pubblici, per il 2022 è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo di 550 milioni di euro da ripartire sulla base dei costi risultanti per il 2019 come riportati dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) e dal sistema SIOPE, nonché della stima degli aumenti prevedibili per il 2022 determinata attraverso un decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2022 previo parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali. Il riparto delle risorse disponibili è effettuato in proporzione alla stima di cui al periodo precedente.

6-ter. Nelle more della determinazione del contributo compensativo di cui al presente articolo, ai fini di eventuali necessità di copertura dei maggiori costi di cui al comma 1 insorgenti nel primo semestre 2022, gli enti locali possono utilizzare gli eventuali avanzi vincolati derivanti dal parziale utilizzo dei fondi acquisiti per emergenza da virus COVID-19, che verranno ricostituiti per una quota di pari importo a valere sul contributo assegnato.

6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis pari a 550 milioni di euro per l'anno 2022 di provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

13.39

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Al fine di compensare parzialmente gli enti locali per l'incremento dei costi delle utenze per energia elettrica e gas, con particolare riguardo alla salvaguardia dei servizi di illuminazione pubblica e riscaldamento di locali pubblici, per il 2022 è istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile un fondo di 550 milioni di euro da ripartire sulla base dei costi risultanti per il 2019 come riportati dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) e dal sistema SIOPE, nonché della stima degli aumenti prevedibili per il 2022 determinata attraverso un decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, di concerto con il Ministero dell'Interno e con il Ministero dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2022 previo parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali. Il riparto delle risorse disponibili è effettuato in proporzione alla stima di cui al periodo precedente.

6-ter. Nelle more della determinazione del contributo compensativo di cui al presente articolo, ai fini di eventuali necessità di copertura dei maggiori costi di cui al comma 1 insorgenti nel primo semestre 2022, gli enti locali possono utilizzare gli eventuali avanzi vincolati derivanti dal parziale utilizzo dei fondi acquisiti per emergenza da virus COVID-19, che verranno ricostituiti per una quota di pari importo a valere sul contributo assegnato.».

13.40

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Rampi](#), [Verducci](#), [Marilotti](#), [Manca](#)

Dopo comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per garantire una più efficace attuazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento ai Piani di edilizia scolastica già approvati e successivamente confluiti nel PNRR, tutti i termini per l'aggiudicazione dei lavori, tranne quelli già scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono fissati al 31 dicembre 2022.».

13.41

[Saponara](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Al fine di finanziare tutti gli interventi resisi necessari a seguito dell'avvenuta esecuzione delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico di Province e Città Metropolitane, finanziate con decreto del direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 8 gennaio 2020, n.2 e concluse entro il 31 dicembre 2021, che non hanno trovato finanziamento tramite le risorse stanziare con DM 254 del 6 agosto 2021, è istituito presso il Ministero Istruzione per Vanno 2022 un Fondo con una dotazione complessiva di Euro 50 milioni di euro.

A tale onere si provvede con conseguente riduzione delle risorse di cui al Programma operativo complementare "Per la scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 del Ministero dell'Istruzione».

13.42

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Al fine di finanziare tutti gli interventi resisi necessari a seguito dell'avvenuta esecuzione delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico di Province e Città Metropolitane, finanziate con decreto del direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 8 gennaio 2020, n.2 e concluse entro il 31 dicembre 2021, che non hanno trovato finanziamento tramite le risorse stanziare con DM 254 del 6 agosto 2021, è istituito presso il Ministero Istruzione per l'anno 2022 un Fondo con una dotazione complessiva di Euro 50 milioni di euro.

A tale onere si provvede con conseguente riduzione delle risorse di cui al Programma operativo complementare "Per la scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 del Ministero dell'Istruzione».

13.43

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. I pagamenti spontanei o quelli effettuati a seguito di avvisi di accertamento esecutivo, relativi ai tributi locali stabiliti dal decreto legislativo n. 507 del 1993 e dal decreto legislativo n. 446 del 1997 articoli n. 62 e 63 per l'anno 2020, e per il canone patrimoniale unico di cui all'articolo 1 commi 816-847 della legge 160/2019 per l'anno 2021 e non oggetto di esenzione o di riduzione per disposizioni di legge, se eseguiti entro il 30/6/2022 dai contribuenti autorizzati e soggetti a tali tributi e canoni, non daranno luogo all'applicazione di sanzioni per tardivo pagamento ed alla maturazione degli interessi legali.».

13.0.1

[Boccardi](#), [Mallegni](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 13- bis.

1. All'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n.337, dopo la parola "demanio" è aggiunta la parola: "pubblico".»

13.0.2

[Zaffini](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 13- bis.

(Accesso alle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988 n. 67)

1. L'accesso alle risorse del Fondo di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988 n. 67, nell'ambito del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario predisposto dalle regioni e dalle province

autonome di Trento e Bolzano, è consentito agli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto privato mediante diretta destinazione, tramite decreto del Ministero della salute, sulla base di apposita Convenzione con le amministrazioni pubbliche competenti da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. La Convenzione, di cui al precedente comma, dovrà prevedere che per un periodo di 10 anni, dall'accesso al finanziamento per i fini di cui al comma 1, gli Istituti beneficiari dovranno destinare gli immobili ristrutturati ad attività di assistenza sanitaria e la strumentazione tecnologica acquistata non potrà essere ceduta a terzi per il medesimo numero di anni».

13.0.3

[Marco Pellegrini](#), [Presutto](#), [Bottici](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Disposizioni finalizzate allo sblocco degli avanzi di amministrazione per rilanciare l'economia cittadina nelle aree urbane più disagiate)

1. I Comuni destinatari delle risorse per interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano, di cui all'articolo 14, della legge 7 agosto 1997, n. 266, successivamente abrogato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, trasmettono, al Ministero dello Sviluppo Economico, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, un programma d'interventi per le finalità di cui al cui all'articolo 14, della legge 7 agosto 1997, n. 266, di durata non superiore a due anni.

2. Ai fini di cui al comma 1, si provvede mediante la quota libera e restante delle risorse già trasferite ai Comuni dal Ministero dello sviluppo economico per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 14, della legge 7 agosto 1997, n. 266.

3. Il Ministero dello sviluppo economico, entro 45 giorni dalla trasmissione del programma d'interventi di cui al comma 1, ne accerta la compatibilità rispetto alle finalità di cui all'articolo 14, della legge 7 agosto 1997, n. 266.

4. I Comuni presentano annualmente al Ministero dello sviluppo economico una relazione di sintesi degli interventi avviati e delle spese sostenute per i programmi approvati. Le risorse per le quali non risultino trasmessi i programmi entro il termine di cui al comma 1, o per le quali i programmi non siano successivamente approvati dall'amministrazione comunale, sono versate dai Comuni, previa comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, all'entrata del bilancio dello Stato.».

13.0.4

[Pagano](#), [D'Alfonso](#), [Bagnai](#), [de Bertoldi](#), [Di Girolamo](#), [Di Nicola](#), [Quagliariello](#), [Castaldi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Disposizioni volte contrastare gli effetti della crisi pandemica sui processi di fusione dei comuni in corso)

1. Al fine di favorire la ripresa del processo di fusione dei comuni, interrottosi durante la crisi pandemica da COVID-19, i comuni per i quali risulti in corso, nel periodo di vigenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e successivamente prorogato, un procedimento di fusione, ai sensi dell'art.15 comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), accedono ai contributi straordinari di cui al medesimo articolo 15, comma 3, del TUEL, per un importo non superiore a 2 milioni di euro, da utilizzare per il supporto amministrativo e tecnico funzionale al procedimento di fusione di fusione, al fine di consentire il rispetto dei termini fissati per la fusione nelle rispettive leggi regionali.

2. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi dell'art.15, comma 2, del TUEL in vigenza dello stato di emergenza di cui al comma 1, hanno facoltà di partecipare,

congiuntamente, anche prima dell'istituzione del nuovo ente derivante dalla fusione dei medesimi comuni, ai bandi, avvisi e altre procedure pubbliche per la presentazione e selezione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021.

3. Anche al fine di perseguire le finalità di cui al comma 1, al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Ai fini della partecipazione dei consiglieri comunali all'attività degli organi istituiti ai sensi delle rispettive leggi regioni sul procedimento di fusione, si applicano le disposizioni di cui al Titolo III, Capo IV";

b) all'articolo 15, comma 3, dopo le parole: "decorrenti dalla fusione stessa" aggiungere le seguenti: "o decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge regionale istitutiva del nuovo comune derivante dalla fusione, qualora tale data non coincida con la data di istituzione del nuovo comune".

4. Anche al fine di perseguire le finalità di cui al comma 1, all'articolo n. 20, comma 1-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "2 milioni di euro per ciascun beneficiario", aggiungere le seguenti: "in caso di enti con popolazione complessivamente inferiore a 100.000 abitanti e in misura non superiore a 10 milioni di euro in caso di enti con popolazione complessivamente superiore a 100.000 abitanti".

b) sostituire le parole: "aventi maggiori anzianità" con le seguenti: "aventi maggiore popolazione"; e sostituire le parole: "in base alla popolazione e al numero dei comuni originari" con le seguenti: "in base alla maggiore anzianità e al numero dei comuni originari".

13.0.5

D'Alfonso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Disposizioni volte contrastare gli effetti della crisi pandemica sui processi di fusione dei comuni in corso)

1. Al fine di favorire la ripresa del processo di fusione dei comuni, interrottosi durante la crisi pandemica da COVID-19, i comuni per i quali risulti in corso, nel periodo di vigenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e successivamente prorogato, un procedimento di fusione, ai sensi dell'articolo 15 comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), accedono ai contributi straordinari di cui al medesimo articolo 15, comma 3, del TUEL, per un importo non superiore a 2 milioni di euro, da utilizzare per il supporto amministrativo e tecnico funzionale al procedimento di fusione di fusione, al fine di consentire il rispetto dei termini fissati per la fusione nelle rispettive leggi regionali.

2. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del TUEL in vigenza dello stato di emergenza di cui al comma 1, hanno facoltà di partecipare, congiuntamente, anche prima dell'istituzione del nuovo ente derivante dalla fusione dei medesimi comuni, ai bandi, avvisi e altre procedure pubbliche per la presentazione e selezione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021.

3. Anche al fine di perseguire le finalità di cui al comma 1, al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-*bis*. Ai fini della partecipazione dei consiglieri comunali all'attività degli organi istituiti ai sensi delle rispettive leggi regionali sul procedimento di fusione, si applicano le disposizioni di cui al Titolo III, Capo IV";

b) all'articolo 15, comma 3, dopo le parole: "decorrenti dalla fusione stessa" aggiungere le seguenti: "o decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge regionale istitutiva del nuovo comune derivante dalla fusione, qualora tale data non coincida con la data di istituzione del nuovo comune".

4. Anche al fine di perseguire le finalità di cui al comma 1, all'articolo 20, comma 1-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "2 milioni di euro per ciascun beneficiario", aggiungere le seguenti: "in caso di enti con popolazione complessivamente inferiore a 100.000 abitanti e in misura non superiore a 10 milioni di euro in caso di enti con popolazione complessivamente superiore a 100.000 abitanti".

b) sostituire le parole: "aventi maggiori anzianità" con le seguenti: "aventi maggiore popolazione"; e sostituire le parole: "in base alla popolazione e al numero dei comuni originari" con le seguenti: "in base alla maggiore anzianità e al numero dei comuni originari".».

13.0.6

[Pagano](#), [D'Alfonso](#), [Bagnai](#), [de Bertoldi](#), [Di Girolamo](#), [Di Nicola](#), [Quagliariello](#), [Castaldi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

1. All'articolo 15 del testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:

"2-*bis*. Ai fini della partecipazione dei consiglieri comunali alle commissioni ed alle assemblee costituite ai sensi delle rispettive leggi regionali si applicano le disposizioni di cui al Capo IV (articoli 77 e successivi).».

13.0.7

[Pagano](#), [D'Alfonso](#), [Bagnai](#), [de Bertoldi](#), [Di Girolamo](#), [Di Nicola](#), [Quagliariello](#), [Castaldi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

1. All'articolo 15 comma 3 del decreto legislativo n. 267 del 2000, dopo le parole: "decorrenti dalla fusione stessa" aggiungere le parole: "o decorrenti dalla entrata in vigore della legge regionale istitutiva del nuovo comune derivante dalla fusione, qualora tale data non coincida con la durata di istituzione del nuovo comune"».

13.0.8

[Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

1. I comuni che hanno in corso un procedimento di fusione, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e delle rispettive leggi regionali, possono presentare unitariamente progetti per singole opere o insiemi coordinati di interventi pubblici finalizzati all'accesso ai finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni comunicano al Ministero dell'interno, previo deposito dei progetti, le richieste di contributo a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, entro il termine perentorio del 30 giugno 2023.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi ai comuni di cui al comma 1.».

13.0.9

[Pagano](#), [D'Alfonso](#), [Bagnai](#), [de Bertoldi](#), [Di Girolamo](#), [Di Nicola](#), [Quagliariello](#), [Castaldi](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

1. I comuni per i quali risulti in corso, nel periodo di vigenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e successivamente prorogato, un procedimento di fusione, ai sensi dell'articolo 15 comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267(TUEL), accedono ai contributi straordinari di cui al medesimo articolo 15, comma 3, del TUEL, per un importo non superiore a 2 milioni di euro, da utilizzare per il supporto amministrativo e tecnico funzionale al procedimento di fusione di fusione, al fine di consentire il rispetto dei termini fissati per la fusione nelle rispettive leggi regionali.».

13.0.10

[Castaldi](#), [Di Girolamo](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

1. I comuni che hanno in corso un procedimento di fusione, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e delle rispettive leggi regionali, che coincide temporalmente con il periodo interessato dalla dichiarazione di emergenza sanitaria COVID-19, possono accedere al fondo istituito ai sensi dell'articolo 15, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per un importo massimo di 2 milioni di euro, da utilizzare per il supporto amministrativo e tecnico funzionale al rispetto dei termini fissati per la fusione nelle rispettive leggi regionali.».

13.0.11

[D'Alfonso](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

1. I comuni per i quali risulti in corso, nel periodo di vigenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e successivamente prorogato, un procedimento di fusione, ai sensi dell'articolo 15 comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267(TUEL), accedono ai contributi straordinari di cui al medesimo articolo 15, comma 3, del TUEL, per un importo non superiore a 2 milioni di euro, da utilizzare per il supporto amministrativo e tecnico funzionale al procedimento di fusione di fusione, al fine di consentire il rispetto dei termini fissati per la fusione nelle rispettive leggi regionali.».

13.0.12

[Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

1. I comuni che hanno in corso un procedimento di fusione, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e delle rispettive leggi regionali, che coincide temporalmente con il periodo interessato dalla dichiarazione di emergenza sanitaria COVID-19, possono accedere al fondo istituito ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per un importo massimo di 2 milioni di euro, da utilizzare per il supporto amministrativo e tecnico funzionale al rispetto dei termini fissati per la fusione nelle rispettive leggi regionali.».

13.0.13

[Castaldi](#), [Di Girolamo](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

1. I comuni che hanno in corso un procedimento di fusione, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e delle rispettive leggi regionali, possono presentare unitariamente progetti per singole opere o insiemi coordinati di interventi pubblici finalizzati all'accesso ai finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni comunicano al Ministero dell'interno, previo deposito dei progetti, le richieste di contributo a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, entro il termine perentorio del 30 giugno 2023.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi ai comuni di cui al comma 1.».

13.0.14

[Pagano](#), [D'Alfonso](#), [Bagnai](#), [de Bertoldi](#), [Di Girolamo](#), [Di Nicola](#), [Quagliariello](#), [Castaldi](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

1. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche prima dell'istituzione del nuovo ente derivante dalla fusione dei medesimi comuni, hanno facoltà di partecipare, congiuntamente, ai bandi, avvisi e altre procedure pubbliche per la presentazione e selezione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021.».

13.0.15

[D'Alfonso](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

1. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche prima dell'istituzione del nuovo ente derivante dalla fusione dei medesimi comuni, hanno facoltà di partecipare, congiuntamente, ai bandi, avvisi e altre procedure pubbliche per la presentazione e selezione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021.».

13.0.16

[Augussori](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Semplificazione riconoscimento debiti fuori bilancio da sentenze esecutive)

1. All'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-*bis*. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio comunale provvede entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta della Giunta comunale. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta. Alla eventuale variazione di bilancio necessaria al pagamento del debito riconosciuto provvede la Giunta comunale anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 175, comma 2."».

13.0.17

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Mutui di liquidità per anticipazione somme di finanziamenti già ottenuti da enti in riequilibrio finanziario)

1. I comuni, il cui piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, risulti già approvato alla data del 31 dicembre 2020 e che abbiano rinunciato al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria di cui all'articolo 243-*ter* del medesimo decreto legislativo, sono autorizzati a sottoscrivere anticipazioni per liquidità, esclusivamente con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per un importo non superiore al 30 per cento dei singoli finanziamenti per investimenti già concessi. L'erogazione delle somme di finanziamento oggetto dell'anticipazione può essere versata direttamente alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ad estinzione del mutuo per liquidità concesso.».

13.0.18

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Anticipazione di tesoreria per enti in riequilibrio finanziario)

1. Per i comuni, il cui piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, risulti già approvato alla data del 31 dicembre 2020, la cui deliberazione di consiglio comunale di ricorso alla procedura di riequilibrio sia stata adottata prima del 31 gennaio 2020 e che abbiano rinunciato al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria di cui all'articolo 243-*ter* del medesimo decreto legislativo, l'obiettivo di piano relativo all'azzeramento dell'anticipazione di tesoreria, di cui all'articolo 222 del citato decreto legislativo, fissato al 31 dicembre 2021, è prorogato al 31 dicembre 2023 e non determina mancato rispetto del piano di riequilibrio.».

13.0.19

[Faraone](#), [Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Rifinanziamento di un'ulteriore quota del ripiano da maggiori oneri fondi rotativi)

1. Ai Comuni che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o di quelle dovute ai provvedimenti di cui all'articolo 143 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, che, per effetto della sentenza n. 18 del 2019 della Corte costituzionale, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni, è destinato un contributo complessivo per l'anno 2022 di 22,6 milioni di euro.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 aprile 2022, tenendo conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente, con riferimento alle rate scadute nel triennio 2019-2020.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 22,6 milioni di euro annui per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, dopo le parole: «da 8 a 12» inserire le seguenti: «13-bis» e le parole: «1.661,41

milioni di euro per l'anno 2022» *sono sostituite dalle parole:* «1.684,01 milioni di euro per l'anno 2022»;

dopo la alla lettera e), inserire la seguente:

«c-bis) quanto a 22,6 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero".».

13.0.20

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Gestione debiti sopraggiunti al periodo precedente alla dichiarazione di dissesto finanziario per enti in riequilibrio finanziario)

1. All'articolo 268-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: cc, ivi comprese passività sopraggiunte derivanti da soccombenza in contenziosi civili giudiziari per fatti riconducibili a periodi precedenti alla dichiarazione di dissesto finanziario ancorché conseguenti ad azioni intraprese contro l'ente anche per procedure concorsuali a carico di società controllate, in data successiva alla conclusione delle operazioni dell'organismo straordinario di liquidazione di cui al precedente articolo 252.».

13.0.21

[Augussori](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Modulazione penalità risarcitoria da ritardo di pagamento crediti commerciali)

1. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo le parole "un importo forfettario di 40 euro" e prima delle parole: "a titolo di risarcimento del danno" aggiungere le parole ", relativo a tutte le fatture concorrenti all'importo dovuto,"».

13.0.22

[Augussori](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

1. In relazione alle problematiche di comunicazione al sito del Ministero dell'economia e delle finanze, entro i termini stabiliti dalle leggi vigenti, delle delibere riguardanti i tributi comunali per il 2021, connesse alle difficoltà dovute al perdurare della pandemia da virus Covid-19, per l'anno 2021, in deroga all'articolo 13, comma 15-*ter*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed all'articolo 1, comma 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le aliquote ed i regolamenti concernenti i tributi comunali, hanno effetto per l'intero anno di riferimento a condizione che risultino comunque pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 novembre 2021. Gli eventuali adeguamenti nei pagamenti dovuti in ragione delle variazioni di cui al periodo precedente possono essere effettuati dai contribuenti interessati entro il termine per la prima rata dell'IMU 2022, senza applicazione di sanzioni e interessi.».

13.0.23

[Pergreffi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Ulteriori misure urgenti in materia di enti territoriali)

1. Per l'anno 2022, è riconosciuto un contributo pari a complessivi 13 milioni di euro ai comuni compresi nella fascia demografica fino a 10.000 abitanti che hanno subito tagli del fondo di solidarietà comunale, per effetto delle disposizioni sul contenimento della spesa pubblica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, applicate sulle quote di spesa relative ai servizi sociosanitari assistenziali (RSA) e ai servizi idrici integrati. Il contributo spettante a ciascun comune è determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tenendo conto del maggior taglio, di cui al citato decreto legge n. 95 del 2012, subito per effetto della spesa sostenuta per i servizi RSA e idrico integrato coperta con entrate ad essi direttamente riconducibili.

2. Ai fini del riparto, si considerano solo i comuni per quali l'incidenza sulla spesa corrente media risultante dai certificati ai rendiconti del triennio 2010-2012 supera il 3 per cento, nel caso del servizio RSA, e l'8 per cento, nel caso del servizio idrico integrato.

3. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.0.24

[Pagano](#), [D'Alfonso](#), [Bagnai](#), [de Bertoldi](#), [Di Girolamo](#), [Di Nicola](#), [Quagliariello](#), [Castaldi](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

1. All'articolo 20, comma 1-*bis*, del decreto-legge del 6 dicembre 2012 n. 95, convertito con modifiche dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135, dopo le parole: "2 milioni di euro per ciascun beneficiario", sono aggiunte le parole: "in caso di popolazione complessivamente inferiore a 100.000 abitanti ed in misura non superiore a 10 milioni di euro in caso di popolazione complessivamente superiore a 100.000 abitanti"».

13.0.25

[Pagano](#), [D'Alfonso](#), [Bagnai](#), [de Bertoldi](#), [Di Girolamo](#), [Di Nicola](#), [Quagliariello](#), [Castaldi](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

1. All'articolo 20, comma 1-*bis*, del decreto-legge del 6 dicembre 2012 n. 95, convertito con modifiche dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135, le parole: "aventi maggiori anzianità" sono sostituite con le parole: "aventi maggiore popolazione" e sostituire le parole: "in base alla popolazione e al numero dei comuni originari" con le parole: "in base alla maggiore anzianità e al numero dei comuni originari"».

13.0.26

[Mallegni](#), [Berardi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale)

1. Al fine di non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dagli amministratori locali nel corso del loro mandato, all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo dell'8 aprile 2013, n. 39, le parole: "o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione" sono abrogate"».

13.0.27

[Faraone](#), [Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale)

1. Al fine di non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dagli amministratori locali nel corso del loro mandato, all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo dell'8 aprile 2013, n. 39, le parole: "o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione" sono abrogate".».

13.0.28

[Astorre](#), [Manca](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Modifica dell'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147)

1. All'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: "idoneo piano di risanamento aziendale" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "che può prevedere da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie interventi di ricapitalizzazione o trasferimenti straordinari di risorse. L'adozione del piano può essere accompagnata dalla copertura del disavanzo, anche in deroga alle condizioni previste dall'articolo 194, comma 1, lettera *b*), del decreto 18 agosto 2000, n. 267. Il piano costituisce un atto fondamentale ai sensi dell'articolo 114, comma 6, del decreto 18 agosto 2000, n. 267."».

13.0.29 (testo 2)

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

ART. 13 BIS

(Disposizioni per regioni ed enti locali)

1. All'articolo 3, comma 5-*sexies* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, sostituire le parole "Per il triennio 2019-2021" con le parole "Per il quadriennio 2019-2022".
2. A decorrere dall'anno 2022, la spesa per i rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, successivi a quelli per il triennio 2016-2018, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis*, e 2 dell'articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

13.0.29

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Disposizioni sul turn-over per regioni ed enti locali)

All'articolo 3, comma 5-*sexies* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, sostituire le parole: "Per il triennio 2019-2021" con le parole: "Per il quadriennio 2019-2022".».

13.0.30

[Manca](#), [Parrini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Proroga delle misure in materia di turo-over delle Unioni di Comuni)

1. All'articolo 3, comma 5-*sexies*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge

11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole: "per il triennio 2019-2021" sono aggiunte dalle seguenti: "e per il triennio 2022-2024".

2. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per le medesime finalità, gli incrementi di cui al primo periodo del presente comma si applicano anche all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".».

13.0.31

[Rivolta](#), [Pirovano](#), [Augussoni](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Disposizioni sul turn-over per regioni ed enti locali)

1. All'articolo 3, comma 5-*sexies* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, sostituire le parole: "Per il triennio 2019-2021" con le parole: "Per il quadriennio 2019-2022".».

13.0.32

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , è aggiunto il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Disposizioni sul turn-over per regioni ed enti locali)

All'articolo 3, comma 5-*sexies* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, sostituire le parole: "Per il triennio 2019-2021" con le parole: "Per il quadriennio 2019-2022".».

13.0.33

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Proroga delle misure in materia di turn-over delle Unioni di Comuni)

1. All'articolo 3, comma 5-*sexies*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole: "per il triennio 2019-2021" sono aggiunte dalle seguenti: "e per il triennio 2022-2024".».

13.0.34

[Perosino](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Modifiche alla legge 23 dicembre 2014, n. 190)

1. Al comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: "anno 2017" aggiungere le seguenti parole: "e di 2000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022".

2 Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 50 milioni mediante corrispondente riduzione e dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

b) quanto a 50 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a 150 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi

strutturali di politica economica articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004.

e) quanto a 750 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

13.0.35

[Rivolta](#), [Augussori](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Recupero contributi alla finanza pubblica su IPT)

All'articolo 1, comma 419 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, è soppresso l'ultimo capoverso.».

13.0.36

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , è aggiunto il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Recupero contributi alla finanza pubblica su IPT)

All'articolo 1, comma 419 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, è soppresso l'ultimo capoverso.».

13.0.37

[Manca](#), [Collina](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 229 è aggiunto il seguente:

"229-*bis*. Per il triennio 2022-2024, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le Unioni di Comuni possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo *turn-over*."».

13.0.38

[Manca](#), [Parrini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Disposizioni a favore dei comuni del cratere sismico)

1. All'articolo 44, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: "e 2021" con le seguenti: "2021, 2022, 2023 e 2024" e sostituire le parole: "e al quarto" con le seguenti: ", al quarto, al quinto, al sesto e al settimo."

2. All'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "anni 2020 e 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "anni 2020, 2021 e 2022".

3. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1116 le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite con le parole: "31 dicembre 2022";

b) al comma 1117 dopo la parola: "2020" sono aggiunte le parole: "ed in 8,7 milioni di euro per l'anno 2022."

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022,

si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.0.39

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Testor](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 26 novembre 2021, in attesa della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti le funzioni fondamentali degli enti locali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, a decorrere dall'anno 2022 è sospeso l'incremento del 5 per cento annuo della quota perequativa del fondo di solidarietà comunale di cui alla lettera *c*) del comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

13.0.40

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

Art. 13- *bis*.

(Riequilibrio quota Fondo di solidarietà comunale)

All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, comma 449, alla lettera *d*-quater, comma 449, le parole: "330 milioni di euro nel 2023" sono sostituite dalle parole: "430 milioni di euro nel 2023"».

13.0.41

[Rivolta](#), [Pirovano](#), [Augussori](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Utilizzo alienazioni patrimoniali)

1. Al comma 866, articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, è soppressa la lettera *b*)».

13.0.42

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , è aggiunto il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Utilizzo alienazioni patrimoniali)

1. Al comma 866, articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, è soppressa la lettera *b*)».

13.0.43

[Manca](#), [Malpezzi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Disposizioni in materia di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio)

1. Le risorse assegnate ai comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono incrementate di 300 milioni di euro per l'anno 2022 e 600 milioni di euro per l'anno 2023 per il finanziamento, nel rispetto dei criteri di cui ai commi da 141 a 145 della medesima legge, delle domande presentate dai comuni al Ministero dell'interno ai sensi del decreto 8 gennaio 2022 che ripropongano opere, ammesse e non finanziate, individuate nell'allegato b del decreto del Ministero dell'interno 8 novembre 2021.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022 e 600 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.0.44

[Manca](#), [Malpezzi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Disposizioni in materia di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio)

1. Per gli anni 2022 e 2023, 500 milioni di euro per ciascun anno sono finalizzati al finanziamento dell'ulteriore scorrimento delle opere ammesse e non finanziate individuate nell'allegato b) del decreto del Ministero dell'interno 8 novembre 2021 nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 1, commi da 141 a 145 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

13.0.45

[Augussori](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Misure di semplificazione nella gestione dei disavanzi degli enti locali)

1. Al comma 898, articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "a quello iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione" sono sostituite dalle seguenti: "alle somme del disavanzo da recuperare iscritte nelle tre annualità del bilancio di previsione".

2. Al comma 897, articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per il triennio 2022-2024, gli enti locali in stato di dissesto finanziario che non abbiano ancora depositato il rendiconto della liquidazione di cui all'articolo 256 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 167 e che si trovano in disavanzo di amministrazione, possono applicare al bilancio di previsione le somme vincolate confluite nel risultato di amministrazione per un importo pari alla quota riscossa e non spesa.".

3. All'articolo 111 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

"4-*bis*. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi, fermo restando l'obbligo di progressivo miglioramento dei risultati ai fini del rispetto del piano di rientro."».

13.0.46

[Manca](#), [Parrini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Misure di semplificazione nella gestione dei disavanzi degli enti locali)

1. All'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "a quello iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione" sono sostituite dalle seguenti: "alle somme del disavanzo da recuperare iscritte nelle tre annualità del bilancio di previsione".

2. All'articolo 1, comma 897, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per il triennio 2022-2024, gli enti locali in stato di dissesto finanziario che non abbiano ancora depositato il rendiconto della liquidazione di cui all'articolo 256 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 167 e che si trovano in disavanzo di amministrazione, possono applicare al bilancio di previsione le somme vincolate confluite nel risultato di amministrazione per un importo pari alla quota riscossa e non spesa.".

3. All'articolo 111 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

"4-*bis*. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi, fermo restando l'obbligo di

progressivo miglioramento dei risultati ai fini del rispetto del piano di rientro."».

13.0.47

[Rivolta](#), [Pirovano](#), [Augussori](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

(Oneri rinnovo contrattuale)

1. A decorrere dall'anno 2022, la spesa per i rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, successivi a quelli per il triennio 2016-2018, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis*, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.».

13.0.48

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' **articolo** , *aggiungere il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

(Oneri rinnovo contrattuale)

1. A decorrere dall'anno 2022, la spesa per i rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, successivi a quelli per il triennio 2016-2018, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis*, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.».

13.0.49

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , *è aggiunto il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

(Oneri rinnovo contrattuale)

1. A decorrere dall'anno 2022, la spesa per i rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, successivi a quelli per il triennio 2016-2018, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis*, e 2 dell'articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.».

13.0.50

[Manca](#), [Parrini](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

1. Al comma 817 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli enti determinano le tariffe con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale, nonché della ritraibilità economica e dell'impatto ambientale delle occupazioni e degli impianti oggetto del prelievo, in modo che le tariffe per categorie omogenee non eccedano di oltre il 50 per cento le tariffe applicate per i prelievi soppressi a decorrere dal 2021".

2. Al comma 831-*bis* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente" sono sostituite con le seguenti: "da calcolarsi sulla base di una tariffa di 350 euro per metro quadrato fino ad una superficie dell'impianto non superiore a 20 metri quadrati. Per le superfici eccedenti i 20 metri quadrati la misura di cui al periodo precedente è ridotta al 10 per cento. In caso di sito condiviso da più di un gestore (*co-siting*), il canone annuo risultante dai periodi precedenti è ridotto, per ciascun operatore, del 50 per cento"».

13.0.51

[Gallone](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Recupero contributo progettazione in caso di gara deserta)

1. All'articolo 1, comma 56, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, primo periodo, dopo le parole: "entro tre mesi" è aggiunto il seguente periodo: ", o entro sei mesi nel caso sia sopravvenuta la necessità di ripetere la procedura di affidamento, validamente attivata entro il termine ordinario, per cause non ascrivibili alla responsabilità dell'ente,"».

13.0.52

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Ulteriori misure urgenti in materia di enti territoriali)

1. Al fine di garantire l'effettiva ed efficace realizzazione degli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché di messa in sicurezza di strade, con riferimento ai contributi relativi all'anno 2021, il termine per l'affidamento della progettazione fissato ai sensi dell'articolo 1 comma 56 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è prorogato al 31 marzo 2022.».

13.0.53

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

1. L'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è sostituito dal seguente: "Nel corso degli anni 2022, 2023 e 2024 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2022-2024, 2023-2025 e 2024-2026 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 nella missione 'Fondi e accantonamenti' ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere *a*) e *b*), della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

13.0.54

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Bagnai](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Rideterminazione canone per infrastrutture di comunicazione)

1. Al comma 831-*bis* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente" sono sostituite con le seguenti:

"da calcolarsi sulla base di una tariffa di 350 euro per metro quadrato fino ad una superficie dell'impianto non superiore a 20 metri quadrati. Per le superfici eccedenti i 20 metri quadrati la misura di cui al periodo precedente è ridotta al 10 per cento. In caso di sito condiviso da più di un gestore (*co-siting*), il canone annuo risultante dai periodi precedenti è ridotto, per ciascun operatore, del 50 per cento"».

13.0.55

[Corti](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Rideterminazione del canone per infrastrutture di comunicazione elettronica)

1. Al comma 831-*bis* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dal comma 5-*ter* dell'art. 40 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, così come convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 le parole: "pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente" sono sostituite con le seguenti: "da calcolarsi sulla base di una tariffa di 350 euro per metro quadrato fino ad una superficie dell'impianto non superiore a 20 metri quadrati. Per le superfici eccedenti i 20 metri quadrati la misura di cui al periodo precedente è ridotta al 10 per cento. In caso di sito condiviso da più di un gestore (*co-siting*), il canone annuo risultante dai periodi precedenti è ridotto, per ciascun operatore, del 50 per cento"».

13.0.56

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Canone unico - Rideterminazione canone per infrastrutture di comunicazione)

1. Al comma 831-*bis* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente" sono sostituite con le seguenti: "da calcolarsi sulla base di una tariffa di 350 euro per metro quadrato fino ad una superficie dell'impianto non superiore a 20 metri quadrati. Per le superfici eccedenti i 20 metri quadrati la misura di cui al periodo precedente è ridotta al 10 per cento. In caso di sito condiviso da più di un gestore (*co-siting*), il canone annuo risultante dai periodi precedenti è ridotto, per ciascun operatore, del 50 per cento"».

13.0.57

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Bagnai](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Determinazione tariffe massime)

1. Al comma 817, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è aggiunto il seguente periodo: "Gli enti determinano le tariffe con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale, nonché della ritraibilità economica e dell'impatto ambientale delle occupazioni e degli impianti oggetto del prelievo, in modo che le tariffe per categorie omogenee non eccedano di oltre il 50 per cento le tariffe applicate per i prelievi soppressi a decorrere dal 2021"».

13.0.58

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Canone unico - Determinazione tariffe massime)

1. Al comma 817, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è aggiunto il seguente periodo: "Gli enti determinano le tariffe con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale, nonché della ritraibilità economica e dell'impatto ambientale delle occupazioni e degli impianti oggetto del prelievo, in modo che le tariffe per categorie omogenee non eccedano di oltre il 50 per cento le tariffe applicate per i prelievi soppressi a decorrere dal 2021"».

13.0.59

[Corti](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Delega al Governo per istituzione Tavolo tecnico su Canone Unico per infrastrutture di comunicazione elettronica)

1. Ai fini di un coordinamento tecnico-finanziario sull'attuazione del comma 831-*bis* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante "Canone Unico per infrastrutture di comunicazione elettronica" è costituito un Tavolo tecnico di lavoro presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la partecipazione dell'associazione rappresentativa degli operatori di comunicazione elettronica e dell'associazione rappresentativa dei comuni italiani, che, entro trenta giorni data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce una proposta condivisa tra le parti di rivisitazione della norma.».

13.0.60

[Perosino](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

1. All'articolo 16-*ter*, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 aggiungere il seguente comma:

"9-*bis*. Nelle more delle procedure concorsuali, i segretari comunali in quiescenza dal 1° gennaio 2021 o in procinto di essere collocati in quiescenza entro il 30 giugno 2022, possono richiedere di essere richiamati in servizio o continuare il servizio per un periodo di 12 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione"».

13.0.61

[Rivolta](#), [Pirovano](#), [Augussori](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 17-*bis*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, come convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole "2020 e 2021" sono sostituite dalle parole "dal 2020 al 2023"».

13.0.62

[Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 17-*bis*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole "2020 e 2021" sono sostituite dalle parole "dal 2020 al 2023"».

13.0.63

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , è aggiunto il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 17-*bis*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, come convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole "2020 e 2021" sono sostituite dalle parole "dal 2020 al 2023"».

13.0.64

[Augussori](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Estensione della facoltà di cui all'articolo 39-quater del dl 162/2019)

1. All'articolo 39-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

3-*bis*. La facoltà di cui al comma 1 è estesa anche agli enti che, in sede di determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione 2018, non risultano aver adottato la modalità di calcolo semplificata.

3-*ter*. Unicamente al fine di consentire l'applicazione di tale facoltà, ciascun ente procede:

a) a ricalcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, utilizzando la modalità di calcolo semplificata di cui al punto 3.3 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

b) a confrontare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità così calcolato, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2020 per il fondo crediti di dubbia esigibilità, al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, con l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2020;

c) a ripianare l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del risultato di amministrazione del rendiconto 2020 in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2022, in quote annuali costanti.»

13.0.65

[Manca, Parrini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

1. All'articolo 39-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-*bis*. La facoltà di cui al comma 1 è estesa anche agli enti che, in sede di determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione 2018, non risultano aver adottato la modalità di calcolo semplificata.

3-*ter*. Unicamente al fine di consentire l'applicazione di tale facoltà, ciascun ente procede:

a) a ricalcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, utilizzando la modalità di calcolo semplificata di cui al punto 3.3 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

b) a confrontare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità così calcolato, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2020 per il fondo crediti di dubbia esigibilità, al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, con l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2020;

c) a ripianare l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del risultato di amministrazione del rendiconto 2020 in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2022, in quote annuali costanti"».

13.0.66

[Iannone, Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(FCDE - Estensione della facoltà di cui all'articolo 39-quater del dl 162/2019)

1. All'articolo 39-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

3-bis. La facoltà di cui al comma 1 è estesa anche agli enti che, in sede di determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione 2018, non risultano aver adottato la modalità di calcolo semplificata.

3-ter. Unicamente al fine di consentire l'applicazione di tale facoltà, ciascun ente procede:

a) a ricalcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione al 31/12/2019, utilizzando la modalità di calcolo semplificata di cui al punto 3.3 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

b) a confrontare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità così calcolato, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2020 per il fondo crediti di dubbia esigibilità, al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, con l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2020;

c) a ripianare l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del risultato di amministrazione del rendiconto 2020 in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2022, in quote annuali costanti.».

13.0.67

[D'Alfonso](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

1. All'articolo 39-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

3-bis. La facoltà di cui al comma 1 dell' articolo 39-*quater* del decreto-Legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2020, n.8, è comunque consentito anche a tutti gli enti locali che, a prescindere dal metodo di calcolo utilizzato, presentino un disavanzo nel risultato di amministrazione 2019, determinato da un fondo crediti di dubbia esigibilità, che risulti superiore ad almeno quattro volte la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) del precedente rendiconto per l'anno 2018.

3-ter. Ai predetti Enti locali è data facoltà di ripiano, in non più di 15 annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2022, in quote annuali costanti.».

13.0.68

[Comincini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Estensione della facoltà di cui all'articolo 39-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.8)*

1. All'articolo 39-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

3-bis. La facoltà di cui al comma 1 è comunque consentito anche a tutti gli enti locali che, a prescindere dal metodo di calcolo utilizzato, presentino un disavanzo nel risultato di amministrazione 2019, determinato da un fondo crediti di dubbia esigibilità, che risulti superiore ad almeno quattro volte la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) del precedente rendiconto per l'anno 2018.

3-ter. Ai predetti Enti locali è data facoltà di ripiano, in non più di 15 annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2022, in quote annuali costanti.».

13.0.69

[Bottici](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Disposizioni in materia di quote di disavanzo)

1. All'articolo 111 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 4, è sostituito dal seguente:

4. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.».

13.0.70

[Marco Pellegrini](#), [Presutto](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Perequazione territoriale dei fondi attribuiti alle zone rosse)

1. I fondi assegnati ai comuni del Mezzogiorno ai sensi dell'articolo 112-*bis* del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono equiparati, con riferimento al criterio delle attribuzioni pro-capite, ai fondi assegnati ai sensi dell'articolo 112 del medesimo decreto n. 34 del 2020.

2. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono determinate le assegnazioni necessarie ai fini dell'equiparazione di cui al comma 1.».

13.0.71

[Evangelista](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche)

1. Le disposizioni in materia di esonero di cui all'articolo 9-*ter*, commi da 2 a 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate fino al 30 giugno 2022.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 82,5 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 settembre 2022. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 82,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Conseguentemente, all'articolo 32 apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 1, dopo le parole: «da 8 a 12,» inserire le seguenti:

«13-*bis*, e le parole: "in 1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "in 1.743,91 milioni di euro per l'anno 2022";

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d- *bis*) Quanto a 82,5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

13.0.72

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente.

«Art. 13- *bis*.

1. All'elenco 1 di cui all'articolo 23-*quater* del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, il punto 3 è soppresso».

13.0.73

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Criteri di riparto fondo enti in riequilibrio finanziario)

1. Con riferimento al riparto per l'anno 2022 del fondo di cui all'articolo 1, commi 775, 776 e 777 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i criteri stabiliti dal Decreto Ministeriale 16 aprile 2021 (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 30 aprile 2021, n. 103) sono aggiornati prevedendo i seguenti valori soglia: IVSM superiore al valore 95 e capacità fiscale inferiore a 525. A tal fine, il Fondo di cui all'articolo 1, commi 775, 776, 777 della legge n. 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato per l'anno 2022 di 50 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194, comma 1, del presente provvedimento».

13.0.74

[Comincini](#), [Manca](#), [Parrini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Aumento del rifinanziamento delle Città metropolitane)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 784 è inserito il seguente: "784-*bis*. Il fondo di cui al comma 784 è incrementato di 75 milioni di euro per il 2022 e di 150 milioni di euro a decorrere dal 2023, da ripartire a favore delle città metropolitane per due terzi in proporzione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni esclusive delle città metropolitane e per un terzo sulla base dello schema di riparto approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard"».

13.0.75

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Aumento del rifinanziamento delle Città metropolitane)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 784 è inserito il seguente: "784-*bis*. Il fondo di cui al comma 784 è incrementato di 75 milioni di euro per il 2022 e di 150 milioni di euro a decorrere dal 2023, da ripartire a favore delle città metropolitane per due terzi in proporzione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni esclusive delle città metropolitane e per un terzo sulla base dello schema di riparto approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard"».

13.0.76

[Rivolta](#), [Augussori](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Eliminazione spending review)

1. All'articolo 1, comma 850 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono soppresse le parole: "le province e le città metropolitane" e le parole: "e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane". Al conseguente onere, pari a 50 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

13.0.77

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Eliminazione spending review)

1. All'articolo 1, comma 850 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono soppresse le parole: "le province e le città metropolitane" e le parole: "e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane". Al conseguente onere, pari a 50 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

13.0.78

[Bagnai](#), [Bergesio](#), [Briziarelli](#), [Testor](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Modifiche al decreto legge 25 maggio 2021, n. 73)

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "entro il 15 giugno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 giugno 2022", e le parole: "31 dicembre 2021" ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere integrate le disposizioni operative del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Per l'attuazione della disposizione di cui al presente articolo, la dotazione della sezione speciale del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2022.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 150 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

13.0.79

[Briziarelli](#), [Bagnai](#), [Bergesio](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , è aggiunto il seguente:

«Art. 13- *bis*

(Proroga moratoria per le PMI)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile" sono

soppresse;

b) al comma 1 le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2022";

c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. La misura di cui al comma 1 determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1".

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

13.0.80

[Modena](#), [Caligiuri](#), [Mallegni](#), [Boccardi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Proroga moratoria per le PMI)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile" sono soppresse;

b) al comma 1 le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2022";

c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. La misura di cui al comma 1 determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282».

13.0.81

[Lanzi](#), [Vaccaro](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Proroga moratoria per le PMI)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: ", limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile," sono soppresse;

b) al comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2022";

c) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. La misura di cui al comma 1 determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1"».

13.0.82

[Laus](#), [Manca](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Proroga moratoria per le PMI)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: "limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile";

b) al comma 1 sostituire le parole: "fino al 31 dicembre 2021" con le seguenti: "fino al 30 giugno 2022";

c) dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-*bis*. La misura di cui al comma 1 determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1"».

13.0.83

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , è aggiunto il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Proroga moratoria per le PMI)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile" sono soppresse;

b) al comma 1 le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalla seguenti: "fino al 30 giugno 2022";

c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. La misura di cui al comma 1 determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1"».

13.0.84

[Augussori](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

1. Il fondo di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è rifinanziato con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2022, ferme restando le finalità di cui al citato articolo, in favore degli enti locali il cui maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 2 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 31 dicembre 2021. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riconoscendo agli enti locali non beneficiari delle risorse già assegnate con il decreto 10 agosto 2021 del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche la quota che ne sarebbe derivata per l'anno 2021 secondo quanto disposto dal periodo precedente. Le modalità di utilizzo del fondo di cui al primo periodo sono quelle indicate ai commi 1-*ter* e 1-*quater*, articolo 52 del citato decreto legge n. 73 del 2021 e il riferimento al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 di cui al predetto comma 1-

quater si intende relativo all'esercizio 2022.

2. La dotazione del fondo di cui al primo comma è inoltre aumentata di 162.392.695 euro per il 2022, 41.335.682 euro per il 2023, 34.678.486 euro per il 2024, 10.538.634 euro per il 2025 e 1.054.503 euro per il 2026. Le somme di cui al periodo precedente sono ripartite tra gli enti locali che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o di quelle dovute ai provvedimenti di cui all'articolo 143 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, che, per effetto della sentenza n. 18 del 2019 della Corte costituzionale, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno, tenendo anche conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente, con riferimento alle rate scadute nel triennio 2019-2021.

3. Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 562.392.695 euro nel 2022, 41.335.682 euro nel 2023, 34.678.486 nel 2024, 10.538.634 euro nel 2025 e 1.054.503 euro nel 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze È autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

13.0.85

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Rifinanziamento di un'ulteriore quota del ripiano da maggiori oneri FAL e fondi rotativi (sentenze CCost n. 18/2019 e 80/2020))

1. Il fondo di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è rifinanziato con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2022, ferme restando le finalità di cui al citato articolo, in favore degli enti locali il cui maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 2 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 31 dicembre 2021. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riconoscendo agli enti locali non beneficiari delle risorse già assegnate con il decreto 10 agosto 2021 del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche la quota che ne sarebbe derivata per l'anno 2021 secondo quanto disposto dal periodo precedente. Le modalità di utilizzo del fondo di cui al primo periodo sono quelle indicate ai commi 1-*ter* e 1-*quater*, articolo 52 del citato decreto legge n. 73 del 2021 e il riferimento al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 di cui al predetto comma 1-*quater* si intende relativo all'esercizio 2022.

2. La dotazione del fondo di cui al primo comma è inoltre aumentata di 162.392.695 euro per il 2022, 41.335.682 euro per il 2023, 34.678.486 euro per il 2024, 10.538.634 euro per il 2025 e 1.054.503 euro per il 2026. Le somme di cui al periodo precedente sono ripartite tra gli enti locali che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o di quelle dovute ai provvedimenti di cui all'articolo 143 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, che, per effetto della sentenza n. 18 del 2019 della Corte costituzionale,

subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno, tenendo anche conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente, con riferimento alle rate scadute nel triennio 2019-2021.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 650 milioni di euro, di cui 562.392.695 euro nel 2022, 41.335.682 euro nel 2023, 34.678.486 euro nel 2024, 10.538.634 euro nel 2025 e 1.054.503 euro nel 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627 della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

13.0.86

[Manca](#), [Parrini](#)

Dopo l' articolo, inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Rifinanziamento di un'ulteriore quota del ripiano da maggiori oneri FAL e fondi rotativi)

1. Il fondo di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è rifinanziato con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2022, ferme restando le finalità di cui al citato articolo, in favore degli enti locali il cui maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 2 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 31 dicembre 2021. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riconoscendo agli enti locali non beneficiari delle risorse già assegnate con il decreto 10 agosto 2021 del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche la quota che ne sarebbe derivata per l'anno 2021 secondo quanto disposto dal periodo precedente. Le modalità di utilizzo del fondo di cui al primo periodo sono quelle indicate ai commi 1-*ter* e 1-*quater*, articolo 52 del citato decreto legge n. 73 del 2021 e il riferimento al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 di cui al predetto comma 1-*quater* si intende relativo all'esercizio 2022.

2. La dotazione del fondo di cui al comma 1 è inoltre aumentata di 162.392.695 euro per il 2022, 41.335.682 euro per il 2023, 34.678.486 euro per il 2024, 10.538.634 euro per il 2025 e 1.054.503 euro per il 2026. Le somme di cui al periodo precedente sono ripartite tra gli enti locali che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o di quelle dovute ai provvedimenti di cui all'articolo 143 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, che, per effetto della sentenza n. 18 del 2019 della Corte costituzionale, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno, tenendo anche conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente, con riferimento alle rate scadute nel triennio 2019-2021.».

13.0.87

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Estensione sostegno ai piccoli comuni per sentenze di presa in carico minori)

All'articolo 56-*quater* del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024";

b) al comma 2, prima delle parole "entro trenta giorni", sono inserite le parole: "per l'anno 2021," e sono aggiunte in fine le parole: "e, per gli anni dal 2022 al 2024, entro il 31 marzo di ciascun anno";

c) al comma 3, dopo le parole: "si tiene conto", sono inserite le parole: ", per l'anno 2021," e sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Agli stessi fini, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si tiene conto delle spese sostenute dai comuni interessati nell'anno precedente, nonché dell'incidenza di tali spese sul totale delle spese correnti di ciascun ente rilevate dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla base di una dichiarazione degli enti stessi da effettuare esclusivamente per via telematica con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 marzo 2022. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'Interno può determinare normalizzazione dei costi unitari per minore preso in carico, a rettifica d'ufficio di dichiarazioni da considerarsi anomale. In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto avviene per ciascun anno in proporzione dei fabbisogni dichiarati, eventualmente rettificati ai sensi del periodo precedente.

d) Al comma 4, le parole: "pari a 3 milioni di euro, si provvede" sono sostituite dalle parole "pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021 e a 20 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede, per l'anno 2021," e, in fine, sono aggiunte le parole: "e, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, mediante si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232".».

13.0.88

Gallone

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente articolo:

«Art. 13- *bis*.

(Estensione sostegno ai piccoli comuni per sentenze di presa in carico minori)

1. All'articolo 56-*quater* del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024";

b) al comma 2, prima delle parole "entro trenta giorni", sono inserite le parole: "per l'anno 2021," e sono aggiunte in fine le parole: "e, per gli anni dal 2022 al 2024, entro il 31 marzo di ciascun anno";

c) al comma 3, dopo le parole: "si tiene conto", sono inserite le parole: ", per l'anno 2021," e sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Agli stessi fini, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si tiene conto delle spese sostenute dai comuni interessati nell'anno precedente, nonché dell'incidenza di tali spese sul totale delle spese correnti di ciascun ente rilevate dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla base di una dichiarazione degli enti stessi da effettuare esclusivamente per via telematica con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio 2022. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'Interno può determinare normalizzazione dei costi unitari per minore preso in carico, a rettifica d'ufficio di dichiarazioni da considerarsi anomale. In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto avviene per ciascun anno in proporzione dei fabbisogni dichiarati, eventualmente rettificati ai sensi del periodo precedente.

d) al comma 4, le parole: "pari a 3 milioni di euro, si provvede" sono sostituite dalle parole "pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021 e a 20 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede, per l'anno 2021," e, in fine, sono aggiunte le parole: "e, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196".».

13.0.89

[Bressa](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Disposizioni per l'uso delle tecnologie nel funzionamento degli organi delle province e delle città metropolitane)

1. Dopo l'articolo 38-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 29 luglio 2021, n. 108, è inserito il seguente:

"Art. 38-*quinquies*.

(Uso delle tecnologie negli organi di province e città metropolitane)

1. Gli organi delle province e delle città metropolitane possano riunirsi in videoconferenza, con le modalità definite nei rispettivi regolamenti, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità, e con l'adozione di sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, assicurando la regolarità dello svolgimento delle sedute e garantendo adeguata pubblicità delle sedute".».

13.0.90

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#), [Candiani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Disposizioni per sopperire alla carenza dei segretari comunali)

1. Al fine di garantire l'attuazione delle disposizioni per l'attuazione del PNRR, di cui al Decreto Legge del 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021 n. 113 con cui il Governo ha disposto che, a decorrere dal 7 agosto 2021, le assunzioni di segretari comunali e provinciali sono autorizzate con le modalità di cui all'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 per un numero di unità pari al 100 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente, con conseguente abrogazione, dalla medesima data, del comma 6 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il Ministero dell'Interno approva con cadenza annuale ed entro il 31 dicembre di ogni anno, il Piano triennale del fabbisogno di Segretari Comunali per un numero di posti corrispondenti alle cessazioni registrate nel triennio precedente.

2. In deroga all'art.16 ter comma 2 del DI 192/16 conv. in L. 8/2020, una quota pari al 50 per cento dei posti del concorso pubblico previsto dal comma 3 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, può essere riservata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che siano in possesso dei titoli di studio previsti per l'accesso alla carriera dei segretari comunali e provinciali e abbiano un'anzianità di servizio di almeno cinque anni in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è previsto il possesso dei medesimi titoli di studio.

3. Il corso-concorso di formazione previsto dal comma 2 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ha la durata di 4 mesi ed è seguito da un tirocinio pratico di 4 mesi presso uno o più comuni. Il corso finalizzato all'abilitazione all'iscrizione all'Albo dei Segretari è equiparato, ai fini di cui all'art.10 l. 300/1970, ai corsi di abilitazione alle professioni per le quali vi è necessità di iscrizioni ad Albi professionali autonomi. Le procedure

concorsuali hanno una durata non superiore a 18 mesi decorrenti dalla pubblicazione del bando, quelle concorsuali non superano ulteriori 12 mesi dall'approvazione della graduatoria concorsuale all'approvazione della graduatoria finale.

4. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle procedure di reclutamento in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in quanto applicabili.

5. In sede di prima applicazione al fine di dare attuazione al PNRR di cui al Decreto Legge del 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021 n. 113 e alle modifiche introdotte ai sensi dell'art 31-*bis* del D.L. 152/2021 conv. in L. 233/2021, i Segretari Comunali e provinciali iscritti alla fascia professionale C, in deroga alle disposizioni di cui al DMI 21 ottobre 2020, possono assumere la titolarità di sedi di segreteria in forma singola o associata fino a 5000 abitanti e in forma associata fino a 10000 abitanti alle condizioni di cui all'art. 16-*ter* c. 9 del DL 162/2019 convertito in Legge n. 8/2020.

6. L'assunzione della titolarità di sedi di segreteria con popolazione complessiva superiore alla fascia di appartenenza non determina una deroga alla disciplina giuridica sulle progressioni di carriera di cui al DPR.465/1997.

7. In ogni caso, ai fini dell'attuazione del PNRR, la spesa per l'assegnazione di Segretari Comunali quali titolari di sedi di Segreteria in forma singola o associata di cui al comma 5, soggiace ai limiti di cui all'art. 31 bis del DL. 233/2021;

8. L'art. 31-*bis* comma 5 del decreto legge 152/2021 convertito in legge 233/2021 trova applicazione anche per la spesa per i segretari comunali che siano individuati quali titolari di sedi di segreteria in forma singola o associata con popolazione fino a 5000 abitanti».

13.0.91

[Augussori](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Semplificazione delle assunzioni di personale per l'attuazione del PNRR)

«1. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per le medesime finalità, gli incrementi di cui al primo periodo del presente comma si applicano anche all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"».

13.0.92

[Gallone](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Semplificazione delle assunzioni di personale per l'attuazione del PNRR)

1. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per le medesime finalità, gli incrementi di cui al primo periodo del presente comma si applicano anche all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".».

13.0.93

[Perosino](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Modifiche al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 aggiungere in fine il seguente periodo: "La medesima procedura si applica per le spese relative ai servizi di supporto e consulenza esterni. Tale deroga è estesa anche a favore delle

Amministrazioni provinciali quali enti coordinatori dei servizi di supporto ai comuni del proprio territorio."».

13.0.94

[Manca](#), [Malpezzi](#)

Dopo l' articolo 13 , aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni sull'attribuzione delle risorse dalle regioni a statuto ordinario agli enti locali)

1. Nell'assegnazione agli enti locali delle risorse di cui all'articolo 1, commi 405, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 le regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, assicurano il rispetto dei seguenti principi fondamentali concernenti il governo del territorio:

a) rispetto dei principi di non discriminazione e trasparenza nell'individuazione degli enti territoriali destinatari del finanziamento;

b) adozione di procedure che prevedano la previa manifestazione d'interesse da parte dell'ente territoriale, attraverso la presentazione di appositi progetti relativi agli interventi da finanziare;

c) obbligo di motivazione dell'attribuzione del finanziamento, con l'indicazione del significativo impatto che la realizzazione del progetto può avere.

2. Ai fini del rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica previsto dall'articolo 119, comma secondo, nonché dall'articolo 117, comma 3, della Costituzione, le disposizioni di cui al comma 3-*ter*si applicano anche alle risorse trasferite a qualsiasi titolo agli enti locali da parte delle regioni a statuto ordinario per interventi infrastrutturali o comunque concernenti la viabilità e la mobilità, l'arredo urbano e l'edilizia scolastica, anche sulla base di stanziamenti precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione e non ancora interamente ripartiti».

13.0.95

[Biti](#), [Parrini](#), [Comincini](#), [Alfieri](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

Dopo l' articolo 13 , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Disposizioni urgenti in materia di utilizzo delle risorse per la rigenerazione urbana nei comuni)

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 535, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nel limite massimo di 6.000.000 di euro";

b) al comma 536, le parole: "31 marzo 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2022";

c) al comma 537, le parole: "Qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore dei comuni che presentano un valore più elevato dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM). Nel caso di forme associate è calcolata la media semplice dell'IVSM." sono sostituite dalle seguenti: "Qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore dei comuni di cui all'articolo 1, comma 535, lettera a) della presente legge."

2. All'articolo 21, comma 7, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, la lettera a) è soppressa».

13.0.96

[Rivolta](#), [Augussori](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Finanziamento funzioni fondamentali province)

All'articolo 1, comma 561, lettera *b*) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sostituire le parole: "80 milioni di euro per l'anno 2022, di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 130 milioni di euro per l'anno 2024" con le parole: "160 milioni di euro per l'anno 2022, di 200 milioni di euro per l'anno 2023, di 250 milioni di euro per l'anno 2024"».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 80 milioni di euro per l'anno 2022, /00 milioni nel 2023 e 120 milioni nel 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

13.0.97

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(finanziamento finzioni fondamentali province)

1. All'articolo 1, comma 561, lettera *b*) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sostituire le parole: "80 milioni di euro per l'anno 2022, di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 130 milioni di euro per l'anno 2024" con le seguenti: "160 milioni di euro per l'anno 2022, di 200 milioni di euro per l'anno 2023, di 250 milioni di euro per l'anno 2024"».

13.0.98

[Pepe](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#), [Margiotta](#), [Lomuti](#), [Gallicchio](#), [De Bonis](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Ulteriori misure urgenti in materia di enti territoriali)

1. In considerazione dei riflessi negativi sulle entrate locali conseguenti alla grave crisi economica connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di garantire sostegno ed assicurare continuità di esercizio delle proprie funzioni fondamentali ai comuni capoluogo di regione in disavanzo, all'articolo 1, comma 567 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "capoluogo di città metropolitana" sono inserite le seguenti: "e ai comuni sede di capoluogo di regione"».

13.0.99

[Augussori](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 992, è inserito il seguente:

"992-*bis*. Gli enti locali che hanno approvato i piani di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono utilizzare il fondo di rotazione per la stabilità finanziaria, di cui all'articolo 243-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 2014 n. 164, quale copertura finanziaria dei disavanzi di amministrazione, dei debiti fuori bilancio o degli accantonamenti per le passività potenziali rilevati con il medesimo piano di riequilibrio. Le risorse del fondo di rotazione costituiscono copertura finanziaria e misura di risanamento ai sensi del comma"».

13.0.100

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Sostegno al ripiano disavanzi e al riequilibrio per le città di medie dimensioni)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 994 inserire i seguenti:

"994-*bis*. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con più di trentamila abitanti sedi di Università statali, che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500,00 euro, come risultante in BDAP al 31 dicembre 2021, ridotto dai contributi indicati al comma 568 eventualmente ricevuti a titolo di ripiano del disavanzo, possono aderire, entro sessanta giorni dal termine di legge previsto per l'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2021, alla procedura prevista dal comma 572. Gli enti locali di cui al periodo precedente che hanno proceduto all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si è concluso l'iter di approvazione di cui all'articolo 243-*quater*, comma 3, o di cui all'articolo 243-*quater*, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, possono, entro il medesimo termine, far ricorso alla procedura di cui al comma 572 invece della rimodulazione o riformulazione del piano di cui al comma 992. Agli enti che si avvalgono della facoltà prevista dal presente comma si applicano le procedure previste dai commi da 567 a 580, in quanto compatibili e il termine per la sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 572 è fissato al 31 luglio 2022.

944-*ter*. In luogo del contributo previsto dal comma 567, gli enti locali di cui al primo periodo possono invece richiedere l'accesso al fondo di rotazione di cui all'articolo 243-*ter* del predetto decreto legislativo n. 267 del 2000, anche nel caso in cui vi abbiano già fatto ricorso e anche nel caso in cui non abbiano deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, nella misura massima di 150 euro per abitante e comunque in misura non superiore all'ammontare del disavanzo come definito al primo periodo, da restituire con le modalità previste dal citato articolo 243-*ter*. Nel caso di insufficienza della disponibilità di risorse a valere sul fondo di rotazione rispetto alle richieste degli enti, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, è determinato per ciascun ente richiedente l'importo erogabile in proporzione delle richieste. La medesima procedura è adottata nell'arco del triennio 2023-25, attraverso l'emanazione di uno o più decreti integrativi in caso di insufficienza delle risorse in precedenza erogate e di sopravvenuta maggior disponibilità del fondo. Per tutta la durata del cronoprogramma, di cui ai commi 573 e seguenti sono sospesi i termini di cui all'articolo 243-*quater* del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, per gli enti in riequilibrio finanziario pluriennale, e quelli dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, limitatamente alla dichiarazione di dissesto finanziario».

13.0.101

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Modifiche all'articolo 1, comma 994, della legge 30 dicembre 2021, n. 234)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 994, è inserito il seguente:

"994-*bis*. I comuni capoluogo di provincia, che hanno un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500,00 euro, come risultante in BDAP al 31 dicembre 2021, ridotto dai contributi indicati al comma 568 eventualmente ricevuti a titolo di ripiano del disavanzo, possono aderire, entro sessanta giorni dal termine di legge previsto per l'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2021, alla procedura prevista dal comma 572. Gli enti locali che hanno proceduto all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis*, comma 5, del medesimo testo unico prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 possono, entro il medesimo termine, far ricorso alla procedura di cui al comma 572 invece

della rimodulazione e/o riformulazione del piano di cui al comma 992. In luogo del contributo previsto dal comma 567, i predetti enti locali possono invece richiedere l'accesso al fondo di rotazione, anche nel caso in cui vi abbiano già fatto ricorso, nella misura massima di 150 euro per abitante, da restituire con le modalità previste dall'articolo 243-*quater* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per tutta la durata del cronoprogramma di cui ai commi 573 e seguenti sono sospesi anche i termini di cui all'articolo 243-*quater* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti in riequilibrio finanziario pluriennale, e quelli dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, limitatamente alla dichiarazione di dissesto finanziario. Ai predetti enti si applicano le procedure previste dai commi da 567 a 580, in quanto compatibili. Nel caso di insufficienza della disponibilità di risorse a valere sul fondo di rotazione rispetto alle richieste degli enti, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, è indicato per ciascun ente richiedente l'importo erogabile in proporzione delle richieste. Per gli enti che si avvalgono della facoltà prevista dal presente comma il termine per la sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 572 è fissato al 31 luglio 2022. Agli enti locali di cui al primo periodo è riconosciuto per gli anni 2022-2031 un contributo complessivo di 680 milioni di euro, da erogare in quote annuali di 80 milioni di euro dal 2022 al 2025 e di 60 milioni di euro dal 2026 al 2031, da ripartire mediante decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle Finanze, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa, sulla base di specifica attestazione da parte di ciascun ente beneficiario, a firma del legale rappresentante dell'ente".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

13.0.102

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Sostegno al ripiano disavanzi e al riequilibrio per le città di medie dimensioni)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 994 inserire i seguenti:

"994-*bis*. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con più di trentamila abitanti sedi di Università statali, che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500,00 euro, come risultante in BDAP al 31 dicembre 2021, ridotto dai contributi indicati al comma 568 eventualmente ricevuti a titolo di ripiano del disavanzo, possono aderire, entro sessanta giorni dal termine di legge previsto per l'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2021, alla procedura prevista dal comma 572. Gli enti locali di cui al periodo precedente che hanno proceduto all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si è concluso l'iter di approvazione di cui all'articolo 243-*quater*, comma 3, o di cui all'articolo 243-*quater*, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, possono, entro il medesimo termine, far ricorso alla procedura di cui al comma 572 invece della rimodulazione o riformulazione del piano di cui al comma 992. Agli enti che si avvalgono della facoltà prevista dal presente comma si applicano le procedure previste dai commi da 567 a 580, in quanto compatibili e il termine per la sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 572 è fissato al 31 luglio 2022.

944-*ter* Agli enti di cui al primo periodo è riconosciuto per gli anni 2022-2031 un contributo

complessivo di euro 700 milioni di euro, da erogare in quote annuali di 85 milioni dal 2022 al 2025 e di 60 milioni dal 2026 al 2031, da ripartire mediante decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa, sulla base di specifica attestazione da parte di ciascun ente beneficiario, a firma del legale rappresentante dell'ente"».

13.0.103

[Augussori](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Sostegno al ripiano disavanzi e al riequilibrio per le città di medie dimensioni)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 994 sono inseriti i seguenti:

"994-*bis*. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con più di trentamila abitanti sedi di Università statali, che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500,00 euro, come risultante in BDAP al 31 dicembre 2021, ridotto dai contributi indicati al comma 568 eventualmente ricevuti a titolo di ripiano del disavanzo, possono aderire, entro sessanta giorni dal termine di legge previsto per l'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2021, alla procedura prevista dal comma 572. Gli enti locali di cui al periodo precedente che hanno proceduto all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si è concluso l'iter di approvazione di cui all'articolo 243-*quater*, comma 3, o di cui all'articolo 243-*quater*, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, possono, entro il medesimo termine, far ricorso alla procedura di cui al comma 572 invece della rimodulazione o riformulazione del piano di cui al comma 992. Agli enti che si avvalgono della facoltà prevista dal presente comma si applicano le procedure previste dai commi da 567 a 580, in quanto compatibili e il termine per la sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 572 è fissato al 31 luglio 2022.

994-*ter*. Agli enti di cui al comma precedente è riconosciuto per gli anni 2022-2031 un contributo complessivo di euro 700 milioni di euro, da erogare in quote annuali di 85 milioni dal 2022 al 2025 e di 60 milioni dal 2026 al 2031, da ripartire mediante decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa, sulla base di specifica attestazione da parte di ciascun ente beneficiario, a firma del legale rappresentante dell'ente"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 85 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.0.104

[Manca](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Disposizioni in materia di rigenerazione urbana)

1. Per l'anno 2022, una quota annua pari a 500 milioni di euro è finalizzata al finanziamento, secondo scorrimento della graduatoria, delle opere ammesse e non finanziate individuate nell'allegato 2 del decreto del Ministero dell'Interno 30 dicembre 2021. Agli oneri di cui al primo periodo, pari a

500 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

13.0.105 (testo 2)

[Alessandrini](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 13-*bis*

(Ulteriori misure urgenti in materia di enti territoriali)

1. In considerazione dei gravi effetti economici sulle entrate locali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire agli enti locali sostegno nel processo di stabilizzazione dei propri bilanci, garantire la continuità di erogazione dei servizi essenziali, nonché di sostenere la realizzazione dei progetti connessi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza:

a) all'articolo 1, comma 567 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai comuni sede di capoluogo di provincia in stato di dissesto finanziario che non abbiano ancora depositato il rendiconto della liquidazione di cui all'articolo 256 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è consentito l'accesso al contributo di cui al presente comma anche in deroga al predetto importo del disavanzo pro capite.";

b) all'articolo 268-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ", ivi comprese passività sopraggiunte derivanti da soccombenza in contenziosi civili giudiziari per fatti riconducibili a periodi precedenti alla dichiarazione di dissesto finanziario ancorché conseguenti ad azioni intraprese contro l'ente anche per procedure concorsuali a carico di società controllate, in data successiva alla conclusione delle operazioni dell'organismo straordinario di liquidazione di cui al precedente articolo 252."»

13.0.105

[Alessandrini](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Ulteriori misure urgenti in materia di enti territoriali)

1. In considerazione dei gravi effetti economici sulle entrate locali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire agli enti locali sostegno nel processo di stabilizzazione dei propri bilanci, garantire la continuità di erogazione dei servizi essenziali, nonché di sostenere la realizzazione dei progetti connessi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, all'articolo 1, comma 567 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai comuni sede di capoluogo di provincia in stato di dissesto finanziario che non abbiano ancora depositato il rendiconto della liquidazione di cui all'articolo 256 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è consentito l'accesso al contributo di cui al presente comma anche in deroga al predetto importo del disavanzo pro capite"».

13.0.106

[Manca](#), [Parrini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 994 è inserito il seguente:
"994-*bis*. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con più di trentamila abitanti sedi di Università statali, che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500,00 euro, come risultante in BDAP al 31 dicembre 2021, ridotto dai contributi indicati al comma 568 eventualmente ricevuti a titolo di ripiano del disavanzo, possono aderire, entro sessanta giorni dal termine di legge previsto per l'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2021, alla procedura prevista dal comma 572. Gli enti locali di cui al periodo precedente che hanno

proceduto all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si è concluso l'iter di approvazione di cui all'articolo 243-*quater*, comma 3, o di cui all'articolo 243-*quater*, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, possono, entro il medesimo termine, far ricorso alla procedura di cui al comma 572 invece della rimodulazione o riformulazione del piano di cui al comma 992. Agli enti che si avvalgono della facoltà prevista dal presente comma si applicano le procedure previste dai commi da 567 a 580, in quanto compatibili e il termine per la sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 572 è fissato al 31 luglio 2022".

2. Agli enti di cui al primo periodo è riconosciuto per gli anni 2022-2031 un contributo complessivo di euro 700 milioni di euro, da erogare in quote annuali di 85 milioni dal 2022 al 2025 e di 60 milioni dal 2026 al 2031, da ripartire mediante decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale dei disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa, sulla base di specifica attestazione da parte di ciascun ente beneficiario, a firma del legale rappresentante dell'ente"».

13.0.107

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Finanziamento lavori necessari a seguito di indagini diagnostiche su solai e controsoffitti scuole)

1. Al fine di esaurire la graduatoria approvata con il decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 254 degli interventi resisi necessari a seguito dell'avvenuta esecuzione delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, sono incrementate di 80 milioni di euro le risorse di cui al Decreto del Ministero dell'Istruzione 734 dell'8 agosto 2019.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, valutati nel limite massimo di 80 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

13.0.108

[Bernini](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Berardi](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [De Bonis](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Fazzone](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Alfredo Messina](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Saccone](#), [Sciascia](#), [Schifani](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Tiraboschi](#), [Toffanin](#), [Vitali](#), [Vono](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga)

1. All'articolo 1 comma della legge 30 dicembre 2021 n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 706 le parole: "31 marzo 2022" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2022";

b) al comma 707 le parole: "82,5 milioni di euro per l'anno 2022" sono sostituite con le seguenti: "330 milioni per l'anno 2022"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 247,5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 150 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

c) quanto a 47,5 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n.196.

13.0.109

[Bernini](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Berardi](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [De Bonis](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Fazzone](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Alfredo Messina](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Saccone](#), [Sciascia](#), [Schifani](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Tiraboschi](#), [Toffanin](#), [Vitali](#), [Vono](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga)

1. All'articolo 1 comma della Legge 30 dicembre 2021 n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) al comma 706 le parole: "31 marzo 2022" sono sostituite con le seguenti: "30 settembre 2022".

d) al comma 707 le parole: "82,5 milioni di euro per l'anno 2022" sono sostituite con le seguenti: "247,5 milioni per l'anno 2022".».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 165 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:

a) quanto a 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 150 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

13.0.110

[Modena](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Misure urgenti a sostegno dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività accertamento e riscossione dei tributi ed altre entrate degli enti locali)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di prevedere specifiche misure di sostegno per i soggetti maggiormente incisi, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, denominato "Fondo a sostegno dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di accertamento e riscossione dei tributi ed altre entrate degli enti locali", con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2022 finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese munite dei requisiti di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. La concessione dei contributi economici di cui al presente articolo è subordinata alla preventiva verifica dell'iscrizione all'apposito albo.

3. Alla data di presentazione della domanda, le medesime imprese devono essere, altresì, in possesso dei seguenti requisiti:

a) non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;

b) non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019.

4. Al fine di ottenere il contributo, le società interessate presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza al Ministero dello sviluppo economico, con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi, comprovati attraverso apposite dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'istanza deve essere presentata entro i termini e con le modalità definite con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, con il quale sono fornite, altresì, le occorrenti indicazioni operative in merito alle modalità di concessione ed erogazione degli aiuti e ogni altro elemento necessario all'attuazione della misura prevista dal presente articolo. Il medesimo provvedimento fornisce le necessarie specificazioni in relazione alle verifiche e ai controlli, anche con modalità automatizzate, relative ai contenuti delle dichiarazioni rese dalle imprese richiedenti nonché al recupero dei contributi nei casi revoca, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

13.0.111

[Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Proroga semplificazioni autorizzazioni concessioni suolo pubblico)

1. A far data dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

2. A far data dal 1° aprile 2022 e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».

13.0.112

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#), [Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Gasparri](#), [Mallegni](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Contenzioso addizionale provinciale energia elettrica)

1. Le somme dovute da Province e Città metropolitane e rimesse alle società fornitrici di energia elettrica a seguito del contenzioso determinato dalle sentenze della Corte di Cassazione 27101 e 27099 del 2019, sono portate a riduzione dei contributi alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418 della legge n. 190/2014».

13.0.113

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Risanamento delle province in stato di dissesto o in piano di riequilibrio)

1. Alle province che, alla data del 31 dicembre 2021, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto, è attribuito, per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024, un contributo nell'importo complessivo di 15 milioni di euro annui. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'UPI, previa intesa in sede di conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 gennaio 2022. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 febbraio 2022, ripartendo il contributo stesso in proporzione alla massa passiva residua da ripianare.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

13.0.114

[Rivolta](#), [Pirovano](#), [Augussori](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Sostegno enti in difficoltà finanziarie)

1. Alle province che, alla data del 31.12.2021, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto, è attribuito, per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024, un contributo nell'importo complessivo di 15 milioni di euro annui. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'UPI, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 marzo 2022. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 aprile 2022, ripartendo il contributo stesso in proporzione alla massa passiva da ripianare al 31.12.2021 e del tempo residuo per il ripiano. Al conseguente onere, pari a 15 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

13.0.115

[Berutti](#)

Dopo l' **articolo** , è aggiunto il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Risorse per Province in dissesto e predissesto)

1. Alle province che, alla data del 30 novembre 2021, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto, è attribuito, per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024, un contributo nell'importo complessivo di 15 milioni di euro annui. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'UPI, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 29 aprile 2022. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 9 maggio 2022, ripartendo il contributo stesso in proporzione alla massa passiva residua da ripianare.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, Legge 23 dicembre 2014 n. 190».

13.0.116

[Manca](#), [Parrini](#), [Ferrari](#), [Fedeli](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Sostegno agli enti in difficoltà finanziarie)

1. Alle province che, alla data del 31 dicembre 2021, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto, è attribuito, per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024, un contributo nell'importo complessivo di 15 milioni di euro annui. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'UPI, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 marzo 2022. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 aprile 2022, ripartendo il contributo stesso in proporzione alla massa passiva da ripianare al 31 dicembre 2021 e del tempo residuo per il ripiano. Al conseguente onere, pari a 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

13.0.117

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Sostegno enti in difficoltà finanziarie)

1. Alle province che, alla data del 31.12.2021, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto, è attribuito, per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024, un contributo nell'importo complessivo di 15 milioni di euro annui. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'UPI, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 marzo 2022. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 aprile 2022, ripartendo il contributo stesso in proporzione alla massa passiva da ripianare al 31.12.2021 e del tempo residuo per il ripiano. Al conseguente onere, pari a 15 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

13.0.118

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Risorse per province in dissesto e predissesto)

1. Alle province che, alla data del 31 dicembre 2021, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto, è attribuito, per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024, un contributo di 15 milioni di euro annui. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'UN, previa intesa in sede di conferenza

Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 marzo 2022. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 marzo 2022, ripartendo il contributo stesso in proporzione alla massa passiva residua da ripianare.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014 n. 190».

13.0.119

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' articolo , è aggiunto il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Sostegno enti in difficoltà finanziarie)

1. Alle province che, alla data del 31.12.2021, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto, è attribuito, per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024, un contributo nell'importo complessivo di 15 milioni di euro annui. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'UPI, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 marzo 2022. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 aprile 2022, ripartendo il contributo stesso in proporzione alla massa passiva da ripianare al 31.12.2021 e del tempo residuo per il ripiano. Al conseguente onere, pari a 15 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

13.0.120

[Gallone](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente articolo:

«Art. 13- *bis*.

(Adeguamento dell'accantonamento)

1. Per gli anni 2022 e 2023, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95 per cento dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Le medesime misure si applicano all'accantonamento relativo al rendiconto 2021. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

13.0.121

[Augussori](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Adeguamento dell'accantonamento)

1. Per gli anni 2022 e 2023, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3 3 dell'allegato 4/2, recante il "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95 per cento dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Le medesime misure si applicano all'accantonamento relativo al rendiconto 2021. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre

2019, n. 160».

13.0.122

[Manca](#), [Parrini](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

1. Per gli anni 2022 e 2023, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95 per cento dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Le medesime misure si applicano all'accantonamento relativo al rendiconto 2021. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

13.0.123

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' articolo . inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Criteri di determinazione degli accantonamenti enti locali)

1. Per gli anni 2022 e 2023, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95 per cento dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Le medesime misure si applicano all'accantonamento relativo al rendiconto 2021. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

13.0.124

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(FCDE - Adeguamento dell'accantonamento)

1. Per gli anni 2022 e 2023, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95 per cento dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Le medesime misure si applicano all'accantonamento relativo al rendiconto 2021. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

13.0.125

[Fede](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Assunzione di personale specializzato in province e città metropolitane)

1. Al fine di rafforzare le strutture tecniche per la progettazione e realizzazione degli investimenti negli enti locali e le stazioni uniche appaltanti delle Province e delle Città metropolitane è autorizzata l'assunzione a tempo determinato, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui

all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di 300 funzionari altamente specializzati Entro il 31 marzo 2022 il Dipartimento della funzione pubblica definisce, previo accordo in Conferenza Stato - Città Autonomie locali, i tempi e le modalità di svolgimento e di conclusione delle procedure concorsuali.

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 15 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.0.126

[Rivolta](#), [Augussori](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(assunzione di personale specializzato in province e città metropolitane)

1. Per rafforzare le strutture tecniche per la progettazione e realizzazione degli investimenti negli enti locali e le stazioni uniche appaltanti delle Province e delle Città metropolitane è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 300 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Dipartimento della funzione pubblica entro il 31 marzo 2022 definisce i tempi e le modalità di svolgimento e di conclusione delle procedure concorsuali previo accordo in Conferenza Stato-Città Autonomie locali.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, 15 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.0.127

[Manca](#), [Parrini](#), [Ferrari](#), [Fedeli](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Assunzione di personale specializzato in province e città metropolitane)

1. Per rafforzare le strutture tecniche per la progettazione e realizzazione degli investimenti negli enti locali, e le stazioni uniche appaltanti delle Province e delle Città metropolitane, è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 300 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Dipartimento della funzione pubblica entro il 31 marzo 2022 definisce i tempi e le modalità di svolgimento e di conclusione delle procedure concorsuali previo accordo in Conferenza Stato-Città Autonomie locali. Al conseguente onere, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 15 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.0.128

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Assunzione di personale specializzato in province e città metropolitane)

1. Per rafforzare le strutture tecniche per la progettazione e realizzazione degli investimenti negli enti locali e le stazioni uniche appaltanti delle Province e delle Città metropolitane è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 300 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Dipartimento della funzione pubblica entro il 31 marzo 2022 definisce i tempi e le modalità di svolgimento e di conclusione delle procedure concorsuali previo accordo in Conferenza Stato-Città

Autonomie locali. Al conseguente onere, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, 15 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.0.129

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(assunzione di personale specializzato in province e città metropolitane)

1. Per rafforzare le strutture tecniche per la progettazione e realizzazione degli investimenti negli enti locali e le stazioni uniche appaltanti delle Province e delle Città metropolitane è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 300 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Dipartimento della funzione pubblica entro il 31 marzo 2022 definisce i tempi e le modalità di svolgimento e di conclusione delle procedure concorsuali previo accordo in Conferenza Stato - Città Autonomie locali. Al conseguente onere, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, 15 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.0.130

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Ulteriori misure urgenti in materia di enti territoriali)

1. In considerazione dell'incremento delle attività richieste al personale amministrativo degli enti locali con riferimento alla realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché allo smaltimento delle pratiche pregresse accumulate a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire ai comuni una adeguata compensazione delle ore di lavoro straordinario prestate dal personale amministrativo in occasione delle elezioni per il rinnovo dei propri organi, nel rispetto della propria capacità di spesa e fermo restando il limite previsto dall'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche in deroga ai CCNL di riferimento, i predetti comuni possono procedere all'integrazione delle risorse destinate al trattamento economico accessorio in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017.».

13.0.131

[Rivolta](#), [Augussori](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Eliminazione taglio costi politica Province)

A decorrere dall'anno 2022 è soppresso il concorso alla finanza pubblica a carico delle Province ai sensi dell'articolo 1, comma 150-*bis*, legge n. 56/14. Al conseguente onere, pari a 50 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.0.132

[Manca](#), [Parrini](#), [Ferrari](#), [Fedeli](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Eliminazione taglio ai costi della politica)

1. A decorrere dall'anno 2022 è soppresso il concorso alla finanza pubblica a carico delle Province ai sensi dell'articolo 1, comma 150-*bis*, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Al conseguente

onere, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

13.0.133

[Augussoni](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art.13- *bis*.

(Fondo per la compensazione dei maggiori costi sostenuti dagli enti locali per l'incremento dei costi dell'energia elettrica e del gas)

1. Al fine di compensare parzialmente gli enti locali per l'incremento dei costi delle utenze per energia elettrica e gas, con particolare riguardo alla salvaguardia dei servizi di illuminazione pubblica e riscaldamento di locali pubblici, per il 2022 è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo di 550 milioni di euro da ripartire sulla base dei costi risultanti per il 2019 come riportati dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) e dal sistema SIOPE, nonché della stima degli aumenti prevedibili per il 2022, determinata attraverso un decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze e con il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, da emanarsi entro il 30 giugno 2022 previo parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali. Il riparto delle risorse disponibili è effettuato in proporzione alla stima di cui al periodo precedente.

2. Nelle more della determinazione del contributo compensativo di cui al presente articolo, ai fini di eventuali necessità di copertura dei maggiori costi di cui al comma 1 insorgenti nel primo semestre 2022, gli enti locali possono utilizzare gli eventuali avanzi vincolati derivanti dal parziale utilizzo dei fondi acquisiti per emergenza da virus Covid-19, che verranno ricostituiti per una quota di pari importo a valere sul contributo assegnato.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 550 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

13.0.135

[Comincini](#), [Manca](#), [Parrini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Fondo per la compensazione dei maggiori costi sostenuti dagli enti locali per l'incremento dei costi dell'energia elettrica e del gas)

1. Al fine di compensare parzialmente gli enti locali per l'incremento dei costi delle utenze per energia elettrica e gas, con particolare riguardo alla salvaguardia dei servizi di illuminazione pubblica e riscaldamento di locali pubblici, per il 2022 è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo di 550 milioni di euro da ripartire sulla base dei costi risultanti per il 2019 come riportati dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) e dal sistema SIOPE, nonché della stima degli aumenti prevedibili per il 2022, determinata attraverso un decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze e con il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, da emanarsi entro il 30 giugno 2022 previo parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali. Il riparto delle risorse disponibili è effettuato in proporzione alla stima di cui al periodo precedente.

2. Nelle more della determinazione del contributo compensativo di cui al presente articolo, ai fini di eventuali necessità di copertura dei maggiori costi di cui al comma 1 insorgenti nel primo semestre

2022, gli enti locali possono utilizzare gli eventuali avanzi vincolati derivanti dal parziale utilizzo dei fondi acquisiti per emergenza da virus Covid-19, che verranno ricostituiti per una quota di pari importo a valere sul contributo assegnato.».

13.0.136

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Fondo per la compensazione dei maggiori costi sostenuti dagli enti locali per l'incremento dei costi dell'energia elettrica e del gas)

1. Al fine di compensare parzialmente gli enti locali per l'incremento dei costi delle utenze per energia elettrica e gas, con particolare riguardo alla salvaguardia dei servizi di illuminazione pubblica e riscaldamento di locali pubblici, per il 2022 è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo di 550 milioni di euro da ripartire sulla base dei costi risultanti per il 2019 come riportati dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) e dal sistema SIOPE, nonché della stima degli aumenti prevedibili per il 2022, determinata attraverso un decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze e con il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, da emanarsi entro il 30 giugno 2022 previo parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali. Il riparto delle risorse disponibili è effettuato in proporzione alla stima di cui al periodo precedente.

2. Nelle more della determinazione del contributo compensativo di cui al presente articolo, ai fini di eventuali necessità di copertura dei maggiori costi di cui al comma 1 insorgenti nel primo semestre 2022, gli enti locali possono utilizzare gli eventuali avanzi vincolati derivanti dal parziale utilizzo dei fondi acquisiti per emergenza da virus Covid-19, che verranno ricostituiti per una quota di pari importo a valere sul contributo assegnato.».

13.0.137

[Gallone](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Facilitazione copertura oneri gare gas)

1. Le entrate degli enti locali derivanti dall'alienazione di infrastrutture di rete e, in particolare, quelle relative alla distribuzione del gas, maturate nel corso del quinquennio 2021-2025, possono essere utilizzate per il rimborso degli eventuali oneri contrattuali, sia di parte corrente che di parte capitale, dovuti al gestore già incaricato dell'erogazione dei servizi, in conseguenza degli esiti della gara per l'assegnazione della gestione.».

13.0.138

[Rivolta](#), [Augussori](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(contenzioso addizionale provinciale energia elettrica)

Le somme dovute da Province e Città metropolitane e rimesse alle società fornitrici di energia elettrica a seguito del contenzioso determinato dalle sentenze della Corte di Cassazione nn. 27101 e 27099 del 2019, sono portate a riduzione dei contributi alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418 della legge n. 2014 del 2014.».

13.0.139

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(contenzioso addizionale provinciale energia elettrica)

Le somme dovute da Province e Città metropolitane e rimesse alle società fornitrici di energia elettrica a seguito del contenzioso determinato dalle sentenze della Corte di Cassazione nn. 27101 e 27099 del 2019, sono portate a riduzione dei contributi alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418 della legge n. 2014 del 2014.».

13.0.140

[Rivolta](#), [Pirovano](#), [Augussori](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(misure di contenimento dell'impatto sulla finanza pubblica dei contratti derivati stipulati dagli enti locali prima del 31 dicembre 2013)

1. Per evitare i fenomeni di significativa instabilità gravanti sulla finanza pubblica per effetto dei contratti derivati stipulati dagli enti locali fino al 31.12.2013, privi dei requisiti di misurabilità e determinazione dell'oggetto, ovvero della determinazione del valore attuale al momento della stipulazione (*mark to market*), nonché della potenziale passività da esplicitare nella clausola *upfront* e della preventiva autorizzazione da parte del consiglio provinciale o comunale, tali contratti sono analizzati, al fine di una estinzione anticipata o rinegoziazione, entro il 31.12.2022 attraverso un collegio consultivo finanziario istituito presso il Dipartimento degli Affari regionali e delle Autonomie e composto, con le modalità definite nelle linee guida di cui al comma 5.

2. L'attuazione delle determinazioni del collegio consultivo è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo.

3. Le determinazioni del collegio consultivo hanno la natura di lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-*ter* codice penale civile, salva diversa e motivata volontà manifestata in forma scritta dalle parti.

4. Le sentenze straniere che dichiarano la validità dei contratti derivati di cui al comma 1 non sono eseguibili in Italia, per contrasto con l'ordine pubblico, ai sensi dell'articolo 64 comma 1 lettera g) della legge n. 218 del 1995.

5. Entro 60 gg dall'entrata in vigore della presente disposizione con decreto del Ministero dell'Economia, di concerto con il Dipartimento degli affari regionali e delle autonomie, sono approvate apposite Linee guida volte a definire composizione, modalità di funzionamento e principi del collegio consultivo.».

13.0.141

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(misure di contenimento dell'impatto sulla finanza pubblica dei contratti derivati stipulati dagli enti locali prima del 31 dicembre 2013)

1. Per evitare i fenomeni di significativa instabilità gravanti sulla finanza pubblica per effetto dei contratti derivati stipulati dagli enti locali fino al 31.12.2013, privi dei requisiti di misurabilità e determinazione dell'oggetto, ovvero della determinazione del valore attuale al momento della stipulazione (*mark to market*), nonché della potenziale passività da esplicitare nella clausola *upfront* e della preventiva autorizzazione da parte del consiglio provinciale o comunale, tali contratti sono analizzati, al fine di una estinzione anticipata o rinegoziazione, entro il 31.12.2022 attraverso un collegio consultivo finanziario istituito presso il Dipartimento degli Affari regionali e delle Autonomie e composto, con le modalità definite nelle linee guida di cui al comma 5.

2. L'attuazione delle determinazioni del collegio consultivo è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo.

3. Le determinazioni del collegio consultivo hanno la natura di lodo contrattuale previsto

dall'articolo 808-ter codice penale civile, salva diversa e motivata volontà manifestata in forma scritta dalle parti.

4. Le sentenze straniere che dichiarano la validità dei contratti derivati di cui al comma 1 non sono eseguibili in Italia, per contrasto con l'ordine pubblico, ai sensi dell'articolo 64 comma 1 lettera g) della legge n. 218 del 1995.

5. Entro 60 gg dall'entrata in vigore della presente disposizione con decreto del Ministero dell'Economia, di concerto con il Dipartimento degli affari regionali e delle autonomie, sono approvate apposite Linee guida volte a definire composizione, modalità di funzionamento e principi del collegio consultivo.».

13.0.142

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#), [Steger](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Emissioni delle società partecipate delle Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, disciplinano i presupposti per l'applicazione dell'articolo 1, comma 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 alle società dalle medesime controllate, anche in via indiretta, che emettono azioni quotate in mercati regolamentati, ovvero strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati.».

13.0.143

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Disposizioni urgenti in materia di Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare)

1. Nell'ambito del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare, sono resi disponibili 30 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 437 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per ciascuna delle Province Autonome di Trento e Bolzano per finanziare due proposte per ciascuna provincia a seguito di valutazione da parte dell'Alta Commissione secondo i criteri e le modalità di cui al decreto interministeriale 16 settembre 2020, n. 395. Le proposte sono presentate entro il 31 marzo 2022 e la loro ammissibilità valutata entro il 30 aprile 2022. Il finanziamento è effettuato, per ciascuna annualità, nei limiti delle disponibilità di competenza e cassa a legislazione vigente.».

13.0.144

[Augussori](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Dati popolazione censita da ISTAT)

1. Ai fini dell'attribuzione di contributi agli enti locali, di natura corrente o in conto capitale, commisurati alla popolazione o alla fascia demografica di appartenenza, il riferimento al dato demografico comunale è quello più favorevole tra il dato più elevato e la media aritmetica della popolazione comunale risultante dagli ultimi tre censimenti permanenti effettuati dall'ISTAT.».

13.0.145

[Santillo](#), [Coltorti](#), [Castaldi](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Fondo per riqualificazione aree portuali)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e Finanze, è istituito un fondo per gli enti locali, con dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, per la riqualificazione delle aree portuali attraverso interventi di sostituzione delle coperture e degli involucri degli edifici contenenti amianto con impianti di generazione elettrica da fonti rinnovabili.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze e con il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri di riparto e le modalità di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.».

13.0.146

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Contributi a regioni ed enti locali per fronteggiare eventi catastrofici diversi dalle calamità naturali)

1. Al fine di fronteggiare eventi catastrofici diversi dalle calamità naturali, verificatisi negli anni 2021 e 2022 nello stato di previsione del Ministero dell'interno, è istituito un apposito Fondo denominato "Fondo per eventi catastrofici", con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Possono usufruire dei finanziamenti del Fondo regioni ed enti locali allo scopo di corrispondere contributi a soggetti privati per scopi di solidarietà sociale e per la ricostruzione di manufatti danneggiati per cause diverse dalle calamità naturali. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno, previo parere della Conferenza stato città ed autonomie locali, sono definiti i criteri di riparto del Fondo sulla base degli eventi verificatisi nell'anno precedente, gli interventi ammissibili a finanziamento e il relativo soggetto attuatore, le modalità di monitoraggio, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi determinati in coerenza con le risorse di cui al presente articolo, nonché le modalità di revoca in caso di mancanze evidenziate dai sistemi di monitoraggio. Il Fondo può concedere anticipazioni su richiesta dei soggetti interessati, al verificarsi dell'evento catastrofico, anche nel corso dell'anno. Il soggetto responsabile dell'evento catastrofico, qualora identificato, ovvero l'eventuale compagnia assicurativa, qualora esistente, è tenuto a corrispondere al soggetto attuatore il corrispettivo delle spese sostenute ai fini del successivo versamento nel Fondo. Le risorse non utilizzate nell'anno di riferimento possono essere utilizzate negli anni successivi. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 2014. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

13.0.147

[Boldrini](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Disposizioni a favore dei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012)

1. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 7,5 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, e integrato dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-*bis*, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2023 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo prorogata dall'articolo 57, comma 17, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, da corrispondere nell'anno 2022, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 2014.

4. Gli oneri di cui al comma 3, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2023, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

5. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4, quantificati in 700.000 euro per ciascuna delle annualità 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

13.0.148

[Drago](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

1. Al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della Città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018 di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto-legge n. 32 del 18 aprile 2019 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120.

2. I Commissari straordinari redigono un cronoprogramma triennale degli interventi previsti e degli impegni di spesa programmati, con relazione a consuntivo a cadenza annuale sullo stato di avanzamento lavori e la realizzazione degli stessi.».

13.0.149

[Di Piazza](#), [Catalfo](#), [Grasso](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Disposizioni urgenti in favore dei comuni della Regione Siciliana)

1. In favore dei comuni della Regione Siciliana destinatari dei contributi finanziari previsti dall'articolo 16, comma 8-*bis*, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, è destinato un contributo di natura corrente, nel limite complessivo massimo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2024.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.0.150

[Marinello](#), [Di Piazza](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Ammodernamento di un tratto della Strada Statale n. 8 Corleonese-Agrigentina)

1. Al fine di garantire l'ammodernamento della Strada Statale n. 118 Corleonese-Agrigentina, dal km 17.300 (bivio Ficuzza) al km 31.000 (Corleone) comprensivo dei lotti L2 (stralcio), L4 e L5, considerata un'opera indispensabile e strategica per lo sviluppo dell'area dei Sicani, del Corleonese e della valle del Sosio, in coerenza con la promozione e lo sviluppo nel settore della sostenibilità delle infrastrutture e della mobilità, della innovazione tecnologica, organizzativa e dei materiali, è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Le risorse di cui al periodo precedente sono trasferite all'ANAS S.p.A. per le attività di progettazione, nonché per la quota eventualmente residua, per la realizzazione dei medesimi interventi, che sono inseriti nel contratto di programma con l'ANAS S.p.A., con priorità di finanziamento e realizzazione.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.0.151

[Ferrari](#), [Manca](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Disposizioni in materia di erogazione di servizi di formazione professionale)

1. In attuazione degli articoli 13, 14, 15 e 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, a decorrere dal 1° luglio 2022, le Regioni possono erogare contributi agli operatori di qualsiasi natura, in funzione dell'erogazione di servizi di formazione professionale, solo nel caso in cui sia stata istituita l'anagrafe della formazione professionale e sia stato attivato il sistema di monitoraggio dell'efficacia della formazione stessa, mediante incrocio fra i dati dell'anagrafe e quelli provenienti dalle comunicazioni obbligatorie al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quelli inerenti alle iscrizioni a qualsiasi albo professionale e alle liste di disoccupazione e rilevazione del tasso di coerenza tra formazione impartita e sbocchi occupazionali effettivamente verificatisi.

2. Gli operatori che ricevono contributi pubblici per l'attività di formazione professionale sono tenuti a pubblicare in modo chiaro ed evidente sul proprio sito *web* e su ogni documento relativo alla loro offerta formativa il tasso di coerenza di ciascun corso rilevato negli ultimi tre anni ai sensi degli articoli 13, 14, 15 e 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2024 le Regioni, nella selezione degli operatori cui erogare contributi per la fornitura di servizi di formazione professionale, sono tenute ad applicare criteri che tengano prioritariamente conto del tasso di coerenza tra formazione impartita e sbocchi occupazionali effettivi rilevato negli anni precedenti, ai sensi degli articoli 13, 14, 15 e 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.».

13.0.152

[Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Romano](#), [Romagnoli](#), [Guidolin](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Misure per la stabilizzazione dei c.d. navigator)

1. I lavoratori titolari di incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi s.p.a. in attuazione di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, accedono al programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL di cui all'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. A tal fine i nominativi dei lavoratori di cui al precedente periodo sono inseriti in una apposita sezione del Portale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri www.inPa.gov.it al fine della loro collocazione presso i servizi di contrasto alla povertà degli enti territoriali.».

13.0.153

[Ferro, Berardi](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

1. In relazione all'emergenza epidemiologica in atto, per l'anno 2022 i percettori di reddito di cittadinanza possono essere assegnati su richiesta dei comuni ove sono residenti, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, allo svolgimento di attività per le quali il comune registri carenza di operatori, ivi comprese di lavori socialmente utili, anche al di fuori dei progetti richiesti per il loro impiego. Si utilizza lo strumento dei contratti a termine per periodi non superiori a sei mesi, rinnovabili per ulteriori sei mesi nel limite di 7.500 euro per l'anno 2022.

2. Nei casi di cui al comma 1, il percettore del reddito di cittadinanza è dispensato dalla comunicazione di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, con riferimento ai redditi percepiti per effetto dei contratti di cui al primo comma.

3. Il percettore del reddito di cittadinanza non può esimersi dalla chiamata del comune per più di una volta, pena la perdita, su segnalazione del comune, del beneficio del reddito. Gli oneri di cui al presente articolo sono a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il ministro del lavoro, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le modalità applicative del presente articolo.».

13.0.154

[Manca, Parrini](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

1. I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti locali, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso. L'ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificati mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente debitore con l'indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie cedute. L'ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al cedente prima della notificazione dell'atto di cessione.

2. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo le parole: "un

importo forfettario di 40 euro" e prima delle parole: "a titolo di risarcimento del danno" aggiungere le seguenti: ", relativo a tutte le fatture concorrenti all'importo dovuto".».

13.0.155

[Augussori](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Cessione dei crediti commerciali verso enti locali)

1. I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti locali, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso. L'ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificati mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente debitore con l'indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie cedute. L'ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al cedente prima della notificazione dell'atto di cessione.».

13.0.156

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Cessione dei crediti commerciali verso enti locali)

I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti locali, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso. L'ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificati mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente debitore con l'indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie cedute. L'ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al cedente prima della notificazione dell'atto di cessione.».

13.0.157

[Zaffini](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Semplificazione dell'accreditamento e del convenzionamento delle strutture private negli Enti locali)

Gli enti comunali in cui gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCSS) hanno la sede prevalente di attività clinica e di ricerca, al fine di semplificare i processi di miglioramento qualitativo della ricerca transnazionale ed elevare l'efficacia delle prestazioni erogate, in ragione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, in caso di istanze di trasferimento avanzate da un IRCCS all'interno dello stesso territorio regionale, non sono tenuti a richiedere all'Ente regionale la verifica di compatibilità - di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992 e smi - qualora non afferente alla rete dell'emergenza urgenza.».

13.0.158 (testo 2)

[Di Girolamo](#), [Fenu](#), [Santillo](#), [Fede](#), [Agostinelli](#), [Trentacoste](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastali)

1. Al fine di semplificare e agevolare i Comuni nella realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, le imposte per i trasferimenti a titolo oneroso di beni immobili a favore di Comuni, Province e Città Metropolitane, derivanti da acquisizioni ai sensi dell'articolo 42-bis del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, anche al fine di procedere con la richiesta di finanziamento, sono dovute nella misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell'articolo 10, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.

2. Il versamento delle imposte dovute, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, comporta la regolarizzazione della posizione fiscale.».

13.0.158

[Di Girolamo](#), [Fenu](#), [Santillo](#), [Fede](#), [Agostinelli](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- bis.

(Disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastali)

1. Al fine di semplificare e agevolare i Comuni nella realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, le imposte per i trasferimenti a titolo oneroso di beni immobili a favore di Comuni sono dovute nella misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell'articolo 10, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.

2. Il versamento delle imposte dovute, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, comporta la regolarizzazione della posizione fiscale e la possibilità di sanare l'acquisizione dell'immobile da parte del Comune.».

13.0.159

[Di Piazza](#), [Trentacoste](#), [Giammanco](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- bis.

(Esenzione pagamento dell'imposta sui terreni agricoli)

1. L'esenzione di cui alla lettera *d*), comma 758, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applica anche ai terreni agricoli presenti sul territorio del comune di Campofelice di Fitalia.

2. Per il ristoro delle minori entrate derivanti dal comma 1, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disposto il trasferimento al comune di Campofelice di Fitalia della somma di 120 mila euro a decorrere dall'anno 2022. Agli oneri derivanti dall'onere di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.0.160

[Zaffini](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- ter.

(Teleassistenza e telemedicina)

1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, alle piccole e medie imprese, ai titolari di partita IVA operanti nell'ambito sanitario che hanno sede legale e operativa nel territorio dello Stato, spetta un credito di imposta in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute nel 2021 e 2022 per l'attivazione o il potenziamento di sistemi di teleassistenza o telemedicina. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 40.000 euro per ciascun beneficiario.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 14

14.1

[Nastri](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Al comma 1, premettere i seguenti:

«01. Al comma 504 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 le parole: "per il primo trimestre 2022" con le seguenti: "per l'anno 2022".

02. Al comma 507 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 le parole: "per il primo trimestre 2022" con le seguenti: "per l'anno 2022".

03. Per la copertura dei maggiori oneri derivanti dai commi 01 e 02 del presente articolo, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'anno 2022, è sospesa l'erogazione del beneficio economico mensile di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.».

14.2

[Manca](#), [Collina](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «primo trimestre».

Consequentemente alla rubrica dell'articolo 14, sopprimere le parole: «primo trimestre».

14.3

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «per primo trimestre 2022» con le seguenti: «per il primo trimestre 2022 e per il secondo trimestre 2022».

Consequentemente, all'articolo 18, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, alla tabella A, parte II "beni e servizi soggetti ad aliquota del 4 per cento" il numero 19 di cui alla legge n. 748 del 1984 è soppresso.

3-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, alla tabella A, parte III "beni e servizi soggetti di aliquota del 10 per cento" i numeri 81 e 110 sono soppressi.».

14.4

[Evangelista](#)

Apportate le seguenti modificazioni:

- *al comma 1, le parole: «primo trimestre» sono sostituite dalle seguenti: «primo semestre»;*

- *al comma 2, le parole: «pari a 1.200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 2.400 milioni»;*

- *al comma 3, le parole: «all'importo di 1.200 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «all'importo di 2.400 milioni di euro».*

14.5

[Totaro](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di ridurre ulteriormente gli effetti sulle imprese del settore turistico e termale degli aumenti nel settore dell'energia elettrica e del gas, oltre agli oneri di cui al precedente comma, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per le stesse imprese, per il primo semestre 2022 con decorrenza dal 1° gennaio 2022 anche le imposizioni fiscali e gli oneri di dispacciamento dell'energia elettrica, nonché gli oneri di trasporto del gas.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, valutati in 700 milioni di euro, si

provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

14.6

[Manca, Collina](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di ridurre ulteriormente gli effetti sulle imprese del settore turistico e termale degli aumenti nel settore dell'energia elettrica e del gas, oltre agli oneri di cui al precedente comma, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per le stesse imprese, per il primo semestre 2022 con decorrenza dal 1° gennaio 2022, anche le imposizioni fiscali e gli oneri di dispacciamento dell'energia elettrica, nonché gli oneri di trasporto del gas.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

14.7

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di ridurre ulteriormente gli effetti sulle imprese del settore turistico e termale degli aumenti nel settore dell'energia elettrica e del gas, oltre agli oneri di cui al precedente comma, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per le stesse imprese, per il primo semestre 2022 con decorrenza dal 1° gennaio 2022, anche le imposizioni fiscali e gli oneri di dispacciamento dell'energia elettrica, nonché gli oneri di trasporto del gas.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, valutati in 5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

14.8

[Mallegni, Berardi, Boccardi](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di ridurre ulteriormente gli effetti sulle imprese del settore turistico e termale degli aumenti nel settore dell'energia elettrica e del gas, oltre agli oneri di cui al precedente comma, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per le stesse imprese, per il primo semestre 2022 con decorrenza dal 1° gennaio 2022, anche le imposizioni fiscali e gli oneri di dispacciamento dell'energia elettrica, nonché gli oneri di trasporto del gas.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

14.9

[Steger, Durnwalder, Laniece](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di ridurre ulteriormente gli effetti sulle imprese del settore turistico e termale degli aumenti nel settore dell'energia elettrica e del gas, oltre agli oneri di cui al precedente comma, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per le stesse imprese, per il primo semestre 2022, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, anche le imposizioni fiscali e gli oneri di dispacciamento dell'energia elettrica, nonché gli oneri di trasporto del gas.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

14.10

Causin

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, in particolare per i piccoli Comuni nelle aree disagiate, è istituito, nello stato di previsione del Ministero degli interni, un fondo denominato "Fondo per la compensazione degli oneri del sistema elettrico per le collettività locali dei piccoli Comuni" con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2022 da ripartire tra i piccoli comuni che rientrano nelle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, con apposito decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»;

2) *al comma 2, sostituire le parole: «1.200 milioni di euro» con le seguenti: «1.500 milioni di euro»;*

3) *al comma 3, sostituire le parole: «1.200 milioni di euro» con le seguenti: «1.500 milioni di euro».*

14.11

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «mediante il versamento per pari importo alla CSEA di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020, relative all'anno 2021, destinati ai ministeri interessati, giacenti sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato» con le seguenti: «nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2022 mediante le risorse del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge n. 196 del 2009.».

14.12 (testo 2)

Manca, Ferrari, Rojc

"font-size:medium">Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Per l'anno 2022 i livelli di contribuzione agli oneri generali di sistema, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a) del Decreto Ministeriale 21 dicembre 2017, recante "Disposizioni in materia di riduzione delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore", sono stabiliti, rispetto alla componente tariffaria ASOS, nella misura dell'1,25 per cento se l'intensità energetica sul VAL è tra il 20 per cento e il 30 per cento, nella misura dello 0,75 per cento se l'intensità energetica sul VAL è tra il 30 per cento e il 40 per cento e nella misura dello 0,5 per cento se l'intensità energetica sul VAL è tra il 40 per cento e il 50 per cento, in linea con quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01, del 28 giugno 2014.»

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «dal comma 1, pari a 1.200 milioni di euro» con le seguenti: «dai commi 1 e 3-bis, pari a 1.320 milioni di euro» e al comma 3, sostituire le parole: «1.200 milioni di euro» con le seguenti: «1.320 milioni di euro»

14.12

Manca, Ferrari, Rojc

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per gli anni 2022 e 2023 le aliquote di contribuzione agli oneri generali di sistema, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto ministeriale 21 dicembre 2017, recante "Disposizioni in materia di riduzione delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore", sono stabilite, rispetto alla componente tariffaria ASOS, nella misura massima del 15 per cento per le aziende in classe FAT e 0,5 per cento per le aziende in classe VAL, in linea con quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01, del 28 giugno 2014.».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «dal comma 1, pari a 1.200 milioni di euro» con le seguenti: «dai commi 1 e 3-bis, pari a 1.500 milioni di euro» e al comma 3, sostituire le parole:

«1.200 milioni di euro» con le seguenti: «1.500 milioni di euro».

14.13

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per gli anni 2022 e 2023 le aliquote di contribuzione agli oneri generali di sistema, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettere *a*) e *b*), del decreto ministeriale 21 dicembre 2017, recante "Disposizioni in materia di riduzione delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore", sono stabilite, rispetto alla componente tariffaria A505, nella misura massima del 15 per cento per le aziende in classe FAT e 0,5 per cento per le aziende in classe VAL, in linea con quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01, del 28 giugno 2014.».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «dal comma 1, pari a 1.200 milioni di euro» con le seguenti: «dai commi 1 e 3-bis, pari a 1.500 milioni di euro» e al comma 3, sostituire le parole: «1.200 milioni di euro» con le seguenti: «1.500 milioni di euro».

14.14

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per gli anni 2022 e 2023 il livello di contribuzione agli oneri riconducibili alla tariffa A*, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettere *a*) e *b*), del Decreto Ministeriale 21 dicembre 2017, recante "Disposizioni in materia di riduzione delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore", è stabilito nella misura dello 0,5 per cento per le imprese rientranti nelle classi di intensità elettrica su VAL della Tabella 1 e nella misura del 15 per cento per le imprese rientranti nelle classi con intensità elettrica su fatturato della Tabella 2 con indice maggiore o uguale al 2 per cento, in linea con quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01, del 28 giugno 2014.».

Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 200 milioni di euro per gli anni dal 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

14.15

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Aggiungere alla fine il seguente comma:

«3-bis. Per gli anni 2022 e 2023 il livello di contribuzione agli oneri riconducibili alla tariffa A*, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettere *a*) e *b*), del Decreto Ministeriale 21 dicembre 2017, recante "Disposizioni in materia di riduzione delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore", è stabilito nella misura dello 0,5 per cento per le imprese rientranti nelle classi di intensità elettrica su VAL della Tabella 1 e nella misura del 15 per cento per le imprese rientranti nelle classi con intensità elettrica su fatturato della Tabella 2 con indice maggiore o uguale al 2 per cento, in linea con quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01, del 28 giugno 2014.».

14.16

[Nastri](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Aggiungere in fine il seguente comma:

«3-bis. Per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'erogazione di ulteriori benefici rispetto a quelli previsti a legislazione vigente in favore delle iniziative di autoconsumo fisico

già avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con decreto del Ministro della Transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dello stanziamento. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni per l'anno 2022 si provvede corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

14.17

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la parola: "domestici" è soppressa.».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed ulteriori disposizioni per la rateizzazione delle fatture di energia elettrica e di gas».

14.18

[Collina](#), [Manca](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la parola: "domestici" è soppressa.».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed ulteriori disposizioni per la rateizzazione delle fatture di energia elettrica e di gas».

14.19

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la parola: "domestici" è soppressa.».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed ulteriori disposizioni per la rateizzazione delle fatture di energia elettrica e di gas».

14.20

[Castaldi](#), [Trentacoste](#), [Dell'Olio](#), [Marco Pellegrini](#)

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la parola: "domestici" è soppressa.».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed ulteriori disposizioni per la rateizzazione delle fatture di energia elettrica e di gas».

14.21

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la parola: "domestici" è soppressa.».

Conseguentemente, alla Rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed ulteriori disposizioni per la rateizzazione delle fatture di energia elettrica e di gas».

14.22

[Causin](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. È istituito per il triennio 2022, 2023 e 2024, il servizio denominato super interrompibilità per la sicurezza, esclusivamente reso sul territorio di Sardegna e Sicilia, che garantisca, con la

massima disponibilità, affidabilità e continuità, la possibilità di ridurre la domanda elettrica nelle citate isole, in ottemperanza alle istruzioni impartite dalla società Terna S.p.a. in ragione delle esigenze di gestione del sistema elettrico nazionale.

3-ter. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas con propri provvedimenti, sentito il Ministero dello sviluppo economico che agisce in forza delle attribuzioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, definisce le condizioni del servizio di cui al comma 1 sulla base dei seguenti principi e criteri:

a) i soggetti che prestano il servizio sono i clienti finali, con potenza disponibile alla riduzione istantanea non inferiore ad una soglia *standard* per sito di consumo che consenta la riduzione istantanea ed efficace del carico con parametri minimi di disponibilità, affidabilità e continuità comunicati da Terna; tali soggetti sono selezionati tramite procedura concorrenziale;

b) i clienti finali selezionati non possono recedere dall'obbligo di fornire il servizio per l'intero periodo triennale, pena la corresponsione di una penale proporzionata alla durata del periodo di mancato adempimento dell'obbligo qualora l'inadempimento intervenga nei primi 15 mesi di prestazione del servizio e comunque non superiore all'intero corrispettivo annuale di cui alla lettera c);

c) il prezzo del nuovo servizio non è superiore al triplo del prezzo di cui alla deliberazione della medesima Autorità 15 dicembre 2006, n. 289/06 e successive modifiche e integrazioni, previsto per il servizio di interrompibilità istantanea;

d) le quantità massime richieste tramite procedura concorrenziale sono rispettivamente pari a 500 MW in Sardegna e 500 MW in Sicilia.

3-quater. In ogni sito di consumo, il servizio di cui al presente articolo può essere prestato unicamente per quote di potenza non impegnate:

a) in qualsiasi altro servizio remunerato volto alla sicurezza del sistema elettrico;

b) in ogni altra prestazione che ne possa impedire o limitare il pieno adempimento.

3-quinquies. Agli oneri di cui ai commi 3-bis, 3-ter, pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo esigenze indifferibili ed urgenti di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.5 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

14.0.1

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 14- *bis*.

(Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130)

1. Le misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore gas naturale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 25 novembre 2021, n. 171, prorogate per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 dall'articolo 1, comma 506, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si interpretano nel senso che anche le somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un Contratto Servizio Energia di cui all'articolo 16, comma 4, del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento per i consumi stimati o effettivi.»

14.0.2

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 14- *bis*.

(Interpretazione autentica dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130)

1. Le misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore gas naturale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 25 novembre 2021, n. 171, prorogate per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 dall'articolo 1, comma 506, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si interpretano nel senso che anche le somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un Contratto Servizio Energia di cui all'art. 16, comma 4, del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento per i consumi stimati o effettivi.»

14.0.3

[Gallone](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 14- *bis*.

(Interpretazione autentica dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130)

1. Le misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore gas naturale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 25 novembre 2021, n. 171, prorogate per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 dall'articolo 1, comma 506, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si interpretano nel senso che anche le somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un Contratto Servizio Energia di cui all'articolo 16, comma 4, del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento per i consumi stimati o effettivi.»

14.0.4

[Ferrari](#), [Collina](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 14- *bis*.

(Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130)

1. Le misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore gas naturale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 25 novembre 2021, n. 171, prorogate per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 dall'articolo 1, comma 506, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si interpretano nel senso che anche le somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un Contratto Servizio Energia di cui all'articolo 16, comma 4, del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento per i consumi stimati o effettivi.»

14.0.5

[Manca](#), [Ferrari](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 14- *bis*.

(Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore teleriscaldamento)

1. All'articolo 1, comma 506 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504," sono aggiunte le seguenti: "nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento,".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 28 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

14.0.6

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 14- *bis*.

(Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore teleriscaldamento)

1. All'articolo 1, comma 506 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504," sono aggiunte le seguenti: "nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento,".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 28 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

14.0.7

[Croatti](#), [Vaccaro](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 14- *bis*.

(Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore teleriscaldamento)

1. All'articolo 1, comma 506, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504," sono aggiunte le seguenti: "nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento,".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 28 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

14.0.8

[Iannone](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 14- *bis*.

(Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore teleriscaldamento)

1. All'articolo 1, comma 506 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504," sono aggiunte le seguenti: "nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento,".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 28 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

14.0.9

[Gallone](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 14- *bis*.

(Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore teleriscaldamento)

1. All'articolo 1, comma 506 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504," sono aggiunte le seguenti: "nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento,".

2. All'onere di cui al presente articolo, valutato in 22 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

14.0.10

[Mollame](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 14- *bis*.

(Riforma degli oneri generali di sistema)

1. A decorrere dal secondo trimestre dell'anno 2022 per il finanziamento degli oneri generali relativi al sostegno delle energie da fonti rinnovabili e alla cogenerazione CIP 6/92, è istituito presso il Ministero della transizione ecologica il Fondo per le energie rinnovabili. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della transizione ecologica individua, con proprio decreto, le modalità per Derogazione delle risorse in favore dell'ente pubblico Cassa per i servizi energetici e ambientali al fine di finanziare gli oneri generali relativi al sostegno delle energie da fonti rinnovabili e alla cogenerazione CIP 6/92 di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *b*) del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 convertito, con modificazioni, dalla 25 febbraio 2016, n. 21.

2. Per il finanziamento del bonus sociale a favore degli utenti del settore elettrico in condizioni di disagio economico e in gravi condizioni di salute, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo la cui dotazione, per il periodo 2022-2024, è pari a 670 milioni di euro per all'anno. Il *Bonus* è assegnato secondo le modalità di cui all'articolo 57-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2029, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

3. All'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole da: "tener conto" a "al medesimo comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "redistribuirne il peso tra le diverse tipologie di clienti finali, in misura proporzionale ai prelievi delle diverse tipologie di utenti".».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 670 milioni di euro per ciascuno degli anni dai 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

14.0.11

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 14- *bis*.

(Riforma degli oneri generali di sistema)

1. A decorrere dal secondo trimestre dell'anno 2022 per il finanziamento degli oneri generali relativi al sostegno delle energie da fonti rinnovabili e alla cogenerazione CIP 6/92, è istituito presso il Ministero della transizione ecologica il Fondo per le energie rinnovabili. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della transizione ecologica individua, con proprio decreto, le modalità per l'erogazione delle risorse in favore dell'ente pubblico Cassa per i servizi energetici e ambientali al fine di finanziare gli oneri generali relativi al sostegno delle energie da fonti rinnovabili e alla cogenerazione CIP 6/92, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *b*) del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.

2. Per il finanziamento del bonus sociale a favore degli utenti del settore elettrico in condizioni di disagio economico e in gravi condizioni di salute, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo la cui dotazione, per il periodo 2022-2024, è pari a 670 milioni di euro all'anno. Il bonus è assegnato secondo le modalità di cui all'articolo 57-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2029, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

3. All'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole da: "tener conto", fino a: "al medesimo comma 1", sono sostituite dalle seguenti: "redistribuirne il peso tra le diverse tipologie di clienti finali, in misura proporzionale ai prelievi delle diverse tipologie di utenti"».

14.0.12

[Manca, Collina](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 14- *bis*.

(Credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale alle imprese che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi e in conto proprio con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano)

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di incentivare il processo di efficientamento energetico nel settore trasporto merci, alle imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano acquisti di gas naturale per autotrazione (CNG e/o LNG) destinati ad alimentare mezzi di trasporto annotati al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), presso distributori stradali e/o autostradali di carburante localizzati nel territorio dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento del costo di acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, di gas naturale per autotrazione utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del Decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241 e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'articolo 1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo."».

14.0.13

[Modena, Gallone](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 14- *bis*.

(Credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale alle imprese che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi e in conto proprio con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano)

Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di incentivare il processo di efficientamento energetico nel settore trasporto merci, alle imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano acquisti di gas naturale per autotrazione (CNG e/o LNG) destinati ad alimentare mezzi di trasporto annotati al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), presso distributori stradali e/o autostradali di carburante localizzati nel territorio dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento del costo di acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, di gas naturale per autotrazione utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del Decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241 e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'articolo 1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni euro a decorrere

dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.»).

14.0.14

[Arrigoni](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 14- *bis*.

(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per il settore del trasporto merci)

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di incentivare il processo di efficientamento energetico nel settore trasporto merci, alle imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano acquisti di gas naturale per autotrazione (CNG e/o LNG) destinati ad alimentare mezzi di trasporto annotati al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), presso distributori stradali e/o autostradali di carburante localizzati nel territorio dello Stato, per il triennio 2022-2024 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento del costo di acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, di gas naturale per autotrazione utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del Decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241, nel periodo successivo a quello di maturazione, e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'articolo 1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 30 milioni euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.»).

14.0.15

[Evangelista](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 14- *bis*.

(Contenimento degli effetti degli aumenti del prezzo del gas naturale per l'uso autotrazione)

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per l'uso autotrazione, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al secondo trimestre 2022, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas naturale destinato all'autotrazione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal comma precedente, valutati in 24,5 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.»).

Conseguentemente all'articolo 32, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

- all'alinea, dopo le parole: «da 8 a 12,» inserire le seguenti: «14-bis,» e sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1685,91 milioni»;

- dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) quanto a 24,5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.».

14.0.16

[Manca](#), [Collina](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 14- *bis*.

(Contenimento degli effetti degli aumenti del prezzo del gas naturale per l'uso autotrazione)

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per l'uso autotrazione, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al secondo trimestre 2022, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas naturale destinato all'autotrazione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, valutati in 24,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.».

14.0.17

[Gallone](#), [Modena](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 14- *bis*.

(Contenimento degli effetti degli aumenti del prezzo del gas naturale per l'uso autotrazione)

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per l'uso autotrazione, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al secondo trimestre 2022, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, le somministrazioni di gas naturale destinato all'autotrazione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal comma precedente, valutati in 24,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.».

14.0.18 (testo 2)

[Arrigoni](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Articolo 14-*bis*.

(Contenimento degli effetti degli aumenti del prezzo del gas naturale per uso autotrazione e del gas naturale liquefatto per il settore del trasporto merci)

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per l'uso autotrazione, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al secondo trimestre 2022, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, le somministrazioni di gas naturale destinato all'autotrazione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.

2. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di compensare parzialmente i maggiori oneri

sostenuti, promuovendo altresì il processo di efficientamento energetico nel settore trasporto merci, alle imprese attive sul territorio italiano che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto per l'anno 2022 è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del Decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241, e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'art.1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 valutati in 24,5 milioni di euro per l'anno 2022 e agli oneri derivanti dal comma 2, valutati in a 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.

14.0.18

[Arrigoni](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 14- *bis*.

(Contenimento degli effetti degli aumenti del prezzo del gas naturale per l'uso autotrazione)

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per l'uso autotrazione, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al secondo trimestre 2022, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, le somministrazioni di gas naturale destinato all'autotrazione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 24,5 milioni di euro per Panno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

14.0.19

[Arrigoni](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 14- *bis*.

(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per il settore del trasporto merci)

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di compensare parzialmente i maggiori oneri sostenuti, promuovendo altresì il processo di efficientamento energetico nel settore trasporto merci, alle imprese attive sul territorio italiano che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto per l'anno 2022 è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai

fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del Decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241, e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'art.1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in a 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

14.0.20

Evangelista

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 14- *bis*.

(Misure a sostegno dei fornitori di energia elettrica e gas naturale)

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità ai fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia, SACE S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2022 garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, affinché rilascino crediti di firma ai suddetti fornitori che si approvvigionano della materia prima e si avvalgono dei servizi di trasporto e dispacciamento erogati dalle aziende esercenti la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma non superano l'importo complessivo massimo di 4 miliardi di euro.

2. Le garanzie di cui al comma 1 sono rilasciate in caso di superamento di determinate soglie di prezzo dell'energia elettrica e del gas naturale individuate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e a condizione che i fornitori di energia elettrica e gas naturale adempiano all'obbligo di pagamento nei confronti del Gestore dei Mercati Energetici - GME S.p.A. e delle aziende esercenti la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale anche secondo quanto stabilito dai rispettivi Codici di Rete.

3. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uniforma l'entità e le tipologie di garanzie richieste da GME S.p.A., Terna S.p.A. e Snam S.p.A. ai fornitori di energia elettrica e gas naturale, adeguandole alle garanzie richieste ai medesimi fornitori dalle società concessionarie delle reti di distribuzione dell'energia elettrica.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative per l'esecuzione delle operazioni di cui al presente articolo.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:

- *al comma 1 dopo le parole: «da 8 a 12,» inserire le seguenti: «14-bis,» e le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle parole: «1.671,41 milioni di euro per l'anno 2022»;*

- *dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

14.0.21

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 14- *bis*.

(Misure a sostegno dei fornitori di energia elettrica e gas naturale)

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità ai fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia, SACE S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2022 garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, affinché rilascino crediti di firma ai suddetti fornitori che si approvvigionano della materia prima e si avvalgono dei servizi di trasporto e dispacciamento erogati dalle aziende esercenti la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma non superano l'importo complessivo massimo di 4 miliardi di euro.

2. Le garanzie di cui al comma 1 sono rilasciate in caso di superamento di determinate soglie di prezzo dell'energia elettrica e del gas naturale individuate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e a condizione che i fornitori di energia elettrica e gas naturale adempiano all'obbligo di pagamento nei confronti del Gestore dei Mercati Energetici - GME S.p.A. e delle aziende esercenti la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale anche secondo quanto stabilito dai rispettivi Codici di Rete.

3. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uniforma l'entità e le tipologie di garanzie richieste da GME S.p.A., Terna S.p.A. e Snam S.p.A. ai fornitori di energia elettrica e gas naturale, adeguandole alle garanzie richieste ai medesimi fornitori dalle società concessionarie delle reti di distribuzione dell'energia elettrica.».

14.0.22

[Gallone](#)

Dopo l' **articolo** , *aggiungere il seguente:*

«Art. 14- *bis*.

(Misure a sostegno dei fornitori di energia elettrica e gas naturale)

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità ai fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia, SACE S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2022 garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, affinché rilascino crediti di firma ai suddetti fornitori che si approvvigionano della materia prima e si avvalgono dei servizi di trasporto e dispacciamento erogati dalle aziende esercenti la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma non superano l'importo complessivo massimo di 4 miliardi di euro.

2. Le garanzie di cui al comma 1 sono rilasciate in caso di superamento di determinate soglie di prezzo dell'energia elettrica e del gas naturale individuate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e a condizione che i fornitori di energia elettrica e gas naturale adempiano all'obbligo di pagamento nei confronti del Gestore dei Mercati Energetici - GME S.p.A. e delle aziende esercenti

la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale anche secondo quanto stabilito dai rispettivi Codici di Rete.

3. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uniforma l'entità e le tipologie di garanzie richieste da GME S.p.A., Tema S.p.A. e Snam S.p.A. ai fornitori di energia elettrica e gas naturale, adeguandole alle garanzie richieste ai medesimi fornitori dalle società concessionarie delle reti di distribuzione dell'energia elettrica.».

14.0.23

[Giroto](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 14- *bis*.

(Misure a sostegno dei fornitori di energia elettrica e gas naturale)

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità ai fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia, SACE S.p.A. concede fino al 30 giugno 2022 garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, affinché rilascino crediti di firma ai suddetti fornitori che si approvvigionano della materia prima e si avvalgono dei servizi di trasporto e dispacciamento erogati dalle aziende esercenti la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma non superano l'importo complessivo massimo di 4 miliardi di euro.

2. Le garanzie di cui al comma 1 sono rilasciate in caso di superamento di determinate soglie di prezzo dell'energia elettrica e del gas naturale individuate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e a condizione che i fornitori di energia elettrica e gas naturale adempiono all'obbligo di pagamento nei confronti del Gestore dei Mercati Energetici - GME S.p.A. e delle aziende esercenti la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale anche secondo quanto stabilito dai rispettivi Codici di Rete.».

14.0.24

[Botto](#), [Giannuzzi](#), [Lezzi](#), [Abate](#), [Ortis](#), [Lannutti](#), [Angrisani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 14- *bis*.

(Ulteriori misure di contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas, attraverso interventi di rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi)

1. In coerenza con le misure previste dal precedente articolo, al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale nell'anno 2022, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvede a ridurre le aliquote relative agli oneri generali di sistema fino a concorrenza dell'importo di 4.000 milioni di euro, attraverso interventi di rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, delle spese fiscali per l'ambiente indicate nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi, di cui alla tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015 n. 221, le cui risorse sono successivamente trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 15 aprile 2022.».

Conseguentemente all'articolo 18, il comma 1 è soppresso.

14.0.25

[Manca](#), [Ferrari](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 14- *bis*.

(Misure di solidarietà in favore di soggetti che versano in condizioni economiche disagiate per le forniture di energia elettrica e gas)

1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà finalizzate all'erogazione di contributi per il pagamento delle forniture di energia elettrica e gas in favore di soggetti residenti che versano in condizioni economiche disagiate, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni di euro nel 2022, da erogare a ciascun comune, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'individuazione dei soggetti beneficiari e per il riparto delle risorse di cui al comma 1.

3. Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato connesse all'emergenza COVID-2019 possono essere deliberate dagli enti locali sino al 31 dicembre 2022 con delibera della giunta.».

Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

14.0.26

[Zaffini](#), [Rauti](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 14- *bis*.

1. Al fine di sostenere le famiglie e le persone affette da una malattia grave o che utilizzano l'energia elettrica per apparecchiature mediche necessarie al mantenimento della vita, come disposto dal Decreto ministeriale del Ministero della Salute del 13 gennaio 2011, viene istituito un Fondo volto a contenere i costi dell'energia elettrica e del gas.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

14.0.27

[De Carlo](#), [Calandrini](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 14- *bis*.

1. Al fine di garantire alle amministrazioni comunali un sostegno immediato e adeguato conseguente all'aumento delle spese del caro energia è istituito, a decorrere dal 2022, un fondo di 1 miliardo di euro finalizzato al loro ristoro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come rifinanziato articolo 1, comma 73 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere sul predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

14.0.28

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art 14- *bis*.

(Disposizioni per fronteggiare effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas)

1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'aumento dei costi relativi all'energia elettrica e al gas naturale, dovuti all'aumento, sostanziale, delle quotazioni della principale materia prima energetica utilizzata, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

2. Il contributo di cui al comma 1 spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato Testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)*, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019.

3. Il contributo di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, agli enti pubblici di cui all'articolo 74, nonché ai soggetti di cui all'articolo 162-*bis* del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Il contributo spetta nella misura del 10 per cento dell'aumento dei costi relativi alle forniture di energia e di gas naturale. Il contributo spetta su base mensile a condizione che il costo per il consumo di energia e gas naturale di ciascun mese del primo trimestre del 2022 sia superiore di almeno il 20 per cento rispetto al costo per il consumo di energia e gas naturale della stessa periodicità del 2019. La seconda condizione è che contestualmente non vi sia un incremento di KWH utilizzati per più del venti per cento. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alle fatture ricevute per i consumi di energia e gas naturale di competenza del mese di riferimento. Il beneficio è ridotto alla metà per gli immobili utilizzati promiscuamente per la propria attività.

5. Per tutti i soggetti, l'importo del contributo di cui al comma 1 non può essere superiore a centocinquantamila euro.

6. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

7. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, utilizzabile secondo le modalità esposte al comma 9. Ai fini di cui al periodo precedente, non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

8. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di ripartizione e le modalità di erogazione del contributo a fondo perduto, di cui al presente articolo.

9. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, nel limite massimo pari a 200

milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo, dello stanziamento del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

14.0.29

[Di Girolamo](#), [Fede](#), [Agostinelli](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 14- *bis*.

(Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico)

1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i consumi di energia elettrica per uso domestico, effettivi o stimati, compresi quelli effettuati delle Amministrazioni Comunali e delle città Metropolitane, contabilizzati nelle fatture relative ai mesi di marzo, aprile e maggio 2022, sono assoggettati all'aliquota IVA del 5 per cento. Qualora i consumi di cui al primo periodo siano contabilizzati sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di marzo, aprile e maggio 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

14.0.30

[Naturale](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 14- *bis*.

(Rateizzazione per le imprese agricole dei pagamenti in bolletta di luce e gas)

1. All'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "gas naturale," inserire le seguenti: "nonché dei clienti finali di energia elettrica e di gas naturale che svolgono attività di impresa agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile,".».

Art. 15

15.1

[Giroto](#), [Trentacoste](#), [Dell'Olio](#), [Marco Pellegrini](#), [Presutto](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole da:* «a forte consumo di energia elettrica» *a:* «27 dicembre 2017,» *con le seguenti:* «di cui agli allegati 3 e 5 della Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 200/1 e successive modificazioni»;

b) *al comma 3: alinea, sostituire le parole:* «540 milioni» *con le seguenti:* «550 milioni»;

2) *dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«*b-bis*) quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

15.2

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017», *con le seguenti:* «rientranti negli allegati 3 e 5 della Comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/1 e successive modificazioni».

15.3

[Manca](#), [Collina](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017» con le seguenti: «rientranti negli allegati 3 e 5 della Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 200/1 e successive modificazioni».

15.4

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- a) *dopo le parole: «Alle imprese a forte consumo di energia elettrica» sono inserite le seguenti: «inserite per gli anni 2021 o 2022 nell'elenco»;*
- b) *dopo le parole: «della componente energia elettrica» aggiungere la seguente: «consumata»;*
- c) *dopo le parole: «stipulati dall'impresa» aggiungere le seguenti: «e del valore dell'energia come definito dall'Autorità di regolazione energia, reti e ambiente (ARERA)»;*
- d) *dopo le parole: «componente energetica acquistata» aggiungere le seguenti: «e consumata»;*
- c) *sostituire, in fine, le parole: «nel primo trimestre 2022» con le seguenti: «in ciascun mese del primo trimestre 2022»;*

15.5

[Evangelista](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *dopo le parole: «Alle imprese a forte consumo di energia elettrica» sono inserite le seguenti: «inserite per gli anni 2021 o 2022 nell'elenco»;*
- b) *dopo le parole: «della componente energia elettrica» è aggiunta la seguente: «consumata»; dopo le parole: «stipulati dall'impresa» sono aggiunte le seguenti: «e del valore dell'energia come definito dall'Autorità di regolazione energia, reti e ambiente (ARERA)» e dopo le parole: «componente energetica acquistata» sono aggiunte le seguenti: «e consumata»;*
- c) *le parole: «nel primo trimestre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «in ciascun mese del primo trimestre 2022».*

15.6

[Collina](#), [Manca](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017» con le seguenti: «rientranti negli allegati 3 e 5 della Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 200/1 e successive modificazioni».

15.7

[Manca](#), [Collina](#), [Giacobbe](#), [Ferrari](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *dopo le parole: «Alle imprese a forte consumo di energia elettrica» inserire le seguenti: «inserite per gli anni 2021 o 2022 nell'elenco»;*
- b) *dopo le parole: «della componente energia elettrica» inserire la seguente: «consumata»; dopo le parole «stipulati dall'impresa» inserire le seguenti: «e del valore dell'energia come definito dall'Autorità di regolazione energia, reti e ambiente (ARERA)» e dopo le parole «componente energetica acquistata» inserire le seguenti: «e consumata»;*
- c) *sostituire le parole: «nel primo trimestre 2022» con le seguenti: «in ciascun mese del primo trimestre 2022».*

15.8

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1 dopo le parole: «Alle imprese a forte consumo di energia elettrica» sono inserite le*

seguenti: «inserirle per gli anni 2021 o 2022 nell'elenco»;

b) *al comma 1 dopo le parole*: «della componente energia elettrica» *aggiungere la seguente*: «consumata»; *dopo le parole*: «stipulati dall'impresa» *aggiungere le seguenti*: «e del valore dell'energia come definito dall'Autorità di regolazione energia, reti e ambiente (ARERA)» *e dopo le parole*: «componente energetica acquistata» *aggiungere le seguenti*: «e consumata»;

c) *al termine del comma 1, le parole*: «nel primo trimestre 2022» *sono sostituite dalle seguenti*: «in ciascun mese del primo trimestre 2022»;

15.9

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1 dopo le parole*: «della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017,» *sono aggiunte le seguenti*: «ivi comprese quelle avente codice Ateco 01.63,»;

2) *al comma 3, alinea, sostituire le parole*: «in 540 milioni di euro» *con le seguenti*: «in 590 milioni di euro» *e alla lettera c), sostituire le parole*: «quanto a 110,89 milioni» *con le seguenti*: «quanto a 210,89 milioni».

Conseguentemente all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» *con le seguenti*: «1.711,41 milioni» *e dopo la lettera h), aggiungere la seguente*:

«h-bis) quanto a 50 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.».

15.10

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al comma 1, dopo le parole: «della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017,» *inserirle le seguenti*: «ivi comprese quelle avente codice ATECO 01.63,».

15.11

[Manca](#), [Collina](#)

Al comma 1, dopo le parole: «della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017,» *inserirle le seguenti*: «ivi comprese quelle avente codice Ateco 01.63,».

15.12

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «27 dicembre 2017» *aggiungere le seguenti parole*: «e agli impianti natatori».

15.13

[Pesco](#), [Pirro](#), [Trentacoste](#)

Al comma 1, dopo le parole: «27 dicembre 2017» *inserirle le seguenti*: «e alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria».

15.14 (testo 2)

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a. sostituire le parole «dell'ultimo trimestre 2021» *con le seguenti* «del primo trimestre 2022»;

b. *dopo le parole* «della componente energia elettrica» *aggiungere la parola* «consumata», *dopo le parole* «stipulati dall'impresa» *aggiungere le parole* «e del valore dell'energia come definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas» *e dopo le parole* «componente energetica acquistata»

aggiungere le parole «e consumata».

15.14

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Al comma 1 dopo le parole «della componente energia elettrica» aggiungere la parola: «consumata», dopo le parole: «stipulati dall'impresa» aggiungere le parole: «e del valore dell'energia come definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas» e dopo le parole: «componente energetica acquistata» aggiungere le parole: «e consumata».

15.15

[Gallone](#)

Al comma 1 dopo le parole: «della componente energia elettrica» aggiungere la parola: «consumata», dopo le parole: «stipulati dall'impresa» aggiungere le parole: «e del valore dell'energia come definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas» e dopo le parole: «componente energetica acquistata» aggiungere le parole: «e consumata».

15.16

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «dell'ultimo trimestre 2021» con le seguenti: «del primo trimestre 2022», e dopo le parole: «della componente energia elettrica» aggiungere la parola: «consumata».

15.17 (testo 2)

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

"font-size:medium">Al comma 1, dopo le parole: "della componente energia elettrica" aggiungere la seguente: "consumata" e sostituire le parole: "dell'ultimo trimestre 2021" con le seguenti: " del primo trimestre 2022"

15.17

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dell'ultimo trimestre 2021» con le seguenti: «del primo trimestre 2022» e dopo le parole: «della componente energia elettrica» aggiungere la parola: «consumata».

15.18 (testo 2)

[Collina](#), [Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

All'articolo 15, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «relativo al medesimo periodo dell'anno 2019» aggiungere le seguenti: «nonché alle società di gestione di piscine coperte che hanno subito un incremento del costo per il consumo di energia elettrica e gas per il riscaldamento dell'acqua e degli ambienti superiore al 30 per cento del totale dei ricavi rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019,».

b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. All'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la parola: "domestici" è soppressa.».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed ulteriori disposizioni per la rateizzazione delle fatture di energia elettrica e di gas».

15.18

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

Al comma 1, dopo le parole: «relativo al medesimo periodo dell'anno 2019» aggiungere le seguenti: «nonché alle società di gestione di piscine coperte che hanno subito un incremento del costo per il consumo di energia elettrica e gas per il riscaldamento dell'acqua e degli ambienti superiore al 30 per cento del totale dei ricavi rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019,».

15.19

[La Pietra](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Al primo comma aggiungere infine il seguente periodo: «Per tutte le altre imprese il contributo

straordinario sotto forma di credito d'imposta di cui al precedente periodo, è riconosciuto in misura pari al 10 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.».

15.20

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:*

«1-bis. Alle imprese diverse da quelle di cui al comma 1, i cui costi per KWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo bimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per KWh relativo al medesimo periodo dell'anno 2021, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito d'imposta, pari al 100 per cento delle maggiori spese sostenute per effetto dell'incremento del costo per KWh della media del primo bimestre 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2021 per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nell'anno 2022.»;

b) *al comma 2, le parole «al comma 1» sono sostituite con le seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;*

c) *è aggiunto il seguente comma:*

«2-bis. Le modalità di determinazione del credito d'imposta, di utilizzo in compensazione e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con decreto del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze».

15.21

[D'Alfonso](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto del Ministero dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, la cui adozione è stata comunicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 2017, si interpreta nel senso che sono incluse le società controllate, controllate dalla medesima controllante o collegate a quelle ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per gli anni 2013 o 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) in attuazione dell'articolo 39 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ed aventi il medesimo oggetto sociale.».

15.22

[Berardi](#), [Caligiuri](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 Dicembre, articolo 3, lettera a), allegato 3 inserire: codici ATECO 03.21.00 e 03.22.00.».

15.23

[Ferrero](#), [Fregolent](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è riconosciuto, alle medesime modalità di cui ai commi 1 e 2, ai soggetti gestori ovvero proprietari di impianti natatori, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, siano essi pubblici o privati.»;

b) *al comma 3, alinea, sostituire le parole: «di cui al presente articolo» con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 2»;*

c) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, valutati in 54 milioni di euro per l'anno 2022, si

provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

15.24

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) quanto a 405 milioni di euro per l'anno 2022 mediante le risorse del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge n. 196 del 2009».

Oppure se non vogliamo dare la medesima copertura dell'articolo 14:

«a) quanto a 105 milioni di euro mediante l'articolo 32 e quanto a 300 milioni di euro mediante le risorse del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge n. 196 del 2009».

Conseguentemente all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.766,41 milioni» e dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) quanto a 105 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.».

15.25

[Magorno](#), [Evangelista](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il presente articolo si applica anche alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile così come modificato dal Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 non ricomprese nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 e del decreto del Ministero della Transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021 relativamente ai consumi di energia elettrica e gas.».

15.26

[Turco](#), [Trentacoste](#), [L'Abbate](#)

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-bis. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi strategici di decarbonizzazione, per l'attuazione della Componente 2 (M2C2) - Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, nella misura dell'80 per cento dei costi sostenuti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, per investimenti effettuati dai soggetti titolari di impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza superiore a 20 kW, fino all'importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro, nel limite di spesa complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 5 milioni di euro per l'anno 2024.

4-ter. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi le banche e gli altri intermediari finanziari, secondo le modalità di cui al comma 4-*quater*. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Il

credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

4-quater. In caso di esercizio dell'opzione per la cessione del credito d'imposta prevista al comma 4-ter, i dati relativi alla predetta opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il GSE, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4-sexies. Il provvedimento definisce altresì la documentazione da allegare alla predetta comunicazione. L'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, sospende, per un periodo non superiore a sessanta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni al fine di provvedere alla verifica della documentazione. All'esito positivo delle verifiche, l'Agenzia provvede all'attribuzione di un codice unico identificativo del credito. Ogni successiva cessione del credito deve indicare i dati relativi a precedenti soggetti cedenti nonché l'indicazione del codice unico identificativo del credito.

4-quinquies. L'incentivo di cui ai commi da 4-bis a 4-ter spetta nel rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 e delle deroghe previste per il periodo di applicazione del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19, di cui alla comunicazione C(2020) 1863 della Commissione europea del 19 marzo 2020, come integrata dalle successive comunicazioni della Commissione. Il Ministero della transizione ecologica provvede agli adempimenti degli obblighi inerenti al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4-sexies. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità applicative dei commi da 4-bis a 4-ter, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4-bis.

4-septies. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation EU-Italia* di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dei soggetti titolari di impianti azionati da fonti rinnovabili».

15.27

[Gallone](#)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti commi:

«4-bis. Al fine di incentivare la transizione energetica delle flotte adibite al trasporto pubblico locale e regionale, anche ferroviario, le imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico locale e regionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 beneficiano delle agevolazioni riservate alle imprese a forte consumo di energia elettrica in conformità e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017.

4-ter. L'efficacia delle disposizioni del comma 2-bis è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato UE».

Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro a decorrere dal 2022.

15.28

[Campari](#), [Pergreffi](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al fine di incentivare la transizione energetica delle flotte adibite al trasporto pubblico locale e regionale, anche ferroviario, le imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico locale e regionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 beneficiano delle agevolazioni riservate alle imprese a forte consumo di energia elettrica in conformità e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017.

4-ter. L'efficacia delle disposizioni del comma 2-bis è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato UE.».

15.29

[Ferrazzi](#)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti commi:

«4-bis. Al fine di incentivare la transizione energetica delle flotte adibite al trasporto pubblico locale e regionale, anche ferroviario, le imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico locale e regionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, beneficiano delle agevolazioni riservate alle imprese a forte consumo di energia elettrica in conformità e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017.

4-ter. L'efficacia delle disposizioni del comma 4-bis è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato UE.».

15.30

[Vono](#)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti commi:

«4-bis. Al fine di incentivare la transizione energetica delle flotte adibite al trasporto pubblico locale e regionale, anche ferroviario, le imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico locale e regionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 beneficiano delle agevolazioni riservate alle imprese a forte consumo di energia elettrica in conformità e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017.

4-ter. L'efficacia delle disposizioni del comma 2-bis è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato UE.».

15.31

[Nastri](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«4-bis. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto anche alle le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia.

4-ter. Per la copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 4-bis, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'anno 2022, è sospesa l'erogazione del beneficio economico mensile di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.».

15.32

[Testor](#), [Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il presente articolo si applica anche alle imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, indipendentemente dal consumo medio annuo di energia elettrica, nel limite di spesa complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-

legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente comma.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 50 milioni di euro per l'anno 2022, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 50 milioni di euro per l'anno 2022.

15.33

[Manca, Collina](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. In alternativa all'accesso al sistema dei titoli di efficienza energetica di cui al decreto 21 maggio 2021, è riconosciuto un credito di imposta pari al 100 per cento dei costi sostenuti per la realizzazione di interventi di efficienza energetica avviati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto all'unica condizione che i predetti interventi siano caratterizzati da modalità di calcolo dei risparmi che consentano di poter essere contabilizzato al fine del raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica. Il credito di imposta è distribuito in cinque rate annuali. Con decreto del Ministro della transizione ecologica d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità attuative del presente articolo semplificate rispetto al decreto 21 maggio 2021.».

Conseguentemente alla rubrica sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e degli interventi di efficienza energetica».

15.34

[Gallone](#)

Aggiungere il seguente comma:

«4-bis. All'articolo 3, comma 1 del decreto 21 dicembre 2017 del Ministero dello Sviluppo Economico, è aggiunta la seguente lettera c-bis):

"c-bis) impianti di depurazione industriale di cui codice ATECO 38.2".».

15.35

[De Carlo, Calandrini, La Pietra](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete"».

15.36

[Mallegni, Berardi](#)

Aggiungere in fine il seguente comma:

«5. Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi energetici a carico delle imprese operanti nel settore sciistico e a parziale compensazione delle spese sostenute per la produzione di neve sulle piste, ai gestori di impianti di risalita è riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta nella misura del 20 per cento per gli oneri sostenuti per l'acquisto e l'utilizzo di energia elettrica nel primo trimestre 2022.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 50

milioni per il 2022, si provvede mediante riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

15.37

[Naturale](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 5, aggiungere in fine il seguente:

«5-bis. Il presente articolo si applica anche alle imprese agricole non ricomprese nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 e del decreto del Ministero della Transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021 relativamente ai consumi di energia elettrica e gas.»

15.38

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [La Pietra](#)

Dopo il comma 5, aggiungere in fine il seguente:

«5-bis. Il presente articolo si applica anche alle imprese agricole non ricomprese nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 e del decreto del Ministero della Transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021 relativamente ai consumi di energia elettrica e gas.»

15.39

[Taricco](#), [Biti](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il presente articolo si applica anche alle imprese agricole non ricomprese nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 e del decreto del Ministero della Transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021 relativamente ai consumi di energia elettrica e gas.»

15.0.1

[Anastasi](#), [Trentacoste](#), [Licheri](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 15- *bis*.

(Intervento sull'uccisa per l'energia elettrica e termica da grassi animali)

1. In via sperimentale, per sostenere una maggiore autonomia energetica delle aziende energivore, incrementando e incentivando le possibilità di impiego energetico di sottoprodotti dell'industria agroalimentare, per l'anno 2022 i prodotti energetici derivanti dai grassi animali non modificati chimicamente di cui ai codici 1516 e 1518 dell'articolo 21, lettera *a*), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono esenti dal versamento dell'accisa.

2. Agli oneri previsti dal comma 1, pari a 1.510.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

15.0.2

[Caligiuri](#), [Gallone](#), [Berardi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 15- *bis*.

(Intervento sull'accisa per l'energia elettrica e termica da grassi animali)

1. In via sperimentale, per sostenere una maggiore autonomia energetica delle aziende energivore, incrementando e incentivando le possibilità di impiego energetico di sottoprodotti dell'industria agroalimentare, per l'anno 2022 i prodotti energetici derivanti dai grassi animali non modificati chimicamente di cui ai codici 1516 e 1518 dell'articolo 21, lettera *a*), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono esenti dal versamento dell'accisa.

2. Agli oneri previsti dal comma 1, pari a 1.510.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n.

234.».

15.0.3

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 15- *bis*.

(Intervento sull'accisa per l'energia elettrica e termica da grassi animali)

1. In via sperimentale, per sostenere una maggiore autonomia energetica delle aziende energivore, incrementando e incentivando le possibilità di impiego energetico di sottoprodotti dell'industria agroalimentare, per l'anno 2022 i prodotti energetici derivanti dai grassi animali non modificati chimicamente di cui ai codici 1516 e 1518 dell'articolo 21, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono esenti dal versamento dell'accisa.

2. Agli oneri previsti dal comma 1, pari a 1.510.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

15.0.4

[De Carlo](#), [La Pietra](#), [Calandrini](#)

Dopo l' **articolo** , *aggiungere il seguente:*

«Art. 15- *bis*.

(Intervento sull'accisa per l'energia elettrica e termica da grassi animali)

1. In via sperimentale, per sostenere una maggiore autonomia energetica delle aziende energivore, incrementando e incentivando le possibilità di impiego energetico di sottoprodotti dell'industria agroalimentare, per l'anno 2022 i prodotti energetici derivanti dai grassi animali non modificati chimicamente di cui ai codici 1516 e 1518 dell'articolo 21, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono esenti dal versamento dell'accisa.

2. Agli oneri previsti dal comma 1, pari a 1.510.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

15.0.5

[Vallardi](#), [Bergesio](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , *aggiungere il seguente:*

«Art. 15- *bis*.

(Intervento sull'accisa per l'energia elettrica e termica da grassi animali)

1. In via sperimentale, per sostenere una maggiore autonomia energetica delle aziende energivore, incrementando e incentivando le possibilità di impiego energetico di sottoprodotti dell'industria agroalimentare, per l'anno 2022 i prodotti energetici derivanti dai grassi animali non modificati chimicamente di cui ai codici 1516 e 1518 dell'articolo 21, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono esenti dal versamento dell'accisa.

2. Agli oneri previsti dal comma 1, pari a 1.510.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

15.0.6

[Taricco](#), [Biti](#)

Dopo l' **articolo** , *aggiungere il seguente:*

«Art. 15- *bis*.

(Misure di incentivazione per agroenergia)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 423, articolo 1 della legge 23

dicembre 2005, n. 266 e s.m.i., per la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, si intende il valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in rete del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente in attuazione dell'articolo 19 del decreto ministeriale 6 luglio 2012.

2. La disposizione di cui al comma 1 ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 212 del 27 luglio 2000.

3. Sono fatti salvi i comportamenti adottati negli anni precedenti per la determinazione della componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, attraverso l'applicazione dei prezzi zionali medi per zona di mercato, determinati su base mensile o annuale, pubblicati dal GSE.

4. Per gli anni 2021 e 2022, al fine di calmierare la fluttuazione dei prezzi dell'energia, si fa riferimento alla media dei prezzi di cessione dell'energia elettrica di cui al comma 1 definiti dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente nel periodo 2016-2021.

5. In via sperimentale, per sostenere una maggiore autonomia energetica delle aziende energivore, incrementando e incentivando le possibilità di impiego energetico di sottoprodotti dell'industria agroalimentare, per l'anno 2022 i prodotti energetici derivanti dai grassi animali non modificati chimicamente di cui ai codici 1516 e 1518 dell'articolo 21, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono esenti dal versamento dell'accisa.

6. Agli oneri previsti dal comma 5, pari a 1.510.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

15.0.7 (testo 2)

[Vallardi](#), [Bergesio](#), [Rufa](#), [Zuliani](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 15-bis (Misure per il contenimento dei costi energetici a favore del settore agricolo)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 423, articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, per la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, si intende il valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in rete del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente in attuazione dell'articolo 19 del DM 6 luglio 2012.

2. La disposizione di cui al comma 1, ha carattere interpretativo ai sensi dell'art.1 comma 2 della legge n. 212 del 27 luglio 2000.

3. Sono fatti salvi i comportamenti adottati negli anni precedenti per la determinazione della componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, attraverso l'applicazione dei prezzi zionali medi per zona di mercato, determinati su base mensile o annuale, pubblicati dal GSE.

4. Per gli anni 2021 e 2022, al fine di calmierare la fluttuazione dei prezzi dell'energia, si fa riferimento alla media dei prezzi di cessione dell'energia elettrica di cui al comma 1 definiti dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente nel periodo 2016-2021.

5. In via sperimentale per l'anno 2022, per sostenere una maggiore autonomia energetica delle aziende energivore, incrementando e incentivando le possibilità di impiego energetico di sottoprodotti dell'industria agroalimentare, i prodotti energetici derivanti dai grassi animali non modificati chimicamente di cui ai codici 1516 e 1518 dell'articolo 21, lettera a), del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, sono esenti dal versamento dell'accisa.

6. All'articolo 1, comma 509 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole "gas naturale", sono inserite le seguenti: "e dei clienti finali di energia elettrica e di gas naturale che svolgono attività di impresa agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile."

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.510.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

15.0.7

[Vallardi](#), [Bergesio](#), [Rufa](#), [Zuliani](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 15- *bis*.

(Tassazione agroenergia)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 423, articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, per la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, si intende il valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in rete del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente in attuazione dell'articolo 19 del DM 6 luglio 2012.

2. La disposizione di cui al comma 1 ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1 comma 2 della legge n. 212 del 27 luglio 2000.

3. Sono fatti salvi i comportamenti adottati negli anni precedenti per la determinazione della componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, attraverso l'applicazione dei prezzi zionali medi per zona di mercato, determinati su base mensile o annuale, pubblicati dal GSE.

4. Per gli anni 2021 e 2022, al fine di calmierare la fluttuazione dei prezzi dell'energia, si fa riferimento alla media dei prezzi di cessione dell'energia elettrica di cui al comma 1 definiti dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente nel periodo 2016-2021.».

15.0.8

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [La Pietra](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 15- *bis*.

(Tassazione agroenergia)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 423, articolo 1 della legge 266/05 e s.m.i., per la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, si intende il valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in rete del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente in attuazione dell'articolo 19 del DM 6 luglio 2012.

2. La disposizione di cui al comma 1 ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1 comma 2 della legge n. 212 del 27 luglio 2000.

3. Sono fatti salvi i comportamenti adottati negli anni precedenti per la determinazione della componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, attraverso l'applicazione dei prezzi zionali medi per zona di mercato, determinati su base mensile o annuale, pubblicati dal GSE.

4. Per gli anni 2021 e 2022, al fine di calmierare la fluttuazione dei prezzi dell'energia, si fa riferimento alla media dei prezzi di cessione dell'energia elettrica di cui al comma 1 definiti dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente nel periodo 2016-2021.».

15.0.9

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 15- *bis*.

(Contributi straordinari a favore dei centri natatori per gli incrementi straordinari dei costi dell'energia elettrica e gas)

1. A sostegno dei soggetti che gestiscono centri natatori, che hanno subito gli incrementi straordinari dei costi dell'energia elettrica e gas verificatisi nell'ultimo trimestre dell'anno 2021 e nel 2022, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, che costituisce tetto di spesa al fine di riconoscere un contributo a fondo perduto a parziale ristoro dei maggiori oneri sostenuti dai soggetti di cui al primo periodo, fino alla quota del 50 per cento delle spese sostenute per le componenti energetiche elettricità e gas acquistate ed effettivamente utilizzate nei centri natatori nell'ultimo trimestre 2021 e nell'anno 2022.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto, fermo restando il limite di spesa di cui al comma 1.

3. Le misure di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti dei regolamenti (UE) relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per gli aiuti "de minimis",

4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022 e 150 milioni per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

15.0.10 (testo 2)

[Lunesu](#), [Doria](#), [Mollame](#), [Sudano](#), [Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 15- *bis*.

(Misure urgenti per garantire la gestione in sicurezza del sistema elettrico nelle Isole Maggiori e per l'approvvigionamento delle risorse necessarie per la piena dispacciabilità degli impianti di produzione da fonti di energia rinnovabile)

1. A decorrere dal mese di febbraio 2022 e fino alla messa in servizio del cavo Tyrrhenian Link, è istituito il nuovo servizio per la garanzia della sicurezza del sistema elettrico nazionale, esclusivamente reso sul territorio della Regione Sicilia e della Regione Sardegna, che garantisca, con la massima disponibilità, affidabilità e continuità, la possibilità di distacco o di modulazione dei carichi elettrici, in ottemperanza alle istruzioni impartite dalla società Terna S.p.a. ed in ragione delle esigenze di sicurezza del sistema di rete zonale, insulare e nazionale.

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) in relazione al servizio di cui al comma 1, definisce sia il

coordinamento con il servizio di interrompibilità istantanea attualmente in essere per il territorio delle Isole Maggiori, che le caratteristiche del medesimo servizio, in base ai seguenti principi e criteri:

a) i soggetti che prestano il servizio sono i clienti finali, con potenza disponibile non inferiore ad una soglia minima che consentano la riduzione o la modulazione parziale istantanea dei carichi con parametri minimi di disponibilità, affidabilità e continuità comunicati da Terna; tali soggetti sono selezionati tramite procedura concorrenziale;

b) i clienti finali selezionati non possono recedere dall'obbligo di fornire il servizio per i primi dieci mesi, pena la corresponsione di una penale proporzionata alla durata del periodo di mancato adempimento dell'obbligo;

c) il prezzo del nuovo servizio non è inferiore a tre volte il prezzo base d'asta previsto per il servizio di interrompibilità istantanea;

d) le quantità massime richieste tramite procedura concorrenziale sono rispettivamente pari a 300 MW in Sicilia e 400 MW in Sardegna.

3. I clienti finali che prestano il Servizio di cui al comma 1, in ogni sito di consumo, possono prestare anche altri servizi per la sicurezza del sistema elettrico incluse le prestazioni richieste alle unità di consumo secondo il Regolamento delle UCMC e non sono incompatibili con gli investimenti di cui all'articolo 32 della legge n. 99 del 2009 in relazione al finanziamento di nuovi *interconnectors*.».

15.0.10

[Lunesu](#), [Doria](#), [Mollame](#), [Sudano](#), [Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 15- *bis*.

(Misure urgenti per garantire la gestione in sicurezza del sistema elettrico nelle Isole Maggiori e per l'approvvigionamento delle risorse necessarie per la piena dispacciabilità degli impianti di produzione da fonti di energia rinnovabile)

1. A decorrere dal mese di febbraio 2022 e fino alla messa in servizio del cavo Tyrrhenian Link, è istituito il nuovo servizio per la garanzia della sicurezza del sistema elettrico nazionale, esclusivamente reso sul territorio della Regione Sicilia e della Regione Sardegna, che garantisca, con la massima disponibilità, affidabilità e continuità, la possibilità di distacco o di modulazione dei carichi elettrici, in ottemperanza alle istruzioni impartite dalla società Terna S.p.a. ed in ragione delle esigenze di sicurezza del sistema di rete zonale, insulare e nazionale.

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) in relazione al servizio di cui al comma 1, definisce sia il coordinamento con il servizio di interrompibilità istantanea attualmente in essere per il territorio delle Isole Maggiori, che le caratteristiche del medesimo servizio, in base ai seguenti principi e criteri:

a) i soggetti che prestano il servizio sono i clienti finali, con potenza disponibile non inferiore ad una soglia minima che consentano la riduzione o la modulazione parziale istantanea dei carichi con parametri minimi di disponibilità, affidabilità e continuità comunicati da Terna; tali soggetti sono selezionati tramite procedura concorrenziale;

b) i clienti finali selezionati non possono recedere dall'obbligo di fornire il servizio per i primi dieci mesi, pena la corresponsione di una penale proporzionata alla durata del periodo di mancato adempimento dell'obbligo;

c) il prezzo del nuovo servizio non è inferiore a quattro volte il prezzo base d'asta previsto per il servizio di interrompibilità istantanea;

d) le quantità massime richieste tramite procedura concorrenziale sono rispettivamente pari a 300 MW in Sicilia e 400 MW in Sardegna.

3. I clienti finali che prestano il Servizio di cui al comma 1, in ogni sito di consumo, possono prestare anche altri servizi per la sicurezza del sistema elettrico incluse le prestazioni richieste alle

unità di consumo secondo il Regolamento delle UCMC e non sono incompatibili con gli investimenti di cui all'articolo 32 della legge n. 99 del 2009 in relazione al finanziamento di nuovi *interconnectors*.».

15.0.11

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 15- *bis*.

(Contributo straordinario sotto forma di credito di imposta a favore delle imprese di pesca)

1. Alle imprese che esercitano l'attività di pesca professionale, iscritte negli appositi registri istituiti presso le Capitanerie di porto, i cui costi per l'impiego di carburante e olio combustibile utilizzati per l'attività di pesca, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 hanno subito un incremento del costo superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2020, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute per l'acquisto dei medesimi prodotti energetici acquistati ed effettivamente utilizzati nel primo trimestre 2022, nel limite complessivo di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Il credito di imposta di cui al precedente comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano in oggetto i medesimi costi a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

15.0.12

[Taricco](#), [Biti](#), [Croatti](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 15- *bis*.

(Chiarimenti normativi e sostegni al settore della pesca)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3-*bis*, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, si applicano anche ai termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso alle misure di sostegno al reddito per l'anno 2020 in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 515 e 516 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, nel limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa massima. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa. Alla copertura finanziaria si provvede mediante riduzione, nei limiti predetti, di corrispondenti importi del capitolo 1481 dello stato di previsione del Ministero delle

politiche agricole, alimentari e forestali, Missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 1.3 Politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e dei mezzi tecnici di produzione.

2. Alle imprese che esercitano l'attività di pesca professionale, iscritte negli appositi registri istituiti presso le Capitanerie di porto, i cui costi per l'impiego di carburante e olio combustibile utilizzati per l'attività di pesca, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 hanno subito un incremento del costo superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2020, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute per l'acquisto dei medesimi prodotti energetici acquistati ed effettivamente utilizzati nel primo trimestre 2022.

3. Il credito di imposta di cui al precedente comma 2 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano in oggetto i medesimi costi a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

15.0.13

[Vono](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 15- *bis*.

(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per il settore del trasporto merci)

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di compensare parzialmente i maggiori oneri sostenuti, promuovendo altresì il processo di efficientamento energetico nel settore trasporto merci, alle imprese attive sul territorio italiano che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto per l'anno 2022 è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'articolo 1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

15.0.14

[Magorno, Evangelista](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 15- *bis*.

1. Alla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 423, inserire il seguente:

"423-*bis*. Al fine di calmierare la fluttuazione dei prezzi dell'energia, per gli anni 2021 e 2022, la produzione di energia elettrica e calorica di cui al comma 423, incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive e per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con

esclusione della quota incentivo, è determinata dal valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in rete del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente di cui all'articolo 19 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012 nel periodo dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2021. Sono fatti salvi i comportamenti adottati negli anni precedenti per la determinazione della componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, attraverso l'applicazione dei prezzi zionali medi per zona di mercato, determinati su base mensile o annuale, pubblicati dal GSE."».

15.0.15

[Ferro](#), [Berardi](#), [Gallone](#), [Caliendo](#), [Vitali](#), [Rizzotti](#), [Dal Mas](#), [Caligiuri](#), [Perosino](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 15- *bis*.

1. Al decreto legge 19/05/2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all'articolo 119, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-*bis*) interventi per la realizzazione di impianti solari alti nei piazzali dei manufatti industriali"».

Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro a decorrere dal 2022.

Art. 16

16.1

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente all'articolo 32 comma 1, sostituire le parole: » 1.661,41 milioni» con le seguenti: «3.161,41 milioni» e dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-*bis*) quanto a 1.500 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 289 del 2002».

16.2

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [La Pietra](#)

Sopprimere l'articolo.

16.3

[Nastri](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Sopprimere l'articolo.

16.4

[De Carlo](#), [Calandrini](#)

Sopprimere l'articolo.

16.5

[Nugnes](#), [La Mura](#), [Mantero](#)

Sopprimere l'articolo.

16.6

[Gallone](#), [Caligiuri](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 16 - *I*. In dipendenza dell'andamento dell'economia e dell'impatto sociale dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, all'aliquota dell'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.

917, e successive modificazioni, per i soggetti esercenti le attività di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica, a prescindere dalla fonte produttiva e che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2022, un incremento del fatturato saranno soggetti ad una addizionale dell'ordinaria aliquota IRES, sull'importo dei maggiori profitti realizzati in corrispondenza del predetto incremento di fatturato. La percentuale dell'incremento dell'addizionale dell'ordinaria aliquota IRES sarà determinata con specifico provvedimento dagli organi competenti in materia fiscale, al fine di ottenere un valore pari a 1,2 miliardi di Euro/anno.

2. I soggetti indicati nel comma 1 che abbiano esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal medesimo comma 1 e provvedono al relativo versamento.

3. I soggetti indicati nel comma 1 che abbiano esercitato, in qualità di partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal medesimo comma 1 e provvedono al relativo versamento. I soggetti indicati nel comma 1 che abbiano esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi assoggettano il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal medesimo comma 1 senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata.

4. È fatto divieto agli operatori economici dei settori richiamati al comma 1. di traslare l'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo.».

16.7

[Caligiuri](#), [Gallone](#), [Berardi](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 16 - (*Interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili*) - 1. In via del tutto straordinaria, sull'energia elettrica immessa in rete da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato, è applicato un prelievo una tantum pari a 2 centesimi di euro a kW prodotto e venduto nel 2021.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) disciplina le modalità con le quali è data attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, nonché le modalità con le quali i relativi proventi sono versati in un apposito fondo istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali e portati a riduzione del fabbisogno a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.».

16.8

[Evangelista](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- *al comma 1, sostituire le parole «del 31 dicembre 2022» con le seguenti: «del 31 maggio 2022», e le parole «di potenza superiore a 20 kW» sono sostituite dalle seguenti: «di potenza superiore a 200 kW» e dopo le parole «nonché sull'energia elettrica immessa da impianti di potenza superiore» sostituire le parole «a 20 kW» con le seguenti: «a 1 MW»;*

- *al comma 2, lettera a), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «al 31 dicembre 2020» con le seguenti: «al 31 dicembre 2021»;*

- *al comma 5, sostituire le parole «a condizione che non siano collegati all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia e che, comunque, non siano stipulati a un prezzo medio superiore del 10 per cento rispetto al valore di cui al comma 2, lettera a), limitatamente al periodo di durata dei predetti*

contratti.» *con le seguenti*: «ed ai contratti di Ritiro Dedicato e Conguaglio PMG-ML. È altresì esclusa dall'applicazione del presente articolo l'energia prodotta nell'ambito del progetto UVAM e agli impianti entrati in esercizio a seguito di partecipazione con esito positivo, ai fini dell'accesso a tariffe per differenza, alle procedure indette dal GSE in applicazione dei decreti attuativi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.».

- *dopo il comma 5, inserire i seguenti*:

«5-bis. Gli strumenti contrattuali a termine di cui al comma precedente possono comprendere sia gli strumenti contrattuali a termine con consegna fisica che gli strumenti con regolazione finanziaria, nel periodo di validità del meccanismo di riduzione, sottoscritti a livello di gruppo o, in caso di non appartenenza ad alcun gruppo, della singola società proprietaria. Se la copertura associata allo strumento contrattuale a termine non risulta esplicitamente collegata ad un impianto specifico, l'energia risultante dalla ripartizione della posizione di vendita netta dell'impresa o del gruppo di imprese corrispondente è considerata energia effettivamente coperta, a meno che l'impresa o il gruppo di imprese non fornisca prove documentali dell'applicazione di un diverso tipo di assegnazione.

5-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) disciplina le modalità con le quali è data attuazione alle disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis. L'ARERA stabilisce altresì le modalità con le quali a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al termine del periodo di diritto agli incentivi, i proventi versati alla Cassa per i servizi energetici e ambientali sono restituiti ai produttori, mediante riconoscimento della differenza di cui al comma 2, lettera a), nelle ore in cui risulta negativa.

5-quater. Entro il termine di cui al comma 5-ter, il Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'Economia convoca un tavolo tecnico con gli operatori del settore maggiormente rappresentativi, compresi quelli del gas e trader, al fine di far fronte alla situazione di crisi del settore elettrico in modo equo tra i diversi operatori.».

16.9

[Nugnes](#), [La Mura](#), [Mantero](#)

Al comma 1, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».

16.10

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Al comma 1, dopo le parole: «impianti fotovoltaici» aggiungere le seguenti: «incentivati».

16.11

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

Apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, le parole: «20 kW che beneficiano» sono sostituite dalle seguenti: «200 kW che beneficiano» e le parole: «solare,» sono soppresse;*

b) *al comma 2, lettera a), le parole: «pari alla media dei prezzi zonali orari registrati dalla data di entrata in esercizio dell'impianto fino al 31 dicembre 2020, rivalutati sulla base del tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati rilevati dall'ISTAT, ovvero, qualora l'impianto sia entrato in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010, alla media dei prezzi zonali orari registrati dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2020 rivalutati secondo la medesima metodologia» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 80 euro/MWh»;*

c) *al comma 4, è aggiunto infine il seguente periodo: «L'Arera stabilisce, altresì, le modalità con le quali, a decorrere dal 1° gennaio 2023 fino al termine del periodo di diritto agli incentivi, i proventi versati alla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del primo periodo, al netto di quanto erogato ai sensi del comma 3, sono restituiti ai produttori, mediante riconoscimento della differenza di cui al comma 2 nelle ore in cui risulta negativa.»;*

d) *al comma 5, è aggiunto infine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano altresì agli impianti entrati in esercizio a seguito di partecipazione con esito positivo,*

ai fini dell'accesso a tariffe per differenza, alle procedure indette dal GSE in applicazione dei decreti attuativi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 28 del 2011.»

16.12

[Giroto](#), [Castaldi](#), [Pirro](#), [Trentacoste](#)

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *sostituire le parole: «20 kW che beneficiano» con le seguenti: «200 kW che beneficiano»;*

2) *sopprimere la parola: «solare.»;*

b) *al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:*

«a) un prezzo di riferimento medio fissato pari a 80 C/MWh»;

c) *al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'ARERA stabilisce altresì le modalità con le quali, a decorrere dal 1° gennaio 2023 fino al termine del periodo di diritto agli incentivi, i proventi versati alla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del primo periodo, al netto di quanto erogato ai sensi del comma 3, sono restituiti ai produttori, mediante riconoscimento della differenza di cui al comma 2 nelle ore in cui risulta negativa.»;*

d) *al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano altresì agli impianti entrati in esercizio a seguito di partecipazione con esito positivo, ai fini dell'accesso a tariffe per differenza, alle procedure indette dal GSE in applicazione dei decreti attuativi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, né alle società cooperative e agli enti senza scopo di lucro che destinano in modo prevalente i ricavi della vendita dell'energia elettrica prodotta a riduzione dei costi energetici dei propri soci.»;*

e) *dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

16.13

[Nugnes](#), [La Mura](#), [Mantero](#)

Al comma 1, le parole: «di potenza superiore a 20kW» sono sostituite dalle seguenti: «di potenza superiore a 200 kWp».

16.14

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Al comma 1, sopprimere le parole da: «nonché sull'energia elettrica» fino alla fine del comma.

Consequentemente dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai relativi oneri, si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 289 del 2002».

16.15

[Nugnes](#), [La Mura](#), [Mantero](#)

Al comma 1, le parole: «nonché sull'energia elettrica immessa da impianti di potenza superiore a 20kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione» sono eliminate.

16.16

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [La Pietra](#)

Al comma 1, le parole: «20 kW» sono sostituite dalle seguenti: «1 MW».

16.17

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Al comma 1, sopprimere la seguente parola: «idroelettrica.».

16.18

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Al comma 1, dopo le parole: «meccanismi di incentivazione» aggiungere le seguenti: «e sull'energia elettrica immessa da impianti inquinanti e da impianti le cui materie prime non hanno sofferto una fluttuazione del prezzo».

16.19

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, ad esclusione delle società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e delle comunità energetiche rinnovabili di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.».

16.20

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Per gli impianti idroelettrici tenuti, in base alle vigenti norme regionali, alla fornitura gratuita di energia elettrica alle Regioni, l'energia elettrica immessa in rete soggetta al meccanismo di compensazione a due vie di cui al comma 1 è al netto della quota di energia elettrica oggetto di fornitura gratuita.»;

2) *al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

«a) un prezzo di riferimento medio fissato pari alla media dei prezzi zionali orari registrati dalla data di entrata in esercizio dell'impianto fino al 31 dicembre 2021, rivalutati sulla base del tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati rilevati dall'Istat, ovvero, qualora l'impianto sia entrato in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010, alla media dei prezzi zionali orari registrati dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2021 rivalutati secondo la medesima metodologia. Per gli impianti entrati in esercizio nel corso del 2022 verrà preso a riferimento il prezzo medio del 2021.»;

3) *al comma 2, lettera b), dopo le parole: «per i contratti di fornitura» sono aggiunte le seguenti: «e gli strumenti finanziari finalizzati alla copertura del rischio di oscillazione del prezzo sui mercati spot dell'energia»;*

4) *al comma 5, dopo le parole: «di contratti di fornitura» sono aggiunte le seguenti: «non collegati all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia o di strumenti finanziari finalizzati alla copertura del rischio di oscillazione del prezzo sui mercati spot dell'energia» e, inoltre, sono eliminate le seguenti parole: «, a condizione che non siano collegati all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia.».*

16.21

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#), [Collina](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Per le finalità di cui al comma 1, il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (GSE) calcola la differenza tra i valori di cui alle seguenti lettere:

a) un prezzo di riferimento medio fissato pari alla media dei prezzi unici nazionali (PUN) registrati dalla data di entrata in esercizio dell'impianto fino al 31 dicembre 2019, rivalutati sulla base del tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati rilevati dall'ISTAT ed incrementati per tener conto degli oneri di sbilanciamento, ovvero, qualora l'impianto sia entrato in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010, alla media dei prezzi unici nazionali (PUN) registrati dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2019 rivalutati ed incrementati secondo la medesima metodologia;

b) il prezzo zonale orario di mercato dell'energia elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto che non rispettano le condizioni di cui al comma 5, il prezzo medio indicato nei contratti medesimi ponderato sui relativi volumi, limitatamente al periodo indicato nel comma 1.».

16.22

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#), [Collina](#)

Al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) un prezzo di riferimento pari al valore della tariffa indicata per la fonte eolica *on shore* con potenza installata superiore a 1000 kw nella Tabella 1.1 di cui all'Allegato 1 "Vita utile convenzionale, tariffe incentivanti e incentivi per i nuovi impianti" del decreto ministeriale 4 luglio 2019.».

16.23

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

Apportare le seguenti modifiche:

- a) *al comma 2 lettera a), sostituire le parole: «2020» con le parole: «2019»;*
- b) *al comma 2 lettera a), sostituire le parole: «zonali orari» con: «unici nazionali (PUN)»;*
- c) *al comma 2 lettera a), dopo la parola: «ISTAT» aggiungere le seguenti parole: «ed incrementati per tener conto degli oneri di sbilanciamento»; e dopo le parole «al 31 dicembre 2020 rivalutati» aggiungere le seguenti: «ed incrementati»;*
- d) *al comma 2 lettera b), dopo le parole: «nei contratti medesimi» aggiungere le seguenti parole: «ponderato sui relativi volumi, limitatamente al periodo indicato nel comma 1».*

16.24

[Gallone](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *alla lettera a):*
 - 1) *sostituire le parole: «2020» con le parole «2019»;*
 - 2) *sostituire le parole: «zonali orari» con: «unici nazionali (PUN)»;*
 - 3) *dopo la parola: «ISTAT» aggiungere le seguenti parole: «ed incrementati per tener conto degli oneri di sbilanciamento»; e dopo le parole: «al 31 dicembre 2020 rivalutati» aggiungere le seguenti: «ed incrementati»;*
- b) *alla lettera b), dopo le parole: «nei contratti medesimi» aggiungere le seguenti parole: «ponderato sui relativi volumi, limitatamente al periodo indicato nel comma 1».*

16.25

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «31 dicembre 2020», ovunque ricorrano, con le seguenti: «31 dicembre 2019»;*
- b) *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «il relativo importo», con le seguenti: «la metà del relativo importo» e, al secondo periodo, le parole: «l'importo corrispondente», con le seguenti: «la metà dell'importo corrispondente».*

16.26

[Gallone](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «31 dicembre 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2021».

16.27

[Iannone](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Al comma 2, lettera a), le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite con le seguenti «31 dicembre 2021».

16.28

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#), [Collina](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, lettera b), dopo le parole: «nei contratti medesimi» aggiungere le seguenti: «, restando inteso che in entrambi i casi il relativo prezzo sarà decurtato ovvero aumentato degli effetti relativi agli strumenti di copertura, di cui al successivo comma 6, effettuati dal produttore o da società appartenente al medesimo gruppo societario, e riferibili ai volumi di energia elettrica immessa dagli impianti di cui al comma 1.»;*

b) *sostituire il comma 5, con i seguenti:*

«5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano all'energia oggetto di contratti di fornitura conclusi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che non siano stipulati a un prezzo medio, come determinato ai sensi del precedente comma 2, lettera b), superiore del 10 per cento rispetto al valore di cui al comma 2, lettera a), limitatamente al periodo di durata dei predetti contratti.

5-bis. Gli strumenti di copertura di cui al comma 2, lettera b), includono sia contratti di copertura a termine che prevedono consegna fisica di energia elettrica, sia quelli di regolazione finanziaria, sottoscritti dal produttore o da altro soggetto competente nell'ambito del gruppo societario.

5-ter. Per "società appartenenti allo stesso gruppo societario" si intendono le società controllate, controllanti e controllate dalla medesima controllante del produttore secondo la definizione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice di civile.».

16.29

[Gallone](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2 lettera b), dopo le parole «nei contratti medesimi» aggiungere il seguente periodo: «, restando inteso che in entrambi i casi il relativo prezzo sarà decurtato ovvero aumentato degli effetti relativi agli strumenti di copertura, di cui al successivo comma 6, effettuati dal produttore o da società appartenente al medesimo gruppo societario, e riferibili ai volumi di energia elettrica immessa dagli impianti di cui al comma 1.»;*

b) *al comma 5 dopo le parole: «a un prezzo medio» eliminare il seguente periodo: «collegati all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia e che, comunque, non siano» e sostituire con il seguente periodo: «, come determinato ai sensi del precedente comma 2, lettera b),»;*

c) *dopo il comma 5 aggiungere i seguenti commi:*

«6. Gli strumenti di copertura di cui al comma 2, lettera b), includono sia contratti di copertura a termine che prevedono consegna fisica di energia elettrica, sia quelli di regolazione finanziaria, sottoscritti dal produttore o da altro soggetto competente nell'ambito del gruppo societario.

7. Per "società appartenenti allo stesso gruppo societario" si intendono le società controllate, controllanti e controllate dalla medesima controllante del produttore secondo la definizione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice di civile.».

16.30

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2 lettera b), dopo le parole «nei contratti medesimi» aggiungere il seguente periodo: «, restando inteso che in entrambi i casi il relativo prezzo sarà decurtato ovvero aumentato degli effetti relativi agli strumenti di copertura, di cui al successivo comma 6, effettuati dal produttore o da società appartenente al medesimo gruppo societario, e riferibili ai volumi di energia elettrica immessa dagli impianti di cui al comma 1.»;*

b) *al comma 5 dopo le parole: «a un prezzo medio» eliminare il seguente periodo: «collegati*

all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia e che, comunque, non siano» e sostituire con il seguente periodo: «, come determinato ai sensi del precedente comma 2, lettera b),»;

c) dopo il comma 5 aggiungere i seguenti commi:

«5-bis. Gli strumenti di copertura di cui al comma 2, lettera b), includono sia contratti di copertura a termine che prevedono consegna fisica di energia elettrica, sia quelli di regolazione finanziaria, sottoscritti dal produttore o da altro soggetto competente nell'ambito del gruppo societario.

5-ter. Per "società appartenenti allo stesso gruppo societario" si intendono le società controllate, controllanti e controllate dalla medesima controllante del produttore secondo la definizione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice di civile.»

16.31

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per i produttori che non hanno conseguito, nell'anno 2019, un ammontare di ricavi o compensi superiore a 10 milioni di euro e ai quali non sono stati erogati i contributi a fondo perduto di cui all'articolo 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e di cui all'articolo 1, commi da 1 a 3 e da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l'eventuale differenza negativa di cui al comma 3 è ridotta di una percentuale pari al 10 per cento. Al fine di ottenere tale riduzione, il produttore presenta al GSE una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.»

16.32

[Nastri](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano all'energia oggetto di contratti di fornitura conclusi prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

16.33

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#), [Collina](#)

Al comma 5 dopo le parole: «non si applicano» inserire le seguenti: «agli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2019 e».

16.34

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#), [Collina](#)

Al comma 5, dopo le parole: «presente decreto,» aggiungere le seguenti: «anche attraverso società appartenenti allo stesso Gruppo.»

16.35

[Gallone](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

Al comma 5, dopo le parole: «presente decreto,» sono aggiunte le seguenti: «anche attraverso società appartenenti allo stesso Gruppo.»

16.36

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Al comma 5, dopo le parole: «presente decreto,» sono aggiunte le seguenti: «anche attraverso società appartenenti allo stesso Gruppo.»

16.37

[Manca](#), [Collina](#)

Al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ovvero conclusi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto alle medesime condizioni di prezzo a valere dal 1° febbraio 2022 e di durata almeno quinquennale.»

16.38

[Carbone](#)

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero, conclusi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge alle medesime condizioni di prezzo a valere dal 1° febbraio 2022 e di durata almeno quinquennale».

16.39

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#), [Collina](#)

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: «Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 3, si tiene conto della differenza tra il valore di cui al comma 2, lettera a), maggiorato del 10 per cento, e il valore del contratto».

16.40

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Al comma 5, è inserito alla fine il seguente periodo: «Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 3, si tiene conto della differenza tra il valore di cui al comma 2, lettera a), maggiorato del 10 per cento, e il valore del contratto».

16.41

[Gallone](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

Al comma 5, è inserito infine il seguente periodo:

«Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 3, si tiene conto della differenza tra il valore di cui al comma 2, lettera a), maggiorato del 10 per cento, e il valore del contratto».

16.42

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano all'energia oggetto di contratti di copertura finanziaria a termine, conclusi prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

5-ter. Gli strumenti contrattuali a termine di cui al comma precedente possono comprendere sia gli strumenti contrattuali a termine con consegna fisica che gli strumenti con regolazione finanziaria, nel periodo di validità del meccanismo di riduzione, sottoscritti a livello di gruppo o, in caso di non appartenenza ad alcun gruppo, della singola società proprietaria. Se la copertura associata allo strumento contrattuale a termine non risulta esplicitamente collegata ad un impianto specifico, l'energia risultante dalla ripartizione della posizione di vendita netta dell'impresa o del gruppo di imprese corrispondente è considerata energia effettivamente coperta, a meno che l'impresa o il gruppo di imprese non fornisca prove documentali dell'applicazione di un diverso tipo di assegnazione.

5-quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) disciplina le modalità con le quali è data attuazione alle disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter.».

16.43

[Carbone](#)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano all'energia oggetto di contratti di copertura finanziaria a termine, conclusi prima della data di entrata in vigore del presente legge di conversione.

5-ter. Gli strumenti contrattuali a termine di cui al comma precedente possono comprendere sia gli strumenti contrattuali a termine con consegna fisica, sia gli strumenti con regolazione finanziaria nel periodo di validità del meccanismo di riduzione, sottoscritti a livello di gruppo o, in caso di non appartenenza ad alcun gruppo, della singola società proprietaria. Se la copertura associata allo strumento contrattuale a termine non risulta esplicitamente collegata ad un impianto specifico,

l'energia risultante dalla ripartizione della posizione di vendita netta dell'impresa o del gruppo di imprese corrispondente è considerata energia effettivamente coperta, a meno che l'impresa o il gruppo di imprese non fornisca prove documentali dell'applicazione di un diverso tipo di assegnazione.

5-quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) disciplina le modalità con le quali è data attuazione alle disposizioni di cui ai commi *5-bis* e *5-ter*.».

16.44

[Giroto](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«*5-bis.* Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano all'energia oggetto di contratti di copertura finanziaria a termine, conclusi prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

5-ter. Gli strumenti contrattuali a termine di cui al comma precedente possono comprendere sia gli strumenti contrattuali a termine con consegna fisica che gli strumenti con regolazione finanziaria, nel periodo di validità del meccanismo di riduzione, sottoscritti a livello di gruppo o, in caso di non appartenenza ad alcun gruppo, della singola società proprietaria. Se la copertura associata allo strumento contrattuale a termine non risulta esplicitamente collegata ad un impianto specifico, l'energia risultante dalla ripartizione della posizione di vendita netta dell'impresa o del gruppo di imprese corrispondente è considerata energia effettivamente coperta, a meno che l'impresa o il gruppo di imprese non fornisca prove documentali dell'applicazione di un diverso tipo di assegnazione.

5-quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) disciplina le modalità con le quali è data attuazione alle disposizioni di cui ai commi *5-bis* e *5-ter*.».

16.45

[Giroto](#), [Vaccaro](#), [Croatti](#), [Lanzi](#), [Anastasi](#), [Coltorti](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:

«*5-bis.* Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 4 non si applicano altresì ai contratti di fornitura conclusi anche successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto purché destinati espressamente a copertura dei consumi di energia elettrica per i clienti domestici che versano in situazioni di disagio economico di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e *9-bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, se stipulati entro i limiti di prezzo di cui al comma 5 del presente articolo.

5-ter. Acquirente Unico S.p.A., tramite il Sistema informativo integrato - SII, certifica la corrispondenza tra la quota di energia acquistata dagli operatori attraverso i contratti a termine per l'approvvigionamento di energia elettrica di origine rinnovabile e la quota somministrata ai clienti domestici che versano in situazioni di disagio economico di cui al comma *5-bis*.

5-quater. Coerentemente con quanto disposto dal comma 4, l'ARERA definisce altresì, con propri provvedimenti, le modalità applicative dei commi *5-bis* e *5-ter* e, avvalendosi di Acquirente Unico S.p.A., trasmette, con cadenza semestrale, alle Commissioni parlamentari competenti, una relazione sul monitoraggio dell'andamento della componente di spesa degli oneri di sistema destinata al sostegno dei c.d. *bonus* elettrico.».

16.46

[Manca](#), [Collina](#)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma:

«*5-bis.* Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano alle comunità di energia rinnovabile o alle comunità energetiche dei cittadini, nonché alle cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643».

16.47

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano alle comunità di energia rinnovabile o alle comunità energetiche dei cittadini, nonché alle cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643».

16.48

[Presutto](#), [Nocerino](#), [Vanin](#), [Croatti](#), [Trentacoste](#), [Naturale](#)

Dopo il comma 5, aggiungere, infine, il seguente:

«5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano alle comunità di energia rinnovabile o alle comunità energetiche dei cittadini, nonché alle cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643».

16.49

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano alle comunità di energia rinnovabile o alle comunità energetiche dei cittadini, nonché alle cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643».

16.50

[Giroto](#), [Trentacoste](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, i canoni annui per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana sono così determinati:

a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;

b) permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato;

c) permesso di ricerca in prima proroga: 5.000 euro per chilometro quadrato;

d) permesso di ricerca in seconda proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;

e) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;

f) concessione di coltivazione in proroga: 25.000 euro per chilometro quadrato;

g) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 10,329 euro per chilometro quadrato;

h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 41,316 euro per chilometro quadrato.";

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione di cui al comma 1, si applica la sanzione pecuniaria di euro 4.000 per chilometro quadrato."».

16.51

[Giroto](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:

«5-bis. Per le produzioni di idrocarburi, a decorrere dal 1° luglio 2022, il titolare di ciascuna concessione di coltivazione, ivi comprese le produzioni ottenute in regime di permesso di ricerca, è tenuto a corrispondere annualmente allo Stato, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione pari al 20 per cento della quantità di idrocarburi liquidi estratti in terraferma, ivi compresi i pozzi che partono dalla terraferma, e pari al 14 per cento della quantità di idrocarburi liquidi estratti in mare.

5-ter. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono apportare le seguenti modificazioni:

a) i commi 3, 6, 6-bis, 7, 7-bis sono abrogati;

b) al comma 7-ter, le parole: "Per i versamenti dovuti per gli anni dal 2020 al 2022", sono sostituite dalle seguenti: "Per i versamenti dovuti a decorrere dal 2020".

5-quater. Gli importi rivenienti dall'incremento delle aliquote di cui al comma 5-bis, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con le medesime finalità e modalità, al fondo istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali di cui al comma 4 del presente articolo.».

16.52

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. Per gli impianti di produzione di cui al comma 1 partecipanti al sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica, così come approvato da Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 28 giugno 2019, il prezzo zonale orario di mercato dell'energia elettrica di cui al comma 2 lettera b) è sostituito dal minore valore tra il prezzo di esercizio indicato nell'Articolo 3 della Delibera dell'ARERA 363/2019/R/eel del 03 settembre 2019 così come modificata ed integrata dalla Delibera 578/2021/R/eel del 14 dicembre 2021 ed il medesimo prezzo zonale orario.

5-ter. Sono esclusi dall'applicazione di questo articolo:

(i) gli impianti a fonte rinnovabile inclusi in Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC), o in Reti Interne di Utenza (RIU) o compresi in Comunità Energetiche Rinnovabili (CER);

(ii) gli impianti a fonte rinnovabile di proprietà dei consumatori finali, realizzati in forma singola o attraverso iniziative consortili, che forniscono l'energia prodotta agli stessi consumatori anche attraverso l'interposizione del proprio fornitore.».

16.53

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "entro centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro centoventi giorni";

b) al comma 4 le parole: "entro centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro novanta giorni"».

16.54

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le misure di incentivazione di cui all'articolo 22, comma 2 del D.M. 4 luglio 2019 si applicano anche agli impianti idroelettrici su acquedotto che hanno avuto accesso agli incentivi di cui al D.M. 6 luglio 2012.».

16.55

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per gli impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ed entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, la tariffa omnicomprensiva di cui alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed al Regolamento (CE) n. 73/2003 viene determinata ed erogata sulla base del numero teorico massimo annuo pari ad 8.760 ore di funzionamento. In caso di mancato raggiungimento delle ore teoriche annue, la differenza delle ore fino ad esaurimento del monte ore teoriche spettanti per il periodo incentivante, si computano al fine del riconoscimento della tariffa di cui alla tabella 3 citata anche oltre i 15 anni della loro scadenza naturale.».

16.0.1

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16- *bis*.

(Ulteriori misure per di semplificazione per lo sviluppo delle fonti rinnovabili)

1. Nel comma 9-bis dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole: "si applicano le disposizioni di cui al comma 1." sono aggiunte le seguenti: "Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi incluse le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, di potenza sino a 10 MW, ovvero agli impianti in zona agricola in modalità agro-voltaica ai sensi dell'articolo 65 comma 1 quater del decreto-legge 24 Gennaio 2012, n. 1 racchiusi in un perimetro i cui punti distino non più di 3 chilometri dalle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale".

2. Il comma 3 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituito dal seguente:

"3. Con le medesime modalità previste al comma 1, senza necessità di autorizzazioni paesaggistiche e ambientali, al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esclusione degli edifici sui quali sono apposti specifici vincoli, diversi da quelli di cui all'Articolo 142, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono altresì realizzabili, insieme alle relative infrastrutture anche di connessione laddove interessino solo aree nella disponibilità del proponente: (a) i progetti di nuovi impianti fotovoltaici sino a 1 MW, collocati nelle aree cui si applica l'Articolo 6 comma 9 bis del Decreto legislativo 3 Marzo 2011, n. 28, purché il proponente alleggi una autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree fra quelle specificamente elencate e individuate dall'Allegato 3, lettera f), al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 18 settembre 2010, ovvero (b) gli impianti di qualsiasi potenza con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo e di edifici residenziali, ovvero (c) i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto."».

16.0.2

[Evangelista](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16- *bis*.

(Ulteriori misure per di semplificazione per lo sviluppo delle fonti rinnovabili)

1. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono applicare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 9-bis, dopo le parole: "si applicano le disposizioni di cui al comma 1."

sono aggiunte le seguenti: "Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi incluse le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, di potenza sino a 10 MW, ovvero agli impianti in zona agricola in modalità agro-voltaica ai sensi dell'articolo 65 comma 1 quater del decreto-legge 24 Gennaio 2012, n. 1 racchiusi in un perimetro i cui punti distino non più di 3 chilometri dalle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale";

b) all'articolo 6-*bis*, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Con le medesime modalità previste al comma 1, senza necessità di autorizzazioni paesaggistiche e ambientali, al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esclusione degli edifici sui quali sono apposti specifici vincoli, diversi da quelli di cui all'Articolo 142, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono altresì realizzabili, insieme alle relative infrastrutture anche di connessione laddove interessino solo aree nella disponibilità del proponente:

- i progetti di nuovi impianti fotovoltaici sino a 1 MW, collocati nelle aree cui si applica l'Articolo 6 comma 9 bis del decreto legislativo 3 Marzo 2011, n. 28, purché il proponente alleggi una autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree fra quelle specificamente elencate e individuate dall'Allegato 3, lettera *f*), al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 18 settembre 2010;

- gli impianti di qualsiasi potenza con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo e di edifici residenziali;

- i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto."».

16.0.3

[Giroto](#), [Trentacoste](#), [L'Abbate](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16- *bis*.

(Ulteriori misure di semplificazione per lo sviluppo delle fonti rinnovabili)

1. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 9-*bis*, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi incluse le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo, di potenza sino a lo MW, ovvero agli impianti agro-voltaici, di cui all'articolo 65, comma 1-*quater*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge, 24 marzo 2012, n. 27, che distino non più di 3 chilometri dalle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale ";

b) all'articolo 6-*bis* il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Con le medesime modalità previste al comma 1, senza necessità di autorizzazioni paesaggistiche e ambientali, al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esclusione degli edifici sui quali sono apposti specifici vincoli, diversi da quelli di cui all'articolo 142, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono altresì realizzabili, insieme alle relative infrastrutture, ivi incluse quelle di connessione laddove insistano esclusivamente sulle aree nella disponibilità del soggetto che presenta la dichiarazione di cui al comma 4:

a) i progetti di nuovi impianti fotovoltaici sino a 1 MW, collocati nelle aree cui si applica l'articolo 6, comma 9-*bis*, purché il soggetto che presenta la dichiarazione di cui al comma 4 alleggi un'autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree di cui all'Allegato 3, lettera *f*), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2010;

b) gli impianti di qualsiasi potenza con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali, di

edifici a uso produttivo e di edifici residenziali;

c) i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto."».

16.0.4

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 16- *bis*.

(Misure di accelerazione dello sviluppo delle fonti rinnovabili)

4. All'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è aggiunta infine la seguente lettera:

"d) esclusivamente per il fotovoltaico, con diritto di accesso agli incentivi statali, in deroga all'articolo 65 del decreto legge 1/2012, convertito dalla legge 27/2012:

d1. le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 m dalle zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale,;

d2. le aree classificate agricole, adiacenti ad autostrade e linee ferroviarie, comprese tra una distanza di 100 m e 300 m dalle stesse."».

16.0.5

[Giroto](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 16- *bis*.

(Misure di accelerazione dello sviluppo delle fonti rinnovabili)

1. All'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la lettera c) è aggiunta, in fine la seguente:

"c-bis) esclusivamente per il fotovoltaico, con diritto di accesso agli incentivi statali, in deroga all'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27:

1) le aree classificate agricole, che distino non più di 500 metri dalle zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale;

2) le aree classificate agricole, adiacenti ad autostrade e linee ferroviarie, e comunque collocate ad una distanza non superiore ai 300 metri."».

16.0.6

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 16- *bis*.

(Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore energetico)

1. ARERA è incaricata, avvalendosi di RSE S.p.A., di redigere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, uno studio volto ad individuare i segmenti delle filiere dell'energia elettrica, del gas e dei carburanti beneficiari di maggiori profitti conseguenti al mero aumento dei prezzi energetici, con lo scopo di identificare i settori di mercato nei quali la concorrenza opera con insufficiente efficacia nel ridurre la creazione di margini ingiustificati. Per la predisposizione di tale studio, ferma restando la riservatezza delle informazioni acquisite, ARERA e RSE hanno il potere di richiedere ai soggetti interessati tutte le informazioni di natura tecnica e commerciale necessarie. Lo studio sarà consegnato al Ministero della transizione ecologica e al Ministero dello sviluppo economico, che entro tre mesi dal ricevimento dello stesso proporranno un disegno di legge volto a ridurre i costi energetici attraverso una maggiore efficienza e competitività dei mercati. I costi dello studio, stimati in Euro 5 milioni, coperti attraverso i ricavi derivanti dal

meccanismo di cui all'articolo 16, comma 1.».

16.0.7

[Giroto](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 16- *bis*.

(Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore energetico)

1. In considerazione della necessità di disporre con urgenza di studi e statistiche affidabili e complete sugli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) redige, avvalendosi della Società Ricerca sul sistema energetico - RSE S.p.A., entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno studio volto ad individuare i segmenti delle filiere dell'energia elettrica, del gas e dei carburanti beneficiari di maggiori profitti conseguenti al mero aumento dei prezzi energetici, con lo scopo di identificare i settori di mercato che hanno maggiormente beneficiato di tali extraprofiti. Esclusivamente ai fini della predisposizione dello studio di cui al presente articolo, ferma restando la riservatezza delle informazioni acquisite, ARERA e RSE possono richiedere ai soggetti interessati tutti i dati di natura tecnica e commerciale necessari. Lo studio è trasmesso al Ministero della transizione ecologica e al Ministero dello sviluppo economico, al fine di formulare, entro tre mesi dalla data di trasmissione, proposte di modifiche legislative in materia di riduzione dei costi energetici, garantendo una maggiore efficienza e competitività dei mercati. Agli oneri derivanti dalla realizzazione dello studio, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del meccanismo di cui all'articolo 16, comma 1.».

16.0.8

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 16- *bis*.

(Misure per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e il contenimento dei prezzi energetici)

1. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 2) della lettera a) è sostituito dal seguente:

"2) con uno o più impianti di produzione da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l'auto-consumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilità dell'auto-consumatore stesso. In tal caso:

i) l'impianto può essere direttamente interconnesso all'utenza del cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 km al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quella dell'unità di produzione e dell'unità di consumo. La linea diretta di collegamento fra l'impianto di produzione e l'unità di consumo, se interrata, viene autorizzata con le medesime procedure di autorizzazione dell'impianto di produzione. L'impianto dell'autoconsumatore può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo alle condizioni di cui al numero 1) sopra; ovvero;

ii) l'autoconsumatore può utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabile e consumarla nei punti di prelievo nella titolarità dello stesso autoconsumatore;"

b) la lettera c) è sostituita dalle seguenti:

"c) nel caso in cui operi con le modalità di cui alla lettera a), numero 2, punto ii., può accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32 comma 3, lettera a); nei casi in cui operi con le modalità di cui alla lettera a), numero 1 e alla lettera a), numero 2), punto i., può accedere agli strumenti di incentivazione di cui agli Articoli 6, 7 e 8;

c-bis) nel contesto della regolamentazione di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, ARERA stabilisce le modalità con le quali all'energia

autoconsumata nelle configurazioni di cui al comma 1, lettera a), numero 2), punto i., di nuova costruzione sono applicati gli oneri generali afferenti al sistema elettrico ivi inclusi quelli di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;"».

16.0.9

[Giroto, Trentacoste, L'Abbate](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16- *bis*.

(Misure per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e il contenimento dei prezzi energetici)

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), il numero 2 è sostituito dal seguente:

"2) con uno o più impianti di produzione da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l'auto-consumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilità dell'auto-consumatore stesso. In tal caso:

i. l'impianto può essere direttamente interconnesso all'utenza del cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quella dell'unità di produzione e dell'unità di consumo. La linea diretta di collegamento fra l'impianto di produzione e l'unità di consumo, se interrata, viene autorizzata con le medesime procedure di autorizzazione dell'impianto di produzione. L'impianto dell'auto-consumatore può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo alle condizioni di cui al numero 1);

ii. l'auto-consumatore può utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabile e consumarla nei punti di prelievo nella titolarità dello stesso auto-consumatore;"

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) nel caso in cui operi con le modalità di cui alla lettera a), punto ii., può accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a); nei casi in cui operi con le modalità di cui alla lettera a), numeri 1) e alla lettera a), numero 2) punto i., può accedere agli strumenti di incentivazione di cui agli articoli 6, 7 e 8;"

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. In sede di aggiornamento e adeguamento della regolazione dei sistemi semplici di produzione e consumo, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, ARERA stabilisce le modalità con le quali all'energia auto-consumata nelle configurazioni di nuova costruzione di cui al comma 1, lettera a), numero 2, punto i., sono applicati gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79."».

16.0.10

[Giroto, Trentacoste](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16- *bis*.

(Interventi sul mercato del gas naturale e sull'elettricità prodotta da centrali termoelettriche alimentate a gas naturale)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2022, nell'ambito del mercato del gas naturale e della produzione di energia elettrica da centrali termoelettriche alimentate a gas naturale, è applicato un meccanismo di compensazione sugli eventuali extraprofiti realizzati.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) adotta i provvedimenti necessari a:

- a) individuare gli extraprofitti realizzati dai produttori, importatori e venditori di gas naturale e dalle centrali termoelettriche alimentate a gas naturale;
- b) disciplinare le modalità con le quali provvedere a richiedere agli operatori sul mercato del gas naturale e alle centrali termoelettriche alimentate a gas naturale gli importi corrispondenti e versarli nel fondo di cui al comma 4 dell'articolo 16.».

16.0.11

[Giroto](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 16- *bis*.

(Disposizioni in materia di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici negli edifici)

1. All'articolo 16-*ter*, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2. Agli oneri di cui al precedente comma, valutati in 0,3 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,9 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

16.0.12

[Ferrazzi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 16- *bis*.

(Misure a sostegno della diffusione della mobilità elettrica nell'ambito privato)

1. Al comma 1 dell'articolo 16-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e s.m.i, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2022".

2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

16.0.13

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 16- *bis*.

(Accesso delle CER al Fondo di garanzia Green di SACE)

1. Possono accedere alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 64, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le comunità energetiche costituite ai sensi delle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001 e gli investimenti effettuati dai membri di tali comunità energetiche per impianti da mettere al servizio delle stesse. Le modalità di erogazione del credito e il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali saranno stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della transizione ecologica, secondo criteri di massima semplificazione e riduzione dei costi di accesso che consentano l'accesso anche per investimenti di ridotta dimensione.».

16.0.14

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 16- *bis*.

(Fondo di garanzia per la realizzazione di CER)

1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021, con la finalità di produrre, entro l'anno 2030, almeno il 40 per cento dell'energia da fonti rinnovabili, al fine di concorrere al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, di emissioni zero entro l'anno 2050 e di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti per la per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, istituite ai sensi della Direttiva (UE) 2018/2001 e della Direttiva (UE) 2019/944, nello stato di previsione del Ministero delle transizione ecologica è istituito apposito Fondo denominato "Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili", con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022, 20 milioni di euro per l'anno 2023, 25 milioni per il 2024 e 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030.

2. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui ai commi precedenti. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tale configurazione qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.

3. I soggetti proprietari di impianti a fonte rinnovabile, beneficiari dei crediti per gli incentivi ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, maturati a decorrere dal 1° gennaio 2021, possono cedere i crediti derivanti dall'ammissione alle tariffe incentivanti, trasferendo la titolarità dei crediti stessi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.».

16.0.15

[Ferrazzi](#), [Rojc](#)

Dopo l' articolo , è aggiunto il seguente:

«Art. 16- *bis*.

(Contributo di solidarietà per la riduzione dei costi dell'energia)

1. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori, i soggetti di cui al comma 2 sono tenuti a versare all'Agenzia delle Entrate un contributo di solidarietà *una tantum* pari al 30 per cento del maggior utile netto conseguito nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 rispetto a quello conseguito nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 3. Il versamento è effettuato entro il 30 aprile del 2022.

2. Sono tenuti al versamento i soggetti che:

a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 hanno conseguito un volume di ricavi superiore a 10 ML euro e un utile netto superiore a 1 ML euro;

b) operano nei seguenti settori:

b1) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

b2) raffinazione di petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale;

b3) importazione, produzione, trasmissione e dispacciamento, distribuzione e commercializzazione dell'energia elettrica, fatto salvo il comma 9;

b4) importazione, trasporto, distribuzione e commercializzazione dei gas naturale.

3. Il versamento del contributo di cui al comma 1 è dovuto al ricorrere di tutte le seguenti condizioni quando, nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 rispetto al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019:

a) il volume di ricavo è superiore di oltre il 20 per cento rispetto a quello del periodo di

imposta in corso ai 31 dicembre 2019, al netto del ricavo connesso alla produzione elettrica da fonti rinnovabili;

b) l'utile netto è superiore di oltre il 20 per cento.

4. Entro il 30 giugno del 2022, i soggetti di cui al comma 2 trasmettono all'Agenzia delle entrate, i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, con un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e con ricevuta del versamento effettuato.

5. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 15 aprile 2022, sono stabilite le modalità di applicazione del comma 4.

6. L'Agenzia delle entrate verifica, entro la fine del 2022, che i soggetti tenuti abbiano ottemperato alle disposizioni del presente articolo, ivi inclusa la trasmissione di quanto previsto al comma 4. Entro i medesimi termini, la stessa Agenzia presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di fatturato e di utile netto, di cui al comma 3, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.

7. Ai soggetti che omettono la trasmissione di quanto previsto al comma 4 o che trasmettono informazioni false è comminata una sanzione pari al 10 per cento dei ricavi. Ai soggetti che omettono il versamento dovuto è comminata una sanzione pari a al 150 per cento del maggior utile netto.

8. Il gettito conseguente all'applicazione del presente articolo è destinato a misure compensative a favore dei consumatori, mediante riduzione di accise e IVA, in misura e con modalità stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze entro tre mesi dalla data delle verifiche di cui al comma 6.

9. Il presente articolo non si applica alle società i cui ricavi, nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, sono imputabili per oltre il 40 per cento alla produzione elettrica da fonti rinnovabili di energia.».

16.0.16

[Parrini](#), [Manca](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16- *bis*.

(Ulteriori interventi per il contenimento dei costi dell'energia)

1. All'articolo 7, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo" sono abrogate;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"Le concessioni di cui al comma 1 sono confermate in capo al concessionario originario con provvedimento dell'amministrazione competente, sentiti gli enti locali interessati, eventualmente con riduzione e ripermetrazione dell'area, con salvezza degli atti e dei provvedimenti emanati, e comunque almeno sino al 31 dicembre 2039, in connessione ai piani di investimento pluriennale programmati ed agli ammortamenti degli impianti e degli investimenti effettuati, in corso e programmati, anche connessi al perseguimento di finalità di contenimento dei costi energetici, tutela dell'ambiente e riduzione degli impatti previsti in tali piani di sviluppo e sulla base delle linee guida da adottarsi dalle Regioni entro novanta giorni."».

Art. 17

17.1 (testo 2)

[Margiotta](#), [Ferrari](#), [Ferrazzi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), al n. 1), dopo le parole: «ad eccezione dei componenti nominati ai sensi del quinto periodo» sono aggiunte le seguenti: «salvo che il tempo pieno non sia previsto nei singoli*

decreti di cui al periodo successivo»; *dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente*: «Considerata l'esigenza di immediata applicazione alle istruttorie in corso, anche prima che il decreto di nomina di cui al periodo precedente acquisti efficacia, il Commissario in esso individuato è autorizzato a partecipare, con diritto di voto, alle riunioni della Commissione Tecnica PNRR- **PNIEC.**»;

b) *al comma 1, lettera a), n. 2), dopo le parole*: «e dei Gruppi istruttori» *sono aggiunte le seguenti*: «, sino al 31 dicembre 2023»;

c) *al comma 1, lettera b), il capoverso «2-octies.» è sostituito dal seguente*:

«2-octies. Il Presidente della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di cui al comma 1 si avvale altresì di una struttura di supporto composta da almeno 4 unità di personale dell'Arma dei carabinieri, appartenenti all'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare di cui all'articolo 174-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 o comunque con comprovata esperienza nel settore della tutela ambientale o nel coordinamento di unità complesse o nella gestione di fondi. I componenti della struttura di supporto sono individuati dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 170 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e inviati in posizione di comando, con oneri rientranti nei costi di funzionamento di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La struttura di supporto cessa alla scadenza dell'incarico del Presidente della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS»;

d) *al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente*:

«c) ai fini della designazione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, penultimo periodo, e della conseguente partecipazione alle riunioni della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, è in ogni caso sufficiente la comunicazione o la conferma da parte della Regione o della Provincia autonoma del nominativo dell'interessato.»;

alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la parola: "quaranta" è sostituita dalla seguente: "cinquanta". In sede di prima applicazione, il Ministro della transizione ecologica provvede alla nomina dei nuovi dieci Commissari entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.».

e) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente*: «1. All'articolo 142, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole: "lettere a), b), c), d), e)" sono aggiunte le seguenti: "f), limitatamente ai parchi regionali e riserve regionali,"».

17.1

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), al n. 1), dopo le parole*: «ad eccezione dei componenti nominati ai sensi del quinto periodo» *sono aggiunte le seguenti*: «salvo che il tempo pieno non sia previsto nei singoli decreti di cui al periodo successivo»; *dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente*: «Considerata l'esigenza di immediata applicazione alle istruttorie in corso, anche prima che il decreto di nomina di cui al periodo precedente acquisti efficacia, il Commissario in esso individuato è autorizzato a partecipare, con diritto di voto, alle riunioni della Commissione Tecnica PNRR- **PNIEC.**»;

b) *al comma 1, lettera a), n. 2), dopo le parole*: «e dei Gruppi istruttori» *sono aggiunte le seguenti*: «, sino al 31 dicembre 2023»;

c) *al comma 1, lettera b), il capoverso «2-octies.» è sostituito dal seguente*:

«2-octies. Il Presidente della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di cui al comma 1 si avvale altresì di una struttura di supporto composta da almeno 4 unità di personale dell'Arma dei carabinieri, appartenenti all'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare di cui all'articolo 174-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 o comunque con comprovata esperienza nel settore della tutela ambientale o nel coordinamento di unità complesse o nella gestione di fondi. I componenti della struttura di supporto sono individuati dal Comando generale

dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 170 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e inviati in posizione di comando, con oneri rientranti nei costi di funzionamento di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La struttura di supporto cessa alla scadenza dell'incarico del Presidente della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS»;

d) *al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:*

«c) ai fini della designazione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, penultimo periodo, e della conseguente partecipazione alle riunioni della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, è in ogni caso sufficiente la comunicazione o la conferma da parte della Regione o della Provincia autonoma del nominativo dell'interessato.»;

alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la parola: "quaranta" è sostituita dalla seguente: "cinquanta". In sede di prima applicazione, il Ministro della transizione ecologica provvede alla nomina dei nuovi dieci Commissari entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.».

17.2

Gallone

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), al n. 1), dopo le parole: «ad eccezione dei componenti nominati ai sensi del quinto periodo» sono aggiunte le parole: «salvo che il tempo pieno non sia previsto nei singoli decreti di cui al periodo successivo»; dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: «Considerata l'esigenza di immediata applicazione alle istruttorie in corso, anche prima che il decreto di nomina di cui al periodo precedente acquisti efficacia, il Commissario in esso individuato è autorizzato a partecipare, con diritto di voto, alle riunioni della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.»;*

b) *al comma 1, lettera a), n. 2), dopo le parole: «e dei Gruppi istruttori» sono aggiunte le parole: «, sino al 31 dicembre 2023»;*

c) *al comma 1, lettera b), il capoverso: «2-octies.» è sostituito dal seguente:*

«2-octies. Il Presidente della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di cui al comma 1 si avvale altresì di una struttura di supporto composta da almeno 4 unità di personale dell'Arma dei carabinieri, appartenenti all'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare di cui all'articolo 174-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 o comunque con comprovata esperienza nel settore della tutela ambientale o nel coordinamento di unità complesse o nella gestione di fondi. I componenti della struttura di supporto sono individuati dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 170 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e inviati in posizione di comando, con oneri rientranti nei costi di funzionamento di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La struttura di supporto cessa alla scadenza dell'incarico del Presidente della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS»;

d) *al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:*

«c) ai fini della designazione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, penultimo periodo, e della conseguente partecipazione alle riunioni della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, è in ogni caso sufficiente la comunicazione o la conferma da parte della Regione o della Provincia autonoma del nominativo dell'interessato.»;

alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la parola: "quaranta" è sostituita dalla parola "cinquanta". In sede di prima applicazione, il Ministro della transizione ecologica provvede alla nomina dei nuovi dieci Commissari entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.».

17.3

Giuseppe Pisani, Pirro, Trentacoste

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) all'ottavo periodo, dopo le parole: "anche un rappresentante del Ministero della cultura", sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", nonché un rappresentante del Ministero della Salute con specifiche competenze in materia di igiene, sanità pubblica, ed epidemiologia ambientale".».

17.4

Manca

Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi:

«1-bis. Nell'ambito delle attività connesse anche ai processi di cui al comma 1, all'articolo 16 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. In analogia a quanto stabilito al comma 1, nell'ambito dei progetti finalizzati all'abbattimento dell'arretrato inclusi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, tali misure straordinarie, nei confronti del personale amministrativo della Giustizia amministrativa, ad eccezione di quello assunto ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, su proposta del Segretario generale della Giustizia amministrativa, tra i dipendenti che hanno concorso al raggiungimento dell'obiettivo del P.N.R.R., secondo parametri indicati, all'inizio di ogni anno, del Segretario generale della Giustizia amministrativa. Le misure di cui al presente comma trovano copertura mediante utilizzo delle risorse ancora disponibili nel bilancio della Giustizia amministrativa tenuto conto di quanto previsto al comma 1.

1-ter. Al fine di consentire, altresì, la prosecuzione per gli anni 2022, 2023 e 2024 delle funzioni istituzionali di cui all'articolo 7, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito in legge con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per il supporto amministrativo a tali funzioni nonché per le funzioni di controllo di regolarità amministrativo-contabile, al personale, non dirigenziale, che presta servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i Rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), presso le Ragionerie territoriali dello Stato e presso gli Uffici centrali di Bilancio, è corrisposta una maggiorazione dell'indennità di amministrazione in godimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo confronto con le organizzazioni sindacali, sono individuate la misura e i criteri di attribuzione delle predette maggiorazioni nel limite di spesa di euro 5.500.000 annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari 5.500.000 milioni annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

17.78

Calandrini, De Carlo

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al primo periodo, sostituire le parole: "la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo" con le seguenti: "la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023, a condizione che alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo"».

17.0.1

Carbone

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 17- *bis*.

(Misure urgenti per l'attuazione del PNIEC)

1. Al fine di garantire l'attuazione e il rispetto delle fasi definite con il PNIEC e in attuazione della Decisione 19 dicembre 2002, n. 2003/33/CE, all'articolo 16-*ter*, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) alla lettera *c*) le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";
- 2) alla lettera *c-bis*) le parole: "1° luglio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2024".».

Art. 18

18.1

Botto, Giannuzzi, Lezzi, Abate, Ortis, Lannutti, Angrisani

Il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«*1.* In attuazione di quanto disposto dall'articolo 4, comma 5 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) delibera, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, la rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, prevedendo la riduzione per l'anno 2022 nella misura almeno pari al 50 per cento, e per gli anni 2023 e 2024 del 70 per cento e per l'anno 2025 del 100 per cento delle spese fiscali per l'ambiente indicate nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi, di cui alla tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015 n. 221;

1-bis. Le risorse di cui al comma 1 relative agli importi recuperati, sono destinate ad uno specifico Fondo istituito presso il Ministero della transizione ecologica, finalizzato all'attuazione dei seguenti programmi di investimenti:

a) la realizzazione della transizione energetica e della riduzione delle emissioni di anidride carbonica in tutti i settori produttivi, attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica, al fine di contrastare anche il fenomeno della povertà energetica, incentivando l'utilizzo delle fonti rinnovabili e delle reti innovative, nonché il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e della riduzione del 65 per cento delle emissioni di gas serra entro il 2030 e dell'azzeramento delle emissioni entro il 2040;

b) la realizzazione di un piano strutturale per la messa in sicurezza del territorio, attraverso politiche di prevenzione e mitigazione del rischio e di adattamento ai cambiamenti climatici;

c) la realizzazione di un programma d'investimenti pubblici orientati ai principi della sostenibilità ambientale, con azioni di riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica degli edifici pubblici e privati, privilegiando il recupero di materia, rispetto al recupero di energia, unitamente a politiche di rigenerazione urbana delle città, di tutela dei beni culturali, paesaggistici e degli ecosistemi, di azzeramento al nuovo consumo di suolo e all'abusivismo edilizio;

d) la realizzazione di un piano nazionale di sviluppo della mobilità ad idrogeno verde, per il finanziamento d'interventi in favore della mobilità ad idrogeno verde, lungo le autostrade e le strade di interesse nazionale, al fine di consentire una mobilità a zero emissioni, tramite mezzi pesanti e leggeri di trasporto delle merci e delle persone con veicoli a celle a combustibile e al finanziamento di specifici progetti sperimentali, legati all'utilizzo dell'idrogeno nel trasporto ferroviario nazionale e regionale, destinati alla conversione della mobilità da diesel a quella all'idrogeno verde;

e) lo sviluppo della filiera agricola biologica e delle pratiche agronomiche al fine di tutelare le risorse sotto il profilo qualitativo e quantitativo, mantenendo i livelli qualitativi del territorio, della fertilità organica del suolo ed il sequestro di carbonio;

f) la realizzazione di un programma per incentivare l'occupazione giovanile attraverso l'introduzione di incentivi e agevolazioni fiscali per le imprese che assumono, a tempo indeterminato, giovani fino a 35 anni nei seguenti settori: protezione del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico e sismico; ricerca e sviluppo e produzioni di biocarburanti di seconda e terza generazione; ricerca e sviluppo e produzioni e installazione di tecnologie nel solare termico, solare a concentrazione, solare tenno-dinamico, solare fotovoltaico e geotermia, ricerca e sviluppo finalizzato alle tecnologie per la produzione di idrogeno verde e la crescente disponibilità di energia elettrica rinnovabile al fine di consentire nei prossimi anni una curva di prezzo discendente per la produzione di idrogeno; incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile e terziario, compresi gli interventi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale e ad alta efficienza energetica;

g) per il risanamento e riqualificazione ambientale degli impianti e delle produzioni ad elevato impatto.

1-ter) Con decreto del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, sono definiti i criteri e le modalità attuative di cui al precedente comma entro il limite massimo di sessanta giorni, dalla data di conversione in legge del presente decreto.».

18.2

[Botto](#), [Giannuzzi](#), [Lezzi](#), [Abate](#), [Ortis](#), [Lannutti](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#)

Sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, le parole: «4 e 14», sono sostituite dalle seguenti: «4, 8,9,10, 14, 15»;*

2) *dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis) le maggiori entrate derivanti dal precedente comma, sono destinate all'istituzione di un Fondo istituito presso il Ministero della transizione ecologica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finalizzato all'attuazione dei seguenti programmi di investimenti:

a) la realizzazione della transizione energetica e della riduzione delle emissioni di anidride carbonica in tutti i settori produttivi, attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica, al fine di contrastare anche il fenomeno della povertà energetica, incentivando l'utilizzo delle fonti rinnovabili e delle reti innovative, nonché il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e della riduzione del 65 per cento delle emissioni di gas serra entro il 2030 e dell'azzeramento delle emissioni entro il 2040;

b) la realizzazione di un piano strutturale per la messa in sicurezza del territorio, attraverso politiche di prevenzione e mitigazione del rischio e di adattamento ai cambiamenti climatici;

c) la realizzazione di un programma d'investimenti pubblici orientati ai principi della sostenibilità ambientale, con azioni di riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica degli edifici pubblici e privati, privilegiando il recupero di materia, rispetto al recupero di energia, unitamente a politiche di rigenerazione urbana delle città, di tutela dei beni culturali, paesaggistici e degli ecosistemi, di azzeramento al nuovo consumo di suolo e all'abusivismo edilizio;

d) la realizzazione di un piano nazionale di sviluppo della mobilità ad idrogeno verde, per il finanziamento d'interventi in favore della mobilità ad idrogeno verde, lungo le autostrade e le strade di interesse nazionale, al fine di consentire una mobilità a zero emissioni, tramite mezzi pesanti e leggeri di trasporto delle merci e delle persone con veicoli a celle a combustibile e al finanziamento di specifici progetti sperimentali, legati all'utilizzo dell'idrogeno nel trasporto ferroviario nazionale e regionale, destinati alla conversione della mobilità da diesel a quella all'idrogeno verde;

e) lo sviluppo della filiera agricola biologica e delle pratiche agronomiche al fine di tutelare le risorse sotto il profilo qualitativo e quantitativo, mantenendo i livelli qualitativi del territorio, della fertilità organica del suolo ed il sequestro di carbonio;

f) la realizzazione di un programma per incentivare l'occupazione giovanile attraverso l'introduzione di incentivi e agevolazioni fiscali per le imprese che assumono, a tempo indeterminato,

giovani fino a 35 anni nei seguenti settori: protezione del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico e sismico; ricerca e sviluppo e produzioni di biocarburanti di seconda e terza generazione; ricerca e sviluppo e produzioni e installazione di tecnologie nel solare termico, solare a concentrazione, solare temo-dinamico, solare fotovoltaico e geotermia; ricerca e sviluppo finalizzato alle tecnologie per la produzione di idrogeno verde e la crescente disponibilità di energia elettrica rinnovabile al fine di consentire nei prossimi anni una curva di prezzo discendente per la produzione di idrogeno; incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile e terziario, compresi gli interventi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale e ad alta efficienza energetica;

g) per il risanamento e riqualificazione ambientale degli impianti e delle produzioni ad elevato impatto.

1-ter) Con decreto del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, sono definiti i criteri e le modalità attuative di cui al precedente comma entro il limite massimo di sessanta giorni, dalla data di conversione in legge del presente decreto.».

18.3

[Campari](#), [Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «i numeri 4 e 14 sono soppressi» con le seguenti: «il numero 14 è soppresso ed il numero 4 è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2027».

Conseguentemente all'articolo 15, comma 3, lettera b) sostituire le parole: «24,11 milioni di euro» con le seguenti: «0,46 milioni di euro» e alla lettera c) sostituire le parole: «110,89 milioni di euro» con le seguenti: «134,54 milioni di euro».

18.4

[Gallone](#)

Al comma 1, le parole: «i numeri 4 e 14 sono soppressi» sono sostituite dalle seguenti: «il numero 14 è soppresso ed il numero 4 è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2027».

Conseguentemente all'articolo 15, comma 3, lettera b) sostituire le parole: «24,11 milioni di euro» con le seguenti: «0,46 milioni di euro» e alla lettera c) sostituire le parole: «110,89 milioni di euro» con le seguenti: «134,54 milioni di euro».

18.5

[Vono](#)

Al comma 1, le parole: «i numeri 4 e 14 sono soppressi» sono sostituite dalle seguenti: «il numero 14 è soppresso ed il numero 4 è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2027».

Conseguentemente all'articolo 15, comma 3, lettera b) sostituire le parole: «24,11 milioni di euro» con le seguenti: «0,46 milioni di euro» e alla lettera e) sostituire le parole: «110,89 milioni di euro» con le seguenti: «134,54 milioni di euro».

18.6

[De Bonis](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2022, il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente allo Stato il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione pari al 45 per cento della quantità di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma, e al 45 per cento per cento della quantità di idrocarburi gassosi e al 40 per cento della quantità di idrocarburi liquidi estratti in mare. La ripartizione degli utili, ad esclusione di quelli da corrispondere allo Stato, deve avvenire in maniera equa su tutto il territorio regionale nel quale vengono effettuate le estrazioni."».

18.7

[Gallone](#), [Mallegni](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Nel limite di spesa di 10 milioni di euro, le risorse di cui all'articolo 73-*quinquies*, comma 2, lettera a) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 202, n. 123, sono destinate alla trasformazione di autoveicoli, con omologazione euro 5 e successive, ad alimentazione con carburanti per autotrazione a basso impatto ambientale GPL e Metano. Il contributo massimo erogabile per autoveicolo è di euro 300 e viene erogato secondo quanto stabilito nella Convenzione per la realizzazione del progetto di gestione coordinata dello sviluppo dell'uso di carburanti a basso impatto ambientale (I.C.B.I.)».

18.8

[Gallone](#), [Modena](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. All'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: "sviluppo delle imprese" sono inserite le seguenti: ", ad eccezione dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione riguardanti i settori del petrolio e del carbone."».

18.9

[Evangelista](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «, del carbone e del gas naturale» con le seguenti: «e del carbone».

18.10

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Al comma 3 nell'inciso: «ad eccezione dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione riguardanti i settori del petrolio, del carbone e del gas naturale» le parole «e del gas naturale» sono soppresse.

18.11

[Collina](#), [Manca](#)

Al comma 3, le parole: «e del gas naturale» sono soppresse.

18.12

[Gallone](#), [Modena](#)

Al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole: «e del gas naturale».

18.13

[Coltorti](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#), [L'Abbate](#)

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Il Ministero della transizione ecologica, con proprio decreto, da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ridetermina l'entità degli incentivi alle energie rinnovabili tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) proporzionalità degli incentivi rispetto all'indice di ritorno energetico;
- b) distanza di approvvigionamento delle matrici eventualmente necessarie alla produzione energetica, considerando la zona di produzione iniziale;
- c) consumo idrico in rapporto alla quantità di energia prodotta;
- d) produzione di rifiuti in rapporto alla quantità di energia prodotta.
- e) localizzazione geografica degli impianti, in particolare considerato il cumulo degli impatti ambientali nelle zone altamente antropizzate e in quelle sottoposte a procedura di infrazione per la qualità dell'aria.».

18.14

[Coltorti](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Al fine di coordinare il PNRR con i criteri di cui al comma 1 dell'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i fondi destinati all'incentivazione del recupero energetico da biomasse qualificate come rifiuti sono trasferiti al capitolo riguardante il riciclaggio meccanico dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, della carta, delle plastiche e dei tessili.».

18.15

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di sostenere presso le aziende agricole l'introduzione di sistemi attivi per la difesa delle colture e a difesa dell'eccellenza del *Made in Italy*, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo straordinario, denominato "Fondo per la difesa delle colture", con la dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2022.

3-ter. I contributi sono concessi nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma precedente, ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato".».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

18.16

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [La Pietra](#)

Dopo il comma 3, inserire in fine i seguenti:

«3-bis. Al fine di sostenere presso le aziende agricole l'introduzione di sistemi attivi per la difesa delle colture e a difesa dell'eccellenza del *Made in Italy*, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo straordinario, denominato "Fondo per la difesa delle colture", con la dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2022.

3-ter. I contributi saranno concessi nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma precedente, ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato".».

18.17

[Taricco](#), [Biti](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al fine di sostenere presso le aziende agricole l'introduzione di sistemi attivi per la difesa delle colture e a difesa dell'eccellenza del *Made in Italy*, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo straordinario, denominato "Fondo per la difesa delle colture", con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2022.

3-ter. I contributi saranno concessi nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma precedente, ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato".

3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3-ter, pari a euro 20 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

18.0.1

[Vallardi](#), [Bergesio](#), [Rufa](#), [Zuliani](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 18- bis.

(Disposizioni in materia di economia circolare)

1. Al fine di promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella fase di produzione del biogas e ridurre l'uso di fertilizzanti chimici, aumentare l'approvvigionamento di materia organica nei suoli e limitare i costi di produzione, i Piani di utilizzazione agronomica prevedono la sostituzione dei fertilizzanti chimici di sintesi con il digestato equiparato di cui al comma seguente.

2. All'articolo 52, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis*, il secondo periodo è sostituito con il seguente: "Il digestato di cui al presente comma è considerato equiparato quando è ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali di cui agli articoli 22 e 24 del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 in ingresso in impianti di produzione di biogas e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, impiegato secondo modalità a bassa emissività e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica sono definite le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparato.";

b) dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente:

"2-*bis*.1. Il decreto di cui al comma precedente deve tener conto dei seguenti criteri direttivi:

1. prevedere che per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all'efficienza di uso la percentuale di azoto ammoniacale su azoto totale sia almeno il 65 per cento; che il livello di efficienza di impiego del digestato equiparato sia almeno l'80 per cento rispetto alle condizioni di utilizzo; che vi sia un'idonea copertura dei contenitori di stoccaggio della frazione liquida ottenuta dalla separazione; che sia prevista una distribuzione in campo con sistemi a bassa emissività e l'utilizzo di sistemi di tracciabilità della distribuzione con sistemi GPS;

2. prevedere, al fine di risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento da nitrati, che la quantità di azoto da apporto del digestato equiparato non deve, in ogni caso, superare il fabbisogno di azoto ammesso per la coltura;

3. prevedere che l'utilizzazione agronomica del digestato equiparato sia subordinata all'esecuzione di almeno due analisi chimiche che dimostrino il rispetto delle caratteristiche dichiarate, da trasmettere, a cura dell'interessato, alla competente autorità regionale o provinciale.".

3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il comma 527 è abrogato.».

18.0.2

[De Carlo](#), [Calandrini](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 18- *bis*.

(Disposizioni in materia di economia circolare)

1. Al fine di promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella fase di produzione del biogas e ridurre l'uso di fertilizzanti chimici, aumentare l'approvvigionamento di materia organica nei suoli e limitare i costi di produzione, i Piani di utilizzazione agronomica prevedono la sostituzione dei fertilizzanti chimici di sintesi con il digestato equiparato di cui al comma seguente.

2. All'articolo 52, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis*, il secondo periodo è sostituito con il seguente: "Il digestato di cui al presente comma è considerato equiparato quando è ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali di cui agli articoli 22 e 24 del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 in ingresso in impianti di produzione di biogas e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, impiegato secondo modalità a bassa emissività e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica sono definite le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparato.";

b) dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente:

"2-*bis*.1. Il decreto di cui al comma precedente deve tener conto dei seguenti criteri direttivi:

1) prevedere che per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all'efficienza di uso la percentuale di azoto ammoniacale su azoto totale sia almeno il 65 per cento; che il livello di efficienza di impiego del digestato equiparato sia almeno l'80 per cento rispetto alle condizioni di utilizzo; che vi sia un'idonea copertura dei contenitori di stoccaggio della frazione liquida ottenuta dalla separazione; che sia prevista una distribuzione in campo con sistemi a bassa emissività e l'utilizzo di sistemi di tracciabilità della distribuzione con sistemi GPS;

2) prevedere, al fine di risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento da nitrati, che la quantità di azoto da apporto del digestato equiparato non deve, in ogni caso, superare il fabbisogno di azoto ammesso per la coltura;

3) prevedere che l'utilizzazione agronomica del digestato equiparato sia subordinata all'esecuzione di almeno due analisi chimiche che dimostrino il rispetto delle caratteristiche dichiarate, da trasmettere, a cura dell'interessato, alla competente autorità regionale o provinciale.".

3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il comma 527 è abrogato.».

18.0.3

[Caligiuri](#), [Gallone](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 18- *bis*.

(Disposizioni in materia di economia circolare)

1. Al fine di promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella fase di produzione del biogas e ridurre l'uso di fertilizzanti chimici, aumentare l'approvvigionamento di materia organica nei suoli e limitare i costi di produzione, i Piani di utilizzazione agronomica prevedono la sostituzione dei fertilizzanti chimici di sintesi con il digestato equiparato di cui al comma seguente.

2. All'articolo 52, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis*, il secondo periodo è sostituito con il seguente: "Il digestato di cui al presente comma è considerato equiparato quando è ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali di cui agli articoli 22 e 24 del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 in ingresso in impianti di produzione di biogas e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, impiegato secondo modalità a bassa emissività e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica sono definite le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparato.";

b) dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente:

"2-*bis*.1. Il decreto di cui al comma precedente deve tener conto dei seguenti criteri direttivi:

1) prevedere che per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all'efficienza di uso la percentuale di azoto ammoniacale su azoto totale sia almeno il 65 per cento; che il livello di efficienza di impiego del digestato equiparato sia almeno l'80 per cento rispetto alle condizioni di utilizzo; che vi sia un'idonea copertura dei contenitori di stoccaggio della frazione liquida ottenuta dalla separazione; che sia prevista una distribuzione in campo con sistemi a bassa emissività e l'utilizzo di sistemi di tracciabilità della distribuzione con sistemi GPS;

2) prevedere, al fine di risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento da nitrati, che la quantità di azoto da apporto del digestato equiparato non deve, in ogni caso, superare il fabbisogno di azoto ammesso per la coltura;

3) prevedere che l'utilizzazione agronomica del digestato equiparato sia subordinata all'esecuzione di almeno due analisi chimiche che dimostrino il rispetto delle caratteristiche dichiarate, da trasmettere, a cura dell'interessato, alla competente autorità regionale o provinciale.".

3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il comma 527 è abrogato.».

18.0.4

[Taricco](#), [Biti](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 18- *bis*.

(Disposizioni in materia di economia circolare)

1. Al fine di accompagnare lo sviluppo delle energie rinnovabili consolidandone i vantaggi di natura agronomica e in particolare di promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella fase di produzione del biogas e ridurre l'uso di fertilizzanti chimici, aumentare l'approvvigionamento di materia organica nei suoli e limitare i costi di produzione, i Piani di utilizzazione agronomica prevedono la sostituzione dei fertilizzanti chimici di sintesi con il digestato equiparato di cui al comma seguente.

2. All'articolo 52, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis*, il secondo periodo è sostituito con il seguente: "Il digestato di cui al presente comma è considerato equiparato quando è ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali di cui agli articoli 22 e 24 del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 in ingresso in impianti di produzione di biogas e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, impiegato secondo modalità a bassa emissività e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica sono definite le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparato.";

b) dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente:

"2-*bis*.1. Il decreto di cui al comma precedente deve tener conto dei seguenti criteri direttivi:

1) prevedere che per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all'efficienza di uso la percentuale di azoto ammoniacale su azoto totale sia almeno il 65 per cento; che il livello di efficienza di impiego del digestato equiparato sia almeno l'80 per cento rispetto alle condizioni di utilizzo; che vi sia un'idonea copertura dei contenitori di stoccaggio della frazione liquida ottenuta dalla separazione; che sia prevista una distribuzione in campo con sistemi a bassa emissività e l'utilizzo di sistemi di tracciabilità della distribuzione con sistemi GPS;

2) prevedere, al fine di risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento da nitrati, che la quantità di azoto da apporto del digestato equiparato non deve, in ogni caso, superare il fabbisogno di azoto ammesso per la coltura;

3) prevedere che l'utilizzazione agronomica del digestato equiparato sia subordinata all'esecuzione di almeno due analisi chimiche che dimostrino il rispetto delle caratteristiche dichiarate, da trasmettere, a cura dell'interessato, alla competente autorità regionale o provinciale.".

3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 527 è abrogato.».

18.0.5

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 18- *bis*.

(Misure per gli organi preposti all'attività di vigilanza e controllo ambientale)

1. All'articolo 1, comma 563, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "di monitoraggio e controllo ambientale, in relazione a quanto previsto" sono sostituite dalla seguente "previste";

b) le parole: "2018-2020" sono sostituite dalle seguenti "2022-2024";

c) le parole: "nella misura massima del 25 per cento e individuando preventivamente, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le occorrenti risorse finanziarie da trasferire alle medesime Agenzie" sono sostituite dalle seguenti: "fino a copertura della dotazione organica e individuando preventivamente, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le occorrenti risorse finanziarie da trasferire alle medesime Agenzie, anche ai fini della conseguente rideterminazione delle risorse destinate al trattamento accessorio".

2. All'articolo 1, comma 564, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "possono utilizzare graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, in corso di validità, banditi da altre agenzie regionali o da altre amministrazioni pubbliche che rientrano nel comparto e nell'area di contrattazione collettiva della sanità" sono sostituite dalle seguenti: "possono utilizzare le proprie graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, in corso di validità, nonché quelle di altre agenzie regionali o da altre amministrazioni pubbliche".

3. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui alla parte VI-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 sono destinati al finanziamento dell'attività di controllo ambientale degli Organi di vigilanza che, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, hanno impartito le prescrizioni tecniche previste dall'articolo 318-*ter* del medesimo decreto legislativo. Qualora tali prescrizioni siano impartite da un Organo di controllo, un'Amministrazione o un Ente dello Stato, le somme sono introitate in conto entrata del bilancio dello Stato, secondo meccanismi di devoluzione degli incassi da definire con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nel caso in cui le prescrizioni siano impartite da Enti dipendenti dalle Regioni, quali le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 1 della legge n. 132 del 2016, le somme sono introitate direttamente nei bilanci di tali Enti. Le Province Autonome di Trento e Bolzano danno applicazione alle disposizioni del presente articolo in conformità al proprio statuto speciale e alle relative norme di attuazione.».

18.0.6

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 18- *bis*.

(Disposizioni in materia di RAEE)

1. Al fine di consentire la corretta gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, RAEE, dall'entrata in vigore della presente legge e per la durata di 12 mesi, sono adottate le seguenti misure straordinarie e temporanee esclusivamente per la raccolta e il trattamento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche dei Raggruppamenti 3 e 4 di cui all'Allegato 1 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185:

a) il deposito temporaneo, di cui agli articoli 183, comma 1, lettera *bb*) e 185-*bis* comma 1 lettera *b*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché il deposito presso i centri di raccolta dei rifiuti urbani comunali di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 8 aprile 2008 e il deposito preliminare alla raccolta presso i distributori di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *a*) del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, fatte salve le disposizioni in materia di prevenzione incendi, sono consentiti fino ad un quantitativo massimo doppio;

b) ai soggetti titolari di autorizzazione alla gestione rifiuti rilasciata ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del titolo III-*bis* della parte II del medesimo decreto, per le operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13), nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'articolo 26-*bis* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito in legge n. 132 del 1° dicembre 2018, è consentito l'aumento della capacità annua e istantanea di stoccaggio nel limite massimo dell'80 per cento, a condizione che detto limite rappresenti una modifica non sostanziale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La disposizione si applica anche ai titolari di

autorizzazione per l'effettuazione di operazioni di recupero ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ferme restando le quantità massime fissate dal decreto Ministeriale 5 febbraio 1998, Allegato 4, dal decreto ministeriale n. 161 del 12 giugno 2002 e dal decreto ministeriale n. 269 del 17 novembre 2005.

2. Gli ampliamenti degli stoccaggi di rifiuti possono essere effettuati nelle medesime aree autorizzate, ovvero in aree interne al perimetro della ditta aventi i medesimi presidi ambientali e nel rispetto delle norme tecniche di stoccaggio relative alle caratteristiche del rifiuto.

3. Le deroghe concesse allo stoccaggio di rifiuti di cui al comma 1, lettera *b*), non comportano un adeguamento delle garanzie finanziarie.».

18.0.7

[Gallone](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 18- *bis*.

(Misure temporanee per la raccolta e il trattamento dei RAEE del Raggruppamento 3 di cui all'Allegato 1 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185)

1. Al fine di consentire la corretta raccolta e l'adeguato trattamento di talune categorie di RAEE e di promuovere pratiche virtuose di recupero dei rifiuti in un'ottica di economia circolare, nel rispetto degli obiettivi di cui alla Missione M2C1.1 del PNRR, nonché di prevenire infiltrazioni mafiose e traffici illeciti di rifiuti, per 12 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione sono adottate le seguenti misure straordinarie e temporanee per la gestione dei rifiuti del Raggruppamento 3 di cui all'Allegato 1 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185:

a) il deposito temporaneo, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *bb*), e all'articolo 185-*bis* comma 1 lettera *b*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché il deposito presso i centri di raccolta comunali di cui al decreto 8 aprile 2008 e il deposito preliminare alla raccolta presso i distributori di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *a*) del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, fatte salve le disposizioni in materia di prevenzione incendi, sono consentiti fino ad un quantitativo massimo doppio;

b) ai soggetti titolari di autorizzazione alla gestione rifiuti rilasciata ai sensi degli articoli 208 del decreto legislativo n. n. 152 del 2006 e del titolo III-*bis* della parte II del medesimo decreto, per le operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13), nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'articolo 26-*bis* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito in legge n. 132 del 1° dicembre 2018, è consentito l'aumento della capacità annua e istantanea di stoccaggio nel limite massimo dell'80 per cento, a condizione che detto limite rappresenti una modifica non sostanziale ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006. La disposizione si applica anche ai titolari di autorizzazione per l'effettuazione di operazioni di recupero ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ferme restando le quantità massime fissate dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998 (Allegato 4), dal decreto ministeriale n. 161 del 12 giugno 2002 e dal decreto ministeriale n. 269 del 17 novembre 2005.

2. Gli ampliamenti degli stoccaggi di rifiuti possono essere effettuati nelle medesime aree autorizzate, ovvero in aree interne al perimetro della ditta aventi i medesimi presidi ambientali e nel rispetto delle norme tecniche di stoccaggio relative alle caratteristiche del rifiuto.

3. Le deroghe concesse allo stoccaggio di rifiuti di cui al comma 1, lettera *b*), non comportano un adeguamento delle garanzie finanziarie.».

18.0.8

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 18- *bis*.

(Promozione della distribuzione sostenibile e della dotazione di veicoli ad alimentazione elettrica per il trasporto di prodotti alimentari e bevande)

1. Al fine di favorire la distribuzione sostenibile di prodotti alimentari e bevande, segnatamente nelle aree urbane dove sussistono vincoli di tutela storica, paesaggistica e ambientale, alle PMI operanti nel comparto della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un sostegno per la dotazione, mediante acquisto o noleggio, di veicoli ad alimentazione elettrica idonei al trasporto di prodotti alimentari e bevande. Il contributo di cui al presente comma non può essere superiore all'80 per cento della somma sostenuta dalla PMI per l'acquisto e/o noleggio dei veicoli.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito apposita sezione nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1 comma 392 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri per accedere alla sezione del fondo di cui al comma 2, l'elenco dei mezzi di trasporto elettrici e ibridi con bassi consumi energetici anche acquisiti in *leasing* ed a noleggio per cui è ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.».

18.0.9

[Anastasi](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 18- *bis*.

(Promozione della distribuzione sostenibile e della dotazione di veicoli ad alimentazione elettrica per il trasporto di prodotti alimentari e bevande)

1. Al fine di favorire la distribuzione sostenibile di prodotti alimentari e bevande, segnatamente nelle aree urbane dove sussistono vincoli di tutela storica, paesaggistica e ambientale, alle PMI operanti nel comparto della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un sostegno per la dotazione, mediante acquisto o noleggio, di veicoli ad alimentazione elettrica idonei al trasporto di prodotti alimentari e bevande. Il contributo di cui al presente comma non può essere superiore all'80 per cento della somma sostenuta dalla PMI per l'acquisto e/o noleggio dei veicoli.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito apposita sezione nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1, comma 391, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri per accedere alla sezione del fondo di cui al comma 2, l'elenco dei mezzi di trasporto elettrici e ibridi con bassi consumi energetici anche acquisiti in *leasing* ed a noleggio per cui è ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

18.0.10

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , è aggiunto il seguente:

«Art. 18- *bis*.

(Promozione della distribuzione sostenibile e della dotazione di veicoli ad alimentazione elettrica per il trasporto di prodotti alimentari e bevande)

1. Al fine di favorire la distribuzione sostenibile di prodotti alimentari e bevande, segnatamente

nelle aree urbane dove sussistono vincoli di tutela storica, paesaggistica e ambientale, alle PMI operanti nel comparto della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un sostegno per la dotazione, mediante acquisto o noleggio, di veicoli ad alimentazione elettrica idonei al trasporto di prodotti alimentari e bevande. Il contributo di cui al presente comma non può essere superiore all'80 per cento della somma sostenuta dalla PMI per l'acquisto e/o noleggio dei veicoli.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito apposita sezione nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1 comma 391 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri per accedere alla sezione del fondo di cui al comma 2, l'elenco dei mezzi di trasporto elettrici e ibridi con bassi consumi energetici anche acquisiti in *leasing* ed a noleggio per cui è ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.».

18.0.11

[Laus](#), [Manca](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 18- *bis*.

(Promozione della distribuzione sostenibile e della dotazione di veicoli ad alimentazione elettrica per il trasporto di prodotti alimentari e bevande)

1. Al fine di favorire la distribuzione sostenibile di prodotti alimentari e bevande, segnatamente nelle aree urbane dove sussistono vincoli di tutela storica, paesaggistica e ambientale, alle PMI operanti nel comparto della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un sostegno per la dotazione, mediante acquisto o noleggio, di veicoli ad alimentazione elettrica idonei al trasporto di prodotti alimentari e bevande. Il contributo di cui al presente comma non può essere superiore all'80 per cento della somma sostenuta dalla PMI per l'acquisto e/o noleggio dei veicoli.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito apposita sezione nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1, comma 391, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri per accedere alla sezione del fondo di cui al comma 2, l'elenco dei mezzi di trasporto elettrici e ibridi con bassi consumi energetici anche acquisiti in *leasing* ed a noleggio per cui è ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.».

18.0.12

[Modena](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 18- *bis*.

(Promozione della distribuzione sostenibile e della dotazione di veicoli ad alimentazione elettrica per il trasporto di prodotti alimentari e bevande)

1. Al fine di favorire la distribuzione sostenibile di prodotti alimentari e bevande, segnatamente nelle aree urbane dove sussistono vincoli di tutela storica, paesaggistica e ambientale, alle PMI operanti nel comparto della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un sostegno per la dotazione, mediante acquisto o noleggio, di veicoli ad alimentazione elettrica idonei al trasporto di prodotti alimentari e bevande. Il contributo di cui al presente comma non può essere superiore all'80 per cento della somma sostenuta dalla PMI per l'acquisto e/o noleggio dei veicoli.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito apposita sezione nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1 comma 391 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri per accedere alla sezione del fondo di cui al comma 2, l'elenco dei mezzi di trasporto elettrici e ibridi con bassi consumi energetici anche acquisiti in *leasing* ed a noleggio per cui è ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.».

18.0.13

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 18- *bis*.

(Promozione della distribuzione sostenibile e della dotazione di veicoli ad alimentazione elettrica per il trasporto di merci)

1. Al fine di favorire la distribuzione sostenibile di merci all'interno delle città, prioritariamente nelle aree urbane dove sussistono vincoli di tutela storica, paesaggistica e ambientale, alle PMI operanti nel comparto della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un sostegno per la dotazione, mediante acquisto o noleggio, di veicoli ad alimentazione elettrica idonei al trasporto di prodotti alimentari e bevande. Il contributo di cui al presente comma non può essere superiore all'80 per cento della somma sostenuta dalla PMI per l'acquisto e/o noleggio dei veicoli.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito apposita sezione nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1 comma 392 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con dotazione non superiore a 10 milioni di euro annui.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri per accedere alla sezione del fondo di cui al comma 2, l'elenco dei mezzi di trasporto elettrici e ibridi con bassi consumi energetici anche acquisiti in *leasing* ed a noleggio per cui è ammesso il contributo, le modalità di calcolo dello stesso, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.».

18.0.14

[Testor](#), [Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 18- *bis*.

(Disposizioni per la riduzione dei costi energetici di produzione delle imprese agricole in zone montane e svantaggiate)

1. Al fine di sostenere l'esercizio delle attività imprenditoriali agricole in zone montane o svantaggiate individuate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento(UE) n. 1305-2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, anche attraverso la semplificazione degli adempimenti funzionati alla riduzione dei costi energetici di produzione a carico delle imprese agricole ubicate in tali zone, le disposizioni di cui all'articolo 1-*bis*, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, si applicano anche ai contratti di affitto e comodato per le finalità di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

18.0.15

[Vallardi](#), [Bergesio](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 18- *bis*.

(Piano di rateizzazione ai clienti finali di energia elettrica e gas che svolgono attività di impresa agricola)

1. All'articolo 1, comma 509 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "gas naturale", sono inserite le seguenti: "e dei clienti finali di energia elettrica e di gas naturale che svolgono attività di impresa agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile."».

18.0.16

[De Bonis](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 18- *bis*.

(Gestione dei fanghi di depurazione)

1. L'articolo 41 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è soppresso.

2. Il Ministro della transizione ecologica, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro della salute, con apposito decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa valutazione del rischio e acquisiti e resi pubblici i pareri più recenti dell'Istituto superiore di sanità (ISS) dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), dell'EFSA, del Consiglio delle ricerche (CNR) e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'Analisi dell'economia agraria (CREA), determina le modalità e le caratteristiche dei fanghi di depurazione, al fine del loro utilizzo in agricoltura.

3 Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante la riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

18.0.17

[Aimi, Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 18- *bis*.

1. Il comma 2-*bis* dell'articolo 147 del Codice dell'Ambiente di cui al decreto legislativo n. 152/06 è sostituito dal seguente:

"2-*bis*. Qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane. Sono fatte salve:

a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.500 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148 e quelle dei comuni che abbiano comunque gestito nei fatti l'intero servizio idrico integrato indipendentemente dal formale affidamento a gestori terzi;

b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l'ente di governo d'ambito territorialmente competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti" ».

18.0.18

[De Bonis](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 18- *bis*.

(Abbattimento di emissioni nocive e inquinanti causate dall'idrogeno solforato)

1. Al fine di abbattere le emissioni nocive e inquinanti in atmosfera, con particolare riferimento a quelle derivanti da attività di idro-desulfurizzazione e di lavorazione del petrolio, nonché al fine di prevenire i rischi per la salute pubblica, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, da adottare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ridefiniti e aggiornati i valori massimi di concentrazione in atmosfera dell'idrogeno solforato (H₂S) al fine di adeguarli ai livelli raccomandati dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

2. Il decreto di cui al comma 1 definisce altresì le modalità di monitoraggio e di rilevazione dell'H₂S nelle aree interessate dalla presenza di centri di lavorazione del petrolio da parte delle competenti strutture pubbliche, con oneri a carico delle società di gestione degli impianti.

3. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante la riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

18.0.19

[Coltorti](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#), [L'Abbate](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 18- *bis*.

(Istituzione del Commissario per la qualità dell'aria)

1. Al fine di consentire la rapida risoluzione delle procedure europee d'infrazione a carico dell'Italia n. 2020/2299, 2015/2043 e 2014/2147 sulla qualità dell'aria, il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina un commissario straordinario, con le facoltà e i poteri di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8 agosto 2014, n. 116.

2. Il commissario è nominato fra persone in possesso dei seguenti requisiti:

- a) comprovata esperienza di rapporti fra ambiente e salute a livello internazionale;
- b) comprovata assenza di conflitti d'interesse, in particolare con associazioni di categoria;

3. Il Commissario nominato ai sensi dell'articolo 41, comma 2-*bis*, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, svolge i seguenti compiti:

a) redige un programma per la riduzione dei superamenti delle emissioni nelle aree in infrazione, agendo sulle principali cause;

b) elabora un programma per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020, relativa alla causa C-644/18. Il programma è sottoposto al Ministro della transizione ecologica e deve indicare, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i codici unici di progetto delle opere che si intende realizzare e il relativo cronoprogramma. Il programma è altresì trasmesso alle Camere. Il monitoraggio degli interventi ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, è effettuato dal soggetto che svolge le funzioni di stazione appaltante;

c) elabora un piano di dismissione o delocalizzazione delle attività ritenute non capaci di riduzione delle emissioni;

d) elabora criteri generali di calcolo dell'impatto ambientale cumulato e sinergico, al fine di identificare gli impatti su un territorio dato;

e) propone modifiche normative ai fini del raggiungimento degli obiettivi;

f) esegue il monitoraggio sul metodo di esecuzione dei controlli e sulla loro quantità, proponendo interventi normativi e/o regolamentari per il loro miglioramento.

g) esegue la speciazione della produzione delle polveri e delle emissioni in atmosfera con

dettaglio provinciale, nonché una mappatura delle maggiori sorgenti puntuali e lineari.

4. Il Commissario può avvalersi, per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere per la riduzione delle emissioni e per il miglioramento generale della qualità dell'aria, sulla base di apposite convenzioni, nei limiti della normativa europea vigente, di società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato, del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici dotate di specifica competenza tecnica, nell'ambito delle aree di intervento utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Il Commissario resta in carica fino al 31 dicembre 2025 ed è collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo, aspettativa o comando è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, aspettativa o comando, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, equivalente dal punto di vista finanziario. Al predetto Commissario è corrisposto in aggiunta al trattamento economico fondamentale che rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza, un compenso accessorio in ragione dei risultati conseguiti, determinato nella misura e con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi.

6. Il compenso del Commissario, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli interventi da realizzare o completare, è pari a quello indicato dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Nel caso in cui il Commissario svolga le funzioni di stazione appaltante è autorizzata l'apertura di una contabilità speciale intestata al medesimo nella quale confluiscono tutte le risorse finanziarie pubbliche, nazionali e regionali, nonché le altre risorse destinate alla realizzazione delle opere. Al personale di cui il Commissario si avvale, ivi inclusi i membri della Struttura di supporto di cui al comma 3, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, per un massimo di 70 ore mensili pro capite. Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

7. Alle dirette dipendenze del Commissario opera una struttura di supporto composta da un contingente di sei unità di personale non dirigenziale, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dallo stesso Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario.

8. Il Commissario stabilisce, nel caso non ritenga possibile lavorare da remoto, una o più sedi per l'esercizio delle sue funzioni e di quelle della struttura di supporto.».

Art. 19

19.1

[Zaffini](#), [Rauti](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Al comma 1, dopo le parole: «a favore degli alunni e del personale scolastico» eliminare le seguenti: «in regime di autosorveglianza».

19.2

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Il fondo di cui al comma 1 è utilizzato anche per remunerare i docenti che, delegati dal Dirigente Scolastico, svolgono la funzione di "referente covid" di un istituto scolastico in aggiunta alla propria consueta attività didattica.».

Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le parole: «di cui ai commi 1 e 1-bis».

19.3

[Verducci](#)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, dopo le parole: "e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022," inserire le seguenti: "nonché per il primo aggiornamento da disporre nell'anno scolastico 2021/2022."».

19.4

[Verducci](#), [Rampi](#), [Marilotti](#)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 1, comma 326, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "400 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "600 milioni".

2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 200 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

19.5

[Sbrollini](#), [Faraone](#), [Evangelista](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il "Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità" di cui al comma 179 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 2 milioni di euro nel 2022.

2-ter. Le risorse di cui al comma 2-bis sono ripartite, con decreto del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell'istruzione, da adottare entro il 31 marzo 2022, al fine di facilitare l'accesso degli alunni con disabilità ai libri di testo e altri materiali didattici digitali e piattaforme di insegnamento e apprendimento a distanza mediante l'acquisto di comunicatori dinamici per la comunicazione aumentativa e alternativa, secondo le modalità definite dal medesimo decreto di cui al presente comma.».

Conseguentemente, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«Agli oneri di cui al comma 1 e 2-bis, si provvede ai sensi dell'articolo 32.».

Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 1, le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle parole: «1.663,41 milioni di euro per l'anno 2022»;

- dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

19.6

[Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di favorire l'inclusione e il miglioramento dell'apprendimento e la conseguente diminuzione dell'abbandono degli studi da parte degli studenti universitari che manifestano DSA (Disturbi Specifici Apprendimento) è istituito un fondo presso il Ministero dell'università, con una dotazione pari a 200 mila euro per l'anno 2022, per l'acquisto di strumenti digitali di supporto alla didattica fruibili su pc, tablet e smartphone.

Con decreto del Ministro dell'università di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze si definiscono i tempi e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 3-bis.».

Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:

- *al comma 1, le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1.661,61 milioni di euro per l'anno 2022»;*

- *al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

«d-bis) quanto a 200 mila euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

19.7

[Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di favorire l'inclusione e il miglioramento dell'apprendimento degli studenti della scuola primaria e secondaria che manifestano DSA (Disturbi Specifici Apprendimento) è istituito un fondo presso il Ministero dell'istruzione, con una dotazione pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, per l'acquisto di strumenti digitali di supporto alla didattica fruibili su pc, tablet e smartphone.

Con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze si definiscono i tempi e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 3-bis.».

Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:

- *al comma 1, le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1.664,41 milioni di euro per l'anno 2022»;*

- *al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

«d-bis) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

19.8

[De Lucia](#), [Montevecchi](#), [Russo](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2022/2023 e di assicurare il tempestivo rinnovo e aggiornamento triennale entro il 1 settembre 2022 delle graduatorie di cui di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e successive modificazioni, all'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: "2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza", sono sostituite dalle seguenti: "2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, sia per il primo biennio di validità che per il successivo aggiornamento e rinnovo triennale, con una o più ordinanze."».

19.9

[Carbone](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. I Dirigenti scolastici il cui incarico scade al termine dell'anno scolastico 2021/2022, alla scadenza di tale incarico possono fare richiesta di mobilità interregionale per il 100 per cento dei posti vacanti nella regione di destinazione, previo assenso del dirigente dell'Ufficio scolastico della regione di provenienza. Per i posti vacanti di cui al primo periodo sono incluse le istituzioni scolastiche con un numero di alunni superiore a 500 unità, ridotto a 300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole.

3-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 978, le parole: "e 2023/2024" sono sostituite dalle seguenti: ", 2023/2024 e 2024/2025";

b) al comma 979, le parole: "per l'anno 2023 e 37,2 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024 e 37,2 milioni di euro per l'anno 2025"».

Consequentemente, all'articolo 32, comma 1, lettera e), sostituire le parole «127,52 milioni di euro per l'anno 2024, 118,16 milioni di euro per l'anno 2025», con le seguenti: «136,15 milioni di euro per l'anno 2024, 155,36 milioni di euro per l'anno 2025».

19.10

[Nencini](#), [Carbone](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. I Dirigenti scolastici il cui incarico scade al termine dell'anno scolastico 2021/2022, alla scadenza di tale incarico possono fare richiesta di mobilità interregionale sul 100 per cento dei posti vacanti nella regione di destinazione, previo assenso del dirigente dell'Ufficio scolastico della regione di provenienza.».

19.11

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. A partire dall'anno scolastico 2022/23, per la formulazione degli organici del personale ATA è ripristinata la normativa previgente a quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119.».

19.12 (testo 2)

[Pittoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti commi:

<< 3-bis. "All'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nelle more dell'adeguamento dello statuto dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e di formazione (INVALSI), è da intendersi che, qualora sia nominato presidente dell'istituto un suo dipendente, il trattamento economico fondamentale del dipendente continua ad essere corrisposto, insieme alla indennità di carica.

3-ter. Ai fini dell'ampliamento dei titoli universitari abilitanti ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 novembre 2021, n. 163, e in coerenza con gli obiettivi della Riforma 1.6 della componente M4C1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE)2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, per le classi di laurea che danno titolo all'accesso alla professione di agrotecnico ai sensi dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, il tirocinio è svolto all'interno del corso di studio.".

3-quater. Al comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, dopo le parole "due anni" aggiungere il seguente periodo: "Il medesimo personale può presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione tanto nell'ambito della provincia di appartenenza che per altra provincia; ugualmente può accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.

3-quinquies. Il termine di cui all'articolo 1, comma 958 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, relativo alla nomina dei docenti di posto comune e di sostegno, è prorogato al 31 gennaio 2022.>>

19.12

[Pittoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Nelle more dell'adeguamento dello statuto dell'INVALSI, è da intendersi che, qualora sia nominato presidente dell'istituto un suo dipendente, il trattamento economico fondamentale del dipendente continua ad essere corrisposto, insieme alla indennità di carica."».

19.13

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire la continuità didattica nelle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, a decorrere dall'anno scolastico 2022-2023, sono confermati i moli al personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva dal Ministero dell'istruzione, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno svolto. Conseguentemente, è disposto l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall'amministrazione e previsto il reintegro nei ruoli. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma.».

19.14

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:

«3-bis. All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 coordinato la legge di conversione 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole: "per la copertura", aggiungere le seguenti: "del 50 per cento";
- b) il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, fermo restando l'assunzione di tutti gli idonei delle procedure concorsuali di cui al decreto direttoriale del 2 febbraio 2004, sul 100 per cento dei posti vacanti e disponibili, una procedura straordinaria per titoli riservata agli insegnanti di religione cattolica in possesso dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio e 36 mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, per il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili a partire dall'anno scolastico 2023/2024 e per gli anni successivi, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.";

c) al comma 3, dopo la parola: "concorso", aggiungere le seguenti: "e della procedura straordinaria" e dopo le parole: "in ruolo", aggiungere le seguenti: "sul 100 per cento dei posti vacanti e disponibili"».

19.15

[Berardi](#), [Caligiuri](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole: "per la copertura", aggiungere le seguenti: "del 50 per cento";
- b) il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, fermo restando l'assunzione di tutti gli idonei delle procedure concorsuali di cui al decreto direttoriale del 2 febbraio 2004, sul 100 per cento dei posti vacanti e disponibili, una procedura straordinaria per titoli riservata agli insegnanti di religione cattolica in possesso dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio e 36 mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, per il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili a partire dall'anno scolastico 2023/2024 e per gli anni successivi, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.";

c) al comma 3, dopo la parola: "concorso", aggiungere le seguenti: "e della procedura straordinaria" e dopo le parole: "in ruolo", aggiungere le seguenti: "sul 100 per cento dei posti vacanti e disponibili"».

19.16

[Pittoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: "2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza," sono sostituite dalle seguenti: "2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, con una o più ordinanze sia per il primo biennio di validità che per il successivo aggiornamento e rinnovo"».

19.17

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 coordinato con la legge di conversione 6 giugno 2020, n. 41, dopo le parole: "per le elezioni", inserire le seguenti: "da svolgersi entro, comunque, il 31 maggio 2022."».

19.18

[Faraone](#), [Evangelista](#)

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'articolo 1, al comma 978, sostituire le parole: "Per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024" con le seguenti: "A decorrere dall'anno scolastico 2021/2022".

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutato in 37,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 32.».

Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «144,46 milioni di euro per l'anno 2025, 136,16 milioni di euro per l'anno 2026, 122,26 milioni di euro per l'anno 2027, 108,46 milioni di euro per l'anno 2028, 105,66 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029» *con le seguenti:* «181,66 milioni di euro per l'anno 2025, 173,36 milioni di euro per l'anno 2026, 159,46 milioni di euro per l'anno 2027, 145,66 milioni di euro per l'anno 2028, 142,86 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029»;

- *dopo la lettera h), inserire la seguente:*

«h-bis) quanto a 37,2 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

19.19

[Berardi](#), [Caligiuri](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, al comma 1, inserire la lettera:

"e) alla revisione ragionata dei parametri del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 2008, n. 81, anche ai fini dell'adozione di interventi per la riduzione del fenomeno dell'affollamento delle classi, della diminuzione del rapporto alunni-docenti e personale ATA."».

19.20

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, al comma 1, inserire la lettera:

"e) alla revisione ragionata dei parametri del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 2008, n. 81, anche ai fini dell'adozione di interventi per la riduzione del fenomeno dell'affollamento

delle classi, della diminuzione del rapporto alunni-docenti e personale ATA."».

19.21

[Rampi](#), [Malpezzi](#), [Verducci](#), [Marilotti](#), [Manca](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di rendere effettiva la possibilità di proroga fino al termine delle lezioni dei contratti del personale scolastico sottoscritti in ragione dell'emergenza epidemiologica ai sensi dell'articolo 58, comma 4-ter, lettere a) e b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, all'articolo 1, comma 326, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "400 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "550 milioni". Ai relativi oneri, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

19.22

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per l'anno scolastico 2022/2023, in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, può presentare domanda di assegnazione provvisoria tutto il personale scolastico di ruolo o assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 59, comma 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, in deroga ai vincoli contrattuali e legislativi vigenti.».

19.23

[Berardi](#), [Caligiuri](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:

«3-bis. Per l'a.s. 2022/2023, in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, può presentare domanda di assegnazione provvisoria tutto il personale scolastico di ruolo o assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 59, comma 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, in deroga ai vincoli contrattuali e legislativi vigenti.».

19.24

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107"».

Conseguentemente il comma 8 è soppresso.

19.25

[Berardi](#), [Caligiuri](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato

servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107"».

Conseguentemente il comma 8 è soppresso.

19.26

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:

«3-bis. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, il comma 9-bis è sostituito dal seguente:

"9-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in molo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione numeri 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima e nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio di ogni anno. Il contratto a tempo determinato è proposto esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nelle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi. Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova, i docenti sono assunti a tempo indeterminati e confermati in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno di presa di servizio a tempo determinato, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107 annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59."».

19.27

[Berardi](#), [Caligiuri](#), [Calandrini](#), [Iannone](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il comma 9-bis è sostituito dal seguente:

"9-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in molo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione numeri 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima e nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio di ogni anno. Il contratto a tempo determinato è proposto esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nelle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi. Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso. In caso di positiva

valutazione del percorso annuale di formazione e prova, i docenti sono assunti a tempo indeterminati e confermati in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno di presa di servizio a tempo determinato, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107 annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.».

19.28

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:

«3-bis. Le graduatorie di cui all'articolo 59, comma 10, lettera *d*) e comma 15, lettera *e*) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, sono integrate con i soggetti che hanno conseguito nelle prove orali il punteggio minimo previsto dal bando di concorso».

19.29

[Berardi](#), [Caligiuri](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le graduatorie di cui all'articolo 59, comma 10, lettera *d*) e comma 15, lettera *c*) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, sono integrate con i soggetti che hanno conseguito nelle prove orali il punteggio minimo previsto dal bando di concorso».

19.30

[De Lucia](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di raggiungere gli obiettivi perseguiti tramite il Piano Nazionale di ripresa e resilienza circa il rafforzamento delle materie scientifiche e tecnologiche e dell'elevato numero dei posti vacanti e disponibili e al fine di garantire le immissioni in ruolo da graduatoria di concorso, la graduatoria di cui all'articolo 59, comma 17, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è integrata, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente, con i candidati risultati idonei per aver raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo».

19.31

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al primo periodo del comma 326 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 le parole: "può essere prorogato" sono sostituite con le seguenti: "è prorogato"».

19.32

[Berardi](#), [Caligiuri](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al primo periodo del comma 326 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 le parole: "può essere prorogato" sono sostituite con le seguenti: "è prorogato"».

19.33

[De Lucia](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 326, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "400 milioni", sono sostituite dalle seguenti: "450 milioni". Agli oneri di cui al presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,

comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

19.34

[Berardi](#), [Caligiuri](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ai fini dell'attribuzione delle risorse per gli ordinamenti professionali di cui al comma 612 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono attivati, a partire dall'a.s. 2022/2023, in organico di diritto i posti relativi al profilo C professionale dei coordinatori amministrativi e tecnici e al profilo AS dei coordinatori dei collaboratori scolastici.»

19.35

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ai fini dell'attribuzione delle risorse per gli ordinamenti professionali di cui al comma 612 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono attivati, a partire dall'a.s. 2022/2023, in organico di diritto i posti relativi al profilo C professionale dei coordinatori amministrativi e tecnici e al profilo AS dei coordinatori dei collaboratori scolastici.»

19.36

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di rafforzare le istituzioni scolastiche e valorizzare la professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio nella direzione amministrativa anche durante l'emergenza da COVID-19, per l'anno scolastico 2022/2023, con decreto del ministro dell'Istruzione è indetta una procedura straordinaria per il reclutamento a tempo indeterminato nel profilo di DSGA del personale assistente tecnico e amministrativo che ha prestato servizio quale facente funzione DSGA, per più di diciotto mesi di cui almeno sei mesi nel periodo, intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022. Alle iniziative di stabilizzazione del personale nel nuovo molo di DSGA si procede con l'indizione entro il 30 aprile 2022 delle procedure per la mobilità professionale e dei passaggi verticali di cui all'articolo 4, comma 3 del CCNI del Comparto Scuola del 3 dicembre 2009.»

19.37 (testo 2)

[Berardi](#), [Caligiuri](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di fronteggiare le difficoltà di funzionamento discendenti dalle problematiche emergenziali, nonché di assicurare la continuità nell'espletamento delle funzioni educative e formative da parte dei licei e delle scuole militari della Difesa, anche a garanzia della regolare conclusione dell'anno scolastico, all'articolo 19, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-bis. All'articolo 215 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

"1-ter. Con uno o più decreti del Ministro della difesa adottati di concerto con il Ministro dell'istruzione, coerentemente con il sistema di istruzione e formazione nazionale e con le specificità dell'ordinamento militare, sono definite le discipline necessarie ad assicurare il più efficace funzionamento dei licei militari in materia di ordinamento dei corsi, di espletamento delle funzioni connesse alla dirigenza scolastica nonché di modalità di selezione e assegnazione del personale docente di ruolo e supplente."»

19.37

[Berardi](#), [Caligiuri](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di rafforzare le istituzioni scolastiche e valorizzare la professionalità acquisita dal

personale che ha prestato servizio nella direzione amministrativa anche durante l'emergenza da COVID-19, per l'anno scolastico 2022/2023, con decreto del ministro dell'Istruzione è indetta una procedura straordinaria per il reclutamento a tempo indeterminato nel profilo di DSGA del personale assistente tecnico e amministrativo che ha prestato servizio quale facente funzione DSGA, per più di diciotto mesi di cui almeno sei mesi nel periodo, intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022. Alle iniziative di stabilizzazione del personale nel nuovo ruolo di DSGA si procede con l'indizione entro il 30 aprile 2022 delle procedure per la mobilità professionale e dei passaggi verticali di cui all'articolo 4, comma 3 del CCNI del Comparto Scuola del 3 dicembre 2009.».

19.38

[Saponara](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per garantire una più efficace attuazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento ai Piani di edilizia scolastica già approvati e successivamente confluiti nel PNRR, tutte le scadenze per l'aggiudicazione dei lavori sono fissate al 31.12.2022».

19.39

[Matrisciano](#), [Catalfo](#), [Romano](#), [Lupo](#), [Lanzi](#), [Naturale](#), [Trentacoste](#), [Pirro](#), [Croatti](#), [Pavanelli](#), [Romagnoli](#)

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per il finanziamento degli Enti e delle Istituzioni di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca nonché degli enti di cui agli articoli 1, comma 1, e 19, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e all'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, con una dotazione di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di 125 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2025, di cui:

a) fatto salvo quanto previsto dalle lettere b) e c), una quota, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 è ripartita tra gli Enti e le Istituzioni di ricerca di cui al presente comma. Nell'ambito di tale quota, 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono vincolati alla copertura dei costi connessi alle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

b) una quota pari 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, è destinata alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo al terzo ed al secondo livello, in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Gli Enti e le Istituzioni di Ricerca di cui al presente comma possono indire procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi al terzo ed al secondo livello professionale per l'accesso rispettivamente al secondo livello ed al primo livello, nei limiti delle risorse assegnate con il decreto di cui al comma 3-ter e secondo le procedure previste dal CCNL in materia di sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi;

c) una quota pari a 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 è finalizzata alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli Enti e delle Istituzioni di ricerca di cui al presente comma in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica. Gli Enti e le istituzioni di Ricerca di cui al precedente periodo provvedono alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo secondo le procedure previste dal CCNL in materia di progressioni economiche e di livello e secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al comma 3-ter.

3-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, sentiti i Ministeri vigilanti degli Enti e delle Istituzioni di Ricerca di cui al comma 3-bis, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri di riparto tra i medesimi Enti delle risorse di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 3-bis.

3-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, pari a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e a 125 milioni euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede

mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

19.40

[Verducci](#), [Rampi](#), [Marilotti](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «nell'anno accademico 2020/2021» con le seguenti: «negli anni accademici 2020/2021 e 2021/2022», e sostituire le parole da: «senza oneri a carico della finanza pubblica» fino a: «risorse provenienti da convenzioni con altri soggetti, pubblici o privati» con le seguenti: «con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente».

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Agli oneri di cui al comma 4, pari a 10 milioni per l'anno 2022 e 15 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

19.41

[Iwobi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *ai comma 4, sostituire le parole: «senza oneri a carico della finanza pubblica» con le seguenti: «con conseguente erogazione, per i dottorandi percettori di borsa di studio, della borsa di studio per il periodo corrispondente»;*

b) *dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti commi:*

«5-bis. Per le finalità di cui al comma 4, il Fondo per il finanziamento ordinario delle Università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2022.

5-ter. All'onere derivante dai commi 4 e 5-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

19.42

[Binetti](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«7. Le università e le istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 esonerano totalmente dalla tassa d'iscrizione e dai contributi universitari, per tutti i corsi di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, oltre che gli studenti beneficiari ivi indicati, anche gli uditori in situazione di *handicap* con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66 per cento.».

Conseguentemente, ai maggiori oneri valutati in 500.000 euro a decorrere dall'anno accademico 2021-2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

19.43

[Rossomando](#)

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. La legge 8 ottobre 2010, n. 170, ed il successivo decreto MIUR n. 5669 del 12 luglio 2011 con le allegate linee guida, si applica anche ai test d'ingresso per l'università, compresi i *test* di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato nazionale, e agli esami universitari.

5-ter. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono assicurati in tutti i *test* d'ingresso e negli esami durante il corso di laurea, gli strumenti compensativi e le misure dispensative previsti nelle Linee Guida MIUR allegate al decreto ministeriale 5669 del 12 luglio 2021.».

19.44

[Verducci](#), [Rampi](#), [Marilotti](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo l'articolo 24-bis è inserito il seguente:

"Art. 24-ter.

(Tecnologi a tempo indeterminato)

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere mansioni di supporto alle attività di ricerca, le università possono assumere personale con qualifica di tecnologo a tempo indeterminato.

2. Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 1 è disciplinato nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca, in un'apposita sezione.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono definiti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, i requisiti, i titoli, comunque non inferiori al titolo di laurea, e le modalità delle procedure concorsuali per le assunzioni di cui al presente articolo. Nell'ambito dei titoli è valorizzata la precedente esperienza professionale quale tecnologo a tempo determinato di cui all'articolo 24-bis.

4. In via di prima applicazione e comunque entro quarantotto mesi dall'adozione del decreto di cui al comma 3, le procedure concorsuali di cui al presente articolo prevedono una riserva, pari al cinquanta per cento dei posti messi a bando, per il personale, assunto con contratto a tempo indeterminato, dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazioni dati, che ha svolto per almeno tre anni documentata attività di supporto tecnico-scientifico alla ricerca, attività di progettazione e di gestione delle infrastrutture e attività di trasferimento tecnologico ovvero compiti di supporto tecnico-scientifico alle attività di ricerca, didattica e Terza missione presso l'Ateneo nel quale presta servizio."».

19.45

[Carbone](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Ai fini dell'ampliamento dei titoli universitari abilitanti ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 novembre 2021, n. 163, e in coerenza con gli obiettivi della Riforma 1.6 della componente M4C1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE)2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, per le classi di laurea che danno titolo all'accesso alla professione di agrotecnico ai sensi dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, il tirocinio è svolto all'interno del corso di studio.».

19.46

[De Bonis](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Ai fini dell'ampliamento dei titoli universitari abilitanti ai sensi dell'articolo 4, della legge 8 novembre 2021, n. 163, e in coerenza con gli obiettivi della riforma 1.6 della componente M4C1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE)2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, per le classi di laurea che danno titolo all'accesso alla professione di agrotecnico, ai sensi dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, il tirocinio è svolto all'interno del corso di studio.».

19.47

[Rampi](#), [Verducci](#), [Marilotti](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Ai fini dell'ampliamento dei titoli universitari abilitanti ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 novembre 2021, n. 163, e in coerenza con gli obiettivi della Riforma 1.6 della componente M4C1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE)2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, per le classi di laurea che danno titolo all'accesso alla professione di agrotecnico ai sensi dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, il tirocinio è svolto all'interno del corso di studio.».

19.48

[Verducci](#), [Rampi](#), [Marilotti](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 310 sono inseriti i seguenti:

"310-bis. In coerenza con quanto disposto nella prima parte della lettera *b*) di cui al precedente comma, a valere sui propri bilanci, i Ministeri, ad esclusione del Ministero dell'università e della ricerca, che svolgono funzione di vigilanza sugli enti di cui agli articoli 1 e 19 del decreto legislativo 218 del 25 novembre 2016, ed il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto concerne l'ISTAT, destinano risorse al fine di promuovere lo sviluppo professionale dei ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello afferenti agli enti da essi vigilati. Con appositi decreti ministeriali da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni relative alla messa ad esaurimento dei profili di ricercatore e tecnologo di terzo livello, in ragione delle specifiche capacità programmatiche, senza ulteriori oneri per lo Stato, il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione per l'Istat, il Ministro della transizione ecologica, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, individuano le risorse analoghe in quota parte a quelle indicata alla lettera *b*) di cui al precedente comma, per il personale afferente agli Enti vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca.

310-ter. I Ministeri, ad esclusione del Ministero dell'università e della ricerca, che svolgono funzione di vigilanza sugli enti di cui agli articoli 1 e 19 del decreto legislativo 218 del 25 novembre 2016, ed il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto concerne l'ISTAT, destinano risorse al fine di valorizzare lo sviluppo professionale del personale tecnico-amministrativo, in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi di efficienza pubblica. Con appositi decreti ministeriali da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni relative alla messa ad esaurimento dei profili di ricercatore e tecnologo di terzo livello, in ragione delle specifiche capacità programmatiche, senza ulteriori oneri per lo Stato, il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione per l'Istat, il Ministro della transizione ecologica, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, individuano le risorse analoghe in quota parte a quelle indicata alla lettera *c*) di cui al precedente comma 310, per il personale afferente agli Enti vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, nonché i principi generali per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle risorse al personale tecnico-amministrativo."».

19.49

[Binetti](#)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica e della comparsa di una eventuale nuova variante del virus Covid-19 a settembre, gli esami di ammissione alla facoltà di Medicina e Chirurgia, per il corso di laurea in medicina e chirurgia, nelle Università statali e per l'anno accademico 2022-2023, si potranno sostenere in due differenti date:

- a) al termine del mese di luglio, dopo aver sostenuto e superato l'esame di maturità;
- b) agli inizi del mese di settembre, come è tradizione, ormai da oltre 20 anni.

5-ter. In considerazione del particolare andamento dell'andamento degli studi in questi ultimi anni di pandemia, i test verteranno prevalentemente su prove di logica e di comprensione del testo; mentre le domande di tipo culturale si concentreranno nell'area chimico-biologica e fisico-matematica.

5-quater. I risultati conseguiti dagli studenti saranno pubblicati al termine di ogni singola prova; coloro che hanno sostenuto la prova nel primo appello non potranno in nessun caso ripresentarsi al secondo appello; la graduatoria degli ammessi sarà unica e sarà pubblicata al termine del secondo appello.».

19.50

[Romeo](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e il relativo impatto sul sistema universitario, al fine di sostenere le strutture destinate all'ospitalità degli studenti universitari fuori sede, ai Collegi universitari di merito accreditati è riconosciuto un contributo di 1 milione di euro per l'anno 2022.

5-ter. Agli oneri di cui al comma 5-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.».

Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 1, le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1.662,41 milioni di euro per l'anno 2022»;

- al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

19.51

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e il relativo impatto sul sistema universitario, al fine di sostenere le strutture destinate all'ospitalità degli studenti universitari fuori sede, ai Collegi universitari di merito accreditati è riconosciuto un contributo di 1 milione di euro per l'anno 2022.

5-ter. Agli oneri di cui al comma 5-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.».

Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 1, le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1.662,41 milioni di euro per l'anno 2022»;

- al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

19.52

[Faraone](#), [Ferrari](#), [Evangelista](#)

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e il relativo impatto sul sistema universitario, al fine di sostenere le strutture destinate all'ospitalità degli studenti universitari fuori sede, ai Collegi universitari di merito accreditati è riconosciuto un contributo di 1 milione di euro per l'anno 2022.

5-ter. Agli oneri di cui al comma 5-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.».

Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 1, le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1.662,41 milioni di euro per l'anno 2022»;

- al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

19.53

[Bergesio](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«7. Per fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del Covid-19 agevolando l'accesso al credito delle famiglie e le condizioni di ristoro attraverso i relativi prestiti, all'articolo 1, capoverso 1, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, dopo le parole: "non possono essere ceduti" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "; invece possono essere dati in pegno, ai sensi degli articoli 2800 e seguenti del Codice civile, per garantire prestiti diversi da quelli di cui ai Titoli II, III, e IV del presente decreto. La costituzione del pegno ha effetto dal momento della sua notifica nei confronti dei debitori, attuata in qualsiasi forma, purché recante data certa."».

Conseguentemente la rubrica dell'articolo 1 decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, è modificata come segue: «(Insequestrabilità, impignorabilità, incedibilità di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti e relative garanzie)».

19.54

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. In via sperimentale, limitatamente al biennio 2022-2023, i limiti reddituali previsti per l'accesso all'assegno di invalidità di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 18 sono equiparati al 50 per cento di quelli previsti per le pensioni di invalidità, di cui all'articolo 14 della stessa legge. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, quantificati in euro 52 milioni di euro annui per il biennio 2022-2023, sono posti a carico del Fondo per la disabilità e la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

19.55

[Nugnes](#), [La Mura](#), [Mantero](#)

Dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera i-novies) è aggiunta la seguente:

"i-decies) spese per il rinnovo dei titoli abilitativi professionali necessari allo svolgimento della professione principale del soggetto chiamato ad esserne titolare e che contemporaneamente costituiscono requisito indispensabile come stabilito dalle normative vigenti"».

19.56

[Cirinnà](#), [Manca](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#)

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. All'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

"3-ter. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis si applicano anche nel caso in cui la persona assistita sia parente di una delle parti dell'unione civile.".

6-ter. All'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 5-quinquies è inserito il seguente:

"5-sexies. In assenza degli altri soggetti legittimati a richiedere il beneficio in via prioritaria

secondo l'ordine da essa determinato, la disposizione di cui al comma 5 si applica anche nel caso in cui il soggetto convivente che assiste la persona con disabilità sia parente dell'altra parte dell'unione civile."».

19.57

[Verducci](#), [Rampi](#), [Marilotti](#)

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Al fine di sostenere l'autonomia responsabile degli enti pubblici di ricerca, la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, al fine di assumere giovani ricercatori. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra gli enti pubblici di ricerca secondo i criteri di riparto del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 238, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

6-ter. Al fine di promuovere l'autonomia delle istituzioni museali impegnate nella diffusione della cultura scientifica, anche a vantaggio della tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale del Paese, all'articolo 1, comma 302, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "e l'approvazione dei piani triennali di attività" sono soppresse.».

19.58

[Faraone](#), [Evangelista](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, comma 59, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

- dopo le parole: "prerogative sindacali ai sensi della normativa vigente" inserire le seguenti: ", nonché in caso di impiego presso la Camera dei deputati, il Senato della Repubblica e la Corte Costituzionale";

- inserire, in fine, il seguente periodo: "Per le ipotesi fatte salve, gli oneri finanziari connessi alle retribuzioni fisse, del personale posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo gravano sui bilanci delle amministrazioni di provenienza, mentre gli oneri finanziari per le retribuzioni accessorie gravano sui bilanci delle pubbliche amministrazioni di destinazione"».

19.59

[Evangelista](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. In considerazione della permanente situazione di emergenza epidemiologica, per assicurare il mantenimento del diritto all'abitare per le persone anziane e per fronteggiare le difficoltà di pagamento dei servizi alla persona, all'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:

"c-ter) la sezione speciale, istituita nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera c), per la concessione di garanzie a fronte di operazioni di prestito vitalizio ipotecario di cui all'articolo 11-*quaterdecies*, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44, relative ad unità immobiliari, site sul territorio nazionale, adibite ad abitazione principale. La garanzia della sezione è a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile, trasferibile a terzi nella cessione del credito e concessa nella misura massima di copertura dell'80 per cento della quota capitale erogata per ciascuna operazione. La suddetta garanzia potrà, inoltre, essere escussa dal finanziatore nei soli casi in cui il suo credito non risulti interamente coperto dal ricavato della vendita dell'immobile, limitatamente al credito residuo e non oltre l'ammontare della garanzia concessa dal Fondo. Gli

interventi di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Agli oneri derivanti dagli interventi di garanzia della sezione speciale, pari a 5 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. La dotazione della sezione può essere alimentata da versamenti di enti ed organismi pubblici e privati. Alla gestione della sezione provvede il gestore del Fondo di garanzia per la prima casa ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

- a) i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia;
- b) la misura delle commissioni e degli accantonamenti determinati tenuto conto del valore dell'immobile e in rapporto al credito erogato;
- c) le modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia di cui alla lettera c);
- d) la cessione a terzi dei crediti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia di cui alla lettera c).».

19.60

[Iannone](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. In considerazione della permanente situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, per assicurare il mantenimento del diritto all'abitare per le persone anziane e per fronteggiare le difficoltà di pagamento dei servizi alla persona, all'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:

"c-ter) la sezione speciale, istituita nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera e), per la concessione di garanzie a fronte di operazioni di prestito vitalizio ipotecario di cui all'articolo 11-*quaterdecies*, comma 12 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44, relative ad unità immobiliari, site sul territorio nazionale, adibite ad abitazione principale. La garanzia della sezione è a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile, trasferibile a terzi nella cessione del credito e concessa nella misura massima di copertura dell'80 per cento della quota capitale erogata per ciascuna operazione. La suddetta garanzia potrà, inoltre, essere escussa dal finanziatore nei soli casi in cui il suo credito non risulti interamente coperto dal ricavato della vendita dell'immobile, limitatamente al credito residuo e non oltre l'ammontare della garanzia concessa dal Fondo. Gli interventi di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Agli oneri derivanti dagli interventi di garanzia della sezione speciale, pari a 5 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. La dotazione della sezione può essere alimentata da versamenti di enti ed organismi pubblici e privati. Alla gestione della sezione provvede il gestore del Fondo di garanzia per la prima casa ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

- a) i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia;
- b) la misura delle commissioni e degli accantonamenti determinati tenuto conto del valore dell'immobile e in rapporto al credito erogato;
- c) le modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia di cui alla lettera c);
- d) la cessione a terzi dei crediti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia di cui alla lettera c).».

19.61

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. In considerazione della permanente situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, per assicurare il mantenimento del diritto all'abitare per le persone anziane e per fronteggiare le difficoltà di pagamento dei servizi alla persona, all'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:

"c-ter) la sezione speciale, istituita nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera c), per la concessione di garanzie a fronte di operazioni di prestito vitalizio ipotecario di cui all'articolo 11-*quaterdecies*, comma 12 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44, relative ad unità immobiliari, site sul territorio nazionale, adibite ad abitazione principale. La garanzia della sezione è a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile, trasferibile a terzi nella cessione del credito e concessa nella misura massima di copertura dell'80 per cento della quota capitale erogata per ciascuna operazione. La suddetta garanzia potrà, inoltre, essere escussa dal finanziatore nei soli casi in cui il suo credito non risulti interamente coperto dal ricavato della vendita dell'immobile, limitatamente al credito residuo e non oltre l'ammontare della garanzia concessa dal Fondo. Gli interventi di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Agli oneri derivanti dagli interventi di garanzia della sezione speciale, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. La dotazione della sezione può essere alimentata da versamenti di enti ed organismi pubblici e privati. Alla gestione della sezione provvede il gestore del Fondo di garanzia per la prima casa ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti:

- a) i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia;
- b) la misura delle commissioni e degli accantonamenti determinati tenuto conto del valore dell'immobile e in rapporto al credito erogato;
- c) le modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia di cui alla lettera c);
- d) la cessione a terzi dei crediti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia di cui alla lettera c).».

19.62

[Modena](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. In considerazione del permanere dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare il mantenimento del diritto all'abitare per le persone anziane e di fronteggiare le difficoltà di pagamento dei servizi alla persona, all'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,

dopo la lettera *c-bis*) è aggiunta la seguente:

"*c-ter*) la sezione speciale, istituita nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera *c*), per la concessione di garanzie a fronte di operazioni di prestito vitalizio ipotecario di cui all'articolo 11-*quaterdecies*, comma 12 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44, relative ad unità immobiliari, site sul territorio nazionale, adibite ad abitazione principale. La garanzia della sezione è a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile, trasferibile a terzi nella cessione del credito e concessa nella misura massima di copertura dell'80 per cento della quota capitale erogata per ciascuna operazione. La suddetta garanzia potrà, inoltre, essere escussa dal finanziatore nei soli casi in cui il suo credito non risulti interamente coperto dal ricavato della vendita dell'immobile, limitatamente al credito residuo e non oltre l'ammontare della garanzia concessa dal Fondo. Gli interventi di garanzia sono assistiti dalla garanzia di ultima istanza dello Stato. Agli oneri derivanti dagli interventi di cui al presente comma, pari a 5 milioni di euro annui per il 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondenti riduzioni annue dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2022, 2023 e 2024. La dotazione della sezione può essere alimentata da versamenti di enti ed organismi pubblici e privati. Alla gestione della sezione provvede il gestore del Fondo di garanzia per la prima casa ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

- a) i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia;
- b) la misura delle commissioni e degli accantonamenti determinati tenuto conto del valore dell'immobile e in rapporto al credito erogato;
- c) le modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia di cui alla lettera *c*);
- d) la cessione a terzi dei crediti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia di cui alla lettera *c*)."

19.63

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«*6-bis*. In considerazione della permanente situazione di emergenza epidemiologica, per assicurare il mantenimento del diritto all'abitare per le persone anziane e per fronteggiare le difficoltà di pagamento dei servizi alla persona, all'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera *c-bis*) è aggiunta la seguente:

"*c-ter*) la sezione speciale, istituita nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera *c*), per la concessione di garanzie a fronte di operazioni di prestito vitalizio ipotecario di cui all'articolo 11-*quaterdecies*, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44, relative ad unità immobiliari, site sul territorio nazionale, adibite ad abitazione principale. La garanzia della sezione è a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile, trasferibile a terzi nella cessione del credito e concessa nella misura massima di copertura dell'80 per cento della quota capitale erogata per ciascuna operazione. La suddetta garanzia potrà, inoltre, essere escussa dal finanziatore nei soli casi in cui il suo credito non risulti interamente coperto dal ricavato della vendita dell'immobile, limitatamente al credito residuo e non oltre l'ammontare della garanzia concessa dal Fondo. Gli interventi di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Agli oneri derivanti dagli interventi di garanzia della sezione speciale, pari a 5 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo

speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. La dotazione della sezione può essere alimentata da versamenti di enti ed organismi pubblici e privati. Alla gestione della sezione provvede il gestore del Fondo di garanzia per la prima casa ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

- a) i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia;
- b) la misura delle commissioni e degli accantonamenti determinati tenuto conto del valore dell'immobile e in rapporto al credito erogato;
- c) le modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia di cui alla lettera c);
- d) la cessione a terzi dei crediti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia di cui alla lettera c).».

19.64

De Poli

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. In relazione al mancato introito delle rette relative ai mesi di dicembre 2021, gennaio e, per parte, febbraio 2022 è assegnato alle scuole dell'infanzia paritarie, appartenenti al sistema integrato di educazione ed istruzione di cui al decreto legislativo n. 65 del 2017, un contributo aggiuntivo di 50 milioni di euro. Il contributo è ripartito secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 50 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

19.65

Toffanin

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. In relazione al mancato introito delle rette relative ai mesi di dicembre 2021, gennaio e, per parte, febbraio 2022 è assegnato alle scuole dell'infanzia paritarie, appartenenti al sistema integrato di educazione ed istruzione di cui al decreto legislativo n. 65 del 2017, un contributo aggiuntivo di 50 milioni di euro. Il contributo è ripartito secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 50 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

19.66

Catalfo, Matrisciano, Romano, Romagnoli, Guidolin, Trentacoste

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. All'articolo 10, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2-bis:

1) sono premesse le seguenti parole: "Fino al 31 dicembre 2022";

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 1° gennaio 2023, la presentazione della DSU avviene esclusivamente in modalità precompilata. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'INPS, Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le ulteriori semplificazioni e modalità tecniche per consentire al cittadino di accedere alla dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS.";

b) dopo il comma 2-*bis*, è inserito il seguente:

"2-*ter*. I responsabili dei centri di assistenza fiscale con i quali l'Istituto può stipulare apposite convenzioni ai sensi dell'articolo 11, comma 1 del decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in quanto soggetti abilitati, rilasciano il visto di conformità dei dati precompilati ed autodichiarati presenti nella dichiarazione sostitutiva unica alla relativa documentazione in possesso del dichiarante e certificano i dati trasmessi ai fini ISEE.";

c) il comma 3 è abrogato.».

19.67

[Granato](#)

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. All'articolo 1, comma 483, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.".

6-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-*bis*, pari a 20 milioni per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

19.68

[Faraone, Evangelista](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Con riferimento ai requisiti reddituali e patrimoniali necessari alla percezione del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ai soggetti di età superiore a diciotto anni, che risultino invalidi civili totali o sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, non è computato il beneficio incrementativo di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. La disposizione di cui al precedente periodo ha effetto dal 1° marzo 2022.

6-*ter*. Agli oneri di cui al comma 6-*bis*, valutati in 406 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, al fine di assicurare maggiori entrate a copertura degli oneri di cui al precedente periodo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».

19.69

[Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Romano](#), [Romagnoli](#), [Guidolin](#), [Trentacoste](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«6-bis. Con riferimento ai requisiti reddituali e patrimoniali necessari alla percezione del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ai soggetti di età superiore a diciotto anni, che risultino invalidi civili totali o sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, non è computato il beneficio incrementativo di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche relativamente al periodo compreso tra la data di entrata in vigore dell'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

19.70

[Nugnes](#), [La Mura](#), [Mantero](#)

Dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-ter. Con riferimento ai requisiti reddituali e patrimoniali necessari alla percezione del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ai soggetti di età superiore a diciotto anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222 non è computato il beneficio incrementativo di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. La disposizione di cui al precedente periodo ha effetto dal 1° marzo 2022.».

19.71

[Matrisciano](#), [Catalfo](#), [Romano](#), [Vanin](#), [Pirro](#), [Gaudiano](#), [Montevecchi](#), [Corbetta](#), [Di Girolamo](#), [Lupo](#), [Lanzi](#), [Naturale](#), [Trentacoste](#), [Croatti](#), [Pavanelli](#), [Romagnoli](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«6-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per le prestazioni assistenziali legate alla condizione di disabilità.".

6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis, pari a 260 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014.».

19.72

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Testor](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, articolo 2, comma 6, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per le prestazioni di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, per l'assegno di assistenza ai sordomuti di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381 e per la pensione ai ciechi civili di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66."».

19.73

[Cioffi](#), [Catalfo](#), [Romagnoli](#), [Guidolin](#), [Trentacoste](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6.1. A decorrere dal 1° aprile 2022 l'erogazione del beneficio può essere effettuato anche mediante la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 nella quale è integrata la Carta Rdc. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali affida alla società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 i servizi di progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo destinato all'erogazione del beneficio. Gli oneri e le spese relative ai predetti servizi, comunque non superiori a 2,2 milioni a decorrere dall'anno 2022 sono a carico delle risorse finanziarie di cui all'articolo 12."».

19.74

[Collina](#), [Manca](#)

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. All'articolo 5, comma 5-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: "Anagrafe degli italiani residenti all'estero" sono inserite le seguenti: "o che, pur non iscritti all'AIRE, abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo interessato".

6-ter. Agli oneri di cui al comma 6-bis, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

19.75

[Granato](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 9 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, la lettera g) è sostituita con la seguente:

"g) l'abilitazione all'esercizio della professione docente per coloro che risultano iscritti nell'elenco di cui alla lettera e), ferma restando la regolarità della relativa posizione contributiva."».

19.76

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 18-decies, terzo periodo, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: "Ministro dell'istruzione" sono aggiunte le seguenti: ", da emanare entro e non oltre il 31 marzo 2022,"».

19.77

[Zaffini](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sostituire le parole: "fino al 31 dicembre 2021" con le seguenti: "fino al 31 marzo 2022"».

19.79

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono inserite, in fine, le seguenti parole: ", anche a favore delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità del presente articolo secondo il rispettivo ordinamento, e degli organismi di gestione per il diritto allo studio delle stesse."».

19.80

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche a favore delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità del presente articolo secondo il rispettivo ordinamento, e degli organismi di gestione per il diritto allo studio delle stesse."».

19.81

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«7. Ai fini dell'ampliamento dei titoli universitari abilitanti ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 novembre 2021, n. 163, e in coerenza con gli obiettivi della Riforma 1.6 della componente M4C1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE)2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, per le classi di laurea che danno titolo all'accesso alla professione di agrotecnico ai sensi dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, il tirocinio è svolto all'interno del corso di studio.».

19.82

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per la determinazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) si considera la sola componente reddituale, con esclusione di quella patrimoniale, del nucleo familiare"».

19.83

[Porta](#), [Giacobbe](#)

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei confronti dei soggetti residenti all'estero titolari delle prestazioni di cui al primo periodo erogate ai sensi della normativa nazionale italiana o in applicazione di una convenzione internazionale di sicurezza sociale stipulata dall'Italia.".

6-ter. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del comma 6-bis, 6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, valutati nel limite massimo di 900.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

19.84

[Porta](#), [Giacobbe](#)

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano nei confronti dei soggetti non residenti di cui al comma 3-bis dell'articolo 24 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.".

6-ter. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero

dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del precedente comma.

6-quater. Agli oneri derivanti dal comma *6-bis*, valutati nel limite massimo di 900.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

19.85

[Giacobbe](#), [Porta](#), [Alfieri](#), [Ferrari](#), [Nannicini](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«*6-bis.* All'articolo 10 del decreto legislativo n. 230 del 2021, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"*5-bis.* Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei confronti del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, anche di cittadinanza straniera, già titolare delle prestazioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, erogate in applicazione della legge italiana, della normativa nazionale speciale o di una convenzione internazionale di sicurezza sociale stipulata dall'Italia. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 900.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."»

19.86

[Serafini](#)

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«*6-bis.* All'articolo 10 del dlgs 230/21 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"*5-bis.* Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei confronti del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, anche di cittadinanza straniera, già titolare delle prestazioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, erogate in applicazione della legge italiana, della normativa nazionale speciale o di una convenzione internazionale di sicurezza sociale stipulata dall'Italia".

6-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 900.000 euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

19.87

[Vanin](#), [Montevecchi](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi.

«*6-bis.* Al comma 326 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la parola: "400", è sostituita dalla seguente: "800".

6-ter. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma *6-bis*, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

19.88

[Fedeli](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«*6-bis.* Al comma 326, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n.234, le

parole: "è incrementato di 400 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "è incrementato di 600 milioni". Agli oneri di cui al presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

19.89

[Perosino](#)

Dopo il comma 6 inserire il seguente comma:

«6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dopo il comma 378 è inserito il seguente:

"378-bis. Il credito d'imposta di cui al comma precedente nonché quello di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e ai commi da 9-bis a 9-quater dell'articolo 67 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è riconosciuto anche ai quotidiani e ai periodici non posti in vendita con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento. La spesa per l'acquisto della carta è calcolata sulla media degli acquisti effettuati negli ultimi 5 anni"».

Conseguentemente, modificare la rubrica dell'articolo con la seguente: «(Misure urgenti per la scuola, l'università, la famiglia e l'editoria)».

19.90

[Iannone](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 6 inserire il seguente comma:

«6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dopo il comma 378 è inserito il seguente:

"378-bis. Il credito d'imposta di cui al comma precedente nonché quello di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e ai commi da 9-bis a 9-quater dell'articolo 67 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è riconosciuto anche ai quotidiani e ai periodici non posti in vendita con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento. La spesa per l'acquisto della carta è calcolata sulla media degli acquisti effettuati negli ultimi 5 anni.».

Conseguentemente, modificare la rubrica dell'articolo con la seguente: «(Misure urgenti per la scuola, l'università, la famiglia e l'editoria)».

19.91

[Manca](#)

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dopo il comma 378 è inserito il seguente:

"378-bis. Il credito d'imposta di cui al comma precedente nonché quello di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e ai commi da 9-bis a 9-quater dell'articolo 67 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è riconosciuto anche ai quotidiani e ai periodici non posti in vendita con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento. La spesa per l'acquisto della carta è calcolata sulla media degli acquisti effettuati negli ultimi 5 anni"».

Conseguentemente, modificare la rubrica dell'articolo con la seguente: «(Misure urgenti per la scuola, l'università, la famiglia e l'editoria)».

19.92

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. In via sperimentale, limitatamente agli anni 2022 e 2023, sono soggetti all'aliquota IVA

del 5% i seguenti prodotti destinati all'infanzia:

- 1) Pannolini;
- 2) Biberon;
- 3) Tettarelle;
- 4) latte in polvere e liquido per neonati, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti;
- 5) omogeneizzati e prodotti alimentari;
- 6) strumenti per l'allattamento;
- 7) prodotti per l'igiene e creme contro gli arrossamenti e le irritazioni della pelle del neonato.».

Ai maggiori oneri, valutati in euro 50 milioni annui per il biennio 2022-2023, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 29, come incrementata dall'articolo 1, comma 73, della presente legge.

19.0.1

[Cantù](#), [Romeo](#), [Tosato](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Fregolent](#), [Zaffini](#), [Binetti](#), [Nannicini](#), [Puglia](#), [Parente](#), [Rufa](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

(Ristoro in favore dei medici deceduti a causa dell'infezione da SARS-CoV-2)

1. Ai famigliari di coloro che esercenti la professione medica e odontoiatrica non in regime di rapporto di lavoro dipendente e che, in conseguenza dell'attività di servizio e professionale prestata nel periodo di massima emergenza epidemica, tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, abbiano contratto infezione da SARS-CoV-2 e, indipendentemente dalla precisa individuazione patogenetica circostanziale, siano deceduti, è riconosciuto un indennizzo nella misura di 100.000 euro quale ristoro alle condizioni e nei modi stabiliti nei commi 2 e 3.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 consiste in un assegno una tantum non reversibile ed è destinato ai soggetti a carico nel seguente ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli e sorelle minori, fratelli e sorelle maggiorenni inabili al lavoro.

3. Con Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, vengono definiti le incompatibilità e i limiti patrimoniali, le cause di esclusione e le modalità di domanda, tenuto conto dell'eventuale sussistenza di altre coperture assicurative, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 5.

4. L'indennizzo non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è costituito, presso il Ministero della Salute, un Fondo denominato "Fondo ristoro medici deceduti vittime dell'infezione da Covid 19" con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite massimo di spesa.

6. Le domande per l'ottenimento dell'indennizzo sono presentate dagli aventi titolo, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2022, al Ministero della Salute che procede alla verifica dei requisiti in ragione dell'ordine cronologico delle domande, certifica la regolarità per l'attribuzione del beneficio e provvede ad erogarlo ai famigliari beneficiari. Le relative domande sono presentate secondo lo schema predisposto dal Ministero della Salute e corredate dalla documentazione comprovante la data delle diagnosi, le manifestazioni cliniche conseguenti e l'entità delle lesioni o dell'infermità da cui è derivato il decesso.

7. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di

riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

19.0.2

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 19- *bis*.

(Aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto sui prodotti per le persone nelle condizioni di non autosufficienza)

1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri:

"41-*quinquies*) prodotti necessari all'assistenza e alla cura della persona nelle condizioni di non autosufficienza di cui all'articolo 30, commi 1, lettera *b*), e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, sia presso il suo domicilio sia presso una struttura sanitaria o socio-sanitaria accreditata, quali preparati per nutrizione e idratazione, presidi per incontinenza, ausili di vario tipo, cannule tracheali e accessori (valvole di fonazione, fasce di fissaggio, medicazioni per tracheostomi), dispositivi per ossigenoterapia (compresi occhialini e mascherine), medicazioni specialistiche, cateteri venosi centrali a permanenza, aghi di qualsiasi tipo, siringhe, dispositivi per il fissaggio di cateteri venosi centrali, sonde per nutrizione enterale, deflussori e pompe per nutrizione enterale, deflussori e pompe infusionali, sistemi elastomerici, sonde gastrostomiche, cateteri (compresi i cateteri vescicali a permanenza), sacche per la raccolta dell'urina, guanti (compresi i dispositivi di protezione individuale), deflussori, medicazioni generali, garze e materiale monouso sanitario e non sanitario (manopole non saponate e saponate);

41-*sexies*) attrezzature e dispositivi per trattamenti di lungo-assistenza, recupero e mantenimento funzionale, sia presso il domicilio sia presso una struttura sanitaria o socio-sanitaria accreditata, compresi letti attrezzati e materassi antidecubito;

41-*septies*) servizi necessari di cura e protezione, compresi i servizi di assistenza, igiene e sanificazione, anche presso il domicilio."».

19.0.3

[Pacifico](#), [Lonardo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

(Emergenza COVI -19. Proroga termini per il collocamento in quiescenza per i dipendenti pubblici che non raggiungono il minimo periodo contributivo)

1. I dipendenti pubblici di ruolo assunti a tempo indeterminato, già in servizio presso le Forze Armate, di polizia e del Corpo dei Vigili del fuoco, se titolari della pensione erogata ai sensi dell'art. 64 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 Dicembre 1973, n. 1092, qualora cessino dal nuovo impiego per raggiunti limiti di età e in tale ultimo impiego non hanno maturato il periodo contributivo di venti anni, né hanno presentato domanda ai sensi dell'art. 151 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 Dicembre 1973, n. 1092, hanno diritto ad essere trattenuti in servizio, anche in deroga alle previsioni normative dei singoli ordinamenti, sino al raggiungimento del periodo di contribuzione previdenziale utile al riconoscimento del trattamento di pensione e, comunque, non oltre il compimento del settantacinquesimo anno di età.

2. L'istanza di trattenimento in servizio deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre sei mesi antecedenti alla data prevista per la cessazione del servizio.

3. I dipendenti pubblici di cui al comma 1, che al momento dell'entrata in vigore della presente Legge, residuano di un periodo di servizio inferiore a sei mesi, possono presentare l'istanza di

trattenimento sino alla data prevista per la cessazione dal servizio.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 100.000,00 per l'anno 2029 ed euro 200.000,00 a decorrere dall'anno 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

19.0.4

[Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Romano](#), [Romagnoli](#), [Guidolin](#), [Trentacoste](#), [Dell'Olio](#), [Marco Pellegrini](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 19- *bis*.

(Ricerca e Formazione INPS)

1. All'articolo i della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

"3-*bis*. L'istituto svolge attività di ricerca, aggiornamento, perfezionamento scientifico e formazione post-laurea di eccellenza per i dipendenti dell'Istituto e per gli iscritti alle Gestioni 'Unitaria Prestazioni Creditizie e Sociali', 'Assistenza Magistrale' e 'Assistenza Ipost', nonché attività di divulgazione scientifica, anche su commissione, finanziate da soggetti pubblici e privati.

3-*ter*. Per l'assolvimento delle attività di cui al comma 3-*bis* può essere istituita, presso l'Istituto, una scuola di alta formazione. L'organizzazione e il funzionamento della scuola di cui al presente comma sono adottati con regolamento dell'Istituto.

3-*quater*. Agli oneri derivanti dalla attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter* si provvede nei limiti delle risorse finanziarie stanziare nel bilancio dell'INPS per le spese di funzionamento."».

19.0.5

[Drago](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 19- *bis*.

(Misure connesse all'emergenza epidemiologica per personale con fragilità)

Per i docenti e il personale A.T.A. in idoneità temporanea in possesso del verbale di riconoscimento della legge 5 febbraio 1992, n. 104 articolo 3 comma 3, ai sensi dell'articolo 26 comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito il 24 aprile 2020 con legge n. 27 si applica l'articolo 15 decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41 convertito con modificazioni dalla Legge 69 del 21 maggio 2021 prevista fino al 31 dicembre 2021 mediante la conversione in legge del decreto 111 estendendola all'intero anno scolastico 2021/2022 con relativo aggiornamento del SIDI».

19.0.6

[Rizzotti](#), [Berardi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

1. Ai soggetti affetti da talassemia Mayor, Minor, e drepanocitosi ed i soggetti affetti da emofilia, patologie documentate dal centro di cura dei soggetti, danneggiati da complicanze a causa di somministrazione di trasfusioni e medicinali emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992 n. 210 e successive modificazioni, che non hanno percepito per varie motivazioni alcuna somma a titolo di risarcimento danni ai sensi della legge 210 del 1992 o equa riparazione, ne in via giudiziale, ne ai sensi di transizioni o eque riparazioni, loro o, in mancanza, ai loro eredi, è riconosciuto una assegno una tantum di euro 50.000.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 35 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

19.0.7

[Mirabelli](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

(Incremento della dotazione per l'anno 2022 dei fondi per il sostegno alla locazione e per la morosità incolpevole e per sostegno alla graduazione)

1. Per l'annualità 2022, la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di ulteriori 200 milioni di euro e quella del Fondo inquilini morosi incolpevoli, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di ulteriori 50 milioni di euro.

2. La revisione dei criteri di ripartizione delle risorse tra le Regioni e il successivo trasferimento ai Comuni come previsto dall'articolo 1, commi 8, 9 e 10 del decreto del Ministro delle Infrastrutture 12 agosto 2020 deve essere adottata entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Per la ripartizione e il trasferimento del 70 per cento delle somme di cui al comma 1, sono utilizzate le modalità indicate dall'articolo 65, commi 2-*ter* e 2-*quater*, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevedendo misure di ulteriore coordinamento e unificazione dei due fondi e nuovi criteri ricavati dal monitoraggio effettuato con le modalità previste nel predetto decreto del Ministro delle infrastrutture.

4. Il restante 30 per cento dello stanziamento è destinato e vincolato a sostenere iniziative dei Comuni e delle Prefetture per la sottoscrizione, con le associazioni sindacali degli inquilini e le associazioni della proprietà edilizia, di protocolli e intese per la graduazione programmata delle esecuzioni, con l'attivazione di cabine di regia, che prevedano oltre all'utilizzo delle risorse statali anche risorse aggiuntive regionali e comunali nonché piani di utilizzo di alloggi pubblici disponibili, previa attività di recupero leggero, favorendo in tal modo il passaggio da casa a casa per il conduttore obbligato al rilascio.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si procede a stabilire i criteri di utilizzo e la ripartizione delle somme tra i comuni richiedenti, ove siano stati sottoscritti protocolli di graduazione.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 250 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

19.0.8

Comincini

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

(Disposizioni in materia di alloggi di edilizia residenziale pubblica)

1. All'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 22-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 47, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza da parte dei soggetti interessati, e relativamente alle aree per cui il Consiglio Comunale ha deliberato la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà, il comune deve trasmettere le proprie determinazioni in ordine al corrispettivo dovuto e alla procedura di trasformazione.";

b) al comma 48, primo periodo, le parole: "dell'articolo 5-*bis*, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione prevista dal secondo periodo dello stesso comma," sono sostituite con le seguenti:

"dell'articolo 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,";

c) al comma 48, secondo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "con l'ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall'anno di stipulazione della relativa convenzione";

d) al comma 49-*bis*, il secondo ed il settimo periodo sono soppressi».

19.0.9

[Carbone](#), [Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

(Rifinanziamento del fondo per gli Istituti di patronato)

1. Per l'esercizio finanziario 2022 gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli Istituti di patronato di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente incrementati di ulteriori 50 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni per l'anno 2022, si provvede per 12 milioni di euro mediante il fondo di cui all'articolo 58-*bis* del decreto-legge n. 124 del 26 ottobre 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e per 38 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

- *all'alinea, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1711,41 milioni»;*

- *dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-*bis*) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022, per 12 milioni mediante il fondo di cui all'articolo 58-*bis* del decreto-legge n. 124 del 26 ottobre 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e per 38 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

19.0.10

[Cioffi](#), [Catalfo](#), [Romagnoli](#), [Guidolin](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

(Disposizioni sulla formazione digitale)

1. Al fine di favorire la formazione attraverso l'utilizzo di sistemi informatici, è costituita un'apposita sezione di erogazione di corsi formativi gratuiti per chi vi accede, all'interno della piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82.

2. Con decreto del Ministero dell'istruzione, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative della sezione di cui al comma 1, le caratteristiche tecniche, nonché le modalità di adesione da parte dei cittadini interessati.

3. Per la realizzazione, gestione e manutenzione informatica della sezione di cui al comma e per l'erogazione del servizio, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Una quota pari a 400.000 euro annui del predetto stanziamento è finalizzata all'assunzione, per la durata massima di trentasei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, mediante apposita procedura concorsuale, di personale qualificato per lo svolgimento dei corsi di formazione registrati e pubblicati all'interno della piattaforma.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a i milione di euro per l'anno 2022 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

19.0.11

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

(Ampliamento ambito soggettivo regime forfetario)

All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 55, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"c) nel caso di partecipazione contemporanea a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate individualmente e di quelli relativi alle predette partecipazioni, per la parte di essi imputabile alla persona fisica esercente attività di impresa, arti o professioni, nelle stesse proporzioni cui risultano imputabili gli utili.";

b) al comma 57, lettera d), le parole: "che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero" sono soppresse».

19.0.12

[Berardi](#), [Caligiuri](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

1. Sono ammessi, altresì, ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive di cui all'articolo 1, comma 87 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, i ricorrenti che avevano in corso alla data di approvazione della predetta legge un contenzioso avverso il Decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 unitamente a tutti i soggetti non in quiescenza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto la funzione di dirigente scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Alla copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205».

19.0.13

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. 19- *bis*.

Sono ammessi, altresì, ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive di cui all'articolo 1, comma 87 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, i ricorrenti che avevano in corso alla data di approvazione della predetta legge un contenzioso avverso il Decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 unitamente a tutti i soggetti non in quiescenza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto la funzione di dirigente scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Alla copertura si provvede mediante

utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205».

19.0.14

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

(Bonus baby sitter per lavoratori non dipendenti)

1. Per i periodi di sospensione delle attività didattiche in presenza e per i periodi di svolgimento delle prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, i lavoratori iscritti alle Gestioni autonome speciali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e i lavoratori autonomi e liberi professionisti senza Cassa iscritti alla Gestione Separata posso richiedere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro. Il *bonus* viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

2. Il *bonus* di cui al comma 1 è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

3. Le modalità operative per accedere al bonus di cui al comma 1 sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, PINPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui al comma 4, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.

4. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite complessivo di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede mediante riduzione di pari importo delle risorse stanziata a favore della misura Reddito di Cittadinanza».

19.0.15

[Zaffini, Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 19- *bis*.

(Disposizioni in favore dei caregivers familiari)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more della definizione di una più organica disciplina del caregiver familiare, al fine di sostenere e riconoscere il molo ed il lavoro di cura e di assistenza svolto dal caregiver familiare, è riconosciuto, ad un solo *caregiver* familiare per nucleo familiare, come individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, purché convivente alla data del 23 febbraio 2020 con la persona assistita che si trovi in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, un contributo fino a 2000 euro per il 2022. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo delle somme accantonate a legislazione vigente, sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, possono essere adottati altri provvedimenti concessori».

19.0.16

[Pesco](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 19- *bis*.

(Fondo di solidarietà in favore dei proprietari locatori)

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di solidarietà in favore dei proprietari locatori con una dotazione di io milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato all'erogazione di un contributo nei confronti dei medesimi proprietari che, pur avendo ottenuto una convalida di sfratto per morosità entro il 31 dicembre 2021, non abbiano potuto mettere in esecuzione il provvedimento a causa della sospensione della esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, stabilita dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prorogata dall'articolo 13, comma 13 del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 e, successivamente, dall'articolo 40-*quater* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

2. Il contributo è concesso:

a) per ciascun mese in cui il proprietario locatore ha subito la sospensione dell'esecuzione fino ad una durata massima di 16 mesi ed è dovuto in misura pari al 50 per cento del canone mensile stabilito nel contratto di locazione e comunque entro il limite complessivo massimo di euro 6.400,00;

b) a condizione che la morosità non sia stata sanata, anche in parte, dal conduttore e persista al momento della presentazione dell'istanza da parte del locatore proprietario.

3. Il contributo è riconosciuto esclusivamente in relazione alle locazioni ad uso abitativo e a condizione che il proprietario locatore non sia persona giuridica esercente attività di intermediazione immobiliare

4. L'erogazione del contributo è effettuata dall'Agenzia delle entrate che con provvedimento del suo direttore, da emanare entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità ed i tempi di presentazione delle istanze, nonché la documentazione da produrre a corredo.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze si rivale sul conduttore inadempiente per il recupero delle risorse erogate quando il conduttore sia titolare di redditi da lavoro o di pensione e l'inadempimento non sia dovuto a morosità incolpevole ovvero quando il conduttore sia titolare di diritto di proprietà o di usufrutto o di diritto di abitazione su altro immobile da adibire ad abitazione per sé e i propri familiari conviventi nella medesima provincia in cui si trovi l'immobile locato. Per la definizione di morosità incolpevole si rinvia a quanto stabilito dall'articolo 2 del decreto del Ministero dei trasporti del 30 marzo 2016.

6. Al fine di assicurare una gestione ottimale delle risorse del Fondo di cui al comma l'Agenzia delle entrate provvede a verifiche fiscali e patrimoniali nei confronti sia dei proprietari locatori beneficiari sia dei conduttori finalizzate all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni ed autocertificazioni rese e del possesso dei requisiti previsti dal presente articolo.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a io milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

19.0.17

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 19- *bis*.

(Abrogazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento - PCTO)

1. I commi 784 e 785, dell'articolo 1, della Legge del 30 dicembre 2018, n. 145, sono soppressi».

19.0.18

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

(Modifica dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento - PCTO)

Sostituire i commi 784 e 785, dell'articolo 1, della Legge del 30 dicembre 2018, n. 145, con i seguenti:

"784. I percorsi in alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono ridenominati 'percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento' e, a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 nei licei e negli istituti tecnici e professionali sono inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa secondo la programmazione del collegio dei docenti.

785. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della modifica di cui al comma 784, sono adottate linee guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento"».

19.0.19

[Modena](#), [Boccardi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

1. Al fine di garantire il potenziamento delle strutture e delle articolazioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in considerazione della grave crisi del settore ippico, i posti di funzione dirigenziale di livello generale presso il medesimo Ministero sono incrementati di una unità, da destinare all'istituzione di una posizione dirigenziale di livello generale. Conseguentemente, la dotazione organica dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, come definita dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 e dall'articolo 1, comma 166 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è rideterminata nel numero massimo di tredici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale. A tal fine è autorizzata la spesa di 260.000 euro a decorrere dall'anno 2022.

2. Al fine di dare celere attuazione al comma precedente, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modifica, entro sessanta giorni, il proprio regolamento di organizzazione e la propria pianta organica con uno o più decreti adottati con le modalità di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 260.000 a partire dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali».

19.0.20

[Sbrollini](#), [Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

1. All'articolo 1-*bis* del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole: "per la copertura" aggiungere le seguenti: "del 50 per cento";
- b) il comma 2 è sostituito con i seguenti:

"2. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, una procedura straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica che siano in possesso del titolo previsto dai punti 4.2. e 4.3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del

2012, dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio e che abbiano svolto almeno 36 mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali;

2-bis. Alla procedura straordinaria di cui al comma 2 è assegnato il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili per il triennio 2021/2022-2023/2024 e per gli anni successivi sino a totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, ferme restando le procedure autorizzate di cui all'articolo 39, commi 3 e *3-bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

2-ter. Il contenuto del bando relativo alla procedura straordinaria di cui al comma 2, i termini di presentazione delle istanze, le modalità di svolgimento della prova orale didattico-metodologica, di valutazione della stessa e dei titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie di merito ripartite per ambiti diocesani, nonché la composizione della commissione di valutazione sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione".

c) al comma 3, dopo la parola: "concorso", aggiungere le seguenti: "e della procedura straordinaria"».

19.0.21

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

All'articolo 1-*bis* del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 1 dopo le parole: "per la copertura" aggiungere le seguenti: "del 50%"; il comma 2 è sostituito con il seguente:

1. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, una procedura straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica che siano in possesso del titolo previsto dai punti 4.2. e 4.3 del DPR 175/2012, dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio e che abbiano svolto almeno 36 mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali;

2. alla presente procedura straordinaria è assegnato il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili per il triennio 2021/2022-2023/2024 e per gli anni successivi sino a totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, ferme restando le procedure autorizzate di cui all'articolo 39, commi 3 e *3-bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

3. il contenuto del bando, i termini di presentazione delle istanze, le modalità di svolgimento della prova orale didattico-metodologica, di valutazione della stessa e dei titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie di merito ripartite per ambiti diocesani, nonché la composizione della commissione di valutazione sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione.

c) al comma 3, aggiungere dopo la parola: "concorso" le seguenti: "e della procedura straordinaria."».

19.0.22

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

All'articolo 2, comma 4-*ter*, del DL 8/4/2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, dopo le parole: "sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza del Ministro dell'istruzione ai sensi del comma 1 al fine dell'individuazione nonché della graduazione degli aspiranti." sono aggiunte le seguenti: "Tale deroga è estesa agli anni scolastici 2022/23 e 2023/24 al fine di aggiornare, con ordinanza del Ministro dell'istruzione, le graduatorie provinciali per le supplenze valide per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, consentendo nuovi inserimenti, modifiche di punteggi e di provincia". Le parole: "Detta ordinanza del Ministro dell'istruzione è adottata"

vengono sostituite dalle seguenti: "Dette ordinanze del Ministro dell'istruzione sono adottate."».

19.0.23 (testo 2)

[Modena](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 19-*bis*

(Misure per garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari)

1. Al fine di garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari e di far fronte alle gravi scoperture di organico, il Ministero della giustizia, anche per valorizzare il contributo sinora offerto, nonché l'esperienza maturata nell'ambito delle attività svolte presso gli uffici giudiziari, è autorizzato a prorogare di ulteriori 12 mesi i contratti di lavoro a tempo determinato degli operatori giudiziari, Area II F1, assunti in applicazione, rispettivamente, dell'articolo 255 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e dell'articolo 1, commi 925 e 926, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2. All'onere derivante dal comma 2, pari a euro **21.214.253** per l'anno 2022 e ad euro **60.241.215** per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

19.0.23

[Modena](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 19- *bis*.

(Misure urgenti per garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari)

1. In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari nonché di far fronte alle gravi scoperture di organico, il Ministero della giustizia, anche per valorizzare il contributo sinora offerto, nonché l'esperienza maturata nell'ambito delle attività svolte presso gli uffici giudiziari, è autorizzato a prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato fino ad almeno 36 mesi degli operatori giudiziari assunti per 24 mesi e di quelli assunti, o che saranno assunti dal 1° gennaio 2022, per 12 mesi, in relazione alla stessa procedura concorsuale e alla stessa graduatoria, in seguito al bando dell'amministrazione giudiziaria, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 15 settembre 2020, ed effettuate in applicazione, rispettivamente, dell'articolo 255 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché dell'articolo 1, commi 925 e 926, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 21.214.253 per l'anno 2022 e ad euro 60.241.215 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

19.0.24

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

(Misure urgenti per il sostegno delle RSA e delle altre strutture residenziali)

1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 19-*novies*, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2022. Al riparto delle risorse si procede secondo le modalità di cui al richiamato articolo 19-*novies* del decreto-legge n. 137 del 2020 ed il termine per l'adozione del decreto di riparto decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

19.0.25

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.
(Certificazione verde)

1. I minori di età superiore a 12 anni, se accompagnati da un genitore, familiare o accompagnatore in possesso di certificazione verde COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c-bis)*, del decreto-legge n. 52 del 2021, o che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 9-*bis*, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021, possono accedere agli alberghi e alle altre strutture ricettive, nonché ai servizi di ristorazione, inclusi quelli annessi alle strutture ricettive, agli impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici, e alle piscine e ai centri di benessere, se in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *c)* del decreto-legge n. 52 del 2021.

2. Le certificazioni di vaccinazione rilasciate dalle competenti autorità sanitarie nazionali estere, a seguito di vaccinazione con vaccini autorizzati da EMA o con i vaccini riconosciuti equivalenti, sono considerate come equipollenti alla certificazione verde COVID-19 italiana per le finalità previste dalla legge per tutto il periodo di loro validità, anche se superiore alla validità prevista per gli analoghi certificati vaccinali emessi dallo Stato italiano.

3. Coloro che dimorano stabilmente presso una struttura ricettiva possono attraversare i locali comuni per accedere alla propria camera o unità abitativa anche se privi delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c-bis)*, del decreto-legge n. 52 del 2021, fermo restando l'obbligo di rispettare le misure di distanziamento e prevenzione disposte dalla direzione aziendale per i locali stessi».

19.0.26

[Granato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

(Disapplicazione delle norme relative alle sospensioni dei lavoratori del settore pubblico e privati)

1. A far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le disposizioni di cui agli articoli 9-*quinquies*, comma 6, e 9-*septies*, comma 6, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, nonché dell'articolo 4-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, 9-*quinquies* e 9-*septies* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, non si applicano. Ai soggetti di cui al periodo precedente, reintegrati sul luogo di lavoro, è corrisposto un indennizzo di importo pari all'80 per cento della retribuzione personale, comprensiva di ogni altro compenso o emolumento, comunque denominati».

19.0.27

[La Pietra](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.
(Rifinanziamento Fondo patronati)

1. Al comma 5, dell'articolo 46 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "Per l'esercizio finanziario 2021" sono

sostituite dalle seguenti: "Per gli esercizi finanziari 2021 e 2022".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni per l'anno 2022, si provvede per 12 milioni di euro mediante il fondo di cui all'articolo 58-*bis* del decreto-legge n. 124 del 26 ottobre 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e per 38 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

19.0.28

[Rojc](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

(Disposizioni in materia di concorsi per il personale docente nelle scuole con lingua di insegnamento slovena del Friuli Venezia Giulia)

1. All'articolo 59, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

"11-*bis*. I concorsi per il personale docente nelle scuole con lingua di insegnamento slovena del Friuli Venezia Giulia sono indetti, ai sensi dell'articolo 426 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia, il quale, fermo restando lo svolgimento di un'unica prova scritta, adatta le disposizioni di cui ai commi 10 e 11, concernenti la struttura e le modalità di predisposizione delle prove scritte, alle specificità delle scuole con lingua di insegnamento slovena"».

19.0.29

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

(APE sociale in agricoltura)

1. Al comma 92, primo periodo, della legge 30 dicembre 2014, n. 234 dopo le parole: "lavoratori dipendenti" sono inserite le seguenti: "e lavoratori autonomi agricoli".

2. Agli oneri di cui al precedente comma, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

19.0.30

[Abate](#), [Moronese](#), [Lezzi](#), [Angrisani](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [La Mura](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

(APE sociale in agricoltura)

1. Al comma 92, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dopo le parole: "lavoratori dipendenti" sono inserite le seguenti: "e lavoratori autonomi agricoli";

2. Agli oneri di cui al precedente comma, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

19.0.31

[Taricco](#), [Biti](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

(APE sociale in agricoltura)

1. Al comma 92, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dopo le parole: "lavoratori dipendenti" sono inserite le seguenti: "e lavoratori autonomi agricoli";
2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

19.0.32

[La Pietra](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

(APE sociale in agricoltura)

1. Al comma 92 primo periodo, della legge 30 dicembre 2021 n. 234 dopo le parole: "lavoratori dipendenti" sono inserite le seguenti: "e lavoratori autonomi agricoli";
2. Agli oneri di cui al precedente comma, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

19.0.33

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

(Incremento risorse per organico Covid Scuola)

1. Al comma 326, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sostituire le parole: "400 milioni di euro per l'anno 2022", con le seguenti: "480 milioni di euro per l'anno 2022".
2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, valutati nel limite massimo di 80 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

19.0.34

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

(Differimento entrata in vigore educazione motoria scuola primaria)

1. Al fine di garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2022/2023, anche in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 329 a 338 dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è differita all'anno scolastico 2023/2024».

19.0.35 (testo 2)

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [D'Alfonso](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«**Art.19-bis.**

(Misure urgenti per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n.234, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 927, dopo le parole: "adempimenti tributari", inserire le seguenti: "e contributivi";
 - b) al comma 929, quarta riga, dopo le parole: "termine tributario", inserire le seguenti: "o contributivo";
 - c) al comma 939, dopo le parole: "termine tributario", inserire le seguenti: "e contributivo";

d) al comma 934, dopo le parole: "termini tributari", inserire le seguenti: "e contributivi";

e) al comma 935, dopo le parole: "copia dei mandati professionali", inserire le seguenti: "o di altra comunicazione avente data certa dalla quale possa evincersi la data di sussistenza dell'incarico professionale alla data prevista al precedente comma";

dopo il comma 935, inserire il seguente:

"935-*bis*. Per le finalità previste dai commi da 927 a 944 il libero professionista, invia il documento unico di regolarità contributiva - DURC attestante la decorrenza della malattia e l'inabilità temporanea all'esercizio professionale all'Istituto nazionale della previdenza sociale, al fine dell'adeguamento delle disposizioni previste dai commi da 927 a 944 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, da parte del medesimo Istituto;

g) al comma 936, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "adempimenti tributari", inserire le seguenti: " e contributivi";

2) dopo le parole: "mandati professionali", inserire le seguenti: " o di altra comunicazione avente data certa dalla quale possa evincersi la data di sussistenza dell'incarico professionale alla data prevista al precedente comma";

h) al comma 937, le parole: "mandati professionali", inserire le seguenti: "o di altra comunicazione avente data certa dalla quale possa evincersi la data di sussistenza dell'incarico professionale alla data prevista al precedente comma";

i) al comma 938, dopo le parole: "adempimenti tributari", inserire le seguenti: "e contributivi";

l) al comma 939, dopo le parole: " mandato professionale", inserire le seguenti: "o altra comunicazione avente data certa dalla quale possa evincersi la data di sussistenza dell'incarico professionale alla data prevista al precedente comma";

m) al comma 941 alla prima riga, dopo le parole: "di tributi", inserire le seguenti: "o contributi", alla quarta riga, dopo le parole: "al tributo", inserire le seguenti: "o contributo".

2. Le disposizioni di cui all'articolo 22-*bis* del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41 convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, trovano applicazione anche con riferimento ad eventi verificatisi a decorrere dalla data di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, valutati in 1 milione di euro di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

19.0.35

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [D'Alfonso](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art.19- *bis*.

(Misure urgenti per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n.234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 927, dopo le parole: "adempimenti tributari", inserire le seguenti: "e contributivi";

b) al comma 929, quarta riga, dopo le parole: "termine tributario", inserire le seguenti: "o contributivo";

c) al comma 939, dopo le parole: "termine tributario", inserire le seguenti: "e contributivo";

d) al comma 934, dopo le parole: "termini tributari", inserire le seguenti: "e contributivi";

e) al comma 935, dopo le parole: "copia dei mandati professionali", inserire le seguenti: "o di altra comunicazione avente data certa dalla quale possa evincersi la data di sussistenza dell'incarico

professionale alla data prevista al precedente comma";

dopo il comma 935, inserire il seguente:

"935-bis. Per le finalità previste dai commi da 927 a 944 il libero professionista, invia il documento unico di regolarità contributiva - DURC attestante la decorrenza della malattia e l'inabilità temporanea all'esercizio professionale all'Istituto nazionale della previdenza sociale, al fine dell'adeguamento delle disposizioni previste dai commi da 927 a 944 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, da parte del medesimo Istituto;

g) al comma 936, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "adempimenti tributari", inserire le seguenti: " e contributivi";

2) dopo le parole: "mandati professionali", inserire le seguenti: " o di altra comunicazione avente data certa dalla quale possa evincersi la data di sussistenza dell'incarico professionale alla data prevista al precedente comma";

h) al comma 937, le parole: "mandati professionali", inserire le seguenti: "o di altra comunicazione avente data certa dalla quale possa evincersi la data di sussistenza dell'incarico professionale alla data prevista al precedente comma";

i) al comma 938, dopo le parole: "adempimenti tributari", inserire le seguenti: "e contributivi";

l) al comma 939, dopo le parole: " mandato professionale", inserire le seguenti: "o altra comunicazione avente data certa dalla quale possa evincersi la data di sussistenza dell'incarico professionale alla data prevista al precedente comma";

m) al comma 941 alla prima riga, dopo le parole: "di tributi", inserire le seguenti: "o contributi", alla quarta riga, dopo le parole: "al tributo", inserire le seguenti: "o contributo".

2. Le disposizioni di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41 convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, trovano applicazione anche con riferimento ad eventi verificatisi a decorrere dalla data di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

19.0.36

[Matrisciano](#), [Vanin](#), [Pirro](#), [Gaudiano](#), [Montevecchi](#), [Corbetta](#), [Di Girolamo](#), [Lupo](#), [Lanzi](#), [Naturale](#), [Trentacoste](#), [Catalfo](#), [Croatti](#), [Pavanelli](#), [Romano](#), [Romagnoli](#), [Guidolin](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 19- *bis*.

(Misure di sostegno alle famiglie)

1. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 marzo 2022, a ciascun genitore lavoratore di figli di età non superiore ai dodici anni è riconosciuto un bonus una tantum del valore di euro 600 qualora ricorrano almeno una volta le condizioni di cui all'articolo 6 del decreto legge 4 febbraio 2022, n. 5.

2. Il bonus di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

19.0.37

[Zaffini](#), [Rauti](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 19- *bis*.

Al fine di assicurare la produzione e la fornitura di mascherine FFP2 per bambini, in relazione alla inadeguata disponibilità, il Commissario straordinario è autorizzato a erogare finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati, alle imprese produttrici di tali dispositivi, in coerenza con le linee governative che incentivano l'utilizzo di mascherine FFP2 da parte della popolazione, ad incentivare la produzione di mascherine FFP2 o di dispositivi di protezione delle vie aeree con caratteristiche simili adatte al viso dei bambini».

19.0.38

[De Bonis](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

(Sostegno ai "Centri di ascolto psicologico" per i disturbi dell'alimentazione nei giovani causati dalla pandemia da COVID-19)

1. Al fine di identificare e intervenire tempestivamente sui giovani affetti in maniera sempre più crescente da disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, in particolare l'anoressia, la bulimia nervosa e il disturbo da alimentazione incontrollata, verificatisi nel corso della pandemia da Covid-19, per l'anno 2022, a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, una quota di risorse è destinata ai comuni per l'istituzione di "Centri di ascolto psicologico", anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volti a dare sostegno psicologico e psichiatrico alle famiglie con figli affetti da tali disturbi che, se non trattati adeguatamente, aumentano il rischio di danni permanenti a carico di tutti gli organi e apparati dell'organismo.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui l'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre, 2014, n. 190».

19.0.39

[Gallone](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente

«Art. 19- *bis*.

1. Al fine di sviluppare una strategia per contrastare in modo strutturale la dispersione e l'abbandono scolastico, con particolare riferimento agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, nonché di sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti, di prevenire i fattori di rischio o situazioni di disagio giovanile, di sostenere le famiglie e il personale scolastico e di contrastare il bullismo e il cyberbullismo a decorrere dall'anno 2022 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'inserimento della figura dello psicologo nelle scuole superiori di secondo grado. Con decreto da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'istruzione, definisce i criteri e le modalità di organizzazione del servizio.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un Fondo denominato "Fondo per l'istituzione dello psicologo scolastico nelle scuole secondarie di secondo grado" con una dotazione di 100 mln di euro annui. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 33,4 milioni di euro per il 2022 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede a valere del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

19.0.40

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente

«Art. 19- *bis*.

In ragione dell'emergenza epidemiologica, tutti i dirigenti scolastici, per le operazioni di mobilità relative all'a.s. 2022/2023 possono presentare domanda di trasferimento sul 100% dei posti vacanti e disponibili, in via del tutto straordinaria e in deroga ai vincoli legislativi e contrattuali vigenti, senza il nulla osta da parte dell'ufficio scolastico regionale di provenienza».

19.0.41

[Berardi](#), [Caligiuri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente articolo:

«Art. 19- *bis*.

In ragione dell'emergenza epidemiologica, tutti i dirigenti scolastici, per le operazioni di mobilità relative all'a.s. 2022/2023 possono presentare domanda di trasferimento sul 100% dei posti vacanti e disponibili, in via del tutto straordinaria e in deroga ai vincoli legislativi e contrattuali vigenti, senza il nulla osta da parte dell'ufficio scolastico regionale di provenienza».

19.0.42

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

I Dirigenti Scolastici, assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che superano l'anno di prova, sono tenuti a permanere nella regione di assegnazione per un periodo non superiore a 3 anni. A domanda, ogni anno, vengono conferiti incarichi dirigenziali a Dirigenti Scolastici provenienti da altre regioni per il 100 per cento complessivo dei posti vacanti e disponibili. Per la mobilità relativa all'anno scolastico 2022/2023, i Dirigenti Scolastici immessi in molo nell'a.s. 2020/2021 e 2021/2022, a seguito del concorso bandito nel 2017, possono presentare domanda di trasferimento su tutti i posti vacanti e disponibili, in via del tutto straordinaria, nel rispetto della graduatoria di merito, tenuto conto anche dell'anzianità di servizio maturata nel ruolo di dirigente prima delle nuove immissioni in ruolo per l'a.s. 2022/2023».

19.0.43

[Berardi](#), [Caligiuri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

1. I Dirigenti Scolastici, assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che superano l'anno di prova, sono tenuti a permanere nella regione di assegnazione per un periodo non superiore a 3 anni. A domanda, ogni anno, vengono conferiti incarichi dirigenziali a Dirigenti Scolastici provenienti da altre regioni per il 100 per cento complessivo dei posti vacanti e disponibili. Per la mobilità relativa all'anno scolastico 2022/2023, i Dirigenti Scolastici immessi in molo nell'a.s. 2020/2021 e 2021/2022, a seguito del concorso bandito nel 2017, possono presentare domanda di trasferimento su tutti i posti vacanti e disponibili, in via del tutto straordinaria, nel rispetto della graduatoria di merito, tenuto conto anche dell'anzianità di servizio maturata nel ruolo di dirigente prima delle nuove immissioni in ruolo per l'a.s. 2022/2023».

19.0.44

[Rampi](#), [Verducci](#), [Marilotti](#), [Manca](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

(Disposizioni in materia di mobilità dei dirigenti scolastici)

1. Al fine di garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2022/2023 e assicurare regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, anche in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. In deroga al limite del 30 per cento dei posti previsto dall'articolo 9, comma 4, del CCNL

2006-2009 dell'Area V della dirigenza scolastica, come modificato dall'articolo 53 del CCNL 2016-2018 dell'Area Istruzione e Ricerca, per la mobilità interregionale dei dirigenti scolastici sono resi disponibili il 50 per cento dei posti vacanti in ciascuna regione per il 2022/2023 e il 100 per cento dei posti vacanti in ciascuna regione per il 2023/2024 e il 2024/2025. Nei posti vacanti di cui al periodo precedente sono incluse le istituzioni scolastiche con un numero di alunni superiore a 500 unità, ridotto a 300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole. La domanda può essere presentata anche in deroga al vincolo triennale».

19.0.45

[Iori](#), [Malpezzi](#), [De Petris](#), [Montevecchi](#), [Saponara](#), [Cangini](#), [Sbrollini](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Verducci](#), [Rampi](#), [Fedeli](#), [Collina](#), [Rojc](#), [Cirinnà](#), [Alfieri](#), [Ferrari](#), [Marilotti](#), [Ferrazzi](#), [Boldrini](#), [D'Arienzo](#), [Biti](#), [Pinotti](#), [Vattuone](#), [Comincini](#), [Stefano](#), [Rossomando](#), [Laus](#), [D'Alfonso](#), [Margiotta](#), [Misiani](#), [Nannicini](#), [Parrini](#), [Manca](#), [Pittella](#), [Taricco](#), [Valente](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

(Misure per il supporto e lo sviluppo della comunità educante)

1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo della comunità educante; promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa; garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica; collaborare con i docenti, il personale ATA e i genitori nelle relazioni con gli studenti; potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore e tutte le realtà che agiscono negli ambiti educativi, è istituito il "Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante".

2. Il Fondo di cui al comma 1, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, è destinato ai comuni per promuovere patti educativi con le Istituzioni scolastiche ed educative del territorio. Ciascun patto educativo, sottoscritto dal comune e da una o più scuole del territorio comunale, o da più comuni e più scuole appartenenti ai rispettivi ambiti comunali, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione di uno o più progetti volti, attraverso l'educatore socio-pedagogico e il pedagogo, a prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli alunni, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica; e ad intervenire, attraverso la psicologia, nelle situazioni di disagio psicologico e disturbo psico-emozionale.

3. Nel caso il patto sia sottoscritto da più comuni, si provvede alla individuazione del comune capofila.

4. La realizzazione e il monitoraggio di ciascun progetto è curata a un gruppo appositamente costituito, di cui fanno parte un rappresentante per ciascuno dei comuni coinvolti, il dirigente scolastico e un rappresentante dei docenti di ciascuna delle scuole coinvolte, le figure professionali di cui al comma 2 coinvolte nella realizzazione del progetto.

5. Ogni comune o comune capofila può essere destinatario di un finanziamento massimo di 150.000 euro per ciascuno degli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.

6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, d'intesa con il Ministero dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di predisposizione dei patti educativi, i criteri in base ai quali debbono essere predisposti i progetti nonché le procedure per l'individuazione del pedagogo, dell'educatore professionale socio-pedagogico e dello psicologo e le loro linee di intervento, come previsto dal comma 2.

7. Entro e non oltre sessanta giorni dall'approvazione del decreto di cui al comma 6, il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad emanare un bando per ripartire le risorse di cui al comma 9, destinate ai Comuni sottoscrittori dei patti educativi di cui ai commi precedenti, che presentino uno o più progetti di cui al comma 2

8. Il comune o i comuni capofila destinatari delle risorse provvedono, entro trenta giorni dalla

comunicazione dell'avvenuto finanziamento, ad avviare le procedure di reclutamento per le figure professionali di cui al comma 2 e costituiscono, a reclutamento avvenuto e d'intesa con i dirigenti scolastici delle scuole coinvolte, i gruppi di cui al comma 4 fine di avviare tempestivamente la realizzazione dei relativi progetti.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023 e 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

19.0.46

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

(Misure in materia di edilizia scolastica)

1. Per garantire una più efficace attuazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento ai Piani di edilizia scolastica già approvati e successivamente confluiti nel PNNRR, tutte le scadenze per l'aggiudicazione dei lavori sono fissate al 31 dicembre 2022».

19.0.47

[Manca](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

(Disciplina delle società cooperative di comunità)

1. Al fine di sostenere progetti sperimentali di intervento delle cooperative, costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile, che si prefiggano lo scopo di contrastare fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale o urbanistico e valorizzare le risorse territoriali e le tradizioni culturali delle comunità territoriali di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, nelle quali operano e stabiliscono la propria sede legale, soddisfacendone i bisogni anche attraverso le competenze della popolazione residente chiamata a produrre beni e servizi in chiave solidale e sussidiaria, all'uopo denominate "cooperative di comunità", sono stanziati 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Sono qualificate cooperative di comunità, le società cooperative di comunità che esercitano, anche con il coinvolgimento degli enti locali, attività economiche sostenibili volte al mutuo scambio di beni e servizi, con particolare riguardo al paesaggio, alle tradizioni popolari, al turismo, all'energia, alla gestione degli spazi comuni, alla promozione culturale, al recupero di beni ambientali e monumentali, e in generale, ogni attività economica utile alla comunità che non sia disciplinata da leggi speciali e riservata a particolari categorie di soggetti all'uopo autorizzati, in una delle comunità territoriali come di seguito individuate:

a) uno o più comuni individuati nella strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

b) uno o più comuni rientranti in una delle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158;

c) aree urbane degradate ai sensi dell'articolo 1, comma 431, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale istituito ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, si considerano cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi gli enti che hanno come scopo mutualistico e come oggetto sociale principale la realizzazione e l'assegnazione di alloggi ai soci in proprietà, in godimento, ovvero in locazione, mediante la realizzazione, l'acquisto e il recupero di immobili, nonché lo svolgimento di ogni altra attività di carattere residenziale, di rigenerazione urbana

e di erogazione di servizi, finalizzati al conseguimento dell'oggetto sociale principale e comunque sempre riconducibili all'attività caratteristica delle cooperative di abitazione».

19.0.48

[Marin](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Testor](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

(Assistenza sanitaria veterinaria di base gratuita)

1. In considerazione della forte crisi economica, scaturita a seguito dell'emergenza da COVID-19, ai residenti nel territorio nazionale collocati all'interno della prima fascia relativa all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), proprietari di animali d'affezione, è riconosciuta l'assistenza sanitaria veterinaria di base gratuita entro il limite di 1000 euro annui per ogni nucleo familiare, ed entro il limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

2. L'assistenza veterinaria di base è erogata gratuitamente dalle strutture veterinarie che abbiano stipulato apposita convenzione con le aziende sanitarie locali competenti. La gratuità dell'assistenza cessa in seguito al venir meno della collocazione nella prima fascia ISEE dei proprietari degli animali d'affezione.

3. Rientrano nelle prestazioni dell'assistenza veterinaria di base erogabili gratuitamente tramite la rete convenzionata:

- a) le visite veterinarie preadottive di animali d'affezione;
- b) l'inoculazione del microchip e la contestuale registrazione nell'Anagrafe nazionale degli animali d'affezione;
- c) la sterilizzazione e la castrazione;
- d) le vaccinazioni veterinarie previste dal protocollo vaccinale adottato dalla comunità veterinaria nazionale e quelle previste dal regolamento (UE) n. 5763/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013;
- e) il primo soccorso veterinario per la stabilizzazione dell'animale da compagnia di proprietà in seguito a incidenti, con particolare riguardo a incidenti stradali;
- f) il primo intervento veterinario in caso di intossicazione o di avvelenamento nei casi rientranti nel campo di applicazione dell'ordinanza del Ministro della salute del 13 giugno 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 16 luglio 2016;
- g) la soppressione eutanasica e le modalità di smaltimento della carcassa, in conformità alle normative vigenti.

4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

19.0.49

[Marin](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Testor](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

(Fondo per il sostegno psicologico delle famiglie per la gestione familiare del congiunto convivente affetto da patologie mentali)

1. Al fine di sostenere psicologicamente i famigliari dei pazienti affetti da disturbo psichico,

affinché siano supportati nella gestione sanitaria, sociale e comportamentale del malato, è istituito presso il Ministero della Salute il "Fondo per il sostegno psicologico delle famiglie con congiunti conviventi affetti da patologie mentali", con dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, da emanare entro 90 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto sono disciplinate le modalità di utilizzo delle risorse del fondo nonché i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte dei soggetti di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

19.0.50

[Malpezzi](#), [Rampi](#), [Verducci](#), [Marilotti](#), [Manca](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

(Gratuità del trasporto pubblico per gli studenti)

1. Al fine di garantire, in forma graduale e progressiva, la gratuità dei costi legati alla mobilità delle studentesse e degli studenti del sistema nazionale di istruzione nel tragitto da casa alla sede scolastica, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile è istituito uno specifico fondo con una dotazione di 100 milioni di euro annui, che costituisce limite di spesa, a decorrere dal 2023.

2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato a coprire, anche integralmente, nei limiti delle risorse disponibili, i costi sostenuti dagli utenti sia per i servizi di trasporto scolastico dedicato erogati dagli enti locali, sia per il trasporto pubblico locale utilizzato per il raggiungimento della sede scolastica frequentata dagli stessi.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione del beneficio nel limite di spesa della dotazione del fondo di cui al comma 1, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché i criteri e le modalità di riparto del medesimo fondo alle regioni, per la successiva assegnazione del beneficio agli aventi titolo.

4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

19.0.51

[Rufa](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Testor](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

(Esenzione pagamento del pedaggio autostradale e del biglietto ferroviario per cure mediche per malattie gravi)

1. In considerazione dell'impatto negativo sull'erogazione delle prestazioni sanitarie causato dall'emergenza da COVID-19, in via sperimentale, per il triennio 2022-2024, al fine di supportare i percorsi di cura svolti al di fuori della propria provincia di residenza è riconosciuta, entro i limiti di spesa di cui al comma 3, l'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale e dal pagamento del biglietto del trasporto ferroviario nonché la riduzione del 50 per cento del costo del biglietto per eventuali accompagnatori appartenenti al medesimo nucleo familiare, per tutti gli spostamenti fuori

provincia strumentali all'effettuazione di visite specialistiche e cure specifiche adeguatamente documentate, in caso di malattie particolarmente gravi ed invalidanti.

2. L'esenzione di cui al primo periodo è subordinata al rilascio di certificazione medica dell'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'esenzione rispetti i requisiti di cui sopra, nonché al possesso di un Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore o pari a euro 50.000. L'esenzione è riconosciuta per un periodo temporale di sei mesi, rinnovabili, previo rilascio di una certificazione da ritirare presso la Azienda Sanitaria Locale di appartenenza.

3. Al fine di sostenere i maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nonché di compensare i mancati introiti dei soggetti concessionari autostradali e delle compagnie ferroviarie, presso il Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili è istituito un fondo con dotazione di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, che costituisce limite di spesa.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabiliti i criteri di individuazione della platea dei beneficiari e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili che si manifestano in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

19.0.52

[Faraone](#), [Evangelista](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

(Misure a sostegno del settore aeroportuale)

1. Al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli anni 2022 e 2023, l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, non si applica nei confronti dei passeggeri in partenza dagli scali aeroportuali nazionali che hanno registrato nell'anno 2019 un traffico di passeggeri in partenza pari o inferiore a un milione di unità. A tale fine, i gestori degli scali aeroportuali di cui al primo periodo comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Ente nazionale per l'aviazione civile i dati relativi al numero di passeggeri partiti in ciascun mese entro il giorno 25 del mese successivo.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, valutati in 17,1 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

19.0.53

[Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Romano](#), [Romagnoli](#), [Trentacoste](#), [Marco Pellegrini](#), [Dell'Olio](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 19- *bis*.

(Concessione in comodato d'uso di immobili dell'INPS)

1. In conseguenza degli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19,

in deroga all'articolo 8, comma 2, lettera c) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale può concedere in comodato d'uso gratuito, per un tempo determinato, le unità immobiliari non di pregio, che risultano libere, non utilizzate per finalità istituzionali e rimaste invendute a seguito dell'espletamento di almeno un turno d'asta nonché di successiva trattativa privata, ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che non svolgono attività economiche a titolo principale nonché alle università statali, per scopi didattici e di ricerca e per la realizzazione del diritto allo studio. Le unità immobiliari di cui al presente comma devono essere restituite alla scadenza del termine convenuto ovvero quando l'Istituto ne esiga la restituzione immediata.

2. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria sono totalmente a carico dei soggetti di cui al comma 1.

3. Con regolamento dell'Istituto sono indicati i criteri e le modalità per la concessione in comodato d'uso gratuito delle unità immobiliari di cui al comma 1. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di comodato e le altre norme di legge vigenti in materia. Alla cessazione della concessione le addizioni ovvero le migliorie apportate alle unità immobiliari sono acquisite gratuitamente alla proprietà dell'INPS.».

19.0.54 (testo 2)

[Castellone](#), [Pirro](#), [Trentacoste](#)

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis

*(Misure urgenti per il rafforzamento della qualità della
formazione universitaria specialistica del settore sanitario)*

1. Al fine di rafforzare strutturalmente, alla luce degli eventi pandemici in corso, la qualità della formazione universitaria specialistica del settore sanitario e la programmazione in tale ambito dei fabbisogni formativi degli Atenei, armonizzandola con la programmazione dei fabbisogni di personale sanitario definita ai sensi di quanto disposto all'articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, e dell'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e di quanto previsto all'articolo 1, comma 472, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché di garantire l'effettiva funzionalità della struttura tecnica istituita dall'articolo 1, comma 470, della medesima legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche mediante l'implementazione di infrastrutture tecnologiche finalizzate ad ottimizzare e rafforzare i processi di istituzione e accreditamento delle scuole di specializzazione del settore sanitario, all'articolo 1, comma 470, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. dopo le parole: «è istituita un'apposita technostruttura di supporto», sono inserite le seguenti: «presso il Ministero dell'università e della ricerca sotto forma di 'struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale', articolata al suo interno in tre uffici dirigenziali di livello non generale, aggiuntiva rispetto alla attuale dotazione organica del medesimo Ministero»

2. La struttura di missione di cui al comma 1 supporta le attività dell'Osservatorio nazionale delle professioni sanitarie e dell'Osservatorio nazionale della formazione specialistica sanitaria di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, anche in relazione al sistema di istituzione e accreditamento delle scuole di cui al comma 1 e al raccordo con le ulteriori Istituzioni in tale ambito coinvolte, nonché in relazione alla effettuazione delle verifiche *on site* di cui agli articoli 43 e 44 di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, curando altresì le attività collegate alla programmazione dei fabbisogni formativi degli Atenei con riferimento alle suddette Scuole, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 472, della legge 27 dicembre 2019, n. 16. Conseguentemente, il dirigente generale della struttura di missione del Ministero dell'università e della ricerca di cui al comma 1 e il dirigente generale della direzione generale competente per materia del Ministero della Salute sono componenti di diritto dell'Osservatorio nazionale della formazione specialistica sanitaria in aggiunta ai tre rappresentanti dei rispettivi Ministeri di cui all'articolo 43, comma 3, lettere a) e b) del

decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, la dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca è incrementata a decorrere dall'anno 2022, con oneri pari a 2.525.833,55 di euro annui a valere sulle risorse già previste dall'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un numero complessivo di 43 unità di personale, fra cui:

- 1 di livello dirigenziale generale;
- 3 di livello dirigenziale non generale;
- 36 appartenenti alla III area funzionale (fascia retributiva F1);
- 3 appartenenti alla II area funzionale (fascia retributiva F1).

4. Il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e in deroga all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a procedere alla copertura delle posizioni di dirigente di livello non generale e di funzionario di area III e II di cui al comma 3 anche mediante l'indizione di appositi concorsi pubblici, per i quali è autorizzato ad avviare le relative procedure, o mediante lo scorrimento di graduatorie di procedure concorsuali già in essere presso il medesimo Ministero, ivi comprese quelle di cui all'articolo 1, commi 937 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

5. In attuazione di quanto disposto al presente articolo, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è attivata presso il medesimo Ministero la struttura tecnica di missione istituita al comma 1 e ne è individuata l'articolazione degli Uffici e i compiti.»

19.0.54

[Castellone](#), [Pirro](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

(Misure urgenti per il rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica del settore sanitario)

1. Al fine di rafforzare strutturalmente, alla luce degli eventi pandemici in corso, la qualità della formazione universitaria specialistica del settore sanitario e la programmazione in tale ambito dei fabbisogni formativi degli Atenei, armonizzandola con la programmazione dei fabbisogni di personale sanitario definita ai sensi di quanto disposto all'articolo 6-*ter* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, e dell'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e di quanto previsto all'articolo 1, comma 472, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, all'articolo 1, comma 470, della medesima legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché di garantire l'effettiva funzionalità della struttura tecnica istituita dall'articolo 1, comma 470, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche mediante l'implementazione di infrastrutture tecnologiche finalizzate ad ottimizzare e rafforzare i processi di istituzione e accreditamento delle scuole di specializzazione del settore sanitario, dopo le parole: "è istituita un'apposita tecnostruttura di supporto", sono inserite le seguenti: "presso il Ministero dell'università e della ricerca sotto forma di 'struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale, articolata al suo interno in tre uffici dirigenziali di livello non generale, aggiuntiva rispetto alla attuale dotazione organica del medesimo Ministero".

2. La struttura di missione di cui al comma 1 supporta le attività dell'Osservatorio nazionale delle professioni sanitarie e dell'Osservatorio nazionale della formazione specialistica sanitaria di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, anche in relazione al sistema di istituzione e accreditamento delle scuole di cui al comma 1 e al raccordo con le ulteriori Istituzioni in tale ambito coinvolte, nonché in relazione alla effettuazione delle verifiche *on site* di cui agli articoli 43 e 44 di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, curando altresì le attività collegate alla programmazione dei fabbisogni formativi degli Atenei con riferimento alle suddette Scuole, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 472, della legge 27 dicembre 2019, n. 16. Conseguentemente, il dirigente generale della struttura di missione del Ministero dell'università e della ricerca di cui al

comma 1 e il dirigente generale della direzione generale competente per materia del Ministero della Salute sono componenti di diritto dell'Osservatorio nazionale della formazione specialistica sanitaria in aggiunta ai tre rappresentanti dei rispettivi Ministeri di cui all'articolo 43, comma 3, lettera *a)* e *b)* del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, la dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca è incrementata a decorrere dall'anno 2022, con oneri pari a 2.525.833,55 di euro annui a valere sulle risorse già previste dall'articolo i, comma 471, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un numero complessivo di 43 unità di personale, fra cui:

- 1 di livello dirigenziale generale;
- 3 di livello dirigenziale non generale;
- 36 appartenenti alla III area funzionale (fascia retributiva Fi);
- 3 appartenenti alla II area funzionale (fascia retributiva Fi).

4. Il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e in deroga all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a procedere alla copertura delle posizioni di dirigente di livello non generale e di funzionario di area III e II di cui al comma 2 anche mediante l'indizione di appositi concorsi pubblici, per i quali è autorizzato ad avviare le relative procedure, o mediante lo scorrimento di graduatorie di procedure concorsuali già in essere presso il medesimo Ministero, ivi comprese quelle di cui all'articolo 1, commi 937 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

5. In attuazione di quanto disposto al presente articolo, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è attivata presso il medesimo Ministero la struttura tecnica di missione istituita al comma 1 e ne è individuata l'articolazione degli Uffici e i compiti.»

19.0.55

[Castellone](#), [Pirro](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

(Disposizioni in materia di formazione manageriale in sanità)

1. Al fine di favorire la diffusione della cultura della formazione manageriale in sanità nell'ottica di efficientare il Servizio Sanitario Nazionale nel contesto dell'emergenza sanitaria pandemica e nelle fasi post-pandemiche, e in coerenza agli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in tema di sviluppo delle competenze manageriali in sanità, il diploma di *master* universitario di II livello in materia di organizzazione e gestione delle strutture e dei servizi sanitari ha valore di attestato di formazione manageriale, di cui alla lettera *c)*, comma 4, dell'articolo i del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, laddove il programma formativo del *master* sia coerente coi contenuti e le metodologie didattiche definiti con l'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui alla medesima lettera *c)*, comma 4. A tal fine, una rappresentanza delle Regioni e Province autonome viene designata nella commissione di diploma del *master* su richiesta delle Università.

2. Analogamente, il diploma di *master* universitario di II livello in materia di organizzazione e gestione delle strutture e dei servizi sanitari ha valore di attestato rilasciato all'esito dei corsi di formazione manageriale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 e al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, organizzati dalle regioni, ovvero dall'Istituto Superiore di Sanità per i ruoli dirigenziali della sanità pubblica, laddove il programma formativo del *master* sia coerente con i contenuti degli specifici accordi stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A tal fine, una rappresentanza delle Regioni e Province autonome, ovvero dell'Istituto Superiore di Sanità, viene designata nella commissione di diploma di *master* su richiesta delle Università.

3. La coerenza tra *master* e percorsi formativi manageriali, di cui ai commi 1 e 2, potrà essere altresì certificata da una commissione di verifica, istituita con decreto del Ministro della Salute, nella quale sia garantita una rappresentanza del Ministero della Salute, delle Regioni e Province autonome e dell'Istituto Superiore di Sanità.

4. Il rilascio degli attestati di formazione manageriale di cui ai commi 1 e 2, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 e dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, resta in capo alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, e all'Istituto Superiore di Sanità, secondo modalità operative concordate con le Università.».

19.0.56

[Castellone](#), [Pirro](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

(Misure urgenti in materia di assistenza sanitaria primaria e sviluppo di reti di prossimità per l'assistenza territoriale)

1. Al fine di garantire una adeguata risposta ai crescenti bisogni di salute dalla popolazione in conseguenza dell'emergenza pandemica e in coerenza alle finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) miranti allo sviluppo delle reti di prossimità per l'assistenza sanitaria territoriale, con particolare riferimento all'assistenza primaria, l'esercizio di attività clinico mediche generalistiche nel Servizio Sanitario Nazionale è consentito, all'interno delle case di comunità ed agli ospedali di comunità, anche ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 novembre 2005 n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale del Ministero dell'istruzione dell'università e Ministero della salute 4 febbraio 2015, n. 68.

2. Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute per l'accesso alla dirigenza per le categorie professionali dei medici specialisti in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e Ministero della salute 4 febbraio 2015, n. 68, e medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 5 novembre 2005, n. 258, è aggiunto il settore concorsuale per la disciplina della Medicina di Comunità e delle Cure Primarie in riferimento ai ruoli clinico-organizzativi per l'assistenza sanitaria territoriale e presso i dipartimenti di cure primarie o distretti territoriali, e in particolare nelle case di comunità e negli ospedali di comunità. Tali ruoli sono integrativi rispetto al contributo assistenziale garantito dai medici di medicina generale in rapporto di lavoro convenzionale.».

19.0.57

[Castellone](#), [Pirro](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

(Misure urgenti in materia di ricerca universitaria nel contesto della medicina generale, della medicina di comunità e delle cure primarie)

1. Al fine di incentivare la ricerca scientifica nel contesto della medicina generale, della medicina di comunità e delle cure primarie, in relazione alle finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in risposta ai crescenti bisogni di salute della popolazione in conseguenza dell'emergenza pandemica, con uno o più decreti del Ministro dell'Università e Ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito il settore scientifico disciplinare di riferimento per la Medicina di Comunità e delle Cure Primarie.».

19.0.58

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 19- *bis*.

All'articolo 380 del codice civile, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente comma:

«Quanto disposto dai precedenti commi non si applica al tutore qualora questo sia altresì *caregiver* familiare dell'interdetto individuato secondo progetto individualizzato ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328».

19.0.59

[Coltorti, Pavanelli, Trentacoste, Pirro, Gallicchio](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

(Misure urgenti per garantire la tracciabilità nell'utilizzo del gesso di defecazione da fanghi)

1. Al fine di assicurare la trasparenza e l'accesso alle informazioni e di migliorare la tracciabilità, il gesso di defecazione da fanghi e ogni altro correttivo da fanghi devono essere prodotti in lotti omogenei di dimensioni non superiori alle 6.000 tonnellate. Ogni lotto è identificato a seguito di analisi che ne attestino il rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75. Il produttore di gesso di defecazione da fanghi o di altro correttivo da fanghi ha l'obbligo di tenere tracciabilità dei lotti prodotti. Tutta la documentazione deve essere conservata dal produttore per almeno tre anni e deve essere messa a disposizione delle autorità di controllo. Con decreto del Ministro della transizione ecologica sono individuate le specifiche relative alla tracciabilità del gesso di defecazione da fanghi.

2. Al fine di assicurare la tracciabilità dei gessi di defecazione da fanghi è istituita una sezione speciale del registro elettronico nazionale di cui all'articolo 6 comma 3 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge n. febbraio 2019, n. 12.

3. Ogni trasferimento del materiale di cui al comma 1 deve essere accompagnato da documento di trasporto riportante il lotto di riferimento, il quantitativo, il luogo di produzione, il luogo di destinazione, l'etichetta e l'analisi identificativa del lotto.».

Art. 20

20.1

[Granato](#)

Al comma 1, capoverso «1- *bis* », secondo periodo, sostituire le parole: «50 milioni di euro per l'anno 2022 e in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «250 milioni di euro per il 2022 e in 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

Conseguentemente il fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 350 milioni di euro.

20.2

[Bernini, Binetti, Rizzotti, Siclari, Stabile, Gasparri, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Boccardi, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Bonis, De Poli, De Siano, Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Modena, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Ronzulli, Saccone, Schifani, Sciascia, Serafini, Tiraboschi, Toffanin, Vitali, Vono](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'art. 1, comma 563, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, aggiungere la seguente lettera:

"g) nello svolgimento di pubblico servizio sanitario dovuto nelle circostanze straordinarie della pandemia Sars-CoV2".

1-ter. All'art. 1, comma 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, aggiungere il seguente periodo: "Relativamente alla identificazione del numero di medici e infermieri di cui al comma 563, lettera g), la determinazione avverrà in base alla conclusione della ricognizione e del monitoraggio sul periodo 31 gennaio 2020-31 dicembre 2021 da disciplinarsi con apposito decreto ministeriale, allo scopo di disporre dei dati di riferimento.

1-quater. Agli oneri derivanti da quanto disposto ai commi 1-bis e 1-ter, pari a euro 45.200.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede mediante:

a) quanto a euro 45.200.000 per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a euro 45.200.000 per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

20.3

[Dell'Olio](#), [Castaldi](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dotati di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza, nonché dotati di collegamenti al sistema dell'infrastruttura informatica della tessera sanitaria, possono effettuare test antigenici rapidi, di cui all'articolo 9, comma t, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

20.4

[Faraone](#), [Evangelista](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, le parole: "per la stagione 2021/2022", sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "per la stagione 2021/2022 e 2022/2023"».

20.5

[Pirro](#), [Gallicchio](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 1, comma 268, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "limitatamente ai medici specializzandi di cui al comma t, lettera a), del medesimo articolo e" sono inserite le seguenti: "il personale sanitario in possesso di laurea già reclutato a tempo determinato mediante le selezioni di cui all'articolo"».

20.6

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Il fondo di cui al comma 821, articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2022 e di 100 milioni di euro a decorrere dal 2023.

5-ter. All'onere derivante dal comma 5-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente, alla rubrica, inserire, in fine, le seguenti parole: «nonché misure in materie di indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni»

20.7

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Per tutta la durata della sospensione del servizio hanno diritto all'assegno alimentare di cui all'articolo 500 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 i soggetti sospesi ai sensi del comma 3, dell'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, coordinato con la legge di conversione 21 gennaio 2022, n. 3».

20.8

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. In ragione del perdurare dell'emergenza dovuta alla situazione epidemiologica conseguente alla diffusione pandemica del virus SARS-CoV-2 e nelle more di un riordino del sistema sanitario di emergenza-urgenza, per gli anni 2022 e 2023, al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza extraospedaliera, le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere, sono autorizzate a inquadrare nel ruolo sanitario anche i medici convenzionati di Emergenza Territoriale su domanda e all'esito di una procedura concorsuale, in coerenza con il piano dei fabbisogni di personale e nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) aver svolto attività di emergenza-urgenza per il Servizio sanitario nazionale per almeno cinque anni, anche non consecutivi, verificati dalle istituzioni competenti e in possesso dell'idoneità all'emergenza;

b) risultino, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, operanti nel servizio sanitario di urgenza ed emergenza medica con contratto di lavoro in convenzione a tempo indeterminato e determinato;

c) abbiano maturato, anche in forma non continuativa, almeno 5 anni di anzianità di servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge;

d) previo superamento di una prova di valutazione, svolta da apposita commissione, istituita presso la ASL di riferimento e presieduta dal direttore del medesimo SET 118, in conformità agli articoli 3, 4, 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 1997, n. 502.

5-ter. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i medici convenzionati di emergenza territoriale con incarico a tempo indeterminato e determinato sono ammessi in sovrannumero alla scuola di specializzazione di medicina di emergenza e urgenza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo n. 368 del 1999.

5-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:

«Disposizioni in materia di vaccini anti Sars-CoV2, sistema di emergenza urgenza extraospedaliera e misure per assicurare la continuità delle prestazioni connesse alla diagnostica molecolare».

20.9

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. In ragione del perdurare dell'emergenza dovuta alla situazione epidemiologica

conseguente alla diffusione pandemica del virus SARS-CoV2, al fine di migliorare il servizio e di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza urgenza extraospedaliera, le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere, per gli anni 2022 e 2023, sono autorizzate ad inquadrare nel ruolo sanitario anche i medici convenzionati di Emergenza Territoriale che ne facciano richiesta, allorché, in coerenza con il piano dei fabbisogni di personale:

a) superino una prova di valutazione, svolta da una apposita commissione, istituita presso la ASL di riferimento e presieduta dal direttore del medesimo SET 118 in conformità agli articoli 3, 4, 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 1997, n. 502;

b) alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, operino nel servizio sanitario di urgenza ed emergenza medica con contratto di lavoro in convenzione a tempo indeterminato e determinato;

c) abbiano maturato, anche in forma non continuativa, almeno 5 anni di anzianità di servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

5-ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 3-bis, valutati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5-quater. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i medici convenzionati di emergenza territoriale con incarico a tempo indeterminato e determinato sono ammessi in soprannumero alla scuola di specializzazione di medicina di emergenza e urgenza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo n. 368 del 1999».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:

«Disposizioni in materia di vaccini anti Sars-CoV2, sistema di emergenza urgenza extraospedaliera e misure per assicurare la continuità delle prestazioni connesse alla diagnostica molecolare».

20.10

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, al fine di migliorare il servizio e di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza urgenza extraospedaliera, le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere, per gli anni 2022 e 2023, sono autorizzate a inquadrare nel ruolo sanitario anche i medici convenzionati di Emergenza Territoriale che ne facciano richiesta, allorché, in coerenza con il piano dei fabbisogni di personale: superino una prova di valutazione, svolta da una apposita commissione, istituita presso la ASL di riferimento e presieduta dal direttore del medesimo SET 118 in conformità agli articoli 3, 4, 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 1997, n. 502; alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, operino nel servizio sanitario di urgenza ed emergenza medica con contratto di lavoro in convenzione a tempo indeterminato e determinato; abbiano maturato, anche in forma non continuativa, almeno 5 anni di anzianità di servizio alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al presente comma, valutati in 5 milioni di euro dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5-ter. A decorrere dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, i medici convenzionati di emergenza territoriale con incarico a tempo indeterminato e determinato sono ammessi in soprannumero alla scuola di specializzazione di medicina di emergenza e urgenza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo n. 368 del 1999».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:

«Disposizioni in materia di vaccini anti Sars-CoV2, sistema di emergenza urgenza extraospedaliera e misure per assicurare la continuità delle prestazioni connesse alla diagnostica molecolare».

20.11

[Rossomando](#)

Dopo il comma 5, inserire, in fine, i seguenti:

«5-bis. Le certificazioni diagnostiche relative a persone con Disturbi Specifici dell'Apprendimento sono valide per il percorso scolastico, universitario e formativo nel processo di inserimento al lavoro, con necessità di rinnovo del profilo funzionale esclusivamente nei passaggi di ordine di scuola e comunque non prima di tre anni dall'ultima certificazione, salvo che emergano particolari esigenze di aggiornamento, secondo quanto già stabilito dall'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 25 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 2012.

5-ter. Le diagnosi di DSA rilasciate a persone maggiorenni non necessitano di aggiornamento.

5-quater. In ogni regione è istituito, all'interno del SSN, almeno un centro per la diagnostica di DSA dell'adulto.

5-quinquies. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

20.0.1

[Rizzotti](#), [Siclari](#), [Stabile](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 20- bis.

(Ristoro in favore dei medici e degli operatori sanitari deceduti a causa dell'infezione da SARS-CoV-2)

1. Ai famigliari di coloro che abbiano esercitato la professione medica e operatori sanitari non in regime di rapporto di lavoro dipendente e che, in conseguenza dell'attività di servizio e professionale prestata nel periodo di massima emergenza epidemica, tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, abbiano contratto infezione da SARS-CoV-2 e, indipendentemente dalla precisa individuazione patogenetica circostanziale, siano deceduti, è riconosciuto un indennizzo nella misura di 50.000 euro quale ristoro alle condizioni e nei modi stabiliti nei commi 2 e 3.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 consiste in un assegno una *tantum* non reversibile ed è destinato ai soggetti a carico nel seguente ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli e sorelle minori, fratelli e sorelle maggiorenni inabili al lavoro.

3. con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, vengono definiti le incompatibilità e i requisiti patrimoniali, le cause di esclusione e le modalità di presentazione della domanda, tenuto conto dell'eventuale sussistenza di altre coperture assicurative, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 5.

4. L'indennizzo di cui al comma 1, non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito, presso il Ministero della Salute, un Fondo denominato "Fondo ristoro medici ed operatori sanitari deceduti vittime dell'infezione da Covid 19" con una dotazione finanziaria di 15 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite massimo di spesa.

6. Le domande per l'ottenimento dell'indennizzo sono presentate dagli aventi titolo, entro il

termine perentorio del 31 dicembre 2022, al Ministero della Salute che procede alla verifica dei requisiti in ragione dell'ordine cronologico delle domande, certifica la regolarità per l'attribuzione del beneficio e provvede ad erogarlo ai famigliari beneficiari. Le relative domande sono presentate secondo lo schema predisposto dal Ministero della Salute e corredate dalla documentazione comprovante la data delle diagnosi, le manifestazioni cliniche conseguenti e l'entità delle lesioni o dell'infermità da cui è derivato il decesso, nonché il rispetto dei limiti patrimoniali.

7. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo"».

20.0.2

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Fondo di risarcimento ai medici deceduti durante l'attività di contrasto all'infezione da Covid 19)

1. Ai familiari di coloro che abbiano esercitato la professione medica e odontoiatrica non in regime di rapporto di lavoro dipendente e che, in conseguenza dell'attività di servizio e professionale prestata nel periodo di massima emergenza epidemica, tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, abbiano contratto infezione da SARS-CoV-2 e, indipendentemente dalla precisa individuazione patogenetica circostanziale, siano deceduti, è riconosciuto un indennizzo nella misura di 80.000 euro quale ristoro alle condizioni e nei modi stabiliti nei commi 2 con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, vengono definiti le incompatibilità, nonché le cause di esclusione e le modalità di presentazione della domanda, tenuto conto dell'eventuale sussistenza di altre coperture assicurative, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 3.

2 L'indennizzo di cui al comma 1 consiste in un assegno *tantum* non reversibile ed è destinato ai soggetti a carico nel seguente ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni, genitori, fratelli e sorelle minori. Esso non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito, presso il Ministero della Salute, un Fondo denominato "Fondo di risarcimento ai medici deceduti durante l'attività di contrasto all'infezione da Covid 19" con una dotazione finanziaria di 25 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite massimo di spesa.

4. Le domande per l'ottenimento dell'indennizzo sono presentate dagli aventi titolo, entro il termine perentorio del 30 giugno 2022, al Ministero della Salute che procede alla verifica dei requisiti in ragione dell'ordine cronologico delle domande, certifica la regolarità per l'attribuzione del beneficio e provvede ad erogarlo ai famigliari beneficiari. Le relative domande sono presentate secondo lo schema predisposto dal Ministero della Salute e corredate dalla documentazione comprovante la data delle diagnosi, le manifestazioni cliniche conseguenti e l'entità delle lesioni o dell'infermità da cui è derivato il decesso;

5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede agli oneri del presente comma, pari a 21 milioni di euro, si provvede alla riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

20.0.3

[Pittella](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Fondo in favore dei medici deceduti a causa dell'infezione da SARS-CoV-2)

1. Al fine di assicurare misure di ristoro in favore dei familiari di coloro che abbiano esercitato la professione medica e odontoiatrica non in regime di rapporto di lavoro dipendente o ai quali, già collocati in quiescenza, siano stati conferiti incarichi retribuiti anche di lavoro autonomo per far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del Covid-19 e che, in conseguenza dell'attività professionale e di servizio prestata nel corso dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, abbiano contratto infezione da SARS-CoV-2 e siano deceduti, è riconosciuto un indennizzo nella misura di 100.000 euro quale ristoro, secondo le modalità stabilite dal presente articolo.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 è costituito da un assegno una *tantum* non reversibile ed è destinato ai soggetti a carico nel seguente ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli e sorelle minori, fratelli e sorelle maggiorenni inabili al lavoro. Detto indennizzo non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito, presso il Ministero della Salute, un Fondo denominato "Fondo per il ristoro medici deceduti vittime dell'infezione da Covid-19", finalizzato alla concessione dell'indennizzo di cui al comma 1, con una dotazione finanziaria di 25 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite massimo di spesa.

4. L'istanza per l'ottenimento dell'indennizzo deve essere presentata dagli aventi titolo, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2022, all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza dei medici e degli odontoiatri che procede alla verifica dei requisiti delle domande presentate, accerta la regolarità ai fini dell'attribuzione del beneficio e provvede all'erogazione dell'indennizzo in ragione dell'ordine cronologico delle domande presentate e accolte ai familiari beneficiari. Le relative domande sono presentate secondo lo schema predisposto dal predetto Ente di previdenza, corredate dalla documentazione comprovante la data delle diagnosi e le manifestazioni cliniche conseguenti da cui è derivato il decesso.

5. L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri trasmette al Ministero della Salute l'elenco dei soggetti ai quali è stata corrisposto l'indennizzo di cui al comma 1. Il Ministero della Salute provvede mensilmente al rimborso degli oneri sostenuti dal predetto Ente.

6. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

20.0.4

[Pirro](#), [Puglia](#), [Giuseppe Pisani](#), [Mautone](#), [Marinello](#), [Castellone](#), [Endrizzi](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Fondo per indennizzi personale sanitario e ristori familiari personale sanitario vittime di Covid-19)

1. Nello stato di previsione del Ministero della salute, è istituito un Fondo per l'indennizzo di personale sanitario e medico non in regime di rapporto di lavoro dipendente che, nell'esercizio delle proprie funzioni, abbia contratto infezione da SARS-CoV-2, riportando lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psicofisica. Il fondo ha una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Qualora a causa di patologie cagionate da infezione da SARS-CoV-2 sia derivata la morte dei soggetti di cui al presente articolo, in sostituzione dell'indennizzo è erogato quale giusto ristoro un assegno una *tantum* a beneficio dei legittimi eredi.

3. Con successivo decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri, le modalità e le

procedure di erogazione del Fondo di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

20.0.5

[Boldrini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Modifiche all'articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di possibilità per i medici iscritti ai corsi di specializzazione di svolgere forme di lavoro autonomo occasionale)

1. All'articolo 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "ma occupati solo in caso di carente disponibilità di medici già iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica." sono sostituite dalle seguenti: "I medici iscritti ai corsi di specializzazione possono inoltre essere impiegati in altre forme di lavoro autonomo occasionale, purché svolte in orario extra formativo, in cui è prevista l'iscrizione ad un Ordine dei medici e chirurghi, ma non il conseguimento del titolo di specializzazione"».

20.0.6

[Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Imposta sostitutiva prestazioni aggiuntive per l'abbattimento liste d'attesa)

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, per garantire la piena attuazione del Piano di cui all'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ai compensi derivanti dalle prestazioni aggiuntive di cui dall'articolo 29, comma 2, lettere a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15 per cento, salva opzione per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 80,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole: «a 20,» sono sostituite dalle seguenti: «a 20-bis,» e le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1.741,91 milioni di euro per l'anno 2022»;*

b) *dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) quanto a 80,5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

20.0.7

[Stabile](#), [Rizzotti](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Prestazioni aggiuntive per l'abbattimento liste d'attesa)

1. Alle retribuzioni della dirigenza medica veterinaria e sanitaria derivanti dalla effettuazione di prestazioni aggiuntive richieste per l'abbattimento delle liste d'attese, si applica l'aliquota del 15 per cento.

2. All'onere derivante dalla presente disposizione valutati in 23 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

20.0.8

[Zaffini](#), [Rauti](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Prestazioni aggiuntive per l'abbattimento liste d'attesa)

"Alle retribuzioni della dirigenza medica veterinaria e sanitaria derivanti dalla effettuazione di prestazioni aggiuntive richieste per l'abbattimento delle liste d'attese, si applica l'aliquota del 15 per cento"».

20.0.9

[Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Indennità da rischio biologico per la dirigenza sanitaria)

1. Nelle attività lavorative dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie, di cui all'articolo 7 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016, in cui è presente una esposizione a rischio biologico identificabile nei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 è corrisposta a partire dal 1° gennaio 2021, per ogni giornata di effettivo servizio prestato, una indennità da rischio biologico nella misura prevista di euro 4,13, euro 5,13 e euro 10,26 a secondo dell'appartenenza ad uno dei sud-detti gruppi.

2. L'individuazione dei dirigenti e l'attribuzione a questi della classe di rischio dei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 è effettuata annualmente dal medico competente.

3. Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 230 milioni anno, a decorrere dal 2022 si provvede mediante incremento vincolato del fondo sanitario nazionale».

20.0.10

[Stabile](#), [Rizzotti](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Rischio biologico dirigenza medico, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie)

1. Nelle attività lavorative dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie, di cui all'Articolo 7 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016, in cui è presente una esposizione a rischio biologico identificabile nei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 è corrisposta a partire dal 1 gennaio 2022, per ogni giornata di effettivo servizio prestato, una indennità da rischio biologico nella misura prevista di C 4,13, euro 5,13 e euro 10,26 a seconda dell'appartenenza ad uno dei suddetti gruppi. L'individuazione dei dirigenti e l'attribuzione a questi della classe di rischio dei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 è effettuata annualmente dal medico competente».

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 230 milioni anno, a decorrere dal 2022 si provvede mediante incremento vincolato del fondo sanitario nazionale.

20.0.11

[Cantù](#), [Romeo](#), [Fregolent](#), [Doria](#), [Lunesu](#), [Marin](#), [Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Testor](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Ulteriori disposizioni di valorizzazione e sostegno del personale sanitario)

1. In via sperimentale, per il periodo 2022-2026 al fine di accompagnare la realizzazione del PNRR, nelle more dell'incremento del numero di laureati secondo gli effettivi fabbisogni, agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge I febbraio 2006, n. 43 con rapporto di lavoro dipendente presso le aziende sanitarie locali ed ospedaliere, gli IRCCS pubblici nonché gli altri enti e strutture del SSN, al di fuori dell'orario di servizio, non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatto salvo quanto stabilito al comma 2.

2. Ai fini di un'efficace organizzazione dei servizi sanitari e sociosanitari, per assicurare il recupero dei ritardi nelle cure delle patologie non covid e il rafforzamento delle attività di prevenzione e diagnosi precoce in linea con gli obiettivi e progetti a Missione 6 di PNRR, le aziende, gli istituti, gli enti e strutture di cui al comma 1 autorizzano i dipendenti esercenti le professioni sanitarie, che ne facciano richiesta, a svolgere attività libero professionale al di fuori dell'orario di servizio e in condizioni di assenza di conflitto di interessi con le attività istituzionali.

3. L'attività di cui al comma 2, in forma singola o associata, può essere svolta nel limite del 25 per cento del monte ore complessivo del rapporto di lavoro a tempo pieno prioritariamente nei confronti dell'ente di appartenenza ovvero nei confronti di singoli cittadini, dei medici di medicina generale e dei pediatri di famiglia. Nei casi in cui l'attività di cui al comma 2 viene eseguita nei confronti di strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private autorizzate, accreditate o convenzionate, essa viene svolta previo accordo tra le amministrazioni interessate.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

20.0.12

[Sbrollini](#), [Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Misure in materia di ricercatori degli IRCCS)

1. All'art. 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 422, sostituire le parole: "un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria", con le seguenti "un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria ed un ruolo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria";

b) al comma 423 sono apportate le seguenti modificazioni:

- al primo capoverso dopo le parole: "il rapporto di lavoro del personale" aggiungere le seguenti: "della ricerca";

- le parole: "in una apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento" sono sostituite dalle seguenti: "rispettivamente della dirigenza e del comparto in apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento per il personale dirigenziale la retribuzione tabellare iniziale, con esclusione dell'indennità di esclusività, per il personale di supporto";

c) al comma 424 sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole: "del contratto collettivo nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "dei contratti collettivi nazionali";

dopo le parole: "90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021." aggiungere il seguente

capoverso: "Tali oneri sono incrementati per euro 5 milioni per l'anno 2022 e di euro 10 milioni per l'anno 2023".

d) al comma 428 sostituire le parole: "possono inquadrare a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale, compresi quelli della dirigenza per il solo personale della ricerca sanitaria" sono sostituite dalle seguenti: "inquadra a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale, rispettivamente nella dirigenza per il solo personale della ricerca sanitaria, e nel comparto per il personale di supporto";

e) il comma 431 è sostituito dal seguente:

"431. Il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato di cui ai commi 424 e 432 ha diritto ad essere ammesso in sovrannumero ai corsi di specializzazione universitaria cui ha accesso, negli Atenei prescelti, con diritto allo svolgimento del tirocinio professionalizzante nell'IRCCS o IZS sede di lavoro".».

20.0.13

[Stabile, Rizzotti, Berardi](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Misure in materia di ricercatori degli IRCCS)

"1. All'art. 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 422: le parole: "un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria", sono sostituite con le seguenti "un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria ed un ruolo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria";

- al comma 423 al primo capoverso:

- dopo le parole: "il rapporto di lavoro del personale" aggiungere le seguenti parole: "della ricerca";

- dopo le parole: "nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità" le parole: "in una apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento" sono sostituite dalle seguenti: "rispettivamente della dirigenza e del comparto in apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento per il personale dirigenziale la retribuzione tabellare iniziale, con esclusione dell'indennità di esclusività, per il personale di supporto";

- al comma 424: dopo le parole: "a tempo determinato, nel rispetto" le parole: "del contratto collettivo nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "dei contratti collettivi nazionali"; dopo le parole: "90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021." aggiungere il seguente capoverso: "Tali oneri sono incrementati per euro 5 milioni per l'anno 2022 e di euro 10 milioni per l'anno 2023".

- al comma 428 le parole: "possono inquadrare a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale, compresi quelli della dirigenza per il solo personale della ricerca sanitaria" sono sostituite dalle seguenti: "inquadra a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale, rispettivamente nella dirigenza per il solo personale della ricerca sanitaria, e nel comparto per il personale di supporto,";

- al comma 431 sostituire dalle parole: "è ammesso" alle parole: "n. 368", con le seguenti: "ha diritto ad essere ammesso in sovrannumero ai corsi di specializzazione universitaria cui ha accesso, negli Atenei prescelti, con diritto allo svolgimento del tirocinio professionalizzante nell'IRCCS o IZS sede di lavoro".

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

20.0.14

[Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 20- *bis*.

(Indennità esclusività CCPL Trento e Bolzano)

1. All'articolo 1, comma 407, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, è inserito, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche agli importi annui lordi previsti dai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti nelle province autonome di Trento e Bolzano in favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto esclusivo".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 8,5 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:

- il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Agli oneri derivanti dagli articoli da 1 a 5, 7, comma 2, lettera *b*), da 8 a 12, 15, comma 3, lettera *c*), da 18 a 20-*bis*, 22, comma 5, 24, 26 e 30 determinati in 1.669,91 milioni di euro per l'anno 2022, 128,76 milioni di euro per l'anno 2023, 162,32 milioni di euro per l'anno 2024, 152,96 milioni di euro per l'anno 2025, 144,66 milioni di euro per l'anno 2026, 130,76 milioni di euro per l'anno 2027, 116,96 milioni di euro per l'anno 2028, 114,16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 si provvede; dopo la lettera *c*), inserire la seguente:

"*c -bis*) quanto a 8,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

20.0.15

[Stabile](#), [Rizzotti](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , *aggiungere il seguente*:

«Art. 20- *bis*.

(Indennità esclusività CCPL Trento e Bolzano)

All'articolo 1, comma 407 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, aggiungere il seguente capoverso "Sono altresì incrementate del 27 per cento le indennità di esclusività di rapporto di lavoro dei dirigenti medici, veterinari e sanitari previsti dai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti nelle province autonome di Trento e Bolzano"».

20.0.16

[Castellone](#), [Pirro](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 20- *bis*.

(Misure per assicurare la continuità delle attività di sequenziamento del SARS-CoV-2 e delle relative varianti genetiche)

1. Nell'ambito della rete dei laboratori di sorveglianza epidemiologica sulla circolazione del virus SARS-CoV-2 e delle relative varianti genetiche, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 34-*bis* del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l'Istituto superiore di sanità si avvale, altresì, dei laboratori con comprovata esperienza pluriennale nell'ambito della sorveglianza epidemiologica, virologica e biomolecolare su malattie infettive diffusibili, anche a potenziale impatto pandemico.

2. Il laboratorio pubblico di riferimento regionale di cui al comma 2 dell'articolo 34-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, deve possedere comprovata esperienza pluriennale, pari ad almeno un triennio all'entrata in vigore della predetta legge, nell'ambito della sorveglianza epidemiologica, virologica e biomolecolare sulle malattie infettive diffusibili, anche a potenziale impatto pandemico».

20.0.17

[Pirro](#), [Gallicchio](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere, il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Misure in materia di effettuazione dei test antigenici rapidi e rilascio certificazione verde COVID 19)

1. Al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, gli esercenti le professioni infermieristiche in modalità libero professionale, possono eseguire test antigenici rapidi, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Gli esercenti di cui al periodo precedente sono altresì autorizzati all'emissione delle certificazioni verdi COVID-19, accedendo alla piattaforma nazionale *digital green certificate*, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *e*), del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52.».

20.0.18

[Pirro](#), [Trentacoste](#), [Piarulli](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Effettuazione dei test antigenici rapidi nelle parafarmacie)

1. Al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dotati di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la sicurezza degli assistiti e la tutela della riservatezza, possono effettuare i test antigenici rapidi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d'intesa di cui citato articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105. Per l'attuazione del presente comma, il Sistema tessera sanitaria rende disponibile anche agli esercizi commerciali di cui al citato articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, la nuova funzionalità, già resa disponibile per le farmacie, per consentire l'adesione al predetto protocollo d'intesa. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

20.0.19

[Mautone](#), [Pirro](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Istituzione dei Centri post-covid per i soggetti affetti da sindrome Long-covid)

1. Per gli anni 2022 e 2023, al fine di garantire la presa in carico delle persone affette da sindrome Long-COVID, condizione clinica caratterizzata dal mancato ritorno da parte del paziente affetto da COVID-19 allo stato di salute precedente l'infezione acuta, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, presso le aziende sanitarie, i "Centri post-covid".

2. I centri di cui al comma 1, in collaborazione con i medici di medicina generale, sono costituiti da un gruppo di professionisti con competenze specialistiche che stabiliscono percorsi di *follow-up* diagnostico-terapeutici dedicati ai pazienti con pregressa infezione da SARS-COV-2. Tali percorsi sono orientati all'individuazione e al trattamento degli esiti derivanti dall'infezione attraverso un approccio multidisciplinare e personalizzato

3. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati:

a) i percorsi di riabilitazione multidisciplinare basati su una valutazione delle condizioni della persona e lo sviluppo di piani riabilitativi individualizzati;

b) individuazione dei professionisti coinvolti che comprenda le seguenti figure: infettivologo,

internista/geriatra, pneumologo, cardiologo, fisiatra, fisioterapista, neurologo e psichiatra;

c) le modalità di gestione e sorveglianza dei pazienti pediatrici con pregressa infezione da SARS-COV-2.

4 Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, che costituisce limite massimo di spesa per i medesimi anni. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

20.0.20 (testo 2)

[Boldrini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. All'articolo 1, comma 268, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "e gli operatori socio-sanitari" sono sostituite dalle seguenti: "e del ruolo socio-sanitario".

2. All'articolo 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Essi possono altresì prestare la propria collaborazione volontaria agli enti e alle associazioni che, senza scopo di lucro, svolgono attività di raccolta di sangue ed emocomponenti sulla base di convenzioni stipulate con le regioni o con gli enti del Servizio sanitario nazionale. Le modalità e i limiti per la prestazione dell'attività di cui al precedente periodo sono stabiliti mediante regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca".

20.0.20

[Boldrini](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 20- bis.

(Disposizioni in materia di assunzione degli assistenti sociali)

1. All'articolo 1, comma 268, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "e gli operatori socio-sanitari" sono sostituite dalle seguenti: "e del ruolo socio-sanitario"».

20.0.21

[Fedeli](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 20- bis.

(Misure di potenziamento delle risorse umane dell'INAIL)

1. Sostituire il comma 7 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 con i seguenti:

"7. Al fine di proseguire le azioni di consolidamento delle attività di valutazione e gestione del fenomeno infortunistico COVID-19 correlato e di assicurare la tempestiva erogazione agli assistiti delle prestazioni riabilitative di tipo multiassiale basate sulle specifiche esigenze terapeutiche post COVID-19, nonché di proseguire le attività di sostegno al Servizio sanitario nazionale nella campagna di vaccinazione pubblica, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) può continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato ai sensi dell'articolo 13-duodevicies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e di cui all'articolo 19-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio

2021, n. 69, in essere alla data del 31 dicembre 2021, mediante l'attivazione, previa verifica di idoneità, di contratti a tempo determinato, per un periodo di trentasei mesi, a decorrere dal 1° ottobre 2022. L'Istituto, per garantire la continuità delle funzioni di cui al presente comma può stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per un periodo di trentasei mesi, anche in deroga ai limiti assunzionali, nel numero massimo di 217 unità di personale da individuare mediante procedure comparative nell'ambito delle quali sono adeguatamente valorizzate le esperienze professionali svolte presso l'Istituto anche con contratti di lavoro flessibili e con contestuale incremento della relativa dotazione organica. Al relativo onere, pari ad euro 4.540.817 per l'anno 2022, pari ad euro 18.163.270 per gli anni 2023 e 2024 ed euro 13.622.452 per l'anno 2025 si provvede a valere sulle risorse di bilancio. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 2.338.521 per l'anno 2022 ed euro 9.354.084 per gli anni 2023 e 2024 ed euro 7.015.563 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7-bis. Nelle more del completamento delle procedure di cui al comma 7, gli incarichi in essere alla data del 31 dicembre 2021 sono prorogati fino al 30 settembre 2022. Al relativo onere pari a euro 10.890.000 si provvede a valere sul bilancio dell'INAIL, sulle risorse per la copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 5.608.350 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1 lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

20.0.22

[Fregolent](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Disposizioni in materia di figure professionali per l'impiego gas tossici)

1. Al comma 1 dell'articolo 15, del Regio Decreto 9 gennaio 1927, n. 147, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", oppure ad un perito industriale con specializzazione in chimica in possesso di attestazione di avere frequentato con profitto uno specifico corso di formazione in ambito regionale. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri, le modalità e i contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell'attestazione di cui al primo periodo"».

20.0.23

[Rauti](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Proroga dei contratti del personale sanitario delle Forze Armate)

1. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del virus SARS-Co V-2, i contratti del personale militare assunto ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto-legge convertito con modificazioni dalla legge del 24 aprile 2020, n. 27 e agli articoli 19 e 21, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 2022. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 è autorizzata, per le annualità 2021 e 2022, la spesa complessiva di euro 20.000.000».

20.0.24

[Ferro](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 20- *bis*.

1. Al fine di garantire un maggior riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale svolta dal caregiver familiare, la spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 1 commi 483-484 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è incrementata di ulteriori cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Parte dell'assegnazione delle risorse alle regioni è subordinata alla presentazione, da parte delle stesse, di progetti che prevedono formazione per il caregiver familiare. Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 163, della legge 30 dicembre 2020, n. 178».

20.0.25

[Ferro, Berardi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 20- *bis*.

1. Al fine di garantire l'accesso all'innovazione al più ampio numero possibile di pazienti potenzialmente eleggibili e di implementare correttamente modelli innovativi di pagamento pluriannuali di terapie che prevedono un'unica somministrazione a fronte di benefici che si producono nel tempo, l'impegno di spesa per l'acquisto di medicinali per terapie avanzate, così come definite dal regolamento n. 1394 del 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 novembre 2007, rateizzato in più anni e condizionato al risultato, viene assunto negli esercizi in cui si prevede debbano essere disposti i pagamenti secondo le scadenze contrattualmente stabilite nell'ambito di modelli negoziali innovativi di cui al comma 5 articolo 4 del Decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019».

20.0.26

[Carbone](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Disposizioni urgenti in favore delle vittime dell'amianto)

1. Il Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 356, le parole: "nella misura percentuale del 15 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura percentuale del 20 per cento";

b) al comma 357, le parole: "pari a euro 10.000" sono sostituite dalle seguenti: "pari a euro 15.000";

c) al comma 358, al secondo periodo, le parole: "di 10.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "15.000 euro";

d) al comma 359, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "le risorse di cui ai commi 356 e 357 sono destinate alle prestazioni previste dagli stessi".

3. All'articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole: "nonché di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022" sono aggiunte le seguenti: "nonché di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024";

b) al quarto periodo, dopo le parole: "diretti delle cessate organizzazioni portali" sono sostituite dalle seguenti: "nonché aventi ad oggetto il rimborso ad INAIL delle somme destinate dall'Istituto a prestazioni indennitarie e spese accessorie in favore di lavoratori portuali deceduti per tali patologie e di loro superstiti".

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, e 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo

di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

20.0.27

[Zaffini](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 20- *bis*.

(Disposizioni in favore dei Servizi per le dipendenze patologiche (SerD) e delle Comunità terapeutiche)

1. Al fine di assicurare l'implementazione degli *standard* organizzativi, quantitativi, qualitativi e tecnologici ulteriori rispetto a quelli previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per il potenziamento dell'assistenza territoriale, è riconosciuto un contributo in favore dei Servizi per le dipendenze patologiche (SerD) e comunità terapeutiche, per l'assunzione di medici, infermieri, psicologi ed educatori, nonché di presidi sanitari nei limiti di spesa annui di 50 milioni di euro a decorrere dal 2022. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, viene determinata l'entità massima del contributo riconoscibile e sono disciplinate le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 50 milioni annui a decorrere dal 2022, si provvede a valere sul finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale».

Art. 21

21.1

[Parente](#), [Faraone](#), [Evangelista](#)

Al comma 1 dopo la lettera a) inserire la seguente lettera:

«a) al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Ai fini del presente comma, ogni prestazione sanitaria erogata da operatori pubblici, privati accreditati e privati autorizzati è inserita, entro 5 giorni dalla prestazione medesima, nel FSE in conformità alle disposizioni del presente. Con decreto del Ministro della Salute, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma e le sanzioni in caso di mancato ottemperamento"».

21.2

[Saccone](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-*bis*. Per l'esercizio delle competenze attribuite dal presente articolo, l'AGENAS è autorizzata ad assumere, in deroga alle ordinarie procedure di mobilità, a decorrere dal 1° aprile 2022, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, tre dirigenti area funzioni locali - sezione dirigenti amministrativi, tecnici e professionali e un contingente di 45 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nella categoria D, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica per un costo annuo a regime pari a euro 3.000.800. AGENAS è inoltre autorizzata a conferire incarichi professionali e a stipulare contratti di servizio nel limite di euro 1.968.521,63 annui. Il finanziamento ordinario dell'Agenzia è conseguentemente incrementato a decorrere dall'anno 2022 per 5 milioni di euro Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

21.3

[De Carlo](#), [Calandrini](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:

«4. Al fine di consentire alle amministrazioni competenti ed agli operatori del settore alimentare di operare con un sistema di controlli ufficiali in materia di alimenti e sicurezza alimentare efficiente e coerente con le pertinenti disposizioni comunitarie nonché di salvaguardare le specificità dei controlli

medesimi svolti nei confronti degli imprenditori agricoli, all'articolo 2, lettera c), n. 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ", nonché la trasformazione di tali prodotti svolta dall'imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;"».

21.0.1

[Boldrini](#), [Astorre](#), [Stefano](#), [Laus](#), [Rojc](#), [Margiotta](#), [Marcucci](#), [Biti](#), [Fedeli](#), [Iori](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 21- *bis*.

(Fondo per l'indennizzo dei medici vittime del Covid-19 e dei loro familiari)

1. Ai medici con un'attività professionale non in regime di lavoro dipendente, impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che, durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e, successivamente prorogato con le delibere dal Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita un'invalità permanente per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19, è riconosciuto un indennizzo una tantum pari 100.000 euro.

2. Ai familiari dei soggetti di cui al comma 1 che, durante lo stato di emergenza di cui al medesimo comma, abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19, è riconosciuto un indennizzo una tantum pari 150.000 euro. Per familiari si intendono i figli minori, i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti, il coniuge, l'altra parte dell'unione civile o la persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza e i genitori.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, presso il Ministero della salute è istituito il "Fondo per l'indennizzo dei medici vittime del Covid-19 o dei loro familiari", di seguito denominato "Fondo".

4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e i requisiti di accesso all'indennizzo, nonché le modalità e i termini di erogazione dell'indennizzo stesso.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

21.0.2

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 21- *bis*.

(Modifiche alla disciplina IVA delle prestazioni rese ai ricoverati e agli accompagnatori dei ricoverati)

1. All'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 18) è sostituito dal seguente:

"18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze. L'esenzione si applica anche se la prestazione sanitaria costituisce una componente di una prestazione di ricovero e cura resa alla persona ricoverata da un soggetto diverso da quelli di cui al successivo numero 19), quando tale soggetto a sua volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un terzo e per l'acquisto trovi applicazione l'esenzione di cui al presente numero; in tal caso, l'esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo;"

2. Alla parte terza della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il n. 120) è sostituito dal seguente: "120) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni; prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, diverse da quelle esenti ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 18) e n. 19); prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate dai soggetti di cui all'articolo 10, primo comma, n. 19), e da case di cura non convenzionate; prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate presso i soggetti di cui all'articolo 10, primo comma, n. 19);".

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 21 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

21.0.3

[Mallegni](#), [Berardi](#), [Boccardi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 21- *bis*.

(Disposizioni sul rapporto di lavoro dei medici termalisti)

1. Ai fini della valutazione nei concorsi pubblici i periodi di servizio prestati dai medici con rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione professionale presso le aziende termali private accreditate sono equiparati a quelli prestati presso le strutture e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie regionali per la medicina generale, l'attività resa presso le aziende termali è equiparata all'attività di continuità assistenziale.

2. Salvo quanto previsto al successivo comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico che nell'ambito di tale Servizio non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.

3. Per quanto riguarda i medici di medicina generale, l'accordo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni, definisce i criteri sulla base dei quali il rapporto di lavoro o di convenzione degli stessi medici con il Servizio sanitario nazionale non è incompatibile con l'attività prestata presso aziende termali senza vincolo di subordinazione».

21.0.4

[Manca](#), [Collina](#)

Dopo l' articolo 21 inserire il seguente:

«Art. 21- *bis*.

(Disposizioni sul rapporto di lavoro dei medici termalisti)

1. Ai fini della valutazione nei concorsi pubblici i periodi di servizio prestati dai medici con rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione professionale presso le aziende termali private accreditate sono equiparati a quelli prestati presso le strutture e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie regionali per la medicina generale, l'attività resa presso le aziende termali è equiparata all'attività di continuità assistenziale.

2. Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico che nell'ambito di tale Servizio non svolga funzioni di vigilanza o

controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.

3. Per quanto riguarda i medici di medicina generale, l'accordo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni, definisce i criteri sulla base dei quali il rapporto di lavoro o di convenzione degli stessi medici con il Servizio sanitario nazionale non è incompatibile con l'attività prestata presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.».

21.0.5

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 21- *bis*.

(Disposizioni sul rapporto di lavoro dei medici termalisti)

1. Ai fini della valutazione nei concorsi pubblici i periodi di servizio prestati dai medici con rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione professionale presso le aziende termali private accreditate sono equiparati a quelli prestati presso le strutture e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie regionali per la medicina generale, l'attività resa presso le aziende termali è equiparata all'attività di continuità assistenziale.

2. Salvo quanto previsto al successivo comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico che nell'ambito di tale Servizio non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.

3. Per quanto riguarda i medici di medicina generale, l'accordo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni, definisce i criteri sulla base dei quali il rapporto di lavoro o di convenzione degli stessi medici con il Servizio sanitario nazionale non è incompatibile con l'attività prestata presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.».

21.0.6

[Totaro, Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 21- *bis*.

(Disposizioni sul rapporto di lavoro dei medici termalisti)

1. Ai fini della valutazione nei concorsi pubblici i periodi di servizio prestati dai medici con rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione professionale presso le aziende termali private accreditate sono equiparati a quelli prestati presso le strutture e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie regionali per la medicina generale, l'attività resa presso le aziende termali è equiparata all'attività di continuità assistenziale.

2. Salvo quanto previsto al successivo comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico che nell'ambito di tale Servizio non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.

3. Per quanto riguarda i medici di medicina generale, l'accordo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni, definisce i criteri sulla base dei quali il rapporto di lavoro o di convenzione degli stessi medici con il Servizio sanitario nazionale non è incompatibile con l'attività prestata presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.».

21.0.7

[Steger, Durnwalder, Laniece](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 21- *bis*.

(Disposizioni sul rapporto di lavoro dei medici termalisti)

1. Ai fini della valutazione nei concorsi pubblici i periodi di servizio prestati dai medici con rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione professionale presso le aziende termali private accreditate sono equiparati a quelli prestati presso le strutture e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie regionali per la medicina generale, l'attività resa presso le aziende termali è equiparata all'attività di continuità assistenziale.

2. Salvo quanto previsto al successivo comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico che nell'ambito di tale Servizio non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.

3. Per quanto riguarda i medici di medicina generale, l'accordo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni, definisce i criteri sulla base dei quali il rapporto di lavoro o di convenzione degli stessi medici con il Servizio sanitario nazionale non è incompatibile con l'attività prestata presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.».

21.0.8

[Faraone](#), [Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 21- *bis*.

(Prestazioni acquistate dal Servizio sanitario nazionale da privati accreditati)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che, in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19, hanno sospeso, anche per il tramite dei propri enti, le attività ordinarie possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito *budget* per l'anno 2022 fino a un massimo del 90 per cento del *budget* assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stipulati per l'anno 2022, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale. Il predetto riconoscimento tiene conto, pertanto, sia delle attività ordinariamente erogate nel corso dell'anno 2022 di cui deve essere rendicontata l'effettiva produzione, sia, fino a concorrenza del predetto limite massimo del 90 per cento del *budget*, di un contributo una *tantum* legato all'emergenza in corso ed erogato dalle regioni e province autonome nelle quali insiste la struttura destinataria di *budget*, a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura che, sulla base di uno specifico provvedimento regionale, ha sospeso le attività previste dai relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2022. Resta fermo il riconoscimento, nell'ambito del *budget* assegnato per l'anno 2022, in caso di produzione del volume di attività superiore al 90 per cento e fino a concorrenza del *budget* previsto negli accordi e contratti stipulati per l'anno 2022, come rendicontato dalla medesima struttura interessata.».

21.0.9

[Stabile](#), [Rizzotti](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , *aggiungere il seguente:*

«Art. 21- *bis*.

(Disposizioni in materia di indennità di esclusività personale medico INAIL)

1. Al fine di valorizzare il servizio del personale medico INAIL in concorso con le omologhe strutture del Servizio Sanitario Nazionale, al predetto personale medico, a decorrere dal 1° gennaio 2022, si applicano integralmente gli importi annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilità, dell'indennità di cui all'articolo 15-*quater*, comma 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come incrementati dall'articolo 1, comma 407 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fatta salva la

precedente disciplina.

2. Ai relativi oneri, si provvede mediante con: *a)* introiti derivanti dalle ritenute effettuate sulle attività libero professionale (intramuraria); *b)* risorse relative alla riduzione del trattamento economico accessorio dei medici che hanno optato per il rapporto non esclusivo; *c)* risorse derivanti dal bilancio dell'Istituto, per l'eventuale differenza.».

21.0.10

[Zaffini](#), [Rauti](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 21- *bis*.

(Disposizioni in materia di indennità di esclusività personale medico INAIL)

1. Al fine di valorizzare il servizio del personale medico INAIL in concorso con le omologhe strutture del Servizio Sanitario Nazionale, al predetto personale medico, a decorrere dal 1° gennaio 2022, si applicano integralmente gli importi annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilità, dell'indennità di cui all'articolo 15-*quater*, comma 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come incrementati dall'articolo 1, comma 407 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fatta salva la precedente disciplina.

2. Ai relativi oneri, si provvede con: 1. introiti derivanti dalle ritenute effettuate sulle attività libero professionale (intramuraria); 2. risorse relative alla riduzione del trattamento economico accessorio dei medici che hanno optato per il rapporto non esclusivo; 3. risorse derivanti dal bilancio dell'Istituto, per l'eventuale differenza».

21.0.11

[Stabile](#), [Rizzotti](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente

«Art. 21- *bis*.

1. All'articolo 15-*quater* del D. lgs. n. 502/1992 aggiungere il seguente comma: "6. I benefici dei precedenti commi si estendono alla Dirigenza delle Professioni Sanitarie, istituita ai sensi della l. 251/2000 e l. 43/2006. Il riconoscimento economico decorre dalla contrattazione 2016-2018".

2. A decorrere dal 1° gennaio 2022 alla Dirigenza delle Professioni Sanitarie viene corrisposta l'indennità di esclusività di rapporto nella misura attualmente prevista per la dirigenza sanitaria.

3. Ai maggiori oneri si provvede con corrispondente incremento del fondo sanitario nazionale.».

21.0.12

[Zaffini](#), [Rauti](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 21- *bis*.

All'articolo 15 *quater* del D. lgs. n. 502/1992 aggiungere il seguente comma:

"6. I benefici dei precedenti commi si estendono alla Dirigenza delle Professioni Sanitarie, istituita ai sensi della l. 251/2000 e l. 43/2006. Il riconoscimento economico decorre dalla contrattazione 2016-2018".

A decorrere dal 1° gennaio 2022 alla Dirigenza delle Professioni Sanitarie viene corrisposta l'indennità di esclusività di rapporto nella misura attualmente prevista per la dirigenza sanitaria. Ai maggiori oneri si provvede con corrispondente incremento del fondo sanitario nazionale.».

21.0.13

[Boldrini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 21- *bis*.

(Disposizioni di raccolta di sangue)

1. All'articolo 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Essi possono altresì prestare la propria collaborazione volontaria agli enti e alle associazioni che, senza scopo di lucro, svolgono attività di raccolta di sangue ed emocomponenti sulla base di convenzioni stipulate con le regioni o con gli enti del Servizio sanitario nazionale. Le modalità e i limiti per la prestazione dell'attività di cui al precedente periodo sono stabiliti mediante regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca".».

21.0.14

[Corti](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 7 dell'allegato n. 26 al codice di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, dopo il comma 2 è aggiunto in fine il seguente:

"1-ter. I titolari di patente radioamatoriale, all'atto della richiesta di acquisizione del nominativo di chiamata, possono chiedere che gli sia assegnato il medesimo nominativo di chiamata di cui siano stati titolari in passato, ove ancora disponibile."».

21.0.15

[Candura](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 21- *bis*.

(Disposizioni in materia di attività libero professionale degli psicologi militari)

All'articolo 210 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo le parole: "ai medici militari" sono inserite le seguenti: "e agli psicologi militari";

2) le parole: "infermità e di imperfezione fisiche" sono sostituite dalle seguenti: "infermità, di imperfezione fisiche e di disturbi mentali";

b) nella rubrica, dopo le parole: "del personale medico" sono inserite le seguenti: "e del personale psicologo"».

21.0.16

[Lunesu](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Testor](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 21- *bis*.

(Inserimento diretto dei farmaci orfani nei Prontuari Terapeutici Regionali)

1. Al comma 2, dell'articolo 10, della legge 8 novembre 2012, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "a carico del Servizio Sanitario Nazionale" sono aggiunte le seguenti: "e dei codici AIC relativi a farmaci che rispettano i requisiti previsti dal Regolamento Europeo (CE) n. 141 del 2000".

b) è aggiunto in fine il presente periodo "Contestualmente all'inserimento, ciascuna Regione, con deliberazione della giunta regionale è tenuta ad indicare i Centri prescrittori di farmaci con Nota ATEA e/o Piano Terapeutico".

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

21.0.17

[Zaffini](#), [Rauti](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 21- *bis*.

(Tassazione agevolata per il salario accessorio del personale sanitario del Ssn)

Al trattamento accessorio dell'area dirigenziale della sanità e della dirigenza e dei professionisti dell'area dirigenziale delle funzioni centrali comprese le prestazioni aggiuntive ed i progetti obiettivo per l'implementazione della prevenzione collettiva, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal Decreto interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell'Economia in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 208 del 2015 come modificata dalla legge del 11 dicembre 2016 n. 232 e dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50».

21.0.18

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 21- *bis*.

(Disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide)

1. La previsione di spesa di cui all'articolo 21-*ter*, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è incrementata di euro 2 milioni per l'anno 2022 e di euro 300.000 a decorrere dall'anno 2023.

2. All'articolo 21-*ter* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dalla medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965";

b) al comma 2, le parole: "a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dalla medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965".

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2022 e in 300.000 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

21.0.19

[Stabile](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 21- *bis*.

(Detassazione del trattamento accessorio dei dipendenti pubblici)

1. Al trattamento accessorio della delle aree e dei comparti del pubblico impiego, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell'Economia in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 208 del 2015 come modificata dalla legge del 11 dicembre 2016 n. 232 e dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi del comma 3.

3. All'articolo 1, comma 41 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento»».

21.0.20

[Stabile](#), [Rizzotti](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 21- *bis*.

(Tassazione agevolata per il salario accessorio del personale sanitario del Ssn)

1. Al trattamento accessorio dell'area dirigenziale della sanità e della dirigenza e dei professionisti dell'area dirigenziale delle funzioni centrali comprese le prestazioni aggiuntive ed i progetti obiettivo per l'implementazione della prevenzione collettiva, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell'Economia in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 208 del 2015 come modificata dalla legge del 11 dicembre 2016 n. 232 e dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 147 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

21.0.21

[Boldrini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 21- *bis*.

(Misure urgenti in materia di ricerca biomedica di IRCCS e IZS)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 422, le parole: "un molo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria", sono sostituite dalle seguenti: "un molo dirigenziale della ricerca sanitaria ed un molo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria";

b) al comma 423, al primo periodo, dopo le parole: "il rapporto di lavoro del personale" sono inserite le seguenti: "della ricerca" e le parole: "in una apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento" sono sostituite dalle seguenti: "rispettivamente della dirigenza e del comparto in apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi pro-fili, prendendo a riferimento per il personale dirigenziale la retribuzione tabellare iniziale, con esclusione dell'indennità di esclusività,";

c) al comma 424, le parole: "del contratto collettivo nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "dei contratti collettivi nazionali"; dopo le parole: "90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021." è aggiunto il seguente periodo: "Tali oneri sono incrementati per euro 5 milioni per l'anno 2022 e di euro 10 milioni per l'anno 2023";

d) al comma 428, le parole: "possono inquadrare a tempo indeterminato nei moli del Servizio sanitario nazionale, compresi quelli della dirigenza per il solo personale della ricerca sanitaria" sono sostituite dalle seguenti: "inquadrano a tempo indeterminato nei moli del Servizio sanitario nazionale, rispettivamente nella dirigenza per il solo personale della ricerca sanitaria, e nel comparto per il personale di supporto,";

e) al comma 431, le parole da: "è ammesso" alle seguenti: "n. 368" sono sostituite dalle seguenti: "ha diritto ad essere ammesso in sovrannumero ai corsi di specializzazione universitaria cui ha accesso, negli Atenei prescelti, con diritto allo svolgimento del tirocinio professionalizzante nell'IRCCS o IZS sede di lavoro"».

21.0.22

[Stabile](#), [Rizzotti](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 21- *bis*.

(Misure urgenti per i dirigenti sanitari del Ministero della salute e dell'AIFA)

1. Al fine di garantire sostegno per le attività di sanità pubblica prestate, anche in emergenza, e per parità di condizioni con le corrispondenti figure professionali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale:

a) all'articolo 17, comma 1, della legge del 11 gennaio 2018, n. 3, le parole: "con esclusione dell'articolo 15-*quater* e della correlata indennità" sono soppresse;

b) ai dirigenti del ruolo sanitario del Ministero della salute e ai dirigenti sanitari dell'Agenzia italiana del farmaco di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 17, comma 1, della legge del 11 gennaio 2018, n. 3, ferma rimanendo l'esclusività del rapporto di lavoro, è riconosciuta, a decorrere dal 1° gennaio 2022, nei medesimi importi e con le medesime modalità, l'indennità di esclusività di rapporto prevista per le corrispondenti figure professionali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale».

Conseguentemente, agli oneri massimi annui derivanti dal comma b), valutati in complessivi 11.747.297 di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede, per 8.807.868 di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute, e per 2.939.429 di euro mediante le entrate di cui all'articolo 9-duodecies del decreto-legge n. 78 del 2015, convertito con modificazioni dalla legge 125 del 6 agosto 2015, che confluiscono al bilancio dell'Agenzia in eccesso rispetto agli oneri previsti per l'attuazione della stessa norma.

21.0.23

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 21- *bis*.

(Misure urgenti per i dirigenti sanitari del Ministero della salute e dell'ALFA)

1. Al fine di garantire sostegno per le attività di sanità pubblica prestate, anche in emergenza, e per parità di condizioni con le corrispondenti figure professionali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale:

a) all'articolo 17, comma 1, della legge del 11 gennaio 2018, n. 3, le parole: "con esclusione dell'articolo 15-*quater* e della correlata indennità" sono soppresse;

b) ai dirigenti del ruolo sanitario del Ministero della salute e ai dirigenti sanitari dell'Agenzia italiana del farmaco di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 17, comma 1, della legge del 11 gennaio 2018, n. 3, ferma rimanendo l'esclusività del rapporto di lavoro, è riconosciuta, a decorrere dal 1° gennaio 2022, nei medesimi importi e con le medesime modalità, l'indennità di esclusività di rapporto prevista per le corrispondenti figure professionali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale».

Conseguentemente, agli oneri massimi annui derivanti dal comma b), valutati in complessivi 11.747.297 di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede, per 8.807.868 di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute, e per 2.939.429 di euro mediante le entrate di cui all'articolo 9-duodecies del decreto-legge n. 78 del 2015, convertito con modificazioni dalla legge 125 del 6 agosto 2015, che confluiscono al bilancio dell'Agenzia in eccesso rispetto agli oneri previsti per l'attuazione della stessa norma.

21.0.24

[Zaffini](#), [Rauti](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 21- *bis*.

(Misure urgenti per i dirigenti sanitari del Ministero della salute e dell'ALFA)

1. Al fine di garantire sostegno per le attività di sanità pubblica prestate, anche in emergenza, e per parità di condizioni con le corrispondenti figure professionali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale:

a) all'articolo 17, comma 1, della legge del 11 gennaio 2018, n. 3, le parole: "con esclusione dell'articolo 15-*quater* e della correlata indennità" sono soppresse;

b) ai dirigenti del ruolo sanitario del Ministero della salute e ai dirigenti sanitari dell'Agenzia italiana del farmaco di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 17, comma 1, della legge del 11 gennaio 2018, n. 3, ferma rimanendo l'esclusività del rapporto di lavoro, è riconosciuta, a decorrere dal 1° gennaio 2022, nei medesimi importi e con le medesime modalità, l'indennità di esclusività di rapporto prevista per le corrispondenti figure professionali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale».

*Conseguentemente, agli oneri massimi annui derivanti dal comma b), valutati in complessivi 11.747.297 di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede, per 8.807.868 di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute, e per 2.939.429 di euro mediante le entrate di cui all'articolo 9-*duodecies* del decreto-legge n. 78 del 2015, convertito con modificazioni dalla legge 125 del 6 agosto 2015, che confluiscono al bilancio dell'Agenzia in eccesso rispetto agli oneri previsti per l'attuazione della stessa norma.*

21.0.25

[Boldrini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 21- *bis*.

(Proroga del termine per l'assunzione a tempo determinato dei medici specializzandi)

1. All'articolo 1, comma 548-*bis*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, primo periodo, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"».

21.0.26

[Boldrini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 21- *bis*.

(Disposizioni in materia di assunzione dei medici specializzandi)

1. All'articolo 1, comma 548-*bis*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, primo periodo, dopo le parole: "comma 547" sono inserite le seguenti: ", con priorità per coloro che hanno maturato alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022"».

21.0.27

[Biti](#), [Boldrini](#), [Valente](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 21- *bis*.

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di ripartizione del pay back)

1. All'articolo 1, comma 580, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al quarto periodo, le parole: "secondo il criterio pro capite" sono sostituite dalle seguenti: "sulla base dello scostamento del tetto registrato da AIFA per ogni regione"».

21.0.28

[Lunesu](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Testor](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 21- *bis*.

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di esclusione dei farmaci orfani innovativi dal ripiano della spesa per i farmaci innovativi)

1. All'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 584 è sostituito dal seguente:

"584. L'eccedenza della spesa rispetto alla dotazione di uno o di entrambi i fondi di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ripianata da ciascuna azienda titolare di AIC, rispettivamente, di farmaci innovativi e di farmaci oncologici innovativi, ad esclusione dei codici AIC relativi a farmaci che rispettano i requisiti previsti dal Regolamento Europeo (CE) n.141 del 2000, in proporzione alla rispettiva quota di mercato. Nel caso di farmaci innovativi che presentano anche una o più indicazioni non innovative, ai sensi dell'articolo 1, comma 402, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la relativa quota di mercato è determinata attraverso le dispensazioni rilevate mediante i registri di monitoraggio AIFA e il prezzo di acquisto per il Servizio sanitario nazionale. Per l'attuazione del presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 576, 577, 578, 580, 581 e 583".

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.».

21.0.29

[Laus](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 21- *bis*.

1. All'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, a 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";

b) le parole: "e 2021, in relazione al corso 2021-2023," sono sostituite dalle seguenti: "2021, in relazione al corso 2021-2023, 2022, in relazione al corso 2022-2024, 2023, in relazione al corso 2023-2025, e 2024, in relazione al corso 2024-2026,".».

21.0.30

[Stabile](#), [Rizzotti](#), [Berardi](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 21- *bis*.

(Medici Inail)

1. Al fine di proseguire le azioni di consolidamento delle attività di valutazione e gestione del fenomeno infortunistico Covid correlato e di assicurare la tempestiva erogazione agli assistiti delle prestazioni riabilitative di tipo multiassiale basate sulle specifiche esigenze terapeutiche post COVID-19, nonché di proseguire le attività di sostegno al Servizio sanitario nazionale nella campagna di vaccinazione pubblica, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) può continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato ai sensi dell'articolo 13-*duodevicies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e di cui all'articolo 19-*bis* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, in essere alla data del 31 dicembre 2021, mediante l'attivazione, previa verifica di idoneità, di contratti a tempo determinato, per un periodo di trentasei mesi, a decorrere dal 1° ottobre

2022 e con contestuale incremento della relativa dotazione organica. Al relativo onere, pari ad euro 4.540.817 per l'anno 2022, pari ad euro 18.163.270 per gli anni 2023 e 2024 ed euro 13.622.452 per l'anno 2025 si provvede a valere sulle risorse di bilancio. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 2.338.521 per l'anno 2022 ed euro 9.354.084 per gli anni 2023 e 2024 ed euro 7.015.563 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194 della presente legge.

2. Nelle more del completamento delle procedure di cui al comma 7, gli incarichi in essere alla data del 31 dicembre 2021 sono prorogati fino al 30 settembre 2022. Al relativo onere pari ad euro 10.890.000 si provvede a valere sul bilancio dell'INAIL, sulle risorse per la copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 5.608.350 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194 della presente legge.».

21.0.31

[Zaffini](#), [Rauti](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 21- *bis*.

(Medici Inail)

1. Al fine di proseguire le azioni di consolidamento delle attività di valutazione e gestione del fenomeno infortunistico Covid correlato e di assicurare la tempestiva erogazione agli assistiti delle prestazioni riabilitative di tipo multiassiale basate sulle specifiche esigenze terapeutiche post COVID-19, nonché di proseguire le attività di sostegno al Servizio sanitario nazionale nella campagna di vaccinazione pubblica, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) può continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato ai sensi dell'articolo 13-duodevices del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e di cui all'articolo 19-*bis* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, in essere alla data del 31 dicembre 2021, mediante l'attivazione, previa verifica di idoneità, di contratti a tempo determinato, per un periodo di trentasei mesi, a decorrere dal 1 ottobre 2022 e con contestuale incremento della relativa dotazione organica. Al relativo onere, pari ad euro 4.540.817 per l'anno 2022, pari ad euro 18.163.270 per gli anni 2023 e 2024 ed euro 13.622.452 per l'anno 2025 si provvede a valere sulle risorse di bilancio. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 2.338.521 per l'anno 2022 ed euro 9.354.084 per gli anni 2023 e 2024 ed euro 7.015.563 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194 della presente legge.

2. Nelle more del completamento delle procedure di cui al comma 7, gli incarichi in essere alla data del 31 dicembre 2021 sono prorogati fino al 30 settembre 2022. Al relativo onere pari ad euro 10.890.000 si provvede a valere sul bilancio dell'INAIL, sulle risorse per la copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 5.608.350 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194 della presente legge.».

21.0.32

[Faraone](#), [Evangelista](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 21- *bis*..

(Misure urgenti in materia di personale sanitario)

1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "purché impegnate nell'emergenza da COVID-19" sono sostituite dalle seguenti: "interessate direttamente o indirettamente nell'emergenza da COVID-19".

2. All'articolo 6-*bis*, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, le parole: ", fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: ", fino al 31 dicembre 2024"».

21.0.33

[Alfieri](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 21- *bis*.

(Misure per il ristoro delle strutture private accreditate)

1. Al fine di garantire per tutta la durata dello stato d'emergenza un adeguato ristoro economico alle strutture private accreditate che hanno sospeso l'erogazione delle attività ordinarie a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, nonché di contrastare la carenza di personale sanitario qualificato e permettere alle strutture sanitarie di avviare contratti di lavoro subordinato ovvero di collaborazione con il personale qualificato estero:

a) all'articolo 4, comma 5-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "per l'anno 2020", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti "per gli anni 2020, 2021 e 2022 fino al termine dello stato d'emergenza" e, al secondo periodo, le parole: "dell'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "degli anni 2020, 2021 e 2022 fino al termine dello stato d'emergenza";

b) al comma 6-*bis* del decreto legge 23 luglio 2021, n.105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite da "fino al 31 dicembre 2024"».

21.0.34

[Rizzotti](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , *aggiungere il seguente:*

«Art. 21- *bis*.

(Proroga credito di imposta ricerca biomedica)

1. All'articolo 31-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, a 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n.106, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca biomedica e la capacità degli enti di ricerca nazionali di competere a livello europeo, per gli anni 2021 e 2022, agli enti di ricerca privati senza finalità di lucro è riconosciuto, nel limite di spesa di 11 milioni di euro, un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 17 per cento delle spese per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica.";

b) Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al comma 1 sono ammissibili i costi di competenza sostenuti dai soggetti beneficiari, ai sensi dell'art. 109 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, del periodo d'imposta di riferimento, direttamente collegati all'acquisto di reagenti e apparecchiature connesse alle attività di ricerca ovvero nel caso in cui i soggetti beneficiari acquistino reagenti e apparecchiature al fine di promuovere la ricerca biomedica svolta da parte di terzi nonché nel caso in cui reagenti e apparecchiature siano acquistate da terzi nell'ambito di progetti di ricerca finanziati da enti di ricerca

senza scopo di lucro.";

c) al comma 3 le parole: "le spese ammissibili ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 1," sono soppresse;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente: "Per gli anni 2021 e 2022, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 11 milioni di euro l'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 11 milioni di euro per l'anno 2022 di provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

21.0.35

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 21- *bis*.

(Misure per il contrasto della carenza di personale sanitario qualificato)

1. Al fine di contrastare la carenza di personale sanitario qualificato e permettere alle strutture sanitarie di ricorrere in modo stabile alla collaborazione con personale qualificato estero, anche avviando contratti di lavoro subordinato ovvero di collaborazione, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

2. Al comma 6-*bis* del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, le parole: "fino al 31 dicembre 2022", sono sostituite dalle parole "fino al 31 dicembre 2024".

3. Al testo unico sull'immigrazione, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'art. 27-*quater* sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al comma 4, dopo le parole: "dal datore di lavoro", sono inserite le seguenti: "o dal committente ai sensi dell'art. 409, comma 3 c.p.c e dell'art. 2, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di seguito 'committente'";

2. Al comma 5, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al primo periodo, dopo le parole: "datore di lavoro" sono inserite le seguenti: "/committente";

b) La lettera c) è così sostituita: "l'importo dello stipendio annuale lordo o del compenso stabilito, come ricavato dal contratto di lavoro, non deve essere inferiore al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria";

3. Al comma 6, dopo le parole: "il datore di lavoro" e "al datore di lavoro" sono aggiunte le seguenti: "/committente";

4. Il comma 7 è soppresso;

5. Al comma 8 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al primo periodo dopo le parole: "del datore di lavoro" e "il datore di lavoro" sono inserite le seguenti: "/committente".

b) All'ultimo periodo dopo le parole: "il datore di lavoro" sono aggiunte le seguenti: "/committente";

6. Al comma 10, dopo le parole: "il datore di lavoro" sono inserite le seguenti: "/committente";

7. Al comma 13, secondo periodo, dopo le parole: "di datore di lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "o di committente";

8. Al comma 17, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al secondo periodo dopo le parole: "il datore di lavoro" sono inserite le seguenti: "/committente";

b) Al quarto periodo dopo le parole: "dal datore di lavoro" sono aggiunte le seguenti: "/committente";

9. Al comma 18, le parole: » in quanto» sono sostituite da «laddove».

b) All'art. 22, dopo il comma 16, è aggiunto il seguente:

"16-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti, laddove compatibili, si applicano anche alle collaborazioni, ex art. 409, comma 3, c.p.c. e dall'art 2, d. lgs 81/2015, instaurate ai sensi dell'art. 27-*quater* del presente decreto."».

21.0.37

[Pirro](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 21- *bis*.

(Stabilizzazione del personale della ricerca sanitaria)

1 Al comma 268 dell'articolo i, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo dopo le parole: "Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale" sono aggiunte le seguenti: ", anche della ricerca sanitaria,";

b) alla lettera b), dopo le parole: "il personale del ruolo sanitario," sono aggiunte le seguenti ", della ricerca sanitaria, delle attività di supporto alla ricerca sanitaria" e dopo le parole: "dalla legge 24 aprile 2020, n. 27," sono aggiunte le seguenti: ", e le assunzioni definite dal comma 432 dell'arti della legge 205 del 27 dicembre 2017".

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 423 dopo le parole: "rapporti di lavoro a tempo determinato" sono aggiunte le seguenti: "ovvero indeterminato";

b) al comma 424 dopo le parole: "contratto di lavoro subordinato a tempo determinato" sono aggiunte le seguenti: "ovvero indeterminato";

c) al comma 426 dopo le parole: "contratto di lavoro subordinato a tempo» sono aggiunte le seguenti "indeterminato ovvero"».

21.0.38

[Fregolent](#), [Cantù](#), [Doria](#), [Marin](#), [Lunesu](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Testor](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 21- *bis*.

(Istituzione di un flusso per il governo clinico delle malattie rare della retina)

1. In considerazione dell'impatto negativo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sui tempi di erogazione delle prestazioni sanitarie, sui ricoveri, nonché sulle attività di diagnostica per la cura delle patologie non covid, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 748 è sostituito dal seguente:

"748. Allo scopo di garantire un sistema di presa in carico innovativo, integrato e a lungo termine dei pazienti affetti da retinite pigmentosa o altre faune di distrofie retiniche ereditarie rare, assicurare equità e appropriatezza di accesso ai servizi clinici e riabilitativi erogati dalle strutture del Servizio Sanitario Nazionale, favorire le attività di ricerca clinica e sorveglianza epidemiologica strettamente correlate alle suddette attività sanitarie, nonché la specifica preparazione del personale sanitario, le regioni e le province autonome organizzano un modello di flusso informativo dei Centri di riferimento di cui alla Legge 28 agosto 1997, n. 284, e che partecipano alla Rete europea "ERN" dedicata alle malattie rare oculari per lo sviluppo della Rete nazionale. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, è autorizzata una spesa di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023"».

21.0.39

[Marin](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Testor](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 21- *bis*.

(Rafforzamento delle prestazioni sanitarie, socio-assistenziali e dell'assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con disturbi mentali)

1. In via sperimentale, per gli anni 2022 e 2023 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano piani straordinari di intervento pluriennali, volti ad implementare stabilmente le prestazioni sanitarie, socio-assistenziali e dell'assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale per i soggetti affetti da disturbi mentali, tutelate ai sensi del Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza", di cui all'articolo 1, comma 7, e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, anche prevedendone l'erogazione da parte di enti gestori e di soggetti privati che operano in convenzione con il sistema sanitario nazionale.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023 cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.».

21.0.40

[Marin](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Testor](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 21- *bis*.

(Istituzione del fondo per la ricerca sui metodi alternativi alla sperimentazione animale)

1. Al fine di dare attuazione alla direttiva europea 86/609/CEE in materia di "protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici", la quale impone di sostituire o ridurre il più possibile il numero degli animali utilizzati, è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui per gli anni 2022, 2023 e 2024, destinato al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo alternativi alla ricerca animale che non prevedono l'uso di animali o che utilizzano un minor numero di animali o che comportano procedure meno dolorose attraverso la creazione di organi artificiali o di modelli in silico, ossia modelli computerizzati di processi metabolici e banche dati di sostanze chimiche, nonché per la formazione e l'aggiornamento degli operatori dei predetti studi.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di destinazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022, 2023 e 2024 cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.».

21.0.41

[Marin](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Testor](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 21- *bis*.

(Implementazione dei Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura per il ricovero dei pazienti psichiatrici volontari)

1. In considerazione dell'impatto negativo sull'erogazione delle prestazioni sanitarie causato dall'emergenza da COVID-19, al fine di garantire, in ossequio ai principi costituzionali di cui

all'articolo 32 della Costituzione e in aderenza alla normativa degli altri stati europei, il pieno accesso alle cure per i malati affetti da un disturbo psichico che volontariamente scelgono di sottoporsi al trattamento sanitario volontario (TSV), si prevede la riorganizzazione delle strutture per acuti, secondo i requisiti di cui alla legge 13 maggio 1978, n. 180, mediante incremento dei posti letto presso i Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (SPDC) in misura di un posto letto ogni 5.000 abitanti, affinché sia garantita la presa in carico, la cura e l'assistenza continua del paziente con disturbo psichico critico e grave per il quale non è obiettivamente prevedibile la dimissione dall'ospedale nel breve periodo.

2. L'assistenza dei soggetti di cui al comma 1, è organizzata attraverso la presenza di un'equipe multidisciplinare costituita da psichiatri, psicologi, medici internisti, geriatri, fisiatristi, infermieri professionali, fisioterapisti, assistenti sociali, con un dimensionamento sufficiente per poter garantire tutte le diverse tipologie di attività di cura.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 220 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

21.0.42

[Lunesu](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Testor](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art.21- *bis*.

(Riduzione del termine semestrale per l'accesso alle terapie per i pazienti con malattie rare)

1. All'articolo 10, comma 2, della legge 8 novembre 2012, n. 189, aggiungere infine il seguente periodo:

"L'aggiornamento di cui al presente comma deve essere effettuato entro, e non oltre, 2 mesi nel caso di impiego di farmaci per malattie rare. Contestualmente all'aggiornamento, ciascuna Regione, con deliberazione della giunta regionale, è tenuta ad indicare i Centri prescrittori di farmaci con Nota AIFA e/o Piano Terapeutico."

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

21.0.43

[Stabile](#), [Rizzotti](#), [Berardi](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 21- *bis*.

Incentivi al personale sanitario per riduzione liste d'attesa

1. Fino alla data del 31 marzo 2023, al fine di ridurre le liste d'attesa nel SSN, le prestazioni aggiuntive richieste al personale medico e sanitario del SSN e degli Enti Sanitari del Ministero della Salute Aifa, Inps e Inail sono esenti dalla tassazione e da tutti gli oneri contributivi.».

21.0.44

[Boldrini](#), [Mirabelli](#), [Pittella](#), [Margiotta](#), [D'Alfonso](#), [Rossomando](#), [Iori](#), [Astorre](#), [Cerno](#), [Giacobbe](#), [D'Arienzo](#), [Verducci](#), [Laus](#), [Fedeli](#), [Stefano](#), [Collina](#), [Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Porta](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 21- *bis*.

(Misure di contrasto dell'emergenza sanitaria nel sistema carcerario)

1. Al fine di contrastare l'emergenza sanitaria presente nel sistema carcerario a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di contenerne gli effetti negativi, in particolare sulla salute mentale e psicologica della popolazione carceraria, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, previa intesa con la Conferenza permanente dello Stato, Regioni e province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, monitora lo stato di applicazione delle linee guida in materia e dei LEA relativi alla sanità penitenziaria e adotta un Piano per garantire la salute nel sistema carcerario.

2. Il Piano di cui al comma 1 prevede:

- a) il potenziamento dell'integrazione dei servizi territoriali con i servizi attivi nell'istituto penitenziario;
- b) l'ottimizzazione dei ruoli professionali dell'infermiere e dello psicologo;
- c) la definizione e la modulazione del rischio clinico nell'ambito del sistema carcerario;
- d) l'adeguamento del numero di posti nei reparti ospedalieri strutturati al fine di consentire l'erogazione di prestazioni in ricovero, di servizi di *day hospital* e di *day surgery*;
- e) il potenziamento dei presidi per consentire un'adeguata offerta di prestazioni ambulatoriali e l'attivazione di una rete di sezioni sanitarie per le cronicità mediche e le disabilità;
- f) l'adeguamento degli organici delle professionalità sanitarie e sociosanitarie;
- g) la stabilizzazione del personale precario a vario titolo;
- h) la previsione di una specifica indennità economica per il personale che opera nei servizi e presidi afferenti alla sanità penitenziaria.»

21.0.45

[Boldrini](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 21- *bis*.

(Incremento delle risorse per l'accesso ai corsi di laurea in infermieristica)

1. Al fine di continuare a contrastare in modo efficace l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di contenere gli effetti negativi derivanti dal perdurare della suddetta emergenza potenziando il sistema delle cure primarie territoriali, in deroga alle vigenti norme in materia, per l'anno accademico 2022/2023 il numero dei posti disponibili per l'accesso ai corsi di laurea in infermieristica è aumentato a 24.000.

2. Il Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentita la Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (FNOPI), provvede, con proprio decreto, al riparto regionale del contingente dei posti di cui al comma 1.

3. Il Ministero dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentita la FNOPI, anche nel rispetto dell'ordinamento didattico, individua le risorse necessarie per gli insegnamenti, il tutorato e le sedi di tirocinio da svolgere proporzionalmente negli ospedali e nei distretti sociosanitari.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 21 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

21.0.46

[Corti](#), [Pergreffi](#), [Campani](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 21- *bis*.

(Fondo servizi digitali per pazienti e medici italiani)

1. In via sperimentale per il triennio 2022-2025, al fine di consolidare il processo di digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale e fronteggiare le esigenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché sviluppare l'utilizzo dei servizi digitali da parte di Medici di Medicina Generale, dei Pediatri di Libera Scelta e delle professioni sanitarie è istituito il Fondo per l'accesso ai servizi digitali da parte di pazienti e medici italiani destinato a sviluppare gli strumenti per la telemedicina e il *software* per la digitalizzazione della cartella clinica e delle prenotazioni delle visite.

2. Il fondo di cui al comma 1 è istituito nello stato di previsione del Ministero della Salute con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Con decreto del Ministero della Salute sono stabilite modalità e condizioni di funzionamento del fondo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

21.0.47

[Pirro](#), [Dell'Olio](#), [Trentacoste](#), [Giuseppe Pisani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 21- *bis*.

(Misura per il contrasto della carenza di personale sanitario qualificato)

1. Al fine di contrastare la carenza di personale sanitario qualificato e permettere alle strutture sanitarie di ricorrere in modo stabile alla collaborazione con personale qualificato estero, anche avviando contratti di lavoro subordinato ovvero di collaborazione, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6-*bis* del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, le parole "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite da: "fino al 31 dicembre 2024";

2) al decreto legislativo 27 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'articolo 27-*quater* sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: "dal datore di lavoro" sono inserite le seguenti: "o dal committente";

b) al comma 5, lettera c) è sostituita dalla seguente:

"l'importo dello stipendio annuale lordo o del compenso stabilito, come ricavato dal contratto di lavoro, non deve essere inferiore al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria";

c) al comma 6, dopo le parole: "il datore di lavoro" e "al datore di lavoro" sono aggiunte le seguenti: "/committente";

d) il comma 7 è abrogato;

e) al comma 8 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al primo periodo dopo le parole: "del datore di lavoro" e "il datore di lavoro" sono inserite le seguenti: "/committente";

2) all'ultimo periodo dopo le parole: "il datore di lavoro" sono aggiunte le seguenti: "/committente";

f) al comma 10, dopo le parole: "il datore di lavoro" sono inserite le seguenti: "/committente";

g) al comma 13, secondo periodo, dopo le parole: "di datore di lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "o di committente";

h) al comma 17, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al secondo periodo dopo le parole: "il datore di lavoro" sono inserite le seguenti: "/committente";

2) al quarto periodo dopo le parole: "dal datore di lavoro" sono aggiunte le seguenti: "/committente";

1) il comma 18, le parole: «in quanto» sono sostituite da: «laddove».

2) all'articolo 22, dopo il comma 16, è aggiunto il seguente:

"16-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti, laddove compatibili, si applicano anche alle collaborazioni, ex art. 409, comma 3, c.p.c. e dall'art. 2, d.lgs 81/2015, instaurate ai sensi dell'articolo 27-*quater* del presente decreto."».

21.0.48 (testo 2)

[Castellone](#), [Pirro](#), [Trentacoste](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis

(Misure per il personale del sistema di emergenza territoriale 118 e stabilizzazione del personale medico in servizio)

1. Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale del Sistema di Emergenza Territoriale 118, nell'ambito del relativo contratto collettivo nazionale di lavoro è definita, nei limiti degli importi annui lordi di 27 milioni di euro, una specifica indennità di natura accessoria da riconoscere, in ragione dell'effettiva presenza in servizio, con decorrenza dal 1° gennaio 2022.

2. Al fine di assicurare continuità operativa delle unità mediche e migliorare il servizio e di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza extraospedaliera, le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere sono autorizzate, nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, a bandire, per gli anni 2022 e 2023, procedure concorsuali straordinarie finalizzate ad inquadrare nel ruolo della dirigenza medica i medici convenzionati dell'Emergenza Territoriale che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, operino nel servizio sanitario di urgenza ed emergenza medica con contratto di lavoro in convenzione a tempo indeterminato e determinato e che abbiano maturato, anche in forma non continuativa, almeno 5 anni di anzianità di servizio.

3. Il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ha maturato almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile, ovvero un numero di ore di attività equivalente ad almeno tre anni di servizio del personale medico del servizio sanitario nazionale a tempo pieno, anche non continuative, con incarichi di natura convenzionale, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e territoriali del Servizio sanitario nazionale, è ammesso in sovrannumero, a seguito del superamento delle selezioni per l'accesso alle scuole di specializzazione riservate ai medici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

4. L'ammissione del personale medico di cui al comma 272 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, avviene previa verifica delle conoscenze e delle competenze acquisite da parte delle università, ad uno degli anni di corso successivi al terzo della Scuola di Specializzazione in Medicina d'Emergenza e Urgenza, usufruendo della riserva di posti di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Per tale fattispecie non si applica l'incompatibilità di frequenza della formazione presso strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola di Specializzazione, di cui all'articolo

35, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Per tali medici sono estesi all'anno 2025 gli effetti dell'articolo 12, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, relativi alle procedure concorsuali per l'accesso a tempo indeterminato nel Servizio sanitario nazionale per la disciplina di "Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza".

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

21.0.48

[Castellone](#), [Pirro](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 21- *bis*.

(Misure per il personale del sistema di emergenza territoriale 118 e stabilizzazione del personale medico in servizio)

1. Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale del Sistema di Emergenza Territoriale 118, nell'ambito del relativo contratto collettivo nazionale di lavoro è definita, nei limiti degli importi annui lordi di 27 milioni di euro, una specifica indennità di natura accessoria da riconoscere, in ragione dell'effettiva presenza in servizio, con decorrenza dal 1° gennaio 2022

2. Il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ha maturato almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile, ovvero un numero di ore di attività equivalente ad almeno tre anni di servizio del personale medico del servizio sanitario nazionale a tempo pieno, anche non continuative, con incarichi di natura convenzionale, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e territoriali del Servizio sanitario nazionale, è ammesso in sovrannumero, a seguito del superamento delle selezioni per l'accesso alle scuole di specializzazione riservate ai medici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

3. L'ammissione del personale medico di cui al comma 272 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, avviene previa verifica delle conoscenze e delle competenze acquisite da parte delle università, ad uno degli anni di corso successivi al terzo della Scuola di Specializzazione in Medicina d'Emergenza e Urgenza, usufruendo della riserva di posti di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Per tale fattispecie non si applica l'incompatibilità di frequenza della formazione presso strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola di Specializzazione, di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Per tali medici sono estesi all'anno 2025 gli effetti dell'articolo 12, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, relativi alle procedure concorsuali per l'accesso a tempo indeterminato nel Servizio sanitario nazionale per la disciplina di "Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza".

4. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 pari a 27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

21.0.49

[Pirro](#), [Castellone](#), [Marinello](#), [Mautone](#), [Giuseppe Pisani](#), [Endrizzi](#), [Romagnoli](#), [Guidolin](#), [Trentacoste](#), [Dell'Olio](#), [Marco Pellegrini](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 21- *bis*.

(Disposizioni in materia di assistenza sanitaria aziendale)

1. È nulla qualunque pattuizione o clausola che, nei contratti di assicurazione sanitaria a beneficio del lavoratore stipulati fra datori di lavoro e imprese assicuratrici, obbliga i lavoratori ad avvalersi di professionisti e strutture convenzionate con le imprese assicuratrici. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto da previsioni che consentono al lavoratore assicurato di avvalersi delle prestazioni di un professionista o una struttura non convenzionate con le imprese assicuratrici e di ricevere il rimborso del corrispettivo pagato o di parte di questo.

2. Il rimborso del corrispettivo pagato dal lavoratore a favore di un professionista o struttura non convenzionate non può essere inferiore a quello previsto dall'impresa assicuratrice per il medesimo tipo di prestazione in caso di tutela assicurativa diretta, fermi restando i massimali e i limiti contrattualmente previsti. Qualunque clausola o pattuizione contraria a quanto disposto dal primo periodo è nulla. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai nuovi contratti di assicurazione, ai rinnovi contrattuali e, in ogni caso, diviene operativa decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

21.0.50

[Guidolin](#), [Romano](#), [Matrisciano](#), [Catalfo](#), [Romagnoli](#), [Castellone](#), [Agostinelli](#), [Airola](#), [Anastasi](#), [Auddino](#), [Bottici](#), [Campagna](#), [Castaldi](#), [Castiello](#), [Cioffi](#), [Coltorti](#), [Corbetta](#), [Crimi](#), [Croatti](#), [D'Angelo](#), [De Lucia](#), [Dell'Olio](#), [Di Girolamo](#), [Di Nicola](#), [Di Piazza](#), [Donno](#), [Endrizzi](#), [Fede](#), [Fenu](#), [Ferrara](#), [Gallicchio](#), [Garruti](#), [Gaudiano](#), [Giroto](#), [L'Abbate](#), [Lanzi](#), [Leone](#), [Licheri](#), [Lomuti](#), [Lorefice](#), [Lupo](#), [Maiorino](#), [Mantovani](#), [Marinello](#), [Mautone](#), [Montevecchi](#), [Naturale](#), [Nocerino](#), [Pavanelli](#), [Marco Pellegrini](#), [Perilli](#), [Pescio](#), [Petrocelli](#), [Piarulli](#), [Pirro](#), [Giuseppe Pisani](#), [Presutto](#), [Puglia](#), [Quarto](#), [Ricciardi](#), [Russo](#), [Santangelo](#), [Santillo](#), [Taverna](#), [Toninelli](#), [Trentacoste](#), [Turco](#), [Vaccaro](#), [Vanin](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 21- *bis*.

(Misure per il personale sanitario e per gli operatori socio-sanitari)

1. In relazione alle problematiche conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e nelle more della definizione del contratto nazionale di lavoro del triennio 2019-2021 del comparto sanità, le indennità di cui all'articolo 1, commi 409 e 414, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, sono transitoriamente erogate: per quanto previsto dal comma 409 nella misura individuale annua pari ad euro 950 per le categorie D e D livello economico super, oltre agli oneri contributivi e fiscali a carico dell'amministrazione; per quanto previsto dal comma 414 nella misura individuale annua pari ad euro 615 per le categorie D e D livello economico super ed euro 420 per la categoria B livello economico super, oltre agli oneri contributivi e fiscali a carico dell'amministrazione.».

21.0.51

[Zaffini](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , *aggiungere il seguente:*

«Art. 21- *bis*.

(Indennità di specificità infermieristica)

1. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità è definita una indennità di specificità infermieristica da riconoscere al predetto personale con decorrenza dal 1° gennaio 2022 quale parte del trattamento economico fondamentale.

2. Le misure e la disciplina dell'indennità di cui al comma 1 sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale. Il rispettivo valore, in ogni caso, non potrà essere inferiore ai valori minimi previsti per l'indennità di esclusività della dirigenza medica alla medesima data del 1° gennaio

2022.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valutati in 880 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato a decorrere dall'anno 2022».

21.0.52

[Lanzi](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 21- *bis*.

(Disposizioni per il rilancio dei Pronto Soccorso nazionali)

1. Al fine di garantire il potenziamento e la piena funzionalità dei Pronto Soccorso sul territorio nazionale nonché il servizio di emergenza urgenza territoriale 118 per le aree più distanti dal presidio sanitario di riferimento, sono stanziati 100 milioni di euro per il 2022 da assegnare alle Regioni e alle Province autonome.

2. Le modalità e i criteri di riparto delle risorse sono stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

21.0.53

[Romagnoli](#), [Vanin](#), [Quarto](#), [Romano](#), [Lomuti](#), [Russo](#), [Montevecchi](#), [Ferrara](#), [Gaudiano](#), [Di Girolamo](#), [Trentacoste](#), [Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Croatti](#), [Pavanelli](#), [Pirro](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 21- *bis*.

(Istituzione del Fondo supporto psicologico ai familiari delle vittime di incidenti sul lavoro)

1. Al fine di assicurare un adeguato supporto psicologico ai familiari delle vittime di incidenti sul lavoro è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un Fondo con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022. Il Fondo è destinato a promuovere e favorire l'accesso ai servizi psicologici per affrontare situazioni di depressione, ansia, disturbo da stress post-traumatico e ripercussioni psicologiche provocate dal decesso di un familiare.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di attuazione, i criteri e i soggetti beneficiari per la fruizione delle agevolazioni previste dal presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

21.0.54

[Fenu](#), [Coltorti](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 21- *bis*.

(Misure in materia di conservazione delle fatture elettroniche)

1. Con riferimento agli accordi sottoscritti prima del 4 giugno 2021, le fatture elettroniche trasmesse e ricevute dal Sistema di interscambio dell'Agenzia delle entrate continuano a essere portate in conservazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, recante

disposizioni sulle modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto, fino alla comunicazione esplicita di un recesso da parte del contribuente, anche attraverso i suoi incaricati o delegati, ovvero fino alla risoluzione dell'accordo.».

Art. 22

22.1

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. La proroga di cui al comma 1 è estesa anche alle attività economiche di commercio al dettaglio».

22.2

[Campagna](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. All'articolo 38 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i commi 2-*bis* e 2-*ter* sono sostituiti dai seguenti:

"2-*bis*. Al fine di non applicare, con riferimento al periodo dal 1° febbraio 2021 al 31 dicembre 2022, ai lavoratori beneficiari delle misure di cui all'articolo 53-*ter* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come prorogate per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 1, comma 289, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 1, comma 127, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le riduzioni previste dall'articolo 2, comma 66, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, degli importi del trattamento di mobilità in deroga nei casi di terza e quarta proroga nonché eventuali ulteriori proroghe successive, sono stanziati gli importi di 500.000 euro per l'anno 2021 e di 550.000 euro per l'anno 2022, che costituiscono limiti massimi di spesa.

2-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 2-*bis*, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, e a 0,55 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto nonché dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.".

2-*ter*. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2-*bis* pari a 0,55 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: «nazionale», aggiungere le seguenti: «, di disposizioni in materia di trattamento di mobilità in deroga».

22.3

[L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. L'integrazione salariale straordinaria per cessata attività, concessa ai sensi dell'articolo 44, del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e successive modificazioni, con scadenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, può essere prorogata, su richiesta dell'azienda beneficiaria, per un massimo di dodici mesi, qualora le attività necessarie al processo di cessazione dell'attività aziendale avviata e/o alla salvaguardia dell'occupazione abbiano incontrato fasi di particolare complessità.

2-*ter*. La proroga della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività produttiva, di cui al comma 2-*bis*, è autorizzata previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico e della Regione interessata».

22.4

[Campagna](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 251-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "fino al 31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022". Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a i milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

22.5 (testo 2)

[Di Girolamo](#), [Coltorti](#), [Pavanelli](#), [Romagnoli](#), [Fede](#), [Agostinelli](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. All'articolo 18-*quater* del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a. al comma 1, le parole "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022";
- b. al comma 3, le parole "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022"

Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari a 30,9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4-ter. All'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, terzo periodo, le parole «e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021, 2022, 2023 e 2024» e le parole «e al quarto» sono sostituite dalle seguenti: «, al quarto, al quinto, al sesto e al settimo». Ai relativi oneri pari a 10 milioni di euro per ciascun anno 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni.

4-*quater*. All'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole "anni 2020 e 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "anni 2020, 2021 e 2022". Ai relativi oneri, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4-*quinquies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 1, primo capoverso, dell'articolo 18-*bis* è sostituito dal seguente: "Al fine di garantire un'attività didattica qualificata ed il più possibile individualizzata, indispensabile per la rigenerazione sociale dei territori in questione, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022 /2023 e 2023/2024, i dirigenti degli Uffici Scolastici Regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, che ospitano alunni sfollati o che vivono in Soluzioni Abitative di Emergenza, oppure i cui edifici sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici, e a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, derogano al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81,.". Per

l'adozione delle misure di cui al presente comma pari a 2,85 milioni per ciascun anno dal 2023 al 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

22.5

[Di Girolamo](#), [Pavanelli](#), [Romagnoli](#), [Fede](#), [Agostinelli](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche: al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: "e 2021" con le seguenti: ",2021, 2022, 2023 e 2024" e sostituire le parole "e al quarto" con le seguenti: ", al quarto, al quinto, al sesto e al settimo."».

22.6

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. La franchigia di euro 100.000 euro prevista per l'applicazione dell'aliquota del 6 per cento, per i trasferimenti in favore di fratelli o sorelle da applicare sul valore complessivo netto, eccedente per ciascun beneficiario, prevista dall'articolo 2, comma 48, del decreto-legge n. 262 del 2006 è elevata ad euro 300.000 per i beneficiari di eredità il cui dante causa è deceduto di COVID 19 dal 23 febbraio 2020 al 4 maggio 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

22.0.1

[Bagnai](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#), [Rivolta](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 22- bis.

(Misure di sostegno per le attività economiche dei territori del Centro Italia colpiti dal sisma 2016-2017)

1. All'articolo 25 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Nell'area formata da ogni comune di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis è istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale Sisma (ZESS) con la finalità di rafforzare e ampliare le misure già adottate nonché di creare speciali condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari e amministrativi a vantaggio di ogni tipologia di soggetto che abbia sede, anche solo operativa, o residenza nei predetti comuni, ovvero a favore di quei soggetti che stabiliranno la propria sede, anche solo operativa, o residenza all'interno dei medesimi comuni per effettuare investimenti nel rispetto di quanto verrà previsto.

2-ter. Le misure straordinarie di sostegno prima indicate hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori colpiti dal sisma, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle aree.

2-quater. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro 3 mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZESS tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZESS, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZESS, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZESS, nel limite delle risorse di cui al comma 2-

quinquies.

2-quinquies. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."».

22.0.2

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bagnai](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#), [Rivolta](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 22- *bis*.

(Misure per la ricostruzione nelle aree del Centro Italia colpite dagli eventi sismici 2016-2017)

1. I titolari delle utenze o forniture asservite ad immobili inagibili a causa del sisma situati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che inviano o hanno inviato, entro la data del 30 aprile 2022, al gestore del servizio idrico integrato e/o all'esercente la vendita di energia elettrica e gas richiesta di disattivazione, hanno diritto alla proroga della gratuità della disattivazione dell'utenza/fornitura asservita all'immobile inagibile. A seguito della ricostruzione del medesimo immobile e in relazione alle menzionate utenze/forniture, i soggetti interessati hanno diritto altresì a richiedere, fino al 31 dicembre 2024 la riattivazione gratuita del punto».

22.0.3

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Bagnai](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#), [Rivolta](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 22- *bis*.

(Proroga di termini legislativi in favore delle popolazioni dei territori dell'Italia centrale colpiti dal sisma)

1. Al comma 1 dell'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022". Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari a 30,9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. All'articolo 44, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 1, terzo periodo, le parole: "e 2021" sono sostituite dalle seguenti: ", 2021, 2022, 2023 e 2024" e le parole: "e al quarto" sono sostituite dalle seguenti: ", al quarto, al quinto, al sesto e al settimo".

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 pari a 10 milioni di euro per ciascun anno 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. All'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "anni 2020 e 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "anni 2020, 2021 e 2022". Ai relativi oneri, pari a 10 milioni di euro per ranno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5 Allo scopo di assicurare la prosecuzione dei processi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, all'articolo 1, comma 362, lettera *a*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "all'anno 2047" sono sostituite dalle seguenti: "all'anno 2048" e all'articolo 1, comma 466, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 per venticinque anni", sono sostituite dalle seguenti: "di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 per ventisette anni" e le parole "e di ulteriori 100 milioni di

euro annui", sono sostituite dalle seguenti "e di ulteriori 76 milioni di euro annui".

6. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, come convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 1, primo capoverso, dell'articolo 18 *bis* è sostituito dal seguente: "Al fine di garantire un'attività didattica qualificata ed il più possibile individualizzata, indispensabile per la rigenerazione sociale dei territori in questione, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022 /2023 e 2023/2024, i dirigenti degli Uffici Scolastici Regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'arti, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, che ospitano alunni sfollati o che vivono in Soluzioni Abitative di Emergenza, oppure i cui edifici sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici, e a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, derogano al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81,.". Per l'adozione delle misure di cui al presente comma pari a 2,85 milioni per ciascun anno 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

22.0.4

[Bagnai](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#), [Rivolta](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

(Prosecuzione zona franca urbana per il sisma centro Italia)

1. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole: "entro il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2024";

b) al comma 4, le parole: "e per i cinque anni successivi" sono sostituite dalle seguenti: "e per i nove anni successivi" e le parole: "e il 2022" sono sostituite dalle seguenti: ", il 2022, il 2023, il 2024, il 2025 e il 2026";

c) al comma 6, al primo periodo, le parole: "e di 60 milioni di euro per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026" e al secondo periodo le parole: "dal 2019 al 2022" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2019 al 2026" e dopo le parole: "le agevolazioni sono concesse a valere" è inserita la seguente: "anche".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

22.0.5

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Bagnai](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#), [Rivolta](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

(Misure di sostegno ai territori del Centro Italia colpiti dal sisma 2016-2017 contro lo spopolamento)

4-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "10 per cento"».

22.0.6

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Bagnai](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#), [Rivolta](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

(Proroga adempimenti finanziari e contributivi per i contribuenti del Cratere Centro Italia)

1. Al comma 2, dell'articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: "a decorrere dal 15 gennaio 2020" sono sostituite dalla seguenti: "a decorrere dal 15 gennaio 2023" e sono aggiunte, in fine, i seguenti periodi: "Ai soggetti che, pur avendo diritto al rinvio, non ne hanno fatto richiesta, si applica la riduzione degli importi dovuti nella misura di cui al presente comma. Il maggior versamento effettuato è rimborsato, anche attraverso rateizzazione in cinque anni, nel limite di 15 milioni annui, per gli anni da 2023 a 2027. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma." All'onere derivante dal presente comma, valutato in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

22.0.7

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

(Proroga di termini in materia di rimborso della TARI ai comuni ricompresi nel cratere sismico del Centro Italia)

1. All'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "anni 2020 e 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "anni 2020, 2021 e 2022".

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

22.0.8

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

(Proroga di termini in materia di rimborso della TARI ai comuni ricompresi nel cratere sismico del 2016 e 2017)

1. All'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "anni 2020 e 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "anni 2020, 2021 e 2022"».

22.0.9

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Bagnai](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#), [Rivolta](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

(Estensione Bonus SUD ai territori del Centro Italia colpiti dal sisma 2016-2017)

1. All'articolo 3 dopo il comma 6 aggiungere il seguente: 6-*bis*. Al comma 161, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di proroga dell'agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione per il Sud, dopo le parole: "si applica fino al 31 dicembre 2029" aggiungere le seguenti: "e, in ogni caso, si applica nel territorio dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, e nei comuni ricadenti in un'area di crisi industriale complessa

delle regioni Marche, Umbria e Lazio. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 100 milioni di euro per gli anni 2028 e 2029 e 20 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede: quanto a 150 milioni per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, 100 milioni di euro per gli anni 2028 e 2029 e 20 milioni di euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

22.0.10

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' articolo, inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

(Proroga esenzione IMU per i comuni del cratere Centro Italia)

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1116 le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2022";

b) al comma 1117 dopo la parola: "2020" sono aggiunte le seguenti: "ed in 8,7 milioni di euro per l'anno 2022".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 8,7 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

22.0.11

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1116 le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2022";

b) al comma 1117 dopo la parola: "2020" sono aggiunte le seguenti: "ed in 8,7 milioni di euro per l'anno 2022"».

22.0.12

[Mantovani](#), [Lanzi](#), [Montevecchi](#), [Croatti](#), [Trentacoste](#), [Romagnoli](#), [Quarto](#), [Coltorti](#), [Di Girolamo](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

(Proroga dei termini relativi a esenzione pagamento IMU e sospensione mutui per i soggetti colpiti dagli eventi sismici del 2012)

1. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e

comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

2. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-*bis*, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2024 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo prorogata dall'articolo 57 comma 17, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere negli anni 2022 e 2023, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Gli oneri di cui al comma 2, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2024, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

4. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2023. Ai relativi oneri si provvede con le risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 precedentemente stanziata per tale finalità.

5. All'articolo 3-*bis*, comma 4-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

6. Agli oneri derivanti dal comma t pari a 7,5 milioni per ciascuna delle annualità 2022 e 2023, dai commi 2 e 3 pari a euro 700.000 per ciascuna delle successive annualità 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

22.0.13

[Mantovani](#), [Lanzi](#), [Montevecchi](#), [Croatti](#), [Trentacoste](#), [Romagnoli](#), [Quarto](#), [Coltorti](#), [Di Girolamo](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

(Proroga della sospensione dei Mutui concessi agli enti locali colpiti dal sisma del 2012)

1. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-*bis*, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2023 la sospensione, prevista dal comma 456, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, come da ultimo prorogata dall'articolo 57, comma 17, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, degli oneri relativi al pagamento delle

rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2022, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Gli oneri di cui al comma 2, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2023, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 1 e 2 quantificati in 700.000 euro per ciascuna delle successive annualità 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

22.0.14

[Mantovani](#), [Lanzi](#), [Montevecchi](#), [Croatti](#), [Trentacoste](#), [Romagnoli](#), [Quarto](#), [Coltorti](#), [Di Girolamo](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

(Proroga delle esenzioni dal pagamento dell'IMU per gli immobili inagibili per i comuni del sisma 2012)

1. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, pari a 7,5 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

22.0.15

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

(Proroga di termini in materia di proroga dei ratei di mutuo da parte dei comuni del cratere sismico del centro Italia)

1. All'articolo 44, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche: al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: "e 2021" con le seguenti: ",2021, 2022, 2023 e 2024" e sostituire le parole: "e al quarto" con le seguenti: ", al quarto, al quinto, al sesto e al settimo"».

22.0.16

[Mantovani](#), [Lanzi](#), [Montevecchi](#), [Croatti](#), [Trentacoste](#), [Romagnoli](#), [Quarto](#), [Coltorti](#), [Di Girolamo](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

(Proroga della sospensione mutui dei privati su immobili inagibili per il sisma del 2012)

1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2022.

Ai relativi oneri si provvede con le risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, precedentemente stanziata per tale finalità».

22.0.17

[Mantovani](#), [Lanzi](#), [Montevecchi](#), [Croatti](#), [Trentacoste](#), [Romagnoli](#), [Quarto](#), [Coltorti](#), [Di Girolamo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

(Proroga interventi di ricostruzione relativi ad imprese agricole ed agroindustriali colpiti dal sisma del 2012)

1. All'articolo 3-*bis*, comma 4-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023"».

22.0.18

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

(Trattamenti di integrazione salariale)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed al fine di sostenere le attività particolarmente colpite dalle conseguenti ripercussioni economiche, i trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono concessi per ulteriori tredici settimane nel periodo tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2022. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 657,9 milioni di euro per l'anno 2022, ripartito in 304,3 milioni di euro per i trattamenti di assegno ordinario e in 353,6 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono concessi per ulteriori nove settimane nel periodo tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2022. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 140,5 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

3. I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il periodo ai sensi del richiamato articolo 11 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 798,4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

22.0.19

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#), [L'Abbate](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

1. L'integrazione salariale straordinaria per cessata attività, avente scadenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, concessa ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, può essere prorogata, su richiesta dell'azienda beneficiaria, per un massimo di dodici mesi, qualora le attività necessarie al processo di cessazione dell'attività aziendale avviata e/o alla salvaguardia dell'occupazione abbiano incontrato fasi di particolare complessità.

2. Ai fini della proroga di cui al comma 8-*bis* è richiesta la stipula di un ulteriore, specifico, accordo in sede di Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico e della regione interessata.».

22.0.20

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 22- *bis*.

(Indennità di disoccupazione)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) e l'Indennità di disoccupazione mensile (DIS-COLL), di cui rispettivamente agli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, il cui periodo di fruizione termina nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022, sono prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza. L'importo riconosciuto è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 600 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.»

22.0.21

[Bagnai](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#), [Rivolta](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 22- *bis*.

(Anticipazioni per il pagamento dell'IVA sulle fatture relative a interventi di ricostruzione o riparazione degli edifici strumentali delle imprese)

1. Al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente: "Il contribuente anche fuori dai casi previsti nel precedente terzo comma può chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale, limitatamente all'imposta relativa agli interventi di riparazione e ricostruzione di immobili danneggiati da eventi calamitosi per i quali siano erogati contributi pubblici finalizzati a fronteggiare l'eccezionale evento calamitoso.";

b) all'articolo 38-*bis*), sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: "all'articolo 19, comma 3, lettera a-*bis*)." sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 19, comma 3, lettera a-*bis*), nonché nelle ipotesi di cui al quinto comma dell'articolo 30";

2) al comma 3, le parole: "n. 102. Alla", sono sostituite dalle seguenti: "n. 102. Tranne che per le ipotesi in cui il rimborso è chiesto per l'imposta relativa agli interventi di riparazione e ricostruzione di immobili danneggiati da eventi calamitosi, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, alla".

2. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 convertito con modificazioni, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n.229, dopo il comma 7-*bis* sono inseriti i seguenti:

"7-ter. Al fine di far fronte alle difficoltà finanziarie delle imprese connesse al pagamento dell'IVA per le fatture relative agli interventi per la ricostruzione o riparazione degli edifici strumentali danneggiati dal sisma, oggetto di contributo ai sensi decreto, il Commissario straordinario è autorizzato ad erogare anticipazioni, a valere sulla contabilità speciale di cui al comma 3.

7-quater. Con i provvedimenti previsti dal comma 2 dell'articolo 2, sono individuate le modalità e le condizioni per la concessione delle anticipazioni di cui al precedente comma, nel limite massimo del 5 per cento delle risorse disponibili sulla contabilità speciale, nonché la disciplina per il recupero delle somme anticipate entro la data di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento lavori relativo all'intervento edilizio di riparazione o ricostruzione dell'edificio, anche mediante l'acquisizione dei crediti IVA maturati in relazione agli acquisti collegati al medesimo intervento e chiesti a rimborso."».

22.0.22

[Boccardi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Misure per lo snellimento delle procedure amministrative e l'accelerazione del ricambio generazionale nelle amministrazioni)

1. Al fine di consentire l'accelerazione del ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni, in considerazione dell'esigenza di assicurare da subito ai progetti di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza una gestione da parte di personale con un orizzonte di permanenza nelle amministrazioni non destinato a interrompersi durante il ciclo di attuazione del PNRR, così assicurando maggiore celerità, snellezza operativa e certezza di conduzione dei procedimenti, all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel primo periodo, dopo le parole "e la borsa (CONSOB)" sono inserite le parole ", e agli organi di rilevanza costituzionale," e dopo le parole "di attribuire" sono inserite le seguenti "e mantenere";

b) alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e nei sei mesi antecedenti la data di collocamento in quiescenza.";

c) nel secondo periodo le parole da "è, altresì, fatto divieto di conferire" fino a "degli enti e società da essi controllati" sono sostituite dalle seguenti: "è, altresì, fatto divieto di conferire o mantenere ai medesimi soggetti di cui al primo periodo nelle condizioni e nei termini ivi indicati incarichi dirigenziali, direttivi ed equiparati, collaborazioni, incarichi consultivi o cariche di qualsiasi tipo nelle proprie strutture interne ovvero negli enti e società da essi controllati";

d) il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: "La violazione delle disposizioni di cui al presente comma determina la decadenza immediata, la nullità degli atti e la responsabilità amministrativa per gli oneri sostenuti."».

22.0.23

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

(Proroga delle esenzioni dal pagamento dell'IMU per gli immobili inagibili)

1. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3

dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

2 Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, pari a 7,5 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

22.0.24

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

(Proroga della sospensione dei Mutui concessi agli Enti Locali colpiti dal sisma del 2012)

1. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, e integrato dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, come modificato dall'articolo 2-*bis* comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n.172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, è prorogata all'anno 2023 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, come da ultimo prorogata dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, conversione in legge 13 ottobre 2020, n. 126 art. 57 comma 17, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1° e 3°, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, da corrispondere nell'anno 2022, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n.147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Gli oneri di cui al comma 1, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2023, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 1 e 2 quantificati in 700.000 euro per ciascuna delle successive annualità 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

22.0.25

[Iannone](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 22- *bis*.

(Credito d'imposta per prestazioni consulenziali a tutela del Made in Italy, dei marchi e della proprietà intellettuale)

1. Per il periodo d'imposta relativo all'annualità 2022 alle micro e piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è attribuito un credito d'imposta per le spese sostenute per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a contrastare la contraffazione di marchio e prodotto e a tutelare la proprietà intellettuale attraverso attività di monitoraggio delle diverse tipologie di siti e portali online, di cancellazione dei contenuti illegali e di tutte le attività propedeutiche e successive all'azione medesima. Il credito d'imposta è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 20.000 euro; a) alle grandi e medie imprese, come definite dalla citata raccomandazione 2003/361/CE, il contributo di cui alla lettera a) è riconosciuto in

relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 40 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 35.000 euro; b) il credito d'imposta di cui al presente comma è subordinato alla sottoscrizione di un contratto di servizio di consulenza tra le imprese e le società di consulenza o i professionisti, qualificati secondo i requisiti e i criteri previsti da un apposito Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. c) il contributo di cui alla lettera a) è erogato in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"».

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

22.0.26

[Corti](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 22- *bis*.

(Credito d'imposta per prestazioni consulenziali a tutela del Made in Italy, dei marchi e della proprietà intellettuale)

1. Per il periodo d'imposta relativo all'annualità 2022 alle micro e piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è attribuito un credito d'imposta per le spese sostenute per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a contrastare la contraffazione di marchio e prodotto e a tutelare la proprietà intellettuale attraverso attività di monitoraggio delle diverse tipologie di siti e portali online, di cancellazione dei contenuti illegali e di tutte le attività propedeutiche e successive all'azione medesima. Il credito d'imposta è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 20.000 euro;

a) alle grandi e medie imprese, come definite dalla citata raccomandazione 2003/361/CE, il contributo di cui alla lettera a) è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 40 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 35.000 euro;

b) il credito d'imposta di cui al presente comma è subordinato alla sottoscrizione di un contratto di servizio di consulenza tra le imprese e le società di consulenza o i professionisti, qualificati secondo i requisiti e i criteri previsti da un apposito Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

c) il contributo di cui alla lettera a) è erogato in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"».

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

22.0.27 (testo 2)

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

"font-size:medium">

size:medium">**ART. 22**

"font-

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 22-*bis*

(Istituzione dell'Osservatorio per la Ricostruzione)

1. Al fine di evitare situazioni di degrado sociale, di rischio sanitario e ambientale, anche connessi

all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nei territori colpiti da eventi sismici, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Osservatorio per la Ricostruzione, di seguito OPR, composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio, del Ministero dell'interno, del Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili, del Ministero della transizione ecologica, del Ministero della salute, della Protezione Civile, degli enti territoriali e regionali coinvolti, e in collaborazione con le strutture commissariali ove previste. La partecipazione dei rappresentanti all'OPR è a titolo gratuito.

2. L'Osservatorio di cui al precedente comma ha durata di 12 mesi, prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la medesima durata, ed ha il compito di effettuare la ricognizione dello stato fisico e finanziario degli interventi di ricostruzione delle opere pubbliche e private danneggiate parzialmente o totalmente a seguito degli eventi sismici di magnitudo superiore o uguale a 5,5 della scala Richter, succedutisi in Italia a partire dal 1980 e di promozione di interventi di innovazione e ricostruzione sulla base di principi di sicurezza antisismica, riduzione degli impatti ambientali, efficienza energetica, tutela della salute e partecipazione attiva dei cittadini.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio.

4. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per il funzionamento dell'Osservatorio Per la Ricostruzione, con una dotazione di 250.000 euro per l'anno 2022 da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014.»

22.0.27

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 22- *bis*.

(Istituzione dell'Osservatorio per la Ricostruzione)

1. Al fine di evitare situazioni di degrado sociale di rischio sanitario e ambientale, anche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Osservatorio Per la Ricostruzione, di seguito OPR, composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio, del Ministero dell'interno, del Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili, del Ministero della transizione ecologica, del Ministero della salute, della Protezione Civile, degli enti territoriali e regionali coinvolti, e in collaborazione con le strutture commissariali ove previste. La partecipazione dei rappresentanti all'OPR è a titolo gratuito.

2. L'Osservatorio di cui al precedente comma ha durata di 12 mesi, prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la medesima durata, ed ha il compito di effettuare la ricognizione dello stato fisico e finanziario degli interventi di ricostruzione delle opere pubbliche e private danneggiate parzialmente o totalmente a seguito degli eventi sismici di magnitudo superiore o uguale a 5,5 della scala Richter, succedutisi in Italia a partire dal 1980 e di promozione di interventi di innovazione e ricostruzione sulla base di principi di sicurezza antisismica, riduzione degli impatti ambientali, efficienza energetica, tutela della salute e partecipazione attiva dei cittadini.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio.

4. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per il funzionamento dell'Osservatorio Per la Ricostruzione, con una dotazione di 250.000 euro l'anno per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014.»

22.0.28

[Fenu](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

(Disciplina dell'accesso delle imprese di assicurazione all'Anagrafe nazionale della popolazione residente)

1. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 3, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al fine di verificare l'intervenuto decesso degli assicurati ed attivarsi per contattare i beneficiari, hanno accesso all'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e non soggiacciono ad obblighi di accreditamento all'Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori dei Pubblici Servizi. A tal fine è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2022.».

22.0.29

[Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Romano](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

(Proroga per il personale che presta assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni per il funzionamento del reddito di cittadinanza)

1. All'articolo 40-*bis* del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: "30 aprile 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto 2022" .».

22.0.30

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

1. Le amministrazioni pubbliche della regione Puglia sono autorizzate a procedere all'assunzione a tempo determinato dei lavoratori socialmente utili contrattualizzati al 31 luglio 2021. All'onere di cui al presente comma quantificato in 30 milioni di euro a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

22.0.31

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

1. Al comune di Manfredonia è riconosciuto un contributo straordinario di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili in essere alla data del 31 luglio 2021. All'onere di cui al presente comma, pari a 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

22.0.32

[Bruzzone](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#), [Rivolta](#), [Quagliariello](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

(Misure urgenti di sostegno per la sistemazione dei soggetti evacuati della Regione Liguria colpita da ripetute avversità atmosferiche)

1. Con riferimento agli stati di emergenza che hanno interessato la Regione Liguria e che sono stati dichiarati con le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019, per le avversità

atmosferiche del periodo 14 ottobre - 8 novembre 2019, del 2 dicembre 2019, per le avversità atmosferiche del periodo 22-24 novembre 2019, e del 13 febbraio 2020, per le avversità atmosferiche del periodo 20-21 dicembre, è consentita la continuità dell'erogazione dei contributi mensili previsti per l'autonoma sistemazione ai soggetti evacuati, per un periodo di ulteriori dodici mesi dalla scadenza del relativo stato di emergenza. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse già disponibili e già assegnate al Commissario delegato e non ancora programmate».

Art. 23.

Art. 23

23.1

Laus

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c- bis) all'articolo 13, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. A decorrere dall'anno 2023 il contributo di cui al comma 1 è ridotto in proporzione all'utilizzo della cassa integrazione straordinaria, in base alla seguente ripartizione:

a) 10 per cento se nei 2 anni precedenti il datore di lavoro ha fatto ricorso alla cassa integrazione straordinaria per una percentuale pari o inferiore al 20 per cento del rapporto tra le ore di cassa integrazione straordinaria usufruite e le ore complessivamente lavorabili dai dipendenti nel predetto biennio;

b) 15 per cento se nei 2 anni precedenti il datore di lavoro ha fatto ricorso alla cassa integrazione straordinaria per una percentuale pari o inferiore al 15 per cento del rapporto tra le ore di cassa integrazione straordinaria usufruite e le ore complessivamente lavorabili dai dipendenti nel predetto biennio;

c) 20 per cento se nei 2 anni precedenti il datore di lavoro ha fatto ricorso alla cassa integrazione straordinaria per una percentuale pari o inferiore al 10 per cento del rapporto tra le ore di cassa integrazione straordinaria usufruite e le ore complessivamente lavorabili dai dipendenti nel predetto biennio;

d) 30 per cento se nei 2 anni precedenti il datore di lavoro ha fatto ricorso alla cassa integrazione straordinaria per una percentuale pari o inferiore al 5 per cento del rapporto tra le ore di cassa integrazione straordinaria usufruite e le ore complessivamente lavorabili dai dipendenti nel predetto biennio;

3-ter. La riduzione contributiva di cui al comma 3-bis, ove spettante, decorre dal mese di gennaio di ogni anno. Parimenti, dal mese di gennaio di ogni anno decorre l'eventuale variazione della percentuale di riduzione, ovvero la sua disapplicazione, in relazione alla verifica sull'utilizzo della cassa integrazione rispetto alle ore lavorabili relative al biennio precedente, di cui al comma 3-bis.».

23.2

Manca, Ferrari, Rojc

Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:

«n-bis) all'articolo 41, comma 6, è aggiunto infine il seguente periodo: "In tale ipotesi, le prestazioni di accompagnamento a pensione sono determinate in conformità alle disposizioni in tema di assegni straordinari di cui all'articolo 26, comma 9, lettera b), contenute nei Regolamenti dei singoli Fondi di solidarietà bilaterali e di cui all'articolo 27, comma 5, lettera f). Restano fermi i benefici previsti dal comma 5, primo e secondo periodo, e dal comma 5-bis, terzo e quarto periodo"».

23.3

Fenu, Trentacoste

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, aggiungere, infine, la seguente lettera:

«n-bis) all'articolo 44, comma 11-bis, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

"e quelle coinvolte nei Tavoli di crisi attivi presso la Struttura per le crisi di impresa di cui al comma 852 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296."»

b) *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. Alle disposizioni di cui al comma 1, lettera n-bis), si provvede nell'ambito delle risorse già stanziata ai sensi della normativa vigente».

23.4

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#), [Berardi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. A partire dal 1° giugno 2022, i dirigenti, durante il periodo in cui percepiscono la NASpI a causa della risoluzione del rapporto di lavoro, possono intraprendere un'attività lavorativa autonoma o una collaborazione continuativa e coordinata fino al limite annuale di 20.000 euro senza perdere il diritto all'indennità, la cui erogazione viene contestualmente sospesa durante tutto il periodo della attività lavorativa. In caso di trasformazione della collaborazione in contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato l'indennità di disoccupazione decade".

"1-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1-bis, valutati in 3.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modifiche e integrazioni"».

23.5

[Manca](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 10-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, i termini di decadenza per l'invio dei dati necessari per il conguaglio delle prestazioni d'integrazione salariale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, riferite ai periodi legati all'emergenza epidemiologica e già fruiti dai lavoratori interessati, scaduti nel secondo semestre del 2021 sono differiti al secondo mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

23.63

[Faraone](#), [Sbrollini](#), [Carbone](#), [Ginetti](#), [Evangelista](#)

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 1, lettera a), numero 1, dopo le parole: «senza facoltà di successiva cessione» *inserire le seguenti:* «, salva la possibilità di ulteriori cessioni solo a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;

- al comma 1, lettera a), numero 2, dopo le parole: «senza facoltà di successiva cessione» *sono inserite le seguenti:* «, salva la possibilità di ulteriori cessioni solo a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;

- il comma 2 è soppresso.

23.0.1

[Quagliariello](#), [Fantetti](#), [Lonardo](#), [Pacifico](#), [Rossi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Misure per lo snellimento delle procedure amministrative e l'accelerazione del ricambio generazionale nelle amministrazioni)

1. Al fine di consentire l'accelerazione del ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni, in considerazione dell'esigenza di assicurare da subito ai progetti di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza una gestione da parte di personale con un orizzonte di permanenza nelle amministrazioni non destinato a interrompersi durante il ciclo di attuazione del PNRR, così assicurando maggiore celerità, snellezza operativa e certezza di conduzione dei procedimenti, all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel primo periodo, dopo le parole: "e la borsa (CONSOB)" sono inserite le parole: ", e agli organi di rilevanza costituzionale," e dopo le parole: "di attribuire" sono inserite le seguenti: "e mantenere";

b) alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e nei sei mesi antecedenti la data di collocamento in quiescenza";

c) nel secondo periodo le parole da: "è, altresì, fatto divieto di conferire" fino a: "degli enti e società da essi controllati" sono sostituite dalle seguenti: "è, altresì, fatto divieto di conferire o mantenere ai medesimi soggetti di cui al primo periodo nelle condizioni e nei termini ivi indicati incarichi dirigenziali, direttivi ed equiparati, collaborazioni, incarichi consultivi o cariche di qualsiasi tipo nelle proprie strutture interne ovvero negli enti e società da essi controllati";

d) il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: "La violazione delle disposizioni di cui al presente comma determina la decadenza immediata, la nullità degli atti e la responsabilità amministrativa per gli oneri sostenuti».

23.0.2

[Candiani](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Misure per lo snellimento delle procedure amministrative in corso e per l'accelerazione del ricambio generazionale nelle amministrazioni)

1. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "nonché", la parola "o", le parole: "in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli", la parola: "esse" e le parole: "Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata." sono soppresse;

b) dopo le parole: "n. 165 del 2001, alle" è inserita la parola "altre";

c) dopo le parole: "nonché alle autorità" è inserita la parola: "amministrative";

d) dopo le parole: "e la borsa (CONSOR)" sono inserite le parole: ", e agli organi di rilevanza costituzionale";

e) dopo le parole: "di attribuire" sono inserite le parole: "e mantenere";

f) dopo le parole: "pubblici collocati in quiescenza" sono inserite le parole: "o di attribuirli nei sei mesi antecedenti la data di collocamento in quiescenza.";

g) dopo le parole: "Alle suddette amministrazioni" sono inserite le parole ", autorità e organi";

h) dopo le parole: "altresì, fatto divieto di conferire" sono inserite le parole: "o mantenere";

i) dopo le parole: "incarichi dirigenziali, direttivi" sono inserite le parole "ed equiparati, collaborazioni";

l) dopo le parole: "o cariche" sono inserite le parole: "di qualsiasi tipo nelle proprie strutture interne ovvero negli";

m) dopo le parole: "enti e società da" è inserita la parola: "essi";

n) dopo le parole: "legge 30 ottobre 2013, n. 125." sono inserite le parole: "La violazione delle disposizioni di cui al presente comma determina la decadenza immediata, la nullità degli atti e la responsabilità amministrativa per gli oneri sostenuti».

23.0.3

[Ferro](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Misure straordinarie di aumento delle facoltà assunzionali del sistema camerale per il triennio 2022-2024)

1. Al fine di sostenere la diffusione della transizione digitale nelle micro, piccole e medie imprese, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e sino al 31 dicembre 2024 le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura non interessate da processi di accorpamento o derivanti da questi ultimi possono assumere, in aggiunta alle vigenti facoltà di assunzione ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e dall'articolo 4 comma 3-*quinquies* del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2012 n. 125, e successive modifiche ed integrazioni, un contingente complessivo di 150 unità di personale ad elevata specializzazione professionale, da assegnare alle funzioni di innovazione e transizione digitale ed ai servizi dedicati allo sviluppo delle imprese. L'assegnazione alle singole camere di commercio delle unità di personale da assumere è stabilita con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sulla base dei criteri individuati sentita l'Unione italiana delle camere di commercio Agli oneri derivanti da tali assunzioni le camere di commercio fanno fronte con le risorse del proprio bilancio disponibili a legislazione vigente.

2. Al fine di consentire il rafforzamento delle proprie funzioni di indirizzo e coordinamento delle Camere di commercio nella fase di sostegno alle imprese e di sviluppo dei servizi ad esse dedicati, Unioncamere è autorizzata ad assumere nel triennio 2022-2024 personale con oneri a carico del proprio bilancio, assicurando che:

a) l'incremento a tale titolo della spesa annuale, che non può comunque risultare superiore al 20 per cento di quella dell'anno precedente, avvenga mantenendo il limite della spesa del personale costantemente entro il limite del 25 per cento rispetto alla media delle entrate correnti come risultanti dagli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati; a tal fine andrà considerata la spesa complessiva per rapporti di lavoro subordinato e forme di lavoro flessibile, comprensiva degli oneri a carico dell'ente;

b) sussista la capacità di sostenere la spesa a regime di tali assunzioni, per come verificata dall'organo di controllo tenendo anche conto della dinamica retributiva collegata agli aumenti disposti dal contratto collettivo nazionale;

3. L'aumento della dotazione organica complessiva che Unioncamere dovesse disporre, anche in deroga a disposizioni legislative vigenti, nell'arco del medesimo triennio non deve, in ogni caso, determinare un incremento della spesa potenziale massima a regime superiore al 10 per cento di quella attuale.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

23.0.4

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Contribuzione figurativa)

1. Per l'anno 2021, i termini di scadenza per la presentazione delle domande di accredito figurativo di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, sono differiti al 31 marzo 2022».

23.0.5

[Laus](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Part time generazionale)

1. Al fine di favorire il part time generazionale, nonché di sostenere l'occupazione giovanile anche per far fronte alla crisi sociale ed economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 41, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in via sperimentale per gli anni 2022, 2023 e 2024, ai lavoratori che si trovino a non più di trentasei mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è riconosciuta la possibilità, previo esplicito consenso in forma scritta, di accettare la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con una riduzione oraria del cinquanta per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile.

2. Nei casi di cui al comma 1, i datori di lavoro privati corrispondono ai lavoratori interessati una retribuzione pari alla metà di quella spettante al momento della trasformazione di cui al medesimo comma, mentre la parte rimanente è erogata, per l'importo corrispondente, mediante la prestazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. A fronte della riduzione oraria di cui al comma 1, ad integrazione della differenza contributiva tra la retribuzione a tempo parziale e la retribuzione a tempo pieno del lavoratore, è riconosciuta apposita contribuzione figurativa.

3. Con i risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale di cui al comma 1, i datori di lavoro assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, soggetti di età inferiore ai 36 anni di età.

4. Ai datori di lavoro privati che accedano alla previsione di cui al comma 1, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

23.0.6

[Piarulli](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Misure volte ad incentivare la funzionalità degli Uffici Tecnici del DAP)

1. Al fine di incentivare la funzionalità degli Uffici Tecnici centrali e periferici del Ministero della Giustizia Dipartimento Amministrazione Penitenziaria in relazione alla prosecuzione delle attività tecniche di manutenzione ordinaria e straordinaria, di realizzazione di nuove opere, nonché dello svolgimento delle ulteriori mansioni connesse all'emergenza epidemiologica in corso è previsto:

a) il pagamento entro il 30 giugno 2022 degli incentivi per funzioni tecniche come disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 al personale tecnico degli Uffici Tecnici centrali e periferici del Ministero della Giustizia Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, come attribuito dal Regolamento di cui al Decreto del Ministro della Giustizia 9 luglio 2008 n. 309 e maturato dall'entrata in vigore del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, fino all'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) l'effettuazione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, della contrattazione decentrata integrativa, finalizzata all'individuazione delle specifiche percentuali sulla base delle quali il Fondo di cui al decreto del Ministro della Giustizia 4 agosto 2021, n. 124 è ripartito tra i dipendenti che svolgono funzioni tecniche. Il conseguente pagamento degli incentivi per funzioni tecniche maturato dall'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 dovrà avvenire entro i successivi 90 giorni».

23.0.7

[Piarulli, Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Misure a favore del personale tecnico degli Uffici Tecnici del DAP)

1. Al fine di garantire un sostegno a favore del personale tecnico degli Uffici Tecnici centrali e periferici del Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria - nonché dello svolgimento delle ulteriori mansioni connesse all'emergenza epidemiologica in corso è previsto:

a) il riconoscimento di euro 100,00 per ogni anno di servizio, quale rimborso della tassa di iscrizione agli ordini e/o collegi professionali degli iscritti a coprire le spese sostenute fino a tutto il 2021 e del costo effettivo della stessa tassa per gli anni a venire;

b) il riconoscimento di euro 600,00 annui per ogni Tecnico che espleti funzioni professionali a favore dell'Amministrazione per la stipula di un'Assicurazione Rischi Professionali per gli anni a venire;

c) il riconoscimento di euro 300,00 mensili per ogni Tecnico che ha assicurato l'esecuzione di sopralluoghi e missioni fuori dalla sede di servizio da calcolarsi sull'intera durata della pandemia.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di 1.363.200,00 euro per l'anno 2022 e di 99.400,00 euro a decorrere dall'anno 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

23.0.8

[Boldrini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Disposizioni in materia di trattenimento in servizio dei dirigenti della pubblica amministrazione)

1. Al fine di affrontare la situazione emergenziale derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la gestione dei programmi attuativi del PNRR, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e i comuni possono concedere il trattenimento in servizio dei dirigenti che ne facciano richiesta per un biennio dopo il compimento dell'età pensionabile».

23.0.9

[Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Romano](#), [Romagnoli](#), [Guidolin](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Avvalimento Comando dei Carabinieri per la tutela del Lavoro)

1. All'articolo 100, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri" sono soppresse;

b) le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2022".

2. All'articolo 16, comma 1, Allegato A, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, la riga n. 17 è soppressa».

23.0.10

[Gasparri](#), [Ronzulli](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Indennità supplementare di comando riconosciuta ai Comandanti delle Stazioni carabinieri)

1. L'articolo 1, comma 919 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dal seguente:

"919. A decorrere dall'anno 2021, le risorse finanziarie assegnate all'Arma dei carabinieri sui competenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa per riconoscere l'indennità di cui all'articolo 52, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 al personale incaricato di comando di stazioni e tenenze dell'organizzazione territoriale, sono incrementate di 7,6 milioni di euro annui"».

23.0.11

[Gasparri](#), [Ronzulli](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

1. All'articolo 174 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

"a) Comando unità mobili e Comando unità specializzate, ciascuno retto da generale di corpo d'armata, che esercitano funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi dipendenti;"».

23.0.12

[Modena](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Disposizioni urgenti in materia di risarcimenti per disabilità da guerra)

1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative ingenerate dalla diffusione del virus COVID-19, i trattamenti economici previsti dalle tabelle C, E, F, G, M, N e S, allegate al testo unico delle pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni, gli assegni per decorazioni al valor militare e gli assegni previsti dagli articoli 21 e 39 del citato testo unico, dall'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 422, nonché l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 288 e successive modificazioni e integrazioni, sono aumentati del 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 23,67 milioni per il 2022,

in 20,12 milioni per il 2023, in 17,1 milioni per il 2024, in 14,5 milioni per il 2025 e in 12,35 per il 2026, in 9,09 milioni per il 2027 in 6,27 milioni per il 2028, in 3,45 milioni per il 2029 e in 0,63 milioni per il 2030 si provvede a valere sulle economie del medesimo capitolo di spesa del Ministero delle finanze già destinato al pagamento delle pensioni di guerra».

23.0.13

[Gasparri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art.23- *bis*.

1. All'articolo 1047, comma 4, sostituire la lettera *a*) con la seguente:

"*a*) presidente: non inferiore a generale di divisione"».

23.0.14

[Perosino](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Stabilizzazione personale amministrativo attualmente collocato in posizione di comando presso le sedi centrali e territoriali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)

1. All'articolo 30, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse", dopo le parole: "Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2", sono inserite le seguenti: "nonché di dipendenti di cui all'articolo 3, comma 1-*bis*, limitatamente al personale in servizio presso altre Pubbliche Amministrazioni e collocato in posizione di comando presso le sedi centrali e territoriali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che, nell'anno 2022, richiedano di transitare nei moli logistico-gestionali del C.N.VV.F."».

23.0.15

[Floris](#), [Toffanin](#), [Serafini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

1. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 le parole: "La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia fino al 30 settembre 2022." sono soppresse».

23.0.16

[Gasparri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

1. All'articolo 31 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1950 dopo le parole: "non possono essere ceduti" inserire le seguenti: ", invece possono essere dati in pegno, in base alle disposizioni contenute negli articoli 2800 e seguenti del codice civile, la costituzione impegno a affetto dal momento della notifica dell'atto costitutivo al debitore, che può essere effettuata attraverso qualsiasi forma, purché recante data certa. Il pegno non può essere costituito per garantire le operazioni di cui ai Titoli II, III e IV del presente decreto"».

23.0.17

[Gasparri](#), [Ronzulli](#), [Gallone](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Modifiche all'articolo 174-bis del decreto legislativo n. 66 del 2010)

1. All'articolo 174-*bis*, comma 2-*ter* del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole da: "il Comando carabinieri per la tutela forestale e il Comando carabinieri per la tutela della biodiversità e

dei parchi" sono sostituite con le seguenti: "il Comando carabinieri per la tutela forestale e dei parchi e il Comando carabinieri per la tutela della biodiversità"».

23.0.18

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Modifica al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374)

1. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, è aggiunta, in fine, la seguente voce: "addetti al servizio di Polizia municipale".

2. Ai fini di adeguare i criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti alle disposizioni di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e della pubblica amministrazione, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 4 settembre 1999.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

23.0.19

[Rufa](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Modifica al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374)

1. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci: "Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici" e le seguenti: "Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni".

2. Ai fini di adeguare i criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti alle disposizioni di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e della pubblica amministrazione, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 4 settembre 1999.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

23.0.20

[Rufa](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Modificazioni al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Le funzioni dei professionisti e degli esperti titolari degli incarichi di collaborazione di cui al comma 1, destinati al supporto degli enti locali, sono svolte per ambiti territoriali provinciali."».

23.0.21

[Ferro](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 23- *bis*.

1. Nelle more dell'adozione delle modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n. 159 di cui all'articolo 2-*sexies*, comma 1, del decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con legge 26 maggio 2016, n. 89 (n.d.r. parte eventuale nell'incipit dell'articolato normativo) i trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, di cui all'articolo 2 *sexies* comma uno, lettera a), decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, sono sospesi per il periodo in cui il percettore risulti al contempo beneficiario di prestazioni a carattere residenziale.

2. Con l'ingresso presso le strutture di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche eroganti i predetti trattamenti verseranno direttamente gli stessi alla struttura residenziale ospitante.

3. A tal fine, le residenze ospitanti sono tenute a comunicare alle amministrazioni di cui al comma 2 l'ingresso dei beneficiari presso la struttura».

23.0.22

[Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Romano](#), [Romagnoli](#), [Guidolin](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Trattamento dati fra Inps ed enti bilaterali o fondi integrativi)

1. All'articolo 86 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 13 è inserito il seguente:

"13-*bis*. Ove siano stipulate specifiche convenzioni che prevedano servizi di raccolta dei contributi o diversi servizi amministrativi con enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h*), del presente decreto ovvero con fondi sanitari e casse aventi fine assistenziale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e all'articolo 51, comma 2 lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in considerazione della rilevanza delle finalità perseguite dai soggetti convenzionati, è autorizzato al trattamento dei dati connessi alla attuazione delle convenzioni nonché a trasferire ai predetti soggetti i dati anagrafici, retributivi, contributivi e di servizio di cui dispone necessari per la realizzazione delle finalità istituzionali. I soggetti parte delle convenzioni informano i lavoratori e i datori di lavoro in attuazione degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016."».

23.0.23

[Pergreffi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Prestazioni previdenziali e assistenziali in caso di separazione legale)

1. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni previdenziali o assistenziali a carico dell'INPS, per la determinazione del reddito coniugale del richiedente non si fa riferimento ai redditi percepiti dall'altro coniuge nei confronti del quale è stata pronunciata sentenza di separazione, nonché nei casi di separazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.».

23.0.24

[Modena](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Norme in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali connesso

all'emergenza epidemiologica da Covid-19)

1. Al fine di sostenere economicamente i datori di lavoro privati, all'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 12 settembre 1983, n. 463, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Se l'importo omesso non è superiore a 5.000 euro annui, la sanzione amministrativa pecuniaria non può essere superiore al triplo dell'importo omesso".

23.0.25

[Ferro](#), [Boccardi](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Formazione durante i periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro)

1. Durante i periodi di cassa integrazione, sia in caso di sospensione sia in caso di riduzione dell'orario di lavoro, il datore di lavoro può erogare la formazione.».

23.0.26

[Santillo](#), [Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Romano](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Proroga indennità per i lavoratori della regione Campania)

1. All'articolo 1-*ter*, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "31 dicembre 2016", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017";

b) le parole "31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

23.0.27

[Laus](#), [Nannicini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Disposizioni in materia di somministrazione di lavoro)

1. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole "La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia fino al 30 settembre 2022." sono soppresse.».

23.0.28

[Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Modificazioni al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di contratto di somministrazione)

1. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, l'ultimo periodo è soppresso.».

23.0.29

[Di Girolamo](#), [Fede](#), [Agostinelli](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Misure di incentivo al pensionamento per i lavoratori portuali)

1. A decorrere dall'anno 2022 le Autorità di sistema portuale destinano, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, una quota pari all'uno per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse di imbarco e sbarco delle merci di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 28 gennaio 1994, n.84, al finanziamento di misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti appartenenti alle imprese titolari di autorizzazioni e/o concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge ovvero ai terminal portuali destinati allo sbarco e imbarco di persone titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, nonché per i dipendenti delle Autorità di Sistema Portuale, che applichino il Contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dei porti.

2. Le risorse economiche di cui al comma 1, comunque non eccedenti ad analoghe disposizioni previste nella legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono trasferite annualmente ad un apposito Fondo costituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del Contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dei porti e la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.».

23.0.30

[Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Romano](#), [Romagnoli](#), [Guidolin](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Riconoscimento dei trattamenti integrativi arretrati del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici sui lavoratori del settore aeroportuale derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed eliminare la disparità di trattamento dei lavoratori dei servizi aeroportuali di terra esclusi dall'operatività del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nel limite massimo di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2022, le disposizioni dell'articolo 5, comma i, lettera a), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 21 maggio 2016, si applicano anche in relazione ai trattamenti di integrazione salariale in deroga destinati ai lavoratori di cui al presente comma, con il riconoscimento delle spettanze arretrate relative ai trattamenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.

2. Per l'attuazione del presente articolo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le modalità per l'erogazione dei trattamenti integrativi arretrati di cui al comma i, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

23.0.31

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Laforgia](#), [Grasso](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Inabilità ormeggiatori e barcaioli)

1. Gli ormeggiatori e i barcaioli iscritti nei registri di cui agli articoli 208 e 216 del Regolamento

per l'esecuzione del codice della navigazione, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono dichiarati inabili al lavoro portuale esclusivamente dal personale medico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai fini della cancellazione dai predetti registri e del riconoscimento della pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma con particolare riguardo ai requisiti sanitari per l'accertamento della inabilità al lavoro portuale, sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro della salute, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 0,3 milioni per il 2022, a 0,4 milioni per il 2023, a 0,4 milioni per il 2024, a 0,5 milioni per il 2025, 0,5 milioni per il 2026, a 0,6 milioni per il 2027, a 0,6 milioni per il 2028, a 0,6 milioni per il 2029, a 0,7 milioni per il 2030, a 0,7 milioni per il 2031, a 0,7 milioni per il 2032, a 0,7 milioni per il 2033 e a 0,7 milioni per il 2034, si provvede corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014.».

23.0.32

[Bergesio](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Proroga di termini relativi agli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994)

1. Alle imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 che abbiano versato contributi previdenziali e premi assicurativi relativi al triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo i requisiti previsti dalla decisione (UE) 2016/195 della Commissione, del 14 agosto 2015, è assegnato un contributo di importo non superiore al limite previsto dai regolamenti della Commissione europea relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per gli aiuti *de minimis*, secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 4, a seguito di presentazione di apposita istanza all'Agenzia delle entrate.

2. Il termine di prescrizione per la presentazione dell'istanza di cui al comma 1, per i contributi versati per il triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, decorre dal 1° marzo 2022.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è stanziata la somma di euro 5 milioni per l'anno 2019 e 5 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. All'onere derivante dal presente comma pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2022, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al contributo di cui al comma 1, nonché le modalità per il riparto delle risorse di cui al comma 3.

5. Sono abrogati i commi 771, 772, 773 e 774 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.».

23.0.33

[Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Soppressione del limite temporale per la stipula del contratto di rete di solidarietà)

1. All'articolo 3, comma 4-*sexies*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole "Per gli anni 2020 e 2021" sono sostituite

dalle seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2020".».

Art. 24

24.1

[Collina](#), [Manca](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo:* «Nel caso in cui la dotazione di cui al presente comma non sia integralmente utilizzata dai beneficiari, essa viene assegnata ai fondi di cui ai commi 6 e 7 in maniera proporzionale alle rispettive dotazioni previste per il 2022, a ristoro esclusivo delle imprese di trasporto mediante autobus turistici.».

b) *al comma 6, primo periodo, dopo le parole* «al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti al settore» *aggiungere le seguenti:* «dei servizi turistici e».

24.2

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Nel caso in cui la dotazione di cui al presente comma non sia integralmente utilizzata dai beneficiari, essa viene assegnata al fondo di cui ai commi 6 e 7 in maniera proporzionale alle rispettive dotazioni previste per il 2022, a ristoro esclusivo delle imprese di trasporto mediante autobus turistici.»;

b) *al comma 6, primo periodo, dopo le parole:* «al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti al settore», *aggiungere le seguenti:* «dei servizi turistici e».

24.3

[Bruzzone](#), [Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di consentire la compatibilità della stazione di Ventimiglia all'alimentazione elettrica del parco rotabile ferroviario destinato al servizio di trasporto pubblico locale di competenza della regione Liguria, nella tratta Genova-Ventimiglia, nonché di garantire la regolarità e la continuità dei relativi servizi ferroviari, è autorizzata la spesa di 3.000.000 di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3.000.000 di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

24.4

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Al comma 4, dopo le parole: «nonché per le finalità previste dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77» *aggiungere le seguenti* «nonché al fine di assicurare il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale Autoferrotranvieri- Internavigatori alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo del CCNL per il triennio 21-23».

24.5

[Fedeli](#)

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«e al fine di assicurare il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale Autoferrotranvieri- Internavigatori alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo del CCNL per il triennio 2021-2023».

24.6

[Ferrazzi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- *Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

"4-bis. Al fine di favorire lo sviluppo degli investimenti e il perseguimento più rapido ed efficace degli obiettivi di rinnovo dei mezzi di trasporto destinati ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, all'articolo 200, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "fino a 31 dicembre 2024" sono soppresse".

- Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

"5-bis. Le autorità competenti possono applicare l'articolo 4, par. 4 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1370 del 23 ottobre 2007, anche nel caso in cui il contraente, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'Unione europea del 13 luglio 2021, il Fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ed il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613-615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un Piano Economico Finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti con particolare riguardo agli obiettivi di efficienza ed efficacia attesi, investimenti rilevanti aventi un periodo di ammortamento significativamente superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tali ipotesi, ai fini del calcolo dell'estensione di cui all'indicato articolo 4, par. 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31 dicembre 2026, si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento".

5-ter. Al fine di garantire la continuità dell'erogazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale in relazione alla situazione di emergenza causata dalla epidemia da Covid-19 in corso, gli enti affidanti possono disporre la proroga dei contratti scaduti o in scadenza ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del Regolamento (CE) n.1370/2007 o nei limiti temporali di cui all'articolo 92, comma 4-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27.».

24.7

[Evangelista](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di favorire lo sviluppo degli investimenti e il perseguimento più rapido ed efficace degli obiettivi di rinnovo dei mezzi di trasporto destinati ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, all'articolo 200, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "fino al 31 dicembre 2024" sono soppresse».

24.8

[Rufa](#), [Campari](#), [Pergreffi](#), [Corti](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di favorire lo sviluppo degli investimenti e il perseguimento più rapido ed efficace degli obiettivi di rinnovo dei mezzi di trasporto destinati ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, all'articolo 200, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "fino al 31 dicembre 2024" sono soppresse.».

24.9

[Tiraboschi](#), [Gallone](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di favorire lo sviluppo degli investimenti e il perseguimento più rapido ed efficace degli obiettivi di rinnovo dei mezzi di trasporto destinati ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, all'articolo 200, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "fino al 31 dicembre 2024" sono soppresse.».

sono soppresse».

24.10

Vono

Dopo il comma 4, inserire il seguente comma:

«4-bis. Al fine di favorire lo sviluppo degli investimenti e il perseguimento più rapido ed efficace degli obiettivi di rinnovo dei mezzi di trasporto destinati ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, all'articolo 200, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "fino al 31 dicembre 2024" sono soppresse».

24.11

Gallone

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico e consentire l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19, la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022. Tali risorse sono destinate a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri subita dai soggetti di cui all'articolo 200, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in via prioritaria nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 e, per la parte restante, fino al termine dell'applicazione delle limitazioni relative alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 50 milioni mediante corrispondente riduzione e dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

b) quanto a 50 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

a) quanto a 150 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004.

b) quanto a 1.250 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

24.12

Ferrazzi

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico e consentire l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19, la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022. Tali risorse sono destinate a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri subita dai soggetti di cui all'articolo 200, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in via prioritaria nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 e, per la parte restante, fino al termine dell'applicazione delle limitazioni relative alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico».

24.13

[Rivolta](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico e consentire l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19, la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022. Tali risorse sono destinate a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri subita dai soggetti di cui all'articolo 200, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in via prioritaria nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 e, per la parte restante, fino al termine dell'applicazione delle limitazioni relative alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico».

24.14

[Vono](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico e consentire l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19, la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022. Tali risorse sono destinate a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri subita dai soggetti di cui all'articolo 200, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in via prioritaria nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 e, per la parte restante, fino al termine dell'applicazione delle limitazioni relative alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico».

24.15

[Di Girolamo](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#), [Fede](#), [Agostinelli](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è altresì incrementata di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2022. Tali risorse sono assegnate alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, per l'acquisto di mezzi alimentati da energia prodotta da fonti rinnovabili, al fine di incentivare il rinnovo del trasporto pubblico locale. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri di riparto e di assegnazione delle risorse di cui al primo periodo».

b) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3, 4 e 4-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 80 milioni di euro ai sensi dell'articolo 32 e quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo

Ministero».

24.16

[Gallone](#), [Modena](#), [Boccardi](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle conseguenti ricadute economiche negative sugli operatori del settore del trasporto pubblico locale e regionale, nonché al fine di sostenere gli investimenti, le autorità competenti possono applicare l'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1370 del 23 ottobre 2007 anche nel caso in cui il gestore dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'Unione europea del 13 luglio 2021, il Fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ed il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613-615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un Piano Economico Finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti con particolare riguardo agli obiettivi di efficienza ed efficacia attesi, investimenti rilevanti aventi un periodo di ammortamento significativamente superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tali ipotesi, ai fini del calcolo dell'estensione di cui all'indicato articolo 4, paragrafo 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31 dicembre 2026, si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento».

24.17

[Vono](#)

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Le autorità competenti possono applicare l'articolo 4, par. 4 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1370 del 23 ottobre 2007, anche nel caso in cui il contraente, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'Unione europea del 13 luglio 2021, il Fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ed il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613-615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un Piano Economico Finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti con particolare riguardo agli obiettivi di efficienza ed efficacia attesi, investimenti rilevanti aventi un periodo di ammortamento significativamente superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tali ipotesi, ai fini del calcolo dell'estensione di cui all'indicato articolo 4 comma 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31.12.2026, si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento».

24.18

[Tiraboschi](#), [Gallone](#)

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Le autorità competenti possono applicare l'articolo 4, par. 4 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1370 del 23 ottobre 2007, anche nel caso in cui il contraente, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'Unione europea del 13 luglio 2021, il Fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ed il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613-615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un Piano Economico

Finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti con particolare riguardo agli obiettivi di efficienza ed efficacia attesi, investimenti rilevanti aventi un periodo di ammortamento significativamente superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tali ipotesi, ai fini del calcolo dell'estensione di cui all'indicato articolo 4 comma 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31.12.2026, si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento».

24.19

[Margiotta](#), [Alfieri](#), [Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di sostenere gli operatori del settore del trasporto pubblico locale e regionale e di mitigare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché al fine di sostenere gli investimenti, le autorità competenti possono applicare l'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1370 del 23 ottobre 2007 altresì nel caso in cui il gestore dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un Piano Economico Finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti, significativi investimenti, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza e/o di altri strumenti finanziari, orientati alla sostenibilità ambientale e al miglioramento dei servizi di trasporto dei passeggeri, aventi un periodo di ammortamento superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tale ipotesi, si ritiene necessaria la proroga di cui al suddetto articolo 4, paragrafo 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31 dicembre 2026, e al fine del calcolo si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento, cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento».

24.20

[Marti](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#), [Bergesio](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di sostenere gli operatori del settore del trasporto pubblico locale e regionale e di mitigare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché al fine di sostenere gli investimenti, le autorità competenti possono applicare l'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1370 del 23 ottobre 2007 altresì nel caso in cui il gestore dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un Piano Economico Finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti, significativi investimenti, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza e/o di altri strumenti finanziari, orientati alla sostenibilità ambientale e al miglioramento dei servizi di trasporto dei passeggeri, aventi un periodo di ammortamento superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tale ipotesi, si ritiene necessaria la proroga di cui al suddetto articolo 4, paragrafo 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31.12.2026, e ai fine del calcolo si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento, cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento».

24.21

[L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di sostenere gli operatori del settore del trasporto pubblico locale e regionale e di mitigare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché di sostenere gli investimenti, le autorità competenti possono altresì applicare l'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1370 del 23 ottobre 2007 nel caso in cui il gestore dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento, anche parziale, e sulla base di un Piano Economico Finanziario che garantisca il

rispetto delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti, significativi investimenti, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza e/o di altri strumenti finanziari, orientati alla sostenibilità ambientale e al miglioramento dei servizi di trasporto dei passeggeri, aventi un periodo di ammortamento superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tale ipotesi, si ritiene necessaria la proroga di cui al suddetto articolo 4, paragrafo 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31 dicembre 2026, e ai fini del calcolo si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento, cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento».

24.22

[Faraone](#), [Evangelista](#)

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di sostenere gli operatori del settore del trasporto pubblico locale e regionale e di mitigare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché al fine di sostenere gli investimenti, le autorità competenti possono applicare l'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1370 del 23 ottobre 2007 altresì nel caso in cui il gestore dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un Piano Economico Finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti, significativi investimenti, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza e/o di altri strumenti finanziari, orientati alla sostenibilità ambientale e al miglioramento dei servizi di trasporto dei passeggeri, aventi un periodo di ammortamento superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tale ipotesi, si ritiene necessaria la proroga di cui al suddetto articolo 4, paragrafo 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31.12.2026, e al fine del calcolo si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento, cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento».

24.23

[Tiraboschi](#), [Gallone](#)

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di garantire la continuità dell'erogazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale in relazione alla situazione di emergenza causata dalla epidemia da Covid-19 in corso, gli enti affidanti possono disporre la proroga dei contratti scaduti o in scadenza ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del Regolamento (CE) n. 1370 del 2007 o nei limiti temporali di cui all'articolo 92, comma 4-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27».

24.24

[Evangelista](#)

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di garantire la continuità dell'erogazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale in relazione alla situazione di emergenza causata dalla epidemia da Covid-19 in corso, gli enti affidanti possono disporre la proroga dei contratti scaduti o in scadenza ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del Regolamento (CE) n. 1370 del 2007 o nei limiti temporali di cui all'articolo 92, comma 4-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27».

24.25

[Rivolta](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di garantire la continuità dell'erogazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale in relazione alla situazione di emergenza causata dalla epidemia da Covid-19 in corso, gli enti affidanti possono disporre la proroga dei contratti scaduti o in scadenza ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del Regolamento (CE) n. 1370 del 2007 o nei limiti temporali di cui all'articolo 92, comma 4-ter, del

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27».

24.26

[Perosino](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *il comma 6 è sostituito dai seguenti commi:*

«6. In considerazione del perdurare della situazione emergenziale connessa al COVID-19 e al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti al settore dei servizi di trasporto effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione complessiva di 30 milioni di euro per l'anno 2022, destinato:

a) nella misura di 15 milioni di euro a compensare i danni subiti in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19 dalle imprese esercenti i servizi di cui al presente comma ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073 del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

b) nella misura di 15 milioni di euro destinati, per le medesime finalità di cui alla precedente lettera a), alle imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218.

6-bis. Le compensazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 6 sono riconosciute, nel limite delle risorse disponibili, per un importo massimo non superiore al 40 per cento dei minori ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento di ciascuna delle quote del fondo di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 6. Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, il contributo di cui al primo periodo è determinato in misura non superiore al 40 per cento dei ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento di ciascuna delle quote del fondo di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 6. Ai fini del presente comma il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto».

b) *al comma 10 le parole: «20 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «35 milioni di euro».*

Conseguentemente, all'articolo 32, nell'alinea del comma 1 le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1.676,41 milioni di euro per l'anno 2022» e alla lettera c) le parole: «quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 115 milioni di euro per l'anno 2022».

24.27

[Boccardi](#), [Mallegni](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *il comma 6 è sostituito dai seguenti commi:*

«6. In considerazione del perdurare della situazione emergenziale connessa al COVID-19 e al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti al settore dei servizi di trasporto effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione complessiva di 30 milioni di euro per l'anno 2022, destinato:

a) nella misura di 15 milioni di euro a compensare i danni subiti in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19 dalle imprese esercenti i servizi di cui al

presente comma ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073 del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

b) nella misura di 15 milioni di euro destinati, per le medesime finalità di cui alla precedente lettera *a)*, alle imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218.

6-bis. Le compensazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma 6 sono riconosciute, nel limite delle risorse disponibili, per un importo massimo non superiore al 40 per cento dei minori ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento di ciascuna delle quote del fondo di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma 6 Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, il contributo di cui al primo periodo è determinato in misura non superiore al 40 per cento dei ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento di ciascuna delle quote del fondo di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma 6. Ai fini del presente comma il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto».

b) al comma 10 le parole: «20 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «35 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 32, nell'alinnea del comma 1 le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1.676,41 milioni di euro per l'anno 2022» e alla lettera c) le parole: «quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 115 milioni di euro per l'anno 2022».

24.28

[Caligiuri, Berardi](#)

Apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dai seguenti commi:

«6. In considerazione del perdurare della situazione emergenziale connessa al COVID-19 e al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti al settore dei servizi di trasporto effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione complessiva di 30 milioni di euro per l'anno 2022, destinato:

a) nella misura di 15 milioni di euro a compensare i danni subiti in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19 dalle imprese esercenti i servizi di cui al presente comma ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073 del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

b) nella misura di 15 milioni di euro destinati, per le medesime finalità di cui alla precedente lettera *a)*, alle imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218.

6-bis. Le compensazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma 6 sono riconosciute, nel limite delle risorse disponibili, per un importo massimo non superiore al 40 per cento dei minori ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento di ciascuna delle quote del fondo di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma 6. Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA

dal 1° gennaio 2019, il contributo di cui al primo periodo è determinato in misura non superiore al 40 per cento dei ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento di ciascuna delle quote del fondo di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma 6. Ai fini del presente comma il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto.»;

b) al comma 10 le parole: «20 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «35 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1.676,41 milioni di euro per l'anno 2022» e alla lettera c) le parole: «quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 115 milioni di euro per l'anno 2022».

24.29

Berutti

Apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dai seguenti commi:

«6. In considerazione del perdurare della situazione emergenziale connessa al COVID-19 e al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti al settore dei servizi di trasporto effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione complessiva di 30 milioni di euro per l'anno 2022, destinato:

a) nella misura di 15 milioni di euro a compensare i danni subiti in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19 dalle imprese esercenti i servizi di cui al presente comma ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073 del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

b) nella misura di 15 milioni di euro destinati, per le medesime finalità di cui alla precedente lettera *a)*, alle imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218.

6-bis. Le compensazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma 6 sono riconosciute, nel limite delle risorse disponibili, per un importo massimo non superiore al 40 per cento dei minori ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento di ciascuna delle quote del fondo di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma 6. Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, il contributo di cui al primo periodo è determinato in misura non superiore al 40 per cento dei ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento di ciascuna delle quote del fondo di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma 6. Affini del presente comma il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto.».

b) al comma 10 le parole: «20 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «35 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 32, nell'alinnea del comma 1 le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1.676,41 milioni di euro per l'anno 2022» e alla lettera c) le parole: «quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 115 milioni di euro per l'anno 2022».

24.30

[Pittella, Margiotta](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il comma 6 con i seguenti:*

«6. In considerazione del perdurare della situazione emergenziale connessa al COVID-19 e al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti al settore dei servizi di trasporto effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione complessiva di 30 milioni di euro per l'anno 2022, destinato:

a) nella misura di 15 milioni di euro a compensare i danni subiti in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19 dalle imprese esercenti i servizi di cui al presente comma ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073 del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

b) nella misura di 15 milioni di euro destinati, per le medesime finalità di cui alla precedente lettera a), alle imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218.

6-bis. Le compensazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 6 sono riconosciute, nel limite delle risorse disponibili, per un importo massimo non superiore al 40 per cento dei minori ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento di ciascuna delle quote del fondo di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 6. Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, il contributo di cui al primo periodo è determinato in misura non superiore al 40 per cento dei ricavi registrati nel periodo compreso tra gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento di ciascuna delle quote del fondo di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 6. Ai fini del presente comma il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto».

b) *al comma 10 sostituire le parole: «20 milioni di euro» con le seguenti: «35 milioni di euro».*

Conseguentemente, all'articolo 32, nell'alinea del comma 1 le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1.676,41 milioni di euro per l'anno 2022» e alla lettera c) le parole: «quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 115 milioni di euro per l'anno 2022».

24.31

[Calandrini, De Carlo](#)

Apportate le seguenti modifiche:

a) *il comma 6 è sostituito dai seguenti commi:*

«6. In considerazione del perdurare della situazione emergenziale connessa al COVID-19 e al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti al settore dei servizi di trasporto effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione complessiva di 30 milioni di euro per l'anno 2022, destinato:

a) nella misura di 15 milioni di euro a compensare i danni subiti in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19 dalle imprese esercenti i servizi di cui al presente comma ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073 del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme

regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

b) nella misura di 15 milioni di euro destinati, per le medesime finalità di cui alla precedente lettera *a)*, alle imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218.

6-bis. Le compensazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma 6 sono riconosciute, nel limite delle risorse disponibili, per un importo massimo non superiore al 40 per cento dei minori ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento di ciascuna delle quote del fondo di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma 6 Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, il contributo di cui al primo periodo è determinato in misura non superiore al 40 per cento dei ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento di ciascuna delle quote del fondo di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma 6. Ai fini del presente comma il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto».

b) al comma 10 le parole: «20 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «35 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 32, nell'alinella del comma 1 le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1.676,41 milioni di euro per l'anno 2022» e alla lettera c) le parole: «quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 115 milioni di euro per l'anno 2022».

24.32

[Magorno, Evangelista](#)

Apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dai seguenti:

«6. In considerazione del perdurare della situazione emergenziale connessa al COVID-19 e al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti al settore dei servizi di trasporto effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione complessiva di 20 milioni di euro per l'anno 2022, destinato:

a) nella misura di 5 milioni di euro a compensare i danni subiti in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19 dalle imprese esercenti i servizi di cui al presente comma ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073 del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

b) nella misura di 15 milioni di euro destinati, per le medesime finalità di cui alla precedente lettera *a)*, alle imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218.

6-bis. Le compensazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma 6 sono riconosciute, nel limite delle risorse disponibili, per un importo massimo non superiore al 40 per cento dei minori ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento di ciascuna delle quote del fondo di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma 6. Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, il contributo di cui al primo periodo è determinato in misura non superiore al 40 per cento dei ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento di ciascuna delle quote del fondo di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma 6. Ai fini del presente comma il contributo a fondo perduto non spetta, in

ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto».

Conseguentemente, al comma 10, le parole: «20 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «25 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1.666,41 milioni di euro per l'anno 2022»;*

b) *dopo la lettera h) inserire la seguente:*

«h-bis) quanto a 5 milioni di per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

24.33

[Croatti](#), [Vaccaro](#), [Trentacoste](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 6, sostituire il primo periodo con i seguenti: «In considerazione del perdurare della situazione emergenziale connessa al COVID-19 e al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti al settore dei servizi di trasporto effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 5 milioni di euro per le imprese esercenti i servizi di cui al presente comma ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073 del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, e 20 milioni di euro per le imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge il agosto 2003, n. 218. Il Fondo è destinato a compensare, nel limite delle risorse disponibili e per un importo massimo non superiore al 40 per cento dei minori ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento della dotazione del fondo, i danni subiti in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19 dalle imprese di cui al primo periodo.»;*

b) *sostituire il comma 10 con il seguente:*

«Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 20 milioni di euro ai sensi dell'articolo 32 e quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

24.34

[Ruspanini](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Al comma 6, sostituire il primo periodo con i seguenti: «In considerazione del perdurare della situazione emergenziale connessa al COVID-19 e al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti al settore dei servizi di trasporto effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 5 milioni di euro per le imprese esercenti i servizi di cui al presente comma ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073 del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, e 20 milioni di euro per le imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218. Il Fondo è destinato a compensare, nel limite delle risorse disponibili e per un importo massimo non superiore al 40 per cento dei minori ricavi registrati nel periodo compreso tra il

1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento della dotazione del fondo, i danni subiti in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19 dalle imprese di cui al primo periodo».

Conseguentemente, al comma 10, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «30 milioni».

24.35

[Pergreffi](#), [Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Al comma 6, sostituire il primo periodo con i seguenti: «In considerazione del perdurare della situazione emergenziale connessa al COVID-19 e al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti al settore dei servizi di trasporto effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 5 milioni di euro per le imprese esercenti i servizi di cui al presente comma ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073 del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, e 20 milioni di euro per le imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218. Il Fondo è destinato a compensare, nel limite delle risorse disponibili e per un importo massimo non superiore ai 40 per cento dei minori ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento della dotazione del fondo, i danni subiti in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19 dalle imprese di cui al primo periodo».

Conseguentemente, al comma 10, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «30 milioni».

24.36

[Margiotta](#)

Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: «In considerazione del perdurare della situazione emergenziale connessa al COVID-19 e al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti al settore dei servizi di trasporto effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 5 milioni di euro per le imprese esercenti i servizi di cui al presente comma ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073 del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, e 20 milioni di euro per le imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218. Il Fondo è destinato a compensare, nel limite delle risorse disponibili e per un importo massimo non superiore al 40 per cento dei minori ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento della dotazione del fondo, i danni subiti in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19 dalle imprese di cui al primo periodo».

Conseguentemente:

a) *al comma 10, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «30 milioni»;*

b) *all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: «1661,42 milioni» con le seguenti: «1671, 42 milioni» e dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

«h-bis) quanto 10 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente

utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

24.37

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Berardi](#)

Al comma 6, sostituire il primo periodo con i seguenti: «In considerazione del perdurare della situazione emergenziale connessa al COVID-19 e al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti al settore dei servizi di trasporto effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 5 milioni di euro per le imprese esercenti i servizi di cui al presente comma ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073 del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, e 20 milioni di euro per le imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218. Il Fondo è destinato a compensare, nel limite delle risorse disponibili e per un importo massimo non superiore al 40 per cento dei minori ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento della dotazione del fondo, i danni subiti in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19 dalle imprese di cui al primo periodo».

Conseguentemente, sostituire il comma 10 con il seguente:

«Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 20 milioni ai sensi dell'articolo 32;

b) quanto a 10 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

24.38

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Berardi](#)

Al comma 6, dopo le parole: «obblighi di servizio pubblico» *inserire le seguenti:* «nonché le imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n.218».

24.39

[Carbone](#)

Al comma 6, sostituire le parole: «con una dotazione di 15 milioni di euro», *con le seguenti:* «con una dotazione di 30 milioni di euro».

Conseguentemente:

- *al comma 10, sostituire le parole:* «20 milioni» *con le seguenti:* «35 milioni»;

- *all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole:* «1.661,41 milioni» *con le seguenti:* «1.676,41 milioni» *e, alla lettera f), dopo le parole:* «quanto a» *inserire le seguenti:* «15 milioni di euro per l'anno 2022 e».

24.40

[Manca](#), [Collina](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- *dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis» Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus le Regioni, sentita l'Autorità per la regolazione dei trasporti provvedono alla emanazione di criteri per la programmazione ed il coordinamento degli autoservizi pubblici non di linea, prevedendo, se del caso, la possibilità di stipulare contratti di servizio con i titolari di licenza taxi o di autorizzazione per servizi di noleggio, con conducente, per garantire una maggiore sicurezza per l'utenza la cui domanda di trasporto non possa essere soddisfatta più

efficacemente con altri servizi di trasporto pubblico locale.».

- *dopo il comma 10 inserire il seguente:*

«10-bis. Al comma 6 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b -bis) dei soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, trasporto di passeggeri per vie d'acque interne con codice attività 50.30.00."».

24.41

[Faraone](#), [Evangelista](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus le Regioni, sentita l'Autorità per la regolazione dei trasporti provvedono alla emanazione di criteri per la programmazione ed il coordinamento degli autoservizi pubblici non di linea, prevedendo, se del caso, la possibilità di stipulare contratti di servizio con i titolari di licenza *taxi* o di autorizzazione per servizi di noleggio, con conducente, per garantire una maggiore sicurezza per l'utenza la cui domanda di trasporto non possa essere soddisfatta più efficacemente con altri servizi di trasporto pubblico locale. Le Regioni provvedono agli adempimenti previsti dal presente comma con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

24.42

[Pergreffi](#), [Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Analogamente a quanto previsto per le imprese di cui al comma 7 e per le medesime finalità del comma 6, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi 113 e 114, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata per l'anno 2022 di 10 milioni di euro destinati al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di *leasing*, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 1 gennaio 2021 e il 31 marzo 2022 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218».

Consequentemente sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Agli oneri derivanti dai commi 6, 7 e 7-bis pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32».

24.43

[Ruspanini](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Analogamente a quanto previsto per le imprese di cui al comma 7 e per le medesime finalità del comma 6, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi 113 e 114, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata per l'anno 2022 di 10 milioni di euro destinati al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di *leasing*, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 1 gennaio 2021 e il 31 marzo 2022 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218».

Consequentemente sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Agli oneri derivanti dai commi 6, 7 e 7-bis pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32».

24.44

[Margiotta](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Analogamente a quanto previsto per le imprese di cui al comma 7 e per le medesime finalità del comma 6, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi 113 e 114, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata per l'anno 2022 di 10 milioni di euro destinati al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2022 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218».

Conseguentemente:

- sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Agli oneri derivanti dai commi 6, 7 e 7-bis, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32»;

- all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: » 1661,42 milioni» con le seguenti: «1671, 42 milioni» e dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h -bis) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

24.45

[Evangelista](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi 113 e 114, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata, per l'anno 2022, di 10 milioni di euro destinati al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2022 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218».

Conseguentemente sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Agli oneri derivanti dai commi 6, 7 e 7-bis pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32».

Conseguentemente, all'articolo 32, apportare le seguenti modificazioni:

- Al comma 1, le parole: «in 1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «in 1.671,41 milioni di euro per l'anno 2022»;

- Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d -bis) quanto a 10 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.».

24.46

[Croatti](#), [Vaccaro](#), [Trentacoste](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Per le medesime finalità del comma 6, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi 113 e 114, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata, per l'anno 2022, di 10 milioni di euro destinati al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2022 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus, di cui alla legge n. 11 agosto 2003, n. 218.».

b) *al comma io, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «10. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 10 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

24.47

[Di Girolamo](#), [Fede](#), [Agostinelli](#), [Trentacoste](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. Per le medesime finalità del comma 6, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi 113 e 114, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata, per l'anno 2022, di 10 milioni di euro destinati al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2022 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218.».

b) *sostituire il comma io con il seguente:*

«10. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

24.48

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Berardi](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Analogamente a quanto previsto per le imprese di cui al comma 7 e per le medesime finalità del comma 6, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi 113 e 114, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata per l'anno 2022 di 10 milioni di euro destinati al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2022 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

24.49

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Berardi](#)

Al comma 7, dopo le parole: «decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285» *inserire le seguenti:* «nonché le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus turistici».

24.50

Naturale, Trentacoste

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. In considerazione degli aumenti del prezzo dei carburanti e al fine di ridurre i costi sostenuti dagli autotrasportatori, con particolare riferimento alle emissioni dei veicoli pesanti Euro VI di cui al Regolamento (CE) n. 595/2009, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, con una dotazione di io milioni di euro per l'anno 2022, per l'erogazione di contributi finalizzati al rimborso dell'additivazione dei gas di scarico in favore delle imprese che esercitano attività di autotrasporto. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri di riparto e le modalità di erogazione dei contributi di cui al periodo precedente».

b) sostituire il comma io con il seguente:

«10. Agli oneri derivanti dal 9-bis, pari a io milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

24.51

Vono

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 10 inserire i seguenti commi:

«10-bis. In considerazione degli effetti negativi derivanti dall'emergenza da Covid-19 l'articolo 14, commi 2, 3 e 4 ed i divieti di cui al comma 5 del medesimo articolo 14 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i, non trovano applicazione durante lo stato di emergenza e comunque fino al 31 dicembre 2023.

10-ter. In considerazione degli effetti negativi derivanti dall'emergenza da Covid-19 l'articolo 24, comma 5, del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. non trova applicazione fino al 31 dicembre 2023».

24.52

Gallone

Dopo il comma 10 inserire i seguenti:

«10-bis. In considerazione degli effetti negativi derivanti dall'emergenza da Covid-19 l'articolo 14, commi 2, 3 e 4 ed i divieti di cui al comma 5 del medesimo articolo 14 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i, non trovano applicazione durante lo stato di emergenza e comunque fino al 31 dicembre 2023.

10-ter. In considerazione degli effetti negativi derivanti dall'emergenza da Covid-19 l'articolo 24, comma 5, del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. non trova applicazione fino al 31 dicembre 2023».

24.53

Ferrazzi

Dopo il comma 10 inserire i seguenti:

«10-bis. In considerazione degli effetti negativi derivanti dall'emergenza da Covid-19 l'articolo 14, commi 2, 3 e 4 ed i divieti di cui al comma 5 del medesimo articolo 14 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i, non trovano applicazione durante lo stato di emergenza e comunque fino al 31 dicembre 2023.

10-ter. In considerazione degli effetti negativi derivanti dall'emergenza da Covid-19 l'articolo 24, comma 5, del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. non trova applicazione fino al 31 dicembre 2023.

10-quater. All'articolo 1, comma 5-septies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n.121, convertito con modificazioni in legge 9 novembre 2021, n. 156 le parole "31 marzo 2022" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2024"».

24.54

[Rufa](#), [Campari](#), [Pergreffi](#), [Corti](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. In considerazione degli effetti negativi derivanti dall'emergenza da Covid-19 l'articolo 14, commi 2, 3 e 4 ed i divieti di cui al comma 5 del medesimo articolo 14 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i, non trovano applicazione durante lo stato di emergenza e comunque fino al 31 dicembre 2023.

10-ter. In considerazione degli effetti negativi derivanti dall'emergenza da Covid-19 l'articolo 24, comma 5, del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. non trova applicazione fino al 31 dicembre 2023.».

24.55

[Corti](#), [Rufa](#), [Campari](#), [Pergreffi](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis - All'articolo 1, comma 5-septies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n.121, convertito con modificazioni in legge 9 novembre 2021, n. 156 le parole: "31 marzo 2022" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2024"».

24.56

[Vono](#)

Dopo il comma 10, è inserito il comma:

«10-bis. All'articolo 1, comma 5-septies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n.121, convertito con modificazioni in legge 9 novembre 2021, n. 156 le parole: "31 marzo 2022" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2024"».

24.57

[Gallone](#)

Dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10-bis. All'articolo 1, comma 5-septies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni in legge 9 novembre 2021, n. 156 le parole: "31 marzo 2022" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2024"».

24.58

[Naturale](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 10, aggiungere, infine, il seguente:

«10-bis. In considerazione degli aumenti dei carburanti in atto, al fine di ridurre i costi sostenuti dagli autotrasportatori per l'anno 2022, all'articolo 24-ter, del decreto legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Per l'anno 2022 all'aliquota prevista dal comma i è applicata una riduzione del 30 per cento." Agli oneri di cui al presente comma, pari a io milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

24.59

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, i contratti di lavoro subordinato del personale dipendente dei Comuni, con popolazione inferiore a 100.000 abitanti, interessati dagli interventi di cui al decreto ministeriale 7 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° febbraio 2021, n. 26, sono prorogati fino al 31 dicembre 2026. I comuni di cui al primo periodo sono altresì autorizzati ad assumere personale a tempo determinato con contratti aventi scadenza non superiore al 31 dicembre 2026. Le amministrazioni interessate provvedono ai sensi del presente comma con l'utilizzo delle risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

24.60

[Rufa](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 200-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "entro il 30 giugno 2021" sono sostituite con le seguenti "entro il 31 dicembre 2022"».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

24.61

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2022"».

24.62

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. La validità delle autorizzazioni per esercitarsi alla guida, di cui all'articolo 122, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, rilasciate tra il 1° ottobre 2021 e il 9 novembre 2021, è prorogata di 6 mesi e ad esse si applica l'articolo 121, comma 11 del medesimo decreto legislativo.

10-ter. All'articolo 1, comma 819, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "con ordinanza adottata entro il 15 ottobre 2021 ai sensi dell'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285" sono sostituite dalle seguenti: "con delibera della giunta comunale o con ordinanza ai sensi dell'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, adottate entro il 15 giugno 2022"».

24.63

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 1° marzo 2022, la Società diviene altresì soggetto attuatore degli interventi non ancora completati alla data del 31 dicembre 2021, ricompresi nel piano di cui all'articolo 61, comma 17, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; conseguentemente, la Società subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi sorti in relazione alla gestione commissariale di cui all'articolo 61, comma 13, del medesimo decreto-legge n. 50 del 2017, la quale gestione cessa,

pertanto, di avere efficacia.";

b) al comma 11-*bis*, le parole: "ricompresi nel piano predisposto dalla Società ai sensi del" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al"».

24.0.1

[Tiraboschi, Gallone](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

1. Al fine di accelerare il rinnovo del parco autobus adibito ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di perseguire la promozione ed il miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative a basso impatto ambientale in attuazione degli accordi internazionali e degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può istituire, a decorrere dal 1° gennaio 2022, uno o più Fondi finalizzati all'attivazione di Strumenti Finanziari rotativi, definiti in conformità alle disposizioni dell'articolo 58 del Regolamento UE n. 1060 del 24 giugno 2021.

2. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede all'assegnazione della dotazione iniziale di risorse finanziarie necessarie per alimentare i Fondi di cui al comma 1 avvalendosi, nel limite massimo di 150 milioni di euro, di eventuali residui dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei di cui all'articolo 1 comma 1.a del Regolamento UE n. 1060 del 24 giugno 2021 non utilizzati dai soggetti beneficiari e di eventuali rifinanziamenti, a decorrere dal 1° gennaio 2022, delle risorse del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613 - 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può avvalersi del supporto di istituzioni finanziarie nazionali e comunitarie per lo svolgimento delle attività di selezione degli istituti di credito deputati alla gestione dei Fondi.

3. Le risorse dei Fondi di cui al comma 1 sono cumulabili ad altre forme di contribuzione statali, regionali, provinciali o di altra natura, purché non sia superato l'ammontare massimo delle spese ammissibili, nel rispetto delle regole sottostanti anche delle altre forme di contribuzione.

4. La dotazione dei Fondi di cui al comma 1 è destinata al finanziamento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici ed è riservata all'acquisto di autobus adibiti esclusivamente ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale a metano, elettrici o ad idrogeno e alla realizzazione delle relative infrastrutture di alimentazione.».

24.0.2

[Vono](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

1. Al fine di accelerare il rinnovo del parco autobus adibito ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di perseguire la promozione ed il miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative a basso impatto ambientale in attuazione degli accordi internazionali e degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può istituire, a decorrere dal 1° gennaio 2022, uno o più Fondi finalizzati all'attivazione di Strumenti Finanziari rotativi, definiti in conformità alle disposizioni dell'articolo 58 del Regolamento UE n. 1060 del 24 giugno 2021.

2. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede all'assegnazione della dotazione iniziale di risorse finanziarie necessarie per alimentare i Fondi di cui al comma 1 avvalendosi, nel limite massimo di 150 milioni di euro, di eventuali residui dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei di cui all'articolo 1 comma 1.a del Regolamento UE n. 1060 del 24 giugno 2021 non utilizzati dai soggetti beneficiari e di eventuali rifinanziamenti, a decorrere dal 1° gennaio 2022,

delle risorse del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613 - 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può avvalersi del supporto di istituzioni finanziarie nazionali e comunitarie per lo svolgimento delle attività di selezione degli istituti di credito deputati alla gestione dei Fondi.

3. Le risorse dei Fondi di cui al comma 1 sono cumulabili ad altre forme di contribuzione statali, regionali, provinciali o di altra natura, purché non sia superato l'ammontare massimo delle spese ammissibili, nel rispetto delle regole sottostanti anche delle altre forme di contribuzione.

4. La dotazione dei Fondi di cui al comma 1 è destinata al finanziamento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici ed è riservata all'acquisto di autobus adibiti esclusivamente ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale a metano, elettrici o ad idrogeno e alla realizzazione delle relative infrastrutture di alimentazione.».

24.0.3

[Ferrazzi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

1. Al fine di accelerare il rinnovo del parco autobus adibito ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di perseguire la promozione ed il miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative a basso impatto ambientale in attuazione degli accordi internazionali e degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può istituire, a decorrere dal 1° gennaio 2022, uno o più Fondi finalizzati all'attivazione di Strumenti Finanziari rotativi, definiti in conformità alle disposizioni dell'articolo 58 del Regolamento UE n. 1060 del 24 giugno 2021.

2. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede all'assegnazione della dotazione iniziale di risorse finanziarie necessarie per alimentare i Fondi di cui al comma 1 avvalendosi, nel limite massimo di 150 milioni di euro, di eventuali residui dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei di cui all'articolo 1 comma 1.a del Regolamento UE n. 1060 del 24 giugno 2021 non utilizzati dai soggetti beneficiari e di eventuali rifinanziamenti, a decorrere dal 1° gennaio 2022, delle risorse del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613 - 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può avvalersi del supporto di istituzioni finanziarie nazionali e comunitarie per lo svolgimento delle attività di selezione degli istituti di credito deputati alla gestione dei Fondi.

3. Le risorse dei Fondi di cui al comma 1 sono cumulabili ad altre forme di contribuzione statali, regionali, provinciali o di altra natura, purché non sia superato l'ammontare massimo delle spese ammissibili, nel rispetto delle regole sottostanti anche delle altre forme di contribuzione.

4. La dotazione dei Fondi di cui al comma 1 è destinata al finanziamento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici ed è riservata all'acquisto di autobus adibiti esclusivamente ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale a metano, elettrici o ad idrogeno e alla realizzazione delle relative infrastrutture di alimentazione.».

24.0.4

[Campari](#), [Pergreffi](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

1. Al fine di accelerare il rinnovo del parco autobus adibito ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di perseguire la promozione ed il miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie

innovative a basso impatto ambientale in attuazione degli accordi internazionali e degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può istituire, a decorrere dal 1° gennaio 2022, uno o più Fondi finalizzati all'attivazione di Strumenti Finanziari rotativi, definiti in conformità alle disposizioni dell'articolo 58 del Regolamento UE n. 1060 del 24 giugno 2021.

2. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede all'assegnazione della dotazione iniziale di risorse finanziarie necessarie per alimentare i Fondi di cui al comma 1 avvalendosi, nel limite massimo di 150 milioni di euro, di eventuali residui dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei di cui all'articolo 1 comma 1.a del Regolamento UE n. 1060 del 24 giugno 2021 non utilizzati dai soggetti beneficiari e di eventuali rifinanziamenti, a decorrere dal 1° gennaio 2022, delle risorse del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613 - 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può avvalersi del supporto di istituzioni finanziarie nazionali e comunitarie per lo svolgimento delle attività di selezione degli istituti di credito deputati alla gestione dei Fondi.

3. Le risorse dei Fondi di cui al comma 1 sono cumulabili ad altre forme di contribuzione statali, regionali, provinciali o di altra natura, purché non sia superato l'ammontare massimo delle spese ammissibili, nel rispetto delle regole sottostanti anche delle altre forme di contribuzione.

4. La dotazione dei Fondi di cui al comma 1 è destinata al rifinanziamento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici ed è riservata all'acquisto di autobus adibiti esclusivamente ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale a metano, elettrici o ad idrogeno e alla realizzazione delle relative infrastrutture di alimentazione.».

24.0.5

[Mallegni](#), [Perosino](#), [Gallone](#), [Berardi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

(Disposizioni in materia di tassa automobilistica)

1. A decorrere dal periodo tributario successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2022, all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al ventinovesimo comma, primo periodo le parole: "alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463" sono sostituite dalle parole: "al momento della costituzione del presupposto impositivo coincidente con il termine del primo giorno del periodo d'imposta";

b) al ventinovesimo comma, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "La tassa automobilistica è corrisposta ogni anno, in un'unica soluzione. L'obbligazione tributaria è riferita a 12 mesi a decorrere dal mese di immatricolazione del veicolo. Il termine per il primo pagamento della tassa automobilistica è fissato nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione ovvero di uscita da qualsiasi sospensione dell'obbligo tributario. Per le scadenze successive alla prima, il termine per il pagamento è fissato nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza. Il pagamento della tassa automobilistica può essere corrisposto per 4 mesi a decorrere dal mese di immatricolazione del veicolo, in base a quanto previsto dal decreto del Ministero delle Finanze 18 novembre 1998, n. 462 recante 'Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463'. Nel caso di pagamento frazionato ciascun quadrimestre costituisce un'autonoma obbligazione tributaria. Se dovuta, contestualmente alla tassa automobilistica, viene assolta anche la tassa automobilistica dovuta per la massa rimorchiabile".».

24.0.6

[Manca, Collina](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

(Disposizioni in materia di tassa automobilistica)

1. A decorrere dal periodo tributario successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2022, all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al ventinovesimo comma, primo periodo le parole: "alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463" sono sostituite dalle parole: "al momento della costituzione del presupposto impositivo coincidente con il termine del primo giorno del periodo d'imposta";

b) al ventinovesimo comma, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "La tassa automobilistica è corrisposta ogni anno, in un'unica soluzione. L'obbligazione tributaria è riferita a 12 mesi a decorrere dal mese di immatricolazione del veicolo. Il termine per il primo pagamento della tassa automobilistica è fissato nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione ovvero di uscita da qualsiasi sospensione dell'obbligo tributario. Per le scadenze successive alla prima, il termine per il pagamento è fissato nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza. Il pagamento della tassa automobilistica può essere corrisposto per 4 mesi a decorrere dal mese di immatricolazione del veicolo, in base a quanto previsto dal decreto del Ministero delle Finanze 18 novembre 1998, n. 462 recante 'Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463'. Nel caso di pagamento frazionato ciascun quadrimestre costituisce un'autonoma obbligazione tributaria. Se dovuta, contestualmente alla tassa automobilistica, viene assolta anche la tassa automobilistica dovuta per la massa rimorchiabile".».

24.0.7

[Carbone](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art.24 bis.

(Disposizioni in materia di tassa automobilistica)

1. A decorrere dal periodo tributario successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2022, all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma ventinovesimo, primo periodo, le parole: "alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463" sono sostituite dalle seguenti "al momento della costituzione del presupposto impositivo coincidente con il termine del primo giorno del periodo d'imposta";

b) al comma ventinovesimo, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: "La tassa automobilistica è corrisposta ogni anno, in un'unica soluzione. L'obbligazione tributaria è riferita a 12 mesi a decorrere dal mese di immatricolazione del veicolo. Il termine per il primo pagamento della tassa automobilistica è fissato nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione ovvero di uscita da qualsiasi sospensione dell'obbligo tributario. Per le scadenze successive alla prima, il termine per il pagamento è fissato nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza. Il pagamento della tassa automobilistica può essere corrisposto per 4 mesi a decorrere dal mese di immatricolazione del veicolo, in base a quanto previsto dal decreto del Ministero delle Finanze 18 novembre 1998, n. 462 recante Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463. Nel caso di pagamento frazionato ciascun quadrimestre costituisce un'autonoma obbligazione tributaria. Se dovuta, contestualmente alla tassa automobilistica, viene assolta anche la tassa automobilistica dovuta per la massa rimorchiabile".».

24.0.8

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)

1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per il 2022, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera *b*) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante dai veicoli aventi classi di emissione "euro 6".

2. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

24.0.9

[Margiotta](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)

1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per il 2022, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera *b*) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante dai veicoli aventi classi di emissione "euro 6".

2. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

24.0.10

[Arrigoni](#), [Pergreffi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*

(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)

1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per il 2022, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera *b*) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante dai veicoli aventi classi di emissione "euro 6".

2. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

24.0.11

[Croatti](#), [Vaccaro](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di

cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)

1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per il 2022, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante dai veicoli aventi classi di emissione "euro 6".

2. All'onere di cui al comma 1, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

24.0.12

[Ruspanini](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 24- bis.

(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)

1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per il 2022, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante dai veicoli aventi classi di emissione "euro 6".

2. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

24.0.13

[Evangelista](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 24- bis.

(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)

1. Per l'anno 2022, al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante.

2. All'onere di cui al comma 1, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente, all'articolo 32, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole: «in 1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «in 1.671,41 milioni di euro per l'anno 2022»;*

b) *al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

«d-bis) quanto a 10 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

24.0.14

[Manca](#)

Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 24- bis.

(Organizzazione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali)

1. Alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni, dopo il comma 4 dell'articolo 12 è inserito il seguente:

"4-bis. La Commissione definisce, con propri regolamenti, l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento giuridico del proprio personale secondo i principi contenuti nella legge 14 novembre 1995, n. 481. Al personale della Commissione è attribuito l'ottanta per cento del trattamento economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che, comunque, dovrà essere garantito con le risorse ordinarie di bilancio previste dalla legge per il funzionamento della Commissione di garanzia, senza costituire ulteriori oneri a carico della finanza pubblica"».

24.0.15

[Vattuone](#), [Rojc](#), [Manca](#), [Margiotta](#), [D'Alfonso](#), [Collina](#), [Biasotti](#), [Crucioli](#), [Bruzzone](#), [Castaldi](#), [Boccardi](#), [Faraone](#), [Santangelo](#), [Ripamonti](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 24- *bis*.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 25-*bis*, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si applicano altresì a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge fino al 31 dicembre 2022.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

24.0.16

[Bergesio](#), [Campari](#), [Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 24- *bis*.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 25-*bis*, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si applicano altresì a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge fino al 31 dicembre 2022.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

24.0.17

[Pazzaglini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 24- *bis*.

(Soppressione limite di guida neopatentati)

1. Il comma 2-*bis* dell'articolo 117 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è abrogato a decorrere dal 12 gennaio 2022».

Conseguentemente, ai commi 3 e 5 del medesimo articolo 117 le parole: «ai commi 2 e 2-*bis*» sono sostituite con le seguenti: «al comma 2».

24.0.18

[Campari](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 24- *bis*.

(Disposizioni in materia di esproprio per allungamento della pista dell'Aeroporto di Parma)

1. In conseguenza degli effetti derivanti dalla pandemia da COVID-19, al fine di accelerare il procedimento di esproprio dei terreni necessari per l'allungamento della pista dell'Aeroporto di Parma, l'ENAC è autorizzato a corrispondere i relativi indennizzi quantificati in 4,3 milioni di euro per l'anno 2021, mediante variazioni al proprio bilancio di previsione 2021, utilizzando le risorse finanziarie derivate da precedenti trasferimenti.

2. Agli oneri del presente articolo, pari a 4,3 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte alle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

24.0.19

[Campari](#), [Bergesio](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 24- *bis*.

(Disposizioni a sostegno degli aeroporti minori)

1. Al fine di garantire le adeguate risorse finanziarie per assicurare la continuità dei servizi necessari al funzionamento degli aeroporti minori a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori degli aeroporti minori.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

24.0.20

[Mallegni](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Vono](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

(Disposizioni urgenti per la funzionalità di ANAS S.p.A. in ragione dell'emergenza COVID-19, dell'incremento dei costi per l'illuminazione pubblica e della ridefinizione della rete stradale nazionale)

1. È autorizzata a favore di ANAS S.p.A. la spesa di 4,3 milioni di euro per l'anno 2027 e di 25 milioni di euro annui dal 2028 al 2034. ANAS S.p.A. destina le risorse di cui al primo periodo alla compensazione delle minori entrate derivanti dalla riduzione della circolazione autostradale conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 nell'anno 2021, alla compensazione dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dei costi sostenuti da ANAS S.p.A. per l'illuminazione pubblica delle strade negli anni 2021 e 2022 e alla copertura dei costi incrementali per le finalità di cui all'articolo 72 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per l'anno 2022.

2. Entro il 15 aprile 2022 ANAS S.p.A. invia al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili una rendicontazione delle minori entrate derivanti dalla riduzione della circolazione autostradale riferita in relazione all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e all'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al differenziale del livello della circolazione autostradale tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 e lo stesso periodo dell'anno 2019 e, in relazione all'articolo 19, comma 9-*bis*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,

agli importi previsti dal Contratto di programma tra Anas S.p.A. e lo Stato.

3. Entro il 10 marzo 2023 ANAS S.p.A. invia al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili una rendicontazione dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dei costi sostenuti per l'illuminazione pubblica delle strade nell'anno 2022.

4 Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34».

24.0.21

[Margiotta](#), [Manca](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

(Disposizioni urgenti per la funzionalità di ANAS S.p.A. in ragione dell'emergenza COVID-19, dell'incremento dei costi per l'illuminazione pubblica e della ridefinizione della rete stradale nazionale)

1. È autorizzata a favore di ANAS S.p.A. la spesa di 4,3 milioni di euro per l'anno 2027 e di 25 milioni di euro annui dal 2028 al 2034. ANAS S.p.A. destina le risorse di cui al primo periodo alla compensazione delle minori entrate derivanti dalla riduzione della circolazione autostradale conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 nell'anno 2021, alla compensazione dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dei costi sostenuti da ANAS S.p.A. per l'illuminazione pubblica delle strade negli anni 2021 e 2022 e alla copertura dei costi incrementali per le finalità di cui all'articolo 72 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per ranno 2022.

2. Entro il 15 aprile 2022 ANAS S.p.A. invia al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili una rendicontazione delle minori entrate derivanti dalla riduzione della circolazione autostradale riferita in relazione all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e all'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al differenziale del livello della circolazione autostradale tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 e lo stesso periodo dell'anno 2019 e, in relazione all'articolo 19, comma 9-*bis*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, agli importi previsti dal Contratto di programma tra Anas S.p.A. e lo Stato.

3. Entro il 10 marzo 2023 ANAS S.p.A. invia al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili una rendicontazione dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dei costi sostenuti per l'illuminazione pubblica delle strade nell'anno 2022.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34».

24.0.22

[Coltorti](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

(Disposizioni urgenti per la funzionalità di ANAS S.p.A. in ragione dell'emergenza COVID-19, dell'incremento dei costi per l'illuminazione pubblica e della ridefinizione della rete stradale nazionale)

1. È autorizzata a favore di ANAS S.p.A. una spesa di 4,3 milioni di euro per l'anno 2027 e di 25 milioni di euro annui dal 2028 al 2034. ANAS S.p.A. destina le risorse di cui al primo periodo alla compensazione delle minori entrate derivanti dalla riduzione della circolazione autostradale conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 nell'anno 2021, alla compensazione dei

maggiori oneri derivanti dall'incremento dei costi sostenuti da ANAS S.p.A. per l'illuminazione pubblica delle strade negli anni 2021 e 2022 e alla copertura dei costi incrementali per le finalità di cui all'articolo 72 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per l'anno 2022.

2. Entro il 15 aprile 2022 ANAS S.p.A. invia al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili una rendicontazione delle minori entrate derivanti dalla riduzione della circolazione autostradale riferita in relazione all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e all'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al differenziale del livello della circolazione autostradale tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 e lo stesso periodo dell'anno 2019 e, in relazione all'articolo 19, comma 9-*bis*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, agli importi previsti dal Contratto di programma tra Anas S.p.A. e lo Stato.

3. Entro il 30 marzo 2023 ANAS S.p.A. invia al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili una rendicontazione dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dei costi sostenuti per l'illuminazione pubblica delle strade nell'anno 2022.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4,3 milioni di euro per l'anno 2027 e di 25 milioni di euro annui dal 2028 al 2034, si provvede mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34».

24.0.23

[Lanzi](#), [Vaccaro](#), [Croatti](#), [Anastasi](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di acquisto di autoveicoli elettrici da parte di soggetti con ISEE inferiore a 30.000 euro)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 77 è sostituito dal seguente: "77. Per l'anno 2022, è riconosciuto un contributo, alternativo e non cumulabile con altri contributi statali previsti dalla normativa vigente, nella misura del 40 per cento delle spese sostenute e rimaste a carico del compratore, per l'acquisto in Italia, entro il 31 dicembre 2022, anche in locazione finanziaria, di un solo veicolo nuovo di fabbrica alimentato esclusivamente ad energia elettrica, di potenza inferiore o uguale a 150 kW, di categoria Mi, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che abbia un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a euro 30.000 al netto dell'imposta sul valore aggiunto";

b) il comma 78 è sostituito dai seguenti:

"78. Il contributo di cui al comma 77 è concesso ad un solo soggetto per nucleo familiare con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 30.000 e nel limite complessivo massimo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un apposito fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2022.

78-bis. Il contributo di cui al comma 77 è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo in forma di credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

78-ter. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di

acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore";

c) il comma 79 è sostituito dai seguenti:

"79. Ai fini dell'attuazione dei commi 77, 78, 78-bis e 78-ter, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 6 aprile 2019.

79-bis. L'efficacia dei commi 77, 78, 78-bis e 78-ter è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea".

79-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 77 a 78-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

24.0.24

[Santillo](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

(Misure a sostegno dell'attività di navigazione)

1. Al fine di incentivare il turismo nautico, dal 1° aprile 2022 e fino al 31 ottobre 2022, le disposizioni concernenti le agevolazioni in materia di accisa sul gasolio di cui all'articolo 12, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 dicembre 2015, n. 225, si applicano a tutte le attività da navigazione da diporto sia su acque interne sia su acque marittime nazionali».

24.0.25

[Carbone](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 24- *bis*.

(Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto - "Un pieno per ripartire")

1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto e compensare gli autisti dei maggiori costi sostenuti in ragione dell'aumento dei prezzi dei carburanti, anche a salvaguardia dei consumatori e per il contenimento dell'aumento dei prezzi finali, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito il Fondo denominato "Un pieno per ripartire", con una dotazione iniziale di 81,2 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate all'erogazione di un buono carburante di valore pari a euro 800 da riconoscere in favore degli esercenti attività di autotrasporto di merci. Il buono non è cedibile, può essere richiesto per una sola volta e può essere utilizzato esclusivamente presso distributori di carburante autorizzati situati all'interno del territorio nazionale.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità e i termini per l'accesso, il riconoscimento e l'utilizzo dei buoni di cui al comma 2.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 81,2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

24.0.26

[Santillo](#), [Castaldi](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

(Misure a sostegno della filiera nautica)

1. Al fine di sostenere la filiera nautica e la transizione ecologica della mobilità e dei trasporti, promuovendo la rimozione delle imbarcazioni abbandonate nei porti nonché lo smaltimento della vetroresina, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze e con il Ministro dell'Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, adotta un apposito piano per la rottamazione e smaltimento delle imbarcazioni in vetroresina, definisce criteri e modalità di attribuzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 7), del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nel limite massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2022.».

24.0.27

[Coltorti](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Piarulli](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

(Disposizioni in materia di produzione di idrogeno verde)

1. Al fine di avviare una fase pilota volta all'agevolazione degli impianti di produzione d'idrogeno verde tramite elettrolisi da fonti rinnovabili in funzione di vettore energetico pulito per la transizione verso un sistema energetico decarbonizzato e una mobilità elettrificata a zero emissioni, per un periodo transitorio di sei anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli impianti di produzione di idrogeno sono esentati nella misura del 100 per cento da oneri di sistema e spese di distribuzione e gestione contatore, ad eccezione del 5 per cento delle componenti variabili degli oneri generali di sistema e della componente MTC (misure di compensazione territoriale) di cui al decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge il agosto 2014, n. 116, conformemente alle seguenti condizioni:

a) uso di energia rinnovabile certificata, sia con prelievo dalla rete pubblica in punti diversi dalla produzione che direttamente da produzioni di energia rinnovabile;

b) assorbimento massimale di energia elettrica dell'impianto complessivo di elettrolisi e relativa periferia sul sito fino a 12 MW;

c) notifica dei progetti all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) entro e non oltre sei anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e messa in funzione degli impianti entro 3 anni dalla notifica;

d) le notifiche dei progetti sono corredate del progetto di fattibilità con le relative descrizioni tecniche e con i dati degli impianti pianificati;

e) l'esenzione per gli impianti presentati entro la fase pilota di sei anni, sarà garantita per un periodo di esercizio di io anni dalla messa in funzione dell'impianto in modo da consentire l'ammortamento intero sotto condizioni economiche certe e definite;

f) eventuali ampliamenti dell'impianto nel periodo di esercizio di io anni dalla messa in funzione e fino al raggiungimento dell'assorbimento elettrico massimale di 12 MW dell'impianto complessivo di elettrolisi incluso la periferia, sono esentati in analogia all'impianto primario iniziale, limitatamente per il periodo di to anni di esercizio dalla messa in funzione dell'impianto originario iniziale;

g) l'esenzione include l'impiantistica direttamente necessaria per la produzione e per lo stoccaggio e rifornimento dell'idrogeno e l'impiantistica periferica necessaria a raggiungere il prodotto finale, tra cui la purificazione e compressione dell'idrogeno, i sistemi di gestione e sorveglianza e l'impiantistica antincendio, includendo anche la gestione di eventuali locali, uffici ed edifici direttamente attribuibili alla produzione e allo stoccaggio e distribuzione dell'idrogeno. L'esenzione di cui al presente è concessa fino al raggiungimento di 380 MW di potenza di connessione cumulativa dei progetti presentati.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli impianti fino a 12 MW di assorbimento totale già esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione e include

anche gli eventuali ampliamenti degli impianti esistenti fino a 12 MW.

3. Agli impianti di produzione d'idrogeno di cui al comma 1, ivi inclusa la periferia impiantistica ed edile necessaria per la produzione, gestione, distribuzione e rifornimento del prodotto finale, in quanto collegati allo stesso POD elettrico, si applica quanto previsto all'articolo 52, lettera e) del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, e successive modificazioni.

4. L'Agenzia delle Dogane è tenuta alla relativa precisazione tramite circolare o strumento adeguato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Decorsi cinque anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile e il Ministero della Transizione ecologica ambiente e della tutela del territorio e del mare, istituisce un tavolo di lavoro interministeriale per la valutazione dell'efficienza delle misure adottate nella fase pilota di cui al presente comma, anche al fine di elaborare proposte per la prosecuzione dell'esenzione in oggetto. Entro la fine della fase pilota le relative proposte saranno percepite tramite atto legislativo adeguato. In mancanza di tale, la fase pilota di cui al presente comma sarà prolungata di un anno

6. L'esenzione di cui di cui al comma 1 si applica anche agli impianti con potenze richieste oltre i 12 MW, mediante apposita domanda di analoga esenzione all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). L'Autorità esamina le domande pervenute entro sessanta giorni dalla loro presentazione. La mancata approvazione del progetto deve essere motivata in base a criteri tecnici oggettivi, quali la mancata disponibilità di energia rinnovabile o problemi tecnici di rete per le potenze richieste. In tali casi, l'Autorità al fine di dare esito positivo alla proposta di progetto e in base alle problematiche tecniche incontrate, può limitare la potenza richiesta ai limiti tecnicamente fattibili e/o ridurre i tempi giornalieri di produzione dell'idrogeno del 30 per cento.».

24.0.28

[Santangelo](#), [Lupo](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

(Disposizioni concernenti la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria delle strade comunali)

1. All'articolo 2, comma 2-*septiesdecies*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "di Roma Capitale" sono sostituite dalle seguenti: "di Roma Capitale e del Comune di Palermo";

b) al primo periodo, le parole: "Roma capitale è autorizzata a stipulare, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nell'ambito dei rapporti di collaborazione con lo Stato di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 5 maggio 2009, n. 42, apposita convenzione con la società ANAS S.p.a" sono sostituite dalle seguenti: "Roma capitale e Comune di Palermo sono autorizzate a stipulare entro il 30 aprile 2022, nell'ambito dei rapporti di collaborazione con lo Stato di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 5 maggio 2009, n. 42, apposite convenzioni con la società ANAS S.p.a.";

c) al secondo periodo, le parole: "nel limite di 5 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di 8 milioni di euro".».

24.0.29

[Marinello](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 24- *bis*.

(Disposizioni urgenti per la viabilità della Sicilia Sud occidentale)

1. Al fine di procedere al completamento degli interventi sulla tratta Gela-Agrigento-Castelvetrano della S.S. 115, opera strategica per la viabilità della Sicilia Sud occidentale, è autorizzata una spesa di 20 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 per le spese di progettazione definitiva ed esecutiva relativa agli interventi di realizzazione dei lotti MLo1, MLo2, MLo3 e MLo4. Le risorse di cui al periodo precedente sono trasferite all'ANAS S.p.A. per le attività di progettazione, nonché per la quota eventualmente residua, per la realizzazione dei medesimi interventi, che sono inseriti nel contratto di programma con l'ANAS S.p.A., con priorità di finanziamento e realizzazione.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

24.0.30

[Marinello](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

(Disposizioni per la messa in sicurezza di ponti e viadotti)

1. Per la realizzazione di interventi straordinari ed emergenziali per la messa in sicurezza del Ponte Corleone nel Comune di Palermo è autorizzata una spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

24.0.31

[Manca](#), [Ferrari](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

(Misure urgenti a sostegno del settore dell'autotrasporto)

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di incentivare il processo di efficientamento energetico nel settore trasporto merci, alle imprese attive sul territorio italiano che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento del costo di acquisto al netto dell'imposta sul valore aggiunto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'art.1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

2. Alle spese previste per l'anno 2023 di cui al comma 1 e comunque nel limite massimo di 25 milioni si provvede mediante ricorso ai Fondo per la strategia di mobilità sostenibile di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

24.0.32

[Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

(Misure urgenti a sostegno del settore dell'autotrasporto)

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di incentivare il processo di efficientamento energetico nel settore trasporto merci, alle imprese attive sul territorio italiano che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi o in conto proprio con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a gas naturale (CNG e/o LNG), a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento del costo di acquisto al netto dell'imposta sul valore aggiunto di gas naturale utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'articolo 1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 30 milioni di euro nel 2022 che costituisce limite massimo di spesa, si provvede mediante ricorso al Fondo per la strategia di mobilità sostenibile di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

24.0.33

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

(Misure urgenti a sostegno del settore dell'autotrasporto)

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di incentivare il processo di efficientamento energetico nel settore trasporto merci, alle imprese attive sul territorio italiano che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento del costo di acquisto al netto dell'imposta sul valore aggiunto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'art.1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

2. Alle spese previste per l'anno 2023 di cui al comma 1 e comunque nel limite massimo di 25 milioni si provvede mediante ricorso al Fondo per la strategia di mobilità sostenibile di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

24.0.34

[Coltorti, Pavanelli, Trentacoste, Gallicchio](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 24- *bis*.

(Proroga di termini in materia di detrazioni fiscali per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad elettricità)

1. All'articolo 16-*ter*, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 45 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando

l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

24.0.35

[Coltorti](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 24- *bis*.

(Disposizioni in materia di detrazioni fiscali per infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica in ambito condominiale)

1. All'articolo 16-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, al fine di favorire la diffusione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nei condomini, alle imprese è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024 relative a lavori di predisposizione dell'impianto elettrico condominiale finalizzati all'installazione di punti di ricarica individuale o condivisa in condomini, tramite nuova attivazione di un unico punto di consegna (POD) a servizio dei singoli punti di ricarica, ivi inclusi i costi sostenuti per le pratiche di progettazione e prestazioni professionali connesse all'intervento, nonché i costi sostenuti per la nuova connessione elettrica. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 65 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro."

2. All'articolo 119, comma 8, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "La stessa aliquota di detrazione e le stesse modalità di detrazione spettano alle imprese per gli interventi di cui all'articolo 16-*ter*, comma 3-*bis*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, fermo restando il relativo limite di spesa."

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per il 2022, 30 milioni di euro per il 2023 e 25 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

24.0.36 (testo 2)

[Marin](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#), [Doria](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 24-*bis*. (Misure a sostegno dei distributori di carburante e di gas naturale nelle aree di confine)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2022, ai distributori stradali o autostradali di carburante e di gas naturale per autotrazione, localizzati in un comune il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nella fascia di 20 chilometri dal confine con la Confederazione svizzera, con la Repubblica d'Austria, con la Repubblica francese o con la Repubblica di Slovenia è riconosciuto un contributo di solidarietà quale parziale ristoro derivante dall'aumento dei prezzi nel settore elettrico.

2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, è istituito un fondo denominato «Fondo di solidarietà per i distributori di carburante nelle aree di confine» con una dotazione di 80 milioni di euro per l'anno 2022.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni interessate, sono determinate le modalità di funzionamento e di ripartizione del Fondo, ivi compresa la possibilità di affidare l'istruttoria all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 80 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,

dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

24.0.36

[Marin](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#), [Doria](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

(Misure a sostegno dei distributori di carburante nelle aree di confine)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2022, ai distributori stradali o autostradali di carburante localizzati in un comune il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nella fascia di 20 chilometri dal confine con la Confederazione svizzera, con la Repubblica d'Austria, con la Repubblica francese o con la Repubblica di Slovenia è riconosciuto un contributo di solidarietà quale parziale ristoro derivante dall'aumento dei prezzi nel settore elettrico.

2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, è istituito un fondo denominato "Fondo di solidarietà per i distributori di carburante nelle aree di confine" con una dotazione di 80 milioni di euro per l'anno 2022.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni interessate, sono determinate le modalità di funzionamento e di ripartizione del Fondo, ivi compresa la possibilità di affidare l'istruttoria all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 80 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

24.0.37

[Pazzaglini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente.

«Art. 24- *bis*.

(Misure urgenti di idoneità degli impianti di risalita)

Al comma 5-*bis* dell'articolo 43, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: "la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018, nel 2019 e nel 2020, limitatamente agli skilift situati nei territori delle Regioni Abruzzo e Marche, è prorogata al 31 dicembre 2021, previa verifica della loro idoneità, ai fini della sicurezza dell'esercizio, da parte dei competenti uffici ministeriali", sono sostituite dalle seguenti: "la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018, nel 2019, nel 2020 e nel 2021, limitatamente agli skilift situati nei territori delle Regioni Abruzzo e Marche, è prorogata al 31 dicembre 2022, previa verifica della loro idoneità, ai fini della sicurezza dell'esercizio, da parte dei competenti uffici ministeriali. In ogni caso, la verifica di idoneità di cui al periodo precedente si considera comunque effettuata laddove l'impianto, entro i tre mesi antecedenti la scadenza della vita tecnica, abbia espletato i controlli dello stesso livello di una revisione generale di cui all'art. 2.3.1 del D.M. n. 203/2015 ed ottenuto il prescritto nullaosta"».

24.0.38

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

(Misure urgenti a sostegno delle infrastrutture viarie del bacino del Po)

1. Al fine di garantire la sicurezza delle infrastrutture viarie del fiume Po, è autorizzata l'ulteriore spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 per il finanziamento del contratto di programma 2021-2025 tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e ANAS Spa, ai fini della progettazione e realizzazione di nuovi ponti sulle strade statali di attraversamento del

bacino del Po in sostituzione di quelli esistenti con gravi problemi strutturali di sicurezza, assegnando la massima priorità alla progettazione e realizzazione dei lavori indifferibili e urgenti dei nuovi Ponti della Becca sulla SS 617 Bronese e del Casal Maggiore sulla SS 343-Asolana, di cui è stato già finanziato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per poterli inserire nei prossimi aggiornamenti del contratto di programma ANAS.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

24.0.39

[Mallegni](#), [Perosino](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

(Misure urgenti a sostegno della mobilità condivisa)

1. Al fine di rilanciare il settore del *car sharing*, duramente colpito dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, è riconosciuto un ristoro diretto dei costi di noleggio di veicoli di categoria M1 pari al 80 per cento delle somme versate e comunque di importo complessivo non superiore a 3 milioni di euro per singola azienda, in favore delle imprese esercenti servizi di *car sharing*. Il ristoro è concesso limitatamente alle scadenze comprese tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2022, concernenti i contratti di noleggio di nuova stipula o già vigenti, a partire dal 1° gennaio 2021, anche mediante contratti di locazione finanziaria, da parte di imprese esercenti i servizi di *car sharing* nelle seguenti modalità:

- a) noleggio a senso unico o a flusso libero;
- b) noleggio andata e ritorno, sistema con stazioni fisse di presa e riconsegna.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro limitatamente all'anno 2022.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

24.0.40

[Manca](#), [Collina](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

(Misure urgenti a sostegno della mobilità condivisa)

1. Al fine di rilanciare il settore del *car sharing*, duramente colpito dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, è riconosciuto un ristoro diretto dei costi di noleggio di veicoli di categoria M1 pari al 80 per cento delle somme versate e comunque di importo complessivo non superiore a 3 Milioni di euro per singola azienda, in favore delle imprese esercenti servizi di *car sharing*. Il ristoro è concesso limitatamente alle scadenze comprese tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2022, concernenti i contratti di noleggio di nuova stipula o già vigenti, a partire dal 1° gennaio 2021, anche mediante contratti di locazione finanziaria, da parte di imprese esercenti i servizi di *car sharing* nelle seguenti modalità:

- a) noleggio a senso unico o a flusso libero;
- b) noleggio andata e ritorno, sistema con stazioni fisse di presa e riconsegna.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico un

fondo con una dotazione di 10 milioni di euro limitatamente all'anno 2022.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, valutati in 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

24.0.41

[Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

(Disposizioni in materia di responsabilità in attraversamenti o sovrapposizioni di due o più strade appartenenti ad Enti diversi)

1. Il punto 1), della lettera *a*-quies), dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è soppresso».

24.0.42

[Mirabelli](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

(Misure per il contenimento del disagio abitativo)

1. In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

2. Una quota delle risorse del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, può essere annualmente utilizzata, tenendo conto delle disponibilità del Fondo medesimo, per sostenere le iniziative intraprese dalle Regioni e dagli enti locali volte all'acquisto sul mercato di immobili da destinare in locazione a nuclei familiari sottoposti a procedure di sfratto esecutivo.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

24.0.43

[Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

(Disposizioni in materia di trasporto eccezionale)

1. All'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La disposizione del primo periodo non si applica alle autorizzazioni per il transito dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che restano valide fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza».

Art. 25

25.1

[Santillo, Trentacoste](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «31 marzo 2022» con le seguenti: «31 maggio 2022»;

b) *al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «31 marzo 2022» con le seguenti: «31 maggio 2022».*

25.2

[Coltorti](#), [Pesco](#), [Dell'Olio](#), [Trentacoste](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) determina, con proprio provvedimento, i criteri di allocazione dello stanziamento di cui al primo periodo, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 37, comma 2, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201».

25.3

[Coltorti](#), [Trentacoste](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«Al fine di sostenere il settore del trasporto ferroviario delle merci, anche in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'aumento dei prezzi nel settore elettrico, le risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, da corrispondere alle imprese ferroviarie per il trasporto merci sono incrementate di 5 milioni di euro per il 2022 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate, nel rispetto delle Linee guida per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie adottate dalla Commissione europea, le modalità di attribuzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per le annualità dal 2023 al 2027. Gli incentivi sono destinati alla compensazione dei costi supplementari per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, inclusi quelli relativi al traghettamento ferroviario dei treni merci ed alle attività ad esso connesse, sostenuti dalle imprese ferroviarie rispetto ad altre modalità più inquinanti, per l'effettuazione di trasporti ferroviari di merci aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Le risorse non attribuite alle imprese ferroviarie ai sensi del periodo precedente sono destinate, nei limiti degli stanziamenti disponibili, al riconoscimento di un contributo alle imprese ferroviarie che effettuano i trasporti di merci per ferrovia sull'intera infrastruttura ferroviaria nazionale, in misura non superiore al valore di 2,5 euro a treno/km. Detto contributo, che tiene conto dei minori costi esterni rispetto ai trasporti in modalità stradale, è ripartito fra le imprese aventi diritto in maniera proporzionale ai treni/km effettuati»;

b) *al comma 3, sostituire le parole: «al comma 1» con le seguenti: «ai commi 1 e 2-bis».*

25.4

[Mallegni](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Vono](#), [Berardi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Al fine di sostenere il settore del trasporto ferroviario delle merci, anche in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'aumento dei prezzi nel settore elettrico, le risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, da corrispondere alle imprese ferroviarie per il trasporto merci sono incrementate di 5 milioni di euro per il 2022 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate, nel rispetto delle Linee guida per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie adottate dalla Commissione europea, le modalità di attribuzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per le annualità dal 2023 al 2027. Gli incentivi sono destinati alla compensazione dei costi supplementari per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, inclusi quelli relativi al traghettamento ferroviario dei treni merci ed alle attività ad esso connesse, sostenuti dalle imprese ferroviarie rispetto ad altre modalità più inquinanti, per l'effettuazione di trasporti ferroviari di merci aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Lazio, Molise,

Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Le risorse non attribuite alle imprese ferroviarie ai sensi del periodo precedente sono destinate, nei limiti degli stanziamenti disponibili, al riconoscimento di un contributo alle imprese ferroviarie che effettuano i trasporti di merci per ferrovia sull'intera infrastruttura ferroviaria nazionale, in misura non superiore al valore di 2,5 euro a treno/km. Detto contributo, che tiene conto dei minori costi esterni rispetto ai trasporti in modalità stradale, è ripartito fra le imprese aventi diritto in maniera proporzionale ai treni/km effettuati»;

b) *al comma 3, sostituire le parole: «al comma 1» con le seguenti: «ai commi 1 e 2-bis».*

25.5

[Margiotta](#), [Manca](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Al fine di sostenere il settore del trasporto ferroviario delle merci, anche in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'aumento dei prezzi nel settore elettrico, le risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, da corrispondere alle imprese ferroviarie per il trasporto merci sono incrementate di 5 milioni di euro per il 2022 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate, nel rispetto delle Linee guida per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie adottate dalla Commissione europea, le modalità di attribuzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per le annualità dal 2023 al 2027. Gli incentivi sono destinati alla compensazione dei costi supplementari per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, inclusi quelli relativi al traghettamento ferroviario dei treni merci ed alle attività ad esso connesse, sostenuti dalle imprese ferroviarie rispetto ad altre modalità più inquinanti, per l'effettuazione di trasporti ferroviari di merci aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Le risorse non attribuite alle imprese ferroviarie ai sensi del periodo precedente sono destinate, nei limiti degli stanziamenti disponibili, al riconoscimento di un contributo alle imprese ferroviarie che effettuano i trasporti di merci per ferrovia sull'intera infrastruttura ferroviaria nazionale, in misura non superiore al valore di 2,5 euro a treno/km. Detto contributo, che tiene conto dei minori costi esterni rispetto ai trasporti in modalità stradale, è ripartito fra le imprese aventi diritto in maniera proporzionale ai treni/km effettuati»;

b) *al comma 3, sostituire le parole: «al comma 1» con le seguenti: «ai commi 1 e 2-bis».*

25.6

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Aggiungere, in fine il seguente comma:

«3-bis. Per la progettazione e realizzazione del raddoppio della tratta ferroviaria Milano-Mortara, Sottoprogetto 2 - Raddoppio tratta Albairate/Vermezzo - Parona Lomellina e Sottoprogetto 4 - Raddoppio tratta Parona Lomellina - Mortara, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2028, a favore di Rete ferroviaria italiana Spa. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

25.0.1

[Castaldi](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 25- bis.

(Misure urgenti per il settore aerospaziale)

1. Con riguardo agli interventi inerenti ai progetti di ricerca e di sviluppo nell'area della sicurezza

nazionale già assentiti ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, i diritti di regia derivanti dalla vendita dei prodotti utilizzando le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti finanziati, non ancora versati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono dovuti se i relativi contratti di vendita sono stati conclusi nel quinquennio successivo alla data di completamento dell'erogazione dei finanziamenti. È comunque esclusa l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile per le somme già versate. La presente disposizione si applica ai soggetti che presentano, nei termini ivi previsti, la dichiarazione di cui al comma 2.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti beneficiari che non hanno ancora completato il pagamento dei diritti dovuti presentano al Ministero dello sviluppo economico apposita dichiarazione sull'ammontare dei diritti di regia maturati ai sensi del comma t, sulla base delle vendite effettuate nonché sulle somme ancora non versate, formulata sulla base dei bilanci regolarmente approvati.

3. Il Ministero dello sviluppo economico procede ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni».

25.0.2

[Faraone](#), [Evangelista](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 25- *bis*.

(Misure per la navigazione nelle acque interne)

1. Al punto 3 della Tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: ", limitatamente al trasporto delle merci," sono soppresse.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 2 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *Il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. Agli oneri derivanti dagli articoli da 1 a 5, 7, comma 2, lettera b), da 8 a 12, 15, comma 3, lettera c), da 18 a 20, 22, comma 5, 24, 25-*bis*, 26 e 30 determinati in 1.663,41 milioni di euro per l'anno 2022, 122,26 milioni di euro per l'anno 2023, 155,82 milioni di euro per l'anno 2024, 146,46 milioni di euro per l'anno 2025, 138,16 milioni di euro per l'anno 2026, 124,26 milioni di euro per l'anno 2027, 110,46 milioni di euro per l'anno 2028, 107,66 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 si provvede:»;

b) *dopo la lettera d), inserire la seguente:*

«*d-bis*) quanto a 2 milioni di euro a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

25.0.3 (testo 2)

[Vaccaro](#), [Trentacoste](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-*bis*.

(Disposizioni urgenti per il settore della nautica da diporto)

1. Al fine di semplificare le procedure di accesso alle prove d'esame per il conseguimento della patente nautica e di incentivare l'utilizzo di imbarcazioni da diporto, all'articolo 49-*octies* del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le attività di cui al precedente comma i centri di istruzione nautica sono equiparati alle scuole nautiche. In particolare gli stessi possono svolgere tutte le attività e rilasciare tutte le certificazioni richieste per il

conseguimento della patente nautica."»

25.0.3

[Vaccaro](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 25- *bis*.

(Disposizioni urgenti per il settore della nautica da diporto)

1. Al fine di semplificare le procedure di accesso alle prove d'esame per il conseguimento della patente nautica e di incentivare l'utilizzo di imbarcazioni da diporto, all'articolo 49-*octies* del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le attività di cui al precedente periodo i centri di istruzione nautica sono equiparati alle scuole nautiche."».

25.0.4

[Mallegni](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 25- *bis*.

(Misure a sostegno del settore della navigazione marittima)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo il comma 1-*octies* sono aggiunti i seguenti:

"1-*nonies*. Fermi i restanti requisiti, la conoscenza della lingua italiana non è requisito necessario per l'esercizio delle professioni di medico e infermiere a bordo di navi mercantili o croceristiche nazionali adibite alla navigazione marittima, a condizione che la società di gestione assicuri la presenza a bordo di personale sanitario in possesso delle competenze linguistiche idonee ad assicurare la comunicazione tra l'assistito e lo staff sanitario.

1-*decies*. I professionisti di cui al comma 1-*nonies* che non hanno la conoscenza della lingua italiana si iscrivono presso la sezione speciale dell'albo appositamente istituita dal Presidente dell'Ordine nella cui circoscrizione territoriale è tenuto il registro a cui è iscritta la nave mercantile o croceristica nazionale adibita alla navigazione marittima, a bordo della quale esercitano la professione sanitaria. L'iscrizione alla sezione speciale autorizza all'esercizio della professione esclusivamente per l'assistenza sanitaria a bordo delle navi di cui al primo periodo.

1-*undecies*. In considerazione delle risultanze dello specifico monitoraggio effettuato sulla qualità dell'assistenza sanitaria erogata a bordo delle navi di cui al comma 1-*nonies*, il Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il Ministro del turismo, con decreto da adottare decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente comma e, successivamente, con cadenza biennale, può disporre la cessazione dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1-*nonies* e 1-*decies*".».

25.0.5

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 25- *bis*.

(Misure a sostegno del settore della navigazione marittima)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo il comma 1-*octies* sono aggiunti i seguenti:

"1-*nonies*. Fermi i restanti requisiti, la conoscenza della lingua italiana non è requisito necessario per l'esercizio delle professioni di medico e infermiere a bordo di navi mercantili o croceristiche nazionali adibite alla navigazione marittima, a condizione che la società di gestione assicuri la presenza a bordo di personale sanitario in possesso delle competenze linguistiche idonee ad assicurare la comunicazione tra l'assistito e lo staff sanitario.

1-*decies*. I professionisti di cui al comma 1-*nonies* che non hanno la conoscenza della lingua

italiana si iscrivono presso la sezione speciale dell'albo appositamente istituita dal Presidente dell'Ordine nella cui circoscrizione territoriale è tenuto il registro a cui è iscritta la nave mercantile o croceristica nazionale adibita alla navigazione marittima, a bordo della quale esercitano la professione sanitaria. L'iscrizione alla sezione speciale autorizza all'esercizio della professione esclusivamente per l'assistenza sanitaria a bordo delle navi di cui al primo periodo.

1-*undecies*. In considerazione delle risultanze dello specifico monitoraggio effettuato sulla qualità dell'assistenza sanitaria erogata a bordo delle navi di cui al comma 1-*nonies*, il Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il Ministro del turismo, con decreto da adottare decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente comma e, successivamente, con cadenza biennale, può disporre la cessazione dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1-*nonies* e 1-*decies*". ».

25.0.6 (testo 2)

[Manca](#), [Margiotta](#), [Alfieri](#), [Ferrari](#), [Rojc](#), [L'Abbate](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«*Art. 25- bis.*

(Misure a sostegno del settore della navigazione marittima e degli investimenti nel TPL)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo il comma 1-*octies* sono aggiunti i seguenti:

"1-*nonies*. Fermi i restanti requisiti, la conoscenza della lingua italiana non è requisito necessario per l'esercizio delle professioni di medico e infermiere a bordo di navi mercantili o croceristiche nazionali adibite alla navigazione marittima, a condizione che la società di gestione assicuri la presenza a bordo di personale sanitario in possesso delle competenze linguistiche idonee ad assicurare la comunicazione tra l'assistito e lo staff sanitario.

1-*decies*. I professionisti di cui al comma 1-*nonies* che non hanno la conoscenza della lingua italiana si iscrivono presso la sezione speciale dell'albo appositamente istituita dal Presidente dell'Ordine nella cui circoscrizione territoriale è tenuto il registro a cui è iscritta la nave mercantile o croceristica nazionale adibita alla navigazione marittima, a bordo della quale esercitano la professione sanitaria. L'iscrizione alla sezione speciale autorizza all'esercizio della professione esclusivamente per l'assistenza sanitaria a bordo delle navi di cui al primo periodo.

1-*undecies*. In considerazione delle risultanze dello specifico monitoraggio effettuato sulla qualità dell'assistenza sanitaria erogata a bordo delle navi di cui al comma 1-*nonies*, il Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il Ministro del turismo, con decreto da adottare decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente comma e, successivamente, con cadenza biennale, può disporre la cessazione dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1-*nonies* e 1-*decies*".».

2. Al fine di sostenere gli operatori del settore del trasporto pubblico locale e regionale e di mitigare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché al fine di sostenere gli investimenti, le autorità competenti possono applicare l'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1370 del 23 ottobre 2007 altresì nel caso in cui il gestore dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un Piano Economico Finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti, significativi investimenti, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza e/o di altri strumenti finanziari, orientati alla sostenibilità ambientale e al miglioramento dei servizi di trasporto dei passeggeri, aventi un periodo di ammortamento superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tale ipotesi, si ritiene necessaria la proroga di cui al suddetto articolo 4, paragrafo 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31 dicembre 2026, e al fine del calcolo si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento, cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento».

25.0.6

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 25- *bis*.

(Misure a sostegno del settore della navigazione marittima)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo il comma 1-*octies* sono aggiunti i seguenti:

"1-*nonies*. Fermi i restanti requisiti, la conoscenza della lingua italiana non è requisito necessario per l'esercizio delle professioni di medico e infermiere a bordo di navi mercantili o croceristiche nazionali adibite alla navigazione marittima, a condizione che la società di gestione assicuri la presenza a bordo di personale sanitario in possesso delle competenze linguistiche idonee ad assicurare la comunicazione tra l'assistito e lo staff sanitario.

1-*decies*. I professionisti di cui al comma 1-*nonies* che non hanno la conoscenza della lingua italiana si iscrivono presso la sezione speciale dell'albo appositamente istituita dal Presidente dell'Ordine nella cui circoscrizione territoriale è tenuto il registro a cui è iscritta la nave mercantile o croceristica nazionale adibita alla navigazione marittima, a bordo della quale esercitano la professione sanitaria. L'iscrizione alla sezione speciale autorizza all'esercizio della professione esclusivamente per l'assistenza sanitaria a bordo delle navi di cui al primo periodo.

1-*undecies*. In considerazione delle risultanze dello specifico monitoraggio effettuato sulla qualità dell'assistenza sanitaria erogata a bordo delle navi di cui al comma 1-*nonies*, il Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il Ministro del turismo, con decreto da adottare decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente comma e, successivamente, con cadenza biennale, può disporre la cessazione dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1-*nonies* e 1-*decies*".».

25.0.7

[Coltorti](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 25- *bis*.

(Misure a sostegno del settore della navigazione marittima)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo il comma 1-*octies* sono aggiunti i seguenti:

"1-*nonies*. Fermi i restanti requisiti, la conoscenza della lingua italiana non è requisito necessario per l'esercizio delle professioni di medico e infermiere a bordo di navi mercantili o croceristiche nazionali adibite alla navigazione marittima, a condizione che la società di gestione assicuri la presenza a bordo di personale sanitario in possesso delle competenze linguistiche idonee ad assicurare la comunicazione tra l'assistito e lo staff sanitario.

1-*decies*. I professionisti di cui al comma 1-*nonies* che non sono a conoscenza della lingua italiana si iscrivono presso la sezione speciale dell'albo appositamente istituita dal Presidente dell'Ordine nella cui circoscrizione territoriale è tenuto il registro a cui è iscritta la nave mercantile o croceristica nazionale adibita alla navigazione marittima, a bordo della quale esercitano la professione sanitaria. L'iscrizione alla sezione speciale autorizza all'esercizio della professione esclusivamente per l'assistenza sanitaria a bordo delle navi di cui al primo periodo.

1-*undecies*. Con decreto del Ministro della salute, da emanare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente comma, sono stabilite specifiche modalità per il monitoraggio della qualità dell'assistenza sanitaria erogata a bordo delle navi di cui al comma 1-*nonies*".».

25.0.8

[Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 25- *bis*.

(Misure a sostegno della diffusione della mobilità elettrica nell'ambito privato)

1. Dopo il comma 3, dell'articolo 16-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 inserire il seguente:

"3-*bis*) Fatto salvo quanto previsto al comma 1, al fine di favorire la diffusione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nei condomini, alle imprese è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 relative a lavori di predisposizione dell'impianto elettrico condominiale finalizzati all'installazione di punti di ricarica individuale o condivisa in condomini, tramite nuova attivazione di un unico punto di consegna (POD) a servizio dei singoli punti di ricarica, ivi inclusi i costi sostenuti per le pratiche di progettazione e prestazioni professionali connesse all'intervento, nonché i costi sostenuti per la nuova connessione elettrica. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 65 per cento delle spese sostenute documentate ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro."

2. Al comma 8 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "La stessa aliquota di detrazione e le stesse modalità di detrazione spettano alle imprese per gli interventi di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 16-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, fermo restando il relativo limite di spesa."

3. All'articolo 16-*ter*, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per il 2022, e agli oneri di cui al comma 3, valutati in 45 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

25.0.9

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 25- *bis*.

(Misure a sostegno della diffusione della mobilità elettrica nell'ambito privato)

1. Dopo il comma 3, dell'articolo 16-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 inserire il seguente:

"3-*bis*. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, al fine di favorire la diffusione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nei condomini, alle imprese è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 relative a lavori di predisposizione dell'impianto elettrico condominiale finalizzati all'installazione di punti di ricarica individuale o condivisa in condomini, tramite nuova attivazione di un unico punto di consegna (POD) a servizio dei singoli punti di ricarica, ivi inclusi i costi sostenuti per le pratiche di progettazione e prestazioni professionali connesse all'intervento, nonché i costi sostenuti per la nuova connessione elettrica. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 65 per cento delle spese sostenute documentate ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro."

2. Al comma 8 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "La stessa aliquota di detrazione e le stesse modalità di detrazione spettano alle imprese per gli interventi di cui al

comma 3-*bis* dell'articolo 16-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, felino restando il relativo limite di spesa".

3. All'articolo 16-*ter*, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per il 2022, e agli oneri di cui al comma 3, valutati in 45 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

25.0.10

[Margiotta, Manca](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 25- *bis*.

(Misure a sostegno della diffusione della mobilità elettrica nell'ambito privato)

1. Dopo il comma 3, dell'articolo 16-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 inserire il seguente:

"3-*bis*. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, al fine di favorire la diffusione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nei condomini, alle imprese è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024 relative a lavori di predisposizione dell'impianto elettrico condominiale finalizzati all'installazione di punti di ricarica individuale o condivisa in condomini, tramite nuova attivazione di un unico punto di consegna (POD) a servizio dei singoli punti di ricarica, ivi inclusi i costi sostenuti per le pratiche di progettazione e prestazioni professionali connesse all'intervento, nonché i costi sostenuti per la nuova connessione elettrica. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 65 per cento delle spese sostenute documentate ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro."

2. Al comma 8 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "La stessa aliquota di detrazione e le stesse modalità di detrazione spettano alle imprese per gli interventi di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 16-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, fermo restando il relativo limite di spesa."

3. 1. All'articolo 16-*ter*, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per il 2022, e agli oneri di cui al comma 3, valutati in 45 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

25.0.11

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 25- *bis*.

(Misure a sostegno della diffusione della mobilità elettrica in ambito privato)

1. Dopo il comma 3, dell'articolo 16-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 inserire il seguente:

"3-*bis*. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, al fine di favorire la diffusione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nei condomini, alle imprese è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024 relative a lavori di predisposizione dell'impianto

elettrico condominiale finalizzati all'installazione di punti di ricarica individuale o condivisa in condomini, tramite nuova attivazione di un unico punto di consegna (POD) a servizio dei singoli punti di ricarica, ivi inclusi i costi sostenuti per le pratiche di progettazione e prestazioni professionali connesse all'intervento, nonché i costi sostenuti per la nuova connessione elettrica. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 65 per cento delle spese sostenute documentate ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro."

2. Al comma 8 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "La stessa aliquota di detrazione e le stesse modalità di detrazione spettano alle imprese per gli interventi di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 16-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, fermo restando il relativo limite di spesa."

3. All'articolo 16-*ter*, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per il 2022, e agli oneri di cui al comma 3, valutati in 45 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

25.0.12

[Gallone](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 25- *bis*.

(Misure a sostegno della diffusione della mobilità elettrica nell'ambito privato)

1. Dopo il comma 3, dell'articolo 16-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 inserire il seguente:

"3-*bis*. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, al fine di favorire la diffusione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nei condomini, alle imprese è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024 relative a lavori di predisposizione dell'impianto elettrico condominiale finalizzati all'installazione di punti di ricarica individuale o condivisa in condomini, tramite nuova attivazione di un unico punto di consegna (POD) a servizio dei singoli punti di ricarica, ivi inclusi i costi sostenuti per le pratiche di progettazione e prestazioni professionali connesse all'intervento, nonché i costi sostenuti per la nuova connessione elettrica. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 65 per cento delle spese sostenute documentate ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro."

2. Al comma 8 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "La stessa aliquota di detrazione e le stesse modalità di detrazione spettano alle imprese per gli interventi di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 16-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, fermo restando il relativo limite di spesa."

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per il 2022, 35 milioni di euro per il 2023 e 25 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

25.0.13

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 25- *bis*.

(Misure urgenti per l'economia turistica dei territori montani colpiti dal sisma 2016-2017)

1. Al comma 5-*bis* dell'articolo 43, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: "la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018, nel 2019 e nel 2020, limitatamente agli skilift situati nei territori delle Regioni Abruzzo e Marche, è prorogata al 31 dicembre 2021, previa verifica della loro idoneità, ai fini della sicurezza dell'esercizio, da parte dei competenti uffici ministeriali" sono sostituite dalle seguenti: "la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018, nel 2019, nel 2020 e nel 2021, limitatamente agli skilift situati nei territori delle Regioni Abruzzo e Marche, è prorogata al 31 dicembre 2022, previa verifica della loro idoneità, ai fini della sicurezza dell'esercizio, da parte dei competenti uffici ministeriali. In ogni caso, la verifica di idoneità di cui al periodo precedente si considera comunque effettuata laddove l'impianto, entro i tre mesi antecedenti la scadenza della vita tecnica, abbia espletato i controlli dello stesso livello di una revisione generale di cui all'articolo 2.3.1 del decreto ministeriale n. 203 del 2015 ed ottenuto il prescritto nullaosta."».

25.0.14

[Serafini](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 25- *bis*.

1. All'articolo 103, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2.1. La validità delle patenti rilasciate in Italia quali titoli abilitativi alla guida è prorogata al 31 dicembre 2022"».

25.0.15

[Margiotta](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 25- *bis*.

(Proroga utilizzo buoni viaggio)

1. All'articolo 200-*bis*, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "da utilizzare entro il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "da utilizzare entro il 31 dicembre 2022"».

25.0.16

[Ferrari](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 25- *bis*.

1. All'articolo 1, comma 716, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo capoverso le parole: "31 gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "25 aprile 2021" e le parole: "31 gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "25 aprile 2020";

b) alla lettera a), le parole: "31 gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "25 aprile 2021" e le parole: "31 gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "25 aprile 2020".

2. Al fine di consentire l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, commi da 715 a 720 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dall'articolo 73, comma 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nei limiti delle risorse pari a 800 milioni di euro per l'anno 2021, è consentita la conservazione in conto residui per il relativo utilizzo nell'esercizio 2022».

25.0.17

[Rojc](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 25- *bis*.

(Misure di sostegno del settore aeroportuale)

1. Al fine di mitigare il perdurare degli effetti negativi prodotti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, la misura già prevista dall'articolo 25-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco passeggeri sugli aeromobili di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è prorogata dal 1 marzo 2022 al 31 dicembre 2022 nei confronti dei passeggeri in partenza dagli scali aeroportuali nazionali che hanno registrato nell'anno 2019 un traffico di passeggeri in partenza pari o inferiore a cinquecentomila unità».

25.0.18

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 25- *bis*.

(Contratto di programma RFI)

1. All'articolo 5, comma 1, lettera *b*), numero 2), del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, il settimo periodo è sostituito dal seguente: "Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasmette, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, con apposita informativa, il contratto di programma al Ministero dell'economia e delle finanze, al CIPESS, e, corredato della relazione di cui al comma 2-*ter*, alle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono con un atto di indirizzo"».

25.0.19

[D'Arienzo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 25- *bis*.

(Contratto di programma MIMS-RFI)

1. All'articolo 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "lo schema di contratto di programma di cui all'articolo 15, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 112 del 2015 è trasmesso" aggiungere le seguenti: "alle competenti Commissioni parlamentari e";

b) sopprimere il comma 3.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, riacquistano efficacia le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238, vigenti fino alla data del 6 novembre 2021».

25.0.20

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 25- *bis*.

(Misure urgenti in materia di mobilità sostenibile)

1. All'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al predetto finanziamento accedono anche le province autonome di Trento e di Bolzano"».

25.0.21

[Manca](#), [Ferrari](#), [Collina](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 25- *bis*.

(Misure per il sostegno alla transizione delle filiere industriali)

1. All'articolo 1, comma 478, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "150 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "200 milioni di euro" e sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e alle filiere industriali tradizionali maggiormente interessate dagli effetti delle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici, per la realizzazione di investimenti finalizzati all'adeguamento e alla trasformazione delle produzioni e alla modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, nonché per la predisposizione di piani di riqualificazione per i lavoratori direttamente coinvolti nel passaggio verso le nuove produzioni volti ad evitare licenziamenti e ad accompagnare il processo di reindustrializzazione";

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

25.0.22

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 25- *bis*.

(Misure urgenti in materia di pedaggi autostradali)

1. All'articolo 1, comma 708, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e ai veicoli del Corpo forestale e della Protezione civile delle province autonome di Trento e di Bolzano"».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 70 mila euro annui, a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

25.0.23

[Serafini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 25- *bis*.

1. La validità delle patenti rilasciate in Italia quali titoli abilitativi alla guida è prorogata al 31 dicembre 2022 e, in ogni caso, al novantesimo giorno successivo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza se successiva al predetto termine».

25.0.24

[Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 25- *bis*.

(Norme in materia di pensione di inabilità al lavoro portuale)

1. Gli ormeggiatori e i barcaioi iscritti nei registri di cui agli articoli 208 e 216 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono dichiarati inabili al lavoro portuale esclusivamente dal personale medico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai fini della cancellazione dai predetti registri e del riconoscimento della pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma con particolare riguardo ai requisiti sanitari per l'accertamento della inabilità al lavoro portuale, sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro della salute, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente

legge.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 0,3 milioni per il 2022, a 0,4 milioni per il 2023, a 0,4 milioni per il 2024, a 0,5 milioni Per il 2025, 0,5 milioni per il 2026, a 0,6 milioni per il 2027, a 0,6 milioni per il 2028, a 0,6 milioni per il 2029, a 0,7 milioni per il 2030, a 0,7 milioni per il 2031, a 0,7 milioni per il 2032, a 0,7 milioni per il 2033 e a 0,7 milioni per il 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014».

Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, dopo le parole: «comma 5, 24,» aggiungere le seguenti: «25-bis,» e sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.668,81 milioni»;*

b) *dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«f-bis) quanto a 7,4 milioni di euro per Panno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

25.0.25

Evangelista

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 25- bis.

(Misure urgenti in materia di servizi di ormeggio nei porti)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici negativi derivanti dall'emergenza COVID-19 ed assicurare la continuità del servizio di ormeggio nei porti italiani, è riconosciuto alle società di cui all'articolo 14, comma 1-*quinquies*, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, un indennizzo per le ridotte prestazioni di ormeggio rese da dette società dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019, nel limite complessivo di euro 2 milioni per l'anno 2022.

2. All'erogazione dell'indennizzo di cui al comma 1, si provvede secondo i criteri e le modalità previsti dal decreto di cui all'articolo 199, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, dopo le parole: «comma 5, 24,» aggiungere le seguenti: «25-bis,» e sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.663,41 milioni»;*

b) *dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;».

25.0.26

Crucioli, Botto, Vattuone, Abate, Moronese, La Mura, Angrisani, Giannuzzi, Lannutti, Mininno

Dopo l' articolo, è inserito il seguente:

«Art. 25- bis.

(Continuità territoriale della città di Genova e della Liguria)

1. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo la parola: "Ancona, " è inserita la seguente: "Genova,".

2. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Genova, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali e internazionali, accettati dai vettori conseguentemente all'esito della relativa gara di appalto europea espletata secondo le disposizioni e le procedure di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, sono stanziati 6 milioni di euro per l'anno

2022 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

25.0.27

[Botto](#), [Giannuzzi](#), [Lezzi](#), [Abate](#), [Ortis](#), [Lannutti](#), [Angrisani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 25- *bis*.

(Continuità territoriale aerea per la Regione Liguria)

1. In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e degli effetti negativi determinati anche nel settore dei trasporti, al fine di garantire la continuità territoriale ed assicurare diritto alla mobilità per la regione Liguria, per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Genova, i principali aeroporti nazionali e internazionali, accettati dai vettori conseguentemente all'esito della relativa gara di appalto europea espletata secondo le disposizioni e le procedure di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, sono stanziati 8 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

25.0.28

[Granato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire i seguenti:

«Art. 25- *bis*.

(Misure urgenti per il settore radiotelevisivo locale)

1. Un importo pari a fino 25 milioni di euro è stornato dal fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016 da destinare agli FSMA televisivi locali commerciali e comunitari i cui ricavi siano non superiore a 500 mila euro privo di televendite.

2. I fornitori di contenuti media audiovisivi (FSMA) televisivi locali commerciali e comunitari ricevono dagli operatori di rete una capacità trasmissiva annuale in franchigia di Mbit/s 1,5 il cui costo di affitto sarà a carico del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico preventivamente sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, intendendosi per tali le associazioni che abbiano almeno il 5 per cento degli iscritti del comparto radiotelevisivo locale regolarmente registrati nel libro soci dichiarati sotto forma di autodichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Gli operatori di rete hanno l'obbligo di ospitare sulle reti del DVB-T2 i fornitori di contenuti media audiovisivi locali interessati ad essere veicolati sulla piattaforma digitale abbinata al digitale televisivo Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTv) a condizioni eque e trasparenti, secondo una specifica normativa demandata all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni da emanare in concomitanza della transizione digitale previa consultazione pubblica e audizioni».

«Art. 25- *ter*.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1), sostituire la lettera a) con la seguente: "a) il 70 per cento è destinato alle emittenti televisive locali (FSMA), di cui il 15 per cento è destinato alle emittenti comunitarie in parti uguali, fatta salva la possibilità di partecipare alla ripartizione prevista per le emittenti commerciali. Il restante 55 per cento è ripartito alle emittenti commerciali in proporzione alla forza

lavoro in organico assunta da ciascuna impresa con qualifiche attinenti la programmazione televisiva e l'informazione;

b) all'articolo 2, comma 1), lettera b), sostituire le parole: "15 per cento" con le seguenti: "30 per cento";

c) sono abrogati l'articolo 4 e i commi 1 e 2 dell'articolo 7».

2. All'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le emittenti televisive locali fornitori di servizi media audiovisivi FSMA a carattere comunitario non possono superare il 10 per cento del tempo dedicato alla pubblicità».

«Art. 25- *quater*.

1. All'articolo 1, comma 1032, legge 27 dicembre 2017, sostituire le parole: ", dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2022" con le parole: "dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022 e comunque non prima della data di attuazione del DVB T2 con codifica HEVC direttamente correlata ai relativi bandi di assegnazione della capacità trasmissiva e attuazione della nuova pianificazione numerica sul telecomando LCN".

2. All'articolo 1, comma 1028, legge 27 dicembre 2017, sostituire le parole: "1° luglio 2022" con "dalla data di attuazione dello standard DVB-T2 codifica HEVC".

3. Nel periodo di transizione dal DVB-T1 al T2 codifica HEVC, per assicurare all'emittenza locale il regolare proseguimento dell'esercizio e servizio all'utenza è transitoriamente assegnata una frequenza aggiuntiva coordinata a quelle previste dalla pianificazione di primo e secondo livello».

Art. 25- *quinquies*.

1. In attuazione del principio costituzionale del pluralismo dell'informazione, all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo il comma 2-*quiquies*, aggiungere il seguente: "2-*sexies*. Le imprese radiofoniche e televisive che svolgono attività di informazione d'interesse generale sia in ambito locale che nazionale hanno gli stessi e pari diritti di accesso alle provvidenze riservate all'editoria di cui alla presente legge. Pertanto le relative domande di ammissione non possono essere oggetto di alcuna discriminazione o discrezionalità. Le eventuali domande oggetto di controversie, pendenti presso l'Amministrazione alla data del 31 ottobre 2021, sono positivamente risolte.».

Art. 25- *sexies*.

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali medio-piccole di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori, attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, messo in crisi sia dalla perdita di pubblicità locale, sia dal sensibile aumento dei costi di energia elettrica necessaria per l'alimentazione dei ponti radio, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo di importo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Tale importo costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per garantire la continuità del servizio editoriale.

2. Il 25 per cento del contributo di cui al comma precedente è erogato in parti uguali tra le emittenti locali radiofoniche e televisive FSMA che non hanno beneficiato di alcun contributo statale e/o regionale erogato a qualsiasi titolo nell'ultimo biennio. La rimanente somma è attribuita alle emittenti locali radiofoniche e televisive nella misura del 50 per cento delle bollette elettriche degli impianti di trasmissione e diffusione del servizio. L'eventuale esubero è ripartito negli anni seguenti in misura percentuale alle somme già erogate.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 60 milioni per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

25.0.29

[Granato](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 25- *bis*.

(Misure urgenti per il settore radiotelevisivo locale)

1. Un importo pari a fino 25 milioni di euro è stornato dal fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016 da destinare agli FSMA televisivi locali commerciali e comunitari i cui ricavi siano non superiore a 500 mila euro privo di televendite.

2. I fornitori di contenuti media audiovisivi (FSMA) televisivi locali commerciali e comunitari ricevono dagli operatori di rete una capacità trasmissiva annuale in franchigia di Mbitis 1,5 il cui costo di affitto sarà a carico del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico preventivamente sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, intendendosi per tali le associazioni che abbiano almeno il 5 per cento degli iscritti del comparto radiotelevisivo locale regolarmente registrati nel libro soci dichiarati sotto forma di autodichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Gli operatori di rete hanno l'obbligo di ospitare sulle reti del DVB-T2 i fornitori di contenuti media audiovisivi locali interessati ad essere veicolati sulla piattaforma digitale abbinata al digitale televisivo Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTv) a condizioni eque e trasparenti, secondo una specifica normativa demandata all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni da emanare in concomitanza della transizione digitale previa consultazione pubblica e audizioni».

25.0.30

[Granato](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 25- *bis*.

(Misure urgenti per il settore radiotelevisivo locale)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

d) all'articolo 2, comma 1), sostituire la lettera a) con la seguente: "a) il 70 per cento è destinato alle emittenti televisive locali (FSMA), di cui il 15 per cento è destinato alle emittenti comunitarie in parti uguali, fatta salva la possibilità di partecipare alla ripartizione prevista per le emittenti commerciali. Il restante 55 per cento è ripartito alle emittenti commerciali in proporzione alla forza lavoro in organico assunta da ciascuna impresa con qualifiche attinenti la programmazione televisiva e l'informazione;

e) all'articolo 2, comma 1), lettera b), sostituire le parole: "15 per cento" con le seguenti: "30 per cento";

f) sono abrogati l'articolo 4 e i commi 1 e 2 dell'articolo 7.

2. All'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le emittenti televisive locali fornitori di servizi media audiovisivi FSMA a carattere comunitario non possono superare il 10 per cento del tempo dedicato alla pubblicità».

25.0.31

[Granato](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 25- *bis*.

(Misure urgenti per il settore radiotelevisivo locale)

1. All'articolo 1, comma 1032, legge 27 dicembre 2017, sostituire le parole: ", dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2022" con le parole: "dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022 e comunque non prima della data di attuazione del DVB T2 con codifica HEVC direttamente correlata ai relativi bandi di

assegnazione della capacità trasmissiva e attuazione della nuova pianificazione numerica sul telecomando LCN".

2. All'articolo 1, comma 1028, legge 27 dicembre 2017, sostituire le parole: "1° luglio 2022" con: "dalla data di attuazione dello standard DVB-T2 codifica HVEC".

3. Nel periodo di transizione dal DVB-T1 al T2 codifica HEVC, per assicurare all'emittenza locale il regolare proseguimento dell'esercizio e servizio all'utenza è transitoriamente assegnata una frequenza aggiuntiva coordinata a quelle previste dalla pianificazione di primo e secondo livello.».

25.0.32

[Granato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 25- *bis*.

(Misure urgenti per il settore radiotelevisivo locale)

1. In attuazione del principio costituzionale del pluralismo dell'informazione, all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo il comma 2-*quiquies*, aggiungere il seguente:

"2-*sexies*. Le imprese radiofoniche e televisive che svolgono attività di informazione d'interesse generale sia in ambito locale che nazionale hanno gli stessi e pari diritti di accesso alle provvidenze riservate all' editoria di cui alla presente legge. Pertanto le relative domande di ammissione non possono essere oggetto di alcuna discriminazione o discrezionalità. Le eventuali domande oggetto di controversie, pendenti presso l'Amministrazione alla data del 31 ottobre 2021, sono positivamente risolte."».

25.0.33

[Granato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 25- *bis*.

(Misure urgenti per il settore radiotelevisivo locale)

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali medio-piccole di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori, attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, messo in crisi sia dalla perdita di pubblicità locale, sia dal sensibile aumento dei costi di energia elettrica necessaria per l'alimentazione dei ponti radio, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo di importo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Tale importo costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per garantire la continuità del servizio editoriale.

2. Il 25 per cento del contributo di cui al comma precedente è erogato in parti uguali tra le emittenti locali radiofoniche e televisive FSMA che non hanno beneficiato di alcun contributo statale e/o regionale erogato a qualsiasi titolo nell'ultimo biennio. La rimanente somma è attribuita alle emittenti locali radiofoniche e televisive nella misura del 50% delle bollette elettriche degli impianti di trasmissione e diffusione del servizio. L'eventuale esubero è ripartito negli anni seguenti in misura percentuale alle somme già erogate.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 60 milioni per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

Art. 26.

Art. 26

26.1

[Berutti](#)

Apportare le seguenti modificazioni, al comma 1 dopo le parole: «delle esportazioni di prodotti trasformati,» aggiungere le seguenti: «nonché gli operatori economici danneggiati dalle restrizioni per l'emergenza della peste suina africana», sostituire le parole: «Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola» (di seguito, «Fondo di parte corrente»), con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «Fondo di parte corrente per il sostegno degli operatori economici danneggiati dalle restrizioni per l'emergenza della peste suina africana» di seguito, «Fondo di parte corrente»), con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022»;

Al comma 3 primo periodo, dopo le parole: «commercializzazione dei prodotti derivati» aggiungere le seguenti: «nonché per sostenere le attività economiche nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per l'emergenza della peste suina africana», al secondo periodo, dopo le parole: «del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,» aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze e»;

al secondo periodo, dopo le parole: «erogabili ai produttori della filiera suinicola» aggiungere le seguenti: «e ai soggetti che svolgono attività economiche nelle aree oggetto delle restrizioni»;

al comma 4, dopo le parole: «agricolo e agroalimentare» aggiungere le seguenti: «e negli ulteriori settori oggetto di intervento»

al comma 5, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «55 milioni».

26.2

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sostituire le parole: «15 milioni» con le seguenti: «50 milioni» e le parole: «35 milioni» con le seguenti: «50 milioni»;

b) al comma 5 sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «100 milioni».

26.3

[La Pietra](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «15 milioni» con le seguenti: «30 milioni» le parole: «35 milioni» con: «70 milioni».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «50 milioni» con: «100 milioni».

26.4

[Caligiuri](#), [Gallone](#), [Berardi](#)

Apportare le seguenti modifiche,

al comma 1, le parole: «35 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «50 milioni di euro»;

al comma 3, dopo le parole: «reale danno economico patito» sono aggiunte le seguenti: «e in proporzione dei fatturati individuali, anche per favorire il riposizionamento competitivo sui mercati nazionali ed esteri»;

al comma 5, le parole: «50 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite con le seguenti: «65 milioni per l'anno 2022 si provvede, quanto a 50 milioni ai sensi dell'articolo 32 e quanto a 15 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento per l'anno 2022 del fondo di cui al comma 593 della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

26.5

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Al comma 1, le parole: «15 milioni di euro» sono sostituite da: «20 milioni di euro».

Al comma 2, dopo la parola: «biosicurezza» sono inserite le seguenti: «e al benessere animale».

Al comma 2 infine sono aggiunte le seguenti parole: «Le risorse di cui al presente comma per un massimo di cinque milioni di euro per il 2022 sono destinate esclusivamente agli operatori che hanno realizzato progetti di riduzione delle gabbie.»

Al comma 5 sostituire le parole: «50 milioni» con: «55 milioni».

Conseguentemente all'articolo 32 comma 1 sostituire: «1661,41» con: «1666,41» e dopo la lettera h) aggiungere la lettera:

«h-bis) quanto a 5 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, legge 190 del 2014.».

26.6

[Magorno](#), [Evangelista](#)

Sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 2, dopo le parole: «di biosicurezza» inserire le seguenti: «negli allevamenti suinicoli»;

Al comma 3 dopo le parole: «per i danni subiti» inserire le seguenti: «dando priorità agli interventi in favore degli allevamenti suinicoli».

26.7

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Al comma 2, dopo le parole: «di biosicurezza», inserire le seguenti: «negli allevamenti suinicoli».

26.8

[Naturale](#), [Trentacoste](#)

Al comma 2, dopo le parole: «di biosicurezza» aggiungere le seguenti: «negli allevamenti suinicoli».

26.9

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [La Pietra](#)

Al comma 2, dopo le parole: «di biosicurezza» inserire le seguenti: «negli allevamenti suinicoli».

26.10

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Al comma 2 dopo le parole: «sulla base di criteri che tengano conto della consistenza suinicola» aggiungere le seguenti: «, della eventuale realizzazione di progetti di riduzione dell'uso delle gabbie».

26.11

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Al comma 3, dopo le parole: «per i danni subiti», inserire le seguenti: «dando priorità agli interventi in favore degli allevamenti suinicoli.».

26.12

[Naturale](#), [Trentacoste](#)

Al comma 3, dopo le parole: «per i danni subiti» aggiungere le seguenti: «dando priorità agli interventi in favore degli allevamenti suinicoli.».

26.13

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [La Pietra](#)

Al comma 3, dopo le parole: «per i danni subiti» inserire le seguenti: «dando priorità agli interventi in favore degli allevamenti suinicoli.».

26.14

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Rufa](#), [Zuliani](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

*«3-bis. All'articolo 78, comma 1-*quater*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020, 2021 e 2022"».*

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «Misure urgenti a sostegno del settore suinicolo ed altre disposizioni urgenti in materia di agricoltura».

26.15

[De Carlo](#), [Calandrini](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 78, comma 1-*quater*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020, 2021 e 2022"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Misure urgenti a sostegno del settore suinicolo ed altre disposizioni urgenti in materia di agricoltura».

26.16

[Taricco](#), [Biti](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 78, comma 1-*quater*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020, 2021 e 2022"».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «Misure urgenti a sostegno del settore suinicolo ed altre disposizioni urgenti in materia di agricoltura».

26.17

[Caligiuri](#), [Gallone](#), [Berardi](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 78, comma 1-*quater*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020, 2021 e 2022"».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «Misure urgenti a sostegno del settore suinicolo ed altre disposizioni urgenti in materia di agricoltura».

26.18

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 38 della legge 28 dicembre 2016 n. 238, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Per i vini a IGT, le operazioni di assemblaggio delle partite o delle frazioni di partita di 'vini finiti' e dei prodotti atti alla rifermentazione per la produzione di vini frizzanti e spumanti derivanti da uve raccolte fuori zona (massimo 15 per cento) con vini derivanti da uve della zona di produzione (minimo 85 per cento) è effettuato anche in una fase successiva alla produzione, nell'ambito della zona di elaborazione delimitata nel disciplinare della specifica IGP, tenendo conto delle eventuali deroghe previste nello stesso disciplinare"».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere in fine le parole: «e vitivinicolo».

26.19

[Taricco](#), [Stefano](#), [Biti](#)

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 38 della legge 28 dicembre 2016 n. 238, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Per i vini a IGT, le operazioni di assemblaggio delle partite o delle frazioni di partita di 'vini finiti' e dei prodotti atti alla rifermentazione per la produzione di vini frizzanti e spumanti derivanti da uve raccolte fuori zona (massimo 15 per cento) con vini derivanti da uve della zona di produzione (minimo 85 per cento) è effettuato anche in una fase successiva alla produzione, nell'ambito della zona di elaborazione delimitata nel disciplinare della specifica IGP, tenendo conto delle eventuali deroghe previste nello stesso disciplinare"».

Conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure a sostegno del settore

suinicolo e vitivinicolo».

26.20

[Zuliani](#), [Bergesio](#), [Vallardi](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Al fine di preservare l'immagine della salumeria *made in Italy* e le corrispondenti quote di mercato dei produttori sui mercati nazionali ed esteri, il fondo di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 27 marzo 2019 numero 27 come convertito dalla legge 21 maggio 2019 numero 44 è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2022 per la realizzazione di campagne informative, promozionali e di salvaguardia e valorizzazione dell'immagine dell'intera salumeria nazionale.

5-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma 5-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

26.21

[Caligiuri](#), [Gallone](#), [Berardi](#)

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di preservare l'immagine della salumeria *made in Italy* e le corrispondenti quote di mercato dei produttori sui mercati nazionali ed esteri, il fondo di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 27 marzo 2019, n. 27, come convertito dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per la realizzazione di campagne informative, promozionali e di salvaguardia e valorizzazione dell'immagine dell'intera salumeria nazionale. Alla copertura del fabbisogno del presente comma, pari a 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondi previsti all'articolo 1, comma 868, della legge del 30 dicembre 2021, n. 234: quanto a euro 2 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente, e quanto a euro 8 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo di parte capitale».

26.22

[Taricco](#), [Biti](#)

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. Al fine di preservare l'immagine della salumeria *made in Italy* e le corrispondenti quote di mercato dei produttori sui mercati nazionali ed esteri, il fondo di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 27 marzo 2019 numero 27 come convertito dalla legge 21 maggio 2019 numero 44 è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per la realizzazione di campagne informative, promozionali e di salvaguardia e valorizzazione dell'immagine dell'intera salumeria nazionale.

5-ter. Per sostenere le aziende della filiera zootecnica che investono nella produzione di prodotti a base di carne con qualità certificata dal riconoscimento europeo DOP e IGP ai sensi del Reg. UE 1151 del 2012 è concesso un contributo pari a complessivi 30 milioni di euro da destinare ai soggetti iscritti ai sistemi di controllo delle produzioni DOP e IGP per i prodotti a base di carne delle filiere suina e bovina. Il contributo è riconosciuto in proporzione alla media dei costi sostenuti per la certificazione dei prodotti DOP e IGP a base di carne in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 da ogni operatore come risultanti dai dati contabili degli Organi di Controllo incaricati da Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità e la Repressione delle Frodi ICQRF. A tal fine i suddetti Organi di Controllo trasmettono entro 90 giorni al Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali-Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica il dettaglio individuale degli importi corrisposti dagli operatori per ciascuno degli anni indicati. Con successivo decreto della suddetta direzione generale del Mipaaf sono definite le modalità di erogazione del contributo di cui al presente comma.

5-quater. Agli oneri di cui ai commi 5-bis e 5-ter, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si

provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 128, della legge del 30 dicembre 2020 numero 178».

26.23

[Puglia](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di tutelare il comparto produttivo di salumi nazionale e le corrispondenti quote di mercato dei produttori sui mercati nazionali ed esteri, il fondo di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 27 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per la realizzazione di campagne informative, promozionali e di salvaguardia e valorizzazione dell'immagine dell'intera salumeria nazionale. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondi previsti all'articolo 1, comma 868, della legge del 30 dicembre 2021, n. 234 e precisamente quanto a euro 2 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente e quanto a euro 8 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo di parte capitale».

26.24

[Zuliani](#), [Bergesio](#), [Vallardi](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Per sostenere le aziende della filiera zootecnica che investono nella produzione di prodotti a base di carne con qualità certificata dal riconoscimento europeo DOP e IGP ai sensi del Reg. UE 1151 del 2012 è concesso un contributo, pari a complessivi 30 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare ai soggetti iscritti ai sistemi di controllo delle produzioni DOP e IGP per i prodotti a base di carne delle filiere suina e bovina.

5-ter. Il contributo di cui al precedente comma è riconosciuto in proporzione alla media dei costi sostenuti per la certificazione dei prodotti DOP e IGP a base di carne in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 da ogni operatore come risultanti dai dati contabili degli Organi di Controllo incaricati da Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità e la Repressione delle Frodi ICQRF. A tal fine i suddetti Organi di Controllo trasmettono entro 90 giorni al Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali-Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica il dettaglio individuale degli importi corrisposti dagli operatori per ciascuno degli anni indicati.

5-quater. Con del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 30 giorni, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di erogazione del contributo di cui ai commi 1 e 2.

5-quinquies. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

26.25

[Caligiuri](#), [Gallone](#), [Berardi](#)

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Per sostenere le aziende della filiera zootecnica che investono nella produzione di prodotti a base di carne con qualità certificata dal riconoscimento europeo DOP e IGP ai sensi del Reg. UE 1151 del 2012 è concesso un contributo pari a complessivi 30 milioni di euro da destinare ai soggetti iscritti ai sistemi di controllo delle produzioni DOP e IGP per i prodotti a base di carne delle filiere suina e bovina. Il contributo è riconosciuto in proporzione alla media dei costi sostenuti per la certificazione dei prodotti DOP e IGP a base di carne in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 da ogni operatore come risultanti dai dati contabili degli Organi di Controllo incaricati da Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità e la Repressione delle Frodi ICQRF. A tal fine i suddetti Organi

di Controllo trasmettono entro 90 giorni al Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali-Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica il dettaglio individuale degli importi corrisposti dagli operatori per ciascuno degli armi indicati. Con successivo decreto della suddetta direzione generale del Mipaaf sono definite le modalità di erogazione del contributo di cui ai commi 1 e 2. Alla copertura del presente 3 comma, pari a 30 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondi previsti all'articolo 1 comma 128 della legge del 30 dicembre 2020, n. 178».

26.26 (testo 2)

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

All'articolo 26, dopo il comma 5, inserire i seguenti:

5-bis. Per i soggetti esercenti attività alberghiere - ivi compresi gli agriturismi -, ricreative e di ristorazione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei territori identificati dal decreto ministeriale di cui al comma 2, sono prorogati al 31 dicembre 2022, con possibilità di pagamento fino ad un massimo di 6 rate mensili fino a giugno 2023, i termini dei versamenti che scadono nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2022 relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; all'imposta sul valore aggiunto; ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

5-ter. Con decreto del Ministero del Turismo, da adottarsi, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle Finanze, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i soggetti beneficiari delle misure di cui al comma 1, tenuto conto delle misure restrittive adottate dalle autorità sanitarie in ottemperanza del Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico.

5-quater. Con lo scopo di garantire la continuità operativa del settore agroalimentare, con particolare riguardo agli operatori interessati dalle misure di contenimento della diffusione della peste suina africana, la validità dei certificati di abilitazione rilasciati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici rilasciati ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2012, già scaduti o in scadenza entro il 31 marzo 2022, è prorogata fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

5-quinquies. Dalla data di entrata in vigore della disposizione di cui al comma *5-quater*, è abrogato l'articolo 78 comma *4-octies* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo articolo 78 comma *4-octies*."

26.26

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«*5-bis.* Per i soggetti esercenti attività alberghiere ivi - compresi gli agriturismi -, ricreative e di ristorazione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei territori identificati dal decreto ministeriale di cui al comma 2, sono prorogati al 31 dicembre 2022, con possibilità di pagamento fino ad un massimo di 6 rate mensili fino a giugno 2023, i termini dei versamenti che scadono nel periodo compreso tra il 10 gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2022 relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; all'imposta sul valore aggiunto; ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

5-ter. Con decreto del Ministero del turismo, da adottarsi, d'intesa con il Ministero dell'economia

e delle Finanze, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i soggetti beneficiari delle misure di cui al comma 1, tenuto conto delle misure restrittive adottate dalle autorità sanitarie in ottemperanza del Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico».

26.27

[Quagliariello](#), [Lonardo](#), [Pacifico](#), [Rossi](#)

Dopo il comma 5, inserire, in fine, i seguenti:

«5-bis. Per i soggetti esercenti attività alberghiere - ivi compresi gli agriturismi -, ricreative e di ristorazione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei territori identificati dal decreto ministeriale di cui al comma 2, sono prorogati al 31 dicembre 2022, con possibilità di pagamento fino ad un massimo di 6 rate mensili fino a giugno 2023, i termini dei versamenti che scadono nel periodo compreso tra il 10 gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2022 relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; all'imposta sul valore aggiunto; ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

5-ter. Con decreto del Ministero del turismo, da adottarsi, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle Finanze, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i soggetti beneficiari delle misure di cui al comma 1, tenuto conto delle misure restrittive adottate dalle autorità sanitarie in ottemperanza del Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico».

26.28

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [La Pietra](#)

Dopo il comma 5, inserire, in fine, i seguenti:

«5-bis. Per i soggetti esercenti attività alberghiere - ivi compresi gli agriturismi -, ricreative e di ristorazione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei territori identificati dal decreto ministeriale di cui al comma 2, sono prorogati al 31 dicembre 2022, con possibilità di pagamento fino ad un massimo di 6 rate mensili fino a giugno 2023, i termini dei versamenti che scadono nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2022 relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; all'imposta sul valore aggiunto; ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

5-ter. Con decreto del Ministero del turismo, da adottarsi, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle Finanze, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i soggetti beneficiari delle misure di cui al comma 1, tenuto conto delle misure restrittive adottate dalle autorità sanitarie in ottemperanza del Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico».

26.29

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Una quota pari a 20 milioni di euro dello stanziamento previsto, per l'anno 2022, dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è destinata a misure in favore della filiera olivicola-olearia.

5-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma precedente.

5-quater. Per la finalità di cui al comma 1, le risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono incrementate di 20 milioni di euro per l'anno 2022».

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: «settore suinicolo», inserire le seguenti: «e della

filiera olivicolo-olearia».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

26.30

[Taricco](#), [Biti](#)

Dopo il comma 5, inserire, in fine, i seguenti:

«5-bis. Una quota non inferiore a 20 milioni di euro dello stanziamento previsto, per l'anno 2022, dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è destinata a misure in favore della filiera olivicola-olearia.

5-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma precedente».

26.31

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [La Pietra](#)

Dopo il comma 5, inserire in fine i seguenti:

«5-bis. Una quota non inferiore a 20 milioni di euro dello stanziamento previsto, per l'anno 2022, dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è destinata a misure in favore della filiera olivicola-olearia.

5-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma precedente».

26.32

[Taricco](#), [Biti](#)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Una quota delle risorse del "Fondo emergenziale per le filiere in crisi" istituito all'articolo 222, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono destinate, per l'anno 2022, agli allevatori di latte bovino a valere del Protocollo emergenza stalle.

5-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del precedente comma.».

26.33

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [La Pietra](#)

Dopo il comma 5, inserire, in fine, i seguenti:

«5-bis. Una quota delle risorse del "Fondo emergenziale per le filiere in crisi" istituito all'articolo 222, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono destinate, per l'anno 2022, agli allevatori di latte bovino a valere del Protocollo emergenza stalle.

5-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del precedente comma.».

26.34

[Taricco](#), [Biti](#)

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Alla Parte III della Tabella A del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il n. 1 inserire il seguente:

"1-bis. uniformare l'aliquota IVA al 10 per cento per tutti gli equidi;"

5-ter. Per i soggetti esercenti attività di allevamento suinicolo e avicolo nonché attività alberghiere, ivi compresi gli agriturismi, ricreative e di ristorazione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei territori identificati dal decreto ministeriale di cui al comma 2, sono prorogati al 31 dicembre 2022, con possibilità di pagamento fino ad un massimo di 6 rate mensili fino a giugno 2023, i termini dei versamenti che scadono nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2022 relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, all'imposta sul valore aggiunto, ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

5-quater. Con decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, da adottarsi, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i soggetti beneficiari delle misure di cui al comma 5-ter, tenuto conto delle misure restrittive adottate dalle autorità sanitarie in ottemperanza del Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico.

5-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie avicola sono innalzate, per l'anno 2022, rispettivamente in misura non superiore al 9,5 per cento.

5-sexies. Agli oneri di cui ai commi da 5-bis a 5-quinquies, valutate in 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

26.35

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [La Pietra](#)

Dopo il comma 5, introdurre in fine il seguente:

«5-bis. Alla Parte III della Tabella A del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il n. 1 inserire il seguente:

"1-bis. uniformare l'aliquota IVA al 10 per cento per tutti gli equidi;"».

26.36

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio 2022, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione applicabili alle cessioni di animali della specie polli, conigli domestici, lepri e altri animali vivi destinati alla alimentazione umana, tacchini e uova di volatili in guscio, fresche e conservate, sono innalzate per l'anno 2022 nella misura del 9,5 per cento. L'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente non può comportare minori entrate superiori a 30 milioni di euro annui».

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: «settore suinicolo», inserire le seguenti: «, e alle altre filiere in stato di emergenza».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili

che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

26.37

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 5, inserire, i seguenti:

«5-bis. Una quota delle risorse del "Fondo emergenziale per le filiere in crisi" istituito all'articolo 222, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono destinate, per l'anno 2022, agli allevatori di latte bovino a valere del Protocollo emergenza stalle.

5-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del precedente comma.».

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: «settore suinicolo», inserire le seguenti: «e della zootecnia da latte».

26.38

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Una quota delle risorse del "Fondo emergenziale per le filiere in crisi" istituito all'articolo 222, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono destinate, per l'anno 2022, agli allevatori di latte bovino a valere del Protocollo emergenza stalle.

5-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del comma 5-bis».

26.39

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [La Pietra](#)

Dopo il comma 5, inserire in fine il seguente:

«5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie avicola sono innalzate, per l'anno 2022, rispettivamente in misura non superiore al 9,5 per cento.».

26.40

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [La Pietra](#)

Dopo il comma 5, inserire, in fine, il seguente:

«5-bis. Al fine di sostenere la costituzione e l'avviamento di Organizzazioni di Produttori in filiere agricole di rilevanza strategica è istituito, conformemente all'articolo 19 del Regolamento UE 702/2014, il "Fondo quinquennale di avviamento di Organizzazioni di Produttori strategiche", di seguito denominato "Fondo", con una dotazione annua di 30 milioni di euro erogato in rate annuali, di importo massimo di 100.000 euro, sulla base di tassi forfettari decrescenti applicati al grado di commercializzazione realizzato dalla OP di nuova costituzione previa verifica della corretta attuazione di un piano aziendale. I criteri e le modalità d'intervento del Fondo, così come le filiere agricole destinatarie, sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali».

26.41

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [La Pietra](#)

Dopo il comma 5, introdurre in fine il seguente:

«5-bis. La dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 1, commi 982 della legge 30

dicembre 2021, n. 234, istituito per ciascuno degli anni 2022 e 2023, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali viene incrementata da 3 milioni di euro a 10 milioni di euro per ciascun anno».

26.42

[Boccardi](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 3, comma 3, della legge 20 novembre 2017, n. 168, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ad eccezione della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale, il presente comma non si applica ai beni di proprietà di soggetti privati."».

26.43

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«1. All'articolo 3, comma 3, della legge 20 novembre 2017, n. 168, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ad eccezione della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale, il presente comma non si applica ai beni di proprietà di soggetti privati."».

26.0.1

[De Bonis](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Interventi per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Al fine di garantire un adeguato sostegno alle imprese agricole, singole o associate, anche in forma di cooperativa, agli allevatori ed ai pescatori, nonché delle società agricole, iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni, che si trovino in stato di sofferenza bancaria e/o di insolvenza a causa del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché danneggiate da calamità naturali e da gravi crisi di mercato riferibili anche ai cambiamenti della Politica agricola comune, è istituito un programma di interventi finanziari volti a favorire il ripristino del funzionamento, il miglioramento della redditività e l'incremento della produttività, in conformità con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà di cui alla comunicazione n. 2012/C296/02 della Commissione del 2 ottobre 2012.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 è concesso il concorso nel pagamento degli interessi, nella misura massima del 3 per cento ed entro il limite di impegno di 200 milioni di euro per l'anno 2022, sui mutui di ammortamento a quindici anni, di cui tre di preammortamento, contratti per il salvataggio e per la ristrutturazione delle imprese medesime, anche in relazione ad esposizioni debitorie verso enti pubblici operanti nei settori dell'assistenza e della previdenza.

3. I mutui di cui al comma 2 sono considerati operazioni di credito agrario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e possono essere assistiti, tramite l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), dalla garanzia prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, a integrazione delle garanzie ritenute idonee dalle banche mutuanti. La garanzia può essere concessa entro il limite dell'80 per cento del finanziamento.

4. Per la concessione dei mutui il richiedente presenta alla banca un piano finalizzato al miglioramento della redditività dell'impresa, le cui produzioni siano di qualità e tengano anche conto della tutela e del miglioramento dell'ambiente naturale.

5. L'importo dei mutui di cui al presente articolo può essere commisurato all'intera spesa ritenuta ammissibile dalla banca a seguito della compiuta istruttoria. Gli interessi di preammortamento sono

capitalizzati e corrisposti unitamente alle singole rate di ammortamento.

6. Gli interventi per il miglioramento della redditività e delle condizioni di funzionamento delle imprese agricole di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2, possono assumere, oltre alla forma dei mutui di cui al presente articolo, le seguenti forme, finalizzate in ogni caso ad assicurare ai beneficiari prospettive di redditività a lungo termine:

a) conferimenti di capitale, cancellazione di esposizioni debitorie, erogazione di crediti o concessione di garanzie su operazioni creditizie, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

b) riduzione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società nella misura del 30 per cento.

7. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1 sono sospesi, fino alla stipula dei mutui ovvero alla concessione delle altre misure agevolative, i termini di pagamento delle rate delle operazioni creditizie in scadenza entro il 31 dicembre 2021.

8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni da essa recate.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

26.0.2

De Bonis

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Moratoria a sostegno delle aziende agricole e degli imprenditori agricoli colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. A causa della crisi economica provocata dalla pandemia da COVID-19 e del conseguente, perdurante stato emergenziale, alle aziende agricole e agli imprenditori agricoli, compresi gli allevatori ed i pescatori, anche in stato di sofferenza bancaria e/o di insolvenza, è sospesa, per 24 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo riconoscimento del debito, ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché dei pagamenti di imposte, di tasse e di sanzioni dovuti alle banche, allo Stato, alle regioni e agli enti locali e all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

2. Trascorso il termine di cui al comma 1, i debiti di cui al medesimo comma 1 possono essere pagati, a richiesta del debitore, con una rateizzazione fino a un massimo di settantadue mesi al tasso legale e senza supporto di garanzia ipotecaria per l'intero importo dovuto e non oggetto di formale contestazione.

3. È sospesa, inoltre, per 24 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni procedura esecutiva per l'espropriazione immobiliare promossa nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, il cui titolo esecutivo è fondato su rapporti bancari oggetto di opposizione da parte del debitore.

4. Fino alla data di cui al comma 3 del presente articolo è altresì sospeso il procedimento di cui all'articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. La disposizione si applica nel caso in cui il diritto del creditore istante sia fondato su rapporti bancari e sia oggetto di opposizione da parte dell'imprenditore agricolo.

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano a tutte le procedure pendenti, comprese quelle instaurate prima della data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non è stato ancora emesso dal giudice il decreto di trasferimento all'aggiudicatario.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

26.0.3 (testo 2)

[Evangelista](#), [Faraone](#), [Giammanco](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 26-bis

(Esenzione pagamento dell'imposta sui terreni agricoli)

1. L'esenzione di cui alla lettera d), comma 758, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applica anche ai terreni agricoli presenti sul territorio del comune di Campofelice di Fitalia. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 0,12 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

26.0.3

[Evangelista](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 26- bis.

(Fondo per la sostenibilità economica in agricoltura)

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei costi di produzione e dei prezzi delle materie prime nel settore agricolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la sostenibilità economica in agricoltura, con una dotazione finanziaria iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al primo comma.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 *final* del 19 marzo 2020.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- *all'alinea, dopo le parole: «comma 5, 24, 26», inserire le seguenti: «, 26-bis»; e sostituire le parole: «1.661,41 milioni», con le seguenti: «1.711,41 milioni»;*

- *dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c -bis) quanto a 50 milioni per il 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

26.0.4

[La Pietra](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 26- bis.

(Fondo per la sostenibilità economica in agricoltura)

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei costi di produzione e dei prezzi delle materie prime nel settore agricolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la sostenibilità economica in agricoltura, con una dotazione

finanziaria iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al primo comma.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 *final* del 19 marzo 2020, e sue successive modificazioni e integrazioni, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

26.0.5

De Bonis

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Sospensione della compensazione degli aiuti comunitari erogati da AGEA con i contributi previdenziali)

1. Al fine di far fronte alla grave crisi economica delle aziende agricole, determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è sospesa per l'anno 2022 la disposizione di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, che autorizza gli organismi pagatori a compensare, in sede di pagamento, gli aiuti comunitari con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui l'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre, 2014, n. 190.».

26.0.6

De Bonis

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Sospensione automatica rate mutui ISMEA per calamità naturali)

1. In caso di calamità naturali quali gelate, siccità e alluvioni, al fine di scongiurare la risoluzione del contratto di vendita con patto di riservato dominio, ai sensi dell'art. 13, comma 4-*bis*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, agli imprenditori agricoli, che hanno subito danni alle colture e ai fabbricati, l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) provvede in automatico alla sospensione nonché allo slittamento in coda al piano di ammortamento degli adempimenti amministrativi e del pagamento delle rate fino al terzo anno successivo a quello in cui si è manifestata la calamità, anche in mancanza della richiesta da parte degli agricoltori possessori di terreni dell'ISMEA.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di vendita con patto di riservato dominio stipulati successivamente al 30 giugno 1990 e agli agricoltori non *in bonis*, per i quali sia stata già avviata la risoluzione contrattuale che precede la vendita dei terreni mediante asta pubblica.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della misura proposta, pari a 25 milioni di euro a partire dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

26.0.7

[Vallardi](#), [Bergesio](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Disposizioni in materia di aliquote ridotte dell'imposta sul valore aggiunto)

1. Alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla parte I, dopo il numero 12) è inserito il seguente:

"12-*bis*) pappa reale o gelatina reale";

b) alla parte III, dopo il numero 16), sono inseriti i seguenti:

"16-*bis*) pappa reale o gelatina reale";

"16-*ter*) servizio di impollinazione".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui al comma 200 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

26.0.8

[Bruzzone](#), [Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Disposizioni in materia di aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto)

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022, per fronteggiare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto di cui alla tabella A, parte I, numero 4), e parte III, numero 7), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, negli animali vivi destinati all'alimentazione umana sono compresi anche gli animali vivi ceduti per l'attività venatoria.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 0,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

26.0.9

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Credito d'imposta costi di produzione agricoltura)

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei costi di produzione e dei prezzi delle materie prime in agricoltura, alle imprese agricole singole o associate si applica un sistema di incentivi fiscali sotto forma di credito d'imposta nella misura pari al 20 per cento della differenza tra le spese sostenute per l'acquisto dei mezzi e dei fattori di produzione in ciascuno negli anni 2021 e 2022 rispetto a quelle sostenute, per il medesimo scopo, nell'anno 2020. Il credito di imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 10.000 euro per ciascun beneficiario.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto con riferimento alle spese sostenute per

l'acquisto delle seguenti categorie dei mezzi di produzione agricola:

- a) Fertilizzanti
- b) Fitosanitari
- c) Mangimi
- d) Sementi e piantine
- e) Prodotti energetici

3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di 2022 nel caso gli scostamenti riguardino l'annualità 2021 e dal 2023 nel caso sia interessato all'incremento dei costi di cui al comma 2 l'anno 2022. In alternativa è consentita la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

26.0.10

[La Pietra](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Credito d'imposta costi di produzione agricoltura)

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei costi di produzione e dei prezzi delle materie prime in agricoltura, alle imprese agricole singole o associate si applica un sistema di incentivi fiscali sotto forma di credito d'imposta nella misura pari al 20 per cento della differenza tra le spese sostenute per l'acquisto dei mezzi e dei fattori di produzione in ciascuno negli anni 2021 e 2022 rispetto a quelle sostenute, per il medesimo scopo, nell'anno 2020. Il credito di imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 10.000 euro per ciascun beneficiario.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto con riferimento alle spese sostenute per l'acquisto delle seguenti categorie dei mezzi di produzione agricola:

- a) Fertilizzanti
- b) Fitosanitari
- c) Mangimi
- d) Sementi e piantine
- e) Prodotti energetici

3. Con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di 2022 nel caso gli scostamenti riguardino l'annualità 2021 e dal 2023 nel caso sia interessato all'incremento dei costi di cui al comma 2 l'anno 2022. In alternativa è consentita la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

26.0.11

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Prolungamento dei termini di applicazione delle semplificazioni in materia di credito di imposta per gli investimenti realizzati da imprese agricole e della pesca)

1. Al fine di estendere anche all'anno 2022 le misure di semplificazione in materia di agricoltura e pesca riguardanti la fruizione del credito di imposta in favore delle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, come introdotte dall'articolo 56-*ter*, comma 1, lettera *a*), del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108:

a) all'articolo 1, comma 1062, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al periodo precedente può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico o agrotecnico laureato, da un perito agrario o perito agrario laureato";

b) all'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modificazioni, il quarto periodo è sostituito dal seguente: "Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al periodo precedente può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico o agrotecnico laureato, da un perito agrario o perito agrario laureato"».

26.0.12

[Naturale](#), [Trentacoste](#), [Agostinelli](#), [Leone](#), [Puglia](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Credito d'imposta per il settore agricolo per l'acquisto di sementi e concimi)

1. Al fine di far fronte al rincaro delle materie prime e sostenere le imprese agricole del territorio nazionale è riconosciuto un credito di imposta pari al 20 per cento del prezzo di acquisto per concimi e sementi acquistate e messe a dimora nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2021 e 31 marzo 2022.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i requisiti di accesso e le modalità di utilizzo del credito di cui al comma *t*

4. All'onere di cui al comma *i*, quantificato in 15 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

26.0.13

[Fenu](#), [Trentacoste](#), [Agostinelli](#), [Leone](#), [Naturale](#), [Puglia](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 26 -*bis*.

(Misure urgenti a sostegno degli allevatori per l'acquisto di mangimi e concimi)

1. Al fine di sostenere le capacità di spesa degli allevatori e delle aziende zootecniche presenti sul territorio nazionale e far fronte all'aumento dei prezzi di mangimi e concimi, è istituito nello Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e Forestali il "Fondo a sostegno del settore zootecnico per l'acquisto di mangimi e concimi" con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per

l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i requisiti di accesso e le modalità di utilizzo e spesa del fondo di cui al comma 1.

3. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e Forestali.».

26.0.14

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Rufa](#), [Zuliani](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Misure urgenti per il settore agricolo)

1. Al fine sostenere la continuità produttiva delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma individuale o societaria, i mutui e gli altri finanziamenti, in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, concessi dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito e destinati a soddisfare le esigenze di conduzione o miglioramento delle strutture aziendali, possono essere rinegoziati e ristrutturati per un periodo di rimborso fino a venticinque anni

2. Le operazioni di rinegoziazione e ristrutturazione cui al comma precedente possono essere assistite da garanzia gratuita fornita dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Per la concessione delle predette garanzie è autorizzata, in favore di ISMEA, la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022. Le garanzie sono concesse compatibilmente con la vigente normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

26.0.15

[De Carlo](#), [Calandrini](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Misure urgenti per il settore agricolo)

1. Al fine sostenere la continuità produttiva delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma individuale o societaria, i mutui e gli altri finanziamenti, in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, concessi dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito e destinati a soddisfare le esigenze di conduzione o miglioramento delle strutture aziendali, possono essere rinegoziati e ristrutturati per un periodo di rimborso fino a venticinque anni.

2. Le operazioni di rinegoziazione e ristrutturazione cui al comma precedente possono essere

assistite da garanzia gratuita fornita dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Per la concessione delle predette garanzie è autorizzata, in favore di ISMEA, la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022. Le garanzie sono concesse compatibilmente con la vigente normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20222024 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

26.0.16 (testo 2)

[Caligiuri](#), [Berardi](#), [Ferro](#), [Gallone](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis. (Misure urgenti per il settore agricolo)

1. Al fine sostenere la continuità produttiva delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma individuale o societaria, i mutui e gli altri finanziamenti, in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, concessi dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito e destinati a soddisfare le esigenze di conduzione o miglioramento delle strutture aziendali, possono essere rinegoziati e ristrutturati per un periodo di rimborso fino a venticinque anni

2. Le operazioni di rinegoziazione e ristrutturazione cui al comma precedente possono essere assistite da garanzia gratuita fornita dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Per la concessione delle predette garanzie è autorizzata, in favore di ISMEA, la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 41, comma 4-bis, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.»

26.0.16

[Caligiuri](#), [Berardi](#), [Ferro](#), [Gallone](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 26- bis.

(Misure urgenti per il settore agricolo)

1. Al fine sostenere la continuità produttiva delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma individuale o societaria, i mutui e gli altri finanziamenti, in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, concessi dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito e destinati a soddisfare le esigenze di conduzione o miglioramento delle strutture aziendali, possono essere rinegoziati e ristrutturati per un periodo di rimborso fino a venticinque anni

2. Le operazioni di rinegoziazione e ristrutturazione cui al comma precedente possono essere assistite da garanzia gratuita fornita dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Per la concessione delle predette garanzie è autorizzata, in favore di ISMEA, la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20222024 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente

utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

26.0.17

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Rufa](#), [Zuliani](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Misure urgenti per garantire la continuità operativa nella filiera agroalimentare)

1. In relazione alla necessità di garantire l'efficienza e la continuità operativa nell'ambito della filiera agroalimentare, la validità dei certificati di abilitazione rilasciati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici rilasciati ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2012, già scaduti o in scadenza entro il 31 marzo 2022, è prorogata fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è abrogato l'articolo 78 comma 4-*octies* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo articolo 78 comma 4-*octies*.».

26.0.18

[De Carlo](#), [Calandrini](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Misure urgenti per garantire la continuità operativa nella filiera agroalimentare)

1. In relazione alla necessità di garantire l'efficienza e la continuità operativa nell'ambito della filiera agroalimentare, la validità dei certificati di abilitazione rilasciati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici rilasciati ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2012, già scaduti o in scadenza entro il 31 marzo 2022, è prorogata fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è abrogato l'articolo 78 comma 4-*octies* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo articolo 78 comma 4-*octies*.».

26.0.19

[Naturale](#), [Trentacoste](#), [Agostinelli](#), [Leone](#), [Puglia](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Stabilizzazione sgravi contributivi giovani agricoltori)

1. Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo t del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, anche se soci di società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni ed integrazioni, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate a partire dal 1° febbraio 2022, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

2. L'esonero di cui al comma i, decorsi i primi trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo

massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento.

3. L'esonero di cui ai commi 1 e 2 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente articolo e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano nei limiti previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche e integrazioni.

5. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "e il 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "e il 31 gennaio 2022".

6. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a di so milioni di euro a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

26.0.20

[La Pietra](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Ristrutturazione debito aziende agricole)

1. A favore delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 c.c., indipendentemente dalla natura giuridica e dal regime fiscale adottato, il cui livello di indebitamento verso l'erario, gli enti locali, gli enti previdenziali e gli istituti di credito, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sia pari o superiore al 30 per cento del fatturato prodotto nel 2021, viene concessa la possibilità di consolidare l'intero ammontare del debito attraverso un apposito finanziamento erogato dagli Istituti di credito con una garanzia diretta a titolo gratuito da parte dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare ovvero del Mediocredito Centrale S.p.a

2. Il finanziamento di cui al primo comma è da intendersi pari al 100 per cento del livello di indebitamento complessivo e dovrà essere restituito in 10 annualità con rate costanti trimestrali e nel limite massimo di 30 mila euro per ciascun beneficiario.

3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze sono definite le modalità attuative per l'erogazione della presente misura.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

26.0.21

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Ristrutturazione debito aziende agricole)

1. A favore delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 c.c., indipendentemente dalla natura giuridica e dal regime fiscale adottato, il cui livello di indebitamento verso l'erario, gli enti locali, gli enti previdenziali e gli istituti di credito, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sia pari o superiore al 30 per cento del fatturato prodotto nel 2021, viene

concessa la possibilità di consolidare l'intero ammontare del debito attraverso un apposito finanziamento erogato dagli Istituti di credito con una garanzia diretta a titolo gratuito da parte dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare ovvero del Mediocredito Centrale S.p.a

2. Il finanziamento di cui al primo comma è da intendersi pari al 100 per cento del livello di indebitamento complessivo e dovrà essere restituito in 10 annualità con rate costanti trimestrali e nel limite massimo di 30 mila euro per ciascun beneficiario.

3 Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze sono definite le modalità attuative per l'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

26.0.22

[Taricco](#), [Biti](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

1. Al fine sostenere la continuità produttiva delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma individuale o societaria, i mutui e gli altri finanziamenti, in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, concessi dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito e destinati a soddisfare le esigenze di conduzione o miglioramento delle strutture aziendali, possono essere rinegoziati e ristrutturati per un periodo di rimborso fino a venticinque anni.

2. Le operazioni di rinegoziazione di cui al comma 1 possono essere assistite da garanzia gratuita fornita dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Per la concessione delle predette garanzie è autorizzata, in favore di ISMEA, la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022. Le garanzie sono concesse compatibilmente con la vigente normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

26.0.23

[Ferro](#), [Berardi](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Norma di interpretazione autentica del canone unico patrimoniale)

1. L'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che:

a) per le occupazioni permanenti effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di obblighi normativi e regolamentari, tra i soggetti titolari delle infrastrutture e i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata delle infrastrutture da parte della società di vendita il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;

b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica

e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.».

26.0.24

[Caligiuri](#), [Gallone](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Disposizioni in materia di conduzione di terreni agricoli)

1. Al fine di sostenere l'esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo la corretta applicazione delle disposizioni vigenti in materia di conduzione di terreni agricoli, al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 sono apportate le seguenti modifiche:

b) all'articolo 6, comma 4-*bis*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "È, in ogni caso, fatto salvo il diritto di prelazione a favore del conduttore uscente ai sensi dell'articolo 4-*bis* della legge 3 maggio 1982, n. 203.";

c) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: "i diritti" *sono inserite le seguenti*: " , ivi compresa la prelazione agraria,";

d) all'articolo 11, comma 3, dopo le parole: "entro il secondo grado, "sono inserite le seguenti: "nonché di società di persone costituite da due o più dei predetti soggetti,".

2. Per le medesime finalità di cui al precedente comma, all'articolo 4-*bis*, comma 1, della legge 3 maggio 1982, n. 203 le parole: "almeno novanta giorni prima della scadenza" sono soppresse. Di conseguenza al successivo comma 4 del medesimo articolo 4-*bis* sono soppresse le seguenti parole: "e i termini".

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

26.0.25 (testo 2)

[Vallardi](#), [Bergesio](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

"font-size:medium">Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 26-*bis*.

(Misure urgenti a sostegno della settore lattiero caseario)

1. All'articolo 8-*quinquies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-*ter* le parole «entro e non oltre il 15 luglio 2019, sono sospesi fino a tale data» sono sostituite dalle seguenti «e in attuazione delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 27 giugno 2019 (C-348/18), dell'11 settembre 2019 (C-46/18) e del 13 gennaio 2022 (C-377/19), sono sospesi fino al 31 dicembre 2022»;

b) al comma 10-*ter*, lettera b), dopo le parole «le procedure di riscossione coattiva» sono inserite le seguenti «e le procedure di recupero per compensazione».

26.0.25

[Vallardi](#), [Bergesio](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Misure urgenti a sostegno della settore lattiero caseario)

1. All'articolo 8-*quinquies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-*ter* le parole: "entro e non oltre il 15 luglio 2019, sono sospesi fino a tale data," sono sostituite dalle seguenti: "e in attuazione delle Sentenze delle Corte di Giustizia dell'Unione europea del 27 giugno 2019 C-348/18 e C-46/18, sono sospese fino all'avvenuto ricalcolo degli importi

dovuti relativi al prelievo supplementare del latte fino e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, le procedure di recupero per compensazione nonché,".

b) dopo il comma 10-*sexies* è aggiunto il seguente:

"10-*septies*. Per consentire alle aziende debentrici in materia di quote latte di accedere agli aiuti previsti dalla PAC o da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, compresi i contributi a fondo perduto per far fronte all'emergenza del Covid-19, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni:

a) sono compensati gli importi dovuti e non rimborsati in materia di quote latte, comprensivi degli interessi maturati, nel limite previsto dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863;

b) sono revocati i pignoramenti in essere».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

26.0.26

[Fenu](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#), [Agostinelli](#), [Leone](#), [Naturale](#), [Puglia](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Garanzia di liquidità per le imprese agricole operanti nel settore della zootecnia da latte)

1. Al fine di favorirne la ripresa economica e produttiva, le imprese agricole, ivi comprese le cooperative, operanti nel settore della zootecnia da latte, possono accedere, a titolo gratuito nei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1408/2013, alle garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con copertura del cinquanta per cento, a fronte di finanziamenti rateali per la gestione aziendale concessi da banche o intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, finalizzati alla ricostituzione di liquidità, con durata compresa tra 18 e 24 mesi e importo non superiore al 50 per cento del fatturato, come risultante dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di finanziamento ovvero, in difetto, da altra idonea documentazione, prodotta mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e, comunque, non superiore a 200.000 euro. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022 in favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

26.0.27

[Leone](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#), [Agostinelli](#), [Naturale](#), [Puglia](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Disciplina dell'attività di turismo lattiero caseario o vie del formaggio)

1. A decorrere dal 1° febbraio 2022, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 502 a 505, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono estese alle attività di turismo lattiero caseario o vie del formaggio di cui al comma 2.

2. Con il termine "turismo lattiero caseario o vie del formaggio" si intendono tutte le attività di conoscenza dei formaggi prodotti in Italia espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di allevamento e di mungitura, di esposizione degli strumenti utili alla produzione, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dei formaggi, anche in abbinamento ad alimenti e bevande, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nei caseifici nonché nell'ambito dei luoghi di mungitura, di produzione e trasformazione.

3. Le Regioni possono promuovere attraverso canali informatici sul web e sul territorio apposite iniziative al fine di far conoscere la rete di aziende aderenti al turismo lattiero caseario o vie del formaggio.».

26.0.28

[Naturale](#), [Trentacoste](#), [Agostinelli](#), [Leone](#), [Puglia](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Fondo per il sostegno dell'allevamento bufalino)

1. Al fine di sostenere gli allevatori del settore bufalino per il mancato reddito conseguente all'adozione delle misure di contenimento ovvero di eradicazione previste dalle autorità sanitarie per il contrasto alla diffusione epidemica della brucellosi e tubercolosi bovine, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è istituito il "Fondo di sostegno all'allevamento bufalino", con una dotazione di un milione di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di riparto e utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a i milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.».

26.0.29

[Testor](#), [Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Misure a sostegno dei produttori e contrasto allo spreco)

1. Al fine di evitare gravi fenomeni di spreco alimentare, nel rispetto del regolamento (CE) n. 853/2004, le operazioni di congelamento delle carni fresche sono effettuate senza indebiti ritardi ovvero entro la data di scadenza relativa al prodotto refrigerato, purché le carni da destinare al congelamento siano sottoposte ad adeguate misure di controllo igienico sanitario ai sensi degli artt. 4 e 5 del Reg. (CE) 852/2004/CE e correttamente identificate ai sensi del Reg (CE) 1169/2011/UE.».

26.0.30

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Misure a sostegno dei produttori e contrasto allo spreco)

1. Al fine di evitare gravi fenomeni di spreco alimentare, nel rispetto del regolamento (CE) n. 853/2004, le operazioni di congelamento delle carni fresche sono effettuate senza indebiti ritardi ovvero entro la data di scadenza relativa al prodotto refrigerato, purché le carni da destinare al congelamento siano sottoposte ad adeguate misure di controllo igienico sanitario ai sensi degli artt. 4 e 5 del Reg. (CE) 852/2004/CE e correttamente identificate ai sensi del Reg (CE) 1169/2011/UE».

26.0.31

[Rauti](#), [La Pietra](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Misure a sostegno dei produttori e contrasto allo spreco)

Al fine di evitare gravi fenomeni di spreco alimentare, nel rispetto del regolamento (CE) n. 853/2004, le operazioni di congelamento delle carni fresche sono effettuate senza indebiti ritardi ovvero entro la data di scadenza relativa al prodotto refrigerato, purché le carni da destinare al congelamento siano sottoposte ad adeguate misure di controllo igienico sanitario ai sensi degli articoli 4 e 5 del Reg. (CE) 852/2004/CE e correttamente identificate ai sensi del Reg (CE) 1169/2011/UE.».

26.0.32

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art.26- *bis*.

(Misure urgenti a sostegno delle imprese agricole colpite dall'aumento dei costi delle materie prime)

1. In considerazione della situazione economica determinata dal quadro pandemico nel comparto agricolo, aggravata dall'aumento dei costi delle materie prime, è concesso alle imprese agricole un contributo sui maggiori costi di produzione sostenuti.

2. Con decreto del ministero delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di accesso ai contributi di cui al comma precedente. L'aiuto è concesso ai sensi del Quadro Temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia sull'emergenza del COVID.».

26.0.33

[Ferro](#), [Berardi](#)

Dopo l'art. 26 aggiungere il seguente:

«Art. 26- *bis*.

1. Per sostenere le aziende che affrontano investimenti strutturali finalizzati ad ottenere l'abilitazione del proprio stabilimento o della propria azienda all'esportazione di prodotti agroalimentari verso Paesi terzi extra europei o alla fornitura di materie prime destinate alla realizzazione di prodotti agroalimentari da esportare verso i suddetti Paesi è istituito un fondo per l'erogazione di un credito di imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate, finalizzate all'ottenimento delle suddette abilitazioni. La dotazione di tale fondo per l'anno 2022 è determinata in 25 milioni di euro.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma precedente.».

Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 25 milioni di euro per il 2022.

26.0.34

[Naturale](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#), [Agostinelli](#), [Leone](#), [Puglia](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Modifiche alla legge 12 dicembre 2016, n. 238)

1. All'articolo 38 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-*bis*. Per i vini a IGP, le operazioni di assemblaggio delle partite o delle frazioni di partita di 'vini finiti' e dei prodotti atti alla rifermentazione per la produzione di vini frizzanti e spumanti derivanti da uve raccolte fuori zona (massimo 15 per cento) con vini derivanti da uve della zona di produzione (minimo 85%) è effettuato anche in una fase successiva alla produzione, nell'ambito della zona di elaborazione delimitata nel disciplinare della specifica IGP."».

26.0.35

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Misure urgenti a sostegno dei produttori di legno)

1. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del c.c., le imprese forestali e i proprietari forestali che immettono sul mercato esclusivamente legno o prodotti da esso derivati di propria produzione non sono tenuti ad iscriversi al registro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178 e di cui al decreto ministeriale 9 febbraio 2021.».

26.0.36

[La Pietra](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art.26- *bis*.

(Rifinanziamento Fondo nazionale per la suinicoltura)

1. Il Fondo di cui all'articolo 11-*bis* del decreto legge 29 marzo 2019, n. 27, è rifinanziato nella misura di 1 milione di euro per l'anno 2022, di 4 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro per l'anno 2024.

2 Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.».

26.0.37

[La Pietra](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Sostegno allevamenti avicoli e suinicoli)

1. Per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicolo o suinicolo che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei territori dello Stato considerati a rischio di contaminazione dal virus responsabile dell'influenza aviaria e da quello della peste suina africana, sono differiti al 31 luglio 2022, con possibilità di pagamento fino a un massimo di 4 rate mensili fino a dicembre 2022, i termini dei versamenti che scadono nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; all'imposta sul valore

aggiunto; ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 150 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 75 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto ai restanti 75 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

26.0.38

[Evangelista](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Misure in favore degli allevamenti avicoli e suinicoli)

1. Per le attività di allevamento avicolo o suinicolo che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei territori dello Stato, considerati a rischio di contaminazione del virus responsabile dell'influenza aviaria e da quello della peste suina africana, sono differiti al 31 luglio 2022, con possibilità di pagamento fino a un massimo di 4 rate mensili fino a dicembre 2022, i termini dei versamenti che scadono nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; all'imposta sul valore aggiunto; ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.».

26.0.39

[La Pietra](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' articolo, inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Misure urgenti a sostegno del settore avicolo)

1. Al fine di tutelare gli allevamenti avicoli dal rischio di contaminazione dal virus responsabile dell'influenza aviaria e indennizzare gli operatori della filiera danneggiati, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono istituiti due fondi denominati, rispettivamente, "Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza" (di seguito, "Fondo di parte capitale"), con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2022 e "Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera avicola" (di seguito, "Fondo di parte corrente"), con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Il Fondo di parte capitale è destinato al rafforzamento degli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, in conformità alle pertinenti norme nazionali e dell'Unione europea, ed è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di criteri che tengano conto della consistenza avicola e del numero delle strutture produttive a maggiore rischio.

3. Il Fondo di parte corrente è destinato ad indennizzare gli operatori della filiera avicola colpiti dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e dai danni economici recati loro in seguito al diffondersi del virus responsabile dell'influenza aviaria. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di quantificazione dei contributi erogabili ai produttori della filiera avicola a titolo di sostegno per i danni subiti, sulla base dell'entità del reale danno economico patito.

4. La concessione dei contributi economici di cui al presente articolo è subordinata alla preventiva verifica della compatibilità dei medesimi con le pertinenti norme dell'Unione europea in

materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e agroalimentare.

5. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

26.0.40

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Misure a sostegno degli operatori della filiera avicola danneggiati dall'influenza aviaria)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sostituire il comma 528 con il seguente: "comma 528. Una quota non inferiore a 30 milioni di euro dello stanziamento previsto, per l'anno 2022, dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è destinata a misure in favore della filiera delle carni derivanti da polli, tacchini, conigli domestici, lepri e altri animali vivi destinati all'alimentazione umana, nonché delle uova di volatili in guscio, fresche e conservate, con priorità per gli operatori della filiera avicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati a seguito dell'influenza aviaria degli anni 2021 e 2022, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 129, della medesima legge n. 178 del 2020. La concessione dei contributi economici di cui al presente articolo è subordinata alla preventiva verifica della compatibilità dei medesimi con le pertinenti norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e agroalimentare"».

26.0.41 (testo 2)

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Rufa](#), [Zuliani](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 26-*bis* (Misure urgenti a sostegno del settore avicolo)

1. All'articolo 1, comma 528, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "30 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "50 milioni di euro" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le risorse di cui al presente comma sono impiegate prioritariamente per interventi in favore degli operatori della filiera avicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati a seguito dell'influenza aviaria degli anni 2021 e 2022."

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

26.0.41

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Rufa](#), [Zuliani](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Misure urgenti a sostegno del settore avicolo)

1. All'articolo 1, comma 528, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto infine il seguente periodo: "Le risorse di cui al presente comma destinate alla filiera delle carni derivanti da polli e tacchini sono impiegate prioritariamente per interventi in favore degli operatori della filiera avicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati a seguito dell'influenza aviaria degli anni 2021 e 2022".

2. All'articolo 1, comma 528, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "30 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: " 50 milioni di euro"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre

2014, n. 190».

26.0.42

[Caligiuri](#), [Gallone](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Misure urgenti a sostegno del settore avicolo)

1. All'articolo 1, comma 528, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto infine il seguente periodo: "Le risorse di cui al presente comma destinate alla filiera delle carni derivanti da polli e tacchini sono impiegate prioritariamente per interventi in favore degli operatori della filiera avicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati a seguito dell'influenza aviaria degli anni 2021 e 2022"».

26.0.43

[Naturale](#), [Trentacoste](#), [Agostinelli](#), [Leone](#), [Puglia](#), [L'Abbate](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Misure urgenti a sostegno del settore avicolo)

1. All'articolo 1, comma 528, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto infine il seguente periodo: "Le risorse di cui al presente comma destinate alla filiera delle carni derivanti da polli e tacchini sono impiegate prioritariamente per interventi in favore degli operatori della filiera avicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati a seguito dell'influenza aviaria degli anni 2021 e 2022"».

26.0.44

[De Carlo](#), [Calandrini](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Misure urgenti a sostegno del settore avicolo)

1. All'articolo 1, comma 528, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto infine il seguente periodo: "Le risorse di cui al presente comma destinate alla filiera delle carni derivanti da polli e tacchini sono impiegate prioritariamente per interventi in favore degli operatori della filiera avicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati a seguito dell'influenza aviaria degli anni 2021 e 2022"».

26.0.45

[Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Misure urgenti a sostegno del settore avicolo)

1. All'articolo 1, comma 528, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto infine il seguente periodo: "Le risorse di cui al presente comma destinate alla filiera delle carni derivanti da polli e tacchini sono impiegate prioritariamente per interventi in favore degli operatori della filiera avicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati a seguito dell'influenza aviaria degli anni 2021 e 2022"».

26.0.46

[Taricco](#), [Biti](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

1. All'articolo 1, comma 528, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto infine il seguente

periodo: "Le risorse di cui al presente comma destinate alla filiera delle carni derivanti da polli e tacchini sono impiegate prioritariamente per interventi in favore degli operatori della filiera avicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati a seguito dell'influenza aviaria degli anni 2021 e 2022"».

26.0.47

[Taricco](#), [Biti](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

1. Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, anche se soci di società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni ed integrazioni, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate a partire dal 1° febbraio 2022, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

2. L'esonero di cui al primo periodo, decorsi i primi trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche e integrazioni.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, e a 7,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

26.0.48

[Agostinelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#), [Leone](#), [Naturale](#), [Puglia](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Potenziamento dei ruoli per il contrasto alle emergenze fitosanitarie)

1. Per il raggiungimento della dotazione minima del personale del Servizio Fitosanitario Centrale di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, la dotazione organica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179 - funzionari appartenenti all'area III - posizione economica F1 - è incrementata, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, di 57 unità di personale non dirigenziale, con vincolo di permanenza per un quinquennio presso il Servizio fitosanitario centrale, di cui 44 funzionari tecnici con i requisiti di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, anche in sovrannumero con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 2.679.000 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

26.0.49

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Rufa](#), [Zuliani](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Misure urgenti a sostegno delle imprese del settore avicolo e suinicolo interessate da influenza aviaria o peste suina africana)

1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle imprese agricole della filiera avicola e suinicola ubicate nelle zone interessate da influenza aviaria o da peste suina africana, delimitate ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e dell'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/687, alle suddette imprese è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro, relativi al quarto trimestre 2021. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.

2. Il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali e ai coltivatori diretti con riferimento alla contribuzione dovuta per il primo trimestre 2022.

3. Resta ferma per l'esonero di cui ai commi 1 e 2 l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano compatibilmente con la vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato.

5. Agli oneri del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

26.0.50

[Carbone](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Misure urgenti a sostegno delle imprese del settore avicolo e suinicolo interessate da influenza aviaria o peste suina africana)

1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle imprese agricole della filiera avicola e suinicola ubicate nelle zone interessate da influenza aviaria o da peste suina africana, delimitate ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e dell'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/687, alle suddette imprese è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro, relativi al quarto trimestre 2021. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.

2. Il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali e ai coltivatori diretti con riferimento alla contribuzione dovuta per il primo trimestre 2022.

3. Resta ferma per l'esonero di cui ai commi 1 e 2 l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano compatibilmente con la vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato.

5. Agli oneri del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

26.0.51

[Botto](#), [Giannuzzi](#), [Lezzi](#), [Abate](#), [Ortis](#), [Lannutti](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Ulteriori misure urgenti in favore delle imprese agricole colpite dalla peste suina africana)

1. In relazione alla diffusione della peste suina africana presente nelle regioni Liguria e Piemonte, per le imprese agricole presenti nei comuni in cui è stato individuato il virus di cui all'ordinanza del 13 gennaio 2022 e della circolare del 18 gennaio 2022, le disposizioni di cui all'articolo all' articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, s'intendono prorogate fino al 30 giugno 2022.

2. Sono altresì sospesi fino al 30 giugno 2022, gli adempimenti e i versamenti fiscali e contributivi di cui all'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, senza applicazione di sanzioni e interessi.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

26.0.52

[Berutti](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Interventi urgenti a sostegno delle attività economiche danneggiate dalle misure di contenimento della peste suina africana)

1. Per i soggetti che svolgono attività economiche nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per l'emergenza della peste suina africana sono prorogati al 31 luglio 2022 i termini aventi scadenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 per i versamenti relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, alle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, e all'imposta sul valore aggiunto. I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 16 settembre 2022 o in quattro rate mensili di pari importo da corrispondere entro il giorno 16 di ciascuno dei mesi da settembre 2022 a dicembre 2022».

26.0.53

[Fenu](#), [Trentacoste](#), [Agostinelli](#), [Leone](#), [Naturale](#), [Puglia](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Fondo di sostegno per gli effetti dell'epidemia di Lingua Blu in Sardegna)

1. Al fine di sostenere gli allevatori della Regione Sardegna a fronteggiare le conseguenze derivanti dall'adozione delle misure di contenimento previste dalle autorità sanitarie per il contrasto alla diffusione epidemica della Lingua Blu, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è istituito il "Fondo di sostegno per gli effetti dell'epidemia di Lingua Blu in Sardegna", con una dotazione di un milione di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di riparto e utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a i milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

26.0.54

[Lonardo](#), [Pacifico](#), [Floris](#), [Lunesu](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Gestione del fondo per lo svolgimento di attività di monitoraggio dell'insetto nocivo Coreabus undatus)

1. All'articolo 1, comma 893, legge 30 dicembre 2021, n. 234, in materia di tutela della qualità del sughero nazionale e monitoraggio del *Coreabus undatus*, le parole: "da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "da adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".

2. All'articolo 1, comma 894, legge 30 dicembre 2021, n. 234, in materia di tutela della qualità del sughero nazionale e monitoraggio del *Coraebus undatus*, le parole: "da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "da adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".

3. All'articolo 1, comma 895, legge 30 dicembre 2021, n. 234, in materia di tutela della qualità del sughero nazionale e monitoraggio del *Coraebus undatus*, le parole: "da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "da adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge"».

26.0.55

[Leone](#), [Agostinelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#), [Naturale](#), [Puglia](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Credito d'imposta per investimenti di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica attraverso metodi ecologici)

1. In ragione della particolare situazione di emergenza del settore agricolo e l'esigenza di garantire un efficiente sistema di tutela delle produzioni nazionali, al fine di prevenire e limitare i danni causati dalla fauna selvatica, alle imprese agricole anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi esistenti alla data del 1° gennaio 2022, è riconosciuto, per il periodo di imposta in corso in corso al 31 dicembre 2022 e nei due successivi, un credito di imposta nella misura del 50 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto e l'installazione di sistemi ecologici di protezione dai danni, di esclusione, cattura e deterrenza dalle intrusioni da specie di fauna selvatica, fino ad un massimo di 25.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, al regolamento (UE) n. 1408 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo. Il credito d'imposta di cui al comma i va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini

dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri della Transizione Ecologica e dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del comma i e del presente comma anche con riguardo alla fruizione del credito d'imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio, e facendo riferimento, in particolare, alla tipologia di spesa ammissibile, alle procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande e alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta, la stessa ne dà comunicazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali il quale, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del citato decreto-legge n. 40 del 2010, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

5. All'onere di cui al comma i, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

26.0.56

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Misure urgenti per la gestione dei Centri di Recupero Animali Selvatici)

1. All'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: "della legge 8 luglio 1986, n. 349" sono aggiunte le seguenti: "nonché dalle associazioni iscritte nei registri regionali delle ODV e che gestiscono CRAS (Centri di Recupero Animali Selvatici) operativi h24 e 365 giorni all'anno e che non esercitino attività in conflitto d'interesse";

b) all'ultimo periodo, dopo le parole: "sono definite le modalità di utilizzo", sono aggiunte le seguenti: ", nonché la nomina di apposita Commissione competente sul controllo dei criteri di operatività che costituiscono requisiti essenziali di accesso al Fondo di cui al presente comma";

c) dopo l'ultimo periodo, è inserito il seguente: "La suddetta Commissione dovrà essere costituita in modo tale da rappresentare la Regione, il Servizio Veterinario del Dsp Ausl competente in materia di fauna selvatica e gli organi di vigilanza forestale"».

26.0.57

[Bergesio](#), [Simone Bossi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Incremento del Fondo finalizzato a indennizzare gli allevamenti di animali da pelliccia)

1. All'articolo 1, comma 982, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sostituire le parole: "per ciascuno degli anni 2022 e 2023, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo di 3 milioni di euro" con le seguenti: "per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un fondo di 10 milioni di euro"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente, pari a 7 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del

Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

26.0.58

[Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Disposizioni in materia di animali da pelliccia)

1. All'articolo 1, comma 982, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole "fondo di 3 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "fondo di 8 milioni di euro".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali».

Conseguentemente, all'articolo 32, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «22, comma 5, 24, 26» inserire le seguenti: », 26-bis» e le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022, 120,26 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1.666,41 milioni di euro per l'anno 2022, 125,26 milioni di euro per l'anno 2023»;*

b) *al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

«d-bis) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali».

26.0.59

[Simone Bossi](#), [Bergesio](#), [Vallardi](#), [Rufa](#), [Zuliani](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Immissione in natura di specie o di popolazioni non autoctone)

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 387, è aggiunto il seguente:

"387-bis. Al fine di consentire un'adeguata politica di gestione delle specie ittiche alieutiche, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 837, fino al 31 dicembre 2023 non trova applicazione l'articolo 12 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, per le sole disposizioni riguardanti l'immissione in natura della trota fario ed iridea, del salmerino alpino e del coregone"».

26.0.60

[Simone Bossi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

1. Il fondo istituito al Ministero della Difesa, denominato "Fondo antibraconaggio ittico", di cui all'articolo 40, comma 11-*bis*, della legge 28 luglio 2016, n. 154, è finanziato con una dotazione di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

26.0.61

[Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Estensione agli imprenditori agricoli del piano di rateizzazione delle bollette relative al consumo di energia elettrica e gas naturale)

1. All'articolo 1. comma 509 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "gas naturale", inserire le seguenti: "e dei clienti finali di energia elettrica e di gas naturale che svolgono attività di impresa agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile"».

26.0.62

[Nencini](#), [Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Contributi di bonifica)

1. Per consentire l'utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, dei crediti IVA con il contributo di bonifica di cui all'articolo 860 del Codice civile di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto legge, è istituito un codice tributo relativo al contributo di bonifica richiamato».

26.0.63

[Agostinelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#), [Leone](#), [Naturale](#), [Puglia](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Potenziamento del personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari per attività di contrasto alle pratiche sleali)

1. Per le inderogabili esigenze dell'attività di contrasto alle pratiche commerciali sleali nell'ambito della filiera agroalimentare e di controllo a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari e della reputazione del made in Italy, la dotazione organica del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è aumentata di 100 unità di personale, di cui due dirigenti di seconda fascia e 98 funzionari di Area terza. Il suddetto Dipartimento è autorizzato a reclutare e ad assumere le suddette 100 unità di personale, nei limiti di un importo massimo fino a 500.000 euro per l'anno 2022 e di un importo massimo a regime di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 500.000 euro per l'anno 2022 e a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

26.0.64

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Rufa](#), [Zuliani](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Sistema di controlli nel settore alimentare)

1. Al fine di consentire alle amministrazioni competenti ed agli operatori del settore alimentare di operare con un sistema di controlli ufficiali in materia di alimenti e sicurezza alimentare efficiente e coerente con le pertinenti disposizioni comunitarie nonché di salvaguardare le specificità dei controlli medesimi svolti nei confronti degli imprenditori agricoli, all'articolo 2, lettera c), n. 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ", nonché la trasformazione di tali prodotti svolta dall'imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;"».

26.0.65 (testo 2)

[Naturale](#), [Agostinelli](#), [Fenu](#), [Leone](#), [Puglia](#), [Trentacoste](#), [Donno](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 26 bis

(Misure urgenti a sostegno del settore agroalimentare)

1. Per garantire la corretta applicazione in tutto il territorio nazionale delle normative comunitarie e nazionali in materia di protezione delle piante e prevenzione dei rischi fitosanitari, la dotazione organica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179 - funzionari appartenenti all'area III - posizione economica F1 - è incrementata, al fine di raggiungere la dotazione minima del personale del Servizio Fitosanitario Centrale di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, di 57 unità di personale non dirigenziale, con vincolo di permanenza per un quinquennio presso il Servizio fitosanitario centrale, di cui 44 funzionari tecnici con i requisiti di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, anche in sovrannumero con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 2.679.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Per assicurare lo svolgimento dell'attività di contrasto alle pratiche commerciali sleali nell'ambito della filiera agroalimentare e di controllo a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari e della reputazione del *made in Italy*, la dotazione organica del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è aumentata di 100 unità di personale, di cui due dirigenti di seconda fascia e 98 funzionari di Area terza. Il suddetto Dipartimento è autorizzato a reclutare e ad assumere le suddette 100 unità di personale, nei limiti di un importo massimo fino a 500.000 euro per l'anno 2022 e di un importo massimo a regime di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

4. All'onere derivante dal comma 3, pari a 500.000 euro per l'anno 2022 e a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Al fine di garantire l'attuazione dei progetti a valere sul piano nazionale di ripresa e resilienza, consentire all'Italia di sfruttare le risorse per lo sviluppo sostenibile del settore e di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale attraverso la valorizzazione della ricerca nel settore agroalimentare, alla legge 5 aprile 1985, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel titolo della legge, dopo le parole: "Ministero dell'agricoltura e delle foreste", sono aggiunte le seguenti: "e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria";

b) dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Per fronteggiare le esigenze connesse allo svolgimento di attività agricole, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato. Il contingente massimo del personale operaio a tempo indeterminato in servizio è fissato in 100 unità per anno. Le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e da quelle sul collocamento. Nella fase di prima applicazione del presente articolo il CREA procede all'assunzione degli operai a tempo indeterminato secondo una procedura ad evidenza pubblica che tenga conto delle giornate lavorative svolte dal personale già assunto dal CREA a tempo determinato con il contratto collettivo nazionale di lavoro. Al personale assunto ai sensi del presente articolo con contratto a tempo indeterminato si applicano le disposizioni di cui al titolo II della legge 8 agosto 1972, n. 457. L'operaio assunto ai sensi della presente legge non acquista la qualifica di dipendente di pubblica amministrazione ai sensi del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165.5-ter.".

6. Agli oneri derivanti dal comma 5, si provvede mediante l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 673, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 come incrementata dall'articolo 1, comma 760, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

26.0.65

[Naturale](#), [Donno](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Potenziamento del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria)

1. Al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca nel settore agroalimentare, e per consentire all'Italia di sfruttare le risorse per lo sviluppo sostenibile del settore, alla legge 5 aprile 1985, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel titolo della legge, dopo le parole: "Ministero dell'agricoltura e delle foreste", sono aggiunte le seguenti: "e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria";

b) dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Per fronteggiare le esigenze connesse allo svolgimento di attività agricole, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato. Il contingente massimo del personale operaio a tempo indeterminato in servizio è fissato in 100 unità per anno. Le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e da quelle sul collocamento. Nella fase di prima applicazione del presente articolo il CREA procede all'assunzione degli operai a tempo indeterminato secondo una procedura ad evidenza pubblica che tenga conto delle giornate lavorative svolte dal personale già assunto dal CREA a tempo determinato con il contratto collettivo nazionale di lavoro. Al personale assunto ai sensi del presente articolo con contratto a tempo indeterminato si applicano le disposizioni di cui al titolo II della legge 8 agosto 1972, n. 457. L'operaio assunto ai sensi della presente legge non acquista la qualifica di dipendente di pubblica amministrazione ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.5-ter.".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 673, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».

26.0.66

[Puglia](#), [Naturale](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#), [Agostinelli](#), [Leone](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Disposizioni urgenti in materia di imprese agricole nell'ambito del Piano nazionale Impresa 4.0)

1. All'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al precedente periodo può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico o agrotecnico laureato e da un perito agrario o perito agrario laureato".

2. All'articolo 1, comma 1062, della legge 30 dicembre 2020, n.178, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al precedente periodo può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico o agrotecnico laureato e da un perito agrario o perito agrario laureato".».

26.0.67

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Semplificazione della normativa sulla metanizzazione del Mezzogiorno al fine di accelerare il completamento degli interventi già finanziati)

1. All'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, dopo il comma 5-*quinquies* aggiungere il seguente:

"5-*sexies*. Per gli interventi di metanizzazione ammessi al finanziamento di cui al presente articolo, il termine di presentazione degli atti di collaudo alle amministrazioni competenti è di 90 giorni dall'approvazione del collaudo da parte dell'amministrazione comunale.";

2. All'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, aggiungere il seguente:

"319-*bis*. Le risorse finanziarie di cui al comma 319 non ancora erogate sono assegnate alle Regioni nel cui territorio ricadono i comuni o i consorzi di comuni beneficiari di finanziamento per la realizzazione delle reti urbane di distribuzione del gas metano ai sensi della delibera CIPE n. 5 del 28 gennaio 2015 e in base alla graduatoria vigente. Le competenze in materia di istruttoria tecnica, concessione dei finanziamenti e di erogazione delle risorse finanziarie ai Comuni sono trasferite alle Regioni, che approvano altresì l'aggiornamento dei cronoprogrammi dei progetti in attuazione dell'articolo 23, comma 4-*bis*, del decreto legislativo del 23 maggio 2000 n. 164, in base a un tempo massimo di realizzazione dei progetti di 42 mesi, prorogabile una sola volta. Il mancato rispetto dei tempi di realizzazione comporta la perdita del finanziamento per la parte dei lavori non completata nei termini. Le Regioni possono utilizzare per l'attività di assistenza tecnica fino all'uno per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 319 non ancora erogate. Le Regioni provvedono a inviare semestralmente al CIPESS e al Ministero della transizione ecologica una relazione sulla esecuzione del programma."».

26.0.68

[Taricco](#), [Biti](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

1. All'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole "gas naturale", sono inserite le seguenti "e dei clienti finali di energia elettrica e di gas naturale che svolgono attività di impresa agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile."».

26.0.69

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Istituzione dell'albo degli educatori socio-pedagogici e dei pedagogisti)

1. All'articolo 1, comma 594, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'ultimo periodo è sostituito con i seguenti: "È istituito l'albo degli educatori professionali socio-pedagogico e dei pedagogisti. Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine degli educatori professionali socio-pedagogico e dei pedagogisti. L'albo è strutturato a livello regionale e, limitatamente alle province di Trento e di Bolzano, a livello provinciale".

2. Dopo l'articolo 1, comma 594, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto il seguente:

"594-*bis*. Si applica, fermo restando quanto previsto dai commi da 594 a 600 della presente legge, la disciplina di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, e successive modificazioni e integrazioni".

3. All'articolo 1, primo periodo, del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e di perito industriale" sono sostituite dalle seguenti: ", di perito industriale e di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista".

4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno

2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

26.0.70

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** aggiungere il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Contributo per i concessionari di aree demaniali per le attività di pesca e acquacoltura)

1. Al fine di contrastare gli effetti negativi causati alle imprese ittiche dall'emergenza da COVID19 e di favorire il loro rilancio, per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro al fine di riconoscere un contributo, nella misura massima stabilita con il decreto di cui al comma 2 e in ogni caso non superiore al canone corrisposto, a favore dei concessionari di aree demaniali marittime concernenti zone di mare territoriale per le attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto ittico.

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, ivi incluse quelle per il rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del comma 1 che costituisce tetto di spesa massimo.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.».

26.0.71

[Trentacoste](#), [Gallicchio](#), [Agostinelli](#), [Leone](#), [Naturale](#), [Puglia](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Istituzione della categoria dei subacquei in acquacoltura)

1. È istituita, nell'ambito della categoria dei sommozzatori in servizio locale di cui al Decreto Ministeriale 13 gennaio 1979, n. 47, la figura dei subacquei in acquacoltura quale personale addetto ad attività lavorativa nell'ambito di allevamenti di organismi acquatici e produzione di alghe in ambienti confinati e controllati, la cui attività è esercitata entro l'ambito degli allevamenti ittici e vegetali con cui abbiano instaurato rapporti di lavoro ovvero di collaborazione e che siano collocati nel distretto del porto presso il cui ufficio sono iscritti e nelle relative adiacenze.

2. Il Ministro delle infrastrutture e mobilità sostenibili provvede, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, ad apportare le necessarie modifiche al Decreto Ministeriale 13 gennaio 1979, n. 47 recante "Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale", al fine di istituire la categoria dei subacquei in acquacoltura di cui al comma 1 e stabilirne l'ambito di attività.».

26.0.72

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** aggiungere il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Rimodulazione canoni demaniali marittimi)

1. All'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il primo periodo inserire il seguente: "A decorrere dall'anno 2022 per le attività di pesca e acquacoltura l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime non può essere superiore a euro 1.500."».

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

26.0.73

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Misure in materia di tabacchi lavorati)

1. All'articolo 39-*terdecies*, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e al quaranta per cento dal 1° gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "al trentadue virgola cinquanta per cento dal 1° luglio 2022, al trentasette virgola cinquanta per cento dal 1° gennaio 2023, al quaranta per cento dal 1° gennaio 2024".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui comma 1, corrispondenti a 17 milioni di euro per l'anno 2022 e a 35 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

26.0.74 (testo 2)

[Briziarelli](#), [Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

"Art. 26-*bis*. *(Sostituzione dei registri cartacei dei movimenti degli uccelli con moderni sistemi digitali)*

1. Con la finalità di rafforzare le strategie del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per una gestione documentale digitale che offra servizi sempre più efficienti e accessibili da parte dei cittadini e aiuti le imprese ad aumentare la loro competitività attraverso la diffusione di strumenti digitali, finalizzati alla sostituzione dei registri cartacei dei movimenti degli uccelli, per gli esemplari di Classe *Aves*, di cui all'allegato b) del regolamento CE n. 338 /97 del Consiglio 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, di cui articolo 2, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, nati in Italia e marcati con inanellatura della zampa mediante una marcatura individuale univoca ed inamovibile rilasciata da Federazioni nazionali riconosciute, consistente in un anello o nastro costituente un cerchio continuo, senza giunti né interruzioni, che non abbia subito alcun tipo di manomissione, fabbricato industrialmente e a tal fine applicato entro quindici giorni dalla nascita dell'animale e di diametro tale da impedirne la rimozione dalla zampa quando questa sia pienamente sviluppata, nella misura univocamente definita per ogni singola specie dalle Federazioni nazionali riconosciute e recante l'anno di emissione, il numero di emissione ed un codice alfanumerico atto ad identificarne il proprietario, l'inanellatura equivale alla denuncia di cui all'art. 8-*bis* della legge 7 febbraio 1992, n. 150, ed esenta dalla tenuta del registro di cui al comma 5-*bis*, dell'articolo 5, della medesima legge.

2. Al fine di potersi avvalere della disposizione del comma 1, unitamente alla prima comunicazione del proprio codice alfanumerico identificativo il soggetto interessato corrisponde un tantum al Ministero delle transizione ecologica la somma di 50,00 euro per la costituzione di una banca dati interna al Ministero medesimo per l'inserimento dei dati identificativi comunicati dalle Federazioni. Con decreto del Ministero della transizione ecologica, sono disciplinate le modalità

applicative del presente comma, nonché di riscossione della somma stabilita.".

26.0.74

[Briziarelli](#), [Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 26 -*bis*.

(Sostituzione dei registri cartacei dei movimenti degli uccelli con moderni sistemi digitali)

1. Con la finalità di rafforzare le strategie del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per una gestione documentale digitale che offra servizi sempre più efficienti e accessibili da parte dei cittadini e aiuti le imprese ad aumentare la loro competitività attraverso la diffusione di strumenti digitali, finalizzati alla sostituzione dei registri cartacei dei movimenti degli uccelli, per gli esemplari di Classe AVES 2, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, nati in Italia e marcati con inanellatura della zampa mediante una marcatura individuale univoca ed inamovibile rilasciata da Federazioni nazionali riconosciute, consistente in un anello o nastro costituente un cerchio continuo, senza giunti né interruzioni, che non abbia subito alcun tipo di manomissione, fabbricato industrialmente e a tal fine applicato entro quindici giorni dalla nascita dell'animale e di diametro tale da impedirne la rimozione dalla zampa quando questa sia pienamente sviluppata, nella misura univocamente definita per ogni singola specie dalle Federazioni nazionali riconosciute e recante l'anno di emissione, il numero di emissione ed un codice alfanumerico atto ad identificarne il proprietario, l'inanellatura equivale alla denuncia di cui all'articolo 8-*bis* della legge 7 febbraio 1992, ed esenta dalla tenuta del registro di cui al comma 5-*bis* della medesima legge.

2. Al fine di potersi avvalere della disposizione del comma 1, unitamente alla prima comunicazione del proprio codice alfanumerico identificativo l'interessato corrisponde una tantum al Ministero dell'Ambiente la somma di 50,00 euro.».

Art. 27

27.1

[Presutto](#), [Nocerino](#), [Vanin](#), [Croatti](#), [Trentacoste](#), [Naturale](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di sostenere e accelerare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici d'investimento, garantendo la massima sinergia con gli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dopo il comma 7-*octies*, dell'articolo 10, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è inserito il seguente:

"7-*nonies*. Le previsioni di cui al comma 7-*quinquies* si applicano anche agli interventi pubblici previsti dal programma React-EU, di cui al regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, dai fondi europei di cui al regolamento (UE, EURATOM) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, dal Fondo europeo di cui al regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, dai fondi strutturali per il periodo 2021-2027 di cui al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, dal fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, o comunque previsti nell'ambito di piani o strumenti di programmazione europea."».

27.2

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di sostenere e accelerare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici d'investimento, garantendo la massima sinergia con gli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del

12 febbraio 2021, dopo il comma 7-*octies*, dell'articolo 10, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è inserito il seguente:

"7-*nonies*. Le previsioni di cui al comma 7-*quinquies* si applicano anche agli interventi pubblici previsti dal programma React-EU, di cui al regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, dai fondi europei di cui al regolamento (UE, EURATOM) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, dal Fondo europeo di cui al regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, dai fondi strutturali per il periodo 2021-2027 di cui al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, dal fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, o comunque previsti nell'ambito di piani o strumenti di programmazione europea."».

27.3

Modena

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di sostenere e accelerare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici d'investimento, garantendo la massima sinergia con gli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dopo il comma 7-*octies*, dell'articolo 10, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è inserito il seguente:

"7-*nonies*. Le previsioni di cui al comma 7-*quinquies* si applicano anche agli interventi pubblici previsti dal programma React-EU, di cui al regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, dai fondi europei di cui al regolamento (UE, EURATOM) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, dal Fondo europeo di cui al regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, dai fondi strutturali per il periodo 2021-2027 di cui al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, dal fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, o comunque previsti nell'ambito di piani o strumenti di programmazione europea."».

27.4

Collina, Manca

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di sostenere e accelerare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici d'investimento, garantendo la massima sinergia con gli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dopo il comma 7-*octies*, dell'articolo 10, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è inserito il seguente:

"7-*nonies*. Le previsioni di cui al comma 7-*quinquies* si applicano anche agli interventi pubblici previsti dal programma React-EU, di cui al regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, dai fondi europei di cui al regolamento (UE, EURATOM) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, dal Fondo europeo di cui al regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, dai fondi strutturali per il periodo 2021-2027 di cui al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, dal fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, o comunque previsti nell'ambito di piani o strumenti di programmazione europea."».

27.5

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, dopo il comma 15 inserire il seguente:

"15-bis. Gli aiuti di cui al comma 13 sono concessi per l'importo massimo ad impresa di 2,3 milioni di euro per la Sezione 3.1 e di 12 milioni di euro per la Sezione 3.12, nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2022."».

Conseguentemente al comma 16 le parole: «dei commi da 13 a 15» sono sostituite dalle seguenti «dei commi da 13 a 15-bis».

27.6

[Manca](#), [Collina](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 15 è inserito il seguente:

"15-bis. Gli aiuti di cui al comma 13 sono concessi per l'importo massimo ad impresa di 2,3 milioni di euro per la Sezione 3.1 e di 12 milioni di euro per la Sezione 3.12, nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2022.".

b) al comma 16 le parole: "dei commi da 13 a 15" sono sostituite dalle seguenti "dei commi da 13 a 15-bis"».

27.7

[Carbone](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:

"15-bis. Gli aiuti di cui al comma 13 sono concessi per l'importo massimo ad impresa di 2,3 milioni di euro per la Sezione 3.1 e di 12 milioni di euro per la Sezione 3.12, nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2022".

b) al comma 16 le parole: "dei commi da 13 a 15" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi da 13 a 15-bis"».

27.8

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 4-*sexies*, è inserito il seguente:

"Art. 4- *sexies*. 1

(Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937)

1. Ai fini della disciplina sui fornitori di servizi di *crowdfunding* si applicano le definizioni contenute nell'articolo 2 del regolamento (UE) 2020/1503.

2. La Consob e la Banca d'Italia sono le autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503, degli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento. Le attribuzioni previste dal presente articolo in capo alla Consob e alla Banca d'Italia sono esercitate:

- a) dalla Consob ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 3;
- b) dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2;

3. La Consob, sentita la Banca d'Italia, autorizza i fornitori di servizi di *crowdfunding* ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2020/1503 e revoca, sentita la Banca d'Italia, l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/1503.

4. In deroga al comma 3, la Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza come fornitori di servizi di *crowdfunding* le banche, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica e gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e revoca, sentita la Consob, l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/1503.

6. Ai fini di cui al comma 2, la Consob è l'autorità competente:

- a) ad assicurare l'osservanza degli obblighi imposti dal regolamento (UE) 2020/1503:

1) in materia di trasparenza, ivi inclusi gli obblighi informativi nella prestazione dei servizi di *crowdfunding*;

2) in materia di correttezza, ivi incluse le procedure per la corretta prestazione dei servizi di *crowdfunding*, la gestione dei conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti, compresi quelli derivanti dai sistemi di remunerazione e incentivazione, gli incentivi, il trattamento dei reclami, le modalità di esercizio della funzione di controllo della conformità alle norme ove prevista;

b) ad individuare le disposizioni nazionali applicabili alle comunicazioni di *marketing* diffuse sul territorio della Repubblica, nonché a svolgere la relativa attività di monitoraggio di cui all'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503.

7. Ai fini di cui al comma 2, la Banca d'Italia è l'autorità competente ad assicurare l'osservanza degli obblighi imposti dal regolamento (UE) 2020/1503, ivi inclusi quelli in materia di:

a) adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio e di partecipazioni detenibili, informativa da rendere al pubblico sulle stesse materie;

b) governo societario e requisiti generali di organizzazione, continuità dell'attività;

c) organizzazione amministrativa e contabile, controlli interni, sistemi di remunerazione e incentivazione, compresa l'istituzione della funzione di controllo della conformità alle norme, ove prevista, la gestione dei rischi ivi inclusi quelli relativi alla determinazione del tasso di *default*, *audit* interno ove previsto, ed esternalizzazione di funzioni operative;

d) requisiti dei partecipanti al capitale del fornitore di servizi di *crowdfunding* che detengono almeno il venti per cento del capitale o dei diritti di voto e di requisiti delle persone fisiche responsabili della gestione del fornitore di servizi di *crowdfunding*;

e) adeguata verifica dei titolari di progetti, come definita dall'articolo 5 del regolamento (UE) 2020/1503.

8. La Banca d'Italia e la Consob, per l'esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo, operano in modo coordinato anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui fornitori di servizi di *crowdfunding*. A tal fine, stipulano appositi protocolli d'intesa e si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti assunti e delle irregolarità rilevate nell'esercizio dell'attività di vigilanza. I protocolli d'intesa hanno in particolare ad oggetto:

a) l'esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo;

b) lo scambio di informazioni, anche con riferimento alle irregolarità rilevate e ai provvedimenti assunti nell'esercizio dell'attività di vigilanza.

9. La Consob è il punto di contatto unico per la cooperazione amministrativa transfrontaliera tra le autorità competenti e con l'ESMA.

10. Nell'ambito delle competenze e per le finalità indicate dai commi 2, 3 e 6, la Consob, sentita la Banca d'Italia, adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del presente articolo.

11. Nell'ambito delle competenze e per le finalità indicate dai commi 2, 4 e 7, la Banca d'Italia,

sentita la Consob, adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del presente articolo.

12. Per adempiere ai compiti in materia di servizi di *crowdfunding* previsti dal presente decreto, dalle relative disposizioni attuative nonché dal regolamento (UE) 2020/1503, la Banca d'Italia e la Consob dispongono, nell'ambito delle rispettive competenze, dei poteri di indagine e di vigilanza previsti dall'articolo 30 del regolamento (UE) 2020/1503, degli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento";

b) l'articolo 100-ter è sostituito dal seguente:

"Art. 100-ter.

(Offerte di crowdfunding)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, primo comma, del codice civile, le quote di partecipazione in società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso le piattaforme di *crowdfunding*, nei limiti previsti dal regolamento (UE) 2020/1503.

2. In alternativa a quanto stabilito dall'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e dall'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, per la sottoscrizione e per la successiva alienazione di quote rappresentative del capitale di società a responsabilità limitata:

a) la sottoscrizione può essere effettuata per il tramite di intermediari abilitati alla prestazione di uno o più dei servizi di investimento previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere a), b), c), c-bis), ed e) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Gli intermediari abilitati effettuano la sottoscrizione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti che abbiano aderito all'offerta di *crowdfunding*;

b) entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell'offerta, gli intermediari abilitati depositano al registro delle imprese una certificazione attestante la loro titolarità di soci per conto di terzi, sopportandone il relativo costo. A tale fine, le condizioni di adesione pubblicate nella piattaforma di *crowdfunding* devono espressamente prevedere che l'adesione all'offerta di *crowdfunding*, in caso di buon fine della stessa e qualora l'investitore decida di avvalersi del regime alternativo di cui al presente comma, comporta il contestuale e obbligatorio conferimento di mandato agli intermediari incaricati affinché i medesimi:

1) effettuino l'intestazione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori, tenendo adeguata evidenza dell'identità degli stessi e delle quote possedute;

2) rilascino, a richiesta del sottoscrittore o del successivo acquirente, una certificazione comprovante la titolarità delle quote. Tale certificazione ha natura di puro titolo di legittimazione per l'esercizio dei diritti sociali, è nominativamente riferita al sottoscrittore, non è trasferibile, neppure in via temporanea né a qualsiasi titolo, a terzi e non costituisce valido strumento per il trasferimento della proprietà delle quote;

3) consentano ai sottoscrittori che ne facciano richiesta di alienare le quote secondo quanto previsto alla lettera c) del presente comma;

4) accordino ai sottoscrittori e ai successivi acquirenti la facoltà di richiedere, in ogni momento, l'intestazione diretta a sé stessi delle quote di loro pertinenza;

c) l'alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore o del successivo acquirente avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall'intermediario.

3. La scritturazione e il trasferimento delle quote di cui al comma 2, non comportano costi o oneri né per l'acquirente né per l'alienante. La successiva certificazione effettuata dall'intermediario, ai fini dell'esercizio dei diritti sociali, sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile.

4. Il regime alternativo di trasferimento delle quote di cui al comma 2 deve essere chiaramente indicato nella piattaforma di *crowdfunding*, ove sono altresì predisposte apposite idonee modalità per

consentire all'investitore di esercitare l'opzione ovvero indicare l'intenzione di applicare il regime ordinario di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e all'articolo 36, comma 1-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

5. L'esecuzione di sottoscrizioni, acquisti e alienazioni di strumenti finanziari emessi da società a responsabilità limitata ovvero di quote rappresentative del capitale delle medesime, effettuati secondo le modalità previste alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 del presente articolo, non necessita della stipulazione di un contratto scritto. Ogni corrispettivo, spesa o onere gravante sul sottoscrittore, acquirente o alienante deve essere indicato nel portale dell'offerta, con separata e chiara evidenziazione delle condizioni praticate da ciascuno degli intermediari coinvolti, nonché in apposita sezione del sito *internet* di ciascun intermediario. In difetto, nulla è dovuto agli intermediari.

6. La scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento, di cui agli articoli 23 e 24 del regolamento (UE) 2020/1503, è resa disponibile agli investitori, come definiti dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *i)*, del medesimo regolamento, secondo modalità e termini stabiliti dalla Consob.

7. Nei casi previsti dall'articolo 23, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2020/1503, il titolare del progetto, è responsabile delle informazioni fornite in una scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento, comprese le sue eventuali traduzioni.

8. Nei casi previsti dall'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/1503, il fornitore di servizi di *crowdfunding* è responsabile delle informazioni fornite in una scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento a livello di piattaforma, comprese le sue eventuali traduzioni";

c) all'articolo 190, comma 1-*bis*.1, le parole: "eserciti l'attività di gestore di portale in assenza dell'iscrizione nel registro previsto dall'articolo 50-*quinquies*", sono sostituite dalle seguenti: "presti servizi di *crowdfunding* in assenza dell'autorizzazione prevista dall'articolo 12 del regolamento (UE) 2020/1503".

d) l'articolo 190-*quater* è sostituito dal seguente:

"Art. 190- *quater*.

(Sanzioni amministrative in tema di servizi di crowdfunding)

1. Nei confronti dei fornitori di servizi di *crowdfunding*, in caso di inosservanza delle disposizioni richiamate dall'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503, nonché in caso di inosservanza delle disposizioni nazionali applicabili alle comunicazioni di *marketing*, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento fino a euro cinquecentomila, ovvero fino al cinque per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinquecentomila e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-*bis*.

2. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi edittali indicati al comma 1 del presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile".

2-ter. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

Conseguentemente, dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27- *bis*.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. La Consob e la Banca d'Italia, nell'ambito dei regolamenti di cui ai commi 10 e 11, del nuovo articolo 4-*sexies*.1 del decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, come introdotto dall'articolo 27 del presente decreto, prevedono procedure di autorizzazione semplificate per i soggetti che, alla data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2020/1503, risultino già: autorizzati a norma del diritto nazionale a prestare servizi di *crowdfunding* ai sensi dell'articolo 48 del medesimo regolamento,

nonché per le banche, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica e gli altri intermediari vigilati che alla medesima data prestano servizi di *crowdfunding*».

27.9

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 4-*sexies* è inserito il seguente:

"Art. 4- *sexies*. 1

(Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937)

1. Ai fini della disciplina sui fornitori di servizi di *crowdfunding* si applicano le definizioni contenute nell'articolo 2 del regolamento (UE) 2020/1503.

2. La Consob e la Banca d'Italia sono le autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503, degli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento. Le attribuzioni previste dal presente articolo in capo alla Consob e alla Banca d'Italia sono esercitate:

a) dalla Consob ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 3;

b) dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2;

3. La Consob, sentita la Banca d'Italia, autorizza i fornitori di servizi di *crowdfunding* ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2020/1503 e revoca, sentita la Banca d'Italia, l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/1503.

4. In deroga al comma 3, la Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza come fornitori di servizi di *crowdfunding* le banche, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica e gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e revoca, sentita la Consob, l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/1503.

6. Ai fini di cui al comma 2, la Consob è l'autorità competente:

a) ad assicurare l'osservanza degli obblighi imposti dal regolamento (UE) 2020/1503:

1) in materia di trasparenza, ivi inclusi gli obblighi informativi nella prestazione dei servizi di *crowdfunding*;

2) in materia di correttezza, ivi incluse le procedure per la corretta prestazione dei servizi di *crowdfunding*, la gestione dei conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti, compresi quelli derivanti dai sistemi di remunerazione e incentivazione, gli incentivi, il trattamento dei reclami, le modalità di esercizio della funzione di controllo della conformità alle norme ove prevista;

b) ad individuare le disposizioni nazionali applicabili alle comunicazioni di *marketing* diffuse sul territorio della Repubblica, nonché a svolgere la relativa attività di monitoraggio di cui all'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503.

7. Ai fini di cui al comma 2, la Banca d'Italia è l'autorità competente ad assicurare l'osservanza degli obblighi imposti dal regolamento (UE) 2020/1503, ivi inclusi quelli in materia di:

a) adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio e di partecipazioni detenibili, informativa da rendere al pubblico sulle stesse materie;

b) governo societario e requisiti generali di organizzazione, continuità dell'attività;

c) organizzazione amministrativa e contabile, controlli interni, sistemi di remunerazione e incentivazione, compresa l'istituzione della funzione di controllo della conformità alle norme, ove prevista, la gestione dei rischi ivi inclusi quelli relativi alla determinazione del tasso di *default*, *audit* interno ove previsto, ed esternalizzazione di funzioni operative;

d) requisiti dei partecipanti al capitale del fornitore di servizi di *crowdfunding* che detengono

almeno il venti per cento del capitale o dei diritti di voto e di requisiti delle persone fisiche responsabili della gestione del fornitore di servizi di *crowdfunding*;

e) adeguata verifica dei titolari di progetti, come definita dall'articolo 5 del regolamento (UE) 2020/1503.

8. La Banca d'Italia e la Consob, per l'esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo, operano in modo coordinato anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui fornitori di servizi di *crowdfunding*. A tal fine, stipulano appositi protocolli d'intesa e si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti assunti e delle irregolarità rilevate nell'esercizio dell'attività di vigilanza. I protocolli d'intesa hanno in particolare ad oggetto:

a) l'esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo;

b) lo scambio di informazioni, anche con riferimento alle irregolarità rilevate e ai provvedimenti assunti nell'esercizio dell'attività di vigilanza.

9. La Consob è il punto di contatto unico per la cooperazione amministrativa transfrontaliera tra le autorità competenti e con l'ESMA.

10. Nell'ambito delle competenze e per le finalità indicate dai commi 2, 3 e 6, la Consob, sentita la Banca d'Italia, adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del presente articolo.

11. Nell'ambito delle competenze e per le finalità indicate dai commi 2, 4 e 7, la Banca d'Italia, sentita la Consob, adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del presente articolo.

12. Per adempiere ai compiti in materia di servizi di *crowdfunding* previsti dal presente decreto, dalle relative disposizioni attuative nonché dal regolamento (UE) 2020/1503, la Banca d'Italia e la Consob dispongono, nell'ambito delle rispettive competenze, dei poteri di indagine e di vigilanza previsti dall'articolo 30 del regolamento (UE) 2020/1503, degli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento".

b) l'articolo 100-ter è sostituito dal seguente:

"Art. 100-ter.

(Offerte di *crowdfunding*)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, primo comma, del codice civile, le quote di partecipazione in società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso le piattaforme di *crowdfunding*, nei limiti previsti dal regolamento (UE) 2020/1503.

2. In alternativa a quanto stabilito dall'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e dall'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, per la sottoscrizione e per la successiva alienazione di quote rappresentative del capitale di società a responsabilità limitata:

a) la sottoscrizione può essere effettuata per il tramite di intermediari abilitati alla prestazione di uno o più dei servizi di investimento previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere a), b), c), c-bis), ed e) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Gli intermediari abilitati effettuano la sottoscrizione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti che abbiano aderito all'offerta di *crowdfunding*;

b) entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell'offerta, gli intermediari abilitati depositano al registro delle imprese una certificazione attestante la loro titolarità di soci per conto di terzi, supportandone il relativo costo. A tale fine, le condizioni di adesione pubblicate nella piattaforma di *crowdfunding* devono espressamente prevedere che l'adesione all'offerta di *crowdfunding*, in caso di buon fine della stessa e qualora l'investitore decida di avvalersi del regime alternativo di cui al presente comma, comporta il contestuale e obbligatorio conferimento di mandato agli intermediari incaricati affinché i medesimi:

1) effettuino l'intestazione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori, tenendo adeguata evidenza dell'identità degli stessi e delle quote possedute;

2) rilascino, a richiesta del sottoscrittore o del successivo acquirente, una certificazione comprovante la titolarità delle quote. Tale certificazione ha natura di puro titolo di legittimazione per l'esercizio dei diritti sociali, è nominativamente riferita al sottoscrittore, non è trasferibile, neppure in via temporanea né a qualsiasi titolo, a terzi e non costituisce valido strumento per il trasferimento della proprietà delle quote;

3) consentano ai sottoscrittori che ne facciano richiesta di alienare le quote secondo quanto previsto alla lettera c) del presente Comma;

4) accordino ai sottoscrittori e ai successivi acquirenti la facoltà di richiedere, in ogni momento, l'intestazione diretta a sé stessi delle quote di loro pertinenza;

c) l'alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore o del successivo acquirente avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall'intermediario.

3. La scritturazione e il trasferimento delle quote di cui al comma 2, non comportano costi o oneri né per l'acquirente né per l'alienante. La successiva certificazione effettuata dall'intermediario, ai fini dell'esercizio dei diritti sociali, sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile.

4. Il regime alternativo di trasferimento delle quote di cui al comma 2 deve essere chiaramente indicato nella piattaforma di *crowdfunding*, ove sono altresì predisposte apposite idonee modalità e consentire all'investitore di esercitare l'opzione ovvero indicare l'intenzione di applicare il regime ordinario di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e all'articolo 36, comma 1-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

5. L'esecuzione di sottoscrizioni, acquisti e alienazioni di strumenti finanziari emessi da società a responsabilità limitata ovvero di quote rappresentative del capitale delle medesime, effettuati secondo le modalità previste alle lettere b) e c) del comma 2 del presente articolo, non necessita della stipulazione di un contratto scritto. Ogni corrispettivo, spesa o onere gravante sul sottoscrittore, acquirente o alienante deve essere indicato nel portale dell'offerta, con separata e chiara evidenziazione delle condizioni praticate da ciascuno degli intermediari coinvolti, nonché in apposita sezione del sito *internet* di ciascun intermediario. In difetto, nulla è dovuto agli intermediari.

6. La scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento, di cui agli articoli 23 e 24 del regolamento (UE) 2020/1503, è resa disponibile agli investitori, come definiti dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera i), del medesimo regolamento, secondo modalità e termini stabiliti dalla Consob.

7. Nei casi previsti dall'articolo 23, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2020/1503, il titolare del progetto, è responsabile delle informazioni fornite in una scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento, comprese le sue eventuali traduzioni.

8. Nei casi previsti dall'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/1503, il fornitore di servizi di *crowdfunding* è responsabile delle informazioni fornite in una scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento a livello di piattaforma, comprese le sue eventuali traduzioni".

c) all'articolo 190, comma 1-*bis*.1, le parole: "eserciti l'attività di gestore di portale in assenza dell'iscrizione nel registro previsto dall'articolo 50-*quinquies*" sono sostituite dalle seguenti: "presti servizi di *crowdfunding* in assenza dell'autorizzazione prevista dall'articolo 12 del regolamento (UE) 2020/1503".

d) l'articolo 190-*quater* è sostituito dal seguente:

"Art. 190- *quater*.

(Sanzioni amministrative in tema di servizi di *crowdfunding*)

1. Nei confronti dei fornitori di servizi di *crowdfunding*, in caso di inosservanza delle disposizioni richiamate dall'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503, nonché in caso di inosservanza delle disposizioni nazionali applicabili alle comunicazioni di *marketing*, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento fino a euro cinquecentomila, ovvero fino al cinque per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinquecentomila e il fatturato è

determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-*bis*.

2. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi edittali indicati al comma 1 del presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile".

2-*ter*. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

Conseguentemente, dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27- *bis*.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. La Consob e la Banca d'Italia, nell'ambito dei regolamenti di cui ai commi 10 e 11, del nuovo articolo 4-*sexies*.1 del decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, come introdotto dall'articolo 27 del presente decreto, prevedono procedure di autorizzazione semplificate per i soggetti che, alla data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2020/1503, risultino già autorizzati a norma del diritto nazionale a prestare servizi di *crowdfunding* ai sensi dell'articolo 48 del medesimo regolamento, nonché per le banche, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica e gli altri intermediari vigilati che alla medesima data prestano servizi di *crowfundinh*».

27.10

[Fenu, Trentacoste](#)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. All'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma i è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato abitativi è effettuato nei confronti di imprese di compravendita immobiliare, organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari, società di cui all'articolo 1, commi da 119 a 141, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, società di cui all'articolo 7.1, comma 4, e all'articolo 7.2 della legge 30 aprile 1999, n. 130, che svolgano sugli stessi interventi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 630 all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in misura pari ad almeno il 2 per cento del prezzo di acquisto degli stessi ancorché non fruiscono delle relative detrazioni fiscali, e che entro cinque anni dall'acquisto procedano all'alienazione degli stessi, a condizione che nell'atto l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro tale termine, con il pagamento di una imposta di registro pari a 200 euro. Alle operazioni di cui al presente comma si applicano le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.";

b) dopo la nota II-*sexies*), è aggiunta la seguente:

"II-*septies*) Nel caso in cui le condizioni per l'applicazione dell'imposta in misura fissa di cui al comma i non siano adempiute entro il termine quinquennale ivi previsto, sono dovute l'imposta di registro nella misura ordinaria nonché una sanzione del 30 per cento dell'imposta stessa, oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 4, del presente testo unico. Dalla scadenza del quinquennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria".

2-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-*bis*, quantificati in 51 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

27.11

[Toffanin](#)

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato abitativi è effettuato nei confronti di imprese di compravendita immobiliare, organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari, società di cui all'art. 1, commi da 119 a 141 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, società di cui all'art. 7.1, comma 4, e all'art. 7.2 della L. 30 aprile 1999, n. 130, che svolgano sugli stessi interventi di cui all'art. 14 del D.L. 4 giugno 2013, n. 630 all'art. 16 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in misura pari ad almeno il 2 per cento del prezzo di acquisto degli stessi ancorché non fruiscono delle relative detrazioni fiscali, e che entro [cinque] anni dall'acquisto procedano all'alienazione degli stessi, a condizione che nell'atto l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro tale termine: euro 200. Con riferimento agli atti di cui al periodo precedente si applicano le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.

b) dopo la nota II-sexies), è aggiunta la seguente:

"II-septies) Nel caso in cui le condizioni per l'applicazione dell'imposta in misura fissa di cui al comma 1, non siano adempiute entro il termine quinquennale ivi previsto, sono dovute l'imposta di registro nella misura ordinaria nonché una sanzione del 30 per cento dell'imposta stessa, oltre agli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del presente testo unico. Dalla scadenza del quinquennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria".

2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, quantificati in 51 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

27.12

Manca

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis . 1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) ABE: Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) istituita dal Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010".

b) all'articolo 2, comma 6-bis, dopo le parole: "del Regolamento (UE) 2016/679" sono aggiunte le seguenti "e del Regolamento (UE) 2018/1725";

c) all'articolo 7, comma 4, le parole: "alle Autorità di vigilanza europee" sono sostituite dalle seguenti: "all'ABE".

d) all'articolo 14, comma 5, le parole: "alle Autorità di vigilanza europee" sono sostituite dalle seguenti: "all'ABE".

2. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 6-undecies:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) "dispositivo di pubblicazione autorizzato" o "APA": un soggetto quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 34), del regolamento (UE) n. 600/2014 a cui si applica la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del medesimo regolamento e dai relativi atti delegati";

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) "meccanismo di segnalazione autorizzato" o "ARM": un soggetto quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 36), del regolamento (UE) n. 600/2014 a cui si applica la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del medesimo regolamento e dai relativi atti delegati";

3) le lettere *b)*, *d)*, *e)* sono abrogate.

b) all'articolo 1, comma 6-*duodecies*, la lettera *c)* è abrogata.

c) all'articolo 4, comma 2-*ter* le parole: "servizi di comunicazione dati" sono sostituite dalle seguenti: "APA o ARM".

d) la rubrica del Titolo 1-*ter* della Parte III, è sostituita dalla seguente "AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA DI APA E ARM".

e) all'articolo 79:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La gestione di un APA o di un ARM è soggetta ad autorizzazione preventiva da parte della Consob, in conformità a quanto previsto dal Titolo IV-*bis* del regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati. La Consob revoca l'autorizzazione concessa ai sensi del presente comma quando ricorrono i presupposti di cui all'articolo 27-*sexies* del regolamento (UE) n. 600/2014.";

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente

"1-*bis*. La Consob pubblica sul proprio sito internet l'elenco dei soggetti autorizzati ai sensi del comma 1.";

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La Consob vigila sui soggetti di cui al comma 1 e sui gestori delle sedi di negoziazione che forniscono i servizi di un APA o di un ARM per accertare che essi rispettino le condizioni di esercizio previste dal regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati. A tali fini la Consob esercita i poteri previsti dagli articoli 62-*octies*, 62-*novies* e 62-*decies*, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*.";

4) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. La Consob può disciplinare con regolamento la procedura di autorizzazione e di revoca di cui al comma 1".

f) l'articolo 79-*bis* è abrogato.

g) l'articolo 79-*ter* è abrogato.

h) l'articolo 79-*ter*.1 è abrogato.

i) all'articolo 166:

1) al comma 1, la lettera *c -bis*) è sostituita dalla seguente:

"*c-bis*) gestisce un APA o un ARM a cui si applicherebbe la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati";

2) al comma 3 le parole: "i servizi di comunicazione dati" sono sostituite dalle seguenti: "la gestione di un APA o di un ARM a cui si applicherebbe la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati".

l) all'articolo 188, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole: "Sim" o "società di intermediazione mobiliare" o "impresa di investimento"; "Sgr" o "società di gestione del risparmio"; "Sicav" o "società di investimento a capitale variabile"; "Sicaf" o "società di investimento a capitale fisso"; "Eu-VECA" o "fondo europeo per il venture capital"; "Eu-SEF" o "fondo europeo per l'imprenditoria sociale"; "ELTIF" o "fondo di investimento europeo a lungo termine"; "FCM" o "fondo comune monetario"; "APA" o "dispositivo di pubblicazione autorizzato" a cui si applicherebbe la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati; "ARM" o "meccanismo di segnalazione autorizzato" a cui si applicherebbe la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati; "mercato regolamentato"; "mercato di crescita per le piccole e medie imprese"; ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dei servizi o delle attività di investimento o del servizio di gestione collettiva del risparmio o della gestione di un APA o di un ARM o dell'attività di gestione di mercati

regolamentati è vietato a soggetti diversi, rispettivamente, dalle imprese di investimento, dalle società di gestione del risparmio, dalle Sicav, dalle Sicaf, dai soggetti abilitati a tenere dei regolamenti (UE) n. 345/2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (EuVECA), n. 346/2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF), n. 2015/760, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine, e n. 2017/1131, relativo ai fondi comuni monetari, dai soggetti di cui all'articolo 79, dai mercati regolamentati e dai sistemi registrati come un mercato di crescita per le piccole e medie imprese, ai sensi del presente decreto. Chiunque contravviene al divieto previsto dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-*bis*."

m) all'articolo 190.3:

- 1) alla rubrica, le parole: "e dei servizi di comunicazioni dati" sono soppresse;
- 2) la lettera f) è abrogata.

n) alla rubrica dell'articolo 190-*bis* le parole: "comunicazioni dati" sono sostituite dalle seguenti: "di APA e di ARM".

o) all'articolo 194-*quinquies*, comma 1:

- 1) alla lettera a-*ter*) le parole: "e 79-*ter*.1," sono soppresse;
- 2) alla lettera a-*quater*) sono aggiunte le seguenti parole: "e, in caso di APA odi ARM, degli articoli 27-*octies*, paragrafi da 1 a 5, e 27-*decies*, paragrafi da 1 a 4, del medesimo regolamento".

3. Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54-*bis* del regolamento (UE) n. 600/2014, come modificato dal regolamento (UE) 2019/2175, la Consob delibera sulle istanze di autorizzazione presentate ai sensi della Parte III, Titolo 1-*ter*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella versione antecedente alle modifiche apportate con il presente articolo, pervenute prima del 1° ottobre 2021.

5. Il comma 6 dell'articolo 5 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 121, è abrogato.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

27.0.1

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 27- *bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

- 1) al comma 1-*bis*, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

"c-*bis*) le quote di PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata.";

- 2) dopo il comma 1-*quater*, è inserito il seguente:

"1-*quinquies*. Per "quote di PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata" si intendono le quote, appartenenti a categorie create da PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata, aventi eguale valore e conferenti i medesimi diritti.";

b) all'articolo 83-*quinquies*:

1) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis*. Alle quote di PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata si applicano i commi 1 e 2 del presente articolo, in alternativa all'articolo 2470 codice civile e all'articolo 36, comma 1-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.";

2) al comma 3, è inserito, in fine, il seguente periodo: "In relazione agli emittenti di quote di PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata, le comunicazioni e certificazioni rilasciate dagli intermediari, ai fini dell'esercizio dei diritti sociali, sostituiscono ed esauriscono le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile.";

c) all'articolo 83-*undecies*:

1) al comma 1, dopo la parola: "azioni" sono inserite le seguenti: "e gli emittenti quote di PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata";

2) al comma 2, dopo le parole: "codice civile" sono inserite le seguenti: "e che ai fini del presente Capo è obbligatorio per gli emittenti quote di PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata tenere il libro dei soci" e le parole: "libro soci" sono sostituite con la seguente: "esso".».

27.0.2

[D'Angelo](#), [Castaldi](#), [Lannutti](#), [Gaudiano](#), [Naturale](#), [Lanzi](#), [Croatti](#), [Vanin](#), [Ricciardi](#), [Russo](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 27 -*bis*.

(Misure per la promozione delle start-up nel Mezzogiorno)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Fermo restando quanto disposto al comma 4 relativamente alla gratuità dei servizi di consulenza offerti nelle fasi di sviluppo del progetto, al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, agli enti accreditati all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia, che svolgono attività di supporto tecnico nell'elaborazione di piani aziendali complessi per l'ottenimento dei finanziamenti, si riconosce un compenso con clausola "*success fee*", pari al 2 per cento del prestito ottenuto all'impresa.".

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i criteri e le modalità per individuare la tipologia dei progetti per cui è previsto il compenso agli enti accreditati e le modalità di erogazione.".

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma i si provvede a valere sulla dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.».

27.0.3

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 27- *bis*.

(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, ai soggetti esercenti l'attività di autotrasporto per conto terzi)

1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi relativi ai carburanti autotrazione, gravanti sulle imprese esercenti le attività di autotrasporto per conto terzi, iscritte nell'albo nazionale di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni, viene riconosciuto un contributo straordinario a

compensazione dei maggiori oneri sostenuti per ogni litro di carburante acquistato, per l'intero anno 2022.

2. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, è, pari al 25 per cento delle maggiori spese sostenute sulla base della differenza della media dei prezzi del carburante per autotrazione del primo bimestre 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2021.

3. La Media Dei Prezzi Di Cui Al Comma Precedente Viene Determinata In Base Alle Pubblicazioni Periodiche Effettuate Sul Sito Istituzionale Del Ministero Della Transizione Ecologica.

4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

5. Le modalità di determinazione del credito d'imposta, di utilizzo in compensazione e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con decreto del Ministro della Transizione ecologica di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze».

Art. 28

28.1

[Castellone](#), [Agostinelli](#), [Airola](#), [Anastasi](#), [Auddino](#), [Bottici](#), [Campagna](#), [Castaldi](#), [Castiello](#), [Catalfo](#), [Cioffi](#), [Coltorti](#), [Corbetta](#), [Crimi](#), [Croatti](#), [D'Angelo](#), [De Lucia](#), [Dell'Olio](#), [Di Girolamo](#), [Di Nicola](#), [Di Piazza](#), [Donno](#), [Endrizzi](#), [Fede](#), [Fenu](#), [Ferrara](#), [Gallicchio](#), [Garruti](#), [Gaudiano](#), [Giroto](#), [Guidolin](#), [L'Abbate](#), [Lanzi](#), [Leone](#), [Licheri](#), [Lomuti](#), [Lorefice](#), [Lupo](#), [Maiorino](#), [Mantovani](#), [Marinello](#), [Matrisciano](#), [Mautone](#), [Montevecchi](#), [Naturale](#), [Nocerino](#), [Pavanelli](#), [Marco Pellegrini](#), [Perilli](#), [Pesco](#), [Petrocelli](#), [Piarulli](#), [Pirro](#), [Giuseppe Pisani](#), [Presutto](#), [Puglia](#), [Quarto](#), [Ricciardi](#), [Romagnoli](#), [Russo](#), [Santangelo](#), [Santillo](#), [Taverna](#), [Toninelli](#), [Trentacoste](#), [Turco](#), [Vaccaro](#), [Vanin](#)

Sopprimere l'articolo.

28.2

[Dal Mas](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Sopprimere l'articolo.

28.3

[Paroli](#), [Perosino](#)

Sopprimere l'articolo.

28.4

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

Sopprimere l'articolo.

28.5

[Ferrazzi](#), [Pittella](#), [Roje](#), [Boldrini](#)

Sopprimere l'articolo.

28.6

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Sopprimerlo.

28.7

Causin

Sopprimere l'articolo

28.8

Botto, Giannuzzi, Lezzi, Abate, Ortis, Lannutti, Angrisani

L'articolo 28 è soppresso.

28.9

Paragone

Sopprimere l'articolo.

28.10

Perosino

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 28 - 1. Le agevolazioni di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 rimarranno in vigore sino al 31 dicembre 2024 indipendentemente dalle caratteristiche soggettive ed oggettive degli immobili.

2. Il termine di cui al comma 1 si intende quale fine lavori, attestato da professionista abilitato, con possibilità di proseguire successivamente a quella scadenza le incombenze di contabilizzazione e chiusura pratiche edilizie.

3. La cessione dei crediti può essere effettuata fino a 3 volte tra istituti di credito e altri intermediari finanziari.».

28.11

Dell'Olio, Trentacoste

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 28. - (Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche) - 1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 13-*quinquies*, è aggiunto, in fine, il seguente:

"13-*sexies*. Alla comunicazione telematica di cui al comma 12 sono allegati altresì:

- a) il codice fiscale del tecnico asseveratore;
- b) il codice della fattura elettronica;
- c) il protocollo e la data di presentazione della CILA;
- d) ove previsto, i dati del bonifico bancario con il numero CRO;
- e) ove previsto, il numero di protocollo dell'avvenuta comunicazione all'ENEA o la data di invio della relativa comunicazione"».

28.12

de Bertoldi

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 28 - (Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche) - 1. Al fine di contrastare le attività fraudolente e altre condotte irregolari in materia di detrazioni per lavori edilizi, derivanti dall'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta previsti ai sensi degli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituita la piattaforma informatica denominata: "CESSIONE DEI CREDITI FISCALI", al fine di tracciare la circolazione della cessione o dello sconto in luogo delle detrazioni fiscali, delle spese per gli interventi elencati al comma 2 dell'articolo 121 del medesimo decreto, in modo da garantirne la sicurezza e la trasparenza degli scambi.

2. Le detrazioni fiscali spettanti in relazione agli interventi previsti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,

sono certificate in forma digitalizzata, nel momento in cui sono emesse, al fine di assicurare la piena congruità, trasparenza e tracciabilità, da parte dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), che verifica la sussistenza delle condizioni necessarie per usufruire delle detrazioni fiscali e le comunica all'Agenzia delle entrate.

3. I soggetti che optano per i contratti di cessione di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, hanno l'obbligo di comunicare l'eventuale contratto di cessione successivo all'Agenzia delle entrate, che effettua le verifiche per ogni singolo contratto di cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19.

4. Per le finalità previste dal presente articolo, al fine di contrastare le attività di frodi in materia di detrazioni per lavori edilizi e cessioni dei crediti fiscali, nell'ambito della documentazione richiesta per la corretta applicazione delle operazioni di cessione, è fatto obbligo l'apposizione del visto di conformità ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni ovvero la certificazione, emessa da figure professionali individuate fra i dottori commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro o centri di assistenza fiscale.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il direttore dell'Agenzia delle entrate, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e per la definizione tecnica della piattaforma informatica.

6. Sono fatti salve le disposizioni di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e gli effetti prodotti dal decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157.».

28.13

[de Bertoldi](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 28. - (*Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche*) -

1. Al fine di contrastare le attività fraudolente e altre condotte irregolari in materia di detrazioni per lavori edilizi, derivanti dall'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta previsti ai sensi degli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituita la piattaforma informatica denominata: "CESSIONE DEI CREDITI FISCALI", al fine di tracciare la circolazione della cessione o dello sconto in luogo delle detrazioni fiscali, delle spese per gli interventi elencati al comma 2 dell'articolo 121 del medesimo decreto, in modo da garantirne la sicurezza e la trasparenza degli scambi.

2. Le detrazioni fiscali spettanti in relazione agli interventi previsti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono certificate in forma digitalizzata, nel momento in cui sono emesse, al fine di assicurare la piena congruità, trasparenza e tracciabilità, da parte dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), che verifica la sussistenza delle condizioni necessarie per usufruire delle detrazioni fiscali e le comunica all'Agenzia delle entrate.

3. I soggetti che optano per i contratti di cessione di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, hanno l'obbligo di comunicare l'eventuale contratto di cessione successivo all'Agenzia delle entrate, che effettua le verifiche per ogni singolo contratto di cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il direttore dell'Agenzia delle entrate, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e per la definizione tecnica della piattaforma informatica.

5. Sono fatti salve le disposizioni di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77 e gli effetti prodotti dal decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157.».

28.14

[Botto](#), [Giannuzzi](#), [Lezzi](#), [Abate](#), [Ortis](#), [Lannutti](#), [Angrisani](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 28. - *(Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche)* -
1. Al fine di contrastare le attività fraudolente e altre condotte irregolari derivanti dall'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta previste ai sensi degli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dalla data di entrata in vigore della conversione in legge del presente decreto, è istituita una piattaforma informatica, al fine di tracciare la circolazione della cessione o dello sconto in luogo delle detrazioni fiscali, delle spese per gli interventi elencati al comma 2 dell'articolo 121 del medesimo decreto, in modo da garantirne la sicurezza e la trasparenza degli scambi.

2. Le detrazioni fiscali spettanti in relazione agli interventi previsti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono certificate in forma digitalizzata, nel momento in cui sono emesse, al fine di assicurare la piena congruità, trasparenza e tracciabilità, da parte dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), che verifica la sussistenza delle condizioni necessarie per usufruire delle detrazioni fiscali e le comunica all'Agenzia delle entrate.

3. I soggetti che optano per i contratti di cessione di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, hanno l'obbligo di comunicare l'eventuale contratto di cessione successivo all'Agenzia delle entrate.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il direttore dell'Agenzia delle entrate, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e per la definizione tecnica della piattaforma informatica.».

28.15

[Richetti](#), [Masini](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 28. - *(Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche)* -
1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 121, comma 1:

1) alla lettera a), le parole: "con facoltà di successiva cessione del credito" sono sostituite dalle seguenti: "cedibile dai medesimi" e dopo le parole: "gli altri intermediari finanziari" sono inserite le seguenti: 2, con limite di una sola ulteriore cessione, per un massimo di due cessioni totali. Sono escluse da tale limite le cessioni verso istituti vigilati da IVASS o Banca d'Italia e da società di cartolarizzazione iscritte all' Elenco delle Società Veicolo di Cartolarizzazione (SVC) di Banca d'Italia";

2) alla lettera b) le parole: ", con facoltà di successiva cessione" sono soppresse e dopo le parole: "gli altri intermediari finanziari" sono inserite le seguenti: ", con limite di una sola ulteriore cessione, per un massimo di due cessioni totali. Sono escluse da tale limite le cessioni verso istituti vigilati da IVASS o Banca d'Italia e da società di cartolarizzazione iscritte all' Elenco delle Società Veicolo di Cartolarizzazione (SVC) di Banca d'Italia";

b) all'articolo 122, comma 1, dopo le parole: "altri intermediari finanziari" sono inserite le seguenti: ", con limite di una sola ulteriore cessione, per un massimo di due cessioni totali. Sono escluse da tale limite le cessioni verso istituti vigilati da IVASS o Banca d'Italia e da società di

cartolarizzazione iscritte all' Elenco delle Società Veicolo di Cartolarizzazione (SVC) di Banca d'Italia".

2. Sono nulli:

- a) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera a), del presente articolo;
- b) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 122, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera b), del presente articolo;
- c) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui al comma 2.

3. Le società che acquistano crediti di importo superiore a 150.000 euro devono essere in possesso di certificazione ISO 9001 o attestazione SOA.

4. All'articolo 11 del decreto 6 agosto 2020 "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus", dopo le parole: "sostenute per interventi di efficienza energetica" sono inserite le seguenti: "e sulla effettiva realizzazione degli stessi in fase di realizzazione, in concerto con gli Ispettorati Territoriali del Lavoro"».

28.16

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 28. - (Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche) -

I. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 121, comma 1:

1) alla lettera a), le parole: "con facoltà di successiva cessione del credito" sono sostituite dalle seguenti: "cedibile dai medesimi" e dopo le parole: "gli altri intermediari finanziari" sono inserite le seguenti: ", senza facoltà di successiva cessione. Sono invece illimitate le cessioni tra istituti di credito e altri intermediari finanziari che possono altresì cedere i crediti, anche per singole annualità a soggetti diversi, senza facoltà, per questi ultimi, di successiva cessione;"

2) alla lettera b), le parole: ", con facoltà di successiva cessione" sono soppresse e dopo le parole: "gli altri intermediari finanziari" sono inserite le seguenti: ", senza facoltà di successiva cessione. Sono invece illimitate le cessioni tra istituti di credito e altri intermediari finanziari che possono altresì cedere i crediti, anche per singole annualità a soggetti diversi, senza facoltà, per questi ultimi, di successiva cessione.";

b) all'articolo 122, comma 1, dopo le parole: "altri intermediari finanziari", sono inserite le seguenti: ", senza facoltà di successiva cessione. Sono invece illimitate le cessioni tra istituti di credito e altri intermediari finanziari che possono altresì cedere i crediti, anche per singole annualità a soggetti diversi, senza facoltà, per questi ultimi, di successiva cessione.".

2. I crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti. Sono invece illimitate le cessioni dei suddetti crediti tra istituti di credito e altri intermediari finanziari che possono altresì cedere detti crediti, anche per singole annualità, a soggetti diversi, senza facoltà, per questi ultimi, di successiva cessione.

3. Sono nulli:

- a) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera a), del presente articolo;
- b) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 122, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera b), del presente articolo;
- c) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui al comma 2.».

28.17

Causin

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 28. - (*Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche*) -
I. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 121, comma 1:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad istituti di credito e ad altri intermediari finanziari, o, nel caso sia ceduto ad altri soggetti, una sola volta senza facoltà di successiva cessione;

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad istituti di credito e ad altri intermediari finanziari, o, nel caso sia ceduto ad altri soggetti, una sola volta senza facoltà di successiva cessione;

b) all'articolo 122, il comma 1 è sostituito dal seguente: 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta elencati al comma 2 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, una sola volta, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi il locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare, e, limitatamente agli istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione.

2. I crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, possono costituire oggetto di una ulteriore cessione ad altri soggetti, e, esclusivamente nel caso in cui i cessionari siano istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione, nei termini ivi previsti.

3. Sono nulli:

a) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera a), del presente articolo;

b) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 122, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera b), del presente articolo;

c) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui al comma 2.»

28.18

Santillo, Trentacoste

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 28. - (*Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche*) -
I. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 121, comma 1:

1) alla lettera a), le parole: "con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari" sono sostituite dalle seguenti: "cedibile dai medesimi a istituti di credito e ad altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione da parte di questi ultimi in favore di altri istituti di credito o intermediari finanziari";

2) alla lettera b) le parole: ", ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari" sono sostituite dalle seguenti: "in favore di istituti di credito o intermediari finanziari e da questi cedibili in favore di altri istituti di credito o intermediari finanziari";

b) all'articolo 122, comma 1, le parole da: "possono, in luogo dell'utilizzo diretto" fino alla fine

del comma, sono sostituite dalle seguenti: "possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi a - istituti di credito e altri intermediari finanziari".

2. Sono nulli:

a) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera a), del presente articolo;

b) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 122, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma t, lettera b), del presente articolo.».

28.19

[Dell'Olio](#), [Trentacoste](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 28. - (*Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche*) -
I. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:

"1-quater. L'Agenzia delle entrate, previa indicazione da parte del tecnico abilitato del codice IBAN identificativo del conto di pagamento del debitore e, ove previsto, del creditore, provvede ad eseguire la transazione bancaria relativa alla cessione del credito. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), sono individuate le modalità applicative del presente comma".».

28.20

[Dell'Olio](#), [Trentacoste](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 28. - (*Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche*) -
I. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:

"1-quater. L'Agenzia delle entrate provvede all'attribuzione di un codice unico identificativo del credito".».

28.21

[Pazzaglini](#), [Borghesi](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Alla lettera a) del comma 1 premettere la seguente:

«0a). All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 4, le parole: "30 giugno 2022", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022 e per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo. All'onere derivante dalla presente disposizione valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2022, 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

28.22

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 119:

1) al comma 4-ter, sostituire le parole: "l'anno 2008" con le seguenti: "l'anno 1997";

2) al comma 9, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e- bis) dai consorzi per la ricostruzione del Sisma del 1997».

28.23

[Carbone](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1,*

1) *alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, le parole: "a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo" sono soppresse»;

2) *alla lettera a),*

i) *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) alla lettera a), dopo le parole: "senza facoltà di successiva cessione" sono inserite le seguenti: ", fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ovvero fra società appartenenti allo stesso gruppo, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima».

ii) *sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) alla lettera b) dopo le parole: «senza facoltà di successiva cessione» sono inserite le seguenti: «, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ovvero fra società appartenenti allo stesso gruppo, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima».

b) *al comma 2, dopo le parole: «intermediari finanziari» inserire le seguenti «, imprese di assicurazioni e a società appartenenti al medesimo gruppo».*

28.24

[Fenu](#), [Dell'Olio](#), [Trentacoste](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, le parole: "a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo" sono soppresse.»;

b) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

28.25

[Giammanco](#), [Dal Mas](#)

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 119, comma 8-bis, al secondo periodo, le parole: » a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo», sono soppresse.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 70 milioni di euro

a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

28.26

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente):

«0a) all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: ", a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo"».

28.27

[Faraone](#), [Evangelista](#)

All'articolo, al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, le parole: "a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo" sono soppresse».

28.28

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Prima della lettera a), premettere la seguente lettera:

«a.0) All'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2023" e le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2022"».

28.29

[Dal Mas](#)

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 119, al comma 8-bis, secondo periodo, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2022".».

Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 50 milioni di euro a decorrere dal 2022.

28.30

[Dell'Olio](#), [Fenu](#), [Trentacoste](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2022".».

b) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

28.31

[Evangelista](#)

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 119, dopo il comma 8-*quater*, aggiungere il seguente:

"8-*quater*.1. Per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-*septies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per i quali al 30 giugno 2022 non sia stato stipulato il relativo atto pubblico di compravendita, la detrazione spetta nella misura

del 110 per cento per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 30 giugno 2022, e nella misura ordinaria di cui allo stesso articolo 16, comma 1-*septies*, per le spese sostenute dal 1° luglio 2022."».

28.32

[Saccone](#)

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 119, dopo il comma 8-*quater* aggiungere il seguente:

"8-*quinquies*. Per gli interventi di cui al comma 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per i quali al 30 giugno 2022 non è stato stipulato il relativo atto pubblico di compravendita, la detrazione spetta nella misura del 110 per cento per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 30 giugno 2022 e nella misura ordinaria, rispettivamente del 75 per cento e dell'85, per cento del prezzo della singola unità immobiliare, per le spese sostenute dal 1 luglio 2022."».

28.33

[Dal Mas](#)

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 119, al comma 9, lettera *d-bis*), dopo le parole: "della legge 11 agosto 1991, n. 266" sono inserite le seguenti: "dalle fondazioni che perseguono scopi di utilità sociale iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore,".».

Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, a 307, è ridotto di 100 milioni di euro a decorrere dal 2022.

28.34

[Auddino](#), [Vanin](#), [Montevecchi](#), [Nocerino](#), [Russo](#), [Croatti](#), [Campagna](#), [Trentacoste](#)

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 119,

1) al comma 9, dopo la lettera *e*), è aggiunta la seguente:

"*e-bis*) dai soggetti gestori di impianti termali.";

2) dopo il comma 10-*quater* è inserito il seguente:

"10-*quinquies*. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di incremento dell'efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-*bis*, 4, 4-*bis*, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 120-*sexiesdecies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui al comma 9, lettera *e-bis*)"».

28.35

[Turco](#), [Trentacoste](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 119, comma 14, le parole: "da euro 2.000 a euro 15.000" sono sostituite dalle seguenti: "in misura pari al 10 per cento del credito disconosciuto"»;

b) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) all'articolo 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1-*ter*, lettera *b*), primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché la conformità dei lavori e la documentazione attestante il rispetto della normativa sui luoghi di lavoro»;

2) dopo il comma 1-*ter*, sono inseriti i seguenti:

"1-*quater*. Alla comunicazione telematica relativa all'opzione di cui al comma i sono allegati altresì:

- a) l'asseverazione del tecnico incaricato attestante la congruità delle spese e la documentazione di cui al comma 1-*ter*, lettera b);
- b) il documento di regolarità contributiva (DURC) e il documento unico di regolarità fiscale (DURE);
- c) il contratto e la documentazione relativa agli interventi sostenuti;
- d) il documento relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento (DURC di congruità) di cui all'articolo 8, comma 10-*bis*, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

1-*quinquies*. L'Agenzia delle entrate provvede, entro 5 giorni dall'invio della comunicazione, alla verifica della documentazione di cui al comma 1-*quater* e agli eventuali controlli di cui all'articolo 122-*bis* e, successivamente, all'attribuzione di un codice unico identificativo del credito.

1-*sexies*. L'irregolarità contributiva e fiscale certificata dal DURC e dal DURE comporta l'impossibilità di procedere alla cessione del credito. Al fine di sanare la posizione fiscale e contributiva, il credito è utilizzato esclusivamente in compensazione. L'eventuale credito residuo può essere oggetto di successive cessioni ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

1-*septies*. Ogni successiva cessione del credito deve indicare i dati relativi a precedenti soggetti cedenti, l'indicazione del codice unico identificativo del credito ed è subordinata alla verifica di cui al comma 1-*quinquies* nonché alle verifiche sul cessionario ai sensi della normativa antiriciclaggio.

1-*octies*. Qualora all'esito della citata verifica la documentazione non risulti in regola, il credito non può essere ceduto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 1-*sexies*. I soggetti di cui al comma 1-*ter*, lettera b), provvedono, ad ogni modo, a comunicare la circostanza di cui al presente comma all'Agenzia delle Entrate, la quale provvede effettua il monitoraggio periodico delle compensazioni. La violazione delle disposizioni del presente articolo è sanzionata ai sensi del Titolo V, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.";

3) i commi 5 e 6 sono sostituiti dal seguente:

«5. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 119, comma 14.»;

e) sopprimere la lettera b);

d) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-*bis*) all'articolo 122-*bis*, al comma 1, le parole: "può sospendere" sono sostituite dalle seguenti: "sospende".»;

e) sopprimere il comma 2:

f) al comma 3, sopprimere le lettere b) e e).

28.36

[Dell'Olio, Trentacoste](#)

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 119, comma 14, primo periodo, le parole: "da euro 2.000 a euro 15.000" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 25 per cento del valore dei crediti di imposta generati dagli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni";».

28.37

Carbone

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 119, comma 14, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il massimale assicurativo per l'attività di asseverazione deve essere pari almeno al 10 per cento del totale dell'importo complessivo degli interventi oggetto delle asseverazioni se l'ammontare degli stessi è inferiore a 5 milione di euro IVA esclusa e pari almeno al 20 per cento del totale dell'importo complessivo degli interventi oggetto delle asseverazioni se l'ammontare degli stessi è pari o superiore a 5 milioni di euro IVA esclusa".».

28.38

Fenu, Trentacoste

Apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 121, comma 1:

1) alla lettera a), le parole: "con facoltà di successiva cessione del credito" sono sostituite dalle seguenti: "cedibile dai medesimi" e dopo le parole: "gli altri intermediari finanziari" sono inserite le seguenti: »; la facoltà di successiva cessione in favore di soggetti diversi dagli istituti di credito e dagli intermediari finanziari è consentita solo in favore di società di capitali costituite da almeno 5 anni con capitale sociale pari o superiore a 1.000.000 euro»;

2) alla lettera b) le parole: «, con facoltà di successiva cessione» sono soppresse e dopo le parole: «gli altri intermediari finanziari» sono inserite le seguenti: »; la facoltà di successiva cessione in favore di soggetti diversi dagli istituti di credito e dagli intermediari finanziari è consentita solo in favore di società di capitali costituite da almeno 5 anni con capitale sociale pari o superiore a 1.000.000 euro»;

b) all'articolo 122, comma 1, dopo le parole: «altri intermediari finanziari» sono inserite le seguenti: »; la facoltà di successiva cessione in favore di soggetti diversi dagli istituti di credito e dagli intermediari finanziari è consentita solo in favore di società di capitali costituite da almeno 5 anni con capitale sociale pari o superiore a 1.000.000 euro»»;

2) sopprimere il comma 2.

28.39

Castaldi, Trentacoste

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) all'articolo 121, comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

"a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di una successiva cessione del credito, in prima istanza, ad altri soggetti titolari di partita IVA, che hanno partecipato alla realizzazione dell'intervento. Sono sempre ammesse, senza limitazioni numeriche, le cessioni effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, di organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di una successiva cessione, in prima istanza, ad altri soggetti titolari di partita IVA, che hanno partecipato alla realizzazione dell'intervento ad altri soggetti. Sono sempre ammesse, senza limitazioni numeriche, le cessioni effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, di società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, di organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209."»;

2) *al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

«b) all'articolo 122, comma 1, dopo le parole: "senza facoltà di successiva cessione" sono inserite le seguenti: ", fatta salva la possibilità di ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, di società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, di organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209"»;

3) *sopprimere il comma 2;*

4) *al comma 3, sopprimere la lettera c).*

28.40

Collina

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire il comma 1, lettera a), con il seguente:*

«a) all'articolo 121, comma 1:

1) alla lettera a), le parole: "ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari" sono sostituite dalle seguenti: "ai seguenti soggetti:

i. gli intermediari finanziari autorizzati, di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i.;

ii. le società veicolo come definite dall'articolo 1, comma a), del provvedimento 7 giugno 2017 di Banca d'Italia e incluse nell'elenco di cui all'articolo 4 del medesimo provvedimento;

iii. le Energy Service Company certificate UNI CEI 11352, incluse nell'elenco delle Organizzazioni in possesso di certificazione accreditata Accredia che forniscono "servizi energetici (ESCO)" da almeno 12 mesi prima della data di acquisto o cessione del credito»;

2) *alla lettera b), le parole: «ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari» sono sostituite dalle seguenti: «ai seguenti soggetti:*

i. gli intermediari finanziari autorizzati, di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i.;

ii. le società veicolo come definite dall'articolo 1, comma a), del provvedimento 7 giugno 2017 di Banca d'Italia e incluse nell'elenco di cui all'articolo 4 del medesimo provvedimento;

iii. le Energy Service Company certificate UNI CEI 11352, incluse nell'elenco delle Organizzazioni in possesso di certificazione accreditata Accredia che forniscono "servizi energetici (ESCO)" da almeno 12 mesi prima della data di acquisto o cessione del credito"».

2) *Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. È istituito presso l'ente italiano di accreditamento Accredia l'elenco delle Organizzazioni in possesso di certificazione accreditata Accredia che forniscono "servizi energetici (ESCO)" secondo la UNI CEI 11352, aggiornato trimestralmente da Accredia a far data dell'entrata in vigore della presente legge.»;

3) *al comma 3, sopprimere la lettera c);*

4) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 28, lettera e), della legge 30 dicembre 2021, n. 243, dopo le parole: "Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre", la parola: "2022" è sostituita dalla seguente: "2023", e le parole: "a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo" sono soppresse».

28.41

[Faggi](#), [Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a):

1) il numero 1) è sostituito con il seguente:

«1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi, in prima istanza, ad altri soggetti con facoltà di una successiva cessione; le cessioni sono ammesse verso soggetti titolari di partita IVA che hanno partecipato alla realizzazione dell'intervento. In ogni caso sono ammesse cessioni, senza limitazioni numeriche, nei confronti di banche e di intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, di organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209."»;

2) il numero 2) è sostituito con il seguente:

«2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) per la cessione di un credito di imposta di pari ammontare, con facoltà di una successiva cessione; le cessioni, in prima istanza, sono ammesse verso soggetti titolari di partita IVA che hanno partecipato alla realizzazione dell'intervento. In ogni caso sono ammesse cessioni, senza limitazioni numeriche, nei confronti di banche e di intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, di organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209."»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le disposizioni di cui al comma 1 si rendono applicabili con riferimento ai crediti che sono oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni del comma 2 nel testo previgente le modifiche introdotte dalla legge di conversione».

28.42

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#), [Mallegni](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, lettera a):

1) il numero 1) è sostituito con il seguente:

«1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo

massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi, in prima istanza, ad altri soggetti con facoltà di una successiva cessione; le cessioni sono ammesse verso soggetti titolari di partita IVA che hanno partecipato alla realizzazione dell'intervento. In ogni caso sono ammesse cessioni, senza limitazioni numeriche, nei confronti di banche e di intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, di organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209."»;

2) *il numero 2) è sostituito con il seguente:*

«2) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* per la cessione di un credito di imposta di pari ammontare, con facoltà di una successiva cessione; le cessioni, in prima istanza, sono ammesse verso soggetti titolari di partita IVA che hanno partecipato alla realizzazione dell'intervento. In ogni caso sono ammesse cessioni, senza limitazioni numeriche, nei confronti di banche e di intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, di organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209."»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le disposizioni di cui al comma 1 si rendono applicabili con riferimento ai crediti che sono oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni del comma 2 nel testo previgente le modifiche introdotte dalla legge di conversione».

28.43

[Collina](#), [Manca](#), [Ferrari](#), [Rossomando](#), [Berutti](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a):*

1) *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

"*a)* per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi, in prima istanza, ad altri soggetti con facoltà di una successiva cessione; le cessioni sono ammesse verso soggetti titolari di partita IVA che hanno partecipato alla realizzazione dell'intervento. In ogni caso sono ammesse cessioni, senza limitazioni numeriche, nei confronti di banche e di intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, di organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209."»;

2) *sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* per la cessione di un credito di imposta di pari ammontare, con facoltà di una successiva cessione; le cessioni, in prima istanza, sono ammesse verso soggetti titolari di partita IVA che hanno

partecipato alla realizzazione dell'intervento. In ogni caso sono ammesse cessioni, senza limitazioni numeriche, nei confronti di banche e di intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, di organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209."»;

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni di cui al comma 1 si rendono applicabili con riferimento ai crediti che sono oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni del comma 2 nel testo previgente le modifiche introdotte dalla legge di conversione».

28.44

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) all'articolo 121, comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

"a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi, in prima istanza, ad altri soggetti con facoltà di una successiva cessione; le cessioni sono ammesse verso soggetti titolari di partita IVA che hanno partecipato alla realizzazione dell'intervento. In ogni caso sono ammesse cessioni, senza limitazioni numeriche, nei confronti di banche e di intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, di organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

b) per la cessione di un credito di imposta di pari ammontare, con facoltà di una successiva cessione; le cessioni, in prima istanza, sono ammesse verso soggetti titolari di partita IVA che hanno partecipato alla realizzazione dell'intervento. In ogni caso sono ammesse cessioni, senza limitazioni numeriche, nei confronti di banche e di intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, di organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209."»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le disposizioni di cui al comma 1 si rendono applicabili con riferimento ai crediti che sono oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni del comma 2 nel testo previgente le modifiche introdotte dalla legge di conversione».

28.45

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) all'articolo 121, comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

"a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi, in prima istanza, ad altri soggetti con facoltà di una successiva cessione; le cessioni sono ammesse verso soggetti titolari di partita IVA che hanno partecipato alla realizzazione dell'intervento. In ogni caso sono ammesse cessioni, senza limitazioni numeriche, nei confronti di banche e di intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, di organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

b) per la cessione di un credito di imposta di pari ammontare, con facoltà di una successiva cessione; le cessioni, in prima istanza, sono ammesse verso soggetti titolari di partita IVA che hanno partecipato alla realizzazione dell'intervento. In ogni caso sono ammesse cessioni, senza limitazioni numeriche, nei confronti di banche e di intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, di organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209."»;

b) *il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. Le disposizioni di cui al comma 1 si rendono applicabili con riferimento ai crediti che sono oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni del comma 2 nel testo previgente le modifiche introdotte dalla legge di conversione».

28.46

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a):*

1) *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi, in prima istanza, ad altri soggetti con facoltà di una successiva cessione; le cessioni sono ammesse verso soggetti titolari di partita IVA che hanno partecipato alla realizzazione dell'intervento. In ogni caso sono ammesse cessioni, senza limitazioni numeriche, nei confronti di banche e di intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, di organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209"»;

2) *sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) per la cessione di un credito di imposta di pari ammontare, con facoltà di una successiva cessione; le cessioni, in prima istanza, sono ammesse verso soggetti titolari di partita IVA che hanno partecipato alla realizzazione dell'intervento. In ogni caso sono ammesse cessioni, senza limitazioni

numeriche, nei confronti di banche e di intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, di organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209."»;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Le disposizioni di cui al comma 1 si rendono applicabili con riferimento ai crediti che sono oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni del comma 2 nel testo previgente le modifiche introdotte dalla legge di conversione».

28.47

[Arrigoni](#), [Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *il comma 1, lettera a), numero 1), è sostituito dal seguente:*

«1) alla lettera a), le parole: "con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari" sono sostituite dalle seguenti: "cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione di cui al numero 1), senza facoltà di successiva cessione, salva la possibilità di ulteriori cessioni solo:

1) a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

2) a società o enti appartenenti al medesimo gruppo. Appartengono al gruppo l'ente o società controllante e le società da questo controllate: si considerano controllate le società fra le quali sussiste un rapporto di controllo diretto o indiretto di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, senza tenere conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria di controllo;

3) a soggetti titolari di partita IVA che hanno partecipato direttamente alla realizzazione dell'intervento, fino a due ulteriori due cessioni."»;

b) *il comma 1, lettera a), numero 2), è sostituito dal seguente:*

«2) alla lettera b), le parole: ", con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari" sono sostituite dalle seguenti: "ad altri soggetti, compresi banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione di cui al numero 1), senza facoltà di successiva cessione, salva la possibilità di ulteriori cessioni solo:

1) a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

2) a società o enti appartenenti al medesimo gruppo. Appartengono al gruppo l'ente o società controllante e le società da questo controllate: si considerano controllate le società fra le quali sussiste un rapporto di controllo diretto o indiretto di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, senza tenere conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria di controllo;

3) a soggetti titolari di partita IVA che hanno partecipato direttamente alla realizzazione dell'intervento, fino a due ulteriori due cessioni"»;

c) *al comma 2:*

1) *sopprimere le parole*: «di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero»;

2) *le parole*: «gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari» *sono sostituite dalle seguenti*: «banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione di cui al numero 1) della lettera a) e della lettera b)».

28.48

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il numero 1), lettera a), con il seguente*:

«1) le parole: "con facoltà di successiva cessione del credito" sono sostituite dalle seguenti: "cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione limitata esclusivamente agli operatori finanziari qualificati"»;

b) *sostituire il numero 2), lettera a), con il seguente*:

«2) alla lettera b) le parole: "con facoltà di successiva cessione" sono soppresse e dopo le parole: "altri intermediari finanziari" sono inserite le seguenti: "con facoltà di successiva cessione limitata esclusivamente agli operatori finanziari qualificati"»;

c) *sostituire la lettera b) con la seguente*:

«b) all'articolo 122, comma 1, dopo le parole: "altri intermediari finanziari" sono inserite le seguenti: "con facoltà di successiva cessione limitata esclusivamente agli operatori finanziari qualificati"»;

d) *al comma 2, dopo le parole*: «nei termini ivi previsti» sono inserite le seguenti: «ferma restando la facoltà di successiva cessione limitata esclusivamente agli operatori finanziari qualificati».

28.49

[Mallegni](#), [Berardi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettere a) e b) sopprimere, ovunque ricorrano, le parole*: «senza facoltà di successiva cessione»;

b) *sopprimere il comma 2.*

28.50

[Paroli](#), [Gallone](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, lettera a) e b) sostituire ovunque ricorrano le parole*: «senza facoltà di successiva cessione» *con le seguenti*: «con facoltà di cedere lo stesso fino a 5 volte»;

b) *al comma 2, sostituire le parole*: «una ulteriore», *con le seguenti*: «quattro ulteriori».

28.51

[Giammanco](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire ovunque ricorrono le parole*: «senza facoltà di successiva cessione» *con le seguenti*: «con facoltà di cedere lo stesso fino a tre volte»;

b) *al comma 2, sostituire le parole*: «una ulteriore», *con le seguenti*: «due ulteriori».

28.52

[Mallegni](#), [Berardi](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, lettera a) e b) sostituire ovunque ricorrano le parole*: «senza facoltà di successiva cessione» *con le seguenti*: «con facoltà di cedere lo stesso almeno una volta».

28.53

[Santillo, Trentacoste](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, lettera a):*

a) *al numero 1), sostituire le parole:* «, senza facoltà di successiva cessione» *con le seguenti:* «, purché la prima cessione avvenga esclusivamente in favore di istituti di credito o intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;

b) *sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) *la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

"b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, purché la prima cessione avvenga esclusivamente in favore di istituti di credito o intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;"»;

2) *al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:*

«a-bis) all'articolo 121, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:

"1-*quater*. Alla comunicazione telematica relativa all'opzione di cui al comma 1, è allegata documentazione fotografica georeferenziata, ad inizio lavori e in relazione a ciascuno stato di avanzamento lavori, che identifichi gli immobili oggetto dei lavori aventi diritto alla detrazione d'imposta. Non saranno ritenute valide le fotografie che non riportino le coordinate GPS nelle proprietà della fotografia. L'Agenzia delle entrate provvede, entro 5 giorni dall'invio della comunicazione, alla verifica della documentazione di cui al presente comma e agli eventuali controlli di cui all'articolo 122-bis"»;

3) *al comma 2:*

a) *sostituire le parole:* «alla data del 7 febbraio 2022» *con le seguenti:* «alla data del 17 febbraio 2022»;

b) *sopprimere le seguenti parole:* «di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero».

28.54

[Marco Pellegrini, Trentacoste](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, lettera a):*

a) *al numero 1), sostituire le parole:* «, senza facoltà di successiva cessione» *con le seguenti:* «, a condizione che la prima cessione avvenga esclusivamente in favore di istituti di credito o di intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero di società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130»;

b) *sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) *la lettera b) è sostituita dalla seguente:* "b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, a condizione che la prima cessione avvenga esclusivamente in favore di istituti di credito o di intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero di società di cui alla legge 30 aprile 1999, n.

130."»;

2) *al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:*

"a-bis) all'articolo 121, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1.1. Le opzioni di cessione di cui al comma 1 successive alla prima possono essere esercitate, per gli interventi elencati nel comma 2, esclusivamente previo espletamento da parte di un tecnico abilitato, iscritto al relativo albo professionale, incaricato dall'istituto di credito o dai soggetti vigilati che intervengono nelle operazioni, degli accertamenti e dei sopralluoghi presso gli immobili oggetto dei lavori aventi diritto alla detrazione d'imposta, necessari a valutare lo stato di consistenza dei lavori già eseguiti.»;

a-ter) all'articolo 121, dopo il comma 1-ter, inserire il seguente: «1-quater. Alla comunicazione telematica relativa all'opzione di cui al comma 1 è allegata altresì la documentazione di cui al comma 1.1. L'Agenzia delle entrate provvede, entro 5 giorni dall'invio della comunicazione, alla verifica della predetta documentazione e agli eventuali controlli di cui all'articolo 122-bis.»

3) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole:* «di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero».

28.55

[Saponara](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, lettera a), numero 1, le parole:* «senza facoltà di successiva cessione» *sono soppresse e sostituite dalle seguenti:* «, con facoltà di una sola successiva cessione, e fatto salvo la possibilità di ulteriori cessioni successive a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o A.O.I.C.R. e imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;

2) *al comma 1, lettera a), numero 2, le parole:* «senza facoltà di successiva cessione» *sono soppresse e sostituite dalle seguenti:* «, con facoltà di una sola successiva cessione, e fatto salvo la possibilità di ulteriori cessioni successive a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o A.O.I.C.R. e imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;

3) *al comma 1, lettera b), le parole:* «, senza facoltà di successiva cessione» *sono soppresse e sostituite dalle seguenti:* «con facoltà di una sola successiva cessione, e fatta salva la possibilità di ulteriori cessioni successive a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o A.O.I.C.R. e imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209».

4) *il comma 2 è soppresso.*

28.56

[Evangelista](#)

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

- *al comma 1, lettera a), numero 1, le parole:* «senza facoltà di successiva cessione» *sono sostituite dalle seguenti:* «con facoltà di due ulteriori cessioni ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. A partire dall'ultima cessione, ulteriori cessioni sono possibili solo a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai

sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;

- *al comma 1, lettera a), numero 2, le parole: «senza facoltà di successiva cessione» sono sostituite dalle le seguenti: «con facoltà di due ulteriori cessioni ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. A partire dall'ultima cessione, ulteriori cessioni sono possibili solo a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;*

- *il comma 2 è soppresso;*

- *la lettera c del comma 3 è soppressa.*

28.57

[Modena](#), [Dal Mas](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Toffanin](#), [Floris](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), numero 1, le parole: «senza facoltà di successiva cessione» sono sostituite con le seguenti: «con facoltà di due ulteriori cessioni ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. A partire dall'ultima cessione, ulteriori cessioni sono possibili solo a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;*

b) *al comma 1, lettera a), numero 2, le parole: «senza facoltà di successiva cessione» sono sostituite con le seguenti: «con facoltà di due ulteriori cessioni ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. A partire dall'ultima cessione, ulteriori cessioni sono possibili solo a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;*

- *il comma 2 è soppresso;*

- *la lettera c del comma 3 è soppressa.*

28.58

[Ferro](#), [Saccone](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *Alla lettera a) numero 1) sostituire le parole: «senza facoltà di successiva cessione» con le seguenti: «, con facoltà di una sola successiva cessione, e fatto salvo la possibilità di ulteriori cessioni a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;*

2) *alla lettera a) numero 2) sostituire le parole: «senza facoltà di successiva cessione» con le seguenti: «, con facoltà di una sola successiva cessione, e fatto salvo la possibilità di ulteriori cessioni a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;*

3) *Sopprimere il comma 2.*

28.59

[Nugnes](#), [La Mura](#), [Mantero](#)

All'articolo, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, comma 1, lettera a) e ovunque ricorrano nel

testo le parole: «senza facoltà di successiva cessione», sono sostituite dalle seguenti: «, con facoltà di una sola successiva cessione, e fatto salvo la possibilità di ulteriori cessioni successive a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a O.I.C.R e imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;»

28.60

[Giroto](#), [Trentacoste](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a):*

1) *al numero 1, dopo le parole: «senza facoltà di successiva cessione» sono inserite le seguenti: «, salva la possibilità di successive cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, società soggette alla vigilanza della Consob nonché alle società da esse controllate»;*

2) *al numero 2, dopo le parole: «senza facoltà di successiva cessione» sono inserite le seguenti: «, salva la possibilità di ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, società soggette alla vigilanza della Consob nonché alle società da esse controllate»;*

b) *al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) all'articolo 122, comma 1, dopo le parole: «senza facoltà di successiva cessione» sono inserite le seguenti: «, fatta salva la possibilità di ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;

c) *sopprimere il comma 2;*

d) *al comma 3, sopprimere la lettera c).*

28.61

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#), [Briziarelli](#), [Ostellari](#), [Fregolent](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- *al comma 1, lettera a), numero 1, sono eliminate le parole: «senza facoltà di successiva cessione» e sono inserite le seguenti: «con facoltà di due ulteriori cessioni ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. A partire dall'ultima cessione, ulteriori cessioni sono possibili solo a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;*

- *al comma 1, lettera a), numero 2, sono eliminate le parole: «senza facoltà di successiva cessione» e sono inserite le seguenti: «con facoltà di due ulteriori cessioni ad altri soggetti, ivi inclusi*

gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. A partire dall'ultima cessione, ulteriori cessioni sono possibili solo a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;

- *il comma 2 è soppresso;*
- *la lettera c) del comma 3 è soppressa.*

28.62

[Paroli](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Boccardi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- *al comma 1, lettera a), numero 1, dopo le parole: «senza facoltà di successiva cessione» inserire le seguenti: «, salva la possibilità di ulteriori cessioni solo a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, a società soggette alla vigilanza della Consob nonché alle società da esse controllate»;*

al comma 1, lettera a), numero 2, dopo le parole: «senza facoltà di successiva cessione» inserire le seguenti: «, salva la possibilità di ulteriori cessioni solo a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, a società soggette alla vigilanza della Consob nonché alle società da esse controllate»;

- *sopprimere il comma 2».*

28.64

[Dell'Olio](#), [Trentacoste](#), [Fenu](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al numero i, dopo le parole: «senza facoltà di successiva cessione» sono inserite le seguenti: «, salva la possibilità di successive cessioni a banche o a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché di successive cessioni da parte dei medesimi istituti di credito ai rispettivi clienti»;*

2) *al numero 2, dopo le parole: «senza facoltà di successiva cessione» sono inserite le seguenti: «, salva la possibilità di successive cessioni a banche o a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 nonché di successive cessioni da parte dei medesimi istituti di credito ai rispettivi clienti»;*

- b) *sopprimere il comma 2;*
- c) *al comma 3, sopprimere la lettera c).*

28.65

[Montani](#), [Briziarelli](#), [Fregolent](#), [Ostellari](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1. *al comma 1, lettera a), numero 1, dopo le parole: «senza facoltà di successiva cessione» sono inserite le seguenti: «, salva la possibilità di ulteriori cessioni solo a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre*

2005, n. 209, a società soggette alla vigilanza della Consob nonché alle società da esse controllate».

2. *al comma 1, lettera a), numero 2, dopo le parole: «senza facoltà di successiva cessione» sono inserite le seguenti:* «, salva la possibilità di ulteriori cessioni solo a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, a società soggette alla vigilanza della Consob nonché alle società da esse controllate»;

3. *il comma 2 è soppresso.*

28.66

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Mollame](#), [Rivolta](#), [Montani](#), [Briziarelli](#), [Fregolent](#), [Ostellari](#), [Testor](#), [Tosato](#)
Apportare le seguenti modificazioni:

1. *al comma 1, lettera a), numero 1, dopo le parole: «senza facoltà di successiva cessione» sono inserite le seguenti:* «, salva la possibilità di ulteriori cessioni solo a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;

2. *al comma 1" lettera a), numero 2, dopo le parole: «senza facoltà di successiva cessione» sono inserite le seguenti:* «, salva la possibilità di ulteriori cessioni solo a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;

3. *il comma 2 è soppresso.*

28.67

[Lannutti](#), [Angrisani](#), [Botto](#)

Al comma 1 inserire le seguenti modifiche:

- *al comma 1, lettera a), numero 1, dopo le parole: «senza facoltà di successiva cessione» sono inserite le seguenti:* «, salva la possibilità di ulteriori cessioni solo a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;

- *al comma 1, lettera a), numero 2, dopo le parole: «senza facoltà di successiva cessione» sono inserite le seguenti:* «, salva la possibilità di ulteriori cessioni solo a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;

- *al comma 2 il comma 2 è soppresso.*

28.68

[Berutti](#)

All'articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:

- *al comma 1, lettera a), numero 1, dopo le parole: «senza facoltà di successiva cessione» sono inserite le seguenti:* «, salva la possibilità di ulteriori cessioni solo a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre

2005, n. 209»;

- al comma 1, lettera a), *numero 2, dopo le parole*: «senza facoltà di successiva cessione» *sono inserite le seguenti*: «, salva la possibilità di ulteriori cessioni solo a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;

- *il comma 2 è soppresso.*

28.69

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Al comma 1, lettera a), è aggiunto il seguente punto:

«1-bis) sono aggiunte le seguenti lettere:

"b -bis) per la trasformazione del corrispondente importo in credito di imposta, con facoltà di successiva cessione per la quota non fruita nell'anno;

b -ter) per il riporto della quota non fruita nei successivi periodi di imposta, ma non oltre il decimo, con facoltà di successiva cessione della quota non fruita in caso di rinuncia al riporto medesimo"».

28.70

[Dell'Olio](#), [Trentacoste](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a -bis) all'articolo 121, comma 1-bis, dopo il primo periodo è inserito il seguente:

"Al fine di prevenire eventuali fenomeni fraudolenti nell'utilizzo delle detrazioni per cui può essere esercitata l'opzione di cui al comma 1, in caso di spese relative agli interventi di cui al comma 2 superiori a 96.000 euro per unità immobiliare, è obbligatoria la presentazione di almeno uno stato di avanzamento dei lavori (SAL).";».

28.71

[Evangelista](#)

Dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a -bis) All'articolo 121, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:

"1-quater. Ai crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), è attribuito un codice identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° aprile 2022."».

28.72

[Mininno](#), [Lezzi](#)

Al comma i, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a -bis) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera f -bis) sono inserite le seguenti:

"f-bis.1) acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;

f -bis.2) sistemazione a verde e interventi di cui all'articolo 1, comma 12 della legge 27 dicembre 2017, n. 205"».

28.73

[Evangelista](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a -bis) all'articolo 121, comma 3, il terzo periodo è sostituito dal seguente:

"La quota di credito non utilizzata nell'anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso."».

28.74

[Faggi](#), [Rivolta](#), [Ferrero](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

"a -bis) all'articolo 121, comma 3, il terzo periodo è sostituito dal seguente:

"La quota di credito non utilizzata nell'anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso."».

28.75

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#), [Mallegni](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 121, comma 3, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "La quota di credito non utilizzata nell'anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso"».

28.76

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 121, comma 3, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "La quota di credito non utilizzata nell'anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso"».

28.77

[Collina](#), [Manca](#), [Ferrari](#), [Rossomando](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 121, comma 3, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "La quota di credito non utilizzata nell'anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso"».

28.78

[Modena](#), [Dal Mas](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Toffanin](#), [Floris](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) all'articolo 121, al comma 3, le parole: "La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi," sono sostituite dalle seguenti: "La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno può essere usufruita negli anni successivi,"».

28.79

[Fenu](#), [Trentacoste](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo la lettera a) inserire le seguenti:*

«a-bis) all'articolo 121, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le quote annuali dei crediti di imposta non utilizzate a causa di una misura cautelare possono essere integralmente utilizzate in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal periodo d'imposta successivo alla cessazione degli effetti della misura cautelare. I crediti d'imposta sono usufruiti con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbero stati utilizzati in assenza della misura cautelare.";

a-ter) all'articolo 121, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Il comma 6 si interpreta nel senso che il recupero dell'importo di cui al comma 5 non trova applicazione nei confronti del fornitore che ha applicato lo sconto e del cessionario che in conformità alle disposizioni vigenti abbia acquisito un credito d'imposta, presente nella piattaforma dell'Agenzia

delle entrate, per il quale, a seguito dei controlli operati dalle amministrazioni preposte, si siano riscontrate le condizioni di cui al comma 5, salvo il caso di responsabilità previsto dal comma 4"»;

2) *dopo la lettera b) inserire le seguenti:*

«*b-bis*) all'articolo 122, al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le quote annuali dei crediti di imposta non utilizzate a causa di una misura cautelare possono essere integralmente utilizzate in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal periodo d'imposta successivo alla cessazione degli effetti della misura cautelare. I crediti d'imposta sono usufruiti con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbero stati utilizzati in assenza della misura cautelare.";

b-ter) all'articolo 122-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "e il credito può sempre essere utilizzato in compensazione, ovvero ceduto nei casi previsti dalla legge, dai fornitori e dai cessionari.";

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Il rispetto dei limiti alla cedibilità è verificato dall'Agenzia delle entrate secondo le modalità e le regole stabilite da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento"».

28.80

[Dell'Olio](#), [Trentacoste](#), [Fenu](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) all'articolo 121, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-*bis*. In caso di opzione di cui al comma i, il cessionario accetta entro 40 giorni dalla data di comunicazione dell'operazione il credito ceduto. Decorso tale termine, il credito resta nella disponibilità del cedente"».

28.81

[Modena](#), [Dal Mas](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Toffanin](#), [Floris](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«2-*bis*) dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti lettere:

b-bis) per la trasformazione del corrispondente importo in credito di imposta, con facoltà di successiva cessione per la quota non fruita nell'anno;

b-ter) per il riporto della quota non fruita nei successivi periodi di imposta, ma non oltre il decimo, con facoltà di successiva cessione della quota non fruita in caso di rinuncia al riporto medesimo"».

28.82

[Evangelista](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il punto 2), inserire il seguente:

«2-*bis*) dopo la lettera b), inserire la seguente:

"*b-bis*) per la trasformazione del corrispondente importo in credito di imposta, con facoltà di successiva cessione per la quota non fruita nell'anno"».

28.83

[Fenu](#), [Trentacoste](#), [Dell'Olio](#)

Al comma 1, dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-*bis*) dopo la lettera b), è inserita la seguente:

"*b-bis*) per un credito di imposta di pari ammontare, usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,

con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"».

28.84

Dell'Olio, Trentacoste

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) all'articolo 121, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:

"1-*quater*. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, fermo restando quanto già previsto al comma 14 dell'articolo 119 per gli interventi di cui al medesimo articolo, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata, i soggetti che, in caso di opzione di cui al comma t, rilasciano attestazioni e asseverazioni per le spese relative agli interventi di cui al comma 2, stipulano una polizza dedicata di durata decennale, con massimale adeguato, per ogni intervento oggetto delle attestazioni o asseverazioni avente crediti correlati superiori a euro 50.000, senza interferenze con le polizze assicurative per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137. I soggetti di cui al presente comma devono rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza, il relativo massimale e ogni eventuale variazione successiva. Gli estremi delle polizze assicurative attuative dell'obbligo di cui al presente comma sono resi disponibili all'amministrazione finanziaria.»;

2) *dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-*bis*. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze individua, con apposito decreto, le modalità di istituzione di una banca dati nazionale in cui confluiscono i dati relativi alle polizze di cui all'articolo 121, comma 1-*quater*, del decreto-legge n. 34 del 2020 e di gestione dei flussi informativi della medesima banca dati, oltre alle opportune forme di collaborazione e raccordo tra le amministrazioni interessate e l'Agenzia delle entrate, per assicurare un celere e compiuto afflusso per via telematica dei dati in proprio possesso alla banca dati stessa, in modo da riscontrare eventuali anomalie, e per individuare idonee forme di pubblicità di tali informazioni. Alla banca dati possono accedere i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni per gli interventi di cui al predetto articolo 121, nonché gli amministratori di condominio

1-*ter*. Dall'attuazione del comma 1-*bis* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

28.85

Dell'Olio, Trentacoste

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 122-*bis*, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-*bis*. L'Agenzia delle entrate, all'esito del controllo di cui al comma 2, provvede alla predisposizione di un elenco delle frodi accertate e dei soggetti intervenuti nell'ambito delle predette disposizioni. L'elenco è consultabile esclusivamente dalle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La presenza nella predetta lista esclude la possibilità di fruire delle agevolazioni di cui all'articolo 121, e costituisce motivo di esclusione dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione per un periodo di tempo pari a 12 mesi. Della presenza nella lista di cui ai periodi precedenti si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'Agenzia delle entrate provvede a predisporre ed aggiornare l'elenco delle frodi accertate.».

28.86

[Berardi](#), [Caligiuri](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. all'articolo della Legge 30 Dicembre 2021, n. 234, al comma 28, lettera e), sostituire le parole: "31 dicembre 2025" con "31 dicembre 2026"».

28.87

[Berardi](#), [Caligiuri](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 della Legge 30 Dicembre 2021, n. 234, al comma 28, lettera e), sostituire "31 dicembre 2023" con "31 dicembre 2024"».

28.88

[Berardi](#), [Caligiuri](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al comma 28, lettera e), sostituire: "2024" con: "2025"».

28.89

[Berardi](#), [Caligiuri](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al comma 28, lettera e), sostituire: "2025" con: "2026"».

28.90

[Berardi](#), [Caligiuri](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al comma 28, lettera e), sostituire: "31 dicembre 2022" con: "30 giugno 2023"».

28.91

[Berardi](#), [Caligiuri](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 della legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234, al comma 28, lettera e), sostituire: "30 giugno 2022" con: "31 dicembre 2022"».

28.92

[Berardi](#), [Caligiuri](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al comma 28, lettera e), sostituire con: "30 giugno 2023" con: "31 dicembre 2023"».

28.93

[Berardi](#), [Caligiuri](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 della legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234, al comma 28, lettera e), sostituire: "31 dicembre 2023" con: "30 giugno 2024"».

28.94

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 29, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "o sulle parti comuni dell'edificio" sono inserite le seguenti: ", compresi quelli fatturati nel periodo tra

il 12 novembre 2021 e il 31 dicembre 2021,"».

28.95

[Puglia](#), [Trentacoste](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *sopprimere il comma 2;*
- 2) *al comma 3, sopprimere la lettera c);*
- 3) *dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

«3-bis. Le misure previste dal presente articolo si applicano esclusivamente ai crediti che alla data del 7 febbraio 2022 non sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1, dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ovvero dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020».

28.96

[Puglia](#), [Trentacoste](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *sopprimere il comma 2;*
- 2) *al comma 3, sopprimere la lettera c);*
- 3) *dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

«3-bis. Le misure previste dal presente articolo possono produrre i loro effetti esclusivamente su atti, prodromici all'ottenimento delle agevolazioni di cui ai commi precedenti, posti in essere successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

28.97

[Ferrazzi](#), [Pittella](#), [Rojc](#), [Boldrini](#)

Sopprimere il comma 2 e al comma 3, sopprimere la lettera c).

28.98

[Nugnes](#), [La Mura](#), [Mantero](#)

All'articolo 28 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, il comma 2 è soppresso.

28.99

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 8-*quater*, è inserito il seguente:

"8-*quinquies*. Per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-*septies* del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per i quali al 30 giugno 2022 non è stato stipulato il relativo atto pubblico di compravendita, la detrazione spetta nella misura del 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 e nella misura ordinaria rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, per le spese sostenute dal 1° luglio 2022"».

28.100

[Nugnes](#), [La Mura](#), [Mantero](#)

All'articolo 28 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, il comma 3 è soppresso.

28.101

[Modena](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,

alla lettera *b*) dopo le parole: "diploma di ragioneria" inserire le seguenti: "nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abilitati ai sensi dell'articolo 63 del D.P.R. n. 600/73;"».

28.102

[Perosino](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, alla lettera *b*) dopo le parole: "diploma di ragioneria" inserire le seguenti: "nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abilitati ai sensi dell'articolo 63 del D.P.R. n. 600/73;"».

28.103

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, alla lettera *b*) dopo le parole: "diploma di ragioneria" inserire le seguenti: "nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abilitati ai sensi dell'articolo 63 del D.P.R. n. 600/73;"».

28.104

[Pittella](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, alla lettera *b*) dopo le parole: "diploma di ragioneria" inserire le seguenti parole: "nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abilitati ai sensi dell'articolo 63 del Decreto del Presidente della Repubblica n.600/73;"».

28.105

[Carbone](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, l'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che non si ha abuso del diritto nel caso di rideterminazione del valore di acquisto con imposta sostitutiva e la successiva cessione a terzi di partecipazioni, non negoziate in mercati regolamentati, in società nel cui bilancio figurino utili di esercizio o riserve di utili portati a nuovo ovvero partecipazioni di controllo in altre società aventi nel proprio bilancio tali utili e riserve, sempre che la cessione avvenga a favore di soggetti non controllati dal cedente, né a lui collegati e di cui, comunque, il cedente non sia il beneficiario effettivo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

28.106

[Margiotta](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 7 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "Sino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Sino al 31 dicembre 2023".

3-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-bis, pari a 40 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte

corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

28.107

[Bergesio](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Aggiungere in fine il seguente comma:

«3-bis. All'articolo 1, comma 219 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444," sono inserite le seguenti: "ovvero nei territori dei parchi nazionali o regionali e nei siti riconosciuti dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità,". All'onere derivante dal presente comma, valutato in 15 milioni per l'anno 2022 e 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

28.108

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Gli incentivi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, si applicano a tutti i proprietari di edifici danneggiati da eventi sismici anche se non rientrano nelle fattispecie ammissibili a contributo di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2022, e in 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

28.109

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Gli incentivi di cui ai commi 1-ter e 4-ter dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, si applicano anche a tutti gli interventi di ricostruzione, qualunque sia la classificazione dell'intervento ai sensi delle vigenti normative urbanistiche e paesaggistiche, nazionali e regionali, anche nel caso di modifica di sagoma con o senza aumento di volume. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2022, e in 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

28.110

[Faggi](#), [Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al comma 8-bis, secondo periodo, dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "31 dicembre 2022" e "30 giugno 2022" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2023" e "30 settembre 2022".

3-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2022, 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

28.111

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#), [Mallegni](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 8-bis, secondo periodo, dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "31 dicembre 2022" e "30 giugno 2022" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2023" e "30 settembre 2022"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 27 milioni di euro da decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

28.112

[Evangelista](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al comma 8-bis, secondo periodo, dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "31 dicembre 2022" e "30 giugno 2022" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2023" e "30 settembre 2022"».

28.113

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [La Pietra](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 8-bis, secondo periodo, dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "31 dicembre 2022" e "30 giugno 2022" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2023" e "30 settembre 2022"».

28.114

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Al comma 8-bis, secondo periodo, dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2023" e le parole: "30 giugno 2022", sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2022"».

28.115

[Collina](#), [Manca](#), [Ferrari](#), [Rossomando](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 8-bis, secondo periodo, dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2022"».

28.116

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Laforgia](#), [Grasso](#), [Ruotolo](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Per gli interventi condotti dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la cessione del credito di cui ai commi precedenti è consentita fino al terzo livello senza limitazioni».

28.117

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. L'asseverazione di cui al comma 13, lettera b), primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, per l'accesso a

tutte le fattispecie degli incentivi sisma *bonus*, è effettuata in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, citato nel medesimo comma, come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 24 del 9 gennaio 2020, indipendentemente dalla data della richiesta del titolo edilizio, qualora necessario».

28.118

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. L'asseverazione di cui al comma 13, lettera b), primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, per l'accesso a tutte le fattispecie degli incentivi sisma *bonus*, è effettuata in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, citato nel medesimo comma, come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 24 del 9 gennaio 2020, indipendentemente dalla data della richiesta del titolo edilizio, qualora necessario, e anche nel corso dei lavori, ovvero al momento in cui si chiede il ricorso agli incentivi sisma *bonus*».

28.119

[Tosato](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. In considerazione dei rallentamenti alla procedura di cessione dei crediti di cui al presente articolo derivante dalla repentina evoluzione normativa, e per consentire ai contribuenti e agli intermediari di disporre di un più ampio lasso di tempo per trasmettere le comunicazioni delle opzioni di cessione o sconto in fattura, il termine di comunicazione della predetta opzione è fissato al 30 aprile 2022».

28.0.1

[Fenu](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

(Misure di efficientamento della riscossione nei Consorzi di Bonifica)

1. Per i soggetti di cui all'articolo 59, del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, la riscossione avviene:

a) a mezzo ruolo disciplinato dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 nonché secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;

b) a mezzo dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 nonché dalle disposizioni di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva sia svolta in proprio dal Consorzio di Bonifica o sia affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. A tale fine, l'ente consortile o il concessionario procede alla nomina di uno o più funzionari responsabili per la riscossione, i quali, ai sensi dell'articolo 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 svolgono le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari e agli ufficiali della riscossione. I funzionari di cui al precedente periodo sono nominati dal Direttore del Consorzio di Bonifica fra persone in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno superato un esame di idoneità, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione e la loro competenza si estende a tutto il territorio nazionale. Il mantenimento dell'idoneità all'esercizio delle funzioni è subordinato all'aggiornamento professionale biennale da effettuare tramite appositi corsi. La nomina dei funzionari della riscossione può essere revocata con provvedimento motivato».

28.0.2

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 28- *bis*.

(Dilazione del pagamento)

1. All'articolo 19, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, le parole: "di importo superiore a 60.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "importo superiore a 100.000 euro"».

28.0.3

[Toffanin](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

1. L'articolo 10, comma 1, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso che non vi sono comprese le prestazioni di formazione rese alle Agenzie per il Lavoro da Enti e/o Società di formazione finanziate attraverso il fondo bilaterale istituito ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le quali risultano pertanto imponibili ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto».

28.0.4

[Rossomando](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

(Dilazione del pagamento)

1. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, le parole: "di importo superiore a 60.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "di importo superiore a 100.000 euro"».

28.0.5

[Fenu](#), [Pirro](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

(Opzione per il rimborso in luogo delle detrazioni fiscali)

1. I soggetti che sostengono, negli anni 2022 e 2023, le spese di cui all'articolo 15 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per un rimborso in denaro sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2. I rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 5.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 289-*bis* e 289-*ter*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

28.0.6 (testo 2)

[Fenu](#), [Pirro](#), [Trentacoste](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis

(Opzione per il rimborso in luogo delle detrazioni fiscali in ambito sanitario)

1. All'articolo 28-bis del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021 n. 233, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Per le stesse finalità, con le modalità e le norme di attuazione di cui ai commi 1, 2, e 3, in via sperimentale per l'anno 2022, le somme detraibili dall'imposta per oneri detraibili di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, possono essere erogate, in via opzionale da parte del contribuente, dall'Agenzia delle entrate mediante l'utilizzo della piattaforma tecnologica prevista all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, a fronte di spese per i beni di cui alla citata lettera c), comma 1, articolo 15 del testo unico, effettuati attraverso terminali di pagamento (POS) fisici o virtuali. L'erogazione è effettuata entro due mesi o comunque entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui è realizzata la spesa. Ferme restando le disposizioni di cui al citato testo unico per la fruizione della detrazione del 19 per cento, è direttamente inserita nella dichiarazione dei redditi precompilata dall'Agenzia delle entrate. L'inserimento in dichiarazione delle spese effettuate e delle somme erogate incrementa automaticamente la franchigia di spesa e rende indetraibile la percentuale di onere, esenta il contribuente dagli obblighi di tenuta e conservazione degli scontrini e altra documentazione contabile ai fini del controllo successivo da parte dell'Agenzia delle entrate.

3-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro per l'innovazione tecnologica e della transizione digitale, sentito il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di competenza, sono definite le modalità di progettazione e realizzazione dell'infrastruttura tecnologica per l'erogazione delle detrazioni nelle modalità previste dal comma 3-bis, nonché le modalità di attuazione del medesimo comma, comprese le modalità di funzionamento della piattaforma di cui al comma 1, stabilendo, in particolare, le modalità di colloquio con i sistemi informativi utilizzati dall'Agenzia delle entrate per il controllo dei pagamenti effettuati e i requisiti soggettivi e oggettivi di fruizione della detrazione, la gestione contabile della spesa, di erogazione e di fruizione uniformi dei benefici, di verifica del rispetto dei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

3-quater. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative dei commi 3-bis e 3 ter."

2. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

28.0.6

[Fenu](#), [Pirro](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 28- bis.

(Opzione per il rimborso in luogo delle detrazioni fiscali in ambito sanitario)

1. I soggetti che sostengono, negli anni 2022 e 2023, le spese di cui all'articolo 15, comma lettera c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per un rimborso in denaro sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2. I rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 5.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 289-*bis* e 289-*ter*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma i, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

28.0.7

[Rossomando](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

(Incentivi alle aggregazioni)

1. All'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis* dopo la lettera *c)* è aggiunto il seguente periodo: "Non concorrono alla formazione del reddito le plusvalenze di cui alla lettera *a)* se realizzate con operazioni di conferimento effettuate in favore delle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183";

b) al comma 1-*quater*, dopo le parole: "all'attività artistica o professionale" sono aggiunte le seguenti: "con esclusione delle operazioni di conferimento effettuate in favore delle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183";

c) dopo il comma 8-*bis* è aggiunto il seguente comma:

"8-*ter*. Le operazioni di conferimento effettuate in favore delle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, non determinano in nessun caso il realizzo di componenti positivi di reddito tassabili o di componenti negativi di reddito deducibili ai sensi del presente articolo".

2. L'imposta di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è ridotta alla metà per le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, costituite anche a seguito di operazione di trasformazione eterogenea effettuata ai sensi dell'articolo 2500-*octies* del codice civile.

3. La riduzione dell'imposta di cui al comma 2 è applicabile sul maggior reddito a condizione che il reddito imponibile della società costituita o risultante dall'operazione di trasformazione sia superiore al reddito conseguito dal soggetto trasformato o alla somma dei redditi conseguiti nell'esercizio di arti e professioni dai soggetti conferenti, di almeno il 30 per cento, nel secondo periodo d'imposta precedente a quello in cui ha effetto la trasformazione o nel periodo d'imposta precedente a quello di costituzione della società medesima. Tale riduzione non si applica in ogni caso con decorrenza dal periodo d'imposta precedente a quello in cui ha effetto la liquidazione della società tra professionisti.

4. La disposizione di cui al comma 3 è applicabile nel primo periodo d'imposta successivo alla trasformazione o alla costituzione, nel secondo e nel terzo.

5. Le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 determinano il reddito imponibile ai sensi dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I ricavi non sono soggetti a ritenuta d'acconto ai sensi dell'articolo 25, comma 1, ultimo periodo del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge

della legge 23

dicembre 2014, n. 190».

28.0.8

[Fazzolari](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 28- *bis*.

(Modifiche alla legge 2 agosto 1990, n. 233)

1. All'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, concernente il "Finanziamento delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali", dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai soggetti iscritti per la prima volta alle gestioni di cui al comma 1 successivamente al 31 dicembre 1995 o che, se già iscritti a tale data, hanno optato o optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335".

2. Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico dei soggetti di cui al precedente comma, si applica quanto già previsto per i soggetti iscritti alla gestione separata dell'Istituto Nazionale della previdenza sociale (INPS)».

28.0.9

[Siri](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

(Conto di base per società, imprese, associazioni, fondazioni e professionisti)

1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Dopo l'articolo 126-*vicies-sexies* è inserito il seguente:

"Art. 126-*vicies-septies*.

(Conto di base per società, imprese, associazioni, fondazioni e professionisti)

1) Le banche, la società Poste italiane s.p.a. e gli altri prestatori di servizi di pagamento abilitati ad offrire servizi a valere su un conto di pagamento sono tenuti a offrire il conto di base di cui al comma 1 dell'articolo 126-*noviesdecies*, anche a società di persone e di capitali, alle fondazioni, alle associazioni non riconosciute, alle imprese sociali, a consorzi e a soggetti esercenti attività di impresa arte o professione aventi Partita Iva.

2) Al conto di base di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla presente sezione.

3) Il conto di base di cui alla presente sezione prevede un numero illimitato di operazioni annue incluse nel canone.

b) Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono apportate le modificazioni al regolamento di attuazione degli articoli 126-*vicies semel*, 126-*vicies bis* e 126-*vicies quater* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui alla lettera a).

c) L'Allegato A è sostituito dal seguente: "Allegato A. Operazioni e servizi da includere obbligatoriamente nel conto di base, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/92/UE: apertura, gestione e chiusura del conto di pagamento; accredito di fondi sul conto di pagamento (es. deposito di contante, ricezione di bonifici); versamento e prelievo di contante all'interno dell'Unione europea, presso le dipendenze del prestatore di servizi di pagamento o gli sportelli ATM, anche al di fuori degli orari di apertura del prestatore di servizi di pagamento; emissione, rinnovo e sostituzione carta di debito; le seguenti operazioni di pagamento nell'ambito dell'Unione europea: addebiti diretti; operazioni di pagamento mediante carta di pagamento, utilizzabile anche online; bonifici e ordini permanenti di bonifico presso le dipendenze del prestatore di servizi di pagamento e

attraverso gli altri canali eventualmente disponibili, ivi compreso il canale online; operazioni di pagamento verso Pubblica Amministrazione (es. Sistema pagoPA, F24); accredito di emolumenti, pensioni, redditi finanziari, donazioni, giroconti e transazioni in entrata e uscita senza limitazioni se non quelle previste dalla legge"».

28.0.10

[Fenu](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

(Disposizioni in materia di deposito fiscale dei prodotti energetici)

1. All'articolo 23, comma 12, del decreto-legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "l'autorizzazione di cui al medesimo comma viene sospesa fino a quando ne sia comprovato il ripristino entro il termine di un anno" sono sostituite dalle seguenti: "l'autorizzazione di cui al medesimo comma viene temporaneamente ritenuta vigente. Il termine di un anno per consentirne solo il coerente adeguamento è prorogato di ulteriori ventiquattro mesi"».

28.0.11

[Turco](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

(Cessione del credito di imposta per il caro petrolio)

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2023, i soggetti che sostengono le spese di cui all'articolo 24-*ter* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 possono, in alternativa alla compensazione di cui al comma 5 del medesimo articolo 24-*ter*, optare per la cessione di un credito di imposta di pari ammontare alle compagnie e alle società commerciali operanti nel settore petrolifero. Le medesime compagnie e società riconoscono un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto.

2. L'opzione di cui al comma 1 è comunicata dai soggetti di cui all'articolo 24-*ter* in fase di presentazione della dichiarazione al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, allegando, altresì, la seguente documentazione:

a) le fatture di acquisto corredate dai relativi DAS e, in caso di rifornimento con cisterna di proprietà, la stampa conta litri;

b) le stampe dei cronotachigrafi comprovanti i chilometri iniziali e finali del trimestre.

3. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, sospende, per un periodo non superiore a sessanta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni al fine di provvedere alla verifica della documentazione di cui al comma 2. All'esito positivo delle verifiche, l'Agenzia provvede all'attribuzione di un codice unico identificativo del credito. Ogni successiva cessione del credito deve indicare i dati relativi a precedenti soggetti cedenti nonché l'indicazione del codice unico identificativo del credito.

4. L'irregolarità contributiva e fiscale comporta l'impossibilità di procedere alla cessione del credito. Resta salva la possibilità di utilizzare il credito in compensazione. L'eventuale credito residuo può essere oggetto di successive cessioni esclusivamente al distributore del carburante.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.».

28.0.12

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 28- *bis*.

(Rimessione in termini avvisi bonari scaduti)

1. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2022. I versamenti di cui al presente comma possono essere effettuati anche in 12 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2021 con scadenza il 16 di ciascun mese.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui gli enti creditori abbiano già affidato al concessionario della riscossione i relativi carichi ed anche laddove la riscossione sia effettivamente iniziata;

3. Le modalità di determinazione delle somme dovute e delle modalità di versamento sono definite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanarsi entro il 31 maggio 2022».

28.0.13

[Fazzolari](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 28- *bis*.

(Versamento obbligatorio deposito cauzionale a garanzia della solvibilità fiscale)

1. Ai fini dell'apposizione del nullaosta provvisorio necessario per l'ingresso nel territorio nazionale dello straniero che intende svolgere in Italia attività di lavoro autonomo, previsto dal comma 5 dell'articolo 39 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, l'interessato deve presentare alla questura territorialmente competente, unitamente alla documentazione di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 39, la ricevuta del versamento anticipato, a favore del Fondo di cui all'articolo 2 della presente legge, di una somma cauzionale pari a 30.000 euro, a fini di garanzia della propria solvibilità fiscale.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede a modificare l'articolo 39 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, al fine di adeguarlo alle disposizioni del comma 1 del presente articolo, prevedendo altresì che la ricevuta del versamento di cui al medesimo comma 1 sia compresa tra i documenti che devono essere obbligatoriamente presentati per le finalità di cui ai commi 4, 5 e 7 del predetto articolo 39.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nello stato di previsione del medesimo Ministero è istituito il Fondo di garanzia della solvibilità fiscale dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea che intendono svolgere attività imprenditoriali in Italia.

4. Con il decreto di cui al comma precedente sono anche stabilite le modalità mediante le quali:

a) i soggetti di cui al comma 1, effettuano il versamento della somma cauzionale di cui al medesimo comma 1;

b) al termine di ciascun esercizio contabile, l'ammontare delle imposte effettivamente maturato e dovuto dai soggetti di cui alla lettera a) è trattenuto dall'amministrazione finanziaria a valere sulla medesima quota precedentemente versata;

c) le disposizioni della presente legge si applicano alle imprese individuali e alle imprese esercitate in forma societaria».

28.0.14

[Fenu](#), [Buccarella](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

(Rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni)

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2022";

b) al secondo periodo, le parole: "15 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022";

c) al terzo periodo, le parole: "15 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022"».

28.0.15

[Ferrari](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

(Semplificazioni in materia paesaggistica)

1. All'articolo 142, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole: "lettere a), b), c), d), e)" sono aggiunte le seguenti:

"f), limitatamente ai parchi regionali e riserve regionali,"».

28.0.16

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

(Misure urgenti di sostegno per il settore dell'intermediazione immobiliare)

1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative ingenerate dalla diffusione del virus COVID-19 sul settore dell'intermediazione immobiliare, all'articolo 35, comma 22, lettera d) del decreto legge 4 luglio 2006, numero. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sostituire le parole: "l'ammontare della spesa sostenuta" con le seguenti: "il numero di fattura emessa"».

28.0.17

[Gallone](#), [Modena](#), [Saccone](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

(Misure urgenti di settore per il settore dell'intermediazione immobiliare)

1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative ingenerate dalla diffusione del virus COVID-19 sul settore dell'intermediazione immobiliare, all'articolo 35, comma 22, lettera d) del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "l'ammontare della spesa sostenuta", con le seguenti: "il numero della fattura emessa"».

28.0.18

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

Art. 28- *bis*.

(Misure urgenti di sostegno per il settore dell'intermediazione immobiliare)

Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative ingenerate dalla diffusione del virus COVID-19 sul settore dell'intermediazione immobiliare, all'articolo 35, comma 22, lettera d) del decreto legge 4 luglio 2006 n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248

sostituire le parole: «l'ammontare della spesa sostenuta» con le seguenti: «il numero della fattura emessa».

28.0.19

[Vattuone](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

(Disposizioni urgenti in materia di collaborazione e scambio di informazioni tra autorità nazionali)

1. Al fine di incrementare l'efficienza dei servizi di polizia giudiziaria nella situazione emergenziale connessa al COVID-19, all'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo le parole: "procedimento penale", sono inserite le seguenti: ", nonché ai servizi centrali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nei casi in cui sia necessario dispone, con assoluta urgenza, di informazioni finanziarie o analisi finanziarie della UIF per la prevenzione, l'accertamento, l'indagine o il perseguimento di condotte riconducibili ai delitti contro la personalità dello Stato previsti dagli articoli da 270 a 270-septies del codice penale".».

28.0.20

[Fazzolari](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 28- *bis*.

(Abolizione limitazioni all'uso del contante)

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 1, 3-*bis* e 14 sono abrogati.

2. All'articolo 3 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i commi 1, 2 e 2-*bis* sono abrogati.».

28.0.21

[Fazzolari](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

(Elevazione limite uso del contante ad euro 10.000)

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, sostituire le parole: "3.000" con le seguenti: "10.000";
- b) sopprimere il comma 3-*bis*».

28.0.22

[Gasparri](#), [Ronzulli](#), [Gallone](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

(Normative in materia di i.v.a. a credito maturata nell'ambito della gestione delle riserve naturali affidata al raggruppamento carabinieri biodiversità e oggetto di rimborsi disposti dall'agenzia delle entrate nonché di somme versate all'entrata del bilancio dello stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni e intese)

1. Al fine di implementare le capacità operative dei reparti dell'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 174-*bis* del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. A decorrere dall'anno 2022, sul conto corrente aperto presso la Cassa depositi e prestiti

s.p.a. di cui al comma 4 affluiscono le somme:

a) rimborsate dall'Agenzia delle Entrate quale credito I.V.A. maturato dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità nell'ambito della gestione delle riserve naturali a esso affidate;

b) versate da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni e intese stipulati, a far data dal 1° gennaio 2022, con reparti dell'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 174-*bis* del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Le relative riassegnazioni avvengono secondo le modalità stabilite dal medesimo articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177"».

28.0.23

[Marin](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 28- *bis*.

(Disposizioni in materia di semplificazione fiscale)

1. All'articolo 7, comma 2, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, la lettera q) è sostituita dalla seguente:

"q) All'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

'a) indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione e a conservare ed esibire a richiesta degli uffici i documenti che saranno indicati in apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.;

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

'd) conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, per i lavori il cui importo complessivo supera la somma di euro 51.645,69 pari a lire 100.000.000, la dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un soggetto iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e geometri ovvero da altro soggetto abilitato all'esecuzione degli stessi"».

2. Per gli accertamenti successivi al 1° gennaio 2015, l'esibizione dei documenti di cui al comma 1, lettera b), può essere esercitata in sede di ricorso giudiziale, inoltre può essere esibita in tale ambito ogni documentazione già in possesso degli uffici della Pubblica Amministrazione, alla data del ricorso».

28.0.24

[Fazzolari](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , *aggiungere i seguenti*:

«Art. 28- *bis*.

(Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221)

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria"».

«Art. 12- *ter*.

(Istituzione del registro pubblico degli amministratori di imprese costituite in forma societaria)

1. È istituito, presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il registro pubblico degli amministratori di imprese costituite in forma societaria.

2. Gli amministratori di imprese costituite in forma societaria, nominati con decisione dei soci nelle forme e nei modi previsti dal codice civile o dai rispettivi atti costitutivi, procedono, entro trenta

giorni dalla nomina, all'iscrizione al registro di cui al comma 1.

3. 11 Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, disciplina le modalità di funzionamento e tenuta del registro di cui al comma 1, assicurando in particolare che il registro soddisfi i seguenti requisiti:

a) che riporti l'indicazione dei dati grafici dell'amministratore, dei dati relativi alle precedenti nomine, revoche, cessazioni o variazioni relative agli incarichi di amministrazione societaria eventualmente ricoperti, nonché, per le società da esso amministrate in passato, gli eventuali fallimenti e procedure concorsuali che le abbiano interessate;

b) che sia gestito in modalità informatizzata tale da consentire la ricerca dei dati relativi all'attività corrente e pregressa, sia per cognome dell'amministratore che per società;

c) che sia accessibile mediante visura a chiunque vi abbia interesse».

28.0.25

[Fenu, Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 28- *bis*.

(Assegnazione o cessione di beni ai soci ed estromissione di immobili dal patrimonio dell'impresa)

1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2021 ed entro il 30 settembre 2022. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2022 ed entro il 16 giugno 2023.

2. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2021, poste in essere dal 1° gennaio 2022 al 31 maggio 2022. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al citato comma 121 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2022 e il 30 giugno 2023. Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni del presente comma gli effetti dell'estromissione si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, 42,4 milioni di euro per l'anno 2024, 26 milioni di euro per l'anno 2025, 27,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

28.0.26

[Fazzolari, Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , *aggiungere il seguente:*

«Art. 28- *bis*.

(Modifiche e sospensioni alla disciplina delle prestazioni occasionali ed estensione dei voucher INPS a tutti i settori produttivi)

1. Al fine di sostenere la continuità delle attività delle imprese in relazione alle ripercussioni sull'economia determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono soppresse le seguenti disposizioni:

a) comma 1, lettera b);

b) comma 8;

c) comma 8-*bis*;

d) comma 14, lettere a) e b).

2. Sono inoltre apportate le seguenti modificazioni:

a) il limite pari a 5.000 euro di cui all'articolo 54-*bis*, comma 1, lettera a) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è elevato ad euro 10.000;

b) il limite pari a euro 2.500 euro di cui all'articolo 54-*bis*, comma 1, lettera c) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 è elevato ad euro 5.000.

3. All'articolo 54-*bis*, comma 20, le parole: "280" ore sono sostituite dalle seguenti: "1.120 ore"».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2022: - 50.000.000.

28.0.27

[Calandrini](#), [De Carlo](#), [La Pietra](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 28- *bis*.

1. In attuazione dell'articolo 19 della legge europea 2017, le imprese di impianti di risalita sono riconosciute tra quelle di categoria "Energivora" come disciplinate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 dicembre 2017 "Agevolazioni imprese energivore"».

28.0.28 (testo 2)

[Fedeli](#)

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

"Art. 28-*bis*

(Disposizioni in materia di Terzo settore)

1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. all'articolo 79:

1) al comma 2, alla fine, è aggiunto il seguente periodo: "I costi effettivi sono determinati computando oltre ai costi diretti tutti quelli imputabili alle attività di interesse generale e tra questi quelli indiretti, generali, finanziari e tributari".

2) al comma 2-*bis* le parole "5 per cento" sono sostituite con le parole "6 per cento"; le parole "e per non oltre due periodi d'imposta consecutivi" sono soppresse.

3) dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente comma:

2-*ter*. Gli enti del Terzo settore possono applicare i criteri di cui ai precedenti commi 2 e 2 bis con riguardo al totale delle attività di interesse generale svolte ovvero per gruppi omogenei, tenendo conto delle caratteristiche delle stesse.

4) al comma 4, le parole "di cui al comma 5", sono sostituite dalle seguenti: "di natura non commerciale ai sensi del comma 5".

5) al comma 5-*bis*, dopo le parole "le quote associative dell'ente,", sono aggiunte le seguenti "i proventi de-commercializzati di cui agli articoli 84 e 85,".

6) al comma 5-*ter*, dopo le parole "a partire dal periodo d'imposta" sono aggiunte le seguenti "successivo a quello".

7) al comma 6, al terzo alinea, alla fine sono aggiunte le seguenti parole: ", salvo che le relative attività siano svolte alle condizioni di cui ai commi 2 e 2-*bis*";

b. all'articolo 82:

1) al comma 3, alla fine è aggiunto il seguente periodo "Per tutti gli altri enti del terzo settore l'imposta di registro si applica in misura fissa agli atti, contratti, convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 accreditate o

contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con l'Unione europea, con amministrazioni pubbliche straniere o con altri organismi pubblici di diritto internazionale."

2) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:

5-bis. I prodotti finanziari, i conti correnti ed i libretti di risparmio detenuti all'estero dai soggetti di cui al comma 1, sono esenti dall'imposta sul valore dei prodotti finanziari esteri di cui al comma 18 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma:

6-bis. Gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo settore di cui all'articolo 79, comma 5, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono esenti dall'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214. Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui al precedente periodo si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente periodo, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile. La percentuale di utilizzazione non commerciale dell'immobile va individuata in funzione del rapporto esistente fra le entrate derivanti da attività non commerciali e quelle derivanti da attività commerciali, secondo i criteri di cui all'articolo 79.

4) al comma 8, alla fine è aggiunto il seguente periodo "Dopo il n. 2) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è aggiunto il seguente numero *2-bis*): "*2-bis*) per gli enti del Terzo settore che si qualificano come non commerciali ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 79 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, un importo pari alla retribuzione lorda corrisposta su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta;"

c. all'articolo 83:

1) al comma 1, le parole "enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5" sono sostituite dalle seguenti "enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1".

2) al comma 2, le parole "enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5" sono sostituite dalle seguenti "enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1"; al medesimo comma 2, le parole "Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni,", sono sostituite dalle parole "L'eventuale"

3) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate ai sensi dell'articolo 8, comma 1."

4) Il comma 6 è abrogato;

d. all'articolo 84:

1) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

1-bis. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le attività di cui al comma 1 non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi.;

e. all'articolo 85:

- 1) nella rubrica, dopo le parole "associazioni di promozione sociale", sono aggiunte le seguenti "e delle società di mutuo soccorso"
 - 2) al comma 1, le parole "ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "degli iscritti o partecipanti, di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali";
 - 3) al comma 4, alla lettera a) le parole "degli associati e dei familiari conviventi degli stessi" sono sostituite dalle seguenti: "degli stessi soggetti indicati al comma 1"; alla lettera b) le parole "diversi dagli associati" sono sostituite dalle seguenti: "diversi dai soggetti indicati al comma 1";
 - 4) è aggiunto, infine, il seguente comma: "7-bis - Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle società di mutuo soccorso".
- f. all'articolo 86:
- 1) al comma 1, le parole: "130.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "250.000 euro";
 - 2) al comma 5, dopo le parole: "dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili" sono aggiunte le seguenti: ", nonché degli obblighi di certificazione e trasmissione dei corrispettivi";
- g. all'articolo 87:
1. al comma 1, lettera b), le parole "di cui agli articoli 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti "di cui agli articoli 5, 6 e 7";
 2. al comma 5, alla fine sono aggiunte le seguenti parole: "nonché all'obbligo di adozione del registratore di cassa e di trasmissione dei corrispettivi.";
 3. al comma 7, al primo alinea, le parole: "dal momento in cui si verificano" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di chiusura dell'esercizio nel quale si sono verificati"; il secondo alinea è sostituito dal seguente: "Le registrazioni nelle scritture cronologiche delle operazioni comprese dall'inizio del periodo di imposta in cui si verifica il mutamento della qualifica ai sensi dell'articolo 79, comma 5-ter, devono essere eseguite, in deroga alla disciplina ordinaria, entro tre mesi decorrenti dalla data di chiusura dell'esercizio precedente."
- a. All'articolo 88, dopo le parole "agli aiuti «de minimis»," sono aggiunte le seguenti: "del regolamento (UE) n. 360/2012 del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale".
1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 16, comma 1 le parole "Le imprese sociali possono" sono sostituite dalle seguenti: "Le imprese sociali devono".
 - a. all'articolo 18, comma 5, alla fine è aggiunto il seguente periodo: "Fino al quinto periodo d'imposta successivo all'autorizzazione di cui al comma 9, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche alle somme investite nel capitale delle società che hanno acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente all'entrata in vigore del presente decreto."

28.0.28

[Fedeli](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

(Disposizioni in materia di Terzo settore)

1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 79:

1) le parole: "e per non oltre due periodi d'imposta consecutivi" sono soppresse.

2) dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente comma:

"2-*ter*. Gli enti del Terzo settore possono applicare i criteri di cui ai precedenti commi 2 e 2-*bis* con riguardo al totale delle attività di interesse generale svolte ovvero per gruppi omogenei, tenendo conto delle caratteristiche delle stesse".

3) al comma 4, le parole: "di cui al comma 5", sono sostituite dalle seguenti: "di natura non commerciale ai sensi del comma 5".

4) al comma 5-*bis*, dopo le parole: "le quote associative dell'ente,", sono aggiunte le seguenti: "i proventi de-commercializzati di cui agli articoli 84 e 85,".

5) al comma 5-*ter*, dopo le parole: "a partire dal periodo d'imposta" sono aggiunte le seguenti: "successivo a quello".

6) al comma 6, al terzo alinea, alla fine sono aggiunte le seguenti parole: ", salvo che le relative attività siano svolte alle condizioni di cui ai commi 2 e 2-*bis*";

b) all'articolo 82:

1) al comma 3, alla fine è aggiunto il seguente periodo: "Per tutti gli altri enti del terzo settore l'imposta di registro si applica in misura fissa agli atti, contratti, convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con l'Unione europea, con amministrazioni pubbliche straniere o con altri organismi pubblici di diritto internazionale.";

2) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:

"5-*bis*. I prodotti finanziari, i conti correnti ed i libretti di risparmio detenuti all'estero dai soggetti di cui al comma 1, sono esenti dall'imposta sul valore dei prodotti finanziari esteri di cui al comma 18 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214";

3) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma:

"6-*bis*. Gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo settore di cui all'articolo 79, comma 5, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono esenti dall'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214. Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui al precedente periodo si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente periodo, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile. La percentuale di utilizzazione non commerciale dell'immobile va individuata in finzione del rapporto esistente fra le entrate derivanti da attività non commerciali e quelle derivanti da attività commerciali, secondo i criteri di cui all'articolo 79".

4) al comma 8, alla fine è aggiunto il seguente periodo: "Dopo il numero 2) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è aggiunto il seguente numero 2-*bis*):

'2-*bis*) per gli enti del Terzo settore che si qualificano come non commerciali ai sensi di

quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 79 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, un importo pari alla retribuzione lorda corrisposta su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta;";

c) all'articolo 83:

1) al comma 1, le parole: "enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1".

2) al comma 2, le parole: "enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1"; al medesimo comma 2, le parole "Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni," sono sostituite dalle parole "L'eventuale";

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate ai sensi dell'articolo 8, comma 1.";

4) Il comma 6 è abrogato;

d) all'articolo 85:

1) nella rubrica, dopo le parole: "associazioni di promozione sociale", sono aggiunte le seguenti: "e delle società di mutuo soccorso";

2) al comma 1, le parole: "ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "degli iscritti o partecipanti, di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali";

3) al comma 4, alla lettera a) le parole: "degli associati e dei familiari conviventi degli stessi" sono sostituite dalle seguenti: "degli stessi soggetti indicati al comma 1"; alla lettera b) le parole: "diversi dagli associati" sono sostituite dalle seguenti: "diversi dai soggetti indicati al comma 1";

4) è aggiunto, infine, il seguente comma:

"7-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle società di mutuo soccorso".

e) all'articolo 86:

1) al comma 5, dopo le parole: "dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili" sono aggiunte le seguenti: ", nonché degli obblighi di certificazione e trasmissione dei corrispettivi";

f) all'articolo 87:

1) al comma 1, lettera b), le parole: "di cui agli articoli 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 5, 6 e 7";

2) al comma 5, alla fine sono aggiunte le seguenti parole: "nonché all'obbligo di adozione del registratore di cassa e di trasmissione dei corrispettivi.";

3) al comma 7, al primo alinea, le parole: "dal momento in cui si verificano" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di chiusura dell'esercizio nel quale si sono verificati"; il secondo alinea è sostituito dal seguente: "Le registrazioni nelle scritture cronologiche delle operazioni comprese dall'inizio del periodo di imposta in cui si verifica il mutamento della qualifica ai sensi dell'articolo 79, comma 5-ter, devono essere eseguite, in deroga alla disciplina ordinaria, entro tre mesi decorrenti dalla data di chiusura dell'esercizio precedente.".

g) All'articolo 88, dopo le parole: "agli aiuti 'de minimis'," sono aggiunte le seguenti: "del regolamento (UE) n. 360/2012 del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore ('de minimis') concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale".

2. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1 le parole: "Le imprese sociali possono" sono sostituite dalle seguenti: "Le imprese sociali devono".

b) all'articolo 18, comma 5, alla fine è aggiunto il seguente periodo: "Fino al quinto periodo d'imposta successivo all'autorizzazione di cui al comma 9, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche alle somme investite nel capitale delle società che hanno acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente all'entrata in vigore del presente decreto"».

28.0.29

[Marco Pellegrini](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

(Estinzione con definizione agevolata per i debiti risultanti da versamenti tributari e non tributari dovuti entro il 31 dicembre 2020 e affidati agli agenti della riscossione)

1. I debiti, diversi da quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, risultanti da versamenti tributari e non tributari dovuti entro il 31 dicembre 2020 e affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme:

a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2022;

b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e 30 novembre 2022; la restante somma, divisa in numero 16 rate di pari importo, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2023.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1 sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2022, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito internet.

5. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2022, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1.

6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

7. Entro il 30 aprile 2022 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 5, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

8. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere *a)* e *b)*, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 5.

9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

10. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

g) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 2015.

11. Entro il 30 giugno 2022, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

12. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5;

b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera *a)* del presente comma;

c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 22 dicembre 2012 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.

13. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5:

a) alla data del 31 luglio 2022 le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera *b)*, sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina

l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

14. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:

a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero;

b) il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

15. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a sette giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, non si produce e non sono dovuti interessi.

16. Possono essere ricompresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

17. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

18. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

19. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

20. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1 l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2025, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al presente articolo e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento».

28.0.30

[Ferrero](#), [Bagnai](#), [Rufa](#), [Testor](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 28- *bis*.

(Proroga termini in materia fiscale di Rottamazione ter e saldo e stralcio)

1. I termini dei versamenti della Rottamazione-*ter* e dal saldo e stralcio previste dal decreto-legge

n. 119/2018 e successive modificazioni, con scadenza nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, vengono riscadenziate e decorrono, con la stessa cadenza trimestrale e con il nuovo termine, dal 28 febbraio 2022 al 30 novembre 2023. Le rate non scadute al 31 dicembre 2021 decorreranno con le stesse scadenze trimestrali dal 28 febbraio 2024 sino ad estinzione.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 81 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro di euro per l'anno 2022 e 61 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 31 milioni di euro per l'anno 2022 e 20 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

28.0.31

[Bagnai](#), [Rufa](#), [Testor](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 28- *bis*.

(Proroga scadenze Rottamazione-ter e saldo e stralcio)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, le parole: "se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-*bis*, del citato decreto-legge n.119 del 2018, entro il 9 dicembre 2021." sono sostituite dalle seguenti: "se effettuato, con il pagamento dell'unica o della prima rata entro il 28 febbraio 2022, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-*bis*, del citato decreto-legge n. 119 del 2018. Le restanti rate sono da corrispondere il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e 30 novembre 2022."

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 81 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 31 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

28.0.32

[Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 28- *bis*.

(Misure in materia di incentivi per la valorizzazione edilizia)

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023"».

28.0.33

[Montevecchi](#), [De Lucia](#), [Donno](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

(Disposizioni in materia di immobili vincolati)

1. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad eccezione degli immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i cui proprietari abbiano presentato richiesta di parere alla Soprintendenza entro la data del 1° novembre 2021 e, sono in attesa di riscontro ovvero, pur avendo ricevuto riscontro vi è l'impossibilità di terminare i lavori entro la data del 31 dicembre 2021, per i quali l'aliquota di detrazione è prorogata sino al 2023 al 90 per cento."

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

28.0.34

[Paroli](#), [Gallone](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 741, lettera e), dopo il numero 6 è aggiunto il seguente:

"7) i fabbricati di civile abitazione, e relative pertinenze, posseduti dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, indipendentemente dall'effettiva assegnazione o locazione";

b) il comma 749, ultimo periodo, è abrogato.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212:

a) il comma 2, lettera b), dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal comma 707 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpreta nel senso che l'imposta municipale propria non si applica ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008, compresi gli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, indipendentemente dall'effettiva locazione;

b) il comma 10, ultimo periodo, dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal comma 707 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpreta nel senso che la detrazione ivi prevista si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, quando non rientrano nella definizione di alloggio sociale di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008.

3. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212:

a) il comma 749, lettera c), numero 3), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che sono altresì considerate abitazioni principali, ai fini dell'esclusione dall'imposta municipale propria, i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale, compresi gli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

b) il comma 749, ultimo periodo, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che la detrazione ivi prevista si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, quando non rientrano nella definizione di alloggio sociale di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008».

Conseguentemente, ridurre di 3 milioni di euro a decorrere dal 2022 il fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

28.0.35

[Donno, Trentacoste, Gallicchio](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 28- *bis*.

(Esplicitazione termine per effettuazioni lavori nell'ambito del c.d. bonus facciate)

1. La detrazione di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, spetta unicamente ove gli interventi siano ultimati entro 6 mesi dalla fine dell'esercizio finanziario in cui sono state documentate le relative spese sostenute.».

28.0.36 (testo 2)

[Fenu, Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 28-*bis*.

(Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio)

1. All'articolo 68, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "9 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2. Con riferimento alle richieste di rateazione presentate entro il 30 giugno 2022, in deroga a quanto disposto dall'articolo 19, comma 1, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, anche nel caso in cui le somme iscritte a ruolo siano di importo superiore a 60.000 euro, non è necessario documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3,8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

28.0.36

[Fenu, Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

(Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio)

1. All'articolo 68, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "9 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3,8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

28.0.37

[Saccone](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

(Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e s.m.i. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, lettera c) è sostituito dalla seguente:

"c) abbia deliberato ed eseguito dopo l'entrata in vigore del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 ed entro il 30 giugno 2022 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato; per l'accesso alla misura prevista dal comma 12 l'aumento di capitale non è inferiore a 250.000 euro.";

b) al comma 9, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2022 il credito d'imposta di cui al comma 8 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2021 ed entro la data del 30 novembre 2022";

c) al comma 12, al primo periodo, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022" e dopo le parole: "entro i limiti della dotazione del Fondo" sono inserite le seguenti: "e nel limite massimo di 500 milioni di euro per le sottoscrizioni da effettuare nell'anno 2022";

d) al comma 18, le parole: "entro il 30 giugno 2021, fermo restando il limite massimo di cui al comma 12, primo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2022".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo nel limite di spesa di 100 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dal fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

28.0.38

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#), [Boccardi](#), [Mallegni](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#), [Perosino](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

(Qualificazione imprese)

1. A far data dal 1° gennaio 2023, i lavori di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli elencati al comma 2, lettere a), b), c) e d) dell'articolo 121 del medesimo decreto-legge sono eseguiti da imprese in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5, lettera c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA per il conseguimento della qualificazione.

2. Per i lavori edili di cui al comma precedente, anche in subappalto, le imprese devono applicare la contrattazione collettiva nazionale e territoriale dell'edilizia stipulata dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale».

28.0.39 (testo 2)

[Arrigoni](#), [Pergreffi](#), [Mollame](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

(Qualificazione imprese)

1. A far data dal 1° gennaio 2023, i lavori di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli elencati al comma 2, lettere a), b), c) e d) dell'articolo 121 del medesimo decreto-legge sono eseguiti da imprese in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5 lettera c) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, a 229. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino alla data di

cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA e presentato la relativa documentazione per il conseguimento della qualificazione.».

28.0.39

[Arrigoni](#), [Pergreffi](#), [Mollame](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

(Qualificazione imprese)

1. A far data dal 1° gennaio 2023, i lavori di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli elencati al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 121 del medesimo decreto-legge sono eseguiti da imprese in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5 lettera *c)* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, a 229. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA e presentato la relativa documentazione per il conseguimento della qualificazione.

2. Per i lavori edili di cui al comma precedente, anche in subappalto, le imprese devono applicare la contrattazione collettiva nazionale e territoriale dell'edilizia stipulata dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale».

28.0.40

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Mollame](#), [Rivolta](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

(Qualificazione imprese)

1. A far data dal 1° gennaio 2023, i lavori di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli elencati al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 121 del medesimo decreto-legge sono eseguiti da imprese in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5 lettera *c)* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA e presentato la relativa documentazione per il conseguimento della qualificazione.

2. Per i lavori edili di cui al comma precedente, anche in subappalto, le imprese devono applicare la contrattazione collettiva nazionale e territoriale dell'edilizia stipulata dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale".

28.0.41 (testo 2)

[Vono](#), [Ferro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-*bis*

(Qualificazione imprese)

1. A far data dal 1° gennaio 2023, i lavori di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli elencati al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 121 del medesimo decreto-legge, sono eseguiti da imprese in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5 lettera *c)* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, per lavori pari o superiori a euro 250.000, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA per il conseguimento della qualificazione, secondo le modalità di cui ai seguenti commi.

1-*bis*. Ai fini della certificazione semplificata "SOA Superbonus", relativa ai lavori di cui al

precedente comma, le Società organismi di attestazione verificano i seguenti requisiti in capo all'impresa richiedente anche mediante accesso alle banche dati nazionali:

a) iscrizione nel registro delle imprese, con attività prevalente esercitata nel settore edile o impiantistico;

b) capacità professionale: con riferimento a regolarità contributiva, mediante DURC; posizione giudiziaria, mediante casellario giudiziale generale;

c) capacità economica: tramite cifra d'affari in lavori, realizzata negli ultimi 5 anni, maggiore od uguale alla classifica richiesta (prima per lavori da euro 250.000 a Euro 500.000; seconda per lavori fino a Euro 1 milione; terza per lavori superiori a 1 milione di Euro); idonee referenze bancarie;

d) capacità tecnica: dimostrata mediante la presenza in organico o con contratto di collaborazione di una figura professionale idonea all'esecuzione dei lavori commissionati.

1-ter. Le SOA sono tenute a rilasciare la certificazione, di cui ai precedenti commi, entro 30 giorni dalla stipula del contratto con le imprese richiedenti, dietro compenso di una tariffa agevolata pari al 50% di quanto previsto all'art.70 del dpr 207/10. Le SOA sono altresì tenute a trasmettere la suddetta certificazione alla Camera di Commercio, territorialmente competente dell'impresa certificata, entro cinque giorni dal rilascio della medesima. Dell'acquisita certificazione dell'impresa la Camera di commercio né da evidenza nella relativa visura camerale con la dicitura: "*Impresa certificata SOA per i lavori di cui all'articolo 28-bis del Decreto n. 4/2022*", indicando anche la classifica attribuita ai sensi del comma 1-bis, lettera c), del presente articolo.

1-quater. La certificazione "*SOA Superbonus*", di cui ai precedenti commi, non è richiesta per le imprese già in possesso della certificazione SOA prevista ai sensi dell'articolo 84 del DLGS n.50/2016 e ss.mm.ii, e non sostituisce la medesima.»

28.0.41

[Vono](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 28- *bis*.

(Estensione qualificazione imprese edili)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, i lavori di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli elencati al comma 2, lettere a), b), c) e d) dell'articolo 121 del medesimo decreto-legge sono eseguiti da imprese in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5 lettera c) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA e presentato la relativa documentazione per il conseguimento della qualificazione.

2. Per i lavori edili di cui al comma precedente, anche in subappalto, le imprese devono applicare la contrattazione collettiva nazionale e territoriale dell'edilizia stipulata dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale».

28.0.42

[Causin](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

(Qualificazione imprese)

1. A far data dal 1° gennaio 2023, i lavori di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli elencati al comma 2, lettere a), b), c) e d) dell'articolo 121 del medesimo decreto-legge sono eseguiti da imprese in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5, lettera c) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA e presentato

la relativa documentazione per il conseguimento della qualificazione.

2. Per i lavori edili di cui al comma precedente, anche in subappalto, le imprese devono applicare la contrattazione collettiva nazionale e territoriale dell'edilizia stipulata dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

28.0.43 (testo 2)

[Berutti](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 28- *bis*.

(Qualificazione imprese)

1. A far data dal **1° luglio 2023**, i lavori di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli elencati al comma 2, lettere a), b), c) e d) dell'articolo 121 del medesimo decreto-legge, sono eseguiti da imprese in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5 lettera c) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, per lavori pari o superiori a euro 250.000, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA per il conseguimento della qualificazione, secondo le modalità di cui ai seguenti commi.

1-*bis* Ai fini della certificazione semplificata "SOA Superbonus", relativa ai lavori di cui al precedente comma, le Società organismi di attestazione verificano i seguenti requisiti in capo all'impresa richiedente anche mediante accesso alle banche dati nazionali:

a) iscrizione nel registro delle imprese, con attività prevalente esercitata nel settore edile o impiantistico;

b) capacità professionale: con riferimento a regolarità contributiva, mediante DURC; posizione giudiziaria, mediante casellario giudiziale generale;

c) capacità economica: tramite cifra d'affari in lavori, realizzata negli ultimi 5 anni, maggiore od uguale alla classifica richiesta (prima per lavori da euro 250.000 a Euro 500.000; seconda per lavori fino a Euro 1 milione; terza per lavori superiori a 1 milione di Euro); idonee referenze bancarie;

d) capacità tecnica: dimostrata mediante la presenza in organico o con contratto di collaborazione di una figura professionale idonea all'esecuzione dei lavori commissionati.

1.ter Le SOA sono tenute a rilasciare la certificazione, di cui ai precedenti commi, entro 30 giorni dalla stipula del contratto con le imprese richiedenti, dietro compenso di una tariffa agevolata pari al 50% di quanto previsto all'art.70 del dpr 207/10. Le SOA sono altresì tenute a trasmettere la suddetta certificazione alla Camera di Commercio, territorialmente competente dell'impresa certificata, entro cinque giorni dal rilascio della medesima. Dell'acquisita certificazione dell'impresa la Camera di commercio né da evidenza nella relativa visura camerale con la dicitura: "*Impresa certificata SOA per i lavori di cui all'articolo 28-bis del Decreto n. 4/2022*", indicando anche la classifica attribuita ai sensi del comma 1-*bis*, lettera c), del presente articolo.

1.querter La certificazione "SOA Superbonus", di cui ai precedenti commi, non è richiesta per le imprese già in possesso della certificazione SOA prevista ai sensi dell'articolo 84 del DLGS n.50/2016 e ss.mm.ii, e non sostituisce la medesima.

28.0.43

[Berutti](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 28- *bis*.

(Qualificazione imprese)

1. A far data dal 1° gennaio 2023, i lavori di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli elencati al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 121 del medesimo decreto-legge sono eseguiti da imprese in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5, lettera *c)* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA e presentato la relativa documentazione per il conseguimento della qualificazione.

2. Per i lavori edili di cui al comma precedente, anche in subappalto, le imprese devono applicare la contrattazione collettiva nazionale e territoriale dell'edilizia stipulata dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale».

28.0.44

[Margiotta](#), [Manca](#), [Ferrari](#), [Collina](#), [Pittella](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

(Qualificazione imprese)

1. A far data dal 1° gennaio 2023, i lavori di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli elencati al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 121 del medesimo decreto-legge sono eseguiti da imprese in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5, lettera *c)* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA e presentato la relativa documentazione per il conseguimento della qualificazione.

2. Per i lavori edili di cui al comma precedente, anche in subappalto, le imprese devono applicare la contrattazione collettiva nazionale e territoriale dell'edilizia stipulata dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale».

28.0.45

[Zaffini](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Iannone](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 28- *bis*.

(Qualificazione imprese)

1. A far data dal 1° gennaio 2023, i lavori di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli elencati al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 121 del medesimo decreto-legge sono eseguiti da imprese in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5, lettera *c)* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA e presentato la relativa documentazione per il conseguimento della qualificazione.

2. Per i lavori edili di cui al comma precedente, anche in subappalto, le imprese devono applicare la contrattazione collettiva nazionale e territoriale dell'edilizia stipulata dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale».

28.0.46 (testo 2)

[Romano](#), [Catalfo](#), [Guidolin](#), [Matrisciano](#), [Romagnoli](#), [Giroto](#), [Di Girolamo](#), [Trentacoste](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 28-*bis*

(Disposizioni in materia di qualificazione delle imprese)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, i lavori di cui agli articoli 119 e 121, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17

luglio 2020, n. 77, sono eseguiti da imprese in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5, lettera c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Dal 1° luglio 2022 al 1° gennaio 2023, per i lavori di cui al periodo precedente, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una società organismi di attestazione (SOA) e presentato la relativa documentazione per il conseguimento della qualificazione.

2. Per i lavori di cui al comma 1, ivi incluse le prestazioni affidate in subappalto, le imprese applicano il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore edilizio stipulato dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.»

28.0.46

[Romano](#), [Catalfo](#), [Guidolin](#), [Matrisciano](#), [Romagnoli](#), [Giroto](#), [Di Girolamo](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

(Disposizioni in materia di qualificazione delle imprese)

1. A decorrere dal 1° luglio 2023, i lavori di cui agli articoli 119 e 121, comma 2, lettere a), b), c) e d), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono eseguiti da imprese in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5, lettera c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Dal 1° luglio 2022 al 1° luglio 2023, per i lavori di cui al periodo precedente, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una società organismi di attestazione (SOA) per il conseguimento della qualificazione.

2. Per i lavori di cui al comma 1, ivi incluse le prestazioni affidate in subappalto, le imprese applicano il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore edilizio stipulato dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.»

28.0.47

[Marco Pellegrini](#), [Trentacoste](#), [Dell'Olio](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

(Disposizioni in materia di qualificazione delle imprese)

1. A decorrere dal 1° luglio 2023, i contratti di appalto per i lavori di cui agli articoli 119 e 121, comma 2, lettere a), b), c) e d), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di importo superiore a 516.000 euro, sono eseguiti obbligatoriamente da imprese in possesso della qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Per i contratti di appalto di cui al primo periodo, sottoscritti dal 1° gennaio 2023 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese, per i lavori di importo superiore a 516.000 euro, dimostrano di aver sottoscritto un contratto per il rilascio delle relative attestazioni.»

28.0.48 (testo 2)

[Faraone](#), [Evangelista](#)

Dopo l'*articolo* , inserire il seguente:

«Art. 28-*bis*

(Qualificazione imprese)

1. A far data dal 1° gennaio 2023, i lavori di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli elencati al comma 2, lettere a), b), c) e d) dell'articolo 121 del medesimo decreto-legge sono eseguiti da imprese in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5, lettera c) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA e presentato la relativa documentazione per il conseguimento della qualificazione.

2. Per i lavori edili di cui al comma precedente, anche in subappalto, le imprese devono applicare la contrattazione collettiva nazionale e territoriale dell'edilizia stipulata dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

28.0.48

[Faraone](#), [Evangelista](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

(Qualificazione imprese)

1. A far data dal 1° luglio 2023, i lavori di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli elencati al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 121 del medesimo decreto-legge, sono eseguiti da imprese in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5, lettera *c)* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA per il conseguimento della qualificazione.

2. Per i lavori edili di cui al comma precedente, anche in subappalto, le imprese devono applicare la contrattazione collettiva nazionale e territoriale dell'edilizia stipulata dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale».

28.0.49

[Lannutti](#), [Angrisani](#), [Botto](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 28- *bis*.

(Qualificazione imprese)

1. A far data dal 1° luglio 2023, i lavori di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli elencati al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 121 del medesimo decreto-legge sono eseguiti da imprese in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5, lettera *c)* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA per il conseguimento della qualificazione.

2. Per i lavori edili di cui al comma precedente, anche in subappalto, le imprese devono applicare la contrattazione collettiva nazionale e territoriale dell'edilizia stipulata dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale».

28.0.50

[Bressa](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

(Qualificazione imprese)

1. A decorrere dal 1° luglio 2023, i lavori di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli elencati all'articolo 121, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *e)* e *d)* del medesimo decreto-legge sono eseguiti da imprese

in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5, lettera e), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA e presentato la relativa documentazione per il conseguimento della qualificazione.

2. Per i lavori edili di cui al comma 1, anche in subappalto, le imprese devono applicare la contrattazione collettiva nazionale e territoriale dell'edilizia stipulata dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale».

28.0.51

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 28- *bis*.

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 14, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il massimale assicurativo per l'attività di asseverazione deve essere pari almeno al 10% del totale dell'importo complessivo degli interventi oggetto delle asseverazioni se l'ammontare degli stessi è inferiore a 5 milione di euro IVA esclusa e pari almeno al 20% del totale dell'importo complessivo degli interventi oggetto delle asseverazioni se l'ammontare degli stessi è pari o superiore a 5 milioni di euro IVA esclusa".».

28.0.52

[Manca](#), [Ferrari](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

1. Per l'anno 2022, il termine per la Comunicazione in via telematica all'Agenzia delle entrate dell'opzione per la cessione del credito a soggetti terzi, ovvero per il contributo sotto forma di sconto, di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e relativa alle spese sostenute nell'anno 2021, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, di cui all'articolo 119 del medesimo decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato al 30 giugno 2022.

2. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8-*ter* dell'art. 119, dopo le parole: "stato di emergenza", sono inserite le seguenti: ", ovvero effettuati nei fabbricati, ovvero negli edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3, facendo riferimento all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2003)";

b) al comma 9-*ter* è inserito in fine il seguente periodo: "Fermo restando l'ammontare complessivo ammesso al beneficio di cui al periodo precedente, sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi previsti dal presente articolo, si applica il pro-rata di detraibilità IVA, ai sensi degli articoli 19, 19-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, desumibile dalla dichiarazione dell'anno precedente. Le modalità di conguaglio dell'eventuale differenza del pro-rata è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"».

28.0.53

[Quagliariello](#), [Lonardo](#), [Pacifico](#), [Rossi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

(Misure di contrasto alle sperequazioni territoriali nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche)

Dopo il comma 8-*quater* dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 aggiungere il seguente:

"8-*quinquies*. In considerazione delle condizioni meteorologiche avverse, per gli interventi effettuati nei comuni situati al di sopra dei 700 metri sul livello del mare la detrazione di cui al presente articolo spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-*bis*, anche per le spese sostenute per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo. Nei medesimi comuni, per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera *c*), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera *d*), per i quali alla data del 30 settembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023"».

28.0.54

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 28- *bis*.

All'articolo 119, del decreto legge n.34 del 19 maggio 2020, dopo il comma 8-*quater* aggiungere il seguente:

"8-*quinquies*. La disposizione contenuta nel comma 8-*ter* si applica agli interventi effettuati volti all'eliminazione delle barriere architettoniche nei fabbricati in cui risiede una persona con disabilità non deambulante e che possa attraverso la cessione del credito di imposta o lo sconto in fattura, realizzare le opere che gli consentono di vivere in piena autonomia"».

28.0.55

[Toffanin, Floris, Gallone](#)

Dopo l' **articolo** aggiungere il seguente:

«Art. 28- *bis*.

1. All'articolo 119, comma 9, lettera *d-bis*), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460," sono inserite le seguenti: "nonché dagli enti non commerciali che svolgono una o più attività di cui al medesimo articolo 10."».

28.0.56

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

Art. 28- *bis*.

(Quote annuali dei crediti di imposta non utilizzate a causa di una misura cautelare)

1. Al decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 121, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le quote annuali dei crediti di imposta non utilizzate a causa di una misura cautelare possono essere utilizzate in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con decorrenza dal periodo d'imposta successivo alla cessazione degli effetti della misura cautelare, senza perdere il diritto alla compensazione riferibile alle quote non utilizzabili durante il periodo in cui sussisteva misura cautelare. I crediti d'imposta sono usufruiti con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbero stati utilizzati in assenza della misura cautelare"».

28.0.57

[Calandrini, De Carlo](#)

Sostituire l' articolo con il seguente:

«Art. 28.

(Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche)

1. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi recuperato sotto forma di credito di imposta, di importo pari alla detrazione spettante. Il credito di imposta è cedibile:

1) ad istituti di credito e altri intermediari finanziari, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con facoltà di successive ulteriori cessioni nei confronti di istituti di credito, altri intermediari finanziari e imprese di assicurazione;

2) al sub-appaltatore di cui l'impresa si sia avvalsa nell'esecuzione dell'intervento o al soggetto che abbia fornito all'impresa esecutrice beni e o servizi per realizzare l'intervento medesimo, con facoltà di successive ulteriori cessioni nei confronti di istituti di credito, altri intermediari finanziari e imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

3) ad altri soggetti, senza facoltà di successiva cessione.";

b) al comma 1, la lettera b), è sostituita dalla seguente:

"b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare nei confronti di istituti di credito, altri intermediari finanziari, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 con facoltà di successive ulteriori cessioni ad istituti di credito e altri intermediari e imprese di assicurazione, ovvero nei confronti di altri soggetti senza facoltà di successiva cessione.";

c) al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente lettera:

"b-bis. Le limitazioni alla circolazione dei crediti di cui alle precedenti lettere a) e b), si applicano esclusivamente alle spese relative agli interventi di cui al comma 2, lettere da a) a f), con esclusione degli interventi di cui all'articolo 119, che attribuiscono il diritto alla detrazione nella misura del 110 per cento. Per questi ultimi i crediti di imposta oggetto di una delle opzioni sono suscettibili di successive ulteriori cessioni ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito, gli altri intermediari finanziari e le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209".

2. All'articolo 122, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole da "possono" fino alla fine del comma con le seguenti: "possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad istituti di credito e altri intermediari finanziari, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con facoltà di successive ulteriori cessioni nei confronti di istituti di credito, altri intermediari finanziari e imprese di assicurazione, ovvero nei confronti di altri soggetti, senza facoltà di successiva cessione".

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, ove compatibili, anche ai crediti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono state oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020. Restano salvi gli effetti delle cessioni poste in essere conformemente alla previgente disciplina.

4. Sono nulli i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 121, comma 1 e 122, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificati dai commi 1 e 2 del presente articolo ed i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui al comma 2».

28.0.58

[Zaffini](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 28- *bis*.

(Misure urgenti per il personale dei Comuni addetto alla gestione del Superbonus)

All'art. 1 comma 69 legge 178/2020 sostituire le parole: "non rinnovabile" con la seguente: "rinnovabile per l'intera durata del beneficio di cui all'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77"».

28.0.59

[Toffanin](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

1. Al decreto- legge 21 ottobre 2021, n.146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n.215, l'articolo 3-*bis* è soppresso».

28.0.60

[Taricco](#), [Biti](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

(Semplificazione degli interventi per la prevenzione e il contenimento dei danni provocati dalla specie cinghiale)

1. Al fine di contenere i rischi di espansione della infezione di Peste Suina Africana e di salvaguardare l'incolumità delle persone e le produzioni agricole dai danni provocati dalla specie cinghiale (sus scrofa), con particolare riferimento ai danni alle produzioni di aziende ubicate in zone montane o in aree forestali e rurali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano autorizzano, anche su segnalazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo dei fondi in cui siano stati accertati danni alle colture, all'allevamento, ai boschi e alle foreste, ai beni aziendali o alle opere di sistemazione agraria a svolgere le attività di cattura e abbattimento della specie cinghiale. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente comma devono essere trasmesse dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano alle prefetture, nonché agli organi di Polizia locale o alla stazione dei Carabinieri Forestali, Ambientale ed Agroalimentare territorialmente competenti per lo svolgimento dei necessari controlli che possono essere delegati a guardie venatorie volontarie.

2. Nel caso in cui i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo dei predetti fondi siano privi di licenza per l'esercizio venatorio possono delegare alla realizzazione delle attività di cattura o abbattimento i cacciatori che abbiano partecipato a corsi di preparazione organizzati dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano sulla base di programmi concordati con l'ISPRA.

3. Le attività di cui al precedente comma 1 non costituiscono esercizio venatorio.

4. I capi abbattuti nello svolgimento delle attività di cui al precedente comma 1 restano nella disponibilità dei proprietari o dei conduttori a qualsiasi titolo dei fondi, fatto salvo l'obbligo di procedere ad accertamenti sanitari ai fini della immissione in commercio delle carni.

5. Fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali in materia di agriturismo, l'imprenditore agricolo esercente attività agrituristica può somministrare, quali prodotti considerati di provenienza aziendale, le carni, anche manipolate o trasformate, di cinghiali abbattuti ai sensi del precedente comma 1.

6. All'articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 dopo le parole "nel rispetto

dell'arco temporale massimo indicato al comma 1" sono inserite le seguenti: "ad eccezione delle specie cacciabili previste al precedente comma 1 lettera d)".

7. All'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 dopo le parole "purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio" sono aggiunte le seguenti: "ovvero per l'uso sportivo"».

28.0.61

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

(Procedura di ristrutturazione del debito fiscale)

1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19" è riconosciuta la possibilità in favore dei soggetti titolari di partita Iva, alla data di entrata in vigore della presente legge, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, di avvalersi della procedura di ristrutturazione del debito tributario secondo quanto previsto dai successivi commi

2. Con riferimento ai tributi risultanti dovuti e non versati sulla base delle dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni relative all'imposta Regionale sulle attività produttive, la dichiarazione annuale Iva e la dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta, relative ai periodi d'imposta i cui termini di versamento sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, ed indipendentemente dall'avvenuta iscrizione a ruolo delle somme dovute, è consentito il versamento cumulativo delle imposte, in unica soluzione o fino ad un massimo di 120 rate mensili, con decorrenza dal 16 giugno 2022 e comunque non oltre il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza di cui al comma 5. Il versamento così effettuato costituisce remissione in termini e non determina l'irrogazione di alcuna sanzione o maggiorazione, né la richiesta degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo.

3. La disposizione di cui al comma 2 è applicabile anche ai tributi sospesi per fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi delle disposizioni comprese tra quelle individuate dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dal decreto legge 20 ottobre 2020, n. 129, dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e dal decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, nonché ai tributi già oggetto di piani di rateizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge, o se iscritti a ruolo, anche se originati dalle comunicazioni previste dagli articoli 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Per i tributi già iscritti a ruolo la procedura di ristrutturazione del debito fiscale si applica con riferimento ai carichi affidati all'Agente della riscossione entro il 31 dicembre 2020.

4. La procedura di ristrutturazione del debito tributario di cui al presente articolo si applica anche alle somme dovute sulla base delle liquidazioni periodiche Iva di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1988, n. 100, ivi comprese le somme dovute a titolo di acconto, fino al 31 dicembre 2020, anche se non iscritte a ruolo, nonché alle altre somme derivanti da accertamenti con adesione, mediazione tributaria, conciliazione giudiziale e acquiescenza, anche in forma rateizzata. Inoltre, possono rientrare nella medesima procedura, i tributi oggetto di liti fiscali pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero, tributi resi definitivi con sentenza passata in giudicato, indipendentemente dall'avvenuta iscrizione a ruolo.

5. La procedura di cui al presente articolo si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato dell'anno 2021, rispetto al precedente anno 2019. L'applicazione può essere anche parziale, a scelta del contribuente, a seguito di esercizio dell'opzione da manifestarsi a seguito della presentazione di apposita istanza di cui al comma 5.

6. Al fine di ottenere l'applicazione della procedura speciale di ristrutturazione del debito fiscale e

la rateizzazione dello stesso, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle entrate. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate. L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro centoottanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i tributi compresi nella procedura di ristrutturazione del debito fiscale, i termini di presentazione della stessa, il numero di rate scelto dal contribuente per il versamento del «debito cumulativo, e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

7. Gli omessi versamenti di cui ai precedenti commi, non danno, in ogni caso, luogo all'applicazione degli articoli 10-*bis* e 10-*ter* del D.lgs. 74 del 2000, a condizione che vengano rispettati i termini e le modalità di pagamento indicati nel presente articolo».

Art. 29

29.1

[Evangelista](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole: «Fino al 31 dicembre 2023,» sono soppresse;

dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici» inserire le seguenti: «di lavori, servizi e forniture»;

alla lettera a), alle parole: «è obbligatorio l'inserimento» premettere le seguenti: «Fino al 31 dicembre 2025»;

alla lettera b), alle parole: «per i contratti relativi ai lavori» premettere le seguenti: «Fino al 31 dicembre 2023»;

b) dopo il comma 1, lettera b), inserire la seguente:

*«b-bis) Per i contratti di lavori, servizi e forniture in corso di esecuzione alla data di entrate in vigore del presente decreto, in deroga alle previsioni legali e contrattuali in materia di revisione prezzi applicabili, qualora l'aumento dei prezzi delle materie prime abbia prodotto una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, determinando un aumento del prezzo complessivo del contratto in misura superiore al 5% rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti che eccedono le soglie indicate. La compensazione avviene nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 7-*bis*»;*

c) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

«6-bis. Per i contratti di servizi e forniture, l'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministero dello sviluppo economico, definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi, prendendo in considerazione l'evoluzione delle condizioni economiche dei principali elementi di costo di un contratto pubblico di servizi e forniture, al fine di consentire di mantenere l'equilibrio economico del contratto durante l'intero periodo della sua esecuzione. Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il Ministero dello Sviluppo Economico procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali delle singole voci di costo più significative relative a ciascun semestre.

6-ter. Nei contratti relativi ai servizi e forniture, in mancanza della definizione delle modalità di revisione dei prezzi, essa viene operata con cadenza annuale sulla base dell'indice Istat della variazione dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI), anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera a)».

d) *dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni di cui al comma 1, lettera b-bis), nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico del contratto, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso contratto e previste annualmente dal proprio bilancio. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto».

29.2

[Manca](#), [Collina](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

Sopprimere le seguenti parole: «Fino al 31 dicembre 2023,»;

dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici» inserire le seguenti: «di lavori, servizi e forniture»;

alla lettera a), alle parole: «è obbligatorio l'inserimento» premettere le seguenti: «Fino al 31 dicembre 2025»;

alla lettera 14, alle parole: «per i contratti relativi ai lavori» premettere le seguenti: «Fino al 31 dicembre 2023».

29.3

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinnea, sopprimere le parole: «Fino al 31 dicembre 2023» e, dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici», inserire le seguenti: «di lavori, servizi e forniture»;*

b) *alla lettera a), alle parole: «è obbligatorio l'inserimento», premettere le seguenti: «Fino al 31 dicembre 2025,»;*

c) *alla lettera b), alle parole: «per i contratti relativi ai lavori», premettere le seguenti: «Fino al 31 dicembre 2023».*

29.4

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinnea, sopprimere le parole: «Fino al 31 dicembre 2023,»;*

b) *alla lettera b), alle parole: «per i contratti relativi ai lavori» premettere le seguenti: «Fino al 31 dicembre 2023».*

29.5

[Pagano](#), [Mallegni](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#), [Gallone](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, alinea, dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici» inserire le seguenti parole: «di lavori, servizi e forniture»;*

b) *al comma 1, lettera a), dopo le parole: «è obbligatorio l'inserimento» inserire le parole: «fino al 31 dicembre 2025».*

29.6

[Berutti](#)

Al comma 1 dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici» inserire le seguenti parole: «di lavori, servizi e forniture».

Al comma 1 lettera a) dopo le parole: «è obbligatorio l'inserimento» inserire le parole: «fino al 31 dicembre 2025».

29.7

[Fazzolari](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Al comma 1 dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici» inserire le seguenti parole: «di lavori, servizi e forniture».

Al comma 1 lettera a) dopo le parole: «è obbligatorio l'inserimento» inserire le parole: «fino al 31 dicembre 2025».

29.8

[Margiotta](#), [Manca](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici» inserire le seguenti parole: «di lavori, servizi e forniture»;*

b) *al comma 1, lettera a), dopo le parole: «è obbligatorio l'inserimento» inserire le parole: «fino al 31 dicembre 2025».*

29.9

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici», inserire le seguenti: «di lavori, servizi e forniture»;*

b) *alla lettera a), dopo le parole: «è obbligatorio l'inserimento», inserire le seguenti: «fino al 31 dicembre 2025».*

29.10

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Laforgia](#), [Grasso](#), [Ruotolo](#)

All'articolo 29, sono apportate le seguenti modifiche:

1) *Al comma 1:*

dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici» sono aggiunte le seguenti: «di durata superiore a 6 mesi»;

alla lettera a) le parole: «dal secondo e» sono soppresse;

la lettera b) è sostituita con la seguente:

«b) l'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è sostituito dal seguente: "Per i contratti di lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate in base agli indici dei prezzi alla produzione nelle costruzioni rilevati dall'ISTAT, ed applicate al prezzo originario, con esclusione del 10% di quest'ultimo";

Dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«c). Nei contratti relativi ai servizi, in mancanza della definizione delle modalità di revisione dei prezzi, essa viene operata con cadenza annuale sulla base dell'indice istat della variazione dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (F01), anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera a)».

2) *Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

«1-bis. Per i contratti di lavori in corso di esecuzione, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono compensate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nel semestre di presentazione dell'offerta, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle

infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento, nel limite delle risorse di cui al comma 7»;

3) *Al comma 2:*

Dopo le parole: «sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili», *sono aggiunte le seguenti:* «nonché le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale, aggiorna la lista dei materiali e»;

Dopo le parole: «anche per le finalità di cui», *sono aggiunte le seguenti:* «al comma 1-bis nonché di cui»;

Dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente terzo periodo: «L'Istat procede all'elaborazione dei dati di cui al precedente periodo sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale. Per l'anno 2022, il decreto di cui al secondo periodo è adottato entro il 30 settembre del medesimo anno».

4) *Al comma 3:*

Le parole: «comma 1, lettera b)» *sono soppresse e sostituite con le seguenti:* «comma 1-bis»;

Dopo le parole: «impiegati nelle lavorazioni», *è aggiunta la seguente parola:* «eseguite»;

Le parole: «nei dodici mesi precedenti» *sono soppresse e sostituite con le seguenti:* «nel semestre precedente»;

Dopo le parole: «nelle quantità accertate dal direttore dei lavori» *sono aggiunte le seguenti:* «, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure.»;

5) *Al comma 4:*

Le parole: «comma 1, lettera b)» *sono soppresse e sostituite con le seguenti:* «comma 1-bis»;

Le parole: «esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.» *sono soppresse;*

Il secondo, terzo, quarto e quinto periodo sono soppressi;

Dopo le parole: «decreto di cui al comma 2, secondo periodo», *è aggiunto il seguente ultimo periodo:* «. I giustificativi da allegare alle istanze di compensazione di cui al presente comma, anche ai fini dell'accesso al Fondo di cui al comma 8, consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga.»;

6) *Al comma 5, le parole:* «nell'anno solare» *sono soppresse e sostituite con le seguenti:* «nel semestre»;

7) *Dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:*

«6-bis. L'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministero dello sviluppo economico, definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi di alcune categorie di servizi e forniture, prendendo in considerazione l'evoluzione delle condizioni economiche dei principali elementi di costo di un contratto, al fine di consentire di mantenere l'equilibrio economico del contratto durante l'intero periodo della sua esecuzione.

6-ter. Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il Ministero dello Sviluppo Economico procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali delle singole voci di costo più significative relative a ciascun semestre».

8) *Al comma 7, dopo le parole:* «Per le finalità di cui al comma 1, lettera b)», *sono aggiunte le seguenti:* «nonché di cui al comma 1-bis»;

9) *Al comma 8:*

Le parole da: «e limitatamente alle opere pubbliche finanziate» *fino a:* «dalla legge 1° luglio

2021, n. 101» sono soppresse;

Le parole: «della compensazione» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «delle somme»;

Dopo le parole: «alla lettera b) del comma 1,», sono aggiunte le seguenti: «nonché di cui al comma 1-bis,»;

10) *Al comma 10:*

Le parole: «alle compensazioni» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «al riconoscimento delle somme»;

Dopo le parole: «comma 1, lettera b),», sono aggiunte le seguenti: «nonché di cui al comma 1-bis.»;

Le parole: «, per le opere pubbliche indicate al comma 8.» sono soppresse;

11) *Al comma 11:*

Le parole: «Nei limiti delle risorse stanziare per ogni intervento,» sono soppresse;

Dopo le parole: «linee guida di cui al comma 12,» sono aggiunte le seguenti: «ed entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione,»;

Dopo le parole: «relativi a lavori,», *la parola:* «possono,» è soppressa;

Le parole: «incrementare ovvero ridurre» sono soppresse e sostituite dalle seguenti: «incrementano ovvero riducono»;

Le parole: «degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «dei prezzi correnti di mercato, quali desumibili da listini di carattere nazionale e internazionale»;

12) *Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente comma:*

«11-bis. Per gli accordi quadro di lavori già aggiudicati o contrattualizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni appaltanti redigono o aggiornano i progetti alla base dei contratti attuativi da stipulare entro il 31 dicembre 2023 applicando, a pena di nullità, il prezzario di cui al comma 11, dandone specifica indicazione nei contratti stessi, fermo restando il ribasso formulato dall'impresa in sede di offerta.»

13) *Al comma 12, dopo le parole:* «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,», sono aggiunte le seguenti: «nonché sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale,».

29.11

Manca, Collina

Apportare le seguenti modifiche:

a) *Al comma 1:*

1) *dopo le parole:* «procedure di affidamento dei contratti pubblici» sono aggiunte le seguenti: «di durata superiore a 6 mesi»;

2) *alla lettera a) le parole:* «dal secondo e» sono soppresse;

3) *la lettera b) è sostituita con la seguente:*

«b) l'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è sostituito dal seguente: "Per i contratti di lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate in base agli indici dei prezzi alla produzione nelle costruzioni rilevati dall'ISTAT, ed applicate al prezzo originario, con esclusione del 10% di quest'ultimo"»;

4) *Dopo la lettera b) è inserita la seguente:*

«b-bis). Nei contratti relativi ai servizi, in mancanza della definizione delle modalità di revisione dei prezzi, essa viene operata con cadenza annuale sulla base dell'indice Istat della variazione dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (F01), anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera a)».

b) *Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:*

«1-bis. Per i contratti di lavori in corso di esecuzione, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono compensate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nel semestre di presentazione dell'offerta, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento, nel limite delle risorse di cui al comma 7»;

c) *Al comma 2:*

1) *Dopo le parole:* «sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili», *inserire le seguenti:* «nonché le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale, aggiorna la lista dei materiali e»;

2) *Dopo le parole:* «anche per le finalità di cui», *inserire le seguenti:* «al comma 1-bis nonché di cui»;

3) *Dopo il secondo periodo, inserire il seguente:* «L'Istat procede all'elaborazione dei dati di cui al precedente periodo sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale. Per l'anno 2022, il decreto di cui al secondo periodo è adottato entro il 30 settembre del medesimo anno».

d) *Al comma 3, sostituire le parole:* «comma 1, lettera b)» *con le seguenti:* «comma 1-bis», *dopo le parole:* «impiegati nelle lavorazioni», *inserire la seguente:* «eseguite» *sostituire le parole:* «nei dodici mesi precedenti» *con le seguenti:* «nel semestre precedente», *dopo le parole:* «nelle quantità accertate dal direttore dei lavori» *inserire le seguenti* , «ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure.»;

e) *Al comma 4:*

1) *Sostituire le parole:* «comma 1, lettera b)» *con le seguenti:* «comma 1-bis»;

2) *Sopprimere le seguenti parole:* «esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.»;

3) *Sopprimere il secondo, terzo, quarto e quinto periodo;*

4) *dopo le parole:* «decreto di cui al comma 2, secondo periodo», *aggiungere il seguente:* «I giustificativi da allegare alle istanze di compensazione di cui al presente comma, anche ai fini dell'accesso al Fondo di cui al comma 8, consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga.»;

f) *al comma 5, sostituire le parole:* «nell'anno solare» *con le seguenti:* «nel semestre»;

g) *Dopo il comma 6 inserire i seguenti:*

«6-bis. L'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministero dello sviluppo economico, definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi di alcune categorie di servizi e forniture, prendendo in considerazione l'evoluzione delle condizioni economiche dei principali elementi di costo di un contratto, al fine di consentire di mantenere l'equilibrio economico del contratto durante l'intero periodo della sua esecuzione.

6-ter. Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il Ministero dello Sviluppo Economico procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali delle singole voci di costo più significative relative a ciascun semestre.

h) *Al comma 7, dopo le parole:* «Per le finalità di cui al comma 1, lettera b)», *inserire le seguenti:* «nonché di cui al comma 1-bis»;

i) *Al comma 8, sopprimere le parole da:* «e limitatamente alle opere pubbliche finanziate» *fino*

alle parole: «dalla legge 1° luglio 2021, n. 101», sostituire le parole: «della compensazione» con le seguenti: «delle somme», dopo le parole: «alla lettera b) del comma 1,», inserire le seguenti: «nonché di cui al comma 1-bis,»;

l) Al comma 10, sostituire le parole: «alle compensazioni» con le seguenti: «al riconoscimento delle somme», dopo le parole: «comma 1, lettera b),», inserire le seguenti: «nonché di cui al comma 1-bis» e sopprimere le seguenti parole: «, per le opere pubbliche indicate al comma 8.»;

m) al comma 11:

1) Le parole: «Nei limiti delle risorse stanziare per ogni intervento, sono soppresse;

2) Dopo le parole linee guida di cui al comma 12, sono aggiunte le seguenti: «ed entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione,»;

3) Dopo le parole: «relativi a lavori,», la parola «possono,» è soppressa;

4) Le parole: «incrementare ovvero ridurre» sono sostituite dalle seguenti: «incrementano ovvero riducono»;

5) le parole: «degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo» sono sostituite con le seguenti: «dei prezzi correnti di mercato, quali desumibili da listini di carattere nazionale e internazionale»;

n) Dopo il comma 11, aggiungere il seguente comma:

«11-bis. Per gli accordi quadro di lavori già aggiudicati o contrattualizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni appaltanti redigono o aggiornano i progetti alla base dei contratti attuativi da stipulare entro il 31 dicembre 2023 applicando, a pena di nullità, il prezzario di cui al comma 11, dandone specifica indicazione nei contratti stessi, fermo restando il ribasso formulato dall'impresa in sede di offerta.»;

o) al comma 12, dopo le parole: «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,», sono aggiunte le seguenti: «nonché sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale,».

29.12

[Manca](#), [Collina](#), [Giacobbe](#), [Ferrari](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici» inserire le seguenti: «di lavori, servizi e forniture»;

b) al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «dal secondo e»;

c) dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora l'aumento dei prezzi delle materie prime verificatosi nel corso del 2021 abbia prodotto una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, determinando un aumento del prezzo complessivo del contratto in misura superiore al 5 per cento rispetto al prezzo originario del contratto, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti che eccedono la soglia indicata. La compensazione avviene nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 7-bis»;

d) dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Per i contratti di servizi e forniture, l'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministero dello sviluppo economico, definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi, prendendo in considerazione l'evoluzione delle condizioni economiche dei principali elementi di costo di un contratto pubblico di servizi e forniture, al fine di consentire di mantenere l'equilibrio economico del contratto durante

l'intero periodo della sua esecuzione. Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il Ministero dello Sviluppo Economico procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali delle singole voci di costo più significative relative a ciascun semestre.

6-ter. Nei contratti relativi ai servizi e forniture, in mancanza della definizione delle modalità di revisione dei prezzi, essa viene operata con cadenza annuale sulla base dell'indice Istat della variazione dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI), anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera a)»;

e) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Per le finalità di cui al comma 1-bis, ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico del contratto, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso contratto e previste annualmente dal proprio bilancio. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto».

29.13

[Calandrini, De Carlo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici» sono inserite le seguenti: «di lavori, servizi e forniture»;

b) al comma 1, lettera a) le parole: «dal secondo e» sono soppresse;

c) dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora l'aumento dei prezzi delle materie prime verificatosi nel corso del 2021 abbia prodotto una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, determinando un aumento del prezzo complessivo del contratto in misura superiore al 5 per cento rispetto al prezzo originario del contratto, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti che eccedono la soglia indicata. La compensazione avviene nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 7-bis»;

d) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

«6-bis. Per i contratti di servizi e forniture, l'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministero dello sviluppo economico, definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi, prendendo in considerazione l'evoluzione delle condizioni economiche dei principali elementi di costo di un contratto pubblico di servizi e forniture, al fine di consentire di mantenere l'equilibrio economico del contratto durante l'intero periodo della sua esecuzione Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il Ministero dello Sviluppo Economico procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali delle singole voci di costo più significative relative a ciascun semestre.

6-ter. Nei contratti relativi ai servizi e forniture, in mancanza della definizione delle modalità di revisione dei prezzi, essa viene operata con cadenza annuale sulla base dell'indice Istat della variazione dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI), anche in deroga a quanto previsto dal

quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera a)»;

e) *dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:*

«7-bis. Per le finalità di cui al comma 1-bis, ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico del contratto, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso contratto e previste annualmente dal proprio bilancio. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto».

29.14

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *all'alinea, dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici» inserire le seguenti: «di durata superiore a sei mesi»;*

2) *sopprimere la lettera b);*

b) *dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. L'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è sostituito dal seguente: "Per i contratti di lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate in base agli indici dei prezzi alla produzione nelle costruzioni rilevati dall'ISTAT, ed applicate al prezzo originario, con esclusione del 10 per cento di quest'ultimo";

1-ter. Per i contratti di lavori in corso di esecuzione, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono compensate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nel semestre di presentazione dell'offerta, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento, nel limite delle risorse di cui al comma 7»;

c) *al comma 2:*

1) *sostituire il primo periodo con il seguente: «L'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nonché le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale, aggiorna la lista dei materiali e definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali di costruzione di cui alla al comma 1-bis, anche per le finalità di cui al comma 1-ter, nonché di cui all'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»;*

2) *dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «L'Istat procede all'elaborazione dei dati di cui al precedente periodo sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale. Per l'anno 2022, il decreto di cui al secondo periodo è adottato entro il 30 settembre del medesimo anno.»;*

d) *sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. La compensazione di cui al comma 1-ter, è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel semestre precedente al decreto di cui al comma 2, secondo

periodo, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure»;

e) *sostituire il comma 4, con il seguente:*

«4. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi del comma 1-ter entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2, secondo periodo. I giustificativi da allegare alle istanze di compensazione di cui al presente comma, anche ai fini dell'accesso al Fondo di cui al comma 8, consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga»;

f) *al comma 5, sostituire le parole: «nell'anno solare» con le seguenti: «nel semestre»;*

g) *al comma 7, sostituire le parole: «Per le finalità di cui al comma 1, lettera b),» con le seguenti: «Per le finalità di cui al comma 1-bis, nonché di cui al comma 1-ter»;*

h) *al comma 8, sostituire le parole da: «e limitatamente alle opere pubbliche finanziate» fino a: «di cui alla lettera b) del comma 1,» con le seguenti: «alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento delle somme di cui ai commi 1-bis e 1-ter,»;*

i) *al comma 10, sostituire le parole da: «alle compensazioni», fino a: «al comma 8», con le seguenti: «al riconoscimento delle somme di cui ai commi 1-bis, e 1-ter,»;*

l) *sostituire il comma 11, con il seguente:*

«11. Nelle more della determinazione dei prezzari regionali secondo le linee guida di cui al comma 12, ed entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, incrementano ovvero riducono le risultanze dei prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, in ragione dei prezzi correnti di mercato, quali desumibili da listini di carattere nazionale e internazionale»;

m) *dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. Per gli accordi quadro di lavori già aggiudicati o contrattualizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni appaltanti redigono o aggiornano i progetti alla base dei contratti attuativi da stipulare entro il 31 dicembre 2023 applicando, a pena di nullità, il prezzario di cui al comma 11, dandone specifica indicazione nei contratti stessi, fermo restando il ribasso formulato dall'impresa in sede di offerta»;

n) *al comma 12, dopo le parole: «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» inserire le seguenti: «nonché sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale,».*

29.15

Giroto, Trentacoste

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *dopo le parole: «procedure di contratti pubblici» inserire le seguenti: «di durata superiore a sei mesi»;*

2) *sostituire la lettera b) con la seguente: «All'articolo 106, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quarto periodo è sostituito dal seguente: "Per i contratti di lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate in base agli indici dei prezzi alla produzione nelle costruzioni rilevati dall'ISTAT, ed applicate al prezzo originario, con esclusione del 10 per cento di quest'ultimo."»;*

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Per i contratti di lavori in corso di esecuzione, le variazioni di prezzo dei singoli materiali

da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono compensate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nel semestre di presentazione dell'offerta, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento, nel limite delle risorse di cui al comma 7»;

c) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nonché le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale, aggiorna la lista dei materiali e definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali di costruzione di cui alla lettera *b)* del comma 1, al comma 1-*bis* e anche per le finalità di cui all'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre. L'Istat procede all'elaborazione dei dati di cui al precedente periodo sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale. Per l'anno 2022, il decreto di cui al secondo periodo è adottato entro il 30 settembre del medesimo anno»;

d) sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La compensazione di cui al comma 1-*bis* è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate nei sei mesi precedenti al decreto di cui al comma 2, secondo periodo, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure»;

e) sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi del comma 1-*bis*, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2, secondo periodo. I giustificativi da allegare alle istanze di compensazione di cui al presente comma, anche ai fini dell'accesso al Fondo di cui al comma 8, consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga»;

f) al comma 5, sostituire le parole: «nell'anno solare» con le seguenti: «nel semestre»;

*g) al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 1, lettera b),» inserire le seguenti: «nonché di cui al comma 1-*bis*,»;*

h) al comma 8:

1) sopprimere le parole da: «e limitatamente alle opere pubbliche finalizzate» fino a: «dalla legge i luglio 2021, n. 101»;

*2) sostituire le parole: «della compensazione di cui alla lettera b) del comma 1,» con le seguenti: «delle somme di cui alla lettera b), del comma 1, nonché di cui al comma 1-*bis*,»;*

i) al comma 10, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020 è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2024, interamente destinati al riconoscimento delle somme di cui al comma 1, lettera b), per le opere pubbliche indicate al comma 8»;

l) sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Nelle more della determinazione dei prezzari regionali secondo le linee guida di cui al comma 12, ed entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione del costo dei prodotti,

delle attrezzature e delle lavorazioni ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, incrementano ovvero riducono le risultanze dei prezzi regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, in ragione dei prezzi correnti di mercato, quali desumibili da listini di carattere nazionale e internazionale»;

m) dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Per gli accordi quadro di lavori già aggiudicati o contrattualizzati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le stazioni appaltanti redigono o aggiornano i progetti alla base dei contratti attuativi da stipulare entro il 31 dicembre 2023 applicando, a pena di nullità, il prezzo di cui al comma 11, dandone specifica indicazione nei contratti stessi, fermo restando il ribasso formulato dall'impresa in sede di offerta»;

n) *al comma 12, dopo le parole:* «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» *inserire le seguenti:* «nonché sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale,».

29.16

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *all'alinea, dopo le parole:* «procedure di affidamento dei contratti pubblici» *inserire le seguenti:* «di durata superiore a sei mesi»;

2) *sostituire la lettera b), con la seguente:*

«b) l'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è sostituito dal seguente: "Per i contratti di lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate in base agli indici dei prezzi alla produzione nelle costruzioni rilevati dall'ISTAT, ed applicate al prezzo originario, con esclusione del 10 per cento di quest'ultimo"»;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Per i contratti di lavori in corso di esecuzione, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono compensate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nel semestre di presentazione dell'offerta, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento, nel limite delle risorse di cui al comma 7»;

c) *al comma 2:*

1) *sostituire il primo periodo con il seguente:* «L'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nonché le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale, aggiorna la lista dei materiali e definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali di costruzione di cui alla lettera b) del comma 1, anche per le finalità di cui al comma 1-bis, nonché di cui all'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.»;

2) *dopo il secondo periodo, inserire il seguente:* «L'Istat procede all'elaborazione dei dati di cui al precedente periodo sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale. Per l'anno 2022, il decreto di cui al secondo periodo è adottato entro il 30 settembre del medesimo anno.»;

d) *sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. La compensazione di cui al comma 1-bis, è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel semestre precedente al decreto di cui al comma 2, secondo

periodo, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure.»;

e) *sostituire il comma 4, con il seguente:*

«4. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi del comma 1-bis, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2, secondo periodo. I giustificativi da allegare alle istanze di compensazione di cui al presente comma, anche ai fini dell'accesso al Fondo di cui al comma 8, consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga.»;

f) *al comma 5, sostituire le parole: «nell'anno solare» con le seguenti: «nel semestre»;*

g) *al comma 7, dopo le parole: «Per le finalità di cui al comma 1, lettera b),» inserire le seguenti: «nonché di cui al comma 1-bis»;*

h) *al comma 8, sostituire le parole da: «e limitatamente alle opere pubbliche finanziate» fino a: «di cui alla lettera b) del comma 1,» con le seguenti: «alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento delle somme di cui alla lettera b) del comma 1, nonché di cui al comma 1-bis,»;*

i) *al comma 10, sostituire le parole da: «alle compensazioni», fino a: «al comma 8», con le seguenti: «al riconoscimento delle somme di cui al comma 1, lettera b), nonché di cui al comma 1-bis,»*

l) *sostituire il comma 11, con il seguente:*

«11. Nelle more della determinazione dei prezzari regionali secondo le linee guida di cui al comma 12, ed entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, incrementano ovvero riducono le risultanze dei prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, in ragione dei prezzi correnti di mercato, quali desumibili da listini di carattere nazionale e internazionale»;

m) *dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. Per gli accordi quadro di lavori già aggiudicati o contrattualizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni appaltanti redigono o aggiornano i progetti alla base dei contratti attuativi da stipulare entro il 31 dicembre 2023 applicando, a pena di nullità, il prezzario di cui al comma 11, dandone specifica indicazione nei contratti stessi, fermo restando il ribasso formulato dall'impresa in sede di offerta»;

n) *al comma 12, dopo le parole: «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» inserire le seguenti: «nonché sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale,».*

29.17

[De Poli](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo le parole: «contratti pubblici» aggiungere: «di durata superiore a 6 mesi»;*

b) *al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) l'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo de decreto legislativo n. 50 del 2016 è sostituito dal seguente: "Per i contratti di lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate in base agli indici dei prezzi alla produzione nelle costruzioni rilevati dall'ISTAT ed applicate al prezzo originario, con esclusione del 10 per cento di quest'ultimo»;

c) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per i contratti di lavoro in corso di esecuzione, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono compensate dalla stazione appaltante soltanto se tali

variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nel semestre di presentazione dell'offerta, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tale caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per percentuale eccedente in cinque per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7».

d) *al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «sostenibili» aggiungere: «nonché le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale, aggiorna la lista e»;*

e) *al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «per le finalità di cui» aggiungere: «al comma 1-bis nonché di cui»;*

f) *al comma 2 aggiungere, infine, il seguente periodo: «L'Istat procede all'elaborazione dei dati di cui al precedente periodo, sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative, sul piano nazionale. Per l'anno 2022, il decreto di cui al secondo periodo è adottato entro il 30 settembre del medesimo anno»;*

g) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. La compensazione di cui al comma 1-bis è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel semestre precedente al decreto di cui al comma 2, secondo periodo, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure».

h) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi del comma bis, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2, secondo periodo: "I giustificativi da allegare alle istanze di compensazione di cui al presente comma, anche ai fini dell'accesso al Fondo di cui al comma 8, consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga"»;

i) *al comma 5 sostituire le parole: «nell'anno solare» con: «nel semestre»;*

l) *al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «lettera b)» inserire: «nonché di cui al comma 1-bis»;*

m) *sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 7 del presente articolo e alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento delle somme di cui alla lettera b) del comma 1, nonché di cui al comma 1-bis, si provvede, nel limite del 50 per cento delle risorse annualmente disponibili e che costituiscono limite massimo di spesa annuale, a valere sulla dotazione del fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Il decreto previsto dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge n. 76 del 2020 stabilisce, altresì, le modalità di accesso al fondo per le finalità di cui al presente comma»;

n) *sostituire il comma 10 con il seguente:*

«10. Il Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020 è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2024, interamente destinati alle compensazioni delle somme di cui al comma 1, lettera b), nonché di cui al comma 1-bis. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili»;

o) *sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. Nelle more della determinazione dei prezzari regionali secondo le linee guida di cui al

comma 12, ed entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 incrementano ovvero riducono le risultanze dei prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, in ragione, dei prezzi correnti di mercato, quali desumibili da listini di carattere nazionale e internazionale»;

p) *dopo il comma 11 aggiungere il seguente:*

«11-bis Per gli accordi quadro di lavori già aggiudicati o contrattualizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni appaltanti redigono o aggiornano i progetti alla base dei contratti attuativi da stipulare entro il 31 dicembre 2023 applicando, a pena di nullità, il prezzario di cui al comma 11, dandone specifica indicazione nei contratti stessi, fermo restando il ribasso formulato dall'impresa in sede di offerta».

q) *al comma 12 dopo le parole: «28 agosto 1997, n. 281» inserire le parole: «nonché sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale».*

29.18

[Bernini](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Berardi](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [De Bonis](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Fazzone](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Alfredo Messina](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Saccone](#), [Sciascia](#), [Schifani](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Tiraboschi](#), [Toffanin](#), [Vitali](#), [Vono](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1:*

a) *dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici» aggiungere le seguenti: «di durata superiore a 6 mesi»;*

b) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) l'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è sostituito dal seguente: "Per i contratti di lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate in base agli indici dei prezzi alla produzione nelle costruzioni rilevati dall'ISTAT, ed applicate al prezzo originario, con esclusione del 10 per cento di quest'ultimo»;

2) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per i contratti di lavori in corso di esecuzione, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono compensate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nel semestre di presentazione dell'offerta, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento, nel limite delle risorse di cui al comma 7»;

3) *al comma 2:*

a) *dopo le parole: «sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili,» aggiungere le seguenti: «nonché le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale, aggiorna la lista dei materiali e»;*

b) *dopo le parole: «anche per le finalità di cui», aggiungere le seguenti: «al comma 1-bis nonché di cui»;*

c) *dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente terzo periodo: «L'Istat procede all'elaborazione dei dati di cui al precedente periodo sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale. Per l'anno 2022, il decreto di cui al secondo periodo è adottato entro il 30 settembre del medesimo anno.»;*

4) *al comma 3:*

- a) *sostituire le parole*: «comma 1, lettera b)» *con le seguenti*: «comma 1-bis»;
- b) *dopo le parole*: «impiegati nelle lavorazioni», *aggiungere le seguenti*: «eseguite e»;
- c) *sostituire le parole*: «nei dodici mesi precedenti» *con le seguenti*: «nel semestre precedente»;

d) *dopo le parole*: «nelle quantità accertate dal direttore dei lavori» *aggiungere le seguenti*: «, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure.»;

5) *sostituire il comma 4 con il seguente*:

«4. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi del comma 1-bis, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2, secondo periodo. I giustificativi da allegare alle istanze di compensazione di cui al presente comma, anche ai fini dell'accesso al Fondo di cui al comma 8, consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga»;

6) *al comma 5, sostituire le parole*: «nell'anno solare» *con le seguenti*: «nel semestre»;

7) *al comma 7, dopo le parole*: «Per le finalità di cui al comma 1, lettera b),», *aggiungere le seguenti*: «nonché di cui al comma 1-bis»;

8) *al comma 8*:

a) *sopprimere le parole da*: «e limitatamente alle opere pubbliche finanziate» *fino a*: «dalla legge 1 luglio 2021, n. 101»;

b) *sostituire le parole*: «della compensazione» *con le seguenti*: «delle somme»;

c) *dopo le parole*: «alla lettera b) del comma 1,», *aggiungere le seguenti*: «nonché di cui al comma 1-bis»;

9) *al comma 10*:

a) *sostituire le parole*: «alle compensazioni» *con le seguenti*: «al riconoscimento delle somme»;

b) *dopo le parole*: «comma 1, lettera b),», *aggiungere le seguenti*: «nonché di cui al comma 1-bis.»;

c) *sopprimere le parole*: «, per le opere pubbliche indicate al comma 8.»;

10) *al comma 11*:

a) *sopprimere le parole*: «Nei limiti delle risorse stanziare per ogni intervento,»;

b) *dopo le parole*: «linee guida di cui al comma 12,» *aggiungere le seguenti*: «ed entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione,»;

c) *dopo le parole*: «relativi a lavori,», *sopprimere la parola*: «possono,»;

d) *sostituire le parole*: «incrementare ovvero ridurre» *con le seguenti*: «incrementano ovvero riducono»;

e) *sostituire le parole*: «degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo» *con le seguenti*: «dei prezzi correnti di mercato, quali desumibili da listini di carattere nazionale e internazionale»;

11) *dopo il comma 11, aggiungere il seguente comma*:

«11-bis. Per gli accordi quadro di lavori già aggiudicati o contrattualizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni appaltanti redigono o aggiornano i progetti alla base dei contratti attuativi da stipulare entro il 31 dicembre 2023 applicando, a pena di nullità, il prezzario di cui al comma 11, dandone specifica indicazione nei contratti stessi, fermo restando il ribasso formulato dall'impresa in sede di offerta».

12) *al comma 12, dopo le parole*: «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,», *aggiungere le*

seguenti: «nonché sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale.».

29.19

[Arrigoni](#), [Pergreffi](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1:

dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici» *aggiungere le seguenti*: «di durata superiore a 6 mesi»;

sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) l'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è sostituito dal seguente: "Per i contratti di lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate in base agli indici dei prezzi alla produzione nelle costruzioni rilevati dall'ISTAT, ed applicate al prezzo originario, con esclusione del 10 per cento di quest'ultimo"»;

2) dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Per i contratti di lavori in corso di esecuzione, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono compensate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nel semestre di presentazione dell'offerta, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento, nel limite delle risorse di cui al comma 7»;

3) al comma 2:

dopo le parole: «sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili,», *aggiungere le seguenti*: «nonché le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale, aggiorna la lista dei materiali e»;

dopo le parole: «anche per le finalità di cui», *aggiungere le seguenti*: «al comma 1-bis nonché di cui»;

dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «L'Istat procede all'elaborazione dei dati di cui al precedente periodo sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale. Per l'anno 2022, il decreto di cui al secondo periodo è adottato entro il 30 settembre del medesimo anno.»;

4) al comma 3:

sostituire le parole: «comma 1, lettera b)» *con le seguenti*: «comma 1-bis»;

dopo le parole: «impiegati nelle lavorazioni», *aggiungere le seguenti*: «eseguite e »;

sostituire le parole: «nei dodici mesi precedenti» *con le seguenti*: «nel semestre precedente»;

dopo le parole: «nelle quantità accertate dal direttore dei lavori» *aggiungere le seguenti*: «, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure.»;

5) al comma 4:

sostituire le parole: «comma 1, lettera b)» *con le seguenti*: «comma 1-bis»;

sopprimere le parole: «esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.»;

sopprimere il secondo, terzo, quarto e quinto periodo;

dopo le parole: «decreto di cui al comma 2, secondo periodo», *aggiungere il seguente ultimo periodo*: ». I giustificativi da allegare alle istanze di compensazione di cui al presente comma, anche ai fini dell'accesso al Fondo di cui al comma 8, consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga»;

6) *al comma 5, sostituire le parole: «nell'anno solare» con le seguenti: «nel semestre»;*

7) *al comma 7, dopo le parole: «Per le finalità di cui al comma 1, lettera b),», aggiungere le seguenti: «nonché di cui al comma 1-bis»;*

8) *al comma 8:*

sopprimere le parole da: «e limitatamente alle opere pubbliche finanziate» fino a. «dalla legge 1 luglio 2021, n. 101»;

sostituire le parole: «della compensazione» con le seguenti: «delle somme»;

dopo le parole: «alla lettera b) del comma 1,», aggiungere le seguenti: «nonché di cui al comma 1-bis,»;

9) *al comma 10:*

sostituire le parole: «alle compensazioni» con le seguenti: «al riconoscimento delle somme»;

dopo le parole: «comma 1, lettera b),», aggiungere le seguenti: «nonché di cui al comma 1-bis.»;

sopprimere le parole: «, per le opere pubbliche indicate al comma 8.»;

10) *al comma 11:*

sopprimere le parole: «Nei limiti delle risorse stanziare per ogni intervento,» ;

dopo le parole: «linee guida di cui al comma 12,» aggiungere le seguenti: «ed entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione,»;

dopo le parole: «relativi a lavori,», sopprimere la parola: «possono,»;

sostituire le parole: «incrementare ovvero ridurre» con le seguenti: «incrementano ovvero riducono»;

sostituire le parole: «degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo» con le seguenti: «dei prezzi correnti di mercato, quali desumibili da listini di carattere nazionale e internazionale»;

11) *dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Per gli accordi quadro di lavori già aggiudicati o contrattualizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni appaltanti redigono o aggiornano i progetti alla base dei contratti attuativi da stipulare entro il 31 dicembre 2023 applicando, a pena di nullità, il prezzario di cui al comma 11, dandone specifica indicazione nei contratti stessi, felino restando il ribasso formulato dall'impresa in sede di offerta»;

12) *al comma 12, dopo le parole: «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,», aggiungere le seguenti: «nonché sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale,».*

29.20

Evangelista

All'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1:

a) *dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici» sono aggiunte le seguenti: «di durata superiore a 6 mesi»;*

b) *la lettera b) è sostituita con la seguente:*

«b) l'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è sostituito dal seguente: "Per i contratti di lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate in base agli indici dei prezzi alla produzione nelle costruzioni rilevati dall'ISTAT, ed applicate al prezzo originario, con esclusione del 10 per cento di quest'ultimo»;

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. Per i contratti di lavori in corso di esecuzione, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono compensate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nel semestre di presentazione dell'offerta, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento, nel limite delle risorse di cui al comma 7»;

al comma 2:

a) *dopo le parole:* «sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili,», *sono aggiunte le seguenti:* «nonché le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale, aggiorna la lista dei materiali e»;

b) *dopo le parole:* «anche per le finalità di cui», *sono aggiunte le seguenti:* «al comma 1-bis nonché di cui»;

c) *dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente terzo periodo:* «L'Istat procede all'elaborazione dei dati di cui al precedente periodo sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale. Per l'anno 2022, il decreto di cui al secondo periodo è adottato entro il 30 settembre del medesimo anno.»;

al comma 3:

a) *le parole:* «comma 1, lettera b)» *sono soppresse e sostituite con le seguenti:* «comma 1-bis»;

b) *dopo le parole:* «impiegati nelle lavorazioni», *è aggiunta la seguente parola:* «eseguite e»;

c) *le parole:* «nei dodici mesi precedenti» *sono soppresse e sostituite con le seguenti:* «nel semestre precedente»;

d) *dopo le parole:* «nelle quantità accertate dal direttore dei lavori» *sono aggiunte le seguenti:* «, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure.»;

al comma 4:

a) *le parole:* «comma 1, lettera b)» *sono soppresse e sostituite con le seguenti:* «comma 1-bis»;

b) *le parole:* «esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.» *sono soppresse;*

c) *il secondo, terzo, quarto e quinto periodo sono soppressi;*

d) *dopo le parole:* «decreto di cui al comma 2, secondo periodo», *è aggiunto il seguente ultimo periodo:* «. I giustificativi da allegare alle istanze di compensazione di cui al presente comma, anche ai fini dell'accesso al Fondo di cui al comma 8, consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga.»;

al comma 5, le parole: «nell'anno solare» *sono soppresse e sostituite con le seguenti:* «nel semestre»;

al comma 7, dopo le parole: «Per le finalità di cui al comma 1, lettera b),», *sono aggiunte le seguenti:* «nonché di cui al comma 1-bis»;

al comma 8:

a) *le parole da:* «e limitatamente alle opere pubbliche finanziate» *fino a:* «dalla legge 1° luglio 2021, n. 101» *sono soppresse;*

b) *le parole:* «della compensazione» *sono soppresse e sostituite con le seguenti:* «delle somme»;

c) *dopo le parole:* «alla lettera b) del comma 1,», *sono aggiunte le seguenti:* «nonché di cui al comma 1-bis,»;

al comma 10:

a) *le parole:* «alle compensazioni» *sono soppresse e sostituite con le seguenti:* «al

riconoscimento delle somme»;

b) *dopo le parole*: «comma 1, lettera b),», *sono aggiunte le seguenti*: «nonché di cui al comma 1-bis.»;

c) *le parole*: «, per le opere pubbliche indicate al comma 8.» *sono soppresse*;
al comma 11:

a) *le parole*: «Nei limiti delle risorse stanziare per ogni intervento,» *sono soppresse*;

b) *dopo le parole*: «linee guida di cui al comma 12,» *sono aggiunte le seguenti*: «ed entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione,»;

e) *dopo le parole*: «relativi a lavori,», *la parola*: «possono,» *è soppressa*;

d) *le parole*: «incrementare ovvero ridurre» *sono soppresse e sostituite dalle seguenti*: «incrementano ovvero riducono»;

e) *le parole*: «degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo» *sono soppresse e sostituite con le seguenti*: «dei prezzi correnti di mercato, quali desumibili da listini di carattere nazionale e internazionale»;

dopo il comma 11, è aggiunto il seguente comma:

«11-bis. Per gli accordi quadro di lavori già aggiudicati o contrattualizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni appaltanti redigono o aggiornano i progetti alla base dei contratti attuativi da stipulare entro il 31 dicembre 2023 applicando, a pena di nullità, il prezzario di cui al comma 11, dandone specifica indicazione nei contratti stessi, fermo restando il ribasso formulato dall'impresa in sede di offerta»;

al comma 12, dopo le parole: «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,», *sono aggiunte le seguenti*: «nonché sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale,».

29.21

[Margiotta](#), [Manca](#), [Ferrari](#), [Collina](#), [Stefano](#)

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1*:

dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici» *sono aggiunte le seguenti*: «di durata superiore a 6 mesi»;

la lettera b) è sostituita con la seguente:

«b) l'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è sostituito dal seguente: "Per i contratti di lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate in base agli indici dei prezzi alla produzione nelle costruzioni rilevati dall'ISTAT, ed applicate al prezzo originario, con esclusione del 10 per cento di quest'ultimo"»;

2) *dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma*:

«1-bis. Per i contratti di lavori in corso di esecuzione, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono compensate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nel semestre di presentazione dell'offerta, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento, nel limite delle risorse di cui al comma 7»;

3) *al comma 2*:

dopo le parole: «sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili,», *sono aggiunte le seguenti*: «nonché le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale, aggiorna la lista dei materiali e»;

dopo le parole: «anche per le finalità di cui», *sono aggiunte le seguenti:* «al comma 1-bis nonché di cui»;

dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente terzo periodo: «L'Istat procede all'elaborazione dei dati di cui al precedente periodo sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale. Per l'anno 2022, il decreto di cui al secondo periodo è adottato entro il 30 settembre del medesimo anno.»;

4) *al comma 3:*

le parole: «comma 1, lettera b)» *sono soppresse e sostituite con le seguenti:* «comma 1-bis»;

dopo le parole: «impiegati nelle lavorazioni», *è aggiunta la seguente parola:* «eseguite e »;

le parole: «nei dodici mesi precedenti» *sono soppresse e sostituite con le seguenti:* «nel semestre precedente»;

dopo le parole: «nelle quantità accertate dal direttore dei lavori» *sono aggiunte le seguenti:* «, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure.»;

5) *al comma 4:*

le parole: «comma 1, lettera b)» *sono soppresse e sostituite con le seguenti:* «comma 1-bis»;

le parole: «esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.» *sono soppresse;*

il secondo, terzo, quarto e quinto periodo sono soppressi;

dopo le parole: «decreto di cui al comma 2, secondo periodo», *è aggiunto il seguente ultimo periodo:* ». I giustificativi da allegare alle istanze di compensazione di cui al presente comma, anche ai fini dell'accesso al Fondo di cui al comma 8, consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga.»;

6) *al comma 5, le parole:* «nell'anno solare» *sono soppresse e sostituite con le seguenti:* «nel semestre»;

7) *al comma 7, dopo le parole:* «Per le finalità di cui al comma 1, lettera b),», *sono aggiunte le seguenti:* «nonché di cui al comma 1-bis»;

8) *al comma 8:*

le parole da: «e limitatamente alle opere pubbliche finanziate» *fino a:* 0 «dalla legge 1 luglio 2021, n. 101» *sono soppresse;*

le parole: «della compensazione» *sono soppresse e sostituite con le seguenti:* «delle somme»;

dopo le parole: «alla lettera b) del comma 1,», *sono aggiunte le seguenti:* «nonché di cui al comma 1-bis,»;

9) *Al comma 10:*

le parole: «alle compensazioni» *sono soppresse e sostituite con le seguenti:* «al riconoscimento delle somme»;

dopo le parole: «comma 1, lettera b),», *sono aggiunte le seguenti:* «nonché di cui al comma 1-bis.»;

le parole: «, per le opere pubbliche indicate al comma 8.» *sono soppresse;*

10) *al comma 11:*

le parole: «Nei limiti delle risorse stanziare per ogni intervento,» *sono soppresse;*

dopo le parole: «linee guida di cui al comma 12,» *sono aggiunte le seguenti:* «ed entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione,»;

dopo le parole: «relativi a lavori,», *la parola:* «possono,» *è soppressa;*

le parole: «incrementare ovvero ridurre» *sono soppresse e sostituite dalle seguenti:* «incrementano ovvero riducono»;

le parole: «degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo» *sono soppresse e sostituite con le seguenti:* «dei prezzi correnti di mercato, quali desumibili da listini di carattere nazionale e internazionale»;

11) *dopo il comma 11, è aggiunto il seguente comma:*

«11-bis. Per gli accordi quadro di lavori già aggiudicati o contrattualizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni appaltanti redigono o aggiornano i progetti alla base dei contratti attuativi da stipulare entro il 31 dicembre 2023 applicando, a pena di nullità, il prezzario di cui al comma 11, dandone specifica indicazione nei contratti stessi, fermo restando il ribasso formulato dall'impresa in sede di offerta»;

12) *al comma 12, dopo le parole:* «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,», *sono aggiunte le seguenti:* «nonché sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale,».

29.22

[Zaffini](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Iannone](#)

All'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, sono apportate le seguenti modifiche:

1) *al comma 1:*

dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici» *sono aggiunte le seguenti:* «di durata superiore a 6 mesi»;

la lettera b) è sostituita con la seguente:

«b) l'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è sostituito dal seguente: "Per i contratti di lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate in base agli indici dei prezzi alla produzione nelle costruzioni rilevati dall'ISTAT, ed applicate al prezzo originario, con esclusione del 10 per cento di quest'ultimo"»;

2) *dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:*

«1-bis. Per i contratti di lavori in corso di esecuzione, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono compensate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nel semestre di presentazione dell'offerta, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento, nel limite delle risorse di cui al comma 7»;

3) *al comma 2:*

dopo le parole: «sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili,», *sono aggiunte le seguenti:* «nonché le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale, aggiorna la lista dei materiali e»;

dopo le parole: «anche per le finalità di cui», *sono aggiunte le seguenti:* «al comma 1-bis nonché di cui»;

dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente terzo periodo: «L'Istat procede all'elaborazione dei dati di cui al precedente periodo sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale. Per l'anno 2022, il decreto di cui al secondo periodo è adottato entro il 30 settembre del medesimo anno.»;

4) *al comma 3:*

le parole: «comma 1, lettera b)» *sono soppresse e sostituite con le seguenti:* «comma 1-bis»;

dopo le parole: «impiegati nelle lavorazioni», *è aggiunta la seguente parola:* «eseguite e»;

le parole: «nei dodici mesi precedenti» *sono soppresse e sostituite con le seguenti:* «nel semestre precedente»;

dopo le parole: «nelle quantità accertate dal direttore dei lavori» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure.»;

5) al comma 4:

le parole: «comma 1, lettera b)» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «comma 1-bis » ;

le parole: «esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.» sono soppresse;

il secondo, terzo, quarto e quinto periodo sono soppressi;

dopo le parole: «decreto di cui al comma 2, secondo periodo», è aggiunto il seguente ultimo periodo: ». I giustificativi da allegare alle istanze di compensazione di cui al presente comma, anche ai fini dell'accesso al Fondo di cui al comma 8, consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga.»;

6) al comma 5, le parole: «nell'anno solare» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «nel semestre»;

7) al comma 7, dopo le parole: «Per le finalità di cui al comma 1, lettera b),», sono aggiunte le seguenti: «nonché di cui al comma 1-bis»;

8) al comma 8:

le parole da: «e limitatamente alle opere pubbliche finanziate» fino a: «dalla legge 1 luglio 2021, n. 101» sono soppresse;

le parole: «della compensazione» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «delle somme»;

dopo le parole: «alla lettera b) del comma 1,», sono aggiunte le seguenti: «nonché di cui al comma 1-bis,»;

9) al comma 10:

le parole: «alle compensazioni» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «al riconoscimento delle somme»;

dopo le parole: «comma 1, lettera b),», sono aggiunte le seguenti: «nonché di cui al comma 1-bis.»;

le parole: », per le opere pubbliche indicate al comma 8.» sono soppresse;

10) al comma 11:

le parole: «Nei limiti delle risorse stanziare per ogni intervento,» sono soppresse;

dopo le parole: «linee guida di cui al comma 12,» sono aggiunte le seguenti: «ed entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione,»;

dopo le parole: «relativi a lavori,», la parola: «possono,» è soppressa;

le parole: «incrementare ovvero ridurre» sono soppresse e sostituite dalle seguenti: «incrementano ovvero riducono»;

le parole: «degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «dei prezzi correnti di mercato, quali desumibili da listini di carattere nazionale e internazionale»;

11) dopo il comma 11, è aggiunto il seguente comma:

«11-bis. Per gli accordi quadro di lavori già aggiudicati o contrattualizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni appaltanti redigono o aggiornano i progetti alla base dei contratti attuativi da stipulare entro il 31 dicembre 2023 applicando, a pena di nullità, il prezzario di cui al comma 11, dandone specifica indicazione nei contratti stessi, fermo restando il ribasso formulato dall'impresa in sede di offerta»;

12) al comma 12, dopo le parole: «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,», sono aggiunte le seguenti: «nonché sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano

nazionale,».

29.23

[Berutti](#)

Apportate le seguenti modifiche:

1) *al comma 1:*

dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici» sono aggiunte le seguenti: «di durata superiore a 6 mesi»;

la lettera b) è sostituita con la seguente:

«b) l'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è sostituito dal seguente:

"Per i contratti di lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate in base agli indici dei prezzi alla produzione nelle costruzioni rilevati dall'ISTAT, ed applicate al prezzo originario, con esclusione del 10 per cento di quest'ultimo";

2) *dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

«1-bis. Per i contratti di lavori in corso di esecuzione, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono compensate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nel semestre di presentazione dell'offerta, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento, nel limite delle risorse di cui al comma 7»;

3) *al comma 2:*

dopo le parole: «sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili,», sono aggiunte le seguenti: «nonché le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale, aggiorna la lista dei materiali e»;

dopo le parole: «anche per le finalità di cui», sono aggiunte le seguenti: «al comma 1-bis nonché di cui»;

dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente terzo periodo: «L'Istat procede all'elaborazione dei dati di cui al precedente periodo sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale. Per l'anno 2022, il decreto di cui al secondo periodo è adottato entro il 30 settembre del medesimo anno.»;

4) *al comma:*

le parole: «comma 1, lettera b)» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «comma 1-bis»;

dopo le parole: «impiegati nelle lavorazioni», sono aggiunte le seguenti: «eseguite e»;

le parole: «nei dodici mesi precedenti» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «nel semestre precedente»;

dopo le parole: «nelle quantità accertate dal direttore dei lavori» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure.»;

5) *al comma 4:*

le parole: «comma 1, lettera b)» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «comma 1-bis»;

le parole: «esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.» sono soppresse;

il secondo, terzo, quarto e quinto periodo sono soppressi ;

dopo le parole: «decreto di cui al comma 2, secondo periodo», è aggiunto il seguente ultimo periodo: «. I giustificativi da allegare alle istanze di compensazione di cui al presente comma, anche ai fini dell'accesso al Fondo di cui al comma 8, consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione

appaltante non ne disponga.»;

6) *al comma 5, le parole: «nell'anno solare» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «nel semestre»;*

7) *al comma 7, dopo le parole: «Per le finalità di cui al comma 1, lettera b),», sono aggiunte le seguenti: «nonché di cui al comma 1-bis»;*

8) *al comma 8:*

le parole da: «e limitatamente alle opere pubbliche finanziate» fino a: «dalla legge 1 luglio 2021, n. 101» sono soppresse;

le parole: «della compensazione» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «delle somme»;

dopo le parole: «alla lettera b) del comma 1,», sono aggiunte le seguenti: «nonché di cui al comma 1-bis,»;

9) *al comma 10:*

le parole: «alle compensazioni» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «al riconoscimento delle somme»;

dopo le parole: «comma 1, lettera b),», sono aggiunte le seguenti: «nonché di cui al comma 1-bis.»;

le parole: «, per le opere pubbliche indicate al comma 8.» sono soppresse;

10) *al comma 11:*

le parole: «Nei limiti delle risorse stanziare per ogni intervento,» sono soppresse ;

dopo le parole: «linee guida di cui al comma 12,» sono aggiunte le seguenti: «ed entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione,»;

dopo le parole: «relativi a lavori,», la parola: «possono,» è soppressa;

le parole: «incrementare ovvero ridurre» sono soppresse e sostituite dalle seguenti: «incrementano ovvero riducono»;

le parole: «degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «dei prezzi correnti di mercato, quali desumibili da listini di carattere nazionale e internazionale»;

11) *dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:*

«11-bis. Per gli accordi quadro di lavori già aggiudicati o contrattualizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni appaltanti redigono o aggiornano i progetti alla base dei contratti attuativi da stipulare entro il 31 dicembre 2023 applicando, a pena di nullità, il prezzario di cui al comma 11, dandone specifica indicazione nei contratti stessi, fermo restando il ribasso formulato dall'impresa in sede di offerta.»;

12) *al comma 12, dopo le parole: «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,», sono aggiunte le seguenti: «nonché sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale.»;*

29.24

Carbone

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici» sono aggiunte le seguenti: «di durata superiore a 6 mesi»;*

2) *la lettera b) è sostituita con la seguente:*

«b) l'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è sostituito dal seguente: "Per i contratti di lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione

sono valutate in base agli indici dei prezzi alla produzione nelle costruzioni rilevati dall'ISTAT, ed applicate al prezzo originario, con esclusione del 10% di quest'ultimo»;

b) *dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:*

«1-bis. Per i contratti di lavori in corso di esecuzione, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono compensate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nel semestre di presentazione dell'offerta, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento, nel limite delle risorse di cui al comma 7»;

c) *al comma 2:*

1) *dopo le parole:* «sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili,», *sono aggiunte le seguenti:* «nonché le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale, aggiorna la lista dei materiali e»;

2) *dopo le parole:* «anche per le finalità di cui», *sono aggiunte le seguenti:* «al comma 1-bis nonché di cui»;

3) *dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente terzo periodo:* «L'Istat procede all'elaborazione dei dati di cui al precedente periodo sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale. Per l'anno 2022, il decreto di cui al secondo periodo è adottato entro il 30 settembre del medesimo anno.»;

d) *al comma 3*

1) *le parole:* «comma 1, lettera b)» *sono sostituite con le seguenti:* «comma 1-bis»;

2) *dopo le parole:* «impiegati nelle lavorazioni», *sono aggiunte le seguenti:* «eseguite e »;

3) *le parole:* «nei dodici mesi precedenti» *sono sostituite con le seguenti:* «nel semestre precedente»;

4) *dopo le parole:* «nelle quantità accertate dal direttore dei lavori» *sono aggiunte le seguenti:* «, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure.»;

e) *al comma 4:*

1) *le parole:* «comma 1, lettera b)» *sono sostituite con le seguenti:* «comma 1-bis»;

2) *le parole:* «esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.» *sono soppresse ;*

3) *le parole dal secondo, al quinto periodo sono soppresse ;*

4) *dopo le parole:* «decreto di cui al comma 2, secondo periodo», *è aggiunto il seguente periodo:* ». I giustificativi da allegare alle istanze di compensazione di cui al presente comma, anche ai fini dell'accesso al Fondo di cui al comma 8, consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga.»;

f) *al comma 5, le parole:* «nell'anno solare» *sono sostituite con le seguenti:* «nel semestre»;

g) *al comma 7, dopo le parole:* «Per le finalità di cui al comma 1, lettera b),», *sono aggiunte le seguenti:* «nonché di cui al comma 1-bis»;

h) *al comma 8:*

1) *le parole da:* «e limitatamente alle opere pubbliche finanziate» *fino a:* «dalla legge 1 luglio 2021, n. 101» *sono soppresse;*

2) *le parole:* «della compensazione» *sono sostituite con le seguenti:* «delle somme»;

3) *dopo le parole:* «alla lettera b) del comma 1,», *sono aggiunte le seguenti:* «nonché di cui al comma 1-bis,»;

i) *al comma 10:*

- 1) *le parole*: «alle compensazioni» sono soppresse e sostituite con *le seguenti*: «al riconoscimento delle somme»;
- 2) *dopo le parole*: «comma 1, lettera b),», sono aggiunte *le seguenti*: «nonché di cui al comma 1-bis.»;
- 3) *le parole*: «, per le opere pubbliche indicate al comma 8.» sono soppresse;
- l) *al comma 11*.
 - 1) *le parole*: «Nei limiti delle risorse stanziare per ogni intervento,» sono soppresse ;
 - 2) *dopo le parole*: «linee guida di cui al comma 12,» sono aggiunte *le seguenti*: «ed entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione,»;
 - 3) *dopo le parole*: «relativi a lavori,», *la parola*: «possono,» è soppressa;
 - 4) *le parole*: «incrementare ovvero ridurre» sono sostituite *dalle seguenti*: «incrementano ovvero riducono»;
 - 5) *le parole*: «degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo» sono sostituite con *le seguenti*: «dei prezzi correnti di mercato, quali desumibili da listini di carattere nazionale e internazionale»;
- m) *dopo il comma 11, è aggiunto il seguente*:

«11-bis. Per gli accordi quadro di lavori già aggiudicati o contrattualizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni appaltanti redigono o aggiornano i progetti alla base dei contratti attuativi da stipulare entro il 31 dicembre 2023 applicando, a pena di nullità, il prezzario di cui al comma 11, dandone specifica indicazione nei contratti stessi, fermo restando il ribasso formulato dall'impresa in sede di offerta.»;
- n) *al comma 12, dopo le parole*: «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,», sono aggiunte *le seguenti*: «nonché sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale.».

29.25

[Mallegni, Berardi](#)

Apportare le seguenti modificazioni

- a) *al comma 1, dopo le parole*: «procedure di affidamento dei contratti pubblici», *inserire le seguenti*: «di lavori, forniture e servizi»;
- b) *al comma 1, lettera b), dopo le parole*: «per i contratti relativi ai lavori,» *inserire le seguenti*: «forniture e servizi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto».

29.26

[Berutti](#)

Apportare le seguenti modificazioni

- a) *al comma 1, dopo le parole*: «procedure di affidamento dei contratti pubblici», *inserire le seguenti*: «di lavori, forniture e servizi»;
- b) *al comma 1, lettera b), dopo le parole*: «per i contratti relativi ai lavori,» *inserire le seguenti*: «forniture e servizi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto».

29.27

[Faggi, Ferrero, Rivolta, Testor, Tosato](#)

Al comma 1, dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici» *inserire le seguenti*: «di lavori, servizi e forniture».

29.28

[Steger, Durnwalder, Laniece](#)

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici», *inserire le*

seguenti: «di lavori, servizi e forniture».

29.29

[De Carlo](#), [Calandrini](#)

Al comma 1, dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici» inserire le seguenti: «di lavori, servizi e forniture».

29.30

[Pagano](#), [Mallegni](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#), [Gallone](#)

Al comma 1 dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici» inserire le seguenti: «di lavori, servizi e forniture».

29.31

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto,» inserire le seguenti: «ovvero per gli accordi quadro in corso di esecuzione i cui singoli contratti operativi siano stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.».

29.32

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «è obbligatorio l'inserimento» inserire le seguenti: «fino al 31 dicembre 2025».

29.33

[De Carlo](#), [Calandrini](#)

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «è obbligatorio l'inserimento» inserire le parole: «fino al 31 dicembre 2025».

29.34

[Pagano](#), [Mallegni](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#), [Gallone](#)

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «è obbligatorio l'inserimento» inserire le parole: «fino al 31 dicembre 2025».

29.35

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «è obbligatorio l'inserimento», inserire le seguenti: «fino al 31 dicembre 2025».

29.36

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#), [Mallegni](#)

Apportare le seguenti modifiche:

- a) *al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e dal terzo»;*
- b) *al comma 4, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «non rilevando a tal fine le cause di forza maggiore o i motivi imputabili alla stazione appaltante»;*
- c) *sostituire il comma 5 con il seguente:*
«5. Sono inclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati aggiudicati e in attesa di collaudo nell'anno solare di presentazione dell'offerta.»;
- d) *al comma 11, sostituire la parola: «possono» con la seguente: «devono»;*
- e) *dopo il comma 13, inserire il seguente*
«13-bis. 14. In deroga alle previsioni del decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, per le gare oggetto di assegnazione definitiva nell'anno 2021 nei casi di mancata stipula dei relativi contratti per documentata maggiore onerosità sopravvenuta, non si producono effetti pregiudizievoli a carico

dell'aggiudicatario derivanti dalla mancata stipula».

29.37

[Parrini](#), [Manca](#)

All'articolo 29, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e dal terzo»;*

b) *al comma 4, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «non rilevando a tal fine le cause di forza maggiore o i motivi imputabili alla stazione appaltante»;*

c) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Sono inclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati aggiudicati e in attesa di collaudo nell'anno solare di presentazione dell'offerta.»;

d) *al comma 11, sostituire la parola: «possono» con «devono»;*

e) *dopo il comma 13, inserire il seguente:*

«13-bis. 14. In deroga alle previsioni del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, per le gare oggetto di assegnazione definitiva nell'anno 2021 nei casi di mancata stipula dei relativi contratti per documentata maggiore onerosità sopravvenuta, non si producono effetti pregiudizievoli a carico dell'aggiudicatario derivanti dalla mancata stipula».

29.38

[Nencini](#)

All'articolo 29, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e dal terzo»;*

b) *al comma 4, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «non rilevando a tal fine le cause di forza maggiore o i motivi imputabili alla stazione appaltante»;*

c) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Sono inclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati aggiudicati e in attesa di collaudo nell'anno solare di presentazione dell'offerta.»;

d) *al comma 11, sostituire la parola: «possono» con «devono»;*

e) *dopo il comma 13, inserire il seguente:*

«13-bis. 14. In deroga alle previsioni del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, per le gare oggetto di assegnazione definitiva nell'anno 2021 nei casi di mancata stipula dei relativi contratti per documentata maggiore onerosità sopravvenuta, non si producono effetti pregiudizievoli a carico dell'aggiudicatario derivanti dalla mancata stipula».

29.39

[La Pietra](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

All'articolo 29, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e dal terzo»;*

b) *al comma 4, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «non rilevando a tal fine le cause di forza maggiore o i motivi imputabili alla stazione appaltante»;*

c) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Sono inclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati aggiudicati e in attesa di collaudo nell'anno solare di presentazione dell'offerta.»;

d) *al comma 11, sostituire la parola: «possono» con «devono»;*

e) *dopo il comma 13, inserire il seguente:*

«13-bis. 14. In deroga alle previsioni del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, per le gare oggetto di assegnazione definitiva nell'anno 2021 nei casi di mancata stipula dei relativi contratti per documentata maggiore onerosità sopravvenuta, non si producono effetti pregiudizievoli a carico dell'aggiudicatario derivanti dalla mancata stipula.»

29.40

[Berardi](#), [Caligiuri](#)

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «in diminuzione,» aggiungere: «per le lavorazioni già eseguite, si procede a rivalutazione per le lavorazioni da eseguire,».

29.41

[Dell'Olio](#), [Trentacoste](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, qualora l'aumento dei prezzi delle materie prime abbia prodotto una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti che eccedono le soglie indicate. La compensazione avviene nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 7-bis.»;

b) *dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. Per le finalità di cui al comma i, lettera b-bis), si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, nel limite del 50 per cento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso contratto nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto».

29.42

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma dopo la 1 lettera b) aggiungere la seguente:*

b-bis. per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di esecuzione alla data di entrate in vigore del presente decreto, in deroga alle previsioni legali e contrattuali in materia di revisione prezzi applicabili, qualora l'aumento dei prezzi delle materie prime abbia prodotto una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti che eccedono le soglie indicate. La compensazione avviene nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 7-bis.

2) *Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico del contratto, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso contratto e previste annualmente dal proprio bilancio. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri

interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto».

29.43

[Pagano](#), [Mallegni](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#), [Gallone](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di esecuzione alla data di entrate in vigore del presente decreto, in deroga alle previsioni legali e contrattuali in materia di revisione prezzi applicabili, qualora l'aumento dei prezzi delle materie prime abbia prodotto una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti che eccedono le soglie indicate. La compensazione avviene nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 7-*bis*»;

b) *dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-*bis*. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico del contratto, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso contratto e previste annualmente dal proprio bilancio. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.»

29.44

[Bagnai](#), [Faggi](#), [Lucidi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

Dopo il comma 1 lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis* : per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di esecuzione alla data di entrate in vigore del presente decreto, in deroga alle previsioni legali e contrattuali in materia di revisione prezzi applicabili, qualora l'aumento dei prezzi delle materie prime abbia prodotto una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti che eccedono le soglie indicate. La compensazione avviene nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 7-*bis*.

Dopo il comma 7 aggiungere il comma 7-*bis* con il seguente periodo

"7-*bis*. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico del contratto, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso contratto e previste annualmente dal proprio bilancio. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della

presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto".

29.45

[Margiotta](#), [Manca](#), [Ferrari](#), [Collina](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«b-bis) per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di esecuzione alla data di entrate in vigore del presente decreto, in deroga alle previsioni legali e contrattuali in materia di revisione prezzi applicabili, qualora l'aumento dei prezzi delle materie prime abbia prodotto una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti che eccedono le soglie indicate. La compensazione avviene nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 7-bis».

b) *dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico del contratto, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso contratto e previste annualmente dal proprio bilancio. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto».

29.46

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:*

«b-bis) per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di esecuzione alla data di entrate in vigore del presente decreto, in deroga alle previsioni legali e contrattuali in materia di revisione prezzi applicabili, qualora l'aumento dei prezzi delle materie prime abbia prodotto una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti che eccedono le soglie indicate. La compensazione avviene nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 7-bis.»;

b) *dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico del contratto, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso contratto e previste annualmente dal proprio bilancio. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.».

29.47

[Berutti](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

dopo il comma 1, lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di esecuzione alla data di entrate in vigore del presente decreto, in deroga alle previsioni legali e contrattuali in materia di revisione prezzi applicabili, qualora l'aumento dei prezzi delle materie prime abbia prodotto una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti che eccedono le soglie indicate. La compensazione avviene nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 7-bis»;

dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico del contratto, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso contratto e previste annualmente dal proprio bilancio. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto».

29.48

[De Carlo, Calandrini](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di esecuzione alla data di entrate in vigore del presente decreto, in deroga alle previsioni legali e contrattuali in materia di revisione prezzi applicabili, qualora l'aumento dei prezzi delle materie prime abbia prodotto una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti che eccedono le soglie indicate. La compensazione avviene nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 7-bis»;

b) dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico del contratto, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso contratto e previste annualmente dal proprio bilancio. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto».

29.49

[Fazzolari, Calandrini, De Carlo](#)

Apportate le seguenti modificazioni:

1) *dopo il comma 1, lettera b) aggiungere la seguente:*

«b-bis) per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di esecuzione alla data di entrate in vigore del presente decreto, in deroga alle previsioni legali e contrattuali in materia di revisione prezzi applicabili, qualora l'aumento dei prezzi delle materie prime abbia prodotto una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti che eccedono le soglie indicate. La compensazione avviene nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 7-bis»;

2) *dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico del contratto, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso contratto e previste annualmente dal proprio bilancio. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto».

29.50

[Berardi](#), [Caligiuri](#)

Al comma 4, sostituire: «80 per cento» con: «100 per cento».

29.51

[Saponara](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Al comma 7, secondo periodo, eliminare le seguenti parole: «qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti».

29.52

[Manca](#), [Parrini](#), [Ferrari](#), [Fedeli](#)

Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti».

29.53

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Al comma 7, secondo periodo, eliminare le seguenti parole: «qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti».

29.54

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Al comma 7, secondo periodo, eliminare le seguenti parole: «qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti».

29.55

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. In considerazione degli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali verificatisi nell'anno 2021, negli appalti aventi ad oggetto la fornitura di mezzi da destinare al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le stazioni appaltanti sono autorizzate a rinegoziare i contratti sulla base dei rincari effettivamente avvenuti, comunque non oltre il limite del 20 per cento del prezzo di aggiudicazione, nonché a concedere una dilazione dei tempi di consegna, purché l'aggiudicazione sia avvenuta entro il

31 dicembre 2021.

7-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma *7-bis* si provvede a valere sulla dotazione del Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120».

29.56

[Manca](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«*7-bis.* Per l'anno 2022, al fine di fronteggiare gli eccezionali aumenti dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, gli enti locali che abbiano in essere contratti di appalto per interventi di edilizia scolastica, possono utilizzare sia nella fase di affidamento dei lavori, sia nei successivi stati di avanzamento, gli eventuali ribassi d'asta».

29.57

[Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Romano](#), [Romagnoli](#), [Guidolin](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«*10-bis.* All'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo fino al suo rinnovo. Gli importi di cui al precedente periodo sono incrementati annualmente sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione europea (IPCA), al netto dei valori energetici, rilevato nell'anno precedente."».

Conseguentemente, al comma 11, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», aggiungere le seguenti: «, come modificato dal comma 10-bis del presente articolo,».

29.58

[Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Romano](#), [Romagnoli](#), [Guidolin](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«*10-bis.* All'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo fino al suo rinnovo. Gli importi di cui al precedente periodo sono incrementati annualmente nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,7 per cento."».

Conseguentemente, al comma 11, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», aggiungere le seguenti: «, come modificato dal comma 10-bis del presente articolo,».

29.59

[Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Romano](#), [Romagnoli](#), [Guidolin](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«*10-bis.* All'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Nelle more dell'aggiornamento delle tabelle di cui al primo periodo, l'ammontare del costo del lavoro è incrementato annualmente sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione europea (IPCA), al netto dei valori energetici, rilevato nell'anno precedente."».

Conseguentemente, al comma il, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», aggiungere le seguenti: «, come modificato dal comma 10-bis del presente articolo,».

29.60

[Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Romano](#), [Romagnoli](#), [Guidolin](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Nelle more dell'aggiornamento delle tabelle di cui al primo periodo, l'ammontare del costo del lavoro è incrementato annualmente nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,7 per cento."».

Conseguentemente, al comma 11, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», aggiungere le seguenti: «, come modificato dal comma 10-bis del presente articolo,».

29.61

[Berutti](#)

Al comma 11, sostituire la parola: «possono» con la seguente: «devono».

29.62

[Biti](#), [Ferrari](#), [Comincini](#), [Parrini](#), [Ferrazzi](#)

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), nonché quelle di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 si applicano altresì alle procedure di affidamento dei contratti pubblici relative a lavori, per i quali l'aggiudicazione definitiva sia intervenuta a decorrere dal 1° novembre 2021.».

29.63

[Di Girolamo](#), [Coltorti](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#), [Fede](#), [Agostinelli](#)

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. All'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120, le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023"».

29.64

[D'Arienzo](#), [Verducci](#)

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai contratti stipulati a seguito di affidamento dell'appalto qualora prima dell'inizio dei lavori a causa degli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, il costo complessivo dell'intervento risulta eccedente il 10 per cento complessivo del valore dell'appalto medesimo.";

b) al comma 9, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196."».

29.65

[Stefano](#)

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Nei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, l'utilizzazione, da parte dell'appaltatore, di capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante non dà luogo alla sussistenza del divieto di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 1369 del 1960, quando detto conferimento di mezzi non risulti di rilevanza tale da rendere del tutto marginale ed accessorio l'apporto dell'appaltatore. Il medesimo divieto non è configurabile qualora nel contratto d'appalto l'apporto dell'appaltatore risulti rilevante mediante il conferimento di capitale, diverso da quello impiegato in retribuzioni ed in genere per sostenere il costo del lavoro, *know how*, *software* e, in

genere, beni immateriali, aventi rilievo preminente nell'economia dell'appalto e vi siano nello svolgimento dell'appalto apprezzabili indici di autonomia organizzativa.

13-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottarsi, d'intesa con il Ministro del lavoro, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente legge, sono definiti i criteri per l'individuazione delle soglie di rilevanza e gli indici di autonomia di cui al comma 13-bis, anche ai fini della loro applicazione in sede di controlli ispettivi.».

29.66

[Lunesu](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-bis. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative sulle imprese a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19 e di accelerare la conclusione delle procedure di scelta del contraente, gli articoli 48, commi 17, 18, 19, 19-bis e 19-ter e 89 comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 si applicano anche alle procedure di scelta del contraente per le quali i bandi, gli avvisi o gli inviti a presentare le offerte siano stati pubblicati o inviati antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

13-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione anche ai casi in cui le modifiche soggettive ivi contemplate si siano verificate in fase di gara, e per i quali gli eventuali provvedimenti di esclusione già adottati dalle stazioni appaltanti nei confronti degli operatori economici non siano divenuti definitivi, per decorso dei termini di impugnazione o a seguito di sentenza passata in giudicato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

29.67

[Mallegni](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-bis. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative sulle imprese a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19 e di accelerare la conclusione delle procedure di scelta del contraente, gli articoli 48, commi 17, 18, 19, 19-bis e 19-ter e 89 comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 si applicano anche alle procedure di scelta del contraente per le quali i bandi, gli avvisi o gli inviti a presentare le offerte siano stati pubblicati o inviati antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

13-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione anche ai casi in cui le modifiche soggettive ivi contemplate si siano verificate in fase di gara, e per i quali gli eventuali provvedimenti di esclusione già adottati dalle stazioni appaltanti nei confronti degli operatori economici non siano divenuti definitivi, per decorso dei termini di impugnazione e/o a seguito di sentenza passata in giudicato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

29.68

[Margiotta](#), [Ferrari](#)

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-bis. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative sulle imprese a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19 e di accelerare la conclusione delle procedure di scelta del contraente, gli articoli 48, commi 17, 18, 19, 19-bis e 19-ter e 89 comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 si applicano anche alle procedure di scelta del contraente per le quali i bandi, gli avvisi o gli inviti a presentare le offerte siano stati pubblicati o inviati antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

13-ter. Le disposizioni di cui al comma 13-bis trovano applicazione anche ai casi in cui le modifiche soggettive ivi contemplate si siano verificate in fase di gara, e per i quali gli eventuali

provvedimenti di esclusione già adottati dalle stazioni appaltanti nei confronti degli operatori economici non siano divenuti definitivi, per decorso dei termini di impugnazione o a seguito di sentenza passata in giudicato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

29.69

[De Carlo, Calandrini](#)

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«14. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative sulle imprese a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19 e di accelerare la conclusione delle procedure di scelta del contraente, gli articoli 48, commi 17, 18, 19, 19-*bis* e 19-*ter* e 89 comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 si applicano anche alle procedure di scelta del contraente per le quali i bandi, gli avvisi o gli inviti a presentare le offerte siano stati pubblicati o inviati antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

15. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione anche ai casi in cui le modifiche soggettive ivi contemplate si siano verificate in fase di gara, e per i quali gli eventuali provvedimenti di esclusione già adottati dalle stazioni appaltanti nei confronti degli operatori economici non siano divenuti definitivi, per decorso dei termini di impugnazione e/o a seguito di sentenza passata in giudicato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

29.70

[Manca](#)

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. Le amministrazioni statali sono tenute a pubblicare sul proprio sito *internet* istituzionale entro trenta giorni dall'emanazione di bandi e avvisi destinati agli enti territoriali relativi a infrastrutture e opere pubbliche finanziati con risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, una comunicazione contenente:

- a) la tipologia di intervento previsto;
- b) la tempistica;
- c) l'individuazione degli enti destinatari del finanziamento;
- d) livello progettuale richiesto;
- e) importo massimo finanziabile per singolo ente.».

29.0.1

[Vitali](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 29- *bis*.

1. L'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, resta privo di qualunque effetto se il contribuente ha regolarmente pagato le somme richieste dall'ente impositore a condizione che il pagamento sia comunque avvenuto durante l'espletamento - e quindi prima del provvedimento di aggiudicazione - delle procedure di gara di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle procedure di gara già concluse alla data di emanazione del presente decreto, purché all'esito delle stesse non siano stati disposti provvedimenti di aggiudicazione in favore di alcun operatore economico, senza che ciò comporti oneri di spesa per l'Amministrazione appaltante.

3. La disposizione di cui al comma 1 esplica i suoi effetti sino al 30 giugno 2022.».

29.0.2

[Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 29- *bis*.

(Disposizioni in materia di sanzioni da mancato deposito della rendicontazione delle spese elettorali per i candidati)

1. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-*bis*. In caso di mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 6 nel termine ivi previsto, il Collegio regionale di garanzia elettorale non può applicare la sanzione di cui all'articolo 15, comma 5, ove il soggetto obbligato dimostri di essersi trovato nell'impossibilità di adempiere a tale obbligo per causa a lui non imputabile, e comunque non prima del termine di quindici giorni dall'avvenuta notifica della diffida di cui all'articolo 15, comma 8."».

29.0.3

[Garavini](#), [Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 29- *bis*.

(Misure urgenti in favore del personale in quiescenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco della Provincia autonoma di Trento e Bolzano)

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 167, articolo 3, comma 7 così come modificato dall'articolo 10, comma 2, decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, aggiungere, infine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al personale dei vigili del fuoco permanenti della Provincia autonoma di Trento e Bolzano".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 0,6 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

29.0.4

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 29- *bis*.

(Assicurazione professionale per responsabilità civile danni a terzi)

1. All'articolo 7, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2000, n. 326 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Le sanzioni amministrative derivanti da violazioni imputabili ai professionisti vengono irrogate al soggetto che ne ha tratto effettivo beneficio, il quale potrà provvedere alle opportune azioni di rivalsa nei confronti del soggetto che le ha commesse."».

29.0.5

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 29- *bis*.

(Parificazione trattamento fiscale per i fondi di previdenza complementare)

1. All'articolo 3 comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, dopo il periodo: "forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252" è aggiunto il seguente: "e ai redditi percepiti dagli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 ai quali si applica l'aliquota del 20 per cento."».

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati nel limite massimo pari a 250 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

29.0.6

[Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 29- *bis*.

(Disposizioni in materia di contributi di progettazione in favore degli enti locali)

1. All'articolo 1, comma 56, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "entro tre mesi" è aggiunto il seguente periodo: ", o entro sei mesi nel caso sia sopravvenuta la necessità di ripetere la procedura di affidamento, validamente attivata entro il termine ordinario, per cause non ascrivibili alla responsabilità dell'ente,".».

29.0.7

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 29- *bis*.

(Recupero contributo progettazione in caso di gara deserta)

All'articolo 1, comma 56, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, primo periodo, dopo le parole: "entro tre mesi" è aggiunto il seguente periodo: ", o entro sei mesi nel caso sia sopravvenuta la necessità di ripetere la procedura di affidamento, validamente attivata entro il termine ordinario, per cause non ascrivibili alla responsabilità dell'ente,".».

29.0.8

[Donno](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 29- *bis*.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 749 è sostituito dal seguente:

"749. L'imposta municipale propria non si applica ai fabbricati di civile abitazione cd. ERP posseduti dagli Istituti autonomi per le case popolari (*ex* IACP) o degli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, essendo assimilabili per finalità e caratteristiche agli alloggi sociali di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008, indipendentemente dall'effettiva assegnazione o locazione."».

29.0.9

[Serafini](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 29- *bis*.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono prorogate al 2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 6-*bis*, valutati in euro di 110 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

29.0.10

[Pergreffi](#), [Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 29- *bis*.

1. Ai soggetti indicati all'articolo 1-*septies*, comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è consentito inviare a mezzo posta elettronica certificata, al Ministero dell'infrastrutture e della mobilità sostenibili - Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere - richiesta di accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione cui al comma 8 del suddetto articolo 1-*septies* entro centottanta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto 30 settembre 2021 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana in data 28 ottobre 2021 - Serie generale - n. 258, ed intitolato "Modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione".».

29.0.11

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 29- *bis*.

(Investimenti qualificati nelle attività delle gestioni separate delle compagnie assicurative)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 912, è inserito il seguente comma:

"912-*bis*. I redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-*quater*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti da contratti di assicurazione sulla vita di cui al ramo I del comma 1 dell'articolo 2 del Codice delle Assicurazioni Private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, da assoggettare a ritenuta, ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, o a imposta sostitutiva, ai sensi dell'articolo 26-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono determinati al netto della quota dei proventi degli investimenti qualificati di cui ai commi 88 e 89 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, iscritti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle attività della gestione separata istituita dalla compagnia di assicurazione, per un ammontare non superiore all'1 per cento delle attività della gestione separata risultanti nel rendiconto del periodo precedente. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per determinare la quota dei proventi di cui al periodo precedente."

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 9,9 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

29.0.12

[Presutto](#), [Nocerino](#), [Vanin](#), [Croatti](#), [Trentacoste](#), [Naturale](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 29- *bis*.

(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi)

1. Allo scopo di fronteggiare gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime e di beni strumentali legati all'espletamento dell'appalto, verificatisi nel corso dell'anno 2021, a causa di congiunture internazionali imprevedibili ed imprevedibili, per tutti i contratti di servizi e di forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a compensazioni tra i contraenti secondo quanto previsto dai seguenti commi.

2. Per i vettori energetici quali gas, energia elettrica e altri combustibili, utilizzati nell'ambito di appalti di servizi energia, anche integrati, e/o multiservizi energetici, di contratti EPC, di contratti di servizi di illuminazione di immobili pubblici o di servizi di pubblica illuminazione, ovvero di tutti i contratti pubblici in cui l'appaltatore si interpone tra il fornitore del vettore energetico e il cliente

pubblico finale, si procede alla revisione del prezzo dei servizi, resi nella stagione termica 2021/2022, applicando le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevati dai seguenti enti:

- a) ARERA, con riferimento alle "Condizioni economiche per i clienti del Servizio di tutela - Condomini uso domestico" pubblicate sul proprio sito internet, per le variazioni del gas metano;
- b) Acquirente Unico Spa, con riferimento ai "Prezzi Medi di Riferimento per Tipologia di Fornitura" pubblicati sul proprio sito *internet*, per le variazioni dell'energia elettrica;
- c) Ministero della transizione ecologica con riferimento ai "Prezzi medi mensili dei carburanti e combustibili" pubblicati sul proprio sito *internet*, per le variazioni degli altri vettori energetici.

3. Le variazioni di cui al comma 2 verranno applicate in relazione al periodo di riferimento iniziale individuato nei singoli contratti di appalto.

4. Per i contratti pubblici di servizi diversi da quelli di cui al comma 2, qualora l'aumento dei prezzi delle materie prime abbia prodotto una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, determinando un aumento del prezzo complessivo del contratto in misura superiore al 5 per cento se riferito esclusivamente all'anno 2021 ed eccedente il 10 per cento complessivo se riferito a più anni, all'appaltatore è riconosciuto il diritto di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti. Quale base di calcolo a tale fine, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.

5. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

29.0.13

[Manca, Collina](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 29- *bis*.

(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi)

1. Allo scopo di fronteggiare gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime e di beni strumentali legati all'espletamento dell'appalto, verificatisi nel corso dell'anno 2021, a causa di congiunture internazionali impreviste ed imprevedibili, per tutti i contratti di servizi e di forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a compensazioni tra i contraenti secondo quanto previsto nei seguenti commi.

2. Per i vettori energetici quali gas, energia elettrica e altri combustibili, utilizzati nell'ambito di appalti di servizi energia, anche integrati, e/o multiservizi energetici, di contratti EPC, di contratti di servizi di illuminazione di immobili pubblici o di servizi di pubblica illuminazione, ovvero di tutti i contratti pubblici in cui l'appaltatore si interpone tra il fornitore del vettore energetico e il cliente pubblico finale, si procede alla revisione del prezzo dei servizi, resi nella stagione termica 2021/2022, applicando le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevati dai seguenti enti:

- a) ARERA, con riferimento alle "Condizioni economiche per i clienti del Servizio di tutela - Condomini uso domestico" pubblicate sul proprio sito *internet*, per le variazioni del gas metano;
- b) Acquirente Unico Spa, con riferimento ai "Prezzi Medi di Riferimento per Tipologia di Fornitura" pubblicati sul proprio sito *internet*, per le variazioni dell'energia elettrica;
- c) Ministero della transizione ecologica con riferimento ai "Prezzi medi mensili dei carburanti e combustibili" pubblicati sul proprio sito *internet*, per le variazioni degli altri vettori energetici. Tali variazioni verranno applicate in relazione al periodo di riferimento iniziale individuato nei singoli contratti di appalto.

3. Per i contratti pubblici di servizi diversi da quelli di cui al comma 2, qualora l'aumento dei prezzi delle materie prime abbia prodotto una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, determinando un aumento del prezzo complessivo del contratto in misura superiore al 5 per cento se riferito esclusivamente all'anno 2021 ed eccedente il 10 per cento complessivo se riferito a più anni, all'appaltatore è riconosciuto il diritto di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti. Quale base di calcolo a tale fine, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.

4. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.

5. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 2 del presente articolo, alla copertura degli oneri si provvede con le risorse di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, incrementate di ulteriori 200 milioni di euro.».

29.0.14

[Mallegni, Berardi](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 29- *bis*.

(Compensazione nei contratti pubblici di forniture)

1. Per fronteggiare gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime verificatisi nel corso dell'anno 2021, e far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2, per tutti i contratti pubblici di forniture in corso di esecuzione dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, si applica un meccanismo di compensazione dei maggiori costi, come dettagliato nei commi da 2 a 5.

2. Il meccanismo di compensazione di cui al comma 1 viene applicato qualora si sia verificata una variazione, in aumento o in diminuzione, nel prezzo dei materiali e delle materie prime oggetto di fornitura superiore al dieci per cento rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta. In tal caso, si procede a compensazione per la parte eccedente il dieci per cento.

3. L'individuazione dei materiali di cui al comma 2 è rimessa all'appaltatore con apposita istanza di compensazione da inviare a pena di decadenza alla stazione appaltante entro 60 giorni dall'adozione della presente disposizione. L'istanza di cui al periodo precedente conterrà l'indicazione dei materiali nonché la documentazione a comprova dell'effettivo aumento dei prezzi. Qualora si verifichino

variazioni in diminuzioni, la stazione appaltante dovrà documentare la variazione di prezzo entro il medesimo termine di cui al periodo precedente a pena di decadenza.

4. La stazione appaltante provvede a verificare la correttezza dei dati e della documentazione fornita dall'appaltatore di cui al comma 3 anche attraverso le rilevazioni dei costi e gli indici dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), sulla base dei quali provvede alle compensazioni.

5. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del cinquanta per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.

6. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 5 del presente articolo, alla copertura degli oneri si provvede mediante ricorso alle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-*septies*, comma 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge dalla legge 23 luglio 2016, n. 106. In tale circostanza, le stazioni appaltanti inoltrano formale richiesta di accesso alle risorse di cui al periodo precedente, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, nelle modalità previste nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 30 settembre 2021, concernente "Modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all'articolo 1-*septies*, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106."».

29.0.15

[Berutti](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 29- *bis*.

(Compensazione nei contratti pubblici di forniture)

1. Per fronteggiare gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime verificatisi nel corso dell'anno 2021, e far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2, per tutti i contratti pubblici di forniture in corso di esecuzione dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, si applica un meccanismo di compensazione dei maggiori costi, come dettagliato nei commi da 2 a 5.

2. Il meccanismo di compensazione di cui al comma 1 viene applicato qualora si sia verificata una variazione, in aumento o in diminuzione, nel prezzo dei materiali e delle materie prime oggetto di fornitura superiore al dieci per cento rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta. In tal caso, si procede a compensazione per la parte eccedente il dieci per cento.

3. L'individuazione dei materiali di cui al comma 2 è rimessa all'appaltatore con apposita istanza di compensazione da inviare a pena di decadenza alla stazione appaltante entro 60 giorni dall'adozione della presente disposizione. L'istanza di cui al periodo precedente conterrà l'indicazione dei materiali nonché la documentazione a comprova dell'effettivo aumento dei prezzi. Qualora si verificchino variazioni in diminuzioni, la stazione appaltante dovrà documentare la variazione di prezzo entro il medesimo termine di cui al periodo precedente a pena di decadenza.

4. La stazione appaltante provvede a verificare la correttezza dei dati e della documentazione fornita dall'appaltatore di cui al comma 3 anche attraverso le rilevazioni dei costi e gli indici dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), sulla base dei quali provvede alle compensazioni.

5. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del cinquanta per cento

delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.

6. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 5 del presente articolo, alla copertura degli oneri si provvede mediante ricorso alle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-*septies*, comma 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. In tale circostanza, le stazioni appaltanti inoltrano formale richiesta di accesso alle risorse di cui al periodo precedente, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, nelle modalità previste nel decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 30 settembre 2021, concernente "Modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all'articolo 1-*septies*, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106."

29.0.16

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 29- *bis*.

(Misure urgenti in materia di contratti pubblici)

1. Per fronteggiare gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime, per tutti i contratti di servizi e di forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a compensazioni secondo le modalità previste nei seguenti commi.

2. Qualora l'aumento dei prezzi delle materie prime abbia prodotto una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, determinando un aumento del prezzo complessivo del contratto in misura superiore all'8 per cento, se riferito esclusivamente all'anno 2021, e del 10 per cento complessivo se riferito a più anni, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti che eccedono le soglie indicate.

3. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico del contratto, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso contratto e previste annualmente dal proprio bilancio. Le stazioni appaltanti possono anche utilizzare le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.»

29.0.17

[Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 29- *bis*.

(Misure in materia di Piani di edilizia scolastica)

1. Per garantire una più efficace attuazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento ai Piani di edilizia scolastica già approvati e successivamente confluiti nel PNRR, tutte le scadenze per l'aggiudicazione dei lavori sono fissate al 31 dicembre 2022.».

29.0.18

[Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 29- *bis*.

(Aggiornamento dei canoni relativi alle concessioni demaniali)

1. In deroga all'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, il nuovo aggiornamento dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime indicate nel decreto direttoriale delle infrastrutture e della mobilità sostenibile 13 dicembre 2021, n. 500, decorre dal 1° gennaio 2023. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile adotta entro il 31 ottobre 2022 un decreto recante i criteri sulla base dei quali l'aggiornamento è determinato.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.».

29.0.19

[Mirabelli](#)

Dopo l' **articolo** , *aggiungere il seguente:*

«Art. 29- *bis*.

1. In deroga all'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, il nuovo aggiornamento dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime indicate nel decreto direttoriale delle infrastrutture e della mobilità sostenibile 13 dicembre 2021, n. 500, decorre dal 1° gennaio 2023. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile adotta entro il 31 ottobre 2022 un decreto recante i criteri sulla base dei quali l'aggiornamento è determinato.».

29.0.20

[Di Girolamo](#), [Trentacoste](#), [Fede](#), [Agostinelli](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 29- *bis*.

(Misure in materia di aggiornamento dei canoni)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, l'aggiornamento annuale dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime, adottato con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 13 dicembre 2021, n. 500, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 febbraio 2022, n. 34, decorre dal 1° gennaio 2023. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili adotta entro il 31 ottobre 2022 un decreto recante i criteri sulla base dei quali l'aggiornamento è determinato.».

29.0.21

[Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 29- *bis*.

1. A decorrere dall'anno 2022 le Autorità di sistema portuale destinano, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, una quota pari all'uno per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse di imbarco e sbarco delle merci di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, per finanziare misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti appartenenti alle imprese titolari di autorizzazioni e/o concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge ovvero ai *terminal* portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione nonché per i dipendenti delle Autorità di Sistema Portuale, che applichino il Contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dei porti.

2. Le risorse economiche di cui al comma 1, comunque non eccedenti ad analoghe disposizioni previste nella legge 28 gennaio 1994, n.84, sono trasferite annualmente ad un fondo nazionale all'uopo costituito.

3. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto direttoriale della competente direzione generale, sentite le parti stipulanti il Contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dei porti e la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, indica i criteri generali per l'attuazione delle misure di cui al presente articolo.».

29.0.22

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 29- *bis*.

(Assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato)

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi all'emergenza sanitaria in corso causata dalla pandemia di COVID-19 e per le esigenze di prevenzione e contrasto delle attività criminali e di eventuali iniziative terroristiche, oltre che di presidio e controllo delle frontiere, anche connesse allo svolgimento del Giubileo della Chiesa Cattolica nell'anno 2025, è autorizzata l'assunzione di 1.300 allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti di quota parte delle facoltà assunzionali non soggette alle riserve di posti di cui all'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Alle predette assunzioni si provvede attingendo all'elenco degli idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 18 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 48 serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017.

2. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle assunzioni di cui al comma 1 del presente articolo a valere su quota parte delle facoltà assunzionali previste per l'anno 2022, entro un massimo di 600 unità, e per l'anno 2023, entro un massimo di 700 unità, previa individuazione delle cessazioni intervenute rispettivamente negli anni 2021 e 2022 e nei limiti dei relativi risparmi di spesa determinati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-*bis* e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Si provvede ai sensi del primo periodo del presente comma limitatamente ai soggetti:

a) risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, purché abbiano ottenuto alla predetta prova scritta una votazione pari o superiore a quella minima conseguita dai soggetti destinatari della disposizione di cui all'articolo 11, comma 2-*bis*, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ferme restando le riserve, le preferenze e i requisiti applicabili secondo la normativa vigente alla data dell'indizione della procedura concorsuale di cui al comma 1 del presente articolo;

b) che risultino idonei all'esito degli accertamenti dell'efficienza fisica, psicofisici e attitudinali previsti dalla disciplina vigente, ove non già espletati.

3. Gli interessati a partecipare alla procedura assunzionale, a pena di esclusione di diritto, dovranno formulare istanza con modalità telematiche tramite apposito portale che sarà attivato

dall'Amministrazione della pubblica sicurezza, secondo le modalità ed entro il termine perentorio che saranno indicati in apposito avviso da pubblicarsi sul sito web istituzionale della Polizia di Stato, avente valore di notifica a tutti gli effetti.

4. Non sono inclusi nell'ambito di applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo i soggetti già convocati per l'accertamento dei requisiti di idoneità ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2-*bis*, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e di cui all'articolo 260-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

5. La posizione in molo dei soggetti da assumere, secondo l'ordine decrescente di voto conseguito nella prova scritta d'esame, ai sensi del comma 2, è determinata in base ai punteggi ottenuti in quest'ultima e all'esito del corso di formazione, secondo la normativa vigente.

6. Gli interessati sono avviati a uno o più corsi di formazione di cui all'articolo 6-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

7. Resta fermo che l'Amministrazione della pubblica sicurezza procede all'assunzione, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-*ter*, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei candidati risultati idonei nell'ambito dei concorsi per l'accesso alla qualifica di agente della Polizia di Stato successivi a quello di cui al comma 1 del presente articolo, per i posti non soggetti alle riserve di cui all'articolo 703, comma 1, lettera *c*), del codice dell'ordinamento militare, nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui al comma 2, primo periodo, del presente articolo.

8. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo provvede il Ministero dell'interno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

29.0.23

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#), [Bergesio](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 29- *bis*.

(Misure urgenti per l'emittenza locale)

1. Al fine di armonizzare la tempistica del passaggio dalla tecnologia DVB-T a quella del DVB-T2 e sue successive evoluzioni, per assicurare all'emittenza locale della Regione Lombardia il regolare proseguimento dell'esercizio e servizio all'utenza, la società Rai Way è obbligata all'accensione dei ripetitori in Val di Scalve, nella zona dell'Asta del Serio e in Val del Riso;

2. Gli Operatori di rete nazionali e locali hanno l'obbligo di ospitare sulle reti del DVB-T2 i Fornitori di Contenuti Media Audiovisivi (FSMA) locali interessati ad essere veicolati sulla piattaforma digitale abbinata al digitale televisivo *Hybrid Broadcast Broadband TV* (HbbTV) a condizioni eque e trasparenti secondo specifica normativa da emanare in concomitanza della transizione digitale DVB-T2 cura dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.».

29.0.24 (testo 2)

[Tosato](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#)

"font-size:medium">Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 29-*bis* (Disposizioni urgenti in materia di emittenza locale)

1. Al fine di non ritardare il processo relativo alla ridestinazione delle frequenze della banda dei 700 MHz ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga e al contempo di non causare disservizi agli utenti dei servizi televisivi in ambito locale, nelle aree tecniche ove è pianificata una sola frequenza di primo livello in ambito locale, l'Agcom, prima dello switch off, provvede ad una ricognizione dei progetti di rete degli Operatori di rete assegnatari delle frequenze di primo livello e di eventuali criticità in ordine alla concreta ricevibilità del segnale da parte degli utenti ed eventualmente a modificare i vincoli di pianificazione.

2. Al fine di armonizzare la tempistica del passaggio dalla tecnologia DVB-T a quella del DVB-T2 e sue successive evoluzioni, per assicurare all'emittenza locale il regolare proseguimento dell'esercizio e servizio all'utenza, la società Rai Way è obbligata all'accensione dei ripetitori in Val di Scalve, nella zona dell'Asta del Serio e in Val del Riso;

3. Gli Operatori di rete nazionali e locali hanno l'obbligo di ospitare sulle reti del DVB-T2 i Fornitori di Contenuti Media Audiovisivi (FSMA) locali interessati ad essere veicolati sulla piattaforma digitale abbinata al digitale televisivo Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) a condizioni eque e trasparenti secondo specifica normativa da emanare in concomitanza della transizione digitale DVB-T2 cura dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

29.0.24

[Tosato](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 29- *bis*.

(Ridestinazione delle frequenze della banda 700 MHz)

Al fine di non ritardare il processo relativo alla ridestinazione delle frequenze della banda dei 700 MHz ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga e al contempo di non causare disservizi agli utenti dei servizi televisivi in ambito locale, nelle aree tecniche ove è pianificata una sola frequenza di primo livello in ambito locale, l'Agcom, prima dello *switch off*, provvede ad una ricognizione dei progetti di rete degli Operatori di rete assegnatari delle frequenze di primo livello e di eventuali criticità in ordine alla concreta ricevibilità del segnale da parte degli utenti ed eventualmente a modificare i vincoli di pianificazione.».

29.0.25

[Bruzzone](#), [Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Testor](#)

Dopo l' **articolo** , *aggiungere il seguente:*

«Art. 29- *bis*.

(Misure economiche di natura compensativa alle televisioni locali)

1. Le misure economiche di natura compensativa di cui al comma 1039 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 e successive modificazioni e integrazioni, percepite dalle emittenti televisive locali a titolo risarcitorio a seguito del rilascio delle frequenze di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 13 aprile 2021, non sono assoggettate a tassazione ai fini delle imposte sui redditi.

2. Agli oneri di cui al comma 1 valutati in euro 100 milioni annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

29.0.26

[Corti](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , *aggiungere il seguente:*

«Art. 29- *bis*.

(Disposizioni urgenti in materia di riduzione del divario digitale nelle aree montane)

Per la finalità di superare il divario digitale nelle aree montane e ridurre il numero di persone che non hanno accesso ai canali televisivi, in particolare del servizio pubblico, e per l'installazione di impianti radio-tv, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la realizzazione di investimenti nelle aree montane con dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di gestione del Fondo di cui al comma precedente. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

29.0.27

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 29- *bis*.

(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi)

1. Allo scopo di fronteggiare gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime e di beni strumentali legati all'espletamento dell'appalto, verificatisi nel corso dell'anno 2021, a causa di congiunture internazionali imprevedibili ed imprevedibili, per tutti i contratti di servizi e di forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a compensazioni tra i contraenti secondo quanto previsto nei seguenti commi.

2. Per i vettori energetici quali gas, energia elettrica e altri combustibili, utilizzati nell'ambito di appalti di servizi energia, anche integrati, e/o multiservizi energetici, di contratti EPC, di contratti di servizi di illuminazione di immobili pubblici o di servizi di pubblica illuminazione, ovvero di tutti i contratti pubblici in cui l'appaltatore si interpone tra il fornitore del vettore energetico e il cliente pubblico finale, si procede alla revisione del prezzo dei servizi, resi nella stagione termica 2021/2022, applicando le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevati dai seguenti enti:

a) ARERA, con riferimento alle "Condizioni economiche per i clienti del Servizio di tutela - Condomini uso domestico" pubblicate sul proprio sito *internet*, per le variazioni del gas metano;

b) Acquirente Unico Spa, con riferimento ai "Prezzi Medi di Riferimento per Tipologia di Fornitura" pubblicati sul proprio sito *internet*, per le variazioni dell'energia elettrica;

c) Ministero della transizione ecologica con riferimento ai "Prezzi medi mensili dei carburanti e combustibili" pubblicati sul proprio sito *internet*, per le variazioni degli altri vettori energetici.

Tali variazioni verranno applicate in relazione al periodo di riferimento iniziale individuato nei singoli contratti di appalto.

3. Per i contratti pubblici di servizi diversi da quelli di cui al comma 2, qualora l'aumento dei prezzi delle materie prime abbia prodotto una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, determinando un aumento del prezzo complessivo del contratto in misura superiore al 5 per cento se riferito esclusivamente all'anno 2021 ed eccedente il 10 per cento complessivo se riferito a più anni, all'appaltatore è riconosciuto il diritto di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti. Quale base di calcolo a tale fine, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.

4. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.

5. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 2, alla copertura degli oneri si provvede con le risorse di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, incrementate di ulteriori 200 milioni di euro.».

Art. 30

30.1

[De Lucia, Trentacoste](#)

Al comma 2, dopo le parole: «scuole primarie» inserire le seguenti: «, nonché delle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione».

30.2

[Berardi, Caligiuri](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole: "l'anno scolastico 2021/2022" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dall'anno scolastico 2022/2023" e all'articolo 1, comma 979, della medesima legge le parole: "27,23 milioni di euro annui per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "40,84 milioni di euro annui per il 2022 e 27,23 milioni di euro annui dal 2023".».

30.3

[Iannone, Calandrini, De Carlo](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole: "l'anno scolastico 2021/2022" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dall'anno scolastico 2022/2023" e all'articolo 1, comma 979, della medesima legge le parole: "27,23 milioni di euro annui per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "40,84 milioni di euro annui per il 2022 e 27,23 milioni di euro annui dal 2023".».

30.4

[Berardi, Caligiuri](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione della didattica in presenza durante l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, la punibilità è esclusa quando è stato rispettato dal dirigente scolastico il rispetto del protocollo d'intesa tra il Ministero dell'istruzione e le organizzazioni sindacali del 6 agosto 2020 per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19.».

30.5

[Iannone, Calandrini, De Carlo](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione della didattica in presenza durante l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, la punibilità è esclusa quando è stato rispettato dal dirigente scolastico il rispetto del protocollo d'intesa tra il ministero dell'istruzione e le organizzazioni sindacali del 6 agosto 2020 per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19.».

30.0.1

[Fedeli](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 30- *bis*.

(Aumento della detrazione fiscale peri conduttori)

1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 01, lettera a), le parole: "euro 300,00" sono sostituite con le seguenti: "euro 600,00" e alla lettera b) le parole: "euro 150,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 300,00";

b) al comma 1, lettera a), le parole: "Lire 960.000" sono sostituite dalle seguenti: "Euro

1.200,00" e alla lettera *b*) le parole: "Lire 480.000" sono sostituite dalle seguenti: "Euro 600,00".

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 270 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

30.0.2 (testo 2)

[Mirabelli](#), [Pesco](#), [De Petris](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-*bis*

(Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n. 108)

1. Alla legge 7 marzo 1996, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 14 è inserito il seguente: "14- *bis* - *(Misure in favore di persone fisiche che non esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, né una libera arte o professione)* 1. Il Fondo di Solidarietà per le vittime dell'usura di cui all' articolo 14 provvede alla erogazione di mutui senza interesse, per un importo non superiore a 25 mila euro, di durata non superiore a dieci anni e con due anni di preammortamento, anche in favore di persone fisiche che non esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, né una libera arte o professione i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale. Il fondo è surrogato quanto all'importo dell'interesse e limitatamente a questo, nei diritti della persona offesa verso l'autore del reato. La concessione del mutuo è esente da oneri fiscali.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse destinate al Fondo di Solidarietà per le vittime dell'usura di cui all' articolo 14.";

b) All'articolo 15, della legge 7 marzo 1996, n.108, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-*bis*. La copertura dei costi di gestione delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura è a valere sul Fondo di solidarietà, sulla base di un rendiconto annuale da presentare unitamente al rapporto di gestione, nella misura massima del 5% del valore delle garanzie prestate dalle medesime alle banche e agli intermediari finanziari al fine di favorire l'erogazione di finanziamenti a soggetti che incontrano difficoltà di accesso al credito."

2. Con Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Giustizia e il Ministro dell'Economia e delle finanze entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità procedurali ed istruttorie per la erogazione delle provvisionali in favore dei soggetti di cui al comma 1, dell'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108.»

30.0.2

[Mirabelli](#), [Pesco](#), [De Petris](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 30- *bis*.

(Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n. 108)

1. Alla legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

"Art. 14-*bis*.

(Misure in favore di persone fisiche che non esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, né una libera arte o professione)

1. Il Fondo di Solidarietà per le vittime dell'usura di cui all'articolo 14 provvede alla erogazione di mutui senza interesse, per un importo non superiore a 25 mila euro, di durata non superiore a dieci anni e con due anni di preammortamento, anche in favore di persone fisiche che non esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, né una libera arte o professione i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento

penale. Il fondo è surrogato quanto all'importo dell'interesse e limitatamente a questo, nei diritti della persona offesa verso l'autore del reato. La concessione del mutuo è esente da oneri fiscali.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse destinate al Fondo di Solidarietà per le vittime dell'usura di cui all' articolo 14."

2. Con Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità procedurali ed istruttorie per la erogazione anche delle provvisionali in favore dei soggetti di cui al comma 1, dell'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108.».

30.0.3

[Mirabelli](#), [Pesco](#), [De Petris](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 30- *bis*.

(Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura)

1. All'articolo 15, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-*bis*. La copertura dei costi di gestione delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura è a valere sul Fondo di solidarietà, sulla base di un rendiconto annuale da presentare unitamente al rapporto di gestione, nella misura massima del 5 per cento del valore delle garanzie prestate dalle medesime alle banche e agli intermediari finanziari al fine di favorire l'erogazione di finanziamenti a soggetti che incontrano difficoltà di accesso al credito."».

30.0.4

[Fedeli](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 30- *bis*.

(Pagamento del canone con modalità tracciabili)

1. All'articolo 2 della legge n. 431 del 1998 dopo il comma 5 inserire il seguente:

"5-*bis*. I canoni delle locazioni ad uso abitativo sono obbligatoriamente corrisposti, indipendentemente dall'importo, con modalità di versamento che ne assicurino la tracciabilità anche al fine di poter usufruire delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore."».

30.0.5

[Fedeli](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 30- *bis*.

(Registrazione del contratto di locazione)

1. Al comma 6, terzo periodo, dell'articolo 13, della legge 9 dicembre 1998 n. 431, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o l'abbia effettuata tardivamente."».

30.0.6

[Fedeli](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 30- *bis*.

(Ulteriori disposizioni in materia di quarantena)

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020, e successive modifiche, le parole: "Fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle parole: "Fino al termine dell'emergenza sanitaria".

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili

di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

30.0.7

[Fedeli](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 30- *bis*.

(Ulteriori disposizioni in materia di lavoro agile)

1. Fino al termine dell'emergenza sanitaria, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

2. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse.».

30.0.8

[Fedeli](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 30- *bis*.

(Ulteriori disposizioni in materia di lavoro agile)

1. Il genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso educativo e scolastico. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa alla misura di cui al presente comma, uno dei genitori può ricorrere al congedo di cui all'articolo 9 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazione dalla legge 17 dicembre 2021 n.215 e successive modificazioni.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2022 e 80 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

30.0.9

[Cirinnà](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Manca](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 30- *bis*.

(Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento e la gestione dei contagi da Covid-19 negli istituti penitenziari)

1. A decorrere dal 24 dicembre 2015 e fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale dovuto alla epidemia da COVID-19, la detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 è pari a settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 e dagli articoli 572 e 612-*bis* del codice penale e, rispetto ai delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza e ai delitti di cui agli

articoli 416-*bis* del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b e c, del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione.».

30.0.10

[Mirabelli](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 30- *bis*.

(Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento e la gestione dei contagi da Covid-19 negli istituti penitenziari)

1. Al fine di affrontare le eccezionali esigenze connesse all'andamento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui ai numeri 18, 19 e 20 dell'allegato A, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 sono prorogati fino al 31 dicembre 2022.».

30.0.11

[Fedeli](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 30- *bis*.

(Misure in materia di procedure di sfratto ed incentivi e agevolazioni alla rinegoziazione dei canoni di locazione abitativi e ad uso diverso dall'abitativo)

1. Il conduttore ad uso abitativo o ad uso diverso dall'abitazione, previa sottoscrizione di autocertificazione attestante il calo del suo reddito familiare o di un'impresa pari almeno al 50 per cento rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno precedente e in ogni caso quando l'incidenza del canone di locazione contrattuale sul reddito che ha subito la riduzione risulti superiore al 30 per cento, può chiedere di attivare la negoziazione stragiudiziale presso la commissione paritetica prevista dall'articolo 6 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2017.

2. Il conduttore, anche nel caso di esperimento negativo del tentativo di negoziazione avanti la Commissione paritetica, o per mancata adesione di parte locatrice o per mancato raggiungimento dell'accordo, potrà adire l'autorità giudiziaria al fine di ottenere un provvedimento di riformulazione e riduzione dell'entità del canone.

3. In caso di procedura di sfratto per morosità la presentazione di tale domanda autocertificata comporterà la sospensione del procedimento per un periodo non inferiore a 90 giorni al fine di consentire lo svolgimento della procedura davanti alla commissione paritetica e il giudice adito fissa nuova udienza di comparizione successiva al termine di sospensione indicato con salvezza dei diritti di prima udienza anche ai sensi dell'articolo 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

4. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo la commissione paritetica redige una relazione contenente i temi trattati e gli elementi forniti dalle parti. La relazione è esaminata dal giudice al fine di determinare i parametri per la riformulazione e riduzione dell'entità del canone nel procedimento giudiziario instaurato. L'avvio della procedura di negoziazione, anche in assenza di procedura di intimazione, consente al locatore la sospensione del versamento delle imposte per i canoni o la parte dello stesso non percepiti.

5. In caso di rinegoziazioni concluse davanti alle commissioni paritetiche comportanti la riduzione del canone contrattualmente previsto di almeno il 30 per cento, nel caso di contratti di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'aliquota IMU di cui ai commi 53 e 54 dell'articolo 1 delle legge 28 dicembre 2015, n. 208, ulteriormente ridotta al 50 per cento e l'aliquota del 10 per cento della cedolare secca prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14

marzo 2011, n. 23, è ridotta al 5 per cento. Nel caso di contratti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'aliquota IMU è ridotta al 75 per cento e l'aliquota del 21 per cento della cedolare secca, prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è ridotta al 16 per cento.

6. Per le rinegoziazioni concluse relativamente a contratti ad uso diverso dall'abitativo il locatore può optare per la imposizione nella forma della cedolare secca all'aliquota del 21 per cento e l'aliquota IMU è ridotta del 20 per cento.

7. In tutti i casi di accordi di rinegoziazione del canone con durata temporanea della riduzione le agevolazioni di cui al presente articolo sono usufruibili per il solo periodo di applicazione del canone ridotto.».

30.0.12

[Fedeli](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 30- *bis*.

(Incremento della dotazione per l'anno 2022 dei fondi per il sostegno alla locazione e per la morosità incolpevole e per sostegno alla graduazione)

1. Per l'annualità 2022, la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 è incrementata di ulteriori 200 milioni di euro e quella del Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di ulteriori 50 milioni di euro.

2. La revisione dei criteri di ripartizione delle risorse tra le regioni e il successivo trasferimento ai comuni come prevista dall'articolo 1 commi 8, 9 e 10 del decreto del Ministero delle Infrastrutture

12 agosto 2020 sono svolti entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Per la ripartizione e il trasferimento del 70 per cento delle somme di cui al comma 1, sono adottate le modalità indicate dall'articolo 65, commi 2-*ter* e 2-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevedendo misure di ulteriore coordinamento e unificazione dei due fondi e nuovi criteri ricavati dal monitoraggio effettuato con le modalità previste nel decreto del Ministero delle Infrastrutture 12 agosto 2020. Il restante 30 per cento dello stanziamento è destinato e vincolato a sostenere iniziative dei comuni e delle Prefetture per la sottoscrizione, con le associazioni sindacali degli inquilini e le associazioni della proprietà edilizia, di protocolli e intese per la graduazione programmata delle esecuzioni, con l'attivazione di cabine di regia, che prevedano oltre all'utilizzo delle risorse statali anche risorse aggiuntive regionali e comunali nonché piani di utilizzo di alloggi pubblici disponibili, previa attività di recupero leggero, favorendo in tal modo il passaggio da casa a casa per il conduttore obbligato al rilascio.

4. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili di concerto con il Ministero dell'interno adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di utilizzo e la ripartizione delle somme tra i comuni richiedenti, ove siano stati sottoscritti protocolli di graduazione .

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022 e 250 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

30.0.13

[de Bertoldi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 30- *bis*.

(Misure urgenti in favore del settore giochi e scommesse)

1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei conseguenti economici, effetti derivanti sul tessuto produttivo nazionale, i termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio sono rimodulati come segue: in relazione alle competenze a saldo del secondo semestre 2022, la scadenza s'intende prorogata al 30 giugno 2023, fatta salva la possibilità di rateizzare dette somme in dieci rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 30 giugno 2022 e le successive entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese; l'ultima rata è versata entro il 30 giugno 2023.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

30.0.14

[de Bertoldi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 30- *bis*.

(Misure urgenti in favore del settore giochi e scommesse)

1. A decorrere dalla data di conversione in legge del presente decreto, tutti i termini, di riversamento all'erario e all'Agenzia delle dogane e dei Monopoli da parte dei concessionari pubblici in scadenza entro il 31 dicembre 2021 sono prorogati al 30 settembre 2022. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno; l'ultima rata è versata entro il 30 dicembre 2022.».

Art. 31

31.1

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

Sopprimere l'articolo.

31.2

[Binetti](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di assicurare alla città di Roma la presenza di un presidio sanitario di assoluta prossimità con le aree giubilari, è erogato un contributo di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 all'Ospedale Fatebenefratelli - San Giovanni Calibita dell'Isola Tiberina -, quale struttura sanitaria polifunzionale di riconosciuto valore sociale.

1-*ter*. Le somme, destinate al risanamento strutturale, alla messa in sicurezza, all'efficientamento energetico e all'ammodernamento impiantistico della struttura di cui al comma 1-*bis* sono erogate al soggetto gestore, previa approvazione del programma d'intervento secondo le modalità previste dai commi 422 e 423 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e sono prelevate a valere sulle risorse del Fondo per le celebrazioni del Giubileo 2025 di cui al comma 420 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

*Conseguentemente, all'onere derivante dal comma 1-*bis*, pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190.*

31.0.1

[Caliendo](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 31- *bis*.

1. Alla legge 6 agosto 1926, n. 1365, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 1, terzo comma, la lettera *b-bis*) è soppressa;
- b) l'articolo 7 è abrogato.».

31.0.2 (testo 2)

[Caliendo](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 31-*bis*.

1. Tenuto conto del numero delle vacanze nelle sedi notarili e della necessità di assicurare un corretto esercizio della funzione notarile indotta anche dalle disposizioni del presente decreto-legge, i termini per la dispensa dall'ufficio dei notai sono estesi fino al settantottesimo anno di età. A tal fine all'articolo 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, la parola: "settantacinquesimo" è sostituita dalla seguente: "settantottesimo"».

31.0.2

[Caliendo](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 31- *bis*.

1. I termini per la dispensa dall'ufficio dei notai sono estesi fino al settantottesimo anno di età. A tal fine all'articolo 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, la parola: "settantacinquesimo" è sostituita dalla seguente: "settantottesimo"».

31.0.3

[De Bonis](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 31- *bis*.

(Usura)

1. L'articolo 1815, comma 2, del codice civile, è sostituito con il seguente:

"Se sono convenuti interessi usurari, di qualunque tipo, le clausole produttive di interessi sono nulle, non sono dovuti interessi di alcun tipo e il mutuo diviene gratuito."

2. All'articolo 2, comma 1, primo periodo, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo la parola: "trimestralmente", sono aggiunte le seguenti: ", con i medesimi criteri statistici in essere ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,"».

31.0.4

[Marti](#), [Bergesio](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 31- *bis*.

(Modificazioni alla legge 27 luglio 1962, n. 1114)

1. All'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. È collocato fuori ruolo anche il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 al quale un gruppo parlamentare presso il Parlamento europeo, la Camera dei deputati o il Senato della Repubblica abbia conferito un impiego o un incarico temporaneo di durata non inferiore ai sei mesi."».

31.0.5

[Perosino](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 31- *bis*.

(Iva crediti non riscossi)

1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 3-

bis dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

"*b-bis*) in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 20.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 10.000 euro per le altre imprese;"».

31.0.6

[Carbone](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 31- *bis*.

(Deduzione forfetaria)

1. Al fine di tener conto dell'incidenza della tassazione gravante sui tabacchi, rispetto agli aggi riconosciuti ai titolari di concessione amministrativa, di cui all'articolo 16 della legge 1293 del 1957, il reddito prodotto da tali imprese è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria, di un importo pari alle seguenti percentuali degli aggi di cui all' articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600:

- a) 30 per cento per aggi superiori a 90.000 euro;
- b) 40 per cento per aggi superiori a 45.000 euro ed entro i 90.000 euro;
- c) 50 per cento per aggi fino a 45.000.

2. Alle minori entrate in termini di perdita di gettito derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, pari ad euro 30 milioni, a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

31.0.7

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 31- *bis*.

(Proroga termini nel settore aerospaziale)

1. Con riguardo agli interventi inerenti ai progetti di ricerca e di sviluppo nell'area della sicurezza nazionale già assentiti ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, i diritti di regia derivanti dalla vendita dei prodotti utilizzando le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti finanziati, non ancora versati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono dovuti se i relativi contratti di vendita sono stati conclusi nel quinquennio successivo alla data di completamento dell'erogazione dei finanziamenti. È comunque esclusa l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile per le somme già versate. La presente disposizione si applica ai soggetti che presentano, nei termini ivi previsti, la dichiarazione di cui al comma 2.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti beneficiari che non hanno ancora completato il pagamento dei diritti dovuti presentano al Ministero dello sviluppo economico apposita dichiarazione sull'ammontare dei diritti di regia maturati ai sensi del comma 1, sulla base delle vendite effettuate nonché sulle somme ancora non versate, formulata sulla base dei bilanci regolarmente approvati.

3. Il Ministero dello sviluppo economico procede ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni.».

31.0.8

[Bagnai, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 31- *bis*.

(Proroga termini nel settore aerospaziale)

1. Con riguardo agli interventi inerenti ai progetti di ricerca e di sviluppo nell'area della sicurezza nazionale già assentiti ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, i diritti di regia derivanti dalla vendita dei prodotti utilizzando le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti finanziati, non ancora versati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono dovuti se i relativi contratti di vendita sono stati conclusi nel quinquennio successivo alla data di completamento dell'erogazione dei finanziamenti, comunque esclusa l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile per le somme già versate. La presente disposizione si applica ai soggetti che presentano, nei termini ivi previsti, la dichiarazione di cui al comma 2.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti beneficiari che non hanno ancora completato il pagamento dei diritti dovuti presentano al Ministero dello sviluppo economico apposita dichiarazione sull'ammontare dei diritti di regia maturati ai sensi del comma 1, sulla base delle vendite effettuate nonché sulle somme ancora non versate, formulata sulla base dei bilanci regolarmente approvati.

3. Il Ministero dello sviluppo economico procede ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni.».

31.0.9

Gallone

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 31- *bis*.

(Detraibilità rette scolastiche scuole paritarie)

1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, per il servizio scolastico presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex articolo 1 legge n. 62 del 2000, sono detraibili dall'imposta lorda, nella misura del 10 per cento, per un importo non superiore al costo *standard* di sostenibilità per allievo pari a 5.500,00 euro ad alunno.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 150 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

31.0.10

Gallone

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 31- *bis*.

(Deducibilità del costo di acquisto e noleggio delle auto aziendali a zero e basse emissioni)

1. In via sperimentale, per i veicoli il cui atto di acquisto e noleggio è sottoscritto dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, al fine di incentivare la politica fiscale agevolata per le flotte aziendali elettriche di categoria M1 e fasce emissive 0- 20 e 21- 60 g CO₂/km la percentuale di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata:

a) al 100 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 g CO₂/km e all'80 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 21 e 60 g CO₂/km;

b) Al 100 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO₂/km e al 90 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 21 e 60 gCO₂/km utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio;

c) al 100 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO₂/km e all'80 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 21 e 60 gCO₂/km nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale.

2. Per triennio di cui al comma 1, la percentuale di cui all'articolo 164, comma 1, lettera *b*-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata al 100 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO₂/km e all'80 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 21 e 60 gCO₂/km.

3. La deducibilità degli oneri di cui al presente articolo è riconosciuta per i successivi 4 anni dall'atto di acquisto o noleggio.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati complessivamente in euro 766 milioni, per gli anni 2023 e successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

31.0.11

[Ferrari](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 31- *bis*.

1. All'articolo 2, comma 4 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 , dopo le parole: "con l'obbligo di frequenza di uno specifico corso di formazione professionale" sono aggiunte le seguenti: ", oppure aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed aver effettuato un periodo di pratica di almeno dodici mesi consecutivi presso un'agenzia di mediazione, all'interno del qual periodo frequentare corso di formazione professionale ed aver superato esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto".

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e le caratteristiche del periodo di pratica di cui al comma 1.».

31.0.12

[Ferro, Berardi](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 31- *bis*.

1. Al comma 2-*bis* dell'articolo 4-*bis* della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il primo periodo è soppresso e al secondo periodo le parole: "dei collegi dei revisori dei conti" sono sostituite dalle seguenti: "degli organi"».

31.0.13

[Rojc](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 31- *bis*.

1. Dopo l'articolo 15, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è inserito il seguente:

"Art. 15-*bis*.

1. Per le finalità di cui agli articoli 21 e 22 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, il numero dei componenti il Consiglio e la Giunta della Camere di Commercio Trieste-Gorizia aventi competenza sul territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena, individuato ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, è aumentato di una unità destinata al rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali e di categoria operanti nei settori economici rappresentati nel consiglio camerale che, per la loro consistenza e diffusione nel territorio considerato, abbiano carattere di rappresentatività all'interno della minoranza. In fase di prima applicazione il componente aggiuntivo viene integrato nel consiglio e nella giunta in essere."».

31.0.14

[Croatti, Puglia, Trentacoste](#)

Dopo l' articolo , aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 31- *bis*.

(Disposizioni di modifica alla legge 29 dicembre 1993, n. 580)

1. All'articolo 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "di segretario generale di camera di commercio" sono inserite le seguenti: "e di Unioncamere";

b) al comma 4, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

"b-bis) i dirigenti delle separate aree di contrattazione delle Funzioni Centrali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.";

c) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché dei relativi provvedimenti attuativi, si applicano, in quanto compatibili, anche al segretario generale di Unioncamere."».

31.0.15

[Margiotta](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 31- *bis*.

1. Al fine di assicurare una programmazione sistematica dell'infrastruttura portuale e la pianificazione dello sviluppo del territorio dell'area portuale presente lungo la costa della Regione Molise, all'Allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al punto 10, dopo le parole: "Porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta e Monopoli" è inserita le seguenti: "Porto di Termoli".».

31.0.16

[D'Alfonso](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente

«Art. 31- *bis*.

1. All'articolo 23, comma 12, del decreto-legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "l'autorizzazione di cui al medesimo comma viene sospesa fino a quando ne sia comprovato il ripristino entro il termine di un anno" sono sostituite dalle seguenti: "l'autorizzazione di cui al medesimo comma viene temporaneamente ritenuta vigente. Il termine di un anno per consentirne solo il coerente adeguamento è prorogato di ulteriori ventiquattro mesi".».

31.0.17

[Verducci, Pittella](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente

«Art. 31- *bis*.

1. In revisione di quanto previsto dagli articoli 39-*quinquies* e 39-*octies* del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il meccanismo di aggiornamento automatico dell'onere fiscale minimo per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-*bis*, comma 1, lettera b), è soppresso.».

31.0.18

[Pittella](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 31- *bis*.

(Norme in materia di tabacchi lavorati)

1. All'articolo 39-*terdecies*, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e al quaranta per cento dal 1° gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "al trentadue virgola cinquanta per cento dal 1° luglio 2022, al trentasette virgola cinquanta per cento dal 1° gennaio 2023, al quaranta per cento dal 1° gennaio 2024".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui comma 1, corrispondenti a 17 milioni di euro per l'anno 2022 e a 35 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante si provvede mediante

corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

31.0.19

[Pittella, Rojc](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 31- *bis*.

(Disposizioni in materia di prodotti che contengono nicotina)

1. Dopo l'articolo 62-*quater* del decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è inserito il seguente:

"Art. 62-*quater-bis*.

(Imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina).

1. I prodotti, diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari a 22 euro per chilogrammo; sono esclusi dalla medesima imposta i prodotti di cui al presente comma autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. Al fine della determinazione dell'imposta di cui al presente comma si è tenuto in considerazione anche il peso dei predetti involucri, se presenti.

2. È obbligato al pagamento dell'imposta il fabbricante, per i prodotti di cui al comma 1 ottenuti nel territorio dello Stato e l'importatore, per i prodotti di cui al medesimo comma 1 provenienti da Paesi terzi. Per i prodotti di cui al comma 1 provenienti da un altro Stato dell'Unione europea, è obbligato al pagamento dell'imposta il soggetto cedente che adempie al medesimo pagamento e agli obblighi previsti dal presente articolo per il tramite di un rappresentante fiscale, avente sede nel territorio dello Stato, autorizzato ai sensi del comma 4.

3. Il soggetto che intende fabbricare i prodotti di cui al comma 1 è preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli; a tal fine il medesimo soggetto trasmette alla predetta Agenzia un'istanza, in forma telematica, in cui indica, oltre ai dati che saranno individuati con la determinazione di cui al comma 15, il possesso dei requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1 che si intende realizzare, la quantità di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico nonché gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

4. Il rappresentante fiscale di cui al comma 2, designato dal soggetto cedente i prodotti di cui al comma 1 provenienti da un altro Stato dell'Unione europea, è preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. A tal fine il medesimo rappresentante trasmette, alla predetta Agenzia, un'istanza, in forma telematica, in cui indica, oltre ai dati che saranno individuati con la determinazione di cui al comma 15, il possesso dei requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1, provenienti da altri Paesi dell'Unione europea, che saranno immessi in consumo nel territorio dello Stato, la quantità di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico nonché gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

5. Il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta è tenuto a garantire, in uno dei modi stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, l'imposta di cui al comma 1 dovuta per ciascun periodo di imposta. Per il fabbricante, la cauzione è pari al 10 per cento dell'imposta gravante sul prodotto mediamente in giacenza nei dodici mesi solari precedenti e, comunque, non inferiore alla media dell'imposta dovuta in relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti. Per il rappresentante fiscale di cui al comma 2, la predetta cauzione è determinata nella misura corrispondente alla media dell'imposta dovuta in

relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti.

6. L'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei commi 3 e 4, è revocata in caso di violazione delle disposizioni in materia di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo di cui al comma 1. La predetta autorizzazione decade nel caso in cui i soggetti autorizzati ai sensi dei commi 3 e 4 perdano il possesso di uno o più requisiti soggettivi di cui ai medesimi commi 3 e 4 o qualora sia venuta meno la garanzia così come disciplinata dal comma 5.

7. Per i soggetti obbligati di cui al comma 2, diversi dagli importatori dei prodotti di cui al comma 1, l'imposta dovuta è determinata sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione mensile che il soggetto obbligato deve presentare, ai fini dell'accertamento, entro il mese successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Entro lo stesso termine è effettuato il versamento dell'imposta dovuta.

8. Per i prodotti di cui al comma 1 provenienti da Paesi terzi, l'imposta di cui al comma 1 è accertata e riscossa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le modalità previste per i diritti di confine.

9. I prodotti di cui al comma 1, destinati ad essere immessi in consumo nel territorio dello Stato, sono inseriti in un'apposita tabella di commercializzazione. A tal fine i fabbricanti e, per i prodotti provenienti da Paesi terzi, gli importatori chiedono l'inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella predetta tabella indicando la denominazione e il contenuto dei medesimi prodotti. Allo stesso adempimento è tenuto il rappresentante di cui al comma 2 per i prodotti di cui al comma 1, provenienti da altri Paesi dell'Unione europea, che il soggetto cedente di cui al comma 2 intende immettere in consumo nel territorio dello Stato. L'inserimento nella tabella di commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 è effettuato solo per i prodotti di cui risulti consentita la vendita per il consumo nel territorio dello Stato.

10. A decorrere dal 1° gennaio 2023, la circolazione dei prodotti di cui al presente articolo è legittimata dall'applicazione, sui singoli condizionamenti, di appositi contrassegni di legittimazione.

11. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 è soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto applicabili, dell'articolo 18.

12. La vendita dei prodotti di cui al comma 1 è effettuata esclusivamente per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

13. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 1 secondo i seguenti criteri:

a) prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le parafarmacie, dell'attività di vendita dei prodotti di cui al comma 1;

b) effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori;

c) non discriminazione tra i canali di approvvigionamento;

d) presenza dei medesimi requisiti soggettivi previsti per le rivendite di generi di monopolio.

Nelle more dell'adozione della determinazione di cui al primo periodo, agli esercizi di cui al presente comma è consentita la prosecuzione dell'attività.

14. Le disposizioni degli articoli 291-bis, 291-ter e 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano anche con riferimento ai prodotti di cui al comma 1 secondo il criterio in base al quale un grammo di tabacco lavorato convenzionale equivale a 10 grammi di prodotti di cui al comma 1 determinati al lordo del peso di eventuali involucri funzionali al consumo degli stessi prodotti. Si applicano altresì ai medesimi prodotti di cui al comma 1 le disposizioni degli articoli 96 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50 nonché le disposizioni di cui all'articolo 50.

15. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4, le modalità di presentazione e i contenuti della richiesta di inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella tabella di commercializzazione di cui al comma 9 nonché le modalità di tenuta dei registri e

documenti contabili in conformità, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati. Con il medesimo provvedimento sono emanate le ulteriori prescrizioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5."».

31.0.20

[Manca, Taricco](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 31- *bis*.

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, dopo le parole: "dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono aggiunte le seguenti: ",ovvero entro il 31 dicembre 2022 per gli enti esponenziali che si sono insediati dopo il 10 febbraio 1996,".».

31.0.21

[Boldrini](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 31- *bis*.

1. Alle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento delle erogazioni in denaro a sostegno dei territori di operatività di fondazioni bancarie in gravi difficoltà, effettuate in ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, a condizione che le predette erogazioni siano destinate al finanziamento di iniziative nell'ambito dei settori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo n. 153 del 1999. Le fondazioni bancarie in gravi difficoltà imputano le somme ricevute in un apposito fondo destinato all'attività istituzionale, fino alla successiva destinazione delle stesse alle iniziative di cui al periodo precedente.

2. Si considerano fondazioni bancarie in gravi difficoltà le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, con un patrimonio contabile, risultante dal bilancio approvato al 31 dicembre 2020, non superiore a 50 milioni di euro e che, sulla base dei bilanci di missione approvati nel quinquennio 2016-2020, hanno subito, rispetto al quinquennio 2011-2015, una riduzione di almeno il 30 per cento dell'importo delle erogazioni deliberate.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è altresì riconosciuto alle fondazioni bancarie incorporanti per le erogazioni, previste nei progetti di fusione per incorporazione fra fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate in quanto non in grado di raggiungere, per le loro ridotte dimensioni patrimoniali, una capacità tecnica, erogativa e operativa adeguata, ai sensi dell'articolo 12 del Protocollo d'intesa del 22 aprile 2015, tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.a. (ACRI).

4. Il contributo di cui ai commi 1 e 3 è assegnato, fino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a 11,25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, secondo l'ordine temporale con cui le fondazioni erogatrici o incorporanti comunicano ad ACRI le delibere di impegno a effettuare le erogazioni di cui ai medesimi commi 1 e 3. Al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta, ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni erogatrici per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera di impegno, in ordine cronologico di presentazione. L'Agenzia delle entrate, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle delibere di impegno e nel limite massimo delle risorse annue disponibili, comunica con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, l'ammontare del credito di imposta spettante a ciascuna fondazione e per conoscenza all'ACRI, nei termini stabiliti nel provvedimento di cui al comma 6. Entro i successivi sessanta giorni dalla predetta comunicazione di riconoscimento del credito d'imposta, le fondazioni effettuano le erogazioni e trasmettono contestualmente copia della relativa documentazione bancaria ad ACRI. L'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni che hanno effettuato i versamenti, con i relativi codici fiscali e importi, al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta. Ove una fondazione non provveda al

versamento, l'ACRI ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate che provvede ad annullare il riconoscimento del credito di imposta nei confronti della fondazione inadempiente e a riconoscere, nei limiti dell'importo divenuto disponibile, il credito d'imposta alle fondazioni che, pur avendo adottato le delibere di impegno, siano rimaste eventualmente escluse dal riconoscimento dello stesso per esaurimento delle risorse.

5. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi in cui il credito è utilizzato, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d'imposta è cedibile dalle fondazioni erogatrici, in esenzione dall'imposta di registro, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, secondo le modalità che verranno definite con il provvedimento di cui al comma 6. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste ai fini delle imposte sui redditi.

6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini, le modalità e le procedure applicative delle disposizioni di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4.

7. Le risorse stanziare ai sensi del comma 4 sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio" aperta presso la Banca d'Italia di Roma, allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico.

8. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale, relative alle operazioni di fusione poste in essere dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, si applicano nella misura fissa di 200 euro per ciascuna di esse.

9. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite massimo di 11,25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

31.0.22

[Aimi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 31- *bis*.

(Sostegno ai territori con fondazioni in difficoltà)

1. Alle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 100 per cento delle erogazioni in denaro a sostegno dei territori di operatività di fondazioni bancarie in gravi difficoltà, effettuate in ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, a condizione che le predette erogazioni siano destinate al finanziamento di iniziative nell'ambito dei settori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo n. 153 del 1999. Le fondazioni bancarie in gravi difficoltà imputano le somme ricevute in un apposito fondo destinato all'attività istituzionale, fino alla successiva destinazione delle stesse alle iniziative di cui al periodo precedente.

2. Si considerano fondazioni bancarie in gravi difficoltà le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, con un patrimonio contabile, risultante dal bilancio approvato al 31 dicembre 2020, non superiore a 50 milioni di euro e che, sulla base dei bilanci di missione approvati nel quinquennio 2016-2020, hanno subito, rispetto al quinquennio 2011-2015, una riduzione di almeno il

30 per cento dell'importo delle erogazioni deliberate.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è altresì riconosciuto alle fondazioni bancarie incorporanti per le erogazioni, previste nei progetti di fusione per incorporazione fra fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate in quanto non in grado di raggiungere, per le loro ridotte dimensioni patrimoniali, una capacità tecnica, erogativa e operativa adeguata, ai sensi dell'articolo 12 del Protocollo d'intesa del 22 aprile 2015, tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.a. (ACRI).

4. Il contributo di cui ai commi 1 e 3 è assegnato, fino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, secondo l'ordine temporale con cui le fondazioni erogatrici o incorporanti comunicano ad ACRI le delibere di impegno a effettuare le erogazioni di cui ai medesimi commi 1 e 3. Al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta, ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni erogatrici per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera di impegno, in ordine cronologico di presentazione. L'Agenzia delle entrate, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle delibere di impegno e nel limite massimo delle risorse annue disponibili, comunica con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, l'ammontare del credito di imposta spettante a ciascuna fondazione e per conoscenza all'ACRI, nei termini stabiliti nel provvedimento di cui al comma 6. Entro i successivi sessanta giorni dalla predetta comunicazione di riconoscimento del credito d'imposta, le fondazioni effettuano le erogazioni e trasmettono contestualmente copia della relativa documentazione bancaria ad ACRI. L'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni che hanno effettuato i versamenti, con i relativi codici fiscali e importi, al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta. Ove una fondazione non provveda al versamento, l'ACRI ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate che provvede ad annullare il riconoscimento del credito di imposta nei confronti della fondazione inadempiente e a riconoscere, nei limiti dell'importo divenuto disponibile, il credito d'imposta alle fondazioni che, pur avendo adottato le delibere di impegno, siano rimaste eventualmente escluse dal riconoscimento dello stesso per esaurimento delle risorse.

5. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi in cui il credito è utilizzato, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d'imposta è cedibile dalle fondazioni erogatrici, in esenzione dall'imposta di registro, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, secondo le modalità che verranno definite con il provvedimento di cui al comma 6. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste ai fini delle imposte sui redditi.

6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini, le modalità e le procedure applicative delle disposizioni di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4.

7. Le risorse stanziare ai sensi del comma 4 sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio" aperta presso la Banca d'Italia di Roma, allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027 si provvede corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

31.0.23

Boldrini

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 31- *bis*.

1. Alle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento delle erogazioni in denaro a sostegno dei territori di operatività di fondazioni bancarie in gravi difficoltà, effettuate in ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, a condizione che le predette erogazioni siano destinate al finanziamento di iniziative nell'ambito dei settori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c-bis*), del decreto legislativo n. 153 del 1999. Le fondazioni bancarie in gravi difficoltà imputano le somme ricevute in un apposito fondo destinato all'attività istituzionale, fino alla successiva destinazione delle stesse alle iniziative di cui al periodo precedente.

2. Si considerano fondazioni bancarie in gravi difficoltà le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, con un patrimonio contabile, risultante dal bilancio approvato al 31 dicembre 2020, non superiore a 50 milioni di euro e che, sulla base dei bilanci di missione approvati nel quinquennio 2016-2020, hanno subito, rispetto al quinquennio 2011-2015, una riduzione di almeno il 30 per cento dell'importo delle erogazioni deliberate.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è altresì riconosciuto alle fondazioni bancarie incorporanti per le erogazioni, previste nei progetti di fusione per incorporazione fra fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate in quanto non in grado di raggiungere, per le loro ridotte dimensioni patrimoniali, una capacità tecnica, erogativa e operativa adeguata, ai sensi dell'articolo 12 del Protocollo d'intesa del 22 aprile 2015, tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.a. (ACRI).

4. Il contributo di cui ai commi 1 e 3 è assegnato, fino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a 11,25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, secondo l'ordine temporale con cui le fondazioni erogatrici o incorporanti comunicano ad ACRI le delibere di impegno a effettuare le erogazioni di cui ai medesimi commi 1 e 3. Al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta, ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni erogatrici per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera di impegno, in ordine cronologico di presentazione. L'Agenzia delle entrate, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle delibere di impegno e nel limite massimo delle risorse annue disponibili, comunica con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, l'ammontare del credito di imposta spettante a ciascuna fondazione e per conoscenza all'ACRI, nei termini stabiliti nel provvedimento di cui al comma 6. Entro i successivi sessanta giorni dalla predetta comunicazione di riconoscimento del credito d'imposta, le fondazioni effettuano le erogazioni e trasmettono contestualmente copia della relativa documentazione bancaria ad ACRI. L'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni che hanno effettuato i versamenti, con i relativi codici fiscali e importi, al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta. Ove una fondazione non provveda al versamento, l'ACRI ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate che provvede ad annullare il riconoscimento del credito di imposta nei confronti della fondazione inadempiente e a riconoscere, nei limiti dell'importo divenuto disponibile, il credito d'imposta alle fondazioni che, pur avendo adottato le delibere di impegno, siano rimaste eventualmente escluse dal riconoscimento dello stesso per esaurimento delle risorse.

5. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi in cui il credito è utilizzato, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d'imposta è cedibile dalle fondazioni erogatrici, in esenzione dall'imposta di registro, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, secondo le modalità che verranno definite con il provvedimento di cui al comma 6. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1,

comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste ai fini delle imposte sui redditi.

6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini, le modalità e le procedure applicative delle disposizioni di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4.

7. Le risorse stanziare ai sensi del comma 4 sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio" aperta presso la Banca d'Italia di Roma, allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico.

8. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite massimo di 11,25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

31.0.24

[Boldrini](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 31- *bis*.

1. Per gli anni dal 2022 al 2026, le imposte di registro, ipotecaria e catastale, relative alle operazioni di fusione poste in essere dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, si applicano, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 2, nella misura fissa di 200 euro per ciascuna di esse.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

31.0.25

[Aimi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 31- *bis*.

1. Alle operazioni di fusioni poste in essere dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le imposte di registro, ipotecaria e catastale, si applicano nella misura fissa di 200 euro per ciascuna di esse.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2022 si provvede mediante si provvede corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

31.0.26

[Berutti](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 31- *bis*.

(Disposizioni in materia di agevolazioni alle imprese colpite dall'alluvione del 1994)

1. Le agevolazioni in materia di tributi, contributi e premi, accordate ai sensi dell'articolo 4,

comma 90, della legge n. 350 del 2004 e articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, a qualsiasi titolo già versate alle imprese aventi sedi operative nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte nel novembre 1994, restano definitivamente acquisite ai beneficiari, secondo quanto previsto dalla decisione (UE) 2016/195 della Commissione Europea del 14 agosto 2015, con preclusione di ogni azione di recupero totale o parziale, a condizione che il beneficiario fosse un'impresa avente sede operativa nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994.».

31.0.27

[Gallone](#)

Dopo l' **articolo 31** , aggiungere il seguente:

«Art. 31- *bis*.

(Semplificazione procedure assegnazione contributi)

1. All'articolo 1 comma 636 della legge n. 296 del 2006 sopprimere la parola: "annualmente".

2. I contributi di cui all'articolo 1 comma 636 della legge n. 296 del 2006 possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 e possono essere ceduti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari.».

31.0.28

[de Bertoldi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 31- *bis*.

(Soppressione del super bollo)

1. All'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 21 è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni.».

31.0.29

[Carbone](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 31- *bis*.

(Misure urgenti in materia di pagamenti elettronici)

1. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2012 n. 221, dopo le parole: "nei casi di oggettiva impossibilità tecnica." sono aggiunte le seguenti: "È consentito alle rivendite di generi di monopolio derogare all'obbligo di cui al comma 4 qualora i pagamenti elettronici abbiano ad oggetto beni e servizi di pubblica utilità remunerati ad aggio e/o margine fisso"».

31.0.30

[Testor](#), [Mollame](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , è aggiunto il seguente:

«Art. 31- *bis*.

(Modifiche al decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102)

1. All'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, le parole: "e non siano in ogni caso locali.", sono sostituite dalle seguenti: "e comunque in corrispondenza del periodo in cui non siano oggetto di locazione."».

31.0.31

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 31- *bis*.

1. All'articolo 26, comma 9, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo lettera *b*) è inserita la seguente:

"*b-bis*) prevedere, per i lavoratori con contratto a tempo pieno e indeterminato che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 7 anni e che sottoscrivono con il datore di lavoro un'intesa volta a ridurre la prestazione lavorativa in misura non inferiore al 50 per cento rispetto alla prestazione a tempo pieno, la corresponsione, limitatamente al periodo necessario ad accedere nell'ambito di processi di agevolazione all'esodo alle prestazioni straordinarie di sostegno al reddito di cui alla lettera *b*) del presente comma, di un trattamento corrispondente alla retribuzione che sarebbe spettata per la prestazione lavorativa non effettuata e il versamento alla competente gestione assicurativa obbligatoria della contribuzione correlata determinata in base all'articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183; la relativa copertura economica è assicurata attraverso i contributi di finanziamento di cui all'articolo 33, primo e secondo comma. Alle suddette trasformazioni a tempo parziale non si applicano a decorrere dal 1° aprile 2022 le disposizioni contenute nell'articolo 8, comma 8, del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, né eventuali nonne contrattuali che prevedano limiti quantitativi di costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale."».

31.0.32

[Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 31- *bis*.

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., sono apportate le seguenti modificazioni:

- a*) al comma 5-*bis*, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono soppresse;
- b*) al comma 5-*ter*, le parole: "per l'anno 2022" sono soppresse.».

31.0.33

[Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 31- *bis*.

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., sono apportate le seguenti modificazioni:

- a*) al comma 5-*bis*, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022";
- b*) al comma 5-*ter*, le parole: "per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2023".».

31.0.34

[Stefano](#), [Taricco](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 31- *bis*.

1. All'articolo 38, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-*bis*. Per i vini a IGP, le operazioni di assemblaggio delle partite o delle frazioni di partita di 'vini finiti' e dei prodotti atti alla rifermentazione per la produzione di vini frizzanti e spumanti derivanti da uve raccolte fuori zona (massimo 15 per cento) con vini derivanti da uve della zona di produzione (minimo 85 per cento) è effettuato anche in una fase successiva alla produzione, nell'ambito della zona di elaborazione delimitata nel disciplinare della specifica IGP."».

31.0.35

[D'Alfonso](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 31- *bis*.

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 424 è inserito il seguente:

"424-*bis*. L'assegnazione a ciascun Istituto Zooprofilattico Sperimentale della quota di risorse di cui all'articolo 1, comma 424 opera, a partire dall'anno 2022, in base ai seguenti criteri: il 60 per cento delle risorse viene attribuito con riferimento al numero delle assunzioni effettuate al 31 dicembre dell'anno precedente in applicazione dell'articolo 1, commi 426 e 432, mentre il restante 40 per cento in relazione alla quota di finanziamento di cui l'Ente è destinatario per i progetti di ricerca corrente."».

31.0.36

[Iwobi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 31- *bis*.

(Digitalizzazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti a duplice uso)

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

"Art. 8-*bis*.

(Procedimenti telematici)

1. I procedimenti previsti dal presente decreto possono essere svolti con modalità telematiche nel rispetto del diritto europeo e del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82."».

31.0.37

[Alfieri](#), [Porta](#), [Zanda](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 31- *bis*.

(Digitalizzazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti a duplice uso)

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

"Art. 8-*bis*.

(Procedimenti telematici)

1. I procedimenti previsti dal presente decreto possono essere svolti con modalità telematiche nel rispetto del diritto europeo e del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82."».

31.0.38

[Garavini](#), [Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 31- *bis*.

(Digitalizzazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti a duplice uso)

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

"Art. 8-*bis*.

(Procedimenti telematici)

1. I procedimenti previsti dal presente decreto possono essere svolti con modalità telematiche nel rispetto del diritto europeo e del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82."».

31.0.39

[Aimi](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 31- *bis*.

(Digitalizzazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti a duplice uso)

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

"Art. 8-*bis*.

(Procedimenti telematici)

1. I procedimenti previsti dal presente decreto possono essere svolti con modalità telematiche nel rispetto del diritto europeo e del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82."».

31.0.40

[Turco](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 31- *bis*.

(Disposizioni in favore dell'Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile)

1. Al fine di consentire la prosecuzione dell'operatività della fondazione denominata "Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile", di cui all'articolo 1, commi 732-734, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. Agli oneri di cui alla presente disposizione, pari a 3 milioni di euro ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Istruzione.».

31.0.41

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 31- *bis*.

(Misure di sostegno per il settore delle automotive)

1. In considerazione dei gravi effetti economici e produttivi determinati dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 250 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare secondo la seguente ripartizione, che costituisce limite di spesa:

a) 62,5 milioni di euro ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 0-60 grammi (g) di anidride carbonica (CO₂) per chilometro (Km), di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) 62,5 milioni di euro ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, di cui all'articolo 1, comma 657, della legge n. 178 del 2020, di cui euro 15 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici;

c) 62,5 milioni di euro ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 61-135 grammi (g) di anidride carbonica (CO₂) per chilometro (Km), di cui all'articolo 1, comma 654, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

d) 62,5 milioni di euro ai contributi di cui all'articolo 73-*quinquies*, comma 2, lettera d), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

2. Con decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico possono essere individuati i limiti massimi giornalieri di prenotazione per ciascun rivenditore e richiedente, anche in proporzione al fatturato annuo dei rivenditori.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni.».

31.0.42

[Romano](#), [Catalfo](#), [Guidolin](#), [Matrisciano](#), [Romagnoli](#), [Croatti](#), [Bressa](#), [Ruotolo](#), [Laforgia](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 31- *bis*.

(Armonizzazione delle indennità di amministrazione)

1. All'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "del personale appartenente alle aree professionali dei Ministeri", sono sostituite dalle seguenti: "del personale cui si applica il CCNL relativo al comparto dei Ministeri."».

31.0.43

[Tiraboschi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 31- *bis*.

1. All'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modifiche ed integrazioni, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete." aggiungere il seguente periodo: "Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti che, attraverso l'utilizzo materiale delle sue infrastrutture, forniscono il servizio all'utente finale. Tali soggetti sono tenuti a comunicare formalmente al soggetto titolare dell'atto di concessione il numero complessivo delle utenze attivate, entro il 1° febbraio di ogni anno e, contestualmente, provvedono al pagamento degli importi spettanti al soggetto titolare della concessione.";

b) dopo le parole: "31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato," aggiungere le seguenti: "dal soggetto tenuto al pagamento del canone."».

31.0.44

[Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 31- *bis*.

(Diritto di rivalsa nella disciplina vigente sul canone unico)

1. All'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e s.m.i., apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete." aggiungere il seguente periodo: "Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti che, attraverso l'utilizzo materiale delle sue infrastrutture, forniscono il servizio all'utente finale. Tali soggetti sono tenuti a comunicare formalmente al soggetto titolare dell'atto di concessione il numero complessivo delle utenze attivate, entro il 1° febbraio di ogni anno e, contestualmente, provvedono al pagamento degli importi spettanti al soggetto titolare della concessione.";

b) dopo le parole: "31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato", aggiungere le seguenti: "dal soggetto tenuto al pagamento del canone."».

31.0.45

[Stefano](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 31- *bis*.

1. All'articolo 48-*bis*, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora non

interamente compensato in tale periodo, il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche nel secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."».

31.0.46

[Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 31- *bis*.

(Proroga termini nel settore aerospaziale)

1. All'articolo 52 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "1. I versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia, relativi ai finanziamenti concessi ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n. 808, in scadenza nel 2020, nel 2021 e nel 2022, sono sospesi e sono effettuati, senza applicazione di interessi e di sanzioni, in unica soluzione rispettivamente entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024 ed entro il 31 dicembre 2025 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di dieci rate mensili di pari importo a decorrere rispettivamente dal 31 dicembre 2023, dal 31 dicembre 2024 e dal 31 dicembre 2025.".

2. Con riguardo agli interventi inerenti ai progetti di ricerca e di sviluppo nell'area della sicurezza nazionale già assentiti ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, i diritti di regia derivanti dalla vendita dei prodotti utilizzando le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti finanziati, non ancora versati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono dovuti se i relativi contratti di vendita sono stati conclusi nel quinquennio successivo alla data di completamento dell'erogazione dei finanziamenti. È comunque esclusa l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile per le somme già versate. La presente disposizione si applica ai soggetti che presentano, nei termini ivi previsti, la dichiarazione di cui al comma 3.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti beneficiari che non hanno ancora completato il pagamento dei diritti dovuti presentano al Ministero dello sviluppo economico apposita dichiarazione sull'ammontare dei diritti di regia maturati ai sensi del comma 2, sulla base delle vendite effettuate nonché sulle somme ancora non versate, formulata sulla base dei bilanci regolarmente approvati.

4. Il Ministero dello sviluppo economico procede ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

31.0.47

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 31- *bis*.

(Proroga termini nel settore aerospaziale)

1. All'articolo 52 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "1. I versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia, relativi ai finanziamenti concessi ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n. 808, in scadenza nel 2020, nel 2021 e nel 2022, sono sospesi e sono effettuati, senza applicazione di interessi e di sanzioni, in unica soluzione rispettivamente entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024 ed entro il 31 dicembre 2025 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di dieci rate mensili di pari importo a decorrere rispettivamente dal 31 dicembre 2023, dal 31 dicembre 2024 e dal 31 dicembre 2025.".

2. Con riguardo agli interventi inerenti ai progetti di ricerca e di sviluppo nell'area della sicurezza nazionale già assentiti ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, i diritti di regia derivanti dalla vendita dei prodotti utilizzando le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti finanziati, non ancora versati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono dovuti se i relativi contratti di vendita sono stati conclusi nel quinquennio successivo alla data di completamento dell'erogazione dei finanziamenti. È comunque esclusa l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile per le somme già versate. La presente disposizione si applica ai soggetti che presentano, nei termini ivi previsti, la dichiarazione di cui al comma 3.

3 Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti beneficiari che non hanno ancora completato il pagamento dei diritti dovuti presentano al Ministero dello sviluppo economico apposita dichiarazione sull'ammontare dei diritti di regia maturati ai sensi del comma 2, sulla base delle vendite effettuate nonché sulle somme ancora non versate, formulata sulla base dei bilanci regolarmente approvati.

4. Il Ministero dello sviluppo economico procede ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni.

5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

31.0.48

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 31- *bis*.

(Ulteriori disposizioni urgenti)

1. All'elenco 1, di cui all'articolo 23-*quater* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il punto 3, è soppresso.».

31.0.49

[Lanzi](#), [Pirro](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 31- *bis*.

(Modifiche all'articolo 1, comma 757, della legge 178 del 2020)

1. All'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: "della legge 8 luglio 1986, n. 349," , sono aggiunte le seguenti: "nonché dalle associazioni iscritte nei registri regionali delle ODV e che gestiscono CRAS (Centri di Recupero Animali Selvatici) con attività operative diurne, notturne e continuative nel corso dell'intero anno solare e che non esercitino attività in conflitto d'interesse,";

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il decreto di cui al precedente periodo istituisce una Commissione competente sul controllo dei criteri di operatività necessari per accedere al fondo di cui al presente comma. La Commissione è composta in maniera paritetica da un rappresentante della Regione, del Servizio Veterinario del Dsp Ausl competente in materia di fauna selvatica e degli organi di vigilanza forestale."».

31.0.50

[Pittella](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente

«Art. 40- *bis*.

(Termini per il pagamento dei canoni scaduti nei contratti di locazione)

1. La morosità del conduttore nel pagamento dei canoni di locazione di immobili ad uso non

abitativo, relativi al periodo di vigenza dello stato di emergenza epidemiologica, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe, può essere sanata in sede giudiziale se il conduttore versa l'importo dovuto entro la prima udienza di comparizione per la convalida di sfratto di cui all'articolo 665 c.p.c. e ss. A seguito di tale pagamento la domanda del locatore di rilascio dell'immobile e/o di risoluzione del contratto per inadempimento diviene improcedibile.

2. All'articolo 40-*quater* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. In caso di provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento dei canoni alle scadenze, il conduttore può sanare la morosità entro i termini di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)* del presente articolo, con l'effetto di rendere improcedibile l'azione di risoluzione del contratto."».

31.0.51

[Mollame](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , è aggiunto il seguente:

«Art. 31- *bis*.

1. I crediti maturati dalle imprese, ai sensi dell'articolo 1-*septies* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, possono essere convertiti in crediti di imposta e utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

31.0.52

[Causin](#)

Dopo l' articolo , è aggiunto il seguente:

«Art. 31- *bis*.

1. Al fine di garantire l'attuazione delle disposizioni per l'attuazione del PNRR, di cui al decreto-legge del 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021 n. 113 con cui il Governo ha disposto che, a decorrere dal 7 agosto 2021, le assunzioni di segretari comunali e provinciali sono autorizzate con le modalità di cui all'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 per un numero di unità pari al 100 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente, con conseguente abrogazione, dalla medesima data, del comma 6 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il Ministero dell'interno approva con cadenza annuale ed entro il 31 dicembre di ogni anno, il Piano triennale del fabbisogno di Segretari Comunali per un numero di posti corrispondenti alle cessazioni registrate nel triennio precedente.

2. In deroga all'articolo 16-*ter* comma 2 del DI 192/16 convertito in legge n. 8 del 2020, una quota pari al 50 per cento dei posti del concorso pubblico previsto dal comma 3 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, può essere riservata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che siano in possesso dei titoli di studio previsti per l'accesso alla carriera dei segretari comunali e provinciali e abbiano un'anzianità di servizio di almeno cinque anni in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è previsto il possesso dei medesimi titoli di studio.

3. Il corso-concorso di formazione previsto dal comma 2 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ha la durata di 4 mesi ed è seguito da un tirocinio pratico di 4 mesi presso uno o più comuni. Il corso finalizzato all'abilitazione all'iscrizione all'Albo dei Segretari è equiparato, ai fini di cui all'articolo 10 legge n. 300 del 1970, ai corsi di

abilitazione alle professioni per le quali vi è necessità di iscrizioni ad Albi professionali autonomi. Le procedure concorsuali hanno una durata non superiore a 18 mesi decorrenti dalla pubblicazione del bando, quelle corsuali non superano ulteriori 12 mesi dall'approvazione della graduatoria concorsuale all'approvazione della graduatoria finale.

4. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle procedure di reclutamento in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in quanto applicabili.

5. In sede di prima applicazione al fine di dare attuazione al PNRR di cui al decreto-legge del 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021 n. 113 e alle modifiche introdotte ai sensi dell'articolo 31-*bis* del D.L. 152/2021 conv. in L. 233/2021, i Segretari Comunali e provinciali iscritti alla fascia professionale C, in deroga alle disposizioni di cui al DMI 21 ottobre 2020, possono assumere la titolarità di sedi di segreteria in forma singola o associata fino a 5000 abitanti e in forma associata fino a 10000 abitanti alle condizioni di cui all'articolo 16-*ter* comma 9 del DI 162/2019 conv. in legge n. 8 del 2020.

6. L'assunzione della titolarità di sedi di segreteria con popolazione complessiva superiore alla fascia di appartenenza non determina una deroga alla disciplina giuridica sulle progressioni di carriera di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997.

7. In ogni caso, ai fini dell'attuazione del PNRR, la spesa per l'assegnazione di Segretari Comunali quali titolari di sedi di Segreteria in forma singola o associata di cui al comma 5, soggiace ai limiti di cui all'articolo 31-*bis* del DL. 233/2021.

L'articolo 31-*bis* comma 5 del DI 152/2021 conv. in legge n. 233 del 2021 trova applicazione anche per la spesa per i segretari comunali che siano individuati quali titolari di sedi di segreteria in forma singola o associata con popolazione fino a 5.».

31.0.53

[Perosino](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 31- *bis*.

(Disposizioni urgenti in materia di editoria, in materia tributaria e di imposta)

1. All'articolo 14 del decreto-legge n. 228 del 30 dicembre 2021 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-*bis* Agli atti traslativi, a titolo oneroso, della proprietà di beni immobili ubicati nei terreni montani come delimitati ai sensi dell'articolo 15 legge 27 dicembre 1977, n. 984, di valore economico inferiore a 5.000,00 euro, si applica l'imposta di registro nella misura fissa di 200,00 euro".».

31.0.54

[Ferrara](#), [Trentacoste](#), [Gaudiano](#), [Pavanelli](#), [Vanin](#), [Croatti](#), [Lomuti](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 31- *bis*.

(Disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia all'Expo Osaka 2025)

1. All'articolo 1, comma 382, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023";

b) al secondo periodo, le parole: "e terzo" sono sostituite dalle seguenti: ", terzo e quinto";

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Al Commissario generale di sezione è attribuito un compenso in misura non superiore al limite di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Ai contratti da stipulare in attuazione del presente comma si applicano le disposizioni in materia di contratti pubblici applicabili

nello svolgimento dei progetti inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera *a*), pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma *i*, lettere *b*) e *c*) si provvede mediante le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente.».

31.0.55

[Ferrara](#), [Trentacoste](#), [Gaudiano](#), [Pavanelli](#), [Vanin](#), [Croatti](#), [Lomuti](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 31- *bis*.

(Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alle Esposizioni universali)

1. All'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole da: "istituito" a: "stanziamento di" sono sostituite dalle seguenti: "autorizzata l'erogazione di un contributo statale a favore di Roma Capitale pari a";

b) sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: "Per l'attuazione del presente comma, Roma Capitale, gli enti pubblici e le società *in house* dalla stessa controllati operano, in qualità di stazioni appaltanti, con i poteri e con le modalità di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono autorizzati a partecipare alla costituzione di un comitato promotore per l'indirizzo e il coordinamento delle attività di promozione della candidatura della città di Roma ad ospitare l'Esposizione universale del 2030. Gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del comitato sono posti in capo a Roma Capitale. Nei limiti delle risorse di cui al primo periodo e in deroga ai limiti previsti a legislazione vigente, Roma Capitale, gli enti pubblici e le società *in house* dalla stessa controllati sono autorizzati a conferire incarichi di consulenza e di collaborazione e a reclutare personale con forme contrattuali flessibili, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2023.".

2. All'articolo 1, comma 382, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023";

b) al secondo periodo, le parole: "e terzo" sono sostituite dalle seguenti: ", terzo e quinto";

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Al Commissario generale di sezione è attribuito un compenso in misura non superiore al limite di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Ai contratti da stipulare in attuazione del presente comma si applicano le disposizioni in materia di contratti pubblici applicabili nello svolgimento dei progetti inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.".

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera *a*), pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettere *b*) e *c*) si provvede mediante le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente.».

31.0.56

[Iwobi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 31- *bis*.

(Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alle Esposizioni universali)

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 447 è sostituito dal seguente:

"sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole da: 'istituito' a 'stanziamento di' sono sostituite dalle seguenti: 'autorizzata l'erogazione di un contributo statale a favore di Roma Capitale pari a';

b) sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: 'Per l'attuazione del presente comma, Roma Capitale, gli enti pubblici e le società *in house* dalla stessa controllati operano, in qualità di stazioni appaltanti, con i poteri e con le modalità di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono autorizzati a partecipare alla costituzione di un comitato promotore per l'indirizzo e il coordinamento delle attività di promozione della candidatura della città di Roma ad ospitare l'Esposizione universale del 2030. Gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del comitato sono posti in capo a Roma Capitale. Nei limiti delle risorse di cui al primo periodo e in deroga ai limiti previsti a legislazione vigente, Roma Capitale, gli enti pubblici e le società *in house* dalla stessa controllati sono autorizzati a conferire incarichi di consulenza e di collaborazione e a reclutare personale con forme contrattuali flessibili, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2023.'".

2. All'articolo 1, comma 382, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023";

b) al secondo periodo, le parole: "e terzo" sono sostituite dalle seguenti: ", terzo e quinto";

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Al Commissario generale di sezione è attribuito un compenso in misura non superiore al limite di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Ai contratti da stipulare in attuazione del presente comma si applicano le disposizioni in materia di contratti pubblici applicabili nello svolgimento dei progetti inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.".

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera *a*), pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere *b*) e *c*) si provvede mediante le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente.».

31.0.57

[Malpezzi](#), [Alfieri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 31- *bis*.

(Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alle Esposizioni universali)

1. All'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole da: "istituito" a "stanziamento di" sono sostituite dalle seguenti: "autorizzata l'erogazione di un contributo statale a favore di Roma Capitale pari a";

b) sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: "Per l'attuazione del presente comma, Roma Capitale, gli enti pubblici e le società *in house* dalla stessa controllati operano, in qualità di stazioni appaltanti, con i poteri e con le modalità di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono autorizzati a partecipare alla costituzione di un comitato promotore per l'indirizzo e il coordinamento delle attività di promozione della candidatura della città di Roma ad ospitare l'Esposizione universale del 2030. Gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del comitato sono posti in capo a Roma Capitale. Nei limiti delle risorse di cui al primo periodo e in deroga ai limiti previsti a legislazione vigente, Roma Capitale, gli enti pubblici e le società *in house* dalla stessa controllati sono autorizzati a conferire incarichi di consulenza e di collaborazione e a reclutare personale con forme contrattuali flessibili, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2023."

2. All'articolo 1, comma 382, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023";

b) al secondo periodo, le parole: "e terzo" sono sostituite dalle seguenti: ", terzo e quinto";

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Al Commissario generale di sezione è attribuito un compenso in misura non superiore al limite di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Ai contratti da stipulare in attuazione del presente comma si applicano le disposizioni in materia di contratti pubblici applicabili nello svolgimento dei progetti inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza."

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera a), pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere b) e c) si provvede mediante le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente.»

31.0.58

[Aimi, Berardi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 31- *bis*.

(Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alle Esposizioni universali)

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al comma 447 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole da: "istituito" a "stanziamento di" sono sostituite dalle seguenti: "autorizzata l'erogazione di un contributo statale a favore di Roma Capitale pari a";

b) sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: "Per l'attuazione del presente comma, Roma Capitale, gli enti pubblici e le società *in house* dalla stessa controllati operano, in qualità di stazioni appaltanti, con i poteri e con le modalità di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile

2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono autorizzati a partecipare alla costituzione di un comitato promotore per l'indirizzo e il coordinamento delle attività di promozione della candidatura della città di Roma ad ospitare l'Esposizione universale del 2030. Gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del comitato sono posti in capo a Roma Capitale. Nei limiti delle risorse di cui al primo periodo e in deroga ai limiti previsti a legislazione vigente, Roma Capitale, gli enti pubblici e le società *in house* dalla stessa controllati sono autorizzati a conferire incarichi di consulenza e di collaborazione e a reclutare personale con forme contrattuali flessibili, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2023.".

2. All'articolo 1, comma 382, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023";

b) al secondo periodo, le parole: "e terzo" sono sostituite dalle seguenti: ", terzo e quinto";

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Al Commissario generale di sezione è attribuito un compenso in misura non superiore al limite di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Ai contratti da stipulare in attuazione del presente comma si applicano le disposizioni in materia di contratti pubblici applicabili nello svolgimento dei progetti inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.".

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera a), pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere b) e c) si provvede mediante le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente.».

31.0.59

[Garavini, Evangelista](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 31- *bis*.

(Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alle Esposizioni universali)

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al comma 447 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole da: "istituito" a "stanziamento di" sono sostituite dalle seguenti: "autorizzata l'erogazione di un contributo statale a favore di Roma Capitale pari a";

b) sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: "Per l'attuazione del presente comma, Roma Capitale, gli enti pubblici e le società *in house* dalla stessa controllati operano, in qualità di stazioni appaltanti, con i poteri e con le modalità di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono autorizzati a partecipare alla costituzione di un comitato promotore per l'indirizzo e il coordinamento delle attività di promozione della candidatura della città di Roma ad ospitare l'Esposizione universale del 2030. Gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del comitato sono posti in capo a Roma Capitale. Nei limiti delle risorse di cui al primo periodo e in deroga ai limiti previsti a legislazione vigente, Roma Capitale, gli enti pubblici e le società *in house* dalla stessa controllati sono autorizzati a conferire incarichi di consulenza e di collaborazione e a reclutare personale con forme

contrattuali flessibili, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2023.".

2. All'articolo 1, comma 382, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023";

b) al secondo periodo, le parole: "e terzo" sono sostituite dalle seguenti: ", terzo e quinto";

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Al Commissario generale di sezione è attribuito un compenso in misura non superiore al limite di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Ai contratti da stipulare in attuazione del presente comma si applicano le disposizioni in materia di contratti pubblici applicabili nello svolgimento dei progetti inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.".

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera a), pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere b) e c) si provvede mediante le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente.».

31.0.60

[Ferrara](#), [Trentacoste](#), [Gaudiano](#), [Pavanelli](#), [Vanin](#), [Croatti](#), [Lomuti](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 31- *bis*.

(Disposizioni urgenti per la candidatura della città di Roma ad ospitare l'Esposizione universale del 2030)

1. All'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole da: "istituito" a "stanziamento di" sono sostituite dalle seguenti: "autorizzata l'erogazione di un contributo statale a favore di Roma Capitale pari a";

b) sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: "Per l'attuazione del presente comma, Roma Capitale, gli enti pubblici e le società *in house* dalla stessa controllati operano, in qualità di stazioni appaltanti, con i poteri e con le modalità di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono autorizzati a partecipare alla costituzione di un comitato promotore per l'indirizzo e il coordinamento delle attività di promozione della candidatura della città di Roma ad ospitare l'Esposizione universale del 2030. Gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del comitato sono posti in capo a Roma Capitale. Nei limiti delle risorse di cui al primo periodo e in deroga ai limiti previsti a legislazione vigente, Roma Capitale, gli enti pubblici e le società *in house* dalla stessa controllati sono autorizzati a conferire incarichi di consulenza e di collaborazione e a reclutare personale con forme contrattuali flessibili, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2023."».

31.0.61

[Malpezzi](#), [Alfieri](#), [Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 31- *bis*.

(Disposizioni urgenti per la candidatura della città di Roma ad ospitare l'Esposizione universale del

2030)

1. All'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole da: "istituito" a "stanziamento di" sono sostituite dalle seguenti: "autorizzata l'erogazione di un contributo statale a favore di Roma Capitale pari a";

b) sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: "Per l'attuazione del presente comma, Roma Capitale, gli enti pubblici e le società *in house* dalla stessa controllati operano, in qualità di stazioni appaltanti, con i poteri e con le modalità di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono autorizzati a partecipare alla costituzione di un comitato promotore per l'indirizzo e il coordinamento delle attività di promozione della candidatura della città di Roma ad ospitare l'Esposizione universale del 2030. Gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del comitato sono posti in capo a Roma Capitale. Nei limiti delle risorse di cui al primo periodo e in deroga ai limiti previsti a legislazione vigente, Roma Capitale, gli enti pubblici e le società *in house* dalla stessa controllati sono autorizzati a conferire incarichi di consulenza e di collaborazione e a reclutare personale con forme contrattuali flessibili, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2023."».

31.0.62 (testo 2)

[Collina](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 31- *bis*.

(Misure per la tutela e sviluppo dell'impresa artigiana artistico-tradizionale)

1. All'articolo 1, comma 700, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "5 milioni per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni per l'anno 2022 e 15 milioni a decorrere dall'anno 2023".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni per l'anno 2022 e a 15 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 20222024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.».

31.0.62

[Collina](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 31- *bis*.

(Misure per la tutela e sviluppo dell'impresa artigiana artistico-tradizionale)

1. All'articolo 1, comma 700, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "5 milioni per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni per l'anno 2022 e 20 milioni a decorrere dall'anno 2023".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni per l'anno 2022 e a 20 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 20222024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

31.0.63

[Garavini](#), [Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 31- *bis*.

(Proroga IMU ridotta per soggetti non residenti titolari di pensione)

1. All'articolo 1, comma 743, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "all'anno 2022" inserire le seguenti: "e 2023";

b) le parole: "3 milioni" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "6 milioni".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 3 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

31.0.64

[Faraone](#), [Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 31- *bis*.

(Rifinanziamento Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti)

1. All'articolo 1, comma 719, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "di 3 milioni di euro per l'anno 2022 e 2 milioni di euro per l'anno 2023".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

31.0.65

[D'Arienzo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 31- *bis*.

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2022, destinato a erogare, nel limite di spesa di cui al presente comma, un contributo economico in favore dei familiari del personale della Polizia locale, impegnato nelle azioni di contenimento, di contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di emergenza abbia contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia dalla quale sia conseguita la morte per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i soggetti che possono usufruire del contributo di cui al comma 1, nonché le misure applicative del presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al citato comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

31.0.66

[Piarulli](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 31- *bis*.

(Misure in materia di assunzione e di formazione di allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria)

1. Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari ed evitarne il conseguente

collasso, anche in conseguenza della situazione determinata dall'emergenza sanitaria da COVID-19, per la copertura, in subordine, anche dei posti riservati ai sensi dell'articolo 703, comma 1, lettera *d*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e allo scopo di semplificare e di velocizzare le medesime procedure, è autorizzata, nei limiti del relativo risparmio di spesa, determinati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-*bis* e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione di 555 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria, in via prioritaria, mediante scorrimento della graduatoria degli idonei del concorso pubblico a 754 posti, elevati a 938, di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria maschile e femminile, indetto con provvedimento direttoriale n febbraio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 18 del 5 marzo 2019, e, per la parte residua, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta del medesimo concorso. Per il predetto scorrimento della graduatoria della prova scritta, l'amministrazione penitenziaria procede alle assunzioni previa convocazione per gli accertamenti psicofisici e attitudinali degli interessati, individuati secondo specifici criteri stabiliti con decreto del Direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, che tiene conto del numero residuo dei posti rispetto allo scorrimento della graduatoria degli idonei e dell'ordine decrescente del voto conseguito, ferme restando le riserve e le preferenze previste dalla normativa vigente.

2. Il corso di formazione previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, per il personale assunto ai sensi del comma i del presente articolo di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria maschile e femminile, indetto con provvedimento direttoriale n febbraio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 18 del 5 marzo 2019, ha la durata di sei mesi.

3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

31.0.67

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 31- *bis*.

(Compensazione maggiori costi per i dispositivi sicurezza)

2. Al fine di contenere i danni derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, le imprese che operano nel settore dell'igiene ambientale per compensare i maggiori costi sostenuti per la sicurezza dei lavoratori nonché per la sanificazione e igienizzazione degli ambienti di lavoro e dei mezzi in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19, hanno la possibilità di trasferire i costi citati dal conto economico allo stato patrimoniale, con la possibilità di ammortizzarli in 10 anni, quando gli stessi sono superiori a quelli previsti in fase di gara e anticipati dalle imprese al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di spesa di 10 milioni di Euro, si provvede a decorrere dal 2022 mediante riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 Novembre 2004 n. 282.».

31.0.68

[Gallone](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 31- *bis*.

(Credito d'imposta per installazione sistemi anti caduta)

1. Al fine di migliorare le condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute negli anni 2022 e 2023, per l'installazione di sistemi di anti caduta fissi e

permanenti atti a prevenire le cadute dall'alto. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni per il 2023.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni per il 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

31.0.69

[Gallone](#)

Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 31- *bis*.

1. Al fine di definire un piano articolato per sanare l'emergenza della salute mentale acuita dall'onda lunga del Covid-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero della Salute un fondo specifico con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2022, 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro a decorrere dal 2022.».

31.0.70

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 31- *bis*.

(Rimborsi svalutazione immobili nel quartiere Tamburi di Taranto)

1. A seguito della riduzione del valore commerciale degli immobili situati nel quartiere Tamburi della città di Taranto, prodotte a seguito dell'esposizione ad emissioni intollerabili ai sensi dell'articolo 844 del Codice Civile, possono accedere al risarcimento dei danni i proprietari che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano presentato richiesta di risarcimento danni in sede legale, sia civile che penale. Il rimborso è riconosciuto a seguito di sentenza passata in giudicato sulla base del criterio cronologico di definizione dei relativi processi. In caso di sentenza favorevole al ricorrente il risarcimento riconosciuto è comunque di importo pari a 7300 euro.».

31.0.71

[Ferrara](#), [Trentacoste](#), [Gaudiano](#), [Pavanelli](#), [Vanin](#), [Croatti](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 31- *bis*.

(Disposizioni urgenti per l'emergenza afghana)

1. Le quote restituite dalle competenti organizzazioni internazionali dei contributi per il sostegno alle forze armate e di sicurezza afgane già erogati alle predette organizzazioni in applicazione dei provvedimenti di autorizzazione delle missioni internazionali adottati fino all'anno 2020 sono versate all'entrata e sono riassegnate al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per attività di assistenza umanitaria in aree di crisi.»

31.0.72

[Aimi](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 31- *bis*.

(Disposizioni urgenti per l'emergenza afghana)

1. Le quote restituite dalle competenti organizzazioni internazionali dei contributi per il sostegno alle forze armate e di sicurezza afgane già erogati alle predette organizzazioni in applicazione dei provvedimenti di autorizzazione delle missioni internazionali adottati fino all'anno 2020 sono versate all'entrata e sono riassegnate al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per attività di assistenza umanitaria in aree di crisi.»

31.0.73

[Garavini](#), [Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 31- *bis*.

(Disposizioni urgenti per l'emergenza afghana)

1. Le quote restituite dalle competenti organizzazioni internazionali dei contributi per il sostegno alle forze armate e di sicurezza afgane già erogati alle predette organizzazioni in applicazione dei provvedimenti di autorizzazione delle missioni internazionali adottati fino all'anno 2020, sono versate all'entrata e sono riassegnate al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per attività di assistenza umanitaria in aree di crisi.»

31.0.74

[Alfieri](#), [Porta](#), [Zanda](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 31- *bis*.

(Disposizioni urgenti per l'emergenza afghana)

1. Le quote restituite dalle competenti organizzazioni internazionali dei contributi per il sostegno alle forze armate e di sicurezza afgane già erogati alle predette organizzazioni in applicazione dei provvedimenti di autorizzazione delle missioni internazionali adottati fino all'anno 2020 sono versate all'entrata e sono riassegnate al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per attività di assistenza umanitaria in aree di crisi.»

Art. 32

32.0.1

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 32- *bis*.

(Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle

province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

32.0.2

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 32- *bis*.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.».

32.0.3

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 32- *bis*.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e relative norme di attuazione.».

1.4.2.5.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 524 (pom.) del 15/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 15 MARZO 2022
524ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Vice Presidente
RIVOLTA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(728-B) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TOSATO** (*L-SP-PSd'Az*) illustra il testo del disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, l'opportunità di ribadire per l'Assemblea il parere di nulla osta reso alla Commissione di merito nella seduta del 14 luglio 2021.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme al relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il parere non ostativo, posto in votazione, risulta approvato.

(878-A) Deputato GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La presidente **RIVOLTA** (*L-SP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore **Marco PELLEGRINI** (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo e chiede conferma del carattere ordinamentale dell'articolo 4, comma 1, in base al quale i comuni riservano agli imprenditori agricoli, nonché agli imprenditori della pesca, dell'acquacoltura marittima e delle acque interne, singoli o associati in cooperative, almeno il 30 per cento del totale dell'area destinata al mercato e, per la pesca, delle aree prospicienti i punti di

sbarco. Segnala, infine, che non vi sono osservazioni sulla restante parte del provvedimento.

La rappresentante del GOVERNO, nel rappresentare una valutazione non ostativa sul provvedimento in titolo, conferma il carattere ordinamentale della disposizione richiamata dalla Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la presidente [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle rassicurazioni fornite del Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere, messa in votazione, risulta approvata.

[\(2347\)](#) *Barbara GUIDOLIN ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, ai fini dell'introduzione del personale infermieristico e degli operatori socio-sanitari tra le categorie usuranti*

(Parere alla 11a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta relazione tecnica)

Il relatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario richiedere formalmente la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, per verificare la corretta quantificazione degli oneri degli oneri e la congruità della copertura.

Per quanto concerne gli emendamenti, fa presente che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 1.1, 1.2, 1.3, 1.8 e 1.0.2. Rileva poi che occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 e 1.0.1.

La sottosegretaria SARTORE concorda con l'esigenza, formulata dal relatore, di acquisire una relazione tecnica sul testo, riservandosi di esprimere l'avviso del Governo sugli emendamenti.

La Commissione conviene pertanto di richiedere, al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione della relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(1785\)](#) *Roberta PINOTTI ed altri. - Norme per la promozione dell'equilibrio di genere negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle società controllate da società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo*

(Parere alla 1a Commissione sul nuovo testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*) illustra il nuovo testo del disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che, all'articolo 4, viene previsto il rispetto del principio dell'equilibrio di genere relativamente alle nomine nei comitati di consulenza del Governo. Viene, inoltre, stabilito che - qualora tale equilibrio non sia assicurato - il comitato è integrato con esperti, anche estranei all'amministrazione dello Stato, per assicurare che il genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti dei componenti del comitato. Tale meccanismo trova applicazione per tutti gli incarichi di consulenza conferiti da ciascun Ministro e per tutti i comitati di consulenza, di ricerca o di studio su specifiche questioni costituiti presso ciascun Ministero. Al riguardo, occorre acquisire chiarimenti sulle implicazioni finanziarie della suddetta previsione e

sulla sostenibilità della relativa attuazione ad invarianza delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito agli emendamenti, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 3.0.1, che prevede l'istituzione di due albi presso il Dipartimento delle Pari opportunità della Presidenza del Consiglio, al fine di raggiungere l'equilibrio di genere nelle società partecipate. In particolare, andrebbe chiarito se tale previsione possa trovare attuazione attraverso le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riguardo alle proposte 4.0.4 e 5.1 che istituiscono, rispettivamente, un Osservatorio per la vigilanza del rispetto dell'equilibrio di genere e un Osservatorio per il monitoraggio sull'attuazione del principio di pari opportunità presso il Dipartimento per le pari opportunità, occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, nonché il divieto di corrispondere emolumenti, gettoni di presenza e rimborsi di spesa ai componenti dell'Osservatorio.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire le risposte ai rilievi avanzati dalla relatrice sul testo e sugli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1359) Raffuella Fiormaria MARIN ed altri. - Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto e assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni maggiormente colpiti
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice **MODENA** (*FIBP-UDC*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 2, che prevede l'assegnazione di una medaglia d'oro ai comuni sede di attività produttive adibite alla produzione, alla lavorazione e all'utilizzo di amianto, che va valutata la compatibilità dell'onere con il tetto di spesa di cui all'articolo 6, anche in relazione ai potenziali comuni interessati.

Con riferimento all'articolo 4, che prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio di una commissione per l'esame delle domande, al comma 1, secondo periodo, occorre valutare l'inserimento dell'esplicito divieto per i componenti di percepire compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Al comma 2, ove si prevede la facoltà della suddetta commissione di avvalersi di esperti e studiosi, andrebbe valutato l'inserimento di una specifica clausola di invarianza finanziaria. Al comma 5, andrebbe confermato che la Presidenza del Consiglio sia in grado di svolgere le funzioni di segreteria della commissione con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Con riguardo all'articolo 6, recante la copertura finanziaria, occorre in primo luogo valutare l'aggiornamento dell'autorizzazione di spesa all'esercizio finanziario 2022, e avere conferma della disponibilità delle risorse, a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

Inoltre, occorre valutare la compatibilità dell'autorizzazione di spesa limitata a quattro anni finanziari, con quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, che consente la presentazione delle domande per l'assegnazione del riconoscimento entro dieci anni dall'entrata in vigore della legge, e dall'articolo 5, comma 1, nella parte in cui stabilisce che il conferimento del riconoscimento onorifico avvenga annualmente.

In relazione agli emendamenti, con riguardo alla proposta 1.0.1, recante un'autorizzazione di spesa per la promozione di campagne di informazione sui rischi da amianto, chiede conferma della sussistenza delle risorse poste a copertura, a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, che sembra recare le necessarie disponibilità.

Occorre valutare, anche in relazione al parere che sarà reso sul testo, l'emendamento 2.0.1, che prevede l'istituzione di un "Elenco dei Comuni virtuosi contro l'amianto", affidando alla Commissione di cui all'articolo 4 l'esame delle relative domande, con clausola di invarianza di cui va confermata la

sostenibilità.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di produrre i necessari elementi di chiarimento sulle questioni segnalate dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2533) Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)

(Parere alle Commissioni 9a e 12a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 marzo.

La relatrice **RIVOLTA** (L-SP-PSd'Az) illustra, in relazione al testo, la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo, da cui risulta che:

- con riferimento all'articolo 1, comma 1, si fa presente che le regioni attualmente indenni dalla peste suina africana (PSA) dovranno adottare solo il piano di gestione per il contenimento dei cinghiali, il cui monitoraggio era stato già previsto come misura nel Piano di sorveglianza per la peste suina africana adottato per il 2021-2022, richiamato nella medesima disposizione;
- con riferimento all'articolo 2, comma 4, si conferma che attualmente nessun gettone di presenza né rimborso spese viene erogato ai membri dell'Unità centrale di crisi, che partecipano a spese dell'amministrazione di competenza. Lo stesso principio si applica anche ai nuovi componenti del comitato rappresentanti dell'ISPRA e del Ministero della transizione ecologica;
- in relazione all'articolo 2, comma 5, relativamente ai possibili effetti sulle amministrazioni di appartenenza del personale comandato, tenuto conto della temporaneità dei comandi in questione, connessi alla durata del commissariamento e del limitato contingente previsto, si ritiene che la disposizione non determini effetti sui fabbisogni ordinari delle amministrazioni medesime,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

La sottosegretaria SARTORE concorda con la proposta avanzata dalla relatrice.

Poiché nessuno chiede la parola, la proposta, previa verifica del prescritto numero legale, è messa in votazione e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 14ª Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 1º marzo.

Il relatore **MANCA** (PD) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, non vi sono osservazioni da formulare.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 3.1 (in relazione alla finalità di garantire la tutela dell'occupazione nelle operazioni societarie transfrontaliere) e 3.3 (sulla considerazione, nel caso di trasferimento della sede sociale all'estero, dei sussidi nazionali ricevuti).

Non vi sono osservazioni sul restante emendamento riferito all'articolo 3.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 4.1, 4.2 (analogo a 4.5 e 4.6), 4.3, 4.4, 4.7 (analogo al 4.8, 4.9, 4.10 e 4.15), 4.11, 4.12, 4.13 e 4.14, che intervengono sulla competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato a esercitare i poteri sanzionatori in materia di tutela dei consumatori, nonché sulla misura delle relative sanzioni.

In relazione agli emendamenti riferiti agli articoli 5, 6, 9 e 10, non vi sono osservazioni da formulare.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 11, occorre valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 11.1, in relazione allo status dei membri nazionali, degli aggiunti e degli assistenti di *Eurojust*, e 11.3, recante una delega in materia di pratiche di maternità surrogata.

Appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 11.2.

In relazione all'articolo 12, appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 12.1.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 13, richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 13.0.1 e 13.0.1 (testo 2), in relazione ai quali, ai fini della verifica dei profili di copertura, il Governo dovrebbe altresì fornire elementi informativi sulla quota dell'accantonamento del Ministero degli affari esteri non preordinata all'adempimento di obblighi internazionali.

Non vi sono osservazioni sul restante emendamento riferito all'articolo 13.

In relazione all'articolo 14, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 14.0.1 (già 14.1), recante una delega in tema di contrasto della diffusione di contenuti terroristici *online*.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 16, occorre valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 16.9 (sull'implementazione di misure di contrasto della contraffazione della ricetta veterinaria elettronica) e 16.11 (sulla ridefinizione del sistema di farmaco vigilanza e relativo regime sanzionatorio).

Appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 16.12.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 16.

In relazione agli emendamenti riferiti agli articoli 17 e 18, non vi sono osservazioni da formulare.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 19, occorre valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta 19.1, che introduce, per il trasporto su strada, l'obbligo di documento di trasporto e di busta paga digitali.

Comportano maggiori oneri le proposte 19.2 e 19.3.

Risulta necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 19.5, con particolare riguardo alle aree demaniali destinate alla installazione dei circhi.

Sul restante emendamento riferito all'articolo 19, non vi sono osservazioni.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 20, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 20.0.2 (analogo al 20.0.5), 20.0.3, 20.0.4, 20.0.6 (analogo a 20.0.7, 20.0.8 e 20.0.9), 20.0.10 (analogo al suddetto 19.5), 20.0.11, 20.0.12 e 20.0.13.

Sul restante emendamento riferito all'articolo 20, non vi sono osservazioni.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di rispondere alle richieste di chiarimento formulate dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA ODIERNA SEDUTA NOTTURNA E DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'odierna seduta notturna, già convocata per le ore 20, nonché la seduta antimeridiana di domani, convocata alla ore 9, non avranno più luogo.

La seduta termina alle ore 15.

1.4.2.5.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 528 (ant.) del 23/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCLEDÌ 23 MARZO 2022
528ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 11,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2494) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea, fatto a Bruxelles il 5 maggio 2020*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme alla relatrice.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dalla relatrice.

(2562) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 3a e 4a riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio esame emendamenti)

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, nel rinviare alla Nota n. 297 del Servizio del bilancio per la disamina delle singole disposizioni, è opportuno richiedere l'acquisizione della relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, al fine di verificare la neutralità finanziaria complessiva del provvedimento.

La sottosegretaria SARTORE consegna la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Unitamente alla relazione tecnica aggiornata, consegna anche alcune schede sui costi delle diverse previsioni normative, oltre al prospetto riepilogativo degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2533) Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)

(Parere alle Commissioni 9a e 12a riunite sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 marzo.

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando che, per quanto di competenza, in merito agli emendamenti riferiti all'articolo 1, sembrano comportare maggiori oneri le proposte 1.85, 1.96 e 1.106.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 1.91, 1.92, 1.93, 1.94, 1.95, 1.99, 1.100, 1.0.2 e 1.0.3.

Occorre valutare la portata finanziaria dei seguenti emendamenti:

- 1.2 (che prevede che le regioni e le province autonome possano avvalersi di un comitato tecnico-scientifico da loro nominato);
- 1.32 (che specifica i contenuti dei piani regionali di intervento);
- 1.54 (che introduce ulteriori contenuti e finalità dei piani regionali di intervento);
- 1.56, 1.58, 1.59, 1.60, 1.61, 1.62 (identico all'1.63), 1.64, 1.65 e 1.66 (che intervengono sulla disciplina riguardante i soggetti di cui le regioni si avvalgono per l'attuazione del piano);
- 1.67 (analogo a 1.68, 1.69, 1.70, 1.71 e 1.72) che interviene sulla disciplina relativa al controllo delle specie di fauna selvatica, disponendo altresì modalità di avvalimento del personale di altre strutture;
- 1.73, in base al quale le regioni autorizzano i proprietari e i conduttori a qualsiasi titolo dei fondi in cui siano stati accertati danni alle colture a svolgere le attività di cattura o abbattimento della specie cinghiale;
- 1.77, in base al quale le regioni adottano provvedimenti per incaricare altri soggetti abilitati ad intervenire in surroga per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel piano regionale;
- 1.78 (analogo a 1.79 e 1.80) riguardante l'attivazione di approfondimenti diagnostici sui cinghiali abbattuti;
- 1.81 sulle comunicazioni di dati raccolti durante le attività ispettive;
- 1.86 (identico a 1.87) che dispone che la realizzazione in deroga ai regolamenti edilizi riguardi le strutture delimitanti, anziché le recinzioni;
- 1.88 che aggiunge, alle recinzioni, le strutture delimitanti, ai fini della realizzazione in deroga ai regolamenti edilizi;
- 1.89 (identico a 1.90) che aggiunge al comma 7 dell'articolo 1 il riferimento al rispetto delle norme necessarie al contenimento delle popolazioni di cinghiale selvatico;
- 1.104 sull'attivazione di campagne di informazione sull'etologia del cinghiale e sulla sua dinamica demografica in presenza di pressione venatoria;
- 1.105 sull'attivazione di campagne di informazione sulla funzione del lupo;
- 1.107 sul rafforzamento dell'attività antibraconaggio.

Occorre, altresì, valutare gli eventuali effetti finanziari delle proposte 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.43, 1.44, 1.48,

1.49 e 1.50, in relazione alla compatibilità con gli interventi eventualmente attesi in sede comunitaria. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, sembra comportare maggiori oneri la proposta 2.26.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 2.7, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.24, 2.35, 2.0.1 e 2.0.2.

Occorre valutare, in relazione alle funzioni ed ai compiti del Commissario straordinario, la portata finanziaria degli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.8, 2.13, 2.14, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33 e 2.34.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 4, comporta maggiori oneri la proposta 4.0.1.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 5, comporta maggiori oneri la proposta 5.1.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 e 5.7.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti agli articoli da 1 a 5.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire gli appositi elementi istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2318) Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo

(Parere alle Commissioni 7a e 11a riunite sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 marzo.

Il relatore **MANCA** (PD) illustra gli emendamenti accantonati relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che appare opportuno acquisire una relazione tecnica in relazione all'emendamento 01.1, al fine di valutarne la compatibilità con la clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 3 dell'articolo 1.

Richiede una relazione tecnica sull'emendamento 01.2, che definisce il perimetro delle attività comprese nel settore dello spettacolo, al fine di valutare l'eventuale onerosità, in relazione ai benefici previsti per tale settore a legislazione vigente, nonché la compatibilità con la clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 3 dell'articolo 1.

Appare necessario acquisire una relazione tecnica, anche al fine di valutarne la compatibilità con la clausola di invarianza di cui al comma 3 dell'articolo 1, in relazione agli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6, recanti ulteriori deleghe ovvero nuovi criteri e principi direttivi a quelle già previste.

Risultano suscettibili di determinare maggiori oneri gli emendamenti 1.8, 1.11, 1.12, 1.13 e 1.15.

Occorre acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 1.0.2, 1.0.3 e 1.0.7.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre verificare gli effetti finanziari connessi alle proposte 2.1 e 2.0.3, sui limiti, rispettivamente, all'inclusione nel registro e all'iscrizione all'ENPALS per fotomodelli e indossatori.

Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2, concernenti la disciplina dell'attività di agenti e rappresentanti per lo spettacolo dal vivo.

Con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 3, occorre acquisire una relazione tecnica in merito alla proposta 3.1.

Richiede la relazione tecnica sulla proposta 3.0.1, che istituisce un Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, risulta necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 4.1.

Richiede la relazione tecnica sulle proposte 4.0.2, 4.0.3, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.9 e 4.0.10.

Comporta maggiori oneri la proposta 4.0.4.

Occorre valutare eventuali effetti finanziari derivanti dall'emendamento 4.0.11, che affida alle regioni la promozione di tirocini formativi per i diplomati di istituti professionali con indirizzo cultura e spettacolo.

In merito agli emendamenti segnalati dal relatore all'articolo 1, la sottosegretaria SARTORE esprime un avviso non ostativo sulla proposta 01.1.

Con riguardo all'emendamento 01.2, formula un avviso contrario per assenza di relazione tecnica.

La senatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede l'accantonamento della proposta 01.2.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*) condivide la suddetta richiesta, ferme restando le valutazioni sul merito dell'emendamento.

Il relatore [MANCA](#) (*PD*) reputa ragionevole la richiesta di un approfondimento istruttorio sull'emendamento 01.2.

Successivamente, la rappresentante del GOVERNO esprime un avviso non ostativo sull'emendamento 1.3, mentre formula un avviso contrario sulle proposte 1.4, 1.5, 1.8, 1.11, 1.12, 1.13, 1.15, 1.0.2, 1.0.3 e 1.0.7, sottolineando la necessità di acquisire apposita relazione tecnica che verifichi l'assenza di oneri a carico della finanza pubblica.

Chiede invece l'accantonamento della proposta 1.6 sulla quale è in corso l'istruttoria.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede quali siano le motivazioni alla base dell'avviso contrario sull'emendamento 1.0.3.

La rappresentante del GOVERNO ribadisce la necessità di acquisire apposita relazione tecnica.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede quindi di sospendere la valutazione dell'emendamento 1.0.3, per consentire l'acquisizione della relazione tecnica.

Il [PRESIDENTE](#) accoglie la richiesta di accantonamento dell'emendamento 1.0.3, analogamente all'emendamento 1.0.2 di contenuto simile.

Prospetta altresì l'accantonamento dell'emendamento 1.4.

Sull'emendamento 1.4 interviene la senatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*), per dare conto delle interlocuzioni in corso con il Governo, chiedendone l'accantonamento.

Il relatore [MANCA](#) (*PD*) reputa quindi opportuno accantonare l'esame dell'emendamento 1.4, al fine di acquisire la relazione tecnica dall'amministrazione competente. In linea generale, prospetta l'accantonamento degli emendamenti per i quali la Commissione intende acquisire la relazione tecnica.

La rappresentante del GOVERNO avverte che si farà carico di chiedere la relazione tecnica alle amministrazioni competenti sull'emendamento 1.4, nonché su tutte le altre proposte emendative che la Commissione valuterà di accantonare in attesa dell'acquisizione della relazione tecnica.

Passando all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2, esprime un avviso non ostativo sulla proposta 2.0.1, mentre formula un avviso contrario sulle proposte 2.1, 2.0.2 e 2.0.3 per assenza di relazione tecnica.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che sugli emendamenti in oggetto l'analisi del Ministero dell'economia e delle finanze sia eccessivamente sommaria, essendo al contrario utile specificare quali parti degli emendamenti siano effettivamente suscettibili di determinare maggiori oneri.

La rappresentante del GOVERNO ribadisce la propria disponibilità a tenere accantonati gli emendamenti per i quali la Commissione intenda attendere l'acquisizione di apposita relazione tecnica. Peraltro, evidenzia, a titolo esemplificativo, come l'emendamento 2.0.3 rechi un'interpretazione autentica di una disposizione di legge, con effetti retroattivi che potrebbero avere implicazioni di ordine finanziario, per la cui valutazione risulta imprescindibile l'acquisizione della relazione tecnica.

La senatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede quindi di tenere accantonati gli emendamenti 2.0.2 e 2.0.3.

Il [PRESIDENTE](#) accoglie la suddetta richiesta.

Passando all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3, la sottosegretaria SARTORE esprime un avviso non ostativo sull'emendamento 3.1, a condizione che venga previsto il divieto di erogazione di compensi, gettoni di presenza e rimborsi di spese nei riguardi dei componenti della commissione tecnica preposta alla gestione del registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo. Altresì, viene richiesta l'individuazione di un tetto al compenso annuo complessivo degli esperti di cui l'osservatorio può avvalersi.

Esprime poi un avviso non ostativo sull'emendamento 3.0.1.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 4, chiede di accantonare l'emendamento 4.1, sul quale è in corso l'istruttoria.

Subordina poi la valutazione non ostativa sugli emendamenti 4.0.2 e 4.0.11 ad una riformulazione di cui dà lettura. Esprime invece un avviso contrario, per assenza di relazione tecnica, sugli emendamenti 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.9 e 4.0.10.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede l'accantonamento degli emendamenti 4.0.3, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.9 e 4.0.10, al fine di acquisire la necessaria relazione tecnica.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore [MANCA](#) (*PD*) propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.5, 1.8, 1.11, 1.12, 1.13, 1.15, 1.0.7, 2.1 e 4.0.4.

Sull'emendamento 3.1, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta, al comma 5, in fine, del seguente periodo: "Ai componenti della Commissione tecnica non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.", nonché alla sostituzione del comma 7 con il seguente: "7. L'Osservatorio può avvalersi di esperti nel numero massimo di dieci per un compenso annuo complessivo pari ad euro 7.000 pro capite, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione, e stipulare convenzioni di collaborazione con enti pubblici e privati. Può stipulare convenzioni con le università, ai fini dello svolgimento di tirocini formativi curriculari rivolti a studenti iscritti a corsi di laurea o *post-laurea*."

Sull'emendamento 4.0.2, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione della proposta emendativa con la seguente:

"Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 4-ter

(Importo massimo della retribuzione giornaliera riconosciuta a fini assistenziali)

1. All'articolo 6, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, le parole: "euro 100", sono sostituite dalle seguenti: "euro 120".

2. Agli oneri cui al comma 1, pari a 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.»".

Sull'emendamento 4.0.11, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione della proposta emendativa con la seguente:

"Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Tirocini formativi e di orientamento per giovani diplomati presso istituti professionali)

1. Al fine di favorire l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani con diploma di istruzione secondaria superiore, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono promuovere l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con gli operatori del settore della moda e dello spettacolo, in favore di giovani che abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore presso gli istituti professionali con indirizzo servizi culturali e spettacolo. Si applicano le linee guida di cui all'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 1, comma 721, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»".

Il parere è non ostativo sugli emendamenti 01.1, 1.3, 2.0.1 e 3.0.1.

L'esame resta sospeso sulle proposte 01.2, 1.4, 1.6, 1.0.2, 1.0.3, 2.0.2, 2.0.3, 4.1, 4.0.3, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.9 e 4.0.10."

Posta ai voti, la proposta di parere risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 14ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 marzo.

Il relatore [MANCA](#) (PD) riepiloga gli emendamenti al disegno di legge in titolo già segnalati nella seduta pomeridiana del 15 marzo per le implicazioni di ordine finanziario.

La rappresentante del GOVERNO concorda con il relatore circa l'assenza di osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Concorda altresì con la valutazione non ostativa espressa sugli emendamenti 3.1 e 3.3.

Passando agli emendamenti riferiti all'articolo 4, esprime un avviso non ostativo sulle proposte 4.4 e 4.12, mentre formula un avviso contrario sugli altri emendamenti all'articolo 4 segnalati dal relatore - ossia 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.3, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.15, 4.11, 4.13 e 4.14 - dal momento che, in base agli elementi attualmente a disposizione, non si può escludere che l'attuazione di tali proposte richieda stanziamenti aggiuntivi di bilancio e comportamenti, conseguentemente, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di copertura finanziaria.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU-Eco) osserva come l'emendamento 4.13 sia di tenore analogo alla proposta 4.12, potendosi quindi esprimere una valutazione non ostativa.

Il presidente [PESCO](#) e la rappresentante del GOVERNO condividono tale valutazione.

Successivamente, la rappresentante del GOVERNO esprime un avviso non ostativo sugli emendamenti riferiti agli articoli 5, 6, 9 e 10.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 11, chiede l'accantonamento della proposta 11.1 sulla quale è in corso un'istruttoria, mentre esprime un avviso non ostativo sull'emendamento 11.3.

Concorda poi con la Commissione sull'espressione di un parere contrario sull'emendamento 11.2 in quanto suscettibile di determinare maggiori oneri.

Altresì, esprime un avviso contrario sull'emendamento 12.1 sempre per maggiori oneri.

Circa gli emendamenti riferiti all'articolo 13, formula un avviso contrario sulle proposte 13.0.1 e 13.0.1 (testo 2) per assenza di relazione tecnica.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 13.0.1 (testo 2), al fine di acquisire la relazione tecnica.

Con riguardo agli emendamenti all'articolo 14, la rappresentante del GOVERNO chiede l'accantonamento dell'emendamento 14.0.1 (già 14.1), sul quale è in corso l'istruttoria.

Esprime poi un avviso contrario sulla proposta 16.9 per assenza di relazione tecnica, nonché sugli emendamenti 16.11 e 16.12, in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica.

Altresì, segnala possibili profili di onerosità sugli emendamenti 16.2 e 16.7, non indicati dal relatore, rappresentando la necessità di acquisire apposita relazione tecnica.

Il relatore [MANCA](#) (*PD*) prospetta l'accantonamento delle proposte 16.2 e 16.7, segnalati dal Governo, al fine di acquisire la relazione tecnica.

La sottosegretaria SARTORE esprime poi un avviso non ostativo sugli emendamenti riferiti agli articoli 17 e 18, mentre chiede di accantonare l'emendamento 19.1 sul quale è in corso l'istruttoria. In merito agli emendamenti 19.2, 19.3 e 19.5, formula un avviso contrario, in quanto suscettibili di comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica non quantificati né coperti.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di accantonare l'esame dell'emendamento 19.5 per un approfondimento istruttorio.

Con riferimento agli emendamenti all'articolo 20, la rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario sulle proposte 20.0.2, 20.0.5, 20.0.3, 20.0.4, 20.0.6, 20.0.7, 20.0.8, 20.0.9, 20.0.10 e 20.0.12, rappresentando come queste appaiano suscettibili di comportare maggiori oneri a carico della finanza pubblica non quantificati né coperti.

Con specifico riguardo all'emendamento 20.0.4, la contrarietà del parere si basa sulla necessità di scongiurare la condanna dello Stato italiano al pagamento di sanzioni, con insorgenza di oneri a carico della finanza pubblica.

Esprime poi un avviso non ostativo sull'emendamento 20.0.11, mentre chiede di accantonare l'emendamento 20.0.13 sul quale è in corso l'istruttoria.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede l'accantonamento di tutti gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 20 indicati dalla rappresentante del GOVERNO, al fine di favorirne un approfondimento istruttorio, anche attraverso l'acquisizione della relazione tecnica, in quanto tali proposte rispondono ad una logica omogenea volta ad adeguare l'ordinamento interno alla normativa dell'Unione europea.

Il relatore [MANCA](#) (*PD*) e il [PRESIDENTE](#) accolgono tali proposte di accantonamento.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore [MANCA](#) (PD) illustra quindi il seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.14, 4.15, 11.2, 12.1, 13.0.1, 16.9, 16.11, 16.12, 19.2 e 19.3.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 11.1, 13.0.1 (testo 2), 14.0.1 (già 14.1), 16.2, 16.7, 19.1, 19.5, 20.0.2, 20.0.3, 20.0.4, 20.0.5, 20.0.6, 20.0.7, 20.0.8, 20.0.9, 20.0.10, 20.0.12 e 20.0.13, il cui esame resta sospeso."

Posta ai voti, la proposta di parere viene approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2459) *Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 11a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [DAMIANI](#) (FIBP-UDC) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in merito all'articolo 1, la potenziale onerosità del criterio di delega di cui al comma 2, lettera *d*), ove è prevista l'introduzione di misure organizzative, di comunicazione e di semplificazione che favoriscano l'individuazione dei servizi offerti e l'accesso delle famiglie ai medesimi, anche con riguardo ai servizi offerti da enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017.

In merito all'articolo 2, evidenzia che la relazione tecnica non fornisce alcuna indicazione - sia pure solo di massima - in merito all'ammontare delle risorse da destinare alle misure contemplate dai criteri direttivi di cui al comma 2, né sulla platea dei potenziali beneficiari e tantomeno sulla gamma degli interventi di spesa che sono conseguentemente previsti, sia una tantum che in ragione annua, né in relazione alla copertura dei fabbisogni di risorse umane e strumentali necessari a dare concreta attuazione alle misure che sono ivi previste in capo alle Amministrazioni di volta in volta interessate. In proposito, ribadendo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità, laddove si prescrive che le leggi di delega debbano di norma accompagnarsi sempre anche all'indicazione dei mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi, ivi prevedendosi la sola eccezione di deleghe per la "complessità" della materia trattata, si rileva che, per la delega in esame, sembrerebbe necessario soffermarsi sin d'ora, in particolare, su alcuni dei criteri direttivi specifici indicati, per cui si prefigurano cospicui ed articolati interventi di spesa, con il coinvolgimento sia delle amministrazioni centrali che di quelle territoriali, dei vari livelli di governo.

In tale prospettiva, sarebbero utili maggiori informazioni in ordine alle concrete modalità e alle soluzioni procedurali attraverso cui si intende procedere all'ampliamento della gamma di servizi volti al sostegno delle famiglie per i fabbisogni formativi dei figli e in relazione alla cronologia degli interventi.

Con riguardo all'articolo 3, chiede elementi istruttori utili a chiarire gli effetti finanziari del criterio di delega di cui al comma 2, lettera *f*), volto a prevedere misure che favoriscano l'estensione della disciplina relativa ai congedi parentali anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti.

Chiede poi chiarimenti sulla quantificazione degli oneri connessi al criterio di delega di cui al comma 3, lettera *a*), ove si prevede l'introduzione di un periodo di congedo obbligatorio per il padre lavoratore nei primi mesi dalla nascita del figlio, di durata significativamente superiore rispetto a quella prevista a legislazione vigente.

In merito all'articolo 4, chiede chiarimenti sui profili di onerosità del criterio direttivo recato dal comma 2, lettera *f*), ove si prevede il rifinanziamento del Fondo per il finanziamento di sgravi

contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello destinata alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata.

Con riguardo all'articolo 5, comma 2, lettera *d*), ove si prevedono forme di accesso gratuito a rappresentazioni teatrali e cinematografiche e altri spettacoli dal vivo ed eventi culturali in genere, ai nuclei familiari costituiti da genitori di età non superiore a trentacinque anni con figli a carico, nei limiti delle risorse messe a disposizione dalle amministrazioni competenti, andrebbero acquisite informazioni - sia pure solo di massima - in merito all'ammontare delle risorse da destinare alla misura in esame e al numero delle famiglie rispondenti ai requisiti indicati dalla norma, oltre che sulla platea dei potenziali beneficiari, in ragione annua. Altresì, andrebbero acquisiti elementi informativi in ordine alle concrete soluzioni operative tecnico-contabili da seguirsi nell'attuazione dell'intervento per garantire il rispetto del limite delle risorse stanziato.

Chiede poi elementi di approfondimento circa i criteri di delega recati dall'articolo 6, sulla promozione delle responsabilità familiari.

Per quanto concerne l'articolo 8, rappresenta che tale disposizione, da un lato, definisce implicitamente un limite di spesa per l'attuazione della delega - non individuato in termini numerici, ma commisurato a risorse già stanziato e a quelle attualmente destinate ad una serie di benefici, che sarebbero modificati o abrogati per effetto dell'esercizio della delega medesima - e, dall'altro, mediante rinvio alla procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della citata legge di contabilità, il che appare prefigurare anche l'utilizzo di risorse aggiuntive, da individuare prima dell'entrata in vigore dei decreti attuativi delle deleghe in esame.

A tale sostanziale indeterminatezza delle risorse destinate alla copertura corrisponde un'analoga indeterminatezza degli oneri, la cui puntuale quantificazione verrà appunto demandata - stante oggettivamente le complessità della materia e l'impossibilità di indicare oneri in assenza di una disciplina di dettaglio degli interventi previsti ed ispirati ai criteri di delega indicati - alla fase della predisposizione dei decreti delegati, fermo restando il quadro complessivo di compatibilità finanziaria per la definizione degli interventi (quantificazione degli oneri e loro copertura con le risorse derivanti dagli interventi di modificazione o abolizione degli istituti previsti, a loro volta quantificate, unitamente a quelle residue sul Fondo di cui al comma 339 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020 e a quelle, aggiuntive, eventualmente individuate prima o contestualmente all'emanazione dei decreti delegati).

Nel complesso, stante la genericità dei criteri di delega, si conviene con l'impostazione adottata e con il giudizio espresso dal Governo in ordine all'impossibilità di conoscere *ex ante* gli importi che scaturiranno dai provvedimenti delegati.

Tuttavia, sarebbe opportuno acquisire, già in questa sede, indicazioni di massima sulle grandezze finanziarie complessive che si intende coinvolgere nell'esercizio della delega, anche alla luce del fatto che - come sottolineato in relazione ai precedenti articoli - una numerosa pluralità di criteri e principi direttivi appaiono potenzialmente e, in taluni casi, anche certamente suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri.

In particolare, andrebbero indicate le risorse che, almeno in via di prima approssimazione, si ritiene di recuperare dalla modifica o dalla soppressione degli interventi attualmente in essere e i previsti utilizzi per le varie misure che la legge delega in esame prefigura.

Sempre in merito al rapporto fra le risorse disponibili (derivanti, rammenta, dal superamento di interventi previsti a legislazione vigente) e gli interventi progettati, con particolare riferimento al profilo della coerenza temporale fra coperture e nuovi oneri, sarebbe utile acquisire elementi, qualora disponibili già in questa fase, circa la tempistica dell'introduzione dei nuovi benefici e del superamento di quelli attuali.

Ciò anche considerato che talune misure (sia da superare che da introdurre) sono di natura fiscale e, dunque, possono presentare peculiari profili di cassa, oltre che di competenza.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota n. 291 del Servizio del bilancio.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire gli elementi di risposta richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA E POSTICIPAZIONE DELLA
SEDUTA DI DOMANI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'odierna seduta pomeridiana, già convocata alle ore 15, non avrà luogo e altresì che la seduta di domani, giovedì 24 marzo 2022, già convocata alle ore 9, è posticipata alle ore 10,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,40.

1.4.2.5.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 539 (pom.) del 13/04/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 13 APRILE 2022
539ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Vice Presidente
RIVOLTA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 14ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 marzo.

Il relatore **MANCA** (PD), illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenze che, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 11, occorre valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta 11.1, in merito allo *status* dei membri nazionali, degli aggiunti e degli assistenti di Eurojust.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 13, richiede la relazione tecnica sulla proposta 13.0.1 (testo 2), in relazione alla quale, ai fini della verifica dei profili di copertura, il Governo dovrebbe altresì fornire elementi informativi sulla quota dell'accantonamento del Ministero degli affari esteri non preordinata all'adempimento di obblighi internazionali.

In relazione agli emendamenti all'articolo 14, rileva che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 14.0.1 (già 14.1) recante una delega in tema di contrasto della diffusione di contenuti terroristici online.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 16, richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 16.2 e 16.7, segnalati dal Governo.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 19, fa presente che occorre valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta 19.1, che introduce, per il trasporto su strada, l'obbligo di documento di trasporto e di busta paga digitali. Risulta altresì necessario acquisire una relazione

tecnica sull'emendamento 19.5, con particolare riguardo alle aree demaniali destinate alla installazione dei circhi.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 20, osserva che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 20.0.2 (analoga al 20.0.5), 20.0.3, 20.0.4, 20.0.6 (analoga a 20.0.7, 20.0.8 e 20.0.9), 20.0.10 (analoga al suddetto 19.5), 20.0.12 e 20.0.13.

La sottosegretaria SARTORE non ha osservazioni da formulare sull'emendamento 11.1, mentre esprime un avviso contrario sulla proposta 13.0.1 (testo 2), su cui non è pervenuta la relazione tecnica richiesta all'amministrazione competente.

Sull'emendamento 14.0.1 (già 14.1), si pronuncia in senso non ostativo a condizione che venga inserita una clausola di invarianza finanziaria.

Manifesta poi una valutazione contraria sugli emendamenti 16.2 e 16.7, non essendo pervenuta la relazione tecnica dall'amministrazione competente.

Non ha osservazioni da formulare, per quanto di spettanza, sulla proposta 19.1, mentre esprime un avviso di contrarietà, per i profili finanziari, sull'emendamento 19.5.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 20, si pronuncia in senso contrario sulle analoghe proposte 20.0.2 e 20.0.5, in assenza di relazione tecnica, nonché sulla proposta 20.0.3, per oneri non quantificati e non coperti. Anche sull'emendamento 20.0.4 l'avviso è contrario, per l'esigenza di scongiurare una condanna in sede europea dello Stato italiano, con conseguenti oneri a carico della finanza pubblica. Sugli emendamenti 20.0.6 (analogo a 20.0.7, 20.0.8 e 20.0.9), 20.0.10 e 20.0.12, non essendo stata trasmessa la relazione tecnica da parte del Dicastero competente, la valutazione è di contrarietà.

Esprime infine un avviso contrario anche sulla proposta 20.0.13, sulla quale è pervenuta una relazione tecnica, che tuttavia è stata negativamente verificata.

Su richiesta della senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*), la rappresentante del GOVERNO fa presente che le relazioni tecniche sono state tempestivamente richieste alle amministrazioni interessate, che tuttavia non le hanno prodotte, né sembrano intenzionate a farlo.

La senatrice [TESTOR](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede chiarimenti in merito alla valutazione espressa sull'emendamento 20.0.6 e analoghi, recanti una delega al Governo in tema di ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali, specificando che le proposte risultano funzionali a recepire una sentenza di condanna della Corte di giustizia europea nei confronti dello Stato italiano.

Il relatore [MANCA](#) (*PD*) segnala che, com'è noto, l'espressione di un parere contrario per i profili finanziari non impedisce al presentatore, presso la Commissione di merito, di presentare una riformulazione, che tenga conto delle criticità rilevate dalla Commissione bilancio e delle interlocuzioni con i corrispondenti uffici del Governo. In tal senso, quindi, la valutazione contraria di un emendamento può costituire il presupposto per superare le problematiche di carattere finanziario.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) osserva, come già fatto in altre occasioni, che la Commissione bilancio dovrebbe attenersi alle proprie competenze sui profili finanziari, senza assumersi il compito di impedire l'esame presso la Commissione di merito degli emendamenti sgraditi o scomodi per il Governo, pur in assenza di evidenti criticità finanziarie. A tal fine, e per riportare alla fisiologia i rapporti con le Commissioni in sede referente e il Governo, reputa opportuno ricorrere più di frequente all'espressione del parere di semplice contrarietà, in mancanza di un impatto diretto sulla finanza pubblica.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*), con riguardo agli analoghi emendamenti 20.0.6, 20.0.7, 20.0.8 e 20.0.9, nel rilevare che l'applicazione di sanzioni potrebbe determinare, indirettamente, oneri per la finanza pubblica, conviene che sarebbe adeguata l'approvazione di un parere contrario semplice.

La sottosegretaria SARTORE, con riguardo alla proposta 20.0.6 e analoghe, nel sottolineare la particolare attenzione necessaria a valutare i profili finanziari delle deleghe al Governo, ribadisce l'avviso contrario del Governo per assenza della relazione tecnica, prospettando al massimo la possibilità di una breve ulteriore interlocuzione con l'amministrazione interessata.

Il RELATORE, alla luce degli interventi dei colleghi e delle indicazioni fornite dal Governo, prospetta l'accantonamento delle quattro analoghe proposte in discussione.

La presidente [RIVOLTA](#) dispone pertanto il rinvio dell'esame degli emendamenti 20.0.6, 20.0.7, 20.0.8 e 20.0.9.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede delucidazioni in ordine al giudizio espresso dal Governo sull'emendamento 16.7, in materia di distribuzione di medicinali veterinari da parte del medico veterinario.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*), intervenendo sul merito della proposta, ritiene che la misura ivi prevista potrebbe avere un impatto rilevante sul mercato dei medicinali veterinari, per cui andrebbe inserita nel quadro di un intervento organico.

La rappresentante del GOVERNO, nel confermare il parere contrario per assenza della relazione tecnica necessaria a stabilirne le conseguenze di carattere finanziario, ribadisce comunque la disponibilità a valutare eventuali riformulazioni che dovessero essere presentate presso la Commissione di merito a seguito di interlocuzioni tra i senatori interessati e le amministrazioni competenti.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il relatore [MANCA](#) (*PD*), alla luce del dibattito svoltosi, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 13.0.1 (testo 2), 16.2, 16.7, 19.5, 20.0.2, 20.0.3, 20.0.4, 20.0.5, 20.0.10, 20.0.12 e 20.0.13. Sull'emendamento 14.0.1 (già 14.1), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta, in fine, del seguente comma: "2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.".

Il parere è non ostativo sulle proposte 11.1 e 19.1.

L'esame resta sospeso sugli emendamenti 20.0.6, 20.0.7, 20.0.8 e 20.0.9."

Con l'avviso conforme del GOVERNO, la proposta del relatore è posta ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la seduta plenaria della Commissione bilancio, già convocata domani, giovedì 14 aprile 2022, alle ore 10, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.4.2.5.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 541 (ant.) del 21/04/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
GIOVEDÌ 21 APRILE 2022
541ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

(758) Marco PELLEGRINI ed altri. - Istituzione in Foggia di una sezione distaccata della corte di appello di Bari, di una sezione distaccata della corte di appello di Bari in funzione di corte di assise di appello, di una sezione distaccata del tribunale per i minorenni di Bari, di una sezione distaccata della Direzione distrettuale antimafia di Bari

(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che - per l'istituzione delle nuove sezioni - viene previsto, all'articolo 4, il trasferimento di risorse umane e strumentali da altre sedi, con la ridefinizione delle dotazioni organiche, ad invarianza di oneri finanziari. Al riguardo, fa presente che, suddividendo il personale e le risorse strumentali tra diverse sedi, si potrebbero determinare maggiori oneri dovuti al venir meno di economie collegate al raggruppamento delle sezioni presso un'unica sede. Altresì, all'articolo 6, per sostenere l'istituzione, la fase iniziale delle attività e il funzionamento a regime delle nuove sezioni, viene autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, con copertura a valere sul fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008. Ferma restando l'esigenza di aggiornare la decorrenza temporale degli oneri, rileva che tale fondo è alimentato da somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali o da proventi derivanti da beni confiscati. Conseguentemente, a fronte di una spesa certa, si utilizzano per la copertura entrate il cui importo risulta di difficile predeterminazione. Occorre valutare, quindi, di richiedere formalmente la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, per verificare la corretta quantificazione degli oneri e per individuare una copertura idonea.

Al riguardo, soffermandosi sui profili di merito, fa presente la drammatica situazione della criminalità nel Foggiano, che rende necessario il rafforzamento dei presidi giudiziari e di polizia, a partire dalla Direzione distrettuale antimafia.

La rappresentante del GOVERNO, nel riservarsi di esprimere l'avviso sul provvedimento in

titolo, condivide l'opportunità di richiedere la predisposizione di una relazione tecnica.

La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2318) Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo

(Parere alle Commissioni 7a e 11a riunite sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 13 aprile.

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 23 marzo 2022, nonché le ulteriori riformulazioni, riferiti al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, occorre richiedere la relazione tecnica sull'emendamento 01.2, che definisce il perimetro delle attività comprese nel settore dello spettacolo, al fine di valutarne l'eventuale onerosità, in relazione ai benefici previsti per tale settore a legislazione vigente, nonché la compatibilità con la clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 3 dell'articolo 1.

Osserva poi che appare necessario acquisire la relazione tecnica, anche al fine di valutarne la compatibilità con la clausola di invarianza di cui al comma 3 dell'articolo 1, in relazione agli emendamenti 1.4 e 1.6, recanti ulteriori deleghe ovvero nuovi criteri e principi direttivi per l'esercizio di quelle già previste. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 1.6 (testo 2). Rileva poi che occorre acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 1.0.2 e 1.0.3.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 2, richiede la relazione tecnica sulla proposta 2.0.2 concernente la disciplina dell'attività di agenti e rappresentanti per lo spettacolo dal vivo. Occorre inoltre verificare gli effetti finanziari connessi alla proposta 2.0.3, sui limiti all'iscrizione all'ENPALS per fotomodelli e indossatori.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, rileva che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 4.1 e 4.1 (testo 2), di cui va verificata la sostenibilità degli oneri da parte dell'originaria copertura. Richiede, altresì, la relazione tecnica sulle proposte 4.0.3, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.9 e 4.0.10.

La sottosegretaria SARTORE, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, esprime un avviso contrario, per i profili finanziari, sulle proposte 01.2, 1.4, 1.6, 1.0.2 e 1.0.3, mentre non ha osservazioni da formulare sulla proposta 1.0.6 (testo 2).

Passando alla valutazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2, si pronuncia in senso contrario, per quanto di competenza sulle proposte 2.0.2 e 2.0.3.

Con riguardo alle proposte riferite all'articolo 4, manifesta una valutazione contraria, per i profili finanziari, sugli emendamenti 4.1, 4.0.3, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.9 e 4.0.10. Sulla proposta 4.1 (testo 2), invece, esprime un avviso di nulla osta.

Infine, a rettifica del parere reso precedentemente, chiede di modificare la condizione apposta al parere non ostativo espresso sull'emendamento 4.0.2, facendo decorrere gli oneri e la relativa copertura finanziaria dal 2022 invece che dal 2023.

Il senatore [PRESUTTO](#) (M5S) chiede la motivazione dell'avviso contrario espresso dal Governo sull'emendamento 1.4.

La rappresentante del GOVERNO risponde che il Ministero competente non ha dato corso, al

riguardo, alla predisposizione della relazione tecnica, in considerazione del fatto che alcuni dei principi e dei criteri direttivi ivi previsti risultano già contenuti nella legge n. 175 del 2017, con il conseguente rischio di ridondanza.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il RELATORE illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 01.2, 1.4, 1.6, 1.0.2, 1.0.3, 2.0.2, 2.0.3, 4.1, 4.0.3, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.9 e 4.0.10.

A rettifica del parere reso lo scorso 23 marzo, sull'emendamento 4.0.2 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione della proposta emendativa con la seguente:

"Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 4-ter

(Importo massimo della retribuzione giornaliera riconosciuta a fini assistenziali)

1. All'articolo 6, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, le parole: "euro 100", sono sostituite dalle seguenti: "euro 120".

2. Agli oneri cui al comma 1, pari a 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.»".

Il parere è non ostativo sulle proposte 1.6 (testo 2) e 4.1 (testo 2)."

Con avviso conforme della rappresentante del GOVERNO, messa ai voti, la proposta di parere è approvata.

(2333) Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 febbraio.

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra l'emendamento del relatore 4.100, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento, che interviene sul credito d'imposta per le donazioni alle fondazioni ITS, di cui peraltro non appaiono evidenti, anche in relazione al testo, i profili di copertura finanziaria.

La sottosegretaria SARTORE consegna una nota recante una serie di richieste di modifica al testo, riferite agli articoli 4, 5, 10 e 11, a cui è subordinato l'avviso favorevole del Governo all'ulteriore corso del provvedimento.

Il relatore [MANCA](#) (PD) si riserva di predisporre uno schema di parere sul testo alla luce della nota messa a disposizione del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2416) Maria SAPONARA. - Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Regio di Parma
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice **RIVOLTA** (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che in merito al testo occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, conformemente all'emendamento 1.0.1. Conseguentemente, non vi sono osservazioni sull'unica proposta emendativa 1.0.1.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire le risposte ai quesiti posti dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2139) Felicia GAUDIANO ed altri. - Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari

(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica sul testo)

La relatrice **FAGGI** (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, rileva che, per l'attuazione della delega, l'articolo 1, all'alinea, richiama una parte dei principi e criteri previsti dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011 (in particolare le lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*), *o*), *p*) e *q*), che aveva originariamente delegato il Governo a operare la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, attuata con i decreti legislativi nn. 155 e 156 del 2012. Al riguardo, fa presente che la relazione tecnica concernente la disposizione del 2011 stimava, anche con riguardo ai criteri non richiamati nel provvedimento in esame, effetti finanziari in termini di risparmi di spesa, prudenzialmente non considerati nel prospetto riepilogativo in quanto valutabili solo a consuntivo. Oltre a quelli sopra richiamati, il disegno di legge in esame aggiunge ulteriori quattro principi e criteri direttivi (articolo 1, lettere *a*), *b*) *c*) e *d*)), che prevedono la rivalutazione dell'organizzazione degli uffici giudiziari sulla base di parametri che appaiono suscettibili di determinare effetti finanziari, sia con riguardo alla possibile riattivazione di sedi di tribunale soppresse, sia in relazione al ripristino di sezioni distaccate. Inoltre, l'articolo 1, comma 3, prevede che gli schemi dei decreti legislativi vengano adottati su proposta del Ministro della giustizia e inviati al Consiglio superiore della magistratura e al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia. Al riguardo, appare comunque opportuno che gli schemi di decreto legislativo siano adottati con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze e che vengano inviati alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti oltre che per materia anche per i profili finanziari. In relazione ai suddetti rilievi, occorre valutare di richiedere formalmente la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

In relazione agli emendamenti, occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, gli effetti finanziari derivanti dalle proposte 1.2, 1.3 e 1.4. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO, nel riservarsi di dare riscontro ai rilievi avanzati dalla relatrice sugli emendamenti, concorda con l'opportunità di richiedere la relazione tecnica sul testo.

La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2307) MARINO e Daniela SBROLLINI. - Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, concernenti l'introduzione dell'educazione finanziaria nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica sul testo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 aprile.

La sottosegretaria SARTORE rappresenta l'esigenza, per l'ulteriore corso del provvedimento, di predisporre una relazione tecnica sul testo.

Il relatore [DAMIANI](#) (FIBP-UDC) concorda con l'istanza manifestata dalla rappresentante del Governo.

La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2410) RUOTOLO ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria degli immigrati vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [ERRANI](#) (Misto-LeU-Eco) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, rappresenta che il provvedimento in esame riconosce il giorno 18 settembre di ciascun anno quale Giornata nazionale in memoria degli immigrati vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro. L'articolo 1, comma 3, dispone che la Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260. L'articolo 1, comma 2, prevede che - in occasione della Giornata nazionale - in tutti i luoghi pubblici e privati sia osservato un minuto di silenzio. Considerata l'esiguità temporale di tale riduzione dell'attività lavorativa, essa appare compatibile con la clausola di invarianza finanziaria recata dall'articolo 5. Analogamente, in merito agli emendamenti, appare compatibile con la clausola di invarianza finanziaria il comma 2 della proposta 1.1. Occorre, infine, valutare gli eventuali effetti finanziari dell'emendamento 3.3. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire i chiarimenti chiesti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 14ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 aprile.

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 13 aprile 2022 e gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che le proposte 4.14 (testo 2) e 4.7 (testo 2) sono identiche alle proposte 4.8, 4.9 e 4.10, sulle quali la

Commissione ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nella seduta dello scorso 23 marzo. Rileva poi che occorre acquisire elementi istruttori sulla portata finanziaria dell'emendamento 16.7 (testo 2).

Fa poi presente che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle analoghe proposte 20.0.6, 20.0.7, 20.0.8 e 20.0.9 sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sulle proposte 10.2 (testo 2), 14.0.1 (testo 2), 16.2 (testo 2), 16.12 (testo 2), 18.1 (testo 2) e 18.3 (testo 2).

La sottosegretaria SARTORE, in relazione agli analoghi emendamenti 20.0.6, 20.0.7, 20.0.8 e 20.0.9, nel riportare la valutazione espressa al riguardo dal Ministero della giustizia, osserva in primo luogo che gli interventi proposti appaiono sistematicamente collocati nel binario errato, in quanto, secondo quanto previsto dall'articolo 30, comma 3, della legge 234 del 2012, è nel disegno di legge europea che vanno inserite le disposizioni finalizzate a porre rimedio al non corretto recepimento dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale, nei casi in cui il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea nell'ambito di procedure di infrazione o di pre-infrazione. Peraltro, avuto riguardo ai debiti per spese di giustizia che gravano sul Dicastero interessato, in particolare per i servizi di intercettazione telefonica, riporta che è in corso un'interlocuzione con la Commissione europea avente ad oggetto la qualificazione delle suddette spese alla stregua di transazioni commerciali rientranti nel campo di applicazione della Direttiva 2011/7/UE, che non risulta allo stato condivisa dalla giurisprudenza della Cassazione, innanzi alla quale sono state fissate, per il prossimo luglio, alcune udienze aventi ad oggetto controversie promosse per il pagamento dei crediti suindicati, sui quali la Suprema Corte avrà modo di valutare nuovamente la questione e di adottare i provvedimenti opportuni, tra i quali anche un eventuale ricorso alla Corte di giustizia europea in via pregiudiziale. Appare pertanto opportuno, allo stato, formulare sugli indicati emendamenti un avviso contrario.

In relazione ai restanti emendamenti riformulati, fa presente che l'istruttoria è ancora in corso di svolgimento.

Il PRESIDENTE, in relazione agli emendamenti 20.0.6, 20.0.7, 20.0.8 e 20.0.9, ricorda che alla Commissione bilancio spetta verificare esclusivamente i profili finanziari, mentre le valutazioni del Governo appaiono attinenti a questioni ordinamentali o di merito. Reputa pertanto opportuno che il Governo svolga un ulteriore approfondimento su tali proposte, in assenza del quale prospetta l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di dare riscontro alle richieste di delucidazioni formulate dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2564) Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina

(Parere alle Commissioni 6ª e 10ª riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 aprile.

La rappresentante del GOVERNO consegna una nota recante elementi di risposta sui quesiti posti dalla relatrice in relazione al testo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.5.7. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 544 (pom.) del 27/04/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 27 APRILE 2022
544ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2318\)](#) *Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo*

(Parere alle Commissioni 7a e 11a riunite sugli ulteriori emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in sostituzione del relatore Manca, ricorda che nell'odierna seduta antimeridiana era rimasto in sospeso l'esame degli emendamenti 1.0.8 (testo 2) e 4.0.13 (testo 2).

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso non ostativo su entrambi gli emendamenti in oggetto.

Non essendovi richieste di intervento, il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, propone l'espressione di un parere non ostativo sulle proposte 1.0.8 (testo 2) e 4.0.13 (testo 2).

Posta ai voti, la proposta di parere risulta approvata.

[\(2410\)](#) *RUOTOLO ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria degli immigrati vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro*

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 aprile.

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*), in sostituzione del relatore Errani, illustra l'ulteriore emendamento 1.10 (testo 2), segnalando che non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO esprime, per quanto riguarda il testo, un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, all'articolo 4, della previsione secondo cui la società concessionaria del servizio pubblico radio-televisivo debba svolgere le attività ivi previste nel rispetto delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per quanto riguarda invece gli emendamenti, esprime un avviso non ostativo.

Non essendovi richieste di intervento, il presidente [PESCO](#) (*M5S*), in qualità di relatore, propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, all'articolo 4, dopo la parola: "assicura" delle seguenti: ", compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente,". In relazione agli emendamenti, il parere è non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

(2416) Maria SAPONARA. - Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Regio di Parma (Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 aprile.

La relatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) riepiloga le precedenti fasi di esame del provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SARTORE formula, in coerenza con provvedimenti di analogo tenore, un parere non ostativo sul testo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione dell'emendamento 1.0.1 recante la clausola di invarianza finanziaria.

La relatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione dell'emendamento 1.0.1. Sull'emendamento 1.0.1, il parere è non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere risulta approvata.

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 14ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 aprile.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in sostituzione del relatore Manca, ricorda che nella seduta dello scorso 21 aprile era rimasta in sospeso la valutazione di una serie di proposte emendative.

La rappresentante del GOVERNO formula un avviso contrario sugli emendamenti 4.14 (testo 2) e 4.7 (testo 2).

In merito all'emendamento 16.7 (testo 2), chiede l'accantonamento, essendo in corso l'istruttoria.

Con riguardo invece alle analoghe proposte 20.0.6, 20.0.7, 20.0.8 e 20.0.9, dà conto di una relazione tecnica pervenuta dal ministero della giustizia e in corso di verifica presso la Ragioneria generale dello Stato in cui viene rappresentata la possibilità che dalla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 20-*bis* derivino nuovi o maggiori oneri privi di idonea copertura.

Chiede infine l'accantonamento degli emendamenti 10.2 (testo 2), 14.0.1 (testo 2), 16.2 (testo 2), 16.12 (testo 2), 18.1 (testo 2) e 18.3 (testo 2), sui quali è in corso l'istruttoria.

Non essendovi richieste di intervento, il presidente [PESCO](#) (M5S), in sostituzione del relatore Manca, propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.14 (testo 2) e 4.7 (testo 2).

L'esame resta sospeso sugli emendamenti 10.2 (testo 2), 14.0.1 (testo 2), 16.2 (testo 2), 16.7 (testo 2), 16.12 (testo 2), 18.1 (testo 2), 18.3 (testo 2), 20.0.6, 20.0.7, 20.0.8 e 20.0.9."

La proposta di parere, posta ai voti, risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

(Parere alla 10ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 13 aprile.

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) riepiloga gli elementi istruttori degli emendamenti accantonati nella seduta del 12 aprile e illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 2, che comportano maggiori oneri le proposte 2.6 e 2.0.3, in quanto determinano in capo al concessionario uscente il diritto a ricevere un corrispettivo pari al valore commerciale dell'azienda.

Richiede la relazione tecnica sulle proposte 2.2, 2.3 e 2.4 segnalate dal Governo.

Non vi sono osservazioni sull'emendamento del Governo 2.0.1000, alla luce della relazione tecnica positivamente verificata.

Per quanto riguarda i subemendamenti all'emendamento 2.0.1000 del Governo, risulta necessario acquisire la relazione tecnica per le proposte 2.0.1000/1, 2.0.1000/2, 2.0.1000/4 e 2.0.1000/5.

Comporta maggiori oneri l'emendamento 2.0.1000/6.

Occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 2.0.1000/7 e 2.0.1000/7 (testo 2) che dispongono la realizzazione del monitoraggio di tutte le aree demaniali entro il 31 dicembre 2023.

Occorre, invece, valutare i possibili profili di incompatibilità con la normativa europea delle proposte 2.0.1000/8, 2.0.1000/9 e 2.0.1000/10.

Comporta maggiori oneri il subemendamento 2.0.1000/12.

Si rende necessaria la relazione tecnica per la proposta 2.0.1000/13.

Occorre valutare la portata finanziaria del subemendamento 2.0.1000/14, che proroga l'efficacia di alcune concessioni in essere e dei rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico-ricreative

in aree ricadenti nel demanio marittimo.

Presentano profili di criticità anche finanziaria, per incompatibilità con la normativa europea, le proposte 2.0.1000/16, 2.0.1000/17, 2.0.1000/18, 2.0.1000/19, 2.0.1000/20, 2.0.1000/21, 2.0.1000/22, 2.0.1000/23, 2.0.1000/24, 2.0.1000/25, 2.0.1000/26, 2.0.1000/27 e 2.0.1000/43.

Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dagli analoghi subemendamenti 2.0.1000/44, 2.0.1000/70, 2.0.1000/188 e 2.0.1000/228, che recano alcune deroghe alla procedura di selezione prevista dalla direttiva relativa ai servizi nel mercato interno.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica per le proposte 2.0.1000/49 e 2.0.1000/50.

Comportano maggiori oneri i subemendamenti 2.0.1000/52 e 2.0.1000/54.

Occorre valutare la compatibilità con la normativa europea delle proposte 2.0.1000/53, nonché delle analoghe 2.0.1000/55 e 2.0.1000/56.

Presentano profili di criticità finanziaria, per incompatibilità con la normativa europea, gli analoghi subemendamenti 2.0.1000/66 e 2.0.1000/67.

Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dai subemendamenti 2.0.1000/72, 2.0.1000/76 e 2.0.1000/92 (analogo al 2.0.1000/93).

Occorre valutare la compatibilità con la normativa europea delle proposte 2.0.1000/78 (analogha a 2.0.1000/79) e 2.0.1000/87.

Presenta profili di criticità finanziaria, per contrasto con la normativa europea, la proposta 2.0.1000/96.

Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 2.0.1000/106 che integra un criterio di delega, al fine di quantificare l'indennizzo da corrispondersi al concessionario uscente.

Occorre valutare i possibili profili di contrasto con la normativa europea dei subemendamenti 2.0.1000/169, 2.0.1000/173, nonché degli analoghi 2.0.1000/174 e 2.0.1000/175.

Presentano profili di criticità finanziaria, per contrasto con la normativa europea, le proposte 2.0.1000/176 e 2.0.1000/179.

Chiede conferma dell'assenza di onere derivanti dalle proposte 2.0.1000/190 e 2.0.1000/192, laddove fanno venir meno la possibilità di un subingresso nella concessione.

Presentano profili di criticità finanziaria, anche per la possibile incompatibilità con la normativa europea, i seguenti subemendamenti che modificano i criteri di determinazione dell'indennizzo spettante al concessionario uscente: 2.0.1000/197, 2.0.1000/198, 2.0.1000/200, 2.0.1000/201,

2.0.1000/202, 2.0.1000/203 (analogo al 2.0.1000/203 (testo 2), 2.0.1000/204 e 2.0.1000/205), 2.0.1000/206, 2.0.1000/207 (analogo al 2.0.1000/208 e 2.0.1000/209), 2.0.1000/210 (identico al

2.0.1000/211), 2.0.1000/212, 2.0.1000/213, 2.0.1000/214 e 2.0.1000/215 (analogo al 2.0.1000/216).

Occorre valutare la portata finanziaria delle identiche proposte 2.0.1000/218 e 2.0.1000/219.

Comporta maggiori oneri il subemendamento 2.0.1000/220.

Occorre valutare i possibili profili di incompatibilità con la normativa europea dei subemendamenti 2.0.1000/224, 2.0.1000/225 e 2.0.1000/226.

Presentano profili di criticità finanziaria, anche per la possibile incompatibilità con la normativa europea, le analoghe proposte 2.0.1000/229, 2.0.1000/230 e 2.0.1000/231.

Occorre valutare i possibili profili di incompatibilità con la normativa europea dei subemendamenti 2.0.1000/232 (analogo al 2.0.1000/233, 2.0.1000/234 e 2.0.1000/235), 2.0.1000/237 e 2.0.1000/238.

Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 2.0.1000/236, che prevede la definizione di un periodo transitorio, a decorrere dal 1° gennaio 2024, per l'avvio delle procedure di selezione.

Richiede la relazione tecnica per le proposte 2.0.1000/240 e 2.0.1000/241.

Occorre valutare i possibili profili di incompatibilità con la normativa europea dei subemendamenti 2.0.1000/242, 2.0.1000/243 e 2.0.1000/245.

Presenta profili di criticità finanziaria, per possibile contrasto con la normativa europea, il subemendamento 2.0.1000/246.

Occorre valutare i possibili profili di incompatibilità con la normativa europea dei subemendamenti 2.0.1000/247 (analogo al 2.0.1000/248), 2.0.1000/249, (analogo al 2.0.1000/250) e 2.0.1000/251

(analogo al 2.0.1000/252 e 2.0.1000/253), che introducono fattispecie per le quali non trovano applicazione le nuove normative sulle concessioni demaniali.

Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle analoghe proposte 2.0.1000/254, 2.0.1000/255 e 2.0.1000/256, che condizionano l'entrata in vigore della nuova normativa sulle concessioni demaniali all'effettivo funzionamento del sistema informativo di cui all'articolo 2 del disegno di legge in esame. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica per i subemendamenti 2.0.1000/258, 2.0.1000/261 e 2.0.1000/262.

Non vi sono osservazioni sui restanti subemendamenti all'emendamento 2.0.1000.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 3.5 e 3.13, anche ai fini dell'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Non vi sono osservazioni sulla proposta 3.17 (testo 2).

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 3.0.5.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 4.1 e 4.3, anche ai fini dell'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Comportano maggiori oneri gli emendamenti 4.19 e 4.20.

Occorre, invece, valutare, l'emendamento 4.21, che sospende i termini di scadenza delle concessioni in essere fino all'approvazione di una specifica direttiva comunitaria in materia.

Analogamente, occorre valutare la proposta 4.22.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare la compatibilità con la normativa europea degli emendamenti 5.4, 5.27 e 5.28.

Occorre poi valutare gli emendamenti 5.34 e 5.40 (analoghi al precedente emendamento 4.21).

Occorre poi valutare i seguenti emendamenti segnalati dal Governo: 5.1 (identico a 5.2), 5.3, 5.12 (analogo al 5.14, 5.15, 5.16 e 5.17), 5.30 (analogo a 5.31, 5.32 e 5.33), 5.35, 5.42 (analogo al 5.44 e 5.45) e 5.48.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 6, occorre valutare la portata finanziaria dei criteri di delega di cui alla proposta 6.8, interamente sostitutiva dell'articolo 6, nonché la portata finanziaria degli ulteriori criteri di delega recati dall'emendamento 6.83.

Occorre poi valutare i seguenti emendamenti segnalati dal Governo: 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.22, 6.23, 6.29, 6.30, 6.31, 6.35, 6.36, 6.43, 6.44, 6.51, 6.52, 6.53, 6.54, 6.55, 6.56, 6.73, 6.74, 6.75, 6.76, 6.77, 6.78, 6.79, 6.80, 6.86, 6.97, 6.98, 6.99, 6.100, 6.101 e 6.102.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 7, chiede elementi istruttori per valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 e 7.8, che sostituiscono l'articolo 7, prevedendo una delega al Governo in materia di trasporto pubblico locale.

Chiede conferma della compatibilità con la normativa europea degli analoghi emendamenti 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16 e 7.20, che estendono la possibilità di proroga, al massimo del 50 per cento, della durata dei contratti relativi ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia.

Occorre valutare la portata finanziaria delle modifiche alla disciplina sulle decurtazioni dei finanziamenti agli enti concedenti recate dalle proposte 7.9, 7.10, 7.26 e 7.27.

Occorre poi valutare i seguenti emendamenti segnalati dal Governo: 7.1, 7.11 e 7.19.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 8, si chiedono elementi istruttori per valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 8.7 e 8.8 interamente sostitutive dell'articolo 8.

Chiede conferma dell'effettiva sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria dell'emendamento 8.0.100 dei relatori recante l'istituzione del sistema di interscambio di pallet.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 8.

Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 9, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 9.1, che potrebbe determinare effetti finanziari negativi per l'esclusione dell'applicazione di norme destinate al contenimento della spesa pubblica.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 9.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 10, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 10.17, che esclude le società relative al trasporto a fune dall'applicazione delle norme in materia di società a partecipazione pubblica.

Occorre valutare, anche attraverso apposita relazione tecnica, la proposta 10.0.1 che modifica la

normativa sulle fusioni tra comuni.

Relativamente all'emendamento 10.0.4, occorre valutare se l'iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese per i soggetti che operano in base a contratti di franchising possa generare esenzioni o sgravi che determinino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Richiede la relazione tecnica sulla proposta 10.0.5.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 10.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 11, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 11.0.6 e sulle identiche 11.0.13 e 11.0.14.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 11, inclusa la proposta 11.7 (testo 2).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 12, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 12.1, 12.4 (analoga al 12.5) e 12.6.

Occorre, invece, valutare la portata finanziaria degli identici emendamenti 12.7, 12.8 e 12.9 che sopprimono il periodo di mantenimento minimo di due anni per la scelta effettuata nell'ambito del servizio di gestione dei rifiuti.

Richiede poi elementi informativi per valutare la portata finanziaria degli identici emendamenti 12.11, 12.12, 12.13 e 12.14 che prevedono l'adeguamento della pianificazione regionale e d'ambito, i piani economico-finanziari e i contratti di servizio tra gli enti locali e i gestori.

Occorre, inoltre, valutare la portata finanziaria degli identici emendamenti 12.27, 12.28 e 12.29 relativamente ai costi della gestione commissariale.

Richiede la relazione tecnica sulla proposta 12.30.

Con riguardo all'emendamento 12.32 occorre avere conferma della sussistenza delle risorse utilizzate a copertura.

In merito alla proposta 12.0.1, occorre valutare i costi relativi all'istituzione del registro degli amministratori di imprese costituite in forma societaria.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 12.0.5, 12.0.7 e 12.0.9.

L'emendamento 12.0.10 comporta maggiori oneri, in quanto sopprime il canone a carico degli operatori delle reti di comunicazione elettronica.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 12.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 13, occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 13.12, 13.27, 13.28 e 13.29, in materia di personale medico e sanitario, al fine di verificare se queste possano comportare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riguardo alla proposta 13.40, occorre avere conferma che non si generino ulteriori costi per il sistema di gestione della Ragioneria generale dello Stato.

Occorre valutare i possibili effetti finanziari derivanti dalle proposte 13.42, 13.43 e 13.45 in materia di gestione delle residenze sanitarie assistenziali (RSA).

L'emendamento 13.0.1 determina maggiori oneri, in quanto comporta uno sgravio di contributi previdenziali e assistenziali per le società del settore odontoiatrico.

Comportano, inoltre, maggiori oneri le analoghe proposte 13.0.2, 13.0.3 e 13.0.4 in quanto volte a sopprimere norme di riduzione della spesa sanitaria.

Occorre valutare la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura degli emendamenti 13.0.5 e 13.0.5 (testo 2).

La proposta 13.0.6 comporta maggiori oneri.

Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 13.0.7 che autorizza assunzioni di personale del sistema di emergenza territoriale, ancorché nell'ambito delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 13.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 14, richiede la relazione tecnica sulla proposta 14.0.1.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 14.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 15, occorre valutare la portata finanziaria delle

analoghe proposte 15.4, 15.5, 15.6, 15.6 (testo 2), 15.7, 15.8, 15.9, 15.10 e 15.11 in materia di autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 15.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 16, comportano maggiori oneri le analoghe proposte 16.0.1, 16.0.2 e 16.0.3.

Richiede la relazione tecnica sulla proposta 16.0.2 (testo 2).

Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 16.0.4, 16.0.5 e 16.0.6.

Comporta maggiori oneri invece la proposta 16.0.6 (testo 2).

Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 16.0.7 in materia di immissione in commercio di farmaci.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 16.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 17, comporta maggiori oneri la proposta 17.13.

Occorre, invece, verificare la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura dell'emendamento 17.15.

Richiede la relazione tecnica per le proposte 17.16 (analoga a 17.17 e 17.0.1) e 17.0.3.

Occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 17.0.2 e 17.0.2 (testo 2) in materia di incremento del personale presso le unità di raccolta di sangue.

Relativamente alle proposte 17.0.6 e 17.0.7, occorre valutare la necessità di inserirvi una clausola di invarianza finanziaria.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 17.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 18, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 18.1, 18.25 e 18.25 (testo 2).

Occorre, invece, valutare la portata finanziaria degli emendamenti 18.21 e 18.21 (testo 2) relativo alla nomina dei direttori sanitari.

Comportano maggiori oneri le proposte 18.0.1, 18.0.7, 18.0.14, 18.0.17, 18.0.15, 18.0.16, 18.0.20 e 18.0.21.

Richiede la relazione tecnica per l'emendamento 18.0.18.

Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 18.0.19 che include i tecnici specializzati come autisti di ambulanza tra le figure professionali che gli enti del Servizio sanitario possono assumere nei limiti di spesa consentiti per il personale degli enti medesimi.

Occorre altresì valutare la necessità di una correzione formale della copertura per la proposta 18.0.22.

Comporta maggiori oneri l'emendamento 18.0.23.

Occorre valutare gli effetti finanziari, anche con riguardo alla sostenibilità delle attività ivi previste con le risorse disponibili a legislazione vigente, della proposta 18.0.23 (testo 2), in materia di formazione manageriale nella sanità pubblica.

Richiede la relazione tecnica per le proposte 18.0.24, 18.0.24 (testo 2) e 18.0.26.

Con riguardo all'emendamento 18.0.25 sui ruoli dirigenziali per le cure primarie ed intermedie, occorre avere conferma dell'assenza di oneri.

Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 18.0.27, che consente alle regioni di concordare con le organizzazioni sindacali di categoria delle farmacie pubbliche e private tariffe agevolate in favore di categorie svantaggiate e, comunque, di soggetti di età superiore a settantacinque anni.

Chiede conferma del carattere ordinamentale della proposta 18.0.28 recante disposizioni per il conferimento di incarichi dirigenziali negli enti del Servizio sanitario.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 18.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 19, occorre valutare le proposte 19.7 e 19.13, laddove escludono la possibilità per i soggetti che gestiscono beni demaniali o beni in concessione di imporre oneri o canoni aggiuntivi per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica.

Chiede conferma della compatibilità con la normativa europea delle analoghe proposte 19.14 e 19.15.

Chiede altresì conferma della compatibilità con la normativa europea delle analoghe proposte 19.16 e 19.17 che prevedono deroghe al vincolo paesaggistico per l'installazione di determinate infrastrutture elettroniche.

Occorre valutare gli effetti finanziari delle analoghe proposte 19.18, 19.19 e 19.20, che recano deroghe al regime dell'autorizzazione sismica ai fini dell'installazione di alcune infrastrutture elettroniche. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 19.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 20, chiede conferma della compatibilità con la normativa europea della proposta 20.2 (testo 2).

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti all'articolo 20.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 21, occorre acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 21.0.4 e 21.0.5.

Occorre, invece, valutare la compatibilità con la normativa europea della proposta 21.0.9 che abroga la previsione in base alla quale la riscossione dei diritti d'autore sul territorio nazionale da parte di entità di gestione indipendenti stabilite all'estero è disciplinata da accordi di rappresentanza.

Comporta maggiori oneri l'emendamento 21.0.10.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 21.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 22.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 23, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 23.7 che introduce un ulteriore criterio di delega, prevedendo, tra l'altro, incentivi che agevolino la costituzione di società tra professionisti, anche in forma di start-up;

Occorre poi valutare la compatibilità con la normativa europea delle analoghe proposte 23.10, 23.11, 23.11 (testo 2), 23.12, 23.13 e 23.14, finalizzate ad individuare ulteriori tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica.

Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 23.0.1 sulla rideterminazione della soglia minima dei canoni demaniali per lo spettacolo viaggiante.

Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 23.0.5 e 23.0.6.

Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 23.0.12.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 23.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 24, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 24.13.

Sembrano presentare profili di onerosità gli analoghi emendamenti 24.14, 24.15, 24.16 e 24.17.

Si richiede la relazione tecnica sulle proposte 24.0.1 e 24.0.1 (testo 2).

Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 24.0.3 in materia di intermediazione immobiliare, che modifica uno dei contenuti della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativo alla cessione di immobili.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti, ivi inclusa la proposta 24.11 (testo 2), riferiti all'articolo 24.

Per quanto riguarda gli emendamenti relativi all'articolo 25, risulta necessario acquisire la relazione tecnica per gli emendamenti 25.2, 25.0.1, 25.0.2 e 25.0.5.

Determina maggiori oneri la proposta 25.3 (identica a 25.4 e 25.5).

Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 25.0.3 che allarga l'ambito di definizione delle imprese artigiane di cui alla legge-quadro sull'artigianato.

Occorre valutare, per i possibili profili di contrasto con la normativa europea, gli identici emendamenti 25.0.6 e 25.0.7 che escludono la mediazione creditizia dal novero dei servizi finanziari.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 25.

Per quanto riguarda gli emendamenti relativi all'articolo 26, si richiede la relazione tecnica sulla proposta 26.0.1.

Comportano maggiori oneri gli emendamenti 26.0.2 e 26.0.4.

Occorre valutare i possibili profili di contrasto con la normativa europea derivanti dalla proposta 26.0.5, che esclude dal novero dei contratti di cessione di beni nella filiera agricola e alimentare i conferimenti di prodotti agricoli ed alimentari da parte di imprenditori agricoli e ittici a cooperative di cui essi sono soci.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 26.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 27, richiede la relazione tecnica per gli

emendamenti 27.3, 27.0.1 e 27.0.2 (analogo a 27.0.3, 27.0.4 e 27.0.5).

Occorre valutare, per possibili contenziosi, gli effetti dell'emendamento 27.0.7 che riduce, con effetto retroattivo, il novero delle prestazioni educative e formative esenti da IVA.

Occorre valutare i possibili profili di incompatibilità con la normativa europea derivanti dalla proposta 27.0.12, che prolunga al 31 dicembre 2022 la sospensione di una serie di adempimenti legati alla riscossione coattiva dei debiti connessi alle quote latte.

Richiede la relazione tecnica per l'emendamento 27.0.16.

Comportano maggiori oneri le identiche proposte 27.0.18 e 27.0.19.

Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 27.0.26 che proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2022 la scadenza delle norme di semplificazione sull'occupazione di suolo pubblico e il commercio su aree pubbliche.

Si richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 27.0.20, 27.0.28 (analogo al 27.0.29) e 27.0.28 (testo 2).

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 27.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 28.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 29, occorre valutare per i possibili profili comunitari le proposte 29.25, 29.26, 29.27, 29.28, 29.30 e 29.31, che escludono dall'ambito applicativo dell'abuso di dipendenza economica i contratti di franchising.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 29.

Non vi sono emendamenti riferiti all'articolo 30.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 31, richiede la relazione tecnica sulla proposta 31.0.1.

Occorre invece valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 31.0.2 che prevede l'aumento di un componente presso la camera di commercio di Trieste-Gorizia.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 31.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 32, richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 32.2 e 32.3 (testo 2).

Occorre, invece, valutare le proposte 32.8 e 32.9 per i possibili effetti finanziari derivanti dal riferimento all'articolo 2, comma 8, della legge n. 481 del 1995, che dispone il collocamento fuori ruolo dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni per la durata dell'incarico.

Determina maggiori oneri la proposta 32.0.3.

Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 32.0.4, al fine di verificare la sostenibilità della copertura a valere sui quadri economici degli interventi interessati.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 32.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una nota recante ulteriori elementi istruttori sulle proposte emendative in esame.

Il correlatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) avverte che, secondo l'orientamento emerso nella Conferenza dei presidenti di Gruppo tenutasi nella giornata di ieri, nella settimana del 10-12 maggio, dopo l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 21 del 2022, l'Assemblea dovrebbe esaminare anche il disegno di legge sulla concorrenza, il che richiederà un'attività abbastanza intensa, su entrambi i provvedimenti, nella prossima settimana.

Comunica poi che - a causa di concomitanti impegni su territorio legati alla campagna elettorale per le elezioni amministrative - il suddetto disegno di legge sulla concorrenza sarà seguito, nella prossima settimana, principalmente dal correlatore Dell'Olio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1078) PERILLI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice

civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali

(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 febbraio.

Il presidente [PESCO](#) chiede se sia pervenuta la relazione tecnica richiesta formalmente dalla Commissione sul disegno di legge in titolo.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di acquisire i necessari elementi istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1650) FENU ed altri. - Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 13 aprile.

Il presidente [PESCO](#) chiede se sia pervenuta la relazione tecnica richiesta formalmente dalla Commissione sul disegno di legge in titolo.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di acquisire i necessari elementi istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2285) Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Silvia Fregolent; Daniela Torto ed altri; Melicchio ed altri; Melicchio ed altri; Flavia Piccoli Nardelli e Lucia Ciampi; Angiola; Paola Frassinetti ed altri

(Parere alla 7a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'8 marzo.

Il relatore [FERRO](#) (*FIBP-UDC*) chiede se siano pervenuti gli elementi istruttori richiesti sulle proposte emendative.

La sottosegretaria SARTORE fa presente che l'istruttoria è in corso.

Il seguito dell'esame degli emendamenti è quindi rinviato.

(1785) Roberta PINOTTI ed altri. - Norme per la promozione dell'equilibrio di genere negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle società controllate da società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo

(Parere alla 1a Commissione sul nuovo testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 marzo.

La relatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*) chiede se siano pervenuti gli elementi istruttori richiesti sul disegno

di legge e sui relativi emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO avverte che sono in corso i dovuti approfondimenti istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 28 aprile 2022, alle ore 9, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,55.

1.4.2.5.8. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 545 (pom.) del 03/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 3 MAGGIO 2022
545ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 17,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2560) Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **PESCO** (M5S), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo e dell'aggiornamento della decorrenza degli oneri e della relativa copertura nelle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 4, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, che non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO concorda con la valutazione del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, il RELATORE propone l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(1571-B) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare"), approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 13a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo Parere non ostativo)

La senatrice **FAGGI** (L-SP-PSd'Az), in sostituzione della relatrice Gallicchio, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare,

preso atto anche della assicurazione fornita dal Governo nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, secondo la quale la riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'ambiente, relativo al bilancio 2021-2023, di cui all'articolo 6, comma 3, deve intendersi riferita all'accantonamento del Ministero della transizione ecologica, secondo la nuova denominazione assunta dal Dicastero dell'ambiente, per effetto del decreto-legge n. 22 del 2021, ed imputata al vigente triennio di bilancio 2022-2024.

Segnala inoltre che non risultano presentati emendamenti al provvedimento in esame.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme alla valutazione della Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la RELATRICE propone l'espressione di un parere di nulla osta che, previa verifica della presenza del prescritto numero legale, è posto in votazione e approvato.

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 14ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 aprile.

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 27 aprile, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire elementi istruttori sulla portata finanziaria dell'emendamento 16.7 (testo 2).

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle analoghe proposte 20.0.6, 20.0.7, 20.0.8 e 20.0.9 sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Non vi sono osservazioni sulle proposte 10.2 (testo 2), 14.0.1 (testo 2), 16.2 (testo 2), 16.12 (testo 2), 18.1 (testo 2) e 18.3 (testo 2).

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario sull'emendamento 16.7 (testo 2), in assenza di una relazione tecnica necessaria a escludere effetti finanziari negativi.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) chiede chiarimenti sulla valutazione espressa dal Governo, manifestando perplessità sulla presenza di profili di criticità finanziaria.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU-Eco) fa presente che le attività contemplate dall'emendamento in discussione, con particolare riguardo al sistema digitale per lo scarico dei medicinali veterinari, non sono previste a legislazione vigente, e pertanto potrebbero avere un impatto sulla finanza pubblica.

Interviene il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) per evidenziare che la misura andrebbe ad inserirsi in una legge di delega che appare già dotata di un meccanismo di copertura finanziaria.

La senatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az) reputa opportuno un ulteriore approfondimento.

Il presidente [PESCO](#) (M5S) prospetta l'espressione di un parere di semplice contrarietà.

La sottosegretaria SARTORE, nel prendere atto dell'orientamento della Commissione, richiama quanto stabilito dall'articolo 1, comma 3, del disegno di legge, recante un meccanismo di copertura finanziaria che richiede la previa verifica degli effetti finanziari delle deleghe legislative volte a reperire la normativa europea.

Il RELATORE, alla luce della discussione, ritiene adeguata l'espressione di un parere contrario semplice.

La rappresentante del GOVERNO, proseguendo nella valutazione degli emendamenti, si pronuncia in senso contrario, per i profili finanziari, sulle analoghe proposte 20.0.6, 20.0.7, 20.0.8 e 20.0.9, facendo presente che la Ragioneria generale dello Stato concorda con quanto affermato dalla relazione tecnica predisposta dal dicastero competente, nella quale si evidenzia che l'emendamento, con particolare riguardo alla lettera c), appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sui restanti emendamenti, concorda con l'assenza di osservazioni della Commissione.

Il PRESIDENTE, rispondendo ad una richiesta di chiarimenti formulata dalla senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az), si sofferma sulla portata normativa e finanziaria della lettera c) della proposta, che in effetti sembra presentare le maggiori criticità.

Il RELATORE ritiene opportuno recepire l'avviso contrario del Governo, segnalando che anche le lettere a) e b) della proposta appaiono suscettibili di determinare oneri per la finanza pubblica. Non essendovi quindi ulteriori richieste di intervento, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 20.0.6, 20.0.7, 20.0.8 e 20.0.9.

Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 16.7 (testo 2).

Il parere è non ostativo sulle proposte 10.2 (testo 2), 14.0.1 (testo 2), 16.2 (testo 2), 16.12 (testo 2), 18.1 (testo 2) e 18.3 (testo 2)."

La proposta di parere è messa in votazione e approvata.

(2317) NENCINI ed altri. - Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti

(Parere alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 aprile.

Il relatore [CALANDRINI](#) (FdI) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 3.1, che prevede che i progetti per le iniziative di celebrazione dell'anniversario della morte di Matteotti siano finanziati nel limite massimo di 350 mila euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Occorre, poi, valutare la portata finanziaria dell'emendamento 4.1, che rimodula in 50 mila euro per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024 il contributo straordinario in favore della Casa Museo Matteotti.

Conseguentemente, occorre verificare gli effetti finanziari della proposta 5.1 (recante l'autorizzazione di spesa e la previsione dell'esenzione da ogni forma di imposizione fiscale delle donazioni e di forme di liberalità in favore delle iniziative di celebrazione), nonché l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura dell'emendamento 6.1.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione ha richiesto la relazione tecnica sul testo del provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SARTORE, per quanto riguarda il testo, dopo aver precisato che dal punto di vista finanziario l'articolo 4, comma 2, reca una defiscalizzazione delle donazioni che si configura, comunque, come rinuncia a maggior gettito, esprime un avviso di nulla osta, a condizione che siano recepiti gli emendamenti del relatore 3.1, 4.1 e 5.1 nonché la proposta 6.1, come di seguito riformulata.

In relazione agli emendamenti, nel confermare l'avviso di nulla osta sulle proposte 3.1, 4.1 e 5.1, illustra la riformulazione a cui è condizionata la valutazione non ostativa dell'emendamento 6.1, che rappresenta una correzione tecnica della copertura finanziaria.

Nessuno chiedendo di intervenire, il relatore [CALANDRINI](#) (*FdI*), sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione degli emendamenti 3.1, 4.1, 5.1, nonché dell'emendamento 6.1 come sotto riformulato.

In merito agli emendamenti 3.1, 4.1 e 5.1 esprime parere non ostativo.

Sull'emendamento 6.1 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione delle parole: "mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, " con le seguenti: "a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(2118) STEFANO ed altri. - Ordinamento della professione di enologo e della professione di enotecnico

(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Seguito dell'esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 febbraio.

La relatrice [TESTOR](#) (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver richiamato i rilievi formulati sul testo e sugli emendamenti, ricorda che la Commissione ha richiesto al Governo la predisposizione di una relazione tecnica.

La sottosegretaria SARTORE, in relazione al testo, si pronuncia in senso non ostativo a condizione che siano apportate due modifiche, di cui la prima consiste nella sostituzione, all'articolo 5, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con il Ministero dello sviluppo economico, quale dicastero competente a gestire il registro nazionale dei tecnici del settore vitivinicolo. La seconda modifica consiste nell'inserimento, dopo l'articolo 8, di una disposizione recante la clausola di invarianza finanziaria e amministrativa per le attività previste dal provvedimento.

In relazione agli emendamenti, esprime un avviso contrario, in assenza di una relazione tecnica necessaria a verificare i profili finanziari, sulle proposte 2.1, 4.1, 5.1, 5.4, 5.5 e 5.6.

Sull'emendamento 5.0.1, concorda con la Commissione sull'esigenza di inserire una clausola di invarianza finanziaria e il divieto di corrispondere emolumenti comunque denominati.

Esprime un avviso contrario, per i profili finanziari, sull'emendamento 5.6, non segnalato dalla relatrice.

Su richiesta del presidente PESCO, la rappresentante del GOVERNO fornisce chiarimenti sulla valutazione contraria espressa sulle proposte 5.1, 5.4 e 5.5.

Il PRESIDENTE, alla luce delle delucidazioni del Governo, segnala che il parere contrario sugli emendamenti in questione potrebbe essere superato da una riformulazione, rimessa alla Commissione di merito, che sostituisca il Ministero competente in linea con il parere espresso sull'articolo 5 del testo e inserisca il divieto di corrispondere emolumenti o rimborsi spese comunque denominati.

Sull'emendamento 5.6, a seguito di una sollecitazione del senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) reputa sufficiente l'espressione di un parere non ostativo, condizionato alla sola sostituzione del Ministero delle politiche agricole con il Ministero dello sviluppo economico.

La rappresentante del GOVERNO, proseguendo nella valutazione degli emendamenti, manifesta una valutazione contraria, per oneri non quantificati o non coperti o in assenza di relazione tecnica, sulle analoghe proposte 6.1 e 6.2, sull'emendamento 6.3, nonché sulla proposta 7.0.2.

Interviene il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) per manifestare perplessità sull'avviso contrario espresso dal Governo in relazione agli emendamenti 6.2 e 6.3. In particolare, con riguardo alla proposta 6.3, non ravvisa elementi di criticità per quanto di competenza della Commissione bilancio.

La relatrice [TESTOR](#) (L-SP-PSd'Az) ritiene che anche l'emendamento 6.1 non presenti evidenti profili di onerosità.

La sottosegretaria SARTORE fa presente che uno degli elementi di criticità delle misure proposte è rappresentato dal fatto che la formazione professionale rientra nella competenza esclusiva regionale.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU-Eco), nel concordare che la materia in questione è prettamente regionale, reputa singolare attribuire all'amministrazione centrale la definizione dei relativi *standard*.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) ritiene che, anche in relazione alla formazione professionale, sia necessaria una forma di coordinamento centrale nella definizione di modelli e criteri.

Previo intervento della rappresentante del GOVERNO, che dà la disponibilità a svolgere un breve approfondimento, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'esame delle proposte 6.1, 6.2 e 6.3.

La sottosegretaria SARTORE manifesta una valutazione contraria anche sugli emendamenti 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 e 7.5, non segnalati dalla Commissione, precisandone le motivazioni connesse al regolare e ordinato svolgimento delle attività di classificazione merceologica delle attività professionali.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S), nel dichiararsi perplesso sull'onerosità di tali emendamenti, ritiene che la contrarietà del Governo attenga a profili di merito.

Il PRESIDENTE alla luce di un breve approfondimento, d'accordo con la RELATRICE, ritiene che si possa confermare al riguardo la valutazione non ostativa.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la RELATRICE, sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo e delle indicazioni emerse dal dibattito, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento delle seguenti modifiche:

- al comma 1 dell'articolo 5 le parole: "presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali" siano sostituite dalle seguenti: "presso il Ministero dello sviluppo economico";
- al comma 5 dell'articolo 5 le parole: "con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali" siano sostituite dalle seguenti: "con decreto del Ministro dello sviluppo

economico";

- dopo l'articolo 8 sia aggiunto, in fine, il seguente:

"Art. 8-bis

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente."

In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.1, 4.1, 5.1, 5.4, 5.5 e 7.0.2.

Sull'emendamento 5.6 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione delle parole: "Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali" con le seguenti: "Ministero dello sviluppo economico".

Sull'emendamento 5.0.1 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, oltre che del divieto di corrispondere ai componenti del Comitato nazionale indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spesa e ogni altro emolumento comunque denominato.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 6.1, 6.2 e 6.3, il cui esame resta sospeso."

Verificata la presenza del prescritto numero legale la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2564) Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina

(Parere alle Commissioni 6ª e 10ª riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, con presupposti e osservazione. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 aprile.

La relatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra la seguente proposta di parere sul testo: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

- in relazione all'articolo 1, recante riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, vengono forniti elementi integrativi sulla stima degli effetti di gettito riportati nella relazione tecnica, che è stata effettuata utilizzando un modello previsionale elaborato in collaborazione con Sogei, modello nel quale sono inserite le aliquote medie applicate a titolo di imposte dirette e IRAP, e che consente di verificare la quantificazione in termini di maggiori entrate IVA;

- in relazione all'articolo 2, con riguardo all'ipotesi assunta per cui solo il 25 per cento di 600.000 soggetti percepirà il buono benzina previsto dalla norma nel suo valore massimo di 200 euro, eccedente la soglia vigente, viene evidenziato come i dati presi a base della stima sono relativi all'anno di imposta 2020, primo anno di applicazione dell'elevazione del limite di esenzione a 516,46 euro del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR): per tale anno, il maggior numero di soggetti che ricade nella fascia di importo di *benefit* tra 258,23 e 516,46 euro risulta poco meno di 8 volte superiore ai soggetti ricadenti nella medesima fascia nell'anno di imposta 2019, anno in cui il limite era di 258,23 euro, come nella legislazione vigente. Inoltre, la stima ipotizza l'erogazione, ai soggetti interessati, dell'importo massimo agevolato, quindi pari a 200 euro; per quanto

concerne invece l'aliquota marginale media del 30 per cento utilizzata ai fini della stima, si precisa che l'aliquota marginale media stimata per i lavoratori dipendenti è inferiore al 27 per cento, pertanto la stima viene ritenuta ampiamente prudenziale;

- sempre con riferimento all'articolo 2, la valutazione non considera effetti relativi alla deducibilità degli importi relativi ai buoni benzina in quanto si stima che la misura possa generare un beneficio per i lavoratori dipendenti a parità di costo del lavoro: in altri termini, la relazione tecnica stima gli effetti negativi in termini di mancata tassazione di parte dell'attuale costo del lavoro soggetto a tassazione. Eventuali effetti derivanti da componenti aggiuntive dello stesso costo rientrerebbero nella più vasta valutazione della redditività delle imprese che per prassi non viene valutata in quanto strettamente legata a singoli comportamenti;
- in relazione all'articolo 4, viene rappresentato che la percentuale assunta nella relazione tecnica per i consumi di gas naturale del secondo semestre del 2022, pari al 15 per cento dei consumi annui, è stata fornita da ARERA in base ai dati storici di consumo in suo possesso;
- in relazione all'articolo 5, si rappresenta che nella relazione tecnica si utilizzano i dati sul prezzo unico nazionale (PUN) per l'energia elettrica e per il gas naturale stimati più recentemente dall'ARERA sulla base delle evoluzioni del mercato dell'energia elettrica e del gas naturale e da essa forniti;
- in relazione all'articolo 6, concernente il bonus sociale energia e gas, nel concordare con la Commissione in ordine alla circostanza che la disposizione potrebbe essere formulata in maniera più chiara, si rappresenta che la previsione da un lato innalza da euro 8.107,50 (previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 29 dicembre 2016), ad euro 12.000 il valore ISEE utile ai fini dell'accesso al beneficio, dall'altro prevede risorse aggiuntive al fine di poter riconoscere nel secondo trimestre 2022 - anche in favore dell'ulteriore platea di beneficiari - un bonus sociale analogo a quello riconosciuto agli attuali percettori del bonus. Pertanto, si ritiene che a partire dal terzo trimestre 2022, e fatte salve nuove misure volte a prevedere il prolungamento degli attuali benefici aggiuntivi, il bonus potrà essere riconosciuto secondo gli ordinari meccanismi;
- con riferimento all'ampliamento della pianata organica dell'ARERA, disposta dall'articolo 7, comma 6, nel confermare quanto già indicato nella relazione tecnica, si evidenzia che i costi annui sono stati stimati prendendo a riferimento il costo annuo unitario iniziale livello base della carriera funzionariale (Funzionario III), al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione e tenendo conto degli sviluppi medi di carriera previsti dal Regolamento del personale e dall'ordinamento delle carriere vigente in ARERA (comprensivi della parte fissa e di quella variabile media in esito alla valutazione della performance) nonché dell'adeguamento all'indice Istat delle tabelle stipendiali;
- in relazione all'articolo 8, con riferimento alle stime di consumo complessivo di energia, si rappresenta che le stesse attengono a variabili suscettibili di affinamento elaborate anche nell'ambito del lavoro di definizione dei documenti di programmazione economica e che le valutazioni sottese all'ipotesi di una propensione alla rateizzazione pari al 60 per cento sono state effettuate all'esito di un confronto con il settore che ha restituito un riscontro negativo circa la previsione di un'adesione massiva alla misura della rateizzazione: pertanto, la soglia individuata recepisce le indicazioni del settore ma si colloca, al contempo, in un'ottica ritenuta prudenziale. In relazione alle ragioni sottostanti l'ipotesi di una copertura media pari all'80 per cento, si fa presente che l'intervento mediante garanzia è finalizzato a sostenere i finanziamenti contratti dai fornitori per coprire il costo delle rateizzazioni: pertanto, l'individuazione di una copertura media pari all'80 per cento è ipotizzata in ragione delle caratteristiche dimensionali e patrimoniali delle imprese fornitrici di energia elettrica e gas naturale che operano in Italia, rispetto alle quali si stima, proprio in virtù dei differenti limiti percentuali previsti dall'articolo 1 del decreto-legge n. 23 del 2020 a seconda della grandezza delle imprese richiedenti, una copertura media pari all'80 per cento dell'importo finanziato. Infine, in relazione agli oneri correlati alle garanzie di cui al comma 3, ai sensi del quale SACE S.p.A. è autorizzata a concedere in favore delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia, si rappresenta che la dotazione di 2

miliardi prevista è basata su stime di SACE elaborate a seguito della necessaria ricalibrazione, nel settore di applicazione, del tasso di perdita attesa sulle operazioni a breve termine;

- in relazione all'articolo 10, si segnala che l'avvalimento di cui al comma 2 si configura come una mera facoltà rimessa alle valutazioni della struttura commissariale;
- in relazione all'articolo 11, si fa presente che la disposizione riguarda le aziende che non possono più ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria per esaurimento dei limiti di durata o perché superato il limite di 12 mesi nel biennio o perché hanno superato le durate complessive (inclusa la CIGS) di 24/30 mesi nel quinquennio. Avendo le aziende assicurate per la cassa integrazione salariale ordinaria fruito per il 2020 e per larga parte del 2021 delle integrazioni salariali con causale Covid che non ha alimentato i contatori, sono marginali i casi di aziende che superano i contatori. Le informazioni desumibili dagli archivi amministrativi forniscono solo una lettura alla data di rilevazione delle aziende e del numero medio dei lavoratori potenzialmente interessati. Ipotizzando anche periodi aggiuntivi fruibili nel corso dell'anno 2022 a normativa vigente, si stimano interessate al provvedimento circa 250 aziende con un numero medio di dipendenti pari a 425 per un totale di 106 mila dipendenti. Con riguardo poi alle ipotesi assunte nella relazione tecnica, quanto ai mesi coperti dall'integrazione e alle ore mensili di fruizione effettiva ci si riferisce alle più recenti indicazioni di carattere statistico dei monitoraggi della cassa integrazione ordinaria anche in considerazione del fatto che il trattamento non è completamente gratuito, non essendo stato esonerato il pagamento del contributo addizionale. Inoltre, si fa presente che il periodo 2020 e 2021 è stato un periodo eccezionale derivante dalla parziale chiusura o limitazione di interi settori di attività, unitamente al divieto di licenziamento. Nel secondo semestre 2021, non coperto da cassa integrazione con causale Covid, si è poi osservato un ricorso molto limitato allo strumento. Anche se la congiuntura sembrerebbe aggravarsi per i rischi in materia energetica, va tenuto presente che la sola motivazione del costo dell'energia non è rilevante per le aziende ai fini della richiesta di cassa integrazione ordinaria;
- in relazione all'articolo 12, si rappresenta che nella predisposizione della relazione tecnica, con riguardo alla quantificazione dell'importo medio di sgravio sono state considerate le caratteristiche specifiche della platea interessata al provvedimento in esame, anche con riferimento alla potenziale platea dei lavoratori che beneficiano dell'importo integrale dello sgravio rispetto alla platea dei lavoratori che beneficiano di un'integrazione di importo di sgravio integrato rispetto a quello già previsto a normativa vigente;
- con riguardo all'articolo 16, si fa presente che l'esonero contributivo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) è del tutto analogo a quello previsto per l'anno 2021 dall'articolo 37-*bis* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. In merito ai parametri e alle ipotesi assunte alla base della quantificazione, in analogia alla stima degli oneri previsti dal richiamato articolo 37-*bis* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, i dati utilizzati sono riferiti alla platea delle imprese dell'autotrasporto, alla misura del contributo, al fatturato prodotto dagli operatori e alla soglia di esenzione. Per quanto attiene al numero delle imprese dell'autotrasporto e all'entità del fatturato prodotto dagli operatori, sono stati considerati i medesimi valori utilizzati per la stima dell'esonero contributivo previsto per l'anno 2021. Relativamente all'entità del contributo dovuto all'ART, si evidenzia che, con la delibera n. 181/2021, lo stesso è stato determinato, nel 2022, nella misura dell'0,6 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato e corrisponde, pertanto, alla medesima percentuale prevista per l'anno 2021 con la delibera n. 225/2020. Relativamente alla soglia di esenzione, si rappresenta che, con la delibera n. 181/2021, la stessa è stata innalzata, nell'anno 2022, da 1.800 euro a 3.000 euro. Tanto premesso, pur avendo la delibera ART n. 181/2021 determinato una riduzione delle entrate derivanti dai contributi attesi per l'anno 2022 rispetto a quelli dell'anno 2021 (in considerazione dell'innalzamento nell'anno 2022 della soglia di esenzione), si è ritenuto in via prudenziale di confermare comunque la stima di 1,4 milioni di euro, così come è avvenuto per l'anno 2021;
- con riferimento all'articolo 20, recante rifinanziamento del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, si conferma che per l'anno 2022 le risorse sono sufficienti per le attività di sperimentazione e per quelle di primo avviamento. Per l'anno 2023 e

seguenti, i costi di gestione del fondo saranno a carico del Piano strategico della Politica agricola comune 2023-2027; inoltre, come precisato nel Piano di gestione dei rischi 2022, nell'anno di sperimentazione 2022 non sarà erogato alcun indennizzo, di conseguenza il problema della copertura non si pone: al 2023 in avanti gli indenni per il rimborso dei danni graveranno sui fondi unionali; viene poi assicurato che le risorse di cui sarà dotato il predetto fondo saranno a valere sui fondi europei Feaga e Feasr, escludendo l'insorgenza di oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica; viene infine confermato che i compiti assegnati all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) saranno svolti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

- in relazione all'articolo 22, recante l'attribuzione di un contributo sotto forma di credito d'imposta a favore delle imprese del comparto turistico, il Governo ha fornito ulteriori elementi conoscitivi a sostegno del carattere prudenziale della quantificazione ivi proposta;
- in relazione all'articolo 23, in tema di revisione dei prezzi dei materiali da costruzione, si rappresenta l'assenza di effetti sui saldi di finanza pubblica, dal momento che l'anticipazione, così come il riconoscimento del conguaglio o l'eventuale ripetizione dell'anticipazione concessa, avverranno entro il medesimo anno di competenza, ossia il 2022;
- in relazione all'articolo 27, con riferimento alle misure di supporto del nuovo nucleo di valutazione e al più generale ampliamento dell'ambito soggettivo e oggettivo dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 21 del 2012 (articolo 28), la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, procederà mediante rimodulazione interna di risorse umane, con corrispondente incremento a favore del Dipartimento per il coordinamento amministrativo; per quanto riguarda la collaborazione della Guardia di finanza con la Presidenza del Consiglio, si rappresenta che la previsione non implica lo svolgimento, da parte dei Reparti del Corpo, di attività operative diverse o ulteriori rispetto a quelle ordinariamente esperite, ed è finalizzata esclusivamente a esplicitare la facoltà dell'Esecutivo di avvalersi della collaborazione della Guardia di finanza per l'esercizio delle funzioni a esso attribuite nello specifico settore;
- in relazione all'articolo 28 e, in particolare, in merito alla sostenibilità da parte delle articolazioni tecniche del Ministero dell'Interno degli adempimenti che deriveranno dalla norma medesima, si segnala che le articolazioni tecniche dei Ministeri della difesa e dell'Interno, di cui potrà avvalersi il Centro di Valutazione e Certificazione nazionale (CVCN), oggi in seno all'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), si debbano individuare nei Centri di Valutazione (CV) previsti dal decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105; i compiti assegnati dalla norma in esame risultano in linea con la generale missione istituzionale affidata ai CV, che opereranno in coordinamento con il CVCN ed espletabili quindi con risorse invariate;
- con riferimento all'articolo 29, comma 6, in relazione alle assunzioni a tempo determinato per lo svolgimento delle funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, si premette che l'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, dispone che la disciplina applicabile al personale dell'Agenzia per la cybersicurezza possa essere dettata anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, ivi incluso il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. La deroga alle disposizioni, di derivazione europea, in materia di limiti di durata per i rapporti di lavoro a tempo determinato - introdotta dal decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, all'articolo 29, comma 6, e che prevede, la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato per una durata, rinnovabile nei termini anzidetti, di quattro anni - è prevista esclusivamente per quelle assunzioni a tempo determinato per lo svolgimento delle funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico dell'Agenzia. Tale deroga - che opera rispetto agli ordinari termini di durata e non al principio di determinatezza della durata, volto ad impedire rinnovi contrattuali potenzialmente illimitati - è diretta a consentire il più rapido avvio delle attività strumentali alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico. Per quanto concerne gli aspetti finanziari, si precisa che le assunzioni avverranno nell'ambito delle risorse finanziarie di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 82 del 2021, già assegnate all'Agenzia, e senza comportare nuovi oneri a carico del bilancio

dello Stato. Infine, si evidenzia che la possibilità assunzionale in parola si muove nell'ambito del limite percentuale massimo per le assunzioni a tempo determinato del 30 per cento della dotazione organica complessiva (previsto, ai sensi dall'articolo 12, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 82 del 2021, e dall'articolo 91, comma 3, del regolamento del personale dell'Agenzia, adottato con DPCM 9 dicembre 2021, n. 224), di cui, proprio in ragione dello specifico - e limitato - ambito di impiego, rappresenterà una percentuale ridotta;

- con riferimento all'articolo 30, si segnala che le funzioni ivi previste sono quelle di valutazione e verifica dei presupposti per dar luogo ai seguiti di competenza già previsti dal regolamento (UE) 2015/479 e, pertanto, si inseriscono nel quadro delle competenze già ordinariamente previste. Si conferma, pertanto, che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri, potendo essere attuata con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente;

- in relazione all'articolo 31, per quanto attiene la lettera b) del comma 1, si specifica che il costo pro capite per die quantificato per la corresponsione del contributo di sostentamento è stato calcolato sulla base delle esperienze maturate in occasione delle recenti maxi-emergenze sismiche, in occasione delle quali è stato riconosciuto un analogo contributo (con la diversa denominazione di "contributo per l'autonoma sistemazione" e con parametri sostanzialmente analoghi). In aggiunta si rappresenta che con ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 881 del 29 marzo 2022, all'articolo 2 sono stati ulteriormente specificati i criteri di riconoscimento del predetto contributo, prevedendo una quota una tantum pari ad euro 300 mensili pro capite, riconoscendo altresì, in presenza di minori, in favore dell'adulto titolare della tutela legale o affidatario, un contributo addizionale mensile di 150 euro per ciascun figlio di età inferiore a 18 anni. La quantificazione di 54 milioni, ottenuta moltiplicando l'importo di 300 euro mensili pro capite per il limite massimo di 60.000 beneficiari per il periodo massimo di fruizione di 3 mesi, risulta ampiamente cautelativa e prudentiale, in quanto presuppone che tutti i potenziali beneficiari previsti, quale limite massimo, dalla norma richiedano di fruire della misura e nella quota integrale di 300 euro prevista per i maggiorenni.

- con riferimento al comma 1, lettera c) del medesimo articolo 31, si rappresenta che, a decorrere dall'anno 2013, il livello del finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, è ripartito in applicazione di quanto previsto dall'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, che introduce il concetto e la metodologia dei costi e fabbisogni standard in sanità. In sede di applicazione della metodologia disegnata dalla citata norma, al fine di definire i fabbisogni sanitari regionali standard, viene individuata la spesa pro capite annua per ogni regione in relazione ad ogni macrolivello di assistenza. La spesa pro capite annua complessiva registrata nelle cosiddette "regioni di riferimento" è la spesa che viene utilizzata come spesa ottimale e quindi attribuita a tutte le restanti regioni d'Italia per definire il fabbisogno standard di ognuna. È dall'applicazione di tale algoritmo (effettuata ogni anno per il riparto del FSN) che è stato rilevato il valore di 2.018 euro che corrisponde al costo pro-capite per tutti e tre i macrolivelli di assistenza, registrato nelle regioni di riferimento e valorizzato nel riparto dell'anno 2021;

- con riferimento all'articolo 32, si rileva che la norma non ha effetti sulla carriera dei componenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco interessati, in termini di anticipazione della stessa, in quanto l'anzianità nella qualifica è legata alla decorrenza giuridica che, nel caso specifico, è il 1° gennaio 2021. In tale ottica non è necessaria l'evoluzione decennale degli oneri in quanto gli stessi non mutano. Circa il meccanismo di copertura finanziaria degli oneri recati dall'articolo 32 per l'anno 2022, a valere sui fondi speciali di parte corrente di spettanza del Ministero dell'Interno, si conferma la disponibilità delle necessarie risorse;

- in relazione all'articolo 35, lettere b) e c) del comma 1, si conferma l'invarianza finanziaria della disposizione introduttiva del sistema telematico per i procedimenti autorizzativi, in quanto il programma informatico è interamente finanziato dalla Commissione UE e già a disposizione delle amministrazioni interessate. In relazione al comma 2, si conferma la disponibilità dei fondi nella tabella A del MAECI per il triennio 2022/2024, necessari per la copertura finanziaria dell'articolo in questione;

- con riferimento all'articolo 36, comma 1, circa il numero complessivo dei contratti di personale

docente e ATA c.d. Organico Covid prorogabili attraverso le risorse aggiuntive previste dalla norma in esame, viene riportata una tabella di sintesi recante, su base regionale, il dettaglio dei contratti in scadenza al 31 marzo 2022 suddivisi per il personale docente e ATA;

- in relazione all'articolo 37, si sottolinea che il contributo non si pone come misura fiscale strutturale, trattandosi, invece, di un prelievo emergenziale di carattere assolutamente straordinario e con finalità solidaristiche, previsto una tantum e determinabile sulla base di dati immediatamente disponibili per gli operatori economici e per l'amministrazione finanziaria. La misura si inserisce nel contesto della più ampia manovra adottata a sostegno all'economia per attenuare l'impatto negativo dovuto agli aumenti dei costi energetici, e il prelievo in esame contribuisce a finanziare tali misure di sostegno a vantaggio dell'intero sistema economico e sociale. Sui profili relativi alla quantificazione, vengono riportati gli elementi di risposta ai rilievi formulati in merito ad aspetti di competenza, circa la platea dei contribuenti interessati, sotto il profilo dimensionale, sulla metodologia rilevando che questo metodo di stima riveste un carattere di prudenzialità. In merito ai possibili comportamenti elusivi, si ritiene che la metodologia utilizzata non risenta di eventuali condotte di tal genere e vengono illustrate le ragioni a sostegno di questa posizione. Per quanto riguarda le prestazioni di lavoro straordinario del personale della Guardia di finanza, la stima presuntiva dello stanziamento per la remunerazione delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario da effettuarsi nel periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2022 è stata determinata assumendo il medesimo parametro già utilizzato per la quantificazione degli oneri derivanti dalle misure per la funzionalità delle Forze di polizia adottate durante il periodo emergenziale per l'epidemia da COVID-19; viene inoltre osservato che la diversità dei gradi dei militari da impiegare nella peculiare attività in trattazione (per un contingente complessivo autorizzato di 561 unità) nonché il loro continuo avvicendamento sul territorio rendono particolarmente difficoltoso determinare la composizione della platea di personale che verrà effettivamente impiegata per lo svolgimento dei servizi in parola. Pertanto, ai fini della quantificazione degli oneri correlati alle disposizioni di cui all'articolo 37, commi 9 e 10, del decreto-legge in esame è stato considerato il menzionato parametro medio di euro 19,79 di compenso orario, in termini omologhi alle soluzioni già adottate per la quantificazione della spesa connessa ai contingenti autorizzati per il periodo emergenziale;

- in relazione all'articolo 38, si fa presente di non avere osservazioni da formulare sulla modifica proposta alla quota di copertura di cui alla lettera c),

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

- all'articolo 6 siano apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, sia inserito il seguente:

"1-bis. Per il periodo 1° aprile - 30 giugno 2022 l'incremento del valore ISEE si applica ai fini dell'estensione dei benefici e con le modalità previste dall'articolo 3 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.";

b) al comma 2, le parole "dal comma 1" siano sostituite dalle seguenti: "dal comma 1-bis";

- all'articolo 35, comma 1, lettera b), sia aggiunto infine il seguente capoverso: "7-quater.

All'attuazione dei commi 7-bis e 7-ter è data attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.";

- all'articolo 35, comma 1, lettera c), dopo le parole: "L'Autorità competente", siano inserite le seguenti: ", con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,";

- all'articolo 38, la lettera c) sia sostituita dalla seguente: "c) quanto a 81.900.000 euro per l'anno 2023 mediante utilizzo, per 68.110.000, delle maggiori entrate e, per 13.790.000 euro, delle minori spese derivanti dagli articoli 1 e 11.".

Il parere è reso, altresì, nel presupposto della congruità delle risorse stanziare dall'articolo 19 rispetto agli obiettivi da perseguire, nonché della effettiva sostenibilità della clausola di invarianza di cui all'articolo 29, comma 4, e della sostenibilità dei nuovi compiti attribuiti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dall'articolo 37, comma 8, e con la seguente osservazione:

- con riferimento all'articolo 7, comma 6, secondo periodo, si segnala che oneri di parte corrente appaiono compensati, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, con uno stanziamento di spesa in conto capitale."

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme alla proposta della relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

La relatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra quindi gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in merito agli emendamenti riferiti all'articolo 1, risulta necessario acquisire la relazione tecnica per verificare la corretta quantificazione e la congruità della copertura delle proposte 1.1 (identica all'1.2), 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.23 (analoga all'1.24 e 1.25), 1.0.1 (analoga all'1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5 e 1.0.6), 1.0.7 (analoga all'1.0.8, 1.0.9, 1.0.10, 1.0.11 e 1.0.12), 1.0.13 (analoga all'1.0.14, 1.0.15, 1.0.16, 1.0.17 e 1.0.18), 1.0.19 e 1.0.21. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 1.4 e 1.0.20. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 1.14. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nelle identiche proposte 1.26 e 1.27. Chiede conferma del carattere ordinamentale della proposta 1.0.22. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 2.1, 2.2 e 2.3 che intervengono sul limite del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dalle aziende ai dipendenti che non concorre a formare reddito. Occorre altresì valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 2.4, 2.5 e 2.6 che includono nell'ambito applicativo della norma anche le somme riconosciute dalle aziende ai dipendenti per l'acquisto di carburanti. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.5 e 2.0.6 (analoga al 2.0.7, 2.0.8 e 2.0.9). Comportano maggiori oneri gli identici emendamenti 2.8, 2.9 e 2.10. Occorre valutare la portata finanziaria delle identiche proposte 2.11 e 2.12 che estendono l'ambito operativo della norma, prevedendo che i buoni siano utilizzabili anche, e non esclusivamente, per l'acquisto di carburanti. Occorre poi valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 2.17, 2.18 e 2.19 che consentono l'utilizzo della misura di cui al comma 1 dell'articolo 2, in alternativa, per gli interventi volti a favorire la mobilità attiva e sostenibile. Occorre, infine, valutare la portata finanziaria dell'emendamento 2.0.4, che autorizza la realizzazione di impianti di distribuzione di carburanti nelle aviosuperfici esistenti o di futura realizzazione.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.38, 3.39, 3.40, 3.41, 3.42, 3.42 (testo 2), 3.44, 3.45, 3.46, 3.47, 3.48, 3.49, 3.50, 3.51, 3.52, 3.62, 3.63, 3.64, 3.67, 3.68, 3.69, 3.70, 3.0.1 (analogo al 3.0.2, 3.0.3 e 3.0.4), 3.0.5, 3.0.7, 3.0.9, 3.0.10 e 3.0.11. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 3.24, 3.29, 3.36 (identico al 3.37) e 3.0.8. Occorre valutare la portata finanziaria degli identici emendamenti 3.53, 3.54, 3.55, 3.56, 3.57, 3.58, 3.59, 3.60 e 3.61, che forniscono la definizione della "componente energia" di cui al comma 1 dell'articolo 3. Occorre, altresì, valutare la portata finanziaria degli emendamenti 3.65 e 3.66 che intervengono, in maniera differenziata, sulla disciplina concernente la cessione del credito di imposta di cui all'articolo 3. Occorre valutare, poi, la portata finanziaria della proposta 3.0.6 che vincola in favore dei comuni di dimensioni piccole o medio-piccole una quota delle risorse del PNRR. Occorre, inoltre, valutare la portata finanziaria della proposta 3.0.12 che interviene sulla disciplina del *patent box*. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, comportano maggiori oneri le proposte 4.1 (identica al 4.0.11), 4.3 (identica al 4.4 e 4.5), 4.6, 4.10 (identica al 4.11), 4.12 (identica al 4.13 e 4.14) e 4.18 (identica al 4.19 e 4.20). Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti

4.2, 4.7, 4.8, 4.9, 4.15, 4.16, 4.17, 4.21, 4.22 (identico al 4.23, 4.24, 4.25 e 4.26), 4.27, 4.28, 4.30 (già 3.43), 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.7 (analogo al 4.0.8) e 4.0.10. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 4.29 che interviene sull'utilizzo in compensazione e sulla cessione del credito di imposta di cui al comma 1 dell'articolo 4. Occorre poi valutare la portata finanziaria della proposta 4.0.1 sull'utilizzo di somme non utilizzate da contributi per l'emergenza epidemiologica a copertura dei maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia e l'emergenza in Ucraina. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 4.0.9.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 5, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.17, 5.22, 5.0.5, 5.0.7, 5.0.8, 5.0.9, 5.0.10, 5.0.11, 5.0.12 e 5.0.16. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 5.8, 5.20 (identico al 5.21), 5.0.1 (identico al 5.0.2, 5.0.3 e 5.0.4), 5.0.17, 5.0.19, 5.0.20 e 5.0.21. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 5.18. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 5.0.6 sulla finalizzazione di risorse derivanti dal mancato utilizzo della quota libera degli avanzi di amministrazione degli enti locali. Occorre, altresì, valutare la portata finanziaria degli analoghi emendamenti 5.0.13, 5.0.14 e 5.0.15 recanti misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biogas. Occorre valutare poi la portata finanziaria dell'emendamento 5.0.18 recante misure urgenti per rafforzare l'indipendenza e l'autosufficienza energetica del sistema elettrico delle isole maggiori. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 6, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 6.8, 6.8 (testo 2), 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.9, 6.0.12 e 6.0.13. Comporta maggiori oneri l'emendamento 6.5. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 6.7, in base alla quale il valore ISEE di accesso al bonus di cui all'articolo 6 è verificato con riferimento alla totalità delle dichiarazioni sostitutive uniche presentate nel corso dell'anno 2022. Occorre, altresì, valutare la portata finanziaria dell'emendamento 6.0.8 sull'utilizzo degli avanzi di amministrazione ai fini della copertura dei maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 6.0.10. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 6.0.11 che dispone l'applicazione alle società a capitale interamente pubblico degli incentivi per gli interventi di piccole dimensioni finalizzati ad incrementare l'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 7, chiede conferma, con riguardo alla lettera c), della corretta quantificazione degli oneri della proposta 7.1. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 7.2, sulla realizzazione di piattaforme interoperabili per l'acquisizione di dati. Occorre valutare la portata normativa e finanziaria della proposta 7.3, sull'attribuzione di poteri straordinari al Garante sulla sorveglianza dei prezzi. Occorre valutare la disponibilità delle risorse utilizzate dall'emendamento 7.4 per l'avvalimento delle Associazioni dei consumatori. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 7.5, al fine di verificare la correttezza della quantificazione degli oneri. Comporta maggiori oneri la proposta 7.8. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 7.0.1, con particolare riguardo al capoverso "Articolo 7-*quater*". Comportano maggiori oneri le analoghe proposte 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4, 7.0.6 e 7.0.7. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 7.0.5. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 7.0.8, mentre comportano maggiori oneri gli emendamenti 7.0.9 e 7.0.10. Chiede la relazione tecnica sulle analoghe proposte 7.0.12, 7.0.13 e 7.0.14, nonché sull'emendamento 7.0.15. Occorre valutare la portata finanziaria, sotto il profilo della compatibilità con il diritto europeo, della proposta 7.0.16, in tema di concessioni di coltivazione geotermica. Richiede la relazione tecnica delle analoghe proposte 7.0.18, 7.0.19 e 7.0.20, nonché sull'emendamento 7.0.21. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 7.0.25. Appare suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 7.0.26. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 7.0.27. Occorre valutare gli eventuali profili finanziari dell'emendamento 7.0.29, che impone la revisione degli indici ISTAT di adeguamento dei contratti commerciali. Comportano maggiori oneri gli analoghi emendamenti 7.0.30, 7.0.31, e 7.0.32. In relazione alla proposta 7.0.37, recante un finanziamento del fondo "Scuole dei mestieri", chiede conferma della disponibilità delle

risorse. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 7.0.38 e 7.0.39. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti, ivi incluse le proposte 7.0.22 (testo 2) e 7.0.24 (testo 2), riferiti all'articolo 7.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 8, richiede la relazione tecnica sull'emendamento 8.1, nonché sulle analoghe proposte 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 e 8.8. Appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri la proposta 8.9, gli analoghi emendamenti 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14 e 8.15, nonché le analoghe proposte 8.16, 8.17, 8.18, 8.19 e 8.20. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 8.21. Comporta maggiori oneri l'emendamento 8.22. richiede la relazione tecnica sulle proposte 8.23 e 8.24. Comporta maggiori oneri l'emendamento 8.25. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 8.26, 8.27 (di cui la lettera d) sembra presentare profili di onerosità), 8.27 (testo 2) (di cui le lettere d) ed e) sembrano presentare profili di onerosità) e 8.28. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 8.29, in tema di rateizzazione delle fatture emesse da gennaio ad aprile 2022, nonché dell'emendamento 8.30, che amplia la destinazione delle garanzie SACE. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 8.31 (in particolare per valutare la congruità delle coperture) e 8.32. Comporta maggiori oneri l'emendamento 8.33. Richiede la relazione tecnica sulle analoghe proposte 8.34, 8.35, 8.36, 8.37, 8.38 e 8.39, nonché sugli analoghi emendamenti 8.40, 8.41, 8.42 e 8.43. Occorre avere conferma della disponibilità delle risorse destinate dall'emendamento 8.44 ai consorzi per l'internazionalizzazione. Appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 8.45. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle analoghe proposte 8.46, 8.47, 8.48 e 8.49. Comporta maggiori oneri l'emendamento 8.0.2. Chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura delle analoghe proposte 8.0.3 e 8.0.4. Richiede la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 8.0.5, 8.0.6, 8.0.7 e 8.0.8, nonché sulla proposta 8.0.9. Occorre verificare gli effetti finanziari dell'emendamento 8.0.10, sulla attestazione dei parametri per l'accesso ai finanziamenti della cd. "nuova Sabatini". Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 8.0.12. Richiede altresì la relazione tecnica sulle analoghe proposte 8.0.13, 8.0.14, 8.0.15, 8.0.16, 8.0.17, 8.0.18 e 8.0.19, sugli analoghi emendamenti 8.0.20 e 8.0.21, 8.0.24 e 8.0.41, nonché sulle proposte 8.0.22 e 8.0.23, tutti in tema di moratoria per i debiti bancari delle piccole e medie imprese. Comportano maggiori oneri le analoghe proposte 8.0.25, 8.0.26, 8.0.27, 8.0.28 e 8.0.29. Richiede la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 8.0.30, 8.0.31, 8.0.32, 8.0.33, 8.0.34, 8.0.35 e 8.0.36, sul rafforzamento delle misure di garanzia pubblica. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica altresì sulle proposte 8.0.37 e 8.0.38, mentre appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri gli analoghi emendamenti 8.0.39 e 8.0.40. Richiede la relazione tecnica sulle analoghe proposte 8.0.42, 8.0.43, 8.0.44, 8.0.45 e 8.0.46 che, peraltro, innalzando massimali e copertura per le garanzie al settore turistico, sembrano presentare profili di onerosità. Occorre acquisire la relazione tecnica altresì sull'emendamento 8.0.47. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 8.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 9, richiede la relazione tecnica sulle proposte 9.1, 9.2, 9.3 e 9.4, che ampliano la cedibilità dei crediti d'imposta riconosciuti alle imprese energivore. Occorre valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 9.5 e 9.6 e della proposta 9.0.1, sulla cedibilità dei crediti d'imposta per la riqualificazione delle strutture turistico-alberghiere. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 9.0.3 e 9.0.4, istitutivi di crediti d'imposta per impianti da fonti rinnovabili. Occorre valutare i profili finanziari delle analoghe proposte 9.0.6 e 9.0.7, recanti proroga delle concessioni di coltivazione geotermica. Richiede la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 9.0.8 e 9.0.9, sulla proposta 9.0.10, nonché sugli analoghi emendamenti 9.0.11 e 9.0.12, sul rafforzamento del sistema delle garanzie alle imprese. Occorre verificare gli effetti finanziari, in termini di entrate, della proposta 9.0.13, che esclude le agenzie di viaggio e turismo dall'applicazione degli obblighi del *reverse charge*. Non vi sono osservazioni sul restante emendamento riferito all'articolo 9.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 10, occorre valutare i profili finanziari della proposta 10.5, sostitutivo del comma 2, sulle attività di spettanza dei Commissari straordinari dell'ILVA. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 10.6, la cui copertura appare peraltro inidonea. Richiede altresì la relazione tecnica sull'emendamento 10.7, per valutare la congruità della copertura. Occorre valutare eventuali profili finanziari dell'emendamento 10.8 e 10.8 (testo 2), con riguardo ai termini di

pagamento relativi alle forniture tra le imprese di interesse strategico nazionale. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 10.0.1 e 10.0.3. Comportano maggiori oneri gli analoghi emendamenti 10.0.4 e 10.0.5, nonché, per incapienza del fondo impiegato a copertura, l'emendamento 10.0.7. Richiede la relazione tecnica sulle analoghe proposte 10.0.6 e 10.0.8. Comporta maggiori oneri l'emendamento 10.0.9. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 10.0.10 e 10.0.11. Comporta maggiori oneri, per inidoneità della copertura, la proposta 10.0.12. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 10.0.13. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 10.0.14 e 10.0.15. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 10.0.16. Comportano maggiori oneri le proposte 10.0.17, 10.0.18, 10.0.19, 10.0.20 e 10.0.21. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 10.0.22, 10.0.23 e 10.0.24. Comporta maggiori oneri la proposta 10.0.25. Occorre valutare gli eventuali profili finanziari della proposta 10.0.28, in relazione all'attivazione della banca dati ivi prevista. Chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 10.0.35, sui termini di accettazione della cessione del credito. Occorre valutare i profili finanziari delle proposte 10.0.36, 10.0.37 (testo 2), 10.0.39, 10.0.40, 10.0.41 (analogo a 10.0.42), 10.0.41 (testo 2), 10.0.42 (testo 2), 10.0.43, 10.0.43 (testo 2) e 10.0.44, sull'ambito e le modalità di cessione dei crediti d'imposta in materia edilizia. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 10.0.45, la cui copertura appare inidonea, nonché sulla proposta 10.0.46. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 10.0.47, in materia di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni. Comportano maggiori oneri le proposte 10.0.48 e 10.0.49 (analogo a 10.0.50, 10.0.51 e 10.0.52). Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti analoghi 10.0.53, 10.0.54, 10.0.55 e 10.0.56. Comporta maggiori oneri la proposta 10.0.57, mentre richiede la relazione tecnica sul 10.0.58. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica altresì sugli emendamenti 10.0.59, 10.0.60 e 10.0.62. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 10.0.61, recante definizione di criteri per il finanziamento delle comunità energetiche. Devono valutarsi altresì gli effetti finanziari delle analoghe proposte 10.0.63 e 10.0.64, sulle modalità di interazione con il sistema energetico delle imprese di autoconsumazione di energia rinnovabile. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 10.0.65, 10.0.66 e 10.0.67. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 10.0.68 e 10.0.69. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 10.0.70, 10.0.71, 10.0.72, 10.0.73, 10.0.75 (analogo a 10.0.76 e 10.0.77) e 10.0.79 (analogo a 10.0.80). Occorre avere conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 10.0.81. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 10.0.82 e 10.0.83. Comporta maggiori oneri la proposta 10.0.84. Sull'emendamento 10.0.85, chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura, di cui va comunque valutata l'idoneità. Sull'emendamento 10.0.86, che appare in realtà riferito al comma 1 dell'articolo 10, occorre valutare la portata finanziaria della disposizione, che amplia le finalità della misura. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 10.0.87. Chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 10.0.88. Occorre valutare gli eventuali profili finanziari degli analoghi emendamenti 10.0.89 e 10.0.93, recanti sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito, nonché della proposta 10.0.90, che proroga i termini per la deliberazione da parte dei comuni delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 10.0.91. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 10.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 11, comportano maggiori oneri gli oneri le proposte 11.1, 11.2, 11.3 e 11.4 in quanto l'onere non è configurato come tetto di spesa. Occorre acquisire la relazione tecnica per gli emendamenti 11.5 e 11.7. Occorre invece valutare la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura per la proposta 11.6. Comporta maggiori oneri l'emendamento 11.8 per copertura non idonea. Richiede la relazione tecnica per le proposte 11.13 e 11.14. Determina maggiori oneri l'emendamento 11.15. Occorre valutare la portata normativa delle proposte 11.16 e 11.17. Occorre acquisire la relazione tecnica per l'emendamento 11.18. Occorre avere conferma della sussistenza delle risorse utilizzate a copertura per gli emendamenti 11.19, 11.20, 11.21, 11.22, 11.23, 11.24, 11.25 e 11.27. Occorre acquisire la relazione tecnica per la proposta 11.26. Per gli emendamenti 11.28, 11.29 e 11.30 occorre valutare la necessità di apporre una clausola di invarianza finanziaria. Occorre invece valutare gli effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 11.31 e 11.32. Richiede la relazione tecnica per la proposta 11.33. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 11.34 e 11.35.

Occorre acquisire la relazione tecnica per le proposte 11.36, 11.37, 11.38, 11.39, 11.40, 11.41 e 11.42. Determina maggiori oneri l'emendamento 11.43. Richiede la relazione tecnica per le proposte 11.44, 11.45, 11.46, 11.47, 11.48, 11.49, 11.50, 11.51, 11.52, 11.0.2, 11.0.5, 11.0.6, 11.0.7, 11.0.9, 11.0.10, 11.0.12 e 11.0.14. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 11.0.11 e 11.0.13. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 11.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 12, occorre acquisire la relazione tecnica per le proposte 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6 e 12.0.1. Comporta maggiori oneri la proposta 12.0.2.

Richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 12.0.3, 12.0.4, 12.0.6 e 12.0.7. Occorre valutare la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura per la proposta 12.0.5. Comporta maggiori oneri l'emendamento 12.0.8. Richiede la relazione tecnica per le proposte 12.0.9, 12.0.9 (testo 2) e 12.0.10.

Determinano maggiori oneri gli emendamenti 12.0.11, 12.0.12, 12.0.13, 12.0.14, 12.0.15, 12.0.16 e

12.0.17. Occorre acquisire la relazione tecnica per la proposta 12.0.18. Comportano maggiori oneri gli

emendamenti 12.0.19, 12.0.20, 12.0.22 e 12.0.23. Richiede la relazione tecnica per le proposte

12.0.21, 12.0.23 (testo 2), 12.0.29 e 12.0.31. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dagli

emendamenti 12.0.33 e 12.0.34. Richiede la relazione tecnica per la proposta 12.0.36. Occorre valutare gli emendamenti 12.0.37 e 12.0.38 per i possibili profili di contrasto con la normativa europea.

Occorre acquisire la relazione tecnica per le proposte 12.0.39, 12.0.40, 12.0.41, 12.0.42 e 12.0.43. Non

vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 12. Per quanto riguarda gli

emendamenti riferiti all'articolo 13, determina maggiori oneri l'emendamento 13.1 per copertura non

idonea. Occorre valutare la disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 13.1 (testo

2). Occorre invece valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 13.0.1 e 13.0.2. Occorre invece

valutare i possibili profili di contrasto con la normativa europea delle proposte 13.0.3 e 13.0.3 (testo

2). Occorre valutare la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura per l'emendamento 13.0.4.

Richiede la relazione tecnica per la proposta 13.0.7. Non vi sono osservazioni sui restanti

emendamenti riferiti all'articolo 13.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 14.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 15, richiede la relazione tecnica per le proposte

15.1, 15.3, 15.8, 15.10, 15.0.1 e 15.0.2. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 15.2 e 15.9.

Occorre invece valutare la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura della proposta 15.11. Non vi

sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 15.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 16, occorre valutare gli effetti finanziari delle

proposte 16.1 e 16.2. Richiede, invece, la relazione tecnica per gli emendamenti 16.0.1, 16.0.2, 16.0.3,

16.0.4, 16.0.5 e 16.0.6. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 16. Per

quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 17, comporta maggiori oneri la proposta 17.1.

Chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 7.1 (testo 2).

Occorre valutare la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura degli emendamenti 17.2 e 17.2 (testo

2). Richiede la relazione tecnica per la proposta 17.3. Comportano maggiori oneri gli emendamenti

17.18, 17.19, 17.20, 17.21 e 17.22. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 17.19 (testo

2) che destina una quota delle risorse del fondo per il sostegno del settore dell'autotrasporto in favore

della riduzione al cinque per cento dell'aliquota IVA per la somministrazione di gas naturale per

autotrazione. Richiede la relazione tecnica per le proposte 17.0.1, 17.0.3, 17.0.4, 17.0.5, 17.0.8, 17.0.9,

17.0.13, 17.0.13 (testo 2), e 17.0.14. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 17.0.2, 17.0.6,

17.0.10, 17.0.11, 17.0.16 e 17.0.17. Occorre valutare la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura

per le proposte 17.0.18, 17.0.20, 17.0.21, 17.0.22, 17.0.23 (testo 2) e 17.0.23. Non vi sono

osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 17.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 18, richiede la relazione tecnica per la proposta

18.1. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 18.2, 18.3, 18.4, 18.6 e 18.7. Richiede la relazione

tecnica per le proposte 18.5 (testo 2), 18.5, 18.8, 18.9, 18.10, 18.11, 18.12, 18.13, 18.14, 18.17, 18.19

e 18.24. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 18.15, 18.16, 18.18, 18.20, 18.21, 18.22 e 18.23.

Occorre valutare le proposte 18.25, 18.26, 18.27 e 18.28. Occorre acquisire la relazione tecnica per gli

emendamenti 18.29, 18.30, 18.32, 18.33, 18.34, 18.35, 18.36, 18.37, 18.38, 18.39 e 18.42.

Comportano maggiori oneri le proposte 18.31, 18.40, 18.41, 18.43, 18.44, 18.45 e 18.46. Occorre valutare la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura per gli emendamenti 18.47 e 18.0.11.

Richiede la relazione tecnica per le proposte 18.0.1, 18.0.2, 18.0.3, 18.0.4, 18.0.5, 18.0.6, 18.0.7, 18.0.8, 18.0.9, 18.0.10, 18.0.12, 18.0.13, 18.0.14, 18.0.15, 18.0.16, 18.0.17 e 18.0.18. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 18.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 19, occorre valutare la sussistenza delle risorse poste a copertura delle proposte 19.1, 19.4 e 19.5. Richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 19.2, 19.3, 19.6, 19.0.5 e 19.0.6. Comportano maggiori oneri le proposte 19.0.1, 19.0.2, 19.0.3, 19.0.8 (testo 2), 19.0.8 (testo 3), 19.0.8, 19.0.9 e 19.0.10. Occorre valutare la disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 19.0.11. Occorre acquisire la relazione tecnica per le proposte 19.0.12 e 19.0.14. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 19.0.13, 19.0.15, 19.0.16, 19.0.21 e 19.0.24.

Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 19.0.17. Richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 19.0.19, 19.0.22 e 19.0.23. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 19.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 20, occorre valutare la disponibilità delle risorse poste a copertura delle proposte 20.1, 20.2, 20.3, 20.4 e 20.5. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 20.6, 20.7 e 20.8. Occorre valutare la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura delle proposte 20.9, 20.10 e 20.0.1. Richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 20.11, 20.12, 20.13, 20.14, 20.16, 20.0.8 e 20.0.11. Comporta maggiori oneri la proposta 20.15. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 20.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 21, comportano maggiori oneri le proposte 21.11 e 21.12. Occorre acquisire la relazione tecnica per gli emendamenti 21.13, 21.14, 21.15, 21.16, 21.17a, 21.17, 21.18 e 21.0.1. Occorre valutare la necessità di apporre una clausola di invarianza nelle proposte 21.0.2, 21.0.4 e 21.0.5. Occorre invece valutare i possibili profili di compatibilità con la normativa europea per gli emendamenti 21.0.7 e 21.0.8. Determinano maggiori oneri le proposte 21.0.9, 21.0.10, 21.0.12, 21.0.17 e 21.0.19. Occorre acquisire la relazione tecnica per gli emendamenti 21.0.11, 21.0.13 e 21.0.15. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 21.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 22, occorre acquisire la relazione tecnica per le proposte 22.1, 22.2, 22.3, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7, 22.8, 22.10, 22.14, 22.15, 22.20, 22.25, 22.26, 22.33, 22.35, 22.36, 22.37, 22.41, 22.43, 22.44, 22.45, 22.46, 22.47, 22.50, 22.52, 22.56, 22.57, 22.58, 22.59, 22.60, 22.61, 22.62, 22.65 e 22.66. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 22.9, 22.11, 22.12, 22.13, 22.16, 22.17, 22.18, 22.19, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.27, 22.28, 22.29, 22.30, 22.31, 22.32, 22.34, 22.38, 22.39, 22.40, 22.42, 22.48, 22.49, 22.51, 22.53, 22.54, 22.55, 22.63 e 22.67. Risulta, inoltre, necessario acquisire la relazione tecnica per le proposte 22.0.8, 22.0.9, 22.0.10, 22.0.14, 22.0.15, 22.0.16, 22.0.17, 22.0.18, 22.0.19, 22.0.20, 22.0.21, 22.0.22, 22.0.23, 22.0.24, 22.0.25, 22.0.26, 22.0.27, 22.0.28, 22.0.31, 22.0.32, 22.0.34, 22.0.37, 22.0.39, 22.0.42, 22.0.44, 22.0.45, 22.0.46, 22.0.50, 22.0.52, 22.0.55, 22.0.56, 22.0.58, 22.0.59, 22.0.60 e 22.0.62. Determinano maggiori oneri gli emendamenti 22.0.11 (testo 2), 22.0.11, 22.0.12, 22.0.13, 22.0.33, 22.0.38, 22.0.40, 22.0.43, 22.0.54 (testo 2), 22.0.54, 22.0.57 e 22.0.61. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 22.0.35. Occorre valutare la necessità di apporre una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 22.0.53. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 22.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 23, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 23.1. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 23.2, 23.3, 23.4, 23.5, 23.6, 23.7, 23.8, 23.9, 23.10, 23.11, 23.12, 23.13, 23.14, 23.15, 23.16, 23.17, 23.18, 23.19, 23.20, 23.21, 23.22, 23.23, 23.24, 23.25, 23.26, 23.27, 23.29, 23.30, 23.0.1, 23.0.2, 23.0.3, 23.0.4, 23.0.5, 23.0.6, 23.0.7, 23.0.8, 23.0.9, 23.0.10, 23.0.11, 23.0.12, 23.0.13, 23.0.16, 23.0.17, 23.0.18, 23.0.19, 23.0.26 e 23.0.35. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 23.28, in base alla quale tutti gli enti pubblici che siano ammessi alla procedura di cui al comma 1 dell'articolo 23 usufruiscono di una proroga di dodici mesi dei termini per l'ultimazione dei lavori. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 23.31 che interviene sulle modalità di compensazione delle variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione per i contratti di lavoro. Occorre, poi, valutare la portata

finanziaria degli analoghi emendamenti 23.34, 23.35 e 23.36, che estendono ai contraenti generali l'applicazione delle norme sulla revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 23.37. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 23.38, in base al quale è consentito al concessionario di lavori pubblici e di servizi di proporre all'amministrazione concedente una revisione in via straordinaria del piano economico e finanziario. Occorre, inoltre, valutare la portata finanziaria dell'emendamento 23.0.24 che interviene sulla disciplina dell'appalto integrato. Occorre valutare, poi, la portata finanziaria dell'emendamento 23.0.25 che prevede che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili adotti un prezzario nazionale speciale dei materiali significativi connessi alla costruzione e alla manutenzione delle strade e all'impermeabilizzazione. Occorre valutare la portata finanziaria degli identici emendamenti 23.0.17, 23.0.28, 23.0.29, 23.0.30, 23.0.31 e 23.0.32 sulla rinegoziazione negli appalti privati. Occorre poi valutare l'emendamento 23.0.33 che fa salva la possibilità per l'appaltatore, negli appalti pubblici, di invocare il rimedio della risoluzione del vincolo contrattuale per eccessiva onerosità. Occorre, altresì, valutare la portata finanziaria dell'emendamento 23.0.34, che reca una deroga al divieto, per le pubbliche amministrazioni, di corrispondere pagamenti superiori a 5000 euro in favore dei soggetti inadempienti rispetto ad obblighi tributari. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 23.

Non sono stati presentati emendamenti all'articolo 24.

Non vi sono osservazioni sull'emendamento all'articolo 25.

Non sono stati presentati emendamenti all'articolo 26.

Non vi sono osservazioni sull'emendamento riferito all'articolo 27.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 28, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 28.5, laddove prevede l'individuazione delle risorse necessarie per indennizzare il soggetto notificante chiamato all'eventuale sostituzione.

Analogamente, occorre valutare la proposta 28.19. Occorre, inoltre, valutare la portata finanziaria della proposta 28.0.1, laddove esclude la possibilità - per i soggetti che gestiscono beni demaniali o beni in concessione - di imporre oneri o canoni aggiuntivi per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica. Analogamente, occorre valutare la portata finanziaria degli identici emendamenti 28.0.10 e 28.0.11. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 28.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 29, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dal subemendamento 29.1000/1. Occorre acquisire conferma della compatibilità con l'invarianza delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per gli identici emendamenti 29.2, 29.3, 29.4, 29.5 e 29.6. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 29.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 30, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla lettera b) della proposta 30.0.1. Chiede altresì conferma del carattere ordinamentale della proposta 30.0.2. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 30.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 31, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 31.2, 31.5, 31.6, 31.7, 31.8, 31.9, 31.14, 31.15, 31.16, 31.16 (testo 2), 31.17, 31.0.1, 31.0.2, 31.0.3, 31.0.4, 31.0.5, 31.0.6, 31.0.7, 31.0.8 e 31.0.11. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 31.3 che prevede la sottoscrizione di convenzioni per realizzare le attività di accoglienza diffusa. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 31.10, 31.11, 31.12 e 31.13. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e amministrativa nella proposta 31.19. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 31.0.10 che amplia l'ambito delle attività delle imprese sociali, includendovi l'assistenza dei profughi di guerra e delle donne vittime di violenza di genere. Chiede conferma del carattere ordinamentale dell'emendamento 31.0.12. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 31.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 32, richiede la relazione tecnica sulle proposte 32.1, 32.1 (testo 2), 32.6, 32.8, 32.0.1, 32.0.2, 32.0.3, 32.0.4 e 32.0.5. Occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 32.5 e 32.5 (testo 2) che consentono a diverse amministrazioni pubbliche di attivare procedure straordinarie di inquadramento in ruolo. Occorre, poi, valutare la portata finanziaria

dell'emendamento 32.7 che riduce la durata del corso di formazione previsto per gli ispettori antincendi in prova vincitori di un concorso interno. Comporta maggiori oneri la proposta 32.0.6. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 32.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 33, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 33.1, 33.0.2, 33.0.5, 33.0.6, 33.0.7 e 33.0.8. Comporta maggiori oneri la proposta 33.0.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 33.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 34, occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 34.1, 34.2 e 34.2 (testo 2), laddove prevedono l'attivazione di un corso di inserimento per i medici e gli operatori socio-sanitari ucraini. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 34.4 e 34.0.3. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 34.8, 34.0.2, 34.0.4, 34.0.6, 34.0.7, 34.0.8, 34.0.9 e 34.0.10. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nelle proposte 34.9 e 34.10. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 34.0.1 che consente ai medici, per la durata della formazione, l'esercizio di attività libero-professionali all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 34.0.5. Occorre valutare la compatibilità con la normativa europea dell'emendamento 34.0.11. Occorre, infine, valutare la portata finanziaria della proposta 34.0.12 in tema di malattie rare della retina. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 34.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 35, occorre valutare i profili contabili della proposta 35.0.1, che prevede la riassegnazione allo stato di previsione del Ministero della difesa delle entrate derivanti dalla cessione di mezzi e materiali militari alle autorità ucraine. Occorre valutare i profili finanziari della proposta 35.0.2, sul differimento dei termini per l'approvazione dei piani finanziari di gestione dei rifiuti da parte dei comuni. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 35.0.3. Occorre valutare la eventuale portata finanziaria della proposta 35.0.5, sulle modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 35.0.6. Occorre verificare gli effetti finanziari della proposta 35.0.8, sulla modifica dei criteri di valutazione dei progetti a valere sulle risorse del Pnrr. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 35.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 36, comportano maggiori oneri le proposte 36.1, 36.2 e 36.3. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 36.4. Comporta maggiori oneri l'emendamento 36.5. Chiede la relazione tecnica sulle proposte 36.6, 36.7 e 36.8. Comporta maggiori oneri l'emendamento 36.9. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 36.11, in tema di mobilità degli insegnanti. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 36.12.

Comporta maggiori oneri l'emendamento 36.13. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 36.14. Comporta maggiori oneri l'emendamento 36.15. Occorre valutare la disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 36.16. Non vi sono osservazioni sulla proposta 36.16 (testo 2). Occorre valutare gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 36.17, 36.18, 36.19, 36.20 e 36.21, sulla destinazione delle risorse aggiunte al Fondo per l'emergenza epidemiologica. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 36.22, che inserisce nel riparto delle risorse le scuole paritarie. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 36.25 e 36.26, che sembrano peraltro presentare un errore materiale nella copertura. Occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 36.27 e 36.27 (testo 2), che intervengono sulla mobilità del personale scolastico. Occorre valutare la proposta 36.28, in tema di concorsi per il personale docente. Occorre valutare la proposta 21.17A, sull'accesso agli incentivi per gli impianti a biogas. Deve valutarsi altresì l'emendamento 36.30, sull'inserimento nelle graduatorie di merito dei candidati idonei nei concorsi per il personale docente. Chiede la relazione tecnica per le proposte 36.31, 36.31 (testo 2), 36.32 e 36.33. Occorre valutare i possibili effetti finanziari degli emendamenti 36.34, in tema di supporto agli studenti ucraini, e 36.35, sulle conseguenze dell'introduzione dell'educazione motoria sul numero delle classi elementari. Occorre valutare la disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 36.37. Comporta maggiori oneri l'emendamento 36.38. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 36.39, recante salvezza degli impegni di spesa per il progetto *Human Technopole*. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 36.0.2, 36.0.4 e 36.0.5. Comporta maggiori oneri la proposta 36.0.6. Chiede la relazione

tecnica sugli emendamenti 36.0.7 e 36.0.8. Comporta maggiori oneri la proposta 36.0.10. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 36.0.11 e 36.0.11 (testo 2). Occorre verificare i profili finanziari della proposta 36.0.12, sull'attività libero-professionale degli specializzandi. Deve valutarsi la portata finanziaria della proposta 36.0.13, sui ruoli dirigenziali per le cure primarie e intermedie. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 36.0.15. Comporta maggiori oneri la proposta 36.0.16. Si richiede la relazione tecnica sulle proposte 36.0.17 e 36.0.18. Occorre verificare gli effetti finanziari dell'emendamento 36.0.19, recante una proroga in tema di rottamazione-*ter* e saldo e stralcio. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 36.0.20 e 36.0.21.

Occorre valutare la disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 36.0.22. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 36.0.23 e 36.0.24 (la copertura di quest'ultimo non sembra peraltro presentare la necessaria capienza). Appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 36.0.25. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 36.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 37, comportano maggiori oneri le proposte 37.1, 37.2, 37.3, 37.4, 37.7, 37.8, 37.10, 37.11, 37.13, 37.16, 37.27, 37.27 (testo 2), 37.32, 37.37, 37.38, 37.39, 37.40, 37.41, 37.42, 37.43, 37.44, 37.45, 37.46 (testo 2), 37.46 (testo 3), 37.47, 37.49, 37.52 e 37.53. Richiede la relazione tecnica per le proposte 37.9, 37.14, 37.15, 37.17, 37.23, 37.29, 37.31, 37.32, 37.33, 37.34, 37.34 (testo 2), 37.36, 37.46 e 37.48. Occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 37.18, 37.19, 37.20, 37.21 e 37.22. Occorre valutare la necessità di apporre una clausola di invarianza nella proposta 37.35. Determinano maggiori oneri gli emendamenti 37.0.3, 37.0.12, 37.0.14 (testo 2), 37.0.14, 37.0.24, 37.0.32, 37.0.33 e 37.0.37. Occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 37.0.21 (analoga al 37.0.22) e 37.0.23. Richiede la relazione tecnica per le proposte 37.0.4, 37.0.63, 37.0.5, 37.0.6, 37.0.7, 37.0.8, 37.0.9, 37.0.10, 37.0.11, 37.0.13, 37.0.25, 37.0.35, 37.0.39, 37.0.41, 37.0.43, 37.0.46, 37.0.49 (testo 2), 37.0.49 e 37.0.51. Occorre valutare la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura per gli emendamenti 37.0.15, 37.0.16, 37.0.31, 37.0.34, 37.0.42, 37.0.52 e 37.0.53. Occorre valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 37.0.26, 37.0.27, 37.0.28, 37.0.29 e 37.0.30. Occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 37.0.41a e 37.0.41a (testo 2), sul processo di accorpamento delle Camere di commercio. Occorre, altresì, valutare gli effetti finanziari derivanti dalle proposte 37.0.36, 37.0.50 e 37.0.54. Occorre valutare la necessità di apporre una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 37.0.38. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 37.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2564) Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, con presupposti e osservazione. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) propone quindi di ribadire all'Assemblea il parere sul testo appena reso alle Commissioni riunite.

Con l'avviso conforme della rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa in votazione, risultando approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che, al termine di quella in corso, è convocata una ulteriore seduta della Commissione.

La Commissione conviene.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della Commissione è integrato con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 2318 (Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 18,25.

1.4.2.5.9. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 577 (pom.) del 28/06/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 28 GIUGNO 2022
577ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2653) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 8 del decreto-legge, recante le disposizioni finanziarie, provvede, nei commi da 1 a 3, agli oneri derivanti dalle diverse disposizioni che comportano maggiori spese per la finanza pubblica. Le modifiche apportate nel corso dell'esame in prima lettura, in particolare l'inserimento dell'articolo 6-bis, non appaiono presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Per quanto di competenza, alla luce dei chiarimenti forniti presso l'altro ramo del Parlamento, chiede conferma della corretta quantificazione degli oneri e della congruità della copertura.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota n. 321 del Servizio del bilancio.

La sottosegretaria SARTORE conferma sia la corretta quantificazione degli oneri sia la congruità della copertura.

Alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere testé formulata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2653) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il presidente **PESCO** (M5S), in qualità di relatore, propone di ribadire per l'Assemblea il parere non ostativo sul testo, appena reso alla Commissione di merito.

Con l'avviso conforme del GOVERNO e verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

(2605) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Canada in materia di mobilità giovanile, fatto a Roma e a Ottawa l'11 dicembre 2020, a Roma il 20 gennaio 2021 e a Toronto il 3 febbraio 2021, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **CALANDRINI** (Fdl) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo e della modifica intervenuta presso l'altro ramo del Parlamento, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva quindi la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.

(2481-A) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore **MANCA** (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la Commissione di merito ha recepito il parere espresso dalla Commissione bilancio, sia per quanto concerne la condizione resa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, relativa alla soppressione del comma 3 dell'articolo 17, sia per quanto riguarda l'osservazione in merito all'opportunità di espungere l'articolo 20. Con riferimento alle altre modificazioni introdotte al testo in esame, per quanto di competenza, segnala quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 4, inserita in seguito all'approvazione degli identici emendamenti 4.7 (testo 2), 4.8, 4.9, 4.10, 4.14 (testo 2), e 4.15, sui quali la Commissione bilancio ha espresso alla 14ª Commissione parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Al riguardo, occorre valutare se ribadire il suddetto parere, con il ripristino del testo approvato dalla Camera. In relazione all'articolo 11, comma 3, occorre aggiornare al 2022 la decorrenza dell'autorizzazione di spesa ivi prevista. Propone di ribadire il parere di semplice contrarietà sulle lettere g) e h) del comma 2 dell'articolo 17, inserite in seguito

all'approvazione dell'emendamento 16.7 (testo 2), sul quale la Commissione bilancio ha espresso analogo parere alla Commissione di merito. Segnala altresì l'inserimento, nell'Allegato A, n. 8), della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione), risultante dall'approvazione dell'emendamento 20.0.13 (testo 2), non esaminato dalla Commissione bilancio, osservando che, sull'emendamento 20.0.13, la Commissione bilancio ha reso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Al riguardo, occorre avere conferma dell'assenza di oneri. Sulle restanti modifiche apportate dalla Commissione di merito al testo, non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

In relazione agli emendamenti, propone di ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 4.1, 4.2, 4.11, 17.201, 17.202, 20.201, 20.202, 20.0.4, 20.0.6, 20.0.7, 20.0.8 e 20.0.9, già reso sui corrispondenti emendamenti presentati presso la 14ª Commissione. Occorre valutare gli emendamenti 17.204 e 17.205, che modificano le sopra richiamate lettere *g*) ed *h*) del comma 2 dell'articolo 17, in tema di modalità di confezionamento dei medicinali veterinari. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 20.0.200, che ripropone la parte non inserita all'Allegato A, n. 8, dell'emendamento 20.0.13, sul quale la Commissione bilancio ha espresso alla Commissione di merito parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Occorre richiedere la relazione tecnica altresì sulla riformulazione 20.0.200 (testo 2), che rispetto al testo base aggiunge l'attribuzione all'Istituto Superiore di Sanità delle funzioni di Centro nazionale per la Sicurezza delle Acque (lett. *d*), con una serie di competenze di cui occorre valutare la sostenibilità a legislazione vigente. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE ribadisce la valutazione contraria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'articolo 4, comma 1, lettera *e*), chiedendo quindi il ripristino del testo approvato dalla Camera dei deputati.

Il PRESIDENTE chiede se si possa prospettare l'espressione di un parere di semplice contrarietà.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*), considerato il carattere trasversale degli emendamenti che si sono concretizzati nella modifica alla lettera *e*) dell'articolo 4, comma 1, in materia di massimo edittale delle sanzioni, chiede un approfondimento, concordando con la possibilità di esprimere un parere di semplice contrarietà.

La sottosegretaria SARTORE si riserva un approfondimento su questo specifico punto.

Venendo agli ulteriori profili di criticità riguardanti il testo, concorda con l'aggiornamento al 2022 della decorrenza dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 3.

Condivide poi la valutazione di semplice contrarietà sulle lettere *g*) e *h*) dell'articolo 17, comma 2, in tema di modalità di confezionamento dei medicinali veterinari, prendendo atto della valutazione espressa dalla Commissione bilancio in sede di parere alla Commissione di merito e ricordando, peraltro, che il Governo, su questo specifico aspetto, aveva formulato un avviso di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Da ultimo, si esprime in senso non ostativo sulla modifica apportata nell'Allegato A, n. 8).

Il senatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*) ritiene che le lettere *g*) e *h*) dell'articolo 17, comma 2, non presentino alcun impatto di rilevanza finanziaria.

Pertanto, chiede che venga rivalutato il parere di semplice contrarietà espresso per la Commissione di merito, formulando una valutazione non ostativa.

La sottosegretaria SARTORE si riserva un approfondimento anche su questo specifico punto.

Il PRESIDENTE rinvia alla seduta antimeridiana di domani l'esame sia del testo che degli

emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2633) Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il senatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*), in sostituzione del relatore Saccone, illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, preso atto dei chiarimenti del Governo e delle modifiche intervenute presso l'altro ramo del Parlamento, riguardo all'articolo 1, lettera *e*), ove si prevede la possibilità che una quota del finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale possa essere vincolata ai fini del riconoscimento di nuovi IRCCS, che andrebbe confermato che tale vincolo non incida sul volume delle prestazioni sanitarie garantite dal SSN, che in caso contrario andrebbero finanziate in altro modo, con ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Relativamente alla successiva lettera *n*), laddove si prevede la revisione della disciplina del personale della ricerca sanitaria, andrebbe confermato che la facoltà di rimodulare il numero degli anni di servizio previsti dal contratto a tempo determinato e l'eventuale inquadramento a tempo indeterminato nei ruoli del SSN possa avvenire nel rispetto dell'invarianza di spesa. Per ulteriori osservazioni sul testo, fa rinvio alla nota del Servizio del bilancio n. 319.

Con riguardo agli emendamenti, in relazione alle proposte riferite all'articolo 1, appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 1.2. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 1.7 e 1.9. Occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, la proposta 1.8. Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota della Ragioneria generale dello Stato che subordina la verifica positiva della relazione tecnica aggiornata all'inserimento di alcune specifiche modifiche.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione e conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette (n. 383)

(Osservazioni alle Commissioni 12a e 13a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 giugno.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota di risposta ai rilievi avanzati dalla Commissione sull'atto del Governo in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

(2292) Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici

(2297) Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte

(Parere alla 13a Commissione sul nuovo testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 giugno.

Il PRESIDENTE fornisce alcuni ragguagli sullo stato dell'esame del nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) fa presente che sono ancora in corso interlocuzioni presso la Commissione di merito, anche al fine di recepire indicazioni provenienti da associazioni di categoria.

Il PRESIDENTE ricorda che, ai fini dell'espressione del parere della Commissione bilancio sui profili finanziari, occorre considerare che la Commissione di merito ha adottato un nuovo testo unificato sul quale la Ragioneria generale ha presentato puntuali proposte modificative, anche alla luce dell'interlocuzione con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(758) Marco PELLEGRINI ed altri. - Istituzione in Foggia di una sezione distaccata della corte di appello di Bari, di una sezione distaccata della corte di appello di Bari in funzione di corte di assise di appello, di una sezione distaccata del tribunale per i minorenni di Bari, di una sezione distaccata della Direzione distrettuale antimafia di Bari

(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 aprile.

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (*M5S*) sollecita il Governo a fornire le risposte richieste dalla Commissione sul disegno di legge in titolo.

La rappresentante del GOVERNO prende atto del sollecito, ricordando che si è in attesa di acquisire la relazione tecnica da parte del Ministero competente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica l'intendimento di inviare una lettera al Presidente del Senato, per stigmatizzare l'atteggiamento, a suo avviso irrispettoso, tenuto dal vice presidente di turno, senatore La Russa, nel corso della seduta dell'Assemblea dello scorso 22 giugno.

In tale circostanza, le affermazioni del vice presidente La Russa sono risultate irrispettose del ruolo e delle funzioni della Commissione bilancio, impegnata nell'esame, per il parere sui profili finanziari, del maxi-emendamento del Governo al disegno di legge n. 2598 (disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 36 del 2022).

Si riserva, peraltro, di condividere la bozza di missiva con i rappresentanti dei Gruppi, essendo

necessario tutelare il ruolo dell'intera Commissione.

Peraltro, ricorda come il vice presidente La Russa abbia già tenuto una simile condotta, a suo avviso irrispettosa, nel corso dell'ultima sessione di bilancio, sempre in sede di predisposizione del parere sui profili finanziari del maxiemendamento del Governo.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) ritiene opportuno che la lettera del Presidente sia inviata a nome della Commissione bilancio.

Il senatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) chiede incidentalmente un chiarimento sulla dinamica della vicenda prima illustrata, a cui il PRESIDENTE fornisce risposta.

Il senatore [CALANDRINI](#) (Fdi) si riserva di esaminare in maniera obiettiva la bozza di lettera che il Presidente vorrà condividere con i rappresentanti dei Gruppi, senza condizionamenti legati ad appartenenze di partito, ma soltanto ai fini della tutela dei diversi ruoli istituzionali.

Da ultimo, ritiene che modalità più ordinate di esame dei provvedimenti agevolerebbero i lavori sia delle Commissioni che dell'Assemblea.

Il senatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) condivide l'iniziativa del Presidente finalizzata a chiedere che le funzioni della Commissione bilancio siano debitamente rispettate. D'altra parte, a fronte di una Commissione che ha dimostrato, in questi quattro anni, un'estrema disponibilità ad esaminare provvedimenti in sede sia referente che consultiva, senza mai risparmiarsi, risulta inaccettabile l'accusa per cui proprio tale organo sia responsabile di una dilazione dei tempi dei lavori parlamentari.

Altresì, va ricordato che l'espressione dei pareri richiede ponderate attività di approfondimento e di acquisizione degli avvisi da parte del Governo.

Ritiene quindi necessaria l'iniziativa del presidente Pesco, a tutela della dignità e del ruolo dell'intera Commissione bilancio.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.4.2.5.10. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 578 (ant.) del 29/06/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 2022
578ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2481-A) *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore **MANCA** (PD) richiama sinteticamente i rilievi formulati in relazione al testo proposto dalla Commissione.

La sottosegretaria SARTORE, con riguardo al testo, ribadisce l'avviso contrario, per i profili finanziari, sulla lettera e) del comma 1 dell'articolo 4, corrispondente a una serie di identici emendamenti sui quali la Commissione bilancio aveva già reso un parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Concorda, poi, con il relatore sull'esigenza di aggiornare al 2022 la decorrenza dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 11, comma 3, nonché sulla conferma del parere di semplice contrarietà sulle lettere g) ed h) del comma 2 dell'articolo 17.

Infine, non ha osservazioni da formulare, per quanto di competenza, sull'allegato A, numero 8).

Il **PRESIDENTE** chiede le motivazioni dell'avviso contrario espresso, per i profili finanziari, sull'articolo 4, comma 1, lettera e), in relazione al quale la Commissione aveva chiesto, nella seduta di

ieri, un supplemento di istruttoria.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che la Ragioneria generale dello Stato aveva richiesto, sui corrispondenti emendamenti presentati presso la Commissione di merito, una relazione tecnica necessaria a verificarne gli effetti finanziari, in assenza della quale il parere era stato inevitabilmente contrario; in assenza di elementi sopravvenuti, tale valutazione è stata confermata anche sulla parte corrispondente dell'articolato. Invita poi a considerare che il provvedimento, una volta approvato dal Senato, dovrà essere ulteriormente verificato mediante una relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, in vista dell'esame da parte dell'altro ramo del Parlamento.

Il RELATORE si sofferma sulla portata normativa della disposizione in discussione, evidenziando che la Commissione di merito ha eliminato, dall'ambito applicativo della sanzione prevista dalla citata lettera *e*), una serie di condotte individuate dal Codice del consumo.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*) osserva che la rilevanza, ai fini dell'articolo 81 della Costituzione, dell'espunzione operata dalla Commissione di merito dipende dal contenuto degli accordi raggiunti in sede europea.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*) rileva che, per valutare tali aspetti, sarebbe necessario analizzare gli atti dell'esame presso la Camera dei deputati.

Il senatore [CALANDRINI](#) (*FdI*) ritiene che la questione attenga più al merito che ai profili di competenza di questa Commissione.

Il PRESIDENTE segnala che, nella prassi della Commissione bilancio, la materia delle sanzioni ha dato luogo, di norma, all'espressione di pareri di contrarietà semplice, in relazione a possibili oneri indiretti.

Il RELATORE, condividendo la valutazione del Presidente, prospetta quindi, al riguardo, l'espressione di un parere di semplice contrarietà, mentre sul resto concorda con l'avviso manifestato dalla rappresentante del Governo.

Passando poi all'esame degli emendamenti, richiama brevemente i rilievi già formulati nella seduta di ieri.

La sottosegretaria SARTORE, con riguardo alle proposte emendative, conviene con il relatore sull'espressione del parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti ripresentati in Assemblea corrispondenti a quelli che hanno già ricevuto analogo parere nel corso dell'esame presso la Commissione di merito.

Esprime quindi un avviso di semplice contrarietà sugli emendamenti 17.204 e 17.205, in linea con la valutazione delle disposizioni a cui si riferiscono, mentre non ha osservazioni da formulare, per quanto di competenza, sulle proposte della relatrice 20.0.200 e 20.0.200 (testo 2), nonché sui restanti emendamenti.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il RELATORE, alla luce delle indicazioni emerse dal dibattito e dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, limitatamente all'articolo 11, comma 3, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione delle parole: «a decorrere dall'anno 2021» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2022». Il parere è di semplice contrarietà sull'articolo 4, comma 1, lettera *e*), nonché sull'articolo 17, comma 2, lettere *g*) ed *h*). Il parere è di nulla osta sulla restante

parte dell'articolato.

In merito agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.1, 4.2, 4.11, 17.201, 17.202, 20.201, 20.202, 20.0.4, 20.0.6, 20.0.7, 20.0.8 e 20.0.9. Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 17.204 e 17.205. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(716) ERRANI ed altri. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 22 giugno.

La rappresentante del GOVERNO, intervenendo in relazione ai solleciti formulati nel corso delle precedenti sedute, fa presente che, allo stato, non risulta presentato un nuovo articolato, su cui il Ministero dell'economia e delle finanze possa pronunciarsi.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*) segnala nuovamente che, a seguito di proficue interlocuzioni fra la Commissione di merito e i Dicasteri competenti, sono state concordate una serie di significative modifiche al testo, sul cui *iter* si riserva di fornire ulteriori ragguagli.

Ritiene tuttavia incomprensibile l'atteggiamento tenuto al riguardo dal Ministero dell'economia e delle finanze che, seppure invitato, non ha mai ritenuto di partecipare agli incontri convocati per trovare una soluzione su una tematica socialmente sentita e meritevole di attenzione.

La sottosegretaria SARTORE assicura che svolgerà le verifiche del caso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1785) Roberta PINOTTI ed altri. - Norme per la promozione dell'equilibrio di genere negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle società controllate da società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo

(Parere alla 1a Commissione sul nuovo testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 giugno.

La relatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*) chiede al Governo informazioni circa lo stato dell'istruttoria sul provvedimento in titolo, sollecitando il Governo a fornire le risposte richieste dalla Commissione.

La sottosegretaria SARTORE prende nota del sollecito, che riporterà agli uffici impegnati nelle verifiche dei profili finanziari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei

medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

(2292) Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici

(2297) Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte

(Parere alla 13a Commissione sul nuovo testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE chiede alla Commissione di valutare la possibilità di esprimere un parere sul testo nella seduta pomeridiana.

La senatrice **RIVOLTA** (L-SP-PSd'Az), in assenza della relatrice Faggi, si riserva di svolgere un'ulteriore verifica ai fini della predisposizione di un parere da sottoporre alla Commissione, sulla base della nota in precedenza messa a disposizione dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.6. 6[^] Commissione permanente (Finanze e tesoro)

1.4.2.6.1. 6^aCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 302 (pom.) del 01/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
MARTEDÌ 1 MARZO 2022
302^a Seduta

Presidenza del Presidente
D'ALFONSO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 17.

IN SEDE CONSULTIVA

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021
(Relazione alla 14^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore **GRIMANI** (*Misto*), il quale sintetizza in premessa i principi e i contenuti della legge di delegazione europea, con specifico riferimento agli articoli 1 e 2.

Per quanto riguarda la competenza della Commissione, fa presente poi che l'articolo 5 reca i principi e i criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alla direttiva (UE) 2020/1504 e al regolamento (UE) 2020/1503 che disciplinano i fornitori di servizi di *crowdfunding* per le imprese. Il regolamento (UE) 2020/1503 definisce una specifica disciplina per i fornitori di servizi di *crowdfunding*. La direttiva (UE) 2020/1504 modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari ("MiFID") al fine di escludere dal relativo ambito applicativo e, dunque, dal regime di autorizzazione ivi previsto, i fornitori di servizi di *crowdfunding*, espressamente disciplinati ai sensi del citato regolamento (UE) 2020/1503.

L'articolo 6 reca i principi e i criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alla raccomandazione CERS/2011/3 relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali e alla piena attuazione della disciplina europea sugli indici di riferimento (*benchmark*) da cui dipende il valore di contratti finanziari, nonché per l'attuazione degli articoli 23-ter, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011 (come modificato dal regolamento (UE) 2021/168).

La raccomandazione CERS/2011/3 esorta gli Stati membri a specificare che l'obiettivo ultimo della politica macroprudenziale è contribuire alla salvaguardia della stabilità del sistema finanziario nel suo insieme, anche attraverso il rafforzamento della capacità di resistenza del sistema finanziario e la riduzione dell'insorgenza di rischi sistemici, garantendo così un apporto sostenibile del settore finanziario alla crescita economica. La raccomandazione sollecita inoltre gli Stati membri a designare nella legislazione nazionale un'autorità cui spetti la conduzione delle politiche macroprudenziali, generalmente un'istituzione unica (la banca centrale) o un comitato (guidato dalla banca centrale)

composto dalle autorità la cui azione abbia un impatto concreto sulla stabilità finanziaria, specificando il processo decisionale dell'organo direttivo dell'autorità macroprudenziale. Nel documento vengono inoltre specificati funzioni, poteri e strumenti che il CERS raccomanda di assegnare alle autorità macroprudenziali, i presidi a tutela dell'indipendenza delle stesse, nonché le misure di trasparenza e rendicontazione della relativa attività.

L'articolo 23-ter, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/1011 prevede che gli Stati membri designino un'autorità pertinente in grado di effettuare la valutazione della necessità di sostituzione di un indice di riferimento (*benchmark*) al quale viene determinato l'importo da corrispondere per uno strumento finanziario o per un contratto finanziario, o il valore di uno strumento finanziario, oppure un indice usato per misurare la performance di un fondo di investimento allo scopo di monitorare il rendimento di tale indice ovvero di definire l'allocazione delle attività di un portafoglio o di calcolare le commissioni legate alla performance. L'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011 stabilisce che le entità sottoposte a vigilanza (enti creditizi, imprese di investimento, gestori di fondi, imprese di assicurazione e altri soggetti che operano nel settore finanziario) che utilizzano un indice di riferimento redigono e mantengono solidi piani scritti che specificano le azioni che intendono intraprendere in caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito.

L'articolo 7, introdotto alla Camera, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali.

Le disposizioni di delega si occupano delle attribuzioni, dei poteri e dei profili di responsabilità delle Autorità di vigilanza, in linea con la normativa UE sulle crisi delle controparti centrali. Viene delineata una specifica disciplina sanzionatoria e sono previste forme di coordinamento con il vigente quadro normativo in materia di mercati finanziari, banche e di crisi di impresa.

L'articolo 8, introdotto dalla Camera, reca principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/557 che modifica il regolamento (UE) 2017/2402, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19.

L'articolo 20 contiene uno specifico principio e criterio direttivo per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/1151 del Consiglio del 29 luglio 2020 in materia di accise sull'alcol e sulle bevande alcoliche.

In particolare si dispone, con riferimento alle nuove modalità di misurazione dei gradi Plato della birra introdotte dalle norme europee (necessaria a determinare l'accisa dovuta), che nell'attuare la direttiva il Governo si avvalga della deroga, esplicitamente prevista dalla normativa europea, che consente agli Stati membri di avvalersi, fino al 31 dicembre 2030, della metodologia di misurazione precedentemente utilizzata.

Nell'allegato A sono inoltre contenute le seguenti direttive di competenza della Commissione Finanze, per le quali non sono previsti specifici criteri di delega oltre quelli di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.

La direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2019 introduce norme volte a rafforzare la trasparenza dei mercati finanziari, incrementando la qualità dei dati delle negoziazioni, del trattamento e della fornitura degli stessi, in particolare a livello transfrontaliero. A tal fine si prevede il trasferimento all'ESMA (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) degli attuali poteri attribuiti alle autorità nazionali competenti. L'Autorità è così resa responsabile dell'autorizzazione delle imprese che intendono fornire servizi di comunicazione dati e della vigilanza sulle stesse (articolo 1). Essa (articolo 2) rafforza anche il ruolo dell'EIOPA (Autorità di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali) al fine di garantire una maggiore convergenza in materia di vigilanza nel settore assicurativo, in particolare per i gruppi assicurativi presenti in diversi Stati membri dell'UE. La normativa (articolo 3) introduce, infine, delle norme volte

a favorire lo scambio di informazioni tra l'ABE (Autorità Bancaria Europea), le Autorità nazionali, gli Stati membri e la Commissione in merito ai rischi di riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. La direttiva (UE) 2021/338 modifica la direttiva 2014/65/UE (*Markets in Financial Instruments Directive* - MiFID II) per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la *governance* del prodotto e i limiti di posizione, e le Direttive 2013/36/UE (CRD IV) e (UE) 2019/878 (CRD V) per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi Covid-19. La direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021 (DAC 7) interviene sulla stratificata normativa europea in materia di scambio automatico di informazioni nel settore fiscale (*Directive on Administrative Cooperation* - DAC). Si tratta di un complesso di disposizioni volte al contrasto dei fenomeni di evasione ed elusione fiscale a livello transnazionale, nonché della pianificazione fiscale aggressiva volta a trasferire gli utili in giurisdizioni con livello impositivo più favorevole, attraverso la previsione di flussi informativi tra Stati membri aventi a oggetto dati rilevanti ai fini fiscali. Viene a tal fine modificata la direttiva 2011/16/UE (cosiddetta DAC 1), con la quale il legislatore europeo ha disciplinato lo scambio di informazioni fiscali tra Stati membri.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(2333) Deputato Mariastella GELMINI e Valentina APREA. - Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri (Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 febbraio.

La relatrice [BOTTICI](#) (M5S) illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, il cui testo è pubblicato in allegato.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (FdI) interviene in dichiarazione di voto favorevole esprimendo apprezzamenti, anche in relazione al contenuto del disegno di legge in titolo.

Intervengono poi in dichiarazione di voto favorevole i senatori [LANNUTTI](#) (Misto-IdV) e [COMINCINI](#) (PD) a nome delle rispettive parti politiche.

Interviene quindi la senatrice [TOFFANIN](#) (FIBP-UDC), la quale giudica positivamente il disegno di legge in titolo che reca misure significative interviene sui percorsi formativi e sullo sviluppo di nuove competenze in sinergia con le esigenze delle imprese. Rimarca tuttavia che il parere reca un'indicazione troppo rigida rispetto alla cumulabilità delle agevolazioni.

Dopo che la relatrice [BOTTICI](#) (M5S) ha confermato la propria proposta, avendo comunque lasciato la facoltà alla Commissione di merito di prevedere diverse tipologie di erogazioni a favore delle fondazioni, interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore [FENU](#) (M5S) a nome del Gruppo M5S.

Posta ai voti, la proposta di parere favorevole con osservazioni è approvata.

Il [PRESIDENTE](#) registra l'unanimità dei consensi.

(2505) Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in

materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 febbraio.

Il presidente [D'ALFONSO](#) ricorda che è stato assegnato in sede referente il disegno di legge n. 2545 di conversione del decreto n. 13 del 2022 recante disposizioni di modifica al decreto in esame in materia di *super bonus* e di contenimento dei prezzi delle energie. Fa presente inoltre che il richiamato decreto-legge n. 13 sarà presentato come emendamento governativo al disegno di legge in titolo e che pertanto la Commissione potrà utilmente concentrare il proprio lavoro esprimendo il parere sul disegno di legge n. 2505.

Prende atto la Commissione.

Il relatore [MONTANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra un parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto, confermando che esso è stato redatto tenendo conto delle disposizioni recate dal decreto-legge n. 13.

La senatrice [BOTTICI](#) (*M5S*) rileva che la seconda osservazione del parere dà per scontato che la norma introdotta dall'articolo 1 del decreto-legge n. 13 - per quanto riguarda il limite di due cessioni - sia condivisa dai Gruppi parlamentari; viceversa la propria parte politica presenterà emendamenti volti ad incrementare il numero di cessioni. Chiede quindi al relatore di modificare tale osservazione per tener conto delle possibili modifiche nel senso indicato.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (*Fdl*) svolge una serie di considerazioni critiche in merito all'articolo 28 del decreto-legge in esame, giudicando insufficienti anche le norme introdotte dal successivo decreto-legge n. 13, sostenendo che la tracciabilità e l'asseverazione da parte dei professionisti sono gli unici strumenti per frenare le frodi, senza ricorrere a una rigida limitazione del numero di cessione dei crediti. Preannuncia peraltro il voto di astensione del proprio Gruppo sulla proposta di parere illustrata.

Il senatore [PEROSINO](#) (*FIBP-UDC*) interviene incidentalmente per chiedere alla rappresentante del Governo chiarimenti sulla procedura di attivazione del codice identificativo dei crediti ceduti da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Risponde sul punto il sottosegretario Alessandra SARTORE, facendo presente che l'infrastruttura per gestire i codici di identificazione sarà pronta a partire dal 1° maggio 2022, data di decorrenza delle nuove disposizioni.

Il senatore [FENU](#) (*M5S*) preannuncia che la propria parte politica si riserva di presentare emendamenti per rendere più ampia la facoltà di cessione dei crediti d'imposta, sempre nell'ambito degli intermediari bancari e finanziari, rilevando polemicamente come il MEF non riesca a dare motivazioni credibili all'orientamento oggettivamente contrario alla piena cedibilità e circolazione dei crediti maturati a fronte delle spese per l'efficientamento energetico.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*) chiede al relatore di inserire in premessa un riferimento all'articolo 5 del decreto, in materia di canoni di locazione per le imprese turistiche (mentre i bonus servizi termali si riferisce all'articolo 6), sollecitando l'inserimento di un'osservazione volta ad estendere il credito d'imposta per il canone di locazione anche a favore dei gestori delle discoteche. In tema di "Superbonus" rimarca le perplessità della propria parte politica sia relativamente al decreto-

legge n. 4 che alle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 13. In entrambi i casi le limitazioni alla cedibilità del credito non vanno nella giusta direzione. Preannuncia un voto favorevole con l'auspicio che il relatore possa accogliere i rilievi espressi.

Il senatore [LANNUTTI](#) (*Misto-IdV*) esprime una serie di considerazioni fortemente critiche per l'insufficienza dei decreti-legge nn. 4 e 13, soprattutto per quanto riguarda il contenimento degli effetti economici sulle famiglie e sulle imprese dell'incremento dei prezzi dei prodotti energetici. A suo parere solo la drastica riduzione del prelievo sul consumo di benzina e gasolio per autotrazione avrebbe un effettivo contenuto agevolativo nei confronti dei consumatori. Ritiene pertanto di aver motivato il proprio voto contrario sul parere presentato dal relatore, rimarcando le gravi prospettive per l'economia nazionale derivanti dalla guerra in Ucraina.

Il senatore [BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*), pur anticipando il voto favorevole sulla proposta di parere in esame, preannuncia la presentazione di emendamenti da parte del Gruppo Lega, in Commissione bilancio, per rafforzare e consolidare le misure di sostegno ai settori produttivi in maggiore difficoltà, nella consapevolezza che le disposizioni in materia di caro energia potranno diventare insufficienti in conseguenza della crisi innescata con la guerra in Ucraina. Si dichiara peraltro convinto che l'efficientamento energetico del patrimonio immobiliare e i risparmi ad esso connessi costituiscono un obiettivo essenziale anche per fronteggiare il rincaro dei prezzi dei prodotti energetici.

A giudizio del senatore [COMINCINI](#) (*PD*) i Gruppi politici, a partire dal Partito Democratico, sono chiamati a migliorare le disposizioni in materia di Superbonus, sostenendo peraltro l'azione del Governo per incrementare la tracciabilità della cessione dei crediti e bloccare quindi i comportamenti fraudolenti. Tenuto conto che la congiuntura economica sta mutando radicalmente, con la necessità di contabilizzare i pesanti effetti sul fronte energetico della guerra in Ucraina, il rafforzamento del meccanismo agevolativo del Superbonus rappresenta un obiettivo totalmente condivisibile. A tale proposito, sottolinea positivamente le norme in materia di sicurezza del lavoro sui cantieri edili.

Il SOTTOSEGRETARIO risponde alle critiche avanzate dal senatore Fenu, motivando l'orientamento del Governo di frenare le frodi ingenerate da un utilizzo illecito delle agevolazioni connesse ai lavori di efficientamento energetico e sismico, chiarendo la portata degli interventi volti a contenere e limitare il numero di cessioni successive.

Interloquiscono sul punto i senatori [FENU](#) (*M5S*) e [LANNUTTI](#) (*Misto-IdV*), ai quali fornisce ulteriori chiarimenti il SOTTOSEGRETARIO rinviando peraltro all'informativa che il ministro Franco farà domani su tale specifica questione.

Dopo un ulteriore intervento della senatrice [BOTTICI](#) (*M5S*) volto a ribadire la richiesta di modifiche del parere illustrato, il relatore [MONTANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) si riserva di rivedere la propria proposta alla luce delle osservazioni emerse nel dibattito.

Il presidente [D'ALFONSO](#), per consentire la conclusione dell'esame nella seduta di domani, propone di anticipare la seduta già prevista per le ore 14, alle ore 10.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che, nell'ambito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 243, 714, 759, 1243, 1661 e 1687 sulla riforma della giustizia tributaria, in corso di svolgimento congiuntamente alla Commissione Giustizia, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza odierno sono stati auditi i rappresentanti di CNDCEC, Comitato Intermagistrature, UNCAT e ANTI, i quali hanno depositato documenti che saranno pubblicati sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata domani alle ore 14 è anticipata alle ore 10.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 18.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2333**

La Commissione, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge in titolo, premesso che l'esame in sede consultiva ha tenuto conto del testo proposto dal relatore e adottato dalla Commissione di merito che l'articolo 4, rubricato *Regime giuridico degli ITS Academy*, prevede che essi si costituiscono come fondazioni di partecipazione che operano come istituti del Sistema terziario di istruzione; che essi sono dotati, ai sensi del comma 5, di un patrimonio composto, tra l'altro, dalle elargizioni disposte da enti o privati con espressa destinazione all'incremento del patrimonio (lettera c); che, ai sensi del comma 6, gli ITS *Academy* possono essere destinatari di erogazioni liberali in denaro - incluse quelle definite elargizioni ai sensi della citata lettera c) - che determinano un credito di imposta nel limite del 30 per cento delle erogazioni effettuate ovvero del 60 per cento se effettuate a favore di ITS *Academy* operanti in province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale; che il comma 9 specifica che alle fondazioni in parola si applicano le disposizioni vigenti in materia di erogazioni liberali in favore delle scuole del sistema nazionale di istruzione, dovendosi intendere le disposizioni anche di natura fiscale; considerato che l'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi, al comma 1, lettera *i) octies* - cui il comma 9 fa rinvio anche se non in maniera diretta ed esplicita - prevede la detrazione dall'imposta sul reddito nella misura del 19 per cento delle erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici nonché degli istituti tecnici superiori; nel presupposto che le erogazioni in natura ai sensi del comma 5, lettera c) non danno diritto al credito di imposta, poiché una diversa interpretazione recherebbe con sé la necessità di specificare il "valore normale" di tali elargizioni, con un rinvio a quanto previsto dall'articolo 9 del Testo unico delle imposte dirette; rilevato infine la sovrapposizione di misure agevolative e l'assenza di un espresso divieto di cumulo a fronte della stessa erogazione; dato per acquisito l'orientamento della Commissione di merito di mantenere le due tipologie di agevolazione fiscale, differenti per natura, portata e applicabilità; esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

coordinare il disposto dei commi 6 e 9 dell'articolo 4, inserendo al comma 6 dopo la parola "spetta", le seguenti: "in alternativa alle disposizioni di cui al comma 9, secondo periodo", in modo da rendere non cumulabili le due agevolazioni a fronte di una sola erogazione.

Valuti la Commissione, nel caso intenda rendere detraibile anche le elargizioni in natura l'opportunità di inserire al comma 6 dopo le parole

"ai sensi del comma 5, lettera c", le seguenti "al valore normale se in natura".

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2505

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato per le parti di competenza il provvedimento in titolo, premesso che

l'articolo 1, commi 1 e 2, assegnano risorse e prevedono la sospensione delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e le relative addizionali per i settori della gestione discoteche, sale da ballo e assimilati;

l'articolo 2 istituisce il fondo per il rilancio delle attività economiche con prevalente destinazione alle attività di commercio al dettaglio per l'erogazione di un contributo calcolato in percentuale della riduzione del fatturato subita nel 2021 rispetto al 2019, comunque non inferiore al trenta per cento; che l'erogazione del contributo a fronte di domanda del beneficiario non è soggetta alla verifica della situazione fiscale e della regolarità contributiva;

l'articolo 3 prevede l'integrazione di fondi già istituiti per erogare risorse e sostegni ai comparti dei parchi di divertimenti, wedding, eventi, horeca e altri;

che l'articolo 3, commi 3 e 4, prevedono un credito di imposta per le rimanenze dei settori tessile, moda pelletteria e calzaturiero;

l'articolo 6 proroga i *bonus* servizi termali non usufruiti al gennaio 2022;

l'articolo 9 riconosce crediti di imposta e contributi al settore delle società sportive;

l'articolo 10 riconosce il credito di imposta per gli investimenti in beni e materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 per la quota superiore a 10 milioni di euro di investimenti inclusi nel Pnrr. La norma interviene su una disposizione della legge di bilancio per il 2022, per gli investimenti degli esercizi 2023-2025;

l'articolo 15 prevede un credito di imposta - utilizzabile solo in compensazione - per i maggiori oneri di consumo di energia elettrica per determinate imprese ad alto tasso di consumo energetico: il credito non è soggetto ai limiti e non concorre a formare il reddito imponibile.

L'articolo 28 prevede misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali e economiche con riferimento agli incentivi per effettuare interventi di ristrutturazione edilizia, con riferimento al meccanismo di cessione del credito di imposta maturato.

Preso atto inoltre dell'emanazione del decreto legge n. 13 del 2022, abrogativo del citato articolo 28 del decreto in esame:

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. Il complesso delle misure agevolative, pur perseguendo obiettivi e finalità pienamente condivisibili, è talmente differenziato e disomogeneo per misura, tipo, modalità di fruizione e tempistica dei benefici che è evidente l'esigenza di un intervento a monte di armonizzazione e razionalizzazione. Gli adempimenti richiesti ai beneficiari sono diversi, in alcuni casi deboli in altri stringenti; le risorse sono sufficienti, ma come nel caso dei commi 3 e 4 dell'articolo 3, la concreta fruibilità del beneficio slitta da un esercizio finanziario all'altro. Sul punto la Commissione rileva criticamente che la norma introdotta con il decreto legge n. 34 del 2020 è stata attuata con decreto del ministro dello sviluppo economico nel luglio 2021 e che l'Agenzia delle entrate ha emanato un

provvedimento nell'ottobre del 2021. Si tratta di tempistiche non in linea con la condizione di crisi delle imprese; appare opportuno rivedere completamente le procedure di fruizione delle agevolazioni fiscali, in primis i crediti di imposta.

2. Per quanto riguarda l'articolo 28, la Commissione prende atto con favore che il Governo ha rivisto completamente l'intervento privilegiando la certezza del diritto, la stabilità delle norme e dei contratti e degli obblighi assunti dai contribuenti e dalle imprese, e che abbia meglio soppesato le esigenze di controllo e rigore verso comportamenti illeciti e truffaldini, rispetto all'impatto positivo che i bonus edilizi stanno avendo per l'economia nazionale. Infatti la norma introdotta dall'articolo 1 del decreto legge n. 13 del 2022 supera il divieto assoluto di effettuare ulteriori cessioni del credito di imposta, sia per lo sconto in fattura da parte dell'impresa, sia per la cessione del credito ad altri soggetti, ma introduce la facoltà di effettuare altre due cessioni, per entrambe le scelte del committente, a condizione che tali contratti di cessione siano effettuati a favore di banche o di intermediari finanziari ovvero imprese assicurative; inoltre, sempre ai fini del controllo, la cessione non può essere antecedente alla comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'opzione esercitata, con l'attribuzione di un codice identificativo volto ad agevolare la tracciabilità delle operazioni di cessione. La Commissione prende atto che le stesse disposizioni sono previste anche per il credito di imposta maturato per investimenti delle imprese del settore turistico, rispondendo al criterio di armonizzazione sottolineato in precedenza.

3. Per quanto riguarda la cedibilità a terzi del credito a fronte della detrazione di imposta sulle spese effettuate, la Commissione esprime il netto favore per meccanismi che anticipino finanziariamente gli oneri a carico del bilancio dello Stato, nella convinzione che essi compensino positivamente la momentanea indisponibilità finanziaria del committente o dell'impresa. Si tratti di investimenti di ristrutturazione immobiliare, o industriale, o contributi a fondo perduto o in conto interessi: la cessione, l'operazione di risconto degli effetti, è uno strumento da sviluppare.

Infine, la Commissione prende atto che l'articolo 3 del decreto legge 13 del 2022, specifica opportunamente che il periodo di sequestro dei crediti di imposta oggetto di cessione fa decorrere i termini temporali di utilizzo, fermo restando che rimane invariato il periodo quinquennale di utilizzo in compensazione del credito di imposta e che quote di crediti non usufruiti non sono rimborsabili. Conclusivamente la Commissione sollecita la piena attuazione del meccanismo di rimborso diretto da parte della piattaforma PagoPa di tutte le fattispecie agevolative, a partire dagli oneri detraibili per le persone fisiche.

1.4.2.6.2. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 303 (ant.) del 02/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6ª)
MERCOLEDÌ 2 MARZO 2022
303ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ALFONSO

La seduta inizia alle ore 10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2505) Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore **MONTANI** (*L-SP-PSd'Az*) illustra una nuova proposta di parere, rivisto alla luce delle osservazioni emerse nel dibattito della seduta di ieri.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento il presidente **D'ALFONSO** pone ai voti la proposta di parere.

I senatori **LANNUTTI** (*Misto-IdV*) e **DE BERTOLDI** (*FdI*) ribadiscono la dichiarazione di voto rispettivamente contraria e di astensione.

Previa verifica del numero legale, posta ai voti, la proposta di parere favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato) è approvata.

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021

(Relazione alla 14ª Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente **D'ALFONSO** preso atto che non ci sono richieste di intervento in discussione generale, rinvia il seguito dell'esame, avvertendo che la Commissione concluderà l'esame la prossima settimana.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente [D'ALFONSO](#) comunica che la seduta già convocata per domani, giovedì 3 marzo alle ore 14, non avrà luogo, tenuto conto che i provvedimenti in calendario saranno conclusi la prossima settimana.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2505

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato per le parti di competenza il provvedimento in titolo, premesso che

l'articolo 1, commi 1 e 2, assegnano risorse e prevedono la sospensione delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e le relative addizionali per il settore della gestione discoteche, sale da ballo e assimilati;

l'articolo 2 istituisce il fondo per il rilancio delle attività economiche con prevalente destinazione alle attività di commercio al dettaglio per l'erogazione di un contributo calcolato in percentuale della riduzione del fatturato subita nel 2021 rispetto al 2019, comunque non inferiore al trenta per cento; che l'erogazione del contributo a fronte di domanda del beneficiario non è soggetta alla verifica della situazione fiscale e della regolarità contributiva;

l'articolo 3 prevede l'integrazione di fondi già istituiti per erogare risorse e sostegni ai comparti dei parchi di divertimenti, wedding, eventi, horeca e altri;

l'articolo 3, commi 3 e 4, prevedono un credito di imposta per le rimanenze dei settori tessile, moda, pelletteria e calzaturiero;

l'articolo 5 reca disposizioni per prorogare la fruibilità del credito d'imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione immobili;

l'articolo 6 proroga i *bonus* servizi termali non usufruiti al gennaio 2022;

l'articolo 9 riconosce crediti di imposta e contributi al settore delle società sportive;

l'articolo 10 riconosce il credito di imposta per gli investimenti in beni e materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 per la quota superiore a 10 milioni di euro di investimenti inclusi nel Pnrr. La norma interviene su una disposizione della legge di bilancio per il 2022, per gli investimenti degli esercizi 2023-2025;

l'articolo 15 prevede un credito di imposta - utilizzabile solo in compensazione - per i maggiori oneri di consumo di energia elettrica per determinate imprese ad alto tasso di consumo energetico: il credito non è soggetto ai limiti e non concorre a formare il reddito imponibile;

l'articolo 28 prevede misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali e economiche con riferimento agli incentivi per effettuare interventi di ristrutturazione edilizia, con riferimento al meccanismo di cessione del credito di imposta maturato.

Preso atto inoltre dell'emanazione del decreto legge n. 13 del 2022, abrogativo tra l'altro del citato articolo 28 del decreto in esame:

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. Il complesso delle misure agevolative, pur perseguendo obiettivi e finalità pienamente condivisibili, è talmente differenziato e disomogeneo per misura, tipo, modalità di fruizione e tempistica dei benefici che è evidente l'esigenza di un intervento a monte di armonizzazione e razionalizzazione. Gli adempimenti richiesti ai beneficiari sono diversi, in alcuni casi deboli, in altri

stringenti; le risorse sono sufficienti, ma, come nel caso dei commi 3 e 4 dell'articolo 3, la concreta fruibilità del beneficio slitta da un esercizio finanziario all'altro. Sul punto la Commissione rileva criticamente che la norma introdotta con il decreto legge n. 34 del 2020 è stata attuata con decreto del Ministro dello sviluppo economico nel luglio 2021 e che l'Agenzia delle entrate ha emanato un provvedimento nell'ottobre del 2021. Si tratta di tempistiche non in linea con la condizione di crisi delle imprese; appare opportuno rivedere completamente le procedure, anche di rango secondario, di fruizione delle agevolazioni fiscali, *in primis* i crediti di imposta.

2. In riferimento all'articolo 5, si sollecita l'ampliamento della fruibilità del credito di imposta per la locazione degli immobili rendendolo applicabile anche ai gestori delle discoteche.

3. Per quanto riguarda l'articolo 28, la Commissione prende atto con favore che il Governo ha rivisto completamente l'intervento privilegiando la certezza del diritto, la stabilità delle norme dei contratti e degli obblighi assunti dai contribuenti e dalle imprese e che abbia meglio soppesato le esigenze di controllo e rigore verso comportamenti illeciti e fraudolenti, rispetto all'impatto positivo che i *bonus* edilizi stanno avendo per l'economia nazionale. La norma introdotta dall'articolo 1 del decreto legge n. 13 del 2022 intende superare il divieto assoluto di effettuare ulteriori cessioni del credito di imposta, sia per lo sconto in fattura da parte dell'impresa, sia per la cessione del credito ad altri soggetti, e tuttavia introduce la facoltà di effettuare solo due cessioni, per entrambe le scelte del committente, a condizione che tali contratti di cessione siano effettuati a favore di banche o di intermediari finanziari ovvero imprese assicurative: a tale riguardo si suggerisce di valutare un limite più ampio di cessioni; inoltre, ai fini del controllo, la cessione non può essere antecedente alla comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'opzione esercitata, con l'attribuzione di un codice identificativo volto ad agevolare la tracciabilità delle operazioni di cessione. La Commissione prende atto che le stesse disposizioni sono previste anche per il credito di imposta maturato per investimenti delle imprese del settore turistico, rispondendo al criterio di armonizzazione sottolineato in precedenza.

4. Per quanto riguarda la cedibilità a terzi del credito a fronte della detrazione di imposta sulle spese effettuate, la Commissione esprime il netto favore per meccanismi che anticipino finanziariamente a favore del cedente gli oneri a carico del bilancio dello Stato su base pluriennale, nella convinzione che essi compensino positivamente la momentanea indisponibilità finanziaria del committente o dell'impresa. Si tratti di investimenti di ristrutturazione immobiliare, o industriale, o contributi a fondo perduto o in conto interessi: la cessione, l'operazione di sconto degli effetti, è uno strumento da sviluppare. Infine, la Commissione prende atto che l'articolo 3 del decreto legge 13 del 2022, specifica opportunamente che il periodo di sequestro dei crediti di imposta oggetto di cessione fa decorrere i termini temporali di utilizzo, fermo restando che rimane invariato il periodo quinquennale di utilizzo in compensazione del credito di imposta e che quote di crediti non usufruiti non sono rimborsabili. Conclusivamente la Commissione sollecita la piena attuazione del meccanismo di rimborso diretto da parte della piattaforma PagoPa di tutte le fattispecie agevolative, a partire dagli oneri detraibili per le persone fisiche.

1.4.2.6.3. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 304 (pom.) dell'08/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6ª)
MARTEDÌ 8 MARZO 2022
304ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ALFONSO

La seduta inizia alle ore 17,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021

(Relazione alla 14ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 1º marzo.

Il presidente **D'ALFONSO** (PD), dopo aver brevemente riepilogato l'iter del provvedimento, osserva che le deleghe contenute nell'articolo 19, relative alla semplificazione del settore del trasporto su strada, potrebbero costituire l'occasione per affrontare la questione rilevante dell'individuazione di percorsi dedicati per i trasporti eccezionali, in modo da tenere conto degli aggiornamenti effettuati dal competente Dicastero sull'agibilità delle infrastrutture stradali presenti nella Penisola.

Infatti, a seguito della caduta del ponte Morandi, il Ministero delle Infrastrutture aveva avviato un'approfondita indagine per verificare, a livello nazionale, lo stato di agibilità delle cosiddette "opere d'arte" (ossia le opere realizzate in cemento), individuando quelle che avevano esaurito la propria vita tecnica e precludendole, conseguentemente, ai trasporti eccezionali. In tale contesto, però, la normativa vigente poneva la responsabilità nell'individuare un percorso sicuro in capo al trasportatore, dando luogo ad ingiustificate sperequazioni.

Recentemente, nell'ambito dell'esame del cosiddetto "decreto sostegni II", il mondo politico si era sensibilizzato sulla tematica, procedendo opportunamente -tramite specifici emendamenti- all'abrogazione della normativa da ultimo citata. Tuttavia, rimane l'impellente necessità di individuare, stante anche la notevole crescita industriale degli ultimi decenni, dei percorsi sicuri dedicati ai trasporti eccezionali (ad esempio dai siti industriali sino ai porti), predisponendo altresì -in relazione ai numerosi casi in cui i trasportatori fossero obbligati a seguire percorsi più lunghi rispetto a quelli che avrebbero scelto- delle opportune misure di perequazione fiscale rispetto agli oneri in capo alle aziende di trasporto.

Conclude auspicando che il relatore possa tenere conto delle osservazioni poc'anzi formulate ai fini della predisposizione della prescritta relazione da indirizzare alla Commissione di merito.

Il senatore [PEROSINO](#) (*FIBP-UDC*) osserva che la questione infrastrutturale è tematica assai delicata, stante anche l'inferiorità delle risorse ad essa assegnate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza rispetto a quelle spettanti alla digitalizzazione ed alla transizione ecologica. Auspica quindi che, nell'eventuale revisione del Piano recentemente ipotizzata dal Ministro dell'Economia, la tematica possa trovare spazio al fine di consentire al Paese di allinearsi alle necessità in tempi non eccessivamente ristretti. Conclude ponendo l'accento anche sulla disciplina delle patenti di guida rilasciate a coloro che conducono trasporti eccezionali.

Il senatore [LANNUTTI](#) (*Misto-IdV*) condivide le osservazioni formulate dal Presidente e formula l'auspicio a che esse possano trovare spazio sia nella relazione da indirizzare alla Commissione di merito, sia in un'eventuale modifica della delega.

Prende quindi nuovamente la parola il presidente [D'ALFONSO](#) (*PD*), ponendo l'accento su un'ulteriore tematica, ossia la valorizzazione delle misure premiali (introdotte già in parte nell'ordinamento nazionale) previste per chi adempie puntualmente agli oneri fiscali ai fini anche di facilitare l'accesso ai prodotti finanziari offerti dalle banche. Questi ultimi, infatti, vengono negati dalla banca erogatrice anche solo in presenza di semplici notizie sulla reputazione e l'onorabilità del richiedente (a prescindere dalla sua effettiva colpevolezza), dando luogo a sperequazioni inammissibili. Sarebbe peraltro auspicabile - prosegue l'oratore - che tale principio di premialità e di favore nei confronti dei cittadini - e non dei semplici consumatori - fosse adottata proprio a livello europeo e rammenta, sul punto, di aver svolto, anche in tempi recenti, una forte attività di sensibilizzazione politica.

Ad avviso del senatore [LANNUTTI](#) (*Misto-IdV*) anche tale, ulteriore tematica appare di indubbio interesse.

Interviene da ultimo il relatore [GRIMANI](#) (*Misto*), rimarcando la rilevanza delle tematiche evocate nel corso del dibattito e riservandosi di recepirle nella proposta di relazione da inviare alla Commissione di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che, nell'ambito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 243, 714, 759, 1243, 1661 e 1687 sulla riforma della giustizia tributaria, in corso di svolgimento congiuntamente alla Commissione Giustizia, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza odierno sono stati auditi i rappresentanti di AMT, la dottoressa Luciana Cunicella e i rappresentanti di LAPET, ANCOT, INT, ANC, ADC e OCF, i quali hanno depositato documenti che saranno pubblicati sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 17,45.

1.4.2.6.4. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 306 (pom.) del 15/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6ª)
MARTEDÌ 15 MARZO 2022
306ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ALFONSO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.
Interviene in videoconferenza, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, il direttore dell'Agenzia del Demanio, dottoressa Alessandra Dal Verme.*

La seduta inizia alle ore 15,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Direttore dell'Agenzia del Demanio, dottoressa Alessandra Dal Verme, su tematiche oggetto dell'attività dell'Agenzia

Il presidente **D'ALFONSO** avverte che il ritardo nell'avvio della procedura prevista in titolo dipende dalla difficoltà di carattere tecnico nel collegamento da remoto.

La dottoressa DAL VERME - intervenendo da remoto - svolge alcune brevi osservazioni circa i programmi e i progetti di sviluppo dell'Agenzia da lei diretta in linea con gli obiettivi previsti anche dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il presidente **D'ALFONSO**, alla luce delle persistenti problematiche tecniche del collegamento da remoto, d'intesa con la direttrice Dal Verme, rinvia ad altra data lo svolgimento dell'audizione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021
(Relazione alla 14ª Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente **D'ALFONSO**, preso atto della indisponibilità del relatore a partecipare alla seduta rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che, nell'ambito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 243, 714, 759, 1243, 1661 e 1687 sulla riforma della giustizia tributaria, in corso di svolgimento congiuntamente alla Commissione giustizia, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza odierno sono stati auditi i rappresentanti del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, del Consiglio Nazionale Forense e il professor avvocato Maurizio Leo, i quali hanno depositato documenti che saranno pubblicati sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.4.2.6.5. 6^aCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 309 (pom.) del 24/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
GIOVEDÌ 24 MARZO 2022
309^a Seduta

Presidenza del Presidente
[D'ALFONSO](#)
indi della Vice Presidente
[TOFFANIN](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra. Interviene, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, il Comandante generale della Guardia di Finanza, generale di corpo d'armata Giuseppe Zafarana, accompagnato dal generale di brigata Giuseppe Arbore, capo del III Reparto Operazioni e dal generale di brigata Roberto Manna, capo del VI Reparto affari giuridici e legislativi.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021

(Relazione alla 14^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 marzo.

Il relatore [GRIMANI](#) (*Misto*) illustra uno schema di relazione favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

La senatrice [BOTTICI](#) (*M5S*) preannuncia il voto favorevole, apprezzando le osservazioni 1 e 2 in tema di maggior tutela degli investitori *retail*.

Previa verifica della presenza del numero legale per deliberare, posta ai voti è approvata la proposta del relatore, con l'astensione del senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2235 che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e la direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione ([n. 361](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore [GRIMANI](#) (*Misto*) osservando che l'Atto del Governo n. 361 intende adeguare l'ordinamento interno alla direttiva (UE) 2019/2235. Sono in particolare modificati il D.P.R. n. 633 del 1972 (Istituzione e disciplina dell'IVA), il decreto-legge n. 331 del 1993 e il decreto legislativo n. 504 del 1995 (Testo Unico Accise).

La direttiva (UE) 2019/2235 del Consiglio del 16 dicembre 2019, recante modifica della direttiva 2006/112/CE sul sistema comune dell'IVA e della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione, introduce una serie di limitate esenzioni al regime dell'IVA e dell'accise, applicabili esclusivamente alle situazioni in cui le forze armate di uno Stato membro svolgono compiti direttamente connessi a uno sforzo di difesa nel quadro della Politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) al di fuori dello Stato membro a cui appartengono.

Con questo intervento si allinea il trattamento dell'IVA applicabile agli sforzi di difesa intrapresi nell'ambito dell'Unione europea con il quadro già applicabile all'Organizzazione del trattato dell'Atlantico del Nord (NATO).

Vengono quindi introdotte:

- 1) un'esenzione dall'IVA per le cessioni o le importazioni di beni e le prestazioni di servizi destinate all'uso da parte delle forze armate di uno Stato membro o del personale civile che le accompagna, o all'approvvigionamento delle loro mense (articolo 1);
- 2) un'esenzione dall'accisa per coprire i prodotti destinati ad essere utilizzati dalle forze armate di uno Stato membro diverso da quello nel quale è esigibile l'accisa (articolo 2).

Il termine per il recepimento è fissato al 30 giugno 2022 e gli Stati membri devono applicare le norme contenute nella direttiva a decorrere dal 1° luglio 2022 (articolo 3).

La direttiva genera dalla proposta della Commissione europea COM(2019) 192.

La delega al recepimento della direttiva è contenuta nell'articolo 1 e nell'allegato A (n. 36) della legge n. 53 del 2021 (legge di delegazione europea 2019-2020).

Ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, il termine di esercizio della delega scade il 28 febbraio 2022 (quattro mesi antecedenti il termine di recepimento della medesima direttiva). Tuttavia, il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scade il 9 aprile 2022 (dunque successivamente al termine per l'esercizio della delega). Di conseguenza, ai sensi dell'articolo 31, comma 3 della legge n. 234 del 2021, detto termine è prorogato di tre mesi, cioè al 31 maggio 2022.

Per quanto riguarda il contenuto dell'atto, l'articolo 1, comma 1, dello schema inserisce le lettere *b-bis*) e *b-ter*) nell'articolo 72 del D.P.R. IVA, che individua le operazioni non imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto equiparate alle cessioni all'esportazione e operazioni assimilate (articoli 8 e *8-bis* del D.P.R. IVA) e ai servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili (articolo 9 del medesimo D.P.R.). La successiva lettera *b-ter*) prevede la non imponibilità per le medesime cessioni di beni e prestazioni di servizi, effettuate verso un altro Stato membro a favore delle forze armate di qualsiasi Stato membro diverso da quello di destinazione.

Il comma 2 integra l'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 331 del 1993, inserendovi la lettera *d-bis*) e così assimilando a un acquisto intracomunitario l'introduzione, da parte delle forze armate dello Stato che partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione nell'ambito della PSDC, di beni destinati all'uso di tali forze o del personale civile che le accompagna, che esse non abbiano acquistato alle condizioni generali d'imposizione del mercato interno di un altro Stato membro, nel caso in cui l'importazione di tali beni non possa beneficiare dell'esenzione prevista dall'articolo 68, lettera c), del D.P.R. IVA.

L'articolo 2 dello schema modifica l'articolo 17 del Testo Unico Accise, che individua le ipotesi in cui, in ragione della destinazione, i prodotti ordinariamente soggetti ad accisa sono esentati dal medesimo tributo.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 4, infine, in linea con quanto stabilito dall'articolo 3 della direttiva UE 2019/2235, prevede che le disposizioni in commento si applichino a partire dal 1° luglio 2022.

Interviene la senatrice [BOTTICI](#) (M5S) chiedendo alla Presidenza di rinviare la discussione generale per consentire un approfondimento delle tematiche oggetto del provvedimento in titolo, sia per gli argomenti tecnici che per la delicatezza intrinseca.

Il senatore [PEROSINO](#) (FIBP-UDC) si associa a tale richiesta, chiedendo al Governo di chiarire in premessa quali sono i beni la cui fornitura avverrà in esenzione di imposta, tenendo conto che gli acquirenti sono strutture militari.

Condivide le preoccupazioni espresse il senatore [LANNUTTI](#) (Misto-IdV) il quale chiede di chiarire se la riduzione dell'IVA riguardi o meno anche la cessione di armi. Pur tenendo conto che il recepimento assume il carattere di un adempimento dovuto, rispetto alla Direttiva dell'Unione europea sottolinea il carattere pregiudiziale della risposta a tale quesito rispetto al proprio orientamento di voto.

La presidente [TOFFANIN](#) chiede di avere informazioni circa i volumi di import e di export dei beni interessati dalla disciplina di esenzione dell'IVA di cui al provvedimento in titolo.

La senatrice [BOTTICI](#) (M5S) intervenendo nuovamente chiede di chiarire se l'atto in esame si sovrappone e in che misura alla disciplina recata dal decreto-legge n. 14 recante misure per fronteggiare la crisi in Ucraina anche con la cessione di armi.

Il sottosegretario GUERRA dichiara la propria disponibilità a fornire le informazioni richieste in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta sospesa alle ore 15,50 riprende alle ore 16.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stata richiesta la trasmissione sul canale satellitare del Senato e la diretta sulla *web-tv* e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Comandante generale della Guardia di finanza, su tematiche oggetto dell'attività svolta e in riferimento all'Affare assegnato n. 1117, concernente la valutazione degli aspetti tributari connessi alla determinazione dei prezzi dei carburanti

Il presidente [D'ALFONSO](#) introduce l'audizione.

Il generale Giuseppe ZAFARANA, facendo riferimento al testo scritto del proprio intervento che consegna alla Presidenza, fa presente che in esso sono illustrate le linee di intervento della Guardia

di Finanza a tutela dell'interesse erariale e per il contrasto delle frodi e delle speculazioni sulle misure agevolative introdotte dalla legislazione emergenziale e nel settore dei prodotti energetici, tenuto conto che il contesto nel quale si sviluppa l'attività del Corpo deve tener conto del suo rapido mutamento e degli effetti sia della pandemia che della crisi aperta con il conflitto in Ucraina.

La relazione scritta contiene delle osservazioni relative al contrasto dell'evasione e delle frodi fiscali e sul ruolo della Guardia di Finanza nel dispositivo di vigilanza del PNRR. Tuttavia l'oratore concentra il proprio intervento sulle questioni relative al settore dei prodotti energetici e alle frodi sulle agevolazioni introdotte dalla legislazione emergenziale.

Rispetto al primo argomento fa presente che il settore dei prodotti energetici è fortemente esposto a fenomeni di evasione dell'IVA e delle accise, attuata attraverso frodi con società "cartiere" fittiziamente interposte nella filiera commerciale.

Dopo aver dato conto degli esiti di recenti indagini, delinea alcune modalità di illeciti emersi sia per scambi dall'Est Europa, sia per l'utilizzo di prodotti petroliferi chimicamente alterati, sia per l'utilizzo abusivo delle agevolazioni riservate al gasolio agricolo. Ai fenomeni illeciti legati alla vendita sottocosto dei prodotti petroliferi si è aggiunto, da ultimo il fenomeno di speculazioni favorite dalla crescita dei prezzi, tenuto conto che il rialzo dei prezzi dei prodotti energetici potrebbe alimentare condotte evasive e o speculative a danno di imprese e consumatori. Su tale fonte, oltre alla collaborazione con le autorità indipendenti, la Guardia di Finanza ha ricevuto da diverse Procure della Repubblica il compito di effettuare specifici accertamenti volti a fare luce sulle ragioni del recente aumento del prezzo del gas, dell'energia elettrica e dei carburanti.

A tale proposito l'oratore svolge una serie di considerazioni circa la complessità normativa e penalistica dei fenomeni speculativi, in ragione delle quali suggerisce di valutare una rivisitazione delle previsioni codicistiche.

Dà quindi conto analiticamente dei riflessi sull'attività della Guardia di Finanza del recente decreto-legge n. 21 per monitorare l'andamento dei prezzi di benzina e gasolio usati come carburante, allo scopo di prevenire il rischio di manovre speculative. Si sofferma poi sulle richieste di informazioni notificate dalla Autorità garante della concorrenza e del mercato allo scopo di accertare eventuali violazioni delle norme in materia di abuso di posizione dominante o di intese restrittive della concorrenza.

Per quanto riguarda poi il tema delle frodi sulle agevolazioni introdotte dalla legislazione emergenziale, l'oratore sottolinea che le attività di indagine svolte hanno messo in luce i rischi di frode e di riciclaggio derivanti da una circolazione indiscriminata e non adeguatamente presidiata dei crediti di imposta spesso caratterizzata da cessioni "a catena" preordinate ad ostacolare i controlli. Sottolinea che l'ampia casistica delle frodi scoperte è accomunata dalla rapida dissimulazione dei proventi ottenuti con la monetizzazione dei crediti inesistenti. Anche in ragione degli esiti delle indagini sono state introdotte disposizioni volte a bloccare tali fenomeni illeciti. Dà quindi analiticamente conto di alcune indagini che hanno determinato complessivamente l'emersione di crediti di imposta inesistenti per circa 5,4 miliardi di euro. Prosegue facendo presente che i casi enunciati appartengono a fenomeni posti in essere prima degli interventi restrittivi attuati con i recenti decreti-legge antifrodi.

Conclude il proprio intervento assicurando l'impegno del Corpo da lui guidato a tutela dell'Erario e dei contribuenti onesti, nel difficile contesto della crisi aperta dal conflitto in Ucraina.

Interviene il senatore [BAGNAI](#) (L-SP-PSd'Az), a giudizio del quale l'esauriente relazione rende evidente che le frodi relative alle agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie derivano non già dalla cessione e circolazione dei crediti, bensì dalla loro origine per lavori inesistenti. Sarebbe quindi più opportuno che anche il Governo nel proporre modifiche sostanziali alla disciplina agevolativa ne tenesse conto, senza ostacolare la circolazione dei crediti ceduti, che rappresenta invece un ottimo strumento di incremento della liquidità per imprese e committenti. Anche dalla relazione esposta emerge inoltre, che il *bonus* del 110 per cento contribuisce in maniera minima alla perpetuazione di fenomeni illeciti e che quindi sarebbe più opportuno estendere la tipologia dei controlli e delle verifiche ad altri tipi di incentivi.

Il senatore [FENU](#) (*M5S*), preso atto dell'ampia e circostanziata relazione in materia di frodi sulle ristrutturazioni edilizie, sottolinea che essa conferma che la circolazione dei crediti ceduti non è alla base dei fenomeni fraudolenti. D'altro canto, la prima cessione non è vincolata alla natura del cessionario. Chiede quindi una valutazione dell'efficacia delle attestazioni del visto di conformità e se l'accesso dei contribuenti ai dati in possesso dell'amministrazione fiscale possa favorire l'adempimento spontaneo.

Il senatore [PEROSINO](#) (*FIBP-UDC*) chiede di conoscere gli effetti dei decreti antifrode, che hanno generato il sostanziale blocco del settore, e se continuano le attività di controllo sul riciclaggio dei proventi illeciti in determinati settori produttivi.

Il senatore [COMINCINI](#) (*PD*) chiede quali effetti hanno avuto per la lotta all'evasione fiscale l'introduzione della fatturazione elettronica e la limitazione all'uso del contante. Chiede quindi quali sono gli spazi di collaborazione tra i Comuni e la Guardia di Finanza per contrastare l'evasione fiscale.

Il senatore [LANNUTTI](#) (*Misto-IdV*) ritiene opportuno precisare che le frodi derivano prevalentemente dalla mancanza di controlli sui lavori per ottenere il cosiddetto *bonus* facciate; apprezza poi la proposta di modifica del Codice penale per colpire la speculazione sui prezzi e ritiene importante indagare sulla formazione di cartelli per la determinazione del prezzo dei carburanti.

Il presidente [D'ALFONSO](#) ritiene che la relazione esaustiva della Guardia di Finanza ponga oggettivamente un problema di qualità e efficacia della disciplina primaria in termini di agevolazioni fiscali.

Il senatore [MARINO](#) (*IV-PSI*) chiede un chiarimento in merito all'andamento dei prezzi dei carburanti dopo l'introduzione del decreto-legge n. 21, che sembra già riassorbire l'effetto della riduzione delle accise.

Il generale ZAFARANA risponde ai quesiti facendo presente che i dati relativi ai fenomeni fraudolenti rispetto alle agevolazioni nel settore delle costruzioni sono gli stessi resi noti dal Ministro e dall'Agenzia delle entrate. A suo giudizio, l'affinamento legislativo e le misure antifrode hanno contrastato i fenomeni che si sono verificati, tenuto conto delle caratteristiche specifiche connesse alle diverse tipologie di incentivi. Per quanto riguarda il rincaro dei prezzi rimarca la collaborazione con l'Antitrust per verificare la presenza di cartelli e sottolinea la bontà di una metodologia di indagine condotta risalendo le filiere commerciali cercando di individuare le anomalie nella formazione dei prezzi.

Interviene quindi il generale ARBORE il quale dettaglia analiticamente le percentuali di attribuzione alle diverse forme di agevolazione nel settore edile rispetto all'ammontare complessivo delle frodi emerse: a fronte del 46 per cento per il *bonus* facciate e del 34 per cento per l'*ecobonus*, e al superbonus al 110 per cento è attribuibile il 3 per cento. Ritiene peraltro che l'assegnazione di un codice identificativo consenta un monitoraggio nella formazione e nella circolazione dei crediti di imposta. Fa presente quindi che la prima cessione del credito maturato a fronte della detrazione di imposta è uno strumento utilizzato all'interno della filiera delle costruzioni tra appaltatore e subappaltatore. Conclude rispondendo al senatore Comincini circa la collaborazione tra i Comuni e la Guardia di Finanza in termini di lotta all'evasione fiscale.

Il [PRESIDENTE](#) congeda gli auditi e dichiara chiusa la procedura informativa, avvertendo che la relazione depositata sarà resa pubblica sulla pagina *web* della Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [D'ALFONSO](#) registrando con soddisfazione l'ampia partecipazione alla procedura informativa testé conclusasi e l'approfondimento da essa consentito circa le indagini relative ai fenomeni speculativi sull'incremento dei prezzi dei carburanti, fa presente che il previsto esame dell'affare assegnato in tale materia è da considerarsi riassorbito sia dall'esame prossimo del decreto-legge n. 21 del 2021 da parte delle Commissioni riunite 6ª e 10ª sia dall'audizione svolta.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 17,10.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2481

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge in titolo, premesso che gli articoli 5, 6 7 e 8, recano principi e criteri direttivi in linea con le direttive che si intendono recepire in materia di servizi di crowdfunding, mandato macroprudenziale delle autorità nazionale, risanamento e risoluzione delle controparti centrali e quadro specifico per le cartolarizzazioni semplici trasparente e standardizzate; l'articolo 19 contiene deleghe per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dei regolamenti in materia di trasporto su strada di merci e persone; nell'Allegato A è contenuta la direttiva (UE) 2021 /338 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2021, che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la *governance* del prodotto e limiti di posizione e la direttiva 2013/36/UE e 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi Covid-19;

esprime relazione favorevole con le seguenti osservazioni:

1. valuti la Commissione di merito di introdurre principi e criteri di delega specifici per il recepimento della direttiva 2021/338 per precisare normativamente i casi in cui le imprese di investimento siano impossibilitate a fornire la previa comunicazione delle informazioni sui costi e sugli oneri relativi agli accordi di acquisto o vendita di strumenti finanziari conclusi utilizzando mezzi di comunicazione a distanza. Tale indicazione è volta ad evitare che la possibilità del cliente di accettare di ricevere le informazioni dopo la conclusione del contratto si trasformi in una mera formale visione tale da escludere una scelta consapevole. Infine, vista la possibilità per gli intermediari e imprese finanziarie di ritardare la conclusione dell'operazione fino a quando il cliente al dettaglio abbia ricevuto le informazioni sui costi e sugli oneri, è opportuno prevedere una tempistica sufficiente ad una completa e consapevole presa visione delle medesime informazioni, in quanto, diversamente si tramuterebbe in un mero adempimento *pro forma*. Infatti la *ratio* dell'intervento della direttiva in commento, così come precisato anche dalla Commissione europea, si ravvede nell'esigenza di semplificare i procedimenti e non di ridurre, eccessivamente, il grado di tutela degli investitori con lo *status* di clienti al dettaglio;
2. In riferimento alla stessa direttiva, per quanto concerne l'onere delle imprese di investimento, durante la prestazione di servizi di consulenza in materia di investimenti, di comunicare al cliente se i benefici derivanti dai cambiamenti di strumenti finanziari siano superiori o inferiori ai relativi costi di cambiamento - anche se riferito alla sola clientela professionale - sarebbe opportuno effettuare una distinzione. Se i benefici del cambiamento sono superiori ai relativi costi la disciplina appare adeguata. Se i benefici del cambiamento, invece, sono inferiori ai relativi costi, sarebbe opportuno prevedere,

non essendo escluso dalla direttiva (UE) 2021/338, una previa visione delle informazioni, comunicate in formato elettronico o cartaceo, congiunta ad una consapevole scelta dell'operazione da parte del cliente che evidenzia espressamente i maggiori costi, a carico di quest'ultimo, rispetto ai benefici.

3. In relazione all'articolo 19, valuti la Commissione di merito di inserire una specifica indicazione di indirizzo al fine di adeguare la disciplina nazionale dell'individuazione dei tracciati dedicati per i trasporti eccezionali su gomma, al fine di equiparare i costi oggi in capo alle imprese trasportatrici, a quelli vigenti negli altri Paesi membri, al fine di una completa armonizzazione e assenza di vincoli alla circolazione delle merci, anche in riferimento ai trasporti transfrontalieri.

1.4.2.7. 7[^] Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

1.4.2.7.1. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 288 (pom.) dell'08/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 2022
288ª Seduta

Presidenza del Presidente
[NENCINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione Barbara Floridia.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REDIGENTE

(1684) Daisy PIROVANO ed altri. - *Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi*

(Seguito e conclusione della discussione)

Riprende la discussione da ultimo rinviata nella seduta del 19 ottobre.

La relatrice [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az) e la rappresentante del GOVERNO rinunciano alle repliche.

Il [PRESIDENTE](#) dà lettura del parere della 1ª Commissione e di quello della 5ª Commissione, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Avverte che la relatrice Saponara ha presentato l'emendamento 1.1, pubblicato in allegato, in adempimento della condizione posta dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la relatrice ha presentato un ordine del giorno al disegno di legge in titolo, pubblicato in allegato.

Prende atto la Commissione.

Ha quindi la parola la relatrice [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az), che illustra l'emendamento 1.1 e l'ordine

del giorno G/1684/1/7.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA accoglie l'ordine del giorno G/1684/1/7.

Si passa alla fase delle votazioni.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA esprime parere favorevole sull'emendamento della relatrice 1.1.

Prima di passare alla votazione, il [PRESIDENTE](#) avverte che l'eventuale respingimento dell'emendamento della relatrice volto ad adempiere alla condizione posta ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione dalla Commissione bilancio, comporterebbe la rimessione all'Assemblea del disegno di legge.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.1 è posto ai voti e approvato. Il [PRESIDENTE](#) avverte che, poiché il disegno di legge è composto da un articolo unico, la votazione dell'articolo 1 come modificato coincide con quella volta a conferire il mandato alla relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione conferisce quindi il mandato alla senatrice Saponara a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 1684, come modificato, chiedendo l'autorizzazione a svolgere oralmente la relazione e ad effettuare gli interventi di coordinamento e correzione formale del testo che dovessero risultare necessari.

[\(2333\) Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza](#), Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 13 gennaio scorso.

Il presidente [NENCINI](#) (*IV-PSI*), relatore, presenta un nuovo testo per il disegno di legge in titolo, pubblicato in allegato, nel quale sono riportate correzioni di forma e coordinamento al testo presentato e pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 13 gennaio, nonché alcune riformulazioni, tra le quali segnala quella dell'articolo 4, comma 6, ultimo periodo, in cui è stato meglio definito il riferimento alle contribuzioni per le locazioni di immobili abitativi a favore di studenti "regolarmente iscritti ai corsi" ITS e chiarito il requisito che si tratti di studenti residenti in luogo diverso da quello in cui si svolgono i corsi medesimi; quella dell'articolo 10, comma 1, in cui nell'identificare gli interlocutori della consultazione che il Comitato nazionale ITS *Academy* è chiamato a svolgere si corregge il riferimento alle "associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro" riferendolo alle "associazioni di rappresentanza delle imprese", tenendo così anche conto del parere della Commissione 10a sul disegno di legge; sempre in tale contesto si chiarisce che la consultazione coinvolge rappresentanti delle fondazioni ITS, eliminando il riferimento alle "reti" delle fondazioni ITS; si sofferma quindi sulla riformulazione dell'articolo 14 commi 1 e 2. Propone di assumere tale nuovo testo a base del seguito della discussione e di riferire ad esso gli emendamenti già presentati.

Conviene la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) avverte, a tale riguardo, che sono stati presentati 79 emendamenti, pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Il presidente [NENCINI](#) (*IV-PSI*), relatore, presenta l'ulteriore emendamento 14.100, accompagnato dall'ordine del giorno G/2333/1/7, pubblicati in allegato. Propone di fissare alle ore 12 di martedì 15 febbraio il termine per presentare eventuali subemendamenti all'emendamento 14.100.

Concorda la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1352) CNEL - Modifica all'articolo 142 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, concernente la soppressione del divieto di iscrizione contemporanea a diverse università, a diverse facoltà o scuole della stessa università e a diversi corsi di laurea o diploma della stessa facoltà o scuola

(2415) Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Schullian ed altri; Anna Ascani; Minardo; Sasso ed altri; di un disegno di legge di iniziativa del C.N.E.L. e di un disegno di legge di iniziativa del deputato Lattanzio (Discussione congiunta e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore [PITTONI](#) (*L-SP-PSd'Az*) il quale illustra congiuntamente i disegni di legge n. 1352, di iniziativa del C.N.E.L., e n. 2415, approvato dalla Camera dei deputati con voto unanime. Quest'ultimo è composto di 6 articoli e mira a consentire, a determinate condizioni, l'iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione universitaria ovvero a due corsi di studio nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) o a due corsi di studio presso le università e le istituzioni AFAM. Si sofferma quindi sulle disposizioni del disegno di legge e segnatamente sull'abrogazione del divieto di iscrizione contemporanea a più corsi di istruzione superiore contenuto all'articolo 142, secondo comma, del regio decreto n. 1592 del 1933. Passa poi a illustrare il disegno di legge n. 1352, composto di un solo articolo e connotato dalla medesima finalità perseguita dal disegno di legge n. 2415.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [GRANATO](#) (*Misto*), riservandosi un'analisi più approfondita, esprime sin d'ora le proprie perplessità sulle iniziative in titolo, e segnatamente sul disegno di legge n. 2415: si tratta, a suo giudizio, dell'ennesimo disegno di legge volto a favorire il facile conseguimento di titoli di studio, svalutandoli, e a favorire economicamente le università, sostanzialmente senza porsi l'obiettivo primario, che invece si dovrebbe perseguire, di fornire una valida formazione.

Il senatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) interviene per esprimere la propria soddisfazione per i contenuti del disegno di legge n. 2415, che avvicinano l'Italia a molti Paesi europei; chiede infine un chiarimento al relatore.

Il [PRESIDENTE](#) chiede se vi siano altri interventi in discussione generale e propone, per il caso che non ve ne siano, di dichiarare conclusa tale fase procedurale.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) avverte che si è quindi conclusa la discussione generale.

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#), con l'assenso del RELATORE e della rappresentante del GOVERNO, propone quindi di assumere a base del seguito della discussione congiunta il disegno di legge n. 2415, approvato dalla Camera dei deputati, e di fissare alle ore 12 di martedì 15 febbraio il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno, da riferire al medesimo disegno di legge n. 2415.

Concorda la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2505) Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico

(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [SBROLLINI](#) (IV-PSI) illustra il disegno di legge in titolo, che mira a introdurre misure a sostegno dei settori economici e lavorativi più colpiti dall'emergenza epidemiologia da Covid-19 e dalle misure restrittive adottate per contrastarla. Con specifico riferimento agli ambiti di competenza della Commissione, segnala l'articolo 7 che esclude, per i trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale, nonché per gli assegni ordinari di integrazione salariale, fruiti dai datori di lavoro dei musei e degli spettacoli, l'applicazione (nel periodo 1° gennaio 2022-31 marzo 2022) della relativa contribuzione addizionale.

L'articolo 8 incrementa la dotazione dei fondi destinati a sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, a seguito dell'adozione delle misure per il contenimento del COVID-19.

L'incremento per l'anno 2022 è di 50 milioni di euro per la parte corrente e di 25 milioni di euro per gli interventi in conto capitale. È inoltre incrementato di 30 milioni di euro, per il 2022, il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali; è estesa altresì, fino al 30 giugno 2022, l'esenzione dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, già prevista fino al 31 dicembre 2021 per i soggetti che esercitano le attività di spettacolo viaggiante e circensi.

L'articolo 9, comma 1, proroga al 31 marzo 2022 le agevolazioni fiscali per le spese di investimento in campagne pubblicitarie a favore degli organismi sportivi; la spesa autorizzata a tal fine è pari a 20 milioni di euro. Il comma 2 destina un contributo, a fondo perduto e nel limite di spesa di 20 milioni di euro, a titolo di ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19, nonché di ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari emanati dagli Organismi sportivi, in favore delle società sportive professionistiche e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche. Il comma 3 dispone che le risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano possano essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi, colpite dalle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica. Una quota delle risorse stanziata, fino al 30 per cento della dotazione complessiva del fondo, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria. Il comma 4 incrementa, a tal fine, di 20 milioni il predetto Fondo.

Con l'articolo 19 si disciplina la fornitura alle scuole di mascherine di tipo FFP2 da parte delle farmacie e dei rivenditori autorizzati che abbiano aderito al Protocollo d'intesa relativo alla vendita delle medesime a prezzi contenuti. Le mascherine sono destinate agli alunni e al personale scolastico in regime di autosorveglianza, nel caso in cui la relativa istituzione scolastica di appartenenza produca un'attestazione che ne comprovi l'effettiva esigenza. Il Ministero dell'istruzione provvede al riparto tra

le istituzioni scolastiche del Fondo per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, che è a tal fine contestualmente incrementato di 45,22 milioni di euro per l'anno 2022. I commi 4 e 5 attribuiscono la facoltà ai dottorandi di ricerca, il cui percorso di dottorato si sarebbe dovuto concludere nell'anno accademico 2020/2021, di richiedere un'ulteriore proroga di tre mesi del termine finale del corso. L'articolo 30, comma 1, consente di controllare, mediante la sola applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19, i requisiti sanitari, nelle classi con casi di positività, per l'ammissione alla didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado, di quelle secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione, nonché per la riammissione negli altri casi previsti dalla normativa, senza contestuale necessità di effettuare test rapido o molecolare con esito negativo. Il comma 2 estende agli alunni delle scuole primarie la misura dell'esecuzione gratuita di test rapidi per la rilevazione di antigeni SARS-CoV-2. Conseguentemente l'autorizzazione di spesa per l'esecuzione gratuita di test alla popolazione scolastica è incrementata di 19,2 milioni di euro per il 2022.

La senatrice [GRANATO](#) (*Misto*) interviene per segnalare l'opportunità di svolgere un'audizione del Ministro dell'istruzione e del Ministro della salute in merito alle quarantene differenziate per gli alunni delle scuole a seconda che siano o meno vaccinati, con particolare riferimento ai fondamenti scientifici alla base di tali differenti regolazioni e alle conseguenze sul piano formativo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) dà nuovamente la parola alla relatrice.

La relatrice [SBROLLINI](#) (*IV-PSI*) sottolinea l'importanza di distinguere tra coloro che sono vaccinati e coloro che invece non lo sono, proprio alla luce delle evidenze scientifiche; propone di esprimersi, per quanto di competenza, favorevolmente.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA esprime un parere favorevole sulla proposta della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole della relatrice è posta ai voti e approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) propone di integrare l'ordine del giorno delle sedute che saranno convocate a partire da quelle della prossima settimana con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 2481 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021", nonché dell'affare assegnato n. 1055 sul Documento CCLXIII, n. 1, recante "Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021"; in materia, propone di svolgere, eventualmente in sede riunita con altre Commissioni, le audizioni dei Ministri di riferimento per gli ambiti di competenza, in date da concordare con i Ministri stessi. Propone inoltre di integrare l'ordine del giorno delle sedute che saranno convocate a partire da quelle della prossima settimana con la discussione in sede redigente del disegno di legge n. 2493, approvato dalla Camera dei deputati, recante: "Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale", nonché con quella dei disegni di legge n. 1601, "Disposizioni in materia di formazione integrata e integrale della persona e di insegnamento dell'educazione emotiva nelle scuole di ogni ordine e grado" e n.1635 "Disposizioni in materia di insegnamento dell'educazione emozionale nelle scuole d'infanzia, primaria e secondaria".

Propone infine di chiedere l'autorizzazione a svolgere alcune missioni, in connessione all'approvazione della risoluzione Doc. XXIV, n. 60, sull'impatto dei cambiamenti climatici sui beni culturali e ambientali e in connessione allo svolgimento dell'affare assegnato sul comparto archivistico, nonché

presso l'Expo di Dubai.

Su tutte le proposte del Presidente concorda la Commissione.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*) invita a valutare l'opportunità di svolgere le audizioni dei Ministri eventualmente in sede congiunta con l'omologa Commissione della Camera dei deputati; ritiene che l'audizione del Ministro dell'università e della ricerca potrebbe inoltre costituire l'occasione per riferire sugli aspetti emersi in una recente trasmissione televisiva, con particolare riferimento ai procedimenti di reclutamento dei docenti delle università e dei ricercatori, al fenomeno della cosiddetta "fuga di cervelli" e ai connessi riflessi negativi anche in termini di risorse per la ricerca. Ricorda inoltre la sua proposta di indagine conoscitiva sui lavoratori nel settore dei beni culturali.

La senatrice [SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*) si unisce alle considerazioni svolte dalla senatrice Montavecchi in merito all'opportunità di interloquire con il ministro Messa sui procedimenti di reclutamento dei docenti delle università e dei ricercatori, nonché sul fenomeno della cosiddetta "fuga di cervelli".

La senatrice [GRANATO](#) (*Misto*) riterrebbe utile svolgere un'audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'istruzione in merito al decesso di uno studente durante lo svolgimento di attività nell'ambito di un progetto di alternanza scuola-lavoro. Ricorda poi l'esigenza di svolgere un'audizione del Ministro dell'istruzione e del Ministro della salute in merito alle quarantene differenziate per gli alunni delle scuole cui ha fatto cenno nel corso dell'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 2505.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazioni

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA propone di rispondere congiuntamente alle interrogazioni n. 3-02822 della senatrice Angrisani e n. 3-02873 della senatrice Drago, se non ci sono obiezioni.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA risponde congiuntamente alle interrogazioni n. 3-02822 e n. 3-02873 soffermandosi sulla previsione di predisporre interventi correttivi al fine di porre rimedio alle presunte disfunzioni del sistema digitalizzato di conferimento degli incarichi a tempo determinato per lo svolgimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche da Graduatorie Provinciali Supplenze (GPS).

La finalità perseguita dal Ministero con l'introduzione della procedura informatizzata *de quo* è stata quella di garantire il regolare avvio delle lezioni per l'anno scolastico corrente, consentendo agli aspiranti docenti di avere, con notevole anticipo rispetto ai precedenti anni, evidenza immediata e completa dell'offerta di posti a disposizione e con la possibilità di ricevere - soprattutto per coloro che godono di maggiore anzianità di servizio e punteggi alti nella rispettiva graduatoria - un incarico da supplente annuale o fino al termine delle attività didattiche.

Venendo agli aspetti tecnici della questione, segnala che la procedura informatizzata utilizza un algoritmo che rispetta le garanzie tipiche del procedimento amministrativo, in quanto operante come modulo organizzativo e strumento procedimentale istruttorio. Ciò consente - oltre a un rigoroso rispetto dell'efficienza ed economicità dell'azione amministrativa e del principio costituzionale del buon andamento *ex* articolo 97 della Costituzione - di garantire agli aspiranti la piena imparzialità nell'attribuzione degli incarichi.

Nell'ottica di garantire la maggior trasparenza e di consentire agli aspiranti di comprendere le modalità con le quali, attraverso il citato algoritmo, sono stati assegnati i posti disponibili per le supplenze, sul

sito istituzionale del Ministero vi è una sezione dedicata alla procedura "Supplenze docenti 2021-2022" in cui sono stati messi a disposizione la "guida operativa alla compilazione dell'istanza" e il "focus sulla scelta delle preferenze".

In merito alle problematiche oggetto delle interrogazioni osserva che, effettivamente, in taluni casi, i dati in ordine a punteggi, posti e preferenze forniti all'algoritmo dalle Graduatorie provinciali delle supplenze (c.d. GPS), hanno riportato punteggi errati o numero di posti da attribuire non corrispondenti alle effettive disponibilità. Tra le motivazioni cita anche le inesattezze derivanti dall'inserimento di dati non sempre puntuali o allineati alle effettive disponibilità per il tipo di insegnamento.

Inoltre, era possibile per gli Uffici territoriali, intervenire sulla piattaforma ed eventualmente correggere, qualora si fosse reso necessario, i punteggi e le posizioni in graduatoria degli aspiranti. Nondimeno, ritiene importante precisare come il Ministero sia intervenuto per correggere le disfunzioni segnalate dall'utenza, consentendone la regolarizzazione, in particolare, rispetto all'ordine di trattamento delle c.d. graduatorie incrociate sostegno e al sistema di gestione delle priorità relative ai benefici di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104.

La senatrice [ANGRISANI](#) (*Misto-l'A.c'è-LPC*) si dichiara parzialmente soddisfatta, augurandosi che in futuro non si verifichino altri disguidi e che l'organico di fatto possa essere trasformato in organico di diritto.

Anche la senatrice [DRAGO](#) (*FdI*) si dichiara parzialmente soddisfatta, segnalando come alcuni aspetti della sua interrogazione siano rimasti senza specifica risposta e ricordando alcune decisioni del giudice amministrativo che vedono soccombente il Ministero, con conseguenti oneri.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA risponde quindi all'interrogazione n. 3-02918 del senatore Misiani, su un presunto episodio di apologia di fascismo presso il liceo scientifico "Antonio Locatelli" di Bergamo, premettendo innanzitutto che negli istituti paritari, come nel caso *de quo*, non opera la figura del dirigente scolastico. Si acquisisce tale qualifica a seguito del superamento di un concorso selettivo di formazione bandito dal Ministero dell'istruzione e ciò permette di svolgere le proprie funzioni nelle istituzioni scolastiche statali, come disposto e regolato dall'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Diversamente, sulla scorta del decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 83, per gli istituti paritari è prevista la figura del coordinatore didattico, incaricato del coordinamento delle attività educative e didattiche.

Tale doverosa precisazione è necessaria per inquadrare il perimetro di azione del Ministero dell'istruzione, che ha potere disciplinare sui dirigenti scolastici ma non sui coordinatori didattici che operano negli istituti paritari.

Quanto alle circostanze oggetto dell'interrogazione, assicura che l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, nel perimetro delle competenze attribuite dal decreto ministeriale 18 dicembre 2014, n.916, ha già disposto un accertamento ispettivo urgente presso l'istituto paritario «Antonio Locatelli» di Bergamo, al fine di acquisire ogni utile elemento di valutazione in relazione ai fatti e al ruolo ricoperto dal coordinatore didattico in argomento nell'organigramma dell'istituto paritario e all'effettiva presenza dei requisiti per il mantenimento della parità scolastica, con particolare riguardo al rispetto dei principi costituzionali, secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62.

A quanto precedentemente riferito aggiunge inoltre che, con nota del 13 dicembre scorso, la Prefettura di Bergamo ha comunicato al Ministero dell'interno che il coordinatore didattico in argomento, in data 18 ottobre 2021, ha formalmente inoltrato, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le proprie dimissioni volontarie per recesso dal rapporto di lavoro.

Il senatore [MISIANI](#) (*PD*) ringrazia il Sottosegretario e si dichiara soddisfatto, apprezzando le iniziative che il Ministero ha assunto con riferimento a un episodio davvero sconcertante: in una fase

di recrudescenza delle spinte neofasciste e neonaziste occorre infatti una vigilanza attiva e la risposta delle istituzioni, in questo caso, è stata a suo giudizio del tutto adeguata.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, avendo svolto la programmazione dei lavori in sede plenaria, la riunione odierna dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. [1684](#)

G/1684/1/7

La Relatrice

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 1684, recante "Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante "Istituzione del 'Giorno della Memoria' in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti", al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di "viaggi nella memoria" nei campi medesimi"

premesso che lo studio della *Shoah* nelle scuole è collocato all'interno del programma di storia contemporanea;

premesso che stanno riaffiorando sempre più frequentemente sentimenti di odio razziale, soprattutto antisemita;

considerato che con la scomparsa degli ultimi sopravvissuti ai campi di concentramento e di sterminio nazisti sarà sempre più viva l'esigenza di trasmettere alle giovani generazioni la memoria della *Shoah* e assumerà ancor più importanza la visione diretta dei luoghi, per mantenere viva la memoria di quanto accaduto;

considerato che il coinvolgimento delle giovani generazioni attraverso l'esperienza di un viaggio è ritenuto di alto valore sociale e di forte valenza formativa, connotandosi come un vero e proprio cammino formativo che consente di ripercorrere, attraverso la visita di luoghi simbolo, la storia della deportazione e dello sterminio degli ebrei, e non solo, nonché di sollecitare una riflessione sulle cause che li hanno generati;

premesso che il disegno di legge n. 1684, riconoscendo l'importanza didattica di tali «viaggi nella memoria» organizzati dalle scuole secondarie di secondo grado, è volto a incentivarli mediante l'istituzione di un apposito Fondo finalizzato a contribuire finanziariamente alle iniziative di questa natura organizzate dalle scuole, con l'obiettivo di consentire a tutti gli istituti scolastici di offrire a quanti più studenti possibile questo tipo di esperienza, molto più formativa di qualsiasi lezione sull'argomento;

considerato che iniziative di questa natura sono state già realizzate sia a livello nazionale che regionale e che però, viste le limitate risorse stanziare, esse coinvolgono soltanto pochi studenti ogni

anno e che si registra una disomogenea diffusione delle iniziative nel territorio nazionale, spesso a causa di difficoltà economiche delle famiglie nel sostenere i costi connessi o talvolta a causa di una scarsa sensibilizzazione;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nel decreto di cui all'articolo 1, comma 3, del disegno di legge in esame, con il quale saranno definite le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo di cui al medesimo disegno di legge, che almeno il 40 per cento di tali risorse sia destinato prioritariamente all'organizzazione di "viaggi nella memoria" da parte di scuole secondarie di secondo grado site in territori disagiati o connotate dalla presenza di studenti in condizione di disagio sociale, individuate secondo criteri fissati nel medesimo decreto;

a valutare l'opportunità di prevedere forme di sensibilizzazione all'organizzazione di "viaggi nella memoria" e ad altre forme di approfondimento della storia della *Shoah* rivolte a istituti scolastici che non abbiano organizzato tali viaggi nel triennio precedente;

a valutare l'opportunità di prevedere, a partire dall'anno 2022, un sensibile incremento delle risorse complessivamente destinate a tali iniziative.

Art. 1

1.1

La Relatrice

Al comma 1, capoverso "Art. 2-bis" apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

"1. Presso il Ministero dell'istruzione è istituito un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, per promuovere e incentivare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, i "viaggi nella memoria" ai campi di concentramento nazisti, per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado, al fine di far maturare la coscienza civica delle nuove generazioni rispetto all'estrema sofferenza patita dal popolo ebraico durante la persecuzione nazista della *shoah*.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.";

b) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:* "4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio."

NUOVO TESTO DEL RELATORE PER IL DISEGNO DI LEGGE

N. [2333](#)

NT1

Il Relatore

Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore

CAPO I

PRINCIPI

Articolo 1

(Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore)

1. Nel rispetto delle competenze regionali e degli enti locali nonché dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, la presente legge istituisce il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, di cui sono parte integrante gli Istituti tecnici superiori (ITS), che assumono la denominazione di Istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*), al fine di promuovere l'occupazione, in particolare giovanile, e di rafforzare le condizioni per lo sviluppo di un'economia ad alta intensità di conoscenza, per la competitività e per la resilienza, a partire dal riconoscimento delle esigenze di innovazione e sviluppo del sistema di istruzione e ricerca, in coerenza con i parametri europei.

2. Possono accedere ai percorsi di istruzione offerti dagli ITS *Academy*, sulla base della programmazione regionale, i giovani e gli adulti in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 15, commi 5 e 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, unitamente a un certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito all'esito dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 della durata di almeno 800 ore.

CAPO II

MISSIONE E CRITERI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE DEGLI ITS *ACADEMY*

Articolo 2

(Missione degli ITS Academy)

1. Nel quadro del complessivo Sistema di istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 1, gli ITS *Academy* hanno il compito prioritario di potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali, allo scopo di contribuire in modo sistematico a sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, colmando progressivamente la mancata corrispondenza tra la domanda e l'offerta di lavoro, che condiziona lo sviluppo delle imprese, soprattutto piccole e medie. In aggiunta a quanto previsto dal primo periodo, gli ITS *Academy* hanno il compito di sostenere la diffusione della cultura scientifica e tecnologica, l'orientamento permanente dei giovani verso le professioni tecniche e l'informazione delle loro famiglie, l'aggiornamento e la formazione in servizio dei docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico-professionali della scuola e della formazione professionale, le politiche attive del lavoro, soprattutto per quanto attiene alla transizione dei giovani nel mondo del lavoro, la formazione continua dei lavoratori tecnici altamente specializzati, nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita, e il trasferimento tecnologico, soprattutto nei riguardi delle piccole e medie imprese.

2. Costituisce priorità strategica degli ITS *Academy* la formazione professionalizzante di tecnici superiori per soddisfare i fabbisogni formativi in relazione alla transizione digitale, anche ai fini dell'espansione dei servizi digitali negli ambiti dell'identità, dell'autenticazione, della sanità e della giustizia, all'innovazione, alla competitività e alla cultura, alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica, nonché alle infrastrutture per la mobilità sostenibile.

Articolo 3

(Identità degli ITS Academy)

1. Ciascun ITS *Academy* si caratterizza per il riferimento a una specifica area tecnologica tra quelle individuate con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4. Il decreto di cui al primo periodo è adottato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data della trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il decreto può essere comunque adottato. Gli ITS *Academy* possono fare riferimento a un'area tecnologica, tra quelle individuate con il decreto di cui al primo periodo, a condizione che, nella medesima provincia, non siano già presenti ITS *Academy* operanti nella medesima area; eventuali deroghe possono essere stabilite d'intesa fra il Ministero dell'istruzione e la regione interessata, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4.

2. In relazione ai percorsi formativi di cui all'articolo 5, con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo sono definiti:

a) le figure professionali nazionali di riferimento, in relazione a ciascuna area tecnologica e agli eventuali ambiti in cui essa si articola a livello nazionale. In sede di programmazione dell'offerta formativa delle singole regioni le figure professionali possono essere ulteriormente articolate in profili;

b) gli *standard* minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali in relazione a

ciascuna figura professionale e agli eventuali profili in cui essa si articola;

c) i diplomi che sono rilasciati a conclusione dei percorsi formativi.

3. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1, ciascun ITS *Academy* è caratterizzato dal riferimento a una delle aree tecnologiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008.

4. Nell'individuazione delle specifiche aree tecnologiche e degli eventuali ambiti in cui esse si articolano, il decreto di cui al comma 1 tiene conto delle principali sfide attuali e linee di sviluppo economico, con particolare attenzione a quelle riguardanti: la transizione ecologica, compresi i trasporti, la mobilità e la logistica; la transizione digitale; le nuove tecnologie per il *made in Italy*, compreso l'alto artigianato artistico; le nuove tecnologie della vita; i servizi alle imprese e agli enti senza fine di lucro; le tecnologie per i beni e le attività artistiche e culturali e per il turismo; le tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dei dati; l'edilizia.

5. Gli ITS *Academy* possono fare riferimento anche a più di un'area tecnologica tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 1, o, nelle more dell'adozione di tale decreto, tra quelle di cui al comma 3, a condizione che nelle medesime aree non operino altri ITS *Academy* situati nella medesima regione. Con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, sono definiti i criteri sulla base dei quali, in sede di accreditamento, previa intesa fra il Ministero dell'istruzione e la regione interessata, è possibile autorizzare un ITS *Academy* a fare riferimento a più di un'area tecnologica, in deroga alla condizione prevista al primo periodo.

Articolo 4

(Regime giuridico degli ITS *Academy*)

1. Gli ITS *Academy* si costituiscono come fondazioni ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, secondo il modello della fondazione di partecipazione, quale *standard* organizzativo nazionale della struttura. Ciascuna fondazione ITS *Academy* acquista la personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia nella quale ha sede.

2. I soggetti fondatori delle fondazioni ITS *Academy*, quale *standard* organizzativo minimo, sono i seguenti:

a) almeno un istituto di scuola secondaria di secondo grado, statale o paritaria, ubicato nella provincia presso la quale ha sede la fondazione, la cui offerta formativa sia coerente con l'area tecnologica di riferimento dell'ITS *Academy*;

b) una struttura formativa accreditata dalla regione, situata nella provincia ove ha sede la fondazione;

c) una o più imprese, gruppi, consorzi e reti di imprese del settore produttivo che utilizzano in modo prevalente le tecnologie che caratterizzano l'ITS *Academy* in relazione alle aree tecnologiche individuate dal decreto del Ministro dell'istruzione di cui all'articolo 3, comma 1;

d) un'università, un dipartimento universitario o un altro organismo appartenente al sistema universitario della ricerca scientifica e tecnologica ovvero un ente di ricerca, pubblico o privato, o un ente pubblico di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, operanti nell'area tecnologica di riferimento dell'ITS *Academy*.

3. Ciascuna fondazione ITS *Academy* stabilisce, nel proprio statuto, i requisiti di partecipazione, le modalità di verifica dei medesimi requisiti, con particolare riferimento al possesso di documentata esperienza nel campo dell'innovazione di cui al comma 4, la procedura di ammissione, i limiti e la natura dei rapporti tra i partecipanti nonché i diritti e gli obblighi ad essi connessi e le eventuali incompatibilità. Lo statuto è redatto sulla base dello schema definito a livello nazionale con le linee guida emanate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4. La conformità dello statuto allo schema di cui al presente comma costituisce *standard* minimo di organizzazione per assicurare il

funzionamento degli ITS *Academy*, in tutto il territorio nazionale, secondo criteri generali che rispondono alle norme vigenti e agli obiettivi della presente legge.

4. I soggetti fondatori di cui al comma 2 che partecipano alla costituzione delle fondazioni ITS *Academy* devono possedere una documentata esperienza nel campo dell'innovazione, acquisita soprattutto con la partecipazione a progetti nazionali e internazionali di formazione, ricerca e sviluppo. Possono divenire fondatori soltanto le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti e le agenzie che contribuiscono al fondo di dotazione o al fondo di gestione della fondazione secondo i criteri e nelle forme determinati nello statuto. Alla fondazione ITS *Academy* possono partecipare anche soggetti diversi da quelli di cui al comma 2.

5. Tutti i soggetti fondatori contribuiscono alla costituzione del patrimonio della fondazione ITS *Academy*, anche attraverso risorse strutturali e strumentali. Le fondazioni ITS *Academy* sono amministrate e svolgono la loro attività in conformità a quanto previsto nello statuto. Il patrimonio della fondazione ITS *Academy* è composto:

a) dal fondo di dotazione, costituito dai conferimenti, in proprietà, uso o possesso, a qualsiasi titolo, di denaro, beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento dei compiti istituzionali, effettuati dai fondatori all'atto della costituzione e dai partecipanti;

b) dai beni mobili e immobili che pervengono a qualsiasi titolo alla fondazione;

c) dalle elargizioni disposte da enti o da privati con espressa destinazione all'incremento del patrimonio;

d) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali e da altri enti pubblici.

6. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS *Academy* nei periodi d'imposta a partire da quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, incluse quelle disposte ai sensi del comma 5, lettera c), spetta un credito d'imposta, nella misura del 30 per cento delle somme erogate. Qualora l'erogazione sia effettuata in favore di fondazioni ITS *Academy* operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale, il credito d'imposta di cui al primo periodo è pari al 60 per cento delle somme erogate. Le fondazioni ITS *Academy*, al netto delle elargizioni di cui al comma 5, lettera c), sono tenute a destinare le risorse di cui presente comma con priorità al sostegno al diritto allo studio, incluse le borse di studio di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a), nonché alla contribuzione per le locazioni di immobili abitativi in favore degli studenti regolarmente iscritti ai corsi di cui all'articolo 5, comma 1, residenti in luogo diverso rispetto a quello in cui si svolgono i corsi e in cui sono ubicati gli immobili stessi.

7. Sono organi necessari della fondazione ITS *Academy*:

a) il presidente, che ne è il legale rappresentante e che è, di norma, espressione delle imprese fondatrici e partecipanti aderenti alla fondazione;

b) il consiglio di amministrazione, costituito da un numero minimo di cinque membri, compresi il presidente e il direttore didattico scelto tra i dirigenti scolastici degli istituti di scuola secondaria di secondo grado aderenti alla fondazione;

c) l'assemblea dei partecipanti;

d) il comitato tecnico-scientifico, con compiti di consulenza per la programmazione, la realizzazione, il monitoraggio, la valutazione e il periodico aggiornamento dell'offerta formativa e per le altre attività realizzate dall'ITS *Academy*, al quale partecipano di diritto rappresentanti dei dirigenti scolastici degli istituti di scuola secondaria di secondo grado aderenti alla fondazione;

e) il revisore dei conti.

8. Il prefetto della provincia in cui ha sede legale la fondazione ITS *Academy* esercita il controllo sull'amministrazione della fondazione con i poteri previsti dal capo II del titolo II del libro I del codice civile e, in particolare, dagli articoli 23, quarto comma, 25, 26, 27 e 28.

9. Ai percorsi formativi delle fondazioni ITS *Academy*, di cui all'articolo 5, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, con riferimento al riscatto degli anni di studio ai fini pensionistici, nonché le agevolazioni fiscali ivi previste e, in particolare, quelle in materia di deducibilità delle rette versate e dei contributi erogati. Alle medesime fondazioni si applicano, inoltre, le disposizioni vigenti in materia di erogazioni liberali in favore delle scuole del sistema nazionale di istruzione.

10. I diplomi di quinto e di sesto livello EQF di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), costituiscono titolo per l'accesso ai concorsi per insegnante tecnico-pratico. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sono stabiliti la tabella di corrispondenza dei titoli e i crediti riconoscibili.

11. Le fondazioni ITS *Academy* possono essere destinatarie delle agevolazioni finanziarie previste dagli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Articolo 5

(Standard minimi dei percorsi formativi)

1. I percorsi formativi degli ITS *Academy* si articolano in semestri e sono strutturati come segue:

a) percorsi formativi di quinto livello EQF, che hanno la durata di quattro semestri, con almeno 1.800 ore di formazione, corrispondenti al quinto livello del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017;

b) percorsi formativi di sesto livello EQF, che hanno la durata di sei semestri, con almeno 3.000 ore di formazione, corrispondenti al sesto livello del citato quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente. I nuovi percorsi formativi di sesto livello EQF possono essere attivati per figure professionali che richiedano un elevato numero di ore di tirocinio, incompatibile con l'articolazione biennale del percorso formativo, e che presentino specifiche esigenze, da individuare con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In caso di mancato concerto tra i Ministri, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. A conclusione dei percorsi formativi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, coloro che li hanno seguiti con profitto conseguono, previa verifica e valutazione finali a norma dell'articolo 6, rispettivamente, il diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e il diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate. I modelli di diploma sono adottati con il decreto di cui all'articolo 6, comma 2, sulla base delle indicazioni generali per la certificazione dei percorsi formativi realizzati dagli ITS *Academy* previste dal medesimo articolo 6. I diplomi di cui al comma 1, lettere a) e b), sono rilasciati, secondo le modalità indicate dal medesimo decreto, dal Ministero dell'istruzione, che vi provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono validi su tutto il territorio nazionale e costituiscono titolo valido per l'accesso ai pubblici concorsi.

3. I percorsi formativi di cui al comma 1 hanno le seguenti caratteristiche, che costituiscono *standard* minimi:

a) si riferiscono alle aree tecnologiche e alle figure professionali di riferimento, di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, al fine di raggiungere, a livello nazionale, omogenei livelli qualitativi e di utilizzabilità delle competenze acquisite all'esito del percorso formativo, anche nell'ambito dell'Unione europea;

b) sono progettati e organizzati allo scopo di assicurare un'offerta rispondente a fabbisogni formativi differenziati secondo criteri di flessibilità e modularità, per consentire la realizzazione di un'offerta formativa personalizzata per giovani e adulti in età lavorativa, con il riconoscimento dei

crediti formativi e dei crediti di esperienza già acquisiti, anche ai fini della determinazione della durata del percorso individuale;

c) facilitano anche la partecipazione degli adulti occupati.

4. I percorsi formativi di cui al comma 1 sono strutturati secondo i seguenti criteri, che costituiscono *standard* organizzativi minimi:

a) ciascun semestre comprende ore di attività teorica, pratica e di laboratorio. L'attività formativa è svolta per almeno il 60 per cento del monte orario complessivo dai docenti provenienti dal mondo del lavoro, di cui al comma 5. Gli *stage* aziendali e i tirocini formativi, obbligatori almeno per il 35 per cento della durata del monte orario complessivo, possono essere svolti anche all'estero e sono adeguatamente sostenuti da borse di studio;

b) le scansioni temporali dei percorsi formativi sono definite tenendo conto di quelle dell'anno accademico; per i lavoratori occupati, il monte orario complessivo può essere congruamente distribuito in modo da tenere conto dei loro impegni di lavoro nell'articolazione dei tempi e nelle modalità di svolgimento dei percorsi medesimi;

c) i curricoli dei percorsi formativi fanno riferimento a competenze generali, linguistiche, scientifiche e tecnologiche, giuridiche ed economiche, organizzative, comunicative e relazionali di differente livello, nonché a competenze tecnico-professionali riguardanti la specifica figura di tecnico superiore, determinati in relazione agli indicatori dell'Unione europea relativi ai titoli e alle qualifiche;

d) i percorsi formativi sono strutturati in moduli, intesi come insieme di competenze, autonomamente significativo, riconoscibile dal mondo del lavoro come componente di specifiche professionalità e identificabile quale risultato atteso del percorso formativo;

e) i percorsi formativi sono accompagnati da misure a supporto della frequenza, del conseguimento di crediti formativi riconoscibili ai sensi dell'articolo 6, del conseguimento delle certificazioni intermedie e finali e dell'inserimento professionale;

f) la conduzione scientifica di ciascun percorso formativo è affidata a un coordinatore tecnico-scientifico o a un comitato di progetto; il coordinatore tecnico-scientifico e i componenti del comitato di progetto devono essere in possesso di un *curriculum* coerente con il percorso.

5. Nei percorsi formativi di cui al comma 1 prestano la loro opera docenti, ricercatori ed esperti reclutati dalla fondazione ITS *Academy*, con contratto a norma dell'articolo 2222 del codice civile, almeno per il 50 per cento tra soggetti provenienti dal mondo del lavoro, compresi gli enti di ricerca privati, e aventi una specifica esperienza professionale, maturata per almeno tre anni, in settori produttivi correlabili all'area tecnologica di riferimento dell'ITS *Academy*, nonché tra esperti che operano nei settori dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertarne la maturata esperienza nel settore.

Articolo 6

(Verifica e valutazione finali e certificazione dei percorsi formativi e dei relativi crediti)

1. Ai fini del rilascio dei diplomi di cui all'articolo 5, comma 2, i percorsi si concludono con verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da commissioni di esame costituite in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della scuola, dell'università e della formazione professionale e di esperti del mondo del lavoro, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2 Con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, sono definiti i criteri e le modalità per la costituzione delle commissioni di esame di cui al comma 1 del presente articolo, i compensi spettanti al presidente e ai componenti delle stesse, nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, nonché le indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite da parte di coloro che hanno frequentato con profitto i percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, e per la relativa certificazione, che è conformata in modo da facilitare la riconoscibilità, in ambito nazionale e dell'Unione europea, dei titoli conseguiti a conclusione dei percorsi formativi medesimi.

3. Alla costituzione e al funzionamento delle commissioni di cui al comma 2 si provvede

nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I compensi spettanti al presidente e ai componenti delle commissioni sono definiti in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 maggio 2007 e alla relativa tabella.

4. Nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita, la certificazione dei percorsi formativi realizzati dagli ITS *Academy* è determinata sulla base di criteri di trasparenza che favoriscono l'integrazione dei sistemi di istruzione e formazione a livello terziario e facilitano il riconoscimento e l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli.

5. Per «credito formativo» acquisito nei percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, si intende l'insieme di competenze, costituenti esito del percorso formativo, che possono essere riconosciute nell'ambito di un percorso ulteriore di istruzione, formazione e lavoro. Al riconoscimento del credito formativo acquisito provvede l'istituzione cui accede l'interessato, tenendo conto delle caratteristiche del nuovo percorso.

6. Il riconoscimento dei crediti formativi opera:

a) al momento dell'accesso ai percorsi;

b) all'interno dei percorsi, allo scopo di abbreviarli e di facilitare eventuali passaggi verso altri percorsi realizzati nell'ambito del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 1, comma 1;

c) all'esterno dei percorsi, al fine di facilitare il riconoscimento, totale o parziale, delle competenze acquisite da parte del mondo del lavoro, delle università nella loro autonomia e di altri sistemi formativi.

7. Gli ITS *Academy* sono autorizzati a svolgere le attività di intermediazione di manodopera ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili, nei relativi siti internet istituzionali, i curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione almeno fino al dodicesimo mese successivo alla data del conseguimento del diploma.

Articolo 7

(Standard minimi per l'accreditamento degli ITS Academy)

1. I requisiti e gli *standard* minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli ITS *Academy* quale condizione per l'accesso al Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore nonché i presupposti per la revoca dell'accreditamento sono stabiliti a livello nazionale, sulla base della presente legge. Le regioni, nell'ambito dei rispettivi sistemi di accreditamento e programmazione, recepiscono i requisiti e gli *standard* minimi, stabilendo eventuali criteri aggiuntivi, e definiscono le procedure per il riconoscimento e l'accreditamento.

2. I requisiti e gli *standard* minimi nonché i presupposti di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4.

3. Il decreto di cui al comma 2 è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data della trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il decreto può essere comunque adottato.

4. Qualora, per tre anni consecutivi, un ITS *Academy* riceva, nell'ambito del sistema di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 13, un giudizio negativo riferito almeno al 50 per cento dei corsi valutati nelle rispettive annualità del triennio precedente, è disposta la revoca dell'accreditamento rilasciato ai sensi del comma 1. Alla revoca consegue la perdita dell'abilitazione al rilascio dei diplomi e della possibilità di accedere al sistema di finanziamento di cui al capo III.

5. Nel caso di revoca dell'accreditamento, a garanzia del completamento dei percorsi formativi da parte degli studenti a cui manchino non più di due semestri alla conclusione del percorso, le attività formative, ove possibile, sono proseguite sino alla loro conclusione.

6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono principi fondamentali cui si conformano le regioni nell'accREDITAMENTO degli ITS *Academy*. Nelle more dell'adeguamento della disciplina delle regioni ai requisiti e agli *standard* minimi, nonché ai presupposti di cui al comma 1, l'accREDITAMENTO e l'eventuale revoca sono effettuati dal Ministero dell'istruzione sulla base del decreto di cui al comma 2, fatto salvo quanto disposto ai sensi dell'articolo 14, comma 1.

7. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 8

(Raccordi tra gli ITS Academy e il sistema dell'università e della ricerca)

1. Gli ITS *Academy* e le istituzioni universitarie, nella loro autonomia, rendono organici i loro accordi attraverso i patti federativi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, allo scopo di realizzare percorsi flessibili e modulari per il conseguimento, anche in regime di apprendistato di alta formazione e ricerca, di lauree a orientamento professionale, per incrementare le opportunità di formazione e ulteriore qualificazione professionalizzante dei giovani, a livello terziario, ai fini di una rapida transizione nel mondo del lavoro. I patti federativi possono prevedere, nel confronto con le parti sociali più rappresentative, la promozione e la realizzazione di percorsi per l'innalzamento e la specializzazione delle competenze dei lavoratori, anche licenziati e collocati in cassa integrazione guadagni per effetto di crisi aziendali e di riconversioni produttive, che possono costituire credito formativo per l'eventuale conseguimento di lauree a orientamento professionale, allo scopo di facilitarne il reinserimento in occupazioni qualificate.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

a) i criteri generali e gli *standard* di organizzazione per la condivisione, tra le fondazioni ITS *Academy*, le istituzioni universitarie interessate e gli enti di ricerca, delle risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie occorrenti;

b) i criteri generali e le modalità per i passaggi tra i percorsi formativi degli ITS *Academy* di cui all'articolo 5, comma 1, e i percorsi di laurea a orientamento professionale, e viceversa, con il relativo reciproco riconoscimento dei percorsi formativi e dei crediti universitari formativi;

c) i criteri generali per il riconoscimento dei crediti formativi certificati all'esito dei percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, come crediti formativi validi ai fini del tirocinio per l'accesso all'esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, nonché come crediti formativi validi ai fini del tirocinio da valutare in sede di esame finale per il conseguimento delle lauree professionalizzanti di cui alla legge 8 novembre 2021, n. 163;

d) le modalità per rendere trasparente e sostenere, attraverso l'adozione di tabelle nazionali di corrispondenza, il riconoscimento dei crediti certificati acquisiti dai diplomati degli ITS *Academy* a conclusione dei percorsi formativi di differente livello, di cui all'articolo 5, comma 1, ai fini dell'eventuale prosecuzione degli studi in percorsi di laurea; le tabelle nazionali di corrispondenza sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma; trascorso tale termine, le tabelle di corrispondenza sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le corrispondenze sono individuate in relazione a ciascuna delle figure professionali nazionali di riferimento degli ITS *Academy* di cui all'articolo 3, comma 2, e i crediti formativi sono resi riconoscibili sulla base dei criteri generali definiti dall'articolo 6.

3. Il decreto di cui al comma 2 è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data della trasmissione. Decorso il termine

senza che i pareri siano stati espressi, il decreto può essere comunque adottato.

4. Dei comitati regionali di coordinamento previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, fanno parte anche i presidenti delle fondazioni ITS *Academy* aventi sede nella regione.

5. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 9

(Misure nazionali di sistema per l'orientamento)

1. Gli ITS *Academy* sono costituiti sul territorio nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa e secondo criteri che assicurano il coinvolgimento delle parti sociali.

2. Il Ministero dell'istruzione promuove, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la costituzione di "Reti di coordinamento di settore e territoriali" per lo scambio di buone pratiche, la condivisione di laboratori e la promozione di gemellaggi tra fondazioni ITS *Academy* di regioni diverse. Le reti di coordinamento si riuniscono almeno due volte l'anno e sono coordinate da un rappresentante del Ministero dell'istruzione.

3. Per favorire lo sviluppo del complessivo Sistema di istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 1, il Comitato nazionale ITS *Academy* di cui all'articolo 10 individua, nei limiti delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 11, linee di azione nazionali al fine di promuovere:

a) attività di orientamento a partire dalla scuola secondaria di primo grado, favorendo l'equilibrio di genere nelle iscrizioni agli ITS *Academy*;

b) programmi pluriennali comprendenti percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e altre iniziative di orientamento, anche nella forma di percorsi esperienziali, destinate agli studenti degli istituti di scuola secondaria di secondo grado, compresi i licei, e iniziative di informazione alle famiglie sulla missione e sull'offerta formativa professionale degli ITS *Academy*, di cui al presente capo. Tali programmi sono volti a far conoscere anche i percorsi professionalizzanti in regime di apprendistato di alta formazione e ricerca per una rapida transizione nel mondo del lavoro;

c) programmi per la diffusione della cultura scientifica e tecnologica anche al fine di sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo italiano in coerenza con i parametri europei.

CAPO III

(COMITATO NAZIONALE ITS *Academy* E SISTEMA DI FINANZIAMENTO)

Articolo 10

*(Comitato nazionale ITS *Academy*)*

1. È istituito, presso il Ministero dell'istruzione, il Comitato nazionale ITS *Academy* per l'istruzione tecnologica superiore con compiti di consulenza e proposta, nonché di consultazione delle associazioni di rappresentanza delle imprese, delle organizzazioni datoriali e sindacali, degli studenti e delle fondazioni ITS al fine di raccogliere elementi sui nuovi fabbisogni di figure professionali di tecnici superiori nel mercato del lavoro.

2. Il Comitato nazionale ITS *Academy* propone in particolare:

a) le linee generali di indirizzo dei piani triennali di programmazione delle attività formative adottati dalle regioni;

b) le direttrici per il consolidamento, il potenziamento e lo sviluppo dell'offerta formativa e del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, soprattutto ai fini del riequilibrio dell'offerta formativa professionalizzante sul territorio e della promozione di una maggiore inclusione di genere;

c) l'aggiornamento, con cadenza almeno triennale, delle aree tecnologiche e delle figure professionali per ciascuna area, nonché le linee di sviluppo dell'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro per la diffusione della cultura tecnico-scientifica;

d) la promozione di percorsi formativi degli ITS *Academy* in specifici ambiti territoriali o in ulteriori ambiti tecnologici e strategici, al fine di garantire una omogenea presenza su tutto il territorio nazionale;

e) criteri e modalità per la costituzione delle "Reti di coordinamento di settore e territoriali" di cui all'articolo 9, comma 2, nonché per la promozione di forme di raccordo tra ITS *Academy* e reti di innovazione a livello territoriale;

f) programmi per la costituzione e lo sviluppo, d'intesa con le regioni interessate, di *campus* multiregionali in relazione a ciascuna area tecnologica di cui all'articolo 3, comma 1, e di *campus* multisettoriali tra ITS *Academy* di aree tecnologiche e ambiti diversi.

3. Con appositi decreti del Ministro dell'istruzione adottati ai sensi dell'articolo 14, comma 4, sono definiti i provvedimenti negli ambiti di cui al comma 2 e di cui all'articolo 9, comma 3, tenendo conto delle proposte del Comitato nazionale ITS *Academy*.

4. Fermo restando quanto previsto al comma 5, il Comitato nazionale ITS *Academy* è composto da dodici membri indicati: uno dal Ministero dell'istruzione, con funzioni di presidente, uno dal Ministero dello sviluppo economico, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, uno dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, uno dal Ministero del turismo, uno dal Ministero della cultura, uno dal Ministero della salute, uno dal Ministero dell'università e della ricerca, uno dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, uno dal Ministero della transizione ecologica e uno dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Ai lavori del Comitato nazionale ITS *Academy* partecipano, secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione di cui al comma 8, rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza delle regioni.

6. Ai lavori del Comitato nazionale ITS *Academy* possono partecipare, senza diritto di voto, rappresentanti degli ITS *Academy*.

7. Il Comitato nazionale ITS *Academy* si avvale della consulenza tecnica dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) e dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP).

8. Con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, sono stabilite le modalità per la costituzione e di funzionamento del Comitato nazionale ITS *Academy*. Per la partecipazione alle attività del Comitato nazionale ITS *Academy* non spettano indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.

Articolo 11

(Sistema di finanziamento)

1. Allo scopo di promuovere, consolidare e sviluppare il Sistema di istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 1 e di riequilibrare la relativa offerta formativa a livello territoriale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, il Fondo per l'istruzione tecnologica superiore.

2. Il Fondo di cui al comma 1 finanzia prioritariamente:

a) la realizzazione dei percorsi negli ITS *Academy* accreditati di cui al capo II al fine di incrementarne significativamente l'offerta formativa in tutto il territorio nazionale, per lo svolgimento della missione di cui all'articolo 2. A questo fine, il Fondo finanzia anche interventi per dotare gli ITS *Academy* di nuove sedi e per potenziare i laboratori e le infrastrutture tecnologicamente avanzate, comprese quelle per la formazione a distanza, utilizzati, anche in via non esclusiva, dagli ITS *Academy*;

b) le misure nazionali di sistema per l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie, ai sensi dell'articolo 9, comma 3;

c) l'anagrafe degli studenti, la banca dati nazionale e il sistema di monitoraggio e valutazione di cui agli articoli 12 e 13;

d) le borse di studio di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a);

e) le misure adottate sulla base dell'articolo 10, comma 2, lettera b).

3. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è pari a 68 milioni di euro per l'anno 2022 e a 48 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per concorrere al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, una quota del Fondo di cui al medesimo comma 1 è destinata a incrementare lo sviluppo dei percorsi negli ITS *Academy* e le iscrizioni dei giovani ai percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, per potenziare l'istruzione terziaria a carattere professionalizzante.

4. Per le misure di cui al comma 2, lettere b) e c), è riservata una quota del Fondo di cui al comma 1 non superiore al 5 per cento delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo medesimo e per quelle di cui al comma 2, lettera d), una quota non inferiore al 3 per cento delle risorse stesse.

5. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate nell'ambito di un programma triennale definito con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4. Il decreto di cui al primo periodo è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data della trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il decreto può essere comunque adottato. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al presente comma è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. I criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, sulla base del numero degli iscritti ai percorsi formativi e tenendo conto del numero di diplomati nel triennio precedente. Le risorse sono assegnate direttamente alle fondazioni che abbiano ottenuto l'accreditamento ai sensi dell'articolo 7 e siano incluse nei piani territoriali regionali.

7. Le risorse messe a disposizione dal Ministero dell'istruzione, a valere sul Fondo di cui al comma 1 sono assegnate, in misura non inferiore al 30 per cento del loro ammontare, a titolo di quota premiale tenendo conto della percentuale dei diplomati e del tasso di occupazione, coerente con il percorso formativo svolto a ventiquattro mesi registrati in relazione ai percorsi attivati con riferimento alla fine dell'anno precedente a quello del finanziamento, nonché dell'attivazione di percorsi di apprendimento duale. Una quota delle risorse premiali di cui al primo periodo è assegnata, fino al 5 per cento del loro ammontare complessivo, tenendo conto del numero di studentesse iscritte e di quelle diplomate. Un'ulteriore quota delle risorse premiali di cui al primo periodo è assegnata, fino al 10 per cento del loro ammontare complessivo, per la promozione e il sostegno dei *campus* multiregionali e multisettoriali di cui all'articolo 10, comma 2, lettera f), e di forme di coordinamento e collaborazione tra fondazioni.

8. Resta fermo per le regioni l'obbligo di cofinanziamento dei piani triennali di attività degli ITS *Academy* per almeno il 30 per cento dell'ammontare delle risorse statali stanziare. A tal fine le regioni comunicano al Ministero dell'istruzione l'importo del cofinanziamento entro il 30 giugno dell'esercizio finanziario cui le risorse si riferiscono.

9. Per lo svolgimento della missione di cui all'articolo 2, gli ITS *Academy* possono avvalersi anche di altre risorse conferite da soggetti pubblici e privati.

10. Il prefetto della provincia in cui ha sede legale l'ITS *Academy* esercita il controllo sull'amministrazione della fondazione e sul corretto utilizzo delle risorse da essa ricevute, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 8.

CAPO IV

ANAGRAFE NAZIONALE DEGLI STUDENTI, BANCA DATI NAZIONALE,
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Articolo 12

(Anagrafe nazionale degli studenti e banca dati nazionale)

1. L'anagrafe degli studenti iscritti ai percorsi degli ITS *Academy* di cui al capo II è costituita presso il Ministero dell'istruzione secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4.

2. Le funzioni e i compiti della banca dati nazionale di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, sono adeguati a quanto previsto dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nel limite di spesa a valere sulla dotazione del Fondo di cui all'articolo 11, comma 3. Alla copertura dei predetti oneri possono concorrere anche eventuali risorse messe a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con particolare riferimento alla valutazione degli esiti occupazionali dei percorsi di cui al capo II.

Articolo 13

(Monitoraggio e valutazione)

1. Il sistema nazionale di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, è realizzato dal Ministero dell'istruzione, anche avvalendosi di enti pubblici di ricerca su cui ha la vigilanza, ed è attuato, in conformità a quanto previsto dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4.

2. Gli indicatori del sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi di cui al capo II nonché le modalità per il loro periodico aggiornamento sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulla dotazione del Fondo di cui all'articolo 11, comma 3.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14

(Fase transitoria e attuazione)

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi del comma 4 è disciplinata la fase transitoria, della durata di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nella fase transitoria si intendono temporaneamente accreditate:

a) le fondazioni ITS già accreditate entro il 31 dicembre 2019;

b) le fondazioni ITS accreditate in data successiva a quella di cui alla lettera a) ed entro la data di entrata in vigore della presente legge, che abbiano almeno un percorso attivo con un numero di iscritti non inferiore al 50 per cento della media nazionale degli iscritti ai medesimi percorsi e che dispongano di sedi e laboratori anche in via non esclusiva.

3. Il decreto di cui al comma 1 individua modalità semplificate di accreditamento per gli ITS già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché deroghe ai criteri di ripartizione del Fondo, di cui all'articolo 11, commi 5 e 6, per gli ITS *Academy* di nuova costituzione, limitatamente al primo triennio successivo alla conclusione della fase transitoria di cui al comma 1. Il medesimo decreto stabilisce criteri che garantiscano, nel primo triennio successivo alla conclusione della fase transitoria di cui al comma 1, la gradualità nell'incremento dal 30 al 35 per cento della quota di monte orario complessivo dedicata agli *stage* aziendali e ai tirocini formativi.

4. Salvo quanto diversamente disposto, all'attuazione della presente legge si provvede con uno o più decreti, aventi natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Resta ferma la disciplina del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) istituito dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Articolo 15

(Province autonome)

1. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

Articolo 16

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO DEL RELATORE PER IL
DISEGNO DI LEGGE
N. [2333 NT1](#)

G/2333/1/7

Il Relatore

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 2333, recante "Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza"

premessi che:

il disegno di legge n. 2333, come modificato, stabilisce nuovi criteri e *standard* per l'accREDITAMENTO delle fondazioni ITS *Academy* e detta una nuova disciplina per l'accREDITAMENTO stesso;

l'articolo 14 prevede al comma 1 l'accREDITAMENTO *ope legis* di alcune categorie di fondazioni ITS, distinguendo tre categorie: a) le fondazioni ITS già accreditate entro il 31 dicembre 2019; b) le fondazioni ITS accreditate in data successiva a quella di cui alla lettera a) ed entro la data di entrata in vigore della presente legge che abbiano almeno un percorso attivo con un numero di iscritti non inferiore al 50 per cento della media nazionale degli iscritti ai medesimi percorsi e che dispongano di sedi e laboratori anche in via non esclusiva; c) le fondazioni ITS già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge per le quali sia intervenuta almeno l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche;

la distinzione nelle tre categorie richiamate dà conto del diverso grado di solidità e di radicamento e interazione con il tessuto produttivo delle fondazioni in questione, talune già costituite, accreditate ed operanti da molto tempo, altre di più recente costituzione e accREDITAMENTO, ma comunque già operative, altre infine in una fase ancora iniziale della propria costituzione;

l'articolo 14, comma 1, prevede per tutte le fondazioni ITS comprese nelle categorie ivi indicate il temporaneo accREDITAMENTO *ope legis*, destinato a valere nel primo anno di applicazione della legge, allo scopo di concorrere al raggiungimento dell'obiettivo fissato nel PNRR, di dare un significativo impulso al numero di iscritti negli ITS e di realizzare al contempo una riforma degli Istituti Tecnici Superiori;

considerato che:

resta ferma l'esigenza per tutti gli ITS, compresi quelli di cui all'articolo 14, comma 1, di procedere successivamente a un nuovo accreditamento che risponda ai criteri e agli *standard* definiti dalla nuova disciplina recata dal presente disegno di legge;

occorre tener conto delle possibili differenti esigenze di graduazione degli obblighi dettati dalla presente legge a carico degli ITS a seconda della categoria di ITS su cui essi operano, in particolare nel corso della fase transitoria, coincidente con i tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge;

impegna il Governo a prevedere, con il decreto di cui al comma 2, una disciplina differenziata per le diverse categorie di fondazioni ITS di cui al comma 1, lettere a), b) e c), valutando l'opportunità di stabilire deroghe e prevedere elementi di flessibilità calibrati sulle differenti esigenze connesse alle rispettive caratteristiche.

Art. 1

1.1

[Vanin](#)

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «, di cui sono parte integrante gli Istituti tecnici superiori (ITS), che assumono la denominazione di Istituti tecnologici superiori (ITS Academy)».

Conseguentemente, ovunque ricorrano nel testo, sostituire le parole: «ITS Academy» con le seguenti: «Istituti tecnologici superiori (ITS)».

1.2

[Granato](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «, che assumono la denominazione di Istituti tecnologici superiori (ITS Academy),».

Conseguentemente, ovunque ricorrano nel testo, sostituire le parole: «ITS Academy» con le seguenti: «ITS».

1.3

[Iannone, Barbaro](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «Istituti tecnologici superiori (ITS Academy)» con le seguenti: «Fondazioni Smart Academy».

Conseguentemente, ovunque ricorrano nel testo, sostituire le parole: «ITS Academy» con le seguenti: «Fondazioni Smart Academy».

Art. 2

2.1

[Verducci, Rampi, Marilotti](#)

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole «e di assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione alle aree tecnologiche considerate strategiche nell'ambito delle politiche di sviluppo industriale, tecnologico e riconversione ecologica.»

2.2

[De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo](#)

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione alle aree tecnologiche considerate strategiche nell'ambito delle politiche di sviluppo industriale e tecnologico dell'Italia.»

Art. 3

3.1

[Richetti, Conzatti](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «90 giorni» con le seguenti: «180 giorni».

3.2

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti:

«Gli ITS *Academy* possono fare riferimento a un'area tecnologica, tra quelle individuate con il decreto di cui al primo periodo, a condizione che, nel medesimo ambito territoriale, non siano già presenti ITS *Academy* operanti nella medesima area. Alla definizione degli ambiti territoriali, individuati anche sulla base delle caratteristiche del tessuto produttivo e della popolazione studentesca, si provvede con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da sancire entro novanta giorni della data di entrata in vigore della presente legge. Eventuali deroghe alla condizione di cui al quarto periodo possono essere stabilite dalla regione interessata, nel rispetto dei criteri definiti con il medesimo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al quinto periodo.»

3.3

[Rampi](#), [Verducci](#), [Marilotti](#)

Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: «L'articolazione in profili è realizzata mediante attività formative aggiuntive rispetto a quelle previste per la figura nazionale di riferimento definita a livello nazionale;»

3.4

[De Petris](#), [Buccarella](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Al comma 2, lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo: «L'articolazione in profili è realizzata mediante attività formative aggiuntive rispetto a quelle previste per la figura nazionale di riferimento definita a livello nazionale;»

3.5

[Verducci](#)

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli ITS *Academy* possono essere costituiti anche tra più Regioni qualora queste siano limitrofe.»

Art. 4

4.1

[Granato](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* «Gli ITS si costituiscono come enti pubblici ovvero come fondazioni ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, secondo il modello della fondazione di partecipazione, quale standard organizzativo nazionale della struttura. Ciascuna fondazione ITS che si costituisca in forma privata acquista la personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia nella quale ha sede.»;

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:* «2-bis. Gli ITS che si costituiscono come enti pubblici sono composti esclusivamente dai soggetti pubblici di cui alle lettere a) e d) del comma 2».

Conseguentemente,

all'articolo 5, dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis. I soggetti di cui al comma precedente sono reclutati negli ITS costituiti in forma pubblica mediante procedure da svolgersi nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono definite le prove scritte e orali, nonché le eventuali prove pratiche, necessarie ai fini del reclutamento del personale destinatario di incarichi di docenza nei percorsi formativi di cui al comma 1. Con il medesimo regolamento di cui al

periodo precedente sono stabiliti i percorsi di formazione obbligatoria del personale docente.»;

all'articolo 11, comma 2, lettera a), sostituire le parole: «ITS Academy» con le seguenti: «ITS costituiti in forma pubblica»;

all'articolo 13, dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Per gli ITS costituiti in forma pubblica si applica l'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.».

4.2

[Alessandrini](#), [Pittoni](#), [Saponara](#)

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente: «almeno un istituto di istruzione secondaria superiore, statale o paritario, che, a norma dell'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, appartenga all'ordine tecnico o professionale, ovvero un istituto di istruzione secondaria superiore, statale o paritario, nel quale siano attivi indirizzi di istruzione tecnica o professionale, situati nella provincia ove ha sede la fondazione;»

4.3

[De Petris](#), [Buccarella](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: «Con il decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, è definita la coerenza di cui al primo periodo»;

b) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «accreditata dalla regione», inserire le seguenti: «per l'alta formazione»;

c) dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis) L'istituzione scolastica che promuove la costituzione della fondazione di partecipazione in qualità di fondatore, ne costituisce l'ente di riferimento, ferma restando la distinta ed autonoma sua soggettività giuridica rispetto all'istituto tecnologico superiore.»;

d) al comma 7, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «e che è, di norma, espressione delle imprese fondatrici e partecipanti aderenti alla fondazione;»

e) al comma 7, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: «E' comunque garantita la presenza di uno dei dirigenti scolastici di scuola secondaria di secondo grado aderenti alla fondazione»;

f) al comma 7, lettera d), sostituire le parole: «con compiti di consulenza» con le seguenti: «che formula pareri e proposte».

4.4

[Verducci](#), [Rampi](#), [Marilotti](#)

Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, è definita la coerenza di cui al primo periodo;»

4.5

[Verducci](#), [Rampi](#), [Marilotti](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «accreditata dalla Regione», inserire le seguenti: «per l'alta formazione».

4.6

[Collina](#), [Verducci](#)

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «situata nella provincia ove ha sede la fondazione» con le seguenti: «situata anche in una provincia diversa da quella ove ha sede la fondazione».

4.7

[Russo](#)

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «un'università,» inserire le seguenti: «o un'istituzione dell'Alta Formazione Artistica e Musicale,».

4.8

[Sbrollini](#)

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «pubblico o privato,» inserire le seguenti: «un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288,».

4.9

[Iannone, Barbaro](#)

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «pubblico o privato» inserire le seguenti: «un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288,»

4.10

[Rampi, Verducci, Marilotti](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'istituzione scolastica che promuove la costituzione della fondazione di partecipazione in qualità di fondatore, ne costituisce l'ente di riferimento, ferma restando la distinta ed autonoma sua soggettività giuridica rispetto all'istituto tecnologico superiore.»

4.11

[Vanin](#)

Al comma 7, alinea, dopo la parola: «organi» inserire la seguente: «minimi».

4.12

[Alessandrini, Pittoni, Saponara](#)

Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera b), sopprimere le parole: «e il direttore didattico scelto tra i dirigenti scolastici degli istituti di scuola secondaria di secondo grado aderenti alla fondazione»;*

2) *alla lettera d), sopprimere le parole: «al quale partecipano di diritto rappresentanti dei direttori scolastici degli istituti di scuola secondaria di secondo grado aderenti alla fondazione»*

4.13

[Rampi, Marilotti](#)

Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b) sopprimere le parole «e il direttore didattico scelto tra i dirigenti scolastici degli istituti di scuola secondaria di secondo grado aderenti alla fondazione»;*

b) *alla lettera d) sopprimere le parole: «, al quale partecipano di diritto rappresentanti dei direttori scolastici degli istituti di scuola secondaria di secondo grado aderenti alla fondazione».*

4.14

[Collina](#)

Al comma 7, lettera b), sopprimere le parole: «e il direttore didattico scelto tra i dirigenti scolastici degli istituti di scuola secondaria di secondo grado aderenti alla fondazione».

4.15

[Cangini](#)

Al comma 7, lettera b), sostituire le parole «direttore didattico scelto» con le seguenti: «coordinatore didattico scelto di norma».

4.16

[Steger, Durnwalder, Laniece](#)

Al comma 7, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «scelto tra i dirigenti scolastici degli istituti di scuola secondaria di secondo grado aderenti alla fondazione».

4.17

[Sbrollini](#)

Al comma 7, lettera b), dopo le parole: «e il direttore didattico scelto» inserire le seguenti: «di norma».

4.18

[Rampi](#), [Verducci](#), [Marilotti](#)

Al comma 7, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «E' comunque garantita la presenza di uno dei dirigenti scolastici di scuola secondaria di secondo grado aderenti alla fondazione;»

4.19

[Rampi](#), [Verducci](#), [Marilotti](#)

Al comma 7, lettera d), sostituire le parole: «con compiti di consulenza» con le seguenti: «che formula pareri e proposte;».

4.20

[Sbrollini](#)

Al comma 7, lettera d), sostituire le parole: «partecipano di diritto rappresentanti dei direttori scolastici» con le seguenti: «partecipa di diritto un rappresentante per ciascun dirigente scolastico».

4.21

[Richetti](#), [Conzatti](#)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente: «11-bis. Gli iscritti ai percorsi ITS sono destinatari degli strumenti e dei servizi per il successo formativo previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.»

Art. 5

5.1

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, apportare le seguenti modifiche:

1) *dopo le parole: «di sesto livello EQF possono essere attivati», inserire la seguente: «esclusivamente»;*

2) *sostituire le parole: « da individuare con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In caso di mancato concerto tra i Ministri, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.» con le seguenti: «da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.».*

5.2

[Alessandrini](#), [Pittoni](#), [Saponara](#)

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: «con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In caso di mancato concerto, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.» con le seguenti: « a cura di ciascuna Regione, sentito il Ministero dell'istruzione.»

5.3

[Alessandrini](#), [Pittoni](#), [Saponara](#)

Al comma 4, lettera a), sopprimere il secondo periodo

5.4

[Rampi](#), [Verducci](#), [Marilotti](#)

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. Gli *standard* qualitativi e le modalità di reclutamento dei docenti e del personale utilizzato nei percorsi degli Istituti Tecnici Superiori sono definiti dal Ministro della istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro per la pubblica amministrazione e gli altri Ministri interessati, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

5-bis. Il trattamento economico del personale utilizzato negli ITS è regolato in un'apposita sezione del contratto "Istruzione e Ricerca".

5-ter. Il personale con compiti di supporto amministrativo e tecnico è assunto esclusivamente contratto a tempo indeterminato o determinato.»

5.5

[De Petris](#), [Buccarella](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Gli *standard* qualitativi e le modalità di reclutamento dei docenti e del personale utilizzato nei percorsi degli Istituti Tecnici Superiori sono definiti dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro per la pubblica amministrazione e gli altri Ministri interessati, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il trattamento economico del personale utilizzato negli ITS è regolato in un'apposita sezione del contratto "Istruzione e Ricerca". Il personale con compiti di supporto amministrativo e tecnico è assunto esclusivamente contratto a tempo indeterminato o determinato.»

5.6

[Alessandrini](#), [Pittoni](#), [Saponara](#)

Al comma 5 sopprimere le parole: «almeno per il 50 per cento tra soggetti».

5.7

[Sbrollini](#)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. In via sperimentale, nel primo triennio di applicazione della presente legge, alla selezione pubblica per l'accesso ai percorsi formativi di V livello di cui al comma 1, lettera a) sono altresì ammessi coloro che hanno conseguito il diploma professionale di tecnico all'esito dei percorsi di istruzione e formazione professionale ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. I criteri e le modalità della sperimentazione sono stabiliti nel decreto ministeriale di cui all'articolo 6, comma 1.

5-ter. Entro i sei mesi precedenti il termine del triennio di cui al comma 5-bis, l'INDIRE, nell'ambito delle attività di monitoraggio previste dall'articolo 13 presenta una relazione circa gli esiti della sperimentazione alle Commissioni parlamentari competenti, che esprimono il loro parere entro sessanta giorni dalla presentazione della relazione. In caso di parere favorevole delle Commissioni parlamentari, la sperimentazione prosegue secondo i criteri e le modalità già stabiliti ovvero secondo quanto determinato in una nuova intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»

5.8

[Granato](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis. I soggetti di cui al comma precedente sono reclutati negli ITS mediante procedure da svolgersi nel rispetto dei principi di all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del Ministro

dell'università e della ricerca adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono definite le prove scritte e orali, nonché le eventuali prove pratiche, necessarie ai fini del reclutamento del personale destinatario di incarichi di docenza nei percorsi formativi di cui al comma 1. Con il medesimo regolamento di cui al periodo precedente sono stabiliti i percorsi di formazione obbligatoria del personale docente.»;

Art. 6

6.1

Granato

Al comma 1, dopo la parola: «commissioni», inserire la seguente: «esterne».

6.2

Russo

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) dopo le parole: rappresentanti della scuola, dell'università» inserire le seguenti: «, delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale»;

2) dopo le parole: «mondo del lavoro, dell'università», inserire le seguenti: «, delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale»;

b) al comma 6, lettera c), dopo le parole: «delle università» inserire le seguenti: «e delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale».

6.3

Granato

Al comma 2, sostituire le parole: «decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4,» con le seguenti: «regolamento del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

6.4

Richetti, Conzatti

Al comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole: «e che posseggano i requisiti previsti per l'attività di intermediazione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.»

Art. 7

7.1

IL RELATORE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «nonché i presupposti», inserire le seguenti: «e le modalità»;

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I requisiti, gli standard minimi nonché i presupposti e le modalità di revoca di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.»;

c) al comma 3, dopo le parole: «è adottato», inserire le seguenti: «entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge»;

d) al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Fino all'adozione, da parte delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di una propria disciplina per il riconoscimento e l'accreditamento degli ITS Academy, nonché per la sua revoca, ai sensi del comma 1, l'accreditamento e l'eventuale revoca degli ITS Academy sono effettuati dal Ministero dell'istruzione sulla base dei requisiti e degli standard minimi, dei presupposti e delle modalità definiti con il decreto di cui al comma 2.»

7.2

[Granato](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 14, comma 4,» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,».

7.3

[De Petris](#), [Buccarella](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «secondo modalità concordate dalla competente Direzione generale del Ministero dell'istruzione.»

7.4

[Verducci](#), [Rampi](#), [Marilotti](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine le seguenti parole: «secondo modalità concordate dalla competente Direzione generale del Ministero dell'istruzione.»

7.5

[Sbrollini](#)

Al comma 6, dopo le parole: «sono effettuati», inserire le seguenti: «, entro il limite di un anno dall'entrata in vigore della presente legge,»

Art. 8

8.1

IL RELATORE

Al comma 2, lettera c), sopprimere la parola: «professionalizzanti».

8.2

IL RELATORE

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «le tabelle nazionali di corrispondenza sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma; trascorso tale termine, le tabelle di corrispondenza sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.», con le seguenti: « le tabelle nazionali di corrispondenza sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.»

8.3

[Russo](#)

Sostituire la rubrica con la seguente: «Raccordi fra gli ITS Academy, il sistema dell'università, delle istituzioni dell'Alta Formazione artistica e musicale e della ricerca»

Art. 9

9.1

[Marino](#)

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) programmi finalizzati alla diffusione e al consolidamento delle nozioni e degli insegnamenti di educazione finanziaria, con particolare riguardo alla finanza personale, alla pianificazione finanziaria e previdenziale, alla gestione consapevole degli strumenti finanziari, all'utilizzo delle nuove tecnologie di gestione del denaro, nell'ottica di potenziare le competenze di cittadinanza economica, utili anche a favorire uno sviluppo e consumo sostenibile, in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU.»

9.2

[Sbrollini](#)

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) per la realizzazione dei programmi e attività di orientamento, gli ITS *Academy* possono avvalersi, senza maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche, di docenti della scuola superiore nell'ambito del contingente di cui all'articolo 456 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n 297.»

9.0.1

[Richetti](#), [Conzatti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 9-bis

(Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107)

1. All'articolo 1 della legge 15 luglio 2015, n. 107, sono abrogati i commi dal 45 al 52.»

Art. 10

10.1

[Iannone](#), [Barbaro](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, sopprimere le parole:* «delle associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro, delle organizzazioni datoriali e sindacali».

2) *al comma 4, sostituire le parole:* «da dodici membri indicati», *con le seguenti:* «dai seguenti membri».

3) *al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, nonché da rappresentanti delle associazioni di categoria dei datori di lavoro e delle parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e degli organismi paritetici costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

10.2

[Saponara](#), [Alessandrini](#), [Pittoni](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole* «delle associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro, delle organizzazioni datoriali e sindacali».

2) *al comma 4, sostituire le parole:* «da dodici membri indicati», *con le seguenti:* «dai seguenti membri».

3) *al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, nonché da rappresentanti delle associazioni di categoria dei datori di lavoro e delle parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e degli organismi paritetici costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

10.3

[Collina](#), [Verducci](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei datori di lavoro, delle organizzazioni datoriali e sindacali» *con le seguenti:* «delle imprese e delle organizzazioni datoriali e sindacali».

10.4

[Granato](#)

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis). i criteri per la formazione del personale incaricato delle attività di insegnamento di cui all'articolo 5, comma 5, della presente legge;».

10.5

[Rampi](#), [Verducci](#), [Marilotti](#)

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al Comitato partecipano altresì rappresentanti delle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.»

10.6

[De Petris](#), [Buccarella](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al Comitato partecipano altresì rappresentanti delle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale»

10.7

[Sbrollini](#)

Sostituire il comma 6 con il seguente: «6. Ai lavori del Comitato nazionale ITS Academy possono partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante per ciascuno degli enti di cui al comma 7 e fino ad un massimo di tre rappresentanti delle Reti di indirizzo settoriale degli ITS Academy.»

10.8

[Vanin](#)

Al comma 6, sostituire le parole: «possono partecipare, senza diritto di voto, rappresentanti» con le seguenti: «partecipano altresì, con diritto di voto, due rappresentati designati».

10.9

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.»

10.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 10-bis

(Tavolo istituzionale paritetico tra il Governo e le Regioni)

1. È istituito un tavolo istituzionale paritetico tra il Governo e le regioni, il cui coordinamento è affidato al Ministero dell'istruzione, per l'elaborazione di proposte ai fini della definizione degli schemi dei decreti attuativi della presente legge.»

Art. 11

11.1

[Iannone](#), [Barbaro](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, il Fondo per l'istruzione tecnologica superiore» con le seguenti: «è autorizzato il ricorso al Fondo di cui al comma 3».*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «di cui al comma 3»;*

c) *al comma 3, primo periodo, sostituire i primi due periodi con il seguente: «3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 68 milioni di euro per l'anno 2022 e 48 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore, di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».*

11.2

[Granato](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Si applica l'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.»

11.3

[Sbrollini](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «48 milioni di euro» con le seguenti: «68 milioni di euro».

11.4

IL RELATORE

Al comma 4, sostituire le parole: «non superiore al 5 per cento», con le seguenti: «non inferiore al 5 per cento».

11.5

IL RELATORE

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. I criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sulla base del numero degli iscritti ai percorsi formativi e tenendo conto del numero di diplomati nel triennio precedente. Le risorse sono assegnate alle Regioni che le riversano alle fondazioni che abbiano ottenuto l'accreditamento ai sensi dell'articolo 7 e siano incluse nei piani territoriali regionali.»

11.6

[Verducci](#), [Rampi](#), [Marilotti](#)

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «sulla base» inserire le seguenti: «del costo allievo che non può essere inferiore a quello definito dall'allegato C al DPCM 25 gennaio 2021,»

11.7

[Conzatti](#), [Sbrollini](#)

Al comma 6 aggiungere, in fine, le seguente parole:

«, ovvero ai soggetti, comunque denominati, che realizzino i percorsi di istruzione tecnico superiore nelle Province Autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 15.»

11.8

[Testor](#), [Alessandrini](#), [Pittoni](#), [Saponara](#)

Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Ai finanziamenti previsti dal presente articolo possono accedere anche i soggetti attuatori, comunque denominati, che realizzano i percorsi di istruzione tecnico superiore nelle Province Autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15 e dei relativi ordinamenti.»

11.9

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai finanziamenti previsti dal presente articolo possono accedere anche i soggetti attuatori, comunque denominati, che realizzano i percorsi di istruzione tecnico superiore nelle Province Autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15 e dei relativi ordinamenti.»

11.10

[Richetti](#), [Conzatti](#)

Al comma 7, apportare le seguenti modifiche:

a) nel primo periodo sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «15 per cento»;

b) aggiungere in fine il seguente periodo: «Infine, una quota delle risorse premiali di cui al primo periodo è assegnata, fino al 5 per cento del loro ammontare complessivo, agli istituti, stabiliti con apposito decreto annuale del Ministero dell'istruzione, situati in realtà geografiche caratterizzate da più alti tassi di dispersione scolastica e da minore disponibilità di posti in relazione alla popolazione residente nel raggio di 100 chilometri.».

11.11

[Rampi](#), [Verducci](#), [Marilotti](#)

Al comma 7, sostituire le parole «a ventiquattro mesi registrati» con le seguenti: «al termine dell'anno solare successivo a quello di conseguimento del diploma».

11.12

[Sbrollini](#)

Al comma 7, sostituire le parole «ventiquattro mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

Art. 14

14.100

Il Relatore

Sostituire i commi da 1 a 3 con i seguenti:

"1. Per dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si intendono temporaneamente accreditate:

a) le fondazioni ITS già accreditate entro il 31 dicembre 2019;

b) le fondazioni ITS accreditate in data successiva a quella di cui alla lettera a) ed entro la data di entrata in vigore della presente legge, che abbiano almeno un percorso attivo con un numero di iscritti non inferiore al 50 per cento della media nazionale degli iscritti ai medesimi percorsi e che dispongano di sedi e laboratori anche in via non esclusiva;

c) le fondazioni ITS già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge per le quali sia intervenuta almeno l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi del comma 4 è disciplinata la fase transitoria, della durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche tenendo conto delle diverse categorie di fondazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.

3. Il decreto di cui al comma 2 individua deroghe ai criteri di ripartizione del Fondo, di cui all'articolo 11, commi 5 e 6, e stabilisce criteri che garantiscano la gradualità nell'incremento dal 30 al 35 per cento della quota di monte orario complessivo dedicata agli *stage* aziendali e ai tirocini formativi."

14.1

[Granato](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «, aventi natura non regolamentare,» con le seguenti: «adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,».

14.2

[Rampi](#), [Verducci](#), [Marilotti](#)

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008.»

Art. 15

15.1

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In relazione alle finalità perseguite con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, le risorse di cui all'articolo 11 possono essere assegnate alle Province autonome o ai soggetti attuatori che realizzano i percorsi di istruzione tecnico superiore nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.»

1.4.2.7.2. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 291 (pom.) del 22/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 2022
291^a Seduta

Presidenza del Presidente
[NENCINI](#)

Intervengono il ministro della cultura Franceschini e il sottosegretario di Stato per l'istruzione Barbara Floridia.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo per la procedura informativa che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

La Commissione conviene su tale forma di pubblicità, che è pertanto adottata per l'audizione all'ordine del giorno che sta per iniziare.

Il [PRESIDENTE](#) avverte altresì che della procedura informativa verrà redatto il resoconto stenografico. Ricorda, inoltre, che l'audizione si svolge con la partecipazione anche da remoto di senatori.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro della cultura in merito alla Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021

Il [PRESIDENTE](#) introduce l'audizione.

Il ministro FRANCESCHINI svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori [CANGINI](#) (FIBP-UDC),

Orietta [VANIN](#) (M5S), [MARILOTTI](#) (PD), Maria [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az), Margherita [CORRADO](#) (Misto) e Michela [MONTEVECCHI](#) (M5S), collegata da remoto.

Risponde il ministro FRANCESCHINI, riservandosi di trasmettere alcune risposte in forma scritta ai quesiti formulati.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il Ministro e dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta, sospesa alle ore 15,15, riprende alle ore 15,20.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la senatrice Granato ha cessato di far parte della Commissione, di cui torna a far parte la senatrice Angrisani, cui rivolge un saluto di benvenuto e l'augurio di buon lavoro.

Si unisce la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14a Commissione. Esame. Relazione favorevole)

Il relatore [CANGINI](#) (FIBP-UDC) illustra, per le parti di competenza il disegno di legge in titolo, segnalando in primo luogo che l'articolato non prevede il recepimento di direttive su materie di specifica competenza della Commissione. Evidenzia, tuttavia, che l'articolo 12, recante l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca, alla lettera f), comma 2, specifica che, nel caso di confisca di un bene appartenente al patrimonio culturale nazionale, la trasmissione dei provvedimenti di sequestro deve essere tempestivamente comunicata al Ministero della cultura, con avviso della facoltà di presentare osservazioni e termini entro i quali può essere esercitata.

La lettera g) detta, invece, i criteri e principi di delega per la disciplina del riconoscimento, dell'esecuzione e della trasmissione dei provvedimenti di confisca. Con specifico riguardo alla procedura passiva, si richiede al legislatore delegato di disciplinare la procedura di riconoscimento, prevedendo, da un lato, che la Corte di appello disponga il rinvio del riconoscimento e dell'esecuzione del provvedimento di confisca con decreto motivato; dall'altro, che ad essa partecipino anche l'autorità di emissione, e, nel caso di un bene appartenente al patrimonio culturale, il Ministero della cultura. Segnala, inoltre, la Direttiva 2019/2161/UE, cosiddetta "Omnibus", che interviene in materia consumeristica e per contrastare pratiche commerciali sleali/ingannevoli. La direttiva inserisce, tra tali pratiche commerciali, quelle che si concretano nel rivendere ai consumatori biglietti per eventi, se il professionista ha acquistato tali biglietti utilizzando strumenti automatizzati per eludere qualsiasi limite imposto riguardo al numero di biglietti che una persona può acquistare o qualsiasi altra norma applicabile all'acquisto di biglietti. Tali strumenti automatizzati sono i *software* di tipo bot, che consentano di acquistare biglietti in quantità superiore al limite tecnico fissato dal venditore primario dei biglietti, o di aggirare qualsiasi altro dispositivo tecnico adottato dal venditore primario per garantire l'accessibilità dei biglietti a tutte le persone fisiche. Il divieto non pregiudica eventuali misure aggiuntive che gli Stati membri possono adottare a livello nazionale per tutelare i legittimi interessi dei consumatori e garantire la realizzazione della politica culturale e un ampio accesso di tutti i cittadini a eventi culturali e sportivi, regolamentando il prezzo di rivendita dei biglietti.

Conclude proponendo di esprimersi in senso favorevole.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA esprime parere favorevole sulla proposta del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero dei senatori, la proposta del relatore è posta ai voti e approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** avverte che sono assegnati alla Commissione e sono all'ordine del giorno, per il parere al Governo, le seguenti ordinanze del Ministro dell'istruzione: "Schema di ordinanza ministeriale recante disciplina dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022" (atto del Governo n. 354), "Schema di ordinanza ministeriale recante disciplina dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022" (atto del Governo n. 355) e "Schema di ordinanza ministeriale concernente le modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022" (atto del Governo n. 356): propone di avviarne l'esame nelle sedute che saranno convocate la prossima settimana.

Avverte inoltre è in fase di approvazione da parte della Camera dei deputati il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 228 del 2021 recante proroga di termini legislativi; in considerazione dei tempi assai ridotti di esame da parte del Senato, alla luce del termine per la conversione in legge del 28 febbraio, propone di non esprimersi in sede consultiva su tale provvedimento, se assegnato.

È assegnato in sede consultiva il disegno di legge n. 2533 di conversione del decreto-legge n. 9 del 2022, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana; propone di avviarne l'esame nelle sedute che saranno convocate la prossima settimana.

Quanto al ciclo di audizioni informali in merito all'impatto della pandemia sugli studenti delle scuole secondarie, ricorda che alle ore 12 di ieri, lunedì 21 febbraio è scaduto il termine per presentare proposte di audizioni e sottopone alla Commissione un elenco nel quale sono indicate quelle da svolgere, come di consueto in videoconferenza, fermo restando che a tutti i soggetti indicati sarà richiesto un documento scritto.

Su tutte le proposte del Presidente concorda la Commissione.

Il **PRESIDENTE** dà quindi conto delle possibili date per lo svolgimento delle previste audizioni in merito alla Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021, del sottosegretario con delega allo sport, Valentina Vezzali e di quelle - che saranno svolte in sede riunita con le Commissioni 5a e 14a - del ministro dell'istruzione Bianchi e del ministro dell'università e della ricerca, Maria Cristina Messa.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Generale di Brigata Giovanni Di Blasio a Direttore generale del Grande Progetto Pompei (n. 104)

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112. Esame. Parere favorevole)

La relatrice **MONTEVECCHI** (M5S) illustra la proposta di nomina in titolo richiamando le disposizioni di legge che la regolano e riferendo sul *curriculum* del candidato, che ha ricoperto

l'incarico di vice Direttore generale del Grande Progetto Pompei. Rimarca come l'ultima relazione periodica trasmessa alle Camere risalga al settembre del 2019: al riguardo rinnova la richiesta, avanzata già in precedenti occasioni, di sollecitare l'invio con tempestività e continuità delle relazioni previste dalla disciplina vigente e di programmare l'audizione del Direttore generale, una volta nominato, in merito all'attività svolta, richiamando anche i contenuti di una recente decisione della Corte dei Conti in merito al Grande Progetto Pompei. Propone infine di esprimersi favorevolmente sulla proposta di nomina n. 104.

La senatrice [CORRADO](#) (*Misto*) si unisce alle proposte formulate dalla senatrice Montecvecchi e preannuncia che, proprio a causa dell'assenza di elementi che consentano di conoscere l'attività svolta dal candidato, derivante dal mancato invio delle relazioni periodiche, si asterrà.

Ha quindi la parola la senatrice [VANIN](#) (*M5S*), la quale propone di svolgere una missione nel Parco archeologico di Pompei.

Il [PRESIDENTE](#), rispondendo alla senatrice Vanin, ricorda che la Commissione ha già convenuto di chiedere l'autorizzazione a svolgere una missione al Parco archeologico di Pompei; alla luce del dibattito, propone di organizzare un'audizione informale del nuovo Direttore generale del Grande Progetto Pompei, una volta nominato.

Concorda la Commissione.

Nessuno altro chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) avverte che si passa quindi alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di nomina in titolo.

Alla votazione partecipano i senatori: Luisa [ANGRISANI](#) (*Misto*), [CANGINI](#) (*FIBP-UDC*), Margherita [CORRADO](#) (*Misto*), Danila [DE LUCIA](#) (*M5S*), [LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), [MARILOTTI](#) (*PD*), Michela [MONTEVECCHI](#) (*M5S*), [NENCINI](#) (*IV-PSI*), [PITTONI](#) (*L-SP-PSd'Az*), [PUGLIA](#) (*M5S*) (in sostituzione della senatrice Russo), [RUFA](#) (*L-SP-PSd'Az*) (in sostituzione del senatore Emanuele Pellegrino), Maria [SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*) e Orietta [VANIN](#) (*M5S*).

La proposta di nomina è approvata con 11 voti favorevoli e 2 astenuti.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

IL [PRESIDENTE](#) avverte che la discussione in sede redigente del disegno di legge n. 2333 e dei disegni di legge n. 2415 e connessi non potrà aver luogo, in attesa dei prescritti pareri. Preannuncia che si riserva di presentare, in qualità di relatore, eventuali proposte emendative al disegno di legge n. 2333, in accoglimento dei pareri che dovessero pervenire.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

1.4.2.8. 8[^] Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)

1.4.2.8.1. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 244 (pom.) del 18/01/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MARTEDÌ 18 GENNAIO 2022
244ª Seduta

Presidenza del Presidente
[COLTORTI](#)

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2489\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [VONO](#) (IV-PSI) illustra il provvedimento in titolo recante ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, che integrano il quadro delle misure precedentemente delineate, da ultimo con il decreto-legge n. 221 dello scorso 24 dicembre.

L'articolo 1 estende il novero delle attività e dei servizi per usufruire dei quali, a decorrere dal 10 gennaio e fino alla cessazione dello stato di emergenza, è necessario il possesso delle certificazioni verdi "rafforzate", che attestino l'avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2 al termine del ciclo vaccinale primario o dopo la somministrazione della relativa dose di richiamo; l'avvenuta guarigione dall'infezione; l'avvenuta guarigione dal COVID dopo la somministrazione della prima dose di vaccino, al termine del ciclo vaccinale primario o dopo il richiamo. Non sono previste invece limitazioni per i minori di dodici anni e per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

Con riferimento alle materie di competenza della 8ª Commissione, il comma 2, in particolare, novella l'articolo 9-*quater* del decreto-legge n. 52 del 2021 per riservare esclusivamente ai possessori di *green pass* rafforzato, oltre che ai minori di dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto ivi indicati, per i quali la normativa previgente richiedeva invece - in aggiunta all'obbligo di mascherina FFP2 - il possesso della certificazione verde "base".

Si tratta, in particolare: degli aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; delle navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; dei treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; degli autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari,

frequenze e prezzi prestabiliti; degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; dei mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale.

In base al comma 4 inoltre sono inclusi tra le ulteriori attività e servizi ai quali si applicano le disposizioni sulle certificazioni verdi rafforzate anche gli impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici.

Il comma 5 introduce una disposizione di coordinamento proprio in relazione a tale ultima previsione.

L'articolo 2 apporta modifiche alla disciplina del regime di quarantena precauzionale.

L'articolo 3 detta disposizioni per il contenimento dei prezzi delle mascherine FFP2.

L'articolo 4 contiene talune precisazioni in materia di sanzioni.

L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 6 riguarda infine l'entrata in vigore.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione.

Il senatore [DESSI](#) (*Misto-PC*) afferma che il provvedimento in esame è l'ennesimo decreto adottato sulla base dell'errato presupposto che le persone vaccinate non possano contrarre il coronavirus. A suo avviso, si tratta di un provvedimento discriminatorio e liberticida, che contrasta con diritti tutelati dalla Costituzione, quali quelli di circolare liberamente e di lavorare. Egli ritiene inoltre che i provvedimenti finora adottati non abbiano evitato l'aumento del numero dei decessi e dei ricoveri e che la mancanza dei posti letto non dipenda dal virus ma dai tagli alla sanità. Annuncia fin d'ora il suo voto contrario e chiede che il Governo adotti politiche serie a tutela della salute pubblica.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Documento strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci ([n. 352](#))

(Parere al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai sensi dell'articolo 1, commi 7 e 7-bis, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112. Esame e rinvio)

Il relatore [BOCCARDI](#) (*FIBP-UDC*) illustra il provvedimento in titolo, ricordando che l'articolo 5 del decreto-legge n. 152 del 2021, approvato definitivamente dal Senato lo scorso 23 dicembre, nel semplificare le procedure riguardanti gli investimenti ferroviari, ha modificato la procedura di approvazione del contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e RFI, eliminando l'obbligo di acquisizione del parere parlamentare sullo stesso e prevedendo che le Commissioni parlamentari si esprimano invece su un nuovo documento strategico, con validità di norma quinquennale, recante l'illustrazione delle esigenze in materia di mobilità di passeggeri e merci per ferrovia, delle attività per la gestione e il rafforzamento del livello di presidio manutentivo della rete, nonché l'individuazione dei criteri di valutazione della sostenibilità ambientale, economica e sociale degli interventi e i necessari *standard* di sicurezza e di resilienza dell'infrastruttura ferroviaria nazionale anche con riferimento agli effetti dei cambiamenti climatici.

Tale documento - che deve essere trasmesso dal MIMS alle competenti Commissioni parlamentari e alla Conferenza unificata entro il 31 marzo dell'anno di scadenza del contratto - deve inoltre contenere la descrizione degli assi strategici in materia di mobilità ferroviaria, con particolare riferimento a: programmi di sicurezza e di resilienza delle infrastrutture, anche in ottemperanza di specifici obblighi di legge; programmi di sviluppo tecnologico per aumentare la capacità e migliorare le prestazioni con riferimento alla rete del Sistema nazionale integrato dei trasporti (SNIT) di primo e secondo livello; interventi prioritari sulle direttrici, nonché interventi prioritari da sottoporre a revisione progettuale; attività relative al fondo per la progettazione degli interventi e le relative indicazioni di priorità strategica; individuazione delle priorità strategiche relative ai collegamenti di ultimo miglio dei porti e degli aeroporti; localizzazione degli interventi, con la specifica indicazione di quelli da realizzarsi

nelle regioni del Mezzogiorno; le linee strategiche delle sperimentazioni relative alle innovazioni tecnologiche e ambientali; la ricognizione dei fabbisogni per la manutenzione e i servizi per l'infrastruttura ferroviaria; le metodologie di valutazione degli investimenti, con particolare riferimento alla sostenibilità ambientale e sociale e all'accessibilità per le persone con disabilità; i criteri di valutazione delle prestazioni rese dal gestore e delle relative penalità.

Il documento strategico è sottoposto ad aggiornamento dopo tre anni o comunque in caso di mutamento degli scenari di carattere eccezionale.

Le Commissioni parlamentari e la Conferenza unificata hanno trenta giorni di tempo per esprimersi sul documento. Decorso tale termine, il MIMS procede alla sua approvazione con decreto.

Per il periodo programmatorio 2022-2026, il termine per l'invio alle Commissioni parlamentari e alla Conferenza unificata è stato fissato al 31 dicembre 2021.

Il documento in esame si articola in tre parti.

Nella prima parte vengono illustrati gli obiettivi strategici della politica delle infrastrutture e della mobilità alla luce delle esigenze di mobilità di persone e merci, secondo le linee programmatiche orientate ad uno sviluppo sostenibile del Paese già esposte nell'allegato al Documento di economia e finanza 2021, in coerenza con le azioni definite nel PNRR e con gli obiettivi del *Green deal* europeo e del nuovo pacchetto climatico *Fit for 55*.

Il documento si sofferma quindi sulla rete europea dei trasporti TEN-T, dando conto delle modifiche all'estensione della rete contenute nella proposta di revisione del Regolamento 1315/2013 recentemente presentata dalla Commissione europea, e descrive il Sistema integrato dei trasporti (SNIT), quale insieme di infrastrutture puntuali e a rete, di interesse nazionale e internazionale, che costituisce la struttura portante del sistema di trasporti passeggeri e merci italiano, nelle sue varie articolazioni, ferroviarie, stradali e autostradali e con riferimento alle ciclovie, ai porti e agli aeroporti. Vengono quindi analizzate le tendenze attuali e le prospettive della domanda di trasporto ferroviario, anche in relazione alle altre modalità di trasporto.

La seconda parte è dedicata ai contratti di programma che disciplinano i rapporti tra lo Stato e RFI. Per quanto riguarda il contratto di programma-parte investimenti, il documento dà innanzitutto conto delle finalità alle quali sono destinate le risorse, che ammontano a 31,7 miliardi di euro, contrattualizzate con l'aggiornamento 2020-2021 del contratto di programma 2017-2021, sottoscritto nello scorso mese di novembre.

Complessivamente, il valore del portafoglio progetti in corso e programmatico dell'aggiornamento 2020-2021 del contratto di programma-parte investimenti 2017-2021 si attesta a 213.447,72 milioni di euro.

Di questi:

- 109.187,54 milioni di euro riguardano opere in corso finanziate;
- 54.554,72 milioni di euro corrispondono ai fabbisogni programmatici relativi al successivo quinquennio di vigenza contrattuale (2022-2026) che perseguono le seguenti finalità: opere accessorie e di completamento dei progetti inseriti nel PNRR con previsione di completamento oltre 2026; nuove realizzazioni per il completamento della rete TEN-T *Core*, così come configurata nella proposta attualmente al vaglio dell'Unione europea; nuove realizzazioni per prosecuzione progetti commissariati su rete TEN-T *Comprehensive* e *off-TEN*; ulteriori interventi richiesti dagli *stakeholders* per lo sviluppo dell'offerta commerciale in coerenza con quanto previsto negli accordi quadro; assestamenti di costo delle opere in corso, a seguito di affinamenti progettuali, prescrizioni in fase di approvazione dei progetti e problematiche in fase realizzativa; interventi utili al Piano di potenziamento della rete per superare le situazioni di congestione/saturazione; prosecuzione dei programmi diffusi di *upgrading* e di miglioramento degli *standard* dell'infrastruttura esistente;
- 49.705,46 milioni di euro corrispondono infine ai fabbisogni per il completamento del quadro programmatico del contratto di programma per la conclusione dei piani di miglioramento degli *standard* dell'infrastruttura esistente e per opere di completamento della rete TEN-T *Comprehensive*, nonché ulteriori sviluppi TEN-T *Core* connessi all'evoluzione dei traffici in un'ottica di lungo periodo. È riportato in questa parte del documento l'elenco di 52 opere per le quali è in corso lo studio di

fattibilità, con l'indicazione se la segnalazione provenga dalle Commissioni parlamentari, da richieste degli *stakeholders* o da altri canali.

Il documento espone quindi il quadro finanziario di riferimento per il contratto di programma-parte servizi 2016-2021 e i suoi aggiornamenti del 2020 e del 2021, nonché i fabbisogni finanziari per il nuovo contratto 2022-2026.

In particolare, tenendo conto che nel prossimo ciclo contrattuale alcuni programmi finora finanziati nell'ambito del contratto di programma-parte investimenti, al fine di ricondurre a disciplina unitaria taluni interventi di manutenzione con carattere ricorrente, verranno trasferiti nel contratto di programma-parte servizi, le risorse necessarie per il contratto di programma-parte servizi 2022-2026 sono quantificate in:

- 2.200 milioni di euro per ciascun anno del periodo 2022-2026 per le attività in conto capitale di manutenzione straordinaria, con esigenza prioritaria di copertura del primo triennio contrattuale 2022-2024 (6,6 miliardi di euro) per assicurare stabilità alla pianificazione delle attività;
- 1.156 milioni di euro per ciascun anno del periodo 2022-2026 per le attività in conto esercizio del contratto.

Il documento dà poi conto delle risorse disponibili, con riferimento agli stanziamenti previsti nell'ambito del nuovo regolamento *Connecting Europe Facility 2.0*, ai finanziamenti a valere sul nuovo ciclo di programmazione del Fondo di sviluppo e coesione, ai fondi per la perequazione infrastrutturale stanziati dal decreto-legge n. 121 del 2021, alle risorse messe a disposizione per il settore delle infrastrutture e dei trasporti dalla legge di bilancio per il 2022.

Esso si sofferma quindi sui programmi strategici in materia di mobilità ferroviaria ed espone i criteri per l'individuazione delle priorità degli interventi fra quelli selezionati tramite il processo di valutazione *ex-ante* che viene descritto nella terza parte del documento.

Al fine di poter procedere ad una identificazione delle priorità dei singoli progetti di investimento per l'eleggibilità al finanziamento nel quadro complessivo dei fabbisogni, sono identificati due macro-filoni di intervento, il primo dei quali riguarda i programmi di investimento di *upgrading* della rete esistente finalizzati alla sicurezza, affidabilità ed efficienza; il secondo si riferisce invece a progetti per lo sviluppo della rete finalizzati a rispondere ai fabbisogni infrastrutturali emersi dalle analisi strategiche.

Il documento dà quindi conto dei programmi di manutenzione e degli investimenti per l'adeguamento della rete ai nuovi *standard* di sostenibilità ed efficienza, che verranno finanziati nell'ambito dei contratti di programma sia parte servizi che parte investimenti.

Si sofferma poi sui programmi finalizzati a rafforzare la resilienza dell'infrastruttura ferroviaria nazionale al cambiamento climatico e su quelli finalizzati allo sviluppo tecnologico, con riferimento ai sistemi di comando, controllo e segnalamento, all'implementazione del piano ERMTS, al settore delle comunicazioni, dell'energia e ai sistemi di monitoraggio della rete.

Esso espone nel dettaglio le finalità dei programmi per l'accessibilità delle stazioni ferroviari e si sofferma sui progetti di fattibilità tecnico-economica, anche alla luce delle indicazioni fornite nelle Linee guida recentemente adottate dal MIMS, e segnala che, coerentemente con tali nuove linee metodologiche e con quanto già previsto nel contratto di programma 2017-2021, emerge la necessità di risorse per completare la progettazione di fattibilità degli studi degli interventi già in corso che superano la valutazione *ex-ante* nonché per avviare ulteriori studi nel ciclo programmatorio 2022-2026, con priorità per 31 opere delle quali è fornito l'elenco.

Il documento espone poi gli obiettivi della revisione progettuale alla quale, come indicato nell'allegato al DEF 2021, sono state sottoposte alcune opere, valutate utili ma le cui scelte progettuali risultavano non convincenti.

Si sofferma infine sugli interventi di ultimo miglio per porti e aeroporti, indicando gli investimenti pianificati nello scenario di breve-medio periodo, nonché sugli obiettivi delle sperimentazioni relative alle innovazioni ambientali, con particolare riferimento all'introduzione dell'idrogeno per la trazione ferroviaria.

La terza parte del documento è infine dedicata all'illustrazione dettagliata della metodologia per la

valutazione *ex-ante*, *in itinere* ed *ex-post* degli investimenti in campo ferroviario e della *performance* del gestore dell'infrastruttura in relazione al contratto di programma 2022-2026.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione.

Il senatore [D'ARIENZO](#) (PD) sottolinea l'importanza del provvedimento in esame e del parere che su di esso la Commissione andrà ad esprimere, anche considerato che - per una scelta che lui ritiene errata - è stato eliminato il parere delle Commissioni parlamentari sullo schema di contratto di programma e sui relativi aggiornamenti.

Auspica dunque che la Commissione possa svolgere tutti gli approfondimenti necessari e che il parere possa essere reso anche oltre il termine attualmente fissato, che appare troppo stretto, tanto più che il Parlamento in seduta comune sarà impegnato, a partire da lunedì prossimo, per l'elezione del Presidente della Repubblica.

Ritiene inoltre che il parere non debba consistere in una serie di osservazioni generiche, ma debba entrare nel merito delle opere sulle quali è in corso di redazione il progetto di fattibilità, in quanto scelte così importanti per il Paese non possono essere demandate a tecnici, per quanto competenti essi siano, ma devono poter essere sottoposte al vaglio delle istituzioni rappresentative.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (PD), pur condividendo quanto espresso dal senatore D'Arienzo, osserva che le procedure riguardanti gli investimenti ferroviari sono state modificate con un decreto-legge convertito in legge dal Parlamento, sebbene il Senato non abbia potuto apportarvi alcuna modifica, essendo esso giunto blindato dalla Camera dei deputati. Ricorda inoltre che, purtroppo, anche nella vigenza della vecchia procedura non sempre i pareri delle Commissioni parlamentari hanno ricevuto la dovuta attenzione.

Auspica quindi che la Commissione possa comunque esercitare al meglio il ruolo che le è riconosciuto dalle nuove disposizioni e concorda senz'altro con il fatto che dovrà essere richiesta la disponibilità del Governo ad attendere il parere anche oltre il termine attualmente previsto, anche considerata l'esigenza di svolgere un ciclo di audizioni che ricomprenda perlomeno il Governo e il gestore della infrastruttura ferroviaria.

La senatrice [PERGREFFI](#) (L-SP-PSd'Az) lamenta il fatto che il Senato non abbia potuto far sentire la sua voce sul provvedimento che ha modificato le procedure riguardanti gli investimenti ferroviari, in quanto esso è stato esaminato in prima lettura dalla Camera dei deputati ed è stato da questa trasmesso per l'approvazione definitiva durante la sessione di bilancio. Peraltro, a suo avviso, l'eccessiva lunghezza dei tempi di approvazione del contratto di programma non dipendeva certo dalla necessità di acquisire il parere parlamentare, bensì dal protrarsi di altre fasi della procedura.

Ora è necessario che la Commissione sia messa nelle condizioni di poter approfondire il provvedimento in esame, anche alla luce dell'andamento dei lavori del Parlamento in seduta comune, e sarebbe inaccettabile se il Governo decidesse di procedere in assenza dei pareri parlamentari.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) dichiara di condividere le posizioni espresse dai colleghi intervenuti. Se è comprensibile che, in attuazione degli impegni assunti con il PNRR, i tempi di realizzazione degli investimenti ferroviari dovessero essere ridotti, l'eliminazione del parere sullo schema di contratto di programma non può che essere motivo di disappunto.

Auspica quindi che, in sede di esame del documento strategico, possano essere effettuati tutti gli approfondimenti che finora sono stati effettuati in sede di esame dello schema di contratto di programma.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [BERUTTI](#) (*Misto-I-C-EU-NdC (NC)*) illustra il provvedimento in titolo, che si compone di 20 articoli e di un Allegato, recante l'elenco delle direttive da recepire in base alla delega contenuta all'articolo 1.

L'articolo 2 delega il Governo ad adottare disposizioni per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea.

Gli articoli da 3 a 20 contengono deleghe per l'adeguamento della normativa nazionale a taluni regolamenti e ad altri atti europei. Definiscono inoltre i principi e i criteri direttivi specifici cui attenersi in sede di attuazione di alcune delle direttive ricomprese nell'Allegato A.

Riguarda, in particolare, le materie di interesse per la 8ª Commissione l'articolo 19, con il quale il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale ad una serie di regolamenti europei in materia di trasporto stradale.

Si tratta, in particolare: dei regolamenti (CE) n. 1071/2009, n. 1072/2009 e n. 1073/2009, che stabiliscono norme comuni volte a disciplinare, rispettivamente, l'esercizio dell'attività di trasporto su strada di merci e persone, l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada e l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati mediante autobus; del regolamento (UE) n. 2020/1054, che riguarda i tempi di guida e di riposo e l'utilizzo dei tachigrafi; del regolamento (UE) n. 2016/403, che aggiorna la normativa in relazione alle infrazioni che possono portare alla perdita dell'onorabilità del trasportatore su strada; del regolamento (UE) n. 164/2014, che disciplina l'installazione e l'uso dei tachigrafi; del regolamento (UE) n. 2020/1055, che ha modificato precedenti regolamenti sul trasporto stradale per adeguarli all'evoluzione del settore.

La relazione illustrativa allegata al disegno di legge presentato alla Camera afferma che l'attuale quadro normativo nazionale, costituito sia da norme di rango primario sia da provvedimenti di natura amministrativa, è inadeguato, in quanto riferito alla previgente normativa europea abrogata o modificata dai regolamenti sopra citati. Tra l'altro, nel nostro ordinamento sono assenti sia una disciplina sanzionatoria organica per la violazione delle disposizioni dei sopra citati regolamenti del 2009, con particolare riferimento alla previsione dell'adozione di provvedimenti che incidono, a seconda dei casi, sui requisiti di imprese, gestori e altri soggetti legati all'impresa, con effetti sull'autorizzazione all'esercizio della professione o sulla possibilità di svolgere la funzione di gestore dell'impresa di autotrasporto, sia le sanzioni per alcune infrazioni nel trasporto internazionale di persone. Per tale motivo, risulta, quindi, necessario procedere alla revisione complessiva della normativa nazionale in materia di trasporto su strada di merci e persone, ivi compreso il relativo apparato sanzionatorio, per adeguarla alle disposizioni dei regolamenti europei.

L'articolo in esame prevede che gli schemi dei decreti legislativi siano adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Indicano inoltre che nell'esercizio della delega dovranno essere rispettati i seguenti principi e criteri specifici: dovranno essere semplificati gli adempimenti amministrativi connessi all'attività di trasporto su strada, favorendo l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; dovrà essere ridefinito il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni in materia di trasporto su strada, attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni, individuando le modalità di contestazione delle violazioni e di notificazione delle sanzioni; dovrà essere potenziata la collaborazione informatica tra i soggetti istituzionali coinvolti nello scambio di comunicazioni con le autorità competenti degli altri Stati membri sulle sanzioni irrogate per le violazioni della normativa europea in materia di trasporto su strada.

Sempre con riferimento alle materie di competenza della 8ª Commissione, nell'Allegato A, che contiene l'elenco delle direttive da recepire secondo le procedure e i criteri indicati agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012, è presente la direttiva (UE) 2020/1057, che reca norme specifiche per il distacco dei conducenti professionisti nel settore del trasporto commerciale su strada. Il termine per il recepimento di tale direttiva è fissato al 2 febbraio 2022.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra il provvedimento in titolo, ricordando che l'articolo 47 della legge n. 99 del 2009 prevede che ogni anno sia adottata la legge per il mercato e la concorrenza, al fine di rimuovere gli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori.

Tale disposizione ha avuto finora una sola applicazione quando, nella scorsa legislatura, venne approvata la legge n. 124 del 2017.

Il PNRR, nell'includere la promozione della concorrenza tra le riforme abilitanti, ha previsto che la cadenza annuale della legge per il mercato e la concorrenza debba essere assicurata, essendo essenziale per rivedere in via continuativa lo stato della legislazione al fine di verificare se permangano vincoli normativi al gioco competitivo e all'efficiente funzionamento dei mercati, tenendo conto del quadro socioeconomico.

Il disegno di legge in esame muove dalla considerazione che la tutela e la promozione della concorrenza siano fattori essenziali non solo per favorire l'efficienza e la crescita economica ma anche per garantire maggiore giustizia sociale nella fase di ripresa dopo la pandemia.

Dando attuazione a precisi impegni contenuti nel PNRR, il testo in esame introduce disposizioni che incidono su molteplici settori, dai servizi pubblici locali all'energia e alla sostenibilità ambientale, ai rifiuti, alla tutela della salute e allo sviluppo delle infrastrutture digitali.

La relazione illustrativa sottolinea che punto essenziale di riferimento per il disegno di legge in esame è rappresentato dalla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato del 19 marzo 2021, recante "Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021" (AS1730), che richiama le principali segnalazioni dell'Autorità dal 2017 a oggi.

Il provvedimento è suddiviso in 32 articoli, raggruppati in 9 Capi.

Nel Capo I, l'articolo 1 individua le finalità del provvedimento, integrando quelle di cui alla legge n. 99 del 2009 con specifici riferimenti all'accesso ai mercati da parte delle imprese di minori dimensioni, alla tutela dell'occupazione, al rafforzamento della giustizia sociale, al miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi pubblici e al potenziamento della tutela dell'ambiente e del diritto alla salute dei cittadini.

Il Capo II contiene disposizioni per la rimozione delle barriere all'entrata nei mercati, con particolare riferimento alla disciplina dei regimi concessori.

In particolare, l'articolo 2 delega il Governo a costituire un sistema informativo di rilevazione delle concessioni di benipubblici, con la finalità di promuovere la massima pubblicità e trasparenza dei principali dati e delle informazioni relativi a tutti i rapporti concessori.

Tra i vari principi e i criteri direttivi cui attenersi nell'esercizio della delega figurano la definizione dell'ambito oggettivo della rilevazione, che dovrà includere tutti gli atti, i contratti e le convenzioni che comportano l'attribuzione a soggetti privati o pubblici dell'utilizzo in via esclusiva del bene pubblico; la previsione della piena conoscibilità della durata, dei rinnovi in favore di un medesimo concessionario o di società da questo controllate o collegate, del canone, dei beneficiari, della natura della concessione, dell'ente proprietario e, se diverso, dell'ente gestore, nonché di ogni altro dato utile a verificare la proficuità dell'utilizzo economico del bene nella prospettiva della sua tutela e valorizzazione ai fini dell'interesse pubblico. La gestione del sistema informativo, inoltre, dovrà essere

affidata al Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 3 reca disposizioni finalizzate ad introdurre criteri trasparenti e certi per il rilascio delle concessioni per la gestione dei porti e dirette a favorire un esercizio più efficiente degli stessi.

Viene pertanto sostituito l'articolo 18 della legge n. 84 del 1994 - che aveva rinviato la definizione della disciplina sull'affidamento delle concessioni portuali ad un decreto ministeriale che tuttavia non è mai stato emanato - per stabilire che tali concessioni siano affidate, previa determinazione dei relativi canoni, sulla base di procedure ad evidenza pubblica, avviate anche a seguito di istanza di parte, con pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva. Gli avvisi definiscono i requisiti soggettivi di partecipazione, i criteri di selezione, la durata massima dell'affidamento e contengono altresì gli elementi relativi al trattamento di fine concessione.

Come già previsto nella legislazione vigente, è stabilito che le concessioni possano comprendere anche la realizzazione delle opere infrastrutturali e che la misura del canone possa essere commisurata all'entità degli effettivi traffici portuali.

La nuova formulazione dell'articolo 18 provvede inoltre a circoscrivere l'ambito di applicazione del divieto di cumulo in capo ad una stessa società concessionaria di più aree demaniali per lo svolgimento di una medesima attività. Le nuove disposizioni chiariscono infatti che tale divieto non si applica nei porti di rilevanza economica nazionale ed internazionale e che, in tal caso, è vietato lo scambio di manodopera tra le diverse aree demaniali date in concessione alla stessa impresa o a soggetti ad essa riconducibili.

Gli articoli 4 e 5 riguardano le concessioni di distribuzione del gas naturale e di grande derivazione idroelettrica.

Il Capo III contiene disposizioni in materia di servizi pubblici locali e trasporti.

In particolare, l'articolo 6 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per il riordino dei servizi pubblici locali, nell'ottica di rafforzarne la qualità e l'efficienza, assicurando la soddisfazione delle esigenze delle comunità locali e garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale e territoriale.

Tra i numerosi principi e criteri direttivi da rispettare nell'esercizio della delega figurano in particolare: il coordinamento della disciplina dei servizi pubblici locali con la normativa in materia di contratti pubblici e in materia di società in partecipazione pubblica per gli affidamenti in autoproduzione; la razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di affidamento e di gestione dei servizi pubblici, nonché la durata dei relativi rapporti contrattuali; fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, la previsione, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie europee, di una motivazione anticipata e qualificata, da parte dell'ente locale, per la scelta o la conferma del modello dell'autoproduzione ai fini di un'efficiente gestione del servizio, che dia conto delle ragioni che, sul piano economico, degli investimenti e della qualità e dei costi dei servizi per gli utenti, giustificano il mancato ricorso al mercato, anche in relazione ai risultati conseguiti nelle pregresse gestioni in autoproduzione; l'estensione della disciplina applicabile ai servizi pubblici locali in materia di scelta della modalità di gestione del servizio e di affidamento dei contratti anche al settore del trasporto pubblico locale.

Di trasporto pubblico locale si occupa in particolare l'articolo 7 che - al fine di promuovere l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale mediante procedure ad evidenza pubblica e di consentire l'applicazione delle decurtazioni delle risorse del Fondo per il trasporto pubblico locale da trasferire alle regioni qualora i servizi di trasporto non risultino affidati con procedure di evidenza pubblica, come prescritto dall'articolo 27, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 50 del 2017 - prevede che le regioni attestino, mediante comunicazione da inviare secondo una precisa tempistica all'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, l'avvenuta pubblicazione dei bandi di gara ovvero l'avvenuto affidamento con procedure ad evidenza pubblica di tutti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale con scadenza entro il 31 dicembre dell'anno di trasmissione dell'attestazione, nonché la conformità delle medesime procedure di gara alle misure indicate nelle delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti.

Sono previste misure transitorie per le regioni che si siano avvalse della facoltà - concessa in relazione alla situazione pandemica - di prorogare gli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a dodici mesi dopo la conclusione dell'emergenza.

Ulteriori disposizioni riguardano le sanzioni per l'omessa o ritardata presentazione della dichiarazione, l'effettuazione dei controlli da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e l'esercizio del potere sostitutivo.

Si prevede infine che le disposizioni introdotte si applichino ai fini della ripartizione delle risorse stanziata sul Fondo per il trasporto pubblico locale a decorrere dall'esercizio finanziario 2022, anche qualora la loro assegnazione avvenga secondo criteri diversi da quelli previsti dal già citato articolo 27 del decreto-legge n. 50.

L'articolo 8 contiene una delega per la revisione della disciplina in materia di trasporto pubblico non di linea, finalizzata tra l'altro a promuovere la concorrenza anche in sede di conferimento delle licenze e a garantire una migliore tutela del consumatore nella fruizione del servizio.

La nuova disciplina dovrà inoltre assicurare agli autoservizi pubblici non di linea una funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei e l'offerta di servizi dovrà essere adeguata alle forme di mobilità che si svolgono mediante l'uso di applicazioni *web* che utilizzano piattaforme tecnologiche per l'interconnessione dei passeggeri e dei conducenti. Dovranno inoltre essere ridotti gli adempimenti amministrativi a carico degli esercenti e occorrerà procedere ad una razionalizzazione della normativa, ivi compresa quella relativa ai vincoli territoriali, alle tariffe e ai sistemi di turnazione.

La delega in esame ricalca quella già conferita con la precedente legge per il mercato e la concorrenza del 2017 e mai esercitata dal Governo ma, al contrario di quella, questa non prevede il parere delle Commissioni parlamentari competenti sullo schema di decreto legislativo attuativo.

L'articolo 9 prevede che, al fine di rafforzare la tutela dei consumatori e degli utenti, l'Autorità di regolazione dei trasporti disciplini le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie con gli operatori che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto tramite procedure semplici e poco onerose, anche in forma telematica e rende obbligatorio il tentativo di conciliazione prima della presentazione del ricorso in sede giurisdizionale per le controversie suddette.

L'articolo 10 reca modifiche alla disciplina dei controlli sulle società a partecipazione pubblica.

Nel Capo IV, che contiene disposizioni in materia di concorrenza, energia e sostenibilità ambientale, l'articolo 11 integra la normativa vigente al fine di prevedere che la selezione degli operatori per l'installazione di infrastrutture di ricarica elettrica da parte dei concessionari autostradali avvenga mediante procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie.

Il Capo V introduce misure per la concorrenza nel settore della tutela della salute.

Il Capo VI riguarda lo sviluppo delle infrastrutture digitali e i servizi di comunicazione elettronica, modificando, tra l'altro, il decreto legislativo n. 33 del 2016, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, sul quale sono già intervenuti i decreti "semplificazioni" adottati nel corso della presente legislatura.

In particolare, l'articolo 19 incide sulle procedure per la realizzazione delle reti di comunicazione ad alta velocità per precisare che i gestori di infrastrutture fisiche, quali le reti per il gas, l'energia, l'acqua, le reti stradali, metropolitane e ferroviarie, nonché gli operatori che forniscono reti di comunicazione, qualora rifiutino l'accesso ad un operatore che voglia installare elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità per oggettiva inidoneità dell'infrastruttura fisica o per indisponibilità di spazio ad ospitare i nuovi elementi, debbano indicare i motivi specifici di inidoneità o di carenza di spazio, anche allegando fotografie, planimetrie o documentazione tecnica che comprovino la valutazione effettuata.

Esso inoltre riduce i tempi entro i quali i motivi di rifiuto dovranno essere esplicitati e quelli entro i quali l'AGCOM dovrà rendere la sua decisione qualora il rifiuto sia oggetto di contestazione.

L'articolo 20, in relazione agli interventi per la realizzazione di reti in fibra ottica, stabilisce poi che il gestore di infrastrutture fisiche e l'operatore di rete che esegue direttamente o indirettamente opere di genio civile hanno l'obbligo di coordinarsi con altri operatori di rete che abbiano dichiarato

pubblicamente piani per l'installazione di reti ad alta velocità nella stessa area. Tale coordinamento riguarda il processo di richiesta dei permessi, la non duplicazione di opere del genio civile e la condivisione dei costi di realizzazione.

L'articolo 21 vieta agli operatori di telefonia e di comunicazioni elettroniche di attivare, senza il previo consenso espresso e documentato del consumatore o dell'utente, servizi in abbonamento da parte degli stessi operatori o di terzi, inclusi i servizi che prevedono l'erogazione di contenuti digitali forniti tramite SMS e MMS o tramite connessione di dati, offerti sia dagli operatori di accesso che da terzi.

L'articolo 22 interviene sui servizi postali, affidando al Ministero dello sviluppo economico il compito di riesaminare periodicamente l'ambito di applicazione degli obblighi di servizio universale sulla base degli orientamenti della Commissione europea, delle esigenze degli utenti e delle diverse offerte presenti sul mercato nazionale, in termini di disponibilità, qualità e prezzo accessibile. Il MISE dovrà inoltre segnalare al Parlamento le modifiche normative ritenute necessarie in ragione dell'evoluzione dei mercati e delle tecnologie.

Ulteriori disposizioni introdotte estendono ai fornitori di servizi postali, compresi i fornitori dei servizi di consegna dei pacchi, l'obbligo di iscriversi al registro degli operatori di comunicazione tenuto dall'AGCOM. È inoltre esteso al settore postale il parere che l'AGCOM rende all'Antitrust per i provvedimenti da questa adottati in materia di intese restrittive della concorrenza, di abuso di posizione dominante e operazioni di concentrazione.

Il Capo VII contiene norme per la rimozione degli oneri per le imprese e la parità di trattamento tra gli operatori, mentre il Capo VIII riguarda il rafforzamento dei poteri in materia di attività *antitrust*.

Nel Capo IX, l'articolo 32 incide sulle procedure per la selezione dei presidenti e dei componenti delle autorità amministrative indipendenti, al fine di rafforzarne la trasparenza e l'imparzialità.

In particolare, prevede che ogni soggetto competente alla nomina istituisca una Commissione tecnica altamente qualificata, composta da cinque membri scelti tra personalità di indiscussa indipendenza, moralità ed elevata qualificazione professionale nei settori di rispettiva competenza, nel rispetto del principio della parità di genere.

Tale Commissione, anche sulla base delle manifestazioni di disponibilità ricevute, a seguito di un avviso pubblico, dai soggetti competenti alla nomina, verifica la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente e trasmette ai soggetti competenti per la nomina una lista di almeno quattro candidati per ciascun membro da nominare, dotati di comprovata competenza ed esperienza nel settore in cui opera l'autorità, oltre che di notoria indipendenza e di indiscussa moralità, nel rispetto del principio della parità di genere.

Ferme restando le specifiche disposizioni di legge che disciplinano le competenze per la nomina dei membri di ciascuna autorità, i soggetti competenti nominano quindi il presidente e i componenti tra i candidati individuati nella lista trasmessa dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata per domani, 19 gennaio, alle ore 12, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,05.

1.4.2.8.2. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 247 (pom.) del 15/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MARTEDÌ 15 FEBBRAIO 2022
247ª Seduta

Presidenza del Presidente
[COLTORTI](#)

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Documento strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci (n. 352)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai sensi dell'articolo 1, commi 7 e 7-bis del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella scorsa seduta il Governo aveva manifestato la propria disponibilità ad attendere il parere della Commissione fino alla fine della settimana corrente, ma segnala che, successivamente, la Commissione trasporti della Camera ha comunicato la propria intenzione di esprimere il parere la prossima settimana e il Governo ha concordato con tale diversa tempistica.

Il relatore [BOCCARDI](#) (FIBP-UDC) chiede che il Senato abbia a disposizione lo stesso tempo concesso dal Governo alla Camera e invita i colleghi a sottoporgli le questioni che secondo loro dovrebbero essere valutate ai fini dell'inserimento nello schema di parere, auspicando inoltre che dal dibattito odierno emerga una indicazione in merito al livello di specificità delle osservazioni che verranno inserite nel parere.

Il [PRESIDENTE](#) propone dunque che il parere venga reso entro il termine della prossima settimana, come concordato dal Governo alla Camera.

La Commissione conviene.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [PAROLI](#) (FIBP-UDC) ribadisce che, come già sostenuto in una precedente seduta, a suo avviso nello schema di parere dovrebbero essere inserite anche osservazioni specifiche inerenti a

particolari e puntuali situazioni territoriali, considerato che la Commissione non ha molte occasioni di segnalare problematiche dei vari territori, che assumono in alcuni casi una vera e propria valenza strategica. Cita a titolo esemplificativo la necessità di prevedere la stazione AV dell'alto Garda, attualmente mancante, che aumenterebbe l'accessibilità di una zona vasta ed importante. Nota che peraltro le osservazioni di questo tipo potrebbero essere formulate come un invito a valutare l'opportunità di affrontare i temi in questione, in maniera tale da consentire una interlocuzione tra Parlamento e Governo, senza essere immediatamente vincolanti.

Il senatore [D'ARIENZO](#) (PD) ringrazia il senatore Paroli per aver evocato un tema, quello della stazione dell'alto Garda, che riveste una grande importanza per la provincia di Verona e che gli sta personalmente a cuore. Egli osserva, tuttavia, che il documento in esame riveste un carattere strategico e che l'inserimento di osservazioni specifiche rischia di essere fuori luogo, tanto più in un contesto in cui i cantieri sono già avviati e le opere sono a buon punto: richiedere ora delle modifiche appare problematico. Per tale motivo ritiene che per le questioni puntuali sarebbe opportuno individuare una sede più idonea.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (PD) concorda con il senatore D'Arienzo che, per come è strutturato il documento in esame, appare più corretto formulare osservazioni di carattere generale, senza entrare nel merito delle specifiche opere.

Ricorda che precedenti pareri della Commissione in cui si è scelto di inserire numerose osservazioni su opere specifiche sono rimasti lettera morta e osserva che sarebbe dunque più efficace un approccio in virtù del quale vengono individuate nuove priorità solo se risultano esservi le corrispondenti risorse. Invita infine la Commissione a individuare nuovi strumenti, quali mozioni, affari assegnati e risoluzioni, per recuperare il suo ruolo.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) condivide la posizione di chi ritiene che, a fronte di un documento strategico, le osservazioni debbano riguardare i temi, come le reti Ten-T o le stazioni, e non i singoli casi specifici.

Il senatore [MALLEGNI](#) (FIBP-UDC) afferma che il documento in esame tocca importanti temi politici, sui quali è necessario che il Parlamento faccia sentire la propria voce e che non possono essere lasciati all'iniziativa del solo Governo. A maggior ragione dopo la sciagurata decisione di eliminare il parere delle Commissioni parlamentari sul contratto di programma, serve una riflessione politica, non sulle singole opere, volta a riaffermare il ruolo strategico della Commissione innanzi a un Governo che troppo spesso sembra ritenere il Parlamento poco utile o poco necessario.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che l'indicazione che sembra emergere dal dibattito è quella di guardare all'architettura generale, evitando di incentrare il discorso su casi specifici che non rientrino in categorie più ampie.

Il senatore [CAMPARI](#) (L-SP-PSd'Az) chiede se quindi, secondo il Presidente, nell'ambito di osservazioni di carattere generale che riguardano questioni come, ad esempio, le stazioni, si dovrebbe poter fare riferimento a situazioni specifiche oppure no. Si esprime poi criticamente sui passaggi che il documento in questione dedica alle aree di parcheggio e alla loro riduzione.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che sarebbe meglio parlare di temi, piuttosto che di situazioni specifiche, e che la questione dei parcheggi, laddove condivisa dal relatore e dagli altri Gruppi, potrebbe costituire un ottimo esempio di osservazione da inserire nello schema di parere.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2330) Delega al Governo in materia di contratti pubblici
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 febbraio.

Il **PRESIDENTE** comunica che sono stati presentati gli emendamenti 1.3 (testo 2) e 1.316 (testo 2), pubblicati e in allegato, e che, non essendo ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio, la votazione degli emendamenti avrà inizio in altra seduta.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021
(Relazione alla 14a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 gennaio.

Il **PRESIDENTE** dichiara aperta la discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento in discussione, il seguito dell'esame è rinviato.

(2505) Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico
(Parere alla 5a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il **PRESIDENTE** dichiara aperta la discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento in discussione, il seguito dell'esame è rinviato.

Affare assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1: " Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), relativa all'anno 2021" (n. 1055)
(Parere alle Commissioni 5a e 14a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il relatore **FEDE** (M5S) aggiorna la Commissione sull'andamento dei lavori presso le Commissioni riunite 5ª e 14ª, segnalando che esse sono intenzionate ad audire, insieme alle Commissioni competenti per materia, i ministri titolari delle varie misure del PNRR.

Nelle more dello svolgimento delle audizioni, si dichiara comunque disponibile a valutare le questioni che i colleghi intendessero fin d'ora sottoporre alla sua attenzione ai fini dell'eventuale inserimento nello schema di parere.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [CAMPARI](#) (*L-SP-PSd'Az*) osserva che la relazione in esame include tra gli obiettivi raggiunti entro il 31 dicembre 2021 la modifica del procedimento di approvazione del contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e RFI S.p.a.. Considerato che tale modifica ha comportato, tra l'altro, l'eliminazione del parere delle Commissioni parlamentari e che tale eliminazione è stata oggetto di numerose critiche nell'ambito dell'esame del nuovo Documento strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e di merci, attualmente in corso presso la Commissione (atto del Governo n. 352), si chiede se non sia questa la sede più opportuna per inserire un'osservazione finalizzata a reinserire la previsione del parere suddetto.

Con riferimento poi al fatto che, come riferito dalla relazione in esame, al Sud venga assegnata una percentuale di risorse più alta di quella minima prevista dal PNRR, si chiede se non sarebbe il caso di inserire nello schema di parere un'osservazione finalizzata ad ottenere un riequilibrio dell'allocazione delle risorse tra le varie aree del Paese.

Il senatore [CIOFFI](#) (*M5S*) ricorda che l'Italia ha beneficiato di un quantitativo di risorse così elevato proprio perché esiste un profondo disequilibrio tra Nord e Sud che deve essere colmato.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021
(Parere alla 10a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento in discussione, il seguito dell'esame è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI E DOPODOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che le sedute già convocate domani, mercoledì 16 febbraio, alle ore 8,30 e alle ore 12,30, nonché giovedì 17 febbraio, alle ore 8,30, non avranno più luogo.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il [PRESIDENTE](#) propone di convocare un Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, domani, mercoledì 17 febbraio, alle ore 15, per la programmazione dei lavori.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2330](#)

Art. 1

1.3 (testo 2)

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Dessi](#)

Al comma 1, dopo le parole: «relativi a lavori, servizi, forniture» inserire le seguenti: «e concessioni».

Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. È istituita la cabina di regia come individuata all'articolo 212 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con la partecipazione delle organizzazioni datoriali e organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, per la verifica dinamica delle modifiche ed eventuali deroghe applicate alla disciplina di cui al comma 1 nonché per coordinare soluzioni correttive e di miglioramento nell'adozione dei decreti di cui al medesimo comma».

1.316 (testo 2)

[Margiotta](#)

Al comma 2, lettera u), dopo le parole: «anche in materia di esecuzione del contratto» aggiungere le seguenti: «prevedendo, tra l'altro, per i lavori di importo superiore a tre milioni di euro, prima dell'avvio dell'esecuzione, la costituzione obbligatoria di un collegio consultivo tecnico, con funzioni di assistenza e di risoluzione di ogni controversia suscettibile di insorgere in corso di esecuzione del contratto, ivi comprese quelle che possono generare riserve, con previsione, in caso di inerzia nell'attivazione, di adeguati poteri sostitutivi».

1.4.2.8.3. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 248 (pom.) del 22/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 2022
248ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

La seduta inizia alle ore 14,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** informa che è stato assegnato alla Commissione l'affare sulle problematiche attinenti alle infrastrutture ferroviarie nelle isole e invita i Gruppi a comunicare tempestivamente i nominativi dei soggetti da audire, in maniera tale che le audizioni possano avere inizio quanto prima. Comunica inoltre di avere avviato contatti col Ministro dell'economia e delle finanze al fine di calendarizzare un'audizione sul decreto relativo all'alienazione della partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze in ITA.

La Commissione prende atto.

La senatrice **PERGREFFI** (*L-SP-PSd'Az*) sottopone alla Commissione l'esigenza di affrontare la questione dell'aumento dei costi nel settore dell'autotrasporto.

Il senatore **FEDE** (*M5S*) osserva che la Commissione dovrebbe occuparsi dell'aumento del costo dell'energia in tutti i settori che ricadono nel suo ambito di competenza.

Il **PRESIDENTE** invita i colleghi a fargli pervenire le proposte di audizione, in maniera tale da poter individuare lo strumento regolamentare più adatto.

Proposta di indagine conoscitiva sulle ricadute nell'ordinamento italiano della Convenzione di Città del Capo del 2001 e del relativo protocollo aeronautico

Il **PRESIDENTE** informa che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, riunitosi la scorsa settimana, ha convenuto di inserire all'ordine del giorno della seduta odierna l'esame della proposta di indagine conoscitiva sulle ricadute nell'ordinamento italiano della Convenzione di Città del Capo del 2001 e del relativo protocollo aeronautico.

L'indagine conoscitiva ha la finalità di valutare il possibile impatto sul settore aeronautico e gli interventi normativi da apportare, tra l'altro, alle disposizioni del codice della navigazione in materia di procedure di registrazione e cancellazione degli aeromobili dal registro aeronautico nazionale e alla normativa nazionale in materia di insolvenza e di regime delle garanzie reali, con particolare riferimento agli aeromobili.

A tal fine, potrebbero essere svolte audizioni di esperti, di rappresentanti dei Ministeri delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nonché di rappresentanti di enti del settore.

Propone dunque che gli sia conferito mandato a chiedere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'autorizzazione allo svolgimento dell'indagine conoscitiva in titolo, secondo il programma suddetto.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina dell'ingegner Francesco Di Sarcina a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale (n. 105)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Esame e rinvio)

Il relatore [MARGIOTTA](#) (PD) illustra la proposta di nomina in titolo, dando conto della procedura e del *curriculum* del candidato, che appare a suo avviso coerente con le funzioni alle quali egli sarà chiamato in caso di approvazione definitiva della proposta di nomina, e preannunciando la formulazione di una proposta di parere favorevole.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che verranno presi contatti con il candidato, al fine di calendarizzarne l'audizione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Proposta di nomina dell'ingegner Vincenzo Garofalo a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale (n. 106)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Esame e rinvio)

La relatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) illustra la proposta di nomina in titolo, dando conto della procedura e del *curriculum* del candidato, del quale sottolinea la coerenza con le funzioni alle quali egli sarà chiamato in caso di approvazione definitiva della proposta di nomina.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che verranno presi contatti con il candidato, al fine di calendarizzarne l'audizione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Documento strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci (n. 352)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai sensi dell'articolo 1, commi 7 e 7-bis del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 febbraio.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in discussione, il [PRESIDENTE](#) ricorda che il parere dovrà essere reso entro la fine della settimana corrente.

Il relatore [BOCCARDI](#) (*FIBP-UDC*) comunica che, in considerazione della complessità dell'atto, sarà necessario utilizzare tutto il tempo disponibile e che pertanto lo schema di parere sarà presentato nella seduta già prevista per giovedì 24 febbraio.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(2330\)](#) *Delega al Governo in materia di contratti pubblici*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati gli emendamenti 1.244 (testo 2) e 1.355 (testo 2), pubblicati in allegato, e che, non essendo ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio, la votazione degli emendamenti avrà inizio in altra seduta.

La senatrice [VONO](#) (*FIBP-UDC*) chiede di sottoscrivere tutti gli emendamenti del Gruppo di Forza Italia e comunica che i componenti del Gruppo di Forza Italia in Commissione sottoscrivono gli emendamenti a sua prima firma.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2481\)](#) *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021*

(Relazione alla 14a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il relatore ha presentato uno schema di relazione favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il relatore [BERUTTI](#) (*Misto-I-C-EU-NdC (NC)*) invita tutti i colleghi a prendere visione dello schema di relazione da lui predisposto e a fargli pervenire eventuali proposte di modifica o integrazione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

[\(2505\)](#) *Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico*

(Parere alla 5a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 febbraio.

Non essendovi richieste di intervento in discussione, il relatore [D'ARIENZO](#) (*PD*) comunica che è in

corso di predisposizione lo schema di parere, che potrà essere votato la prossima settimana, e invita i colleghi a fargli pervenire eventuali proposte.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021
(Parere alla 10a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 febbraio.

Il **PRESIDENTE** comunica che la Commissione industria sta ancora svolgendo le audizioni e che pertanto l'approvazione del parere potrà essere rinviata alla prossima settimana.

Il senatore **CORTI** (*L-SP-PSd'Az*) chiede se via siano margini perché l'8ª Commissione possa esprimersi sulla modifica alla disciplina del risarcimento diretto per la responsabilità civile auto prevista dall'articolo 27 del provvedimento in esame.

Il **PRESIDENTE** invita il senatore Corti a sottoporre la questione alla valutazione del relatore.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 14,35.

SCHEMA DI RELAZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2481

L'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo,

premessi che:

l'articolo 19 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale ad una serie di regolamenti europei in materia di trasporto stradale e, in particolare, ai seguenti atti: regolamenti (CE) n. 1071/2009, n. 1072/2009 e n. 1073/2009, che stabiliscono norme comuni volte a disciplinare, rispettivamente, l'esercizio dell'attività di trasporto su strada di merci e persone, l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada e l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati mediante autobus; regolamento (UE) n. 2020/1054, che riguarda i tempi di guida e di riposo e l'utilizzo dei tachigrafi; regolamento (UE) n. 2016/403, che aggiorna la normativa in relazione alle infrazioni che possono portare alla perdita dell'onorabilità del trasportatore su strada; regolamento (UE) n. 164/2014, che disciplina l'installazione e l'uso dei tachigrafi; regolamento (UE) n. 2020/1055, che ha modificato precedenti regolamenti sul trasporto stradale per adeguarli all'evoluzione del settore,

formula una relazione favorevole con le seguenti osservazioni:

- si preveda che in sede di adeguamento della normativa nazionale a quella europea siano definiti in maniera chiara e precisa i limiti della "temporaneità" prevista dalla legislazione UE, attraverso

l'individuazione del numero massimo di ingressi nel territorio nazionale e dei tempi massimi di permanenza consentiti ai vettori stranieri;
- si individuino specifiche modalità per la verifica del rispetto delle condizioni di lavoro e delle previsioni dettate dal decreto legislativo n. 136 del 2016 in materia di distacco nell'ambito di una prestazione di servizi ed altresì per la verifica del rispetto della disciplina IVA nazionale che prescrive l'assoggettamento all'imposta per tutti i servizi di trasporto di persone svolti interamente sul territorio italiano.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2330](#)

Art. 1

1.244 (testo 2)

[Margiotta](#)

Al comma 2, dopo la lettera l) inserire la seguente:

«l-bis) applicazione, negli affidamenti di servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valorizzando altresì il criterio del prezzo o costo fisso attraverso la tipizzazione dei casi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrervi».

1.355 (testo 2)

[Margiotta](#)

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

«u-bis) prevedere una distinta e autonoma disciplina per i contratti di concessione e di partenariato pubblico-privato, in diretta attuazione della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, ancorché inserita nello stesso decreto legislativo di recepimento delle direttive del Parlamento Europeo e del Consiglio 2014/24/UE e 2014/25/UE entrambe del 26 febbraio 2014.»

1.4.2.8.4. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 252 (pom.) del 01/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 1 MARZO 2022

252ª Seduta

Presidenza del Presidente

[COLTORTI](#)

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina dell'ingegner Francesco Di Sarcina a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale (n. 105)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 febbraio.

Non essendovi richieste di intervento in discussione, il relatore [MARGIOTTA](#) (PD), anche alla luce di quanto emerso nell'audizione appena conclusa, conferma la proposta di parere favorevole anticipata nella scorsa seduta.

In assenza di richieste di intervento in dichiarazione di voto, si procede dunque alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore. Partecipano alla votazione i senatori [ASTORRE](#) (PD), [BERUTTI](#) (Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))), [CAMPARI](#) (L-SP-PSd'Az), [CIOFFI](#) (M5S), [COLTORTI](#) (M5S), [CORTI](#) (L-SP-PSd'Az), [D'ARIENZO](#) (PD), [DI GIROLAMO](#) (M5S), [EVANGELISTA](#) (IV-PSI), [FEDE](#) (M5S), [LUPO](#) (M5S), [MALLEGNI](#) (FIBP-UDC), [MARGIOTTA](#) (PD), [PAROLI](#) (FIBP-UDC), [PERGREFFI](#) (L-SP-PSd'Az), [RUFA](#) (L-SP-PSd'Az), [RUSPANDINI](#) (Fdl), [SANTILLO](#) (M5S), [STEGER](#) (Aut (SVP-PATT, UV)), [SUDANO](#) (L-SP-PSd'Az), [TOTARO](#) (Fdl) e [VONO](#) (FIBP-UDC).

La proposta di parere favorevole risulta approvata con 17 voti favorevoli, 2 voti contrari e 3 astenuti.

Proposta di nomina dell'ingegner Vincenzo Garofalo a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale (n. 106)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Seguito e conclusione dell'esame.

Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 febbraio.

Non essendovi richieste di intervento in discussione, la relatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S), anche alla luce di quanto emerso nel corso dell'audizione appena conclusa, formula una proposta di parere favorevole.

In assenza di richieste di intervento in dichiarazione di voto, si procede dunque alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole della relatrice. Partecipano alla votazione i senatori [ASTORRE](#) (PD), [BERUTTI](#) (Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))), [CAMPARI](#) (L-SP-PSd'Az), [CIOFFI](#) (M5S), [COLTORTI](#) (M5S), [CORTI](#) (L-SP-PSd'Az), [D'ARIENZO](#) (PD), [DI GIROLAMO](#) (M5S), [EVANGELISTA](#) (IV-PSI), [FEDE](#) (M5S), [LUPO](#) (M5S), [MALLEGNI](#) (FIBP-UDC), [MARGIOTTA](#) (PD), [PAROLI](#) (FIBP-UDC), [PERGREFFI](#) (L-SP-PSd'Az), [RUFA](#) (L-SP-PSd'Az), [RUSPANDINI](#) (FdI), [SANTILLO](#) (M5S), [STEGER](#) (Aut (SVP-PATT, UV)), [SUDANO](#) (L-SP-PSd'Az), [TOTARO](#) (FdI) e [VONO](#) (FIBP-UDC).

La proposta di parere favorevole risulta approvata con 21 voti favorevoli e 1 voto contrario.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2505\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico

(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 febbraio.

Il relatore [D'ARIENZO](#) (PD) illustra uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato, soffermandosi, in particolare, sulla questione degli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione e su quella relativa ai bus turistici.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (PD) ringrazia il relatore D'Arienzo per il puntuale lavoro svolto. Esprime particolare apprezzamento per la prima osservazione, che chiede di valutare l'attualizzazione temporale delle disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici contenute nel decreto-legge "sostegni bis". In considerazione della gravità della situazione, che rende svantaggioso per le imprese dare esecuzione ai contratti, ponendole in condizioni di grave difficoltà e mettendo a rischio la realizzazione delle opere, invita tutti i componenti della Commissione a vigilare affinché in fase emendativa sia dato il necessario seguito a quanto richiesto nello schema di parere.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni del relatore, che risulta approvato.

[\(2481\)](#) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021

(Relazione alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 febbraio.

Il relatore [BERUTTI](#) (*Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))*) comunica che non sono pervenute richieste di modifica o integrazione dello schema di relazione favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato alla seduta del 22 febbraio, di cui dà lettura.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di relazione favorevole con osservazioni del relatore, che risulta approvato.

[\(2469\)](#) *Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021*
(Parere alla 10a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 febbraio.

Il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) informa che alcuni colleghi gli hanno preannunciato l'invio di proposte di osservazione da inserire nello schema di parere. Sollecita dunque l'invio delle suddette proposte, in maniera tale che lo schema di parere possa essere presentato e approvato la prossima settimana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(2330\)](#) *Delega al Governo in materia di contratti pubblici*
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana del 23 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che gli emendamenti 1.219 e 1.220 sono stati ritirati e sono stati trasformati negli ordini del giorno G/2330/2/8 e G/2330/3/8, pubblicati in allegato. Informa inoltre che il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti non è ancora pervenuto e che pertanto non è ancora possibile procedere con le votazioni.

Dopo un breve dibattito sull'ordine dei lavori, nel quale intervengono la relatrice [PERGREFFI](#) (*L-SP-PSd'Az*) e i senatori [MALLEGNI](#) (*FIBP-UDC*), [MARGIOTTA](#) (*PD*), [CAMPARI](#) (*L-SP-PSd'Az*), [SANTILLO](#) (*M5S*) e [RUSPANDINI](#) (*FdI*), il [PRESIDENTE](#), considerato che il parere della Commissione bilancio non giungerà nemmeno in tempo utile per la seduta già prevista per le ore 20 di oggi, ne propone la sconvocazione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata per oggi, martedì 1° marzo 2022, alle ore 20, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2505

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo,

premessi che:

l'articolo 24 incrementa di 80 milioni di euro per l'anno 2022 la dotazione del fondo per l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale finalizzati a far fronte agli effetti derivanti dalle limitazioni poste al coefficiente di riempimento dei mezzi. Esso istituisce poi un fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro per il 2022, per la concessione di compensazioni dei danni subiti, in conseguenza delle misure di contenimento adottate, dalle imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente e dalle imprese che effettuano servizi di trasporto su strada mediante autobus e non soggetti ad obblighi di servizio pubblico. Per queste ultime, un ulteriore stanziamento di 5 milioni di euro consente inoltre il ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di *leasing*, in scadenza tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022, per l'acquisto di veicoli nuovi di categoria M2 e M3 effettuato a partire dal 1° gennaio 2018;

l'articolo 25 reca risorse a favore di RFI, da utilizzare per ridurre il canone per l'utilizzo dell'infrastruttura;

l'articolo 29 reca disposizioni volte a contrastare l'eccezionale aumento dei prezzi nel settore degli appalti pubblici,

considerato che:

l'articolo 1-*septies* del decreto-legge n. 73 del 2021 (il c.d. decreto "sostegni *bis*") ha previsto che, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell'anno 2021, per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili rilevasse, entro il 31 ottobre 2021, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi;

per quanto concerne la categoria dei bus turistici, è stata modificata la corrispondenza di questa con il Fondo finora individuato per i ristori e la nuova assegnazione ad un Fondo diverso dal precedente non distingue questa specifica categoria dalle imprese di trasporto commerciale di linea,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

per quanto concerne gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, anche al fine di salvaguardare gli interventi già iniziati, valutare l'attualizzazione temporale della previsione dell'articolo 1-*septies* del decreto-legge n. 73 del 2021;

valutare l'estensione della previsione del citato articolo 1-*septies* del decreto-legge n. 73 del 2021 anche ai contratti stipulati a seguito di affidamento dell'appalto qualora prima dell'inizio dei lavori a causa degli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, il costo complessivo dell'intervento risulta eccedente il 10 per cento complessivo del valore dell'appalto medesimo;

riesaminare le scelte concernenti la categoria dei bus turistici valutando, alternativamente, la riassegnazione nel precedente e specifico Fondo di cui all'articolo 26 del decreto-legge n. 41 del 2021 oppure, successivamente all'incremento della quota oggi stabilita, la differenziazione tra le diverse categorie commerciali sostenute dall'attuale Fondo attraverso la definizione delle quote di destinazione mediante i codici Ateco dei soggetti economici da sostenere;

con riguardo all'articolo 24, comma 7, si preveda un ulteriore incremento per l'anno 2022 del fondo destinato al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di *leasing*, con scadenza compresa, anche per effetto di dilazione, tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2022 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3;

sia valutato il ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di *leasing* anche per le imprese che effettuano trasporto passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in quanto la formulazione attuale li esclude e destina tale ristoro esclusivamente alle imprese che effettuano trasporti di linea autorizzati.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2330](#)

G/2330/2/8 (già 1.219)

[Mollame](#)

Il Senato,

premessi che:

l'Attestazione SOA è la certificazione obbligatoria per la partecipazione a gare d'appalto per l'esecuzione di appalti pubblici di lavori, ovvero un documento necessario e sufficiente a comprovare, in sede di gara, la capacità dell'impresa di eseguire, direttamente o in subappalto, opere pubbliche di lavori con importo a base d'asta superiore a euro 150.000,00; essa attesta e garantisce il possesso da parte dell'impresa del settore delle costruzioni di tutti i requisiti previsti dalla attuale normativa in ambito di Contratti Pubblici di lavori;

l'Attestazione SOA ha validità quinquennale (sempre che ne venga verificata la validità al terzo anno dal primo rilascio) e viene rilasciata a seguito di un'istruttoria di validazione dei documenti prodotti dall'impresa, facenti capo agli ultimi dieci esercizi di attività dell'impresa (dieci anni di lavori ed i migliori cinque esercizi tra gli ultimi dieci) da appositi Organismi di Attestazione, ovvero società autorizzate ad operare dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP). Le SOA verificano e certificano titoli di cui le imprese sono già in possesso,

la classifica di importo è già commisurata alla capacità tecnica ed economica dell'impresa. Nonostante ciò l'onere per le piccole imprese per una attestazione è importante e prevede un rischio d'impresa, in termini economici, molto alto;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere una revisione dei tariffari dell'attestazione SOA, al fine di ridurre gli oneri generali e di sistema di una procedura di qualificazione, tenendo conto di un criterio proporzionale sulla base della dimensione d'impresa, con attenzione particolare alle piccole e medie imprese

G/2330/3/8 (già 1.220)

[Mollame](#)

Il Senato,

premessi che:

la direzione tecnica è l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori. I soggetti designati nell'incarico di direttore tecnico non possono rivestire analogo incarico per conto di altre imprese qualificate;

l'appaltatore procede all'esecuzione dei lavori affidandone la responsabilità ad un proprio direttore tecnico il quale espleta una complessa attività che coinvolge compiti e decisioni di ordine tecnico sulle modalità con cui eseguire i lavori, ma anche di ordine organizzativo per tutto ciò che attiene all'approntamento del cantiere e dei mezzi d'opera, all'assunzione e all'impiego di personale, all'organizzazione degli uffici di cantiere, all'approvvigionamento dei materiali, ecc. La direzione tecnica dell'appaltatore riguarda, perciò, tutte le iniziative e decisioni necessarie per eseguire i lavori;

il Direttore Tecnico porta con sé ed apporta, nel caso di passaggio ad altra azienda, ai fini dell'incremento delle classifiche e/o nuove categorie già solo il 10% dell'importo dei lavori diretti dallo Stesso. Disposizione già fortemente limitante;

I titoli del direttore tecnico riferiti ai lavori diretti devono essere quelli di tutta l'esperienza lavorativa e non quelli di un determinato periodo di tempo. La figura del direttore tecnico è una figura cardine dall'azienda proprio per la sua esperienza e questa non può essere cancellata da una disposizione di legge che risulterebbe certamente illegittima nel momento in cui va a ridurre, contro ogni naturale principio, l'anzianità di servizio e cancella specifiche esperienze di lavoro;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere la valorizzazione dell'esperienza del direttore tecnico ai fini della qualificazione, attraverso la revisione dei requisiti di capacità tecnica e di attività documentabile del direttore tecnico, tenendo conto dell'esperienza professionale maturata durante tutto l'arco della carriera lavorativa, senza decurtazione dell'anzianità di servizio e conseguente limitazione dell'esperienza lavorativa

1.4.2.9. 9[^] Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)

1.4.2.9.1. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 212 (pom.) dell'08/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 2022

212ª Seduta

Presidenza del Presidente

[VALLARDI](#)

La seduta inizia alle ore 15,30.

*SULL'ITER DEL DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE L'AGRICOLTURA CON METODO
BIOLOGICO*

Il presidente [VALLARDI](#) riferisce di aver partecipato a un incontro presso la Camera dei deputati con il Presidente e i Capigruppo della XIII Commissione Agricoltura della Camera e la presenza del Ministro per i rapporti con il Parlamento avente ad oggetto il disegno di legge concernente l'agricoltura con metodo biologico, già approvato con modifiche in seconda lettura dal Senato (A.S. 988) ed attualmente all'esame dell'Assemblea della Camera. In tale sede è emersa la volontà di procedere a modificare il testo nella parte relativa all'agricoltura biodinamica, anche a seguito dell'attenzione dedicata all'argomento da parte degli organi di stampa.

Nel corso dell'incontro, il Presidente ha pertanto assicurato che, per quanto di sua competenza, si adopererà assieme alla Commissione affinché il provvedimento venga esaminato in tempi rapidi qualora questo venisse approvato con modifiche da parte della Camera dei deputati.

Comunica altresì di aver fatto presente che in tale ipotesi, sarà importante per la Commissione poter conoscere con adeguato anticipo le proposte di modifica che la Camera intenderà apportare al testo.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2469\)](#) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [NATURALE](#) (M5S) riferisce alla Commissione sui contenuti del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, esaminato in sede referente alla 10ª Commissione.

Ricorda preliminarmente che l'articolo 47 della legge n. 99 del 2009 prevede che ogni anno sia adottata la legge per il mercato e la concorrenza, al fine di rimuovere gli ostacoli regolatori all'apertura

dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori.

Tale disposizione tuttavia ha avuto finora una sola applicazione nella scorsa legislatura, con l'approvazione della legge n. 124 del 2017.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha previsto che la cadenza annuale della legge per il mercato e la concorrenza debba essere assicurata, ponendo come traguardo l'entrata in vigore del testo in esame per la fine del 2022.

Il provvedimento, in attuazione di precisi impegni contenuti nel PNRR, introduce pertanto disposizioni che incidono su molteplici settori, dai servizi pubblici locali all'energia e alla sostenibilità ambientale, ai rifiuti, alla tutela della salute e allo sviluppo delle infrastrutture digitali.

Il testo è suddiviso in 32 articoli, raggruppati in 9 Capi.

L'articolo 1 individua le finalità del provvedimento, integrando quelle di cui alla legge n. 99 del 2009 con specifici riferimenti all'accesso ai mercati da parte delle imprese di minori dimensioni, alla tutela dell'occupazione, al rafforzamento della giustizia sociale, al miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi pubblici e al potenziamento della tutela dell'ambiente e del diritto alla salute.

L'articolo 2 delega il Governo a costituire un sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici, con la finalità di promuovere la massima pubblicità e trasparenza dei principali dati e delle informazioni relativi a tutti i rapporti concessori.

L'articolo 3 reca disposizioni finalizzate ad introdurre criteri trasparenti e certi per il rilascio delle concessioni per la gestione dei porti e dirette a favorire un esercizio più efficiente degli stessi.

Gli articoli 4 e 5 riguardano, rispettivamente, le concessioni di distribuzione del gas naturale e di grande derivazione idroelettrica.

L'articolo 6 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per il riordino dei servizi pubblici locali, nell'ottica di rafforzarne la qualità e l'efficienza, assicurando la soddisfazione delle esigenze delle comunità locali e garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale e territoriale.

L'articolo 7 reca disposizioni dirette a promuovere l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale mediante procedure ad evidenza pubblica.

L'articolo 8 contiene una delega per la revisione della disciplina in materia di trasporto pubblico non di linea (ossia taxi e noleggio con conducente - NCC), finalizzata tra l'altro a promuovere la concorrenza anche in sede di conferimento delle licenze e a garantire una migliore tutela del consumatore nella fruizione del servizio.

L'articolo 9 interviene con alcune modifiche all'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011 al fine di rafforzare i meccanismi di risoluzione delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e i consumatori.

L'articolo 10 reca modifiche alla disciplina dei controlli sulle società a partecipazione pubblica.

L'articolo 11 integra la normativa vigente al fine di prevedere che la selezione degli operatori per l'installazione di infrastrutture di ricarica elettrica da parte dei concessionari autostradali avvenga mediante procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie.

L'articolo 12 reca alcune novelle al codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006) concernenti, tra l'altro, la parte della disciplina della tariffa rifiuti che riguarda le utenze non domestiche che producono i c.d. rifiuti assimilati agli urbani nonché i compiti attribuiti all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).

Gli articoli da 13 a 18 recano misure per la concorrenza nel settore della tutela della salute, mentre l'articolo 19 prevede alcune modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 33 del 2016 che definisce un quadro di regole volto a ridurre i costi per la realizzazione di reti a banda ultra-larga.

L'articolo 20 interviene con l'obiettivo di razionalizzare gli interventi dedicati alla realizzazione di reti di accesso in fibra ottica.

L'articolo 21 vieta agli operatori di telefonia e di comunicazioni elettroniche di attivare, senza il previo consenso espresso e documentato del consumatore o dell'utente, servizi in abbonamento da parte degli stessi operatori o di terzi, inclusi i servizi che prevedono l'erogazione di contenuti digitali

forniti tramite SMS e MMS o tramite connessione di dati, offerti sia dagli operatori di accesso che da terzi.

L'articolo 22 interviene sui servizi postali, affidando al Ministero dello sviluppo economico il compito di riesaminare periodicamente l'ambito di applicazione degli obblighi di servizio universale sulla base degli orientamenti della Commissione europea, delle esigenze degli utenti e delle offerte presenti sul mercato nazionale.

L'articolo 23 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per procedere ad una nuova ricognizione dei regimi amministrativi delle attività private e alla loro semplificazione mediante eliminazione delle autorizzazioni e degli adempimenti non necessari.

L'articolo 24 delega il Governo a semplificare e coordinare i controlli sulle attività economiche, ed in particolare, eliminare gli adempimenti non necessari, favorire la programmazione dei controlli, consentire l'accesso ai dati e allo scambio delle informazioni da parte dei soggetti con funzioni di controllo.

L'articolo 25 interviene sulla disciplina della comunicazione unica per la nascita dell'impresa, riducendo da sette a quattro giorni il termine entro cui le amministrazioni competenti comunicano, per via telematica, all'interessato e al registro delle imprese i dati definitivi relativi alle posizioni registrate.

L'articolo 26 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020, al fine di rafforzare la concorrenza nel mercato unico dell'Unione europea, assicurando adeguati livelli di controllo sulle conformità delle merci.

L'articolo 27 estende anche alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri la procedura di risarcimento diretto prevista dall'articolo 149 del codice delle assicurazioni private.

L'articolo 28 apporta modifiche alla disciplina sulla valutazione e controllo delle operazioni di concentrazione da parte dell'Autorità garante della concorrenza e il mercato, sulle soglie di fatturato da cui scaturisce l'obbligo di notifica e sul trattamento delle imprese comuni.

L'articolo 29 interviene sulla disciplina dell'abuso di dipendenza economica nell'attività di subfornitura tra imprese, introducendo una presunzione relativa di dipendenza nelle relazioni commerciali con un'impresa che offre i servizi di intermediazione di una piattaforma digitale, allorché quest'ultima abbia un ruolo determinante per raggiungere utenti finali e/o fornitori, anche in termini di effetti di rete e/o di disponibilità dei dati.

L'articolo 30 introduce la disciplina della transazione nei procedimenti amministrativi condotti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza e abuso di posizione dominante, mentre l'articolo 31 estende i poteri d'indagine dell'AGCM.

L'articolo 32 incide infine sulle procedure per la selezione dei presidenti e dei componenti delle autorità amministrative indipendenti, al fine di rafforzarne la trasparenza e l'imparzialità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [TARICCO](#) (PD) riferisce alla Commissione sul disegno di legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera ed assegnato in Senato in sede referente alla 14ª Commissione. Il provvedimento consta di 20 articoli che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 10 direttive europee inserite nell'allegato A.

L'articolato contiene inoltre principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega

relativa a 5 direttive, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a 20 regolamenti europei e a una raccomandazione.

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 234 del 2012, il disegno di legge di delegazione europea stabilisce - con riferimento ad alcuni atti dell'Unione europea - principi e criteri direttivi specifici cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega, in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare e a quelli generali di delega, richiamati alle lettere da a) a i) del citato comma 1.

Con riferimento ai profili di competenza della Commissione segnala anzitutto l'articolo 10, che reca (al comma 1) una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e al regolamento (UE) 2017/625, limitatamente - quest'ultimo - ai controlli ufficiali riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici. Il comma 2 prevede che, nell'esercizio della delega, il Governo osservi i seguenti principi e criteri direttivi specifici: adeguare il procedimento di autorizzazione e il sistema di vigilanza sugli organismi di controllo e di certificazione; definire i criteri e le modalità di etichettatura di fertilizzanti e prodotti fitosanitari; dettare le disposizioni necessarie per procedere alla designazione dei laboratori ufficiali per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio; adeguare il sistema sanzionatorio per gli organismi di controllo e per gli operatori biologici che adottano condotte non conformi al regolamento (UE) 2018/848.

L'articolo 15 reca al comma 1 una disciplina di delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati. Per l'esercizio della delega, il comma 2 reca i seguenti principi e criteri direttivi specifici: l'individuazione del Ministero della salute, delle regioni e delle province autonome quali autorità competenti a svolgere i compiti previsti dal citato regolamento (UE) 2019/4; l'adeguamento e la semplificazione delle norme vigenti al fine di eliminare processi e vincoli ormai obsoleti; la revisione delle norme sanzionatorie.

L'articolo 16 dispone circa i criteri e i principi di delega per l'adozione, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei decreti di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/6 in materia di immissione sul mercato, fabbricazione, importazione, esportazione, fornitura, distribuzione, farmacovigilanza, controllo e impiego di medicinali veterinari. Il comma 2 detta i seguenti criteri di delega specifici: individuare il Ministero della salute, le regioni e le province autonome quali autorità competenti a svolgere i compiti previsti secondo le rispettive competenze; prevedere, tra le citate autorità, specifiche forme di coordinamento; stabilire i contenuti, le tempistiche e le modalità di registrazione delle informazioni che i fabbricanti, i distributori, le farmacie e altri rivenditori, i veterinari e gli allevatori sono tenuti a comunicare; rimodulare il sistema delle tariffe; adeguare e coordinare i sistemi informatici nazionali a quelli gestiti dalla Agenzia europea per i medicinali (EMA); ridefinire il sistema sanzionatorio.

L'articolo 17, introdotto dalla Camera, al comma 1 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento. Il comma 2 elenca i seguenti principi e criteri direttivi: prevedere misure finalizzate ad introdurre, entro il 31 dicembre 2026, il divieto di abbattimento selettivo dei pulcini di linea maschile delle galline della specie *Gallus gallus domesticus* provenienti da linee di allevamento orientate alla produzione di uova non destinate alla cova; garantire alle aziende di produzione di pulcini (incubatoi), congrui tempi di adeguamento alla normativa; favorire l'introduzione, lo sviluppo e promuovere la conoscenza di tecnologie e strumenti per il sessaggio degli embrioni in-ovo (cosiddetta «*in-ovo sexing*») in grado di identificare il sesso del pulcino ancora prima della schiusa; promuovere appropriate politiche di incentivazione, promozione e sostegno delle tecnologie; adottare i provvedimenti necessari affinché le autorità procedano ad ispezioni negli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole.

L'articolo 18 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009, che stabilisce norme relative

alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE (comma 1). Il comma 2 stabilisce i seguenti principi e criteri direttivi specifici: indicare il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) quale autorità competente nazionale e autorità di notifica, nonché l'Ente unico nazionale di accreditamento (Accredia) quale organismo di valutazione e controllo; definire le procedure di controllo dei prodotti fertilizzanti forniti di marchio CE; definire un Piano di controllo nazionale pluriennale per i prodotti fertilizzanti forniti di marchio CE e per i prodotti nazionali; adeguare e semplificare le norme vigenti; ridurre e semplificare gli oneri informativi e procedimenti amministrativi a carico degli operatori professionali, con particolare riguardo alle PMI; predisporre un sistema informativo per la raccolta delle informazioni relative al settore dei prodotti fertilizzanti, da collegare con i sistemi informativi dell'Unione europea e delle Regioni; definire le tariffe per la valutazione di nuove categorie di prodotto, per i controlli dei prodotti inseriti nel registro nazionale nonché per quelli immessi in commercio; ridefinire il sistema sanzionatorio; destinare i proventi derivanti dalle sanzioni al miglioramento dell'attività di sorveglianza sul settore dei fertilizzanti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2505) Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico

(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) riferisce alla Commissione sul decreto-legge in esame, assegnato in sede referente alla 5ª Commissione, che viene esaminato in prima lettura dal Senato.

Per quanto attiene ai profili di più stretto interesse della Commissione agricoltura, segnala anzitutto l'articolo 26, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF), il "Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza", con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022, ed il "Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola", con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2022.

Nel dettaglio, il comma 1 precisa che l'istituzione dei suddetti Fondi è finalizzata a tutelare gli allevamenti suinicoli dal rischio di contaminazione dal virus responsabile della peste suina africana (PSA) e ad indennizzare gli operatori della filiera suinicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati.

Ai sensi del comma 2, il Fondo di parte capitale è destinato al rafforzamento degli interventi in materia di biosicurezza, in conformità alle norme nazionali e dell'Unione europea in materia. Secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa, la disposizione fa riferimento "agli investimenti degli operatori del settore suinicolo volti ad evitare che gli animali allevati entrino in contatto con le specie selvatiche potenzialmente infette". Per la ripartizione di tale Fondo tra le regioni e le province autonome si rimanda ad un apposito decreto ministeriale da adottarsi tenendo conto della consistenza suinicola e del numero delle strutture produttive a maggiore rischio.

Il comma 3 specifica che il Fondo di parte corrente è finalizzato ad indennizzare gli operatori della filiera suinicola colpiti dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati. Con successivo decreto saranno stabilite le modalità di quantificazione dei contributi erogabili, in base all'entità del danno subito.

Il comma 4 subordina la concessione dei contributi alla loro compatibilità con le norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e agroalimentare, mentre il comma 5 quantifica in 50 milioni di euro per l'anno 2022 gli oneri recati dal presente articolo.

L'articolo 27, al comma 1, aumenta i massimali degli aiuti di Stato di importo limitato e degli

aiuti di Stato sotto forma di costi fissi non coperti che possono essere concessi a favore delle imprese.

In particolare il comma 1, lett. *a*), n. 1-3 dell'articolo in esame modifica l'articolo 54 del decreto-legge n. 34 del 2020, il quale consente agli enti territoriali e alle Camere di commercio di adottare misure di aiuto di importo limitato alle imprese (si tratta di aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o di altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni). Nel settore della pesca e dell'acquacoltura, gli aiuti di importo limitato non devono pertanto ora superare i 345 mila euro (anziché i 270 mila euro); nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli gli aiuti non devono superare i 290 mila euro (anziché i 225 mila euro) per impresa.

Il comma 1, lettera *a*) n. 4 prevede che gli aiuti concessi in base a regimi approvati e rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti non sono presi in considerazione, quando si verifica che il massimale applicabile non è superato.

Segnala altresì i commi 3 e 4 dell'articolo 22, che provvedono a differire dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 i termini riguardanti la sospensione del pagamento dei finanziamenti e delle rate di mutui, prevista per le attività economiche e produttive e i soggetti privati dei territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017 (comma 3), e la sospensione automatica dei medesimi pagamenti, nel caso in cui i beneficiari non siano stati avvisati in merito all'esercizio della facoltà di sospensione dei pagamenti (comma 4).

Ricorda che la prevista sospensione dei pagamenti riguarda anche le rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, incluse le operazioni di credito agrario, nonché i canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto beni immobili distrutti o divenuti inagibili e beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che, nel corso dell'audizione in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in relazione all'affare assegnato n. 1004 (Problematiche concernenti le modalità di attuazione della strategia *Farm to Fork* e le sue ricadute nell'agricoltura italiana), di rappresentanti di Apo Conerpo, svoltasi in data odierna, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale provvedimento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

1.4.2.9.2. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 213 (pom.) del 15/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 15 FEBBRAIO 2022

213ª Seduta

Presidenza del Presidente

[VALLARDI](#)

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Affare assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1: "Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021" ([n. 1055](#))

(Parere alle Commissioni 5a e 14a riunite. Esame e rinvio)

La relatrice [BITI](#) (PD) riferisce alla Commissione ricordando che lo scorso 23 dicembre il Governo ha presentato alle Camere la prima Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto-legge n. 77 del 2001. La relazione è stata quindi deferita a tutte le Commissioni permanenti (*Doc. CCLXIII, n. 1*) e su di essa le Commissioni 5a e 14a hanno chiesto l'assegnazione di uno specifico affare, rispetto al quale tutte le Commissioni sono state chiamate a esprimere un parere per le parti di competenza.

La Relazione, in particolare, deve dare conto dell'utilizzo delle risorse del programma *Next Generation EU* e dei risultati raggiunti, nonché indicare le eventuali misure necessarie per accelerare l'avanzamento dei progetti e per una migliore efficacia degli stessi rispetto agli obiettivi perseguiti.

La Relazione in esame riguarda in modo particolare gli obiettivi e i traguardi previsti per la fine dell'esercizio 2021, in vista della rendicontazione alla Commissione europea. La Relazione descrive poi le strutture e gli strumenti istituiti per: migliorare l'attuazione del Piano; assicurare il coinvolgimento degli enti territoriali e delle parti sociali; contribuire alla razionalizzazione della regolazione; valutare il Piano; comunicare i suoi risultati a cittadini, imprese, amministrazioni locali. Infine, offre una descrizione sintetica delle numerose attività già avviate dalle amministrazioni per conseguire gli obiettivi futuri.

Il PNRR prevede complessivamente 134 investimenti (235 se si conteggiano i sub-investimenti) e 63 riforme, per un totale di 191,5 miliardi di euro di fondi. Di questi, 68,9 miliardi sono contributi a fondo perduto e 122,6 miliardi sono prestiti. A questi stanziamenti si aggiungono le risorse dei fondi europei *React-EU* e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), per un totale di circa 235 miliardi di euro, che corrispondono al 14 per cento circa del prodotto interno lordo italiano. La Relazione ricorda che il Governo ha cominciato a mettere in atto il Piano nella

seconda metà del 2021 e dovrà completarlo e rendicontarlo nella sua interezza entro la fine del 2026.

A ciascuna riforma e investimento è associata una descrizione delle finalità della misura e degli indicatori che ne riflettono gli obiettivi e costituiscono il parametro per la loro valutazione. Questi indicatori si dividono in due gruppi: *milestone* e *target*.

Le *milestone* (o traguardi) rappresentano fasi essenziali dell'attuazione (fisica e procedurale), come l'adozione di particolari norme, la piena operatività dei sistemi informativi, o il completamento dei lavori. Indicano di solito una sequenza di attività connesse al raggiungimento degli obiettivi della misura. I *target* (o obiettivi) sono indicatori misurabili - di solito in termini di risultato - dell'intervento pubblico, oppure di impatto delle politiche pubbliche.

L'erogazione delle rate del PNRR, cioè dei contributi a fondo perduto e dei prestiti, è subordinata al conseguimento di un certo numero di *milestone* e *target* relativi alle varie misure. Al riguardo, la relazione in esame informa che, entro la data del 31 dicembre 2021, sono stati raggiunti tutti i 51 traguardi e obiettivi previsti per il 2021, di cui 27 erano connessi all'attuazione di riforme e 24 all'attuazione di investimenti.

La prima rata, prevista per il 31 dicembre 2021, è composta da 51 traguardi e obiettivi, a cui corrisponde un contributo finanziario di 11,5 miliardi e un prestito di 12,6 miliardi, per un totale di 24,1 miliardi. Da questa cifra va detratta, in proporzione, la quota di prefinanziamento (13 per cento) già ricevuta dall'Italia. L'erogazione della prima rata, pari quindi a 21 miliardi di euro, avverrà a seguito della valutazione positiva sul conseguimento soddisfacente di 51 traguardi e obiettivi.

Segnala che nella Tabella 2 della Relazione sono elencati i traguardi e gli obiettivi che dovevano essere conseguiti ai fini della rata del 31 dicembre 2021, suddivisi per amministrazione titolare.

Il documento è quindi completato da [schede di sintesi delle attività delle amministrazioni titolari di misure](#) del PNRR, in cui si dà conto delle iniziative adottate per conseguire le scadenze dal 2022.

In tale ambito e con riferimento alle tematiche di interesse della Commissione agricoltura, il documento dà conto delle principali iniziative intraprese per le scadenze successive al 2021 dal [Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali \(MIPAAF\)](#), che non aveva traguardi e obiettivi da conseguire entro il 2021.

Per quanto concerne la missione M2C1 (Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo), per la quale sono previste risorse per 800 milioni di euro, la Relazione evidenzia che dopo la consultazione tecnica per individuare le tematiche e gli ambiti di intervento da finanziare, entro il primo trimestre 2022 è prevista l'emissione del bando per la selezione dei programmi di investimento per l'implementazione del piano logistico per l'agroalimentare, con pubblicazione della graduatoria finale entro la fine del quarto trimestre 2022 e concessione dei finanziamenti entro il primo trimestre 2023.

Per quanto concerne la missione M2C1 (Parco agrisolare), per la quale sono previste risorse per 1.500 milioni di euro, la Relazione evidenzia che entro il 31 marzo 2022 sarà pubblicato l'invito a presentare proposte per i programmi di investimento per l'installazione di pannelli di energia solare, sfruttando le superfici utili degli edifici di produzione agricola e agro-industriale.

Relativamente alla missione M2C1 (Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo ed alimentare), per la quale sono previste risorse per 500 milioni di euro, la Relazione prevede la pubblicazione di un primo bando relativo all'ammodernamento dei frantoi oleari entro il primo trimestre 2022 e un secondo bando, relativo alla generale meccanizzazione del settore agricolo, entro il primo trimestre 2023.

Relativamente alla missione M2C4 (Investimenti nella resilienza dell'agro-sistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche), per la quale sono previste risorse per 880 milioni di euro, la Relazione ricorda che sono già stati individuati i progetti ammissibili e non ammissibili a finanziamento, è stato approvato il piano di attuazione ed è stata richiesta la trasmissione degli elaborati progettuali collocati in posizione utile al finanziamento.

Nell'ambito delle iniziative intraprese dal [Ministero della transizione](#) ecologica, segnala la

missione M2C2 (Sviluppo agro-voltaico), con risorse per 1.099 milioni di euro, per la quale secondo la Relazione è in corso l'analisi tecnica per delineare il bando aperto agli operatori economici.

Relativamente invece alla missione M2C2 (Sviluppo biometano), con risorse per 1.923 milioni di euro, è in corso un confronto tecnico con la Commissione europea per il profilo degli aiuti di stato, nonché un supplemento di valutazione per alcune tipologie di progetti di impianti.

Riguardo alla missione M2C4 (Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano), con risorse per 330 milioni di euro, la Relazione ricorda i passaggi sin qui svolti per il raggiungimento del primo *target* di piantumazione fissato alla fine del 2022.

Infine, nell'ambito delle iniziative intraprese dal [Ministero del lavoro e delle politiche sociali](#), segnala la missione M5C2 (Piani Urbani Integrati per il superamento degli insediamenti abusivi in agricoltura), con risorse per 200 milioni di euro, diretta alla definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

(Parere alla 10a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente [VALLARDI](#) (L-SP-PSd'Az), d'accordo con la relatrice [NATURALE](#) (M5S), propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Conviene la Commissione.

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti

normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente [VALLARDI](#) (L-SP-PSd'Az), d'accordo con il relatore [TARICCO](#) (PD), propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Conviene la Commissione.

(2505) Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico

(Parere alla 5a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) cede la parola al relatore.

Il relatore [BERGESIO](#) (L-SP-PSd'Az) fa presente che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in esame presso la Commissione bilancio sarà presumibilmente fissato all'inizio della prossima settimana. Sollecita pertanto i colleghi senatori a trasmettere quanto prima eventuali suggerimenti ed osservazioni utili per la predisposizione del parere che potrà essere posto in votazione nella seduta già programmata per domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [VALLARDI](#), considerato che per esigenze di un Gruppo non sarà possibile lo svolgimento della seduta già convocata domani alle ore 14, ne propone la sconvocazione e propone di convocare una nuova seduta domani alle ore 9,15. Propone altresì di anticipare alle ore 8,30 l'Ufficio di Presidenza, già convocato alle ore 8,45, per lo svolgimento di un'audizione informale.

Concorda la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che, come convenuto poc'anzi, la seduta già convocata domani alle ore 14 non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che, come convenuto poc'anzi, è convocata una nuova seduta della Commissione alle ore 9,15 di domani.

La Commissione prende atto.

ANTICIPAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI DOMANI

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che, come convenuto poc'anzi, l'Ufficio di Presidenza, già convocato domani alle ore 8,45 per lo svolgimento di un'audizione informale, è anticipato alle ore 8,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.4.2.9.3. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 215 (pom.) del 22/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 2022

215ª Seduta

Presidenza del Presidente

[VALLARDI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Centinaio.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SUGLI ESITI DELLA MISSIONE SVOLTA DALLA COMMISSIONE SUL DELTA DEL PO

Il presidente [VALLARDI](#) riferisce sugli esiti di una missione nel territorio del Delta del Po, svoltasi nella giornata del 17 febbraio, da parte di una delegazione della Commissione, diretta ad approfondire una serie di problematiche di questo territorio. Il sopralluogo, organizzato in collaborazione con l'ANBI, è stata l'occasione per visionare direttamente le conseguenze del fenomeno della subsidenza che, iniziato decenni fa, non ha ancora purtroppo esaurito le sue conseguenze, creando molteplici problemi all'assetto idrogeologico di quell'area.

E' emerso, tra l'altro, come eventuali effetti positivi legati a una ripresa delle estrazioni di metano in quelle zone potrebbero essere negativamente controbilanciati da problemi di manutenzione del territorio legati alla necessità di continue arginature e all'utilizzazione di idrovore.

Il senatore [ZULIANI](#) (L-SP-PSd'Az) conferma la gravità delle problematiche segnalate dal Presidente e fa presente che, nel corso del sopralluogo, è stata da più parti evocata l'opportunità di approfondire una eventuale correlazione tra la subsidenza nel Delta del Po e le estrazioni di metano anche in altri territori a partire dalla Croazia.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il presidente [VALLARDI](#) informa che il rappresentante del Governo ha fatto sapere che arriverà in Commissione con qualche minuto di ritardo. Propone pertanto di invertire l'ordine del giorno della seduta iniziando dall'esame in sede referente del disegno di legge n. 988-B.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

(988-B) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore [TARICCO](#) (PD) riferisce alla Commissione illustrando il disegno di legge recante disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, che torna in Senato dopo essere stato approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

L'articolo 1, modificato dalla Camera, individua l'oggetto e le finalità del provvedimento, che mira a disciplinare i vari aspetti del settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico. In particolare al terzo comma si prevede che ai fini della presente proposta di legge, i metodi di produzione basati su preparati e specifici disciplinari applicati nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell'Unione europea e delle norme nazionali in materia di agricoltura biologica sono equiparati al metodo di agricoltura biologica. La successiva previsione - secondo cui sono a tal fine equiparati il metodo dell'agricoltura biodinamica ed i metodi che, avendone fatta richiesta secondo le procedure fissate dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con apposito decreto, prevedono il rispetto delle disposizioni di cui al primo periodo - è stata invece soppressa da parte della Camera.

L'articolo 2 (non modificato dalla Camera) reca le definizioni di "produzione biologica", "prodotti biologici" e di "aziende" con metodo biologico.

L'articolo 3 (non modificato) designa il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali quale Autorità nazionale cui è attribuito il compito di svolgere l'attività di indirizzo e di coordinamento.

L'articolo 4 (non modificato) individua nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le autorità locali chiamate a svolgere le attività tecnico-scientifiche ed amministrative relative alla produzione biologica.

L'articolo 5 (non modificato) istituisce presso il MIPAAF il Tavolo tecnico per la produzione biologica prevedendone la composizione.

L'articolo 6 (non modificato) istituisce il marchio biologico italiano per quei prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana.

L'articolo 7 (non modificato) prevede l'adozione, da parte del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, del Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici.

L'articolo 8 (non modificato) prevede l'adozione del Piano nazionale delle sementi biologiche da parte del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sentito il Tavolo tecnico e con il supporto scientifico del CREA.

L'articolo 9 (non modificato) istituisce - presso il MIPAAF - il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica. Viene quindi soppresso il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità, e le disponibilità ivi esistenti sono trasferite al suddetto Fondo per lo sviluppo della produzione biologica.

L'articolo 10 (non modificato) prevede strumenti di integrazione degli operatori della filiera biologica, che lo Stato sostiene, consistenti nella facoltà di stipulare contratti di rete, costituire cooperative e sottoscrivere contratti di filiera tra gli operatori del settore

L'articolo 11 (non modificato) disciplina il sostegno alla ricerca tecnologica ed applicata nel settore, prevedendo tra l'altro la promozione di specifici percorsi formativi e la destinazione di risorse dell'attività del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) alla ricerca in campo biologico.

L'articolo 12 (non modificato) regola la formazione professionale teorico-pratica di tecnici e

operatori del settore, promossa dallo Stato e dalle regioni.

L'articolo 13 (non modificato) disciplina i distretti biologici, mentre l'articolo 14 (non modificato) regola le organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica.

L'articolo 15 (non modificato) regola gli accordi-quadro da parte delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e aventi ad oggetto la disciplina dei contratti di cessione dei prodotti biologici, prevedendo un corrispettivo a favore dei produttori pari almeno ai costi medi di produzione.

L'articolo 16 (non modificato) prevede che il MIPAAF, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, istituisca il Tavolo di filiera per i prodotti biologici al fine di promuovere l'organizzazione del mercato dei prodotti biologici e la stipulazione delle intese di filiera.

L'articolo 17 (non modificato) disciplina il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori biologici da parte delle regioni o del MIPAAF (quando sono associate organizzazioni di produttori riconosciute da regioni diverse).

L'articolo 18 (non modificato) contiene disposizioni sulle sementi biologiche, mentre l'articolo 19 (non modificato) reca una delega al Governo per la revisione, l'armonizzazione e la razionalizzazione della normativa sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica.

L'articolo 20 (non modificato) reca le abrogazioni.

L'articolo 21 infine, recante la clausola di salvaguardia, è stato modificato dalla Camera al fine di prevedere che non solo le disposizioni della presente legge ma anche quelle dei decreti legislativi emanati in sua attuazione si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

In conclusione il relatore, alla luce dell'esigenza manifestata da tutti i Gruppi di approvare definitivamente il provvedimento il prima possibile, propone di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti già nella giornata di oggi.

Il presidente [VALLARDI](#), d'accordo con il relatore, propone pertanto di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti alle ore 18 di oggi. Con l'occasione ricorda che le proposte emendative dovranno essere riferite solo alle parti modificate dalla Camera dei deputati.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Affare assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1: "Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021" ([n. 1055](#))

(Parere alle Commissioni 5a e 14a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 febbraio.

La relatrice [BITI](#) (PD), dopo aver segnalato che sono in corso di svolgimento una serie di audizioni presso le Commissioni di merito, fa presente che metterà a disposizione dei colleghi della Commissione una bozza di parere al fine di facilitare la presentazione di proposte ed osservazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

(Parere alla 10a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

La relatrice [NATURALE](#) (M5S), dopo aver segnalato che sono in corso di svolgimento una serie di audizioni presso la Commissione di merito, fa presente che metterà a disposizione dei colleghi della Commissione una bozza di parere al fine di facilitare la presentazione di proposte ed osservazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il relatore [TARICCO](#) (PD) comunica che metterà a disposizione dei colleghi della Commissione una bozza di relazione al fine di facilitare la presentazione di proposte ed osservazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 15, riprende alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente [VALLARDI](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario CENTINAIO risponde all'interrogazione n. 3-02919, presentata dalla senatrice Alessandrini e dai senatori Bergesio, Vallardi, Rosellina Sbrana, Rufa e Zuliani, rilevando che l'Italia è tra i maggiori esportatori di prodotti a base di grano, come la pasta e i prodotti da forno, particolarmente apprezzati dai consumatori di tutto il mondo.

La produzione nazionale di grano duro, tuttavia, risulta strutturalmente deficitaria e non in grado di coprire la domanda proveniente dalle industrie della prima e seconda trasformazione, a fronte di una crescita delle esportazioni.

Le cause che stanno mettendo sotto pressione il mercato dell'intero comparto cerealicolo sono molteplici e affondano le loro radici in situazioni pregresse, aggravate oggi dalla crisi conseguente alla pandemia da COVID-19.

Inoltre, occorre tener presente che il mercato del frumento dipende da variabili estremamente incerte e influenzate dall'andamento internazionale. La filiera grano duro, in particolare, è caratterizzata da una produzione nazionale strutturalmente deficitaria che a fronte di una crescita delle esportazioni non è in grado di coprire la domanda proveniente dalle industrie della prima e seconda trasformazione con variazioni di prezzo attribuibili, soprattutto, al disequilibrio tra offerta e domanda mondiale e, di conseguenza, alla consistenza delle scorte.

Per tali motivi il Ministero ha messo a punto una serie di iniziative a sostegno del comparto cerealicolo atte a favorire relazioni commerciali corrette in materia di cessione di prodotti agricoli ed agroalimentari.

In quest'ottica ricorda che, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito delle filiere più rappresentative del comparto agroalimentare italiano sono state individuate, come strumento di sviluppo e di trasparenza delle contrattazioni, le Commissioni uniche nazionali (CUN).

In tale contesto, in attuazione degli indirizzi strategici e delle azioni indicate nei piani di settore è stata costituita, ed è operativa, la commissione sperimentale nazionale per il grano duro.

La CUN grano duro è uno strumento volontario atto a determinare un riequilibrio dei rapporti di filiera ed una stabilizzazione dei rapporti tra gli operatori della produzione e quelli della trasformazione e/o commercializzazione, contribuendo così alla formazione del prezzo del grano duro.

Quanto ad interventi di sostegno diretti, l'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 7 agosto 2016, n. 160 e successivamente rifinanziato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha istituito un Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto cerealicolo, anche attraverso il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera, alla ricerca, al trasferimento tecnologico e agli interventi infrastrutturali.

Ulteriori 10 milioni sono stati stanziati con la legge di bilancio per il rafforzamento finanziario del Fondo grano-duro.

Con successivi decreti interministeriali sono stati stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo. Il Fondo grano duro, il cui gestore è l'AGEA, è una misura diretta a garantire un aiuto al reddito agli agricoltori, attraverso l'aggregazione dei produttori di grano duro e la sottoscrizione di contratti tra i soggetti della filiera cerealicola. Ciò al fine di assicurare sbocchi di mercato, uso di sementi certificate, adozione di buone pratiche agricole e ricadute positive sulle produzioni agricole.

Per affrontare le criticità che investono il settore, nei giorni scorsi è stato convocato al Ministero il tavolo sul grano duro, cui è seguito quello sul grano tenero, che presto torneranno a riunirsi coinvolgendo ulteriori attori del comparto, nell'ottica di lavorare insieme per individuare possibili soluzioni alle problematiche emerse. Ai due incontri hanno partecipato i rappresentanti delle organizzazioni agricole e della cooperazione, delle aziende sementiere, dei pastifici, dell'industria molitoria, degli importatori e della distribuzione.

In tale contesto, particolare attenzione è stata riservata alla rilevante riduzione della produzione mondiale, con le scorte ai minimi a causa dei cali produttivi in Paesi come Canada, Stati Uniti e Russia, nonché al generale aumento dei prezzi, non soltanto del grano duro ma di tutte le materie prime, dalle sementi, ai fertilizzanti e all'energia.

Con l'obiettivo di migliorare la produttività, di puntare a una giusta redistribuzione del reddito fra i soggetti coinvolti, di sfruttare al meglio le opportunità offerte dal PNRR così come della PAC, nonché di affrontare al meglio la volatilità dei prezzi, è stato proposto di rendere i due tavoli permanenti.

E' quindi iniziato un confronto che sarà continuo e serrato al fine di usare al meglio le risorse messe a disposizione dal PNRR, sia per quanto riguarda i contratti di filiera, che la ricerca e i fondi per lo stoccaggio. Si sta lavorando per una migliore collaborazione fra tutti gli anelli della filiera, per una maggiore redditività e per valorizzare la qualità del *Made in Italy*.

Proprio sul PNRR, il Sottosegretario informa che, da qualche giorno, è possibile l'utilizzo di 900 milioni per lo scorrimento delle graduatorie del quarto bando e l'inizio del quinto bando sui contratti di filiera.

Infine rileva che l'Italia, tenendo presente il diverso potere contrattuale fra gli operatori della filiera alimentare e che l'anello debole è rappresentato dai produttori agricoli, al fine favorire relazioni commerciali corrette in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari, si è battuta fortemente, anche in sede europea, per l'approvazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare.

Rileva inoltre che lo scorso 4 novembre è stato approvato in Consiglio dei Ministri lo schema

di decreto legislativo che vieta le pratiche sleali nei rapporti commerciali della filiera agroalimentare, sia tra imprese che in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari, a prescindere dai rispettivi fatturati dei contraenti.

Il recepimento della direttiva europea prevede l'introduzione di un livello minimo di tutela comune a tutta l'Unione europea e comprende un elenco di pratiche commerciali sleali vietate e un elenco di pratiche che saranno autorizzate solo se concordate in termini chiari e univoci al momento della conclusione dell'accordo di fornitura.

Non sarà più possibile imporre condizioni contrattuali eccessivamente gravose, come ad esempio la vendita di prodotti agricoli/alimentari a prezzi al di sotto dei costi di produzione.

Vengono così definitivamente riequilibrati i rapporti di forza tra le parti negli scambi commerciali, garantendo una posizione più equa per gli agricoltori e i produttori.

In tale contesto, il dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole è designato quale autorità nazionale di contrasto deputata all'attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni previste.

Assicura l'onorevole interrogante che, anche alla luce di tale innovazione, il Ministero continuerà a seguire con estrema attenzione la questione segnalata al fine di contrastare la volatilità delle quotazioni cerealicole e rafforzare la *leadership* italiana a livello internazionale.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia il Sottosegretario per la risposta e si dichiara soddisfatto. Fa presente che da settembre, data in cui è stata presentata l'interrogazione, ad oggi sono stati fatti fortunatamente molti passi in avanti per fronteggiare la difficoltà segnalata. Sottolinea in particolare due aspetti positivi, ossia il riconoscimento del maggior ricavo rispetto ai prezzi di vendita nonché il recepimento della tematica all'interno del PNRR.

Il presidente [VALLARDI](#) dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione.

IN SEDE REDIGENTE

(878) Deputato GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 18 gennaio.

Il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) fa presente che il Ministero ha reso noti gli ulteriori pareri sulle proposte emendative presentate. Disponendo pertanto del quadro complessivo del provvedimento, la Commissione si trova finalmente nelle condizioni di poter concludere, in una prossima seduta, l'esame del provvedimento.

Il presidente [VALLARDI](#) propone pertanto di rinviare il seguito della discussione ad una successiva seduta.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2118) STEFANO ed altri. - Ordinamento della professione di enologo e della professione di enotecnico

(Rinvio del seguito della discussione)

Il presidente [VALLARDI](#), d'accordo con la relatrice, propone di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

Conviene la Commissione.

(2023) VALLARDI ed altri. - Disposizioni in materia di riconoscimento della figura di agricoltore custode dell'ambiente e del territorio
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 18 gennaio.

Il presidente [VALLARDI](#) propone di rinviare il seguito della discussione ad una successiva seduta.

Il relatore [ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) concorda con la proposta del Presidente e ricorda come le proposte emendative presentate, i cui contenuti devono ancora essere illustrati, riguardino principalmente le clausole di salvaguardia del provvedimento.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [LONARDO](#) (*Misto-I-C-EU-NdC (NC)*) approfitta della presenza del Sottosegretario per sollecitare la risposta a una sua interrogazione sulle problematiche della filiera bufalina, di cui attende di conoscere gli esiti dal luglio scorso.

Il senatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) chiede al rappresentante del Governo di intervenire per sbloccare la situazione venutasi a creare presso la Commissione bilancio del Senato dove, a causa di un parere negativo della Ragioneria generale dello Stato sul testo approvato dalla Camera dei deputati, si sta di fatto impedendo di concludere l'esame del disegno di legge sul florovivaismo (A.S. 2009), un provvedimento su cui si è registrato in Commissione agricoltura grandissimo consenso e su cui c'è grande attesa tra gli operatori del settore.

Il sottosegretario CENTINAIO fa presente che si farà carico delle problematiche segnalate.

Il senatore [DE BONIS](#) (*FIBP-UDC*) segnala quanto sta avvenendo nella Commissione unica sperimentale sul grano che, nelle ultime sedute, è stata disertata dai rappresentanti degli industriali. Chiede pertanto di conoscere i motivi di tale assenza ripetuta, che stanno impedendo la partenza vera e propria dei lavori della Commissione unica.

Il sottosegretario CENTINAIO ricorda come sussistano differenze di vedute tra il Ministero e ITALMOPA e che recentemente è stato presentato presso la Camera dei deputati un emendamento diretto proprio ad individuare un elemento di mediazione. Fa presente comunque che si impegnerà a sollecitare ITALMOPA affinché partecipi ai lavori della Commissione unica.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.4.2.9.4. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 217 (pom.) del 01/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 1° MARZO 2022

217ª Seduta

Presidenza del Presidente

[VALLARDI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Centinaio.

La seduta inizia alle ore 18,30.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente [VALLARDI](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario CENTINAIO risponde all'interrogazione n. 3-02926, presentata dal senatore Bergesio e da altri senatori, sottolineando che certificare l'origine italiana dei prodotti agroalimentari mediante l'indicazione dell'origine in etichetta della materia prima è stata da sempre una priorità perseguita dal Governo che ha promosso e adottato, per taluni prodotti, iniziative volte alla tutela del consumatore e del *Made in Italy*.

In tale direzione, nelle more dell'adozione degli atti di esecuzione da parte della Commissione europea, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1169/2011, relativi alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, al fine di garantire una maggiore sicurezza e trasparenza verso i consumatori, il Ministero ha introdotto una disciplina sperimentale dell'etichettatura.

Sono stati pertanto adottati una serie di decreti, recanti norme sull'etichettatura obbligatoria dell'origine della materia prima, relativamente a prodotti specifici come pasta, riso, prodotti derivati dal pomodoro, latte e prodotti lattiero-caseari e carni suine trasformate.

Alla luce delle consultazioni in corso sulla modifica del predetto Regolamento (UE) n. 1169/2011, con decreto interministeriale n. 680636 del 28 dicembre scorso si è proceduto a prorogare fino al 31 dicembre 2022 i regimi sperimentali dell'indicazione di origine da riportare nell'etichetta per i prodotti

sopra indicati.

Assicura il Senatore interrogante che sarà cura del Ministero continuare a seguire la tematica con estrema attenzione con l'intento di garantire sempre l'origine dei prodotti.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia il Sottosegretario e si dichiara soddisfatto della risposta, alla luce del fatto che con il decreto interministeriale dello scorso 28 dicembre si è proceduto alla proroga dei regimi sperimentali dell'indicazione di origine da riportare nell'etichetta. Reputa che si tratti di una iniziativa importante anche se sicuramente andrà accompagnata nel prossimo futuro da ulteriori misure di sostegno.

Il presidente [VALLARDI](#) dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione.

SULLA RISPOSTA AD UN ATTO DI SINDACATO ISPETTIVO

La senatrice [LONARDO](#) (*Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))*) sollecita ancora una volta la risposta ad un proprio atto di sindacato ispettivo presentato lo scorso 7 luglio, concernente una serie di problematiche inerenti alla filiera bufalina in Campania.

Il sottosegretario CENTINAIO assicura che informerà gli uffici del Ministero ai fini di una rapida risposta alla sollecitazione della senatrice.

IN SEDE REDIGENTE

(878) Deputato GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 22 febbraio.

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che, se il relatore è d'accordo, la Commissione è nella condizione di procedere alla votazione degli emendamenti e dell'ordine del giorno del disegno di legge.

Si passa all'esame dell'unico ordine del giorno presentato.

Il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/878/1/9 a condizione che venga riformulato impegnando il Governo a valutare la possibilità di adottare adeguate iniziative volte a tutelare le imprese produttrici italiane interessate dalla nuova normativa europea.

La senatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*) sottoscrive l'ordine del giorno G/878/1/9 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, che viene accolto dal rappresentante del Governo.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e gli identici 1.4 e 1.5, 1.6 e gli identici 1.7 e 1.8.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) ritira l'emendamento 1.2 alla luce del fatto che le specificazioni contenute nella sua proposta risulterebbero già ricomprese nella definizione originaria del testo. Ritira altresì

l'emendamento 1.5 dal momento che l'aggiunta della specificazione "di origine locale" risulterebbe ultronea in quanto già ricompresa nella definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).

La senatrice [CALIGIURI](#) (FIBP-UDC) ritira gli emendamenti 1.3 e 1.8.

Il senatore [ZULIANI](#) (L-SP-PSd'Az) ritira l'emendamento 1.4.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, viene posto in votazione e respinto l'emendamento 1.1.

L'emendamento 1.6 decade per assenza dei presentatori.

Viene posto in votazione e respinto l'emendamento 1.7.

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'articolo 1.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il relatore [BERGESIO](#) (L-SP-PSd'Az) esprime parere contrario sugli identici emendamenti 2.1 e 2.2; sull'emendamento 2.3 esprime parere favorevole limitatamente alla lettera b), mentre il parere è contrario sul resto della proposta emendativa. Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 2.4, 2.5, 2.6 identico al 2.7, 2.8 e gli identici 2.9 e 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 e 2.14. Esprime parere favorevole sull'emendamento 2.15 e raccomanda l'approvazione dell'emendamento 2.100; esprime parere contrario sull'emendamento 2.16 mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.17, 2.18 e l'identico 2.19. Esprime infine parere contrario sull'emendamento 2.20.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) ritira gli emendamenti 2.2, 2.4, 2.11 e 2.20.

Il senatore [ZULIANI](#) (L-SP-PSd'Az) riformula l'emendamento 2.3 in un testo 2, pubblicato in allegato. Ritira inoltre l'emendamento 2.7.

La senatrice [LONARDO](#) (Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))) ritira l'emendamento 2.6 e sottoscrive l'emendamento 2.8.

Il senatore [LA PIETRA](#) (Fdi) ritira gli emendamenti 2.9, 2.12, 2.13 e 2.14.

La senatrice [CALIGIURI](#) (FIBP-UDC) ritira l'emendamento 2.10.

L'emendamento 2.1 viene posto in votazione e respinto.

Viene posto in votazione ed approvato l'emendamento 2.3 (testo 2) e gli identici emendamenti 2.18 e 2.19.

Vengono quindi posti distintamente in votazione e respinti gli emendamenti 2.5 e 2.8.

Vengono poi distintamente posti in votazione ed approvati all'unanimità gli emendamenti 2.15 e 2.100.

L'emendamento 2.16 viene posto in votazione e respinto.

Viene successivamente posto in votazione ed approvato all'unanimità l'emendamento 2.17.

Viene infine posto in votazione ed approvato l'articolo 2, come modificato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime parere contrario sull'emendamento 3.1 e gli identici emendamenti 3.2 e 3.3, mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.4, 3.5 e 3.6.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

La senatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*) ritira l'emendamento 3.1.

Il senatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) ritira l'emendamento 3.3.

L'emendamento 3.2 decade per assenza dei presentatori.

Vengono posti in votazione ed approvati all'unanimità l'emendamento 3.4 e l'identico emendamento 3.5; viene successivamente posto in votazione ed approvato all'unanimità l'emendamento 3.6.

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'articolo 3, come modificato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime parere contrario sull'emendamento 4.1 e gli identici emendamenti 4.2 e 4.3; il parere è altresì contrario sull'emendamento 4.4. Esprime poi parere favorevole sull'emendamento 4.5 e sugli identici emendamenti 4.6 e 4.7. Sull'emendamento 4.8 il parere è favorevole limitatamente alla proposta di modifica riferita al comma 1, mentre è contrario sulla restante parte dell'emendamento. Esprime quindi parere contrario sugli identici emendamenti 4.9 e 4.10 mentre esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 4.11, 4.12, 4.13 e 4.14.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in maniera conforme a quella del relatore.

La senatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*) ritira l'emendamento 4.2.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) ritira l'emendamento 4.10.

Il senatore [ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) riformula l'emendamento 4.8 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Vengono posti distintamente in votazione e respinti gli emendamenti 4.1 e 4.4, mentre l'emendamento 4.3 decade per assenza dei presentatori.

Viene quindi posto in votazione ed approvato all'unanimità l'emendamento 4.5.

Vengono poi posti in votazione ed approvati all'unanimità gli emendamenti 4.6, 4.7 e 4.8 (testo 2).

Viene posto in votazione e respinto l'emendamento 4.9.

Vengono successivamente posti in votazione ed approvati all'unanimità gli identici emendamenti 4.11, 4.12, 4.13 e 4.14.

Il senatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) preannuncia il proprio voto di astensione sull'articolo 4.

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'articolo 4, come modificato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) raccomanda l'approvazione degli emendamenti 5.100, 5.101 e 5.102; esprime parere favorevole sugli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4. Esprime parere contrario sugli emendamenti 5.5 e 5.6, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 5.7.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

La senatrice [LONARDO](#) (*Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))*) ritira l'emendamento 5.5.

La senatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*) ritira l'emendamento 5.6.

Vengono quindi posti in votazione ed approvati all'unanimità l'emendamento 5.100 e l'identico emendamento 5.1.

Vengono poi posti in votazione ed approvati all'unanimità l'emendamento 5.2 e l'identico emendamento 5.3.

Risulta di conseguenza assorbito l'emendamento 5.4.

Con distinte votazioni vengono successivamente approvati all'unanimità gli emendamenti 5.101, 5.102 e 5.7.

Viene quindi posto in votazione ed approvato all'unanimità l'articolo 5, come modificato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime parere favorevole sull'emendamento 6.1; esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti 6.2, 6.3 e 6.4. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 6.5 e 6.6.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) ritira l'emendamento 6.5.

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'emendamento 6.1.

Risultano di conseguenza preclusi gli emendamenti 6.2, 6.3 e 6.4 a seguito dell'approvazione dell'emendamento 6.1.

Viene successivamente posto in votazione e respinto l'emendamento 6.6.

Il senatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) preannuncia il proprio voto di astensione sull'articolo 6.

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'articolo 6, come modificato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 7.1 e 7.2 e raccomanda l'approvazione dell'emendamento 7.100 (testo 2).

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) riformula l'emendamento 7.2 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Vengono quindi posti in votazione ed approvato all'unanimità gli identici emendamenti 7.1 e 7.2 (testo 2).

Viene altresì posto in votazione ed approvato all'unanimità l'emendamento 7.100 (testo 2).

Viene quindi posto in votazione ed approvato all'unanimità l'articolo 7, come modificato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime parere contrario sugli identici emendamenti 8.1 e 8.2.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) ritira l'emendamento 8.1.

Il senatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) ritira l'emendamento 8.2.

Viene quindi posto in votazione ed approvato all'unanimità l'articolo 8.

Si passa alla votazione sul conferimento del mandato al relatore.

La senatrice [FATTORI](#) (*Misto*) preannuncia il proprio voto di astensione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione conferisce pertanto mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo degli articoli del disegno di legge n. 878, come approvati dalla Commissione, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad effettuare gli interventi di coordinamento e correzione formale del testo che dovessero risultare necessari.

IN SEDE CONSULTIVA

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 febbraio.

Il relatore [TARICCO](#) (*PD*) presenta ed illustra una proposta di relazione favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato) in cui ha provveduto a raccogliere i suggerimenti e le proposte avanzate dai colleghi senatori.

Dopo un ringraziamento della senatrice [LONARDO](#) (*Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))*) al relatore per la grandissima disponibilità dimostrata anche in questa occasione, si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo su un testo che dimostra l'ottimo lavoro svolto sia dal relatore che dagli altri componenti della Commissione. A suo parere la relazione potrà essere un importante punto di partenza per la predisposizione di emendamenti al testo del disegno di legge presso la Commissione 14a. Sottolinea in conclusione l'importanza dell'osservazione inserita nella proposta riferita ai prodotti fertilizzanti per i quali si auspica un intervento di riduzione degli oneri burocratici.

La senatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo e ringrazia il relatore per la proposta presentata, in cui ha saputo cogliere anche i suggerimenti emersi nel corso delle recenti audizioni svoltesi presso la Commissione.

Il senatore [LA PIETRA](#) (*FdI*), nonostante permangano a suo parere notevoli perplessità in merito alle deleghe previste dal disegno di legge in favore del Governo, esprime apprezzamento per il lavoro svolto e preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

Anche la senatrice [BITI](#) (*PD*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo in virtù dell'ottimo lavoro svolto dal relatore e dalla Commissione.

La senatrice [NATURALE](#) (*M5S*) il ringrazia il relatore e preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

La senatrice [LONARDO](#) (*Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))*) preannuncia il voto favorevole della componente Italia al Centro (Idea-Cambiamo!, Europeisti, Noi di Centro (Noi Campani) del Gruppo Misto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori la proposta di relazione viene posta in votazione ed approvata all'unanimità.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che, nel corso dell'audizione in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in relazione all'affare assegnato n. 1090 (Problematiche relative alla riforma del sistema delle Indicazioni Geografiche (IG)), di rappresentanti Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena, svoltasi in data odierna, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale provvedimento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 19,25.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2481

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,
premessi che:

il disegno di legge reca disposizioni di delega riguardanti il recepimento di dieci direttive europee inserite nell'allegato A e contiene inoltre principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a cinque direttive, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a venti regolamenti europei e a una raccomandazione;

considerato che:

l'articolo 10 reca una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e al regolamento (UE) 2017/625, limitatamente - quest'ultimo - ai controlli ufficiali riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici;

l'articolo 15 reca una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati;

l'articolo 16 dispone circa i criteri e i principi di delega per l'adozione dei decreti di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/6 in materia di immissione sul mercato, fabbricazione, importazione, esportazione, fornitura, distribuzione, farmacovigilanza, controllo e impiego di medicinali veterinari;

l'articolo 17 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento;

l'articolo 18 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE,

esprime relazione favorevole con le seguenti osservazioni:

valuti la commissione di merito, in relazione alla delega al Governo, prevista all'articolo 10, per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/848, di prevedere il coinvolgimento delle commissioni parlamentari competenti ed un coordinamento con il quadro normativo vigente;

valuti la commissione di merito, in relazione alla delega al Governo, prevista all'articolo 16, per l'adozione dei decreti di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/6 in materia di immissione sul mercato, fabbricazione, importazione, esportazione, fornitura, distribuzione, farmacovigilanza, controllo e impiego di medicinali veterinari,

- di prevedere un percorso per consentire la pubblicità dei medicinali veterinari immunologici soggetti a prescrizione veterinaria rivolta ad allevatori professionisti, come previsto dall'articolo 120, paragrafo 2 dello stesso Regolamento, definendo in modo puntuale i requisiti di formazione e professionalità di questi ultimi, anche prevedendo apposito requisito formativo presso le Asl territoriali (Servizio veterinario), e nel materiale di comunicazione il richiamo esplicito alla consultazione del veterinario;

- di adottare interventi volti a favorire l'uniformità dei criteri di scelta degli antibiotici da utilizzare negli animali, così come stabiliti nel Regolamento delegato UE del 26 maggio 2021 (C/2021/3552 final), che integra il Regolamento (UE) 2019/6, al fine di poter agevolare un percorso di armonizzazione a livello comunitario;

- di prevedere i necessari interventi normativi volti a consentire al medico veterinario la possibilità, al momento della visita, di cedere i medicinali della propria scorta, anche da confezioni multiple in frazioni distribuibili singolarmente, nel rispetto dei principi di appropriatezza delle cure e tracciabilità delle terapie;

valuti la commissione di merito, in relazione alla delega al Governo, prevista all'articolo 18, ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, ponendo particolare attenzione a non creare appesantimenti burocratici non indispensabili alle aziende agricole utilizzatrici.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. [878](#)

G/878/1/9 (testo 2)

[Papatheu](#), [Caligiuri](#)

Il Senato.

In sede di discussione del disegno di legge recante "Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile",

premessi che:

la Direttiva dell'Unione europea UE 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 - c.d. Direttiva SUP (Single Use Plastic) - che contiene disposizioni sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, vieta, dal prossimo 3 luglio, l'utilizzo di determinati prodotti in plastica monouso per i quali esistono alternative in commercio;

l'articolo 4 della direttiva, recante norma sulla riduzione del consumo, prevede che gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire una riduzione ambiziosa e duratura del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato, in linea con gli obiettivi generali della politica dell'Unione in materia di rifiuti, in particolare la prevenzione dei rifiuti, in modo da portare a una sostanziale inversione delle crescenti tendenze di consumo. Tali misure intendono produrre entro il 2026 una riduzione quantificabile del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato sul territorio dello Stato membro rispetto al 2022. Entro il 3 luglio 2021 gli Stati membri preparano una descrizione delle misure adottate ai sensi del primo comma, la notificano alla Commissione e la rendono pubblica;

la Parte A dell'allegato alla direttiva reca l'elenco dei prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 4 sulla riduzione del consumo, indicando: 1) tazze per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi; 2) contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti: a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto; b) generalmente consumati direttamente dal recipiente; e c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;

l'articolo 12 della direttiva reca "Specifiche e orientamenti sui prodotti di plastica monouso" e dispone che per stabilire se un contenitore per alimenti sia da considerare un prodotto di plastica monouso ai fini della direttiva medesima, in aggiunta ai criteri relativi ai contenitori per alimenti di cui all'allegato, è fondamentale tenere conto della tendenza del contenitore a essere disperso nell'ambiente, in ragione del suo volume o delle sue dimensioni, in particolare nel caso dei contenitori per alimenti monoporzione. Si prevede che entro il 3 luglio 2020 la Commissione, in consultazione con gli Stati membri, pubblichi orientamenti recanti esempi di cosa sia considerato un prodotto di plastica monouso ai fini della direttiva stessa, se del caso;

a tale riguardo, non risultano ancora emanati gli orientamenti della Commissione europea a

norma dell'articolo 12 della direttiva. Con riferimento alla emanazione di tali orientamenti, il gruppo di esperti della Commissione sta attualmente consultando gli Stati membri, risultando ancora talune criticità nella definizione degli orientamenti e non essendo attualmente ancora definito il quadro degli orientamenti europei in materia;

l'articolo 22 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (Legge di delegazione europea 2019-2020) reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della citata direttiva (UE) 2019/904. In particolare prevede che nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) garantire una riduzione duratura del consumo dei prodotti monouso elencati nella parte A dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/904 e promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, conformemente all'articolo 1 della direttiva (UE) 2019/904 e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 653, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; b) incoraggiare l'uso di prodotti sostenibili e riutilizzabili, alternativi a quelli monouso comunque realizzati, per quanto riguarda i materiali destinati a entrare in contatto con alimenti, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, secondo comma, della direttiva (UE) 2019/904, anche attraverso la messa a disposizione del consumatore finale, presso i punti vendita, di prodotti riutilizzabili, opportunamente definiti nelle loro caratteristiche tecniche in modo da garantire effettivi, molteplici utilizzi, comunque nel rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti; c) ove non sia possibile l'uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti elencati nella parte B dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/904, prevedere la graduale restrizione all'immissione nel mercato dei medesimi nel rispetto dei termini temporali previsti dalla suddetta direttiva (UE) 2019/904, consentendone l'immissione nel mercato qualora realizzati in plastica biodegradabile e compostabile certificata conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 e con percentuali crescenti di materia prima rinnovabile; d) ai sensi dell'articolo 10 della direttiva (UE) 2019/904, adottare misure volte a informare e sensibilizzare i consumatori e a incentivarli ad assumere un comportamento responsabile al fine di ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dai prodotti contemplati dalla direttiva, nonché adeguate misure finalizzate a ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dal rilascio di palloncini, con esclusione di quelli per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali non distribuiti ai consumatori; e) includere i bicchieri di plastica tra i prodotti monouso cui si applica l'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/904, compatibilmente con gli orientamenti di cui all'articolo 12, secondo comma, della direttiva stessa; f) introdurre, conformemente all'articolo 14 della direttiva (UE) 2019/904, una disciplina sanzionatoria effettiva, proporzionata e dissuasiva per le violazioni dei divieti e delle altre disposizioni di attuazione della medesima direttiva, devolvendo i proventi delle sanzioni agli enti di appartenenza dei soggetti che procedono all'accertamento e alla contestazione delle violazioni e destinando detti proventi, all'interno del bilancio di tali enti, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni di cui alla presente lettera; g) abrogare l'articolo 226-*quater* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contestualmente al recepimento della direttiva (UE) 2019/904;

tale direttiva sta suscitando polemiche e resistenze nel nostro paese a partire dal Presidente di Confindustria che ha affermato che le linee guida sulla direttiva chiudono di fatto un intero settore industriale. Tra le aziende che subiranno gli effetti più marcati ci sono sicuramente i produttori di bevande analcoliche, che in Italia sono per il 70% del totale imbottigliate in polietilene tereftalato (Pet);

lo stesso Ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani ha definito la direttiva *«assurda per la quale va bene solo la plastica che si ricicla. Questo a noi non può andar bene»*, quello dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti è andato oltre, parlando di *«un approccio ideologico che penalizza le industrie italiane, lasciando sul terreno "morti e feriti" in termini di fallimenti aziendali e disoccupazione»*;

occorrerebbe, pertanto, in primis concedere come accaduto in altri Paesi Ue, almeno un

ulteriore anno per far adeguare i singoli paesi alla nuova normativa, per permettere a tutte le imprese produttrici di plastica monouso, già gravate, come tutte, dalla crisi economica in connessione al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, di poter smaltire le proprie forniture giacenti in magazzino;

tali misure seguono all'introduzione del nostro ordinamento dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, denominati MACSI - c.d. plastic tax -;

considerato che:

l'articolo 9, comma 3, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 - c.d. Sostegni bis - all'esame della Camera, proprio in considerazione delle contingenti e difficili condizioni in cui versano i settori economici, che sarebbero gravati dalla plastic tax, in connessione al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, differisce al 1° gennaio 2022 l'efficacia delle disposizioni istitutive dell'imposta,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare adeguate iniziative volte a tutelare le imprese produttrici italiane interessate dalla nuova normativa europea.

Art. 2

2.3 (testo 2)

[Zuliani](#), [Rufa](#), [Sbrana](#)

Al comma 1, alla lettera b), sopprimere le parole: ", le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali".

Art. 4

4.8 (testo 2)

[Zuliani](#), [Rufa](#), [Sbrana](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "E' fatta salva, in ogni caso, la possibilità per gli imprenditori agricoli di realizzare tipologie di mercati riservati alla vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, non riconducibili a quelli di cui al citato articolo 22, ferma restando l'osservanza delle vigenti norme in materia di igiene e sanità."

Art. 7

7.2 (testo 2)

[Taricco](#), [Biti](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 7

(Sanzioni)

1. Chiunque utilizza in maniera non conforme alla presente legge i termini di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), o utilizzi i loghi di cui all'articolo 5, in assenza dei requisiti di cui all'articolo 2, nell'etichettatura, nella pubblicità, nella presentazione e nei documenti commerciali, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro."

1.4.2.10. 10[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

1.4.2.10.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 204 (pom.) dell'08/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 2022
204ª Seduta

Presidenza del Presidente

[GIROTTO](#)

indi del Vice Presidente

[COLLINA](#)

indi del Presidente

[GIROTTO](#)

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Pichetto Fratin.

La seduta inizia alle ore 15,55.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente [GIROTTO](#) dà il benvenuto al senatore Boccardi, entrato a far parte della Commissione in sostituzione del senatore Galliani.

Si associa la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2367\)](#) NENCINI ed altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali.

Delega al Governo in materia di cammini

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore [CROATTI](#) (M5S), dopo aver precisato che nella sede di merito sono stati già presentati emendamenti, alcuni dei quali a firma della relatrice mirano a sopprimere la delega e a sostituirla con norme immediatamente prescrittive, riferisce sull'articolo 1, in base al quale i cammini sono itinerari culturali di particolare rilievo che presentano le seguenti caratteristiche: sono fruibili a piedi, in bicicletta, a cavallo o con altre forme di mobilità dolce e sostenibile, comunque con mezzi non motorizzati; sono riconosciuti particolarmente meritevoli di tutela in quanto collegano luoghi accomunati in misura preminente da valori culturali d'insieme.

Per quanto di interesse, segnala l'articolo 2 sulla "Mappa dei cammini d'Italia", funzionale alla costituzione di una banca dati unica nazionale; essa è definita con decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri, adottato su proposta dei Ministri della cultura e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Al riguardo, rimarca che l'emendamento 2.6 della relatrice affida il compito di definizione della Mappa ad un decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del turismo.

Illustra poi l'articolo 3 che prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (la relatrice propone "presso il Ministero della cultura"), della cabina di regia nazionale per i cammini, presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri all'uopo delegato (la relatrice propone "dal Ministro della cultura o da un suo delegato") e composta da un rappresentante per ciascuno dei Dipartimenti per gli affari regionali e le autonomie e per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri della cultura, del turismo, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, della transizione ecologica e delle politiche agricole alimentari e forestali, da un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome, da un rappresentante dell'Unione delle province d'Italia e da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.

Per quanto di competenza, rileva che la cabina di regia propone, tra l'altro: interventi finalizzati a sostenere e coordinare la tutela e valorizzazione dei borghi, dei centri storici, delle località di pregio, dei siti di interesse culturale e delle attività tradizionali, nelle loro peculiarità identitarie e culturali connesse ai cammini, nei territori attraversati o limitrofi ai cammini stessi, nonché le attività e iniziative culturali nei medesimi territori, favorendo anche il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione residente nelle aree interessate; iniziative di promozione e sostegno delle attività artigiane artistico-tradizionali e delle altre attività commerciali riconosciute come espressione dell'identità culturale collettiva ai sensi delle Convenzioni dell'UNESCO; iniziative volte a favorire la conoscenza e la promozione del patrimonio culturale dei cammini e attività di formazione di operatori turistici, di operatori delle strutture dell'ospitalità, dell'accoglienza e turistiche, di dipendenti pubblici e di altri soggetti coinvolti nelle attività concernenti i cammini; la promozione e l'implementazione di studi, progetti e modelli organizzativi che favoriscano la valorizzazione dei cammini e la loro fruizione culturale e turistica, con specifico riferimento alla definizione di disciplinari di qualità dei servizi di fruizione e alla costruzione di reti di imprese e di istituzioni per la gestione e la valorizzazione dei cammini. Osserva peraltro che, nelle sue proposte emendative, la relatrice propone di aggiungere, tra le attività della cabina di regia, anche interventi di sostegno alla creazione di strutture ricettive lungo i cammini o ad essi limitrofe e di riqualificazione, anche digitale, di quelle esistenti secondo caratteristiche funzionali alla tipologia di cammino ai fini di favorirne la fruibilità, individuando forme di flessibilità per l'ospitalità connessa ai cammini e promuovendo modelli innovativi di ospitalità.

Dà indi conto dell'articolo 5 che istituisce, presso il Ministero della cultura, il tavolo permanente per i cammini, quale sede stabile di consultazione, cui partecipano i componenti della cabina di regia, i rappresentanti degli operatori del settore culturale e di quello turistico, i rappresentanti delle associazioni, degli enti del Terzo settore e di altri organismi attivi nel settore, i rappresentanti delle istituzioni religiose, i rappresentanti di associazioni a tutela dei disabili, nonché esperti.

Fa presente altresì che l'articolo 6 affida all'Osservatorio nazionale del turismo istituito presso l'ENIT - Agenzia nazionale del turismo la costituzione di un'apposita sezione, denominata "osservatorio nazionale per i cammini", specificamente finalizzata a raccogliere e analizzare, per quanto di competenza, i dati concernenti i cammini, con particolare riferimento ai flussi delle presenze e alla rilevazione delle criticità.

Avviandosi alla conclusione, sottolinea che secondo l'articolo 9, al fine di promuovere i cammini come itinerari culturali, nonché di incentivare lo sviluppo di un turismo lento sostenibile e diffuso sul territorio, il Ministero della cultura, di concerto con il Ministero del turismo, sentiti i Ministeri della transizione ecologica, della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali e la cabina di regia, realizza campagne di promozione a livello nazionale e internazionale dei cammini inseriti nella Mappa. Inoltre, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero per le disabilità e il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministeri della cultura e del turismo e la cabina di regia, realizza campagne informative volte a promuovere i cammini e la connessa attività

motoria per il positivo impatto sul benessere psicofisico e sulla salute, come espressione di corretti stili di vita e per la capacità inclusiva delle attività culturali, turistiche ed esperienziali specificamente calibrate per persone diversamente abili o con mobilità ridotta. Fa notare infine che il disegno di legge affronta temi che la Commissione ha a sua volta trattato anche in occasione dell'affare assegnato n. 1017 sulle problematiche di accessibilità, vivibilità e riqualificazione dei borghi, in un'ottica territoriale, per quanto attiene allo sviluppo turistico, economico e sociale.

Il presidente [GIROTTO](#), constatando che non vi sono interventi in discussione generale, dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il relatore [CROATTI](#) (M5S) illustra quindi un parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Non essendoci interventi in dichiarazione di voto, lo schema di parere favorevole con osservazioni è posto ai voti e approvato dalla Commissione.

Il presidente [GIROTTO](#) registra l'esito unanime della votazione.

Affare assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1: "Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021" ([n. 1055](#))
(Parere alle Commissioni 5ª e 14ª riunite. Esame e rinvio)

Il presidente relatore [GIROTTO](#) (M5S) rammenta preliminarmente che il 23 dicembre il Governo ha presentato alle Camere la prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. La relazione è stata deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, a tutte le Commissioni permanenti (*Doc.* CCLXIII, n. 1) e su di essa le Commissioni 5ª e 14ª hanno chiesto l'assegnazione di uno specifico affare, rispetto al quale tutte le Commissioni sono chiamate a esprimere un parere per le parti di competenza. In questo contesto, prima di esprimere il parere, propone di coinvolgere, mediante apposite audizioni da svolgere congiuntamente con la X Commissione della Camera dei deputati, i Ministri di settore, compatibilmente con i tempi per l'esame e le disponibilità dei Ministri. Una prima audizione sarà prevista domani, 9 febbraio, e vedrà la partecipazione del Ministro del turismo. Ove i lavori non lo consentiranno, potranno comunque essere avviate interlocuzioni con il Governo in questa sede.

Sulla proposta del Presidente relatore conviene la Commissione.

Il presidente relatore [GIROTTO](#) (M5S) ricorda altresì che il 30 aprile 2021 l'Italia ha presentato alla Commissione europea il PNRR, che prevede 134 investimenti (235 se si conteggiano i sub-investimenti) e 63 riforme, per un totale di 191,5 miliardi di euro di fondi. Di questi, 68,9 miliardi sono contributi a fondo perduto e 122,6 miliardi sono prestati. A questi stanziamenti si aggiungono le risorse dei fondi europei React-EU e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), per un totale di circa 235 miliardi di euro, che corrispondono al 14 per cento circa del prodotto interno lordo italiano. Il Piano si compone di sei Missioni e sedici Componenti, che si articolano intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale. Vi sono poi tre priorità trasversali: parità di genere; miglioramento delle competenze, della capacità e delle prospettive occupazionali dei giovani; riequilibrio territoriale e sviluppo del Mezzogiorno. Il Piano deve inoltre rispettare il principio di Non Causare Danni Significativi (*Do No Significant Harm- DNSH*), ovvero contribuire in modo sostanziale alla tutela dell'ecosistema senza arrecare danno agli obiettivi ambientali.

Fa notare peraltro che l'erogazione delle rate del PNRR, cioè dei contributi a fondo perduto e dei prestiti, è subordinata al conseguimento di un certo numero di *milestone* e *target* relativi alle varie misure. Le *milestone* (o traguardi) rappresentano fasi essenziali dell'attuazione (fisica e procedurale), come l'adozione di particolari norme, la piena operatività dei sistemi informativi, o il completamento dei lavori. Indicano di solito una sequenza di attività connesse al raggiungimento degli obiettivi della misura. I *target* (o obiettivi) sono indicatori misurabili - di solito in termini di risultato - dell'intervento pubblico oppure di impatto delle politiche pubbliche.

Sottolinea quindi che la prima rata, prevista per il 31 dicembre 2021, è composta da 51 traguardi e obiettivi, a cui corrisponde un contributo finanziario di 11,5 miliardi e un prestito di 12,6 miliardi, per un totale di 24,1 miliardi. La seconda rata è prevista al 30 giugno 2022, al raggiungimento di 45 obiettivi o risultati per un importo lordo di 24,1 miliardi di euro, mentre la terza rata è prevista al 31 dicembre 2022, al raggiungimento di 55 obiettivi e risultati per un importo lordo di 21,8 miliardi di euro. In totale, al 2026 sono previste dieci rate.

Si sofferma sulla *governance* del PNRR, imperniata sulla Cabina di regia, sul funzionamento e sugli istituti del PNRR, nonché sulle riforme in Parlamento. In merito, la relazione ricorda che quasi un terzo di *milestone* e *target* (154 su 520) indicati nel PNRR richiedono l'approvazione di riforme e di queste, più di un terzo (59 su 154) dovrà essere soddisfatto mediante l'approvazione di disposizioni legislative. Quanto alle riforme previste dal PNRR per l'anno 2022, 23 su 66 richiedono atti legislativi e 43 su 66 fanno riferimento ad atti normativi secondari. La relazione segnala peraltro che "l'approvazione di tali misure legislative rappresenta solo il primo passo perché richiede, negli anni successivi, l'adozione di misure attuative, spesso anch'esse di natura normativa, e l'attuazione di investimenti veri e propri, o comunque il raggiungimento di obiettivi quantitativi ben precisi. Questa logica impone che, accanto alle tempistiche relative all'approvazione delle misure legislative, siano indicate scadenze tassative anche per gli atti normativi del Governo attuativi delle leggi indicate, perlopiù assai ravvicinati rispetto all'entrata in vigore della legge in questione."

Riferisce dunque che nel paragrafo 4 della relazione, e più in dettaglio nella Tabella 2, vengono descritti i traguardi e gli obiettivi che erano da realizzare entro il 31 dicembre 2021 per ciascuna Amministrazione. Risultano raggiunti tutti i traguardi e obiettivi dei Dicasteri di competenza; sottolinea poi che sul portale governativo del PNRR, *Italia domani*, vi è altresì una documentazione ulteriore, distinta per Ministero, nella quale sono indicate anche le riforme *in itinere* e/o previste nell'anno 2022.

In dettaglio, le progettualità assegnate in titolarità al Ministero dello sviluppo economico, afferenti a quattro missioni del PNRR (M1C2, M2C2, M4C2, M5C1), prevedono uno stanziamento complessivo pari a 18,161 miliardi, di cui 3,094 miliardi sono già disponibili a normativa vigente. Si prevedono 1 riforma e 10 investimenti. Dà indi conto dei traguardi e degli obiettivi per il 2021, distinti per missione e componente e per amministrazione titolare, integrati con l'ausilio della documentazione dei Servizi studi di Senato e Camera, precisando che per il Dicastero dello sviluppo economico i traguardi e obiettivi del 2021 erano 3 e sono: M1C2-1 Investimento 1 - Transizione 4.0 (13.381 milioni di euro); M4C2-10 Investimento 2.1 - IPCEI (*Important Project of Common European Interest*) (1.500 milioni di euro); M5C1-17 Investimento 5 - Creazione di imprese femminili (400 milioni di euro). Fermo restando che alcuni traguardi già conseguiti nel 2021 proseguiranno anche negli anni successivi, osserva che restano per lo Sviluppo economico ulteriori traguardi e obiettivi con scadenze successive al 2021: M1C2 - Investimento 5.2. Competitività e resilienza delle filiere produttive (CdS) (750 milioni); M1C2 - Riforma 1. Sistema della proprietà industriale e M1C2 - Investimento 6.1. Sistema della proprietà industriale a sostegno della riforma (30 milioni); M2C2 - Investimento 5.1. Rinnovabili e batterie (1.000 milioni); M2C2 - Investimento 5.4. Supporto a *start-up* e *venture capital* attivi nella transizione ecologica (250 milioni); M4C2 - Investimento 2.2. Partenariati - *Horizon Europe* (200 milioni); M4C2 - Investimento 2.3. Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria (350 milioni); M4C2 - Investimento 3.2. Finanziamento di *start-up* (300 milioni).

Passando al Ministero del turismo, fa presente che, secondo la documentazione ulteriore riferita alla

relazione, gli interventi di competenza del Ministero si configurano all'interno della Missione 1, Componente C3, Misura 4 "Turismo 4.0", alla quale sono assegnate risorse per 2 miliardi e 400 milioni di euro. In particolare, i 3 investimenti e la riforma previsti sono: il *Digital Tourism Hub*; il Fondo integrato per la competitività delle imprese turistiche; il progetto Caput Mundi - *New generation EU* per i grandi eventi turistici; la riforma dell'ordinamento delle professioni delle guide turistiche.

Osserva indi che per il Dicastero del turismo i traguardi e obiettivi del 2021 erano 6 - i quali non esauriscono l'obiettivo, che prosegue negli anni successivi al 2021 - e sono: M1C3-8 Investimento 4.1- *Hub* del turismo digitale (114 milioni di euro); M1C3 Investimento 4.2 (22, 23,24, 25, 26) - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche (1.786 milioni di euro), articolato in 4 sub investimenti; M1C3 - 26 Miglioramento delle infrastrutture di ricettività e Digitalizzazione Agenzie e *Tour Operator* attraverso lo strumento del *Tax credit*. Restano per il Ministero ulteriori traguardi e obiettivi con scadenze successive al 2021: M1C3 - Riforma 4.1. Ordinamento delle professioni delle guide turistiche, su cui la Commissione ha all'esame due disegni di legge di iniziativa parlamentare (Atti Senato nn. 1921 e 2087); M1C3 - Investimento 4.3. Caput Mundi. *Next generation EU* per grandi eventi turistici (500 milioni) che comprende 6 linee di investimento.

Con riferimento al Dicastero della transizione ecologica, premette che sono assegnate risorse del PNRR per 34,7 miliardi di euro e si prevedono 12 riforme e 26 investimenti. Quanto alle riforme e agli investimenti per le parti di competenza, relativi al 2021, evidenzia che su 7 traguardi e obiettivi per il 2021, solo 2 sono di interesse ossia: M2C2-7 Riforma 1.2 - Nuova normativa per la promozione della produzione e del consumo di gas rinnovabile; M2C3-1 Investimento 2.1 - Rafforzamento dell'*Ecobonus* e del *Sismabonus* per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici (13.950 milioni di euro).

In ordine agli interventi nei settori di interesse riferiti al primo semestre 2022, nella relazione e nella documentazione ulteriore si fa riferimento a: M2C2 - Riforma 3.1. Semplificazione amministrativa e riduzione degli ostacoli normativi alla diffusione dell'idrogeno; M2C2 - Investimento 1.1. Sviluppo agro-voltaico (1.099 milioni); M2C2 - Investimento 1.2. Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'auto-consumo (2.200 milioni); M2C2 - Investimento 1.3. Promozione impianti innovativi incluso *off shore* (675 milioni); M2C2 - Investimento 2.1. Rafforzamento smart grid (3.160 milioni); M2C2 - Investimento 2.2. Interventi su resilienza climatica reti (500 milioni); M2C3 - Riforma 1.1. Semplificazione e accelerazione delle procedure per la realizzazione di interventi per l'efficientamento energetico; M2C3 - Investimento 3.1. Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento (200 milioni)

Per le competenze della Commissione - prosegue il Presidente relatore - rileva anche una delle due riforme di competenza del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio: la legge annuale sulla concorrenza, presentata al Senato e in corso di esame in Commissione (Atto Senato n. 2469).

Avviandosi alla conclusione, pone l'accento su uno dei 9 investimenti del Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, denominato M1C2 - Investimento 4. Tecnologie satellitari ed economia spaziale (1.487 milioni), che si compone di 4 sub-investimenti (*Satcom*, Osservazione della Terra, *Space Factory* e accesso allo spazio, *In Orbit economy* e *Space Traffic Management*).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [CROATTI](#) (M5S) rammenta che la Commissione è chiamata ad approvare una relazione sul disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera, che si compone di 20 articoli e un allegato. Per

quanto di interesse, segnala l'articolo 4 che reca i principi e criteri direttivi della delega al Governo - conferita dall'articolo 1, comma 1 e Allegato A del disegno di legge - per il recepimento della direttiva 2019/2161/UE sulla migliore applicazione e modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori.

Accenna poi all'articolo 15, che delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati.

Per quanto riguarda l'allegato al disegno di legge, riferisce sulla direttiva (UE) 2019/2121, la quale mira, attraverso una serie di modifiche alla previgente direttiva (UE) 2017/1132, a facilitare le trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere delle aziende dell'Unione europea, al fine di assicurarne una maggiore mobilità eliminando barriere ingiustificate alla libertà di stabilimento nel mercato unico. Al riguardo, fa presente che i progetti di operazioni transfrontaliere devono essere predisposti dagli organi di amministrazione o direzione della società e che ai soci e ai dipendenti è destinata una relazione che illustra e giustifica gli aspetti giuridici ed economici e ne espone le implicazioni, corredata da un'ulteriore relazione di esperto indipendente. Specifiche norme disciplinano la pubblicità del progetto nello Stato membro di partenza, l'approvazione da parte degli organi societari nonché la tutela dei soci, dei creditori e dei lavoratori. Il termine per il recepimento della direttiva è posto al 31 gennaio 2023.

Infine illustra la direttiva (UE) 2020/1828 - che abroga e sostituisce la direttiva 2009/22/CE a partire dal 25 giugno 2023 - la quale mira a contribuire al funzionamento del mercato interno e al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori consentendo a enti legittimati, che rappresentano gli interessi collettivi dei consumatori, di proporre azioni rappresentative per provvedimenti inibitori e provvedimenti risarcitori nei confronti di professionisti che violano le disposizioni del diritto dell'Unione (in settori quali i servizi finanziari, i viaggi e il turismo, l'energia, la salute, le telecomunicazioni e la protezione dei dati). Il termine per il recepimento della direttiva è posto al 25 dicembre 2022. Conclusivamente, propone l'espressione di un parere favorevole.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 gennaio.

Il presidente [COLLINA](#) rammenta che sono in corso le audizioni in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, le quali proseguiranno anche nelle prossime settimane, considerata la complessità del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1217) ANASTASI ed altri. - Modifica del capo VI del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per l'istituzione dell'albo professionale degli esperti danni e valutazioni

(1666) Tiziana Carmela Rosaria DRAGO ed altri. - Disciplina dell'inquadramento ai fini previdenziali e assistenziali degli esercenti attività di perito assicurativo

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 12 maggio 2021.

Il presidente [COLLINA](#) comunica che i proponenti e il relatore hanno avviato approfondimenti in vista della redazione di un testo unificato.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

[\(2117\) COLLINA ed altri. - Misure per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale](#)

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 19 ottobre 2021.

Il presidente COLLINA rammenta che nella seduta del 15 dicembre 2021 si era deciso di posticipare al 14 gennaio 2022 il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo. Comunica pertanto che sono stati presentati 28 emendamenti e 3 ordini del giorno, pubblicati in allegato.

Rende noto peraltro che sono in corso ulteriori approfondimenti al fine di recepire i pareri delle Commissioni consultate attraverso ulteriori emendamenti del relatore.

Il seguito della discussione è rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 16,10, riprende alle ore 18,15.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2505\) Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico](#)

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente relatore [GIROTTO](#) (M5S) riferisce anzitutto sull'articolo 1, comma 1, che rifinanzia il Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse per 20 milioni di euro per l'anno 2022. In proposito, evidenzia che le risorse aggiuntive sono destinate alle attività che alla data di entrata in vigore del decreto risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221, che ha disposto la sospensione delle attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati dal 25 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022. Inoltre vengono sospesi i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte e i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione (con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia), le cui attività sono vietate o sospese ai sensi del citato articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 221 del 2021 fino al 31 gennaio 2022. I versamenti sospesi vanno effettuati entro il 16 settembre 2022 (commi 2 e 3).

Illustra poi l'articolo 2, che istituisce il Fondo per il rilancio delle attività economiche per contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza

epidemiologica da COVID-19. Il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate da specifici codici ATECO. Come precisato dalla relazione tecnica, "si tratta in particolare delle attività di commercio al dettaglio in esercizi non specializzati, di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati e di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati, di tutte le attività dei seguenti gruppi di commercio al dettaglio in esercizi specializzati: prodotti per uso domestico, articoli culturali e ricreativi, articoli di abbigliamento, calzature, cosmetici, articoli di profumeria e di erboristeria, fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici, orologi e articoli di gioielleria, altri prodotti esclusi quelli di seconda mano, nonché attività di commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi, commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature e di altri prodotti e di commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banche o mercati". Rileva inoltre che l'articolo 3, comma 1, assegna uno stanziamento di 20 milioni, per l'anno 2022, al Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica, da destinare ad interventi in favore di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici, mentre il comma 2 novella l'articolo 1-*ter* del decreto-legge n. 73 del 2021. La lettera *a*) ne sostituisce la rubrica, inserendovi, rispetto all'attuale formulazione, il riferimento ad "altri settori in difficoltà". La lettera *b*) inserisce il nuovo comma 2-*bis*. La nuova disposizione, al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e in considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica, stanziava per il 2022 40 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare ad interventi per le imprese a determinate condizioni. Le imprese interessate sono quelle che svolgono una di quelle attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO: organizzazione di feste e cerimonie (96.09.05), ristoranti e attività di ristorazione mobile (56.10), fornitura di pasti preparati (catering per eventi) (56.21), bar e altri esercizi simili senza cucina (56.30), gestione di piscine (93.11.2); Il comma 3 dell'articolo 3 - prosegue il Presidente relatore - estende anche agli operatori che svolgono attività di commercio al dettaglio nel settore dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria l'applicazione del credito d'imposta volto a contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino.

Osserva poi che l'articolo 4, comma 1, incrementa di 100 milioni di euro per il 2022 il Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo dalla legge di bilancio per il 2022, mentre il comma 2 prevede il riconoscimento di un esonero contributivo per i contratti di lavoro dipendente a tempo determinato - ivi compresi quelli per lavoro stagionale - stipulati nel primo trimestre del 2022, limitatamente al periodo del rapporto di lavoro previsto dal contratto e comunque sino ad un massimo di tre mesi, nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Illustra inoltre l'articolo 5, che proroga per i mesi da gennaio a marzo 2022 la possibilità di usufruire del credito d'imposta relativo all'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale o artigianale e all'ammontare mensile dei canoni per affitto d'azienda, per le imprese del settore turistico che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.

L'articolo 6, in considerazione della permanente situazione di emergenza epidemiologica, dispone l'utilizzabilità, entro il 31 marzo 2022, dei buoni per l'acquisto di servizi termali di cui all'articolo 29-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2020 non fruiti alla data dell'8 gennaio 2021.

Quanto all'articolo 10, fa presente che essoriconosce il credito di imposta per gli investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, nel periodo 2023-2025, nella misura del 5 per cento (aliquota vigente) elevando per tali investimenti il limite massimo di costi ammissibili da 20 a 50

milioni di euro.

Sottolinea quindi che l'articolo 14 dispone l'annullamento, per il primo trimestre dell'anno in corso, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico (comma 1). Ai relativi oneri, pari a 1.200 milioni per il 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ (commi 2 e 3). Ricorda al riguardo che l'intervento in esame integra le misure già adottate dalla legge di bilancio 2022 per contenere, sempre nel primo trimestre dell'anno in corso, i costi della bolletta elettrica delle utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW.

Evidenzia altresì che l'articolo 15 attribuisce un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese cosiddette energivore i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021, abbiano subito un incremento superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019. Il credito d'imposta è pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

Il Presidente relatore dà conto dell'articolo 16 che dispone - a decorrere dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 - l'applicazione di un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia prodotta da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di tariffe fisse derivanti dal meccanismo del Conto energia (non dipendenti dai prezzi di mercato), nonché sull'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonte idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione (commi 1-3). Le modalità attuative sono demandate all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ARERA (comma 4). La norma non si applica all'energia oggetto di contratti di fornitura che siano stati stipulati prima della data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, a condizione che non siano collegati all'andamento dei prezzi dei mercati *spot* dell'energia e che non siano stipulati a un prezzo medio superiore del 10 per cento rispetto al valore di riferimento scelto (comma 5).

Si sofferma indi sull'articolo 17, che apporta alcune modifiche e integrazioni alla disciplina della Commissione PNRR-PNIEC al fine di: consentire la nomina fino a un massimo di sei componenti della Commissione VIA-VAS quali membri anche della Commissione PNRR-PNIEC; precisare che i lavori istruttori della Commissione PNRR-PNIEC possono svolgersi anche in videoconferenza; nonché consentire alle Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC di avvalersi di un contingente massimo di quattro unità di personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri.

Accenna poi all'articolo 18, comma 3, che esclude l'impiego delle risorse del Fondo per la crescita sostenibile per i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nei settori del petrolio, del carbone e del gas naturale. Segnatamente, il comma 3 novella l'articolo 23, comma 2, lettera *a*), del decreto-legge n. 83 del 2012, istitutivo del Fondo crescita sostenibile "sviluppo delle imprese", specificando che il Fondo finanzia la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese ad eccezione dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione riguardanti i settori del petrolio, del carbone e del gas naturale.

Dopo aver dato conto del comma 1 dell'articolo 22, che consente la proroga fino al 31 marzo 2022, per un periodo massimo di ventisei settimane, di trattamenti ordinari di integrazione salariale con causale COVID-19 concessi in favore di imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille e che gestiscano almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, illustra l'articolo 25, comma 1, che aumenta i massimali degli aiuti di Stato di importo limitato e degli aiuti di Stato sotto forma di costi fissi non coperti, che possono essere concessi a favore delle imprese - previa notifica e conseguente autorizzazione della Commissione europea - dalle Regioni, dalle Province autonome, dagli altri enti territoriali e dalle camere di commercio a valere sulle risorse proprie e entro i limiti di indebitamento previsti dall'ordinamento contabile.

In conclusione, menziona l'articolo 28 che modifica la disciplina dello sconto in fattura e della cessione dei crediti d'imposta in materia edilizia ed energetica, ovvero riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19, escludendo la facoltà di successiva cessione a favore dei primi cessionari. Per i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di cessione o sconto in fattura, viene consentita esclusivamente una ulteriore cessione ad altri soggetti, mentre sono nulli i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni recate dall'articolo in commento.

Si apre il dibattito.

La senatrice [TIRABOSCHI](#) (*FIBP-UDC*) osserva che la parte più consistente degli aumenti in bolletta è riferita al periodo in corso.

Il senatore [COLLINA](#) (*PD*) ritiene che sarebbe utile poter disporre dei dati sulle risorse effettivamente spese per ristorare i settori in difficoltà.

Sul piano dell'energia rileva peraltro che, anche qualora fossero compiuti interventi strutturali, essi produrrebbero effetti solo nel lungo termine. Si interroga poi sulla situazione che si sarebbe verificata in termini di investimenti se non ci fosse stato il rialzo dei prezzi dell'energia. Coglie altresì l'occasione per sottolineare che Paesi come la Francia e la Germania non approverebbero scelte tali da mettere a rischio la competitività dei rispettivi settori produttivi.

Invoca dunque una transizione energetica che non mortifichi le imprese, in quanto le conseguenze delle misure assunte non possono essere a suo avviso affrontate solo mediante gli ammortizzatori sociali.

Dopo un breve intervento del senatore [RIPAMONTI](#) (*L-SP-PSd'Az*), prende la parola il presidente relatore [GIROTTO](#) (*M5S*), il quale fa presente che i prezzi dell'energia sono tuttora in salita. Gli interventi parziali dei mesi precedenti non risolvono a suo giudizio i problemi che le imprese si stanno sobbarcando e sollecita a sua volta misure strutturali. Riferisce quindi di aver interloquito con il Ministero della transizione ecologica per comprendere quali azioni possano essere messe in campo facilmente e senza costi per incrementare la produzione, tenuto conto che anche lo sfruttamento del suolo nazionale determina dei costi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2367

La 10ª Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo,

valutata positivamente l'esigenza ampiamente condivisa che ha ispirato il disegno di legge, ossia quella di definire una normativa statale di principio che offra uno strumento di salvaguardia dei cammini e la relativa promozione in quanto beni culturali complessi, al fine di valorizzare i monumenti, i siti di interesse storico, culturale, religioso e naturalistico ed i borghi, incoraggiando anche lo sviluppo dell'attività culturale nei territori attraversati o limitrofi ai cammini e della connessa attività di accoglienza, così come la crescita di un turismo lento, sostenibile e diffuso sul territorio;

apprezzata la disposizione di cui all'articolo 2 che prevede la realizzazione di una «Mappa dei cammini d'Italia» anche in forma digitale, funzionale alla costituzione di una banca dati unica nazionale in cui siano inseriti gli itinerari culturali europei, i cammini regionali e interregionali particolarmente meritevoli di tutela anche con l'obiettivo di realizzare campagne promozionali che diano visibilità agli itinerari e ai territori da essi attraversati a livello turistico;

considerato che:

esiste un grande potenziale ancora inespresso nei borghi e nelle aree interne, tenuto conto che tali realtà costituiscono occasioni interessanti di sperimentazione e rigenerazione sostenibile, anche volte a superare il modello turistico preesistente e rilanciare il settore, particolarmente danneggiato dagli effetti della pandemia;

nella maggior parte dei casi, gli itinerari attraversano territori che distano dai principali centri di offerta di servizi. La definizione di aree interne, infatti, ricomprende quei territori che distano da un minimo di venti minuti ad oltre settantacinque minuti dai principali centri di offerta di servizi (e per servizi si intendono anche: l'offerta scolastica secondaria; almeno un ospedale sede di Dipartimento di emergenza e accettazione di I livello; almeno una stazione ferroviaria di categoria Silver). In particolare, sono le aree più lontane, cosiddette "ultraperiferiche", in cui si concentrano molti borghi;

per favorire l'accessibilità e la vivibilità di questi territori, così come anche la valorizzazione delle specifiche attrattive culturali e indirettamente anche una maggiore attrattività turistica, è fondamentale investire nella predisposizione dei servizi di base alle aree più marginali, sviluppando ed implementando le infrastrutture digitali, che sono in grado di accorciare le distanze e svolgono, pertanto, un ruolo fondamentale, per far uscire dall'isolamento i territori;

oggi le aree interne che presentano *trend* positivi di sviluppo economico e incremento demografico fanno leva prevalentemente sulle industrie creative e culturali, sulle attività turistiche, sulla valorizzazione delle risorse ambientali, del sapere locale e sulla commercializzazione di prodotti tradizionali: tutti strumenti atti a eliminare gli elementi di degrado dei luoghi, per valorizzarli al meglio e facilitare modelli e azioni di sviluppo finalizzati a contrastare lo spopolamento, sostenendo lo sviluppo locale socio-economico e culturale, il reinsediamento abitativo e, in questa direzione, diffuse opere di manutenzione e tutela dei beni dei comuni,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

1. valuti la Commissione di merito di sollecitare il Governo affinché adotti tutte le misure necessarie a incentivare interventi di sostegno alla creazione di strutture ricettive lungo i cammini o ad essi limitrofe e di riqualificazione, anche digitale, di quelle esistenti, secondo caratteristiche funzionali alla tipologia di cammino ai fini di favorirne la fruibilità, individuando forme di flessibilità per l'ospitalità connessa ai cammini e promuovendo modelli innovativi di ospitalità;

2. valuti la Commissione di merito di porre all'attenzione del Governo la necessità di favorire l'accessibilità ai borghi e ai piccoli comuni delle aree interne attraverso una pianificazione territoriale riferita sia alle infrastrutture fisiche - valorizzando anche le ferrovie storiche-turistiche, sostenendo il recupero e il riutilizzo di stazioni ferroviarie dismesse, incrementando l'offerta di mobilità con servizi di trasporto organizzato e collettivo, nel circuito turistico, ma anche dotata di mezzi per la mobilità dolce - sia a quelle digitali, attraverso il sostegno a progetti per la costituzione di piattaforme digitali virtuali che permetterebbero di valorizzare le capacità inclusive di cammini, anche di quelli specificamente pensati e ideati per persone con disabilità o con mobilità ridotta.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2117](#)

G/2117/1/10

[Tiraboschi](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Misure per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale»,

premessi che:

l'articolo 3 del disegno di legge in titolo prevede l'introduzione della cedolare secca sul reddito da locazione relativo ai contratti stipulati a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per un periodo non superiore a cinque anni, che abbiano ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/3, quali locali destinati all'esercizio dell'impresa artigiana nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente;

le aziende artigiane necessitano oggi di misure che possano consentire loro una ripartenza e riposizionarli nei mercati come lo erano fino a dieci-quindici anni fa, misure che possano consentire di utilizzare la poca liquidità disponibile in ricerca, prodotto, risorse umane, *marketing*;

a fronte di una grande crisi di ogni settore artigianale oggi gli imprenditori artigiani si trovano a dover pagare tributi o tariffe come IMU e TARI modulate sulla base degli spazi dei propri immobili. Un'azienda che nel pieno del lavoro poteva avere 15/20 dipendenti e oggi sopravvive con 4/5 dipendenti, a volte anche meno, si trova a dover far fronte ad importi IMU e TARI identici, se non maggiori, di quelli di quando era in grado di produrre un reddito commisurato ai fatturati prodotti nel pieno del lavoro e degli organici;

inoltre, in materia di TARI, occorre sottolineare che molti dei rifiuti prodotti dalle aziende artigiane, non essendo assimilabili ai rifiuti urbani, devono essere conferiti alle discariche a proprie spese;

è altresì necessario che la determinazione dell'IMU e della TARI per le imprese artigiane sia parametrata all'effettivo spazio da esse utilizzato per la produzione,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte a prevedere una riduzione dell'IMU per le imprese artigiane nonché per le abitazioni di proprietà delle stesse utilizzate come abitazione del custode e una revisione della TARI applicabile alle imprese artigiane affinché nella definizione delle aliquote e delle tariffe si tenga in considerazione di quanto esposto in premessa, per giungere ad una riduzione dell'imposta stessa.

G/2117/2/10

[Montevecchi](#), [Vanin](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Misure per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale»,

premessi che:

il provvedimento in esame reca misure in materia di tutela e sviluppo dell'artigianato nel rispetto delle competenze Stato - Regioni e, in particolare, l'articolo 8 affronta il problema della tutela dei prodotti artigianali, conferendo alle Regioni la facoltà di attribuire denominazioni di origine e qualità ai prodotti artigiani dotati di determinate caratteristiche in termini di valore creativo ed estetico;

considerato che:

nell'ottica di una diversificazione del turismo da promuovere in modo diffuso lungo tutto il territorio nazionale, i cosiddetti "percorsi della ceramica" possono rappresentare una grande

opportunità per le attività del comparto della ceramica e non solo;

le sfide della sostenibilità e dell'innovazione tecnologica impattano anche il settore dell'artigianato artistico,

impegna il Governo:

1) al fine di promuovere lo sviluppo di un turismo diffuso, a valutare l'opportunità di promuovere, presso le sedi idonee, la creazione di una rete nazionale tra imprese artigiane e botteghe della ceramica, dando vita ad una sorta di "percorsi della ceramica", definendo le opportune norme di riconoscimento e promozione;

2) a promuovere, nelle opportune sedi, un migliore collegamento tra i sistemi dell'artigianato artistico e i luoghi della cultura, anche al fine di promuovere la conservazione culturale;

3) a valutare l'opportunità di avviare uno studio volto a promuovere una riforma organica della disciplina di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 188, recante "Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità", anche al fine di creare un ecosistema della ceramica italiana adeguata alle sfide poste dall'innovazione tecnologica e da quelle della sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

Art. 1

1.1

Castaldi

Al comma 1, sostituire le parole: «di beni, anche semilavorati, i quali, in ragione del processo di lavorazione manuale applicato,» con le seguenti: «e alla trasformazione dei beni, anche semilavorati, nonché di attività di prestazione di servizi, le cui produzioni e lavorazioni sono svolte prevalentemente con tecniche manuali e».

1.0.1

Mallegni

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure per sviluppo e la salvaguardia delle imprese artigiane artistiche del marmo, del bronzo e della ceramica e di restauro)

1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 45, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, riconosce, tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato artistico del marmo, del bronzo, del mosaico, della ceramica e del restauro, in quanto attività culturale rientrante nell'ambito della disciplina prevista dalle leggi vigenti in materia di beni e attività culturali.

2. Nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il Fondo per il sostegno, lo sviluppo e la salvaguardia delle imprese artigiane artistiche del marmo, del bronzo e della ceramica, del mosaico e del restauro con dotazione di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con proprio decreto, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 2.

4. Ai fini del presente articolo, sono considerate imprese che realizzano o concorrono in maniera essenziale a realizzare manufatti in marmo, bronzo e metalli vari, mosaico, ceramica e di restauro, quelle addette alla lavorazione e alla trasformazione del settore lapideo che si svolge in cava o nei laboratori e segherie esterne alla cava, le fonderie e i laboratori artistici di ceramica e dei mosaici. Le imprese di cui al precedente periodo producono un'opera unica o in serie, di uso comune o di valore artistico, attraverso l'utilizzo limitato di macchinari industriali e di serie, ovvero mediante impiego di macchine per singole lavorazioni a guida manuale, con prevalenza di lavoro manuale.

5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si

provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.0.2

[Mallegni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Censimento e mappatura dei depositi dei musei)

1. Le regioni, i comuni o le unioni di comuni effettuano, con cadenza annuale, una mappatura e un censimento dei depositi dei musei per la catalogazione, la conservazione, il restauro dei beni culturali presenti a fini di studio e ricerca, trasmettendone copia agli uffici regionali competenti.

2. La consultazione degli oggetti non esposti va comunque garantita, nel rispetto delle condizioni di sicurezza, secondo criteri definiti e resi pubblici.

3. Nella fase di realizzazione del censimento di cui al comma 1, le regioni, i comuni e le unioni di comuni possono avvalersi, a titolo gratuito, della consulenza di storici d'arte o figure professionalmente qualificate.

4. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e in attuazione della legislazione statale vigente, individuano e favoriscono le iniziative per la promozione e la salvaguardia dei beni culturali al fine di assicurare il diritto alla cultura.

5. Per le finalità del presente articolo è istituito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nello stato di previsione del Ministero della cultura, un Fondo con dotazione di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

6. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Art. 2

2.1

[Tiraboschi](#)

Al comma 1, capoverso «1-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sopprimere le seguenti parole:

«in locali, a chiunque appartenenti, aventi particolare valore storico, architettonico e ambientale, tale da costituire testimonianza della storia, dell'arte, della cultura e della tradizione manifatturiera della comunità territoriale di riferimento.»;

b) al secondo periodo le parole: «previa istituzione» fino a: «agevolazioni fiscali» sono sostituite dalle seguenti: «viene presa in considerazione l'iscrizione all'Albo degli artigiani della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIA)».

2.2

[Briziarelli](#), [Augussori](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Al comma 1, capoverso «1-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), sopprimere le seguenti parole: «gravata da servitù di passaggio».

b) alla lettera c), primo periodo, dopo le parole: «elementi di arredo», aggiungere le seguenti: «, ad esclusione di quelle attività storiche che abbiano provveduto a innovare i loro arredi per adeguarsi a disposizioni di legge o per ragioni inerenti l'attività d'impresa.».

2.3

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Al comma 1, capoverso: «1-bis.», sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e

di Bolzano,».

2.4

[Briziarelli](#), [Augussori](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Al comma 1, dopo il capoverso «1-bis», aggiungere il seguente:

«1-ter. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle provincie autonome di Trento e Bolzano o gli altri organismi competenti in materia di artigianato a livello regionale, previa iscrizione ad un apposito albo istituito da parte delle regioni, attribuiscono, su richiesta dell'interessato, la qualifica di maestro artigiano artistico e tradizionale al soggetto che, all'interno dell'impresa di cui al comma precedente, svolga personalmente la specifica attività di artigianato avente particolare valore storico, architettonico e ambientale, tale da costituire testimonianza della storia, dell'arte, della cultura e della tradizione manifatturiera della comunità territoriale di riferimento.».

Conseguentemente, al comma 1, alinea, sostituire le parole «è sostituito dal seguente», con le seguenti: «è sostituito dai seguenti».

Art. 3

3.0.1

[Ortis](#), [Angrisani](#), [Mininno](#), [Vanin](#), [Montevecchi](#), [Romano](#), [Trentacoste](#), [Abate](#), [Mantero](#), [Giannuzzi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Sviluppo delle imprese artigiane che non lavorano in serie)

1. Al fine di agevolare la ripresa e lo sviluppo delle aziende artigiane, all'articolo 4, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

"*a*) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti; "».

3.0.2

[Mallegni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure a sostegno di giovani artisti e artigiani)

1. Al fine di incentivare il coinvolgimento di giovani artisti e artigiani nella valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il Fondo per la formazione di giovani artisti e artigiani, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, destinato all'erogazione di borse di studio, di durata da dodici a trentasei mesi, a cittadini italiani di età inferiore ai trentacinque anni per lo svolgimento di tirocini, studi o ricerche, presso istituti nazionali legalmente riconosciuti, previa presentazione del progetto di studio o di ricerca di una proposta di progetto formativo da parte del candidato. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità per l'attuazione del precedente periodo.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

3.0.3

[Mallegni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«**Art. 3-bis.**

(Detrazione delle spese per l'acquisto di opere di artisti)

1. Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, dopo la lettera *e-ter*) è inserita la seguente:

"*e-quater*) le spese sostenute per l'acquisto di opere di artisti, di cui alla lettera a) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;"

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità applicativi del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

3.0.4

[Mallegni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«**Art. 3-bis.**

(Deducibilità delle spese per l'acquisto di oggetti d'arte e mostre di opere d'arte)

1. Al fine di incentivare la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, nonché al fine di sostenere l'attività di artisti e delle imprese che promuovono e finanziano mostre di opere d'arte, l'acquisto di opere d'arte da parte di persone fisiche e soggetti titolari di reddito di impresa, la deducibilità delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa di cui al comma 1 dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è pari al 100 per cento. La disposizione di cui al precedente periodo opera in deroga all'articolo 102, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle persone fisiche e soggetti titolari d'impresa che promuovono e finanziano mostre di opere d'arte.

3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

3.0.5

[Mallegni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«**Art. 3-bis.**

(Esonero contributivo e fiscale)

1. Al fine di promuovere l'occupazione di giovani artisti e artigiani, ai datori di lavoro che operano in arte, cultura, artigianato artistico, restauro e *design*, che assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n.23, è riconosciuto, per un periodo massimo di sei anni, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con inclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Tale esonero si applica anche ai datori di lavoro che convertono i contratti a tempo determinato in essere con i lavoratori che

non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e a coloro che, dopo aver perso il lavoro, dopo almeno sei mesi di disoccupazione e senza limite di età vengono riassunti, si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.

2. Le imprese di cui al comma 1 che assumono giovani artisti di età inferiore a trentacinque anni, sono esonerate per i primi otto anni di attività, dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul reddito delle società.

3. Al fine di promuovere l'arte contemporanea le spese sostenute dalle imprese che investono in arte e cultura attraverso manifestazioni artistiche o mostre di opere d'arte, sono deducibili al 100 per cento.

3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in euro 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

3.0.6

Mallegni

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, in materia di art bonus)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n.83, convertito, modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.106, le parole: "nella misura del 65 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 100 per cento".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante l'incremento fino al 15 per cento dell'aliquota relativa all'imposta sui servizi digitali, di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, applicata all'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre.»

Art. 4

4.1

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole:* «e le province autonome di Trento e di Bolzano,»;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* «Ai fini del riconoscimento della qualifica di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,» *con le seguenti:* «Ai fini del riconoscimento della qualifica di cui al comma 1, le regioni».

4.2

Tiraboschi

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al secondo periodo sostituire le parole* «un socio lavoratore» *con le seguenti:* «i soci» *e la parola* «deve» *con la seguente:* «devono»;

b) *dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:* «Fino alla fine dello stato di emergenza deliberato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 2020 e per i successivi cinque anni, ai fini dell'ottenimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere, i soggetti interessati sono esentati dalla presentazione della dichiarazione di regolarità contributiva e previdenziale».

4.3

[Rojc](#)

Al comma 2, dopo le parole: «il possesso dei seguenti requisiti» aggiungere le seguenti: «e lo svolgimento delle seguenti attività»;

4.4

[Rojc](#)

Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente: «0a) il possesso dei requisiti previsti dalla disciplina generale sulla formazione professionale per l'organizzazione dei corsi finalizzati al rilascio dei certificati di competenza o qualifica o di un profilo presente nel repertorio della regione».

4.5

[Rojc](#)

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) la realizzazione dei corsi è finalizzata al riconoscimento delle competenze acquisite, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di formazione professionale».

4.6

[Tiraboschi](#)

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «al conseguimento di specifica qualificazione professionale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di formazione professionale, nonché all'inserimento lavorativo dei giovani.» con le seguenti: «all'apprendimento del mestiere artigianale proprio della bottega, attraverso specifici corsi di formazione nei laboratori degli istituti tecnici.».

Art. 5

5.1

[Tiraboschi](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «prevedono» con le seguenti: «e ampliamento dell'offerta formativa prevedano».

G/2117/3/10

[Tiraboschi](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Misure per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale»,

premessi che:

l'articolo 6 del disegno di legge in titolo prevede, al fine di promuovere l'occupazione giovanile, di incentivare la qualificazione professionale e di sostenere l'artigianato, per i contratti di apprendistato professionalizzante, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati per l'intera durata del contratto di apprendistato, ai datori di lavoro delle imprese che esercitano attività di artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale, i quali occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove;

sarebbe opportuno, al fine di rilanciare tutto il settore dell'artigianato artistico, che detta previsione fosse estesa anche alle aziende artigianali con un numero di addetti superiori a nove,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte a prevedere adeguate risorse per l'incentivazione dell'apprendistato nel settore dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale anche per le aziende con un numero di addetti superiore a nove.

Art. 6

6.1

[Steger, Durnwalder](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «contratti di apprendistato professionalizzante», inserire le seguenti: «e apprendistato duale di primo livello».*

b) *al comma 2, dopo le parole: «contratti di apprendistato professionalizzante», inserire le seguenti: «o apprendistato duale di primo livello».*

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 600.000 euro a decorrere dal 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.2

[Tiraboschi](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «i quali occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove,».

Art. 8

8.1

[Tiraboschi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «da una o più imprese, ai fini dell'iscrizione del prodotto in un apposito registro» con le seguenti: «dall'impresa artigiana»;*

b) *al comma 2, sopprimere le parole: «cui si deve in via esclusiva o prevalente il possesso di specifiche qualità».*

8.2

[Zuliani, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di valorizzare i territori da un punto di vista artistico e culturale e costituire un sistema definito di relazioni per la valorizzazione di tutte le risorse artistiche, materiali o immateriali, è istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, un fondo a disposizione delle regioni, per l'istituzione e lo sviluppo di distretti per la promozione e la tutela di prodotti di alto artigianato artistico e culturale. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

8.0.1

[Tiraboschi](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni per i produttori di MOCA)

1. L'impresa artigiana appartenente al settore artistico, produttrice di materiali ed oggetti a contatto con alimenti (MOCA), con esclusione degli imballaggi per gli alimenti, è esonerata dalla tenuta della documentazione relativa alla procedura della tracciabilità dei prodotti, in ossequio al punto 6 delle considerazioni iniziali e all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione europea.

2. L'impresa artigiana è obbligata alla tenuta della dichiarazione di conformità dei propri prodotti MOCA, da rendere a disposizione delle autorità competenti che la richiedano. La dichiarazione di conformità ha valore di assunzione di responsabilità da parte del produttore che attesta l'idoneità dei

prodotti MOCA alle norme vigenti, alle condizioni nonché alle eventuali limitazioni indicate, ivi compresi gli utilizzi previsti.».

Art. 9

9.1

[Tiraboschi](#)

Sopprimere l'articolo.

9.2

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano,»;

b) al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

9.0.1

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 9-bis** .

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.».

1.4.2.10.2. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 205 (ant.) del 16/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MERCLEDÌ 16 FEBBRAIO 2022
205ª Seduta

Presidenza del Presidente
[GIROTTO](#)

Intervengono il vice ministro dello sviluppo economico Pichetto Fratin e il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 9,05.

ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Risposta all'aumento dei prezzi dell'energia: un pacchetto di misure d'intervento e di sostegno ([n. COM\(2021\) 660 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del documento dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che la Commissione ha terminato le audizioni programmate sull'atto in titolo, ascoltando i rappresentanti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e il Capo di Gabinetto della Commissaria europea per l'energia. Precisa peraltro che, durante quest'ultima audizione, il dottor Grassi ha anticipato alcune proposte che saranno messe in campo dalla Commissione europea e che saranno formalizzate il 2 marzo. A tale riguardo, propone di attendere tale data per capire quali saranno le ulteriori iniziative della Commissione europea anziché procedere con l'esame di uno schema di risoluzione, per poi ritornare sul tema in occasione della presentazione di altri atti o documenti.

Concorda la senatrice [TIRABOSCHI](#) (FIBP-UDC).

Conviene anche il senatore [COLLINA](#) (PD), rilevando peraltro che dovrebbe essere imminente la presentazione di un nuovo "decreto-legge bollette" per far fronte al costo dell'energia.

Non facendosi ulteriori osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2505) Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito dell'esame e sospensione)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Non essendoci interventi in discussione generale, il **PRESIDENTE** dichiara conclusa tale fase procedurale. Illustra poi, in qualità di relatore, uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il senatore **RIPAMONTI** (*L-SP-PSd'Az*) chiede quale sia la scadenza per l'espressione del parere.

Il senatore **COLLINA** (*PD*) rende noto che, nella sede di merito, il termine per gli emendamenti è stato fissato nella giornata di lunedì 21 febbraio.

Il presidente relatore **GIROTTO** (*M5S*) reputa preferibile approvare lo schema di parere prima della scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione bilancio. Propone pertanto di sospendere l'esame e di riprenderlo dopo le ore 16, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è sospeso.

IN SEDE REDIGENTE

(2117) COLLINA ed altri. - Misure per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell'8 febbraio.

Il senatore **COLLINA** (*PD*) chiede al vice ministro Pichetto Fratin la disponibilità a un incontro informale per discutere degli emendamenti presentati e delle eventuali risorse occorrenti.

Il relatore **RIPAMONTI** (*L-SP-PSd'Az*) presenta gli emendamenti 5.100, 8.100 e 9.100 (pubblicati in allegato), che recepiscono i pareri delle Commissioni che finora si sono espresse. Si associa peraltro alla richiesta del senatore Collina.

Il viceministro PICHETTO FRATIN manifesta la propria disponibilità a partire dalla settimana prossima.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Non essendoci interventi in discussione generale, il **PRESIDENTE** dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il relatore **CROATTI** (M5S) propone di esprimere una relazione favorevole.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva quindi la proposta di relazione favorevole del relatore.

IN SEDE REFERENTE

(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il relatore **RIPAMONTI** (L-SP-PSd'Az) prende la parola sull'ordine dei lavori, segnalando di aver ricevuto ulteriori richieste di audizione, specialmente dagli operatori balneari, alla luce di quanto accaduto ieri in Consiglio dei Ministri. Chiede pertanto di riascoltare in audizione tutti gli operatori del settore balneare.

La senatrice **TIRABOSCHI** (FIBP-UDC) reputa più utile acquisire documenti scritti, onde non allungare i tempi di esame. Ritiene comunque corretto chiedere un supplemento di documentazione agli operatori balneari, considerate le novità decise dal Governo.

Il senatore **CROATTI** (M5S) giudica condivisibile la richiesta del relatore Ripamonti, considerato che nel testo attuale non vi è alcuna norma sul comparto balneare.

Il relatore **RIPAMONTI** (L-SP-PSd'Az) insiste sulla necessità di audire nuovamente le associazioni di categoria del settore balneare, considerato che ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato uno specifico emendamento, che dovrebbe essere presentato al disegno di legge in titolo. Giudicherebbe pertanto contrario al principio di trasparenza discutere di una norma che non era conosciuta dagli interessati quando hanno avuto luogo le rispettive audizioni. Nel merito della proposta emendativa, paventa il rischio che essa pregiudichi molti operatori, mortificando di fatto le imprese balneari. Stigmatizza pertanto che tale segmento produttivo non venga percepito come strategico per il Paese, nonostante in tema di spiagge nessuno Stato europeo possa assicurare all'Italia adeguata reciprocità. Dopo aver sottolineato che le procedure di gara saranno comunque avviate, rivendica il diritto del Parlamento di deciderne i tempi di attuazione. Richiama altresì il discorso reso dal Presidente della

Repubblica in occasione del giuramento, in merito alla centralità del Parlamento.
Coglie infine l'occasione per rimarcare criticamente che, su molte disposizioni recate dal provvedimento, i soggetti auditi hanno avanzato addirittura proposte di stralcio e sollecita i rappresentanti del Governo del proprio Gruppo a svolgere un'azione incisiva e ad esercitare legittimamente il relativo peso politico.

Il relatore [COLLINA](#) (PD) chiede la conferma al vice ministro Pichetto Fratin che la disposizione sui balneari costituirà un emendamento a firma del Governo al provvedimento in titolo. In caso affermativo, propone di ascoltare i soggetti interessati successivamente alla formale presentazione del testo in Commissione, considerata l'esigenza di un supplemento di valutazione, nella prospettiva di collocare le audizioni al momento più opportuno.

Concorda il relatore [RIPAMONTI](#) (L-SP-PSd'Az).

Il vice ministro PICHETTO FRATIN conferma che si tratta di un emendamento da presentare al disegno di legge in esame. Sulla proposta emendativa sarà evidentemente chiamata la Commissione a decidere.

Il senatore [PIANASSO](#) (L-SP-PSd'Az) fa appello al ruolo dei partiti al fine di individuare le soluzioni più opportune.

Il senatore [MARTI](#) (L-SP-PSd'Az) si unisce alla richiesta del senatore Ripamonti, lamentando la marginalizzazione del Parlamento. Ritiene pertanto che sia giunto il momento per un'assunzione di responsabilità al fine di elaborare le strategie più efficaci. Afferma peraltro che la proposta emendativa deliberata dal Governo rappresenta un duro colpo per le categorie. Si augura dunque che l'emendamento venga in effetti presentato al provvedimento in titolo, permettendo alla Commissione quanto meno l'esame di merito, che potrà avvalersi dell'abile lavoro dei relatori. Reputa peraltro che le audizioni, pur importanti, non debbano rappresentare un ostacolo, tenuto conto che l'obiettivo più importante è offrire risposte mediaticamente e politicamente risolutive.

Il [PRESIDENTE](#), alla luce delle considerazioni espresse, assicura che, una volta presentato formalmente il testo dell'emendamento governativo sui balneari, si potrà procedere nuovamente alle audizioni delle categorie interessate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 9,35, riprende alle ore 16,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2505) Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico

(Parere alla 5ª Commissione. Ripresa e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, precedentemente sospeso.

Il presidente relatore [GIROTTI](#) (M5S) illustra un nuovo schema di parere favorevole con

osservazioni, pubblicato in allegato, dichiarando di aver recepito le proposte di modifica e integrazione fatte pervenire per le vie brevi.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva il nuovo schema di parere favorevole con osservazioni proposto dal Presidente relatore.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che è convocato un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi oggi, mercoledì 16 febbraio alle ore 17, per l'audizione del Coordinamento dei comitati dei territori montani per l'idroelettrico sul disegno di legge n. 2469.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2505

La 10ª Commissione, esaminato, per le parti di competenza il disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico",

premessi che:

il provvedimento in esame reca misure di varia natura in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, tutte connesse, direttamente o indirettamente, al contrasto degli effetti economici dell'emergenza da COVID-19;

in particolare, sono quattro le aree tematiche di intervento: le misure in materia di sostegno alle imprese e all'economia in relazione all'emergenza covid-19, nell'ambito del Titolo I (articoli da 1 a 10); le misure per le Regioni ed enti territoriali, nell'ambito del Titolo II (articoli da 11 a 13); le misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica, nell'ambito del Titolo III (articoli da 14 a 18); e altre misure urgenti in materia di scuola, università, sanità, trasporto pubblico, agricoltura e frodi nell'ambito del Titolo IV (articoli da 19 a 31);

preso atto che:

dall'inizio dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'intervento pubblico è stato connotato da numerosi provvedimenti che hanno previsto misure di sostegno agli operatori economici attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto. Appare opportuno ricordare, come evidenziato in sede di audizione sul provvedimento, che negli anni 2020 e 2021 l'Agenzia delle entrate ha erogato complessivamente, tramite bonifico o credito d'imposta, contributi a fondo perduto per un ammontare di 24,9 miliardi di euro, corrispondenti a più di 7,8 milioni di bonifici o riconoscimenti di crediti d'imposta. Proseguendo nello stesso solco, anche il decreto-legge in esame (cosiddetto "sostegni-ter") prevede lo stanziamento di fondi destinati a finanziare nuovi contributi a fondo perduto da destinare a

specifiche categorie di operatori IVA, particolarmente colpiti dalle ultime misure restrittive emanate dal Governo per contenere la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

l'articolo 1, comma 1, rifinanzia il Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse (articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73) per 20 milioni di euro per l'anno 2022. L'articolo 2 istituisce il Fondo per il rilancio delle attività economiche per contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19. L'articolo 3, comma 1, assegna uno stanziamento di 20 milioni, per l'anno 2022, al Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica, da destinare ad interventi in favore di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici. Gli articoli 4 e 5 intervengono a sostegno delle imprese del settore turistico, in particolare incrementando la dotazione del Fondo unico nazionale turismo, istituito con la legge di bilancio per il 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) ed estendendo ai mesi di gennaio, febbraio e marzo del 2022, limitatamente alle imprese del settore turistico, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda, istituito dal decreto-legge n. 34 del 2020 ("decreto rilancio"). L'articolo 6 dispone l'utilizzabilità, entro il 31 marzo 2022, dei buoni per l'acquisto di servizi termali di cui all'articolo 29-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2020 non fruiti alla data dell'8 gennaio 2021. L'articolo 10 statuisce l'ampliamento del credito d'imposta 4.0, grazie al quale, per gli investimenti inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e diretti alla realizzazione degli obiettivi di transizione ecologica individuati con apposito decreto interministeriale, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1057-*bis*, della legge n. 178 del 2020 è riconosciuto nella misura del 5 per cento dei costi sostenuti superiori ai 10 milioni di euro e fino ai 50 milioni di euro;

le disposizioni recate dal titolo III: dispongono, all'articolo 14, l'annullamento, per il primo trimestre dell'anno in corso, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico; attribuiscono, ai sensi dell'articolo 15, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese cosiddette energivore i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021, abbiano subito un incremento superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019; prevedono, all'articolo 16, a decorrere dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, l'applicazione di un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia prodotta da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficino di tariffe fisse derivanti dal meccanismo del Conto Energia (non dipendenti dai prezzi di mercato), nonché sull'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonte idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione; l'articolo 28 interviene nuovamente sulla disciplina dell'opzione per la cessione dei crediti d'imposta di cui agli articoli 121 e 122 del "decreto rilancio" del 2020, in un'ottica di rafforzamento del contrasto alle numerose frodi registrate nel settore; considerato che:

la ripresa dell'economia italiana è stata robusta ma si sta indebolendo. Secondo le stime preliminari dell'Istat, nel 2021 il PIL è aumentato del 6,5 per cento rispetto al 2020. Nel quarto trimestre del 2021 il PIL ha registrato una significativa decelerazione, aumentando dello 0,6 per cento rispetto al periodo precedente. L'attività economica è stata frenata dalla ripresa dei contagi e dai problemi di approvvigionamento relativi ad alcune materie prime e semilavorati;

negli ultimi mesi, infatti, l'attività e la produzione industriale hanno registrato un forte calo (-1,3% solo nel mese di gennaio), che conferma un'inversione di tendenza purtroppo coerente con l'andamento dei principali indicatori che stanno segnalando un'attenuazione della favorevole *performance* economica. L'affievolirsi della fiducia delle imprese manifatturiere, in particolare il calo delle attese produttive, riflette principalmente l'acuirsi degli ostacoli alla produzione che hanno penalizzato enormemente

l'attività economica. L'insufficienza di materiali e la scarsità di manodopera hanno toccato i valori massimi degli ultimi dieci anni, con aumenti senza precedenti dei costi di esportazione e dei tempi di consegna;

l'incremento dei prezzi dell'energia ha riacceso già dallo scorso autunno l'attenzione sull'importanza di individuare la migliore soluzione per contenere le bollette di luce e gas relative alle forniture e sul confronto tra le tariffe del servizio di maggior tutela e le tariffe del mercato libero;

tra i principali Paesi europei, l'Italia è quello più esposto al rincaro del gas naturale. Infatti, il *mix* energetico del nostro Paese privilegia tale fonte: 42 per cento del consumo totale di energia in Italia nel 2020 (cui si somma il 36 per cento di petrolio), contro il 38 per cento nel Regno Unito, lontano dal 26 per cento in Germania (che usa molto carbone), dal 23 per cento in Spagna (che si affida di più al petrolio) e dal 17 per cento in Francia (che conta sul nucleare);

rilevato che:

la sterilizzazione degli oneri generali di sistema per i clienti industriali su un orizzonte temporale prolungato rischierebbe di pregiudicare la competitività delle iniziative di autoconsumo fisico che basano la loro remuneratività sull'esenzione dal pagamento di detti oneri, soprattutto se non contestualmente accompagnata dall'introduzione di specifici meccanismi di sostegno in grado di colmare la progressiva riduzione del beneficio implicito, al fine di garantire la sostenibilità degli investimenti pregressi e futuri;

il meccanismo previsto all'articolo 16 penalizza gli impianti alimentati a fonti rinnovabili che hanno avuto accesso negli anni agli incentivi del Conto Energia e rischia di pregiudicare fortemente la realizzazione degli impianti rinnovabili necessari per il conseguimento degli ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione che il Paese ha assunto nei confronti dell'Unione europea. Inoltre, la formula di calcolo del prezzo medio di riferimento rende la norma non applicabile ad impianti entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 né a quelli che entreranno in esercizio in futuro;

valutato che:

l'ulteriore intervento previsto dall'articolo 28 del provvedimento in esame si è di fatto tradotto nell'arresto delle cessioni dei crediti relativi ai cosiddetti *bonus* edilizi che, invece, rappresentano un utile strumento per il rilancio dell'economia del Paese e il conseguimento dei *target* di efficienza energetica nell'ambito della transizione ecologica, senza peraltro tenere in considerazione il fatto che l'avvio dei progetti, ma anche l'avanzamento dei lavori in corso è stato fortemente rallentato già a seguito dell'entrata in vigore del cosiddetto "decreto frodi", a novembre 2021, a causa dell'incertezza normativa causata da tale provvedimento e soprattutto dalla sua attuazione;

ulteriori ritardi nelle operazioni sono stati altresì causati dal fatto che l'Agenzia delle entrate ha reso disponibili solo il 3 febbraio 2022 i nuovi modelli per comunicare le opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai *bonus* edilizi alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2022 e del decreto-legge in esame;

occorre inoltre tenere presente che le misure in esame sono state adottate, di fatto, prima che vi fosse il tempo per constatare l'effettiva efficacia contro le frodi delle modifiche sinora introdotte;

appare evidente, dunque, che le disposizioni recate dal provvedimento producono l'effetto contrario di soffocare un mercato volto alla riqualificazione urbana, che si avviava alla ripresa anche grazie agli incentivi. Limitare ad una sola cessione il trasferimento dei crediti non scoraggia le frodi, quanto piuttosto rallenta, fino a bloccare, le operazioni di acquisto, soprattutto da parte degli operatori finanziari prossimi al raggiungimento della loro capacità di "assorbimento" in compensazione dei crediti stessi;

considerato inoltre che:

l'incremento pari a 10 milioni di euro del Fondo unico per il turismo risulta non adeguato all'ampia platea di beneficiari cui la misura è rivolta, tenuto conto che i *tour operator*, le agenzie di viaggio, ma anche le guide turistiche sono sostanzialmente inattive da marzo 2020;

il protrarsi degli effetti pandemici al 2021 e ai primi mesi del 2022 produrrà sui relativi bilanci delle imprese del settore della ristorazione collettiva un peggioramento significativo dei risultati economici. Le ragioni di tale andamento sono individuabili nel perdurare delle difficoltà della ristorazione aziendale, ancora fortemente ridotta, e della ristorazione scolastica che, in conseguenza delle misure di prevenzione del contagio stabilite dal Governo, deve rispondere ad una domanda ridotta e a singhiozzo;

la riduzione della mobilità dei cittadini ha causato un drammatico aggravamento del quadro generale del settore del trasporto persone sull'intero territorio nazionale, per cui il comparto ha registrato durante il *lockdown* un calo dei ricavi di oltre il 90 per cento per ogni singolo operatore e, da luglio, la ripresa è comunque stata poco significativa e non sufficiente a garantire la sopravvivenza delle imprese,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:
valuti la Commissione di merito di:

- 1) adottare interventi volti a chiarire il quadro normativo relativo alle cessioni dei crediti dei *bonus* edilizi, al fine di prevenire il blocco totale delle nuove iniziative per la riqualificazione energetica degli edifici, evitando gli impatti negativi anche sugli interventi già iniziati, con i relativi effetti dannosi sulle imprese attuatrici degli interventi e sull'indotto ad esse connesso;
- 2) consentire, in ogni caso, la cessione multipla a banche e intermediari vigilati ai sensi dell'articolo 106 del Testo unico bancario e, nel caso di cessione a soggetti diversi, di disciplinare un meccanismo di tracciabilità che consenta di identificare con certezza i soggetti che intervengono lungo la filiera, non consentendo così la dissimulazione dell'origine del credito;
- 3) segnalare al Governo la necessità di armonizzare le regole per l'ingresso in Italia, al fine di rimuovere gli ostacoli burocratici connessi alla gestione della pandemia su scala internazionale e favorire la ripartenza dei flussi turistici, particolarmente influenzati anche dalle incertezze e dalle rigidità sulle regole relative alla validità temporale delle certificazioni verdi COVID;
- 4) prorogare l'esenzione dal pagamento dell'IMU e del credito d'imposta per la locazione degli immobili destinati all'attività d'impresa, tenuto conto, in particolare che le imprese turistico ricettive, gravemente colpite dalla pandemia, hanno sostenuto costi ingenti per la gestione della componente immobiliare e che tali costi continuano a gravare sui bilanci anche durante i periodi in cui i ricavi sono azzerati;
- 5) estendere la misura di sostegno di cui all'articolo 3 del decreto-legge in esame ad alcuni segmenti del settore del trasporto persone non di linea, al fine di garantirne la ripartenza;
- 6) estendere le misure volte all'abbattimento degli oneri parafiscali per gli impegni di potenza superiori ai 16,5 kW nel settore elettrico oltre il primo trimestre del 2022 e fino al termine dell'attuale, importante incremento dei prezzi dell'energia;
- 7) prevedere interventi finalizzati all'utilizzo equilibrato del maggior gettito derivante dalla vendita all'asta delle quote di anidride carbonica per calmierare i prezzi delle bollette per cittadini e piccole e medie imprese rispetto agli oneri generali, ferme restando le risorse da destinare a interventi strutturali per la decarbonizzazione anche dei settori industriali manifatturieri;
- 8) sollecitare il Governo ad adottare, nell'ambito del mercato elettrico e per un breve periodo, ferma restando la possibilità generale di contrattare l'energia elettrica rinnovabile sul mercato, l'obbligo di restituzione al Gestore dei servizi energetici (GSE) dei valori di prezzo che eccedono una soglia differenziata a seconda della tipologia di impianto e della tipologia di incentivo eventualmente riconosciuta, individuando forme di indennizzo per la modifica degli accordi già conclusi, tra le quali la possibilità di concedere un prezzo congruo e stabile per un certo periodo di tempo agli operatori che hanno restituito i valori di prezzo, e prevedendo che le risorse disponibili a seguito dell'introduzione dell'obbligo di restituzione possano essere messe a disposizione delle aziende in situazioni di criticità e soggette a un maggior incremento dei costi produttivi per l'aumento dei prezzi energetici, quali le aziende che non riescono a essere competitive con un prezzo dell'energia come quello attuale, facendo

- salvi i regimi incentivanti relativi alle "comunità di energia rinnovabile", per i quali è necessario che l'energia continui a essere valorizzata in aggiunta all'incentivo in misura piena, in quanto finalizzata al ristoro dei costi pagati in bolletta in valore equivalente dai membri delle medesime comunità;
- 9) prevedere l'adozione di misure volte a garantire la compensazione dei maggiori costi sostenuti dagli enti locali per l'incremento dei costi dell'energia elettrica e del gas nell'attuale congiuntura di mercato e fino alla sua normalizzazione;
- 10) adottare misure volte a consentire la realizzazione dei sistemi semplici di produzione e consumo anche laddove l'unità di produzione da fonti rinnovabili si collochi in un sito del cliente finale diverso da quello dove il medesimo cliente consuma l'energia, tenendo comunque in considerazione criteri di prossimità e la sostenibilità ai fini del pagamento degli oneri di sistema;
- 11) sollecitare il Governo ad adottare ogni opportuna iniziativa affinché la Commissione tecnica PNRR - PNIEC possa operare con la celerità necessaria e garantire che nell'anno 2022 siano autorizzati almeno 7 GW, così come indicati negli obiettivi al 2030 sulle fonti rinnovabili;
- 12) invitare il Governo ad accelerare le condizioni volte a far sì che la diminuzione del costo dell'energia generata dall'ingresso di nuova energia rinnovabile si riflettano in minori costi per i consumatori, attraverso la possibilità di avvalersi di prezzi dinamici oppure di contratti PPA dedicati;
- 13) invitare il Governo a garantire il necessario supporto agli operatori di mercato nell'ottenimento delle garanzie necessarie alla loro operatività, prevedendo meccanismi straordinari di accesso alle garanzie, preferibilmente attraverso il ricorso a società a partecipazione pubblica, quali, ad esempio, SACE;
- 14) sollecitare il Governo a intervenire, in via emergenziale, con apposite misure volte a sottrarre le forniture di gas naturale nazionale, nonché quelle di gas naturale approvvigionato con contratti di lungo periodo, agli usuali meccanismi, al fine di destinarle in via prioritaria alle attività industriali maggiormente esposte al caro energia, qualora non già coperte da contratti a prezzo fisso;
- 15) prevedere l'istituzione di un fondo di garanzia per la realizzazione degli impianti e delle misure di efficienza delle comunità energetiche rinnovabili;
- 16) porre all'attenzione del Governo la necessità di adottare misure di "*electricity release*", al fine di valorizzare la produzione di energia rinnovabile ed impiegarla per rifornire i settori più esposti al caro energia, non già coperti da contratti a prezzo fisso, anche attraverso la definizione, da parte del Gestore dei servizi energetici, di un programma di aste al ribasso con adesione volontaria in cui il GSE si impegna a medio e lungo termine ad acquistare e vendere energia rinnovabile a prezzo fisso, da impianti già in esercizio o di nuova costruzione, a partire dall'energia rinnovabile che già ritira.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2505

La 10ª Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo,

premessi che:

il provvedimento in esame reca misure di varia natura in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, tutte connesse, direttamente o indirettamente, al contrasto degli effetti economici dell'emergenza da COVID-19;

in particolare, sono quattro le aree tematiche di intervento: le misure in materia di sostegno alle imprese e all'economia in relazione all'emergenza covid-19, nell'ambito del Titolo I (articoli da 1 a 10); le misure per le Regioni ed enti territoriali, nell'ambito del Titolo II (articoli da 11 a 13); le misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica, nell'ambito del Titolo III (articoli da 14 a 18); e altre misure urgenti in materia di scuola, università, sanità, trasporto pubblico, agricoltura e

frodi nell'ambito del Titolo IV (articoli da 19 a 31);

preso atto che:

dall'inizio dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'intervento pubblico è stato connotato da numerosi provvedimenti che hanno previsto misure di sostegno agli operatori economici attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto. Appare opportuno ricordare, come evidenziato in sede di audizione sul provvedimento, che negli anni 2020 e 2021 l'Agenzia delle entrate ha erogato complessivamente, tramite bonifico o credito d'imposta, contributi a fondo perduto per un ammontare di 24,9 miliardi di euro, corrispondenti a più di 7,8 milioni di bonifici o riconoscimenti di crediti d'imposta. Proseguendo nello stesso solco, anche il decreto-legge in esame (cosiddetto "sostegni-ter") prevede lo stanziamento di fondi destinati a finanziare nuovi contributi a fondo perduto da destinare a specifiche categorie di operatori IVA, particolarmente colpiti dalle ultime misure restrittive emanate dal Governo per contenere la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

l'articolo 1, comma 1, rfinanzia il Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse (articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73) per 20 milioni di euro per l'anno 2022. L'articolo 2 istituisce il Fondo per il rilancio delle attività economiche per contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19. L'articolo 3, comma 1, assegna uno stanziamento di 20 milioni, per l'anno 2022, al Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica, da destinare ad interventi in favore di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici. Gli articoli 4 e 5 intervengono a sostegno delle imprese del settore turistico, in particolare incrementando la dotazione del Fondo unico nazionale turismo, istituito con la legge di bilancio per il 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) ed estendendo ai mesi di gennaio, febbraio e marzo del 2022, limitatamente alle imprese del settore turistico, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda, istituito dal decreto-legge n. 34 del 2020 ("decreto rilancio"). L'articolo 6 dispone l'utilizzabilità, entro il 31 marzo 2022, dei buoni per l'acquisto di servizi termali di cui all'articolo 29-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2020 non fruiti alla data dell'8 gennaio 2021. L'articolo 10 statuisce l'ampliamento del credito d'imposta 4.0, grazie al quale, per gli investimenti inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e diretti alla realizzazione degli obiettivi di transizione ecologica individuati con apposito decreto interministeriale, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1057-*bis*, della legge n. 178 del 2020 è riconosciuto nella misura del 5 per cento dei costi sostenuti superiori ai 10 milioni di euro e fino ai 50 milioni di euro;

le disposizioni recate dal titolo III: dispongono, all'articolo 14, l'annullamento, per il primo trimestre dell'anno in corso, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico; attribuiscono, ai sensi dell'articolo 15, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese cosiddette energivore i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021, abbiano subito un incremento superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019; prevedono, all'articolo 16, a decorrere dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, l'applicazione di un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia prodotta da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficino di tariffe fisse derivanti dal meccanismo del Conto Energia (non dipendenti dai prezzi di mercato), nonché sull'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonte idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione;

l'articolo 28 interviene nuovamente sulla disciplina dell'opzione per la cessione dei crediti d'imposta di cui agli articoli 121 e 122 del "decreto rilancio" del 2020, in un'ottica di rafforzamento del contrasto alle numerose frodi registrate nel settore;

considerato che:

la ripresa dell'economia italiana è stata robusta ma si sta indebolendo. Secondo le stime preliminari dell'Istat, nel 2021 il PIL è aumentato del 6,5 per cento rispetto al 2020. Nel quarto trimestre del 2021 il PIL ha registrato una significativa decelerazione, aumentando dello 0,6 per cento rispetto al periodo precedente. L'attività economica è stata frenata dalla ripresa dei contagi e dai problemi di approvvigionamento relativi ad alcune materie prime e semilavorati;

negli ultimi mesi, infatti, l'attività e la produzione industriale hanno registrato un forte calo (-1,3% solo nel mese di gennaio), che conferma un'inversione di tendenza purtroppo coerente con l'andamento dei principali indicatori che stanno segnalando un'attenuazione della favorevole *performance* economica. L'affievolirsi della fiducia delle imprese manifatturiere, in particolare il calo delle attese produttive, riflette principalmente l'acuirsi degli ostacoli alla produzione che hanno penalizzato enormemente l'attività economica. L'insufficienza di materiali e la scarsità di manodopera hanno toccato i valori massimi degli ultimi dieci anni, con aumenti senza precedenti dei costi di esportazione e dei tempi di consegna;

l'incremento dei prezzi dell'energia ha riacceso già dallo scorso autunno l'attenzione sull'importanza di individuare la migliore soluzione per contenere le bollette di luce e gas relative alle forniture e sul confronto tra le tariffe del servizio di maggior tutela e le tariffe del mercato libero;

tra i principali Paesi europei, l'Italia è quello più esposto al rincaro del gas naturale. Infatti, il *mix* energetico del nostro Paese privilegia tale fonte: 42 per cento del consumo totale di energia in Italia nel 2020 (cui si somma il 36 per cento di petrolio), contro il 38 per cento nel Regno Unito, lontano dal 26 per cento in Germania (che usa molto carbone), dal 23 per cento in Spagna (che si affida di più al petrolio) e dal 17 per cento in Francia (che conta sul nucleare);

rilevato che:

i livelli di prezzo dell'elettricità e del gas permangono elevati, confermando che il caro energia non è un fenomeno temporaneo ma ha caratteristiche strutturali, come avvalorato da molti analisti secondo i quali il costo di approvvigionamento del gas all'ingrosso si manterrà elevato almeno fino al 2023.

Come già anticipato in precedenza, il problema del cosiddetto caro energia sta minando la ripresa economica *post-COVID-19*, alimenta l'aumento dei prezzi di consumo e mette in estrema difficoltà famiglie, pubbliche Amministrazioni, impianti sportivi ed imprese, in particolare quelle energivore del settore manifatturiero cosiddetto *Hard To Abate*, costrette a rallentare e talvolta fermare le attività per gli insostenibili costi di produzione;

in Italia il prezzo medio giornaliero di acquisto dell'energia elettrica di gennaio e dei giorni della prima metà di febbraio 2022 è molto alto e si mantiene stabilmente attorno ai 215 euro/MWh (fonte GME), valore superiore alla media giornaliera del 2021, pari 125,46 euro/MWh, e circa 4 volte superiore al prezzo degli anni precedenti che era mediamente di 60 euro/MWh. Anche il prezzo del gas naturale di gennaio e dei primi giorni di febbraio 2022 è mediamente superiore agli 80 euro/MWh, valore molto alto e 4 volte superiore al prezzo degli anni precedenti;

l'Italia tra i Paesi europei è quello che registra ancora i prezzi superiori sia dell'energia elettrica e sia del gas, confermando lo storico *gap* negativo di prezzi che penalizza la competitività delle nostre imprese. Il prezzo medio giornaliero dell'elettricità nel 2021 in l'Italia è stato di 125,46 euro/MWh, un livello superiore del 29,5 per cento rispetto la Germania (96,85 euro/MWh) e 14,9 per cento rispetto la Francia (109,18 euro/MWh);

i competitori europei, sfruttando le specificità dei propri sistemi energetici, hanno già approntato misure a vantaggio delle proprie imprese; (RIPAMONTI)

rilevato inoltre che:

la sterilizzazione degli oneri generali di sistema per i clienti industriali su un orizzonte temporale prolungato rischierebbe di pregiudicare la competitività delle iniziative di autoconsumo fisico che basano la loro remuneratività sull'esenzione dal pagamento di detti oneri, soprattutto se non contestualmente accompagnata dall'introduzione di specifici meccanismi di sostegno in grado di colmare la progressiva riduzione del beneficio implicito, al fine di garantire la sostenibilità degli

investimenti pregressi e futuri;

il meccanismo previsto all'articolo 16 penalizza gli impianti alimentati a fonti rinnovabili che hanno avuto accesso negli anni agli incentivi del Conto Energia e rischia di pregiudicare fortemente la realizzazione degli impianti rinnovabili necessari per il conseguimento degli ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione che il Paese ha assunto nei confronti dell'Unione europea. Inoltre, la formula di calcolo del prezzo medio di riferimento rende la norma non applicabile ad impianti entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 né a quelli che entreranno in esercizio in futuro;

valutato che:

l'ulteriore intervento previsto dall'articolo 28 del provvedimento in esame si è di fatto tradotto nell'arresto delle cessioni dei crediti relativi ai cosiddetti *bonus* edilizi che, invece, rappresentano un utile strumento per il rilancio dell'economia del Paese e il conseguimento dei *target* di efficienza energetica nell'ambito della transizione ecologica, senza peraltro tenere in considerazione il fatto che l'avvio dei progetti, ma anche l'avanzamento dei lavori in corso è stato fortemente rallentato già a seguito dell'entrata in vigore del cosiddetto "decreto frodi", a novembre 2021, a causa dell'incertezza normativa causata da tale provvedimento e soprattutto dalla sua attuazione;

ulteriori ritardi nelle operazioni sono stati altresì causati dal fatto che l'Agenzia delle entrate ha reso disponibili solo il 3 febbraio 2022 i nuovi modelli per comunicare le opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai *bonus* edilizi alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2022 e del decreto-legge in esame;

occorre inoltre tenere presente che le misure in esame sono state adottate, di fatto, prima che vi fosse il tempo per constatare l'effettiva efficacia contro le frodi delle modifiche sinora introdotte;

appare evidente, dunque, che le disposizioni recate dal provvedimento producono l'effetto contrario di soffocare un mercato volto alla riqualificazione urbana, che si avviava alla ripresa anche grazie agli incentivi. Limitare ad una sola cessione il trasferimento dei crediti non scoraggia le frodi, quanto piuttosto rallenta, fino a bloccare, le operazioni di acquisto, soprattutto da parte degli operatori finanziari prossimi al raggiungimento della loro capacità di "assorbimento" in compensazione dei crediti stessi;

considerato inoltre che:

l'incremento pari a 10 milioni di euro del Fondo unico per il turismo risulta non adeguato all'ampia platea di beneficiari cui la misura è rivolta, tenuto conto che i *tour operator*, le agenzie di viaggio, ma anche le guide turistiche sono sostanzialmente inattive da marzo 2020;

il protrarsi degli effetti pandemici al 2021 e ai primi mesi del 2022 produrrà sui relativi bilanci delle imprese del settore della ristorazione collettiva un peggioramento significativo dei risultati economici. Le ragioni di tale andamento sono individuabili nel perdurare delle difficoltà della ristorazione aziendale, ancora fortemente ridotta, e della ristorazione scolastica che, in conseguenza delle misure di prevenzione del contagio stabilite dal Governo, deve rispondere ad una domanda ridotta e a singhiozzo;

la riduzione della mobilità dei cittadini ha causato un drammatico aggravamento del quadro generale del settore del trasporto persone sull'intero territorio nazionale, per cui il comparto ha registrato durante il *lockdown* un calo dei ricavi di oltre il 90 per cento per ogni singolo operatore e, da luglio, la ripresa è comunque stata poco significativa e non sufficiente a garantire la sopravvivenza delle imprese,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito di:

- 1) adottare interventi volti a chiarire il quadro normativo relativo alle cessioni dei crediti dei *bonus* edilizi, al fine di prevenire il blocco totale delle nuove iniziative per la riqualificazione energetica degli edifici, evitando gli impatti negativi anche sugli interventi già iniziati, con i relativi effetti dannosi sulle imprese attuatrici degli interventi e sull'indotto ad esse connesso;
- 2) consentire, in ogni caso, la cessione multipla a banche e intermediari vigilati ai sensi dell'articolo 106 del Testo unico bancario e, nel caso di cessione a soggetti diversi, di disciplinare un meccanismo

di tracciabilità che consenta di identificare con certezza i soggetti che intervengono lungo la filiera, non consentendo così la dissimulazione dell'origine del credito;

- 3) segnalare al Governo la necessità di armonizzare le regole per l'ingresso in Italia, al fine di rimuovere gli ostacoli burocratici connessi alla gestione della pandemia su scala internazionale e favorire la ripartenza dei flussi turistici, particolarmente influenzati anche dalle incertezze e dalle rigidità sulle regole relative alla validità temporale delle certificazioni verdi COVID;
- 4) prorogare l'esenzione dal pagamento dell'IMU e del credito d'imposta per la locazione degli immobili destinati all'attività d'impresa, tenuto conto, in particolare che le imprese turistico-ricettive, gravemente colpite dalla pandemia, hanno sostenuto costi ingenti per la gestione della componente immobiliare e che tali costi continuano a gravare sui bilanci anche durante i periodi in cui i ricavi sono azzerati;
- 5) includere, tra le spese sostenute per il riconoscimento degli incentivi di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 152 del 2021, quelle relative ad unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione e le loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno;
- 6) estendere la misura di sostegno di cui all'articolo 3 del decreto-legge in esame ad alcuni segmenti del settore del trasporto persone non di linea, al fine di garantirne la ripartenza;
- 7) estendere le misure volte all'abbattimento degli oneri parafiscali per gli impegni di potenza superiori ai 16,5 kW nel settore elettrico oltre il primo trimestre del 2022 e fino al termine dell'attuale, importante incremento dei prezzi dell'energia;
- 8) prevedere interventi finalizzati all'utilizzo equilibrato del maggior gettito derivante dalla vendita all'asta delle quote di anidride carbonica per calmierare i prezzi delle bollette per cittadini e piccole e medie imprese rispetto agli oneri generali, ferme restando le risorse da destinare a interventi strutturali per la decarbonizzazione anche dei settori industriali manifatturieri;
- 9) sollecitare il Governo ad adottare, nell'ambito del mercato elettrico e per un breve periodo, ferma restando la possibilità generale di contrattare l'energia elettrica rinnovabile sul mercato, l'obbligo di restituzione al Gestore dei servizi energetici (GSE) dei valori di prezzo che eccedono una soglia differenziata a seconda della tipologia di impianto e della tipologia di incentivo eventualmente riconosciuta, individuando forme di indennizzo per la modifica degli accordi già conclusi, tra le quali la possibilità di concedere un prezzo congruo e stabile per un certo periodo di tempo agli operatori che hanno restituito i valori di prezzo, e prevedendo che le risorse disponibili a seguito dell'introduzione dell'obbligo di restituzione possano essere messe a disposizione delle aziende in situazioni di criticità e soggette a un maggior incremento dei costi produttivi per l'aumento dei prezzi energetici, quali le aziende che non riescono a essere competitive con un prezzo dell'energia come quello attuale, facendo salvi i regimi incentivanti relativi alle "comunità di energia rinnovabile", per i quali è necessario che l'energia continui a essere valorizzata in aggiunta all'incentivo in misura piena, in quanto finalizzata al ristoro dei costi pagati in bolletta in valore equivalente dai membri delle medesime comunità;
- 10) prevedere l'adozione di misure volte a garantire la compensazione dei maggiori costi sostenuti dagli enti locali per l'incremento dei costi dell'energia elettrica e del gas nell'attuale congiuntura di mercato e fino alla sua normalizzazione;
- 11) adottare misure volte a consentire la realizzazione dei sistemi semplici di produzione e consumo anche laddove l'unità di produzione da fonti rinnovabili si collochi in un sito del cliente finale diverso da quello dove il medesimo cliente consuma l'energia, tenendo comunque in considerazione criteri di prossimità e la sostenibilità ai fini del pagamento degli oneri di sistema;
- 12) sollecitare il Governo ad adottare ogni opportuna iniziativa affinché la Commissione tecnica PNRR - PNIEC possa operare con la celerità necessaria e garantire che nell'anno 2022 siano autorizzati almeno 7 GW, così come indicati negli obiettivi al 2030 sulle fonti rinnovabili;
- 13) invitare il Governo ad accelerare le condizioni volte a far sì che la diminuzione del costo dell'energia generata dall'ingresso di nuova energia rinnovabile si riflettano in minori costi per i consumatori, attraverso la possibilità di avvalersi di prezzi dinamici oppure di contratti PPA dedicati;
- 14) invitare il Governo a garantire il necessario supporto agli operatori di mercato

nell'ottenimento delle garanzie necessarie alla loro operatività, prevedendo meccanismi straordinari di accesso alle garanzie, preferibilmente attraverso il ricorso a società a partecipazione pubblica, quali, ad esempio, SACE;

15) sollecitare il Governo a intervenire, in via emergenziale, con apposite misure volte a sottrarre le forniture di gas naturale nazionale, nonché quelle di gas naturale approvvigionato con contratti di lungo periodo, agli usuali meccanismi, al fine di destinarle in via prioritaria alle attività industriali maggiormente esposte al caro energia, qualora non già coperte da contratti a prezzo fisso;

16) invitare il Governo a prevedere un nuovo stanziamento significativo di risorse per far fronte al drammatico livello dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale anche nel secondo trimestre 2022, al fine di contenere le bollette di famiglie, pubbliche Amministrazioni, a partire dai comuni e dagli ospedali, impianti sportivi, in particolare per le piscine, e delle imprese cosiddette energivore del settore manifatturiero; (RIPAMONTI)

17) prevedere l'estensione dell'IVA agevolata del 5 per cento anche per il gas per autotrazione, al pari di quanto fatto con l'introduzione dell'agevolazione per il gas per usi civili e industriali, nonché l'istituzione di credito imposta sul costo di acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione di mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto; (RIPAMONTI)

18) prevedere l'istituzione di un fondo di garanzia per la realizzazione degli impianti e delle misure di efficienza delle comunità energetiche rinnovabili;

19) porre all'attenzione del Governo la necessità di adottare misure di "electricity release", al fine di valorizzare la produzione di energia rinnovabile ed impiegarla per rifornire i settori più esposti al caro energia, non già coperti da contratti a prezzo fisso, anche attraverso la definizione, da parte del Gestore dei servizi energetici, di un programma di aste al ribasso con adesione volontaria in cui il GSE si impegna a medio e lungo termine ad acquistare e vendere energia rinnovabile a prezzo fisso, da impianti già in esercizio o di nuova costruzione, a partire dall'energia rinnovabile che già ritira.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2117](#)

Art. 5

5.100

Il Relatore

Al comma 1, sostituire le parole: "istituti tecnici superiori dell'area industria e artigianato" con le seguenti: "gli istituti professionali dell'indirizzo Industria e artigianato per il Made in Italy".

Art. 8

8.100

Il Relatore

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: "previa intesa" fino a "n. 281" e al secondo periodo, dopo le parole: "Ministro dello sviluppo economico", aggiungere le seguenti: "previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".

Art. 9

9.100

Il Relatore

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: "fissato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano" con le seguenti: "fissato nell'ambito dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'alinea".

1.4.2.11. 11^ Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.11.1. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 286 (pom.) dell'08/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 2022
286ª Seduta

Presidenza della Presidente
[MATRISCIANO](#)

La seduta inizia alle ore 15,10.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL
DISEGNO DI LEGGE N. 1419 E DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 934 E 2347*

La presidente MATRISCIANO avverte che la documentazione riferita all'esame del disegno di legge n. 1419 (maculopatie) e all'esame dei disegni di legge nn. 934 e 2347 (inserimento infermieri e OSS in categorie usuranti), consegnata nell'ambito delle odierne sedute dell'Ufficio di Presidenza integrato con i rappresentanti dei Gruppi, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(2488) *Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 gennaio.

Il relatore [FLORIS](#) (FIBP-UDC), ricapitolato l'andamento della trattazione in Senato del provvedimento, formula una proposta di parere non ostativo, che viene posta in votazione.

Il senatore [DE VECCHIS](#) (L-SP-PSd'Az) annuncia il voto di astensione del proprio Gruppo.

Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva infine la proposta di parere del relatore.

(2505) Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico

(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce sulle parti di competenza del decreto-legge in esame il senatore [SERAFINI](#) (FIBP-UDC), che segnala in primo luogo il comma 2 dell'articolo 4, relativo al riconoscimento di un esonero contributivo per i contratti di lavoro dipendente a tempo determinato stipulati nel primo trimestre del 2022 nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Si sofferma quindi sull'articolo 7, volto a escludere, per i trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale, nonché per gli assegni ordinari di integrazione salariale fruiti dai datori di lavoro di alcuni settori nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, l'applicazione della relativa contribuzione addizionale.

Rileva che l'articolo 22 consente la proroga di trattamenti ordinari di integrazione salariale con causale COVID-19 concessi in favore di imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille e che gestiscano almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale e, successivamente, dà conto dei contenuti dell'articolo 23, recante modifiche alla disciplina sui trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale, nonché alla disciplina sugli assegni di integrazione salariale dei fondi di solidarietà bilaterali e sull'assegno ordinario di integrazione salariale del Fondo di integrazione salariale dell'INPS.

In conclusione, osserva l'utilità di fissare un termine per la trasmissione al relatore di proposte concernenti la redazione dello schema di parere.

La presidente [MATRISCIANO](#) propone le ore 14 di martedì 15 febbraio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14a Commissione. Esame e rinvio)

Nel riferire sulle parti di competenza della Commissione, il senatore [CARBONE](#) (IV-PSI) si sofferma in primo luogo sull'articolo 13, concernente la disciplina di delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione dei soggetti che segnalano violazioni del diritto dell'Unione di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un contesto lavorativo.

Segnala inoltre che, in base all'elenco di direttive di cui all'allegato A, viene posta la delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2020/1057, recante disposizioni specifiche in merito al distacco di conducenti nel settore del trasporto su strada.

Suggerisce infine di fissare un termine per la presentazione di proposte relative allo schema di parere.

La [PRESIDENTE](#) propone le ore 12 di venerdì 11 febbraio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 15,25, riprende alle ore 15,30.

Affare assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1: "Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021" ([n. 1055](#))

(Parere alle Commissioni 5a e 14a riunite. Esame e rinvio)

Dopo aver ricapitolato le finalità fondamentali del documento in esame e le linee essenziali della disciplina riguardante la presentazione al Parlamento delle relazioni sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la relattrice [FEDELI](#) (PD), passando agli aspetti di competenza, rileva l'attuale impossibilità di un'analisi di impatto dell'attuazione del Piano sugli obiettivi delle pari opportunità generazionali e di genere; sottolinea l'importanza peraltro attribuita alla definizione delle linee guida previste dalla specifica disciplina volta a favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, nell'ambito delle procedure relative alla stipulazione di contratti pubblici finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza o del Piano nazionale per gli investimenti complementari.

Osservato che l'Ente italiano di normazione UNI completerà la definizione degli *standard* tecnici del sistema di certificazione della parità di genere delle imprese, passando agli interventi di competenza del Ministero del lavoro, dà conto del rispetto degli impegni finalizzati agli obiettivi posti per la fine del 2021, consistenti nell'adozione del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL) e del Piano nazionale nuove competenze, dei quali riassume gli obiettivi specifici.

In merito alle scadenze successive al 2021, specifica che entro la fine del 2022 verrà adottato un Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso, che sono stati predisposti i Piani triennali delle singole regioni per il rafforzamento dei centri per l'impiego e che sta procedendo l'attività del gruppo di lavoro incaricato della definizione della legge quadro sugli anziani non autosufficienti. Fa inoltre presente che entro il primo semestre del 2022 dovrebbe essere emanato il decreto ministeriale di riparto delle risorse relative al superamento degli insediamenti abusivi in agricoltura e al conseguimento di soluzioni alloggiative dignitose per i lavoratori del settore agricolo.

Successivamente si sofferma sulla programmazione nazionale degli interventi e dei servizi sociali, particolarmente in riferimento alla pubblicazione del Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021-2023 e agli investimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Quanto al pubblico impiego, rileva che entro il primo semestre del 2022 sono previste la definizione della nuova disciplina sull'accesso all'impiego e sulle modalità di svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione, nonché il completamento del riordino del sistema di classificazione professionale.

In riferimento al parere della Commissione, segnala, in quanto elemento di primaria importanza, il monitoraggio costante, a beneficio del Parlamento, dell'attuazione dei progetti finanziati con le risorse del PNRR, particolarmente in relazione all'impatto sull'occupazione giovanile e femminile.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTE

In considerazione dell'andamento dei lavori, la presidente [MATRISCIANO](#) avverte che le sedute già convocate alle ore 8,45 e 13,30 di domani, mercoledì 9 febbraio, non avranno luogo. Resta invece confermata la seduta convocata per giovedì 10 alle ore 9.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,35.

1.4.2.11.2. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 289 (pom.) del 22/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 2022
289ª Seduta

Presidenza della Presidente
[MATRISCIANO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto.

La seduta inizia alle ore 15,20.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL
DISEGNO DI LEGGE N. 1419*

La presidente [MATRISCIANO](#) avverte che la documentazione riferita all'esame del disegno di legge n. 1419 (maculopatie) consegnata nell'ambito dell'odierna seduta antimeridiana dell'Ufficio di Presidenza integrato con i rappresentanti dei Gruppi sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

AFFARI ASSEGNATI

Salute e sicurezza del personale del comparto ferroviario (n. 149)

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV*, n. 63)

La presidente relatrice [MATRISCIANO](#) (M5S) riepiloga le fasi della trattazione dell'affare assegnato in titolo, che ha registrato un'ampia condivisione tra le componenti politiche della Commissione. Presenta e illustra, quindi, uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato.

Il senatore [ROMANO](#) (M5S) evidenzia la puntualità e l'accuratezza del testo riguardo i punti di maggiore rilevanza. Auspica quindi l'impegno del Governo e del Parlamento relativamente alle questioni richiamate alle lettere *a)* e *d)*.

Il senatore [LAUS](#) (*PD*) ritiene che lo schema di risoluzione inquadri adeguatamente gli aspetti salienti messi in evidenza dalle audizioni svolte, con particolare riferimento al diffuso ricorso alle nozioni di errore umano e fatalità, le quali sviano l'attenzione dalle condizioni generali nelle quali viene svolta l'attività lavorativa nel settore ferroviario.

La presidente [MATRISCIANO](#) (*M5S*) ribadisce a sua volta il carattere determinante dell'elemento organizzativo.

La senatrice [CATALFO](#) (*M5S*) richiama l'attenzione del Governo riguardo l'opportunità di una valutazione in merito alla flessibilità in uscita del personale ferroviario.

Il senatore [SERAFINI](#) (*FIBP-UDC*) ritiene condivisibile lo schema di risoluzione presentato, rimarcando peraltro la necessità di attribuire la dovuta rilevanza alle esigenze del personale viaggiante che affianca il capotreno.

La presidente [MATRISCIANO](#) (*M5S*) ritiene il testo in esame adeguato rispetto al rilievo del senatore Serafini.

La senatrice [DRAGO](#) (*FdI*) chiede raggugli in merito ai riferimenti all'errore umano e alla turnazione del personale. Reputa inoltre il riferimento alla connessione alla rete ferroviaria unica europea poco attinente rispetto alla situazione reale dei collegamenti con le isole maggiori, che risultano tuttora carenti e difficoltosi.

La presidente [MATRISCIANO](#) (*M5S*) rimarca la necessità di interventi preventivi a livello organizzativo finalizzati a evitare il determinarsi di situazioni di rischio che potrebbero superficialmente essere attribuite all'elemento umano. Fa quindi presente che lo schema di risoluzione in esame non può che fare riferimento al settore oggetto dell'affare assegnato e non è pertanto inteso a dare luogo a un dibattito in merito al tema generale del lavoro su turni. Dichiara inoltre la propria apertura rispetto alle aree penalizzate da paritoccolari carenze nei collegamenti ferroviari, tenendo conto necessariamente dell'ambito di competenza della Commissione.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*) esprime soddisfazione riguardo i contenuti della proposta presentata, richiamando particolarmente la doppia valenza della sicurezza del lavoro nel settore ferroviario, che necessariamente non è funzionale alla tutela del solo personale. Questo, peraltro, è meritevole di particolare attenzione ai fini della classificazione tra le attività usuranti.

La senatrice [ALESSANDRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) riconosce la rilevanza delle questioni oggetto dell'affare assegnato e dello schema di risoluzione, particolarmente in relazione alla questione della sicurezza dei lavoratori e della collettività.

Il sottosegretario Rossella ACCOTO, premesso che il tema oggetto dell'affare assegnato rientra fra le questioni ritenute prioritarie dal Governo, segnala l'impegno del Ministero che rappresenta riguardo alla sicurezza nei luoghi di lavoro, recentemente testimoniato dal decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, che ha introdotto numerose disposizioni volte a potenziare l'attività istituzionale di vigilanza e di prevenzione.

Riferisce che il suo Dicastero sta elaborando ulteriori proposte, finalizzate a razionalizzare e potenziare le politiche della sicurezza e, con riferimento al settore ferroviario, fa presente la consapevolezza dell'Esecutivo circa la necessità di interventi rapidi. In particolare, specifica che il Ministero del lavoro ha sempre assicurato la propria disponibilità a proseguire il confronto per la predisposizione dei provvedimenti previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008, volti al riordino delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di

lavoro di particolari settori.

Espressa condivisione riguardo agli indirizzi rivolti al Governo, fa presente che occorre considerare la complessità del sistema e la necessità di misure concrete e attuabili anche a legislazione vigente, evidenziando che le soluzioni migliori in materia di salute e sicurezza nel comparto ferroviario non potranno che provenire da un ampio confronto con le parti sociali e gli attori istituzionali, al fine di accrescere la cultura della prevenzione e della sicurezza. Sottolinea infine che il dialogo richiamato dovrà essere finalizzato alla realizzazione di interventi strutturali e ad eventuali modifiche alla disciplina vigente.

In risposta a una specifica sollecitazione della senatrice [DRAGO \(FdI\)](#), la presidente [MATRISCIANO \(M5S\)](#) integra il testo precedentemente presentato con un riferimento ai collegamenti da e per le isole maggiori.

Lo schema di risoluzione, così come modificato, è infine posto in votazione (testo pubblicato in allegato).

Previa verifica della presenza del prescritto numero legale per deliberare, la Commissione unanime approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sui canali di ingresso nel mondo del lavoro e sulla formazione professionale dei giovani: *stage*, tirocinio e apprendistato

La presidente [MATRISCIANO](#), esplicitando l'intento di dare seguito a quanto espresso dai rappresentanti di diversi Gruppi nella seduta del 15 febbraio scorso, sollecita la Commissione circa l'opportunità di procedere allo svolgimento di un'indagine conoscitiva sui canali di ingresso nel mondo del lavoro e sulla formazione professionale dei giovani: *stage*, tirocinio e apprendistato.

La Commissione unanime conviene di richiedere la relativa autorizzazione alla Presidenza del Senato, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento.

La presidente [MATRISCIANO](#) propone quindi di fissare il termine per la trasmissione di proposte relative ai soggetti da audire alle ore 13 di giovedì 24 febbraio.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 14ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il relatore [CARBONE \(IV-PSI\)](#) propone di esprimere una relazione favorevole.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la Commissione approva a

maggioranza la proposta del relatore.

(2482) *Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno*

(Parere alle Commissioni 3a e 6a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 febbraio.

Ha la parole la relatrice [ALESSANDRINI](#) (L-SP-PSd'Az), la quale si riserva ulteriori approfondimenti al fine della presentazione di uno schema di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2469) *Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021*

(Parere alla 10a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

[Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 febbraio.](#)

Il relatore [ROMAGNOLI](#) (M5S) osserva l'utilità di porre un termine per la trasmissione di proposte relative alla redazione del parere. A tale scopo propone quindi le ore 13 di venerdì 25 febbraio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 149
(Doc. XXIV, N. 63)**

L'11a Commissione permanente,
in esito all'istruttoria condotta sull'affare assegnato n. 149, in merito alla salute e alla sicurezza del personale del comparto ferroviario;
premesso che:
la salute e la sicurezza sono elementi fondamentali alla base di qualsiasi attività lavorativa e andrebbero garantiti imprescindibilmente;
nel settore del comparto ferroviario negli anni sono stati molteplici gli incidenti verificatisi e nella maggior parte dei casi sono dipesi da una scarsa attenzione al rispetto della normativa vigente;
il tema della sicurezza in ambito ferroviario non riguarda semplicemente la sicurezza dei lavoratori,

ma la sicurezza pubblica, cioè l'incolumità di tutti gli utenti e dell'intera collettività; gli infortuni complessivamente denunciati all'Inail nel quinquennio 2015-2019 sono stati mediamente 2.400 l'anno, con circa 5 casi per anno di infortuni con esito mortale. In particolare, è emerso che le professioni maggiormente coinvolte sono: capo treno ferroviario, aggiustatore meccanico di utensili, perito meccanico, capo stazione ferroviario per gli infortuni in complesso e macchinista ferroviario per gli eventi mortali;

la normativa applicabile riguarda la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (sicurezza sul lavoro), la tutela, la sicurezza e la regolarità del servizio ferroviario nei riguardi degli utenti/viaggiatori e delle merci trasportate (sicurezza dell'esercizio ferroviario), la tutela del patrimonio aziendale, per preservarlo da comportamenti impropri e fraudolenti (sicurezza del patrimonio aziendale);

ritenuto che molto spesso viene evocato l'errore umano, come se fosse l'indice di una mera fatalità, senza considerare che l'errore umano, o la mera fatalità, nelle organizzazioni non esiste. Non può, infatti, essere considerato come una causa, in quanto è semmai la conseguenza della mancata formazione, della mancata organizzazione e dei mancati controlli su una determinata attività; ritenuto, altresì, che, al fine del buon funzionamento della "macchina" del comparto ferroviario, la salute e la sicurezza non possono prescindere dal buon funzionamento delle infrastrutture e delle attrezzature di lavoro, dall'interazione del lavoratore con esse, oltre che, naturalmente, dall'attività di monitoraggio attivo e passivo del lavoratore stesso;

evidenziato che:

nel corso delle audizioni è emerso che, a differenza dei sistemi aperti, quali, per esempio, le strade, la ferrovia è un sistema chiuso controllabile in modo centralizzato, grazie alle tecnologie già implementate sia a terra che a bordo senza soluzione di continuità. Proprio questa caratteristica del sistema ferroviario è normalmente utilizzata in tutta Europa e nel mondo per la gestione tempestiva delle situazioni di emergenza. Le imprese ferroviarie non intendono affrontare la questione con posizioni di principio, ma chiedono che la materia venga considerata innanzitutto con un approccio di visione strategica di sistema, e non soltanto a livello nazionale, perché un servizio che per sua natura si sviluppa su tutta la rete nazionale e si connette sempre più alla rete ferroviaria unica europea, sia per il continuo sviluppo dei flussi di merci su scala internazionale che per l'attuazione di una coerente politica dei trasporti comunitaria, non può essere condizionato da iniziative intraprese autonomamente da autorità locali. Si evidenzia tuttavia a livello infrastrutturale un *gap* che riguarda i collegamenti da e per le isole maggiori;

in particolare, la normativa applicata al personale turnista delle Ferrovie - e per "turnista" si intendono macchinisti e capitreno *in primis*, avendo questi dei turni aciclici, manovratori, operai della manutenzione e via discorrendo - non risulta essere adeguata alle esigenze di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori interessati. Tale dato emerge anche dalle audizioni. Infatti, le pause e i riposi giornalieri tra un servizio e l'altro sono ormai ridotte a tal punto che non è più esistente il contemperamento tra maggior *stress* dovuto alle prestazioni di lavoro e un recupero efficace derivante dal riposo successivo;

la problematica connessa alle turnazioni assume un carattere ben più grave laddove la condizione del lavoratore interessato presenti caratteri di fragilità a causa di familiari o di minori da accudire. Infatti, a tal proposito le attuali disposizioni normative a tutela dei predetti soggetti intervengono soltanto in situazioni particolarmente gravi, lasciando di fatto un vuoto importante in ordine a tutte quelle circostanze in cui l'esigenza comprovata è di minore entità, ma non per questo meno necessaria; nel corso delle audizioni sono altresì emerse criticità derivanti dall'applicazione difforme delle norme di legge in materia di soccorso in caso di malore del macchinista, con particolare riguardo al macchinista di equipaggio ad "agente solo" nei treni viaggiatori (o unico agente abilitato alla condotta del treno, nel caso di treno merci), nonché al vuoto normativo in merito al soccorso ai viaggiatori. A tal riguardo, e a conferma di quanto riferito nel corso delle audizioni, sono numerosi i provvedimenti prescrittivi da parte di organi di vigilanza in alcune regioni italiane, nonché della Corte di Cassazione; è altresì emerso che i lavoratori del settore ferroviario sono esclusi dalla categoria dei lavoratori

usuranti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, in quanto i lavoratori turnisti con turni aciclici registrano un basso numero di infortuni e di malattie professionali, pur avendo paradossalmente un'aspettativa di vita molto bassa, verosimilmente 64 anni. A tanto è doveroso aggiungere che, se nel passato i ferrovieri potevano godere delle agevolazioni pensionistiche previste dalla legge 26 marzo 1958, n. 425 - consentendo agli stessi di andare in pensione a 58 anni - tali effetti furono cancellati con la legge Fornero, aggiungendo, di fatto, ben 9 anni di requisiti in più e spostando l'età pensionabile a 67 anni,

alla luce di quanto sopra esposto, impegna il Governo:

a) a porre in essere interventi legislativi volti a disciplinare in modo più coerente con quanto esposto la gestione dei turni e dei riposi del personale viaggiante con specifico riguardo alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori interessati, ponendo un occhio di riguardo ai lavoratori particolarmente fragili;

b) a colmare il vuoto normativo esistente in ordine al soccorso al macchinista sia nei treni viaggiatori che nei treni merci;

c) a prevedere una differente disciplina dei turni di lavoro dei macchinisti e capitreno, in considerazione dei rischi cui sono costantemente sottoposti;

d) a includere i lavoratori turnisti del settore ferroviario tra le categorie usuranti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 149

L'11ª Commissione permanente,

in esito all'istruttoria condotta sull'affare assegnato n. 149, in merito alla salute e alla sicurezza del personale del comparto ferroviario;

premesso che:

la salute e la sicurezza sono elementi fondamentali alla base di qualsiasi attività lavorativa e andrebbero garantiti imprescindibilmente;

nel settore del comparto ferroviario negli anni sono stati molteplici gli incidenti verificatisi e nella maggior parte dei casi sono dipesi da una scarsa attenzione al rispetto della normativa vigente;

il tema della sicurezza in ambito ferroviario non riguarda semplicemente la sicurezza dei lavoratori, ma la sicurezza pubblica, cioè l'incolumità di tutti gli utenti e dell'intera collettività;

gli infortuni complessivamente denunciati all'Inail nel quinquennio 2015-2019 sono stati mediamente 2.400 l'anno, con circa 5 casi per anno di infortuni con esito mortale. In particolare, è emerso che le professioni maggiormente coinvolte sono: capo treno ferroviario, aggiustatore meccanico di utensili, perito meccanico, capo stazione ferroviario per gli infortuni in complesso e macchinista ferroviario per gli eventi mortali;

la normativa applicabile riguarda la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (sicurezza sul lavoro), la tutela, la sicurezza e la regolarità del servizio ferroviario nei riguardi degli utenti/viaggiatori e delle merci trasportate (sicurezza dell'esercizio ferroviario), la tutela del patrimonio aziendale, per preservarlo da comportamenti impropri e fraudolenti (sicurezza del patrimonio aziendale);

ritenuto che molto spesso viene evocato l'errore umano, come se fosse l'indice di una mera fatalità, senza considerare che l'errore umano, o la mera fatalità, nelle organizzazioni non esiste. Non può, infatti, essere considerato come una causa, in quanto è semmai la conseguenza della mancata formazione, della mancata organizzazione e dei mancati controlli su una determinata attività; ritenuto, altresì, che, al fine del buon funzionamento della "macchina" del comparto ferroviario, la salute e la sicurezza non possono prescindere dal buon funzionamento delle infrastrutture e delle

attrezzature di lavoro, dall'interazione del lavoratore con esse, oltre che, naturalmente, dall'attività di monitoraggio attivo e passivo del lavoratore stesso;

evidenziato che:

nel corso delle audizioni è emerso che, a differenza dei sistemi aperti, quali, per esempio, le strade, la ferrovia è un sistema chiuso controllabile in modo centralizzato, grazie alle tecnologie già implementate sia a terra che a bordo senza soluzione di continuità. Proprio questa caratteristica del sistema ferroviario è normalmente utilizzata in tutta Europa e nel mondo per la gestione tempestiva delle situazioni di emergenza. Le imprese ferroviarie non intendono affrontare la questione con posizioni di principio, ma chiedono che la materia venga considerata innanzitutto con un approccio di visione strategica di sistema, e non soltanto a livello nazionale, perché un servizio che per sua natura si sviluppa su tutta la rete nazionale e si connette sempre più alla rete ferroviaria unica europea, sia per il continuo sviluppo dei flussi di merci su scala internazionale che per l'attuazione di una coerente politica dei trasporti comunitaria, non può essere condizionato da iniziative intraprese autonomamente da autorità locali;

in particolare, la normativa applicata al personale turnista delle Ferrovie - e per "turnista" si intendono macchinisti e capitreno *in primis*, avendo questi dei turni aciclici, manovratori, operai della manutenzione e via discorrendo - non risulta essere adeguata alle esigenze di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori interessati. Tale dato emerge anche dalle audizioni. Infatti, le pause e i riposi giornalieri tra un servizio e l'altro sono ormai ridotte a tal punto che non è più esistente il temperamento tra maggior *stress* dovuto alle prestazioni di lavoro e un recupero efficace derivante dal riposo successivo;

la problematica connessa alle turnazioni assume un carattere ben più grave laddove la condizione del lavoratore interessato presenti caratteri di fragilità a causa di familiari o di minori da accudire. Infatti, a tal proposito le attuali disposizioni normative a tutela dei predetti soggetti intervengono soltanto in situazioni particolarmente gravi, lasciando di fatto un vuoto importante in ordine a tutte quelle circostanze in cui l'esigenza comprovata è di minore entità, ma non per questo meno necessaria; nel corso delle audizioni sono altresì emerse criticità derivanti dall'applicazione difforme delle norme di legge in materia di soccorso in caso di malore del macchinista, con particolare riguardo al macchinista di equipaggio ad "agente solo" nei treni viaggiatori (o unico agente abilitato alla condotta del treno, nel caso di treno merci), nonché al vuoto normativo in merito al soccorso ai viaggiatori. A tal riguardo, e a conferma di quanto riferito nel corso delle audizioni, sono numerosi i provvedimenti prescrittivi da parte di organi di vigilanza in alcune regioni italiane, nonché della Corte di Cassazione; è altresì emerso che i lavoratori del settore ferroviario sono esclusi dalla categoria dei lavoratori usuranti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, in quanto i lavoratori turnisti con turni aciclici registrano un basso numero di infortuni e di malattie professionali, pur avendo paradossalmente un'aspettativa di vita molto bassa, verosimilmente 64 anni. A tanto è doveroso aggiungere che, se nel passato i ferrovieri potevano godere delle agevolazioni pensionistiche previste dalla legge 26 marzo 1958, n. 425 - consentendo agli stessi di andare in pensione a 58 anni - tali effetti furono cancellati con la legge Fornero, aggiungendo, di fatto, ben 9 anni di requisiti in più e spostando l'età pensionabile a 67 anni,

alla luce di quanto sopra esposto, impegna il Governo:

a) a porre in essere interventi legislativi volti a disciplinare in modo più coerente con quanto esposto la gestione dei turni e dei riposi del personale viaggiante con specifico riguardo alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori interessati, ponendo un occhio di riguardo ai lavoratori particolarmente fragili;

b) a colmare il vuoto normativo esistente in ordine al soccorso al macchinista sia nei treni viaggiatori che nei treni merci;

c) a prevedere una differente disciplina dei turni di lavoro dei macchinisti e capitreno, in considerazione dei rischi cui sono costantemente sottoposti;

d) a includere i lavoratori turnisti del settore ferroviario tra le categorie usuranti di cui al decreto

legislativo 21 aprile 2011, n. 67.

1.4.2.12. 12[^] Commissione permanente (Igiene e sanita')

1.4.2.12.1. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 8 (pom., Sottocomm. pareri) del 15/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 15 FEBBRAIO 2022
8ª Seduta

Presidenza della Presidente
[PARENTE](#)

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 14,20

[\(2481\)](#) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

1.4.2.12.2. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 9 (pom., Sottocomm. pareri) del 22/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 2022
9ª Seduta

Presidenza della Presidente
[PARENTE](#)

Orario: dalle ore 14,50 alle ore 15

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 14a Commissione:

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame): relazione favorevole con osservazione

1.4.2.13. 13[^] Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)

1.4.2.13.1. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 279 (pom.) dell'08/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 2022
279ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e la mobilità sostenibili Cancellieri.

La seduta inizia alle ore 17,40.

IN SEDE REDIGENTE

(1781) BRIZIARELLI ed altri. - Modifiche alla legge 7 agosto 2018, n. 100, concernenti l'estensione al settore agricolo e agroalimentare delle competenze della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati
(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 19 gennaio.

La presidente **MORONESE** dichiara conclusa la discussione generale.

Comunica poi che, in aggiunta al parere non ostativo della Commissione Bilancio, sono pervenuti anche i pareri non ostativi delle Commissioni Affari costituzionali e Giustizia.

Fa inoltre presente che non sono stati presentati emendamenti.

Avverte quindi che, trattandosi di un disegno di legge composto da un articolo unico, la votazione dell'articolo 1 coinciderà con quella volta a conferire il mandato al relatore.

Non essendovi interventi in dichiarazioni di voto, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 1781, autorizzandolo altresì a richiedere l'autorizzazione allo svolgimento della relazione orale e ad effettuare gli interventi di coordinamento eventualmente necessari.

Il relatore **BRIZIARELLI** (L-SP-PSd'Az) propone che la Commissione richieda la riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge in titolo.

Dopo che il senatore **FERRAZZI** (PD), la senatrice **L'ABBATE** (M5S), la senatrice **PAPATHEU** (FIBP-UDC), il senatore **BUCCARELLA** (Misto-LeU-Eco), la senatrice **NUGNES** (Misto) e la senatrice **GARAVINI** (IV-PSI), a nome dei rispettivi gruppi di appartenenza, si sono espressi

favorevolmente sulla proposta avanzata dal relatore Briziarelli, la Commissione conviene all'unanimità di richiedere la riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge in titolo.

La [PRESIDENTE](#) si riserva di acquisire il consenso dei gruppi Per le Autonomie (SVP-PATT, UV) e Fratelli d'Italia in questo momento non presenti in Commissione.

IN SEDE REFERENTE

[\(1131\)](#) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

[\(1302\)](#) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

[\(1943\)](#) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

[\(1981\)](#) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

[\(2292\)](#) Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici

[\(2297\)](#) Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 gennaio.

La presidente [MORONESE](#) informa la Commissione che la senatrice Garavini ha presentato una riformulazione dell'emendamento 11.14 (11.14 (testo 2), pubblicato in allegato).

Avverte altresì che il gruppo Italia Viva - P.S.I. ha comunicato il ritiro degli emendamenti 1.6, 1.27, 1.33, 1.43, 2.7, 2.18, 2.0.3, 3.1, 3.21, 3.36, 3.37, 4.3, 5.9, 5.10, 7.5 (testo corretto), 7.27, 7.41, 8.3, 9.3, 10.2, 10.4, 10.5, 10.0.2, 11.10 e 13.11.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA

La presidente [MORONESE](#), apprezzate le circostanze, decide di sospendere brevemente la seduta e convocare contestualmente un Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori.

La seduta, sospesa alle ore 18, riprende alle ore 18,05.

IN SEDE CONSULTIVA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Risposta all'aumento dei prezzi dell'energia: un pacchetto di misure d'intervento e di sostegno ([n. COM\(2021\) 660 definitivo](#))

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 gennaio.

La presidente [MORONESE](#) proroga alle ore 11 di mercoledì 16 febbraio prossimo il termine per la presentazione di eventuali osservazioni delle quali il relatore potrà tenere conto ai fini della predisposizione di uno schema di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [COMINCINI](#) (PD) illustra il disegno di legge recante la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il disegno di legge di delegazione europea in esame consta, a seguito delle modifiche apportate dalla Camera, di 20 articoli, che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 10 direttive europee inserite nell'allegato A. L'articolato contiene inoltre principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 5 direttive, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a 20 regolamenti europei e a 1 raccomandazione.

Si rammenta che la legge di delegazione europea è uno degli strumenti di adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea introdotti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha attuato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

Il provvedimento in titolo reca quindi l'elenco delle direttive da recepire in base alla delega contenuta all'articolo 1.

L'articolo 2 delega il Governo ad adottare disposizioni per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea.

Gli articoli da 3 a 20 contengono deleghe per l'adeguamento della normativa nazionale a taluni regolamenti e ad altri atti europei. Definiscono inoltre i principi e i criteri direttivi specifici cui attenersi in sede di attuazione di alcune delle direttive ricomprese nell'Allegato A.

Per i profili di interesse, l'articolo 10 reca la Delega al Governo per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari. Si reca una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al citato regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e al regolamento (UE) 2017/625, limitatamente quest'ultimo ai controlli ufficiali riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici.

L'articolo 16 reca principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6 relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE). Si dispone circa i criteri e i principi di delega per l'adozione, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei decreti di adeguamento della normativa nazionale al citato Regolamento (UE) 2019/6 in materia di medicinali veterinari. Si ricorda che il Regolamento (UE) 2019/6, è intervenuto nel contesto dell'attuale funzionamento del mercato interno dei medicinali veterinari e delle correnti condizioni di tale mercato, promuovendo una serie di principi, tra cui un uso più consapevole dei medicinali veterinari, nonché una maggiore disponibilità di medicinali veterinari al fine di continuare ad assicurare un elevato livello di protezione della sanità e benessere animale, dell'ambiente e a salvaguardia della salute pubblica.

L'articolo 17, introdotto dalla Camera, al comma 1, delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento. Il comma 2, oltre a rinviare ai principi e ai criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, elenca i principi e criteri direttivi specifici che il

Governo deve osservare nell'esercizio della delega di cui al comma 1.

Si segnala poi in particolare l'articolo 18, recante la Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009 che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE.

L'articolo delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 (comma 1).

Il regolamento 2019/1009, all'articolo 2, punto 1), definisce il «prodotto fertilizzante» come una sostanza, una miscela, un microrganismo o qualsiasi altro materiale, applicato o che si intende applicare alle piante o alla loro rizosfera oppure ai funghi o alla loro micosfera, o destinato a costituire la rizosfera o la micosfera, da solo o in associazione ad un altro materiale, allo scopo di fornire nutrienti alle piante o ai funghi o di migliorarne l'efficienza nutrizionale.

Il comma 2 della disposizione in esame stabilisce i principi e criteri direttivi specifici, oltre a rinviare ai principi e criteri direttivi generali previsti dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, tra cui quello di indicare il MIPAAF quale autorità competente nazionale e autorità di notifica, nonché l'Ente unico nazionale di accreditamento (Accredia) quale organismo di valutazione e controllo della conformità per l'applicazione del regolamento (UE) 2019/1009. Si indica il criterio di definire le procedure di controllo dei prodotti fertilizzanti forniti di marchio CE di cui al regolamento (UE) 2019/1009 e dei prodotti fertilizzanti nazionali e di definire un Piano di controllo nazionale pluriennale per i prodotti fertilizzanti forniti di marchio CE e per i prodotti fertilizzanti nazionali, tenuto conto delle caratteristiche dei singoli prodotti. Si prevede inoltre di adeguare e semplificare le norme vigenti in materia di prodotti fertilizzanti nazionali sulla base delle conoscenze tecnico-scientifiche. Inoltre, in adeguamento ai nuovi obblighi introdotti dal regolamento (UE) 2019/1009 in ordine alla responsabilità degli operatori economici sulla conformità dei prodotti fertilizzanti della Unione europea e per un più elevato livello di protezione della salute, della sicurezza dei consumatori e dell'ambiente, si indica il criterio di ridurre e semplificare gli oneri informativi e procedimenti amministrativi a carico degli operatori professionali, con particolare riguardo alle PMI, al fine di ridurre costi e termini procedurali. Infine, si prevede di predisporre un sistema informativo per la raccolta delle informazioni relative al settore dei prodotti fertilizzanti, da collegare con i sistemi informativi dell'Unione europea e delle Regioni. Si prevede poi di ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni, nonché di destinare i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai decreti delegati al miglioramento dell'attività di sorveglianza sul settore dei fertilizzanti e delle campagne comunicative di sensibilizzazione in materia.

La presidente [MORONESE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2505) Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico

(Esame e rinvio)

La relatrice [CALIGIURI](#) (FIBP-UDC) illustra il disegno di legge che reca la conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

Per i profili di interesse, l'articolo 4, comma 1, incrementa di 100 milioni di euro per il 2022 il Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente istituito nello stato di previsione del MiTur dalla legge di bilancio per il 2022 (articolo 1, comma 366, della legge n. 234 del 2021). Si ricorda al riguardo che il PNRR, rileva che la crisi pandemica del Covid-19 ha reso ancora più urgente la necessità di affrontare una serie di "nodi irrisolti" del sistema turistico italiano, dalla frammentazione delle imprese turistiche, alla progressiva perdita di competitività in termini di qualità degli standard di offerta, età delle infrastrutture ricettive, capacità di innovare e - tra questi - cura dell'ambiente, destinando l'investimento a una pluralità di interventi.

L'articolo 8 reca poi disposizioni concernenti lo spettacolo viaggiante e le attività circensi; il comma 3 estende fino al 30 giugno 2022 l'esenzione dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, già prevista fino al 31 dicembre 2021, per i soggetti che esercitano le attività di spettacolo viaggiante e circensi, mentre il comma 4 incrementa di 6,5 milioni per l'anno 2022 il fondo per il ristoro ai comuni a seguito del mancato incasso del canone medesimo, disponendo, altresì, in ordine al riparto di tali risorse.

L'articolo 10 riconosce il credito di imposta per gli investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, nel periodo 2023-2025, nella misura del 5 per cento, elevando per tali investimenti il limite massimo di costi ammissibili da 20 a 50 milioni di euro.

L'articolo 12 reca norme per il Fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione dell'imposta di soggiorno e di analoghi contributi. La norma attribuisce 100 milioni, per il 2022, al fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione dell'imposta di soggiorno e di analoghi contributi, disponendo altresì in ordine al riparto delle risorse e alla copertura finanziaria degli oneri; l'articolo 13 reca disposizioni sull'utilizzo delle risorse del Fondo istituito per assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, in relazione alla perdita di entrate locali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'articolo 14 dispone l'annullamento, per il primo trimestre dell'anno in corso, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico (comma 1). Ai relativi oneri, pari a 1.200 milioni per il 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂, ai sensi dei commi 2 e 3. Ai sensi del comma 2, in particolare agli oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ relativi all'anno 2022, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sul conto di tesoreria da intestare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA); il comma dispone che, se i versamenti mensili risultano inferiori al fabbisogno di cassa della CSEA, come determinato ai sensi del comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze può autorizzare, su richiesta della CSEA, il ricorso ad anticipazioni della tesoreria statale da estinguere entro il 31 dicembre 2022. Per esplicita previsione della disposizione, la misura integra l'annullamento degli oneri generali di sistema già disposto per il primo trimestre 2022 dall'articolo 1, comma 504, della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021) per le utenze con potenza disponibile fino a 16,5 kW domestiche e non domestiche in bassa tensione.

L'articolo 15 reca norme sul credito d'imposta delle imprese energivore. Si attribuisce un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese cd. energivore i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 abbiano subito un incremento superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019. Il credito d'imposta è pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022. Si ricorda al riguardo che il 21 dicembre 2021 è stata approvata la nuova disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia valida per il periodo 2022-2027 (Comunicazione della Commissione C(2022) 481 final del

27 gennaio 2022): in particolare, il par. 4.11.3 (Riduzione al minimo delle distorsioni sulla concorrenza e sugli scambi), introduce criteri più restrittivi all'intensità degli aiuti che possono essere concessi alle imprese appartenenti ai settori caratterizzati da maggiore intensità di energia elettrica consumata e da una maggiore apertura al commercio e alla concorrenza internazionale; il paragrafo 466 della comunicazione avverte che la Commissione europea applicherà la nuova disciplina per valutare la compatibilità di tutti gli aiuti notificabili a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia che sono stati concessi o che si prevede di concedere a decorrere dal 27 gennaio 2022.

Il comma 3 dell'articolo quantifica gli oneri dell'agevolazione in esame in 540 milioni di euro per l'anno 2022, cui si provvede: quanto a 405 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relativi all'anno 2022, con esclusione delle risorse destinate al fondo ammortamento titoli di Stato, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario; quanto a 24,11 milioni di euro mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla soppressione dei sussidi ambientalmente dannosi previste all'articolo 18, comma 1 del provvedimento in esame; e quanto a 110,89 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge.

L'articolo 16 dispone poi interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili, prevedendo - a decorrere dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 - l'applicazione di un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia prodotta da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di tariffe fisse derivanti dal meccanismo del Conto Energia non dipendenti dai prezzi di mercato, nonché sull'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonte idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione. Le modalità attuative sono demandate ad ARERA in base al comma 4: si demanda in particolare all'ARERA di disciplinare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, le modalità attuative della misura, nonché le modalità con le quali i relativi proventi sono versati in un apposito fondo istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) e portati a riduzione del fabbisogno a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico. La norma non si applica all'energia oggetto di contratti di fornitura che siano stati stipulati prima della data di entrata in vigore del decreto legge in esame, a condizione che non siano collegati all'andamento dei prezzi dei mercati *spot* dell'energia e che non siano stipulati a un prezzo medio superiore del 10 per cento rispetto al valore di riferimento scelto (comma 5).

L'articolo 17 del testo in esame apporta alcune modifiche e integrazioni alla disciplina della Commissione PNRR-PNIEC al fine di consentire la nomina fino a un massimo di sei componenti della Commissione VIA-VAS quali membri anche della Commissione PNRR-PNIEC; si precisa che i lavori istruttori della Commissione PNRR-PNIEC possono svolgersi anche in videoconferenza nonché si stabilisce di consentire alle Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC di avvalersi di un contingente massimo di quattro unità di personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri. L'articolo apporta le suddette modifiche e integrazioni alla disciplina della Commissione PNRR-PNIEC (contenuta nell'articolo 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006, Codice dell'ambiente) al fine - dichiarato nella norma stessa - di accelerare ulteriormente i processi autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e incrementare il livello di autosufficienza energetica del Paese.

[Si segnala l'articolo 18, che reca norme in materia di riduzione di sussidi ambientalmente dannosi, con modifiche alla disciplina delle accise. La disposizione, ai commi 1 e 2, elimina alcune agevolazioni fiscali in materia di accise. Le norme, rispettivamente: sopprimono la riduzione dell'accisa per i carburanti utilizzati nel trasporto ferroviario di persone e merci, ai sensi del quale l'aliquota è pari al 30 per cento di quella ordinaria, nonché l'esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati per la produzione di magnesio da acqua di mare; eliminano la riduzione delle accise sui prodotti energetici prevista per le navi che fanno esclusivamente movimentazione dentro il porto e manovre strumentali al trasbordo merci all'interno del porto.](#)

La relatrice si sofferma quindi brevemente sui restanti articoli del provvedimento in titolo.

La presidente [MORONESE](#), di intesa con la relatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*), fissa alle ore 18 di lunedì 14 febbraio prossimo il termine per la presentazione di eventuali osservazioni delle quali la relatrice potrà tenere conto ai fini della predisposizione di uno schema di parere.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

La [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(2469\) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021](#)

(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

La correlatrice [L'ABBATE](#) (*M5S*) - a nome anche della correlatrice Gallone - illustra il disegno di legge in titolo. Le disposizioni della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 sono finalizzate, tra l'altro, a promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche al fine di garantire l'accesso ai mercati di imprese di minori dimensioni, tenendo in adeguata considerazione gli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, nel quadro dei principi dell'Unione europea, nonché di contribuire al rafforzamento della giustizia sociale, di migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi pubblici e di potenziare la tutela dell'ambiente e il diritto alla salute dei cittadini.

Tra i capi in cui è articolato il disegno di legge, si segnala in particolare, per i profili di interesse, il Capo IV (articoli 11 e 12), in materia di Concorrenza, energia e sostenibilità ambientale.

In relazione all'articolato, l'articolo 1 illustra le finalità della legge.

L'articolo 2 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza unificata, un decreto legislativo per la costituzione e il coordinamento di un sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici al fine di promuovere la massima pubblicità e trasparenza, anche in forma sintetica, dei principali dati e delle informazioni relativi a tutti i rapporti concessori, tenendo conto delle esigenze di difesa e sicurezza. Il comma 2 elenca i principi e criteri direttivi. Il comma 3 autorizza la spesa di 1 milione di euro per il 2022 e di 2 milioni di euro per il 2023 per la progettazione e la realizzazione del sistema informativo, nonché la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 per la sua gestione, la sua manutenzione e il suo sviluppo, mentre il comma 4 dispone in ordine ai relativi oneri.

L'articolo 3 del disegno di legge reca disposizioni in materia di concessione delle aree demaniali portuali.

L'articolo 4 reca disposizioni in materia di concessioni di distribuzione del gas naturale, prevedendo che le disposizioni si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge in esame, al fine di valorizzare adeguatamente le reti di distribuzione del gas di proprietà degli enti locali e di rilanciare gli investimenti nel settore della distribuzione del gas naturale, accelerando al contempo le procedure per l'effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione di gas naturale previste dal Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale.

L'articolo 5 reca Disposizioni in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica. Il comma 1 novella in alcune parti l'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999, recante l'attuazione della direttiva 96/92/CE. La lettera a) inserisce il nuovo comma 1-ter.1, in base al quale le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche si svolgono in ogni caso secondo parametri competitivi, equi e trasparenti, sulla base di un'adeguata valorizzazione economica dei canoni concessori e di un'idonea valorizzazione tecnica degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti e degli interventi di recupero della capacità di invaso, con la previsione di un congruo indennizzo, da porre a carico del concessionario subentrante, e che tenga

conto dell'ammortamento degli investimenti effettuati dal concessionario uscente, definendo la durata della concessione, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, sulla base di criteri economici basati sull'entità degli investimenti.

[L'articolo 6 reca la delega al Governo per il riordino della materia dei servizi pubblici locali.](#)

[L'articolo 7 reca disposizioni volte a mettere a regime il sistema dell'affidamento mediante procedure di pubblica evidenza nel trasporto pubblico locale \(TPL\), mentre l'articolo 8 contiene una delega legislativa volta a rivedere la disciplina in materia di trasporto pubblico non di linea \(vale a dire taxi e noleggio con conducente - NCC\).](#)

L'articolo 11 modifica l'articolo 1, comma 697, della legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178), in materia di dotazione della rete autostradale di punti di ricarica elettrica veloce, prevedendo che i concessionari autostradali debbano selezionare l'operatore che richieda di installare colonnine di ricarica mediante procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie.

Al riguardo la relatrice ricorda che, nell'ambito del PNRR, la mobilità sostenibile è uno dei punti qualificanti della *Missione 2*, dedicata alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica e che nell'ambito della sua componente 2 sono previsti investimenti per le infrastrutture di ricarica elettrica per 741,32 milioni di euro al fine di raggiungere gli obiettivi europei in materia di decarbonizzazione, con un parco circolante previsto di circa 6 milioni di veicoli elettrici al 2030 per i quali sono necessari 31.500 punti di ricarica rapida pubblici. Le *milestones* del PNRR prevedono in particolare, entro il secondo trimestre del 2023 l'aggiudicazione dei contratti per la realizzazione di non meno di 2.500 punti di ricarica rapida lungo le autostrade.

[L'articolo 12 reca disposizioni in materia di Servizi di gestione dei rifiuti. Si prevedono alcune novelle al Codice dell'ambiente recato dal decreto legislativo n. 152 del 2006 relative alla scelta - da parte delle utenze non domestiche che producono i cosiddetti rifiuti assimilati agli urbani - di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato \(comma 1\) nonché ai compiti dell'ARERA \(comma 2\). Si recano poi norme relativamente all'esclusione, dal novero dei soggetti coinvolti nell'accordo di programma CONAI sui rifiuti di imballaggio, dei gestori delle piattaforme di selezione \(comma 3\).](#)

In particolare, il comma 1 modifica il comma 10 dell'articolo 238 del Codice dell'ambiente, secondo cui le utenze non domestiche che producono i cosiddetti rifiuti assimilati agli urbani che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti ed effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato.

Tra le altre disposizioni recate dal disegno di legge, l'articolo 19 prevede alcune modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 33 del 2016 che definisce un quadro di regole volto a ridurre i costi per la realizzazione di reti a banda ultra-larga, mentre l'articolo 20, interviene con l'obiettivo di razionalizzare gli interventi dedicati alla realizzazione di reti di accesso in fibra ottica, prevedendo l'obbligatorietà del coordinamento tra il gestore di infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete che esegue direttamente o indirettamente opere di genio civile laddove, sulla base dei piani pubblici sia previsto che due o più operatori intendano realizzare reti in fibra ottica nelle stesse aree. Le novità introdotte sono volte a limitare le duplicazioni degli scavi e delle connesse opere civili e di ridurre le tempistiche complessive, e si prevede che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigili sul rispetto delle disposizioni in questione e possa intervenire con provvedimenti che stabiliscono le modalità di coordinamento.

Si prevede, in particolare, che in assenza di infrastrutture disponibili, l'installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità è effettuata preferibilmente con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale. Si stabilisce inoltre che continuino a trovare applicazione le norme tecniche e le prassi di riferimento nella specifica materia elaborate dall'Ente nazionale italiano di unificazione.

L'articolo 23 reca deleghe al Governo per la revisione dei procedimenti amministrativi in funzione pro-concorrenziale. Si delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per procedere ad una nuova ricognizione dei regimi amministrativi delle attività private e alla loro semplificazione mediante

eliminazione delle autorizzazioni e degli adempimenti non necessari. Sono previsti criteri e principi generali volti, in gran parte, a tipizzare e individuare le attività private soggette ai diversi regimi, semplificare i procedimenti relativi ai provvedimenti autorizzatori, estendere l'ambito delle attività private liberamente esercitabili senza necessità di alcun adempimento, inclusa la mera comunicazione, nonché digitalizzare le procedure.

L'articolo 24 delega poi il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per semplificare, rendere più efficaci ed efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche, ed in particolare, eliminare gli adempimenti non necessari, favorire la programmazione dei controlli per evitare duplicazioni, sovrapposizioni e ritardi al normale esercizio dell'attività di impresa, consentire l'accesso ai dati e allo scambio delle informazioni da parte dei soggetti con funzioni di controllo, anche attraverso l'interoperabilità delle banche dati.

L'articolo 32 detta disposizioni comuni sul procedimento di nomina dei membri delle autorità amministrative indipendenti. Si prevede l'istituzione di una Commissione tecnica, per ciascuna autorità e per ciascuna nomina, chiamata a selezionare le candidature a presidente e componente delle *authorities*, nell'ambito delle quali i soggetti competenti alla nomina potranno procedere alla designazione; è fatta salva l'autonomia di Camera e Senato e dei rispettivi Presidenti nel disciplinare le procedure di nomina di rispettiva competenza. La disciplina che s'introduce riguarda, per espressa previsione del comma 1, i componenti delle autorità alle quali si applicano le disposizioni di semplificazione e trasparenza di cui all'articolo 22 del decreto-legge n. 90 del 2014, tra le quali anche l'Autorità di regolazione dei trasporti e l'Autorità per di regolazione per energia reti e ambiente (Arera).

La presidente [MORONESE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Interviene la senatrice [NUGNES](#) (*Misto*) la quale richiama l'attenzione sulle previsioni di cui alla lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 6 del disegno di legge in titolo, evidenziando come queste impongano agli enti locali un onere di motivazione particolarmente gravoso che le appare non rispondere ad una valutazione equa ed equilibrata del complesso degli interessi considerati.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 18,45.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. [1131](#), [1302](#), [1943](#), [1981](#), [2292](#), [2297 NT2](#)

Art. 11

11.14 (testo 2)

[Garavini](#)

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle unità immobiliari a uso abitativo possedute in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE).»

1.4.2.13.2. 13^aCommissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 280 (ant.) del 09/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)
MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO 2022
280^a Seduta

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(1131) FERRAZZI ed altri. - *Misure per la rigenerazione urbana*

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - *Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni*

(1943) Paola NUGNES. - *Misure e strumenti per la rigenerazione urbana*

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - *Norme per la rigenerazione urbana*

(2292) Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici

(2297) Nadia GINETTI. - *Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente [MORONESE](#) informa quindi la Commissione di ulteriori comunicazioni inoltrate dai Gruppi alla Presidenza.

Nel dettaglio, il Gruppo del Partito Democratico ha proceduto a ritirare tutti gli emendamenti da esso presentati, ad eccezione delle proposte 1.13 e 11.6.

Il Gruppo Movimento 5 Stelle ha poi dichiarato di ritirare le proposte 1.8, 1.12, 2.25, 3.5, 3.28, 3.29, 7.26, 7.40 e 10.1

Interviene brevemente la senatrice [GARAVINI](#) (IV-PSI), dichiarando di aggiungere la propria firma alle proposte 2.7, 3.12, 3.13 e 3.14.

La [PRESIDENTE](#) propone di sospendere brevemente l'esame congiunto.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021
(Parere alla 10a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, la [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame.

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, la [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame.

(2505) Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico
(Parere alla 5a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Interviene in discussione generale il senatore [ARRIGONI](#) (L-SP-PSd'Az) osservando che - nonostante i notevoli sforzi profusi dal governo per attenuare il costo del caro-energia su famiglie ed imprese (ben tre provvedimenti adottati nel secondo semestre 2021 a sostegno di 29 milioni di utenze domestiche, di cui 3 milioni sono utenze vulnerabili, e di 6 milioni di piccole imprese, cui si aggiunge l'intervento in favore delle imprese medie e grandi contenuto nel provvedimento d'urgenza in titolo) - le misure introdotte non appaiono ancora sufficienti a contenere i gravi riflessi del fenomeno sulla situazione economica. Ciò, unitamente al termine ravvicinato del 31 marzo, oltre il quale molti sostegni scadrebbero, suggerisce sia il ricorso a misure ulteriori utilizzando a tal fine anche lo strumento dello scostamento di bilancio, sia, in una prospettiva più ampia, di intervenire in modo sistematico, tenendo conto anche degli orientamenti maturati in sede europea sull'utilizzo di gas ed energia nucleare.

Più in particolare rileva che resta escluso dai sostegni il settore dell'autotrazione, che patisce un costo del gas praticamente raddoppiato rispetto ai prezzi vigenti prima della crisi, con conseguente penalizzazione di quelle aziende che hanno investito su veicoli a gas naturale liquido, ad oggi costrette a ripiegare, per ovvia necessità, su mezzi meno recenti, con alimentazione a gasolio e pertanto più inquinanti.

Andrebbe inoltre adeguatamente valutato l'impatto della crisi energetica sulle pubbliche amministrazioni (ad esempio comuni ed ospedali), già costrette a rivedere i propri bilanci a seguito dell'aumento dei prezzi.

L'oratore conclude ponendosi criticamente sull'articolo 28 del decreto, che interviene sul cosiddetto 'superbonus 110' in materia edilizia. Infatti, ancorché la *ratio* sottesa all'articolo appaia

condivisibile (un sostegno del 110 per cento si è rivelato esagerato, dando luogo ad un ingiustificato aumento dei prezzi, nonché ad alcune frodi perpetrate dagli operatori), le disposizioni in esso contenute appaiono eccessivamente penalizzanti, con contraccolpi economici pesanti per un settore - l'edilizia - che rischia ora la completa paralisi. Stante la gravità della problematica, sarebbe peraltro opportuno che il governo intervenisse con disposizioni immediate, senza aspettare i tempi tecnici necessari ad approvare la legge di conversione del decreto-legge.

Anche ad avviso del senatore [FERRAZZI](#) (PD) l'articolo 28 del decreto-legge pone problematiche serie, ancorché la *ratio* appaia, in linea di principio, condivisibile. A livello di metodo, inoltre, continui aggiornamenti della normativa in corso d'opera non potranno che generare inopportune incertezze. Il Gruppo del Partito democratico, pertanto, segue la vicenda con particolare attenzione, cercando di individuare una soluzione che, peraltro, deve divenire immediatamente operativa in tempi brevi.

Sul piano energetico, prosegue l'oratore, il Paese si trova ad affrontare una crisi difficile, testimoniata, tra i tanti esempi, anche a difficoltà attraversate da piccole imprese di eccellenza come le vetrerie di Murano, alcune delle quali sono state costrette a chiudere in quanto schiacciate dagli aumenti del prezzo del gas. In proposito sottolinea la necessità di pensare anche ad interventi nel medio e lungo periodo, di natura strutturale, volti a favorire l'indipendenza energetica del Paese in un contesto europeo.

La senatrice [GALLONE](#) (FIBP-UDC) osserva che anche la parte politica da lei rappresentata segue con attenzione e preoccupazione l'evolversi della crisi energetica e delle vicende inerenti ai *bonus* edilizi, ponendo contestualmente l'accento sull'implementazione di misure a lungo termine, anche e soprattutto in ambito europeo.

Il caro-energia, peraltro, incide anche su attività ad alta valenza sociale (come ad esempio le piscine), che andrebbero tutelate in ragione dell'importante ruolo svolto in favore dello sviluppo delle giovani generazioni.

Non va infine, più in generale, trascurato il grido d'allarme lanciato dal ministro Cingolani sul possibile "superamento", da parte degli eventi, del Piano nazionale di ripresa e resilienza: ciò dovrebbe, tra l'altro, indurre il Parlamento - e la Commissione, in particolare - a farsi parte attiva nell'elaborazione di precise ed efficaci linee di indirizzo, anche al fine di impiegare proficuamente le risorse derivanti da importanti operazioni di indebitamento pubblico.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(1131\)](#) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

[\(1302\)](#) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

[\(1943\)](#) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

[\(1981\)](#) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

[\(2292\)](#) Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici

[\(2297\)](#) Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende nuovamente l'esame, sospeso nella presente seduta.

La presidente [MORONESE](#) dà conto di una comunicazione contestualmente inoltrata dal senatore Gasparri, in base alla quale il Gruppo Forza Italia ritira gli emendamenti 2.6, 2.12, 2.13, 2.0.2, 3.23, 3.47, 5.2, 7.4, 7.8, 7.20, 7.25, 7.30, 12.6 e 12.8.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.13.3. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 281 (ant.) del 10/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
GIOVEDÌ 10 FEBBRAIO 2022
281ª Seduta

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REFERENTE

(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

(2292) Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici

(2297) Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente [MORONESE](#) informa che il gruppo Movimento 5 Stelle ha presentato una riformulazione dell'emendamento 12.2 (12.2 (testo 2), pubblicato in allegato).

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Risposta all'aumento dei prezzi dell'energia: un pacchetto di misure d'intervento e di sostegno ([n. COM\(2021\) 660 definitivo](#))

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, la [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame.

[\(2469\)](#) *Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021*

(Parere alla 10a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, la [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame.

[\(2481\)](#) *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti*

normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, la [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame.

[\(2505\)](#) *Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico*

(Parere alla 5a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice [GARAVINI](#) (IV-PSI) unisce la propria preoccupazione a quella manifestata da altri componenti della Commissione nel corso degli interventi svoltisi nella seduta di ieri per quanto riguarda le problematiche derivanti dall'incremento del costo dell'energia.

A questo riguardo, se debbono senz'altro essere valutati positivamente gli interventi fin qui posti in essere dall'esecutivo, è però indiscutibile che questi non possono ritenersi del tutto sufficienti. In primo luogo va tenuto conto che tali interventi sono temporalmente circoscritti e, quindi, si pone l'esigenza di una loro proroga oltre la data del 31 marzo del 2022. In secondo luogo le difficoltà al quale è andato incontro il sistema produttivo per effetto dell'incremento del costo dell'energia rendono, in una prospettiva di medio e lungo periodo, ancor più evidente la necessità di interventi strutturali di più ampia portata.

In questo senso, a livello europeo, deve essere senz'altro considerata positivamente la proposta del governo italiano relativa a programmi di acquisto di gas naturale e all'organizzazione dello stoccaggio dello stesso. Ugualmente opportune appaiono poi quelle iniziative volte a favorire e a sviluppare ulteriormente la produzione di energia da fonti rinnovabili, come ad esempio nel caso dei possibili accordi con Paesi africani per investimenti in questo campo e per l'acquisto di energia prodotta da tali fonti. Ugualmente importante sarebbe inoltre l'adozione di misure volte ad evitare fenomeni speculativi nell'ambito del sistema ETS.

A livello nazionale, anche in questo caso, va ribadita innanzitutto l'esigenza di puntare in modo convinto sulla produzione di energia da fonti rinnovabili e, a questo proposito, la senatrice richiama

con forza l'attenzione sull'esigenza di semplificare gli *iter* autorizzatori per gli impianti, nonché di agevolare le forme di autoconsumo.

Da ultimo per quel che concerne l'articolo 28 del decreto-legge in titolo, la senatrice concorda con l'esigenza di interventi correttivi volti a superare le problematiche causate dalla previsione ivi contenuta in tema di divieto di cessione multipla dei crediti.

La senatrice [L'ABBATE](#) (M5S) rileva come sia necessario prendere atto della situazione di estrema difficoltà delle imprese italiane a fronte dell'incremento del costo dell'energia. A questo riguardo non può non concordare con l'esigenza di puntare in modo deciso sull'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché sull'implementazione delle cosiddette *smart grid* e sui nuovi sistemi di accumulo energetico. Ugualmente indispensabile, nella medesima prospettiva, sarà l'adozione di misure efficaci per favorire lo sviluppo e la diffusione delle comunità energetiche.

Più in generale è poi innegabile l'esigenza di fare passi avanti importanti sulla strada di una maggiore autonomia nell'approvvigionamento energetico dell'Italia e dell'Europa. Da questo punto di vista, giudica peraltro non condivisibile, in particolare, la scelta di puntare su un maggiore approvvigionamento di gas naturale mediante lo sfruttamento dei pozzi presenti in Italia, ritenendo invece, sia sotto il profilo economico, sia sotto il profilo ambientale, senz'altro preferibile ricorrere all'importazione di gas naturale dall'estero.

Da ultimo valuta positivamente l'intervento in tema di sussidi ambientali dannosi contenuto nell'articolo 18 del decreto-legge.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 9,15.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. [1131](#), [1302](#), [1943](#), [1981](#), [2292](#), [2297 NT2](#)

Art. 12

12.2 (testo 2)

[Pavanelli](#), [L'Abbate](#), [Quarto](#), [Cioffi](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis) All'articolo 7 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: "b- bis) a decorrere dal 1 gennaio 2025, immobili in stato di abbandono da almeno 10 anni caratterizzati da un evidente stato di degrado, fatto salvo quanto già previsto dalla legislazione in materia di rigenerazione urbana"»

1.4.2.13.4. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 283 (ant.) del 16/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO 2022
283ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[LANIECE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REFERENTE

(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

(2292) Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici

(2297) Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è pervenuto il parere non ostativo della Commissione Affari costituzionali sugli emendamenti 6.17 (testo 2) e 12.2 (testo 2). Comunica altresì che sono stati ritirati da parte del gruppo Lega-Salvini Premier- Partito Sardo d'azione gli emendamenti 1.23, 1.32, 1.36, 1.39, 1.42, 2.4, 2.8, 2.9, 2.10, 2.17, 2.19, 2.23, 2.0.4, 3.4, 3.38, 3.52, 4.2, 6.2, 6.13, 7.2, 7.14, 7.17, 7.28, 7.32, 9.2, 10.8, 11.4, 11.5, 11.8, 11.11.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al

Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Risposta all'aumento dei prezzi dell'energia: un pacchetto di misure d'intervento e di sostegno ([n. COM\(2021\) 660 definitivo](#))

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Non essendovi richieste d'intervento, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(2469\)](#) *Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021*

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Non essendovi richieste d'intervento, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(2481\)](#) *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021*, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 febbraio.

Non essendovi richieste d'intervento, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Affare assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1: "Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021" ([n. 1055](#))

(Parere alle Commissioni 5ª e 14ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice [PAVANELLI](#) (M5S) rileva come la fase di attuazione del PNRR possa dirsi senz'altro avviata, anche con riferimento ai profili specificamente concernenti le problematiche ambientali. In questa prospettiva, peraltro, ritiene che si debba richiamare l'attenzione sul fatto che continua a tardare l'adozione di alcuni decreti *end of wast*, in particolare per quanto riguarda il settore del tessile. Si tratta di un ritardo delle implicazioni particolarmente rilevanti per gli imprenditori al quale appare necessario porre rimedio quanto prima.

Sempre nella direzione di favorire i processi di economia circolare, la senatrice sottolinea poi la necessità e l'importanza di misure adeguate per quanto riguarda le attività di riciclo delle macerie edilizie.

Auspica, in conclusione, che il complesso delle questioni connesse con la promozione dell'economia circolare sia affrontato in un'ottica suscettibile di integrare in un'impostazione generale, valida per tutto il territorio nazionale, il ruolo, comunque essenziale, degli enti locali e degli imprenditori.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 9.

1.4.2.13.5. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 285 (pom.) del 22/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 2022
285ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

Intervengono il vice ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Morelli e il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

(2292) Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici

(2297) Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 febbraio.

La presidente **MORONESE** comunica che il senatore Nastri ha ritirato gli emendamenti 1.1, 1.4, 1.5, 1.9, 1.28, 1.37, 2.1, 2.3, 2.11, 2.14, 2.16, 2.20, 2.24, 2.26, 3.2, 3.7, 3.20, 3.22, 3.27, 3.30, 3.32, 3.33, 3.35, 3.43, 4.4, 4.7, 5.3, 5.5, 5.6, 5.8, 5.14, 6.3, 6.6, 6.10, 7.3, 7.7, 7.22, 7.29, 7.31, 9.1, 10.9, 11.13, 12.1, 12.3, 13.1, 13.2 e 13.15.

Si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti presentati

Il correlatore **MIRABELLI** (PD) - anche a nome dei correlatori **NUGNES** (Misto) e **BRUZZONE** (L-SP-PSd'Az) - esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.7, 1.13, 1.18 (testo 2), nonché sugli emendamenti 1.14, 1.19 e 1.20 a condizione che questi ultimi tre siano riformulati in un testo identico

all'emendamento 1.18 (testo 2).

Il parere sugli emendamenti 1.29, 1.30 e 1.31, fra loro identici, è favorevole a condizione di una loro riformulazione. Il parere è favorevole anche sugli emendamenti 1.34 e 1.35, fra loro di identico contenuto.

Il correlatore Mirabelli esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 3.8, 3.9 a condizione che sia riformulato, 3.12, 3.13 e 3.14 (fra loro di identico contenuto), 3.24 e 3.25 (fra loro di identico contenuto), 3.26 e 3.45.

Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 5.13, nonché sugli emendamenti 6.4, 6.7, 6.8 e 6.9 (fra loro di identico contenuto), 6.11 e 6.12 (fra loro di identico contenuto), 6.15, 6.17 (testo 2), 6.16 - a condizione che quest'ultimo sia riformulato in un emendamento identico all'emendamento 6.17 (testi 2) - e 6.19.

Il parere è favorevole anche sugli emendamenti 10.3, 11.6 e 11.7 (fra loro di identico contenuto) a condizione che siano riformulati, e sugli emendamenti 11.12, 12.2 (testo 2), 12.4 e 12.5 (a condizione che siano riformulati), nonché sugli emendamenti 13.9 e 13.17.

Invita i presentatori a trasformare in ordine del giorno l'emendamento 10.0.1 ed esprime, infine, parere contrario su tutti i restanti emendamenti presentati.

Il viceministro MORELLI si esprime in senso conforme al correlatore Mirabelli, fatta eccezione per l'emendamento 6.19 su cui il Governo si riserva di esprimersi in un altro momento ritenendo necessario un approfondimento aggiuntivo.

Segue un breve intervento del senatore [BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) il quale, con riferimento all'emendamento 10.0.1, chiede sia al Governo sia ai relatori di verificare se, eventualmente anche attraverso una riformulazione che ne circoscriva la portata, sia possibile comunque dare seguito alla proposta emendativa.

Prende quindi parola il senatore [GASPARRI](#) (*FIBP-UDC*), il quale rileva che - a fronte della disponibilità della sua parte politica ad un confronto costruttivo, disponibilità che si è poi concretizzata nel ritiro della maggior parte degli emendamenti dalla stessa presentati - deve prendersi atto con rammarico che sugli emendamenti mantenuti non si è potuto registrare una posizione di apertura da parte del Governo e dei relatori, come invece sarebbe stato ragionevole attendersi. È chiaro che, a fronte di tutto ciò, l'atteggiamento della sua parte politica nel corso del prosieguo dell'esame non potrà rimanere lo stesso.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2505) Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico

(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 febbraio.

La relatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*) illustra un nuovo schema di parere, pubblicato in allegato.

Non essendoci interventi in dichiarazione di voto, previa verifica del prescritto numero di senatori, lo schema di parere testé illustrato, posto ai voti, è approvato.

Affare assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1: "Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021" (n. 1055)
(Parere alle Commissioni 5ª e 14ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 febbraio.

La [PRESIDENTE](#) comunica che il 28 febbraio avrà luogo l'audizione del Ministro della transizione ecologica Cingolani davanti alle Commissioni riunite 5a, 14a e 13a in relazione alla prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Risposta all'aumento dei prezzi dell'energia: un pacchetto di misure d'intervento e di sostegno (n. COM(2021) 660 definitivo)

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 febbraio.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (*Misto-LeU-Eco*), dopo aver ricordato che il 16 febbraio è scaduto il termine per la presentazione delle osservazioni, fa presente che a breve predisporrà uno schema parere che sarà messo a disposizione della Commissione.

Segue un intervento del senatore [ARRIGONI](#) (*L-SP-PSd'Az*), che sottolinea come le previsioni in materia di andamento dei prezzi dell'energia abbiano subito un'evoluzione in senso ulteriormente negativo rispetto a quanto veniva ipotizzato dalla comunicazione in titolo, assumendo un carattere strutturale che verosimilmente si svilupperà su un arco temporale più ampio di quello inizialmente considerato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021
(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 febbraio.

La presidente [MORONESE](#), d'intesa con le relatrici [GALLONE](#) (*FIBP-UDC*) e [L'ABBATE](#) (*M5S*), fissa alle ore 11 di mercoledì 2 marzo prossimo il termine per la presentazione di eventuali osservazioni delle quali le relatrici potranno tenere conto ai fini della predisposizione di uno schema di parere.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 febbraio.

La presidente [MORONESE](#) fissa alle ore 16 di venerdì 25 febbraio prossimo il termine per la presentazione di eventuali osservazioni delle quali il relatore potrà tenere conto ai fini della predisposizione di uno schema di parere.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2505

La 13ª Commissione permanente, esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge di conversione in titolo,

premessi che:

l'articolo 28 del presente disegno di legge, che vieta qualsiasi cessione successiva alla prima dei crediti maturati a seguito di spese per interventi agevolati con i *bonus* per l'edilizia, di cui all'articolo 121, del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto "Decreto Rilancio", è stato introdotto quale misura di contrasto ai comportamenti fraudolenti nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche. Le frodi accertate dall'Agenzia delle Entrate sono un campanello di allarme che impone allo Stato l'assunzione di necessarie contromisure; ciononostante dei comportamenti fraudolenti di pochi, finanche della criminalità organizzata, non possono farne le spese la maggioranza di cittadini, tecnici, imprese e operatori onesti che hanno rispettato le regole. La norma, in considerazione del rischio che i potenziali cessionari devono assumersi non potendo operare ulteriori cessioni, determina una notevole contrazione della capacità di acquisto di tali crediti, con conseguente riduzione delle spese agevolabili, e un prevedibile aumento dei prezzi di cessione, a danno delle famiglie e delle imprese cedenti, e nei fatti sta determinando il blocco del settore, il rischio di fallimento di tante imprese serie, ed il forte rischio di bloccare la ripresa economica del Paese;

per contrastare le molte irregolarità con i *bonus* per l'edilizia riscontrate nei mesi scorsi, il decreto antifrodi n. 157 del 2021 dello scorso novembre, poi confluito nella legge di bilancio 2022, aveva già dato una risposta significativa sia con la previsione del visto di congruità e dell'asseverazione anche per i *bonus* edilizi diversi dal 110 per cento, sia consentendo all'Agenzia di effettuare controlli preventivi relativamente ad operazioni di cessione dei crediti in presenza di profili di rischio per sospendere l'efficacia delle cessioni ed eventualmente bloccarle in via definitiva, laddove i sospetti di frode si fossero rivelati fondati;

occorre evitare la paralisi del settore e ripristinare al più presto la certezza del diritto per dare un quadro di riferimento normativo stabile a cittadini, tecnici e imprese del settore edilizio;

è possibile beneficiare del *super bonus* per le ristrutturazioni, con l'esclusione dei casi di demolizione e ricostruzione con cambio di sagoma; tuttavia sarebbe opportuno prevedere un accesso alle agevolazioni di cui al *superbonus* 110 per cento nei comuni terremotati per interventi di ricostruzione che prevedono ampliamento di sagoma qualora previsto dai piani e regolamenti comunali ovvero dalle norme nazionali e regionali vigenti, per poter rispondere a determinate necessità, quali ad esempio, adeguamenti igienico sanitari, tecnici o tecnologici;

le misure incentivanti la rottamazione e la sostituzione dei pannelli fotovoltaici e dei televisori introdotte dal Governo, comporteranno un aumento significativo di rifiuti RAEE. Gli impianti di raccolta, smaltimento e riciclo, seppur in grado di provvedere allo smaltimento, rischiano preoccupanti rallentamenti di tali processi; sarebbe pertanto necessario prevedere un aumento temporaneo, nel rispetto delle norme di prevenzione incendi e delle norme tecniche di stoccaggio relative alle caratteristiche del rifiuto, delle aree di stoccaggio di tali rifiuti elettrici ed elettronici;

la legge n. 68 del 2015 ha introdotto nel Codice dell'Ambiente, gli articoli 318-*bis* e seguenti che prevedono un meccanismo di estinzione degli illeciti mediante adempimento delle prescrizioni impartite dagli organi di vigilanza, con successivo pagamento di una sanzione pecuniaria; tuttavia, il Codice dell'Ambiente non fornisce espressamente indicazioni sull'ente titolato ad incassare la sanzione pecuniaria né sulla destinazione finale di tali proventi. Al fine di consentire un sostegno agli enti preposti alle attività di vigilanza e controllo ambientale, nonché adeguati interventi di tutela e risanamento ambientale, è necessario un intervento normativo inteso a risolvere le incertezze applicative, prevedendo espressamente la destinazione dei proventi delle sanzioni irrogate ai sensi dell'art. 318-*quater* agli enti preposti all'attività di vigilanza e controllo ambientale, quali le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente;

la legge n. 132 del 2016 ha istituito Il Sistema Nazionale a rete di Protezione Ambientale SNPA, e definito i Livelli Essenziali di Protezione Ambientale, i cd LEPTA, intesi a garantire maggiore omogeneità nella tutela ambientale in tutte le regioni; tuttavia molte delle ARPA soffrono di carenze nel loro organico, che creano un importante impedimento o limite nello svolgimento delle loro attività; al fine di consentire alle Agenzie Regionali di Protezione Ambientale di intervenire in maniera adeguata nel raggiungimento degli obiettivi ambientali, in particolare dei soprarichiamati LEPTA, è necessario consentire loro di dotarsi delle professionalità necessarie a dare piena attuazione alla norma, intervenendo con la rimozione del vincolo normativo in materia di *turn over*, ferma restando la sussistenza delle necessarie risorse finanziarie.

Rilevato che:

a fronte del caro energia il Governo, intervenendo con la legge di Bilancio 2022 e stanziando 3,8 miliardi, ha consentito nel primo trimestre 2022 di ridurre per una famiglia tipo in tutela l'aumento del 55,0 per cento per l'elettricità e del +41,8 per cento per il gas, contenendo gli incrementi che diversamente - in assenza delle misure adottate - sarebbero stati rispettivamente del 65 per cento e del 59,2 penale. Le misure hanno riguardato:

- l'annullamento transitorio degli oneri di sistema della bolletta elettrica per 35 milioni di clienti domestici e 6 milioni di utenze non domestiche, quali microimprese con potenza disponibile inferiore ai 16,5 kW;
- il potenziamento del bonus sociale alle famiglie in difficoltà, oltre la possibilità per i clienti domestici che dovessero trovarsi in condizioni di morosità di chiedere la rateizzazione delle bollette di elettricità e gas emesse da gennaio ad aprile 2022, per un periodo massimo di 10 mesi e senza interessi;
- l'annullamento transitorio degli oneri di sistema della bolletta del gas per tutte le utenze;
- la riduzione transitoria dell'Iva sul gas al 5 per cento per usi civili e industriali.

con il decreto-legge in titolo il Governo è intervenuto nuovamente con gli articoli 14 e 15 per contrastare il caro energia, stanziando complessivamente 1,74 miliardi, prevedendo:

- l'annullamento nel primo trimestre 2022 degli oneri di sistema della bolletta elettrica per le utenze non domestiche con potenza disponibile uguale o superiore ai 16,5 kW e per usi di illuminazione pubblica;
- per le imprese energivore l'attribuzione di un credito di imposta del 20 per cento delle spese sostenute per l'energia elettrica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022;

il caro energia sta confermando di avere caratteristiche strutturali e sta mettendo in estrema difficoltà famiglie, Pubbliche Amministrazioni (a partire dai comuni e dagli ospedali), impianti sportivi (a partire dalle piscine), imprese, soprattutto quelle energivore del settore manifatturiero, le quali sono costrette a rallentare e anche fermare le produzioni. Il prezzo medio giornaliero di acquisto dell'energia elettrica di gennaio e dei primi giorni di febbraio 2022 è molto alto e si mantiene stabilmente attorno ai 215 euro/MWh (fonte GME), valore superiore alla media giornaliera del 2021, pari 125,46 euro/MWh, e circa 4 volte superiore al prezzo degli anni precedenti. Anche il prezzo del gas naturale di gennaio e dei primi giorni di febbraio 2022 è mediamente superiore agli 80 euro/MWh, valore molto alto e 4 volte superiore al prezzo degli anni precedenti;

il caro energia tocca anche il gas per autotrazione che però fino ad oggi non ha beneficiato di alcuna agevolazione. Eppure, in Italia su 40 milioni di auto in circolazione, circa 1,1 milioni sono a metano e, inoltre, nel nostro Paese sono circolanti per l'autotrasporto circa 3.800 mezzi pesanti a GNL, attualmente unica alternativa sostenibile nella transizione ai mezzi a gasolio. Il prezzo di vendita al pubblico del metano per autotrazione risulta essere mediamente di 1,8 euro/Kg per il metano (CNG) e di 2.2 euro/Kg per il GNL, valori raddoppiati rispetto agli anni precedenti;

l'aumento dei prezzi dell'energia elettrica impatta sulle bollette degli italiani, già pesantemente gravate dagli oneri di sistema quantificabili in circa 15 miliardi di euro, quali corrispettivi destinati alla copertura dei costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema energetico, tra i quali rientrano la promozione dell'efficienza energetica, il sostegno alle energie rinnovabili (componente maggiormente rilevante), lo smantellamento delle vecchie centrali nucleari, il bonus sociale, il regime tariffario speciale per le ferrovie. Peraltro, dal gennaio 2022 vi è una nuova componente degli oneri di sistema, che peserà annualmente per ulteriori circa 2 miliardi di euro, relativa al *capacity market* atto a garantire la sicurezza del sistema e l'approvvigionamento di energia elettrica per effetto della non programmabilità delle rinnovabili;

occorre nuovamente intervenire per contrastare il caro energia e per frenare l'aumento dei prezzi dei beni di consumo e dei materiali che colpiscono pesantemente le famiglie - sia direttamente con gli aumenti in bolletta e sia per gli inevitabili aumenti dei prezzi dei beni di consumo per effetto degli aumenti dei costi di produzione - e le attività economiche italiane le quali vedono ulteriormente indebolita la propria competitività sui mercati europei e internazionali che da anni beneficiano di prezzi dell'energia inferiori di quelli italiani, sia con ulteriori stanziamenti e sia con misure strutturali (come la promozione dell'efficienza energetica e il sostegno alle rinnovabili incentivando il sistema del *revamping* dei vecchi impianti) per rimuovere le criticità del sistema energetico del Paese a partire dall'elevata dipendenza energetica dall'estero.

Esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) Per le misure di contrasto alle frodi nell'ambito delle agevolazioni fiscali ed economiche si invita a valutare l'opportunità:

- intervenire, eventualmente anche nel primo provvedimento utile, prevedendo la possibilità di un numero ragionevole di ulteriori cessioni di credito successive alla prima purché a soggetti vigilati dalla Banca d'Italia, o a società infragruppo o a filiere di lavoro, unitamente a nuove misure per la tracciabilità dei crediti, ovvero con condizioni tali da limitare fortemente la possibilità di un utilizzo fraudolento della norma;
- valutare l'abrogazione del regime transitorio per le cessioni dei crediti d'imposta intervenute entro il 7 febbraio 2022, limitando le nuove regole alle sole cessioni che intervengono dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame;
- al fine di contrastare le frodi e limitare il proliferare di imprese "improvvisate", sarebbe necessario introdurre un sistema di qualificazione che attesti la capacità delle imprese impegnate nei lavori che beneficiano dei bonus edilizi, analogamente a quanto già previsto per tutti i lavori di ricostruzione post terremoto;
- intervenire per consentire l'accesso al *Superbonus* al 110 per cento nei comuni terremotati anche per interventi di ricostruzione che prevedono ampliamento di sagoma qualora previsto dai piani e regolamenti comunali ovvero dalle norme nazionali e regionali vigenti, per poter rispondere a determinate necessità, quali ad esempio adeguamenti igienico sanitari, tecnici o tecnologici.

b) Per contrastare il caro energia si invita a valutare l'opportunità di prevedere:

- l'opportunità di rendere strutturali gli aiuti alle imprese e alle famiglie più deboli derivanti dall'aumento dei prezzi delle materie prime, in quanto la durata della crisi energetica andrà ben oltre il primo trimestre del 2022, periodo nel quale intervengono le misure del decreto in esame;
- un ulteriore stanziamento significativo di risorse per far fronte al drammatico livello dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale anche nel secondo trimestre 2022 per contenere le bollette di famiglie, Pubbliche Amministrazioni (a partire dai comuni e dagli ospedali), impianti sportivi (a partire dalle piscine), ed imprese con particolare riferimento alle energivore del settore manifatturiero;
- l'estensione dell'IVA agevolata del 5 per cento anche al gas per autotrazione, al pari dell'agevolazione introdotta al gas per usi civili e industriali, nonché alle forniture a GPL alla luce del fatto che diverse aree del Paese non sono provviste della rete di distribuzione del gas metano. Si valuti, inoltre, per l'anno 2020 l'istituzione di credito imposta sul costo di acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione di mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto;
- lo spostamento strutturale, anche per ragioni di equità fiscale per i contribuenti, di una parte degli oneri di sistema della bolletta elettrica nella fiscalità generale, con particolare riferimento al bonus elettrico e ai regimi tariffari speciali per il servizio ferroviario universale e merci, mediante un riordino della disciplina delle varie componenti degli stessi oneri e delle altre voci in bolletta;
- misure intese a incrementare temporaneamente, nel rispetto di tutte le pertinenti norme di prevenzione incendi e di stoccaggio relative alle caratteristiche del rifiuto, delle aree di stoccaggio dei rifiuti RAEE (tv e pannelli fotovoltaici), al fine di consentire la loro corretta cessione e lo smaltimento e riciclo successivo, considerando il massiccio incremento di volume derivante dai bonus incentivanti prorogati dal Governo per la loro sostituzione con apparecchi più sostenibili;
- in merito all'articolo 14, al fine di garantire la sostenibilità degli investimenti pregressi e futuri

in materia di autoconsumo fisico, accanto alla sterilizzazione degli oneri generali di sistema per i clienti industriali, specifici meccanismi di sostegno per coloro che hanno investito in progetti di autoconsumo, in modo tale da colmare la progressiva riduzione del beneficio derivante dalla sterilizzazione degli oneri di sistema;

- in merito all'articolo 15, che il credito d'imposta venga esteso anche alle piccole e medie imprese, nonché alle attività artigianali e commerciali energivore (panificatori) e quindi non limitato alle sole imprese energivore;
- in merito all'articolo 16, una sostanziale modifica della normativa che va a incidere profondamente, in senso negativo, sulle dinamiche di mercato e pregiudica fortemente la realizzazione degli impianti rinnovabili necessari per il conseguimento degli ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione che il Paese ha assunto, ed in particolare di quegli impianti che, al netto di meccanismi di incentivazione, potrebbero venire realizzati senza incentivi pubblici grazie a contratti di lungo termine (PPA) di natura privata. Tale modifica è da attuare nei limiti e nelle disponibilità complessive dello Stato;
- al titolo III, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2022, al fine di incentivarne la produzione contribuendo ad alleviare i prezzi in crescita dell'energia e diversificare il paniere energetico nazionale, la possibilità di eliminare le accise per le aziende produttrici di energia elettrica e termica tramite i grassi animali fusi;
- specifiche misure di sostegno nei confronti dei Comuni montani, particolarmente penalizzati dalle avverse condizioni climatiche, già costretti a rivedere i propri bilanci a seguito dell'aumento dei prezzi, per garantire adeguate risorse per la gestione di numerosi edifici, compresi quelli dati ad uso gratuito alle associazioni, o come le scuole, che hanno necessità di illuminazione e riscaldamento;
- l'adozione di una strategia unica europea che garantisca lo stoccaggio costante di gas al fine di evitare ulteriori drammatiche crisi prevedendo, nel contempo, interventi nel medio e lungo periodo, di natura strutturale, volti a favorire l'indipendenza energetica del Paese in un contesto europeo (compresa l'approfondimento della ricerca sull'utilizzo dell'energia nucleare da fusione).

c) Per le misure di sostegno agli organi preposti all'attività di vigilanza e controllo ambientale si invita a valutare l'opportunità:

- di intervenire per prevedere che i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui alla Parte IV-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 siano destinati al finanziamento dell'attività di controllo ambientale degli organi di vigilanza pertinenti, quali le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente;
- di intervenire per consentire alle Agenzie Regionali di Protezione Ambientale di dotarsi, per il triennio 2022- 2024, delle professionalità necessarie a dare piena attuazione alla Legge n. 132 del 2016, con particolare riferimento ai LEPTA, e nei limiti delle risorse finanziarie assegnate dalle rispettive Regioni, fino a concorrenza dell'intera copertura della dotazione organica, rimuovendo quindi il vincolo normativo in materia di *turn over*.

d) Per le misure in favore della normazione in materia di gas fluorurati:

- nel primo provvedimento utile, prevedere un adeguato strumento di incentivo, quale un credito di imposta, a favore delle imprese che esercitano attività di commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di alimentari e bevande, per favorire l'acquisto di nuove apparecchiature di refrigerazione commerciale alimentate da tutti i gas e le miscele sostitutive ammesse dal Regolamento (UE) n. 517/2014. L'Italia oggi da sola contribuisce per il 26 per cento al totale delle emissioni europee di HFC appunto nella refrigerazione commerciale, obiettivo è l'eliminazione di idrofluorocarburi (HFC), sostanze chimiche già vietate in Europa con l'emendamento di Kigali in vigore dal 2019. Inoltre il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui

gas fluorurati, del 16 aprile 2014, ha introdotto misure per ridurre gradualmente il consumo di HFC dell'80 per cento entro il 2030. Attualmente nel resto dell'Europa le emissioni di gas serra da HFC stanno da anni progressivamente calando, in Italia stanno continuando ad aumentare;

- si valuti la revisione della normativa attualmente vigente in ottica di ricentralizzazione ed omogeneizzazione della disciplina a livello nazionale anche per le Regioni che hanno già emanato leggi in materia, per garantire conformità costituzionale ed evitare parcellizzazione regionale;

e) Per le misure in materia di regimi idroelettrici:

- si raccomanda di stabilire l'indizione delle gare solo a valle dell'entrata in vigore delle norme nazionali nei vari Stati membri, dirette a dare attuazione alle disposizioni europee che detteranno tali orientamenti comuni, al fine di creare l'indispensabile *level playing field* e garantire coerenza nei regimi idroelettrici degli Stati membri, oltre che eliminare le norme che violano i principi costituzionali (ad es. quella relativa alla valorizzazione degli *asset* in quanto configura espropriazione senza indennizzo); conseguentemente, nelle more di tali revisioni, prevedere la proroga delle concessioni idroelettriche in Italia a fronte di un piano di investimenti da parte dei concessionari per ammodernamento, potenziamento o estensione della vita utile degli impianti. Per altro, argomento trattato nel Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.

1.4.2.13.6. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 286 (ant.) del 02/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MERCOLEDÌ 2 MARZO 2022
286ª Seduta

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE REFERENTE

(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

(2292) Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici

(2297) Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 febbraio.

La presidente [MORONESE](#) comunica che il senatore Nastri ha riformulato gli emendamenti 1.14, 1.29, 3.12, 6.16 e 11.7 rispettivamente negli emendamenti 1.14 (testo 2), 1.29 (testo 2), 3.12 (testo 2), 6.16 (testo 2) e 11.7 (testo 2), pubblicati in allegato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 febbraio.

La presidente [MORONESE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore [COMINCINI](#) (PD) formula una proposta di relazione favorevole.

Non essendovi richieste di intervento per dichiarazione di voto, previa verifica del prescritto numero di senatori, la proposta di relazione favorevole è posta ai voti e approvata.

Affare assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1: "Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021" (n. 1055)

(Parere alle Commissioni 5ª e 14ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 febbraio.

La presidente [MORONESE](#) proroga alle ore 16 di lunedì 7 marzo prossimo il termine per la presentazione di eventuali osservazioni delle quali la relatrice potrà tenere conto ai fini della predisposizione di uno schema di parere.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2533) Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)

(Parere alle Commissioni 9ª e 12ª riunite. Esame e rinvio)

Il relatore [BRUZZONE](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il decreto-legge in esame che reca un complesso di misure per il contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA). Ricorda che dal 7 gennaio 2022 è stata accertata la presenza della PSA nelle popolazioni di cinghiali nei territori delle Regioni Piemonte e Liguria, con un numero di casi confermati pari a 46 alla data odierna, e che la PSA è una malattia virale, non trasmissibile all'uomo, altamente contagiosa, che colpisce i suini, domestici e selvatici, spesso in modo letale. Il relatore richiama, in generale, l'attenzione sulla situazione esistente in Italia dove è presente una popolazione di suini selvatici la cui diffusione ha assunto dimensioni anomale (al riguardo è sufficiente pensare che, secondo ISPRA, il rapporto ottimale fra la popolazione di suini selvatici e il territorio dovrebbe essere 1 cinghiale per ogni Km². Attualmente il rapporto in Italia è invece di circa 14 cinghiali per Km². Per i profili di interesse, l'articolo 1 prevede l'adozione di piani regionali o delle province autonome relativi a interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini da allevamento e nei cinghiali, definisce le procedure e le competenze per l'attuazione dei medesimi piani, ivi comprese le attività relative agli animali abbattuti, e demanda ad un decreto ministeriale la definizione dei parametri tecnici di biosicurezza per gli allevamenti suinicoli. Più in particolare, il comma 1 prevede che, al fine di prevenire e contenere la diffusione della PSA sul territorio nazionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in titolo, ogni regione o provincia autonoma adotti il piano di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nei cinghiali; il piano include la ricognizione, suddivisa per provincia, della consistenza della specie all'interno del territorio di competenza, l'indicazione dei metodi ecologici, delle aree di intervento diretto, delle modalità, dei tempi e degli obiettivi annuali del prelievo, esclusivamente connessi ai fini del contenimento della PSA.

Il comma 2 dispone che i piani siano adottati in conformità al Piano nazionale di sorveglianza e di eradicazione in Regione Sardegna 2021-2022 della peste suina, presentato alla Commissione europea il 30 giugno 2021 dal Ministero della salute, e al "Manuale delle emergenze da Peste Suina Africana in popolazioni di suini selvatici" del 21 aprile 2021.

Si segnala che il comma 3 prevede che, ai fini della gestione, il piano della regione o della provincia autonoma sia adottato in conformità al documento tecnico del 21 aprile 2021 sulla "Gestione del cinghiale e peste suina africana - Elementi essenziali per la redazione di un piano di gestione", redatto dai Ministeri della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali e della transizione ecologica. Ai sensi del comma 4, il piano in esame è adottato dalla regione o provincia autonoma previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del Centro di referenza nazionale per la peste suina; tali pareri devono essere resi entro venti giorni dalla richiesta dell'ente territoriale. Il medesimo comma 4, in considerazione dei gravi rischi di diffusione della peste suina africana e dell'esigenza di adottare con urgenza sistemi di controllo della specie cinghiale, intesi a ridurre i rischi sanitari e l'impatto economico che l'epidemia può arrecare all'intero settore suinicolo italiano, esclude che i piani in oggetto siano sottoposti a valutazione ambientale strategica e a valutazione di incidenza ambientale; resta fermo il rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di valutazione ambientale.

Il comma 5 prevede, in primo luogo, che le regioni e le province autonome attuino i piani in esame avvalendosi delle guardie provinciali, dei cacciatori coadiutori delle stesse e dei soggetti abilitati alla caccia con metodi selettivi. All'interno delle aree protette i prelievi sono eseguiti dal personale del relativo ente di gestione e da coadiuvanti formati e abilitati. La vigilanza sul corretto svolgimento delle operazioni di prelievo è esercitata dal Comando delle unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri nonché dall'azienda sanitaria locale competente per territorio.

Ai sensi del comma 6, gli animali abbattuti nell'ambito delle azioni previste e destinati al consumo alimentare sono sottoposti alle attività di ispezione e controllo igienico-sanitario da parte del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio. I dati raccolti nell'ambito delle attività ispettive, nonché quelli derivanti dalle attività di analisi effettuate dagli Istituti zooprofilattici sperimentali, ivi inclusi quelli sui parassiti del genere *Trichinella*, confluiscono nel Sistema informativo veterinario (VETINFO) del Ministero della salute.

Il comma 7 demanda ad un decreto del Ministro della salute, da emanarsi di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della transizione ecologica, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, la definizione dei parametri tecnici di biosicurezza per gli allevamenti suinicoli e prevede che i medesimi parametri siano articolati per tipologia produttiva e modalità di allevamento. La suddetta relazione illustrativa indica tra gli oggetti o le misure di tali parametri le recinzioni (aventi la finalità di evitare contatti con animali selvatici e l'accesso all'allevamento da parte di estranei), le strutture per la gestione degli animali morti, le zone filtro per la disinfezione degli operatori prima dell'ingresso, le piazzole per la disinfezione dei mezzi di trasporto, gli interventi di derattizzazione. Il comma 7, inoltre, consente che le recinzioni necessarie ad assicurare il confinamento degli animali allevati nel rispetto delle pertinenti norme di biosicurezza siano realizzate in deroga alle disposizioni dei regolamenti edilizi.

Il comma 1 del successivo articolo 2 prevede la nomina di un Commissario straordinario con compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni e delle misure poste in essere per prevenire e contenere la diffusione della PSA. La nomina ha luogo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie. I compiti del Commissario straordinario, ai sensi del comma 2, sono i seguenti: a) coordina i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, le strutture sanitarie pubbliche, le strutture amministrative e tecniche regionali nonché gli enti territorialmente competenti per le finalità di cui all'articolo 1; b) verifica la regolarità dell'abbattimento e distruzione degli animali infetti e dello smaltimento delle carcasse di suini nonché le procedure di disinfezione svolte sotto il controllo della ASL competente.

Per il caso di mancata adozione nel termine previsto dei suddetti piani regionali o delle province

autonome di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA, il comma 3 prevede, in primo luogo, l'assegnazione all'ente di un ulteriore termine di trenta giorni, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, e, in caso di inadempimento dell'ente, il conferimento al suddetto Commissario straordinario, da parte del Consiglio dei ministri, del compito di provvedere in via sostitutiva. Per l'esercizio dei propri compiti, il Commissario straordinario si avvale del supporto dell'Unità centrale di crisi del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro malattie animali, istituito presso il Ministero della salute; l'Unità è allo scopo integrata con un rappresentante dell'ISPRA e un rappresentante del Ministero della transizione ecologica (comma 4). Il Commissario straordinario si avvale altresì degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli uffici competenti in materia di malattie animali delle pubbliche amministrazioni indicate dal comma 5.

Il comma 5 dell'articolo 2 elenca le amministrazioni di cui il Commissario straordinario si avvale per l'esercizio dei compiti ad esso assegnati dall'articolo in esame: gli enti del Servizio sanitario nazionale e degli uffici competenti in materia di malattie animali, Ministero della salute, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Ministero della transizione ecologica, regioni, province, Città metropolitane, comuni, Comando Carabinieri per la tutela della salute, Comando delle Unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute assicura il necessario supporto per lo svolgimento delle funzioni del Commissario straordinario. A tale fine la Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari è potenziata con un contingente massimo pari a dieci unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e delle Forze armate. Detto personale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima.

Si prevede che il Commissario straordinario, nell'ambito delle funzioni al medesimo attribuite dall'articolo in esame e al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli e far fronte a situazioni eccezionali, possa adottare con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e del principio di proporzionalità tra misure adottate e finalità perseguite. Tali provvedimenti sono immediatamente comunicati alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e alle singole regioni di volta in volta interessate.

Il comma 7 fissa in dodici mesi la durata in carica del Commissario straordinario. Tale periodo è prorogabile per una sola volta, per ulteriori dodici mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il comma 8 sancisce la gratuità e la compatibilità con altri incarichi pubblici del suddetto incarico di Commissario straordinario.

Il comma 9 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero un Ministro da lui delegato, riferisca periodicamente al Parlamento sull'attività del Commissario straordinario.

Il comma 10 esclude la Regione Sardegna dall'ambito di applicazione dell'articolo 2. Come già accennato, in tale Regione è stato già intrapreso un percorso specifico di eradicazione della PSA - percorso che, secondo la citata relazione illustrativa, "a breve condurrà la regione verso l'eliminazione completa del virus" -.

L'articolo 3 prevede un obbligo di segnalazione di rinvenimento di cinghiali feriti o deceduti ed una sanzione amministrativa pecuniaria per l'inadempimento di tale obbligo. In particolare, l'obbligo viene previsto per le ipotesi di rinvenimento nell'ambito delle attività di esecuzione dei piani regionali o delle province autonome, dello svolgimento di attività venatoria o boschiva, di coltivazione di fondi agricoli nonché per i soggetti coinvolti in sinistri con gli esemplari in questione; la segnalazione deve essere effettuata immediatamente al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per

territorio. Per l'ipotesi di inadempimento di tale obbligo, viene comminata una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 500 euro, salvo che il fatto costituisca reato; la sanzione è irrogata dal prefetto competente per territorio.

I successivi articoli 4 e 5 recano, rispettivamente, le clausole di salvaguardia, con riferimento alle autonomie territoriali speciali, e di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

Rispondendo a richieste di chiarimenti della senatrice [NUGNES](#) (*Misto*) e del senatore [FERRAZZI](#) (*PD*), il relatore [BRUZZONE](#) (*L-SP-PSd'Az*) ribadisce che la Peste suina non è trasmissibile all'uomo né ad altri animali (diversi dai suini). Sia l'uomo, sia gli altri animali possono però essere vettori della stessa e questo spiega le misure adottate nella zona di diffusione dell'epidemia, al fine di limitare le attività all'aperto che possono costituire occasione di contagi. Al riguardo, il relatore sottolinea inoltre il grande rilievo economico che riveste l'allevamento dei suini, in particolare in Piemonte e in Lombardia, rilievo che spiega e giustifica le misure sopra ricordate.

Il senatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) si sofferma anch'egli brevemente sulle caratteristiche della Peste suina africana, sottolineando l'esigenza di contenimento del contagio e che l'impatto sugli allevamenti potrebbe essere estremamente pesante in caso di diffusione all'interno di questi.

La [PRESIDENTE](#), d'intesa con il relatore, fissa a lunedì 7 marzo 2022, alle ore 10, il termine per presentare eventuali osservazioni di cui il relatore potrà tenere conto ai fini della predisposizione di uno schema di parere.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 10,20.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2481

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per le parti di competenza, approva una relazione favorevole.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. [1131](#), [1302](#), [1943](#), [1981](#), [2292](#), [2297 NT2](#)

Art. 1

1.14 (testo 2)

[Nastri](#), [La Pietra](#)

Al comma 2, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole:

«promuovendo il rafforzamento delle reti ecologiche urbane e privilegiando il ricorso alle Nature Based Solutions (NBS);».

Conseguentemente:

- all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera j) aggiungere in fine la seguente:

«j-bis) «nature based solutions»: soluzioni basate sulla natura, l'insieme di soluzioni alternative per conservare, gestire in modo sostenibile e preservare la funzionalità di ecosistemi naturali o

ristabilirla in ecosistemi alterati dall'uomo, che affrontino le sfide della società in modo efficace e flessibile: l'incremento del benessere umano e della biodiversità, i cambiamenti climatici, la sicurezza alimentare ed idrica, i rischi di catastrofi, lo sviluppo sociale ed economico.»

- all'articolo 6, comma 4, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) utilizzo diffuso delle nature based solutions;»

- all'articolo 13, comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) incentivazione al ricorso alle nature based solutions;»

1.29 (testo 2)

[Nastri](#), [La Pietra](#)

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) applicare il criterio del «saldo zero» del consumo di suolo attraverso interventi compensativi nell'ambito territoriale comunale, ovvero intercomunale nel caso di programmi urbanistici di area vasta, di rinaturalizzazione, de-impermeabilizzazione o bonifica del suolo già consumato, che assicurino il pareggio di bilancio dei servizi ecosistemici e l'invarianza idraulica;»

Art. 3

3.12 (testo 2)

[Nastri](#), [La Pietra](#), [Garavini](#)

NASTRI, LA PIETRA

Al comma 3, sostituire l'alinea con il seguente:

«Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano - entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge - adeguano la propria normativa ai principi della presente legge. Restano comunque ferme le disposizioni regionali preesistenti che contengono misure agevolative ed incentivanti, di maggior favore rispetto alla presente legge. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio:»

Art. 6

6.16 (testo 2)

[Nastri](#), [La Pietra](#)

Al comma 4, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) adozione dell'indicatore «carbon footprint» utilizzato per il calcolo del carico ambientale derivante da tale variazione d'uso del suolo, nelle tipologie di intervento individuate nel Programma nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4;».

Art. 11

11.7 (testo 2)

[Nastri](#), [La Pietra](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 5, aggiungere il seguente periodo: «Le detrazioni sugli interventi di cui al precedente periodo si applicano, in ogni caso, per l'intera durata degli interventi di rigenerazione urbana svolti su singoli edifici o complessi di edifici, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori, sulla base della legislazione vigente a inizio lavori.»

b) dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. Con riferimento alle spese per interventi di cui al comma 4, relativi agli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana, le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari italiani o di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e a OICR, non conformi alla citata direttiva 2009/65/CE, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, istituiti in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono

un adeguato scambio di informazioni.»

c) al comma 7, ultimo periodo, sostituire le parole: «dieci quote» con le seguenti: «cinque quote» e le parole: «nove periodi» con le seguenti: «cinque periodi».

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2481
XVIII Legislatura

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021

Titolo breve: *Legge di delegazione europea 2021*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta

Attività (esito)

[N. 443](#)

Dibattito connesso

21 giugno 2022

Calendario dei lavori

Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 23 giugno 2022 alle ore 12:00

[N. 446](#)

Discussione generale

29 giugno 2022

Discusso congiuntamente: [S.2481](#), [Doc. LXXXVI n. 5](#), [Doc. LXXXVII n. 5](#)

Replica del Governo

Autorizzata la relazione orale.

Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.

Conclusa la discussione generale.

Trattazione articoli

Discusso singolarmente

Esame art. *da 1 a 20*, S. 2481, *testo della Commissione (approvati emendamenti; accolti odg)*.

[N. 447](#)

Voto finale

30 giugno 2022

Discusso congiuntamente: [S.2481](#), [Doc. LXXXVI n. 5](#), [Doc. LXXXVII n. 5](#)

Esito: **approvato con modificazioni**

Approvata la proposta di risoluzione n. 2 sui Documenti

Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 150, contrari 21, astenuti 3, votanti 174, presenti 175.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 443 del 21/06/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XVIII LEGISLATURA -----

443a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MARTEDÌ 21 GIUGNO 2022

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi del vice presidente LA RUSSA
e del presidente ALBERTI CASELLATI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro)-Alternativa-P.C.-I.d.V.: CAL-Alt-PC-IdV; Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani)): Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC)); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

GIRO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato il calendario dei lavori fino al 30 giugno. Nella seduta di oggi si svolgerà, fino alla sua conclusione, la discussione generale sul decreto-legge in materia di ulteriori misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Restano confermate, alle ore 15, le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno 2022.

L'ordine del giorno della seduta di domani prevede la seconda deliberazione del Senato sul disegno di legge costituzionale in materia di sport in Costituzione, ove concluso dalla Commissione.

Sarà inoltre discussa la mozione sul supporto all'attività della Corte penale internazionale, con particolare riferimento ai casi di donne vittime di violenza durante le guerre.

Poiché il Governo ha preannunciato la posizione della questione di fiducia sul decreto-legge sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione del relativo dibattito. Una volta pervenuto l'emendamento interamente sostitutivo del decreto-legge - presumibilmente nella serata di domani - la Presidenza procederà alla valutazione di ammissibilità e alla trasmissione del testo alla 5a Commissione permanente. Si passerà quindi direttamente alle dichiarazioni di voto e alla chiama.

I lavori dell'Aula e delle Commissioni saranno sospesi dalle ore 20 alle ore 21,30 su richiesta di un Gruppo parlamentare.

Il calendario dei lavori della prossima settimana prevede la discussione dei seguenti provvedimenti: decreto-legge elezioni amministrative e *referendum*, attualmente all'esame della Camera dei deputati; comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, sul disegno di legge collegato recante modifiche al codice della proprietà industriale; legge di delegazione europea 2021 e connesse relazioni sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea; relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari in ordine a un conflitto di attribuzione concernente l'ex senatore Stefano Esposito.

Giovedì 30 avrà luogo il *question time*, con la presenza dei Ministri dell'interno e della giustizia.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi il 20 giugno 2022, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il calendario dei lavori fino al 30 giugno:

Martedì	21	giugno	h. 9,30	- Disegno di legge n. 2598 - Decreto-legge n. 36, Ulteriori misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (<i>scade il 29 giugno</i>) - Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno 2022 (martedì 21 giugno, ore 15) - Disegno di legge costituzionale n. 747-2262-2474-2478-2480-2538-B - Sport in Costituzione (<i>seconda deliberazione del Senato</i>) (<i>voto a maggioranza assoluta dei componenti del Senato</i>) (<i>ove concluso dalla Commissione</i>) - Mozione n. 489, Fede ed altri, sul supporto all'attività della Corte penale internazionale, con particolare riferimento ai casi di donne vittime di violenza durante le guerre
Mercoledì	22	"	h. 9,30	
Giovedì	23	"	h. 9,30 (<i>se necessaria</i>)	
Martedì	28	giugno	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. ... -
Mercoledì	29	"	h. 9,30-20	Decreto-legge n. 41, Elezioni amministrative e <i>referendum</i>
Giovedì	30	"	h. 9,30	(<i>ove approvato dalla Camera</i>)

				<p><i>dei deputati)</i> <i>(scade il 3 luglio)</i></p> <p>- Comunicazioni del Presidente, a i s e n s i dell'articolo 126 - <i>b i s</i>, comma 2-<i>bis</i>, d e l Regolamento, sul disegno di legge n. 2631 - Modifiche al codice della proprietà industriale <i>(collegato alla manovra di finanza pubblica)</i></p> <p>- Disegno di legge n. 2481 - Legge di delegazione europea 2021 <i>(approvato dalla Camera dei deputati)</i> <i>(voto finale con la presenza del numero legale)</i> e connessi <i>doc. LXXXVI, n. 5, e d o c. LXXXVII, n. 5</i> - Relazioni programmatica e consuntiva s u l l a partecipazione dell'Italia all'Unione europea</p> <p>- <i>Doc. XVI, n. 10</i> - Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità</p>
--	--	--	--	---

				parlamentari in ordine a un conflitto di attribuzione concernente l'ex senatore S t e f a n o Esposito - Interrogazioni a risposta immediata, ai s e n s i dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento (giovedì 30, ore 15)
--	--	--	--	--

Il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. ... (Decreto-legge n. 41, Elezioni amministrative e *referendum*) sarà stabilito in relazione ai tempi di trasmissione dalla Camera dei deputati.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 2481 (Legge di delegazione europea 2021) dovranno essere presentati entro le ore 12 di giovedì 23 giugno.

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2598
(Decreto-legge n. 36, Ulteriori misure per l'attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza)**

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	40'
Governo	40'
Votazioni	40'
Gruppi 5 ore, di cui	
M5S	51'
L-SP-PSd'Az	45'
FIBP-UDC	41'
PD	35'
Misto	35'
FdI	27'
IV-PSI	24'
C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro)- Alternativa-P.C-I.d.V.	23'
Aut (SVP-PATT, UV)	20'

Ripartizione dei tempi per la discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri

in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno 2022

(3 ore e 30 minuti, incluse dichiarazioni di voto)

Governo	30'
Gruppi 3 ore, di cui	

M5S	30'
L-SP-PSd'Az	27'
FIBP-UDC	24'
PD	21'
Misto	21'
FdI	16'
IV-PSI	14'+1
C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro)- Alternativa-P.C-I.d.V.	14'
Aut (SVP-PATT, UV)	12'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...
(Decreto-legge n. 41, Elezioni amministrative e referendum)**

(5 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	20'
Governo	20'
Votazioni	20'
Gruppi 4 ore, di cui	
M5S	40'
L-SP-PSd'Az	36'
FIBP-UDC	33'
PD	28'
Misto	28+5'
FdI	21+5'
IV-PSI	19'
C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro)- Alternativa-P.C-I.d.V.	18'
Aut (SVP-PATT, UV)	16'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2481
(Legge di delegazione europea 2021)**

e dei connessi *doc. LXXXVI, n. 5*, e *doc. LXXXVII, n. 5*

(Relazioni programmatica e consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea)

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	1 h
Governo	30'
Votazioni	30'
Gruppi 5 ore, di cui	
M5S	51'
L-SP-PSd'Az	45'
FIBP-UDC	41'
PD	35'
Misto	35+5'
FdI	27+5'
IV-PSI	24'

C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro) - Alternativa-P.C-I.d.V.	23'
Aut (SVP-PATT, UV)	20'

Discussione del disegno di legge:

(2598) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (Relazione orale) (ore 9,35)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2598.

I relatori, senatori Rojc e Cangini, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Rojc.

ROJC, relatrice. Signor Presidente, visti i tempi limitati, mi riservo di consegnare il testo della mia relazione, affinché sia allegato al Resoconto della seduta odierna, dopo averla illustrata in modo sintetico.

Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il decreto-legge che stiamo per esaminare prevede una serie di misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Prima di illustrare in maniera concisa il contenuto del testo, per la parte di competenza della Commissione affari costituzionali e di dare conto delle modifiche approvate dalle Commissioni riunite 1a e 7a per i medesimi profili, vorrei ringraziare il collega relatore, senatore Cangini, per il lavoro svolto insieme, i Presidenti delle Commissioni, il rappresentante del Governo e tutti i componenti delle Commissioni riunite, con particolare riferimento ai colleghi delle opposizioni, che hanno collaborato in maniera costruttiva nella lunga e a tratti faticosa attività svolta per migliorare il testo, nel tentativo di dare risposte soddisfacenti alle problematiche emerse nel corso del dibattito nelle Commissioni. Un ringraziamento, naturalmente, va anche agli uffici legislativi per l'enorme lavoro svolto in queste settimane.

Prima di entrare nel merito delle modifiche apportate dalle Commissioni, ricordo che il decreto-legge contiene misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di pubblica amministrazione, università e ricerca, in materia finanziaria e fiscale, in materia di ambiente, fonti rinnovabili, efficientamento energetico e salute, transizione digitale, infrastrutture, zone economiche speciali, logistiche semplificate, in materia di turismo, di giustizia, nonché in materia istruzione, di cui parlerà appunto il collega, senatore Cangini. Si tratta quindi di un provvedimento di assoluta rilevanza, in quanto mira all'accelerazione del raggiungimento di specifici obiettivi del PNRR, per centrare la *milestone* e i *target* entro il 30 giugno 2022.

Nell'ambito del Capo 1, recante disposizioni in materia di pubblica amministrazione, università e ricerca, l'articolo 1 integra la disciplina sulle linee di indirizzo per le pubbliche amministrazioni. Le nuove linee, in fase di prima applicazione, sono adottate entro il 30 giugno, previo accordo in sede di Conferenza unificata, come previsto da una proposta emendativa approvata. Con riguardo alla definizione di nuovi profili professionali, è stato aggiunto il riferimento alla conoscenza relativa a strumenti e tecniche di progettazione e alla partecipazione a bandi nazionali ed europei, nonché alla gestione dei relativi finanziamenti.

All'articolo 2 vi sono disposizioni in ordine alle modalità di reclutamento e di registrazione; in particolare, una modifica ha specificato l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica certificata e di un domicilio digitale per la ricezione delle comunicazioni relative alle procedure di assunzione. Ulteriori modifiche apportate dalle Commissioni hanno previsto che, a partire dal 2023, la pubblicazione delle procedure di reclutamento sui siti istituzionali e sul portale unico del reclutamento esoneri le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali, dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta ufficiale. Dal 1° novembre si prevede anche la partecipazione di soggetti in possesso di requisiti di comprovata professionalità ed esperienza, tra cui anche specialisti in psicologia del lavoro e risorse umane. Fino a tale data i componenti delle commissioni saranno nominati sulla base di elenchi di nominativi scelti mediante sorteggio.

L'articolo 3 opera una revisione della disciplina dei criteri e delle modalità di svolgimento dei

concorsi. Il contenuto delle prove è stato specificato da un emendamento, così come sono state introdotte disposizioni a favore dei candidati diversamente abili.

Per l'assunzione di profili specializzati si prevede la valutazione delle esperienze lavorative pregresse pertinenti, svolte anche presso la stessa amministrazione responsabile dello svolgimento delle procedure, secondo quanto specificamente emendato. È stata aggiunta la previsione che il MIUR, stipulando apposita convenzione triennale, si avvalga del Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche per il riconoscimento dei titoli di studio esteri. Ulteriori disposizioni aggiuntive riguardano l'estensione all'accesso alla carriera diplomatica dei requisiti di moralità e condotta previsti per l'accesso alla magistratura, la modifica di alcuni termini in materia di mobilità del personale, la proroga di due anni dei termini per le procedure per il superamento del precariato nella pubblica amministrazione.

Prima dell'entrata in vigore del presente decreto, ai concorsi continuerà ad applicarsi naturalmente la disciplina vigente, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, secondo quanto emendato in aggiunta.

L'articolo 4 integra la disciplina dei codici di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e prevede un ciclo formativo sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico reso obbligatorio da una modifica, sia in caso di assunzione e trasferimento, sia in caso di passaggio a ruoli o funzioni superiori.

Procedendo in maniera molto concisa, l'articolo 5 assegna alle amministrazioni il compito di adottare misure che attribuiscono vantaggi specifici.

L'articolo 6 modifica la disciplina concernente l'avviso dell'avvio di una procedura di mobilità volontaria da parte di una pubblica amministrazione e le relative comunicazioni da parte degli interessati; introduce la possibilità di un'indennità di soggiorno per i dipendenti di pubbliche amministrazioni italiane che operino presso l'Unione europea come esperti nazionali distaccati e che non percepiscano omologhe indennità a carico della medesima Unione; proroga al 30 settembre 2022 il termine entro il quale i soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o in attività di pubblica utilità possono essere assunti in posizione di lavoratori sovranumerari, in deroga alla dotazione organica e alla condizione del rispetto del piano di fabbisogno del personale. Inoltre, un nuovo comma dispone la facoltà per le fondazioni lirico-sinfoniche di prorogare fino al 30 giugno 2023 i contratti di lavoro stipulati a tempo determinato nel 2019 con personale artistico e tecnico.

L'articolo 7 proroga al 30 giugno il termine per l'adozione da parte delle pubbliche amministrazioni del primo Piano integrato di attività e di organizzazione. Prevede che le Regioni adeguino, con riferimento agli enti e alle aziende del Servizio sanitario nazionale, i propri ordinamenti ai principi della disciplina inerente. Un emendamento approvato ha introdotto il riferimento alle attività di verifica e di controllo del raggiungimento di *milestone* e *target* dei progetti di trasformazione digitale delle amministrazioni centrali e locali. Inoltre, a seguito di un emendamento del Governo, è reintrodotta nel codice del processo amministrativo l'istituto della cancellazione d'ufficio della causa dal ruolo.

L'articolo 7-bis, introdotto con l'approvazione della proposta emendativa del Governo, prevede l'istituzione con DPCM del Nucleo di valutazione dell'impatto della regolamentazione.

L'articolo 8, a seguito di una modifica approvata, attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze il compito di prevedere modalità di rafforzamento dei controlli e della rendicontazione sull'utilizzo del fondo. Emendamenti approvati riguardano, come si è detto, molte applicazioni.

Vedo che il tempo a disposizione sta per scadere, quindi concludo e - come ho detto all'inizio - mi riservo di depositare il testo integrale della relazione.

Le modifiche apportate hanno reso il testo migliore e rispondente a numerose istanze pervenute dai numerosi soggetti auditi nel corso dell'esame del provvedimento e alle esigenze provenienti da vari mondi del settore produttivo e del lavoro. Quindi, grazie per il lavoro svolto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Cangini.

[CANGINI](#), relatore. Signor Presidente, membri del Governo, colleghi senatori, credo sia un giorno importante per il Parlamento - e forse anche un segno di un nuovo inizio per l'Italia - perché il Senato della Repubblica ha reso onore alla propria funzione costituzionale esercitando con serietà,

determinazione e fermezza il potere legislativo che gli compete.

I colleghi della 1a e della 7a Commissione sanno che le condizioni sono state quanto mai avverse, ma quanto mai granitica è stata la compattezza della maggioranza che sostiene il Governo e anche il rapporto con le opposizioni.

Credo sia inutile oggi pubblicizzare il conflitto avvenuto tra poteri dello Stato; credo sia inutile oggi dar conto dell'antagonismo - e in alcuni casi anche dei colpi bassi - tra Ministeri dello stesso Governo. Credo sia inutile oggi denunciare lo squilibrio di potere tra il livello tecnico-amministrativo di certi Ministeri e il livello politico; non è questo il momento.

Questo il momento di essere orgogliosi del lavoro fatto; un lavoro che prelude al futuro dell'Italia, perché questo decreto-legge ha nella sua parte sostanziale il futuro della scuola e anche dell'università, la qualità della formazione delle classi dirigenti di domani; perciò, il futuro dell'Italia.

Abbiamo ricevuto dal Governo un buon decreto-legge, ma con evidenti carenze; restituiamo al Paese un provvedimento migliore.

Siamo riusciti a tenere in equilibrio i diritti dei precari storici, che hanno dei diritti, con i diritti dei giovani neolaureati che hanno vocazione all'insegnamento e hanno il diritto di trovare posto nel mondo della scuola.

Non c'erano risorse; questa era una riforma che si autofinanziava togliendo risorse alla scuola. Abbiamo trovato le risorse grazie alla compattezza della maggioranza.

Colleghi, in materia di istruzione, come sapete, l'articolo 44 è l'articolo centrale di questo decreto-legge: tratta il reclutamento dei docenti nella scuola di primo e di secondo grado con l'obiettivo di dare attuazione alla riforma del sistema di reclutamento prevista dal PNRR.

È previsto in via ordinaria che possano partecipare ai concorsi che verranno banditi con cadenza annuale i candidati che, oltre al titolo di laurea, abbiano superato un percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale. Tale percorso corrisponde a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, deve contemplare un periodo di tirocinio e concludersi con una prova finale. A tale modalità ordinaria di reclutamento se ne affiancano altre due per così dire straordinarie: una prima consente a coloro i quali hanno svolto un servizio presso le istituzioni scolastiche statali per almeno tre anni scolastici, anche non consecutivi, nei cinque anni precedenti, di partecipare al concorso senza aver concluso la richiamata formazione iniziale; se vincitori di concorso, saranno comunque tenuti a partecipare al percorso universitario o accademico di formazione iniziale, acquisendo così 30 crediti formativi.

Una seconda modalità di reclutamento - in deroga a quella ordinaria - è quella che permette nella frase transitoria di partecipare al concorso anche a coloro che abbiano maturato 30 crediti del percorso di formazione iniziale, a condizione che parte dei crediti siano di tirocinio diretto. Se i vincitori di concorso, sottoscriveranno un contratto annuale e a seguire saranno tenuti a completare il percorso universitario o accademico di formazione iniziale prima di sostenere l'anno di prova e l'eventuale immissione in servizio.

La formazione iniziale è completata dalla formazione e dall'aggiornamento permanente rivolto ai docenti di ruolo di ogni ordine e grado, articolata in percorsi triennali a decorrere dall'anno scolastico 2023-2024.

I percorsi di formazione sono definiti dalla scuola di alta formazione che verrà istituita e che sarà sotto la vigilanza del Ministero dell'istruzione. La partecipazione all'attività formativa avviene su base volontaria per la maggior parte dei docenti, divenendo obbligatoria solo per i docenti immessi in ruolo in seguito all'adeguamento del contratto. In esito al superamento delle verifiche previste, al docente è riconosciuto un incentivo economico la cui entità è stabilita in sede di contrattazione nazionale.

Con l'esame in sede referente appena concluso abbiamo individuato modalità di copertura finanziaria alternative rispetto a quelle prospettate nel decreto-legge che, come sappiamo, erano basate sulla riduzione e il progressivo taglio della carta docente e sul taglio degli organici di potenziamento. In proposito, le risorse per la carta docente sono state salvaguardate per il corrente anno, per il 2023, per parte sostanziale del 2024 e il Governo, come sapete, si è impegnato a reperire risorse aggiuntive già dalla prossima legge di bilancio. Vengono inoltre meno i tagli diretti ai docenti dell'organico di

potenziamento e considero che questo sia un ottimo risultato per tutti quanti noi, atteso che naturalmente si punterà sulle risorse liberate dalla naturale riduzione del personale docente a partire dal 2026, in relazione al calo demografico della popolazione studentesca. Nel merito segnalo che: sono stati integrati i contenuti della formazione iniziale; è stato introdotto il profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato; la prova scritta del percorso di formazione iniziale è costituita da un'analisi critica relativa al tirocinio scolastico effettuato e ad una lezione simulata; le attività di tirocinio e di laboratorio previste nella formazione iniziale sono svolte in presenza, per i restanti è consentito il ricorso a modalità telematiche per un massimo del 20 per cento; l'accesso ai percorsi formativi è possibile di norma già al termine del primo triennio di studi universitari. Abbiamo disposto la razionalizzazione e l'accorpamento delle classi di concorso: erano e sono 120, sono troppe. I vincitori di concorso che abbiano partecipato al reclutamento senza possedere l'abilitazione accedono di diritto al percorso formativo universitario abilitante; fino al 31 dicembre 2024 sono ammessi a partecipare ai concorsi senza aver previamente conseguito l'abilitazione coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 crediti previsti dal previgente ordinamento. Nel periodo transitorio si prevede che ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno accedano, nei limiti delle riserve di posti stabilite con decreto dei Ministeri dell'istruzione e dell'università e della ricerca scientifica, coloro che abbiano prestato almeno tre anni di servizio degli ultimi cinque su posti di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, che, come è noto, comprende le scuole paritarie. In caso di esaurimento delle graduatorie riferite ai concorsi ordinari per docenti sul sostegno, fino al 31 dicembre 2025 è autorizzato lo scorrimento delle graduatorie.

L'articolo 46 modifica le disposizioni relativamente alle modalità semplificate con cui sono svolti i concorsi ordinari per il personale docente. Rispetto al testo presentato in Senato, abbiamo ritenuto opportuno che la prova scritta finale debba articolarsi con quesiti a risposta aperta: detta in volgare, colleghi, abbiamo abolito le crocette.

Con riguardo all'articolo 45, abbiamo ritenuto opportuno valorizzare il personale docente che presta servizio in zone caratterizzate da rischio di spopolamento e indici negativi di *status* sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica. Consentiamo ai dirigenti scolastici con responsabilità su più plessi di potersi avvalere di uno o due docenti esonerati dalla didattica per attività di collaborazione nello svolgimento di funzioni amministrative ed organizzative.

Segnalo, infine, l'approvazione di un importante emendamento in materia di università e ricerca: si introducono gruppi scientifico-disciplinari articolati in settori scientifico-disciplinari; si sostituiscono gli assegni di ricerca con contratti di lavoro finalizzati allo svolgimento di specifici progetti di ricerca; si sostituiscono le figure attuali di ricercatore a tempo determinato di tipo A e di tipo B con un'unica figura di ricercatore universitario a tempo determinato, titolare di un contratto di durata complessiva di sei anni. Il ricercatore potrà essere inquadrato nel ruolo di professore di seconda fascia in esito ad una procedura di valutazione interna. Si consente alle università di assumere personale di elevata professionalità con qualifica di tecnologo a tempo indeterminato.

Collegli, abbiamo avuto poco tempo. Il decreto-legge è arrivato in Senato il 30 aprile, il 4 maggio abbiamo cominciato a lavorarlo, il 6 giugno è cominciata la settimana elettorale, entro il 30 giugno, come tutti sappiamo, il decreto-legge va pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* per non perdere le risorse del PNRR.

Abbiamo avuto poco tempo e ci siamo mossi all'interno di margini molto ristretti: i paletti fissati dalla Commissione europea o quelli che come tali ci sono stati rappresentati; i paletti fissati dal MEF e dalla Ragioneria generale dello Stato; paletti che, grazie al cielo e grazie alla compattezza della maggioranza, si sono rivelati non inamovibili.

Ebbene, nonostante tutto ce l'abbiamo fatta. Abbiamo ottenuto il massimo del possibile, che in politica, come nella vita, è il massimo. Ce l'abbiamo fatta, ci tengo a dirlo, grazie alla fermezza dei Presidenti delle Commissioni 1a e 7a, grazie all'abnegazione e alla dedizione dei funzionari delle Commissioni 1a e 7a, che non smetterò mai di ringraziare. (*Applausi*).

Registro, colleghi, con raro sollievo che, quando vuole, questo ramo del Parlamento sa lavorare con serietà, con determinazione e persino con discrezione. Su un decreto dove il futuro della scuola

rappresenta la parte centrale, abbiamo fatto tutto quello che era possibile e giusto fare. Di questo dovremmo essere orgogliosi: un sussulto di politica applicato al futuro dell'Italia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Boldrini. Ne ha facoltà.

BOLDRINI (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi convertiamo in legge un importante documento. Anch'io ringrazio i relatori per il grandissimo lavoro che hanno fatto. Nonostante siano tante le tematiche importanti, io mi soffermo, essendo particolarmente impegnata sul tema sanitario, sull'articolo 27, recante l'istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici.

Questo è un passo importante, perché altro non è che l'applicazione della Missione 6 del PNRR, essendo il progetto salute, ambiente, biodiversità e clima incentrati in quel capitolo. Questo sistema nuovo ha lo scopo di migliorare e armonizzare le politiche e le strategie messe in atto dal Servizio sanitario nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate a rischi ambientali e climatici. Di conseguenza, questo nuovo sistema di relazione fra ambiente e salute è quanto mai importante in questo momento.

Questo nuovo sistema stabilisce un'adeguata interazione con il sistema nazionale a rete per la protezione ambientale: quindi due sistemi, il Servizio sanitario nazionale e il sistema della transizione ecologica che si devono parlare attraverso una cabina di regia. Chi conosce l'attività amministrativa sa che, quando ci sono da costruire anche degli impatti ambientali, bisogna collaborare. Quindi, finora questo sistema è stato realizzato come attività degli enti locali. Adesso, invece, è previsto un decreto, che appunto applica questo metodo. Ci sarà una interazione continua, proprio per arrivare al compimento di quel progetto salute, ambiente e biodiversità della Missione 6.

Questo nuovo sistema favorisce l'inclusione della salute nei processi decisionali che coinvolgono altri settori, anche attraverso attività di comunicazione e formazione. Assicura il supporto alle autorità competenti nel settore ambientale per l'implementazione della valutazione di impatto alla salute, nell'ambito della valutazione ambientale strategica, nella valutazione di impatto ambientale e dell'autorizzazione integrata ambientale. Per chi ha fatto attività amministrativa, si tratta della famosa AIA.

Ovviamente saranno necessari decreti attuativi, che io mi auguro vengano implementati nel più breve tempo possibile, come è stato prestabilito nei progetti. D'altro canto, sappiamo che il PNRR viene monitorato in maniera pedissequa proprio per evitare che si sforino i tempi. Quindi, a tal riguardo io confido che la cabina di regia farà il suo dovere, anche perché vi saranno dei referenti del Ministero della salute, del Ministero della transizione ecologica e anche delle Regioni, insieme ad un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Delineato tutto l'impatto e l'impianto programmatico di questo nuovo sistema, ora passo ad una parte più politica, cari colleghi.

Su questo nuovo sistema, che deve finalmente tenere insieme salute e ambiente, è necessario fare delle considerazioni politiche più puntuali proprio per capire se davvero la pandemia ci ha insegnato qualcosa. Il clima di questi giorni, con temperature elevate da estate avanzata, la siccità che sta mettendo in ginocchio l'agricoltura e il fabbisogno di acqua anche per la popolazione (soprattutto anziana e più fragile) si potevano prevedere con attività programmatiche di tutela idrologica? Il risparmio energetico e l'assoluta dipendenza da altri Paesi si potevano prevedere? L'utilizzo spregiudicato del suolo in maniera sconsiderata e gli impatti ambientali di carattere produttivo si potevano valutare meglio e monitorare di più? Si poteva cercare di evitare di più tutte le malattie, comprese quelle tumorali, e le ricadute sui cittadini residenti nelle zone in cui insistono gli impianti? La mobilità poteva essere più sostenibile per evitare la circolazione di inquinanti tossici per il nostro organismo?

Credo che la politica poteva e doveva fare di più, mettendo al primo posto - fin da subito e in primo luogo - la valutazione degli impatti che sarebbero ricaduti sulla salute dei cittadini. Con l'istituzione di questo nuovo sistema, inserito in un contesto di collaborazione tra sistema sanitario nazionale e sistema di protezione ambientale, mi auguro che la trasversalità della salute dei cittadini possa essere

davvero una priorità e un'opportunità e che si tengano molto più in considerazione il bene assoluto delle persone sancito dall'articolo 32 della Costituzione e la tutela dell'ambiente, che abbiamo votato affinché fosse inserito in Costituzione all'articolo 9. Salute e ambiente, che devono essere paralleli e non antagonisti, sono tutelati dalla Costituzione nell'interesse delle future generazioni. Lo dobbiamo ai nostri figli.

Ora i soldi ci sono, perché previsti dal PNRR. Dobbiamo solo spenderli bene e controllare (magari anche con una relazione del Ministro della salute alle competenti Commissioni) che tutto ciò che viene descritto nei progetti sia attuato. Se non ora, quando? (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Granato. Ne ha facoltà.

GRANATO (*CAL-Alt-PC-IdV*). Signor Presidente, il Piano nazionale di ripresa e resilienza è stato l'ennesimo capestro posto intorno al collo dei cittadini europei, in particolare italiani, con il pretesto della truffa pandemica messa in atto per aprire una stagione di riforme collegata alla partita di giro necessaria alle oligarchie finanziarie per rinnovare i loro investimenti in determinati settori, quali, appunto, quelli collegati al Piano (transizione ecologica ed energetica, digitalizzazione, ricerca, eccetera).

Dopo la pandemia non si tornerà più al mondo di prima, ci dicevano i nostri lupi vestiti da agnelli, che, con la tristemente collaudata strategia del terrore, avevano già tracciato alle nostre spalle la triste agenda di limitazioni della libertà personale ed obbedienza incondizionata a *diktat* insensati perché utili e funzionali a un preciso piano di sovvertimento dell'ossatura costituzionale del nostro Paese, ma deleteri per i suoi abitanti. Per attuare il grande *reset* dell'economia in funzione del nuovo ordine mondiale era necessario sbloccare un certo quantitativo di risorse e i 750 miliardi di *bond* concessi dalla BCE per fronteggiare l'emergenza Covid sono stati il prezzo pagato dai popoli per venire obbligati ad adeguarsi alle esigenze dei mercati.

L'Italia, guarda caso, ha avuto la fetta più consistente del fondo giacché - unica in Europa - non ha rinunciato a chiedere tutta la percentuale a prestito. Si tratta di ben 122 miliardi di euro che, ben lungi dal ristorare la nostra economia, finiranno per tessere le corde in cui i nostri governanti e parlamentari di maggioranza hanno già deciso di incaprettarci, per portarci in dono, inermi, ai loro burattinai.

Sarà un caso che siamo stati il Paese più obbediente ai *Diktat* sanitari legati alla speculazione vaccinale sperimentale? Sarà un caso che siamo rimasti l'unico Paese d'Europa a mantenere il feticcio delle mascherine? Abbiamo pagato con riforme lacrime e sangue la partita di giro che vedrà quei soldi solo passare dal nostro Paese per essere ascritti al nostro debito pubblico, che aumenterà a dismisura legittimando i nostri aguzzini a finire di cancellare lo Stato di diritto.

Nel PNRR è confluito anche il Fondo per lo sviluppo e la coesione, l'80 per cento del quale dovrà servire a colmare il *gap* tra Nord e Sud. Le condizioni degli enti locali del Sud Italia sono però tali da farci intuire facilmente ciò che avverrà: quei soldi verranno distratti dalle realtà che partono avvantaggiate e, dunque, serviranno ad accrescere e non a ridurre il divario tra territori. Nel frattempo il Governo lavora a un disegno di legge quadro sull'autonomia differenziata per cristallizzare la spesa storica senza alcun intervento preventivo sul *gap* infrastrutturale e cancellare per le Regioni del Sud Italia ogni prospettiva di ripresa.

Veniamo al collegato su cui ci dobbiamo esprimere. Innanzitutto, la modalità con cui è stato trattato l'*iter* del provvedimento in Senato ha precluso ogni possibilità di dibattito. Addirittura ieri è stato riformulato di sana pianta l'intero articolo 44, con un emendamento non del relatore, per impedire la presentazione di subemendamenti. Si è ricorso quindi a un espediente per poter eludere ogni margine di discussione.

Il decreto-legge in discussione prevede un incostituzionale regolamento bavaglio che impone una forma di censura aggravata ai dipendenti pubblici sui *social*, in piena coerenza con la linea del Governo di controllare l'informazione per poter spacciare agevolmente per *fake news* tutto ciò che contrasta con la narrazione ufficiale, colpendo ogni forma di dissenso e stroncandola sul nascere con interventi punitivi.

In perfetta armonia con la filosofia delle privatizzazioni e della società del controllo che l'Agenda 2030 vuole instaurare, abbiamo la creazione di una *new company*, la 3-I SpA, con la fusione di INPS,

INAIL e Istat, che metterà sul mercato i nostri dati sensibili legati alla previdenza e all'assistenza. Un altro pezzo strategico del nostro Paese quindi viene svenduto.

Perché non parlare poi della partita di giro creata sulla formazione dei docenti con la cosiddetta Scuola di alta formazione, a beneficio di due ben noti carrozzoni, INDIRE e Invalsi, sotto la guida dei burocrati ministeriali cooptati dal Ministro di turno e con il supporto delle università, che non hanno alcuna competenza nella pratica didattica del segmento scolastico? Della serie: chi non sa insegna. Oltretutto, quanti docenti usufruiranno di una scuola di alta formazione che dovranno pagare salato di tasca loro? Si parla di 3.000 euro e di percorsi della durata di tre anni senza nemmeno la certezza di rientrare nella percentuale dei fortunati che si vedranno riconosciuti gli aumenti stipendiali, dipendenti dalla capienza del fondo. Degli oltre 40 milioni regalati a questa partita di giro, solo due sono a carico del PNRR; gli altri sono invece sottratti ai fondi destinati alla qualità dell'istruzione dei nostri figli, che viene smantellata pezzo per pezzo, soprattutto attraverso la cosiddetta didattica innovativa, che è l'ennesima truffa semantica per coprire l'impoverimento progressivo dell'offerta scolastica degli ultimi vent'anni. La scuola è stata trasformata in un parcheggio affettuoso e non caramelloso, per usare le parole del ministro Bianchi. Ormai vien fatto di sospettare finanche che l'Invalsi sia servito proprio a misurare la distruzione degli apprendimenti, per poter migliorare l'opera di smantellamento. Prova ne è il fatto che a risultati peggiori si è risposto con riforme sempre peggiorative.

Questo provvedimento è un *test* di onestà e di intelligenza: votare a favore, per giunta con l'ennesima votazione di fiducia, significa o non distinguere il bene dal male o voler infliggere l'ennesimo colpo ferale al sistema Paese, che non verrà perdonato. (*Applausi della senatrice Angrisani*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) (*FdI*). Signor Presidente, ci troviamo ad affrontare - naturalmente con il voto di fiducia, per impedire di votare sui singoli emendamenti alla luce del sole, davanti a tutti - un provvedimento che fa parte di quella grande operazione che è il Piano nazionale di ripresa e resilienza. La parola «resilienza», che credo fosse sconosciuta ai più fino a due anni fa, ora è diventata indispensabile, come hanno fatto nell'immediato dopoguerra con il *boom* economico, quando non conoscevano - o perlomeno la conoscevano in pochissimi - la parola «resilienza». Il timore è che questa parola resti per l'appunto tale e i fatti dicano un'altra cosa.

Il decreto-legge in esame è sostanzialmente un provvedimento *omnibus*, perché, a parte gli articoli che riguardano la questione scuola, verte su tutti i numerosissimi aspetti della pubblica amministrazione, che per la sua presenza, la sua articolazione e la sua importanza nel nostro Paese sostanzialmente tocca tutti i settori della nostra Nazione e della vita quotidiana. L'esame è stato evidentemente difficile ed è partito già con l'intenzione di violare quanto la Costituzione prescrive e cioè che siano entrambe le Camere a esaminare il provvedimento. È successo anche in passato che fosse una sola Camera a esaminare un provvedimento, perché possono succedere imprevisti, perché l'esame può protrarsi per qualche ragione o perché vengono introdotte modifiche in prima lettura; quando però si parte con questa idea, evidentemente già non ci siamo molto.

Oggi è il 21 giugno, il decreto scade il 29 giugno e deve ancora essere trasmesso all'altro ramo del Parlamento, venire esaminato in Commissione, poi in Aula. Parliamo di finti esami, esattamente come lo sono quelli del Senato, quando la stessa procedura viene seguita alla Camera, perché, se non sbaglio, soltanto mercoledì o giovedì - cioè a dieci o dodici giorni dalla scadenza ultima del provvedimento per entrambe le letture - si è iniziato a esaminare e a votare i numerosi emendamenti, che è normale che fossero numerosi anche - anzi, direi soprattutto - da parte della maggioranza, data l'articolazione del provvedimento.

Mi domando come si faccia ad esaminare realmente un provvedimento di questo tipo. La ragione di questi ritardi non è certo da ricercare nella conduzione della Commissione; ringrazio anzi il presidente Nencini, che l'ha condotta con grandi capacità, cercando di tenere la barra del timone in modo da dare un certo ordine ai lavori, come anche i relatori, la senatrice Rojc e il senatore Cangini, che hanno svolto con impegno il loro lavoro. La ragione, piuttosto, è nel fatto che tutte le decisioni non vengono prese evidentemente in Aula, perché in quella sede viene posta la questione di fiducia e basta, per cui o si è nella maggioranza di Governo o no - anche se nessuno è obbligato ad aderire, anche se fa parte

della maggioranza di Governo, ma sappiamo come vanno le cose - ma neppure in Commissione, cioè l'esame si svolge altrove.

Faccio l'esempio di come si sono svolti i lavori nella giornata di ieri: la Commissione, dopo parecchi rinvii già venerdì scorso, è stata convocata alle ore 12 e posticipata prima alle 12,30, poi alle 13,30, alle 14,30, quindi 15,30; dopodiché, c'è stato un salto di qualità: il posticipo, anziché essere di un'ora, è diventato di tre ore, per cui la seduta è stata posticipata alle 18,30, ma non si è tenuta che alle 19,40, quando finalmente altrove è stato deciso quale testo votare. La Commissione, quindi, ha votato tutta la parte relativa a quel settore di cui si dice giustamente che è molto importante, cioè la scuola, liquidando di fatto il testo in venti minuti.

Ora arriviamo in Aula ed è difficile conoscere il lavoro che c'è stato e persino l'elenco dei numerosi emendamenti approvati. Ce ne sono anche alcuni proposti da Fratelli d'Italia, che intervengono più che altro sulle procedure; noi ne avevamo proposti ben altri, su questioni sostanziali, ma evidentemente è già abbastanza difficile mettersi d'accordo fra i partiti della maggioranza, per cui per l'opposizione resta poco spazio, ma devo dire che è stata manifestata un'attenzione. Dire però che questo è un esame parlamentare è dire ciò che non è, perché l'esame si svolge altrove: è il Governo che fino all'ultimo continua a mandare modifiche a ciò che ha deciso insindacabilmente e urgentemente, con tanto di ricorso allo strumento del decreto-legge, che rende il provvedimento immediatamente efficace e vigente, salvo poi continuare a presentare correzioni fino a pochi giorni dalla scadenza estrema - anzi, avremmo dovuto inviare alla Camera questo testo già venti giorni fa - oltre ad emendamenti che introducono nuovi elementi.

Quando si dice che bisogna stare al passo con le urgenze della concitata vita moderna, sarebbe più giusto dire che le urgenze derivano dai cambiamenti di idea del Governo e dalle nuove trovate, che però non è che siano introdotte per star dietro alle difficoltà quotidiane, perché qui c'è un problema: questo PNR è stato scritto a livello europeo ed è stato recepito, con le procedure dovute, a livello italiano, quando l'emergenza era generata dalla pandemia da Covid, con i riflessi molto pesanti che ci sono stati sull'economia. Il nostro Paese, infatti, ha avuto il primato per il più consistente crollo del prodotto interno lordo a causa delle misure particolarmente severe (più severe che in ogni altro Paese), primato che si è accompagnato a quello per numero di morti, per cui evidentemente qualche problema c'è stato.

Oggi è evidente però che ci sono quantomeno anche altre emergenze. Tra l'altro, è un Piano di ripresa e resilienza generato da un'emergenza di carattere sanitario - questo è alla base di tutto - che destina alla sanità risorse molto limitate, una parte molto piccola di questi fondi, mentre una società che invecchia, in cui le cure mediche si evolvono in continuazione, e con esse i costi, dovrebbe comunque aumentare le spese sanitarie.

Oggi siamo in una situazione in cui - credo si sappia - l'emergenza generata dalla guerra in Ucraina è energetica. Cosa si fa? Si va avanti con il vecchio Piano nazionale di ripresa e resilienza. Fratelli d'Italia ha chiesto più volte, in più sedi, al Parlamento italiano e al Parlamento europeo, di aggiornarlo, così come previsto nelle procedure europee, oltre che naturalmente dalla libertà che il Parlamento - se realmente ci fosse - dovrebbe avere. E invece no: si è rimasti con le priorità precedenti; anzi, si va avanti con il vecchio piano, quello del fondamentalismo ambientalista, nel quale alcuni assiomi e dogmi vengono presi e applicati in modo acritico, al punto che in questi giorni, quando ci sono problemi di ben altro tipo, si pensa di dare una mazzata all'industria automobilistica continentale con l'annuncio dell'eliminazione dei motori endotermici entro il 2035. Ciò, insieme a tutte le altre norme di questo tipo, consentirà alla Cina di assorbire nuova produzione, perché potrà produrre di più a danno dell'Europa, in quanto lì non c'è alcuna limitazione alle emissioni e tantomeno all'inquinamento vero e proprio. Di conseguenza il risultato di questa bella norma sarà l'aumento delle emissioni globali, perché, visto che si parla di un problema globale, poco importa che esse avvengano in Cina o in Europa. Ci troviamo così di fronte a un confronto molto aspro: quello tra le visioni ideologiche fondamentaliste e la realtà. Questo è il pericolo peggiore che può correre la politica: scambiare e sostituire la realtà e i problemi reali delle persone (non è un fatto filosofico, ma una questione che tocca i problemi reali delle persone e dei cittadini che si trovano con bollette esorbitanti e costi

altissimi, che fanno chiudere migliaia e migliaia di aziende e di attività) con l'ideologia, al fine di correre dietro al fondamentalismo ambientalista, che, di fatto, va nella direzione opposta sia degli interessi economici e pratici dei cittadini sia addirittura della tutela dell'ambiente. *(Applausi dal Gruppo FdI)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Verducci. Ne ha facoltà.

***VERDUCCI (PD)**. Signor Presidente, c'è in questo decreto-legge una parte relevantissima che riguarda università e ricerca, il modo in cui poter diventare ricercatori e accedere alla carriera universitaria nel nostro Paese. Non si tratta solo del futuro di migliaia di ragazze e di ragazzi che vogliono fare dello studio e della ricerca la propria vita. Si tratta del futuro dell'intero Paese, che ha bisogno di più ricercatori, di più diritto allo studio, di un'università più larga, inclusiva e accessibile per poter affrontare le sfide che abbiamo di fronte, quella della rivoluzione tecnologica e della conoscenza, quella di una nuova economia, della trasformazione ambientale, dell'innovazione digitale, di un nuovo umanesimo, di una società più giusta e più coesa, che faccia crescere beni comuni, servizi essenziali, legami sociali che sono decisivi, soprattutto in tempo di crisi, come ci è stato ricordato dalla pandemia, in particolare nei drammatici mesi iniziali. Furono tre ricercatrici italiane ad isolare per prime il coronavirus, tenendo viva la speranza, aprendo la strada ad un possibile vaccino.

Voglio dire con forza oggi queste cose, perché questo decreto-legge riguarda l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e gli investimenti sul *Next generation EU*, che abbiamo fortemente voluto e che hanno il significato di costruire un nuovo modello di sviluppo, dopo la pandemia, per le nuove generazioni.

C'è una gigantesca questione-università, legata al futuro delle nuove generazioni. Perché a troppi è impedito di andare avanti negli studi, perché non lo permettono le condizioni economiche, sociali e territoriali. I dati ci dicono che il numero degli immatricolati è oggi inferiore a quello di vent'anni fa e questo è inaccettabile. Quando una ragazza o un ragazzo sono costretti a smettere di studiare è una sconfitta per l'intero Paese. Quando un giovane ricercatore è costretto ad andare all'estero è una ferita per il nostro Paese. È da qui, da queste motivazioni, che nasce il nostro emendamento, finalmente approvato, che fa di questo decreto-legge uno spartiacque per l'università italiana.

L'emendamento, a mia prima firma, recepisce la riscrittura da me fatta come relatore, in un lavoro sinergico con la ministra Messa, del disegno di legge sul reclutamento; un emendamento poi sottoscritto da tutti i Capigruppo di maggioranza, che ringrazio per il sostegno; un emendamento che nasce da cinque anni di lavoro, da una proposta di legge depositata nel 2019, che è il frutto di battaglie fatte ascoltando voci e istanze di tantissimi ricercatori, prima utilizzati, spremuti, sottopagati e poi, dopo lunghissimi anni di precariato, quasi tutti espulsi dall'università; «masticati e sputati» hanno scritto in una lettera aperta i rappresentanti dei dottorati. Secondo le statistiche, oltre il 90 per cento viene tagliato fuori dopo più di dieci anni di precariato, alle soglie dei quarant'anni, un'età difficilissima.

Tagli ai finanziamenti e norme sbagliate hanno causato questa voragine, hanno provocato queste distorsioni enormi, con divari sociali e territoriali sempre più ampi. Sottofinanziamento e precariato sono i nemici della ricerca: questo è emerso con nettezza dalle risultanze dell'indagine conoscitiva sulla condizione studentesca e sul precariato nelle università e nella ricerca, che abbiamo voluto a gran voce all'inizio di questa legislatura, di cui sono stato relatore e nelle cui conclusioni si afferma «la necessità di un intervento normativo che contrasti la dinamica precarizzante indotta dall'attuale sistema». È quello, Presidente, che facciamo oggi con l'approvazione di questo emendamento, che mantiene l'impegno preso con i ricercatori, con le associazioni e le forze sociali, con cui abbiamo lavorato in questi anni. Questo emendamento è una nuova riforma dell'università, a quindici anni dalla legge n. 240 del 2010. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Viene finalmente introdotta un'unica figura di ricercatore, con quel meccanismo che è detto di *tenure track*, cioè con garanzia e certezza di progressione, della durata complessiva di sei anni, ma che può portare al ruolo di professore già a partire dal quarto anno, non appena superata l'abilitazione scientifica. Può essere - questa - una rivoluzione, per tornare ad avere più docenti e più docenti giovani, riducendo la lunghezza del preruolo attuale.

Poi c'è un'altra rivoluzione, forse ancora più importante: vengono finalmente cancellate le figure precarie, sia quella del ricercatore determinato, sia soprattutto quella del cosiddetto assegno di ricerca, figura atipica e intermittente, che in questi anni è stata il grimaldello che ha causato un'insostenibile bolla di precariato, con un uso abnorme, surrettizio, che ha mortificato la professionalità e la vita di migliaia di giovani ricercatori, costretti a lavorare senza diritti e poi costretti a gettare la spugna. Non può essere questa l'università italiana e oggi lo diciamo con forza. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Con il nostro emendamento questa tipologia precaria viene cancellata e al suo posto viene introdotto un vero contratto di ricerca, con tutte le tutele del lavoro subordinato, a partire da quelle più simboliche ed essenziali: malattia e maternità. È un contratto finalmente retribuito secondo gli *standard* europei più avanzati, che dà dignità e tutele, che finalmente dà attuazione alla carta europea dei ricercatori. Queste norme segnano un nuovo inizio e possono riappassionare alla ricerca tantissimi talenti oggi sfiduciati. È una riforma che non volta le spalle a nessuno; anzi prevede un periodo transitorio che riconosce l'attività svolta da ricercatori a tempo determinato di tipo A (RTDA) e assegnisti (figure che andranno a scomparire), garantendo loro una riserva del 25 per cento. Questo è un punto politico fondamentale, per niente scontato, che aggiunge senso a un provvedimento la cui filosofia è contrastare il precariato.

Eppure Presidente - voglio dirlo - è emerso in queste ore un dibattito allucinante, che ha i tratti della reazione, da conservatorismo notabile, con esimi accademici che si stracciano le vesti e che con cinismo rimpiangono già di non poter utilizzare tipologie contrattuali precarie, che sono state un incubo per migliaia di persone. Apertamente e senza vergogna essi lamentano il costo eccessivo dei nuovi contratti, come se non fosse un dovere retribuire il lavoro, come se non fosse un dovere assicurare finalmente tutele e diritti basilari. Ed è quello che oggi facciamo, dando finalmente valore al lavoro della ricerca.

C'è un modo per non diminuire i contratti: continuare ad aumentare i fondi per l'università, come avvenuto in questi anni, già dalla scorsa legislatura, con piani straordinari di reclutamento, che vogliamo dalla prossima legge di bilancio diventino un grande piano strategico pluriennale, che consolidi certezze. Non si può non vedere come questa riforma sia dentro un piano espansivo di investimenti per l'università, con il Fondo ordinario arrivato a quasi 8 miliardi e mezzo e che va ancora incrementato, soprattutto per quello che riguarda la ricerca di base.

Presidente, la riforma che oggi approviamo - e concludo - non sarebbe stata possibile senza il ruolo della ministra Messa, che ha voluto con determinazione questo cambiamento e che voglio ringraziare per il lavoro importante che insieme, Parlamento e Governo, stanno dimostrando di poter fare. Questo di oggi è uno degli atti politici più importanti della legislatura. Oggi affermiamo che la ricerca è un lavoro sempre e che come tale va riconosciuto, tutelato e retribuito. Oggi mettiamo al centro la dignità dei giovani ricercatori, costruiamo un progetto in cui anche chi parte da una condizione svantaggiata possa andare avanti e non debba sacrificare la propria vita personale e familiare. Oggi vogliamo costruire un'università più forte, aperta, europea, per tutti e non per pochi privilegiati. E lo facciamo, Presidente, dando risposte alle condizioni materiali ed esistenziali, facendole nostre, dando loro rappresentanza. E lo facciamo con il pensiero ai troppi che in questi anni hanno dovuto rinunciare e con l'impegno che non dovrà accadere ancora. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Modena. Ne ha facoltà.

MODENA (FIBP-UDC). Signor Presidente, colleghi, Governo, buongiorno. Oggi è una giornata importante, sia per quello che riguarda l'attività che ha svolto il Parlamento, sia per quello che attiene agli obiettivi che stiamo raggiungendo e che abbiamo raggiunto, concernenti il famoso Piano nazionale di ripresa e di resilienza.

Sappiamo benissimo che entro il 30 giugno questo Parlamento doveva approvare tre riforme: contratti pubblici, pubblico impiego e reclutamento degli insegnanti. Qualcuno ha parlato di ritardi e di difficoltà; noi in realtà abbiamo fatto un lavoro rilevante, volto al miglioramento del testo. Consentitemi di ringraziare in modo particolare i colleghi di Forza Italia delle Commissioni e il relatore, senatore Cangini.

Vorrei ringraziare in modo particolare i colleghi del Gruppo Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC

nelle Commissioni riunite e il relatore, senatore Cangini, per il lavoro sicuramente rilevante, di miglioramento del testo. Vorrei inoltre soffermarmi sulla parte del provvedimento che attiene alla pubblica amministrazione e al pubblico impiego, su cui c'è stata un'opera di miglioramento da parte del Parlamento, ma anche di conferma complessiva dell'impianto del decreto-legge in esame.

Sono di Forza Italia da sempre, dal 1994, e ho sempre condotto alcune battaglie classiche di questa formazione politica, una delle quali è quella della semplificazione. L'ho ripetuto in tutte le campagne elettorali ed è comunque un punto fermo. A volte ci sfuggono i punti di fondo e per questo voglio evidenziare che oggi arriviamo ad individuare un portale operativo e una piattaforma unica per il reclutamento nella pubblica amministrazione, che rappresenta un evento importante. Sapete che questo portale è già stato "allenato", in una *partnership* con LinkedIn, e che ci sono 6 milioni di profili, cioè 6 milioni di persone che si sono già iscritte e, tra l'altro, è stato selezionato un migliaio di esperti necessari. La "rivoluzione" connessa a questo portale operativo, che va ben seguita, è legata al fatto che un giovane - ma anche un soggetto non più giovane - se deve andare a cercare un concorso, non deve più andare a zozzo tra le Gazzette e i siti dei Ministeri, ma adesso abbiamo un unico portale, che si occupa esclusivamente di questo aspetto, relativo alla ricerca di lavoro da parte di tutte le amministrazioni, comprese quindi le Regioni, gli enti locali e le autorità indipendenti, con documenti in formato aperto per ciò che riguarda la ricerca dei bandi.

Abbiamo migliorato il testo, in modo particolare grazie ad un emendamento del Gruppo Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC, che specifica la valutazione delle abilità residue delle persone con disabilità nel momento in cui si affrontano i concorsi. Questo è un tema che è stato portato avanti e che è estremamente importante per il nostro Gruppo. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*). A tutto questo si collega, sempre in nome della semplificazione, il progetto sicuramente più ambizioso della digitalizzazione delle procedure, con il Sistema pubblico di identità digitale (SPID) e l'anagrafe unica. Sappiamo infatti che abbiamo ben 24.000 pubbliche amministrazioni con sistemi operativi diversi e quindi, attraverso il provvedimento in esame, si va verso un'operatività sicuramente diversa, badando a un'altra cosa che per Forza Italia è sempre stata importantissima, ovvero le competenze. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*). La caratteristica dell'intervento è infatti quella di occuparsi del "rinnovamento" della pubblica amministrazione, da cui tante persone sono andate via per la cosiddetta quota 100 e in cui dobbiamo immettere giovani preparati, ma anche preparare coloro che magari hanno una certa età e non sono abituati a utilizzare il sistema digitale, attraverso le competenze. Ciò ha portato al rilancio della Scuola nazionale dell'amministrazione, contenuto nel decreto al nostro esame, e naturalmente del Foromez, che ha sicuramente una sua importanza.

Infine, ieri è stato presentato - non so se i colleghi hanno avuto modo di vederlo - il portale dell'assistenza tecnica per il personale tecnico e amministrativo degli enti locali, denominato "Capacity Italy". Tale portale diventerà il punto di riferimento per venire incontro a tutte le esigenze fortemente manifestate dai Comuni, piccoli e grandi, e da tutti gli enti locali, nell'applicazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

È un portale che secondo me, vi dico la verità, ha una portata rivoluzionaria. Quando ho iniziato a occuparmi dell'applicazione del PNRR, non riuscivo bene a capire dove potesse andare a interfacciarsi un Comune, che era poi quello che mi chiedevano i Comuni del mio territorio. Progressivamente i Ministeri hanno messo in piedi degli *help desk* e creato delle strutture. Oggi tutto questo viene ricondotto a unità con questo portale di assistenza tecnica, che avrà una funzione importantissima, perché, come vi dicevo, riuscirà a far compiere un salto di qualità sostanziale agli enti locali che sono protagonisti dell'attuazione, soprattutto anche in ordine ai benefici che derivano dal PNRR e dalle varie riforme che stiamo mettendo in campo.

Nella sostanza possiamo dire di aver fatto un buon lavoro. Lo hanno fatto sicuramente i Ministri di Forza Italia, perché quello che stiamo esaminando è un provvedimento nel quale sono stati coinvolti. Hanno fatto un'opera titanica - voglio ripeterlo - il senatore Cangini e il capogruppo Vitali in 1a Commissione, insieme chiaramente ai colleghi.

Il dato di fatto è che l'operazione del PNRR, che molti magari dicono di non capire, di non comprendere o di non avere il quadro di carattere generale, in realtà va avanti con il rispetto preciso

del contratto che abbiamo sottoscritto con l'Europa dopo le risoluzioni del Parlamento e che segnerà sicuramente un cambio di passo nel nostro Paese. Io ci credo molto, non solo per le grandissime risorse impegnate, ma perché effettivamente è la ragione di fondo che ci tiene tutti insieme - diciamo quasi tutti - in questa maggioranza per dare una prospettiva diversa e risolvere i problemi sui quali ci piangiamo addosso da anni, tra cui la digitalizzazione, i portali operativi, i problemi degli enti locali, vale a dire tutto quello che ho cercato sinteticamente di elencare.

C'è poi qualcosa che sta a noi, e così concludo. Mi riferisco alla fiducia e soprattutto alla capacità di credere nel lavoro che facciamo, come ci hanno creduto le Commissioni e come ci crede sicuramente tanta gente che si aspetta dei cambiamenti. Il pessimismo all'italiana non serve: dobbiamo avere la schiena dritta ed essere fieri del lavoro che stiamo portando avanti. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Alessandrini. Ne ha facoltà.

[ALESSANDRINI](#) (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, onorevoli senatori, rappresentanti del Governo, è mia intenzione condividere con voi tutti una riflessione sull'importanza che può assumere il PNRR in un settore che considero fondamentale per lo sviluppo della nostra società. Mi riferisco all'istruzione e alla formazione.

Si trascorrono più ore a scuola che con la famiglia; è a scuola che si stabiliscono rapporti, non solo di studio per i ragazzi e di lavoro per il personale docente e non, ma anche di amicizia e di condivisione. Il mondo scolastico è un contenitore talmente ampio che al suo interno trovi l'universo: non solo istruzione e lavoro, bensì lo sviluppo della personalità, la crescita dei rapporti, della socialità, dei sentimenti e dell'emotività e, quando sei un docente, non ti limiti a fornire un servizio, ma entri nella vita dei ragazzi e delle famiglie e loro entrano nella tua, con la creazione di empatia e relazioni.

Il mondo della scuola ha una rilevanza strategica per la formazione dei cittadini di domani e noi dobbiamo mostrare rispetto, considerazione e senso di responsabilità verso quel mondo, troppo spesso dimenticato, svilito da politiche poco rispettose per la classe docente e per gli studenti, quasi fosse un settore di serie b.

I giovani e la classe docente percepiscono tutto questo con un senso di disagio, perché, se non investiamo in maniera accorta con la diligenza del buon padre di famiglia, come si diceva, sfruttando al meglio l'opportunità del PNRR, perdiamo l'ennesima occasione per intraprendere un percorso virtuoso. E agire quando è troppo tardi può significare non agire affatto.

In questo decreto-legge si prova a dare risposta a quanto ci chiede l'Europa a fronte della quota parte del finanziamento del Next generation EU, pari a 24 miliardi, ovvero una selezione e una formazione dei docenti che miri all'acquisizione delle competenze pedagogiche, didattiche e soprattutto della didattica innovativa.

Si stabilisce che per la professione di insegnante delle scuole secondarie di primo e secondo grado, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, bisogna intraprendere un percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione e poi fare un concorso per entrare in ruolo.

L'accesso ai percorsi abilitanti è selettivo e il numero viene deciso annualmente sulla base del fabbisogno di docenti. Il percorso consentirà il conseguimento di 60 crediti formativi universitari (CFU), che permetteranno di accedere ai concorsi a cattedra. La frequenza di questi corsi sarà obbligatoria e in presenza; quest'ultimo criterio potrà essere derogato di un massimo del 20 per cento.

Tutto perfetto, un mondo nuovo, ma un legislatore che può dirsi tale non può ignorare il mondo imperfetto che esiste attualmente e deve cercare di contemperare le legittime aspettative dei nuovi insegnanti con i diritti che rivendicano i docenti che hanno consentito alla scuola di operare in questi anni. Ad esempio, è stato elemento di forte polemica il tema dei 24 CFU. Il testo licenziato dal Governo poche settimane fa, infatti, non riportava alcuna specifica su quello che fino a oggi è un requisito per accedere ai concorsi ordinari per docenti.

La legislazione scolastica deve avere continuità; non si può, fino al giorno prima, prevedere un meccanismo, e il giorno dopo rivoluzionarlo senza prevedere regimi transitori. A questo, fortunatamente, i senatori hanno posto riparo.

Un plauso va alla maggioranza, che in questo e in altri momenti ha lavorato compatta e determinata per migliorare un testo troppo drastico in molti aspetti, per usare un eufemismo. *(Applausi).* Anche sul

fronte delle coperture finanziarie la lotta è stata dura: coprire le voci di spesa del nuovo meccanismo di formazione con le risorse della carta del docente appariva davvero indigesto e anche su questo aspetto, fortunatamente, si è registrato un cambio di passo. Rimangono incertezze sul taglio delle cattedre previste in 10.000 nel testo iniziale, ora ridotte sulla base del criterio del calo demografico e del *turnover* del 2026.

Altri aggiustamenti sono stati approvati in Senato: l'accesso per i primi tre cicli del percorso di formazione iniziale di chi è in servizio nella scuola statale o paritaria nei limiti della riserva dei posti indicata; la remissione alla contrattazione nazionale dell'incentivo; il ritorno nell'alveo della contrattazione della definizione del numero di ore aggiuntive; l'accesso alla specializzazione su sostegno per chi ha svolto già tre anni nell'attività.

Avremmo gradito una maggiore considerazione delle migliaia di precari utilizzati da anni nella scuola che non si sono potuti abilitare per la mancanza dei percorsi dedicati; si sarebbero potuti prevedere, però, percorsi abilitanti per tutte le categorie di insegnanti; prevedere l'allungamento della fase transitoria per poter assorbire il precariato storico (il 2024 è un tempo troppo limitato). Si sarebbe dovuto insistere di più e non piegarsi troppo ai *Diktat* europei. Utile sarebbe stata anche la riapertura delle graduatorie di merito degli idonei nei concorsi.

Infine, è triste pensare - entro il termine del 2024, ovvero quello fissato per l'ipotetico riassorbimento dei precari - l'accesso alla prima prova a risposta aperta; possa essere questa subordinata con DPCM al superamento di una prova preselettiva.

Provengo dal mondo della scuola, lo sapete, sono una docente: è un ruolo professionale che mi ha permesso di stare vicino alle famiglie e agli alunni in un clima di profonda collaborazione e crescita, soprattutto attraverso l'ascolto attivo anche sui territori di tutto il personale scolastico, i dirigenti, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), i direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA), i docenti; di riflesso, gli alunni e le famiglie.

La scuola, oltre ad essere un servizio educativo alle persone, rappresenta un potente fattore strategico per lo sviluppo sociale ed economico di ogni Paese: dalla scuola dipendono la formazione culturale e professionale delle nuove generazioni, le vere leve del nostro futuro. Insieme a tutto questo, la scuola funge ancora da ascensore sociale, facendo crescere e valorizzare i talenti e cambiando i destini. Il settore istruzione rappresenta il vero pilastro della nostra società, il motore per la ripresa socioeconomica del nostro Paese in questo momento di grandi difficoltà provocate dalla crisi pandemica e dalle conseguenze della guerra in Ucraina. Credo e mi auguro che queste mie riflessioni dettate anche dall'esperienza professionale siano condivise da tutti. Inoltre, a fronte di quanto premesso da molti e da ultimo anche dal presidente Draghi, la politica nelle sedi istituzionali deve rispondere in modo deciso e concreto: la scuola deve tornare ad essere al centro dell'impegno di ogni Governo e noi in questi giorni lo abbiamo dimostrato. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Bisogna avere il coraggio di fare un cambio di marcia, investire più risorse economiche nel settore e intraprendere percorsi di formazione obbligatoria che non favoriscano le disuguaglianze, ma che puntino esclusivamente a favorire la crescita professionale dei docenti. Tutti i docenti hanno bisogno di essere valorizzati e possono esserlo se motivati e soddisfatti dal proprio lavoro, necessitano di una maggiore dignità economica proprio per la loro importante funzione e meritano rispetto dal momento del reclutamento fino a quando sono immessi in ruolo. Il reclutamento dei docenti non può essere tradotto in un quiz a crocette: occorre selezionare docenti per la loro capacità di trasmettere amore per il sapere, per la loro capacità di fare didattica innovativa e inclusiva. Il vero reclutamento è sul campo e parte da quello spirito che gli insegnanti hanno dimostrato con dedizione e coraggio durante la pandemia, improvvisando piattaforme e nuove metodologie didattiche per amore dei propri alunni, per non far perdere loro i percorsi educativi. Investiamo adesso con un'azione decisa della politica. Il rinnovamento della scuola esige un percorso condiviso, ascoltando chi quel mondo lo vive quotidianamente.

Concludo il mio intervento ringraziando relatori, i membri delle Commissioni, i Sottosegretari, i Capigruppo, in particolare ovviamente le senatrici Saponara e Pirovano, che ci hanno seguito in questo percorso difficile e complesso, dal quale è emersa una maggioranza parlamentare coesa e decisa a

raggiungere obiettivi comuni per l'istruzione, dimostrando quel senso di responsabilità che auspico si riproponga nelle azioni del Governo; quel senso di responsabilità che, in un momento di crisi economica e sociale, di guerra, di pandemia, di incertezza come questo, in cui i cittadini cercano risposte concrete ed efficaci da chi li governa, dovrebbe fungere da faro della nostra azione politica e del nostro lavoro. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pirro. Ne ha facoltà.

PIRRO (M5S). Signor Presidente, colleghe e colleghi, il mio intervento verte prevalentemente sull'articolo 27, relativo all'istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute, anche se noi riteniamo più corretto parlare di protezione della salute, dal momento che la salute è un bene che si tutela e si protegge e non che si previene. Si prevengono le malattie e le condizioni che possono alterare lo stato di salute; spiace sinceramente che il Ministero della salute non abbia voluto accogliere questa razionale e logica modifica che volevamo apportare con un nostro emendamento a prima firma del mio collega Giuseppe Pisani.

L'istituzione del Sistema nazionale di protezione della salute e il recente inserimento nella nostra Carta costituzionale dell'ambiente come bene da tutelare, costituiscono norme di grande valore e significato e sanciscono il giusto grado di attenzione che lo Stato italiano rivolge finalmente all'ambiente e, di conseguenza, ai temi posti dalle alterazioni ambientali provocate dalle attività umane; tra queste l'inquinamento, causa primaria dei cambiamenti climatici che stanno sconvolgendo il nostro pianeta e delle alterazioni della salute di tutti gli esseri viventi sulla terra: uomini, animali e piante.

Il Sistema nazionale di protezione della salute nasce nell'ottica di creare un nuovo assetto istituzionale di prevenzione sanitaria, in coerenza con il principio *one health*, cioè una salute unica di ambiente, uomini e animali, perché non può esistere la salute degli esseri viventi in ambienti malsani ed inquinati. Esso svolgerà le sue funzioni operando in sinergia con le strutture del Sistema nazionale di protezione dell'ambiente, istituito nel 2016, ed avrà compiti prevalenti di prevenzione, controllo e programmazione sanitaria, per ridurre i rischi e gli impatti sulla popolazione delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate ad inquinamento e cambiamenti climatici.

Quanto sia importante e non ulteriormente differibile avere una specializzazione del nostro Sistema sanitario nazionale in tema di patologie correlate e conseguenti al degrado dei nostri ambienti di vita e di lavoro lo dimostrano gli avvenimenti dell'attuale pandemia da Covid-19 e delle epidemie precedenti, che hanno trovato impreparati molti Paesi, specie quelli a basso reddito, le cui scarse risorse dei servizi sanitari non consentono ancora di tenere sotto controllo la diffusione virale.

Un ambiente degradato ed inquinato, oltre a favorire la diffusione di patologie trasmissibili, costituisce anche causa primaria e fattore predisponente di malattie non trasmissibili quali tumori e patologie degenerative. L'Organizzazione mondiale della sanità stima che circa il 25 per cento circa delle malattie è causato da fattori ambientali e che ogni anno sono circa sette milioni le morti premature attribuibili alle conseguenze dell'inquinamento.

Gli stessi studi hanno dimostrato che una efficace attività di prevenzione riuscirebbe ad evitare l'insorgere di numerose malattie e a salvare circa quattro milioni di vite, ripeto: quattro milioni di vite, solo tra i bambini.

Occorre, pertanto, creare maggiore consapevolezza, conoscenza e formazione tra i medici e gli operatori del Sistema sanitario nazionale, specie a livello del territorio, per promuovere una corretta valutazione degli stati patologici conseguenti o favoriti dalle alterazioni ambientali antropiche, specie dai vari tipi di inquinamento urbano, industriale, agricolo, biologico ed elettromagnetico e per predisporre un'efficace attività di prevenzione per la mitigazione degli effetti di queste patologie sulla popolazione.

Per l'attuazione dei servizi del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici si prevedono cinque linee di intervento fino al 2026, finanziate da risorse per poco più di 500 milioni di euro, a valere sui fondi del Piano nazionale complementare. Nello specifico, sono stanziati circa 415 milioni per il rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi del sistema congiunto protezione dell'ambiente e prevenzione salute a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata; 49 milioni per lo sviluppo e l'implementazione

di programmi operativi pilota per la definizione di modelli di intervento integrato, salute, ambiente e clima, in due siti di interesse nazionale (SIN) selezionati; sei milioni circa per formazione di livello universitario e programma nazionale di formazione continua in salute, ambiente e clima, perché noi non dimentichiamo quanto sia importante la formazione per poi agire di conseguenza; 21 milioni di euro per promozione e finanziamento di ricerca applicata con approcci multidisciplinari in specifiche aree di intervento salute, ambiente e clima; infine, otto milioni di euro per una piattaforma di rete digitale nazionale Sistema nazionale prevenzione salute e Sistema nazionale protezione ambiente.

L'operatività sinergica dei due sistemi, oltre ai benefici conseguenti all'adeguamento degli organici che molti operatori, sanitari e ambientali, auspicavano da tempo e all'implementazione delle risorse tecnologiche, compresa la creazione delle reti di connessione digitale, consentirà significativi vantaggi. Tra questi si possono sicuramente segnalare una significativa riduzione dei tempi di intervento, un coordinamento più efficace ed una risposta più celere ed adeguata agli interventi acuti, una più corretta ed adeguata definizione dei livelli essenziali di assistenza nella programmazione sanitaria in tema di prevenzione, in coerenza con analoghe azioni in materia di livelli essenziali e delle prestazioni ambientali.

Quindi, voglio auspicare che questa misura, fortemente sostenuta dalla componente politica del Movimento 5 Stelle fin dall'inizio dell'attuale legislatura, non sarà disgiunta dall'impegno e dal contributo dei singoli cittadini nel perseguire, con i propri comportamenti virtuosi e rispettosi, gli stessi obiettivi di salute unica degli uomini e dell'ambiente in cui vivono.

In conclusione, invece, voglio accennare ad un'altra questione rimasta aperta nel decreto-legge al nostro esame.

Parlo dell'emendamento 14.8, che non è stato approvato, riguardante i tecnici della ricerca in possesso di abilitazione scientifica nazionale. Si tratta di un problema che conosco bene, ma che non mi riguarda direttamente non essendo io in possesso di tale abilitazione. Pertanto, non sono in conflitto di interessi nell'affermare quanto segue.

Questi ricercatori (perché di ricercatori si tratta), così come quelli a tempo indeterminato, sono di fatto esclusi dalle procedure di reclutamento del personale docente universitario. Con l'emendamento si proponeva non una corsia preferenziale o una procedura agevolata, ma semplicemente la possibilità per gli aventi diritto (perché se si ha un'abilitazione, si ha anche il diritto di poterne usufruire) di accedere alle selezioni.

Per questo, spiace leggere quello che qualche burocrate del Ministero dell'università e della ricerca, che evidentemente l'università non la conosce realmente o forse voleva solo proteggere un vecchio sistema baronale, ha scritto nel parere contrario a tale emendamento.

Certamente per diventare professori associati non si può prescindere da procedure di reclutamento molto selettive e che presto - ce lo auguriamo tutti - saranno più trasparenti e selettive, ma neanche dall'ammettere a tale selezione chiunque abbia i requisiti per partecipare. Tutti ci auguriamo che vincano i migliori, ma se non facciamo partecipare tutti come facciamo a sapere che i migliori non sono rimasti fuori dalla porta?

Questo sistema auto-conservativo è quello che scoraggia e fa fuggire i nostri giovani e allontana i cittadini dalla politica. Il nostro dovere, come politici, in quest'Aula e nella nostra attività è proprio quello di aprire la strada ai migliori e alla speranza di cambiamento e meritocrazia. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caliendo. Ne ha facoltà.

[CALIENDO](#) (FIBP-UDC). Signor Presidente, intervengo anzitutto per complimentarmi con la Commissione perché ha finalmente introdotto, grazie a un emendamento sollecitato dalla collega Modena e appoggiato da altri Gruppi, la soluzione a una situazione che si perpetuava da qualche anno e che riguardava dei precari della giustizia.

Si tratta di un problema di fondo che si inquadra in un criterio che è alla base di questa riforma, concernente l'utilizzazione delle competenze acquisite sul campo. Questo concetto è stato coniugato ed elaborato, ma non ha avuto sempre la stessa applicazione (per questo ringrazio la collega Modena). Anche in questa riforma, come spiegherò, per un emendamento dichiarato inammissibile, vi è

certamente un qualcosa che contraddice la stessa logica.

Badate, per me non è la prima volta. Io ho predisposto 19 disegni di legge prima di entrare in Parlamento e, grazie a Dio, sono stati tutti approvati senza alcuna modifica (nemmeno una virgola), forse perché nelle passate legislature c'era una maggiore attenzione: si discuteva e, prima di arrivare all'approvazione, c'era una riflessione e tutti intervenivano anche con modifiche. Ricordo addirittura che c'erano alcuni rappresentanti della Coldiretti, che erano effettivamente dei coltivatori e che in materia di giustizia, una volta capito qual era il problema, intervenivano anche in Aula. Vi era infatti una diversa partecipazione, non come adesso in cui c'è una scarsa presenza durante la discussione generale. Io do molta importanza alla discussione generale, anche in Commissione, perché in sua assenza non c'è la capacità di valutare i problemi.

Nel provvedimento in esame c'è anche un altro aspetto. Non è una novità, ma è un principio in cui ho sempre creduto e che ho richiamato anche l'altro giorno nella dichiarazione di voto sul nuovo ordinamento giudiziario.

Che cosa prevede la norma di cui all'articolo 41? L'introduzione di un osservatorio del processo civile e di un osservatorio del processo penale, appena approvati; anzi, sono appena state approvate le deleghe, ma non sono ancora stati emanati i provvedimenti e già si organizza il sistema di valutazione. Signor Presidente, lei mi insegna che talvolta, secondo la vulgata vigente, se una legge che prevede una riforma importante è stata approvata in una legislatura, non ci si può tornare dopo un anno, ma si aspetta la legislatura successiva: è uno degli errori fondamentali del nostro modo di operare, perché proprio nei primi momenti di applicazione di una riforma si vedono le inefficienze, le situazioni che non consentono di raggiungere quegli obiettivi che la riforma si proponeva. Quindi la norma al nostro esame finalmente prevede che una struttura stabile potrà dare delle indicazioni specifiche; guarda caso, parla proprio delle due deleghe che sono state approvate in questa legislatura. È questa la logica. Se invece si ritiene di piantare la bandierina, allora abbiamo approvato questa legge e non c'è più necessità di modifica. Questa era l'assurdità. Chi ragiona in termini di partito e di bandierine, non potrà mai cogliere quello che era e resta il fondamento di questa legge.

Per poterne avere cognizione vi leggo due punti. All'articolo 1 si dice che si tende «alla definizione di nuovi profili professionali individuati dalla contrattazione collettiva, con particolare riguardo all'insieme di conoscenze, competenze, capacità del personale da assumere anche per sostenere la transizione digitale». All'articolo 10, come in altri, si supera una di quelle logiche burocratiche che hanno accompagnato il nostro Paese per cent'anni. Mi riferisco a quella parte dell'articolo 10 che stabilisce che fino al 31 dicembre 2026, in deroga al divieto di attribuire incarichi retribuiti ai lavoratori collocati in quiescenza, possono essere attribuiti incarichi a chi è in pensione. Questa è una grande soluzione perché risponde a un principio: abbiamo necessità di valorizzare chi ha conquistato sul campo competenze, conoscenze, capacità di realizzare modelli di riforma tali da garantire il successo.

Il presidente Parrini ora non è presente in Aula, ma devo dire che sono rimasto scandalizzato dalla inammissibilità dell'emendamento 7.10, che avevo proposto; probabilmente è stato dichiarato inammissibile perché - così mi auguro - non l'hanno capito i Presidenti delle Commissioni competenti e anche il Presidente del Senato. Non si comprende altrimenti il perché dell'inammissibilità. Lo dico molto brevemente. Del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ero relatore insieme alla collega Valente e uno dei Presidenti di Commissione coinvolti era il collega Parrini. Riuscimmo ad approvare, con la sollecitazione, l'accordo e l'intervenuta riformulazione da parte del Ministero della funzione pubblica, un emendamento che diceva che «una quota non superiore al 15 per cento è altresì riservata al personale di cui al periodo precedente, in servizio a tempo indeterminato, che abbia ricoperto o ricopra l'incarico di livello dirigenziale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165». In quella norma, che era sempre del PNRR, veniva già enunciato il principio di utilizzazione di persone che avevano maturato esperienza e dato prova sul campo e si era addirittura precisato che vi era un'attività che doveva essere svolta da persone che avevano tutte le caratteristiche per poterlo fare, in quanto avevano una responsabilità che avevano assolto. Ebbene, poiché il decreto è stato approvato con l'accordo di tutti i Ministeri ed è diventato legge, con un emendamento presentato dal sottoscritto e

dal senatore Vitali, ma che è stato presentato anche da altri Gruppi, veniva individuata una applicazione di quella norma diventata legge. Non farlo, signor Presidente, avrebbe significato non dare mai attuazione a quella norma, che sarebbe rimasta solo scritta.

La misura che avevamo proposto era del tutto analoga alla disciplina prevista dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 165 del 2001, salvo che per la percentuale di riserva. Trattandosi, però, di una disposizione rivolta al personale che aveva già fatto il concorso e aveva dimostrato sul campo di avere la capacità di assolvere ai compiti attribuitagli dalla legge, viene spontaneo domandarsi a chi giovi impedire che personale già a tempo indeterminato possa partecipare ad un concorso - perché era previsto un concorso - mentre si era sparsa la voce che l'emendamento fosse incostituzionale. Ebbene, sono andato a controllare, perché sono stato molto attento, ed era previsto uno specifico concorso, quindi si trattava di utilizzare persone che avevano una competenza e con il concorso si sarebbe potuta superare la questione. La domanda è a chi giova e qual è la finalità, se non un problema burocratico, la volontà di qualcuno che ha preferito dimostrare che conta.

A me dispiace moltissimo, perché non mi riferisco a nessuno dei tre che ho citato, ma deve essere arrivata dall'esterno qualche indicazione e la fretta non ha consentito di approfondire la questione, che contraddice quanto è già scritto negli altri articoli, come ho detto prima. Se la finalità era avere quelle persone, non vedo perché non sia stata data la possibilità di farlo. Oggi avremmo persone che svolgono funzioni dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, e invece smetteranno di svolgere quella funzione con le competenze che il PNRR richiedeva. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC. Molte congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pazzaglini. Ne ha facoltà.

[PAZZAGLINI](#) (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, come faccio spesso, vorrei suddividere il mio intervento fra le cose che mi suscitano soddisfazione con riferimento a quanto previsto nel provvedimento e le cose che invece mi hanno lasciato perplesso. Questo non con l'intento di fare polemica o di lamentarmi, ma solo ed esclusivamente con la speranza di indicare una direzione, di indicare degli obiettivi che secondo me sarebbe importante perseguire al fine di tracciare una linea che ci porti alla conclusione della legislatura.

Vista la mia provenienza, evidentemente il primo motivo di soddisfazione è su una soluzione che offriremo ai Comuni inseriti nel perimetro del cratere sismico. Qualcuno potrebbe pensare erroneamente che a quasi sei anni dalla prima scossa le urgenze e le emergenze del cratere siano state superate, ma così non è. Voglio andare oltre i soliti nomi conosciuti da tutti e parlare di Comuni come Ussita o come Castelsantangelo sul Nera, che probabilmente saranno sconosciuti ai più, ma che insieme al Comune di Visso, secondo un calcolo - se ricordo bene - fatto dall'ex responsabile dell'ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche, ingegner Spuri, da soli rappresentano il 10 per cento dei danni riscontrati nella Provincia di Macerata. Tale Provincia da sola presenta il 65 per cento dei danni della regione Marche, e da sola ha il doppio dei danni delle altre tre Regioni messe insieme. Questo per dire che zone devastate dal terremoto, dove ci sono più danni rispetto a quasi qualunque altra zona del cratere, non hanno ancora nemmeno una gru in centro storico.

Dico questo per evidenziare che l'emergenza è tutt'altro che superata e che le necessità di queste zone sono tutt'altro che finite. Ecco perché prevedere il trasferimento delle risorse per le minori entrate della tassa sui rifiuti (Tari) a questi Comuni è importantissimo. Visto che comunque, come dicevo prima, ci avviciniamo alla fine della legislatura, vorrei ricordare non tanto a me o ai colleghi presenti, ma anche e soprattutto a chi poi verrà dopo di noi, perché è fondamentale continuare a prevedere queste risorse. Qualcuno ingenuamente e semplicisticamente potrebbe pensare che essendoci meno persone, il costo per il servizio di nettezza urbana sia minore. Così però non è. Il costo si potrebbe scorporare infatti in due macro-categorie: i costi variabili, legati evidentemente al conferimento e quindi ridotti a causa delle minori presenze, e i costi fissi, del personale che fa i giri di raccolta e dei mezzi. Si tratta di costi che, a prescindere dalla quantità raccolta, comunque sono fissi.

Tutte le nostre aree interne mediamente hanno metà circa di seconde case e metà di case dei residenti. Ci sono delle località, però, a particolare vocazione turistica, nelle quali tale rapporto è falsato. Faccio ancora l'esempio di Ussita: se ricordo bene, a Ussita ci sono oltre 2.000 seconde case, con una

popolazione residente di circa 400 persone. Indicativamente credo di non essere lontano dal vero sostenendo che circa il 90 per cento delle abitazioni sono seconde case, che contribuiscono alla copertura del costo di raccolta dei rifiuti solidi urbani e che, quindi, essendo state dichiarate per intero inagibili in questo momento contribuiscono per zero alle entrate del Comune. Se consideriamo poi che circa la metà dei residenti è in contributo di autonoma sistemazione, quindi non residente nelle soluzioni abitative in emergenza (SAE), che potrebbero contribuire al pagamento della tassa, ricaviamo che il 5 per cento circa della popolazione residente dovrebbe coprire per intero il costo residuo del servizio che potrebbe essere quantificato in circa l'80-85 per cento del costo ante terremoto. Ecco perché è fondamentale garantire queste risorse, perché altrimenti noi porteremmo quel costo ad aumentare di una misura che ancora non è stata quantificata in maniera esatta da tutti i Comuni, ma che potrebbe essere del triplo o del quadruplo rispetto a quello che era precedentemente al terremoto. (*Applausi*). È evidente che questo non è accettabile perché crea una sperequazione enorme nei confronti di chi già è stato così penalizzato. Non è altresì accettabile perché va anche contro l'intento sempre proclamato di evitare lo spopolamento delle aree interne, favorendone, se possibile, addirittura il reinsediamento; intento che, chiaramente, con la sottrazione dei servizi e l'aumento dei costi non perseguiremo mai.

È vero che in montagna siamo abituati alla solidarietà al contrario. La solidarietà infatti prevede di solito che chi ha di più possa dare a chi ha di meno. Chi vive quindi in una situazione già di difficoltà, che paga i carburanti di più rispetto a chi vive in città, che paga il riscaldamento molto di più, perché non solo il costo è superiore, ma il fabbisogno è per un periodo più lungo, chi paga i generi di prima necessità già di più rispetto a tutti gli altri, evidentemente fa solidarietà. Sappiamo benissimo, infatti, che oltre la metà del costo dei carburanti è di tasse, quindi se in montagna paghiamo di più i carburanti, evidentemente contribuiamo a quei servizi che lo Stato poi a noi riserva in misura minima e che vanno a vantaggio invece di chi è in altre zone. Siamo abituati quindi alla solidarietà al contrario, però oltre certi limiti non ce la potremmo permettere. Se allora veramente abbiamo l'intento di favorire la permanenza nelle zone interne e l'obiettivo di favorire il reinsediamento in quelle zone, dobbiamo concretamente adottare delle scelte e delle soluzioni che consentano di raggiungere tale obiettivo.

Ecco perché devo esprimere rammarico per quello che manca - questo mi dà lo spunto per passare alla seconda parte del mio intervento - soprattutto con l'intento di indicare quello che, a mio avviso, dovremmo fare per rimediare a dei problemi.

Avevo presentato degli emendamenti non solo sulla Tari, ma anche sulla possibilità di derogare all'articolo 136 del codice dei beni culturali. Ne avevo presentati due: uno per tutto il territorio nazionale, perché secondo me la sperequazione creatasi tra chi è assoggettato al vincolo previsto nell'articolo 142 e chi invece è assoggettato a quello previsto nell'articolo 136 era ingiustificabile; un altro, invece, è specifico per le aree terremotate. La motivazione per questa duplice ripresentazione è perché i tempi per l'intero territorio nazionale sono ridotti rispetto a quanto invece possibile per le aree terremotate, visto che abbiamo concesso una deroga fino al 2025. Quindi, speravo che, quantomeno per le aree terremotate, l'emendamento venisse accolto, visto che quasi tutti gli edifici dei Comuni da ricostruire ricadono, appunto, nel vincolo dell'articolo 136. Purtroppo ancora non è stato così, ma spero che si possa ottenere.

Questo mi consente anche di chiudere l'intervento facendo riferimento alla situazione dei *bonus*, soprattutto del *bonus* 110 per cento, che - lo sappiamo bene - ha incontrato numerose difficoltà nella sua attuazione e in questo momento da risorsa sta rischiando di diventare un problema. Il titolo di un articolo di questa mattina parla di quasi 33.000 costruttori falliti per 2 miliardi di *bonus* congelati; le banche non accettano più i crediti maturati e le aziende artigiane si ritrovano con i cassetti fiscali pieni, ma senza un centesimo di liquidità.

Chiudo, evidenziando che l'anno scorso potremmo aver cambiato un paradigma: per anni, per evidenziare quanto fossero importanti le opere pubbliche e private per la ripresa dell'economia, abbiamo parlato di Piano Marshall; ora potremmo anche parlare di *bonus*, perché se l'uscita dalla crisi economica determinata dal *lockdown* è stata migliore delle aspettative, è stato anche in gran parte perché gli interventi sull'immobiliare italiano hanno favorito questa crescita economica. Per la

sostenibilità del nostro debito questo sarà fondamentale. Non fermiamo questo volano. Invito perciò il Governo a risolvere immediatamente queste difficoltà e a dare quella certezza che dovrebbe essere un principio fondamentale del nostro ordinamento giuridico ma che in questo momento manca. (*Applausi del Gruppo L-SP-PSd'Az. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Angrisani. Ne ha facoltà.

[ANGRISANI](#) (*CAL-Alt-PC-IdV*). Signor Presidente, colleghi e colleghe, ci troviamo ancora una volta ad affrontare la discussione di un decreto-legge *omnibus*, che sotto la sigla del PNRR contiene norme che vanno dall'ambiente alla scuola, dalla giustizia al turismo.

L'esame del suo contenuto - come avviene ormai di consueto - è stato compresso in poche sedute e con l'ennesima fiducia e l'altro ramo del Parlamento si troverà la prossima settimana a dover accettare o no un pacchetto blindato. In queste condizioni è quasi superfluo sottolineare la poca fruttuosità dei parlamentari nel procedimento legislativo: da una parte, i senatori ratificano di fatto scelte compiute altrove; dall'altra parte, ai deputati non viene neanche concessa questa possibilità, dovendosi limitare ad obbedire ai *Diktat* di un Governo che fa e disfa a suo piacimento. Il sistema democratico e i rapporti istituzionali, com'è evidente, sono ormai allo sbando nel nostro Paese, ma a nessuno sembra interessare più di tanto. Meglio invece voltarsi dall'altra parte e fare finta di nulla.

È in questo contesto di riferimento che si consuma l'ennesimo colpo di mano che contribuirà ad affossare ancora di più, come se ce ne fosse bisogno, il sistema scolastico italiano. Dopo aver vinto un concorso pubblico bisognerà sottoporsi ad un periodo di prova in servizio di un anno, che si concluderà però con un ulteriore test finale. Si prevede cioè un esame ulteriore dopo aver terminato le prove concorsuali. A che pro? Va bene che la scuola sia un luogo di sperimentazione, ma ci troviamo di fronte ad un *unicum*, non solo giuridico, ma anche logico. Naturalmente, per permettere al nuovo sistema di reclutamento, ideato dai burocrati ministeriali, di entrare a regime serviva del tempo: è allora inevitabile, come il caldo ormai torrido che attanaglia i mesi estivi, una disciplina transitoria che durerà fino al termine del 2024 e che chiaramente contribuirà a rendere ancora più complicato un quadro a dir poco desolante.

Nella fretta di accontentare gli scontenti, si commettono errori madornali, come quello di lasciare fuori dalle assegnazioni provvisorie, che in questo momento si stanno svolgendo, alcune categorie come i docenti delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), persone vittime di un sistema che ha creato una figura ibrida, che non si vede garantire i diritti costituzionalmente garantiti. Molti sono genitori di bambini spesso di età inferiore ai tre anni, altri assistono parenti disabili e altri chiedono semplicemente di potersi ricongiungere ai genitori anziani.

Cari colleghi e colleghe, le responsabilità relative ai meccanismi di selezione del personale scolastico sono innanzitutto politiche. Il nostro Paese si sta abituando in materia scolastica a un *trend* per cui una riforma non fa neanche in tempo a entrare in vigore che già una nuova è alle porte, pronta a spazzare via la precedente e a riscrivere daccapo le regole del sistema. La scuola avrebbe urgente bisogno di norme chiare, certe e soprattutto stabili. Si parla da anni di una riscrittura del testo unico della scuola (il DPR risale al 1994), di cui non si vede traccia. Con la buona scuola sembrava che il sistema avesse toccato il fondo, tanto che uno dei punti programmatici del MoVimento che si presentava nel 2018 era proprio l'attivazione immediata di questa riforma, con lo scopo di ridare una dignità perduta alla professionalità docente, di portare al centro del sistema la questione didattica e di aumentare i salari da fame degli insegnanti.

Bisognava insistere su questi punti e non cedere ai ricatti degli alleati, che volevano che la scuola divenisse solamente un luogo di mera stabilizzazione del personale o che l'attività didattica fosse in larga parte sostituita dalle progettualità extracurricolari. Bisognava cambiare passo, per rimettere il sistema scolastico al centro del nostro Paese e puntare sulla competenza dei nostri giovani, mentre invece purtroppo assistiamo inermi a continui passi indietro. Non credo che la maggioranza dei docenti del nostro Paese sentisse l'esigenza di vedere istituita una scuola specifica per l'alta formazione o misure che incentivassero la partecipazione ad attività formative fuori dall'orario scolastico, con una premialità *una tantum* da riconoscere non a tutti, in funzione di una graduazione degli esiti della valutazione finale, valutata dall'alto e pensata da altri, lontani dalla realtà delle scuole. Tutto ciò non fa

altro che mortificare il lavoro dei docenti.

Questa nuova ulteriore riforma del sistema scolastico non è a costo zero. Per il finanziamento del nuovo piano di formazione dei docenti è prevista una riduzione dell'organico di diritto, celata dietro il mantenimento dell'organico dell'autonomia, che è organico di fatto e non organico effettivo. Sarebbe stato molto più opportuno invece che le risorse pubbliche fossero state destinate *in primis* ad aumentare le retribuzioni degli insegnanti. Sappiamo tutti che gli annuali rapporti dell'OCSE ci ricordano che, in quanto a salari per la retribuzione dei professori, siamo fanalino di coda in Europa da anni. La retribuzione media di un docente italiano è pari a circa 33.000 euro, inferiore a quella dei suoi colleghi in giro per il mondo.

Ora, invece di utilizzare per il personale scolastico le medesime locuzioni che si usano per il personale di una pubblica amministrazione qualsiasi, perché questa è l'ottica dietro l'uso della parola "valorizzazione" rivolta ai docenti, si sarebbero dovuti indirizzare gli sforzi verso una rivalutazione sociale del ruolo dell'insegnante, sempre più compresso fra l'ostilità crescente delle famiglie e le riforme verticistiche del sistema dell'istruzione.

Concludo, Presidente. Lavorare oggi nella scuola, a fronte di un contesto socio-economico generale in crisi, sta diventando sempre più difficile; ma questo Governo si dimostra insensibile alle richieste che provengono da chi ogni giorno va in cattedra. Purtroppo non credo proprio che quanto previsto con il decreto-legge sul PNRR possa rappresentare un buon viatico per ridare slancio al sistema scolastico del nostro Paese; i tagli all'organico di diritto nei prossimi anni, come emerge dalla relazione tecnica allegata al decreto-legge, non lasciano presagire nulla di buono. *Mala tempora currunt*, soprattutto per gli alunni e i giovani in generale (*Applausi dai senatori Crucioli e Granato*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Cantù. Ne ha facoltà.

CANTU' (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, siamo compiaciuti che anche le nostre proposte contribuiscano ad aumentare coralmemente la consapevolezza che i fondi del PNRR non possono essere spesi in modo non oculato, in sanità soprattutto, finalizzando le risorse affinché non si abbia a ripetere mai più e non ci si ritrovi mai più nella condizione di impreparazione e vulnerabilità in cui ci siamo trovati a inizio pandemia.

Perciò assume rilevanza strategica la realizzazione di un sistema nazionale prevenzione salute, non solo dai rischi ambientali e climatici, di cui bisogna sicuramente tenere conto, come recita l'articolo 27 del provvedimento in conversione, ma è indispensabile avere ben presente la necessità di fare sistema anche per il rafforzamento e il miglioramento delle attività di sorveglianza attiva e passiva, con carattere One Health, di riconoscimento dei determinanti e dei rischi e di valutazione dell'impatto degli interventi, prioritizzando le attività di preparazione e potenziamento delle capacità del Servizio sanitario nazionale di identificazione, prevenzione e risposta delle patologie respiratorie ad elevata trasmissibilità e patogenicità, nonché di prevenzione e contrasto all'insorgenza e diffusione di zoonosi. È per questo che da tempo insistiamo - e poco abbiamo ottenuto - sulla predisposizione del Piano pandemico nazionale di prevenzione proattiva e governo dei rischi delle malattie trasmissibili a rilevanza endemica e pandemica e a carattere zoonotico e per una profilassi vaccinale davvero efficace e sicura, senza sprechi.

Siamo di fronte ad un momento cruciale della nostra storia politica e sociale, che ci impone di riaffermare con forza e determinazione, negli attuali scenari di guerra, non solo l'etica della responsabilità, ma di precorrere invece che subire, secondo l'etica della prevenzione come principio fondamentale dell'agire istituzionale per il benessere individuale e collettivo, governando l'evoluzione della pandemia, con tutti gli strumenti e le misure tecnicamente disponibili. Tale modello potrebbe essere di riferimento anche a livello europeo, andando a proporre, anziché subire le decisioni dell'Europa, incidendo con la stessa *authorship* dimostrata in campo economico anche per orientare le politiche sanitarie, finalizzando innovazione, ricerca e risorse, sia per vaccini efficaci e sicuri nel tempo e nella prevenzione, sia per il contrasto di zoonosi, le cui conseguenze sociali ed occupazionali, se si continua ad approcciarle deterministicamente e incontrollatamente, rischiano di essere non meno devastanti degli approcci ultraliberisti e incontrollati dei tecnocrati della BCE (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*); tecnocrati che hanno pensato di normalizzare la politica monetaria dell'Europa, riducendo

gli acquisti di debito sovrano degli Stati membri e innalzando i tassi di interesse, generando un *unicum* dove il rimedio è peggiore del male dopo quattro mesi di guerra amplificatrice di una spinta inflazionistica già in essere, invero prevedibile e preparabile almeno da un anno, le cui responsabilità sono plasticamente evidenti.

Ecco il valore della prevenzione in tutti i settori, responsabilizzando la tecnica al servizio della politica (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*), non diversamente a fronte di una possibile recrudescenza pandemica, su cui ora dobbiamo determinarci legislativamente, indicando la messa a punto delle misure di prevenzione e preparazione atte a consolidare il ritorno alla normalità. Tutto questo chiama a responsabilità politica il Governo e l'Esecutivo di Bruxelles e a responsabilità tecnico-scientifica le agenzie e gli uffici governativi preposti, sancendo un patto di collaborazione con tutte le strutture e gli uffici della sanità pubblica, umana, animale e ambientale, come indicato nei nostri emendamenti, per la realizzazione dei livelli essenziali di assistenza, di prevenzione e protezione dai rischi delle patologie trasmissibili a rilevanza endemica e pandemica e a carattere zoonotico.

I principi vanno rafforzati, inserendo tra gli obiettivi la messa in campo di misure stringenti di sorveglianza attiva e passiva con carattere One Health e prevedendo che il sistema vada a concorrere, per i profili di competenza, alla definizione e implementazione del Piano pandemico nazionale di prevenzione proattiva e governo dei rischi, demandando al Ministero della salute il dettaglio attuativo, con un cronoprogramma certo a completamento di quanto non previsto nel decreto del Ministro del 9 giugno.

Dobbiamo tutti dimostrare di avere imparato da questi ultimi due anni molto di più di quello che da qualche parte ho letto e che più o meno suonava così: «A esser forti ci hai costretto. Ti odio Covid, che tu sia maledetto».

La nostra forza, la nostra vera forza è agire, agire in prevenzione per non dover maledire. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Binetti. Ne ha facoltà.

[BINETTI](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi, ci troviamo davanti al decreto di attuazione del PNRR composto da oltre 50 articoli e necessariamente ognuno di noi deve fare delle scelte e delle sottolineature su alcuni aspetti che reputa di particolare interesse, senza per questo togliere importanza a tutti gli altri.

Dico questo per spiegare perché io mi soffermerò concretamente su due punti.

Il primo punto riguarda il fatto che dell'attuazione di questo PNRR fa parte integrante una sospensione totale, l'aver detto cioè che in qualche modo con il 30 di giugno finiscono gli effetti di una sorta di emergenza e l'aver lasciato fuori dalla percezione di tale emergenza quelle che noi chiamiamo le categorie fragili.

Avevo presentato un emendamento, ma, a dispetto di quanto pareva inizialmente, nel dibattito della Commissione straordinariamente complesso - come sappiamo - alla fine non è stato approvato. Il problema esiste e ci troviamo davanti all'idea di voler attuare il PNRR in una situazione in cui il virus rivela ogni volta la sua capacità di recuperare forza ed energia e di reimporci - in un certo senso - ritmi che richiederebbero ancora una volta particolare attenzione e capacità di presa in carico delle cosiddette categorie fragili. Tra queste, sappiamo che ci sono, per esempio, pazienti cronici, pazienti con disabilità, ma ci sono anche i familiari che di quei pazienti si prendono cura. Penso, ad esempio, al grande campo dei *caregivers*, su cui non riusciamo a focalizzare l'attenzione del Governo e, quindi, parte significativa delle risorse proprio del PNRR.

Questo è un punto chiave che voglio mettere in evidenza perché forse è un elemento meno visibile, che può sfuggire, anche davanti alla drammaticità del problema della guerra, su cui discuteremo oggi pomeriggio, o davanti alla drammaticità della pandemia nei momenti dei grandi decessi.

Un'ondata lunga sta colpendo parte significativa della popolazione che è anche una parte produttiva, che in altri termini non chiede di non essere impegnata o di sottrarsi alle proprie responsabilità. Chiede invece di poter lavorare e che vengano riattivate quelle misure positive in cui, per esempio, hanno lavorato da remoto, tenendo insieme la tutela della loro vita e quello che io chiamo il diritto al lavoro. Come cerniera tra questi due obiettivi ci sono coloro che assistono queste persone, che hanno le loro

difficoltà, ma anche loro i loro diritti.

Ecco il primo punto che desidero lasciare veramente chiaro e in evidenza nel mio intervento.

Il secondo punto riguarda un campo totalmente diverso - d'altra parte, il decreto-legge è talmente eterogeneo con i suoi 50 articoli che c'è di tutto - ovvero prevalentemente l'università, la cultura della valutazione e in qualche modo quel cambiamento positivo (in termini di innovazione e di sviluppo) che deve venire dal mondo della ricerca, dal mondo dello studio e anche dal mondo coraggioso di chi riesce ad andare oltre gli schemi e le formule consolidate.

Non è stato facile; il dibattito su questa parte del provvedimento non è stato affatto facile, tanto è vero che si pretendeva di fare parte di questa riforma utilizzando le risorse economiche già stabilite in bilancio, sottraendo, quindi, alla scuola e all'università quella iniezione di risorse nuove che dovrebbe rappresentare il volano positivo del cambiamento.

È stato duro combattere in Commissione; è stato duro difendere ciò a cui si aveva diritto, ed è un po' il paradosso di questo Governo: se da un lato ipotizzi una grande abbondanza di risorse economiche che dovrebbero arrivare e che stanno arrivando; dall'altro, nel momento in cui formalizzi il cambiamento, la risposta che emerge è che non ci sono abbastanza risorse.

È stato duro difendere, per esempio, il *bonus* per i docenti, fare in modo che il personale conservasse la sua consistenza, anche nella prospettiva che ci sono effetti negativi significativi da politiche demografiche che registrano un Paese a crescita zero, quali, per esempio, il minor fabbisogno di docenti. Ma noi vogliamo non solo che quei docenti restino, come è stato approvato nel dibattito faticoso - insisto - della Commissione, e vadano incontro a un processo di potenziamento, ma anche che le risorse relative a questo restino comunque nel comparto della scuola.

Abbiamo bisogno di mantenere uno sguardo lungo, profondo e significativo sul mondo della formazione e, tornando al tema dell'università, per esempio, sul mondo del reclutamento dei docenti universitari.

Il decreto-legge insiste su un passaggio che io chiamo la cultura della valutazione e che enfatizza proprio le modalità con cui devono svolgersi i concorsi e chiede che essi rispondano a criteri di oggettività e di trasparenza, ma anche di efficacia ed efficienza nei parametri che si utilizzano per valutare le persone. Tutto ciò rientra nella prospettiva di immaginare che non solo la pubblica amministrazione, ma anche e soprattutto il mondo dell'università devono rappresentare davvero lo snodo fondamentale perché i nostri giovani, compresi quelli che fanno corsi di dottorato, persone in qualche modo brillanti e capaci, possano trovare il loro radicamento in un contesto di professionalizzazione. Dobbiamo riuscire a vincere l'imbuto formativo, che è l'accumulo di persone con titolo di studio che però non trovano posto di lavoro, oppure quell'altro tipo di imbuto lavorativo per cui noi formiamo persone per lavori che non esistono più.

Da questo punto di vista, la cultura della formazione, che occupa gli ultimi punti del decreto-legge in esame, oggi dovrebbe diventare il fiore all'occhiello del nostro Paese. Abbiamo detto tante volte che il nostro è il Paese della cultura: lo è, come ci riconosce tutto il mondo. Peccato però che contestualmente a questo nostro essere il mondo della cultura, siamo anche il mondo degli abbandoni scolastici, quello in cui il numero dei laureati è il più basso a livello europeo. Questo perché il nostro sistema di formazione dei docenti non risponde sufficientemente alle aspettative degli studenti, delle famiglie e ai bisogni del mondo del lavoro. Se mettiamo insieme questi tre elementi, ce n'è d'avanzo per poterci seriamente porre il problema non solo delle riforme da fare nel nostro Paese per rispondere all'Europa, ma anche di quelle da noi lungamente attese e che garantiscono che la qualità di chi insegna trascini con sé la competenza di un saper fare e la qualità di una motivazione alla cittadinanza attiva, da parte di tanti giovani che in questo momento sembrano parcheggiati in attesa di qualche cosa che potrebbe avvenire, ma che non sappiamo se avverrà.

Io credo che il decreto-legge in discussione, così potente e che riguarda l'applicazione del PNRR, in un certo senso faccia già esso stesso da cerniera tra misure approvate in precedenza, senza avere un immediato riguardo al territorio, all'evoluzione della situazione e a ciò che avverrà. Noi dobbiamo già avere questi passaggi di ritocco sul nostro stesso PNRR, sapendo andare incontro alle esigenze dell'Europa, con la consapevolezza di chi vuole difendere autenticamente uno sviluppo e una spinta

innovativa che ricomincia dai giovani e che valorizza, nella loro intelligenza, nella loro creatività, ma anche nelle loro energie fisiche, morali e intellettuali, proprio la spinta a trasformare un'Italia che invecchia - perché questo siamo - in un'Italia capace di ritrovare una seconda gioventù. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Faggi. Ne ha facoltà.

FAGGI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghi, vorrei iniziare il mio intervento ringraziando innanzitutto quanti sono intervenuti prima di me, che hanno anche fatto puntualizzazioni su alcune parti del provvedimento in esame, che è molto importante. Devo, però, rilevare la scarsità dei presenti: quando parliamo di Piano nazionale di resistenza e resilienza, che tutti i giorni invochiamo come strumento volante per la ripresa dell'Italia, dovrebbe essere invece prestata una attenzione massima.

Focalizzo questo intervento su due fondamentali valutazioni che ho avuto la possibilità di fare nelle ultime giornate, anche abbastanza frenetiche, ringraziando innanzitutto le Commissioni, la 1a e la 7a, che hanno lavorato alacremente, e in generale tutto il Parlamento in modo trasversale. È evidente che spesso le valutazioni politiche fatte sulle problematiche e sulle tematiche del Piano nazionale di resilienza e resistenza hanno una convergenza politica, per cui tutti le componenti del Parlamento sono d'accordo su emendamenti, su proposte, su quello che si deve portare avanti.

Succede lo stesso ai Ministeri. Purtroppo, però, dopo quando le due realtà devono congiungersi, c'è lo scollamento. Tutto il Parlamento, al di là del colore e delle appartenenze, chiede con grande forza di portare avanti emendamenti che possano, in qualche maniera, semplificare e andare nella direzione di attuare questo strumento così importante, che ci viene chiesto anche dall'Europa. Ed ecco che i Ministeri, una volta uno, una volta l'altro, non trovano convergenza; oppure succede il contrario, con i Ministeri che avallano l'emendamento e i partiti che sono d'accordo, ma il Governo non è d'accordo.

Questa è una modalità che non va bene. Non va bene perché noi siamo agli sgoccioli di questa legislatura, molto difficile e complessa, che ci ha visto partecipi di situazioni fuori dalla norma, a partire dalla pandemia fino alla guerra. Ora abbiamo tra le mani uno strumento che dovremmo usare tutti e bene, per poter arrivare a intraprendere veramente quel percorso di ricrescita, di apertura reale che ci viene chiesto.

Al contrario, tutte le volte si ripete la stessa situazione: gli emendamenti vengono proposti con una - a maggior ragione in questa particolare fattispecie - fortissima convergenza da parte di tutti i partiti, ma solo una parte è stata mantenuta. E quegli emendamenti che sono stati mantenuti hanno sì valore, ma ve ne erano tantissimi che avrebbero potuto portare alle cosiddette semplificazione e sburocratizzazione. Purtroppo non hanno potuto essere mantenuti. E non analizziamo il perché, ma sostanzialmente il motivo è il seguente: se non è il Ministero, è il Governo; se non è il Governo, è il Ministero.

Alla fine, questo Parlamento, deputato a legiferare, si ritrova sul territorio. E quando il territorio ci chiede di dar conto del perché non siamo riusciti a portare gli emendamenti, noi restiamo col cerino in mano. Questo Parlamento non è capace di dare delle spiegazioni. Non può dare delle spiegazioni perché, anche se è un Parlamento deputato a legiferare, praticamente ha la carta, ma non ha la matita, oppure ha la matita e non la carta. Ed è un peccato.

Questo è il primo punto che volevo far osservare. Qui parliamo di Piano nazionale, parliamo di miliardi e di indebitamento per il futuro dei nostri figli. Dunque, è forse ora di fare anche una inversione di rotta. Mi permetto di dirlo con tutto il rispetto per il Governo, ma questo è un Parlamento di eletti dal popolo e merita rispetto. Cercate ogni tanto di ascoltare e accogliere quello che proviene da noi, perché siamo portatori degli interessi degli italiani, e non personali.

Ci sono delle misure abbastanza positive. Mi riferisco, ad esempio, agli enti locali, che sono quelli che poi dovranno attuare il Piano nazionale e hanno più difficoltà. Mi riferisco soprattutto ai Comuni piccoli, quelli che non hanno potuto intraprendere il percorso delle assunzioni e hanno chiesto di avere almeno la possibilità di fare il distacco per potersi aiutare tra loro. No, questo non ha potuto essere fatto. Eppure, soprattutto i Comuni del Sud più piccoli, dove c'è la maggior quantità di soldi, si troveranno nell'impossibilità di aiutarsi tra loro. Qualcosa è passato, ma rispetto all'impianto totale gli enti locali preposti all'attuazione di questo restano al palo. E, paradossalmente, restano al palo sul

Piano nazionale, che è quello che l'Europa ci chiede, perché dobbiamo rispettarlo. Anche le raccomandazioni europee sono importanti, ma siamo pieni di infrazioni visto che nel corso degli ultimi vent'anni non abbiamo dato corso a diverse raccomandazioni.

Le raccomandazioni sono importanti, ma è altrettanto importante che il Governo si segga a un tavolo europeo e dica che ogni Stato ha le proprie peculiarità e fattispecie. Se delle raccomandazioni ci falciano metà degli emendamenti che possono attuare quel PNRR cui la stessa Europa ci dice di dare attuazione, è evidente che siamo di fronte a un cane che si morde la coda e si diventa ridicoli davanti a un'Europa che invece è un passo più avanti.

Non domandiamoci, poi, perché le urne sono vuote e perché c'è così tanta distanza. Noi, che siamo deputati a cercare di alleggerire e sburocratizzare, con questo provvedimento portiamo a casa delle cose con un grande sforzo da parte delle Commissioni, ma anche con una serie di ostacoli che oggi, che cerchiamo di aprirci, sono ridicoli.

È questo il processo che deve essere superato. Infatti, se non si supera il processo di interferenza e chiusura, non si riuscirà mai a essere veramente capaci di dare una svolta ed essere concreti. Ci sarà sempre il Ministero, il Ministro o chi non vuole e non si riuscirà a raggiungere l'obiettivo. Su questo obiettivo, però, non si scherza perché - come ha detto prima il collega - dobbiamo pensare a chi verrà dopo di noi. I figli e i nipoti, che abbiamo anche noi, saranno coloro su cui ricadranno le difficoltà che incontriamo quotidianamente e che non abbiamo avuto la capacità - parlo di tutti - di superare. E si tratta non dell'emendamento 6.5, ma della procedura e della capacità di essere innovativi e adeguarsi ai tempi. Ciò significa cercare un ritmo diverso, quel ritmo che non abbiamo ancora trovato. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az . Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mautone. Ne ha facoltà.

[MAUTONE](#) (M5S). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, i 50 articoli del provvedimento oggi in discussione recano ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNRR. Come tutti sappiamo, il Piano rappresenta il documento strategico per poter accedere ai fondi del *recovery fund* che sono stati ottenuti dal nostro Paese, pur con grande difficoltà, grazie al lavoro certosino e alla costante applicazione del Governo Conte. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Il Piano, nella sua articolata complessità, nei suoi multiformi indirizzi e campi di applicazione, può e deve rappresentare l'autentico volano per rilanciare il nostro Paese dopo la pandemia, stimolando una transizione ecologica e digitale; favorendo un cambiamento strutturale dell'economia e segnando una nuova visione sempre più unitaria del suo sviluppo, contrastando le diseguaglianze territoriali.

Nel rimarcare che il 40 per cento dei fondi devono essere indirizzati e spesi al Sud, si è voluto rimarcare una condizione imprescindibile per poter superare quelle oggettive disparità che fino a oggi hanno frenato lo sviluppo non solo economico, ma anche infrastrutturale, sociale e sanitario del nostro Meridione, quasi sempre relegato a fanalino di coda e costantemente in affanno e in ritardo e costretto sempre a rincorrere. Tutto ciò non per mancanza di professionalità o di competenze, che anzi spesso sono costrette a emigrare fuori dai nostri confini per ottenere i giusti riconoscimenti e adeguate possibilità occupazionali, ma per una politica incapace di programmare, di gestire e attuare scelte nel solo interesse dei cittadini e delle comunità e non nella logica personalistica o nell'interesse di *lobbies*, di poteri occulti o di associazioni criminali camorristiche o mafiose. Il particolare momento attuale, con i fondi del PNRR arrivati e che arriveranno, comporta un grosso impegno e un profondo senso di responsabilità da parte di tutti per far fronte comune contro i loschi appetiti, mai sazi, delle associazioni criminali *(Applausi dal Gruppo M5S)*, che senza dubbio vedono nelle nuove risorse economiche un'ulteriore occasione di arricchimenti illegali e di presenza o meglio di ingerenza, spesso determinante, nelle scelte e nelle programmazioni fatte.

Le istituzioni, le forze politiche, la magistratura e le Forze dell'ordine devono essere vigili, attente e pronte a denunciare qualsiasi ingerenza e a intervenire prontamente e con forza per contrastare situazioni poco chiare o a rischio. Il MoVimento 5 Stelle c'è, è vigile e attento, pronto a denunciare e contrastare chi, per propri interessi, può far perdere al nostro Paese un'occasione unica e irripetibile. I cittadini e le comunità sono sempre al centro del nostro impegno e della nostra azione. La malavita organizzata si sconfigge anche andando a tracciare e a verificare i percorsi delle risorse economiche

schermandole dall'azione e dalle ingerenze di tali organizzazioni. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Il Piano nazionale di ripresa e resilienza, i suoi progetti e i suoi traguardi possono e devono rappresentare un ulteriore tassello per ridare il senso della legalità alle imprese e allo sviluppo del nostro Paese, e non un'ulteriore occasione, l'ennesima, perduta. Ecco quindi l'importanza fondamentale dell'impegno e del senso di responsabilità da parte di tutti e a tutti i livelli; condizione quest'ultima imprescindibile per meglio utilizzare i fondi del PNRR già arrivati e che arriveranno, per rispettare i cronoprogrammi stabiliti e le scadenze previste, e per presentarsi nel consesso europeo con orgoglio e senza paura, rispettosi delle regole ma decisi nell'ottenere e nel continuare nel percorso faticosamente avviato con il Governo Conte. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

In particolare, vorrei soffermarmi sulla Missione 6, la Missione Salute, e su alcuni punti che ritengo più salienti e caratterizzanti del provvedimento di esame. Si definisce *in primis* un nuovo modello organizzativo per la rete di assistenza territoriale e prende forma l'istituzione del Sistema nazionale di prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici. Diceva prima la senatrice Pirro: più che prevenzione, dovrebbe essere protezione della salute dai rischi ambientali e climatici. Sappiamo - tutti lo sanno - dell'importanza dell'ambiente e dell'influenza ambientale negativa sullo stato di salute di tutti noi. (*Applausi dal Gruppo M5S*). La sua funzione è migliorare le politiche e le strategie per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche associate direttamente o indirettamente ai rischi ambientali e climatici. Basti pensare agli effetti nocivi sulla salute pubblica degli inquinamenti ambientali di acqua, aria e suolo, o agli effetti catastrofici sul tasso di incidenza delle patologie neoplastiche, del rischio derivante dall'esposizione a sostanze tossiche, spesso dolosamente disperse nell'ambiente. L'esempio lampante lo viviamo in Campania ed è rappresentato dalla terra dei fuochi.

Viene finalmente approvata e riconosciuta una più stretta correlazione e interazione del Sistema nazionale prevenzione salute (SNPS), con il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA). Particolarmente importante - come suggerito nelle osservazioni della nostra Commissione sanità - è che tra le funzioni del citato SNPS vi sia la predisposizione di un piano pandemico nazionale di prevenzione, capace di far fronte a pandemie o epidemie da malattie trasmissibili, per meglio programmare e controllare i rischi ad esso collegati, e non vivere la condizione che abbiamo vissuto nei primi momenti della pandemia, difficile e gravissima. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Nella nuova programmazione della nostra sanità prevista dal PNRR, sempre più importanza sarà data all'assistenza territoriale e alla medicina territoriale; nasceranno 1.350 case di comunità e 400 ospedali di comunità, per offrire una risposta integrata ai bisogni di salute e di assistenza ai cittadini, soprattutto fragili, anziani o con patologie croniche e anche per meglio tutelare la salute delle donne e dei bambini. Nelle case di comunità opereranno *équipe* multidisciplinari con vari specialisti e assistenti sociali, mentre gli ospedali di comunità dovranno offrire una prima risposta ai bisogni immediati di salute del territorio.

Presidenza del vice presidente LA RUSSA (ore 12,01)

(Segue MAUTONE). Particolare attenzione è prevista per l'assistenza domiciliare: la casa come primo luogo di cura, appunto. È un punto fondamentale: il paziente, se viene curato nel proprio domicilio, vivrà meglio e anche di più. È prevista l'istituzione dei centri operativi territoriali (COT) per collegare i servizi domiciliari con la rete ospedaliera e dell'emergenza. Negli obiettivi sanitari del Piano non mancheranno il rafforzamento degli ospedali, dei posti letto di terapia intensiva e subintensiva. Il programma della Missione 6 del PNRR prevede, riassumendo, di investire in un Servizio sanitario nazionale sempre più vicino alle persone, in una nuova sanità sempre meno egocentrica e più capillarmente presente sul territorio.

Per fare tutto ciò - come d'altronde per tutte le altre missioni - occorre portare avanti i progetti e raggiungere gli obiettivi con imparzialità, competenza e strategia, investendo nel miglior modo possibile i finanziamenti ricevuti. Il Paese ne ha bisogno, i cittadini si aspettano molto e la politica non può deluderli.

Il MoVimento 5 Stelle farà la sua parte, come sempre, nel solo interesse delle nostre comunità. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Sbrollini. Ne ha facoltà.

SBROLLINI (IV-PSI). Signor Presidente, ringrazio la sottosegretaria Floridia e rivolgo un ringraziamento veramente sentito per il lavoro straordinario svolto in queste settimane ai relatori e ai Presidenti delle Commissioni, che hanno operato in un clima di grande complessità con grande serietà e autorevolezza. Un ringraziamento va a tutti i Gruppi parlamentari, a cominciare da quelli della maggioranza, ma anche a quelli dell'opposizione, perché non sono mai mancati il dialogo e il confronto, in queste settimane. Ringrazio il Governo perché, dopo tante giornate difficili e complicate, anche con orari molto particolari, siamo riusciti ad avere un testo sicuramente largamente migliorato rispetto a quello di partenza.

Oggi - come è stato ben detto anche dalle colleghe e dai colleghi che mi hanno preceduta - discutiamo un decreto veramente importante, indispensabile per l'attuazione del PNRR, in diversi settori: la pubblica amministrazione, l'università e la ricerca, ma anche l'ambiente, toccando materie come le fonti rinnovabili, l'efficientamento energetico, la salute, la sanità, passando per il cuore delle infrastrutture e delle zone economiche speciali (ZES).

Già passare in rassegna brevemente alcune materie su cui incide direttamente questo provvedimento ci fa rendere conto dell'importanza nevralgica e di sistema di un simile intervento. Non posso che essere soddisfatta, quindi, della modalità di lavoro soprattutto dei Gruppi parlamentari, che con spirito costruttivo hanno saputo anche rinunciare a qualcosa in vista di un obiettivo comune.

Credo che questo *modus operandi* non risulti solamente una modalità vincente per questo provvedimento, ma sia la chiave di volta per restituire centralità al Parlamento (*Applausi*) e all'importante ruolo che siamo chiamati a svolgere.

Insisto, Presidente, centralità del Parlamento. Diciamolo infatti fino in fondo: l'inizio non era stato dei migliori, però c'è stata una grande compattezza e una grande serietà di tutti i Gruppi parlamentari. È infatti il Parlamento che poi migliora i decreti e le leggi, ed è questa la sede in cui si decide, ci si confronta e si lavora per migliorare alcuni testi che magari non sempre accolgono le istanze del Paese. Ringrazio allora davvero tutto il Parlamento per questo spirito così costruttivo e collaborativo.

Noi di Italia Viva abbiamo chiesto e ottenuto l'impegno del Governo su tanti temi che a noi stavano a cuore e anche di questo siamo soddisfatti; a cominciare, per esempio, dall'impegno del Governo di valutare la possibilità di erogare le borse di studio per tutti i medici specializzandi che non le hanno ancora ricevute per gli anni dal 1983 al 1991. L'impegno richiesto al Governo nasce proprio dalla necessità, che ho espresso la settimana scorsa in quest'Aula durante il *question time* con la Ministra dell'università e della ricerca, di porre rimedio finalmente alla disparità di trattamento tra specializzandi di diverse annualità, che si è protratta troppo a lungo nel corso degli anni, nonostante anche le indicazioni provenienti dalla Corte di giustizia. Sull'altro fronte, con una nostra proposta emendativa, abbiamo chiesto una piccola proroga di qualche mese per i piccoli Comuni, con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti, che hanno ricevuto contributi per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, che sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre 2022.

Ricordo ancora che con un emendamento di Italia Viva-PSI è stata aumentata la pianta organica dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli relativamente ai dirigenti di livello generale, al fine di fronteggiare le esigenze derivanti dall'attuale crisi in Ucraina. Nel tempo però che mi rimane vorrei concentrarmi su un settore specifico che è quello della scuola, non solo perché è uno dei settori previsti da questo Piano, ma anche e soprattutto perché in questa sede siamo chiamati a dettare regole nuove che dovranno valere sia per i docenti che per la loro formazione. Non è certamente una cosa da poco. L'adeguata formazione dei docenti va ad incidere inevitabilmente sulla qualità della formazione dei nostri studenti e, con una visione di lungo periodo, sul nostro futuro. La scuola ha dimostrato di sapersi plasmare e adattare in questi lunghi anni di pandemia, che hanno imposto nuove regole, nuove modalità di apprendimento, insomma un nuovo modo anche di fare scuola. Noi con questo provvedimento interveniamo in maniera massiccia e in più punti su questo delicato e importante settore.

Proprio in ragione del clima costruttivo e collaborativo che richiamavo all'inizio, abbiamo introdotto

alcuni miglioramenti, molti dei quali proposti dal nostro partito. Mi riferisco, ad esempio, a tutte le modifiche volte a migliorare il percorso di formazione iniziale degli aspiranti docenti o le modifiche per il sostegno che abbiamo sempre definito una vera e propria emergenza nell'emergenza. A tale riguardo un nostro emendamento introduce la possibilità fino al 2025 di assumere a tempo indeterminato i docenti già in possesso dell'abilitazione.

Sono altresì positive le soluzioni individuate sia per l'abilitazione dei docenti delle scuole paritarie sia per il concorso per gli insegnanti di religione, precari da troppo tempo. Rimangono però certamente ancora delle perplessità sulla fase transitoria dal vecchio al nuovo regime, sulla valorizzazione del tirocinio sul campo e sul piano del collegamento tra sviluppo professionale e carriera.

Sono due però le criticità maggiori che come Italia Viva-PSI abbiamo rilevato, su cui per il momento si è trovata una soluzione tampone, ma su cui auspico si arrivi presto ad una soluzione di ampio raggio e di sistema. Faccio riferimento alla questione del taglio della Carta del docente e alla riduzione dell'organico. Il taglio della Carta del docente, prevista dal testo del decreto-legge, è stato scongiurato fino al 2024, grazie al nostro lavoro e allo sforzo unitario della maggioranza di Governo, che ha consentito di trovare tutte le risorse necessarie.

La Carta del docente, che mette a disposizione di ogni docente di ruolo 500 euro all'anno per il proprio aggiornamento, una delle grandi innovazioni - introdotte dalla "Buona scuola" del governo Renzi - più apprezzata dal corpo docente, è assolutamente intoccabile in ogni sua parte. L'impegno del MEF, raggiunto ieri, è quello di scongiurare il taglio anche per gli anni successivi in legge di bilancio. È qui che noi ci batteremo e abbiamo anche presentato come maggioranza un ordine del giorno vincolante - che è stato approvato - affinché questa misura della Carta del docente possa diventare strutturale, finalmente stabile e di continuità.

Sulla riduzione dell'organico, invece, rispetto al testo iniziale che sopprimeva molti posti di lavoro si è fatto un piccolo passo avanti, riconducendo in capo al Ministero dell'istruzione, non a quello dell'economia, la responsabilità di individuarne forme e modi. Non saremo però certamente soddisfatti fino a quando le risorse non saranno interamente trovate fuori dal comparto istruzione. Il PNRR prevede una serie di investimenti sulla scuola, ma si è scelto con questo provvedimento di trovare le necessarie coperture all'interno dello stesso comparto scolastico, che è già evidentemente in sofferenza. Su questi due punti monitoreremo l'operato del Governo affinché vengano sanate il prima possibile le storture presenti.

Quindi, ringrazio ancora i colleghi per tutto il lavoro che abbiamo fatto insieme e continueremo a lavorare affinché la scuola - com'è stato detto dal presidente Draghi fin dal suo insediamento - possa diventare davvero la priorità di questo Paese. È un investimento, non è una spesa sociale. *(Applausi dal Gruppo IV-PSI)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Bertoldi. Ne ha facoltà.

[DE BERTOLDI](#) (*FdI*). Signor Presidente, vorrei intervenire sul tema del PNRR splittando il ragionamento in macro e microeconomia.

Parto dal ragionamento sulla microeconomia e mi riferisco ai primi due aspetti che ciascuno di noi dovrebbe avere presenti quando ragiona sul PNRR. Penso agli enti locali e mi rivolgo soprattutto a quei colleghi che, come me, vivono in realtà periferiche e sono vicini ai problemi dei piccoli Comuni, che sono la grande ricchezza del nostro Paese, e sanno benissimo quanta difficoltà stanno incontrando i nostri enti locali che sono fondamentali - lo ribadisco - nell'efficace conseguimento dei risultati del PNRR. Credo che ciascuno di voi, almeno una volta, sia stato chiamato da sindaci ed amministratori locali preoccupati che, con le proprie strutture, non riescono a rispondere ai bandi del PNRR e talvolta non riescono nemmeno a capirne appieno le prospettive.

La prima domanda che mi viene da porre al Sottosegretario e al Governo è allora cosa si sta facendo davvero, perché ormai non siamo agli inizi, ma siamo nel pieno dell'attività del PNRR. Non è possibile che a tutt'oggi tanti amministratori non sappiano dove sbattere la testa. Questo è il primo punto che il Governo dovrebbe tenere presente se ha davvero a cuore il buon risultato e soprattutto il buon passaggio nell'economia e nei territori degli investimenti che potrebbero essere prodotti dal PNRR.

L'altro settore, che ovviamente è ad esso connesso, è quello dell'edilizia, perché sappiamo benissimo

che tutte le infrastrutture dipendono e sono collegate a un efficace funzionamento del settore dell'edilizia. Vorrei aprire allora una parentesi, per ricordare che questo settore sta morendo, che sta soffrendo pesantemente per un'altra mancanza del Governo, cioè per il fatto che i crediti d'imposta collegati ai *bonus* edilizi sono bloccati. Abbiamo decine di imprese che hanno messo i lavoratori in cassa integrazione, decine di imprese che non riescono a pagare i fornitori, decine di imprese che rischiano il fallimento. E sono certo, cari colleghi, che, come il mio telefono e il mio computer sono oberati dai gridi di dolore delle imprese e degli artigiani italiani nel settore dell'edilizia, anche i vostri non possono non essere altrettanto attenzionati.

E il Governo cosa sta facendo? Vogliamo davvero ammazzare il cuore dell'edilizia italiana e poi pensiamo di realizzare i progetti del PNRR e le infrastrutture quando non avremo più le imprese? Le porteremo dalla Francia, grazie magari a coloro che in Francia hanno rapporti privilegiati? È questo che vogliamo fare? Altrimenti non si spiega come si possa coniugare il blocco alle imprese tramite le cessioni dei crediti con la realizzazione di un PNRR che pretende ovviamente un'edilizia italiana capace di svolgere questi lavori. (*Applausi*). Il tema è quello del rapporto con le PMI. Ce lo insegnava il piano Marshall, negli anni '50 del Dopoguerra, che un piano di investimenti nazionale e internazionale ha efficacia nel momento in cui il privato è coinvolto. Le nostre PMI come le avete coinvolte e quando le avete coinvolte? Si trovano esattamente nella stessa situazione di quei sindaci di periferia che non sanno dove sbattere la testa. C'è un ulteriore auspicio che vorrei allora rivolgere al Governo: muovetevi, perché il tempo non c'è più.

Passerei quindi, per esigenze di tempo, a qualche ragionamento in termini macro. Vorrei ricordarvi, come brillantemente ha esposto Gustavo Piga in un articolo sulla rivista "Il Libero Professionista", che l'erogazione dei fondi del PNRR è legata e condizionata dal *fiscal compact*. Torniamo a riprendere questa parolaccia, che ha tanto penalizzato, per la nostra passività, l'Italia negli anni precedenti. Ebbene il *fiscal compact*, cioè quel famoso 3 per cento nel rapporto debito-PIL, può tuttora condizionare l'erogazione dei fondi, perché l'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241 (quello istitutivo del *recovery plan*, prima che del PNRR), prevede che vi sia una sospensione del *fiscal compact*; ma questa non è la normalità. Quindi noi oggi stiamo per rientrare nel *fiscal compact*, se il Governo non agisce immediatamente, e rischiamo, per l'impossibilità evidente di rientrare nei parametri del *fiscal compact*, di vederci bloccare i finanziamenti del PNRR. Suggerisco pertanto al presidente Draghi di leggere l'articolo di Gustavo Piga e di approfondire quello che i liberi professionisti stanno sottolineando e urlando, peraltro nella solita disattenzione verso la categoria, che ormai è un'abitudine.

Sempre a proposito di questi temi, cosa pensiamo di fare sul tema dell'economia e dell'inflazione? Pensiamo di seguire la strada della politica monetaria, come negli Stati Uniti, dove l'inflazione deriva da un eccesso di domanda, ovvero pensiamo di cambiare strategia, perché in Italia e in Europa l'inflazione non è dovuta a un eccesso di domanda, ma a uno *shock* di offerta, per l'aumento delle materie prime? Quindi una politica monetaria di *austerità* serve molto a poco, anzi crea stagflazione. Vorremmo avere delle risposte su questo punto dal ministro Franco e dal presidente Draghi; noi non accettiamo di incamminare l'Italia verso la politica della stagflazione, ma chiediamo politiche di sviluppo e chiediamo quindi interventi nell'ottica dell'occupazione.

Corro, perché vedo che il tempo si assottiglia, e passo ad un breve consuntivo, per ricordare al Sottosegretario e al Governo che i primi risultati del PNRR non sono certamente entusiasmanti. Lo dice anche "Il Messaggero" in questi giorni, parlando del *flop* dei centri per l'impiego. Dovremmo infatti garantire 16.000 posti nei centri per l'impiego, per permettere di dare lavoro a coloro che percepiscono la nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASPI) e il reddito cittadinanza. Si tratta dunque di 16.000 persone da assumere, grazie ai 5 miliardi di euro del PNRR, ma le Regioni ne hanno assunti solo 3.000, con un ritardo spaventoso, peraltro in un Paese che prima fa le misure, cioè dà il denaro, e dopo crea gli strumenti che avrebbero dovuto anticipare la misura. Se per il reddito di cittadinanza si fossero previsti prima gli strumenti di collocamento - lo ribadisco - e solo una volta attivi questi si fosse prevista l'erogazione, sarebbe stato un ragionamento sul quale ci si poteva confrontare. Invece succede il contrario e anche con i fondi del PNRR non siamo capaci di assumere i

professionisti necessari per creare posti di lavoro.

Ricordiamo quindi, anche guardando i semplici numeri forniti dal Governo, che nel biennio 2020-2021, cioè negli ultimi due anni, il Governo, dei 15 miliardi di euro di spesa prevista, ne ha spesi 5 e quindi abbiamo un tasso di assorbimento dei fondi del PNRR che è un terzo del pianificato. Questo sarebbe il Governo dei migliori, che ha pianificato 15 miliardi di euro e ne ha spesi 5, nel biennio 2020-2021, secondo i dati ufficiali?

Passando alle prospettive, ho apprezzato che questa mattina il ministro Cingolani abbia finalmente dato una risposta chiara sul tema del gas e abbia detto cioè, in risposta ad una mia interrogazione in 10a Commissione, che finalmente si è capito che bisogna andare a recuperare i giacimenti nazionali. Mi fa piacere: meglio tardi che mai, come ho detto in Commissione. Nella risposta, però, il Governo dice pure che mancano investimenti, che bisogna investire per riaprire i pozzi, che non è facile, perché abbiamo mancanze, abbiamo deficienze e abbiamo manutenzioni da fare. Voglio chiedere allora al Sottosegretario cosa stiamo facendo per far sì che il denaro del PNRR affluisca a quegli investimenti relativi al gas, ma penso anche alle terre rare, al litio e ai grandi giacimenti minerali, che abbiamo in Italia. Chiedo dunque cosa si sta facendo per investire nella direzione dell'autonomia energetica, che costituirebbe una prima risposta alla crisi geopolitica, anche per non dare risorse a chi vuol fare la guerra, come la Russia. Signor Presidente, in conclusione, ciò risponderebbe soprattutto al bisogno di dare agli italiani, alle imprese e ai cittadini quell'energia di cui hanno bisogno. Signor Presidente, rappresentante del Governo, facciamo quindi questi investimenti e cerchiamo di essere più efficaci di quanto purtroppo, nonostante i continui ammonimenti del Gruppo Fratelli d'Italia, la maggioranza è stata capace di fare. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vitali. Ne ha facoltà.

[VITALI](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghe e colleghi, anche io voglio ringraziare preliminarmente, per il lavoro svolto e per la pazienza avuta, i due relatori e i presidenti delle Commissioni riunite, e nel seguito del mio intervento spiegherò perché questo mio ringraziamento non è soltanto di forma, ma è anche di sostanza. Il decreto-legge in esame, esitato dalle Commissioni 1a e 7a, introduce ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dopo quelle già introdotte dal decreto-legge n. 152 del 2021.

In particolare il testo, che introduce o integra le disposizioni per fare in modo che la pubblica amministrazione possa attuare un piano nei diversi settori coinvolti, è stato integrato con norme che prevedono, innanzitutto, nuove regole per la formazione iniziale e continua e per il reclutamento dei docenti della scuola secondaria, nonché, in secondo luogo, percorsi certi per chi vuole insegnare e definizione più chiara degli obiettivi e delle modalità della formazione dei docenti durante tutto il loro percorso formativo, con corsi annuali per reclutare con costanza il personale in maniera più rapida, aprendo le porte ai giovani.

Il contenuto del decreto emanato i primi di maggio del secondo anno del PNRR certamente segnala un certo ritardo nell'attuazione del piano italiano; allo stesso tempo, evidenzia la volontà di porre rimedio a questa dilazione di tempi e provvede a correggere e integrare alcune norme in tema.

Vengono anche stanziati ulteriori risorse finanziarie - a dire il vero poche - ove necessarie all'attuazione del piano, in alcuni casi specificando anche l'utilizzo degli stanziamenti già in bilancio.

Gli interventi normativi sono principalmente indirizzati a velocizzare le procedure della pubblica amministrazione nella realizzazione del piano, ma anche nuove procedure nel settore dell'istruzione e dell'università diventano parte integrante di un sistema che, migliorando la propria efficienza, può contribuire alla ripresa e alla resilienza del Paese.

Durante il vasto ciclo delle audizioni sono pervenute proposte qualificate da parte dei principali *stakeholder* dei settori coinvolti per migliorare il testo. Certamente va colmato il *gap* tra domanda e offerta di docenti nella scuola, testimoniato dal numero abnorme delle supplenze annuali, perché questo ostacola la continuità didattica e penalizza oltremodo la formazione dei nostri ragazzi.

Inoltre, bisogna puntare ad una più attenta formazione degli stessi docenti che poi devono trasmettere le proprie conoscenze ai ragazzi. Quindi è fondamentale puntare ad una formazione iniziale e a una continua e di qualità del corpo docente per garantire *standard* di insegnamento più elevati sull'intero

territorio nazionale e la formazione certificata di chi insegna diventa un elemento da perseguire anche per chi insegna in ambito universitario.

Detto questo, bisogna entrare nell'ottica di una scuola che premi anche i docenti che continuano a formarsi, ma che consenta loro anche di accedere alle più opportune progressioni di carriera e stipendiali.

Il decreto è anche occasione per mettere a punto diverse altre disposizioni, soprattutto relative alla piena attuazione del piano, nel momento in cui si richiede un potenziamento amministrativo per far decollare l'utilizzo dei fondi nei diversi settori coinvolti.

Oltre a ciò, diverse disposizioni riguardano la transizione ecologica, che ora diventa un punto ancora più essenziale nell'azione del Governo, posta la centralità del riferimento di nuovi fonti energetiche alternative alle fonti tradizionali. Allo stesso tempo viene confermata l'importanza dell'implementazione della transizione digitale.

Vi sono ancora misure concrete per accompagnare la ripresa del turismo e le garanzie per la piena operatività del settore.

Sono previste, altresì, misure sulle procedure riguardanti l'Agenzia spaziale, la cybersicurezza, ma anche infrastrutture, beni culturali, zone economiche speciali e zone logistiche semplificate.

Per quanto riguarda il Gruppo Forza Italia, siamo intervenuti in via emendativa all'articolo 2, prevedendo che, fra i requisiti di professionalità ed esperienza dei partecipanti alle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici, fossero inclusi specialisti in psicologia del lavoro e risorse umane. Ancora, all'articolo 3, abbiamo evitato che la norma si applichi anche al personale militare delle Forze di polizia, in quanto l'eventualità di sottoporre i concorsi per il personale militare delle Forze di polizia alla disciplina generale dei concorsi per le pubbliche amministrazioni, così come definita dall'articolo 3, sarebbe risultata disfunzionale in rapporto alla peculiarità del risorse umane da reperire e all'entità per anno delle procedure da bandire. Inoltre, abbiamo inserito tra le prove d'esame per i concorsi destinati al regolamento di personale non dirigenziale misure di accertamento del possesso di una lingua e anche la valutazione di capacità logico-tecniche e comportamentali.

Abbiamo proposto - ed è stato accettato - la proroga al 31 dicembre 2024 dell'entrata in vigore della legge Madia.

All'articolo 4 abbiamo previsto che i cicli formativi indicati all'articolo 5, oltre che obbligatori, siano anche svolti obbligatoriamente e in ogni caso di promozione del personale a ruoli o funzioni superiori, nonché nei casi di trasferimento.

All'articolo 7, richiamando le norme che prevedono il trasferimento agli organismi sportivi di una quota del fondo di cui all'articolo 1, comma 561 della legge n. 178 del 2020, abbiamo previsto che i criteri e le modalità attuative per l'attribuzione delle risorse siano definiti con un autonomo decreto dell'autorità di governo competente in materia di sport.

All'articolo 10 - in tema di possibilità per le pubbliche amministrazioni di ricorrere a soggetti collocati in quiescenza per far fronte alle esigenze di rilancio degli investimenti - abbiamo espunto il termine di due anni minimo dall'andata in quiescenza per la possibilità di assunzione come consulenti, concordando in questo senso anche con altri Gruppi.

All'articolo 11 abbiamo potenziato le politiche di coesione con specifico riferimento all'Agenzia per la coesione territoriale, e in più abbiamo introdotto la possibilità - per rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali del Sud - di consentire all'Agenzia per la coesione di procedere alla contrattualizzazione di collaborazioni con professionisti e personale in possesso di alta specializzazione.

All'articolo 12 abbiamo previsto l'ordinaria prosecuzione delle attività di formazioni condotte dalla scuola nazionale dell'amministrazione evitando aggravii finanziari a carico della finanza pubblica derivanti dall'attuale scenario.

All'articolo 14 si è aumentato da quattro a sei anni la durata dell'incarico del presidente e dei componenti degli organi dell'ANVUR e all'articolo 18 abbiamo prorogato il termine per la stipula dell'atto definitivo di compravendita, e ciò in considerazione delle situazioni economiche attuali, della contemporaneità di più interventi sul territorio nazionale, della diminuita disponibilità di materiali e

mezzi, della scarsità di manodopera, dell'esigenza di garantire gli interventi in assoluta sicurezza. Tutto questo ha comportato un arco temporale di ben oltre ventiquattro mesi per la sua attuazione. Allo stato, pertanto, molte iniziative avviate nel 2021 rischiavano di non poter usufruire delle detrazioni in quanto i lavori si protrarranno almeno sino al 31 dicembre 2022.

All'articolo 15 abbiamo previsto il rafforzamento della struttura organizzativa dell'Autorità di regolazione dei trasporti tramite l'inserimento di 30 unità a tempo determinato. Inoltre, al fine di assicurare la tutela dei diritti delle persone di minore età, abbiamo rafforzato in modo strutturale l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza quale autorità terza e indipendente, con un organico massimo di 23 unità, di cui due con qualifica di dirigente di seconda fascia e uno con qualifica di dirigente di fascia prima.

All'articolo 16 abbiamo proposto con esito positivo la riorganizzazione e il rafforzamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei settori dei prodotti energetici, del traffico di merci e dei generi sottoposti al regime di monopolio, con l'aumento di sette unità di dotazione organica di dirigenti di livello generale. Sempre all'articolo 16 è stato accolto un nostro emendamento che rafforza la capacità amministrativa del Ministero della difesa.

Grazie alla nostra iniziativa emendativa, all'articolo 17 si è proceduto a stabilizzare 1.200 unità negli uffici giudiziari, come si è già detto.

All'articolo 18, laddove si prevedeva l'obbligo - posto in capo a esercenti e professionisti - di accettazione di pagamenti elettronici con una sola carta di debito o di credito, si sono inserite le carte prepagate.

Abbiamo poi inserito la possibilità - nelle Regioni di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia - di fruire di contributi in conto capitale per progetti di investimento da parte di associazioni e società sportive dilettantistiche, federazioni sportive nazionali, di enti di promozione sportiva, di enti pubblici che gestiscono o sono proprietari di piscine o infrastrutture sportive.

Ancora, abbiamo previsto la possibilità di utilizzare lo Spid come strumento di identificazione elettronica per l'accesso ai servizi anche in contesti *online*, e così abbiamo fatto in altri interventi agli articoli 32, 37 e 43.

Riprendendo il ringraziamento ai relatori e ai due Presidenti, vorrei soprattutto dire che, una volta tanto, il Parlamento ha dimostrato di essere autorevole nell'esercizio delle sue funzioni, quando si è dovuto trattare di tutto il comparto della scuola, lì dove sembrava essere stato trasmesso un messaggio secondo il quale il Governo era proteso a rispettare il Parlamento e quest'ultimo, invece, fatto di dissennati, era composto da persone che volevano ostacolarlo.

Tutto questo non è e non è stato; infatti, alla fine l'autorevolezza e l'impegno dei relatori, e soprattutto dei Presidenti, ha consentito di far retrocedere non i Ministri, non il Governo, ma la burocrazia, che è il vero problema.

Se c'è un ritardo nel PNRR, non è colpa del Parlamento, è colpa della burocrazia e anzi il Parlamento va ringraziato per aver assecondato con dei provvedimenti i ritardi per mettere il Governo in condizione di rispettare gli impegni presi con l'Europa. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Saponara. Ne ha facoltà.

[SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, vorrei dire preliminarmente che è un piacere parlare finalmente senza mascherina.

Vorrei iniziare il mio intervento ringraziando innanzitutto i relatori, la senatrice Tatjana Rojc e senatore Andrea Cangini, i Presidenti delle due Commissioni referenti 1a e 7a, rispettivamente il senatore Dario Parrini e il senatore Riccardo Nencini, oltre naturalmente a tutti i funzionari degli uffici legislativi sia dei Gruppi parlamentari che delle Commissioni coinvolte. Signor Presidente, ho voluto fare questo ringraziamento, in cui sono inclusi tutti i colleghi senatori delle Commissioni 1a e 7a, per arrivare a dire che il lavoro sul decreto-legge in esame è stato ampiamente e responsabilmente seguito da tutte le forze politiche della maggioranza parlamentare con l'unico comune obiettivo di concluderlo entro i tempi necessari, per evitarne la decadenza, nonostante avessimo tempi strettissimi (quindi c'era questo pericolo), con il rischio di non rispettare la scadenza del 30 giugno legata al PNRR per l'erogazione di una *tranche* di fondi assegnati al nostro Paese nell'ambito del Next generation EU, pari

a 24 miliardi.

Oltre a questa premessa, va ricordato e fissato nella mente di ognuno che nell'ambito del PNRR all'Italia sono stati assegnati circa 190 miliardi di euro tra prestiti e sovvenzioni che non vengono erogati in un'unica soluzione, ma in rate successive e subordinate al rispetto di una rigida tabella di marcia, che prevede, per ogni intervento contenuto nel PNRR, il rispetto di alcune scadenze che si traducono, in sintesi, in una serie di nuove normative e riforme che ci chiede l'Europa. Se lo vogliamo dire in altri termini, più semplicemente l'Europa ci presta i soldi, ma dobbiamo fare come l'Europa ci dice e secondo i suoi indirizzi.

Detto questo, appare chiaro l'oggetto del decreto-legge, che contiene misure urgenti per l'attuazione del PNRR. Sono in tutto 50 articoli relativi a tutti i settori, con una consistente parte relativa alla riforma della scuola che, di comune accordo tra tutte le forze di maggioranza, si è deciso di esaminare in modo inusuale mettendo da parte le appartenenze politiche, ponendosi degli obiettivi condivisi da raggiungere per ovviare alle storture che, già nelle riunioni informali antecedenti all'approvazione del provvedimento in Consiglio dei ministri, come 7a Commissione avevamo ampiamente messo in evidenza, reclamando peraltro che la materia fosse trattata in un decreto-legge a parte. Inascoltati, abbiamo così preso in mano alla situazione, convinti innanzitutto che la riforma della scuola contenuta negli articoli 44, 45, 46 e 47 del decreto-legge in esame non potesse basarsi sulla denatalità, prevedendo il taglio di 10.000 docenti, ma dovesse anzi basarsi sulle parole pronunciate dal Presidente del consiglio in occasione del suo insediamento, nel momento in cui ha affermato che è necessario investire nella formazione del personale docente, per allineare l'offerta educativa alla domanda delle nuove generazioni. Noi aggiungiamo che ciò vale per tutte le categorie di docenti, mettendo risorse fresche e non, come previsto dal decreto-legge, andando a reperire le risorse per il pagamento dei *tutor* del tirocinio e della formazione in ingresso, sottraendole alla carta docente, ma con appositi finanziamenti del bilancio dello Stato. Non si può tantomeno pensare a coprire gli oneri necessari al finanziamento del fondo per l'incentivo alla formazione attraverso la razionalizzazione, che vuol dire riduzione dell'organico di diritto, a partire dall'anno scolastico nel 2026-2027, con particolare riguardo al contingente annuale dei posti dell'organico di potenziamento, basandosi sul fatto che se c'è denatalità ci sarà bisogno di un numero minore di insegnanti.

Un modo distorto, a nostro avviso, di intendere una riforma che, anzi, dovrebbe dare a tutti i docenti che operano da anni nella scuola le stesse possibilità di formarsi e abilitarsi, senza peraltro vedersi privati proprio dello strumento che permette la loro formazione, cioè la *card* docente. Su questo la maggioranza parlamentare è stata irremovibile e nelle numerose riunioni, non ultima quella di ieri mattina, abbiamo continuato ad affermare la necessità di correggere quanto previsto dal Governo nel decreto, fino allo scontro col Governo stesso.

Il Governo, dal canto suo, è stato solido nell'affermare che l'Europa vuole la riforma così e che diversamente non si può fare; fino a sentirci, addirittura, addossare la responsabilità di un ammanco nelle casse dello Stato qualora avessimo fatto decadere il decreto, con conseguente non erogazione della *tranche* prevista di 24 miliardi.

Siamo giunti alla fine, solo da poche ore e dopo innumerevoli incontri e trattative con il Governo, a un compromesso, riuscendo innanzitutto ad evitare il taglio di 10.000 posti del potenziamento; ad inserire risorse fresche per la formazione; a non tagliare la *card* docente, con la rassicurazione che sarà garantita in modo strutturale dalla legge di bilancio.

Tra gli accordi migliorativi al testo governativo che sono stati approvati in Commissione figurano anche l'accesso, per i primi tre cicli del percorso di formazione iniziale, di chi è in servizio nella scuola, statale o paritaria, nei limiti della riserva dei posti indicati, la remissione alla contrattazione nazionale dell'incentivo, il ritorno nell'alveo della contrattazione della definizione del numero di ore aggiuntive, l'accesso alla specializzazione su sostegno per chi ha svolto già tre anni di attività.

Un rammarico è non aver potuto assicurare un futuro certo a migliaia di precari, che hanno assicurato per anni la sopravvivenza del sistema scolastico e che non si sono potuti abilitare per la mancanza, da nove anni, di percorsi di abilitazione. È per questo che si sarebbero dovuti prevedere percorsi abilitanti per tutte le categorie di insegnanti.

Inoltre, era necessario prevedere una fase transitoria più lunga per poter assorbire il precariato storico, dal momento che nel 2024 sicuramente non si farà in tempo, e per di più ai precari dovrà essere somministrata una prova preselettiva. Utile, infine, sarebbe stata anche la riapertura delle graduatorie di merito degli idonei nei concorsi.

In sintesi, risultati ne abbiamo avuti, ma con molta fatica. Voglio inoltre sottolineare che, al di là del cosiddetto pacchetto scuola, su cui ci siamo trovati tutti d'accordo e che ha impegnato principalmente la 7° Commissione, per quanto riguarda il resto dell'articolato io ho purtroppo ravvisato, a malincuore, una disparità di trattamento degli emendamenti proposti a seconda dei diversi Gruppi politici.

Non è difficile verificare, da una tabella che ci siamo presi la briga di compilare, come, mentre alcuni Gruppi politici hanno visto accolti emendamenti, anche notevolmente onerosi, per altri non è stato così. Per esempio il nostro, che ha avuto pochi emendamenti accolti e per di più non onerosi. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. Io vorrei che questo il Governo ce lo spiegasse.

In conclusione, signor Presidente, dal canto nostro, cioè da parte della maggioranza parlamentare, vi è stata grande responsabilità, dimostrata appunto dal fatto di essere stati capaci di abbandonare le nostre proposte di bandiera pur di raggiungere gli obiettivi. In questa maggioranza, la Lega continua a fare la sua parte in modo responsabile e propositivo e lo sta dimostrando ampiamente.

A fronte di ciò, signor Presidente, vorrei che il Governo fosse altrettanto responsabile e pronto ad accogliere e difendere le istanze dei cittadini italiani di fronte all'Europa. Vorrei che il Governo non si chinasse sempre passivamente di fronte alle richieste di una Europa, che guarda in modo freddo e distaccato il popolo italiano, preoccupato solo di pianificare in modo sistematico la società.

L'Italia, con i suoi cittadini, merita un'attenzione puntuale particolareggiata, perché le sue specificità e le sue particolarità ne hanno fatto un Paese grande. Signor Presidente, signori del Governo, è una questione di dignità e noi non la vogliamo perdere. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Quarto. Ne ha facoltà.

QUARTO (M5S). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, discutiamo oggi le misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza necessarie per migliorarlo e renderlo fluido.

Come membro della Commissione territorio, ambiente, beni ambientali sottolineo l'importanza delle misure in materia ambientale che riguardano principalmente fonti energetiche rinnovabili, efficientamento energetico, utilizzo irriguo delle acque, rifiuti, *governance* del Ministero della transizione ecologica e salute dei cittadini per i rischi ambientali. Più in particolare, si promuovono la produzione e l'impiego di idrogeno verde (quello che viene ricavato dalle fonti energetiche rinnovabili); si interviene in materia di concessioni di derivazione per uso irriguo per impedire l'estrazione illegale di acqua; si agevolano le procedure dell'approvazione dei piani di bacino; si introduce il piano di gestione delle macerie legate a eventi sismici nei piani regionali per la gestione dei rifiuti; si fornisce un supporto tecnico-operativo al Ministero della transizione ecologica per attuare le misure del PNRR; si istituisce il Sistema nazionale per la prevenzione della salute dai rischi ambientali e climatici.

L'impegno dei membri del Movimento 5 Stelle della Commissione territorio, ambiente, beni ambientali è stato notevole in sede consultiva, fornendo molteplici osservazioni alle Commissioni competenti, e proficuo in via emendativa, vedendo approvati tre importanti emendamenti. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Mi riferisco anzitutto all'emendamento Pavanelli e altri, che stabilisce che i produttori e gli utilizzatori che aderiscono a un sistema autonomo di raccolta o a un consorzio privato assicurano la copertura dei costi di raccolta e gestione dei rifiuti di imballaggio da loro prodotti e conferiti al servizio pubblico di raccolta indifferenziata anche quando gli obiettivi di recupero e riciclaggio possono essere conseguiti attraverso la raccolta su superfici private. Ciò per non gravare economicamente sui Comuni, quindi sui cittadini, e a beneficio della tutela ambientale.

L'emendamento della collega L'Abbate proroga di quattro mesi il termine per i contributi ai Comuni per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, al fine di assicurare ai Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti (ossia quelli con più difficoltà) la realizzazione

degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nonché per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, oltreché per l'incremento dell'efficienza energetica e di sviluppo sostenibile.

Infine, sottolineo con grande soddisfazione l'approvazione di un emendamento, a mia prima firma, di enorme valenza ecologista, che gratifica il mio impegno scientifico nell'agricoltura di precisione e quello legislativo, avendo depositato sul tema un disegno di legge assegnato alla Commissione agricoltura e produzione agroalimentare. Questo emendamento, tra l'altro, allinea il PNRR alle gravissime emergenze della siccità e della guerra in Ucraina, che stanno mettendo in ginocchio il nostro comparto agroalimentare. Si tratta di adottare, entro centoventi giorni dall'approvazione di questo provvedimento, un decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con cui individuare i casi e le condizioni tecniche di dettaglio per l'utilizzo dell'energia sostenibile e delle tecniche di agricoltura di precisione intelligenti, che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di gas serra, alla decarbonizzazione e all'impiego sostenibile delle risorse naturali, oltreché a un migliore uso delle matrici ambientali. È la prima volta che l'agricoltura di precisione viene normata in Italia. È normata in tutto il mondo e in Italia ci adegueremo normando questa straordinaria tecnica.

L'emendamento mira a incentivare la diffusione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico nel settore agricolo, alimentare e forestale. Ciò è quanto mai attuale e necessario in tempi di siccità, destinata ad aumentare a causa del sollevamento della fascia climatica tropicale, a sua volta dovuta al cambiamento climatico, a causa del surriscaldamento globale che ha cause antropiche (i gas serra). È necessario, da un lato, adattarsi al cambiamento climatico e, dall'altro, contrastarlo. L'agricoltura di precisione è una grandiosa e intelligente strategia per ambedue queste necessità. Essa è il connubio perfetto tra innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale.

In tema di innovazione, l'agricoltura di precisione ricerca e sviluppa tecnologie abilitanti dell'industria 4.0 che sono in grado di effettuare preventive caratterizzazioni del suolo da coltivare, per stabilire l'ottimale fabbisogno di acqua, di nutrienti e di trattamenti. Sostanzialmente, l'agricoltura di precisione vuol dire intervenire al momento giusto, nel punto giusto, con mezzi tecnici giusti e con la dose giusta; il tutto sulla base di una preventiva conoscenza fisica, chimica e biologica dei suoli, con metodi di analisi geostatistici calibrati e validati. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

In tema di sostenibilità, la *smart precision farming* garantisce la cura e la tutela della risorsa suolo, in quanto si può risparmiare il 30 per cento, ma anche oltre, di *input* agronomici (acqua, concimi, fitofarmaci, diserbanti), migliorando nel contempo quantità e qualità della produzione. La riduzione dei prodotti chimici è benefica per l'ambiente, dato che per produrli si immettono gas serra nell'atmosfera e nell'utilizzo si inquinano tutte le matrici ambientali. Inoltre, l'ottimizzazione dell'impiego delle pratiche agronomiche, grazie all'uso integrato di tecnologie avanzate, produce un risparmio di costi con conseguente maggiore redditività e competitività delle imprese agricole e una maggiore sostenibilità ambientale.

Le tecniche di agricoltura di precisione possono essere convenientemente adoperate per tutti i tipi di agricoltura (convenzionale, integrata, biologica) e potrebbero trarne vantaggio anche i piccoli produttori. Le tecniche di precisione sono quello che occorre perché l'agricoltura torni ad essere un settore trainante dell'economia, senza che si pregiudichi la sostenibilità ambientale dei processi produttivi, anzi preservando la biodiversità e la risorsa terra, fatta di fertilità del suolo e qualità delle riserve idriche. Di certo occorrerà formare nuove figure professionali, avviando specifici corsi di studio (universitari, dottorati di ricerca, percorsi professionalizzanti).

Concludo. Sostenere l'agricoltura di precisione per la *green economy* dev'essere un obiettivo strategico per la transizione verde e digitale del PNRR, perché, oltre che permettere uno sviluppo ecosostenibile del comparto agricolo, lo renderà resiliente ai prevedibili eventi meteo-climatici avversi e alle nefaste conseguenze della geopolitica delle risorse agroalimentari.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Rojc.

ROJC, relatrice. Signor Presidente, mi permetta di tirare una linea su queste ore di discussione davvero assai preziose. Credo che la scritta alle sue spalle indichi bene ciò che si deve seguire; ogni

cosa ci ricorda i nostri doveri a certezza del progresso civile di un Paese che, pur unico e magnifico, ha bisogno di essere riformato e sostenuto nelle sue necessità, che garantiranno un futuro degno di questo nome. Un passo importante, com'è stato ribadito, è il fatto che la salute e la transizione ecologica, quindi l'ambiente, finalmente trovino un'interazione regolata. Ringrazio i colleghi intervenuti per aver esplicitato le mancanze, le criticità e le necessità in questo senso.

Mi dispiace dover sottolineare invece l'intervento della collega Granato, a causa di accuse a volte davvero inopportune e offensive nei confronti di chi ha subito lutti e privazioni. Ci stiamo adoperando tutti per riformare questo Paese e adeguarlo agli *standard* più alti e competitivi, non certo per portarlo all'autodistruzione.

Il senatore Malan ha citato la resilienza, che è la capacità di affrontare e superare qualcosa di drammatico e difficoltoso, perciò l'articolato provvedimento ha avuto necessità di essere, appunto, una risposta reale ad alcune esigenze reali del Paese. È stato fatto bene, si poteva certamente fare meglio (questo sempre e comunque).

Mi hanno fatto molto piacere gli interventi su università e ricerca. Abbiamo bisogno di confrontarci con le capacità dei giovani, affinché possano avere sbocchi concreti nel nostro Paese: non possiamo prevedere un futuro di sviluppo senza un adeguato sistema di formazione, e conseguentemente, di accesso alle carriere e di valorizzazione del lavoro scientifico di chi fa parte o si accinge a far parte del mondo accademico e quindi bisogna dare dignità a chi rappresenta il nostro futuro nell'ampio contesto europeo, cosa che è stata sottolineata anche dalla senatrice Pirro. Ha ragione, è stato rilevato come il mosaico della scuola formi i cittadini di domani e di questo siamo responsabili tutti *hic et nunc*.

Si è parlato della piattaforma unica di reclutamento della pubblica amministrazione, estremamente importante per incrociare domanda e risposta, e delle necessità di chi è meno fortunato ed è stata citata l'importanza di ampliare e valorizzare le competenze.

Concordo che il PNRR rappresenti davvero un cambio di passo per rendere competitivo e contemporaneo il sistema Italia.

È stata ricordata l'importanza della condivisione della riflessione in Aula. Le critiche sul fatto che non si discute abbastanza o che le decisioni vengono imposte ci devono far riflettere. Penso che le Commissioni abbiano avuto un confronto aperto e costruttivo anche con il Governo, come dev'essere quando ci si confronta con provvedimenti di grande rilevanza politica.

Il momento che stiamo vivendo - è stato rilevato - con la guerra, la pandemia e la crisi energetica, definisce e determina scelte politiche ed economiche che devono tener conto, però, anche delle esigenze del Paese. In questo senso, credo che il decreto sia strategico, in quanto coniuga le esigenze dei cittadini, la *governance* del Paese e le raccomandazioni che ci arrivano dall'Europa.

Vorrei rilevare l'attenzione che si è riservata al Meridione, con lo stanziamento di fondi davvero rilevanti, e sarà compito di noi tutti vigilare affinché non ci siano ingerenze che possano ledere gli interessi della rigenerazione dei territori del Sud del Paese. È stato sottolineato da molti colleghi - lo voglio ribadire - come in questo percorso non sia mai mancato un dialogo costruttivo tra tutti gli attori, un confronto aperto, a volte aspro, ma sempre con la consapevolezza che c'è un unico fine che ci fa trovare la quadra: il bene del Paese, che supera gli interessi dei singoli gruppi e dei singoli partiti.

PRESIDENTE. Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 12,58, è ripresa alle ore 15,07).

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno 2022 e conseguente discussione (ore 15,07)

Approvazione della proposta di risoluzione n. 5. Reiezione delle proposte di risoluzione nn. 1, 2, 3 e 4

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno 2022 e conseguente discussione».

Avverto che è in corso la diretta televisiva con la RAI.

Ha facoltà di parlare il presidente del Consiglio dei ministri, professor Draghi.

DRAGHI, *presidente del Consiglio dei ministri*. Presidente Casellati, onorevoli senatrici e senatori, il Consiglio europeo del 23 e 24 giugno affronterà i seguenti temi: gli sviluppi della guerra in Ucraina e il sostegno europeo a Kiev, le ricadute umanitarie, alimentari, energetiche e securitarie del conflitto, gli aiuti a famiglie e imprese colpite dalla crisi, le prospettive di allargamento dell'Unione europea, i seguiti della Conferenza sul futuro dell'Europa.

Ci avviciniamo al quarto mese dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, iniziata il 24 febbraio. Mosca continua ad aggredire militarmente città ucraine, nel tentativo di espandere il controllo sul territorio e rafforzare la propria posizione. I combattimenti a Severodonetsk, nella regione di Lugansk, sono particolarmente feroci. Il bombardamento russo di Kharkiv, la seconda città più popolosa dell'Ucraina, aggrava il già terribile bilancio di morti e feriti. Al 20 giugno sono 4.569 i civili morti e 5.691 quelli feriti, secondo le Nazioni Unite, ma il numero reale probabilmente è molto più alto.

Continuano a emergere nuove atrocità commesse ai danni dei civili da parte dell'esercito russo. Le responsabilità saranno accertate e i crimini di guerra saranno puniti. Anche il numero delle persone in fuga dal conflitto continua ad aumentare: soltanto in Italia sono oltre 135.000 i cittadini ucraini arrivati dall'inizio dell'invasione. Voglio esprimere ancora una volta la mia gratitudine alle italiane e agli italiani che li hanno accolti. (*Applausi*).

La strategia dell'Italia, in accordo con l'Unione europea e con gli alleati del G7, si muove su due fronti: sosteniamo l'Ucraina e imponiamo sanzioni alla Russia, perché Mosca cessi le ostilità e accetti di sedersi davvero al tavolo dei negoziati. Durante la mia recente visita a Kiev, insieme al cancelliere tedesco Scholz, al presidente francese Macron e al presidente rumeno Iohannis, ho visto da vicino le devastazioni della guerra e constatato la determinazione degli ucraini nel difendere il loro Paese. (*Applausi*). Siamo andati a Kiev per testimoniare di persona che i nostri Paesi e l'Unione sono determinati ad aiutare un popolo europeo nella sua lotta a difesa della sua democrazia e della sua libertà. Durante la visita, il presidente Zelensky ci ha chiesto di continuare a sostenere l'Ucraina, per poter raggiungere una pace che rispetti i loro diritti e la loro volontà. Solo una pace concordata e non subita può essere davvero duratura. La sottomissione violenta e la repressione di un popolo per mano di un esercito non portano la pace, ma il prolungamento del conflitto, forse con altre modalità, di certo con altre distruzioni.

Il Governo italiano, insieme ai *partner* dell'Unione europea e del G7, intende continuare a sostenere l'Ucraina, così come questo Parlamento ci ha dato mandato di fare. Il nostro sostegno a favore di Kiev è anche un impegno alla ricostruzione del Paese. Il Consiglio europeo straordinario del 30 e 31 maggio ha discusso di questo e le conclusioni del prossimo Consiglio riaffermeranno tale impegno. Non è un'impresa che possono affrontare i singoli Stati: lo sforzo deve essere collettivo e coinvolgere anche gli organismi internazionali e le banche di sviluppo, la Banca mondiale e il Fondo monetario primi tra tutti. Vogliamo ricostruire, per ridare una casa alle famiglie che l'hanno persa, per riportare i bambini nelle scuole, per aiutare la ripresa della vita economica e sociale in Ucraina. Oggi spetta a tutti noi aiutare l'Ucraina a rinascere. (*Applausi*).

A Kiev ho ribadito che l'Italia vuole l'Ucraina nell'Unione europea e vuole che abbia lo *status* di candidato. Il Governo italiano è stato tra i primi a sostenere questa posizione con chiarezza e convinzione in Europa e in Occidente e, se non sbaglio, la prima volta che ho affermato questo punto è stato proprio in questo Parlamento. Continueremo a farlo in ogni consesso internazionale, a partire dal prossimo Consiglio europeo. Sono consapevole che non tutti gli Stati membri oggi condividono questa posizione, ma la raccomandazione della Commissione è un segnale incoraggiante e confido che il Consiglio europeo possa raggiungere una posizione consensuale in merito.

Gran parte dei Paesi vicini alla Russia, grandi e piccoli, guardano ora all'Unione europea per la sicurezza, per la pace e per la stabilità. Il percorso da Paese candidato a Stato membro è lungo, per via delle impegnative riforme strutturali richieste, ma il segnale europeo deve essere chiaro e coraggioso da subito. Oggi i Paesi, tra l'altro, sono in grado di portare avanti queste riforme strutturali più velocemente rispetto al passato. Il 3 giugno, il Consiglio europeo ha adottato il sesto pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia. È stato introdotto l'embargo su tutto il petrolio e sui prodotti

petroliferi importati in Europa via mare, rispettivamente a partire dalla fine del 2022 e dall'inizio del 2023. Gli operatori europei non potranno più assicurare e finanziare il trasporto di petrolio a Paesi terzi.

Sono state escluse dal sistema Society for worldwide interbank financial telecommunication (SWIFT) altre tre banche russe, tra cui la più grande del Paese, Sberbank, e una banca bielorusa; è stato ampliato l'elenco di beni soggetti al blocco delle esportazioni, compresi prodotti chimici che possono essere usati per finalità belliche; vengono sanzionate altre 18 entità russe e 65 persone, tra cui quello che è considerato il responsabile degli orrori di Bucha; sono state sospese in Europa le trasmissioni di altri tre organi statali di informazione russa che diffondono propaganda.

Le sanzioni funzionano. Il Fondo monetario internazionale prevede che quest'anno il costo inflitto all'economia russa sarà pari a 8,5 punti del prodotto interno lordo; il tempo ha rivelato e sta rivelando che queste misure sono sempre più efficaci.

Desidero tuttavia sottolineare ancora una volta che i nostri canali di dialogo rimangono aperti. Non smetteremo di sostenere la diplomazia e cercare la pace; una pace nei termini che sceglierà l'Ucraina. Anche nei miei colloqui col presidente Putin ho più volte ribadito la necessità di porre fine all'aggressione, di parlare di pace e di definirne concretamente i termini e i tempi.

Durante il Consiglio europeo si discuterà anche dell'allargamento dell'Unione ai Balcani occidentali. Il Governo italiano è favorevole a far partire i negoziati di adesione con l'Albania e la Macedonia del Nord. Inoltre, nella discussione che si inizierà in questo Consiglio europeo, il presidente Macron presenterà il suo impegno per una comunità politica europea. Come ha già chiarito il Presidente francese, questo progetto non sarà un canale sostitutivo allo *status* di Paese candidato.

Il Consiglio di fine mese rappresenta un'occasione per cominciare a guardare al futuro assetto dell'Unione, ai suoi confini, alla sua sicurezza, al suo sviluppo economico. Il parere positivo della Commissione europea sull'adozione dell'euro da parte della Croazia a partire dal 2023 è un ottimo segnale, che naturalmente l'Italia coglie con favore.

Negli ultimi decenni, l'allargamento dell'Unione europea ha dato pace e stabilità a Paesi segnati dalla guerra. L'allargamento ha trasformato l'Unione europea nel più grande mercato unico del mondo, che rappresenta tra il 5 e il 6 per cento della popolazione e circa un sesto del prodotto globale. Ha creato nuove opportunità di cooperazione tra Paesi in aree di fondamentale importanza in campo energetico, nei trasporti, nella sicurezza alimentare, nella salute, nello studio, nel lavoro; ha stimolato negli Stati membri lo sviluppo di un'economia di mercato funzionante e favorito un processo di riforme sin dalla domanda di adesione. Ha esteso diritti e tutele sul lavoro assenti ancora oggi in altre parti del mondo; ha fornito un potente incentivo allo sviluppo della vita democratica e al rispetto della dignità umana e dello Stato di diritto. Come scritto nel Trattato sull'Unione europea, ogni Stato europeo che rispetti questi valori e che si impegni a promuoverli può domandare di diventare membro dell'Unione.

L'adesione a questi principi non è una considerazione secondaria, è alla base del progetto europeo.

L'allargamento dell'Unione europea, però, comporterà certamente anche una riflessione profonda sulle regole che disciplinano il suo funzionamento in politica estera, di sicurezza, in politica economica e in politica sociale. (*Applausi*).

È opportuno convocare al più presto una conferenza intergovernativa per discutere di come affrontare questa sfida.

Uno stimolo al cambiamento è arrivato anche dalla Conferenza sul futuro dell'Europa che si è conclusa a maggio. Le proposte dei cittadini europei - soprattutto giovani - presentate in quell'occasione, riguardano temi di grande importanza per il futuro dell'Unione, dal cambiamento climatico allo stato di diritto, e meritano di essere valutate con attenzione. Il conflitto in atto rischia di creare una crisi umanitaria di dimensioni straordinarie.

Le forniture di grano sono a rischio nei Paesi più poveri del mondo; già adesso il blocco dei porti tiene vincolati milioni di tonnellate di cereali del raccolto precedente che rischiano di marcire. Le devastazioni della guerra peggioreranno la situazione nei prossimi mesi.

Recenti bombardamenti russi hanno distrutto il magazzino di uno dei più grandi terminali agricoli dell'Ucraina, nel porto di Nikolaev, che, secondo le autorità ucraine, conteneva tra 250.000 e 300.000

tonnellate di cereali. Le proiezioni fornite dall'Ucraina indicano che la produzione di cereali potrebbe calare tra il 40 e il 50 per cento rispetto all'anno scorso. Dobbiamo liberare le scorte che sono in magazzino in modo da sbloccare le forniture per i Paesi destinatari e fare spazio al nuovo raccolto che arriverà a settembre. Nell'immediato è necessario realizzare lo sminamento dei porti e garantire l'uscita delle navi in sicurezza.

Dopo vari tentativi falliti non vedo alternativa a una risoluzione delle Nazioni Unite che definisca i tempi di questa operazione e dove l'ONU garantisca sotto la propria egida la sua esecuzione.

L'Europa, sia sul piano G7 sia sul fronte bilaterale, ha messo in atto uno sforzo di cooperazione su larga scala per aiutare i Paesi più vulnerabili. Negli ultimi giorni la Russia ha ridotto le forniture di gas all'Europa, compresa l'Italia. Dall'inizio della guerra il nostro Governo, questo Governo, si è mosso con rapidità per trovare fonti di approvvigionamento alternative al gas russo. Abbiamo stretto accordi importanti con vari Paesi fornitori, dall'Algeria all'Azerbaijan, e promosso nuovi investimenti anche nelle rinnovabili. Grazie a queste misure, potremo ridurre in modo significativo la nostra dipendenza dal gas russo già dall'anno prossimo.

In Europa l'andamento del prezzo dell'energia è alla base dell'impennata dei tassi di inflazione degli ultimi mesi. A maggio, in Italia l'inflazione ha raggiunto il 7,3 per cento, ma l'inflazione di fondo, che esclude i beni energetici e alimentari, è meno della metà.

Per frenare l'aumento generale dei prezzi e tutelare il potere d'acquisto dei cittadini è essenziale agire anche - e sottolineo anche, perché i campi di intervento sono vari e non si limitano a questo - sulla fonte del problema e contenere i rincari di gas e di energia. I Governi hanno gli strumenti per farlo. La soluzione che proponiamo da diversi mesi è l'imposizione di un tetto al prezzo del gas russo, che consentirebbe anche di ridurre i flussi finanziari verso Mosca.

Il Consiglio europeo ha dato alla Commissione il mandato di verificare la possibilità di introdurre un controllo, un tetto al prezzo.

Questa misura è diventata ancora più urgente alla luce della riduzione delle forniture da parte di Mosca. Le forniture sono ridotte, il prezzo aumenta, l'incasso da parte di Mosca resta lo stesso, le difficoltà per l'Europa aumentano vertiginosamente.

L'Europa deve muoversi con rapidità e decisione per tutelare i propri cittadini dalle ricadute della crisi innescate dalla guerra. Dall'anno scorso l'Italia ha stanziato circa 30 miliardi di euro in aiuti a famiglie e imprese. Parte di questi interventi sono stati finanziati con un contributo straordinario delle grandi aziende energetiche, che hanno maturato profitti enormi grazie all'aumento dei prezzi.

Con questa misura, abbiamo dunque chiamato le imprese che hanno beneficiato di rincari eccezionali a partecipare a costi che tutta la società sta sopportando. È stata una scelta dettata da un principio di solidarietà e di responsabilità. L'Italia continuerà a lavorare con l'Unione europea e con i nostri *partner* del G7 per sostenere l'Ucraina, ricercare la pace, superare questa crisi.

Questo è il mandato che il Governo ha ricevuto dal Parlamento, da voi. Questa è la guida per la nostra azione. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Avverto che le proposte di risoluzione dovranno essere presentate entro la conclusione del dibattito.

Dichiaro aperta la discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri.

È iscritto a parlare il senatore Casini. Ne ha facoltà.

CASINI (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, quando sono entrato in Parlamento, ma anche negli anni più recenti, questo dibattito parlamentare sarebbe terminato così: il Senato della Repubblica, udita la comunicazione del Presidente del Consiglio dei ministri, la approva. *(Applausi)*. Credo che sarebbe una pagina decorosa per il Parlamento, perché il teatrino che si sta sviluppando fuori da quest'Aula è semplicemente incomprensibile: ed uso un termine molto democristiano, nel senso che voglio essere gentile. *(Applausi)*.

Teatrino incomprensibile, perché palesemente estraneo rispetto alla materia che è in discussione, in quanto la materia in discussione, pur essendo drammatica e riguardante la vita di milioni di persone, è un pretesto per inserire e discutere altre questioni.

Colleghi, parlando a nome del Gruppo per le Autonomie, io sono totalmente convinto che nella

relazione del Presidente del Consiglio vi sia tutto, anzitutto il nostro impegno per la pace che deve essere accettata dal Paese che è stato aggredito e che noi sosteniamo per la semplice ragione che non possiamo avallare, come nuova regola internazionale, la sopraffazione del forte contro il debole. (*Applausi*). Pertanto, signor Presidente del Consiglio, noi con le sue parole ci impegniamo per la pace, ci impegniamo per sostenere il Governo ucraino e ci impegniamo, signori senatori, con un progetto ed una idea per l'Europa.

Il Presidente del Consiglio ha parlato delle nuove ipotesi che sono sul tappeto: dell'allargamento dell'Europa ai Balcani occidentali; dell'ipotesi "macroniana" della nuova comunità politica europea; delle regole obsolete che l'Unione europea ha e che vanno superate. Dunque, c'è tutto nella sua relazione ed è inutile lambiccarci con altre cose.

Colleghi, vorrei terminare con una sola riflessione. Qual è la forza delle dittature rispetto alle democrazie? Pensateci un minuto. La forza risiede nel fatto che le dittature hanno il vantaggio del tempo: un dittatore decide dal mattino alla sera, mentre il Presidente del Consiglio, giustamente, parla con il suo Consiglio dei ministri e poi riferisce in Parlamento. Le dittature hanno un vantaggio, che è la tempistica. Non possiamo non essere consapevoli di questo.

Quando nei mesi scorsi abbiamo sostenuto in quest'Aula che il tempo e la fatica di sostenere Kiev sarebbero state la chiave di volta della resistenza delle democrazie, avevamo già chiaramente capito quello che si sarebbe manifestato e che, purtroppo, si sta manifestando. Con il passare del tempo la forza di resistenza diminuisce perché ci sono degli interessi, ci sono il problema alimentare e quello energetico, c'è l'inflazione e le democrazie non sono abituate a resistere.

Colleghi, diamo allora, a maggior ragione, il segno di un Paese serio. Quando ho visto lei, insieme ai suoi colleghi, dentro quel treno, ho pensato che eravamo veramente dalla parte giusta. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Renzi. Ne ha facoltà.

[RENZI \(IV-PSI\)](#). Signor Presidente del Senato, signor Presidente del Consiglio dei ministri, onorevoli colleghi, ci sono dei momenti nella vita di un Parlamento in cui l'interesse di tutti deve prevalere rispetto alle parti.

Ci troviamo a svolgere questa discussione oggi, 21 giugno, giorno del solstizio d'estate, in cui in teoria c'è più luce. Nella politica planetaria è il giorno in cui c'è meno luce da tanto tempo.

Chi fa politica e ha passione per la politica e chi vuole studiare le cose sa che il 24 febbraio scorso è cambiato tutto: sono venuti in meno gli equilibri che stavano alla base degli accordi raggiunti in occasione della Conferenza di Yalta e le conseguenze di quanto successo le vedremo per decenni e generazioni, in quanto vanno ben oltre i confini dell'Ucraina, pur naturalmente importanti.

Non si sta discutendo della Crimea e del Donbass. Si sta discutendo del futuro del mondo: dal chicco di frumento, ossia la geopolitica e la sovranità alimentare, fino allo spazio, in quanto per la prima volta dagli anni Sessanta si stanno introducendo elementi di divisione anche tra le missioni spaziali. È un cambiamento epocale che riguarda l'energia, il cibo e, ovviamente, la nostra capacità di confrontarsi tra democrazie e non democrazie, come diceva il collega Casini. È un tema enorme.

Di fronte a questo, il cittadino che segue la politica, ma che non ha tutti gli strumenti di passione personale per poter approfondire ogni passaggio, si sente invadere da un sentimento di sfiducia. Altro che solstizio d'estate! Vede buio quando va a fare il pieno di benzina o deve pagare una bolletta che è il triplo di quella dello scorso anno. Tu gli dici che abbiamo fatto diversi sforamenti. Ma lui risponde che non sa quali sforamenti abbiamo fatto, ma sa che paga una bolletta che è triplicata.

Il cittadino - lasciatemelo dire - nutre anche la preoccupazione psicologica legata a un sentimento comprensibile. Dopo due anni di Covid ci eravamo detti di ripartire, ma è arrivato un problema che - forse - è potenzialmente più grave persino dell'emergenza pandemica, che tra l'altro non è finita, anche se è naturalmente molto meno grave.

Di fronte a questo, penso che ci sia una cosa da dire a quest'Aula rispetto alle discussioni su quello che Casini ha chiamato "teatrino", ed io mi associo. Non sono uno di quelli che si possono scandalizzare se all'interno dei partiti si aprono discussioni, e non sono uno di quelli che possono teorizzare che le discussioni nei partiti fanno del male alla democrazia: non è detto che sia così; non è necessariamente vero il contrario, ma non è detto che sia così. Siamo professionisti, non siamo una banda di populistici,

quindi sappiamo che queste cose avvengono. Quello che possiamo chiedere a tutti e a ciascuno è di essere seri rispetto alle priorità del Paese, perché la gravità della situazione internazionale, che mette insieme la carestia, la siccità, la crisi energetica, la crisi demografica, un problema esistenziale di questo pianeta (si arriva anche a parlare di guerra nucleare), richiede che chi si vuole dividere lo faccia rispettando la dignità e l'onore di questo Parlamento e di questo gioco politico (*Applausi*), e non cercando degli alibi e dei finti alibi per le proprie discussioni. (*Applausi*).

Parliamoci chiaro: un fiume ha tracimato e gli argini non saranno più quelli di prima; non ci prendiamo in giro. Il fiume ha tracimato e noi oggi, dopo il 24 febbraio, dobbiamo andare a fare la conta dei danni; anzi, prima ancora dobbiamo bloccare l'alluvione. È evidente che quando Draghi, assieme a Macron e assieme a Scholz, fa il viaggio in treno, dà un messaggio di orgoglio al sistema Paese, ma - attenzione - dà anche un messaggio bello e difficile, ossia che l'Europa da questa crisi o ne esce vincitrice sul medio periodo o non ne esce viva. Questa crisi infatti probabilmente non vedrà un vincitore nella guerra: sul terreno nessuno vincerà questa guerra. Ma o l'Europa vince la pace o, nel momento in cui siamo in una situazione di difficoltà come quella che ho ricordato, non possiamo non vedere che la Russia sta portando avanti una strategia finalizzata a spostare ad Oriente l'asse geopolitico del mondo. Non possiamo non notare quello che sta accadendo tra India e Cina. Non possiamo non capire quello che sta accadendo in molte parti del mondo, dall'Africa ai Paesi arabi, che dicono: voi non siete più il centro del mondo. Se vogliamo tornare ad essere il centro del mondo, dobbiamo essere capaci di un'iniziativa politica, che sia di sostegno all'Ucraina, ma anche diplomatica, che sia in grado di scrivere la pagina nuova della pace.

In questo, credo che il Presidente del Consiglio italiano, il Presidente della Repubblica francese e, il Cancelliere tedesco abbiano rappresentato tutti noi. Per fare che cosa? Per fare una cosa molto semplice, signor Presidente. Certo, continuare a sostenere l'Ucraina, e noi abbiamo votato a favore delle sanzioni alla Russia e delle armi all'Ucraina perché, senza questi provvedimenti voluti dal Governo Draghi, oggi avremmo visto la Russia prendersi l'Ucraina e una storia totalmente diversa. (*Applausi*). Dovete essere orgogliosi di aver sostenuto il Governo in questo momento storico.

È evidente che questo non può non portarci a fare delle domande. Quando leggo - lo dico al mio amico Ministro della difesa - che la NATO sta ragionando e che Svezia e Finlandia parlano adesso con la Turchia, vorrei che ci fosse una voce - sono certo che Guerini sarà tra quelle - che potesse dire agli amici turchi che noi non sacrificheremo le ragazze, le donne, i ragazzi, gli uomini curdi (*Applausi*), che sono stati in questi anni il nostro elemento di salvezza nella guerra all'ISIS. Il mondo non inizia oggi e finisce domani. Se sette anni fa non ci fossero state le ragazze curde, questo pianeta sarebbe finito nelle mani degli estremisti islamici. E io non accetterò di barattare la libertà e l'indipendenza delle donne e delle ragazze curde semplicemente per l'interesse di un'altra forza internazionale, qual è quella che viene rappresentata dalla Turchia. Di quest'idea ne possiamo parlare? Possiamo parlare del fatto che il terrorismo internazionale continua a colpire e che vengono colpiti i templi dei Sikh a Kabul e le chiese in Nigeria? Possiamo avere il coraggio di dire che le ragazze, le bambine di Kabul non meritavano un anno fa il disinteresse della comunità internazionale, visto che adesso nessuno dice più niente (*Applausi*) e noi siamo gli unici che continuano a ribadire che quelle vite sono tanto importanti almeno quanto lo sono quelle degli ucraini e degli italiani?

Voglio dire - e mi avvio a concludere - che la politica estera è una cosa seria; la politica estera non è inseguire un *tweet*, non è cercare un *like*, non è prendere un "mi piace".

C'è un mondo che ci sta scoppiando tra le mani e le persone che seguono da casa il nostro dibattito ci chiedono di essere all'altezza della sfida del domani, sapendo che noi europei o troviamo una strada insieme o non avremo un futuro. Basta partire dai dati di previsione demografica per vedere che la sola Nigeria, nei prossimi venticinque anni, sarà più grande non dell'Italia, ma dell'intera Unione europea, perché arriverà a 450 milioni di persone, mentre in Europa siamo fermi, con una curva piatta e le civiltà, amici cari, finiscono così, come ci insegna la grande storia dell'Impero romano e come ci insegnano tante pagine di storia.

Oggi, che è il 21 giugno, mi viene in mente quella frase di Shakespeare che dice: «Ora l'inverno del nostro scontento è reso estate gloriosa». Ebbene, cos'è l'inverno del nostro scontento? Probabilmente

nei partiti politici che si stanno dividendo ci sono varie ragioni di scontento, ci sono varie ragioni per guardare all'inverno che li ha attesi o li attenderà, ma quello che deve essere chiaro per noi da qui alla fine del 2022 è che abbiamo una responsabilità: siamo di fronte alla più grande crisi economica degli ultimi anni, paradossalmente peggiore di quella del 2008-2011, perché il costo della vita sta crescendo a livelli che non vedevamo almeno da un ventennio, quando all'improvviso, con l'entrata dell'euro - che ci ha salvato - i prezzi sono raddoppiati. Ebbene, abbiamo questa consapevolezza da qui a dicembre, per cui facciamo i seri, fate i seri, litigate sulle cose serie. Poi ci sarà una campagna elettorale nella primavera del 2023 e vi divertirte come volete, ma da qui a dicembre 2022 venga prima l'interesse dei cittadini che in questo momento vedono un inverno dello scontento non dietro di loro, ma davanti ai loro occhi. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Monti. Ne ha facoltà.

MONTI (*Misto*). Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, onorevoli colleghi, ringrazio lei, signor Presidente del Consiglio, ed il Governo per il modo serio, pragmatico e responsabile in cui guidate l'Italia e contribuite con forza ed autorevolezza in Europa e in sedi ancora più ampie a definire una posizione italiana ed europea su questa drammatica vicenda. Il mio sostegno è pieno.

Vorrei contribuire al dibattito con due considerazioni. La prima, che si riattacca a quello che il Presidente ha detto riguardo alla proposta del Presidente Macron della comunità politica, è che credo che la decisione di dare subito un segnale forte di volontà dell'ingresso dell'Ucraina nell'Unione europea sia in questo momento necessaria. Vorrei però anche fare presente che molti dei problemi più seri che l'Unione europea ha dovuto affrontare negli anni scorsi sono nati da frustrazioni sviluppatesi a seguito di promesse premature di entrata nell'Unione europea. È questo il caso della Turchia, quando nel 1999, sotto l'impulso emotivo del presidente Chirac, il Consiglio europeo, disattendendo le raccomandazioni della Commissione, si è precipitato ad Ankara per fare promesse molto sollecite di negoziati e di ingresso e questo ha contribuito grandemente alla frustrazione della Turchia nei confronti dell'Unione europea. Non sto dicendo che non sia necessario oggi dare tutti i segnali possibili all'Ucraina, ma teniamo presente che la lunghezza delle procedure di preparazione non è un riflesso odiosamente burocratico, ma è un insieme di atti che si fanno per dare sufficiente preparazione e forza al Paese che entrerà, affinché non soccomba subito alla pressione del mercato unico. Mi sembra quindi un segnale politico di grande volontà immediata di averli, di serietà peraltro nelle procedure per la preparazione, unito a questo concetto che oggi può valere per l'Ucraina ed è stimolato dall'Ucraina, ma che potrebbe essere di carattere più generale, di una comunità politica come senso di destini comuni, su cui il presidente Macron sta lavorando.

La seconda e più rapida considerazione è la seguente: lei, Presidente, è qui oggi, noi siamo qui oggi, a causa della legge n. 234 del 2012. Qual è la *ratio* politica di questa legge che prevede questi appuntamenti? La legge fu fatta per rafforzare la partecipazione dell'Italia ai processi di decisione dell'Unione europea. Mi permetto di offrire una testimonianza visto che fu il mio Governo a presentare quella legge approvata a larghissima maggioranza dal Parlamento. Prima di allora, il Governo non discuteva con il Parlamento la linea da seguire al Consiglio europeo. Partecipando alle riunioni del Consiglio europeo in quella stagione di grave crisi finanziaria, mi resi presto conto che la parte più forte in quel momento, la cancelliera Merkel, nell'intento di resistere alle pressioni che a quel tavolo venivano da Italia e Francia affinché la Germania non si opponesse ad una *governance* proattiva della zona euro, capace di sconfiggere la speculazione e ristabilire la fiducia nell'integrità dell'euro, di fronte a questo *pressing*, continuamente diceva che lei sarebbe stata disposta a venirci incontro, ma, doveva tenere conto del Parlamento e della Corte costituzionale. Finché serenamente una volta le feci presente che ciascuno di noi, seduto a quel tavolo, aveva un Parlamento e persino una Corte costituzionale. È vero però che il Parlamento non emetteva allora indirizzi, vincoli, pressioni sul Governo, che sono viceversa utili anche per dargli forza.

Vorrei concludere dicendo però che altro è quella *ratio* politica di rafforzare il Governo e il Presidente del Consiglio con un mandato parlamentare quando si trattava, come si tratta nella gran parte dei casi in sede di Consiglio europeo, di questioni tra i membri dell'Unione europea. In questo caso però si tratta di definire una posizione dell'intera Unione europea nei confronti di un Paese esterno, amico e

aggredito, e credo che tutto possa essere considerato, studiato e fatto con forza tranne immaginare ostacoli per ragioni particolari, che i senatori Casini e Renzi hanno bene illustrato, all'azione del Governo e del Presidente in questa circostanza. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ferrara. Ne ha facoltà.

FERRARA (*M5S*). Signor Presidente, il MoVimento 5 Stelle dal 24 febbraio ha con fermezza condannato l'aggressione militare russa contro l'Ucraina perché contraria ai più basilari principi del diritto internazionale. Pensare nell'Europa del XXI secolo di mutare i confini di un Paese sovrano con i carri armati è semplicemente inaccettabile e per questo ci siamo subito schierati al fianco del popolo ucraino con aiuti umanitari, accogliendo profughi e sostenendo la legittima resistenza di un intero Paese, seppur consapevoli che questo conflitto è la degenerazione di una frattura che si doveva e poteva comporre anni fa.

Colleghe, colleghi, aprendo un libro di storia, ci rendiamo conto che le date più significative sono segnate da guerre e anche i giorni che stiamo vivendo verranno studiati sui manuali di storia dei nostri figli. Allora dobbiamo sforzarci di cambiare paradigma, senza cedere alla stessa perversa logica del passato. È indispensabile che questa storia la scriviamo bene oggi. Noi vogliamo che quando i nostri figli e i nostri nipoti leggeranno ciò che stiamo decidendo oggi, siano orgogliosi del nostro lavoro e consapevoli che abbiamo fatto l'impossibile per lasciargli un mondo in pace. Purtroppo non sarà un compito facile. Le recenti minacce russe alla Lituania, nel caso in cui Vilnius non revochi il blocco al transito delle merci tra Kaliningrad e il resto della Federazione Russa, sono pericolose. La Lituania è nella NATO dal 2004 e l'Unione europea non può permettere che questa possa diventare la scintilla in grado di far degenerare il conflitto. In Commissione affari esteri, emigrazione, pochi minuti fa abbiamo audito l'ambasciatore dell'Unione europea a Mosca, Markus Ederer, che ci ha rassicurato sul transito delle merci.

La mia forza politica, però, ha sempre sollecitato la necessità di giungere a una soluzione politica del conflitto. Anche nei momenti più bui di questa guerra abbiamo implorato che si accendesse la luce della diplomazia e continueremo a farlo fino a quando le parole prenderanno il posto delle pallottole. (*Applausi*).

Presidente Draghi, i pilastri che contraddistinguono da quasi un secolo la nostra collocazione geopolitica sono in estrema sintesi tre: quello europeista, quello atlantista e la vocazione mediterranea. Pensare di far venire meno anche uno di questi tre pilastri equivale a far cedere l'intero assetto internazionale del nostro Paese e di questo ne abbiamo piena contezza. Però, Presidente, converrà che questo non può e non deve impedirci di avere una postura critica su certe scelte, non ci deve impedire di ricordare ai nostri *partner* che guerre come quelle contro Afghanistan, Iraq e Libia hanno seminato morte e distruzione proprio come quella odierna in Ucraina. Allora mi domando e vi domando: qual è il metodo per evitare una guerra? Come ho già avuto modo di evidenziare in quest'Aula all'inizio del conflitto, compito della politica dovrebbe essere quello di anticipare i problemi, di prevenire certe degenerazioni. In certi frangenti è indispensabile essere razionali, non farsi travolgere dagli eventi, non indossare subito l'elmetto, ma escogitare soluzioni alternative, non dimenticando i bisogni di quegli italiani che rappresentiamo.

Come è stato fatto dal nostro presidente Conte ai tavoli europei, noi chiediamo di far valere, con coraggio e determinazione, gli interessi nazionali, in particolare delle categorie più fragili. Noi auspichiamo che a quei tavoli sia rappresentata la sofferenza di troppe famiglie ed imprese che dopo due anni di Covid oggi subiscono anche le conseguenze economiche di questo conflitto. Ed è indispensabile, in questo momento storico, proprio come è stato fatto con il *recovery fund*, ancora di più sviluppare politiche keynesiane in grado di azionare quel moltiplicatore economico di cui necessita il nostro Paese: un esempio è il superbonus al 110 per cento, che sta rilanciando il settore edilizio e sta rendendo le nostre abitazioni più sostenibili e sicure. Allora, presidente Draghi, glielo dico chiaramente: questa misura virtuosa va sostenuta e non osteggiata. (*Applausi*).

In conclusione, dopo quattro mesi di guerra noi le chiediamo di farsi portavoce al Consiglio europeo di due punti per noi importanti: primo, sollecitiamo nuovamente la necessità di porre in essere iniziative politiche orientate a giungere al più presto a un cessate il fuoco e poi a una definizione pacifica del

conflitto; secondo, serve un più pieno e costante coinvolgimento del Parlamento in relazione all'indirizzo politico che verrà perseguito dal Governo italiano nei consessi europei e internazionali, inclusa l'eventuale decisione di inviare nuove forniture militari. (*Applausi*).

Concludo davvero dicendo che dopo migliaia e migliaia di vittime è indispensabile passare dalla diplomazia delle armi alle armi della diplomazia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Abate. Ne ha facoltà.

[ABATE](#) (*CAL-Alt-PC-IdV*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, presidente Draghi, siamo qui a discutere - se così si può affermare - di quello che lei dovrebbe andare a dire nel prossimo Consiglio europeo il 23 e 24 giugno.

Ebbene, Presidente, lei dovrebbe andare a riferire all'Europa non solo quello che questa anomala e discutibile maggioranza di Governo aggiusta nelle segrete stanze del potere per far proseguire a tutti i costi questo Governo che non rappresenta affatto il volere della Nazione, ma anche e soprattutto quello che il popolo italiano sovrano, sfiancato e messo in ginocchio da una pandemia prima, da un'assurda guerra nel cuore dell'Europa poi e da impietose e devastanti speculazioni della nera e oscura finanza, chiede: il popolo italiano, contrariamente a quello che il mero potere politico pone in essere, chiede che lo Stato italiano non invii più armi e armamenti letali all'Ucraina, anche perché non sappiamo in che mani queste armi andranno a finire, come ha ben spiegato il procuratore antimafia Gratteri.

Possono essere messe in atto tutte quelle strategie politiche e diplomatiche per il cessate il fuoco; anzi, preciso che dovevano già essere state attuate, per evitare che il conflitto scoppiasse nel cuore dell'Europa. Negli eventi esiste sicuramente un "durante", esiste un "dopo", ma esiste anche un "prima" e anche lì bisognava agire. Tutto il tessuto produttivo della Nazione, quello vero, non quello delle banche e delle *lobby*, ma quello che produce e che distribuisce equamente la ricchezza, quello che ha ricostruito l'Italia nel Dopoguerra, cioè tutto il mondo delle piccole e medie imprese e soprattutto gli agricoltori e i pescatori, che in questo momento rappresento, che non ce la fanno più a sostenere i costi delle proprie imprese, chiedono che lei, presidente Draghi, vada in Europa e dica a gran voce, forte e chiaro, che si deve procedere con priorità e determinazione a cercare di attuare politiche per calmierare assolutamente il costo del gas e del petrolio, perché questo sembra veramente un gioco premeditato e assurdo per buttare fuori dall'economia tutte le piccole e medie imprese. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Nugnes. Ne ha facoltà.

[NUGNES](#) (*Misto*). Signor Presidente, la *Realpolitik*, a ogni nostra recriminazione sui danni enormi e inconcepibili della guerra, ci risponde sistematicamente che si tratta di effetti collaterali: la morte, la distruzione ambientale, la fame a livello globale, che genera altri morti. Ma possiamo ben dire che anche la sicurezza internazionale a questo punto è considerata dal Governo un effetto collaterale e trascurabile, visto che né il Governo, né la sua maggioranza sembrano essere stati scalfiti dalle parole decisamente allarmanti del segretario generale dell'Interpol Stock, che ha denunciato come l'abnorme quantità di armi che circola in Ucraina stia già diventando oggetto di un traffico criminale, mafioso e forse terroristico. Le sue testuali parole sono state: «I criminali si stanno concentrando già adesso su queste armi. Anche le armi usate dai militari, le armi pesanti, saranno disponibili sul mercato criminale. I criminali di cui sto parlando operano a livello globale, quindi queste armi verranno scambiate tra i continenti». Tutto ciò che è trasportabile diventerà potenzialmente oggetto di traffico in Europa e oltre: non solo fucili e pistole, ma varie armi da guerra, compresi i missili portatili antiaereo e anticarro.

Sembra che non ci dobbiamo neanche preoccupare del fatto che, tra le armi partite dagli arsenali di parecchi dei Paesi della NATO e che potremmo ritrovare sul nostro territorio, ci sono anche i famosissimi missili anticarro portatili Milan. I vecchi modelli di questi missili - ricordiamolo, Presidente - hanno un sistema di puntamento che contiene e rilascia torio, un metallo pesante altamente radioattivo e cancerogeno, di cui sono già pieni i poligoni NATO di Capo Teulada e Quirra in Sardegna, dove ne sono stati sparati a migliaia, con conseguenze devastanti, Presidente, per ambiente e salute. Proprio lo scorso 10 giugno è iniziato il processo per disastro ambientale dell'area del Capo, che vede imputate parecchie cariche dell'Esercito. Questi missili sono stati inviati in Ucraina

ufficialmente dalla Francia, ma anche dall'Italia, sebbene qui da noi il Governo Draghi si trincerò dietro la linea del segreto di Stato (segreto all'italiana, però).

Ciliegina sulla torta del Governo dei migliori, che non si vergogna di averci portato con altri sul baratro della distruzione socio-economica, politica, ambientale e alle porte della guerra nucleare, il 16 giugno, nella base militare di Ghedi, è stato consegnato in pompa magna, scortato da tre Tornado, il primo cacciabombardiere F-35A, capace di dispiegare bombe con testate nucleari, già presenti a Ghedi. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Alfieri. Ne ha facoltà.

[ALFIERI](#) (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, signor presidente Draghi, questo è un Consiglio europeo decisamente importante, che segna la fine della Presidenza francese, con delle questioni che hanno a che fare con il futuro dell'Europa e anche con le emergenze che abbiamo davanti. Ci arriviamo, signor presidente Draghi, con un passaggio che fa in qualche modo la storia: quella fotografia a Kiev - sua, di Emmanuel Macron e di Olaf Scholz - dimostra che oggi non c'è più l'asse franco-tedesco, ma c'è un motore a tre - Italia, Francia e Germania - (*Applausi*) che, oltre a rallegrarci, ci riempie di responsabilità: penso non solo al Governo, ma a tutte le forze parlamentari. Siamo quindi consapevoli che questo passaggio e anche il voto di oggi interrogano e responsabilizzano tutti, parlamentari e Governo. Abbiamo il dovere di dare un mandato pieno a lei, signor Presidente del Consiglio, e dobbiamo farlo avendo in mente la credibilità del Paese. Spero e penso che ci dovremo arrivare votando una risoluzione con degli impegni precisi, perché è stato fatto un lavoro importante, che sarebbe sbagliato frustrare.

Lo dico perché arriviamo a questo Consiglio europeo avendo fatto i compiti a casa e avendo mantenuto la compattezza del fronte occidentale e del fronte europeo. Quando dico «abbiamo», mi riferisco al sistema Italia, perché il nostro ruolo è stato fondamentale: siamo stati in prima linea nel definire il sistema delle sanzioni; siamo stati in prima linea nell'aiutare a costruire l'innalzamento dei dispositivi della NATO, con delle scelte importanti e, anche interrogando le nostre coscienze, abbiamo assunto una scelta chiara sul tipo di aiuti da dare al popolo ucraino, per esercitare la propria legittima difesa. L'abbiamo fatto non a cuor leggero, ma con la consapevolezza che stavamo dalla parte giusta, dalla parte delle democrazie liberali.

Da questo punto di vista, penso sia necessario inaugurare una seconda fase, come avete in qualche modo fatto con quel viaggio. Oggi, anche nelle parole d'ordine e nella narrazione, si deve spostare l'attenzione sulla capacità di raddoppiare le iniziative diplomatiche per arrivare alla pace, al cessate il fuoco e alla possibilità di rilanciare i negoziati, ed essere protagonisti di due operazioni: da una parte, c'è il tema della diversificazione energetica, il *price cap* a livello europeo, una battaglia in cui tutto il Governo e lei, signor Presidente, siete in prima fila; dall'altra parte, oltre al tema dell'energia, c'è lo sblocco del grano, per evitare una carestia. Non ci sono infatti solo i Paesi europei, ma dobbiamo pensare anche al Nord Africa e alle conseguenze che potrebbero arrivare da quel territorio, in termini di flussi migratori e di incapacità di pensare a un futuro in quelle realtà.

C'è poi il tema che riguarda la questione dello *status* di candidatura. Anche in questo caso penso che abbiamo il dovere di dare un segnale forte: sappiamo che probabilmente non vengono soddisfatti appieno i criteri, ma bisogna essere capaci di giudicare con criteri politici. Certamente poi si dovranno rispettare anche i criteri di Copenaghen e il percorso sarà lungo. Ma guardo con favore alla comunità politica europea se non è considerata un parcheggio, ma piuttosto qualcosa di parallelo in cui si dice agli ucraini e a coloro che scelgono di guardare a Bruxelles e al sistema delle democrazie liberali che possono subito abbracciare la Comunità europea e in quella riconoscersi, sapendo che il percorso è già avviato. Quindi bene il conferimento dello *status* di candidatura.

Allo stesso tempo, signor Presidente, come Gruppo Partito Democratico le chiediamo grande fermezza nel chiedere l'apertura dei negoziati per l'Albania e la Macedonia del Nord. (*Applausi*). È una nostra richiesta. Abbiamo con loro una collaborazione proficua da tempo. Guardano all'Italia come ad un Paese amico, che può aiutarli nel loro percorso in Europa.

Da ultimo, su questo, ormai andiamo verso un sistema a più velocità: lo è nei fatti quando si parla di comunità politica europea; l'Europa a 27 ha fatto un avanzamento senza precedenti, va coltivata nelle

conquiste raggiunte. Alcune modifiche - lo diceva anche il ministro Di Maio l'altro giorno alla riunione con cui abbiamo chiuso i lavori della Conferenza sul futuro dell'Europa - possono essere fatte a trattati vigenti. Altre modifiche probabilmente dovrebbero intervenire soprattutto sul tema delle politiche fiscali, della politica estera e di difesa comune. Sia il ministro Di Maio che il ministro Guerini sanno quanto sia complicato prendere decisioni su questioni fondamentali per il futuro del nostro continente e per non piangere poi lacrime di cocodrillo quando assistiamo a vicende come quelle che hanno riguardato i curdi nel ritiro degli Stati Uniti dalla Siria o l'imbarazzante retrocessione in Afghanistan, lasciando le donne afgane al loro destino. Ecco, non possiamo permetterci che questo avvenga in futuro.

Da questo punto di vista, abbiamo il dovere di pensare a come affrontare la sfida della modifica dei trattati. Abbiamo alzato il livello delle aspettative.

Presidente, non c'è solo la conferenza intergovernativa. Penso che vada presa in considerazione anche una convenzione europea per la modifica dei trattati che coinvolga i Parlamenti nazionali e sia capace di dare risposte. So che non è facile costruire il consenso a livello europeo, ma insieme alla conferenza intergovernativa teniamo anche aperta la possibilità di una convenzione europea di modifica dei trattati coinvolgendo i parlamentari europei e i Parlamenti nazionali, perché oggi è in gioco il futuro dell'Europa.

Da ultimo, penso che dobbiamo avere il coraggio, proprio come avete fatto voi insieme a Macron e a Scholz, di agire anche fuori trattato, se ce n'è bisogno. Lo abbiamo dimostrato. Oggi lei celebra l'ingresso della Croazia nell'euro; lo abbiamo fatto perché abbiamo agito fuori trattato.

Penso che sulla politica estera e sulla difesa europea, a un certo punto, se ci rendiamo conto che gli strumenti che stiamo mettendo in campo non sono sufficienti, dovremmo avere anche il coraggio di provare a investire sulla dimensione comunitaria, sull'unione politica, perché è in gioco il futuro del nostro continente. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Saccone. Ne ha facoltà.

[SACCONE](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente del Consiglio, mentre noi siamo qui riuniti la Lituania è oggetto di una minaccia dell'uso delle armi da parte della Russia, semplicemente perché essa ha bloccato alcune merci oggetto di sanzioni comminate dall'Unione europea.

Signor Presidente, ho ascoltato alcuni interventi e li sto leggendo in alcune rassegne di agenzie di stampa: mi sembra un dibattito dissociato dalla realtà quello a cui stiamo assistendo.

In quattro mesi di guerra non è cambiato nulla da poter indurre l'Italia a cambiare la sua strategia.

Presidente Draghi - non tutti raccontano il suo incontro, qualcuno non lo fa mai - in occasione del vertice a Washington ha ribadito al presidente Biden che è necessario, accanto al tavolo delle sanzioni, sforzarci di aprire un tavolo della dialettica, dei negoziati, per fare in modo di giungere al cessate il fuoco. Tutto questo viene sempre cancellato e distorto nel dibattito italiano.

Ho ascoltato alcuni colleghi che mi hanno preceduto: vogliamo che lei si occupi della pace, ma non le si dice mai come. Non comprendo se la pace per alcuni amici senatori sia legittimare la continua annessione dell'Ucraina da parte della Russia; non capisco quale concetto abbiano della pace. Nonostante l'impegno anche di altri Capi di Stato stranieri verso il cessate il fuoco, non vi è stato nulla da parte del presidente Putin, nessuna forma di distensione; non solo non ha smesso di bombardare, ma ha addirittura intensificato i bombardamenti. È chiaro a tutti - anche a quelli che abbiamo ascoltato nei giorni scorsi in televisione, coloro che ci dicevano che Bucha era una messa in scena - che Putin si fermerà solo quando avrà raggiunto sul campo alcuni suoi obiettivi strategici.

E noi cosa avremmo dovuto fare, cari colleghi senatori? Avremmo dovuto fingere che tutto andasse bene o, cinicamente, avremmo dovuto auspicare che la Russia invadesse e conquistasse l'Ucraina in una settimana?

Sono convinto, signor Presidente del Consiglio, che qui dentro non ci sia nessuno così spudorato da pensare che, se la Russia avesse conquistato l'Ucraina in una settimana, avremmo garantito la pace in Europa. Penso che nessuno sia spudorato fino a questo punto, perché è evidente a tutti, anche a quelli che fingono di non sapere, che, se la Russia avesse conquistato e annesso l'Ucraina in una settimana, il giorno dopo il campo bellico si sarebbe necessariamente e inevitabilmente allargato.

Allora cosa dobbiamo fare? Io credo che, ad eccezione di qualche strumentalizzazione, in quest'Aula tutti, nessuno escluso, vogliamo la pace e che la divisione manichea tra guerrafondai e pacifisti sia ridicola. Tuttavia, c'è chi vuole perseguire la pace con serietà e coerentemente con la storia e la credibilità dell'Italia, se vogliamo essere un Paese credibile; con quella serietà e quella credibilità che ci ha permesso di vivere in settant'anni di pace. Questo è un modo per perseguire la pace. A mio modo di vedere, c'è chi, invece, persegue la pace strumentalizzando e cercando il consenso, lo zero virgola qualcosa. Questa è la vera discriminante.

Se non partiamo dallo spartiacque del 24 febbraio, rischiamo di assistere a un dialogo tra sordi. Anch'io, poco prima dell'invasione da parte della Russia, rivolsi due moniti al ministro Di Maio nella sua informativa: innanzitutto dire agli amici alleati, ai migliori alleati, gli americani, di non semplificare una cosa complessa come la vicenda ucraina e poi di non regalare la Russia alla Cina. Ebbene, se non capiamo che il 22 febbraio il presidente Putin ha scelto di non affrontare, di non approfondire, di non rivendicare quelle tesi, ma ha preferito le bombe e i bombardamenti, se per tutti noi quello non è uno spartiacque, rischiamo di non comprenderci.

Dico con estrema franchezza che l'Europa, il mondo intero, la comunità internazionale hanno avuto il proprio momento di *appeasement*, di ammorbidimento verso la Russia quando hanno tollerato l'annessione della Crimea. La Russia non ha sparato neanche un colpo e se l'è annessa: eravamo tutti convinti che avrebbe fermato le sue mire espansionistiche. E questo è il risultato.

Mi avvio alla conclusione del mio intervento, richiamando alcune tesi, frutto più del tritacarne e della vanità che dell'elaborazione di un pensiero. Negli ultimi quattro mesi abbiamo assistito a tanti, troppi *talk show* in cui si sono dette delle cose francamente infondate: qualcuno, dopo appena una settimana dall'aggressione, ci indicava, come l'oracolo di Delfi, che la via d'uscita era quella di uscire dall'Unione europea e dalla NATO e nessuno gli ha chiesto cosa stava dicendo. Noi avremmo dovuto denunciare i trattati di alleanza con gli americani e con l'Unione, perché dovevamo intraprendere un percorso da soli, in solitaria, in solitudine. Con chi? Andando da chi? Questo, poi, è diventato elemento di dibattito; sono queste le tesi che vengono propugate nei programmi televisivi.

Signor Presidente del Consiglio, l'aggettivo più garbato che le hanno rivolto è che lei è asservito al potere degli Stati Uniti; uso l'aggettivo «asservito», ma, come lei saprà, ne hanno usato un altro. Per chi ci ascolta, questo Presidente del Consiglio è colui che da Presidente della BCE ha salvato l'euro - guarda caso - contro gli interessi di un'altra moneta che si chiama dollaro. Quando parlate, ragionate, fate collegamenti, invece di fare speculazione.

Quello delle armi, poi, è un falso tema, perché l'alternativa a non aiutare gli ucraini, dal primo all'ultimo, è far prevalere la Russia. Quel popolo merita la nostra solidarietà, perché il primo come l'ultimo cittadino, i suoi generali, i suoi funzionari pubblici, il suo *Premier*, non sono scappati, non si sono fatti corrompere, ma stanno difendendo la loro sovranità. (*Applausi*). Per questo siamo qui oggi al loro fianco.

Signor Presidente, concludo il mio intervento con un pensiero. Abbiamo parlato di giovani; ho due figli giovani, che guardo e a cui avrei voluto donare la pace, garantire la pace per il loro futuro, peraltro un privilegio di cui noi abbiamo goduto e ci siamo anche dimenticati come l'abbiamo ottenuto. Forse i nostri ragazzi avranno capito due cose: la prima è che la pace e la libertà non sono beni che si possono trasmettere, ma vanno curati e conquistati giorno dopo giorno; il secondo insegnamento è quello di aver detto loro che nella vita mai e poi mai può prevalere il prepotente e soprattutto il violento. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Airola. Ne ha facoltà.

[AIROLA](#) (*M5S*). Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, colleghi, abbiamo sentito parlare di problemi economici, abbiamo sentito porre dei problemi, ma non abbiamo sentito delle soluzioni, se non superficiali intenzioni, rispetto a un grandissimo problema, un macigno che si scaglia sulla nostra società nazionale ed europea: la più grande crisi economica degli ultimi cent'anni.

Ignorando i dati allarmanti di recessione e di inflazione dell'Istat, si continua con la politica dello struzzo, facendo finta che tutto andrà bene, così da sottovalutare gli interventi e le misure che il Paese avrebbe dovuto già fare da tempo e prepararsi a un lungo periodo in cui dovremo decidere se ci

riscaldiamo o se mangiamo, perché le risorse per entrambi i nostri bisogni primari non ci saranno per tutti.

Allora le chiedo, presidente Draghi, quali sono le misure economiche previste per sostenere le nostre imprese e i nostri lavoratori, peraltro in parte già indicate dall'Europa. Quali sono gli interventi per dare risposte alla miseria incipiente dei cittadini e delle famiglie? Quali sono gli interventi per aiutare le micro e piccole imprese a rinnovarsi, a investire in ricerca, a trovare soluzioni per svecchiarsi ed affrontare, contrastandolo, l'aumento del costo dell'energia e la siccità, che sta letteralmente prosciugando il Paese? Come aiutare il 92 per cento del sistema produttivo nazionale di piccole e medie imprese cui oggi il sistema bancario ha enormi difficoltà a concedere il credito?

Già sapevamo che entrare nel conflitto russo ucraino avrebbe pregiudicato l'approvvigionamento energetico, con gli effetti devastanti di sanzioni e contro sanzioni sulle nostre imprese e sul popolo italiano. E come ha risposto a questa emergenza? Ha risposto riducendo gli interventi a favore delle misure di accesso al credito, anticipando - noi unici in Europa, presidente Draghi - l'eliminazione graduale di un sistema di incentivazione come quello del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, rischiando di far chiudere definitivamente i rubinetti delle erogazioni di finanziamenti già asfittici.

È solo grazie al sostegno dello Stato all'accesso al credito, con il fondo di garanzia, che si possono far sopravvivere il lavoro e il sistema produttivo italiano, come fece il Governo Conte-*bis* con il decreto liquidità: lezione che evidentemente lei non ha imparato. (*Applausi*).

Le soluzioni proposte sono nuove misure a sostegno di una vera, seria ricapitalizzazione delle micro e piccole imprese italiane, magari utilizzando i meccanismi semplici, con controlli adeguati, e obbligando chi investe a lasciare più denaro sul mercato domestico e a dirottarne meno su quello internazionale. Un vero aiuto può arrivare da investitori istituzionali che oggi, grazie a rendimenti importanti, investono all'estero la maggior parte dei nostri risparmi, sostenendo le economie di tutto il mondo e molto meno quella italiana, che quei risparmi ha loro affidati.

Un piccolo inciso sul superbonus per lei e il ministro Franco: avete tagliato la testa all'unico provvedimento che ha fatto rialzare, dopo dieci anni di crisi, il settore dell'edilizia, aumentando il PIL, nel 2021 sul 2022, del 6,6 per cento. Rischiamo, così, di vedere 30.000 imprese sul lastrico. Un consiglio: rimettete in circolo i crediti di imposta e svuotate i cassetti fiscali di imprese con l'acqua alla gola. (*Applausi*).

Signor Presidente, abbiamo già visto cosa succede a Paesi che si impoveriscono e distruggono il loro tessuto sociale ed economico mentre si è circondati da tensioni internazionali incommensurabili. È dalla Seconda guerra mondiale che dovremmo aver capito cosa significa perdere il controllo di tutte le fonti energetiche e che fine si fa a non seguire gli indirizzi di riconversione energetica rinnovabile indicati da anni dall'Europa.

Quello che succede oggi è già successo nella storia. Popoli ridotti in miseria, in servitù energetica e finanziaria, favoriscono la salita al potere di autoritarismi, di regimi nazionalisti, fascisti, razzisti, xenofobi e antisemiti, che, con l'illusione di un riscatto sociale, precipitano il mondo nel folle, dissennato e devastante baratro di immani conflitti globali. Il popolo italiano, come me del resto, ha paura di una guerra mondiale e ne ha tutte le ragioni.

Oggi noi sappiamo che cosa hanno vissuto i popoli prima dei grandi conflitti mondiali. Lo abbiamo sotto gli occhi, presidente Draghi, intorno a noi. Lo possiamo toccare con mano e non possiamo fare finta di niente: se ne faccia una ragione. Porti questo messaggio in Europa. Queste guerre, oggi come allora, le pagano sempre i popoli, i più deboli e i più indifesi. E per tutto quello che si deciderà oggi a Bruxelles, la storia, se ci sarà ancora un futuro, giudicherà tutti noi, lei incluso, e lo farà impietosamente. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Granato. Ne ha facoltà.

[GRANATO](#) (*CAL-Alt-PC-IdV*). Signor Presidente, nel Consiglio europeo del 23 e 24 giugno si parlerà di facilitare l'ingresso in Europa di Moldavia, Georgia e Ucraina.

Quali vantaggi avrebbe l'Europa ad accelerarne l'ingresso proprio in questo momento in cui ciò aggraverebbe l'*escalation* del conflitto in corso in Ucraina? La risoluzione del Parlamento europeo

dell'11 febbraio 2021 elenca una lunghissima sequenza di criticità gravissime che l'Ucraina dovrebbe risolvere prima di potersi candidare all'ingresso nell'Unione europea, tra cui - soprattutto - la grande corruzione che pervade tutti i gangli della società, su cui c'è un lungo *report* della Corte dei conti dell'Unione europea del settembre 2021.

Dalle dichiarazioni sue e di tutti i fautori dell'invio di armi all'Ucraina la motivazione addotta per favorire l'ingresso di questi Paesi nell'Unione europea sarebbe la deterrenza nei confronti della Russia per ottenere più agevolmente la pace.

Lei offende l'intelligenza degli italiani che, per quanto sistematicamente disinformati dai *media mainstream* a libro paga dello Stato, non vogliono che questo conflitto prosegua e non sono tanto poveri di spirito da non distinguere le suggestioni puerili cui si accompagna la narrazione governativa dai fatti che la smentiscono senza pietà. La realtà che si cela dietro queste risibili scuse è che si cerca la resa incondizionata della Russia per la costituzione di un mondo unipolare a trazione statunitense e anglosassone, sotto il controllo della finanza. Non ne abbiamo il diritto.

Non abbiamo il diritto di esercitare pressioni di questa portata su alcun Paese sovrano per obbligarlo a soggiacere a una *governance* globale sotto il controllo dei mercati. Non siamo dalla parte giusta della storia, per quanto vi arrampichiate sugli specchi per farci credere il contrario. E non potete coinvolgere l'Italia a diventare, a suo danno per giunta, carnefice di un popolo, quello ucraino, usato in questa guerra per procura contro la Federazione Russa per costringerlo ad accettare un destino che non ha scelto, così come non lo hanno scelto i cittadini italiani ed europei.

Noi europei non abbiamo oggi alcuna democrazia da esportare, alcuna libertà da difendere o alcuna giustificazione umanitaria per agire nella direzione dell'espansione di questo conflitto, dato che, con un colpo di mano, un Governo che non gode di alcuna legittimazione elettorale ha portato il nostro Paese, malgrado il volere dei suoi abitanti, a essere assoggettato a meccanismi usurai del mercato ed essere parte cobelligerante in un conflitto che oggi volge al termine a vantaggio di una controparte che, fino a ieri, era per noi *partner* orientale strategico.

E come intende lei, presidente Draghi, risolvere il problema dello *spread* e del debito pubblico in Italia? Come ha fatto con la Grecia? Certo, di esperienza ne ha fatta e, forse per questo, l'hanno collocata dove si trova adesso.

Quando parlerà al Consiglio europeo si ricordi che lei non è autorizzato ad assumere, in nome e per conto dei cittadini italiani, posizioni che contrastino con il dettato costituzionale, che è inequivocabile: l'Italia ripudia la guerra e opera a livello internazionale per la pace. Tutto il resto fa parte di logiche che nulla hanno a che fare con i valori della nostra cultura e che respingiamo fermamente al mittente.

(*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fazzolari. Ne ha facoltà.

FAZZOLARI (*FdI*). Presidente Draghi, il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin ha recentemente dichiarato che la Russia vuole riprendersi i territori che le appartengono e tornare ai suoi confini storici. Questo vuol dire non solamente tutti i confini dell'Unione Sovietica (quindi Ucraina, Moldavia, Paesi baltici e Georgia), ma, se conosciamo la storia, anche i confini zaristi (Finlandia compresa) e parte della Polonia (Varsavia compresa). È chiaro che la Finlandia si è preoccupata e chiede di entrare nella NATO e che anche l'Est Europa si preoccupa perché Putin ha dichiarato che ha delle mire su di esso.

Le nostre preoccupazioni, però, non finiscono qua, perché le istituzioni russe hanno spiegato finalmente che cosa intendono per denazificare l'Ucraina. Ce lo hanno spiegato dicendo che l'Ucraina non esiste, non esiste la Nazione ucraina, non esiste il popolo ucraino, non esiste una lingua ucraina. Ma la propaganda nazista, dal 1990 in poi, ha creato un nazionalismo ucraino antirusso e, quindi, adesso la Russia con la sua "operazione speciale" deve rieducare gli ucraini e far capire loro che non esistono e che sono russi. Ora, a noi che siamo occidentali questa sembra un'assurdità, ma a chi è cresciuto nei regimi comunisti e ha grande dimestichezza con i centri di rieducazione tutto questo sembra normale e va in quel verso.

A me dispiace dover sprecare dei minuti per eliminare qualche *fake news* che gira sui nostri *media*, ma purtroppo anche all'interno del Parlamento. La guerra sarebbe stata mossa per fermare il genocidio in

Donbass: questa è una *fake news* russa ripetuta in Italia e anche in Parlamento. Al di là della faccenda che il Donbass non è russo perché, dati alla mano, il 40 per cento del Donbass è abitato da russi, i numeri ufficiali sono i seguenti e sfido l'italiano che guarda abitualmente la nostra televisione ad avere questa percezione: i morti civili in Donbass nel 2021 sono stati 25; nel 2020 i morti civili sono stati 26; nel 2019 sono stati 27. Quindi nessun genocidio in corso e nessun genocidio da fermare. Da dove nascono i 14.000 morti di cui sentiamo parlare? Si tratta soprattutto di combattenti ucraini e filorussi coinvolti nell'invasione russa del Donbass, in uno schema che conosciamo e che la Russia ripete sistematicamente, cioè creare delle zone di conflitto negli Stati che rivendica: vale per la Transnistria in Moldavia, per l'Abkhazia, per l'Ossetia del Sud in Georgia, per il Donbass in Ucraina. La Russia vuole semplicemente il dominio sui territori che rivendica, Ucraina compresa.

Il problema è che gli altri Stati non sono d'accordo con la Russia; non sono d'accordo perché la Russia non è uno Stato attrattivo. La Russia è uno Stato povero ed ha un PIL inferiore a quello dell'Italia, nonostante abbia 145 milioni di abitanti. È un Paese che non produce nulla e che esporta solo materie prime come un Paese del terzo mondo. È un Paese con enormi disparità di reddito, con una enorme corruzione, dove Putin e i suoi gerarchi ostentano una ricchezza miliardaria che non si sa bene da dove provenga, mentre 20 milioni di russi non hanno neanche il bagno in casa. Questa è la Russia e non c'è da stupirsi se l'Ucraina, come il resto dell'Est Europa, guarda a Occidente e non alla Russia. Ma la Russia, invece di chiedersi il perché di questo, decide di intervenire con i carri armati. Per fortuna, l'Ucraina ha resistito a questa invasione, che secondo qualunque analista militare doveva durare pochi giorni. La Russia ha invaso l'Ucraina e quest'ultima ha stupito il mondo con una resistenza mai vista prima, senza le armi delle quali ha bisogno. Anche questa menzogna, ripetuta da certi giornalisti - non so se perché pagati dal Cremlino o perché in malafede - e da certe forze politiche, secondo cui l'Ucraina è già stata armata a sufficienza, è smentita dagli analisti militari. Gli ucraini combattono con un pezzo di artiglieria ogni venti in possesso dei russi e con minore gittata e minore capacità di fuoco. La resistenza è solamente dovuta all'eroismo di quel popolo.

L'Ucraina sta vivendo il suo Risorgimento, si sta battendo per la propria libertà e per la propria indipendenza. E noi italiani, che il Risorgimento l'abbiamo vissuto e che abbiamo trasformato quella che gli altri chiamavano solo un'espressione geografica nella nostra Patria, dovremmo avere un'empatia nei confronti di quel popolo e del suo Risorgimento. Ma le scelte politiche si fanno non con l'empatia, ma con la ragione. E il motivo per cui dobbiamo sostenere l'Ucraina ce lo ha già spiegato il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, ed è molto semplice, perché lì sta l'interesse nazionale italiano. In primo luogo, le dichiarazioni di Putin sono già molto chiare: se l'Ucraina capitola velocemente, poi toccherà ad altri Paesi europei e a noi di Fratelli d'Italia non piacerebbe il ritorno dell'imperialismo sovietico anche nel terzo millennio. In secondo luogo, molto pragmaticamente, non è l'Italia che decide le sorti della guerra in Ucraina; c'è un dibattito surreale, come se le armi italiane fossero fondamentali per decidere se l'Ucraina riesce a resistere o meno. Ebbene, anche se l'Italia dovesse tradire le proprie alleanze internazionali, Regno Unito, Stati Uniti, Australia, Giappone, tutto il resto dell'Occidente continuerebbero a difendere l'Ucraina. (*Applausi*). Non cambierebbe, quindi, la sorte della guerra, ma cambierebbero l'immagine e la credibilità dell'Italia nel mondo, facendola ripiombare in quell'immagine di Paese poco affidabile, come spesso è stata dipinta.

Fratelli d'Italia è il movimento dei patrioti italiani: prendiamo le nostre decisioni sempre e solo nell'interesse della Nazione. Questo oggi vuol dire rispettare le nostre alleanze internazionali, come deve sempre fare una grande Nazione come la nostra. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Richetti. Ne ha facoltà.

RICHETTI (*Misto-+Eu-Az*). Presidente Draghi, potrei esaurire il mio intervento in una sola parola: resista.

Resista, perché le ragioni che hanno portato al suo Governo, un Governo di unità nazionale, sono forse oggi ancora più presenti rispetto al giorno in cui lei ha giurato nelle mani del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, visti i numeri, i rischi e il potenziale che la pandemia, che ancora non abbiamo alle spalle e che ancora non abbiamo vinto in maniera definitiva, ci pone. Quelle ragioni sono ancora più attuali, perché stiamo discutendo di una situazione geopolitica legata al conflitto e

all'invasione del popolo ucraino, dalle ripercussioni semplicemente drammatiche.

Resista, perché il nostro Paese e il nostro Governo hanno bisogno oggi del massimo di credibilità, serietà e autorevolezza che possiamo esprimere e lei, Presidente, lo ha dimostrato in ambito europeo e internazionale come mai accaduto nella storia recente di questo Paese. Lo ha dimostrato nell'incontro con il presidente Biden solo qualche settimana fa nella sua missione negli Stati Uniti e lo ha dimostrato nei giorni scorsi. È una questione non di immagini di vagoni, ma di come lei nei fatti ha guidato la delegazione con il presidente Macron e con il cancelliere Scholz e di come con sapienza ha dettato tempi e modalità del percorso che deve compiere l'Ucraina come Paese dallo *status* di candidato all'ingresso nell'Unione europea, che riassume la posizione che non solo l'Italia ma anche l'Europa stanno tenendo. E la riassume con una frase che prendo a prestito da lei, quando ci ha ricordato che, se l'Ucraina non riesce a difendersi, non c'è pace e non c'è futuro. Il punto è esattamente questo, prima di ogni scontro o conflitto ideologico.

Resista, Presidente, perché è sotto gli occhi di tutti lo scarto che c'è tra la sua azione di Governo, tra i fatti che mette in fila uno dopo l'altro e il continuo chiacchiericcio. Non so se il presidente Casini ha utilizzato il termine giusto, ma so che di forze politiche, tra le principali, che in un momento come questo vanno di *ultimatum*, *penultimatum*, appelli e contro appelli, il Paese non sa davvero cosa farsene. E lo dico non per fare polemica, ma perché noi dovremmo essere un Parlamento unito nel sostegno all'azione del suo Governo e non solo sulle questioni della politica estera che, certo, sarebbero sufficienti. Basti pensare alle notizie che arrivano da Vilnius in questi minuti per comprendere la gravità e, quindi, la necessità di avere un Paese unito con le forze politiche che sostengono il Governo da lei guidato. Servirebbe però un Parlamento unito dietro a un Governo che ha bisogno di correre sugli investimenti che realizzano energie alternative e rigassificatori. Altrimenti discutere dell'indipendenza o della maggiore autonomia dal gas russo è propaganda. Dovrebbe correre - come abbiamo detto stamattina in quest'Aula - sulle realizzazioni del PNRR. Dovrebbe correre ancora per superare burocrazie e procedure per consentire realizzazioni in tutta Italia sul tema dell'energia pulita; realizzazioni che diano risultati nell'immediato. Dovrebbe correre, Presidente, per contrastare i due veri nemici che il Paese ha davanti a sé e che non sono nemici elettorali e, forse, come tali, meno comprensibili a questo Parlamento: la crescita dell'inflazione e la crescita del debito pubblico. Si tratta di due questioni con le quali credo dovremo fare i conti con maggiore serietà nel prossimo futuro.

Resista, Presidente, perché la maggioranza del nostro Paese è stanca di questo fastidioso chiacchiericcio. Credo che il populismo non sia vinto, come dimostrano le elezioni in Francia, ma comincia a mettere in evidenza tutta la sua incapacità.

Signor Presidente, c'è allora da resistere anche a quelle forze politiche che antepongono la convenienza elettorale alla responsabilità di governo. Purtroppo però, Presidente, c'è da resistere anche verso quelle forze politiche che si definiscono convinti sostenitori del Governo, ma non riescono a fare meno del primo avvocato del popolo che ci spiega che i suoi elettori vorrebbero staccare la spina domani mattina. Questa è la responsabilità che mettono in campo le prime forze politiche del nostro Parlamento. Resista, Presidente, anche a quei partiti che si definiscono europeisti, ma non riescono a fare a meno di alleanze con gli amici di Orban, gli amici di Putin e i nemici di Bruxelles. Così non si va da nessuna parte.

Quando rileggeremo questi cinque anni, quando ci allontaneremo da questa legislatura, uniremo i puntini e scopriremo che nell'ambito di quelli che sono stati episodi, dal Presidente del Consiglio che è venuto a spiegarci che al Metropol non era successo nulla tra il suo Ministro dell'interno e un po' di mondi russi, dall'occupazione con l'esercito e i generali russi nel cuore delle nostre istituzioni durante la pandemia fino alle dichiarazioni irresponsabili, a conflitto aperto, sul tema del ruolo della Russia in quella vicenda, c'è una cultura giallo verde. Non è stato l'incidente ad aver generato il primo Governo della legislatura. C'è una cultura pericolosa che non è solo quella populista e sovranista, ma è anche quella che alimenta retroscenismo, ambiguità, paura, diffidenza verso le istituzioni. Su questo, Presidente, noi siamo con lei. Su questo ha tutto il nostro sostegno e lo avrà anche nella giornata di oggi, nella quale, se me lo permette, voglio ringraziare la senatrice Bonino, che anche nelle ultime ore

ha dato alla maggioranza un contributo importante proprio sui temi della politica estera. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marcucci. Ne ha facoltà.

[MARCUCCI](#) (PD). Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, autorevoli Ministri e colleghi, sono centoventi giorni di guerra; centoventi giorni che vediamo immagini televisive, riceviamo notizie su vittime civili, su bambini uccisi. Sono centoventi giorni che soldati ucraini e soldati russi muoiono al fronte. Sono centoventi giorni di bombardamenti terribili su città che in questi mesi di guerra sono state distrutte. C'è stato un dibattito in Europa, anche in Italia, al quale però non ci possiamo prestare. Deve essere molto chiaro a tutti noi che c'è chi ha invaso, chi ha occupato territori, chi ha distrutto città, chi ha distrutto famiglie, chi ha messo in ginocchio un Paese; c'è invece chi ha subito questa azione violenta, illegittima. C'è chi ha bombardato la nostra umanità, signor Presidente, e noi questo non lo possiamo accettare mai. È per questo che le siamo grati, è per questo che siamo orgogliosi del nostro Governo, del Presidente del Consiglio, dei nostri Ministri. Siamo orgogliosi della politica che abbiamo portato avanti nell'affrontare le drammatiche questioni internazionali, le complicate implicazioni e conseguenze economiche e sociali.

Bene le azioni che stiamo intraprendendo: noi abbiamo bisogno di mettere un tetto al costo del gas, abbiamo bisogno di bloccare la crescita del costo degli idrocarburi, abbiamo la necessità di bloccare la crescita del costo dell'energia. Il caro energia colpisce tutti, colpisce le famiglie, i cittadini, le piccole attività, il turismo e la grande industria. Dobbiamo continuare, signor Presidente, a difendere il potere d'acquisto dei nostri salari e delle nostre pensioni. Dobbiamo continuare a sostenere la competitività del nostro sistema economico e produttivo e lo dobbiamo fare con l'azione che lei sta portando avanti con le istituzioni europee e mondiali, cercando nuovi fornitori, ma cercando anche di avere una politica comune basata sulla solidarietà reciproca e sul necessario aiuto che i Paesi devono dare agli altri Paesi, in particolare nella Comunità europea.

Soprattutto, signor Presidente, dobbiamo continuare a difendere le democrazie liberali, l'Europa e le sue istituzioni, l'Europa e la sua storia e cultura. Bisogna continuare a difendere il popolo ucraino con tutti gli strumenti utili e possibili. Siamo dalla parte giusta, signor Presidente, e il Parlamento oggi e domani avrà una grande responsabilità. La sua relazione è stata chiara, profonda e comprensibile a tutti, nel metodo, nell'approccio e negli obiettivi: sosteniamo l'Ucraina semplicemente perché è la cosa giusta da fare, è il nostro dovere e anche il nostro interesse. Inviando le armi, come molti Paesi della NATO, semplicemente perché l'Ucraina, se noi non lo avessimo fatto, oggi probabilmente non esisterebbe più. Questo noi non ce lo potremmo perdonare nella storia e nei confronti dei nostri figli. *(Applausi)*.

Dobbiamo essere determinati, dobbiamo essere testardi a ricercare la pace. Il suo viaggio in treno, signor Presidente, non può fermarsi. Il suo viaggio in treno, non quello fisico ma quello politico, deve continuare. Abbiamo il dovere di riaprire il dialogo e lei, signor Presidente, è l'uomo che ha la giusta statura morale, la necessaria autorevolezza e la reale convinzione per poterlo fare. Noi saremo al suo fianco e a fianco del nostro Governo. Su questo punto siamo motivati come Partito Democratico, crediamo in quello che stiamo facendo, crediamo nel suo Governo, siamo con gli ucraini, siamo con gli italiani, siamo con i cittadini europei, siamo per i diritti e per il diritto internazionale. Lo sforzo è stato enorme e continuerà a essere enorme. Il Paese ne è cosciente, ma questa è l'unica via che possiamo e dobbiamo perseguire.

Io credo che le forze politiche di maggioranza abbiano dato visione a tutto il Paese - ahimè - di quelle che sono le difficoltà della democrazia. Però, signor Presidente questo è comprensibile; in Parlamento si parla, ci si confronta, si cercano accordi e si cerca di unire punti di vista diversi. In queste ore è avvenuto proprio questo, perché c'erano dei dubbi, che secondo noi erano dei dubbi sbagliati. Io sono felice e orgoglioso di aver sottoscritto una risoluzione che ha fugato questi dubbi e che dà pieno mandato a lei e al suo Governo, signor Presidente del Consiglio, di rappresentarci in maniera adeguata e autorevole, per raggiungere la pace a fianco del popolo ucraino. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Giammanco. Ne ha facoltà.

[GIAMMANCO](#) (FIBP-UDC). Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, colleghi, la pandemia prima e la guerra oggi hanno determinato uno scenario totalmente inimmaginabile fino a due

anni fa. Il conflitto in Ucraina ha ridisegnato i confini geopolitici, per non parlare poi delle ripercussioni sull'economia globale.

Di fronte a un tale sconvolgimento dell'ordine politico ed economico non è pensabile che l'Europa possa proseguire sulla strada tracciata prima che l'invasione russa avesse inizio. Appare quantomeno stonato pensare che oggi la priorità sia la transizione energetica. Presidente, non mi fraintenda: la lotta al cambiamento climatico non può vederci arretrare e siamo fermamente convinti che vada portata avanti. Allo stesso tempo, però, occorre prendere atto che la situazione è cambiata e che ci sono nuove emergenze da affrontare e nuove esigenze di tutela delle nostre economie. L'Europa deve proteggere le nostre imprese e i nostri lavoratori, che devono continuare a essere una nostra priorità, una priorità del Governo, signor Presidente.

Nei giorni scorsi il Parlamento europeo ha votato lo *stop* alle auto diesel e benzina dal 2035. Forza Italia le chiede, Presidente, di lavorare fin da ora per scongiurare una scelta che minaccia migliaia e migliaia di posti di lavoro (*Applausi*) e che rischia di creare una nuova dipendenza strategica dell'Unione europea, quella dalle batterie elettriche, nei confronti di un Paese, la Cina, che costituisce attualmente il più grande pericolo per le nostre democrazie liberali.

Democrazie liberali che noi di Forza Italia difendiamo e difenderemo con le unghie e con i denti, perché vede, Presidente, a differenza di chi si è scoperto improvvisamente campione di atlantismo, la nostra collocazione non è mai stata in dubbio. Noi liberali e popolari stavamo dalla parte dell'Ungheria quando i carri armati sovietici entravano a Budapest e i padri politici della sinistra applaudevano l'invasione dalle colonne del quotidiano «L'Unità». I nostri militanti non bruciano e non hanno mai bruciato bandiere americane e israeliane in piazza. Nelle nostre casse non sono mai arrivati i rubli del regime sovietico.

Affrancarci dal gas russo è fondamentale, siamo d'accordo con la diversificazione delle fonti di approvvigionamento, è sacrosanto lavorare per la transizione energetica e per rendere il nostro Paese indipendente da Paesi terzi. Già in tempi non sospetti ci siamo detti a favore del nucleare. La storia ci ha dato ragione, ma è evidente come ormai la guerra e il caro bollette ci impongano di percorrere strade più veloci. Allo stesso tempo però, forti della nostra identità, chiediamo che questo affrancamento avvenga tenendo conto della necessità di garantire la coesione sociale, che non può essere in alcun modo compromessa. Imprese e posti di lavoro vanno tutelati, costi quel che costi.

Da siciliana, inoltre, non posso non pensare alle poche ma preziose realtà industriali che abbiamo in Sicilia, come la raffineria di Priolo, che il Ministro conosce bene, la raffineria più grande d'Italia: 8.000 dipendenti sono in bilico, perché è a rischio chiusura a causa dell'embargo al greggio russo. A questi 8.000 lavoratori, e non solo a loro, dobbiamo delle risposte, Presidente.

Nei prossimi giorni al Consiglio europeo si parlerà della necessità di fissare un limite all'innalzamento indiscriminato del prezzo del gas. È stata in origine una proposta di Forza Italia, che noi rivendichiamo. Inizialmente sembrava una cosa impossibile, invece ora se ne discuterà concretamente. Siamo soddisfatti. Se ne ribadisca la necessità anche nella risoluzione che voteremo a breve.

Il Consiglio europeo discuterà anche dell'adesione dell'Ucraina all'Unione europea. Come lei, signor Presidente, Forza Italia è a favore dell'allargamento dell'Unione a tutti quei Paesi che ne hanno fatto richiesta e che condividono i nostri valori e principi. Un'Europa più grande sarà più forte e avrà ancora più voce in capitolo sui tavoli che contano.

Oggi Kiev rappresenta l'Occidente: lo scontro che sta avvenendo non è solo quello tra Russia e Ucraina, ma è anche quello tra dittature e democrazie liberali. Al Consiglio si farà inoltre il punto sulla Conferenza sul futuro dell'Europa e ci auguriamo che questa possa fare finalmente da motore propulsore di un nuovo periodo di riforme istituzionali, anche a livello europeo. È necessario mettere a frutto il lavoro svolto in questi mesi, al quale io stessa ho partecipato, e che ha focalizzato alcuni *step* essenziali. La riforma dei Trattati è una strada percorribile e siamo consapevoli di quanto sia complicata, perché richiede l'unanimità degli Stati membri, ma continuiamo a lavorare per questo. È innegabile che serva un'Europa più moderna, più veloce ed efficiente. L'Europa è cambiata, non è più quella dei padri fondatori dell'Unione e non possiamo non tenerne conto. Non possiamo ignorare che, così come troppo spesso accade, appare un'istituzione ingessata e fuori dal tempo, in un mondo che

cambia troppo velocemente, dove le emergenze a cui dare le necessarie risposte sono ormai all'ordine del giorno.

Cosa deve accadere ancora per capire che l'Europa è federale o non è? Si potrebbe anche immaginare un'Europa a due velocità, per superare le resistenze dei Paesi che vorrebbero mantenere intatta la loro sovranità. L'Europa non ha un esercito, l'Europa non ha una Costituzione, l'Europa non è uno Stato. Il conflitto ucraino determinerà un mondo diviso fra due grandi potenze: la Cina e gli Stati Uniti d'America. Non possiamo rimanere schiacciati da questo bipolarismo. Infine, da ultimo, è inutile negare in quest'Aula che la guerra in Ucraina sia stato il punto più complesso, controverso e delicato della risoluzione che stiamo per votare, a cui abbiamo lavorato per giorni in Commissione. Forza Italia ritiene sia giusto che il Governo coinvolga il Parlamento, che rappresenta i cittadini, sulle questioni riguardanti la guerra, ma è anche necessario che il Governo svolga il suo ruolo nei *summit* internazionali avendo la credibilità e il peso contrattuale che gli spettano (*Applausi*), con la libertà di poter mediare le soluzioni che ritiene più ragionevoli, per arrivare al cessate il fuoco prima possibile e alla migliore soluzione diplomatica tra le parti in conflitto. In questo, signor Presidente del Consiglio, Forza Italia è con lei e con il Governo. (*Applausi*).

Concludo, ricordando l'ultimo rapporto della Banca mondiale, che ci avverte che i prezzi di cibo, petrolio, metalli e altri prodotti base rimarranno a livelli elevati almeno fino alla fine del 2024, con un aumento di oltre il 50 per cento dei prezzi dell'energia. I prezzi del cibo subiranno un aumento del 23 per cento solo quest'anno. L'inflazione è quasi all'8 per cento, come ha detto poc'anzi, signor presidente Draghi, e la crescita italiana è al limite della recessione. Forza Italia è a favore della risoluzione di maggioranza e la invita a portare a termine il lavoro iniziato e sin qui condotto, con competenza e lungimiranza. Si avvicinano però mesi molto critici, che dobbiamo saper fronteggiare, offrendo certezze ai nostri cittadini. Signor Presidente del Consiglio, mi auguro che gli italiani continueranno ad essere la sua priorità. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Romeo. Ne ha facoltà.

[ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, illustri Ministri e Sottosegretari, onorevoli colleghe e colleghi, non vi è alcun dubbio che in questo conflitto siano in gioco la democrazia e la libertà, come ci ha ricordato molto bene il commissario europeo per gli affari economici, Paolo Gentiloni. Dobbiamo però stare attenti anche a fare in modo che questa libertà, che viene messa in pericolo dall'esterno, venga anche difesa all'interno, perché purtroppo, troppo spesso, succede che basta discostarsi di un minimo, di pochissimo, dal pensiero dominante, dal *mainstream* e dal politicamente corretto, per essere subito tacciati di complicità con il nemico, di ambiguità e di essere portatori d'odio e quant'altro. Come se fosse proibito avanzare un ma, porre un dubbio, cercare di ragionare, cercare il cosiddetto giusto mezzo, che ha fatto nei secoli un po' la storia del nostro Paese, della nostra cultura.

Perché dico questo? Perché l'abbiamo visto negli ultimi anni, capita un po' in tutto l'Occidente, signor Presidente; quando si tratta di alcuni argomenti, dalle politiche di genere all'immigrazione, al Covid, e anche sul tema della guerra, guai a discostarsi da quello che è il pensiero dominante.

È sufficiente dire e sostenere che bisogna dialogare con la Russia, non certo per fare il suo interesse, ma in maniera funzionale ad aprire un negoziato - che evidentemente deve essere tra due parti e deve comprendere anche la Russia - per essere subito tacciati di filo puntinismo piuttosto che di antieuropeismo e quant'altro. Adesso, per fortuna, visto che sia Macron che Scholz hanno detto che bisogna parlare con Putin, almeno abbiamo abbattuto questo muro del politicamente corretto (*Applausi*) e abbiamo capito - questo lo sappiamo - che non è tanto cosa si dice nella sostanza, ma chi lo dice e soprattutto come lo dice.

Cito un altro esempio, ovvero un'affermazione del segretario del Partito Democratico Enrico Letta, il quale, qualche giorno fa, si è lasciato scappare un pensiero che personalmente condivido assolutamente: meglio una pace imperfetta che la guerra. È dovuto quasi correre ai ripari non per smentire ma quantomeno per rettificare che era solo una citazione e che non vi è alcun cambio di linea. Questo tipo di atteggiamento la dice lunga su quelle che sono le reali possibilità di essere liberi di esprimere, in un Parlamento e nel Paese, quelle che sono legittime opinioni. (*Applausi*). Si può essere

assolutamente convinti europeisti, atlantisti e considerare l'arma più potente quella della diplomazia (*Applausi*).

Visto che ho accennato al discorso dell'arma più potente, è indubbio che, se non avessimo fornito gli aiuti e i sostegni anche militari all'Ucraina, soprattutto nella prima parte del conflitto, sarebbe stato difficile portare al tavolo del negoziato la Russia perché avrebbe vinto la guerra in due settimane e magari probabilmente avrebbe deciso di invadere anche qualche altro Paese. Quindi, è assolutamente vero e importante quanto è stato fatto, ed è stato votato in una risoluzione. È altrettanto vero che, alla luce del fatto che questo è un conflitto di un certo spessore, che rischia - lo dico citando un giornalista - delle esondazioni incontrollabili, sarebbe altrettanto bene che questo sostegno militare proseguisse nell'ambito della legittima difesa del popolo ucraino, proprio così come abbiamo votato nella risoluzione del 1° marzo, stando attenti che la legittima difesa non diventi a sua volta aggressione. Questo è quello che chiediamo.

Stiamo affermando qualcosa di scandaloso? No, a nostro giudizio stiamo semplicemente dicendo quello che la maggior parte della gente chiama buon senso, quello a cui noi ci rivolgiamo quando vogliamo discutere anche di queste tematiche senza per forza essere esperti di geopolitica.

Allo stesso modo, è altrettanto vero - questo di sicuro - che non bisogna dividere l'Occidente. È chiaro che l'Occidente non si deve dividere, soprattutto a livello di opinione pubblica; faremmo il gioco del nemico Putin; ripeto, su questo non vi è alcun dubbio. Certo che è tutto vero, però, per evitare di fare il gioco del nostro nemico, restano sostanzialmente due strade aperte da seguire, che lei, presidente Draghi, insieme agli altri capi di Stato dovrà discutere all'interno del Consiglio europeo.

La prima è che la comunità internazionale - l'Unione europea, la NATO, tutti gli Stati possibili che possono mettersi in campo per cercare di risolvere il conflitto - separi aggressore e aggredito e obblighi entrambi a una pace negoziata, immediata con un cessate il fuoco. Questa è la strada che noi preferiamo e che ci prefiguriamo, ma qualora non fosse possibile e dovesse invece protrarsi, secondo gli allarmi della Nato, un allungamento della guerra, perché qualcuno sostiene che Putin perderà e che la vittoria dell'Ucraina non passerà certo per un cessate il fuoco, se davvero la guerra dovesse durare a lungo, allora l'Unione europea e tutte le istituzioni dovrebbero cominciare a pensare che bisogna intervenire in modo molto serio per sostenere il nostro tessuto economico fatto da piccoli e medi imprenditori (*Applausi*). Tutto ciò per tutelare il potere di acquisto di lavoratori e pensionati, visto l'aumento dell'inflazione, per compensare gli squilibri derivanti dalle sanzioni applicate alla Russia, che di sicuro fanno male alla Russia, come dice il Presidente del Consiglio, ma anche a noi, non dimentichiamocelo. Occorre far fronte alla crisi alimentare, un aspetto che lo stesso Presidente del Consiglio ha messo in evidenza.

In questo momento, poi, ci sono delle emergenze su cui occorre intervenire rapidamente: bisogna dichiarare lo stato di calamità, per l'evidente siccità che sta colpendo il nostro Paese e non solo. (*Applausi*). Bisognaintervenire rapidamente per assicurarsi al più presto un'indipendenza di tipo energetico, non dipendenza da altri: 750 pozzi sono fermi e devono essere subito riattivati, indipendentemente dai partiti del no, che purtroppo in questo Paese hanno causato la rovina su tanti settori e su tanti fronti. Occorre fermare i flussi migratori e su questo punto non è che il Governo da lei presieduto, signor Presidente del Consiglio, brilli particolarmente: c'è un aumento del 30 per cento, anche alla luce dei rischi connessi alla crisi alimentare. Occorre fermare le speculazioni e in questo senso potrebbe essere ottima l'idea che lei ha lanciato sul *price cap*, quindi sul tetto al prezzo del gas, ma non soltanto su quello. Tutto ciò, però, va fatto in tempi rapidi, perché non ci possiamo permettere che i lavoratori comincino a perdere i posti di lavoro, che la nostra industria manifatturiera cominci a chiudere i battenti, che la nostra economia vada incontro al degrado e ad una completa *débâcle*, perché di fronte ad un degrado sociale ed economico ci sarebbero dei disordini che porterebbero l'opinione pubblica, non solo dell'Italia ma di tutta l'Europa e di tutto l'Occidente, a dividersi e in quel caso sì che faremmo il gioco del nostro nemico Putin. (*Applausi*).

L'Europa sappia quindi che se la guerra dura a lungo, perché questa è la strada che inevitabilmente si deve percorrere se non ci sono altre soluzioni, deve intervenire e quando si è in un'economia di guerra, come ha dichiarato esplicitamente il presidente Macron, ci sono due strade: o si aumentano le tasse,

ma noi non vogliamo percorrere questa via e il Presidente del Consiglio ha detto che non le avrebbe mai aumentate, oppure si aumenta il debito pubblico, ma l'Europa non sembra averlo capito molto, vedendo le ultime raccomandazioni arrivate dalla Commissione europea. Bisogna muoversi in questa direzione.

Abbiamo compreso che alla fine le decisioni le prendete voi Capi di Stato e di Governo, con i Ministri relativi, nel Consiglio europeo, poi ci saranno il *summit* del G7 in Baviera e il *summit* della NATO a Madrid. Siete voi a prendere le decisioni, anzi spesso - me lo lasci dire, non lo faccio solo per una questione polemica - non sembra essere il Parlamento a dare l'indirizzo al Governo, ma in certi casi sembra che sia il Governo a dare l'indirizzo al Parlamento e purtroppo questo avviene non solo in Italia, ma anche in altri Paesi europei. (*Applausi*). Visto che decidete voi, questa volta siamo noi a dirvi di fare presto! Non so se lo ricorda: fate presto, perché non c'è soltanto il rischio che la pace si stia allontanando seriamente, ma anche che fra poco non funzioneranno più neanche i condizionatori. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pellegrini Marco. Ne ha facoltà.

[PELLEGRINI Marco](#) (M5S). Signor Presidente, colleghe, colleghi, rappresentanti del Governo, la posizione del MoVimento 5 Stelle in merito al conflitto in Ucraina e a tutto ciò che ad esso è connesso è chiara da tempo, non è mai cambiata ed è stata sancita in nostri atti ufficiali che chiunque può consultare.

Sia nel consiglio nazionale del 16 e 17 maggio sia in quello tenutosi nelle scorse ore abbiamo sostanzialmente affermato alcuni capisaldi, che vado rapidamente ad elencare.

Uno: ferma condanna dell'aggressione militare russa nei confronti della popolazione ucraina e delle infrastrutture civili e militari, perché contraria ai più elementari principi del diritto internazionale e perché non giustificabile in alcun modo; attacchi che possono configurare dei crimini di guerra.

Due: necessità di mantenere un incisivo piano di sanzioni per dissuadere la Russia dal proseguire nel suo piano di invasione; se necessario, aumentarne il livello, con misure ancora più severe e, al contempo, fornire aiuti umanitari per alleviare le sofferenze della popolazione civile ucraina.

Tre: assoluta necessità che l'Italia sia interprete, anzi protagonista, di una nuova fase degli sforzi diplomatici in tutte le sedi internazionali, affinché si scongiuri il rischio di una *escalation* militare, e siano invece promosse, con tutta la determinazione possibile, azioni diplomatiche serie e credibili per evitare che il conflitto si allarghi ulteriormente.

Quattro: il nostro Paese, dopo aver già inviato varie forniture, comprensive anche di armamenti, per consentire all'Ucraina di esercitare il proprio diritto di difesa, ai sensi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, deve ora concentrare i suoi sforzi sul piano diplomatico, promuovendo in particolare un'azione sinergica, anche con altri Paesi europei, per giungere a una soluzione equilibrata, equa appunto e sostenibile.

Cinque: vista la situazione così preoccupante, è auspicabile un confronto in Parlamento tra le varie forze politiche, per definire un atto di indirizzo delle Camere che contribuisca a rafforzare l'azione politica del Governo in tutti i contesti internazionali; tesa quest'azione al perseguimento del cessate il fuoco e della pace.

Infine, l'ultimo punto: non ritenevamo sufficiente, in base ai principi del nostro ordinamento democratico, limitarsi al vaglio parlamentare che era stato effettuato in occasione del cosiddetto decreto Ucraina, che risale ai giorni immediatamente successivi all'aggressione militare e che, inevitabilmente, non può tener conto dei mutamenti che nel frattempo sono intercorsi.

Queste erano e sono ancora oggi le nostre posizioni, nette e chiare. Purtroppo, abbiamo dovuto prendere atto che tutte le preoccupazioni da noi espresse negli scorsi mesi, con riguardo anche alle difficoltà economiche di famiglie e imprese, hanno trovato piena conferma. La grave situazione che si sta delineando, tra caro bollette, bolla inflazionistica, costo del denaro in sensibile aumento per famiglie ed imprese e maggiore onerosità per lo Stato italiano a finanziarsi sui mercati internazionali, è destinata ad aggravare la condizione generale del Paese e richiede interventi ampi e organici da parte del Governo.

Noi vorremmo discutere di questi interventi nella maniera più urgente possibile. Occorre intervenire

presto, per assicurare un salario minimo a quella ampia platea di lavoratori che hanno paghe talmente basse da non consentire a loro e alle loro famiglie una vita dignitosa.

Più in generale, dobbiamo mettere in campo una politica salariale che possa garantire buste paga più consistenti ai cittadini, anche quelli del cosiddetto ceto medio, visto che siamo l'unico Paese dell'Unione europea in cui i salari reali sono diminuiti negli ultimi trent'anni, a differenza degli altri Paesi, dove sono aumentati.

Presidente Draghi, la situazione economica generale è purtroppo critica. Sono necessari ingenti investimenti nelle transizioni ecologiche e digitali, investimenti che la stessa Commissione europea stima nell'ordine di 350-400 miliardi all'anno. Ebbene, tutto questo non può che essere perseguito utilizzando politiche economiche espansive, sia a livello europeo sia a livello nazionale.

Nessuno, in quest'Aula, individua *deficit* o debito come obiettivi in sé: ci mancherebbe altro. Sono, però, strumenti di politica economica che devono essere attivati se serve per sostenere la domanda e per proteggere il tessuto sociale, economico e produttivo. Lo insegnava, con semplicità e chiarezza cristallina, un economista che lei, presidente Draghi, conosce sicuramente e che si chiamava Federico Caffè.

Se guardiamo al recente passato, vediamo che le sacrosante politiche espansive del Governo Conte II hanno, all'inizio, incrementato il livello del debito pubblico, ma allo stesso tempo hanno innescato una crescita *record* del PIL nel 2021, che sta facendo già adesso diminuire rapidamente il debito stesso. Tra l'altro, voglio citare quanto affermato dal suo ministro Franco al Forum economico mondiale di Davos, quando ha riferito che nella previsione di crescita del PIL del 3 per cento nel 2023 c'è un effetto di trascinarsi del 2,2 per cento. È quindi grazie alle politiche espansive del Governo Conte II che oggi il Paese sta in piedi. Questi sono i numeri che voi stessi riportate.

Sarebbe ora imperdonabile cedere alle sirene di *austerità* delle *élite* che si stanno facendo ampiamente risentire e piegarsi all'inflazione brandita come un'arma. Non possiamo più tornare a politiche lacrime e sangue; questi paradigmi del passato vanno definitivamente archiviati.

Sul superbonus non intendo usare giri di parole. Presidente Draghi, lei e il suo ministro Franco avete commesso un grave errore bloccando con ogni pretesto possibile e immaginabile il meccanismo innovativo della cessione dei crediti fiscali. Questo blocco è sbagliato e ingiusto e sta mettendo sul lastrico migliaia di imprese e centinaia di migliaia di posti di lavoro. È evidente che a lei non piaccia questo meccanismo - ne prendiamo atto - ma le assicuriamo che il Movimento 5 Stelle è intenzionato a impiegare tutte le sue forze per recuperare una vera credibilità dei crediti d'imposta, superando tutti gli inutili e dannosi blocchi che questo Governo ha imposto. Diceva Keynes che difficile non è abbracciare nuove idee, ma liberarsi di quelle vecchie. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri.

Comunico all'Assemblea che sono state presentate le proposte di risoluzione n. 1, dal senatore Crucioli e da altri senatori, n. 2, dalla senatrice Fattori, n. 3, dal senatore Paragone e da altri senatori, n. 4, dal senatore Ciriani e da altri senatori, e n. 5, dai senatori Stefano, Loreface, Candiani, Giammanco, Marcucci, Ginetti, Bonino, Masini, Unterberger e De Petris. I testi sono in distribuzione.

Ha facoltà di intervenire il presidente del Consiglio dei ministri, professor Draghi.

DRAGHI, presidente del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, onorevoli senatori, più che rispondere su singoli punti, farò qualche commento su quello che mi pare il motivo unificatore di tutti gli interventi.

Devo ringraziare il Senato per il sostegno ad aiutare l'Ucraina a difendere la libertà e la democrazia, a continuare con le sanzioni contro il Paese invasore, a sostenere il potere d'acquisto degli italiani, a preparare con tutti gli altri la ricostruzione dell'Ucraina, a sostenere lo stato di candidato dell'Ucraina all'Unione europea, a ricercare una pace duratura che rispetti i diritti, la volontà e la libertà dell'Ucraina, a cercare di fare di tutto per evitare la tragedia della crisi alimentare nei Paesi più poveri del mondo, a continuare - insomma - sulla strada disegnata dal decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14.

Ringrazio perché il sostegno è stato unito e l'unità, come molti di voi hanno osservato, è essenziale, specialmente in questi momenti.

Ringrazio infine per un altro motivo, direi quasi personale. In questi momenti, in cui il Paese è - sia pure indirettamente - coinvolto in una guerra, le decisioni che si devono prendere sono molto complesse e profonde e hanno risvolti anche morali. Pertanto, avere il sostegno del Senato nel prendere queste decisioni è molto, ma molto importante per me. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire il rappresentante del Governo, al quale chiedo anche di esprimere il parere sulle proposte di risoluzione presentate.

AMENDOLA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sulle proposte di risoluzione nn. 1, 2, 3 e 4.

Esprimo parere favorevole sulla proposta di risoluzione n. 5.

PRESIDENTE. Passiamo alle votazioni.

UNTERBERGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UNTERBERGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, la Lettonia, che ha meno abitanti di Milano, ha inviato all'Ucraina più aiuti militari dell'Italia ed altri Paesi hanno fatto molto più e meglio di noi. Dubito che se l'Italia dovesse far venir meno il suo modesto contributo militare, riesca a far sedere attorno a un tavolo russi e ucraini; tentativo che è già stato fatto da tutti i Paesi europei senza successo e che non è riuscito neppure sul grano. Pertanto, dire che in Parlamento siedono forze che lavorano per la pace mentre altre hanno solo in mente la guerra è la solita buffonata dei populistici. Collega Romeo, anche noi siamo per la diplomazia, non siete solo voi che avete buon senso.

Tutta questa discussione è semplicemente nociva, ci indebolisce agli occhi dei nostri *partner* ed è lo sviluppo che Putin cerca di alimentare. Conosce l'effetto psicologico delle immagini di morte e devastazione nei Paesi che sostengono l'Ucraina e vuole trasformare il più grande valore delle democrazie liberali, ossia il rispetto di ogni vita umana, nella sua principale debolezza. In più, la guerra sta facendo crescere l'inflazione mettendo a dura prova l'economia e mettendo pressione sui Governi che dipendono dall'energia russa. L'entusiasmo iniziale per il patriottismo ucraino sta scemando e quindi sempre più spesso sentiamo dire che sarebbe meglio finire la guerra per porre fine alle sofferenze, per non pagarne il conto economico. Ma quella di cui parlano non è la pace: si chiama resa o capitolazione; si chiama vittoria della prevaricazione. Semmai è vero il contrario: solo una forte resistenza sul piano militare può costringere Putin al tavolo dei negoziati e impedire che altri Paesi diventino vittima del suo folle disegno imperialista.

Presidente Draghi, al Consiglio europeo di questa settimana è in gioco il destino dell'Ucraina. Si deciderà, per la prima volta nella storia europea, di concedere lo *status* di candidato a un Paese in piena guerra. Noi speriamo in una scelta convinta da parte di tutti. Questo Paese martoriato ha bisogno di un simbolo per credere nel proprio futuro, e dovremmo essere orgogliosi che lo abbia trovato nella bandiera dell'Unione.

Per tutte queste ragioni, il Gruppo Per le Autonomie sostiene convintamente la linea del suo Governo. Abbiamo ancora negli occhi l'immagine che la portava con Scholz e Macron a Kiev e sappiamo ciò che lei ha rappresentato e continua a rappresentare sul sostegno non solo militare alle vittime di questa aggressione. Sappiamo e apprezziamo lo sforzo per una politica comune sul gas per tenere il punto sulle sanzioni. Tutto questo perché lei ha ben chiara la posta in gioco: non i sondaggi, non le prossime elezioni, ma la difesa dei valori e della civiltà europea. Oggi l'Italia è forse il Paese dove si addensano le maggiori simpatie per Putin e in cui l'invio delle armi interroga una parte dell'opinione pubblica. Eppure, chi prova a indossare la maglietta della pace dopo aver professato per una vita che andavano armati pure i benzinai e i farmacisti non raccoglie consensi. Questo non lo dicono solo i sondaggi, ma anche il voto di nove giorni fa.

Il Paese apprezza la coerenza tra parole e azioni, l'idea che un Governo agisca in base alle convinzioni e non alle convenienze. Vada avanti allora, signor Presidente del Consiglio, noi autonomisti siamo con lei. *(Applausi)*.

DESSI (*CAL-Alt-PC-IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DESSI' (*CAL-Alt-PC-IdV*). Presidente Draghi, comincio da dove lei ha finito. Purtroppo, devo annotare per l'ennesima volta una scorrettezza semantica: gran parte del Senato è con lei, Presidente, ma io e il mio Gruppo e gran parte del popolo italiano che rappresentiamo non lo siamo. (*Applausi*). Non siamo con lei, con le sue politiche guerrafondaie, con queste logiche NATO e UE che vogliono un'Italia schiacciata come colonia all'angolo delle realtà internazionali.

Lei, Presidente, si è distinto in questi anni, come nella sua lunga carriera, per non avere alcuna sensibilità politica. Mi deve perdonare i modi un po' diretti, ma l'unica cosa che le riconosco dal punto di vista della sua azione è di essere un grande *chef*, un uomo che sazia appetiti, i peggiori, anche se raffinati. (*Applausi*). Lo ha sempre fatto.

PRESIDENTE. Moderi i termini, per cortesia, non mi sembra che il suo sia un linguaggio adeguato. (*Commenti*).

DESSI' (*CAL-Alt-PC-IdV*). Non mi sembra di essere stato offensivo, quello dello *chef* è un lavoro dignitoso. Mi faccia parlare. Per favore, Presidente, non intendo offendere nessuno, ma intendo elaborare un pensiero, mi creda.

Gli appetiti da saziare, presidente Draghi, non sono quelli popolari delle nostre carbonare e delle nostre amatriciane, ma sono appetiti alti, banchetti in cui i piatti hanno un costo alto, che abbiamo pagato durante la pandemia, quando tutta l'attenzione è stata messa sulla distribuzione del denaro alle grandi aziende farmaceutiche e ai grandi fornitori di mascherine e simili. Poi però naturalmente lei si è concentrato su quello per cui è venuto a governarci: la gestione del grande piatto da portata, il PNRR, tanto denaro che dovrebbe avere una ricaduta sul popolo, sulle fasce sociali già piegate da due anni di crisi e che invece determinerà naturalmente l'arricchimento dei soliti noti, con cui lei è perfettamente capace di interloquire. (*Applausi*).

Con la guerra, però, Presidente, abbiamo superato il limite: non c'è mai stata una discussione su nulla, immediatamente appiattiti sulle posizioni NATO contro il parere del popolo, contro il parere del Papa, contro il parere della gran parte dei popoli della terra per fare una guerra non nostra, anche se vicina. (*Applausi*). Le guerre o sono nostre tutte o non lo è nessuna. A me sfuggiva, Presidente - scusi la mia semplicità mentale - il motivo di questa fretta di fagocitare le grandi aziende militari del mondo, le prime cinque - ricordiamolo - statunitensi, la dodicesima - ricordiamolo - italiana, Leonardo. Poi ho cominciato a osservare e ho visto le vostre visite frequenti in uno dei Paesi del conflitto, l'Ucraina, soprattutto quella della von der Leyen, ma alla fine la visita che più ha illuminato il panorama è stata quella di ieri, del presidente della Confindustria italiana Bonomi, che è andato a garantire appoggio per la ricostruzione. Presidente, se mai ho avuto qualche dubbio su quale fosse lo scopo di tutte le sue azioni, questa visita me li ha tolti tutti: ci sono solo i soldi nei suoi occhi. (*Applausi*). Se lei fosse un ragazzo moderno e tatuato, avrebbe probabilmente il disegno di zio Paperone da una parte e quello del deposito con i dollari dall'altra. (*Applausi*).

Noi stiamo fornendo le armi al popolo ucraino per distruggere sé stesso e il suo territorio, i russi naturalmente fanno il resto dell'opera. Il giorno dopo sarete lì, voi e la vostra Confindustria, tutti pronti per la ricostruzione, a finire il giro di quell'enorme banchetto di cui lei è stato il *grand commis*. (*Applausi. Commenti*).

Questo, Presidente, naturalmente viene fatto in assoluta tranquillità, perché lei sa di avere l'appoggio dell'*establishment*, dei *media*, del *mainstream*, e soprattutto di riuscire a tacitare quel pochissimo dissenso che si è creato nel Paese, che si è manifestato anche plasticamente nelle idee e nelle opere di alcuni liberi pensatori, di alcuni parlamentari.

Abbiamo qui il nostro Vito Petrocelli, che più volte ha spiegato la sua posizione. Vorrei sapere però perché lei non ha mai detto una parola sul fatto di aver indicato e favorito un'azione di dossieraggio vergognosa nei confronti di cittadini italiani su cui non c'è uno straccio di prova sul fatto che siano in rete, siano stati pagati o abbiano agito contro il proprio popolo (*Applausi*), lasciando altresì il suo Sottosegretario e il suo Presidente del Copasir arrampicarsi sugli specchi per giustificare una vergognosa opera di mistificazione della realtà che continua e continuerà. (*Applausi*). Ci sono state infatti altre piccole cose, meno note alle masse.

C'è stato ad esempio un emendamento nella legge che riforma il CSM che stranamente vieta ai 16

membri di candidarsi, se non si sono dimessi due anni prima. Le elezioni ci saranno fra un anno e quell'emendamento è cucito su misura per evitare che il magistrato Nino Di Matteo sia presente alle prossime elezioni e possa contribuire al cambiamento verso l'onestà e verso la lotta alla mafia nel nostro Paese. (*Applausi*).

Presidente, l'opera l'hanno finita poi i suoi camerieri, chiamiamoli così, visto che parlavamo di cucina. (*Applausi*). Ieri alla Camera è stato messo in votazione un emendamento al cosiddetto decreto elezioni che miracolosamente, per come cucito, eviterà al mio amico Faraone, al nostro amico Renzi, a Richetti, a Calenda, alla Bonino, a tutti i micro partiti di maggioranza di raccogliere firme nel 2023, tranne a noi. (*Applausi*). Noi le raccoglieremo molto volentieri. Ci sarebbe piaciuto, visto che la legge è uguale per tutti, stare sotto i banchetti insieme a Renzi, Faraone, Calenda e Richetti. Sarebbe stato divertente, un modo per confrontarsi anche nel Paese.

Presidente, noi siamo isolati: apra la cartina geografica, la guardi. Esistono gli Stati Uniti e noi vogliamo essere amici del popolo statunitense e di quello europeo, ma vogliamo essere amici anche del popolo russo, del popolo cinese, del popolo vietnamita, del popolo cubano e del popolo palestinese, che mai è stato considerato alla stregua del popolo ucraino, aggredito, ucciso e massacrato da vent'anni. (*Applausi*). Quando lei, Presidente, si comporterà per tutti gli altri Paesi aggrediti nel mondo come si è comportato oggi per l'Ucraina, avrà il nostro rispetto; fino ad allora, mai. (*Applausi*).

[GARAVINI](#) (*IV-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVINI (*IV-PSI*). Signor Presidente, presidente Draghi, componenti del Governo, onorevoli colleghi, sentiamo tutti forte l'esigenza che finisca la guerra, così da mettere fine alle atrocità in Ucraina e scongiurare le pesanti conseguenze che ne stanno derivando. È motivo di orgoglio il fatto che sia stato proprio il nostro Paese ad essere artefice di numerose proposte politiche portate avanti dall'Europa in questa fase così difficile. L'Italia c'è, è motore di iniziativa politica, propone soluzioni, tesse alleanze, raccoglie riconoscimenti e rispetto. Lo si è visto plasticamente nella fotografia di qualche giorno fa. L'immagine che la ritrae in treno con Macron e Scholz, signor Presidente, è un simbolo potente: ci parla dell'Europa come forza di pace, in totale sintonia con l'Alleanza atlantica, ma capace di una propria autonomia strategica, nel tentativo di pervenire al più presto a un cessate il fuoco.

L'Italia e l'Europa non stanno alimentando una guerra di aggressione, stiamo aiutando un popolo a difendersi e le armi che stiamo fornendo e che eventualmente forniremo non sono finalizzate a un attacco, ma utilizzate per consentire la legittima difesa, la difesa eroica di un intero popolo.

Ecco che proprio noi italiani, che conosciamo il valore della libertà riconquistata grazie alla resistenza, non possiamo negare aiuto a chi si batte per difendersi, senza mai tralasciare la via diplomatica, nella costante ricerca del dialogo e della pace. È proprio ciò che abbiamo fatto in questi mesi, all'interno e al fianco dell'Europa, con la quale siamo riusciti ad approvare misure importanti e unitarie: l'accoglienza in tutta Europa degli oltre 6 milioni di rifugiati ucraini, prevedendo anche la loro integrazione educativa e lavorativa; lo stanziamento di risorse *ad hoc* per far fronte all'emergenza nella stessa Ucraina; la previsione di sei pacchetti di sanzioni contro la Russia con misure capaci di mettere in ginocchio punti nevralgici della Federazione Russa. Sono tutte decisioni fortemente volute dall'Italia e spesso proposte proprio da noi. Tra l'altro, siamo l'unico Paese in Europa ad aver stilato una bozza di accordo per un piano di pace. Ecco perché qui non si tratta di rinfocolare il conflitto attraverso l'invio di armi, ma di sostenere la resistenza di un popolo che cerca di difendersi. Anche la generazione dei nostri nonni ha subito l'orrore della guerra, dunque sappiamo che cosa significa e ci sentiamo in dovere di difendere chi oggi è vittima della guerra.

L'Italia, al pari dell'Europa, lavora per la stabilità; non a caso, siamo stati proprio noi il primo Paese ad esprimersi a favore dell'accoglimento della candidatura di adesione all'Unione europea da parte dell'Ucraina, della Moldova e della Georgia, perché siamo convinti che l'Europa sia la casa di chi crede nella democrazia e nei diritti. L'opportuno accoglimento della loro candidatura adesso deve sortire un'accelerazione nel processo di adesione dei Balcani occidentali, che aspettano già da troppi anni.

Insomma, le sfide che abbiamo davanti sono molteplici. Ci stiamo confrontando, ad esempio, con

un'impennata dei costi di petrolio e gas, che ci devono spingere a fissare un tetto dei prezzi a livello europeo, a diversificare l'approvvigionamento energetico e a sviluppare la produzione di fonti rinnovabili e pulite.

È anche necessario insistere su un'altra delicata questione da lei sollevata, signor Presidente: lo sblocco delle esportazioni di cereali dall'Ucraina, nel tentativo di scongiurare una crisi alimentare che avrebbe contraccolpi drammatici, soprattutto in Africa. Ci troviamo insomma nella situazione di dover assumere decisioni impegnative che rendono ancora più urgente la necessità di prevedere riforme importanti negli assetti e nelle regole dell'Europa. Anche qui, in merito alla revisione del Patto di stabilità e crescita, lei, signor Presidente, nella sua proposta di un'Agenzia europea del debito, ha fatto proposte concrete e molto promettenti.

In conclusione, signor Presidente, siamo di fronte a passaggi storici, che solo una politica visionaria può riuscire a concretizzare. Ecco perché siamo fieri che ad interpretare questa politica a Bruxelles, a nome dell'Italia, ci sia lei, presidente Draghi. (*Applausi*).

[CIRIANI \(Fdl\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CIRIANI \(Fdl\)](#). Signor Presidente, presidente Draghi, colleghi, finalmente il Governo, dopo settimane di attese, rinvii e sollecitazioni, anche da parte nostra, riferisce al Parlamento e al Senato su questioni cruciali e vitali per il nostro Paese, per la nostra economia, per la nostra sicurezza e anche per il prestigio internazionale dell'Italia. Dovrebbe farlo in forza di un mandato forte, chiaro e unitario, ma è evidente che non è e non sarà così.

Abbiamo letto la risoluzione della maggioranza, che è arrivata proprio agli ultimi minuti: ci sembra il solito "temino", fragile fragile, fatto per accontentare tutti e non scontentare nessuno. Le dirò anche un'altra impressione che ho avuto, Presidente: nei venti minuti della sua relazione, mi è sembrato più preoccupato di non dire piuttosto che di dire, di sfumare, di evitare e di non scontentare nessuno. Lo capisco, perché la sua maggioranza è davvero difficile da tenere insieme: è una maggioranza assolutamente caotica. Il problema, però, e la domanda che noi ci poniamo per conto degli italiani è: qual è la politica estera del Governo italiano? Ce n'è una soltanto o ce ne sono tante quanti sono i partiti che la sostengono?

Abbiamo anche visto, come tutti gli italiani, le immagini televisive del suo viaggio a Kiev e rispetto a questo sorgono almeno due considerazioni. La prima è che il viaggio che lei ha compiuto insieme ai *leader* di Francia e Germania avviene con tre mesi di ritardo rispetto a quello analogo che hanno fatto i *leader* conservatori di Polonia, Repubblica Ceca, Slovenia e Inghilterra, quasi a voler mandare un messaggio all'Ucraina: vediamo quello che succede e poi mettiamo i piedi in terra di Ucraina. Non è stato un bel messaggio, secondo noi.

La seconda questione, Presidente, è che, mentre scorrevano sui televisori nelle case degli italiani le immagini sue e degli altri *leader* europei che visitavano Kiev e i sobborghi della capitale, i luoghi dell'orrore, la sua maggioranza continuava a far volare gli stracci, come avviene da settimane e come avvenuto fino a qualche minuto prima che lei entrasse in questo emiciclo. Ho qui con me solo una piccola parte delle decine di articoli, interventi e interviste che pezzi della maggioranza hanno rilasciato contro altri pezzi della maggioranza o che pezzi della maggioranza hanno rilasciato contro il Governo. Davvero non è un grande spettacolo, nel quale si è distinto - ahimè - un ex Presidente del Consiglio, sul quale non voglio dilungarmi, perché non ho tempo e perché non voglio infierire, per carità di Patria.

È successa anche un'altra cosa. Il suo Ministro degli affari esteri è stato messo sotto processo e sfiduciato dal suo stesso partito, che è il primo partito della sua maggioranza; questo è avvenuto perché il Ministro degli affari esteri ha condiviso la politica estera del Presidente del Consiglio. Nessuno qui dentro, ma soprattutto fuori da quest'Aula e fuori dai confini nazionali, tra quelli che ci guardano, può non considerare quanto avvenuto estremamente grave per la reputazione del nostro Paese. Io le voglio dire, Presidente, da convinto oppositore del suo Governo, che l'Italia non merita una politica estera fatta di furbizie, di ambiguità e di divisioni, soprattutto in un momento in cui c'è una guerra a 700 chilometri dal confine di Trieste. È la politica estera - lei me lo insegna, Presidente - che

qualifica e definisce un Governo, soprattutto agli occhi delle cancellerie internazionali. La sua maggioranza però litiga anche sulla politica estera; anzi, vorrei dire che litiga soprattutto sulla politica estera. Non si può, non è possibile ascoltare gente che dice: «noi siamo con la NATO, ma siamo contro le armi; siamo assolutamente filoatlantici, ma siamo contro le spese militari; siamo al fianco del popolo ucraino, però contro le sanzioni; siamo al fianco dell'eroico popolo ucraino, ma non riconosciamo al popolo ucraino il diritto di difendere se stesso, la propria libertà, le proprie città.

Presidente, tutte le persone di buon senso, tutte le persone che hanno un briciolo di umanità, non possono che sperare e lavorare per la pace o perlomeno per un cessate il fuoco. Me lo perdonerete però lei e i colleghi, perché non voglio sembrare pedante o borioso: cinquecento anni fa in Italia, a Firenze, un signore che si chiamava Niccolò Machiavelli ha scritto cose definitive su come vanno gli uomini e su come va il mondo, perché poi alla fine la politica si muove con realismo e con pragmatismo. La prima regola è che la solidarietà disarmata a un popolo aggredito è soltanto retorica (*Applausi*), che la diplomazia disarmata offerta a un popolo aggredito è inutile e rovinosa e che la ricerca della pace per la pace, ovvero il pacifismo di cui tanti si riempiono la bocca, è soltanto un altro nome che diamo alla resa incondizionata.

Presidente e colleghi, il 7 aprile, illustrando il DEF, lei disse che gli italiani erano chiamati a scegliere tra la pace e i condizionatori. Purtroppo, dobbiamo constatare che non abbiamo la pace e non abbiamo nessuna garanzia nemmeno sul funzionamento dei condizionatori. (*Applausi*). Noi le abbiamo proposto una risoluzione che ci appariva di assoluto buon senso: un prezzo massimo del gas, un fondo europeo di solidarietà per i Paesi più colpiti dalla crisi, un fondo internazionale per evitare la carestia in Nord Africa. Ci avete detto di no, ed è sorprendente, come lo è l'ostinazione, Presidente, con cui la sua maggioranza continua a bocciare i nostri emendamenti, che chiedono di poter utilizzare i giacimenti di gas italiani nel mare Adriatico, che non vengono usati o che vengono sottoutilizzati, mentre i nostri vicini di casa naturalmente non perdono tempo. (*Applausi*).

Devo concludere, perché ho soltanto otto minuti a mia disposizione: noi del Gruppo Fratelli d'Italia non siamo e non saremo, da oggi con più ragioni, la stampella del Governo. Rivendichiamo ancora una volta in quest'Aula, con orgoglio, il coraggio di essere stati l'unica forza di opposizione, ma sappiamo bene quali sono i doveri e le responsabilità che derivano dalla nostra collocazione europea e internazionale. Lo sa soprattutto la nostra *leader*, Giorgia Meloni, che è anche il *leader* dei conservatori europei. (*Applausi*). È questa la forza su cui abbiamo costruito il nostro consenso, che dà tanto fastidio, soprattutto agli odiatori di professione che stanno a sinistra.

Signor Presidente, lo abbiamo detto sin dal primo giorno: siamo coloro che fanno quello che dicono; lo facciamo soltanto in nome e nell'interesse dell'Italia e lo faremo anche oggi, senza chiedere nulla in cambio; per quanto ci riguarda, è soltanto questo ciò che conta. (*Applausi*).

[DE PETRIS](#) (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, penso che ci troviamo di fronte a una situazione estremamente complessa, che solo qualche mese fa non avremmo neanche lontanamente immaginato. È quasi una sorta di tempesta perfetta, con il conflitto seguito all'invasione russa dell'Ucraina, con una crisi energetica iniziata per le speculazioni ancor prima del conflitto, con una crisi idrica, di cui oggi abbiamo parlato poco - ma è un'altra questione che dovremo capire come affrontare rapidamente - e con una situazione economica che evidentemente crea apprensione e preoccupazione nei cittadini italiani: abbiamo visto la scorsa settimana come abbiamo "ballato" e forse continueremo a "ballare" per la vicenda dello *spread*.

Signor Presidente, lo voglio dire, perché c'è la diretta televisiva e forse i cittadini italiani vogliono sentire da noi e dalla nostra discussione quali sono gli obiettivi e gli strumenti che possiamo mettere in campo per affrontare questo insieme di problemi, che - torno a ripeterlo - sono concomitanti. La crisi idrica e la crisi energetica - lo dico non perché sono fissata - devono far tornare al centro della nostra discussione i cambiamenti climatici, che a causa dell'emergenza del conflitto bellico non solo sono stati relegati in secondo piano, ma c'è anche qualcuno che tenta di ridimensionare fortemente gli obiettivi e le ricette che ci siamo dati in Europa.

Ciò significa che la discussione nelle Aule parlamentari non può essere soltanto un rito, che dobbiamo fare per obbligo di legge, perché, come lei sa, signor Presidente, la legge obbliga a venire in Parlamento prima di andare al Consiglio europeo e quindi a votare una risoluzione. Credo dunque ci sia la necessità di un coinvolgimento molto più forte del Parlamento e anche di assumerci una responsabilità, in una situazione così complessa e difficile, come effettivamente facciamo.

Questo Senato - ovviamente parlo per il Senato, ma credo che la Camera sia altrettanto impegnata - continuamente e costantemente lavora sui decreti-legge e sul Piano nazionale di ripresa e resilienza per rispettare le scadenze, per fare in modo che le opportunità che abbiamo messo in campo possano essere realizzate.

In questa assunzione di responsabilità, le indicazioni che derivano dal coinvolgimento del Parlamento devono essere viste come un aiuto, un sostegno all'azione di governo, perché questo dà forza allo stesso Esecutivo. Per fare cosa? Arriviamo alla questione del conflitto.

Il primo punto della risoluzione di maggioranza indica una strada molto chiara, che non è assolutamente retorica, perché penso sia l'azione che la maggior parte dei parlamentari e delle forze politiche riconosce come strategica e fondamentale.

Signor Presidente, non dobbiamo assolutamente pensare di andare avanti con una forma di rassegnazione all'idea che andremo verso una sorta di guerra permanente, una guerra con alti e bassi.

Ho sentito il Segretario della NATO fare previsioni del conflitto di due-tre anni. Ecco, a questo non ci possiamo rassegnare, e non in nome di un pacifismo da imbelli, ma semplicemente perché dobbiamo mettere in campo tutte le iniziative e le azioni negoziali multilaterali - bene il viaggio, bene il rafforzamento dell'asse con gli altri Paesi europei; ne avevamo già parlato la scorsa volta, se l'Europa non è in grado in quanto tale - per provare a spianare tutte le strade che permettano di aprire il negoziato, perché dobbiamo arrivare al cessate il fuoco.

Signor Presidente, capisco che lei dica che ci sono determinate condizioni per la pace. La pace si dovrà fare quando le parti, aiutate dall'iniziativa multilaterale che anche noi dobbiamo continuare a perseguire, saranno riuscite a raggiungere il risultato di aprire un negoziato. È interesse comune: del nostro Paese, come dell'Europa e lo è ancor di più nel momento in cui c'è il riconoscimento dello *status* di candidato all'Ucraina, e su ciò quest'Assemblea è pienamente d'accordo.

È nostro interesse. Dobbiamo agire per fermare il conflitto e per fare in modo che - possibilità a mio avviso concreta - cessino le violenze, le uccisioni e i bombardamenti e soprattutto si torni a perseguire un percorso di dialogo. Solo la diplomazia ci può permettere questo; non c'è alcun'altra strada.

In merito alla crisi energetica, capisco che possiamo avere avuto soddisfazione - è stato già un risultato - rispetto alla vicenda del *price cap* che è stato inserito, ma non possiamo affrontare la questione dell'aumento continuo e costante dell'energia solo e unicamente pensando di poter avere un piccolo risultato con riferimento al tetto. Dico anche che è un obiettivo per noi cruciale e se non ci riusciamo dobbiamo forse trovare il modo di agire anche in proprio, come hanno fatto altri Paesi. Stessa questione riguarda il disaccoppiamento.

La risoluzione indica la strada del Repower EU; benissimo, ma continuo a insistere: non usiamo la storia della crisi energetica per ritornare al passato. Non abbiamo molto altro: non possiamo permetterci come Italia di tornare indietro, né di mettere in discussione gli obiettivi della riduzione delle emissioni, così come quelli riferiti alle rinnovabili. Vi prego: lo sforzo dev'essere fatto totalmente ed essenzialmente su questo. Non usiamo tutto questo per dire che bisogna rivedere la transizione energetica, perché ci facciamo del male da soli. Mettiamola così: questa crisi può essere anche l'opportunità perché finalmente cominciamo a correre, correre, correre. Non abbiamo altra strada, se non questa, quindi diamo una risposta: da questo punto di vista, significa anche cominciare a mettere pilastri che ci possano permettano di superare una situazione drammatica. Non tornare indietro riguarda anche la questione della crisi idrica.

Dobbiamo dare risposte ai cittadini, perché tra uno o due mesi l'inflazione sarà aumentata e il nostro è il Paese con i salari più bassi. Dobbiamo affrontare una volta per tutte questa questione e risolverla. Quanto alla ripresa del nostro Paese, non facciamo come in passato, quando abbiamo ritenuto di puntare sui salari bassi, invece che sull'innovazione; questa è anche l'occasione per fare davvero un

salto di qualità.

Signor Presidente del Consiglio, le questioni da affrontare sono molte e sono tutte molto articolate e intrecciate tra di loro. La proposta di risoluzione indica alcuni punti; è stato un lavoro complicato e faticoso, ma nell'annunciare il nostro voto favorevole, siamo convinti che almeno la strada che indichiamo per il Consiglio europeo possa portare forse qualche risultato positivo. *(Applausi)*.

[MALPEZZI \(PD\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALPEZZI \(PD\)](#). Signor Presidente, vorrei iniziare con un doveroso ringraziamento al sottosegretario Amendola, al presidente Stefano e al ministro D'Incà, perché abbiamo trascorso veramente tantissime ore insieme, cercando di portare a casa un testo che non facesse sentire escluso nessuno: vorrei sottolineare in questa sede la serietà, la professionalità e l'attenzione con cui avete lavorato tutti insieme a noi.

Signor Presidente, vorrei poi rapidamente ricordare che domani tantissimi nostri studenti cominceranno l'esame di Stato, l'esame di maturità, e mi chiedo se tra qualche anno gli studenti del futuro saranno chiamati magari ad affrontare in uno dei loro scritti o nel colloquio orale anche il commento a una delle immagini più potenti che è apparsa in questi giorni durante il suo viaggio a Kiev. Penso infatti che l'immagine di lei insieme al presidente Macron, al cancelliere Scholz e al presidente Zelensky sia stata davvero potente: l'immagine di chi è Europa politica e va in un Paese che è Europa, ma dal punto di vista geografico, per dimostrare che quell'Europa può far parte del contesto politico. Questo è stato un segnale molto forte e non semplicemente simbolico, ma è stato il simbolo di una volontà reale di costruire un'Europa diversa. Noi possiamo solo essere orgogliosi di dire che l'Italia è in prima linea nel voler fare in modo che ci sia l'opportunità per l'Ucraina e per la Moldavia, per esempio, di avere davvero lo *status* di candidati, perché questo è un percorso che ci vede in prima linea per difendere quell'idea di Europa che abbiamo in mente.

Difendiamo l'idea di un'Europa dei popoli e della solidarietà, che non può accettare in alcun modo l'aggressione che Putin ha attuato; l'Europa che ha bisogno di vedere le forze convinte e solidali tra loro, senza nessun piccolo varco, nessuna cessione, perché si possa davvero raggiungere, attraverso questa forza e questa coesione, la via della pace.

Ci aspettano grandi appuntamenti oltre a quello di giovedì e venerdì prossimi, come il G7 e il vertice NATO. Sono tre appuntamenti che ci devono vedere tutti uniti, proprio per dare continuità e ulteriore solidità al ruolo che il Governo sta svolgendo e che ha trovato davvero la sua forza nella credibilità della linea europea e atlantica tenuta con fermezza dal nostro Paese.

Noi dobbiamo continuare a essere l'asse portante di questa linea, perché possiamo esserne i grandi protagonisti, non solo nella definizione di una soluzione diplomatica del conflitto, ma anche nella costruzione di questa nuova Europa politica e di una nuova architettura di sicurezza europea.

Lei, presidente Draghi, ha illustrato una linea politica molto chiara, che noi condividiamo senza esitazioni e che si concretizza proprio nella risposta ferma all'aggressione di Putin e con la spinta per la costruzione di un percorso negoziale che porti alla pace. Dev'essere chiaro a tutti noi che la Russia punta e continuerà a puntare a minare la nostra coesione, ad alimentare e sfruttare qualsiasi divisione politica, a impedire una vera integrazione europea.

Ed è per questo che l'azione forte, che lei ha ricordato qui, del Senato e del mandato che viene dato al Governo ha un significato più importante, perché è una vera risposta che va anche in direzione della pace. Noi vogliamo la pace, non smetteremo mai di sottolinearlo. Per arrivarci serve proprio che la Russia non prosegua nella sua aggressione imperialista e che si trovi un accordo accettabile per Kiev, una pace in condizioni di piena dignità.

Quello che Putin teme, lo abbiamo detto più volte qui in quest'Aula, è la libertà dell'Europa. È un'Unione europea forte la sua vera ossessione; è il nostro modello di società libera e democratica il suo assillo. Noi siamo orgogliosi del lavoro che questo Governo sta facendo.

Siamo orgogliosi del lavoro che sta facendo anche per essere vicino alle famiglie e alle imprese italiane, per prendere per mano chi si trova oggi in grande difficoltà. Tutte quelle misure che questo Governo vara, anche con una velocità che a volte sottopone il Parlamento a tempi veramente stretti,

sono però necessarie, proprio perché vogliamo parlare ai cittadini. Abbiamo detto più volte, noi, come forze politiche, quali sono le proposte per aiutare i nostri concittadini a provare a respirare e a stare meglio.

Il Partito Democratico ha fatto una serie di proposte e siamo anche molto contenti che il Governo le abbia accolte. L'altro ramo del Parlamento sta lavorando al decreto aiuti, che contiene ulteriori misure concrete per difendere il potere d'acquisto dei salari, per proteggere le famiglie dal caro bollette e per difendere le aziende in difficoltà.

Lei prima ha citato la Conferenza sul futuro dell'Europa. Noi ci abbiamo scommesso e ci abbiamo creduto molto. Sappiamo che forse è mancata la partecipazione che avremmo sperato, ma quella conferenza sul futuro dell'Europa rappresenta un'ulteriore opportunità, quella di rivolgersi davvero ai più giovani, per renderli protagonisti dell'Europa che noi vorremmo consegnare loro.

È anche l'Europa della sostenibilità. Lei sta svolgendo un grandissimo lavoro, anche rispetto alle politiche energetiche. Sappiamo benissimo che cosa sta facendo questo Governo per provare a trovare risposte in campi che ci hanno visto in sofferenza, ma che oggi possono trovare un percorso differente.

Glielo avevamo già ricordato l'altra volta: siamo molto contenti che questo Governo sia stato e continui a essere in prima linea e tra i primi ad aver sollevato la questione del grano bloccato dai russi in Ucraina. Noi siamo in prima linea nell'attesa di quell'intesa in sede ONU, dove si sta lavorando alla risoluzione per sostenere la missione navale. Sappiamo che cosa significa quell'attenzione e il fatto che l'Italia sia attenta a questo deve renderci oltremodo orgogliosi, perché significa guardare oltre anche i nostri confini e la situazione che stiamo vivendo e mantenere lo sguardo anche sul resto del mondo.

Stabilità, solidità, affidabilità: presidente Draghi, il suo Governo le sta manifestando in molti ambiti, in questo soprattutto. Con questo voto, vogliamo darle un mandato forte, convinti che la credibilità e la sicurezza internazionale dell'Italia derivino proprio dalla solidità della nostra posizione nello scenario geopolitico. La nostra unica bussola dev'essere l'interesse nazionale e chi, come noi, ha quest'unica bussola come punto di riferimento sicuramente si impegnerà per rafforzare l'azione del suo Governo. Buon lavoro, presidente Draghi. (*Applausi*).

[BERNINI](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNINI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, anche io mi unisco ai ringraziamenti per una gestazione molto - troppo - faticosa e per il senso di responsabilità che deve animare tutti noi in questo momento.

Desidero premettere una cosa a nome di tutti i colleghi del Gruppo Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC. Anche noi, signor Presidente del Consiglio, la sosterremo oggi, così come abbiamo sempre fatto, a partire dal 1° marzo scorso, perché da allora nulla è purtroppo cambiato. (*Applausi*). Allo stesso modo nulla è cambiato da quando, con il cosiddetto decreto Ucraina, per ragioni comprensibili sotto il profilo istituzionale e costituzionale (il Governo, non a caso, si chiama Esecutivo), abbiamo dato al Governo il potere di rappresentare il nostro Paese per l'emergenza Ucraina nel Consiglio dell'Unione europea e in tutti i possibili consessi internazionali. (*Applausi*).

Non credo, presidente Draghi, che le renderemmo un gradito servizio se la costringessimo durante un *summit* a dire: ah, chiedo scusa, fermi tutti, questa è una decisione troppo importante, devo andare a chiamare il Parlamento della Repubblica italiana. È evidente, signor Presidente, che noi saremo consultati e che, come avvenuto fino ad ora, il Parlamento sarà coinvolto secondo le normative vigenti in questa drammatica emergenza Ucraina.

È altrettanto evidente, presidente Draghi, che, come al primo punto della risoluzione approvata il 1° marzo scorso, ciò che noi perseguiamo come obiettivo primario è la pace. (*Applausi*). Siamo tutti costruttori di pace, ma siamo pacifisti del fare. Senza la difesa dell'Ucraina, la pace non si raggiungerà mai.

Signor Presidente, anche noi usiamo una frase che Papa Francesco, nella prospettiva di guarire un mondo malato, ha utilizzato in piena pandemia: nessuno si salva da solo. (*Applausi*). Quale malattia è più mortale della guerra? Una guerra che apre lacerazioni terribili nel cuore delle persone e delle ragioni del mondo; una guerra, come questa, di aggressione e conquista, che ha aperto una ferita nel

cuore dell'Europa?

Presidente Draghi, lei ci ha descritto, avendola vista con i suoi occhi, la devastazione della guerra. Non facciamo fatica a crederle. Questa è una guerra combattuta sul territorio, ma è anche una guerra mediatica, di informazione e disinformazione (o "disinformatia", che dir si voglia). È una guerra che noi tutti dobbiamo vivere nella piena consapevolezza che - lo ripeto - nessuno si salva da solo. La difesa dei confini dell'Ucraina e gli aiuti umanitari economici e militari corrisposti all'Ucraina sono un atto di altruismo ed egoismo insieme, perché la difesa dei confini di quel Paese è la difesa dei confini dell'Europa e del nostro Paese. (*Applausi*).

Signor Presidente, il sacrificio è grande. Tutti abbiamo paura della guerra, ma noi non vogliamo fare demagogia facile e spicciola. È ovvio che le persone abbiano paura della guerra e quando c'è bisogno di sopravvivere, perché le bollette sono troppo alte, perché si fa fatica - scusate l'eccesso di demagogia - a mettere insieme il pranzo con la cena, perché le imprese hanno difficoltà a fare i conti con un aumento energetico eccessivo per le loro capacità produttive, è ovvio che la guerra faccia ancora più paura. Ma noi, che dobbiamo ragionare con la testa e non accondiscendere ad una demagogia pericolosa, dobbiamo spiegare che solo contrastando la guerra si può arrivare alla pace, a una pace duratura, a una pace che, come dice lei, sia mutuamente soddisfacente, che soddisfi le istanze dell'Ucraina. Altrimenti non sarebbe pace e non sarebbe una pace vera.

Signor Presidente del Consiglio, noi vogliamo darle - ma sul serio - quello che le abbiamo dato fin dall'inizio, cioè un mandato forte e coeso. Lo ripeto, per noi non è cambiato nulla dal 1° marzo. Non mi risulta, purtroppo, che la Russia abbia smesso di bombardare (*Applausi*) e non mi risulta, purtroppo, che si siano aperti palesi tavoli di negoziato per la pace tra la Russia e l'Ucraina. Anzi, ricordo sue dichiarazioni, signor Presidente del Consiglio, in cui, a fronte di sue sollecitazioni, Putin le rispondeva che non è ancora tempo. Se non è ancora tempo, noi europei e l'Occidente tutto dobbiamo metterci in condizione di difenderci da un'aggressione che - lo ripeto - non è solamente di tipo militare per una definizione di confini tra due regioni del mondo che non ci riguardano. Noi, anche a causa di questa guerra - lo ha ricordato anche lei, presidente Draghi - stiamo entrando nell'emergenza umanitaria e nella crisi alimentare più grande degli ultimi settant'anni (*Applausi*), e le siamo grati per essere andato a Kiev a tentare di sbloccare la via del grano. Sappiamo quanto è difficile uscire dalla strategia del terrore che sta mettendo in atto la propaganda bellica russa. È ovvio che il gas e il grano vengono utilizzati come un'arma di guerra, un'arma a cui noi italiani siamo particolarmente sensibili, soprattutto per quanto riguarda il grano e i cereali, perché una drammatica emergenza alimentare in Africa produrrebbe un immediato effetto *rebound* sui flussi migratori che si ribalterebbero sul nostro Paese (*Applausi*). Quindi grazie per averlo capito prima e meglio di altri.

A questo proposito, proprio perché pure l'emergenza del gas, l'emergenza energetica e una politica energetica comune europea non sono sole parole vuote, ma hanno anch'esse un percorso, siamo felici che lei sia d'accordo con la linea che Forza Italia ha sempre promosso, e cioè di mettere un tetto al prezzo del gas, un *price cap* (*Applausi*). Non è possibile che, riducendo artatamente le forniture di gas, la Russia guadagni sempre lo stesso, perché in maniera esponenziale il prezzo del gas aumenta sui mercati internazionali. Non lo possiamo permettere e anche questa è una guerra che dobbiamo combattere e a cui non ci possiamo sottrarre. Mi creda, sono profondamente pacifista, come tutti noi, però non è fingendo di non vedere le cose che le cose spariscono: non funziona così. Quindi, presidente Draghi, ricordiamoci - perché per noi è molto importante - che la coesione sociale è il valore a cui dobbiamo guardare con più attenzione ora. La paura della guerra è alimentata dalla fame, dalla disperazione, dal senso di insicurezza, quindi dobbiamo garantire, come abbiamo fatto fino ad ora e ancora di più, misure per i ceti più poveri, misure per i redditi più bassi (*Applausi*), stralci delle accise, tagli agli oneri di sistema.

L'Europa ci deve aiutare, signor Presidente. Ha già superato uno *stress test* notevole con il Covid e ha dato una grande prova di avvio sulla strada giusta della solidarietà, ma per essere grande deve percorrere ancora questa strada e non si deve fermare a metà.

Per dimostrare di essere una grande madre, deve nutrire tutti i suoi figli non allo stesso modo, ma dando di più a chi ha più bisogno (*Applausi*) e non facendo digressioni in un rigore non solo

anacronistico e antistorico, ma insopportabile, che darebbe fiato alle trombe del populismo più pericoloso. (*Applausi*).

Presidente, il tempo fugge, si ricordi l'*automotive*, la prego. (*Applausi*). Si ricordi che fissare al 2035 uno *stop* indiscriminato ai motori a benzina e a gas è un rischio senza paracadute che la nostra impresa e la nostra componentistica non si possono permettere. (*Applausi*). La prego, ricordi all'Europa che questo è un tema che per noi fa la differenza. *Natura non facit saltus*, la sostenibilità deve essere sostenibile, non insostenibile. Per tutti questi motivi, signor Presidente, e per tanti altri ancora, voteremo a favore della risoluzione di maggioranza che per quanto ci riguarda avrebbe potuto avere un parto molto più semplice. Non era necessario il cesareo, la nostra gestazione sarebbe stata molto più facile. (*Applausi*).

[CANDIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, presidente Draghi, arriviamo a questa giornata con l'approvazione della risoluzione di maggioranza qui in Senato non senza qualche fibrillazione. È inutile nasconderci che la sottoscrizione è stata fatta a poca distanza da questo momento di discussione e poi dal successivo voto. Una cosa però è indubbiamente vera, ovvero che è stata sottoscritta in maniera unitaria da tutta la maggioranza. Questa è una espressione di volontà importante che le deve dare ovviamente forza e mandato e che le dà anche un timone importante da esprimere in seno al Consiglio europeo sulle priorità da tenere.

Certamente poteva essere fatto tutto in maniera più lineare ed anche più veloce già ieri pomeriggio e devo dire che il lavoro che hanno svolto sia il sottosegretario Amendola, sia il presidente Stefano e, per la sua parte, il Ministro per i rapporti con il Parlamento è stato particolarmente faticoso, perché indubbiamente le tensioni che hanno caratterizzato una parte della maggioranza, il MoVimento 5 Stelle e qualcuno che probabilmente aveva interesse a fare fibrillare, attraverso tali tensioni, la maggioranza di Governo, hanno fatto perdere tempo.

Presidente, noi oggi abbiamo bisogno di tutto tranne che di perdere tempo, questo lei lo sa benissimo. (*Applausi*). Lei deve dare concretezza alla volontà che le arriva oggi della maggioranza e che abbiamo sottoscritto, perché i problemi che stanno vivendo i nostri concittadini, i problemi che sta vivendo il mondo occidentale con la guerra in Ucraina sono enormi e avranno ripercussioni che dureranno anni ed è inutile girarci intorno: anche le più ottimistiche previsioni del ministro Cingolani di riuscire ad affrancarsi dalle previsioni di fornitura del gas e del greggio russo, spostano l'asticella di qualche anno, ma certamente tutta l'economia che subisce questo aumento di costi avrà bisogno di molti anni per potersi rialzare e noi abbiamo bisogno di dare invece risposte molto veloci e non possiamo permettere che queste fibrillazioni di maggioranza facciano perdere di vista il fatto che oggi, se si va a fare benzina, si devono spendere 2,40 euro al litro. Ormai sta per scadere il decreto che ha abbassato le accise e c'è bisogno, Presidente, di dare velocemente agli italiani la certezza che il Governo non è distratto su queste esigenze e che il decreto si fa subito per consentire all'economia di non fermarsi (*Applausi*).

A fronte di questo, noi siamo qui in maniera determinata, come lo siamo stati nelle riunioni di maggioranza che hanno consegnato a lei e che consegnano al Parlamento questa risoluzione, che dice che bisogna sostenere l'Ucraina, che bisogna lavorare perché si giunga velocemente ad un cessate il fuoco, che tutte le azioni che vengono fatte a livello nazionale e internazionale devono essere finalizzate a costringere i combattenti - l'agredito e l'aggressore - a trovare un punto di mediazione e a sedersi al tavolo. È necessario e fondamentale che questa guerra venga terminata il più velocemente possibile.

È un prezzo in vite umane ed è un prezzo in termini di disequilibri socio-economici che non possiamo permetterci di sopportare.

Prima, tra i banchi del Governo, c'era anche il ministro Lamorgese; non ci sfugge, anche se la cronaca ovviamente ha messo la notizia in penultima pagina sui quotidiani, che quest'anno rispetto allo scorso anno siamo già ad un 30 per cento in più di sbarchi di immigrati clandestini. Non ci sfugge altresì che la crisi legata alla guerra in Ucraina sta affamando i Paesi del Nord Africa, gli stessi Paesi nei quali ci

sarebbe bisogno invece di stabilità e che tutto questo, combinato anche con qualche scelta che non vogliamo il Governo faccia, come andare a fare sanatorie senza criterio (*Applausi*), creando elementi di *pool factor*, possa riattivare in maniera ancora più forte meccanismi di sfruttamento dell'immigrazione clandestina fino a sovraccaricare il nostro sistema socio-economico di costi di cui oggi non abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno invece di stabilità, di certezze, di sapere che il Governo lavora per trovare soluzioni a livello europeo che consentano alla nostra economia una competitività che pensavamo di aver recuperato con gli investimenti del PNRR, ma che oggi viene messa in discussione da una crisi di inflazione che non solo preoccupa, ma per molti aspetti appare fuori controllo.

Non ci fa piacere, Presidente, che a livello di Banca centrale europea (BCE) siano state intraprese delle azioni che hanno comunicato una certa fretta e sono in contraddizione con il principio che l'ha resa persona determinata e di carattere. L'era del *whatever it takes* pare consegnata definitivamente ai libri di storia e non essere più presente nelle scelte della BCE. Questo non va bene. Occorre un'azione forte a livello nazionale e a livello continentale affinché tutto quello che serve sia fatto per non entrare in recessione e per non mettere le nostre economie, non parlo solo di quella italiana, in condizione di soggezione rispetto ad altre economie. (*Applausi*).

Ci siamo risvegliati molto più fragili di prima. Ci siamo riscoperti molto più fragili di prima e anche molta di quella illusione, spinta da una certa insidiosa retorica e ideologia ambientalista a prescindere, ci fa scoprire oggi molto fragili a causa della nostra dipendenza energetica sproporzionata rispetto ad altri *partner* europei. Non è difficile il confronto con la Francia che si approvvigiona con l'energia nucleare rispetto all'Italia che deve approvvigionarsi con gas che viene dalla Russia e che deve sostituire le provviste di metano con gas proveniente da altri Paesi che per quanto oggi possano essere attenti nei nostri confronti, sono tutt'altro che democrazie stabili, sono tutt'altro che esempi di Paesi in equilibrio.

Abbiamo bisogno, Presidente, che questa situazione faccia maturare anche nel nostro Paese la consapevolezza che qualsiasi passo verso una sostenibilità ecologica sia fatto in funzione anche di una sostenibilità socio-economica. (*Applausi*). Non possiamo permetterci di creare migliaia, centinaia di migliaia e temo anche milioni di disoccupati, solamente per soddisfare qualche stimolo ambientalista basato solo su ideologie, ma disancorato dalla realtà. Non ce lo potevamo permettere ieri, non ce lo possiamo permettere oggi.

Abbiamo bisogno quindi che sia messo un tetto in maniera seria al costo del metano; abbiamo bisogno di azioni a livello europeo che ci consentano di non essere tra i Paesi in difficoltà e certamente avremo bisogno di un'Unione europea in grado non solo di accogliere l'Ucraina come Paese che bussa alla porta, ma anche di garantire a chi ne fa parte un livello di tutela che non può essere lo stesso che l'Unesco garantisce ai suoi siti, pari cioè a zero. (*Applausi*). Se si entra nell'Unione europea, ci deve essere un valore politico aggiunto, non solamente una targhetta da mettere alla porta, altrimenti l'Unione europea, che già oggi a 27 fatica a rimanere compatta sulle decisioni, sarà ancora più fragile.

È inutile con questo illudere chi sta bussando oggi alla porta che il percorso sia facile, perché oggi c'è una pressione psicologica forte data dalla guerra. Il percorso è complicato ed è molto articolato. Lo vuole fare, Presidente? Lo vogliamo fare tutti assieme, ma bisogna che le regole su cui oggi si regge l'Unione europea siano riviste, a partire dalle regole principali, quelle economiche e quelle su cui si regge la nostra economia. Ci sono costi, ci sono azioni da decidere, ci sono scelte da fare. Lei va in questo caso in sede europea con un mandato chiaro, va con un determinato mandato affinché sia fatto tutto quello che è necessario per far terminare la guerra in Ucraina. Questa deve essere l'azione principale in sede europea e su qualsiasi tavolo di confronto a livello internazionale.

Presidente, noi voteremo la risoluzione di maggioranza, ma ci aspettiamo che ci sia una seria e forte azione determinata per contrastare i costi a cui ho accennato. La grave situazione di siccità che stanno vivendo le nostre Regioni a sviluppo agricolo e i gravi costi sull'energia, con il caro benzina che stiamo affrontando, devono essere risolti subito. Il nostro supporto c'è a questo Governo per risolvere i problemi, il nostro supporto non c'è a questa maggioranza se diventa litigiosa e se viene a far perdere tempo per arrivare a non combinare nulla. Vada avanti, Presidente, e tenga a bada chi all'interno della

sua compagine non ha ben chiari questi principi. (*Applausi*).

[CASTELLONE](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLONE (M5S). Signor Presidente, presidente Draghi, colleghi, oggi voglio ribadire con forza un concetto già citato da chi mi ha preceduto: il 24 febbraio è cambiato tutto, perché il 24 febbraio Putin non ha solo dichiarato guerra all'Ucraina, ma ha dichiarato guerra ai valori di libertà e di democrazia dell'Europa. Un attacco violento a quell'idea di Europa, nata sulla proposta di Schuman e sulla visione di Altiero Spinelli, di una nuova forma di cooperazione politica che avrebbe reso impensabile la guerra tra le Nazioni europee. Noi non ci siamo voltati dall'altra parte e fin dall'inizio siamo stati convinti dell'importanza di rispondere in modo coeso, schierandoci al fianco dell'Ucraina contro l'aggressore e garantendo il massimo sostegno, senza se e senza ma. (*Applausi*).

Sempre in quest'ottica, Presidente, noi supportiamo le domande di adesione all'Unione europea di Ucraina, Repubblica Moldova e Georgia e chiediamo di favorire il percorso di adesione all'Unione europea dei Paesi dei Balcani occidentali. Oggi più che mai serve un'Europa forte e fondata sui principi di coesione sociale e di pace, quella coesione sociale a cui anche lei fa spesso riferimento, Presidente. Noi ribadiamo anche con forza la nostra appartenenza all'Unione europea e all'Alleanza atlantica, cosa peraltro mai messa in discussione, perché la politica del MoVimento 5 Stelle è saldamente ancorata alla Carta delle Nazioni Unite e dell'Alleanza atlantica. Basta falsità e strumentalizzazioni su questo tema.

Presidente, siamo convinti che l'Europa debba svolgere quel ruolo diplomatico che forse finora non ha ancora espresso pienamente, per giungere al più presto a un cessate il fuoco che apra finalmente una prospettiva di pace. Il MoVimento 5 Stelle è stato la prima forza politica a sottolineare la necessità di una soluzione diplomatica a questo conflitto, evidenziando che il ruolo di mediatore non può essere svolto solo da Paesi come la Turchia di Erdogan. Ecco perché negli impegni della risoluzione abbiamo voluto chiedere con forza che il Governo si adoperi in tutti i consessi internazionali per la cessazione delle operazioni belliche e il ritiro di tutte le forze militari dal suolo ucraino. (*Applausi*). Il fine è favorire la *de-escalation* militare e potenziare l'azione diplomatica per arrivare alla pace, ribadendo il sacrosanto diritto del popolo ucraino all'autodifesa come sancito dall'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite.

Tra gli impegni inseriti nella risoluzione di maggioranza, Presidente, noi abbiamo voluto porre anche il tema della centralità del Parlamento, che ha un ruolo fondamentale e insostituibile; un concetto che in realtà dovrebbe essere scontato in una democrazia parlamentare, ma che in modo incomprensibile ci ha visti impegnati da ieri, per quasi ventiquattro ore, in una sorta di braccio di ferro con il Governo. Un confronto che però alla fine ha portato a trovare la sintesi in un testo che prevede un necessario e ampio coinvolgimento delle Camere in occasione dei più rilevanti *summit* internazionali riguardanti la guerra in Ucraina, ivi comprese le cessioni di forniture militari. (*Applausi*).

Un coinvolgimento del Parlamento, Presidente, che è funzionale a dare sempre più forza all'azione di questo Governo e non, come qualcuno dice erroneamente, a commissariare il Governo. Un coinvolgimento che in realtà è scontato, perché è previsto dalla nostra Carta costituzionale e perché noi siamo una democrazia parlamentare. Infatti questo impegno è stato condiviso da subito da tutta la maggioranza e io davvero voglio ringraziare ancora una volta questa maggioranza, che ha dato prova di saper lavorare in modo costruttivo, mettendo al centro il bene del Paese. (*Applausi*). È importante questo passaggio, Presidente, ed è importante che le persone abbiano la percezione che le battaglie che facciamo qui non sono fini a sé stesse o battaglie che servono a qualcuno o solo a una parte, ma sono battaglie finalizzate al bene collettivo, il bene degli italiani.

In questo momento c'è forse una sola certezza: il prezzo altissimo che molti stanno pagando per questa guerra, che si aggiunge al prezzo altissimo che molti stavano pagando dopo due anni di pandemia. Pochi giorni fa l'Istat ha certificato che i poveri assoluti sono risaliti a 5,4 milioni: una situazione che richiede interventi seri da parte del Governo, che noi, come MoVimento 5 Stelle vogliamo discutere urgentemente. Fuori da questo palazzo ci sono famiglie, ci sono giovani in cerca di lavoro, ci sono imprese in difficoltà che vedono più che dimezzata la propria capacità di crescita. Qui in Senato

abbiamo provvedimenti fermi, come la legge Catalfo, quella legge sul salario minimo che va sbloccata subito, perché combatte la piaga degli stipendi da fame. (*Applausi*).

Agli italiani dobbiamo dare risposte proteggendo famiglie e imprese dal caro energia, contro cui devono fare i conti purtroppo da mesi. Abbiamo fatto una proposta molto chiara: serve un fondo per l'energia, un *energy recovery fund*, uno strumento da finanziare con debito comune europeo, come è stato fatto con il PNRR, che è necessario subito per sostenere i Paesi in maggiore difficoltà. Chiediamo anche acquisti comuni di energia a livello europeo e di trovare un'intesa sul tetto al prezzo del gas: è uno degli interventi che il MoVimento chiede di introdurre ormai da mesi per contrastare la speculazione e proteggere l'economia dai rincari sulle bollette. Il piano Repower EU è un buon inizio, perché prevede di utilizzare 220 miliardi del Next generation EU non ancora usati. Ma sia chiaro che questi fondi devono essere messi a disposizione di tutti i Paesi europei a condizioni vantaggiose, senza eccessivi oneri o condizionamenti.

Vede, Presidente, se durante la pandemia l'Europa ha riscoperto il significato della parola solidarietà, adesso è ora che ritrovi quello spirito, lo stesso spirito che ha permesso al presidente Conte di piegare le resistenze dei cosiddetti Paesi frugali o dell'Ungheria di Orban, con cui diversi tra i cosiddetti patrioti seduti in quest'Aula hanno rapporti. Mentre si blaterava e in realtà si blatera ancora di utilizzare il MES sanitario, c'era chi in Europa conduceva una battaglia che ha fruttato al nostro Paese 200 miliardi di euro, che vanno usati adesso per le riforme. (*Applausi*).

L'emergenza Covid ci ha mostrato che era arrivato il momento di gettare le basi per una nuova Europa, davvero solidale. Adesso però va cambiata anche la *governance* economica europea. Bene aver sospeso per tutto il 2023 il Patto di stabilità e crescita, che però va rivisto radicalmente, perché non possiamo permetterci di tornare a quando alle crisi si rispondeva con i tagli alla spesa sociale, alla sanità, all'istruzione, alla ricerca, agli investimenti e allo stesso tempo si aumentavano le tasse. (*Applausi*). Contro ogni egoismo o sovranismo, dobbiamo continuare a batterci per costruire un'Europa più votata alle politiche sociali e alla protezione dei beni comuni e noi, come MoVimento 5 Stelle, stiamo facendo la nostra parte, con misure come quella del superbonus e chiediamo al Governo di sbloccare la cessione dei crediti fiscali. (*Applausi*).

Signor Presidente, in conclusione, come Italia, vogliamo essere protagonisti di questo nuovo corso in Europa e lei ha il nostro pieno sostegno, nell'appoggio al popolo ucraino e al popolo italiano, i cui interessi in questo momento coincidono con il cessate il fuoco e con la pace. Per questo, signor Presidente, voteremo favorevolmente alla risoluzione di maggioranza. (*Applausi*).

FATTORI (*Misto*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FATTORI (*Misto*). Signor Presidente, oggi è il centodiciottesimo giorno della guerra in Ucraina. Dall'inizio di questa guerra, come Sinistra italiana, abbiamo espresso ferma condanna all'aggressione militare della Russia in Ucraina, in violazione del diritto internazionale: penso che su questo non possiamo essere diversamente allineati e abbiamo sempre messo in evidenza questa posizione. Abbiamo però espresso preoccupazione per la prospettiva di una guerra lunga ed estenuante, di un conflitto progressivamente alimentato in via indiretta sul modello delle guerre per procura, come questa, dove diamo le armi a qualcun altro per combattere. I centodiciotto giorni di violenze, di stragi, di fosse comuni - non dimentichiamo Bucha e le tante tragedie avvenute - ci hanno dimostrato che effettivamente non avevamo torto a temere il peggio.

Nella nostra proposta di risoluzione ribadiamo la richiesta di un impegno italiano ed europeo per fermare questa guerra il più presto possibile, con un impegno diplomatico che finora l'Europa non ha saputo esprimere. Dobbiamo anche segnalare un allarme che questa guerra produce, sull'approvvigionamento del cibo, proprio tra i più deboli. «The economist» parla di una catastrofe alimentare, perché dalla Russia e dall'Ucraina parte il 12 per cento delle calorie necessarie per nutrire tutto il mondo, in particolare l'Africa e i Paesi più poveri. Per questo, nella nostra risoluzione in 8 punti avevamo chiesto non solo lo *stop* all'invio delle armi, ma anche di lavorare nell'ambito del Consiglio europeo per una forte iniziativa diplomatica, che finché siamo parte bellica non possiamo intraprendere, di informare tempestivamente il Parlamento, di garantire il massimo supporto

umanitario, di attivare con urgenza trattative per lo sblocco degli *stock* di grano ucraino, di lavorare sulla concessione della protezione temporanea anche della popolazione straniera presente in Ucraina e anche ad una profonda riforma della *governance* economica del Patto di stabilità e crescita e un tetto al prezzo del gas russo. Quello che è veramente amareggiante da parte del Governo è che, ogni volta che si tenta di dare un contributo in questa sede, con delle proposte di risoluzione, pur sempre con opinioni diverse rispetto ad alcuni punti, non ci si prenda neanche la briga di leggere il testo e magari di approvare qualche punto che abbiamo proposto, per dimostrare che la pace si cerca anche qui in Parlamento con le opposizioni, ma semplicemente, con arroganza e con violenza, si esprime parere negativo.

Io di Sinistra Italiana voterò contro la risoluzione di maggioranza proprio perché non c'è stata alcuna apertura nei confronti delle forze di opposizione, e ovviamente voterò a favore della nostra risoluzione. Vi ringrazio comunque dell'attenzione, anche se l'ascolto non c'è stato e non c'è mai da parte di questo Governo, che si proclama democratico ma che in realtà esercita una violenza democratica contro le opposizioni. *(Applausi)*.

PARAGONE (*Misto-IpI-PVU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PARAGONE (*Misto-IpI-PVU*). Signor Presidente, non riesco a trovare nella risoluzione della maggioranza l'impegno a non comprare più armi da destinare all'Ucraina. Me lo domando perché avevo letto in questi ultimi giorni di gravi crisi di coscienza da parte del Movimento 5 Stelle e da parte della sinistra più radicale.

Dopo la presa di posizione di Draghi, sempre più padrone del Parlamento, ai malpancisti deve essere bastato del Gaviscon.

Ho sentito dire che siete riusciti a riaffermare la centralità del Parlamento: sorbole! In una Repubblica parlamentare già piegata al *record* di voti di fiducia e *Premier* senza mandato elettorale, mi sembra davvero una grande trionfo: complimenti!

In tempi di *remake* democristiani, dove pure Di Maio parla come se fosse Vincenzo Scotti e Giuseppe Conte sembra il Giovanni Gorla disegnato da Forattini, ricordo l'adagio andreottiano: meglio tirare a campare che tirare le cuoia! Tanto le cuoia le tirano altrove, magari con le armi che compriamo noi e mandiamo in Ucraina e pure in Russia, nonostante l'embargo. A Putin, tra l'altro continuiamo a pagare il gas in rubli.

Dieci giorni a mostrare muscoli di cartapesta, a fare la voce grossa sui giornali solo perché c'erano conti interni da regolare. Mentre Zelensky continua a chiedere armi su armi, Conte, Di Maio e Fico sono finiti sulle prime pagine per una sceneggiata a metà tra Mario Merola e Tony Tammaro (*Applausi*), al termine della quale l'unica cosa certa è la firma grillina alla risoluzione scritta dal Governo, dove non c'è l'ombra dell'impegno a non comprare più armi. Questo significa che ne comperete ancora, perché Draghi si è impegnato in tal senso.

Avete sacrificato gli interessi e i bisogni degli italiani al volere del vostro patro-NATO. Gli italiani non ne possono più di pagare il conto delle emergenze create da coloro che ci stanno guadagnando come non mai: finanza, multinazionali, la grande industria delle armi, Big Pharma.

Per ingrassare queste multinazionali i soldi li trovate sempre, ma l'industria italiana non gira attorno ad armi e vaccini, ve l'hanno detto? Vi hanno detto che l'agricoltura è in ginocchio per la siccità? Avete capito il dramma degli agricoltori, la disperazione dei pescatori, degli artigiani, dei ristoratori, delle partite IVA? Avete capito che c'è gente esposta finanziariamente a cui non date nulla? Lo sapete che la disoccupazione cresce?

Il Governo italiano non c'è, e l'Europa pensa ad allargarsi ad Est, complimenti! Così, oltre all'abbaiare della NATO, avremo la provocazione di Bruxelles alle porte della Russia.

Voi la pace non la volete, perché con la pace i profitti non si fanno, e voi governate per i loro profitti. *(Applausi)*.

DE FALCO (*Misto*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

DE FALCO (*Misto*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, Presidente del Consiglio, membri del Governo, in questi ultimi giorni ritengo di aver visto, insieme agli italiani, un pessimo spettacolo. Ritengo di aver visto uno spettacolo indecoroso, che ha mostrato come siano particolarmente sentiti i problemi e le questioni di carattere assolutamente personale: altro che questioni politiche e interessi generali, umanità! Tantissimi di voi, di noi, parlano di umanità in quest'Aula.

Abbiamo parlato, abbiamo abusato di questi termini oggi in quest'Aula, ma alla fine questa situazione si potrebbe chiamare semplicemente «Ricomincio da tre», per chi la vuol capire. Ricomincio da tre, Ministro degli affari esteri.

Questa è la vera storia, perché la proposta di risoluzione che alla fine avete così difficoltosamente composto, dopo ore e giorni di trattative in cui i Gruppi parlamentari sfiduciavano il Ministro degli affari esteri, espressione di quella stessa forza politica, dopo tutto questo cosa contiene di così innovativo? Leggiamo: si chiede l'immediata cessazione della guerra e questo va bene; dividiamo i due litiganti ed è facile. Si chiede di proseguire l'impegno a mediare tra le parti, e siamo sempre lì; di garantire sostegno e solidarietà al popolo ucraino e alle istituzioni ucraine; quindi, si deve continuare - e su questo sono d'accordo - nel sostenere l'agredito e nel non legittimare violenze future da parte di novelli aggressori. Fin qui va bene, ma non è molto innovativo. Si chiede inoltre di continuare a garantire, secondo quanto precisato dal decreto-legge n. 14 del 2022, il necessario coinvolgimento delle Camere, ma è stata aggiunta anche la parola «ampio». Si parla cioè di ampio coinvolgimento delle Camere, secondo quanto previsto dalla legge e, quindi, è sempre lo stesso. Stiamo scherzando?

Nel frattempo il Gruppo parlamentare MoVimento 5 Stelle si scinde, si spacca e 7, 8, 10 vanno da una parte. Quello che accade oggi e che è stato chiamato teatrino è in realtà una tragedia, perché noi stiamo dando una pessima notizia agli italiani che - come è stato ben detto - hanno anche tanti altri problemi.

Noi siamo qui a parlare di umanità. Ieri era il 20 giugno - non è molto importante che oggi sia il solstizio d'estate - e cioè la giornata mondiale del rifugiato, ma 908 naufraghi sono rimasti a cuocere sulle barche, perché questa è la nostra umanità. Noi giustamente riceviamo, accogliamo gli ucraini, perché siamo dotati di spirito umanitario. Ma quello spirito umanitario ce lo dimentichiamo quando si tratta di altra gente che viene da altri Paesi del mondo. In questi giorni abbiamo accolto 130.000 persone ucraine e va benissimo. Ma allora mi chiedo che problema rappresentino per questa nostra umanità 29 persone su un'imbarcazione.

Il problema allora è che i diritti fondamentali valgono per tutti o semplicemente non esistono. È immonda una umanità differenziata, come sarà erronea - quando tra pochi giorni la varerete - l'autonomia differenziata, che è un'altra legittimazione di differenze non ragionevoli e non giustificabili. Avremo differenziazioni sul territorio italiano anche formali davanti alle leggi delle varie Regioni. Questa è l'umanità.

Annuncio pertanto che voterò contro la proposta di risoluzione n. 5.

[PRESIDENTE](#). Prima di passare alle votazioni, avverto che, in linea con una prassi consolidata, le proposte di risoluzione saranno poste ai voti secondo l'ordine di presentazione.

[CIRIANI](#) (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRIANI (*FdI*). Signor Presidente, chiedo che, rispetto alla nostra proposta di risoluzione n. 4, siano votati separatamente i cinque capoversi degli impegni.

[PRESIDENTE](#). Vedremo come si pronuncerà l'Assemblea quando arriveremo a tale proposta.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 1, presentata dal senatore Crucioli e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 2, presentata dalla senatrice Fattori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 3, presentata dal

senatore Paragone e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Sulla proposta di risoluzione n. 4 vi è una richiesta del senatore Ciriani di una votazione per parti separate per quello che riguarda l'impegno del Governo, quindi la parte dispositiva e cinque capoversi. Ai sensi dell'articolo 102, comma 5, del Regolamento, la proposta di votazione per parti separate deve essere votata dall'Assemblea.

Metto pertanto ai voti la richiesta di votazione per parti separate della proposta di risoluzione n. 4.

Non è approvata.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 4, presentata dal senatore Ciriani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 5, presentata dai senatori Stefano, Lorefice, Candiani, Giammanco, Marcucci, Ginetti, Bonino, Masini, Unterberger e De Petris.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi).*

Atti e documenti, annuncio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di mercoledì 22 giugno 2022

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 22 giugno, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta *(ore 18,49)*.

Allegato A

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN VISTA DEL
CONSIGLIO EUROPEO DEL 23 E 24 GIUGNO 2022

PROPOSTE DI RISOLUZIONE NN. 1, 2, 3, 4 E 5

(6-00222) n. 1 (21 giugno 2022)

[Crucioli](#), [Granato](#), [Angrisani](#), [Sbrana](#), [Mininno](#), [Abate](#), [Corrado](#), [Dessi](#), [Giannuzzi](#), [La Mura](#), [Lannutti](#),
[Lezzi](#), [Petrocelli](#), [Nugnes](#).

Respinta

Il Senato,

udite le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista della riunione del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno 2022;

premesso che all'ordine del giorno provvisorio del Consiglio europeo è prevista la trattazione, fra gli altri, del seguente argomento:

1) conflitto bellico in Ucraina;

considerato che:

la guerra in Ucraina, oltre alle gravi conseguenze umanitarie, ha generato profonde incertezze nello scenario economico globale, già ampiamente compromesso dalla pandemia, che peraltro nel nostro Paese ha visto una particolare politica tesa al controllo sociale;

i motivi che hanno scatenato il conflitto in corso tendono ad essere rappresentati dai media del nostro Paese con semplificazione propagandistica occultandone gli antefatti bellici iniziati a partire dal 2014 nonché le ragioni profonde che trovano le proprie radici in uno scontro geopolitico scaturito dagli equilibri precari conseguenti alla fine della guerra fredda;

la ripresa *post-Covid* si è completamente bloccata con l'insorgere della guerra, visto l'aumento

dei prezzi delle materie prime e delle difficoltà di distribuzione delle stesse;

gli effetti della crisi economica, pur estesa a livello mondiale, sono fortemente diseguali e si fanno maggiormente sentire in Europa, a causa della vicinanza con i Paesi coinvolti nel conflitto ma anche per la dipendenza energetica dei Paesi dell'UE dalla Russia;

in Italia, ove appunto l'economia è fortemente condizionata dal punto di vista energetico, si registra un evidente rallentamento della crescita rispetto alle previsioni. Il conseguente ed inevitabile aumento dei prezzi energetici dovuto alla difficoltà di approvvigionamento, insieme all'aumento indiscriminato dei costi al consumo, sta creando una contrazione del mercato dell'importazione ed esportazione, con danni a cascata su tutte le fasce sociali e le categorie imprenditoriali;

l'inasprimento delle tensioni nei mercati delle risorse energetiche e delle materie prime (grano, mais, metalli) è dovuto principalmente al fatto che Russia ed Ucraina sono i principali fornitori di tali risorse, la cui mancanza produce gli effetti collaterali appena descritti;

in questo scenario, gli effetti economici "stagflattivi" sono destinati inevitabilmente ad aumentare: le strozzature dell'offerta innalzano l'inflazione e contraggono la produzione, con conseguenze devastanti, in prospettiva sui livelli occupazionali;

l'inflazione, erodendo il potere d'acquisto dei salari e delle pensioni, costringe le famiglie a consumare meno e le imprese a ritardare gli investimenti, alimentando un clima di incertezza e tensioni, oltre che un progressivo impoverimento della stragrande maggioranza della popolazione;

è evidente che alimentare con l'invio delle armi il conflitto in Ucraina concorre a mettere a rischio la pace internazionale ed a rendere il mondo meno sicuro. Occorre, pertanto, addivenire ad una risoluzione del conflitto attraverso ogni strumento diplomatico a disposizione, finalizzato a favorire il dialogo tra le parti. Occorre, altresì, sospendere ogni sanzione finanziaria che, storicamente, non ha mai risolto alcun conflitto e che, attualmente, non fa altro che produrre gravi ricadute sul nostro sistema economico,

impegna pertanto il Governo:

ad attivarsi per mettere immediatamente in campo ogni azione diplomatica volta alla risoluzione del conflitto in atto, promuovendo il confronto e il dialogo tra le parti coinvolte;

a promuovere la neutralità dell'Ucraina in sede internazionale quale via pacifica di risoluzione del conflitto;

a non partecipare ad alcun intervento militare, a non inviare ulteriori armamenti, a ritirare ogni assetto militare dispiegato e a farsi promotore dei valori di pace e dialogo, in seno all'Unione europea;

ad affrontare immediatamente l'emergenza democratica in cui ci ritroviamo dopo il dossieraggio messo in atto dall'articolo del Corriere della Sera e suggellato dai documenti dei servizi segreti che drammaticamente mettono in discussione la critica al Governo ed il diritto all'opposizione politica;

ad adottare politiche pubbliche volte a ridurre gli effetti economici della guerra su imprese e famiglie, quali l'aumento dei salari, la riduzione del cuneo fiscale, l'aumento delle politiche di sostegno alle famiglie disagiate, la riduzione in maniera drastica e definitiva del costo dei carburanti per autotrazione con eliminazione delle accise, la riduzione sistematica dei costi di rete per le utenze energetiche sia private che commerciali, l'eliminazione del fenomeno degli extraprofiti delle aziende di Stato da rimettere a disposizione della collettività, l'immediato blocco, in questa fase di crisi, dei licenziamenti come disposto nella precedente crisi pandemica;

a mettere in atto una politica energetica con interventi mirati a rendere l'Italia indipendente dalle importazioni di fonti energetiche e, nel contempo, renderla libera dalle fonti fossili e dall'energia nucleare in favore delle fonti energetiche rinnovabili;

a promuovere, nell'ambito delle sedi europee, l'istituzione di un fondo comune tra Paesi membri al fine di sostenere e rendere perseguibili le raccomandazioni per il semestre;

ad accelerare la decisione sul tetto al prezzo del gas al fine di attenuare le gravissime difficoltà dei Paesi più esposti alla crisi dovuta al conflitto;

a procedere con determinazione contro le speculazioni sul prezzo del gas e del petrolio come annunciato dal ministro Giovannini in una sua intervista rilasciata ad un quotidiano.

(6-00223) n. 2 (21 giugno 2022)

[Fattori](#).

Respinta

Il Senato della Repubblica,

considerando che:

il Consiglio europeo del 23 e 24 giugno 2022 avrà, come elemento cardine dell'agenda, la guerra in Ucraina e il ruolo dell'Unione europea rispetto al conflitto;

premessi che:

ribadisce la sua ferma condanna dell'aggressione militare della Russia in Ucraina in violazione del diritto internazionale ed in particolare del principio di integrità territoriale sancito dalla Carta delle Nazioni Unite;

esprime enorme preoccupazione e angoscia per il consistente numero di morti e per il carico di distruzione causato dalla guerra che, come sempre avviene, colpisce e travolge le vite della popolazione civile che è da considerare la principale vittima del conflitto;

considera prioritario e inderogabile mettere in campo tutti gli sforzi diplomatici affinché si ottenga in tempi brevi un cessate il fuoco e si costruisca un processo di pace che determini non solo la fine del conflitto, ma anche una prospettiva di sicurezza dell'area, da costruire in un rinnovato sistema di garanzie multilaterali;

ritiene allarmante la prospettiva di un conflitto progressivamente alimentato per via indiretta sul modello delle guerre per procura e orientato da una strategia di logoramento, così come altrettanto deleteria è l'idea che questa guerra possa essere vinta da una delle due parti sul terreno militare. Considera infatti che queste prospettive, lungi dal poter determinare una effettiva risoluzione del conflitto, implicano inevitabilmente un accentuarsi del carico di morte e distruzione, un esacerbarsi delle conseguenze umanitarie, economiche e sociali e persino il pericolo di ulteriori pericolose *escalation* che allarghino le dimensioni del conflitto su una scala globale e verso orizzonti tragici da evitare in qualsiasi modo. In questo quadro considera che proseguire con la fornitura di equipaggiamento militare letale all'esercito ucraino sarebbe una scelta inopportuna e che rischia di indebolire quella auspicabile posizione di supporto negoziale e diplomatico che l'Italia e l'Unione europea nel suo complesso dovrebbero avere;

constata che la fornitura di equipaggiamento militare letale all'Ucraina si è rivelata del tutto inefficace rispetto all'ambizione dichiarata di creare migliori condizioni negoziali e rileva che questa è stata persino controproducente, contribuendo invece ad indebolire il ruolo dell'Unione europea nella ricerca di una soluzione al conflitto;

ricorda e sottolinea la straordinaria lucidità dell'intervento del Presidente della Repubblica all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa dell'aprile 2022, in particolare laddove si ricorda che "la pace è frutto del paziente e inarrestabile fluire dello spirito e della pratica di collaborazione tra i popoli, della capacità di passare dallo scontro e dalla corsa agli armamenti, al dialogo, al controllo e alla riduzione bilanciata delle armi di aggressione" indicando la necessità di "prospettare una sede internazionale che rinnovi radici alla pace, che restituisca dignità a un quadro di sicurezza e di cooperazione sull'esempio della Conferenza di Helsinki del 1975 (...) Ritiene infatti che la via d'uscita da questo conflitto passi anche dal rifiuto di un nuovo sistema globale bipolare basato su sfere di influenza e che sia invece urgente rivitalizzare e rilegittimare tutti i luoghi multilaterali dove poter ricercare, pur non senza fatica, soluzioni più avanzate e condivise che garantiscano l'effettiva sicurezza globale e il rispetto del diritto di autodeterminazione dei popoli;

ritiene ancora insufficienti gli sforzi diplomatici fin qui profusi e crede che l'Unione europea debba assumere l'onere di una grande iniziativa diplomatica convocando una conferenza multilaterale per la pace e la sicurezza. Ricorda che l'articolo 21 del Trattato sull'Unione europea definisce il compito di promuovere "soluzioni multilaterali ai problemi comuni, in particolare nell'ambito delle Nazioni Unite", indicando anche l'obiettivo di "preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite, nonché ai principi dell'Atto finale di Helsinki";

ritiene che qualsiasi iniziativa che prospetti una soluzione negoziata del conflitto sia utile e da perseguire e in questo senso guarda con grande interesse anche al "piano italiano per la pace"; considera importante che il Parlamento sia tempestivamente informato sugli sviluppi di tale percorso, constata tuttavia che al momento non ne è stato opportunamente informato e non ha quindi potuto contribuire alle linee di indirizzo;

considera che l'Unione europea debba costruire e rafforzare la propria autonomia strategica e che questa è determinata innanzitutto dalla capacità di una propria e autonoma iniziativa politica nelle relazioni internazionali, ma anche dalla costruzione di un sistema di difesa europeo. Sottolinea a tal proposito che la decisione di aumentare la spesa militare al 2 per cento del PIL nel quadro di un impegno NATO, oltre ad alimentare una ulteriore e pericolosa corsa agli armamenti, muove in una direzione opposta all'autonomia strategica dell'Unione e ad un sistema di difesa comune che, al contrario, dovrebbe comportare una razionalizzazione e riduzione della spesa militare complessiva;

esprime la propria preoccupazione per una possibile ulteriore espansione della NATO e per le probabili conseguenze sull'incremento della sua capacità militare nell'Est Europa. Pur comprendendo le legittime ragioni di sicurezza dei Paesi che hanno recentemente esplicitato la propria candidatura, ritiene che tale strada possa al contrario contribuire ad una ulteriore destabilizzazione e accentuare il livello di insicurezza sia per l'area che a livello globale;

evidenzia la necessità e l'urgenza di una forte iniziativa dell'Unione europea per una politica globale di disarmo, in particolare per quanto concerne le armi nucleari, rivitalizzando e dando migliore implementazione al Trattato di non proliferazione nelle armi nucleari (NPT), invitando ad una più ampia sottoscrizione e ratifica del Trattato sulla proibizione delle armi nucleari (TPNW) e lavorando ad un piano specifico di disarmo dell'Europa orientale basato sul principio di reciprocità;

esprime grande preoccupazione per la situazione umanitaria in Ucraina, ritiene che l'Unione europea debba compiere un grande sforzo di solidarietà ed esprime apprezzamento per la decisione di applicare la direttiva 2001/55/CE del Consiglio per la concessione della protezione temporanea per chi fugge dalla guerra in Ucraina. Considera però incomprensibile e ingiusta la scelta di riconoscere la protezione temporanea ai soli cittadini ucraini e ai loro familiari, escludendo migliaia di persone straniere presenti in Ucraina, costrette anch'esse a fuggire dalla medesima guerra. Ritiene peraltro che lo stesso strumento di protezione temporanea dovrebbe essere esteso e che sia necessaria un'applicazione anche per chi fugge da altri contesti bellici altrettanto drammatici come la Siria, la Libia o l'Afghanistan. Constata inoltre i profondi limiti e la necessità di una profonda riforma della politica di asilo dell'Unione che deve essere rifondata attorno ai principi di solidarietà e accoglienza;

la guerra in Ucraina sta già comportando gravi conseguenze economiche e sociali, destinate evidentemente a inasprirsi con il prosieguo del conflitto. Inizia infatti a palesarsi una enorme crisi alimentare globale, aggravata da inaccettabili operazioni di carattere speculativo, che rischia di produrre carestie di ampia portata nei Paesi più poveri del mondo, accentuando squilibri già insostenibili. L'aumento dell'inflazione sta già colpendo ulteriormente salari già troppo bassi, polverizzandone il potere di acquisto. Considera quindi fondamentale, oltre a lavorare per un concreto processo di pace, contrastare le conseguenze economiche della guerra e soprattutto compensare i grossi squilibri sociali con cui queste colpiscono le classi più deboli;

esprime allarme sulle tragiche conseguenze che la guerra in Ucraina determinerà sul sistema alimentare globale e che si innestano in un contesto già fortemente indebolito dall'aumento costante dagli effetti della pandemia Covid-19. Oggi, per effetto diretto della guerra si sta determinando un ulteriore aumento dei prezzi delle materie prime e riducendo la disponibilità di prodotti alimentari in tutto il mondo. L'elevato costo degli alimenti di base ha già fatto aumentare di 440 milioni, fino a 1,6 miliardi, il numero di persone che non possono essere sicure di mangiare a sufficienza, mentre quasi 250 milioni sono sull'orlo della carestia e un protrarsi ulteriore della guerra andrebbe ad aggravare notevolmente questo bilancio. Considera urgenti quindi interventi volti a sbloccare gli *stock* di grano presenti in Ucraina, a partire da quelli nel porto di Odessa. Ma ritiene altrettanto indispensabile rafforzare il sistema di aiuti umanitari emergenziali per le popolazioni vulnerabili e soprattutto lavorare sulla catena globale dell'approvvigionamento alimentare, anche attraverso la promozione di

un contesto commerciale più equo per i prodotti agricoli e il potenziamento delle capacità di produzione sostenibile;

considera che l'attuale sistema di *governance* economica europea, anche nel quadro delle sospensioni decise nel contesto della pandemia, risulta inadeguato a fornire le risposte necessarie agli effetti economici e sociali della guerra. Ritiene urgente quindi lavorare per una profonda riforma della *governance* economica che superi anche l'impianto attuale del Patto di stabilità e crescita, in modo da poter sostenere le necessarie politiche sociali, favorire politiche espansive e anticicliche e investimenti strategici. Osserva inoltre che le conseguenze della guerra e le stesse sanzioni già definite impatteranno in maniera asimmetrica sui Paesi europei e all'interno di questi e che per questo occorre definire strumenti volti a riequilibrarne la distribuzione finanziati dal bilancio UE anche attraverso risorse proprie innovative sul modello di *Next Generation EU*;

ritiene indispensabile che la riduzione della dipendenza energetica dalla Russia e la necessaria diversificazione delle fonti energetiche siano sviluppate nel quadro di una strategia complessiva che rifletta le ambizioni degli impegni assunti per il contrasto al cambiamento climatico e che metta al centro il significativo aumento di investimenti sulle energie rinnovabili. Ritiene urgente intervenire sull'impatto dell'aumento dei costi energetici in particolare per i soggetti più vulnerabili, anche attraverso una complessiva riforma del mercato energetico europeo che introduca tra le altre cose un tetto al prezzo del gas;

ricorda che il processo di adesione all'Unione europea è intrinsecamente collegato al rispetto ed alla promozione dei valori comuni esplicitati nell'articolo 2 del Trattato dell'Unione europea, quali il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze; ritiene quindi che il processo di adesione e il riconoscimento dello *status* di candidato dell'Ucraina andrebbe riconosciuto in maniera uniforme rispetto a tutti gli altri Paesi e sulla base di valutazioni attinenti a questi criteri; considera che una valutazione accelerata, sospinta da una dimostrazione di solidarietà ad un Paese colpito dalla guerra, possa compromettere la credibilità del processo di adesione all'UE e non risulterebbe oggi un elemento utile nella costruzione di un processo di pace,

impegna il Governo:

a lavorare nell'ambito del Consiglio europeo per una forte iniziativa diplomatica dell'Unione per la richiesta di un cessate il fuoco e l'avvio di un processo di pace in un contesto multilaterale e ad investire quindi su un nuovo protagonismo dell'Unione europea per la pace, nel quadro di una sua effettiva autonomia strategica;

a informare tempestivamente il Parlamento sui dettagli e gli sviluppi del "piano italiano per la pace" e a ridefinirlo secondo le linee di indirizzo ricevute;

a continuare a garantire il massimo supporto e aiuto umanitario alla popolazione coinvolta nel conflitto, lavorando anche per garantire passaggi e spazi d'azione sicuri alla popolazione ucraina;

a sospendere la fornitura di equipaggiamento militare letale, concentrando tali risorse sull'assistenza umanitaria, e lavorare per favorire una progressiva *de-escalation* e l'apertura di canali negoziali;

ad attivare con urgenza trattative per lo sblocco degli *stock* di grano ucraino, a partire da quelli nel porto di Odessa, a rafforzare il sistema di aiuti umanitari contro le carestie emergenti e a contribuire a definire un contesto commerciale più equo per i prodotti agricoli e il potenziamento delle capacità di produzione sostenibile;

ad estendere l'applicazione della direttiva 2001/55/CE del Consiglio per la concessione della protezione temporanea anche alla popolazione straniera presente in Ucraina e ad altri casi di persone in fuga da conflitti e di lavorare per una riforma più ambiziosa delle politiche di asilo dell'Unione;

a proporre e sostenere in Consiglio europeo la necessità di una profonda riforma della *governance* economica e del Patto di stabilità e crescita e a definire strumenti fiscali europei volti a compensare gli squilibri economici e sociali causati dalla guerra e dall'impatto asimmetrico delle sanzioni;

a respingere la prospettiva che la risposta emergenziale alla crisi energetica possa tradursi in un

anacronistico e pericoloso rilancio dei combustibili fossili e ad anticipare la definizione di un tetto europeo al prezzo del gas con un'analogia misura a livello nazionale.

(6-00224) n. 3 (21 giugno 2022)

[Paragone](#), [De Vecchis](#), [Giarrusso](#), [Martelli](#).

Respinta

Il Senato,

udite le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri relativamente al Consiglio europeo del 23 e 24 giugno 2022;

premessi che:

il Consiglio europeo esaminerà la domanda di adesione dell'Ucraina all'UE e deciderà se concedere lo *status* di candidato, dando avvio a un processo che potrebbe durare anni o necessitare, inusualmente, di un tempo abbreviato dettato dalle contingenze internazionali e dalle pressioni di una parte della comunità internazionale;

l'*iter* formale per il passaggio da candidato a membro dell'Unione europea prevede che lo Stato interessato possieda una serie di requisiti istituzionali, economici e sociali e che i propri rapporti internazionali siano in linea con i criteri di Copenaghen fissati dall'UE;

nel Report 2020 di implementazione sui Paesi che vogliono aderire all'UE, il Parlamento europeo evidenziava che l'Ucraina scontasse ancora gravi carenze dal punto di vista dello stato di diritto, del rispetto dei diritti umani e del sistema di anticorruzione, sollevando anche dubbi sul corretto svolgimento, in termini di trasparenza, delle elezioni del 2019 che portarono all'elezione del presidente Zelensky, sottolineando che "molte delle riforme avviate devono essere completate, in particolare nei settori dello stato di diritto, della buona *governance* e della lotta alla corruzione, dal momento che, nonostante i notevoli progressi, la corruzione diffusa continua a ostacolare il processo di riforma dell'Ucraina";

stando sempre al rapporto del Parlamento europeo "il panorama dei mezzi di informazione in Ucraina continua a essere connotato dalla forte influenza esercitata dalla struttura oligarchica dei proprietari dei *media*, e che gli operatori dei *media*, in particolare i giornalisti che indagano su casi di corruzione e frode, sono costantemente esposti alla minaccia di violenze, intimidazioni e morte";

inoltre, all'interno del documento, si evidenziava anche un problema significativo in termini di disparità di genere, "che l'uguaglianza dinanzi alla legge non implica un'effettiva parità e che nella pratica le donne continuano a incontrare notevoli ostacoli, in particolare sul luogo di lavoro";

considerato altresì che:

in una prima bozza del documento riguardante le conclusioni del prossimo vertice europeo si legge che "l'UE resta fortemente impegnata a provvedere ad un ulteriore supporto militare per aiutare l'Ucraina nella sua azione di autodifesa contro l'aggressione russa e nella sua azione di difesa dell'integrità e sovranità territoriale", facendo "appello all'aumento del sostegno militare nell'ambito del fondo *European peace facility*". Sulla stessa linea gli Stati Uniti che, nei giorni scorsi, hanno annunciato l'invio di nuovi e ulteriori aiuti militari a Kiev per un valore di circa un miliardo di dollari e la NATO, che sosterrà l'Ucraina con aiuti "senza precedenti";

in oltre tre mesi di guerra fra Russia e Ucraina si sono registrati decine di migliaia di morti fra civili e militari, oltre 6 milioni di rifugiati e 8 milioni di sfollati e l'unico risultato raggiunto dalle diplomazie internazionali è stato l'organizzazione di corridoi umanitari, senza riuscire in alcun modo a raggiungere il cessate il fuoco o, perlomeno, segnare un alleggerimento dello scontro bellico che oggi sta assumendo tutte le caratteristiche di una guerra di logoramento,

impegna il Governo:

alla luce dell'attuale situazione militare a non avallare in sede europea, e in ogni altra sede, un ulteriore invio di armi pesanti, favorendo esclusivamente il rafforzamento della via diplomatica;

a non votare favorevolmente lo *status* di candidato dell'Ucraina a entrare nell'Unione europea, considerato che una tale decisione, nel pieno del conflitto bellico, comprometterebbe l'avanzamento dei negoziati di pace e le soluzioni diplomatiche, rischiando altresì di determinare un irrigidimento delle relazioni internazionali tra gli Stati dell'UE, gli USA e la Russia e che rappresenterebbe un

ulteriore elemento di squilibrio geopolitico oltre all'espansione della NATO nei Paesi Baltici e del Nord Europa;

a promuovere, in ogni sede, il rispetto degli accordi di Minsk sottoscritti nel 2014.

(6-00225) n. 4 (21 giugno 2022)

[Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#), [Drago](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Malan](#), [Nastri](#), [Petrenga](#), [Ruspancini](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#).

Respinta

Il Senato,

udite le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista della riunione del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno;

premesso che:

la situazione internazionale è estremamente delicata stante il protrarsi del conflitto russo-ucraino e delle pesanti ricadute economiche che ne stanno derivando per le economie nazionali;

Fratelli d'Italia ribadisce il contenuto della risoluzione approvata dal Senato lo scorso 1° marzo in occasione delle comunicazioni rese dal Presidente del Consiglio dei ministri sugli sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina,

impegna il Governo:

a proseguire la propria azione di sostegno all'Ucraina di fronte all'invasione da parte della Federazione russa secondo le indicazioni contenute nella citata risoluzione, e nel rispetto del quadro di alleanze internazionali dell'Italia;

in sede europea,

a promuovere e sostenere l'adozione di misure volte a difendere le economie nazionali dalle conseguenze negative derivanti dal conflitto russo-ucraino, e, in particolare:

a) a sollecitare la necessità di fissare un tetto al prezzo dei prodotti energetici nell'ambito dell'Unione e di creare una centrale unica europea per l'acquisto del gas;

b) a promuovere l'istituzione di un apposito Fondo, alimentato con risorse europee, volto a compensare i danni economici sopportati dai singoli Stati in conseguenza della crisi di approvvigionamenti in atto;

c) a promuovere un Piano straordinario dell'Unione europea per l'autosufficienza alimentare del continente europeo e per il sostegno alimentare delle popolazioni del Nord Africa.

(6-00226) n. 5 (21 giugno 2022)

[Stefano](#), [Lorefice](#), [Candiani](#), [Giammanco](#), [Marcucci](#), [Ginetti](#), [Bonino](#), [Masini](#), [Unterberger](#), [De Petris](#).

Approvata

Il Senato.

premesso che:

il Consiglio europeo del 23 e 24 giugno 2022 ha in agenda i seguenti temi: il sostegno all'Ucraina dopo la guerra di aggressione russa; l'Europa allargata: i Balcani occidentali e la richiesta di adesione di Ucraina, Repubblica Moldova e Georgia; la situazione dell'economia europea e la Conferenza sul futuro dell'Europa;

considerato che:

a) il Consiglio europeo tornerà ad affrontare gli sviluppi della guerra di aggressione russa contro l'Ucraina e le sue conseguenze per riaffermare il sostegno dell'UE al popolo ucraino, a partire dal raggiungimento del cessate il fuoco; impegno che il Governo italiano persegue in maniera unitaria nei vertici dell'UE e della NATO, con i seguiti delle recenti visite a Washington e a Kiev del Presidente del Consiglio dei ministri e il lavoro della diplomazia italiana e dei Ministri competenti;

b) i Capi di Stato e di Governo terranno una discussione strategica sulle relazioni dell'Unione europea con i suoi *partner* vicini, trattando il tema dell'"Europa allargata"; in linea con la Dichiarazione di Versailles del 10 marzo 2022 e a seguito dei pareri della Commissione europea, il Consiglio europeo avrà in agenda la richiesta di adesione all'UE da parte di Ucraina, Repubblica Moldova e Georgia e un dibattito sulle relazioni con i Paesi dei Balcani occidentali e sulla loro

prospettiva di ingresso nell'Unione europea;

c) il Consiglio europeo affronterà i temi della congiuntura economica con l'approvazione delle raccomandazioni specifiche per Paese, la conclusione del Semestre europeo, nel quadro della proroga della clausola di salvaguardia del Patto di stabilità e crescita per il 2023 e delle decisioni della Banca centrale europea sulla politica monetaria;

d) la Commissione europea ha indicato il 1° giugno 2022 che la Croazia soddisfa tutte le condizioni per adottare l'euro, proponendo al Consiglio UE una decisione di adesione all'Unione economica e monetaria;

e) il Consiglio europeo adotterà conclusioni sui seguiti della Conferenza sul futuro dell'Europa che si è chiusa con la solenne cerimonia del 9 maggio 2022 a Strasburgo e con una relazione finale di 49 proposte,

impegna il Governo:

1) ad esigere, insieme ai *partner* europei, dalle autorità russe l'immediata cessazione delle operazioni belliche e il ritiro di tutte le forze militari che illegittimamente occupano il suolo ucraino, con iniziative multilaterali o bilaterali utili a una *deescalation* militare che realizzi un cambio di fase nel conflitto, aumentando in parallelo gli sforzi diplomatici intesi a trovare una soluzione pacifica basata sul rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Ucraina e dei principi del diritto internazionale;

2) come testimoniato dal recente viaggio a Kiev dei presidenti Draghi, Macron e Scholz, a rafforzare il ruolo dell'Europa nel quadro multilaterale, proseguendo l'impegno a porsi come attore-chiave per una mediazione tra le parti, in sinergia con altri Paesi già attivi su questo fronte e attraverso ogni azione diplomatica internazionale e bilaterale utile al raggiungimento di un cessate il fuoco e alla conclusione positiva di un percorso negoziale;

3) a garantire sostegno e solidarietà al popolo e alle istituzioni ucraine, legittimati dall'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite - che sancisce il diritto all'autodifesa individuale e collettiva - confermando il ruolo dell'Italia nel quadro dell'azione multilaterale, a partire dall'Unione europea e dall'Alleanza atlantica, finalizzata al raggiungimento del primario obiettivo del cessate il fuoco e della pace;

4) a continuare a garantire, secondo quanto precisato dal decreto-legge n. 14 del 2022, il necessario e ampio coinvolgimento delle Camere con le modalità ivi previste, in occasione dei più rilevanti *summit* internazionali riguardanti la guerra in Ucraina e le misure di sostegno alle istituzioni ucraine, ivi comprese le cessioni di forniture militari;

5) a definire ogni soluzione necessaria a livello bilaterale e multilaterale, a partire dall'ONU, dall'UE e dal G7, per assicurare la sicurezza alimentare a livello globale, attraverso corridoi sicuri e lo sminamento dei porti;

6) a supportare le domande di adesione all'UE di Ucraina, Repubblica Moldova e Georgia, in un quadro di rispetto dei criteri di Copenaghen, e ad accelerare il percorso di adesione all'UE dei Paesi dei Balcani occidentali;

7) nel contesto delle analisi sul Semestre europeo, a sostenere una revisione puntuale della *governance* economica che modifichi radicalmente il Patto di stabilità e crescita al fine di favorire gli investimenti e la coesione sociale;

8) ad adoperarsi per la definizione di strumenti fiscali comuni europei per compensare gli squilibri per gli Stati dovuti alle conseguenze economiche della guerra in Ucraina e alle sanzioni alla Russia e a rafforzare politiche a favore di famiglie e imprese in difficoltà per gli effetti del conflitto; a rendere esecutivi i progetti che sostanzino l'"autonomia strategica europea" per ridurre le dipendenze dell'UE in settori cruciali;

9) a finalizzare le iniziative di RePowerEU che realizzino la diversificazione delle fonti energetiche in Europa e contrastino l'incremento dei prezzi dell'energia; a tale scopo, è prioritario l'utilizzo per tutti i Paesi membri dei fondi ancora disponibili nel dispositivo di ripresa e resilienza, l'aumento significativo degli investimenti sulle rinnovabili, la tutela della coesione sociale nella transizione eco-sostenibile e le riforme del mercato energetico europeo, a partire dall'introduzione di

un tetto ai prezzi del gas e dal disaccoppiamento del prezzo dell'energia tra rinnovabili e fonti fossili tradizionali;

10) a dare seguito al dibattito sulle proposte adottate dalla Conferenza sul futuro dell'Europa, con l'obiettivo di rafforzare l'azione dell'Unione europea, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, utilizzando tutte le potenzialità degli attuali Trattati, ivi inclusa la possibilità di avviare una procedura di revisione ordinaria, anche attraverso la convocazione di una Convenzione cui partecipino i rappresentanti dei Parlamenti nazionali (articolo 48 del Trattato sull'Unione europea).

Allegato B

Testo integrale della relazione orale della senatrice Rojc sul disegno di legge n. 2598

Il decreto-legge che stiamo per esaminare prevede una serie di misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Prima di illustrare il contenuto del testo per la parte di competenza della Commissione affari costituzionali e di dare conto delle modifiche approvate dalle Commissioni riunite 1a a e 7a, per i medesimi profili, vorrei ringraziare il collega relatore, senatore Cangini, per il lavoro svolto insieme.

I Presidenti delle Commissioni, il rappresentante del Governo, e tutti i componenti delle Commissioni riunite, con particolare riferimento ai colleghi delle opposizioni, che hanno collaborato in maniera costruttiva nella lunga e, a tratti, faticosa attività svolta per migliorare il testo, nel tentativo di dare risposte soddisfacenti alle problematiche emerse nel corso del dibattito nelle Commissioni e, un grazie agli uffici legislativi.

Prima di entrare nel merito delle modifiche apportate dalle Commissioni, ricordo che il decreto-legge contiene misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di pubblica amministrazione e università e ricerca, in materia finanziaria e fiscale, in materia di ambiente, fonti rinnovabili, efficientamento energetico e salute, transizione digitale, di infrastrutture, zone economiche speciali e zone logistiche semplificate, in materia di turismo, in materia di giustizia, nonché in materia di istruzione, di cui parlerà il collega Cangini.

Si tratta, quindi, di un provvedimento di assoluto rilevanza in quanto mira all'accelerazione del raggiungimento di specifici obiettivi del PNRR per centrare le *milestone* e i *target* entro il 30 giugno 2022.

Nell'ambito del Capo I, recante disposizioni in materia di pubblica amministrazione, università e ricerca, l'articolo 1 integra la disciplina sulle linee di indirizzo per le pubbliche amministrazioni relative alla predisposizione dei rispettivi piani triennali dei fabbisogni di personale, prevedendo anche la definizione dei nuovi profili professionali, individuati dalla contrattazione collettiva, con particolare riguardo all'insieme di conoscenze, competenze e capacità. Le nuove linee, in fase di prima applicazione, sono adottate entro il 30 giugno 2022, previo accordo in sede di Conferenza unificata, come previsto da una proposta emendativa approvata dalle Commissioni riunite.

Con riguardo alla definizione di nuovi profili professionali è stato aggiunto il riferimento alle conoscenze relative a strumenti e tecniche di progettazione e partecipazione a bandi nazionali ed europei, nonché alla gestione dei relativi finanziamenti.

L'articolo 2 prevede che, dal 1° novembre 2022, le assunzioni a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche centrali, nelle autorità amministrative indipendenti e nelle Regioni ed enti locali avvengano mediante concorsi previa registrazione nel portale del reclutamento, operativo a far data dal 1° luglio 2022 e di cui vi sono disposizioni in ordine alle modalità del reclutamento e della registrazione presso il suddetto portale. In particolare, una modifica ha specificato l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica certificata o di un domicilio digitale per la ricezione delle comunicazioni relative alle procedure di assunzione.

Ulteriori modifiche apportate dalle Commissioni riunite hanno previsto che, a partire dal 2023, la pubblicazione delle procedure di reclutamento sui siti istituzionali e sul portale unico del reclutamento esoneri le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali, dall'obbligo di pubblicazione delle

selezioni pubbliche nella Gazzetta ufficiale.

Dal 1° novembre, anche i componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici unici, svolti secondo le modalità previste per il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche, saranno individuati attraverso il portale del reclutamento, nel rispetto dei principi della parità di genere e, prevedendo anche la partecipazione di soggetti in possesso di requisiti di comprovata professionalità ed esperienza, tra cui anche specialisti in psicologia del lavoro e risorse umane. Fino a tale data, i componenti delle commissioni saranno nominati sulla base di elenchi di nominativi scelti mediante sorteggio - come previsto da un intervento emendativo - tra i soggetti in possesso di requisiti di comprovata professionalità e competenza.

Gli obblighi di comunicazione si intendono assolti mediante pubblicazione di un apposito avviso sul medesimo portale da parte dell'amministrazione cui è indirizzata l'istanza di accesso agli atti o di accesso civico generalizzato. Per la nomina dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance* (OIV), presso le amministrazioni pubbliche, ci si avvalga del portale del reclutamento.

L'articolo 3 opera una revisione della disciplina dei criteri e delle modalità di svolgimento dei concorsi per il reclutamento del personale pubblico non dirigenziale e non in regime di diritto pubblico, come specificato da un emendamento introdotto.

Si prevedono, fra l'altro, lo svolgimento di almeno una prova scritta (anche a contenuto teorico-pratico) e di una prova orale (relativa anche ad almeno una lingua straniera), eventualmente precedute da una prova preselettiva, che può riguardare anche l'accertamento delle conoscenze e delle competenze oggetto delle prove successive. Il contenuto delle prove è stato specificato da un emendamento così come sono state introdotte disposizioni a favore dei candidati diversamente abili.

Per l'assunzione di profili specializzati si prevede la valutazione delle esperienze lavorative pregresse e pertinenti, svolte anche presso la stessa amministrazione responsabile dello svolgimento delle procedure, come emendato nello specifico.

I titoli e l'eventuale esperienza professionale (inclusi i titoli di servizio) possono concorrere alla formazione del punteggio in misura non superiore a un terzo, mentre per i profili a elevata specializzazione tecnica è possibile anche una fase di selezione - per l'ammissione a successive fasi concorsuali - basata sui titoli.

È stata aggiunta la previsione che il MIUR, stipulando apposita convenzione triennale, si avvalga del centro di informazione sulla mobilità e le eccellenze accademiche (CIMEA) per il riconoscimento dei titoli di studio esteri.

Ulteriori disposizioni aggiuntive riguardano: l'estensione all'accesso alla carriera diplomatica dei requisiti di moralità e condotta previsti per l'accesso alla magistratura; la modifica di alcuni termini in materia di mobilità del personale; la proroga di due anni dei termini per le procedure per il superamento del precariato nella pubblica amministrazione.

Ai concorsi banditi prima dell'entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi la disciplina vigente al momento di pubblicazione del bando. Viene modificata la procedura per l'adozione di linee guida per l'attuazione, da parte degli enti territoriali, di alcune norme sul reclutamento di dirigenti pubblici e si dispone che, con ordinanze del Ministro della salute, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, si possa procedere all'aggiornamento dei protocolli per lo svolgimento dei concorsi pubblici in condizioni di sicurezza, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, come emendato.

L'articolo 4 integra la disciplina dei codici di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni - disponendo l'inserimento di una sezione relativa al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e *social media* da parte dei dipendenti pubblici - e prevede che le medesime pubbliche amministrazioni provvedano allo svolgimento di un ciclo formativo sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico, reso obbligatorio, da una modifica sia in caso di assunzione o trasferimento, sia in caso di passaggio a ruoli o funzioni superiori.

L'articolo 5 assegna alle amministrazioni il compito di adottare misure che attribuiscono vantaggi specifici ovvero evitino o compensino svantaggi nelle carriere al genere meno rappresentato. Al fine di

dare concreta attuazione alla disposizione, il dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il dipartimento delle pari opportunità, adotta apposite linee guida entro il 30 settembre 2022.

L'articolo 6 modifica, dal 1° luglio 2022, la disciplina concernente l'avviso dell'avvio di una procedura di mobilità volontaria da parte di una pubblica amministrazione e le relative comunicazioni da parte degli interessati. Introduce una limitazione della possibilità di ricorso a comandi o distacchi, prevedendo che non possano eccedere il 25 per cento dei posti non coperti mediante le suddette procedure di mobilità volontaria, con alcune esclusioni.

Introduce la possibilità di un'indennità di soggiorno per i dipendenti di pubbliche amministrazioni italiane che operino presso l'Unione europea come esperti nazionali distaccati e che non percepiscano omologhe indennità a carico della medesima Unione.

In via transitoria, prevede la possibilità di conferimento di incarichi dirigenziali, presso pubbliche amministrazioni italiane, a funzionari di cittadinanza italiana di organizzazioni internazionali o dell'Unione europea, anche in deroga ai limiti percentuali stabiliti per il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti privi della qualifica di dirigente di ruolo di un'amministrazione pubblica (ovvero di un organo costituzionale).

Proroga, infine, dal 31 marzo 2022 al 30 settembre 2022 il termine entro il quale i soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o in attività di pubblica utilità possono essere assunti - da parte della pubblica amministrazione già utilizzatrice - in posizione di lavoratori sovranumerari, in deroga alla dotazione organica, alla condizione del rispetto del piano di fabbisogno del personale e ai limiti stabiliti per le assunzioni dalla normativa vigente. Inoltre, un nuovo comma dispone la facoltà per le fondazioni lirico-sinfoniche di prorogare fino al 30 giugno 2023 i contratti di lavoro stipulati a tempo determinato nel 2019 con personale artistico e tecnico in presenza di esigenze contingenti o temporanee.

L'articolo 7 proroga al 30 giugno 2022 il termine per l'adozione da parte delle pubbliche amministrazioni del primo Piano integrato di attività e di organizzazione e prevede che le Regioni adeguino, con riferimento agli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale, i propri ordinamenti ai principi della disciplina inerente al Piano medesimo e ai contenuti del Piano tipo.

Un emendamento approvato ha introdotto il riferimento alle attività di verifica e di controllo del raggiungimento di *milestone* e *target* dei progetti di trasformazione digitale delle amministrazioni centrali e locali.

Si differisce al 30 luglio 2022 il termine entro cui i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono tenuti a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica le esigenze di assunzioni di personale connesse all'attuazione dei progetti previsti dal PNRR il cui costo non è sostenibile a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti.

Inoltre, a seguito di un emendamento del Governo (approvato dalle Commissioni riunite), è reintrodotta nel codice del processo amministrativo l'istituto della cancellazione d'ufficio della causa dal ruolo.

L'articolo 7-bis, introdotto con l'approvazione della proposta emendativa del Governo, prevede l'istituzione con DPCM del Nucleo di valutazione dell'impatto della regolamentazione.

L'articolo 8 istituisce un Fondo con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2022, al fine di far fronte al fabbisogno finanziario (Formez PA) connesso allo svolgimento di procedure concorsuali oggetto di convenzioni con le pubbliche amministrazioni. A seguito di una modifica approvata, è attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze il compito di prevedere modalità di rafforzamento dei controlli e della rendicontazione sull'utilizzo del Fondo.

L'articolo 9 specifica che le assunzioni a tempo determinato effettuate dal Ministero della giustizia - nell'ambito del PNRR - presso l'ufficio per il processo, non possono essere rinnovate. Differisce, dal triennio 2019-2021 al triennio 2021-2023, il termine entro cui procedere alle assunzioni di 350 unità di personale non dirigenziale, al Ministero della transizione ecologica, fissato dalla legge di bilancio 2019. Autorizza, inoltre, la Presidenza del Consiglio dei ministri sia a incrementare la propria dotazione organica di una posizione dirigenziale di prima fascia e di due posizioni dirigenziali di seconda fascia, sia a indire procedure per il reclutamento di personale non dirigenziale anche in deroga

alle disposizioni sui concorsi unici.

L'articolo 10 consente, fino al 31 dicembre 2026, il conferimento, da parte di amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, di incarichi retribuiti di lavoro autonomo a soggetti collocati in quiescenza, specificando le tipologie di incarico che possono rientrare nella deroga transitoria. Un emendamento approvato ha soppresso il limite di almeno due anni dal collocamento in quiescenza e ha previsto per il personale in quiescenza delle fondazioni liriche che il divieto di conferimento di incarichi si applichi al raggiungimento del limite ordinamentale di età più elevato previsto per i dipendenti pubblici.

Ulteriori modifiche hanno riguardato: l'estensione della facoltà di conferire incarichi a soggetti collocati in quiescenza anche per gli interventi previsti nel Piano nazionale complementare, nei programmi di utilizzo dei Fondi sviluppo e coesione e negli altri piani di investimento finanziati con fondi nazionali o regionali; la disciplina dei conflitti di interesse nel conferimento di incarichi a professionisti.

Ampliando inoltre, le possibilità di applicazione delle modalità di selezione già previste da norme transitorie per le assunzioni a tempo determinato e per il conferimento di incarichi professionali.

L'articolo 11 consente alle regioni a statuto ordinario impegnate nell'attuazione del PNRR di assumere, con contratto a tempo determinato, personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, purché non eccedente la durata di attuazione dei progetti e comunque entro il termine del 31 dicembre 2026. Stabilisce anche che le risorse finanziarie non utilizzate dalle amministrazioni pubbliche operanti nell'ambito della politica di coesione per assunzioni di personale non dirigenziale a tempo determinato possano essere destinate alla stipula di contratti di collaborazione con soggetti in possesso di professionalità tecnica analoga a quella del personale non reclutato.

Viene emendata la possibilità per singoli enti beneficiari, individuati dall'agenzia per la coesione territoriale, di procedere direttamente alla selezione e alla contrattualizzazione dei collaboratori.

L'articolo 12 detta disposizioni relative alla scuola nazionale dell'amministrazione. Si prevedono, tra l'altro: il reclutamento di personale non dirigenziale con contratto a tempo indeterminato, mediante procedure selettive, nell'ambito delle quali possono essere valorizzate le attività pregresse di collaboratore preposto al tutoraggio; il reclutamento di nuovo personale specialista in formazione, comunicazione e sistemi di gestione o per mansioni di supporto alla didattica e alla gestione dell'amministrazione; un'articolazione in "poli formativi" sul territorio nazionale. Un emendamento dei relatori ha modificato l'articolo in più punti.

L'articolo 13 prevede, per i consiglieri penitenziari nominati in esito ai concorsi banditi nel 2020, la riduzione del corso di formazione dagli attuali diciotto a dodici mesi, comportando una anticipazione dell'assunzione in servizio operativo.

L'articolo 15 dispone, a decorrere dall'anno 2022, un incremento della dotazione organica dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL) pari a 43 unità di personale.

Nel corso dell'esame nelle Commissioni riunite sono stati aggiunti articoli in materia di: patronati e personale dell'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro e dell'Ispettorato nazionale del lavoro, istituzione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e adolescenza.

L'articolo 16 autorizza il Ministero dell'interno ad assumere 20 unità di personale con contratto a tempo determinato, da assegnare alle attività di gestione, erogazione, monitoraggio e controllo dei finanziamenti statali agli investimenti comunali per progetti previsti dal PNRR.

Un emendamento dei relatori ha esteso le suddette disposizioni anche al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Ulteriori emendamenti approvati hanno aggiunto articoli in materia di: riorganizzazione e rafforzamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei settori del traffico merci e dei generi sottoposti a regime di monopolio, rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero della difesa, assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato.

L'articolo 17 ridetermina la dotazione organica dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità, autorizzando l'assunzione di personale, al fine di rafforzare le misure per l'esecuzione penale

esterna e di garantire la piena operatività degli uffici territoriali.

Un emendamento dei relatori ha aggiunto disposizioni in materia di gioco pubblico e potenziamento per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria e per la lotta attiva agli incendi boschivi, per la rideterminazione degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché autorizzazione all'assunzione. Si tratta di una importante risposta a due esigenze fortemente sentite.

Nell'ambito del Capo II, recante misure in materia finanziaria e fiscale, l'articolo 20 prevede che l'INAIL promuova appositi protocolli di intesa, relativi alla sicurezza sul lavoro, con grandi gruppi industriali e altre imprese impegnati nell'esecuzione di interventi oggetto del PNRR, indicandone alcuni possibili contenuti.

L'articolo 22 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per le spese di gestione dei beni confiscati alle mafie, di 2 milioni di euro per l'anno 2022, da trasferire all'Agenzia per la coesione territoriale.

L'articolo 28, che introduce il Capo IV dedicato alla transizione digitale, autorizza la costituzione della società 3-I S.p.A. al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella missione 1 del PNRR e per lo svolgimento delle attività di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni *software* e di servizi informatici in favore degli enti previdenziali e delle pubbliche amministrazioni centrali. Sono stabilite quindi le regole attinenti l'autonomia normativa della società e la sua organizzazione.

Un emendamento approvato dalle Commissioni riunite prevede che lo Statuto definisca la missione della società, anche in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e che tutte le operazioni, gli atti, i trasferimenti e le cessioni di beni e infrastrutture siano esenti da imposte o diritti.

L'articolo 29 consente alle pubbliche amministrazioni l'acquisizione di servizi *on cloud* infrastrutturali in deroga ai limiti di spesa per l'acquisto di beni e servizi previsti dalla normativa vigente.

L'articolo 30 novella la disciplina relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), attribuendo i poteri di indirizzo, coordinamento, programmazione e vigilanza - attualmente in capo al Ministro dell'università e della ricerca - al Presidente del Consiglio dei ministri, ferme restando le competenze del Ministro dell'università e della ricerca in ordine alle attività di ricerca svolte dall'ASI.

Una proposta emendativa approvata ha introdotto una serie di modifiche al codice dell'amministrazione digitale.

L'articolo 31 dispone l'incremento della dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri di una posizione di livello generale e di due posizioni di livello non generale, da assegnare a una apposita struttura per le politiche spaziali e aerospaziali.

L'articolo 32 modifica le disposizioni concernenti le finalità del Fondo per l'innovazione tecnologica e digitale. Prevede che si tenga conto delle competenze dell'Agenzia per la *cyber* sicurezza nazionale in sede di individuazione degli interventi a valere sulle risorse del medesimo Fondo. Dispone che il DPCM di attuazione del Sistema di gestione delle deleghe (SGI) disciplini anche le modalità di adozione di un manuale operativo contenente le specifiche tecniche di funzionamento del SGD e di attuazione del decreto medesimo.

Una proposta emendativa ha esteso l'identificazione elettronica (ai fini dell'accesso ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti privati tramite canali fisici) la disposizione in materia di verifica dell'identità digitale prevista dal decreto legislativo n. 82 del 2005.

Ulteriori emendamenti approvati prevedono: modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche in materia di oneri per gli impianti di reti; disposizioni per la posa di infrastrutture a banda ultra larga; esclusione dall'applicazione del codice degli appalti di contratti e concessioni relativi alla realizzazione di reti di telecomunicazioni; individuazione con decreto ministeriale dei casi per l'utilizzo dell'energia sostenibile ai fini della riduzione delle emissioni di gas serra e dell'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, nel settore agricolo, alimentare e forestale; modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 in materia di sistema pubblico di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, con riferimento al furto d'identità.

All'interno del Capo V, contenente misure in materia di infrastrutture, beni culturali, zone economiche

speciali e zone logistiche semplificate, l'articolo 34 reca alcune puntuali modifiche al codice degli appalti al fine di rafforzare il sistema di certificazione della parità di genere.

L'articolo 35 interviene in tema di procedure attuative e tempi di realizzazione degli interventi finanziati con risorse del PNRR, estendendo anche agli investimenti articolati per lotti funzionali le norme di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici già previste dall'articolo 48, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021.

Con una proposta emendativa approvata si disciplinano poi i compensi dei collegi consultivi tecnici presso ciascuna stazione appaltante per i lavori di importo superiore alla soglia europea.

Nell'ambito del Capo VII, recante disposizioni in materia di giustizia, l'articolo 41 introduce misure per il funzionamento del Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia civile e quello per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale. L'articolo 42 posticipa al 15 luglio 2022 l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, già prevista per il 16 maggio 2022 al fine di allineare il termine di entrata in vigore del Codice con quello di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1023.

L'articolo 43 istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich durante la Seconda guerra mondiale. Con un intervento emendativo è stato esteso da 30 a 180 giorni il termine per esercitare le azioni di accertamento e liquidazione dei danni.

In particolare, l'articolo 48 abroga la disposizione che demandava a decreti del Ministro della giustizia l'individuazione delle procedure di monitoraggio e le risorse ai fini della valutazione delle misure urgenti per la giustizia ordinaria nell'ambito del PNRR, nonché alcune disposizioni in materia di trasporti, che prevedevano l'emanazione di decreti ministeriali o regolamenti attuativi la cui adozione non risulta più necessaria. Un emendamento aggiunge tra le abrogazioni disposizioni in materia di demolizione di veicoli a motore e biglietti cumulativi e prenotazioni per trasporto passeggeri in libero mercato.

Con un'ulteriore modifica apportata dalle Commissioni riunite è stata introdotta, come da prassi, la clausola di salvaguardia per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano. Le modifiche apportate hanno reso il testo migliore e rispondente a numerose istanze pervenute dai numerosi soggetti auditi nel corso dell'esame del provvedimento.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Accoto, Alderisi, Arrigoni, Bagnai, Barachini, Battistoni, Bellanova, Bini, Bongiorno, Borgonzoni, Bossi Umberto, Briziarelli, Cattaneo, Centinaio, Cerno, De Poli, Di Marzio, Floridaia, Galliani, Ghedini, Merlo, Messina Assunta Carmela, Moles, Monti, Moronese, Morra, Napolitano, Nencini, Nisini, Pichetto Fratin, Pinotti, Pisani Giuseppe, Pucciarelli, Ronzulli, Sciascia, Segre, Sileri, Stabile, Taverna e Vanin.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Marilotti, Perilli, Rampi, Rizzotti e Vescovi, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, i senatori: Bressa, Gasparri, Licheri, Pizzol, Romano e Steger.

Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, presentazione di relazioni

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il senatore Cucca ha presentato la relazione sulla questione se il Senato debba promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato innanzi alla Corte costituzionale con riguardo agli atti posti in essere nell'ambito di un procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Torino nei confronti dell'onorevole Stefano Esposito (*Doc. XVI, n. 10*).

Affari assegnati

E' deferito alla 7a Commissione permanente (Commissione istruzione pubblica, beni culturali, ricerca

scientifica, spettacolo e sport), ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare sulla candidatura de "La cucina di casa italiana" a patrimonio culturale immateriale dell'Umanità UNESCO (Atto n. 1209).

Governo, trasmissione di atti

Il Ministro della difesa, con lettera in data 15 giugno 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero della difesa, riferita all'anno 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 4a e alla 5a Commissione permanente (*Doc. CLXIV*, n. 39).

Governo, trasmissione di atti concernenti procedure d'infrazione

Il Ministero della salute, con lettera in data 18 giugno 2022, ha inviato, in ottemperanza dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione sulla procedura d'infrazione n. 2018/2044, - avviata ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - relativa al mancato recepimento della direttiva (UE) 2013/59/Euratom del Consiglio del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12a e alla 14a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 6/1).

Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, trasmissione di documenti. Deferimento

Il Presidente del Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, lettera g), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, la relazione sull'attività svolta dal medesimo Garante, aggiornata al mese di giugno 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a Commissione permanente (*Doc. CXV*, n. 5).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 21 giugno 2022, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. (RAI S.p.A.), per l'esercizio 2020. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 582).

Regioni e province autonome, trasmissione di relazioni. Deferimento

Il Difensore civico della provincia autonoma di Bolzano, in data 14 giugno 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a Commissione (*Doc. CXXVIII*, n. 31).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Licheri, Nocerino e Fede hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03410 del senatore Romano ed altri.

Il senatore Morra ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-07138 del senatore Lannutti ed altri. La senatrice Lezzi ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-07157 del senatore Lannutti ed altri.

Interrogazioni

[CORRADO Margherita](#), [GRANATO Bianca Laura](#), [ANGRISANI Luisa](#), [LANNUTTI](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che:

l'attività di catalogazione del patrimonio storico e artistico rappresenta un momento di fondamentale importanza per l'attività di tutela, non solo sotto il profilo della conoscenza delle opere e della programmazione degli interventi finalizzati alla loro conservazione, ma anche perché le conoscenze

sistematicamente organizzate offrono un valido supporto all'azione preventiva contro le azioni criminose perpetrate ai danni di quelle;
gli uffici periferici del Ministero della cultura dovrebbero assicurare campagne di catalogazione annuali in particolare sui beni storico-artistici conservati nel territorio di competenza, indispensabili soprattutto in quelle zone maggiormente esposte alle calamità naturali o al pericolo di danni determinati da furti e dispersioni;

considerato che:

da anni, tra le altre, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Avellino e Salerno non solo non è più in grado di promuovere nuove catalogazioni "OA" (opere e oggetti d'arte) per l'assenza di finanziamenti da parte del Ministero ma è anche impossibilitata a revisionare e aggiornare i dati già disponibili, a informatizzarli o a proseguire e completare vecchie catalogazioni nei precedenti livelli di approfondimento: d'inventario (I), di precatalogo (P);

particolarmente umiliante e critico è il caso della provincia di Avellino, dove in comuni come Montefredane, Capriglia Irpina, Cesinali, Grottolella, Petruro Irpino, Prata di Principato Ultra, Pratola Serra, Torrioni, Tufo, Candida, Manocalzati, Salza Irpina, Parolise, San Potito Ultra, Melito Irpino, San Sossio Baronia, Castelbaronia, Bonito, Calsalbore, Luogosano, Villamaina, Sturno, Vallesaccarda, Scampitella, la catalogazione ministeriale OA è inesistente, con gravissimo danno alle attività di conoscenza e tutela del patrimonio culturale vigilato, pubblico e privato,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda mettere in campo attraverso la Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio per fare fronte alla grave difficoltà segnalata e quali strumenti intenda assegnare, nel merito, alla Soprintendenza per le province di Avellino e Salerno per pianificare, organizzare e svolgere le campagne di catalogazione nei predetti comuni.

(3-03411)

[CORRADO Margherita](#), [MORRA](#), [ABATE Rosa Silvana](#), [GRANATO Bianca Laura](#), [ANGRISANI Luisa](#), [LANNUTTI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della salute.* - Premesso che il Consiglio dei ministri, nella seduta del 15 giugno 2022, ha deciso di revocare la nomina a sub commissario per la sanità in Calabria del colonnello dei Carabinieri Maurizio Bortoletti, trasferendo tutte le competenze ad Ernesto Esposito, diventato "sub commissario unico". È stata così risolta, a giudizio degli interroganti "all'italiana", un'*impasse* che durava ormai da sette mesi, giustificata adducendo volta per volta nuovi e diversi intoppi burocratici, tutti assai poco credibili: pretesti, di fatto, legati prima all'alloggio, poi al compenso e in fine alle funzioni di polizia giudiziaria;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

era stato il neo presidente della Regione Calabria a chiedere e ottenere dal Consiglio dei ministri, il 18 novembre 2021, mediante proposta avanzata dai Ministri della salute e dell'economia e finanze, di essere affiancato dall'ufficiale, che subito si era messo al lavoro, a proprie spese, in vacanza (dicembre 2021). La sua abilità in materia di risanamento della gestione della spesa sanitaria è nota a livello nazionale, grazie alla felicissima esperienza maturata nel 2011-2012 presso la ASL di Salerno, restituita all'equilibrio operativo da una situazione disastrosa in cui, da anni, si perdevano 500 euro al minuto, lasciando pure un avanzo di gestione caratteristica di 17,8 milioni di euro (secondo trimestre 2012);

dopo avere sollecitato ripetutamente l'Esecutivo e l'Arma a dare il via libera all'ufficiale, però, permanendo le presunte difficoltà cui si è già accennato, a febbraio 2022 il presidente Occhiuto aveva ridimensionato le proprie aspettative, dichiarando di aver bisogno del colonnello come ufficiale di polizia giudiziaria, poi che Bortoletti voleva venire in "utilizzo" (figura giuridica non identificabile) e, infine, un paio di mesi dopo, si era sfilato del tutto asserendo di non poter attendere oltre e dover continuare a lavorare;

rileva quanto indicato nella relazione rassegnata (da Occhiuto e Bortoletti) al tavolo interministeriale di controllo sulle Regioni in piano di rientro (13 dicembre 2021), in tema di carenze, cause e responsabilità all'esito dei 13 anni di commissariamento, peraltro solo riepilogate rispetto a quanto noto e ripetutamente affermato dalla Corte dei conti della Calabria e, in ultimo, dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 168 del 24 giugno 2021;

in quella sede vi era l'anticipazione di come gli esercizi 2020 e 2021 si sarebbero chiusi con un avanzo di gestione dovuto esclusivamente all'azzeramento, di fatto, della mobilità passiva e alla rilevante riduzione del procedere del contenzioso (con un rinvio agli esercizi futuri dei costi in termini di interessi legali, spese legali, spese per anticipazioni, eccetera), con il consequenziale probabile sblocco, senza merito di alcuno, di somme, eliminazione di *superticket* e superaddizionali IRPEF, pur essendo invariata la quotidianità della sanità calabrese;

sta di fatto che i vertici dell'Arma hanno negato al colonnello Bortoletti la possibilità di assumere l'incarico in Calabria, nonostante il precedente salernitano già evocato e la pronuncia della Ragioneria generale dello Stato (il 2 febbraio 2022, su sollecitazione dell'Arma stessa, che aveva scritto al capo di gabinetto del Ministero dell'economia di non poter provvedere) che aveva escluso il comando e spiegato che si poteva applicare la norma generale recata all'art. 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (già utilizzato per Bortoletti nella stagione salernitana), anche perché, come noto, per i commissariamenti *ex* articolo 120 della Costituzione in materia di piano di rientro dai disavanzi sanitari, fino ad oggi appannaggio di pensionati delle forze di polizia o di dipendenti del servizio sanitario nazionale o regionale, il legislatore non ha previsto, sul punto, una norma dedicata;

su quelle basi, il colonnello era stato dapprima "a disposizione del Capo del II Reparto del Comando Generale dell'Arma quale Consigliere per l'integrità e la trasparenza dell'azione amministrativa del Ministro per la P.A. e l'Innovazione e Commissario Straordinario dell'azienda sanitaria locale di Salerno nell'ambito del commissariamento della regione Campania disposto dal Governo", poi, al cambio di Esecutivo, ancora "a disposizione del Comandante della Legione Allievi per incarichi di insegnamento e Commissario straordinario all'ASL di Salerno";

con un'analogia soluzione il generale Nistri, nel 2014, proprio con il colonnello Bortoletti, nonché i successori, generali Curatoli (2016-2017, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2016 e poi decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2017) e Cipolletta (2018-2021, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2018), quest'ultimo in carica fino al 30 giugno 2021, dunque fino 5 mesi prima della nomina di Bortoletti in Calabria, hanno ricoperto il ruolo di direttore generale a Pompei: "a disposizione del Comandante delle Scuole dell'Arma dei Carabinieri per incarichi di insegnamento e Direttore Generale del Grande progetto Pompei";

valutato che, a quanto risulta:

non esiste alcun impedimento alla nomina, almeno sul piano normativo, come ha del resto ribadito il ragioniere generale dello Stato, e sarebbe bastato che l'amministrazione della difesa concedesse (o negasse, previo preavviso di rigetto, *ex* art. 10-*bis* della legge n. 241 del 1990, e qui sarebbe stato interessante leggere le motivazioni) entro i previsti 30 giorni (art. 1041, comma 1, lettera *s*), punto 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010) l'autorizzazione allo svolgimento di tale incarico conferito dal Governo;

trascorsi i 30 giorni dalle indicazioni del ragioniere generale "l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata" (art. 53, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001) e nessuno ha fatto nulla. Trascorsi 180 giorni, il 18 maggio 2022, dal Consiglio dei ministri del 18 novembre 2021, scade anche il termine (art. 1041 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010) per dare attuazione alla decisione del Governo e provvedere, quindi, alla ridefinizione della posizione di impiego dell'ufficiale, come era stato fatto prontamente a Salerno e a Pompei;

si chiede di sapere:

perché il Consiglio dei ministri abbia accondisceso al comportamento omissivo (stando alle norme prima indicate) dell'amministrazione di appartenenza dell'ufficiale, dal momento che, o la decisione del Governo all'unanimità di nominare il colonnello Maurizio Bortoletti sub commissario alla sanità della Regione Calabria era illegittima, oppure la decisione era legittima e andava attuata;

quali siano le intenzioni del Governo circa le inequivocabili responsabilità di quanto accaduto, con particolare riguardo alla necessità (che gli interroganti ritengono il colonnello Bortoletti non avrebbe scansato: se ne ha conferma negli elogi del procuratore regionale della Corte dei conti, consigliere Cottone, in sede di inaugurazione degli anni giudiziari 2012 e 2013) di accertare dove e a chi sono

finiti i miliardi di euro, indicati dalla Corte dei conti in sede di giudizio di parifica (negli ultimi anni quanto a sopravvenienze passive, mancata adozione dei bilanci, veridicità dei documenti contabili, mobilità passiva, anticipazioni, interessi legali, spese per il contenzioso, accreditamento e si potrebbe continuare a lungo), che dovevano essere spesi per la sanità in Calabria dei cittadini, residenti e non, e che, invece, sembrerebbero aver preso altre strade.

(3-03412)

[CORRADO Margherita](#), [GRANATO Bianca Laura](#), [ANGRISANI Luisa](#), [LANNUTTI](#) - *Al Ministro dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

nell'atto di sindacato ispettivo 3-03151 del 9 marzo 2022 è stata già portata all'attenzione del Ministro in indirizzo una situazione riguardante la "Alma Mater studiorum" università di Bologna che pare non conforme ai principi di trasparenza e parità di trattamento che sono imprescindibili fondamenti dell'agire e del buon andamento della pubblica amministrazione, dunque anche delle università italiane. Nell'atto di sindacato ispettivo 3-03328 del 18 maggio, poi, sono stati ulteriormente segnalati il perdurare e l'aggravarsi di tale situazione, che sembra vedere l'ateneo bolognese non interessato a verificare la sussistenza di un presunto plagio di notevole gravità;

tale presunto plagio, segnalato da un docente della medesima università e documentato da una perizia tecnica, sarebbe stato compiuto da un dottorando di ricerca titolare di una borsa di studio erogata da "Alma Mater", con fondi pubblici, nel quadro di un corso di dottorato condiviso dalle università di Bologna e di Padova, e ai danni di un progetto di ricerca di ateneo e di un'altra tesi di diploma, inedita, realizzata all'interno del medesimo progetto;

a quanto risulta agli interroganti, ad oggi il rettore di "Alma Mater" ha risposto, e l'ha fatto solo dopo il primo atto di sindacato ispettivo richiamato, che la segnalazione va archiviata per difetto di informazione e mancanza di interesse: da una parte, in quanto il presunto plagio non sarebbe verificabile, perché l'autore della tesi di dottorato avrebbe posto sulla medesima un *embargo* permanente (e quindi l'ateneo di Padova, sede amministrativa, non sarebbe in grado di fornirla all'ateneo di Bologna), e dall'altra in quanto "anche un eventuale riscontro" non avrebbe conseguenze concrete, perché l'autore della tesi, e del presunto plagio, non sarebbe ora interno ad "Alma Mater";

la replica del rettore non sembra aver tenuto in debita considerazione due dati di fatto: in primo luogo, la tesi di dottorato che ha beneficiato del presunto plagio è sempre stata nelle disponibilità di "Alma Mater", in quanto sede consorziata del corso di dottorato, nonché erogatrice della borsa di dottorato di cui ha fruito l'autore del presunto plagio; inoltre, la segnalazione pervenuta all'ateneo è stata sin dall'inizio corredata dei documenti necessari per una verifica diretta;

risulta inoltre agli interroganti che il rettore non abbia finora ritenuto suo dovere dare riscontro all'istanza di accesso agli atti che il docente autore della segnalazione gli ha indirizzato, al fine di conoscere gli atti che hanno fatto seguito alla sua documentata e dettagliata segnalazione e quelli che sono stati prodotti;

la posizione che il rettore ha voluto assumere sembra essere in forte contrasto con i regolamenti di cui l'ateneo si è dotato al fine di prevenire, contrastare e sanzionare non solo la corruzione, ma anche il mancato rispetto del codice etico e dell'integrità nella ricerca: pare voler continuare a tutelare strenuamente l'autore di un presunto plagio, omettendo le verifiche e le valutazioni previste dai suoi stessi regolamenti, come già evidenziato nell'atto 3-03328;

considerato inoltre che:

il comportamento di "Alma Mater" non sembra essere, purtroppo, un caso isolato, anche in relazione a questo stesso presunto plagio. Risulta infatti agli interroganti che anche il rettore dell'ateneo di Padova, all'epoca dei fatti sede amministrativa del corso di dottorato, ha ricevuto, il 21 dicembre 2021, la medesima segnalazione pervenuta ad "Alma Mater" e che nessun riscontro, neppure interlocutorio, ha dato sino ad oggi, né alla segnalazione né alla richiesta di riscontro indirizzata il 28 marzo 2022. Un tale silenzio pare in contrasto non solo con le norme in vigore che regolano il buon andamento della pubblica amministrazione, ma anche con il codice etico di cui l'università patavina si è dotata nel 2009;

secondo quanto affermato nella parte i (preambolo) del codice etico, infatti, "L'Università di Padova

richiede ai docenti, al personale tecnico amministrativo e agli studenti, in relazione ai ruoli e alle responsabilità assunte, sia individualmente sia nell'ambito dei propri organi collegiali, di rispettare, proteggere e promuovere con coraggio i valori cardine delle istituzioni universitarie", fra i quali anche "(e) l'onestà, l'integrità e la professionalità" e "(g) l'equità, l'imparzialità, la trasparenza e la leale collaborazione";

il medesimo codice etico ricomprende fra le questioni etiche disciplinate anche quella relativa a "proprietà intellettuale e plagio" (parte II, articolo 4);

valutato che:

la vicenda richiamata riguarda un corso di dottorato, ovvero il livello della ricerca universitaria sul quale molto stanno investendo, e ancor più si preparano a investire, Ministero e università, anche grazie ai finanziamenti PNRR. In tale prospettiva, appare ancora più preoccupante il difetto di interesse per la verifica della sussistenza di un presunto plagio, acclarato da una perizia tecnica, compiuto da un dottorando stipendiato con fondi pubblici;

la vicenda vede coprotagonisti due fra i più grandi atenei italiani, dove, allo stato, pare che non tutti i casi di presunto plagio siano meritevoli della medesima attenzione, e che alcuni soggetti possano beneficiare della massima tutela, a prescindere da ogni effettiva ed accurata verifica dei fatti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia in grado di acquisire dal rettore dell'università di Padova i dati utili a chiarire le motivazioni del suo silenzio di fronte ad una documentata segnalazione di presunto plagio e di renderne edotto il Parlamento;

se possa spiegare per quale ragione il medesimo rettore voglia far apparire l'ateneo di Padova del tutto disinteressato alla verifica della sussistenza di un presunto plagio che sarebbe stato compiuto nel quadro di un suo corso di dottorato e, non ultimo, da parte di un soggetto che proprio in quel dottorato beneficiava di una borsa di studio finanziata con fondi pubblici;

se intenda porre in essere tutte le azioni utili ad evitare che questo caso si trasformi in un modello negativo per i molti giovani che ancora vedono nel dottorato di ricerca un importante strumento di formazione e di crescita, in termini non solo scientifici e professionali ma anche etici.

(3-03413)

[D'ARIENZO](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e dell'interno.* - Premesso che:

giovedì 2 giugno 2022, circa 2.000 ragazzi e ragazze, di cui molti minorenni, si sono ritrovati a Peschiera del Garda (Verona) per un raduno che era stato organizzato nei giorni precedenti tramite passaparola sulla piattaforma "TikTok";

nel corso del raduno, non autorizzato, molti dei partecipanti si sono resi protagonisti di violenze, risse, scontri con la polizia e in alcuni casi anche di molestie sessuali, in particolare sul treno di ritorno verso casa;

come emerge dai resoconti di stampa, pare che la situazione sia degenerata dal primo pomeriggio, nel momento in cui sono arrivate in treno oltre 1.500 persone, quasi tutte dalla Lombardia, che si sono aggiunte ai circa 600 giovani già presenti a Peschiera del Garda;

da tempo, ormai, l'area del lago di Garda è meta di centinaia di ragazzi che nel corso del *weekend* giungono dalla Lombardia attraverso i treni regionali che transitano frequentemente dalla stazione di Peschiera del Garda sulla linea regio express Verona-Brescia-Milano, servizio gestito dalla società Trenord;

per i treni regionali di competenza Trenitalia, ivi compresi quelli che riguardano il servizio Venezia-Verona, in molti casi è in essere un contingentamento dei posti disponibili per viaggiatori con biglietto di corsa semplice, in ragione del quale, una volta che i posti disponibili risultano esauriti, non è più possibile acquistare biglietti di corsa semplice;

a quanto si apprende, lungo la tratta, il 2 giugno non è stato rispettato alcun tipo di contingentamento dei passeggeri sui treni, tanto che la rilevante mole di passeggeri, ampiamente superiore alle capacità massima di trasporto dei treni in transito alla stazione di Peschiera del Garda, ha generato notevoli problemi organizzativi e di sicurezza per i numerosi giovani presenti sul luogo e sui treni;

rilevato che:

è verosimile affermare che, se ci fosse stato il contingentamento, probabilmente la pressione numerica delle persone presenti a Peschiera del Garda e sui treni in transito sarebbe stata notevolmente inferiore; ad aggravare la situazione ha contribuito in misura determinante anche l'assenza di un presidio da parte di Trenord sulla tratta, che ha costretto, tra l'altro, il personale di Trenitalia ad effettuare il servizio di assistenza ai passeggeri di un altro operatore ferroviario,

si chiede di sapere:

se i Ministri siano a conoscenza dei fatti esposti e se non ritengano necessario fare chiarezza su quanto accaduto, anche al fine di verificare l'eventuale violazione delle norme di sicurezza del trasporto ferroviario;

quali azioni, nell'ambito delle rispettive competenze, intendano intraprendere per regolare il servizio offerto da Trenord con particolare riguardo alla necessità di garantire, per ragioni di sicurezza, il rispetto della capienza massima del numero di passeggeri su ciascun treno in servizio sulla linea Verona-Brescia-Milano, nonché per favorire l'istituzione di un presidio presso la stazione di Verona Porta Nuova.

(3-03415)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

GIARRUSSO, DE VECCHIS - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno.* - Premesso che:

secondo quanto riportato da fonti di stampa, nel corso della testimonianza al processo per i mandanti della strage di Bologna, il generale Mario Grillandini, ex agente del SISMI, avrebbe svelato i retroscena inediti di un'operazione denominata "Minareto", nome in codice della missione messa in atto per acquisire l'archivio del maestro venerabile della P2 Licio Gelli;

in particolare, si legge su "il Fatto Quotidiano" del 15 giugno 2022, riguardo all'ex agente Grillandini, nella sua missione in Uruguay per il recupero dei documenti di Licio Gelli; "Il Sismi, dunque, si era dato da fare subito, sin dall'agosto dell'81, ma la missione fu un totale fallimento. Infatti, l'archivio di Gelli non è mai stato violato e i nostri servizi, alla ricerca delle preziose carte, pagarono milioni per vedersi prendere in giro. Dalla testimonianza di Grillandini scopriamo che quei documenti sarebbero finiti alla Cia";

inoltre, si legge ancora che "nell'estate del 1981 il capo del servizio, Nino Lugaresi, l'uomo che aveva ricevuto da Giovanni Spadolini l'incarico di ripulire i servizi dopo lo scandalo P2, venne avvisato dai colleghi della Cia di Roma che le autorità di Montevideo avevano appena perquisito una villa di Calle Juan Manuel Ferrari, nell'esclusivo quartiere Garlasco della capitale. Era la casa di Licio Gelli e dentro c'era il suo archivio. Lugaresi organizza immediatamente l'operazione Minareto, nome in codice della missione per riportare a casa il ricco bottino. Incarica Grillandini che parte senza indugio, va a Rio dove organizza tutto con il capo centro locale, Ennio Lo Magro. In Brasile fa molto caldo: arrivato a Montevideo, invece, trova pieno inverno, tanto che deve comprarsi un cappotto. Attende che venga convocato ma la delusione sarà totale. 'La scrematura era stata fatta dalla Cia. A noi arrivarono una settantina di fascicoli senza grande importanza'. L'incontro con l'ispettore Victor Castiglione, che aveva fatto parte della squadra messa in piedi per recuperare i dossier, fu piuttosto frettoloso 'perché il poliziotto aveva il fuoco di Sant'Antonio', ricorda Grillandini, 'non vedeva l'ora di andarsene, io gli presentai la mia richiesta, cioè di entrare in possesso dell'archivio di Gelli, e lui mi riferì che parte dell'archivio, buona parte dell'archivio, era stata requisita dalla Cia, una parte era stata trattenuta dai servizi uruguayani perché riguardavano la sicurezza nazionale interna e il resto era stato trasmesso al Ministero degli Interni uruguayano'. Materiale che poi alla fine arrivò pian piano in Italia, anche con rilevanti costi, ma che non conteneva nulla di significativo sulle attività politiche ed economiche di Gelli";

considerato che, come si legge ancora nell'articolo, dal 1981 al 1985 l'allora presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2, Tina Anselmi, avrebbe cercato fino "agli ultimi giorni della sua presidenza di fare luce sull'archivio uruguayano di Gelli continuando a sollecitarne l'acquisizione, non è stata informata dalle autorità istituzionali e dal Sismi (il Servizio

segreto militare post P2) di una circostanza così importante"; questo si tradusse ben presto per l'ex presidente Tina Anselmi in un calvario di veti e interdizioni politiche, delegittimazioni, minacce inquietanti, come quando le fecero trovare tre chili di tritolo sotto casa, si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti descritti nell'articolo e quali azioni di propria competenza intenda adottare al riguardo;

in particolare quali azioni di propria competenza intenda mettere in atto per consentire l'acquisizione integrale degli archivi di Licio Gelli, in atto detenuti dagli Stati Uniti, al fine di consentire di fare luce sulle attività della loggia P2.

(3-03414)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[ORTIS](#), [LANNUTTI](#), [ANGRISANI Luisa](#), [CRUCIOLI](#), [BOTTO Elena](#), [LA MURA Virginia](#), [MORRA](#), [ABATE Rosa Silvana](#), [LEZZI Barbara](#), [GIANNUZZI Silvana](#) - *Ai Ministri della cultura e dell'interno.* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

nel febbraio 2015, presso la Prefettura di Campobasso, è stato sottoscritto, alla presenza dei prefetti di Campobasso e Isernia, del presidente della Regione Molise, oltre a quella dei sindaci di 11 Comuni molisani, il patto per la sicurezza: un progetto di videosorveglianza che avrebbe dovuto riguardare una vasta porzione del territorio regionale, ma che parrebbe essere stato funestato, fin dai suoi inizi, da problematiche di ogni tipo ("Sicurezza, le telecamere sono un mezzo bluff in tutti i Comuni dove sono state installate", su "Primonumero", 9 novembre 2019);

il successivo bando di gara, pubblicato con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ha riguardato dunque la realizzazione di 11 impianti di videosorveglianza, per un importo di circa 2 milioni di euro, con qualificazione SOA OS19, classifica IV: cosa che non ha permesso alle aziende molisane locali di partecipare alla gara. Ciò sarebbe stato invece ovviamente possibile nel caso in cui l'appalto fosse stato diviso in 11 lotti, come già fatto in precedenza per altri analoghi bandi locali. La gara, in ogni caso, fu quindi vinta dal raggruppamento temporaneo di imprese Siemens-Selcom;

il progetto del raggruppamento di imprese prevedeva l'installazione di 419 telecamere fisse, anche nei paesi già muniti di impianti di videosorveglianza. In seguito, però, sembrerebbe a causa di gravi errori progettuali, si sarebbe reso necessario ricorrere a varianti, vietate nelle gare economicamente più vantaggiose;

a quanto è noto agli interroganti, nessuna delle telecamere previste sarebbe adibita alla lettura delle targhe, e alla possibilità di rotazione a distanza. Il collegamento della maggior parte delle telecamere, peraltro, è con tecnologia *wireless* a 5 GHz in banda libera di più che dubbia funzionalità: la necessaria dorsale di rete, prevista nel progetto, non è stata infatti mai realizzata. Si consideri infine che si prevedeva il collegamento di tutti gli impianti con il CEN di Napoli e con le forze dell'ordine locali, ma i collegamenti sono stati fortemente ridimensionati e modificati a causa appunto della sostanziale irrealizzabilità del progetto. Del collegamento con il CEN di Napoli, infine, non vi è alcuna traccia;

numerosi parrebbero poi essere gli altri problemi emersi. Per citarne solo alcuni: per le telecamere, mancato rispetto delle direttive del Ministero dell'interno n. 558/SICPART/421.2/70/224632 del 2 marzo 2012, e della n. 587/A/421.2/70/195960 del 6 agosto 2010, in merito ai fotogrammi al secondo minimi previsti; impossibilità di reperirle sul mercato italiano ed europeo, rendendo così la loro manutenzione molto difficile a causa dell'assenza della componentistica di ricambio; mancanza delle autorizzazioni per l'installazione di apparati tecnologici sulla collina Monforte, gravata da vincoli. In merito a quest'ultimo punto, Siemens-Selcom hanno quindi installato apparecchiature in diversi punti della collina utilizzando pali della pubblica illuminazione non conformi allo scopo, già fortemente indeboliti e inclinati, se non prossimi al collasso. Infine: in caso di mancanza di alimentazione della rete pubblica, gli impianti non funzionano per via dell'assenza nei *box* di specifici sistemi; non risultano installati cartelli informativi circa la presenza di sistemi di videosorveglianza nei pressi delle telecamere, tantomeno all'ingresso dei comuni interessati. D'altra parte, nessun regolamento comunale in materia di videosorveglianza è stato evidenziato del progetto;

a fronte di un sistema molto lontano dalla piena funzionalità, sono stati già pagati vari stati di

avanzamento, per un totale di 1.453.734,44 euro, pari al 90 per cento dell'importo di aggiudicazione (1.618.708,20 euro). Ciò fa temere che, a fronte di un tale avanzamento del saldo, il raggruppamento di imprese Siemens-Selcom possa ritardare il compimento delle opere iniziate, o la risoluzione degli ormai evidenti molteplici problemi di malfunzionamento dell'impianto;

premesso inoltre che, sempre a quanto risulta:

nell'ottobre 2019 Invitalia ha pubblicato un bando di gara per lavori di adeguamento degli impianti di sicurezza delle sedi e dei siti del polo museale del Molise;

tra i lavori oggetto del bando figurava anche l'interconnessione dei vari impianti, da realizzare attraverso l'implementazione di una regia di controllo, situata presso il museo sannitico di Campobasso. Il funzionamento di tale complesso sistema di controllo sarebbe stato reso possibile da una dorsale di rete atta a trasportare su segnali radio le informazioni relative agli impianti, consentendo la gestione remota di siti ormai sempre meno presidiati;

il progetto, a tutt'oggi avanguardista, è stato redatto internamente al polo museale del Molise, ma validato da personale diverso dal progettista a causa del pensionamento di quest'ultimo. La sua complessità emergeva già nel disciplinare di gara, nel quale, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del codice dei contratti pubblici, non si prevedeva la suddivisione dell'appalto in lotti "in ragione della complessità e dell'unicità realizzativa dell'intervento e nello specifico (...) durante la realizzazione dell'intervento (...) si renderà necessario di volta in volta verificare i collegamenti e la risposta dell'impianto di videosorveglianza di ogni sito con la rete geografica e viceversa";

nonostante tale premessa, la Direzione regionale dei musei per il Molise ha stipulato un contratto con il raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario frazionando il progetto; e, soprattutto, validando solo parzialmente il progetto migliorativo proposto dall'aggiudicatario;

il responsabile del procedimento, nello specifico, non essendo ancora in possesso delle autorizzazioni e delle specifiche progettuali necessarie alla realizzazione della dorsale di rete, ha ritenuto di dover procedere prima alla realizzazione degli ammodernamenti dei singoli impianti; e di proseguire solo successivamente, una volta acquisita e validata la documentazione mancante, alla realizzazione della parte più complessa dell'appalto. In tutto ciò, il responsabile sembrerebbe non avere alcuna garanzia del funzionamento della dorsale di rete progettata; e la sua validazione non è ancora avvenuta;

considerato che, per quanto risulta:

parrebbe dunque che si stia configurando la medesima situazione verificatasi con l'implementazione del patto della sicurezza della Regione, durante la quale si era proceduto alla realizzazione parziale di un appalto molto complesso perché, solo in fase di esecuzione, ci si era accorti che il progetto migliorativo non era adeguato, non garantendo la funzionalità dell'opera:

i due appalti, d'altra parte, hanno un comune denominatore: nel patto della sicurezza gli esecutori uniti in raggruppamento di imprese sono Siemens e Selcom, mentre nell'appalto per il museo Selcom risulta prima classificata e Siemens seconda. Inoltre, Selcom ha presentato richiesta di autorizzazione paesaggistica per l'installazione di due pali poligonali, di altezza pari a 9 metri, da posizionare a Campobasso, in un viale commemorativo qual è viale delle Rimembranze, in prossimità della chiesa di San Giorgio; e in un'area, peraltro, soggetta a vincolo, la collina Monforte. Ma non solo: come nel caso del patto della sicurezza, questa nuova installazione costituisce una variante al progetto migliorativo, vietata in caso di gara con offerta economicamente più vantaggiosa;

viene naturale chiedersi se la commissione giudicatrice selezionata da Invitalia abbia effettuato un'attenta valutazione del progetto, considerando che ha assegnato dei punteggi per la miglioria proposta da Selcom sulla rete radio senza verificarne l'effettiva realizzabilità,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non intendano intraprendere iniziative in merito a quanto esposto, valutando se reputino opportuno confermare l'assegnazione del bando museale a un attore che si è già dimostrato inadempiente;

se abbiano intenzione di procedere a un'attenta vigilanza sulla realizzazione del progetto, eventualmente avviando verifiche riguardanti la reale efficacia delle opere.

(4-07173)

[DE PETRIS Loredana](#) - *Ai Ministri della transizione ecologica e dell'interno.* - Premesso che:

nella giornata del 15 giugno 2022 un vasto incendio ha coinvolto l'ex discarica di Roma, nella periferia ovest di Malagrotta, generando importanti conseguenze per la città sotto il profilo ambientale e sanitario;

il rogo ha coinvolto due capannoni di stoccaggio e trattamento dei rifiuti ed ha richiesto l'intervento di circa 60 vigili del fuoco, che hanno operato per due giorni per domarlo completamente;

una densa nube nera si è immediatamente sprigionata dal luogo dell'incendio, propagandosi sull'intera città. Il sindaco di Roma ha emesso un'ordinanza al fine di stabilire, in virtù del principio di precauzione, per 48 ore e per un raggio di 6 chilometri: la sospensione delle attività scolastiche e dei centri estivi, pubblici e privati; il divieto di consumo degli alimenti di origine animale e vegetale prodotti nell'area; il divieto di pascolo e razzolamento degli animali da cortile; il divieto di utilizzo dei foraggi e cereali destinati agli animali, raccolti nell'area; la raccomandazione di limitare le attività all'aperto, con particolare riguardo a quelle di natura ludico-sportiva e di mantenere chiuse le finestre in caso di fumi persistenti e maleodoranti;

si tratta di un vero e proprio disastro ambientale e sanitario confermato dai primi rilievi dell'ARPA, ove si segnala un alto livello di diossina. A Roma, grazie al vento, tale livello si è arrestato a un valore dello 0,2 per cento al di sotto della soglia di sicurezza stabilita dall'OMS, mentre nella vicina Fiumicino è attualmente 3 volte superiore ad essa, spingendo il sindaco della cittadina a prolungare la chiusura di nidi, scuole dell'infanzia e attività ludico-ricreative pubbliche e private per ulteriori due giorni. Una nuova ordinanza del sindaco Gualtieri ha poi esteso anche il divieto di consumo di alimenti di origine vegetale e il pascolo e il razzolamento di animali da cortile nell'area nel raggio di 6 chilometri;

oltre al drammatico rischio sanitario la città di Roma presenta notevoli criticità nella gestione dei rifiuti, aggravate ora dai danni strutturali riportati dall'impianto TMB2: la struttura tratta fino a 900 tonnellate di rifiuti indifferenziati al giorno, quasi un terzo delle 3.000 tonnellate prodotte quotidianamente in città;

la Procura di Roma ha avviato un'indagine disponendo una maxi consulenza per accertare che cosa abbia scatenato l'incendio, anche al fine di verificare eventuali analogie con altri roghi che hanno interessato in passato gli impianti TMB a Roma;

i cittadini della valle Galeria, già martoriati dalla presenza della gigantesca discarica, hanno espresso indignazione e rabbia, chiedendo un piano di evacuazione che li metta in sicurezza dal rischio sanitario;

è ormai innegabile la gravità della situazione dei rifiuti a Roma: non è possibile andare avanti con impianti mastodontici che trattano quantità tali di rifiuti non differenziati. È necessario insistere immediatamente su una capillare raccolta differenziata, in grado di scongiurare anche disastri ambientali e sanitari come questo,

si chiede di sapere quali misure intendano mettere in atto i Ministri in indirizzo al fine di mettere in sicurezza i cittadini della valle Galeria e delle zone limitrofe, oltre che dell'intera città, dalla tossicità delle sostanze sprigionate attraverso l'analisi costante dei dati delle ARPA ed ogni possibile misura precauzionale e di contenimento del rischio ambientale e sanitario, sollecitando al contempo una gestione dei rifiuti nella capitale che sia in linea con la normativa europea.

(4-07174)

[GIROTTO](#), [VANIN Orietta](#), [GUIDOLIN Barbara](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

i dati raccolti dall'INAIL rispetto alle denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale mostrano un andamento storico riferito agli ultimi 5 anni in preoccupante aumento. In particolare, tali denunce risultano pari a 1.029 nel 2017, a 1.133 nel 2018, a 1.089 nel 2019, 1.270 nel 2020 e 1.221 nel 2021. Infine, i dati riferiti al primo trimestre 2022 mostrano un aumento rispetto al 2021;

con particolare riferimento al Veneto, risultano deceduti, nell'ambito delle attività lavorative, 91 persone nel 2017, 115 nel 2018, 98 nel 2019, 86 nel 2020 e 105 nel 2021. Tali numeri rendono il Veneto la quarta o quinta regione italiana per numero di denunce di infortunio sul lavoro con esito

mortale. Ad esempio, nel 2017, il Veneto seguiva la Lombardia (139 morti sul lavoro), l'Emilia-Romagna (115) e il Lazio (92). Tuttavia, secondo i dati INAIL relativi al primo trimestre 2022, con 20 morti, la regione del Nordest risultava seconda soltanto alla Lombardia, prima con 35 morti durante l'attività lavorativa. Inoltre, secondo dati non ancora consolidati, ma analizzati e riportati dall'Unione sindacale di base assieme all'osservatorio sicurezza "Rete Iside", al 24 maggio 2022 i morti sul lavoro in Veneto risultano ben 55 dall'inizio dell'anno, prima regione in assoluto davanti alla Lombardia, con 54 persone decedute durante lo svolgimento dell'attività lavorativa (o *in itinere*);

nonostante i numeri assoluti appena ricordati, che destano sicura preoccupazione, secondo quanto riportato dall'osservatorio sicurezza sul lavoro di "Vega Engineering", rispetto ai dati INAIL del 2021, l'incidenza dei morti sul lavoro rapportata ai milioni di occupati delle differenti regioni colloca il Veneto nella seconda fascia meno rischiosa, denominata gialla, su quattro: oltre alla gialla, vi sono la bianca, la meno rischiosa, l'arancione e la rossa. In fascia bianca si trovano solamente tre regioni; in fascia gialla quattro regioni, incluso, appunto, il Veneto; in fascia arancione sei regioni e in fascia rossa ben 7 regioni. Laddove i numeri assoluti di morti sul lavoro in Veneto continuassero a crescere, tuttavia, è ovvio che anche questa misura relativa, ovvero di numero di morti rispetto al numero di occupati, sia destinata a peggiorare rapidamente;

in ogni caso, simili numeri di morti sul lavoro a livello nazionale e regionale, tanto assoluti, quanto relativi al numero di morti rispetto al numero di occupati, non possono essere ritenuti accettabili e, anzi, costituiscono una vera e propria emergenza;

con il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, sono state introdotte modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, al fine di incentivare e semplificare l'attività di vigilanza e il coordinamento dei soggetti che devono presidiare il rispetto delle norme di prevenzione. In particolare, introduce disposizioni che ampliano le competenze dell'Ispettorato nazionale del lavoro, incluso un rafforzamento dell'organico e un rafforzamento del sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro;

nonostante tale intervento normativo, come evidenziato dai numeri ricordati e relativi ai primi mesi del 2022, la sicurezza nei posti di lavoro non risulta ancora assicurata a un livello soddisfacente,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda prendere al fine di fermare questa sanguinosa emergenza in ambito nazionale e anche rispetto a singole realtà regionali, in particolare per invertire il preoccupante *trend* di crescita nel Veneto, al fine di raggiungere il minor numero possibile di decessi, con l'obiettivo a lungo termine di azzerarlo.

(4-07175)

[FERRERO Roberta](#), [FAGGI Antonella](#), [ALESSANDRINI Valeria](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

da fonti giornalistiche si apprende che il dottor Andrea Stramezzi, che avrebbe curato e guarito dal COVID 5.996 persone su 6.000, sia stato sospeso dall'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, il quale ha ritenuto il suo comportamento non conforme alla deontologia e all'etica medica e, esercitando i propri poteri disciplinari, ha irrogato la sanzione della sospensione dall'ordine per un periodo pari a 12 mesi;

il dottor Stramezzi, dunque, sarebbe stato sospeso per aver fatto dichiarazioni in ordine a potenziali effetti avversi dei farmaci previsti dai protocolli ministeriali e per non aver osservato le indicazioni del Ministero della salute in merito all'approccio curativo del COVID-19. Invero, egli avrebbe adottato un diverso protocollo, prevedendo visite a domicilio in tempi brevi e la prescrizione di farmaci, diversamente da ciò che era disciplinato dai protocolli ministeriali, i quali contemplavano la vigile attesa e l'assunzione di paracetamolo. Utilizzando tale approccio avrebbe guarito quasi 6.000 persone, infatti su 6.000 pazienti ne sarebbero deceduti solo 4, ultra ottantenni, di cui 3 con pregresse metastasi polmonari;

dopo la decisione dell'ordine, Stramezzi ha esternato la sua disapprovazione, promettendo di portare il suo caso dinanzi la suprema Corte di cassazione, considerato l'esito fausto del suo operato e l'assenza di effetti avversi sui pazienti trattati. Invero il medico, che ha prestato servizio come volontario della squadra anti COVID del Ministero della salute, si sarebbe aspettato un premio per il suo impegno e i

suoi successi terapeutici. Invece, è arrivata la sospensione; il caso del dottor Stramezzi è emblematico, ma non è l'unico. Infatti, sono diversi i casi di sospensione che stanno mettendo in discussione l'autonomia dei medici rispetto all'approccio diagnostico e curativo e il diritto a cure efficaci da parte dei cittadini, anche al di là dei protocolli ufficiali. Nel caso del COVID-19, infatti, i protocolli si sono sempre basati su evidenze scientifiche derivanti unicamente da studi randomizzati, che però era impossibile svolgere in piena emergenza. Inoltre, questi protocolli non hanno tenuto conto della clinica, cioè dell'esperienza dei medici che nel frattempo ottenevano risultati di guarigione attraverso il trattamento farmacologico per eradicare il virus ed evitare l'aggravamento della malattia; giova ricordare, tra l'altro, che la circolare del 30 novembre 2020 recante "Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2" e la successiva circolare di aggiornamento del 26 aprile 2021, con cui il Governo forniva indicazioni operative per la presa in carico dei pazienti con COVID-19 in isolamento domiciliare, erano carenti sotto diversi punti di vista, ad esempio in ordine alla mancanza di linee guida aggiornate ed univoche volte a fornire protocolli specifici e utilizzabili di cura domiciliare dei pazienti, l'assenza di specifiche misure volte a garantire la funzionalità dell'intera rete dei servizi territoriali, soprattutto quelli rivolti alle persone fragili che più rischiano di andare incontro a complicanze in caso di infezione da SARS-CoV-2, e, inoltre, nulla disponevano in ordine all'individuazione e alla sistematizzazione delle concrete azioni da porre in essere; dunque, in assenza di un protocollo unico nazionale volto ad armonizzare e sistematizzare le modalità di gestione diagnostica e terapeutica domiciliare, non è certo da disapprovare l'iniziativa di determinati sanitari che hanno sperimentato sul campo l'efficacia di vari protocolli terapeutici la cui validità è anche verificata empiricamente da studi internazionali e che, soprattutto, non hanno comportato effetti avversi per i pazienti, anzi, hanno portato alla guarigione dei soggetti trattati; alcune terapie sono state non solo ignorate, ma anche ostracizzate, giungendo ad ostacolarne non solo l'utilizzo, ma anche l'investigazione; per la democrazia la libertà di opinione e anche la libertà di informazione sono fondamentali, e ciò vale anche nella ricerca; invero, è impossibile il progresso, in special modo quello scientifico, se l'opinione prevalente non può essere messa in discussione. Viceversa, infatti, si rischierebbe di ledere la libertà di ricerca, costituzionalmente tutelata ai sensi dell'articolo 33 della nostra Carta fondamentale; proprio in uno stato emergenziale come quello attuale l'evidenza scientifica deve essere chiara e trasparente, garantendo a tutti di riportare i propri studi, se efficacemente corroborati da evidenze scientifiche. Il confronto garantisce, senza alcun dubbio, l'evolversi della ricerca, necessaria soprattutto dinanzi ad una malattia, il COVID-19, di cui si avevano, e in parte si hanno, conoscenze molto limitate in termini di cause, effetti e mezzi di guarigione, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della vicenda e se non ritenga doveroso e urgente avviare, nell'ambito delle proprie competenze, gli opportuni accertamenti in ordine alla fondatezza del provvedimento disciplinare della sospensione dall'ordine, nonché di altri provvedimenti irrogati ad altri sanitari che del pari hanno adottato diversi protocolli risultati efficaci, valutando l'opportunità di garantire un dibattito scientifico aperto, trasparente e plurale affinché sia assicurata l'evoluzione della ricerca e la piena evidenza scientifica.

(4-07176)

[FATTORI Elena](#), [DE FALCO](#) - *Al Ministro della transizione ecologica.* - Premesso che il rogo che ha interessato il TMB di Malagrotta, destinato al trattamento dei rifiuti indifferenziati di Roma, è un evento dai contorni oscuri e dalle conseguenze gravissime per la qualità dell'ambiente e la salute dei cittadini e dei lavoratori, che purtroppo si ripresenta ciclicamente nella regione Lazio; considerato che:

l'incendio è un disastro annunciato, che evidenzia l'inadeguatezza di tutto il sistema di gestione, fondato su impianti vecchi che oggettivamente si sono dimostrati, non solo un ostacolo all'avanzamento di pratiche virtuose, ma anche pericolosi durante il loro ordinario esercizio, e pericolosissimi in caso di incidenti;

l'incendio rappresenta un ennesimo episodio che accelera la gravità della crisi della gestione dei rifiuti nella capitale, e obbliga a intervenire con un piano organico ispirato ai principi dell'economia circolare,

si chiede di sapere:

quali misure il Ministro in indirizzo abbia già intrapreso per garantire la salute dei cittadini e dei lavoratori operanti nel comprensorio;

se siano state date disposizioni specifiche alle aziende presenti nell'area interessata dagli inquinamenti per garantire, con opportune attrezzature e misure operative, la salute dei lavoratori, prevedendo anche la sospensione delle attività laddove necessario;

se ritenga che il divieto imposto dal sindaco di Roma di condurre alcune attività all'aperto in un raggio di 6 chilometri, per almeno per 48 ore, sia poco cautelativo e debba essere esteso ad un raggio più ampio e per un periodo maggiore;

quali misure siano state prese per il monitoraggio continuo dello stato di inquinamento dell'aria e dei terreni, oltre che dei corsi d'acqua;

quali misure siano state prese per garantire che i prodotti agricoli e derivanti dall'allevamento di bestiame provenienti dalla vasta area coinvolta, sia per inquinamento dell'aria e di corsi d'acqua che per ricadute sul terreno, soddisfino tutti i requisiti perché possano essere messi in commercio e consumati;

se ritenga che occorra una indagine per valutare le cause dell'incendio, che si configura come "disastro annunciato" visti i precedenti anche in quell'area;

se non ritenga necessario istituire una commissione di monitoraggio composta da rappresentanti delle Istituzioni, del Comitato locale, da tecnici indicati anche dai cittadini;

se stia valutando la necessità di assicurare il rispetto della gerarchia dei rifiuti che prevede come prima priorità la riduzione di rifiuti a monte, successivamente la massimizzazione di riciclo, riuso e recupero di materia, e come ultima priorità il recupero di energia dai rifiuti e smaltimento definitivo in discarica;

se concordi sulla necessità di puntare sulla riduzione drastica dei rifiuti indifferenziati da trattare prima dello smaltimento finale, accelerando la raccolta differenziata che ragionevolmente può essere portata entro 5 anni ai valori indicati nel piano regionale del Lazio, come specificato in premessa;

se preveda di promuovere la sostituzione dei vecchi TMB con impianti progettati per massimizzare il recupero di materia, rendendo così non necessario costruire un nuovo inceneritore, anzi ponendo le condizioni per procedere al *downgrading* di quello di S. Vittore.

(4-07177)

[LONARDO Alessandrina](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

alcune indiscrezioni delle ultime settimane riportano di un prossimo accorpamento dei tribunali di Benevento ed Avellino, che avrebbero dunque un'unica sede nel contesto della riduzione delle sedi giudiziarie;

l'eliminazione di un tribunale o di una Corte d'appello significa comporta l'allontanamento dai cittadini di fondamentali presidi di legalità, senza che ciò incida realmente sulla qualità della risposta. Una violazione del principio del giusto processo,

si chiede di sapere se risponda al vero che nella nuova geografia delle sedi giudiziarie il tribunale di Benevento e quello Avellino risultino accorpati, diventando una sola entità.

(4-07178)

[BOCCARDI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.* - Premesso che:

la SS 172 (cosiddetta "dei Trulli") è una importante via di comunicazione che unisce Taranto a Casamassima, ove si raccorda alla SS 100 che da Taranto conduce a Bari. Tale strada, nel suo primo tratto (Taranto-Orimini) è già stata oggetto di lavori di adeguamento ed allargamento della sede e, attualmente, si presenta a quattro corsie; il restante percorso, invece, nonostante l'intenso traffico che l'attraversa, soprattutto durante i mesi estivi, è tuttora a due sole corsie ed è appunto oggetto dei lavori di allargamento e messa in sicurezza finanziati con la convenzione citata, lavori attualmente in fase di avanzata progettazione;

in data 21 novembre 2003 è stata sottoscritta fra la Regione Puglia e l'ANAS una convenzione che

prevedeva tra l'altro due importanti interventi sulla SS 172, ovvero l'"Adeguamento e ammodernamento in sede ed in variante - IV corsia Orimini superiore", dell'importo di 15,494 milioni di euro, nonché i "Lavori di costruzione della variante di Martina Franca e del tronco Casamassima-Putignano" dell'importo di 35,537 milioni di euro, entrambi con finanziamento ad intero carico dell'ANAS;

l'intervento per la SS 172 dei Trulli - tratta Casamassima - Turi - Putignano è inserita tra le infrastrutture strategiche di interesse nazionale, nonché nella convenzione stipulata tra ANAS e la Regione Puglia;

l'intervento è contenuto nel Piano pluriennale ANAS 2016-2020 per un importo di 57,5 milioni di euro e allo stato risulta finanziato il primo lotto tra Casamassima e Turi per un totale di 18,2 milioni di cui: 7,2 a valere sulla delibera CIPE n.29/2012; 11 milioni di euro a valere sulla delibera CIPE n. 137/2012;

i dati statistici elaborati dall'ACI e dall'ANAS evidenziano che, in particolare nell'ultimo periodo, sul tratto Putignano-Turi-Casamassima si rileva un tasso di incidentalità e di mortalità particolarmente elevato, peraltro in aumento nel corso degli ultimi anni;

l'ammodernamento del tratto Casamassima - Putignano consente di migliorare le condizioni di sicurezza della circolazione e l'adeguamento degli svincoli e la regolarizzazione degli accessi ai fondi anche con l'introduzione di viabilità di servizio. Sull'infrastruttura in progetto è stimato un traffico giornaliero medio pari a circa 21.570 passaggi,

si chiede di sapere:

quali siano i tempi entro cui l'opera sarà avviata e completata, atteso che da circa 10 anni ANAS dispone dei finanziamenti necessari per la realizzazione del primo lotto tra Casamassima e Turi;

quali iniziative intenda adottare per assicurare il completo finanziamento e la relativa realizzazione del lotto compreso tra Turi e Putignano.

(4-07179)

[BOCCARDI](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che:

attualmente un chilo di ciliegie viene venduto a 17 euro. Il produttore delle campagne tra Turi, Conversano, Castellana, San Michele, Casamassima e Putignano riceve invece per la stessa quantità da 0,80 ad un euro al chilo: una forbice che ancora una volta penalizza quindi gli agricoltori e i consumatori;

il costo delle ciliegie, anche quest'anno, quindi, diventa un caso, tanto più che con l'aumento del prezzo del carburante anche le spese sono aumentate e il margine di redditività per agricoltori e produttori non esiste più, con il rischio di chiusura totale della produzione e il ricavo della vendita copre a stenti il costo della raccolta;

le ciliegie, nel primo passaggio, in alcuni casi, vengono pagate anche 0,80 centesimi di euro. Troppo poco, sostengono gli imprenditori agricoli, per un prodotto particolare, la cui raccolta avviene rigorosamente a mano, sapendo che il costo giornaliero dell'operaio è di 52 euro netti più 12 euro di contributi (cioè 64 euro, costo giornaliero dell'operaio agricolo; 0,80 per 80 chilogrammi, cioè la quantità raccogliabile da un operaio al giorno, uguale a 64 euro);

per agricoltori e produttori è necessario intervenire laddove il sistema di vendita mostra maggiore squilibrio e quindi nel momento della distribuzione,

si chiede di sapere quali interventi urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per ricostruire una vera e propria filiera che sia in grado di unire tutti i produttori e di valorizzare il prodotto anche attraverso una caratterizzazione territoriale della produzione con la creazione di un marchio che valorizzi le caratteristiche organolettiche della ciliegia e le capacità di produzione da parte degli operatori del settore, che possa essere riconosciuta dal consumatore.

(4-07180)

[TONINELLI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 2022, causa C-719/20, Comune di Lerici (La Spezia) contro la Provincia di La Spezia, precisa che la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 "osta a che l'esecuzione di un appalto pubblico che sia stato oggetto di un affidamento 'in house'

prosegua, senza indizione di una gara, qualora l'amministrazione aggiudicatrice non possieda più alcuna partecipazione, neppure indiretta, nell'ente affidatario e non disponga più di alcun controllo su quest'ultimo. (...) Dall'insieme delle considerazioni che precedono risulta che la direttiva 2014/24 deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa o a una prassi nazionale in forza della quale l'esecuzione di un appalto pubblico, aggiudicato inizialmente, senza gara, ad un ente «*in house*» sul quale l'amministrazione aggiudicatrice esercitava, congiuntamente, un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi, sia proseguita automaticamente dall'operatore economico che ha acquisito detto ente, al termine di una procedura di gara, qualora detta amministrazione aggiudicatrice non disponga di un simile controllo su tale operatore e non detenga alcuna partecipazione nel suo capitale"; considerato che:

con sentenza n. 06213/2021, pubblicata il 6 settembre 2021, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso promosso dal Comune di Seregno (Monza e Brianza), dalla società AEB e A2A contro le aziende private che contestavano l'assenza di una procedura a evidenza pubblica nella scelta del socio privato; in particolare la sentenza ha rilevato: "In definitiva, proprio la programmata modificazione delle partecipazioni all'interno di A.E.B. S.p.A., secondo il modello della società mista, avrebbe strutturato un modello di partenariato pubblico-privato istituzionalizzato, mediante il quale sarebbe stato possibile affidare o, nel caso di specie, mantenere l'affidamento di servizi di interesse economico generale in via diretta: sicché, nel rispetto dei principi di concorrenza e di par condicio, la scelta del partner industriale, in grado di esercitare un controllo di fatto sul gestore del servizio, avrebbe dovuto avvenire in forma competitiva, in applicazione della regola espressamente codificata all'art. 17 del TU n. 175 cit., senza che, in diverso senso, potessero valere sia le clausole contenute negli accordi quadro e nei patti parasociali allegati alla deliberazione impugnata (che la normativa in questione non indica, in effetti, quali possibile ragioni di deroga alla regola dell'evidenza pubblica), sia l'assunto della pretesa infungibilità dell'operazione (che, proprio in quanto eccezione alla regola dell'evidenza pubblica, avrebbe dovuto, a tutto concedere, essere valutata con particolare rigore ed all'esito di una puntuale indagine di mercato, idonea a dimostrare che l'unica possibilità di sviluppo e di incremento di competitività per la A.E.B. S.p.A. fosse l'integrazione industriale con la A2A S.p.A., in ragione delle peculiari caratteristiche di questa, non replicabili sul mercato di riferimento)";

di fatto, il Consiglio di Stato ha confermato la precedente sentenza del TAR, che accoglieva il ricorso presentato dal consigliere regionale Marco Fumagalli e da imprese del settore, bocciando la fusione industriale fra AEB-A2A e dando torto al Comune di Seregno sull'accordo industriale fra l'azienda e A2A;

in precedenza, l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con delibera n. 172 del 21 febbraio 2018, avente ad oggetto "l'Acquisizione da parte di A2A S.p.A. del 51% del capitale sociale di Linea Group Holding S.p.A.", in merito alle modalità di cessione, ha stabilito: "Ne deriva che l'operazione di acquisizione del 51% del capitale sociale di LGH da parte di A2A, individuata in forma diretta, senza il previo esperimento di una procedura competitiva e comparativa, non sia in linea con la normativa di riferimento, configurando una violazione delle disposizioni dell'art. 1, comma 2 del d.lgs. 163/2006 in tema di società miste, applicabile *ratione temporis* alla fattispecie in esame. L'operazione, in ogni caso, potrebbe non integrare la massima valorizzazione economica delle azioni che avrebbe potuto ottenersi con una procedura ad evidenza pubblica funzionale alla cessione delle stesse sul mercato. (...) L'ordinamento comunitario è inoltre indifferente al *nomen* assegnato dall'ordinamento nazionale alla singola fattispecie, e ciò, si ritiene, impone di applicare i principi comunitari anche alla cessione delle partecipazioni nelle società pubbliche che gestiscono servizi pubblici locali, in quanto l'acquisto delle stesse, se finalizzato allo svolgimento del servizio locale, comporta un'occasione di guadagno per i soggetti operanti sul mercato";

la legge 24 dicembre 2012, n. 234, all'articolo 43, comma 1, stabilisce che: "Al fine di prevenire l'instaurazione delle procedure d'infrazione di cui agli articoli 258 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o per porre termine alle stesse, le regioni, le province autonome, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati adottano ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi degli stati nazionali derivanti

dalla normativa dell'Unione europea. Essi sono in ogni caso tenuti a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 1, sul Trattato sul funzionamento dell'Unione europea",

si chiede di sapere se si ravvisino elementi di contrasto tra la normativa nazionale vigente e quanto sancito dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in osservanza delle disposizioni comunitarie in materia di società *in house* e, in tal caso, se si intenda procedere ad una rilevazione di tutti gli affidamenti *in house* in contrasto con quanto citato, al fine di evitare una procedura di infrazione comunitaria.

(4-07181)

[PUGLIA](#), [VACCARO](#), [VANIN Orietta](#), [LANNUTTI](#), [NATURALE Gisella](#), [TRENTACOSTE](#), [PISANI Giuseppe](#), [CROATTI](#) - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute*

. - Premesso che:

la filiera bufalina rappresenta una grossa opportunità economica e occupazionale per alcune aree che soffrono cronicamente del problema della collocazione lavorativa e di problematiche di natura gestionale e sanitaria;

le produzioni casearie di provenienza bufalina rappresentano un importante capitolo della produzione lattiero-casearia campana e nazionale, e l'impatto occupazionale di tale settore è stimabile intorno al 5 per cento, un valore di tutto rispetto se si considera che, ad esempio, a livello campano, l'occupazione in tali settori incide sul totale del 3,8 per cento, contro un dato nazionale del 2,8 per cento e, addirittura, dell'1 per cento in Lombardia;

il settore bufalino nelle aree DOP risulta particolarmente strategico in termini di ricchezza e di occupazione, per cui è necessario mettere in atto tutte le misure utili a garantire uno sviluppo armonico dell'intera filiera;

garantendo l'effettività della sanità dell'allevamento si impedirebbe una brusca frenata della crescita economica del settore;

la tutela della salute degli allevamenti dalle zoonosi (brucellosi e tubercolosi), che insistono principalmente su alcune zone del territorio campano, si ripercuote inevitabilmente, di riflesso, anche sulla vendita e sulle produzioni, danneggiando l'economia del comparto e rappresentando, inoltre, un grave rischio per la salute umana;

i controlli nelle aziende infette e i successivi provvedimenti sanitari non sempre hanno generato una efficace azione dei servizi veterinari territoriali, anche per la presenza di zone "difficili", cioè, unite alla presenza di aree con una densità di allevamento per chilometro quadrato molto elevata, è un elemento che concorre a rendere complicata l'eradicazione della brucellosi e della tubercolosi;

considerato che:

il 14 luglio 2020 la 9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato ha approvato una risoluzione sull'Affare assegnato n. 237 (Doc. XXIV, n. 24) inerente alle problematiche della zoonosi, impegnando il Governo a: promuovere una serie di misure tra le quali si annoverano la costituzione di consorzi o cooperative che possano gestire anche in maniera consortile gli effluenti di allevamento, consentendone una valorizzazione e una migliore utilizzazione agronomica; in accordo con la regione Campania, valutare la implementazione di azioni, strumenti e norme finalizzate a rendere armonicamente sostenibile socialmente, ambientalmente ed economicamente la salvaguardia e le prospettive del comparto bufalino con la vita e le aspettative del territorio e delle comunità a cui lega la sua storia; a valutare la possibilità di istituire un tavolo con il coinvolgimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della Regione Campania, per favorire e rafforzare il risanamento e lo sviluppo della filiera bufalina nelle diverse criticità;

tra queste ultime si annoverano, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e previa verifica della copertura finanziaria dei maggior oneri, forme di ristoro relativo al mancato reddito in seguito all'abbattimento di capi di bestiame, prevedendo negli anni successivi come conseguenza delle attività di profilassi, una riduzione del numero di capi da abbattere e una valutazione di interventi a favore dell'applicazione delle misure di biosicurezza nelle aziende in cui sono state diagnosticate brucellosi o

tubercolosi. Infatti, l'applicazione di idonee misure di biosicurezza dettate e verificate dal Servizio sanitario nazionale, unitamente alla ottimizzazione dei tempi di prelievo e di erogazione dei provvedimenti, rappresentano attualmente misure utili a ridurre ed eliminare la presenza delle patologie dal territorio. Inoltre, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e previa verifica della copertura finanziaria dei maggior oneri, va considerato il coinvolgimento attivo degli allevatori nella predisposizione di misure di biosicurezza al fine di assicurare l'espletamento e il successo dei Piani di eradicazione, per il tramite di una corretta gestione aziendale prevedendo aiuti economici, supporto tecnico-scientifico e promuovendo l'adozione di buone pratiche per la gestione sostenibile del sistema produttivo sia per la sicurezza animale che ambientale;

considerato altresì che:

alcuni esponenti del movimento "Altragricoltura" hanno intrapreso uno sciopero della fame al fine di sensibilizzare maggiormente le Istituzioni e nello specifico i Ministri dell'agricoltura e della salute sulla tematica della brucellosi e sulle difficoltà di attuare i Piani predisposti per affrontare la problematica;

il movimento denuncia l'elevato numero di abbattimenti e l'effettuazione di *test* sierologici per il tramite di una metodica ormai superata, diversamente da quanto sostenuto dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno;

gli allevatori chiedono di reintrodurre la vaccinazione, individuare un nuovo metodo di analisi e agire sul sistema di autocontrollo;

la Regione Campania nella conferenza stampa del 3 maggio 2022 ha confermato l'efficacia nel Piano di eradicazione, comunicando che per l'avvio delle vaccinazioni si è in attesa delle autorizzazioni europee, ma ha ritenuto che scopo precipuo del Piano è costituito dallo sviluppo di norme di *welfare* animale e biosicurezza,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della drammatica situazione in cui versa il settore della filiera bufalina campana;

quali iniziative di competenza intendano intraprendere al fine di garantire la tutela della salute e dei livelli occupazionali, preservando il tessuto socio-economico del territorio interessato dalla diffusione della brucellosi.

(4-07182)

[LANNUTTI](#), [GRANATO Bianca Laura](#), [ANGRISANI Luisa](#), [DESSI](#), [GIANNUZZI Silvana](#), [ABATE Rosa Silvana](#), [MORRA](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

Philips è un'azienda olandese di fama planetaria, da quasi 20 miliardi di euro di fatturato l'anno. Ha una vastissima produzione nel settore elettronico, con articoli per ogni tipo di applicazione, compresi i dispositivi medici, come i respiratori che aiutano i pazienti con l'apnea del sonno. Tra questi i CPAP (*Continuous Positive Airway Pressure*), i BiPAP (*Biphasic Positive Airway Pressure*) e i ventilatori meccanici;

il 20 giugno 2022 su RAI Tre è andata in onda la trasmissione "Report", durante la quale è stato trasmesso un servizio sui dispositivi medici della Philips. Nel servizio dal titolo "Fino all'ultimo respiro", si racconta che un anno fa il colosso olandese ha richiamato su base volontaria ben 15 milioni di pezzi di questi respiratori. Un richiamo che potrebbe rappresentare un possibile contraccolpo per i bilanci dorati dell'azienda, minacciata da possibili risarcimenti milionari. Per anni, infatti, la Philips avrebbe venduto dei respiratori che aiutano, sì, i pazienti con l'apnea del sonno, ma che contengono una schiuma in poliuretano su base poliestere (PE-PUR) utilizzata per l'isolamento acustico che può degradarsi in particelle e che per questo può finire nelle vie aeree. Peraltro il materiale, oltre al particolato irritante, emetterebbe anche composti organici volatili, dei quali si stanno testando potenziali effetti cancerogeni;

questi respiratori sarebbero stati utilizzati per anni da pazienti che hanno cominciato successivamente ad avere disturbi. Alcuni di loro (come mostra il servizio di "Report") visitando il sito della Philips si sarebbero accorti, tramite il numero di matricola, che il loro dispositivo era tra quelli richiamati, ma nessuno ha pensato di informarli dei possibili pericoli. Anzi, gli stessi medici hanno continuato a

consigliare quei dispositivi;

considerato che:

intervistato da "Report", il direttore medico della Philips, Jan Kimpen, ha spiegato che l'azienda era a conoscenza del problema già nel 2015. Ma solo il 28 giugno 2021 il colosso olandese ha deciso di intervenire, diramando un avviso di sicurezza e soltanto perché stavano aumentando i reclami;

due mesi prima, nell'aprile 2021, la Food and Drug Administration (FDA) aveva già fatto sapere di aver ricevuto "più di 21.000 segnalazioni" associate alla rottura della schiuma per l'abbattimento del rumore all'interno del ventilatore Philips Respironics, dei dispositivi BiPAP e CPAP. Secondo la FDA, tali segnalazioni includono anche 124 di decessi associati ai dispositivi ritirati, mentre la Philips fino ad allora ne aveva segnalati soltanto 30;

considerato inoltre che:

alcuni di questi dispositivi, come il modello Trilogia 200 e Trilogia 300 o come l'E30, sarebbero stati usati in Italia anche per curare i numerosi pazienti colpiti dal COVID-19, benché da tempo si sapesse del particolato e quindi della pericolosità di tali dispositivi;

in particolare, in Italia sarebbero presenti almeno 24.000 di questi dispositivi, tra cliniche private e ospedali pubblici, e finora la Philips avrebbe sostituito solo il 20 per cento di apparecchi pericolosi;

la Francia invece avrebbe ordinato alla Philips di sostituire il 75 per cento dei respiratori entro giugno 2022. In Italia si è scelto di trattare l'azienda olandese in modo più *soft*: il Ministero della salute si sarebbe dapprima limitato al semplice avviso di sicurezza e solo il 28 febbraio 2022 avrebbe inviato una lettera alla Philips per chiedere la sostituzione o la riparazione degli apparecchi incriminati. Quattro giorni prima, il 24 febbraio 2022, la redazione di "Report" aveva inviato al Ministro della salute una richiesta di chiarimento proprio sugli apparecchi pericolosi;

da quanto emerge dal servizio di "Report", il colosso olandese non avrebbe ricevuto dal Ministero della salute i criteri sulle priorità di sostituzione o riparazione degli apparecchi, in base allo stato di salute dei pazienti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti in premessa e se intenda adoperarsi per accelerare la sostituzione di tali apparecchiature;

se intenda promuovere un'indagine conoscitiva sulle responsabilità di chi avrebbe dovuto vigilare sulla sicurezza di tali apparecchiature e invece per molti mesi si è limitato ad assecondare la politica di semplice segnalazione promossa dall'azienda olandese, a scapito delle migliaia di pazienti che adoperano tali apparecchi.

(4-07183)

1.5.2.2. Seduta n. 446 del 29/06/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XVIII LEGISLATURA -----

446a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 2022

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI,
indi del vice presidente CALDEROLI

(*) Include gli ERRATA CORRIGE pubblicati nei Resoconti delle sedute nn. 448 e 451 del 5 e del 12 luglio 2022

(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro)-Alternativa-P.C.-I.d.V.: CAL-Alt-PC-IdV; Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani)): Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC)); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,35).

Si dà lettura del processo verbale.

DURNWALDER, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Seguito della discussione e approvazione, in seconda deliberazione, del disegno di legge costituzionale:

(747-2262-2474-2478-2480-2538-B) Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva (Approvato, in prima deliberazione, dal Senato, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei senatori Iannone e Calandrini; Sbröllini ed altri; Biti; Augussori; Garruti ed altri; Gallone ed altri; approvato, senza modificazioni, in prima deliberazione,

dalla Camera dei deputati) (Seconda deliberazione del Senato) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 9,38)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge costituzionale n. 747-2262-2474-2478-2480-2538-B, già approvato, in prima deliberazione, dal Senato, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei senatori Iannone e Calandrini; Sbröllini ed altri; Biti; Augussori; Garruti ed altri; Gallone ed altri; approvato, senza modificazioni, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 123 del Regolamento, in sede di seconda deliberazione, il disegno di legge costituzionale, dopo la discussione generale, sarà sottoposto solo alla votazione finale per l'approvazione nel suo complesso, previa dichiarazioni di voto.

Ricordo altresì che nella seduta del 22 giugno il relatore ha svolto la relazione orale e hanno avuto luogo la discussione generale e la replica del rappresentante del Governo.

Passiamo alla votazione finale.

CUCCA (IV-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCA (IV-PSI). Signora Presidente, signora Sottosegretaria, stimati colleghe e colleghi, oggi sarò molto breve, perché l'argomento è stato già sviscerato nella precedente lettura, però non si può fare a meno di ricordare l'importanza che riveste la giornata odierna per lo sport.

Siamo a un passo da un traguardo che da molto tempo ci si era posti e con la prossima - mi auguro molto rapida - lettura, la seconda alla Camera, finalmente sarà introdotto il diritto allo sport in Costituzione, all'articolo 33. È un passo importante perché il diritto allo sport sostanzialmente avrà pari dignità rispetto al diritto all'istruzione e al diritto alla salute ed è un momento estremamente importante, perché rappresenta il raggiungimento di un obiettivo che stava a cuore a tutti quanti noi.

Voglio ricordare che Italia Viva, con la senatrice Sbröllini, che mi dispiace oggi sia assente e non possa partecipare a questo momento sicuramente straordinario, si è spesa fin dalla scorsa legislatura - come tutti quanti noi - per raggiungere questo obiettivo.

Contestualmente, però, oltre ad essere un traguardo importantissimo, è anche un impegno, perché, quando questo provvedimento verrà approvato definitivamente in seconda lettura, il diritto allo sport comporterà un impegno per tutti quanti noi, che dovremo garantire l'esercizio regolare di quel diritto. Questo significherà che dovremo ovviamente facilitare l'accesso alle risorse e fare in modo che ci sia la capillarità in tutto il territorio nazionale dell'assistenza a tutte le società che svolgono un lavoro estremamente importante.

Lo sport infatti, com'è noto, non è solo un passatempo, ma è un servizio sociale, soprattutto per le piccole società, nelle piccole comunità, che quotidianamente fanno i conti con la carenza di risorse e di strutture e assolvono un impegno nel sociale che è straordinario. Pensate a quanti ragazzi e ragazze vengono raccolti dalle strade e si vedono offrire l'opportunità di socializzare, di abituarsi alla competizione sportiva, di formarsi anche come uomini. Ebbene, con l'approvazione di questo disegno di legge costituzionale, è evidente che ci dovrà essere l'impegno dello Stato, del Governo, di tutti noi perché si possa sviluppare e diffondere capillarmente lo sport. Dovremo essere capaci di assicurare e quindi di facilitare l'accesso alle risorse. Chi ha dimestichezza con questo mondo - come il sottoscritto, che si onora di presiedere una società di *softball*, un piccolo sport che però in una piccola città come Nuoro, in Sardegna, comunque gioca in Serie A1 - sa quali sacrifici vengono fatti annualmente per reperire le poche risorse necessarie per assicurare il corretto svolgimento di un campionato. Ebbene, da questo momento dovremo darci da fare perché la pratica dello sport si diffonda ancora più di quanto non accada oggi, ma soprattutto dovremo fare quanto necessario perché tutti possano godere ed esercitare alla pari il diritto che inseriamo ormai nella Costituzione.

Siamo consapevoli che è un percorso difficile, ma conosciamo anche la caparbia che è stata dimostrata da tutti coloro che hanno creduto in questo progetto e quindi doverosamente mi sento di ringraziare la sottosegretaria Vezzali, che ovviamente conosce molto bene il mondo sportivo e sa anche quale funzione svolga per gli straordinari risultati che lei stessa ha conseguito nella sua a dir poco brillante carriera sportiva e sa quanto anche per i professionisti sia difficile raggiungere

determinati risultati e soprattutto quale funzione attrattiva svolgano. Quando in uno sport si raggiungono risultati straordinari com'è stato per la sottosegretaria Vezzali, si crea un'attenzione molto particolare da parte di tutti e quello sport si diffonde ancora di più. Accade sempre, soprattutto quando si raggiungono risultati a livello mondiale, nel tennis come nella scherma, che si accenda un interesse particolare, che adesso dovremo coltivare maggiormente, dopo che questo diritto verrà inserito in Costituzione.

Sento il dovere di ringraziare la sottosegretaria Vezzali che tanto impegno e tanta caparbieta ha messo nel percorso di questo disegno di legge. Mi sento di ringraziare il presidente Parrini (*Applausi della senatrice Malpezzi*), che pure ci ha creduto molto. Ho già detto della senatrice Sbrollini, che si occupa da sempre di sport, conosce bene la materia e a sua volta lei ha dato prova di quella caparbieta femminile che generalmente ci aiuta molto a raggiungere i risultati. Ne abbiamo dato prova tutti, del resto, perché tutti crediamo in questo momento e tutti abbiamo la consapevolezza di cosa significhi questo traguardo e dell'impegno che stiamo assumendo.

Questo non lo dobbiamo davvero dimenticare.

Per questi motivi, annuncio il voto favorevole di Italia Viva-Partito Socialista Italiano, con l'auspicio che, ancora una volta, ci sia l'unanimità su un disegno di legge tanto importante e che a questo apparato, che per il momento risulta soltanto esteriore, seguano poi fatti concreti e il diritto allo sport possa essere esercitato da parte di tutti, anche da parte di quelle piccole società sportive di cui parlavo prima e di tutti coloro che vi partecipano, con più facilità rispetto a quanto accade oggi. (*Applausi dai Gruppi IV-PSI e PD e della senatrice Rizzotti*).

[BARBARO](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBARO (*FdI*). Signor Presidente, intendo immediatamente rivolgere un sentito ringraziamento a tutta l'Assemblea per il voto precedentemente espresso, ai membri della Commissione, al sottosegretario Vezzali e alla Conferenza dei Capigruppo, che hanno permesso questo veloce ritorno in Aula. Non dimentichiamo che sono passati poco più di tre mesi dall'ultimo voto su questo disegno di legge e che la scorsa settimana c'è stato il secondo passaggio alla Camera. Pertanto, se tutto procederà secondo il programma stabilito, credo che, considerando anche i tre mesi che devono passare per la seconda lettura alla Camera, entro l'autunno arriveremo finalmente a questo agognato inserimento dello sport in Costituzione.

Un deferente omaggio mi sembra doveroso anche in questa circostanza, come abbiamo fatto anche nelle precedenti; mi sembrava doveroso farlo allora e ripeterlo adesso, perché la destra è stata la prima forza politica, grazie al senatore Maceratini, a presentare il primo disegno di legge sull'inserimento dello sport in Costituzione. Strada facendo, nel corso di questi venticinque anni, ci sono stati tanti tentativi, che però non sono mai arrivati a raggiungere l'obiettivo. Ricordo quello della stessa sottosegretaria Vezzali nella XVII legislatura, fino ad arrivare ai giorni nostri, con la prima presentazione di un disegno di legge in questa legislatura a firma dei senatori Iannone e Calandrini. È questo un passaggio importante, che ha permesso di intestare, con queste prime firme, il disegno di legge a Fratelli d'Italia e noi siamo ovviamente orgogliosi di aver dato il nostro importante contributo in questa direzione.

Arriviamo ora alla giornata faticosa, almeno per quello che riguarda il Senato. È una giornata importante, che però non ci deve far dimenticare che da oggi in poi le nostre responsabilità addirittura aumenteranno. Non possiamo infatti esaurire il nostro lavoro nella pur legittima soddisfazione di questo importante risultato. Abbiamo necessità di capire come risolvere problemi antichi, ma anche attuali, che riguardano il mondo dello sport: problemi programmatici, strutturali, culturali. Non cito quelli finanziari, perché non è vero che ci sono problemi finanziari quando si parla di sport, al di là delle interpretazioni. È stato infatti dimostrato che ogni soldo investito nello sport produce ritorni ampiamente maggiori rispetto alla cifra investita.

Ciononostante, le sensibilità, i pensieri e il modo di giudicare il mondo dello sport ancora faticano ad essere cambiati. Ci auguriamo che questa possa essere una base dalla quale partire, affinché i nostri atteggiamenti d'ora in avanti possano essere attivati e realizzati in coerenza con il principio che oggi

sosteniamo.

Cerchiamo anche di capire bene per quali ragioni dobbiamo mantenere alta l'asticella dell'attenzione di fronte ai problemi. Parto da quelli attuali, perché di fatto coincidono con questo importante momento e, sebbene sia nata questa sensibilità in Parlamento, non hanno permesso la soluzione di questioni che hanno caratterizzato in negativo l'approccio al mondo dello sport. Parto ovviamente dall'assenza del Ministero dello sport, che ha caratterizzato il Governo Draghi, nonostante i grandi sforzi delle varie componenti, a partire dalla sottosegretaria Vezzali, di cui apprezziamo il lavoro quotidiano che compie per smontare i pregiudizi o, nella migliore delle ipotesi, la mancanza di attenzione e di sensibilità nei confronti dello sport. Ci sono ancora troppi soggetti che affollano il settore e soprattutto la mancanza di un Ministero dello sport si avverte anche nell'assunzione delle decisioni più importanti.

Ci sono tanti fatti che riguardano esattamente questa parte della legislatura. Mi riferisco al PNRR, che è sicuramente una risposta importante per quello che riguarda l'impiantistica sportiva, ma constato una totale assenza di aiuti per le associazioni sportive, che, come sapete, sono l'architrave della struttura sportiva del nostro Paese. Mi riferisco altresì al decreto-legge sulla concorrenza, che ha assimilato le attività sportive a quelle commerciali e turistico-ricreative. Sappiamo benissimo che non è possibile assolutamente commettere un errore giuridico di questa portata, perché ci troviamo di fronte, da un lato, ad attività commerciali e, dall'altro, ad attività non lucrative. Eppure questo ennesimo scempio è stato compiuto all'interno del decreto concorrenza, penalizzando ancora una volta il mondo dello sport. La misura *una tantum* - ne stiamo parlando proprio in questi giorni - dei famosi 200 euro ha premiato tutte le categorie di lavoratori, ad esclusione di quelli del mondo dello sport. Addirittura, sono stati premiati, seppure in misura ridotta del 50 per cento, i percettori del reddito di cittadinanza. Tutte le categorie di lavoratori, non solo quelli dipendenti, hanno preso i soldi, tranne quelle del mondo dello sport (*Applausi dal Gruppo FdI*), e questa è una lacuna che obiettivamente grida vendetta.

Ci sono poi altri problemi antichi, che si intrecciano con il vissuto di questo momento e che riguardano il mondo della scuola e della salute. Ho una tabella che riguarda il posizionamento dell'Italia in Europa. Ebbene, con 480 ore settimanalmente dedicate all'insegnamento dell'educazione motoria e fisica nelle scuole europee, l'Italia si colloca all'ultimo posto in Europa. Badate bene che non è soltanto il dato dell'ultimo posto che fa riflettere, ma il conteggio delle ore: a malapena un terzo (1.500 ore) nella classifica delle Nazioni più evolute sotto il profilo sportivo a livello scolastico.

È un dato clamoroso, che ci deve far riflettere, alla pari di un altro dato importantissimo, sul quale è assolutamente necessario richiamare l'attenzione delle istituzioni, quello della sedentarietà. L'Italia occupa il quarto posto in classifica, che è veramente deprimente e mortificante per il nostro modo di concepire lo sport. Sappiamo tra l'altro che la sedentarietà è una delle cause principali di malattie (l'OMS la colloca infatti al secondo posto), quindi è un problema grave, che riguarda tutte le fasce della popolazione e non solo i giovani. Eppure, c'era stato uno spiraglio, soprattutto per gli aspetti legati al mondo dell'istruzione e della sanità: all'interno della riforma che ha cambiato il mondo dello sport era stato inserito un passaggio importante, concernente la possibilità di dare libero sfogo a queste due funzioni importanti, che sono alla base dei cambiamenti del modo di concepire il mondo dello sport in Italia; mi riferisco all'inserimento, all'interno del consiglio di amministrazione di Sport e Salute SpA, di un componente in rappresentanza del Ministero dello sport e di uno in rappresentanza del Ministero della salute.

Proprio in questi giorni è passata in Commissione la nomina di questi due esponenti. Questi due Ministeri, che avrebbero potuto darci indicazioni importanti per quanto riguarda lo sviluppo dello sport in questa direzione, si sono limitati a una fredda e asettica nomina.

Ci sono quindi tanti problemi che riguardano il mondo dello sport. Vorrei citarne tanti altri, ma il tempo mi costringe ad andare più velocemente. Mi riferisco, ad esempio, alla necessità culturale di cambiare impostazione per quanto riguarda la concezione del mondo dello sport. In Italia si considera lo sport soltanto un modo attraverso il quale raggiungere obiettivi tecnici e in termini di competitività, mentre lo dobbiamo considerare - lo abbiamo detto in tutte le salse in quest'Aula e in tante altre sedi - anche per migliorare la salute dei nostri concittadini.

Questi sono aspetti sui quali richiamo l'attenzione di tutto il Parlamento, affinché, come ho già detto

all'inizio dell'intervento, il provvedimento in esame possa essere considerato la base per iniziare veramente un percorso nuovo all'interno del mondo dello sport.

Se così non dovesse essere, noi di Fratelli d'Italia, pur manifestando totale disponibilità, partendo dal voto favorevole su questo provvedimento, continueremo a fare i grilli parlanti. *(Applausi dal Gruppo FdI)*.

[RAMPI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[RAMPI](#) (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che il passaggio di questa mattina sia veramente importante.

Vi arriviamo grazie alla fatica, alla tenacia e alla tensione positiva di tante persone presenti in quest'Aula e in quella della Camera dei deputati, nonché di tante altre che, fuori di qui, impegnate in politica o nell'associazionismo sportivo, hanno creduto all'utilità di sancire un diritto che, lungo questo cammino (manca ancora un pezzo al traguardo finale), diventa esigibile e che quindi può comportare - poi - una conseguenza nelle politiche pubbliche per garantire a tutti quel diritto allo sport che vuol dire sviluppo di una cultura della pratica sportiva e anche qualità della propria salute.

Non a caso, il diritto allo sport si va a collocare in Costituzione, anche fisicamente, lì, in mezzo tra il diritto all'istruzione e il diritto alla salute, costruendo un ponte tra un aspetto della cultura, che a volte trascuriamo (perché non consideriamo pienamente lo sport una pratica culturale), e - al tempo stesso - una pratica fisica che è sempre più fondamentale per la qualità della vita delle persone in un mondo in cui lo sport naturale del lavoro, che una volta apparteneva alla tradizione fisica delle persone (il lavoro nei campi e nelle fabbriche), è stato sostituito da un lavoro sempre più sedentario e intellettuale.

Va quindi recuperata la fisicità anche in un altro modo, esattamente come, dal punto di vista antropologico, nasce lo sport. Gli antropologi dicono che nasce come sublimazione della guerra. In questo tempo abbiamo allora bisogno di pensare che si possa davvero trovare una strada diversa per scaricare le naturali competizioni e tensioni, forse un po' troppo maschili, che appartengono all'uomo, trovando una strada diversa, che è educazione a competere senza schiacciare l'altro e a imparare che la tenacia di cui parlavo all'inizio è una componente fondamentale della vita, senza la quale non si arriva da nessuna parte, ma è anche coralità e rispetto dell'avversario. È l'idea che, un minuto dopo la vittoria, non c'è qualcuno che ha prevalso e qualcuno che è sconfitto, ma si riparte insieme, anche perché nessun traguardo dello sport è mai definitivo. È anche una grande educazione a saper perdere, che è una cosa fondamentale della vita.

In un bellissimo manifesto di una grafica italiana, che sta spopolando, si legge: «A volte si vince, a volte si impara». A me piace molto. Il concetto è proprio questo: quando non si riesce a prevalere è perché ci si può mettere in discussione rispetto agli elementi che non hanno dato la possibilità di raggiungere quel traguardo. Questo è un grande insegnamento dello sport.

Quando pensiamo allo sport, non pensiamo alla Serie A, anche se questi sono mesi un po' particolari (Monza ha raggiunto qualche risultato importante e ne siamo particolarmente soddisfatti).

Non pensiamo neanche ai grandi campioni, anche se, quando il mio Gruppo mi ha fatto l'onore di chiedermi di fare questa dichiarazione di voto, non ho potuto non pensare a Gianni Bugno: tutti noi abbiamo un mito e il mio mito è lui, che ci ha insegnato esattamente questi valori, nello sport e poi nella vita di tutti i giorni. *(Applausi)*. Noi pensiamo soprattutto alle piccole associazioni sportive e alle ragazze e ai ragazzi che in tutta Italia si attivano per stare bene innanzitutto loro stessi.

Questo traguardo riguarda tutta la vita, non riguarda solo i giovani; è un traguardo che supera l'approccio generazionale e che supera anche l'approccio di genere, perché fortunatamente abbiamo sdoganato l'idea che non esistono più sport maschili e femminili, ma tutti gli sport sono possibili per tutti. Tutto ciò è contenuto in questo passo, in questo piccolo passo, e in questa tappa fondamentale (per tornare ad esempio al ciclismo, che sicuramente insegna proprio questo) per arrivare a un traguardo che siamo in grado di raggiungere. Lo raggiungeranno - io spero molto presto - i colleghi della Camera dei deputati e intanto dobbiamo raggiungerlo noi questa mattina. Dobbiamo farlo nella maniera più unitaria possibile: ci siamo ascoltati, abbiamo ragionato e abbiamo trovato un punto di caduta comune.

È chiaro che toccare la nostra Costituzione è un fatto importante, come abbiamo già detto in questa legislatura. La Costituzione è stata pensata dai costituenti stessi per essere aggiornata e viva, non come un totem o un tabù, ma come qualche cosa che produce crescita culturale e di legislazione. Questo risultato deve produrre un aumento degli investimenti, soprattutto nello sport per tutti, che riguarda davvero le persone nei tanti piccoli Comuni italiani, e deve dare un'opportunità di accesso che superi le barriere economiche e di reddito. Oggi rischiamo che la pratica sportiva, la cultura sportiva e la qualità della vita che lo sport comporta per la salute siano sempre più appannaggio solo di una parte; questo noi non lo possiamo accettare. Dobbiamo avere invece politiche pubbliche comunali (ce ne sono tante), regionali e - ancor di più e soprattutto - statali, proprio per produrre l'uniformità di questo intervento, che porti lo sport ad essere accessibile soprattutto per chi ha meno, come le famiglie che hanno difficoltà a iscrivere un figlio a una squadra o a una palestra (che oggi va molto di moda).

E allora anche qui torniamo all'istruzione e alla scuola. Noi crediamo molto nell'istruzione e nella scuola e pensiamo che nell'istruzione e nella scuola si debba investire di più, anche in termini economici; non si può intervenire nella scuola sempre a parità di bilancio o addirittura andando a scendere. Pensiamo che, dentro questi investimenti, ce ne sia uno fondamentale nell'insegnamento della cultura e della pratica sportiva, perché la scuola è un luogo da cui tutti i ragazzi hanno l'opportunità di passare. Su questo abbiamo ottenuto in questi anni investimenti e fondi importanti, prima con i Governi precedenti, in forma diretta, e poi con il PNRR, sulle scuole, sulle palestre delle scuole e sugli impianti sportivi, che sono i luoghi dove lo sport per tutti si può praticare. Chiaramente noi vogliamo che, da questo punto di vista, si continui a investire.

Queste sono giornate particolari, in cui abbiamo occasioni di confronto e di scontro e in cui siamo tutti preoccupati di quello che succede nel mondo. Siamo preoccupati del livello del conflitto e delle conseguenze economiche che esso sta avendo nelle nostre vite. In un momento come questo oggi noi, con questo voto, rilanciamo un'idea, esattamente come quando nacquero le olimpiadi, intese come un momento per dirsi: fermiamoci tutti, blocchiamo il clamore delle armi, proviamo a capire se ci possiamo guardare reciprocamente negli occhi e se il bisogno naturale dell'uomo di provare a emergere può diventare non qualche cosa che schiaccia, ma qualche cosa che migliora ognuno nel suo tempo e nella sua qualità.

Io credo che questo sia il significato della nostra Costituzione. Ci sono tanti riferimenti di questo tipo, che sono riferimenti guida e riferimenti faro. Il risultato di introdurre lo sport nella Costituzione e di metterlo in collegamento con salute e istruzione è un grande traguardo da raggiungere e può produrre effetti positivi.

Per questo, naturalmente, noi parlamentari del Partito Democratico non solo oggi voteremo a favore, come abbiamo già fatto in passato, ma, sin dal primo giorno della legislatura e anche in precedenza, siamo stati profondamente convinti di questo passaggio e siamo convinti e concretamente felici che si possa arrivare a un risultato. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, onorevoli colleghi, sottosegretario Vezzali, oggi trattiamo in terza lettura la proposta di inserire l'attività sportiva tra i valori tutelati dalla nostra Costituzione. Dopo le prime due letture, concluse con un'approvazione ad ampia maggioranza, il terzo passaggio e poi il quarto alla Camera dei deputati non sono un inutile orpello burocratico, ma una palese rappresentazione, prevista e voluta dai Padri costituenti, utile a dimostrare che la volontà del Parlamento è ferma e convinta.

L'occasione è però anche utile per ribadire il ringraziamento della politica al mondo dello sport, per tutto quello che mette in atto per permettere la crescita della socialità e del benessere dell'intera popolazione del Paese e in particolare delle nuove generazioni. Il nostro ringraziamento deve raggiungere tutti: il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), il Comitato paralimpico, le federazioni sportive, gli enti di promozione, le decine di migliaia di società sportive, i preziosi volontari, i tecnici, i dirigenti, i giudici e gli arbitri e soprattutto gli atleti: siano essi professionisti, dilettanti o semplici amatori, sono loro i protagonisti di questo fantastico mondo.

Riconosciamo il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme. Ciò facendo, riconosciamo che lo sport rappresenta inequivocabilmente un elemento caratterizzante della nostra società, che è presente pressoché in ogni famiglia e che entra quotidianamente in ogni casa, se non con l'attività sportiva esercitata direttamente, quantomeno con l'attenzione e la passione di chi apprezza e segue una squadra o un atleta. Per i bambini e i ragazzi, l'atleta spesso assume il ruolo di modello, che dev'essere però positivo e per questo apprezziamo gli sforzi fatti per la promozione del *fair play*.

Siamo soddisfatti che la formulazione prescelta sia quella indicata dal nostro disegno di legge: utilizzare la dicitura «attività sportiva» anziché sport conferisce un significato più ampio, che fa riferimento non solo all'espressione fisica, esercitata in modo organizzato e regolamentato, ma ad ogni attività svolta, anche in modo autonomo dal singolo, che viene posta in atto per trarne beneficio psicofisico.

Qui mi ricollego all'unico aspetto leggermente stonato che abbiamo già avuto modo di sottolineare in passato e su cui quindi non mi soffermo molto. Avremmo preferito che la modifica venisse inserita nell'articolo 32, che tratta di salute, proprio per evidenziare l'importanza dell'attività sportiva ai fini del benessere psicofisico (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*), elemento fondamentale nella crescita degli adolescenti, ma anche per il vitale mantenimento delle generazioni più anziane, senza dimenticare il fondamentale apporto che l'attività sportiva reca al mondo della disabilità, soprattutto quale canale per stimolare socialità e integrazione.

Si è scelto l'articolo 33, dando quindi maggiore risalto all'aspetto educativo: scelta sicuramente legittima, trattandosi dell'altro pilastro che sostiene l'importanza della pratica sportiva. Siamo certi che non sia stata una scelta facile, pertanto non vi è da parte nostra alcuna volontà di biasimare i colleghi che l'hanno sostenuta. Non potendo creare un articolo "32 e mezzo", possiamo derubricare il fatto a semplice sfumatura, in un contesto sicuramente e ampiamente positivo.

Riscontriamo anche positività nel fatto di aver posto rimedio ad una lacuna che avevamo rispetto a tante altre nazioni, che in modo più lungimirante hanno provveduto da tempo. Certamente è comprensibile che la nostra Carta costituzionale non lo avesse previsto dalla sua nascita: nel 1948, i Padri costituenti avevano ancora davanti agli occhi l'uso strumentale e funzionale all'accettazione del regime fascista dei due decenni precedenti, ma attendere oltre settant'anni per riconoscere la valenza sociale e la popolarità del fenomeno è stato effettivamente tanto, se non troppo.

È per questo che il nostro intento nel presentare il disegno di legge non è stato di celebrare i risultati di pregio dello sport d'eccellenza; è, anzi, un modo per sottolineare che alle medaglie olimpiche non si arriva se non c'è un modello di società che parte dal basso, tutelando e favorendo l'attività e la pratica sportiva.

Sport è aggregazione, rispetto delle regole, lotta alla devianza giovanile e al disagio sociale; è prevenzione in campo sanitario; è amicizia e fratellanza; è sacrificio, impegno e rispetto degli obiettivi; è, infine, crescita delle relazioni umane. Se penso ai tanti ragazzi che, terminate le ore di scuola, si chiudono in cameretta e si immergono in un mondo virtuale e digitale, rimpiango con nostalgia i campetti dell'oratorio e le ginocchia sbucciate. Sport è anche coinvolgimento e condivisione tra generazioni.

Le tantissime piccole società ed associazioni sportive nate e sviluppatesi in questo che amo chiamare il Paese degli 8.000 campanili vivono e prosperano grazie al contributo fondamentale di tanti volontari ex atleti o non atleti che rendono possibile il loro funzionamento. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Penso alle mamme che preparano il tè caldo, ai padri che fungono da autisti collettivi, ai nonni che tagliano l'erba del campo, magari all'ex campione che ora cura il magazzino del materiale. Senza di loro tutto ciò non sarebbe possibile. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Senza di loro questi micro universi sociali, queste vere e proprie famiglie allargate non potrebbero esistere e fiorire. A loro deve essere rivolto il nostro operato e andare il nostro pensiero e il nostro ringraziamento. Se comprendiamo questo, se facciamo il possibile per tutelare questa realtà di base, allora apprezzeremo ancora di più i momenti di successo dello sport di alto livello.

Colleghi, fra meno di quattro anni le nostre montagne ospiteranno un evento eccezionale, le Olimpiadi

invernali Milano-Cortina 2026. Facciamo in modo che siano la punta visibile di un *iceberg*, ma che al di sotto del pelo dell'acqua ci sia solidità e concretezza. Per tutte queste ragioni annuncio il convinto voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

[GALLONE](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLONE (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, oggi la tutela dello sport entrerà definitivamente in Costituzione in qualità di bene primario. Si tratta di un piccolo e delicato ritocco alla nostra Costituzione diretto ad affermare il principio della sportività, dell'importanza dell'attività sportiva e trasformarlo in un diritto fondamentale e in un valore garantito.

Dopo settantaquattro anni dall'entrata in vigore della nostra Costituzione tagliamo un traguardo storico, riconoscendo lo sport come diritto individuale fondamentale, al pari dell'istruzione e della salute. Lo abbiamo già fatto inserendo nella nostra Carta l'ambiente, la cui tutela è oggi tema centralissimo. Forza Italia ha fortemente voluto e perseguito il raggiungimento di questo obiettivo, rendendo concreto il lavoro di squadra capitanato dal presidente Berlusconi, con Stefania Prestigiacomo e Michela Brambilla per l'ambiente e con la nostra Giusy Versace per lo sport. Forza Italia, nell'uno e nell'altro caso, ha presentato il proprio disegno di legge partendo da lontano, dall'istituzione di quella Giornata nazionale dello sport partita proprio durante un Governo Berlusconi. Rispetto al testo iniziale, che prevedeva la modifica dell'articolo 32, che si riferisce alla salute, il testo in esame modifica l'articolo 33. (*Brusio*). Colleghi, siate sportivi perché non ho il fiato di uno sportivo. Come stavo dicendo, il testo in esame modifica l'articolo 33, quello inerente l'istruzione, recitando che la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva. Si parla di valore educativo e quindi esemplare, perché lo sport è l'esempio più immediato dei corretti comportamenti sociali; penso a quella sportività che è un valore altissimo e che, valorizzata, diventa una vera rivoluzione culturale. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*).

Forza Italia è orgogliosa di aver presentato uno dei sei disegni di legge esaminati e diventati poi un testo unico, quello che ci apprestiamo a votare oggi, presentando anche emendamenti ed un ordine del giorno a tutela delle persone più vulnerabili e anziane e per attivare, nelle aree più fragili del Paese, quella rete di sicurezza che lo sport può rappresentare proprio per quei giovani che si trovano ai margini della società.

Andando nel concreto, vorrei condividere la nostra soddisfazione per l'approvazione di due nostri emendamenti all'interno del decreto PNRR in materia di sport: uno dedicato al potenziamento dell'attività sportiva di base nei territori per tutte le fasce di popolazione, ottimizzando gli interventi di prevenzione attraverso l'esercizio fisico, e l'altro che ha previsto un contributo sostanziale a favore di impianti sportivi e di piscine.

Esso stabilisce che le associazioni, le società sportive, le federazioni sportive nazionali, dilettantistiche, gli enti di promozione sportiva, le discipline sportive associate e gli enti pubblici delle Regioni che più lo necessitano possono accedere a contributi per progetti di investimento, per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili. Quindi, ambiente e sport: il massimo. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*).

Per rilanciare l'attività di volontariato, esse svolgono un ruolo anche per ciò che riguarda gli aspetti della promozione della salute pubblica attraverso l'attività fisica, per fare in modo che venga data ulteriore e concreta attuazione pratica al principio che le ispira.

Lo abbiamo detto tutti in quest'Aula: lo sport e l'attività fisica hanno ormai una importanza fondamentale nella vita quotidiana di ogni persona, senza limiti di età, di genere e di stato fisico. È una delle forme di comunicazione non verbale più efficace, che consente, senza bisogno di parole o di una lingua comune, di interagire. Ed è anche grazie all'attività sportiva che tanti di noi sono riusciti a superare il tempo della pandemia: e non è certo cosa da poco.

Ecco perché la tutela costituzionale oggi più che mai è appropriata. Altre ragioni? Facciamo un riassunto di quelle che sono state esposte? Lo sport contribuisce al benessere fisico e psicofisico: quindi, è un grande ammortizzatore anche da questo punto di vista. L'attività sportiva è utile nella cura

di alcune malattie ed è fondamentale nell'aiuto di alcune disabilità, diventando quindi un concreto ausilio per le famiglie.

L'attività sportiva contribuisce a razionalizzare e a diminuire la spesa sanitaria. Lo sport mobilita i sentimenti positivi di milioni di persone: ci mancheranno i mondiali, anche quest'anno. E lo sport possiede anche una notevole valenza economica.

La circostanza di aver riconosciuto la dignità dell'attività sportiva in Costituzione potrà, dunque, dare ulteriore impulso all'iniziativa legislativa ordinaria e faciliterà l'operosità delle associazioni sportive, delle palestre, delle associazioni sportive, che in questo momento ancora di più sono state toccate dalla pandemia, ma che ci auguriamo stiano ripartendo.

Ringraziamo il sottosegretario Vezzali per l'impegno e la passione che mette nello svolgimento del suo mandato e ci auguriamo che presto verrà il momento in cui, anche alla luce di questo traguardo, si decida di istituire un Ministero *ad hoc* per lo sport. Sono stata una sportiva e so bene quanto lo sport mi abbia aiutato nella crescita, con i valori di lealtà, condivisione, correttezza, impegno e costanza.

Sono poi un'insegnante e ho già detto la volta scorsa che niente mi rattrista più di un sistema scuola che, a volte, ancora non comprende che attività sportiva, anche agonistica, e impegno scolastico possono e devono convivere. Anzi, la loro convivenza diventa un potenziamento dell'impegno in tutte le discipline sportive e di istruzione. Quindi, l'educazione fisica, al pari di quella artistica e musicale, deve diventare materia fondamentale. Per questo, dovremmo investire anche nella realizzazione di infrastrutture sportive, che molto spesso mancano, soprattutto in Regioni particolarmente delicate.

(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC).

Ricordo a me stessa e ai miei colleghi insegnanti che un ragazzo e una ragazza che si impegnano nello sport si impegneranno sempre anche a scuola, perché per loro, avanti a tutto, ci sono il rispetto delle regole e la disciplina. Come ho detto nel mio precedente intervento, basta metterli nella condizione di conciliare tutto, non mettendo loro i bastoni tra le ruote.

Per completare il tutto è necessario potenziare e dare la giusta attenzione anche alle palestre scolastiche, garantendo un sistema di insegnamento adeguato tenuto da docenti competenti e specializzati. Siamo tutti testimoni di quanto lo sport unisca una Nazione sotto la propria bandiera creando comunque ammirazione verso i più bravi e che le uniche guerre che si dovrebbero combattere dovrebbero essere solo le sane competizioni olimpiche. Il presidente Berlusconi insieme al senatore Galliani ne hanno vinte di competizioni sportive *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC)* ed oggi arriverà anche la soddisfazione di questa legge costituzionale. Per non parlare di quanto lo sport possa essere terapeutico ad ogni livello.

Per tali ragioni noi lavoreremo anche affinché i medici di base possano prescrivere l'attività sportiva come terapia, prevedendo esenzioni specifiche per i corsi nelle palestre sportive. Per non parlare poi di quanto lo sport sia armonizzante per le persone diversamente abili; diversamente è il termine corretto perché le definirei decisamente molto più abili delle persone *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC)* e della maggior parte di noi nel rivelarsi campioni incredibili, che sono diventati esempio e icone del nostro tempo. Quando dico campioni, intendo proprio campioni di vita. A questo proposito sono rivolti il nostro appello e la nostra azione, come dicemmo già la volta scorsa, affinché non si parli più di paralimpiadi, ma solo di giochi olimpici con diverse categorie di competizione. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC)*. Questa però è un'altra storia che auspichiamo possa cominciare da questo primo e importante capitolo che oggi stiamo scrivendo in quest'Aula. È giusto e corretto che la Costituzione tuteli lo sport, che tuteli ogni forma di attività sportiva e la possibilità di ognuno di esercitarlo in ogni forma; è davvero bellissimo ritrovarci tutti uniti, proprio tutti, in nome dello sport.

La sportività è il valore che dovrebbe essere alla base di ogni azione umana e oggi, in un momento in cui la guerra è ai nostri confini, mi auguro che l'inserimento dello sport in Costituzione sia il migliore auspicio per un messaggio di pace tra i popoli. Ricordiamoci infatti che lo sport vuol dire pace e, mai come in questo momento, ne abbiamo bisogno.

Ringrazio quindi di cuore tutti i nostri campioni e rivolgo un pensiero a Berrettini *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC)* che purtroppo non potrà giocare; gli siamo tutti vicini lo stesso per il grande campione. Rivolgendo altresì un pensiero ai grandi campioni del nuoto *(Applausi dal Gruppo FIBP-*

UDC) che ci hanno riservato tante soddisfazioni e a tutti gli sportivi, dichiaro il voto favorevole di Forza Italia. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*).

[TONINELLI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINELLI (M5S). Signor Presidente, colleghi, il MoVimento 5 Stelle anche questa volta ribadisce in questo passaggio al Senato la piena condivisione per il riconoscimento in Costituzione del valore educativo, sociale e culturale dello sport. Approviamo - va sottolineato - anche il metodo adottato che non è quello delle riforme e delle modifiche di decine di articoli della Costituzione degli anni precedenti, che non vado neanche a ricordare, ma la metodologia di riforme puntuali della nostra Costituzione, portate avanti anche in altre occasioni da parte del MoVimento 5 Stelle. Sono queste le uniche modalità che permettono ai cittadini, in caso di *referendum* confermativo, di poter votare con un sì o con un no in maniera consapevole.

Il nuovo comma dell'articolo 33 della nostra Costituzione si rivolge a tutte le persone che possono praticare lo sport, ad ogni disciplina e per questo nel tempo potrà dispiegare i suoi benefici in maniera universale. L'attività sportiva porta alla persona, come abbiamo detto tutti e qui ribadisco, salute fisica e mentale, socialità e serenità, divertimento e cultura, ma anche educazione e persino terapia.

Dopo questo passaggio il testo andrà alla Camera per l'esame definitivo e l'ultima lettura, al termine della quale inizierà la vera sfida; dobbiamo assolutamente avere il coraggio e l'onestà intellettuale di dirlo. Da quel momento infatti dovrà cominciare un grande lavoro per dare concretezza a questo nuovo valore inserito nella nostra Costituzione, serviranno criteri organizzativi, ma anche soldi e finanziamenti per consentire l'effettiva e sempre più ampia partecipazione alla pratica sportiva anche controlli sempre più efficaci, affinché lo sport non venga più affiancato al *doping* e alle scommesse. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Dobbiamo essere onesti e dire con forza che si tratta solo del primo passo per poter valorizzare lo sport in tutte le sue forme, agonistiche e non agonistiche. Questa valorizzazione deve essere insieme culturale e sostanziale; ad ogni livello istituzionale dobbiamo agire su entrambi i fronti, far capire al maggior numero di persone che lo sport è vita e dare loro anche la possibilità di praticarlo aprendo centri sportivi e luoghi dove allenarsi. Lo sport, come affermato nella nostra Costituzione, potrà essere ovunque solo se prenderemo le decisioni necessarie, se daremo a tutti la possibilità di praticarlo, anche a coloro che non lo hanno mai fatto o che non possono permettersi, per motivi economici, di pagare un abbonamento o un'iscrizione.

L'attività sportiva dovrà essere praticabile anche all'aria aperta: penso non solo ai percorsi pedonali o ciclabili che esistono in Italia, seppure non sufficienti, ma anche ai percorsi *fitness* o *workout* - come li vogliamo chiamare - montati in piazzole aperte al pubblico all'interno dei nostri Comuni. Ad oggi sono troppo pochi gli enti locali che hanno investito in tali spazi e questo - ahimè - è un *vulnus* enorme, perché il semplice vedere persone che si allenano porta un effetto emulativo positivo.

Lo sport a scuola dovrà essere non solo praticato, ma anche insegnato da persone preparate e sin dalle scuole elementari. L'ora di educazione motoria deve cambiare radicalmente e non può consistere in un'attività di gioco libero lasciata all'improvvisazione del momento.

Collegli, le scienze motorie dovranno sempre di più essere al centro dell'insegnamento che gli studenti riceveranno. Dobbiamo sottolineare - i genitori lo devono dire i figli, ma anche agli insegnanti stessi, laddove non lo sapessero - che la materia dell'educazione motoria a scuola ha la stessa dignità, se non addirittura maggiore, di tutte le altre materie scolastiche. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Sarà compito del Governo, del Parlamento, degli enti locali e delle istituzioni sportive in particolare dare attuazione al principio che noi fissiamo nella nostra Carta fondamentale. C'è però un compito che spetta ai cittadini, i primi guardiani dell'operato delle istituzioni: pretendere il rispetto e l'attuazione concreta di questo come di ogni altro valore costituzionale. La politica è e deve tornare ad essere sempre di più al servizio dei cittadini e spetta a costoro pretendere il rispetto dei loro diritti.

Collegli, viviamo un periodo difficilissimo da tutti i punti di vista. Questa parentesi dei lavori d'Aula appare come una sorta di piccola, ma necessaria, boccata di ossigeno. Lo sport, con gli effetti benefici che ci regala, sia dal punto di vista fisico che mentale, potrà aiutarci a vivere meglio. Per tutte queste

motivazioni e con piena convinzione dichiaro il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PARAGONE (*Misto-IpI-PVU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARAGONE (*Misto-IpI-PVU*). Signor Presidente, mi dispiace dover rompere questa liturgia e questa unanimità, perché Italexit voterà no. Spieghiamo il perché: intanto perché non serve sancire grandi principi, se vediamo che persino il grande diritto costituzionale al lavoro è stato umiliato; ci sono lavoratori sani che sono di fatto estromessi dal mondo del lavoro a seguito delle vostre scelte sull'obbligo vaccinale per categoria. Quindi, abbiamo gente sana, estromessa dal lavoro. E pensare che l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro!

Inoltre, non c'è bisogno di una modifica costituzionale per pagare e assumere gli insegnanti di educazione fisica; non c'è bisogno di una modifica costituzionale per ristrutturare le palestre delle scuole pubbliche: è una questione di scelte, di dove voler mettere i soldi. Ma voi preferite dare i soldi ai Benetton piuttosto che mettere i soldi nelle palestre pubbliche, per rafforzare il ruolo dello sport nelle istituzioni pubbliche. Oggi se non hai i soldi, di fatto, non puoi fare attività sportiva. Ci sono insegnanti, palestre e allenatori - segnati dalle politiche dei due ultimi Governi - che devono essere ancora risarciti.

Quello non ha bisogno di una modifica costituzionale: pagate. Avete costretto i nostri figli a fare tamponi e vaccini per giocare all'aperto. Non vi rendete conto di quanto avete fatto. Adesso ci proponete il valore dello sport, ma allora perché non il valore costituzionale della felicità? Tra l'altro, a proposito di soldi e di sport, a me piacerebbe avere la rendicontazione precisa e puntuale di tutte le spese di rappresentanza e di propaganda del CONI, vorrei capire dove vanno a finire i soldi del CONI, perché se non sbaglio il CONI dovrebbe stare all'interno di una costellazione pubblica. Ce li fate vedere, una volta per tutte, questi soldi, oppure stiamo costruendo dei regni a uso e consumo dei Malagò di turno?

Non siamo contrari allo sport, ma alla propaganda che avete fatto sullo sport, al fatto che sullo sport non investite e invece - lo ripeto per l'ennesima volta - avete costretto i nostri figli a fare tamponi e vaccini per fare sport persino all'aperto. Italexit voterà no. *(Applausi dei senatori De Vecchis, Giarrusso e Martelli)*.

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi dell'articolo 138, primo comma, della Costituzione, il disegno di legge costituzionale è approvato in sede di seconda deliberazione se nella votazione finale ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Senato.

Accertamento del numero dei presenti

PRESIDENTE. Trattandosi di una votazione importante, prima di procedere alla votazione finale del disegno di legge costituzionale n. 747-2262-2474-2478-2480-2538-B, dispongo, ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del Regolamento, l'accertamento del numero dei presenti.

(Segue l'accertamento del numero dei presenti).

Il numero dei presenti è 211.

Stante l'esito dell'accertamento testé condotto, passiamo alla votazione.

Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale n. 747-2262-2474-2478-2480-2538-B (ore 10,33)

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, per la seconda deliberazione sul disegno di legge costituzionale nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva in seconda deliberazione con la maggioranza dei suoi componenti. *(v. Allegato B)*. *(Applausi)*.

Sospendo i nostri lavori, che riprenderanno alle ore 14 con la discussione generale congiunta del disegno di legge di delegazione europea 2021 e delle connesse relazioni sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

(La seduta, sospesa alle ore 10,33, è ripresa alle ore 14,01).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

Discussione congiunta del disegno di legge:

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

e dei documenti:

(Doc. LXXXVI, n. 5) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022

(Doc. LXXXVII, n. 5) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2021

(ore 14,01)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta del disegno di legge n. 2481, già approvato dalla Camera dei deputati, e dei documenti LXXXVI, n. 5, e LXXXVII, n. 5.

La relatrice sul disegno di legge n. 2481, senatrice Masini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

MASINI, relatrice sul disegno di legge n. 2481. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, discutiamo oggi in Assemblea un importante provvedimento legislativo che rappresenta uno dei cardini nel rapporto tra le istituzioni italiane e le istituzioni europee. Il disegno di legge in esame è particolarmente importante per due ordini di motivi. Innanzitutto, esso consente all'Italia di adempiere agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, rispondendo all'obbligo di dare attuazione alle direttive e ai regolamenti, evitando così l'apertura di nuove procedure di infrazione nei confronti dell'Italia. Il provvedimento è importante anche dal punto di vista del merito, perché tratta di ambiti che interessano direttamente la vita dei cittadini italiani e delle imprese. Il lavoro che abbiamo svolto in 14a Commissione è stato il più possibile trasversale ed inclusivo proprio per tenere conto delle diverse istanze provenienti da tutti i Gruppi parlamentari, di maggioranza come di opposizione.

Personalmente, nel ruolo di relatrice, sul provvedimento ho cercato di accogliere il più possibile i contributi emersi durante l'esame mediando tra le diverse posizioni, comprese quelle del Governo, per recuperare proposte su cui inizialmente non vi era convergenza. Mi riferisco ad esempio a quelle relative all'articolo 4 in materia di tutela dei consumatori, o a quelle dell'articolo 17 sui medicinali veterinari. Ma diverse altre questioni hanno impegnato la Commissione nell'esame del provvedimento, come per esempio quella sulla trasmissibilità delle malattie animali connessa con l'importazione e detenzione di specie esotiche; o ancora quella sull'annoso e odioso problema del ritardo nei pagamenti della pubblica amministrazione, su cui vi è già stata una sentenza della Corte di giustizia europea e su cui si rischia una seconda condanna dell'Italia, questa volta con sanzioni pecuniarie.

I lavori sono stati purtroppo rallentati dal concomitante esame della legge annuale sulla concorrenza, in cui è stato inserito il tema dell'infrazione europea sulle concessioni balneari, che a mio avviso avrebbe dovuto avere come sede naturale quella della legge di delegazione europea, ove infatti è stato presentato un emendamento in merito. Nel complesso, esprimo la mia soddisfazione per il lavoro svolto su un provvedimento che ora consente di dare attuazione a quattordici direttive di cui tre con criteri specifici di delega, a ventidue regolamenti e a una raccomandazione europea.

Il disegno di legge si compone di venti articoli, in cui l'articolo 1, come di consueto, reca la norma di delega per l'attuazione degli atti citati nell'articolato e nell'allegato A e il richiamo ai termini, alle procedure e ai principi e criteri direttivi generali, di cui agli articoli 31 e 32 della legge del 24 dicembre 2012, n. 234. Il comma 3 rinvia la copertura degli oneri alla fase dell'elaborazione dei decreti attuativi attingendo al fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della citata legge n. 234 del 2012, o a provvedimenti legislativi *ad hoc*.

L'articolo 2 delega il Governo all'adozione, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge in esame, della disciplina sanzionatoria per le violazioni di direttive recepite in via regolamentare o amministrativa, o di regolamenti pubblicati fino alla data di entrata in vigore della legge stessa. La delega è esercitata fatte salve le norme penali vigenti e nel rispetto dell'articolo 33 della legge n. 234

del 2012 e dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della medesima legge.

L'articolo 3 reca i principi e criteri specifici di delega per l'attuazione della direttiva n. 2121 del 2019, che modifica la direttiva n. 1132 del 2017 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.

L'articolo 4 detta i criteri specifici per l'attuazione della direttiva n. 2161 del 2019, che modifica quattro precedenti direttive, ai fini di una migliore applicazione e della modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori.

In tale ambito la Commissione ha approvato all'unanimità (opposizione compresa) un emendamento volto a evitare il cosiddetto *gold plating*. È stata infatti soppressa quella parte della lettera *e*) che prevedeva l'estensione della disciplina sanzionatoria anche ad aspetti ulteriori, non richiesti dal regolamento europeo, sulla tutela dei consumatori.

L'articolo 5 detta i criteri specifici per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento europeo n. 1503 del 2020, relativo ai fornitori di servizi di *crowdfunding* per le imprese. È stato eliminato il riferimento alla direttiva europea n. 1504 del 2020, che modifica la direttiva europea n. 65 del 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, poiché essa ha già trovato attuazione in altra sede.

L'articolo 6 reca una specifica delega per l'attuazione, entro dodici mesi, della raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) del 22 dicembre 2011, n. 3, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali e all'attuazione degli articoli 23-*ter*, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento europeo n. 1011 del 2016. L'articolo detta anche criteri specifici a cui il Governo si deve attenere, oltre a quelli generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Con due emendamenti sono stati migliorati i criteri di delega relativi ai piani che devono essere predisposti dagli enti creditizi in caso di variazione del *benchmark*, ovvero gli indici di riferimento da questi utilizzati.

L'articolo 7 reca una delega al Governo, con criteri specifici, per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento europeo n. 23 del 2021, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali, intermediari essenziali, dei mercati finanziari.

L'articolo 8 delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento europeo n. 557 del 2021 in materia di cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate, al fine di sostenere la ripresa della crisi derivante dalla pandemia da Covid-19, dettandone i criteri di delega.

L'articolo 9 delega il Governo per il compiuto adeguamento della normativa nazionale al regolamento europeo n. 1939 del 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea (EPPO), già recepita con il decreto-legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, modificando la disciplina della competenza prevista dal codice di procedura penale, in modo da concentrare negli uffici giudiziari distrettuali la trattazione dei procedimenti per i reati che offendono gli interessi finanziari dell'Unione europea in ordine ai quali la Procura europea può esercitare la sua competenza, indipendentemente dalla circostanza che detta competenza sia esercitata.

L'articolo 10 delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale al regolamento europeo n. 848 del 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, nonché al regolamento n. 625 del 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante, nonché sui prodotti fitosanitari. L'articolo detta altresì i relativi criteri specifici di delega. Con un emendamento è stato incluso il riferimento alle attività con metodo biologico e ai laboratori nazionali di riferimento.

L'articolo 11 delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale al regolamento europeo n. 1727 del 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e detta i criteri di delega.

L'articolo 12 delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale al regolamento europeo n. 1805

del 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e confisca e ne detta i criteri di delega.

L'articolo 13 detta criteri specifici per l'attuazione della direttiva europea n. 1937 del 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

L'articolo 14 delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale al regolamento europeo n. 816 del 2019, che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di Paesi terzi e apolidi e integrare il sistema europeo di informazione su casellari giudiziari. L'articolo detta, a tal fine, i criteri specifici di delega.

Con un emendamento della relatrice è stato inserito l'articolo 15, che delega il Governo ad adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento europeo n. 784 del 2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici *online*.

L'articolo 16 delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale al regolamento europeo n. 6 del 2019, relativo alla fabbricazione, immissione sul mercato e utilizzo di mangimi medicati e ne detta i criteri di delega.

L'articolo 17 delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale al regolamento europeo n. 6 del 2019, relativo ai medicinali veterinari, e detta i criteri di delega, tra i quali è stato aggiunto, con un emendamento approvato all'unanimità (opposizione compresa), un criterio volto a consentire la pubblicità dei medicinali veterinari immunologici. Inoltre è stato approvato un emendamento volto a prevedere che il medico veterinario possa consegnare all'allevatore medicinali veterinari della propria scorta, per garantire la tutela immediata del benessere animale, registrandoli poi in un sistema digitale.

L'articolo 18 delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale al regolamento europeo n. 1099 del 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, e detta i criteri di delega.

L'articolo 19 delega al Governo l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento europeo n. 1009 del 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'Unione europea, e detta i criteri di delega. A questi è stato aggiunto un criterio volto a prefigurare l'elaborazione di una normativa organica in materia di fertilizzanti e un'estensione del sistema sanzionatorio anche con riguardo all'utilizzo dei fanghi di depurazione. Infine, con un emendamento approvato anche con i voti dell'opposizione, è stato introdotto un criterio di delega volto a evitare nuovi oneri burocratici non indispensabili per le aziende agricole.

L'articolo 20 delega al Governo l'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti europei n. 1071 del 2009, n. 1072 del 2009 e n. 1073 del 2009, in materia di trasporto su strada di merci e persone, nonché alle disposizioni dei regolamenti europei n. 1054 del 2020 e n. 403 del 2016, in materia di condizioni di lavoro dei conducenti e sull'uso dei tachigrafi, al regolamento europeo n. 165 del 2014, in materia di tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, e al regolamento europeo n. 1055 del 2020, che modifica i regolamenti nn. 1071 e 1072 del 2009, e n. 1024 del 2012, per adeguarli all'evoluzione del settore del trasporto su strada. L'articolo detta a tal fine i criteri specifici di delega.

Infine, con un emendamento della relatrice è stato soppresso l'ultimo articolo (ex articolo 20), relativo all'attuazione della direttiva n. 1151 del 2020 sull'armonizzazione delle accise sull'alcol e sulle bevande alcoliche, in quanto già attuato attraverso il decreto-legge n. 146 del 21 ottobre 2021, recante misure urgenti in materia economica e fiscale a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, al fine di rispettare il termine di recepimento della direttiva, fissato al 31 dicembre 2021, ed evitare così l'avvio di una procedura di infrazione. La medesima direttiva n. 1151 del 2020 è stata quindi espunta dall'allegato A del disegno di legge, ove invece sono state inserite altre cinque direttive, ovvero la direttiva n. 2184 del 2020 sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, per la quale ho presentato un emendamento recante i criteri specifici di delega, la direttiva n. 1187 del 2021 sulla realizzazione della rete transeuropea dei trasporti, la direttiva n. 1883 del 2021 sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi che intendono svolgere lavori altamente qualificati, la direttiva n. 2118 del 2021 sul controllo dell'obbligo di assicurazione per responsabilità civile degli autoveicoli e infine la direttiva n. 2261 del 2021 sulle informazioni chiave che devono essere fornite alle società di gestione di organismi di investimento collettivo di valori immobiliari.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per integrare la relazione scritta il senatore Simone Bossi, relatore sul documento LXXXVI, n. 5. Ne ha facoltà.

[BOSSI Simone](#), *relatore sul documento LXXXVI, n. 5*. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, la relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2022 rappresenta la visione generale del Governo sulle prospettive future dell'Unione europea. Essa indica le intenzioni politiche del Governo sui singoli *dossier* europei di cui si prevede lo sviluppo nel corso dell'anno. Un anno, quello in corso, segnato purtroppo dalla tragedia umana della guerra in Ucraina, che sta al contempo producendo pesanti conseguenze sulla vita economica e sociale dei nostri Paesi, già duramente provata dalla crisi pandemica, configurandosi come una pesante battuta d'arresto nelle speranze di ripresa e di sviluppo che erano emerse a seguito dell'entrata in vigore del Next generation EU e del *recovery fund*.

In questo senso la relazione programmatica per il 2022 si apre con una breve premessa del sottosegretario Amendola, che fa riferimento all'Anno europeo dei giovani 2022 come ispirazione per affrontare con coraggio e determinazione le sfide del presente e che ora deve essere rinnovata per affrontare le sfide umanitarie, energetiche ed economiche poste dalla guerra in Ucraina e per procedere verso le necessarie riforme dell'Unione europea nella direzione di un federalismo pragmatico e ideale, partendo dalle lezioni apprese durante la pandemia e dalle proposte formulate nel contesto della Conferenza sul futuro dell'Unione europea.

Il testo della relazione presentata al Parlamento il 16 maggio di quest'anno presenta una struttura complessivamente coerente con le previsioni dell'articolo 13 della legge n. 234 del 2012 ed è suddiviso in quattro parti, precedute ciascuna da una breve sintesi, che enuclea le posizioni e le azioni che il Governo intende concretamente portare avanti in relazione alle singole politiche dell'Unione europea.

La prima parte, intitolata «Sviluppo del processo di integrazione europea» è dedicata alle politiche e alle iniziative volte al rafforzamento del processo di integrazione europea sotto il profilo sia economico che istituzionale.

La seconda parte, intitolata «Le politiche strategiche» si sviluppa in 5 obiettivi strategici propri del programma di lavoro della Commissione per il 2022, ovvero il *green deal* europeo, un'Europa pronta per l'era digitale, un'economia al servizio delle persone, la promozione dello stile della vita europeo, un nuovo slancio della democrazia europea.

La parte terza «Un'Europa più forte nel mondo. L'Italia e la dimensione esterna dell'UE» tratta invece l'obiettivo di costruire un'autonomia strategica dell'Europa coerente con gli interessi italiani, che consenta di affrontare l'emergenza economica e sociale e garantire la sicurezza dei nostri cittadini, a partire dai quattro settori prioritari della dimensione esterna dell'Unione europea: politica estera e di sicurezza comune, politica di sicurezza e difesa comune, politica commerciale, proiezione esterna della politica industriale, proiezione esterna delle politiche digitali e di connettività.

Infine, la parte quarta è intitolata «Coordinamento nazionale delle politiche europee. Comunicazione e formazione sull'attività dell'Unione europea».

Signor Presidente, per il resto dell'illustrazione, mi rimetto in modo più dettagliato al testo scritto della relazione, già stampato e distribuito. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per integrare la relazione scritta il senatore Lorefice, relatore sul documento LXXXVII, n. 5. Ne ha facoltà.

[LOREFICE](#), *relatore sul documento LXXXVII, n. 5*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, anche io farò una sintesi della relazione e poi lascerò agli atti il testo scritto della relazione, che è stata già depositata in Commissione.

Nella sostanza, la relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea non è altro che il principale strumento per l'esercizio del controllo *ex post* del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea, chiaramente riferita all'anno precedente. Il testo della relazione consuntiva è coerente con la struttura prevista dalla norma interna, la legge n. 234 del 2012, è sostanzialmente articolato in quattro parti principali ed è completato da 5 appendici.

Sinteticamente, la prima parte è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea e alle questioni istituzionali. Faccio riferimento puntuale a quelle più importanti, ovvero il dibattito sul

futuro dell'Unione europea, l'Anno europeo dei giovani 2022, lo stato di diritto, la cosiddetta *better regulation*, ovvero gli strumenti legislativi che permettono una migliore legiferazione e le nuove relazioni post Brexit con il Regno Unito.

La seconda parte di questa prima parte generale è incentrata sulle attività di coordinamento delle politiche macroeconomiche e tratta i temi della riduzione delle divergenze economiche all'interno dell'Unione e del rafforzamento del ruolo dell'Europa nell'economia globale.

La seconda parte del documento, quella più consistente, presenta quest'anno una struttura un po' diversa rispetto a quella degli anni precedenti. Essa non tratta infatti tutte le politiche orizzontali e settoriali, ma in questo caso in primo luogo ha puntato l'indice sulle cosiddette politiche strategiche, che vengono identificate in: sostenibilità ambientale e crescita economica, comprensiva del pacchetto "Fit for 55", salute, infrastrutture energetiche e trasporti, biodiversità, agricoltura, turismo e difesa. In secondo luogo l'attenzione è legata all'innovazione e alla digitalizzazione, compreso il tema molto delicato della gestione dei dati e della *privacy*, alla proprietà intellettuale, al *cloud*, nonché alla digitalizzazione nei settori della salute, della giustizia, dei trasporti, della difesa, della cultura, del turismo e dell'agricoltura. In terzo luogo si affronta la questione della coesione sociale.

La terza parte, concernente la dimensione esterna dell'Unione europea, descrive l'operato del Governo in relazione al processo di integrazione, in particolare dei Balcani occidentali, alla collaborazione con i Paesi dell'area mediterranea, alla politica commerciale comune, al rafforzamento della posizione unitaria dell'Unione europea sulle questioni internazionali, nonché all'azione dell'Unione europea nelle crisi afgana e bielorusa ed al rafforzamento di quella che è chiamata la difesa europea, con particolare riferimento alla bussola strategica e alla cooperazione tra NATO e Unione europea.

La quarta parte tratta delle attività di coordinamento nazionale delle politiche europee, con particolare riguardo all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

PRESIDENTE. Avverto che le proposte di risoluzione alle relazioni programmatica e consuntiva potranno essere presentate prima della conclusione della discussione generale.

Dichiaro aperta la discussione generale congiunta.

È iscritto a parlare il senatore Floris. Ne ha facoltà.

FLORIS (FIBP-UDC). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, i relatori Masini, Bossi e Lorefice hanno illustrato il provvedimento in esame; per quel che mi concerne farò solamente delle considerazioni generali.

Gli anni del Covid hanno certamente dimostrato che esiste un'unità di intenti nei Paesi europei evidenziata dalla strategia comune contro la pandemia e dall'acquisto comune dei vaccini. Ora l'Unione mostra quindi un'unità di intenti sulla questione ucraina, a dire il vero con la partecipazione della NATO. Se, come aveva proposto il presidente Berlusconi, si fossero delegati all'Unione i poteri in tema di politica estera e di difesa con la creazione di un esercito unico, ora l'Europa parlerebbe con una voce unica e riuscirebbe a ponderare meglio i propri interessi anche economici.

Certamente, per quanto concerne i temi della difesa dell'ambiente e dell'uscita dall'utilizzo dei carburanti fossili, il calendario europeo dovrà subire dei rinvii. Fino allo scorso anno davamo per scontata l'uscita dall'utilizzo delle centrali a carbone (in Sardegna ne abbiamo due, una a Portovesme e una a Porto Torres) e si ragionava di come poter riconvertire queste centrali con carburanti meno impattanti. Oggi le centrali elettriche alimentate a carbone diventerebbero, tra queste quella di Civitavecchia, quanto mai necessarie a scongiurare il *blackout* elettrico in autunno, in inverno o perlomeno per evitare quanto si presuppone avverrà, ovvero un razionamento importante del consumo energetico.

La questione relativa all'energia e agli approvvigionamenti avrà ripercussioni su tutta la nostra economia, tanto che lo stesso Governo ha presentato stime al ribasso sulla crescita che potrebbero portarci ad un livello prossimo alla recessione. Allo stesso tempo, quindi, diventano troppo ambiziosi gli obiettivi europei di decarbonizzazione e diventano chimeriche le nuove risorse proprie dell'Unione basate anche sugli obiettivi ambientali prefissati. È evidentemente mutato il quadro internazionale, politico e programmatico, così come sono mutate le strategie e gli impegni da conseguire. Infatti, oltre agli interventi per fronteggiare la pandemia, è stato varato un piano di prestiti e sovvenzioni attraverso

il principale dei quali abbiamo dato vita al PNRR. Così come sono state sospese le regole fiscali che ci hanno consentito la flessibilità di bilancio, ma anche quelle sugli aiuti di Stato che ci hanno consentito di portare avanti sostegni in deroga alla disciplina europea, dovremmo fare in modo che le scelte temporaneamente adottate in sede Europea, quando occorra, possano diventare strutturali.

Ci riferiamo soprattutto alle regole fiscali, a un differente calcolo del debito, che non includa quello fatto per investimenti, ma anche alle regole troppo stringenti che fanno scattare le procedure di infrazione.

Oltre alle relazioni, il provvedimento su cui siamo chiamati ad esprimerci, è la legge di delegazione europea, che è un provvedimento fondamentale per adeguare l'ordinamento italiano al diritto dell'Unione, ma che non può essere un cappio al collo. Noi intendiamo scongiurare il rischio di condanne legate a procedure di infrazione, che comportano costi enormi e lunghi contenziosi all'Italia; non può, però, essere valutato o non valutato il fatto che le sei condanne che ci hanno inflitto hanno comportato oneri per più di 750 milioni per il nostro Paese.

Se recepire le direttive europee significa assicurare più diritti, più tutele e maggiori opportunità per i nostri cittadini, per le nostre famiglie e per i consumatori europei, nel momento in cui dobbiamo attingere dal bilancio dello Stato per far fronte a somme ingenti come quelle citate, è evidente che le togliamo a servizi a favore dei nostri cittadini.

Quindi, sì all'armonizzazione delle regole, ma con procedure meno cogenti, specie in un periodo in cui gli obiettivi pianificati solo tre anni fa sono stati, per forza di cose, modificati. Anche perché spesso ci troviamo di fronte a richieste europee che penalizzano i settori produttivi italiani, talvolta a favore di altri Paesi europei. Ecco perché ancora di più, in questo momento, è necessaria la nostra partecipazione attiva come Paese nell'ambito sia della fase ascendente che di quella discendente, a tutela dell'interesse nazionale ancora prima di quello europeo.

Intervenire nella formazione e nell'attuazione della normativa europea deve andare di pari passo con l'attività legislativa nazionale e per questo confidiamo nella autorevolezza del presidente Draghi. A tal proposito, la continuità territoriale, che è un tema sancito a livello europeo e a breve anche dalla legge costituzionale che dovrebbe essere approvata definitivamente ai primi di luglio dalla Camera, deve essere un tema trattato adeguatamente a livello europeo.

Proprio il Trattato sul funzionamento dell'Europa, infatti, prevede che l'Unione mira a ridurre il ritardo delle Regioni meno favorite, ma anche alla creazione delle reti di collegamento (articoli 174 e 170 del Trattato). Quindi, chiediamo al Governo italiano di intervenire proponendo una legislazione europea per colmare il divario economico e territoriale della Sardegna e delle isole europee, perché questo è previsto dal Trattato di funzionamento dell'Unione europea, che è appunto un atto fondante dell'Unione europea stessa.

Signor Presidente, concludo chiedendo l'autorizzazione a consegnare la restante parte del mio intervento. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC).*

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso

È iscritto a parlare il senatore Bergesio. Ne ha facoltà.

BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, le politiche europee rivolte al miglioramento della sostenibilità del sistema agricolo e agroalimentare non possono non tenere conto della peculiarità del nostro sistema produttivo. Sull'agricoltura si stanno misurando gli effetti più drammatici dei cambiamenti climatici in atto. La forte siccità di quest'estate sta mettendo in ginocchio le aziende, che si trovano ad affrontare una crisi idrica senza precedenti.

Stiamo parlando di una siccità storica, più dura, molto più dura di quella del 2003 e del 2017. Le stime parlano di 3 miliardi di danni già causati da questa siccità. Il grano in fase di raccolto è tra le colture meno a rischio, con un calo previsto niente meno che del 30 per cento. Alla perdita si aggiungo il rincaro del 170 per cento del costo dei fertilizzanti e del prezzo del gasolio agricolo, quasi triplicato in un anno.

Ortofrutta, soia e mais sono le coltivazioni più a rischio. Discorso a sé lo merita il riso. Senza pioggia, le amministrazioni di Pavia, Novara e Vercelli dovranno scegliere tra la salvaguardia del raccolto e il razionamento dell'acqua per l'uso civile.

Le conseguenze sono serie e drammatiche anche per la produzione energetica, già in affanno a causa della crisi del gas. Oltre 175 Comuni del Piemonte, 36 in Lombardia e 14 Emilia-Romagna sono serviti dalla Protezione civile.

Per quanto riguarda il servizio idropotabile la situazione è oggi di vera e propria emergenza. Per l'agricoltura e gli allevamenti, soprattutto il Nord e il Centro stanno patendo pesantemente questo drammatico cambiamento climatico.

L'Italia però - diciamo celosamente - è nel contesto europeo il Paese con più acqua, con 302 miliardi di metri cubi di pioggia all'anno, di cui 53 miliardi di metri cubi utilizzabili; di questi, tuttavia, riusciamo a immagazzinare solo l'11 per cento, cioè 5,3 miliardi di metri cubi.

Abbiamo una grande ricchezza di corsi d'acqua (7.594), di laghi (324) e oltre mille grandi falde sotterranee, ma, allo stesso tempo, abbiamo una carenza di infrastrutture mai rinnovate dal dopoguerra: 600.000 chilometri di rete idrica, che perdono mediamente il 42 per cento di acqua.

L'irrigazione poi in Italia costituisce una condizione fondamentale per avere un'agricoltura competitiva sui mercati globali e di conseguenza un sistema agroalimentare di eccellenza. Infatti, ad essere minacciata è anche la competitività dell'agroalimentare *made in Italy*, già colpita dai rincari dei costi energetici scaturiti dal conflitto tra Russia e Ucraina e di quelli delle materie prime, eventi questi che, uniti all'emergenza climatica in atto, rischiano di generare danni irreversibili al sistema agroalimentare italiano.

Il modello italiano è al centro del dibattito delle politiche *green* sviluppatosi in seno all'Europa. Il settore è uno dei più competitivi a livello europeo, eppure il progetto sembra essere quello di arrivare a uno smantellamento, nel nome di un'alimentazione universale basata sul consumo di cibi sintetici e ultraprocessati, dalla carne vegetale al latte fatto con le proteine fermentate.

La carne italiana nasce dai sistemi di allevamento che per sicurezza, sostenibilità e qualità sono tra i migliori al mondo, facendone un alimento di assoluta eccellenza, il cui consumo è indicato all'interno di una sana ed equilibrata dieta alimentare giornaliera.

Quanto al latte sintetico, parliamo di mettere in crisi oltre 25.000 stalle, un settore che nel nostro Paese vale 16 miliardi tra raccolta, produzione e trasformazione.

Alla base delle politiche di rilancio noi chiediamo quindi oggi in quest'Aula, attraverso questo intervento, di agire in modo strutturale, investendo in primo luogo nell'ammodernamento e nella messa in sicurezza delle reti idriche europee, puntando a stimolare anche gli interventi nella realizzazione di piccoli invasi. Oggi la capacità di captazione è dell'11 per cento, cioè abbiamo a disposizione 11 miliardi di metri cubi d'acqua invasata nel nostro Paese: pensate che, secondo gli studi del 1980, il fabbisogno doveva essere di 18 miliardi. Manca all'appello oltre il 45 per cento delle risorse.

Dall'altra parte, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, particolarmente importante, offre al sistema irriguo 1,320 miliardi di euro. Il problema è che questo ammontare deve essere unicamente utilizzato per l'efficientamento e la manutenzione straordinaria; non si possono costruire nuovi impianti.

Anche da questo punto di vista chiediamo dunque al Governo di far modificare in sede europea questi finanziamenti, soprattutto nell'ottica della futura PAC, perché anche lì c'è un vincolo importante su questi temi.

Noi siamo dalla parte dei nostri agricoltori, dei produttori, dei consumatori per il cibo e, soprattutto, della qualità dei nostri prodotti e della produzione e, se di acqua ne abbiamo, dobbiamo contenerla per utilizzarla. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FIBP-UDC*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice La Mura. Ne ha facoltà.

[LA MURA](#) (*CAL-Alt-PC-IdV*). Signor Presidente, colleghi, colleghe, signor rappresentante del Governo, non voterò questa legge di delegazione europea perché purtroppo, con un assetto politico di maggioranza così variegato, ci sono cose cattive che contrastano o annullano le cose buone e viceversa. Penso inoltre che, tra le cose buone, bisognerebbe anche dare più spazio al Parlamento per il dibattito.

Questo è il motivo per il quale, al di là del fatto che voterò contro, voglio citare quelli che per quanto mi riguarda sono due esempi di buona attività politica, perché sensibili a questi temi.

In particolare voglio ricordare un emendamento votato alla Camera che riguarda il recepimento della

direttiva relativa alla protezione degli animali durante l'abbattimento; una pratica crudele che un Paese civile come il nostro continua ad accettare e tenere nascosta dalle nostre priorità. I cittadini non sanno quanto essa sia crudele. Tra l'altro, il collega parla di latte sintetico e di carne sintetica, ma noi dobbiamo lavorare sulla diminuzione della crudeltà ed anche sui nostri consumi, che poi incidono anche su quelli che sono i cambiamenti climatici di cui tutti si riempiono la bocca (*Applausi dal Gruppo CAL-Alt-PC-IdV*), ma ai quali alla fine non si riesce a dare soluzione perché c'è solo tanta ipocrisia.

Guardate, parlo ad esempio di una cosa che i cittadini non sanno circa le uova. Queste ultime producono pulcini femmine e maschi; le femmine ci servono per produrre le uova, i maschietti, i pulcini piccoli vengono gettati sul nastro trasportatore, quindi in un frullatore e vengono tritati vivi per farne farine che vengono poi utilizzate dagli animali erbivori contro la loro natura. I cittadini devono sapere che questa barbarie deve finire e noi con questo emendamento presentato alla Camera, entro il 2027 andremo a vietare l'uccisione dei pulcini. Pensiamo un po'; sembra una cosa piccola, ma è l'orrore che c'è dietro la civiltà umana. In Francia, in altri Paesi europei, il divieto di uccisione dei pulcini è stato recepito all'inizio di gennaio 2022. Invece noi abbiamo bisogno ancora di cinque anni per organizzarci. Mi chiedo però per organizzare cosa. Ci sono le *lobby* dietro queste situazioni e purtroppo poi parliamo continuamente di tutela dei lavoratori e delle imprese.

Voglio citare un altro esempio, tralasciando per ora questo argomento importante, anche se poi dovremo ritornare sul punto al fine di vietare la morte di questi pulcini trucidati recependo al più presto la norma.

Parliamo di un altro emendamento molto importante introdotto dalla relatrice in Senato, che riguarda la direttiva europea n. 2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano. La senatrice ha introdotto criteri di delega che ritengo a mio avviso di buon senso perché riguardano soprattutto il sistema di gestione, di controllo e di analisi della qualità delle acque per consumo umano, che vanno quindi nella direzione ad esempio dell'introduzione di una normativa in materia di procedimenti volti al rilascio delle approvazioni per l'impiego di reagenti chimici, mezzi di filtrazione e mezzi di trattamento a contatto con acqua potabile, di organismi di certificazione e di indicazioni in etichettatura, introducendo una normativa volta ad esempio alla revisione del sistema di vigilanza e di sorveglianza soprattutto per gli edifici prioritari, come gli ospedali, gli asili, le scuole, i campeggi e i bar. Dobbiamo avere certezza di quello che beviamo, altrimenti l'acqua, risorsa importantissima, diventerà sempre più cara e ciò rischierà di ucciderci perché noi abbiamo bisogno di acqua. Non so se la relatrice ha presentato l'emendamento anche in questa sede: forse sarebbe opportuno approvarlo e inserirlo nei criteri di delega al Governo. In ogni caso è importante che la direttiva sia stata inserita nell'allegato alla legge delega, in modo tale che il Governo potrà in maniera veloce recepire di fatto questa direttiva, molto importante per noi. Tale direttiva tratta infatti un tema fondamentale: rispondere alla crescente preoccupazione del pubblico circa gli effetti sulla salute umana dei composti emergenti; parliamo di quello che è nuovo, di cui sappiamo poco e che quindi non è sottoposto a controllo.

Sto parlando, ad esempio, degli interferenti endocrini, così come di alcuni prodotti farmaceutici, ad esempio gli antibiotici che non riusciamo ad abbattere, e delle microplastiche. Le stesse microplastiche, secondo la scienza, diventano interferenti endocrini e quindi anche della formazione della placenta. La placenta umana contiene infatti microplastiche; nel momento della formazione della placenta, il riconoscimento da parte del bambino che si sta formando di queste microplastiche fa sì che la plastica venga considerata non un corpo estraneo, ma un elemento che appartiene al nostro corpo: è qualcosa di terribile e terrificante. Ci stiamo modificando, stiamo diventando carbonio, come base della vita, e plastica.

Questa direttiva introduce quindi il controllo e la gestione di questi nuovi problemi, come quello degli interferenti endocrini, degli antibiotici - che purtroppo sono un problema vecchio - e delle microplastiche. Inoltre, i parametri indicatori previsti dalla direttiva non hanno un impatto diretto sulla salute umana, però rappresentano uno strumento importante per stabilire le modalità di funzionamento degli impianti di produzione e distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano e per valutare la

qualità dell'acqua. Tali parametri possono contribuire a individuare malfunzionamenti nel trattamento delle acque e svolgono un ruolo importante nel rafforzamento e nel mantenimento della fiducia dei consumatori nella qualità dell'acqua. Pertanto, è opportuno che gli Stati membri garantiscono che tali parametri siano monitorati.

Voglio aggiungere che avevo proposto nella legge "salva mare" - anche qui tutti vogliono proteggere il mare (vedete come sono connesse le cose tra di loro?) - di apporre un'etichetta sugli abiti per dare indicazioni sul lavaggio. Noi non potremo mai risolvere il problema dei depuratori, delle acque reflue civili o dei depuratori delle acque per il consumo umano se non mettiamo a monte dei filtri, se non modifichiamo la nostra tecnologia, come quella delle lavatrici, tanto per dirne una. Purtroppo, soprattutto in Italia, abbiamo paura di osare e arriviamo sempre dietro agli altri, quando avremmo la possibilità di fare meglio, con la nostra ricerca, con la nostra creatività e la nostra capacità di cercare strategie e soluzioni innovative.

Parliamo di tecnologia, di digitalizzazione e di approfondimenti su tutti i temi che riguardano la ricerca per il futuro. Perché non voglio votare questa legge delega? Perché noi in Europa non esistiamo, siamo vecchi, non portiamo innovazione, non portiamo noi stessi e non difendiamo l'innovazione, il nostro modo di essere innovativi. Difendiamo sempre e solo le *lobby* (*Applausi della senatrice Abate*). Ecco perché come esempio di buona attività parlamentare plaudo a questo disegno di legge delega, ma non ad alcune delle misure in esso contenute, che vanno comunque a difendere le *lobby*. (*Applausi dal Gruppo CAL-Alt-PC-IdV*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Iannone. Ne ha facoltà.

[IANNONE](#) (*FdI*). Signor Presidente, questa legge di delegazione europea ci offre la possibilità di tornare su un tema che ci è caro e che rappresenta per noi un'ingiustizia verso gli italiani che non possiamo accettare.

Se tutti hanno gettato ormai la spugna sulla questione dei balneari italiani, Fratelli d'Italia non ha la minima intenzione di farlo. Così come ci siamo impegnati sul provvedimento concorrenza, noi presenteremo i nostri emendamenti su ogni provvedimento che ci darà la possibilità, per materia, di farlo, perché per noi l'esproprio del lavoro italiano rappresenta un'intollerabile attività da parte del Governo e della maggioranza. Per questo motivo, anche a questo provvedimento abbiamo presentato un emendamento, a prima firma del senatore Fazzolari, che interverrà in dichiarazione di voto, ma sottoscritto da tutti i senatori componenti del Gruppo di Fratelli d'Italia, per chiedere al Governo di avere un ripensamento su questa vicenda e di impegnarsi in maniera seria affinché all'Italia non venga perpetrato un torto peraltro auto-procurato, perché se il padre della direttiva, il commissario Bolkestein, ha detto che essa non si applica alle concessioni demaniali, non capiamo per quale motivo il Governo e chi lo sostiene voglia essere più realista del re. Si potrebbe ipotizzare che ci troviamo al cospetto di un'attività deliberatamente volta a penalizzare il lavoro di queste persone che da anni scrivono una storia di pregio della produzione italiana che ci invidia il mondo intero e che è rimasta, dopo il decreto concorrenza, veramente disarmata nel non vedersi rappresentata dopo essere stata illusa da tante forze politiche. Noi, coerentemente, continueremo ad interpretare la linea che abbiamo sposato dal primo momento, dicendo no alla direttiva Bolkestein, no all'esproprio del lavoro italiano e facendo in modo che vi dobbiate pronunciare ogni qualvolta ce ne sarà la possibilità fino alla fine di questa legislatura.

La volta scorsa, infatti, abbiamo assistito anche ad una polemica stucchevole, secondo la quale non avevamo ripresentato in Aula l'emendamento che era stato bocciato in Commissione. Ebbene, l'emendamento 20.0.4 lo abbiamo ripresentato anche a questa legge, lo avete già bocciato in Commissione, vedremo tra qualche ora come vi pronuncerete nuovamente su questa vicenda. Fa sorridere sentire affermare che è stato raggiunto un risultato e poi nella nuova legislatura vedremo. Chi la pensa come i balneari italiani ha il dovere di pronunciarsi oggi su questa vicenda perché queste persone, le loro famiglie, i loro dipendenti, la loro clientela non possono essere trattati in questo modo, essere letteralmente vilipesi, come è accaduto, anche con una campagna di stampa vergognosa evidentemente finanziata da quei poteri economici che si vogliono giovare di questo esproprio. (*Applausi dal Gruppo FdI*). Abbiamo sentito dire che queste persone sono state delle scroccone sulle

spalle dello Stato, che hanno pagato dei miseri canoni. Ma chi li ha fissati i canoni, se non lo Stato? Ci sono forze politiche che sostengono che queste persone pagano appena 100 milioni di euro di concessioni per un volume d'affari di circa 14 miliardi, dimenticando di dire che su quei 14 milioni pagano le tasse (l'IVA) quindi non sono soltanto i canoni, ma anche tutto quanto viene versato allo Stato in termini di tasse. E comunque se i canoni sono bassi, la soluzione non è togliere le spiagge ai nostri balneari per darle alle multinazionali. Non è accettabile quanto avvenuto in termini di decisione politica in assenza di una mappatura seria del nostro demanio. Non è possibile pensare che la storia si chiuda qui, in questo modo, senza curarsi del destino di 30.000 imprese e di tutto quello che hanno rappresentato, rappresentano e potranno rappresentare per la nostra Nazione.

Fratelli d'Italia, come il nostro *leader* Giorgia Meloni ci insegna ogni giorno, è il partito della patria. Ovunque c'è un italiano che subisce un'ingiustizia (e qui è più di uno), noi sentiamo il dovere di combattere fino in fondo questa battaglia. Speriamo anche che intervenga la ragione, oltre che il sentimento, di chi in quest'Aula deve rappresentare il popolo.

Qualche collega che mi ha preceduto ha detto che il diritto comunitario non può strangolare la nostra sovranità nazionale. Mi sembra che, nel caso dei nostri balneari, siamo stati proprio noi a prendere il cappio e astringercelo al collo, altrimenti non si spiega l'atteggiamento completamente diverso che viene riservato ad altre realtà europee, come la Spagna e il Portogallo, per le quali non esiste la problematica relativa alla direttiva Bolkestein, che a tutti i costi si vuole applicare ai nostri balneari, per primi (ma noi temiamo che verrà anche il turno di altre categorie). Fratelli d'Italia si opporrà sempre e comunque, in ossequio coerente al principio di difesa del lavoro italiano. (*Applausi del Gruppo FdI*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fedeli. Ne ha facoltà.

[FEDELI](#) (PD). Signor Presidente, ringrazio lei, il Governo, la relatrice e i due relatori. Desidero rivolgere un plauso all'insieme della 14a Commissione e al suo Presidente per il lavoro svolto.

Dobbiamo contestualizzare l'approvazione del disegno di legge cui oggi ci apprestiamo esattamente rispetto ai fatti che anche altre colleghe e colleghi hanno richiamato: abbiamo attraversato la pandemia e siamo in una situazione purtroppo di crisi dovuta alla guerra scatenata dalla Federazione Russa contro l'Ucraina.

Abbiamo visto in questi due anni il valore fondamentale dell'Europa e la capacità e l'autorevolezza che l'Italia ha avuto nel costruire le risposte necessarie in Europa esattamente a queste crisi. Credo quindi che, con l'approvazione del disegno di legge di delegazione europea, noi non solo completiamo un passaggio formale, ma facciamo anche un'ulteriore operazione importante, che rinsalda i rapporti tra l'Italia e l'Europa, tra i cittadini italiani e i cittadini europei. Penso che questo sia particolarmente importante ed ecco perché non è un passaggio burocratico e lo voglio sottolineare.

Voglio altresì citare l'importanza della Conferenza sul futuro dell'Europa, appena conclusa, perché ha rappresentato un'importante occasione di partecipazione democratica delle cittadine e dei cittadini, mettendo al centro i passi futuri che dobbiamo realizzare in Europa, che sono contenuti proprio nei testi che ci accingiamo ad approvare oggi, che rafforzano esattamente questo legame. Tali contenuti riguardano l'ambiente e le politiche ambientali e, in particolare, la qualità, lo sviluppo e la crescita dell'occupazione, i valori su cui si fonda e si deve consolidare l'Europa, lo stato di diritto, la trasformazione digitale, la capacità di costruire coerenza e coordinamento sulle politiche dell'istruzione e della formazione, l'accoglienza, l'integrazione, la politica estera e di difesa e la sicurezza.

L'Europa non è solo un mercato legittimamente aperto, che deve sempre di più avere regole di reciprocità; è soprattutto un'Europa che dobbiamo costruire, quella dei valori, dei popoli, della partecipazione democratica dei cittadini, coloro che costruiscono e partecipano, come stiamo facendo anche noi nella fase ascendente, alle politiche europee, essendo magari sempre più presenti.

Il Partito Democratico e le forze che si richiamano a quella parte di riferimento in Europa sono sempre più presenti, proprio per costruire tutte le politiche e le condizioni per le migliori soluzioni da assumere in Europa, anche per le cittadine e i cittadini italiani.

Penso che questo sia particolarmente importante per la costruzione politica dell'Europa, anche perché - insisto su questo punto - siamo un Paese credibile e abbiamo dimostrato con la serietà e le proposte

politiche di essere un Paese credibile, di avere un Governo credibile e un Parlamento che ha saputo accompagnare seriamente le scelte in questa fase. Il disegno di legge in esame e le integrazioni che sono state presentate contengono norme che servono a tutelare maggiormente le cittadine e i cittadini. Come è stato detto, con questo provvedimento avviamo per esempio un percorso per l'introduzione di norme che eliminano barriere ingiustificate alla libertà di stabilimento nel mercato unico, norme sulla protezione dei consumatori che sono strategicamente importanti, norme relative alla procura europea per i reati che ledono interessi finanziari nell'Unione, norme sulla salute pubblica che ci riguarda per il nostro benessere e la nostra crescita, norme - lo dico a tutti e a tutte - sul benessere degli animali che sono anch'essi un punto importante, secondo me, della qualità e della cura dell'ambiente, norme sulla tutela dell'ambiente e sulla sicurezza del trasporto strada stradale.

Grazie all'Europa rafforziamo i livelli di protezione, di garanzia e di tutele per i nostri cittadini: questo è il primo messaggio importante che ci arriva oggi con l'approvazione qui in Senato di questo disegno di legge di delegazione europea. Approviamo questo provvedimento, inoltre, lanciando, a mio parere, anche un secondo messaggio, un segnale molto preciso verso un'Europa che sempre di più, guardando al futuro e all'oggi, deve essere una comunità fondata anzitutto e sempre di più, a fronte anche delle dinamiche internazionali a cui assistiamo, sulla difesa di diritti, libertà e valori comuni.

Per costruire la nuova Europa dobbiamo anzitutto difendere con forza nei prossimi mesi lo Stato di diritto. Diciamolo chiaramente ancora una volta, anche in quest'Aula: in Europa per noi non può esserci spazio per norme o pratiche illiberali, che ledono l'indipendenza e l'autonomia della magistratura, che attaccano la dignità l'autonomia e l'autodeterminazione delle donne, delle comunità LGBTQI, perché questi sono i fondamenti di una politica di convivenza democratica dell'Europa e a cui il nostro Stato di diritto fa sempre di più riferimento. Questo perché abbiamo una storia e abbiamo nella nostra Costituzione questi forti elementi.

Ci sono poi altrettante politiche sociali. Dobbiamo sapere affrontare, sul terreno delle politiche sociali del lavoro, dell'occupazione, del sostegno alle imprese, esattamente quello che oggi diventa un elemento importante su cui coordinarci a livello europeo in queste politiche. Molto si è fatto: penso ai diritti delle lavoratrici e dei lavoratori nelle piattaforme digitali; penso a quello che in Italia chiamiamo salario minimo, ma che vuol dire una retribuzione equa; penso al fatto di investire e di avere politiche che riguardano la qualità dell'occupazione.

Ritengo che tutto questo significhi esattamente avere una visione precisa, ed avere più Europa come veniva detto dalle tre relazioni, non meno Europa. Qui mi riferisco a chi continua, nella logica del nazionalismo, a immaginare chiusure anziché ponti. È nella capacità di costruire l'integrazione che sono contenute le scelte migliori, anche sul terreno complesso ma fondamentale dell'emigrazione. Penso che con la scelta facciamo oggi, anche con questo provvedimento, anche con questo disegno di legge delega, compiamo un passo in più, importante e capace di avvicinare sempre di più gli Stati Uniti d'Europa.

Il Partito Democratico, oltre a ringraziare per il lavoro svolto nella 14a Commissione e nell'insieme delle Commissioni che hanno contribuito all'esito finale, credo sia particolarmente soddisfatto dei contenuti del disegno di legge. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Come già comunicato all'Assemblea, sospendiamo i lavori dell'Assemblea che riprenderanno alla conclusione della Conferenza dei Capigruppo.

(La seduta, sospesa alle ore 15, è ripresa alle ore 16,46).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato il calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 14 luglio.

L'ordine del giorno della seduta di domani prevede la discussione dei seguenti argomenti: dichiarazioni di voto e votazione finale della legge di delegazione europea e delle connesse relazioni; comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, sul disegno di legge collegato recante modifiche al codice della proprietà industriale; relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari in ordine a un conflitto di attribuzione concernente l'ex senatore Stefano Esposito.

Alle ore 15 avrà luogo il *question time*, con la presenza dei Ministri dell'interno e della giustizia.

Il calendario della prossima settimana prevede la discussione di ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione affari esteri e delle seguenti mozioni: interventi per la salvaguardia dell'apicoltura italiana; Piano oncologico nazionale; iniziative contro il "caro energia"; candidatura italiana per la sede dell'Autorità per la lotta al riciclaggio; crisi delle sale cinematografiche.

Gli abbinamenti alle mozioni dovranno pervenire entro le ore 19 di lunedì 4 luglio. Le mozioni saranno date per illustrate e per ognuna di esse i Gruppi avranno a disposizione cinque minuti in discussione generale e cinque minuti in dichiarazione di voto.

Giovedì 7 luglio inizierà la discussione del documento per la riforma del Regolamento del Senato a seguito della revisione costituzionale concernente la riduzione del numero dei parlamentari.

Gli emendamenti al documento dovranno essere presentati entro le ore 10 di martedì 5 luglio.

Il calendario della settimana dal 12 al 14 luglio prevede la discussione del decreto-legge in materia di aiuti, energia e investimenti, in corso di esame presso la Camera dei deputati, e il seguito della riforma del Regolamento del Senato.

Giovedì 7 e giovedì 14 luglio, alle ore 15, avrà luogo il *question time*.

Il calendario potrà essere integrato con l'informativa del Ministro delle politiche agricole sui problemi legati alla siccità.

La Conferenza dei Capigruppo tornerà a riunirsi nella giornata di martedì 5 luglio.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il calendario dei lavori fino al 14 luglio:

Giovedì	30	giugno	h. 9,30	- Seguito disegno di legge n. 2481 - Legge di delegazione europea 2021 (approvato dalla Camera dei deputati) (voto finale con la presenza del numero legale) e connessi doc. LXXXVI, n. 5, e doc. LXXXVII, n. 5 - Relazioni programmatica e consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea - Comunicazioni del Presidente, ai sensi
---------	----	--------	------------	--

				<p>dell'articolo 126 - <i>bis</i>, comma 2-<i>bis</i>, d e l Regolamento, sul disegno di legge n. 2631 - Modifiche al codice della proprietà industriale (<i>collegato alla manovra di finanza pubblica</i>)</p> <p>- Doc. XVI, n. 10 - Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari in ordine a un conflitto di attribuzione concernente l'ex senatore Stefano Esposito</p> <p>- Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-<i>bis</i> del Regolamento (ore 15)</p>
Martedì	5	luglio	h. 16,30-20	- Ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione affari esteri
Mercoledì	6	"	h. 9,30-20	
Giovedì	7	"	h. 9,30	<p>- Mozioni su:</p> <p>- interventi per la salvaguardia dell'apicoltura italiana</p> <p>- Piano oncologico nazionale</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - iniziative contro il "caro energia" - candidatura italiana per la sede dell'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo - crisi delle sale cinematografiche - Doc. II, n. 12 - Riforma del Regolamento del Senato a seguito della revisione costituzionale concernente la riduzione del numero dei parlamentari (giovedì 7) - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-<i>bis</i> del Regolamento (giovedì 7, ore 15)
--	--	--	---

Gli emendamenti al documento II, n. 12 (Riforma del Regolamento del Senato a seguito della revisione costituzionale concernente la riduzione del numero dei parlamentari), dovranno essere presentati entro le ore 10 di martedì 5 luglio.

Martedì	12	luglio	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. ... -
Mercoledì	13	"	h. 9,30-20	Decreto-legge n. 50, Aiuti, energia e investimenti (o v e approvato dalla Camera dei deputati) (scade il 16 luglio)
Giovedì	14	"	h. 9,30	- Seguito Doc. II, n. 12 - Riforma del

			Regolamento del Senato a seguito della <i>r e v i s i o n e</i> costituzionale concernente la riduzione del numero d e i parlamentari (<i>v o t o a maggioranza assoluta dei componenti del Senato</i>) - Interrogazioni a risposta immediata, ai <i>s e n s i</i> dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento (giovedì 14, ore 15)
--	--	--	--

Il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. .. (Decreto-legge n. 50, Aiuti, energia e investimenti) sarà stabilito in relazione ai tempi di trasmissione dalla Camera dei deputati.

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2481

(Legge di delegazione europea 2021)

e dei connessi *doc. LXXXVI, n. 5, e doc. LXXXVII, n. 5*

(Relazioni programmatica e consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea)

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	1 h
Governo	30'
Votazioni	30'
Gruppi 5 ore, di cui	
M5S	46'
L-SP-PSd'Az	45'
FIBP-UDC	41'
PD	40+5'
Misto	35'
FdI	27+5'
IV-PSI	24'
C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro)- Alternativa-P.C-I.d.V.	23'
Aut (SVP-PATT, UV)	20'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...

(Decreto-legge n. 50, Aiuti, energia e investimenti)

(5 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	20'
Governo	20'
Votazioni	20'
Gruppi 4 ore, di cui	
M5S	37'
L-SP-PSd'Az	36'
FIBP-UDC	33'
PD	32+5'
Misto	28'
FdI	21+5'
IV-PSI	19'
C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro) - Alternativa-P.C-I.d.V.	18'
Aut (SVP-PATT, UV)	16'

[BALBONI](#) (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI (*FdI*). Signor Presidente, vorrei chiedere che il Governo venga a riferire con urgenza in Aula in ordine alla decisione scandalosa presa oggi dalla giurisdizione francese circa la richiesta di estradizione dei terroristi criminali che erano stati arrestati per gravissimi reati di terrorismo commessi in Italia, compreso l'omicidio Calabresi. Si tratta di una decisione scandalosa, che contraddice in modo vergognoso il tanto sbandierato Trattato del Quirinale, che, voglio ricordarlo, aveva un paragrafo appositamente dedicato alla cooperazione anche in materia di giustizia tra Francia e Italia. L'Italia non può tollerare che dopo quarant'anni (*Applausi*) questi criminali e assassini continuino a godere di una sostanziale immunità in nome della cosiddetta dottrina Mitterrand, che noi, come italiani, speravamo, immaginavamo e credevamo fosse finalmente archiviata.

Questi criminali devono pagare il loro debito con la giustizia italiana. Credo che tutti noi dobbiamo esprimere piena solidarietà ai familiari delle vittime e dobbiamo pretendere che la giustizia segua il suo corso senza trattamenti di favore in ossequio a un'ideologia che ha segnato un percorso di sangue, anni di piombo che gli italiani vogliono dimenticare; perché si possa davvero voltare pagina, però, dev'essere fatta giustizia.

Chiedo quindi a nome del Gruppo Fratelli d'Italia che il Governo venga immediatamente a riferire su questo gravissimo episodio e sulle iniziative che intende intraprendere a livello diplomatico con la Francia, affinché questa decisione venga impugnata e annullata. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). La richiesta è stata messa agli atti. Verificheremo nella Conferenza dei Capigruppo che si svolgerà martedì prossimo la disponibilità del Governo in ordine alla sua richiesta.

Ripresa della discussione congiunta

del disegno di legge n. 2481 e dei documenti [LXXXVI, n. 5](#), e [LXXXVII, n. 5](#) (ore 16,52)

[PRESIDENTE](#). Proseguiamo con la discussione generale congiunta.

È iscritto a parlare il senatore De Siano. Ne ha facoltà.

[DE SIANO](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, la legge di delegazione europea è una delle leggi ricorrenti che approviamo in quest'Aula insieme alle leggi di bilancio e che ci permette di rispettare gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, dando attuazione alle direttive e ai regolamenti ed evitando le procedure d'infrazione. Oggi la stiamo discutendo, domani ci sarà il voto finale e quindi approveremo le due relazioni e la legge di delegazione europea 2021. In Commissione si è svolto un buon lavoro, con uno spirito costruttivo e propositivo. Ci presentiamo in Aula con un testo di 20 articoli, con i quali daremo attuazione a 14 direttive, 22 regolamenti e una raccomandazione

europea.

Vorrei quindi segnalare alcuni articoli: l'articolo 4, sulle norme per la partecipazione e la protezione dei consumatori; l'articolo 9, sulla procura europea; l'articolo 14 sul casellario giudiziario europeo; l'articolo 19, sui prodotti fertilizzanti. Vi sono poi la direttiva sulle condizioni d'ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi che intendono svolgere lavori altamente qualificati, quella sul controllo dell'obbligo di assicurazione per responsabilità civile degli autoveicoli e ancora quella sulla realizzazione della rete transeuropea dei trasporti. Sappiamo quanto sia importante il tema del rilancio dell'infrastrutturazione del nostro Paese e del suo collegamento con le reti europee.

Sono tanti temi, tutti collegati all'Unione europea, che trovano nella legge di delegazione europea annuale lo strumento normativo che ci permette l'inserimento nell'ordinamento interno. C'è quindi soddisfazione per il raggiungimento di questo risultato, che permetterà anche di chiudere alcune infrazioni e prevenire l'apertura di altre. Sappiamo a tal riguardo quanto sia importante legiferare nei termini previsti.

Ci sono anche oggi, però, alcune profonde criticità nei rapporti europei, dovute al conflitto in Ucraina e alle conseguenze che ne derivano per i nostri cittadini, per le famiglie e per le imprese. Le relazioni che esaminiamo congiuntamente alla legge di delegazione danno in parte conto di queste criticità, ma da parte del Governo e dell'Europa serve uno scatto di reni che possa dare una risposta a una crisi che, nei prossimi mesi, dobbiamo saper gestire.

Il presidente Draghi sta chiedendo, anche su iniziativa del nostro partito, un tetto ai prezzi dell'energia, che stanno pesando enormemente sui bilanci delle famiglie e delle imprese, in modo troppo pesante per poter essere sopportato. Servono interventi di sostegno economico e un intervento dell'Europa che fissi un prezzo giusto per il gas e per l'elettricità che consumiamo. Qualche giorno fa è venuto in quest'Aula il presidente del Consiglio Draghi, il quale ha messo in evidenza l'importanza di operare in tal senso; possiamo chiedere sacrifici, ma non lo possiamo fare per troppo tempo. Servono quindi risposte urgenti per dare ascolto alle sofferenze di chi deve arrivare a fine mese e deve poterci arrivare. In Europa si sta parlando anche della ricostruzione dell'Ucraina e del ruolo che dobbiamo dare a questo Paese. Il Consiglio europeo ha garantito lo *status* di Paese candidato e siamo stati contenti di questo riconoscimento, che darà stimolo a quelle popolazioni oggi martoriate da una guerra ingiusta.

Dobbiamo però dare da subito un segnale di attenzione anche ai Paesi dei Balcani occidentali, in primo luogo ad Albania e Macedonia del Nord, che da tempo aspettano un segnale per l'apertura dei negoziati di adesione.

Per quanto riguarda il rapporto tra l'Europa e la Russia, dovrà farsi un ragionamento che deve tener conto del conflitto che è stato aperto da parte loro, con le conseguenze materiali, economiche e sociali che ne derivano, ma senza trascurare il fatto che la Russia è comunque un'entità che rimane ai confini dell'Europa: questo è un elemento che non può essere dimenticato.

Sui temi dell'economia, Forza Italia è sempre stata a favore di una diminuzione della pressione fiscale e del peso della burocrazia che grava sulle nostre aziende. Per questo è bene ricordare la proroga delle decontribuzioni fino al 2022 per le assunzioni nel nostro Mezzogiorno: è una misura molto importante - di cui dobbiamo ringraziare il ministro Carfagna - perché riconosce lo squilibrio di competitività che grava su tante nostre realtà imprenditoriali e lo compensa con un alleggerimento degli oneri contributivi. (*Applausi*). Solo con un'occupazione stabile e di qualità potranno essere ridotti i divari territoriali che il PNRR ci ha chiesto di colmare.

Un altro punto che voglio segnalare e che ha visto il nostro Gruppo molto attento è il blocco delle vendite di macchine con motori a combustione entro il 2035, per favorire la diffusione delle auto a zero emissioni. Ci sono stime che parlano della perdita di 70.000 posti di lavoro solo per l'Italia. Credo che questo punto debba necessariamente trovare una soluzione e noi come partito siamo fiduciosi che il Consiglio potrà riequilibrare una scelta che è stata - credo - troppo affrettata. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mallegni. Ne ha facoltà.

[MALLEGN](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, sarò telegrafico. Anzi, ringrazio la Presidenza per avermi consentito questo brevissimo intervento.

La legge di delegazione europea nasce da un concetto importante di acquisizione di una serie di pareri

degli Stati membri e di individuazione di percorsi che possano in qualche modo evitare allo Stato membro infrazioni e problematiche varie. Ora è chiaro che l'appetito vien mangiando, per così dire: ho letto con attenzione l'emendamento presentato dal collega Iannone di Fratelli d'Italia relativamente alla questione della direttiva Bolkenstein, che - come lei e il Governo sapete perfettamente - è stato uno degli argomenti che hanno tenuto banco per tutta la vicenda del decreto sulla concorrenza.

I concetti espressi nell'emendamento sono condivisibili, quindi non si riesce a capire come mai non dobbiamo sostenerli tutti insieme. È una legge che incarica il Governo di fare qualcosa, quindi questi concetti - l'uscita dalla Bolkestein, il legittimo affidamento, l'impossibilità di togliere alle imprese nazionali italiane del turismo le loro strutture che hanno faticosamente realizzato in tutti questi anni, offrendo al mondo che ci guarda un'offerta turistica di qualità e di grande livello, mantenendo il servizio ad altissimi livelli e garantendolo attraverso il lavoro delle famiglie - ci sembravano estremamente importanti. Bisogna quindi prestarvi estrema attenzione e tentare di portare avanti i concetti contenuti all'interno di questa proposta emendativa. È evidente che si tratta di una proposta dell'opposizione e che il Governo deve mantenere una posizione unitaria, perciò non saremo noi a volere o a dovere spaccare il fronte, ma dobbiamo dare un segnale: non possiamo adeguarci a una posizione, che io rispetto, quella del Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico, che sono sempre stati oggettivamente contrari a questo mondo e a questo settore, al loro sviluppo e al loro andamento. Non possiamo sommare i nostri voti così, *sic et simpliciter*, senza neppure fare una riflessione. Per quanto mi riguarda, non me la sento in assoluto e spero che si voglia approfondire con attenzione questo argomento e che ci sia la determinazione a portare avanti, come necessario, un concetto politico essenziale.

A pochi mesi dall'approvazione dei decreti attuativi del decreto sulla concorrenza, questi concetti devono essere parte integrante del futuro della categoria del turismo e non solo dei balneari - si trattasse solo di loro, sarebbe semplice - perché qui è il mondo del turismo che è in gioco.

Potrei proporre anche la trasformazione in ordine del giorno ai colleghi del Gruppo Fratelli d'Italia, ma non credo che accetterebbero questa proposta, anche se sarebbe un passo avanti, perché probabilmente se il Governo fosse lungimirante e in qualche modo decidesse di dare il proprio parere positivo a un punto di vista politico unitario, avrebbe una forza maggiore anche nella discussione in sede europea.

Prego quindi tutti i colleghi di Forza Italia e della Lega oggi presenti, che compongono questa stranissima e talvolta difficile maggioranza, di prestare attenzione, perché rispetto alla vicenda dei balneari non siamo ancora arrivati in fondo. È una presa di posizione forte del Parlamento e potrebbe essere un atto importante che va nella direzione della salvaguardia delle nostre imprese. Ora decideremo cosa fare per quanto riguarda l'esito finale della votazione, ma non possiamo far finta di nulla e voltarci dall'altra parte. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Casolati. Ne ha facoltà.

[CASOLATI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, rappresentante del Governo, ci troviamo a discutere e ad approvare tre importanti atti relativi al rapporto che intercorre tra il nostro Paese e le istituzioni europee. Permettetemi, come introduzione, di ribadire che, com'è certificato anche dai risultati emersi dai lavori della Conferenza sul futuro dell'Unione, nei cittadini c'è una forte sensazione di distanza dalle istituzioni europee. La poca rappresentatività delle stesse e il poco coinvolgimento dei Parlamenti nazionali nelle dinamiche decisionali europee comportano un'apatia tra gli elettori che si riflette in astensione e poi in disinteresse verso ciò che accade a Bruxelles, ma non solo.

Considerando che è sempre più evidente l'impatto che le decisioni prese in Europa avranno sul nostro futuro e sul nostro sistema industriale e occupazionale - cito a titolo esemplificativo l'approvazione dei vari piani per la transizione ecologica e gli obiettivi dichiarati di neutralità climatica - è fondamentale riportare la giusta attenzione a discussioni come quella di oggi.

A tal proposito, mi permetto di sottolineare come l'Italia debba essere più incisiva in fase ascendente, praticamente come hanno fatto i Paesi del Nord Europa quando hanno spinto per imporre il monouso in cellulosa, in contrapposizione alla plastica, di cui noi siamo i primi produttori a livello europeo, peraltro escludendo anche la bioplastica.

Tornando ai documenti in esame, partendo dalla legge di delegazione europea, vorrei sottolineare l'impegno preso dal Governo - che ringrazio - su una tematica a me molto cara, tramite l'approvazione in Commissione di un ordine del giorno della Lega a mia prima firma. Si tratta dell'impegno a dar vita a un'istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani, attraverso l'istituzione di un organismo specifico che abbia come fine la tutela dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione italiana e dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte. Si tratta di un organismo che sia in grado di operare in stretta collaborazione con quelli internazionali preposti alla tutela dei diritti umani e con gli altri omologhi istituiti da altri Stati, accrescendo quindi la capacità di cooperazione diplomatica del nostro Paese; un organismo, inoltre, che sia in grado di porsi in contatto continuo con la società civile e con le organizzazioni non governative, le associazioni, le fondazioni e le realtà del volontariato. È importante che tale organismo tra le sue finalità abbia le seguenti: monitorare il rispetto dei diritti umani in Italia, nella prospettiva di prevenire possibili violazioni; vigilare sul rispetto della libertà e della dignità delle persone, con particolare attenzione a donne e minori nella società digitale; verificare e promuovere l'effettiva attuazione sul territorio nazionale delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani ratificati dall'Italia; ricevere e valutare segnalazioni di violazioni o limitazioni, comprese le violazioni perpetrate sulla rete Internet; redigere raccomandazioni e pareri da inviare al Governo e alle Camere su questioni connesse al rispetto dei diritti umani; promuovere la cultura e l'insegnamento di questi, l'educazione digitale, nonché la diffusione della conoscenza degli strumenti di tutela, anche attraverso iniziative di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica. (*Brusio*).

Presidente, chiedo scusa, ma c'è un po' troppo caos. (*Richiami del Presidente. Applausi*).

Va bene l'articolo 10, che delega al Governo l'adeguamento al regolamento sui controlli ufficiali riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura, nonché la trasversalità di questi controlli, che interessa tutta la catena agroalimentare, dagli alimenti ai mangimi per animali. Come non sottolineare l'abominio europeo del nutri-score e la necessità di combattere in ogni modo l'*italian sounding*? (*Applausi*).

Importantissimo l'articolo 15: mai come oggi è fondamentale controllare che contenuti di matrice terroristica non vengano diffusi sul *web*. È certo, però, che il terrorismo non viaggia solo *online*, anzi. Sicuramente il continuo sbarco di clandestini sulle nostre coste non aiuta a prevenire eventuali atti di terrorismo in Europa; dimostrazione ne è il fatto che diversi autori di attentati erano sbarcati illegalmente nel nostro Paese e vi avevano soggiornato. Ministra Lamorgese, 26.652 sbarchi in sei mesi sono troppi, se ne vuole rendere conto? (*Applausi*). Anche se solo lo 0,01 per cento dei clandestini fosse un terrorista, il danno sarebbe, dal nostro punto di vista, irreparabile.

Passando all'importante documento relativo alla partecipazione italiana all'Unione europea nel 2022, tengo a sottolineare l'ottimo lavoro svolto in Commissione, che ci ha permesso di arrivare all'approvazione di un'importante relazione che ben bilancia le volontà espresse dai piani europei con gli interessi economici, lavorativi e industriali del nostro Paese, in particolar modo riguardo le tematiche ambientali.

Vorrei soffermarmi su un passaggio che mi sta particolarmente a cuore e che ho sottolineato in altri interventi, relativo allo sviluppo delle infrastrutture. Nel documento traspare la volontà di proporre il nostro Paese come nuovo *hub* per l'approvvigionamento energetico, spostando a sud il baricentro delle politiche energetiche europee e ampliando la nostra rete di rapporti con i Paesi del Mediterraneo. Rendere l'Italia una piattaforma di questa portata richiede interventi e sviluppo di reti infrastrutturali e, di conseguenza, è necessario cambiare alcuni atteggiamenti cui abbiamo assistito in questi anni da parte di alcuni esponenti politici.

La contrarietà a qualsiasi forma di investimento sul territorio che riguardasse la creazione e lo sviluppo di nuove infrastrutture, mascherata spesso da strumentali rivendicazioni ambientali, ha impedito al nostro Paese di essere al passo con le principali economie mondiali. Pertanto, è importante tornare a discutere del programma delle reti di trasporto transeuropee (TEN-T) e sono contenta di leggere nel documento approvato in Commissione la volontà di riprendere tale discorso, specialmente per quanto riguarda le infrastrutture che abbiano un impatto strategico sul nostro territorio.

Le politiche del no a tutto, come viene evidenziato dalla grave crisi energetica che stiamo vivendo, non hanno retto il confronto con la storia. Invertiamo questa tendenza, puntiamo sullo sviluppo delle infrastrutture in grado di rendere integrato il nostro Paese con il tessuto economico europeo e immaginiamo insieme un'Italia che investa in sviluppo e che guardi al futuro. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Corbetta. Ne ha facoltà.

CORBETTA (M5S). Signor Presidente, colleghi, con l'annuale legge di delegazione europea affrontiamo un provvedimento complesso e articolato che riguarda appunto le deleghe legislative sia per l'adozione di direttive europee sia per l'adozione e l'attuazione di altri atti normativi europei ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento interno al diritto europeo. La sua approvazione è fondamentale per scongiurare il rischio di condanne legate a procedure d'infrazione che comportano costi enormi e lunghi contenziosi al nostro Paese.

L'Italia risulta aver già pagato oltre 750 milioni di euro a seguito delle sei condanne inflitte dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 260 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea. È importante dunque che il provvedimento in esame permetta l'ulteriore allineamento dell'ordinamento interno a quello europeo.

Gli argomenti affrontati toccano diversi aspetti: dal diritto societario alla protezione dei consumatori, dagli strumenti finanziari all'agricoltura biologica e, ancora, all'uso di fertilizzanti, ai farmaci veterinari e a nuove disposizioni relative al trasporto su strada. Questa sintetica enunciazione dei temi della legge di delegazione serve a indicare quanto sia ampio il raggio di norme europee che andiamo a recepire, che incideranno sulla vita dei nostri cittadini e delle famiglie, garantendo maggiori diritti e maggiori livelli di protezione e di tutela.

L'Unione europea non è solo vincoli e aggravii, ma anzi è un treno di opportunità che, soprattutto dopo la pandemia, sta cambiando rotta per creare un'Europa diversa, più attenta al sociale, più equa e più solidale. La sospensione del Patto di stabilità, il programma Next generation EU e i piani di ripresa e resilienza nazionali sono misure rivoluzionarie rispetto al passato, che disegnano una nuova Europa. Grazie alle risorse europee del PNRR, l'Italia potrà dare nuovo slancio alle comunità locali, intervenendo nei settori della transizione digitale, della sostenibilità ambientale e della coesione sociale e territoriale.

Se l'Unione europea ha mostrato tutta la sua unità nel fronteggiare le conseguenze della pandemia da Covid-19, dovrà essere ancora più forte e coesa per fronteggiare le sfide che il conflitto in Ucraina impone sull'agenda internazionale. *(Applausi)*. C'è bisogno di un'Europa più forte nella tutela del suo mercato unico, più forte nel suo ruolo di attore internazionale negli scenari globali e più incisiva nella tutela dello Stato di diritto e nella promozione dei diritti e delle libertà fondamentali, che oggi come non mai vanno tutelati nel territorio europeo e in tutti gli Stati membri.

Congiuntamente alla legge di delegazione europea, esaminiamo anche la relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita al 2021, e la relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2022, che rappresentano un importante strumento per l'esercizio della funzione di partecipazione del Parlamento sulla funzione di governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea.

Le relazioni contengono i dettagli delle sfide che ci aspettano e che ricordo nuovamente: l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza; il *green deal* europeo con il pacchetto *Fit for 55*; l'Europa della salute; il nuovo patto su migrazioni e asilo, che i tristi eventi delle scorse ore a Melilla impongono come urgente e non più eludibile.

Approvando il disegno di legge di delegazione europea e le relazioni sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, ribadiamo sicuramente il nostro impegno con Bruxelles, garantiamo più tutele per i nostri cittadini, scongiuriamo il rischio di condanna a nuove procedure d'infrazione e rafforziamo il nostro percorso verso l'Europa del futuro. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale congiunta.

Saluto ad una delegazione di giovani

PRESIDENTE. Rivolgo un saluto ad una delegazione di giovani venuti dall'Umbria, che assistono ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione congiunta

del disegno di legge n. 2481 e dei documenti [LXXXVI, n. 5](#), e [LXXXVII, n. 5](#) (ore 17,16)

PRESIDENTE. I relatori non intendono intervenire in sede di replica.

Avverto che sono pervenute alla Presidenza le seguenti proposte di risoluzione, i cui testi sono in distribuzione: n. 1, a firma del senatore Fazzolari e altri senatori; n. 2, a firma dei senatori Bossi Simone, Lorefice, Masini, Marcucci, Ginetti, Giammanco, Bonino e Durnwalder.

Ha facoltà di intervenire il rappresentante del Governo, al quale chiedo altresì di indicare quale, tra le proposte di risoluzione presentate, il Governo intenda accettare.

AMENDOLA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, prima di svolgere alcune brevi considerazioni, dichiaro parere contrario sulla proposta di risoluzione n. 1 e parere favorevole sulla proposta di risoluzione n. 2.

PRESIDENTE. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 144-*bis*, comma 7, del Regolamento, a fronte di più proposte di risoluzione, si vota per prima quella accettata dal Governo, alla quale ciascun senatore può proporre emendamenti.

Poiché il Governo ha dichiarato di accettare la proposta di risoluzione n. 2, decorre da questo momento il termine di trenta minuti per la presentazione di eventuali emendamenti ad essa riferiti.

Prego, sottosegretario Amendola.

AMENDOLA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, occorre fare un plauso e un ringraziamento alla Commissione politiche dell'Unione europea per il lavoro svolto sull'enorme mole di direttive e regolamenti che con questo provvedimento andiamo a introdurre nell'ordinamento italiano, attraverso un veloce passaggio alla Camera dei deputati.

Vorrei ringraziare il presidente Stefano, la relatrice Masini, i Capigruppo di tutta la maggioranza e anche l'opposizione per la discussione che è entrata molto nel merito di questioni che riguardano l'interesse nazionale. Vorrei ringraziare anche il senatore Lorefice per la relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea e il senatore Simone Bossi per la relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, che quest'anno, in base alla legge n. 234, ha avuto scadenze successive per gli evidenti motivi legati al conflitto in Ucraina e su cui il Consiglio dei Ministri ha deliberato i relativi aggiornamenti.

Vorrei anche ringraziare alcuni dei senatori intervenuti nella discussione di questa mattina: tra essi, il senatore Corbetta e la senatrice Fedeli, che hanno sottolineato il senso più profondo e le opportunità, e il senatore Floris, che ha sottolineato il lavoro da fare sulle infrazioni, su cui stiamo lavorando. Alcune infrazioni che hanno un onere sulle casse dello Stato sono già andate a risoluzione. Penso a quella più onerosa, relativa ai rifiuti in Campania, e ad altre che riguardano il nostro sistema economico. Ce ne sono altre su cui dobbiamo ancora lavorare, sapendo che il recepimento della legislazione europea deve riguardare anche la qualità della legislazione italiana (quindi non un'imposizione, ma un'opportunità).

Vorrei ringraziare anche il senatore Bergesio, per le considerazioni che ha fatto questa mattina riguardo al tema delle acque, che è centrale nel PNRR e anche per le necessità che dobbiamo realizzare. La senatrice Casolati e altri hanno posto il tema del nutri-score, su cui confermo la ferma opposizione del Governo italiano, in una trattativa che si prolungherà nel prossimo autunno e su cui siamo tutti legati.

In conclusione, Presidente, mi permetta di fare una menzione al senatore Iannone e anche ad altri interventi che si sono succeduti sulla questione delle concessioni balneari. Se c'è stato un motivo di ritardo per arrivare in Aula con questa proposta, esso è proprio dovuto al lavoro che è stato svolto. Come sapete, la 14a Commissione ha analizzato alcune direttive, come quella sulle concessioni balneari oppure quella sui pagamenti della pubblica amministrazione, ed è intervenuta - so benissimo che l'opposizione magari non è d'accordo - la proposta sulle concessioni balneari che sarà inserita nel disegno di legge sulla concorrenza. Ringraziamo ovviamente per il lavoro svolto non solo il Vice Ministro che è qui accanto a me, ma anche il ministro Garavaglia, per aver portato questa proposta. Comprendo le differenze, ma la proposta della maggioranza di sostituire il tema nella legge delega è dovuta proprio al fatto che la maggioranza ha portato nel disegno di legge sulla concorrenza una

soluzione proposta dal ministro Garavaglia e da tutto il consesso del Governo. Il ritardo è stato dovuto non alla volontà di aggirare il tema della direttiva, ma al fatto che il Governo ha proposto un'altra soluzione, che è all'esame nel disegno di legge sulla concorrenza.

[PRESIDENTE](#). Comunico che il voto finale sul disegno di legge di delegazione europea, la votazione degli eventuali emendamenti presentati alla proposta di risoluzione n. 2, nonché il voto finale sulla proposta di risoluzione stessa avranno luogo al termine delle dichiarazioni di voto congiunte.

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2481, nel testo proposto dalla Commissione.

La Presidenza dichiara inammissibile, ai sensi dell'articolo 144-*bis*, comma 5, del Regolamento, l'emendamento 19.200 limitatamente al punto 1, soppressivo di una disposizione non modificata nel corso dell'esame in Commissione.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

[CANDIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, l'ordine del giorno G1.200 necessita di una opportuna introduzione, perché è frutto di una disamina fatta in Commissione e di un'ampia condivisione trovata in quella sede. Ci si deve riferire anche agli emendamenti all'articolo 20, ovvero agli emendamenti 20.0.6, 20.0.7, 20.0.8 e 20.0.9, che risultano ritirati nel fascicolo. Questi emendamenti, Presidente, sono stati presentati e sottoscritti da me e da altri senatori del Gruppo Lega con uno specifico obiettivo, quello di affrontare e dare definitivamente risposta a un problema che caratterizza la pubblica amministrazione italiana in negativo da troppo tempo, ovvero i ritardati pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione. È un testo non nuovo, che presentiamo almeno da sette anni e che tutte le volte rinforziamo con successivi richiami. L'ultimo è quello a una sentenza avversa al nostro Paese da parte della Corte di giustizia europea, che condanna l'Italia per il ritardato pagamento dei propri debiti. Ora, parlare della necessità di puntualità nel pagare i debiti da parte delle amministrazioni pubbliche è cosa che dovrebbe essere abbastanza facile, in qualsiasi momento.

Parlare e dover sollecitare oggi il Governo affinché si liquidino velocemente i debiti della pubblica amministrazione, con una crisi economica che morde ferocemente le nostre imprese e con i debiti che l'amministrazione ha nei confronti dei privati, appare perfino surreale. Siamo però dovuti giungere a presentare un ordine del giorno, perché, nonostante tutta la buona volontà di chi ha presentato l'emendamento, della relatrice, che ringrazio per l'attenzione, e del sottosegretario Amendola, per cercare una soluzione, ci siamo trovati di fronte a un'obiezione sollevata essenzialmente dal Ministero della giustizia.

Non è mia intenzione, in questa fase, approfondire il tema, ma voglio dire con certezza che, se qualche pubblica amministrazione ha difficoltà a pagare i propri debiti nei confronti di chi le ha correttamente fornito i propri servizi, questa può essere un'eccezione straordinaria, ma non può essere la regola. Non può essere questa la regola in base alla quale tutte le amministrazioni dello Stato diventano poi inadempienti (*Applausi*), altrimenti manchiamo di serietà nei confronti di chi chiamiamo a fornire la pubblica amministrazione e a indebitarsi. Chi è stato sindaco, come me, sa cosa vuol dire avere i fornitori del Comune alle porte del Comune stesso, perché non vengono pagati i debiti dell'amministrazione: non è corretto!

Signor Presidente, in conclusione, siamo quindi giunti a stendere il testo dell'ordine del giorno che, come da intesa in Commissione, chiedo anche ai senatori degli altri Gruppi di sottoscrivere e di sostenere e di cui voglio leggere testualmente la parte dispositiva. L'ordine del giorno impegna il Governo «ad adoperarsi concretamente per assicurare che tutte le pubbliche amministrazioni rispettino effettivamente i termini di pagamento stabiliti all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali; a garantire la concreta realizzazione di una "cultura dei pagamenti rapidi" che contrasti efficacemente gli effetti negativi che i ritardati pagamenti determinano sull'equilibrio finanziario delle imprese e sul grado di concorrenza nel mercato; a contrastare

seriamente prassi contrattuali inique, in violazione dei principi della correttezza e buona fede contrattuale, praticate dalle pubbliche amministrazioni a scapito delle aziende creditrici; a far sì che le pubbliche amministrazioni adottino condotte trasparenti rispetto ai diritti dei creditori dello Stato, per evitare non solo che le aziende siano costrette a subire costi ingiustificati dai ritardi nei pagamenti, ma anche che prassi dilatorie nei pagamenti incidano negativamente sulla competitività complessiva del Paese in termini di minore attrattiva degli investitori nazionali ed esteri; ad adottare concrete misure disincentivanti nei confronti delle pubbliche amministrazioni che si rendano responsabili di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali».

Signor Presidente, questo non è un ordine del giorno fatto tanto per metterlo lì e che, come da prassi, non si nega a nessuno. Vorrei che ci fossero invece una seria presa di coscienza da parte del Governo e un voto forte da parte del Parlamento, affinché questa prassi iniqua sia definitivamente consegnata agli archivi. *(Applausi)*.

[GIAMMANCO](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GIAMMANCO](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, a nome mio e dei colleghi del Gruppo, chiedo di sottoscrivere l'ordine del giorno testé illustrato, perché da sempre anche il nostro partito si batte affinché la pubblica amministrazione riconosca il dovuto ai cittadini, alle imprese e alle aziende. Anche noi siamo per accelerare il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione: chiedo pertanto di sottoscrivere l'ordine del giorno, a nome mio e di tutto il Gruppo Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). I restanti ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno in esame.

[MASINI](#), *relatrice sul disegno di legge n. 2481*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno G1.200, G1.201, G1.202 e G1.203.

[AMENDOLA](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[LOREFICE](#), *relatore sul documento LXXXVII, n. 5*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LOREFICE](#), *relatore sul documento LXXXVII, n. 5*. Signor Presidente, vorrei intervenire sull'ordine del giorno G1.200, perché in Commissione avevamo aderito in linea di principio a quanto proposto dal collega Candiani. Pertanto, come MoVimento 5 Stelle, siamo al fianco degli enti locali e anche delle imprese che non possono sicuramente aspettare tempi biblici per ricevere quanto loro dovuto. Tuttavia, come ho già detto in Commissione e come intendo ribadire in Aula, bisogna anche cercare sempre di avere un giusto equilibrio, mettendo in luce alcuni limiti normativi che hanno un impatto su alcuni Comuni italiani, anche del Sud Italia, rispetto alle difficoltà legate alle previsioni bilancio e alle liquidità di cassa. Ribadisco in questa sede che anche da parte del MoVimento 5 Stelle c'è la massima attenzione sul tema, però ripeto che i Comuni e le imprese vanno tutelati entrambi; sforziamoci insieme di trovare nuove fonti normative per evitare queste storture.

Per quanto riguarda invece l'ordine del giorno G1.202, vorrei porre all'attenzione dell'Assemblea la nostra contrarietà sulla parte in cui si fa riferimento all'incremento della produzione nazionale di gas e in particolare al mettere nuovamente mano (perciò a riaprirlo) al cosiddetto Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (Pitesai). Ricordo infatti a me stesso, ai colleghi e a chi segue la materia da tempo che in Italia le risorse di gas sono veramente limitate e, per cercare di limitare le importazioni, si rischia di mettere a repentaglio un grande bene nazionale che secondo me ha un valore maggiore, cioè quello della tutela del paesaggio e del turismo. Mi rivolgo pertanto ai colleghi alla Lega, dicendo che il loro Ministro del turismo deve porre attenzione anche a questo tema. *(Commenti)*.

Sento qualche commento da parte di alcuni colleghi, ma poco importa: noi siamo contrari all'ordine del giorno G1.202.

[PRESIDENTE](#). Senatore Lorefice, considero questo suo intervento come una dichiarazione di voto rispetto a un voto che non c'è, perché il parere su questi ordini del giorno li esprime la senatrice Masini. Lei, invece, è relatore sulla relazione. *(Commenti)*. Lei non può chiederlo, possono farlo i

presentatori. Se il Governo e il relatore accolgono l'ordine del giorno, il presentatore può chiedere che venga posto in votazione, non gli altri.

[GINETTI](#) (*IV-PSI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GINETTI](#) (*IV-PSI*). Signor Presidente, vorrei soltanto chiedere la sottoscrizione da parte del Gruppo Italia Viva-Partito Socialista italiano dell'ordine del giorno G1.200, che avevamo concordato in Commissione proprio come mediazione tra l'esigenza di mettere in pagamento tutti i debiti della pubblica amministrazione a sostegno delle imprese che lavorano con queste, ma di tener conto anche dei vincoli legati alla cassa e quindi considerando il tema delle sanzioni per cui era intervenuto il Ministro della giustizia.

[ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, vorrei solo chiedere se fosse possibile, come abbiamo fatto già in altre occasioni, votare gli ordini del giorno anche se il parere è favorevole, perché immaginiamo sia un rafforzativo per gli stessi presentatori.

[RICHETTI](#) (*Misto-+Eu-Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[RICHETTI](#) (*Misto-+Eu-Az*). Signor Presidente, vorrei chiedere di sottoscrivere l'ordine del giorno G1.200.

[STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, chiedo di sottoscrivere l'ordine del giorno G1.200.

[ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, chiedo a nome del Gruppo di sottoscrivere l'ordine del giorno G1.200.

[PRESIDENTE](#). Senatore Candiani, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G1.200?

[CANDIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.200, presentato dal senatore Candiani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G1.201 (testo 2), G1.202 e G1.203 non verranno posti ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[MASINI](#), *relatrice sul disegno di legge n. 2481*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su entrambi gli emendamenti.

[AMENDOLA](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme alla relatrice.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.1, presentato dai senatori Fazzolari e Malan.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.2, presentato dai senatori Fazzolari e Malan.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[MASINI](#), *relatrice sul disegno di legge n. 2481*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[AMENDOLA](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme alla relatrice.

[PRESIDENTE](#). Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 4.1, presentato dai senatori Fazzolari e Malan, fino alle parole «del 2005», su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 4.1 e l'emendamento 4.2.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.11, presentato dai senatori Fazzolari e Malan, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G4.200.

[MASINI](#), *relatrice sul disegno di legge n. 2481*. Signor Presidente, il parere è favorevole con la seguente riformulazione: dopo le parole «impegna il Governo», inserire «a valutare l'opportunità di».

[AMENDOLA](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme alla relatrice.

[PRESIDENTE](#). Chiedo alla prima firmataria dell'ordine del giorno G4.200, senatrice Modena, se accetta questa proposta di riformulazione.

MODENA (*FIBP-UDC*). Sì, signor Presidente.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G4.200 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono

illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[MASINI](#), *relatrice sul disegno di legge n. 2481*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[AMENDOLA](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme alla relatrice.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.1, presentato dai senatori Fazzolari e Malan.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.2, presentato dai senatori Fazzolari e Malan.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.3, presentato dai senatori Fazzolari e Malan.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.4, presentato dai senatori Fazzolari e Malan.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[MASINI](#), *relatrice sul disegno di legge n. 2481*. Signor Presidente, il parere sull'emendamento 11.200, a mia firma, è chiaramente favorevole.

[AMENDOLA](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il parere del Governo è conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.200, presentato dalla relatrice, che ottempera ad una condizione posta dalla Commissione bilancio.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 14.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 15.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 16.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 17, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[MASINI](#), *relatrice sul disegno di legge n. 2481*. Signor Presidente, il parere sugli emendamenti è contrario.

[AMENDOLA](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello della relatrice.

[GINETTI](#) (*IV-PSI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GINETTI](#) (*IV-PSI*). Signor Presidente, aggiungo la mia firma agli emendamenti 17.204 e 17.205 e li ritiro.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.200, presentato dal senatore Bergesio e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.201, presentato dai senatori Fazzolari e Malan, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.202, presentato dai senatori Fazzolari e Malan, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.203, presentato dai senatori La Pietra e Fazzolari.

(Segue la votazione).

[PAVANELLI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PAVANELLI](#) (*M5S*). Signor Presidente, mi scusi se disturbo nel bel mezzo della votazione, ma mi sembra ancora una volta incredibile che, anche quando non ci sono problemi di numeri, alcuni colleghi di Forza Italia continuano a votare per i senatori assenti, davanti ad una rappresentanza di studenti, a dei giovani ai quali noi dobbiamo insegnare la dignità e la legalità. *(Applausi)*.

Chiedo pertanto di far togliere le schede di chi non è presente, perché si continua a votare solo per prendere lo stipendio pieno.

La ringrazio, signor Presidente.

[PRESIDENTE](#). Senatrice, siccome la votazione è aperta e in questo momento non riscontro voti in più, dichiaro chiusa la votazione.

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*). *(Commenti)*.

Allora mi è stato indicato il bersaglio sbagliato, perché prima ci si era rivolti a un altro settore. Attenzione alle dita, colleghi, perché verrete duramente puniti in caso di voto doppio.

Gli emendamenti 17.204 e 17.205 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 17.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 18.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 19, sul quale è stato presentato un emendamento parzialmente inammissibile che si intende illustrato e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[MASINI](#), *relatrice sul disegno di legge n. 2481*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

[AMENDOLA](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.200, presentato dai senatori Bergesio e Arrigoni, per la parte ammissibile.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 19.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 20, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

[NUGNES](#) (*Misto*). Signor Presidente, vorrei far presente che gli emendamenti 20.200, 20.201 e 20.202, già presentati in prima lettura al Senato, non sono politici, ma la risposta ad una categoria che sta vivendo serie difficoltà per le regole che sono messe in campo da una globalizzazione che però non vede regole uguali per tutti su tutti i Paesi dove essa si trova ad operare. Mi riferisco agli autisti di camion per il trasporto delle merci che servono sui vari territori. Ci sono delle differenze che avvantaggiano alcuni a discapito di altri e i nostri autisti sono sicuramente tra i più svantaggiati rispetto ad altri paesi dell'Est.

La mia proposta emendativa vuole solo cercare un sistema di maggiore controllo generale che è nelle intenzioni dell'Europa. Non si tratta - ripeto - di indicazioni di tipo politico, ma semplicemente di tipo gestionale che vengono dagli operatori stessi per avere un maggior controllo. Mi è sembrato strano che il Governo abbia valutato negativamente queste proposte che non hanno un carico economico e che vanno nella direzione che l'Europa si vuole dare.

Chiedo pertanto che almeno vengano trasformati in ordini del giorno e al Governo un minimo di attenzione per una categoria che durante il Covid è stata a sostegno di tutti quanti noi, con gravissimo carico lavorativo e a rischio di malattie. Presidente, vedo che lei è molto interessato; lo farò presente a tutti i camionisti italiani.

[IANNONE](#) (*FdI*). Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 20.0.4, a prima firma del senatore Fazzolari.

[PRESIDENTE](#). Se vuole farlo adesso, lo faccia, però è un emendamento aggiuntivo e verrebbe dopo l'articolo 20. Comunque lo faccia pure adesso.

[IANNONE](#) (*FdI*). Signor Presidente, la ringrazio. Come ho anticipato in discussione generale con questo emendamento, firmato dal senatore Fazzolari, *in primis*, ma con tutte le firme del Gruppo dei senatori di Fratelli d'Italia, noi auspichiamo un ripensamento sulla questione dei nostri balneari. Io non voglio essere ripetitivo rispetto a quanto ho detto in discussione generale, ma ho colto nelle parole del senatore Mallegni e di altri senatori del centrodestra e non solo, una nuova coscienza rispetto a quello che si può scrivere in termini di storia per queste 30.000 imprese, i loro familiari e i loro dipendenti.

Rivolgo quindi un appello accorato a tutti i colleghi dell'Aula affinché l'emendamento in questione possa ottenere una votazione positiva che deleghi al Governo il riconoscimento del principio che la direttiva Bolkestein, come ha detto il padre della direttiva, il commissario Bolkestein, non si applichi alle concessioni demaniali. Auspichiamo un guizzo d'orgoglio e di interpretazione del ruolo proprio del Parlamento, non per rivalsa nei confronti delle angherie che pure ci sono state in questi giorni da parte del Governo sulle prerogative del Parlamento, ma innanzitutto a difesa e a tutela del lavoro italiano che non deve essere espropriato. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Colleghi, siamo nella fase dell'illustrazione degli emendamenti, che spetta ai presentatori. Poi daremo i pareri e, quando arriveremo al voto, mi chiederete la parola in dichiarazione

di voto.

Senatrice Nugnes, la richiesta di trasformazione in ordine del giorno è riferita ai tre emendamenti o ad uno in particolare?

[NUGNES](#) (*Misto*). Vorrei che tutti e tre gli emendamenti fossero trasformati in un ordine del giorno, perché contengono delle disposizioni che generano un sistema di controllo e una piattaforma *online*. Invito quindi il Governo a valutare l'opportunità che questo sistema venga messo in atto.

PRESIDENTE. Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi al riguardo.

[MASINI](#), *relatrice sul disegno di legge n. 2481*. Signor Presidente, il parere è contrario anche sulla trasformazione in ordine del giorno.

[AMENDOLA](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Quindi mantiene gli emendamenti, senatrice Nugnes?

NUGNES (*Misto*). A questo punto votiamo gli emendamenti. Devo rendere conto alla categoria che mi ha chiesto di avanzare le proposte.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.200, presentato dalla senatrice Nugnes.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.201, presentato dalla senatrice Nugnes, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.202, presentato dalla senatrice Nugnes, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 20.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 20.0.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[CROATTI](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROATTI (*M5S*). Signor Presidente, entro nel merito di questo emendamento perché è qui presente anche il Vice Ministro, che immagino abbia a cuore tutto il lavoro e il sacrificio che è stato fatto da parte di tutta la maggioranza su un testo come quello del disegno di legge concorrenza, che ha visto il tema dei balneari portato avanti in maniera molto coscienziosa da tutta la maggioranza.

Ci ritroviamo di nuovo a discutere di un argomento che avevamo risolto e pensavamo di aver dato sicurezza a tutto il settore e alle imprese che per anni sono state bloccate in maniera assurda con proroghe vergognose che hanno impedito la crescita del nostro settore turistico. Vi è poi il diritto dello Stato ad avere un giusto ritorno da questi spazi, da questi territori e da queste aree che in questo momento vengono utilizzate in maniera non corretta, perché le proroghe hanno impedito uno sviluppo importante di questa economia. *(Applausi)*.

È l'economia di tutti noi, che ci vantiamo e parliamo spesso e volentieri di questo argomento. Soprattutto vi sono i diritti dei cittadini, perché questi spazi devono essere utilizzati dai cittadini in maniera consona e corretta, e i diritti dei lavoratori di quel settore, che hanno bisogno di certezze. Stiamo nuovamente tentando di incatenare al passato questo Paese e fermare il suo percorso di evoluzione.

Signor Vice Ministro, con tutto il lavoro che abbiamo fatto sul decreto concorrenza, mi appello a lei e a tutti i Gruppi parlamentari che hanno lavorato con noi a non fermare il progresso di questo Paese. *(Applausi)*.

[MARTELLI](#) (*Misto-IpI-PVU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MARTELLI](#) (*Misto-IpI-PVU*). Signor Presidente, in primo luogo noi del Gruppo Italexit voteremo favorevolmente l'emendamento 20.0.4.

In secondo luogo, ci teniamo a ribadire che la questione dei balneari poteva tranquillamente essere risolta secondo i dettami della direttiva e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che consente ai singoli Stati di sottrarre la questione alla legislazione europea: potevamo cioè risolverla come volevamo, perché ci era consentito dalla normativa europea, che pure io rigetto *in toto* come normativa. *(Applausi)*. Quindi, che non si trovi un alibi per aver trascinato per anni una questione che poteva essere risolta da dieci anni e che è stata ancora una volta risolta male, di fatto dando tutta la colpa e criminalizzando una categoria, che sicuramente, come tutti, non ha sempre ragione, ma in questo caso ce l'ha, perché è stata gettata sul rogo di un presunto PNRR e di presunti ricatti o condizioni legate al PNRR. Anche questo è falso: nel PNRR non c'è nessuna condizione di questo tipo e, se pure ci fosse, sarebbe un motivo per aprire un contenzioso presso l'Unione europea, perché il Trattato sul funzionamento prevale su qualunque tipo di norma secondaria in sede di sottoscrizione di un contratto come il PNRR. *(Applausi)*.

Ribadiamo pertanto il voto favorevole e quelli che hanno portato la situazione a questo punto dovrebbero farsi un grande esame di coscienza. *(Applausi. Commenti)*.

[ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, intervengo semplicemente per annunciare che il Gruppo Lega raccoglie l'appello fatto dal Gruppo Fratelli d'Italia, non tanto per un ripensamento, quanto perché, come ora spiegherò, la Lega ha sempre, in tutte le sedi, coerentemente sostenuto che le concessioni balneari dovessero essere escluse dalla direttiva Bolkestein. Per fare questo, ovviamente abbiamo bisogno di una norma europea che vada in questa direzione e questa è la legge di delegazione giusta e adatta per stimolare l'Unione europea in questo senso. *(Applausi)*.

Altra questione è il disegno di legge sulla concorrenza, che abbiamo votato per una ragione molto semplice: ci siamo trovati di fronte ad una sentenza del Consiglio di Stato che ha disapplicato la legge n. 145 del 2018, che molti di quelli che applaudivano prima hanno votato insieme a noi quando erano al Governo con noi *(Applausi)* - questo per dire quanto la coerenza sia importante e necessaria - e di fronte a quella sentenza del Consiglio di Stato, con il rischio di condannare le nostre imprese ad un'occupazione abusiva con tutto quello che ne poteva conseguire, siamo dovuti intervenire a livello normativo per tutelarle, prevedendo anche dei criteri di premialità per evitare che da gennaio 2023 le gare potessero essere messe in evidenza, anche con il rischio che investitori stranieri potessero venire ad appropriarsi delle nostre spiagge. Abbiamo quindi agito per tutela e difesa, votando a favore del disegno di legge sulla concorrenza, con tutte le premialità e le questioni che io stesso in Aula ho sottolineato in quell'intervento.

Ora invece, di fronte alla possibilità reale e concreta che l'Europa riprenda in esame questo tema, rispetto alle nostre idee, voteremo favorevolmente, anzi evidentemente sottoscriviamo come Gruppo il vostro emendamento *(Applausi)*, tenendo presente anche un altro aspetto che rafforza il nostro voto favorevole, ovvero che c'è una sentenza - visto che abbiamo dovuto agire per via di una sentenza del Consiglio di Stato - del TAR di Lecce che rimanda alla Corte di giustizia europea le valutazioni sull'applicabilità della direttiva Bolkestein alle concessioni balneari. *(Applausi)*.

A maggior ragione, questo voto deve essere favorevole e anzi siamo noi che facciamo un appello al Parlamento affinché su questo campo sia fatta una volta per tutte giustizia. *(Applausi)*.

[CRUCIOLI](#) (*CAL-Alt-PC-IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CRUCIOLI](#) (*CAL-Alt-PC-IdV*). Signor Presidente, purtroppo noto che, come spesso avviene, ci sono

due opposti entrambi sbagliati: da un lato rileviamo che l'applicazione della direttiva Bolkestein per i balneari *tout court* e quindi la possibilità per le imprese straniere di venire a fare incetta, come del resto è stato previsto nella legge delega cosiddetta concorrenza, non va bene, perché chiaramente non sono stati messi dei paletti e quindi corriamo il rischio che le nostre imprese balneari possano essere soppiantate e che ci possa poi essere una rendita di posizione di questi grossi gruppi stranieri che vengono a fare incetta di chilometri delle nostre spiagge. Tuttavia, in questo emendamento noi rileviamo un eccesso opposto. Riconoscere il legittimo affidamento dei concessionari, che non sono proprietari di quelle spiagge, e sostanzialmente fare una categoria che possa avvantaggiarsi delle concessioni ricevute e ottenerne delle rendite di posizione non va altrettanto bene.

Pertanto, sull'emendamento presentato ci asterremo.

[MALLEGNI](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALLEGNI](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, l'ho ribadito prima in discussione generale ma cercherò ora di essere più preciso. Parto dal disegno legge sulla concorrenza, che in Senato ha trovato un approfondimento significativo e una serie di vincoli importanti di finanza pubblica relativi anche al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Abbiamo trovato un punto d'intesa con grande difficoltà e devo ringraziare il vice ministro Pichetto Fratin, perché abbiamo lavorato insieme a lui eliminando ogni tipo di questione che avrebbe danneggiato direttamente il mondo del turismo italiano e tutti i concessionari, non solo balneari, ma anche quelli lacuali e fluviali che spesso dimentichiamo, e quelli dei porti. Abbiamo fatto un lavoro ottimo, eccezionale.

Questo emendamento ribadisce un concetto: la direttiva Bolkestein non si applica alle concessioni demaniali perché è una direttiva sui servizi e non sui beni. Sarebbe assurdo non averlo ancora capito e voler far finta che non sia così. Tra l'altro, non era argomento di discussione all'interno del disegno di legge sulla concorrenza, poiché abbiamo guardato ad altro: abbiamo evitato che sequestrassero le spiagge in un momento importante come quello della stagione balneare; abbiamo fornito agli enti locali la possibilità e l'opportunità di avere una visione di 12-24 mesi per mettersi nelle condizioni di poter operare in tal senso; abbiamo ragionato per salvaguardare le imprese. Tutto ciò è qualcosa di aggiuntivo rispetto a quello che abbiamo già fatto e che vogliamo ribadire.

Francamente, colleghi illustri che hanno votato la legge n. 145 del 2018 e hanno portato avanti insieme a noi la proroga dei quindici anni (ricordo ancora quando insieme al senatore Gasparri abbiamo lavorato la notte fino al mattino per arrivare alla mediazione dei quindici anni di proroga), oggi dicono che è sbagliato il concetto che loro hanno sostenuto tre anni fa. È vero che soltanto gli sciocchi non cambiano idea, ma qui si esagera.

C'è un altro passaggio, che ricordava prima il collega Romeo. Il tribunale di Lecce ha inviato gli atti alla Corte giustizia europea un minuto prima che approvassimo il provvedimento sulla concorrenza e pochi minuti dopo. In quel preciso istante noi avevamo l'obiettivo chiaro di salvaguardare le imprese ed è quello che abbiamo fatto. Noi siamo coerenti e andiamo avanti sempre nella stessa direzione, quindi non solo voteremo a favore di questo emendamento, ma chiediamo al collega Iannone di poter aggiungere le nostre firme. Condividiamo questa strategia, andiamo avanti e dico ai colleghi che sono intervenuti poco prima di me che quando si parla di legittimo affidamento a persone serie e perbene che hanno fatto la storia del turismo italiano e hanno sacrificato loro stessi e le loro famiglie si tratta di giustizia, non di furto. Ricordatevelo.

[AMENDOLA](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[AMENDOLA](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, in apertura ho provato a spiegare il parere contrario sull'intervento del senatore Iannone.

Mi permetto di ripetere qual è stato l'*iter* perché la legge di delegazione europea, come giustamente alcuni hanno detto, attiene alla fase in cui noi dobbiamo recepire e discutere su come farlo.

Tramite lei, signor Presidente, mi permetto di dire, con molto rispetto, al capogruppo Romeo che la Commissione che esaminava l'emendamento del senatore Fazzolari (c'erano anche emendamenti simili

di altri partiti) ha interrotto i lavori perché il ministro Garavaglia e il competente vice ministro Pichetto Fratin hanno lavorato per la riorganizzazione della materia, promuovendo anche un dibattito tra le forze politiche presenti in Senato per arrivare a una soluzione che è stata inserita nel cosiddetto provvedimento concorrenza. (*Applausi*). Lei, senatore Romeo, dice che questa è una legislazione europea, ma mi permetta di dirle che tutto lo sforzo è venuto perché c'è una sentenza del Consiglio di Stato. (*Applausi*).

Nel precedente Governo Conte - lo dico con molto rispetto - quando ci è arrivata la notizia di infrazione mi sono permesso di contrastarla firmando, a nome mio, una lettera in cui spiegavo che il processo aperto sulle concessioni balneari doveva vedere la discussione in Parlamento. Ricordo bene la materia. Perché si è accelerato il lavoro e perché il ministro Garavaglia, insieme al Ministro dello sviluppo economico, ha dovuto convocare dei tavoli di lavoro tra Palazzo Chigi e il Mise? Perché a ottobre è subentrata una sentenza del Consiglio di Stato (non Bruxelles, ma - ripeto - il Consiglio di Stato) che indicava precisamente delle procedure e delle priorità.

Quando in Commissione è arrivato questo tema, noi l'abbiamo sospeso proprio per rispetto dei Ministri competenti (e io non sono tra loro). Il Ministro del turismo e il Ministro dello sviluppo economico hanno lavorato con le forze di maggioranza per trovare un accordo. Visto quel risultato, noi, forze di maggioranza, abbiamo deciso di votare contro l'emendamento del senatore Fazzolari. Penso che si tratta della logica politica che regge il lavoro fatto dai Ministri competenti.

Pertanto, non solo confermo, a malincuore, che difendo il lavoro del ministro Garavaglia e del vice ministro Pichetto Fratin per arrivare a quell'accordo, ma ritengo anche che mettere in contraddizione il lavoro che si è fatto lì con la legge delega che adesso va alla Camera con questo voto significa far saltare tutta la procedura. (*Applausi*).

[LA MURA](#) (*CAL-Alt-PC-IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

[LA MURA](#) (*CAL-Alt-PC-IdV*). Signor Presidente, fortunatamente il nostro Gruppo è dinamico e democratico e al suo interno vi è un dibattito interno.

Quella in discussione è una materia estremamente complessa, con tante sfaccettature. Il collega, presidente Crucoli, ha espresso il voto della maggioranza del Gruppo, ma ciò non toglie che possa esserci un dissenso da parte di alcuni di noi. Io voterò contro l'emendamento del senatore Fazzolari.

Come detto dal rappresentante del Governo, la maggioranza ha trovato un accordo sulla legge concorrenza che contiene alcune cose interessanti e altre secondo me sbagliate. Ad esempio, ho l'occasione di dire che, con riferimento alla modifica del codice della navigazione, andavano fatti interventi puntuali e non dare carta bianca al Governo. Questa cosa non mi piace, così come tante altre. Noi abbiamo però necessità di regolamentare il settore, tra l'altro con delle concessioni che non è possibile mantenere fino al 2033, come richiesto. Noi teniamo al tessuto imprenditoriale e - parlo per me, chiaramente - occorre fare in modo che il tessuto imprenditoriale del turismo costiero accolga una sfida legata prima di tutto a dei fattori di criticità italiani.

I due aspetti vanno affrontati indipendentemente dalla Bolkestein; infatti vi siete messi d'accordo con gli operatori balneari. Questo per quanto riguarda la regolamentazione di un settore che fino ad oggi è rimasto fermo a cinquant'anni fa relativamente alla parte italiana.

Per quanto riguarda la parte europea, anch'io sono d'accordo sul fatto che dovremmo applicare in maniera diversa la Bolkestein. Tuttavia, nel merito dell'emendamento, quando si cita la Spagna, faccio notare che la Spagna ha ricevuto una procedura di infrazione. Ci sono anche altre questioni. Nell'emendamento si parla di interpretazione della Bolkestein, ma noi qui non votiamo le interpretazioni, votiamo invece delle cose che devono essere certe. Quindi, proprio nel tema e nel concetto di quell'emendamento ci sono cose strane che non è possibile votare, soprattutto da parte di chi si occupa di questa materia da vent'anni.

[D'ARIENZO](#) (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[D'ARIENZO](#) (*PD*). Signor Presidente, alla luce delle denunce fatte da alcuni colleghi in quest'Aula e

attesa la delicatezza di questo voto, per garantire la trasparenza e la correttezza dello stesso, chiediamo siano tolte dall'apposito sistema le tessere dei colleghi che non sono presenti in Aula.

PRESIDENTE. Assolutamente. Invito i senatori Segretari a procedere al ritiro delle tessere, dappertutto. La senatrice Gallone c'è. Senatore Puglia, mi scusi, visto che il collega Durnwalder sta procedendo al controllo da questa parte dell'emiciclo, passi dall'altra parte, altrimenti facciamo notte. Senatore Durnwalder, mi fa anche l'altra parte dell'emiciclo? (*Commenti*). Sta arrivando il senatore Durnwalder. Grazie alla fattiva collaborazione del senatore Faraone, da questa parte è tutto a posto. Ci siamo, senatore Puglia? Direi di sì. Facciamo rientrare i nostri senatori Segretari.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.0.4, presentato dal senatore Fazzolari e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*). (*Applausi*).

Gli emendamenti da 20.0.6 a 20.0.9 sono stati ritirati.

Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 20.0.200 (testo 2).

MASINI, *relatrice sul disegno di legge n. 2481*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 20.0.200 (testo 2).

AMENDOLA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.0.200 (testo 2), presentato dalla relatrice.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Come già preannunciato, le dichiarazioni di voto finali e le relative votazioni avranno luogo nella seduta di domani mattina.

Rinvio pertanto il seguito della discussione congiunta del disegno di legge e dei documenti in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

MOLLAME (*Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLLAME (*Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))*). Signor Presidente, voglio portare a conoscenza dell'Assemblea un appello lanciato dai sindaci delle isole minori di Sicilia: Favignana, Lampedusa e Linosa, Leni, Lipari, Malfa, Pantelleria, Santa Marina Salina e Ustica. Le isole saranno pure minori, ma i problemi spesso diventano maggiori e sono inversamente proporzionali. L'appello riguarda il rincaro dei costi dei trasporti da e per queste isole. Si tratta di rincari che potrebbero colpire in modo fortemente negativo le due uniche risorse componenti l'economia di questi territori, *in primis* il turismo, per il periodo, e poi la pesca.

Nei pochi distributori di queste isole, il gasolio sfiora oggi i 2,50 euro al litro. È chiaro che non stiamo vivendo un periodo fra i più facili dei più recenti decenni, ma il caro energia rischia di mettere in ginocchio tutte le famiglie e le piccole aziende di queste isole. La riduzione delle accise, per quanto possibile, ha certamente portato un beneficio a tutti i settori dell'economia interessati dal caro carburanti. Un beneficio uniforme, spalmato su tutto il territorio nazionale, che non tiene conto delle peculiarità di queste piccole realtà e, soprattutto, di quegli strumenti legislativi atti a garantire la continuità territoriale. Oggi credo sia arrivato il momento di intervenire, per trovare una soluzione non più procrastinabile. Sarà mia cura intervenire con un'interrogazione ed eventuali ipotesi emendative.

(*Applausi*).

RAMPI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAMPI (*PD*). Signor Presidente, non sono solito fare interventi di fine seduta, anche se lei di solito li gradisce molto, ma credo sia una questione abbastanza urgente avere alcune risposte da parte del Governo, e segnatamente dai Ministri delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e della transizione ecologica, in merito al progetto della Pedemontana, l'autostrada lombarda, che ormai è diventato un

tema mitologico, perché il progetto sta continuamente cambiando natura.

Sappiamo tutti che siamo in un tempo in cui i rincari delle materie prime delle costruzioni sono diventati importanti e siamo tutti impegnati in una transizione ecologica. Quindi, forse dobbiamo pensare in modo nuovo i modelli di trasporto e la soluzione dei problemi di traffico, rispetto a quanto si poteva progettare dieci, venti o trenta anni fa. Questa autostrada, che in origine doveva essere, in teoria, a costo zero per la finanza pubblica, perché in *project financing*, a costo zero non sarà e tuttavia rimangono progettati degli enormi costi di pedaggio per i cittadini. Quindi, forse è davvero tempo che il Governo si concentri su questa infrastruttura, non la lasci nell'autonomia della Regione Lombardia, che qualcuno vorrebbe aumentata, ma che noi vorremmo coordinata rispetto alle logiche non solo di uno Stato nazionale, ma anche dell'Unione europea, che è impegnata in una nuova progettazione del trasporto. Ricordo che la Pedemontana nasceva come Corridoio 5 e Sud dell'Unione europea e oggi non lo è più. Quindi, vorremmo veramente che il Governo focalizzasse la sua attenzione sulla Pedemontana e valutasse quale progetto è veramente utile ai cittadini.

Noi crediamo che quel progetto sia superato, non sia al passo coi tempi e rischi di diventare solo un enorme costo, un'enorme voragine nei conti dello Stato e della Regione, senza risolvere alcun problema di mobilità. Per questo chiedo una risposta alle mie interrogazioni e anche a quelle di altri colleghi, ma soprattutto chiedo un'attenzione particolare per questo importante progetto. (*Applausi*).

[GRANATO](#) (*CAL-Alt-PC-IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GRANATO](#) (*CAL-Alt-PC-IdV*). Signor Presidente, nella seduta del 24 maggio è stata pubblicata l'interrogazione [4-07055](#) che ho rivolto al Ministro della salute. Chiedo che questo atto di sindacato ispettivo sia considerato, in quanto sarebbe indispensabile avere dal ministro Speranza una risposta rapida, definitiva e chiara.

L'articolo 4 del decreto-legge n. 44 del 2021, nella versione più recente, ha esteso fino al 31 dicembre 2022 l'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, in quanto è stato previsto che la vaccinazione costituisca requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati. Sappiamo quanti medici e quanti infermieri, così come docenti o personale delle Forze armate siano stati sospesi sulla base di disposizioni ingiuste, inique e totalmente discriminatorie come questa.

È accaduto che alcuni medici lombardi sospesi ingiustamente dal servizio abbiamo chiesto chiarimenti in relazione a un comunicato emesso nel febbraio 2022 dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Lombardia, che recava alcune indicazioni per i medici di medicina generale nell'ambito dell'attività prescrittiva. Nel comunicato, apparso poi anche sul sito della federazione nazionale, si legge testualmente che: «I vaccini utilizzati non sono prescrittibili con le normali ricette in quanto non è ammessa la distribuzione territoriale nella Repubblica italiana.». Un cittadino comune e di buon senso si domanderebbe che significa questa frase ed è esattamente ciò che alcuni medici sospesi hanno chiesto alla federazione, domandando nello specifico le ragioni per cui sia stata espressamente esplicitata la non ammissione della distribuzione territoriale di tali farmaci nella Repubblica italiana. È una mano messa avanti? Ci aspettano già conseguenze per chi ha inoculato questi prodotti nei corpi dei cittadini senza alcuna valutazione preventiva?

Credo sia non solo necessario, ma assolutamente indispensabile fare chiarezza al più presto su questa vicenda, perché la federazione interrogata non ha mai replicato alle legittime istanze avanzate ed è inammissibile che su una questione così importante non si faccia chiarezza al più presto, dato che dall'inadempimento dell'obbligo vaccinale è derivata la sospensione dall'attività lavorativa.

Lascio il quesito anche ai colleghi di quest'Assemblea, per la grande maggioranza sempre pronti ad assentire alle richieste assurde di questo Governo e mai dubbiosi dell'efficacia di questi presunti farmaci, cosa significa che non è ammessa la distribuzione territoriale nella Repubblica italiana dei vaccini anti Covid-19. Quale significato ha dato all'espressione: «distribuzione territoriale»? Non sono la sola, signor Ministro, a voler sapere la verità su questi sieri, ma milioni e milioni di cittadini italiani. (*Applausi*).

[GAUDIANO](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAUDIANO (*M5S*). Signor Presidente, l'emergenza pandemica ha evidenziato con chiarezza la necessità di rafforzare la capacità del Servizio sanitario nazionale di fornire servizi adeguati al servizio sanitario territoriale. Nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (ossia i 209 miliardi ottenuti dal presidente Giuseppe Conte) il tema della salute è indicato tra gli obiettivi che richiedono particolari interventi. Alla luce di ciò considero fondamentale rafforzare la medicina territoriale e le cure domiciliari. Non possiamo dimenticare che nel nostro Paese la conformazione geografica dei territori, la viabilità e la difficoltà di accesso alle strutture sanitarie creano differenze tra la popolazione, compromettendo la qualità del servizio. È, quindi, importante definire un'organizzazione professionale presente sui territori, che comprende medici di medicina generale, pediatri, infermieri e personale amministrativo indispensabile per assicurare omogeneità nell'accesso al servizio sanitario a tutti i cittadini.

Quindi, ritengo che per garantire tale omogeneità su tutto il territorio nazionale sia importante prevedere un incentivo per i medici specialisti che scelgono di lavorare in strutture sanitarie collocate in zone interne o disagiate, comprese le piccole isole.

Tale incentivo servirà ad invogliare i medici a lavorare in queste zone. Per questo motivo, nell'Atto Senato 2500, che ho depositato a mia prima firma, ho pensato di attribuire un punteggio aggiuntivo per il servizio prestato, ai fini della valutazione come titolo di carriera, ed una indennità di servizio per valorizzare le competenze e le specifiche attività svolte. L'obiettivo è assicurare che tutti i cittadini possono accedere ad un servizio adeguato indipendentemente dal luogo in cui vivono.

[CASINI](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASINI (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, oggi è il 29 giugno ed io approfitto della sua consueta cortesia per rivolgere il più sincero augurio di buon compleanno, mio personale evidentemente, ma pensando di interpretare il sentimento di tutti i colleghi, al presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano, che è membro di questa nostra Assemblea ma che, purtroppo, da qualche tempo non è in condizione di partecipare ai nostri lavori. (*Applausi*).

Penso che il servizio importante che egli ha svolto per le istituzioni e per l'Italia ci induca tutti a mostrare, non solo di nuovo gratitudine, ma anche grande simpatia e affetto verso il presidente Napolitano. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Senatore Casini, visto che oggi è la festività dei santi Pietro e Paolo, ne approfitto per fare gli auguri a lei, in quanto Pier, per il suo onomastico e ovviamente a tutti i Pietro e Paolo presenti.

[AMENDOLA](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMENDOLA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, vorrei associarmi alle belle parole del presidente Casini di omaggio al presidente emerito Giorgio Napolitano, un grande napoletano, un grande italiano ed un grande europeo. (*Applausi*).

Atti e documenti, annuncio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di giovedì 30 giugno 2022

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 30 giugno, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

([Vedi ordine del giorno](#))

La seduta è tolta (*ore 18,27*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva ([747-2262-2474-2478-2480-](#)

[2538-B](#))

N.B. Il Senato approva in seconda deliberazione il disegno di legge, composto del solo articolo 1, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA E DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. All'articolo 33 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme ».

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021 ([2481](#))

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE E ALLEGATO A

Art. 1.

Approvato

(Delega al Governo per l'attuazione e il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea)

1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure e i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché quelli specifici stabiliti dalla presente legge, i decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 2 a 20 della presente legge e all'annesso allegato A.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi di cui al comma 1, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe di cui al medesimo comma 1. Alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della citata legge n. 234 del 2012. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Allegato A

(Articolo 1, comma 1)

1) direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;

2) direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere (Testo rilevante ai fini del SEE);

3) direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori (Testo rilevante ai fini del SEE);

4) direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (Testo rilevante ai fini del SEE);

- 5) direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012;
- 6) direttiva (UE) 2020/1504 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (Testo rilevante ai fini del SEE);
- 7) direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (Testo rilevante ai fini del SEE);
- 8) direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE);
- 9) direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la *governance* del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 (Testo rilevante ai fini del SEE);
- 10) direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio, del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.
- 11) direttiva (UE) 2021/1187 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T);
- 12) direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio;
- 13) direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (Testo rilevante ai fini del SEE);
- 14) direttiva (UE) 2021/2261 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l'uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (Testo rilevante ai fini del SEE).

ORDINI DEL GIORNO

G1.200

[Candiani](#) (*)

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2481 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021»,

premessi che:

il disegno di legge, a seguito dei lavori della Camera, risulta composto da 20 articoli che recano disposizioni di delega per il recepimento di 14 direttive europee inserite nell'Allegato A, principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa ad altre 3 direttive nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a 20 regolamenti europei e a una raccomandazione;

tenuto conto, in particolare:

della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali che ha come scopo di "lottare contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato

interno, favorendo in tal modo la competitività delle imprese e in particolare delle PMI";

della comunicazione della Commissione del 26 novembre 2008 intitolata «Un piano europeo di ripresa economica» la quale, tra l'altro, si prefigge di ridurre gli oneri amministrativi e promuovere l'imprenditorialità e, in particolare, "assicurare che le autorità pubbliche paghino le fatture per le forniture e i servizi entro un mese, compreso alle PMI, per alleviare i problemi di liquidità (...)";

della relazione al Parlamento del 2011, dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sui ritardati pagamenti nella PA, dalla quale emerge una puntuale disamina del problema e l'identificazione delle ragioni dello stesso in due ordini di fattori: la carenza di liquidità e la difficoltà di gestire il ciclo passivo;

della relazione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2018 sull'attuazione della citata direttiva 2011/7/UE, con la quale, tra l'altro:

esorta gli Stati membri ad assumere piena responsabilità per quanto concerne l'esercizio dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione e a migliorare la legislazione nazionale assicurando la piena e corretta attuazione della direttiva sui ritardi di pagamento (..);

invita gli Stati membri e la Commissione a promuovere "un passaggio deciso verso una cultura dei pagamenti rapidi" adottando le misure più adeguate, tra cui l'elaborazione di orientamenti in materia di migliori prassi, con l'obiettivo di creare un contesto imprenditoriale affidabile per le imprese e una cultura dei pagamenti puntuale;

esorta gli Stati membri a rendere più efficienti le procedure di pagamento e sottolinea in particolare che le procedure di verifica per il controllo delle fatture o della conformità delle merci e dei servizi con le disposizioni contrattuali non dovrebbero essere utilizzate per estendere artificialmente i periodi di pagamento oltre i limiti previsti dalla direttiva;

ricorda agli Stati membri e alla Commissione che il pagamento rapido costituisce un requisito generale per l'instaurazione di un ambiente imprenditoriale vitale e che, pertanto, dovrebbe essere integrato in tutte le iniziative politiche e legislative riguardanti le imprese (ad esempio responsabilità sociale delle imprese, *start-up* e rapporti tra piattaforme e imprese);

considerato che la direttiva 2011/7/UE, suindicata, rappresenta che: "nelle transazioni commerciali tra operatori economici o tra operatori economici e amministrazioni pubbliche molti pagamenti sono effettuati più tardi rispetto a quanto concordato nel contratto o stabilito nelle condizioni generali che regolano gli scambi. Sebbene le merci siano fornite e i servizi prestati, molte delle relative fatture sono pagate ben oltre il termine stabilito. Tali ritardi di pagamento influiscono negativamente sulla liquidità e complicano la gestione finanziaria delle imprese. Essi compromettono anche la loro competitività e redditività quando il creditore deve ricorrere ad un finanziamento esterno a causa di ritardi nei pagamenti. Il rischio di tali effetti negativi aumenta considerevolmente nei periodi di recessione economica, quando l'accesso al finanziamento diventa più difficile";

valutata la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, del 28 gennaio 2020, nella causa C-122/18, per inadempimento dell'Italia, avendo omesso di assicurare che le sue pubbliche amministrazioni rispettino effettivamente i termini di 30 o 60 giorni di calendario per il pagamento dei loro debiti commerciali, come prescritto dalla direttiva 2011/7/UE, citata (Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), di tale direttiva, gli Stati membri assicurano che nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione il periodo di pagamento non superi i 30 giorni di calendario a decorrere dalle circostanze di fatto ivi elencate. Quanto all'articolo 4, paragrafo 4, della suddetta direttiva, esso accorda agli Stati membri la possibilità di prorogare tale termine fino ad un massimo di 60 giorni di calendario per le amministrazioni e gli enti pubblici ivi contemplati);

rilevati i benefici che deriverebbero da una corretta applicazione della direttiva 2011/7/UE e della relativa legislazione nazionale, anche da parte della pubblica amministrazione, tenuto conto del suo ruolo fondamentale nel dare il "buon esempio", pagando i suoi fornitori entro i termini stabiliti, impegna il Governo:

ad adoperarsi concretamente per assicurare che tutte le pubbliche amministrazioni rispettino

effettivamente i termini di pagamento stabiliti all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;

a garantire la concreta realizzazione di una "cultura dei pagamenti rapidi" che contrasti efficacemente gli effetti negativi che i ritardati pagamenti determinano sull'equilibrio finanziario delle imprese e sul grado di concorrenza nel mercato;

a contrastare seriamente prassi contrattuali inique, in violazione dei principi della correttezza e buona fede contrattuale, praticate dalle pubbliche amministrazioni a scapito delle aziende creditrici;

a far sì che le pubbliche amministrazioni adottino condotte trasparenti rispetto ai diritti dei creditori dello Stato, per evitare non solo che le aziende siano costrette a subire costi ingiustificati dai ritardi nei pagamenti, ma anche che prassi dilatorie nei pagamenti incidano negativamente sulla competitività complessiva del Paese in termini di minore attrattività degli investitori nazionali ed esteri;

ad adottare concrete misure disincentivanti nei confronti delle pubbliche amministrazioni che si rendano responsabili di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta la senatrice Giammanco e i restanti componenti del Gruppo FIBP-UDC, la senatrice Ginetti e i restanti componenti del Gruppo IV-PSI, il senatore Romeo e i restanti componenti del Gruppo L-SP-PSd'Az, i senatori Steger, Richetti, Ricciardi e Corbetta.

G1.201 (testo 2)

[Sbrollini](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021";

premesso che:

con l'articolo 13 della Direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, che modifica la direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, è stato introdotto l'obbligo per gli Stati membri di garantire "un'adeguata remunerazione" alle formazioni relative alle specializzazioni mediche;

gli Stati membri erano tenuti a conformarsi alla Direttiva entro e non oltre il 31 dicembre del 1982, ma l'Italia l'ha recepita con ben otto anni di ritardo, attraverso il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257. Tuttavia, il decreto legislativo n. 257 del 1991 riconosceva una borsa di studio ai medici specializzandi unicamente per gli anni dal 1991 in poi, non prevedendo nulla per gli specializzandi degli anni precedenti;

solo nel 1999, con la legge n. 370, il legislatore è intervenuto tenendo in considerazione anche i medici specializzandi degli anni dal 1983 al 1991, concedendo, però, la borsa di studio solo a coloro i quali, essendo in possesso dei requisiti soggettivi legati sostanzialmente alla regolare frequenza e iscrizione al corso, avessero anche fatto ricorso al Tar e avessero beneficiato di una sentenza irrevocabile in tal senso;

considerato che:

sul tema è, di recente, intervenuta la Corte di Giustizia europea, che, con sentenza 3 marzo 2022, n. C-590/20, ha riconosciuto che il diritto alla "adeguata remunerazione" degli specializzandi decorra dal 1° gennaio 1983, cioè dal primo giorno di mora dell'amministrazione italiana nel recepimento della direttiva 82/76/Cee, confermando tale diritto anche per i medici iscritti alla scuola di specializzazione prima del 1982, limitatamente al periodo di tale formazione a partire dal 1 gennaio

1983 e fino alla fine della formazione stessa, a condizione che la formazione riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi, sia menzionata negli articoli 5 e 7 della direttiva 75/362/CEE;

in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è stato accolto l'Ordine del giorno G/2598/16/1 e 7, col quale il Governo si è impegnato ad adottare le iniziative opportune che consentano ai medici specializzandi degli anni 1983-1991 di beneficiare del diritto ad una adeguata remunerazione,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare iniziative che consentano la reale attuazione della Direttiva 82/76/CEE, tenendo conto anche delle indicazioni della Corte di Giustizia dell'Unione europea, consentendo ai medici specializzandi degli anni 1983-1991 di beneficiare del diritto ad una adeguata remunerazione.

(*) Accolto dal Governo

G1.202

[Gallone](#), [Caligiuri](#), [Papatheu](#), [Giammanco](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di legge recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021

premesso che:

al fine di garantire la transizione energetica nel nostro Paese la tutela dell'ambiente e garantire il benessere sociale ed economico accanto alla necessaria sostenibilità ambientale, occorre individuare le diverse fonti energetiche che il nostro Paese ha e dovrà avere nei prossimi anni e programmare gli investimenti necessari a tale scopo;

come sottolineato nel documento conclusivo della Riunione straordinaria del Consiglio europeo del 30 e 31 maggio 2022, ricordando la dichiarazione di Versailles e le proprie conclusioni del 21 e 22 ottobre 2021 e del 24 e 25 marzo 2022, anche per quanto riguarda i diversi mix energetici, sulla scorta delle decisioni adottate in precedenza riguardo ai divieti alle importazioni dalla Russia e della presentazione del piano REPowerEU finalizzato a ridurre rapidamente la dipendenza dai combustibili fossili russi e ad accelerare la transizione energetica, al fine di conseguire un sistema energetico più resiliente e un'Unione dell'energia adeguatamente interconnessa, il Consiglio europeo invita come priorità a breve termine, a diversificare ulteriormente le fonti e le rotte di approvvigionamento e assicurare l'approvvigionamento energetico a prezzi accessibili, rilevando l'importanza delle fonti energetiche interne per la sicurezza dell'approvvigionamento;

quindi è evidente che, anche alla luce delle recenti vicende geopolitiche internazionali, la questione della transizione energetica nel nostro Paese è strettamente connessa ad una programmazione attendibile e prevedibile del mix delle fonti energetiche, come già alcuni paesi stanno facendo - vedi la Danimarca - , in grado di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico interno e il mantenimento e la salvaguardia del nostro sistema economico e della propria competitività sui mercati internazionali

oltre a sviluppare il più possibile le fonti rinnovabili occorre quindi diversificare quanto più possibile le fonti di approvvigionamento energetico del nostro Paese, tra cui l'incremento della produzione nazionale di gas, drasticamente ridotta nel corso degli ultimi anni,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di sviluppare la strategia di valorizzazione delle risorse energetiche

nazionali, in linea con le priorità a breve termine individuate nel documento conclusivo del Consiglio Europeo del 31 maggio 2022, al fine di determinarne un maggiore sfruttamento delle stesse che garantisca la sicurezza degli approvvigionamenti e il mantenimento del benessere sociale ed economico del nostro Paese, anche mediante la revisione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI) alla luce della mutata situazione internazionale.

(*) Accolto dal Governo

G1.203

[Bernini](#), [Gallone](#), [Giammanco](#), [Caligiuri](#), [Cesaro](#), [De Siano](#), [Galliani](#), [Alfredo Messina](#), [Papatheu](#), [De Bonis](#), [Mangialavori](#), [Mallegni](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Berardi](#), [Binetti](#), [Boccardi](#), [Caliendo](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [Damiani](#), [De Poli](#), [Fazzone](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giro](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Saccone](#), [Schifani](#), [Sciascia](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Tiraboschi](#), [Toffanin](#), [Vitali](#), [Vono](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

la grande siccità che si sta abbattendo sul nostro Paese ormai da qualche anno è una conseguenza anche dei cambiamenti climatici;

l'abbondanza di acqua è fondamentale per tutta la filiera agricola, la produzione di cibo e la competitività delle imprese agricole;

per questo l'obiettivo che si deve porre il Governo deve mirare a contrastare e ridurre i rischi collegati agli effetti del mutamento del clima;

il Nord Italia e il bacino del Po sono i più colpiti da questo fenomeno: oltre il 40% del PIL, il 45% della produzione agricola su scala nazionale, oltre l'85% del made in Italy, per un valore di oltre 450 miliardi di euro, dipende dalla disponibilità di acqua;

i danni all'agricoltura italiana provocati dalla siccità negli ultimi 20 anni sono stimati in 15 miliardi di euro;

sono stati 187 gli eventi calamitosi nel 2021, dei quali oltre il 70% legato alle acque e alla loro assenza;

solo l'anno scorso sono stati ben 9 gli eventi siccitosi di intensità e durata tale da richiedere lo stato di emergenza;

l'aumento degli eventi climatici estremi in Italia nei soli primi quattro mesi del 2022 è pari al 29%;

il deficit di piovosità in alcune aree ha superato il 70% rispetto alla norma; si tratta di una chiara tendenza alla tropicalizzazione, che si manifesta con un più elevato numero di eventi meteorici violenti, ma anche con sbalzi termici significativi;

è quindi necessario un nuovo paradigma per affrontare nuove sfide: meno pozzi e pompe di adduzione che assorbono energia elettrica e più invasi per raccogliere le acque piovane, grazie a questi potremmo anche produrre energia idroelettrica e fotovoltaica con impianti galleggianti sulla superficie degli invasi stessi;

in questo modo potremmo poi assicurare il rilascio della risorsa in caso di siccità per alimentare i sistemi irrigui e garantire la continuità della produzione agricola;

in generale, è stato stimato (dati ISTAT, marzo 2020), che, nei sistemi di approvvigionamento idrico in Italia, la perdita di acqua è mediamente pari al 40% del volume immesso con circa una perdita di 44 metri cubi al giorno, pari a 44000 litri per km di rete nei capoluoghi di Provincia, ma in alcuni casi essa raggiunge livelli molto più elevati che arrivano al 50% al 70%;

gli strumenti di misurazione tradizionali e l'analisi del fabbisogno di acqua basati sui dati

storici sembrano non essere più adeguati in quanto sono ad alta intensità di lavoro e mancano di visibilità sui modelli di distribuzione, raccolta e consumo, con il risultato di servizi dispendiosi in termini di tempo, costosi e poco reattivi,

impegna il Governo ad adottare una "Strategia acqua" che preveda:

a) la costruzione di 200 nuovi invasi su tutto il territorio nazionale, recependo le proposte progettuali (in stato di già avanzata definizione), in possesso dei consorzi di bonifica italiani e oggetto del "piano laghetti" predisposto dall'ANBI (Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue), che ha un costo stimato di circa 3,5 miliardi di euro (il 40% delle opere da realizzare ha già una progettazione definitiva pronta);

b) la liberalizzazione dell'uso delle Tecnologie di Evoluzione Assistita, in particolare prevedere l'evoluzione assistita (TEA), chiedendo alla Commissione europea la modifica della normativa che liberalizza l'uso delle TEA svincolandole dagli OGM, posto che l'utilizzazione delle nuove biotecnologie agrarie può assicurare l'immediata sperimentazione in campo di nuove piante più resistenti alla siccità e alle parassitosi;

c) la definizione di un Contratto istituzionale di sviluppo (CIS), sul tema della risorsa idrica che coinvolga i territori interessati al fine di accelerare le procedure e avere subito fondi a disposizione, anche per le progettazioni esecutive. Attraverso questo meccanismo, già predisposto dal Ministero del sud guidato dal Ministro Mara Carfagna, si potrebbe disporre immediatamente di oltre 1 miliardo di euro con procedure analoghe a quelle del PNRR;

d) la destinazione dei fondi necessari ad affrontare questa "Strategia acqua" già nella prossima legge di bilancio, per i prossimi tre anni 2023-2025;

e) la richiesta alla Commissione UE di una modifica della normativa del Next Generation EU, per consentire il finanziamento con il PNRR di queste infrastrutture necessarie per assicurare ai cittadini europei la sicurezza aumentare;

f) la definizione, anche attraverso un apposito decreto-legge siccità, di un piano completo di ristori che possa mitigare almeno in parte le ingenti perdite della filiera agricola;

g) l'adozione, inoltre, di misure a medio termine che prevedano un nuovo Recovery Fund che riconosca la straordinarietà della situazione che si è creata a seguito del conflitto in Ucraina e stanzi nuove risorse che consentano di finanziare investimenti strutturali e di garantire la competitività delle nostre imprese agricole nel lungo periodo;

h) l'adozione di soluzioni efficienti dal punto di vista energetico e di strumenti avanzati di monitoraggio e comunicazione, progettati specificamente per la futura rete idrica intelligente, supportata dalle soluzioni basate sull'Internet of Things (IoT).

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLI 2 E 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)

1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della medesima legge, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee recepite in via regolamentare o amministrativa ovvero in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

Art. 3.

Approvato

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/2121, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) estendere, in quanto compatibili, le disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2019/2121 alle società diverse dalle società di capitali, purché iscritte nel registro delle imprese, con esclusione delle società cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile, e alle società regolate dalla legge di uno Stato membro diverse dalle società di capitali;
- b) estendere, in quanto compatibili, le disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2019/2121 alle trasformazioni, fusioni e scissioni alle quali partecipano, o da cui risultano, una o più società non aventi la sede statutaria, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nel territorio dell'Unione europea;
- c) disciplinare le trasformazioni, le fusioni e le scissioni di società regolate dalla legge italiana a cui partecipano, o da cui risultano, società regolate dalla legge di altro Stato anche non appartenente all'Unione europea;
- d) disciplinare le trasformazioni, le fusioni e le scissioni a cui partecipano, o da cui risultano, altri enti non societari i quali abbiano quale oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività di impresa, purché regolati dalla legge di uno Stato membro e aventi la sede statutaria, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nel territorio dell'Unione europea;
- e) disciplinare le scissioni transfrontaliere, totali o parziali, che comportano il trasferimento del patrimonio attivo e passivo a una o più società preesistenti;
- f) disciplinare il trasferimento della sede sociale all'estero da parte di una società regolata dalla legge italiana senza mutamento della legge regolatrice, con integrazione delle relative disposizioni del codice civile e dell'articolo 25 della legge 31 maggio 1995, n. 218, precisando se e a quali condizioni l'operazione sia ammissibile e prevedendo, ove ritenuto ammissibile, opportuni controlli di legalità e tutele equivalenti a quelle previste dalla direttiva (UE) 2019/2121 e stabilendo, infine, un regime transitorio, applicabile prima della data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, per le società che alla medesima data hanno trasferito la sede all'estero mantenendo la legge italiana;
- g) disciplinare i procedimenti giurisdizionali, anche di natura cautelare, per la tutela avverso le determinazioni dell'autorità competente in materia di rilascio del certificato preliminare di cui agli articoli 86 *quaterdecies*, 127 e 160 *quaterdecies* della direttiva (UE) 2017/1132, anche per il caso di mancata determinazione, nonché avverso le determinazioni della medesima autorità in materia di controllo di legalità di cui agli articoli 86 *sexdecies*, 128 e 160 *sexdecies* della predetta direttiva, prevedendo la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa;
- h) prevedere, per i creditori i cui crediti sono anteriori all'iscrizione del progetto di operazione transfrontaliera nel registro delle imprese, tutele non inferiori a quelle stabilite dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108;
- i) individuare i canali informativi utilizzabili dall'autorità competente per la verifica delle pendenze delle società verso creditori pubblici, anche in funzione della richiesta di adeguate garanzie per il pagamento di tali crediti;
- l) disciplinare gli effetti sui procedimenti di rilascio del certificato preliminare e di controllo previsti dagli articoli 86 *quaterdecies*, 86 *sexdecies*, 127, 128, 160 *quaterdecies* e 160 *sexdecies* della direttiva (UE) 2017/1132, derivanti dal mancato adempimento e dal mancato rilascio delle garanzie da parte della società per le obbligazioni, anche non pecuniarie e in corso di accertamento, esistenti nei confronti di amministrazioni o enti pubblici;
- m) individuare, nell'ambito della procedura per il rilascio del certificato preliminare di cui agli articoli 86 *quaterdecies*, 127 e 160 *quaterdecies* della direttiva (UE) 2017/1132, i criteri per la qualificazione di un'operazione transfrontaliera come abusiva o fraudolenta in quanto volta all'elusione del diritto dell'Unione europea o nazionale o posta in essere per scopi criminali;

- n)* disciplinare i criteri e le modalità di semplificazione dello scambio dei certificati preliminari tra le autorità competenti;
- o)* apportare le necessarie modifiche alle disposizioni dettate dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sulla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa in relazione ai procedimenti indicati alla lettera *g)* nonché per gli strumenti di tutela giurisdizionale previsti ai sensi della lettera *h)*;
- p)* prevedere che la società, ai fini del trasferimento di attività e passività a una o più società di nuova costituzione regolate dal diritto interno, possa avvalersi della disciplina prevista per la scissione, con le semplificazioni previste dall'articolo 160 *vicies* della direttiva (UE) 2017/1132, e stabilire che le partecipazioni siano assegnate alla società scorporante;
- q)* prevedere una disciplina transitoria delle fusioni transfrontaliere che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108, a cui partecipi o da cui risulti una società regolata dalla legge di uno Stato che non ha ancora recepito la direttiva (UE) 2019/2121;
- r)* prevedere, per le violazioni delle disposizioni di recepimento della direttiva, l'applicazione di sanzioni penali e amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni delle disposizioni stesse, nel limite, per le sanzioni penali, della pena detentiva non inferiore nel minimo a sei mesi e non superiore nel massimo a cinque anni, ferma restando la disciplina vigente per le fattispecie penali già previste.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI

3.1

[Fazzolari, Malan](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

«*r-bis)* prevedere la presa visione del "Progetto di trasformazione transfrontaliera" e il massimo coinvolgimento delle parti sociali al fine di garantire la tutela dell'occupazione e scongiurare la conflittualità, secondo quanto previsto dall'articolo 86-*quinquies*, lettera j), della direttiva (UE) 2019/2121.»

3.2

[Fazzolari, Malan](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

«*r-bis)* rendere disponibili le relazioni di cui all'art. 86-*sexies*, comma 6, della direttiva (UE) 2019/2121, almeno otto settimane prima della data dell'assemblea generale di cui all'articolo 86-*nonies*.»

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/2161, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a)* apportare alle disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le modifiche e le integrazioni necessarie per il recepimento delle disposizioni contenute nella

direttiva;

b) coordinare le disposizioni relative all'indicazione di prezzi, da introdurre nel codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, in attuazione delle modifiche apportate alla direttiva 98/6/CE, con le altre disposizioni vigenti in materia di indicazione di prezzi e, in particolare, con le disposizioni dell'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

c) revisionare e adeguare l'apparato sanzionatorio amministrativo, già previsto dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, nelle materie oggetto della direttiva (UE) 2019/2161, attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni;

d) stabilire che i poteri sanzionatori di cui agli articoli 1, 3 e 4 della direttiva (UE) 2019/2161 siano esercitati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato anche in relazione alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale, cui si applicano le disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 1-*bis*, del medesimo codice;

e) prevedere che il massimo edittale delle sanzioni inflitte a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sia almeno pari al 4 per cento del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati;

f) stabilire le specifiche modalità di indicazione del prezzo precedente in caso di riduzioni di prezzo per prodotti immessi sul mercato da meno di trenta giorni, nonché in caso di aumenti progressivi della riduzione di prezzo, ed escludere, in ogni caso, dalla disciplina della indicazione del prezzo precedente i beni che possono deteriorarsi o scadere rapidamente; prolungare altresì a trenta giorni il termine di recesso per i contratti stipulati nel contesto di visite a domicilio non richieste e di escursioni organizzate per vendere prodotti e prevedere che non si applichino, nei medesimi casi, le esclusioni del diritto di recesso.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

4.1

[Fazzolari](#), [Malan](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), alla fine del capoverso, aggiungere le seguenti parole: «, fatto salvo l'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo n. 206 del 2005»;

b) alla lettera c), alla fine del capoverso, aggiungere le seguenti parole: «, tenendo in particolare conto del valore delle vendite dei beni o servizi oggetto dell'infrazione e dell'eventualità che, a causa della novità della fattispecie e dell'assenza di precedenti, vi fosse un ragionevole dubbio sulla qualificazione di uno specifico comportamento come violazione della normativa rilevante»;

c) alla lettera d), sopprimere la parola: «1» e, dopo le parole: «siano esercitati», inserire le seguenti: «nel rispetto dei massimali edittali indicati alla lettera e) del presente comma e previo rafforzamento delle garanzie procedurali in favore del professionista.»;

*d) sostituire la lettera e) con la seguente: «e) prevedere che il massimo edittale delle sanzioni inflitte a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2934 nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-*quater*, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, sia pari al 4 per cento del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati, in caso di infrazione diffusa o dell'infrazione diffusa avente una dimensione unionale, e all' 1 per cento in caso di fattispecie di esclusivo rilievo nazionale. Nelle fattispecie di cui agli articoli da 33 a 38 del codice del consumo, la previsione di cui al primo periodo si applica con esclusivo riferimento alle infrazioni diffuse o delle infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale e, in ogni caso, nelle sole ipotesi in cui un professionista continui a utilizzare clausole contrattuali che sono state dichiarate vessatorie con una decisione definitiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato»;*

4.2

[Fazzolari](#), [Malan](#)

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), alla fine del capoverso, aggiungere le seguenti parole: «fatto salvo l'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo n. 206 del 2005»;

b) alla lettera d), sopprimere le seguenti parole: «anche in relazione alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale, cui si applicano le disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005.»;

*c) sostituire la lettera e) con la seguente: «e) prevedere che il massimo edittale delle sanzioni inflitte a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2934 nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-*quater*, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, quando queste vengono applicate per sanzionare una infrazione diffusa o una infrazione diffusa di dimensione unionale, sia pari al 4 per cento del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati. Nel caso della direttiva 93/13/CEE, la previsione di cui al primo periodo si applica con esclusivo riferimento alle ipotesi in cui un professionista continui a utilizzare clausole contrattuali che sono state dichiarate vessatorie con una decisione definitiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.»;*

4.11

[Fazzolari](#), [Malan](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «almeno pari», con le seguenti: «non superiore».

G4.200

[Modena](#), [Giammanco](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di legge recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021

premesso che:

il disegno di legge in esame all'articolo 4 reca principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/2161, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori);

il citato articolo 4, al comma 1, lettera f), dispone il prolungamento - da attuare in sede di esercizio della delega - a trenta giorni del termine di recesso per i contratti stipulati nel contesto di visite a domicilio non richieste e di escursioni organizzate per vendere prodotti e prevedere che non si applichino, nei medesimi casi, le esclusioni del diritto di recesso;

considerato che:

la direttiva (UE) 2019/2161 non fornisce alcuna definizione chiara ed univoca di "visite a domicilio non richieste" e non menziona il canale di vendita online come una delle modalità che caratterizzano il settore della vendita diretta a domicilio;

l'articolo 3 della direttiva sopracitata specifica che gli Stati membri possono adottare disposizioni volte alla tutela degli interessi dei consumatori nel contesto di visite non richieste di un professionista presso l'abitazione di un consumatore, oppure escursioni organizzate da un professionista a patto che queste siano proporzionate, non discriminatorie e giustificate da motivi di tutela dei consumatori;

il prolungamento a trenta giorni del termine di recesso andrebbe ad interessare esclusivamente il settore della vendita diretta a domicilio, caratterizzato principalmente dal rapporto di fiducia instauratosi tra cliente e venditore;

rilevato che:

la pandemia da Covid-19 ha visto accelerare il ricorso a strumenti e comportamenti digitali da parte degli incaricati alla vendita, che hanno usufruito delle opportunità offerte dai social media per mantenere viva la relazione con i propri clienti e per assicurare loro la continuità di offerta di prodotti;

tale ricorso a strumenti digitali ha contribuito ad incrementare il volume delle vendite e il numero degli incaricati (+18,2% nel 2021 rispetto all'anno precedente) senza intaccare in alcun modo il rapporto di fiducia tra clienti e venditori e, pertanto, continuerà a costituire una delle principali modalità di vendita anche negli anni a venire,

impegna il Governo a:

definire, in sede di esercizio delle delega di cui all'articolo 4, la definizione del concetto di "*visite a domicilio non richieste*" e come e se trova applicazione nei casi di incontri tra incaricati alla vendita diretta e clienti, organizzati attraverso canali multimediali, modalità di vendita che ha contraddistinto gli ultimi anni pandemici.

G4.200 (testo 2)

[Modena, Giammanco](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di legge recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021

premesso che:

il disegno di legge in esame all'articolo 4 reca principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/2161, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori);

il citato articolo 4, al comma 1, lettera f), dispone il prolungamento - da attuare in sede di esercizio della delega - a trenta giorni del termine di recesso per i contratti stipulati nel contesto di visite a domicilio non richieste e di escursioni organizzate per vendere prodotti e prevedere che non si applichino, nei medesimi casi, le esclusioni del diritto di recesso;

considerato che:

la direttiva (UE) 2019/2161 non fornisce alcuna definizione chiara ed univoca di "*visite a domicilio non richieste*" e non menziona il canale di vendita online come una delle modalità che caratterizzano il settore della vendita diretta a domicilio;

l'articolo 3 della direttiva sopracitata specifica che gli Stati membri possono adottare disposizioni volte alla tutela degli interessi dei consumatori nel contesto di visite non richieste di un professionista presso l'abitazione di un consumatore, oppure escursioni organizzate da un professionista a patto che queste siano proporzionate, non discriminatorie e giustificate da motivi di tutela dei consumatori;

il prolungamento a trenta giorni del termine di recesso andrebbe ad interessare esclusivamente il settore della vendita diretta a domicilio, caratterizzato principalmente dal rapporto di fiducia instauratosi tra cliente e venditore;

rilevato che:

la pandemia da Covid-19 ha visto accelerare il ricorso a strumenti e comportamenti digitali da parte degli incaricati alla vendita, che hanno usufruito delle opportunità offerte dai social media per mantenere viva la relazione con i propri clienti e per assicurare loro la continuità di offerta di prodotti;

tale ricorso a strumenti digitali ha contribuito ad incrementare il volume delle vendite e il numero degli incaricati (+18,2% nel 2021 rispetto all'anno precedente) senza intaccare in alcun modo il rapporto di fiducia tra clienti e venditori e, pertanto, continuerà a costituire una delle principali modalità di vendita anche negli anni a venire,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

definire, in sede di esercizio delle delega di cui all'articolo 4, la definizione del concetto di "visite a domicilio non richieste" e come e se trova applicazione nei casi di incontri tra incaricati alla vendita diretta e clienti, organizzati attraverso canali multimediali, modalità di vendita che ha contraddistinto gli ultimi anni pandemici.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLI DA 5 A 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Approvato

(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937)

1. Nell'esercizio della delega per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere che la responsabilità delle informazioni fornite in una scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento, comprese le sue eventuali traduzioni, sia attribuita, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2020/1503, al titolare del progetto o ai suoi organi di amministrazione, direzione o controllo, nei casi previsti dall'articolo 23, paragrafo 10, del medesimo regolamento (UE) 2020/1503;

b) prevedere che la responsabilità delle informazioni fornite in una scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento a livello di piattaforma, comprese le sue eventuali traduzioni, sia attribuita, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503, al fornitore di servizi di *crowdfunding*, nei casi previsti dall'articolo 24, paragrafo 5, del medesimo regolamento (UE) 2020/1503;

c) individuare la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) quali autorità competenti ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503, avendo riguardo alle rispettive funzioni, anche prevedendo forme di opportuno coordinamento per evitare duplicazioni e sovrapposizioni e ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati;

d) individuare la CONSOB quale punto di contatto unico con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503;

e) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorità individuate ai sensi della lettera c), nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti, nell'ambito e per le finalità specificamente previsti dal regolamento (UE) 2020/1503 e dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento, anche con riferimento a procedure di autorizzazione semplificate per i soggetti che, alla data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2020/1503, risultino già autorizzati a norma del diritto nazionale a prestare servizi di *crowdfunding*, ai sensi dell'articolo 48 del medesimo regolamento;

f) prevedere che le autorità individuate ai sensi della lettera c) dispongano di tutti i poteri di indagine e di vigilanza necessari allo svolgimento dei loro compiti, in conformità a quanto previsto dall'articolo 30 del regolamento (UE) 2020/1503 e in coerenza con i poteri di cui esse dispongono in base alla legislazione vigente;

g) attuare l'articolo 39 del regolamento (UE) 2020/1503 coordinando le sanzioni ivi previste e quelle disciplinate dalle disposizioni nazionali vigenti sull'esercizio del potere sanzionatorio da parte della

Banca d'Italia e della CONSOB, nel rispetto dei criteri, dei limiti, delle procedure e del regime di pubblicazione previsti dallo stesso regolamento, e prevedendo, per le violazioni individuate dal medesimo articolo 39, le misure amministrative e le sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste, fermi restando i massimi edittali ivi stabiliti e quanto previsto dall'articolo 39, paragrafo 2, lettera *d*), in coerenza con i minimi edittali stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per le violazioni della disciplina in materia di gestione di portali.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6.

Approvato

(Delega al Governo per il recepimento della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali, e per l'attuazione degli articoli 23 ter, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011, come modificato dal regolamento (UE) 2021/168)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali, e per l'attuazione degli articoli 23 *ter*, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, come modificato dal regolamento (UE) 2021/168 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021.

2. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali, il Governo si attiene, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) istituire un Comitato per le politiche macroprudenziali privo di personalità giuridica, quale autorità indipendente designata, ai sensi della raccomandazione CERS/2011/3, per la conduzione delle politiche macroprudenziali con la finalità di perseguire la stabilità del sistema finanziario nel suo complesso, anche attraverso il rafforzamento della capacità del sistema finanziario di assorbire le conseguenze di eventi che ne minacciano la stabilità, nonché la prevenzione e il contrasto dei rischi sistemici, promuovendo così un contributo sostenibile del settore finanziario alla crescita economica;

b) prevedere che al Comitato partecipino la Banca d'Italia, alla quale è attribuita la presidenza, la CONSOB, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), che condividono l'obiettivo di salvaguardia della stabilità del sistema finanziario;

c) prevedere che alle sedute del Comitato assista una rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, senza diritto di voto, e che il presidente possa invitare, anche su proposta degli altri membri, soggetti terzi ad assistere, a fini consultivi, alle sedute;

d) prevedere le regole di funzionamento e di voto del Comitato stabilendo:

1) che il Comitato delibera, di regola, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi partecipanti;

2) che, in caso di parità, il voto del presidente valga doppio;

3) che le raccomandazioni di cui alla lettera *l*), nonché le segnalazioni e i pareri di cui alla lettera *m*), espressi su iniziativa del Comitato, siano approvati con il consenso o l'astensione dell'autorità cui la raccomandazione è indirizzata o che sia specificamente competente per la materia che costituisce l'oggetto principale della segnalazione o del parere;

4) i casi in cui le decisioni sono rese pubbliche;

e) attribuire il ruolo di guida nelle politiche macroprudenziali alla Banca d'Italia, che svolge le funzioni di segreteria del Comitato;

- f) attribuire al Comitato il compito di identificare, analizzare, classificare, sorvegliare e valutare i rischi per la stabilità del sistema finanziario nel suo complesso;
- g) attribuire al Comitato le funzioni, i poteri, gli strumenti e i compiti di cooperazione con altre autorità, nazionali ed europee, previsti dalla raccomandazione CERS/2011/3;
- h) attribuire al Comitato il compito di definire indicatori per il monitoraggio del rischio sistemico e per l'uso degli strumenti macroprudenziali;
- i) attribuire al Comitato il potere di definire e perseguire strategie e obiettivi intermedi rispetto a quelli di cui alla lettera a) e di rivederli periodicamente in considerazione dei rischi per la stabilità finanziaria;
- l) attribuire al Comitato il potere di indirizzare raccomandazioni alla Banca d'Italia, alla CONSOB, all'IVASS e alla COVIP e prevedere che tali autorità motivino l'eventuale mancata attuazione delle raccomandazioni stesse;
- m) attribuire al Comitato il potere di effettuare segnalazioni alle Camere, al Governo, ad altre autorità, enti pubblici e organismi dello Stato, aventi a oggetto l'opportunità di adottare misure, anche normative, nonché di esprimere pareri, ove richiesto o di propria iniziativa, sugli schemi di atti normativi rilevanti per i suoi obiettivi;
- n) prevedere che il Comitato possa elaborare metodologie e procedure per identificare le istituzioni e le strutture finanziarie aventi rilevanza sistemica e provvedere alla loro identificazione, fatti salvi i poteri in materia attribuiti a singole autorità partecipanti al Comitato dalle rispettive normative di settore;
- o) attribuire al Comitato il potere di richiedere alla Banca d'Italia, alla CONSOB, all'IVASS e alla COVIP tutti i dati e le informazioni necessari all'esercizio delle sue funzioni;
- p) prevedere che il Comitato possa acquisire, tramite la Banca d'Italia, la CONSOB, l'IVASS e la COVIP in base alle rispettive competenze, le informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni da soggetti privati che svolgono attività economiche rilevanti ai fini della stabilità finanziaria e da soggetti pubblici, secondo quanto previsto dalla raccomandazione CERS/2011/3, e che, quando le informazioni non possono essere acquisite tramite le autorità di cui alla presente lettera ai sensi delle rispettive legislazioni di settore, il Comitato ne chieda l'acquisizione alla Banca d'Italia, alla quale sono attribuiti i necessari poteri; prevedere che il Comitato condivida con le autorità i dati e le informazioni necessari all'esercizio delle loro funzioni;
- q) prevedere che ai soggetti privati che non ottemperano agli obblighi di fornire le informazioni richieste dalla Banca d'Italia, dalla CONSOB, dall'IVASS e dalla COVIP ai sensi delle rispettive legislazioni di settore, secondo quanto previsto dalla lettera p), siano applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle medesime legislazioni di settore; negli altri casi prevedere che la Banca d'Italia possa irrogare ai soggetti privati che non ottemperano agli obblighi di fornire le informazioni da essa richieste una sanzione amministrativa pecuniaria tale da assicurare il rispetto dei principi di proporzionalità, dissuasività e adeguatezza, secondo un'articolazione che preveda un minimo non inferiore a 5.000 euro e un massimo non superiore a 5 milioni di euro; prevedere che alle violazioni delle richieste di informazioni della Banca d'Italia si applichino gli articoli 144-*quater*, 145 e 145-*quater* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e che la Banca d'Italia possa avvalersi del Corpo della guardia di finanza per i necessari accertamenti;
- r) prevedere che il Comitato presenti annualmente al Governo e alle Camere una relazione sulla propria attività;
- s) apportare alle legislazioni di settore relative alla Banca d'Italia, alla CONSOB, all'IVASS e alla COVIP le modifiche necessarie alla corretta e integrale attuazione della raccomandazione CERS/2011/3 e, in particolare, prevedere modifiche all'articolo 188 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al fine di assicurare l'adeguato coordinamento con le disposizioni di attuazione della presente delega, prevedendo, in particolare, in coerenza con le disposizioni europee che regolano la gestione dei casi di difficoltà di imprese di assicurazione e di riassicurazione, condizioni e modalità di esercizio dei poteri ivi previsti.
3. Nell'esercizio della delega per l'attuazione degli articoli 23 *ter*, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del

regolamento (UE) 2016/1011, come modificato dal regolamento (UE) 2021/168, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) designare il Comitato per le politiche macroprudenziali, ai sensi dell'articolo 23 *ter*, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/1011, quale autorità competente a valutare se una clausola di riserva di uno specifico tipo di accordo originariamente convenuta non rispecchi più, oppure rispecchi con differenze significative, il mercato o la realtà economica che l'indice di riferimento in via di cessazione intendeva misurare e se l'applicazione di tale clausola possa costituire una minaccia per la stabilità finanziaria;
- b) prevedere che il Comitato renda pubblici gli elementi considerati alla base della valutazione di cui alla lettera a);
- c) prevedere che il Comitato si doti delle procedure necessarie per l'effettuazione della valutazione di cui alla lettera a);
- d) apportare al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le opportune modificazioni volte a consentire una gestione ordinata delle conseguenze derivanti dalla cessazione di un indice di riferimento ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011;
- e) prevedere che le banche e gli intermediari finanziari pubblicino, anche per estratto, e mantengano costantemente aggiornati nel proprio sito *internet* i piani previsti dall'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011 e che gli aggiornamenti di tali piani siano portati a conoscenza della clientela tramite un'informativa relativa all'avvenuto aggiornamento del piano e che rimandi alla versione aggiornata pubblicata nei siti *internet* delle banche e degli intermediari finanziari, con le modalità previste dall'articolo 119 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- f) prevedere che le clausole contrattuali aventi ad oggetto i tassi di interesse consentano di individuare, anche per rinvio ai piani di cui alla lettera e), le modifiche all'indice di riferimento o l'indice sostitutivo per le ipotesi di variazione sostanziale o di cessazione dell'indice di riferimento applicato al contratto;
- g) prevedere che, al verificarsi di una variazione sostanziale o della cessazione dell'indice di riferimento, le modifiche all'indice di riferimento o l'indice sostitutivo, individuati ai sensi della lettera f), siano comunicati al cliente trenta giorni prima che la modifica o la cessazione dell'indice di riferimento assumano efficacia; la modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione; in quest'ultimo caso prevedere che il cliente abbia diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate;
- h) stabilire che le modifiche o la sostituzione dell'indice di riferimento per le quali non siano state osservate le prescrizioni di cui alle lettere da e) a g) siano inefficaci e che in tale caso si applichi l'indice sostitutivo definito ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011; prevedere che, ove non sia definito tale indice, si applichi il tasso previsto dall'articolo 117, comma 7, lettera a), del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o, per i contratti di credito di cui al capo II del titolo VI del medesimo testo unico, il tasso previsto dall'articolo 125-*bis*, comma 7, lettera a), dello stesso;
- i) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere da f) a h) si applichino ai contratti aventi a oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche ove diversi da quelli di cui all'articolo 3, paragrafo 1, numero 18), del regolamento (UE) 2016/1011; prevedere che in tali casi non si applichi l'articolo 118 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993;
- l) prevedere che entro un anno dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative del presente comma le banche e gli intermediari finanziari:
 - 1) rendano nota alla clientela la pubblicazione dei piani secondo quanto indicato alla lettera e);
 - 2) comunichino ai clienti le variazioni contrattuali necessarie per introdurre le clausole previste alla lettera f); la modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione; in quest'ultimo caso egli ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate;

m) prevedere che le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni di cui alla lettera *l)* siano inefficaci; in caso di inefficacia della modifica e di successiva variazione sostanziale o cessazione dell'indice di riferimento applicato al contratto, prevedere che si applichi l'indice sostitutivo definito ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011; prevedere che, ove non sia definito tale indice, si applichi il tasso previsto dall'articolo 117, comma 7, lettera *a)*, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o, per i contratti di credito di cui al capo II del titolo VI del medesimo testo unico, il tasso previsto dall'articolo 125-*bis*, comma 7, lettera *a)*, dello stesso;

n) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere *l)*, numero 2), e *m)* si applichino ai contratti aventi a oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche ove diversi da quelli di cui all'articolo 3, paragrafo 1, numero 18), del regolamento (UE) 2016/1011, e ai soggetti che prestano i relativi servizi; prevedere che in tali casi non si applichi l'articolo 118 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3, può emanare disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 7.

Approvato

(Delega al Governo per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale e per l'attuazione del regolamento (UE) 2021/23, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) ferme restando le attribuzioni previste dal regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, in capo alle autorità competenti di cui all'articolo 2, numero 7), del regolamento (UE) 2021/23, designare la Banca d'Italia quale unica autorità di risoluzione nazionale, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, attribuendo a quest'ultima tutti i poteri assegnati all'autorità di risoluzione dal citato regolamento;

b) designare il Ministero dell'economia e delle finanze quale Ministero incaricato, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/23, dell'esercizio delle funzioni previste dal regolamento medesimo, definendo le opportune modalità di scambio di informazioni con la Banca d'Italia e con la CONSOB al fine dell'esercizio di tali funzioni e di quanto previsto dalla lettera *c)*;

c) prevedere l'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze prima di dare attuazione a decisioni dell'autorità di risoluzione che, alternativamente o congiuntamente:

1) abbiano un impatto diretto sul bilancio dello Stato;

2) abbiano implicazioni sistemiche che possano verosimilmente causare un impatto diretto sul bilancio dello Stato;

3) diano avvio alla risoluzione di una controparte centrale;

d) definire la ripartizione tra la Banca d'Italia e la CONSOB dei poteri previsti dai titoli III, IV e V del regolamento (UE) 2021/23 e assegnati alle autorità competenti di cui all'articolo 2, numero 7), del

medesimo regolamento, avendo particolare riguardo all'esigenza di assicurare la tempestività degli interventi e la celerità delle procedure e tenendo conto del riparto di attribuzioni previsto dalla legislazione vigente e dal regolamento (UE) n. 648/2012;

e) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB il potere di ricorrere alla disciplina secondaria, nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti e nell'ambito e per le finalità specificamente previsti dal regolamento (UE) 2021/23. Nell'esercizio dei poteri regolamentari la Banca d'Italia e la CONSOB tengono conto delle linee guida emanate dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) ai sensi del regolamento (UE) 2021/23;

f) prevedere che il regime di responsabilità di cui all'articolo 24, comma 6-*bis*, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sia esteso:

1) all'esercizio delle funzioni disciplinate dal regolamento (UE) 2021/23, con riferimento alla Banca d'Italia e alla CONSOB, ai componenti dei loro organi, ai loro dipendenti, nonché agli organi delle procedure di risoluzione, compresi i commissari, la controparte centrale-ponte e i componenti dei suoi organi;

2) all'esercizio, da parte della Banca d'Italia e della CONSOB, secondo le rispettive competenze, dei poteri di intervento precoce disciplinati dal regolamento (UE) 2021/23, nonché agli organi delle procedure di intervento precoce e ai loro componenti, compresi i commissari;

g) prevedere che, per gli atti compiuti in attuazione di provvedimenti dell'autorità di risoluzione, la responsabilità dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai sensi dell'articolo 2, numero 23), e dell'alta dirigenza, ai sensi dell'articolo 2, numero 37), del regolamento (UE) 2021/23, della controparte centrale sottoposta a risoluzione sia limitata ai casi di dolo o colpa grave;

h) non avvalersi della facoltà di imporre l'approvazione *ex ante* da parte dell'autorità giudiziaria della decisione di adottare una misura di prevenzione o di gestione della crisi prevista dall'articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23;

i) mediante estensione dell'ambito applicativo dell'articolo 2638, comma 3-*bis*, del codice civile, disporre l'equiparazione, agli effetti della legge penale, delle autorità e delle funzioni di risoluzione di cui al regolamento (UE) 2021/23 alle autorità e alle funzioni di vigilanza;

l) disporre che la violazione dell'obbligo di segreto previsto dall'articolo 73 del regolamento (UE) 2021/23 da parte di soggetti che non rivestono la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio sia punita a norma dell'articolo 622 del codice penale, con procedibilità d'ufficio;

m) con riferimento alla disciplina delle sanzioni previste dal regolamento (UE) 2021/23:

1) introdurre nell'ordinamento nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 82, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, nuove fattispecie di illeciti amministrativi per violazione delle disposizioni del medesimo regolamento, stabilendo:

1.1) l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a controparti centrali o a partecipanti diretti delle stesse controparti centrali nei cui confronti siano accertate le violazioni e i presupposti che determinano una responsabilità da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nonché dei dipendenti o di coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del soggetto vigilato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;

1.2) l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie, in modo tale che:

1.2.1) la sanzione applicabile alle persone giuridiche sia compresa tra il minimo di 30.000 euro e il massimo del 10 per cento del fatturato;

1.2.2) la sanzione applicabile alle persone fisiche sia compresa tra il minimo di 5.000 euro e il massimo di 5 milioni di euro;

1.2.3) qualora il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione sia superiore ai limiti massimi indicati ai numeri 1.2.1) e 1.2.2), le sanzioni siano elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile;

2) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, il potere di irrogare le sanzioni; definire, tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/23, i criteri cui la Banca d'Italia e la CONSOB devono attenersi nella determinazione

dell'ammontare della sanzione, anche in deroga alle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689;

3) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, il compito di comunicare all'AESFEM, ai sensi dell'articolo 84 del regolamento (UE) 2021/23, le informazioni previste dal medesimo regolamento sulle sanzioni applicate da ciascuna di esse;

4) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, il potere di definire disposizioni attuative, anche con riferimento alla definizione della nozione di fatturato utile per la determinazione della sanzione, alla procedura sanzionatoria e alle modalità di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni;

5) prevedere, ove compatibili con il regolamento (UE) 2021/23, efficaci strumenti per la deflazione del contenzioso o per la semplificazione dei procedimenti di applicazione della sanzione, anche conferendo alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, la facoltà di escludere l'applicazione della sanzione per condotte prive di effettiva offensività o pericolosità;

6) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, il potere di adottare le misure previste dal regolamento (UE) 2021/23 relative alla reprimenda pubblica, all'ordine di cessare o di porre rimedio a condotte irregolari e alla sospensione temporanea dall'incarico;

7) introdurre la possibilità di una dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza in caso di avvio della risoluzione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e, a seguito dell'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, nel titolo IX della parte prima del medesimo codice, senza che in tal caso assuma rilievo esimente l'eventuale superamento dello stato di insolvenza per effetto della risoluzione;

8) stabilire l'applicabilità agli organi della risoluzione delle fattispecie penali previste nel titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in coerenza con l'articolo 237, secondo comma, del citato regio decreto n. 267 del 1942, nonché, a seguito dell'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, nel titolo IX della parte prima del citato codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, in coerenza con l'articolo 343, commi 2 e 3, del medesimo codice.

n) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione e attuazione del regolamento (UE) 2021/23 e a garantire il coordinamento con le altre disposizioni vigenti per i settori interessati dalla normativa da attuare, avendo riguardo al riparto di funzioni tra la Banca d'Italia e la CONSOB previsto dalla legislazione vigente, nonché prevedendo opportune forme di coordinamento tra le due autorità;

o) fermo restando quanto previsto dalla lettera *n)*, apportare al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ogni altra modifica necessaria per chiarire la disciplina applicabile, per assicurare maggiore efficacia ed efficienza alla gestione delle crisi di tutti gli intermediari ivi disciplinati e per il coordinamento con la disciplina prevista nel regolamento (UE) 2021/23, anche tenendo conto di quanto previsto dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e delle esigenze di proporzionalità della disciplina e di celerità delle procedure;

p) prevedere che la Banca d'Italia e la CONSOB adottino la disciplina secondaria di cui al presente articolo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di attuazione della delega di cui al presente articolo.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 8.

Approvato

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/557, che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2021/557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2021.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene, oltre che ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta applicazione del regolamento (UE) 2021/557;

b) individuare la Banca d'Italia, l'IVASS, la CONSOB e la COVIP, secondo le relative attribuzioni, quali autorità competenti, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, come modificato dall'articolo 1, numero 13), del regolamento (UE) 2021/557;

c) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorità individuate ai sensi della lettera b) nell'ambito e per le finalità specificamente previste dal regolamento (UE) 2021/557 e dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento;

d) estendere la disciplina delle sanzioni amministrative introdotta in attuazione del regolamento (UE) 2017/2402 alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2021/557.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 9.

Approvato

(Delega al Governo per il compiuto adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea (« EPPO »))

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi per il compiuto adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, attuato con il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, modificando la disciplina della competenza prevista dal codice di procedura penale in modo da concentrare negli uffici giudiziari distrettuali la trattazione dei procedimenti per i reati che offendono gli interessi finanziari dell'Unione europea in ordine ai quali la Procura europea può esercitare la sua competenza, indipendentemente dalla circostanza che detta competenza sia esercitata.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI

9.1

[Fazzolari, Malan](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

9.2

[Fazzolari](#), [Malan](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «interessi finanziari dell'Unione europea», inserire le seguenti parole: «in maniera diretta ed esclusiva».

9.3

[Fazzolari](#), [Malan](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «indipendentemente dalla circostanza che detta competenza sia esercitata».

9.4

[Fazzolari](#), [Malan](#)

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il Governo è delegato, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a redigere uno specifico elenco delle fattispecie lesive degli interessi finanziari dell'Unione europea.»

ARTICOLI 10 E 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 10.

Approvato

(Delega al Governo per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e, limitatamente ai controlli ufficiali e altre attività ufficiali riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) adeguare il procedimento di autorizzazione e il sistema di vigilanza sugli organismi di controllo e di certificazione nonché la disciplina degli adempimenti connessi alle attività svolte dai suddetti organismi, comprese le cause di sospensione e di revoca delle deleghe di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) 2018/848 e di cui agli articoli 28, 29, 31, 32 e 33 del regolamento (UE) 2017/625;*
- b) adeguare i procedimenti amministrativi relativi alla notifica alle autorità competenti dello Stato membro di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/848 per includere le attività con metodo biologico;*
- c) definire i criteri e le modalità di etichettatura di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2018/848;*
- d) dettare le disposizioni necessarie per procedere alla designazione dei laboratori nazionali di riferimento e dei laboratori ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio nell'ambito dei controlli ufficiali intesi a verificare il rispetto della*

normativa in materia di produzione biologica e etichettatura dei prodotti biologici, compresi quelli indicati nell'allegato I al regolamento (UE) 2018/848;

e) adeguare il sistema sanzionatorio per gli organismi di controllo e per gli operatori biologici, compresi i gruppi di operatori, che adottano condotte non conformi al regolamento (UE) 2018/848, compreso l'illecito utilizzo dei termini riferiti all'agricoltura biologica da parte di operatori non assoggettati al sistema di controllo.

Art. 11.

Approvato nel testo emendato

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1727, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) definire le procedure di nomina, la disciplina economica e la posizione ordinamentale del membro nazionale dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e dell'aggiunto, nonché dell'assistente, in coerenza sistematica con le disposizioni relative ad altri incarichi in sede internazionale e sovranazionale analoghi in relazione alle attività svolte, fermo restando, per il profilo economico, quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

b) individuare il luogo ordinario di lavoro dell'aggiunto e dell'assistente presso la sede dell'Eurojust;

c) prevedere i presupposti in presenza dei quali il membro nazionale può essere assistito da aggiunti o assistenti ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1727; prevedere che il numero complessivo degli ulteriori aggiunti o assistenti non sia superiore a tre unità, tra le quali, in ogni caso, non può essere nominato più di un aggiunto;

d) armonizzare il diritto nazionale per consentire l'effettivo esercizio dei poteri di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 3, 4 e 5, del regolamento (UE) 2018/1727;

e) regolamentare le procedure per consentire al membro nazionale di accedere alle informazioni contenute nei registri nazionali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2018/1727;

f) disciplinare i criteri di nomina dei corrispondenti nazionali di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2018/1727, nonché, quando sono nominati più corrispondenti, i criteri di individuazione del responsabile, e disciplinare le modalità per rendere efficace il sistema di coordinamento nazionale;

g) apportare ogni opportuna modifica alle norme processuali e ordinamentali al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2018/1727, con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili, e per coordinare le norme interne vigenti con quanto in esso previsto, prevedendo anche l'abrogazione della legge 14 marzo 2005, n. 41, e delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel regolamento.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 273.862 euro annui a decorrere dall'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO

11.200

La Relatrice

Approvato

Al comma 3, sostituire le parole: «a decorrere dall'anno 2021», con le parole: «a decorrere dall'anno

2022».

ARTICOLI DA 12 A 17 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 12.

Approvato

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1805, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere che, fermo restando quanto previsto dagli articoli 3, paragrafo 1, 8, paragrafo 1, lettera *e)* , e 19, paragrafo 1, lettera *f)*, del regolamento (UE) 2018/1805, il riconoscimento e l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca sono subordinati alla condizione che i fatti che hanno dato luogo all'adozione dei provvedimenti medesimi siano previsti come reato dalla legge italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualificazione ad essi attribuita nell'ordinamento giuridico dello Stato di emissione;

b) prevedere che ai certificati di sequestro o di confisca sia allegata una copia autentica del provvedimento di cui si chiedono il riconoscimento e l'esecuzione, fermo restando il potere dell'autorità di esecuzione di chiedere la trasmissione dell'originale del provvedimento, ove necessario ai fini della decisione;

c) individuare il Ministero della giustizia quale autorità centrale ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1805, consentendo comunque la possibilità di trasmissione diretta dei certificati tra autorità di emissione e autorità di esecuzione e prevedendo, per tale ipotesi, che l'autorità giudiziaria nazionale informi, anche a fini statistici, il Ministero della giustizia dei provvedimenti di sequestro e di confisca ricevuti o trasmessi per l'esecuzione; prevedere che, in ogni caso, copia dei certificati sia trasmessa al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, se essi si riferiscono a procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, e al procuratore generale presso la corte di appello, se essi si riferiscono a procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, del codice di procedura penale;

d) prevedere che il Ministro della giustizia sia competente a chiedere allo Stato di emissione il rimborso, totale o parziale, degli importi versati a titolo di risarcimento nei casi di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1805, destinando tali importi, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

e) determinare le regole di competenza nelle ipotesi di concorso di provvedimenti di sequestro o confisca di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2018/1805;

f) in relazione ai provvedimenti di sequestro:

1) individuare, quale autorità di esecuzione ai sensi dell'articolo 2, numero 9), del regolamento (UE) 2018/1805, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del capoluogo del distretto, determinando i criteri di attribuzione della competenza territoriale;

2) disciplinare la procedura di riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di sequestro e i relativi termini, prevedendo l'acquisizione del parere del pubblico ministero e l'applicazione, nei limiti della compatibilità, delle disposizioni del codice di procedura penale in materia di esecuzione, di revoca e di impugnazione del decreto di sequestro preventivo;

3) prevedere che dell'esecuzione del sequestro, delle istanze di revoca e della proposizione di atti di impugnazione l'autorità giudiziaria procedente dia tempestiva comunicazione all'autorità emittente e, quando il provvedimento di sequestro ha ad oggetto un bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale, altresì al Ministero della cultura, con avviso della facoltà di presentare

osservazioni e dei termini entro i quali essa può essere esercitata;

4) individuare quale autorità di emissione, ai sensi dell'articolo 2, numero 8), del regolamento (UE) 2018/1805, la medesima autorità giudiziaria che ha adottato il provvedimento di sequestro;

g) in relazione ai provvedimenti di confisca:

1) individuare quale autorità di esecuzione, ai sensi dell'articolo 2, numero 9), del regolamento (UE) 2018/1805, la corte di appello, determinandone la competenza territoriale con criteri omogenei a quelli individuati in forza del numero 1) della lettera f) del presente comma;

2) prevedere che, nei casi previsti dall'articolo 21 del regolamento (UE) 2018/1805, la corte di appello disponga il rinvio del riconoscimento e dell'esecuzione del provvedimento di confisca con decreto motivato adottato senza formalità;

3) disciplinare la procedura di riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di confisca e i relativi termini, prevedendo la partecipazione anche dell'autorità di emissione, di coloro che, sulla base degli atti, risultano essere titolari di diritti reali sul bene oggetto della confisca e, quando il provvedimento di confisca ha ad oggetto un bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale, del Ministero della cultura;

4) prevedere che contro la decisione sul riconoscimento del provvedimento di confisca sia ammesso ricorso per cassazione solo per violazione di legge, stabilendo, ove necessario, specifiche norme procedurali per la trattazione del ricorso;

5) prevedere che la sentenza di riconoscimento del provvedimento di confisca sia eseguita solo dopo che sia divenuta irrevocabile e che al procedimento esecutivo si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137;

6) prevedere che, fermo restando quanto disposto dall'articolo 30 del regolamento (UE) 2018/1805, per la destinazione dei beni confiscati si osservino, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137;

7) individuare quale autorità di emissione ai sensi dell'articolo 2, numero 8), del regolamento (UE) 2018/1805, il pubblico ministero presso il giudice dell'esecuzione e, nei procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento di confisca;

8) predisporre, attraverso la previsione dell'accesso a un rimedio restitutorio, la disciplina necessaria ad assicurare l'esecuzione delle confische ordinate con sentenze emesse all'esito di processi celebrati in assenza, ovvero disposte dal giudice dell'esecuzione a seguito di sentenze emesse all'esito di processi celebrati in assenza, quando non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2018/1805;

h) provvedere, ove necessario, a modificare o abrogare le disposizioni del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 35, e del decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137, al fine di armonizzarle con quelle introdotte in esecuzione della delega di cui al comma 1, eventualmente anche accorpando la complessiva disciplina in un testo normativo unitario;

i) apportare le necessarie modifiche agli articoli 419, 429 e 552 del codice di procedura penale, prevedendo l'avvertimento all'imputato della possibile adozione del provvedimento di confisca nel processo celebrato in sua assenza, conformemente a quanto previsto dall'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), punto i), del regolamento (UE) 2018/1805;

l) apportare ogni ulteriore opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2018/1805, con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili, e abrogare espressamente le norme interne che risultino incompatibili con quelle del medesimo regolamento.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 13.

Approvato

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) modificare, in conformità alla disciplina della direttiva (UE) 2019/1937, la normativa vigente in materia di tutela degli autori di segnalazioni delle violazioni di cui all'articolo 2 della citata direttiva, di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un contesto lavorativo pubblico o privato, e dei soggetti indicati all'articolo 4, paragrafo 4, della stessa direttiva;
- b) curare il coordinamento con le disposizioni vigenti, assicurando un alto grado di protezione e tutela dei soggetti di cui alla lettera a), operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie;
- c) esercitare l'opzione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1937, che consente l'introduzione o il mantenimento delle disposizioni più favorevoli ai diritti delle persone segnalanti e di quelle indicate dalla direttiva, al fine di assicurare comunque il massimo livello di protezione e tutela dei medesimi soggetti;
- d) operare gli opportuni adattamenti delle disposizioni vigenti al fine di conformare la normativa nazionale a quella europea, anche in relazione a violazioni di diritto interno riconducibili a reati o comportamenti impropri che compromettono la cura imparziale dell'interesse pubblico o la regolare organizzazione e gestione dell'ente.

Art. 14.

Approvato

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/816, che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari, e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) apportare alle norme di rango primario in materia di identificazione di cittadini di Stati terzi, apolidi e persone la cui cittadinanza è ignota, di casellario giudiziale e di scambio delle relative informazioni, nonché al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le modifiche e le integrazioni necessarie per l'adeguamento della normativa interna alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/816, con particolare riguardo a quelle non direttamente applicabili;
- b) assicurare la conformità delle disposizioni nazionali di adeguamento di cui alla lettera a) ai principi e alle norme sovranazionali in materia di protezione dei dati personali;
- c) adottare ogni opportuna modifica alle norme del codice penale, del codice di procedura penale, alle norme sul casellario giudiziale e a quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale, della decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario, della decisione 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di

informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI, nonché della direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio, al fine di armonizzare il quadro giuridico nazionale e di favorire il più efficace perseguimento delle finalità dei citati atti dell'Unione europea.

Art. 15.

Approvato

(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online)

1. Nell'esercizio della delega per il completo adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) individuare le autorità competenti ad emettere ed esaminare gli ordini di rimozione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2021/784, disciplinando il procedimento per l'adozione delle predette misure in modo da prevedere l'immediata informativa del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e l'acquisizione di elementi informativi e valutativi anche presso il Comitato di analisi strategica antiterrorismo di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124;
- b) individuare l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, e all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, quale autorità competente per sorvegliare l'attuazione delle misure di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2021/784, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento, nonché quale struttura di supporto tecnico al punto di contatto designato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento;
- c) prevedere, per le violazioni delle disposizioni indicate all'articolo 18 del regolamento (UE) 2021/784, sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime;
- d) individuare le autorità competenti a irrogare le sanzioni di cui alla lettera c) e a vigilare sull'osservanza delle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784, diverse dalle misure di cui alla lettera b);
- e) prevedere effettivi strumenti di tutela in favore dei prestatori di servizi di *hosting* e dei fornitori di contenuti nei casi previsti dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/784;
- f) apportare ogni necessaria modifica alle norme in materia di terrorismo già vigenti e, in particolare, alle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2021/784, con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili, prevedendo anche l'abrogazione delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel regolamento medesimo.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 16.

Approvato

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4, relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/167/CEE del Consiglio)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) individuare il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano quali autorità competenti a svolgere i compiti previsti dal regolamento (UE) 2019/4, specificando le rispettive competenze;

b) adeguare e semplificare le norme vigenti al fine di eliminare processi e vincoli ormai obsoleti;

c) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4 attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni.

Art. 17.

Approvato

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) individuare, ai sensi dell'articolo 137 del regolamento (UE) 2019/6, il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano quali autorità competenti a svolgere i compiti previsti, secondo le rispettive competenze, e prevedere forme di coordinamento tra le medesime autorità;

b) stabilire i contenuti, i tempi e le modalità di registrazione delle informazioni che i fabbricanti e i distributori all'ingrosso nonché le farmacie e altri rivenditori al dettaglio, i veterinari e gli allevatori sono tenuti a comunicare al Ministero della salute, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano;

c) rimodulare il sistema delle tariffe sulla base dei compiti effettivi previsti dal regolamento (UE) 2019/6;

d) consentire la pubblicità dei medicinali veterinari immunologici, soggetti a prescrizione veterinaria, rivolta ad allevatori professionisti, come previsto dall'articolo 120, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/6, purché la pubblicità inviti esplicitamente gli allevatori professionisti a consultare il veterinario in merito al medicinale veterinario immunologico;

e) prevedere l'adeguamento e il coordinamento dei sistemi informatici nazionali rispetto ai sistemi informatici istituiti con il regolamento (UE) 2019/6 e gestiti dall'Agenzia europea per i medicinali per le finalità previste dagli articoli 6, 55, 57, 58, 61, 67, 74, 76, 81, 88, 91, 92, 94, 95, 100, 132 e 155 del medesimo regolamento;

f) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6 attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni.

g) prevedere che il medico veterinario, nell'ambito della propria attività, possa consegnare all'allevatore o al proprietario degli animali medicinali veterinari della propria scorta, anche da confezioni multiple in frazioni distribuibili singolarmente, ove disponibili sul mercato, corredate di supporto informativo conforme, allo scopo di attuare la terapia prescritta in modo da garantire la tutela immediata del benessere animale;

h) prevedere, nel caso di medicinali registrati anche per animali destinati alla produzione di alimenti, che il medico veterinario registri in un sistema digitale lo scarico delle confezioni o quantità di medicinali veterinari della propria scorta da lui utilizzate nell'ambito dell'attività zootica ai sensi dell'articolo 85, comma 3, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, o cedute.

EMENDAMENTI

17.200

[Bergesio](#), [Cantù](#), [Candiani](#), [Simone Bossi](#), [Casolati](#), [Rufa](#)

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al fine di garantire a livello comunitario l'uniformità dei criteri di scelta degli antibiotici da utilizzare negli animali, adottare i criteri stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2021/1760 della Commissione del 26 maggio 2021 che integra il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio mediante la definizione di criteri per la designazione degli antimicrobici che devono essere riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo.»

17.201

[Fazzolari](#), [Malan](#)

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) predisporre strumenti adatti a scongiurare la vendita illegale di farmaci veterinari attraverso canali online, anche mediante l'implementazione di misure volte a limitare la possibilità di contraffazione della cosiddetta ricetta veterinaria elettronica di cui all'articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 167».

17.202

[Fazzolari](#), [Malan](#)

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) ridefinire il sistema di farmaco vigilanza e il relativo sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 84, comma 3, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, al fine di garantire la completa tracciabilità dei farmaci consegnati dal veterinario ai proprietari degli animali, nell'ambito delle attività relative alle attività professionali svolte anche qualora consegnati ai proprietari di animali da compagnia.»

17.203

[La Pietra](#), [Fazzolari](#)

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) adottare interventi volti a favorire l'uniformità dei criteri di scelta degli antibiotici da utilizzare negli animali, così come stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2021/1760 della Commissione del 26 maggio 2021 che integra il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio mediante la definizione di criteri per la designazione degli antimicrobici che devono essere riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo, al fine di poter agevolare un percorso di armonizzazione a livello comunitario.»

17.204

[Faraone](#), [Ginetti](#) (*)

Ritirato

Al comma 2, lettera g), sostituire la parola: «anche» con le seguenti: «solo tramite prelievo».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

17.205

[Faraone, Ginetti](#) (*)

Ritirato

Al comma 2, lettera h), sopprimere le seguenti parole: «, nel caso di medicinali registrati anche per animali destinati alla produzione di alimenti.».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

ARTICOLI 18 E 19 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 18.

Approvato

(Delega al Governo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere specifiche e progressive misure finalizzate ad introdurre, entro il 31 dicembre 2026, il divieto di abbattimento selettivo dei pulcini di linea maschile delle galline della specie *Gallus gallus domesticus* provenienti da linee di allevamento orientate alla produzione di uova non destinate alla cova, ad eccezione dei casi in cui l'abbattimento dei pulcini sia stato prescritto ai sensi della normativa vigente che disciplina le malattie animali oppure sia necessario, in casi specifici, per motivi connessi alla protezione degli animali;

b) garantire alle aziende di produzione di pulcini (incubatoi), di cui all'ambito di applicazione del presente articolo, anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni nazionali di categoria, nel rispetto dei termini di decorrenza di cui alla lettera a), congrui tempi di adeguamento alla normativa per l'aggiornamento delle procedure di lavoro e dello stato tecnologico delle medesime imprese;

c) favorire l'introduzione e lo sviluppo e promuovere la conoscenza di tecnologie e strumenti per il sessaggio degli embrioni *in ovo* (cosiddetto « *in ovo sexing* ») in grado di identificare il sesso del pulcino ancora prima della schiusa, al fine di scartare le uova che contengano pulcini maschi, o di altre tecnologie innovative che offrano una valida alternativa alla pratica dell'abbattimento dei pulcini;

d) promuovere appropriate politiche di incentivazione, promozione e sostegno delle tecnologie e degli strumenti di cui alla lettera c), anche al fine di favorire la tutela del benessere degli animali;

e) adottare i provvedimenti necessari affinché le autorità sanitarie territorialmente competenti procedano ad ispezioni negli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 19.

Approvato

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi

generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) indicare il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali quale autorità competente nazionale e autorità di notifica, nonché l'Ente unico nazionale di accreditamento (Accredia) quale organismo di valutazione e controllo della conformità per l'applicazione del regolamento (UE) 2019/1009;
- b) definire le procedure di controllo dei prodotti fertilizzanti forniti di marchio CE di cui al regolamento (UE) 2019/1009 e dei prodotti fertilizzanti nazionali;
- c) definire un Piano di controllo nazionale pluriennale per i prodotti fertilizzanti forniti di marchio CE e per i prodotti fertilizzanti nazionali, tenuto conto delle caratteristiche dei singoli prodotti;
- d) adeguare e semplificare le norme vigenti in materia di prodotti fertilizzanti nazionali sulla base delle conoscenze tecnico-scientifiche;
- e) in adeguamento ai nuovi obblighi introdotti dal regolamento (UE) 2019/1009, in ordine alla responsabilità degli operatori economici sulla conformità dei prodotti fertilizzanti dell'Unione europea e per un più elevato livello di protezione della salute, della sicurezza dei consumatori e dell'ambiente, ridurre e semplificare gli oneri informativi e i procedimenti amministrativi a carico degli operatori professionali, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, al fine di ridurre costi e termini procedurali;
- f) predisporre un sistema informativo per la raccolta delle informazioni relative al settore dei prodotti fertilizzanti, da collegare con i sistemi informativi dell'Unione europea e delle regioni;
- g) definire le tariffe per la valutazione di nuove categorie di prodotto, le tariffe per i controlli dei prodotti fertilizzanti inseriti nel registro nazionale nonché le tariffe per i controlli dei prodotti fertilizzanti immessi in commercio;
- h) apportare ogni opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno, al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2019/1009, con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili, e abrogare espressamente le norme interne che risultino incompatibili con quelle del medesimo regolamento, provvedendo qualora necessario all'introduzione di una normativa organica in materia di fertilizzanti;
- i) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009 attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni, anche con riguardo all'utilizzo dei fanghi di depurazione, salvo che il fatto costituisca reato;
- l) destinare i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai decreti legislativi di cui al comma 1 al miglioramento dell'attività di sorveglianza sul settore dei fertilizzanti e sul ciclo di trattamento dei fanghi di depurazione nonché delle campagne comunicative di sensibilizzazione;
- m) evitare la creazione di appesantimenti burocratici non indispensabili alle aziende agricole utilizzatrici.

EMENDAMENTO

19.200

[Bergesio](#), [Arrigoni](#)

Respinto (*)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) Sopprimere la lettera f);**
- 2) *Alla lettera i) sopprimere le seguenti parole: «anche con riguardo all'utilizzo dei fanghi di depurazione, salvo che il fatto costituisca reato»;*
- 3) *Alla lettera l) sopprimere le seguenti parole: «e sul ciclo di trattamento dei fanghi di depurazione nonché»*

(*) Inammissibile la parte evidenziata in neretto.

ARTICOLO 20 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 20.

Approvato

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1071/2009, n. 1072/2009 e n. 1073/2009, in materia di trasporto su strada di merci e persone, nonché alle disposizioni dei regolamenti (UE) 2020/1054 e 2016/403, in materia di condizioni di lavoro dei conducenti e sull'uso dei tachigrafi, al regolamento (UE) n. 165/2014, in materia di tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, e al regolamento (UE) 2020/1055, che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all'evoluzione del settore del trasporto su strada)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti (CE) n. 1071/2009, n. 1072/2009 e n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, (UE) 2016/403 della Commissione, del 18 marzo 2016, (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, e (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) provvedere alla semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi all'attività di trasporto su strada e allo snellimento delle relative procedure, favorendo l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- b) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni in materia di trasporto su strada nonché di condizioni di lavoro per i conducenti e di uso dei tachigrafi, attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni, determinando altresì le modalità di contestazione delle violazioni e di notificazione delle sanzioni;
- c) potenziare la collaborazione informatica tra i soggetti istituzionali coinvolti nello scambio di comunicazioni con le autorità competenti degli altri Stati membri dell'Unione europea sulle sanzioni irrogate per violazioni della normativa europea in materia di trasporto su strada.

EMENDAMENTI

20.200

[Nugnes](#)

Respinto

Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole:

«, prevedendo tra l'altro:

- 1) l'obbligo del documento di trasporto digitale;
- 2) l'obbligo di busta paga digitale;».

20.201

[Nugnes](#)

Respinto

Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole:

«, prevedendo in particolare:

- 1) il riconoscimento del servizio universale;
- 2) l'applicazione della tariffa minima di sicurezza quantificata in base ai costi fissi;
- 3) il saldo trasporti alla consegna delle merci;

- 4) il riconoscimento salariale in base alle ore di lavoro;
- 5) il limite di età operativa per gli autisti e il riconoscimento del lavoro usurante;
- 6) la realizzazione dei servizi igienici all'interno dei camion per viaggi in cui sia previsto il pernottamento;
- 7) la realizzazione di un'ampia rete di servizi dedicati agli autotrasportatori per le esigenze di igiene e privacy;
- 8) la realizzazione di una scuola professionale per la formazione degli autisti;».

20.202

[Nugnes](#)

Respinto

Al comma 2, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole:

«tramite:

- 1) la realizzazione di un portale integrato GNSS europeo, affidato agli enti pubblici preposti al controllo, con la trasformazione del tachigrafo digitale in tassametro digitale per poter quantificare con precisione la tariffa di sicurezza e il salario dei lavoratori;
- 2) l'istituzione presso i Ministeri dei trasporti di ogni Paese della UE di un ente/dipartimento preposto al controllo digitale globale del portale integrato GNSS-UE;
- 3) la sospensione delle sanzioni economiche agli autisti.».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 20
20.0.4

[Fazzolari](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#), [Drago](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Malan](#), [Nastri](#), [Petrenga](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#) (*)

Respinto

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«**Art. 20-bis.**

(Principi e criteri direttivi per l'interpretazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno, recepita con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, in materia di concessioni demaniali marittime, fluviali e lacuali per finalità turistico ricettive)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento e interpretazione della normativa nazionale alla direttiva 2006/123/CE del Consiglio e del parlamento europeo, recepita con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, nella parte relativa alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricettive, di cui al comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400.

2. Nell'esercizio della delega il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) disporre, attraverso un chiaro indirizzo normativo, l'esclusione definitiva dal campo di applicazione della direttiva 2006/123/CE delle concessioni demaniali marittime, fluviali e lacuali per finalità turistico ricreative, nella misura in cui le stesse sono relative a concessioni di beni e non di servizi, quest'ultimo ambito di riferimento della suddetta direttiva, in coerenza altresì con l'articolo 195 TFUE che, in materia di turismo, prevede che l'Unione europea possa limitarsi soltanto ad una politica di accompagnamento;

b) disporre un trattamento equo e non discriminatorio rispetto ad altri Stati europei come Spagna e Portogallo, che hanno prorogato le concessioni senza alcuna contestazione da parte dell'Unione europea, coerentemente al principio di non discriminazione e parità di trattamento tra gli Stati membri, anche al fine di evitare distorsioni del mercato unico europeo;

c) prevedere ulteriori forme di tutela e garanzia per il comparto balneare, in aggiunta rispetto alla ristretta proroga fino al 31 dicembre 2023 di cui alle sentenze nn. 17 e 18/2021 del Consiglio di

Stato, in modo da assicurare la stabilità e lo sviluppo del settore, che non può essere altrimenti garantito a fronte di continue interpretazioni giurisprudenziali o di dottrina che comportano pesanti incertezze agli operatori e agli enti territoriali;

d) assumere ogni iniziativa di competenza volta a riconoscere il legittimo affidamento degli attuali concessionari, che hanno sviluppato la propria attività d'impresa e i propri investimenti contando su certezze normative, anche attraverso l'adozione di atti volti a riformare i parametri di preferenzialità e la disciplina relativa alla devoluzione delle opere non amovibili attualmente previsti dal Codice della navigazione.»

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta il senatore Romeo e i restanti componenti del Gruppo L-SP-PSd'Az, il senatore Mallegni e i restanti componenti del Gruppo FIBP-UDC

20.0.6

[Candiani](#), [Simone Bossi](#), [Casolati](#), [Rufa](#)

Ritirato

Dopo l' articolo aggiungere il seguente:

«**Art. 20-bis.**

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, del 28 gennaio 2020, nella causa C-122/18, per inadempimento della direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali)

1. Al fine di giungere al recepimento della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, del 28 gennaio 2020, nella causa C-122/18, per inadempimento dell'Italia, avendo omesso di assicurare che le sue pubbliche amministrazioni evitino di oltrepassare i termini di 30 o 60 giorni di calendario per il pagamento dei loro debiti commerciali, come prescritto dalla direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, il Governo è delegato ad adottare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un apposito decreto legislativo, conformandosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare che tutte le pubbliche amministrazioni rispettino effettivamente i termini di pagamento stabiliti all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;

b) rafforzare e dettare prescrizioni precise al fine di individuare conseguenze immediate a carico della pubblica amministrazione in caso di mancato rispetto della normativa in tema di tempi massimi di pagamento dei debiti della pubblica amministrazione;

c) determinare sanzioni a carico delle pubbliche amministrazioni, nonché garantire il versamento di interessi di mora e il risarcimento per i costi di recupero sostenuti dai creditori, in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento previsti dalla direttiva 2011/7/UE.»

20.0.7

[Candiani](#), [Simone Bossi](#), [Casolati](#), [Rufa](#)

Ritirato

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«**Art. 20-bis.**

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, del 28 gennaio 2020, nella causa C-122/18, per inadempimento della direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali)

1. Al fine di giungere al recepimento della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, del 28 gennaio 2020, nella causa C-122/18, per inadempimento dell'Italia, avendo omesso di assicurare che le sue pubbliche amministrazioni evitino di oltrepassare i termini di 30 o 60 giorni di calendario

per il pagamento dei loro debiti commerciali, come prescritto dalla direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un apposito decreto legislativo, conformandosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare che tutte le pubbliche amministrazioni rispettino effettivamente i termini di pagamento stabiliti all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;

b) rafforzare e dettare prescrizioni precise al fine di individuare conseguenze immediate a carico della pubblica amministrazione in caso di mancato rispetto della normativa in tema di tempi massimi di pagamento dei debiti della pubblica amministrazione;

c) determinare sanzioni a carico delle pubbliche amministrazioni, nonché garantire il versamento di interessi di mora e il risarcimento per i costi di recupero sostenuti dai creditori, in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento previsti dalla direttiva 2011/7/UE.»

20.0.8

[Candiani](#), [Simone Bossi](#), [Casolati](#), [Rufa](#)

Ritirato

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«**Art. 20-bis.**

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, del 28 gennaio 2020, nella causa C-122/18, per inadempimento della direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali)

1. Al fine di giungere al recepimento della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, del 28 gennaio 2020, nella causa C-122/18, per inadempimento dell'Italia, avendo omesso di assicurare che le sue pubbliche amministrazioni evitino di oltrepassare i termini di 30 o 60 giorni di calendario per il pagamento dei loro debiti commerciali, come prescritto dalla direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, il Governo è delegato ad adottare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un apposito decreto legislativo, conformandosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare che tutte le pubbliche amministrazioni rispettino effettivamente i termini di pagamento stabiliti all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;

b) rafforzare e dettare prescrizioni precise al fine di individuare conseguenze immediate a carico della pubblica amministrazione in caso di mancato rispetto della normativa in tema di tempi massimi di pagamento dei debiti della pubblica amministrazione;

c) determinare sanzioni a carico delle pubbliche amministrazioni, nonché garantire il versamento di interessi di mora e il risarcimento per i costi di recupero sostenuti dai creditori, in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento previsti dalla direttiva 2011/7/UE.»

20.0.9

[Candiani](#), [Simone Bossi](#), [Casolati](#), [Rufa](#)

Ritirato

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«**Art. 20-bis.**

(Principi e criteri direttivi per la piena attuazione della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali)

1. Al fine di giungere al pieno recepimento della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, il Governo è delegato ad adottare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un apposito decreto legislativo, conformandosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione l'effettivo rispetto dei termini di pagamento, che non deve superare i 30 giorni di calendario, nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 2011/7/UE, articolo 4, paragrafo 3, lettera a);

b) rafforzare e dettare prescrizioni precise al fine di individuare conseguenze immediate a carico della pubblica amministrazione in caso di mancato rispetto della normativa in tema di tempi massimi di pagamento dei debiti della pubblica amministrazione;

c) intervenire fissando sanzioni a carico delle pubbliche amministrazioni in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento previsti dalla direttiva 2011/7/UE, nonché il versamento di interessi di mora e il risarcimento per i costi di recupero sostenuti.»

20.0.200 (testo 2)

La Relatrice

Approvato

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) adeguare e coordinare i sistemi informatici nazionali ai sistemi informatici istituiti a livello di UE, al fine di garantire lo scambio di informazioni e di comunicazioni tra le Autorità competenti nazionali e degli Stati membri, in coerenza con il generale assetto ed il riparto delle competenze previste a livello nazionale, attraverso l'istituzione di un sistema informativo centralizzato, denominato Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque potabili (AnTeA), contenente dati sanitari e ambientali al fine di acquisire informazioni relative al controllo dell'attuazione delle nuove prescrizioni e di garantire un idoneo accesso al pubblico nonché la comunicazione e la condivisione dei dati tra le Autorità pubbliche e tra queste e gli operatori del settore idropotabile;

b) introdurre una normativa in materia di procedimenti volti al rilascio delle approvazioni per l'impiego di reagenti chimici, mezzi di filtrazione e mezzi di trattamento (ReMM) a contatto con acqua potabile, di organismi di certificazione e di indicazioni in etichettatura;

c) introdurre una normativa volta alla revisione del sistema di vigilanza, sorveglianza della sicurezza dell'acqua potabile e controllo, anche attraverso l'introduzione di obblighi di controllo su sistemi idrici e sulle acque destinate ad edifici prioritari, tra cui ospedali, strutture sanitarie, case di riposo, strutture per l'infanzia, scuole, istituti di istruzione, edifici dotati di strutture ricettive, ristoranti, bar, centri sportivi e commerciali, strutture per il tempo libero, ricreative ed espositive, istituti penitenziari e campeggi;

d) attribuire all'Istituto Superiore di Sanità, le funzioni di Centro nazionale per la Sicurezza delle Acque (CeNSiA), ai fini dell'approvazione dei Piani di Sicurezza delle Acque, (PSA), nell'ambito della valutazione della qualità tecnica dell'acqua e del servizio idrico di competenza dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), del rilascio delle approvazioni per l'impiego di reagenti chimici, mezzi di filtrazione e mezzi di trattamento (ReMM) a contatto con acqua potabile, nonché della gestione del sistema informativo centralizzato AnTea;

e) prevedere una disciplina volta a consentire e favorire l'accesso all'acqua tra cui obblighi di

punti di accesso alle acque per edifici prioritari, aeroporti, stazioni, stabilimenti balneari;

f) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime.»

Allegato B

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 2481 e sui relativi emendamenti

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, nonché gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, limitatamente all'articolo 11, comma 3, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione delle parole: "a decorrere dall'anno 2021" con le seguenti: "a decorrere dall'anno 2022".

Il parere è di semplice contrarietà sull'articolo 4, comma 1, lettera e), nonché sull'articolo 17, comma 2, lettere g) ed h).

Il parere è di nulla osta sulla restante parte dell'articolato.

In merito agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.2, 4.11, 17.201, 17.202, 20.201, 20.202, 20.0.4, 20.0.6, 20.0.7, 20.0.8 e 20.0.9.

Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 17.204 e 17.205.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

Testo integrale dell'intervento del senatore Floris nella discussione generale congiunta del disegno di legge n. 2481 e dei *Docc.* LXXXVI, n. 5 e LXXXVII, n. 5

Gli anni del Covid hanno certamente portato a una unità di intenti dei Paesi europei, evidenziata dalla strategia comune contro la pandemia che ha portato tra l'altro all'acquisto comune di vaccini.

Ora l'Unione, mostra unità di intenti sulla questione ucraina, a dire il vero, con la partecipazione della Nato.

Se, come aveva proposto il Presidente Berlusconi, si fossero delegati all'Unione i poteri in tema di politica estera e di difesa (con la creazione di un esercito europeo), ora l'Europa parlerebbe con un'unica voce e riuscirebbe a ponderare meglio i propri interessi, anche economici.

Certamente rispetto a quanto programmato, in termini di difesa dell'ambiente e di uscita dall'utilizzo dei carburanti fossili il calendario europeo dovrà subire dei rinvii.

Fino allo scorso anno davamo per scontato l'uscita dalle centrali a carbone (e in Sardegna ne abbiamo due e avevamo miniere dove veniva estratto) e ragionavamo su come riconvertirle.

Oggi le centrali elettriche alimentate a carbone ancorché riconvertite diventerebbero, tra queste quella di Civitavecchia, quanto mai necessarie a scongiurare il black-out elettrico in autunno-inverno o perlomeno il razionamento dell'energia.

E la questione energia e approvvigionamenti avrà ripercussioni su tutta la nostra economia, tanto che lo stesso Governo ha presentato stime al ribasso sulla crescita, che potrebbero portarci a un livello prossimo alla recessione.

Allo stesso tempo quindi diventano troppo ambiziosi gli obiettivi europei di decarbonizzazione e diventano chimeriche le nuove risorse proprie dell'Unione basate anche sugli obiettivi ambientali prefissati.

È evidente che sia mutato il quadro internazionale, politico e programmatico così come siano mutate le strategie e gli impegni da conseguire.

Ed infatti oltre agli interventi per fronteggiare la pandemia è stato varato un piano di prestiti e sovvenzioni, attraverso il principale dei quali abbiamo dato vita al PNRR. Così come sono state sospese le regole fiscali, che ci hanno consentito la flessibilità di bilancio, ma anche quella sugli aiuti di stato, che ci hanno consentito di portare avanti sostegni in deroga alla disciplina europea.

Dovremo fare in modo che le scelte temporaneamente adottate in sede europea, quando occorra, possano diventare strutturali. Ci riferiamo soprattutto alle regole fiscali, a un differente calcolo del debito, che non includa quello fatto per investimenti, ma anche alle regole troppo stringenti che fanno scattare le procedure di infrazione.

Oltre alle relazioni, il provvedimento su cui siamo chiamati ad esprimerci è la legge di delegazione europea che è fondamentale per adeguare l'ordinamento italiano al diritto dell'Unione, ma che non può essere un cappio al collo.

Noi intendiamo scongiurare il rischio di condanne legate a procedure di infrazione, che comportano questi costi enormi e lunghi contenziosi all'Italia.

Però non può essere non valutato il fatto che le 6 condanne che ci sono state inflitte dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, hanno avuto un onere di più di 750 milioni di euro per il nostro Paese.

Se recepire le direttive europee significa assicurare più diritti, più tutele e maggiori opportunità per i nostri cittadini, per le nostre famiglie e per i consumatori europei, nel momento in cui dobbiamo attingere dal bilancio dello Stato per fare fronte a somme ingenti come quella citata è evidente che le togliamo a altri servizi a favore dei nostri cittadini. Quindi, sì all'armonizzazione delle regole, ma con procedure meno cogenti, specie in un periodo in cui gli obiettivi pianificati solo tre anni fa, sono stati, per forza di cose, modificati. Anche perché spesso ci troviamo di fronte a richieste europee che penalizzano i settori produttivi italiani, spesso a favore di altri Paesi europei.

Ecco perché ancor di più in questo momento è necessaria la nostra partecipazione attiva come Paese nell'ambito sia della fase ascendente che di quella discendente, a tutela dell'interesse nazionale ancora prima o assieme a quello europeo.

Intervenire nella formazione e nell'attuazione della normativa europea deve andare di pari passo con l'attività legislativa nazionale e per questo confidiamo nella autorevolezza del presidente Draghi. A tal proposito, come sardo, lamento il fatto che la continuità territoriale, che è un tema sancito a livello europeo e - a breve, anche dalla legge costituzionale che dovrebbe essere approvata definitivamente ai primi di luglio dalla Camera deve essere un tema trattato adeguatamente a livello europeo. Perché proprio il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che l'Unione mira a ridurre il ritardo delle Regioni meno favorite, ma anche alla creazione delle reti di collegamento (articoli 174 e 170 del Trattato).

Quindi chiediamo al Governo italiano di intervenire proponendo una legislazione europea per colmare il divario economico e territoriale della Sardegna (e delle isole europee), perché questo è previsto dal Trattato di funzionamento, che è l'atto fondante della UE.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

DISEGNO DI LEGGE N. 2595:

sulla votazione finale, la senatrice Cirinnà avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Accoto, Alderisi, Alfieri, Barachini, Battistoni, Bellanova, Berardi, Bini, Borgonzoni, Bottici, Cangini, Catalfo, Cattaneo, Centinaio, Cerno, Cirinnà, Comincini, Crimi, De Poli, Di Marzio, Fede, Fenu, Florida, Galliani, Ghedini, Laniece, Mangialavori, Marinello, Merlo, Messina Assunta Carmela, Moles, Monti, Napolitano, Nencini, Nisini, Parrini, Perosino, Pichetto Fratin, Porta, Pucciarelli, Quarto, Rauti, Romagnoli, Santangelo, Sbröllini, Sciascia, Segre, Siclari, Sileri e Turco.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Binetti e Vono, per attività del Senato; Paroli, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Drago, Mantovani, Pillon e Ronzulli, per attività della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza; Valente, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere.

Sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, i senatori: Bressa, Faggi, Fregolent, Garavini, L'Abbate, Montevecchi, Papatheu e Pittella.

Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, approvazione di documenti

La Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, nella seduta del 22 giugno 2022, ha approvato - ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento - una risoluzione a conclusione dell'esame dell'affare assegnato concernente il diritto alla conoscenza (Doc. XXIV-ter, n. 6).

Il predetto documento è inviato al Ministro per i rapporti con il Parlamento.

Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza, presentazione di relazioni

In data 28 giugno 2022, a nome della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza, la senatrice Segre ha presentato la relazione sull'attività svolta dalla Commissione negli anni 2021 e 2022 - Relazione ai sensi della mozione istitutiva 1-00136 del 30 ottobre 2019, approvata ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, nella seduta del 22 giugno 2022 (Doc. XVI, n. 11).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Carbone Vincenzo, Faraone Davide

Misure in materia di partecipazione ai concorsi pubblici per persone affette da disabilità ed invalidità, volte a garantire parità ed equità fra i partecipanti (2657)

(presentato in data 29/06/2022);

senatrice Modena Fiammetta

Disposizioni per il contrasto del fenomeno della delocalizzazione delle imprese manifatturiere (2658)
(presentato in data 29/06/2022).

Regolamento del Senato, proposte di modificazione

E' stata presentata la seguente proposta di modificazione del Regolamento d'iniziativa della Giunta per il Regolamento: "Riforma del Regolamento del Senato a seguito della revisione costituzionale concernente la riduzione del numero dei parlamentari" (Doc. II, n. 12).

Camera dei deputati, trasmissione di documenti

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 24 giugno 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, il documento approvato dalle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive), nella seduta del 23 giugno 2022, concernente la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva n. 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio COM(2021)557 final) (Atto n. 1217).

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 23 giugno 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, i commenti sulla reazione dell'Italia al parere circostanziato formulati, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/1535, dalla Commissione europea, riguardanti la procedura di informazione attivata presso la Commissione europea dalla Direzione generale per il mercato, la concorrenza e il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico, notifica 2022/0079/I relativa al progetto

recante "L.r. 15 aprile 1999, n. 25 «Principi generali della Regione Toscana per le produzioni agricole ottenute con il metodo della produzione integrata - Difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti» Parte Generale".

La predetta documentazione è deferita alla 9a e alla 14a Commissione permanente (Atto n. 1168-2bis). La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 23 giugno 2022, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni - la comunicazione concernente il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale al dottor Antonio Natali, viceprefetto appartenente al ruolo del Ministero dell'interno.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro della salute, con lettera in data 27 giugno 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero della salute, riferita all'anno 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 5a e alla 12a Commissione permanente (*Doc.* CLXIV, n. 41).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la sentenza n. 159 del 25 maggio 2022, depositata il successivo 24 giugno, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 83 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dall'articolo 12, comma 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 2a e alla 13a Commissione permanente (*Doc.* VII, n. 162).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 23 giugno 2022, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria del Fondo di previdenza per il personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per l'esercizio 2020. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 11a Commissione permanente (*Doc.* XV, n. 583).

Petizioni, annuncio

Sono state presentate le seguenti petizioni deferite, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti, competenti per materia.

Il signor Antonio Sorrento, Presidente dell'Associazione P.I.N. (Partite IVA Nazionali) chiede disposizioni urgenti volte alla sospensione dei pignoramenti riferiti alla riscossione tributaria e la rateizzazione automatica delle cartelle di pagamento (Petizione n. 1120, assegnata alla 6a Commissione permanente);

il signor Luciano Battaglini da Trani chiede un aumento degli organici in forza agli Ispettorati del lavoro in tutto il territorio nazionale (Petizione n. 1121, assegnata alla 11a Commissione permanente);

il signor Aniello Traino da Neirone (Genova) chiede:

disposizioni volte a consentire a tutti i cittadini di poter disporre di connessione alla rete internet (Petizione n. 1122, assegnata alla 8a Commissione permanente);

disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (Petizione n. 1123, assegnata alla 11a Commissione permanente);

disposizioni a sostegno della figura del *caregiver* familiare (Petizione n. 1124, assegnata alla 11a Commissione permanente);

l'estensione della platea dei beneficiari dell'indennità *una tantum* pari a euro 200 prevista dal decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Petizione n. 1125, assegnata alla 5a Commissione permanente);

la previsione di una copertura assicurativa a carico dello Stato e del Fondo pensionistico di categoria a beneficio delle lavoratrici in congedo di maternità (Petizione n. 1126, assegnata alla 11a Commissione permanente);

nuove disposizioni in materia di pensioni di reversibilità a beneficio dei figli degli assistiti deceduti in condizione di inabilità al lavoro (Petizione n. 1127, assegnata alla 11a Commissione permanente);

la previsione di un nuovo *bonus* mobilità finalizzato all'acquisto di biciclette e altri veicoli per la mobilità sostenibile (Petizione n. 1128, assegnata alla 8a Commissione permanente);

disposizioni in merito al *bonus* energie rinnovabili e, in particolare, in relazione ai sistemi di accumulo dell'energia (Petizione n. 1129, assegnata alle Commissioni permanenti riunite 10a e 13a);

nuove disposizioni in materia di superbonus 110% (Petizione n. 1130, assegnata alla 5a Commissione permanente);

il signor Giovanni Di Salvo da Napoli chiede l'istituzione del numero verde nazionale di emergenza per gli avvocati in pericolo, abusati, discriminati o vittime di violenze (Petizione n. 1131, assegnata alla 2a Commissione permanente);

i signori Lorenzo Mineo (Coordinatore del Comitato Italiano per le Assemblee dei Cittadini Estratti a Sorte "Politici per caso - Informati per decidere"), Mario Staderini (primo firmatario della proposta di legge popolare sull'istituzione delle assemblee dei cittadini estratti a sorte), Andrea Salimbeni (Responsabile delle attività sull'Ambiente per Eumans), Marco Cappato (Tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni), Giuseppe Alterio (Rappresentante di Democrazia Radicale in seno al Comitato Politici per caso), Samuele Nannoni (VicePresidente Prossima Democrazia - Laboratori deliberativi APS), Eliana Canavesio (Rappresentante di The Good Lobby in seno al Comitato Politici per caso), Alessandro Berti (Rappresentante di Extinction Rebellion Italia in seno al Comitato Politici per caso), Salvatore Papa (Rappresentante di The Good Lobby Italia in seno al Comitato Politici per caso), Serena Uberti (Rappresentante delle 6000 Sardine in seno al Comitato Politici per caso) e Nichita Ciotu (Rappresentante di Yezers Sardine in seno al Comitato Politici per caso) chiedono, sul modello delle c.d. Citizens Assemblies, l'istituzione di un'assemblea di cittadini estratti a sorte sul tema della crisi climatica ed ambientale, della transizione energetica e della sostenibilità (Petizione n. 1132, assegnata alla 13a Commissione permanente).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Corrado e il senatore Morra hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03423 della senatrice Fattori e del senatore De Falco.

Interrogazioni

[BITI Caterina](#), [MALPEZZI Simona Flavia](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

le disposizioni messe in campo dal Governo per la rigenerazione urbana nei comuni rappresentano una misura importante per stimolare gli investimenti sul territorio, con particolare riferimento alle aree urbane degradate, sottoutilizzate e foriere di marginalità sociale. Tali disposizioni si sono sostanziate con l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021 e dei conseguenti decreti di riparto delle risorse, destinate tuttavia soltanto agli enti locali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. Tali risorse sono state successivamente integrate al fine di ampliare la platea dei beneficiari sulla base delle graduatorie esistenti;

l'articolo 1, commi da 534 a 542, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022), prevede lo stanziamento di ulteriori risorse per la rigenerazione urbana nei comuni nella misura di 300 milioni di euro per l'anno 2022, destinati a Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti e a Comuni che non risultano beneficiari delle risorse attribuite con il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021;

tale definizione della platea dei potenziali beneficiari non tiene conto delle maggiori difficoltà per i Comuni sotto i 15.000 abitanti di attrarre risorse necessarie per progetti di rigenerazione urbana, e il requisito dell'associazione di Comuni sotto i 15.000 abitanti costituisce un ulteriore ostacolo alla presentazione di progetti da parte dei Comuni più piccoli, che spesso non hanno la dotazione di

personale e le capacità amministrative tali da progettare opere pubbliche di rigenerazione urbana in grado di avere respiro sovracomunale. A questo ostacolo si aggiunge il fatto che le poche risorse disponibili dovranno essere spartite anche con quei Comuni che non sono risultati beneficiari delle risorse di cui al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

nei provvedimenti fin qui emanati manca, dunque, una presa in carico delle esigenze e dei bisogni dei Comuni di media e piccola dimensione, in particolare di quelli con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, non rientranti nei criteri arbitrari di riparto delle risorse, quali quelli dimensionali o geografici, rimanendo sostanzialmente esclusi dalla maggior parte delle risorse messe a disposizione, con il rischio che la presente stagione di investimenti straordinari finisca con l'acuire la distanza tra piccoli e grandi centri, anziché ridurla nel nome dei principi di coesione sociale e territoriale;

considerato che:

il requisito dell'associazione fra Comuni risulta controproducente anche alla luce della natura degli interventi finanziabili dai fondi stanziati dal comma 534, dal momento che molti enti locali hanno necessità diverse che, pur rientrando nell'ambito della rigenerazione urbana, sono difficilmente compatibili fra loro, richiedendo pertanto elaborazioni progettuali separate e quadri economici di volume maggiore rispetto a quanto finanziabile secondo il comma 535, lettera a);

il combinato disposto delle norme di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021 e quelle della legge di bilancio per il 2022 rischia di escludere moltissimi enti locali con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti dal riparto delle risorse sulla rigenerazione urbana in una fase storica in cui molti Comuni, invece, fanno affidamento su tali risorse e su quelle derivanti dalle linee di finanziamento del piano nazionale di ripresa e resilienza per attrarre investimenti di rigenerazione urbana sui propri territori, in assenza di capacità reali di investimento con risorse proprie per interventi di quella dimensione;

al netto delle insufficienti risorse stanziati per i piccoli e medi Comuni dal bando "Sport e Periferie 2022", i suddetti enti locali risultano penalizzati anche nella ripartizione delle risorse della M5C2, investimento 3.1, del PNRR (Sport e inclusione sociale), in quanto, sul totale dei 700 milioni previsti, i 538 milioni di euro stanziati per i *cluster* 1 e 2, ai sensi dell'avviso pubblico pubblicato il 23 marzo 2022, sono rivolti esclusivamente ai Comuni capoluogo di regione e di provincia con popolazione residente superiore ai 20.000 abitanti e ai Comuni con una popolazione residente superiore a 50.000 abitanti;

le regole relative all'altra linea di finanziamento associata agli investimenti pubblici finalizzati alla rigenerazione urbana e alla coesione territoriale, quella costituita dai "Piani Integrati - M5C2 - Investimento 2.2" di cui al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 (disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose), escludono numerosi enti locali dall'accesso alle risorse in rigenerazione urbana a causa dell'utilizzo dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) come criterio rigido di esclusione degli enti locali dalla platea di beneficiari. Tale indice, tuttavia, non tiene in considerazione i reali bisogni dei territori, le capacità di attrarre investimenti da parte degli stessi, la lontananza dai principali centri economici, che si traduce anche in minori oneri di permessi a costruire e, in definitiva, in minore accesso alle risorse per gli investimenti a valere sui bilanci comunali. Inoltre, l'interpretazione rigida dell'utilizzo dell'indice, unita alle quote di risorse comunque destinate alle regioni del Sud, fa sì che gli enti locali di media e piccola dimensione del Centro e del Nord siano ulteriormente penalizzati;

rilevato che il Governo ha recentemente impiegato consistenti risorse per sostenere gli obiettivi del PNRR nelle grandi città, stanziando 325 milioni di euro per il 2023, 220 milioni per il 2024, 70 milioni per il 2025 e 50 milioni per il 2026, finalizzato a rafforzare gli obiettivi del PNRR da parte dei Comuni con popolazione superiore a seicentomila abitanti, secondo quanto disposto dall'articolo 42 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare affinché siano risolte le problematiche esposte, dedicando specifiche risorse per la rigenerazione urbana ai Comuni con popolazione inferiore ai

15.000 abitanti nel primo provvedimento utile, anche con la previsione di apposito fondo a cui accedere senza obbligo di associazione tra Comuni, senza impiego dell'IVSM quale indice rigidamente escludente, con criteri di riparto ragionevolmente flessibili, in grado non soltanto di rispondere alle esigenze di un più ampio numero di enti locali, ma anche di consentire un rapido impiego e una rapida rendicontazione delle risorse;

se non ritenga opportuno impiegare per il finanziamento di opere pubbliche di rigenerazione urbana nei comuni con popolazione residente tra i 5.000 e i 15.000 abitanti le risorse del PNRR di propria competenza che non vengano assegnate in esito alle procedure di selezione dei progetti in essere.

(3-03433)

DE BERTOLDI - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

il presidente del consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili Elbano de Nuccio, con una lettera inviata al Ministro in indirizzo, ha evidenziato che, nell'ottica della riforma delle norme penali fallimentari (che dovrebbero introdurre "un limite quantitativo"), occorre revisionare la responsabilità civile degli organi di controllo delle società di capitali e introdurre una migliore delimitazione;

al riguardo de Nuccio ha richiesto l'apertura di un tavolo tecnico di confronto sulla materia, finalizzato ad approfondire in maniera più puntuale quanto esposto, in considerazione della necessità per il professionista coinvolto di agire in un perimetro leggibile dei confini, in cui la discrezionalità del proprio operato sia ritenuta legittima sul momento (e anche successivamente), in coerenza peraltro con i pareri espressi recentemente anche dalle Commissioni Giustizia della Camera dei deputati e del Senato;

la responsabilità illimitata, ha rilevato altresì il presidente del CNDCEC, sta progressivamente allontanando dagli incarichi di sindaco tutti quei professionisti che non intendono esporre la propria reputazione professionale all'azione risarcitoria; l'attuale assenza di qualunque limite, sostiene, ha prodotto (anche attualmente) reiterate situazioni distorte (soprattutto in sede di procedure concorsuali), laddove si riscontra troppo spesso che una delle principali fonti dell'attivo è data dal presumibile realizzo delle azioni risarcitorie esperite nei confronti degli unici soggetti che, per legge, sono assistiti da copertura assicurativa: i professionisti componenti degli organi di controllo;

questo sistema è incoerente, a giudizio dei commercialisti, in quanto amplia la discrezionalità di azione degli organi di controllo societari per finalità di pubblico interesse, affinché la crisi di un'impresa emerga quanto prima possibile e nel contempo, però, non ne delimiti il perimetro di responsabilità che in seguito possa essere ascritta all'esito degli eventi maturati successivamente;

di conseguenza, stanti le attuali prescrizioni normative, la responsabilità illimitata è addebitabile, anche per gli organi di controllo, che da un lato diventa estremamente onerosa in sede civile (a causa dell'illimitatezza del danno pretendibile, considerato che troppo spesso l'azione risarcitoria rappresenta una delle principali componenti dell'attivo della procedura concorsuale che agisce nei confronti del professionista) dall'altra, in sede penale, la responsabilità illimitata diventa estremamente lesiva del professionista, fin quando non riesce a dimostrare di non essere colpevole, per il venir meno della copertura assicurativa unita all'eccessiva durata dei processi;

troppo spesso l'azione risarcitoria espletata in sede penale è fondata sui medesimi presupposti che fanno perno sugli asseriti "poteri impeditivi", ma con effetti dilanianti per i professionisti componenti dei collegi sindacali anche laddove alla fine si dimostrino incolpevoli;

fermi restando i requisiti di responsabilità professionale, anche deontologici (oltre che risarcitori, che devono restare assolutamente fermo presidio di legalità), ha concluso de Nuccio, è necessario che sia introdotta una soluzione tecnica per una determinazione quantitativa al danno risarcibile, come già avvenuto nell'esperienza di altri Paesi europei, con la tecnica dei multipli dei compensi attribuiti;

queste osservazioni, a giudizio dell'interrogante, risultano opportune e condivisibili in relazione alla necessità di rivedere le attuali disposizioni che rendono attualmente illimitata la responsabilità del collegio sindacale impropriamente, al pari di quella di chi materialmente si rende colpevole di aver causato un danno patrimoniale, ovvero l'organo amministrativo;

evidenzia inoltre l'interrogante che la situazione attuale, che configura il percorso processuale indicato,

rileva come il professionista sia esposto al gravissimo rischio di misure cautelari, anche solo per le espletate funzioni richiamate, per cui la copertura assicurativa non risulta attiva in virtù del rilievo penale delle condotte sottoposte a processo, con le misure illimitate nella potenziale portata al pari della responsabilità riferibile ai sindaci,

si chiede di sapere:

quali valutazioni di competenza il Ministro in indirizzo intenda esprimere con riferimento a quanto esposto;

se condivida le osservazioni del consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, secondo le quali occorre prevedere un tavolo di confronto con il Ministero e la categoria dei commercialisti, al fine d'individuare una revisione normativa equilibrata che introduca una migliore delimitazione della responsabilità degli organi di controllo, anche in ottica della riforma delle norme penali fallimentari, anche attraverso una soluzione tecnica per una determinazione quantitativa al danno risarcibile, come già avvenuto nell'esperienza di altri Paesi europei;

quali iniziative di competenza intenda conseguentemente intraprendere, anche di tipo normativo, al fine di risolvere le criticità, anche con riferimento allo spazio applicativo in seno ai lavori di revisione dei reati fallimentari, considerando l'ampliamento delle misure previste dal codice di crisi d'impresa e d'insolvenza, in relazione agli ambiti discrezionali dell'attività professionale qualificata, fermi restando i requisiti di responsabilità professionale, anche deontologici oltre che risarcitori, che devono restare assolutamente fermo presidio di legalità.

(3-03434)

[LA PIETRA](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. - Premesso che:

il decreto legislativo n. 32 del 2021, in vigore dal 1° gennaio 2022, stabilisce le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali eseguiti dalle autorità competenti per verificare la conformità alla normativa in materia di sicurezza alimentare;

si ritiene indispensabile riproporre alcune questioni applicative del nuovo provvedimento che modifica la precedente normativa di cui al decreto legislativo n. 194 del 2008, già efficace nell'esclusione dall'ambito di applicazione degli imprenditori agricoli per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, comprese le attività connesse (modifiche introdotte dalla legge n. 96 del 2010); le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 32 del 2021, finalizzate in particolare a circoscrivere il perimetro di esclusione alla sola produzione primaria ed alle operazioni associate, determinano problemi attuativi e incertezze interpretative;

gli operatori che effettuano produzione primaria e operazioni associate, come definiti nell'art. 2, comma 1, lettere *b*), *c*), *d*), sono esclusi dal pagamento della tariffa forfettaria, in base a quanto previsto dal comma 7 dell'art. 1 e dalla sezione 6, tabella A dell'allegato 2. Tuttavia, ai sensi dell'art. 13, comma 3, "per il primo anno di applicazione delle disposizioni del presente decreto, tutti gli operatori di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A, sono tenuti alla trasmissione dell'autodichiarazione";

a livello territoriale diverse aziende sanitarie locali hanno inviato anche alle imprese agricole che effettuano produzione primaria ed operazioni associate la richiesta di trasmettere l'autodichiarazione entro il 31 gennaio 2022;

l'obbligo, in un periodo di enormi difficoltà per le imprese agricole dovuto all'aumento dei costi di produzione e da ultimo ai problemi legati alla siccità, coinvolgerebbe quasi un milione di aziende, da cui si ricevono numerose richieste di esemplificazione degli adempimenti;

profili di criticità si riscontrano anche con riferimento alla metodologia di calcolo del 50 per cento di commercio all'ingrosso;

ai sensi del comma 6 dell'art. 6 sono comunque incluse nel pagamento della tariffa le imprese "che commercializzano all'ingrosso ad altri operatori o ad altri stabilimenti - diversi da quello annesso e da quello funzionalmente connesso che vende o somministra al consumatore finale - una quantità superiore al 50 per cento della propria merce derivante da una o più attività di cui alla medesima tabella (tabella A, sezione 6, allegato 2) del presente decreto";

ai fini della verifica del superamento del 50 per cento non rientra la vendita agli operatori del

commercio al dettaglio come definito dalla lett. b) del comma 1 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 114 del 1998: "b) per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative intenda adottare per escludere le imprese agricole con codice ATECO 01 e classi sottostanti, non soggette all'applicazione delle tariffe forfettarie ai sensi del comma 7 dell'art. 1 e della sezione 6, tabella A dell'allegato 2, dall'invio della autodichiarazione ed evitare in tal modo un inutile aggravio burocratico;

ai fini della verifica del superamento del 50 per cento di commercio all'ingrosso, quali iniziative intenda adottare per escludere le vendite agli operatori del commercio al dettaglio come definito dalla lett. b) del comma 1 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 114 del 1998.

(3-03435)

[LA PIETRA](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che:

il tema della riproduzione animale è stato oggetto di diverse segnalazioni da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato per via del mancato rispetto delle garanzie di terzietà ed imparzialità in materia;

il regolamento (UE) n. 2016/2012 obbliga gli Stati membri a distinguere tra l'associazione di allevatori individuata quale ente selezionatore e l'ente incaricato della raccolta dei dati in allevamento, nonché l'impossibilità di determinare aprioristicamente quale associazione possa o debba gestire programmi genetici per determinate razze;

con successivo decreto legislativo n. 52 del 2018 si superava, formalmente, il pregresso impianto normativo della legge n. 30 del 1991 in materia di riproduzione animale (già oggetto di segnalazione da parte dell'AGCM nel 2013) che affidava entrambi i ruoli di selezione e raccolta dati in capo all'Associazione italiana allevatori, mediante una ripartizione funzionale tra ente selezionatore ed ente responsabile della raccolta dati in allevamento, nel rispetto di quanto previsto dall'ordinamento europeo;

come testimoniato dalla segnalazione AGCM del 21 ottobre 2019, il superamento dell'impianto previgente è avvenuto, nella sostanza, in maniera opaca tramite una scissione parziale dell'Associazione degli allevatori tramite la cessazione del previgente rapporto associativo con le varie ANA e costituendo una nuova federazione delle associazioni nazionali di razza e specie, cui successivamente avrebbe dichiarato l'associazione automatica ai fini di esercitare "una profonda influenza sulla vita associativa dell'ANA";

il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto del 5 dicembre 2019 n. 12390, ha approvato una procedura per stabilire se i suini di altre razze utilizzati per la produzione di prodotti certificati provengano o meno da schemi di selezione o incroci non incompatibili con il libro genealogico;

secondo tale procedura, per la produzione di una serie di prodotti DOP e IGP provenienti da carni suine è necessario utilizzare i capi delle razze delle specie suine iscritte o registrate al libro genealogico, di cui al programma genetico attuato dall'Associazione nazionale allevatori suini (ANAS), nonché di animali appartenenti ad altre razze, meticci o ibridi provenienti da schemi di selezione o incrocio attuati con finalità non incompatibili con il libro genealogico, individuati dal CREA-ZA (centro di ricerca zootecnica ed acquacoltura del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria) dietro informativa dell'ANAS;

di recente, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con segnalazione del 12 maggio 2022, ha individuato nel decreto ministeriale l'ennesima violazione del regime della libertà di concorrenza, laddove accentua i profili distorsivi dell'autonomia, a vantaggio dell'ANAS, la quale sfugge, diversamente dalle altre case genetiche, al meccanismo di verifica e controllo per ottenere i titoli idonei ad inserire le proprie linee nella lista degli altri tipi genetici;

la segnalazione dell'AGCM riguarda non solo la posizione dell'ANAS nel sistema allevatorio dei suini, ma anche il CREA-ZA, al quale si affida il compito di esprimere un parere tecnico al Ministero,

poiché, così come strutturato ed organizzato, disvela condizioni che non assicurano la sua indipendenza e terzietà,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative intenda adottare per evitare ulteriori distorsioni della concorrenza, vista l'ingiustificata presenza di esigenze di interesse generale in conformità con quanto segnalato dall'Autorità garante, nonché per assicurare una definitiva terzietà ed imparzialità nelle valutazioni discrezionali adottate in materia di riproduzione animale, garantendo la competitività nel settore suinicolo.

(3-03436)

[IWOBÌ](#), [CANDIANI](#), [AUGUSSORI](#), [RICCARDI Alessandra](#), [LUCIDI](#), [PIROVANO Daisy](#), [VESCOVI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che la tendo-baraccopoli di San Ferdinando (Reggio Calabria) è sorta nel 2010 in seguito ai fatti culminati nella cosiddetta rivolta di Rosarno e ospita da anni migliaia di immigrati impegnati per la maggior parte in lavori agricoli, con un significativo incremento numerico durante la stagione dei raccolti;

considerato che:

in una visita nei pressi della tendopoli, svolta in data 20 giugno 2022, il primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo ha potuto constatare la situazione drammatica, disumana e di completo abbandono del campo, che presenta notevoli problematiche legate ai temi della salute e della sicurezza pubblica, nonché dell'incolumità dei migranti presenti;

con l'arrivo della stagione estiva si stanno registrando importanti aumenti dei flussi migratori provenienti dal nord Africa;

lo sfruttamento lavorativo dei migranti nel settore dell'agricoltura rappresenta una piaga per il nostro Paese che genera insicurezza, precariato sociale e alimenta l'economia sommersa e la criminalità organizzata;

valutato infine che:

non porre alcun freno agli sbarchi e non attuare serie politiche di contenimento di flussi migratori eccezionali porta ad un sovraccarico del sistema di accoglienza, che alimenta la malagestione dei migranti sul territorio italiano e il conseguente abbandono sul territorio di migliaia di migranti per lo più in situazione di irregolarità;

si registrano sempre più casi di baraccopoli, tendostrutture e insediamenti spontanei di migranti, che ospitano persone impiegate prevalentemente nel lavoro agricolo stagionale, sull'intero territorio nazionale;

è una notizia di questi giorni la morte di un cittadino africano presso la baraccopoli "Torre Antonacci", a Rignano Garganico (Foggia), a seguito di un incendio che ha coinvolto il campo;

questi insediamenti rappresentano un esempio concreto delle difficoltà di gestione e integrazione a causa dei numeri di un'immigrazione fuori controllo;

tali luoghi comportano rischi di ordine pubblico e di salute per il territorio circostante e rischiano di alimentare il *business* della criminalità organizzata, oltre a porre in serio pericolo l'incolumità stessa degli ospiti;

risulta fondamentale investire in formazione, lavoro e assistenza, per accelerare il conseguente processo dei rimpatri volontari, che sia in grado di portare benefici, ricchezza e sviluppo nei Paesi di origine, perseguendo inoltre il concetto di disincentivo delle partenze come pilastro delle future politiche sulle migrazioni,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del numero di insediamenti spontanei e autogestiti di migranti presenti sul territorio italiano, e quali iniziative intenda intraprendere al fine di gestire e porre fine a tale situazione emergenziale.

(3-03437)

[D'ANGELO Grazia](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

la legge n. 206 del 2021 contiene, tra l'altro, la delega al Governo sulle misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie;

questo ambito del diritto reclamava da tempo una riforma ampia ed organica: l'unificazione in una sola autorità di riferimento delle competenze oggi sparse fra i diversi soggetti giurisdizionali coinvolti

(tribunale ordinario, tribunale per i minorenni, giudice tutelare); regole processuali uniformi che facciano ordine in una babele di procedimenti diversi l'uno dall'altro; un'effettiva specializzazione di tutti i soggetti che vi operano, dalla magistratura all'avvocatura, passando per i servizi sociali e i consulenti esperti;

già la Commissione Luiso (Commissione per l'elaborazione di proposte di interventi in materia di processo civile e di strumento alternativi), che ha elaborato le proposte di riforma, aveva sottolineato come nella normativa vigente i procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie fossero caratterizzati da un'elevata frammentazione e da discipline diversificate, a discapito della parità di trattamento e di orientamenti interpretativi uniformi;

proprio nelle norme di diritto processuale della famiglia ci sono novità che rappresentano un importante superamento di disposizioni e orientamenti non più attuali, come non più attuale è l'idea che la famiglia sia un'isola che il mare del diritto deve solo lambire, una visione, di stampo cattolico-liberale, che aveva senso subito dopo la stagione dei totalitarismi, ma che oggi, invece, rischierebbe di consolidare squilibri sociali, lasciando in mano al più forte le dinamiche familiari;

l'assetto delineato dalla legge delega prende in considerazione una famiglia in cui le componenti fragili, il minore e il coniuge più debole, sono titolari di veri e propri diritti soggettivi e le regole processuali sono coerenti con i principi del giusto processo; consegue l'obiettivo di massima celerità della risposta, sottesa alla necessità di tutela delle relazioni personali e familiari; risponde altresì al bisogno di specializzazione e di attenta valutazione del caso, nonché alla possibilità di riesame e revisione, ove occorra, da parte di un organo superiore collegiale;

ritenuto che:

la creazione di un unico Tribunale della famiglia, altamente specializzato, ha l'obiettivo di assicurare orientamenti interpretativi uniformi, assicurando maggiore prevedibilità delle decisioni;

proprio la prevedibilità dell'esito dei procedimenti potrà ridurre il contenzioso, stimolare le parti a raggiungere accordi da concludere anche al di fuori delle aule giudiziarie, con incremento del ricorso alla negoziazione assistita in materia familiare;

considerato che:

come evidenziato anche dal Consiglio nazionale forense nel comunicato stampa del 30 maggio 2022 "con la riforma si compirà la realizzazione di un rito finalmente unico, con una rinnovata gestione delle risorse, delle competenze e delle funzioni a favore esclusivo di un'adeguata tutela e della necessaria efficienza", perseguendo "una maggiore prossimità della risposta di giustizia per le persone, al cui centro è posta la cura del benessere della famiglia e del minore e non la patologia";

è più che mai urgente, quindi, che la riforma sia al più presto approvata, provvedendo altresì alla necessaria implementazione dell'organico nel settore e allo stanziamento di adeguate risorse economiche all'intero sistema,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo possa sollecitare gli uffici competenti al completamento dei lavori necessari per l'attuazione della riforma della famiglia e valutare l'opportunità di proporre lo stanziamento di congrue risorse per rendere più efficace l'azione riformatrice.

(3-03438)

[BALBONI](#), [CIRIANI](#) - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:

nell'attuale scenario, contrassegnato da forti e perduranti elementi di instabilità, crisi ed emergenza internazionale, acquisisce rinnovata e cruciale centralità il controllo del flusso dei migranti e della sicurezza delle frontiere esterne, con particolare riguardo alla crescente pressione dell'immigrazione irregolare;

in relazione agli eventi di sbarco osservati, con riferimento ai soli dati dichiarati dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno riferiti all'ultimo quadriennio (dati aggiornati al 27 giugno di ogni anno) risulta un incremento esponenziale che vede balzare il dato che nel 2019 si attestava a 2.144 immigrati arrivati illegalmente, nel 2020 a 6.614, per poi raggiungere le soglie di 19.749 nel 2021 e 26.652 del 2022;

un ulteriore dato fondamentale da tener presente è quello relativo alla nazionalità dei migranti dichiarata al momento dello sbarco: nel 2021 sono registrati 13.371 migranti provenienti dalla Tunisia,

6.226 dal Bangladesh, 5.069 dall'Egitto e a seguire Costa d'Avorio, Iran e Iraq; secondo i dati dell'UNHCR, inoltre, sempre in relazione al periodo da gennaio a settembre 2021, per ben il 74 per cento degli immigrati che arrivano in Italia sono uomini, per il 7 per cento donne, per il 4 per cento bambini e per il 15 per cento minori non accompagnati; in perfetta linea con questi dati e con tale *trend* sono, ad esempio, gli eventi di sbarco registrati nella sola giornata del 27 giugno 2022 sulle coste crotonesi: il primo, in mattinata, in località "Le Cannella", dove è approdata un'imbarcazione a vela che si è arenata sulla spiaggia con a bordo 75 persone provenienti dall'Afghanistan, di cui 45 uomini, 7 donne e 23 minori di cui 3 non accompagnati; a qualche ora di distanza, al porto di Crotona, sbarcavano altre 74 persone di cui 53 uomini, 8 donne e 14 minori, provenienti da Afghanistan, Iran, Iraq e Turchia; ancora, pochi giorni fa in piena notte a Roccella Jonica, nel giro di appena un'ora, venivano soccorse due barche a vela alla deriva con a bordo 108 persone di nazionalità prevalentemente afghana, mentre tra il 22 e il 28 giugno cinque navi gestite da altrettante organizzazioni non governative ottenevano il via libera per l'attracco in cinque diversi porti italiani, per un totale di oltre mille sbarchi; se il cosiddetto decreto sicurezza (decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113), anche e soprattutto con l'intento di introdurre elementi di deterrenza dai traffici illeciti di esseri umani nel Mediterraneo, aveva fortemente ridimensionato la possibilità per gli stranieri di accedere al sistema di accoglienza, il successivo decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 (che porta nel gergo il nome del Ministro in indirizzo), lo modificava in misura significativa andando a ridefinire un sistema "a maglie larghe", che oggi evidentemente concorre in misura significativa a generare situazioni sempre più difficili da controllare e da gestire; quanto descritto concorre a definire uno scenario che appare oramai fuori controllo, con ciò generando tra i cittadini un significativo allarme specie per i risvolti sulla sicurezza pubblica e la stabilità politica e sociale, in un momento in cui proprio la forte esposizione ai rischi concreti per la sicurezza nazionale derivanti dal conflitto russo-ucraino richiederebbe la profusione di uno strenuo sforzo sul versante europeo e internazionale in termini di impegno comune per un'attenta distinzione e regolazione dei flussi, sulla base, ad esempio, di un rafforzamento del controllo delle frontiere basato su una puntuale distinzione tra i migranti economici in cerca di fortuna e le altre categorie di migranti che necessitano di protezione, nonché per una redistribuzione equa e sostenibile tra i Paesi europei; le recenti dichiarazioni rilasciate dal Ministro in indirizzo nel corso dell'assemblea di Confcooperative-Federsolidarietà lo scorso 22 giugno e riportate dalla stampa non sembrano però andare nella direzione auspicabile, anzi, l'indirizzo espresso dal Ministro pare agli interroganti volto ad incentivare l'arrivo di un numero sempre più elevato di immigrati, non a contrastare gli sbarchi sempre più numerosi, ma valorizzando a tal fine il ruolo delle ONG "per adeguate politiche dei flussi migratori e per l'accoglienza", alimentando così il *business* dell'immigrazione, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario e urgente intervenire sul versante sia nazionale che europeo per una tempestiva rideterminazione delle politiche di gestione dei flussi migratori, specie alla luce delle previste ripercussioni in termini di nuove ondate connesse al perdurante conflitto russo-ucraino e al rischio di un'imminente crisi alimentare globale generata dall'interruzione dell'esportazione dei grani dal mar Nero.

(3-03439)

[FARAONE](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

giovedì 7 luglio 2022 si terrà la prima udienza del dibattimento per il crollo del "ponte Morandi", il viadotto autostradale collassato il 14 agosto 2018, causando la morte di 43 persone; a processo, con le accuse di omicidio colposo plurimo, falso, disastro, attentato alla sicurezza dei trasporti, ci sono 59 imputati. Sono inoltre state ammesse oltre 100 parti civili mentre le parti offese sono 357 tra parenti delle vittime e persone rimaste ferite nel crollo; secondo recenti notizie di stampa, i legali delle parti avrebbero chiesto alla cancelleria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova di avere accesso all'intero compendio probatorio dell'inchiesta al fine di estrarre copia degli atti e dei documenti necessari per l'esercizio del diritto di difesa dei propri assistiti;

gli atti di indagine raccolti dalla Procura per ricostruire le cause del crollo sono composti da migliaia di documenti, *file* audio e video, che occupano circa 64 terabyte di memoria, ovvero 34 miliardi di *file* indicizzati. Per avere un termine di paragone, un buon CD può contenere 10 giga, ovvero un millesimo di terabyte;

tutto il materiale è depositato in un'intera stanza della caserma "Testero" di Genova utilizzata come sala informatica: si tratta di materiale cartaceo scannerizzato, *e-mail*, progetti, programmi di elaborazione, ovvero tutto quanto è stato posto sotto sequestro dalla Guardia di finanza in quattro anni di indagini, dopo il crollo del 14 agosto 2018;

per ottenere copia dell'intero "compendio probatorio", alcuni legali si sono sentiti quantificare dalla segreteria della Procura un costo potenziale di circa 750.000 euro. Una cifra che, in casi come quello del "processo Morandi", potrebbe finire di fatto con il compromettere gravemente il diritto di difesa delle parti (sia dei 59 imputati di omicidio colposo plurimo, falso, disastro, attentato alla sicurezza dei trasporti, sia delle parti civili che delle parti offese), costrette a pagare, data l'imponenza del fascicolo, somme spropositate e paragonabili in ordine di grandezza a quelle che potrebbero essere in ipotesi oggetto di una condanna al risarcimento;

per leggere l'enorme mole di atti, inoltre, sarebbe necessario essere in possesso di particolari programmi di lettura. Perfino i pubblici ministeri del caso, Massimo Terrile e Walter Cotugno, hanno ammesso, in sede di udienza preliminare, di non avere contezza di tutti i dati contenuti nel *database*, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia al corrente dei fatti esposti, se intenda dare immediati chiarimenti e quali iniziative di competenza intenda porre in essere al fine di garantire l'effettivo e concreto diritto di difesa degli imputati, delle parti civili e delle parti offese coinvolte nel processo per il crollo del ponte Morandi.

(3-03440)

[BERNINI Anna Maria](#), [TOFFANIN Roberta](#), [AIMI](#), [FERRO](#), [GALLONE Maria Alessandra](#), [GALLIANI](#), [GIAMMANCO Gabriella](#), [MALLEGNI](#), [MANGIALAVORI](#), [RIZZOTTI Maria](#), [RONZULLI Licia](#), [ALDERISI Francesca](#), [BARACHINI](#), [BARBONI](#), [BERARDI](#), [BINETTI Paola](#), [BOCCARDI](#), [CALIENDO](#), [CALIGIURI Fulvia Michela](#), [CANGINI](#), [CESARO](#), [CRAXI Stefania Gabriella Anastasia](#), [DAL MAS](#), [DAMIANI](#), [DE BONIS](#), [DE POLI](#), [DE SIANO](#), [FAZZONE](#), [FLORIS](#), [GASPARRI](#), [GHEDINI](#), [GIRO](#), [MESSINA Alfredo](#), [MODENA Fiammetta](#), [PAGANO](#), [PAPATHEU Urania Giulia Rosina](#), [PAROLI](#), [PEROSINO](#), [SACCONE](#), [SCHIFANI](#), [SCIASCIA](#), [SERAFINI](#), [SICLARI](#), [STABILE Laura](#), [TIRABOSCHI Maria Virginia](#), [VITALI](#), [VONO Gelsomina](#) -

Al Ministro dell'interno. - Premesso che:

come noto nella giornata di giovedì 2 giugno 2022, circa 2.000 tra ragazzi e ragazze, prevalentemente di origine maghrebina di seconda generazione o immigrati in Italia, si sono riversati in massa a Peschiera del Garda, in provincia di Verona, per partecipare all'evento "L'Africa a Peschiera del Garda", *street rave* organizzato attraverso il passaparola via *social network*;

il lungolago del comune veneto è stato invaso da una marea umana che ha provocato momenti di tensione e di disordine sociale (risse, atti vandalici, molestie) fino al necessario intervento delle forze dell'ordine in tenuta antisommossa;

la situazione è tornata quasi alla normalità intorno alle ore 17, quando la maggior parte dei ragazzi si è recata alla stazione per prendere il treno, a bordo di uno dei quali però si sono verificati ulteriori atti di pesante molestia fisica e verbale da parte di ragazzi nordafricani nei confronti di alcune ragazze minorenni che stavano rientrando a Milano;

sul fatto, il Gruppo di Forza Italia al Senato ha già presentato il 14 giugno l'interrogazione 4-05267 a prima firma del senatore Aimi;

il Ministro in indirizzo, inoltre, ha risposto sui fatti di Peschiera il 14 giugno alla Camera dei deputati, ma si ritiene che sulla questione sia necessario tenere alta l'attenzione affinché i provvedimenti conseguenti non rimangano limitati a questo episodio, ma diventino strutturali, in modo che il sistema di prevenzione diventi regolarmente operativo;

alla luce del fatto che il "cruscotto" del Ministero dell'interno registra a oggi 26.922 sbarchi di immigrati, in deciso incremento rispetto al giugno dello scorso anno in cui ne registrava 19.893, contro

i 6.715 del 2020;

al 15 giugno 2022 gli immigrati "in accoglienza" risultavano 88.918. Nel 2021 sono state esaminate 52.987 richieste di asilo e ne sono state negate 29.790 (56 per cento), mentre sono stati concessi 8.107 permessi ai rifugiati (15 per cento), 8.761 (17 per cento) per protezione sussidiaria, 6.329 (12 per cento) per protezione speciale. I 29.790 immigrati cui è stato negato il permesso sono andati ad alimentare le fila della clandestinità unendosi a quelli degli anni precedenti (32.297 dinieghi nel 2020, 76.798 nel 2019, 64.147 nel 2018, 46.992 nel 2017), cioè circa 250.000 persone in 5 anni in clandestinità, e risulta che molti dei circa 500.000 senza tetto in Italia siano proprio di origine straniera,

si chiede di sapere:

quali aggiornamenti sui fatti di Peschiera del Garda, nei confronti dei quali sembra essere mancata un'attività preventiva, siano in possesso del Ministro in indirizzo rispetto alla risposta già fornita alla Camera dei deputati due settimane fa;

quali siano i provvedimenti presi sinora rispetto a quell'episodio e per evitare il ripetersi di eventi così biasimevoli anche in altre parti d'Italia;

quali provvedimenti intenda adottare per integrare gli stranieri presenti con titolo di soggiorno in Italia e per allontanare, invece, quelli che ne sono privi;

quali provvedimenti intenda prendere per limitare ulteriori sbarchi dall'Africa di stranieri senza titolo (anche in previsione della paventata povertà alimentare), che difficilmente si riuscirebbe ad integrare come si dovrebbe, posto che l'Italia quest'anno sta facendo fronte anche a un numero di 141.562 profughi ucraini al 28 giugno, e, infine, quali siano gli oneri stimati per il 2022 per l'accoglienza dei profughi.

(3-03441)

[D'ALFONSO](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

l'articolo 16-*quinquies* del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante "misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili", ha disposto l'istituzione, presso l'INAIL, dell'anagrafe nazionale dei serbatoi di GPL installati sul territorio nazionale;

lo stesso articolo ha demandato ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, l'individuazione dei criteri e delle modalità di attuazione per l'istituzione dell'anagrafe;

ad oggi, nonostante la scadenza del termine per l'emanazione dell'atto normativo sia avvenuta il 19 febbraio 2022, il decreto attuativo per l'istituzione dell'anagrafe nazionale dei serbatoi di GPL non risulta essere stato ancora pubblicato da parte del Ministero;

considerato che:

sul territorio nazionale sono attualmente installati circa 1,6 milioni di serbatoi, molti dei quali con oltre 20 anni di interrimento, e secondo recenti stime circa 900.000 di questi sono da ispezionare e verificare al più presto in quanto potenzialmente a rischio;

nel corso degli ultimi anni, a conferma della gravità della situazione, si sono verificati numerosi incidenti legati a incendi o esplosioni di serbatoi interrati di GPL che risultavano danneggiati. In alcuni casi tali incidenti hanno portato al danneggiamento di immobili e al ferimento o anche al decesso di diverse persone;

alla luce dei fatti esposti, l'istituzione di un'anagrafe nazionale dei serbatoi di GPL, capace di identificare con precisione la collocazione e l'età dei medesimi, appare necessaria per procedere alla verifica delle condizioni di sicurezza ed efficienza di ciascun serbatoio e per individuare con anticipo eventuali criticità e fattori di rischio di incidente,

si chiede di sapere quali siano le motivazioni che hanno finora impedito l'adozione e la pubblicazione del decreto attuativo per l'istituzione di un'anagrafe nazionale dei serbatoi di GPL di cui all'articolo 16-*quinquies* del decreto-legge n. 146 del 2021, e se il Ministro in indirizzo intenda procedere al più presto all'emanazione di tale decreto.

(3-03442)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[NASTRI](#), [IANNONE](#) - *Ai Ministri della transizione ecologica, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.* - Premesso che:

il comparto edile e artigiano del nostro Paese versa in condizioni di forte criticità, non più sostenibili nemmeno nel brevissimo periodo. La cifra dei crediti edilizi non accettati dalle banche, secondo le stime del Governo, ammonterebbe a 5 miliardi di euro, mentre secondo la Confederazione nazionale artigianato (CNA), sarebbero pari a 2,6 miliardi di euro i crediti fiscali relativi al "superbonus 110 per cento" anticipati, attraverso lo sconto in fattura, che le aziende non riuscirebbero più a incassare; a fronte di queste cifre, sempre la CNA parla di 33.000 imprese artigiane a rischio di fallimento, con una potenziale perdita di 150.000 posti di lavoro, di oltre 60.000 aziende che, pur avendo un cassetto fiscale pieno di crediti, si trovano oggi senza liquidità. Quasi un'impresa su due sta pagando in ritardo i fornitori; il 30 per cento rinvia tasse e imposte; una su cinque non riesce a erogare gli stipendi; fino a novembre 2021, quando il meccanismo della cessione del credito funzionava, si contrattualizzava il lavoro, poi si caricava il credito nelle piattaforme e si vendeva. Da un momento all'altro il meccanismo si è fermato. Si tratta, in altri termini, di un patrimonio di crediti bloccati, che sta mettendo in crisi di liquidità migliaia di imprese, con una crescente tensione nei rapporti tra banche e mondo delle imprese, che si vedono ormai costantemente negata la disponibilità all'acquisto dei crediti da parte di pressoché tutti gli istituti: una situazione che ha bloccato il settore e centinaia di milioni di euro già preventivati per ristrutturare il patrimonio immobiliare; tale scenario è il risultato, tra l'altro, delle continue restrizioni applicate al *superbonus* in numerosi e successivi interventi di modifica da parte del Governo e della maggioranza; dal mese di maggio 2020 ad oggi, sono infatti intervenute oltre 13 modifiche normative della misura, che hanno portato a un mutamento, a parere degli interroganti incomprensibile e contraddittorio, delle regole dell'incentivo, creando forti disagi per cittadini ed imprese; le recenti modifiche normative, a ben vedere, hanno portato a un contenimento del meccanismo di cessione del credito, dando luogo a una situazione di incertezza che ha portato gli stessi istituti di credito a interrompere la gestione dei crediti accumulati; il blocco ha riguardato non solo le agevolazioni del *superbonus*, ma anche il "*bonus facciate*" e l'*ecobonus* al 65 per cento; molti privati si ritrovano in uno stato di incertezza, in quanto non possono più cedere il credito al raggiungimento degli stati di avanzamento dei lavori successivi alle modifiche normative che hanno bloccato il meccanismo; questo ha comportato, al contempo, che molti condomini hanno dovuto sospendere i lavori iniziati da molto tempo, senza avere alcuna certezza sul prosieguo dei lavori, e con il rischio di superare i termini previsti a livello legislativo per fruire delle agevolazioni; stante l'attuale scenario e il continuo mutamento della normativa in materia, gli istituti di credito sono restii allo sbloccare l'assorbimento e gestione dei crediti, almeno sino alla completa conversione in legge della decretazione di urgenza, che richiede oltre un mese di *iter* per un'effettiva attuazione; per riparare alla gravissima situazione servirebbe, come già avvenuto in passato, un rifinanziamento dell'incentivo e una proroga di tempo per effettuare le cessioni del credito maturato agli istituti bancari,

si chiede di sapere se si sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative si intenda intraprendere per garantire la tenuta delle attività afferenti al settore dell'edilizia, al fine di sbloccare il meccanismo di cessione dei crediti dei *bonus* edilizi, a garanzia dell'indotto economico derivante dall'edilizia e per evitare quindi che la crisi di liquidità delle imprese artigiane ed edili si traduca nel fallimento per centinaia di aziende, con la conseguente perdita di migliaia di posti di lavoro.

(4-07213)

[RUSPANDINI](#) - *Ai Ministri per gli affari regionali e le autonomie, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali e della giustizia.* - Premesso che:

l'ente consorzio di bonifica valle del Liri di Cassino è commissariato dal dicembre 2016 e ben quattro commissari si sono avvicendati nella gestione fino ad oggi; il secondo commissario ha presentato, il 27 febbraio 2018, denuncia-querela contro i dirigenti e i funzionari dell'ente per delitto di falso in atto pubblico e falso in bilancio, successivamente archiviata per prescrizione;

è stato rilevato dal medesimo commissario un "buco" di bilancio di circa 20 milioni di euro;
alcuni dirigenti e funzionari del consorzio indicati nella denuncia rivestono, a tutt'oggi, un ruolo apicale in seno all'ente;
dal 2019 il contributo di bonifica è stato esteso anche ai fabbricati, nonostante le dichiarazioni dei sindaci inerenti alla sporadicità e alla marginalità degli interventi del consorzio sui territori;
i Comuni di Arce, Atina, Colfelice e San Biagio Saracinisco hanno deliberato l'uscita dal perimetro di contribuenza, per l'assenza di interventi significativi sui loro territori, a fronte dei contributi versati;
la Regione Lazio non ha mai dato alcuna risposta alle richieste contenute nelle delibere inviate dai citati Comuni;
il consorzio dovrà, insieme con i consorzi sud Anagni e conca di Sora, dare vita ad un unico consorzio denominato Lazio sud-est, sulla base di un piano di classifica che doveva essere portato preventivamente a conoscenza dei sindaci della provincia di Frosinone, così come dichiarato a suo tempo in pubblica assemblea dalla segreteria del presidente della Regione Lazio e dalla commissaria dottoressa Ruffo, a tutt'oggi sconosciuto;
la sentenza n. 188 del 2018 della Corte costituzionale ha sancito la debenza del contributo solo in caso di beneficio specifico e diretto per il fondo,
si chiede di conoscere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano intraprendere per risolvere il grave problema, che sta creando enorme disagio alle popolazioni locali, già afflitte da una grave crisi economica e sociale, costrette a sopportare anche il peso di un "balzello" (contributo di bonifica) che continua a crescere, di anno in anno, senza alcun beneficio diretto né indiretto.

(4-07214)

[RAUTI Isabella](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute.* - Premesso che:

nella difficile situazione di emergenza pandemica le ostetriche sono state costantemente impegnate in prima linea nella lotta al virus, negli ospedali e nel territorio, prendendosi cura delle gestanti, delle partorienti, affette da infezione SARS-Cov-2 e non, delle puerpere, dei loro bambini e delle loro famiglie, con lo scopo di sostenerli, accompagnarli in questa delicata ma anche entusiasmante esperienza della loro vita;

hanno prestato assistenza diretta, senza limiti di orario, con ritmi di lavoro e rischi professionali aumentati, in tutte le unità operative di specifica competenza ed anche a domicilio;

anche l'Organizzazione mondiale della sanità, nell'anno 2020, ha voluto celebrare con una particolare attenzione il lavoro di infermieri e ostetriche;

l'ostetrica è una professionista sanitaria che, per assistere le donne, deve essersi laureata in ostetricia, aver superato l'esame di Stato abilitante alla professione ed essere regolarmente iscritta all'albo professionale di competenza;

come indicato dal decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 740, recante "Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'ostetrica/o" e successive modifiche ed integrazioni, l'ostetrica assiste e consiglia la donna nel periodo della gravidanza, durante il parto e nel puerperio, conduce e porta a termine parti fisiologici con propria responsabilità e presta assistenza al neonato e in ginecologia. L'assistenza ostetrica alla donna e al processo riproduttivo è di natura tecnica, preventiva, curativa, palliativa, riabilitativa, nonché relazionale ed educativa;

negli ultimi 30 anni, parallelamente allo sviluppo delle tecniche legate al campo ostetrico, anche il ruolo dell'ostetrica stessa è mutato divenendo più articolato e complesso. Non a caso, oggi si parla di vera e propria "specializzazione" del ruolo, o meglio, di approfondimento e perfezionamento dell'ambito della sfera femminile a 360 gradi. Quindi non più soltanto per quanto concerne il supporto prenatale e neonatale, ma anche allargando il campo di interesse all'aspetto sociale;

da un'attenta analisi del testo del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2022 si evince che la professione ostetrica è, in assoluto, la professione cui è riconosciuta la quota di indennizzo economico inferiore rispetto a tutti i professionisti sanitari e gli operatori tecnici senza formazione accademica e responsabilità professionale;

le cifre riportate nelle tabelle dimostrano come proprio all'ostetrica sia riconosciuta la quota economica minore rispetto a tutti gli altri professionisti delle aree professionisti della salute e funzionari, area

assistenti, area operatori. Una differenza di trattamento che mortifica migliaia di professionisti che non vedono così riconosciuto il proprio lavoro quotidiano creando malessere tra loro, ma anche tra aspiranti ostetriche, si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della penalizzazione introdotta con il nuovo contratto di lavoro e, al fine di riconoscere il merito del lavoro svolto, quali misure intendano adottare per porre rimedio alla disuguaglianza di trattamento economico.

(4-07215)

[ANGRISANI Luisa](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

secondo fonti giornalistiche, alcune associazioni di volontariato che si occupano di randagismo hanno sollevato il problema del mancato approvvigionamento da febbraio 2022 dei farmaci anestetici, così come di altri farmaci fondamentali, presso tutti i distretti sanitari delle ASL veterinarie del salernitano ("salernotoday.it");

è evidente che il mancato approvvigionamento degli anestetici necessari abbia determinato il mancato rispetto dell'obbligo della sterilizzazione da parte delle ASL previsto dalla legge quadro n. 281 del 1991, recante "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo" e le conseguenti leggi regionali;

ne consegue che da febbraio sono state bloccate tutte le sterilizzazioni sia dei randagi condotti presso le ASL dalle associazioni di volontariato sul territorio sia quelle degli animali già presenti nei canili e gattili sanitari con un evidente ripercussione anche sulla mancata reintroduzione sul territorio dei cani liberi accuditi (come recita la legge regionale n. 3 del 2019) e che, quindi, sono rimasti chiusi nei canili con un danno per il loro benessere e per le economie;

il mancato approvvigionamento degli anestetici ha determinato un aumento dei costi per le prestazioni esterne alle ASL che comunque si sono dovute effettuare, con un sovraccarico, oltre le loro possibilità, delle associazioni dei volontari che si vedono costrette a far eseguire interventi urgenti e di sterilizzazione presso le cliniche e gli ambulatori privati a loro spese;

considerato che:

si tratta di località ad alta vocazione turistica e il randagismo incide negativamente su questo settore, soprattutto sul turista straniero, mostrando degrado e una condizione di abbandono e causando un presumibile danno all'immagine con conseguenti ripercussioni;

le normative vigenti, invece, contrastano il randagismo con chiari richiami ad ogni competenza di tutti i soggetti responsabili e preposti per legge;

valutato, infine, che la legge di bilancio per il 2022 ha stanziato 10 milioni di euro in favore del fondo previsto dall'articolo 8 della legge n. 281 del 1991 per l'attuazione della medesima legge,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda controllare la condotta dei responsabili e quali siano i motivi di tali gravi inadempimenti;

se non intenda verificare, altresì, come siano stati impiegati i fondi stanziati nel bilancio pubblico statale per l'attuazione della legge n. 281 del 1991 nel distretto;

se non intenda verificare per quale ragione, a fronte di una già cronica insufficienza del servizio di sterilizzazione delle ASL del distretto di Salerno, non si sia deciso prontamente di stipulare convenzioni con veterinari privati per arginare il fenomeno delle nascite indesiderate e, conseguentemente, del randagismo, che non può e non deve più essere considerato una responsabilità delle associazioni e dei privati cittadini sensibili e attenti.

(4-07216)

[ASTORRE](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che il Tribunale ordinario di Civitavecchia, con sentenza di primo grado, n. 707/2022, pubblicata il 13 giugno, ha condannato l'attuale candidato sindaco del Comune di Cerveteri, Giovanni Moscherini, al pagamento di determinate somme, avendo la parte attrice citato in giudizio il Comune di Civitavecchia e, tra gli altri, il citato Giovanni Moscherini, il quale all'epoca dei fatti ha ricoperto l'incarico di sindaco *pro tempore* del Comune di Civitavecchia, per il mancato pagamento delle spettanze derivanti da prestazioni di opera intellettuale che la richiamata parte attrice avrebbe reso per il Comune di Civitavecchia, nel corso di diversi anni, si

chiede di sapere se e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere, per quanto di competenza, affinché si possa addivenire nel più breve tempo possibile ad una definitiva chiarezza circa le procedure amministrative adottate dall'allora sindaco del Comune di Civitavecchia, anche tenuto conto che lo stesso si è candidato a sindaco di Cerveteri nella scorsa tornata elettorale del 12 e 26 giugno 2022.

(4-07217)

[BUCCARELLA](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

si apprende da fonti di stampa ("Brindisi Report", "La Gazzetta del Mezzogiorno", "Norba online") dell'annosa situazione che affligge il Tribunale di Brindisi;

da oltre 5 anni persiste un malfunzionamento dell'impianto di climatizzazione che riguarda parte degli uffici della Procura e del giudice per le indagini preliminari, oltre a tutti gli uffici del tribunale;

la situazione critica si ripresenta sia in inverno (con temperature negli uffici anche di 5 gradi e i dipendenti costretti a lavorare con il cappotto) che in estate (con temperature che negli uffici raggiungono i 40 gradi);

già in diverse occasioni i dipendenti si sono rifiutati di entrare negli uffici che versano in queste condizioni, inscenando proteste spontanee nell'atrio del tribunale;

anche le segreterie territoriali di CISL FP, CGIL FP e UILPA si sono attivate da anni informando gli uffici competenti dello scenario e proclamando contestualmente anche lo stato di agitazione del personale;

le previsioni meteorologiche rilevano in questi giorni e per le settimane a seguire temperature elevatissime che non si registravano da oltre 70 anni, cosa che non può fare altro che aggravare la situazione critica che impedisce il normale svolgimento delle attività del Tribunale di Brindisi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione esposta;

quali misure intenda approntare per risolvere in modo strutturalmente definitivo la situazione insostenibile che da anni affligge le strutture del Tribunale di Brindisi.

(4-07218)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

2^a Commissione permanente (Giustizia):

3-03434 del senatore De Bertoldi, sulla riforma delle norme penali fallimentari;

9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-03435 e 3-03436 del senatore La Pietra, rispettivamente sulle verifiche in materia di sicurezza alimentare e sul rispetto delle garanzie di terzietà ed imparzialità in materia di riproduzione animale.

1.5.2.3. Seduta n. 447 del 30/06/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XVIII LEGISLATURA -----

447a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
GIOVEDÌ 30 GIUGNO 2022

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO,
indi del vice presidente CALDEROLI
e del vice presidente LA RUSSA

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 448 del 5 luglio 2022
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Insieme per il futuro - Centro Democratico: IpF-CD; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Uniti per la Costituzione-C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro)-Alternativa-P.C.-Ancora Italia-Progetto SMART-I.d.V.: UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV; Misto: Misto; Misto-ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani)): Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC)); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto+Europa - Azione: Misto+Eu-Az; Misto-ManifestA, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione comunista-Sinistra europea: Misto-Man.A PaP PRc-Se.

RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,34).

Si dia lettura del processo verbale.

DURNWALDER, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Seguito della discussione congiunta del disegno di legge:

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021 (Approvato dalla Camera dei

deputati) (Relazione orale)

e dei documenti:

(Doc. LXXXVI, n. 5) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022

(Doc. LXXXVII, n. 5) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2021

(ore 9,38)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2481

Approvazione della proposta di risoluzione n. 2 relativa ai documenti LXXXVI, n. 5, e LXXXVII, n. 5

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta del disegno di legge n. 2481, già approvato dalla Camera dei deputati, e dei documenti LXXXVI, n. 5, e LXXXVII, n. 5.

Ricordo che nella seduta di ieri i relatori hanno svolto la relazione orale e integrato le relazioni scritte e hanno avuto luogo la discussione generale congiunta e l'esame degli articoli del disegno di legge n. 2481, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo alla votazione finale.

GRANATO (*UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANATO (*UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV*). Signor Presidente, «Ce lo chiede l'Europa» è la solita frase con cui si giustificano i nostri Governi quando vogliono imporci delle riforme impopolari o delle misure controproducenti per il nostro Paese. Purtroppo questa è l'Europa che conoscono i cittadini italiani: un'entità sovranazionale, tirannica opprimente, eterodiretta, disposta a passare sopra i diritti umani e sociali dei cittadini pur di tutelare gli interessi del mercato, usando anche metodi usurari. Ne è un esempio il caso della Grecia, per salvare la quale non si trovarono 10 miliardi di euro nel 2015. Ben diverso è il registro che si è adottato oggi nei confronti dell'Ucraina, che non fa parte dell'Unione europea, solo per redimere la quale dalla corruzione, peraltro senza riuscirci, si sono trovati 9 miliardi di euro, oltre a ciò che si sta spendendo ora, sia per gli aiuti militari che umanitari. Ma la Grecia era un obiettivo al contrario per l'Unione europea: doveva essere depredata, sottomessa e umiliata.

La prossima vittima designata è l'Italia. Fanno gola i nostri beni culturali, le nostre spiagge, i nostri risparmi in banca, le nostre case di proprietà, lo sappiamo. Ce lo chiede l'Europa, fino a un certo punto: ormai è comprovato che questi documenti, che oggi stiamo votando, ridondano di una serie di nobili intenti, che resteranno tali sulla carta, e di ignobili obiettivi che si attueranno senza pietà. Sfortunatamente, infatti, quelle direttive sgradite alle *lobby* e che sono a favore dei cittadini non vengono mai attuate, mentre quelle che perseguono un'agenda nefasta per i diritti umani, civili e sociali vengono attuate con diabolico accanimento. Si trovano sempre espedienti per aggirare ciò che non si vuol fare ed espedienti per velocizzare ciò che si vuol portare avanti strategicamente.

La nostra piccola e media impresa, i pescatori, gli agricoltori sono a rischio *default* a causa della speculazione su energia, gas e carburante, cui l'Unione europea ha dato proprio l'avvio, stipulando contratti penalizzanti con le aziende fornitrici. Sono stati i contratti *spot*, stipulati per esempio con Gazprom, che hanno determinato, a partire da questo autunno, aumenti incontrollati. Ad oggi ne comprendiamo il senso, dato che già da allora era prevista, a nostra insaputa, la guerra che gli Stati Uniti dovevano intraprendere, per procura, contro la Federazione Russa; una guerra incomprensibile, che nessun europeo sente o vuole, rispetto alla quale l'Unione europea ha assunto pervicacemente una posizione subalterna a quella del *dem* Biden, rafforzando il partenariato con la NATO e l'impegno militare con gli Stati membri, proprio in questo documento di adesione che oggi votiamo.

Mentre si raccomanda che gli Stati facciano pagare alle multinazionali appena il 15 per cento delle imposte nel Paese che ospita le loro attività, con la piccola e media impresa italiana si è assolutamente spietati. Nessuno sconto sull'IVA, che invece viene tolta dall'acquisto di armi.

Che dire, poi, dell'attuazione perentoria della direttiva Bolkestein, che esporrà all'asta le concessioni balneari, che finiranno immancabilmente in mano a multinazionali straniere?

Ma consideriamo come l'Europa ha gestito la situazione emergenziale dello scorso anno. La stazione unica appaltante europea ha stipulato contratti su terapie preventive OGM sperimentali, con ordinativi pari ad oltre 4 miliardi di dosi, con contratti rigorosamente secretati; altrettanto secretati risultano i rapporti periodici sulla sicurezza di questi farmaci, rispetto ai quali l'EMA rinnova un'autorizzazione condizionata, pur dichiarando di non essere in possesso dei dati grezzi, di proprietà delle case produttrici.

Di fronte a queste evidenze ci siamo dovuti rassegnare, noi italiani, alla discriminazione più abietta, quella di vederci imporre, sotto forma di trattamento sanitario obbligatorio, non senza aver sottoscritto, sotto minaccia di sospensione dal lavoro, un consenso disinformato (in barba alla Carta di Nizza e alla Carta dei diritti umani), più dosi di questi prodotti senza alcuna garanzia formale da parte dello Stato.

Noi saremmo dunque cittadini europei per assolvere ai nostri doveri fiscali e di adempimento nei confronti di agende europee decise chissà dove e nei confronti soprattutto di un libero mercato, rispetto al quale l'Unione europea ci espone completamente inermi; sotto il profilo, però, dei diritti umani rimaniamo extracomunitari, perché a richiesta di chiarimenti sulla discriminazione ai non vaccinati operata dal Governo italiano, la Commissione europea, su mia richiesta, ha risposto che ogni Stato può legiferare come ritiene opportuno sul suo territorio. Quindi va bene che i cittadini europei - nella fattispecie italiani - vengano discriminati, privati della retribuzione, per non aver voluto sottoporsi a un trattamento sperimentale.

La nostra adesione all'Unione europea ci porterà, poi, in dono per il 2022 un fantastico *Chip act*, vale a dire l'obiettivo di realizzare nei nostri Paesi almeno il 20 per cento della produzione mondiale di microchip; ci impone inoltre la *mission* di arrivare a impatto climatico zero nel 2050. Peccato che quest'ultima missione, se circoscritta ai soli Paesi dell'Unione, non solo non sortirà l'effetto sperato di neutralità climatica, ma probabilmente non varrà l'indebitamento dei popoli e il sacrificio di migliaia di imprese in sofferenza, per una transizione energetica affrettata prima dalla pandemia e poi dalla crisi Ucraina, rispetto alla quale non siamo pronti. Se è gioco forza che l'impegno dei soli Paesi europei non sortirà a livello mondiale l'effetto previsto dall'accordo di Parigi, perché porselo come priorità proprio in un momento così difficile per noi, in piena recessione?

Dulcis in fundo, altri regali che l'Unione europea ci farà per il 2022 sono un'identità digitale europea e i pagamenti istantanei elettronici, tutte misure che si sposano magnificamente con l'intento di controllo sociale dell'Agenda 2030, di cui un assaggio si è avuto in Canada nel corso della protesta di Ottawa, quando ai manifestanti sono stati bloccati addirittura i conti correnti. Pensate che beffa l'idea che abbiamo impegnato il nostro PNRR, esponendoci per la cifra di 122 miliardi di prestiti sui mercati, per queste belle misure studiate per falciare le nostre attività economiche e toglierci ogni libertà personale anche solo di dissentire.

Non era questo il modello di democrazia, sviluppo e progresso in cui confidavamo quando abbiamo abboccato entusiasticamente al progetto europeo. Questo modello di Europa ricorda piuttosto quello di una Compagnia delle Indie sotto il controllo delle oligarchie finanziarie statunitensi, che dispongono dei nostri sacrifici, esponendoci per giunta oggi, con i loro azzardi, al concreto rischio di un conflitto mondiale.

Questa Europa che prende ordini dalle Pharma e dalle *lobby* e che pianifica con McKinsey le misure da somministrare agli Stati membri non rappresenta i popoli che la compongono, ma interessi lontani da noi e a noi, anzi, marcatamente ostili. A questa Europa il nostro Gruppo dice un no convinto, nella certezza di parlare oggi a nome di una sempre crescente percentuale di cittadini italiani. (*Applausi dei senatori Crucioli e Lannutti*).

[CUCCA \(IV-PSI\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CUCCA \(IV-PSI\)](#). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, gentili colleghe e cari colleghi, far ripartire l'economia, aumentare il livello della sicurezza e accrescere l'equità sociale sono solo alcuni degli obiettivi che questa legge di delegazione europea persegue.

Mi dispiace che non sia presente la senatrice Garavini, che si è sempre occupata di questi temi in maniera molto attiva, ma purtroppo oggi è assente per motivi di salute e quindi mi trovo a doverla

sostituire indegnamente.

La legge di cui ci occupiamo contiene la delega al Governo per il recepimento delle direttive e degli atti deliberati dall'Unione europea nell'ultimo anno. Dal punto di vista sostanziale, invece, indica al Paese i passaggi che devono essere seguiti per sostenere le imprese, favorire la liquidità, garantire il rispetto dei diritti e rendere anche più efficace il contrasto alla criminalità.

Essa è stata già approvata dalla Camera dei deputati e prevede, come dicevo, il recepimento di dieci direttive europee, l'adeguamento della normativa nazionale a venti regolamenti europei e contiene anche una raccomandazione.

Per questo motivo, per questa molteplicità di settori coinvolti, va a toccare molte materie: dalle fusioni aziendali transfrontaliere alla cooperazione giudiziaria penale, alla cartolarizzazione per sostenere la ripresa post-Covid. Mira, per esempio, a facilitare le trasformazioni, gli accorpamenti e le scissioni tra le aziende dell'Unione. L'obiettivo è consentire una maggiore flessibilità alle imprese all'interno dell'Unione europea, eliminando cioè le barriere esistenti rispetto alla libertà di insediamento, barriere che evidentemente oggi, col progredire dei tempi e delle attività dell'Unione europea, appaiono sempre più ingiustificate all'interno di un mercato unico e moderno.

Sostanzialmente il disegno di legge risponde al bisogno di sostenere quanto più possibile l'economia reale, ad esempio attraverso azioni concrete che mettono a disposizione liquidità immediata, che è necessaria e di cui sentiamo l'esigenza, manifestata da parte di tantissime aziende, che si trovano costrette ad affrontare i contraccolpi economici dovuti alla pandemia. Si prevede, quindi, l'adeguamento alla normativa europea in modo da rendere più facili le cartolarizzazioni, cioè quegli strumenti finanziari che consentono alle banche di liberare capitali a favore delle imprese, in modo da poter erogare prestiti in maniera molto più agevole, per mettere in condizioni le aziende di ripartire, di ristrutturarsi e di creare magari nuovi posti di lavoro.

Come è noto, e come ho già detto, la pandemia ha provocato contraccolpi incredibili sulla nostra economia. Quindi, la capacità delle banche di continuare ad erogare prestiti alle imprese rappresenta davvero uno dei fattori chiave per la ripresa economica. Adeguare la nostra normativa alle direttive europee vuol dire dare una mano vera alla ripartenza della nostra economia.

Altrettanto dicasi per le norme in ambito giudiziario. Per esempio, è evidente la necessità di adeguare le nostre leggi al Regolamento UE per il riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca dei beni. La confisca dei beni, ne abbiamo discusso tante volte, continua a essere uno degli strumenti più efficaci di lotta alla mafia e alle mafie in genere. Quindi, aver ottenuto di poterla applicare a livello europeo rappresenta uno sviluppo significativo nella lotta alla criminalità organizzata. L'applicazione dei provvedimenti tra autorità giudiziarie rappresenta, infatti, un importante volano per lo spazio di libertà sicurezza e giustizia dell'Unione europea.

Come è noto, l'Italia ha fatto passi da gigante negli ultimi dieci anni e si è dotata di una legislazione antimafia all'avanguardia. Tuttavia, non basta che un Paese possieda le migliori norme, se è l'unico a possederle e non sono invece condivise con gli altri Paesi. Devo dire che già in passato ci si era impegnati in Parlamento perché la prima decisione europea su questo tema venisse recepita dal nostro Paese e gli effetti benefici si erano visti subito.

Adesso si tratta di continuare in quel percorso, aggiornando nuovamente la nostra normativa in modo tale che sequestri e confische attuati da uno Stato dell'Unione siano riconosciuti ed eseguiti senza ulteriori formalità.

Il disegno di legge di delegazione al nostro esame punta a realizzare una Italia della crescita e dello sviluppo, in coerenza con il progetto di integrazione europea, che il nostro Governo da tempo sta mirabilmente portando avanti. Ecco perché il Gruppo Italia Viva-Partito Socialista Italiano intende confermare il voto favorevole già espresso nelle Commissioni di merito. Tale voto favorevole sarà evidentemente espresso nei confronti di tutte e tre le parti di cui questo provvedimento si compone: la legge di delegazione europea sicuramente, ma anche i due provvedimenti collegati, cioè la relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa al 2021 e la relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022.

In entrambi i documenti si ribadisce l'impegno dell'Italia in settori strategici per l'Unione, quali

l'ambiente, la difesa, l'economia e l'energia. È una visione di Europa federalista, pronta a riformarsi in modo tale che i suoi meccanismi siano più adeguati alle sfide imposte dall'attualità.

Un patto, questo che si va a definire, nel quale spicca l'impegno prodigato in particolare nelle materie dell'emigrazione e dell'asilo; un patto nel quale si richiama la necessità di accordi di collaborazione strutturata con i Paesi di origine e di transito, a partire dalla Libia e dalla Tunisia, e dove si sottolinea che una gestione attenta dei flussi migratori nel rispetto dei diritti umani è possibile solo in un quadro di stretto dialogo politico con il continente africano. Dialogo che in questo momento è reso ancora più urgente a causa del rischio di carestia conseguente alla guerra in Ucraina e quindi del blocco delle esportazioni di grano. Sono temi con i quali stiamo convivendo da un po' di tempo nella quotidianità.

Ovviamente, nella relazione si sottolinea anche la necessità di potenziare l'impegno per la stabilizzazione e la crescita dei Paesi dei Balcani occidentali e del rilancio del partenariato strategico tra Unione europea e i Paesi del vicinato meridionale. L'Italia è quindi in prima linea, ancora una volta e come sempre, a sostegno di questo processo di integrazione. L'allargamento ai Balcani occidentali rimane infatti un intervento strategico nella cornice delle crescenti sfide globali, anche alla luce delle implicazioni derivanti dal conflitto russo-ucraino, sempre presente in quest'attività della quale ci stiamo occupando. È dunque molto importante che l'Italia ribadisca il proprio impegno nel ridare centralità al Mediterraneo all'interno dell'Agenda dell'Unione europea.

Insomma, l'Italia vuole assumere una linea chiara, come ha sempre fatto, in cui l'Italia sia protagonista nei processi di riforma e di integrazione europea; una linea che viene ripresa e rilanciata anche nella relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2022; un documento in cui l'Italia conferma gli obiettivi e le politiche strategiche da mettere in atto. Si tratta, pertanto, di un documento di indirizzo strategico particolarmente importante in un anno come questo, che è segnato dalle conseguenze della guerra in Ucraina e dagli effetti ancora vivi (e non sappiamo neanche cosa accadrà nell'immediato futuro) del diffondersi della pandemia da Covid-19.

Pertanto, nell'ambito della politica estera e della sicurezza comune, la relazione sottolinea opportunamente che occorrerà perseguire una maggiore autonomia strategica dell'Unione. Consapevoli del fatto che le numerose crisi in atto dimostrano come l'Europa non possa più permettersi debolezze e dipendenze nei settori strategici (un argomento, questo, quanto mai attuale in questi giorni), confermo il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-Partito Socialista Italiano sui provvedimenti al nostro esame.
(Applausi dal Gruppo IV-PSI).

[FAZZOLARI](#) (Fdi). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAZZOLARI (Fdi). Signor Presidente, con la legge di delegazione europea votiamo in realtà diversi atti: innanzitutto la consueta delega al Governo ad adeguare l'ordinamento italiano a quello europeo. Si tratta della cosiddetta legge «Ce lo chiede l'Europa», che però sarebbe anche l'occasione per fare ordine su alcuni punti, uno dei quali - ci ha provato Fratelli d'Italia riguarda la risoluzione dell'equivoco della errata interpretazione in Italia della direttiva Bolkestein. Sulle concessioni balneari era evidente e chiaro che, trattandosi addirittura di concessioni di beni di demanio pubblico, una direttiva che si rivolge alla concessione di servizi non si applica. La legge di delegazione europea era proprio l'occasione per fare chiarezza e risolvere questo equivoco. Dispiace che questo Parlamento e il Governo abbiano invece deciso di far finta di nulla, ancora una volta confermando come il cappello europeo è più un pretesto sempre valido per far passare e digerire agli italiani tutte quelle norme per le quali il Governo non vuole prendersi la responsabilità di scelta e la dà all'Europa: è colpa dell'Europa. No, sulle concessioni balneari è colpa del Governo. *(Applausi dal Gruppo Fdi).*

Oltre alla relazione consuntiva, il documento veramente importante è la relazione programmatica, in cui in sostanza il Governo spiega come vuole stare in Europa nei prossimi mesi e cosa vorrebbe fare nel contesto dell'Unione europea; tuttavia noi ci ritroviamo sistematicamente con documenti totalmente vuoti, privi di ogni contenuto, privi di ogni visione. Consentitemi di dire che la proposta di risoluzione di maggioranza è veramente desolante. Mi chiedo se il cosiddetto Governo dei migliori o la maggioranza dei migliori in cui sono tutti i migliori, può presentare una proposta di risoluzione in cui si afferma qualcosa del tipo: abbiamo letto il documento, va bene così, ma la prossima volta magari

fatecelo vedere prima, così almeno lo studiamo. Mi chiedo se non era il caso di dare un indirizzo, che qualcuno dicesse qualcosa insomma, anche proforma.

Fratelli d'Italia ha presentato la sua risoluzione, un po' più ricca di contenuti. Certo, se avessimo dovuto parlare di Europa, avremmo potuto scrivere dei manuali. Molto concretamente, veramente possiamo dire che la linea dell'Italia nell'Unione Europea è quella di dire che va tutto bene, manteniamo questa rotta e mettiamo nei nostri documenti qualche accortezza di contorno? Noi diciamo no, non va tutto bene. Questo modello di integrazione europea non sta funzionando e sta creando dei gravi problemi. Ogni volta i fatti e la storia bussano alla porta dei burocrati europei tentando di spiegare loro che c'è qualcosa che dovrebbe essere cambiata.

Fratelli d'Italia, come si sa, è parte della famiglia dei conservatori europei. Abbiamo il privilegio di avere Giorgia Meloni presidente del Partito dei Conservatori e dei Riformisti Europei e da sempre facciamo una battaglia molto chiara su quale dovrebbe essere la linea di integrazione per il continente. Ormai la narrativa europea ha focalizzato il racconto come se ci fossero due posizioni: gli europeisti, o se vogliamo i più europeisti, quelli che vorrebbero proseguire su questa strada, e quelli che vorrebbero distruggere l'Europa. Questa è una menzogna, che non rispecchia la storia dell'integrazione europea, nella quale da sempre ha avuto piena cittadinanza il pensiero confederale, che è proprio quello che caratterizza il pensiero conservatore in Europa, cioè quello di sostenere che gli Stati debbano mantenere la propria sovranità per quello che riguarda la normativa di prossimità, cioè che riguarda la vita quotidiana dei propri cittadini e delle proprie imprese, mentre invece l'Unione debba occuparsi delle grandi sfide della storia che ogni singolo Stato europeo non può affrontare da solo. Questa sembra una visione di buon senso e non ce la siamo inventata noi, tant'è vero che personaggi molto più illustri di noi lo hanno spiegato molto bene in passato, da De Gaulle a Churchill e molti altri.

Poi arrivano i fatti a confermare che l'attuale modello di integrazione europea non funziona: prima le crisi economiche dal 2008 in poi a dare testimonianza che l'Europa non era pronta; poi la pandemia, nella quale ci siamo accorti che una globalizzazione incontrollata che l'Unione europea non padroneggiava aveva creato delle catene del valore talmente lunghe da far sì che l'Europa non avesse l'approvvigionamento degli elementi essenziali alla propria sopravvivenza. Addirittura, abbiamo scoperto con la pandemia che tutti i principi attivi dei nostri medicinali, anche se recanti il marchio di un Paese europeo, sono prodotti prevalentemente in India e ci siamo svegliati accorgendoci che siamo fragili.

Poi è arrivata la guerra, che ci ha dimostrato un'ulteriore fragilità: la fragilità energetica e anche lì ci siamo svegliati tardi. Magari troveremo un'occasione diversa per spiegarlo meglio, ma veramente qualcuno può credere che questa situazione ai nostri confini non sia strettamente legata allo *standing* che la Germania ha scelto per l'Unione europea, con un sistema - ormai dell'Unione europea - che prevede approvvigionamento di materie prime a basso costo dalla Russia, manodopera a basso costo dall'Est Europa, valore aggiunto creato dalle industrie tedesche che invadono i mercati occidentali e mondiali. Certo che poi si crea una situazione di instabilità nella quale tu rendi vitale per te l'approvvigionamento russo e quindi la Russia crede di essere in diritto di esercitare una volontà di potenza sui vicini, ma questo è un discorso complesso che magari avrebbe meritato una discussione in questi giorni, invece della desolazione che abbiamo visto.

Sempre con un modello che facciamo finta che funzioni, l'Unione europea diventa una sorta di entità che bacchetta gli Stati membri, ma con ben poca imparzialità. Gli esempi sarebbero infiniti, ma in questi giorni ne vengono in mente due. Il primo riguarda la situazione rispetto all'immigrazione. Quante volte abbiamo sentito attaccare la Polonia e i Paesi di Visegrad per come sono inumani nei confronti dell'immigrazione? Lo abbiamo visto anche di recente, nonostante abbiano accolto, da veri europei, i profughi ucraini sulle loro terre. Tutto questo, però, cozza con il silenzio che abbiamo sentito in questi giorni rispetto a quello che è successo a Melilla: 23 morti tra i migranti che provavano ad attraversare il confine tra il Marocco e l'*enclave* spagnola di Melilla. Il Governo è socialista e c'è stato il silenzio totale delle istituzioni europee e il silenzio totale di questa Assemblea. Che cosa sarebbe successo se 23 morti li avessimo avuti al confine con la Polonia? Invece il Presidente del Consiglio europeo Michel ha dichiarato totale sostegno alla Spagna per la protezione dei confini europei. Ecco i

due pesi e due misure che caratterizzano l'Unione europea.

Un secondo esempio è la Francia che nega l'estradizione di dieci terroristi delle brigate rosse in Italia e lo fa - queste sono le anticipazioni - perché non viene garantito il giusto processo in Italia. La Francia, quindi, dichiara che in Italia non è garantito il giusto processo e quindi non consente l'estradizione dei terroristi. Immaginiamo cosa sarebbe successo se la Repubblica Ceca, ad esempio, non avesse estradato dieci terroristi verso la Germania. Mi domando se tutto questo sarebbe stato accettato nello stesso modo. Mi auguro che questa Assemblea si ricorderà di questo atteggiamento francese martedì quando approderà in Aula la ratifica del Trattato del Quirinale tra Francia e Italia.

Questo modello di Unione europea non è il nostro, per noi l'Europa è una realtà storica composta da popoli che hanno le stesse radici e la stessa cultura e che hanno lo stesso destino, non un *club* esclusivo nel quale si sceglie chi può farne parte e chi no. (*Applausi dal Gruppo FdI*).

[MARCUCCI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCUCCI (PD). Signora Presidente, mi consenta innanzitutto di rivolgerle i miei auguri di buon compleanno. (*Generali applausi*).

PRESIDENTE. Ringrazio lei e tutta l'Assemblea.

MARCUCCI (PD). Autorevoli colleghi, sottosegretario Amendola, approviamo oggi la legge di delegazione europea 2021 e le due relazioni. Questo è un appuntamento ormai ricorrente della nostra Assemblea, insieme con le sedute dedicate alle comunicazioni in vista dei Consigli europei. È importante sottolineare che probabilmente - io dico finalmente - queste Aule stanno gradualmente comprendendo l'importanza di questo tipo di normative. Questo ci dà la misura di quanto il nostro Paese sia in grado di ottemperare e di rispettare le normative europee, ma ci dà anche la misura di quanto il nostro Paese, il nostro Parlamento e i nostri parlamentari siano nelle condizioni di adoperarsi affinché, all'interno di quelle normative, ovviamente siano salvaguardati gli interessi del nostro Paese. Lo facciamo parlando oggi del *cap* al prezzo del gas, lo facciamo parlando di nucleare, lo facciamo parlando di criminalità organizzata o della gestione dei flussi migratori.

Questo significa ragionare in termini europei - non potrebbe che essere così - quindi di scelte e questioni comuni, alle quali non possiamo non partecipare. Anzi, dobbiamo essere protagonisti: lo dobbiamo essere come Parlamento italiano, con i nostri rappresentanti di maggioranza e opposizione all'interno delle Istituzioni europee, il Parlamento *in primis*.

Credo sia finalmente giunta l'ora che l'Italia, gli italiani e tutte le forze politiche - nessuno escluso - considerino le normative europee esattamente come le nostre, alle quali abbiamo partecipato e che sono state determinate dai nostri rappresentanti che disegnano il futuro del nostro Paese e della nostra comunità nazionale. Questa comprensione è importantissima e credo che il lavoro svolto dalla Commissione politiche dell'Unione europea, per il quale ringrazio la relatrice, il presidente Stefano e il Sottosegretario, vada esattamente in questa direzione. (*Applausi dal Gruppo PD*). È stato svolto un confronto serio e serrato su questioni importanti, su cui dovevamo intervenire e dire la nostra. Tutte le forze politiche, compresa l'opposizione, hanno partecipato fattivamente con proposte, alcune delle quali sono state fatte proprie dalla maggioranza. Vi è quindi un approccio finalmente virtuoso e di prospettiva politicamente rilevante.

Veniamo da riunioni importanti, svolte recentemente. In Aula ne abbiamo parlato; il nostro Presidente del Consiglio è venuto in questa sede e ha assunto gli indirizzi del Parlamento italiano prima di queste riunioni.

I contenuti delle nostre Relazioni parlano proprio di questo, ossia della vicenda bellica nel cuore dell'Europa, tra Ucraina e Russia, con il supporto umanitario, finanziario e militare che il nostro Paese, insieme agli altri Paesi europei, sta dando affinché il massacro della popolazione ucraina finisca presto. L'interesse prioritario dell'Italia e dell'Europa è arrivare velocemente alla pace in condizioni ragionevoli e con il consenso del popolo e del Governo ucraino.

Al Consiglio europeo del 23 e 24 giugno scorsi si è parlato anche di altri temi importanti, a cominciare dall'emergenza alimentare, che riguarda soprattutto i Paesi più deboli (penso a quelli dell'Africa e del Medio Oriente), che dev'essere un punto centrale della nostra politica estera, così come le questioni

legate all'allargamento e allo *status* di candidate dell'Ucraina e della Moldavia. In particolare, con riferimento all'Ucraina, non ci nascondiamo che si tratterebbe anche di un grandissimo, fortissimo e importantissimo gesto politico, ma non dobbiamo dimenticare i Paesi dei Balcani, che ci stanno a cuore da tanti anni e nei confronti dei quali ci siamo impegnati direttamente - impegno che porteremo avanti - affinché possano aderire all'Unione europea.

Nel lavorare su questo provvedimento e nel modificarlo ci sono state anche note stonate, che non sono avvenute in Commissione. La questione posta ieri sui balneari è, secondo me, un atto politicamente incomprensibile. La Commissione ha deciso di sospendere i propri lavori in attesa di concludere l'*iter* di approvazione del disegno di legge concorrenza, perché quel testo, per volontà del Governo, affrontava questo tema così delicato per il futuro del turismo del nostro Paese e perché la direttiva Bolkestein ci impone alcuni atti. La Commissione ha aspettato questi lavori e l'accordo di maggioranza è stato fatto.

È bene ricordare a tutti che questo accordo di maggioranza prevede alla fine una delega esplicita al Governo, in particolare sotto il coordinamento del ministro Garavaglia, per arrivare alla definizione di tutte queste vicende. È ovvio che tutte le forze politiche, in particolare quelle di maggioranza, sono state non solo coinvolte nel definire quell'accordo, ma ne sono state protagoniste.

Pertanto, lo spettacolo al quale abbiamo assistito ieri, quando la Lega - la stessa forza politica del ministro Garavaglia - ha posto strumentalmente quel tema in Assemblea, può avere solo due spiegazioni. La prima è politicamente rilevante nel dibattito interno della Lega: evidentemente il Gruppo Lega del Senato voleva sfiduciare il ministro Garavaglia e l'attività di mediazione che egli ha svolto in questo difficile passaggio. (*Applausi dal Gruppo PD*). Se così non fosse, ci sarebbe la seconda spiegazione: la Lega e le altre forze che hanno votato quell'emendamento, avendo fatto i conti, sapevano bene che non sarebbe stato approvato, ma per l'ennesima volta - lo sottolineo - non hanno avuto rispetto di quelle famiglie e quegli imprenditori che hanno dedicato la vita alle loro attività e che hanno fatto grande il nostro Paese dal punto di vista turistico. (*Applausi dal Gruppo PD*). Li hanno presi in giro in Aula, creando le condizioni per un ulteriore discredito nei confronti del Parlamento e sapendo che la loro era solo un'azione di disturbo verbale che non aveva alcuna possibilità di arrivare in porto: e se l'avesse avuta, sarebbe stata solo la sfiducia nei confronti del loro Ministro.

Signora Presidente, il Partito Democratico ovviamente voterà a favore di questo provvedimento e delle relazioni. Credo che quello che la 14a Commissione ha dato sia un esempio virtuoso che dovremmo seguire, quindi voteremo convintamente a favore di questo provvedimento. (*Applausi dal Gruppo PD*).

[DE PETRIS](#) (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, mi associo anch'io agli auguri per il suo compleanno.

Colleghi, la discussione in Aula e non solo in Commissione della legge di delegazione europea è un'occasione per fare un po' il punto di come interagiamo anche per quanto riguarda la legislazione europea e come in molti settori siamo in grado non solo di recepire, ma anche di capire qual è effettivamente il nostro contributo ad un percorso anche legislativo europeo che reputo molto avanzato. La normativa europea in molti settori è stata ed è davvero un motore propulsivo in grado di condurre anche a un positivissimo rafforzamento delle tutele per i cittadini e le imprese.

La legge di delegazione consente inoltre all'Italia di adempiere pienamente agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, riducendo quello che è stato sempre un po' il nostro problema, ossia il numero delle procedure d'infrazione - che è stato molto ridotto nel tempo, ma che ancora oggi, a mio avviso, continua ad essere troppo elevato - e l'apertura di nuovi contenziosi, da evitare.

La vicenda di ieri riguardante i balneari e l'emendamento che per fortuna l'Assemblea ha respinto ci dicono chiaramente di che cosa stiamo parlando: si tratta di normative che interessano direttamente la vita dei cittadini. Non a caso, proprio in questa legge di delegazione europea abbiamo molte norme che riguardano la protezione dei consumatori, anche in risposta alle nuove pratiche abusive connesse all'evoluzione dell'economia digitale; la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di

riciclaggio e finanziamento del terrorismo; i regolamenti del *crowdfunding* per le imprese; la cooperazione rafforzata per la procura europea ed ancora altri temi.

Penso però - e qui arrivo a un punto su cui gradirei che il Sottosegretario mi stesse a sentire - che negli ultimi tempi, soprattutto nel settore ambientale e per quanto riguarda il perseguimento degli obiettivi che l'Europa giustamente si è data nella lotta ai cambiamenti climatici (penso a tutta la discussione che c'è stata negli ultimi tempi sul Fit for 55), stiamo assumendo un atteggiamento francamente non più coerente con gli obiettivi che ci eravamo scelti da conseguire e che ripetutamente inseriamo nelle risoluzioni europee, anche alla vigilia dei vari Consigli europei. Penso ad esempio al fatto accaduto qualche giorno fa in Lussemburgo, nel Consiglio dei ministri dell'ambiente, dove non abbiamo agito in coerenza con gli obiettivi europei, che dovrebbero essere ancor più rafforzati e che con il tempo il Parlamento europeo in qualche modo ha contribuito a rafforzare. Noi in particolare dovremmo averli in gran conto, vista la situazione in cui ci troviamo.

Qui vorrei ricordare che la siccità non è un castigo divino e che le temperature così elevate non sono una delle sette piaghe d'Egitto, ma una delle conseguenze della situazione di caos climatico in cui il pianeta si trova, in particolare nel Mediterraneo. Se guardiamo gli ultimi dati dell'Intergovernmental panel on climate change (IPCC) sulla situazione dei cambiamenti climatici e sull'aumento delle temperature nel nostro bacino e nel nostro Paese e se pensiamo a quanto è aumentata la temperatura del mare e a quello che sta accadendo con l'entrata del cuneo salino, che è risalito per 30 chilometri all'interno dell'asta del Po, possiamo renderci conto di quanto sia tremendo l'impatto dal punto di vista ambientale, sociale ed economico.

Vista questa situazione, penso che, prima di assumere iniziative non coerenti con il perseguimento della riduzione delle emissioni e della neutralità climatica, tanto più in una situazione di crisi energetica come quella che stiamo vivendo, e prima di metterci alla guida di Paesi della periferia economica - e, oserei dire, anche politica - dell'Europa, forse dovremmo avere un atteggiamento un po' diverso e una capacità di discussione su queste iniziative, che tra l'altro poi diventano fallimentari e che non sono assolutamente in linea con le indicazioni del Parlamento e con i nostri interessi. Parlo anche della data del 2035 per chiudere con tutti i motori a combustione: forse, prima di assumere queste iniziative, sarebbe stato necessario, tanto più da parte di un Ministro che si chiama della transizione ecologica, avere un confronto adeguato con il nostro Paese.

Questo non ci mette in una situazione positiva in Europa. È accaduto su questa questione in particolare, ma è accaduto, sempre sui temi ambientali, anche in altre occasioni. Francamente ci preoccupa molto ed è un elemento di allarme, perché non comprendiamo davvero fino in fondo dove l'Italia si voglia collocare: non capiamo se vogliamo davvero essere i *leader* della periferia economica dell'Europa; forse questo meriterebbe una discussione un po' più seria, anche per una questione molto semplice, ovvero per capire su cosa puntiamo per far crescere economicamente, dal punto di vista qualitativo, il nostro Paese. Vogliamo intraprendere, finalmente, una strada volta a puntare sull'innovazione - e ne avremmo ben donde, perché siamo un Paese che, da questo punto di vista, ha mille risorse non adeguatamente valorizzate e sfruttate - oppure dobbiamo continuare a perseguire ciò che abbiamo fatto negli ultimi anni, illudendoci che quella fosse una crescita stabile e, invece che attraverso l'innovazione, continuiamo a scegliere di crescere attraverso i salari bassi, pensando di dover fare la competizione con un altro tipo di Paesi?

Credo dunque che questa sia la questione centrale, tanto più con riferimento a una discussione come quella odierna sulla normativa europea, per capire dove ci collochiamo, a proposito di tali questioni, che sono assolutamente cruciali e fondamentali per il futuro. A tal proposito, nella legge di delegazione al nostro esame, vi sono norme come quella introdotta alla Camera dei deputati, che giustamente abbiamo confermato, riguardante la questione del benessere animale, che rappresenta sicuramente un punto avanzato, vietando finalmente la triturazione dei pulcini maschi vivi. Anche in questo caso, mentre la Francia e altri Paesi europei hanno fatto entrare in vigore il divieto di questa pratica barbara, incivile e senza pietà già dal 1° gennaio 2022, noi pensiamo invece di collocarlo al 2026. Onorevoli colleghi, potrete pensare: «Meno male che almeno subentra il divieto», ma capite perfettamente, come dicevo prima, che il nostro Paese tende sempre e ancora una volta non solo a non

essere all'avanguardia in Europa, ma anche a rallentare le misure più avanzate e questo, francamente, il nostro Paese non lo merita.

Per tutti questi motivi, annuncio il voto favorevole dei senatori della componente Liberi e Uguali-Ecosolidali. (*Applausi*).

Saluto ad una delegazione dell'Associazione nazionale marinai d'Italia di Lesina

PRESIDENTE. Rivolgo un saluto ad una delegazione dell'organizzazione di volontariato Associazione nazionale marinai d'Italia di Lesina, che sta assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione congiunta

del disegno di legge n. 2481 e dei documenti LXXXVI, n. 5, e LXXXVII, n. 5 (ore 10,28)

GIAMMANCO (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMMANCO (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la legge di delegazione europea, come ogni anno, affronta diverse tematiche, allo scopo di recepire la legislazione europea, ma nel contesto storico in cui ci troviamo assume senz'altro un particolare valore, perché è anticamera dell'Europa del futuro. L'Europa è stata infatti costretta dalla pandemia prima e oggi dalla guerra a cambiare finalmente volto, a mostrare un maggiore spirito solidaristico e ad essere più madre che matrigna. Nessun Paese membro ipotizza più di uscire dall'area euro, l'antieuropeismo è diventato minoritario e ha lasciato il posto a un approccio di critica costruttiva nei confronti di ciò su cui ancora c'è da lavorare.

Nell'ultimo Consiglio europeo poi è successo qualcosa di molto significativo: l'Ucraina e la Moldavia hanno acquisito lo *status* di Paesi candidati all'ingresso nell'Unione europea: un'ottima notizia, considerato che lo spirito d'inclusione dell'Unione europea è la migliore risposta all'espansionismo russo. Non dobbiamo dimenticare però i Balcani occidentali, dove da tempo la Macedonia del Nord e l'Albania aspettano di aprire i negoziati per l'adesione ed è nostro interesse strategico rispettare l'impegno per una loro adesione rapida all'Unione.

Il Consiglio europeo ha anche rinnovato alla Commissione l'invito ad esplorare con urgenza modalità per ridurre i prezzi dell'energia. Il tema è diventato vitale per il nostro Paese e per l'Europa tutta. Non può esserci più spazio per i partiti del no a tutto e neppure per una distopica decrescita felice. (*Applausi*).

Argomento di dibattito è e sarà nelle prossime settimane il prezzo del gas, per l'impatto che ha e che continuerà ad avere sulle bollette e sui bilanci delle nostre aziende, che sono sempre più in difficoltà. A ciò si aggiunge ovviamente il caro carburante, che complica le cose ulteriormente. Serve quindi uno scatto dell'Europa e Forza Italia proseguirà la sua battaglia con grande determinazione per limitare l'indiscriminato aumento del prezzo di queste materie prime, dell'energia, del gas e del carburante.

In merito a questo, entrando nel cuore della legge di delegazione europea, Forza Italia, proprio alla luce della mutata situazione internazionale, ha chiesto al Governo di sviluppare una strategia di valorizzazione delle risorse energetiche nazionali, per arrivare a un maggiore utilizzo delle stesse, che garantisca la sicurezza degli approvvigionamenti, la coesione sociale e il benessere economico di famiglie, lavoratori e imprese. Dall'estrazione di gas nel Mediterraneo al nucleare, abbiamo assistito per decenni a campagne di boicottaggio dell'autonomia energetica, ma ora la storia ci impone un cambio di passo.

Con la stessa forza, il tema della crisi ambientale si impone all'attenzione del legislatore, sia nazionale sia europeo. Il nostro Paese è travolto da una gravissima crisi idrica. La siccità non è solo un problema per l'ambiente, ma ha anche conseguenze gravissime sulla nostra agricoltura. Per questo Forza Italia, nel contesto del provvedimento in esame, ha chiesto al Governo un piano di ristori che possa mitigare, almeno in parte, le ingenti perdite della filiera agricola e che stanzi nuove risorse, che garantiscano la competitività delle imprese del settore nel lungo periodo. (*Applausi*).

L'agricoltura è parte integrante della nostra identità nazionale e del nostro *made in Italy*, proteggerla è un nostro dovere, come lo è proteggere il nostro Meridione, grazie allo strumento della decontribuzione sulle assunzioni nelle Regioni del Sud per tutto il 2022, che rappresenta una deroga temporanea alla disciplina europea sugli aiuti di Stato, dovuta all'impegno del Governo (e in

particolare del ministro Carfagna), per migliorare le condizioni economiche del Mezzogiorno, ridurre i divari tra le varie aree del Paese e promuovere investimenti e occupazione.

Lavoro, non sussidi! (*Applausi*). Lavoro, non sussidi: è questa la ricetta giusta per la ripartenza del Sud.

Un altro punto che ci sta particolarmente a cuore è quello che concerne il tema dei ritardi dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione. In Commissione sono stati presentati diversi emendamenti per obbligare le amministrazioni a rendere più tempestivi i pagamenti, in linea con le prescrizioni della direttiva europea, che impone trenta e sessanta giorni: trenta giorni, per quanto riguarda le amministrazioni centrali, regionali e locali; sessanta, per le autorità sanitarie regionali. È una questione su cui Forza Italia dà battaglia da anni e a causa della quale contro l'Italia c'è già stata una sentenza di condanna della Corte di giustizia europea. Ci troviamo quindi in uno stadio aggravato della procedura d'infrazione, proprio per il ritardo dei pagamenti della nostra pubblica amministrazione. (*Applausi*).

Lo Stato non può comportarsi nei confronti delle imprese come una sanguisuga, che prende e non dà, fin troppo solerte nell'esigere dai cittadini, ma costantemente in ritardo quando c'è da riconoscere loro quanto dovuto. È un tema, questo, che ricordo essere stato ripreso anche nel PNRR; anche per questo si è deciso di presentare un ordine del giorno sul tema, sottoscritto ieri da tutti i Gruppi di maggioranza, che impegna il Governo ad accelerare i pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione e a cui ci auguriamo l'Esecutivo dia concreto seguito.

Un altro tema molto caldo (inutile negarlo), affrontato nell'ambito della legge di delegazione europea, è senza dubbio quello dei balneari. Forza Italia è un partito liberale e popolare e con tale approccio abbiamo lavorato affinché si potesse raggiungere una mediazione sul tema nell'ambito del decreto concorrenza, sede che ci è sembrata adatta all'argomento e che dovrà ora trovare un momento di sintesi efficace con i decreti legislativi e con la previsione di indennizzi veri per le imprese del settore, che non vanno lasciate indietro e che non devono in alcun modo essere penalizzate dalla direttiva Bolkestein. (*Applausi*).

Signor Presidente, un altro punto importante è quello riguardante il terrorismo *online*. La guerra in Ucraina non deve farci dimenticare che il terrorismo, soprattutto quello di matrice islamica, è vivo e vegeto e opera nel cuore dell'Europa, come abbiamo visto anche nel sanguinoso attentato che ha sconvolto Oslo, colpendo in particolar modo la comunità LGBT.

L'articolo 15 della legge di delegazione europea, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, reca una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento dell'Unione europea n. 784 del 2021, relativo proprio al contrasto del terrorismo *online*. Troppo spesso i terroristi, approfittando del disagio e dell'emarginazione di giovani immigrati di seconda generazione, utilizzano i *social* per diffondere la loro propaganda e per reclutare terroristi. È fondamentale dunque non abbassare la guardia e difenderci con strumenti adeguati.

Concludo, annunciando il voto favorevole di Forza Italia alla legge di delegazione europea e alla risoluzione di maggioranza sulle due relazioni sulla partecipazione del nostro Paese all'Unione, nella speranza che il cammino dell'Unione prosegua in senso federale, dando risposte sempre più efficaci alle emergenze dei nostri tempi e alle necessità di cittadini, famiglie, lavoratori e imprese. (*Applausi*).

[CANDIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, finalmente siamo arrivati alla votazione di questa legge di delegazione europea, visto che nella realtà dei fatti ci abbiamo impiegato un po' di mesi, mettiamola così, e siamo generosi nell'indicare il tempo passato.

Non è stato facile, perché all'interno di questa legge si sono condensate altre problematiche aggiuntesi nel tempo e certamente non dipanate dal provvedimento. Penso innanzitutto alla questione su cui abbiamo molto insistito con il Governo e che ha portato ieri all'approvazione di un ordine giorno, perché sia risolto definitivamente il *vulnus* che le amministrazioni pubbliche portano ai fornitori non pagandoli, cioè il mancato pagamento dei debiti della pubblica amministrazione. Noi abbiamo insistito molto affinché all'interno di questa legge ci fosse una definizione chiara sul fatto che questa prassi

della pubblica amministrazione, iniqua nei confronti dell'economia, fosse definitivamente messa nei libri e negli archivi.

Abbiamo su questo un impegno da parte del Governo, poi il giudizio sulla pianta non lo si dà sulle foglie, ma sui frutti. Vogliamo vedere come il Governo attuerà questo impegno. Bisogna che si ponga termine definitivamente alla prassi per cui le amministrazioni pubbliche contraggono debito e poi non pagano i fornitori. (*Applausi*).

Signor Ministro, questo è un impegno preso dal Governo e su questo lo giudicheremo.

Voteremo a favore di questa legge di delegazione europea nel suo complesso, ma non ci esimiamo dal fare presente che questi risultati devono esserci e devono arrivare. Solo così potremo dire seriamente che l'Italia abbraccia quello spirito che in altri contesti e in altri Paesi europei è all'ordine del giorno, ma che da noi appare invece straordinario.

Che cos'è questa legge lo abbiamo capito. La legge europea e la legge di delegazione europea sono essenzialmente i due punti di contatto tra la nostra normativa, il nostro modo di costruire il rapporto tra i cittadini e lo Stato e gli altri Stati europei: nella sintesi, si tratta di una standardizzazione e di un equilibrio normativo a livello europeo. Tuttavia, viene da chiedersi - perché anche in questa occasione abbiamo avuto tali confronti - se lo *standard* europeo sia una media tra le virtù di tutti i 27 Paesi che compongono l'Unione europea o se non sia piuttosto l'imposizione sugli altri dello *standard* di un singolo Paese. È indubbio che, al livello di Bruxelles, alcuni Paesi europei abbiano più capacità di essere influenti, di dare gli indirizzi e di imporre la propria visione. Pensiamo anche a quanto accaduto ultimamente, con l'azione che ha cercato di fare il Governo del presidente Draghi per imporre il prezzo del gas.

Noi contiamo che l'Italia non sia subalterna, ma che sia in grado di far giungere le normative europee a una media che non ci sia sempre sfavorevole, anche se, spesso e volentieri, abbiamo visto una condiscendenza *a priori*, ideologica, ad attuare direttive europee a prescindere da quello che verrebbe chiamato normalmente l'interesse nazionale.

Vi è, nella normativa che regola tutto questo, anche un obbligo, da parte del Governo, di riferire al Parlamento in merito al soddisfacimento dell'interesse nazionale se, nell'attuazione di una direttiva europea, questo ne ricava giovamento o ne viene gravato. Ci troviamo costantemente a confrontarci con questi temi, non avendo sempre la certezza che l'interesse italiano sia temperato e sia equilibrato rispetto all'attuazione delle direttive europee.

Quella che è stata fatta con questa legge è un'operazione di equilibrio, che tuttavia non ci soddisfa per alcune parti. Dispiace, e se ne faccia una ragione il collega Marcucci, ma quello che è accaduto ieri qui in Aula non è stato un colpo di coda per cercare di mettere in difficoltà il Governo; tutt'altro: è stato un tentativo di far comprendere al Governo - o meglio, ad una sua parte, essenzialmente al Partito Democratico - che, se bisogna rivedere alcune situazioni, come quella delle concessioni balneari o di quelle date ai tassisti, lo si deve fare con equilibrio. Non si possono fare azioni col manganello in un momento in cui l'economia del nostro Paese è per di più in una fase di prerecessione. (*Applausi*).

Attenzione a non perdere di vista gli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali, altrimenti, per l'ennesima volta, dovremo dire agli italiani di essere adeguati alla normativa europea, evitando così infrazioni, ma lasciando poi sul campo centinaia di migliaia di disoccupati. (*Applausi*). Questo non possiamo permettercelo, perché andrebbe a detrimento della stessa credibilità del valore di partecipare all'Unione europea, che non può essere quello di lasciare disoccupati sul campo.

Sappiamo di avere sensibilità differenti, perché facciamo parte del Governo in ragione non di un programma politico da attuare condiviso alle elezioni, ma di un appello che abbiamo raccolto per dare soluzione al problema economico e, prima ancora, a quello pandemico.

Sarebbe dunque meglio che fossero evitate, da parte del Partito Democratico e di qualcuno dei suoi alleati, le provocazioni che abbiamo visto anche in queste ore, che non aiutano a mantenere equilibrio e che soprattutto non aiutano i nostri concittadini ad avere fiducia nella politica. Se ci si deve impegnare, lo si deve fare a fondo, per risolvere i problemi dell'economia e le difficoltà finanziarie in cui presto ci troveremo per l'aumento dei tassi d'interesse.

Tutto il resto è perdita di tempo ed è fatto semplicemente per creare instabilità. (*Applausi*). Niente a

che fare con politiche che vorrebbero la *cannabis* o vorrebbero rivedere le modalità con cui si acquisisce la cittadinanza italiana. (*Applausi*).

Se in queste ore tali azioni sono state portate avanti, sono state portate avanti dal Partito Democratico, non dalla Lega; e se queste azioni vengono fatte è per togliere stabilità al Governo e mettere in difficoltà il presidente Draghi. Il punto è essere consapevoli della situazione che sta vivendo il Paese. Noi lo siamo fino in fondo e garantiamo il sostegno, se vi sono azioni che risolvono i problemi degli italiani, non se ci sono azioni che mirano a dilazionare i problemi al fine di trovare una giustificazione all'esistenza propria o di questo Governo.

Vi sono aspetti che, anche se non direttamente connessi con questa legge europea, non possono sfuggire all'attenzione di questo dibattito e anche di questo voto. Signor Presidente, alla base di questa legge europea c'è uno spirito europeo di condivisione e di mutualità. Ci è dispiaciuto molto vedere in queste ore tradito tale spirito con la scelta fatta dalla magistratura francese di rifiutare l'estradizione in Italia di criminali che si sono macchiati del peggiore odio negli anni di piombo. (*Applausi*).

Noi siamo convinti che, ogni volta che abbiamo dato il nostro benestare all'approvazione di normative europee che cercassero di mettere in collaborazione i sistemi, che fossero economici, finanziari o giudiziari, tra un Paese e l'altro, lo abbiamo fatto pensando alla mutua reciprocità, peraltro consolidata anche dal Trattato del Quirinale che nei prossimi giorni ci troveremo a votare qui in Aula. Lo abbiamo fatto, quindi, con la consapevolezza che queste condizioni, che non giovano alla credibilità dell'Unione europea né a quella dei singoli Stati, non potessero più presentarsi. Quanto è accaduto in queste ore è una pagina certamente non lodevole, ma che possiamo definire solo come sgradevole e su cui siamo sicuri che il Governo francese si appellerà, dando proprio concreta attuazione allo spirito che sottende alla stessa Unione europea.

Signor Presidente, mi affido al buon senso dell'Assemblea per le prossime votazioni in merito, quando arriveremo ad esaminare la ratifica del Trattato del Quirinale, e avviandomi alla conclusione, faccio una considerazione finale. Spiace verificare che in questa legislatura il sottosegretario Amendola sia sostanzialmente incardinato al Ministero degli affari esteri, perché dà l'idea di chi ancora oggi non ha compreso che parlare di politica europea è differente dal parlare di politica estera. Questo è un passaggio non indifferente, che spiega anche molto di quello che viene poi fatto o meno all'interno delle norme europee e della legge di delegazione europea. Lo spirito con cui noi partecipiamo a questo Governo è quello di dare soluzioni; se invece qualcuno lo fa per creare contrapposizione, quello spirito non ci appartiene e certamente respingiamo al mittente le provocazioni ricevute anche in queste ore. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Congratulazioni*).

[LOREFICE](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOREFICE (*M5S*). Signor Presidente, colleghi, membri del Governo, oggi, 30 giugno 2022, ci apprestiamo ad approvare in Senato il disegno di legge di delegazione europea 2021. Avete inteso bene: siamo già a metà del 2022, ma dobbiamo ancora approvare la legge di delegazione europea dell'anno scorso. Si tratta di un provvedimento articolato e complesso, ma necessario per l'adozione di direttive europee e di altri atti normativi dell'Unione. La sua approvazione è quanto mai urgente per scongiurare altre condanne legate a procedure d'infrazione che comportano costi enormi e lunghi contenziosi per il nostro Paese.

Per far comprendere meglio a tutti, principalmente ai cittadini che ci seguono dall'esterno del palazzo, l'importanza di questo disegno di legge, metto in evidenza alcuni dati che ritengo significativi. L'Italia risulta aver già pagato nel solo periodo 2012-2021 oltre 750 milioni di euro a seguito di condanne inflitte dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, dunque è importante che il provvedimento in esame permetta l'ulteriore allineamento dell'ordinamento interno a quello dell'Unione europea. I temi in esso trattati toccano diversi aspetti e sono tra i più vari. Ne descrivo solo alcuni velocemente: il *whistleblowing*, il diritto societario, la protezione dei consumatori, gli strumenti finanziari, l'agricoltura biologica, l'uso dei fertilizzanti, i fanghi di depurazione, la sperimentazione animale, i farmaci veterinari e anche le reti transeuropee di trasporto (TEN-T), che dovrebbero collegare velocemente il Sud con il Nord dell'Unione europea via mare e via terra. Vi sono, inoltre, anche le norme legate

all'acqua.

In questo mio intervento, tra i tanti argomenti trattati nella legge di delegazione europea, mi soffermerò in particolare su alcuni di esso.

Comincio con la direttiva introdotta dalla relattrice, la collega Masini, con un ultimo emendamento che reca l'articolo 21-*bis*: con esso ci avvieremo a recepire nell'ordinamento nazionale la direttiva relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano. La drammaticità del momento che stiamo affrontando a causa della grave siccità che sta colpendo il nostro Paese dimostra, ancora una volta, qualora ve ne fosse bisogno, come i cambiamenti climatici stiano accelerando e i suoi effetti siano sempre più visibili e impattanti, con buona pace di coloro, ormai veramente pochi, che ostinatamente continuano ancora a negarli.

Mi soffermo su questa direttiva principalmente per un paio di motivi. Il primo è di tipo contenutistico: seppure la direttiva non si occupi direttamente della tutela delle fonti idriche e della penuria d'acqua, nei *considerata*, che sono parte integrante del provvedimento normativo, si fa un chiaro riferimento alla necessità di garantire a tutti l'accesso a questa preziosa risorsa. Sempre nei *considerata* viene ribadito che troppa acqua viene dispersa e quindi sprecata. Per comprendere meglio la portata del fenomeno elenco alcuni dati sconcertanti per l'Italia che ci devono fare molto riflettere: secondo il *report* Acqua 2022 dell'Istat nel 2020 è stato perso il 36,2 per cento dell'acqua immessa nella rete nazionale. Avete sentito bene, colleghi: oltre un terzo del prezioso liquido viene disperso dalle reti colabrodo. Questo triste primato accomuna il nostro Paese dal Sud al Nord, con Siracusa, Belluno, Latina e Chieti, per darvi qualche percentuale, che perdono rispettivamente il 67,6 per cento, il 68,1 per cento, il 70,1 per cento e il 71,7 per cento, con una media che va dal 67 al 72 per cento, compresa la grande e virtuosa Belluno, anch'essa con questo grave problema.

Mi sembra evidente che la nostra gestione di uno dei beni più importanti in assoluto per la vita del pianeta, l'acqua, il cosiddetto oro blu, è assolutamente inadeguata. Ribadisco: inadeguata. Fortunatamente sono già partiti i primi bandi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per gli interventi sulle reti idriche. Come per molti altri ambiti, proprio il Piano nazionale rappresenta un'occasione eccezionale che non possiamo permetterci di non sfruttare al meglio, non solo per rilanciare la nostra economia, gravemente provata da decenni di stagnazione, messa a dura prova dalla pandemia e ora dall'orribile guerra scatenata da Putin, ma soprattutto per lasciare alle generazioni future un Paese nel quale sia ancora possibile vivere e vivere bene, mi permetto di dire. Se non ci adoperiamo da subito per correggere il nostro stile di vita, attualmente improntato al consumismo e che vede il pianeta al servizio dell'uomo, questa concezione antropocentrica vecchia, datata, rischia di portare all'estinzione del genere umano.

Noi come MoVimento 5 Stelle sposiamo la visione biocentrista, che mette al centro la vita di tutti gli esseri viventi. Tutelando la vita di tutti gli esseri viventi tuteliamo anche la nostra di vita. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Ricordiamocelo, perché altrimenti rimarrà ben poco del nostro bel Paese, di cui tutti ci vantiamo, ma di cui in pochi ci prendiamo cura.

Il secondo aspetto che volevo sottolineare riguardo questa direttiva è come si sia arrivati alla sua approvazione in Europa. Questa infatti nasce da un istituto giuridico che finora non ha avuto molta fortuna, ma per noi nel MoVimento 5 Stelle ha un'importanza fondamentale, ossia l'iniziativa legislativa dei cittadini europei, la cosiddetta democrazia dal basso. In questo caso si tratta dell'iniziativa «Right to water», presentata alla Commissione europea nel lontano 2 dicembre 2013, che ha portato all'adozione della direttiva solo nel 2020.

Come potete immaginare dal tempo percorso dall'inizio alla fine del procedimento, non è certamente facile né celere, tuttavia questa direttiva rappresenta un esempio di come i cittadini possano e debbano incidere direttamente sulla vita politica europea. (*Applausi*). Come sapete, per noi del MoVimento 5 Stelle il cittadino è sempre al centro della nostra azione. Siamo qui per portare avanti le istanze che i cittadini, coloro che rappresentiamo in Parlamento, ci indicano, per cui la soddisfazione è ancora maggiore. (*Applausi*). Democrazia dal basso, rispetto delle indicazioni dei nostri cittadini.

Da ultimo, due piccoli ulteriori cenni. Il primo concerne un emendamento del MoVimento 5 Stelle approvato in Commissione e che riguarda i fertilizzanti e l'utilizzo dei fanghi di depurazione in

agricoltura. Nel corso della legislatura più volte abbiamo affrontato questo tema, ovvero l'utilizzo spregiudicato che si fa in alcune zone dell'Italia, in particolare mi riferisco alla pianura padana, invasa da materiali, da fanghi non proprio rispettosi delle norme vigenti e di quelle europee. Il tema richiede la massima attenzione. Con l'approvazione di questo emendamento, facciamo un ulteriore piccolo passo in avanti verso un utilizzo corretto di questi fanghi che - lo ricordo - sono una risorsa ed il loro buon utilizzo rientra pienamente nell'ottica dell'economia circolare cui il MoVimento 5 Stelle si è sempre ispirato.

Infine, Presidente, concludo sottolineando come ci sia ancora molto da fare in tema di recepimento della legislazione europea. Con la pandemia vi è stato un forte rallentamento nei processi di recepimento che ha fatto sì che aumentassero notevolmente le procedure di infrazione per mancata attuazione della normativa comunitaria. Nel corso degli ultimi mesi vi è stata una sostanziale accelerazione del processo di adozione con cui il Governo era stato delegato. Secondo l'ultimo aggiornamento di fine maggio 2022, abbiamo ancora all'attivo 91 procedure di infrazione di cui ben 32 per mancato recepimento del diritto comunitario.

Passo ora ad alcuni attacchi subiti al MoVimento 5 Stelle. Ribadisco, qualora vi fossero dubbi in proposito, che il MoVimento 5 Stelle è fermamente e convintamente europeista, perché l'Unione europea non è solo vincoli e aggravii, come alcuni sostengono, ma anzi è un treno di opportunità che, soprattutto dopo la crisi economica, la pandemia e la guerra ancora in corso, sta cambiando rotta per creare un'Europa diversa, più equa e solidale, più attenta al sociale. *(Applausi)*. C'è bisogno di un'Europa più coesa, forte nella difesa del mercato unico e dei suoi confini, più forte nel suo ruolo di attore internazionale degli scenari globali, più incisiva nella tutela dei diritti e delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto, che oggi come non mai vengono tutelati nel territorio europeo.

Pertanto, Presidente, per quanto detto, per quello che il MoVimento 5 Stelle sta facendo, ma anche come sprone al Governo a fare di più e meglio in Europa su tutti gli altri *dossier* sul tavolo, annuncio il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 10,58)

[MARTELLI](#) *(Misto-IpI-PVU)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

MARTELLI *(Misto-IpI-PVU)*. Signor Presidente, annuncio, a nome del Gruppo Italexit, il voto ovviamente contrario.

Mi approprio delle parole del senatore Marcucci, che non poteva dirlo meglio: il testo odierno misura la capacità dell'Italia di ottemperare alle direttive europee. Questo, quindi, è un atto di sottomissione. Nella nostra visione, l'Italia non deve essere sottomessa a qualcun altro. *(Applausi)*.

Sempre il senatore Marcucci diceva che bisogna evitare che azioni da parte di alcuni gettino discredito sul Parlamento. A mio parere, le affermazioni per cui l'Italia deve ottemperare mediante questi provvedimenti sono un atto di discredito verso il Parlamento, quindi è questo stesso disegno di legge che lo fa.

Ma voglio proseguire richiamandomi anche alle affermazioni del senatore Loreface, che sottolineava la necessità di approvare questa norma perché ci sono procedure di infrazione che costano.

Noi rifiutiamo completamente il concetto di un'unione per la quale obbedisci, fai una legge in cui dimostri l'obbedienza e se non fai quanto ti viene chiesto paghi anche una multa. *(Applausi dal Gruppo Misto-IpI-PVU)*. Se questo è il tipo di Unione europea che volete, è tutta vostra.

Queste sono le stesse considerazioni, riparafrasate, che hanno permeato il Continente europeo dopo la fine della Guerra franco-prussiana, quando ogni Stato era alla ricerca di un amico potente perché c'erano delle forze esterne. Adesso è la Cina, che esiste sullo scenario economico solo da un migliaio di anni; l'altra volta era l'Impero russo e, infatti, ricordiamo la famosa assurda alleanza tra Francia e Russia e l'altrettanto assurda alleanza tra Italia, Impero austro-ungarico e Regno di Prussia (la grande Germania di Bismarck), poi convertita nella Triplice intesa.

Voglio concludere dicendo che è inutile fare finte affermazioni ambientaliste del tipo «noi siamo per una visione biocentrica» e poi affermare che un inceneritore a Roma è solo un cavolo di inceneritore

(*Applausi dal Gruppo Misto-IpI-PVU*), oppure parlare di attenzione sulla dispersione dei fanghi in agricoltura dopo aver approvato, nel Governo Conte I, una legge che autorizzava la dispersione dei fanghi. (*Applausi dal Gruppo UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV*). Mi dispiace, ma voi siete dei finti ambientalisti. Vi siete appropriati di un concetto che non vi appartiene e la storia renderà giustizia anche di questo. Preannuncio pertanto voto contrario. (*Applausi dal Gruppo Misto-IpI-PVU*).

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 2481, nel suo complesso, nel testo emendato.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Procediamo ora alla votazione della proposta di risoluzione n. 2, accettata dal Governo. Avverto che su tale proposta di risoluzione non sono stati presentati emendamenti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 2, presentata dai senatori Bossi Simone, Lorefice, Masini, Marcucci, Ginetti, Giammanco, Bonino e Durnwalder.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Risulta pertanto preclusa la proposta di risoluzione n. 1.

Comunicazione del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

(2631) Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Collegato alla manovra finanziaria) (ore 11,03)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca comunicazione del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 2631 recante: «Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30», collegato alla manovra di finanza pubblica.

Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere reso - sentito il Governo - dalla 5a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, in ordine al predetto disegno di legge.

DURNWALDER, segretario. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato disegno di legge il titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, sentito il rappresentante del Governo, rileva che il Documento di economia e finanza 2022, come approvato con risoluzione nella seduta dell'Assemblea del 20 aprile 2022, dichiara collegato, a completamento della manovra di bilancio 2023-2025, fra gli altri, un disegno di legge recante revisione del codice della proprietà industriale.

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, si evidenzia preliminarmente il rispetto del termine di presentazione (31 gennaio), termine che comunque - in base alla prassi consolidata - riveste carattere ordinatorio, con la conseguenza che l'eventuale presentazione oltre il termine non avrebbe inficiato la qualifica di "collegato" del disegno di legge.

Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, si rappresenta che il disegno di legge in esame risulta sostanzialmente corrispondente a quello indicato nel citato DEF 2022.

Inoltre, il provvedimento, suddiviso in tre capi - recanti, rispettivamente, il rafforzamento della competitività del sistema Paese e la protezione della proprietà industriale (Capo I), la semplificazione amministrativa e la digitalizzazione delle procedure (Capo II), norme di coordinamento e adeguamento (Capo III) - appare coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.

Le disposizioni appaiono, altresì, conformi al contenuto proprio dei collegati alla manovra di finanza pubblica, come disciplinato dall'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica».

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, tenuto conto del parere espresso dalla 5a Commissione permanente e preso atto della posizione del Governo, comunico che il testo del disegno di legge collegato n. 2631 non contiene disposizioni estranee al proprio oggetto, come definito dalla legislazione vigente.

Discussione e approvazione del documento:

(Doc. XVI, n. 10) *Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla questione se il Senato debba promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato innanzi alla Corte costituzionale con riguardo agli atti posti in essere nell'ambito del procedimento penale pendente dinanzi al tribunale di Torino nei confronti dell'onorevole Stefano Esposito (ore 11,05)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento XVI, n. 10, sulla questione se il Senato debba promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato innanzi alla Corte costituzionale, con riguardo agli atti posti in essere nell'ambito di un procedimento penale pendente dinanzi al tribunale di Torino nei confronti dell'onorevole Stefano Esposito.

La Giunta ha deliberato a maggioranza di proporre all'Assemblea l'attivazione nei confronti della competente autorità giudiziaria di un conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, ai sensi dell'articolo 134 della Costituzione.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore, senatore Cucca, se intende integrarla.

CUCCA, relatore. Signor Presidente, sarò rapidissimo. La relazione è assolutamente chiara ed esaustiva e si tratta soltanto di sollevare un conflitto di attribuzione per il ripristino di una legalità che è stata violata. Il senatore Esposito è stato sottoposto a intercettazione - risulta agli atti - in un periodo di tre anni in cui lui era senatore in carica. Il senatore Esposito, in sede di udienza preliminare, ha fatto presente questa situazione chiedendo la trasmissione degli atti alla Giunta competente. Il giudice per le indagini preliminari si era riservato di provvedere eventualmente all'esito della decisione finale, ma così non ha fatto e non ha assolutamente motivato circa la richiesta del senatore Esposito di trasmissione degli atti alla Giunta.

Vorrei specificare che qui non andiamo a valutare se queste intercettazioni fossero legali, legittime oppure no, se fossero casuali oppure no: questa è una vicenda che eventualmente si dovrà vedere successivamente. In questa sede ci dobbiamo limitare a decidere se il comportamento tenuto dal giudice sia stato legittimo o no a fronte di una richiesta del senatore Esposito riguardante le intercettazioni che erano state captate quando lui era ancora senatore. Quella richiesta è stata totalmente disattesa, anzi non è stata proprio presa in considerazione e questo è un tema che dovrebbe farci riflettere, perché si sta ripetendo - ne abbiamo discusso in Giunta parecchie volte - ormai sistematicamente.

Ripeto, in questo caso si chiede semplicemente di sollevare il conflitto di attribuzione per valutare se effettivamente le decisioni che erano state assunte dal giudice - anzi, la non decisione che era stata assunta dal giudice - fossero legittime o no, e questo si dovrebbe farlo attraverso la sollevazione del conflitto di attribuzione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno intende intervenire in discussione, passiamo alla votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

BALBONI (Fdl). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI (Fdl). Signor Presidente, colleghi, Fratelli d'Italia voterà a favore della proposta della Giunta in quanto la condividiamo completamente. Il giudice per le indagini preliminari di Torino ha violato palesemente non soltanto la legge, ma la Costituzione, quindi il Senato non può rimanere indifferente di fronte a un fatto così grave. Un magistrato della Repubblica che ha il compito di applicare la legge, la viola platealmente.

Anche uno studente del primo anno di giurisprudenza sarebbe in grado di leggere e di interpretare correttamente l'articolo 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003, che applica l'articolo 68 della Costituzione. Tale articolo recita che l'autorità giudiziaria, ove intenda utilizzare nei confronti del parlamentare (in questo caso di chi era parlamentare all'epoca) intercettazioni effettuate su utenze telefoniche di terzi, deve rivolgere la richiesta alla «Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento in cui le conversazioni o le comunicazioni sono state intercettate». Mi sembra una disposizione chiarissima e inequivocabile.

Cosa ha fatto invece il giudice per le indagini preliminari di Torino? Prima, di fronte all'eccezione della difesa, si è riservato di decidere; poi - come sottolineava il relatore poco fa - non ha deciso in

ordine a questa eccezione, salvo che avrebbe avuto comunque il diritto-dovere di decidere d'ufficio. Non ha deciso d'ufficio e non ha deciso su istanza della difesa, ma, nel decreto che dispone il giudizio, ha considerato queste intercettazioni come fonte di prova sulle quali basare il rinvio a giudizio. Una violazione plateale della legge e della Costituzione, contro la quale è giusto che il Senato oggi decida di sollevare il conflitto di attribuzione, fermo rimanendo che, quando la Corte costituzionale avrà inevitabilmente annullato questo atto tanto abnorme, poi sarà nostro compito, sarà compito della Giunta prima e dell'Assemblea poi, valutare se queste intercettazioni rivestano o meno quel carattere di occasionalità sulla base del quale - come sappiamo - sarà possibile o meno dichiararle utilizzabili. Questa è una prerogativa esclusiva del Senato e nessun giudice della Repubblica si può permettere di calpestarla. (*Applausi dal Gruppo FdI*).

[GRASSO](#) (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GRASSO](#) (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, colleghi, vorrei anzitutto porre all'attenzione di quest'Assemblea, prima di entrare nel merito, una questione controversa che riguarda l'interpretazione della legge n. 140 del 2003, la legge attuativa dell'articolo 68 della Costituzione. Si sta infatti piano piano consolidando una forzata interpretazione analogico-estensiva della legge n. 140, che credo imponga oggi un intervento legislativo immediato e definitivo. Infatti, se un parlamentare ravvisa una violazione dell'articolo 68 da parte dell'autorità giudiziaria, può egli stesso investire la Camera di appartenenza? La risposta, contenuta anche nella relazione del senatore Cucca, è la seguente: mentre per l'insindacabilità delle opinioni espresse il parlamentare interessato può investire direttamente la Camera in ordine a una vicenda di insindacabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della citata legge, al contrario tale facoltà non è riconosciuta in relazione all'utilizzo delle intercettazioni di comunicazioni ai sensi dell'articolo 6 della stessa legge. Eppure in più occasioni in questa legislatura la Giunta, come in questo caso, ha deliberato di prendere in esame l'istanza prodotta dal parlamentare interessato, anche fuori dai casi di insindacabilità. Ciò formalmente non è corretto, ma, in questo caso soprattutto, non vi era altro modo di far emergere una palese violazione di legge da parte dei magistrati precedenti, che avevano l'onere di investire la Giunta.

È arrivato però il momento di colmare questo *vulnus*, nella legislazione, e per questo motivo ho presentato un disegno di legge, che prevede esplicitamente la possibilità di ricorrere da parte del parlamentare interessato, anche fuori dai casi di insindacabilità, perché il ruolo del Parlamento non creare prassi interpretative più o meno estensive, ma legiferare, come in questo caso.

Come ho già avuto modo di argomentare in Giunta, in questo caso l'autorità giudiziaria, il pubblico ministero, ma anche i giudici delle indagini preliminari e soprattutto il giudice dell'udienza preliminare, ha chiaramente violato l'articolo 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003 e l'effetto che se ne produce non può che essere effettivamente il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, come correttamente propone la Giunta, seppure a maggioranza, accogliendo l'istanza dell'ex senatore Esposito. Infatti, l'utilizzo probatorio nei confronti di un parlamentare di intercettazioni su utenze di terzi non può avvenire senza l'autorizzazione della Camera a cui apparteneva e, nel caso di specie, nel decreto di rinvio a giudizio emesso nei confronti del parlamentare, nonostante le numerose eccezioni presentate nelle varie fasi delle indagini preliminari, quindi sia al gip che al gup, il decidente, ovvero il giudice dell'udienza preliminare, non ha tenuto conto delle eccezioni, non ha nemmeno affrontato la questione, non ha motivato il rigetto della questione e ha posto a base della sua decisione di rinvio a giudizio ben 113 intercettazioni, ritenute rilevanti, rispetto alle 126 richieste dal pubblico ministero, ma soprattutto rispetto ai 5.000 contatti avvenuti in tre anni di indagine sulle utenze intercorse tra terzi e il parlamentare che era in carica. È quindi evidente, in questo caso, la violazione di legge.

L'articolo 68 della Costituzione configura la tutela della funzione parlamentare rispetto alle possibili ingerenze degli altri poteri dello Stato e, come sappiamo, il suo perimetro è profondamente cambiato rispetto all'immunità che c'era prima di Tangentopoli, con la riforma costituzionale del 1993, che l'ha circoscritto alla insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti, nel primo comma, e poi all'inviolabilità delle prerogative parlamentari in relazione a taluni atti, come appunto le intercettazioni, le perquisizioni e i sequestri. La riforma ha quindi disciplinato diversamente l'immunità

dei membri del Parlamento e, con la legge n. 140 del 2003, il Parlamento ha dato attuazione a queste disposizioni costituzionali. Quindi, attraverso vari interventi della Consulta si sono resi più espliciti i confini di applicabilità di questo articolo 68 della Costituzione, ma a mio avviso permangono ancora alcuni nodi problematici, emersi anche nel corso dei lavori della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, essenzialmente sulla definizione precisa di più concetti, dall'adeguamento della legge costituzionale soprattutto all'evoluzione tecnologica, con lo scopo di comprendere le più recenti modalità di comunicazione attraverso strumenti telefonici o informatici, alludo a WhatsApp e alle altre messengerie, sino alla questione dei contenuti riferibili a membri del Parlamento, rinvenuti su dispositivi elettronici di terzi sottoposti a sequestro o ispezione. Infatti, la dizione «in qualsiasi forma» contenuta nell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione comporta un concetto ampio di intercettazione, nella quale rientrano sia le intercettazioni in senso stretto, sia i tabulati telefonici, sia le intercettazioni in senso ampio, ovvero registrazioni e captazioni rinvenute su dispositivi appartenenti a terzi.

Ritengo sia il momento di definire con precisione questi aspetti e che sia urgente farlo con un intervento del legislatore. A questo fine ho presentato un disegno di legge, il n. 2578, assegnato lo scorso mese alle Commissioni riunite 1a e 2a, in cui tra l'altro, oltre all'estensione della possibilità da parte del parlamentare di investire la Giunta oltre i casi di insindacabilità, viene anche risolto il problema della competenza della Camera cui apparteneva l'ex parlamentare, collegando tale competenza al momento del fatto.

Tornando al caso di cui ci occupiamo, l'autorità giudiziaria ha totalmente eluso una precisa disposizione di legge, a più livelli: sia il pm, che poteva investire il giudice delle indagini preliminari, sia lo stesso giudice per le indagini preliminari, sia infine - e questo è veramente inammissibile - il giudice dell'udienza preliminare, il gup, che, nonostante la richiesta reiterata dei legali di parte, che chiedevano una decisione, ha rinviato a giudizio senza pronunciarsi su questa eccezione sollevata dalla difesa.

Ribadisco che non c'era altra soluzione che prendere in esame questa violazione e quindi autorizzare il conflitto di attribuzione, per attendere, poi, l'invio degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, per valutare la direzione dell'atto di indagine (cioè se quella intercettazione o captazione fosse diretta verso il parlamentare o occasionale).

Infine, come ho già segnalato in Giunta, ritengo che ci siano gli estremi per una valutazione sotto il profilo disciplinare del comportamento dei magistrati che si sono occupati del caso Esposito. Penso che la Presidenza del Senato si possa fare parte diligente per investire gli organi titolari di questa azione disciplinare, ossia il Ministro della giustizia e il procuratore generale presso la Cassazione.

Per questi motivi, annuncio il voto favorevole di Liberi e Uguali-Ecosolidali alla relazione della Giunta. *(Applausi dal Gruppo Misto-LeU-Eco).*

[ROSSOMANDO](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSOMANDO (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la completezza della relazione e l'intervento che mi ha preceduto mi consentono di fare solo alcune sottolineature, che tuttavia sono doverose.

Come testimonia la votazione a larghissima maggioranza della Giunta, siamo di fronte a un caso di scuola. Se si dovessero studiare tutti i passaggi che devono essere osservati nelle intercettazioni cosiddette indirette, ai termini della legge costituzionale, in questo caso si vedrebbe che non ne è stato rispettato neanche uno. Questo è il motivo per cui la discussione è stata quasi unanime nella Giunta.

Il dato è eclatante, perché sono stati mostrati pacificamente agli atti diversi passaggi processuali formali, dai quali si evince che non soltanto c'è un numero considerevole di captazioni, direi praticamente macroscopico, ma anche che esse interessano un lasso di tempo che presenta caratteristiche di enormità. Stiamo parlando infatti di un periodo dal 2015 al 2018. Poiché stiamo discutendo di utilizzabilità, trattandosi di intercettazioni indirette, ben 113 captazioni su 126 che sono state ritenute utilizzabili interessano l'ex senatore Esposito.

Perché dico che sono tutti i passaggi? Perfino il passaggio doveroso in presenza di un numero così

elevato di intercettazioni protratte nel tempo, per cui a un certo punto ti devi porre l'interrogativo se è cambiato l'obiettivo dell'indagine e addirittura se chiedere l'autorizzazione a proseguire, oltre che a utilizzare quelle intercettazioni, non è stato osservato.

Concludendo, noi dobbiamo sempre stare nella difesa e in questo caso, sollevando un conflitto di attribuzione, poniamo anche la questione della legalità nel processo perché, come abbiamo detto più volte, il garantismo e la cultura delle garanzie non sono altro che la legalità del processo che ovviamente è inscindibile da ciò che porta poi a una decisione sulla responsabilità o meno.

La legalità nel processo - qui stiamo parlando anche di rapporto tra poteri dello Stato - più in generale è il patto istituzionale tra i cittadini e lo Stato. Quindi, la cultura delle garanzie e la legalità del processo sono parte integrante del patto istituzionale tra cittadini e Stato. Pertanto, dobbiamo cominciare a dire che, quando si parla di cultura giurisdizionale, bisogna comunque pensare che la cultura giurisdizionale deve necessariamente iscriversi nella cultura istituzionale.

Infine, la cultura giurisdizionale deve avere tra i suoi pilastri la cultura del dubbio, nel senso che la cultura delle garanzie per chi esercita la giurisdizione è la cultura del dubbio e non delle certezze e, poiché sono state poste anche formalmente delle eccezioni proprio sull'utilizzabilità delle intercettazioni, ci duole che in questo caso il dubbio non abbia nemmeno sfiorato chi ha avuto la responsabilità di procedere oltre.

Per tutti questi motivi anche il Gruppo Partito Democratico voterà a favore della relazione, redatta in modo molto articolato e completo - e a tale completezza e articolazione plaudiamo - così da offrire alla Corte costituzionale tutti gli strumenti per poter ben deliberare.

Quanto è stato detto ancora oggi in Aula, per cui in questa relazione non ci si occupa di giudicare se erano utilizzabili o no le intercettazioni, serve a sottolineare che bisogna restituire al Senato la possibilità di esprimersi come la Costituzione impone e questo sarà esattamente l'oggetto e la responsabilità del giudizio su cui dovrà esprimersi la Corte costituzionale. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[GALLICCHIO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GALLICCHIO](#) (M5S). Signor Presidente, colleghi, parliamo di un importante imprenditore torinese, con già sulle spalle almeno cinque pronunciamenti per infiltrazione mafiosa, interdetto dai contratti pubblici con la cosiddetta interdittiva antimafia, indagato per corruzione e turbativa d'asta assieme ad altri coindagati.

La sua utenza telefonica è stata intercettata ed è risultato che questo imprenditore in odore di mafia svolgeva numerose conversazioni con il suo amico di lunga data Stefano Esposito, senatore all'epoca dei fatti nella scorsa legislatura, anch'egli indagato per gli stessi reati (corruzione, turbativa d'asta, traffico di influenze illecite) e ora a processo.

Il problema che ci viene proposto dalla Giunta però non è questo. La questione nasce dal fatto che il magistrato non ha inviato tempestivamente alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato la richiesta di autorizzazione all'utilizzo di queste numerosissime intercettazioni e ora, signori, per il ritardo della richiesta si vuole bloccare tutto il processo nei confronti del senatore, dei suoi amici e di tutti i coindagati e inviare tutto alla Corte costituzionale per sollevare un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, come abbiamo appena ascoltato.

La relazione che ora sarà messa ai voti chiede proprio questo, di bloccare tutto. Si tratta certamente di una relazione molto dettagliata, piena di fini tecnicismi giuridici, corretti ci mancherebbe, ma nemmeno un accenno - nemmeno uno - ai veri aspetti torbidi della vicenda.

Dico questo perché il senatore Esposito, non solo si relazionava, tramite centinaia di telefonate e messaggi, con questo amico di lunghissima data (è venuto lui a dirci che è un suo amico da oltre venti anni), imprenditore dichiarato interdetto per infiltrazione mafiosa; ma il senatore si sarebbe anche prodigato in ogni modo illecito, tramite corruzione, turbativa d'asta e traffico di influenze illecite, per far cancellare l'interdittiva antimafia al suo caro amico.

Ma la cosa più incredibile non è nemmeno questa: è che il senatore Esposito era anche componente, qui in Senato, della Commissione antimafia! Sono stata chiara? Penso di essere stata chiara. Io non riuscivo a crederci. Praticamente, dalle indagini emerge che l'ex senatore Esposito, preposto a vigilare

sulla mafia, invece faceva tutto il contrario, agendo in ogni modo per aiutare illecitamente il suo amico a cancellare quella interdittiva antimafia.

Signor Presidente, colleghi, io mi chiedo: a voi sembra normale ed accettabile questo? Si può restare indifferenti di fronte a questa vicenda? Il MoVimento 5 Stelle non può restare indifferente. I cittadini non restano indifferenti. Questa vicenda deve scuotere ogni coscienza. Nessuno deve restare indifferente alla mafia, che evidentemente c'è anche dentro questo Parlamento. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Ma ci rendiamo conto? Anzi, vi rendete conto che oggi rinviare *sine die* il processo di questo senatore, imputato e rinviato a giudizio per rispondere degli affari loschi che egli stesso doveva combattere? *(Commenti)*.

PRESIDENTE. Senatrice Gallicchio, per cortesia, fino a prova contraria o fino a che lei non lo dimostri, non è consentito dire che qui dentro c'è la mafia. *(Applausi)*.

GALLICCHIO (M5S). Ma ci rendiamo conto di queste ombre? Delle ombre ci rendiamo conto. E del discredito che questa vicenda getta sulle istituzioni? Che credibilità resta alle istituzioni parlamentari? Noi del MoVimento 5 Stelle non saremo complici. Noi denunciavamo tutto questo. Noi ci opponiamo qui oggi e ci opporremo in tutte le sedi. Ne va della dignità del Senato e della Commissione antimafia. Ne va della dignità dei cittadini, che ci hanno eletto e che rappresentiamo qui in questa Assemblea.

Se questa relazione della Giunta sarà approvata, come sarà tra poco, perché ho ascoltato tutti gli interventi e non ho sentito nessuno dire che voterà contro, quale esempio di onore, di correttezza e di etica pubblica trasmetterete a chi assiste a questi eventi? Sarà come dare uno schiaffo alla coscienza dei cittadini onesti, degli operatori di giustizia e delle Forze dell'ordine che in anni di indagine si sono prodigate per scoprire e portare a processo tali attività corruttive e mafiose.

Il MoVimento 5 Stelle, per tutte queste ragioni, rigetta la proposta della Giunta.

Noi vogliamo mandare avanti il processo della giustizia. Serve a tutelare lo Stato, a tutelare i cittadini dai danni delle infiltrazioni mafiose. Non dobbiamo dimenticare, infatti, che la mafia, di qualunque genere essa sia, è nemica dello Stato, è nemica dei cittadini ed è nemica di tutti, ogni giorno. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Noi non vogliamo aspettare. Per questo motivo, noi del MoVimento 5 Stelle voteremo contro l'invio alla Corte costituzionale e chiediamo di decidere subito per autorizzare le intercettazioni, così che il processo possa proseguire e si possa andare a fondo della questione. Noi del MoVimento 5 Stelle vogliamo chiarezza, vogliamo trasparenza, vogliamo legalità a tutti i livelli, a partire dal Parlamento e dai parlamentari. È questo ciò che vogliono, da subito, i cittadini ed è questo ciò che vuole, da sempre e forte, il MoVimento 5 Stelle. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di sollevare un conflitto di attribuzione nei confronti del tribunale di Torino nell'ambito di un procedimento penale nei confronti dell'onorevole Stefano Esposito.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

La Presidenza si intende pertanto autorizzata a dare mandato a uno o più avvocati del libero foro.

Gruppi parlamentari, costituzione, Ufficio di Presidenza e variazioni nella composizione

PRESIDENTE. Colleghi, con lettera in data 29 giugno 2022 i senatori Antonella Campagna, Primo Di Nicola, Daniela Donno, Raffaele Mautone, Simona Nunzia Nocerino, Vincenzo Presutto, Loredana Russo, Pierpaolo Sileri, Fabrizio Trentacoste e Sergio Vaccaro hanno comunicato di costituire il Gruppo parlamentare denominato «Insieme per il futuro - Centro Democratico».

L'Ufficio di Presidenza del Gruppo è così costituito:

Presidente: Primo Di Nicola;

Vice presidente vicario: Vincenzo Presutto;

Vice presidenti: Antonella Campagna, Daniela Donno, Raffaele Mautone, Simona Nunzia Nocerino;

Segretario: Fabrizio Trentacoste;

Tesoriere: Sergio Vaccaro.

Pertanto i predetti senatori cessano di appartenere al Gruppo Misto.

Sospendo la seduta fino alle ore 15.

(La seduta, sospesa alle ore 11,36, è ripresa alle ore 15).

Presidenza del vice presidente LA RUSSA

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (ore 15)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (cosiddetto *question time*), ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento, alle quali risponderanno il Ministro della giustizia e Ministro dell'interno.

Invito gli oratori ad un rigoroso rispetto dei tempi, considerata la diretta televisiva in corso.

La senatrice Evangelista ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-03440](#) sulla gestione della banca dati contenente il materiale probatorio del processo relativo al crollo del ponte Morandi, per tre minuti.

EVANGELISTA (IV-PSI). Signor Presidente, signora Ministra, giovedì 7 luglio 2022 si terrà la prima udienza del dibattimento per il crollo del ponte Morandi, il viadotto autostradale collassato il 14 agosto del 2018 causando la morte di ben 43 persone. A processo, con le accuse di omicidio colposo plurimo, falso, disastro, attentato alla sicurezza dei trasporti, ci sono 59 imputati; sono state ammesse 100 parti civili e le parti offese sono 357, tra parenti delle vittime e persone rimaste ferite nel crollo.

Secondo recenti notizie di stampa, i legali delle parti avrebbero chiesto alla cancelleria della procura della Repubblica presso il tribunale di Genova di avere accesso all'intero compendio probatorio dell'inchiesta, al fine di estrarre copia degli atti e dei documenti necessari per l'esercizio del diritto di difesa. Gli atti di indagine raccolti dalla procura per ricostruire le cause del crollo sono composti da migliaia di documenti: *file* audio e video che occupano circa 64 *terabyte* di memoria, ovvero 34 miliardi di *file* indicizzati. Per avere un termine di paragone un buon CD può contenere circa un *gigabyte*, ovvero un millesimo di *terabyte*. Tutto il materiale è depositato in un'intera stanza della caserma di Genova, utilizzata come sala informatica: si tratta di materiale scannerizzato, *e-mail*, progetti, programmi di elaborazione, ovvero tutto quanto è stato sottoposto a sequestro dalla Guardia di finanza in quattro anni di indagine.

Per ottenere copia dell'intero compendio probatorio alcuni legali si sono sentiti quantificare dalla segreteria della procura un costo potenziale di 750.000 euro, una cifra che in casi come quello del processo Morandi potrebbe finire di fatto con il compromettere gravemente il diritto di difesa delle parti, costretti infatti a pagare, data l'imponenza del fascicolo, somme spropositate e paragonabili in ordine di grandezza a quelle che potrebbero essere in ipotesi oggetto di una condanna al risarcimento. Gli stessi pubblici ministeri di questo caso hanno ammesso, in sede di udienza preliminare, di non avere contezza di tutti i dati contenuti nel *database*.

Pertanto, signora Ministra, si chiede di sapere se sia al corrente dei fatti esposti, se intenda dare immediati chiarimenti e quali iniziative di competenza intenda porre in essere al fine di garantire l'effettivo e concreto diritto di difesa di tutti gli imputati, delle parti civili e delle parti offese coinvolte nel processo per il crollo del ponte Morandi.

PRESIDENTE. Il ministro della giustizia, professoressa Cartabia, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

CARTABIA, ministro della giustizia. Signor Presidente, mi permetta di cogliere questa occasione, nell'imminenza dell'avvio del processo per il crollo del Ponte Morandi, per esprimere ai familiari delle vittime e ai superstiti tutta la mia vicinanza ed il mio solidale saluto, che ho più volte espresso loro anche di persona. Consentitemi di ribadire quanto è importante per le vittime quella parola di giustizia che dai nostri uffici giudiziari deve arrivare a tutte le vittime, soprattutto di fatti così gravi.

A questo appuntamento del 7 luglio ovviamente si arriva dopo un lavoro lungo e complesso della magistratura inquirente che, con grandissimo e lodevole impegno, ha raccolto un'enorme mole di elementi per le valutazioni che spetteranno al tribunale di Genova nel contraddittorio delle parti. È stata anche mia la sorpresa quando ho letto nelle notizie di stampa di quella cifra che lei ha ricordato di 750.000 euro, riferita al costo dei diritti di copia per estrarre l'intera documentazione. Appena letti i

giornali, ho chiesto subito di acquisire informazioni presso l'ufficio interessato proprio per le ragioni che lei diceva, informazioni che sembravano alludere a una compressione seria dei diritti di difesa. In realtà, immediatamente per le vie brevi l'ufficio interessato mi ha fornito i chiarimenti richiesti, consentendo di escludere la fondatezza di quella notizia, cioè di escludere che la cancelleria della procura abbia chiesto alle parti la somma di 750.000 euro.

È vero, come abbiamo detto, che la mole degli elementi probatori è enorme e che è stato approntato un *software* appositamente per poter accedere ed utilizzare tutta questa mole di documentazione raccolta anche tramite il personale della Guardia di finanza, tuttavia le parti del processo hanno avuto la possibilità di consultare ed estrarre copia di tutta la documentazione raccolta e riversata nel fascicolo del pubblico ministero secondo i costi e le vigenti tariffe dei diritti di copia, che ammontano a 323 euro per ogni supporto informatico su cui è stata riversata la documentazione. Ciò significa che il costo massimo sostenuto da una delle parti che aveva chiesto l'acquisizione integrale della documentazione è stato pari complessivamente a 7.000 euro, che certo è una somma considerevole, ma ben lontana da quei 750.000 euro che avete riportato nella vostra interrogazione secondo quanto emerso dalla stampa.

A quel punto, ci siamo chiesti quale fosse l'origine di una cifra così diversa. In proposito, non abbiamo delle evidenze chiare, ma la possibile spiegazione che ci è stata fornita dalla procura di Genova è che quella cifra possa corrispondere alla stima effettuata da una società informatica di cui si è avvalso uno degli imputati per analizzare il complessivo volume dei dati informatici, dunque non si tratta dei diritti di copia, ma corrisponderebbe ad un costo ipotizzato dal consulente informatico di uno degli imputati per analizzare la documentazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Evangelista, per due minuti.

EVANGELISTA (*IV-PSI*). Sono molto soddisfatta della risposta della Ministra. Apprendiamo che la notizia non era vera, o meglio abbiamo appreso i termini reali in cui questa cifra è stata richiesta.

Naturalmente mi unisco alla Ministra nell'abbraccio, nella solidarietà e nella vicinanza alle vittime di questo enorme disastro.

PRESIDENTE. La senatrice D'Angelo dovrebbe illustrare l'interrogazione 3-03438. Vedo però che non è in Aula, non me ne ero accorto. Non capita spesso.

Passiamo all'interrogazione successiva.

La senatrice Granato ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-03417](#) sull'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti di un agente di Polizia, per tre minuti.

GRANATO (*UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV*). Signor Presidente, premetto che per quanto risulta all'interrogante, il questore di Caserta ha avviato due procedimenti disciplinari per la destituzione, cioè il licenziamento, a carico di Antonio Porto, agente scelto della Polizia di Stato, il quale nel periodo gennaio-marzo 2022, nella qualità di segretario generale provinciale di Caserta dell'organizzazione sindacale «Libertà e Sicurezza Polizia di Stato», su mandato della sua segreteria nazionale, ha rilasciato interviste, redatto volantini e messo in atto numerose iniziative a difesa del diritto al lavoro e della libera scelta degli appartenenti alla Polizia di Stato di non sottoporsi alla vaccinazione obbligatoria anti-Covid-19 con relativa sospensione del diritto a svolgere l'attività lavorativa come previsto dall'articolo 4-*ter* del decreto-legge del 1° aprile 2021, n. 44.

Considerato che, nonostante venga riconosciuto che Antonio Porto si sia sempre presentato in qualità di segretario generale, per la provincia di Caserta, del sindacato «Libertà e Sicurezza Polizia di Stato» e che sia sempre apparso con il *nickname* «Antonio Porto LeS-Polizia di Stato», il questore di Caserta ha deciso di avviare i procedimenti disciplinari citati per la destituzione a seguito dell'attività sindacale effettuata dal signor Porto.

Occorre valutare che nel periodo in questione Antonio Porto era sospeso dal diritto a svolgere attività lavorativa senza aver diritto alla retribuzione, né altro compenso o emolumento comunque denominati e che tale periodo, dunque, non era utile ai fini previdenziali, di anzianità di servizio e per la maturazione di classi o scatti economici o per l'avanzamento, non concorrendo peraltro alla maturazione del congedo ordinario, con il ritiro della tessera di riconoscimento, della placca dell'Arma in dotazione individuale e manette.

L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 737 del 1981 stabilisce che l'appartenente ai ruoli dell'amministrazione della pubblica sicurezza che viola i doveri specifici e generici del servizio e della disciplina indicati dalla legge, dai regolamenti o conseguenti all'emanazione di un ordine, qualora i fatti non costituiscano reato, commette infrazione disciplinare ed è soggetto alle seguenti sanzioni: richiamo orale, richiamo scritto, pena pecuniaria, deplorazione, sospensione dal servizio, destituzione. Le predette sanzioni devono essere graduate.

Si chiede pertanto di sapere se, ad avviso del Ministro in indirizzo, possano essere avviati i procedimenti disciplinari descritti dal momento che il lavoratore, a seguito dell'avvio di altro procedimento disciplinare, risultava, alla data delle contestazioni, sospeso dal servizio; se il questore di Caserta potesse avviare i medesimi procedimenti disciplinari a carico di un soggetto che ha espresso le proprie opinioni; se non si reputi opportuno intervenire, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di emanare una circolare di indirizzo alle competenti autorità amministrative volta a ribadire i principi giuridici di cui alle sentenze della Corte di cassazione n. 11436 del 1995 e seguenti, secondo cui il dipendente rappresentante sindacale si trova in posizione paritetica con il datore di lavoro quando esercita il suo diritto di critica nei limiti della contenenza, ragion per cui l'espressione di una libertà costituzionalmente garantita dall'articolo 39 non può essere sanzionata disciplinarmente.

PRESIDENTE. Il ministro dell'interno, consigliere di Stato Lamorgese, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

[LAMORGESE](#), *ministro dell'interno*. Signor Presidente, gli onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito all'instaurazione di due procedimenti disciplinari, tuttora in corso, a carico di un agente scelto della Polizia di Stato in servizio presso la questura di Caserta.

L'agente in questione, nell'ambito di un programma trasmesso in diretta radio, TV, *web* e *social network*, dopo essersi qualificato quale segretario generale provinciale, per la Provincia di Caserta, del sindacato di polizia «Libertà e Sicurezza Polizia di Stato» ha reso dichiarazioni pubbliche in relazione ai provvedimenti adottati dal Governo per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid gravemente in contrasto con i doveri cui è tenuto il personale della Polizia di Stato, esprimendo nella circostanza considerazioni lesive dell'onore del Presidente del Consiglio dei ministri e dei membri dell'Esecutivo e del Parlamento.

Per questi fatti il questore di Caserta, in data 18 febbraio 2022, ha instaurato un procedimento disciplinare con contestazione della sanzione disciplinare e della destituzione dal servizio.

Il secondo procedimento disciplinare ha avuto origine dal fatto che l'agente, in più occasioni, utilizzando canali di comunicazione idonei a rendere conoscibile il proprio pensiero a una pluralità indefinita di persone, aveva reso dichiarazioni e posto in essere condotte che sono risultate in contrasto con i doveri degli appartenenti alla Polizia di Stato, nonché lesive del dovere di fedeltà alle istituzioni e dell'inderogabile rispetto della Costituzione e delle leggi.

Nello specifico, le affermazioni riconducibili al medesimo, dallo stesso scritte, pronunciate o costituenti condivisione del pensiero di altri, sono state pubblicate sulla pagina Facebook della segreteria provinciale di Caserta dell'organizzazione sindacale in questione. Anche per tali condotte, ritenute di evidente disvalore disciplinare, il questore di Caserta, il 4 maggio scorso, ha avviato un procedimento disciplinare.

In considerazione della carica sindacale rivestita dall'agente in questione, il questore di Caserta ha provveduto ad effettuare le comunicazioni all'amministrazione centrale, che poi ha informato l'organizzazione sindacale di appartenenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995.

Sotto il profilo tecnico-giuridico va anche rilevato che, ai fini dell'avvio dei procedimenti disciplinari, a nulla rileva il fatto che il dipendente fosse sospeso per inadempimento dell'obbligo vaccinale previsto dalla normativa anti-Covid, in quanto tale forma di sospensione dell'attività lavorativa non estingue il rapporto di lavoro e, dunque, non impedisce l'esercizio della potestà disciplinare nei confronti del dipendente.

Per quanto concerne, infine, l'estensione e l'esatto contenuto delle guarentigie sindacali previste dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 164, nonché il loro rapporto con

l'esercizio del diritto di critica... *(Il microfono si disattiva automaticamente)* ...le valutazioni verranno rimesse al titolare della potestà disciplinare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Granato, per due minuti.

[GRANATO](#) (*UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV*). Signora Ministra, non sono soddisfatta della risposta ricevuta. Quello che lei ha detto testimonia chiaramente che viene esercitata una censura riguardo alla libera attività sindacale di rappresentanti di associazioni che sono tutelate dalla legge. Quindi quello che sta avvenendo è gravissimo, perché di fatto questo significa che un rappresentante sindacale non può neanche criticare le leggi a tutela degli interessi dei lavoratori che sta difendendo. Tutto ciò significa che un rappresentante delle Forze dell'ordine non ha diritto a tutela sindacale, di fatto. Qualora venisse confermata la richiesta di destituzione per Antonio Porto, sarebbe un atto secondo me gravissimo che metterebbe veramente la pietra tombale su uno Stato di diritto in cui credevamo di vivere, ma evidentemente oggi non è più così.

[PRESIDENTE](#). Ringrazio la cortesia del ministro Cartabia di aver atteso che rientrasse in Aula la senatrice D'Angelo, che ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-03438](#) sulla riforma dei procedimenti giudiziari in materia di diritti delle persone e delle famiglie, per tre minuti.

[D'ANGELO](#) (*M5S*). Signor Presidente, vorrei chiedere scusa ai rappresentanti del Governo e i colleghi, purtroppo però dovevo terminare di svolgere un intervento, per questo ho tardato.

La legge n. 206 del 2021 contiene, tra l'altro, la delega al Governo sulle misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie. Questo ambito del diritto reclamava da tempo una riforma ampia e organica che prevedesse l'unificazione in una sola autorità di riferimento delle competenze oggi sparse tra i diversi soggetti giurisdizionali coinvolti (tribunale ordinario, tribunale per i minorenni, giudice tutelare); regole processuali uniformi che facessero ordine in una babele di procedimenti diversi l'uno dall'altro; una effettiva specializzazione di tutti i soggetti che vi operano, dalla magistratura all'avvocatura, passando per i servizi sociali e i consulenti esperti.

Già la commissione Luiso, che ha elaborato le proposte di riforma, aveva sottolineato come nella normativa vigente i procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie fossero caratterizzati da un'elevata frammentazione e da discipline diversificate, a discapito della parità di trattamento e di orientamenti interpretativi non uniformi. Proprio nelle norme del diritto processuale della famiglia ci sono novità che rappresentano un'importante superamento di disposizioni e orientamenti non più attuali, come non è più attuale l'idea di una famiglia che sia un'isola che il mare del diritto deve solo lambire: una visione legata al passato e che aveva un senso subito dopo la stagione dei totalitarismi, ma che oggi invece rischierebbe di consolidare gli squilibri sociali, lasciando in mano al più forte le dinamiche familiari.

L'atteso assetto nuovo delineato dalla legge delega prende in considerazione una famiglia in cui le componenti fragili, quindi il minore e il coniuge più debole, sono titolari di veri e propri diritti soggettivi e le regole processuali sono coerenti con i principi del giusto processo; consegue l'obiettivo di massima celerità della risposta, sottesa alla necessità di tutela delle relazioni personali e familiari; risponde altresì al bisogno di specializzazione e di attenta valutazione del caso concreto, nonché alla possibilità di riesame e revisione, ove concorra, da parte di un organo superiore collegiale.

Ora, ritenuto appunto che il tribunale unico della famiglia, altamente specializzato, ha l'obiettivo di assicurare orientamenti interpretativi uniformi, assicurando anche maggiore prevedibilità delle decisioni, proprio la prevedibilità dell'esito dei procedimenti potrà ridurre il contenzioso. Quindi, come auspicato da più parti e anche dal Consiglio nazionale forense, risulta ormai più che urgente... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. È abbastanza chiaro il tenore dell'interrogazione.

Il ministro della giustizia, professoressa Cartabia, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

[CARTABIA](#), *ministro della giustizia*. Signor Presidente, ringrazio la senatrice D'Angelo per aver portato di nuovo l'attenzione su una delle riforme della giustizia che sono state approvate nel corso dello scorso anno. Mi chiedeva in particolare su tempi e risorse per attuare una riforma che persegue

gli obiettivi che lei ha ricordato. Nella delega è previsto che i decreti legislativi di attuazione debbano essere adottati entro un anno dall'entrata in vigore. L'entrata in vigore della legge delega era il 24 dicembre 2021, perciò il tempo utile sarà fino al 24 dicembre 2022.

Tuttavia posso già da subito dire che il lavoro è stato avviato immediatamente dopo l'approvazione della legge delega, con la costituzione di gruppi di lavoro per l'attuazione, con un mio decreto del 14 gennaio 2022. I gruppi di lavoro hanno già ultimato il loro lavoro, che adesso è passato all'ufficio legislativo per il coordinamento, la revisione del testo, il *drafting* finale e la redazione di tutte le relative relazioni di accompagnamento. La mia previsione e il mio auspicio è che possa essere portata all'esame del Consiglio dei ministri entro qualche settimana, in modo da dare al Parlamento e alle Commissioni parlamentari competenti tutto il tempo necessario per un adeguato lavoro di esame. Ringrazio tutti quelli che vi hanno lavorato, perché l'impresa - come ha descritto lei - è davvero titanica.

Quanto allo stanziamento delle coperture, visto che ha fatto un accenno anche alle risorse, la legge delega prevede che non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza e che la riforma debba avvenire con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Tuttavia, a seguito di un approfondimento con la nostra amministrazione, abbiamo verificato che non sarà sufficiente spostare i magistrati che attualmente si occupano di famiglia nelle varie sezioni presso questo nuovo tribunale per le persone, perché in quell'ambito svolgono anche altri compiti, mentre qui saranno dedicati soltanto alla famiglia e alle persone. Quindi occorrerà un ampliamento della pianta organica.

Inoltre ricordo che, al momento dell'approvazione finale della legge delega, un ordine del giorno, tra l'altro sostenuto da un grande spettro di forze politiche di maggioranza e anche di opposizione, ha chiesto la collegialità in primo grado in questo nuovo tribunale della famiglia, tra l'altro recependo un orientamento che avevo concordato con i presidenti dei tribunali, che avevo convocato appositamente. In sintesi, occorreranno nuove risorse; per quello che è nelle mie facoltà, mi impegnerò a chiedere che siano assicurate adeguate risorse già con la prossima legge di bilancio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice D'Angelo, per due minuti.

D'ANGELO (M5S). Signor Ministro, mi ritengo soddisfatta della risposta, in particolar modo per la consapevolezza del fatto che comunque il percorso è complesso e che quindi deve essere portato a conoscenza del Parlamento in tempi adeguati, perché possa svolgere il compito assegnatogli.

Mi fa anche piacere il fatto che, a discapito della copertura zero prevista dalla legge, ci si è resi conto che in effetti bisogna allocare nuove risorse finanziarie, perché con l'organico e i mezzi esistenti non si riuscirebbe a completare e rendere operativa questa riforma, che è importante, ma necessita anche di ulteriore organico e quindi di spese e di costi che devono essere coperti.

PRESIDENTE. Il senatore Balboni ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-03439](#) sul recente incremento degli arrivi di immigrati irregolari, per tre minuti.

BALBONI (Fdi). Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, consentitemi di dire che se il Regolamento lo avesse permesso, avrei voluto interrogare il Ministro della giustizia sulla scandalosa decisione intervenuta ieri in Francia, in ordine alla mancata concessione dell'estradizione di 10 pericolosi terroristi, comunisti e assassini. Tuttavia i tempi non lo hanno consentito e quindi mi riporto all'interrogazione che avevo depositato, indirizzata al Ministro dell'interno, in ordine al numero veramente incredibile di sbarchi che stiamo registrando quotidianamente sulle nostre coste.

Il Ministro, negli ultimi giorni, ha autorizzato l'attracco di ben cinque diverse navi, per un totale di circa 1.000 immigrati clandestini, che sono quindi stati autorizzati a sbarcare nei nostri porti. I dati parlano da soli: alla stessa data del 2019 gli sbarchi si attestavano a 2.144 immigrati arrivati illegalmente, nel 2020 questo numero si attestava a 6.614, nel 2021 siamo arrivati a 19.749 e oggi, signora Ministro, siamo a 26.652. Sono numeri veramente impressionanti, che tra l'altro non sono nemmeno completi, perché come sappiamo non vengono registrati gli sbarchi fantasma, che nessuno è in grado di quantificare esattamente. Sono numeri che da soli dimostrano come sia stato estremamente sbagliato smantellare, proprio per sua volontà, signora Ministro, i cosiddetti decreti sicurezza, che pure nel 2019 e nel 2020 avevano ottenuto i risultati che ho richiamato. Lei ha voluto istituire un sistema a

maglie larghe e questo è l'effetto.

Come se non bastasse, signora Ministro, pochi giorni fa ha fatto delle affermazioni, senza forse rendersi conto di quanto possano contribuire ad alimentare il *business* dell'immigrazione. Per sintetizzare con una frase molto efficace che ha usato Daniele Capezzone su «La Verità» di qualche giorno fa, lei ha sviluppato una teoria, secondo la quale la soluzione sarebbe "più immigrati, più cooperative", ovvero esattamente il contrario di quello di cui ci sarebbe bisogno: mi riferisco, signora Ministra, alle sue dichiarazioni all'assemblea di Confcooperative.

PRESIDENTE. Il ministro dell'interno, consigliere di Stato Lamorgese, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

[LAMORGESE](#), *ministro dell'interno*. Signor Presidente, innanzitutto vorrei precisare una questione: nel cruscotto del Ministero dell'interno vengono indicati tutti gli sbarchi, anche quelli autonomi, quindi non ce ne sono altri rispetto a quelli indicati nel cruscotto. Questa è una regola che abbiamo da sempre, anche negli anni scorsi.

Sul piano nazionale ed europeo, per un'efficace rideterminazione delle politiche di gestione dei flussi migratori, ho più volte segnalato e messo in evidenza che la pressione migratoria deriva da un insieme di cause, quali innanzitutto la fragilità politica e istituzionale e la debolezza economica dei Paesi di origine e di transito dei flussi. A ciò si aggiungono possibili effetti della crisi alimentare dovuta alla carenza di grano e di sementi conseguente al prolungarsi del conflitto russo ucraino, che indebolisce ulteriormente i sistemi socio economici di quei Paesi.

Tale situazione fa sì che la risposta all'immigrazione irregolare non possa prescindere da una concertata azione europea. In questo senso lo scorso 10 giugno, in occasione del Consiglio giustizia e affari interni dell'Unione europea, svoltosi a Lussemburgo, è stato approvato un pacchetto attuativo della prima fase dell'approccio graduale in materia di immigrazione e asilo, comprendente un meccanismo di solidarietà per aiutare gli Stati membri di primo ingresso e due regolamenti per rafforzare la protezione delle frontiere esterne dell'Unione europea. Oltre all'Italia hanno aderito all'accordo 18 Stati membri dell'Unione europea, tre Stati associati.

L'intesa costituisce un avanzamento concreto di rilevanza strategica verso una politica europea di gestione condivisa dei flussi migratori equilibrata ed ispirata ai principi di solidarietà e responsabilità che da sempre rappresentano gli assi portanti della posizione italiana in materia di *governance* migratoria a livello europeo. È anche importante precisare che l'accordo favorisce principalmente gli Stati membri che devono affrontare gli sbarchi a seguito di operazioni di ricerca e soccorso nel Mediterraneo e lungo la rotta atlantica occidentale e si fonda sull'assicurazione di offerte di quote adeguate di ricollocazione. A tal proposito informo che sul piano tecnico sono state già avviate le piattaforme operative per la più rapida attuazione della *relocation*.

Questi progressi sono anche il frutto del confronto di coordinamento tra i vari Paesi europei grazie all'impulso dell'Italia e al suo intenso lavoro di tessitura culminato nel vertice che abbiamo svolto con i Paesi del Mediterraneo a Venezia lo scorso 3-4 giugno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Balboni, per due minuti.

[BALBONI](#) (*FdI*). Signor Presidente, signora Ministro, mi meraviglia che lei riesca a tener conto anche degli sbarchi fantasma perché se sono tali, nessuno può sapere quanti sono, quando avvengono e in che misura. Complimenti però per questo.

Per quanto riguarda la teoria della ricollocazione, signora Ministro, non si può pretendere di ricollocare migranti che arrivano sulle nostre coste senza essere veri rifugiati. Lei sa meglio di me che chi veramente fugge dalla guerra, dalla persecuzione, chi veramente ha diritto allo *status* di rifugiato è al massimo il 10 per cento di chi arriva. L'altro 90 per cento sono rifugiati economici, come dimostra anche la composizione anagrafica; sono in stragrande maggioranza uomini giovani e in forze, diversamente dall'Ucraina dove il 90 per cento sono donne e bambini che scappano davvero dalla guerra. Capisce, signora Ministro, la differenza?

La soluzione non è aiutare gli sbarchi, non sono le ONG che fanno da taxi del mare per gli scafisti per il traffico di esseri umani. La soluzione consiste nel bloccare le partenze; meno partenze significa anche meno morti. È un dato statistico, signora Ministro. L'unico modo di bloccare le partenze è far sì

che, d'accordo con gli Stati di origine, ci sia quello che noi chiamiamo in gergo blocco navale, anche se in realtà non è propriamente un blocco navale perché non proponiamo un atto di guerra, ma un atto di pace in accordo con i Paesi di origine in modo che in tali Paesi si facciano le domande di asilo e presso le rappresentanze diplomatiche dei Paesi di origine o di transito si possano presentare le domande ed effettuare lo *screening*. Si tratta di uno screening che dovremmo comunque fare in qualsiasi forma di ricollocazione riuscissimo ad avere ottenendo il via libera dall'Europa. È molto discutibile che Paesi europei accettino immigrati che non hanno titolo per rimanere sul nostro territorio. Pertanto, signora Ministro, la soluzione che Fratelli d'Italia propone, che spero prima o poi il Governo vorrà adottare, è far sì che queste barche della disperazione non partano. Questo è il vero obiettivo cui dobbiamo tendere. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La senatrice Biti ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-03433](#) sull'utilizzo di risorse del PNRR per la rigenerazione urbana anche nei Comuni minori, per tre minuti.

BITI (PD). Signora Ministro, abbiamo presentato questa interrogazione per capire come il Governo abbia intenzione di rimediare ad alcune piccole questioni che riguardano l'utilizzo delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza per la rigenerazione urbana anche nei Comuni minori e per Comuni minori intendo soprattutto quelli tra i 5.000 e i 15.000 abitanti, ma a volte anche fino a 50.000.

Signora Ministro, lei sa che cosa hanno in comune i Comuni di Camponogara di Montespertoli e di Lauria - uno al Nord, uno al Centro e uno al Sud - vale a dire il fatto che per più regole non troverebbero bandi adatti per progetti di rigenerazione urbana.

Sappiamo che l'attuale Governo è nato anche e soprattutto per dare attuazione ai principi contenuti nel Next generation EU e quindi nel PNRR. Uno di questi, il primo a nostro avviso, è quello di colmare le disuguaglianze, che sono anche territoriali. Nei Comuni tra i 5.000 e i 20.000 abitanti, che rappresentano il 18 per cento dei Comuni italiani, vivono 18 milioni di persone, 18 milioni di cittadini che non potranno beneficiare di fondi del PNRR per regole e criteri che sono stati usati finora nei bandi per la rigenerazione urbana (PNRR e sport, ad esempio). Peraltro ci sono alcuni criteri, come l'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) ormai famoso tra i nostri sindaci, o l'associazione che viene richiesta per Comuni al di sotto dei 15.000 abitanti, che sono lacci che non permettono di accedere a questi bandi, che invece darebbero la possibilità di disporre di risorse che potrebbero ridurre quelle marginalità sociali che nei piccoli Comuni sono fondamentali. Le grandi città da parte loro hanno caratteristiche che permettono di avere di per sé risorse e investimenti anche da privati; nei piccoli Comuni questo è difficilissimo, soprattutto nelle aree rurali, ma anche in quelle urbane.

Ridurre dunque le disuguaglianze, che è la priorità del PNRR, in base alla nostra considerazione, non riesce ad essere attualizzato per i Comuni più piccoli. Bisogna dare le stesse opportunità: il PNRR ci chiede questo.

Chiudo facendo riferimento anche a tanti emendamenti che il Partito Democratico ha presentato in questo senso e che non capiamo come mai abbiano sempre avuto parere contrario da parte del Governo.

PRESIDENTE. Il ministro dell'interno, consigliere di Stato Lamorgese, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

LAMORGESE, ministro dell'interno. Signor Presidente, in via preliminare e ferme restando le prevalenti competenze del Ministero dell'economia e delle finanze in materia, occorre ricordare che la legge n. 160 del 2019 ha previsto per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034 specifici finanziamenti per investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano.

L'erogazione di tali contributi è stata attuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 gennaio 2021, a seguito di un'intesa acquisita in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali anche con l'ANCI. In quella sede fu individuato tra i criteri per la selezione dei progetti quello che fa riferimento all'indice di vulnerabilità sociale e materiale definito dall'Istat derivante dalla necessità di riconoscere una preferenza alle realtà più svantaggiate. Rammento anche che per ampliare la sfera dei

beneficiari furono stanziati ulteriori risorse per 905 milioni di euro dal decreto-legge n. 17 del 2022, consentendo anche il finanziamento di tutte le altre opere ammesse nella graduatoria finale.

La legge di bilancio 2022 ha poi previsto l'assegnazione ai Comuni di contributi per investimenti nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l'anno in corso, sempre al fine di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana. Tra i possibili beneficiari sono contemplati i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a tale limite. La stessa legge di bilancio prevede che, qualora l'entità delle richieste superi l'ammontare delle risorse, l'attribuzione sia effettuata a favore dei Comuni che presentino un valore più elevato dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale.

In ordine alla problematica circa l'impiego dell'indice in questione, evidenziata dall'onorevole interrogante, il Ministero dell'economia e delle finanze *in primis* potrà valutare eventuali soluzioni per contemperare i criteri sottesi a tale indice, con ulteriori parametri volti a garantire una più ampia distribuzione territoriale delle risorse disponibili in relazione alle istanze presentate.

Infine, circa la possibilità, pure evocata dall'interrogante, di reindirizzare verso i Comuni minori risorse residue del PNRR, non si può non evidenziare che tale Piano è stato strutturato, definito ed approvato in relazione a specifiche missioni e ai relativi obiettivi, quindi con conseguente finalizzazione delle rispettive risorse.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Biti, per due minuti.

[BITI \(PD\)](#). Signor Presidente, ringrazio il ministro Lamorgese, anche per averci indirizzato verso il Ministero dell'economia e delle finanze, al quale indubbiamente presenteremo interrogazioni analoghe. Rimane una questione: va data una risposta ai tanti sindaci e alle tante sindache che amministrano questo 18 per cento di Comuni, queste 18 milioni di persone che, lo ribadisco, non riescono ad accedere a risorse che, a nostro parere, sono anche limitate e vorremmo fossero ampliate. Soprattutto, però, ci sono l'indice di vulnerabilità, il fatto di doversi associare ed altri lacci e laccioli che impediscono a questi Comuni di accedere a tali risorse.

Questi Comuni sono anche quelli che subiscono di più l'abbandono verso le grandi città. Ci siamo sempre detti, tutti i partiti, che dobbiamo garantire a tutti i territori e a tutti i nostri Comuni di avere servizi che permettano a chi sceglie di viverci di continuare a starci volentieri: pertanto, nel pieno spirito di collaborazione che abbiamo sempre avuto e che continuiamo ad avere, totalmente, con il Governo, gli chiediamo di farci anche capire come possiamo aiutarlo, magari con atti di indirizzo, per far sì che non ci siano queste disuguaglianze, che penalizzano 18 milioni di cittadini e i tanti Comuni che vorrebbero avere a disposizione risorse da impiegare.

[PRESIDENTE](#). Il senatore Ruotolo ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-03419](#) sulla recrudescenza criminale nell'area metropolitana di Napoli, per tre minuti.

[RUOTOLO \(Misto-LeU-Eco\)](#). Signor Ministro, ancora una volta mi rivolgo a lei, pur riconoscendo l'impegno che lei e le Forze dell'ordine state dimostrando nell'affrontare la questione criminale nell'area metropolitana di Napoli. Periodicamente la interrogo su questo fronte e mi rendo conto che, al posto suo, dovrebbe essere invece il Presidente del Consiglio a informarci sulla strategia dell'intero Governo per il contrasto alle mafie, in questo caso alla camorra.

Vorrei riflettere, colleghe e colleghi, sul fatto che, in questo momento, nell'area metropolitana di Napoli a 150.000 abitanti è sospesa la democrazia, perché ben tre Comuni, Castellammare di Stabia, Torre Annunziata e San Giuseppe Vesuviano, sono stati sciolti dal Consiglio dei ministri in cento giorni per condizionamento della camorra.

La lotta alla camorra rappresenta un'emergenza nazionale, che riguarda la democrazia e il rispetto dei diritti costituzionali. La recrudescenza di episodi criminali appare in preoccupante crescita in molte zone della città di Napoli, con dinamiche di contrapposizione tra gruppi camorristi, sempre più fluidi e meno stabili, e quindi bisognosi di affermarsi con l'uso della forza per il controllo di traffici illeciti.

Signor Ministro, non le sarà sfuggito il rapporto presentato dalla Banca d'Italia sul divario Nord-Sud, sulla diffusione di fenomeni illegali e della criminalità organizzata che, oltre a incidere pesantemente sulla qualità della vita dei cittadini, si riflette anche sul mondo del lavoro e sulla crescita del territorio, imponendo costi alle imprese e falsando il funzionamento del mercato. In questo contesto, le

differenze di sviluppo economico a livello territoriale si sono ancora di più allargate e la Campania registra dati statistici allarmanti sul fronte economico e sociale.

Come sa, ci sono diverse iniziative di associazioni, del volontariato, del mondo della scuola e delle parrocchie, che provano a costruire forme di impegno significativo e sempre più diffuso per il riscatto del territorio. L'iniziativa del patto educativo per la città metropolitana di Napoli, sottoscritto dalla Curia, dal Ministro dell'interno (da lei), dal Ministro dell'istruzione, dal sindaco e dal Presidente della Regione, si pone l'esplicito obiettivo di contrastare più efficacemente il fenomeno della dispersione scolastica e di promuovere percorsi di educazione alla legalità per i minori, anche se proprio in queste ore sta facendo discutere la ripartizione dei fondi assegnati da parte del ministro Bianchi.

Nell'attuale quadro economico e sociale, le commistioni tra istituzioni e imprenditoria malata, tra criminalità organizzata e tessuto economico... (*Il microfono si disattiva automaticamente*)... gli investimenti del PNRR pone a tutti la necessità di un supplemento di attenzione per sradicare il malaffare dal territorio, già investito da un pesante disagio anche a seguito della pandemia.

In sostanza, signora Ministra, le chiedo di sapere quale sia la sua opinione rispetto alle premesse esposte e se condivide la necessità di un intervento più articolato del Governo. La ascolto con attenzione e la ringrazio.

PRESIDENTE. Il ministro dell'interno, consigliere di Stato Lamorgese, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

LAMORGESE, ministro dell'interno. Signor Presidente, onorevoli senatori, Napoli è al centro dell'agenda politica del Governo per la sua rilevanza strategica rispetto allo sviluppo del Paese, com'è dimostrato da una serie articolata di iniziative intraprese sul territorio, di carattere trasversale e interistituzionale.

Tra gli interventi più recenti e di vasta portata, ricordo che lo scorso 19 gennaio è stato sottoscritto l'accordo per la promozione e l'attuazione di un sistema di sicurezza partecipata e integrata per lo sviluppo della città di Napoli, tra prefettura, Regione Campania e Comune. Tale strumento contiene un insieme di progettualità ad ampio spettro accomunate dalla finalità di promuovere condizioni di sviluppo territoriale in una cornice di legalità.

Tra le principali misure previste dall'accordo, rammento l'istituzione di tavoli di osservazione presso le dieci municipalità, l'avvio di tavoli per il rilancio occupazionale, in particolare nel settore del turismo, con la Regione Campania e il Comune di Napoli; il protocollo per il potenziamento della legalità e della sicurezza sui luoghi di lavoro, con riferimento all'area portuale di Napoli, proprio per prevenire anche eventi infortunistici e malattie professionali. Ulteriori progettualità mirano alla prevenzione della devianza giovanile: tra queste, richiamo il progetto Percorsi di inclusione territoriale ed *empowerment* nel rione Sanità (Piter) di Napoli, finanziato al Comune di Napoli dal Progetto operativo nazionale (PON) legalità 2014-2020 del Ministero dell'interno, per la presa in carico di 300 minori di età compresa tra i sei e i sedici anni a grave rischio di esclusione sociale.

Nel capoluogo partenopeo lo scorso 13 maggio è stata sottoscritta anche un'intesa interistituzionale contro la povertà educativa e la dispersione scolastica. A tali azioni si affiancano quelle più mirate alla prevenzione del crimine e tra queste voglio ricordare la creazione, presso la prefettura, di un gruppo di analisi interforze sulla circolazione delle armi illegali nell'area metropolitana di Napoli, finalizzato a individuare le dinamiche di circolazione delle armi e le relative modalità di approvvigionamento.

È stato inoltre pianificato un progressivo rafforzamento degli organici delle forze di polizia: lo scorso febbraio sono state assegnate alla questura di Napoli 100 unità ed è previsto dal mese di luglio un ulteriore incremento di 70 unità. Inoltre, sulla base delle esigenze rappresentate dal prefetto, a titolo di rinforzi estivi, è previsto l'invio di ulteriori 100 unità tra Carabinieri e Guardia di finanza. Il controllo del territorio è stato poi potenziato attraverso l'impiego di circa 90 unità al giorno del reparto prevenzione crimine della Polizia di Stato e 30 militari delle squadre di intervento operativo del 10° Reggimento Carabinieri "Campania".

Informo infine che, grazie ai fondi messi a disposizione dal PON legalità 2014-2020, oltre ai progetti già realizzati, altri sono in avanzato stato di definizione nel campo dei sistemi della videosorveglianza, localizzati in varie zone dell'area metropolitana, anche a tutela dell'ingente patrimonio culturale e

artistico presente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Ruotolo, per due minuti.

RUOTOLO (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, signora Ministra, tutto quello che ha detto è vero e la ringrazio, però vorrei ricordarle un'intervista che ho realizzato nell'altra vita, quando intervistai un'imprenditrice che aveva fatto condannare dieci camorristi perché facevano le estorsioni al suo negozio: le chiesi se non fosse contenta di questo e lei mi rispose di no, perché ce ne erano altri mille fuori. Questo è il punto.

Allora, la richiesta è di avere un'attenzione; certamente, tutte le cose sono in cantiere, dobbiamo lavorare sulla prevenzione e tutte le cose che lei ha annunciato sono lì, scritte, e le conosciamo, ma dobbiamo lavorare anche sulla repressione. Le dico l'ultima: sui *social* - dove oramai passa di tutto - c'è anche l'appello di qualche giorno fa di una mamma del quartiere Pianura che si rivolge non alla Polizia e allo Stato, ma all'altro *clan* che ha sequestrato il figlio di ventisette anni, che manca all'appello da due giorni.

Dobbiamo imparare e avere sempre presenti i bisogni e le paure dei nostri cittadini. Non possiamo promettere un poliziotto per ogni strada di Napoli, questo lo sanno anche i nostri, ma sicuramente la videosorveglianza. Su questo ho visto che ha preso atto di un vecchio elenco sbagliato, per così dire, da cui erano state tenute fuori realtà come i Comuni dell'area nord di Napoli.

Questo è l'appello che le faccio e lo rivolgo anche ai partiti, perché il tema vero, se è vero che ci sono tre Comuni sciolti per mafia, se è vero che c'è un problema di riforma della legge... (*Il microfono si disattiva automaticamente*) ...politica, è la selezione e la qualità delle classi dirigenti.

PRESIDENTE. Un appello importante, per il quale la ringraziamo.

La senatrice Toffanin ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-03441](#) sui recenti fatti violenti accaduti a Peschiera del Garda e sul loro legame con i flussi di immigrati irregolari, per tre minuti.

TOFFANIN (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, signor Ministro, come noto, nella giornata di giovedì 2 giugno 2022 circa 2.000 ragazzi e ragazze, prevalentemente di origine magrebina di seconda generazione o immigrati in Italia, si sono riversati in massa a Peschiera del Garda, in provincia di Verona, per partecipare all'evento denominato «L'Africa a Peschiera del Garda», *street rave* organizzato attraverso il passaparola via *social network*. Il lungolago del Comune veneto è stato invaso da una marea umana che ha provocato momenti di tensione e di disordine sociale: risse, atti vandalici e molestie, fino al necessario intervento delle Forze dell'ordine in tenuta antisommossa. La situazione è tornata quasi alla normalità intorno alle ore 17, quando la maggior parte dei ragazzi si è recata alla stazione dei treni per ritornare nelle loro provenienze. A bordo di questi treni, però, si sono verificati ulteriori atti di pesante molestia, fisica e verbale, da parte di ragazzi nordafricani nei confronti di alcune ragazze minorenni che stavano rientrando a Milano.

Sul fatto il Gruppo Forza Italia del Senato ha già presentato il 14 giugno l'interrogazione [4-07125](#), a prima firma del senatore Aimi. Lei, signor Ministro, inoltre, ha risposto sui fatti di Peschiera il 14 giugno alla Camera dei deputati, ma si ritiene che sulla questione sia necessario tenere alta l'attenzione, affinché i provvedimenti conseguenti non rimangano limitati a questo episodio, ma diventino strutturali, in modo che il sistema di prevenzione diventi regolarmente operativo.

Dobbiamo considerarlo appunto alla luce del fatto che il cruscotto del Ministero dell'interno - com'è già stato ricordato dal collega - ad oggi registra 26.922 sbarchi di immigrati, che sono in aumento rispetto allo scorso anno, che ne registrava 19.893, o ai 6.715 del 2020, e tenendo anche conto della clandestinità (250.000 persone negli ultimi cinque anni).

Le chiediamo, quindi, signor Ministro, quali sono gli aggiornamenti sui fatti di Peschiera del Garda e quali sono i provvedimenti presi sinora rispetto a quell'episodio e per evitare il ripetersi di eventi così biasimevoli; quali provvedimenti intenda anche adottare per integrare gli stranieri presenti con titolo di soggiorno in Italia e per allontanare quelli che invece ne sono privi; quali provvedimenti intenda prendere a fronte di ulteriori sbarchi dall'Africa di stranieri senza titolo, anche in previsione della paventata povertà alimentare, che difficilmente si riuscirebbe ad integrare come si dovrebbe, posto che l'Italia quest'anno sta affrontando anche un numero cospicuo di profughi ucraini (ben 141.000); e infine, quali siano gli oneri stimati per l'accoglienza dei profughi per quest'anno.

PRESIDENTE. Il ministro dell'interno, consigliere di Stato Lamorgese, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

LAMORGESE, *ministro dell'interno*. Come ho avuto modo di riferire, come richiamato anche dall'onorevole interrogante, in occasione di un precedente *question time* alla Camera dei deputati, i fatti avvenuti lo scorso 2 giugno a Peschiera del Garda si iscrivono in un fenomeno che vede riversarsi sui lidi di Peschiera e Castelnuovo di Garda negli ultimi tempi, specialmente nel periodo estivo, un sostenuto flusso giornaliero di giovani prevalentemente stranieri di seconda generazione provenienti dalle province limitrofe.

Oltre 2.000 giovani si sono concentrati in quella circostanza su una spiaggia libera del litorale, dando vita a comportamenti molesti che non hanno tuttavia coinvolto i bagnanti. A seguito dell'intervento congiunto dei militari dell'Arma presenti sul posto e di rinforzi della Polizia di Stato, senza uso della forza, la spiaggia è stata liberata e i giovani sono stati accompagnati alla stazione ferroviaria.

Ciò ha determinato una situazione di sovraffollamento a bordo dei treni che avrebbero dovuto riportare i giovani verso la Lombardia ed è in questo contesto che è avvenuto l'episodio di molestia sessuale subita da cinque ragazze minorenni, per il quale, analogamente ai fatti accaduti sulla spiaggia di Peschiera, sono in corso indagini coordinate dalla procura di Verona.

A quest'ultimo riguardo, l'attività investigativa svolta ha permesso di deferire all'autorità giudiziaria quattro soggetti ritenuti responsabili di lesioni, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.

In chiave preventiva, il prefetto di Verona ha promosso un'intensa attività di raccordo con le amministrazioni locali, gli enti del trasporto ferroviario e stradale, nonché i gestori dei parchi divertimenti gardesani, diretti a realizzare un modello integrato di monitoraggio, controllo, filtraggio del flusso dei passeggeri sia all'andata sia al ritorno da Peschiera, con l'impiego di carrozze fornite di apparecchiature di videosorveglianza interna e di contapersone. Sono stati potenziati i canali di comunicazione al pubblico mediante applicazioni informatiche volte ad aggiornare gli utenti, specialmente con riferimento ai visitatori del parco dei divertimenti del Garda, circa le situazioni di affollamento dei treni che collegano Peschiera alla Lombardia.

Il nuovo modello operativo per tutti i fine settimana conta su ulteriori 30 unità dei reparti inquadrati della Polizia di Stato, nonché degli ordinari rinforzi delle tre forze di Polizia disposte dal piano di potenziamento del servizio di vigilanza estiva dedicata alle località turistiche.

Informo inoltre che l'altro ieri, in sede di riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica presso la prefettura di Verona, è stata effettuata una verifica delle misure adottate con il dispositivo integrato per la sicurezza del Basso Garda, dalla quale sono emersi riscontri positivi grazie sia alle misure di filtraggio e controllo in ingresso, sia all'impiego di 13 nuovi treni muniti di videosorveglianza e contapersone.

Contestualmente, proseguono, a cura della Polizia ferroviaria, quotidiani servizi di prevenzione e controllo presso la stazione di Peschiera e vengono monitorate le partenze dalle principali stazioni ferroviarie della Lombardia verso le altre località turistiche del Garda.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Toffanin, per due minuti.

TOFFANIN (*FIBP-UDC*). Signor Ministro, la ringrazio per la sua risposta, della quale tuttavia non posso ritenermi completamente soddisfatta. Mi sarei aspettata ulteriori elementi aggiuntivi circa le responsabilità, al di là dei quattro soggetti che sono stati identificati, visto che ormai che sono trascorsi diversi giorni, anche per dare un segnale forte e tempestivo, anche nell'ottica della prevenzione. Questo fatto non doveva proprio succedere.

Oltretutto, è vero che la nostra interrogazione partiva da questa incresciosa vicenda, ma andava ben oltre, perché la nostra preoccupazione si amplia.

Vista la complessità della situazione che stiamo vivendo, è necessario cercare un'azione molto più complessa e strutturale, che tenga conto di una visione prospettica, considerando che sta cambiando l'assetto geopolitico a livello internazionale, con conseguenze che bisogna essere in grado di affrontare in modo strutturale.

Dobbiamo considerare le varie dinamiche: l'integrazione, soprattutto con le seconde generazioni di immigrati, l'arrivo in massa e in aumento dei profughi dall'Ucraina e la presenza numerosa di

clandestini, con la previsione di sbarchi ancora più massiccia. In proposito, non abbiamo alcun progetto da parte del Ministero e non ci è stato nemmeno comunicato l'ammontare delle risorse messe a disposizione per affrontare queste problematiche. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il senatore Iwobi ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-03437](#) sul fenomeno delle baraccopoli di immigrati, per tre minuti.

IWOBI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, signora Ministro, è notizia di questi giorni la morte di un cittadino africano presso la baraccopoli «Torre Antonacci» a Rignano Garganico, in provincia di Foggia, a seguito di un incendio che ha coinvolto il campo, che ospita da anni migliaia di immigrati impegnati per la maggior parte in lavori agricoli e con un significativo incremento numerico durante la stagione dei raccolti.

Si registrano sempre più casi di baraccopoli, tendostrutture e insediamenti spontanei di migranti, che ospitano persone impiegate prevalentemente nel lavoro agricolo stagionale sul territorio nazionale, al cui interno si trova una situazione drammatica, disumana e di completo abbandono, con notevoli problematiche legate ai temi della salute e della sicurezza pubblica, nonché dell'incolumità dei migranti presenti.

Questi insediamenti rappresentano un esempio concreto delle difficoltà di gestione e integrazione a causa dei numeri di immigrazione fuori controllo. Tali luoghi comportano rischi di ordine pubblico e di salute per il territorio circostante e rischiano di alimentare i *business* della criminalità organizzata, oltre a porre in serio la stessa incolumità degli ospiti.

Lo sfruttamento lavorativo dei migranti nel settore dell'agricoltura rappresenta una piaga per il nostro Paese, che genera insicurezza e precariato sociale e alimenta l'economia sommersa e la criminalità organizzata.

Occorre valutare, infine, che non porre alcun freno agli sbarchi e non attuare serie politiche di contenimento dei flussi migratori eccezionali porta a un sovraccarico del sistema di accoglienza, che alimenta la mala gestione dei migranti sul territorio italiano e il conseguente abbandono sul territorio di migliaia di migranti per lo più in situazione di irregolarità.

A nostro parere, come soluzione, risulta fondamentale investire in formazione, lavoro e assistenza, per accelerare il conseguente processo dei rimpatri volontari, che sia in grado di portare benefici, ricchezze e sviluppo nel Paese di origine, perseguendo inoltre il concetto di disincentivare le partenze, come pilastro delle future politiche sull'immigrazione.

Con l'interrogazione, signor Ministro, si chiede se sia a conoscenza dei numeri di insediamenti spontanei e autogestiti di migranti presenti sul territorio italiano e quali iniziative intenda intraprendere al fine di gestire e porre fine a tale situazione emergenziale. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il ministro dell'interno, consigliere di Stato Lamorgese, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

LAMORGESE, *ministro dell'interno*. Signor Presidente, circa l'insediamento di San Ferdinando, preciso che l'originaria baraccopoli è stata demolita e sostituita da una tendopoli nella quale vivono attualmente circa 180 migranti, le cui presenze variano a seconda dei periodi dell'anno. Al fine di prevenire possibili tensioni e consentire il pronto intervento in caso di necessità, la prefettura di Reggio Calabria ha disposto un presidio delle Forze di polizia per la vigilanza e uno dei Vigili del fuoco per intervenire prontamente in caso di incendi.

La prefettura è da tempo impegnata nella promozione di iniziative finalizzate al superamento del problema. Lo scorso febbraio, proprio sulla scia di un protocollo sottoscritto in tal senso lo scorso settembre dal Ministero dell'interno, il prefetto di Reggio Calabria, unitamente al presidente della Giunta regionale, ai sindaci di Gioia Tauro e di San Ferdinando, ha esaminato la possibilità di allocare i lavoratori stagionali presso la foresteria, con il conseguente superamento della tendopoli. Il progetto, presentato lo scorso 28 aprile dall'assessore regionale alle politiche sociali, prevede la realizzazione di un villaggio ecosostenibile a carattere sperimentale, composto da moduli abitativi, prefabbricati adibiti ad abitazione e correlati a un insieme di spazi aperti e servizi condivisi. Sono in corso le procedure preliminari per la realizzazione del progetto.

Quanto all'insediamento di Rignano Garganico, il prefetto di Foggia ha riferito che, per superare gli

insediamenti abusivi dei braccianti agricoli e favorire il reperimento di soluzioni alloggiative dignitose, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono stati ripartiti a favore delle amministrazioni locali 200 milioni di euro nell'ambito dei fondi del PNRR, e di questi al Comune di San Severo sono stati assegnati 27 milioni di euro. Inoltre, nell'ambito delle iniziative finalizzate al miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori stagionali stranieri e, nel contempo, per contrastare il fenomeno del caporalato, la Regione Puglia ha realizzato nel territorio di San Severo una foresteria denominata azienda Fortore, per 400 posti. Il Comune di San Severo è altresì beneficiario di risorse pari a oltre 4 milioni di euro a valere sul fondo PON legalità 2014-2020 del Ministero dell'interno per la realizzazione del progetto denominato Il Mosaico di San Severo, che si propone di recuperare e riqualificare una struttura destinata all'ospitalità e all'inclusione sociale dei lavoratori.

Infine, va rilevato che la realizzazione di insediamenti abusivi di migranti costituisce un fenomeno dipendente da numerose variabili, quali le particolari situazioni di carattere geopolitico dei territori di origine dei migranti, la stagionalità proprio di alcuni settori, a partire da quello agricolo, in cui gli stranieri sovente trovano più facilmente lavoro. *(Il microfono si disattiva automaticamente)*... sono oggetto di immediati interventi da parte delle Forze dell'ordine, che ne consentono, d'intesa con gli enti territoriali, lo sgombrò, evitando così il radicarsi di situazioni di disagio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Iwobi, per due minuti.

IWOBI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, signora Ministra, con tutto il rispetto, con rammarico ribadisco la mia profonda insoddisfazione, in quanto durante una mia visita nei pressi di una delle tendopoli, in data 20 giugno scorso, ho potuto constatare la situazione più che drammatica, disumana, e di completo abbandono del campo (*Applausi*), che presenta notevoli problematiche, come avevo anche accennato prima, legate ai temi della salute. Un conto è avere un progetto in corso, un altro conto è sistemare attualmente questi esseri umani. (*Applausi*). Mi dispiace dirlo, ma lo scenario che ho constatato ultimamente non è degno di un Paese civile come il nostro, quindi bisogna agire. (*Applausi*)

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

LANNUTTI (*UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANNUTTI (*UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV*). Signor Presidente, il governatore del Governo dei migliori, che con l'invio delle armi all'Ucraina sta alimentando la sporca guerra condotta per procura da USA e NATO e che aveva appellato come bieco dittatore il presidente turco Erdoğan, salvo poi, in una sorta di nemesi storica, andarci a braccetto, secondo il vecchio detto che tra simili ci si intende meglio, ha più volte affermato che il pacchetto delle sanzioni alla Russia sta funzionando. Infatti, mentre il rublo si è rafforzato e la Russia continua a fare affari con il gas e con il petrolio, rafforzando l'asse di Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica (i cosiddetti Paesi BRICS) con Cina, India e Pakistan, nel nuovo ordine mondiale che implica nuovi sistemi di pagamento alternativi all'euro-dollaro, da domani i cittadini italiani pagheranno bollette di luce e gas ancor più salate rispetto a prezzi e tariffe già in precedenza triplicati. Nel terzo trimestre dell'anno troveranno bollette più care di 195 euro per la luce e di 462 euro per il gas, con l'ennesima stangata di 657 euro per le forniture di energia. Per il presidente Draghi e il Governo dei migliori, però, le sanzioni alla Russia stanno funzionando.

Per non parlare del caro carburanti, con i prezzi di un litro di benzina che hanno superato i 2,2 euro (4.260 vecchie lire al litro) e quelli del gasolio che sulla rete addirittura superano quelli della benzina. Nonostante questo, che aumenta l'erosione del potere d'acquisto di salari, stipendi e pensioni tra i più bassi d'Europa, ciliegina sulla torta, arriva come un macigno l'aumento dei pedaggi autostradali sulle strade degli italiani, proprio in coincidenza con il periodo di maggiori spostamenti, per chi si può ancora permettere le ferie estive. Autostrade per l'Italia infatti, la stessa che gestisce la gallina dalle uova d'oro delle concessioni e che ha provocato la tragedia del ponte Morandi (con 43 vittime), farà scattare una maggiorazione dell'1,5 per cento delle già proibitive tariffe autostradali, un carico considerato, bontà sua, veramente poco dall'amministratore delegato. Poiché gli utenti pagano ogni giorno il prezzo di un servizio in netto peggioramento, tra cantieri, ritardi, traffico e varie criticità, le tariffe dovrebbero diminuire, invece di aumentare.

Chiudo, signor Presidente. In un ricorso al TAR del Lazio, presentato dall'avvocato Granara per conto di associazioni di imprese, si legge che i signorotti del casello e dei pedaggi hanno beneficiato di 21,3 miliardi di euro da parte del Governo Draghi-Franco-Giovannini, così ripartiti: 9,1 miliardi per le quote, 8 miliardi per accollo del debito di Autostrade per l'Italia (Aspi), 3,4 miliardi per accollo dei danni provocati dal ponte Morandi. La ringrazio, signor Presidente, perché, avendo presentato più interrogazioni, mi auguro che arrivi qualche risposta dal Governo dei peggiori saccheggianti delle tasche dei cittadini italiani. (*Applausi*).

Atti e documenti, annuncio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di martedì 5 luglio 2022

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 5 luglio, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

([Vedi ordine del giorno](#))

La seduta è tolta (*ore 16,13*).

Allegato A

DOCUMENTI

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022 ([Doc. LXXXVI, n. 5](#))

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2021 (Doc. LXXXVII, n. 5)

PROPOSTE DI RISOLUZIONE NN. 1 E 2

(6-00227) n. 1 (29 giugno 2022)

[Fazzolari](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#), [Drago](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Malan](#), [Nastri](#), [Petrenga](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#).

Preclusa

Il Senato,

esamine la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2021 (*Doc. LXXXVII n. 5*) e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022 (*Doc. LXXXVI n. 5*),

premessi che:

la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, giusto quanto previsto dall'articolo 13 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, fornisce alle Camere gli elementi conoscitivi necessari a valutare la partecipazione dell'Italia alla formazione ed attuazione delle politiche dell'Unione europea;

detta Relazione illustra le linee politiche di azione seguite dal Governo sulle principali aree di intervento esaminate nelle sedi decisionali comunitarie, evocando inoltre gli specifici atti di indirizzo adottati dalla Camera e dal Senato, tra i quali meritano particolare attenzione proprio le risoluzioni adottate dal Parlamento in occasione della presentazione della Relazione programmatica per l'anno a venire;

la precedente relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2021, che avrebbe dovuto informare il Parlamento e dallo stesso ricevere mandato in merito alle azioni che il Governo avrebbe dovuto intraprendere lo scorso anno per implementare e indirizzare il processo di integrazione europea, da cui avrebbe poi dovuto scaturire anche la presente Relazione consuntiva, è stata proposta al parlamento a soli due mesi dalla fine del 2021;

ne consegue che la presente Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (*Doc. LXXXVII n. 5*) non può, per evidenti motivi, riflettere le indicazioni del Parlamento, ancora una volta esautorato dei suoi compiti e dei suoi poteri;

premessi che:

la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022 (Doc. LXXXVI n. 5) illustra lo sviluppo del processo di integrazione europea e le questioni istituzionali, riportando l'azione che il Governo intende assumere per un rilancio dell'integrazione politica europea e un rilancio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e consta di quattro parti;

al pari degli scorsi anni, la Relazione programmatica è stata trasmessa al Parlamento in ritardo, questa volta quantificabile in cinque mesi, come peraltro evidenziato anche dal *dossier* del Servizio studi di Camera e Senato, in spregio alla legge n. 234 del 2012 e soprattutto in spregio alle prerogative del Parlamento e agli interessi del popolo italiano, confermando come le relazioni in questione siano viste solo ed esclusivamente come un semplice adempimento formale e non come atti di indirizzo con cui le Camere esercitano le proprie funzioni;

considerato che:

la prima parte della Relazione programmatica riguarda lo sviluppo del processo di integrazione europea, avendo come obiettivo prioritario la partecipazione con funzione trainante a un processo di approfondimento dell'integrazione europea coerente con le posizioni e gli interessi nazionali, anche mediante l'elaborazione di proposte concrete per rendere l'Unione più efficace e funzionale;

nell'orientare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea si ritiene fondamentale partire dai seguenti punti sanciti nei Trattati: 1. L'Unione persegue i suoi obiettivi con i mezzi appropriati, in ragione delle competenze che le sono attribuite nei trattati; 2. Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri; 3. L'Unione rispetta l'uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e la loro identità nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali; rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in particolare le funzioni di salvaguardia dell'integrità territoriale, di mantenimento dell'ordine pubblico e di tutela della sicurezza nazionale; in particolare, la sicurezza nazionale resta di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro; 4. Essa rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo;

la pandemia da Covid-19 e la guerra in Ucraina, pur dipanando effetti a prima vista opposti tra gli Stati membri, stanno contribuendo a individuare un nuovo modello di architettura istituzionale europea più funzionale dell'attuale, anche alla luce del nuovo assetto geopolitico mondiale che si sta delineando e del ruolo che l'Europa dovrà avere nello stesso;

dall'inizio della pandemia, infatti, per fronteggiare la crisi sanitaria e l'inevitabile e conseguente crisi economica, l'Unione europea ha spesso "rinneato" alcuni suoi capisaldi: sospensione dei vincoli di bilancio imposti dai trattati, sospensione del divieto degli aiuti di Stato, addirittura sospensione del Trattato di Schengen e ridefinizione dei criteri sulla circolazione delle persone;

la pandemia ha, quindi, portato alla luce i limiti e le criticità dell'attuale modello di integrazione europea, con i singoli Stati che, per l'incapacità delle istituzioni comunitarie di dare una risposta comune di fronte all'emergenza, si sono in parte riappropriati di poteri e competenze che troppo sbrigativamente erano stati oggetto di cessione di sovranità;

l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, pur generando una risposta pressoché unitaria degli Stati membri, ha comunque evidenziato la mancanza di una visione strategica e geopolitica dell'Unione europea, incapace di interpretare persino segnali di guerra alle sue porte; cartina di tornasole di ciò sono le iniziative diplomatiche portate avanti dai singoli Stati membri, tutte senza alcun risultato;

ancora una volta, di fronte a sfide epocali, i fatti hanno confermato l'inadeguatezza dell'architettura costituzionale europea così come congegnata: un modello invasivo sulle questioni di dettaglio e prevaricatore su aspetti che i singoli Stati dovrebbero invece avere la libertà di normare, in evidente contraddizione con i principi di proporzionalità e sussidiarietà che ne dovrebbero ispirare l'azione, ma tuttavia incapace di affrontare le grandi sfide della nostra epoca, quali immigrazione, difesa comune, pandemie, dinamiche geopolitiche;

in un consesso comune, come ad esempio quello europeo, devono valere regole comuni e

comuni limiti alle stesse, limiti che vanno in questo caso rintracciati nelle Costituzioni nazionali, essendo essenziale poter partecipare al processo di integrazione europea dotandosi delle stesse regole e degli stessi poteri degli altri partecipanti, anche per definire un nuovo paradigma istituzionale basato sulla supremazia e sull'intangibilità del diritto interno e sulla sovranità dei singoli Stati;

a tal fine è utile ricordare l'obiettivo dei padri fondatori dell'Unione europea, che avevano immaginato di "unire nella diversità" i popoli europei, promuovendo un modello di integrazione che fosse rispettoso delle reciproche specificità, che facesse dell'Europa non una semplice espressione geografica né tantomeno un grande mercato comune, un modello che fosse portatore di libertà, sicurezza e prosperità; il tutto in evidente contrapposizione con il contesto attuale, in cui le istituzioni comunitarie soffocano le legittime istanze degli Stati membri e, per di più, non riescono a dare risposte di fronte alle emergenze e alle sfide epocali che sono chiamate ad affrontare: dalla crisi sanitaria alla crisi economica e sociale, dalla crisi energetica agli strumenti della difesa comune, fino alla richiesta di maggior sicurezza derivante da un'immigrazione incontrollata e da una recrudescenza del fondamentalismo islamista;

i prossimi anni saranno determinanti per il futuro dell'Unione europea e dei singoli Stati membri, a fronte delle nuove sfide e dei nuovi scenari internazionali che si stanno delineando; per rilanciare e rendere più solido il processo di integrazione europea, sarà necessario dotarsi di una nuova architettura istituzionale comunitaria, in grado di affrontare le sfide future con maggior forza e autorevolezza, e con la capacità di parlare con un'unica voce nell'interesse comune e anche dei singoli Stati, al contempo senza prevaricarli nelle proprie prerogative;

per superare i limiti emersi e per garantire all'Europa istituzioni più solide e confacenti, è necessario che si affermino una nuova visione, una nuova forma di organizzazione e cooperazione, una nuova architettura istituzionale quale quella della Confederazione, una unione politica e istituzionale tra Stati indipendenti e sovrani, con l'obiettivo di rafforzare e coordinare l'azione solo in alcuni ambiti strategici;

la seconda parte della Relazione programmatica ha per oggetto le priorità italiane nel quadro delle politiche strategiche: sostenibilità ambientale e crescita economica; innovazione e digitalizzazione; coesione sociale, con riferimento alle politiche attive del lavoro e alle politiche educative per la transizione, nonché alla promozione dello stile di vita europeo;

a causa dell'invasione russa dell'Ucraina, l'Unione europea si è trovata a dover affrontare ulteriori sfide, in particolare relative all'aumento dei prezzi delle materie prime, energetiche ed alimentari. A tal proposito si fa notare come la dipendenza energetica da Paesi terzi, così come la carenza di materie prime ed in particolare delle "terre rare", quella di microprocessori e di altri prodotti necessari per il raggiungimento degli obiettivi legati alla transizione ambientale e digitale, fossero problemi già noti da tempo, sicuramente da ben prima dello scoppio della guerra in Ucraina;

la guerra in Ucraina ha acuito le difficoltà a raggiungere gli obiettivi del *green deal*, non solo in Italia ma nel resto degli Stati membri e, a tal proposito, è sintomatica la recente riapertura delle centrali a carbone in Germania; inoltre, il raggiungimento degli obiettivi previsti nel pacchetto "Fit for 55" avrà pesanti ripercussioni negative sulla filiera industriale e sul mercato del lavoro, che si andranno a sommare ad un contesto internazionale determinato dalle problematiche sopracitate;

la terza parte della Relazione programmatica riguarda la dimensione esterna dell'Unione europea, con l'illustrazione degli orientamenti del Governo in materia di politica estera e di sicurezza comune, politica di allargamento, vicinato e di collaborazione con Paesi terzi;

in un quadro geopolitico incerto a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, l'obiettivo è quello di costruire un'autonomia strategica europea coerente con gli interessi italiani, anche alla luce del fatto che l'Unione europea ha scoperto, in maniera improvvisa e violenta, di non avere una visione geopolitica di fondo;

l'attuale conflitto in Ucraina ha ridefinito in buona parte le priorità delle istituzioni europee e dei singoli Stati membri, per diversi fattori economici e geopolitici che non possono non partire dal presupposto che l'invasione russa minacci tutto il contesto occidentale e quello europeo in particolare, con ulteriore e specifico riguardo agli Stati orientali, come testimoniato dalle richieste di adesione alla

UE di Ucraina, Georgia e Moldavia, formulate dopo l'invasione russa per timore dell'espansionismo neo sovietico di Putin;

tra le maggiori evidenze emerse, quella di implementare iniziative tese al rafforzamento della capacità di difesa dell'Unione europea risulta essere ampiamente condivisa, ma gli orizzonti temporali del 2028 (per la creazione di un Comando strategico della UE e l'ottimizzazione dei Comandi operativi) e del 2030 (per instaurare una *partnership* strategica, strutturata e inclusiva), così come enunciati nella scheda dedicata alla Bussola strategica, sembrano troppo ampi e non sembrano tenere conto delle attuali emergenze e degli attuali domini di conflitto;

la guerra in Ucraina, ma anche i sempre più frequenti cyberattacchi, il pericolo sempre alle porte del terrorismo islamista, l'espansionismo sia militare che economico di soggetti come la Russia o la Cina, dimostrano come sia improcrastinabile che l'Italia e l'Europa si dotino di un adeguato sistema di difesa, che non può prescindere dall'adeguamento tecnologico dei mezzi a disposizione;

l'allargamento dei domini di conflitto, dai tre tradizionali a quelli più recenti dello spazio e della cybersicurezza, e a quello ancor più recente del cosiddetto "dominio cognitivo", anche alla luce dei teatri di guerra che coinvolgono in maniera sempre maggiore le economie interconnesse dei vari Stati, avrebbe dovuto prefigurare un impegno verso maggiori investimenti nel comparto difesa, investimenti che avrebbero ricadute positive sia sul versante della prevenzione che su quello macroeconomico;

in una situazione in profonda evoluzione come l'attuale è quanto mai importante che l'Italia reciti un ruolo da protagonista, affinché i nostri interessi strategici siano tutelati dalle nostre istituzioni e non sia demandata la cura degli stessi a consessi da cui l'Italia risulti esclusa;

è fondamentale, quindi, che il Governo rivendichi con forza l'impegno e la partecipazione dell'Italia al piano europeo di difesa comune, nel rispetto delle storiche alleanze militari dell'area nordatlantica di cui la difesa europea deve diventare pilastro essenziale, anche ai fini del rafforzamento dell'alleanza;

la complementarità tra la difesa europea e la NATO non può continuare ad essere solamente una mera enunciazione di principio ma una necessità, evidenziata prepotentemente dai recenti accadimenti bellici proprio in Europa; è impensabile che l'Europa continui a rinunciare ad assumersi la responsabilità della propria difesa, delegandola ad altri per poi pagarne le inevitabili conseguenze in termini di sovranità politica, con le successive ricadute sul piano economico e commerciale;

il conteso di cui l'Italia da sempre fa parte è indiscutibilmente quello occidentale, al quale siamo avvinti da legami storici e identitari e da interessi economici, commerciali, militari, non ultimi dei quali quelli strettamente legati alla nostra difesa; in questo contesto è quindi indispensabile agire compattamente sul versante delle sanzioni verso la Russia, a tutela degli interessi europei e ancor di più dell'unità del fronte occidentale; ciò non toglie che le ricadute economiche di tali sanzioni non saranno le stesse nei diversi Stati membri, e l'Italia pagherà uno dei prezzi più salati dell'intera UE;

nel quadro delle relazioni tra UE e Africa, l'UE deve indirizzare i suoi sforzi al fine di creare le condizioni socio-economiche affinché i cittadini africani possano avere un futuro dignitoso nel proprio continente e non essere costretti a emigrare; il contrasto alle cause profonde dell'emigrazione dipende strettamente e direttamente dalla stabilità e dallo sviluppo economico del continente africano; i nuovi accordi di partenariato economico con i Paesi africani non possono prescindere dalla presenza di clausole relative alla effettiva cooperazione delle autorità africane nella gestione e nel controllo dei flussi migratori, al fine di evitare il continuo arrivo in Europa di migranti di natura economica; in particolare nell'ambito della riforma del GSP si dovrebbe prevedere la sospensione temporanea di tale meccanismo qualora non ci sia una effettiva collaborazione da parte dei Paesi terzi nell'applicazione dei rimpatri;

la quarta parte della Relazione programmatica è dedicata al coordinamento nazionale delle politiche europee;

tra le azioni previste merita particolare attenzione la scheda relativa alle politiche in tema di droga, in particolare in quanto si evidenzia la possibilità di valutare alcuni cambiamenti nella vigente legislazione antidroga,

impegna il Governo:

con riferimento alle questioni istituzionali,

a dare seguito a quanto deliberato dall'Aula del Senato, il 5 dicembre 2018, riportando "sul giusto piano il rapporto tra le fonti comunitarie e quelle nazionali, restituendo al Parlamento, che rappresenta il popolo sovrano, la titolarità del pieno potere legislativo, oggi sottomesso ai vincoli dell'ordinamento europeo, impropriamente ritenuto superiore e preminente all'interesse nazionale" e a "sottoporre l'introduzione delle norme europee ad un vaglio di compatibilità con la tutela dell'interesse nazionale, subordinandone il recepimento e l'adozione ad una preventiva valutazione di impatto sulla sovranità dell'ordinamento interno e ad una analisi costi - benefici";

a ridiscutere l'attuale modello di architettura costituzionale europea, che ha palesato evidenti limiti negli anni, risultando necessario un nuovo paradigma che rilanci e completi il processo di integrazione europea così come immaginato dai padri fondatori, che avevano immaginato di "unire nella diversità" i popoli europei;

a sostenere un nuovo sistema basato su un modello confederale, con Stati sovrani che, sulla base di un trattato di diritto internazionale, si uniscano dando vita a un soggetto di diritto internazionale fondato sull'accordo dei partecipanti: all'interno della Confederazione restano intatte la sovranità e l'indipendenza dei singoli Stati, i cui rapporti reciproci sono regolati sia dal diritto internazionale che dal diritto derivato emanato dagli organi comuni;

a individuare gli ambiti di intervento che siano riservati alle istituzioni sovranazionali quali sicurezza, difesa, politica estera e geopolitica, politica commerciale, politica migratoria e demografica, crisi pandemiche e calamità naturali;

a inserire, nel nuovo patto confederale, chiari riferimenti al processo di edificazione della civiltà europea, alle radici culturali classiche e giudaico cristiane, al diritto romano, alla filosofia greca;

in merito alla Conferenza sul futuro dell'Europa, ad attenersi alle recenti conclusioni del Consiglio del 23 e 24 giugno ultimo scorso, nelle quali si invitano le istituzioni "a garantire un seguito efficace alla Relazione sui risultati della CoFoE, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze e conformemente ai trattati";

in merito allo Stato di diritto, a non sostenere ulteriori interpretazioni forzate dei Trattati adottate al solo scopo di colpire politicamente Governi nazionali legittimi e sovrani in dissenso con le posizioni politiche della maggioranza dei Governi;

con riferimento alle politiche macroeconomiche,

a approfondire il massimo impegno per una riforma del Patto di stabilità e crescita, nella logica del superamento delle politiche di austerità che hanno caratterizzato le politiche macroeconomiche almeno fino all'insorgere della pandemia da Covid 19;

a promuovere iniziative presso le istituzioni europee affinché si invitino i vertici della Banca centrale europea, pur nel rispetto della sua autonomia, a una maggiore cautela nelle dichiarazioni pubbliche in merito agli intendimenti della stessa, per non recare incertezza sui mercati finanziari a danno dei risparmiatori europei; contestualmente, ad avviare proposte che sollecitino la BCE a definire quanto prima entità e funzionamento del cosiddetto "scudo anti-*spread*" che dovrebbe andare a sostituire i programmi di acquisto dei titoli di stato nella logica di mantenere politiche monetarie espansive e frenare manovre speculative sui debiti sovrani;

con riferimento alle politiche strategiche,

a sollecitare le istituzioni comunitarie a fissare un tetto al prezzo dei prodotti energetici nell'ambito dell'Unione e, al contempo, a prevedere iniziative al fine di creare una centrale unica europea per l'acquisto del gas;

a promuovere un piano straordinario dell'Unione europea per l'autosufficienza alimentare del continente e per il sostegno alimentare alle popolazioni del Nord Africa, anche al fine di prevenire imponenti flussi migratori che la crisi alimentare accrescerà;

con riferimento al *green deal* europeo,

a farsi promotore di un nuovo approccio fondato sulla individuazione di *target* di riduzione delle emissioni realisticamente raggiungibili, da realizzarsi in un contesto di impegno congiunto degli

attori nazionali e continentali maggiormente inquinanti in modo da non gravare le sole nazioni UE dell'onere della transizione ecologica; in questo nuovo quadro, una volta stabiliti i suddetti *target*, a rispettare scrupolosamente il principio della neutralità tecnologica e della valutazione degli impatti inquinanti sulla base dell'intero ciclo di vita (*life cycle assessment*), al fine di non condannare intere filiere produttive di importanza strategica per l'Italia;

a farsi promotore, in ogni caso, delle seguenti iniziative:

a) relativamente al pacchetto "*Fit for 55*", a richiederne un'immediata sospensione, una valutazione di impatto volta a valutarne le conseguenze economiche e sociali nonché le ricadute in termini di dipendenza energetica nei confronti di nazioni che detengono posizioni di mercato dominanti nell'ambito delle materie prime e delle tecnologie necessarie a realizzare la transizione ecologica, così come prevista dal pacchetto;

b) con riferimento alla strategia "*REpower EU*", a garantire la sicurezza energetica nazionale attraverso la diversificazione delle fonti di approvvigionamento e dei fornitori, lo sblocco delle perforazioni nazionali di gas naturale e la riattivazione degli impianti già realizzati, il sostegno alle energie rinnovabili (biogas, idrogeno verde, eolico e fotovoltaico), lo sviluppo delle fonti geotermiche, il sostegno agli investimenti nel campo del nucleare di ultima generazione;

c) con riferimento alla strategia "*Farm to fork*", a sostenere politiche di riduzione dell'impatto ambientale non lesive della competitività e della produttività delle imprese agricole e agroalimentari, delle imprese della pesca e dell'acquacoltura nonché delle attività tradizionali come la caccia; nel contempo, a mettere in campo il massimo sforzo affinché venga definitivamente scongiurata l'adozione obbligatoria di etichette nutrizionali fronte-pacco sul modello Nutriscore, fortemente lesive delle produzioni alimentari di qualità tipiche del *made in Italy*, preferendo in tal senso il modello cosiddetto *NutrInform battery*;

d) con riferimento alla revisione della direttiva in materia di emissioni industriali (IED), a approfondire il massimo impegno per evitare che gli allevamenti zootecnici di piccole dimensioni ricadano nell'ambito di applicazione della direttiva;

a richiedere con forza l'istituzione di un fondo UE per gli interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico, del rischio sismico e dell'erosione costiera;

con riferimento alle misure per le filiere agroalimentari legate alla guerra in Ucraina, a richiedere che venga confermata e resa permanente la decisione della Commissione UE di consentire la coltivazione dei terreni lasciati incolti in attuazione delle misure di *greening* previste dalla PAC;

con riferimento al tema del digitale,

a dare seguito all'approvazione del *Digital market act* al fine di realizzare un mercato digitale più equo a livello nazionale, consentendo un'equa tassazione dei profitti generati alle piattaforme commerciali da clienti italiani e realizzando un mercato integrato in cui le piccole e medie imprese possano avere il loro giusto spazio;

a vigilare affinché nella realizzazione di un mercato integrato della banda larga, i progetti industriali attualmente in corso da parte di soggetti a parziale controllo pubblico avvengano nel rispetto delle normative UE sulla concorrenza e dell'articolo 101 TFUE;

a fornire il proprio contributo all'implementazione del *Chips act* dell'UE al fine di ridurre la dipendenza italiana ed europea sul mercato dei semiconduttori;

con riferimento all'economia al servizio delle persone,

relativamente al mercato interno, ad aprire una vertenza politica con la Commissione volta ad escludere le concessioni demaniali ad uso turistico-ricreativo dall'ambito di applicazione della direttiva servizi (cosiddetta direttiva Bolkestein), poiché non sussiste il requisito della scarsità della risorsa naturale previsto dall'articolo 12 della suddetta direttiva e poiché non risulta impedita la libertà di stabilimento nell'ampia porzione di coste nazionali non ancora oggetto di concessione;

con riferimento allo Sportello unico doganale, a contribuire fattivamente all'implementazione del quadro giuridico unionale e delle procedure di controllo, al fine di evitare disparità nelle procedure doganali che possano continuare a recare vantaggi competitivi ad alcuni Stati membri a scapito di altri;

ad utilizzare pienamente l'approccio "*one in, one out*" in base al quale gli eventuali nuovi oneri

introdotti debbano essere bilanciati dalla riduzione di oneri precedenti nello stesso settore di attività e valutare l'introduzione di nuove norme europee alla luce delle esigenze delle PMI;

ad invitare la Commissione europea a promuovere una strategia per sostenere le politiche familiari e incentivare la natalità negli Stati membri, inserendole tra le principali voci di spesa del bilancio europeo, adottando al contempo iniziative a sostegno delle famiglie, in particolare quelle più vulnerabili, attraverso il sostegno alla genitorialità, nonché iniziative volte a sostenere ogni proposta atta a garantire per le donne un migliore accesso al mercato del lavoro, la parità retributiva e la conciliazione dell'attività lavorativa con la vita privata;

con riferimento alla promozione del nostro stile di vita europeo,

relativamente al negoziato sul Patto europeo migrazione e asilo, a non accettare soluzioni capestro improntate al principio di responsabilità (Eurodac e registrazione) senza adeguata garanzia di un impegno concreto in tema di solidarietà tra Stati membri, da attuarsi precipuamente nella protezione delle frontiere esterne e nella redistribuzione degli aventi diritto all'asilo;

nell'ottica della protezione delle frontiere, a farsi promotore di una missione navale a livello UE volta a contrastare la tratta di esseri umani e a interdire l'accesso nelle acque territoriali di natanti con a bordo migranti irregolari, promuovendo nel contempo accordi bilaterali per la registrazione dei suddetti nei Paesi di partenza o transito al fine di verificare *in loco* se abbiano diritto all'asilo;

a ripristinare il corretto funzionamento dell'agenzia Frontex, garantendone la finalità di supporto agli Stati membri nella protezione delle frontiere esterne dell'UE dall'immigrazione illegale nonché adeguati stanziamenti di risorse, uomini e mezzi;

a richiedere con forza che l'UE promuova accordi efficaci con i Paesi di origine e di transito dei migranti illegali, anche condizionando l'erogazione di risorse collegate a progetti di cooperazione e partenariato all'effettivo impegno dei Paesi terzi a contrastare la tratta di esseri umani e ad accogliere i migranti irregolari destinatari di ordine di rimpatrio dalle autorità degli Stati membri UE;

in merito alla specifica questione dei profughi ucraini, a sostenere la necessità di prevedere forme di sostegno finanziario immediato nei confronti della Polonia e degli altri Stati membri maggiormente esposti ai flussi di profughi;

con riferimento alla parte terza "un'Europa più forte nel mondo",

a mantenere unito il fronte europeo e occidentale, restituendo dignità alla presenza dell'Italia in Europa e in contesti internazionali, ribadendo con fermezza e senza ambiguità la nostra appartenenza al contesto occidentale;

a promuovere, nelle opportune sedi comunitarie, l'istituzione di un fondo di compensazione, alimentato con risorse europee, che possa sostenere le economie di quegli Stati membri che, più di altri, sopporteranno le conseguenze economiche e commerciali delle sanzioni imposte alla Federazione Russa;

a sostenere convintamente i progetti relativi all'Unione europea della difesa e alla Bussola strategica, modellando gli stessi in funzione della realizzazione, ormai non più procrastinabile, di una colonna europea della NATO, sia per dare dignità al progetto della difesa europea, sia per riequilibrare i rapporti interni all'Alleanza atlantica, con il raggiungimento di una effettiva parità di oneri e di prerogative;

a sostenere l'ingresso nell'Unione europea di Ucraina, Moldavia e Georgia; contestualmente, ad evitare che tale accelerazione generi un senso di frustrazione nelle istituzioni e nelle opinioni pubbliche degli Stati dei Balcani occidentali che da maggior tempo sono impegnati ad ottemperare all'*acquis* comunitario;

relativamente alle relazioni con i *partner* internazionali, a promuovere in sede UE una strategia dedicata al rafforzamento delle relazioni con l'America latina che faccia perno sulla comune identità culturale linguistica e religiosa e la valorizzazione della presenza di milioni di oriundi italiani;

con riferimento alla parte quarta relativa al coordinamento nazionale delle politiche europee,

a chiedere una maggiore azione di contrasto a livello europeo della diffusione di tutte le tipologie di sostanze stupefacenti ed in particolare di sostenere azioni di contrasto a livello giudiziario e di forze dell'ordine;

con riferimento alla politica di coesione,

a concludere al più presto, con la Commissione europea, l'Accordo di partenariato riguardante la programmazione 2021-2027;

a procedere ad un'accelerazione della spesa della programmazione 2014-2020 che è in forte ritardo rispetto ai tempi di attuazione, con un tasso di assorbimento di poco superiore alla metà della spesa prevista;

a ricollocare nel più breve tempo possibile, e con rispetto del vincolo di territorialità, le risorse Eu e quelle FSC distolte dagli obiettivi originari per far fronte prima alla crisi pandemica ed ora per finanziare misure per mitigare le conseguenze economiche e sociali della guerra,

impegna, infine, il Governo:

nel quadro delle politiche commerciali e delle politiche industriali ad aumentare la resilienza delle catene di approvvigionamento dell'UE attraverso il "*reshoring*", a diversificare le fonti di approvvigionamento di materie prime critiche e a ridurre l'attuale dipendenza da alcuni Paesi non europei; ad inserire nei futuri accordi di libero scambio (ALS) dell'UE capitoli specifici relativi alle materie prime;

a sostenere l'utilizzo del "*global gateway*," volto a promuovere una nuova strategia europea di investimenti infrastrutturali globale per rafforzare i collegamenti tra l'Unione europea e i suoi principali *partner* commerciali e strategici al fine di contrastare l'espansionismo della Cina e la sua "*belt and road initiative*".

(6-00228) n. 2 (29 giugno 2022)

[Simone Bossi](#), [Lorefice](#), [Masini](#), [Marcucci](#), [Ginetti](#), [Giammanco](#), [Bonino](#), [Durnwalder](#).

Approvata

Il Senato,

esaminate la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2021 (*Doc. LXXXVII*, n. 5) e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022 (*Doc. LXXXVI*, n. 5);

premesso che:

le Relazioni consuntiva e programmatica annuali rappresentano, secondo la legge 24 dicembre 2012, n. 234, un importante strumento per l'esercizio della funzione di partecipazione del Parlamento sulla funzione di governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea;

le Relazioni consuntiva e programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea rispettivamente per l'anno 2021 e l'anno 2022 sono state presentate al Parlamento il 16 maggio 2022;

entrambe le Relazioni in esame presentano una struttura complessivamente coerente con le previsioni legislative della sopra citata legge n. 234 del 2012;

considerato che:

nel 2021 nell'Unione europea è stata avviata l'attuazione del Dispositivo di ripresa e resilienza finanziato da "*next generation EU*" per garantire una quanto più rapida ripresa dalla crisi economica provocata dalla pandemia SARS-CoV-2, ancora non del tutto archiviata;

il peggioramento degli scenari economici, già sotto stress a seguito della pandemia, la crisi umanitaria e alimentare mondiale determinata dal conflitto in Ucraina e la necessità di far fronte all'aumento dei prezzi dell'energia e alla diversificazione delle fonti di approvvigionamento del gas, richiedono quanto più un'azione incisiva e coesa dell'Unione europea;

tutto ciò considerato,

approva il contenuto dei due Documenti in esame e impegna il Governo a presentare al Parlamento la Relazione consuntiva per l'anno 2022 e programmatica per il 2023 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel rispetto dei termini previsti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, al fine di garantire un più efficiente coinvolgimento dei competenti organi parlamentari alla luce della situazione internazionale e delle emergenze che l'Unione europea dovrà affrontare nell'immediato futuro.

N.B. Cfr. anche Elenco cronologico dei Resoconti, seduta n. 446.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 151-BIS DEL REGOLAMENTO

Interrogazione sulla gestione della banca dati contenente il materiale probatorio del processo relativo al crollo del ponte Morandi
(3-03440) (29 giugno 2022)

[Faraone](#), Evangelista. - *Al Ministro della giustizia* -

Premesso che:

giovedì 7 luglio 2022 si terrà la prima udienza del dibattimento per il crollo del "ponte Morandi", il viadotto autostradale collassato il 14 agosto 2018, causando la morte di 43 persone;

a processo, con le accuse di omicidio colposo plurimo, falso, disastro, attentato alla sicurezza dei trasporti, ci sono 59 imputati. Sono inoltre state ammesse oltre 100 parti civili mentre le parti offese sono 357 tra parenti delle vittime e persone rimaste ferite nel crollo;

secondo recenti notizie di stampa, i legali delle parti avrebbero chiesto alla cancelleria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova di avere accesso all'intero compendio probatorio dell'inchiesta al fine di estrarre copia degli atti e dei documenti necessari per l'esercizio del diritto di difesa dei propri assistiti;

gli atti di indagine raccolti dalla Procura per ricostruire le cause del crollo sono composti da migliaia di documenti, *file* audio e video, che occupano circa 64 terabyte di memoria, ovvero 34 miliardi di *file* indicizzati. Per avere un termine di paragone, un buon CD può contenere 10 giga, ovvero un millesimo di terabyte;

tutto il materiale è depositato in un'intera stanza della caserma "Testero" di Genova utilizzata come sala informatica: si tratta di materiale cartaceo scannerizzato, *e-mail*, progetti, programmi di elaborazione, ovvero tutto quanto è stato posto sotto sequestro dalla Guardia di finanza in quattro anni di indagini, dopo il crollo del 14 agosto 2018;

per ottenere copia dell'intero "compendio probatorio", alcuni legali si sono sentiti quantificare dalla segreteria della Procura un costo potenziale di circa 750.000 euro. Una cifra che, in casi come quello del "processo Morandi", potrebbe finire di fatto con il compromettere gravemente il diritto di difesa delle parti (sia dei 59 imputati di omicidio colposo plurimo, falso, disastro, attentato alla sicurezza dei trasporti, sia delle parti civili che delle parti offese), costrette a pagare, data l'imponenza del fascicolo, somme spropositate e paragonabili in ordine di grandezza a quelle che potrebbero essere in ipotesi oggetto di una condanna al risarcimento;

per leggere l'enorme mole di atti, inoltre, sarebbe necessario essere in possesso di particolari programmi di lettura. Perfino i pubblici ministeri del caso, Massimo Terrile e Walter Cotugno, hanno ammesso, in sede di udienza preliminare, di non avere contezza di tutti i dati contenuti nel *database*,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia al corrente dei fatti esposti, se intenda dare immediati chiarimenti e quali iniziative di competenza intenda porre in essere al fine di garantire l'effettivo e concreto diritto di difesa degli imputati, delle parti civili e delle parti offese coinvolte nel processo per il crollo del ponte Morandi.

Interrogazione sull'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti di un agente di Polizia

(3-03417) (22 giugno 2022)

[Granato](#), [Crucioli](#), [Angrisani](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [Mininno](#). - *Al Ministro dell'interno* -

Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

il questore di Caserta ha avviato due procedimenti disciplinari per la "destituzione" (licenziamento) a carico di Antonio Porto, agente scelto della Polizia di Stato, il quale nel periodo gennaio-marzo 2022, nelle qualità di segretario generale provinciale di Caserta dell'organizzazione sindacale "Libertà e Sicurezza (LES) Polizia di Stato", su mandato della sua segreteria nazionale, ha rilasciato interviste, redatto volantini e messo in atto numerose iniziative a difesa del diritto al lavoro e della libera scelta degli appartenenti alla Polizia di Stato di non sottoporsi alla vaccinazione obbligatoria anti COVID-19, con relativa sospensione del diritto a svolgere l'attività lavorativa come previsto dall'art. 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44;

nella circostanza, con atto notificato in data 25 febbraio 2022 all'agente è stata contestata la

violazione dell'articolo 7, commi 2 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, "per aver tenuto una condotta che risulta indicativa della compromissione del vincolo di leale osservanza della Costituzione e delle leggi dello Stato e di fedeltà alle Istituzioni della Repubblica Italiana, emblematica di gravi mancanze rispetto ai predetti doveri assunti con il giuramento, nonché suscettibile di arrecare grave nocimento all'immagine ed alla considerazione sociale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza", nonché per aver rilasciato in qualità di dirigente sindacale LES Polizia di Stato un'intervista nell'ambito del programma denominato "Dove stiamo andando?", trasmesso, in diretta radio, televisione, *web* e *social network*, in data venerdì 14 gennaio 2022;

in seguito, in data 23 maggio 2022 è stata notificata una seconda contestazione degli addebiti per la violazione dell'articolo, 7 comma 2, numeri 2, 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 737 ("destituzione", in relazione all'art. 6, comma 4, n. 1, e all'art. 4 comma 2, n. 18, dello stesso decreto) in considerazione "di reiterati comportamenti che risultano indicativi della compromissione del vincolo di leale osservanza della Costituzione e delle leggi dello Stato e di fedeltà alle Istituzioni della Repubblica Italiana, emblematica di gravi mancanze rispetto ai predetti doveri assunti con il giuramento, nonché suscettibile di arrecare grave nocimento all'immagine ed alla considerazione sociale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza", contestando la pubblicazione di *post*, interviste e condivisioni (ben 41 *post*) sulla pagina del *social network* "Facebook" del "LeS Polizia di Stato Caserta" di cui Antonio Porto è il segretario generale provinciale (nel periodo 15 gennaio 2022-27 marzo 2022);

considerato che, dunque, nonostante venga riconosciuto che Antonio Porto si sia sempre presentato in qualità di segretario generale per la provincia di Caserta del sindacato "Libertà e Sicurezza (LES) Polizia di Stato", sia sempre apparso con il *nickname* "Antonio PORTO LeS Polizia di Stato" e abbia avuto, ogni volta, il vessillo del sindacato LES alle proprie spalle, il questore di Caserta, senza tener conto delle guarentigie sindacali previste dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 (tutela dei dirigenti sindacali), ha deciso di avviare i procedimenti disciplinari citati per la destituzione a seguito dell'attività sindacale attuata dal signor Porto;

valutato che:

nel periodo in questione Antonio Porto era sospeso dal diritto a svolgere l'attività lavorativa ai sensi dall'art. 4-*ter* del decreto-legge n. 44 del 2021, senza avere diritto alla retribuzione, né altro compenso o emolumento comunque denominati; tale periodo, dunque, non era utile ai fini previdenziali, di anzianità di servizio e per la maturazione di classi o scatti economici o per l'avanzamento, non concorrendo, peraltro, alla maturazione del congedo ordinario, con il ritiro della tessera di riconoscimento, della placca, dell'arma in dotazione individuale e manette;

l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 737 del 1981 stabilisce che:

"L'appartenente ai ruoli della Amministrazione della pubblica sicurezza che viola i doveri specifici e generici del servizio e della disciplina indicati dalla legge, dai regolamenti o conseguenti alla emanazione di un ordine, qualora i fatti non costituiscano reato, commette infrazione disciplinare ed è soggetto alle seguenti sanzioni: 1) richiamo orale; 2) richiamo scritto; 3) pena pecuniaria; 4) deplorazione; 5) sospensione dal servizio; 6) destituzione. Le predette sanzioni devono essere graduate, nella misura, in relazione alla gravità delle infrazioni ed alle conseguenze che le stesse hanno prodotto per la Amministrazione o per il servizio. Il provvedimento che infligge la sanzione deve essere motivato";

valutato, infine, che, tra le altre contestazioni mosse dal questore di Caserta al signor Porto figura la condivisione sulla pagina "Facebook" della segreteria provinciale del sindacato, di alcuni *post* apparsi sulla pagina personale di "Facebook" dell'interrogante, uno dei quali, peraltro, riguardava una lettera indirizzata all'attenzione del Presidente della Repubblica sull'attività del proprio gruppo di lavoro,

si chiede di sapere:

se, ad avviso del Ministro in indirizzo, potessero essere avviati i procedimenti disciplinari

descritti, dal momento che il lavoratore, a seguito dell'avvio di un altro procedimento disciplinare, risultava, alla data delle contestazioni, sospeso dal servizio;

se il questore di Caserta, in ogni caso, potesse avviare i medesimi procedimenti disciplinari a carico di un soggetto che aveva espresso le proprie opinioni, nell'ambito del legittimo diritto di critica, esclusivamente in veste di dirigente sindacale, previo specifico mandato da parte della segreteria nazionale del sindacato di appartenenza, tra l'altro come riconosciuto anche nelle stesse contestazioni degli addebiti e in violazione, dunque, delle gaurentigie sindacali di cui all'articolo 36, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002;

se non si reputi opportuno intervenire, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di emanare una circolare di indirizzo alle competenti autorità amministrative volta a ribadire i principi giuridici di cui alle sentenze della Corte di cassazione n. 11436 del 1995 e n. 7091 del 2001, secondo cui il dipendente rappresentante sindacale si trova in posizione paritetica con il datore di lavoro quando esercita il suo diritto di critica nei limiti della continenza, ragion per cui l'espressione di una libertà costituzionalmente garantita dall'articolo 39 non può essere sanzionata disciplinarmente.

Interrogazione sulla riforma dei procedimenti giudiziari in materia di diritti delle persone e delle famiglie

(3-03438) (29 giugno 2022)

[D'Angelo](#). - *Al Ministro della giustizia* -

Premesso che:

la legge n. 206 del 2021 contiene, tra l'altro, la delega al Governo sulle misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie;

questo ambito del diritto reclamava da tempo una riforma ampia ed organica: l'unificazione in una sola autorità di riferimento delle competenze oggi sparse fra i diversi soggetti giurisdizionali coinvolti (tribunale ordinario, tribunale per i minorenni, giudice tutelare); regole processuali uniformi che facciano ordine in una babele di procedimenti diversi l'uno dall'altro; un'effettiva specializzazione di tutti i soggetti che vi operano, dalla magistratura all'avvocatura, passando per i servizi sociali e i consulenti esperti;

già la Commissione Luiso (Commissione per l'elaborazione di proposte di interventi in materia di processo civile e di strumento alternativi), che ha elaborato le proposte di riforma, aveva sottolineato come nella normativa vigente i procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie fossero caratterizzati da un'elevata frammentazione e da discipline diversificate, a discapito della parità di trattamento e di orientamenti interpretativi uniformi;

proprio nelle norme di diritto processuale della famiglia ci sono novità che rappresentano un importante superamento di disposizioni e orientamenti non più attuali, come non più attuale è l'idea che la famiglia sia un'isola che il mare del diritto deve solo lambire, una visione, di stampo cattolico-liberale, che aveva senso subito dopo la stagione dei totalitarismi, ma che oggi, invece, rischierebbe di consolidare squilibri sociali, lasciando in mano al più forte le dinamiche familiari;

l'assetto delineato dalla legge delega prende in considerazione una famiglia in cui le componenti fragili, il minore e il coniuge più debole, sono titolari di veri e propri diritti soggettivi e le regole processuali sono coerenti con i principi del giusto processo; consegue l'obiettivo di massima celerità della risposta, sottesa alla necessità di tutela delle relazioni personali e familiari; risponde altresì al bisogno di specializzazione e di attenta valutazione del caso, nonché alla possibilità di riesame e revisione, ove occorra, da parte di un organo superiore collegiale;

ritenuto che:

la creazione di un unico Tribunale della famiglia, altamente specializzato, ha l'obiettivo di assicurare orientamenti interpretativi uniformi, assicurando maggiore prevedibilità delle decisioni;

proprio la prevedibilità dell'esito dei procedimenti potrà ridurre il contenzioso, stimolare le parti a raggiungere accordi da concludere anche al di fuori delle aule giudiziarie, con incremento del ricorso alla negoziazione assistita in materia familiare;

considerato che:

come evidenziato anche dal Consiglio nazionale forense nel comunicato stampa del 30 maggio

2022 "con la riforma si compirà la realizzazione di un rito finalmente unico, con una rinnovata gestione delle risorse, delle competenze e delle funzioni a favore esclusivo di un'adeguata tutela e della necessaria efficienza", perseguendo "una maggiore prossimità della risposta di giustizia per le persone, al cui centro è posta la cura del benessere della famiglia e del minore e non la patologia";

è più che mai urgente, quindi, che la riforma sia al più presto approvata, provvedendo altresì alla necessaria implementazione dell'organico nel settore e allo stanziamento di adeguate risorse economiche all'intero sistema,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo possa sollecitare gli uffici competenti al completamento dei lavori necessari per l'attuazione della riforma della famiglia e valutare l'opportunità di proporre lo stanziamento di congrue risorse per rendere più efficace l'azione riformatrice.

Interrogazione sul recente incremento degli arrivi di immigrati irregolari

(3-03439) (29 giugno 2022)

[Balboni](#), [Ciriani](#). - *Al Ministro dell'interno* -

Premesso che:

nell'attuale scenario, contrassegnato da forti e perduranti elementi di instabilità, crisi ed emergenza internazionale, acquisisce rinnovata e cruciale centralità il controllo del flusso dei migranti e della sicurezza delle frontiere esterne, con particolare riguardo alla crescente pressione dell'immigrazione irregolare;

in relazione agli eventi di sbarco osservati, con riferimento ai soli dati dichiarati dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno riferiti all'ultimo quadriennio (dati aggiornati al 27 giugno di ogni anno) risulta un incremento esponenziale che vede balzare il dato che nel 2019 si attestava a 2.144 immigrati arrivati illegalmente, nel 2020 a 6.614, per poi raggiungere le soglie di 19.749 nel 2021 e 26.652 del 2022;

un ulteriore dato fondamentale da tener presente è quello relativo alla nazionalità dei migranti dichiarata al momento dello sbarco: nel 2021 sono registrati 13.371 migranti provenienti dalla Tunisia, 6.226 dal Bangladesh, 5.069 dall'Egitto e a seguire Costa d'Avorio, Iran e Iraq;

secondo i dati dell'UNHCR, inoltre, sempre in relazione al periodo da gennaio a settembre 2021, per ben il 74 per cento degli immigrati che arrivano in Italia sono uomini, per il 7 per cento donne, per il 4 per cento bambini e per il 15 per cento minori non accompagnati;

in perfetta linea con questi dati e con tale *trend* sono, ad esempio, gli eventi di sbarco registrati nella sola giornata del 27 giugno 2022 sulle coste crotonesi: il primo, in mattinata, in località "Le Cannella", dove è approdata un'imbarcazione a vela che si è arenata sulla spiaggia con a bordo 75 persone provenienti dall'Afghanistan, di cui 45 uomini, 7 donne e 23 minori di cui 3 non accompagnati;

a qualche ora di distanza, al porto di Crotona, sbarcavano altre 74 persone di cui 53 uomini, 8 donne e 14 minori, provenienti da Afghanistan, Iran, Iraq e Turchia;

ancora, pochi giorni fa in piena notte a Roccella Jonica, nel giro di appena un'ora, venivano soccorse due barche a vela alla deriva con a bordo 108 persone di nazionalità prevalentemente afghana, mentre tra il 22 e il 28 giugno cinque navi gestite da altrettante organizzazioni non governative ottenevano il via libera per l'attracco in cinque diversi porti italiani, per un totale di oltre mille sbarchi;

se il cosiddetto decreto sicurezza (decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113), anche e soprattutto con l'intento di introdurre elementi di deterrenza dai traffici illeciti di esseri umani nel Mediterraneo, aveva fortemente ridimensionato la possibilità per gli stranieri di accedere al sistema di accoglienza, il successivo decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 (che porta nel gergo il nome del Ministro in indirizzo), lo modificava in misura significativa andando a ridefinire un sistema "a maglie larghe", che oggi evidentemente concorre in misura significativa a generare situazioni sempre più difficili da controllare e da gestire;

quanto descritto concorre a definire uno scenario che appare oramai fuori controllo, con ciò generando tra i cittadini un significativo allarme specie per i risvolti sulla sicurezza pubblica e la stabilità politica e sociale, in un momento in cui proprio la forte esposizione ai rischi concreti per la

sicurezza nazionale derivanti dal conflitto russo-ucraino richiederebbe la profusione di uno strenuo sforzo sul versante europeo e internazionale in termini di impegno comune per un'attenta distinzione e regolazione dei flussi, sulla base, ad esempio, di un rafforzamento del controllo delle frontiere basato su una puntuale distinzione tra i migranti economici in cerca di fortuna e le altre categorie di migranti che necessitano di protezione, nonché per una redistribuzione equa e sostenibile tra i Paesi europei;

le recenti dichiarazioni rilasciate dal Ministro in indirizzo nel corso dell'assemblea di Confcooperative-Federsolidarietà lo scorso 22 giugno e riportate dalla stampa non sembrano però andare nella direzione auspicabile, anzi, l'indirizzo espresso dal Ministro pare agli interroganti volto ad incentivare l'arrivo di un numero sempre più elevato di immigrati, non a contrastare gli sbarchi sempre più numerosi, ma valorizzando a tal fine il ruolo delle ONG "per adeguate politiche dei flussi migratori e per l'accoglienza", alimentando così il *business* dell'immigrazione,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario e urgente intervenire sul versante sia nazionale che europeo per una tempestiva rideterminazione delle politiche di gestione dei flussi migratori, specie alla luce delle previste ripercussioni in termini di nuove ondate connesse al perdurante conflitto russo-ucraino e al rischio di un'imminente crisi alimentare globale generata dall'interruzione dell'esportazione dei grani dal mar Nero.

Interrogazione sull'utilizzo di risorse del PNRR per la rigenerazione urbana anche nei comuni minori (3-03433) (29 giugno 2022)

[Biti](#), [Malpezzi](#). - *Al Ministro dell'interno* -

Premesso che:

le disposizioni messe in campo dal Governo per la rigenerazione urbana nei comuni rappresentano una misura importante per stimolare gli investimenti sul territorio, con particolare riferimento alle aree urbane degradate, sottoutilizzate e foriere di marginalità sociale. Tali disposizioni si sono sostanziate con l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021 e dei conseguenti decreti di riparto delle risorse, destinate tuttavia soltanto agli enti locali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. Tali risorse sono state successivamente integrate al fine di ampliare la platea dei beneficiari sulla base delle graduatorie esistenti;

l'articolo 1, commi da 534 a 542, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022), prevede lo stanziamento di ulteriori risorse per la rigenerazione urbana nei comuni nella misura di 300 milioni di euro per l'anno 2022, destinati a Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti e a Comuni che non risultano beneficiari delle risorse attribuite con il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021;

tale definizione della platea dei potenziali beneficiari non tiene conto delle maggiori difficoltà per i Comuni sotto i 15.000 abitanti di attrarre risorse necessarie per progetti di rigenerazione urbana, e il requisito dell'associazione di Comuni sotto i 15.000 abitanti costituisce un ulteriore ostacolo alla presentazione di progetti da parte dei Comuni più piccoli, che spesso non hanno la dotazione di personale e le capacità amministrative tali da progettare opere pubbliche di rigenerazione urbana in grado di avere respiro sovracomunale. A questo ostacolo si aggiunge il fatto che le poche risorse disponibili dovranno essere spartite anche con quei Comuni che non sono risultati beneficiari delle risorse di cui al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

nei provvedimenti fin qui emanati manca, dunque, una presa in carico delle esigenze e dei bisogni dei Comuni di media e piccola dimensione, in particolare di quelli con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, non rientranti nei criteri arbitrari di riparto delle risorse, quali quelli dimensionali o geografici, rimanendo sostanzialmente esclusi dalla maggior parte delle risorse messe a disposizione, con il rischio che la presente stagione di investimenti straordinari finisca con l'acuire la distanza tra piccoli e grandi centri, anziché ridurla nel nome dei principi di coesione sociale e territoriale;

considerato che:

il requisito dell'associazione fra Comuni risulta controproducente anche alla luce della natura degli interventi finanziabili dai fondi stanziati dal comma 534, dal momento che molti enti locali

hanno necessità diverse che, pur rientrando nell'ambito della rigenerazione urbana, sono difficilmente compatibili fra loro, richiedendo pertanto elaborazioni progettuali separate e quadri economici di volume maggiore rispetto a quanto finanziabile secondo il comma 535, lettera a);

il combinato disposto delle norme di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021 e quelle della legge di bilancio per il 2022 rischia di escludere moltissimi enti locali con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti dal riparto delle risorse sulla rigenerazione urbana in una fase storica in cui molti Comuni, invece, fanno affidamento su tali risorse e su quelle derivanti dalle linee di finanziamento del piano nazionale di ripresa e resilienza per attrarre investimenti di rigenerazione urbana sui propri territori, in assenza di capacità reali di investimento con risorse proprie per interventi di quella dimensione;

al netto delle insufficienti risorse stanziare per i piccoli e medi Comuni dal bando "Sport e Periferie 2022", i suddetti enti locali risultano penalizzati anche nella ripartizione delle risorse della M5C2, investimento 3.1, del PNRR (Sport e inclusione sociale), in quanto, sul totale dei 700 milioni previsti, i 538 milioni di euro stanziati per i *cluster* 1 e 2, ai sensi dell'avviso pubblico pubblicato il 23 marzo 2022, sono rivolti esclusivamente ai Comuni capoluogo di regione e di provincia con popolazione residente superiore ai 20.000 abitanti e ai Comuni con una popolazione residente superiore a 50.000 abitanti;

le regole relative all'altra linea di finanziamento associata agli investimenti pubblici finalizzati alla rigenerazione urbana e alla coesione territoriale, quella costituita dai "Piani Integrati - M5C2 - Investimento 2.2" di cui al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 (disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose), escludono numerosi enti locali dall'accesso alle risorse in rigenerazione urbana a causa dell'utilizzo dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) come criterio rigido di esclusione degli enti locali dalla platea di beneficiari. Tale indice, tuttavia, non tiene in considerazione i reali bisogni dei territori, le capacità di attrarre investimenti da parte degli stessi, la lontananza dai principali centri economici, che si traduce anche in minori oneri di permessi a costruire e, in definitiva, in minore accesso alle risorse per gli investimenti a valere sui bilanci comunali. Inoltre, l'interpretazione rigida dell'utilizzo dell'indice, unita alle quote di risorse comunque destinate alle regioni del Sud, fa sì che gli enti locali di media e piccola dimensione del Centro e del Nord siano ulteriormente penalizzati;

rilevato che il Governo ha recentemente impiegato consistenti risorse per sostenere gli obiettivi del PNRR nelle grandi città, stanziando 325 milioni di euro per il 2023, 220 milioni per il 2024, 70 milioni per il 2025 e 50 milioni per il 2026, finalizzato a rafforzare gli obiettivi del PNRR da parte dei Comuni con popolazione superiore a seicentomila abitanti, secondo quanto disposto dall'articolo 42 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare affinché siano risolte le problematiche esposte, dedicando specifiche risorse per la rigenerazione urbana ai Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti nel primo provvedimento utile, anche con la previsione di apposito fondo a cui accedere senza obbligo di associazione tra Comuni, senza impiego dell'IVSM quale indice rigidamente escludente, con criteri di riparto ragionevolmente flessibili, in grado non soltanto di rispondere alle esigenze di un più ampio numero di enti locali, ma anche di consentire un rapido impiego e una rapida rendicontazione delle risorse;

se non ritenga opportuno impiegare per il finanziamento di opere pubbliche di rigenerazione urbana nei comuni con popolazione residente tra i 5.000 e i 15.000 abitanti le risorse del PNRR di propria competenza che non vengano assegnate in esito alle procedure di selezione dei progetti in essere.

Interrogazione sulla recrudescenza criminale nell'area metropolitana di Napoli

(3-03419) (28 giugno 2022)

[Ruotolo](#), [De Petris](#), [Errani](#). - *Al Ministro dell'interno* -

Premesso che:

la questione criminale nell'area metropolitana di Napoli rappresenta un'emergenza nazionale che riguarda la democrazia e il rispetto dei diritti costituzionali, come confermato dallo scioglimento recente per infiltrazioni camorristiche degli ultimi tre Consigli comunali e il conseguente commissariamento prefettizio nei Comuni di Castellmare di Stabia, Torre Annunziata e San Giuseppe Vesuviano, che interessano un'area vasta di circa 150.000 abitanti;

la recrudescenza di episodi criminali appare inoltre in preoccupante crescita in molte zone della città di Napoli, da Miano a Secondigliano, da Scampia a Rione Traiano, dal centro antico a Fuorigrotta fino a San Giovanni, Barra e Ponticelli, con dinamiche di contrapposizione tra gruppi di criminalità organizzata sempre più fluidi e meno stabili, e quindi bisognosi di affermarsi con l'uso della forza per il controllo di traffici illeciti;

come evidenziato giorni fa nel rapporto presentato dalla Banca d'Italia sul divario Nord-Sud, la diffusione di fenomeni illegali e della criminalità organizzata, oltre a incidere pesantemente sulla qualità della vita dei cittadini, si riflette anche sul mondo del lavoro e sulla crescita del territorio imponendo costi alle imprese e falsando il funzionamento del mercato. In questo contesto le differenze di sviluppo economico a livello territoriale si sono ancor più allargate e la Campania registra dati statistici allarmanti sull'occupazione, redditi bassi, famiglie in povertà assoluta, percentuale di giovani "Neet", abbandono delle istituzioni scolastiche;

diverse iniziative di associazioni, volontariato, mondo della scuola, parrocchie e terzo settore provano a costruire forme di impegno significativo e sempre più diffuso per il riscatto del territorio, soprattutto nei quartieri a rischio, e l'iniziativa del patto educativo per la città metropolitana di Napoli, sottoscritto dalla Curia, dai Ministeri dell'istruzione e dell'interno, dal sindaco metropolitano e dal presidente della Regione Campania, si pone l'esplicito obiettivo di contrastare più efficacemente il fenomeno della dispersione scolastica e di promuovere percorsi di educazione alla legalità per i minori;

a giudizio degli interroganti, è molto apprezzabile la positiva e costante attenzione del Ministero dell'interno sul territorio partenopeo attraverso interventi finalizzati a rafforzare le attività di contrasto del crimine e ad affermare il rispetto dei principi di legalità e trasparenza;

nell'attuale quadro economico e sociale, le commistioni tra istituzioni e imprenditoria malata, tra criminalità organizzata e tessuto economico in una delle aree più interessate agli investimenti del PNRR pone a tutti la necessità di un supplemento di attenzione per sradicare il malaffare dal territorio già investito da un pesante disagio anche a seguito della pandemia;

a giudizio degli interroganti, occorre non solo potenziare in tempi rapidi l'organico delle forze dell'ordine sul territorio per poterlo meglio presidiare e contrastare le attività criminali in continuo aumento, ma anche iniziare ad intervenire in maniera strutturale sulle radici economiche e sociali da cui la criminalità organizzata trae forza, come la dispersione scolastica, la mancanza di formazione o di lavoro,

si chiede di sapere quale sia l'opinione del Ministro in indirizzo rispetto a quanto esposto in premessa e, qualora condivida la necessità di un intervento più articolato del Governo, se vi siano nuovi e ulteriori interventi in grado di offrire una risposta complessiva non solo sul versante della repressione del malaffare e della prevenzione dai fenomeni criminali, ma anche sul versante sociale, al fine di non compromettere il destino di un'intera area del Paese.

Interrogazione sui recenti fatti violenti accaduti a Peschiera del Garda e sul loro legame con i flussi di immigrati irregolari

(3-03441) (29 giugno 2022)

[Bernini](#), [Toffanin](#), [Aimi](#), [Ferro](#), [Gallone](#), [Galliani](#), [Giammanco](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Berardi](#), [Binetti](#), [Boccardi](#), [Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [Damiani](#), [De Bonis](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Fazzzone](#), [Floris](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giro](#), [Alfredo Messina](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Saccone](#), [Schifani](#), [Sciascia](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Tiraboschi](#), [Vitali](#), [Vono](#). - *Al Ministro dell'interno* -

Premesso che:

come noto nella giornata di giovedì 2 giugno 2022, circa 2.000 tra ragazzi e ragazze,

prevalentemente di origine maghrebina di seconda generazione o immigrati in Italia, si sono riversati in massa a Peschiera del Garda, in provincia di Verona, per partecipare all'evento "L'Africa a Peschiera del Garda", *street rave* organizzato attraverso il passaparola via *social network*;

il lungolago del comune veneto è stato invaso da una marea umana che ha provocato momenti di tensione e di disordine sociale (risse, atti vandalici, molestie) fino al necessario intervento delle forze dell'ordine in tenuta antisommossa;

la situazione è tornata quasi alla normalità intorno alle ore 17, quando la maggior parte dei ragazzi si è recata alla stazione per prendere il treno, a bordo di uno dei quali però si sono verificati ulteriori atti di pesante molestia fisica e verbale da parte di ragazzi nordafricani nei confronti di alcune ragazze minorenni che stavano rientrando a Milano;

sul fatto, il Gruppo di Forza Italia al Senato ha già presentato il 14 giugno l'interrogazione 4-05267 a prima firma del senatore Aimi;

il Ministro in indirizzo, inoltre, ha risposto sui fatti di Peschiera il 14 giugno alla Camera dei deputati, ma si ritiene che sulla questione sia necessario tenere alta l'attenzione affinché i provvedimenti conseguenti non rimangano limitati a questo episodio, ma diventino strutturali, in modo che il sistema di prevenzione diventi regolarmente operativo;

alla luce del fatto che il "cruscotto" del Ministero dell'interno registra a oggi 26.922 sbarchi di immigrati, in deciso incremento rispetto al giugno dello scorso anno in cui ne registrava 19.893, contro i 6.715 del 2020;

al 15 giugno 2022 gli immigrati "in accoglienza" risultavano 88.918. Nel 2021 sono state esaminate 52.987 richieste di asilo e ne sono state negate 29.790 (56 per cento), mentre sono stati concessi 8.107 permessi ai rifugiati (15 per cento), 8.761 (17 per cento) per protezione sussidiaria, 6.329 (12 per cento) per protezione speciale. I 29.790 immigrati cui è stato negato il permesso sono andati ad alimentare le fila della clandestinità unendosi a quelli degli anni precedenti (32.297 dinieghi nel 2020, 76.798 nel 2019, 64.147 nel 2018, 46.992 nel 2017), cioè circa 250.000 persone in 5 anni in clandestinità, e risulta che molti dei circa 500.000 senza tetto in Italia siano proprio di origine straniera,

si chiede di sapere:

quali aggiornamenti sui fatti di Peschiera del Garda, nei confronti dei quali sembra essere mancata un'attività preventiva, siano in possesso del Ministro in indirizzo rispetto alla risposta già fornita alla Camera dei deputati due settimane fa;

quali siano i provvedimenti presi sinora rispetto a quell'episodio e per evitare il ripetersi di eventi così biasimevoli anche in altre parti d'Italia;

quali provvedimenti intenda adottare per integrare gli stranieri presenti con titolo di soggiorno in Italia e per allontanare, invece, quelli che ne sono privi;

quali provvedimenti intenda prendere per limitare ulteriori sbarchi dall'Africa di stranieri senza titolo (anche in previsione della paventata povertà alimentare), che difficilmente si riuscirebbe ad integrare come si dovrebbe, posto che l'Italia quest'anno sta facendo fronte anche a un numero di 141.562 profughi ucraini al 28 giugno, e, infine, quali siano gli oneri stimati per il 2022 per l'accoglienza dei profughi.

Interrogazione sul fenomeno delle baraccopoli di immigrati
(3-03437) (29 giugno 2022)

[Iwobi](#), [Candiani](#), [Augussori](#), [Riccardi](#), [Lucidi](#), [Pirovano](#), [Vescovi](#). - Al Ministro dell'interno -

Premesso che la tendo-baraccopoli di San Ferdinando (Reggio Calabria) è sorta nel 2010 in seguito ai fatti culminati nella cosiddetta rivolta di Rosarno e ospita da anni migliaia di immigrati impegnati per la maggior parte in lavori agricoli, con un significativo incremento numerico durante la stagione dei raccolti;

considerato che:

in una visita nei pressi della tendopoli, svolta in data 20 giugno 2022, il primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo ha potuto constatare la situazione drammatica, disumana e di completo abbandono del campo, che presenta notevoli problematiche legate ai temi della salute e della

sicurezza pubblica, nonché dell'incolumità dei migranti presenti;

con l'arrivo della stagione estiva si stanno registrando importanti aumenti dei flussi migratori provenienti dal nord Africa;

lo sfruttamento lavorativo dei migranti nel settore dell'agricoltura rappresenta una piaga per il nostro Paese che genera insicurezza, precariato sociale e alimenta l'economia sommersa e la criminalità organizzata;

valutato infine che:

non porre alcun freno agli sbarchi e non attuare serie politiche di contenimento di flussi migratori eccezionali porta ad un sovraccarico del sistema di accoglienza, che alimenta la malagestione dei migranti sul territorio italiano e il conseguente abbandono sul territorio di migliaia di migranti per lo più in situazione di irregolarità;

si registrano sempre più casi di baraccopoli, tendostrutture e insediamenti spontanei di migranti, che ospitano persone impiegate prevalentemente nel lavoro agricolo stagionale, sull'intero territorio nazionale;

è una notizia di questi giorni la morte di un cittadino africano presso la baraccopoli "Torre Antonacci", a Rignano Garganico (Foggia), a seguito di un incendio che ha coinvolto il campo;

questi insediamenti rappresentano un esempio concreto delle difficoltà di gestione e integrazione a causa dei numeri di un'immigrazione fuori controllo;

tali luoghi comportano rischi di ordine pubblico e di salute per il territorio circostante e rischiano di alimentare il *business* della criminalità organizzata, oltre a porre in serio pericolo l'incolumità stessa degli ospiti;

risulta fondamentale investire in formazione, lavoro e assistenza, per accelerare il conseguente processo dei rimpatri volontari, che sia in grado di portare benefici, ricchezza e sviluppo nei Paesi di origine, perseguendo inoltre il concetto di disincentivo delle partenze come pilastro delle future politiche sulle migrazioni,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del numero di insediamenti spontanei e autogestiti di migranti presenti sul territorio italiano, e quali iniziative intenda intraprendere al fine di gestire e porre fine a tale situazione emergenziale.

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Accoto, Airola, Alderisi, Alfieri, Anastasi, Barachini, Barboni, Battistoni, Bellanova, Bini, Bongiorno, Borgonzoni, Bossi Umberto, Bottici, Briziarelli, Carbone, Cattaneo, Centinaio, Cerno, Cirinna', Comincini, Conzatti, Corti, D'Arienzo, De Poli, Di Marzio, Fede, Fenu, Ferrara, Florida, Fusco, Galliani, Ghedini, Laniece, Lupo, Manca, Margiotta, Marin, Marinello, Marti, Merlo, Messina Assunta Carmela, Moles, Monti, Napolitano, Nisini, Nugnes, Perosino, Piarulli, Pichetto Fratin, Pisani Pietro, Porta, Pucciarelli, Quarto, Rauti, Riccardi, Ruspandini, Santangelo, Sbröllini, Sciascia, Segre, Sileri, Stefano, Turco, Vallardi e Vanin.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Binetti e Vono, per attività del Senato; De Angelis, Guidolin e Matrisciano, per attività dell'11^a Commissione permanente; Drago, Mantovani, Pillon e Ronzulli, per attività della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza; Valente, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere; Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Ferro, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE; Paroli, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Masini, per partecipare a un incontro internazionale.

Sono considerati in missione i senatori: Iwobi, per attività della 3^a Commissione permanente; Nencini, per attività della 7^a Commissione permanente.

Sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, i senatori: Bressa, Catalfo, Faggi, Fregolent, Garavini, L'Abbate, Montevecchi, Papatheu, Pittella e Romagnoli.

Alla ripresa pomeridiana sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Binetti e Vono, per attività del Senato; De Angelis, Guidolin e Matrisciano, per attività dell'11ª Commissione permanente; Drago, Mantovani, Pillon e Ronzulli, per attività della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza; Valente, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere; Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Ferro, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE; Paroli, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Masini, per partecipare a un incontro internazionale.

Alla ripresa pomeridiana è considerato in missione il senatore: Nencini, per attività della 7ª Commissione permanente.

Alla ripresa pomeridiana sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, i senatori: Bressa, Catalfo, Faggi, Fregolent, Garavini, L'Abbate, Montevecchi, Papatheu, Pittella e Romagnoli.

Gruppi parlamentari, nuova denominazione

Il Presidente del Gruppo parlamentare C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro) - Alternativa - P.C. - I.d.V., con lettera in data 29 giugno 2022, ha comunicato che il Gruppo assume la seguente nuova denominazione: "Uniti per la Costituzione - C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro) - Alternativa - P.C. - Ancora Italia - Progetto SMART - I.d.V.".

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione e denominazione di componente

Con lettera del 24 giugno 2022, il senatore Mantero ha comunicato che la componente Potere al Popolo ha assunto la seguente nuova denominazione: "ManifestA, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione comunista-Sinistra europea".

Alla predetta componente ha aderito la senatrice Nugnes.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Faggi Antonella, Ripamonti Paolo, Bergesio Giorgio Maria, Saponara Maria, Alessandrini Valeria, Arrigoni Paolo, Augussori Luigi, Bagnai Alberto, Borghesi Stefano, Bossi Simone, Briziarelli Luca, Bruzzone Francesco, Calderoli Roberto, Campari Maurizio, Candiani Stefano, Candura Massimo, Cantu' Maria Cristina, Casolati Marzia, Corti Stefano, De Angelis Fausto, Doria Carlo, Ferrero Roberta, Fregolent Sonia, Fusco Umberto, Iwobi Tony Chike, Lucidi Stefano, Lunesu Michelina, Marin Raffaella Fiormaria, Marti Roberto, Montani Enrico, Ostellari Andrea, Pazzagliani Giuliano, Pellegrini Emanuele, Pepe Pasquale, Pergreffi Simona, Pianasso Cesare, Pillon Simone, Pirovano Daisy, Pisani Pietro, Pittoni Mario, Pizzol Nadia, Riccardi Alessandra, Rivolta Erica, Romeo Massimiliano, Rufa Gianfranco, Siri Armando, Sudano Valeria, Testor Elena, Tosato Paolo, Urraro Francesco, Vallardi Gianpaolo, Vescovi Manuel, Zuliani Cristiano

Misure a sostegno del turismo giovanile e costituzione della società "Turismo e Giovani Spa" (2659) (presentato in data 30/06/2022).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

11ª Commissione permanente Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

Sen. Tosato Paolo

Modifica al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, in materia di benefici per le attività lavorative usuranti (2630)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 12ª (Igiene e sanità)

(assegnato in data 30/06/2022).

Governo, trasmissione di documenti

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 28 giugno 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la relazione concernente l'attività e le deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione

economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), riferita all'anno 2021.

La predetta documentazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente (*Doc. CCLXII*, n. 2).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento.

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze individuate nella valutazione del 2021 dell'applicazione, da parte dell'Italia, dell'acquis di Schengen nel settore della cooperazione di polizia (COM(2022) 73 definitivo), alla 1a Commissione permanente e, per il parere, alla 2a e alla 14a Commissione permanente;

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Conferenza sul futuro dell'Europa - Dalla visione all'azione (COM(2022) 404 definitivo), alla 14a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sul rendiconto generale dello Stato

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 24 giugno 2022 ha inviato la decisione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2021, approvata dalle Sezioni riunite della Corte dei conti ai sensi degli articoli 40 e 41 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, corredata dalla sintesi e dai volumi I, II e III dell'annessa relazione, nonché dal testo delle considerazioni svolte in sede di giudizio di parificazione.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente (*Doc. XIV*, n. 5).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 30 giugno 2022, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

della Fondazione La Triennale di Milano, per l'esercizio 2020. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 584); del Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche "Enrico Fermi" per l'esercizio 2020. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 585);

dell'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi Associazione di Promozione Sociale (ENS A.P.S.) per gli esercizi 2019 e 2020. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 586).

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

È pervenuto al Senato un voto della Regione Emilia-Romagna concernente la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante norme armonizzate sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo (normativa sui dati) - COM (2022)68 del 23 febbraio 2022.

Il predetto voto è deferito, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 8a e alla 14a Commissione permanente (n. 86).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, in data 28 giugno 2022, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul ripristino della natura (COM(2022) 304 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 28

giugno 2022. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 13a Commissione permanente, con il parere della Commissione 14a; la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 (COM(2022) 305 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 28 giugno 2022. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 9a e alla 12a Commissione permanente, con il parere della Commissione 14a.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 17 al 30 giugno 2022)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 149

BARBONI ed altri: sulla situazione del tribunale di Teramo (4-06625) (risp. CARTABIA, *ministro della giustizia*)

GARAVINI: sulle sedi del tribunale unificato dei brevetti (4-07056) (risp. DELLA VEDOVA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

MAGORNO: sulla carenza di organico negli uffici giudiziari, in particolare a Catanzaro (4-06652) (risp. CARTABIA, *ministro della giustizia*)

PARAGONE ed altri: sul sistema italiano di rilevazione di immagini satellitari (4-06945) (risp. GUERINI, *ministro della difesa*)

Mozioni

[FARAONE](#), [SBROLLINI Daniela](#), [GARAVINI Laura](#), [CUCCA](#), [CARBONE](#), [EVANGELISTA Elvira Lucia](#), [GINETTI Nadia](#), [MAGORNO](#), [MARINO](#) - Il Senato,

premessi che:

l'emergenza da COVID-19 ha messo a dura prova il settore del cinema, sia nel ramo della produzione che in quello relativo alla diffusione delle relative opere, rappresentando uno degli ambiti maggiormente colpiti;

difatti, dell'intero comparto, a risentire delle chiusure sono state soprattutto le sale cinematografiche, che si trovavano già in forte crisi prima della pandemia, come attestato dai numeri del *box office* italiano, che testimoniano che negli anni 2021 e 2020 in confronto al 2019 c'è stata una diminuzione degli incassi e delle presenze quasi dell'80 per cento;

a preoccupare ulteriormente, è il fatto che il *trend* evolutivo già nell'ultimo decennio evidenziava una disaffezione crescente del pubblico nei confronti delle sale cinematografiche, la quale potrebbe non arrestarsi;

rilevato che:

la pandemia sembra aver accelerato anche la tendenza, in atto da tempo, che penalizza le sale in favore della distribuzione attraverso le piattaforme digitali. In numerosi Stati, diversi *film* sono stati diffusi abbreviando o azzerando le tradizionali "finestre", i periodi garantiti in esclusiva alle sale cinematografiche, che di norma fanno debuttare un *film* e ne mantengono la presenza per due o tre mesi prima che possa essere distribuito attraverso i diversi canali *home*;

questo intervallo si è via via ristretto nel tempo, man mano che le modalità di sfruttamento dei *film* con tecnologie diverse dalla visione in sala diventavano sempre più numerose e sofisticate;

considerato che:

anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato l'importanza del "ruolo sociale" delle sale come "centri di aggregazione";

per non depauperare un presidio culturale e territoriale fondamentale per l'identità delle nostre città è necessario che i cinema vengano valorizzati e che venga garantita loro la possibilità di continuare a rivestire quel ruolo di luoghi di svago e socializzazione in cui condividere del tempo oltre la proiezione, e di spazi di conoscenza e di crescita;

senza sottrarsi alle nuove economie di mercato, ai linguaggi contemporanei e ai cambiamenti delle abitudini, per rilanciare le sale si deve ripartire dal valore aggiunto dell'identità del cinema e

valorizzare la proiezione nella sua unicità, soprattutto riservando alle sale la possibilità di proporre un'esperienza per cui il pubblico sia motivato a investire tempo e denaro, impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare le iniziative opportune a garantire un allungamento delle finestre di sfruttamento delle opere filmiche da parte delle sale cinematografiche rispetto alla successiva diffusione presso le emittenti televisive lineari e le emittenti non lineari, comprensivi dei diritti digitali.

(1-00492)

[FARAONE](#), [CONZATTI Donatella](#), [GARAVINI Laura](#), [CUCCA](#), [CARBONE](#), [EVANGELISTA Elvira Lucia](#), [GINETTI Nadia](#), [MAGORNO](#), [MARINO](#), [SBROLLINI Daniela](#) - Il Senato,

premessi che:

la crisi energetica, l'instabilità internazionale derivante dalla guerra in Ucraina, l'*embargo* al petrolio russo ed il conseguente rincaro dei prodotti petroliferi stanno rappresentando la principale preoccupazione del sistema produttivo ed economico nel suo complesso;

in considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, si sono rese necessarie misure urgenti per aiutare famiglie ed imprese;

il "decreto taglia prezzi" aveva previsto la riduzione delle aliquote di accisa su benzina e sul gasolio impiegato come carburante. Il nuovo decreto interministeriale ne ha poi previsto una proroga sino al 2 agosto 2022;

considerato che:

dai dati ISTAT sui consumi energetici delle famiglie in Italia si evince che 1,5 milioni di famiglie utilizzano il gasolio come riscaldamento. Per una famiglia si ipotizza un consumo medio annuo di 1.500 litri di gasolio (pari a 15.000 chilowattora, tipico di un edificio di classe energetica C);

il gasolio come riscaldamento è quindi un prodotto fortemente utilizzato dalle famiglie italiane e le riduzioni delle accise sinora si sono previste solamente sui prodotti utilizzati come carburante,

impegna il Governo a prevedere una riduzione dell'aliquota di accisa anche all'olio da gas o gasolio usato come riscaldamento per il periodo dal 1° settembre 2022 fino al 31 dicembre 2022.

(1-00493)

Interrogazioni

[LOMUTI](#), [PELLEGRINI Marco](#), [NATURALE Gisella](#), [PISANI Giuseppe](#), [GARRUTI](#), [PAVANELLI Emma](#), [GAUDIANO Felicia](#) - Al Ministro per il Sud e la coesione territoriale. - Premesso che:

l'art. 1, comma 2, lett. a), n. 4 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 prevede il trasferimento di risorse pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 dal Ministero dell'economia e delle finanze al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, per gli interventi "Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati";

in seguito alla pubblicazione del decreto del direttore generale dell'Agenzia per la coesione territoriale del 29 settembre 2021 n. 204, recante "Avviso pubblico per la manifestazione di interesse per la candidatura di idee progettuali da ammettere ad una procedura negoziale finalizzata al finanziamento di interventi di riqualificazione e rifunionalizzazione di siti per la creazione di ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno", è stata svolta la selezione delle Idee progettuali da ammettersi alla procedura negoziale prevista, in particolare, dalla scheda progetto "Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati";

con decreto del direttore generale dell'Agenzia per la coesione territoriale del 30 dicembre 2021, n. 319 è stata approvata la lista delle Idee progettuali ammesse alla procedura negoziale e, conseguentemente, è stato inoltrato l'Invito, rivolto ai soli soggetti proponenti delle idee progettuali presenti nella lista approvata, alla presentazione di progetti da ammettere a finanziamento;

all'esito della procedura di valutazione, con decreto n. 215 del 27 giugno 2022 del direttore generale dell'Agenzia per la coesione territoriale è stato approvato e pubblicato l'elenco dei 27 beneficiari ammessi a finanziamento e a cui sono assegnati i contributi citati;

alcuni dei progetti rientranti nel predetto elenco hanno subito tagli ai finanziamenti richiesti di consistenza tale da rischiare di comprometterne l'attuazione. Emblematico risulta il caso del "Green Digitale hub" Basilicata che, pur avendo ottenuto punteggi valutativi elevati, ha ottenuto 20 milioni di

euro sui 50 richiesti;
peraltro il citato decreto di approvazione dell'elenco dei beneficiari e dei relativi importi finanziati non contiene indicazioni circa l'ammontare dei finanziamenti originariamente richiesti, né sui criteri adottati dall'Agenzia per operare le suddette riduzioni;
infine, i significativi tagli operati comporteranno rimodulazioni che avranno conseguenze negative anche sul rispetto del cronoprogramma normativamente previsto che incongruamente impone l'aggiudicazione dei lavori entro il termine eccessivamente ravvicinato del 30 settembre 2022;
considerato che:
gli interventi e le idee oggetto dei progetti sono interamente riservati a contesti marginalizzati delle regioni meridionali come ex aree industriali, edifici storici, fabbricati senza una specifica funzione che potranno essere trasformati in luoghi di ricerca e sperimentazione dove impresa, università e amministrazioni lavorano insieme;
il bando, quindi, mira a ottenere benefici sia economici che sociali, a contrastare il fenomeno migratorio di capitale umano altamente qualificato, a coinvolgere i giovani del Sud, a formare i lavoratori residenti nell'area, a promuovere la parità di genere e generazionale, nonché all'inclusione professionale delle presone con disabilità;
il bando, che rientra tra quelli di competenza del Ministro in indirizzo, ha visto una grande partecipazione. A fronte delle 270 idee progettuali presentate, 177 sono state giudicate idonee a partecipare alla seconda fase e di queste, 146 hanno partecipato e sono state ammesse alla graduatoria finale;
a brevissimo termine, l'Agenzia per la Coesione stipulerà un'apposita convenzione con i soggetti promotori dei 27 progetti ammessi al finanziamento,
si chiede di sapere:
quali siano stati i criteri e le procedure adottate dall'Agenzia per la Coesione territoriale che hanno condotto ad operare i tagli, anche del 50 per cento, ai finanziamenti richiesti dai beneficiari di cui all'elenco contenuto nel citato decreto n. 215 del 2022;
se vi sia stata attività negoziale, e nel caso come sarebbe formalmente avvenuta, tra l'Agenzia e i soggetti beneficiari tra il 25 maggio 2022, data entro la quale la Commissione avrebbe dovuto consegnare le valutazioni al responsabile del procedimento, e il 27 giugno 2022, data di firma del decreto;
quali siano i provvedimenti che il Ministro in indirizzo intenda adottare per consentire la realizzazione dei progetti valutati positivamente per qualità tecnica e per benefici attesi e ai quali, nondimeno, sono stati assegnati finanziamenti ridotti di oltre la metà rispetto alle richieste dei beneficiari;
se, a fronte dei tagli descritti, operati a ridosso dalle scadenze previste dal cronoprogramma, si preveda la proroga dei termini, primo tra tutti quello per l'aggiudicazione dei lavori indicato al 30 settembre 2022.

(3-03444)

[TURCO, DE LUCIA Danila](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che:

il museo archeologico nazionale di Taranto si è affermato in questi anni per i risultati raggiunti grazie ad una crescita esponenziale del numero dei visitatori e degli introiti, acquisendo una consolidata fama in Italia ed una reputazione notevole a livello internazionale;
in questi anni è stato inserito costantemente negli itinerari culturali nazionali e internazionali ed è stato *partner* di tante iniziative anche al di fuori del circuito strettamente legato alle attività museali quali mostre fotografiche di respiro internazionale e presentazioni di libri, diventando un vero e proprio contenitore culturale a 360 gradi;
considerato che:
domenica 3 luglio 2022, come da comunicazione ufficiale, il museo rimarrà chiuso al pubblico a causa della carenza di personale;
l'insufficienza del personale, soprattutto di quello dedicato all'accoglienza, nota da anni, è ormai divenuta grave, tanto che nel recente passato si è anche dovuto aprire al pubblico a piani alternati e la stessa direttrice del museo ha dovuto svolgere attività al banco dell'accoglienza al fine di supplire alla

scarsità di unità lavorative preposte a tale attività;
proprio di recente le organizzazioni sindacali hanno pubblicamente messo in risalto le problematiche più significative riguardanti il museo ed i lavoratori;
la direzione del museo non può procedere con assunzioni dirette trattandosi di dipendenti del Ministero della cultura il cui reclutamento è sottoposto a procedure concorsuali pubbliche;
un concorso per "assistenti alla fruizione accoglienza e vigilanza" è stato bandito 3 anni fa e, essendosi concluso recentemente con la pubblicazione della graduatoria definitiva, si è ancora in attesa della destinazione dei vincitori alle sedi disponibili;
considerato inoltre che, in piena stagione turistica, il danno di immagine causato alla città di Taranto da una così clamorosa decisione, che preclude a cittadini e turisti la possibilità di visitare il museo, è da considerare grave, soprattutto in un momento storico in cui è stata avviata la fase di riconversione economica, sociale e culturale che ha portato il capoluogo jonico ad essere meta turistica di rilevanza, anche grazie alla presenza di numerose navi da crociera che da un anno a questa parte stanno facendo scalo nel suo porto,
si chiede di sapere:
quali provvedimenti d'urgenza il Ministro in indirizzo intenda prendere per scongiurare nell'immediato la chiusura al pubblico del museo archeologico nazionale di Taranto prevista per domenica 3 luglio 2022 e che, presumibilmente, si ripeterà anche in futuro per i giorni festivi;
se intenda concedere alla direzione del museo la possibilità di attivare, quanto meno per affrontare la stagione turistica estiva, soluzioni lavorative e di collaborazione temporanee fino all'effettiva destinazione al museo di Taranto dei vincitori del concorso bandito nel 2019.

(3-03445)

[MATRISCIANO Susy](#), [DI GIROLAMO Gabriella](#), [PIRRO Elisa](#), [ROMANO](#), [VANIN Orietta](#), [LANZI](#), [PAVANELLI Emma](#), [BOTTICI Laura](#) - *Ai Ministri dell'interno e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*. - Premesso che:

nella tarda serata del 19 giugno 2022, i carabinieri di Mortara (Pavia) sono stati chiamati ad intervenire in stazione dove un operaio trentenne ubriaco, aveva aggredito, prima verbalmente e poi a schiaffi, per futili motivi, un macchinista e un capotreno di Trenord. Insulti, spintoni e schiaffi che hanno persino costretto i due ferrovieri a rinchiudersi nella cabina di testa del convoglio. I carabinieri hanno trovato l'uomo che con calci e pugni tentava di entrare nella cabina. L'uomo, residente a Mortara, ha tentato di aggredire anche i carabinieri sferrando loro calci, tanto che i militari sono stati costretti ad utilizzare lo *spray* urticante in dotazione. Il 30enne è stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e denunciato per interruzione di pubblico servizio, perché il treno è stato soppresso;

due giorni dopo nella tarda serata del 21 giugno, sempre nel pavese, un capotreno è stato accerchiato e aggredito da 4 persone, armate di catena, non appena si sono aperte le porte della carrozza. L'aggressione, apparentemente futile, scaturita da un alterco, ha avuto conseguenze serie per la vittima del pestaggio che ha riportato una frattura scomposta e diverse settimane di prognosi;

ultimo in ordine di tempo ma non di gravità è quanto accaduto il 24 giugno su un treno "Italo" proveniente da Venezia. La capotreno arrivata alla postazione occupata da un gruppo di giovani passeggeri ha chiesto i biglietti, e ha insistito per vederli, ma i giovani dopo aver temporeggiato hanno reagito in maniera violenta e hanno colpito la donna e un altro collaboratore alla testa. Poi il gruppo è scappato di corsa giù dalla carrozza facendo perdere le proprie tracce tra i binari perché nel frattempo il convoglio era arrivato nella stazione di Verona Porta Nuova;

al riguardo la stampa riporta il drammatico racconto di un testimone: "C'è stato un parapiglia, alle fine c'erano ferrovieri con il sangue che colava sulla divisa, una scena cruenta e sconvolgente" ("[larena.it](#)", 26 giugno 2022);

considerato che:

gli episodi descritti sono solo quelli avvenuti nell'ultima settimana e riportati dagli organi d'informazione. Purtroppo quanto accaduto alla capotreno e ai suoi colleghi si ripete sempre più spesso, anche se per fortuna non sempre c'è un epilogo violento. In altri casi le persone senza biglietto accettano di scendere dal vagone;

la sicurezza sui treni, sia del personale ferroviario che dei viaggiatori in regola, sta diventando sempre più un problema; oltre alle molestie sessuali subite da alcune ragazzine all'inizio di giugno sui convogli di Trenord, il pericolo corre anche su altri treni come "Italo" o le "Frecce", che prevedono la prenotazione per usufruire del servizio, ma chi vuole delinquere di certo non si preoccupa di essere senza biglietto;

considerato inoltre che il *trend* delle aggressioni al personale ferroviario è in costante crescita, bisogna affrontare e risolvere con urgenza le criticità legate alla sicurezza del personale, problema la cui soluzione non può più essere procrastinata in quanto l'*escalation* degli atti criminali ai danni di lavoratori e utenza ha superato ogni limite,

si chiede di sapere quali strategie intendano attuare i Ministri in indirizzo per garantire la sicurezza dei lavoratori e dei passeggeri a bordo di tutti i convogli ferroviari.

(3-03447)

[LA MURA Virginia](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che:

il *Camping Calù* è una struttura turistico-ricettiva sita nel Comune di Montecorice (Salerno), e, in particolare, nella Frazione Agnone, in località Capitello, ed è gestita dalla società "*Camping Calù* di Carlo Del Mastro & C. S.a.s.";

la struttura, praticamente sul mare, confina con il demanio marittimo; è sottoposta a vincolo paesaggistico e classificata dal vigente Piano Territoriale Paesistico come "zona C.I.R.A. 2", con conseguente divieto, in forza delle norme attuative del Piano, di realizzazione di nuove infrastrutture o edifici o incremento dei volumi esistenti. Inoltre, tale area rientra nel perimetro del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni ed è classificata dal relativo Piano in parte come zona D e in parte come zona C1. Essa rientra, altresì, nel comprensorio qualificato dall'UNESCO come "Patrimonio dell'Umanità";

nel corso degli anni, la struttura è stata oggetto di continui interventi edilizi abusivi, a fronte dei quali sia il Comune di Montecorice che l'Ente Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni hanno adottato ordinanze di rimozione delle opere abusive. Nonostante tali provvedimenti, l'area del campeggio è stata invece ampliata abusivamente, e oggi risulta interessata da numerose costruzioni a carattere permanente, anche di tipo prefabbricato, che, addossate le une alle altre, hanno saturato l'intera superficie disponibile, come si evince dalle foto satellitari;

in data 26 febbraio 2021 il dott. Tarallo, consigliere comunale di Montecorice, ha presentato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania, una documentata segnalazione circa i presunti abusi edilizi e la lottizzazione abusiva che sembrerebbe sia stata realizzata nella struttura in oggetto. La segnalazione è stata inviata anche agli enti che avrebbero dovuto vigilare, tra cui il Comune di Montecorice, l'Ente Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino;

a seguito di tale segnalazione, il 26 aprile 2021, il responsabile Area IV Governo del Territorio del Comune di Montecorice ed il responsabile di zona per i beni architettonici e paesaggistici della Soprintendenza A.B.A.P. di Salerno e Avellino, unitamente al rappresentante del Reparto Carabinieri del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni hanno effettuato un sopralluogo presso la struttura, riscontrando l'effettiva presenza di gravi ed insanabili abusi edilizi e paesaggistici;

in particolare, nella relazione di sopralluogo sottoscritta dai rappresentanti del Comune e della Soprintendenza (si veda prot. del Comune n. 3234 del 26 aprile 2021) si attesta che «non sono stati reperiti atti relativi all'accertamento dell'avvenuta ottemperanza alle predette ordinanze di rimozione e ripristino, né provvedimenti relativi alla sanatoria edilizia e paesaggistica degli abusi all'epoca contestati dall'Amministrazione Comunale.». Ciò significa che le opere abusive già colpite da provvedimenti sanzionatori non sono state rimosse e neanche è stato effettuato l'accertamento di inottemperanza che ne avrebbe consentito la demolizione in danno e l'acquisizione al patrimonio comunale ai sensi dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e degli articoli 167 e 181 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

nella relazione si attesta, altresì, la presenza di ulteriori opere abusive, comprendenti: «un assembramento di piazzole con soprastanti strutture di vario genere e dimensioni, disposte in

manierapiuttosto caotica, che non corrisponde affatto a quanto assentito ai fini edilizi e paesistici»; n. 3 corpi di fabbrica in muratura, oltre ad un locale tecnico al rustico, difformi da quanto assentito; «numeroso unità abitative, con relative pertinenze ed accessori, aventi natura permanente» (presenza accertata dal Comune fin dal 31 luglio 2003) «qualificabili come nuove costruzioni che, pertanto, necessitavano della preventiva acquisizione del permesso di costruire, dell'autorizzazione paesaggistica e del nulla osta dell'Ente Parco»;

si precisa, infine, che tali opere «erano e sono in contrasto con il vigente P.T.P. del Cilento Costiero, che vieta gli incrementi di volume o la creazione di nuovi volumi per la zona C.I.R.A. 2 in cui ricade la struttura turistica in esame»;

a più di un anno dal sopralluogo, nonostante siano stati rilevati abusi suscettibili di compromettere seriamente la località protetta, né il comune di Montecorice, né la Soprintendenza A.B.A.P. di Salerno e Avellino (enti deputati dal Codice di settore alla tutela del nostro patrimonio paesaggistico) hanno ritenuto di adottare provvedimenti sanzionatori di loro competenza per il ripristino della legalità e per porre rimedio ai gravi danni inferti al paesaggio;

considerato che:

tali comportamenti omissivi, a parere dell'interrogante inquietanti, appaiono ancor più inspiegabili alla luce degli innumerevoli solleciti inutilmente rivolti dal dott. Tarallo agli Enti interessati,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti o di altri elementi al riguardo;

se intenda accertare le ragioni per le quali la Soprintendenza di Salerno e Avellino, organo periferico del Ministero della cultura, non abbia ancora provveduto a porre in essere quanto di sua competenza, consentendo, nei fatti, il permanere delle gravi opere abusive accertate ed il loro uso continuativo;

se non ritenga che detto comportamento omissivo sia tale da delegittimare l'istituzione da lui rappresentata;

quali azioni intenda intraprendere per ottenere con urgenza il ripristino della legalità violata e la tutela del paesaggio, valore costituzionalmente protetto, affidata prioritariamente al suo Dicastero.

(3-03448)

[LA MURA Virginia](#) - *Al Ministro della transizione ecologica.* - Premesso che:

il *camping* Calù è una struttura turistico-ricettiva sita nel comune di Montecorice (Salerno), e, in particolare, nella frazione Agnone, in località Capitello, ed è gestita dalla società "*Camping Calù* di Carlo Del Mastro & C. S.a.s.";

la struttura, praticamente sul mare, confina con il demanio marittimo; è sottoposta a vincolo paesaggistico e classificata dal vigente piano territoriale paesistico come "zona C.I.R.A. 2", con conseguente divieto, in forza delle norme attuative del piano, di realizzazione di nuove infrastrutture o edifici o incremento dei volumi esistenti. Inoltre, tale area rientra nel perimetro del parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni ed è classificata dal relativo piano in parte come zona D e in parte come zona C1. Essa rientra, altresì, nel comprensorio qualificato dall'UNESCO come "patrimonio dell'umanità";

nel corso degli anni, la struttura è stata oggetto di continui interventi edilizi abusivi, a fronte dei quali sia il Comune di Montecorice che l'ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni hanno adottato ordinanze di rimozione delle opere abusive. Nonostante tali provvedimenti, l'area del campeggio è stata invece ampliata abusivamente, e oggi risulta interessata da numerose costruzioni a carattere permanente, anche di tipo prefabbricato, che, addossate le une alle altre, hanno saturato l'intera superficie disponibile, come si evince dalle foto satellitari;

in data 26 febbraio 2021 il dottor Tarallo, consigliere comunale di Montecorice, ha presentato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania, una documentata segnalazione circa i presunti abusi edilizi e la lottizzazione abusiva che sembrerebbe che sia stata realizzata nella struttura. La segnalazione è stata inviata anche agli enti che avrebbero dovuto vigilare, tra cui il Comune di Montecorice, l'ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Salerno e Avellino;

a seguito di tale segnalazione, il 26 aprile 2021, il responsabile area IV governo del territorio del

Comune di Montecorice ed il responsabile di zona per i beni architettonici e paesaggistici della Soprintendenza di Salerno e Avellino, unitamente al rappresentante del reparto Carabinieri del parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni hanno effettuato un sopralluogo presso la struttura, riscontrando l'effettiva presenza di gravi ed insanabili abusi edilizi e paesaggistici;

in particolare, nella relazione di sopralluogo sottoscritta dai rappresentanti del Comune e della Soprintendenza (cfr. prot. del Comune n. 3234 del 26 aprile 2021) si attesta che "non sono stati reperiti atti relativi all'accertamento dell'avvenuta ottemperanza alle predette ordinanze di rimozione e ripristino, né provvedimenti relativi alla sanatoria edilizia e paesaggistica degli abusi all'epoca contestati dall'Amministrazione Comunale". Ciò significa che le opere abusive già colpite da provvedimenti sanzionatori non sono state rimosse e neanche è stato effettuato l'accertamento di inottemperanza che ne avrebbe consentito la demolizione in danno e l'acquisizione al patrimonio comunale ai sensi dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e degli articoli 167 e 181 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

nella relazione si attesta, altresì, la presenza di ulteriori opere abusive, comprendenti: "un assembramento di piazzole con soprastanti strutture di vario genere e dimensioni, disposte in maniera piuttosto caotica, che non corrisponde affatto a quanto assentito ai fini edilizi e paesaggistici"; 3 corpi di fabbrica in muratura, oltre ad un locale tecnico al rustico, difformi da quanto assentito; "numerose unità abitative, con relative pertinenze ed accessori, aventi natura permanente" (presenza accertata dal Comune fin dal 31 luglio 2003) "qualificabili come nuove costruzioni che, pertanto, necessitavano della preventiva acquisizione del permesso di costruire, dell'autorizzazione paesaggistica e del nulla osta dell'Ente Parco";

si precisa, infine, che tali opere "erano e sono in contrasto con il vigente P.T.P. del Cilento Costiero, che vieta gli incrementi di volume o la creazione di nuovi volumi per la zona C.I.R.A. 2 in cui ricade la struttura turistica in esame";

a più di un anno dal sopralluogo, in cui è stata accertata realizzazione di ulteriori e gravissime opere, l'ente parco non ha ritenuto di esercitare le funzioni che l'articolo 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, gli attribuisce esplicitamente, cioè disporre la sospensione dei lavori e la riduzione in pristino, eventualmente da eseguire in danno;

tale inquietante comportamento omissivo, che delegittima l'istituzione ed è tale da contribuire alla compromissione della località protetta, appare ancor più inspiegabile alla luce degli innumerevoli solleciti inutilmente rivolti dal dottor Tarallo all'ente parco ed agli altri enti interessati,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti o di altri elementi al riguardo;

se, in quanto deputato alla vigilanza dell'ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, intenda verificare perché esso non abbia ancora provveduto a porre in essere quanto di sua competenza, consentendo, nei fatti, il permanere delle gravi opere abusive accertate ed il loro uso continuativo;

quali azioni intenda intraprendere per ottenere con urgenza il ripristino della legalità violata e la tutela dell'ambiente, esplicitamente prevista dall'articolo 9 della Costituzione e affidata prioritariamente al suo Dicastero.

(3-03449)

[LA MURA Virginia](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

il Camping Calù è una struttura turistico-ricettiva sita nel Comune di Montecorice (Salerno), e, in particolare, nella Frazione Agnone, in località Capitello, ed è gestita da "Camping Calù" di Carlo Del Mastro & C. - S.a.s.;

la struttura, praticamente sul mare, confina con il demanio marittimo; è sottoposta a vincolo paesaggistico e classificata dal vigente Piano territoriale paesistico come "zona C.I.R.A. 2", con conseguente divieto, in forza delle norme attuative del Piano, di realizzazione di nuove infrastrutture o edifici o incremento dei volumi esistenti. Inoltre, tale area rientra nel perimetro del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni ed è classificata dal relativo Piano in parte come zona D e in parte come zona C1. Essa rientra, altresì, nel comprensorio qualificato dall'UNESCO come "Patrimonio

dell'Umanità";

nel corso degli anni, la struttura è stata oggetto di continui interventi edilizi abusivi che hanno determinato l'adozione, da parte del Comune di Montecorice e dell'Ente Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni di ordinanze di ripristino dello *status quo ante*, tuttora disattese;

infatti, a dispetto di tali ordinanze, l'area del campeggio è stata ampliata abusivamente e oggi risulta interessata da numerose costruzioni a carattere permanente, anche di tipo prefabbricato, che, addossate le une alle altre, hanno saturato l'intera superficie disponibile, situazione comprovata dalle foto satellitari;

in data 26 febbraio 2021 il dott. Pasquale Tarallo, consigliere comunale di Montecorice, ha presentato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania, una documentata segnalazione circa i presunti abusi edilizi e la lottizzazione abusiva che sembrerebbe sia stata realizzata nella struttura in oggetto. La segnalazione è stata inviata anche a tutti gli enti che, per le proprie specifiche competenze, avrebbero dovuto vigilare, tra cui il Comando dei Vigili del fuoco di Salerno per le finalità antincendio, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 1511 e al decreto del Ministero dell'interno 2 luglio 2019;

l'effettiva sussistenza degli abusi segnalati, comportanti anche l'incremento della capacità ricettiva del campeggio e dunque l'aggravio delle condizioni di sicurezza antincendio, è stata accertata nel sopralluogo del 26 aprile 2021 effettuato congiuntamente dal Comune di Montecorice, dalla Soprintendenza A.B.A.P. di Salerno e Avellino e dal Reparto Carabinieri del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, come risulta dalla relazione di sopralluogo, prot. del comune n. 3234 del 26 aprile 2021;

con nota n. 2679 del 13 aprile 2021, il Comando dei Vigili del fuoco di Salerno, ha comunicato che sebbene in relazione al progetto presentato in relazione a "Camping Calù" fosse stato espresso il parere favorevole n. 19091 del 17 agosto 2019 «non risulta presentata la Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/2011 che costituisce titolo autorizzativo, ai fini antincendio, per l'esercizio dell'attività, pertanto l'attività non è autorizzata, ai fini antincendio, ad esercire»;

a seguito di tale comunicazione il dott. Tarallo ha provveduto ad informare il Comune di Montecorice e il Prefetto di Salerno, sollecitando l'esercizio dei poteri, di cui all'articolo 13 della legge regionale 26 marzo 1993, n. 13 della Regione Campania e di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e ad invitare il Comando dei Vigili del fuoco di Salerno a eseguire un'ispezione della struttura al fine di valutare l'annullamento del parere rilasciato, stanti le modifiche abusive intervenute nel campeggio;

in data 28 maggio 2021 il Comune di Montecorice, a fronte di quanto emerso nel sopralluogo di aprile 2021 e della mancanza di SCIA (Segnalazione certificata di inizio di attività) ai fini della sicurezza antincendio, si è limitato a formulare un invito e diffida «al ripristino ad horas dello stato di legittimità; a non avviare per la prossima stagione estiva l'attività»;

il 7 giugno 2021, "Camping Calù" S.a.s., ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ha presentato al Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Salerno la suddetta SCIA ai fini della sicurezza antincendio;

dall'esame di tale documentazione, così come depositata al comune di Montecorice, ne emerge chiaramente l'assoluta inadeguatezza rispetto alle chiare prescrizioni impartite con decreto del Ministero dell'interno del 2 luglio 2019, nonché la rappresentazione dello stato dei luoghi, nell'unica planimetria a firma del perito industriale Antonio Eliano e dell'Amministratore della "Camping Calù" S.a.s., del tutto difforme dalla realtà che, come è facilmente desumibile dalle ortofoto liberamente consultabili nel sito di "Google Earth", è caratterizzata dall'assemblamento di strutture abitative a carattere permanente;

considerato che come riportato da notizie di stampa, il campeggio in questione, nel febbraio 2016 è già stato oggetto di un incendio providenzialmente domato dai Vigili del fuoco di Vallo della Lucania e le opere abusive accertate nel sopralluogo del 2021 hanno notevolmente incrementato la capacità ricettiva della struttura turistica, riducendone la viabilità e le vie di fuga e, dunque, comportando un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti o di altri elementi al riguardo;

se, come pure esplicitamente chiesto dal consigliere comunale dott. Pasquale Tarallo, il Comando dei Vigili del fuoco di Salerno abbia effettuato le verifiche di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, anche per accertare la veridicità della SCIA presentata da "Camping Calù" S.a.s., ai fini della sicurezza antincendio dell'omonima struttura, e, se sì, quali siano le determinazioni assunte per il ripristino della legalità e della sicurezza degli utenti.

(3-03450)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

MALLEGNI - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

l'interrogante è venuto a conoscenza della vicenda del luogotenente F.D.V., a seguito di quanto è avvenuto il 14 aprile 2004, alle ore 21.30 circa a Pietrasanta presso l'ex ospedale;

nel corso di un mirato servizio antidroga svolto in abiti civili con ausilio di altri militari per l'imminente arrivo di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, dopo l'avvenuto scambio, il luogotenente D.V. era riuscito ad intercettare uno dei malviventi il quale, durante la fuga, aveva lanciato contro i militari oggetti e suppellettili vari, sino a quando, al fine di non essere bloccato, aveva chiuso una porta a vetri contro la quale il luogotenente aveva urtato con il piede destro riportando il taglio all'altezza del tendine di Achille;

a seguito di riscontro di "ferita lacero contusa con interessamento parziale del tendine di Achille destro e ritenzione di vetro" presso il pronto soccorso dell'ospedale civile di Lido di Camaiore (Lucca), in data 20 aprile 2004 il luogotenente è stato sottoposto ad intervento chirurgico "per sutura del tendine di Achille destro per lesione subtotale" e dimesso in data 21 aprile 2004 con ingessatura per 60 giorni e successiva riabilitazione;

in data 2 febbraio 2022, a seguito di quanto verificatosi, il luogotenente D.V. ha inoltrato all'ufficio programmazione interventi assistenziali vittime del dovere area 1 della Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, una richiesta di applicazione dei benefici ai sensi della legge n. 266 del 2005 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2006;

alla richiesta il dirigente preposto dell'ufficio ha fornito risposta negativa;

la Corte di cassazione in svariate occasioni ha avuto modo di affermare che la legge n. 266 del 2005, all'articolo 1, comma 563, stabilisce che per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui alla legge n. 466 del 1980, articolo 3, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza degli eventi verificatosi ivi elencati; di seguito al successivo comma 564, si precisa che sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidante o alla quale consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura effettuate dentro e fuori dei confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali e operative;

in attuazione di quanto stabilito dalla legge n. 266 del 2005, articolo 1, comma 565, è stato emanato, con decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2006, il regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estinzione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo;

come riportato nella sentenza della Corte di cassazione n. 6214/2022 dal quadro normativo riportato si evince che il legislatore ha ritenuto di intervenire a protezione delle vittime del dovere con le diverse disposizioni contenute nella legge n. 266 del 2005, rispettivamente ai commi 563 e 564 dell'art. 1;

con le sentenze n. 6214, n. 6215 e n. 6216 del 24 febbraio 2022, le sezioni unite della suprema Corte di cassazione hanno riconosciuto, inoltre, la piena applicabilità del decreto del Presidente della Repubblica n. 181 del 2009, comprensivo del danno morale, per tutte le vittime del terrorismo, del dovere e della criminalità organizzata, sancendo i principi già noti dal 2014 relativi alla risarcibilità del

danno complessivo per tutte le vittime, senza distinzioni tra le categorie;
inoltre, il Tribunale di Roma, sezione lavoro, con sentenza del 7 maggio 2019 si è pronunciato con riferimento al termine di prescrizione per l'attribuzione dello *status* di vittima del dovere, necessario ai fini dell'ottenimento dei benefici previsti dalla legge n. 266 del 2005, chiarendo che il diritto al riconoscimento di tale *status* non è soggetto a prescrizione,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato;
per quali motivi la richiesta del luogotenente D.V. abbia avuto da parte degli uffici preposti esito negativo e sulla base di quali presupposti;
se ritenga di verificare le ragioni del diniego del riconoscimento dei benefici al luogotenente D.V. e se ritenga di accertare eventuali responsabilità relative all'*iter* procedurale di esame della richiesta il cui esito umilia la vittima;
se ritenga di adottare ogni iniziativa utile volta a garantire all'interessato e a coloro che versano in analoghe situazioni, azioni di tutela.

(3-03443)

[RUOTOLO](#), [DE PETRIS Loredana](#) - *Al Ministro dell'istruzione.* - Premesso che:

il Ministero dell'istruzione ha adottato il decreto n. 170 del 2022 con il quale vengono definiti i criteri di riparto delle risorse per le azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica in attuazione della linea di investimento 1.4, "intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nel I e II ciclo della scuola secondaria e alla lotta alla dispersione scolastica", nell'ambito della missione 4, componente 1, del piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea nell'ambito del programma Next Generation EU. Il decreto, in fase di registrazione, fa riferimento a quota parte, pari a 500 milioni di euro, delle risorse stanziare;

a giudizio degli interroganti, i criteri per l'assegnazione dei fondi alle scuole dovrebbero proporre indicazioni chiare e verificabili tese a invertire la tendenza all'aumento dei divari tra minori, territori, scuole e ad avviare un'ampia azione di sistema, come il PNRR prescrive, per contrastare il fallimento formativo esaminando puntualmente le aree di intervento per obiettivi entro le sezioni del documento stesso: a) rafforzare l'offerta delle scuole con l'accompagnamento competente nell'elaborazione e gestione delle azioni di prevenzione e riparazione del fallimento formativo potenziandone l'organico; b) creare aree di educazione prioritaria dedicate a interventi sistematici e di lungo periodo in territori particolarmente difficili; c) stabilire *target* di interventi differenziati per età, situazioni e bisogni, in modo flessibile secondo i contesti e mirati a riparazione e riconquista piena al diritto allo studio e alla formazione, anche attivando percorsi di seconda opportunità; d) dare forza ai processi di apprendimento di ciascun alunno e alunna in situazione di esclusione, fragilità, difficoltà, anche con azioni di *tutoring* e presa in carico personalizzati; e) costruire alleanze casa-scuola nella distinzione di ruoli e funzioni e nella concordia delle finalità educative condivise; f) coinvolgere le famiglie e sostenere e promuovere il protagonismo di bambini e ragazzi; g) curare una visione lungimirante che preveda scambio e confronto permanente tra scuole, continuità nelle fasi di transizione ed orientamento, comune *capacity building* di tutte le professionalità coinvolte tra scuola e fuori da scuola;

per quanto risulta agli interroganti, il decreto fa il grave errore di non condizionare la conferma dell'assegnazione dei fondi alla costituzione dell'alleanza territoriale, all'elaborazione condivisa di un progetto d'azione territoriale e di miglioramento dell'offerta scolastica che comprenda le annualità 2022/2023, 2023/2024 e possibilmente 2024/2025. Si sarebbe, insomma, potuto e dovuto affiancare subito all'assegnazione delle risorse un insieme definito di cornici, indicazioni operative e regole di ingaggio, inderogabili che il documento del gruppo di lavoro ha definito. Non è davvero pensabile assegnare così tante risorse, su una questione così importante, senza definire un chiaro sistema di opportunità e di vincoli per il loro uso;

rilevato che:

sulla base della ripartizione regionale derivante dall'applicazione dei criteri di assegnazione dei fondi, il decreto stanziava circa 79 milioni di euro per oltre 400 scuole della Campania. A Napoli sono 78 gli

istituti che ricevono le risorse previste, da un minimo di 60.000 ad un massimo di 384.000 euro, per un totale di quasi 15 milioni. L'elenco comprende anche i beneficiari delle risorse del "patto educativo contro la dispersione" per l'area metropolitana di Napoli, siglato a maggio tra Ministero dell'interno, Prefettura, enti locali, curia e terzo settore;

i problemi che affliggono il territorio partenopeo investono soprattutto le aree periferiche, i quartieri a più alta densità criminale, le aree a rischio anche nel cuore della città, gli istituti superiori in cui si iscrivono i ragazzi di famiglie meno culturalmente strutturate e più socialmente fragili. Tuttavia, il rischio di abbandono scolastico affrontato nel decreto per la fascia 12-18 anni non tiene conto, a giudizio degli interroganti, di fattori sociali che iniziano molto prima, spesso dalla scuola primaria, talvolta anche dalla scuola dell'infanzia;

per quanto risulta agli interroganti, i criteri di riparto delle risorse per le azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica hanno sollevato molte perplessità e critiche da parte organizzazioni sindacali, dirigenti scolastici nel napoletano e operatori del civismo educativo e del sociale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda valutare l'opportunità di approfondire quanto sopra e se non voglia apportare delle modifiche al citato decreto ministeriale, affinché siano messe a punto misure in grado di rispondere ai bisogni educativi e a diritti inderogabili e disattesi, al fine di evitare il grave rischio di compromettere le finalità del PNRR per contrastare divari e dispersione.

(3-03446)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[BRUZZONE](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che, a giudizio dell'interrogante:

nella puntata dell'11 giugno 2022 della trasmissione "Sapiens" il conduttore Mario Tozzi ha più volte attaccato l'attività venatoria arrivando a stabilire un parallelismo del tutto fuorviante tra la stessa e l'odiosa pratica del bracconaggio e con ciò gravemente ledendo l'immagine dei cacciatori;

il conduttore, durante la trasmissione, ha esposto dati sul prelievo venatorio legale di animali selvatici in Italia del tutto fantasiosi, sganciati dalla realtà e privi di qualsiasi valore informativo;

non è stata data alcuna informazione circa le competenze degli enti deputati per legge alla raccolta dei dati dei prelievi, che sono le Regioni, l'ISPRA e la DGXI della Commissione europea, né del fatto che esistono pubblicazioni europee ufficiali che raccolgono i dati dei prelievi, raccolti da ISPRA, e presentati nel rapporto sull'articolo 12 della direttiva 147/2009/CE, visibili sul sito dell'Agenzia europea per l'ambiente (EEA);

nel corso della trasmissione, sono stati forniti ai telespettatori cifre, sulla caccia, del tutto destituite di fondamento, sostenendo che in Italia vengono abbattuti circa 464 milioni di animali (773 per cacciatore) senza citare alcuna fonte;

paragonare un'attività illegale come il bracconaggio ad un'attività strettamente regolata e fortemente controllata come l'attività venatoria, ledendo gravemente l'immagine di cacciatori senza peraltro coinvolgerli nel dibattito, viola le disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI 2018-2022 che prevedono il rispetto dei principi dell'imparzialità, dell'indipendenza e del pluralismo, riferito a tutte le diverse condizioni e opzioni sociali, culturali e politiche, affinché ciascuno possa autonomamente formarsi opinioni e idee e partecipare in modo attivo e consapevole alla vita del Paese, così da garantire l'apprendimento e lo sviluppo del senso critico, civile ed etico della collettività nazionale anche all'estero, nel rispetto del diritto e del dovere di cronaca, della verità dei fatti e del diritto ad essere informati, nonché l'aver cura di raggiungere le diverse componenti della società, prestando attenzione alla sua articolata composizione,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia consapevole di quanto esposto e se ritenga, per quanto di propria competenza, compatibile questo modo, a giudizio dell'interrogante fuorviante, di fare comunicazione con le responsabilità e i compiti del servizio pubblico in relazione al citato contratto di servizio.

(4-07219)

[FREGOLENT Sonia](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

dal 1° aprile 2022 non è stato prorogato il regime di quarantena precauzionale. Chi entra in contatto stretto con un positivo al COVID-19, anche se non è vaccinato, non deve più osservare la quarantena. Per queste situazioni le linee guida del Ministero della salute prevedono l'"autosorveglianza" per 10 giorni dal contatto con il positivo, prevedendo l'utilizzo della mascherina FFP2 al chiuso o in caso di assembramenti, e l'effettuazione di un tampone in caso di manifestazione dei sintomi;

dal 16 giugno 2022, in Italia si può entrare in cinema, teatri e palazzetti dello sport senza mascherina, restando l'obbligo di indossare le mascherine FFP2 solo sui mezzi pubblici, ossia su treni, navi, traghetti, autobus, *pullman*, tram e sul trasporto locale. Le mascherine, invece, non sono più obbligatorie per viaggiare in aereo;

le regole non sono cambiate per quanto concerne l'*iter* a cui è sottoposto un soggetto che risulta positivo. Invero, se dopo un tampone ufficiale (rapido o molecolare) si risulta positivi al virus scatta l'isolamento domiciliare. L'azienda sanitaria di riferimento emette un provvedimento di isolamento per COVID e fino a quando non si riceve quello di fine isolamento non è possibile lasciare il proprio domicilio. Dunque, si può uscire solo dopo un periodo minimo di isolamento e con un tampone ufficiale negativo;

la normativa prevede almeno 7 giorni di isolamento dal primo tampone ufficiale positivo se si è vaccinati con la terza dose o se si sono ricevute le prime due da meno di 4 mesi (120 giorni per l'esattezza) e almeno 10 giorni per coloro che non sono vaccinati, e per chi ha effettuato la prima dose e richiamo da meno di 14 giorni o da più di 4 mesi (120 giorni);

dopo che è trascorso il tempo minimo di isolamento si può effettuare il tampone. Invero, per la fine dell'isolamento è sempre necessario un tampone negativo (rapido o molecolare) da effettuare quando si è senza sintomi;

considerato che ci si trova in una fase diversa della pandemia nella quale, fortunatamente, il virus se pur più contagioso è meno virulento, e conseguentemente le regole che prevedono tempi così rigidi e lunghi di isolamento risultano obsolete e anacronistiche,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno e urgente provvedere ad un aggiornamento delle regole in ordine all'isolamento dei soggetti che risultano positivi al COVID-19, considerata la mutazione del virus e la situazione pandemica odierna, prevedendo che il soggetto risultato positivo possa cessare l'isolamento dall'effettuazione del primo tampone utile avente risultato negativo eseguito presso le strutture autorizzate, a prescindere dal numero di giorni trascorsi dal primo tampone positivo.

(4-07220)

[URRARO](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

le comunità "Jonathan" e "Oliver" sono operatori sociali che da circa 30 anni sono impegnati nel difficile compito di creare condizioni di vita diverse per tanti ragazzi in conflitto con la giustizia, seguendoli in percorsi di recupero e di reinserimento sociale, comunità che operano in un territorio complesso e problematico come quello della Campania;

le comunità Jonathan e Oliver lavorano per essere anticipatrici di risposte a bisogni complessi in un territorio ostaggio di devastanti e crescenti disuguaglianze, di vecchie e nuove povertà educative, della pressione del reclutamento criminale e della perdurante potenza della criminalità organizzata;

le due comunità nella loro storia e nella pratica quotidiana dell'accoglienza si muovono con grande rispetto per il ruolo istituzionale pubblico di controllo e di programmazione strategica svolto dal centro giustizia minorile della Campania, ma si interrogano sulle responsabilità pubbliche nella programmazione e nel governo del "bene comune" perché siano garantite fino in fondo, con la loro ricerca di sempre nuova e adeguata professionalità, proprio quelle istituzioni che credono autenticamente nelle storiche relazioni di accoglienza delle comunità;

perché questo avvenga, pubblico e privato sociale, ognuno con le proprie responsabilità, devono lavorare in sinergia;

diverse strutture come queste comunità sono sull'orlo della chiusura a causa dei ritardi del centro giustizia minorile della Campania nei pagamenti delle fatture per l'accoglienza dei minori dell'area penale: ritardi che si protraggono fino a 7 o 8 mesi, insopportabili per piccole organizzazioni come le

comunità Jonathan e Oliver. Tali strutture vengono silenziosamente abbandonate sulla frontiera della "presa in carico" senza garanzie da parte delle istituzioni: è un po' come se il destino sociale di queste comunità dovesse essere simile a quello dei ragazzi che vengono accolti ogni giorno, ossia un destino di esclusione e di fragilità economica e sociale;

considerato che le comunità dell'area penale non hanno facile accesso a fonti alternative di finanziamento, oltre a farsi carico del costo dei permessi accordati ai ragazzi, che "sono parte integrante del progetto educativo individualizzato", ma che non vengono conteggiati dal centro di giustizia minorile e restano quindi a carico delle comunità,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione e se, per quanto di sua competenza, non ritenga opportuno intervenire affinché vengano elargiti senza ritardo gli emolumenti destinati al terzo settore che garantiscono la sopravvivenza stessa delle comunità di recupero e di reinserimento sociale.

(4-07221)

[MALLEGNI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.* - Premesso che:

il 28 giugno 2022, in conseguenza di un abbassamento strutturale di 15-18 centimetri, e per ragioni ancora da capire, è stato chiuso il ponte di San Donnino sulla statale 445 della Garfagnana, a Piazza al Serchio (Lucca), un'infrastruttura a tre campate in cemento armato;

conseguentemente tutta la tratta è stata chiusa immediatamente alla circolazione stradale, che è stata deviata sul tratto interno di San Donnino;

il ponte, di costruzione abbastanza recente, rappresenta un importante snodo nei collegamenti stradali nell'area della Garfagnana e in direzione della confinante Lunigiana;

a seguito del cedimento strutturale, i vigili del fuoco del distaccamento di Castelnuovo Garfagnana, insieme ai tecnici, stanno compiendo fin dalle prime ore una verifica sulla stabilità dell'intera struttura;

il cedimento del ponte di San Donnino è solo l'ultimo, in ordine di tempo, di una sequenza lunga e interminabile di infrastrutture a rischio o che comunque dimostrano la necessità di manutenzione, messa in sicurezza e di un costante monitoraggio,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda, per quanto di competenza, e d'intesa con gli enti territoriali interessati, avviare tutte le iniziative immediate utili a capire le cause dell'abbassamento strutturale, i tempi per la messa in sicurezza e il ripristino funzionale del ponte, ed eventuali responsabilità legate al cedimento dell'importante infrastruttura.

(4-07222)

[LANNUTTI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

dopo numerosi rinvii, dal 1° aprile 2022 tutti coloro i quali si iscriveranno al registro dei praticanti avvocati dovranno sostenere con profitto, al fine di poter accedere all'esame di abilitazione, un corso obbligatorio da affiancare agli usuali 18 mesi di pratica forense;

tale novità è stata introdotta dall'art. 43 della legge 31 dicembre 2012 n. 247, la cui disciplina è stata definita con decreto del ministro della Giustizia 9 febbraio 2018, n. 17;

in particolare, si tratta di un corso di durata minima non inferiore a 160 ore distribuite in maniera omogenea nell'arco dei 18 mesi di tirocinio, secondo modalità ed orari idonei a consentire l'effettivo svolgimento del tirocinio professionale, senza pregiudicare l'assistenza alle udienze;

sono previste due verifiche intermedie ed una finale, mediante *test* a risposta multipla. L'accesso alla verifica finale è consentito solo a coloro i quali hanno frequentato almeno l'80 per cento delle lezioni di ogni semestre e superato le due verifiche intermedie. Il mancato superamento della verifica finale impedisce il rilascio del certificato di compiuto tirocinio di cui all'art. 45 della legge professionale e richiede la ripetizione dell'ultimo ciclo semestrale di formazione seguito e della relativa verifica;

all'art. 6 del decreto ministeriale n. 17 del 2018 si legge che "i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del presente regolamento possono prevedere la corresponsione di una quota di iscrizione, destinata alla copertura delle spese di organizzazione e degli eventuali compensi ai docenti";

inoltre, nel successivo art. 7 si legge che "i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del presente regolamento possono programmare il numero delle iscrizioni a ciascun corso";

considerato che:

in primo luogo, non si comprende come sia possibile conciliare un tirocinio obbligatorio, già di per sé difficile ed impegnativo, come quello dell'aspirante avvocato, con ulteriori adempimenti ed obblighi imposti dall'alto mediante legge. Ci si chiede quale sia lo scopo di una tale imposizione nei confronti dei tirocinanti avvocati. Infatti, la suddetta manovra è totalmente incoerente con i recenti interventi da parte di questo Parlamento nei confronti degli altri tirocini o abilitazioni che, invece, sono state semplificate per consentire un più rapido inserimento dei giovani nel mondo del lavoro;

in particolare, ci si riferisce ai titoli di studio di psicologia, farmacia, medicina veterinaria ed odontoiatria, nonché al concorso in magistratura che, con la legge delega di riforma dell'ordinamento giudiziario (approvata dalla Camera in prima lettura il 26 aprile 2022), all'art. 4, esclude il requisito alternativo dei 18 mesi di tirocinio presso la scuola di specializzazione per le professioni legali, prevedendo invece la possibilità di accesso immediato al concorso a seguito dell'ottenimento della laurea;

in secondo luogo, la corresponsione di una quota di iscrizione è distante anni luce rispetto al più volte citato "compenso minimo obbligatorio" che si voleva imporre nei confronti dei soggetti tirocinanti, i quali avrebbero così potuto pretendere dal proprio *dominus* tale compenso minimo. Sono infatti note le lamentele provenienti dal mondo dei tirocinanti avvocati che, nella maggior parte delle occasioni, non riescono nemmeno ad ottenere un rimborso spese;

in terzo luogo, le verifiche mediante *test* a risposta multipla comportano una serie di problematiche sotto molteplici aspetti: innanzitutto, non si comprende come sia possibile valutare le capacità cognitive ovvero le capacità di risoluzione di problemi teorico/pratici del soggetto praticante mediante un *test* a risposta multipla, connotazione specifica ed imprescindibile di ogni aspirante giurista - avvocato. Con le crocette si può ragionevolmente testare solo la conoscenza mnemonica di determinati aspetti del diritto. Tali *test*, inoltre, gettano un discredito nei confronti delle università italiane, come se nei 5 anni di faticoso percorso universitario le stesse non siano state in grado di fornire all'aspirante avvocato una formazione teorico-pratica soddisfacente;

la possibilità di programmare il numero delle iscrizioni a ciascun corso, inoltre, costringerà i praticanti avvocati esclusi a fare riferimento ad altri corsi più distanti, con i relativi costi a carico del giovane praticante, incrementando il *business* delle numerose scuole di preparazione a tali esami con beneficio anche per i numerosissimi magistrati amministrativi che a vario titolo vi sono addetti, e che hanno oltretutto contribuito a formulare queste incongrue disposizioni;

misure di liberalizzazione e semplificazione che, sicuramente, stonano con il percorso che pare incombere per gli aspiranti avvocati, visto peraltro che il recente decreto "milleproroghe" (decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15) ha previsto, all'articolo 8, proroghe per l'esame di avvocato, ma nessuna misura per i corsi di formazione, si chiede di sapere:

se sia intenzione del Ministro in indirizzo prevedere un'ulteriore proroga all'avvio dell'obbligatorietà di questi corsi di formazione;

se si preveda, come soluzione a lungo termine, una soppressione del riferimento normativo ai corsi obbligatori che rappresentano soltanto un ulteriore ostacolo all'esercizio della professione forense;

se, in alternativa, si procederà quantomeno ad una disciplina che preveda il superamento del corso come titolo equivalente al certificato di compiuta pratica, eliminando altresì la possibilità di corsi a "numero chiuso" o di "contributi economici volontari", o per il sostentamento del corso, frapponendo così tra il praticante e il conseguimento del titolo un ulteriore ostacolo, di tipo sia didattico che economico.

(4-07223)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1^a Commissione permanente(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-03447 della senatrice Matrisciano ed altri, sulla sicurezza per il personale e per i viaggiatori a bordo

dei convogli ferroviari e in stazione;

3-03450 della senatrice La Mura, sulle verifiche ai sistemi antincendio nella struttura turistico-ricettiva *camping* Calù di Montecorice (Salerno);

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-03445 del senatore Turco e della senatrice De Lucia, sulla carenza di personale nel museo archeologico nazionale di Taranto;

3-03448 della senatrice La Mura, sugli abusi edilizi e paesaggistici all'interno della struttura turistico-ricettiva *camping* Calù di Montecorice (Salerno);

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-03449 della senatrice La Mura, su opere abusive all'interno della struttura turistico-ricettiva *camping* Calù nel parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

